

RENDICONTI
DEL
PARLAMENTO ITALIANO

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

(XI^a LEGISLATURA)

SESSIONE DEL 1871-72

(2^a della Legislatura)

1^o PERIODO - DAL 27 NOVEMBRE 1871 AL 2 LUGLIO 1872

SECONDA EDIZIONE UFFICIALE RIVEDUTA

VOL. PRIMO

ROMA, 1872

COTTA E COMP. TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO

Palazzo Madama.

SENATO DEL REGNO



UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente . . . TORRE ARSA (Fardella di) Ecc. March. Vincenzo

Vice-Presidenti {
VIGLIANI Ecc. Comm. Paolo Onorato
MAMIANI Conte Terenzio
SCIALOJA Comm. Antonio
CAMBRAY-DIGNY Conte Guglielmo

Segretari . . . {
CHIESI Comm. Luigi
MANZONI Conte Tommaso
BERETTA Conte Antonio
PALLAVICINI Principe Francesco

Questori . . . {
SPINOLA March. Tommaso
CHIAVARINA Conte Amedeo

ELENCO

nominativo ed alfabetico dei Senatori del Regno

S. A. R. IL PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA

S. A. R. IL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO

ACQUAVIVA Luigi *duca* d'Atri.

ACTON *comm.* Guglielmo.

ALFIERI DI SOSTEGNO *march.* Carlo.

AMARI *conte* Michele.

AMARI *comm. prof.* Michele.

AMBROSETTI *cav.* Giovanni Antonio.

ANDREUCCI *comm.* Ferdinando.

ANGIOLETTI *comm.* Diego.

ANTONACCI *cav.* Giuseppe.

ANTONINI *conte* Prospero.

ARALDI-ERIZZO *march.* Pietro.

ARCONATI-VISCONTI *march.* Giuseppe.

ARESE *Ecc. conte* Francesco.

AREZZO di Donnafugata *barone* Corrado.

ARRIVABENE *conte* Giovanni.

ASTENGO *comm.* Giacomo.

ATENOLFI Pasquale *march.* di Castelnuovo.

AUDIFFREDI *cav.* Giovanni.

AUDINOT *comm.* Rodolfo.

BALBI-PIOVERA *march.* Giacomo.

BALBI-SENAREGA *march.* Francesco.

BARBAVARA di Gravello *comm.* Giovanni.

BARRACCO *barone* Alfonso.

BELGIOIOSO (Barbiano di) *conte* Luigi.

BELLA *comm.* Giuseppe.

BELLAVITIS *conte prof.* Giusto.

BENINTENDI *conte* Livio.

BERETTA *conte* Antonio.

BESANA *sig.* Alessandro.

BEVILACQUA *march.* Carlo.

BIANCHETTI *dott.* Giuseppe.

BISCARETTI *conte* Carlo.

BIXIO *comm.* Nino.

BOLMIDA *barone* Vincenzo.

BOMBRINI *comm.* Carlo.

BONA *comm.* Bartolommeo.

BONACCI *comm.* Filippo (Morto il 10 luglio 1872).

BONELLI *march.* Raffaele.

BORGATTI *comm.* Francesco.

BORGHESI-BICCHI *conte* Scipione.

BORROMEIO *conte* Vitaliano.

BOYL *cav.* Gioachino.

BRIOSCHI *comm.* Francesco.

RUFALINI *comm.* Maurizio.

BUONCOMPAGNI LUDOVISI *principe* di Piombino D. Antonio.

BURCI *prof. comm.* Carlo.

- CABELLA *comm. avv.* Cesare.
CACACE *comm.* Tito.
CACCIA *comm.* Gregorio.
CADORNA *nobile comm.* Raffaele.
CADORNA *Ecc. nobile comm.* Carlo.
CALABIANA (Nazari di) *monsignor* Luigi.
CALCAGNO *Ecc. comm.* Francesco.
CAMBRAY-DIGNY *conte* Guglielmo.
CAMERATA-SCOVAZZO *Rocco barone* di Casalgismendi.
CAMOZZI-VERTOVA *nobile comm.* Gio Battista.
CAMPELLO (di) *conte* Pompeo.
CANESTRI *conte* Pellegrino.
CANNIZZARO *comm. prof.* Stanislao.
CANTELLI *conte* Gerolamo.
CAPONE *sig.* Giuseppe.
CAPPONI *Ecc. march.* Gino.
CAPRIOLO *comm.* Vincenzo (Morto il 22 agosto 1872).
CARACCIOLO *cav.* Luigi *duca* di S. Arpino.
CARRADORI *conte* Antonio.
CASATI *Ecc. conte* Gabrio.
CASTAGNETTO *Ecc. (Trabucco di) conte* Cesare.
CASTELLI *Ecc. conte* Edoardo.
CASTELLI *Ecc. comm.* Michelangelo.
CASTIGLIA *Ecc. comm.* Pietro.
CATALDI *comm.* Giuseppe.
CAVALLI *conte* Ferdinando.
CENTOFANTI *comm.* Silvestro.
CEPPI *Ecc. conte* Lorenzo (Morto il 1 giugno 1872).
CERRUTI *comm.* Marcello.
CHIAVARINA *conte* Amedeo.
CHIESI *comm.* Luigi.
CHIGI *comm.* Carlo Corradino.
CIALDINI *Ecc. comm.* Enrico.
CIANCIAFARA *comm.* Giuseppe.
CICCONE *comm.* Antonio.
CIPRIANI *conte* Leonetto.
CIPRIANI *comm. prof.* Pietro.
CITTADELLA *conte* Giovanni.
COLLA *Ecc. comm.* Federico.
COLLACCHIONI *nob. cav.* Giambattista.
COLONNA *cav.* Andrea dei Principi di Stigliano (Morto il 28 luglio 1872).
COLONNA *cav.* Gioachino dei Principi di Stigliano.
CONELLI DE-PROSPERI *avv.* Francesco.
CONFORTI *Ecc. comm.* Raffaele.
COPPOLA *barone* Giacomo (Morto il 2 maggio 1872).
CORNERO *comm.* Giuseppe.
CORREALE di Terranova *conte* Franc. Maria.
CORSI di Bosnasco *conte* Carlo.
COSSILLA (Nomis di) *conte* Augusto.
COSTANTINI *cav. dottor* Girolamo.
CUCCHIARI *comm.* Domenico.
CUSA *barone* Niccolò.

CUTINELLI *Giovachino march. di Campomaggiore.*
D'ADDA *comm. nobile Carlo.*
DALLA VALLE *march. Rolando Giuseppe.*
D'AZEGLIO TAPARELLI *march. Vittorio Emanuele.*
DE FALCO *comm. Giovanni*
DE FERRARI *Ecc. comm. Domenico.*
DE FERRARI *march. Raffaele duca di Galliera.*
DE FORESTA *Ecc. conte Giovanni (Morto il 14 febbraio 1872).*
DE GASPARIS *cav. prof. Annibale.*
DE' GORI PANNILINI *conte Augusto.*
DE GREGORIO *march. Litterio.*
DEL GIUDICE *barone Eugenio.*
DELLA BRUCA *barone Guglielmo.*
DELLA GHERARDESCA *conte Ugolino.*
DELLA ROCCA *Ecc. conte Enrico.*
DELLA VERDURA *duca Giulio Benso.*
DE LUCA *comm. Nicola.*
DE RISO *march. Tancredi.*
DES AMBROIS *Ecc. comm. Luigi.*
DE SONNAZ *conte Maurizio.*
DE SAUGET *Ecc. cav. Roberto (Morto il 21 febbraio 1872).*
DEVINCENZI *comm. Giuseppe.*
DI BAGNO *marchese Galeazzo.*
DI BOVINO (GUEVARA) *duca Giovanni.*
DI CASTROPIGNANO D'AMITTO *duca Rodolfo (Morto il 26 luglio 1872).*
DI GIACOMO *monsignor Gennaro.*
DI GIOVANNI *cav. Francesco.*
DI LARDEREL *conte Federico.*
DI MOLITERNO *principe Giuseppe.*
DI MONALE *comm. Alessandro.*
DI NEGRO *march. Orazio.*
DI S. GIULIANO *march. Benedetto.*
DI SORTINO (Specchi-Gaetani) *march. Ignazio.*
DORIA *march. Giorgio.*
DORIA PAMPHILI *princ. Andrea Filippo.*
DUCHOQUÉ *Ecc. comm. Augusto.*
DURANDO *Ecc. comm. Giacomo.*
ELENA *comm. Domenico.*
ERRANTE *comm. Vincenzo.*
FENZI *comm. Emanuele.*
FERRARIS *comm. Luigi.*
FINOCCHIETTI *conte Francesco.*
FIORELLI *comm. Giuseppe.*
FONTANELLI *march. Camillo.*
GADDA *comm. Giuseppe.*
GAGLIARDI *march. Enrico.*
GALLOTTI *barone Giuseppe.*
GALVAGNO *Ecc. comm. G. Filippo.*
GAMBA *conte Ippolito.*
GARZONI *march. Giuseppe.*
GHIGLINI *nobile cav. Lorenzo.*
GINORI-LISCI *march. Lorenzo.*

GIORDANO *cav.* Carlo.
GIORGINI *comm.* Gaetano.
GIOVANELLI *principe* Giuseppe.
GIOVANOLA *comm.* Antonio.
GIUSTINIAN *conte* Giambattista.
GOZZADINI *conte* Giovanni.
GRAVINA *cav.* Giacomo.
GRIFFOLI *cav.* Giuseppe.
GRIXONI *nobile comm.* Giuseppe.
GUALTERIO *march.* Filippo.
GUICCIARDI *nobile comm.* Enrico.
GUICCIOLI *march.* Ignazio.
IMBRIANI *comm. prof.* Paolo Emilio.
IRELLI *cav.* Vincenzo.
JACINI *comm.* Stefano.
LACONI (Aymerich di) *march.* Ignazio.
LAMBRUSCHINI *comm. abate* Raffaele.
LANZA *conte* di Sommatini dei Principi di Butera.
LANZILLI *Ecc. comm.* Antonio Maria.
LARUSSA *comm.* Ignazio.
LAURI *conte* Tommaso.
LAUZI *nobile comm.* Giovanni.
LINATI *conte* Filippo.
LISSONI *cav. avv.* Andrea.
LOMBARDINI *cav. prof.* Elia.
LOSCHIAVO *comm.* Pasquale *conte* di Pontalto.
LUNATI *comm. avv.* Giuseppe.
MAGGIORANI *comm. prof.* Carlo.
MAGLIANI *comm.* Agostino.
MAGLIONE *comm.* Girolamo.
MALVEZZI *conte* Giovanni.
MAMELI *comm.* Cristoforo (Morto il 18 ottobre 1872).
MAMIANI DELLA ROVERE *conte* Terenzio.
MANNELLI *nobile* Luigi (Morto il 17 gennaio 1872).
MANNI *conte* Giuseppe.
MANZONI *conte* Alessandro.
MANZONI *conte* Tommaso.
MARLIANI *comm.* Emanuele.
MARSILI *conte* Carlo.
MARTINENGO *conte* Leopardo.
MARZUCCHI *Ecc. comm.* Celso.
MAURI *comm.* Achille.
MAYR *comm.* Carlo.
MAZARA *march.* Cristoforo.
MEDICI *comm.* Giacomo.
MELEGARI *comm.* Luigi Amedeo.
MELODIA *sig.* Tommaso.
MENABREA *Ecc. conte* Luigi Federico.
MEURON *nobile* Napoleone.
MEZZACAPO *comm.* Luigi.
MICHIEL *conte* Luigi.
MINISCALCHI-ERIZZO *conte* Francesco.

MIRABELLI *Ecc. comm.* Giuseppe.
MIRAGLIA *Ecc. comm.* Giuseppe.
MISCHI *march.* Giuseppe.
MONACO LA VALLETTA *cav.* Gaspare.
MONGENET *cav.* Baldassarre.
MONTANARI *comm.* Antonio.
MONTEZEMOLO (Cordero di) *march.* Massimo.
MONTI *conte* Domenico.
MORILLO *cav.* Francesco.
MOSCUZZA *comm. dott.* Gaetano.
MUSIO *Ecc. comm.* Giuseppe.
NITTI *cav.* Cataldo.
NORANTE *cav.* Costanzo.
NOTTA *comm.* Giovanni.
OLDOFREDI *conte* Ercole.
ONETO *cav.* Giacomo.
PADULA *comm. prof.* Fortunato.
PALLAVICINI *march.* Fabio (Morto il 12 giugno 1872).
PALLAVICINI *principe* Francesco.
PALLAVICINO-MOSSI *march.* Lodovico.
PALLAVICINO-TRIVULZIO *Ecc. march.* Giorgio.
PALLIERI *conte* Diodato.
PANATTONI *cav. a. v.* Giuseppe.
PANDOLFINA *principe* Ferdinando.
PANIZZI *comm.* Antonio.
PASOLINI *conte* Giuseppe.
PASQUI *comm.* Zanobi.
PASTORE *Ecc. cav.* Giuseppe.
PATERNO' di Spedalotto *comm.* Giuseppe.
PAVESE *comm.* Nicola.
PEPOLI *conte* Carlo.
PEPOLI *march.* Giovacchino.
PEREZ *comm.* Francesco Paolo.
PERNATI di Momo *cav.* Alessandro.
PERSANO (Pellion di) *conte* Carlo.
PETITTI-BAGLIANI di Roreto *conte* Agostino.
PETTINENGO (De Genova di) *conte* Ignazio.
PIACENTINI *comm. avv.* Giuseppe.
PIANELL *conte* Giuseppe.
PIAZZONI *nobile cav.* Giovanni Battista.
PIGNATELLI Diego *Duca* di Monteleone.
PIRONTI *conte* Michele.
PISANI *barone* Cosimiro.
PLEZZA *avn. comm.* Giacomo.
POGGI *comm.* Enrico.
PONZI *comm. prof.* Giuseppe.
PORRO *nobile comm.* Alessandro.
PORTA *cav. prof.* Luigi.
POSSENTI *comm. ing.* Carlo.
PROVANA DEL SABBIONE *Ecc. conte* Pompeo.
QUARANTA *Ecc. conte* Filippo.
REVEDIN *conte* Luigi.

RIBOTY *comm.* Augusto.
RICCI *march.* Alberto.
RICOTTI *comm.* Ercole.
ROBECCHI *comm.* Giuseppe.
RONCALLI *cav.* Vincenzo.
RONCALLI *conte* Francesco.
ROSA *comm.* Pietro.
ROSSI *comm.* Alessandro.
ROSSI *Ecc. comm.* Giuseppe.
RUSCHI *ca.* Rinaldo.
SAGARRIGA-VISCONTI *cav.* Girolamo.
SALMOUR (*Gabale-ne di*) *conte* Ruggiero.
SALUZZO *march.* Gioachino principe di Lequile.
SALVATICO *conte* Pietro.
S. CATALDO (*di*) *principe* Nicolao.
S. ELIA (*Trigona di*) *principe* Romualdo.
SAN MARTINO (*Ponza di*) *conte* Gustavo.
SANSEVERINO *conte* Faustino.
SANVITALE *conte* Luigi.
SAPPA *barone* Giuseppe.
SARACCO *comm.* Giuseppe.
SATRIANI *cav.* Filippo.
SAULI d'Igliano *conte* Lodovico.
SAULI *march.* Francesco.
SCACCHI *prof. comm.* Arcangelo.
SCARABELLI *cav.* Giuseppe.
SCIALOJA *comm.* Antonio.
SCIOPIS di SALERANO *Ecc. conte* Federigo.
SELLA *cav.* Giovanni Battista.
SERRA *Ecc. comm.* Francesco Maria.
SERRA *Ecc. conte* Francesco.
SERRA *march.* Domenico.
SERRA *march.* Orso
SIGHELE *Ecc. nobile comm.* Scipione.
SIOTTO-PINTOR *nobile comm.* Giovanni.
SISMONDA *comm.* Angelo.
SPACCAPIETRA *Ecc. comm.* Nicola.
SPADA *conte* Alessandro.
*SPANO *canonico comm.* Giovanni.
SPINOLA *march.* Tommaso.
STARA *Ecc. conte* Giuseppe.
STRONGOLI PIGNATELLI *principe* Vincenzo.
STROZZI *principe* Ferdinando.
SVILO-LABINI *cav.* Vincenzo.
TABARRINI *comm.* Marco.
TANARI *march.* Luigi.
TECCHIO *Ecc. Comm.* Sebastiano.
THOLOSANO *barone* Edoardo.
TOMMASI *comm. prof.* Salvatore.
TONELLO *comm.* Michelangelo.
TORELLI *comm.* Luigi.
TORRE *conte* Carlo.

DEI SENATORI DEL REGNO

TORRE ARSA (Farjella di) *Ecc. march.* Vincenzo.
TORREMUZZA *principe* Gabriello.
*TERRISI COLONNA *barone* Niccolò.
VACCA *Ecc. comm.* Giuseppe.
VANNUCCI *prof. comm.* Atto.
VARANO *march.* Rodolfo dei Duchi di Camerino.
VEGEZZI *comm.* Zaverio.
VENINI *cav.* Eugenio.
VERCILLO *barone* Luigi (Morto il 25 maggio 1872).
VESME (Baudi di) *conte* Carlo.
VIGLIANI *Ecc. comm.* Paolo Onorato.
VILLAMARINA (Pes di) *Ecc. march.* Salvatore.
VITELLESCHI *march.* Nobili Francesco.
*ZANETTI *comm.* Ferdinando.
ZANOLINI *cav.* Antonio.
ZOPPI *comm.* Vittorio.

NB. I Signori Senatori segnati con asterisco non hanno ancora prestato giuramento.

MINISTERO

durante l'attuale Sessione

| | |
|--|--|
| <i>Presidente del Consiglio dei Ministri</i> | LANZA Comm. Dott. Giovanni, Deputato. |
| <i>Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio</i> . | CASTAGNOLA Comm. Stefano, Deputato. |
| • <i>degli Esteri</i> | VISCONTI-VENOSTA Nob. Comm. Emilio, Deputato. |
| • <i>delle Finanze</i> | SELLA Comm. Quintino, Deputato. |
| • <i>di Grazia, Giustizia e dei Culti</i> | DE FALCO Comm. Giovanni, Senatore. |
| • <i>della Guerra</i> | RICOTTI-MAGNANI Comm. Cesare Francesco, Deputato. |
| • <i>dell'Interno</i> | LANZA Comm. Dott. Giovanni, predetto. |
| • <i>dell'Istruzione Pubblica</i> | CORRENTI Comm. Cesare, Consigliere di Stato, cessato il 17 maggio 1872, affidata la Reggenza al Ministro delle Finanze SELLA predetto. |
| • <i>dei Lavori Pubblici</i> | SCIALOIA Comm. Antonio, Senatore, nominato con R. Decreto del 5 agosto 1872. |
| • <i>della Marina</i> | DEVINCENZI Comm. Giuseppe, Senatore. |
| | RIBOTY Comm. Augusto, Contr'Ammiraglio, Senatore. |

DISCORSO

PRONUNCIATO

DA S. M. VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA

all'apertura della Seconda Sessione della Legislatura XI^a

IL 27 NOVEMBRE 1871

Alle ore 10 $\frac{3}{4}$ S. A. R. la principessa Margherita entra in una tribuna della grande Aula del palazzo di Monte Citorio, ed è accolta da vivissimi applausi.

Entra S. M. il Re alle ore 11 ed è salutato da una lunga salve entusiastica di applausi dai signori Senatori e Deputati e dalle persone che riempiono le tribune, che, sorgendo ad un tratto in piedi, gridano ripetutamente: *Viva il Re! Viva Vittorio Emanuele! Viva Roma!*

S. M. sale al trono, avendo a destra S. A. R. il principe Umberto, ed a sinistra S. A. R. il principe di Carignano.

S. E. il Ministro per l'Interno, commendatore Lanza, prega, in nome di S. M., i signori Senatori e Deputati di sedere.

S. M. con voce ferma pronunzia il seguente discorso:

SIGNORI SENATORI! SIGNORI DEPUTATI!

L'opera a cui consacrammo la nostra vita è compiuta. (*Applausi vivissimi prolungati*)

Dopo lunghe prove di espiazione, l'Italia è restituita a se stessa e a Roma. (*Applausi*)

Qui, dove il nostro popolo, dopo la dispersione di molti secoli, si trova per la prima volta raccolto nella maestà dei suoi rappresentanti; qui, dove noi riconosciamo la patria dei nostri pensieri, ogni cosa ci parla di grandezza; (*Applausi*) ma nel tempo istesso ogni cosa ci ricorda i nostri doveri: (*Benissimo!*) le gioie di questi giorni non ce li faranno dimenticare.

Noi abbiamo riconquistato il nostro posto nel mondo difendendo i diritti della nazione. (*Bravissimo!*) Oggi che l'unità nazionale è compiuta, e si riapre una nuova era della storia d'Italia, non falliremo ai nostri principii. (*Bene!*)

Risorti in nome della libertà dobbiamo cercare nella libertà e nell'ordine il segreto della forza e della conciliazione. (*Benissimo!*)

Noi abbiamo proclamato la separazione dello Stato dalla Chiesa, e, riconoscendo la piena indipendenza dell'autorità spirituale, dobbiamo aver fede che Roma, capitale d'Italia, possa continuare ad essere la sede pacifica e rispettata del Pontificato. (*Applausi*)

Così noi riusciremo a tranquillare le coscienze come, con la fermezza dei propositi uguale alla temperanza dei modi, abbiamo saputo compiere l'unità nazionale, mantenendo inalterate le amichevoli relazioni colle potenze estere.

Le proposte legislative che vi saranno presentate per regolare le condizioni degli enti ecclesiastici, informandosi allo stesso principio di libertà, non riguarderanno che le rappresentanze giuridiche e la forma dei possessi, lasciando intatte quelle istituzioni religiose che hanno parte nel governo della Chiesa universale.

Oltre questo argomento gravissimo, le quistioni economiche e finanziarie richieggono principalmente le vostre cure.

Ora che l'Italia è costituita, si deve pensare a farla prospera collo assetto delle sue finanze; e ciò non può mancare se non ci vien meno quella virtù perseverante ond'è sorta la vita della nazione. (*Applausi*)

Le buone finanze ci daranno i mezzi per rinforzare gli ordini militari. I miei voti più ardenti sono per la pace, e nulla ci fa temere che possa venire turbata; ma l'ordinamento dell'esercito e della marina, la rinnovazione delle armi, le opere di difesa del territorio nazionale esigono lunghi e maturi studi, e l'avvenire potrebbe chiederci severo conto di ogni improvvido ritardo. (*Vivi applausi*) Voi esaminerete i provvedimenti che a tale uopo vi saranno presentati dal mio Governo.

Non mancheranno altre proposte di grave momento, come quella riguardante l'autonomia dei comuni e delle provincie, il decentramento amministrativo in quella misura che non scemi forza allo Stato, e quelle per un unico Codice penale, per riformare l'istituzione dei giurati e per crescere uniformità ed efficacia agli ordini giudiziari. Noi verremo per tal modo vantaggiando la pubblica sicurezza senza la quale volgonsi in pericolo persino i benefizi della libertà.

SIGNORI SENATORI! SIGNORI DEPUTATI!

Un vasto campo di lavoro vi sta dinanzi; compiuta l'unità nazionale, saranno, lo spero, meno ardenti le lotte dei partiti che ormai gareggeranno solo nel promuovere lo svolgimento delle forze produttive della Nazione. (*Bene! Benissimo!*)

E mi gode l'animo alla scorgere che già si manifesta a più indizi la crescente operosità della nostra popolazione. Al risorgimento politico seguita davvicino il risorgimento economico. Si moltiplichino le istituzioni di credito, le associazioni commerciali, le mostre d'arte e d'industria, i pubblici congressi degli studiosi. Convienè che Parlamento e Governo assecondino questo fecondo moto ampliando e rafforzando lo insegnamento professionale e scientifico, aprendo nuove vie di comunicazione e nuovi sbocchi al commercio.

L'opera meravigliosa del traforo del Cenisio è compiuta; sta per essere intrapresa quella del San Gottardo. La via mondiale che, percorrendo l'Italia, riesce a Brindisi e avvicina l'Europa alle Indie troverà aperti tre varchi alla vaporiera per attraversare le Alpi. La celerità dei viaggi, l'agevolezza degli scambi accresceranno le amichevoli relazioni che già ci legano ai popoli transalpini, e ravviveranno le nobili gare del lavoro e della civiltà.

L'avvenire ci si schiude innanzi ricco di liete promesse; a noi tocca rispondere ai favori della Provvidenza col mostrarci degni di rappresentare fra le grandi Nazioni la parte gloriosa d'Italia e di Roma. (*Doppia Salve di fragorosi applausi e grida di Viva il Re! dalla Camera e da tutte le tribune*)

S. E. il Ministro per l'interno dichiara aperta la Sessione 1871-72

S. M. scende dal trono, e nel ritirarsi si rinnovano calorosissimi applausi e le entusiastiche acclamazioni al Re ed alla Reale famiglia.



ATTI UFFICIALI

DELLA CAMERA DEI SENATORI

Sessione 1871-72 — Seconda della Legislatura XI^a

I.

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1871

• Presidenza TORRE ARSA.

SOMMARIO — *Formazione dell'ufficio provvisorio — Comunicazione dei Decreti R. di chiusura e di riconvocazione del Parlamento nonchè di quelli di nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Senato — Discorso inaugurale del Presidente — Squittinio per la nomina dei Segretari e dei Questori — Sorteggio degli scrutatori — Congedi — Omaggi — Osservazione e proposta del Senatore Vacca, appoggiata dal Senatore Arrivabene circa lo squittinio per la nomina della Commissione permanente di Finanza, approvata — Squittinio per la nomina della Commissione di contabilità interna — Sorteggio degli scrutatori — Lettura dei Decreti di nomina di nuovi Senatori — Sorteggio degli Uffici — Proposta del Senatore Meuron per la riduzione dell'indirizzo a S. M., approvata.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Il Presidente invita i Senatori Norante, Strozzi, Araldi-Erizzo e Miniscalchi-Erizzo, come Senatori più giovani, a far le funzioni di Segretari provvisorii.

Il Senatore NORANTE, *Segretario provvisorio*, dà lettura del seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Veduto il precedente Nostro Decreto del 28

scorso mese di giugno, N. 292, serie seconda, con cui venne prorogata l'attuale Sessione Parlamentare;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1°.

L'attuale Sessione Parlamentare è chiusa.

Articolo 2°.

Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono riconvocati in Roma per il 27 del corrente novembre.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze, addì 5 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il Senatore MINISCALCHI-ERIZZO, *Segretario provvisorio*, dà lettura dei seguenti Decreti:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno, marchese Fardella di Torrearsa, è nominato Presidente del Senato del Regno per la prossima Sessione Parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Senatori del Regno Vigliani Commendatore Paolo Onorato, Mamiani conte Terenzio, Scia-

loia Commendatore Antonio, Cambray-Digny Conte Guglielmo, sono nominati Vice-Presidenti del Senato del Regno per la prossima Sessione Parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

VITTORIO EMANUELE II, primo Re d'Italia, che i secoli avvenire ricorderanno, ha ieri inaugurato la prima Sessione Parlamentare in Roma, nell'eccelsa Metropoli, che, a somma gloria italiana, ha imperato sempre!

Ed un sì memorabile avvenimento, segnando nella storia dello svolgimento dell'umano progresso il compiersi di un'epoca e l'iniziarsi di un nuovo periodo, che, senza rinunciare al passato, promette maggior luce di sapere e di libertà, è, per noi particolarmente, l'adempimento di ogni nostro voto, il suggello della nostra unità, il fatto più notevole e complessivo, il quale afferma solennemente che l'Italia esiste, è una, e ha diritto di essere.

(Bene! benissimo!)

Ormai costituita la Nazione, e l'ombra del Patrio Vessillo coprendo l'italo suolo dall'Alpi al Lilibeo, possiamo deporre l'acuta ansia che per innanzi era in noi, conseguenza dello stare sempre apparecchiati ad assicurare l'affrancamento e l'unificazione nostra, e che forse ci impedì talvolta di procedere con tutta maturità di consiglio nel nostro interno ordinamento. Ora, liberi da premurose preoccupazioni, vi è concesso, onorandi Colleghi, portare attento studio, con perfetta serenità di mente, a quelle gravi quistioni di pubblico interesse, che, come di già non ignorate, dovranno essere da voi discusse e risolte.

L'autorevole parola del Re alle due Camere del Parlamento vi ha tracciato la via da seguire, e questa offrirà largo campo a novelle prove della sapienza vostra nel maneggio delle faccende di Stato, nelle quali ognuno di voi è da lunga mano esertissimo.

E come di questo fausto giorno, nel quale il Senato d'Italia siede per la prima volta nella

magna e storica Capitale, vorrete per certo conservare particolare memoria, io vi propongo, onorevoli Colleghi, che, facendo eccezione alla pratica nostra, il verbale di questa tornata venga segnato da quanti Senatori abbiamo la singolare ventura di essere qui presenti, per così mandarne completa testimonianza ai nostri più tardi nepoti.

Onorato da S. M. il Re e dal suo Governo per la seconda volta, dell'alta dignità di vostro Presidente; misurando me stesso nel tornare a questo seggio, mi è di grande conforto, onorandi Colleghi, la riconoscente memoria, che religiosamente conservo, della benevola deferenza della quale mi onoraste nella precedente Sessione, ed è mio vivo desiderio non rendermene indegno nella presente. Sorreggetemi, e la virtù vostra mi renda meno difficili i doveri dell'importante incarico affidatomi.

Voi, onorevoli Senatori, poneste termine alla precedente Sessione in Firenze attestando a quell'illustre Città l'affetto e la riconoscenza vostra, ed io, allora assente per cagionevole salute, non so adesso trasandare la fortunata occasione di aderire sentitamente al voto da voi espresso, mentre che, interpretando l'animo vostro, ed in vostro nome, dico: Salve a te, Roma, Regina d'Italia! Si compiano i tuoi grandi destini oramai inseparabili da quelli della Nazione!

(Applausi unanimi e prolungati.)

Per completare l'Ufficio di Presidenza si procederà alla nomina dei quattro Segretari e dei due Questori. I signori Senatori potranno fare due schede, una per i quattro Segretari, l'altra per i due Questori.

Si farà l'appello nominale.

(Il Senatore NORANTE, Segretario provvisorio, fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Ora procederemo al sorteggio dei nomi degli scrutatori.

Risultano eletti, per la nomina dei Segretari, i Senatori Des Ambrois, Pallieri, Camozzi-Vertova: per la nomina dei due Questori, i Senatori Oldofredi e Sanseverino.

PRESIDENTE. I signori Senatori Lauzi, Burci, Cittadella, San Vitale, Bonelli, Roncalli Francesco e Corsi, domandano il congedo di un mese; il Senatore Cambray-Digny di venti giorni; il Senatore Ginori-Lisci di 15 giorni, che è loro accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, della

Statistica dei lettori e delle opere studiate ed acquistate nelle Biblioteche governative nel 1870; dell'Annuario della Pubblica Istruzione per il 1870-71 e del Vocabulista in Arabico del sig. C. Schiaparelli;

Il Ministro dell'Interno, della *Statistica delle Opere pie del Regno, concernente il compartimento della Campania;*

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, del *Bollettino industriale del Regno* (ultimo fascicolo 1870, Serie 2°);

Il Ministro degli Esteri, del nuovo *Elenco del personale addetto a quel Ministero ed alle Legazioni e Consolati di S. M. all'Estero;*

Il Ministro della Guerra, di 300 esemplari della *Relazione a corredo del piano generale di difesa dell'Italia;*

Il Direttore Generale delle Gabelle, del *Movimento commerciale del Regno per il 1870;*

Il Direttore Generale delle Ferrovie dell'Alta Italia, della *Statistica di quelle ferrovie per l'anno 1870;*

Il Sig. F. Martini d'un suo opuscolo per titolo: *Studi sulla difesa d'Italia;*

Il Sig. Z. F. Pineschi, d'un suo opuscolo intitolato: *A Roma redenta e al suo Redentore;*

Il Sindaco di Vercelli, d'un *Orazione del Prof. Bosutti intorno alla vita ed alle opere di Bernardino Lanino;*

Il Sindaco di Varese, del *Rendiconto morale del 1870 di quel Municipio;*

La Camera di Commercio ed Arti di Torino, di 200 copie della *Relazione intorno agli stabilimenti della pubblica condizione e del saggio normale delle sete e sul movimento del commercio serico in Torino;*

La Giunta Municipale di Venezia dei *Risultati del censo della popolazione, eseguito nel 1869, ecc. ecc.;*

Il Senatore Conte Gozzadini, d'un suo *Discorso pronunziato in qualità di Presidente del Congresso internazionale di Antropologia e di Archeologia preistorica, tenutosi in Bologna nel 1871;*

Il Sig. Antonio Rieppi, del suo *Poema latino sulle metamorfosi italiane;*

Il Sig. Francesco Barberis, delle sue *Poesie su Nizza;*

Il Sindaco di Foggia, d'un *Opuscolo del Prof. S. De Renzi contenente cenni biografici di Vincenzo Lanza;*

Il Direttore della corrispondenza scientifica

in Roma, delle *sue pubblicazioni periodiche mensuali*;

Il Presidente del R. Comitato geologico d'Italia, d'una copia del 1° volume delle *Memorie pubblicate per cura di quel Comitato*;

Il Cav. Lazzaro Boeri, di suoi *Studii finanziari*;

Il Sig. Filalete Romano, editore, d'un' *Orazione pel Conte di Carour in occasione del 27 novembre 1871*;

L'Avv. Clemente Pizzamiglio, d'un suo opuscolo per titolo: *Avvocati e Procuratori*;

Il Municipio di Ravenna, di 310 esemplari della *Relazione Municipale sulla scoperta delle ossa di Dante*;

Il Presidente del R. Comitato geologico d'Italia, di una Memoria intitolata: *Breri cenni sui principali Istituti e Comitati geologici e sul R. Comitato geologico d'Italia*;

Il Conte Giuseppe Sugana, di due copie d'una sua opera per titolo: *Notizie Storico-Artistiche sui primari Palazzi Principeschi d'Italia*;

I Prefetti di Cosenza, Reggio (Emilia), Pavia, Bari, Milano, Cagliari, Cremona, Novara, Salerno, Ferrara, Potenza, degli *Atti di quei Consigli provinciali delle Sessioni ordinarie e straordinarie del 1869-70-71*.

PRESIDENTE. Si passerà ora allo squittinio per la nomina della Commissione permanente di Finanza, la quale dev'essere composta di 15 membri, eletti a maggioranza assoluta.

Senatore VACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA. A me pare che, trattandosi di una cosa assai grave, qual è quella della nomina di questa Commissione, si debba lasciar prima ai Senatori il tempo di prendere gli accordi necessarii.

Ho voluto sottomettere al Senato questa mia osservazione.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Io proporrei che fosse distribuita a tutti i Senatori la lista dei Membri che componevano l'antica Commissione, onde possano regolarsi nella scelta della nuova.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intenda di rimandare ad altra seduta la nomina della Commissione di Finanza. Chi crede di rimandarla, abbia la compiacenza d'alzarsi.

(Approvato.)

La nomina di questa Commissione è dunque rimessa ad altra seduta.

PRESIDENTE. Adesso si dovrebbe procedere alla nomina della Commissione di Contabilità interna, che è composta di cinque Membri. Chiedo al Senato se intende nominarli oggi stesso.

I componenti della Commissione passata erano i Senatori Gamba, Pasolini, Rossi Alessandro, Pallavicini Francesco e Chiavarina.

Non essendovi opposizione, abbiano i Signori Senatori la compiacenza di fare una scheda con cinque nomi.

PRESIDENTE. Si procederà all'appello nominale.

(Il Senatore Norante, *Segretario provvisorio*, fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si farà ora il sorteggio degli scrutatori.

(Riescono eletti i Senatori Spinola e Colonna Andrea.)

PRESIDENTE. Annunzio il risultato della votazione fatta per la nomina dei Questori.

I votanti erano 95, il Senatore Spinola riportò 93 voti, il Senatore Chiavarina 80; sono perciò eletti Questori del Senato.

Si darà ora lettura dei Decreti di nomina dei nuovi Senatori.

(Il Senatore MINISCALCHI-ERIZZO, *Segretario provvisorio*, legge:)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 14) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Pianelli Conte Giuseppe Salvatore, Luogotenente generale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Pignatelli Diego, Duca di Monteleone. Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'articolo 33 (Categorie 5 e 14) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Acton Cav. Guglielmo, Contrammiraglio, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Cutinelli Giovacchino Marchese di Campomaggiore.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categoria 12) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, La Russa Commendatore Ignazio, Consigliere di Corte di Cassazione.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categorie 3 e 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Atenolfi Pasquale Marchese di Castelnuovo.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Visto l'art. 33 (Categorie 18 e 20) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Cannizzaro Comm. Prof. Stanislao.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categoria 12) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Perez Commendatore Francesco-Paolo, Consigliere della Corte dei Conti.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categoria 14) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Boyl Cav. Gioacchino, Contrammiraglio in riposo.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categorie 3 e 5) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Ferraris Comm. Avv. Luigi, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Visto l'art. 33 (Categoria 20) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Spano canonico comm. Giovanni.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categoria 14) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Cadorna cav. Raffaele, luogotenente generale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Bombrini comm. Carlo, direttore generale della Banca Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Visto l'art. 33 (Categorie 3 e 5) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Borgatti comm. Francesco, consigliere alla Corte d'Appello.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Di Bagno Marchese Galeazzo.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categoria 20) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Porta Cav. Professore Luigi.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categoria 15) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Mauri Commendatore Achille, Consigliere di Stato.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Garzoni Marchese Giuseppe, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Visto l'art. 33 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Andreucci cav. Avvocato Ferdinando, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Panattoni Cav. Avv. Giuseppe, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categoria 7) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, D'Azeglio Tapparelli Marchese Vittorio Emanuele.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categoria 15) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Tabarrini Comm. Marco, Consigliere di Stato.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Vitelleschi Marchese Carlo Francesco.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categorie 18 e 20) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Maggiorani Professor Carlo.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio ecc. ecc.

Veduto l'art. 33 (Categoria 17) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Zoppi Commendatore Vittorio, Prefetto.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

(Il Senatore Norante, *Segretario provvisorio*, procede al sorteggio degli Uffici, i quali rimangono così composti:)

UFFICIO I.

Irelli
Cacaè
Antonini
Menabrea
Vannucci
Mazara
Melegari
Montezemolo
Revedin
Maglione
Barbavara
Alfieri
Pallieri
Giustinian
Zanolini
Costantini
Scacchi
Chiesi
Piazzoni
Brioschi
Moscuza
Acquaviva
Cantelli
Sella
Fiorelli
Melodia
Panizzi
Nappi
Pallavicini Fabio
Sismonda
Balbi Senarega
Torre
Caracciolo
S. A. R. il Principe Umberto
Tonello
Amari Conte
Canestri
Gagliardi
De Sonnaz
Finocchietti
Arconati
Audinot
Bolmida
Colla
Serra Francesco
Marsili
Possenti

PRESIDENTE. Dovremmo ora occuparci della nomina della Commissione di sorveglianza alla Cassa del Debito Pubblico, ma proporrei che questa nomina venisse fatta unitamente a quella della Commissione permanente di Finanza.

Non facendosi opposizione, si procederà al sorteggio degli Uffici.

Cipriani L.
Pallavicino Mossi
Porro
Ricci
Borghesi-Bichi
Cavalli
Laconi
Vercillo
Robecchi
Borromeo
Capone
Bella

UFFICIO II.

Griffoli
Scarabelli
Strozzi
Cornero
Oldofredi
Devincenzi
Sauli Francesco
Villamarina
Cipriani prof.
Astengo
Miniscalchi-Erizzo
Conforti
Linati
Cerruti
Elena
Mameli
Campello
Meuron
Di Cossilla
Castelli Michelangelo
Pando'fina
Pepoli Carlo
Mamiani
De Foresta
Lauzi
Correale
Iacini
Della Gherardesca
Pepoli Gioacchino
Stara
Mischi
Burci
Gallone Di Nociglia
Torelli
Pallavicini Trivulzio
Muslo
Monti

Montanari
De Ferrari R.
Di Negro
Poggi
Imbriani
De Sauget
Fontanelli
Saracco
Audiffredi
Piazza
Casati
Cicccone
Lauri
Cusa
Pisani
Persano
Amari prof.
Sanvitale
Arezzo
Chigi
Gamba
Bufalini

UFFICIO III.

Sylos-Labini
Araldi Erizzo
Norante
Bixio
Padula
Di Giovanni
Spinola
Giovanola
Nitti
Caccia
Beretta
Tommasi
Mirabelli
Arrivabene
Camerata-Scovazzo
Grixoni
Manni
Ponzi
Loschiavo
Varano
Bona
San Martino
Serra Domenico
Pavese
D'Adda
Lissoni
San Cataldo

Mannelli
Michiel
Bonacci
Pasqui
Rossi Alessandro
Cialdini
Di Monale
Castiglia
Cabella
Mezzacapo
Magliani
Calabiana
Gravina
Oneto
Pasolini
Antonacci
Ambrosetti
Galvagno
Vesme
Gallotti
Siotto Pintor
Corsi
Lanzilli
Cianciafara
De Gregorio
Manzoni Alessandro
De Gasparis
Pironti
Della Bruca
Di Castagnetto
Ghiglini

UFFICIO IV.

Martinengo
Pernati
Chiavarina
San Severino
Serra F. M.
Marzucchi
Errante
Mayr
Pastore
Della Verdura
Piacentini
Rosa
De Luca
Arese
Coppola
Des Ambrois
Pallavicini Francesco
Miraglia
Doria Pamphili

Durando
Gadda
Riboty
Satriano
De Ferrari Domenico
Venini
Vegezzi
Cambray-Digny
Serra Orso
Sighela
Bonelli
Di Sortino
Torremuzza
Rossi Giuseppe
Monaco Lavalletta
Giorgini
Cittadella
Giovanelli
Quaranta
Paternò
Medici
Sagarriga
Di Giacomo
Cataldi
Ruschi
Gozzadini
Malvezzi
Lambruschini
Saluzzo
Capponi
Strongoli-Pignatelli
Mongenet
Angioletti
S. Elia
Guicciardi
Gualterio
Della Rocca
Tholosano
Cucchiari

UFFICIO V.

Di Larderel
Colonna Giovacchino
Vacca
Provana
Sappa
Carradori
Scialoja
Tanari
De Falco
Colonna Andrea
Camozzi-Vertova

Castelli Edoardo
 Duchoqué
 Boncompagni Ludovisi
 Belgiojoso
 Notta
 Ricotti
 Conelli
 Capriolo
 Salmour
 Tecchio
 Manzoni Tommaso
 Spaccapietra
 Collacchioni
 Spada
 Salvatico
 Balbi-Piovera
 Giordano
 Roncalli Vincenzo
 Marliani
 Bellavitis
 Ceppi
 Bevilacqua
 Sclopis
 Benintendi
 Petitti
 S. A. R. il Principe Eugenio
 Vigliani
 Di Pettinengo
 Di Bovino
 Di Castropignano
 De Riso
 Besana
 De Gori-Pannilini
 Dalla Valle
 Cadorna C.
 Guiccioli
 Centofanti
 Sauli Lodovico
 Biscaretti
 Ginori-Lisci
 Fenzi
 Del Giudice
 Doria G.

Calcagno
 Barracco
 Di San Giuliano
 Roncalli Francesco

PRESIDENTE. Annuncio al Senato il risultato della votazione per la nomina dei Segretarii.

| | |
|-----------------------------------|-----|
| I votanti erano | 101 |
| Il Senatore Chiesi riportò voti | 95 |
| Il Senatore Manzoni Tommaso | 92 |
| Il Senatore Beretta | 91 |
| Il Senatore Pallavicini princ. F. | 82 |

Avendo ottenuto la maggioranza assoluta, i Senatori Chiesi, Manzoni Tommaso, Beretta e Pallavicini sono eletti Segretarii del Senato.

Ringrazio i signori Segretarii provvisorii in nome del Senato, e prego i nuovi eletti a prendere i loro posti.

Costituito così l'Ufficio di Presidenza del Senato, se ne darà partecipazione a S. M. il Re ed alla Camera dei Deputati.

Ora interrogo il Senato come intenda procedere per la nomina della Commissione incaricata di redigere l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Senatore MEURON. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEURON. Facendo eco al voto espresso da tutte le parti di quest'Aula, pregherei l'Ufficio di Presidenza a volersene incaricare esso stesso.

PRESIDENTE. Se il Senato aderisce alla proposta del Senatore Meuron, l'Ufficio di Presidenza assumerà l'onorevole incarico.

Avverto i signori Senatori che domani alle due sono convocati negli Uffici per la costituzione dei medesimi, e per l'esame dei titoli dei nuovi Senatori; dopo domani poi alle due, sono convocati in seduta pubblica.

Prego ora i signori Senatori a voler firmare il verbale della presente tornata.

(I signori Senatori firmano il verbale.)

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).

III.

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1871

Presidenza TORRE ARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Comunicazione di due lettere del Sindaco di Firenze e degli indirizzi di alcuni Municipii di felicitazione per l'apertura del Parlamento in Roma — Presentazione di dieci progetti di legge — Giuramento del Senatore Lunati — Relazione sui titoli dei Senatori Acton, Panattoni, Mauri, Zoppi, Ferraris, Borgatti, La Russa, D'Azeglio, Andreucci, Bombrini, Maggiorani — Rinvio alle precedenti Commissioni dei progetti di legge per un nuovo Codice sanitario e per l'abolizione dell'onere del rogantito nelle Provincie di Venezia e Rovigo — Giuramento dei Senatori Panattoni, Mauri, Zoppi, Ferraris, Borgatti, D'Azeglio, Andreucci, Bombrini — Squittinio per la nomina della Commissione permanente di Finanza — Sorteggio degli scrutatori — Rimorcomento di squittinio per la Commissione di contabilità interna — Sorteggio degli scrutatori.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri della Marina, della Guerra e d'Agricoltura e Commercio; più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4506. Rosario Rizzo di Montelcone (Cassino) fa istanza perchè dal Senato venga dato sollecito corso al progetto di legge relativo all'esecuzione delle sentenze dei giudici conciliatori.

N. 4507. Il Sindaco del Municipio di Sciacca (Girgenti), a nome del Consiglio Comunale, muove lagnanze sulla condotta dell'agente locale delle tasse, e domanda che sia provveduto perchè venga licenziato o traslocato.

Fanno omaggio al Senato:

L'avvocato Cesare Cagnardi del suo *Memorandum al popolo di Galliate*;

Il Direttore generale delle gabelle di un volume *Sul movimento commerciale verificatosi nel Regno durante il 1871*;

Il Marchese Ippolito Spinola di un suo opuscolo *Sul sistema elettorale*.

PRESIDENTE. I Signori Senatori Di Castagnetto, Nitti, Sylos-Labini e Di Monale chieggono il congedo d'un mese, che è loro dal Senato accordato.

Si darà lettura di due messaggi, il primo dei quali, del Sindaco di Firenze, è pervenuto alla Presidenza quando era già chiusa la Sessione; l'altro giunse nella giornata di ieri.

(Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. legge:)

« La solenne dimostrazione di benevolenza e di affetto che il Senato volle dare alla nostra Città nell'atto di chiudervi la sua ultima seduta il giorno 28 del mese decorso, è giunta così gradita alla Municipale Rappresentanza ed ai miei Concittadini, che difficile mi sarebbe il farmi interprete a parole dei sentimenti di riconoscenza dai quali Firenze è animata verso l'alto Consesso che Ella, con tanta dignità, meritamente presiede.

« Che se questa nello essere per qualche tempo la Sede del Governo e del Parlamento, ebbe la ventura di poter compiere la sua provvisoria missione in modo non indegno di lode, io vado persuaso che in ciò abbia avuta parte non lieve la benevolenza degli egregi uomini che qui

convennero da ogni regione d'Italia, e tra i quali primeggiano gli illustri componenti cotesta Assemblée.

» Mentre quindi, a nome dei miei concittadini e del Consiglio Comunale, vivamente ringrazio la E. V. e gli Egregi suoi Colleghi, per le gentili e cordiali parole volte alla nostra Città nella seduta del 28 giugno spirato, La prego caldamente a voler manifestare all'intera Assemblée la nostra sincera gratitudine, e ad assicurarla che Firenze non rimarrà seconda ad alcuna delle Città sorelle nel conservare per cotesto rispettabile Consesso la profonda reverenza che gli si deve, e serberà sempre cara ed affettuosa memoria delle speciali dimostrazioni di simpatia che ne ha ricevute.

» Mi prego frattanto di dichiararmi con tutto l'ossequio, ecc.

» Firenze, li 21 luglio 1871.

» *Il Sindaco*

» UBALDINO PERUZZI. »

PRESIDENTE. Quanto al secondo messaggio, avendo io l'onore di essere Consigliere del Municipio di Firenze, venne diretto a me dall'onorevole Sindaco di quella città, per manifestare al Senato i sentimenti di quel Municipio e di quella popolazione nella fausta ricorrenza dell'apertura del Parlamento in Roma.

Se il Senato lo permette, io ne darò lettura giacchè credo sia questo il miglior modo di adempiere l'incarico mio:

« Eccellenza,

» Nella sua adunanza del decorso giorno, la Giunta Comunale di Firenze deliberava che a nome di quella Città io porgessi al Parlamento Nazionale ed al Municipio romano, le più sentite felicitazioni, per la prima solenne apertura della Sessione parlamentare in Roma; confido che l'E. V., che all'alta qualità di Presidente del Senato, unisce pur quella di Consigliere Comunale di Firenze, vorrà essere interprete presso il Senato dei sentimenti della popolazione fiorentina e della sua Rappresentanza Comunale.

» E profitto dell'occasione per procacciarmi l'onore di confermarmi con profondo ossequio,

» Dell'E. V.

» Roma, 28 novembre 1871.

» Devotissimo

» UBALDINO PERUZZI.

» Deputato e Sindaco di Firenze. »

Ho pure l'onore di partecipare al Senato che le Deputazioni Provinciali di Mantova, Palermo, Bari ed il Sindaco di Perugia, esprimono la loro esultanza per quel fausto avvenimento, e mandano un saluto al Senato e a Roma, nuova Capitale del Regno.

Si procederà ora alle relazioni sui titoli dei nuovi Senatori.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di annunciare al Senato che S. M. con Reali Decreti del 31 agosto p. p., ha accettato le dimissioni offerte dal Comm. Gadda da Ministro dei Lavori pubblici, e quelle offerte dal Commendatore Acton da Ministro della Marina, ed ha nominato in loro vece il Senatore Devincenzi a Ministro dei Lavori pubblici, ed il Comm. Riboty a Ministro della Marina.

Ho eziandio l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, che sono una riproduzione di altri già presentati al Senato nella passata Sessione, uno che ha per iscopo la riforma dell'ordinamento della Guardia Nazionale, e l'altro un nuovo Codice Sanitario.

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questi due progetti di legge.

Ha la parola il signor Ministro della Guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge; il primo, per la conversione in legge di un Real Decreto del 19 luglio del corrente anno, il quale fissa a 2600 lire il prezzo massimo per il passaggio degli uomini dalla prima alla seconda categoria. Il Governo fu costretto a promulgare questo Decreto, mentre il Parlamento era chiuso, onde poter attuare la leva sui nati nel 1850.

Il secondo progetto contiene la proposta di alcune modificazioni alla legge del 7 luglio 1866, relativa all'affrancazione ed al riassoldamento con premio.

Queste modificazioni sono di lieve importanza, ed io mi permetto di chiedere al Senato che voglia esaminarle in via di urgenza; ed esporrò, in breve, i motivi che m'inducono a porgergli tale domanda.

La legge del 1866 relativa al riassoldamento con premio, stabilisce la ferma di tale riassoldamento a 5 anni, e stabilisce pure che i sotto-ufficiali non possono essere ammessi a tale riassoldamento se hanno oltrepassata l'età di

33 anni. La detta legge, avendo principiato ad essere applicata sulla fine del 1866, ne consegue che coloro che presero allora il primo riassoldamento, potrebbero in ora assumerne un secondo, se non ostasse per molti di essi l'aver oltrepassato il 33° anno di età. Se quindi non si provvede subito a protrarre il limite d'età per l'ammissione al riassoldamento sino al 36° anno, come propongo nello schema di legge che ho l'onore di presentarvi, l'Esercito verrà a perdere molti buoni sott'ufficiali che potrebbero rendere ancora ottimi servizi.

Perciò prego il Senato di occuparsi d'urgenza di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi due progetti di legge.

Il signor Ministro avendo chiesto l'urgenza pel secondo di essi, interrogo il Senato se intende accordarla.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

La parola è al signor Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge; il primo ha per oggetto di estendere agli ufficiali ed assimilati ai gradi militari della marina la legge 31 luglio 1871, n. 393, che regola i matrimoni degli ufficiali ed assimilati ai gradi militari dell'esercito.

Il secondo ha per iscopo di estendere agli ufficiali ed assimilati della Regia Marina la legge 3 luglio 1871, n. 330, per la riforma degli ufficiali dell'esercito.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge, cioè: 1. Disposizioni sul saggio e marchio dei metalli preziosi; 2. sull'abolizione dell'onere del vagantivo nelle Provincie di Venezia e Rovigo già stato votato nell'ultima sessione dal Senato, ma non dalla Camera Elettiva.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questi progetti di legge.

Trovandosi nelle sale del Senato il signor Senatore Lunati i cui titoli furono già convalidati, prego i Senatori Doria-Panfilii e Piacentini d'introdurlo nell'Aula per prestare giuramento.

(Il Senatore Lunati introdotto nell'Aula presta giuramento nella consueta formula.)

PRESIDENTE. Do atto al signor Senatore Lunati del prestato giuramento: lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Invito ora quei signori Senatori che hanno in pronto le relazioni sui titoli dei nuovi Senatori, a darne comunicazione al Senato.

Senatore MOSCUZZA, Relatore. Con Reale Decreto del 15 spirante novembre il Contr'Ammiraglio Nobile Guglielmo Acton veniva eletto alla dignità di Senatore del Regno.

Dall'esame dei titoli presentati l'Ufficio I, cui ne venne deferito il giudizio, ha constatato che il medesimo è nato il 25 marzo 1825, ed avrebbe perciò superato l'età voluta dallo Statuto, e che dal 15 gennaio 1870 al 6 settembre 1871 occupò la carica di Ministro Segretario di Stato per gli affari della Marina. Trovasi perciò compreso nella Categoria 5 dell'articolo 33 dello Statuto medesimo.

Onde, a nome dell'Ufficio I, ho l'onore di proporre la sua ammissione in Senato.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni dell'onorevole Relatore del I Ufficio, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Senatore FINOCCHIETTI, Relatore. Incaricato dal I Ufficio di riferire al Senato intorno alla nomina del Cav. Avv. Giuseppe Panattoni di Lari (Provincia di Pisa), nominato Senatore con Decreto Reale del 15 novembre 1871, ho l'onore di significare alle SS. LL. che, verificata in detto Ufficio l'età di lui eccedente quella prescritta dallo Statuto, e constatato altresì ch'esercitò l'ufficio di Deputato nella 7, 8, 9, 10 e 11 Legislatura, può invocarsi a di lui favore la Categoria 3 dell'art. 33 dello Statuto suddetto; perciò l'Ufficio stesso vi propone, per mio mezzo, la conferma della di lui nomina a Senatore del Regno.

(Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto di legge.

Riprendiamo ora il corso delle relazioni.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Il Commendatore Achille Mauri, Accademico della Crusca e Consigliere di Stato, fu nominato Senatore del Regno con Regio Decreto del 15 novembre 1871, con riferimento alla Categoria indicata nel numero decimoquinto dell'art. 33 dello Statuto, che è quella dei Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni.

Risulta in modo non dubbio dagli esibiti documenti, che egli nacque in Milano il 16 settembre 1806; che fu deputato al Parlamento nelle Legislature 1, 2 e 3, come rappresentante il Collegio di Arona; e che con Regio Decreto del 18 giugno 1865 fu nominato all'alta carica di Consigliere di Stato.

L'Ufficio I, che mi commise l'onorevole incarico di riferire, unanime riconobbe la regolarità della nomina, indipendentemente anche dalla Categoria contemplata nel n. 3 del citato art. 33 dello Statuto, cioè quella dei deputati dopo tre Legislature, avendo il Commendatore Mauri oltrepassata l'età dei 40 anni voluta dallo Statuto, ed esercitando da oltre cinque anni le funzioni di Consigliere di Stato. E perciò, a nome dello stesso Ufficio, mi reco ad onore di proporvi che vogliate ammetterlo fra i Senatori del Regno.

(Approvato.)

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Ho l'onore di riferire a nome del II Ufficio sui titoli del Commendatore Vittorio Zoppi.

Il medesimo ha oltrepassato l'età di 40 anni, ed oltre all'essere stato Intendente generale, ci fu nominato Prefetto fino dal novembre 1861, e lo è tuttora; copre quindi questa carica da 10 anni. Questo a me sembra che basti per dimostrare che esso è compreso nella Categoria 17 dell'art. 33 dello Statuto, e perciò propongo la convalidazione della sua nomina a Senatore del Regno.

(Approvato.)

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Il Commendatore Luigi Ferraris ha oltrepassato l'età di anni 40; fu Deputato nelle Legislature 1, 8, 9, 10 ed 11 e di più fu Ministro dell'Interno dal 12 marzo al 20 ottobre 1869.

Per ciò si trova compreso nelle Categorie 3 e 5 dell'art. 33 dello Statuto, accennate dal R. Decreto che lo nomina Senatore del Regno.

Propongo per ciò, a nome del II Ufficio, la sua ammissione in Senato.

(Approvato.)

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Il Commenda-

tore Borgatti fu nominato Senatore con Decreto Reale del 15 novembre corrente, in virtù delle Categorie 3 e 5 dell'art. 33 dello Statuto. Egli ha superato l'età di anni 40; è stato Deputato in 5 Legislature e Ministro della Corona nel Dicastero di Grazia e Giustizia.

Per ciò l'Ufficio III, in nome del quale ho l'onore di riferire, propone sia convalidata la di lui nomina a Senatore del Regno.

(Approvato.)

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Il Comm. Ignazio La Russa fu nominato Senatore con Decreto del 15 novembre 1871, in virtù della Categoria 12, dell'art. 33 dello Statuto. Egli ha superato l'età di anni 40, ed è da oltre 9 anni Consigliere dell'a Corte di Cassazione di Napoli.

Per ciò l'Ufficio III, a nome del quale ho l'onore di riferire, ha riconosciuta la validità della di lui nomina a Senatore del Regno.

(Approvato.)

Senatore SERRA F. M., *Relatore*. Con Decreto Reale del dì 15 spirante mese S. M., sulla proposta dell'onorevole Presidente del Consiglio, si è degnata nominare Senatore del Regno il signor Marchese Vittorio Emanuele Tapparelli D'Azeglio, giusta la Categoria 7 dell'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno.

Il signor Marchese D'Azeglio è nato nell'anno 1816; ha quindi oltrepassato l'età di 40 anni.

Resulta essere stato con Reale Decreto nominato inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M., e di aver tenuta tale carica per più di tre anni.

Ho perciò l'onore, a nome dell'Ufficio IV, di proporre la convalidazione della nomina del signor Marchese Tapparelli d'Azeglio a Senatore del Regno.

(Approvato.)

Senatore SERRA F. M., *Relatore*. Con Decreto Reale della stessa data S. M. il Re sulla proposta del Presidente del Consiglio, secondo la Categoria 3 dell'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno, si è degnato di nominare Senatore il sig. Cav. Avv. Andreucci, Deputato al Parlamento Nazionale.

Dai documenti presentati risulta che egli ha oltrepassata l'età di 40 anni e che è stato Membro della Camera dei Deputati nelle Legislature 7, 8, 9, 10 e 11.

A nome perciò dell'Ufficio IV, ho l'onore di proporvi la convalidazione della sua nomina a Senatore del Regno.

(Approvato.)

Senatore **MANZONI T.**, *Relatore*. Con Decreto Reale del dì 15 novembre 1871, S. M. si è degnata elevare alla dignità di Senatore del Regno il Commendatore Bombrini. L'Ufficio a nome del quale ho l'onore di riferire, ha potuto accertarsi che ha già varcata l'età richiesta dallo Statuto, essendo nato nel 1804. Egli poi paga da oltre tre anni un'imposta di gran lunga maggiore di quella prescritta dalla Categoria 21, articolo 33 dello Statuto; quindi, a nome del V Ufficio, ho l'onore di proporvi la convalidazione della nomina del Commendatore Bombrini a Senatore del Regno.

(Approvato.)

Senatore **RICOTTI**, *Relatore*. Il prof. Carlo Maggiorani fu nominato Senatore del Regno, con Decreto Reale in data del 15 novembre 1871. Egli è nato nel dicembre del 1800, e fino dal 1850 fa parte dell'Accademia Romana dei *Lincci*.

È noto che secondo la Categoria 18 dell'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno i membri delle maggiori Accademie italiane, dopo 7 anni di nomina, sono ammessi fra i Candidati alla dignità senatoria. Per la riunione felicemente compiutasi di Roma all'Italia, l'Accademia dei *Lincci* rientra in quelle contemplate dalla Categoria 18, art. 33, dello Statuto. Per queste ragioni il V Ufficio per mezzo mio vi propone la convalidazione della nomina del prof. Carlo Maggiorani a Senatore del Regno.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora, prima d'introdurre a prestare giuramento i nuovi Senatori che sono nelle sale del Senato, sui titoli dei quali venne testè riferito, debbo invitare i Senatori, finita la seduta, a riunirsi in conferenza segreta per discutere intorno ad un affare che merita la loro attenzione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, che fu già presentato al Senato nella scorsa sessione e che io prego abbia il suo compimento.

Ho pure l'onore di presentare al Senato la Relazione della Commissione di vigilanza sopra il Debito Pubblico.

PRESIDENTE. Do atto al Sig. Ministro della presentazione del progetto di legge testè indicato, che sarà al più presto stampato e distribuito agli Uffici, non che della Relazione summentovata.

Senatore **MANZONI T.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MANZONI T.** Io vorrei pregare il Senato, acciocchè gli piacesse rimandare il progetto di legge che fu presentato dall'onorevole Presidente del Consiglio, riguardante il Codice Sanitario, alla stessa Commissione che già l'ebbe in esame nella scorsa sessione.

PRESIDENTE. Prima d'invitare il Senato a deliberare sulla proposta del Senatore Manzoni, domando all'onorevole Sig. Ministro se accetta.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io sarei ben grato al Senato se volesse riconfermare appunto la stessa Commissione, onde accelerare l'esame di questo importante progetto di legge.

PRESIDENTE. Chi approva questa proposta voglia alzarsi.

(Approvato.)

Intanto che si procede alla prestazione del giuramento dei nuovi Senatori, pregherei i signori Senatori a voler preparare le schede per la nomina della Commissione permanente di Finanza.

Senatore **CACCIA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CACCIA**. Domanderei che si leggesse la lista dei Senatori che nella passata Sessione componevano questa Commissione.

Senatore, *Segretario*, **MANZONI T.** La Commissione di Finanza nella passata Sessione era composta dei signori Senatori Des Ambrois, Duchoqué, De Gori-Pannilini, Spinola, Pallieri, Cambray-Digny, Scialoja, Di Giovanni, De Vincenzi Mischi, Caccia, Beretta, Pasolini, Menabrea, Rossi Alessandro.

PRESIDENTE. Proporrei che per la prestazione del giuramento dei Senatori, i cui titoli vennero riconosciuti, si seguisse lo stesso ordine che si tenne nelle relazioni.

Essendo assente il Senatore Acton, si comincerà dal Senatore Panattoni.

(Vengono successivamente introdotti nell'Aula i Senatori Panattoni, Mauri, Zoppi, Ferraris, Borgatti, D'Azeglio, Andreucci e Bombrini, i quali prestano il giuramento nella consueta formula.)

PRESIDENTE. Do atto ai signori Senatori testè nominati del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

PRESIDENTE. Do ora la parola al Senatore Giu-

stinian, per la mozione che intende fare al Senato.

Senatore GIUSTINIAN. Io proporrei che il progetto per l'abolizione del vagantivo nelle Provincie di Venezia e Rovigo sia demandato per la sua disamina alla stessa Commissione che già ebbe ad occuparsene nella passata Sessione.

PRESIDENTE. Il sig. Ministro di Agricoltura e Commercio accetta questa mozione?

MINISTRO DELLE FINANZE. L'onorevole mio Collega è ora assente; ma io credo d'interpretare il suo desiderio, pregando il Senato ad accettare la proposta testè fatta.

PRESIDENTE. Chi accetta questa proposta si alzi. (Approvato.)

Invito ora i signori Senatori che non lo avessero ancora fatto, a preparare le schede per la Commissione di Finanza; avverto che essa deve essere composta di 15 membri.

(Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Ora si procederà al sorteggio degli scrutatori.

(Riescono eletti i Senatori Manzoni T., Di Castropignano e Colonna Gioacchino.)

Sono ora pregati i signori Senatori di voler preparare le schede per la nomina di tre membri della Commissione di Contabilità in-

terna, non essendo riusciti eletti che due soli membri, cioè il Senatore Gamba con 71 voti, il Senatore Pasolini con 53.

Quelli che dopo questi ottennero maggiori voti sono:

| | |
|------------------------------|----|
| Rossi A. | 46 |
| Pallavicini F. | 45 |
| Caccia | 25 |
| Cambray-Digny | 22 |
| Gadda | 17 |
| Capriolo | 17 |
| Giovanola | 17 |
| Pallieri | 16 |
| Miniscalchi-Erizzo | 10 |

Estraggo ora i nomi degli scrutatori: (Riescono eletti i Senatori Des Ambrois e Melegari.)

Ricordo al Senato che dopo la seduta si dovrà immediatamente riunire in conferenza.

Il risultato dei due squittinii sarà comunicato nella seduta ventura.

Avverto che appena saranno stampati i progetti di legge testè presentati, i signori Senatori verranno convocati negli Uffici; quanto poi alla seduta pubblica, riceveranno avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4).

IV.

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1871

Presidenza TORRE ARSA.

SOMMARIO. — Omaggi — Sunto di petizione — Congedi — Giuramento del Senatore Perez — Commemorazione dei Senatori Guardabassi, Pizzardi, Pallavicini Ignazio, Fondi di Sangro — Comunicazione della nomina dei membri della Commissione per l'esame del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario — Risultato dello squittinio per la nomina di tre membri della Commissione di vigilanza del Debito Pubblico — Relazione sui titoli dei Senatori Raffaele Cadorna, Porta, Spano, Atenolf e Garzoni — Presentazione di un progetto di legge sul bilancio definitivo per 1871 — Risultato dello squittinio per la nomina delle Commissioni per la Biblioteca e Contabilità interna.

La seduta è aperta alle ore tre.

È presente il sig. Ministro della Marina; più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Comm. Siotto-Pintor, d'un suo libro per titolo: *Fuori Francia*.

Il sig. Ippolito De Riso, già Deputato al Parlamento, d'una sua *Lettera alla Commissione parlamentare per l'applicazione del Contatore alla tassa del Macinato*.

Il sig. Emanuele Fecarrota d'un suo scritto *Sugli effetti della legge del marchio sulla industria dei metalli preziosi*.

La Società anonima Italiana della Regia cointeressata dei Tabacchi, della *Relazione sulla chiusura definitiva del Bilancio per l'esercizio 1870*.

Il sig. Francesco Monaco delle sue *Riflessioni sul progetto di legge per modificazione agli articoli 22 e 29 della legge sull'ordinamento giudiziario*.

Il Dott. Cav. Roluti Giuseppe, Medico di reggimento, dei suoi *Cenni sulle affezioni veneree*

curate nell'Ospedale Militare succursale in Firenze.

Il Prof. Giulio Andrea Pirona, del *Vocabolario Friulano dell'Abate Jacopo Pirona*.

Il Duca Sigismondo Castromediano, d'alcuni esemplari delle *Relazioni della Commissione di Antichità di terra d'Otranto degli anni 1869 e 1870 a quel Consiglio provinciale*, non che di una *Raccolta delle iscrizioni messapiche*.

Il Prof. Francesco Denza del *Programma delle osservazioni fisiche che verranno eseguite nel traforo del Fréjus*.

La signora Carlotta Ferrari da Lodi, d'un suo poemetto intitolato: *Roma*.

Il Senatore Comm. Cesare Cabella, del suo *Discorso inaugurale pronunziato in occasione dell'apertura della R. Scuola Superiore Navale*, e della sua *Orazione letta alla riapertura degli studi nell'Università di Genova*.

Il sig. Teodorico Lanza, d'un suo opuscolo *Sul procedimento d'Istruzione Criminale*.

Il Senatore, Segretario, MANZONI T. dà lettura del seguente sunto di petizione:

« N. 4509. Il Sindaco, a nome del Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia, fa istanza onde ottenere che venga conservato il Cantiere ed Arsenal Marittimo militare stabilito in detta città. »

PRESIDENTE. La Società patriottica Licatense manda un voto di plauso per l'insediamento delle Camere a Roma.

I signori Senatori Paternò, Di Larderel, D'Azeglio e Del Giudice chieggono il congedo di un mese, che loro viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale il Senatore Perez, invito i signori Senatori Errante e Astengo a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Perez, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Perez del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Mi pregio di comunicare al Senato che la sua Deputazione incaricata di presentare a S. M. il Re l'Indirizzo in risposta al Discorso della Corona, fu ricevuta mercoledì scorso dalla M. S.

S. M., con quei sentimenti patriottici che la animarono sempre, apprezzò i sensi espressi dal Senato nel suo Indirizzo, e nello stesso tempo manifestò la fiducia, che il Senato continuerà ad appoggiare il suo Governo per il maggior bene della Nazione.

Signori Senatori,

L'incorabile tempo, che non si arresta mai nell'opera sua, ci ha tolto quattro nostri onorevoli Colleghi nel periodo trascorso tra questa e la precedente Sessione.

Il Senatore Francesco Guardabassi, nato a Perugia nel 1793, cessò di vivere il dì 20 agosto del cadente anno, e n'ebbe il cordoglio dei suoi concittadini e il compianto di quanti apprezzano l'abnegazione degli eletti che, con costanti e virtuosi propositi, fanno precipuo scopo della loro vita il bene della patria.

Francesco Guardabassi, educato all'amore della libertà fin dall'infanzia, avendo seguito il padre nell'esilio, fatto padrone di sè, comprese il dovere di servirne la causa, e dimorando nella sua prima giovinezza per qualche tempo in Firenze, vi contrasse amichevoli rapporti con alquanti tra i generosi che in quei tempi, assai diversi dagli odierni, nel silenzio ed a rischio non lieve, nutrivano sante aspirazioni per la nazionale redenzione. Appena verificatisi in Napoli i casi dell'1820, non mancò di recarvisi, e fallito quel primo conato del nostro risorgimento, tornò altra volta in

Toscana, e indi si ridusse nella sua diletta e natia Perugia, ove dedicò tutto se stesso ad apparecchiare, per quanto gli era possibile, i suoi concittadini ai grandi mutamenti politici che la sua ragione facevagli prevedere, e il suo cuore ardentemente desiderava. Possessore di ricco patrimonio, e dotato d'un animo generoso, soccorrendo i miseri, e consigliando e sollevando quanti ad esso ricorrevano, ben presto acquistossi il rispetto e l'amore del popolo perugino.

Sopravvennero i ben noti fatti di Romagna nel 1831, ed il Guardabassi non mancò a se stesso, ed ai suoi. Comandante della milizia cittadina, aiutò il movimento, finchè ne credette possibile la riuscita, ed allorché fu certo della disfatta dei patrioti, rivolse le sue premure con favorevole risultato a tutelare la sua Perugia dai danni che la minacciavano, trovandosi tra l'invadente esercito austriaco, e le sparute forze della rivoluzione, che ostinavansi alla generosa sì, ma impossibile difesa di quella città. Ristaurata l'antica dominazione, dovette egli esulare; e sofferta la prigionia in Toscana e l'esilio in terra straniera, poté alla fine rivedere le domestiche mura, senza piegarsi a quell'atto di sommissione che ad altri reduci fu imposto dalle Autorità di quel tempo.

Nel 1832, alle disgrazie politiche si aggiunse in quele provincie altro flagello. L'Umbria intiera fu scossa da terremoto, e Foligno andò quasi in completa ruina; e il Guardabassi in quella sventurata circostanza mostrò sempre meglio il nobile animo suo, recandosi sui luoghi del disastro con a tri egregi suoi compatriotti, e soccorrendo del suo quelle sconsolate popolazioni.

Ma ove il civile reggimento non posa sulle salde basi che sola può dare la libertà all'ordine ed alla sicurezza dell'umana società, il diffidare di quanti sorpassano la stregua comune è inevitabile necessità di chi esercita il non controllato potere, ed il nostro Senatore Guardabassi ne fece dolorosa esperienza. Trascorso poco tempo dopo quegli avvenimenti, credette la polizia di allora di aver scoperto nelle Romagne, e particolarmente in Perugia, nuove politiche cospirazioni; e non mancò di ritenerne complice il Guardabassi, naturalmente sospetto al potere per la popolarità sua, e per i suoi noti principii, e implicandolo in fatti che ignorava, lo comprese in un processo allora iniziato, ed egli sicuro della serenità della sua coscienza, comunque ne avesse avuto modo e tempo, non volle

punto fuggire la non imparziale giustizia; e dopo aver sofferto il carcere, e durezze non poche, si ebbe la soddisfazione di vedere riconosciuta la sua innocenza da quel tribunale, che forse avrebbe voluto trovarlo reo per condannarlo.

Gli avvenimenti del 1818, che segnano il primo passo in quella catena di fatti meravigliosi che ci fanno qui sedere, trovarono il Guardabassi ritirato in campagna, dato alle cose sue ed alle cure della sua famiglia: aprendo anch'esso allora il suo cuore alla speranza, tornando in Perugia ed al comando di quella cittadina milizia, adoperossi efficacemente in aiuto della causa nazionale, dividendo alla fine il comune dolore per l'aggiornato trionfo, e salvando la seconda volta la sua città natia dall'impeto del vittorioso Austriaco, e dall'ardore inconsiderato de' suoi difensori. Rimasto in patria dopo il ritorno dei vecchi dominatori, si diede all'amministrazione delle provinciali faccende, convinto com'era, che, non potendosi sviluppare la vita politica in più larga sfera, incombeva ai buoni attivare le amministrazioni del Comune e della Provincia, per far nascere nelle popolazioni il bisogno di occuparsi della pubblica azienda come primo e principale motore del vivere libero.

Finalmente le armi italiane, passando il Ticino insieme all'esercito francese, riaccesero viva fiamma di santo amor di patria in quanti ebbero natali nell'itala terra, e Perugia, commossa dalle vittorie che ci condussero sul Mincio, precorrendo i tempi, insorse generosa, e indicossi bersaglio alla soldatesca straniera d'un potere già barcollante.

Voi, onorandi Colleghi, attori e testimoni dei grandi avvenimenti nazionali verificatisi nella memoranda epoca nostra, non ignorate quei fatti e la catastrofe che li seguì; onde basti ch'io vi dica che l'oramai attempato Guardabassi fu tra quelli che coraggiosamente consigliarono la difesa, e che caduta la città, affranto dalla pubblica sventura, lasciando quanto g'i era caro, riparò in Torino ove sedette nella Camera dei Deputati, e fu poscia elevato alla dignità di Senatore. E voi, onorevoli Colleghi, lo vedeste indi dividere con noi fino all'ultimo suo giorno la santa gioia che ha messo nel cuore d'ogni Italiano il compirsi del nostro riscatto, e lo sventolare degli itali colori sulla storica Metropoli.

Anco Bologna piange uno de' suoi egregi figli. Il Senatore marchese Luigi Pizzardi, nato nel

1815, fu rapito ai suoi cari, ed a noi il 3 settembre di quest'anno. Educato egli ai buoni studii, fu amoroso cultore della classica letteratura e delle arti, e ricco di avito censo, seppe farne intelligente e benefico uso. I miseri non g'i si rivolsero mai inutilmente, e la patria salutollo con affetto, allorchè in tempi difficili assunse la prima magistratura municipale, esercitando la qua'e, ebbe la singolare ventura di ricevere Sua Maestà il Re Vittorio Emmanuele II, in quelle provincie nuovamente annesse all'italica corona.

La mal ferma salute obbligò poscia il Senatore Pizzardi a ritrarsi dall'a vita pubblica; ma appena gli diedero tregua i suoi mali, dedicossi interamente all'amministrazione delle opere di beneficenza esistenti nella sua città, e principalmente di quella che potrebbesi dire da esso fondata, il Regio Ricovero di Mendicità di Bologna. E ciò, onorandi Colleghi, vi mostri di qual dolore dovettero essere compresi i suoi concittadini all'estinguersi di sì benemerito uomo.

Il marchese Ignazio Pallavicini, Senatore sin dal 1848, e che da parecchi anni menò vita lontana dalle pubbliche faccende, è morto in Genova il 16 settembre dell'anno presente, e l'uso generoso del suo ricchissimo patrimonio in pro dei poveri e degli affitti lo raccomanda alla memoria dei buoni.

Il Senatore Giovanni di Sangro, Principe di Fondi, nato in Napoli nel 1804, mancò alla sua famiglia ed agli amici il 19 settembre dell'anno che sta per finire, e voi che lo sapeste assiduo alle nostre adunanze fin da quando ebbe l'onore di essere nominato Senatore nel 1861, ne ricorderete la gentilezza dei modi, e come, abbenchè in alta posizione aristocratica, apprezzava e comprendeva la trasformazione sociale dei nostri tempi.

Parecchie e dolorose sono state le perdite da noi fatte, e rincrescevole mi è riuscito doverlo noverare. Ci sia però di conforto e mi faccia meritare l'indulgenza vostra la speranza che non è sempre perduta la rimembranza delle buone opere di chi ci precede.

Partecipo al Senato, che, secondo la sua precedente deliberazione, la Presidenza ha nominato a membri della Commissione per lo studio del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, i signori Senatori, Andreucci, Bor-

gatti, Errante, Lunati, Serra Francesco Maria, Tecchio e Vacca.

Siccome questo progetto di legge è di molta importanza ed occorrerebbe studiarlo al più presto, se i componenti di questa Commissione si trovassero qui tutti presenti, li pregherei a radunarsi dopo la seduta negli Uffici per eleggere il loro Presidente ed il Segretario.

Nella seduta precedente si procedette allo squittinio per la nomina della Commissione di sorveglianza al Debito Pubblico.

Ne annunzio il risultato.

Il numero dei votanti era di 47, la maggioranza di 24. Sono stati eletti i signori Pallieri con voti 35, Pasolini con voti 31 e Bevilacqua con voti 29. Quindi la Commissione rimane composta dei Senatori Pallieri, Pasolini e Bevilacqua.

Ora invito i relatori dei diversi Uffici che avessero in pronto relazioni sui titoli dei nuovi Senatori, a volerle esporre.

Senatore **CIESEI**, *Relatore*. Il nobile commendatore Raffaele Cadorna, Luogotenente Generale dell'Esercito, fu nominato Senatore del Regno con R. Decreto del 15 novembre 1871, il quale si appoggia alla Categoria decimaquarta dell'articolo 33 dello Statuto, che è quella degli Ufficiali Generali di terra e di mare.

Risulta dagli esibiti documenti che Egli nacque in Milano il 9 febbraio 1815, ed ha perciò oltrepassata l'età dei 40 anni prescritta nel citato articolo 33 dello Statuto; che, per Decreto del 15 ottobre 1859 del Governo Toscano fu Ministro per il Dipartimento della Guerra; che con R. Decreto del 17 marzo 1861 da Maggior Generale fu promosso al grado di Luogotenente Generale del Regio Esercito; che con altro R. Decreto 16 luglio 1866 fu nominato Comandante il quinto Corpo d'armata; e che fu Deputato al Parlamento Nazionale nelle Legislature 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, come rappresentante i Collegi di Oleggio, Borgomanero, Pallanza e Pontremoli.

L'Ufficio I, al quale ho l'onore di appartenere, fermandosi alla sola Categoria decimaquarta dell'articolo 33 dello Statuto, citata dal prelodato Decreto, che elevò il Luogotenente Generale Cadorna alla dignità senatoria, non esitò a riconoscere la regolarità della nomina, prescindendo anche dalle altre Categorie che potrebbero invocare a suo favore.

Ed io perciò, a nome dello stesso Ufficio I,

mi pregio di proporvi che il Luogotenente Generale Cadorna, il quale ebbe anche l'onore di essere insignito della cittadinanza e della patrizia nobiltà romana, in seguito all'occupazione di Roma per parte delle truppe italiane, di cui era Comandante in Capo, sia ammesso a sedere tra i Senatori del Regno.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, metto ai voti le conclusioni dell'Ufficio I per la convalidazione della nomina a Senatore del Regno del Luogotenente Generale Cadorna.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **CABELLA**, *Relatore*. Il Prof. Cav. Luigi Porta venne nominato Senatore del Regno con Regio Decreto del 15 novembre ultimo scorso.

La sua nomina è fondata sulla disposizione dell'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno, Categoria 20. La condizione dell'età non manca certamente, imperocchè la sua fede di nascita prova che egli nacque il 4 gennaio del 1800. Egli dev'esser quindi annoverato fra i Nestori della scienza italiana. Nemmeno può esservi dubbio sull'adempimento delle altre condizioni.

L'Ufficio III fu unanime nel riconoscere che meritamente il Governo ascrisse il Prof. Cav. Luigi Porta nel novero di coloro che, con servigi e meriti eminenti, hanno illustrata la patria.

Lunga è la serie dei servigi, che l'eletto ha reso alla patria, e non meno ricca è la nota dei meriti eminenti coi quali egli l'ha illustrata.

Nel 1832 fu nominato Professore di clinica e medicina operativa nell'Università di Pavia, e d'allora in poi non ha cessato di addottrinare la gioventù in questa difficile e delicata parte de l'arte sanitaria.

Molti furono gli uffici pubblici ai quali fu chiamato per la celebrità che seppe acquistarsi con l'insegnamento, e sarebbe troppo lungo enumerarli. Non posso però passare sotto silenzio, una cosa che molto l'onora. Dopo di aver raccolto a proprie spese un ricchissimo Museo di anatomia e patologia chirurgica con grandi fatiche e con studio amoroso, egli ne fece dono allo Stato, il quale ne dotò quell'Università, pure già così ricca di ogni maniera di suppellettili scientifiche.

Egli non si contentò di distribuire all' gioventù i tesori della scienza; chè volle anche cooperare ai suoi progressi colla stampa. Numere-

rose sono le opere e gli opuscoli da lui pubblicati. Non meno di ventiquattro pubblicazioni importantissime per gli studi a lui prediletti della scienza e dell'arte chirurgica e della anatomia, fanno testimonianza del suo alto ingegno e del suo sapere.

La celebrità che egli si acquistò colle sue lezioni e colle sue opere, gli valse quelle onorificenze scientifiche che non si concedono se non agli uomini veramente illustri. Egli è membro dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere; uno dei Quaranta della Società Italiana di Scienze in Modena, socio dell'Accademia delle Scienze di Bologna, appartiene alla Società patriottica d'Incoraggiamento di Milano, è membro infine delle Accademie e delle Società medico-chirurgiche italiane di Torino, Bologna, Ferrara, Lucca, Napoli, Rimini, Palermo, e di molte altre città.

Nè la sua fama si arrestò ai nostri confini, ed il suo nome è chiaro in tutta Europa, ove pure ebbe onorificenze grandissime. Lo prova la sua nomina a membro delle Accademie medico-chirurgiche di Parigi, di Bruxelles, di Vienna e di Edimburgo.

Avendo così riassunti in poche parole i meriti dell'uomo illustre che il Governo volle onorato della dignità di Senatore, voi comprendete, o Signori, che l'Ufficio I non può aver esitato di approvare la sua elezione, e quindi, per mio mezzo, vi propone di convalidarne la nomina a Senatore del Regno.

(Approvato.)

Senatore SERRA FRANCESCO MARIA, *Relatore*. Il Canonico nella Primaziale di Cagliari, commendator Giovanni Spano, fu con Decreto Reale delli 15 scorso novembre, e visto l'art. 33, Categoria 20 dello Statuto, nominato Senatore del Regno.

Egli ha 33 anni di più dell'età richiesta per poter sedere ed aver voce in questo Consesso, e che abbia illustrato la sua Isola natale e reso eminenti servigi alla scienza archeologica è fatto notorio e consentito da quanti conoscono le molteplici sue pubblicazioni nella materia, ed hanno competenza ad apprezzarne il merito e l'importanza.

A cominciare dalle antichità romane e greche proseguendo alle puniche ed alle fenicie, ed arrivando ai Norague, i di cui modelli da lui portati al recente Congresso preistorico di Bologna fissarono in modo speciale l'attenzione degli uomini dottissimi colà convenuti dalle più

remote Capitali d'Europa, lo Spano tutto illustrò con studio indefesso e con sacrificio del suo domestico censo.

Niun dubbio pertanto che a questo illustre figlio della Sardegna siasi giustamente aperta l'aula senatoria, invocando la Categoria 20 dell'articolo sovracitato.

Nè vi è bisogno di dire che egli avrebbe la capacità senatoria anche in grazia della Categoria 18 dello stesso articolo, dappoichè un testimoniale della Segreteria della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, fa fede che egli fu nominato membro di quel dottissimo Consesso sin dal 27 novembre 1856.

Unanime perciò tutto l'Ufficio IV mi ha dato l'incarico graditissimo di proporre la convalidazione della nomina a Senatore dell'illustre mio concittadino commendatore Giovanni Spano.

(Approvato.)

Senatore SERRA FRANCESCO MARIA, *Relatore*. Il marchese Pasquale Atenolfi, nominato Senatore del Regno con Reale Decreto delli 15 scorso novembre, in forza dell'art. 33, Categoria 3 e 21 dello Statuto, nacque ai 5 marzo 1826, ed in conseguenza ha oltrepassato l'età di 45 anni dallo Statuto medesimo richiesta.

Un testimoniale spedito dalla Segreteria della Camera elettiva accerta che egli esercitò le funzioni di Deputato per 4 anni e 9 mesi nella Legislatura ottava, e per anni 3 e mesi 7 durante la decima.

La Categoria 3 del citato art. 33 è pertanto a lui applicabile senza opposizione.

Lo è del pari la Categoria 21, dappoichè la dichiarazione dell'Esattore locale del tributo fondiario e sui fabbricati fa fede che nel solo Comune di Castelnuovo Cilento paga da oltre tre anni lire 6022 e 53 d'imposta.

Perciò l'Ufficio IV vi propone, o Signori, per organo mio che vogliate convalidare i titoli del signor marchese Pasquale Atenolfi, per essere annoverato fra i Senatori del Regno.

(Approvato.)

Senatore MANZONI T., *Relatore*. Ho l'onore di riferire sulla nomina del Marchese Giuseppe Garzoni a Senatore del Regno, fatta da S. M. con Regio Decreto del 15 novembre prossimo passato.

Questo benemerito cittadino è eligibile alla dignità senatoria avendo fatto parte della Camera elettiva nelle tre Legislature 9, 10 e 11, qual Deputato del Collegio di Borgo a Mozzano, ed ha

oltrepassato l'età prescritta dall'art. 33 dello Statuto, perchè nato a Firenze il 24 luglio 1824.

A nome quindi dell'Ufficio V mi pregio di proporvi l'ammissione in questa assemblea dell'onorevole Marchese Giuseppe Garzoni.

(Approvato.)

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. A nome del mio Collega Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sul Bilancio definitivo pel 1871, già votato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà subito trasmesso alla Commissione permanente di Finanza, alla qua' raccomando di sollecitare la relazione.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Per compilare questa relazione occorrono tutti i documenti che accompagnano il progetto, tra cui lo stato di variazione presentato nello scorso ottobre, giacchè senza di essi non si potrebbe nemmeno cominciare il lavoro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Il Ministero si farà un dovere di presentare subito tutti i documenti che accompagnano i bilanci.

Senatore CACCIA. Ringrazio l'on. sig. Ministro della fatta promessa.

PRESIDENTE. Annuncio il risultato dello squittinio per la nomina dell'a Commissione della Biblioteca.

I votanti erano 47.

Maggioranza 24.

Il Senatore Vannucci avendo ottenuto voti 33, il Senatore Rosa 28, il Senatore Pallieri 25, sono eletti Commissari per la Biblioteca.

Per la Commissione della Contabilità interna furono eletti, nel precedente squittinio, i Senatori Gamba, Pasolini e Caccia.

La rinnovazione dello squittinio per gli altri due diede i seguenti risultati:

I votanti erano 47, maggioranza 24.

Il Senatore Doria Pamphili ebbe voti 37, il Senatore Pallieri pure 37; sicchè riescono eletti, e la Commissione rimane definitivamente costituita dei signori Senatori: Gamba, Pasolini, Caccia, Doria Pamphili e Pallieri.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta; per la prossima i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4).

V.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1871

Presidenza TORRE ARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggio — Giuramento del Senatore Acton — Presentazione di cinque progetti di legge, di cui è accordata l'urgenza — Approvazione per articoli del progetto di legge per estendere agli Ufficiali ed assimilati della R. Marina la legge 3 luglio 1871, n. 330, sulla riforma degli Ufficiali ed assimilati dell'Esercito — 2. per estendere agli Ufficiali ed assimilati della R. Marina la legge 31 luglio 1871 sui matrimoni degli Ufficiali ed assimilati dell'Esercito — 3. per la conversione in legge del R. Decreto 19 luglio 1871 col quale fu fissato il prezzo massimo della affrancazione dal servizio militare di prima categoria — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 7 luglio 1866 per il riussoldamento con premio — Spiegazione chiesta dal Senatore Bixio al Ministro della Guerra — Risposta del Ministro — Replica del Senatore Bixio — Approvazione dei due articoli della legge — Discussione del Bilancio di definitiva previsione della Entrata e della Spesa per l'anno 1871 — Ministero delle Finanze — Spiegazione chiesta dal Senatore Bixio sul concorso dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi cui rispondono il Ministro delle Finanze e il Senatore Gadda — Replica del Senatore Bixio, e dichiarazione del Ministro delle Finanze — Approvazione dei capitoli dell'Entrata — Discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di aumentare in via provvisoria il numero dei Consiglieri della Corte d'Appello di Genova — Modificazione all'articolo unico del progetto, proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia, accettata dall'Ufficio Centrale — Ripresa della discussione dei bilanci. — Proposta del Ministro delle Finanze, approvata dalla Commissione e dal Senato — Approvazione dei ricpiloghi e dei totali della Spesa — Discussione ed approvazione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia — Discussione del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri — Raccomandazione del Senatore Bixio, cui risponde il Ministro della Marina — Approvazione del Bilancio — Presentazione di una Tabella relativa al Bilancio dell'Istruzione Pubblica.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e della Marina, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizione:

« N° 4510. Il Consiglio Provinciale di Massa e Carrara fa istanza perchè dal Parlamento venga respinto il progetto di legge riguardo al subparto del contingente d'imposta fondiaria attribuito al compartimento Modenese, e qualora sia conservata la divisione del Regno in comparti-

menti catastali, la Provincia di Massa e Carrara venga staccata dal Compartimento Modenese ed unita al Toscano. »

Fa omaggio al Senato: Il signor Giacomo Colotta, consigliere provinciale di Venezia, d'una sua *Relazione intorno ai mezzi di ottenere la intera e perfetta liberazione delle terre.*

I signori Senatori: Pepoli Carlo, Giustinian, Monaco La Valletta, Cittadella, Serra Francesco, Cambray-Digny, Fenzi domandano il congedo di un mese; e i signori Senatori Audinot, Meuron, Pasolini, Cialdini, Miniscalchi-Erizzo, di quindici giorni, che loro è dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato

il Senatore Acton, invito i signori Senatori Ceruti e Chiavarina ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto il Senatore Acton nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Acton del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

La parola è al Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato cinque progetti di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione delle spese del 1872, cioè, uno per le Finanze, l'altro per gli Affari Esteri, l'altro per la Guerra, l'altro per la Marina e il quinto per il Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.

Non occorre che io dica al Senato che sono nella necessità di chiederne l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge che saranno trasmessi alla Commissione permanente di Finanza.

Siccome poi n'è stata domandata l'urgenza, interrogo il Senato se l'ammette.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Essendo presente l'onorevole Ministro della Marina, cominceremo dal mettere in discussione il progetto di legge per estendere agli Ufficiali ed assimilati della R. Marina la legge 3 luglio 1871, n. 330, sulla riforma degli Ufficiali ed assimilati dell'esercito.

Il Senatore, *Segretario*, Chiesi dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1° per metterlo ai voti.

« Le disposizioni contenute nella Legge 3 luglio 1871, N. 330, sono estese agli Ufficiali ed assimilati di grado militare della Regia Marina in servizio effettivo, in disponibilità od aspettativa. Però il termine di diciotto mesi, di cui al primo comma dell'art. 1. di detta Legge, comincerà a decorrere dalla promulgazione della presente. »

Se non ci sono osservazioni, metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 2. Gli effetti dell'art. 3 della Legge sono estesi agli Ufficiali del soppresso Stato Maggiore dei Porti, agli Ufficiali del soppresso Personale di Amministrazione e di Direzione dei Bagni penali, ed ai già Cappellani di 2ª Categoria. »

(Approvato.)

« Art. 3. Alla pensione di riforma, di cui al capoverso b) dell'art. 4, sarà aggiunta la quota corrispondente all'aumento devoluto pel numero delle campagne di guerra fatte pel servizio militare a bordo dei Regi Legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, come è computato a norma delle Leggi 20 giugno 1851, Num. 1208; 19 luglio 1857, N. 2312 e 26 marzo 1865, N. 2217. »

(Approvato.)

Lo squittinio segreto si farà in unione cogli altri progetti di legge.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge per estendere agli Ufficiali ed assimilati della Regia Marina la legge 31 luglio 1871, N. 393, sui matrimoni degli Ufficiali ed assimilati dell'Esercito.

Prima di dare lettura del progetto, domando al sig. Ministro se accetta le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DELLA MARINA. Le accetto.

PRESIDENTE. Si darà dunque lettura del progetto modificato dall'Ufficio Centrale.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

« Articolo unico. Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio, n. 393, che regolano i matrimoni degli Ufficiali dell'Esercito e degli Impiegati assimilati per legge a grado militare, sono estese, a far tempo dalla promulgazione della presente legge, agli Ufficiali ed assimilati a grado Militare della Regia Marina.

» Però i Guardia Marina non potranno mai ottenere il Regio assentimento per contrarre matrimonio. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore SERRA FRANCESCO M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA FRANCESCO M. Io ho domandato la parola per fare una semplice avvertenza intorno alla redazione di questo articolo.

Nello stampare le modificazioni dell'Ufficio Centrale si è detto: *le disposizioni contenute nella legge 31 luglio n. 393, senza indicare l'anno in cui questa legge del 31 luglio venne promulgata: bisognerebbe perciò aggiungere, dopo le parole 31 luglio, la data dell'anno 1871.*

PRESIDENTE. L' Ufficio Centrale accetta l'aggiunta proposta dal Senatore Serra?

Senatore **CACCIA**, *Relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Il signor Ministro pure accetta?

MINISTRO DELLA MARINA. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo colla aggiunta proposta dal Senatore Serra.

« Articolo unico. Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1871, n. 393, che regolano i matrimoni degli Ufficiali dell'Esercito e degli Impiegati assimilati per legge a grado militare, sono estese, a far tempo dalla promulgazione della presente legge, agli Ufficiali, ed assimilati a grado militare della Regia Marina.

» Però i Guardia Marina non potranno mai ottenere il Regio assentimento per contrarre matrimonio. »

PRESIDENTE. Il progetto di legge constando di un solo articolo, si rimanderà per la votazione allo squittinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per la conversione in legge del Regio Decreto 19 luglio 1871, col quale fu fissato il prezzo massimo dell'affrancazione dal servizio militare di prima categoria.

(Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. dà lettura del progetto:)

« Articolo unico. È data forza di legge al Regio Decreto del 19 luglio 1871, n. 370, col quale fu stabilito il prezzo massimo della *tassa di affrancazione dal servizio militare di prima categoria* nella somma di Lire *Due milaseicento*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, se ne rimanda la votazione allo squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge per modificazioni alla legge 7 luglio 1866 per il riassoldamento con premio.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge il progetto:)

(*V. infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore **DIXI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **DIXI**. Desidero soltanto di domandare uno schiarimento al signor Ministro della Guerra. A me pare che con questo progetto di legge si comprometta in qualche guisa un principio che sembrava voler stabilire definitivamente il signor Ministro della Guerra con altre leggi finora da esso presentate al Parlamento, il prin-

cipio cioè dell'abolizione del riassoldamento nell'Esercito. Il progetto attuale sembra invece consacrare il riassoldamento.

Io non voglio dare ora un giudizio sulla questione; dichiaro che sono in modo assoluto contrario al riassoldamento nell'esercito; ma ora desidero soltanto di sapere dal signor Ministro, se è sua intenzione di regolarizzare semplicemente con l'attuale progetto la condizione degli uomini che si trovano attualmente nell'esercito, o se è invece suo pensiero di conservare il riassoldamento in modo definitivo, regolandolo colla legge che ora si sta esaminando.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Non si tratta qui di stabilire un principio nuovo. Il Senato sa che esiste una legge in data 7 luglio 1866, la quale regola l'affrancazione, il modo cioè con cui gli iscritti possono liberarsi dal servizio militare, e nello stesso tempo stabilisce le norme per i sotto-ufficiali, caporali e soldati, i quali, terminata la loro ferma, sono disposti ad intraprenderne un'altra, mediante un premio che viene prelevato non dalle casse dello Stato, ma da una Cassa militare, la quale trae i suoi proventi dalle somme che si versano dagli affrancati. Colla legge che il Parlamento ha approvato nel corrente anno sulle nuove basi per il riordinamento dell'esercito, si è già portato un cambiamento alla legge preaccennata del 7 luglio 1866, per ciò che riguarda l'affrancazione, inquantochè quest'ultima ammetteva l'affrancazione assoluta dal servizio militare, mentre la legge nuova stabilisce che, mediante una somma da sborsarsi, l'individuo si possa soltanto liberare dal servizio di prima categoria; ma che però resti sempre obbligato al servizio di seconda categoria, specialmente in tempo di guerra.

Ho già promesso alla Camera dei Deputati che quanto prima presenterò un nuovo progetto di legge sul reclutamento dell'esercito, nel quale sarà appunto soppresso qualunque mezzo di liberazione dal servizio militare. È questa una legge assai grave, che merita molto studio, e che se ero in un tempo non molto lontano presentare al Parlamento. Ma frattanto vi è una questione urgente da regolare. I cambiamenti che si propone di introdurre nella legge del 1866 riguardano solo l'età sino alla

quale può essere concesso il riassoldamento, età che è fissata ai 33 anni pei sott'ufficiali ed ai 30 pei caporali.

Oggi non si tratterebbe che di protrarre sifatto termine di 3 anni per gli uni e per gli altri. E qui prendo volentieri l'occasione che mi è porta, per dare al Senato alcune spiegazioni intorno al modo di funzionare di questa legge. Come è noto, essa fu applicata nel 67, e fissa a 5 anni la durata del riassoldamento. Così avviene che un numero considerevole di riassoldati stia appunto per ultimare la ferma. Secondo la legge, per poter contrarre un nuovo riassoldamento devesi non eccedere il limite di età più sopra indicato. Vi sono molti ottimi sott'ufficiali che si trovano appunto nell'età di 33 anni; e se non si facesse la proposta modificazione alla legge esistente, sarebbero costretti a lasciare il servizio; mentre invece con questa modificazione noi possiamo mantenerli nell'esercito con utile grande di questo e senza carico delle finanze. Per la cassa militare poi, visto che gl'introiti furono d'assai superiori alle spese, avendo il numero delle affrancazioni concesse superato quello dei riassoldamenti, sarebbe un mezzo di rassoldare veramente alla legge, la quale prescrive che il numero dei riassoldati dev'essere eguale al numero dei liberati, ossia degli affrancati. Per queste ragioni è urgente che la presente legge venga approvata, per regolare la posizione alquanto anormale in cui ci troviamo.

Ciò però non esclude che fra sei mesi o un anno sia modificata, e le venga sostituita altra legge che regoli tutte le questioni di leva e di ferma pel servizio militare.

Qui non vi è dunque nulla di compromesso, anzi la dichiarazione già fatta dal Ministero in altra circostanza, parmi escluda qualunque dubbio, poichè con quella si prometteva di presentare un nuovo progetto di legge che regoli pure questa materia delle affrancazioni.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Mi compiaccio dell'e parole colle quali l'onorevole Ministro chiude la sua risposta; cioè quelle con cui accenna alla presentazione di un nuovo progetto di legge tendente a metter termine al sistema vigente di riassoldamento con premio; e quello che ha detto prima lo capisco perfettamente, e sono d'accordo con lui che necessiterebbe di regolarizzare la ferma del riassoldamento. Ma temeva che intorno a questa gra-

vissima questione (per dirla con le parole stesse del Ministro) dell'affrancazione, egli fosse stato influenzato, ed in ispecie dopo la dichiarazione da esso fatta alla Camera dei Deputati. Sebbene io ora non faccia più parte dell'esercito attivo, pure me ne preoccupo per l'affetto che mi legnerà ad esso per tutta la vita.

Ringrazio quindi l'onorevole Ministro della risposta che mi ha dato, e vivo tranquillo sulla sua parola.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora a quella degli articoli.

Si dà nuova lettura dell'art. 1:

« Art. 1. Gli articoli 5 e 10 della legge 7 luglio 1866, N. 3062, sono modificati come segue:

» Art. 5. I militari di bassa-forza in servizio attivo, i quali non servano in qualità di surrogati ordinari, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma di anni cinque, non siano ammogliati nè vedovi con prole, possono essere ammessi al riassoldamento con premio quando si trovino in una delle condizioni qui sotto specificate:

» a) I sotto-ufficiali e i caporali che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di anni 36 i primi e 33 i secondi, non che i capi armaiuoli dopo cinque anni dalla loro nomina e non oltre i 36 anni d'età;

» b) I militari di bassa-forza dell'arma dei Carabinieri Reali che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo e non oltrepassino l'età di anni quaranta;

» c) I soldati fregiati della medaglia al valore militare e tutti gli uomini di bassa-forza non ricordati nelle due lettere precedenti, che, o per legge o per concessione del Ministro della Guerra percorrono la ferma permanente, qua'ora non abbiano oltrepassato l'età di anni 33, ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio sotto le armi.

» È data facoltà al Ministro della Guerra di ammettere a godere anticipatamente il riassoldo inerente al riassoldamento con premio i militari di cui nella lettera a) nell'atto dell'invio in congedo illimitato della classe cui appartengono, se di ferma temporanea, o che abbiano percorso un eguale periodo di servizio, se di ferma permanente, i Reali Carabinieri di cui nella lettera b) e i militari di cui nell'art. 6, dopo compiuto il sesto anno di servizio effettivo, fesse rimanendo le condizioni stabilite nelle medesime

lettere a) e b) e all'art. 6., relative agli anni di servizio per potere conseguire poi il riassoldamento con premio.

» Art. 10. Il sotto-ufficiale che abbia ultimato il periodo del riassoldamento con premio, può essere ammesso ad un secondo riassoldamento parimente con premio, semprechè non oltrepassi l'età di anni 36.

» I militari dell'arma de' Carabinieri Reali possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento, semprechè non oltrepassino l'età di anni quaranta, non facendo ostacolo, per i soli graduati di quest'arma, la qualità di ammogliati durante il periodo del primo o del secondo riassoldamento.

» Ogni nuovo riassoldamento con premio dà diritto agli stessi vantaggi di cui all'articolo 9, senza pregiudizio di quelli già acquistati al termine della ferma di un riassoldamento anteriore.»

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È derogato alla suddetta legge 7 luglio 1866 nelle parti contrarie alla presente. »

(Approvato.)

In assenza dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, e trovandosi presente l'onorevole Ministro delle Finanze, cominceremo la discussione del bilancio di definitiva previsione del 1871.

(Il Senatore *Segretario*, Manzoni T., dà lettura del progetto di legge:)

« Art. 1. Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, e reviste definitivamente per l'anno 1871, giusta la tabella A, annessa alla presente legge, e provvederà allo smaltimento dei generi di rivativa in conformità alla tariffa in vigore. »

« Art. 2. La spesa del Regno per l'anno 1871 è definitivamente approvata nella somma di lire un miliardo, quattrocento novantotto milioni, cinquantasette mila trecento ottantatré e centesimi settanta (1,498,057,383 70), ripartitamente fra i diversi Ministeri e distintamente per Capitoli, secondo la Tabella B, annessa alla presente legge. »

Si darà lettura dei capitoli, e se non si fanno osservazioni, s'intenderanno approvate tutte le categorie in essi comprese, ed io porrò solo ai voti i totali dei singoli Titoli.

(Il Senatore *Segretario*, Manzoni T. legge:)

PARTE I. — ENTRATA

(escluso l'Asse Ecclesiastico).

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

Imposta fondiaria.

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Tassa sui fondi rustici | L. 145,000,000 » |
| Tassa sui fabbricati | » 52,940,393 85 |
| | <hr/> |
| | 197,940,393 85 |

(Approvato.)

Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

| | |
|---|-------------------|
| Imposta sui redditi di ricchezza mobile | L. 156,610,377 51 |
| | (Approvato.) |

Tassa sulla macinazione.

| | |
|--|-----------------|
| Tassa sulla macinazione dei cereali dell'anno 1871 | L. 35,500,000 » |
| Tassa sulla macinazione dei cereali degli anni 1869 e 1870 | » 8,000,000 » |
| | <hr/> |
| | 43,500,000 » |

(Approvato.)

Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.

| | |
|--|-----------------|
| Tassa sulle successioni | L. 20,000,000 » |
| Tassa sui redditi delle manimorte » | 5,686,205 75 |
| Tassa sulle Società commerciali ed industriali ed altri Istituti di credito » | 3,100,000 » |
| Tassa del 10 per cento sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie | » 6,800,000 » |
| Tassa di registro | » 37,500,000 » |
| Tasse ipotecarie | » 4,300,000 » |
| Carta bollata e bollo | » 20,954,200 » |
| | <hr/> |
| | 107,340,105 75 |

(Approvato.)

Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione.

| | |
|--|--------------|
| Tassa sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia | L. 100,000 » |
| Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose e delle polveri da fuoco | » 900,000 » |
| | <hr/> |
| | 1,000,000 » |

(Approvato.)

Dazi di confine.

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Dogane e diritti marittimi | L. 81,500,000 » |
| | (Approvato.) |

Dazi interni di consumo.

Dazi interni di consumo . . . L. 79,674,907 52
(Approvato.)

Private.

Tobacchi L. 74,378,192 22
Sali » 71,000,000 »

148,378,192 22

(Approvato.)

Lotto.

Lotto L. 95,613,096 16
(Approvato.)

Proventi di servizi pubblici.

Poste L. 20,550,000 »
Telegrafi » 7,278,379 51
Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato . . . » 2,597,892 05
Proventi delle cancellerie giudiziarie » 4,200,000 »
Diritti ed emolumenti catastali . . . » 1,002,606 01
Tasse del pubblico insegnamento . . . » 2,000,000 »
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero » 776,867 42
Diritti di verificaione dei pesi e delle misure » 2,000,000 »
Saggio e garanzia di metalli preziosi » 593,333 89
Proventi eventuali delle zecche . . . » 31,315 83
Proventi degli Archivi dello Stato . . . » 14,000 »
Concessioni diverse governative . . . » 4,207,500 »
Monta dei cavalli-stalloni » 95,000 »
Prodotti diversi di dateria in Roma . . . » 25,000 »
Prodotto delle stampe amministrative e governative ecc., nella provincia di Roma » 10,000 »

45,381,894 71

(Approvato.)

Entrate eventuali.

Multe e pene pecuniarie inflitte dalle Autorità giudiziarie L. 840,000 »
Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed alla operazioni catastali . . . » 400,000 »
Multe per contravvenzioni alle leggi sui pesi e sulle misure e sulla macinazione dei cereali » 52,000 »
Entrate eventuali diverse nei Ministeri » 8,722,075 67

10,014,075 67

(Approvato.)

Rendite del patrimonio dello Stato.

Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato L. 18,000,000 »
Interessi di titoli di debito pubblico, di Azioni industriali e di credito 9,404,368 57
Fondo d'ammortizzazione nel Veneto » 10,000 »

Rinfranco degli interessi sui certificati di consolidato romano di speciale emissione, concambiati con titoli del prestito 1860-1864, dipendentemente dalla sovrana Disposizione del 26 agosto 1868 » 780,265 »

28,194,633 57

(Approvato.)

Rendite di patrimoni amministrativi.

Rendite di enti speciali amministrati dal Demanio dello Stato L. 270,000 »
(Approvato.)

Rimborsi e concorsi nelle spese.

Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del bilancio dello Stato L. 24,524,246 96

Ricupero di somme anticipate dallo Stato per spese censuarie » 6,294 50

Rimborso di spese di coazioni e di anticipazioni » 340,000 »

Proventi delle carceri » 1,781,110 78

Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni » 5,000,000 »

Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate (legge 11 agosto 1870, N. 5784, e regio Decreto 14 stesso mese, N. 5794) » 14,579,362 09

Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle Obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici L. 341,942 77

46,572,957 10

PRESIDENTE. Chi approva il Titolo I, *Entrata ordinaria*, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa al Titolo II.

(Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. legge:)

TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

Concorsi e rimborsi per opere stradali straordinarie L. 265,228 87

| | |
|--|---------------|
| Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi L. | 515,980 18 |
| Restituzione di anticipazioni a Società diverse, concessionarie del servizio postale marittimo » | 933,333 36 |
| Concorsi e rimborsi per parte di Società di strade ferrate e di enti morali interessati nella costruzione di ferrovie » | 781,701 24 |
| Concorso del Governo francese nella spesa per il traforo delle Alpi » | 13,320,000 » |
| Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti, deduzione fatta della somma di quattro milioni di lire a titolo di fondo di riserva (articolo 27 della legge 17 maggio 1863, n. 1270) L. | 3,000,000 » |
| Capitale ricavabile da rendita da emettersi » | 26,571,086 83 |
| Prestito di 45 milioni da farsi dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia per effetto della convenzione 4 gennaio 1869, approvata colla legge 28 agosto 1870, n. 3857 » | 33,661,206 42 |
| Rate dovute al Governo dal municipio di Genova per la cessione dell'arsenale marittimo di quella città e del cantiere della Foce (legge 31 dicembre 1870, n. 6177) » | 3,000,000 » |
| Somma che lo Stato deve procurarsi mediante alienazione di Buoni del Tesoro per conto della Società delle ferrovie romane, in compenso di egual somma accreditata alla medesima nella liquidazione, di cui al capitolo 608 del bilancio passivo delle finanze pel 1870 per interessi di Buoni del Tesoro pagati negli anni 1868, 1869 e 1° semestre 1870 » | 5,831,075 18 |
| Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) » | 2,037,816 » |
| Rimborso delle spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (legge 2 aprile 1865, n. 2326, e regio Decreto 11 maggio 1865, n. 2325) » | 300,000 » |
| Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato » | 800,000 » |
| Vendite di carbon fossile esistente nei magazzini secondari della regia marina, e di vecchio materiale navale » | 650,000 » |

| | |
|---|----------------|
| Rimborso della spesa di campioni di pesi e misure, e pro lotto della vendita di tavola di ragguglio L. | 12,000 » |
| Tassa a carico dei comuni della provincia di Roma, in ordine all'editto 7 ottobre 1854 » | 510,936 54 |
| Capitale ricavabile dalla vendita dei titoli di rendita venuti in proprietà dello Stato » | 1,099,375 32 |
| Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche » | 998,819 46 |
| Affrancamento del Tavoliere di Puglia » | 2,819,155 60 |
| Tonnara di Porto Paglia » | 381,690 45 |
| Prezzo della cessione delle terme d'A. qui » | 226,000 » |
| Capitale ricavabile dalla vendita dei beni di conto dell'istruzione pubblica in Sicilia, amministrati dal demanio » | 200,000 » |
| Prodotto della vendita delle polveri rimaste nei magazzini dopo la soppressione della privativa » | 500,000 » |
| Importo dei tabacchi esistenti alla sera del 22 ottobre 1870 presso le Manifatture e nei magazzini di deposito e di vendita della provincia di Roma, che vengono ceduti alla Società per la Regia cointeressata, in virtù degli articoli 3 e 9 della Convenzione 25 luglio 1868, approvata colla legge 24 agosto stesso anno, n. 4544 » | 1,824,934 82 |
| Summe da pagarsi nel 1871 dai Comuni a sconto del loro debito per Dazio di consumo a tutto dicembre 1869 (articoli 2 e 3 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, n. 5784) » | 11,175,012 38 |
| Residui attivi dell'anno 1870 e retro non aventi riferimento ai Capitoli iscritti nello stato di prima previsione pel 1871 » | 80,000,000 » |
| | 191,448,352 60 |

(A: provato.)

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Vorrei pregare il sig. Ministro di Finanze di dirmi se in questo *Concorso dei Corpi Morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi* sia compreso anche quello che si chiamava lo Stato Pontificio, giacchè, quando ciò fosse, io dovrei muovere una questione sui porti del littorale romano e sulla navigabilità del Tevere. Sic-

come non vorrei che colla votazione della Categoria 50 or ora letta venisse pregiudicata la questione, e siccome non vorrei d'altra parte, quando ciò non fosse, far perdere un tempo prezioso al Senato, così, prima di estendermi in questo argomento, pregherei il Ministro a darmi una spiegazione in proposito.

Io so che furono dati appalti a lunghe scadenze per opere fluviali negli Stati ex-pontificii, appalti che temo dannosi alla navigazione: per ora non me ne preoccupo, ma temendo che il voto del Senato su questo capitolo possa in qualche modo pregiudicare la questione, che io credo della più alta importanza per la provincia di Roma, desidererei, ripeto, uno schiarimento dal Ministro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. I concorsi, di cui al Capitolo 50 del Bilancio delle Entrate, sono specificati nel bilancio di prima previsione del 1871, che era stato presentato dal Ministero alla Camera dei Deputati.

In detto Bilancio a pagina 95 si legge che concorrono in dette spese il Comune di Bosa, e varie provincie napoletane, come Bari, Chieti, Potenza, Cosenza, Napoli, Salerno, Castellammare, ma non figurano le provincie ex-pontificie, che, per quanto io sappia, non sarebbero interessate in questa questione.

Del resto, se l'onorevole Senatore Bixio vuol sollevare una questione su tal proposito, sarebbe forse meglio aspettare, anche perchè si trova assente il Ministro dei Lavori Pubblici, il quale in questa questione è certo più interessato di quel che lo sia il Ministro delle Finanze, trattandosi di esaminare contratti speciali di cui egli potrà discorrerne con maggior fondamento. Quindi io considererei le parole del Senatore Bixio come una specie di annuncio di interpellanza, la quale potrebbe venir fissata ad altro giorno, nel qual caso mi metterei d'accordo col mio Collega dei Lavori Pubblici.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Mi permetterò di osservare all'onorevole Senatore Bixio che il concorso dei Corpi morali di cui parla questo Capitolo, non può riferirsi alla navigazione del Tevere. Se ho ben compreso le sue parole, mi parve che l'onorevole Bixio accennasse ad un concorso di Corpi morali ai lavori che si fanno sul Te-

vere; se questa è la sua domanda, e se io la ho ben compresa, potrei essere in grado di tranquillarlo su questo proposito, perchè non mi consta che il contratto della navigazione sul Tevere porti verun rimborso allo Stato.

Quanto al concorso dei Corpi morali a cui quest'articolo si riferisce, mi pare s'intenda solo di quelle opere che si intraprendono dallo Stato, e che stanno in parte a carico di esso ed in parte dei Comuni.

Questi non sono che rimborsi di spese, che lo Stato ha fatto per conto del Comune, o di altri Corpi morali.

Senatore BIXIO. Se il signor Presidente mi dà la parola, e il Senato me lo concede, risponderò alla domanda che mi fa l'onorevole Ministro delle Finanze, e nello stesso tempo all'onorevole Senatore Gadda.

Or dunque, giacchè siamo sull'argomento, mi pare che possiamo esaminarlo in qualche modo, riserbandomi di farlo più ampiamente a suo tempo.

Entrate straordinarie sono, precisamente come egli dice, rimborsi delle opere che lo Stato fa e in cui concorrono o per consorzio, o per ragione altra qualunque (a termini della legge sui Lavori Pubblici) i Comuni, le Provincie, e in cui possono anche concorrere delle Società speciali cointeressate collo Stato; ma la risposta dell'onorevole Ministro delle Finanze mi ha tranquillizzato. Però egli ha soggiunto che avendo io qualche dubbio, era bene che mi spiegassi, e che egli si sarebbe poi messo d'accordo col suo Collega dei Lavori Pubblici per gli opportuni provvedimenti.

Ho riletto e studiato in questi giorni l'opuscolo pubblicato dall'Ingegnere Giordano, che porta per titolo: *Cenni sulle condizioni fisico-economiche di Roma e suo territorio*, e rilevato da esso, che il rimorchio sul Tevere tanto sotto, che sopra Roma, sindove è navigabile il fiume, è concesso per anni 30, dal 1869, ad una Società. So da un'altra fonte che la concessione comprende insieme il dragaggio del fiume, ed i lavori ordinari e straordinari, preveduti e prevedibili, con privilegio esclusivo per tutti, e compartecipazione del Governo pel rimorchio, i cui prezzi sarebbero fissati da tariffe speciali.

Questa Compagnia non ha però obbligo che di mantenere due vapori di 30 a 40 cavalli, che servono appena per rimorchiare come si rimorchiava un tempo, e coi quali quegli che firmava credeva che si sarebbe rimorchiato per

36 anni sul Tevere. Ma siccome io considero il Tevere molto diversamente da quello che lo considerava l'ex-governo pontificio che ha firmato quel contratto, e m'immagino che nel Tevere da Orte a Civitavecchia si possano rimorchiare ben altre navi, se il diritto che ha quella Società durasse, se non lo si potesse modificare con una legge, pur rispettando i diritti acquisiti, esso sarebbe pernicioso.

Di più, in quel contratto si comprendono i lavori del porto di Fiumicino, delle foci del fiume, e per me il Tevere è un fiume dei più navigabili dell'Italia; questa è tutta una questione commerciale militare e marittima, di approvvigionamento della Capitale, che ognuno comprende, quando si sa che il Tevere è alimentato dalle sorgenti degli alti monti calcarei dell'Appennino, le quali gli danno una minima più che doppia di quella della Senna a Parigi.

A chi poi abbia posto mente alle cifre dell'idrometro di Ripetta, e non abbia perduto la memoria delle inondazioni, parrà impossibile che il contratto possa legare per i lavori urgenti per salvare la Capitale dall'inondazioni, lavori che la Società non immaginava certo di eseguire mai. Per tutte queste ragioni che accenno appena, pensai di richiamare l'attenzione del Senato e del Governo sul grave argomento che sorgerà a tempo opportuno, e che spero non sia pregiudicato dal voto del Bilancio nell'altro ramo del Parlamento.

Io era presente quando si discuteva questa parte del bilancio; ma da una tribuna ove occorre il canocchiale per vedere un deputato e il coracetto acustico per sentire, non mi fu dato accertarmi se venisse fatta la questione che ora io ho promossa.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Confesso di non avere altra conoscenza della questione cui allude l'onorevole Senatore Bixio, se non quella che risulta dalla lettura di quell'interessantissimo libro di cui ha fatto cenno.

Ciò non ostante mi farò un dovere di esporre al mio Collega, il Ministro dei Lavori Pubblici, l'intendimento dell'onorevole Bixio, di trattare la questione in Senato.

Nel mio Dicastero ho già tante cose a cui pensare, che non potrei veramente occuparmi di siffatta questione, sebbene convenga col l'onorevole Senatore che è questione interes-

santissima non solo per Roma, ma per tutto il Regno.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'incidente, se non vi sono altre osservazioni, si metterà ai voti il Titolo II della Parte I.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora la PARTE 2.^a

ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

TITOLO I.

Entrata ordinaria.

(Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. legge:)

| | | |
|---|----|---------------|
| Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 | L. | 13,727,670 22 |
| Rendita di canoni, censi, capitali ed altre annue prestazioni | | 317,810 » |
| Rimborso dal Fondo per il culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 » | | 664,000 » |
| Totale L. | | 14,709,480 22 |

Chi approva questo Titolo I della Parte II, *Entrata ordinaria*, si alzi.

(Approvato.)

TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

| | |
|--|---------------|
| Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico L. | 47,577,241 19 |
| Rimborsi e prodotti di natura varia ed eventuale | 90,000 » |
| Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (articolo 5 della legge 15 agosto 1867), comprese le rate di tassa che scadono nel 1871 per gli svincoli e le rivendicazioni compiute a tutto il 1870 » | 7,051,305 28 |
| Prezzo di alienazioni dei certificati di rendita e di affrancazione di canoni e ricupero di capitali ceduti da enti morali ecclesiastici a complemento della tassa straordinaria del 30 per cento (articolo 18 della legge 15 agosto 1867) | 678,600 » |
| Tassa del 30 per cento sulle corporazioni religiose in Lombardia » | 835,000 » |
| Fondo di cassa degli agenti della | |

| | | |
|--|----|---------------|
| riscossione pel ramo <i>Asse Ecclesiastico</i> al chiudimento degli esercizi 1869 e 1870 | L. | 1,050,505 16 |
| Totale L. | | 57,282,651 63 |

Chi approva questo Titolo II della Parte II, *Entrata straordinaria*, si alzi.
(Approvato.)

RIEPILOGO.

PARTE PRIMA.

Entrata (escluso l'Asse ecclesiastico).

| | | | |
|--------------------------------|--|----|----------------|
| TITOLO I. — Entrata ordinaria. | Imposta fondiaria | L. | 197,940,393 85 |
| | Imposta sui redditi di ricchezza mobile | » | 156,610 377 51 |
| | Tassa sulla macinazione | » | 43,500,000 » |
| | Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari | » | 107,340,405 75 |
| | Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione | » | .1,000,000 » |
| | Dazi di confine | » | 81,500,000 » |
| | Dazi interni di consumo | » | 79,074,907 52 |
| | Privative | » | 148,378,192 22 |
| | Lotto | » | 95,613,096 16 |
| | Proventi di servizi pubblici | » | 45,381,894 71 |
| | Entrate eventuali | » | 10,014,075 67 |
| | Rendite del patrimonio dello Stato | » | 28,194,633 57 |
| | Rendite di patrimoni amministrati | » | 270,000 » |
| | Rimborsi e concorsi nelle spese | » | 46,572,957 10 |

1,041,390,934 06

TITOLO II. — ENTRATA STRAORD. L. 191,448,352 60

1,232,839,286 66

PRESIDENTE. Chi approva il Riepilogo della Parte I, si alzi.
(Approvato.)

PARTE SECONDA.

Entrata dell'Asse ecclesiastico.

| | |
|----------------------------------|---------------|
| TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA L. | 14,709,480 22 |
| TITOLO II. — ENTRATA STRAORD. » | 57,282,651 63 |
| <hr/> | |
| | 71,992,131 85 |

PRESIDENTE. Chi approva il Riepilogo della Parte II, sorga.
(Approvato.)

Riassunto generale.

| | | |
|---------------------------------|----|------------------|
| Entrata ordinaria | L. | 1,056,100,414 28 |
| Entrata straordinaria | » | 218,731,004 23 |
| Totale L. | | 1,304,831,418 51 |

PRESIDENTE. Chi approva il Riassunto generale dell'Entrata ordinaria e straordinaria, voglia alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Essendo approvate tutte le Tabelle riguardanti l'entrata, metto ai voti il primo articolo della legge, di cui do nuova lettura:

« Art. 1. Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, previste definitivamente per l'anno 1871, giusta la Tabella A, annessa alla presente legge, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità alla tariffa in vigore. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Essendo presente il sig. Ministro di Grazia e Giustizia, si sospenderà la discussione dei bilanci, e si procederà a quella del progetto di legge che dà facoltà al Governo di aumentare in via provvisoria il numero dei Consiglieri della Corte d'appello di Genova.

Darò prima lettura dell'articolo proposto dal Ministero.

« Articolo unico. È data facoltà al Governo di aggiungere provvisoriamente alla Corte di appello di Genova due o tre Consiglieri secondo il bisogno. »

L'Ufficio Centrale propone invece questo articolo:

« Articolo unico. È data facoltà al Governo d'aggiungere temporaneamente alla Corte di appello di Genova un Presidente di Sezione e tre Consiglieri. »

La parola è al signor Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome si tratta di aumentare in via provvisoria il numero dei Consiglieri della Corte di appello di Genova, per sopperire ai bisogni attuali del servizio, così proporrei al Senato di modificare l'articolo che ha proposto l'Ufficio Centrale, lasciando facoltà al Governo sia di aggiungere un Presidente di Sezione e 3 Consiglieri, sia di aggiungervi invece 4 Consiglieri secondo l'esigenze del servizio. Il Senato sa che vi sono molti casi in cui non è necessario creare una nuova Sezione e nominare un Presidente, il quale trovandosi a far parte di una Se-

zione temporanea, rimarrebbe poi fuori di ufficio, quando questa necessità venisse a cessare. Ecco perchè proporrei al Senato ed all'Ufficio Centrale, di redigere l'articolo nel modo seguente:

« È data facoltà al Governo di aggiungere temporaneamente alla Corte di Appello di Genova un Presidente di Sezione e tre Consiglieri, ovvero quattro Consiglieri, secondo le esigenze del servizio. »

PRESIDENTE. Accetta la Commissione la proposta dell'onorevole Ministro?

Senatore **ASTENGO**, *relatore*. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Ministro, perchè si raggiunge lo stesso scopo a cui si mirava.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo così modificato:

« È data facoltà al Governo di aggiungere temporaneamente alla Corte di Appello di Genova un Presidente di Sezione e tre o quattro Consiglieri, secondo le esigenze del servizio. »

Poichè l'Ufficio Centrale consente e non vien fatta opposizione, quest'articolo unico sarà votato per isquittinio segreto insieme alle altre leggi.

Ora ri, renderemo la discussione dei Bilanci.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Siccome una parte notevole dello stato di prima previsione delle spese relative al Ministero delle Finanze, di cui ora si dovrebbe dare lettura, si riferisce a spese obbligatorie, per dotazioni, rimborsi e via discorrendo, non so se sia di grande utilità il leggerlo capitolo per capitolo; perciò io mi permetterei di far notare al Senato che sarebbe forse meglio dare lettura soltanto dei ricapitoli.

Questo io dico per non far perder tempo al Senato, avendo sempre osservato che su questa parte del bilancio delle spese obbligatorie vi è sempre stato poco a ridire.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Ministro che l'uso seguito finora dal Senato è diverso. Domando però alla Commissione quale sia il suo avviso a questo riguardo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io veramente nel fare la mia proposta non aveva altro intendimento che di risparmiare tempo al Senato. Aggiungerò che d'ora innanzi si dovrà votare due Bilanci all'anno, quello cioè di prima previsione, che

da luogo ad una discussione più particolareggiata, e quella del Bilancio di definitiva previsione.

Ora, siccome l'anno è già al suo termine, e non si tratta in certo qual modo che di regolarizzare fatti compiuti, sotto questo punto di vista parmi che la mia proposta possa essere accolta.

Senatore **CACCIA**, *Relatore*. La Commissione se ne rimette alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Ed è appunto per questo che io lo debbo interrogare in proposito. I signori Senatori hanno intesa la proposta dell'onorevole Ministro, di non leggere cioè tutte le Categorie delle spese, capitolo per capitolo, ma leggerne solamente il riassunto, e la somma totale.

MINISTRO DELLE FINANZE. La proposta è di non dar lettura dei singoli Capitoli con tutte le somme relative in lire e centesimi, ma di leggere le Categorie che sono riassunte alla pagina 34 del progetto di legge, e l'ammontare delle spese per ogni categoria; per cui si direbbe: debito consolidato L. 274,685,890 69, debiti iscritti separatamente nel Gran Libro, ecc., senza dar lettura dei quaranta o cinquanta capitoli, che compongono queste Categorie.

Senatore **SCIALOIA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **SCIALOIA**. Io credo che il Senato si possa rimettere alla saviezza dell'onorevole suo Presidente, per non dar tanta solennità a questa proposta, che è fatta dal Ministro unicamente come un consiglio per risparmiare tempo.

Io non vorrei che la solennità di una votazione del Senato venisse a stabilire un precedente da cui poi si potesse trarre qualche argomento in ordine alla competenza del Senato medesimo. Ripeto che la questione è solo di guadagnare tempo, e ciò anche in grazia del Calendario, che segna già il 19 dicembre. Per queste ragioni, io son d'avviso che il Senato possa, com'io diceva, rimettersene alla saviezza del suo Presidente.

PRESIDENTE. È precisamente in questo solo senso di risparmiare tempo, che s'intende fatta la proposta dell'onorevole Ministro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Desidererei di aggiungere due parole. Sarebbe stato per verità poco conveniente che fosse partita da questi banchi una proposta, la quale non corrispondesse al-

l'amplessima riserva così a proposito indicata dall'onorevole Senatore Scialoja.

PRESIDENTE. Dichiarando adunque che si adotterebbe il sistema proposto questa volta unicamente per guadagnar tempo, interrogo il Senato se intende di approvarlo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Passeremo dunque alla lettura del Riepilogo, e si intende che ciascheduna categoria, quando non facciansi opposizioni, si avrà per approvata.

(Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. dà lettura del Riepilogo.)

PARTE PRIMA.

Debito pubblico, guarentigie e dotazioni.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

| | | |
|--|----|----------------|
| Debito consolidato | L. | 274,685,890 69 |
| (Approvato.) | | |
| Debiti iscritti separatamente nel Gran Libro | » | 100,453,913 45 |
| (Approvato.) | | |
| Debiti non inclusi nel Gran Libro | » | 29,721,887 00 |
| (Approvato.) | | |
| Debito variabile | » | 183,057,833 13 |
| (Approvato.) | | |

Dotazioni.

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| Casa reale | » | 13,850,000 00 |
| (Approvato.) | | |
| Parlamento | » | 895,000 00 |
| (Approvato.) | | |

Rimborso di prestiti.

| | | |
|---|----|---------------|
| Titoli da acquistarsi a contante | L. | 74,968,416 75 |
| (Approvato.) | | |
| Titoli da riversarsi in pagamento | » | 31,064,300 00 |
| (Approvato.) | | |

Totale L. 708,697,241 92

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

| | | |
|-------------------------------|----|----------------|
| Spesa straordinaria | L. | 40,891,056 10 |
| | | |
| Totale L. | | 749,588,298 02 |

PRESIDENTE. Chi approva il totale del Riepilogo della Parte I voglia alzarsi.

(Approvato.)

PARTE SECONDA.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale.

| | | |
|--|----|--------------|
| Ministero delle finanze | L. | 2,651,471 29 |
| (Approvato.) | | |
| Corte dei conti | » | 1,188,935 35 |
| (Approvato.) | | |
| Tesoreria centrale | » | 25,000 00 |
| (Approvato.) | | |
| Direzione generale del debito pubblico | » | 713,669 07 |
| (Approvato.) | | |
| Spese di generale servizio | » | 1,180,825 37 |
| (Approvato.) | | |

Servizi speciali ed amministrazioni esterne.

| | | |
|---|----|---------------|
| Intendenze di finanza | L. | 6,375,827 11 |
| (Approvato.) | | |
| Contenzioso finanziario | » | 250,635 00 |
| (Approvato.) | | |
| Amministrazione del lotto | » | 10,056,650 47 |
| (Approvato.) | | |
| Servizio del Tesoro | » | 1,753,083 66 |
| (Approvato.) | | |
| Regie zecche e monetazione | » | 108,682 76 |
| (Approvato.) | | |
| Amministrazione esterna del Demanio e delle tasse sugli affari | » | 24,183,136 97 |
| (Approvato.) | | |
| Amministrazione esterna delle imposte dirette, del catasto, dei pesi e delle misure | » | 60,640,912 42 |
| (Approvato.) | | |

Amministrazione esterna delle Gabelle.

| | | |
|--|----|-----------------------|
| Spese comuni ai diversi rami | L. | 20,411,040 15 |
| (Approvato.) | | |
| Dogane | » | 5,325,961 53 |
| (Approvato.) | | |
| Dazio-consumo | » | 430,000 54 |
| (Approvato.) | | |
| Tasse di fabbricazione | » | 27,562 23 |
| (Approvato.) | | |
| Sali | » | 15,269,077 50 |
| (Approvato.) | | |
| Tabacchi | » | 267,551 14 |
| (Approvato.) | | |
| Spese comuni per l'amministrazione finanziaria | » | 1,135,606 13 |
| | | |
| | | <u>151,995,628 69</u> |

TITOLO II.

| | |
|--|---------------|
| Spesa straordinaria L. | 20,419,091 02 |
| (Approvato.) | |
| Capitoli aggiunti per residuo 1870 e retro » | 91,815,161 29 |
| <hr/> | |
| Totale L. | 264,229,881 » |

PRESIDENTE. Chi approva il totale del Riepilogo di questa Parte II, si alzi.
(Approvato.)

PARTE TERZA.

Asse ecclesiastico.

TITOLO I.

| | |
|------------------------------|---------------|
| Spesa ordinaria L. | 17,540,861 64 |
| (Approvato.) | |

TITOLO II.

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Spesa straordinaria L. | 4,227,399 04 |
| (Approvato.) | |
| <hr/> | |
| Totale L. | 21,768,260 68 |

PRESIDENTE. Chi approva il totale del Riepilogo della Parte III, voglia sorgere.
(Approvato.)

PARTE QUARTA.

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Fondo di riserva L. | 4,853,083 66 |
| (Approvato.) | |

PRESIDENTE. Chi approva il totale del Riepilogo della Parte IV, voglia alzarsi.
(Approvato.)

RIASSUNTO GENERALE.

| | |
|---|------------------|
| Parte 1. ^a Debito pubblico, guarentigie e dotazioni L. | 719,588,298 02 |
| (Approvato.) | |
| Parte 2. ^a Spesa d'amministrazione e privative » | 264,229,881 00 |
| (Approvato.) | |
| Parte 3. ^a Asse ecclesiastico » | 21,768,260 68 |
| (Approvato.) | |
| Parte 4. ^a Fondo di riserva » | 4,853,083 66 |
| (Approvato.) | |
| <hr/> | |
| Totale generale L. | 1,010,439,523 36 |

PRESIDENTE. Chi approva il Totale generale, si alzi.
(Approvato.)

Si passa ora al Bilancio del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.

(Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. legge:)

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

| | |
|---|---------------|
| Amministrazione centrale L. | 431,232 72 |
| (Approvato.) | |
| Amministrazione giudiziaria » | 30,218,926 70 |
| (Approvato.) | |
| Culti » | 776,504 85 |
| (Approvato.) | |
| Spese diverse e comuni » | 209,163 67 |
| (Approvato.) | |

TITOLO II.

| | |
|---|--------------|
| Spesa straordinaria L. | 1,490,347 79 |
| (Approvato.) | |
| Capitoli aggiunti per residui del 1870 e retro, non aventi riferimento a quelli iscritti nello stato di prima previsione pel 1871 » | 1,935,990 57 |
| (Approvato.) | |

RIEPILOGO.

| | |
|--|---------------|
| Titolo I. — Spesa ordinaria L. | 31,635,827 94 |
| (Approvato.) | |
| Titolo II. — Spesa straordinaria » | 1,935,990 57 |
| (Approvato.) | |

Totale generale L. 33,571,818 51

PRESIDENTE. Chi approva il Totale generale del Riepilogo, si alzi.
(Approvato.)

PRESIDENTE. Segue ora il Bilancio degli Affari Esteri.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Vedo che non è presente il Ministro degli Affari Esteri, ma credo che il Ministro delle Finanze, o quello della Marina potrà rispondere forse per lui.

Io vorrei fare una raccomandazione, per quanto capisca che, trattandosi di bilanci di anno quasi scaduto, non si è più in tempo.

In questo Titolo I si comprendono . . .

PRESIDENTE. Le farei osservare che si tratta ora dei bilanci definitivi del 1871.

Senatore BIXIO. Lo capisco, e mi limiterò per questo ad una raccomandazione; ma siccome in questo Titolo si comprende il personale all'estero, e segnatamente i Consolati, prendo questa occasione per raccomandare al Ministro degli Affari Esteri ed a quello della Marina di tener conto del bisogno che la marina ha all'e-

stero di Consoli di carriera, segnatamente nelle regioni dell'estremo Oriente.

Noi ne manchiamo quasi assolutamente.

Io non ho che a citare un fatto all'onorevole Ministro della Marina su questa grave questione, ed accennerò uno dei punti più importanti delle colonie inglesi, od almeno delle stazioni navali inglesi, Hong-Kong e nei paraggi del fiume di Canton.

Vi è in questo momento, e da qualche tempo, e non so per quanto durerà, una pirateria terribile.

Terribile tanto, che i bastimenti da guerra inglesi sono qualche volta messi in fuga e non di rado anche corrono pericolo di essere catturati. Il brigantaggio cinese sulle coste dell'Impero Celeste ha assunto da qualche tempo a questa parte caratteri tali, da destare serie apprensioni e ispirare molte preoccupazioni a tutti i naviganti.

Se il Ministro della Marina volesse anche stare ai rapporti che certamente avrà della missione della *Clotilde*, vedrebbe di quanta importanza sarebbe un Console a Hong-Kong, che servirebbe anche a sorvegliare certe operazioni che si compiono a Macao. Anche le Isole Filippine esigono un Console, e queste autorità consolari abbisognano d'uno stazionario della Marina militare, stazionario che dovrebbe essere più permanente di quello che non lo sia stato fin qui. Quello che dico delle regioni cinesi e delle filippine s'intende detto anche della regione indiana soggetta al dominio olandese dove non abbiamo Consoli di carriera.

Ho veduto dalla Relazione della Camera dei Deputati sul Bilancio, che l'onorevole Guerrieri Gonzaga fa plauso alle disposizioni ministeriali che concernono il Consolato che s'intende stabilire a Singapore; vi faccio plauso io pure, ma desidero che le mie raccomandazioni siano prese in considerazione dai Ministri degli Esteri e della Marina.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. Io credo poter assicurare l'onorevole Senatore Bixio che il Governo si preoccupa vivamente dell'istituzione dei Consoli nei mari delle Indie e del Giappone. Trovo nel Bilancio la somma bastantemente all'uopo accresciuta, e vi è aggiunta la spesa per lo stabilimento d'un Consolato a Singapore, il cui titolare dev'essere già stato nominato.

Io credo eziandio che si procederà allo stabilimento di altri Consolati nei punti più importanti delle regioni orientali; e dichiaro, che, per parte mia, nel piano organico della marina che non ha guari ho presentato alla Camera dei Deputati, ho tenuto conto de' grandi bisogni accennati dall'onorevole Senatore Bixio, ed ho per intanto stabilito il rinforzo di una corvetta nella stazione navale di quei mari.

Senatore BIXIO. Se mi permette il signor Presidente, aggiungerei poche parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Ringrazio il signor Ministro della Marina che, da quel valentuomo che egli è, prende a cuore l'interesse delle nostre relazioni commerciali coll'Oriente.

Mi permetta ancora il Senato, onde persuaderlo del grande interesse che ha per noi l'argomento, che io aggiunga alcuni importanti ragguagli sul nostro commercio nelle regioni orientali.

Nonostante l'incaglio che ha dovuto recare al commercio la febbre gialla, che desolò alcune contrade dell'America meridionale, parecchie Case di commercio di Genova inviarono in questi ultimi mesi navi in Oriente, ed abbiamo veduto stabilirsi dei banchi nazionali a Manilla con milioni di credito aperto in Europa; si lavora per stabilirle a Singapore, a Bombay e Calcutta; e pendono trattative per stabilirne in varii punti dell'Arcipelago olandese.

Insomma il nostro Commercio marittimo va a prendere un tale indirizzo da confortarci; ma è più che mai necessario che il Governo vigili nel modo poco prima indicato dal Ministro della Marina.

PRESIDENTE. Esaurito questo incidente, si passa alla lettura del Riepilogo:

RIEPILOGO.

TITOLO I. — Spesa ordinaria L. 5,008,681 00

TITOLO II. — Spesa straord. » 200,558 00

Totale generale L. 5,212,239 00

PRESIDENTE. Chi approva il totale del Riepilogo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Essendo l'ora avanzata, si rimanderà a domani il seguito della discussione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Chieggo scusa della mia indiscretezza; ma siccome io sarò dimani molto occupato alla Camera dei Deputati, pregherei il Senato a voler continuare oggi la discussione dei bilanci.

Voci. Ma siamo ormai al buio.

MINISTRO DELLE FINANZE. Allora non insisto.

Mi permettano di presentar loro una Tabella

che va unita al bilancio di previsione definitiva del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro, della presentazione di questa Tabella, la quale verrà mandata alle stampe, e distribuita agli Uffici.

Domani i signori Senatori sono convocati al tocco negli Uffici; alle due in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5).

VI.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1871

Presidenza TORRE ARSA.

SOMMARIO -- Sunti di petizione -- Congedi -- Giuramento del Senatore Cadorna Raffaele -- Presentazione di un progetto di legge -- Relazione sui titoli dei Senatori Tabarrini, Pignatelli, Canizzaro -- Giuramento del Senatore Atenolfi -- Seguito della discussione dei Bilanci di definitiva previsione della spesa per l'anno 1871 -- Ministero di Pubblica Istruzione -- Osservazione del Senatore Bixio sul Titolo: Istituti e Corpi scientifici, cui risponde il Presidente del Consiglio -- Approvazione del Riepilogo e dei Totali -- Ministero dell'Interno -- Raccomandazioni del Senatore Bixio sul Titolo: Sanità marittima, cui risponde il Presidente del Consiglio -- Replica del Senatore Bixio -- Dichiarazioni del Senatore Maggiorani, e controrisposta del Senatore Bixio -- Spiegazioni del Presidente del Consiglio -- Schiarimento sull'Osservatorio Romano, chiesto dal Senatore Bixio, fornito dal Ministro dell'Istruzione Pubblica -- Approvazione del Riepilogo e dei Totali -- Ministero dei Lavori Pubblici -- Raccomandazione del Senatore Bixio sul servizio postale e commerciale marittimo, e dichiarazioni del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio del Presidente del Consiglio -- Spiegazioni del Senatore Gadda sul Capitolo Trasporto della Capitale -- Raccomandazione del Senatore Bixio sul Titolo: Porti, Spiagge e Fari -- Approvazione del Riepilogo e dei Totali.

La seduta è aperta a ore 2 e 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, della Marina, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, e i Ministri dell'Istruzione Pubblica, d'Agricoltura e Commercio, e della Guerra.

Il Senatore, Segretario, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Vorrei pregare l'onorevole signor Segretario a voler rettificare un fatto accennato nel processo verbale testè letto.

Io non ho parlato affatto del Giappone; ho parlato di Hong-Kong, cioè del solo Stabilimento militare della stazione navale che l'Inghilterra abbia nella China.

PRESIDENTE. Sarà fatta la rettificazione. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si terrà per approvato.

Il Senatore, Segretario, MANZONI T. dà lettura del seguente Sunto di petizione:

« N. 4511. Il Cav. Avv. Gaetano Cardone porge

al Senato motivate istanze, perchè nel progetto di legge per l'approvazione del Codice Sanitario, quando venga ammessa la libertà di esercizio della farmacia, sia provveduto con un equo compenso, nella liquidazione delle piazze in favore dei rispettivi proprietari. »

I signori Senatori Serra Domenico, Araldi-Erizzo, Giorgini e Di Giovanni, domandano un congedo di un mese; i Senatori Bellavitis e Di Cossilla, di otto giorni, il quale viene loro dal Senato accordato.

Trovandosi nelle sale del Senato il Senatore Cadorna Raffaele, prego i Senatori Arese e Chiesi ad introdurlo nell'Aula.

(Introdotta nell'Aula, il Senatore Cadorna presta giuramento nella consueta formula.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Cadorna del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge sulle rappresentanze agrarie.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Invito il Senatore Sauli a riferire sulla nomina del Commendatore Tabarrini a Senatore del Regno.

Senatore SAULI F., *Relatore.* Il Commendatore Marco Tabarrini è stato innalzato alla dignità di Senatore del Regno, con Decreto reale del 15 novembre 1871.

L'Ufficio II ha verificato che ha l'età richiesta dallo Statuto, e che copre già da sei anni la carica di Consigliere di Stato.

Esso vi propone perciò, in vista della Categoria 15, articolo 33 dello Statuto, di ammettere il Commendatore Tabarrini fra i Senatori del Regno.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni dell'Ufficio II testè lette, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Trovandosi nelle sale del Senato il Senatore Atenolfi, prego i signori Senatori Lo Schiavo e Saluzzo a volerlo introdurre nell'Aula.

(Il Senatore Atenolfi, introdotto nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Atenolfi del prestato giuramento; lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Invito il Senatore Grixoni a riferire sulla nomina del duca Pignatelli a Senatore del Regno.

Senatore GRIXONI, *Relatore.* Con reale Decreto 15 novembre 1871 venne nominato Senatore del Regno il signor Duca di Monteleone Diego Pignatelli.

Dai documenti presentati risulta che il predetto Duca di Monteleone pagò per gli anni 1868-69-70 per prediale e fabbricati d'uno dei suoi possedimenti la somma di L. 97,881 83, e per l'anno ultimo L. 37,443 48.

Il predetto Duca di Monteleone Diego Pignatelli nacque nel 27 novembre 1823, come risulta dalla fede di battesimo e dallo stato civile qui annessi. Egli quindi, avendo i requisiti richiesti dalla Categoria 21^a, articolo 33, dello Statuto, l'Ufficio III mi dà l'onorevole incarico di proporre al Senato la convalidazione.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Prego ora il Senatore Errante a

riferire sulla nomina del prof. Canizzaro a Senatore del Regno.

Senatore ERRANTE, *Relatore.* Il Prof. Stanislao Canizzaro da Palermo venne nominato Senatore con Decreto de' 15 novembre 1871, ed ascritto alle Categorie 18 e 20 dell'articolo 33 dello Statuto.

Egli nacque a' 20 luglio 1826, in Palermo, ed ha perciò compiuti gli anni 40.

In quanto a' suoi titoli, senza intrattenere il Senato de' meriti scientifici del Prof. Canizzaro, fra i diplomi presentati da lui ve n'è uno in data 24 agosto 1845, con cui venne nominato socio dell'Accademia delle Scienze e Lettere di Palermo; ed un altro in data 3 luglio 1864, che lo nominò socio vice-Presidente della Reale Accademia delle Scienze di Torino: sicchè, sono scorsi più che sette anni dal di della sua nomina a' termini della Categoria 18 del detto articolo.

Per questi motivi, a nome dell'Ufficio IV, se ne propone l'ammissione in Senato.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si riprenderà la discussione dei Bilanci.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

MINISTERO DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

| | | | |
|--|--------|----|--------------|
| Amministrazione centrale | | | |
| | Totale | L. | 301,131 74 |
| (Approvato.) | | | |
| Amministrazione provinciale | | | |
| | Totale | » | 515,157 43 |
| (Approvato.) | | | |
| Università ed altri stabilimenti di insegnamento superiore | | | |
| | Totale | » | 5,937,490 03 |
| (Approvato.) | | | |
| Archivi | | | |
| | Totale | » | 226,538 77 |
| (Approvato.) | | | |
| Istituti e Corpi scientifici e letterari | | | |
| | Totale | » | 815,761 82 |

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Io avrei bisogno di un semplice schiarimento, il quale, in assenza del signor Ministro della Pubblica Istruzione, potrà forse venirmi dato dallo stesso signor Presidente del

Consiglio, il quale già ebbe altre volte a reggere quel Dicastero; e questo schiarimento sarebbe relativo all'Osservatorio romano, che non veggo figurare in questo Bilancio, la cui compilazione, io dichiaro francamente che non intendo, in quanto che non vedo in veruna parte accennati gli Osservatorii astronomici.

Ora, io desidererei conoscere quali siano gli intendimenti del Governo circa all'Osservatorio romano, alla determinazione del primo meridiano d'Italia, alla pubblicazione dell'Annuario astronomico, ecc. Prego perciò il Governo a darmi il chiesto schiarimento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il mio Collega Ministro dell'Istruzione Pubblica credo che non tarderà ad essere presente in Senato. Io l'ho lasciato, saranno tre quarti d'ora, e rimanemmo d'accordo che si sarebbe qui recato, appunto perchè era all'ordine del giorno la discussione del Bilancio del suo Dicastero; forse avrà avuto a disimpegnare qualche cosa d'urgenza. Siccome io credo che non tarderà che pochi momenti ad arrivare, pregherei l'onorevole Senatore Bixio a pazientare per poco, perchè io veramente non mi troverei in grado di dire quali siano gli intendimenti del mio Collega il Ministro dell'Istruzione Pubblica sopra questo speciale Stabilimento. Io sono persuaso che il Ministro dell'Istruzione Pubblica vi avrà pensato, ed appena qui giunto darà quelle spiegazioni che potranno soddisfare al desiderio dell'onorevole Senatore Bixio.

Senatore BIXIO. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio, ed attenderò.

PRESIDENTE. Crede il Senatore Bixio che si debba sospendere la votazione di questo Capitolo?

Senatore BIXIO. Io non chieggo questo; mi riserbo la parola, e mi permetterò di ripetere le mie osservazioni quando sia presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica, anche se si trovasse in discussione un altro bilancio.

PRESIDENTE. Allora s'intende approvata la cifra di L. 845,761 82 per istituti e corpi scientifici e letterarii, e si continua la discussione del Bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

| | | |
|---------------------------------|----|--------------|
| Belle Arti | L. | 1,637,073 93 |
| (Approvato.) | | |
| Istruzione secondaria | » | 4,519,264 90 |
| (Approvato.) | | |

| | | |
|---|----|--------------|
| Istruzione magistrale ed elementare | L. | 2,719,051 14 |
| (Approvato.) | | |
| Spese diverse | » | 156,857 42 |
| (Approvato.) | | |

TITOLO II.

| | | |
|---|----|--------------|
| Spesa straordinaria | L. | 829,536 75 |
| (Approvato.) | | |
| Capitoli aggiunti per residui del 1870 e retro, non aventi riferimento a quelli iscritti nello Stato di prima previsione pel 1871 | » | 1,321,510 52 |

RIEPILOGO.

| | | |
|-------------------------------|----|----------------------|
| Parte ordinaria | L. | 17,148,330 18 |
| (Approvato.) | | |
| Parte straordinaria | » | 1,321,540 52 |
| (Approvato.) | | |
| Totale generale L. | | 18,469,870 70 |

PRESIDENTE. Chi approva il Totale generale, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passerà ora al Bilancio del Ministero dell'Interno.

(Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

TITOLO I.

| | | |
|---------------------------------------|----|-------------|
| Amministrazione centrale | L. | 750,020 00 |
| (Approvato.) | | |
| Consiglio di Stato | » | 409,639 » |
| (Approvato.) | | |
| Archivi dello Stato | » | 295,491 » |
| (Approvato.) | | |
| Amministrazione Provinciale | » | 6,995,130 » |
| (Approvato.) | | |
| Opere pie | » | 1,010,100 » |
| (Approvato.) | | |
| Sanità interna | » | 1,329,334 » |
| (Approvato.) | | |
| Sanità Marittima | » | 709,250 » |

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Se il signor Presidente del Consiglio volesse concedermi un momento di attenzione, io direi alcune parole intorno alla sanità marittima.

So bene che questa è una di quelle questioni che s'intendono diversamente da molti, nè io

esporrò la mia opinione, la quale non importa gran che; supplico soltanto il Governo a preoccuparsi in modo particolare di siffatto argomento.

Attualmente succedono non pochi inconvenienti che nuociono grandemente agli interessi commerciali del paese; ma senza dilungarmi in esami ed in minute indagini, ricorderò semplicemente questo fatto.

Nel caso disgraziato della febbre gialla dell'America Meridionale, noi vediamo che i nostri bastimenti provenienti dalla Plata, e che per operazioni commerciali debbono toccare in un porto di Francia, od altrove, sono costretti a scontare due volte la quarantena, perchè all'arrivo in Italia, e segnatamente a Genova, loro non si tien conto della prima quarantena subita negli altri porti del Mediterraneo che ho accennato.

Accade anzi che a Marsiglia, per esempio, si è fatta la quarantena con isbarco di merci, e dopo aver rimandato in libera pratica da Marsiglia una parte di esse, ed anche l'equipaggio a Genova, il bastimento medesimo al suo ritorno in patria è considerato ancora infetto ed obbligato a scontare una seconda quarantena, che la 15.^a ordinanza sanitaria chiama *osservazione*, e costringe i bastimenti a scontarla, non, come si faceva un tempo, nei porti di disarmo, ma nei lazzaretti dello Stato, cagionando così un grandissimo dispendio di danaro e di tempo.

Io prego il signor Ministro di considerare quanto questo trattamento sia ingiusto, tanto più quando il bastimento che ne è colpito sia partito con patente netta, abbia compiuto una lunga navigazione e durante il viaggio non abbia avuto alcun caso di malattia, e tanto meno di morte, e che finalmente abbia fatto in un porto del Mediterraneo, sia a Marsiglia, sia altrove, in Europa, la sua quarantena.

Questo singolare trattamento, oltre di essere dannoso a noi, è favorevole al Commercio dei porti stranieri vicini i cui interessi sono già abbastanza favoriti, senza che noi ci rendiamo cura di avvantaggiarli con provvedimenti tanto singolari come quelli che ho accennato. So bene che siffatte quistioni sono complesse e che i criteri sanitari partono dal Consiglio superiore di sanità, il quale sarà competentissimo per indicare quello che si dovrà fare da noi. Ma come spiegare le due quarantene?

Io non riesco a scoprire le ragioni giustificative di queste norme così dannose al nostro commercio e che in sostanza non impediscono nè alle

merci infette, nè all'uomo di venirsene nello Stato. Non tener conto di quanto accade presso i nostri vicini è per lo meno tanto improvvido quanto ingiusto. Come va dunque? A me pare che se ciò che dico è vero, il sig. Presidente del Consiglio non debba regolarsi colle sole ordinanze di sanità e coi soli criteri del Consiglio Superiore di sanità, ma tenere in giusta considerazione le norme d'altri paesi ed i fatti che accadono così vicini a noi; e quando un bastimento ha scontato la quarantena nel Mediterraneo, ciò debba bastare anche per i più timorosi.

Ricordi il signor Ministro che noi abbiamo concorrenti attivi ed illuminati, fra i quali, certo primeggiano Marsiglia e Trieste, e non è da savio che per vane paure vi se ne aggiungano altri.

Io supplico il Ministero a voler rimediare ai serii inconvenienti che ho esposti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Parmi che il Senatore Bixio non abbia ben presenti in questo momento le discipline sanitarie che vennero stabilite in seguito ad un accordo internazionale che ebbe luogo (non mi ricordo più in che anno); e il Consiglio superiore di sanità....

Senatore BIXIO. È sospeso.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO..... il Consiglio di sanità non può far altro che applicare per tutti le norme fissate in questo regolamento sanitario, redatto in seguito a convenzioni internazionali; esso non potrebbe allontanarsene fino a che non venissero variate.

Non credo poi che sia esatto l'asserire che quando un bastimento viene con patente netta da un paese in cui non esista malattia giudicata più o meno pericolosa e contagiosa, e che ha fatto la sua traversata senza morti a bordo, nè infermi d'una di tali malattie, quando arriva al porto di sua destinazione, venga sottoposto a quarantena.

Questo non avviene per certo. Può darsi benissimo che in uno Stato sia, per esempio, dichiarata l'esistenza di una malattia, e conseguentemente la provenienza sia sospetta; può darsi altresì che in questo stesso Stato vi sieno parecchi porti, e che in questi porti non esista realmente la malattia, che sarebbe appunto il caso citato dall'onorevole Senatore Bixio; ma come sarà dato a noi di conoscere che quella malattia non esista in un porto dello stesso Stato dichia-

rato sospetto per malattia contagiosa? Noi dobbiamo attenerci alle dichiarazioni dei nostri Consoli che si trovano sul luogo, quando questi constatano che quivi esiste una malattia contagiosa; e ciò constatato, è evidente che dobbiamo dichiararne sospette le provenienze e quindi sottometterle a quelleregole di regime sanitario che sono prescritte dai nostri regolamenti.

Quando pure il bastimento parte da un luogo che non è dichiarato sospetto, che ha fatta la sua traversata senz'aver malattie sospette a bordo, e arriva coll'equipaggio in buona salute in uno dei porti italiani, non si sottomette certo nè a quarantena rigorosa, nè a quarantena di osservazione.

In quanto poi a Marsiglia, mi sono giunti parecchi reclami per fatti simili a quelli accennati dall'onorevole Senatore Bixio; ma qui bisogna fare qualche osservazione.

Io credo che a Marsiglia debbansi seguire le stesse discipline sanitarie vigenti fra noi, di modo che non so comprendere come, arrivando un bastimento da paese sospetto, si possa ammetterlo in libera pratica.

Avviene bensì che si sbarchino mercanzie, e che queste siano assoggettate a certe cautele sanitarie prima di entrare in libera pratica; ma non si può affermare che il bastimento entri addirittura in libera pratica; perchè qualora ciò fosse, sarebbe provato che proviene da un luogo che non è infetto, ovvero che ha compiuta la quarantena di uso. Quindi non vi è più ragione perchè nei porti italiani, dove sono in vigore le stesse discipline, si debbano far rinnovare le quarantene.

Aggiungo poi che nè il Consiglio superiore di sanità nè il Ministero vanno mai con troppo rigore nell'applicazione di questa massima sanitaria. Io posso dichiarar francamente che viene usata tutta la tolleranza possibile senza violare le leggi; e usando le cautele necessarie, perchè la responsabilità è enorme. Supponiamo p. e. che per indulgenza usata a favore di un bastimento scoppiasse una malattia che avesse carattere più o meno contagioso; io non so come potrebbe il Ministro dell'Interno difendersi contro le accuse e i rimproveri che gli venissero fatti d'aver cagionato al suo paese un danno così grave per la troppa sua indulgenza, e forse anche d'aver violate le leggi sanitarie. Io ricordo che quando si manifestarono i primi casi di *cholera*

nei diversi porti dell'Europa del Nord, e anche verso l'Oriente nei porti del Mar Nero, a Costantinopoli e altrove; ricordo, dico, le vive sollecitazioni, raccomandazioni e istanze pervenute particolarmente da Genova, acciocchè il Ministero prendesse tutte le necessarie precauzioni per salvare il paese dalla minacciata invasione di quel flagello. Perciò io non entro adesso a far discussioni dottrinali sopra la contagiosità di questa o di quella malattia, perchè non lo reputo opportuno; ma bisogna tener conto, non dirò soltanto dell'opinione volgare in tale argomento, ma ben anco, se così vuoi, dei pregiudizi delle popolazioni. Abbiamo veduto se non erro, nel 1865, e anche in quest'anno (ma specialmente nel 1865) appena s'ebbe una lontana minaccia del *cholera*, intere popolazioni sollevarsi e osteggiare tutti i bastimenti i quali venivano da luoghi che supponevansi infetti, e che volevano entrare in un dato porto. Dimodochè è impossibile che chi ha obbligo di tutelar gl'interessi dello Stato, non tenga conto ben anche di questi fatti; ma ripeto, non si eccede nella misura, si sta nei limiti delle leggi e de'Regolamenti.

Nè ciò vuol dire che queste leggi e questi Regolamenti debbano essere eterni. Si modificano le opinioni coi progressi della scienza; e poi anche senza di ciò, quando l'esperienza abbia dimostrato che questi Regolamenti, mentre per certe disposizioni possono esser quasi inutili in quanto alla tutela e sicurezza pubblica, da un altro lato tornano dannosi, e sono come d'incaglio al commercio, si potranno benissimo riformare: questo sta bene; ma finchè ci sono, bisogna farli eseguire, bisogna farli rispettare.

Aggiungerò ancora una spiegazione circa un altro fatto che ha citato l'on. Bixio, vale a dire che, nello stabilire la quarantena per i bastimenti i quali provengono da luoghi infetti, o sospetti, non si tenga conto della traversata.

Io posso assicurarlo che si tiene conto dei giorni della traversata, quando risulti dallo stato di bordo che non vi fu alcun malato.

Io non voglio entrare nella questione; d'altra parte la mia opinione non potrebbe avere una grande autorità in questa materia affatto tecnica e speciale, e almeno bisognerebbe confortarla con molti argomenti, per persuadere chi la pensa diversamente. Certo io non sono un focoso contagionista, e tutte le facilitazioni che si possono

fare, si fanno; ma ripeto ancora una volta; è necessario arrestarsi quando il Consiglio di sanità dice: bisogna fare così, bisogna prendere questa determinazione; il Regolamento prescrive questa cautela.

Senatore BIXIO. Mi permetta l'onorevole Presidente del Consiglio di dirgli che sono stato male inteso, o per dir meglio, che mi sono spiegato male.

Io ho detto che i bastimenti provenienti da Marsiglia vi avevano scontato la quarantena, e non ho detto che non la facessero.

Intendo bene che per tutte le ragioni addotte dal Signor Presidente del Consiglio, e per tutte le altre che si adducono dai contagionisti, è d'uopo che la quarantena ci sia; ma dico io: Almeno non ne fate far due delle quarantene!

Pur troppo questo è accaduto: ed il Signor Presidente del Consiglio si persuada che so quello che dico, per aver assunto tutte le informazioni che mi erano necessarie per asserirlo in Senato. Quanto all'autorità del Consiglio superiore di sanità, io sono libero di apprezzarla, e giacchè debbo provare che anche quella del Consiglio è autorità che può peccare, citerò un esempio che farà convinto il Senato come anche il Consiglio di sanità può andare agli eccessi in certe precauzioni, non ostante che esso sia composto di uomini di grande esperienza. Esistono ordinanze, sospese nella loro applicazione, ma che prescrivono nientemeno che il caffè e lo zucchero, fra gli altri generi provenienti da certe regioni, debbano essere immersi nel mare per lunghe ore;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ciò non si fa.

Senatore BIXIO. Non si fa perchè l'applicazione dell'ordinanza fu sospesa in seguito a reclami; ma la disposizione fu scritta e diramata.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Quando?

Senatore BIXIO. Non saprei dire al momento quando lo fu, ma so indubbiamente che fu stampata e diramata con relative istruzioni agli Uffici Sanitari. L'onorevole Presidente del Consiglio è in grado di potersene accertare.

Nella stessa disposizione erano compresi i cuoi secchi e i salati, il che è già troppo grave; ma mettere lo zucchero ed il caffè nell'acqua è una disposizione che io non saprei qualificare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma no: ripeto che ciò non è.

Senatore BIXIO. Io prego il signor Presidente del Consiglio di credere che è.

Quanto al trattato sanitario internazionale,

io osserverò che la sua applicazione è sospesa, così mi fu detto alla Direzione superiore di Sanità al Ministero pochi giorni sono, e non sarei entrato in questi particolari se non avessi dovuto provare che non parlo a caso. Il trattato adunque è sospeso, e noi facciamo come se fossimo soli al mondo, o come se le ferrovie ed i vapori non avessero creato i modi di evitare certe barriere d'un tempo. Riconosco che le Camere di Commercio, quella di Genova come altre, in certi momenti di allarme non si stancano di richiedere misure di precauzioni anche eccessive.

Io non ignoro questo fatto che, secondo me, si verifica e perchè la paura guadagna spesso i più, e perchè nelle Camere di Commercio in generale non sono molti gli armatori.

Comprendo che il signor Presidente del Consiglio da uomo politico debba prendere tutte quelle precauzioni, ma mi par troppo dettare quelle ordinanze per i generi che ho indicato, e far fare anche due quarantene.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma no.

Senatore BIXIO. Ma sì; è una questione di fatto; non vorrei dare una smentita al Presidente del Consiglio, ma so quello che dico, e sono costretto a mantenerlo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Credo di essere qui il solo a far parte della famiglia sanitaria, e perciò stimo mio dovere rispondere qualche parola circa il fatto di cui fece cenno l'onorevole Senatore Bixio. Il fatto da lui attestato riguardo allo zucchero veramente mi pare molto inverosimile; ed ho ragione di credere che esso non entri nelle pratiche igieniche de' tempi nostri. Quanto alle quarantene, il Consiglio è piuttosto indulgente che rigido. Ricordiamoci intanto che questa istituzione è una delle glorie italiane; che la prima ad ordinarle fu Venezia; e che se le quarantene fossero state eseguite con rigore, le coste dell'Europa non avrebbero visto la febbre gialla; la quale se visitò Marsiglia, Barcellona, Cadice, Genova e Livorno, lo si deve appunto all'aver violato questa istituzione, che è veramente salutare e fondata su lunga esperienza. Le malattie contagiose non vengono che coll'uomo o colle merci, ed ove si prendano le opportune disposizioni, non si propagheranno mai.

Del rimanente, non è questo il momento di trattare siffatta questione: credo anzi che

noi ci allontaniamo dall'ordine del giorno; ma ad ogni modo ho creduto mio dovere dire queste poche parole, perchè veramente io sono persuaso che non esista il troppo rigore di cui si lagna l'onorevole Bixio, od almeno ciò non è a mia notizia.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Io m'inchino davanti alla scienza dell'on. preopinante; non discuto certo il suo sapere e la sua dottrina, confesso di essere... all'opposto. Ho però il diritto di apprezzare le disposizioni che si emanano da esso Consiglio, quando queste feriscono tanto gravemente gli interessi pubblici e privati.

Me lo permetta del resto l'on. preopinante, io non sono qui per dare lezioni e nemmeno per ri-
ceverne: io faccio il Senatore: domando schiarimenti all'on. Presidente del Consiglio; non offendendo nessuno, e se ho citato dei nomi, vi sono stato costretto per provare che non ho parlato a caso.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Siccome si citano fatti.....

PRESIDENTE. Non essendo stato elevato alcun incidente, prego il signor Presidente del Consiglio.....

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi permetta. Siccome si citano dei fatti, i quali, se fossero veri, non solo dovrebbero esser considerati come cosa riprovevole, ma potrebbero eziandio mettere in mala luce l'Amministrazione della Sanità pubblica, io sono in dovere di replicare.

Il fatto su cui insiste l'onorevole Senatore Bixio, che, quantunque certi bastimenti abbiano scontata la quarantena prescritta in una parte del Mediterraneo, tuttavia partendo da quel porto per venire in uno de' porti italiani, si faccia loro ripetere la quarantena, io, sino a cosa dimostrata, me lo perdoni il Senatore Bixio, non posso ammetterlo, e credo che l'onorevole Senatore sia stato male informato. Se egli potrà citarmi il nome del bastimento, il tempo in cui avvenne questo fatto, io lo riscontrerò, e gli darò poscia una risposta categorica.

Mi affido completamente alla sua lealtà, che, quando questa risposta sia tale da soddisfarlo, che cioè possa modificare la sua opinione a questo riguardo, egli vorrà farla conoscere; ma io posso assicurare intanto, che ho preso cognizione di parecchi reclami da parte di

armatori e capitani di bastimenti che venivano da Marsiglia, ma non avevano scontata la quarantena, oppure non l'avevano interamente scontata siccome richiedono i Regolamenti. Io posso assicurare che non si prescrive mai nè una quarantena, nè un'ora più di quello che i Regolamenti prescrivono.

In quanto poi alla cautela sanitaria, che consista nel mettere all'acqua lo zucchero e il caffè, io veramente non ne ho inteso parlare. Quantopoi alle pelli avvi la questione di vedere se bastino i suffumigi per togliere l'infezione a quelle materie che si suppongono contagiose. Questa questione è stata molto dibattuta; ma quanto allo zucchero, mi parè veramente cosa ridicola, e non posso immaginare che venga in mente a persona di buon senso d'applicare una misura sanitaria in quel modo che rovinerebbe la merce.

Senatore BIXIO. Dirò il nome del bastimento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Bene.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. Si riprende la lettura del Bilancio.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

| | | | |
|---|--------|----|--------------|
| Sanità marittima | | | |
| | Totale | L. | 709,250 » |
| (Approvato.) | | | |
| Sicurezza pubblica | | | |
| | Totale | » | 9,811,785 » |
| (Approvato.) | | | |
| Amministrazione delle Carceri | | | |
| | Totale | » | 27,451,025 » |
| (Approvato.) | | | |
| Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami | | | |
| | Totale | » | 1,533,365 » |
| (Approvato.) | | | |

TITOLO II.

| | | |
|--|-----------|-----------------|
| Spesa straordinaria | Totale L. | 2,845,494 57 |
| (Approvato.) | | |
| Capitoli aggiunti per residui del 1870 e retro, non aventi riferimento a quelli che sono iscritti nello Stato di prima previsione pel 1871 | | |
| | Totale | L. 5,636,165 16 |
| (Approvato.) | | |

RIEPILOGO.

| | | |
|-----------------------------|----|--------------|
| Titolo I. - Spesa ordinaria | L. | 50,298,142 » |
| (Approvato.) | | |

Titolo II. - Spesa straordinaria L. 5,636,165 16
(Approvato.)

Totale . L. 55,934,307 16

PRESIDENTE. Chi approva il Totale, si alzi.

(Approvato.)

Prima di passare al Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, do la parola al Senatore Bixio per la sua interpellanza al Ministro della Pubblica Istruzione.

Senatore BIXIO. Veramente la mia non è un'interpellanza, ma una semplice interrogazione che desidero fare al Ministro dell'Istruzione Pubblica, e ad un tempo una raccomandazione che riflette non propriamente l'Osservatorio romano, ma l'Osservatorio della Capitale.

Io vorrei dunque sapere se egli intende elevarlo a quell'altezza, a cui scientificamente ha diritto; imperocchè, sebbene la persona che ne è a capo, qualunque sia la speciale posizione sua, dal lato della scienza non lasci nulla a desiderare, e le si debba tutto il rispetto e tutta la stima, pure i lavori che escono dall'Osservatorio romano, non sono di quell'utilità come sarebbero quelli degli Osservatorii di Greenwich, di Parigi, di Washington, di Madrid ed altri.

Siamo benissimo sulla via per avere noi pure il nostro Annuario astronomico con gli elementi per gli ingegneri, i marini e gli astronomi, nella maniera che hanno tutti gli altri paesi; ma tutti hanno un primo meridiano che passa dalla loro Capitale. Siccome non ho trovato nulla nel presente Bilancio, così volevo domandare al signor Ministro quali siano i suoi intendimenti intorno all'Osservatorio da me accennato.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'Osservatorio romano, che ha tanta e meritata celebrità, non appartiene all'Università romana, ma al Collegio romano, sul cui carattere e sulla cui indole non è ancora stata presa alcuna determinazione.

L'Osservatorio normale in questo momento è l'Osservatorio fiorentino, per il quale, come il Senato sa, si è fatta una spesa ragguardevole col concorso della lista civile, della Provincia e della città di Firenze. L'Osservatorio di Firenze collocato sul colle di Arcetri, in una posizione eccellente, è l'unico in Italia che possa competere coi principali Osservatorii delle altre grandi nazioni. Per ora non vi è in bilancio alcuna somma speciale

per l'Osservatorio romano; non è ancora completato l'Osservatorio di Firenze, del quale deve farsi grandissimo conto sia per le sue gloriose tradizioni, sia per la sua posizione che è eccezionale e coordinata cogli ultimi progressi della scienza. L'on. Senatore Bixio sa bene, che gli Osservatorii collocati sulle alte torri, nel centro delle città, come erano e sono pur troppo quelli di Milano e di Padova, non vanno esenti da grandissimi difetti, mentre un Osservatorio isolato e posto su di un terreno solido, al di fuori di ogni possibilità di perturbazione che non sia cosmica, è di tale natura da presentare tutte le guarentigie di esattezza. Credo quindi che l'Amministrazione debba rimanersi per ora contenta dell'Osservatorio fiorentino, benchè esso non possa ancora dirsi definitivo.

Verrà in seguito risolta anche la questione dell'Osservatorio romano, perchè io pure credo coll'onorevole Bixio che sia necessario pensarvi, e che forse in un tempo prossimo bisogna procurare di avere un Osservatorio nella Capitale, appunto perchè, come diceva l'onorevole Senatore, l'importanza del meridiano di Roma, non è solo originata dall'esser Roma Capitale d'Italia, ma anche dalle molte relazioni scientifiche che ha già Roma con altre parti del globo, come appunto dimostrano i precedenti nobilissimi dell'Osservatorio romano, il quale, ripeto, non figura nel nostro bilancio, essendo per ora estraneo alle spese dello Stato.

Senatore BIXIO. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Passiamo ora al Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.

| | | | |
|---|----|-----------|---|
| Amministrazione centrale | L. | 602,718 | » |
| (Approvato.) | | | |
| Lavori Pubblici - Real Corpo del Genio Civile | » | 2,512,099 | » |
| (Approvato.) | | | |
| Strade | » | 5,532,400 | » |
| (Approvato.) | | | |
| Acque | » | 3,081,260 | » |
| (Approvato.) | | | |
| Porti, spiagge e fari | » | 3,682,130 | » |
| (Approvato.) | | | |

RIEPILOGO DELLE SPESE.

| | | | |
|-------------------------------|----|------------|---|
| Pei lavori pubblici | L. | 17,707,829 | » |
| (Approvato.) | | | |

| | | | |
|---------------------|----|------------|---|
| Ferrovie | L. | 2,957,298 | » |
| (Approvato.) | | | |
| Telegrafi | » | 5,768,004 | » |
| (Approvato.) | | | |
| Poste | » | 19,559,665 | » |

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Bixio ha la parola.

Senatore BIXIO. Mi spiace di dover far sentire la mia voce più spesso che non vorrei. Anche qui avrei bisogno d'indirizzare una domanda al Ministro dei Lavori Pubblici; ma essendo egli assente, credo che potrà rispondermi il signor Presidente del Consiglio od il Ministro del Commercio.

La mia domanda si riferisce al Capitolo *Servizio postale e commerciale marittimo*, dirò più esattamente, vi si riferisce una questione, che m'avrebbe indotto a rivolgermi ieri al Ministro degli Esteri, se fosse stato presente.

Prima di tutto, dirò come essa si annetta a questo Capitolo.

Il *servizio postale marittimo* è una sovvenzione, come il Senato sa, che si dà alla marina commerciale a vapore per servizi postali. In questo Capitolo di 7 milioni vi è compreso quello delle Indie. Ora, questo servizio si trova aggravato arbitrariamente di una spesa per il passaggio di Suez, all'infuori delle norme segnate dal Regolamento internazionale, ed è aggravato in due modi. Il Regolamento internazionale prescriveva che si pagassero 10 lire per tonnellata di registro di ogni bandiera, secondo lo Stato a cui il bastimento appartiene. Questa tariffa è stata portata ultimamente a lire 11, e non si sa con autorità di chi. Ma si fa peggio; invece di far pagare per tonnellata di registro di ogni bandiera, i signori della Compagnia Lesseps hanno trovato utile e conveniente di far pagare a termini del tonnello inglese; e questo rende di più.

Ora, noi Italiani vi sacrifichiamo un capitale di qualche considerazione, in quanto che la tonnellata inglese è diversa dall'italiana; paghiamo quindi di più.

Se la Compagnia dell'Istmo avesse un Regolamento internazionale su quelle basi, e se Suez fosse territorio inglese, lo capirei; ma che una Società francese in territorio turco, che una Società francese in territorio turco, dal momento che ha un Regolamento che stabilisce che si paghi a misura dei registri di ogni bandiera, venga a me, che voglio passare, e mi faccia pagare di più, perchè le conviene un

tonnellaggio che mi dà un numero di tonnellate maggiore, non lo capisco. Non c'è quindi che il Governo che mi possa aiutare; c'è qualcuno insomma che deve metterci le mani, perchè se i bastimenti non pagano, non passano lo Stretto; e le proteste dei bastimenti, individualmente parlando, non hanno valore; ma non è giusto che paghiamo quello che non è dovuto.

Vorrei dunque che il Ministro del Commercio o il Presidente del Consiglio volessero avere la gentilezza di prendere in esame questa mia raccomandazione per evitare arbitrii.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io ignoro questa seconda circostanza alla quale allude l'onorevole senatore Bixio, che cioè dalla Compagnia del Canale di Suez si faccia pagare il diritto di pedaggio sulle tonnellate inglesi anziché sulle nostre; ma si assicuri l'onorevole Senatore che si prenderanno tosto per parte del Governo le informazioni opportune: vedremo quale è il diritto che ci spetta, e non mancheremo di fare tutte quelle rimostranze che crederemo necessarie per tutelarlo.

Quanto poi all'altra circostanza accennata dall'onorevole Senatore, fui informato dall'onorevole Ministro degli Esteri che si era elevato di una lira il diritto di pedaggio in conseguenza delle non floride, anzi cattive condizioni di quella Compagnia, come scriveva il Ministero degli Esteri a quello del Commercio.

In questo stato di cose, trattandosi di una Società la quale ha fatto a suo rischio il lavoro, e con i suoi capitali, poichè i Governi d'Europa non sono intervenuti, nè dettero garanzia, non si è creduto conveniente nè opportuno di fare opposizione.

Questa è la risposta che posso dare per ora all'onorevole Senatore Bixio, e lo assicuro che il Governo prenderà in serio esame quanto egli ha accennato circa la valutazione delle tonnellate.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Ringrazio l'on. Ministro del cortese linguaggio, e mi appago delle dichiarazioni che ha fatte circa la prima parte; ma riguardo poi all'aumento di una lira del diritto di tonnello, non so capire perchè si debba permettere che le Compagnie internazionali, a

seconda de' loro proprii interèssi, possano modificare una tariffa internazionale. Ciò riguarda anche i governi, anzi credo che il nostro Ministro a Costantinopoli abbia fatto uffici presso il Governo per vedere se doveva opporvisi. Questa questione, ripeto, fu agitata a Costantinopoli; tale aumento fu combattuto, ma forse non quanto si poteva.

Vede bene quindi il signor Ministro che si tratta di una via che riguarda tutto il Mediterraneo ed il commercio del mondo, ed il nostro in particolare, che c'importa di attivare per la nuova via, tanto nell'interesse della marina nostra, quanto in quello de' nostri transiti alpini. Ora, per fare questa via bisogna avere materiale adatto, che costa, tipo per tipo, un milione e mezzo o due milioni. Se noi siamo incerti della sposa di transito lungo il Bosforo di Suez, se la Società si può credere autorizzata ad aumentare la tariffa come di uno o di due, è una cosa molto grave, e porta uno sconcerto che arresterà la speculazione, perchè alla fine dei conti con 11 franchi per tonnellata di bastimento, e 10 o 11 per ogni passeggiere che passa di là, il vantaggio del 40 per cento che presenta la nuova via di Suez, in paragone dell'antica dell'Atlantico, perde molto.

È dunque necessario trovare il modo di fissar la tariffa, perchè ogni incertezza a questo riguardo può fare del male.

Io so che il Governo ha fatto pratiche, e non insisto maggiormente, ma a questo proposito pregherei l'onorevole Presidente del Consiglio a dire se di quelle pratiche relative alla neutralizzazione del Canale, è prudente parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Canale di Suez è un'opera che è stata intrapresa e compiuta con capitali privati; è una Società privata che la iniziò e compì; vi fu il concorso del vicerè d'Egitto e di altri, ma non è stata un'opera fatta coi capitali di diversi Stati, in guisa che questi Stati possano imporre condizioni, o arrogarsi il diritto di rivederne le tariffe. La Società ha creduto di fare una speculazione, non ha certamente impiegato il suo danaro unicamente per avere il vanto di aprire questo Canale. Certo fu un gran merito per essa, lo avere compiuto un'opera tanto straordinaria e grandiosa; ma gli azionisti di quella Compagnia intesero altresì d'impiegare il loro

capitale a un frutto conveniente; quindi sta nel loro proprio interesse di stabilire una tariffa; e non so in virtù di qual principio il Governo possa ingiungerle di modificarla.

Se la Società venisse a dare una preferenza al naviglio di una potenza piuttostochè a quello di un'altra; se per esempio, volesse ingiungere una quota di pagamento per tonnellata, più gravosa per l'Italia che per la Francia, più gravosa per la Francia che per l'Inghilterra, io comprenderei come ciò potesse dar luogo a reclami per parte de'rispettivi Governi; ma che il Governo possa dirle: — voi stabilite, per esempio, 10 a 20 lire per tonnellata; questo è troppo, noi vogliamo invece il prezzo di 8 o di 6 lire, — ciò non è possibile. Se si crede, come suppongo, anzi sono certo, che questa sia l'opinione dell'on. Senatore Bixio, che per la grande importanza di questo transito, per agevolare a tutti i navigli delle diverse nazioni il commercio coll'Oriente e colle Indie, convenga cercare d'indurre le altre potenze a iniziare trattative, affin di vedere se mai fosse il caso d'espropriazione del Canale stesso, e di renderlo per tal modo un'opera europea, oppure di prendere qualche altro partito per assicurare alla Compagnia un frutto sufficiente delle sue azioni, e insieme ribassar la tariffa a vantaggio del commercio; fino a questo punto, comprendo, che si starebbe perfettamente nella giustizia, e nello stesso tempo si verrebbe agevolando al commercio questo gran transito.

Anzi io credo che a questo proposito, in seguito a una interpellanza dell'onorevole Bixio fatta l'anno scorso, il Ministro degli Affari Esteri abbia già iniziato, o meglio sia già entrato dirò in argomento con alcune delle potenze interessate. Io non so a qual punto si trovino queste trattative; non so se le altre potenze abbiano fatto più o meno buon viso all'iniziativa presa dal nostro Ministro degli Esteri a questo riguardo; ma debbo supporre che certamente allo stesso modo che noi consideriamo della massima importanza pel commercio questo Canale, così sarà pure considerato dalle altre potenze. La questione sarà di vedere se si troverà modo d'intendersi, ma io spero che si arriverà al punto di poter stabilire qualche cosa di concreto, e allora non mancherò di darne notizia al Senato e al paese. Per ora io non saprei dire se vi sia già qualche sicurezza che queste pratiche possano approdare ad una intelligenza con le altre potenze, affine di temperare alquanto le tariffe

per il passaggio del Canale di Suez e recar così qualche vantaggio al Commercio marittimo, come desidera l'onorevole Senatore Bixio e come desiderano tutti gli Italiani.

Per ora, ripeto, non potrei dir altro.

Senatore BIXIO. Ringrazio il sig. Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Essendo esaurito anche quest'incidente, si continuerà la lettura dei Bilanci.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

Poste L. 19,559,655 »

(Approvato.)

Casuali » 221,232 »

(Approvato.)

RIEPILOGO DELLE SPESE ORDINARIE.

Totale L. 46,816,736 »

PRESIDENTE. Chi approva questo Totale, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passerà al Titolo II. - Spese straordinarie.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Prego l'onorevole Presidente ed il Senato a concedermi di poter dare qualche spiegazione sulla spesa di 5 milioni, notata nella categoria 48 bis, per trasporto della Capitale da Firenze a Roma; sarò brevissimo, onde non abusare del tempo prezioso del Senato. Credo peraltro che non pochi potranno gradire queste spiegazioni oggi giorno particolarmente che il totale della spesa è quasi assorbito; e dal canto mio desidero di far conoscere al Senato come questa spesa venne effettivamente impiegata.

I lavori effettivi hanno importato la somma di L. 4,842,585 a tutt'oggi. Per gli sgombri e le indennità si sono spese L. 104,000. Quindi in complesso, quasi l'intera somma di 5 milioni, che venne stanziata nel bilancio, fu esaurita.

A questa somma, che fu spesa ne' lavori, debbesi aggiungere la rendita pubblica che fu pagata ai Corpi religiosi espropriati giusta la legge del trasferimento.

Questi rimborsi importano l'annua rendita di L. 263,675. Onde il trasporto della Capitale finora ne costa circa 5 milioni, più l'annua rendita di 263,000 lire.

Abbiamo occupati 41 locali, 19 de' quali dietro espropriazione definitiva di edifizi appartenenti ad istituti religiosi.

Calcolato con perizia sommaria, ma con ba-

stante accuratezza, il valore degli stabili che il Governo possiede in Roma, è poco meno di 17 milioni; quindi il Senato ben vede qual è la spesa che la Commissione del trasferimento, che io aveva l'onore di presiedere, ha erogato, e qual è nello stato attuale delle cose approssimativamente il valore capitale degli stabili che lo Stato ha acquistato.

La spesa dei lavori fu principalmente erogata nel collocamento delle due Camere; quella dei Deputati e quella del Senato.

Il Palazzo Madama, in cui noi siamo raccolti, a conti liquidati, credo non costerà più di lire ottocentomila.

La Camera dei Deputati era stata preventivata per la spesa di un milione e 350 mila lire da una prima Commissione tecnica che fu inviata dal Governo a Roma.

La Commissione del trasferimento ha riveduta la preventiva perizia, ed ha elevata quella somma ad un milione e mezzo circa; nullameno per quanto si può desumere dai conti che sono in corso di liquidazione, si raggiungerà la somma di circa un milione e 600 mila lire o poco più.

Peraltro, come sanno gli onorevoli miei Colleghi, non tutti i lavori della Camera dei Deputati hanno corrisposto in modo da poter dire che siano compiuti. Quindi questa somma preventiva in seguito dovrà forse essere aumentata. Se dal milione e mezzo si venne ad un milione e 600 mila lire è perchè molte spese non si erano prevedute e non si potevano prevedere dalla Commissione: per esempio, non si era preveduta la spesa per tutti i sedili occorrenti per le tribune, e per questi fu d'uopo impiegare una somma piuttosto rilevante.

Si era dapprima creduto che i sedili di Firenze potessero servire. Fu mestieri invece costruirli tutti di nuovo, e perciò, ripeto, si dovette sostenere una spesa un po' rilevante.

Occorsero altresì tutti i tappeti nuovi: (perdonerò il Senato se entro in questi particolari, ma non mi dilungherò molto). Poichè per altro la discussione del bilancio me lo permette, credo poter fare queste poche osservazioni, essendosi ripetute cose non esatte.

Non furono prevedute tutte le decorazioni che poi si resero necessarie per la tinta oscura dell'Aula, ma che adesso non giudicherò se sia o no opportuna.

Ecco quindi che, anche accennando di volo queste circostanze, le quali hanno obbligato la

Commissione a fare alcune spese non previste, chiaro ne risulta, che essa ha dovuto superare di alquanto la cifra suindicata, con una eccedenza però relativamente tenue.

Devesi però ritenere che alcuni di quei lavori dovranno in parte essere modificati.

E a proposito di questi lavori che non hanno interamente corrisposto all'aspettazione, mi corre il debito di affermare che i contratti furono stipulati in modo regolare, in guisa che la Corte dei conti non ebbe mai eccezione alla loro registrazione.

Quantunque la Commissione avesse, in base alla legge del trasferimento, la facoltà di dipartirsi dalle formalità dell'asta regolare, e potesse stipulare contratti a trattative private, ed eseguire eziandio lavori ad economia, tuttavia noi ci siamo sempre attenuti al sistema dell'asta, limitando le licitazioni a quelli che presentavano la garanzia morale e finanziaria dell'esecuzione del lavoro, perchè avventurandosi ad asta senza tali garanzie, sarebbe stato impossibile raggiungere lo scopo, che era quello di riuscire ad operare il trasferimento sollecito.

Or dunque in questi contratti stipulati in forma perfettamente regolare, vi sono le clausole di rescissione del contratto; il Governo avrebbe sovente potuto procedere d'ufficio trovando dei ritardi, e questi ritardi si verificarono principalmente nelle opere di riscaldamento della Camera, che assumono un carattere ed una importanza grandissima. Ma bisogna ritenere, ed io amo che si sappia, che da noi non si potevano poi effettivamente in pratica eseguire d'ufficio quelle opere. Ed il Senato verrà facilmente nel mio avviso, quando rifletta che questa esecuzione d'ufficio ci obbligava a troncare un contratto che portava una responsabilità sull'esito di quel metodo di riscaldamento, perchè non è un sistema comune, ma è un sistema speciale che non è ancora nell'uso ordinario delle costruzioni. Quindi se noi avessimo agito d'ufficio, avremmo perduto tutta quella responsabilità, e quella garanzia che il contratto ci dava. Eravamo inoltre nell'a vera impotenza materiale di eseguire d'ufficio quei lavori, quantunque si temesse che il ritardo fosse per verificarsi, perchè occorrevano operai speciali, portati dallo stesso appaltatore, e non si sarebbe potuto altrimenti trovarli, giacchè tutti sanno le difficoltà che vi sono per trovare operai qui in Roma, dove la fabbricazione ha preso sì grandi proporzioni.

Dunque nel caso speciale per quei lavori di riscaldamento dell'a Camera dei Deputati, la Commissione ed il Governo si trovarono nell'assoluta impotenza, e qualunque cosa avessero deliberato di fare, per vedere di supplire a questa mancanza degli appaltatori, non avrebbero potuto raggiungere lo scopo senza incorrere in danni maggiori.

Però non si è mancato di adoperare tutti quei mezzi che la legge suggeriva, come sarebbero proteste giudiziali, sospensione di pagamenti, e simili mezzi coercitivi. Amo accennare ciò perchè il Senato vegga come tutto il rigore dalle leggi contrattuali concesso venne adoperato.

E giacchè sono a parlare di Monte Citorio, credo bene che il Senato conosca anche un'altra circostanza.

A Monte Citorio, quando venne scelto quel palazzo come la sede d'uno dei due rami del Parlamento, e destinato alla Camera dei Deputati, si pose immediatamente mano ai lavori; se non che si ebbe a verificare un fatto grave, che arrestò fin dai primi passi l'opera mia. Fu sollevata una eccezione sopra la proprietà di quello stabile, eccezione che solo con gran fatica e mediante una transazione si poté togliere di mezzo.

Io ho sentito dire e ripetere, che quel grandioso palazzo è costato al Governo una somma enorme, per cui dirò brevemente quali erano le condizioni di fatto relativamente a detto stabile.

Il Governo corrispondeva un'annualità di lire 26,000 che dagli uni si pretendeva a titolo di enfiteusi; e dagli altri si voleva a titolo di fitto, e per togliere di mezzo ogni difficoltà ed ogni indugio, si convenne di raddoppiare quella cifra; per cui con una rendita di lire 52,000 circa abbiamo reso libero quel palazzo da ogni vincolo.

Or bene, il Senato vede che noi abbiamo corrisposto sottosopra 700,000 lire per quello stabile di Monte Citorio; è quindi una di quelle transazioni in cui l'interesse del Governo non solo fu tutelato, ma fu molto avvantaggiato, e questa transazione amo che il Senato la conosca, quantunque non sia forse questo il momento di esporne i particolari, perchè furono asserite cose assolutamente contrarie al vero, e si fuorviò l'opinione pubblica nel far credere che si fossero sprecate grandi somme nell'acquisto e nelle opere di costruzione.

Per noi l'acquisto dello stabile porterebbe la somma capitale di circa 700 mila lire, le opere di

adattamento di circa un milione seicento mila lire. Vede adunque il Senato quale sia l'onere che lo Stato ha avuto per acquistare quella proprietà, che per la sua situazione centrale, sarà di un grandissimo valore in una città come Roma.

Noi, nello scegliere i locali della Camera e del Senato, andammo d'accordo in tutto colle rispettive Presidenze.

Non entrò qui a discutere se la scelta fosse la migliore; credo che lo fosse, e non tanto migliore, quanto la sola necessaria nelle circostanze in cui ci trovavamo. Dirò solamente che le spese occorse non saranno certo perdute; avremo sempre un magnifico palazzo che potrà servire agli uffici del Governo, e non si potrà mai dire che da noi sia stato sciupato il danaro; la parte del danaro che forse si potrà credere che sia stata sprecata, sarà quella impiegata nell'Aula; ma anche di questa, il Governo potrebbe trarre profitto quando il palazzo dovesse servire ad altre destinazioni amministrative.

Oltre a ciò, la maggior parte del materiale sarà sempre adoperabile in altra Aula, come si è fatto in quest'occasione, perchè non si deve credere che tutto quello che si è messo in opera nella Camera dei Deputati sia nuovo. Così avverrebbe, se in un avvenire, che nessuno ora può presagire, si venisse nel pensiero di costruire un grande palazzo legislativo. Il materiale delle due Aule potrà ivi in gran parte utilizzarsi.

Nella destinazione di questi edifici non si poteva avere in mira una collocazione assolutamente provvisoria.

La collocazione potrà riputarsi provvisoria se vorremo riferirci ad un termine molto esteso; ma in oggi abbiamo una collocazione definitiva, e davvero dovevamo averla tale che ci permettesse di siedervi per molti anni, perchè non sarebbe ragionevole nè possibile che le due Camere possano sedere quasi accampate in modo provvisorio ed incompatibile coi loro servigi.

Si suggeriva di mettere la Camera ed il Senato in due chiese; ma voi, signori Senatori, che sapete come non occorra semplicemente l'Aula, ma vi sia eziandio bisogno di tutto quel corredo di servizi senza dei quali è impossibile che funzioni bene una Camera de' Deputati o che funzioni bene un Senato, comprenderete di leggeri che questo progetto di portare il Parlamento in due chiese, è uno di quei concetti poetici che possono servire a fare una dimostrazione politica di un momento,

ma non saranno mai concetti pratici; e noi abbiamo voluto fare un trasporto serio e non una dimostrazione politica; e volendo trasferire veramente la Capitale, dovevamo scegliere locali che potessero servire anche definitivamente.

D'altronde poi nè la Camera dei Deputati nè il Senato, possono, come le altre Amministrazioni, trasferirsi gradatamente, ma devono trasferirsi per intero; e questa circostanza dovette influire moltissimo nella scelta dei locali. In un Ministero possiamo trasferire il Segretariato Generale e alcune Direzioni generali, lasciando per poco alcuni Uffici in Firenze; ma la Camera ed il Senato dovevamo collocarli per intero nella Capitale, e non potevamo lasciare a Firenze la Segreteria e gli Uffici, e venir qui colla sola Aula.

Siffatte circostanze mi obbligavano alla scelta di questi locali; e mi dispiace, dopo di aver faticato molto in queste cose, udire giudizi che non sono abbastanza pesati; dirò che, senza volerlo, sono alcuna volta ingiusti.

Si è fatta anche censura di non avere occupato in larga scala conventi e monasteri nel trasferimento della Capitale e nell'erogare le somme del Capitolo 48 bis intorno a cui io parlo.

L'occupazione dei monasteri e dei conventi non era lo scopo della legge. Noi dovevamo trasferire la Capitale, e la legge dava facoltà di occupare espropriando questi locali quando occorreva al trasferimento: erano un mezzo per arrivare a conseguire il collocamento, ma non potevano essere il fine.

Or dunque, tutte le volte che apparve conveniente la occupazione di locali spettanti ad Istituti religiosi per collocarvi un'Amministrazione, fu fatto. Ora dei 41 locali che occupammo, 19 sono stati espropriati ad istituti religiosi; e questi sono quasi i principali locali occupati attualmente dall'Amministrazione. Se noi prescindiamo dalle due Camere e dal Ministero dell'Interno, si può dire che gli altri rami principali dell'Amministrazione siedono appunto in questi locali espropriati agli istituti religiosi. Ma noi dovevamo avere in tale pratica delicatissima, tutti quei riguardi che non c'impegnassero in gravi quistioni, le quali dovevano essere lasciate impregiudicate, perchè non era nella competenza di una Commissione come la nostra di scioglierle. Così era, e credo sia stato un pregio del nostro lavoro di avere evitato delle complicazioni, sia rispetto alla natura delle istituzioni religiose che si espropriavano, sia rispetto

agli istituti esteri i quali non potevano essere da noi considerati che come persone estere, e come tali non avrebbero potuto colpirsi che con una legge generale, come possono essere colpiti gli altri cittadini. Noi invece procedevamo qui in base ad una legge speciale, eccezionale.

Se un nostro concittadino non poteva essere colpito dalla nostra legge eccezionale, molto meno poteva esserlo lo straniero. Ad ogni modo noi dovevamo sommamente aver cura di evitare complicazioni che devono sempre essere lasciate risolvere dal Governo Centrale o dal Parlamento, secondochè si trattasse di questioni di competenza del potere esecutivo o del potere legislativo.

Da altri, invece, si disse che da noi si occupano troppi conventi, e che si tenne una condotta rivoluzionaria; che venendo qui a stabilire la sede del Governo, noi ci siamo spinti ad atti che possono essere interpretati come atti di ostilità alle istituzioni locali.

Io credo dover essere assolto da questa accusa solo che si consideri che noi occupammo semplicemente gli stabili che appartenevano ad Ordini religiosi, i membri dei quali istituti potevano senza gran danno radunarsi altrove, in guisa che non so come si possa far censura di atti arbitrari e di durezza, e a me, ed alla Commissione incaricata di stabilire la sede del Governo in Roma, e che eseguiva una legge dello Stato.

Io credo quindi che coloro i quali movevano tali censure non avevano considerato la questione dal punto di vista della verità, ma giudicavano con passione o con prevenzione.

Il Senato mi perdonerà se ho voluto esporre alcune considerazioni intorno a questo grave argomento. Sarei lieto che il tempo mi permettesse di poter svolgerlo per intero. Una relazione completa è però in corso di stampa. Intanto ho voluto procurare che, per quanto da me dipendeva, la somma portata da questo capitolo fosse dal Senato votata con cognizione di causa, e con sufficiente chiarezza.

PRESIDENTE. Nessuno domandando più la parola, si proseguirà la lettura.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi continua:)

| | | | |
|-------------------------------------|----|-----------|----|
| Spese comuni e generali | L. | 5,493,869 | » |
| (Approvato.) | | | |
| Lavori Pubblici - Stra-le | » | 8,054,393 | 25 |
| (Approvato.) | | | |
| Acque | » | 716,444 | 97 |
| (Approvato.) | | | |

| | | | |
|---------------------|----|-----------|----|
| Bonifiche | L. | 2,991,054 | 60 |
| (Approvato.) | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------|----|
| Porti, spiagge e fari | » | 6,278,726 | 96 |
|---------------------------------|---|-----------|----|

Senatore BIXIO. Domanderei la parola, ma è inutile parlare perchè è tardi.

PRESIDENTE. Allora se credono di rimandare la discussione a domani

Senatore BIXIO. Non si tratta che di una raccomandazione al Ministro dei Lavori Pubblici; di voler cioè provvedere in qualche modo al dragaggio, perchè è inutile fissarsi nell'idea di mantenere in tutte le coste d'Italia quel numero limitatissimo di draghe.

In questo modo non si può andare avanti; credo che ve ne sieno 16 o poco più: ma come le abbiamo, la nostra marina non progredisce, i nostri porti non sono in grado di ricevere.

Non basta dire: abbiamo fatto; bisogna far di più; le draghe sono pochissime.

Bisogna tener conto dei porti pel nostro commercio marittimo.

Se l'Italia non diventa marittima, rimarrà ben povera.

PRESIDENTE. Si continuerà la lettura dei Bilanci.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi continua:)

| | | | |
|---------------------------------|----|-----------|----|
| Porti, spiagge e fari | L. | 6,278,726 | 96 |
| (Approvato.) | | | |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|----|
| Riepilogo delle spese dei Lavori Pubblici | Totale | » | 48,040,619 | 78 |
| (Approvato.) | | | | |

| | | | |
|--------------------|---|------------|----|
| Ferrovie | » | 67,454,243 | 62 |
| (Approvato.) | | | |

| | | | |
|---------------------|---|-----------|---|
| Telegrafi | » | 1,141,370 | » |
| (Approvato.) | | | |

| | | | |
|---|---|------------|----|
| Capitoli aggiunti per residui 1870 e retro, non aventi riferimento a quelli iscritti nello stato di prima previsione pel 1871 | » | 42,330,936 | 85 |
|---|---|------------|----|

PRESIDENTE. Chi approva il Riepilogo della spesa ordinaria, si alzi.

(Approvato.)

| | | | |
|---|---|-------------|----|
| Riepilogo delle spese straordinarie | » | 104,461,039 | 25 |
|---|---|-------------|----|

PRESIDENTE. Chi approva questo Riepilogo, voglia sorgere.

(Approvato.)

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1871

RIEPILOGO GENERALE.

| | | | |
|-------------------------------------|----|-------------|----|
| Spesa ordinaria (Approvato.) | L. | 46,816,736 | » |
| Spesa straordinaria (Approvato.) | » | 104,461,039 | 25 |
| <hr/> | | | |
| Totale generale L. | | 151,277,775 | 25 |

PRESIDENTE. Chi approva il Totale del Riepilogo generale, si alzi.

(Approvato.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 pel seguito della discussione dei Bilanci.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

ALLA PRESIDENZA

VII.

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1871

Presidenza **TORRE ARSA.**

SOMMARIO — *Congedi* — *Seguito della discussione dei Bilanci di definitiva previsione della spesa per l'anno 1871* — *Approvazione dei Ricpiloghi e dei Totali dei Ministeri di Guerra, Marina, Agricoltura e Commercio, e del Riassunto generale* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Osservazione del Senatore Cuccia, Relatore* — *Approvazione dell'art. 2 del progetto di legge sui Bilanci di definitiva previsione della spesa per l'anno 1871.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri della Marina, della Guerra, degli Esteri, dell'Agricoltura e Commercio, di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

I signori Senatori Bufalini, Michiel, Rossi Alessandro, Della Gherardesca chiedono il congedo di un mese; il Senatore prof. Amari di 15 giorni; il Senatore Menabrea di 8 giorni, ch'è loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione dei bilanci di definitiva previsione della spesa per l'anno 1871.

Prego i membri della Commissione permanente di Finanza a prendere il loro posto.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

MINISTERO DELLA GUERRA.

TITOLO I.

Spesa ordinaria . . . L. 168,755,749, 45
(Approvato.)

TITOLO II.

Spesa straordinaria . . . L. 6,693,366 49
(Approvato.)

Capitoli aggiunti per residui 1870 e retro, non aventi riferimento a quelli iscritti nello stato di prima previsione per 1871.

Spese straordinarie . . . L. 9,266,722 19
(Approvato.)

Riepilogo.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria* L. 168,755,749 45

TITOLO II. — *Spesa straord.* » 9,266,722 19

Totale L. 178,022,471 64

PRESIDENTE. Chi approva il Totale di questo Riepilogo, si alzi.

(Approvato.)

Ora viene il Bilancio del Ministero della Marina.

(Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale L. 410,218 »
(Approvato.)

Armamenti navali . . . » 1,706,024 »
(Approvato.)

Marina militare . . . » 13,033,386 »
(Approvato.)

Servizio del materiale . . . » 12,614,520 »
(Approvato.)

| | | | |
|-----------------------------|----|---------|---|
| Servizi diversi | L. | 571,702 | » |
| (Approvato.) | | | |
| Marina Mercantile | » | 783,080 | » |
| (Approvato.) | | | |
| Spese comuni | » | 154,282 | » |
| (Approvato.) | | | |

TITOLO II.

| | | | |
|--|----|-----------|----|
| Spesa straordinaria | L. | 1,685,670 | 31 |
| (Approvato.) | | | |
| Capitoli aggiunti per residui 1870 e retro, non aventi riferi- mento a quelli iscritti nello stato di prima previsione per l'anno 1871 | » | 9,047,319 | » |
| (Approvato.) | | | |

Riepilogo.

| | | | |
|-----------------------------|----|------------|---|
| TITOLO I. — Spesa ordinaria | L. | 29,273,212 | » |
| TITOLO II. — Spesa straord. | » | 9,047,319 | » |

Totale. L. 38,320,531 »

PRESIDENTE. Chi approva il Totale di questo Riepilogo, voglia sorgere.
(Approvato.)

Si passa ora al Bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

TITOLO I.

SPESE ORDINARIE.

| | | | |
|---------------------------------|----|-----------|----|
| Amministrazione centrale | L. | 1,558,321 | 27 |
| (Approvato.) | | | |
| Agricoltura | » | 2,486,107 | 33 |
| (Approvato.) | | | |
| Industria e commercio | » | 1,788,927 | 63 |
| (Approvato.) | | | |
| Spese varie | » | 171,729 | 62 |
| (Approvato.) | | | |

TITOLO II.

SPESE STRAORDINARIE.

| | | | |
|---------------------------------|----|---------|----|
| Agricoltura | L. | 175,601 | 68 |
| (Approvato.) | | | |
| Industria e commercio | » | 19,783 | 90 |
| (Approvato.) | | | |

| | | | |
|---|----|---------|----|
| Spese varie | L. | 521,940 | 48 |
| (Approvato.) | | | |
| Capitoli aggiunti per spese re- sidue 1870 e retro, non aventi riferimento a quelli iscritti nello stato di prima previsione per 1871 | » | 86,435 | 17 |
| (Approvato.) | | | |

Riepilogo.

| | | | |
|--|----|-----------|----|
| TITOLO I. — Totale delle spese ord. | L. | 6,005,085 | 85 |
| TIT. II. — Totale delle spese straord. | » | 803,761 | 23 |

PRESIDENTE. Chi approva il Riepilogo della Spesa ordinaria e straordinaria del Ministero di Agricoltura e Commercio, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si dà ora lettura del riassunto generale della Tabella B.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

MINISTERO DELLE FINANZE.

| | | | |
|--|----|-------------|----|
| Parte 1 ^a - Debito Pubblico, Gua- rentigie e Dotazioni | L. | 719,588,298 | 02 |
| (Approvato.) | | | |
| Parte 2 ^a - Spese d'amministra- zione e private | » | 264,229,881 | » |
| (Approvato.) | | | |
| Parte 3 ^a - Asse ecclesiastico » | | 21,768,260 | 68 |
| (Approvato.) | | | |
| Parte 4 ^a - Fondo di riserva. » | | 4,853,083 | 66 |
| (Approvato.) | | | |

Totale. L. 1,010,439,523 30

(Approvato.)

| | | | |
|--|----|------------|----|
| Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti | L. | 33,571,818 | 51 |
| (Approvato.) | | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------|---|
| Ministero degli Affari Esteri » | | 5,212,239 | » |
| (Approvato.) | | | |

| | | | |
|---|---|------------|----|
| Ministero dell'Istruzione Pub- blica | » | 18,469,070 | 70 |
| (Approvato.) | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|------------|----|
| Ministero dell'Interno | » | 55,934,307 | 16 |
| (Approvato.) | | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|----|
| Ministero dei Lavori Pubblici » | | 151,277,775 | 25 |
| (Approvato.) | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------|----|
| Ministero della Guerra | » | 178,022,471 | 64 |
| (Approvato.) | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|------------|---|
| Ministero della Marina | » | 38,320,531 | » |
| (Approvato.) | | | |

Ministero d' Agricoltura, Indu-
stria e Commercio. . . L. 6,808,847 08
(Approvato.)

Totale L. 1,498,057,383 70

PRESIDENTE. Chi approva il Totale del Riasunto generale, sorga.

(Approvato.)

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1872.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà rimesso alla Commissione permanente di Finanza.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA, *Relatore*. La Commissione permanente di Finanza, nell'esaminare il *deficit* che risultava da questo Bilancio, volle altresì vedere di quali risorse. . . .

PRESIDENTE. Permetta: intende parlare su questo Bilancio, o su quelli presentati?

Senatore CACCIA, *Relatore*. Desidererei parlare su questo Bilancio.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA, *Relatore*. La Commissione volle preoccuparsi dei mezzi che il Ministero può avere per far fronte al suddetto *deficit*, e, fra le altre cose, volse la sua attenzione alle due situa-

zioni del Tesoro, che il Ministro delle Finanze comunicò alla Commissione.

La prima è del 30 novembre, e risulta da essa che il Ministero aveva in cassa alla fine del detto mese 165,799,000 lire.

Dall'altra emerge che a tutto il 10 dicembre quel fondo di cassa si è accresciuto di L. 5,365,000.

E questo è un argomento per motivare le conclusioni della Commissione, cioè che non vi è ragione di preoccuparsi di questo *deficit*.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla lettura e votazione del secondo articolo riguardante la spesa per l'anno 1871.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

« Art. 2. La spesa del Regno per l'anno 1871 è definitivamente approvata nella somma di lire un miliardo, quattrocento novantotto milioni, cinquantasette mila trecento ottantatrè e centesimi settanta (1,498,057,383 70), ripartitamente fra i diversi Ministeri e distintamente per capitoli, secondo la tabella B, annessa alla presente legge.»

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Adesso si dovrebbe fare la votazione dei progetti di legge già discussi; ma sventuratamente non lo possiamo per la ragione che il Senato ben comprende al pari di me.

La prossima seduta è aggiornata al 28; ed allora si farà la votazione dei Bilanci del 1871, e delle altre leggi già discusse.

La seduta è sciolta (ore 3 10).

VIII.

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1871

Presidenza TORRE ARSA.

SOMMARIO. — Omaggio — Presentazione di varii progetti di legge — Urgenza domandata e concessa sopra due di essi, cioè quello relativo alla Convenzione colla Società delle Strade ferrate Meridionali per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule; e quello per l'esercizio provvisorio del Bilancio di prima previsione dell'entrata a tutto il febbraio 1872.

La seduta è aperta a ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri della Marina e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del Processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Fa omaggio al Senato:

La Deputazione provinciale di Bologna degli *Atti di quel Consiglio Provinciale della Sessione ordinaria 1871*.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge: Stato di prima previsione per le spese del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1872.

L'esercizio provvisorio del bilancio di prima previsione dell'entrata a tutto febbraio 1872.

Stato di prima previsione delle spese del Ministero dell'Interno pel 1872.

Approvazione della Convenzione colla Società delle Strade Ferrate Meridionali per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule.

Riammissione del generale Giuseppe Sirtori nel grado ed anzianità che aveva il 27 agosto 1866.

Chiedo l'urgenza per i progetti di legge relativi alla Convenzione colla Società delle Strade ferrate Meridionali per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule ed all'esercizio provvisorio del Bilancio di prima previsione dell'entrata a tutto febbraio 1872.

PRESIDENTE. Do atto al Sig. Ministro della presentazione di questi progetti di legge.

Il Sig. Ministro chiede l'urgenza per i progetti di legge relativi alla Convenzione per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule e all'esercizio provvisorio a tutto febbraio 1872.

Chi ammette l'urgenza, voglia alzarsi.

(Approvato.)

I progetti di legge saranno stampati e distribuiti, per essere esaminati, i primi tre dalla Commissione permanente di Finanza, e gli ultimi due dagli Uffici, che per tal effetto sono convocati per martedì 26 del corrente, alle ore 2 pomeridiane.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, la seduta è sciolta (ore 3 3/4).

IX.

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1871

Presidenza **TORRE ARSA.**

SOMMARIO. — *Congedi — Commemorazione del Senatore Nappi — Relazione sui titoli del Senatore Guidi di Bagno — Discussione del Bilancio di prima previsione del 1872 — Dichiarazione e annunzio d'interpellanza del Senatore Cambray-Digny, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione delle Categorie e dei Totali del Ministero di Grazia e Giustizia — Avvertenza del Ministro delle Finanze — Approvazione delle Categorie e dei Totali dei Ministeri: Esteri — Agricoltura e Commercio — Guerra — Marina — Pubblica Istruzione — Preghiera del Senatore Chiesi al Ministro di Grazia e Giustizia — Risposta del Ministro — Discussione del progetto di legge relativo all'approvazione della Contenzione colla Società delle strade ferrate meridionali per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule — Squittinio segreto dei progetti di legge precedentemente discussi e del Bilancio definitivo del 1871.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

Sono presenti tutti i Ministri.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Lo stesso legge il seguente sunto di petizioni.

« (N° 4512. Il Consiglio Provinciale di Reggio (Calabria) in apposita deliberazione, ragionando sulle cause che produssero i gravi danni al tronco ferroviario *Bianco-Roccella*, e sostenendo doversi attribuire a cattiva disposizione delle opere d'arte, emette un voto di protesta da rassegnarsi al Governo ed al Parlamento. »

« 4513. Il Consiglio Comunale della Città di Piazza Armerina (Provincia di Caltanissetta)

fa istanza onde ottenere che la Città di Piazza Armerina non faccia più parte del Collegio elettorale di Caltagirone, ma venga dichiarata Sezione principale di un Collegio nella propria Provincia di Caltanissetta. »

« 4514. Spigardi Giovanni di Scandiano (Reggio Emilia) domanda di essere riammesso al servizio nell'esercito, ovvero in un altro impiego in qualunque Amministrazione, ad esempio di quanto si sta facendo con un progetto di legge in corso presso il Senato. »

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore della Cassa Invalidi, della Marina mercantile di Napoli, di una sua *Relazione sull'esercizio del 1870.*

Il signor Antonio Marazzi, d'un suo libro

tradotto dal sanscrito per titolo: *Teatro di Calidasa*.

PRESIDENTE. Onorandi Colleghi!

Il Senatore Giovanni Battista Nappi, nell'età di anni 71, mancò ai suoi ed alla patria in Milano, il giorno 17 del cadente mese.

Dato, fino dalla prima gioventù, allo studio delle severe giuridiche discipline, percorse tutta la gerarchia della Magistratura, agli alti posti elevandosi mercè esemplare condotta ed interemerata giustizia. Ne sia non dubbia testimonianza l'essere stato egli nominato Consigliere al Tribunale di Terza Istanza dal patriottico Governo provvisorio lombardo nel 1848, esservi stato confermato dalla ristaurata straniera dominazione, e poscia chiamato nel 1859 dal nostro egregio collega Vice-presidente Vigliani, allora, pel Governo del Re, Commissario in quelle Provincie, a far parte del suo Consiglio, con incarico di trattarvi gli affari giuridici. Fu poscia Consigliere nella Corte di Cassazione in Torino, e nel 1861 tornò a Milano promosso alla Presidenza di quel Tribunale di Terza Istanza: nel 1864 poi ebbe l'onore di poter far parte di questo Alto Consesso. Abolito nel 1866 il Supremo Tribunale Lombardo, riputò compiuta la sua carriera, e ritornato alla vita privata, scese non ha guari nella tomba confortato dall'amore della sua famiglia, e dal rispetto de'suoi concittadini, che insieme a noi ne serberanno onorata memoria.

I signori Senatori Rossi Giuseppe, Balbi Piovera, Serra Orso, Balbi Senarega, Burci, Ceppi, Sclopis, Canestri, Griffoli, Audinot, Capponi Gino, Marsili, Musio, Besana, Tanari, Venini, Mannelli, domandano il congedo di un mese; il Senatore Caval i di 20 giorni; i Senatori Borghese, Ginori-Lisci e Pernati, di 15 giorni; i Senatori Sanseverino e Giovanola, di giorni 10; i Senatori Ferraris, Scarabelli, Carradori, Martinengo e Manzoni T., di 8 giorni, che è loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Pallieri, Relatore dell'Ufficio I, di riferire sui titoli del Senatore Guidi Di Bagno.

Senatore **PALLIERI**, *Relatore*. Con Regio Decreto del 15 novembre 1871, il marchese Ga'eazzo Guidi Di Bagno fu nominato Senatore del Regno.

I documenti da lui presentati dimostrano ch'egli è proprietario d'immobili in parecchi Comuni della provincia di Mantova, e che nel solo Comune di Gonzaga l'imposta principale erariale

sui terreni e sui fabbricati, ch'egli paga da più di tre anni, ammonta a L. 5,484 94.

Concorrendo quindi nel Marchese di Bagno la condizione scritta nella Categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto, e risultando d'altra parte ch'egli è nato il 10 d'agosto 1825, ho l'onore, a nome dell'Ufficio I, di proporne l'ammissione in questo Consesso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'Ufficio I.

Chi approva queste conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del Marchese di Bagno, voglia levarsi.

(Approvato.)

Si passa ora alla discussione dei bilanci, di prima previsione della spesa per l'anno 1872.

Senatore **CAMBRAY-DIGNY**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CAMBRAY-DIGNY**. Se prendo oggi la parola, non è, lo dichiaro esplicitamente, per sollevare una discussione, e molto meno per combattere i progetti di legge relativi ai bilanci di prima previsione, oggi sotto gli occhi delle deliberazioni del Senato; ma unicamente perchè mi trovo nella necessità di fare, prima che la discussione incominci, una semplice dichiarazione, e di motivarla; una dichiarazione cioè, che io direi pregiudiziale a tutto quanto noi stiamo ora per esaminare...

Se io non fossi stato costretto ad un'assenza lunga oltre il mio desiderio, avrei potuto esporre le idee mie nel seno della Commissione di Finanza; ma arrivato tardi, mi trovo nella necessità di limitarmi, come dicevo, ad una semplice dichiarazione, e di farla non più alla sola Commissione, ma al Senato:

Io ho inteso dire e sostenere da più parti, durante tutta la discussione parlamentare, che ebbe luogo a proposito dei bilanci, che la nuova forma data ai bilanci di prima e di definitiva previsione, è voluta dalla nuova legge sulla contabilità dello Stato. Il Senato non ignora che codesta legge fu da me proposta al Parlamento, e sostenuta tanto in questo che nell'altro ramo. Ora, un tale stato di cose mi fa sentire il dovere di mettere avanti alcune brevi osservazioni.

A me pare che nei due bilanci, e segnatamente poi nella forma data al bilancio definitivo, si faccia una specie di confusione dell'entrata cogli incassi, e della spesa coi pagamenti, vale a dire in sostanza che, invece di fissare i

limiti dentro i quali i Ministri hanno facoltà, in quanto spetta alle spese, d'impegnare l'erario, ed in quanto all'entrata di accreditare l'erario medesimo, si sostituisca il concetto del puro incasso, del puro pagamento.

Non mi estenderò oggi su questa materia, ma mi riassumerò in brevissime parole che mi sembrano espressive.

A me pare che così non si faccia più un bilancio, ma un *fa bisogno di cassa*, e questa non credo che fosse l'intenzione della nuova legge di contabilità.

Oggi, per dire il vero, la cosa è senza danno: è senza danno rispetto al bilancio definitivo del 1871, perchè è quasi esaurito l'esercizio del medesimo; è senza danno rispetto al 1872, perchè siamo a tempo a modificare la forma del bilancio definitivo, prima che si debba approvare quello dell'anno nuovo; per conseguenza tutto è rimediabile, e non vi è inconveniente alcuno a votare oggi i bilanci come stanno.

Ma se si può votarli, rinunciando così a studiare a fondo la questione che ho l'onore di sollevare davanti al Senato, io credo importante, indispensabile anzi che questa questione sia esaminata a fondo, prima che venga il marzo, che venga cioè il tempo in cui l'onorevole Ministro delle Finanze presenterà al Parlamento il bilancio definitivo del 1872.

Io dunque, se il Senato me lo vuol consentire, e se l'onorevole Ministro accondiscende ad accettare una interrogazione sopra questo proposito, io mi proporrei di indirizzargliene, dopo le vacanze parlamentari, una relativa al modo col quale si va applicando la legge di contabilità. In quell'occasione la questione potrà essere svolta senza timore di imbarazzare l'andamento dell'Amministrazione, come accadrebbe adesso, se per disgrazia il Senato si persuadesse che i bilanci non devono essere così formati; allora, potremo andare a fondo nella questione pacatamente e tranquillamente, e trar fuori intera la verità su questa materia.

Per ora adunque, riservandomi a quell'occasione di spiegare il concetto che io mi sono fatto sul modo di soddisfare alle prescrizioni della legge di contabilità, dichiaro che voterò tutte le leggi dei bilanci che sono davanti al Senato.

PRESIDENTE. Domando al signor Ministro delle Finanze se accetterebbe l'annunziata interrogazione del Senatore Digny.

MINISTRO DELLE FINANZE. Secondo il desiderio

dell'onorevole Senatore Digny, e, credo, secondo anche il desiderio del Senato, mi pare che si debba rimandare quest'interrogazione ad un momento in cui possiamo discorrerne a fondo senza essere per nulla stretti dal tempo. Per parte mia, non vi sarà davvero alcuna difficoltà perchè, passate queste ferie parlamentari, si concerti il giorno in cui il Senato possa pronunciarsi intorno a questa grave questione del modo della compilazione dei bilanci secondo la nuova legge di contabilità.

Io non nego, come ho anche accennato nelle stesse Relazioni che precedono i bilanci da me presentati all'altro ramo del Parlamento, l'importanza delle questioni che si sollevano intorno al modo di fare i bilanci; non nego tampoco le dubbiezze che possono presentarsi alla semplice lettura della legge. Anche in ciò si riscontra un periodo transitorio, stante gli ingombri di residui attivi e passivi sotto il cui peso è un po' inceppata l'Amministrazione, stante il modo affatto diverso con cui erano fatti i bilanci ed era tenuta la contabilità, a fronte della nuova legge che con ragione l'onorevole Senatore Digny può gloriarsi di esser riuscito di portare a compimento nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Ma sembra a me che realmente, come diceva lo stesso onorevole Senatore Digny, non sia questo il momento di discorrerne, e credo che egli abbia, più che altro, inteso di fare una riserva su questa questione, che più tardi, quando piaccia al Senato ed all'onorevole Senatore Digny, potremo trattare con maggiore utilità.

PRESIDENTE. Il Senatore Digny è soddisfatto di questa risposta?

Senatore DIGNY. Lo sono e ringrazio il signor Ministro.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo unico del progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1872.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti, in conformità allo stato di prima previsione, annesso alla presente legge. »

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge.)

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

Amministrazione Centrale.

| | | |
|---------------------------------------|----|----------------|
| Ministero (Personale) | L. | 382,400 |
| Ministero (Spese d'ufficio) | » | 48,000 |
| | L. | <u>430,400</u> |

PRESIDENTE. Chi approva questa cifra, si alzi.
(Approvato.)

Amministrazione giudiziaria.

| | | |
|---|----|-------------------|
| Magistrature giudiziarie (Personale) | L. | 20,284,600 |
| Magistrature giudiziarie (Spese d'ufficio) | » | 895,000 |
| Archivi (Personale) | » | 307,000 |
| Archivi (Spese d'ufficio) | » | 58,000 |
| Spese di Giustizia | » | 6,800,000 |
| Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione di sentenze penali. | » | 28,000 |
| Pigionì | » | 123,000 |
| Riparazioni | » | 90,000 |
| Spese di viaggio e tramutamento | » | 120,000 |
| | L. | <u>28,705,600</u> |

(Approvato.)

Culti.

| | |
|---|-------------------|
| Fabbricati sacri ed ecclesiastici L. | 501,770 |
| Assegni di culto nella provincia romana | » 21,500 |
| | L. <u>526,270</u> |

(Approvato.)

Spese diverse e comuni.

| | | |
|---|----|----------------|
| Spese postali | L. | 13,000 |
| Dispacci telegrafici governativi | » | 44,000 |
| Sussidi a vedove ed a famiglie di impiegati dipendenti dall'amministrazione | » | 80,000 |
| Casuali | » | 43,000 |
| | L. | <u>180,000</u> |

(Approvato.)

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

| | | |
|---|----|------------------|
| Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione | L. | 380,000 |
| Assegni di disponibilità | » | 810,000 |
| Assegno per la riedificazione della basilica Ostiense | » | 353,500 |
| Spese straordinarie alla chiesa di Sant'Andrea in Mantova | » | 27,638 |
| | L. | <u>1,571,138</u> |

(Approvato.)

RIEPILOGO

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

| | | |
|---------------------------------------|----|-------------------|
| Amministrazione centrale | L. | 430,400 |
| Amministrazione giudiziaria | » | 28,705,600 |
| Culti | » | 526,270 |
| Spese diverse e comuni | » | 180,000 |
| | L. | <u>29,842,270</u> |

(Approvato.)

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA 1,571,138
(Approvato.)

TOTALE L. 31,413,408

PRESIDENTE. Chi approva questo Totale, si alzi.
(Approvato.)

PRESIDENTE. Constando questo progetto di legge di un unico articolo, se ne rimanderà la votazione allo squittinio segreto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. È stata letta una sola delle tre colonne che compongono il bilancio; esta benissimo, perchè tornava inutile leggere le altre, trattandosi solo di domandare se non ci era obbiezione da fare sulla somma.

Ma la legge approvativa del bilancio dovrà realmente contenere le tre colonne, cioè quella delle somme di prima previsione, l'altra delle somme che sono trasportate dal bilancio precedente, e la terza delle somme approvate; imperocchè la prima colonna è quella che serve di norma all'impegno che l'Amministrazione può contrarre relativamente alla spesa.

Questa dichiarazione io era in debito di fare, onde non si trovasse poi dissenso fra la legge quale si promulga ed il testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato è a conoscenza delle partite: la sua osservazione però è giusta, e concerne una questione di forma. Daremo dunque lettura delle tre colonne del bilancio.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non vorrei proporre questo: anche l'altro ramo del Parlamento si limitò alla lettura di una sola delle tre colonne; ma la mia dichiarazione era opportuna onde non vi fosse equivoco; non oserei però domandare, e credo d'altronde che sarebbe superflua, la lettura di tutte e tre le colonne.

PRESIDENTE. Domando allora al Senato se si

contenta della lettura della cifra contenuta nell'ultima colonna.

Chi crede che sia sufficiente questa lettura, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE — Ora si passa alla discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Esteri per l'anno 1872.

Do lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

(Il Senatore, Segretario, Chiesi legge:)

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

| | |
|--|---------------------|
| Stipendi del personale del Ministero L. | 204,000 |
| Stipendi del personale all'estero. » | 824,800 |
| Assegni del personale all'estero. » | 2,762,500 |
| Indennità diverse, viaggi e missioni » | 650,000 |
| Spese d'ufficio del Ministero. » | 65,000 |
| Spese segrete » | 100,000 |
| Spese dragomannali » | 208,000 |
| Spese di posta, telegrammi e trasporti » | 150,000 |
| Sovvenzioni » | 270,000 |
| Provvigioni » | 25,000 |
| Casuali » | 120,000 |
| | <u>L. 5,279,300</u> |

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

| | |
|---|------------------|
| Assegnamenti provvisori e d'aspettativa L. | 30,000 |
| Indennità ai regi Agenti all'estero per spese di cambio » | 21,000 |
| | <u>L. 51,000</u> |

(Approvato.)

RIEPILOGO

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Titolo I. — Spesa ordinaria . L. | 5,279,300 |
| (Approvato.) | |
| Titolo II. — Spesa straordinaria » | 51,000 |
| (Approvato.) | |
| | <u>TOTALE L. 5,330,300</u> |

PRESIDENTE. Chi approva questo Totale, si alzi.
(Approvato.)

PRESIDENTE. La legge constando di un solo articolo, se ne rimanda la votazione allo squittinio segreto.

Viene ora il progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Do lettura dell'articolo del progetto di legge.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformità allo stato di prima previsione, annesso alla presente legge. »

(Il Senatore, Segretario, Chiesi legge:)

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione Centrale.

| | | |
|---|-------------------|---|
| Ministero (Personale) L. | 286,600 | » |
| Ministero (Spese d'ufficio) » | 35,000 | » |
| | <u>L. 321,600</u> | » |

(Approvato.)

Agricoltura.

| | | |
|---|---------------------|---|
| Boschi (Spese fisse) L. | 948,100 | » |
| Boschi (Spese diverse) » | 126,600 | » |
| Spese di personale e di amministrazione relative ai boschi inalienabili dello Stato » | 30,000 | » |
| Agricoltura, colonie agricole, istruzione, esposizioni, esperienze e medaglie d'onore » | 300,000 | » |
| Razze equine » | 738,800 | » |
| Caccia e pesca » | 5,000 | » |
| Bonifiche ed irrigazioni » | 20,000 | » |
| | <u>L. 2,168,500</u> | » |

(Approvato.)

Industria e Commercio.

| | | | |
|---|----|----------------|---|
| Ufficio dei saggi (Personale) . . . | L. | 14,900 | » |
| Ufficio dei saggi (Spese diverse). » | | 7,000 | » |
| Marchio (Spese fisse) | | 74,000 | » |
| Marchio (Spese diverse) | | 30,500 | » |
| Marchio (Spese obbligatorie) . . . | | 87,700 | » |
| Miniere e cave (Spese fisse) . . . | | 115,300 | » |
| Miniere e cave (Spese diverse). » | | 24,000 | » |
| Ispezioni alle Società industriali ed agli Istituti di credito | | 34,700 | » |
| Privative industriali e diritti d'au- tore (Personale) | | 6,500 | » |
| Privative industriali e diritti d'au- tore (Materiale) | | 16,000 | » |
| Premi ed incitamenti all'industria ed al commercio | | 53,200 | » |
| Pesi e misure (Spese fisse) : . . . | | 407,000 | » |
| Pesi e misure (Spese varie) | | 90,000 | » |
| | L. | <u>960,800</u> | » |

(Approvato.)

Insegnamento industriale e professionale.

| | | | |
|--|----|------------------|---|
| Scuole ed istituti superiori | L. | 175,000 | » |
| Istituti tecnici, di marina mercan- tile e scuole speciali | | 1,102,800 | » |
| Scuole d'arti e mestieri | | 50,000 | » |
| Insegnamento industriale e profes- sionale (Spese varie) | | 92,100 | » |
| Insegnamento industriale e profes- sionale (Propine di esami) | | 40,000 | » |
| | L. | <u>1,459,900</u> | » |

(Approvato.)

Economato generale e Statistica.

| | | | |
|--|----|------------------|---|
| Materiale dell'Economato gene- rale | L. | 2,125,000 | » |
| Statistica | | 55,000 | » |
| | L. | <u>2,180,000</u> | » |

(Approvato.)

Spese comuni ai vari servizi.

| | | | |
|---|----|--------|---|
| Studi e documenti sulla legisla- zione | L. | 11,000 | » |
| Fitti di locali | | 59,400 | » |
| Riparazioni e adattamenti di lo- cali | | 9,000 | » |

| | | | |
|---|----|----------------|---|
| Indennità di tramutamento agli im- piegati | L. | 19,000 | » |
| Telegrammi | | 300 | » |
| Casuali | | 32,000 | » |
| | L. | <u>130,700</u> | » |

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

Agricoltura.

| | | | |
|--|----|----------------|---|
| Boschi (Spese diverse straordina- rie) | L. | 54,000 | » |
| Riparto dei beni demaniali-comu- nali nelle provincie meridionali L. | | 12,000 | » |
| Sussidi annui agli ex-agenti fore- stali | | 32,000 | » |
| Subriparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensio- natico nelle provincie venete. » | | 1,000 | » |
| Colonie delle isole di Lampedusa e Linosa | | 40,000 | » |
| Spese per la distruzione delle ca- vallette | | 54,000 | » |
| Studi pel bonificazione e irriga- zione dell'agro romano | | 20,000 | » |
| | L. | <u>213,000</u> | » |

(Approvato.)

Industria e commercio.

| | | | |
|---|----|---------------|---|
| Premio annuo all'inventore dei cal- caroni per la fusione dello zolfo in Sicilia. | L. | 2,295 | » |
| Sussidio al Comitato incaricato de- gli studi preparatorii per la Carta geologica d'Italia. | | 20,000 | » |
| Pubblicazione delle Tavole di rag- guaglio dei pesi e delle misure » | | 10,000 | » |
| Pesi e misure (Provvista di cam- pioni metrici ad alcuni comuni) » | | 7,000 | » |
| Sussidio all'Esposizione in Napoli delle industrie marittime | | 30,000 | » |
| | L. | <u>69,295</u> | » |

(Approvato.)

Economato generale e Statistica.

| | | |
|--|---------|---|
| Spesa per l'impianto dell'economato generale L. | 2,000 | » |
| Spesa per il censimento » | 100,000 | » |
| Sussidi agli impiegati e torcolieri già addetti alla tipografia Camerale di Roma » | 30,000 | » |
| Sussidi al personale già inserviente nell'archivio camerale di Roma » | 9,000 | » |
| | <hr/> | |
| | 141,000 | » |

(Approvato.)

Spese comuni ai vari servizi.

| | | |
|--|--------|---|
| Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione L. | 3,303 | » |
| Assegni di disponibilità » | 20,700 | » |
| | <hr/> | |
| | 24,003 | » |

(Approvato.)

Riepilogo.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

| | | |
|--|-----------|---|
| Amministrazione centrale . . . L. | 321,600 | » |
| Agricoltura » | 2,168,500 | » |
| Industria e commercio » | 960,800 | » |
| Insegnamento industriale o professionale » | 1,459,906 | » |
| Economato generale e Statistica » | 2,180,000 | » |
| Spese comuni ai vari servizi . . . » | 130,700 | » |
| | <hr/> | |
| Totale della spesa ordinaria » | 7,221,506 | » |

(Approvato.)

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

| | | |
|--------------------------------------|---------|---|
| Agricoltura » | 213,000 | » |
| Industria e commercio » | 69,295 | » |
| Economato generale e statistica » | 141,000 | » |
| Spese comuni ai vari servizi . . . » | 24,003 | » |
| | <hr/> | |

Totale della Spesa straordinaria » 447,298 »

(Approvato.)

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA » 7,221,506 »

(Approvato.)

TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA » 447,298 »

(Approvato.)

Totale. . . . » 7,668,804 »

PRESIDENTE.. Chi approva questo totale, si alzi. (Approvato.)

La legge constando di un solo articolo, ne sarà rimandata la votazione allo squittinio segreto.

Progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra.

« Articolo unico.

» Sino a l'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione; annesso alla presente legge. »

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

| | | |
|---|------------|---|
| Amministrazione centrale (Personale) L. | 1,134,000 | » |
| Amministrazione centrale (Materiale). » | 70,000 | » |
| Stati maggiori » | 3,133,070 | » |
| Esercito » | 82,308,500 | » |
| Carabinieri reali » | 18,581,000 | » |
| Veterani ed invalidi » | 1,105,000 | » |
| Istituti militari » | 1,022,200 | » |
| Reclusione e stabilimenti penali militari » | 637,000 | » |
| Personale dell'Amministrazione esterna della guerra » | 3,907,050 | » |
| Servizio sanitario » | 1,895,000 | » |
| Pane » | 20,200,000 | » |
| Foraggi » | 10,396,000 | » |
| Letti, legna, lumi e spese di casermaggio » | 4,150,000 | » |
| Trasporti, spese d'alloggio alle truppe in marcia ed altre relative » | 1,994,400 | » |
| Materiale per i servizi amministrativi dell'esercito e dei suoi magazzini » | 280,000 | » |
| Rimonta e depositi d'allevamento di cavalli » | 1,053,500 | » |
| Materiale d'artiglieria » | 4,650,000 | » |
| Fitti d'immobili ad uso militare » | 680,000 | » |
| Lavori ordinari e spese diverse per servizio del Genio militare . . . » | 4,400,000 | » |
| Spese per il Corpo di Stato maggiore e per le biblioteche militari » | 362,400 | » |
| Spese di leva » | 40,000 | » |

| | |
|---|----------------------|
| Ordine militare di Savoia . . . L. | 237,000 » |
| Spese di giustizia criminale militare . . . » | 22,000 » |
| Dispacci telegrafici governativi » | 30,000 » |
| Paghe d'aspettativa agli ufficiali » | 235,000 » |
| Casuali . . . » | 190,000 » |
| Totale L. | 162,714,020 » |

(Approvato.)

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

| | |
|--|--------------------|
| Paghe di disponibilità ad impiegati L. | 30,000 » |
| Paghe ad ufficiali in aspettativa ed altri in eccedenza per riduzione di quadri e per indennità agli ufficiali della milizia provinciale » | 2,115,000 » |
| Carta topografica delle provincie meridionali » | 225,000 » |
| Collegio militare » | 98,900 » |
| Fabbricazione di armi portatili a retrocarica di piccolo calibro e relative munizioni » | 1,500,000 » |
| Lavori occorrenti alla difesa dello Stato e fabbricazione di artiglierie di grosso calibro. . . » | 1,500,000 » |
| Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali » | 1,761,220 » |
| Nuova caserma per arma a piedi in Piacenza. » | 188,000 » |
| Resti passivi de' l'anno 1871 e degli anni precedenti nelle provincie toscane » | 88,530 » |
| Demolizione dei parapetti dei fronti della cittadella di Messina rivolti verso la città » | 37,100 » |
| Totale . . . » | 7,543,750 » |

(Approvato.)

Riepilogo.

| | |
|---|-------------------------|
| TITOLO I. SPESA ORDINARIA. | L. 162,714,020 » |
| (Approvato.) | |
| TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA » | 7,543,750 » |
| (Approvato.) | |
| Totale . . . L. | 170,257,770 » |

PRESIDENTE. Chi approva questa cifra, si alzi.
(Approvato.)
PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge

essendo di un solo articolo, se ne rimanda la votazione allo squittinio segreto.

Progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina.

« Articolo unico.

» Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

Amministrazione Centrale.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Ministero (Personale) L. | 310,745 » |
| Ministero (Materiale) » | 22,000 » |
| Consiglio superiore di marina » | 81,700 » |

Armamenti navali.

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Armamenti navali L. | 1,943,728 » |
|-------------------------------|-------------|

Marina militare.

| | |
|---|-------------|
| Stato maggiore generale della regia Marina L. | 2,254,700 » |
| Corpo del Genio navale. » | 214,600 » |
| Commissariato generale della regia Marina » | 624,500 » |
| Corposanitario militare marittimo » | 371,500 » |
| Corpo reale Equipaggi » | 3,995,000 » |
| Corpo reale Fanteria marina » | 882,500 » |
| Pane e viveri » | 3,808,600 » |
| Casermaggio, corpi di guardia, ecc. » | 172,000 » |
| Giornate di cura e materiali d'ospedale. » | 208,000 » |
| Distinzioni onorifiche » | 86,000 » |

Servizio del materiale.

| | |
|--|-------------|
| Legnami diversi L. | 850,000 » |
| Canape, cavi, stoppa ed altri materiali » | 600,000 » |
| Materie grasse e resinose, droghe e colori » | 550,000 » |
| Macchine, metalli, utensili, ecc. » | 2,200,000 » |
| Artiglierie e munizioni » | 200,000 » |
| Carbon fossile ed altri combustibili » | 1,000,000 » |
| Mercedi agli operai » | 3,900,000 » |

| | |
|---|-------------|
| Conservazione dei fabbricati . L. | 200,000 » |
| Fitto di bacini, scali di alaggio e di locali » | 20,000 » |
| Riproduzione del naviglio . . » | 3,000,000 » |

Servizi diversi.

| | |
|---|-----------|
| Scuola di marina L. | 154,130 » |
| Servizio scientifico (Personale) » | 79,690 » |
| Servizio scientifico (Materiale) . » | 65,570 » |
| Spese di giustizia » | 50,500 » |
| Spese giuridiche di patrocinio legale » | 19,000 » |
| Spese diverse pel servizio del Genio militare » | 8,000 » |
| Noli, trasporti e missioni . . : » | 55,000 » |
| Assegnamenti diversi » | 17,410 » |

Marina mercantile.

| | |
|---|-----------|
| Corpo delle capitanerie di porto L. | 710,900 » |
| Conservazione dei fabbricati. » | 8,000 » |
| Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto » | 12,632 » |
| Spese varie per la marina mercantile. » | 28,000 » |

Spese comuni.

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Dispacci telegrafici governativi L. | 16,000 » |
| Casuali » | 90,000 » |

Totale delle spese ordinarie L. 28,991,405 »

(Approvato.)

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

| | |
|--|-------------|
| Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione. . . . L. | 680 » |
| Paghe di aspettativa e disponibilità » | 210,000 » |
| Miglioramento dell'armamento delle navi corazzate in costruzione » | 400,000 » |
| Lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell'Arsenale di Venezia » | 2,380,000 » |
| Arsenale di Spezia » | 3,500,000 » |
| Ultimazione di costruzioni navali » | 1,000,000 » |

Totale . L. 7,490,680 »

(Approvato.)

RIEPILOGO.

TITOLO I. — Spesa ordinaria L. 28,991,405 »
(Approvato.)

TITOLO II. — Spesa straordinaria » 7,490,680 »
(Approvato.)

Totale generale L. 36,482,085 »

PRESIDENTE. Chi approva questa cifra, si alzi.
(Approvato.)

Il progetto di legge sarà votato poi a squittinio segreto.

Segue il progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione.

« Articolo unico. Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Pubblica Istruzione in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »
(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

Amministrazione Centrale.

| | |
|--|---------|
| Ministero e Provveditorato centrale (Personale) L. | 257,400 |
| Consiglio superiore di pubblica istruzione (Personale) » | 27,100 |
| Ministero Provveditorato centrale e Consiglio superiore di pubblica istruzione (Materiale) » | 50,000 |
| Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc. » | 25,000 |

L. 359,500

(Approvato.)

Amministrazione Provinciale.

| | |
|--|---------|
| Amministrazione scolastica provinciale (Personale.) L. | 354,000 |
| Amministrazione scolastica provinciale (Indennità di trasferta dei Provveditori, e spese d'ispezione delle scuole primarie.) . . . » | 181,000 |

L. 535,000

(Approvato.)

Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.

| | |
|---|-----------|
| Personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio addetto alle Università L. | 3,719,904 |
| Regie Università (Materiale) . . » | 1,213,297 |
| Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi Universitari » | 168,653 |
| Istituti di studi superiori e di per- | |

| | |
|--|--------------|
| fezionamento, non appartenenti ad Università (Personale) . . . L. | 594,914 |
| Istituti di studi superiori e di perfezionamento, non appartenenti ad Università (Materiale) . . . » | 299,685 |
| Scuole di medicina-veterinaria (Personale) » | 117,770 |
| Scuole di medicina-veterinaria (Materiale) » | 113,410 |
| | <hr/> |
| | L. 6,227,633 |

(Approvato.)

Archivi.

| | |
|--|------------|
| Archivi di Stato in Toscana, Venezia, Mantova e grande archivio di Napoli (Personale) . . . L. | 181,830 |
| Archivi di Stato in Toscana, Venezia, Mantova e grande Archivio di Napoli (Materiale) . . . » | 48,721 |
| | <hr/> |
| | L. 230,551 |

(Approvato.)

Istituti e corpi scientifici e letterari.

| | |
|---|------------|
| Istituti e corpi scientifici e letterari, e musei (Personale.) L. | 252,469 |
| Istituti e corpi scientifici e letterari, e musei. (Materiale) » | 286,811 |
| Biblioteche nazionali ed universitarie (Personale) » | 194,405 |
| Biblioteche nazionali ed universitarie (Materiale). » | 145,953 |
| | <hr/> |
| | L. 879,638 |

(Approvato.)

Belle arti.

| | |
|---|--------------|
| Accademie ed istituti di belle arti (Personale) L. | 713,370 |
| Accademie ed istituti di belle arti (Materiale) » | 418,078 |
| Spese diverse per belle arti . . . » | 497,162 |
| Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Personale) . . . » | 259,639 |
| Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Materiale) . . . » | 182,092 |
| | <hr/> |
| | L. 2,070,341 |

(Approvato.)

Istruzione secondaria.

| | |
|--|--------------|
| Istruzione secondaria classica e tecnica (Personale). L. | 2,803,437 |
| Istruzione secondaria classica e tecnica (Materiale). » | 1,707,802 |
| Convitti nazionali (Personale). . . » | 135,697 |
| Convitti nazionali (Materiale). . . » | 451,098 |
| | <hr/> |
| | L. 5,098,034 |

(Approvato.)

Istruzione magistrale ed elementare.

| | | |
|---|--------------|---|
| Sussidi all'istruzione primaria L. | 1,994,000 | » |
| Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre (Personale) » | 695,300 | » |
| Educandati femminili (Personale) » | 163,020 | » |
| Educandati femminili (Materiale) » | 157,573 | » |
| Istituti dei sordo-muti (Personale) » | 45,776 | » |
| Istituti dei sordo-muti (Materiale) » | 111,719 | » |
| | <hr/> | |
| | L. 3,167,388 | » |

(Approvato.)

Spese diverse.

| | | |
|--|------------|---|
| Incoraggiamento affine di promuovere studi ed opere utili di scienze, lettere ed arti L. | 30,000 | » |
| Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani » | 25,000 | » |
| Casamenti nazionali (Personale) » | 6,232 | » |
| Casamenti nazionali (Materiale) » | 25,892 | » |
| Indennità di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero. » | 15,000 | » |
| Dispacci telegrafici governativi. » | 500 | » |
| Casuali » | 40,000 | » |
| | <hr/> | |
| | L. 142,624 | » |

(Approvato.)

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

| | | |
|------------------------------------|--------|---|
| Università di Catania. L. | 2,000 | » |
| Università di Cagliari » | 6,000 | » |
| Università di Palermo » | 10,000 | » |
| Università di Napoli » | 5,800 | » |
| Università di Parma. » | 7,600 | » |
| Università di Torino. » | 15,000 | » |
| Università di Pavia » | 20,000 | » |
| Università di Siena » | 500 | » |

| | | |
|---|------------|---|
| Scuola degli Ingegneri in Napoli L. | 10,000 | » |
| Palazzo ducale in Venezia . . . » | 10,000 | » |
| Assegni di disponibilità. . . . » | 20,000 | » |
| Maggiori assegnamenti sotto qual- siasi denominazione » | 22,302 | » |
| Personale straordinario delle bi- blioteche » | 20,000 | » |
| Spese diverse di Belle Arti . . . » | 25,000 | » |
| Ristauri di quadri e pitture . . » | 40,000 | » |
| Ristauri straordinari di Monumen- ti antichi » | 40,000 | » |
| Scavi straordinari. » | 50,000 | » |
| Provvista straordinaria di macchi- ne e strumenti per gabinetti scientifici della Università di Roma » | 40,000 | » |
| Scuola degli ingegneri di Torino » | 15,000 | » |
| Osservatorio astronomico di Mi- lano. » | 15,000 | » |
| Scuole secondarie » | 30,000 | » |
| Museo civico di Milano » | 2,000 | » |
| Università di Modena » | 2,898 | » |
| Biblioteche nazionali di Brera e Parma » | 2,800 | » |
| Scavi di Velesia » | 3,883 | » |
| Archivio di Mantova » | 900 | » |
| Fondo per istituzione di corsi nor- mali secondo il regio Decreto 3 aprile 1870, n. 5620 » | 5,000 | » |
| Riparazioni al Collegio di Musica di Palermo » | 24,800 | » |
| | <hr/> | |
| | L. 446,579 | » |

(Approvato.)

Riepilogo.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

| | | |
|---|---------------|---|
| Amministrazione centrale . . . L. | 359,500 | » |
| Amministrazione provinciale . . » | 535,000 | » |
| Università ed altri Stabilimenti di insegnamento superiore . . . » | 6,227,633 | » |
| Archivi » | 230,551 | » |
| Istituti e corpi scientifici e letter. » | 879,638 | » |
| Belle arti. » | 2,070,341 | » |
| Istruzione secondaria » | 5,098,034 | » |
| Istruzione magistrale ed elemen- tare. » | 3,167,388 | » |
| Spese diverse » | 142,624 | » |
| | <hr/> | |
| | L. 18,710,709 | » |

TITOLO I. — *Spesa ordinaria* L. 18,710,709 »
(Approvato.)

TITOLO II. — *Spesa straordinaria* » 446,579 »
(Approvato.)

Totale....L. 19,157,288 »

PRESIDENTE. Chi approva questa cifra, si alzi.
(Approvato.)

PRESIDENTE. Parimente la votazione dell'arti-
colo unico, sarà rimandata allo squittinio se-
greto.

Senatore CHIESI. Essendo presente l'onore-
vole Signor Ministro di Grazia e Giustizia, di-
manderei la parola per indirizzargli una pre-
ghiera.

PRESIDENTE. Prima di dar la parola al Senatore
Chiesi, avverto il Senato che terminati i bilanci,
che già sono stati stampati e distribuiti, e la legge
che è all'ordine del giorno, si procederà allo
squittinio segreto delle leggi che abbiamo già
discusse e approvate nelle precedenti sedute, e
dei bilanci definitivi dell'anno 1871. Domani
poi compieremo la votazione dei bilanci di pri-
ma previsione per l'anno 1872.

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Da molti anni nell'uno e
nell'altro ramo del Parlamento viene sollecitato il
Governò a presentare il progetto di legge del-
l'unica Cassazione per tutto il Regno.

Fino dall'anno 1865 la Camera dei Deputati
approvava a quest' uopo un ordine del giorno
che vi fu presentato dall'onorevole Deputato Pi-
sanelli. Io stesso nella seduta del Senato, 12
marzo 1868, ebbi l'onore, nella occasione che
si discuteva il Bilancio del Ministero di Grazia
e Giustizia, di far calde raccomandazioni al-
l'onorevole Guardasigilli perchè togliesse di
mezzo la pluralità delle Cassazioni, e in quella
stessa occasione io non dubitai di chiamare
assurdo il sistema di più Cassazioni.

Nello stesso anno 1868, e precisamente nella
tornata 18 aprile, l'onorevole ex-Ministro De Fi-
lippo presentò alla Camera dei Deputati un pro-
getto di unificazione legislativa, col quale s'in-
troducevano diverse modificazioni all'ordina-
mento giudiziario, ed era anche stabilita un'unica
Cassazione; conservandosi solo Sezioni tempo-
ranee a Napoli, Palermo e Torino.

Finalmente l'onorevole ex-Ministro Raci,
presentò egli pure al Senato, nella tornata
29 dicembre 1870, un progetto col quale si

stabiliva la Cassazione a Roma, e venivano sopprese alcune delle Cassazioni già esistenti, promettendo nel tempo stesso un progetto di un'unica Cassazione, da presentarsi nella prossima Sessione parlamentare.

In quella occasione fu fatta una lunga e dotta discussione sui diversi sistemi della terza Istanza e dell'unica Cassazione, e venne finalmente approvato un ordine del giorno dell'onorevole Senatore Menabrea, concepito nei seguenti termini:

« Il Senato invita il Ministero a presentare non più tardi del principio della prossima ventura Sessione parlamentare un progetto di legge per l'istituzione di una Corte Suprema di Giustizia unica per tutto il Regno; e intanto limita la discussione del presente progetto di legge a quella del 1° capoverso dell'articolo 14 proposto dal Ministero. »

Se questo progetto di legge dell'unica Cassazione era urgente negli anni andati, non esito a dichiarare che ora è urgentissimo. A Roma, capitale d'Italia, deve assolutamente essere stabilita e senza ritardo l'unica Cassazione; e di ciò non dubito che sia pure convinto l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia. So anzi che egli si occupa seriamente di questo progetto di legge; ma io ho voluto, credendo anche di interpretare i voti del Senato, fargli una speciale raccomandazione, perchè voglia, passate queste ferie, presentare al Parlamento il tanto desiderato progetto di legge, il quale metta un termine, lo dirò ancora una volta, al sistema *assurdo* della pluralità delle Cassazioni, stabilendo una Corte unica in questa fortunata Capitale d'Italia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io divido col l'onorevole Senatore Chiesi l'opinione che sia necessario unificare le Corti di Cassazione, e stabilire una Magistratura unica la quale possa avere sotto la sua giurisdizione tutte le Autorità giudiziarie del Regno. Però fin dall'anno scorso quando fu discusso il progetto di legge presentato dall'onorevole mio predecessore Raeli, io accettai l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Menabrea, per la parte che riguardava l'invito al Governo di presentare sollecitamente un progetto di legge circa lo stabilimento di una Magistratura superiore unica in tutta l'Italia;

e convinto di questa necessità, ho dato opera a che questo desiderio universale potesse essere soddisfatto col voto del Parlamento.

Nell'altra Camera, alla medesima richiesta, ho dichiarato che se non per la fine del mese, che già è presso al suo termine, certo nelle prime riunioni del Parlamento, avrei adempiuto alla mia promessa presentando un progetto di legge per l'unificazione delle Corti di Cassazione. La stessa dichiarazione ripeto al Senato.

Devo però dare una spiegazione del ritardo di questi pochi giorni, che sono trascorsi dalla convocazione del Parlamento fino a quest'oggi.

La ragione del non aver io presentato fin dal primo momento il progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione sta nell'ordine del giorno votato dal Senato; e nella lunga discussione che lo precedette. Se si fosse trattato di un progetto di legge col quale si stabilisse puramente che le quattro Cassazioni si riducono ad una sola, e che quest'una deve aver la sua sede in Roma, sarebbe bastata una legge composta di due o tre articoli, e quindi avrebbe potuto essere presentata immediatamente.

Ma ricorderà il Senato che in quella discussione si mossero gravissime dubbiezze, e furono suscitate grandi quistioni; e che s'insistè soprattutto, affinchè negli studi che si sarebbero fatti sull'argomento, si fosse procurato di ordinare la suprema magistratura (la quale, a mio credere, dev'essere la Corte di Cassazione), in modo da poter soddisfare senza ritardi al grave suo compito, e da poter giudicare l'immenso numero di cause annualmente deferite alle quattro Cassazioni ora esistenti.

Ora il proposito di riordinare la Corte di Cassazione in modo che, anche unica, possa soddisfare sollecitamente a tutti i bisogni della giustizia, ha richiesto nuovi studi e diligenti ricerche, che non poterono esser compiute così presto come avrei desiderato.

Questi studi, almeno per mia parte, sono ora compiuti; il progetto è interamente preparato, e appena sarà riconvocato il Parlamento, io adempirò alla mia promessa presentandolo al suo esame.

Io spero che l'onorevole Senator Chiesi rimarrà soddisfatto di questa mia esplicita dichiarazione.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Io mi dichiaro pienamente soddisfatto della ottenuta risposta, e tengo per fermo che l'onor. signor Ministro di Grazia e Giustizia manterrà fedelmente la fatta promessa.

PRESIDENTE. Metto ora in discussione il progetto di legge riguardante l'approvazione della Convenzione colla Società delle strade ferrate meridionali per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule.

Invito i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Avendo il Senato approvato l'urgenza per questa legge, non si è potuto, per la ristrettezza del tempo, stampare la relazione; perciò io prego il signor Relatore a darne lettura.

Senatore SERRA P. M., *Relatore*. Gli Uffici del Senato, che esaminarono questo progetto di legge soltanto avanti ieri, vollero scegliere me a Relatore, e quantunque mi creda incompetente a sostenere la discussione di un progetto di legge concernente la costruzione e l'esercizio di strade ferrate, ho compiuto l'incarico affidatomi, ed ho l'onore di leggerne al Senato la relazione.

Signori Senatori,

L'Ufficio Centrale, incaricato di preavvisare sullo schema di legge sottoposto alla vostra approvazione dal Sig. Ministro dei Lavori pubblici nella tornata del 23 cadente mese, e riguardante la Convenzione colla Società delle strade ferrate meridionali per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule, crede debito suo lo avvertire ancora una volta come al prestigio delle istituzioni parlamentari in genere ed al decoro del Senato in ispecie sarebbesi servito meglio qualora un termine più discreto gli si fosse concesso per l'esame di un provvedimento del quale è ovvia la gravità e l'importanza.

Ciò osservava nella pregevolissima sua relazione la Giunta della Camera elettiva, e ciò per ragioni anche più gravi osserva il vostro Ufficio Centrale.

Fortunatamente per noi come per essa, la evidenza delle ragioni che consigliano l'approvazione della legge proposta è tale, che la brevità del tempo concessoci per l'esame non detrae punto alla ponderatezza del nostro preavviso ed alla maturità del voto che vi proponiamo di rendere affermativo.

In fatti, o Signori, non vi è osservazione possibile in contrario e più o meno fondata cui la

Giunta della Camera elettiva non abbia posto mente e che non abbia combattuto e rimosso con ampiezza di solidi ragionamenti e con corredo abbondante di dati statistici convincentissimi.

Gli uni e gli altri dimostrano come il Governo non avrebbe potuto utilmente, nel caso concreto, ricorrere all'esperimento dell'asta pubblica in vece di trattare colla Società delle meridionali, della quale è tanto solidamente stabilito il credito e lodata l'amministrazione; come la durata della concessione dell'esercizio in discorso protratta a quindici anni, lungi dal poter arrecare danno al Governo, siagli di vantaggio, dappoichè il termine più lungo assicura meglio la conservazione della strada e di tutto il materiale fisso, e l'articolo 2. della Convenzione gli riserva la facoltà di rescinderla, sempre quando il farlo possa riuscirgli comodo e vantaggioso; come in fine la Società concessionaria e per le sovvenzioni assicurate alla rete sua propria ed alla Lombarda sia in tanti e tali rapporti d'interesse col Governo medesimo, che lo assoggettarla ad una cauzione materiale per l'esercizio delle Calabro-Sicule debba ritenersi quale onere superfluo.

Al postutto, o Signori, noi vi invitiamo a considerare che, mercè il contratto di cui si discorre, il Governo spenderà in meno L. 1314 per chilometro di fronte al corrispettivo assicurato alla Società Vitali Charles già concessionaria delle ferrovie Calabro-Sicule.

Egli è per queste ragioni tutte che noi vi proponiamo di approvare il presente schema di legge, il quale soddisfa ad un bisogno evidente e ad un desiderio diuturno e ragionevolissimo di quelle interessanti popolazioni.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo unico di cui consta il progetto. Esso è del tenore seguente:

« È approvata la Convenzione stipulata nel giorno 28 ottobre 1871, dai Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, colla Società delle Strade ferrate meridionali per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule, durante un quindicennio. »

« L'articolo 2. della predetta Convenzione sarà sostituito il seguente:

« Se nel corso dei quindici anni il Governo vendesse la rete Calabro-Sicula, o ne cedesse la costruzione e l'esercizio, la Società dovrà rimmettergli, nel termine di sei mesi dopo la promulgazione della relativa legge,

» la rete stessa, col personale e materiale alla medesima addetti.

» Le spese fatte dalla Società in conformità della presente Convenzione, saranno riconosciute e pagate a termini di essa.

» Le provviste di materiali e di oggetti di consumo esistenti nei cantieri, saranno pagate a prezzo d'estimo, e quelle in corso di consegna ai prezzi dei contratti. »

Se il Senato crede, si darà lettura anche della Convenzione.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)
Convenzione colla Società delle Ferrovie Meridionali per l'esercizio delle Ferrovie Calabro-Sicule.

L'anno millecottocettantuno, addì ventotto ottobre, nella città di Roma;

Fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, contraenti in nome dello Stato, ed il signor Commendatore Bartolomeo Bona, Direttore generale delle strade ferrate meridionali, quale rappresentante della Società concessionaria delle ferrovie medesime, come da poteri avuti per deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 corrente mese di ottobre;

Venne convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1. Il Governo concede per un quindicennio alla Società italiana per le strade ferrate meridionali l'esercizio della rete Calabro-Sicula già costruita e da costruirsi, a senso della legge 28 agosto 1870, n. 5858.

Art. 2. Se nel corso dei quindici anni il Governo concedesse la costruzione e l'esercizio della rete Calabro-Sicula, la Società dovrà rimettergli nel termine di sei mesi dopo la promulgazione della relativa legge la rete Calabro-Sicula da essa esercitata col personale e materiale alla medesima addetto.

Le spese fatte dalla Società saranno riconosciute e pagate a termini della presente Convenzione.

Le provviste di materiali e di oggetti di consumo esistenti nei cantieri saranno pagate a prezzo d'estimo, e quelle in corso di consegna ai prezzi dei contratti.

Art. 3. L'esercizio della rete Calabro-Sicula sarà fatto a spese e per conto del Governo nei modi stabiliti agli articoli seguenti:

Art. 4. La provvista del materiale mobile, tanto di primo impianto quanto di rinnovamento, e quella del materiale fisso richiesto dai succes-

sivi bisogni del traffico, sarà fatta dalla società per conto del Governo, al quale sarà previamente sottoposta l'approvazione dei relativi contratti e dei tipi da adottarsi pel materiale e meccanismi stessi.

Tali contratti non dovranno mai essere, a condizioni eguali, più gravosi dei contratti stipulati dalla stessa Società per gli acquisti relativi alla rete meridionale.

Salvo i casi speciali, in cui il Governo disponesse diversamente, la Società presenterà per l'acquisto dei veicoli, de' contratti intesi con fabbricanti nazionali, e lo stesso è a dirsi almeno per una metà delle occorrenti locomotive ed in ispecie quando si tratti di tipi già esistenti in Italia.

Art. 5. Come per la rete delle ferrovie meridionali, così anche per le Calabro-Sicule, le spese d'esercizio si divideranno in ordinarie e straordinarie.

Appartengono alla prima categoria le seguenti:

a) Spese generali dell'amministrazione centrale attinenti all'esercizio (ad eccezione degli interessi bancari) e spese generali dell'esercizio, sì le une che le altre ragguagliate a percorso chilometrico;

b) Servizio di manutenzione, corpo stradale, opere d'arte, armamento delle vie, fabbricati, vigilanza e spese diverse relative;

c) Servizio della locomozione e manutenzione del materiale mobile, combustibili, grassumi, macchine, vetture, vagoni e spese diverse relative;

d) Servizio del traffico e del movimento personale e spese diverse relative;

e) Magazzini, imposte, pubblicità, assicurazioni e spese diverse relative.

Si dichiara però che le imposte aggravanti il lucro della Società saranno sempre a carico della medesima.

Di tutte le spese d'esercizio di cui al presente articolo essendo alcune proporzionali alla lunghezza della strada ed altre al percorso dei treni, si stabilisce che sulle due reti Calabro-Sicula e meridionale, la spesa proporzionale alla lunghezza della strada ascenda a lire 3200 il chilometro, e che la rimanente spesa proporzionale al percorso dei treni ragguagliata a treno-chilometro sulla rete Calabro-Sicula non possa in ogni caso eccedere l'analoga spesa sulla rete meridionale.

Art. 6. Saranno ascritti alle spese straordinarie:

a) I lavori tutti d'ampliamento e miglioramento dell'argine stradale, manufatti e fabbricati, le opere di difesa e di completamento dei medesimi;

b) Le riparazioni ai guasti prodotti da cause di forza maggiore, come mareggiate, temporali, straripamenti di fiumi e torrenti, franamenti e simili;

c) Le spese di rifacimento e rinnovamento del materiale fisso e mobile e dei meccanismi delle stazioni e officine.

Art. 7. Le riparazioni al materiale mobile e fisso della rete sicula saranno eseguite nelle officine proprie della rete medesima e portate nei conti di liquidazione semestrale conformemente al disposto del secondo alinea dell'articolo 11.

Ove ne risulti la convenienza, potranno tuttavia eseguirsi nelle officine della rete meridionale alcuni dei più grossi lavori, come nuovi focolari, cilindri, ecc. In tal caso questi saranno pagati secondo il loro costo effettivo aumentato dalla rispettiva quota delle spese generali dell'officina.

Le riparazioni al materiale mobile della rete Calabria, che non potessero eseguirsi nelle ri-messe e piccole officine annesse alle medesime, saranno invece fatte in comune con quello appartenente alla rete sociale nelle officine della Società, e la spesa relativa sarà pagata come risulterà realmente dalla contabilità dell'officina nel modo sovrindicato.

L'interesse al corso della rendita del capitale speso dalla Società per l'impianto delle sue officine di grandi riparazioni, verrà annualmente ripartito su tutti i lavori che saranno stati eseguiti nelle medesime in proporzione del loro costo, e concorrerà a formare le spese generali di officina da ripartirsi fra tutti i lavori eseguiti nelle medesime.

Art. 8. L'interesse ragguagliato ad anno al corso della rendita del capitale rappresentato dai materiali in deposito nei magazzini ed occorrenti all'esercizio ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sarà ripartito in ogni contabilità mensile su tutti gli oggetti che usciranno dai magazzini stessi in proporzione del loro valore.

Il corso della rendita sarà desunto dalla media mensile dei corsi di Borsa alla Capitale del Regno.

Art. 9. Le spese di esercizio pel servizio co-

mune nelle stazioni di Eboli e di Taranto saranno divise fra la Società ed il Governo in proporzione del numero dei veicoli che entreranno ed usciranno dalle medesime pel traffico delle rispettive linee.

Art. 10. Le spese contemplate all'art. 6. come quelle per gli acquisti di nuovo materiale non potranno essere fatte se non con autorizzazione del Governo e colla scorta di progetti presentati dalla Società e dal medesimo approvati.

È fatta eccezione per le spese di assoluta urgenza debitamente giustificate e rese necessarie per ristabilire le linee interrotte o per assicurare la continuità dell'esercizio minacciata da frane, da irruzioni di fiumi e torrenti, da mareggiate e simili.

In detti casi l'urgenza e la natura delle opere da eseguirsi dovrà risultare per mezzo di verbale compilato in concorso fra i delegati del Governo e della Società.

Art. 11. Per far fronte alle spese tutte derivanti dalla presente Convenzione, la Società è autorizzata a servirsi degli introiti dell'esercizio. Alla fine di ogni semestre si regoleranno i conti tanto degli introiti quanto delle spese ordinarie e straordinarie coll'appoggio dei documenti giustificativi vidimati dai delegati del Governo e colla decorrenza degli interessi scarsi al tasso della rendita a favore del creditore.

La data del titolo di debito o credito stabilirà la decorrenza dell'interesse per la somma nel medesimo inscritta.

Delle spese fatte di urgenza e ad economia, la Società presenterà la nota al Governo nel minor termine possibile, affinché esso possa constatarne la regolarità ed accreditare la Società del relativo suo ammontare.

Sarà in facoltà del Governo di pagare immediatamente le somme dovute, specialmente quelle per provviste di materiale mobile, in luogo di accreditarle alla Società in conto corrente al tasso della rendita.

Art. 12. In compenso dell'incarico che la Società si assume colla presente Convenzione, e per cointeressarla nell'incremento dei prodotti d'esercizio, è alla medesima accordata una partecipazione al prodotto lordo dell'esercizio nelle proporzioni seguenti:

Quattro per cento sul prodotto lordo sino a dieci mila lire per chilometro;

Tre per cento sull'eccedenza del prodotto lordo da dieci mila a lire quindici mila per chilometro;

Due per cento sull'eccedenza del prodotto lordo a partire dalle lire quindici mila per chilometro.

Oltre alla partecipazione anzidetta ai prodotti lordi dell'esercizio, è pure accordato alla Società un beneficio del cinque per cento sui prodotti netti, calcolando detti prodotti col detrarre dal prodotto lordo integrale le spese di esercizio enumerate all'articolo 5.

La liquidazione di questi compensi sarà fatta alla chiusura dei conti semestrali per la parte che si riferisce alla partecipazione dei prodotti lordi, ed alla fine di ogni anno per la partecipazione ai prodotti netti dell'esercizio.

Art. 13. Eseguita la costruzione di un tronco di linea, il Governo lo farà collaudare dai suoi delegati in concorso di un rappresentante della Società e dell'appaltatore, e quindi lo darà in consegna alla Società affinché ne assuma l'esercizio col materiale mobile e gli altri mezzi di esercizio che a tale effetto saranno stati provveduti per conto del Governo.

A richiesta del Governo, l'apertura dell'esercizio dei diversi tronchi della rete a compiersi dovrà dalla Società essere attuata quand'anche i relativi lavori non si trovino completamente ultimati, purchè però dalla visita di ricognizione, cui sarà proceduto per mezzo di appositi delegati del Governo in contraddittorio dei rappresentanti della Società e dell'impresa costruttrice, risulti che la via e le stazioni si trovano in condizioni di un sicuro ed abbastanza regolare esercizio.

In ogni caso nel verbale di ricognizione dei tronchi saranno descritte le opere mancanti alla loro ultimazione in base ai progetti approvati, e saranno determinate le norme da osservarsi affinché l'impresa costruttrice possa anche, durante l'esercizio, ultimare definitivamente le opere di costruzione a termini del suo capitolato di appalto.

Art. 14. Per le linee Calabro-Sicule di già attivate, la Società, subito che ne riceva l'ordine dal Governo, dovrà prenderne la consegna ed assumerne l'esercizio incassandone i prodotti per conto del medesimo.

All'atto della consegna si stenderà un processo verbale dello stato delle linee e del materiale fisso e mobile, e tutte le spese ritenute occorrenti a metter l'una e l'altro in buono stato

di servizio saranno iscritte alla Categoria delle spese straordinarie (articolo 6), salvo gli effetti della Convenzione 20 giugno 1868 e relative modificazioni approvate colla legge del 31 agosto stesso anno, n. 4587, nei rapporti fra il Governo e l'impresa costruttrice delle linee stesse.

All'esecuzione dei lavori per completare e mettere in buono stato le linee anzidette, saranno applicabili le disposizioni dell'ultimo alinea dell'articolo 13.

Il processo verbale porterà la firma dei delegati del Governo e della Società contraente.

Art. 15. I materiali e le materie di consumo esistenti nei magazzini e sui piazzali saranno pure regolarmente constatati in quantità e valore, e si degli uni che delle altre sarà fatta regolare consegna alla Società dai delegati del Governo in concorso coi rappresentanti dell'attuale impresa esercente.

Art. 16. L'esercizio della rete Calabro-Sicula sarà fatto cogli stessi regolamenti e norme in vigore sulla rete meridionale, in quanto vi possono essere applicabili, come se la nuova rete facesse parte integrante della rete propria della Società.

Art. 17. Il numero delle corse dei convogli sulle diverse linee della rete Calabro-Sicula sarà determinato dal Governo, e dal medesimo dovranno essere approvati i relativi orari.

La Società avrà facoltà di eseguire treni facoltativi a seconda dei bisogni del movimento e del traffico, secondo le norme vigenti sulla propria rete.

Art. 18. Le tariffe dei trasporti sì a grande come a piccola velocità saranno stabilite dal Governo sulla proposta della Società.

Sarà sempre in facoltà della Società di sottoporre delle modificazioni all'approvazione del Governo, come il Governo stesso potrà ordinarne.

Art. 19. Lo scambio del materiale mobile fra le due reti meridionali e calabrese sarà temporariamente regolato colle norme della convenzione vigente coll'attuale impresa esercente, salvo al Governo di approvare e prescrivere quelle modificazioni che saranno ritenute opportune nel proprio interesse, sentita la Società.

In quanto però al nolo pel materiale di una rete che percorrerà le linee dell'altra rete è fissato nelle somme seguenti:

Lire 0 12 all'ora per un vagone;

Lire 0 20 all'ora per una vettura;

Lire 1 00 al chilometro per una locomotiva accesa col relativo personale ed oggetti di consumo;

- Lire 0 50 al chilometro per una locomotiva spenta senza personale e senza oggetti di consumo;

La manutenzione corrente della locomotiva noleggiata resterà a carico di chi se ne serve.

Il materiale calabrese potrà inoltre percorrere linee appartenenti ad altre Società, e gli saranno applicate le Convenzioni di servizio cumulativo in vigore fra le Società anzidette e quella delle meridionali.

Gli introiti e le spese per nolo di veicoli saranno portati nei conti generali dei prodotti e delle spese d'esercizio.

Art. 20. Il materiale mobile sarà provveduto in ragione dell'estensione e del traffico delle linee nel limite del più assoluto bisogno.

Il numero delle locomotive, veicoli e copertoni sarà determinato in modo che la loro percorrenza media non sia, per quanto possibile, inferiore alla percorrenza media del materiale mobile della rete meridionale.

Art. 21. La Società rileverà il personale d'esercizio delle ferrovie Calabro-sicula, secondo le disposizioni dell'articolo 39 del capitolato vigente coll'Impresa Vitali-Charles-Picard e Compagnia del 26 settembre 1870.

Le stesse condizioni varranno per la riconsegna del personale dalla Società allo spirare del presente contratto.

I posti che si renderanno disponibili nel personale attualmente in servizio per l'esercizio della attuale rete Calabro-sicula, e quelli ai quali si dovrà provvedere in occasione dell'apertura di nuove linee e tronchi a compimento della rete medesima, dovranno essere riservati per un terzo agli impiegati governativi provenienti dalle costruzioni o da altri servizi dello Stato; e per un altro terzo ai militari congedati e volontari, purchè aventi i requisiti di età e di idoneità richiesti per i posti cui debbesi provvedere.

Art. 22. Il Governo si riserva ogni più ampia facoltà di controllo sulla gestione della Società, tanto per le spese, quanto per i proventi d'esercizio, e dovrà perciò la Società produrre ai delegati del Governo tutti i registri contabili e documenti giustificativi, come altresì fornire i mezzi di verifica e di sorveglianza che i delegati medesimi fossero per richiedere

per quelle constatazioni che saranno del caso nell'interesse del Governo.

I delegati governativi avranno libero accesso nelle stazioni, negli uffici e nei treni.

Al personale governativo addetto all'esercizio ed al servizio delle costruzioni saranno rilasciati biglietti di libera circolazione, valevoli per tempo e per la classe indicati nella richiesta che ne sarà fatta dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Al personale governativo anzidetto, di cui sarà dato l'elenco dal Ministero, sarà pure fatta facoltà di trasmettere gratuitamente dispacci di servizio, valendosi delle linee telegrafiche sulla rete Calabro-sicula esercitata dalla Società; come sarà pur fatto obbligo alla Società stessa di trasportare gratuitamente, oltre la corrispondenza postale, anche quella pel servizio tecnico governativo.

Art. 23. Insorgendo difficoltà fra il Governo e la Società nell'esecuzione della presente Convenzione, le contestazioni verranno definite nei modi e per le vie prescritte dalle leggi generali dello Stato.

Art. 24. La presente Convenzione non sarà valida se non dopo ottenuta l'approvazione e sanzione del Parlamento Nazionale.

Fatta, letta e sottoscritta in doppio originale nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

Il Ministro delle Finanze *Il Ministro*
Q. SELLA. *dei Lavori Pubblici*
G. DEVINCENZI.

Il direttore generale delle ferrovie meridionali
BONA.

Testimoni: CALLISTO BERTINA.
FRANCESCO CASANOVA.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo di legge.
(*Vedi sopra.*)

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, la legge essendo di un unico articolo, se ne rimanda la votazione allo squittinio segreto.

Adesso passeremo alla votazione di quattro delle leggi già discusse;

1° Modificazione alla legge per il riassoldamento con premio.

2° Estensione agli Ufficiali ed assimilati nella R^a Marina della legge 3 luglio 1871 per la riforma degli Ufficiali dell'Esercito.

3° Estensione agli Ufficiali ed assimilati nella R. Marina della legge 31 luglio 1871 sui matrimoni degli Ufficiali dell'Esercito.

4° Conversione in legge del Regio Decreto 19 luglio 1871, col quale venne fissato il prezzo massimo dell'affrancazione dal servizio militare di 1ª Categoria.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione: Estensione agli Ufficiali ed Assimilati nella Regia Marina della legge 3 luglio 1871 per la riforma degli Ufficiali dell'Esercito:

Votanti 80.
Favorevoli 78.
Contrari 2.

(Il Senato approva.)

Conversione in legge del Regio Decreto 19 luglio 1871 col quale venne fissato il prezzo massimo dell'affrancazione dal servizio militare di 1ª Categoria.

Votanti 77.
Favorevoli 75.
Contrari 2.

(Il Senato approva.)

Modificazione alla legge per il riassoldamento con premio.

Votanti 77.
Favorevoli 74.
Contrari 3.

(Il Senato approva.)

Estensione agli Ufficiali ed assimilati nella Regia Marina della legge 31 luglio 1871 sui matrimoni degli Ufficiali dell'Esercito.

Votanti 77
Favorevoli 72
Contrari 5

(Il Senato approva.)

Adesso passeremo alla votazione dei seguenti progetti di legge:

1. Convenzione colla Società delle strade ferrate meridionali per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule;

2. Facoltà al Governo di aumentare in via provvisoria il numero dei Consiglieri della Corte di Appello di Genova;

3. Bilanci di definitiva previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1871.

(Il Senatore, *Segretario*, Beretta fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione: Bilanci di definitiva previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1871.

Votanti 75
Favorevoli 70
Contrari 5

(Il Senato approva.)

Convenzione colla Società delle strade ferrate meridionali per l'esercizio delle ferrovie Calabro-sicule.

Votanti 75.
Favorevoli 70.
Contrari 5.

(Il Senato approva.)

Facoltà al Governo di aumentare in via provvisoria il numero dei Consiglieri della Corte di Appello di Genova.

Votanti 75.
Favorevoli 71.
Contrari 4.

(Il Senato approva.)

Avverto i signori Senatori che domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 pomeridiane per il seguito della discussione e votazione dei bilanci del 1872.

La seduta è sciolta (ore 4 40).

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1871

Presidenza TORRE ARSA.

SOMMARIO — *Omaggio — Sunto di petizione — Congedi — Sorteggio della Deputazione a S. M. e a S. A. R. il Principe Ereditario pel primo dell'anno — Seguito della discussione dei progetti del bilancio di prima previsione per l'anno 1872 — Ministero delle Finanze — Approvazione dei Totali e del Riepilogo, e dei tre articoli del progetto — Ministero dell'Interno — Approvazione dei Totali e del Riepilogo, e dell'articolo unico del progetto — Ministero dei Lavori Pubblici - Osservazioni e raccomandazioni del Senatore Menabrea alla categoria 2^a Ferrorie, cui rispondono i Ministri dei Lavori Pubblici e della Guerra — Approvazione dei Totali e del Riepilogo, e dell'articolo unico del progetto — Discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio di prima previsione dell'entrata pel 1872 — Proposta del Senatore Caccia, approvata — Approvazione dei Riepiloghi e dei Totali — Avvertenza del Ministro delle Finanze appoggiata dal Senatore Scialoia — Approvazione dei tre articoli del progetto — Approvazione per articolo del progetto di legge per la riammissione del generale Sirtori nel grado e anzianità che aveva all'epoca della sua cessazione dal servizio — Rinnuovamento di sorteggio per la Deputazione a S. M. e a S. A. R. il Principe Ereditario pel primo dell'anno — Avvertenza del Senatore Cambray-Digny sul modo della votazione dei bilanci — Squittinio segreto sulle leggi precedentemente discusse.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri dei Lavori Pubblici, della Marina, della Guerra, delle Finanze, di Grazia e Giustizia e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

« N° 4515. Il Consiglio comunale di Piazza Armerina (Caltanissetta) fa istanza perchè venga decretata la soppressione del corpo dei militi a cavallo. »

Fa omaggio al Senato:

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Caltanissetta, della *Relazione* del Delegato cav. Celestino Guariglia, *sul Terzo Congresso delle Camere di Commercio Italiane in Napoli.*

I signori Senatori Revedin, Lauzi, Galvagno, Pasqui e Sylos-Labini, domandano un mese di congedo, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Secondo l'uso, si procederà al sorteggio della Deputazione che dovrà presentare gli omaggi del Senato a Sua Maestà pel primo giorno dell'anno; questa deputazione recherà pure gli omaggi ai Principi Reali di Piemonte.

Questa sarà composta di sei Senatori e del Presidente.

Si procede al sorteggio, e prego quelli che sono presenti e che non possono intervenire, a volerlo dichiarare.

La Deputazione riesce così composta: Senatori Possenti, Ruschi, Scialoia, Panattoni, Pettinengo e Serra Francesco Maria. Supplenti: Carradori e Castelli Michelangelo.

Si riprende la discussione dei bilanci di prima previsione pel 1872.

Leggo il Progetto di Legge per l'approvazione del bilancio del Ministero delle Finanze.

(Vedi *Atti del Senato*, N. 17.)

Ora si darà lettura delle singole categorie, e se non sorgono opposizioni, s'intenderanno approvate.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

PARTE I.

DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Debito Pubblico.

| | |
|---|----------------|
| <i>Rendita consolidata iscritta nel Gran Libro.</i> | |
| Rendita consolidata 5 per cento L. | 303.423.837 95 |
| Rendita consolidata 3 per cento » | 6.408.198 65 |
| | <hr/> |
| L. | 309.832.036 60 |

PRESIDENTE. Chi approva questa cifra, si alzi.
(Approvato.)

Rendita perpetua ed inalienabile in nome della Santa Sede iscritta nel Gran Libro.

| | |
|--|-------------|
| Rendita 5 per cento perpetua ed inalienabile in nome della Santa Sede (articolo 4 della legge 13 maggio 1871, n. 214) . . . L. | 3.225.000 » |
| | <hr/> |
| L. | 3.225.000 » |

(Approvato.)

Debiti iscritti separatamente nel Gran Libro.
(Interessi e premi).

| | |
|--|--------------|
| Debito feudale 5 per cento (regi editti 21 agosto 1838 e 27 maggio 1843) Sardegna . . . L. | 167.632 99 |
| Obbligazioni del prestito Hambro 5 per cento (legge 26 giugno e regio decreto 22 luglio 1851) Sardegna . . . » | 3.622.927 50 |
| Obbligazioni 4 per cento con premi (legge 26 marzo e regio decreto 13 giugno 1849) Sardegna . . . » | 565.120 » |
| Obbligazioni 4 per cento con premi (legge 9 luglio 1850 e regio decreto 5 giugno 1851) Sardegna . . . » | 544.000 » |
| Obbligazioni del Comune di Sam- | |

| | |
|--|---------------|
| pierdarena 5 per cento con premi, passate a carico del Tesoro dello Stato (legge 11 luglio 1858 e regio decreto 31 maggio 1859) Sardegna L. | 22.400 » |
| Prestito inglese 3 per cento (legge 8 marzo 1855) Sardegna . . . » | 1.194.703 96 |
| Obbligazioni 5 per cento (decreto 31 ottobre 1849) Toscana . . . » | 411.096 » |
| Obbligazioni 5 per cento (decreto 13 giugno 1851) Toscana . . . » | 504.000 » |
| Obbligazioni 5 per cento (decreti 10 febbrajo 1861 e 19 febbrajo 1863) Toscana » | 2.214.775 » |
| Obbligazioni 5 per cento (notificanze 16 aprile e 25 novembre 1850) Lombardo-Veneto » | 990.119 91 |
| Debito 3 per cento (decreto 3 ottobre 1825 e chiostrografo 23 luglio 1828) Modena » | 13.963 38 |
| Debito 5 per cento (decreti 15 e 16 giugno 1827) Parma » | 112.199 31 |
| Obbligazioni 5 per cento del prestito Lombardo-Veneto 1859 (legge 3 settembre 1868, n. 4580) Veneto » | 2.222.222 22 |
| Prestito nazionale 5 per cento con premi (regi decreti 28 luglio 1866 e 18 maggio 1867) . . . » | 17.330.687 27 |
| Prestito Parodi di Genova del 20 gennaio 1846 (convenzione 7 dicembre 1866 e protocollo finale 31 luglio 1868, reso esecutivo con regio decreto 18 agosto stesso anno) Stato ex-pontificio . . . » | 348.200 » |
| Prestito Rothschild di Parigi del 10 agosto 1857 (convenzione 7 dicembre 1866 e protocollo finale 31 luglio 1868, reso esecutivo col regio decreto 18 agosto stesso anno) Stato ex-pontificio . . . » | 6.502.250 » |
| Prestito 5 per cento del 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 (convenzione 7 dicembre 1866 e protocollo finale 31 luglio 1868, reso esecutivo col regio decreto 18 agosto stesso anno) Stato ex-pontificio . . . » | 3.218.795 » |
| Certificati di rendita emessa con editto 28 gennaio 1863 (debito ex-pontificio) » | 483.763 46 |
| Obbligazioni in capitale di lire 60.000.000 emesse l'11 aprile 1866 (debito ex-pontificio) — prestito Blount — convenzione 12 aprile 1866 » | 2.997.000 » |
| Obbligazioni dell'antica Società | |

SENATO DEL REGNO — SESSIONE 1871-72

| | |
|---|---------------------|
| della strada ferrata di Novara (legge 1° aprile 1869, n. 4983) L. | 241.808 » |
| Obbligazioni 5 e 3 per cento della ferrovia di Cuneo (regio decreto 23 dicembre 1859, n. 3821 e tabella annessa) » | 437.620 » |
| Obbligazioni 3 per cento delle ferrovie Calabro-sicule (legge 31 agosto 1868, n. 4587) » | 7.200.390 » |
| Obbligazioni 3 per cento della Società della ferrovia da Torino a Savona (convenzione 12 novembre 1868, approvata colla legge del 28 agosto 1870, n. 5858) » | 308.025 » |
| Obbligazioni 5 per cento della ferrovia Genova-Voltri (convenzione 30 settembre 1868, approvata colla legge 28 agosto 1870, n. 5858) » | 62.775 » |
| Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (legge 15 agosto 1867 n. 3848, e decreti reali 8 e 15 settembre 1867, n. 3912, 3918, 26 maggio 1868, n. 4682, legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) . | 18.470.953 » |
| L. | <u>70.193.427 »</u> |

(Approvato.)

Debiti non inclusi nel Gran Libro
(Interessi e premi).

| | |
|---|--------------|
| Carta monetata dell'isola di Sardegna, tolta dal corso (legge 27 febbraio 1856 e decreto reale 29 agosto 1858) L. | 4.587 65 |
| Assegni diversi (debito modenese) » | 3.828 82 |
| Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (decreto 8 dicembre 1841) » | 2.711.138 42 |
| Debito perpetuo dei comuni della Sicilia (decreto dittatoriale 17 ottobre 1860 e decreto reale 29 aprile 1863, n. 1223) » | 1.600.000 » |
| Prestito contratto nel 1836 dall'educa di Lucca Carlo Lodovico di Borbone colla casa M. A. Rothschild e figli di Francoforte sul Meno (art. 6 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137) » | 53 226 60 |
| Obbligazioni emesse a favore della Società per la vendita dei beni demaniali (legge 24 novembre | |

| | |
|---|----------------------|
| 1864, n. 2006 e decreto 9 aprile 1865, n. 2465) L. | 6.009.500 » |
| Obbligazioni emesse dalla Società anonima della Regia cointeressata per l'esercizio del monopolio dei tabacchi nel regno, guarentite dal Governo (articolo 1 della convenzione approvata colla legge 24 agosto 1868, n. 4544) » | 11.139.000 » |
| Interessi dell'8 per cento sul prestito di 45.000.000 di lire fatto dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia, a sensi della convenzione 4 gennaio 1869, approvata colla legge 28 agosto 1870, n. 5857 » | 6 160.444 44 |
| Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane » | 138,876 43 |
| Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato » | 1.588.589 50 |
| Annualità e prestazioni diverse » | 4.706.069 58 |
| L. | <u>34.115.261 44</u> |

(Approvato.)

Debito variabile.

| | |
|---|-----------------------|
| Pensioni ordinarie L. | 60.700.000 » |
| Interessi dei Buoni del Tesoro e relative spese di negoziazione » | 14.000.000 » |
| Interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dalla Società per la Regia cointeressata dei tabacchi L. | 550.000 » |
| Interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dalla Società anonima per la vendita dei beni del regno d'Italia » | 20.000 » |
| Interessi all'a Cassa di depositi e prestiti sulle somme versate in conto corrente colle finanze dello Stato » | 308.414 81 |
| Garanzia ed interessi a Società concessionarie di strade ferrate, ed a quella dei canali <i>Cavour</i> » | 86 029.500 » |
| Vincite al lotto » | 54.600 000 » |
| L. | <u>216.207.914 81</u> |

(Approvato.)

Dotazioni.

Casa Reale.

| | |
|---|--------------|
| Dotazione della Corona L. | 12.250.000 » |
| Appannaggio a S. A. R. il Principe ereditario Umberto di Savoia » | 1.000.000 » |

| | |
|---|--------------|
| Appannaggio a S. A. R. il Principe Tommaso Alberto Vittorio di Savoia, duca di Genova L. | 300.000 » |
| Appannaggio ed assegnamento per le spese di rappresentanza a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Carignano » | 300.000 » |
| | <hr/> |
| L. | 13.850.000 » |

(Approvato.)

Parlamento.

| | |
|---|-----------|
| Fondo per le spese del Bilancio interno del Senato del Regno L. | 400.000 » |
| Fondo per le spese del Bilancio interno della Camera dei Deputati » | 585.000 » |
| | <hr/> |
| L. | 985.000 » |

(Approvato.)

Rimborso dei prestiti.

Titoli da acquistarsi a contante.

| | |
|---|--------------|
| Debito feudale 5 per cento (regi editti 21 agosto 1838 e 27 maggio 1843) Sardegna (Estinzione a valore integrale delle rendite da estrarsi in settembre 1872) L. | 495.800 04 |
| Obbligazioni del prestito Hambro 5 per cento (legge 26 giugno e regio decreto 22 luglio 1851) Sardegna (Estinzione mediante acquisti al corso da farsi nel 1872 » | 1.777.072 50 |
| Obbligazioni 4 per cento con premi (legge 26 marzo e regio decreto 13 giugno 1849) Sardegna (Estinzione al valore integrale delle obbligazioni da estrarsi il 31 gennaio e 31 luglio 1872) » | 629.000 » |
| Obbligazioni 5 per cento con premi (legge 4 luglio 1850 e regio decreto 5 giugno 1851) Sardegna (Estinzione al valore integrale delle obbligazioni da estrarsi il 30 novembre 1871 e 31 maggio 1872) » | 536.000 » |
| Obbligazioni del comune di Sampierdarena 5 per cento con premi, passate a carico del Tesoro dello Stato (legge 11 luglio 1858 e regio decreto 31 maggio 1859) Sardegna (Estinzione al valore integrale di n. 70 obbligazioni da estrarsi in settembre 1872) » | 35.000 » |

| | |
|--|---------------|
| Prestito inglese 3 per cento (legge 8 marzo 1855) Sardegna (Ammortamento al 1.º maggio ed al 1.º novembre 1872) . . . L. | 805.296 04 |
| Obbligazioni 5 per cento (decreto 31 ottobre 1849) Toscana (Estinzione al valore integrale delle obbligazioni da estrarsi in ottobre 1872) » | 1.474.200 » |
| Obbligazioni 5 per cento (decreti 10 febbraio 1861 e 19 febbraio 1863) Toscana (Estinzione al valore integrale di n. 61 obbligazioni da estrarsi in dicembre 1872) . . . » | 30.500 » |
| Obbligazioni 5 per cento (notificazioni 16 aprile e 25 novembre 1850) Lombardo-Veneto (Estinzione delle rendite della Serie da estrarsi il 1º giugno 1872) » | 4.109.950 61 |
| Debito 5 per cento (decreti, 15 e 16 giugno 1827) Parma (Estinzione al valore al corso) . . . » | 240.000 » |
| Obbligazioni 5 per cento del prestito Lombardo - Veneto 1859 (legge 3 settembre 1868, n. 4580) Veneto (Rimborso della Serie da estrarsi il 1º luglio 1782) » | 2.962.962 96 |
| Prestito nazionale 5 per cento con premi (regi decreti 28 luglio 1866 e 18 maggio 1867) (Ammortizzazione al 1º aprile e 1º ottobre 1872) . . . » | 30.154.808 73 |
| Prestito Parodi di Genova del 20 gennaio 1846 (convenzione 7 dicembre 1863 e protocollo finale 31 luglio 1868, reso esecutorio col regio decreto 18 agosto stesso anno) — Stato ex-Pontificio — Estinzione mediante acquisti al valore al corso . . . » | 299.800 » |
| Prestito Rothschild di Parigi del 10 agosto 1857 (convenzione 7 dicembre 1866 e protocollo finale 31 luglio 1868, reso esecutorio col regio decreto 18 agosto stesso anno) Stato ex-Pontificio (Estinzione mediante acquisti al valore al corso) . . . » | 2.043.250 » |
| Prestito 5 per cento del 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 (convenzione 7 dicembre 1866 e protocollo finale 31 luglio 1868, reso esecutorio col regio decreto 18 agosto stesso anno) Stato ex-Pontificio (Estinzione delle obbligazioni da estrarsi in luglio 1872) » | 952.697 » |

| | |
|--|--------------|
| Certificati di rendita emessi con regio decreto 28 gennaio 1863 (Debito ex-Pontificio) L. | 1.433.333 30 |
| Obbligazioni in capitale di lire 60,000,000, emesse l' 11 aprile 1866 — Debito ex-Pontificio — Prestito Blount (convenzione 12 aprile 1866) | 63.000 » |
| Prestito contratto nel 1836 dall'ex-duca di Lucca Carlo Lodovico di Borbone colla casa M. A. Rothschild e figli di Francoforte sul Meno. (Estinzione al 1. luglio 1872 e 1. gennaio 1873) | 414.600 » |
| Obbligazioni dell'antica Società della strada ferrata di Novara (legge 1. aprile 1869, n. 4953). (Rimborso delle 89 obbligazioni da estrarsi nell'anno 1872) | 28.480 » |
| Obbligazioni 5 e 3 per cento della ferrovia di Cuneo (regio decreto 23 dicembre 1859, n. 3821 e tabella annessa). (Estinzione al 1. luglio 1872 e 1. gennaio 1873) » | 52,100 » |
| Obbligazioni 3 per cento delle ferrovie calabro-sicule (legge 31 agosto 1868, n. 4587). | 541,500 » |
| Obbligazioni della Società della ferrovia da Torino a Savona (convenzione 19 novembre 1868, approvata colla legge 28 agosto 1870, n. 5858) | 20,000 » |
| Obbligazioni 5 per cento della ferrovia Genova-Voltri (convenzione 30 settembre 1868, approvata colla legge 28 agosto 1870, n. 5858 » | 14 250 » |
| Carta monetata dell'isola di Sardegna, tolta dal corso (legge 27 febbraio 1856 e decreto reale 29 agosto 1858) — (Annualità per l'estinzione) | 23.641 33 |
| Rimborso di capitali diversi infruttiferi | 21,500 » |
| Obbligazioni emesse a favore della Società per la vendita dei beni demaniali (legge 24 novembre 1864, n. 2006, e regio decreto 9 aprile 1865, n. 2465) — Rimborso del settimo quindicesimo delle obbligazioni emesse) | 14.140.000 » |
| Obbligazioni emesse dalla Società anonima della Regia cointeressata per l'esercizio del monopolio dei tabacchi del Regno, garantite dal Governo (art. 1 della convenzione approvata colla legge 24 agosto 1868, n. 4544) — (Estin- | |

| | |
|---|------------------|
| zione delle 31,600 obbligazioni da estrarsi al 1. aprile e al 1. ottobre 1872) L. | 15 800.000 » |
| | L. 78.728.802 51 |

(Approvato.)

Titoli da ricoversi in pagamento.

| | |
|--|----------------|
| Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (legge 15 agosto 1867, n. 3849 e decreti reali 8 e 15 settembre 1867, n. 3912 e 3918; 26 maggio 1868, n. 4082; legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794). (Ammortizzazione al 1. aprile ed al 1. ottobre 1872). L. | 31.274.800 » |
| Totale del Titolo I L. | 753,412,242 36 |

PRESIDENTE. Chi approva il totale del primo Titolo, *Spesa ordinaria*, si alzi.
(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

| | |
|---|-------------|
| Appannaggio ed assegni ai Principi e personale di servizio dell'ex-Casa Ducale di Parma L. | 226.321 60 |
| Asseguamenti vedovili alle due Principesse vedove del Principe di Salerno e del Principe di Si- racusa | 229.500 » |
| Assegnazione straordinaria a S. A. R. il Principe ereditario per spese di rappresentanza in Roma. » | 300.000 » |
| Pensioni straordinarie | 3.360.000 » |
| Restituzione di prestiti già a carico delle divisioni amministrative delle provincie, passati allo Stato in forza della legge 23 ottobre 1859 » | 15.500 » |
| Contributo al municipio di Genova per la via Carlo Alberto | 60.000 » |
| Pagamento all'azienda dei prestiti in Firenze del debito delle già carovane dei facchini di Livorno, passato a carico dello Stato » | 19.068 » |
| Indennità pel riscatto del pedaggio sullo Schelda e relativi interessi (legge 26 maggio 1864, n. 1787) » | 58.972 49 |
| Assegno dovuto alle Case pie delle povere mendicanti e del Rifugio in Livorno | 15.000 » |
| Annualità pel rateato pagamento all'impresa Tommaso De Rosa del montare liquidato per la costruzione del tronco da Monte- | |

| | |
|--|----------------------|
| sarchio a Pontelandolfo (Benevento) della strada provinciale Vitulanese. L. | 89.250 » |
| Spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (legge 2 aprile 1865, n. 2226, e regio decreto 11 maggio successivo, n. 2325) » | 331 000 » |
| Interessi sui mutui fatti al Tesoro dalla Banca Nazionale » | 4.043.655 12 |
| Interessi sovra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito » | 2.070.000 » |
| Pagamento di arretrati agli ospedali toscani in esecuzione della transazione stipulata il 26 gennaio 1871 (seconda rata) » | 166.716 09 |
| Regolazione delle somme versate in conto dell'imposta prediale delle provincie della Venezia e di Mantova con certificati o bollette relative a versamenti fatti in conto del prestito forzoso emesso dal Governo austro-ungarico colla legge del 25 maggio 1866, e passato a carico dell'Italia, a termini della convenzione A del 6 gennaio 1871, approvata colla legge 23 marzo stesso anno, n. 137 » | 900.000 » |
| L. | <u>11.884.983 30</u> |

PRESIDENTE. Chi approva il totale del secondo Titolo, *Spesa straordinaria*, sorga.
(Approvato.)
(Il Senatore, *Segretario*, Beretta continua la lettura:)

PARTE II.

SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

Amministrazione centrale.

Ministero.

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Personale L. | 2.502.500 » |
| Spese d'ufficio » | 102.000 » |
| L. | <u>2.604.500 »</u> |

(Approvato.)

Corte dei Conti.

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Personale L. | 1.097.000 » |
| Spese d'ufficio » | 90.000 » |
| L. | <u>1.187 000 »</u> |

(Approvato.)

Tesoreria centrale.

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Personale L. | 7.000 » |
| Spese d'ufficio » | 18.000 » |
| L. | <u>25 000 »</u> |

(Approvato.)

Direzione generale del debito pubblico.

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Personale L. | 565.000 » |
| Spese d'ufficio » | 96 500 » |
| L. | <u>661.500 »</u> |

(Approvato.)

Spese di generale servizio.

| | |
|---|------------------|
| Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico L. | 895.000 » |
| Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle Obbligazioni della società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi (articolo 6 della convenzione 26 luglio 1868 ed articolo addizionale 20 giugno detto anno) » | 100.000 » |
| L. | <u>995.000 »</u> |

(Approvato.)

Servizi speciali ed amministrazioni esterne.

Intendenze di finanza.

| | |
|---|--------------------|
| Personale L. | 5.500.000 » |
| Spese d'ufficio » | 900.000 » |
| Fitto di locali non demaniali » | 83.700 » |
| L. | <u>6.483.700 »</u> |

(Approvato.)

Contenzioso finanziario.

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Personale L. | 227.785 » |
| Spese d'ufficio » | 22 500 » |
| L. | <u>250.285 »</u> |

(Approvato.)

Controllo della Società della Regia cointeressata per la fabbricazione e vendita dei tabacchi.

| | |
|---|----------|
| Personale della delegazione e delle ispezioni per il controllo della Società della Regia cointeressata per la fabbricazione e vendita dei tabacchi L. | 78.400 » |
| Spese d'ufficio ed indennità della | |

| | | |
|---|----|----------|
| delegazione e delle ispezioni pel controllo della Società della Regia cointeressata per la fabbricazione e vendita dei tabacchi | L. | 15.000 » |
| | L. | 93.400 » |

(Approvato.)

Amministrazione del lotto.

| | | |
|--|----|-------------|
| Personale | L. | 645.300 » |
| Spese d'ufficio fisse | » | 24.200 » |
| Indennità, spese per l'esecuzione delle estrazioni e diverse | » | 92.000 » |
| Spese di materiale | » | 388.400 » |
| Aggio di esazione | » | 5.800.000 » |
| | L. | 6.949.900 » |

(Approvato.)

Amministrazione esterna delle gabelle

Servizio del Tesoro.

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Personale dei tesorieri provinciali L. | 145.500 » | |
| Spese d'ufficio dei tesorieri provinciali | 225.334 » | |
| Trasporto fondi e spese eventuali diverse | 189.700 » | |
| Ricevitori generali e circondariali delle provincie meridionali » | 555.630 » | |
| Servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio | 71.250 » | |
| Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto speciale del Tesoro e reclamate dai creditori | 916.000 » | |
| | L. | 2.103.414 » |

(Approvato.)

Regie zecche e monetazione.

| | | |
|--|----|-----------|
| Personale | L. | 55.900 » |
| Spese d'ufficio | » | 7.042 » |
| Perdita per tolleranza in più sul peso e titolo delle monete » | » | 2.000 » |
| Spese d'esercizio della zecca di Roma | » | 45.000 » |
| | L. | 109.942 » |

(Approvato.)

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

| | | |
|---|----|-------------|
| Personale | L. | 1.171.454 » |
| Spese d'ufficio ed indennità fisse » | » | 192.795 » |
| Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse | » | 833.900 » |
| Fitti di locali | » | 93.000 » |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Aggio di esazione ai contabili L. | 5.480.000 » | |
| Spese di coazione e di liti | 495.000 » | |
| Restituzione e rimborsi | 2.715.000 » | |
| Carta bollata, macchine e punzoni » | 560.000 » | |
| Officina per la fabbricazione delle carte-valori | 400.000 » | |
| Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali | 2.488.500 » | |
| Stabilimento metallurgico di Mon-giana | 50.520 » | |
| Stabilimento minerario d'Agordo » | 537.300 » | |
| Stabilimento delle allumiere nella provincia di Roma | 160.000 » | |
| Contribuzioni sui beni demaniali » | 9.400.000 » | |
| | L. | 24.582.469 » |

(Approvato.)

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.

| | | |
|--|----|--------------|
| Personale degli ispettori | L. | 254.500 » |
| Indennità fisse per gli ispettori » | » | 105.000 » |
| Personale degli agenti delle imposte dirette e del catasto, e degli esattori governativi a stipendio fisso | » | 3.686.820 » |
| Spese d'ufficio degli agenti delle imposte dirette e del catasto » | » | 606.820 » |
| Spese eventuali, indennità, materiale e diverse | » | 41.000 » |
| Fitto di locali | » | 149.527 » |
| Spese diverse occorrenti pel servizio della conservazione del catasto » | » | 400.000 » |
| Aggio di esazione ai contabili » | » | 5.635.000 » |
| Spese di coazione e di liti | » | 72.000 » |
| Restituzioni e rimborsi | » | 23.443.600 » |
| | L. | 34.394.267 » |

(Approvato.)

Servizio del macinato.

| | | |
|---|----|-------------|
| Spese per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali | L. | 4.000.000 » |
| Aggio di esazione ai contabili » | » | 2.060.000 » |
| Rimborsi e restituzioni di tasse » | » | 300.000 » |
| | L. | 6.360.000 » |

(Approvato.)

Amministrazione esterna delle gabelle.

Spese comuni ai diversi rami.

Stipendi agli Ispettori superiori della guardia doganale, ed al

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1871

| | |
|--|---------------------|
| personale dei relativi uffizi, ed agli Ispettori e sotto-Ispettori delle gabelle L. | 438.900 » |
| Spese d'ufficio agli Ispettori superiori della guardia doganale, e spese d'ufficio e di giro agli Ispettori e sotto Ispettori delle gabelle » | 138.700 » |
| Soldi ed assegni pel personale della guardia doganale » | 11.319.191 » |
| Fitto di locali in servizio della guardia doganale » | 404.711 » |
| Spese di casermaggio e diverse per la guardia doganale » | 913.800 » |
| Costruzione, riparazioni e manutenzione dei piroscafi, delle paranzelle e degli altri legni doganali, e sostituzione dei battelli che si rendono inservibili » | 580.000 » |
| Sussidi e remunerazioni alle guardie doganali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti » | 60.000 » |
| Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni » | 956.000 » |
| Spese per trasporto stampati, magazzino, conservazione di registri e diverse » | 49.600 » |
| L. | <u>14.860.902 »</u> |

(Approvato.)

Dogane.

| | |
|---|--------------------|
| Personale L. | 3.535.490 » |
| Assegni fissi per spese d'ufficio ed indennità diverse » | 120.770 » |
| Compensi agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte » | 62.000 » |
| Fitto di locali » | 197.983 » |
| Spese di materiale e diverse per le dogane » | 610.000 » |
| Restituzione di diritti, rimborsi e depositi » | 653.594 » |
| Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani » | 350.000 » |
| L. | <u>5.529.837 »</u> |

(Approvato.)

Dazio di consumo.

| | |
|--|--------------------|
| Spese relative alla riscossione del dazio di consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti L. | 1,265,500 » |
| L. | <u>1.265.500 »</u> |

(Approvato.)

Tasse di fabbricazione.

| | |
|--|------------------|
| Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazoze e delle polveri da fuoco, e restituzione della tassa per gli alcool che vengono esportati L. | 161.500 » |
| L. | <u>161.500 »</u> |

(Approvato.)

Sali.

| | |
|--|---------------------|
| Stipendi e spese d'ufficio agli impiegati delle saline L. | 94.700 » |
| Paghe agli operai delle saline e spese eventuali diverse » | 386.900 » |
| Stipendi ed indennità agli impiegati e pesatori dei magazzini delle private » | 943.000 » |
| Spese di materiale e diverse pel magazzino dei sali e trasporto fondi » | 325.800 » |
| Fitto di locali » | 100.000 » |
| Indennità agli spacciatori all'ingrosso ed ai rivenditori dei sali » | 4.510.000 » |
| Compra di sali » | 2.612.150 » |
| Trasporto di sali » | 3.410.000 » |
| Sale agrario e industriale » | 290.000 » |
| Buonificazioni ai salatori di pesci » | 420.000 » |
| Spese per l'otturamento delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale » | 60.000 » |
| L. | <u>13.212.550 »</u> |

(Approvato.)

Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria.

| | |
|---|------------------|
| Personale degli archivi delle finanze L. | 43.400 » |
| Spese d'ufficio degli archivi delle finanze » | 2.950 » |
| Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni di ufficio » | 400.000 » |
| Dispacci telegrafici governativi » | 170.000 » |
| Spese per i trasporti effettuati dalle Società ferroviarie per conto dell'Amministrazione finanziaria » | 70.000 » |
| Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato » | 50.000 » |
| Casuali » | 230.000 » |
| L. | <u>966.350 »</u> |

(Approvato.)

| | |
|--|---------------|
| Totale della parte II. Amministrazione e private | |
| <i>Spesa ordinaria</i> L. | 122.797.916 » |

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

| | |
|--|-------------|
| Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione L. | 6.239 » |
| Assegnamenti di disponibilità » | 600.000 » |
| Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni state soppresse » | 325.000 » |
| Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi . . . » | 446.500 » |
| Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate » | 20.000 » |
| Spese straordinarie di stampa e diverse per l'attuazione della nuova legge di contabilità generale » | 30.000 » |
| Personale straordinario per lavori relativi al debito pubblico . . . » | 150.000 » |
| Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato » | 500.000 » |
| Spese pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento ed eroso-misto di conio italiano » | 4.461.000 » |
| Spesa per aggio sull'oro relativa ai diversi pagamenti da farsi all'estero » | 5.150.000 » |
| Acquisti eventuali di stabili » | 15.000 » |
| Spese per la valutazione dei beni demaniali » | 35.000 » |
| Censimento territoriale delle antiche provincie (Personale) » | 400.000 » |
| Censimento territoriale delle antiche provincie (Materiale) » | 20.000 » |
| Censimento territoriale delle provincie lombarde (Personale) . . . » | 520.000 » |
| Censimento territoriale delle provincie lombarde (Materiale) . . . » | 40.000 » |
| Censimento territoriale della provincia di Roma (Personale) . . . » | 148.343 » |
| Censimento territoriale della provincia di Roma (Materiale) . . . » | 9.400 » |
| Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati » | 150.000 » |
| Quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati, devoluti alle provincie, a sensi dell'art. 14 dell'allegato O alla legge dell'11 agosto 1870, N. 5784 » | 5,672,079 » |
| Compenso ai comuni sull'Erario nazionale per gli anni 1871, 1872 e 1873, uguale al 30 per cento | |

| | |
|---|--------------|
| della massima somma che essi potevano sovrapporre a titolo di centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile sulla base dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870 (articolo 15 dell'allegato O alla legge 11 agosto 1870, N. 5784) L. | 1.500.000 » |
| Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici. — Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato » | 350.000 » |
| Sussidio di un milione di lire al Municipio di Venezia per la costruzione di magazzini generali (Allegato B alla legge 11 agosto 1870, N. 5784) : » | 400.000 » |
| Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini quando cessò la privata » | 36.400 » |
| Sussidi ed indennità straordinarie ad impiegati ed operai addetti alla fabbricazione dei tabacchi, licenziati in seguito al riordinamento del servizio delle manifatture » | 250.000 » |
| Compra tabacchi » | 250.000 » |
| Provvista di materiali per le manifatture dei tabacchi » | 140.000 » |
| Trasporto dei tabacchi lavorati » | 200.000 » |
| Paghe agli operai delle manifatture dei tabacchi » | 800.000 » |
| Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati » | 180.000 » |
| Spese per l'inventario dei beni della Corona » | 40.000 » |
| Pagamento di debiti della Casa Borbonica nell'Italia Meridionale » | 160.000 » |
| Resti passivi dell'anno 1870 e degli anni precedenti nella provincia di Roma » | 21.387.315 » |
| Resti passivi dell'anno 1867 e degli anni precedenti per le provincie della Venezia e di Mantova » | 638.000 » |
| Resti passivi dell'anno 1861 e degli anni precedenti per le provincie siciliane » | 147.000 » |
| Resti passivi degli anni 1861 e degli anni precedenti per le pro- | |

| | | | |
|---|----|------------|----|
| vincie toscane | L. | 889.000 | » |
| Restituzioni di cauzioni di conta- bill e di appaltatori versate nella cassa delle provincie ex-pontificie (Marche ed Umbria) | | 266.000 | » |
| Liquidazioni di conti e transazioni di liti fra il Governo e la Società delle strade ferrate romane sino a tutto il 30 giugno 1868 (regio decreto 30 ottobre 1870, N. 6081) . . . | | 1.785.166 | 68 |
| Rimborso delle spese del già do- minio di Lombardia anteriori al 31 marzo 1860 | | 100.000 | » |
| Costruzione di dogane nelle città franche, e sussidi a quei muni- cipi che costruirono magazzini Generali (legge 11 maggio 1865, N. 2296, art. 14) | | 4.100.000 | » |
| Garanzia d'interessi ed ammortamento delle obbligazioni della Società dei canali Cavour per gli anni 1866, 1867 e 1868 (decreto reale 5 settembre 1869) | | 2.663.440 | » |
| Spesa straordinaria per la fabbri- cazione e cambio delle nuove cartelle del consolidata 5 e 3 per 0/10 nell'officina governativa delle carte e valori | | 30.000 | » |
| | L. | 55.010.882 | 68 |

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, voglia alzarsi.
(Approvato.)

PARTE III.

ASSE ECCLESIASTICO

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

| | | |
|---|------------|------------|
| Spese generali d'amministrazione L. | 4.745.000 | » |
| Aggio di esazione ai Contabili (re- gio decreto 18 agosto 1868) | 2.750.000 | » |
| Contribuzione fondiaria | 10.100.000 | » |
| Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'asse eccle- siastico | 900.000 | » |
| Assegni agli investiti dei benefici di regio patronato | 300.000 | » |
| | L. | 18.795.000 |

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

| | | | |
|--|----|-----------|---|
| Spese inerenti alla vendita dei beni | L. | 1.637.600 | » |
| Affrancazione di annualità e resti- tuzione di capitali passivi | | 500.000 | » |
| Spese diverse per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico | | 200.000 | » |
| | L. | 2.337.600 | » |

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga.
(Approvato.)

PARTE IV.

FONDO DI RISERVA.

| | | | |
|--|----|-----------|---|
| Fondo di riserva per le spese di ordine ed obbligatorie (art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026) | L. | 4.000.000 | » |
| Fondo per le spese impreviste (art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026) | | 4.000.000 | » |
| | L. | 8.000.000 | » |

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, voglia alzarsi.
(Approvato.)

RIEPILOGO

PARTE I.

DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Debito pubblico.

| | | | |
|---|----|-------------|----|
| Debito consolidato | L. | 309.832.036 | 60 |
| Rendita perpetua ed inalienabile in nome della Santa Sede, in- scritta nel Gran Libro | | 8.225.000 | » |
| Debiti iscritti separatamente nel Gran Libro | | 70.193.427 | » |
| Debiti non inclusi nel Gran Libro | | 34.115.261 | 44 |
| Debito variabile | | 216.207.914 | 81 |

Dotazioni.

| | | | |
|----------------------|----|------------|---|
| Casa reale | L. | 13.850.000 | » |
| Parlamento | | 985.000 | » |

Rimborso di prestiti.

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Titoli da acquistarsi a contante L. | 78.728.802 51 |
| Titoli da riceversi in pagamento » | 31.274.800 » |
| | <hr/> |
| L. | 758.412.242 36 |

TITOLO II.

| | |
|-----------------------------|---------------|
| SPESA STRAORDINARIA . . . » | 11.884.983 30 |
|-----------------------------|---------------|

Totale della Parte I. L. 770.297.225 66

PRESIDENTE. Chi approva il totale della Parte prima, si alzi.
(Approvato.)

PARTE II.

SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

TITOLO I.
SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

| | |
|--|-------------|
| Ministero delle finanze . . . L. | 2.604.500 » |
| Corte dei conti . . . » | 1.187.000 » |
| Tesoreria centrale . . . » | 25.000 » |
| Direzione generale del debito pubblico . . . » | 661.500 » |
| Spese di generale servizio . . . » | 995.000 » |

Servizi speciali ed amministrazioni esterne.

| | |
|--|-------------|
| Intendenze di finanza . . . L. | 6.483.700 » |
| Contenzioso finanziario . . . » | 250.285 » |
| Controllo della Società della Regia colinteressata per la fabbricazione e vendita dei tabacchi » | 93.400 » |
| Amministrazione del lotto . . . » | 6.949.900 » |

Amministrazione esterna del Tesoro :

| | |
|--|--------------|
| Servizio del Tesoro . . . L. | 2.103.414 » |
| Regie zecche e monetazione » | 109.942 » |
| Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari » | 24.582.469 » |
| Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto » | 34.394.267 » |
| Servizio del macinato . . . » | 6.360.000 » |

Amministrazione esterna delle Gabelle :

| | |
|---|---------------|
| Spese comuni ai diversi rami L. | 14.860.902 » |
| Dogane . . . » | 5.529.837 » |
| Dazio-consumo . . . » | 1.265.500 » |
| Tasse di fabbricazione . . . » | 161.500 » |
| Sali . . . » | 13.212.550 » |
| <i>Spese comuni per l'amministrazione finanziaria</i> . . . » | 966.350 » |
| | <hr/> |
| L. | 122.797.016 » |

(Approvato.)

TITOLO II.

| | |
|------------------------------|---------------|
| SPESA STRAORDINARIA . . . L. | 55.010.882 68 |
|------------------------------|---------------|

Totale della Parte II. L. 177.807.898 68

PRESIDENTE. Chi approva il totale della Parte seconda, voglia sorgere.
(Approvato.)

PARTE III.

ASSE ECCLESIASTICO.

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Titolo I. — Spesa ordinaria L. | 18.795.000 » |
| Titolo II. — Spesa straordinaria » | 2.337.600 » |

Totale della Parte III. L. 21.132.600 »

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

PARTE IV.

FONDO DI RISERVA.

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Fondo di riserva L. | 8.000.000 » |
|-------------------------------|-------------|

PRESIDENTE. Chi approva il totale della Parte quarta, sorga.
(Approvato.)

RIASSUNTO

Spesa ordinaria.

| | |
|--|----------------|
| PARTE I. — Debito pubblico, garantigie e dotazioni L. | 758.412.242 36 |
| Id. II. — Spese d'amministrazione e privative » | 122.797.016 » |
| Id. III. — Asse ecclesiastico » | 18.795.000 » |
| Id. IV. — Fondo di riserva » | 8.000.000 » |
| | <hr/> |
| L. | 908.004.258 36 |

PRESIDENTE. Chi approva il Riassunto della spesa ordinaria, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Spesa straordinaria.

| | |
|--|---------------|
| PARTE I. — Debito pubblico, garantigie e dotazioni L. | 11.884.983 30 |
| Id. II. — Spese d'Amministrazione e privative » | 55.010.882 68 |
| Id. III. — Asse ecclesiastico » | 2.337.600 » |
| | <hr/> |
| L. | 69.233.465 98 |

PRESIDENTE. Chi approva il Riassunto della spesa straordinaria, sorga.
(Approvato.)

Riassunto Generale

| | | | |
|-------------------------------|----|--------------------|-----------|
| Spesa ordinaria | L. | 908.004.258 | 36 |
| Spesa straordinaria | » | 69.233.465 | 98 |
| Totale L. | | 977.237.724 | 34 |

PRESIDENTE. Chi approva il Riassunto generale, si alzi.
(Approvato.)

PRESIDENTE. Rileggerò ora gli articoli, per metterli ai voti.

« Art. 1. Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformità allo stato di prima previsione, annesso alla presente legge. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nel qui unito Elenco A. » (1)

(Approvato.)

« Art. 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso Elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti. » (2)

(Approvato.)

Viene ora in discussione il progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1872. (V. *Atti del Senato N. 21.*)

Do lettura dell'articolo unico del progetto.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno in conformità allo stato di prima previsione, annesso alla presente legge. »

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale.

| | | | |
|---------------------------------------|----|---------|---|
| Ministero (Personale) | L. | 670.300 | » |
| Ministero (Spese d'ufficio) | » | 45.000 | » |
| Mantenimento dei locali | » | 12.000 | » |

(1) Per l'Elenco A vedi atti del Senato N. 17.

(2) Per l'Elenco B vedi atti del Senato N. 17.

Consiglio di Stato.

| | | | |
|---------------------------|----|---------|---|
| Personale | L. | 388.900 | » |
| Spese d'ufficio | » | 20.000 | » |

Archivi dello Stato.

| | | | |
|--|----|---------|---|
| Personale | L. | 258.500 | » |
| Spese d'ufficio | » | 23.500 | » |
| Fitto di locali | » | 3.703 | » |
| Mantenimento dei locali, del mobilio e spese diverse | » | 13.000 | » |

Amministrazioni provinciali.

| | | | |
|----------------------------------|----|-----------|---|
| Personale | L. | 6.630.600 | » |
| Indennità di residenza | » | 165.000 | » |
| Spese d'ufficio | » | 672.770 | » |
| Spese diverse | » | 58.200 | » |

Opere pie.

| | | | |
|--|----|---------|---|
| Servizi vari di pubblica beneficenza | L. | 197.550 | » |
|--|----|---------|---|

Sanità interna.

| | | | |
|---|----|-----------|---|
| Personale | L. | 15.280 | » |
| Spese diverse | » | 46.900 | » |
| Sifilicomi (Personale) | » | 66.845 | » |
| Sifilicomi (Spese di cura e mantenimento) | » | 1.027.500 | » |
| Sifilicomi (Spese d'affitto) | » | 4.500 | » |

Sanità marittima.

| | | | |
|---------------------------------------|----|---------|---|
| Personale | L. | 329.160 | » |
| Spese diverse | » | 160.650 | » |
| Mantenimento dei fabbricati | » | 51.200 | » |
| Fitto di locali | » | 16.470 | » |

Sicurezza pubblica.

| | | | |
|---|----|-----------|---|
| Servizio segreto | L. | 750.000 | » |
| Ufficiali di sicurezza pubblica (Personale) | » | 2.869.600 | » |
| Spese d'ufficio | » | 173.300 | » |
| Guardie di sicurezza pubblica (Personale) | » | 4.554.310 | » |
| Indennità di trasferta e gratificazioni agli ufficiali e alle guardie di pubblica sicurezza | » | 235.000 | » |
| Spese diverse per gli ufficiali e per le guardie di sicurezza pubblica | » | 150.300 | » |
| Fitto di locali | » | 232.150 | » |
| Mantenimento dei locali e del mobilio | » | 98.200 | » |
| Pulizia dei locali ed illuminazione straordinaria | » | 40.600 | » |
| Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri | » | 190.000 | » |
| Indennità di via e trasporto d'indigenti | » | 398.000 | » |

Amministrazione carceraria.

| | |
|--|--------------|
| Spese d'ispezione amministrativa L. | 10.800 » |
| Spese d'ispezione sanitaria e di tassazione delle parcelle farmaceutiche » | 3.200 » |
| Personale » | 4.131.505 » |
| Indennità, gratificazioni, sussidii e vestiario dei guardiani. » | 269.600 » |
| Spese di mantenimento e di personale interno » | 19.309.600 » |
| Trasporto dei detenuti » | 1.540.970 » |
| Servizio delle manifatture nelle case penali » | 869.500 » |
| Fitto di locali » | 156.320 » |
| Mantenimento dei fabbricati » | 1.076.000 » |

Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.

| | |
|--|-----------|
| Publiche funzioni e feste governative L. | 11,000 » |
| Ricompense per azioni generose » | 7.960 » |
| Gazzetta ufficiale » | 40.000 » |
| Spese di stampa » | 81.000 » |
| Spese di posta-lettere » | 2.500 » |
| Indennità di trasloco » | 95.000 » |
| Ispezioni amministrative » | 74.000 » |
| Dispacci telegrafici governativi » | 350.000 » |
| Casuali » | 95.000 » |

Totale della spesa ordinaria L. 48.736.423 »

PRESIDENTE. Chi approva questo Totale, voglia alzarsi.
(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

| | |
|--|-------------|
| Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione . . . L. | 13.600 » |
| Assegni di disponibilità » | 437.500 » |
| Sussidii alle famiglie povere ed alle vedove di impiegati non aventi diritto a pensione » | 40.000 » |
| Figli dei morti per la causa nazionale » | 10.000 » |
| Tiro a segno nazionale » | 5.000 » |
| Indennità alla guardia nazionale e soprassoldo alla truppa per servizio di sicurezza pubblica. » | 1.050.000 » |
| Assegni mensili agli ex-ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia nel 1848 e 1849 » | 26.000 » |
| Assegni a stabilimenti di beneficenza » | 63.300 » |
| Assegnamento alla tassa del pro- | |

| | |
|---|-----------------|
| fessori giubilati del teatro S. Carlo di Napoli L. | 15.800 » |
| Raccolta degli atti del Parlamento » | 55.000 » |
| Costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare in Torino » | 105.373 » |
| Costruzione e riduzioni di carceri giudiziarie a sistema cellulare » | 40.600 » |
| Compimento delle opere di costruzione di un carcere giudiziario in Sassari » | 55.048 » |
| Costruzione di vetture cellulari pel trasporto dei detenuti » | 18.000 » |
| Costruzione di un nuovo carcere in Palermo » | 297.015 75 |
| Costruzione d'un carcere penitenziario presso la città di Cagliari. » | 494.502 » |
| Indennità di alloggio temporaneo agl' impiegati traslocati da Firenze in servizio dell'Amministrazione Centrale, del Consiglio di Stato, del Senato e della Camera dei Deputati » | 74.220 » |
| Casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza » | 28.300 » |
| | L. 2.831.288 75 |

PRESIDENTE. Chi approva questo Totale, sorga.
(Approvato.)

Riepilogo.

| | |
|------------------------------------|---------------|
| TITOLO I. — Spesa ordinaria . L. | 48.736.423 » |
| TITOLO II. — Spesa straordinaria » | 2,831.288 75 |
| Totale L. | 51.570.711 75 |

PRESIDENTE. Chi approva questo Riepilogo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

La legge constando di un solo articolo, se ne rimanda la votazione allo squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge sullo stato di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1872.

(V. Atti del Senato N. 22.)

PRESIDENTE. Ora si passerà alla discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1872.

Do lettura dell'articolo unico del progetto:
« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei Lavori Pubblici, in

conformità allo stato di prima previsione, annesso alla presente legge. »
(Il Senatore, *Segretario*, Beretta legge:)

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

| | | | |
|--|----|----------------|---|
| Ministero (Personale) | L. | 510.000 | » |
| Ministero (Materiale) | » | 34.800 | » |
| Dispacci telegrafici governativi | » | 25.000 | » |
| | L. | <u>569.800</u> | » |

(Approvato.)

LAVORI PUBBLICI.

Real corpo del Genio civile.

| | | | |
|---|----|------------------|---|
| Personale | L. | 1.600.500 | » |
| Spese d'ufficio | » | 150.600 | » |
| Spese di trasferte, indennità e diverse | » | 533.000 | » |
| | L. | <u>2.295.400</u> | » |

(Approvato.)

Strade.

| | | | |
|---|----|------------------|---|
| Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali, e spese eventuali | L. | 6.931.200 | » |
| Concorso nei consorzi obbligatori per opere stradali | » | 504.400 | » |
| | L. | <u>7.435.600</u> | » |

(Approvato.)

Acque.

| | | | |
|---|----|------------------|---|
| Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e dei canali demaniali irrigatori | L. | 4.833.120 | » |
| Assegni ed indennità fisse al personale tecnico subalterno addetto al servizio delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e dei canali demaniali irrigatori, dei canali demaniali irrigatori, affitti di locali ed altre prestazioni relative al servizio medesimo | » | 457.200 | » |
| Concorsi e sussidi per opere idrauliche consortili e comunali | » | 193.850 | » |
| Spese eventuali per le opere idrauliche | » | 421.910 | » |
| | L. | <u>5.906.080</u> | » |

(Approvato.)

Bonifiche.

| | | |
|---|-------------------|---|
| Bonifiche (Personale di custodia) L. | 100.000 | » |
| Bonifiche (Interessi di capitali, ed indennità per espropriazioni in Val di Chiana) | 8.000 | » |
| Fitto di locali in servizio delle bonifiche | 3.000 | » |
| | <u>L. 111.000</u> | » |

(Approvato.)

Porti, spiagge e fari.

| | | | |
|--|----|------------------|---|
| Personale subalterno del servizio marittimo | L. | 262.500 | » |
| Pigioni per servizio dei porti (Spese fisse) | » | 14.700 | » |
| Materiale per l'illuminazione dei fari e fanali | » | 457.530 | » |
| Manutenzione, riparazione dei porti, spiagge e fari | » | 2.728.320 | » |
| Sussidi per opere ai porti di quarta classe (Articolo 198 della legge 20 marzo 1865, allegato F) | » | 5.240 | » |
| | L. | <u>3.468.290</u> | » |

(Approvato.)

Riepilogo delle spese per lavori pubblici.

| | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------|---|
| Real Corpo del Genio civile | L. | 2.295.400 | » |
| Strade | » | 7.435.600 | » |
| Acque | » | 5.906.080 | » |
| Bonifiche | » | 111.000 | » |
| Porti, spiagge e fari | » | 3.468.290 | » |
| | L. | <u>19.216.370</u> | » |

PRESIDENTE. Chi approva il riepilogo delle spese per lavori pubblici, sorga.

(Approvato.)

FERROVIE.

| | | |
|--|---------------------|---|
| Rimborso alle Società delle strade ferrate e di navigazione postale per i viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) L. | 530.000 | » |
| Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese fisse) | 268.500 | » |
| Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese variabili) | 43.450 | » |
| Spese d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule | 1.440.000 | » |
| | <u>L. 2.281.950</u> | » |

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Colgo la opportunità della discussione del Bilancio dei Lavori Pubblici per richiamare l'attenzione del Senato e del Ministero sopra un argomento egualmente importante per le nostre comunicazioni, e per la difesa dello Stato; voglio parlare del compimento e della sistemazione delle nostre ferrovie.

L'esperienza ha dimostrato di quanta importanza sieno le strade ferrate per trasportare a grandi distanze le truppe, per il loro concentramento specialmente rispetto alla difesa dello Stato; esse servono poi particolarmente per vetovagliare le truppe, e al munizionamento dell'esercito, ed in generale ai trasporti che occorrono in tempo di guerra. Ciò essendo, è chiaro che la Direzione delle linee ferroviarie non può essere una cosa indifferente, e che le strade ferrate devono di preferenza rivolgersi verso i punti della frontiera che sono più minacciati, è evidente eziandio che i punti di concorso delle linee ferroviarie debbono scegliersi là dove la difesa può esser fatta più facilmente; in sostanza è necessario per la sicurezza dello Stato conservare le strade ferrate durante il maggior tempo possibile al nostro uso, ed impedirlo al nemico che invadesse il nostro territorio.

Ho detto che le strade ferrate vanno considerate rispetto alla loro direzione; a questo proposito mi limito ad accennare un solo esempio.

Se noi non avessimo che le strade ferrate che corrono lungo il litorale d'Italia, è chiaro che la difesa dello Stato sarebbe mal sicura; poichè basterebbero alcuno cannone nemico per intercettarle, ed un convoglio di truppe o di materiale non potrebbe prudentemente avventurarsi sopra le medesime in tempo di guerra. Si vede adunque di quanta importanza sia per l'Italia una ferrovia centrale peninsulare che congiunga la Valle del Po col Mare Jonio.

Questa è una necessità assoluta, per cui tanto per le popolazioni quanto per la difesa dello Stato, è importante che questa linea centrale sia compiuta e sistemata.

Non solo la direzione delle strade ferrate è cosa di gran momento, ma sono anche importantissimi i particolari che si riferiscono alle medesime, come per esempio gli scali per l'imbarco e

lo sbarco delle truppe e del materiale militare, i raddoppiamenti di binario onde facilitare il movimento dei convogli, e non solo sono essenziali questi particolari, ma lo sono egualmente le cose che si riferiscono al materiale mobile; non è perciò indifferente la forma che debbono avere le vetture; occorre che queste sieno adattate anche ai bisogni in tempo di guerra.

Queste medesime considerazioni furono già avvertite in altri paesi, e valsero, nelle grandi guerre che si sono combattute negli ultimi anni addietro, ad assicurare la vittoria a quella parte, la quale si era occupata specialmente di siffatta questione.

In Prussia si vedono le vetture sistemate non soltanto pel trasporto dei viaggiatori, ma anche dei militari; al loro esterno è indicato il numero dei soldati che esse possono contenere; si possono pure all'uopo trasformare in ambulanze; in una parola tutto vi è provveduto affinché le strade ferrate, questi grandi mezzi di comunicazione, servano non solo per il commercio, ma anche per la difesa dello Stato. Si potrebbe fors'anche dire che non ultima delle cause per le quali una delle parti ebbe a subire tante disfatte nell'ultima guerra, si fu il non aver saputo in tempo opportuno tutto preparare onde usufruire delle sue ferrovie per le operazioni militari.

Ora, io credo importantissimo di richiamare l'attenzione del Governo su tale questione. So che fu già nominata una Commissione per esaminare tutte le questioni che si riferiscono alla sistemazione delle nostre ferrovie; ma io osservo che questa Commissione fu semplicemente nominata dal Ministro dei Lavori Pubblici. È bensì vero che fra i membri che la compongono c'è un distinto Ufficiale; ma egli vi figura non nella sua qualità di militare.

Io credo urgente che si faccia, per il compimento e per la sistemazione delle nostre reti ferroviarie, ciò che fanno gli altri paesi; che si nomini, cioè, una Commissione mista, la quale rappresenti non solo gli interessi che concernono particolarmente il Ministero dei Lavori Pubblici, ma anche quelli che concernono il Ministero della Guerra.

Nè creda il Senato che, chiamando questo doppio concorso tanto del Ministero della Guerra come del Ministero dei Lavori Pubblici in una questione così importante, vengano ad essere pregiudicati gli interessi del commercio; niente

affatto, perchè quelle linee che noi chiamiamo, nel nostro linguaggio, linee strategiche, sono in generale le linee stesse che segue il commercio, ed i punti che chiamiamo pure strategici, dove cioè vengono a convergere le varie linee che servono di comunicazione coi diversi punti dello Stato, sono ordinariamente grandi punti commerciali; per cui quando si vengono a propugnare gli interessi dell'esercito, si può dire che nel tempo stesso si propugnano anche quelli del commercio.

Dunque, quando ho domandato per parte mia, che in questa questione intervenga l'elemento militare, non ho domandato nulla che possa portare ombra a chi prende cura dei vantaggi del commercio.

Io sono intieramente convinto che queste considerazioni non saranno sfuggite nè al Ministro dei Lavori Pubblici nè a quello della Guerra, poichè essi pure sono penetrati dell'importanza di tale questione, e forse essi avranno preso qualche provvedimento in proposito; e se per caso ciò non fosse, sarei lieto se queste mie osservazioni valessero a promuovere più prontamente delle determinazioni che devono giovare non solo al commercio, ma anche alla difesa dello Stato.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ringrazio l'onorevole Senatore Menabrea d'aver richiamato la nostra attenzione su questo importantissimo argomento; mi compiaccio peraltro di potere annunziare al Senato che il mio Collega Ministro della Guerra l'ha preso ad esame, precisamente dal lato strategico; e che è nostro intendimento aggiungere alla Commissione, che attualmente sta studiando il complemento della rete ferroviaria italiana, alcuni ufficiali superiori, affinchè mentre si provvede agli interessi del commercio, si pensi pure a quelli che pur sono essenzialissimi, della difesa nazionale.

Il Ministro della Guerra spiegherà anche meglio di me il suo concetto intorno a questo argomento. Sono lieto intanto d'associarmi intieramente ai concetti espressi dall'onorevole Senatore Menabrea, che sono quelli stessi che già il mio Collega della Guerra mi aveva manifestati, ed ai quali io aveva già dato piena adesione.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Mi credo in dovere di aggiungere alcune dichiarazioni a quanto disse il mio Collega il Ministro dei Lavori Pubblici, e di ringraziare l'onorevole Senatore Menabrea per aver richiamata l'attenzione del Senato sopra una quistione così importante, e che interessa poi in modo particolare la responsabilità del Ministro della Guerra.

Io mi associo interamente alle idee espresse dall'onorevole Senatore; dirò di più che io stesso me ne era preoccupato e me ne preoccuperò maggiormente dopo le sagge e autorevoli parole da lui pronunziate.

Sono già in corso trattative in questo senso, ed il Comando dello Stato Maggiore Generale, siccome quello che si occupa più specialmente del riordinamento di tutta la parte strategica della difesa dello Stato, ebbe l'incarico di fare gli studi opportuni.

Siamo già d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici, per completare la Commissione con distinti ufficiali delle armi più interessate, perchè prendano parte alle discussioni e al tracciamento delle linee, e provvedano ai mezzi più facili pel caricamento e scaricamento nelle diverse stazioni, del personale militare, e più particolarmente del materiale da guerra, che presenta da noi non poche difficoltà.

L'onorevole Senatore Menabrea ha pure accennato saviamente alla necessità di riordinare il materiale delle ferrovie dello Stato, per renderlo atto ai bisogni della guerra.

Quest'obbligo che si potrebbe imporre alle Società, e che consisterebbe solo in qualche piccolo cambiamento nella forma delle loro vetture, mentre non sarà di nessun aggravio alle Società stesse, riuscirà poi favorevolissimo ai movimenti militari e particolarmente ai servizi speciali, come le ambulanze, i trasporti di munizioni e di vettovaglie e d'ogni genere da guerra. Non ho quindi che a rinnovare i miei ringraziamenti all'onorevole Senatore Menabrea, per avere recato innanzi al Senato una tale quistione, e rinvigorito, direi anche, gl'intendimenti del Ministero a questo proposito.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. A me non resta che ringraziare i signori Ministri dei Lavori Pubblici e della Guerra, delle spiegazioni che si sono compiuti di dare, e debbo dichiarare che lo

medesime mi soddisfarono completamente, e che anzi l'onorevole signor Ministro della Guerra ha allargato il campo delle idee ch'io aveva espresse, e vedo con piacere che la necessità di far concorrere le strade ferrate alla difesa dello Stato, è egualmente intesa e dal signor Ministro dei Lavori Pubblici, e dal signor Ministro della Guerra.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'incidente, metto ai voti il Titolo *Ferrovie*. Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

TELEGRAFI.

| | |
|--|-------------|
| Personale dei telegrafi di Direzione, manutenzione ed esercizio (Spese fisse) L. | 8.024.000 » |
| Retribuzioni ad incaricati di uffici di terza categoria, ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Spese d'ordine) » | 800.000 » |
| Indennità di missioni e surrogazioni, di traslocazioni, di cauzioni e di traduzione dalle lingue straniere. » | 83.000 » |
| Assegnamenti per spese d'ufficio, pigioni e pernottazioni negli uffici » | 234.000 » |
| Spese d'esercizio e di manutenzione | 720.000 » |
| Rimborsi alle amministrazioni estere ed agli uffici telegrafici (Spese d'ordine) » | 510.400 » |
| Spese telegrafiche, per conto di estranei alla Amministrazione (Spese d'ordine). » | 82.000 » |
| Servizio telegrafico semaforico » | 150.000 » |
| L. | 5.103.400 » |

(Approvato.)

POSTE.

| | |
|---|-------------|
| Personale dell'Amministrazione delle poste L. | 3.320.000 » |
| Personale degli uffici di seconda classe. » | 1.560.000 » |
| Personale dei corrieri, dei messaggieri, portalettere, servienti ecc. | 1.380.000 » |
| Assegnamenti per spese d'ufficio e per pigioni » | 480.000 » |
| Assegnamenti ai titolari degli uffici postali italiani all'estero » | 28.500 » |
| Assegnamenti di giro agli ispettori ed agli impiegati che prestano | |

| | |
|---|--------------|
| servizio negli uffici presso le stazioni delle ferrovie . . . L. | 70.000 » |
| Canoni ai maestri di posta . . . » | 20.000 » |
| Trasporto delle corrispondenze (Spese fisse) » | 2.876.000 » |
| Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze » | 484.000 » |
| Servizio postale e commerciale marittimo » | 6.780.000 » |
| Indennità per missioni, traslocazione di viaggio agl'impiegati sugli ambulanti e di servizio di notte. » | 198.000 » |
| Spese diverse per il materiale » | 240.000 » |
| Premio ai rivenditori dei francobolli ed ai titolari, degli uffici postali di seconda classe sui francobolli da essi venduti (Spesa obbligatoria) » | 230.000 » |
| Rimborsi alle Amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine). » | 825.000 » |
| Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviata, detassate e rifiutate (Spesa d'ordine) » | 220.000 » |
| Aggio del 25 per cento ai Consoli sulle tasse dei vaglia emessi (Spesa d'ordine). » | 50.500 » |
| Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine) | 105.000 » |
| L. | 18.867.000 » |

(Approvato.)

CASUALI.

| | |
|---|-----------|
| Casuali per tutti i servizi dipendenti dal Ministero . . . L. | 170.000 » |
|---|-----------|

(Approvato.)

Riepilogo della spesa ordinaria.

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Ministero L. | 569.800 » |
| Lavori pubblici » | 19.216.370 » |
| Ferrovie » | 2.281.950 » |
| Telegrafi » | 5.103.400 » |
| Poste » | 18.867.000 » |
| Casuali. » | 170.000 » |
| Totale della spesa ordinaria L. | 46.208.520 » |

PRESIDENTE. Chi approva questo Totale, sorga.
(Approvato.)

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA

SPESE COMUNI E GENERALI.

| | |
|--|----------|
| Assegnamenti di disponibilità L. | 65.700 » |
| Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi . . . » | 41.500 » |

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1871

| | |
|---|----------------|
| Concorso nella pubblicazione del giornale <i>Il Gento civile</i> . . . L. | 11.000 » |
| Trasporto della capitale da Firenze a Roma » | 9.000.000 » |
| | <hr/> |
| | L. 9.118.200 » |

(Approvato.)

LAVORI PUBBLICI.

Strade.

| | |
|--|------------|
| Strada nazionale di Valle Roia, n. XV. Sistemazione del tratto fra l'abitato di Airolo ed il confine francese. - Porto Maurizio (Spesa ripartita). L. | 277.480 » |
| Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n. XX - Costruzione di tronchi in lacuna nelle provincie di Genova, Pavia e Piacenza » | 64,500 » |
| Strada nazionale d'Aosta in Francia per il piccolo San Bernardo, n. X - Compimento della linea tra la Thuille ed il confine francese - Torino (spesa ripartita.) » | 340,000 » |
| Strada nazionale da Torino alla Svizzera per il Gran San Bernardo, n. IX - Sistemazione dei tronchi fra Montalto e Borgofranco e fra Bard' e Donnaz . » | 107,789 59 |
| Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo, confine svizzero, n. IX - Sistemazione del secondo tronco in circondario di Ivrea, fra il rivo Chiusuma ed il tratto già sistemato presso la rupe Bandesia, di metri 1239 - Torino » | 30,000 » |
| Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo, confine svizzero, n. IX - Ristaurazione in muratura del ponte sul torrente in Valgrisanà » | 15,000 » |
| Strada nazionale dello Stelvio, numero III - Ricostruzione di due paravalanghe in legno nel tronco da Bormio alla quarta casa di ricovero, e diverse altre opere di riordinamento della strada - Sondrio » | 20,000 » |
| Strada nazionale del Tonale, n. II - Ricostruzione di un tronco in Valcamonica allo sbocco del fiume Oglio nella valle Rabbia, e costruzione in muratura del ponte | |

| | |
|--|----------|
| Dazza - Brescia L. | 12,200 » |
| Spese straordinarie per le strade già provinciali nella Liguria, nel Piemonte e nella Sardegna » | 59,000 » |
| Strada nazionale da Spezia a Cremona, n. XXII - Opere di riparazione per assicurare il passaggio fra le sommità della svolta di Piantonia ed il bosco della Maddalena, minacciato di interruzioni da considerevoli frane - Parma » | 20,000 » |
| Strada nazionale dal Modanese al Fiorentino per l'Abetone, n. XXV - Ricostruzione del ponte sul torrente Limestone, ad un sol arco - Firenze » | 30,000 » |
| Strada nazionale da Firenze ad Ancona, n. XXVIII - Rettifica del tratto dal ponte San Salvatore al cancello Giorgini - Macerata. » | 22,600 » |
| Strada nazionale da Verona a Modena, n. XLII - Ricostruzione del ponte Molino sul Tartaro - Verona. » | 11,200 » |
| Strada nazionale d'Aprica - Costruzione del tronco da Edolo fino alla Tresenda (Brescia - Sondrio) » | 5,600 » |
| Strada nazionale da Mantova a Monselice, n. XLI - Rinnovazione del tratto dal termine della traversa interna dell'abitato di Montagnana in Borgo San Zeno fino al ponte di San Fidenzio sullo scolo consorziale Vampadore, della estesa di metri 3000 - Padova » | 16,500 » |
| Strada nazionale detta Vallarsa, n. LIX - Sistemazione sopra nuova sede del tronco dal pozzo di Fabrega al Sedere del Thiene - Vicenza » | 13,000 » |
| Strada nazionale Bellunese, numero XLVIII - Sistemazione del tratto attraversante il torrente Cubbia fra il ponte sul Cismon e l'abitato di Arsiè - Belluno » | 28,400 » |
| Strada nazionale Bellunese, numero XLVIII - Sistemazione e miglioramento del tronco di strada denominata la Riva di Santa Maria Maddalena presso Castelnuovo - Belluno » | 21,000 » |
| Strada nazionale Bellunese, numero XLVIII - Ricostruzione e miglioramento di tronco di strada | |

| | |
|--|----------------------|
| nella località denominata la riva di Belluno fra Feltre e Buero-Belluno L. | 22,000 » |
| Strada nazionale da Fano al confine romano, detta già Lauretana - Costruzione del ponte sul Potenza presso le rovine dell'Elvia-Macerata » | 6,000 » |
| Strada nazionale Sannitica - Rettifica pel tronco fra la via Croce ed il primo rettilineo della Piana di Sepino - Campobasso . . . » | 21,385 86 |
| Costruzione e sistemazione della rete stradale nelle provincie napoletane (Spesa ripartita.) . . . » | 6,000,000 » |
| Apertura e sistemazione della rete stradale nell' isola di Sardegna (Spesa ripartita.) » | 3,047,300 » |
| Compimento della rete stradale di conto nazionale e ricostruzione di ponti sulle strade provinciali di Sicilia (Spesa ripartita.) . . . » | 2,000,000 » |
| Sussidii per la costruzione delle strade comunali obbligatorie . . . » | 4,588'915 » |
| Strada nazionale da Cuneo alla Francia per il colle dell' Argentera, n. XIV - Compimento dei tronchi in lacuna » | 66,500 » |
| Indennità ai proprietari per antiche espropriazioni in Lombardia . . . » | 19,100 » |
| L. | <u>16,868,470 45</u> |

(Approvato.)

ACQUE.

| | |
|--|-----------|
| Fiume Santerno in provincia di Ravenna - Rettifica del tronco fra la botta Montebottone e Bazzine superiore (Spesa ripartita:) L. | 26,000 » |
| Fiumi Brenta e Bacchiglione nelle provincie di Padova e Venezia. Sistemazione secondo il piano Fossombroni e Paleocapa (Spesa ripartita) » | 479.160 » |
| Canale naviglio di Modena - Costruzione di un magazzino idraulico nei pressi di Bastiglia . . . » | 12,000 » |
| Canali Cavetta e Revedoli - Venezia - Allargamento ed approfondimento dei canali per la navigazione. » | 20,000 » |
| Torrente Quaderna - Bologna - Sistemazione del diversivo del torrente stesso dal ponte della Fiorentina alla cassa di colmata del | |

| | |
|---|---------------------|
| torrenti Idice e Quaderna (Spesa ripartita) L. | 181.000 » |
| Fiume Reno - Ferrara - Ampliamento del magazzino idraulico di San Prospero » | 10.000 » |
| Fiume Po - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nella sezione di Revere » | 16.000 » |
| Fiume Oglio - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nelle vicinanze di Gazzuolo . . . » | 10.000 » |
| Fiume Mincio - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nei pressi di Fellonica » | 10.000 » |
| Fiume Montone - Ravenna - Costruzione di una casa di guardia presso il ponte di San Pancrazio » | 6.000 » |
| Fiume Ronco - Ravenna - Costruzione di una casa di guardia in un punto centrale da determinarsi » | 6.000 » |
| Fiume Po - Rovigo - Ampliamento del magazzino idraulico di Polesella » | 10.000 » |
| Fiume Po - Ramo detto Po di Venezia - Rovigo - Costruzione di un molo nuovo in sasso d'Istria sopra corrente al mandracchio del sostegno a Cavanella di Po . . . » | 25.000 » |
| Fiume Po - Ramo detto di Goro - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico in Ariano » | 15.000 » |
| Fiume Adige - Verona - Costruzione di un magazzino idraulico presso Bonavigo » | 15.000 » |
| Riparazione, e sistemazione delle opere idrauliche danneggiate dalle piene straordinarie dell' autunno 1868 » | 1.004.668 » |
| Fiume Montone - Forlì - Costruzione di un alloggiamento idraulico con magazzino » | 10.500 » |
| Fiume Ombroni - Grosseto - Sistemazione del quinto e sesto tronco dell'arginatura destra, e lavori a due magazzini idraulici » | 11.795 74 |
| Fiume Brenta - Padova - Piccola fabbrica da erigersi a Conche presso Codevigo per ricovero dell'ingegnere di sezione e del personale idraulico in tempo di piena. » | 8.000 » |
| Apertura di un canale di navigazione fra i laghi di Como e di Mezzola » | 92.000 » |
| L. | <u>1.967.123 74</u> |

(Approvato.)

TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1871

Bonifiche.

| | | | |
|---|----|-----------|----|
| Lago di Bientina | L. | 207.000 | » |
| Maremme toscane | » | 393.000 | » |
| Stagni di Vada e Collemezzano | » | 6.000 | » |
| Opere di bonificazione nel Napoletano, a carico esclusivo dello Stato | » | 183.500 | » |
| Paludi di Napoli, Volla e contorni | » | 82.000 | » |
| Torrenti di Somma e Vesuvio | » | 155.200 | » |
| Bacino Nocerino | » | 56.300 | » |
| Regi Lagni | » | 128.100 | » |
| Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli | » | 452.100 | » |
| Torrente di Nola | » | 109.500 | » |
| Stagni di Marcianise | » | 4.000 | » |
| Piana di Fondi e Monte San Biagio | » | 40.000 | » |
| Agro Sarnese | » | 148.000 | » |
| Bacino del Sele | » | 148.400 | » |
| Vallo di Diano | » | 27.500 | » |
| Bonificazioni pontine | » | 21.200 | » |
| Concorso nel bonificazione delle Valli Grandi veronesi ed Ostigliesi - Concorso dello Stato al decimo della spesa | » | 63.306 | 17 |
| Val di Chiana - Sistemazione idraulica - Arezzo - Lavori al canale maestro nei recinti di colmata dei torrenti Foenna e Salarco | » | 44.635 | 12 |
| | L. | 2.289.741 | 29 |

(Approvato.)

Spese comuni ai servizi stradali ed idraulici.

| | | | |
|--|----|--------|---|
| Resti passivi del 1861 e precedenti per le provincie toscane L. | L. | 34.600 | » |
| Resti passivi del 1867 e precedenti per le provincie venete e di Mantova | » | 50.000 | » |
| Totale | L. | 84.600 | » |

(Approvato.)

Porti, spiagge e fari.

| | | | |
|--|----|---------|---|
| Porto di Savona di 3. classe - Apertura di una darsena per la stazione ferroviaria delle merci (spesa ripartita) | L. | 549.714 | » |
| Porto di Genova di 1. classe - Costruzione di banchine per la stazione ferroviaria delle merci (spesa ripartita) | » | 700.987 | » |
| Porto di Viareggio di 3. classe - Sistemazione della bocca del porto canale (spesa ripartita) | » | 49.600 | » |
| Nuovo porto di Livorno di 1. classe | | | |

| | | | |
|--|----|---------|----|
| Continuazione dei lavori (spesa ripartita) | L. | 260.000 | » |
| Nuovo porto di Livorno di 1 classe - Sistemazione della via Vittorio Emanuele (spesa ripartita) | » | 25.000 | » |
| Nuovo porto di Livorno di 1 classe - Costruzione di un bacino di carenaggio e di una darsena | » | 11.737 | 12 |
| Porto di Civitavecchia - Sistemazione del moletto al porto | » | 7.300 | » |
| Porto di Civitavecchia - Sistemazione del molo e della calata dello scalo di Porta Livorno alla bocca della darsena | » | 28.000 | » |
| Porto d'Anzio - Prosecuzione del ricarico della scogliera e relativo impianto | » | 24.300 | » |
| Porto d'Anzio - Prosecuzione della sottofondazione della banchina del molo occidentale | » | 2.600 | » |
| Porto di Terracina - Ricarico della scogliera a difesa del molo ed espurgo della cava degli scogli | » | 2.500 | » |
| Porto di Terracina - Continuazione delle sponde murali del canale in surrogazione delle vecchie palafitte, ed acquisto di legnami ed altri materiali per lavori medesimi | » | 6.500 | » |
| Porto di Napoli di 1° classe - Prolungamento del molo militare (spesa ripartita) | » | 450.000 | » |
| Porto di Castellammare di Stabia di 3 classe - Costruzione del molo di protezione (spesa ripartita) | » | 175.000 | » |
| Porto di Salerno di 3° classe - Consolidamento e compimento dello antemurale (spesa ripartita) | » | 200.000 | » |
| Porto di Santa Venere di 3 classe - Costruzione del porto nel Golfo di Sant'Eufemia (spesa ripartita) | » | 200.000 | » |
| Porto di Cotrone di 2° classe - Costruzione di una banchina in legno | » | 11.200 | » |
| Porto di Gallipoli di 3 classe - Costruzione delle opere di protezione del porto (spesa ripartita) | » | 250.617 | » |
| Porto di Ancona di 1 classe - Prolungamento del molo (spesa ripartita) | » | 160.000 | » |
| Porto di Rimini di 3° classe - Prolungamento del molo murato destro con parapetto, per metri lineari 20 | » | 15.000 | » |
| Porto Corsini di 3 classe - Miglioramento del porto (spesa ripartita) | » | 100.000 | » |

| | | | |
|---|----|-----------|----|
| Estuario di Venezia - Compimento delle dighe al porto di Malamocco ed escavazione dei canali di grande navigazione (spesa ripartita) | L. | 500.000 | » |
| Lavori di escavazione per la creazione della stazione ferroviaria marittima della laguna veneta (spesa ripartita) | » | 200.000. | » |
| Porto di Palermo di 1 classe - Operedi difesa alla Cala del porto - Costruzione e sistemazione di banchine nel porto medesimo (spesa ripartita) | » | 250,000 | » |
| Porto di Messina di 1 classe - Completamento del bacino di carenaggio (spesa ripartita) | » | 450.000 | » |
| Porto di Messina di 1 classe - Costruzione e collocamento di una boa | » | 20.000 | » |
| Porto di Girgenti di 3 classe - Costruzione di un molo nuovo (spesa ripartita) | » | 150.000 | » |
| Porto di Bosa di 3 classe - Costruzione del porto col concorso del comune di Bosa (spesa ripartita)» | » | 205.000 | » |
| Porto di Tortolrà di 2 classe - Formazione di un porto, ed opere accessoria (spesa ripartita). » | » | 10.000 | » |
| Fari sul litorale toscano | » | 20.000 | » |
| Nuovi fari sul litorale napoletano, cioè alla punta Infreschi, Otranto, Tremiti, Mattinata, San Paolo in Taranto, Capo Suvero, Capo di Armi, Barletta | » | 95.169 | 12 |
| Faro dell'Isola di Tavolara - Costruzione del faro e provvista delle macchine d'illuminazione » | » | 10.000 | » |
| | L. | 5.140.224 | 24 |

(Approvato.)

Riepilogo delle spese dei lavori pubblici.

| | | | |
|---|----|------------|----|
| Strade | L. | 16.868.470 | 45 |
| Acque | » | 1.457.121 | 74 |
| Bonifiche | » | 2.269.741 | 20 |
| Spese comuni ai servizi stradali ed idraulici | » | 84.600 | » |
| Porti, spiagge e fari | » | 5.140.224 | 24 |
| | L. | 26.330.159 | 72 |

PRESIDENTE. Chi approva questo Riepilogo, si alzi.

(Approvato.)

Strade ferrate.

| | | | |
|--|----|------------|----|
| Concorso del Governo per la costruzione della strada ferrata da Bussoleno a Bardonnèche (art. 29 della Convenzione 4 gennaio 1869 approvata colla legge 28 agosto 1870, n. 5857 (terza ed ultima rata) | L. | 8.000.000 | » |
| Spese di sorveglianza tecnica delle strade ferrate in costruzione (spese fisse) | » | 255.100 | » |
| Spese di sorveglianza tecnica delle strade ferrate in costruzione (spese variabili) | » | 90.000 | » |
| Ferrovia del litorale ligure | » | 11,000,000 | » |
| Costruzione della stazione di Venezia (seconda rata di rimborso alla Società delle ferrovie dell'Alta Italia) | » | 462.970 | » |
| Acquisto dalla Società delle ferrovie romane della linea da Firenze a Massa per Pistoia (quinta e sesta rata del prezzo della linea | » | 9.000.000 | » |
| Liquidazione di conti e transazione di liti fra il Governo e la Società delle ferrovie romane fino a tutto giugno 1868 | » | 2.000.000 | » |
| Costruzione della ferrovia da Savona a Brà e da Cairo ad Acqui. (Terza rata del prezzo dei lavori) | » | 8.000.000 | » |
| Concorso del Governo nella spesa della traversata di Mantova della ferrovia Modena-Mantova per Borgoforte | » | 500.000 | » |
| Costruzione della strada ferrata da Asciano a Grosseto, e servizio delle obbligazioni emesse per far fronte alla spesa della costruzione stessa | » | 400.000 | » |
| Costruzione delle ferrovie calabro-sicule | » | 30.000.000 | » |
| Concorso dello Stato nella spesa occorrente per le esperienze da farsi su di un tratto di strada fra il confine italiano e Lanslebourg, del sistema funicolare inventato dall'ingegnere Agudio » | » | 200.000 | » |
| Eseguimento di lavori ferroviari nelle provincie venete | » | 376.191 | 57 |
| Ferrovia San Severino-Avellino | » | 40.338 | 01 |
| Tronco da San Nicolò a Piacenza | » | 11.157 | 29 |
| Ferrovia Napoli-Ceprano | » | 181.728 | 54 |
| Ferrovia Sarno-San Severino | » | 29.205 | 31 |
| Spesa a saldo della costruzione e | | | |

| | |
|--|----------------------|
| dell'esercizio delle ferrovie dello Stato nelle antiche provincie, cedute alla Società dell'Alta Italia in forza della legge 14 maggio 1865 L. | 176.157 44 |
| Ferrovie calabro-sicule. Compimento dei lavori di costruzione appaltati all'impresa Vitali-Charles-Picard e Comp., giusta gli articoli 3 e 14 della legge 31 agosto 1868, n. 4587. » | 2.000.000 » |
| L. | <u>73.022.848 16</u> |

(Approvato.)

Telegrafi.

| | |
|--|------------------|
| Conferenza telegrafica internazionale L. | 10.000 » |
| Riordinamento e miglioramento della rete telegrafica (Spesa ripartita) » | 620.000 » |
| L. | <u>630.000 »</u> |

(Approvato.)

Riepilogo della spesa straordinaria.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Spese comuni e generali L. | 9.118.200 » |
| Lavori pubblici » | 26.330.159 72 |
| Strade ferrate » | 73.022.848 16 |
| Telegrafi » | 630.000 » |
| L. | <u>109.101.207 88</u> |

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

RIEPILOGO GENERALE.

| | |
|--|-----------------------|
| TITOLO I. — Spesa ordinaria L. | 46.208.520 » |
| TITOLO II. — Spesa straordinaria » | 109.101.207 88 |
| Totale L. | <u>155.309.727 88</u> |

PRESIDENTE. Chi approva questo Riepilogo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

PRESIDENTE. La legge essendo di un solo articolo, si passerà poi alla votazione per squittinio segreto.

Viene ora la discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio a tutto febbraio del bilancio di prima previsione dell'entrata pel 1872. (V. atti del Senato N. 23.)

Do lettura degli articoli.

« Art. 1. Sino a tutto febbraio 1872 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione delle entrate, annesso alla presente legge. »

« Art. 2. Sono mantenute anche per l'anno 1872, per tutte le provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, numero 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'articolo 1. della Legge 11 agosto 1870, n. 5784. »

« Art. 3. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i trecento milioni di lire, oltre le anticipazioni domandabili alle Banche ed ai Banchi. »

Si passa alla lettura dei Capitoli.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA, *Relatore*. La Commissione di Finanze osserverebbe che, trattandosi di bilancio provvisorio, si potrebbe dar lettura del solo Riepilogo, giacchè leggendosi gli intieri capitoli, altro non si farebbe che ripetere le stesse cose già lette per l'approvazione dei bilanci precedenti.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni....

Senatore LO SCHIAVO. Prego l'onorevole signor Presidente di ripetere quello che propone il Relatore....

PRESIDENTE. Il Relatore propone che, invece di dare lettura di tutto quanto è scritto nello stato di prima previsione, locchè sarebbe ripetere quanto finora si è fatto, si rilegga soltanto il Riepilogo, nel quale sono comprese le somme definitive.

Se non vi sono osservazioni in contrario, metto ai voti la proposta della Commissione di Finanze.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi legge:)

RIEPILOGO

PARTE I. — Entrata (escluso l'asse ecclesiastico).

TITOLO I. — *Entrata ordinaria.*

| | |
|---|----------------|
| Imposta fondiaria L. | 248.437.870 92 |
| Imposta sui redditi di ricchezza mobile » | 251.767.554 47 |

| | | | |
|---|----|---------------|----|
| Tassa sulla macinazione | L. | 66.816.377 | 31 |
| Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari. | » | 115.060.051 | 01 |
| Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione | » | 1.750.000 | 00 |
| Dazi di confine | » | 86.000.000 | 00 |
| Dazi interni di consumo | » | 60.240.000 | 00 |
| Privative | » | 151.536.000 | 00 |
| Lotto | » | 83.544.730 | 52 |
| Proventi di servizi pubblici | » | 47.529.849 | 94 |
| Entrate eventuali | » | 4.061.703 | 00 |
| Rendite del patrimonio dello Stato » | | 53.668.935 | 43 |
| Rendite di patrimoni amministrati » | | 1.100.000 | 00 |
| Rimborsi e concorsi nelle spese » | | 66.276.778 | 47 |
| Totale L. | | 1.237.759.851 | 07 |
| Titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i> » | | 124.438.717 | 03 |
| Totale L. | | 1.362.248.568 | 10 |

PRESIDENTE. Chi approva il totale della Parte Prima, si alzi.
(Approvato.)

PARTE II. — Entrata dell'asse ecclesiastico.

| | | |
|---|------------|------------|
| Titolo I. — <i>Entrata ordinaria</i> L. | 18.493.811 | 03 |
| Titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i> » | 60.135.782 | 46 |
| Totale L. | | 78.629.593 |

PRESIDENTE. Chi approva questo totale della Parte Seconda, voglia sorgere.
(Approvato.)

Riassunto generale.

| | | | |
|--|----|---------------|----|
| <i>Entrata ordinaria</i> | L. | 1.256.253.662 | 10 |
| <i>Entrata straordinaria</i> | » | 184.624.499 | 49 |
| Totale L. | | 1.440.878.161 | 59 |

PRESIDENTE. Chi approva il totale del Riassunto Generale, voglia alzarsi.
(Approvato.)

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho domandato la parola solamente per dichiarare che, per la fretta con cui si dovettero stampare questi bilanci, sono incorsi alcuni errori, specialmente nelle due colonne che precedono quella che è stata letta al Senato per la votazione.

Sono errori, ripeto, che facilmente possono succedere nella fretta della stampa, e che nella ristampa saranno corretti, come eravamo andati d'accordo colla Commissione di Finanza, che pure

ne aveva perfettamente contezza, e credo che ciò risultasse anche all'Ufficio di Presidenza.

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Volevo solo avvertire che nelle cifre lette non vi sono errori, poichè si è dato lettura solamente della terza colonna; gli errori erano incorsi nelle altre due colonne, di cui i totali si trovano poi nella terza, e quelli sono stati riconosciuti dal Ministero e dalla Commissione di Finanza, e d'accordo si è stabilito di correggerli.

PRESIDENTE. Io aggiungerò che la copia di cui è stata testè data lettura, non è quale ci venne trasmessa dalla Camera dei Deputati, ma fu in più luoghi corretta.

Intanto si provvederà perchè nella ristampa si proceda alla revisione e correzione degli accennati errori.

Rileggo ora il progetto.

(Vedi sopra.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passa alla votazione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo.

« Sino a tutto febbraio 1872, il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione delle entrate, annesso alla presente legge. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono mantenute anche per l'anno 1872, per tutte le provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, numero 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'articolo 1° della Legge 11 agosto 1870, n. 5784. »

(Approvato.)

« Art. 3. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i trecento milioni di lire, oltre le anticipazioni domandabili alle Banche ed ai Banchi. »

(Approvato.)

L'intero progetto si voterà poi per squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge

per la riammissione del Generale Sirtori nell'esercito. (V. *atti del Senato N. 25.*)

Leggo l'articolo unico del progetto.

« Il Governo del Re è autorizzato a riammettere Giuseppe Sirtori nell'esercito collo stesso grado e collo stesso rango d'anzianità che egli aveva il 27 agosto 1866, quando, per volontaria dimissione, cessava dal servizio militare. »

È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, si rimanda la votazione del progetto allo squittinio segreto.

Prima di passare alle votazioni a squittinio segreto delle diverse leggi, devo annunciare al Senato che alcuni tra i Senatori componenti la Deputazione incaricata di complimentare S. M. si sono scusati, dichiarando di non potere accettare l'onorevole incarico. I tre che hanno accettato sono i Senatori Possenti, Ruschi e Scialoia.

Si procederà quindi ad un nuovo sorteggio onde completare la Deputazione.

Risultano eletti membri della Deputazione i Senatori Ponzi, Mezzacapo e Pallieri; perciò la Deputazione rimane composta dei signori Senatori Possenti, Ruschi, Scialoia, Ponzi, Mezzacapo e Pallieri.

Si passerà alla votazione degli stati di prima previsione della spesa dei Ministeri dell'Interno, delle Finanze e dei Lavori Pubblici.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io vorrei domandare al signor Presidente come si intende fare questa votazione dei bilanci, poichè, essendo questi altrettante leggi, parmi che debbano essere votati separatamente.

PRESIDENTE. Leggerò l'art. 55 del nostro Regolamento. Esso è del tenore seguente:

« Allorchè più proposte di legge sono relative a crediti supplementari, o ad interessi particolari o locali, e non hanno dato luogo ad opposizione, esse sono messe a partito unitamente, mediante un solo squittinio segreto, quando non sia chiesta la divisione.

» Ove sorga opposizione rispetto ad una o più di queste leggi, si procede a squittinio segreto sovra ognuna di quelle che hanno dato luogo ad opposizione. »

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Giusta le espressioni chiare ed esplicite della legge di contabilità, le quali richieggono che ogni bilancio, formando

soggetto di legge, debba esser votato separatamente, io confesso che non so persuadermi come sia a questo caso applicabile l'art. 55 del nostro Regolamento, il quale parla di crediti supplementari e d'interessi particolari; mentre qui si tratta di bilanci di prima previsione, di apertura di crediti ai signori Ministri, perchè facciano le spese occorrenti pei pubblici servizi.

Da un'altra parte, io mi permetto di far osservare al Senato che si tratta di una quistione molto grave, molto importante; perchè dalla nuova legge di contabilità conseguita che i singoli bilanci possono passare successivamente dall'uno all'altro ramo del Parlamento, ed essere separatamente votati, il che è un vantaggio, il quale, se non altro, farà guadagnar tempo. Quindi, io non vorrei che si stabilisse un precedente in quest'assemblea per l'applicazione un po'troppo lata del suo Regolamento, e si venissero con ciò a turbare quella armonia e quel sistema che la legge di contabilità ha stabilito per la votazione dei bilanci. A me pare perciò molto più prudente e più opportuno consiglio l'attenerci alla lettera della legge, e votare separatamente ciascuno di questi bilanci.

PRESIDENTE. Ancorchè ora si votassero complessivamente questi progetti, non mi pare che potessero derivarsene la conseguenza che un'altra volta non si possa votare separatamente ciascun bilancio. Essendo però questa realmente, come si disse, una questione assai importante, per evitare ulteriori discussioni, si farà la votazione partitamente per ogni bilancio.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Bilancio delle Finanze (Spesa.)

| | |
|------------------|----|
| Votanti . . . | 79 |
| Favorevoli . . . | 74 |
| Contrari . . . | 5 |

(Il Senato approva.)

Bilancio del Ministero della Guerra;

| | |
|------------------|----|
| Votanti . . . | 79 |
| Favorevoli . . . | 76 |
| Contrari . . . | 3 |

(Il Senato approva.)

Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia;

Votanti . . . 79
Favorevoli . . . 74
Contrari . . . 5

(Il Senato approva.)

Bilancio del Ministero dell'Interno;

Votanti . . . 78
Favorevoli . . . 75
Contrari . . . 3

(Il Senato approva.)

Ora si procederà alla votazione degli altri bilanci.

(Il Senatore, *Segretario*, Beretta fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Votanti . . . 77
Favorevoli . . . 73
Contrari . . . 4

(Il Senato approva.)

Bilancio del Ministero della Marina.

Votanti . . . 77
Favorevoli . . . 73
Contrari . . . 4

(Il Senato approva.)

Bilancio del Ministero degli Affari Esteri.

Votanti . . . 77
Favorevoli . . . 73
Contrari . . . 4

(Il Senato approva.)

Bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Votanti . . . 77
Favorevoli . . . 72
Contrari . . . 5

(Il Senato approva.)

PRESIDENTE. Procederemo ora all'ultima votazione.

(Il Senatore, *Segretario*, Principe Pallavicini, fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Bilancio del Ministero di Agricoltura e Commercio per l'anno 1872.

Votanti . . . 75
Favorevoli . . . 70
Contrari . . . 5

(Il Senato approva.)

Esercizio provvisorio a tutto febbraio del bilancio di prima previsione dell'entrata per l'anno 1872.

Votanti . . . 75
Favorevoli . . . 71
Contrari . . . 4

(Il Senato approva.)

Riammissione del Generale Sirtori nel grado ed anzianità che aveva all'epoca della cessazione dal servizio.

Votanti . . . 76
Favorevoli . . . 69
Contrari . . . 7

(Il Senato approva.)

Per la prossima tornata i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6).



TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1872

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Proposte del Senatore Scialoia per la nomina di Commissarii e di due nuove Commissioni per dirersi progetti di legge, approvate — Presentazione di due progetti di legge: 1° per l'approvazione dello stato di prima previsione del bilancio d'entrata pel 1872; 2° per l'ordinamento delle Corti di Cassazione — Proposta del Senatore Serra, approvata — Sorteggio degli Uffici — Proclamazione della nomina delle due Commissioni demandate al Presidente.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI F. legge il seguente sunto di petizioni:

« N° 4516. La Deputazione Provinciale di Caltanissetta si rivolge al Governo ed al Parlamento, facendo istanza perchè si addivenga ad una rettificazione della circoscrizione elettorale politica di quella Provincia. »

« 4517. Fabiani Vittorio di Pisa, dichiarandosi nell'impossibilità, per la grave malattia di una sua sorella, di obbedire alla Sentenza del Tribunale di quella città, che lo condanna a sgombrare dall'alloggio che occupa, ricorre al Parlamento, perchè voglia provvedere sollecitamente per legge al caso da esso lamentato. »

« 4518. Parecchi abitanti (in n° di 80) di Chiamonte (Sicilia) muovono lagnanza contro il modo di procedere degli Agenti di Finanza, e domandano che vi si ponga riparo (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*). »

« 4519. Il Consiglio comunale di S. Martino di Albano (Genova), fa istanza perchè venga conservato ai Comuni il servizio dei rispettivi loro catasti. »

« 4520. Il Presidente del Capitolo della chiesa

Cattedrale di Montalto delle Marche fa istanza perchè venga modificata la legge del 15 agosto 1867, in quanto riguarda la tassa del 30 per 100 prescritta dall'art. 18 della stessa legge, giusta l'ordine del giorno votato in proposito dalla Camera dei Deputati. »

« 4521. I Canonici del Capitolo Metropolitano di Capua in n° di 16 (*identica alla precedente*). »
(*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*.)

« 4522. I Canonici della Chiesa Cattedrale di Borgo S. Donnino, in n° di 13 (*identica alla precedente*). »

« 4523. I Canonici ed i Cappellani corali della Cattedrale di Reggìo nell'Emilia, rappresentati dal Canonico Arcidiacono Girolamo Toschi (*identica alla precedente*). »

« 4524. I Canonici della Cattedrale Basilica di Ascoli nel Piceno (*identica alla precedente*). »

« 4225. I Canonici della Cattedrale della Diocesi di Marsi (Pescina), in n° di 8 (*identica alla precedente*). »

« 4526. Rossi Giuseppe, farmacista in Fino Morasco (Provincia di Como), fa istanza perchè nel progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice Sanitario, qualora venga ammessa la libertà di esercizio della farmacia, sia provveduto con una giusta indennità a coloro che l'esercitano con privativa in virtù di legge antecedente. »

« 4527. Grassi Pietro, farmacista in Brescia, (*identica alla precedente*). »

« 4528. Donadoni Giacomo, farmacista in Gambaia (Provincia di Brescia) (*identica alla precedente*). »

« 4529. Rossetti Pietro, farmacista in Melegnano (Provincia di Milano) (*identica alla precedente*). »

« 4530. Castelli Giuseppe, farmacista in Gallarate (Provincia di Milano) (*identica alla precedente*). »

« 4531. Spinola Luigi, farmacista in Dongo (Provincia di Como) (*identica alla precedente*). »

« 4532. Comini Francesco, farmacista in Nesso (Provincia di Como) (*identica alla precedente*). »

« 4533. Garofolletti Alberto, farmacista in Milano (*identica alla precedente*). »

« 4534. Regogliosi Annibale, farmacista in Sartirana (Lomellina) (*identica alla precedente*). »

« 4535. Ripamonti Giacomo, farmacista in Monticello (Provincia di Como) (*identica alla precedente*). »

« 4536. Sperlari Eligio, farmacista in Grumello Cremonese (*identica alla precedente*). »

« 4537. Ricci Adriano, farmacista in Palazzo sull'Oglio (Provincia di Brescia) (*identica alla precedente*). »

« 4538. Monti Elisabetta Vedova Riva, farmacista in Milano (*identica alla precedente*). »

« 4539 Comelli Gaetano, farmacista in Casago (Provincia di Como) (*identica alla precedente, mancante dell'autenticità della firma*). »

Fanno omaggio al Senato:

La Deputazione Provinciale di Arezzo, degli *Atti di quel Consiglio dell'anno 1871*.

Il Cav. Conte Vincenzo Riccardi di Lantosa di Chieti, di un opuscolo intitolato: *Vita novella*.

Il Signor Morgavi Pietro di Palermo, di un *Canto per il nuoro anno*.

La R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena, di una *Serie completa dei suoi Atti*.

Il Direttore della Scuola Tecnica Governativa di Po di Torino, di un *Discorso del Prof. Carlo Aralle pronunziato nell'occasione della distribuzione dei premi in quella scuola*.

Il Ministro dell'Interno, della *Statistica delle Opere Pie del Regno, concernente il Compartimento delle Calabrie e della Basilicata*.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, della *Statistica Penale per l'anno 1869, e d'un lavoro analitico fatto sopra di essa dall'Avv. Cur. Curcio*.

Il Direttore Generale dei Telegrafi, di una *Relazione Statistica sui Telegrafi per il 1870*.

Il Ministro d'Agricoltura e Commercio, di una sua *Memoria intorno alla Legislazione delle Scuole Commerciali*.

Il Comm. Luigi Tegas Prefetto di Brescia, d'un suo libro per titolo: *Interesse generale ed interessi locali*.

Il Cav. Francesco Ramonda d'alcuni esemplari del suo *Studio sulla difesa e l'avvenire d'Italia*.

Il R. Istituto Veneto di Scienze e Lettere, degli *Atti dell'Istituto medesimo (Dispensa 1^a, 4^a Serie)*.

Il Signor Nardini Despotti Ingegnere Aristide, d'un suo libro intitolato: *Il sistema tricuspidale e la facciata del Duomo di Firenze*.

Il Senatore Luigi Torelli d'un suo opuscolo per titolo: *Degli scari da fare in Italia — Dissertazione e proposte*.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Pregherei l'onorevole signor Presidente di dirci a qual punto si trovano i lavori delle Commissioni che debbono preparare le Relazioni intorno ai vari progetti di legge già presentati.

PRESIDENTE. I lavori delle Commissioni sono in parte interrotti per la lontananza dei Presidenti o dei Relatori di esse; quindi la Presidenza ha già mandato due circolari apposite per invitare questi Signori a trovarsi in Roma entro un certo termine stabilito, ovvero ad annunziare l'impossibilità in cui sono di trovarsi in Roma pel tempo indicato.

Ne aspettiamo la risposta.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Ringrazio l'onorevole Presidente delle informazioni date al Senato, ma intendo da quanto egli ha detto, che alcuni dei Commissarii delegati dagli Uffici potrebbero rispondere di non esser loro possibile trovarsi in Roma pel giorno prefisso.

Questo impedirebbe al Senato di riprendere le sue pubbliche tornate, poichè non vi sarebbero in questo caso lavori in pronto. Io quindi proporrei venisse delegata fin d'oggi all'onore-

vole nostro Presidente la facoltà di surrogare altri Commissarii a quelli tra i nominati i quali rispondessero di essere impediti, come appunto prevede l'articolo 18 del nostro Regolamento. Ne fo quindi espressa proposta, e prego l'onorevole nostro Presidente di metterla a partito.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta testè fatta dall'onorevole Senatore Scialoia; se non vi sono osservazioni in contrario, la pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Chiederei di sottomettere al Senato una seconda proposta.

Dopo che, per l'assenza di parecchi dei nostri Colleghi, non fu possibile agli Uffici di adunarsi, vennero distribuiti ai Senatori due schemi di legge, presentati dal Ministro d'Agricoltura e Commercio; l'uno concernente il marchio sui metalli preziosi, l'altro l'istituzione delle Camere d'Agricoltura. Questi due schemi di legge riguardano materie affatto speciali, come dalla semplice loro enunciazione ciascuno può comprendere; io quindi credo che sia anche qui il caso di applicare l'art. 21 del nostro Regolamento, il quale dice che per leggi che hanno una specialità propria, può il Senato formare Commissioni per nomina fatta dal Presidente, dietro espressa delegazione del Senato medesimo. Io propongo adunque, per le due leggi indicate, che il Senato dia al nostro Presidente questa espressa delegazione, e che le Commissioni, nel caso che il Senato approvi la mia proposta, siano composte di cinque membri ciascuna.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, i orro ai voti quest'altra proposta.

Chi l'approva, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Essendo approvata questa proposta, il Presidente si farà debito di annunziare, prima che finisca la seduta, la nomina delle Commissioni stesse.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione dello Stato di prima previsione del Bilancio dell'entrata per l'anno 1872.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della

presentazione di questo progetto di legge, che sarà trasmesso alla Commissione permanente di Finanza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per l'ordinamento e l'unificazione della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione del progetto di legge testè enunciato, il quale sarà mandato agli Uffici appena saranno costituiti.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Il Senato testè, per proposta dell'onorevole Senatore Scialoia, ha deliberato che, quando si tratta di Commissioni nominate dagli Uffici del Senato, e i membri che le compongono dicano di non poter intervenire, perchè legittimamente impediti, fosse data facoltà al nostro onorevolissimo Presidente di surrogare i componenti le Commissioni impediti o mancanti.

Questa proposta riguarderebbe in sostanza quei Commissarii che furono nominati dagli Uffici del Senato; ma vi sono anche delle Commissioni nominate dal Presidente in seguito a voto di fiducia, come appunto sta per nominare i componenti le Commissioni per quelle due leggi presentate dal Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Io propongo in aggiunta che il mandato deferito al Presidente per quelle Commissioni nominate dagli Uffici, sia esteso anche a quelle che furono nominate, o che dovranno nominarsi dallo stesso Presidente dopo il voto di fiducia dategli nella seduta odierna od anteriormente.

Ciò dico perchè, tra le altre, vi è una Commissione di cui io faccio parte, la quale non si è ancora potuta riunire perchè dei Senatori che la compongono parecchi sono impediti. Per siffatti impedimenti contemporanei o succedentisi queste Commissioni non si riuniscono mai, i lavori non possono prepararsi, e ne scapitano il decoro dei membri rispettivi ed il prestigio del Senato.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, metto ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Serra.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora si procederà al sorteggio degli Uffici.

(Il Senatore *Segretario*, Manzoni T., procede al sorteggio degli Uffici, che rimangono così composti :)

UFFICIO I.

Caccia
Guicciardi
S. A. R. il Principe Umberto
Astengo
Miraglia
Cerruti
Manzoni Tommaso
Rossi Alessandro
Gadda
Bixio
Pallieri
Tonello
Capriolo
Cusa
S. A. R. il Principe Eugenio
Vannucci
Oldofredi
Manni
Strongoli Pignatelli
Bevilacqua
Angioletti
Ciccione
Sighela
Magliani
Pavese
Ghiglini
Cornero
Calabiana
Acquaviva
Ambrosetti
Monti
Guiccioli
Di Negro
Guevara di Bovino
Di Sortino
Di Castagnetto
Pasqui
Deferrari Raffaele
Montanari
De Sauget
Panizzi
De Gasparis
Cadorna Raffaele
San Vitale
Gagliardi
Poggi

Boncompagni Ludovisi
Giustinian
Sauli Lodovico
Borromeo
Dalla Valle
Ginori-Lisci
Degregorio
Bolnida
Fenzi
Serra Orso
Galvagno
Robecchi
Pisani
Piazza
Sismonda

UFFICIO II.

Saracco
Irelli
Mezzacapo
Bona
Spinola
Bombrini
Duchouqué
Serra F. M.
Barbavara
Chiesi
Casati
Mameli
Di Giovanni
Scialoia
Arese
Perez
Corsi
Giovannelli
Carradori
Conforti
Centofanti
Cadorna Carlo
Pastore
Pironti
Della Bruca
Bonacci
Villamarina
Cipriani E.
Borghesi-Bichi
Baracco
Bucci
De Gori Pannilini
Della Rocca
Paternò

Di Pettinengo
Porro
Siotto-Pintor
Mischi
Provana
Elena
Musio
Roncalli V.
Audifredi
Della Gherardesca
Collacchioni
Cacace
Ceppi
Serra Domenico
Moscuza
Imbriani
Bonelli.
Petitti
Cittadella
Quaranta
Ricotti
Colla
Roncalli Francesco
Di San Giuliano
Revedin
Torelli
Fontanelli

UFFICIO III.

Loschiavo
Doria Panfli
Panattoni
Ruschi
Chiavarina
Ferraris
Sappa
Cantelli
Piacentini
Gamba
Ponzi
Tanari
Vigliani
Amari Conte
Rosa
Cipriani Pietro
Grixoni
De Luca
Ricci
Maglione
Colonna Gioachino
Scacchi

Lambruschini
Spada
Marliani
Laconi
Doria
Coppola
Di Castropignano
Di Monale
Sylos Labini
Padula
Oneto
Arezzo
San Cataldo
Melodia
Lauri
Serra F.
Varano
Castelli Ed.
Scarabelli
Gualterio
Sclopis
San Severino
Costantini
Vegezzi
Gallone di Nociglia
Griffoli
De Riso
Salmour
Mayr
Bella
Camozzi-Vertova
Cavalli
Persano
Pallavicini-Trivulzio
Belgioioso
Linati
Melegari
Stara
Atenolfi

UFFICIO IV.

Alferi
Mauri
Pallavicini Francesco
Riboty
Andreucci
Cucchiari
Castelli Michelangelo
Maggiorani
Vacca

Errante
 Possenti
 Lauzi
 Desambrois
 Campello
 Sauli Francesco
 Borgatti
 Zanolini
 Chigi
 Pallavicini Fabio
 Antonaci
 Amari Prof.
 Di Giacomo
 Strozzi
 Balbi Senarega
 Jacini
 Rossi
 Mongenet
 Pallavicino Mossi
 Giorgini
 Deferrari Domenico
 Camerata Scovazzo
 Bufalini
 Medici
 Bellavitis
 Vesme
 Cianciafara
 Manzoni Alessandro
 Di Cossilla
 Monaco Lavaletta
 Capone
 Saluzzo
 Tolosano
 Di Larderel
 Michiel
 Castiglià
 Giovanola
 Pandolfina
 Motta
 Malvezzi
 Torre
 Conelli
 Pernati
 Marzucchi
 Pasolini
 Lanzilli
 Montezemolo
 D'Azeglio
 Fiorelli
 Finocchietti
 Cialdini

UFFICIO V.

Devincenzi
 Durando
 Cambray-Digny
 Beretta
 Menabrea
 Brioschi
 De Falco
 De Foresta
 Araldi-Erizzo
 Tecchio
 Lunati
 Martinengo
 Zoppi
 Arrivabene
 Meuron
 Acton
 Correale
 Gozzadini
 Della Verdura
 Pepoli Carlo
 Giordano
 Norante
 Mazara
 Besana
 Canestri
 Cataldi
 Saivatico
 Lissoni
 Sella
 De-Sonnaz
 Piazzoni
 Capponi
 Colonna Andrea
 Gallotti
 Tommasi
 Sant' Elia
 Arconati
 Spaccapietra
 Mirabelli
 Marsili
 Balbi-Piovera
 San Martino
 Antonini
 Nitti
 Venini
 Audinot
 Del-Giudice
 Pepoli Gioachino
 Vercillo
 D'Adda

Miniscalchi-Erizzo
Torremuzza
Biscaretti
Sagarriga
Benintendi
Calcagno
Gravina
Cabella
Satriano
Caracciolo

PRESIDENTE. Ho l'onore di annunziare al Senato che le due Commissioni, la cui formazione è stata

delegata al Presidente, l'una per la legge sul *Marchio dei metalli preziosi*, e l'altra sulle *Camere di Agricoltura*, sono composte come segue:

La prima dei Senatori: Scialoia, Doria Panfli, Pepoli Carlo, Acton, Amari conte.

La seconda dei Senatori: Lauzi, Perez, Posenti, Serra Francesco, Pallavicini principe.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, avverto i signori Senatori che per la prossima seduta saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).



XII.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1872

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Prestazione di giuramento dei Senatori Tabarrini, Pianell, Garzoni, Canizzaro e Di Bagno — Commemorazione dei Senatori Mannelli, De Foresta, De Sauget — Presentazione di quattro progetti di legge — Proposta del Senatore Chiesi per la nomina di una Commissione speciale sul progetto di legge della Cassazione unica — Osservazioni e contro proposta del Senatore Spinola, combattuta dal Senatore Scialoia — Ritiro della contro proposta del Senatore Spinola, e approvazione della proposta del Senatore Chiesi — Proposta del Senatore Astengo, combattuta dal Senatore Roncalli F. e approvata dal Senato — Squittinio per la nomina di tre Commissioni — Proposta del Senatore Tecchio — Osservazioni del Presidente del Consiglio — Reiezione della proposta del Senatore Tecchio — Proposta del Ministro delle Finanze, approvata — Proposta d'interpellanza del Senatore Serra F. M. al Ministro dei Lavori Pubblici — Riserva del Ministro — Comunicazioni di lettere di tre membri della Commissione permanente di finanza — Discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1872 — Approvazione dei capitoli dall'1 al 56 — Istanza del Senatore Lauzi al Ministro delle Finanze sul capitolo 57 — Risposta del Ministro — Approvazione dei capitoli dal 57 al 76, del Riepilogo e dei tre articoli del progetto — Istanza del Senatore Cambray-Digny al Ministro delle Finanze — Risposta del Ministro.*

La seduta è aperta a ore 2 e 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri delle Finanze, della Marina, dei Lavori Pubblici, d'Agricoltura e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra e degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI legge il seguente sunto di petizioni:

4540. — La Giunta Municipale di Mongiana (Calabria Ultra 2^a) fa istanza perchè nel riordinamento degli Arsenalì militari venga presa in considerazione e riattivata la fabbrica d'armi in detto Comune.

4541. — Ferrarini Filippo farmacista a Caryriana (Mantova) fa istanza perchè nel progetto

di legge per l'approvazione di un nuovo Codice Sanitario, qualora venga ammessa la libertà di esercizio della farmacia, sia provveduto con una giusta indennità a coloro che l'eserciscono con privativa in virtù di leggi antecedenti.

4542. — Comaschi Domenico farmacista in Sant'Angelo Lodigiano (Milano).

(Identica alla precedente.)

4543. — Angelo di Prospero, Gabba Siro e Molla Luigi farmacisti a Voghera.

(Identica alla precedente.)

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

4544. — Dorano Francesco farmacista in Isola Dovarese (Cremona).

(Identica alla precedente.)

4545. — Marcheselli Giuseppe e Francesco

fratelli farmacisti a Casalmaggiore (Cremona).

(Identica alla precedente.)

4546. — Vannoncini Giuseppe farmacista a Stazzano (Bergamo).

(Identica alla precedente.)

4547. — Cavalari Francesco farmacista in Rovagnate (Como).

(Identica alla precedente.)

4548. — Rozza Giovanni Battista farmacista a Pavia.

(Identica alla precedente.)

4549. — Zadei Giovanni Battista farmacista a Brescia.

(Identica alla precedente.)

4550. — Delfrate Domenico farmacista a Soriasco (Pavia).

(Identica alla precedente.)

4551. — Rossi Bartolomeo farmacista a Introbio (Como).

(Identica alla precedente.)

4552. — Bellorini Carlo farmacista a Montechiaro sul Chiese (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4553. — Isonni Lorenzo farmacista a Pisogne (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4554. — Bertodo Benedetto farmacista in Cave Manara (Pavia).

(Identica alla precedente.)

4555. — Conti Giovanni farmacista a Sargnano (Cremona).

(Identica alla precedente.)

4556. — Senna Agostino farmacista in Gallarate (Milano).

(Identica alla precedente.)

4557. — Erba Enrico farmacista in Soncino, Provincia di Cremona.

(Identica alla precedente.)

4558. — Perone Ermenegildo farmacista in Pizzighettone (Cremona).

(Identica alla precedente.)

4559. — Cardana Carlo farmacista in Vall'Albese (Como).

(Identica alla precedente.)

4560. — Barni Giuseppina vedova Maldifassi, proprietaria di farmacia a Milano.

(Identica alla precedente.)

4561. — Rapa Ubaldo farmacista in Boltiere (Bergamo).

(Identica alla precedente.)

4562. Lazzaroni Giuseppe farmacista in Desio (Milano).

(Identica alla precedente.)

4563. — Agostani Cristoforo farmacista in Cedeolo, Comune di Grevo (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4564. — Arnoldi Gio. Battista farmacista a Bereguardo (Pavia).

(Identica alla precedente.)

4565. — Gritti Alessandro farmacista in Cologno al Serio (Bergamo).

(Identica alla precedente.)

4566. — Oberti Giuseppe farmacista a Milano.

(Identica alla precedente.)

4567. — Francaroli Pietro farmacista a Casano Magnago (Milano).

(Identica alla precedente.)

4568. — Pozzi G. B. farmacista a Solpo (Bergamo).

(Identica alla precedente.)

4569. — Rappi Angelo farmacista a Costa Masnago (Como).

(Identica alla precedente.)

4570. — Tibaldi Giuseppe farmacista a Coccaglio (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4571. — Borsa Luigi farmacista in Milano.

(Identica alla precedente.)

4572. — Collini Giacomo farmacista in Montechiaro sul Chiese (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4573. — Maldifassi Antonio farmacista in Legnano (Milano).

(Identica alla precedente.)

4574. — Cortese Giuditta proprietaria di farmacia a Castel Ponzone (Cremona).

(Identica alla precedente.)

4575. — Lampugnani Paolo farmacista a Nerviano (Milano).

(Identica alla precedente.)

4576. — Lampugnani Michele farmacista a Nerviano (Milano).

(Identica alla precedente.)

4577. — Pigazzi Pietro farmacista a Pavia.

(Identica alla precedente.)

4578. — Zanini Giovanni farmacista a Pavia.

(Identica alla precedente.)

4579. — Zoncada Francesco farmacista a Lodi.

(Identica alla precedente.)

4580. — Morelli Giulio Cesare farmacista a Mortara.

(Identica alla precedente.)

4581. — Ferrari Francesco farmacista a Sengano (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4582. — Sacchi Carlo farmacista a Ferrera (Pavia).
(*Identica alla precedente.*)
4583. — Benoni Pietro farmacista in Alfanello (Brescia).
(*Identica alla precedente.*)
4584. — Dell'Orto padre Antonio Maria farmacista a Milano.
(*Identica alla precedente.*)
4585. — Della Rocca Francesco farmacista in Como.
(*Identica alla precedente.*)
4586. — Barbieri Domenico farmacista in Gavarado (Brescia).
(*Identica alla precedente.*)
4587. — Tenconi Paolo farmacista in Appiano (Como).
(*Identica alla precedente.*)
4588. — Falchi Giovanni farmacista in Carnago (Como).
(*Identica alla precedente.*)
4589. — Magnetti Giuseppe farmacista in Milano.
(*Identica alla precedente.*)
4590. — Antonini Giuseppe farmacista in Gallarate (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4591. — Panzi Carlo farmacista in Cremona.
(*Identica alla precedente.*)
4592. — Cavasi Antonio farmacista in Cremona.
(*Identica alla precedente.*)
4593. — Brenna Antonio farmacista in Erba (Como).
(*Identica alla precedente.*)
4594. — Conti Francesco farmacista a Fontanella (Bergamo).
(*Identica alla precedente.*)
4595. — Tenconi Amalia vedova, proprietaria di farmacia in Gallarate (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4596. — Ripamonti Teresa, vedova Brambilla, proprietaria di farmacia in Cesano Maderno.
(*Identica alla precedente.*)
4597. — Ferrari Giovanni Battista farmacista a S. Fiorano (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4598. — Cerudi Emilio farmacista a Busto Arsizio (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4599. — Malacarne Carlo Ludovico farmacista a Tremezzo (Como).
(*Identica alla precedente.*)
4600. — Fermini Pietro farmacista in Cremona.
(*Identica alla precedente.*)
4601. — Moncassoli Giuseppe farmacista in Cremona.
(*Identica alla precedente.*)
4602. — Bruni Luigi farmacista in Sondrio.
(*Identica alla precedente.*)
4603. — Mizzi Achille farmacista in Castelnuovo (Bocca d'Adda).
(*Identica alla precedente.*)
4604. — Poletti Martino farmacista in Edolo (Brescia).
(*Identica alla precedente.*)
4605. Biagi Emirro farmacista in Casalmaggiore (Cremona).
(*Identica alla precedente.*)
4606. — Storti Luigi farmacista a Casalmaggiore (Cremona).
(*Identica alla precedente.*)
4607. — Clerici Giovanni farmacista in Castelnuovo (Pavia).
(*Identica alla precedente.*)
4608. — Brambilla Battista farmacista a Como.
(*Identica alla precedente.*)
4609. — Garrone Gaspare farmacista a Voghera (Pavia).
(*Identica alla precedente.*)
4610. — Zane Giovanni farmacista a Salò (Brescia).
(*Identica alla precedente.*)
4611. — Alberici Bernardino farmacista in Alzano (Bergamo).
(*Identica alla precedente.*)
4612. — Pozzi Giuseppe farmacista in Milano.
(*Identica alla precedente.*)
4613. — Beccaria Carlo farmacista in Pinarolo Po (Pavia).
(*Identica alla precedente.*)
4614. — Pasini Ambrogio farmacista in Rozzano (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4615. — Carcano Achille farmacista in Calcio (Bergamo).
(*Identica alla precedente.*)
4616. — Caccia Gaetano farmacista in San Colombano al Zambro (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4617. — Siva Francesco farmacista in Lecco (Milano).
(*Identica alla precedente.*)

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

4618. — Dragoni Cesare farmacista in Castelponzone (Cremona).

(Identica alla precedente.)

4619. — Vielmi Antonio farmacista in Artogne (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4620. — Oggioni Emilio farmacista in Bazzano (Como).

(Identica alla precedente.)

4621. — Viganò Gaetano farmacista in Lonato Pozzolo (Milano).

(Identica alla precedente.)

4622. — Pagnoncelli Giuseppe farmacista a Scanzo (Bergamo).

(Identica alla precedente.)

4623. — Zamboni Alessandro farmacista a Rudiano (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4624. — Colleoni Teresa vedova Armellini proprietaria di farmacia a Alzano Maggiore (Bergamo).

(Identica alla precedente.)

4625. — Morandi Aurelio farmacista a Orzivecchi (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4626. — Savio Vincenzo farmacista a Pozzolengo (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4627. — Dansi Pietro farmacista in Baggio (Milano).

(Identica alla precedente.)

4628. — Galli Giovanni farmacista in Casalbuttano (Cremona).

(Identica alla precedente.)

4629. — Gilardelli Andrea farmacista in Inzago (Milano).

(Identica alla precedente.)

4630. — Marelli Onorato farmacista in Gusola (Cremona).

(Identica alla precedente.)

4631. — Oppio Francesco farmacista a Borghetto (Milano).

(Identica alla precedente.)

4632. — Marconi Giuseppe farmacista a Borghetto (Milano).

(Identica alla precedente.)

4633. — Bramante Cesare farmacista in Robbio (Pavia).

(Identica alla precedente.)

4634. — Scipiotti Aristo farmacista in Asso (Como).

(Identica alla precedente.)

4635. — Rusconi Andrea farmacista in Binago (Como).

(Identica alla precedente.)

4636. — Provasi Antonio farmacista in Tonzanico di Rovigo.

(Identica alla precedente.)

4637. — Chizzini Antonio farmacista a Curnardo (Como).

(Identica alla precedente.)

4638. — Ingiardi Luigi farmacista a Cremona.

(Identica alla precedente.)

4639. — Curtarelli Gaetano farmacista a Cremona.

(Identica alla precedente.)

4640. — Barnabò Giovanni Battista farmacista in Castel Leone (Cremona).

(Identica alla precedente.)

4641. — Ricotti Antonio farmacista a Cura Corpignano (Pavia).

(Identica alla precedente.)

4642. — Ponzoni Carlo farmacista in Esine (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4643. — Novali Girolamo farmacista in Iseo (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4644. — Ferreri Carlo farmacista a Brescia.

(Identica alla precedente.)

4645. — Ciserani Francesco farmacista a Besate (Milano).

(Identica alla precedente.)

4646. — Porati Luigi farmacista a Pioltello (Milano).

(Identica alla precedente.)

4647. — Bonosuno Carlo farmacista a S. Basano (Cremona).

(Identica alla precedente.)

4648. — Goglio Bernardo farmacista ad Averara (Bergamo).

(Identica alla precedente.)

4649. — Bonardi Giovanni farmacista a Salò (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4650. — Foresti Tezvio farmacista a Castrezato (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4651. — Martini Romolo farmacista a Cremona.

(Identica alla precedente.)

4652. — Lozza Francesco avvocato, proprietario di farmacia in Caprino (Bergamo).
(*Identica alla precedente.*)
4653. — Bertani Giuseppe farmacista in Ospedaletto Lodigiano (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4654. — Bellinzoni Costante farmacista in Chiavenna.
(*Identica alla precedente.*)
4655. — Zilioli Gio. Battista farmacista in Vertova (Bergamo).
(*Identica alla precedente.*)
4656. — Formaggia Angelo farmacista in Arcisate (Como).
(*Identica alla precedente.*)
4657. — Talini Giuseppe farmacista a Milano.
(*Identica alla precedente.*)
4658. — Carminati Gio. Battista farmacista in Brambilla (Bergamo).
(*Identica alla precedente.*)
4659. — Scaratti Francesco farmacista a Medole (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4660. — Casati Cesare farmacista in Fagnano Olona (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4661. — Cattaneo Damiano farmacista in Cornaredo (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4662. — Uggeri Domenico farmacista in Cremona.
(*Identica alla precedente.*)
4663. — Caccia Giuseppe farmacista in Besana in Brianza (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4664. — Melloni Paolo farmacista in Rosate (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4665. — Quaranta Giuseppe farmacista in Isorelle (Brescia).
(*Identica alla precedente.*)
4666. — Mazzoldi Leonardo farmacista a Pezzate (Brescia).
(*Identica alla precedente.*)
4667. — Macretti Pietro farmacista in Pavia.
(*Identica alla precedente.*)
4668. — Cremonesi Carlo farmacista in Lodi (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4669. — Carminati Celso farmacista in S. Giovanni Bianco (Bergamo).
(*Identica alla precedente.*)
4670. — Foglia Antonio farmacista a Milano.
(*Identica alla precedente.*)
4671. — Feraboli Enrico farmacista in Cremona.
(*Identica alla precedente.*)
4672. — Valcamonica Carlo farmacista in Castago (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4673. — Bergamaschi Giuseppe farmacista in Lodi (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4674. — De Paoli Pietro farmacista in Carenago (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4675. — Morioni Coriolano farmacista in Ozzi-
nuovi (Brescia).
(*Identica alla precedente.*)
4676. — Arrivabene Vincenzo farmacista a Desenzano (Brescia).
(*Identica alla precedente.*)
4677. — Onati Giuseppe farmacista a Lodi (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4678. — Azzini Francesco farmacista in Acqua
negra sul Chiese.
(*Identica alla precedente.*)
4679. — Gelmetti Luigi farmacista a Desenzano
(Brescia).
(*Identica alla precedente.*)
4680. — Carabbio Barnaba farmacista ad En-
denna (Bergamo).
(*Identica alla precedente.*)
4681. — Bonetti Carlo farmacista a Zogno
(Bergamo).
(*Identica alla precedente.*)
4682. — Giunelli Giovanni farmacista in
Chiuro (Sondrio).
(*Identica alla precedente.*)
4683. — Corneliani Angelo farmacista a Monza
(Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4684. — Banzati Carlo farmacista in Pavia.
(*Identica alla precedente.*)
(Mancante dell'autenticità della firma.)
4685. — Tempini Luigi farmacista a Capo di
Ponte (Brescia).
(*Identica alla precedente.*)
4686. — Palazzi Antonio farmacista in Casti-
glione d'Adda (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4687. — Salvetti Francesco farmacista a Gaz-
zoldo (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)

4688. — Carazzi Savina proprietaria di farmacia in Adro (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4689. — Torri Felice farmacista in Vailate (Cremona).

(Identica alla precedente.)

4690. — Rondi Antonio farmacista in Pisogne (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4691. — Carioni Vincenzo farmacista in Vailate (Cremona).

(Identica alla precedente.)

4692. — Albani Luigi farmacista in Monza (Milano).

(Identica alla precedente.)

4693. — Donadoni Luigi farmacista in Brescia.

(Identica alla precedente.)

4694. — Legati Pietro farmacista in Vobarno (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4695. — Bondioli Dario farmacista a Bascapè (Pavia).

(Identica alla precedente.)

4696. — Battaglia Andrea farmacista in Gardone (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4697. — Palazzi Giacomo farmacista in Corno Giovine (Milano).

(Identica alla precedente.)

4698. — Oppizzi Giovanni farmacista in Redavalle (Pavia).

(Identica alla precedente.)

4699. — Brusati Angelo farmacista in Seveso (Milano).

(Identica alla precedente.)

4700. — Baj Pietro farmacista in Cuggiono (Milano).

(Identica alla precedente.)

4701. — Giardini Giovanni farmacista in Sesto Calende (Milano).

(Identica alla precedente.)

4702. — Caccialupi Pietro farmacista in Sesto ed Uniti (Milano).

(Identica alla precedente.)

4703. — Rognoni Vincenzo farmacista in Lodi (Milano).

(Identica alla precedente.)

4704. — Careno Giovanni farmacista in Vimercate (Milano).

(Identica alla precedente.)

4705. — Manara Michele farmacista in Pavia.

(Identica alla precedente.)

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

4706. — Valcamonica Francesco farmacista in Missaglia (Como).

(Identica alla precedente.)

4707. — Magni Giuseppe farmacista in Bellano (Como).

(Identica alla precedente.)

4708. — Tommaselli Girolamo farmacista in Lonato (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4709. — Formenti Giuseppe farmacista in Lodi (Milano).

(Identica alla precedente.)

4710. — Tarozzi Stefano farmacista in Casalbuttano (Cremona).

(Identica alla precedente.)

4711. — Roveda Vincenzo farmacista in Milano.

(Identica alla precedente.)

4712. — Facchinetti Francesco farmacista in Bagnolo Mella (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4713. — Bertoni Giuseppe farmacista in Bagnolo Mella (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4714. — Caccia Remigio farmacista in Marcaria (Mantova).

(Identica alla precedente.)

4715. — Beccari Giovanni farmacista in Bozolo (Mantova).

(Identica alla precedente.)

4716. — Cornelianì Giovanni farmacista in Villanterio (Pavia).

(Identica alla precedente.)

4717. — Coghi Cesare e Tambelli Lazzaro farmacisti in Revere (Mantova).

(Identica alla precedente.)

4718. — Fantolini Giacomo farmacista a Viadana (Mantova).

(Identica alla precedente.)

4719. — Valotti Nicola farmacista in S. Nazario Mella (Brescia).

(Identica alla precedente.)

4720. — Barbetti Paolo farmacista in S. Benedetto Po (Mantova).

(Identica alla precedente.)

4721. — Galizzi Pietro farmacista in Gazzaniga (Bergamo).

(Identica alla precedente.)

4722. — Comencini Antonio farmacista a Comessaggio (Mantova).

(Identica alla precedente.)

4723. — Parecchi farmacisti di Mantova in numero di 19.
(*Identica alla precedente.*)
4724. — Rivolta Luigia, vedova Pessina, proprietaria di farmacia a Biassono (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4725. — Santelli Gaetano farmacista in Crema (Cremona).
(*Identica alla precedente.*)
4726. — Rigolini Francesco farmacista in Soucino (Cremona).
(*Identica alla precedente.*)
4727. — Galassi Natale farmacista a Poggio Russo (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4728. — Boccali Giuseppe farmacista a Poggio Russo (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4729. — Giliani Ottaviano e Foggini Giuseppe farmacisti in Ostiglia (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4730. — Vannini Giuseppe e Giacomo fratelli farmacisti in Bozzolo (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4731. — De Stefani Filippo farmacista in Paullo (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4732. — Gallarati Antonia proprietaria di farmacia in Brivio.
(*Identica alla precedente.*)
4733. — Manganari Giuseppe e Franzosi Olinto farmacisti in Sernide (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4734. — Caffagnoli farmacista in Rovigo.
(*Identica alla precedente.*)
4735. — Meloni Luigi farmacista in Rovigo.
(*Identica alla precedente.*)
4736. — Porati Giuseppe farmacista in Cernusco sul Naviglio (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4737. — Schieronì Angelo farmacista in Motta Visconti (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4738. — Segneri Antonio farmacista in Caprano (Roma).
(*Identica alla precedente.*)
4739. — Cosattini Rosa, vedova Montemezzo, di Udine, proprietaria di farmacia in Venezia.
(*Identica alla precedente.*)
4740. — Gargatagli Giuseppe e Ferri Alessandro farmacisti a Rivarolo Fuori (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4741. — Gandolfi Bartolomeo farmacista a Lodi Vecchio (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4742. — Girardi Antonio farmacista a Brescia.
(*Identica alla precedente.*)
4743. — Giovanelli Luigi farmacista in Casaloldo (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4744. — Ciniselli Antonio farmacista in Maleo (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4745. — Fioretti Pietro farmacista a Vetralla (Roma).
(*Identica alla precedente.*)
4746. — Cassia Antonio farmacista a Pontevico (Brescia).
(*Identica alla precedente.*)
4747. — Il Collegio farmaceutico Romano in numero di dieci membri.
(*Identica alla precedente.*)
4748. — Zanchetta Giovanni farmacista in Casteldario (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4749. — Bertazzoni Carlo farmacista in Moglia di Gonzaga (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4750. — Bosiglio Grazia, vedova Olivieri, proprietaria di farmacia in Rovato (Brescia).
(*Identica alla precedente.*)
4751. — Fanti Candido farmacista in Bergantino (Rovigo).
(*Identica alla precedente.*)
4752. — Bertelli Giovanni farmacista in Viadana (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4753. — Rampoldi Isidoro farmacista in Suzzara (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4754. — Volpari Sigismondo farmacista in Motteggiana (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4755. — Mantovani Luigi farmacista in Castelforte (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4756. — Caminelli Giovanni Maria farmacista in S. Felice di Scovolo.
(*Identica alla precedente.*)
4757. — Cazzola Antonio farmacista a Badia Polesine (Rovigo).
(*Identica alla precedente.*)

4758. Vedovi Ulisse farmacista in S. Martino dell'Argine (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4759. — Boccali Giustiniano farmacista in Badia Polesine (Rovigo).
(*Identica alla precedente.*)
4760. — Orlandi Giuseppe e Truzzi Teofrasto farmacisti in Ronco Ferraro (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4761. — Tosi Vincenzo e parenti interessati, proprietari di farmacia in Soave di Portomantovano (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4762. — Zanetti Faustino farmacista in Ghedi (Brescia).
(*Identica alla precedente.*)
4763. — Amidoni Basilio farmacista in Marmirolo (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4764. — Borsa Giuseppe e Tesori Vincenzo farmacisti in Frosinone (Roma).
(*Identica alla precedente.*)
(Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)
4765. — Rota Luigi farmacista in Cassano d'Adda (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4766. — Loddi Ferdinando farmacista in Quintegale (Mantova).
(*Identica alla precedente.*)
4767. — Marchetti Selvaggiani Vincenzo farmacista in Roma.
(*Identica alla precedente.*)
(Petizione senza firma.)
4768. — Azimonti Pietro farmacista in Milano.
(*Identica alla precedente.*)
4769. — Bozzoni Vincenzo farmacista a Rovato (Brescia).
(*Identica alla precedente.*)
4770. — Besozzi Valentino Angela, vedova Tibaldi, proprietaria di farmacia a Castello sopra Lecco (Como).
(*Identica alla precedente.*)
(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)
4771. — Terrani Salesio Luigi farmacista a Milano.
(*Identica alla precedente.*)
4772. — Mantegazza Luigi farmacista in Menaggio (Como).
(*Identica alla precedente.*)
4773. — Mazzolini Giovanni farmacista in Roma.
(*Identica alla precedente.*)

- (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)
4774. — Marcucci Giuseppe farmacista in Roma.
(*Identica alla precedente.*)
4775. — Rinaldi Erminia, vedova Mancini, proprietaria di farmacia in Velletri (Roma).
(*Identica alla precedente.*)
4776. — Albani Francesco farmacista in Velletri (Roma).
(*Identica alla precedente.*)
4777. — Parecchi farmacisti di Bergamo in numero di 17.
(*Identica alla precedente.*)
4778. — Gelmi Giuseppe farmacista a S. Giovanni alla Castagna.
(*Identica alla precedente.*)
4779. — Rognoni Leopoldo farmacista a Casalpusterlengo (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4780. — Bazzoni Giuseppe farmacista a Casalpusterlengo (Milano).
(*Identica alla precedente.*)
4781. — Il Collegio Farmaceutico italiano in Milano sottopone al Senato alcune considerazioni con analoghe proposte intorno al progetto di legge per un nuovo Codice Sanitario in rapporto alla misura della libertà di esercizio delle farmacie.
4782. — La Società di Farmacia di Torino sottopone al Senato alcune osservazioni, che domanda sieno tenute in conto nell'esame del progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice Sanitario.
4783. — Il Consiglio comunale di Ozieri (Sardegna) fa istanza perchè dal Parlamento venga decretata una nuova proroga per le volture catastali.
4784. — La Camera di Commercio ed Arti di Caserta fa istanza perchè venga dal Parlamento respinta la tassa sui tessuti.
4785. — I Canonici della chiesa cattedrale di Foggia, in numero di 11, fanno istanza perchè venga modificata la legge del 15 agosto 1867; in quanto riguarda la tassa del 30 per 100 prescritta dall'articolo 18 della stessa legge, giusta l'ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati.
4786. — I Canonici della chiesa cattedrale di Anglona e Tursi in Basilicata, in numero di 10.
(*Identica alla precedente.*)

4787. — Il Rappresentante del Capitolo cattedrale di Osimo.

(Identica alla precedente.)

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

4788. — I Canonici del Capitolo Metropolitano di Fermo.

(Identica alla precedente.)

4789. — I Canonici del Capitolo cattedrale d'Isernia.

(Identica alla precedente.)

4790. — Il Canonico Achille Vampiri, rappresentante del Capitolo Metropolitano di Urbino.

(Identica alla precedente.)

4791. — Parecchi Canonici secondarii della chiesa Metropolitana di Palermo.

(Identica alla precedente.)

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

4792. — I Canonici del Capitolo Metropolitano di Trani, in numero di 36.

(Identica alla precedente.)

Fanno omaggio al Senato :

La Direzione Generale delle Gabelle, di N. 50 esemplari della *Statistica del Commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi nell'anno 1871*;

La Società R. Rubattino e C. di Genova, di alcune copie del *Resoconto statistico del movimento dei passeggeri e delle merci, effettuato nel decorso anno fra i porti del Mediterraneo, l'Egitto e le Indie*;

Il Direttore della Banca Nazionale Toscana del *Bilancio della Banca stessa relativo all'anno 1871*;

Il Municipio di Venezia, dell'Opera pubblicata a cura dei sigg. Prof. Alberto Cav. Errera ed Avv. Cesare Finzi, *Sulla vita e sui tempi di Daniele Manin*;

La Deputazione Provinciale di Pisa, del *Bilancio preventivo di quella Provincia per l'anno 1872*;

Il sig. Bizzarri Mario, di un opuscolo intitolato: *La questione finanziaria ed il pareggio nel Regno d'Italia*;

Il sig. Pannilini Marcantonio, Socio della R. Accademia dei Fisiocratici, di una *Memoria di alcuni lavori da lui fatti dal 1861 in poi*;

Il Ministro della Guerra, dell'*Annuario militare 1872*;

Il Ministro di Agricoltura e Commercio, del 1° e 2° fascicolo della 2ª Serie, volume 2° del *Bollettino industriale del Regno*;

Il signor Aurelio Avv. Mantellini di alcuni esemplari di due suoi opuscoli intitolati: *Roma nell'Icnografia delle grandi strade, ossia il suo piano regolatore, e nei prospetti di vari grandi monumenti*.

I signori Senatori D'Azeglio — Lunati — Grixoni — Giustinian — Alfieri — Sauli Ludovico — Cittadella — Sanvitale — Linati — Di Castagnetto — Serra Domenico — Zanolini — Perez — Arrivabene — Canestri — Sylos Labini e Sagarriga, chieggono il congedo d'un mese; i Senatori Della Gherardesca e Belgioioso di 15 giorni, il Senatore Cavalli di 10, il Senatore Ginori-Lisci di 8, che loro è dal Senato concesso.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato i Senatori Tabarrini, Pianell, Garzoni, Canizzaro e Di Bagno, verranno introdotti nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotti successivamente nell'Aula, i predetti signori Senatori prestano giuramento nella consueta formula.)

PRESIDENTE. Do atto ai Signori Senatori del prestato giuramento, li dichiaro Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Signori Senatori,

Benchè sia varcato assai poco tempo dalla intermissione delle nostre tornate a quest'oggi, tuttavolta a me tocca il dolore di dovervi annunziare la perdita fatta nell'intervallo, di tre degni Colleghi, il cav. Luigi Mannelli-Galilei, il conte Giovanni De Foresta e il generale d'armata Roberto De Sauget.

Usciva il primo d'una di quelle famiglie patrizie della repubblica fiorentina, le quali diventano di mano in mano tanto più care e più memorevoli, quanto ad ogni giro di due o tre lustri se ne va spegnendo qualcuna. E alla nobiltà antica del sangue tenne fede continua il nostro Collega, riuscendo nelle virtù private ottimo ed esemplare, e ornandole di squisita modestia, affabilità e cortesia. Come cittadino, volle splendere singolarmente nella carità verso il popolo minuto, intervenendo in tutte le opere che ne scemavano o l'ignoranza, o i patimenti o l'inopia.

E la modestia medesima testè ricordata l'accompagnava in cotale intento, fuggendo egli con massima cura ogni ostentazione e tutto ciò

che suol procacciare i vivi applausi e il rumoroso favore delle moltitudini. Di tal sua carità porge prova notevole il suo testamento, in cui dopo avere riconosciuti assai largamente i famigliari di casa, assegna lire 100 a ciascun asilo infantile della città, lire 500 alle vedove povere di sua parrocchia, 22 mila alla famosa Congregazione di San Martino, ed altre 22 mila a quella denominata di San Giovanni. Agli eredi poi universali raccomandava con semplici e schiette parole di serbarsi in cuore la pietà religiosa e di servire degnamente la patria, due documenti solenni i quali compendiano in fatto ogni bontà e rettitudine della vita pubblica e della domestica.

Sebbene per pochi anni abbia seduto in mezzo di noi, mostrò abbondantemente lo zelo onde era animato, sì con assistere sempre alle nostre adunanze e sì con accettar volentieri il mandato di Commissario quante volte eragli conferito. Compianto da tutti moriva sicuro e sereno siccome colui che avea beneficato moltissimi, a nessuno recato offesa.

Nel conte Giovanni De Foresta la Nazione possedeva un ingegno ed un cuore a lei devotissimi; e i principii liberali, un propugnatore perseverante, operoso, integerrimo. Cercando il vero con grave senno e con rara imparzialità, il conte De Foresta dedicò per intero sè stesso e ogni giorno della sua vita ad emendare e perfezionare le istituzioni nostre legislative e giuridiche. Per ciò medesimo accettò egli due volte di essere parte del Consiglio della Corona con dignità e titolo di Guardasigilli; la prima nel 1851, la seconda nel 1855 infino al 20 luglio del 1859; e nell'una e nell'altra propose ed ottenne di temperare in modo efficace la soverchia durezza del Codice penale Albertino.

Uomo di toga dottissimo ed espertissimo, varcò assai presto per tutti i gradi delle alte magistrature, primeggiando in ciascuna per lume di scienza e attività fruttuosa e invidiabile, e facendosi specchio a superiori e subordinati per la osservanza scrupolosa di tutti gli obblighi spettanti agli uffici che di mano in mano assumeva.

Nato nella Contea di Nizza, volle rimanere italiano e durare sino alla morte cittadino leale di quella terra che infino dai tempi di Augusto assegnava a proprii confini le Alpi ed il Varo.

Eletto Senatore nel 1855, fu norma e sprone a moltissimi nel sostenerne i carichi con zelo ed assiduità.

Nel 62 fu Relatore della proposta di legge per accumunare ai Lombardi il Codice di procedura penale e il rinnovato ordinamento giudiziario. Nel 63 fu Commissario nostro per la disamina del Codice nuovo civile; nel 65 riferì e discusse strenuamente il disegno di legge per la unificazione dei tribunali e degli annessi istituti. Nel generale, mai non mancarono in questo Consesso la pratica, la meditazione e la parola di lui, quando trattavasi di materie attinenti al Foro e al Giure amministrativo.

Abbiano sempre cara e sempre onorata la sua memoria i magistrati italiani dentro al cui petto si riparano oggi la moralità, la giustizia, il dovere, spiriti vitali solenni che girano lenti e scarsi nelle membra e nei polsi del corpo sociale.

Il dì 22 di questo mese cedeva al comune destino l'uomo forse più addottrinato ed esperto negli ordini militari italiani, il generale d'armata Roberto De Sauget, il quale nasceva in Calabria nell'ultimo scorcio del secolo andato, e perciò spesso rendeva testimonianza esattissima degli infiniti e singolari rivolgimenti dell'età nostra.

Quanto la natura gli fu liberale d'acuto e vasto ingegno, ed egli se l'accrebbe con esercizio e studio indefesso, altrettanto la fortuna impedivagli il più delle volte di adoperar'lo in nobili fatti e per la libertà e gloria del proprio paese. Capiato a vivere ed a trattar l'armi sotto governi odiosi e oppressivi, a gran pena ottenne di serbarsi il titolo di onesto uomo e dotare le milizie napoletane di quegli istituti disciplinari e scientifici che non davano ombra ad un regno assoluto, pauroso e tirannico. Al qual regno infelicissimo non bastando che i cittadini si mantenessero nei confini del dovere, ma chiedendo uffici e dimostrazioni quotidiane di zelo settario, fu il generale De Sauget dopo il quarantanove tenuto destramente in disparte.

Appena però in Napoli il vessillo italiano spiegò all'aria i suoi colori bene augurati, il popolo dette al buon generale un raro pegno di fede chiamandolo al comando superiore delle Guardie Nazionali; e questo cessato e tornatosi egli con nuova benemerenzza alla quiete e al riposo, fu insino dall'anno 1861 ascritto al nostro Consesso; e quindi dal Re Vittorio Emanuele

insignito del gran collare dell'Ordine supremo della Nunziata.

Di tal maniera, o Signori, ebbe il De Sauget assai più avventuroso il tramonto della vita che l'aurora e il meriggio. E se da giovinetto seguì i Borboni in Sicilia, sapendogli d'amaro e di triste la libertà che i Francesi dicevano di condur seco in Italia, pura e immensa debb'essere stata la sua letizia di poter chiudere gli occhi maturo d'anni e d'onori, dopo aver veduta la intera Penisola sgombra per sempre dalle armi straniere o nemiche e vendicative che fossero, od amiche e protettrici che s'intitolassero, e le une e le altre ugualmente ingiuriose e funeste alla nostra amatissima patria.

Il nome, intanto, del generale De Sauget rimanga in durevole ossequio appo gli ufficiali del nostro esercito per l'amor della scienza, l'arte difficile di applicarla, lo studio sempre più accurato della disciplina, tre cose che una storia recente c'insegna essere mezzi sicuri a difender la pace e dare esito buono alla guerra.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge pel compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, e per l'apertura di una galleria nel colle di Tenda, progetto già adottato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio Collega, Ministro della Guerra, due progetti di legge, uno per l'autorizzazione di una spesa straordinaria di L. 38,500,000 sui bilanci 1872-1876, per provvista d'armi ed oggetti di mobilitazione dell'esercito, progetto già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento: l'altro per la dispensa dal servizio militare degli iscritti refrattari o disertori nati prima dell'anno 1838, presentato d'iniziativa al Senato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la convalidazione di Decreti reali relativi al prelevamento di somme per spese impreviste, dallo stato di prima previsione del 1871.

PRESIDENTE. Do atto all'on. Presidente del

Consiglio nonchè ai Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati, e distribuiti a norma del Regolamento.

Ora ha la parola il Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Allorquando nella seduta del 29 dicembre 1870 il Ministro Guardasigilli presentava un progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione nella sede del Governo, io ebbi l'onore, attesa l'importanza grandissima di un tal progetto, di proporre al Senato che l'esame di esso fosse demandato ad una speciale Commissione.

Il Senato accolse la mia proposta, e fu a tal uopo nominata una Commissione di valentissimi Giureconsulti e Magistrati.

Nell'ultima seduta del Senato, il Ministro Guardasigilli, l'onorevole De Falco, presentò il progetto di legge per la Cassazione unica, progetto la cui importanza è somma e da tutti sentita.

Io credo perciò di poter proporre al Senato, che anche per questo importantissimo progetto, che non fu ancora esaminato negli Uffici, sia nominata una speciale Commissione, e che questa sia composta di nove membri.

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SPINOLA. In seguito alla proposta fatta dal Senatore Chiesi, mi nasce un dubbio se non fosse meglio, invece di nominare una Commissione speciale per il progetto di legge sulla Cassazione unica, l'aggiungere alla Commissione che fu già nominata per occuparsi del progetto di legge sul riordinamento giudiziario, di aggiungervi, diceva, due o tre membri, e così deferire a questa Commissione cresciuta di numero, anche l'esame di questo progetto di legge. Mi pare che la Corte di Cassazione, essendo la suprema Magistratura che sta al culmine, direi, di tutto l'ordine giudiziario, abbia in sè qualche cosa che possa meritare di essere presa in considerazione nel tempo stesso che si esamina il progetto di legge sul riordinamento giudiziario. Mi permetterei pertanto d'invitare l'onorevole Collega che ha fatto la precedente proposta, se pur lo crede conveniente, ad unirsi alla mia.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Scialoia.

Senatore SCIALOIA. Io mi unisco alla proposta fatta dall'onorevole Chiesi; ma incontrerei qual-

che difficoltà ad accettare la specie di emendamento proposto dall'onorevole Collega Spinola.

Dirò le mie ragioni. Certamente chi nominerà la nuova Commissione, non dimenticherà i nomi degli onorevoli e dotti Giureconsulti che già fanno parte dell'altra per le riforme dell'ordinamento giudiziario. Ma il commettere l'esame di un progetto di legge ad una Commissione che ne sta esaminando un altro è, non solamente invitare coloro che compongono quella Commissione a fare un altro lavoro, ma è comprendervi un altro elemento che nella specie potrebbe essere pregiudizievole, quello cioè di stabilire una necessaria connessione fra le due leggi.

Ora, questo io nego assolutamente, e però mi opporrei alla proposta dell'onorevole Spinola.

Difatti, il progetto già presentato e che oggi è in disamina, provvede ad alcune particolari mutazioni nell'competenza dei magistrati inferiori; le quali mutazioni stanno, sia che la legge sulla Cassazione venga adottata, sia che continui il presente stato di cose; ed anzi starebbero fino ad un certo punto anche nell'arrischiatissima ipotesi, che al sistema della Cassazione volesse il Senato sostituire quello delle Terze Istanze. Perciocchè in questa, che pure è come dissi, ipotesi arrischiata, i mutamenti da introdurre nella nostra legislazione giudiziaria per la parte organica e per la parte di procedura sarebbero tanto notevoli, massimamente nei magistrati superiori, che quei leggerissimi che potrebbero esser apportati anche a quelli che si introdurrebbero per effetto del disegno di legge che oggi è in disamina, sono tanto minimi da non essere presi in seria considerazione, perchè fin da oggi una delle due leggi possa subordinarsi all'altra.

Oltre di che, le questioni che si propongono colla legge che già si disamina, hanno un carattere d'urgenza, per cui bisogna provvedere senza indugio; mentre che l'altra, cioè quella della Cassazione, essendo una riforma gravissima che può suscitare serie questioni, si per la Cassazione in se medesima, come istituzione sovrana nell'ordine giudiziario, e si pel modo con cui questa istituzione viene dal progetto di legge ordinata, merita un lungo e ponderato esame, forse non lievi nè brevi disputazioni, le quali possono rimandarsi ad un tempo meno prossimo di quello che non è consentito dall'urgenza dell'altra legge.

A questi riguardi, che sono propri della materia medesima, io ne aggiungerei anche altri un poco più delicati, e che si riferiscono alle personali, ma che in ogni modo, facendo astrazione dagli individui, possono esser fatti in un Corpo politico: questi riguardi sono i seguenti. Quando il Senato, o direttamente, o per mezzo della sua Presidenza, elegge una Commissione, sceglie sempre gli uomini più competenti e più esperti della materia: questo è fuori di ogni dubbio; ma come Corpo politico, non dimentica neppure le opinioni che gli uomini che sceglie hanno intorno alla materia che debbono esaminare. Se per esempio, il Senato nell'a sua maggioranza inclina ad approvare in massima un disegno di legge presentato, introdurrà nella Commissione il maggior numero di coloro che sa essere favorevoli all'accoglimento di esso.

Ma se il Senato nomina direttamente una Commissione o ne delega la nomina alla Presidenza, come interprete della mente sua, per un progetto che crede non dover essere approvato, o che dubita fortemente che meriti approvazione, eleggerà quegli individui i quali si sa che, conformemente alla sua maggioranza, o dubitano sia buono il progetto, o lo avversano.

Ora io non so se (astrazione fatta da coloro che già vennero scelti), la Presidenza, nello scegliere quei Senatori dottissimi che sono stati delegati ad esaminare altro progetto di legge, abbia mai pensato se alcuno di essi sia o no avverso o propenso alla Cassazione.

Sicchè, o Signori, adottando la proposta dell'onorevole Spinola, voi obblighereste in certo modo il Senato o la sua Presidenza a mettere nella Commissione per il progetto di legge della Cassazione, individui che forse sono ad esso progetto contrarii, e che forse esso Senato o essa Presidenza non avrebbero eletti.

Per tutte queste ragioni io credo che ben può il Senato o la Presidenza, secondo che o l'uno o l'altra eleggano codesta Commissione, avere in mente i nomi di quegli uomini dottissimi che hanno composto la prima, e non escludere certo quelli che crede possano far parte delle due Commissioni, ma non penso punto conveniente che il Senato o la Presidenza possano dare alla stessa Commissione l'incarico di esaminare la nuova legge.

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SPINOLA. Persuaso dalle importantis-

sime considerazioni esposte dall'onorevole Collega Senatore Scialoia, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Rimane allora la prima proposta, quella del Senatore Chiesi, cioè che il progetto di legge per la Cassazione unica, invece di essere demandato agli Uffici, secondo l'uso, sia deferito all'esame di una speciale Commissione di 9 membri.

Questa è la proposta; si parlerà poi del modo di eleggere questa Commissione.

Chi approva la proposta del Senatore Chiesi, sorga.

(Approvato.)

Ora io proporrei che questa Commissione fosse eletta dal Senato a squittinio segreto.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. L'altra volta la nomina fu deferita all'Ufficio di Presidenza. Io proporrei che fosse seguito lo stesso sistema.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onorevole Astengo: se non vi sono opposizioni...

Senatore RONCALLI F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RONCALLI F. Dopo le riflessioni fatte in proposito dall'onorevole Senatore Scialoia, compreso come sono dell'importanza degli ultimi suoi riflessi, io mi trovo costretto, per seguire un dovere di coscienza, a fare una proposta, con mio rincrescimento per riguardo ai personaggi che fan parte della nostra Presidenza, ma che pure credo necessaria: quella cioè che la Commissione sia nominata dal Senato.

Io penso che sia assai delicato l'introdurre il sistema di espropriare il Corpo Senatorio di queste nomine, molte volte importantissime, e specialmente poi quando si tratta di dovere in esse anche interpretare certi desiderii speciali; credo altresì che tutti i Senatori dovrebbero avere il voto libero nel proporre i nomi di coloro che debbono far parte di tali Commissioni.

PRESIDENTE. La nomina fatta per voto del Senato è veramente la via ordinaria; ma siccome l'onorevole Senatore Astengo ha proposto di deferirla alla Presidenza, debbo mettere ai voti questa proposta.

Faccio osservare che i membri della Presidenza si astengono.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Ho domandato la parola

per dichiarare che, appartenendo anch'io alla Presidenza, mi asterrò dal votare.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta del Senatore Astengo: chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. L'onorevole signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ha presentato, a nome del suo Collega il Ministro della Guerra, due progetti di legge, l'uno dei quali per quanto ho inteso, riguarda la provvista d'armi. A me bastano queste parole per persuadermi della massima urgenza di esso; e quindi pregherei l'onorevole signor Presidente di metterla ai voti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Ministero non si oppone all'urgenza chiesta dall'onorevole Senatore Tecchio per questo progetto di legge, ma nello stesso tempo deve dichiarare che non riconosce questa urgenza massima. Certamente, di una legge importante come questa, e che già fu votata dalla Camera elettiva, è bene che il Senato si occupi con qualche sollecitudine; ma io vorrei allontanare l'idea che vi fosse urgenza estrema. Quindi il Senato potrebbe prendere la deliberazione o di inviarla alla Commissione di finanze, o di eleggere una Commissione apposita per esaminarla con sollecitudine, ma non disgiunta da quella maturità di studi che il Senato suole apportare nell'esame dei progetti di legge.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito l'osservazione fatta dal Presidente del Consiglio. Non rimane che da mettere ai voti la proposta d'urgenza fatta dal Senatore Tecchio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ripeto che il Ministero non ammetterebbe l'urgenza nel senso in cui suole intendersi dal Senato. Io credo che, secondo le intenzioni del Senato, quando si dichiara la massima urgenza, debbasi procedere all'immediata discussione; la Commissione si riunisce subito, esamina, riferisce, ed il Senato discute. Questo è il carattere dell'urgenza massima, la cui idea il Ministero, ripeto, vuole allontanare assolutamente, perchè tale urgenza non esiste.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti la proposta dell'on. Senatore Tecchio. Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvata.)

Ora pregherei il Senato di volersi occupare della nomina di tre altre Commissioni permanenti, che sono della massima importanza.

Esse sono: la Commissione di sorveglianza per la Cassa dei depositi e prestiti; quella di vigilanza al fondo per il culto, e quella di vigilanza alla Cassa militare.

I signori Senatori sono pregati a preparare le schede.

Leggo ora i nomi dei membri che componevano le Commissioni precedenti:

Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge:

Commissione per la Cassa dei Depositi e Prestiti: Senatori Spinola, Pasolini, Mischi.

Commissione di vigilanza al fondo per il culto: Senatori Des-Ambrois, Mameli, Tonello.

Commissione di vigilanza alla Cassa militare: Senatori Pastore, Tonello.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non so se occorra, ma ad ogni modo, per togliere ogni questione, chiederei che il progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare, e che si riferisce all'approvazione di regi Decreti, mediante cui si facevano prelevamenti di somme dai fondi di riserva stanziati nel Bilancio del 71 fosse, come si è sempre fatto nell'altro ramo del Parlamento, mandato alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione alla proposta del sig. Ministro delle Finanze, si riterrà per accettata.

È stata deposta sul baneo della Presidenza dal signor senatore Serra F. M. un'interpellanza al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Essa versa:

1. Sul proseguimento dei lavori di costruzione delle strade ferrate sarde;
2. Intorno al telegrafo sottomarino tra l'Italia continentale e la Sardegna;
3. Intorno alle comunicazioni tra l'una e l'altra per mezzo dei battelli a vapore;
4. Intorno ai lavori dei porti di Terranuova e di Cagliari, a mente dell'art. 75 del Regolamento.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Desidererei che l'onorevole senatore Serra mi spiegasse che cosa intende per proseguimento delle strade ferrate: poichè, come sa l'onorevole Senatore, le strade ferrate di Sardegna debbono essere co-

struite in due periodi. Io bramerei dunque sapere se si tratta delle strade del primo periodo, o del passaggio dal primo al secondo, per conoscere se io sia al caso di rispondere immediatamente, o se debba pregare l'onorevole Senatore di differire questa interpellanza ad altro tempo che verrà stabilito.

Senatore SERRA F. M. Mi fo un dovere di soddisfare al desiderio espresso dall'onorevole Signor Ministro.

La mia interpellanza si riferisce tanto ai lavori del secondo periodo quanto a quelli del terzo, perchè i periodi sono tre.

I lavori del primo periodo riguardano i tronchi da Cagliari ad Oristano, da Cagliari ad Iglesias e da Porto Torres a Sassari.

Il secondo periodo riguarda il tronco da Sassari ad Ozieri.

Il terzo periodo finalmente riguarda quelli da Oristano ad Ozieri, e da Ozieri a Terranuova.

La mia interpellanza è relativa a questi ultimi due periodi.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. In questo caso, siccome si tratta di un argomento che ha rapporto con provvedimenti legislativi che si possono o no sottoporre all'esame del Parlamento, mi riservo di fissare un altro giorno per dare una risposta all'onorevole Senatore Serra.

Senatore SERRA F. M. Lascio al Signor Ministro di fissare il giorno che crederà di sua convenienza.

(Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si procederà ora al sorteggio degli Scrutatori.

(Per la prima Commissione sono estratti i nomi dei Senatori Tecchio ed Errante.

Per la seconda quelli dei Senatori Cambray-Digny e Piacentini.

Per la terza quelli dei Senatori Amari Conte, e Mezzacapo.)

PRESIDENTE. Avendo i signori Senatori Mischi, Di Giovanni e Pasolini dichiarato per lettera che non possono più far parte della Commissione permanente di Finanze, nella prossima seduta si provvederà alla nomina di tre nuovi membri.

Avverto i signori Senatori che domani al tocco sono convocati negli Uffici per la costitu-

zione di questi, e per l'esame di alcuni progetti di legge già presentati al Senato.

Discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione del Bilancio dell'entrata per l'esercizio 1872.

(V. *Atti del Senato N. 26.*)

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima

previsione del Bilancio dell'entrata per l'esercizio 1872.

(Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura degli articoli del progetto.)

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non chiedendosi la parola sulla discussione generale, si passa alla lettura dei capitoli. Se non verranno fatte osservazioni, s'intenderanno approvati.

PARTE I. - ENTRATA.

(Escluso l'Asse ecclesiastico.)

TITOLO I

ENTRATA ORDINARIA.

Imposta fondiaria.

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Tassa sui fondi rustici | 129,326,000 | » | 41,364,550 76 | 170,690,550 76 |
| Tassa sui fabbricati | 51,107,700 | » | 26,639,620 16 | 77,747,320 16 |
| | <u>180,433,700</u> | » | <u>68,004,170 92</u> | <u>248,437,870 92</u> |

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga.
(Approvato.)

Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

| | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Imposta sui redditi di ricchezza mobile | 156,090,000 | » | 95,677,554 47 | 251,767,554 47 |
| | <u>156,090,000</u> | | <u>95,677,554 47</u> | <u>251,767,554 47</u> |

(Approvato.)

Tassa sulla macinazione.

| | | | | |
|---|-------------------|---|---------------------|----------------------|
| Tassa sulla macinazione dei cereali | 59,500,000 | » | 7,316,377 31 | 66,816,377 31 |
| | <u>59,500,000</u> | | <u>7,316,377 31</u> | <u>66,816,377 31</u> |

(Approvato.)

Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.

| | | | | |
|--|--------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Tassa sulle successioni | 19,600,000 | » | » | 19,600,000 |
| Tassa sui redditi delle manimorte | 5,000,000 | » | 4,525,090 55 | 9,525,090 55 |
| Tassa sulle Società commerciali ed industriali, ed altri Istituti di credito | 3,000,000 | » | 1,757,045 72 | 4,757,045 72 |
| Tassa del 10 per cento sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie | 7,075,000 | » | 2,900,914 74 | 9,975,914 74 |
| Tassa di registro | 37,000,000 | » | » | 37,000,000 |
| Tasse ipotecarie | 4,202,000 | » | » | 4,202,000 |
| Carta bollata e bollo | 30,000,000 | » | » | 30,000,000 |
| | <u>105,877,000</u> | » | <u>9,183,051 01</u> | <u>115,060,051 01</u> |

(Approvato.)

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1872

Tassa sulla coltivazione e fabbricazione.

| | | | |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| Tassa sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia (Legge 7 luglio 1868, N. 4172) | 100,000 » | 100,000 » | 200,000 » |
| Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose e delle polveri da fuoco | 1,450,000 » | 100,000 » | 1,550,000 » |
| | <u>1,550,000 »</u> | <u>200,000 »</u> | <u>1,750,000 »</u> |

(Approvato.)

Dazi di confine.

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|--------------|
| Dogane e diritti marittimi | 86,000,000 » | » | 86,000,000 » |
|--------------------------------------|--------------|---|--------------|

(Approvato.)

Dazi interni di consumo.

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|--------------|
| Dazi interni di consumo | 60,240,000. » | » | 60,240,000 » |
|-----------------------------------|---------------|---|--------------|

(Approvato.)

Privativa.

| | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Tabacchi | 74,336,000 » | 1,700,000 » | 76,036,000 » |
| Sali | 75,500,000 » | » | 75,500,000 » |
| | <u>149,836,000 »</u> | <u>1,700,000 »</u> | <u>151,536,000 »</u> |

(Approvato.)

Lotto.

| | | | |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| Lotto | 68,100,000 » | 15,414,730 52 | 83,514,730 52 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|

(Approvato.)

Proventi di servizi pubblici.

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Poste | 20,300,000 » | 446,978 68 | 20,746,978 68 |
| Telegrafi | 6,600,000 » | 870,608 52 | 7,470,608 52 |
| Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato | 1,500,000 » | 1,248,660 » | 2,748,660 » |
| Proventi delle cancellerie giudiziarie | 4,300,000 » | » | 4,300,000 » |
| Diritti ed emolumenti catastali | 1,500,000 » | » | 1,500,000 » |
| Tasse del pubblico insegnamento | 2,000,000 » | » | 2,000,000 » |
| Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero | 1,010,000 » | 330,000 » | 1,340,000 » |
| Diritti di verificazione dei pesi e delle misure | 1,000,000 » | 1,484,502 74 | 2,484,502 74 |
| Saggio e garanzia di metalli preziosi | 550,600 » | » | 550,600 » |
| Proventi eventuali delle zecche | 28,000 » | 14,000 » | 42,000 » |
| Proventi degli archivi dello Stato | 14,000 » | » | 14,000 » |
| Concessioni diverse governative | 4,207,500 » | » | 4,207,500 » |
| Monta dei cavalli-stalloni | 100,000 » | » | 100,000 » |
| Prodotti diversi di Dateria in Roma | 25,000 » | » | 25,000 » |
| | <u>43,135,100 »</u> | <u>4,394,749 94</u> | <u>47,529,849 94</u> |

(Approvato.)

SENATO DEL REGNO — SESSIONE 1871-72

Entrate eventuali.

| | | | |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| Multe e pene pecuniarie inflitte dalle Autorità giudiziarie. | 840,000 » | » | 840,000 » |
| Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte | 150,000 » | 50,876 23 | 200,876 23 |
| Multe per contravvenzioni alle leggi sui pesi e sulle misure e sulla macinazione dei cereali | 52,000 » | » | 52,000 » |
| Entrate eventuali diverse pei Ministeri | 2,870,000 » | 98,826 77 | 2,968,826 77 |
| | <u>3,912,000 »</u> | <u>149,703 »</u> | <u>4,061,703 »</u> |

(Approvato.)

Rendite del patrimonio dello Stato.

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al demanio dello Stato | 12,000,000 » | 31,878,117 45 | 43,878,117 45 |
| Interessi di titoli del debito pubblico, di azioni industriali e di credito | 9,743,000 » | 37,817 98 | 9,780,817 98 |
| Fondo d'ammortizzazione nel Veneto | 10,000 » | » | 10,000 » |
| | <u>21,753,000 »</u> | <u>31,915,935 43</u> | <u>53,668,935 43</u> |

(Approvato.)

Rendite di patrimoni amministrati.

| | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| Rendite di enti speciali amministrati dal demanio dello Stato | 1,100,000 » | » | 1,100,000 » |
|---|-------------|---|-------------|

(Approvato.)

Rimborsi e concorsi nelle spese.

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del bilancio dello Stato | 26,874,000 » | 14,697,584 50 | 41,571,584 50 |
| Ricupero di somme anticipate dallo Stato per spese censuarie | 6,294 50 | » | 6,294 50 |
| Rimborso di spese di coazioni e di anticipazioni | 340,000 » | » | 340,000 » |
| Proventi delle carceri | 1,466,000 » | 552,899 47 | 2,018,899 47 |
| Ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni | 6,200,000 » | 1,500,000 » | 7,700,000 » |
| Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate (legge 11 agosto 1870, N. 5674, e regio Decreto 14 stesso mese, N. 5794) | 14,300,000 » | » | 14,300,000 » |
| Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici | 340,000 » | » | 340,000 » |
| | <u>49,526,294 50</u> | <u>16,750,483 97</u> | <u>66,276,778 47</u> |

PRESIDENTE. Chi approva il totale del Titolo primo, si alzi.

(Approvato.)

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

| | | | |
|--|-----------|--------------|--------------|
| Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie | 539,000 » | 1,223,463 19 | 1,762,463 19 |
| Concorso nelle spese per opere straordinarie | 111,500 » | 3,124,766 » | 3,236,266 » |
| Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi | 614,000 » | 1,982,472 95 | 2,596,472 95 |

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1872

| | | | | | |
|---|--------------|---|--------------|--------------|-----------|
| Restituzione di anticipazioni a Società diverse concessionarie del servizio postale marittimo | 730,000 | • | • | 730,000 | • |
| Concorsi e rimborsi per parte di Società di strade ferrate e di enti morali interessati nella costruzione di ferrovie | 6,996,300 | • | 1,400,000 | • | 8,396,300 |
| Rate dovute al Governo dal Municipio di Genova per cessione dell'arsenale marittimo di quella città e del cantiere della Foce (legge 31 dicembre 1870, N. 6177) | 3,000,000 | • | • | 3,000,000 | • |
| Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici (legge 11 agosto 1870, N. 5784, e regio Decreto 14 stesso mese, N. 5794) | 5,085,000 | • | • | 5,085,000 | • |
| Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (legge 2 aprile 1865, N. 2266, e regio Decreto 11 maggio 1865, N. 2325) | 402,000 | • | 3,361,521 96 | 3,763,521 96 | |
| Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato | 1,201,927 91 | | 3,446,905 88 | 4,648,833 79 | |

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. A questo stesso Capitolo, quando il presente progetto di legge veniva discusso nell'altro ramo del Parlamento, un onorevole Deputato fece al Signor Ministro una temeratissima interrogazione, alla quale egli rispose in modo soddisfacente.

L'interrogazione concerneva il residuo ricavato dalle azioni dell'impresa di Corte Parlasio ed oggetto dell'interrogazione fatta alla Camera dei Deputati era di sapere solamente se con quella votazione su questo capitolo, potesse essere pregiudicata la questione della erogazione di quella somma.

Quest'interrogazione, ripeto, io non faccio, e lo crederanno il Senato e il Signor Ministro, nè per mia personale soddisfazione, nè per imitazione. Ma siccome tutti i Signori Senatori conoscono, e io non debbo ignorare, che la Commissione sul progetto di legge per la creazione delle Camere di Agricoltura intende di sollevare a suo tempo questa questione, così io mi trovo in dovere di chiedere alla benignità del Signor Ministro che voglia ripetere anche in quest'Aula l'assicurazione data alla Camera dei Deputati, che cioè, votando questo capitolo non si pregiudica la questione da me accennata.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non posso che confermare in quest'Aula ciò che ho detto nell'altro ramo del Parlamento, cioè che la votazione di questo capitolo non può pregiudicare

per nulla la spettanza di codeste azioni, imperocchè noi abbiamo nel nostro Bilancio una quantità di capitoli in cui vi sono somme che lo Stato riscuote, ma poi vi è il contrapposto nel bilancio passivo, perchè le deve pagare da un'altra parte.

Venendo poi nell'ordine d'idee accennato dall'onorevole Lauzi, dirò che, in seguito a quella mozione fatta nell'altro ramo del Parlamento, io aveva pregata l'Amministrazione di fare una relazione su quest'argomento, ed avendo veduto ieri nella relazione sul progetto di legge per l'istituzione delle Camere d'Agricoltura, compilata dall'onorevole Lauzi, che si trattava appunto di tal questione, ho sollecitato l'invio di detta relazione, ed oggi appunto (perchè credeva che oggi potesse venire in discussione il progetto stesso) ho avuto un telegramma, che mi annunzia essere essa per via.

A questo proposito, non potrei ora dire di più, e forse neppure l'onorevole Lauzi crederà opportuno che si tratti in questo momento la questione, imperocchè egli diceva che se ne dovrà discorrere in altra occasione, ed allora io spero di essere in grado di poter rispondere completamente, non solo alla domanda testè fatta dal Senatore Lauzi, ma di esporre anche gli intendimenti dell'Amministrazione intorno alla proprietà di queste azioni.

Senatore LAUZI. Ringrazio il signor Ministro della risposta data, e per parte mia me ne dichiaro soddisfattissimo.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, si continua la lettura.

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Rimborso della spesa di campioni di pesi e misure, e prodotto della vendita di tavole di ragguglio | 5,000 » | » | 5,000 » |
| Capitale ricavabile dalla vendita di titoli di rendita venuti in proprietà dello Stato | 800,000 » | » | 800,000 » |
| Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche | 776,111 37 | 1,219,051 92 | 1,995,163 29 |
| Affrancamento del Tavoliere di Puglia (legge 26 febbraio 1865, N. 2168) | 3,414,448 48 | » | 3,414,448 48 |
| Residuo capitale, prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili autorizzata colle leggi 23 agosto 1862, N. 793 e 794, ed eseguita senz'intervento della Società anonima | 1,104,521 18 | 2,724,017 89 | 3,828,539 07 |
| Capitale ricavabile dalla vendita di beni di conto dell'istruzione pubblica in Sicilia amministrati dal demanio | 480,000 » | » | 480,000 » |
| Prodotto della vendita delle polveri rimaste nei magazzini dopo la soppressione della privata | 500,000 » | » | 500,000 » |
| Somme da pagarsi nel 1872 dai Comuni a sconto del loro debito per dazio di consumo a tutto dicembre 1869 (articoli 2 e 3 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, N. 5784) | 2,400,000 » | » | 2,400,000 » |
| Residui attivi per gli stralci delle cessate amministrazioni | » | 50,640,657 64 | 50,640,657 64 |
| Residui attivi diversi | » | 27,506,050 66 | 27,506,050 66 |
| | <u>27,859,808 94</u> | <u>96,628,908 09</u> | <u>124,488,717 03</u> |

PRESIDENTE. Chi approva il totale del Titolo Secondo si alzi.
(Approvato.)

PARTE II.

Entrata dell'Asse Ecclesiastico.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al demanio nazionale, in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 | 10,500,000 » | 7,601,811 03 | 18,101,811 03 |
| Rendita di canoni, censi, capitali ed annue prestazioni | 60,000 » | » | 60,000 » |
| Rimborso dal Fondo per il culto del 5 per cento per la spesa di amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 | 332,000 | » | 332,000 » |
| | <u>10,289,000 »</u> | <u>7,601,811 03</u> | <u>18,493,811 03</u> |

PRESIDENTE. Chi approva il totale di questo Titolo, si alzi.
(Approvato.)

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

| | | | |
|---|--------------|------------|---------------|
| Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico | 40,600,000 » | 821,308 21 | 41,421,308 21 |
| Rimborsi e prodotti di natura varia ed eventuale | 90,000 » | » | 90,000 » |
| Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (articolo 5 della legge 15 a- | | | |

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1872

| | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| gosto 1867), comprese le rate di tassa che scadono nel 1871 per gli svincoli e le rivendicazioni compiute a tutto il 1870 | 5,500,000 » | 696,148 92 | 6,196,148 92 |
| Prezzo di alienazione dei certificati di rendita e di affrancazione di canoni, e ricupero di capitali ceduti da enti morali ecclesiastici, a complemento della tassa straordinaria del 30 per cento (articolo 18 della legge 15 a gusto 1867). | 200,000 » | » | 200,000 » |
| Tassa del 30 per cento sulle corporazioni religiose di Lombardia. | » | 2,228,325 33 | 2,228,325 33 |
| Fondo di cassa degli agenti della riscossione per ramo Asse Ecclesiastico al chiudimento degli esercizi 1869 e 1870. | » | 10,000,000 » | 10,000,000 » |
| | <u>46,300,000 »</u> | <u>13,745,782 46</u> | <u>60,135,782 46</u> |

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

RIEPILOGO.

PARTE I. - ENTRATA.

(Escluso l'Asse ecclesiastico.)

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Imposta fondiaria | 180,433,700 » | 68,001,170 92 | 248,433,870 92 |
| Imposta sui redditi di ricchezza mobile | 156,090,000 » | 95,677,554 47 | 251,767,554 47 |
| Tassa sulla macinazione | 59,500,000 » | 7,316,377 31 | 66,816,377 31 |
| Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari. | 105,877,000 » | 9,183,051 01 | 115,060,051 01 |
| Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione | 1,550,000 » | 200,000 » | 1,750,000 » |
| Dazi di confine | 86,000,000 » | » | 86,000,000 » |
| Dazi interni di consumo | 60,240,000 » | » | 60,240,000 » |
| Privative | 149,836,000 » | 1,700,000 » | 151,536,000 » |
| Lotto | 68,100,000 » | 15,414,730 52 | 83,514,730 52 |
| Proventi di servizi pubblici | 43,135,100 » | 4,394,749 94 | 47,529,849 94 |
| Entrate eventuali | 3,912,000 » | 149,703 » | 4,061,703 » |
| Rendite del patrimonio dello Stato | 21,753,000 » | 31,915,935 43 | 53,668,935 43 |
| Rendite di patrimoni amministrati. | 1,100,000 » | » | 1,100,000 » |
| Rimborsi e concorsi nelle spese. | 49,526,294 50 | 16,750,483 97 | 66,276,778 47 |
| | <u>987,053,094 50</u> | <u>250,706,756 57</u> | <u>1,237,759,851 07</u> |

(Approvato.)

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Titolo II. — Entrata straordinaria | 27,859,808 94 | 96,628,908 09 | 124,488,717 03 |
| | <u>1,014,912,903 44</u> | <u>347,335,664 66</u> | <u>1,362,248,568 10</u> |

PRESIDENTE. Chi approva il totale della Parte Prima, si alzi.
(Approvato.)

PARTE II.

ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

| | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------|----------------------|
| Titolo I. — <i>Entrata ordinaria</i> | 10,892,000 | • | 7,601,811, 03 | 18,493,811 03 |
| (Approvato.) | | | | |
| Titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i> | 46,390,000 | • | 13,745,782 46 | 60,135,782 46 |
| (Approvato.) | | | | |
| | <u>57,282,000</u> | • | <u>21,347,593 49</u> | <u>78,629,593 49</u> |

PRESIDENTE. Chi approva il totale della Parte Seconda, sorga.
(Approvato.)

Riassunto generale.

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>Entrata ordinaria</i> | 997,915,004 50 | 258,308 567 60 | 1,256,253,662 10 |
| <i>Entrata straordinaria</i> | 71,249,308 91 | 110,374,699 55 | 181,621,499 49 |
| | <u>Totale 1,072,194,903 41</u> | <u>368,683,258 15</u> | <u>1,410,878,161 59</u> |

PRESIDENTE. Chi approva il totale del Riassunto generale, si alzi.
(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si rileggeranno gli articoli del progetto di legge per metterli ai voti.

« Art. 1. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima provvisione delle entrate, annesso alla presente legge. »

E aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono mantenute anche per l'anno 1872, per tutte le provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, N. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'art. 1. della legge 26 luglio 1868, N. 4513, e all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, N. 5784. »

(Approvato.)

« Art. 3. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipa-

zioni domandabili alle Banche ed ai Banchi. »
(Approvato.)

Lo squittinio segreto su questo progetto di legge si farà in altra seduta.

Senatore DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DIGNY. Nell'ultima adunanza del decorso anno, a proposito della discussione del Bilancio di prima previsione della spesa, io ebbi l'onore di emettere alcune osservazioni, e di annunziare al Senato che quando fossero per riprendersi i suoi lavori, gli avrei domandato facoltà di rivolgere all'onorevole Ministro delle Finanze alcune osservazioni relativamente a vari punti di applicazione della legge di Contabilità, ed alla compilazione dei Bilanci medesimi.

L'onorevole Ministro delle Finanze si mostrò allora desideroso di udire queste osservazioni, e cortesemente accettò tale annunzio.

Ora oserei domandare al Senato ed all'onorevole Ministro se fossero disposti a fissare un giorno per formulare e svolgere queste interrogazioni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Per parte mia non potrei che associarmi all'onorevole Senatore Digny a che il giorno per queste interrogazioni

fosse fissato al più presto possibile, ed anche nella stessa seduta in cui si dovrà votare la legge del Bilancio dell'entrata.

Finita la votazione, se ciò non interrompe lo andamento dei lavori del Senato, si potrebbe passare alle domande intorno all'applicazione della legge di Contabilità, a cui c'invita l'onorevole Senatore Digny.

Senatore DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DIGNY. Allora rimane inteso che nella prossima seduta, dopo la votazione dell'attuale legge, potrò fare le interrogazioni da me annunziate.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito.

Rammento di nuovo ai Signori Senatori che dimani sono invitati al tocco negli Uffici, lunedì poi, alle 2, in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5).

XIII.

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1872

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO. — *Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Relazione sui titoli del Senatore Vitelleschi — Squittinio per la nomina di tre membri della Commissione permanente di Finanza — Squittinio segreto sul progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1872 — Risultato dei vari squittini per la nomina delle Commissioni — Interpellanza del Senatore Cambray-Digny al Ministro delle Finanze — Risposta del Ministro — Nomina di due nuovi membri alla Commissione per il progetto di legge sul vagantivo.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3¼.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, delle Finanze, di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Dà lettura pure del seguente sunto di petizioni:

« N. 4793. — Angelini Cesare farmacista a Terra di Bastia (Perugia), fa istanza perchè nel progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice Sanitario, qualora venga ammessa la libertà di esercizio della farmacia, sia provveduto con una giusta indennità a coloro che l'esercitano con privativa in virtù di leggi antecedenti. »

« 4794. — Coletti Vincenzo farmacista a Piperno (Roma). »

(Identica alla precedente.)

« 4795. — Moretti Tarsilla, vedova Micheli, proprietaria di farmacia in Morbegno (Sondrio). »

(Identica alla precedente.)

« 4796. — Scarafoni Pesci Gaetano farmacista in Roma. »

(Identica alla precedente.)

« 4797. — Costa Lucia, vedova Martini, proprietaria di farmacia in Este (Padova). »

(Identica alla precedente.)

« 4798. — Mozzi Luigi farmacista in Cereso Mantova (Mantova). »

(Identica alla precedente.)

« 4799. — La Giunta municipale della città di Napoli porge al Senato motivate istanze onde impedire che vengano attuate le modificazioni al Banco di Napoli proposte dalla Commissione della Camera dei Deputati incaricata dell'esame dei progetti finanziari. »

« 4800. — Il Consiglio comunale di Napoli, preoccupandosi dei danni che toccherebbero a quella città dalla soppressione dell'Arsenale marittimo, e contemporaneo trasporto del medesimo a Taranto, progettato dal Governo, sottopone al Senato alcune considerazioni ed avvertenze da tenersi in conto per l'occasione di un tale avvenimento, onde menomare i danni che ne risentirebbe la città stessa. »

Fanno omaggio al Senato:

I Prefetti di Venezia e di Cremona, degli *Atti di quei Consigli provinciali della Sessione 1871.*

I signori Senatori Benintendi, Ferraris, Di Salmour e Giovanelli, domandano un congedo di un mese, che loro viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Do la parola al Senatore Scialoja per riferire sui titoli del Senatore Vitelleschi.

Senatore **SCIALOJA**, *Relatore*. Il marchese Francesco Nobili Vitelleschi, con Decreto Reale del 15 novembre 1871 fu nominato Senatore del Regno, come appartenente alla Categoria ventunesima degli eleggibili indicati nell'art. 33 dello Statuto.

L'Ufficio II, dopo un primo esame, chiese nuovi documenti, i quali essendo recentemente giunti, e provando che il nominato ha oltrepassata l'età di 40 anni e che possiede un censo per misura d'imposte e per tempo maggiore di quello prescritto dal citato articolo, ha con voto unanime deliberato di proporvi che vogliate ammetterlo ad esercitare le sue funzioni di Senatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni del Ufficio per la convalidazione dei titoli del marchese Francesco Nobili Vitelleschi.

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora i Signori Senatori sono invitati a preparare la scheda per la nomina di tre membri alla Commissione permanente di Finanza, in surrogazione dei Senatori Di Giovanni, Mischi e Pasolini, dimissionari.

(Il Senatore, *Segretario*, **MANZONI T.** fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si procederà al sorteggio degli scrutatori.

(Riescono estratti i Senatori Sanseverino e Spinola.)

Si procederà alla votazione a squittinio segreto del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1872, stato votato dal Senato nella tornata di sabato.

Si lasceranno aperte le urne a comodo di quei signori Senatori che verranno in seguito.

(Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Annunzio al Senato il risultato dello squittinio per la nomina dei membri componenti le tre Commissioni di vigilanza, cioè: per il fondo del culto, per la cassa militare e per la cassa di depositi e prestiti.

Per la Commissione per il fondo del culto, riuscirono eletti i Senatori Tonello con voti 51, Mameli con voti 50, Desambrois con voti 50.

Per quella della cassa militare, i Senatori Pastore con voti 53 e Tonello con voti 40.

Per quella della cassa di depositi e prestiti, i Senatori Spinola con voti 46, Pasolini con voti 42, Mischi con voti 41.

**INTERPELLANZA DEL SENATORE CAMBRAY-DIGNY
AL MINISTRO DELLE FINANZE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del Senatore Cambray-Digny al Ministro delle Finanze.

Il Senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore **CAMBRAY-DIGNY**. Signori Senatori.

Quando nella tornata del 28 dicembre del decorso anno, io feci alcune riserve intorno alla forma dei Bilanci preventivi che si stavano per votare, ed annunziai il desiderio di rivolgere alcune interrogazioni all'onorevole Ministro delle Finanze, interrogazioni che il Senato si è degnato permettermi in questa tornata, io fui spinto da motivi che dirò brevemente, e che spero il Senato apprezzerà.

Io dubitavo che l'applicazione della legge sulla contabilità, in quella parte che riguarda la scrittura per bilancio, non si facesse interamente secondo il concetto da cui la legge stessa era ispirata. Mi pareva che la forma dei Bilanci preventivi, i quali erano stati sottoposti alle deliberazioni del Parlamento, contraddicesse allo spirito della nuova legge, contraddicesse ai principii dell'arte della contabilità, e perfino, in certi punti, ad alcuni dei precetti del diritto costituzionale.

Il Senato non può avere dimenticato che quella legge fu deliberata e promulgata sotto l'Amministrazione della quale io ebbi l'onore di far parte; e per questo mi parve fosse dover mio di richiamare sopra sì grave argomento l'attenzione del Senato e del Ministro, se non altro a discarico di responsabilità, nel caso che una inesatta intelligenza della legge desse luogo ad inconvenienti nella amministrazione dello Stato.

Signori Senatori! L'applicazione di una legge sopra la contabilità dello Stato, non bisogna dissimularselo, presenta molti gravi problemi, presenta molte gravi difficoltà. In quella parte appunto che io mi propongo più particolarmente di esaminare, è principalmente una questione tecnica; ma una questione tecnica così complicata, da imbarazzare i tecnici più esperti

e più consumati nella professione del ragioniere.

L'applicazione di una simile legge richiede molto tempo, molta perseveranza, molta pazienza, e perciò io dichiaro formalmente che sono ben lontano dall'intendere di far censura al signor Ministro perchè non ha potuto in due anni improvvisare un completo impianto della contabilità dello Stato.

Oramai ho visto per esperienza che siffatte grandi leggi organiche non possono applicarsi rettamente se non col tempo; e quindi le mie parole sono ispirate da tutt'altro che da quella volgare impazienza, per la quale alcuni vorrebbero vedere gli effetti di una legge pochi mesi dopo che essa è stata votata.

Sarebbe, o Signori, una tal pretesa ingiusta sempre; ma a più forte ragione lo sarebbe nel caso attuale, dopo i due anni che abbiamo attraversato, due anni pieni di gravissimi eventi, durante i quali fu trasportata la Sede del Governo, e si sono promulgate importantissime leggi finanziarie, senza contare quelle che erano al principio di questo biennio appena sui primordii della loro applicazione.

Da un altro lato però io sento il dovere di adoperarmi perchè il paese sappia quello che si va facendo, e perchè, se qualche modificazione fosse opportuno introdurre nelle interpretazioni che si sono andate adottando, si sia in tempo a farlo.

Signori Senatori! Argomento di generale interesse, e di grandi preoccupazioni nella pubblica opinione, sogliono essere le comunicazioni dei dati numerici che il Ministro delle Finanze suol fare ogni anno al Parlamento; ma pur troppo è vero che nessuno si preoccupa dei modi con cui quei dati numerici sono procurati. Eppure tutto dipende da questi modi; eppure è evidente che una non esatta intelligenza della legge di contabilità, una non perfetta applicazione della medesima, invece di recare la semplicità e la chiarezza nei conti dello Stato, potrebbe portarvi la confusione. Voi vedete adunque di quale importanza sia l'argomento che io sono venuto oggi a sollevare in quest'Aula.

La questione senza dubbio interessa principalmente, essenzialmente ed esclusivamente le finanze; ma non è per avventura di quelle per le quali le consuetudini parlamentari consentono una speciale competenza all'altro ramo del Parlamento.

Non si tratta qui di aggravamenti delle im-

poste, non si tratta di spese nuove e maggiori; si tratta della interpretazione di una legge organica, si tratta di chiarire i principii sui quali essa si fonda, si tratta di discutere il modo di funzionare dei congegni amministrativi cui essa ha dato vita, si tratta infine del coordinamento in queste materie delle ingerenze dei diversi poteri dello Stato.

O io m'inganno a partito, o questo argomento è di assoluta competenza di ambedue le Assemblee, e forse più specialmente di questa. Ma la materia che io debbo trattare è sommamente arida, ed io non posso a meno di dichiararvi che, contro il mio solito, volendo essere chiaro, non potrò essere breve. Del resto, voi lo sapete abbastanza, non siamo qui per fare sfoggio di arte oratoria, ma per trattare e discutere gli interessi dello Stato; e questa considerazione mi tranquillizza, e mi assicura di poter fare assegnamento anche questa volta sulla vostra attenzione.

Una cosa bisogna confessare fin da principio: che la legge del 22 aprile del 1869 non è riuscita un'opera assolutamente perfetta. Nella materia dei Bilanci preventivi, dei consuntivi e della scrittura, questa legge lascia senza dubbio aperto il campo a diverse interpretazioni: ragione di più, a senso mio, perchè si cerchi di chiarire compiutamente il concetto da cui mosse, lo scopo, o, per meglio dire, i diversi scopi, che essa si propose. Per questo, o Signori, mi sarà necessario tentare di ben definire quale sia l'essenza, e quali siano le funzioni del preventivo, della situazione del Tesoro, del consuntivo e della scrittura, e di formulare idee ben chiare su questi punti fondamentali.

Nelle amministrazioni private, il preventivo ha pochissima importanza; esso non è che una semplice norma per l'amministratore, perchè egli possa misurare le proprie forze, affine di non oltrepassarle nella gestione che gli è affidata; e per questo accade che in generale gli uomini anche i più esperti nella professione del ragioniere non danno al preventivo tutta l'importanza che esso merita.

Nelle amministrazioni dello Stato, però, nelle amministrazioni pubbliche in generale, il preventivo, ha un'importanza capitale; esso segna i limiti delle facoltà che sono accordate all'amministratore, ed è pertanto il fondamento di tutta l'amministrazione. Per rendersi conto de-

gli effetti che si vogliono ottenere col preventivo, bisogna bene distinguere due parti nel medesimo, cioè dapprima la parte delle *spese*, e di poi quella delle *entrate*.

La colonna della spesa nel preventivo è la nota dei crediti che il potere legislativo apre al potere esecutivo per provvedere ai servizi pubblici durante un anno.

Le cifre che vi sono riportate segnano il limite delle facoltà che si accordano all'amministrazione; e difatti è noto che la legge ed il diritto costituzionale hanno per canone fondamentale che i Ministri non possono impegnare l'erario al di là dei fondi votati nel bilancio di previsione. Ne consegue che costituzionalmente il preventivo è un bilancio di impegni.

Nella parte dell'entrata invece non accade la stessa cosa, nè si possono applicare le medesime definizioni: le entrate sono quello che sono, a seconda delle leggi e delle convenzioni che lo Stato ha coi terzi, e le somme che si pongono nel bilancio non limitano nei Ministri la facoltà di accertare ed incassare entrate maggiori; esse sono valutazioni presuntive degli accertamenti probabili, le quali debbono servire per sapere se la somma degli introiti basti a far fronte alle spese deliberate, e per provvedere ai disavanzi possibili.

Ma il preventivo non si limita a questi due punti. Vi sono altre operazioni, come le vendite e gli acquisti di beni mobili ed immobili, i debiti da contrarre e da rimborsare, i crediti da realizzare; operazioni tutte, sia attive che passive, le quali non sono nè entrate nè spese, ma che si pongono nel preventivo perchè hanno bisogno dell'autorizzazione del potere legislativo. Le attive, ossia quelle che producono incrementi per lo Stato, si pongono fra le entrate, e le passive, quelle cioè che producono indebitamenti, si pongono fra le spese.

Dunque il carattere sostanziale del preventivo, è di essere la nota delle autorizzazioni che il potere legislativo dà al potere esecutivo.

Quando le entrate, le spese, e le operazioni patrimoniali di cui ho parlato sono compiute, il potere esecutivo deve darne conto; dire come le ha fatte: e questo deve farsi mediante il consuntivo. In questo documento, che si forma dopo terminato l'esercizio, l'amministrazione deve dar conto dell'uso che ha fatto delle facoltà ricevute. È la scrittura la quale tiene in evidenza tutti questi accertamenti, tutti questi

impegni, tutti questi debiti, tutte queste vendite, tutte queste compre, è il mezzo di formulare, di compilare definitivamente questo rendiconto.

Il consuntivo e la situazione del Tesoro, che non è altro se non il conto di cassa, naturalmente emergono dalla scrittura medesima: quindi voi vedete come un legame intimo debba esistere fra questi quattro documenti, di cui ho parlato, il preventivo, la scrittura, il consuntivo e la situazione del Tesoro.

Ora diciamo due parole del come questa faccenda procedesse sotto il regime della precedente legge di contabilità.

Il preventivo era fatto dieci mesi prima che cominciasse l'esercizio del bilancio, e questa anticipazione nelle previsioni recava necessariamente in esse alquanto incertezze.

La scrittura che si teneva, era una scrittura di cassa, esclusivamente di cassa, la quale si componeva in generale di prospetti più o meno slegati fra loro. — Si teneva l'esercizio aperto per nove mesi dopo terminato l'anno cui si riferiva per la liquidazione dei resti, e durante questi nove mesi si continuava a pagare e a riscuotere in conto di quell'esercizio, di maniera che quasi costantemente i contabili dello Stato avevano tre esercizi in corso; cioè, prima l'esercizio corrente, poi durante i nove mesi l'esercizio dell'anno precedente, finalmente tutti gli esercizi anteriori che avrebbero dovuto tenersi tutti riuniti; ma in fatto poi neppur questo era vero, perchè i resti di ciascun esercizio si tenevano separati, e così si avevano sempre più di tre esercizi aperti.

I resti, nel sistema allora praticato, erano la differenza tra le previsioni, i pagamenti e le riscossioni, ed il consuntivo finale che si presentava, era il conto di cassa e dei resti attivi e passivi.

Conseguenza di questo sistema erano, oltre alle incertezze nelle previsioni, che ho già additate, quelle molto maggiori nella valutazione dei resti; i quali, procedendosi così di anno in anno a nuove liquidazioni, venivano a variare e davano sempre una grandissima incertezza nei risultati finali; di modo che grandi e giuste lagnanze si facevano continuamente per questa incertezza. Oltre di che, trattandosi di una scrittura esclusivamente di cassa, il movimento patrimoniale dello Stato non era conteggiato nei consuntivi; e voi non ignorate

come, segnatamente nella parte passiva, il movimento patrimoniale dello Stato sia di grandissima importanza.

Questo stato di cose produceva naturalmente l'effetto che nelle esposizioni finanziarie i Ministri non potevano mai presentare dati che fossero abbastanza certi, ed erano costretti sempre a tenersi a cifre più o meno approssimative; e siccome anche la legge antica obbligava il Ministro a proporre i modi di cuoprire ogni anno il disavanzo che si manifestava da questi conti, quest'obbligo necessariamente era più o meno inesattamente soddisfatto; ed è naturale, imperocchè tutti i risultati che si ricavavano si fondavano su dati in parte ipotetici.

La nuova legge volle togliere questi inconvenienti, e per levar di mezzo le incertezze delle previsioni volle i due preventivi, quello cioè di prima previsione e il definitivo. Quello di prima previsione deve farsi, come sapete, nove mesi prima che l'esercizio incominci, e consiste unicamente nella lista dei crediti aperti a ciascun Ministro per le spese dei rispettivi servizi.

Viene quindi il bilancio di previsione definitiva, il quale deve essere presentato nel terzo mese dopo incominciato l'esercizio; e questo, secondo il concetto nel quale venne formulata, deliberata e discussa la legge, ha tre scopi; tre scopi ben distinti, ben chiari e ben separati fra loro.

In primo luogo, è inteso a rettificare le assegnazioni delle competenze dell'anno, già deliberate col Bilancio di prima previsione.

In secondo luogo a constatare i resti attivi e passivi del precedente esercizio.

In terzo luogo a formare la situazione probabile del Tesoro alla fine dell'anno, desumendola dalle due precedenti operazioni e dalle somme che si presume non saranno nè riscosse nè pagate nel corso dell'anno; in una parola, *il fu bisogno* di cassa.

La prima di queste tre operazioni, la rettificazione cioè delle assegnazioni del bilancio di prima previsione, produce l'effetto di distruggere ogni valore di quel precedente documento. Con essa il bilancio di previsione definitiva stabilisce per tutto l'anno le facoltà che si accordano al Ministero, stabilisce, in una parola, il vero definitivo bilancio.

La seconda operazione di cui ho parlato, consiste in un sindacato dei resti dei precedenti esercizi. I resti debbono essere (e questo è d'uopo

chiarire bene fin dal principio) le entrate accertate e non riscosse, le spese impegnate e non pagate.

Le prime sono i resti attivi, le seconde i resti passivi. La valutazione di questi resti deve risultare dalle scritture nel modo che ora dirò. Debbono essere portati poi nella situazione del Tesoro oltre i pagamenti e le riscossioni fatte.

La legge volle che lo stato dei resti attivi e passivi fosse aggiunto al bilancio di previsione definitiva, affinché la constatazione dei resti medesimi ed i criterii secondo i quali essi erano fissati, fossero sottoposti al sindacato del Parlamento.

Vengo ora alla terza operazione, alla situazione probabile a fin d'anno, *al fu bisogno*.

Quando sono conosciute le entrate e le spese dell'anno, i resti attivi ed i resti passivi che sono da riscuotere e da pagare, per sapere quale sarà la situazione di cassa alla fine dell'anno, è necessario prevedere quale parte delle entrate o dei resti attivi non si riscuoterà, e quale parte delle spese o dei resti passivi non si pagherà.

Questo lavoro è stato sempre fatto sommariamente ed approssimativamente per lo passato da tutti i Ministri, ogni volta che presentavano la loro esposizione finanziaria; ma la legge volle prescriverlo più specialmente, e darlo come norma e regola all'amministrazione.

Una volta approvata questa ultima operazione dal Parlamento, potranno conoscersi i bisogni assoluti della cassa nell'annata, e quindi il Ministro sarà in grado di fare le sue proposte per sopperire ai disavanzi, o per erogare gli avanzi, quando avanzi vi saranno.

Però mi preme di constatare e di bene fermare questo concetto: che queste sono tre operazioni distinte, e quindi io ritengo che la legge del Bilancio dovrebbe approvarle in tre articoli separati.

Rispetto alla scrittura, la legge chiaramente prescrisse la scrittura per bilancio, quella cioè che in generale è chiamata *la scrittura a partita doppia*. La legge sopprime la protrazione degli esercizi per nove mesi, appunto perchè introducendo una scrittura a partita doppia, questa protrazione riusciva ormai affatto inutile. Prescrisse poi che il consuntivo abbracciasse gli impegni di *incredittamento* e di *in-*

debitamento, come si legge all'articolo 65 della legge medesima.

La scrittura doppia, la scrittura per bilancio dà pensiero a molti amministratori, i quali ne temono la soverchia complicità; se non che, ordinata a dovere, cotesta scrittura, oltre ad essere la più razionale, riesce la più chiara, e conduce in fondo ad ottenere, meglio di ogni altra, i risultati che sono necessari per dar conto dell'operato della Amministrazione al Parlamento.

La scrittura per bilancio infatti tien conto di tutti gl'impegni, di tutti i consumi, di tutti gli indebitamenti, e nel tempo stesso di tutti i pagamenti e di tutte le riscossioni.

Dai diversi suoi conti si ricava esattamente come l'amministratore abbia usato delle sue facoltà.

Partendo da uno stato attivo e passivo al principio dell'anno, la scrittura per bilancio permette di rilevare facilmente quale sia lo stato attivo e passivo dell'amministrazione al fine dell'anno medesimo, e nell'intervallo dà conto di tutte le variazioni, le quali costituiscono vere entrate e vere spese, che si trovano poi in corrispondenza dello stato attivo e passivo finale, detto ancora *bilancio di chiusura*.

Da codesta scrittura per conseguenza si ottiene il conto chiaro delle entrate accertate e non riscosse, e delle spese impegnate e non pagate, che sono i resti attivi e passivi, e si ottengono questi dati nella forma precisa e nel carattere che essi hanno effettivamente, cioè di nuovi debiti e di nuovi crediti dello Stato. Raggruppando poi insieme le partite di dettaglio sotto alcuni titoli che stanno in relazione coi bilanci di previsione, questa scrittura nel suo libro maestro centrale e nel suo giornale riesce a dare all'amministrazione il vero riscontro contabile di tutte le operazioni amministrative dello Stato.

Ma perchè questo risultato si ottenga è necessario, è indispensabile che il preventivo concordi colla scrittura, che cioè il preventivo sia formato in modo da poter corrispondere colla scrittura medesima, e col consuntivo che se ne desume; altrimenti è impossibile fare quei confronti per i quali si vede e si spiega come l'amministratore abbia usato delle facoltà le quali gli si erano accordate col preventivo.

Io dirò anzi una idea nella quale dubito che molti ragionieri non mi seguirebbero, che forse essi troverebbero troppo ardua, e questa si è:

che io ritengo che in una buona scrittura dello Stato il preventivo debba far parte integrante della scrittura medesima.

Per questo mezzo si potrebbe riuscire a far sì che dalla scrittura emergessero per ogni capitolo del Bilancio preventivo:

1. Gli impegni delle spese e gli accertamenti delle entrate;

2. Le entrate non accertate e le spese non impegnate che si debbono anno per anno cancellare, per essere poi riprodotte, se occorre, come previsioni nuove negli anni futuri;

3. Le entrate accertate e non riscosse, e le spese impegnate e non pagate, che sono i resti attivi e passivi di cui poco fa ho parlato.

Taluno mi dirà che queste sono cose bene immaginate, ma che a tradurle in atto pratico s'incontrano spaventevoli ostacoli.

Io credo peraltro che vi sia il modo di evitare una buona parte di tali difficoltà.

Nel concetto che io me ne era formato, e dal quale credo non sia lontano il signor Ministro, tutto sta nel saper coordinare le operazioni tra le Ragionerie delle Intendenze, le Ragionerie delle Amministrazioni Centrali e la Ragioneria Generale.

Secondo tale mio concetto, le Ragionerie delle Intendenze debbono tenere, provincia per provincia, tutti i conti di dettaglio, debbono tenere i conti correnti di tutti i debitori, di tutti i creditori dello Stato, sia col Tesoro, sia colle diverse Amministrazioni Centrali; debbono tenere i conti particolareggiati di tutte le entrate, e di tutte le spese. Trattandosi di una sola provincia, questa operazione non è nè straordinaria nè eccessiva.

Le Ragionerie delle Amministrazioni Centrali, nei loro libri ausiliari, debbono riassumere i risultati delle operazioni contabili delle Ragionerie provinciali e tenerli in evidenza nel loro giornale e nel loro libro maestro; o la Ragioneria Generale deve tenere i conti correnti delle diverse Amministrazioni Centrali coll'Erario, e riassumere i risultati generali delle loro scritture alla fine dell'anno. Così il Bilancio del libro maestro della Ragioneria Generale deve col suo equilibrio essere il riscontro di tutte le contabilità dello Stato.

Questo ordinamento, che io ho cercato di tratteggiare, nulla ha in sé, o Signori, di difficile, e molto meno d'impossibile.

Da questo libro maestro della Ragioneria Ge-

nerale si potrà allora facilmente ricavare quel consuntivo che la legge prescrive all'art. 65 nei seguenti termini:

« Il rendiconto generale consuntivo conterà del conto delle entrate e delle spese costituenti l'effettivo esercizio finanziario dell'anno, dal qual conto risulterà distintamente per ogni capitolo del Bilancio di previsione, e col confronto delle somme in ciascuno determinate o previste, l'ammontare delle riscossioni verificatesi nell'anno e quello delle spese pagate e delle altre da pagare, in adempimento di ordini già spediti dai Ministri, o di impegni assunti in relazione al Bilancio. »

Io credo, o Signori, di avere, colle parole che ho fin qui pronunciate, abbastanza dimostrato quale fosse il concetto che dell'applicazione di questa legge di contabilità si faceva il precedente Ministero.

Resta ora a discorrere di quello che è stato fatto per applicare il concetto medesimo.

Il Senato non deve meravigliarsi se io non potrò entrare in molti particolari su quanto si riferisce all'applicazione della scrittura doppia alle amministrazioni dello Stato. È naturale. È questo lo scopo di una delle interrogazioni che io mi propongo dirigere all'onorevole Ministro. È vero che l'onorevole Ministro più volte ha avuto la cortesia di conferire meco lungamente su questa materia; ciò nonostante io non vorrei azzardarmi a fare un'esposizione che potrebbe non risultare esatta. Quello che posso dire è che non dispero di averlo meco concorde sopra molti punti.

L'onorevole Ministro adunque, io me ne lusingo, vorrà compiacersi di manifestarci le sue idee, di dirci come sia andato applicando in questa parte la legge, locchè non risulta ancora da documenti pubblicati; e dopo di averlo ascoltato, mi riservo di sottoporre al Senato le mie ultime osservazioni.

Ma in quanto riguarda i preventivi la cosa non procede nello stesso modo. I preventivi sono stati pubblicati, discussi e approvati, e sono stati presentati quali il Ministero ha creduto dovessero essere.

Ora, sulla questione dei preventivi, se si sta al fatto, io non posso non constatare una divergenza profonda fra i due bilanci, e cioè

Permettetemi di ricordate in poche parole quale è stata la procedura relativa al Bilancio

di definitiva previsione del 1871 e a quello di prima previsione del 1872.

Il Bilancio di definitiva previsione del 1871 fu presentato a l'altro ramo del Parlamento accompagnato da un lavoro dettagliato e completo; in codesto documento si leggevano prima le competenze approvate col Bilancio di prima previsione dell'anno medesimo; poi le rettifiche che si proponevano a codeste competenze; poi i resti attivi e passivi tolti dalla situazione del Tesoro già presentata, i quali, è vero, erano stati ridotti solo a quelli riscuotibili e pagabili nel 1871; finalmente le entrate che si presumeva di non riscuotere, e le spese che si presumeva di non pagare nell'anno. Da tutto ciò poi si rilevavano capitolo per capitolo le somme risultanti, le quali si chiamavano stanziamenti definitivi.

Questo lavoro molto dettagliato mancava forse in qualche parte di tutta la chiarezza desiderabile, perchè le variazioni alle competenze approvate dal precedente Bilancio di prima previsione erano accumulate con le somme che si riteneva di non pagare e di non riscuotere. Nonostante, con un poco di studio, si arrivava a separarle.

Tale era il lavoro che fu presentato all'altro ramo del Parlamento; ma nella legge poi fu tutto accumulato e tutto amalgamato, non essendosi con essa approvate che le cifre così dette definitive, le cifre puramente di cassa, e queste cifre soltanto vennero poi sottoposte alle vostre deliberazioni; anzi codesti risultati definitivi, che sono in sostanza i pagamenti e le riscossioni probabili dell'anno, la legge li ha chiamati la Spesa e l'Entrata del Regno.

In una parola, si è ridotto il Bilancio ad un puro e semplice Bilancio di cassa.

Esaminiamone ora per un momento gli effetti.

Voi non ignorate, o Signori, e piacermi ripeterlo adesso, quantunque già l'abbia ricordato in sul principio di questo discorso, come l'articolo 39 della legge disponga precisamente ed esplicitamente che i Ministri non possono impegnare l'Erario al di là dei fondi approvati nel Bilancio: cosa, del resto, che è elementare nel diritto costituzionale.

Ora, riducendo, come si fa, l'assegnazione di ciascun capitolo del Bilancio di prima previsione per inscrivere in quello definitivo solamente la somma dei pagamenti probabili, si viene in sostanza a revocare una parte di quelle auto-

rizzazioni che il Bilancio di prima previsione aveva date, e non è più possibile ai Ministri di contrarre impegni per tutte le somme, che in principio erano state trovate necessarie ed autorizzate.

Nè a questo inconveniente rimedia l'aggiunta del resto passivo dell'anno decorso, nemmeno supposto il caso che il resto passivo dell'anno decorso sia uguale a quella somma che viene diminuita dall'assegnazione; io lo dimostrerò, per maggiore chiarezza, con un esempio.

Prenderò un capitolo del Bilancio della Guerra, il capitolo, per esempio, del *Pane*. Supponiamo che il Ministro della Guerra sia stato autorizzato nel Bilancio preventivo a spendere dieci milioni per il pane delle truppe; supponiamo, e mi pare naturale, che su questo capitolo si sia trovato un resto passivo di due milioni nell'anno precedente; supponiamo, e questo anche mi pare naturale, poichè l'Amministrazione della Guerra cammina regolarmente, che il Ministro dica che probabilmente anche quest'anno per due milioni la somma non sarà pagata nel corso dell'esercizio, ma sarà pagata dopo; ed ecco, secondo il sistema adottato nella forma dei Bilanci presentati ultimamente, che cosa si fa.

| | |
|--|------------|
| Abbiamo nella prima previsione | 10,000,000 |
| E un resto dell'anno precedente di | 2,000,000 |
| | ----- |
| Si fa la somma, e si trova . . . | 12,000,000 |
| Poi si suppone che non si pagheranno | 2,000,000 |
| | ----- |
| dunque torna di nuovo la previsione di | 10,000,000 |

Ecco il caso in cui la cifra del Bilancio definitivo e quella del Bilancio di prima previsione sono identiche.

Ebbene, o Signori, il Ministro della Guerra nel corso dell'anno non potrà impegnare l'Erario per supplire alle provviste del pane che per 8 milioni: e non potrà oltrepassare quella somma perchè i due milioni dell'anno passato erano già impegnati. Se farà un contratto di 10 milioni, la Corte dei Conti non glielo acconsentirà.

Io prevedo la risposta che il Ministro delle Finanze farà a questa mia osservazione; egli dirà: — Ma io ho provveduto, perchè nel Bilancio di prima previsione dell'anno successivo io rimetto, come resto di questo anno che corre,

i due milioni, e quindi ristabilisco intera l'autorizzazione ad impegnarsi per 10 milioni. —

Prima di tutto osservo, che le aggiunte dei resti nel bilancio di prima previsione, e questo dare e ripigliare le autorizzazioni ai Ministri non hanno fondamento nelle disposizioni della legge. Ma indipendentemente da questa semplicissima osservazione, io rispondo che l'aggiunta di quei due milioni al Bilancio di prima previsione dell'anno successivo non basta; perchè quel bilancio non va in vigore e non è applicabile che al principio di quell'anno medesimo. Il bilancio di previsione del 1873, per esempio, non va in vigore che al primo di gennaio del 1873, e quindi il Ministro della Guerra non può contrarre impegni su quei due milioni fino al principio di quell'anno successivo: e siccome è necessario che siffatti impegni si pigliano avanti, il Ministro si troverà nell'alternativa, o di non far fronte ai bisogni del pubblico servizio, o d'impegnarsi per somme superiori alle assegnazioni del Bilancio, locchè non mi pare sia conforme al diritto costituzionale.

Un altro appunto, che io credo dover fare a questa nuova forma adottata dei Bilanci, è l'impossibilità di confrontarli col consuntivo voluto dalla legge all'articolo 65. Infatti il consuntivo avrà nelle sue entrate e spese generali gl'interi impegni, gl'interi accertamenti: avrà come spese gl'interi impegni presi nell'anno; avrà come entrate gl'interi accertamenti: i resti non riscossi e non pagati passeranno da un anno all'altro, come ho già detto, come debiti e come crediti del pubblico Erario. Ma nel vostro preventivo questi resti passano come nuove spese e come nuove entrate; quindi è impossibile che le due dimostrazioni dicano la medesima cosa, e sieno paragonabili fra di loro, e se il consuntivo è la maniera di dar conto al Parlamento ed al paese del come il Ministro delle Finanze ha esercitato quella facoltà che il preventivo gli ha conferito, io credo che questo modo di preventivo non sia coerente nè ai principii della legge, nè ai principii costituzionali che reggono la nostra Amministrazione.

Ma v'è un terzo appunto, che io ho da fare a questo sistema e che dal mio punto di vista è più grave ancora. Con questa forma di Bilanci, con questa legge che non porta che le semplici tabelle delle cifre di cassa, si viene ad annullare l'ingerenza di quest'Assemblea nella materia dei Bilanci. È noto come lo Statuto costituzionale vuole che i Bilanci sieno prima pre-

sentati all'altro ramo del Parlamento. Ora, quando l'altra Camera, sebbene veda tutte le operazioni sopra descritte, pure non vota che l'ultimo risultato di esse, voi intendete, o Signori, che il Senato non è chiamato che ad approvare quest'ultimo risultato.

Esso pertanto non è più chiamato a deliberare sulle rettifiche delle competenze del precedente Bilancio di prima previsione; non è chiamato a sindacare i resti attivi e passivi, che pure all'altro ramo del Parlamento sono stati presentati, nè, infine, è chiamato a sindacare le cifre che il Ministro crede di non riscuotere o di non pagare nell'anno.

Si dirà che la Commissione permanente di finanza del Senato potrà ricorrere alle cifre presentate alla Camera dei Deputati per rendersi conto del come sono dedotti quegli ultimi risultati che il Senato deve votare.

Ebbene, o Signori, io non lo credo neppur possibile. I documenti presentati all'altro ramo del Parlamento non danno ragione delle cifre definitive che si portano innanzi al Senato. Vi sono variazioni, vi sono cambiamenti avvenuti nella discussione alla Camera, ai quali non è possibile tener dietro se non spogliando giorno per giorno gli Atti della Camera stessa, e questo è un lavoro che richiederebbe dei mesi.

Insomma, se alla legge stessa non si ammette la dimostrazione del come queste cifre si formino, la votazione che noi facciamo è una votazione, mi sia permesso dirlo, fatta alla cieca; e questo, mi si conceda anche di dire, non credo che sia conforme nè alla lettera nè allo spirito delle istituzioni costituzionali.

Io pertanto credo di poter concludere che questa forma di Bilancio, quale è stata adottata quest'anno (non ne faccio carico perciò al Ministero perchè era una cosa che bisognava fare con la massima fretta), non è consentanea ai principii del diritto costituzionale, pone in una falsa posizione la nostra Assemblea, non risponde ai principii più elementari della contabilità e neppure alle prescrizioni della legge medesima che si tratta d'applicare.

Questa è l'impressione, lo dirò francamente, che io ne ho ricevuto. Per le ragioni adunque ormai abbastanza svolte, mi permetto di dirigere all'onorevole Signor Ministro queste cinque domande:

1. Domando a che punto sia l'impianto della scrittura per bilancio nell'Amministrazione

dello Stato, e come il Ministro intenda procedere per coordinare tra loro le scritture delle Intendenze, delle Amministrazioni Centrali, e della Ragioneria Generale.

2. Domando quale sia il concetto che il Ministro si è fatto della forma che dovrà avere il consuntivo ricavato dalla scrittura, e che la legge vuole e prescrive all'articolo 65.

3. Domando come intenda il Ministro coordinare una scrittura per bilancio, che è necessariamente d'impegni e d'accertamenti, con un preventivo esclusivamente di cassa.

4. Domando come possa un preventivo esclusivamente di cassa, nel quale le autorizzazioni necessarie vengono diminuite di tutta quella parte che non si riscuote nè si paga nell'anno, non imbarazzare l'azione dei Ministri, i quali, secondo l'art. 39 della legge, ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in Bilancio.

5. Finalmente domando come intenda il Ministro provvedere per l'avvenire affinché il progetto di Bilancio definitivo che si presenta al Senato abbia una forma che richiami la nostra Assemblea, 1° a discutere le rettifiche da fare alle competenze approvate nei Bilanci di prima previsione; 2° a sindacare i resti attivi e passivi; 3° a sindacare le somme che si crede di non pagare o non riscuotere nell'anno.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Comincerò dal dichiarare che non solamente convengo in una parte dei concetti svolti dall'onorevole Senatore Digny, ma che non potrei se non confermare le sue vedute. Egli dice con ragione che la scrittura per Bilancio, la quale forse ha s'avventato alcuni, è invece la più acconcia per presentare con chiarezza i fatti contabili di qualsiasi Amministrazione, ed in conseguenza anche quelli dell'Amministrazione dello Stato. Io vo più innanzi, e soggiungo che quando un contabile ha ben inteso le norme che gli sono state date in forma netta e chiara, non deve incontrare maggiori difficoltà nel tenere i conti in partita doppia anzichè in partita semplice.

Molte volte siffatte questioni sono, secondo me, offuscate, mi sia permesso il dirlo, da un po' di difetto di nozioni aritmetiche, non voglio dire di nozioni aritmetiche per le ordinarie operazioni di somma, sottrazione e simili, ma di abi-

tudini nell'aggruppare diversamente i numeri.

Sonvi infatti delle persone le quali se vedono i numeri disposti l'uno dopo l'altro nel modo con cui li scrivono sempre, li capiscono subito, ma se li trovano per poco spostati non ci si raccapezzano più. Chi abbia però un tantino di abitudine in queste cose, non può talora che sorridere nello udire le diatribe violente che sorgono per questioni le quali, vedute un po' dall'alto non hanno veramente ragione di essere. È lo stesso come chi, poco pratico di aritmetica, volesse sostenere che una data operazione può esser fatta bene soltanto nel modo da lui seguito, mentre trovansi tante altre soluzioni equipollenti che conducono al medesimo risultato.

Convengo però che la scrittura per Bilancio sia quella che si debba adottare, sia perchè effettivamente le due scritture dell'attivo e del passivo che si hanno nello stesso foglio, presentano a colpo d'occhio i fatti più precipui che bisogna avere in mente, sia ancora perchè si ha un elemento di riscontro.

Del resto, la scrittura per Bilancio è una delle glorie italiane, perchè inventata in Italia, ed ideata essenzialmente dal desiderio di controllo. In fatto, tra la scrittura semplice e la scrittura per Bilancio corre questa differenza, che mentre nella scrittura a partita semplice non si scrivono che una sola volta i numeri, nell'altra invece, si scrivono tre volte: una volta nel giornale, una volta a credito di un conto, ed un'altra a debito di un altro conto, e le somme devono sempre concordare tra loro, per cui riesce facile il riconoscere se sia succeduto qualche sbaglio.

Quindi sia come chiarezza di rendiconto, sia come riscontro della esattezza di registrazione, non posso che unirmi all'onorevole Digny nel dichiarare la preferenza da accordarsi alla scrittura per Bilancio. A questa dichiarazione devo aggiungere che per mia parte si va facendo quanto si può per porla in atto.

Ma naturalmente, ed in ciò spero non trovare dissenziente l'onorevole Digny, io stimo doversi procedere con prudenza e gradatamente, onde non scompigliare quelle poche scritture, che, più o meno buone, abbiamo attualmente.

Del resto, per questa via si sono messe anche altre Nazioni che sono maestre in questa materia, e il cui esempio possiamo, senza lesione d'amor proprio, imitare; esse hanno anzitutto

ben ponderato le disposizioni a prendersi, e una volta prese, le hanno attuate gradatamente.

Io entro pienamente nella via dell'applicazione della scrittura per Bilancio; ma credo che nè l'onorevole Digny, nè il Senato, che è la prudenza personificata, mi rimprovereranno se, per non arrecare scompigli, procedo passo a passo, non avanzando il piede senza essere certo della solidità del terreno sopra il quale mi inoltro.

Quanto poi al sapersi a qual punto trovinsi le scritture, che parmi sia il primo quesito fatto dall'onorevole Digny, risponderò che la scrittura per Bilancio è fin d'ora impiantata nella Ragioneria Generale e nelle Ragionerie centrali. Io mi farò un dovere di deporre sul banco della Presidenza i documenti da cui si possa rilevare il modo tenuto per l'impianto di questa scrittura.

Del resto io entro pienamente nel concetto dell'onorevole Senatore Digny, e si sta anzi preparando l'attuazione, cioè che l'ultimo contabile, sia desso Ricevitore del Registro, Ricevitore di Dogana, Magazziniere di un Arsenale, insomma l'ultimo contabile dello Stato debba avere la sua scrittura riassunta nella Ragioneria provinciale, o dipartimentale, supposto che qualcuno dei miei Colleghi abbia una Ragioneria dipartimentale; indi che le contabilità di queste Ragionerie provinciali o dipartimentali debbano essere riassunte nelle Ragionerie Centrali di ogni Amministrazione, in guisa che le scritture di codeste Ragionerie Centrali (e ciò onde evitare che volumi enormi di carte sieno mandati avanti ed indietro anche con pericolo di smarrimento) riescano perfettamente armonizzate colle provinciali o dipartimentali e con quelle dei contabili. Finalmente che le scritture delle Ragionerie centrali debbano essere riassunte nella Ragioneria generale.

Ma cosa si registrerà nelle scritture? Prendiamo ora ad esame la Ragioneria Generale.

Io devo dire a questo proposito che, quanto all'obbiettivo finale, non dissento dall'onorevole Senatore Digny. Per me non v'ha limite alla perfeibilità umana e quindi anche alla perfeibilità della scrittura. Io credo che anche in ciò si possa molto progredire, ma soltanto col tempo; perchè parto sempre dal principio che si vada adagio onde non scompigliare le Amministrazioni. Io non avrei difficoltà, ed anzi poco a poco si cerca di fare entrare in

scrittura non solo le operazioni fatte dai contabili, ma quelle pure relative al consumo di materia. Imperocchè, quando, a cagion d'esempio, il mio Collega Ministro della Guerra ordina che si sparino 100 mila chilogrammi di polvere, fa una spesa nè più, nè meno come faccio io, quando ordino che si paghi una somma per un dato servizio.

Come pure sono d'accordo coll'onorevole Digny sulla convenienza di tener conto degli impegni attivi e passivi. Andrei persino alla registrazione delle variazioni nei valori dello Stato, perchè non sono certo io che porrò dei limiti alla perfeibilità che le scritture possono raggiungere. Ma vi sono impegni facilmente registrabili, altri no. Posso, a cagion d'esempio, portare nella scrittura per Bilancio i chilogrammi di polvere che il Ministro della Guerra è autorizzato a trarre dai magazzini, ma evidentemente non posso portarvi facilmente il consumo che di questa polvere ha fatto un reggimento in un giorno di manovra.

Ma, ripeto, entro pienamente nel concetto che è stato testè enunciato dal Senatore Digny, e penso che le scritture debbono man mano andarsi perfezionando in modo, che ad ogni momento si possa rilevare l'entità del patrimonio dello Stato, e si possa vedere per conseguenza non solo quello che è stato incassato, ma anche quello che è stato pagato, quello per cui si è impegnato, quello che si è consumato, quello che fu accresciuto nei magazzini, quello che vi fu diminuito, gli aumenti e le diminuzioni nei valori delle proprietà mobiliari ed immobiliari dello Stato.

Però se l'onorevole Cambray-Digny mi chiedesse: — Avete voi portato a scrittura tutti i dettagli che si riferiscono a questo o a quest'altro fatto? Io gli dovrei rispondere che fino ad ora noi, mentre si tiene nota degli impegni, siamo al punto di portare fin d'ora completamente nella scrittura per bilancio della ragioneria, i versamenti e i pagamenti, come anche gli ordini di pagamento per ciò che riguarda le spese e i debiti degli agenti di riscossione, per ciò che si riferisce alle entrate. Imperocchè non si potrebbe per ora pretendere troppo, senza andare incontro a grandissime difficoltà: credo però che tutto si debba tentare per raggiungere questo scopo.

Io so troppo quanto durano i Ministri costituzionali per poter pensare di riuscirvi personalmente. Ma confesso che se potessi avere in

scrittura per bilancio, partendo dalla Ragioneria generale, fino all'ufficio dell'ultimo contabile dello Stato, quanto riguarda i versamenti e pagamenti non solo, ma anche ciò che riguarda la spedizione degli ordini di pagamento, e ciò che riguarda i debiti degli agenti di riscossione, a me parrebbe un bel passo; e se questa cosa fosse bene organizzata ed in modo da avere prontamente i risultati, credo che si potrebbe esserne contenti.

Certamente questa specie di scrittura non avrebbe ancora raggiunto il perfezionamento ideale, ma secondo me si sarebbe reso un gran servizio alla cosa pubblica.

Parmi quindi che sopra la questione dell'impianto della scrittura, i dissensi coll'onorevole Cambray-Digny non siano poi tanto profondi.

Quanto al concetto che io mi faccio del Bilancio, permetta il Senato che io pure spazii un tantino nell'ideale, come ha fatto il mio interpellante, e dica quel che penso indipendentemente dalla legge che ci sta dinanzi.

Non è già che io intenda porre le mie idee personali al posto della legge, ma pure è un argomento troppo grave quello della contabilità dello Stato, perchè uno, cui è toccato qualche volta di occuparsi di finanza, non abbia dovuto farsi un concetto suo proprio.

Ora io parto dal punto di vista, che il governo parlamentare è essenzialmente il governo dell'opinione pubblica, imperocchè i governi parlamentari non reggono se non in quanto sono appoggiati dai rappresentanti dell'opinione pubblica.

Quindi è che devono preoccuparsi grandemente di persuadere il pubblico, e dar conto di tutto ciò che essi fanno.

E ne abbiamo una prova in questi tempi andati, in cui non potendosi approvare regolarmente i conti, vi era una specie d'inquietudine da tutte le parti. — L'Amministrazione, si diceva, non rende i conti; ciò non va, e via discorrendo; e meno male, oso dire, se eravamo solo qualificati per ignoranti o per incapaci: si doveva ancora ringraziare per la benignità dell'espressione.

Ora, io dico che il più grande obbiettivo mio si è quello di avere dei Bilanci i quali siano tanto semplici e semplificati, che, mi scusi il Senato la volgarità dell'espressione, perfino l'ultima cuoca se ne possa persuadere. Ed in questa parte a me è sembrato che si dovesse anche

un pochino guardarci attorno, e studiare i paesi che sono, come noi, retti da istituzioni parlamentari, e nei quali l'opinione pubblica è decisamente sovrana, e domandare loro come abbiano coordinata la loro contabilità, come abbiano fatto ad impiantare la loro scrittura, e come siano arrivati a soddisfare l'opinione pubblica.

Noi vediamo, a cagion di esempio, che in Inghilterra, in cui le libere istituzioni contano tanti secoli, quanti si contan lustri pel regno d'Italia, l'opinione pubblica è soddisfatta del modo con cui l'amministrazione dello Stato procede. E bene io sarò accusato di empirismo (ciò che mi succede tante volte perchè io appartengo alla scuola sperimentale, ed anzitutto desidero sempre tastare ogni teoria, prima coi fatti e poi coll'esperienza, avanti di venire all'applicazione), ma confesso che il mio ideale in fatto di Bilancio si è quello di un Bilancio di cassa.

E perchè, o Signori? Perchè quando si fa un bilancio con cui il potere esecutivo viene innanzi al Parlamento, cioè al pubblico, e dice: Io intendo per questo anno di pagare tanto, ed intendo pure di incassare tanto per le tali e tali ragioni, e tanto ne entrerà nella cassa del Tesorò, tanto ne uscirà; — parmi che quest'amministrazione, questo potere esecutivo che ha fatto di tutto per andare vicino vicino alle sue previsioni, dia una soddisfazione molto grande al pubblico.

Imperocchè, Signori, non è già che io neghi, non è già che io non voglia che il Parlamento abbia contemporaneamente come illustrazione ogni specie di scrittura da cui gli risulti tutto ciò che possa desiderare per poter apprezzare l'andamento degli affari dello Stato; non è sotto questo punto di vista, ma si è perchè le questioni di cassa hanno un'importanza tutta particolare, perchè le questioni di cassa si traducono in questioni d'imposta e di credito pubblico. Infatti, se risultano delle deficienze, voi dovete o chiedere al Parlamento degli aumenti d'imposte, o prendere dei provvedimenti che toccano il credito pubblico; o avete degli avanzi, e allora potete procedere alla estinzione di passività o a riduzione di tasse. Quindi è che le questioni di cassa pigliano singolarissima importanza sempre maggiore di quella che hanno le variazioni di valore sul patrimonio dello Stato, perchè si traducono per i contribuenti, che sono quelli i quali determinano i governi, in questioni di tasse, in questioni

di credito pubblico. Mi si obbiettava che uno può rovinare il suo patrimonio senza tirare fuori molti denari, e che un altro invece può fare ottimi affari senza incassare nulla. Io ne convengo pienamente; ma ciò di cui mi preoccupo altamente è l'opinione pubblica. So bene che riandando le cose passate, quando si consideri bene la cosa, e si pensi al periodo difficile che abbiamo traversato, all'ingente massa di resti attivi e passivi che ci opprimevano, è un miracolo il vedere il punto di regolarità a cui siamo giunti.

Per me ha qualche cosa del prodigioso lo scorgere come si sia potuto mandare alla Corte dei Conti il conto consuntivo del 1869-70, che la Corte dei Conti lo abbia potuto esaminare, e che già or sia stato presentato al Parlamento.

Or dunque capisco anch'io come appena sortiti da una condizione eccezionale qual fu la nostra, in cui si fusero insieme antichi regni, un chiaro concetto dello stato patrimoniale non si possa ancora avere. Ma quando l'amministrazione sia un po' assodata, quando non faranno più difetto gli atti che l'onorevole Senatore Digny desidera, e con lui desidero anch'io, allora i residui diverranno immensamente minori, e si ridurranno pressochè costanti e compensativi in modo da poter dire: tanto rimane a riscuotere per conto dell'esercizio dell'anno precedente, e tanto resta a riscuotere nell'anno successivo.

Per chiarire meglio come per me il concetto della cassa non sia poi così assurdo, così empirico, come taluno potrebbe credere, devo fare ancora una specie di professione di fede.

L'onorevole Senatore Digny diceva: — Per me il preventivo che riguarda le spese, è tutt'altra cosa da quello che riguarda le entrate. Se riguarda le entrate, sono quel che sono, dice l'onorevole Digny, perchè le facoltà a riscuotere sono date da leggi. —

Infatti c'è una legge che stabilisce la fondiaria, la ricchezza mobile, il macinato, le gabelle ecc. Dunque le entrate sono quel che sono. Ed ha perfettamente ragione, perchè le facoltà di impegni attivi sono date dalle leggi speciali che governano le imposte.

Aveva quindi ragione l'onorevole Digny quando osservava: — Che cos'è il bilancio preventivo per quel che riguarda le entrate? è, poco su, poco giù, una presunzione. — Sarà una presunzione di impegni attivi, sarà una presun-

zione di cassa, ma forse neppure l'onorevole Digny darebbe grande importanza a che fosse l'una cosa o l'altra, imperocchè la facoltà di impegno è determinata da legge speciale.

Ora qui viene la mia professione di fede, ed è che io credo che la massima parte del bilancio passivo deve essere determinata da leggi, come pure credo che debbano esser determinati da legge, gli organici delle amministrazioni. Non ci siamo giunti ancora, perchè abbiamo tanti perfezionamenti a compiere, ma anche verso questa mèta dobbiamo volgere i nostri sforzi.

Capisco che oggi il Parlamento s'inquieti della questione posta dall'onorevole Senatore Digny, perchè fin qui i Ministri hanno disposto un poco a loro arbitrio. Infatti, se si eccettua il debito pubblico, la magistratura e forse anche le autorità scolastiche, i cui impegni sono fissati per legge, nel rimanente delle spese resta al potere esecutivo una certa libertà di azione. Ma oggi che l'Italia è compiuta, e che quindi si ha maggior tempo per pensare ai nostri ordinamenti interni, credo che si debba porre riparo a ciò. Per me confesso che se devo continuare a rimanere sopra questi banchi, mi presenterò presto cogli organici dell'amministrazione finanziaria pregando il Parlamento a prenderli in considerazione, ad approvarli, a modificarli, insomma a farne argomento di studio.

È evidente che quando fossero determinati per legge i ruoli organici delle varie amministrazioni, la differenza avvertita fra il preventivo delle spese e quello delle entrate resta quasi eliminata.

È ben vero che, oltre il personale, abbiamo anche il materiale, ma anche queste cose si possono valutare.

Suppongo, a cagion d'esempio, che per l'amministrazione finanziaria il Parlamento mi determini l'organico del Ministero, e che coll'organico mi determini anche il materiale. Ma, domando io, che cosa mi rimarrà a fare dopo questa legge organica? Anche qui si potrà dire che le spese sono quali sono. Imperocchè la legge determinerà, a cagion di esempio, l'aggio di un contabile, ma quest'aggio dovrà evidentemente corrisponderci in ragione delle operazioni che risulteranno fatte.

Ma l'ideale di queste leggi parziali è mio personale, e quando vi si potrà giungere, e vi si giungerà giacchè da troppo tempo l'opi-

nione pubblica se ne occupa, allora si potrà avere una forma di bilancio molto semplice, un bilancio, che senza inconvenienti potrebbe anche esser fatto per pura cassa.

Imperocchè la Corte dei Conti, quella suprema magistratura che la legge delega a sindacare gli atti amministrativi del potere esecutivo, dal voto dato dal Parlamento alle leggi organiche vedrà se gli impegni sono mantenuti nei dovuti limiti. Mi spiegherò meglio con un esempio.

Quando avete votata una legge che autorizza il Ministero a fare la spesa di 17,000,000 per il trasporto della Capitale, voi ci date la facoltà d'impegnarci fino a quella data somma. Quando fate una legge, la quale ci autorizza a costruire una strada ferrata, ci date anche la facoltà d'impegnarci a spendere quanto occorre per questa strada ferrata. Quando ci dite: fate un ponte fate la tale e tale altra spesa, è lo stesso. Sono le leggi speciali, sono le leggi organiche che determinano gli impegni, e quindi nei bilanci metteremo non gli impegni, ma quella parte di spesa che si presume doversi pagare nell'anno.

Per me la questione d'impegni starebbe bene non sopra i bilanci, ma nelle leggi speciali. In tal modo sarebbe facile venire a quello che fu sempre il mio grande ideale, venire allo stato in cui si trova l'Inghilterra per ciò che riguarda i bilanci. Colà il Cancelliere dello Scacchiere, esaurito da pochi giorni l'Esercizio, può fare subito la sua esposizione finanziaria, essendo egli per le leggi già votate in condizione di dare non solo il risultato della gestione dell'anno precedente, ma di fare anche i suoi apprezzamenti sull'Esercizio che sta per aprirsi.

È questo l'ideale che io mi era proposto fino dal 1865, e che concretai in apposito progetto di legge presentato al Parlamento in quel torno di tempo, ma che fu in qualche parte variato con l'attuale legge di contabilità.

Io non intendo certo di mettere il mio ideale al posto della legge, ma questa legge, l'ha riconosciuto lo stesso onorevole Senatore Digny, lascia molto a desiderare soprattutto in chiarezza, almeno questo è anche il mio giudizio.

Che cosa vuole la legge? All'art. 65 vuole il bilancio di cassa, vuole il bilancio definitivo. Ma prima ha l'articolo 24 sul conto dell'anno finanziario.

Esso dice: « Sono materie del conto del-

» l'anno finanziario le riscossioni ed i pagamenti che hanno effettivamente luogo entro l'anno. Perciò il termine dell'anno finanziario non potrà esser protratto oltre il 31 dicembre. »

Ora l'articolo 65 che cosa dice? « Il rendiconto generale consuntivo conterà del conto delle entrate e delle spese costituenti l'effettivo esercizio finanziario dell'anno, dal quale conto risulti distintamente per ogni capitolo del Bilancio di previsione, e col confronto delle somme in ciascuno determinate o previste, l'ammontare delle riscossioni verificatesi nell'anno, e quello delle spese pagate... » fin qui non vi è dissenso « e delle altre da pagare in adempimento di ordini già spediti dai Ministri, o d'impegni già assunti in relazione del bilancio. »

Ora, se l'onorevole Senatore Digny esaminerà il bilancio definitivo del 1872, che quanto prima verrà presentato, vi troverà indicati i resti a pagare, e gli impegni assunti.

Nel bilancio definitivo del 1872, di cui ho qui le bozze di stampa, ecco che cosa vi sarà. Vi è qualche variazione a fronte di quello fatto nel 1871 precisamente collo scopo di togliere quelle dubbiezze che erano insorte nell'animo de' l'onorevole Senatore Digny. Imperocchè mentre io ho il mio ideale come può averlo ciascun uomo che pensa, pure procuro non solo di adempiere al dovere che ho di conformarmi alla legge; ma faccio di più, cerco di non pregiudicare alcuna questione, ciò che certo deve tornar grato anche all'onorevole Digny.

Il mio desiderio nella questione della contabilità è di andare passo passo, come ho già detto da principio, collo scopo primieramente di non scompigliare l'amministrazione, ed in secondo luogo, lo confesso, di non pregiudicare alcuna questione. Mi propongo insomma di condurre avanti le cose in guisa che quando si volesse fare qualche modificazione che si credesse o più conforme alla legge, od anche più utile (perchè alla fine dei conti le leggi si possono variare non per utile proprio, ma sempre nell'intendimento per me supremo di persuadere il pubblico) ebbene io ripeto mi propongo di non compromettere l'avvenire. Or bene qui in questo bilancio definitivo del 1872 cosa si indica?

Si indicano le somme che erano state appro-

vate collo stato di prima previsione per la competenza dell'anno 1872, e poi le variazioni in più e in meno, in guisa da avere ciò che giustamente l'onorevole Senatore Digny chiamava la rettificazione della competenza dello stesso anno 1872. Vengono quindi gli elenchi di tutti i residui, cioè quelli che già erano stati trasportati nel Bilancio di prima previsione, e che sono quelli che erano stati tolti dal Bilancio di definitiva previsione del 1871. Seguono poi le variazioni ai detti residui, e indi i residui provenienti dalla gestione del Bilancio definitivo del 1871, imperocchè malgrado che io cerchi di fare un Bilancio di cassa esatto, non si pagano tutti i debiti, nè si riscuotono tutte le attività previste in detto Bilancio; onde, sebbene il Bilancio di prima previsione del 1872 avesse alcune colonne per i residui attivi e passivi, tuttavia, oltre quelli, il 1871 ne lascia altri, che debbono essere aggiunti; onde, ponendo insieme tanto le competenze del 1872, quanto questi residui, se ne ha il totale. Vengono infine i trasporti al Bilancio del 1873, che io deduco dalla mia previsione.

In questo stato vede adunque l'onorevole Digny i tre elementi che desidera, cioè: 1. ciò che egli chiama spesa dell'anno, ossia competenze attive e passive dell'anno; 2. la somma totale dei residui attivi e passivi, ossia il suo conto debitori e creditori; 3. l'apprezzamento di ciò che si suppone incassare, e che si suppone pagare.

In tal modo si ha quel prospetto della condizione della cassa, che induce il parlamento a dare o un supplemento di fondi al Ministero, oppure, ma non siano pur troppo ancora a quel punto, a destinare i superi alla diminuzione delle tasse.

Ma l'onorevole Digny mi ha fatto un appunto a cui sono molto sensibile.

Egli dice: tutto ciò per l'altro ramo del Parlamento sta bene; ma qui venendosi solo all'ultimo giorno con una colonna sola di numeri, non ci si vede più nulla, e si vota alla cieca.

Io, ripeto, sono molto sensibile a questo rimprovero.

Intenderà il Senato come non possa esser mio proposito quello di non portare chiaramente le cose davanti a questo alto Consesso ed obbligarlo a fare i lavori cui accenna l'onorevole Senatore Digny, per rendersi ra-

gione dei numeri che si propongono alla sua approvazione.

Se ciò è avvenuto l'anno passato, io spero che il Senato, i cui membri sono tutti esperti amministratori, vorrà accordarmi un po' di venia. Ma in sostanza siccome questi stati contengono le competenze dell'anno; i residui attivi e passivi che risultano da l'anno precedente, e infine gli apprezzamenti di incassi e di pagamenti tanto sopra l'uno quanto sopra l'altro, così le cifre dell'ultima colonna non possono essere che un apprezzamento di tutti questi varii elementi.

Non è quindi un voto alla cieca che si domanda al Senato, nè un voto alla cieca che emetta l'altro ramo del Parlamento, potendo ognuno dei due proporre le variazioni che crede ai capitoli del bilancio, motivandole tanto sulle competenze quanto sui residui come sulle presunzioni di incasso o pagamento.

Quindi cosa resta a dire onde sfuggire al rimprovero fatto dall'onorevole Senatore Digny, rimprovero che io meriterei se il mio proposito fosse stato quello che egli sembra credere?

Che appena ve ne sia il tempo materiale io debba portare al Senato il Bilancio, non solo qual'è stato deliberato nell'ultima colonna, ma con tutti gli schiarimenti opportuni. Se ciò non fu fatto l'anno passato, il calendario me lo giustifica, credo, quando si consideri la celebrità con cui procedettero le cose.

Quindi per una parte non credo di meritare il rimprovero di mancanza verso il Senato, tanto meno poi di mancanza alle leggi fondamentali dello Stato.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny appuntava anche il modo con cui è stato presentato il Bilancio, per la questione degl' impegni. Egli adduceva il caso del pane pel Ministero della Guerra. Io però, mentre egli parlava, sono andato a cercare i numeri anche per intenderci meglio. Infatti avviene questo che mentre il Bilancio di prima previsione aveva autorizzato degl' impegni sul capitolo *Pane* per 15 milioni, il Bilancio di definitiva previsione propone un'aggiunta di circa 2 milioni; a questa prima previsione aggiunge 5 milioni e mezzo di residuo da pagarsi pel debito dell'anno precedente e poi si toglie un milione, il cui pagamento, si suppone doversi fare nel 1872 e quindi il capitolo si riduce a 21 milioni e mezzo.

Ora, se l'onorevole Senatore Cambray-Digny ha guardato la prefazione che io posi al Bilancio di definitiva previsione del 1871, egli vedrà che ogni questione fu nettamente posta. Anzi egli forse non ignorerà come dopo parecchi giorni di discussione anche la Commissione del Bilancio nella Camera abbia assentito in queste considerazioni, che cioè nell'approvare il Bilancio di definitiva previsione dell'anno debba rimanere inteso che la facoltà di assumere impegni a senso dell'articolo 39 della legge di contabilità generale, non abbia ad essere circoscritta nella somma indicata nel Bilancio definitivo del 1871, ma possa pur anco essere estesa alle somme che erano comprese nella prima previsione dello stesso anno, ma che furono trasportate nello stato di prima previsione del 1872, nell'a presunzione che non fossero pagabili se non dopo il 31 dicembre 1871.

Dandosi quindi questa interpretazione al Bilancio di prima previsione, io credo che si rimovelli perfettamente all'obbiezione che faceva l'onorevole Cambray-Digny.

L'onorevole Senatore Digny ha poi un concetto che io apprezzo, ma che non posso dividere. Egli vorrebbe infatti che il bilancio preventivo consistesse in sostanza in tre parti distinte, in tre articoli di legge, uno per il bilancio di competenza, l'altro per i residui, attivi e passivi, l'ultimo per apprezzamento di tassa. Ora, la conseguenza di questo concetto sarebbe che si tornerebbe al sistema di avere più bilanci aperti, e torneremmo a far almeno un passo addietro. Si è tanto gridato contro la confusione che nasceva da questo fatto che or parmi non convenga più cadere nello stesso errore.

Siccome vedo che l'onorevole Digny mi richiama alla legge, così mi permetta di osservargli che l'articolo 53 risolve a mio credere recisamente codesta questione, perchè dice:

« Potranno effettuarsi dopo il primo gennaio »
 » anche prima dell'approvazione del bilancio »
 » definitivo dell'anno finanziario, per essere »
 » imputate ai corrispondenti capitoli non per »
 » anco definitivamente iscritti nel bilancio stesso, »
 » le spese autorizzate sul bilancio dell'anno »
 » antecedente, che vennero impegnate e non »
 » pagate prima della sua chiusura, nei limiti »
 » però della somma rimasta disponibile ecc. »
 Questo s'intende; e poi soggiunge:

« I mandati che già fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizio dell'anno finanziario saranno pagabili anche dopo la scadenza di esso, con imputazione come sopra ai corrispondenti capitoli del nuovo bilancio. »

Io confesso che non so altrimenti interpretare il detto articolo se non nel seguente modo; cioè che, essendo rimasto un mandato, poniamo sopra un capitolo qualunque, non pagato, mentre da una parte passa in aumento del capitolo di questo bilancio la somma ancora impegnata per la causa omonima, dall'altra parte si applica a conto del medesimo la spesa del pagamento che nasce quando si soddisfa al mandato.

Io credo, lo ripeto, che, partendo sempre dal punto di vista di soddisfare il meglio che si possa il pubblico, l'importante sia che le stesse cause omonime, per ciò che riguarda il Bilancio parlamentare, vengano ad essere messe insieme. Imperocchè, o Signori, supponete che io debba per la tassa di ricchezza mobile lire 500 per il 1871, e me ne siano scadute L. 200 per il 1872 (cito una cifra qualunque); ebbene, quando io, debitore per esempio di una quota di ricchezza mobile, che dovrei essere escusso tanto per le 500 lire quanto per le 200, mi presento per pagare una parte del mio debito, volete che si ritorni al sistema antico, e che mi si risponda: — Aspettate: se pagate in conto della prima quota, vo a pigliare quel libro; se pagate in conto dell'altra quota, piglierò quell'altro registro? —

Ben vedete come ciò facendo si ricadrebbe negli inconvenienti che abbiamo le molte volte lamentato.

Non è già che ogni amministrazione non debba tenere conto accurato delle attività, delle passività e degli impegni tutti sì attivi che passivi che si verificano in un anno o nell'altro. Io non dico questo. Anzi desidero che la scrittura dell'amministrazione sia la più completa possibile, e giudico necessario che la contabilità sia tenuta come nel paese, a cui ho poc'anzi accennato, e che vorrei si prendesse per modello, perchè quando il pubblico può dire di aver visto il bilancio stampato ed aver conoscenza delle cifre tanto da pagarsi che da riscuotersi, ne hanno l'amministrazione e lo Stato gran vantaggio; ma non credo con ciò che si debba venire alla questione degli impegni. A questa

questione si potrà, anzi si dovrà venire col tempo; ma non per il momento.

Del resto io convengo che il conto consuntivo debba presentare tutti gli elementi, ma per ora parmi non potersi pretendere che in esso entrino non solo i pagamenti e i versamenti, ma per esempio anche i consumi e le addizioni di materie nei magazzini. Io capisco che logicamente parlando ciò sarebbe giusto, imperocchè quando il ministro della guerra brucia della polvere non fa che spendere denaro. Ma a ciò si può provvedere dall'amministrazione col tenere una scrittura più completa di quella portata dal bilancio, ed io ciò non dico certo per sottrarre nulla al Parlamento, il quale anzi deve avere gli elementi necessari per farsi un criterio chiarissimo di tutto, ma per non portare in bilancio al voto del Parlamento se non ciò che è indispensabile, e nulla di più, giacchè altrimenti non si fa che implicare il Parlamento in voti troppo complessi, salvo a giustificare il tutto nei conti consuntivi. È allora che riesce difficile scoprire se vi siano troppe divergenze tra i fatti e le previsioni dei voti che sono stati emessi, ed è allora, lo ripeto, che le popolazioni, non ci vedendo chiaro, finiscono per pigliare in certo modo una cattiva idea dell'amministrazione.

E di questo fatto io ne ho una prova. Avrete osservato i prospetti che si vanno pubblicando dal Ministero delle Finanze, e che sono compilati dal benemerito Direttore generale del Tesoro. In quei prospetti si riassumono mese per mese i pagamenti e i versamenti che si fanno al Tesoro. La pubblicazione si fa non capitolo per capitolo, sebbene il Direttore generale del Tesoro spedisca i dati con questa distinzione, ma a grandi gruppi.

Ebbene, mi compiaccio dichiarare al Senato che da molte persone italiane e straniere (competenti e dirò anche nella materia autorevolissime), le quali seguono con attenzione e con interesse l'andamento delle nostre Finanze, ebbi molte congratulazioni per siffatta pubblicazione. — Finalmente (dissero) vediamo chiaro quello che entra in cassa e quello che esce. — Parrà brutta, ma pure un conto di cassa è molto persuasivo per la moltitudine non solo, ma anche per coloro che pensano alle condizioni della nostra Finanza.

Infatti, o Signori, e certo ne converrà anche il Senatore Digny, è facile ingrossare i Bilanci,

per esempio i Bilanci attivi, con delle quote inesigibili. E delle quote inesigibili quante non ne abbiamo!

Mi faccia il Senatore Digny un Bilancio come vuole, pure il Ministro delle Finanze avrà sempre interesse di non mostrare al nudo la verità, e non si curerà di togliere questi arretrati.

Quel Ministro, o Signori, che mettesse le mani sulle quote inesigibili e che per 10, 30, 40, 80 milioni di queste quote dichiarasse l'inesigibilità, e così provvedesse a che non resti offuscata l'opinione pubblica sulla vera condizione delle cose; ebbene, questo Ministro si troverebbe sotto l'apparenza di aver diminuito il patrimonio dello Stato di altrettanti milioni. Infatti egli dovrebbe o far una depennazione di codesti residui attivi, o inchiuderli nel bilancio passivo alla partita dei rimborsi, e il risultato sarebbe eguale.

Quindi io convengo coll'onorevole Senatore Digny che sia degno, degnissimo dell'attenzione di ogni uomo che s'interessa all'amministrazione pubblica, di guardare a che, per ora, la questione non sia pregiudicata. Convengo altresì che se vi ha materia in cui quest'alto Consesso è competente, davvero la sia codesta, poichè qui sono largamente rappresentati coloro i quali più si trovano in condizione di vedere i risultati ottenuti dall'applicazione della nuova legge di contabilità.

Del resto, credo che l'onorevole Senatore Digny non mi vorrebbe obbligare a mutare la forma ai bilanci definitivi del 1872, perchè in tal caso non so quanti mesi di ritardo ciò cagionerebbe.

Io dovrei presentare questo bilancio il 15 marzo; non so se riescirò a presentarlo proprio entro tal termine. Si fa quanto si può per arrivar in tempo e non dispero di riuscirvi. Ci sono stati degl'incidenti; c'è stato perfino il caso dello smarrimento di un pacco di conti di una delle più lontane Intendenze, e ci vollero dieci giorni per averne i duplicati; se avremo perciò il ritardo di alcuni giorni, non sarà per colpa dell'Amministrazione. Io presenterò adunque i bilanci nella forma che li va allestendo l'Amministrazione. Presenterò anche al banco della Presidenza i documenti dai quali risulti come sono tenute le scritture. Il Senato vedrà e giudicherà. Prego soltanto e desidero che non si prendano deliberazioni su due piedi. Ma il Senato non fa di queste cose, e

quindi non è il caso che me ne preoccupi. Se poi gli piacesse deliberare che una Commissione esamini minutamente tutte queste materie, io accetterei ben volentieri, perchè dagli uomini che seggono in quest'Aula non ho che da imparare. Ma prego il Senato ad andare prudentemente nel prendere deliberazioni sopra questa grave materia della contabilità.

L'onorevole Senatore Digny ha esposte partitamente le sue interrogazioni. A me pare d'aver risposto a tutte, se non nello stesso ordine da lui tenuto, certo nella sostanza. Però se desidera ancora qualche altra spiegazione, io sono sempre pronto a soddisfarlo.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ora è inoltrata; si deve ancora procedere allo scrutinio della legge stata votata, sull'lo stato di prima previsione del Bilancio dell'entrata pel 1872, sicchè se non le dispiacesse si manderebbe a domani la sua risposta.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io sarò brevissimo, ma sono agli ordini del Senato e attenderò a domani.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Annunzio al Senato che, domani o in qualunque altro giorno che piacesse agli onorevoli miei Colleghi, sono disposto a rispondere all'interpellanza dell'onorevole Senatore Serra.

PRESIDENTE. La Presidenza, per la facoltà avuta, supplisce, quanto alla Commissione sopra la legge del vagantivo, ai due Commissari De Foresta e Giustinian, con i Senatori Martinengo e Guiccioli.

Prima di passare allo squittinio, prego i Signori Senatori che non avessero ancora votato, a venire a deporre il loro voto nelle urne.

Risultato della votazione per l'approvazione dello stato di prima previsione del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1872;

| | |
|--------------------|----|
| Numero dei votanti | 75 |
| Favorevoli | 69 |
| Contrarii | 6 |

(Il Senato adotta.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore due per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).



TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1872

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Congedo — Giuramento del Senatore Nobili-Vitelleschi — Rinnovamento dello squittinio per la nomina di due membri alla Commissione permanente di Finanza — Nomina dei nove Commissarii pel progetto di legge sulla Cassazione, e d'un membro alla Commissione per l'ordinamento giudiziario — Seguito dell'interpellanza del Senatore Cambray-Digny al Ministro delle Finanze — Risposta del Ministro — Raccomandazione del Senatore Duchoqué, e risposta del Ministro delle Finanze — Schiarimento del Senatore Duchoqué — Dichiarazione del Senatore Cambray-Digny — Risultato dello squittinio per la nomina dei due membri della Commissione permanente di Finanza — Interpellanza del Senatore Serra F. M. al Ministro de' Lavori Pubblici — Risposta del Ministro — Dichiarazione del Senatore Serra F. M. — Replica del Ministro dei Lavori Pubblici.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri delle Finanze e della Marina; più tardi intervengono i Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio, dei Lavori Pubblici, della Guerra, di Grazia e Giustizia e degli Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

« 4801. — Cesaris Francesco farmacista in Pandino (Cremona), fa istanza perchè nel progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice Sanitario, qualora venga ammessa la libertà di esercizio della farmacia, sia provveduto con una giusta indennità a coloro che l'esercitano con privativa in virtù di leggi antecedenti. »

« 4802. — Sensali Ugolino farmacista in Roma. »

(Identica alla precedente.)

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 4803. — Drisaldi Antonietta, vedova Gal-

lea, proprietaria di farmacia in Cava-Manara (Pavia). »

(Identica alla precedente.)

« 4804. — Gal'eani Ottavio farmacista in Milano. »

(Identica alla precedente.)

« 4805. — Mazza Beniamino farmacista in Sarezzo (Brescia). »

(Identica alla precedente.)

« 4806. — Gatti Carlo farmacista in Morbegno (Sondrio). »

(Identica alla precedente.)

Il Senatore Di Monale chiede un mese di congedo, che gli è dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo Senatore Nobili-Vitelleschi, prego i signori Senatori Principe Pallavicini e Maggiorani a volerlo introdurre nell'Aula per compiere l'atto del giuramento.

(Il Senatore Nobili-Vitelleschi introdotto nell'Aula presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Nobili-Vitelleschi del prestato giuramento, lo proclamo

Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Lo squittinio per la nomina dei membri dimissionari della Commissione di Finanza ha portato un solo eletto, ch'è il Senatore Pasolini. Dopo di lui raccolsero maggior numero di voti i Senatori Sappa e Doria-Pamphili; quindi bisogna rinnovare la votazione per due altri membri.

(Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si procede all'estrazione degli scrutatori.

(Riescono estratti i Senatori Ruschi e Martingengo.)

Secondo l'incarico avuto dal Senato, la Presidenza ha nominato i nove Commissari per la legge sulla Cassazione, e sono i signori Senatori: Andreucci, Astengo, Castelli Edoardo, Errante, Miraglia, Scialoia, Serra F. M., Tecchio, Vigliani; ed ha poi nominato il Senatore Piacentini a membro della Commissione per l'ordinamento giudiziario, in sostituzione del Senatore Lunati.

Prego i signori Senatori a preparare la scheda per la nomina dei due membri alla Commissione di Finanza.

SEGUITO DELL'INTERPELLANZA DEL SENATORE CAMBRAY-DIGNY AL MINISTRO DELLE FINANZE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onore. Ministro delle Finanze, do la parola al Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori Senatori! Prima di tutto io sento il dovere di ringraziare il Senato per l'attenzione che si compiacque prestare ieri alle mie parole; e non saprei come meglio dimostrargli la mia riconoscenza, se non col cercare di essere oggi il più breve possibile. Per questo, io mi limiterò a parlare dei punti più importanti toccati nel suo discorso dall'onorevole signor Ministro.

Comincerò da quella parte della quale mi riesce più grato il discorrere, esprimendo cioè la soddisfazione che provai nell'udire le dichiarazioni del signor Ministro intorno all'applicazione della scrittura per bilancio all'amministrazione dello Stato.

È vero che il signor Ministro mostrò di credere necessario moltissimo tempo per arrivare ad ottenerne effetti sensibili; ma che si dovesse

procedere con prudenza e con pacatezza io pure lo affermai.

Credo però di potere aggiungere che se al signor Ministro riuscirà di avere buoni ragionieri alle Intendenze, alle Amministrazioni centrali ed alla Ragioneria generale, vedrà che farà cammino più presto di quello che crede. D'altronde, è importante ricordare che i ragionieri, come gli ingegneri, sono uomini speciali, e che quindi convien procurare di averli abili e provati.

Del resto, non io certo lo ecciterò a precipitare.

Io non mi dilungherò sulla questione dei conti di consumo, o meglio, sulla questione dei conti di magazzino, toccata ieri dall'onorevole signor Ministro.

Questi conti si hanno in alcune delle amministrazioni dello Stato, e sono incompleti soltanto perchè non si suole constatare annualmente l'inesistere: per questo restano slegati, restano fuori dalle scritture e non rispondono al loro scopo.

Proseguendo però ad occuparsi, con quella diligenza che lo distingue, di questa materia, io sono sicuro che l'onorevole signor Ministro vedrà che non è difficile il regolarizzare anche questa parte; vedrà, io spero, che non si tratta di concetti teorici, come egli si compiacque ieri di definire i miei; vedrà che sono concetti tanto pratici, che l'industria privata li applica tutti i giorni.

Ma io non voglio fermarmi ulteriormente su questo punto, imperocchè sarei costretto ad estendermi in particolari d'indole affatto tecnica, e non mi pare sia questo il luogo nè il momento di farlo. Mi limiterò adunque in questa parte a raccomandare all'onorevole signor Ministro di perseverare nella via che ieri annunziò di voler percorrere.

Sono molto soddisfatto ancora che il signor Ministro abbia riconosciuto, come effettivamente riconobbe ieri, la necessità di modificare il modo col quale si è fatta la presentazione al Senato dei bilanci preventivi. Se, col sollevare questa discussione, io non avessi ottenuto altro effetto che questo, io ne sarei già abbastanza contento.

L'onorevole signor Ministro a questo proposito mi domandava ieri se io volevo costringerlo a ritardare indefinitamente la presentazione del bilancio definitivo del 1872. Lungi da me questo pensiero!

Però debbo dire francamente ch'io non vedo bene per qual motivo si dovrebbe questa presentazione ritardare, se si volesse formulare la legge in tre o quattro articoli, per approvare separatamente le rettifiche delle competenze, i resti attivi e passivi, i resti probabili alla fine dell'anno ed il *fa bisogno*.

E una volta che il Ministro ha consentito di rifare per il Senato tutto il lavoro che avrà fatto per la Camera, per giustificare il modo come le cifre così dette definitive si vengono a formare, io non vedo il perchè si voglia perdere il vantaggio ottenuto da codeste operazioni, agglomerando, amalgamando tutte le parti insieme per avere una sola colonna di numeri.

Se non fosse troppa indiscretezza per parte mia, vorrei pregare l'onorevole Ministro di ripensare a questo argomento.

Vorrei poi poter esternare la mia soddisfazione anche per la buona intenzione, che il Ministro manifestò nel suo discorso di ieri, di non pregiudicare cioè veruna questione. Però non posso tacere che, a parer mio, fondendo insieme le competenze del 1872 coi resti degli anni anteriori, la questione si pregiudica completamente.

Il solo modo di non pregiudicarla mi parrebbe quello di tenere le tre diverse operazioni separate.

Del resto, vedo pur troppo che il mio lungo discorso di ieri non riesci a smuovere le convinzioni dell'onorevole Ministro. Il suo ideale è un bilancio puramente di cassa.

Ora, il Ministro mi concederà che a questo proposito io gli dica una cosa, che gli sembrerà un po' strana; il suo ideale a me fa l'effetto di essere peggio assai di quelli che egli si compiace chiamare i miei concetti teorici.

Secondo me, il suo ideale è impraticabile.

Perchè questo suo ideale fosse pratico bisognerebbe che le entrate fossero l'identica cosa che gli incassi, che le spese fossero l'identica cosa che i pagamenti, e che si potesse avere un bilancio senza resti.

Ora, queste sono cose materialmente impossibili.

Il Ministro citava l'esempio di un paese, che non mi parve che nominasse, ma che io credo di avere capito fosse l'Inghilterra. Ma in Inghilterra il preventivo, è vero, in apparenza è un preventivo di cassa; ma, se io non erro, in so-

stanza è un preventivo di crediti aperti ai Ministri sopra il Tesoro; i resti vi sono aggiunti, e aggiunti non capitolo per capitolo, ma in una cifra sola e separata.

La somma delle autorizzazioni è la somma prevista e reputata necessaria a far le spese dei servizi, e si mantiene tutta intera in bilancio, tanto è vero che annualmente poi vi sono questi resti da rimandare all'anno dopo: e questi resti si aggiungono, al solito, come debiti da pagare, e come crediti da riscuotere.

Con tutto ciò io credo che sia noto come in Inghilterra non si ritenga perfetta questa specie di contabilità, e come siano state fatte inchieste, e siansi mandati personaggi importanti ad esaminare i varii sistemi di contabilità dei paesi vicini, e segnatamente della Francia.

A me pare però che se il signor Ministro delle Finanze adottasse il sistema inglese, farebbe cosa, non migliore di quella che io credo la vera applicazione della legge nostra, e di cui ieri ho avuto l'onore di discorrere; ma farebbe cosa certo migliore, certo più pratica di quella che esso sembra aver adottata.

Un altro concetto suo ieri ci esponeva il signor Ministro. Egli diceva che si dovesse attendere ad ottenere questi effetti quando le spese come le entrate fossero l'effetto di leggi e non avessero bisogno di essere approvate annualmente nel bilancio.

Io confesso che questo è un altro ideale che non credo alcuno abbia avuto mai. — Da ieri ad oggi mi sono mancati il tempo e gli elementi per fare il conto delle somme portate nel nostro bilancio, che non potrebbero essere mai fissate da leggi organiche, ma se questo conto si facesse, credo che ne risulterebbe una somma tale da persuaderci che il sistema non sarebbe pratico.

Ma lasciamo questa questione, e veniamo a qualche cosa di più concludente.

Il Ministro disse ieri una parola che a me fece l'effetto di esser la più solenne conferma di una parte della mia argomentazione, della parte forse da esso più combattuta; cioè la sua Relazione al progetto di legge del bilancio definitivo del 1871, presentata alla Camera dei Deputati. In sostanza, in quelle parole il Ministro veniva ad interpretare l'art. 39 della legge in modo da ricavarne che i Ministri possono prendere impegni al di là dei fondi stanziati in bilancio, purché nell'anno non siano pagate somme che oltrepas-

sino questi stanziamenti. Io conosceva cotesta interpretazione accennata nella citata Relazione, ma speravo che nella presente discussione il Ministro non ci avrebbe insistito; invece la confermò, ed io su questo proposito non posso che pronunziarmi ricisamente contro una interpretazione, alla quale ostano i termini espliciti della legge stessa; difatti l'articolo 39 si esprime in questi termini:

« I Ministri ordinano le spese nei limiti dei » fondi assegnati in bilancio. »

Il Ministro dice però ch'egli intende che l'impegno preso al di là del fondo stanziato nel bilancio definitivo non dovrebbe mai oltrepassare la somma riportata nel bilancio di prima previsione dell'anno successivo, come resto dell'anno corrente; ma e se la deliberazione del bilancio di prima previsione dell'anno successivo venisse a tardare? e se si trascurasse di inscrivere l'eccesso d'un impegno, tra i resti dell'anno successivo? Quante altre circostanze non potrebbero così portare a gravissime irregolarità in codesta faccenda!

Finalmente poi io non credo che siffatta interpretazione si possa adottare senza che una apposita legge venga a consacrarla.

Una domanda mi fece ieri il signor Ministro, a cui io devo dare categorica risposta.

Mi domandò se io voleva un bilancio preventivo patrimoniale. Io non entrerò in una discussione per definire e per chiarire che cosa s'intenda per un bilancio preventivo patrimoniale; ma ripeterò quello che già mi pareva di avere abbastanza chiaramente espresso ieri.

Io non voglio che il bilancio preventivo sia altro che quello che deve necessariamente essere e per effetto delle disposizioni della legge e per i canoni del diritto costituzionale.

Il bilancio preventivo non può essere e non è che la nota delle autorizzazioni, delle facoltà che il potere legislativo accorda al potere esecutivo, affinché i Ministri possano impegnare l'Erario onde provvedere ai servizi, accertare le entrate e fare quell'altre operazioni straordinarie attive e passive che abbisognano dell'autorizzazione legislativa. Faccia e dica quel che vuole il Ministro, definisca il bilancio preventivo come vuole, il bilancio preventivo non può mai essere altro che questo.

Ma il Ministro, a conferma di certi suoi concetti sulla necessità del preventivo puramente di cassa, citò l'articolo 24 della legge. L'ar-

ticolo 24 dice così: « Sono materie del conto » dell'anno finanziario le riscossioni, i pagamenti che hanno effettivamente luogo entro » l'anno. »

Ora mi permetta il signor Ministro di fargli osservare che questo articolo non è felicemente compilato: però bisogna ricordarsi come e perchè esso nacque. Questo articolo ebbe lo scopo di troncare definitivamente in un modo assoluto l'abitudine di prolungare gli esercizi; ed ebbe lo scopo di chiuderli col 31 dicembre; e difatti in un secondo paragrafo continua: « Perciò » il termine dell'anno finanziario non potrà esser » protratto oltre il 31 dicembre. »

Ma l'articolo parla solo di riscossioni e di pagamenti, ed allude per conseguenza unicamente al conto di cassa. Ora, negli articoli successivi e segnatamente nel 65, la legge parla non solo dei conti di cassa, ma di impegni e di accreditamenti di cui si deve tener conto nelle scritture dello Stato; e l'articolo 24, che parla solo di pagamenti e di riscossioni e che allude ai conti di cassa, non esclude, e non può escludere che sussistano i resti, nè che vi siano debiti e crediti dello Stato i quali passino agli esercizi successivi e sui quali si facciano le solite e necessarie operazioni di contabilità.

Ma il Ministro si preoccupa molto, e con ragione, della pubblica opinione, e crede di soddisfarla limitandosi a presentare un conto di cassa.

In questo, me lo perdoni l'onorevole Ministro, egli s'inganna. Per quanto io mi sappia, l'opinione pubblica si è molto preoccupata non solo del movimento di cassa, ma eziandio degli arretrati di entrata, della enormità dei resti attivi che figuravano nei documenti pubblicati dal Governo.

Io non fo per vantarmi, ma credo di avere contribuito non poco a chiarire questo punto in passato, ed a soddisfare la pubblica opinione su questo particolare. Ma questo punto non si chiarirà, si oscurerà invece, quando voi amalgamerete i resti con le competenze dell'anno corrente.

Il Ministro dice che far risultar chiari e separati questi resti equivale ad impinguare di somme ipotetiche il patrimonio dello Stato: mi permetta di dirgli che anche su questo punto egli s'inganna.

Far risultare chiari e separati i resti attivi

e passivi, significa illuminare il paese sulle vere condizioni della finanza, lo che non si otterrà col confonderli con le entrate quando si tratti di resti attivi, o con le spese se si tratta di resti passivi.

Per esempio, quando si constatavano 180 o 200 milioni di resti attivi al fine di un esercizio, sarebbe egli stato il modo di tranquillizzare la pubblica opinione l'amalgamarli colle entrate dell'anno successivo, come se fossero cifre che si potessero realizzare?

Io non lo credo affatto.

Finalmente il Ministro mi accusava ieri di volere, con l'interpretazione che ho data alla nuova legge, conservare l'abitudine di tenere due esercizi aperti, che, secondo lui, la legge condanna.

Io, dico il vero, credo che nessun ragioniere, meritevole di questo nome, immaginerebbe mai di poter amalgamare i conti di spesa e di entrata coi conti di debito e credito provenienti dagli anni antecedenti. Mi piace però avvertire che quando si tratta di terzi creditori, che figurano nei conti della ragioneria, il credito o debito di ciascuno, proveniente dai passati esercizi, si registra nel conto rispettivo insieme coi debiti o crediti emersi dall'andamento dell'esercizio dell'anno corrente. Cosicché il mio sistema, in una parola, conduce a semplificare questa operazione del tener conto dei crediti e dei debiti formati antecedentemente, a semplificarla, ripeto, il più che sia possibile, ma non ad abolirla, e ciò per una semplice ragione, perchè è assolutamente impossibile.

L'onorevole Signor Ministro citava in appoggio della sua opinione l'articolo, 53 della legge.

Se mi permette il Senato, è un articolo breve, lo rileggerò.

Dice quest'articolo:

« Potranno effettuarsi dopo il 1. gennaio, anche prima dell'approvazione del bilancio definitivo dell'anno finanziario, per essere imputate ai corrispondenti capitali non peranco definitivamente iscritti nel bilancio stesso, le spese autorizzate nel bilancio dell'anno antecedente che vennero impegnate e non pagate prima della sua chiusura, nei limiti però soltanto della somma rimasta disponibile alla fine di dicembre, ed osservate le prescrizioni e formalità portate dagli articoli 40, 42, 48 e 49 della presente legge. »

Basti osservare che quest'articolo ammette l'esistenza di spese impegnate e non pagate: dispone come si debbono pagare sul nuovo esercizio, prima ancora che i resti siano approvati col bilancio di definitiva previsione; non dice, se ne ho ben afferrato il senso, che si debbano sommare e amalgamare i resti colle spese del nuovo anno.

Ma io non voglio stancare maggiormente il Senato, e finisco.

Finisco dichiarando, che sulla questione del bilancio, mi dispiace il dirlo, ma non sono soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole signor Ministro: soprattutto non sono soddisfatto del suo ideale.

Però io non farò nessuna proposta al Senato.

Gradirò, se l'onorevole signor Ministro vorrà consentire come parmi abbia ieri accennato, che quei documenti che egli depose sul banco presidenziale siano esaminati dalla Commissione di finanza del Senato: ma non farò, come dissi, mozione di sorta.

Prevedo che i ragionieri dello Stato saranno alquanto imbarazzati a tradurre in atto alcuni dei pensieri ministeriali, e che questo potrà portare qualche conseguenza nell'ordinamento della scrittura, e nei risultati che se ne dovrebbero ricavare: in una parola, temo molto che questi concetti, che non mi paiono consentanei ai principii e alle buone regole di contabilità, possano render difficile, forse impossibile, il compimento dei conti dello Stato, anche nel caso in cui, come ieri si mostrava disposto, il Ministro vi voglia accudire con zelo.

Ma il mio scopo nel sollevare questa questione era semplice e chiaro.

Il mio scopo in primo luogo era di avvertire di questo pericolo e l'onorevole Ministro ed il Parlamento.

In secondo luogo, dato che si verificasse il caso che i conti non si potessero condurre a compimento, il mio scopo era di constatare che questo risultato sarebbe dovuto ad una inesatta interpretazione della legge, era di declinarne interamente la responsabilità.

Questo scopo per me, con la presente discussione, è completamente raggiunto. Non ho altro da dire. (*Segni di approvazione.*)

MINISTRO DELLE FINANZE. Comincerò col dare ragione di una mia asserzione di ieri, cioè che il mutare l'impianto del bilancio di definitiva previsione per il 1872 porterebbe un ritardo.

La ragione è semplice, ed è che in qualche parte trovasi già stampato questo bilancio, e tutto è ordinato, per cui, volendo tornare da capo, evidentemente si perderebbe molto tempo.

Del resto, quanto al merito, io debbo emulare l'onorevole Digny nell'essere breve: quindi male starebbe se io trattassi a fondo le questioni che si sono sollevate ieri. Prego però l'onorevole Digny ed il Senato a credere che il mio ideale di un bilancio di cassa, a cui ho accennato e che deve votarsi ogni anno dal Parlamento, non vuol essere scompagnato da una condizione importantissima, quella cioè, che gl'impegni attivi e passivi sieno per la massima parte determinati da leggi speciali. Io credo che quando l'onorevole Senatore Digny voglia por mano al bilancio, vedrà che ove gli organici e le attinenti spese materiali come pure gli aggi siano votati per legge (intendendo per organici anche la forza che i Ministri della Guerra e della Marina possono in media tenere sotto le armi) una parte precipua del bilancio viene ad essere determinata in quella maniera.

Aggiungo, in secondo luogo, che io, e molti altri con me, ci preoccupiamo non soltanto degli impegni che non devono per certo eliminarsi dalla scrittura, ma anche delle effettive riscossioni e degli effettivi pagamenti. Questo è un punto importante.

L'onorevole Digny vorrebbe che vi fossero tre prospetti: uno per i capitoli delle competenze attive e passive dell'anno; un altro per i capitoli dei residui attivi e passivi; e finalmente uno stato sommario, così egli diceva, delle presunte riscossioni e dei presunti pagamenti.

Ora, io ricordo, e molti ricorderanno con me, come talune volte questi apprezzamenti sommarii abbiano cagionato serii imbarazzi ai Ministri delle Finanze.

Credo importi assai che il Ministro delle Finanze domandi ad ognuno dei suoi Colleghi non solo un apprezzamento sommario, ma capitolo per capitolo: *quanto presupponete voi di incassare? quanto presupponete di pagare?* Imperocchè spetta poi al Ministro di Finanza il proporre al Parlamento i modi di far fronte ai bisogni di cassa, e questi si risolvono sempre o in un'azione sulle imposte, o in una operazione di credito.

Trattasi quindi di un dato della più alta importanza, e a mio avviso non si può andar

vicino al vero, se non chiedendo l'apprezzamento di ogni amministrazione capitolo per capitolo, e lasciando alla responsabilità della stessa, ciò che riguarda non solo gl'impegni, ma ancora il pagamento e l'incasso.

Io credo che non sia senza importanza questa prescrizione; imperocchè quando il Parlamento dice all'Amministrazione: *non spenderete più di tanto, non pagherete più di tanto;* gli effetti sono molto serii; v'ha bensì un fondo per spese imprevedute che lascia una certa latitudine per provvedere ai pagamenti; ma anche questa latitudine ha un limite, e se il Ministero vuole spendere mille lire fuori di quel limite, deve ricorrere al Parlamento.

Del resto, per quanto riguarda i residui nel bilancio di definitiva previsione per il 1872, che avrò in breve l'onore di presentare al Parlamento, anzichè una sola colonna, ve ne sono quattro, una per le somme trasportate già nel bilancio di prima previsione; un'altra per le variazioni che si propongono a queste somme; una terza per i residui trasportati quali risulteranno dalla situazione del Tesoro; una quarta per l'ammontare di tutto questo.

Senatore DUCHOQUÉ. Ma se sono in fatto maggiori?

MINISTRO DELLE FINANZE. Il signor Senatore Duchoqué mi dice: se di fatto sono maggiori...

Senatore DUCHOQUÉ. Si pagheranno?

PRESIDENTE. Prego il Senatore Duchoqué di non interrompere.

MINISTRO DELLE FINANZE. È questa una questione gravissima. Prima di tutto vediamo che cosa sono questi residui.

Sono ancor io d'accordo coll'onorevole Senatore Digny, che se ne debba tener conto; ma questo conto per molte parti non è che una presunzione.

Ieri, citando un esempio, io diceva: è stata ordinata la traslocazione di un impiegato; quest'atto amministrativo per cui è stata data una missione o che so io, costituisce bensì un impegno, ma un impegno che per essere completamente esplicito e portato in scrittura richiede ancora che l'impiegato si sia effettivamente traslocato, e che si abbia la nota delle indebiti dovuteagli. Fintantochè però la spesa non sia liquidata, è evidente che non si fa se non un impegno di presunzione.

Tornando al mio ordine d'idee, non è che io non intenda richiamare tutta l'attenzione

del Parlamento sopra la questione dei residui. Però l'opinione pubblica più che ai residui crede ai versamenti che effettivamente si fanno in tesoreria; e ci crede di più, perchè sa che molti residui talvolta si convertono in quote inesigibili. Ed è questo un inconveniente che talora non può evitarsi.

Accade, per esempio, che le dichiarazioni di ricchezza mobile per la categoria A sembrano troppo inferiori al vero. Allora si ordina ai conservatori delle ipoteche di fare uno spoglio dei crediti ipotecari, e si ordina agli agenti delle imposte di metterli in ruolo. Quando i ruoli sono spediti, nascono delle contestazioni, e per effetti di sentenza devonsi depennare molte partite, ed ecco, come si hanno in caricamento delle attività che poi non si possono riscuotere.

E qui devo confessare che non sono riuscito ad intendere come i residui possono comprendersi in un bilancio a parte, secondo l'opinione che parmi abbia manifestato l'onorevole Digny, senza tenere aperti due esercizi separati.

Leggo l'articolo 53 della legge di contabilità, e in un passo più avanti trovo, per esempio, che *i mandati emessi saranno pagabili anche dopo la scadenza con imputazione sui corrispondenti capitoli del nuovo bilancio.*

Or cosa s'intende col vocabolo *corrispondenti*? La chiusura di esercizio non è dichiarata limitata ai pagamenti e versamenti dallo stesso articolo 24, che ha letto l'onorevole Digny?

Questo articolo dice infatti che sono materia del conto dell'anno finanziario le riscossioni ed i pagamenti che hanno effettivamente luogo entro l'anno, e che perciò il termine dell'anno finanziario non potrà essere protratto oltre il 31 dicembre e conseguentemente a me pare evidente che questo sia stato l'intendimento della legge, cioè che si abbia un solo esercizio aperto, e che siano posti sotto un solo capitolo i pagamenti ed i versamenti omonimi.

Ma invece qui io veggio che l'onorevole Senatore Digny mi obbietta ancora la questione dell'amalgamazione delle partite *debitori e creditori*, colle partite *entrate e spese*. Or bene, a me pare che questa sia più che altro questione di parole. Imperocchè, quando cominciassi col primo dell'anno portando ad *entrate e spese*, già accertate per quell'anno stesso, la sua partita *debitori e creditori*, io non ci vedrei proprio differenza. E qui giova riflettere che altra

cosa è per un privato, per una Società, la quale intende dare dividendi sopra la sua gestione e la quale deve perciò necessariamente far distinzione fra i profitti e le perdite, e ciò che tocca lo stato patrimoniale. Ma anche col mio concetto, ove le scritture fossero già perfette, si potrà in qualunque giorno dell'anno benissimo dare il mio conto patrimoniale, sia con ciò che si chiama *entrate e spese*, sia con quel che si chiama *debitori e creditori*, dovendosi, ripeto, fare una essenziale differenza fra l'amministrazione dello Stato e quella d'un'azienda privata, che dà dividendo a' suoi azionisti.

Dal momento però che l'onorevole Senatore Digny non viene a conclusione veruna, io credo che la condizione delle cose rimanga la seguente: i documenti che ho depresso al banco della Presidenza passeranno naturalmente alla Commissione di finanza, alla quale passerà anche a suo tempo il bilancio, che io spero poter presentare alla Camera dei Deputati entro qualche settimana, imperocchè ci si lavora attorno a tutt'uomo, e allora vedranno ambedue i rami del Parlamento se si abbia a continuare per questa via, o se debbano introdursi delle modificazioni.

In fatto di contabilità, e l'ho già dichiarato ieri, ciò di cui mi preoccupa è di andare avanti con sicurezza; e mi parrebbe di rendere un importante servizio se mi riuscisse per ora d'introdurre la scrittura per bilancio anche circoscritta ai pagamenti, e ai versamenti, agli ordini di pagamento ed ai debiti dei contabili, cioè in sostanza agli impegni attivi e passivi definitivamente liquidati. Dall'Amministrazione tenendosi intanto per ogni capitolo in evidenza gli impegni, anche non ancora completamente liquidati, verrà giorno in cui alle scritture del bilancio si potranno aggiungere gli impegni stessi sebbene ancora allo stato di presunzione. Ma per ora io credo sia molto importante andare avanti passo a passo.

Non avrei altro da aggiungere, senonchè parmi che l'onorevole Digny non sia esattamente informato della costituzione del bilancio inglese, almeno se non avvennero variazioni dal 1865 a questo giorno, locchè può essere. Ma nel 1865 il conto del Regno Unito si costituiva della somma effettivamente pagata durante un periodo qualunque di tempo sul conto dello Schacchiere, e delle somme realmente incassate sullo stesso conto durante lo stesso pe-

riodo; era in somma un elenco di entrata e di uscita desunto dal conto dello Scacchiere. Le entrate erano i versamenti fatti alla Banca, e passati a conto dello Scacchiere; le uscite erano gli ordini di pagamenti sul conto dello Scacchiere a favore dei pagatori delle diverse amministrazioni.

Da ciò si vede che l'amministrazione inglese fa passare la intera gestione dello Stato, mi si permetta il paragone, per uno stretto irabuto, ed è il conto dello Scacchiere presieduto dal Controllore generale magistrato inamovibile nominato dalla Regina. L'amministrazione inglese è in condizione da presentare uno spaccato dell'imbuto al Parlamento, si può dire in qualunque giorno dell'anno. E infatti noi vediamo nei periodici di quel paese, non soltanto mese per mese, come tentiamo di fare noi, ma settimana per settimana, pubblicato il risultato dell'amministrazione relativa al conto dello Scacchiere a cui si informa il bilancio di definitiva previsione. Non parlo del bilancio di prima previsione che si riferisce agli stati di servizio, e che non entra in questa questione.

Potranno essere, ripeto, avvenute da allora in poi delle modificazioni, ma confesso che fin d'allora io lo trovavo molto semplice, ed è questo un requisito assai apprezzabile, come quello che giova a persuadere il popolo fino all'ultimo individuo della società.

Per me credo che ciò che tutti capiscono molto bene si è un conto di cassa, perchè in un conto di questa natura non entrano se non fatti assolutamente espliciti, assolutamente completati, che non sono più emendabili, che sono definitivi.

Ora, la questione degli impegni mi interessa assai, e forse più che i pagamenti e le spese. Ma all'atto pratico trovo che richiedono troppe correzioni. I residui attivi pur troppo non tutti si riscuotono. I residui passivi, che sono pure in parte stabiliti da titoli definitivi, ma che in parte non piccola non sono altro che apprezzamenti, sono soggetti a troppe variazioni, ed è noto che un conto di questa natura non presenta quella immutabilità che è bene vi sia.

Io confesso che ho sempre invidiato il Cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito il quale due o tre giorni dopo la chiusura dell'esercizio è in grado di recarsi al Parlamento a farvi l'esposizione finanziaria e a dare il conto

dell'anno precedente nel modo che quel Parlamento richiede.

Forse tanta semplicità a taluno potrà in certo modo sembrar rozza. Per me invece confesso che vi ho sempre veduto una organizzazione per ciò che riguardava il Parlamento e l'opinione pubblica, che mi ha fatto, dirò addirittura la parola, invidia.

Con tutto ciò, lo dichiaro ancora, io non nego che debba portarsi in scrittura, tutto ciò che si riferisce ad impegni; ed anzi affermo che col tempo si debba andare oltre il concetto che ha enunciato l'onorevole Senatore Digny. Imperocchè se per impegno passivo, per esempio, egli ritenesse le spese definitivamente accertate, a mio avviso, si avrebbe ancora una situazione molto incompleta.

Io credo che bisogni andare oltre. Porterò un esempio, onde spiegarvi più chiaramente. Si fa un contratto, si commette una provvista, dirò, di pane, perchè questo esempio è stato già portato. Ora, perchè il debito sia formalmente contratto dallo Stato, non basta che si sia stipulato il contratto, occorre ancora che il pane sia somministrato, perchè non so l'onorevole Digny a qual punto voglia far venire la sua scrittura; se cioè, quando si fa il contratto, o quando il pane è effettivamente somministrato.

Però, il debito dello Stato veramente non esiste che quando il pane è stato somministrato. Forse l'onorevole Cambray-Digny, nel suo concetto esatto per ciò che riguarda la ragioneria non è che a quest'ultimo periodo che si riferisce. I di lui segni affermativi me lo dimostrano; e io me lo immaginava. Forse l'onorevole Senatore Duchoqué, è d'altro avviso, e direbbe: « ma io desidero che un Ministro non contragga impegni oltre i limiti prescritti sebbene non divengano definitivi se non quando i contraenti somministrano la ordinata materia. Io desidero che questi impegni i quali si possono risolvere in debiti definitivi dello Stato, siano tenuti in determinati limiti di modo che la competenza non significhi solo ciò che intende l'onorevole Senatore Cambray-Digny, cioè i debiti che diventano definitivi per lo Stato, ma anche gl'impegni eventuali in principio, ma che possono trasformarsi in debiti definitivi ed effettivi. »

Ma, lo ripeto, non volli fare altro che indicare l'idea dalla quale io era condotto, e se dove

giudicare da taluni risultati ottenuti, io dovrei dire di non esserne mal soddisfatto. Però lo dichiaro anche una volta, d'ora in avanti mi farò un dovere di presentare questi bilanci al Parlamento con tutti i documenti i quali poi potranno dal Parlamento essere a suo bell'agio esaminati. Anzi, devo ringraziare l'onorevole Senatore Cambray-Digny, di aver richiamata l'attenzione del Senato, e per conseguenza l'attenzione del pubblico, sopra questo argomento che per parte mia dichiaro della più alta importanza.

Senatore DUCHOQUÉ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÉ. Chiedo scusa se ho intro-
messo due parole al discorso del signor Mini-
stro. Certamente non ebbi in animo d'interrom-
perlo, ma solo di contrassegnare un punto im-
portantissimo della presente discussione.

Il Ministro ha detto ieri, se male non intesi,
che dai libri di amministrazione risulterà la
distinzione dei residui dalle somme di compe-
tenza dell'anno in corso. Il discorso dell'ono-
revole signor Ministro si aggirava dianzi in-
torno a questo punto, quando mi sono permesso
fissarvi, se mi era lecito, la sua attenzione. Ora
io, apprezzando la prudente inclinazione del
signor Ministro, da lui più volte espressa, di
non distruggere i dati delle esistenti scrittu-
razioni prima di esser sicuro del buon esito
di ciò che deve esservi sostituito, gli racco-
mandavo di fare in modo che le scritture ga-
rantissero da questo, che coi fondi dati per le
competenze dell'anno in corso non si paghino
per residui dell'anno precedente somme maggiori
di quelle portate come residui nell'approvazione
del bilancio definitivo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io piglierò nella più
grande considerazione la questione sollevata
dall'onorevole Senatore Duchoqué.

Mi resterebbe a dire ancora che cosa avve-
nisse con l'antico sistema per ciò che riguarda
i residui passivi; imperocchè quando fossimo
giunti all'ultimo settembre del 1872, i residui
passivi del 1871, a partire dal 30 settembre,
si sarebbero colla legge precedente dovuti
amalgamare coi residui della gestione prece-
dente, altrimenti la conclusione sarebbe questa,
chè si sarebbero avuti gli esercizi aperti in un
modo indefinito.

Io non ardisco ora rispondere così sui due
piedi all'onorevole Senatore Duchoqué, poichè

sento che la questione da lui mossa è molto
fina e proprio da maestro.

Non mi fido, dico, rispondere così sui due
piedi, perchè non vorrei che la conseguenza
della mia risposta fosse che gli esercizi doves-
sero tenersi aperti finchè rimane una par-
cella a liquidarsi e a pagarsi. Quindi prego
l'onorevole Senatore Duchoqué di lasciarmi
riflettere prima di pronunciarmi.

Senatore DUCHOQUÉ. Io non pretendo che l'o-
norevole signor Ministro qui faccia dichiarazioni
più ampie di quelle che sia disposto a fare. Egli
va così cauto nell'amministrazione, che io mi
contento che ponga la sua attenzione sul punto
che mi sono permesso di segnalare. Rispetto
la sua riserva.

Quanto al regime della legge precedente,
non dubito di affermare che al settembre del-
l'anno successivo si chiudeva il conto dell'anno
precedente, e i resti o residui si trasportavano e si
tenevano in evidenza a parte, nei conti dell'anno
in corso. Erano solamente i resti degli anni
antecedenti che si confondevano con i resti del-
l'ultimo esercizio chiuso. Nè in ciò vi può es-
sere inconveniente di rilievo in una ammini-
strazione ordinata, perchè i resti di quelli anni
non dovrebbero essere che insignificanti. Ma
colla chiusura del conto al 31 dicembre, il far
confondere i resti passivi colle competenze del
nuovo anno, può avere inconvenienti di tal gravi-
tà, che io mi limito a richiamarvi sopra l'atten-
zione del signor Ministro, e mi fido del suo
savio accorgimento. Egli vedrà come sia da
provvedere al modo d'impedire che coi fondi
delle competenze dell'anno in corso si paghino
residui maggiori di quelli aggiunti al bilancio
definitivo, lochè sarebbe contro il voto del Par-
lamento. Le istituzioni bisogna giudicarle di
per sè e per l'avvenire, e non in riguardo so-
lamente ad una amministrazione, di cui non
possa dubitarsi, tanto più che le gravi conse-
guenze del pericolo cui alludo, potrebbero sco-
pirsi troppo tardi.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io ho chiesto la pa-
rola per fare una semplice dichiarazione, che
consiste in questo.

Intorno al caso che ha accennato nella sua
risposta l'on. signor Ministro, io avrei qualche
cosa da osservare, ma non voglio tediare ul-
teriormente il Senato.

Poichè l'on. signor Ministro ha consentito che i documenti fossero presentati alla Commissione di finanza, e poichè queste questioni, quando sarà presentato il prossimo bilancio, rinasceranno naturalmente tutte in seno alla Commissione di finanza, di cui ho l'onore di far parte, non credo dover rispondere oggi, sperando tornare allora sull'argomento.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato il risultato dello squittinio per la nomina dei due membri mancanti alla Commissione permanente di finanza.

Il Senatore Sappa ha riportato voti 50, il Senatore Doria Panfilì 48, e sono perciò eletti.

La parola spetta ora al Senatore Serra, per la sua interpellanza al Ministro de' Lavori Pubblici.

Senatore SERRA F. M. Signori Senatori!

Appena ci pervenne l'annunzio che il Parlamento nazionale era convocato in questa sua sede definitiva, quanti eravamo in Sardegna, Senatori e Deputati, ci affrettammo ad accedere a Roma, onde prender parte a quell'atto straordinariamente solenne, col quale si doveva consacrare il compimento della patria unita. E vi accedemmo colla fiducia che il Governo ed il Parlamento avrebbero dato tanto più facile ascolto alle domande di provvedimenti per le nostre provincie, quanto più era opinione generale, e nostra, che cessato oggimai ogni motivo ragionevole di dissenso politico, il senno ed il patriottismo di tutti si sarebbe preferibilmente rivolto all'assessamento delle questioni e degli affari d'interna amministrazione.

Con questa fiducia due Senatori e dieci Deputati ci riunimmo in conferenza amichevole, esaminammo quali fossero i bisogni più urgenti e più gravi della nostra isola, ed una volta fissato sui medesimi il criterio nostro, pensammo al modo migliore di esporli, onde ottenerne la più pronta soddisfazione.

E siccome fummo tutti concordi nel riconoscere da un lato l'opportunità e la convenienza d'intrattenerne prima il Ministro competente, salvo a ricorrere al Parlamento, qualora egli non potesse o non volesse provvedere; e dall'altro lato che il provvedervi entrava nella competenza del signor Ministro dei Lavori Pubblici, risolvemmo di formulare le nostre domande in apposito Memoriale, che, firmato da tutti, sarebbe stato poi da me, accompagnato

da due onorevoli membri di quella riunione, presentato al signor Ministro medesimo.

Tutto ciò fu fatto sino dalla prima metà del mese di dicembre, e noi chiamammo innanzi tutto l'attenzione del signor Ministro sulla prosecuzione dei lavori delle ferrovie di Sardegna.

Compiuti una volta i tronchi del cosiddetto primo periodo che sono: quelli da Cagliari ad Oristano, da Cagliari ad Iglesias, da Portoferreres a Sassari, la Società concessionaria dovrà pensare ad aprire il tronco da Sassari ad Ozieri; e siccome noi eravamo informati che negli studi fatti fare dalla Società stessa su quel tronco avevasi timore che fossero state ammesse pendenze rapidissime, curve senza sviluppo, e ristrette al punto che, ove quegli studi si fossero adottati, ne verrebbe a risultare una linea percorribile soltanto con somma lentezza, e con carichi soverchiamente ristretti a scampo di pericolo e di danno, perciò pregammo l'onorevole signor Ministro che volesse far verificare queste circostanze di fatto e, dato che risultassero vere, tenesse fermo e fosse rigoroso per l'esatta osservanza delle stipulazioni convenute, nè tollerasse mai che alcuna di esse fosse menomamente violata.

Ma se questa prima domanda nostra aveva in suo favore l'appoggio del buon dritto e del bene pubblico, non meno legittima ci parve l'altra colla quale noi pregavamo l'onorevole signor Ministro a voler procurare che, allora quando s'intraprendessero gli studi per i tronchi da Oristano ad Ozieri e da Ozieri a Terra Nuova, i quali devono unire la parte meridionale e occidentale colla settentrionale dell'Isola, e questa col continente, si facesse in modo che il tracciato seguisse il corso del fiume Tirso.

E veramente, se non si vuole continuare a costruire in Sardegna una ferrovia sull'instabile fondo delle melme e paduli, una ferrovia simile a quella che corre da Livorno a Civitavecchia; se, in una parola, non si vuol privare di questo tanto sospirato beneficio, più che i due terzi dell'Isola Sarda, le popolazioni cioè più montane, meno colte, quelle che hanno maggior bisogno di questo fattore di civiltà e di progresso, è di necessità assoluta seguire il corso di quel fiume.

Sino da quando si fecero i primi studi per le ferrovie di Sardegna, questa necessità fu riconosciuta ed ammessa da chi allora teneva

il portafoglio dei Lavori Pubblici, il mio onorevole e carissimo amico Agostino Depretis.

Per disattenderla oggi, non basta osservare che se per il tracciato del tronco da Oristano a Ozieri si avesse a seguire quella linea, bisognerebbe allungarla di 15 a 20 chilometri.

Persone competenti a portarne giudizio mi hanno informato che studi più maturi dimostrano che quest'eccezione chilometrica non sussiste, o seppure sussiste, è di gran lunga inferiore a quella che si presume.

Oltre a ciò, basti osservare che la spesa maggiore conseguente dalla maggior lunghezza, sarà, in un avvenire più o meno prossimo, abbondantemente compensata dal maggior prodotto, dal maggior sviluppo delle comunicazioni e del commercio, da quell'incremento di prosperità e di benessere che trae seco necessariamente l'apertura di una strada ferrata.

Nel giorno appunto in cui inauguravasi in Roma il Parlamento nazionale chiudevasi la corrispondenza telegrafica tra il continente e la Sardegna, causa la rottura del cordone sottomarino che congiunge l'Isola al continente. Senatori e Deputati non potemmo associarci completamente al giubilo universale, perchè ci fu impedito di comunicarlo per questo celere mezzo alle nostre famiglie, ai nostri concittadini. Cagliari e Sassari, la Sardegna intera deplorò questa contrarietà che la privò della soddisfazione provata dagli altri popoli del Regno, di apprendere al tempo stesso con loro i nobili ed alti concetti del discorso reale, o l'unanime applauso col quale furono accolti. Evidente adunque era la necessità che noi insistessimo presso l'on. Ministro, perchè le comunicazioni telegrafiche fossero al più presto ristabilite, e nella medesima circostanza noi lo esortammo colle più calde preghiere a farsi iniziatore della proposta per l'immersione di un cordone telegrafico sottomarino proprio nostro, esclusivamente nostro, che congiungesse l'Isola al continente. Dicevamo all'on. signor Ministro pensasse che in certe eventualità politiche non impossibili, e forse non molto lontane, di supremo interesse per l'Italia era che non rimanesse senza comunicazioni col continente quell'Isola, che viene giustamente appellata la sentinella avanzata del Mediterraneo.

Con queste domande e con queste istanze noi credemmo di aver fatto dal canto nostro quanto era possibile perchè le comunicazioni

telegrafiche fossero ristabilite, ed ove fosse possibile, rese indipendenti per l'avvenire da qualunque ingerenza straniera.

Ma a questo punto un altro bisogno non meno urgente presentavasi alle nostre considerazioni, quello cioè di rendere più facile, più breve, meno dispendioso l'accesso dall'Isola alla nuova capitale del Regno. Con piroscafi che filino 7 od 8 nodi per ora, e con tempo non troppo contrario, in 34 ore da Cagliari, da Portotorres in 22, può arrivarsi a Livorno. Noi ne impiegammo 40 perchè il tempo non ci fu gran fatto favorevole; aggiuntevi le nove o dieci ore di ferrovia da Livorno a Roma, a me ci vollero ben 50 ore di continuo viaggio per arrivare al mio posto. Eppure e gli uni e gli altri avremmo potuto risparmiarci dalle sei alle otto ore di penosa traversata marittima, qualora, anche noi che movemmo dal punto estremo, Cagliari, una volta giunti all'altezza di Terranova, avessimo potuto continuare in linea retta la navigazione per Orbetello o per Civitavecchia. Ma la Convenzione attuale colla Società Rubattino determina Livorno e Genova come scali d'approdo per i piroscafi provenienti dalla Sardegna: e basta dare uno sguardo alla carta per convincersi della sfavorevole condizione in cui si trova, sotto questo rispetto, l'Isola nostra, e come noi avessimo ben ragione di pretendere che fosse modificata.

D'un altro bisogno non meno grave ed urgente noi facemmo parola all'onorevole signor Ministro.

Per deliberazione della Camera elettiva fu nello scorso anno ristabilita la corsa mensile dei piroscafi da Cagliari a Napoli; fu questa una deliberazione savia e giusta, che sarebbe riuscita, altrettanto utile pel commercio dei due scali, se tra l'arrivo e la partenza dei piroscafi intercedesse tale spazio di tempo da permettere almeno le operazioni più semplici e più facili di sbarco e d'imbarco. Ma il piroscavo arriva a Napoli sul mezzodi, ne riparte alle tre pomeridiane, e, ciò posto, non c'è bisogno di molte parole per dimostrare come in questo procedero siavi quasi una mistificazione, della quale abbiamo ragione di lagnarci.

Per ultimo il Memoriale da noi sottoscritto, e da me con altri due miei Colleghi presentato, richiamava l'attenzione del signor Ministro sulla necessità, non nell'interesse della

sola isola di Sardegna, ma nell'interesse dell'Italia tutta, come potenza marittima, sulla necessità, dico, di spingere quanto fosse possibile i lavori di sgombrò e di riabilitazione del porto di Terranova.

A queste domande collettive io ne aggiungo per mio conto un'altra, ed è quella che l'onorevole signor Ministro pensi di proposito, pensi seriamente, pensi con volontà efficace a fare eseguire non studi ma progetti di lavori, già approvati per la ristorazione e la conservazione del porto di Cagliari, di quel porto che è fra i primi del Mediterraneo per la sua ampiezza, per la facilità degli approdi, per la sicurezza degli ancoraggi, ed il primo dell'isola, ed il più frequentato dalle bandiere di tutte le nazioni.

Io prevedo quale sarà l'accoglienza di questa mia domanda isolata, dappoichè l'esperienza, e l'esito delle domande collettive non me la lasciano sperare delle più favorevoli. — Io so che, quando si tratta di domandare opere di sgombri o di riapertura di porti, o stabilimenti di corse postali per mezzo di piroscafi, non si deve pretendere di vederle eseguite, nè in tutto, nè in parte, entro settimane o qualche mese; ma l'onorevole signor Ministro vorrà pure dal suo canto concedermi che tra il soddisfare a tutte od anche solo ad alcune domande interamente od in parte, e mostrare di disattenderle, vi è una distanza immensa che non può facilmente superarsi.

Due mesi e mezzo sono passati da che ebbi l'onore di rimettere in sue proprie mani quel Memoriale; ed in tanto trascorso di tempo nè io, nè alcuno dei miei Colleghi di deputazione fummo onorati dal signor Ministro di una riga di risposta.

Questo suo silenzio diuturno mi porta a temere che egli siasi poco curato della nostra domanda, e lo temo tanto più in quanto che il suo silenzio fu spinto al punto da non aver trovato nemmeno il tempo di informarci che il cordone sottomarino tra Livorno e la Corsica era stato ripescato, e le comunicazioni colla Sardegna ristabilite. Ciò io appresi dalla stampa periodica. Ora, il suo contegno in faccia a me ed ai miei Colleghi di deputazione mi dà il diritto e m'impone il dovere di provocare da lui una risposta almeno in questo recinto, ed io spero che la cortesia del gentiluomo non vorrà negarla al Collega Senatore, e che l'accoglimento

politico e la prudenza del Ministro della Corona non vorranno negare ogni soddisfazione alla ragionevole domanda delle province sarde.

Attenderò la risposta del Signor Ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Signori Senatori; prima di rispondere all'interpellanza dell'onorevole Senatore Serra m'interessa di scolparmi di alcune osservazioni, che non saprei veramente come definire, e che l'onorevole Senatore Serra portò in quest'Aula.

Comincerò dal dire che quando si ristabilì il cordone telegrafico fra la terraferma e l'isola di Sardegna, io con replicati avvisi ne informai il pubblico, e l'amministrazione telegrafica fece altrettanto; e non credo che rimanesse angolo del Regno che non ne fosse avvertito per mezzo delle pubblicazioni ufficiali. Non credevo poi che fosse debito di un Ministro della Corona l'informare individualmente gli onorevoli Senatori e Deputati del ristabilimento di un cordone telegrafico, di un fatto insomma che già era notorio, che non poteva essere ignorato.

Soggiungerò che l'onorevole Senatore Serra, che io ebbi l'onore di ricevere alla testa di una Deputazione, mi lasciava infatti un Memoriale in cui vi erano molte lamentezze e molte osservazioni intorno al modo in cui era trattata la Sardegna; soggiungerò anche che fu mia cura, come era mio dovere, di esaminare attentamente le reali condizioni della Sardegna, per vedere se veramente que lamenti, quelle osservazioni esigessero provvedimenti; perocchè è mio avviso che sia fondamento di ogni buon governo la giustizia verso tutte le parti dello Stato, ed è pure mio avviso che debito principale di un uomo che assume il potere e tanta responsabilità, sia quello di tener ugualmente conto degli interessi di tutte le popolazioni, sieno della penisola o delle isole, onde poter ad ogni momento dar conto delle sue azioni e dei suoi intendimenti.

Mi sembrò che se realmente alcune di quelle domande erano giustificate, e che se alcune di quelle osservazioni dovessero essere accolte, non fosse certamente in mio potere il farvi immediata ragione, perchè trattavasi di affari di non lieve importanza, che richiedevano maturità di studii e di provvedimenti.

E cominciando dal più grave argomento accennato nel Memoriale, cioè delle strade ferrate, ebbi a convincermi che la Sardegna non solamente non era stata negletta dalle amministrazioni, ma si trovava in tali condizioni, in cui forse non si trova alcun'altra provincia d'Italia, fatta ragione della sua estensione e della sua popolazione.

Ed invero trovo che in tutta Italia non vi sono che 4 provincie, le quali in ragione degli abitanti abbiano più chilometri di strade ferrate della Sardegna, calcolando le strade ferrate fatte e da farsi, giusta le leggi già approvate; e queste quattro provincie sono: la provincia di Capitanata, la provincia di Grosseto, la provincia di Pisa e la provincia di Lucca. A tutte le altre provincie la Sardegna sta innanzi, quanto a strade ferrate, per rapporto a popolazione.

Ma sento, mi pare già, l'osservazione che può farmi l'onorevole Senatore Serra, cioè che in rapporto alla popolazione la Sardegna è stata ben trattata quanto a strade ferrate, e nondimeno deve ricordarsi il Ministro, che se vi è scarsezza di popolazione, vi è d'altra parte ampiezza di territorio.

Ora anche sotto questo rispetto avendo dovuto esaminare la questione, ho trovato che fra tutte le provincie del Regno ve ne sono più di 17, le quali hanno meno chilometri di strada ferrata della Sardegna in relazione all'estensione del territorio. Non mi pareva dunque per verun modo fossero da elevarsi osservazioni per rapporto alla quantità delle strade ferrate decretate dal Parlamento.

Dirò di più, perocchè le osservazioni si facevano intorno al modo con cui le leggi di concessione erano eseguite in Sardegna, che posta a parte, come devesi, la prima Convenzione, che nacque poco vitale, e stando ai conclusi ultimi patti, si ebbe in Sardegna la fortuna di vedere costruite nel tempo prefisso le strade ferrate, ventura che non abbiamo avuto in nessun'altra parte del Regno. Ed invero doveva aprirsi la strada da Cagliari ad Oristano pel 31 dicembre 1871, e fu aperta invece il 1° maggio del 1871 pel tratto da Cagliari a Decimomannu ed a Villasor: nel 4 settembre da Villasor a S. Gavino, e sui primi di gennaio si arrivò ad Oristano: nel marzo prossimo si andrà da Decimomannu ad Iglesias. Non si attende che l'arrivo delle macchine per aprire il tronco da Por-

totorres a Sassari, che è già compiuto. Dissi che furono aperte prima dei termini prefissi, perocchè i termini della ultima Convenzione dovevano per patto espresso, ed in ragione della promulgazione della legge, essere allungati di oltre due mesi; così l'intera strada da Cagliari ad Oristano è stata aperta due mesi e qualche giorno prima di quello che doveva esserlo. Ho piacere di accennare questi fatti al Senato per mostrare come le cose delle strade ferrate procedano in Sardegna, e come non vi sarebbe luogo a fare osservazioni intorno a questa parte dell'amministrazione. Inoltre il tronco da Decimomannu ad Iglesias, che doveva essere aperto secondo i patti il 28 febbraio 1872 e con la proroga che ha base nei patti, due mesi dopo, ossia collo scadere d'aprile, è oggi totalmente in pronto, ed un rapporto spedito il 4 gennaio dall'Ingegnere in capo di Cagliari mi annunzia che gli ultimi lavori procedono alacramente, e che per sicuro, nel venturo mese tutto sarà compiuto, ed il tronco aperto.

Io non so dove l'onorevole Senatore Serra abbia tratta l'informazione che per le strade ferrate vi siano tre periodi. Per quanto io sappia, la legge ultima stabilisce due periodi, uno per le linee da Cagliari ad Oristano, da Decimomannu ad Iglesias, da Sassari a Portotorres e da Sassari alla stazione vicina ad Ozieri. Il secondo periodo comprende le linee da Ozieri a Terranova, e da Ozieri ad Oristano.

Il Senato sa che quando fu approvata l'ultima legge sulle strade ferrate sarde, cioè la legge del 21 agosto 1870, furono stabiliti due periodi di costruzione, il primo comprende le linee per cui la Società si assunse l'obbligo assoluto della immediata costruzione, a termini stabiliti, e che pel tratto da Sassari alla stazione vicina ad Ozieri scade col 31 dicembre 1871: per gli altri invece, cioè per quelli da Sassari a Terranova, e da Ozieri ad Oristano, vi è la facoltà dalla parte della Società di eseguire tali linee, e vi è pure dalla parte del Potere esecutivo la facoltà di farle eseguire col di lei mezzo: ma se la Società non si assume questo impegno, il Potere esecutivo deve provvedere con altri mezzi alla costruzione.

L'onorevole Senatore Serra sa che nella legge è stabilito che la facoltà data alla Società costruttrice attuale per intraprendere i lavori del 2° periodo decorre dal 31 dicembre 1873.

Per ciò la questione sopra cui l'onorevole So-

natore Serra richiama l'attenzione speciale del Senato, cioè sul tracciamento del tratto fra Oristano ed Ozieri, non è troppo urgente, perchè trattasi di una costruzione che non può essere iniziata prima del 1873, appartenendo quella linea al secondo periodo.

E prima di tutto, qui mi corre obbligo di sdebitare l'amministrazione dei Lavori Pubblici, perchè potrebbe credersi che facilmente si approvino dei progetti o dei tracciati, e che la medesima non si dia nessuna cura dell'ampiezza o ristrettezza delle curve e delle pendenze delle strade ferrate:

Io dichiaro che per tutte le linee sarde eseguite, il Consiglio dei Lavori Pubblici, come sempre, è stato gelosissimo, e non si scostò per verun modo da quelle norme che sono imposte dai capitoli approvati dalla legge; e non so come sia venuto a notizia dell'onorevole interpellante quanto non giunse a notizia mia, che nelle strade sarde vi siano anormali pendenze, insomma che quelle strade siano molto mal costruite: mentre posso assicurare il Senato che esse sono state eseguite con molta accuratezza e con molto studio, e colla cura con cui furono eseguite tutte le altre ferrovie del Regno. Ma l'onorevole Senatore Serra osservava che gli onorevoli rappresentanti della Sardegna si erano rivolti al Ministro dei Lavori Pubblici pregandolo e domandandogli che facesse studiare la questione se mai non convenisse di fare transitare la strada (che fra tre anni solamente potrà eseguirsi) da Oristano ad Ozieri per la vallata del Tirso anzichè per altra parte; e muoveva, me lo permetta l'onorevole Serra, viva censura, che sapeva un po' di persona, al Ministro dei Lavori Pubblici, perchè non avesse ancora risposto sulle determinazioni prese dal Governo. Ora, deve sapere l'onorevole Senatore Serra che molti mesi indietro furono incaricati i due ingegneri capi delle provincie di Sassari e Cagliari di studiare insieme colla massima precisione tale questione, ossia di ricercare se mai fosse più conveniente tanto dal lato tecnico, quanto dal lato economico, di preferire al tracciato per Macomer quello per la vallata del Tirso.

Questi studi, fatti con molta accuratezza e con molte particolarità da quei due ottimi ingegneri, uno dei quali sta tuttora in Sardegna, si trovano da qualche tempo sotto l'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ciò basti

a provare come sia lontano dal vero che il Ministro dei Lavori Pubblici non avesse per verun modo dato ascolto alle rimostranze, che partivano da persone di tanta autorità, e specialmente dall'onorevole Senatore Serra, per il quale ha molta stima.

Veduto quello che l'onorevole Senatore Serra desiderava intorno alle strade ferrate, e fatto conoscere come il Ministro dei Lavori Pubblici vi abbia provveduto, è mio debito venir a parlare degli altri argomenti su cui l'onorevole Serra ha voluto richiamare l'attenzione del Senato, e innanzi tutto parlerò delle comunicazioni telegrafiche tra l'Isola e il continente.

Non posso peraltro ammettere che eventualità politiche, che l'onorevole Serra diceva prossime, possano per veruna guisa avere influenza nel prendere una determinazione più o meno accelerata.

Per quanto noi possiamo sapere, questa prossimità di eventualità politiche non vi è, ed abbiamo fede che non vi sarà.

Dirò poi all'onorevole Serra che dovrebbe ricordare che se noi siamo soggetti ad altra nazione per il passaggio delle comunicazioni telegrafiche tra la terraferma e la Sardegna, altre nazioni sono egualmente soggette a noi, poichè il cordone che ci unisce attualmente alla Sardegna parte da terra italiana.

Dovrebbe inoltre ricordare l'onorevole Serra, che pare metta tanta importanza al cordone sottomarino in certe condizioni in cui possano essere poste le nazioni, che siccome è cosa ben facile lo spezzare un cordone sottomarino, così non vi è che la civiltà dei tempi, che in caso di guerra possa farlo rispettare; ed il primo esempio ce lo ha dato la Prussia nell'ultima guerra, che potendo spezzare i cordoni telegrafici che univano la sua rivale all'America, non lo volle fare. Non vi ha, ripeto, che il progresso della civiltà che potrà far rispettare i cordoni telegrafici durante il tempo di guerra, e non vi sarà modo di salvarli altrimenti.

Ma sono lieto di poter annunziare al Senato che veramente non mi sento in colpa, mi permetta di dirlo, per quest'altra accusa che mi fa l'onorevole Senatore Serra, inquantochè dopo pochi giorni che io era entrato al Ministero, per un accidente, che sarebbe inutile qui ricordare, essendosi spezzato il cordone telegrafico che univa la terraferma colla Sardegna, io

rivolsi la mia attenzione alla necessità di trovar modo che queste interruzioni avvenissero il meno frequentemente che fosse possibile.

Mi indirizzai all'Amministrazione dei telegrafi, Amministrazione di cui abbiamo certo ragione di lodarci, e le ordinai di provvedere perchè nel miglior modo si pensasse alle comunicazioni tra la terraferma e la Sardegna.

Quella Amministrazione mi presentava due progetti, uno dei quali però era subordinato all'altro.

Uno di essi era il seguente: noi abbiamo un cordone telegrafico che giace inoperoso per guasti nel fondo del mare tra la Sicilia e la Sardegna. Questo cordone è di grandissimo valore, per cui l'Amministrazione pensava di poter trarne ancora buon profitto se si fosse potuto ripescare.

Infatti per mezzo di pubblici incanti invitava, dietro certe condizioni, l'industria privata ad assumersi l'impresa di recuperarlo. Le condizioni però furono trovate gravose, e nessuno volle assumere tale impresa. Ultimamente, quando si stava discutendo che cosa mai si potesse fare per migliorare il servizio telegrafico tra la Sardegna e la terraferma, si presentarono persone, che si occupano di costruzioni telegrafiche sottomarine, e fecero la proposta di tentare il ripristinamento di questo cordone.

L'amministrazione dei Telegrafi mi proponeva di accettare questo partito, ma a me parve che sarebbe stato più conveniente il mettere questo lavoro al pubblico incanto; ed ho l'onore di far conoscere al Senato ed all'onorevole Senatore Serra che già si stanno facendo le pratiche necessarie, e così fra pochi giorni sapremo se siavi chi voglia ripescare il cordone a condizioni convenienti all'amministrazione, o se ne dobbiamo abbandonare il pensiero. E poichè era mio intendimento, (se ne persuada l'onorevole Senatore Serra che ho la stessa cura per la Sardegna che per le altre provincie del Regno) era mio intendimento, ripeto, che non si framettesse tempo ad esaudire i giusti voti della Sardegna, così, per l'eventualità che non fosse possibile ristabilire il cordone fra le due isole, ho ordinato alla Direzione Generale dei Telegrafi di studiare intanto come, ed in qual modo, si possa mettere un cordone telegrafico più diretto fra la terraferma e la Sardegna, sia fra Orbetello e Terranuova, sia fra punti da stabilirsi, e mi

riservo di presentare un progetto di legge, dopo che sia stato riconosciuto non potersi fare altrimenti.

Io prego l'onorevole Senatore Serra di ricordare che se in ogni caso deve un Ministro maturamente esaminare le questioni prima di risolverle, a maggior ragione deve usare la massima ponderazione il Ministro dei Lavori Pubblici, quando trattasi di spingere lo Stato a gravi spese. E d'altra parte i progetti dei lavori pubblici richiedono per la loro stessa natura un maggior tempo preparatorio, perchè non è sempre facil cosa il ventilare tutte le circostanze, ed il determinare fra i diversi partiti possibili qual'è sia il più conveniente per il servizio pubblico ed insieme per le finanze dello Stato. Nel caso attuale, ad esempio, devesi riconoscere se meglio convenga allo Stato il poggiare per suo conto un nuovo cordone fra la terraferma e la Sardegna (dato che non sia possibile il ripescare il cordone fra le due isole), oppure il concederlo ad una Compagnia che lo collochi e lo eserciti per un determinato numero di anni. Ma pur quando siasi abbracciato questo ultimo sistema, rimane pur sempre a trovarsi la Compagnia che assuma tale impegno, ed a discutere e stabilire con essa le condizioni da sottoporsi alla approvazione del Parlamento.

Passo alla terza questione, che è quella delle comunicazioni marittime coll'isola.

Io comprendo le aspirazioni della popolazione Sarda; lodo anzi immensamente il suo desiderio di essere posta quanto più celaramente sia possibile in relazione colla capitale, e trovo quindi ben naturale che essa reclami con tanta insistenza il collegamento del porto di Terranova a quello di Civitavecchia mediante una rapida comunicazione. E ciò avverrà senza dubbio, quando sarà compiuta la strada ferrata da Cagliari a Terranova.

Dice l'onorevole Senatore Serra, che partendo da Cagliari impiegò 50 o 60 ore per giungere all'a capitale del Regno. Certamente se vi fossero le vie ferrate, egli avrebbe preferito fare il viaggio per terra sulla linea di Cagliari, Oristano e Terranova, e non avrebbe fatto quel viaggio lungo la costa dell'isola, che certamente dev'essere molto più noioso.

È certo, ripeto, che quando Cagliari sarà congiunto a Terranova per mezzo di una strada ferrata, la quale, secondo la legge, non potrà esservi

che fra due o tre anni, a meno che al Parlamento non piacesse di attuarla prima, l'ideale della navigazione sarda sarà la congiunzione di Terranova a Civitavecchia. Ma a questo ideale non arriveremo certamente coll'istituire soltanto una linea di navigazione fra Terranova e Civitavecchia, e quando fosse pure istituita, non provvederemo ai bisogni di tutta l'isola. Più, ricorda ancora l'onorevole Senatore Serra (io sono dolente di dover entrare in tutte queste particolarità e far perdere al Senato un tempo prezioso, ma si tratta di difendere l'amministrazione) che la condizione del porto di Terranova non è delle migliori. La bocca infatti del porto interno è chiusa da una duna, e quello scalo ha bisogno di molte altre cose; ugualmente il porto di Civitavecchia non presenta le migliori condizioni di facile approdo per una navigazione periodica; ad ogni modo verrà un tempo in cui la navigazione principale della Sardegna sarà da Terranova a Civitavecchia, e forse, anzi senza forse, allora il movimento delle persone di tutta l'isola sarà servito per Terranova e Civitavecchia.

Attualmente pur considerando la navigazione per Terranova come quella che può provvedere ai bisogni del nord dell'isola, il Governo riconosce la necessità di fare qualche cosa per migliorarne le condizioni, ma colla prudenza necessaria per non recar danno al mezzogiorno dell'isola. Il Governo in vero riconosce un altro bisogno, che spero vorrà pure riconoscere l'onorevole Senatore Serra, ed è l'importanza grande delle relazioni commerciali della Sardegna coi porti di Genova e di Livorno, poichè la navigazione ed il commercio della Sardegna vivono di Genova e Livorno, e non hanno altri sbocchi che quei due porti, per cui il volere abbandonare quella linea per stabilirne un'altra, non sarebbe cosa, mi scusi l'onorevole Senatore Serra, che si possa nè ragionevolmente nè seriamente fare.

Io dunque dico che mentre il Governo farà di tutto per mantenere intatte le linee di Livorno e di Genova, che sono le sole che alimentino ed alimentar possano il commercio della Sardegna, provvederà pure per una più diretta navigazione, se sarà possibile l'ottennerla, tra Terranova e Civitavecchia. E dico se sarà possibile ottenerla, in quanto che le difficoltà, che in simili cose incontra l'amministrazione, sono ardue per essere vincolata da contratti.

Ho fatto chiamare a questo scopo chi rappresenta la Compagnia che fa i viaggi di navigazione della Sardegna, gliene ho tenuto parola, ma nettamente esso si rifiutò di cambiare i viaggi in partenza da Livorno e Genova con quelli da Civitavecchia.

E la ragione del rifiuto è evidente, perchè per queste Compagnie sussidiate dal Governo, il sussidio rappresenta la deficienza di remunerazione per il servizio prestato al commercio ed alle persone; e se la Compagnia che fa il servizio di navigazione della Sardegna può essere contenta d'un modico sussidio, quando esiste commercio nei punti che si impegna di toccare, poichè tale compenso viene a completare l'equo beneficio che le spetta; non così quando il commercio non esiste, poichè allora è giuoco-forza che il sussidio copra tutte le spese, ed offra un beneficio alla Compagnia; nel qual caso la navigazione della Sardegna verrebbe a costare somme enormi.

Ed invero, avendo chiesto alla Compagnia di navigazione attuale di fare un progetto per un cambiamento di linee, la medesima mi presentò una proposta per la quale sarebbesi toccato quasi il milione, senza raggiungere del resto lo scopo di una più diretta comunicazione colla Capitale. Ed a questo proposito non sarà inutile che l'onorevole interpellante ricordi come noi paghiamo già un milione, e mezzo per la navigazione della Sardegna.

Egli faceva un'altra osservazione, e diceva che v'è un viaggio solo ogni mese tra Cagliari e Napoli, che a Napoli i piroscafi non si fermano che tre o quattro ore, e che in questo poco tempo non si possono fare le operazioni commerciali: di maniera che questa linea è come se non esistesse per la città di Cagliari e pel commercio della Sardegna.

Quando parliamo di commercio bisogna andare ai fatti, perchè fra commercio e commercio vi ha una gran differenza; se l'isola di Sardegna commerciassero così estesamente con Napoli, che le operazioni commerciali non potessero compirsi in poche ore, sarebbe giusta cosa che il battello a vapore restasse a Napoli dieci o dodici ore, ed anche un giorno intero; ma io ho sotto gli occhi la statistica del movimento del 1871, e trovo che tutto il movimento di esportazione che si fa dalla Sardegna per Napoli non si eleva che a 457 tonnellate nell'anno; ora se dividete le 457 tonnellate per 12

viaggi, troverete che questo commercio consiste in un piccolo numero di tonnellate per ogni viaggio, e che non è necessario avere quindi più di tre o quattro ore di tempo per fare le operazioni necessarie.

Se non fosse sufficiente, non vi sarebbe operazione possibile quando arrivano delle navi che portano due o tre mila tonnellate e che pur fanno le loro operazioni in cinque, sei o sette ore. Se poi noi parliamo di viaggiatori tra Napoli e la Sardegna, ne troviamo in un anno 337 che vanno e 292 che tornano, in tutto l'anno 600 circa viaggiatori, e di questi 5 o 600 viaggiatori almeno un quinto sono trasportati per conto del Governo; sono o soldati o detenuti o miserabili: rimangono quindi 10 o 12 viaggiatori per viaggio.

Domando io se per unà navigazione che ha un movimento di 10 o 12 viaggiatori per viaggio, tre ore di tempo non siano più che sufficienti? E per questo non so comprendere l'osservazione che in proposito faceva l'onorevole Senatore Serra.

Finalmente parlerò del porto di Terranova e Civitavecchia.

Il porto di Terranova, come sanno, è un porto naturale, il quale per altro non ha molta profondità; è un porto che potrà avere un grande avvenire, ma che in certo qual modo ora ha bisogno di essere creato interamente; perocchè l'arca, la quale è immensa, non ha che fondali al massimo di 5 metri e al minimo di 40 centimetri; quindi è che le navi debbono restare nell'avamposto, e non possono entrare nel porto per starvi al sicuro.

Bisogna notare che al porto di Terranova prima del 1869 non ci si era pensato, e di ciò non può farsene colpa all'amministrazione, nè ad alcuno, bensì alle circostanze in cui ci troviamo nell'ultimo decennio, ed ai bisogni manifestatisi in ogni parte, cosicchè non si potè pensare a tutte le cose in una volta, ma dovemmo adoperarci a provvedere di mano in mano ai diversi bisogni nazionali.

Durante il 1869 si è incominciato il cavamento, cosa necessarissima perchè il porto di Terranova non ha tanto bisogno di altre opere, quanto ne ha di escavazione e di approfondamento.

La direzione dei lavori marittimi di Genova proponeva, ed il Ministro approvava, il modo di eseguire queste escavazioni; e siccome la

prima escavazione che si proponeva di fare era alla bocca di porto per aprire un canale fra il golfo e la parte interna, così si è cominciato a farla con carache, perocchè non v'era profondità sufficiente per adoperarvi le draghe a vapore; quando la profondità (si tratta di due anni) venne a tale che si potè inviare una draga a vapore, ve l'abbiamo mandata, ed ora sta lavorando. In molti nostri porti ci sono delle draghe le quali non sempre lavorano, e non sempre possono lavorare; ma se la draga non lavora un giorno, non significa che non abbia lavorato per un anno.

Infatti risulta che nel 1870 e 1871 le carache hanno escavato 39 mila metri cubi di terra; e durante il 1871 la draga a vapore ha escavato altri 29 mila metri cubi: si sono in totale escavati per 68 mila metri cubi di terra.

E frattanto che si sta aumentando ed uguagliando la profondità, l'Ufficio tecnico di Genova è stato incaricato di studiare meglio il porto e di preparare i progetti per le opere più urgenti, progetti, i quali poi, se il Governo prendè la determinazione di accettarli, saranno presentati al Parlamento.

Quanto al porto di Cagliari potrò liberamente in poche parole, perchè l'amministrazione ne riconosce tutta l'importanza, e già ha dato gli ordini perchè siano condotti a compimento i progetti delle opere, che dopo lunghe discussioni furono ritenute le più opportune per migliorare quello scalo, e renderlo acconcio a quello sviluppo commerciale, che, con grandissima compiacenza, noi vediamo crescere ogni anno per la prosperità dell'Isola. Noi abbiamo la persuasione che a quel porto sia riservato un grandissimo avvenire, e quindi intendiamo rivolgere ad esso le maggiori cure.

Finisco così, e prego l'onorevole Senatore Serra di essere persuaso che non per mancanza di considerazione personale nè a lui nè ad alcun altro dei suoi Colleghi, ma per necessità che egli comprende, io non ho forse potuto, come sarebbe stato mio desiderio, rispondere a tutte le osservazioni che egli e i suoi Colleghi mi hanno presentato intorno alla Sardegna.

Io non ho potuto dare risposte adeguate, e tanto più io ho creduto non doverle dare, in quanto che all'altro ramo del Parlamento sono pure state fatte delle interpellanze, se non eguali, quasi simili a quella dell'onorevole Senatore Serra, e già aveva detto a nome mio e a nome del Governo

quali erano i nostri intendimenti rispetto all'Isola di Sardegna, della quale conosciamo benissimo l'importanza e per la prosperità della quale facciamo voti sinceri.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA. Se l'onorevole signor Ministro avesse avuto la compiacenza di dirmi otto giorni fa ciò che mi ha detto ora, avrebbe risparmiato, a me la pena di fare l'interpellanza, al Senato di ascoltarla e a se stesso di rispondermi. Il signor Ministro mi dice: — Io non potevo rispondere su questa questione assai complicata senza le necessarie informazioni. — io non credo che egli abbia avuto tutte queste informazioni da avant'ieri a questa parte, e penso che sarebbe quindi stato in grado di rispondermi assai prima che io domandassi facoltà d'interpellarlo.

Rispondendo ora alle mie interrogazioni, egli ha, coll'abilità parlamentare che lo distingue, cercato di collocarmi in una posizione che non mi appartiene, e di assumere per sé quella di vittima innocente da me sacrificata con accuse gratuite e troppo acri.

Ha cominciato con dire che io accusava il Governo di negligenza verso la Sardegna, che accusava il Governo per la ritardata costruzione delle ferrovie, che era sceso fino a delle personalità. Lascio giudice il Senato se in tutte le mie parole ve ne sia una che possa ricevere l'interpretazione data loro dal signor Ministro. Io non dissi altro se non che negli studi che la Società ferroviaria faceva per il tronco da Sassari ad Ozieri era stato riferito a noi, temersi che non si fossero ammesse pendenze troppo ripide, curve troppo ristrette da pregiudicare il servizio della ferrovia. E a che si riduceva la nostra domanda? A pregare il Ministro che verificasse, e, se ciò era vero, tenesse fermo nello esigere dalla Società l'esatta osservanza delle intervenute stipulazioni. Credo che ciò non significhi un'accusa contro il Governo per ritardata costruzione, nè accusa contro il Ministro per trascurata sorveglianza della costruzione. Nè più nè meno.

Indi il signor Ministro è pure venuto ad osservarmi che i cordoni sottomarini, potendosi spezzare facilmente in tempo di guerra, a torto io ammetteva tanta importanza a che uno esclusivamente proprio dell'Italia se ne immergesse onde congiungerle la Sardegna.

Ma lo stesso signor Ministro mi dispensò dal rispondere a questa osservazione, avendo pochi istanti dopo affermato combattersi oggidì le guerre più accanite con tanta civiltà, che la Prussia non volle distruggere i cordoni telegrafici sottomarini che servivano alla Francia. Facciamo voti ancora noi e ci auguriamo che la guerra non venga mai a funestarci, e che ove per disgrazia si facesse, i nostri avversarii si mostrino non meno civili dei Prussiani.

Il signor Ministro credè di trarre un grande argomento contro di me dicendo, a proposito delle corse dei piroscafi fra Cagliari e Napoli:

— Vedete, non vi presero imbarco in un anno che sei o settecento passeggeri e poche centinaia di tonnellate di merci. Io lo credo e lo capisco bene: quando tutti sanno che il vapore non si ferma che due o tre ore, come mai pretende l'onorevole signor Ministro che il commercio potesse svilupparsi? —

Ragionando a questo modo, dovrebbero censurare come scongiata la Società Rubattino, tanto benemerita per le sue spedizioni nei mari delle Indie, le quali al certo non le avranno arrecato sulle prime, e forse non le arrecheranno neppure oggi, troppo larghi profitti, perchè i profitti da operazioni commerciali non nascono certo in 24 ore.

Il signor Ministro, per rispondere poi alla mia domanda, di avvicinare per quanto era possibile Cagliari a Roma, non trovò altro mezzo che Civitavecchia. Se me lo permette, io gliene suggerirò un altro, cioè Napoli. Da Cagliari a Napoli si va in 22 ore, e da Napoli a Roma si viene in 7 ore, locchè è ben diverso delle 40 o 50 che oggi ci vogliono per arrivarvi.

Io ho creduto dovere esporre ciò all'onorevole sig. Ministro per sincerarlo che non ho avuto intenzione di accusare il Governo, non ho avuto intenzione di accusare lui nè di negligenza nè di ritardo. Io mi sono lagnato per conto mio e de' miei Colleghi di Deputazione. Questa lagnanza sostengo, che il signor Ministro non ci usò la gentilezza di rispondere nè ad essi nè a me; che se ci avesse almeno invitati ad un'altra conferenza per darci una qualche spiegazione sulle domande da noi formulate, sia persuaso che avrebbe, lo ripeto, risparmiato a me la pena di fargli l'interpellanza, al Senato di ascoltarla ed a se stesso di accoglierla, per quanto mi pare, con qualche disfavore, non

certamente meritato nè dalla mia intenzione, nè dalle mie parole.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Rispetterei troppo poco l'on. Senatore Serra se non dessi tutta quella importanza che meritano, alle parole di un uomo tanto autorevole quanto egli è, e che si proferiscono in quest'Aula. Io sperava di aver dato delle spiegazioni che contentassero l'onorevole interpellante.

L'on. Serra venne alla testa di una Deputazione numerosa a reclamare dal Governo dei provvedimenti di grandissima importanza per la Sardegna; venne a reclamare dei provvedimenti che implicavano sul tesoro dello Stato una gravissima spesa di milioni. Io dissi all'onorevole Serra: — Studierò, considererò, mi consiglierò, vedrò cosa pensa il Gabinetto, e poi l'on. Serra saprà quale determinazione avremo presa.

— Non vedo alcuna mancanza nè di gentilezza nè di rispetto verso l'onorevole Senatore Serra, nè mancanza, dirò nettamente, di cortesia per mia parte. Io credo di rispettare ognuno, e specialmente i membri del Parlamento: ed amo sperare che l'on. Senatore Serra vorrà togliersi dalla mente che per mancanza di gentilezza e per poco rispetto io non abbia risposto alle sue domande. Se non ho potuto dire quello che intendessi di fare, come non posso dirlo nemmeno attualmente allo stesso Senato, è perchè noi non abbiamo preso quei consigli e quelle deliberazioni prima delle quali sarebbe disdice-

vole per un uomo di Stato il compromettere la sua parola.

D'altronde la rimostranza mi era data personalmente, nè richiedeva lettera di ricevimento, ma piuttosto, dopo le mie dichiarazioni verbali, ufficiali provvedimenti.

Si persuada poi l'onorevole Serra che non è stato mio intendimento di portare semplicemente delle ragioni, per scolare me e rivolgerle contro di lui, ma che credetti mio debito di difendere le amministrazioni di cui sono a capo, e le quali, certamente per la Sardegna hanno fatto il loro dovere.

Io non so perchè attualmente, invece di parlare di Terranova, si parli delle comunicazioni con Napoli: ripeterò che sono argomenti che si stanno studiando, ed il Senato ammetterà che fino a che un Ministro non abbia preso una determinazione, e questa sia stata accettata da' suoi Colleghi, non può manifestarla.

L'onorevole Serra dice: — Se il Ministro mi avesse alcuni giorni sono dette queste cose, io non ne avrei fatto soggetto d'interpellanza. — Io invece sono lieto che l'onorevole Serra abbia fatto questa interpellanza, perchè mi ha fornito l'opportunità di disculpare l'amministrazione del non aver fatto il suo dovere.

PRESIDENTE. Resta così esaurita l'interpellanza. Domani seduta pubblica alle ore due pomeridiane per discutere il progetto posto all'ordine del giorno relativo alla istituzione delle Camere di agricoltura.

La seduta è sciolta (ore 6).



TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1872

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Discussione del progetto di legge per l'istituzione delle Camere d'Agricoltura — Considerazioni e suggerimenti dei Senatori Audiffredi e Beretta — Osservazioni e proposta di variante all'articolo 1. del Senatore Panattoni — Avvertenze e preghiera del Senatore Gadda al Ministro d'Agricoltura e Commercio — Avvertenze del Senatore Lauzi Relatore — Replica del Senatore Audiffredi — Discorso del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Dichiarazione del Senatore Gadda e schiarimento del Senatore Lauzi — Domanda del Senatore Panattoni — Avvertenze dei Senatori Audiffredi e Beretta.*

La seduta è aperta a ore 2 e 3/4.

Sono presenti i Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio, e di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono pure il Presidente del Consiglio ed il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI F. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 4807. — Nota Francesco, farmacista a Caprino (Bergamo), fa istanza perchè nel progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice sanitario, qualora venga ammessa la libertà di esercizio della farmacia, sia provveduto con una giusta indennità a coloro che l'esercitano con privativa in virtù di leggi antecedenti. »

« 4808. — Torre Battista, farmacista in Chiesi (Brescia.) »

(Identica alla precedente.)

Discussione del progetto di legge per l'istituzione delle Camere di Agricoltura.

(V. Atti del Senato N. 13.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'istituzione delle Camere di Agricoltura.

Prego i membri della Commissione a prendere il loro posto.

Domando al signor Ministro di Agricoltura e Commercio se accetta le varianti introdotte nel progetto dalla Commissione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto il progetto della Commissione, salvo lievissime modificazioni che proporrò alla medesima durante la discussione.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge. *(Vedi infra.)*

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Desidero fare una semplice osservazione, cioè: volevo avvertire il Senato che occorsero alcuni errori di stampa nella Relazione e nello schema di legge. In quanto a quelli della Relazione me ne rimetto al criterio dei signori Senatori che porteranno facilmente le cose a posto. In quanto a quelli occorsi nel testo della legge, mi riservo di farli osservare di mano in mano che si discuteranno gli articoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Do la parola al primo iscritto per parlare in merito, che è il Senatore Audiffredi.

Senatore AUDIFFREDI. Onorevoli Senatori!

Io sento in certo modo il dovere di prendere la parola su questa legge che riguarda gl'interessi dell'agricoltura; e prima di tutto credo dover ringraziare il signor Ministro di avere iniziato questa legge in Senato, perchè abbia il merito di essere anche l'iniziatore di provvedimenti utili all'interesse generale della Nazione, e sopra tutto agli interessi economici più vitali, quali sono quelli dell'agricoltura.

Io non nascondo che l'agricoltura è stata la mia prediletta passione nella giovanile età, vi ho presa affezione, e profondamente sono convinto che lo sviluppo degli interessi economici sia quello che debba dare all'Italia il grado che le spetta tra le nazioni, e non lasciarla inferiore a nessun'altra in Europa.

Io credo l'Italia altamente capace di far progredire gli interessi economici dell'agricoltura, ma pur troppo io vedo che in Italia l'agricoltura non ha ancora raggiunto quel grado cui giunse in altri paesi. Dirò di più: è rinerescibile per me il vedere che questa sorgente così importante di ricchezza non abbia ancora ottenuto dal nostro Parlamento quelle cure e quegli studi che merita.

Molto noi abbiamo fatto nell'interesse della nazione, e sono d'accordo con quanto diceva opportunamente l'onorevole Sella: che era consolante il vedere quanto si è fatto in questi ultimi anni. Abbiamo largamente provveduto alle vie ferrate; abbiamo provveduto all'unificazione della legislazione con migliorati ed anzi perfezionati codici; abbiamo provveduto in gran parte all'istruzione, alla difesa del paese; ma molto ci resta ancora da provvedere allo sviluppo economico di cui è capace la nostra agricoltura.

È doloroso per me il vedere che non sia tenuta in quella considerazione che si merita.

Quante volte, quando si trattava di economie, non si udì proporre la soppressione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio! E questa è invero una prova evidente della più completa ignoranza degli Italiani sull'importanza dell'agricoltura. Essi non sanno ciò che si è fatto e ciò che si possa fare ancora da noi a questo proposito.

Ora permettetemi che io vi dica brevemente quali rami della nostra agricoltura possono essere capaci di un più o meno grande sviluppo, e di un certo modo indeterminato.

Voi sapete che il benessere essenziale delle classi bisognose si collega strettamente cogli interessi economici dell'agricoltura; dallo stato dell'agricoltura, dai patti colonici, sono più o meno legate, più o meno libere le classi rurali. Insomma, è questo l'interesse vero della nazione, di quattro quinti o cinque sestimi direi degli Italiani. E l'interesse strettamente dipendente da questo progresso, noi abbiamo il gran torto di non averlo curato abbastanza. La statistica ci dimostra che la produzione della seta si calcola a circa 250 milioni. Io, setaiuolo di professione, ho l'intima persuasione, che questo ramo di coltura si può duplicare facilmente in Italia. È ben vero che non si è ancora esteso di molto nel resto dell'Italia; ma però esso ha bastato per arricchire la Lombardia, e a darle i mezzi di pagare le gravissime imposte che le aveva addossato il governo austriaco. Se si desse lo sviluppo che merita a questo ramo d'industria, noi potremmo portare la produzione a 500 milioni. Ma lo dico con dolore, per lo studio che ne ho fatto, io trovo che la coltivazione del gelso non è conosciuta, e praticamente si fa col maggiore empirismo.

Prendiamo un altro ramo di produzione, quella dell'olio. La produzione dell'olio che forma la ricchezza delle provincie meridionali, ci dà più di 200 milioni. Ma che! è forse questo l'estremo limite di tale produzione? Certo l'Italia ne può produrre molto di più. La Sardegna è capace di una produzione più che doppia, anzi tripla, nell'industria dell'olio. Ebbene, la Sardegna rimane priva di piantagioni, e sarebbe precisamente quel ramo di coltivazione per cui il suolo sarebbe eminentemente adatto.

Ove alligna poca popolazione bisogna istituire delle coltivazioni in cui l'uomo non abbia in certo modo che da raccogliere: non c'è ramo di produzione che richiegga meno la mano d'opera che quello dell'olivo, e vediamo difatto nelle provincie meridionali quanto si sia naturalmente estesa; ma io credo che sia ancora capace di un grandissimo sviluppo.

Io vedo, per esempio, che nell'Italia centrale si coltiva moltissimo l'olivo, ma lo si coltiva con scarsità di concime; l'olivo qui non dà la metà di prodotto di quello che sarebbe capace, perchè sotto le piante dell'olivo si vogliono coltivare altri prodotti, e tanto si depauperava il terreno, da impedirne lo sviluppo.

In altre parti del Regno però questa pianta è coltivata con una straordinaria diligenza. Noi vediamo nella Riviera che ricchezza di coltivazione dell'olivo si sia fatta nelle sterili pendici degli Appennini.

Prendiamo altro ramo di produzione.

L'esportazione del bestiame in Italia ci frutta trenta milioni circa, e questa produzione non ha preso uno sviluppo un po' importante che nell'Italia del Nord. È vero che questa produzione ora è spinta con alacrità, si fanno Società per irrigazione, insomma l'esportazione che abbiamo verso Francia oggidì è ragguardevolissima.

Io lo diceva l'altro giorno ai membri della Commissione incaricata di proporre il traforo del Colle di Tenda; io spiegava loro i dati dell'esportazione del bestiame che ebbe luogo pel Colle di Tenda, e questi dati, lo confesso, mi hanno meravigliato, dappoichè sono circa 40,000 teste di grosso bestiame, 64,000 montoni, e 12,000 animali porcini, che nel 1871 hanno traversato quel Colle, per cui voi ben vedete che questo ramo di esportazione ha preso un'importanza molto significativa.

E difatti noi vediamo che la Francia meridionale è sprovvista di mezzi d'irrigazione, che noi invece abbiamo, e che in Francia la produzione animale non dà i risultati soddisfacenti che si hanno in Italia, inquantochè nessuna vallata colà ha ricevuto dal cielo un così abbondante dono di acqua come quella del Po, la quale in bestiame potrebbe produrre molto più di quanto produce ora; come dobbiamo essere molto gloriosi che i prodotti della pastorizia, e della confezione perfezionata dei formaggi abbiano ottenuto il vanto nelle Esposizioni di Londra e Parigi, ove i prodotti italiani furono trovati superiori a quelli di tutte le altre nazioni; e quantunque gli Inglesi ne fossero invidiosi, pure dovettero convenire ch'essi di gran lunga superavano gli altri.

Parliamo della produzione del vino.

La Francia spedisce all'estero per circa 300 milioni di vini; ma io domando a me stesso, la Francia ha forse un terreno più adatto del nostro alla coltivazione della vite?

Io non lo credo; ma per contro vedo che i produttori francesi si sono molto industriati in questo ramo, e che si è con l'usare di molta diligenza e di infinite minute cure che son riesciti ad ottenere dei prodotti i quali, purchè

siano coperti col nome dello spedizioniere per vini di Francia, hanno un immenso credito all'estero, e ciò a noi fa invidia, benchè anche noi già ci siamo occupati di questa produzione, e già vediamo che quest'anno una grande quantità dei nostri vini è stata comprata dai Francesi per spedirla all'estero sotto bandiera francese; ma io spero che fra non molto, ciò che fanno i Francesi, potremo farlo direttamente noi sotto bandiera italiana.

Questo ramo di esportazione potrà prendere un immenso sviluppo; noi potremo vendere i nostri vini nell'America, nelle Indie, nel Giappone; insomma noi potremo spedirne dappertutto dove sono popoli inciviliti, e dove la produzione della vite non è conosciuta, ove mancano le braccia che abbiamo noi in abbondanza per questa coltivazione; noi finora non ci siamo occupati che a produrre vini di famiglia, ma quanto a vini per l'esportazione finora ci si è pensato poco.

Già si sono costituite delle Società importanti, delle Società che hanno molti capitali, che si propongono di aprire larghi sbocchi alle nostre produzioni; ma si potrebbe fare molto di più in quasi tutte le provincie italiane.

L'esportazione che noi abbiamo della canapa e del lino, io credo che ascenda a 26 o 30 milioni di lire, ma è certo che tutta la vallata del Po, e specialmente le provincie venete sull'Adriatico sono terre superiori per fertilità, e direi le più adattate a tale coltivazione, e noi vediamo infatti che cosa fruttò nel Bolognese. Ma se noi ci allontaniamo da Bologna, vediamo che nelle provincie attigue, questa produzione non ha preso quello sviluppo di cui è capace, e non dico che anche questo accrescimento di produzione possa essere di tanta importanza come gli altri, ma almeno almeno che possa essere ancora duplicato.

Dall'esportazione delle frutta, che noi crediamo sia poca cosa, la statistica ci dimostra che ricaviamo circa 60 milioni; è vero che ci entra in massima parte la produzione degli agrumi e degli aranci che si fa dalla Sicilia e dalle provincie meridionali; ma forse che la Sicilia e le provincie meridionali hanno pensato mai a dare a questo ramo di produzione quello sviluppo che potrebbe avere?

Ora, con la facilità di comunicazioni che noi abbiamo, sia per terra che per mare, l'esportazione delle frutta, è di un genere tale da

potersi estendere di molto, perchè noi possiamo provvedere di frutta tutto il resto d'Europa.

Difatti, si vede fin d'ora la grande esportazione che si fa delle frutta anche solo dalle provincie piemontesi e veronesi, per una parte della Francia, dell'Alemagna e lungo il Reno.

L'esportazione delle frutta ha preso da noi una grande importanza; se le provincie meridionali possono vantare che gli alberi di arancio danno loro da 20 a 30 lire di rendita per ogni albero, anche noi abbiamo i peri che danno un 30, 40 ed anche 100 lire di rendita per albero. Pare una cosa straordinaria, eppure nella mia provincia vi sono dei contadini i quali si son posti a coltivare di questi alberi in terreni adatti, profondi e fertili, e tale coltivazione ha preso tanto sviluppo, che oramai è diventata oggetto di grande speculazione: vengono i negozianti esteri a comprare le frutta sugli alberi, e non si ha altra fatica che di raccogliercle.

Quelle di seconda qualità, che non sopportano il trasporto, sono vendute sul luogo, ma si fa un grande trasporto di frutta per il Colle di Tenda, per le provincie meridionali; ed anche questo ramo di produzione, noi lo possiamo accrescere di molto. Col mezzo delle vie ferrate possiamo mandare le nostre pesche, possiamo mandare le nostre pere in Danimarca ed in altri luoghi dove hanno un valore doppio, triplo e quadruplo di quello che si pagano da noi.

Io potrei accennare altri rami di produzione che sono importantissimi, ma non lo faccio. Credo di aver detto a sufficienza per persuadere, non dirò il Senato, ma gl'Italiani, del gran bisogno che abbiamo di vo'gerci alla produzione agricola, come la vera sorgente di ricchezza della Nazione. Ormai abbiamo fatto l'essenziale, di assicurarci un'esistenza politica che in certo modo è invidiata dalle altre nazioni. Noi vediamo l'Italia prendere uno sviluppo glorioso nella parte economica, ed anche industriale. Vediamo che la produzione industriale si è di molto accresciuta. Vediamo che nella lavorazione delle lane e dei cotonei, oramai siamo venuti ad essere poco dipendenti dagli stranieri, in guisa che l'industria nazionale può già per i tre quarti bastare ai nostri bisogni. Ma se noi facciamo un confronto fra il merito dell'industria e il merito dell'agricoltura, un'immensa distanza ci corre: l'industria si promuove col mezzo di grandi capitali; ma il povero sa-

lariato è sempre in certo modo un dipendente così stretto dalla volontà, e direi quasi da una supremazia inevitabile di chi lo paga, che potrebbe dirsi costituito in un certo grado di schiavitù. Io non so, ma quando entro in una manifattura, non vedo in quegli uomini la libertà, l'indipendenza, e quella larghezza di vivere che hanno i campagnuoli, e specialmente i campagnuoli benestanti; io vedo l'economia agraria cambiare lo stato materiale e morale delle popolazioni dei nostri paesi; io vedo che le popolazioni delle montagne oramai hanno cambiato di condizione, hanno un'esistenza economica molto più sviluppata e feconda, e ce lo dimostra la prosperità del commercio dei luoghi centrali, e in special modo dei nuovi centri.

Io sono della provincia di Cuneo, ove la popolazione delle montagne ha essenzialmente cambiato di condizione da venti anni a questa parte, e io veggo oramai entrato il benessere e l'agiatazza ove prima non erano che lo squallore e la miseria; e mentre prima quei montanari erano costretti ad emigrare per cercar lavoro, ora questi sono divenuti piccoli possidenti. Quivi è cresciuto il valore delle piccole proprietà, e ciò col giudizio, con l'economia, insomma col pensare seriamente all'agricoltura.

Io convengo che l'agricoltura ha questo distinto merito, di associare gl'interessi delle classi più bisognose a quelli delle classi più possidenti; ma veggo d'altra parte una cosa che mi addolora, la classe possidente, cioè, troppo trascurata, e troppo negligente. Sarà ciò frutto anche di quella grande agiatezza che hanno i possidenti italiani: sicuramente da noi la proprietà non è tanto divisa; abbiamo paesi nei cui vastissimi latifondi vive una popolazione, non dico nell'estrema miseria, ma in condizioni poco felici. Or bene, se questa classe studiasse di quali risorse è capace il terreno che possiede, potrebbe sicuramente far partecipare la generalità delle popolazioni a quel benessere che è privilegio solo di certe parti d'Italia.

Io spero che fra qualche anno nelle provincie meridionali, e specialmente in quelle lungo l'Adriatico e nelle provincie della Sicilia, si possa giungere al punto di interessare anche le classi numerose dei campagnuoli ai prodotti del suolo.

Tenere il colono salariato, non è nella convenienza dei possidenti, perchè se noi l'interessiamo al prodotto del suolo, noi otterremo senza dubbio interesse maggiore, conservando il possidente in un certo grado di libertà, senza aver bisogno di amministrare per proprio conto.

Noi vediamo che il sistema delle mezzadrie ha preso un grande sviluppo nelle provincie dell'alta Italia. I nostri coloni non sono più miseri; hanno il capitale che è necessario a far valere le terre, sono soci ed indipendenti dal padrone, provvedono il bestiame, gli istrumenti agrari e le sementi, pagano al possidente una rendita col frutto delle stalle, ed il bestiame è tutto per loro. L'accrescimento degli utili delle stalle è quello che accresce la produzione, ed io vorrei che qualche cosa di simile si tentasse nel resto d'Italia, e ciò dipenderà dalla spinta che noi daremo al progresso agrario, collo studio cioè che porremo nell'istruire la classe possidente.

Ma se io vengo a considerare l'insegnamento agrario che si fa in Italia, io lo trovo insufficiente; non si fa altro dai nostri professori che insegnare la parte teorica; la parte pratica nessuno la tocca: ed il motivo che non osano di parlarne, si è che la massima parte di essi non l'hanno studiata: hanno solamente studiata l'agricoltura sui libri e non sul terreno.

Io vedo che i nostri professori di agricoltura destinati a spandere il pane dell'istruzione nelle classi bisognose, si limitano a fare scuola perchè gli allievi possano dare quelle risposte che sono volute dai programmi. Insomma la ristrettezza di questi programmi è tale, che esclude quasi lo studio della parte pratica: ed io dico che nell'agricoltura, se non si viene alla parte pratica, è lo stesso, a modo d'esempio, come se i cultori dell'arte medica non fossero ammessi negli ospedali. Infatti, a che servirebbe l'insegnamento della medicina se non vi fossero gli ospedali per farvi la pratica? Ed è precisamente negli ospedali che si fa la pratica dai medici, è là che si insegna veramente la medicina, come l'agricoltura si insegna nei campi; e di questi studi pratici l'Italia è tuttavia molto deficiente.

Io vedo che in Alemagna si è da molto tempo pensato ad istituire scuole di agricoltura; vedo che quest'arte in Inghilterra è pervenuta direi al più alto grado. I signori in-

glesì si onorano di avere introdotto dei perfezionamenti nella coltivazione delle loro terre; si onorano di avere buoni locatari, ma questa classe di buoni locatari che è stata tanto utile in Inghilterra, attualmente noi vediamo che è utilissima in Lombardia, perchè se la Lombardia ha fatto nella coltivazione delle terre tanto progresso, lo deve unicamente ai grandi locatari dei fondi.

I locatari della Lombardia posseggono capitali, e capitali vistosi di 200 e 300 mila lire, e con questi fanno valere dei latifondi con perfezionamenti introdotti da persone istruite, e che hanno studiato a fondo l'arte loro. Or bene, questi intraprenditori di campagna su vasta scala, noi non li abbiamo che nella Lombardia. Infatti che cosa vediamo, per esempio, nei dintorni di Roma? Vediamo uno squallore che spaventa, c'è qualche cosa che fa vergogna a fronte degli stranieri che vengono a visitare la bella Italia. Questi certamente non possono che giudicarci dalla miseria in cui è la coltivazione intorno a noi.

Io spero che fra qualche anno noi svilupperemo quest'industria in tutta Italia. Ma occorrono per ciò potenti mezzi. Voi mi dimanderete, insomma che cosa si può fare?

Dovete istruire, e dovete bene organizzare questa istruzione, in modo che sia più efficace, più completa, e non imperfetta come ora l'abbiamo.

Io mi congratulo col Ministro d'Agricoltura qui presente, il quale è stato uno dei più solleciti nel promuovere gli interessi economici dell'agricoltura. Egli ha pensato ad istituire un Consiglio superiore d'agricoltura di cui mi onoro di far parte, e nel quale vedo trattate con diligenza rilevanti questioni d'interesse economico.

Ora, il Ministro d'Agricoltura vi ha proposto l'istituzione delle Camere d'agricoltura provinciali, ed ha voluto che le medesime fossero nominate da Comizi, ritenendo, che in questi Comizi siano riunite le persone di maggior intelligenza in agronomia.

I Comizi hanno già fatto un gran bene; lo vediamo: però essi mancavano di mezzi. La legge che ora ci viene presentata, propone di ripartire una lieve somma fra i Comizi e le Camere d'agricoltura. Sarà, non dirò una duplicazione, ma una emulazione nel promuovere gli stessi interessi.

Una sola cosa mi rincresce però, ed è il ve-

dere che questo sussidio è troppo lieve; e se difetti sono nella legge, uno è questo.

Io lo dico francamente, vorrei che nell'altro ramo del Parlamento altri agricoltori volessero seguire il mio esempio, e prendersi a cuore gl'interessi della economia agraria, per fare a questa industria una parte più degna.

Voi vedete che nella Relazione della Commissione si è fatto osservare che queste Camere d'agricoltura mancavano di capitali per provvedere al primo stanziamento, e si è indagato per sapere quali capitali avrebbero potuto essere destinati a questo riparto. Si è trovato che nella Lombardia, sotto il cessato Governo, era prescritto che tutte le ammende dovessero essere destinate ad opere di beneficenza. Una parte di questi proventi fu data ad un istituto che non ha potuto sostenersi; ma resta ancora un credito di circa 280 mila lire, che sicuramente è una piccola somma, da chiedere al Ministro delle Finanze nell'interesse dell'agricoltura.

Spero che il signor Ministro delle Finanze, considerando quanto sia ristretto il capitale destinato ad incoraggiamento per l'agricoltura, non sarà avaro nell'accordare quel rimborso.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio ha bisogno di maggiori mezzi. Io ho inteso con soddisfazione che l'attuale signor Ministro....

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore AUDIFFREDI.... si propone di dare incoraggiamenti alle provincie che avessero provveduto all'imboschimento delle montagne. Io dico questo, perchè so che nella provincia di Cuneo furono assegnate dieci mila lire per tale imboscamento. Colà si aveva un ispettore forestale di molta intelligenza; ed egli seppe così bene spendere quel denaro, che in poco tempo abbiamo veduto, mediante opere poco costose, mediante seminagioni, molte migliaia di ettari di suolo coprirsi di boschi di querce, di abeti e di altre specie.

Lo stesso ispettore mi faceva le sue congratulazioni perchè la provincia di Cuneo avesse preso questa nobile iniziativa, che io vorrei fosse imitata.

Noi abbiamo nella scuola forestale aperta a Vallombrosa, dei giovani che promettono di corrispondere largamente alle attribuzioni che loro saranno affidate, sono pieni di buona volontà, ma sarebbe necessario che si desse loro una maggiore istruzione intorno all'agri-

coltura; io vorrei che se ne facesse quasi degli ingegneri agricoltori.

Così si è fatto in Francia, ed è in questo modo che si è colà estesa la coltivazione delle sete, che si è migliorata la tenuta delle foreste che si è imparato anche la tenuta del *podere modello*, e che insomma si è iniziato quel progresso che ha mutato lo stato economico di quel paese.

Vedo che l'onorevole Relatore della Commissione ha accennato una causa di ritardo al progresso dell'agricoltura, l'accrescimento delle imposte.

È una dolorosa situazione questa, è una dolorosa necessità!

In mezzo alle grandi spese che abbiamo dovuto fare per l'impianto del nostro stato civile ed economico, per le grandi opere d'arte, insomma per i sacrificii che abbiamo dovuto incontrare per l'esercito affine di acquistare la nostra indipendenza, noi abbiamo dovuto in certo modo largheggiare, ma ormai la spesa è fatta, i debiti contratti bisogna pagarli. Promettere ai nostri agricoltori una grande diminuzione d'imposte, io non lo credo possibile; ma noi possiamo dire all'agricoltore: operando in tale o tal'altro modo, voi potete accrescere di molto le vostre entrate. Vi fu qualcuno che mi andava dicendo: — Ma voi legislatore, perchè non fate che siano diminuite queste imposte? — ma io non mi sento questa capacità, rispondeva; posso però insegnarvi il modo di pagare le imposte: accrescete la produzione; ma diminuire oggi le imposte è un problema molto arduo, ed io non mi sento capace di scioglierlo.

Molti possidenti in Italia dimostrano quanto siano poco istruiti acquistando larghe possessioni senza conservarsi poi un capitale per il miglioramento delle medesime, e questa è una vera prova, lo ripeto, di ignoranza; perchè acquistare un largo fondo, se non si hanno capitali circolanti per poter migliorarlo, è una vera prova d'ignoranza.

Non è adunque che in tutti vi sia la mancanza dei capitali, ma in molti vi è mancanza d'istruzione. Un terreno, per esempio, coltivato a viti, rende assai più di un terreno coltivato a grano. Io credo che la coltivazione della vite, ben fatta s'intende, dia una rendita indeterminata; lo stesso è per la produzione della seta, e per tanti altri rami di produ-

zione. Così i piccoli possidenti che in principio sono stati aggravati, costretti dal bisogno, si sono messi a migliorare i loro fondi; ed è a sperarsi che questi miglioramenti, che questo progresso, non si arresti per l'avvenire.

In fatto d'imposte, una cosa io ammetto, ed è che queste non sono ben ripartite.

Chi crederebbe, per esempio, che il nostro antico Piemonte abbia ancora delle provincie che mancano di catasto? Abbiamo speso vistose somme per questo catasto, eppure non si è fatto. Ora, il Corpo d'Ingegneri che ne era stato incaricato venne sciolto, e questo lavoro non si è continuato. Diceva a me il Direttore di quel Corpo, che aveva proposto al Governo di incaricare i Comuni di questo catasto; che il Governo si limitasse a fare una triangolazione del territorio, e si obbligassero i Comuni tuttora privi del catasto a farlo, come si è fatto in Francia; la triangolazione serve poi di controllo all'opera di misura locale.

Ed anche a questo è necessario di provvedere nell'interesse del paese come nell'interesse della finanza, perchè da questa catastazione risultano naturalmente utili anche ingenti per la finanza; un nuovo allibramento potrebbe dare notevoli aumenti d'imposta. Noi vediamo che molte terre coltivate un tempo a bosco, ora sono coltivate a vigna, e da più di cento anni non sono state accresciute d'imposta.

E non sarebbe questo un grande utile che ne potrebbe avere il Governo? Anche l'allibramento pertanto avrebbe bisogno di essere rinnovato di quando in quando; sicuramente non si devono fare di quegli accrescimenti che opprimono, ma quando una terra migliorata è goduta da 30 o 40 anni da un possidente, i suoi successori devono pagare di più.

Queste cose io le dico per istimolare il Governo a provvedere a questo proposito.

Una domanda ancora debbo fare al signor Ministro, ed è che ciò che si lamenta da noi, è la poca sicurezza delle campagne. Ma questo non dipende dal Ministro d'Agricoltura, bensì dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Noi vediamo pur troppo che, se si sono migliorate le condizioni delle nostre carceri, e se i carcerati ora stanno meglio d'una volta, esse però non sono ancora ordinate come nella Svizzera ed in altri paesi, ove la punizione ha un certo grado di efficacia, mentre il carcere da noi si può dire una scuola d'immoralità:

giacchè i nostri contadini, per esempio, posti in carcere, rimangono oziosi, e non fanno che insegnarsi a vicenda il modo di osteggiare la società, in guisa da potersi quasi dire che il carcere sia una vera scuola di corruzione. Onde io credo di tutto interesse che il Governo procuri in qualche modo di frenare i piccoli furti campestri, che finiscono poi per essere la sorgente di maggiori delitti.

Con ciò credo di aver detto quello che reputava essenziale; spero che voi voterete questo progetto di legge, il quale, coi miglioramenti che noi saremo per introdurre, e con quelli pure che potrà ricevere dall'altro ramo del Parlamento, darà buoni risultati. Intanto io sono lieto in certo modo di essermi sdebitato dinanzi a voi, signori Senatori, e dinanzi agli Italiani, coll'indicare ciò che, secondo me, si può fare pel maggior bene del nostro paese.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. Signori Senatori:

Il nuovo progetto di legge presentato dall'onorevole Ministro d'Agricoltura e vivamente raccomandato dalla Commissione, ci dimostra ancora una volta quanto interesse pongano e il Ministero e il Parlamento per trovar modo di avvantaggiare la nostra agricoltura; ma io penso che anche questa legge, come le precedenti che già vennero attuate, non basti ancora a farci conseguire quell'obbiettivo a cui mirano il Ministero e Parlamento.

I grandi miglioramenti dell'agricoltura che consistono nei canali di irrigazione, in quelli di scolo, in arginature, dissodamenti ed appianamenti di terreni, in piantagioni, in costruzioni di fabbriche rurali, richiedono forti capitali. Noi abbiamo veduto come e privati e Società che intrapresero l'apertura di nuovi canali di irrigazione, non hanno fatto brillanti affari. Fin tantochè noi non potremo avere capitali a buon mercato, non otterremo quei miglioramenti che valgono a far rifiorire la nostra agricoltura. Nè a ciò io credo che valgano, come lo dimostrò la esperienza, le altre due leggi che vennero presentate a favore dell'agricoltura, e già attuate, voglio dire, quella sul credito fondiario e quella sulle Banche agricole. Il credito fondiario sparso in diversi compartimenti non può fornire il capitale ad un interesse modico come si vorrebbe; l'interesse attuale è del 5 p. 0/0; ma questo 5 p. 0/0 ag-

gravato delle spese fisse e della tassa di ricchezza mobile, aggravato della differenza fra il valore della cartella fondiaria e la moneta, fa sì che i capitali vengono a costare dal 6 1/2 fino all' 8 p. 0/10, e con questo interesse non è possibile che essi si rivolgano all'agricoltura. Quanto alle Banche agricole, sorte con limitati capitali, intisichiscono pur troppo, senza recare alcun beneficio all'agricoltura.

Noi vediamo che nel paese dove l'agricoltura è già fiorente, cioè in Inghilterra, il capitale sta all'interesse del 2 al 3 0/10. È necessario adunque che in qualche modo lo Stato pensi a venire in sussidio, come già fece per le ferrovie, per le strade comunali e vicinali, venga, dico, in sussidio all'agricoltura; ma non vorrei che si seguisse lo stesso sistema di garanzia di interessi, sistema assai pericoloso e gravoso allo Stato anche per le ferrovie, ma che tanto più lo sarebbe per le opere di agricoltura, assai più difficili a controllarsi.

A parer mio, giacché siamo nella via del corso forzoso, e lo spauracchio di questo ha finito di atterrire le popolazioni, dacché si vede come, anziché venirne la rovina, la Nazione ebbe a risentirne prosperità e vantaggio, non sarebbe inopportuno che il Governo, accrescendo di qualche cifra la somma del corso forzoso, dedicasse questa a favore dell'agricoltura.

E crederei che se il Parlamento volesse adottare un aumento di cento milioni di carta a corso forzoso per dedicarlo a favorire l'agricoltura, noi avremmo certamente quel vantaggio cui tendono e Parlamento e Ministero: potrebbe questa somma mettersi a disposizione delle Camere di agricoltura all'interesse dell'uno e mezzo per cento, e le Camere di agricoltura potrebbero sovvenire privati e Società che avessero ad imprendere operazioni di miglioramenti agricoli al 3 per cento, concertando un sistema di lenta ammortizzazione.

In questo modo lo Stato verrebbe a lucrare l'uno per cento, che è la differenza tra l'1 1/2 e i 50 centesimi che paga alla Banca; le Camere di commercio avrebbero un guadagno dell'1 1/2 per cento, con cui potrebbero sopperire ai bisogni delle spese per le Camere stesse, e venire in aiuto ai Comizi agrari, i quali verrebbero a ricevere un impulso efficacissimo e vita energica. In questo modo non sarebbero

neppure aggravati i Comuni, perchè per quanto piccoli siano gli aggravii che vengono proposti, è meglio toglierli, perchè i Comuni hanno bisogno di essere piuttosto alleviati che aggravati. Si risparmierebbe così anche di applicare a queste Camere di agricoltura la somma di L. 270,000, proposta nella Relazione della Commissione, la quale somma dovrebbe essere piuttosto lasciata alla Lombardia, cui più particolarmente appartiene, e per la quale pende una interpellanza presso la Camera elettiva.

Di questo modo soltanto io credo che si potrebbe ottenere il beneficio di vedere rifiorire la nostra agricoltura ed efficacemente animati i privati e le Società ad imprendere operazioni grandiose delle quali è tanto suscettibile il nostro territorio che è essenzialmente agricolo.

Nè è a temersi del resto che quest'aumento, che comparativamente non è grande, della carta a corso forzoso, possa recar nocimento allo Stato col far aumentare l'aggio dell'oro, inquantochè questi cento milioni, i quali dovrebbero essere tutti spesi nell'interno, non porterebbero alcun aumento dell'aggio dell'oro; chè anzi aumentando con questi cento milioni di gran lunga la produzione territoriale, noi avremmo il beneficio di diminuire l'importazione di alcuni prodotti, che oggi si verifica, e quindi diminuire l'esportazione dell'oro, e d'aumentare invece l'esportazione di altri prodotti, aumentando così l'introduzione dell'oro nel nostro paese.

Io ho esposto questa mia idea: io credo che senza un aiuto diretto, non si otterrà mai l'intento che Ministero e Parlamento si propongono.

Venendo poi al concreto della legge, io credo che essa potrà portare utili e benefici all'agricoltura, perchè il Ministero potrà più facilmente conoscere tutti i bisogni per mezzo di queste Camere di agricoltura, attesochè è impossibile che il Ministero carteggi con tanti Comizi agrari quanti ne abbiamo in Italia.

Mi riservo del resto sopra alcuni articoli a proporre quegli emendamenti che crederò opportuni.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Io mi sono permesso, Colleghi onorevolissimi, di chiedere la parola su questo progetto di legge, non per intratte-

nermi su principii agrari ed economici, dei quali hanno molto abilmente tenuto parola i precedenti oratori, ma piuttosto per parlare del concetto della legge in sè medesima.

Molto utilmente l'egregio Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha esposto come tutte le nazioni si preoccupino di promuovere in una od in altra maniera questa parte primaria di pubblica ricchezza, che è l'agricoltura. Ed egli ha creduto che, in seguito alla fondazione dei Comizi agrari, le Camere di agricoltura potessero concorrere a quell'azione più efficace e più feconda di cui hanno bisogno gl'interessi dell'agricoltura medesima.

Ma un dubbio sorgeva, e il Ministro non lo ha dissimulato, inquantochè diversi Comizi agrari lo manifestarono, e taluni distintamente, altri non caldeggiando abbastanza la legge. E il dubbio versava in ciò, che un organamento quasi direi gerarchico in questa materia esprimesse una certa ingerenza governativa, e introducesse qualche cosa di gerarchico e di imbarazzante in quella che è la parte più democratica e libera, cioè la sovranità e l'indipendenza del coltivatore.

Io certamente devo anzitutto dichiarare che nella mente dell'egregio Ministro non istà altro che l'interesse bene inteso dell'agricoltura. E credo che il Governo italiano abbia tante bisogno e tanti impegni sopra di sè, che appena gli basti la fibra a sopprimerli, e che discendere alle discipline agrarie sarebbe cosa più che arcaica in mezzo alle gravi cure di Stato.

Quindi io ritengo che l'onorevole signor Ministro siasi ispirato al concetto che questa debba essere non una legge di prescrizione, ma una legge di *fomento*, come dicono gli Spagnuoli; vale a dire che essa tenda ad offrire agli agricoltori un mezzo di più per intendersi fra loro; per formare consorzi, i quali reciprocamente aiutino, e per avere anche qualche comunicazione col Governo, comunicazione la qua'è, intesa in senso benefico, può fecondare, non inceppare l'agricoltura.

Animato pertanto dalla persuasione che questo sia il concetto che ha dato vita alla legge, io sorgo non per combatterla, ma per renderla accetta, e per mettere il Ministro nella necessità di tranquillare, non noi che fidiamo nelle intenzioni sue, ma le popolazioni. Esse hanno visto o vedono sorgere di continuo carichi e fonti di spese e mezzi d'ingerenza; esse credono

che troppo si governi e sia soverchio il governare nelle cose che più si appartengono ai privati che al pubblico.

I Comizii agrarii furono istituiti, ma non imposti; conseguentemente noi li vediamo molteplici in alcune località, le quali o più delle altre intesero l'istituzione, o ne avevano maggior bisogno; e questo bisogno appunto fu loro d'impulso, e le condusse all'opera.

Peraltro il riparto di questi Comizii, l'accettazione di questa istituzione, non fu eguale, o sia che pigrizia trattenesse alcune località, o sia che le facesse contegnose di soverchio il credere di possedere abbastanza quanto occorre per la buona coltura, e perciò riputassero una ruota incomoda, un imbarazzo di più quello dei Comizii. Io non divido siffatte preoccupazioni: ma, giova il dirlo, questo, che è un sentimento molto diffuso, è ciò che principalmente mi ha indotto a prendere la parola. Domina infatti il timore che, ove i Comizii non sorgessero spontanei, e non si aggregassero poscia come per volontario consorzio, non sarebbero una istituzione prospera; e che mossa dall'interesse privato, tornasse a pubblico beneficio ed a vantaggio generale della Nazione. A tale uopo non è scarsa la convinzione, che il movimento, per essere utile, deve andare dalla circonferenza al centro, e non dal centro alla circonferenza.

Qualunque frattanto ne sia il motivo, certo è, o Signori, che i Comizii non furono accettati e propagati tanto generalmente quanto poteva desiderarsi. Talchè il decretare fin da oggi la creazione delle Camere di Agricoltura, potrebbe sembrare una creazione di generali innanzi alla composizione dell'esercito. Sennonchè, dove cotesta istituzione ha prosperato, dove se ne è sentito maggiormente il bisogno, conviene riconoscere che esistono corpi disgregati che giova rannodare; ed è anche utile che cotesto rannodamento serva di veicolo per avere migliori comunicazioni col Governo.

Ma come si consegue lo intento che l'onorevole sig. Ministro si propone?

Si consegue per prescrizione, e per fatto immediato e positivo della legge; anzichè per eccitamento e per iniziativa, o dirò, meglio per attività degli interessati.

Signori, il mio rispettoso avviso, ed io lo subordino alla dotta Commissione ed al Ministro proponente, questo è, che la disposizione della legge sia troppo precettiva; e perciò l'ordine

che abbiano ad istituirsi fin da oggi le Camere di Agricoltura vada forse troppo oltre. Probabilmente questo è ciò che ha scosso un poco la pubblica opinione, e che ha fatto temere non si creino gerarchie, non si apra una nuova fonte di spese e d'imposizioni.

Ma se veramente dal precedente oratore, e da tutto il Senato si ritiene per utile quanto tende a promuovere e rendere più viva l'azione degli agricoltori; è egli egualmente necessario di agire precettivamente, e in modo obbligatorio: oppure tornerà meglio dare la medesima facoltà al Governo, in modo discrezionale e da usarsi a tempo ed opportunamente? Per me stimerei più utile e più accettabile che la istituzione delle Camere di Agricoltura non fosse operata da oggi in poi in modo assoluto, e perchè la legge lo comanda, ma venisse data facoltà al Governo di istituire Camere di Agricoltura mano a mano che se ne presenti la convenienza, mano a mano che se ne manifesti il desiderio, e laddove questo desiderio trovi la sua esplicazione anche nel fatto.

Comunque siasi, io mi permetto di pregare l'onorevolissimo Ministro a voler dire se, onde questa legge sia accolta come uno stimolo, come un incoraggiamento agli interessati, e come un mezzo per profittare delle buone disposizioni del Governo, occorra introdurre, nel punto di partenza della legge medesima, un cambiamento di forma, il quale la trasformi in una facoltà data al Potere esecutivo, affinchè per mezzo del Consiglio superiore d'Agricoltura, e sentiti i Comizi, faccia quel più che può, ma lo faccia secondo i desiderii, l'impulso, e le convinzioni degli interessati.

Così sparirà, se pur non m'inganno, quel fantasma che agita taluni, i quali temono che possa nascondersi qui una specie di regolamentarismo, mi si permetta il vocabolo, che si crei come una molla governativa, e che partendo appunto dal centro, questa istituzione apparisca un modo di prescrivere, di imporre, non un modo di aiutare.

Voi vedete bene, o Signori, che nella mia rispettosa domanda nulla vi è di ostile all'istituzione. Si facciano sì, le Camere di Agricoltura ovunque possono farsi, e come convenga di farle; ma si facciano in seguito alla richiesta degli interessati.

Io pregherei l'onorevole Signor Ministro (ed a suo tempo depositerò sul banco della Pre-

sidenza la mia formola) a dichiararci se egli sarebbe contento che si dicesse: « È data facoltà al Governo del Re di dividere in compartimenti agrarii il territorio del Regno, sentiti i Comizi ed il Consiglio d'Agricoltura.

» I delegati dei Comizi agrarii di ciascun dipartimento delibereranno in generale adunanza la proposta per istituire una Camera di Agricoltura, per determinarne la sede, e per fissarne e regolarne il contributo necessario alle spese.

» Questa proposta sarà esaminata ed approvata dal Governo mediante Decreto reale. »

Bene intende il Senato che se io ho abusato per alcuni momenti della benevola sua attenzione, l'ho fatto perchè si renda più accettabile la comparsa di questa legge, e gli agricoltori comprendano che a loro si stende la mano, e non s'impone un precetto.

PRESIDENTE. Domando al Senatore Panattoni se intende che la sua proposta sia un emendamento al 1° articolo, ovvero una questione preliminare.

Senatore PANATTONI. Non è una questione preliminare. Potrebbero le spiegazioni dell'onorevole Signor Ministro e della Commissione acquietarmi o indurmi a modificare il mio concetto. Ad ogni modo, io mi sono riservato di deporre sul tavolo della Presidenza la mia formola quando verrà in discussione l'articolo del progetto.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore GADDA. Io l'aveva già domandata prima.

Senatore LAUZI, *Relatore*. In questo caso io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Senatore Gadda ha la parola.

Senatore GADDA. Io non intratterrò a lungo il Senato. Ho chiesto la parola per rivolgere una preghiera all'onorevole sig. Ministro di Agricoltura, perchè non voglia accogliere la proposta fatta dall'onorevole Senatore Audiffredi, proposta che era già espressa nella Relazione della Commissione.

Si propone che le multe finanziarie, le quali furono convertite nell'acquisto di azioni di Corte Palasio, ora che quelle azioni sono di nuovo tornate in denaro nelle casse dello Stato, sieno attribuite alle nuove Camere d'Agricoltura, delle quali noi ora stiamo discutendo. Mi permette-

rei adunque di richiamare l'attenzione del signor Ministro intorno alle condizioni di fatto in cui si trova questo affare.

Nell'altro ramo del Parlamento un Deputato interpellò l'onorevole signor Ministro delle Finanze, quando si discuteva il bilancio attivo, se fosse sua intenzione di erogare a beneficio dello Stato questo denaro ricavato dalla vendita delle azioni di Corte Palasio.

Il Governo, per bocca dell'onorevole signor Ministro delle Finanze, dichiarava allora che non era sua intenzione di pregiudicare questa questione e che la terrebbe integra. Io so essersi presentata una domanda ai Ministeri delle Finanze e di Agricoltura e Commercio, della Deputazione provinciale di Milano, la quale reclama queste somme come devolute a scopo di beneficenza.

Dalla proposta che viene fatta dall'onorevole Senatore Audiffredi, e che era prima di lui già stata espressa, come dicevo, nella Relazione della Commissione, prendo argomento per rivolgere una preghiera al signor Ministro acciocchè voglia conservare intatta questa questione, e non voglia obbligarci ora (e credo non lo potrebbe) a dare alle Camere di Agricoltura queste multe le quali sono devolute alla beneficenza. Non entrerei nella questione regionale, perchè vi sarebbero considerazioni, a cui pure accenna la Relazione, per far preferire una istituzione piuttosto che un'altra. Non sarebbe questa la sede ed esigerebbe una discussione con documenti che non vi sono.

Il mio desiderio è molto limitato: desidero che la questione sia tenuta intatta.

Il Governo Austriaco ha creduto che fosse un impiego utile alla beneficenza l'invertire quella somma in acquisto di azioni di Corte Palasio.

Quello adunque fu un impiego di somma, che non altera il diritto del proprietario del capitale. Ad ogni modo è una questione di merito, e vorrei perciò che non fosse pregiudicata.

Io non credo opportuno il sistema, per sovvenire un'istituzione dello Stato, come è quella che discutiamo, di prendere una determinata somma da un'altra istituzione, somma che per di più è reclamata da altri Corpi costituiti, come in questo caso lo è dalla Deputazione provinciale di Milano.

Quantunque io sia compreso della autorità che meritamente godono il Senatore Audiffredi

e la Commissione pure credo non esaurita la questione, e insisto perchè non sia pregiudicata.

PRESIDENTE. La parola al Relatore.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Desiderando lasciare tutta l'ampiezza possibile all'on. Ministro di Agricoltura per rispondere alle diverse osservazioni che sono state fatte, restringerò il mio dire, in quanto ai discorsi che il Senato ha testè udito.

E cominciando da quello dell'onorevole Senatore Audiffredi, dirò come naturalmente le vaste cognizioni di cui va adorno, e la sua lunga esperienza di cose agrarie lo inducessero facilmente ad estendere il campo della discussione ed a fare un'orazione che comprende tutti i lati possibili delle questioni che interessano l'agricoltura.

Ma la Commissione, per l'abbondantissima Relazione del signor Ministro e per l'interesse che ognuno ha per l'agricoltura, e direi anche per l'affezione che sta nel cuore di tutti gl'Italiani verso l'agricoltura, si è limitata a prendere ad esame i punti capitali del progetto di legge ed il vero scopo di essa.

Quindi io non ho che a ripetere in brevissime parole ciò che abbiamo allora considerato, ed è, che questa legge viene a perfezionare il sistema delle rappresentanze agrarie (se così possono chiamarsi); viene a completare quel sistema che l'onorevole Panattoni chiamò gerarchico, mentre da un lato i Comizi troppo ristretti non potevano che fare poche cose, pochi studi, pochi esperimenti, e il Consiglio d'agricoltura, che sta presso del signor Ministro, non poteva sempre conoscere perfettamente i bisogni che venivano manifestati da questi piccoli centri. In secondo luogo abbiamo trovato che l'altro oggetto principalissimo della legge consiste nel dare una base economica non solamente alla nuove Camere di agricoltura, ma anche ai Comizi mediante una piccola imposta obbligatoria.

Ciò posto, io non posso seguire in quel vastissimo campo il discorso dell'onorevole Audiffredi; mi limiterò a poche osservazioni sopra un punto in cui pare che i suoi concetti non corrispondano a quelli della Commissione; quello cioè riguardante lo stato dei possidenti, e specialmente dei piccoli possidenti, i quali, a cagione delle gravi imposte, non possono fare quei risparmi dai quali deve nascere il capitale da impiegarsi nei miglioramenti delle loro terre.

La Commissione non ha accusato il Governo (e avrebbe dovuto accusare tutto il Parlamento)

per le imposte gravissime che pesano sull'agricoltura, ed in questo conviene benissimo col l'onorevole Senatore Audiffredi. Ma non può poi dedurne una conseguenza che a lei pare non abbastanza consona, quale sarebbe quella di dire che malgrado la necessità che ha obbligato a mettere le imposte, e la necessità di mantenerle ancora per qualche tempo, ci sono capitali sufficienti disponibili presso gli agricoltori. A questo argomento, molto meglio di quello che potrei fare io, ha risposto l'onorevole Senatore Beretta, il quale vi disse apertamente, ed in modo molto più ampio, di quanto non dicesse la Commissione, come i proprietari di terre manchino di capitali, e trovando inefficace e forse inopportuna quella piccola imposta obbligatoria che l'attuale progetto consente, chiederebbe al Governo un grosso sussidio, di cui, colla maestria solita di chi tanto bene conosce gli affari, ha indicato anche come, con vantaggio e delle Camere di commercio e dello Stato, si potrebbe fare l'applicazione mediante un aumento di carta monetata.

Se l'onorevole Senatore Beretta può persuadere il Governo a far questo prestito, e così con questo allargamento sovvenire all'agricoltura, risparmiando quel tributo, quell'imposta obbligatoria, che fece esitare la Commissione un momento sull'adottare il presente progetto di legge, la Commissione non potrà che esserle grata di questo buono ufficio.

Quanto all'onorevole Senatore Panattoni, egli ha accusato anche questo progetto come una continuazione d'un sistema di soverchia ingerenza governativa, se pure non ho errato (Segni negativi da parte del Senatore Panattoni) Se ciò non è, tanto meglio, perchè veramente non si intende di aumentare l'ingerenza governativa, ma sibbene di lasciare che le rappresentanze elettive possano quasi di loro iniziativa proporre al Governo centrale quei miglioramenti che credono utili all'agricoltura.

Un'ultima osservazione devo fare (e mi spiace che questa dovrà essere un po' meno breve) in risposta all'onorevole Senatore Gadda.

Io debbo prima di tutto stabilire il concetto della Commissione, che mi pare abbastanza chiaramente esposto; in secondo luogo debbo chiarire alcuni fatti. Il concetto della Commissione è stato questo: dimostrare che il Governo non ha il diritto di servirsi per gli usi ordinari,

per le spese dello Stato di qualunque genere siano, del provento delle pene pecuniarie verificatesi nella Lombardia mentre vige la Patente del 1835 promulgata nel 1836, relativamente alle pene pecuniarie di contravvenzioni di finanza.

Il primo suo scopo era dunque di dimostrare che il Governo non è padrone di questi denari; il secondo scopo era quello di dimostrare che il Governo, precisamente in conformità di quella legge, era padrone di erogare come meglio credeva a favore di un'istituzione di beneficenza o di pubblica utilità quelle somme che ancora si trovassero disponibili e derivanti da quel cospite; il terzo scopo era di persuadere il Governo a servirsi di queste somme, colla facoltà che gli abbiamo riconosciuta, in vantaggio delle Camere di Agricoltura, onde impedire che quell'imposta obbligatoria che si va a caricare colla nuova legge, non diventasse frustranea, perchè dovendo impiegare alcune somme di danaro nel primo impianto, nella provvista di mobilio, di suppellettili e di libri e dovendo subito pagare gli impiegati, mentre solo tre mesi dopo il principio dell'anno verrebbe una sesta parte dell'imposta, non sarebbe che una continua liquidazione di debiti contratti; e come mi sono espresso nella Relazione, la base economica finirebbe in un *deficit* perpetuo.

Posto dunque che non abbiamo avuto che questi tre scopi, cioè impedire che l'onorevole Ministro delle Finanze tenga per sé quelle somme, e di riconoscere nel Governo la facoltà di disporne nel modo il più consono alla legge e all'uso che ne era già stato fatto, imperocchè considerata appunto in senso generale come un'opera pia questa erogazione fatta a favore di Corte Palasio come podere modello e come scuola di agronomia, la legge stessa delle Opere Pie, una volta cessata quell'istituzione, comanda che si eroghi in un'opera pia nuova che abbia la più grande attinenza, la più grande rassomiglianza, la più grande affinità con quella che ha cessato di esistere.

Chiarito così il concetto della Commissione, il quale per conseguenza, come vedono i Signori Senatori, non conteneva la benchè minima idea di usurpazione dei diritti altrui, se ve ne sono, dovrò chiarire alcuni fatti, e mi spiace che a questi schiarimenti non sia presente l'onorevole Ministro delle Finanze.

L'onorevole Ministro delle Finanze ebbe ieri l'altro la gentilezza di comunicarmi un rapporto

della Direzione generale del Tesoro, dal quale risulta che le azioni di Corte Palasio, relativamente ai versamenti, essendo state divise in cinque rate, la prima di queste era stata realmente pagata, vigente l'amministrazione austriaca; ma le successive quattro rate erano state pagate dal Tesoro italiano, ossia dalla cassa di Finanza italiana: per conseguenza, mentre il signor Ministro riteneva (e in questo concorda col nostro voto) che quella prima quinta parte si poteva erogare ad uno scopo analogo all'originario, che per noi sarebbero le Camere di Agricoltura, avrebbe poi opinato che le altre quattro parti, essendo direttamente provenute dalle finanze dello Stato, rimanessero loro proprietà.

Ma a quest'osservazione io ne contrapposi un'altra, ed è che non avrei compreso come nella liquidazione dei conti col Governo Austriaco (essendo la contabilità di queste pene pecuniarie tenuta necessariamente a parte per l'uso particolare al quale desse erano destinate) mi pareva, dico, impossibile che in questa liquidazione il Governo Italiano non avesse trattenuto a sua disposizione quegli altri 4/5 delle azioni di Corte Palasio, per le quali l'erogazione era già stata regolarmente decretata, ed il debito verso l'impresa di Corte Palasio contratto assolutamente.

Quindi pareva a me che la cassa di finanza, la quale anche sotto la dominazione austriaca era quella che pagava queste rate delle azioni di Corte Palasio, potesse ciò fare mantenendo la provenienza di quel fondo speciale che non era proprietà dello Stato.

A queste osservazioni (ed è perciò che mi spiace che non sia presente il signor Ministro delle Finanze) avrei da aggiungere un'altra, ed è, che il vigore del codice per le contravvenzioni di finanza non ebbe fine col cessare della dominazione austriaca, poichè quel codice così detto penale di finanza continuò ad essere in vigore per qualche anno ancora. Anzi con un Decreto reale del 16 ottobre, se non erro, 1850, in tempo di pieni poteri, decreto controfirmato Oytana, allora Ministro delle Finanze, fu portata qualche modificazione alla Patente imperiale sul Codice penale di finanze, la qual modificazione prova che in tutto ciò che non era modificato, la legge rimaneva in pieno vigore. La modificazione riguardava in parte il procedimento, e questo non c'interessa punto; in

parte riguardava la cessazione della pena corporale, ossia del carcere, che era frequentemente inflitta per alcune contravvenzioni in quel Codice. Finalmente, ed è ciò che deve interessarci, togliendo il carcere, accresceva le pene pecuniarie; lo che vuol dire che anche dopo il cambiamento di dominazione le multe, secondo il codice penale austriaco, per la finanza, continuarono a crescere, continuarono ad essere un cespite a favore degl'istituti di pubblica utilità; ed io credo che, occorrendo, quando si vada a rovistare nei conti vecchi, si troverà conto di questo cespite, e forse allora il Ministro delle Finanze potrebbe accontentare le Camere di Agricoltura e Commercio, delle quali spero che si farà apostolo l'onorevole Ministro di Agricoltura, e anche quelli che credono che ad una parte speciale del territorio possa essere legalmente destinata una parte o il tutto di queste pene pecuniarie.

Dette queste poche parole, io non ho altro da aggiungere.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Io credo dovere opporre poche parole a quanto diceva l'onorevole nostro Collega, Senatore Panattoni.

Egli teme che queste due istituzioni, Comizi Agrari e Camere di Agricoltura, costituiscano in certo modo un ordine gerarchico, che egli vorrebbe escludere partendo dal principio che l'industria privata deve bastare a provvedere agli interessi economici dell'agricoltura. Questo è vero; ma le verità sono relative: vi sono paesi, dove realmente il progresso è portato a quel grado di avanzamento che i privati non hanno più bisogno di iniziativa, ed ivi il Governo fa bene ad astenersi, e a non imporre sacrifici. Così avviene in Inghilterra dove il Governo non dà incoraggiamento di sorta all'agricoltura, benchè anche là siano esistiti dei dazi protettori molto gravi, e l'imposta sopra i cereali era una di queste imposte gravissime che è stata fortunatamente abolita, ma che pure esisteva, nell'interesse dell'agricoltura.

Ma l'Inghilterra è paese che non ha bisogno che il Governo venga in aiuto dei privati; ivi esiste tanta spontaneità, che abbiamo veduto migliorarsi notevolmente le razze dei bestiami e portarle a un grado di straordinaria perfezione, perchè le classi possidenti sono quelle

che danno la spinta all'emulazione ed al progresso.

Le popolazioni che vivono nelle loro terre è vero si o no che sono più dipendenti dal padrone che dal Governo? Ciò vuol dire che ogni diritto ha il suo contrappeso; il diritto del possidente ha il contrappeso nel dovere di portare le sue terre a quel grado di miglioramento di cui sono capaci.

Voi mi direte che questo è un modo troppo rigoroso d'interpretar la questione. Io non credo che il possidente abbia il diritto d'uso ed abuso. Dal possesso delle terre nasce il dovere di farle valere, oltre l'interesse che da ciò emerge per tutti. Sicuramente, se il proprietario non fa, molte volte è perchè non sa, e ciò che manca da noi, è appunto l'istruzione, la quale quando sia più diffusa, non dubito di vedere anche in Italia sorgere questo spirito di iniziativa, ch'è quello che tanto ha vantaggiato l'agricoltura in Allemagna, in Inghilterra ed in altri paesi.

Io credo che l'istruzione teorica non sia sufficiente, e credo che i progressi dell'agricoltura sieno pur troppo lontanissimi dal raggiungere la mèta necessaria. In agricoltura le cognizioni che si acquistano non si perdono più. Io vedo che in Italia abbiamo fatto moltissimo in quest'anno.

Io vedo che le macchine di agricoltura, che gli aratri che furono distribuiti dal Ministero, gli erpici, le trebbiatrici, hanno destato una grande attenzione nei Comizi e nelle popolazioni.

Noi vediamo che partono dall'Italia del nord a migliaia aratri perfezionati che sono chiesti non più dai Comizi, ma dai possidenti che ne fanno l'applicazione. Dunque quest'iniziativa governativa ha fruttato, e fruttato molto, e non dobbiamo essere gretti quando si tratta di interessi così importanti. Insomma noi abbiamo chiesto all'agricoltura grandi sacrifici, e non vi abbiamo ancora corrisposto in proporzione. La proprietà privata territoriale è gravata dei maggiori pesi, è quindi un lievissimo sforzo quello che chiedesi ai proprietari di terre nel loro interesse più diretto: sicuramente questa legge che ha in certo modo un carattere d'imposta, può trovare un certo grado di resistenza nelle popolazioni di campagna, le quali diranno: ma che? ancora nuove imposte?

Ma io credo che questi ragionamenti siano il frutto, direi, di quell'avarizia che rende restie

le persone anche alle cose più utili, e di ciò avevamo l'esempio anche da noi: quando fu introdotta l'industria della seta, i contadini si mostravano restii a fare le più piccole e più necessarie riparazioni alle loro case; si chiedevano loro sacrifici minimi per assicurare loro un raccolto, e non li volevano fare, ma ora si sono abituati e costruiscono case coloniche colle bigattiere debitamente adatte, il che ha dato sviluppo ad un'industria importantissima nella Lombardia e nel Piemonte.

Io non dubito che questi piccoli sacrifici siano ricusati dalla generalità delle persone che intendono: degli altri non dobbiamo curarci. Sicuramente che quanto noi facciamo, se è permesso il dirlo, è troppo poco; ma io spero che incominciandosi, poco a poco si verranno a concedere alle Camere di Agricoltura maggiori largizioni.

Io vorrei che il Ministro d'Agricoltura potesse dare incoraggiamenti ai Comizi, e dirò anche alle provincie che promuovono istituzioni favorevoli all'agricoltura: vorrei che il Ministro potesse dire: se voi introducete miglioramenti nelle vostre foreste, se voi fate a quest'oggetto assegno di fondi, io vi farò delle concessioni, vi manderò gl'ingegneri forestali, insomma farò quanto sta nel Ministro per incoraggiare quelli che sono disposti a progredire: ma pur troppo in Italia noi abbiamo ancora bisogno che questa spinta ci venga dall'alto, ed in questo io differisco assolutamente dall'opinione dell'onorevole Panattoni.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

Senatore AUDIFREDI. In quanto poi alla costituzione gerarchica in cosa benefica, io dico, che non la temo niente affatto, anzi vorrei di più: vorrei che queste Camere d'agricoltura fossero chiamate a mandare delegati al Consiglio centrale d'agricoltura, e che una parte di questi Consiglieri fossero eletti in parte dal Governo ed in parte dalle Camere di agricoltura. Sarebbe questo veramente il modo di dare una rappresentanza diretta all'agricoltura.

L'abbiamo fatto nell'interesse del commercio, e perchè non lo faremo in quello dell'agricoltura?

Abbiamo pure istituito delle Camere di commercio le quali prelevano un'imposta sui commercianti del luogo. Ebbene, noi abbiamo veduto queste Camere dare buoni risultati. Non tutte certamente, ma molte Camere di com-

mercio hanno reso notevoli servigi al commercio del loro paese, ed ugual cosa spero succederà in quanto all'agricoltura. Così parmi avere sufficientemente risposto alle obiezioni dell'onorevole Panattoni.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Signori Senatori! Io devo anzitutto ringraziare gli onorevoli Senatori che presero la parola, giacchè vollero tutti fare un encomio alla legge che ho avuto l'onore di presentare. Le loro osservazioni si limitano unicamente ad alcune questioni secondarie, ma non toccano menomamente al principio informatore di essa.

Io mi studierò di rispondere partitamente a ciascuno degli oratori e di dare una adeguata risposta alle diverse interrogazioni che mi furono rivolte in proposito.

L'onorevole Senatore Audiffredi, il quale, Nestore com'è tra gli agricoltori italiani, trattò da maestro la materia, la trattò profondamente e fece palese come realmente l'Italia, per quanto di già presenti un qualche progresso nella sua agricoltura, molto di più possa averne, molto di più possa sperarne.

Egli vi diceva come l'industria agraria, quella della produzione della seta, quella degli olii, del bestiame, del vino, della canapa, e anche quella dei frutti possano di molto essere aumentate.

Per certo nessuno vorrà sostenere che, per quanto l'Italia sia una nazione essenzialmente agricola, nel nostro paese l'agricoltura abbia raggiunto il suo massimo sviluppo.

Sicuramente molto ancora rimane a fare, e siccome appunto molto ancora rimane a fare, e poichè egli è d'uopo pensare all'incremento ed al miglioramento della produzione, io mi sono presentato a voi e vi ho chiesto l'approvazione dell'attuale progetto di legge.

Ma se molto, o Signori, rimane a fare, è pur giustizia eziandio di ammettere che molto di già si è fatto. Egli è d'uopo riconoscere come nel nostro paese siasi avvertito un grandissimo movimento economico: nell'anno scorso, o Signori, si è compiuto per la prima volta un fatto di grandissima importanza; il fatto che l'esportazione superò di ben 122 milioni l'importazione.

È questa la prima volta che ciò si compie, e certamente dobbiamo rallegrarcene.

Io prego il Senato di fare attenzione a queste

cifre che risultano dai confronti del movimento commerciale del 1870 con quelli del 1871.

Nel 1870 l'importazione ascese a 892 milioni, mentre l'esportazione non era che di 763 milioni: noi eravamo adunque al di sotto nel 1870 di 129 milioni: invece nel 1871, mentre l'importazione ascese a 963 milioni (si noti la maggior somma di fronte all'anno 1870), l'esportazione è andata ad un miliardo e 85 milioni, nell'anno scorso la esportazione ha superato di ben 122 milioni l'importazione. E se noi ci facciamo a considerare la differenza dell'esportazione tra il 1870 e 1871, troveremo che essa è stata maggiore in questo secondo anno di ben 322 milioni.

Allorquando si hanno simili risultati, i di cui particolari si rilevano da documenti ufficiali, dalla Relazione del Direttore Generale delle Gabelle, che già a voi tutti, o Signori, sarà stata comunicata, egli è lecito di sperare bene del proprio paese.

Da detti documenti si rileva che fra i prodotti che più hanno contribuito a questo fatto economico, vogliono essere annoverati quelli che più direttamente all'agricoltura si attengono, e così vanno citati, le sete, il bestiame, gli olii; ma, ad onta di ciò, io credo con l'onorevole Audiffredi che la nostra agricoltura sia capace di uno sviluppo maggiore, credo che noi in agricoltura siamo poco più che bambini. L'onorevole Audiffredi fu però largo di conforti verso il Governo, e riconobbe che si sta facendo tutto quello che è in nostro potere. Ed io credo infatti che il Ministero, che ho l'onore di presiedere, coadiuvato dal Consiglio di agricoltura, del quale fa parte il Senatore Audiffredi, non lascia cosa intentata per promuovere lo svolgimento agrario. Per dare all'istruzione agraria il massimo sviluppo è stata fondata una scuola superiore di agricoltura in Milano, la quale fin da ora dà ottimi risultati; ed io sono lieto di scorgere come da tutte le parti d'Italia, anche dalle più lontane provincie della Sicilia, convergono ivi giovani per istruirsi. Altra scuola di agricoltura sarà aperta nel corrente anno in Portici: avremo così il beneficio di due scuole superiori, l'una nella Italia superiore, l'altra nella inferiore. Da esse io spero i più benefici effetti.

Oltre a questi insegnamenti, vanno ricordati quelli che si danno negli istituti tecnici. Ogni opera è stata data col sussidio di alcuno di voi, o Signori, dell'onorevole Scialoja per esempio,

il quale presta l'inflessa opera sua al mio ministero nel Consiglio professionale ed industriale, perchè l'insegnamento dell'agricoltura, e specialmente quello della chimica, vi abbiano largo campo.

Ed il Ministero d'Agricoltura, nella stretta cerchia dei mezzi di cui può disporre, non mancò mai di promuovere codesto svolgimento.

Ma, diceva l'onorevole Audiffredi, il vostro insegnamento però è troppo teorico, conviene darlo con più pratica.—Ed io non lo nego; io non nego che, come egli diceva, per essere buon medico conviene non solamente sedersi sopra i banchi delle scuole ed ascoltare il professore che parla dalla cattedra, ma conviene che lo segua nella clinica, al letto dell'ammalato; io credo pur anche che perchè si diventi buon agricoltore non basta ascoltare le lezioni del professore, ma conviene sapere dirigere l'aratro.

Ma anche da questo lato l'onorevole Audiffredi, che, come diceva, mi assiste coi suoi avvisi nel Consiglio d'agricoltura, sa che per parte del Governo si è fatto quanto si è potuto per dare anche quest'indirizzo pratico all'insegnamento, indirizzo, direi, che non è solamente pratico, ma scientifico, che non solamente poggia sulle consuetudini della pratica, ma che sempre si vuole illuminato dalla face della scienza.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Le stazioni agrarie, che abbiamo cercato di fondare in Italia, danno i migliori risultati. Io dirò che da principio non si aveva che a rivolgersi alle provincie ed ai Comizi agrari, e dir loro: Volete che fondiamo una stazione in consorzio? tutti si affrettavano a dare una risposta adesiva.

Ma attualmente le istanze sono continue, e il Ministero si trova costretto a rifiutare o fare da moderatore, e perchè? Perchè, o Signori, diciamo lo francamente, non abbiamo ancora il necessario numero di abili direttori, non abbiamo ancora questa ricchezza di personale, la quale ci abiliti ad impiantare queste stazioni.

Quelle però che esistono funzionano magnificamente, e così cito quello di Torino, di Udine, di Firenze e di Modena.

Ne abbiamo impiantato anche una per la bacicoltura a Padova, e si provvede per aprirne altre a Roma; la provincia di Caserta ha fatto sacrificii veramente grandi per averla; anche da Palermo ci vennero le più vive istanze. E

queste stazioni sperimentali impiantate sul sistema della Germania, sorgono precisamente, vicino agli istituti, come ad Udine, a Firenze, a Milano, presso la scuola superiore di Agricoltura. E così, ciò che, mediante il sistema sperimentale, si guadagna alla scienza nei laboratori e nei campi, si insegna poi dalla cattedra.

Oltre di ciò cerchiamo, e colle conferenze magistrali, che si aprono tutti gli anni, con lo insegnamento agrario nelle scuole magistrali stesse, coi depositi di macchine in tutte le parti d'Italia, di portare i principii della scienza a notizia di tutti.

Io riconosco che da questo lato rimane ancor molto da fare, che forse non tutte le macchine, che si acquistano vengono studiate e conosciute, che talvolta si ignora il modo di farle agire e porle in opera, ma egli è pur consolante (e lo stesso Senatore Audiffredi ne può essere testimonia, ed anzi mi piace rilevare che egli stesso lo abbia detto nella sua replica) che realmente in alcune parti questi invii di macchine hanno prodotto effetti meravigliosi, e potrei citare fra l'altre la provincia di Girgenti, nella quale, dopo essersi visto funzionare l'aratro *Allen*, se ne commisero in America trecento; altrove alla vista di una trebbiatrice i contadini fecero tanta rissa per vederla funzionare, che si dovette perfino ricorrere alla Guardia Nazionale per contenerli.

Dunque se vogliamo ammettere che rimane pur molto ancora a farsi, non dobbiamo però disconoscere che, e per parte delle popolazioni, e per parte del Governo, qualche cosa si è già fatto, e che i risultati ottenuti non sono nè scarsi nè tali da doverci scoraggiare.

L'onorevole Senatore Audiffredi ci parlava specialmente di alcune produzioni, che conviene maggiormente svolgere ed aiutare, e faceva a buon diritto sperare come, quanto alla seta, molto e più grande dovrebbe esserne il prodotto, se si generalizzasse la coltivazione del gelso.

Il Senato sa come questa coltivazione e la industria relativa, che dava già all'Italia considerevoli prodotti, sia stata poi contrariata dall'atrofia; nulla però si è ommesso per la compra di seme buono dall'estero, e presso la scuola di agricoltura di Milano si fecero l'anno scorso esperienze larghe ed esatte; ed io spero anche migliori risultati dalla stazione appositamente sta-

bilita in Padova, a capo della quale venne messo un uomo competente.

Nè la stazione starà ristretta in quella città; per mezzo di osservatorii bacologici dovrà far risentire la benefica opera sua anche in altre città.

Oggi in tutta l'Alta Italia si lavora alla ricostituzione delle nostre razze, ed io mi compiaccio di notificare al Senato come i Comizii vanno tutti i giorni operando in questo senso, e chiedendo istrumenti e microscopj per poter procedere all'esame dei semi. Ciò dà a sperare che si potrà giungere a lieto fine.

L'onorevole Senatore Audiffredi chiamava l'attenzione del Governo sopra l'esportazione del vino. Egli è doloroso che mentre l'Italia è una Nazione la qua'e produce una quantità, direi, enorme di vino, e specialmente in questo anno il raccolto annuo è stato abbondantissimo, scarsa ne sia poi l'esportazione.

Il dazio di esportazione, non ci ha mai dato 300 mila lire all'anno, e siccome esso è di una lira per ettolitro, ne risulta che la nostra esportazione non va al di là di 300 mila ettolitri, e se ne potrebbero spedire dei milioni!

Questa questione attualmente si sta studiando dal Ministero, il quale ha invitato il Consiglio d'Agricoltura e alcuni direttori di stazioni a sottoporla ad esame. In questo intendimento si è anche fondata un'apposita stazione enologica. Ma, come ben sa il Senato, la questione si collega strettamente con quella dei tipi. I nostri agenti conso'ari, ed alcuni comitati nazionali all'estero, e specificatamente in Inghilterra ed in America, ci prestano il maggior appoggio, ma continuamente chiedono agli italiani, che vogliono fabbricare pochi tipi di vino.

Se voi mandate un anno una qualità di vino, se esso è trovato buono e poi allorchè si dà una commissione, la merce è diversa da quella assaggiata, per quanto esso sia migliore, ogni cosa si perde, ed il credito finisce.

Dunque la gran questione si riduce ad avere pochi tipi, e su di ciò parmi al giorno d'oggi sieno tutti concordi; è a questa soluzione che dobbiamo mirare.

Vi sono poi altre questioni direi secondarie, delle quali non credo conveniente trattenerne il Senato, è così quella della chiarificazione, dello imbottigliamento; e mi limito solo a dire che bisogna che il paese si persuada a produrre

non a seconda del proprio gusto, ma a seconda dei gusti di coloro che devono essere i consumatori. Speriamo che anche in questa parte sulla quale adesso è chiamata l'attenzione degli agricoltori italiani si abbia in breve un vero miglioramento.

Come diceva, il Governo fa tutto quanto sta in lui per promuovere l'agricoltura italiana, ma i mezzi, o Signori, sono ben scarsi.

Duecento settanta mila lire in tutto sono i fondi che annualmente il Parlamento mette a disposizione del Governo per incoraggiamento all'agricoltura, e voi vedete, signori Senatori, come con così piccola somma sia difficile ottenere grandi risultati.

All'insufficienza di questi mezzi soccorre, è vero, l'operosità delle Società di agricoltura e dei Comizi, stabiliti su tutta la superficie del regno. Essi cercano, per quanto è possibile, cogli scarsi mezzi che hanno a loro disposizione, di coadiuvare il Governo.

Ma all'infuori di ciò non vi è a dir vero altro per incoraggiamento all'agricoltura.

Egli è vero che onde promuovere l'agricoltura non si richiede solamente il materiale sussidio in danaro, si richiede anche il consiglio ben diretto, si richiede l'opera comune indirizzata ad uno scopo; si richiede in sostanza un sapiente e saggio indirizzo; ed è appunto perchè io credeva che questo saggio indirizzo potesse emanarsi dai centri principali della nostra penisola che io ho studiato maturamente, e poi mi sono risoluto, d'accordo col Consiglio dei Ministri, a presentarvi il progetto di legge che ora vi è sottoposto.

Io credo, o Signori, che se in alcuni luoghi più importanti della nostra penisola potranno sorgere alcune Camere di agricoltura (che non vorrei molto numerose, mentre 14 o 15 credo che sarebbero più che sufficienti), se, come spero, questa legge sarà votata da ambo i rami del Parlamento, a queste Camere d'agricoltura potranno convergere i delegati dei singoli Comizi; e se nelle città più importanti dove non mancano gli studiosi delle cose agrarie, non mancano gli agricoltori, non mancano i ricchi possidenti, i quali hanno pregio di occuparsi delle cose agricole, non mancano i professori di chimica agraria, fondamento speciale al giorno d'oggi del progresso dell'agricoltura, si potranno costituire codeste Camere di agricoltura, io credo che con i mezzi che

potranno mettersi a loro disposizione, e specialmente col riunire in un fascio in questi luoghi l'opera di valenti persone, esse Camere potranno ad un tempo infondere nuova vita ai Comizi, i quali si trovano, per così dire, alla loro immediata dipendenza, e potranno porgere dei sapienti ed utili consigli al Governo tuttavolta che nelle questioni di maggiore importanza, che interessano l'agricoltura, venga a richiedere l'opera loro.

Quindi io credo che l'attuale legge debba accettarsi e votarsi dal Senato, siccome me ne porgono lieto presagio le parole dette dagli onorevoli Senatori che fin ad ora presero parte a questa discussione; ed io credo altresì che sia conveniente che si accetti il concetto quale ci è proposto dalla Commissione, e quale è stato proposto dal Ministero, e che non sia il caso di accettare la proposta dell'onorevole Senatore Panattoni, il quale a dir vero sin ora non fece proposta veruna, ma unicamente si è limitato a fare delle domande all'Ufficio Centrale e al Ministero, riservandosi poi di meglio considerare se dovesse insistere sul concetto che egli ha sviluppato.

L'onorevole mio amico, il Senatore Panattoni, pare che tema la gerarchia, ed una soverchia ingerenza del Governo in questa gerarchia, e tema pur anco le spese che le Camere potranno richiedere.

Io non mi farò adesso a ridire tutto ciò che già è stato osservato a favore del progetto ministeriale, e del progetto dell'Ufficio Centrale, dall'onorevole suo Relatore e dall'onorevole Senatore Audiffredi, ma solo mi permetto di osservare all'onorevole Senatore Panattoni, che parmi che i suoi timori siano privi di fondamento. Si persuada l'onorevole Senatore che nel caso attuale non vi è alcuna ingerenza del Governo, e che le Camere di agricoltura non s'istituiscono per esercitare in qualche modo l'ingerenza governativa sopra questa industria.

Le Camere di agricoltura si formano dei delegati dei Comizi; ma i Comizi agrari si compongono di delegati, liberamente eletti, dei Comuni, e di cittadini che volontariamente vi si ascrivono e pagano il loro obolo; nessuna ingerenza prende perciò il Governo nella costituzione dei Comizi, nessuna ne prenderà in quella delle Camere di Agricoltura.

I delegati dei Comizi sono del tutto indipen-

enti, e sono essi che compongono le Camere di agricoltura.

Di più, nelle Camere si avrà un altro elemento libero ed elettivo, che è quello delle benemerite Società di Agricoltura, che già esistono nel nostro paese, che in certo modo hanno precorso questo ordinamento, e le quali hanno il diritto d'inviarvi i loro soci come delegati. Ma come conosce l'onorevole Panattoni, queste Società sono assolutamente e quasi totalmente indipendenti dal Governo; hanno i loro Statuti, fondi proprii, e il Governo non esercita influenza alcuna su di esse. Quando adunque da questi elementi indipendenti e liberi emerge una Camera di agricoltura, si persuada il mio amico Senatore Panattoni, che le Camere non possono ispirare timore, esse non possono destare apprensione, esse saranno le libere rappresentanze dell'agricoltura.

Che la convenienza d'istituire le Camere d'agricoltura vi sia, io non posso dubitarne, egli è malagevole, ve lo assicuro, o signori Senatori, il dovere corrispondere con forse trecento Comizi agrari ed infondere la vita in quelli che ne difettano, ed indirizzarli ad un'azione efficace e comune.

Io credo che sarebbe cosa più facile ed agevole, se tra i locali Comizi, il Ministero ed il Consiglio d'agricoltura, esistesse un altro ente; cioè esistessero precisamente le Camere di agricoltura, le quali corrispondono ad un tempo con questi Comizi, e col Governo e col Consiglio d'agricoltura.

Ed io accetto anche le idee svolte dall'onorevole Senatore Audiffredi, di far concorrere le Camere nella composizione del Consiglio d'agricoltura che siede presso il Ministero. Converrebbe però lasciare al Governo la scelta d'alcuni membri di esso. In siffatto modo composto il Consiglio avrebbe esso maggiore autorità, i responsi sarebbero l'emanazione di persone delegate a rappresentare gli interessi agrarii presso il Governo, e sarebbero utilissimi al pari di quelli dei congressi delle Camere di commercio che hanno di già dato risultati soddisfacenti ed ottimi consigli al Governo del Re. Anzi, intorno ad uno di codesti lavori io spero che vi discorrerà fra poco l'onorevole Senatore Scialoja, che credo relatore di altro progetto di legge, che presto verrà da voi discusso, e del quale ebbero ad occuparsi le Camere di commercio.

Epper ciò io credo che anche per l'agricoltura un grande utile potrà ottenersi dal perfezionamento che si vorrà dare alla rappresentanza agraria.

Ma l'onorevole Panattoni diceva: — Lasciamo libera la facoltà al Ministero di creare, ove lo creda conveniente, queste Camere di agricoltura. — Forse il Ministero si troverebbe alcun poco impacciato se dovesse usare di questa facoltà. Se io avessi ancora l'onore di sedere al banco dei Ministri al tempo in cui questa legge sarà promulgata, fin d'ora direi che mi varrei senz'altro di questa facoltà, e che stabilirei dovunque queste Camere d'agricoltura, nè potrei davvero avere una opinione diversa; ma ad ogni modo pare molto più conveniente adottare il concetto che essi debbano stabilire dovunque, perchè credo che queste Camere, che non hanno per scopo di portare l'influenza del Governo piuttosto in un senso che in un altro, sia bene che sorgano dovunque e che i benefici che possono arrecare, si possano spandere nelle diverse zone, ed in tutti i compartimenti agrari.

L'onorevole Senatore Panattoni diceva: — Prima di farlo, sentite i Comizi di agricoltura. —

A questo riguardo devo osservare che forse sarà sfuggita all'onorevole Senatore Panattoni una parte della lunga Relazione ministeriale. Prima di presentare questo progetto all'esame del Parlamento, io mi sono rivolto a tutti i Comizi agrari, io mi sono rivolto eziandio alle Deputazioni provinciali.

Prego la pazienza del Senato di ascoltare queste poche righe della Relazione nelle quali è registrato il responso che questi corpi competenti ed interessati mi hanno dato.

« Avvalorato da queste considerazioni il referente con circolare 22 gennaio 1870 ha comunicato alle Deputazioni provinciali ed ai Comizi il suo intendimento di promuovere anche in Italia quell'ulteriore svolgimento delle rappresentanze, e li ha invitati ad esternare in argomento la loro opinione; quarantanove Deputazioni provinciali e centocinquantesi Comizi risposero sollecitamente all'invito ministeriale e l'immensa maggioranza dei loro pareri, il referente ebbe con lieto animo a riconoscerlo, conviene integralmente nei di lui progetti. E per verità si dichiararono in senso favorevole trentaquattro Deputazioni provinciali, e novanta Comizi: furono contrari otto Deputazioni e ventisei Comizi: e finalmente sette Deputazioni e

venti Comizi esternarono un voto sospensivo, dubbio od in altro modo non definitivo. »

Vede dunque l'onorevole Senatore Panattoni come le rappresentanze agrarie del paese, come le rappresentanze amministrative consultate in proposito, non hanno esitato ad aderire alla proposta ministeriale, e come i Comizi stessi non hanno temuto che la loro azione potesse venire vincolata, che potesse essere lesa dalla sovrapposizione per così dire di queste Camere di agricoltura; la gran maggioranza ha dato favorevole responso. Che se poi ci facciamo a considerare quello che si fa negli esteri paesi, noi vediamo che dappertutto esiste quest'autorità intermedia tra i Comizi locali ed il Governo centrale, od il Consiglio di agricoltura.

Io non mi farò adesso a ripetere quell'ò che è scritto nella Relazione ministeriale. Quando vogliate attingervi qualche notizia, non avete, o Signori, che a svolgerla, e vedrete come nella Prussia, come nella Baviera, nel Wurtemberg ed in Austria, ed in tutta quanta la Germania (e voi riconoscete che il paese che ha fatto maggiori progressi nell'agricoltura si è la Germania) vi è un numero strabocchevole di comizi esteso fino ai più piccoli paesi, ed ove non vi hanno Comizi agrari, vi hanno Comizi rurali che sono una emanazione di essi. Ma fra i Comizi agrari ed il Governo vi sono i Comizi centrali, i quali equivalgono alle Camere di agricoltura.

La stessa cosa, o Signori, si dica anche del Belgio: la stessa cosa presso a poco anche dell'Inghilterra dove in ogni contea vi ha una Camera d'agricoltura che ha una diramazione negli altri paesi.

Quindi, se noi ci facciamo a consultare quello che si è fatto negli altri paesi, ed in quelli in specie dove l'agricoltura è maggiormente in fiore, cioè la Germania, il Belgio, l'Inghilterra noi vediamo che vi sono precisamente delle istituzioni le quali si confanno con quelle che da noi si sono ideate.

Noi abbiamo quindi a conforto della nostra tesi, e l'esempio straniero, e l'autorità anche nostrana, perchè le nostre rappresentanze agricole consultate l'hanno accettata nella loro grande maggioranza. Epperò parmi che i timori ai quali alludeva l'onorevole Panattoni non esistano, e se avessi la fortuna di vedere ascoltata la preghiera che vorrei indirizzargli io gli sarei grato se egli non volesse ulterior-

mente insistere nel suo concetto, e nella sua proposta.

L'onorevole Senatore Beretta prendendo anch'egli la parola e dicendo cose lusinghiere per il progetto, e per chi lo presentò, osservava peraltro essere egli d'avviso che fosse necessario di mettere a disposizione di queste Camere di agricoltura mezzi mediante i quali potessero meglio sperimentare e fare valere la loro benefica azione.

Egli ha esposto un progetto abilmente congegnato, ma sul quale avrei a fare le più ampie riserve.

In sostanza egli vorrebbe che lo Stato mettesse a disposizione delle Camere di agricoltura la somma di 100 milioni di carta a corso forzoso coll'interesse dell'1 e 1/2 per 0/10. Sarebbe data facoltà alle Camere di dar delle somme in prestito coll'interesse del 3 per 0/10 all'agricoltore, il quale se ne dovrebbe valere in opere, insomma, volte a migliorare l'agricoltura.

Le Camere di agricoltura lucrerebbero così l'1 e 1/2 per 0/10, locchè costituirebbe per esse un discreto introito, e non vi perderebbe il Governo, il quale a sua volta vi avrebbe una lira per ogni 100 di lucro e ne pagherebbe mezza, ossia 50 centesimi alla Banca nazionale.

Ma, come intende il Senato, è questa una proposta di tale importanza che non può essere ammessa così improvvisamente, è una proposta che dovrebbe essere esaminata di concerto col Ministro delle Finanze.

Non ignora il Senato come il Governo abbia dovuto chiedere l'aumento di 300 milioni nella circolazione della carta a corso forzoso, e sicuramente è molto a temere che con tale aumento si sia raggiunto il massimo della circolazione che ci è permesso; ond'è che la proposta di aumentarlo ancora di altri 100 milioni include una gravissima quistione; quistione alla quale non può rimanere estraneo il Ministro del Commercio e dell'Agricoltura che deve preoccuparsi affinché il credito nostro si mantenga e che con soverchia emissione di carta non vada in basso.

Notiamo, Signori, che di fronte alla emissione governativa molte sono le emissioni di carta fiduciaria che si fanno da varii istituti; notiamo il grande sviluppo che si manifesta in tutti quanti i nostri mercati, le continue fondazioni di grandiosi stabilimenti di cre-

dito, i quali alla loro volta ingombrano il mercato colle loro azioni.

Quindi io penso che, trovandosi il nostro paese in queste condizioni, prima di accogliere una proposta come quella che fu fatta dall'onorevole Senatore Beretta, prima di prenderla in considerazione, un consigliere della Corona debba pensarvi seriamente e molte volte. Quindi capirà l'onorevole Senatore come, mentre io faccio plauso allo scopo che lo animava, perchè riconosco come egli facesse questa proposta per dare anche alle Camere di Agricoltura, che ora noi ci studiamo di creare, un cespite di entrata che le mettesse in grado di far sentire la loro benefica influenza, mentre io dico, rendo giustizia alla bontà del movente, non posso però in modo alcuno invitare il Senato a pronunziare sopra questa questione, ma credo anzi che sopra la medesima il Governo del Re, od almeno il Ministro che adesso ha l'onore di parlarvi, debba fare le più ampie riserve, dovendo la quistione suddetta essere esaminata da tutti i Colleghi, e specialmente dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Sopra un'ultima questione io vi dovrò trattenermi, onorevoli Senatori, ed è: sulla proposta fatta, sempre nello scopo lodevole di fornire queste Camere di agricoltura di un qualche cespite di entrata, di devolvere a favore delle medesime quel fondo che si è ricavato oggi dalle 470 azioni già state prese dal Governo Austriaco per l'istituto agrario di Corte Palasio.

Si è sollevata in questo recinto la questione se il ricavato di queste 470 azioni debba andare piuttosto a beneficio delle Camere di agricoltura che della scuola di agricoltura di Milano. Io credo che allorquando si è sollevata questa questione si chiedesse che tal somma si erogasse per la scuola di Milano che si fondava e che aveva qualche affinità coll'istituto di Corte Palasio.

Marealmente direi che noi contiamo sulla pelle dell'orso, poichè come ha detto l'onorevole Relatore e come appare da una Relazione del Ministro delle Finanze, noi non possiamo contare che sopra un quinto di questa somma. La spesa fatta effettivamente dal Governo per queste azioni di Corte Palasio, fu di 404 mila lire italiane, ora non si è avuto che il 70 p. 0/10 dalla vendita di esse, e per un

quinto il Ministero delle Finanze ammette che si debbano devolvere a beneficio, sia delle Camere di agricoltura, sia della scuola superiore di Milano, attesoche realmente sono il prodotto di un fondo di multe, che secondo la legge austriaca dovevano essere destinate ad un uso di beneficenza, e non devono perciò entrare nel Tesoro dello Stato.

Quanto agli altri quattro quinti, la Direzione generale del Tesoro sostiene che furono versati dal Governo italiano con fondi propri, e che il Governo medesimo oggi ha quindi diritto al rimborso; che non è padrone di disporre a favore di un altro istituto, a meno che non vi sia una legge che gli dia facoltà di ciò fare. Vede dunque il Senato che la questione è ridotta ad una somma minima, in sostanza al quinto di 400,000 lire circa, ossia ad 80,000 lire circa, le quali ridotte del 30 per 100 per le cose sopradette, daranno circa 50,000 lire.

Ad ogni modo, io credo, o Signori, che si sia ottenuto qualche risultato dalle esplicite dichiarazioni fatte dal Ministro delle Finanze, tanto al Relatore quanto a me, che questo quarto cioè non dovesse più entrare nel Tesoro dello Stato, ma devolversi a beneficio dell'agricoltura.

Quanto al dire oggi, o Signori, se questo beneficio debba averlo piuttosto la nuova istituzione che vogliamo creare o le scuole di agricoltura, io pregherei su di ciò il Senato a permettermi di non pronunciarmi. Come già ha accennato l'onorevole Gadda, vi sono domande della Deputazione provinciale di Milano; interpellanze in proposito furono fatte nell'altro ramo del Parlamento, ed il Ministro delle Finanze rispondendo, disse che avrebbe lasciata impregiudicata la questione; prego quindi il Senato a non volermi obbligare ad una dichiarazione in proposito.

Io debbo però rallegrarmi che in qualsiasi modo la questione venga sciolta. Il Ministero al quale ho l'onore di essere preposto ne avrà un beneficio, perchè sia che venga destinata la somma stessa alla scuola superiore di Milano, o alle Camere d'agricoltura, essa andrà sempre a vantaggio dell'agricoltura. Quel che posso promettere si è, che la questione sarà esaminata con tutto l'impegno dal Governo del Re, il quale si studierà naturalmente di tenere il debito conto del voto emesso in modo unanime dall'onorevole Commissione Senatoria

che ha esaminato l'attuale progetto di legge.

Le quali cose premesse, o Signori, io non posso che pregarvi di volere dare il vostro voto favorevole alla legge, che discutiamo. Io credo, o Signori Senatori, che mediante la votazione di questa legge, mediante l'istituzione delle Camere d'agricoltura, noi avremo gettato un germe il quale potrà più tardi dare frutti molto fecondi. Lo ripeto ancora una volta, un gran risveglio c'è nel paese; noi vediamo che gli agricoltori in genere danno opera al miglioramento agrario, comperano macchine si uniscono in Consorzi per irrigazioni, per bonificamenti, per miglioramenti. Se noi accompagneremo questo benefico risveglio della privata operosità con l'apposita creazione di enti, i quali possano sapientemente dirigerlo, noi avremo contribuito al benessere ed all'economico svolgimento del nostro paese.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io non ho a dire altro, se non che accetto la dichiarazione fatta dall'onorevole Ministro, ma l'accetto nel senso più ampio, cioè che tutta la questione rimanga impregiudicata, poichè non posso limitare ad un solo quinto il diritto che spetta alla Deputazione Provinciale di Milano.

Parmi effettivamente che se il Governo italiano ha pagato gli altri quattro quinti, gli ha pagati per lo stesso titolo per cui ha pagato il Governo austriaco, a cui è succeduto. Ora il Governo Austriaco ha dichiarato che il quinto pagato da esso è devoluto alla beneficenza e, per essa, a quella istituzione d'agricoltura e di educazione che avrebbe poi determinato. Il Governo Italiano ha dichiarato dunque implicitamente che i 4/5 che ha pagato sono dovuti per lo stesso titolo per cui si pagò dal Governo austriaco l'altro quinto. Ad ogni modo, dal momento che la questione è impregiudicata, accetto le dichiarazioni del signor Ministro, e pregherei pure l'onorevole Relatore di mettersi anche egli su questo terreno, perchè se si accettasse che il sussidio da darsi fosse soltanto d'un quinto dell'importo delle multe....

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore GADDA.... riescirebbe troppo tenue e quindi inefficace per la Camera d'Agricoltura. Ripeto dunque che accetto le dichiarazioni del

Governo nel senso di mantenere per intero impregiudicata la questione.

PRESIDENTE. Il Senatore Lauzi intende solo fare una breve dichiarazione? perchè altrimenti la parola spetterebbe all'onorevole Panattoni.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Non è che una brevissima dichiarazione.

PRESIDENTE. In tal caso ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Inconformità perfetta a quanto ebbi l'onore di dire oggi la prima volta che ho preso la parola, ne viene di conseguenza che il concetto dell'onorevole Senatore Gadda combina perfettamente col mio, giacchè avendo io ora, anche per mozione dell'onorevole signor Ministro delle Finanze fatta dal suo Collega dell'Agricoltura, e da me, ammesso il principio che ciò che vi è di disponibile, deve essere erogato a scopo di beneficenza ed avendo dichiarato quest'oggi che nel nostro concetto la disposizione amministrativa per erogare queste somme era pienamente in facoltà del Governo, ne viene che non possiamo per nulla pregiudicare la questione, e, se vi fosse timore che la questione si potesse pregiudicare, a me basta che sia detto che ciò che proviene dalle pene pecuniarie non deve entrare nel Tesoro dello Stato, ma deve essere erogato nel modo indicato.

Ciò posto, io mi rimetto al Governo, e di questa questione non ne parliamo più; solamente prego il signor Ministro di Agricoltura di riferire al suo Collega l'osservazione che anche oggi ho fatto, che avendo cioè perdurato il Codice penale di finanze in Lombardia anche dopo il cambiamento di dominazione, ed essendo nel Decreto reale 16 ottobre 1856 anzi aumentati i fondi delle multe, ci devono essere dei fondi nelle casse dello Stato che devono avere una benefica destinazione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Signor Presidente, essendomi riservato di parlare sull'articolo primo, credo di usare un atto rispettoso verso il Senato rinunziando pel momento alla parola. Così avrò miglior agio di tener conto degli schiarimenti che mi sono stati dati, ed anche di consultare qualche amico che divide le preoccupazioni delle quali ho discusso. È forse un morale riguardo che io, prima di ritirare il mio emendamento, mi consulti, e dia qualche spiegazione.

PRESIDENTE. Il Senatore Audiffredi ha chiesto la parola; se è per un breve schiarimento, gliela do, se no, avendo egli parlato due volte, dovrei consultare il Senato.

Senatore AUDIFFREDI. Non son che due parole di risposta.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Debbo ancora dire due parole in risposta all'onorevole Senatore Beretta; io trovo giustissime le sue osservazioni, cioè che bisogna pensare di dare all'agricoltura i mezzi di fare tutti i miglioramenti possibili; fra le leggi iniziate una ve n'è che io trovo commendevolissima, quella dell'istituzione delle Casse di risparmio postali; quando queste siano attuate, verrà sicuramente versato un capitale ragguardevole nelle Casse dello Stato, parte del quale, io vorrei che potesse essere destinato a questo uso; cioè vorrei istituire banche agrarie in cui il povero agricoltore pagando un tanto all'anno fosse esente dal rimborso del capitale, un interesse, insomma, di ammortizzazione, come era stato istituito in Francia da 15 anni; tale istituzione potrebbe rendere un gran servizio alla proprietà che vedo molto aggravata da debiti ipotecari. Ciò si potrebbe fare con una legge più o meno prossima per la quale occorrerebbero studi speciali, e me ne rimetto al parere ed alle meditazioni del sig. Ministro.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. La proposta che io ho fatto non richiedeva certamente, nè era mia intenzione che avesse una pronta soluzione. Scopo della mia proposta non si fu altro che di sottomettere le mie idee al signor Ministro ed al Senato, perchè fossero prese in considerazione, inquantochè ritengo indispensabile che sia fatta una legge la quale possa concorrere a favorire lo sviluppo della nostra agricoltura come quella che già è riuscita a dar vita all'industria.

Io sono persuaso che non possa apportare grave inconveniente, per le ragioni che già ho accennato, l'aumentare di 100 milioni il corso forzoso: il signor Ministro è preoccupato anche dall'idea che già molte altre Banche sono autorizzate a fare di queste emissioni, difatti si fanno emissioni sì svariate, che ne nasce una confusione.

Io convengo col signor Ministro in questa parte; sarei però piuttosto d'avviso di derogare al privilegio che si accordò alle Banche agri-

cole, anzichè tralasciare questo nuovo progetto di legge.

Le Banche agricole, istituite con così piccoli capitali, intisichiscono, come dissi, e non portano nessun beneficio all'agricoltura: la facoltà di cui furono investite di poter fare emissioni di carta, è una facoltà di cui non hanno potuto profittare. Per quanto si conosca, una sola in Italia delle molte Banche agricole che sono istituite, ha tentato l'emissione di questa carta, ma essa non ha alcun credito e non è ricevuta dalle altre Banche, per cui rigurgita continuamente alla fonte donde venne emessa. Ora per evitare quest'inconveniente della confusione di molte carte, sarebbe molto meglio togliere il privilegio accordato alle banche agri-

cole di emetterle, ed aumentare il corso forzoso della Banca, perchè si avrebbe sempre una carta unica.

Del resto, sono lieto che altri preopinanti abbiano fatto buon viso alla mia proposta, l'onorevole signor Ministro d'Agricoltura e Commercio abbia dato affidamento di prenderla in considerazione e sottoporla ad esame; ed io mi riservo di fare in seguito al Senato quelle ulteriori proposte che saranno opportune.

PRESIDENIE. Nessun altro domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2. per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 e 3/4 pom.)



XVI.

TORNATA DEL 29 FEBBRAIO 1872

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO. — Congedo — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione delle Camere d'agricoltura — Schiarimenti e proposta di emendamento all'articolo 1. del Senato Panattoni combattuta dal Relatore e appoggiata dal Senatore Cambry-Digny — Nuove avvertenze del Relatore — Schiarimenti del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio in risposta al Senatore Panattoni — Proposta d'emendamento all'art. 1. del Senatore Chiesi, combattuta dalla Commissione, dal Presidente del Consiglio e dal Senatore Possenti — Replica del Senatore Chiesi — Osservazione e proposta del Senatore Audiffredi, cui risponde il Relatore — Domanda del Relatore, cui risponde il Senatore Panattoni — Istanza del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio sull'emendamento proposto dal Senatore Panattoni all'art. 1., accettata dal proponente — Domanda del Senatore Scialoja di divisione dell'emendamento Panattoni, ed avvertenza di questo — Avvertenza del Presidente del Consiglio e del Relatore — Rejezione dell'emendamento del Senatore Chiesi e approvazione dell'emendamento del Senatore Panattoni — Proposta del Senatore Sanserino di divisione dell'art. 2, accettata — Proposta di soppressione, del Senatore Sanserino, non accettata — Approvazione per parti e per intero dell'articolo 2 — Aggiunta al primo paragrafo dell'art. 3 proposta dal Senatore Beretta — Approvazione del 1° comma dell'art. 3 coll'aggiunta del Senatore Beretta — Schiarimento chiesto dal Senatore Panattoni al 2° paragrafo, fornito dal Relatore — Proposta di emendamento del Senatore Scialoja accettata dalla Commissione — Obiezione del Ministro e risposta del Relatore — Approvazione dell'emendamento del Senatore Scialoja — Proposta di aggiunta al 2. paragrafo dell'art. 3. fatta dalla Commissione, modificata dal Ministro e dal Senatore Scialoja, approvata — Approvazione dell'ultimo paragrafo e dell'intero articolo 3. — Avvertenza del Relatore all'art. 4. — Proposta soppressiva all'art. 4. fatta dal Ministro ed accettata dalla Commissione — Emendamento del Senatore Beretta — Avvertenza del Relatore — Ritiro dell'emendamento Beretta — Proposta sospensiva della discussione, fatta dal Relatore ed accettata dal Senato — Approvazione dell'articolo 4. emendato — Presentazione di una nuova redazione dell'articolo 10 fatta dal Senatore Cambry-Digny.

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, MANZONI T. dà lettura

del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Il Senatore Caccia domanda un congedo di 15 giorni, che gli è dal Senato concesso.

Il Prefetto di Grosseto fa omaggio al Senato degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1870.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione delle Camere d'Agricoltura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione delle Camere d'Agricoltura.

Ieri fu chiusa la discussione generale sul progetto medesimo: ora si passa alla discussione degli articoli. Si leggerà il testo del progetto della Commissione accettato dal Ministro.

« Art. I. Il territorio del Regno sarà diviso in compartimenti agrari.

» Ogni Compartimento avrà una Camera di agricoltura.

» Il numero e la circoscrizione di ogni Compartimento, nonchè la sede della rispettiva Camera di agricoltura, saranno determinati per Decreto Reale, intesi i Comizi agrari interessati ed il Consiglio di Agricoltura. »

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PANATTONI. Ieri contrassi l'impegno verso gli onorevolissimi miei Colleghi di dare schiarimenti sulla riforma che avrei proposto al primo articolo.

Innanzitutto, conviene che io dilegui fino il sospetto che io abbia voluto sollevare, non dirò una questione pregiudiziale, giacchè lo esclusi subito, a richiesta dell'onorevole signor Presidente, ma nemmeno un'accusa a questo progetto di legge, anzi nemmeno un timore di pericoli che mi spingano a fare una individuale opposizione.

Il signor Ministro, ed a me piace fare alla sua intelligenza e cortesia quest'omaggio, il signor Ministro intese benissimo il mio movente. Io credeva, non per me, ma per le opinioni raccolte, che vi fossero molti, i quali potessero temere che l'istituzione delle Camere d'agricoltura, fatta come opera governativa, esprimesse un'ingerenza soverchia del Governo. Certamente io non divido codesta preoccupazione, nè vengo a farmi interprete e sostenitore della medesima; anzi spero d'aver dato al proponente la legge ed anco alla Commissione meritissima, testimonianze abbastanza chiare che tale non fu la mia intenzione.

Bensi non possiamo negarlo che tali apprensioni si manifestino, e non questa volta solo, ma ogniqualvolta il Governo mette mano in ciò che attiene ai privati interessi.

Se il Governo ama di fare opera utile, si

ponga bene in guardia sul modo con cui lo fa: altrimenti se anco ha in mira di porger aiuti, esprimendolo in tuono precettivo, solleva repugnanze inevitabili. La frase del precetto sta pur troppo nel testo di questa legge: e ciò fomenta il sospetto che il Governo s'ingerisca al di là dell'incoraggiamento e del soccorso.

Chiarito così il concetto mio, e tolta ogni apprensione che io osteggi l'onorevole proponente la legge, e la Commissione, bisogna che rivendichi un poco le conclusioni alle quali ieri mi condussi.

Io non intendo di accrescere scrupoli, se pure ne sono, contro la legge attuale: giacchè, se la mia debole parola qualche cosa può, essa tende a renderla maggiormente accettabile.

Già dissi che il troppo governare genera diffidenza e ripugnanza; molte cose si farebbero, quando sono incoraggiate; molte si accettano, quando siano offerte, e l'invito, l'eccitamento e l'impulso ottengono deferenza maggiore del precetto. Ecco il perchè io sono nella convinzione che, senza mutare la sostanza di questa legge, che certamente è buonissima, e perciò senza punto respingerla, sarebbe ben fatto che essa assumesse un aspetto più simpatico, e meglio conseguisse l'intento. Mi sia permesso dirlo anche all'onorevole Audiffredi: il quale nella molta sua dottrina, nell'affetto che ha avuto sempre anche praticamente per le discipline agrarie, e con la impazienza dell'innamorato, vorrebbe costringere anche gli agricoltori, affinché si uniformassero ai suoi sentimenti, e venissero a quel fine che egli lodevolmente caldeggia.

Se dunque io non sono punto avverso al progetto, se la mia è più questione di forma, ed è quasi una politica amichevole per sostenere la legge, imploro dalla saviezza e superiore intelligenza vostra, che siate contenti di stabilire che il Governo possa dividere il territorio del Regno in Compartimenti agrari, e che ogni resto sia facoltativo, affinché riesca tutelare e benefica quell'azione che si propone.

Ammetto quindi che possano crearsi Camere d'agricoltura, come un anello intermedio fra i Comizi ed il Governo, tosto che egli promuove e incoraggisce, ed intende di aiutare l'agricoltura; ma queste Camere debbono essere, a senso mio, costituite in modo quasi spontaneo e facoltativo dai Comizi. Imperocchè (e qui concedetemi che lo dica, o ci crediate o non

ci crediate), se i Comizi sono serii ed hanno l'affetto che avete voi per l'agricoltura, se intendono a quei fini, che io trovo lodevolissimi, e se a quei fini conferisce l'avallo intermedio delle Camere d'Agricoltura, voi non dovete restare in dubbio che migliori effetti produrrà l'istituzione di queste Camere ove sia deliberata dai Comizi. Essa getterà più salde radici, e verranno più facilmente compiuti i vostri intendimenti.

In questa guisa dunque si svolgerà quell'azione, quella specie d'iniziativa che vorreste infondere nei coltivatori. Consultati pertanto alcuni autorevolissimi amici miei, io non ho potuto arrendermi alle gentiissime ed obbliganti preghiere di che mi volle essere cortese l'onorevole signor Ministro d'Agricoltura e Commercio, e veramente, quando in Parlamento si adoperano mezzi che allettano, bisogna ben dire che sia tutta forza del vero quella che impegna a resistere, se pure si chiama resistere, ciò che ho l'onore di dirvi.

Or dunque; ripreso in esame il mio progetto di articolo, io lo avrei migliorato in questo modo: che, ferma stante la divisione del territorio, fosse nel Governo la facoltà di convocare i delegati dei Comizi, affinché essi deliberassero sull'istituzione delle Camere d'agricoltura, e queste avessero l'apparenza di essere facoltative....

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

Senatore PANATTONI.... altrimenti, laddove fatta istituzione, invece di essere assolutamente libera, avesse l'impronta, la figliazione governativa, questa paternità toglierebbe qualche cosa dell'effetto che si otterrebbe quando ne fossero padri i Comizi medesimi. Questo è ciò che io miro ad interpretare, e che bramo di infondere negli animi vostri.

Messo in chiaro così il mio concetto, non solamente non ho niente di contrario alla legge; dirò che non basta che i componenti la Camera sieno di elezione dei Comizi. Imperocchè, o Signori, la Camera, quando è creata dal Governo, diventa un ente, non è più un capo di Consorzio. Intendiamoci bene: altro è che siano libere le nomine dei componenti la Camera, altro è che essa sia costituita dal Governo, perchè allora acquista l'apparenza di un ente. Quindi fu inefficace la risposta che i Comizi eleggerebbero i membri della Camera, perchè questa riuscirebbe una specie di Dicastero.

La creazione governativa fa sì (perdonatelo, giacchè l'esperienza lo dimostra) che i componenti, benchè elettivi in origine, si viciano, e facilmente si danno l'apparenza di far troppo e di farlo autorevolmente.

Ho poi notato nel progetto che le Camere di agricoltura avrebbero un codazzo d'impiegati che non è indifferente; cioè segretario, ragioniere, ispettore, cassiere.

Tuttociò guasterebbe, anzichè aiutare l'istituzione; e creerebbe poi certe spese, che sono spesso fattizie, e suggerite da quel solletico di far faccende, per cui si spreca il danaro altrui per apparenza più che per profitto...

Senatore LAUZI. Domando la parola.

Senatore PANATTONI.... Questo però sarà meno facile, quando facciasi come si fa nei Consorzi; e la Camera d'agricoltura sia opera diretta dei Comizi.

Io dunque ritengo che il Governo, per Decreto reale formi i Compartimenti: ammetto che vi siano le Camere come organi intermedi fra i Comizii agrarii ed il Governo. L'unica cosa che alla vostra saviezza io raccomando, per quello stesso amore che professate per l'agricoltura, si è che vi guardiate bene di offendere quella immensa suscettività che hanno i proprietari, i quali almeno nei possessi loro, nelle loro faccende rurali vogliono essere indipendenti.

Ciò detto, io credo che accettando la mia proposta, il Senato concilierà più voti.

Ma se anche fosse rigettata, forse dovrei io tenermi, o Signori, per umiliato? No. La prima volta che ho avuto l'onore di essere ascoltato da persone così dotte e rispettabili, il non trovarmi vincitore, di certo non potrebbe sorprendermi. Behsi non amo gli allori; e non temo la disfatta. Siamo qui per fare il bene pubblico, e per promuovere la discussione, lo studio. Se dopo la discussione, e mercè lo studio vostro, il voto non sarà favorevole alla mia proposta, almeno avrò fatto questo di bene, che la legge riuscirà più persuadente; e si riconoscerà che fu ponderata la materia, e si andò d'accordo che qualunque sia la formola del primo articolo, s'intese di non offender la libertà. Così queste Camere di agricoltura non diverranno, come spesso avviene, consorterie, non si attribuiranno un eccesso di autorità, non si renderanno uggiose ai particolari col far troppo: quindi riusciranno più utili al paese.

Ora leggo la mia proposta.

« È fatta facoltà al Governo del Re di dividere in Compartimenti agrari il territorio del Regno, sentiti i Comizi ed il Consiglio di agricoltura.

» I delegati dei Comizi agrari di ciascun Compartimento convocati in generale adunanza delibereranno sulla proposta di istituire una o più Camere di agricoltura, ne determineranno la sede, e fisseranno e regoleranno il contributo per le spese di ufficio. »

Qui dissi *regoleranno il contributo*, perchè a me piacciono quei Corpi i quali vivono di vita propria, e che non pesano sopra l'universalità.

« Questa proposta sarà esaminata ed approvata dal Governo mediante Decreto reale. »

Pertanto, la legge, in sostanza, resterebbe la stessa; ma sarebbe una legge accettabile, una legge di cui si farebbero organi i proprietari, d'accordo coi Comizi; ed in tal modo voi giungereste all'intento che vi siete proposti.

Se io non avessi avuto la fortuna di esprimervi con bastante lucidezza quell'intendimento che mi muove, tengo per indubitato che la benignità vostra supplirà e saprà meglio svolgere quel concetto che ho avuto l'onore di propugnare.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole signor Senatore Panattoni d'inviare al banco della Presidenza il testo del suo emendamento.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Malgrado le ragioni esposte dall'on. Senatore Panattoni e svolte con quel garbo che gli è proprio, la Commissione, avendo sino da ieri presa in considerazione quella proposta che ora ha formulato, ma che in sostanza aveva già preannunziata, è venuta nel parere di non poterla accettare, ed io ne dirò brevemente le ragioni precipue.

Devo ripetere ancora ciò che è scritto nella Relazione, e ciò che ebbi già l'onore di esprimere verbalmente al Senato, che cioè la Commissione ha considerato nel presente progetto di legge due punti capitali: la creazione di un ente intermediario tra i Comizi ed i Consigli di agricoltura, per le ragioni esposte dal sig. Ministro e da essa Commissione; in secondo luogo la base economica data non solamente alle Camere di agricoltura che sarebbero create, ma anche ai Comizi già esistenti, mediante i con-

tributi dei Comuni, dichiarati da questa legge come spese obbligatorie.

Ora, conseguenza di queste osservazioni è che la necessità della legge non viene già dal primo punto capitale, ma esclusivamente dal secondo, cioè da quello che stabilisce questa spesa obbligatoria.

Infatti, fu per semplice Decreto Reale che nel 1866 si crearono i Comizi agrari con attribuzioni perfettamente analoghe a quelle che si contengono nella presente legge riguardo alle Camere di agricoltura. Fu per Decreto Reale che più recentemente venne istituito un Consiglio di agricoltura presso il Ministero. Ora, sembra alla Commissione che per la creazione delle Camere non abbisognino facoltà maggiori al Ministero; e che quindi, senza bisogno di un progetto di legge, avrebbe potuto il Ministero creare questi enti intermediari, senza eccedere per nulla le proprie attribuzioni; mentre se, come da alcuni si asserisce, non avesse avuto questa facoltà, non avrebbe potuto nemmeno istituire i Comizi, istituire il Consiglio di agricoltura.

Ora dunque, se la necessità della legge viene soltanto dal bisogno che fu trovato dal signor Ministro, e fu riconosciuto e confermato dalla nostra Commissione, di avere una base economica certa, e di averla per conseguenza in una spesa obbligatoria, dal momento che l'onorevole Panattoni esclude questa spesa obbligatoria, e rimettendo la creazione delle Camere al volere, al beneplacito dei Comizi, lascia pure a loro stessi il provvedere ai mezzi di sussistenza, lo scopo della legge è interamente cessato.

Ora, la Commissione ha scientemente e chiaramente detto come questa base certa era necessaria, e come l'incertezza e la variabilità dei mezzi pecuniari portasse questo andamento a sbalzi dei Comizi, che talora (lo dico per esperienza propria del Comizio del circondario del mio paese) si vedono fare esposizioni, dare premi ecc., e poi dormire per molti anni un sonno tranquillo.

Ed appunto parlando del circondario di Voghera (giacchè io fui rappresentante di quel Comizio, parte integrante della Società agraria Sarda al Congresso di Casale nel 1847), ricordo che fuvvi allora un funzionario amministrativo in quel circondario il quale si prese una vera passione di queste cose agrarie, ed in tutti i

modi sollecitò, procurò mezzi, doni spontanei di Comuni. Fino a che ci fu quell'uomo, il Conizio fioriva; quell'uomo fu chiamato a funzionare in altro circondario, e tutto è diventato tranquillo, tantochè un piccolo foglio agrario che si stampava, per poter vivere ha dovuto prendere il doppio aspetto di giornale politico e di giornale agrario.

Ora, se ho citato questo circondario, è anche per comprovare un'altra cosa, cioè l'osservazione che la Commissione accetta il principio della spesa obbligatoria per la sua tenuità.

Nel tempo in cui il funzionario, del quale ho parlato testè, eccitava senza alcuna pressione i Comuni a concorrere, tutti i Comuni si erano quotizzati, e figuravano nei loro bilanci somme che variavano, secondo l'importanza del Comune, e che erano di 100, di 60, di 40 e di 30 lire all'anno, ed io ho precisamente verificato che il contributo obbligatorio che si imporrebbe coll'attuale progetto di legge, sarebbe minore di quei contributi che volontariamente allora si erano imposti i Comuni.

Mi riassumo dunque.

Secondo la Commissione, la legge deve stabilire essa stessa la spesa obbligatoria, la quale deve essere la base economica che darà vita non solamente alle Camere di agricoltura ma anche ai Comizii, che talora sonnecchiano per mancanza di mezzi: se cessa questo scopo, la legge non è più necessaria, giacchè....

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*.... nello stesso modo che il potere esecutivo ha di sua autorità creato i Comizii ed il Consiglio di agricoltura, potrebbe anche creare ovunque, e nei luoghi ove se ne sentisse maggior desiderio o bisogno, le Camere d'agricoltura.

E poichè ho la parola, farò un'altra osservazione non estranea all'argomento, ma estranea all'ordine d'idee di cui si tratta, per rispondere ad un'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Panattoni.

Egli si sgomenta per trovare nell'articolo 5 del progetto della Commissione le parole di *segretario, ragioniere, ispettore, cassiere, ecc.* Ora, io devo dichiarare apertamente al Senato, che i nomi di questi funzionari sono stati indicati in modo meramente dimostrativo e non tassativo, e ciascuna Camera potrà averne o meno o più come crederà o come potrà, secondo i suoi mezzi pecuniarii.

L'oggetto per cui si misero dimostrativamente questi nomi nell'articolo, fu solamente per indicare quel genere d'impiegati che potevano considerarsi come capi di servizio. E qui aggiungerò che ciò si è fatto appunto anche per similitudine a ciò che le leggi prescrivono intorno ai Consigli municipali nei quali i veri impiegati sono nominati dal Consiglio, gl'inservienti dalla Giunta; ed anche nelle amministrazioni provinciali, dove è stabilito che i capi di servizio sono nominati e revocati dai Consigli provinciali, mentre gli altri impiegati sono nominati e possono esserlo anche dalla Deputazione provinciale.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore AUDIFFREDI. La cedo al Senatore Digny.

PRESIDENTE. Allora la parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non ho che pochissime parole a dire. Non spenderò molte parole per dimostrare al Senato le ragioni per le quali io mi sentirei molto propenso a votare in favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Collega, il Senatore Panattoni. Però, siccome l'onorevole Relatore della Commissione sembra aver fondati quasi tutti i suoi ragionamenti per respingere questa proposta, coll'asserire che in certo modo si veniva a distruggere la necessità della legge se si entrava nell'ordine d'idee dell'onorevole Senatore Panattoni, di rendere cioè facoltativa per i circondarii la formazione delle Camere di agricoltura, io ho sentito il dovere di dire come a me non paresse esatto questo apprezzamento.

L'onorevole Senatore Panattoni propone che i delegati dei Comizii siano convocati al centro del compartimento per stabilire se si debba organizzare e ordinare una Camera di agricoltura o più di una, e dove debba esserne la sede; e, secondo l'onorevole Panattoni, devono altresì questi delegati stabilire le somme che possono occorrere per le spese di questi istituti; ma naturalmente bisognerà pure che la legge intervenga per dire chi debba pagarle. Questo è evidente, per cui a me pare che la legge potrebbe interamente sussistere, e non ci sarebbe altra necessità che di modificare l'articolo in modo da metterlo in armonia colla proposta dell'onorevole Panattoni.

Questa modificazione potrebbe farsi facilmente: io per esempio mi crederei in grado di proporla capace di soddisfare al desiderio dell'onorevole Panattoni; io la accennerò adesso, riservandomi di formularla quando verrà in discussione l'articolo 9.

L'articolo 9. proposto dalla Commissione suona così:

« I Comuni sono tenuti di concorrere al mantenimento delle rappresentanze agrarie, perciò ognuno di essi iscriverà fra le spese obbligatorie del proprio bilancio una somma annuale in ragione di lire 2 ecc. ecc. »

Ora a me pare che si potrebbe sempre mantenere questo principio che i Comuni sieno tenuti di concorrere al mantenimento delle rappresentanze agrarie dove queste saranno deliberate dai delegati dei Comizi...

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. . . e si potrebbe aggiungere:

« E per questo il Governo avrà facoltà di obbligare i Comuni suddetti ad iscrivere fra le somme obbligatorie ecc. ecc. »

In questo modo mi pare che si metta in perfetta armonia quest'articolo della legge colla proposta dell'onorevole Panattoni. Del resto, io non so vedere che utilità ci sarebbe nell'obbligare dei Compartimenti ad avere Camere di agricoltura, se non sono richieste dal rispettivo paese: quando invece se le chiedono i Comizii, saremo certi di vederle sorgere, e funzionare, sarà più facile veder propagarsi e prosperare tale istituzione in questo modo, che non imponendola addirittura con una legge del potere legislativo.

Ecco le poche considerazioni che io volevo sottoporre alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al signor Senatore Audiffredi.

Senatore LAUZI, *Relatore*. L'avevo domandata io.

Senatore AUDIFFREDI. Allora la cedo al signor Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Io aveva domandato la parola unicamente per fare osservare all'onorevole Senatore Digny, che io, e con me crede la Commissione, che ha approvato ciò che ho detto prima, ma colla quale non ho potuto conferire, che non sia ammissibile il concetto di stabilire con una legge una spesa obbligatoria per i Comuni, la quale non fosse direttamente e per tutto il Regno stabilita dalla

legge medesima; ma che e nel suo essere, e nella sua quantità dipendesse da un volere di un Corpo perfettamente libero ed indipendente e per nessun conto connesso coll'amministrazione comunale.

Non ho altro a dire: non mi persuade questo concetto; ammetto spese obbligatorie per tutto il Regno, vedo la necessità della legge: ma se si ha da dire che se i Comizi vorranno stabilire una Camera d'agricoltura, la stabiliranno, e diranno anche di quale somma hanno bisogno, questa spesa abbia a diventare obbligatoria per i Comuni di quel Compartimento, questo concetto, mi perdoni, sarà mia insufficienza, ma non mi entra.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Secondo la proposta fatta dall'onorevole Senatore Panattoni, il quale ha creduto d'insistere nel suo concetto d'ieri, al Governo del Re è data solo la facoltà di dividere in Compartimenti agrari il territorio del Regno: ma fatta questa divisione, non si appartiene più ad esso di istituire le Camere d'agricoltura; la creazione di queste dipende dalle deliberazioni dei Comizi agrari, in ciascun Compartimento radunati in generale adunanza.

Questo progetto dell'onorevole Panattoni, modifica, è vero, quello ministeriale accettato in massima dalla Commissione; ond'è che se io dovessi pronunziarmi fra i due, naturalmente insisterei perchè il Senato volesse accettare quello che il Governo e la Commissione hanno presentato.

Potrò dichiarare nel tempo stesso che, mentre confesso la mia preferenza per il concetto che informa il progetto del Ministero, non credo che verrebbe poi assolutamente turbata l'economia della legge nel caso in cui venisse accettata la proposta dell'onorevole Senatore Panattoni.

Anche secondo codesta proposta la facoltà di dividere il paese in Compartimenti agricoli è lasciata al Governo del Re. È questa una delle basi fondamentali della nuova istituzione, la quale, mi piace di ripeterlo, non dovrà creare roteggi inutili.

Io non credo neppure, come cercherò di dimostrare più tardi, che debba essere fonte di ingenti spese; essa deve essere volta a sem-

plificare per quanto più è possibile l'andamento di questo pubblico servizio.

Ora è evidente, che, come dissi ieri, se il Governo del Re è costretto a corrispondere con più di trecento Comizii, l'opera è quanto mai faticosa e in molti casi improduttiva, per quanto sia il buon volere dell'amministrazione e dei Comizii medesimi.

È impossibile che il Governo possa carteggiare in modo efficace con trecento centri, nè ha poi a sua disposizione neppure tale quantità di sussidi che gli permetta di animarli, quando fosse necessario, mercè sovvenzioni o materiali eccitamenti.

Io non intendo qui di biasimare i nostri Comizii agrari; anzi riconosco che molti di essi, malgrado che siano quasi privi di mezzi, fanno quanto sta in loro per promuovere la nostra agricoltura.

Lo scopo di questa legge, secondo me, è quello anzitutto di semplificare l'andamento amministrativo, avvegnachè sia evidente che se invece che con 300 Comizii si avesse a fare con alcune Camere di agricoltura, come diceva ieri, in numero di 12, 14 o 15 costituite di persone intelligenti, se il Governo avesse a corrispondere unicamente con questi centri, sarebbe molto più facile venire a qualche conclusione intorno a progetti d'importanza, come quelli che si riferiscono alla irrigazione, ai bonificamenti, ai rimboschimenti, sarebbe, ripeto, più facile venire ad un accordo con essi che con tanti Comizii. Alla lor volta queste Camere di agricoltura potrebbero rivolgersi agli enti minori, ai Comizii, fare in sostanza quello che si osserva in tutto. Una gerarchia vi è in tutto; ed in tutto essa assume la forma piramidale, la base è sempre più larga, mentre si restringe a misura che si innalza verso il vertice.

Dunque, o Signori, è evidente che se queste Camere vi fossero dappertutto, l'opera del Governo sarebbe di molto semplificata ed agevolata. Secondo la proposta dell'onorevole Panattoni, può darsi che in alcuni luoghi ci siano, e che non ci siano in altri. E così si dà luogo ad una dissomiglianza di trattamento. Il Senato nella sua saviezza potrà essere giudice se convenga accettare l'uno o l'altro progetto; io però ho opinione che anche nel caso in cui venisse accettata la proposta Panattoni, per quanto essa costringerebbe il Governo a mille

pratiche, a mille convocazioni, aumentando così l'opera burocratica, per quanto la strada sarebbe più lunga, pure, ripeto, credo che si riuscirebbe, e vi si riuscirebbe perchè, come ebbi già ieri l'onore di dire a quest'Assemblea, i Comizi e le Deputazioni provinciali altre volte consultate in proposito a grandissima maggioranza, si sono pronunciate per l'istituzione delle Camere d'agricoltura. Io credo quindi che un'altra volta interrogate, non darebbero una risposta diversa.

Ma di più, o Signori, io osservo che questa necessità di dover riunire le forze per tentare qualche cosa di più solido di già si è manifestata precisamente nei nostri Comizi, e potrei citarne diversi della Toscana che già si sono costituiti in Consorzio; potrei anche osservare come quelli della provincia di Vicenza si sono recentemente federati per l'acquisto di macchine agrarie, che i Comizi della provincia di Treviso si sono del pari quasi tutti federati, e quella provincia accordò un sussidio a questi Comizi, cioè a quelli che si son uniti in confederazione; che molti Comizi dell'alta Lombardia si sono federati per promuovere il rimboschimento, costituendosi così in Comitato forestale; che nella provincia di Cuneo vi sono pratiche in corso per questa federazione, che diversi Comizi si sono federati per fare in comune le loro pubblicazioni, Bologna si è unita a Vergato; Benevento a S. Bartolomeo in Galdo, e così di seguito tutta la Sicilia è confederata per l'esposizione agraria, e la stessa cosa si dica per la Sardegna e per il Veneto. Allorquando pertanto osservo che questo movimento di unione si è già manifestato, io credo che se il Governo sarà costretto a battere la via più lunga tracciata dall'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Panattoni, non per questo si dovrà disperare della costituzione delle Camere di agricoltura.

Quindi io reputo che la legge possa egualmente sussistere tanto adottando un concetto, quanto l'altro. Per me la preferenza, e prego il Senato ad accettarla, alla proposta della Commissione, ma non potrò nemmeno respingere in modo assoluto l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Panattoni; e quindi lascio il Senato giudice della questione.

Giacchè sono a parlare di questa materia, osserverò ancora, come vi dissi testè, che lo

scopo che mi era prefisso era quello non già di creare un roteggio inutile, ma anzi di semplificare l'azione governativa, e che nel tempo stesso io mi sono studiato di far ciò senza accrescere la spesa. Si è proposto egli è vero un contributo di due centesimi per ogni abitante, ma questa somma è talmente tenue, che non credo che possa dirsi un vero balzello: d'altronde se si esaminassero tutti i bilanci comunali, io credo che non vi sia Comune, come non vi è provincia che non possa risecare fra le sue spese anche questa piccola somma a favore dell'agricoltura, a favore dei Comizi. Si tratterebbe quindi di una diversa e più proficua destinazione, anziché di un nuovo aggravio. Forse quest'idea può essere sorta dal progetto della Commissione, e specialmente dall'articolo quinto dove si parla, come diceva l'onorevole Panattoni, di segretari, ragionieri, ispettori e cassieri. Onde non ingenerare nel paese l'idea che con questa legge si voglia creare un nuovo di impiegati, e che quindi il contribuente vada ad alimentare una burocrazia, pregherei la Commissione a volere radiare queste parole. Il progetto governativo parlava di un segretario che ogni Camera d'agricoltura deve avere, ed io rinunzierei, se il Senato lo crede, anche a questo segretario; perchè sono persuaso che vi sarà chi vi si presti gratuitamente. Per me vorrei che assolutamente si allontanasse l'idea, che si venga con questa legge a creare una nuova ruota amministrativa, e per essa nuove spese: vorrei, che unicamente spiccasse questo concetto, che siccome, per promuovere gli studi dell'agricoltura, egli è necessario di poderose associazioni, e d'altra parte è difficile di corrispondere con tanti piccoli centri, con 300 Comizi, così appar conveniente di costituire in località adatte centri maggiori che possano essere fomite di studi ben più severi, che quelli cui attendere possono i piccoli centri. Ma ciò si debbe ottenere non solamente col concorso di tutti, e (non dirò senza la minima spesa, perchè una piccola spesa a dir vero ci è) con una spesa assolutamente tenuissima, che sia ricompensata dal grandissimo vantaggio che ne otterrà la patria agricoltura.

Ciò posto, non ho che a rimettermi al Senato per la sua decisione.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Prima che sia messo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Panattoni, ho creduto dover prendere la parola, perchè intendo di proporre un emendamento all'articolo 1, il quale potrebbe essere pregiudicato dalla votazione che si facesse su quell'emendamento.

Dichiaro prima di tutto che io sono favorevolissimo al progetto di legge, che fo plauso anzi all'onorevole signor Ministro di essersi fatto iniziatore delle Camere di agricoltura, e gli fo plauso per aver appoggiato il suo progetto con una dottissima Relazione.

Nella Relazione del progetto ministeriale a pagina 34 si solleva la questione, se queste Camere di agricoltura debbano essere provinciali o regionali.

Quivi è detto: « Nel seno di alcune Deputazioni provinciali e di molti Comizi fu sollevata un'altra importante quistione, se cioè la nuova istituzione dovesse essere regionale oppure essere circoscritta ai Comizi di ciascuna provincia. »

Io sono antiregionista, e qualunque volta si metteranno in discussione progetti i quali importino un'idea regionale, io sarò loro sempre contrario.

Io vorrei che le Camere di agricoltura, piuttosto che regionali, fossero provinciali: con questo sistema si verrebbe anche a quella semplificazione cui accennava nel suo eloquente discorso l'onorevole signor Ministro.

Infatti, seguendo il sistema delle Camere di agricoltura regionali, a quante brighe, a quanti lavori non deve sobbarcarsi il Ministro di Agricoltura e Commercio prima di poterle istituire.

L'ultimo alinea dell'articolo 1 infatti è così espresso: « Il numero e la circoscrizione di ogni Compartimento, non che la sede della Camera rispettiva di agricoltura saranno determinati per Decreto reale, intesi i Comizi agrarii interessati ed il Consiglio di agricoltura. »

Egli dovrà perciò interpellare tutti i Comizi agrarii di una regione, e indi nascerà una lotta fra questi Comizi; dovrà interpellare il Consiglio di agricoltura, e si può di leggeri immaginare quali e quante discrepanze potranno sorgere fra le opinioni di questo e dei Comizi. Per cui io credo che ci vorrà molto tempo prima che veggansi istituite le Camere di agricoltura, se ci atterremo al sistema regionale.

D'altra parte l'articolo 1, quale fu concepito dall' Commissione, stabilisce « che il territorio del Regno sarà diviso in Compartimenti agrarii. »

Io metto a confronto quest'articolo coll' articolo 1 della legge comunale e provinciale; questo è così concepito: « il Regno si divide in provincie, mandamenti e comuni. »

Eccovi, o Signori, in quest'articolo una divisione del Regno diversa da quella che è stabilita dalla legge comunale o provinciale.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore CHIESI. Io credo perciò che sia da preferirsi il sistema delle Camere di agricoltura provinciali. Nè voglia perciò credere il Senato che nel fare questa proposta io sia mosso da idee e da interessi di campanile. Basti al Senato il riflettere che nella Relazione ministeriale, alle pagine 34 e 35, dove si accenna alle opinioni emesse dai diversi Comizi agrarii, si legge che alcuni hanno opinato pel sistema provinciale, altri pel regionale; e che il Comizio agrario dell'Emilia, che è il mio paese, ha mostrato propensione pel sistema regionale.

Vede dunque il Senato che la mia proposta, lungi dal fare eco e plauso ad un'idea del mio paese, se ne discosta. Ho detto questo, perchè non si creda mai che col propugnare l'idea delle Camere d'agricoltura provinciali sia mosso, come diceva, da interessi di campanile.

Prevedo però l'obbiezione che mi si potrà fare da qualcuno. Non tutte le provincie sono vaste; ve n'ha pur anco di piccole, e forse si dirà non essere conveniente che sia istituita una Camera di agricoltura in una piccola provincia. Ma a questo inconveniente, se pure è tale, si potrà agevolmente provvedere con la disposizione dell'art. 2, dove è detto che « per meglio adempiere ad alcuna di queste attribuzioni o per promuovere altre opere d'interesse comune, le Camere d'agricoltura potranno entrare in reciproche relazioni. »

Nel progetto ministeriale è adoperata la parola *federazione*, ma l'onorevole Lauzi l'ha voluta sopprimere perchè gli è sembrata pericolosa, ed in questo a lui mi associo pienamente; ma è un fatto che le Camere di agricoltura che siano istituite in una provincia potranno fare consorzi con una o più Camere di agricoltura di altre provincie vicine. Quindi l'obbiezione che potesse farsi al mio sistema, che alcune

provincie sono piccole per essere sede di queste Camere di agricoltura, credo non possa reggere, inquantochè vi è sempre il temperamento della federazione, del consorzio che si può fare tra più Camere di agricoltura. E per ciò, per non dilungarmi soverchiamente, propongo il seguente emendamento all'articolo primo:

« È istituita per ogni provincia del Regno una Camera di agricoltura, la quale avrà la sua sede nella città capoluogo della provincia. »

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Non dirò che poche parole. D'accordo cogli onorevoli miei Colleghi, debbo dichiarare con dispiacere che la Commissione non può accogliere l'emendamento dell'onorevole Chiesi.

Lo scopo delle Camere di agricoltura, come fu tanto bene espresso, e convalidato con esempi di altre nazioni, nella Relazione del signor Ministro, è quello di riunire molte forze e di ridurre a pochi quei corpi, quegli enti che presentemente rappresentano presso il Governo gli interessi dell'agricoltura, e più o meno incoraggiano, più o meno promuovono le cose agrarie nel loro distretto.

Se dobbiamo creare tante Camere di agricoltura quante sono le provincie, quantunque, ciò che non accadrà facilmente, una provincia si unisse ad un'altra, e quindi o l'una o l'altra rinunciassero al vantaggio di avere la sede della Camera di agricoltura, non si potrebbe fare quella grande agglomerazione cui mira il presente progetto di legge.

Io rispetto l'opinione di tutti, ed in particolare del mio amico e collega Chiesi, e se io e la Commissione ci siamo spaventati, come egli ha detto, della parola *federazione*, dirò solamente che la parola *regione* e l'epiteto *regionale*, non s'incontrano in tutto il progetto di legge.

Or queste (se vogliamo pur dirle regioni per spiegarne il concetto) circoscrizioni di cui parla la legge, sono topografiche, non sono nè amministrative nè politiche, non possono quindi presentare il più piccolo inconveniente o pericolo.

Il progetto originario parlava di versanti, bacini, zone. Per semplificare, come ha detto la Commissione, ed anche per avere un concetto che non fosse limitato ad una certa conformazione di terreno, si è sostituita la parola

compartimento, e ci siamo ben guardati dal mettere la parola *regione*. Ma in sostanza è chiaro che questo Compartimento deve essere indicato al Governo non solamente dal voto e dal desiderio di alcuni Comizi, dalla natura del suolo che deve servire all'agricoltura, ma deve comprendere tutta quella parte nella quale appunto la natura del suolo, la particolarità del clima ed altre circostanze fisiche consigliano certi generi d'agricoltura, certe imprese agrarie, a differenza di certe altre.

Per questi motivi che ho più brevemente che mi fu possibile enunciati, ripeto che la Commissione non crede di accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Chiesi.

PRESIDENTE. La parola è a l'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non posso non riconoscere che l'emendamento dell'onorevole Senatore Chiesi non solo semplifica assai il progetto di legge, ma agevola altresì di molto l'opera del Governo per l'istituzione delle Camere d'agricoltura; poichè venendo stabilito che vi debba essere una Camera d'agricoltura per ogni capoluogo di provincia, non è più necessario di convocare questi comizi agrarii, perchè deliberino intorno alla convenienza di creare una Camera d'agricoltura, e di avere da essi una decisione in proposito; oltrechè non sarà sempre agevole di stabilire in tal modo dove la Camera di agricoltura abbia a risiedere.

D'altra parte, a me sembra che il proposto emendamento, mentre agevola la costituzione di queste nuove istituzioni, ne altera completamente lo spirito, non esistendo relazione di sorta tra la ragione per cui si istituisce un Compartimento amministrativo, e quella per cui se ne istituisce uno agrario; poichè è evidente che il Compartimento agrario dev'essere stabilito secondo que'criteri i quali meglio conferiscano allo scopo che si vuol raggiungere, quello cioè di promuovere l'agricoltura del Compartimento stesso; per la qual cosa bisogna aver riguardi speciali all'omogeneità delle colture, a certe condizioni climateriche e topografiche, al modo di coltivazione, e via dicendo, il che non si ha in mira quando s'istituisce un Compartimento politico-amministrativo.

Dirò poi che quantunque io sia avversissimo alle regioni, non sono però contrario alla parola *regione* in sè, la quale può avere un si-

gnificato diverso secondo le cose che si vogliono con essa indicare. — A parer mio, una regione politica sarebbe detestabile, pericolosa, mentre una regione agraria non ha nulla d'inquietante. Per verità, che cosa sarebbe questa regione agraria? Essa corrisponderebbe a quello che testè chiamavasi Compartimento agrario, vale a dire all'assimilazione maggiore o minore delle varie condizioni del suolo, del genere di coltivazione, delle abitudini agrarie, condizioni non necessariamente calcolabili per determinare un Compartimento politico-amministrativo. Ecco perchè, da questo lato, non sarebbe conveniente di prendere il Compartimento politico-amministrativo come norma per istituire queste Camere di agricoltura.

Una seconda ragione poi mi determina a non accettare l'emendamento del Senatore Chiesi; ed è questa: che se veramente vogliamo costituire enti, i quali abbiano le condizioni non solo della vita, ma ben anche della prosperità, bisogna che questi enti, oltre di essere costituiti in modo omogeneo, siano anche abbastanza forti ed abbiano mezzi sufficienti da poter ottenere lo scopo che si prefiggono, la prosperità cioè dell'agricoltura; se voi costituite molti di questi centri, molti di questi Compartimenti, ne dimezzate le forze, e quindi essi potranno difficilmente effettuare in larga proporzione i miglioramenti, che se ne cercano.

Oltre ciò, più si allargano questi Compartimenti e più la spesa rimane ripartita; più si restringono, e la spesa individuale sarà maggiore per ottenere lo stesso risultato.

Vi è ancora un'altra ragione presa dal lato della intelligenza ed è che se voi restringete troppo questi Compartimenti, troverete difficilmente uomini idonei a costituire queste Camere, di agricoltura, e che abbiano l'autorità e la capacità voluta per poter giovare agl'interessi agrarii di questi Compartimenti.

Del resto, avverta ancora l'onorevole Senatore che, secondola nostra bizzarra compartizione politica, dico bizzarra perchè abbiamo certe provincie nelle quali non avrebbe proprio ragion di esservi una Camera d'agricoltura, si moltiplicherebbero soverchiamente questi centri di comunicazione col Ministero, creando una corrispondenza troppo minuta, troppo frequente, che divergerebbe molto l'attenzione del Governo e ne accrescerebbe il lavoro.

Per queste considerazioni a me pare che non

sarebbe opportuno di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Chiesi; e sono invece di parere che il Senato dovrebbe attenersi alla proposta del Ministero, oppure a quella dell'onorevole Panattoni. La proposta del Ministero ha il grande vantaggio della maggior speditezza e di evitare certe gare che non mancheranno di suscitarsi per circoscrivere questi dipartimenti e per determinare la sede delle Camere di agricoltura.

Da un altro lato però giova riconoscere un merito essenziale nell'emendamento proposto dal Senatore Panattoni, ed è quello di lasciare che queste istituzioni nascano spontaneamente. È questo un grande vantaggio, o Signori, perchè vediamo purtroppo che tutti quegli enti morali che si creano artificialmente è ben difficile che siano compenetrati da quella vitalità che si richiede perchè possano prosperare: quindi se da un lato riconosco un vantaggio, dall'altro vedo che può nascere qualche inconveniente: credo peraltro che sarà sempre meglio attenersi alla bontà essenziale di un progetto, non badando a qualche difetto di forma, a cui si può sempre col tempo ovviare.

Le istituzioni le quali nascono spontaneamente e non a precipizio, sono anche sempre le migliori; e poichè il mio Collega il Ministro di Agricoltura e Commercio si è già spiegato nel senso di non fare ostacolo all'emendamento Panattoni, dichiaro, pur io, che da parte mia non mi oppongo, e giacchè qui non trattasi di questione politica, dico addirittura, senza tema di attirarmi i rimproveri del mio Collega, che io anzi propenderei per l'emendamento Panattoni.

Senatore POSSENTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Possenti.

Senatore POSSENTI. A persuadere l'onorevole Senatore Chiesi che la sua proposta potrebbe portare nell'atto pratico a seri inconvenienti, mi basterà citare un solo esempio di un territorio che egli conosce benissimo. In questo territorio esistono tre distretti Mantovani, un distretto Ferrarese ed un circondario Modenese, i quali sono intimamente legati fra loro quanto all'ufficio degli scoli di terreni di natura assolutamente identica. Ora, una Camera di agricoltura della provincia di Mantova si troverebbe affatto fuorviata qualora avesse a trattare gli affari dei tre distretti che si trovano al di là del Po,

come una Camera d'agricoltura Ferrarese si troverebbe fuorviata trattando di affari del circondario 5° Ferrarese, che si trova a sinistra del Panaro; mentre invece se tutto questo territorio si trovasse sotto una sola Camera di agricoltura, evidentemente gli interessi agricoli di quel territorio si troverebbero molto meglio tutelati e si prenderebbero disposizioni, le quali, mentre sarebbero utili ad uno, non danneggerebbero l'altro, cosa che invece accadrebbe nel caso che si trovassero sotto tre diverse Camere di agricoltura.

Io credo che questo solo esempio farà vedere all'onorevole Collega l'inopportunità di collocare questi tre territori sotto tre Camere d'agricoltura.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ho domandato la parola unicamente per fare osservare all'onorevole Senatore Possenti che ammetto anch'io che vi sieno presentemente molte anomalie nelle circoscrizioni amministrative; ma ora facciamo una legge generale che deve aver vita duratura, qualunque esser possa il sistema e la circoscrizione amministrativa. Ed è pure riconosciuto che un giorno o l'altro si verrà a questa modificazione delle circoscrizioni amministrative, per togliere appunto le tante anomalie che attualmente esistono, segnatamente nella provincia a cui alludeva l'onorevole Senatore Possenti. Dimodochè queste attuali anomalie non mi spaventerebbero, e non dovrebbero essere d'ostacolo a che venga adottato un emendamento ad una legge, la quale porta una nuova istituzione, e che dev'essere, come diceva, destinata a vita stabile e permanente. Perciò insisto nella mia proposta, nonostante l'opposizione fattavi dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Senatore AUDIFFRESI. Tornando all'emendamento del Senatore Panattoni e vedendo io che si potrebbe essenzialmente modificare in modo che non sconcertasse l'economia generale della legge, come bene ne hanno convenuto il Ministro di Agricoltura e Commercio ed il Presidente del Consiglio, sarei a proporre che la Commissione volesse aderire a che il Ministro modificasse questo emendamento dell'onorevole Panattoni, che è disposto ad accettare; e con ciò sarebbero tolte tutte queste difficoltà, tutti questi dubbi che vedo sollevarsi

quanto a timori d'imposte gravose, e si lascerebbe qualche cosa di facoltativo ai Comizi agrari di aderire o non aderire.

Secondo me, che ci sia un obbligo d'imposta questo è natura'e. Ho espresso queste idee solo per concertare questo articolo, quando la Commissione volesse aderirvi.

PRESIDENTE. Occorre quindi vedere se la Commissione aderisce. È ora proposto dal signor Senatore Audiffredi che la Commissione voglia concertare questo articolo col Ministero.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. La Commissione ha esposto sinceramente e chiaramente il suo parere sull'emendamento Panattoni, e si è trovata concorde in questo suo parere con l'onorevole Ministro, che ha proposto lo schema di legge; quindi non può vedere la necessità di rinviare ancora il progetto per modificare l'articolo, il che porterebbe la modificazione di tutta la legge. Se il Ministro crede dovere accettare l'emendamento Panattoni, formuli esso un nuovo articolo chiaramente esposto, e allora la Commissione potrà prendere nuovamente in esame le conclusioni del Signor Ministro. Ma del resto sta ferma nel parere già emesso e non ha altro d'aggiungere.

PRESIDENTE. Pare che la discussione sull'articolo 1 sia esaurita. Rimangono ora due emendamenti. Comincerò da quello dell'onorevole Senatore Panattoni, perchè si scosta molto più dall'articolo dello schema di legge e renderebbe inutile il secondo emendamento, il quale altro non è che una modificazione molto semplice al testo della legge stessa.

Prima di tutto domando se l'emendamento dell'onorevole Panattoni è appoggiato.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

Ora lo rileggerò a miglior notizia del Senato: quindi lo metterò ai voti.

» Articolo 1. È data facoltà al Governo del Re di dividere in Compartimenti agrari il territorio del Regno, sentiti i Comizi e il Consiglio di agricoltura.

» I delegati dei Comizi agrari di ciascun Compartimento convocati in generale adunanza delibereranno sulla proposta d'istituire una Camera di agricoltura, ne determineranno la sede, e fisseranno e regoleranno il contributo per le spese di ufficio.

» Questa proposta verrà esaminata ed approvata dal Governo mediante Decreto reale.»

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Desidererei che l'on. Senatore Panattoni indicasse, secondo la sua mente, qual genere di contributo sarebbe quello che, secondo l'articolo da lui proposto, verrebbe poi definitivamente stabilito dalla riunione dei Comizi agrari; cioè se si tratta di un contributo forzato che per obbligo di legge dovesse poi competere ai Comuni di quel dato Compartimento.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Io dichiaro che se vi fosse modo, ma è alquanto problematico, che i Comizi vivessero di contributo proprio, ciò mi parrebbe il migliore di tutti i partiti; ma siccome non è sicuro che possa giungere a tanto la buona volontà, così consento che si rimetta alla prudenza della Commissione lo stabilire il modo col quale si possa percepire un sicuro contributo. Dichiaro peraltro che ammesso nell'a legge il contributo, debbasi intendere che sia serio; e quindi all'art. 9. potrà benissimo la Commissione innestare il concetto migliore. Dico poi che non ebbi mai, e molto meno in un così autorevole Consesso, la presunzione di tener ferme tali quali le mie parole; e quando il Senato, per l'interesse pubblico, faccia plauso alla mia proposta, tutto il rimanente è lasciato al senno della Commissione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Come ho detto, mentre sto per la proposta della Commissione, nel tempo stesso non respingo la proposta del Senatore Panattoni, e ne lasciava giudice il Senato, perchè non credeva che fosse tale da sconvolgere la legge. Però, su quest'ultima parte della sua proposta parmi giustissima l'osservazione fatta dall'onorevole Relatore della Commissione. Ed invero se vi era un articolo nella legge il quale dovesse essere mantenuto, perchè anche, secondo la proposta dell'onorevole Senatore Digny, non si distrugge, ed anzi è mantenuto questo tenuissimo tributo di due centesimi per ogni abitante, ossia di due lire per ogni cento abitanti, che si pagherebbe dai

Comuni, di cui una parte andrebbe alla Camera di agricoltura, ed una parte ai Comizii, egli è evidente che la quota che spetta alla Camera di agricoltura è già fissata per legge, e quindi visarebbe una contraddizione e la questione verrebbe ad essere pregiudicata, se si adottasse la proposta dell'onorevole Panattoni la quale subordina la quota del contributo alla deliberazione dei Comizii. Quindi io crederei conveniente, siccome diceva l'onorevole Panattoni che egli non intendeva di sturbare l'economia della legge, che non faceva che cambiare la forma, ma che la sostanza poteva essere la stessa, io crederei, dico, conveniente che esso rinunziasse a quest'ultima parte della sua proposta, perchè qual sia il contributo non si spetta ai Comizii il determinarlo, mentre è la legge stessa che lo determina.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Io sono perfettamente d'accordo in ciò, salvo che all'articolo 9, ov'è dichiarato che questo sarebbe un contributo positivo, si dica, e prego la Commissione di ritenere « salvo che si regoleranno le spese in modo che siano quelle d'ufficio. »

Ed io ho una buona ragione per questo. Quando si dà la bolla dell'espese a chi non spende del suo, si deve applicarle con ogni regola di buona economia.

PRESIDENTE. Dunque il Senatore Panattoni mantiene intatto il suo articolo, salvo, quando il Senato lo approvasse, di rimandarlo alla Commissione per coordinarlo col resto della legge.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io credo che l'onorevole Collega Panattoni non avrà difficoltà a che si divida il suo emendamento, che consta realmente di due parti, cioè metterne una come emendamento all'articolo 1 che è in discussione e l'altra rimandarla all'articolo 9. Ma ad ogni modo, per troncane la questione, usando il diritto che ha ogni Senatore, chieggo che l'emendamento, com'è formulato, sia diviso, e che il Senato si chiamati a pronunziarsi sulla prima parte, separatamente dalla seconda: ed esaminando questa prima parte, che costituisce propriamente l'emendamento all'articolo 1, dirò soltanto sembrarmi, che, quando l'onorevole Panattoni intende dare facoltà al Governo di dividere in

compartimenti agrari il Regno, egli forse va più in là di ciò che realmente intende proporre.

Decida egli medesimo, se io m'inganno.

Egli vuole che i compartimenti siano descritti dal Governo, e che le Autorità amministrative locali siano interrogate per sapere da esse se in ciascuno di quei compartimenti vogliono istituire una Camera d'agricoltura. Ma dicendo è data facoltà al Governo di dividere in compartimenti, implicitamente si viene a dire che il Governo può non dividerlo in compartimenti, cioè che vi potrebbe essere un Ministro d'agricoltura il quale, portando avviso diverso da quello che oggi ha il presente Ministro, accettasse un giorno di seguire il consiglio del Senatore Chiesi, cioè non dividesse più in compartimenti lo Stato in quanto all'installazione delle Camere, e facesse che ogni provincia abbia una Camera. A questo io mi oppongo risolutamente, per la ragione che già avete udito, e perchè credo realmente che non sarebbe serio, per esempio, che Genova, o Livorno avessero una Camera d'agricoltura; non sarebbe utile che una piccola porzione di una regione vinifera per esempio, studiasse le condizioni del luogo in un modo diverso da come potrebbe farlo un'altra Camera vicina, perchè in agricoltura, giacchè ho preso l'esempio appunto della produzione del vino, importa moltissimo di avviare una vasta regione piuttosto per una strada che per una altra, specialmente poi per i vini, tutti sentendo la necessità di ridurli a pochissimi tipi. Potrebbe dunque essere utile che una vasta regione vinifera studiasse questo grave soggetto, e raggiungesse un giorno questo scopo che sarebbe tanto proficuo per la nostra industria e pel nostro commercio.

Quindi io credo che per ragione di utilità, il Governo, non solamente deve avere la facoltà, ma deve aver l'obbligo di dividere in compartimenti agrari il Regno.

Che sia poi lasciato alle Autorità amministrative locali il chiedere o no l'istituzione di una Camera d'agricoltura, ciò può benissimo stare.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Ci possiamo facilmente intendere, perchè ora è sorto il dubbio per causa dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Chiesi; ma quando l'onorevole Senatore Chiesi, per amor di pace e di concordia

ritirasse la sua proposta, io per fondere insieme le due idee, sostituirci la parola *dovranno* ecc., al principio del mio emendamento, e nella seconda parte di esso toglierei la parola *contributo*, perchè capisco bene che è meglio parlare della materia attinente alla finanza nell'art. 9°, e direi semplicemente: *regoleranno il servizio e le spese*.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Mi duole essere scompiacente ed ostinato, ma veramente non posso ritirare il mio emendamento, e desidero che venga posto ai voti.

PRESIDENTE. Dunque, prima di tutto domando al Senatore Scialoia se vuole la divisione, o se intende di proporre un sotto-emendamento.

Senatore SCIALOIA. Io intendo di domandare due cose:

1. Che l'emendamento Panattoni sia diviso, e che se ne sottoponga al voto solo la prima parte; 2. che in questa prima parte sia corretta quella frase che dice: *è data facoltà al Governo di dividere in compartimenti*, sostituendovi l'inciso che sta nell'articolo 1° in discussione cioè: « il territorio del Regno sarà diviso in compartimenti agrari. »

PRESIDENTE. Vorrebbe allora mandare al tavolo della Presidenza il sottoemendamento scritto?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi pare che non occorra più alcuna divisione, se l'onorevole Senatore Panattoni modifica il suo articolo nella parte che riguarda il contributo, che è appunto quella che costituisce la differenza di parere fra l'onorevole Scialoia e l'onorevole Panattoni. Parmi quindi che l'articolo potrebbe essere facilmente compilato nel senso indicato dall'onorevole Senatore Scialoia per la prima parte, e per la seconda approvarsi la redazione dell'onorevole Senatore Panattoni, il quale dice, che le Camere di agricoltura fra le loro diverse attribuzioni avranno quella di regolare il servizio e le spese.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Sta bene, ma nella prima parte, se me lo permetto il signor Presidente del Consiglio, mentre aderisco all'osservazione dell'egregio mio Collega Senatore Scialoia, ed accordo che si dica: « Il territorio del Regno sarà diviso in compartimenti agrari », non vor-

rei si lasciasse il resto del mio concetto: « sentiti i Comizi e il Consiglio di agricoltura. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ciò è inteso.

PRESIDENTE. L'ultima sua proposta sarebbe dunque questa: « Il territorio del Regno sarà diviso in compartimenti agrari, sentiti i Comizi ed il Consiglio di agricoltura. »

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Senza abbandonare l'opinione già emessa, credo di dover fare alcune osservazioni: la prima è per l'ordine della discussione.

Dal momento che l'onorevole Senatore Chiesi non ritira il suo emendamento, credo che, come quello che più di tutti si scosta dal progetto originario, debba avere la priorità nella votazione; giacchè evidentemente l'ammissione anche dell'emendamento Panattoni escluderebbe già l'emendamento Chiesi, mentre l'emendamento Chiesi non esclude quello dell'onorevole Senatore Panattoni; quindi credo che per l'ordine della discussione debba esser messo ai voti per il primo l'emendamento Chiesi.

Relativamente a quello dell'onorevole Senatore Panattoni, osservo che dal momento che toglie l'idea del contributo, non occorre neppure la divisione.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, si comincerà dal mettere ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Chiesi.

Domando anzitutto se è appoggiato.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo rileggo per metterlo ai voti. L'emendamento è così concepito:

« È istituita per ogni provincia del Regno una Camera di agricoltura.

» La Camera di agricoltura avrà la sua sede nella città capoluogo della provincia. »

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora rimane l'emendamento del Senatore Panattoni.

Lo rileggo:

« Il territorio del Regno sarà diviso in compartimenti agrari, sentiti i Comizi ed i Consigli di agricoltura.

» I delegati dei Comizi agrari di ciascun compartimento, convocati in generale adunanza, delibereranno sulla proposta di istituire una

Camera di agricoltura, e ne determineranno la sede. »

Senatore PANATTONI. Ma vi era anche la disposizione che riflette il servizio.

PRESIDENTE. Formuli allora il suo emendamento nei termini in cui vuole sia messo ai voti.

Senatore PANATTONI. Siccome all'articolo 9 ritorna la questione del servizio, così io credo si possa mettere ai voti l'articolo come è stato letto dal signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi permetta il Senato di rileggerlo perchè c'è stata un po' di confusione.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'emendamento voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Mi pare che nella lettura della proposta del Senatore Panattoni si sia ommesso l'ultimo alinea che indicava che la proposta dovesse essere approvata per Decreto reale.

PRESIDENTE. Mi pareva che l'onorevole Panattoni l'avesse soppresso.

Senatore PANATTONI. Io non ho mai avuto questa intenzione.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti anche quest'alinea, che appartiene all'articolo 1, e così concepito: « Questa proposta sarà esaminata ed approvata dal Governo mediante Decreto reale. »

Chi approva quest'ultimo alinea, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora si passa alla discussione dell'articolo 2. Lo rileggo:

« Le Camere d'agricoltura rappresentano legalmente gli interessi agrari dell'intero Compartimento, e si occupano di tutto ciò che li può agevolare e promuovere.

» In particolare:

» a) Corrispondono con i Comizi e con le altre Società d'agricoltura;

» b) Promuovono l'istruzione agraria, invigilano le scuole, i poderi e le colonie agrarie sussidiate dal Governo, e concorrono col medesimo nell'amministrazione delle Stazioni agrarie, e dei depositi delle macchine governative;

» c) Eseguiscono e fanno eseguire ricerche ed esperimenti con metodi più efficaci di coltivazione, con macchine e strumenti perfezionati e con nuove piante produttive;

» d) Promuovono opere di bonificazione e di irrigazione e la costituzione dei rispettivi Consorzi;

» e) Promuovono o dirigono pubbliche esposizioni e concorsi agrari compartimentali.

» f) Compilano e trasmettono al Ministero un rapporto annuale sulle condizioni dell'agricoltura del proprio Compartimento e fanno una proposta motivata sull'impiego dei sussidi governativi intorno alle cose agrarie della propria circoscrizione.

» g) Constatano per mezzo dei Comizi e riferiscono lo stato delle campagne; raccolgono le notizie statistiche ed agrarie ed eseguono tutti gli altri lavori che dal Governo e dalle rispettive amministrazioni provinciali vengono loro affidati.

» Per meglio adempiere ad alcuna di queste attribuzioni o per promuovere altre opere di interesse comune, le Camere d'agricoltura potranno entrare in reciproche relazioni. »

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Mi pare che siccome in questo articolo si tratta di vari argomenti del tutto diversi l'uno dall'altro, sarebbe conveniente che fossero messi in discussione ed ai voti ciascuno separatamente.

PRESIDENTE. Se non si fa opposizione, si procederà colla divisione proposta dal Senatore Sanseverino.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 2 colla proposta divisione. La prima parte dell'articolo 2 è così concepita:

« Le Camere d'agricoltura rappresentano legalmente gli interessi agrari dell'intero Compartimento, e si occupano di tutto ciò che li può agevolare e promuovere. »

Chi approva questa parte dell'articolo 2, si alzi.

(È approvata.)

Ora si voterà il rimanente lettera per lettera.

In particolare:

« a) Corrispondono con i Comizi e con le altre Società d'agricoltura; »

(Approvato.)

« b) Promuovono l'istruzione agraria, invigi-

lano le scuole, poderi e le colonie agrarie sussidiate dal Governo, e concorrono col medesimo nell'amministrazione delle stazioni agrarie, e dei depositi delle macchine governative; »

(Approvato.)

« c) Eseguiscono e fanno eseguire ricerche ed esperimenti con metodi più efficaci di coltivazione, con macchine e strumenti perfezionati e con nuove piante produttive; »

(Approvato.)

d) Promuovono opere di bonificazione e di irrigazione e la costituzione dei rispettivi Consorzi; »

(Approvato.)

« e) Promuovono o dirigono pubbliche esposizioni e concorsi agrari compartimentali. »

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Sanseverino.

Senatore SANSEVERINO. Io avrei desiderato che la Commissione non avesse aggiunto alla proposta del Ministero la parola « compartimentali », perchè con ciò si viene a limitare troppo l'azione di queste Camere di agricoltura. Qualunque linea che ci sia per dividere i vari compartimenti, quando siamo ai confini, avremo degli interessi uguali da una parte e dall'altra di questa linea divisoria. Pertanto sarebbe bene che nel promuovere esposizioni e concorsi agrari si potesse oltrepassare quella linea di demarcazione che si è stabilita nel circondario. Noi vediamo che anche nelle esposizioni provinciali che si fanno, si è obbligati ad estenderle ai mandamenti contermini: trattandosi di concorsi non sarebbe male che si potessero estendere anche a tutta Italia.

Dunque domanderei che si togliesse la parola *compartimentali*, e si rimettesse il paragrafo com'era nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Abbia la bontà d'inviare in scritto al banco della Presidenza la sua proposta.

Senatore SANSEVERINO. Non si tratta che di togliere la parola *compartimentali*.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Rel.* La Commissione ha spiegato nella Relazione il motivo dell'aggiunta di questa parola, e questo motivo derivava da un argomento che è precisamente l'opposto di quello che venne recato innanzi dall'onorevole Sanseverino. Noi abbiamo messo *compartimentali* forse

per un soverchio rispetto alla facoltà dei Comizi, giacchè essendo data ai Comizi dal Decreto reale che li ha istituiti, la facoltà di fare esposizioni e di promuovere concorsi, abbiamo temuto che quella parola così generica sulla facoltà delle Camere di agricoltura potesse nuocere all'autonomia dei Comizi stessi, la quale è dal presente progetto di legge perfettamente riconosciuta e rispettata.

Ora invece all'onorevole Sanseverino pare che sia troppo ristretta l'espressione, e vorrebbe estenderla; io credo però che questo non sia necessario, e che siccome la facoltà data ai Comizi agrari di fare esposizioni ha prodotte molte esposizioni di Comizi riuniti che si sono trovati fra loro concordi, io credo che la legge non escluda che una Camera di agricoltura possa combinarsi con un'altra per fare un'esposizione in comune. Ora, essendo necessario dir ciò nella legge, è bene, a parer mio, che non vi siano che le parole puramente necessarie. Quindi pregherei l'onorevole Sanseverino a non insistere nella sua proposta. Stando poi al senso che la Commissione ha voluto dare a questo articolo, parmi che non sia escluso che in quelle relazioni economiche, e anche d'interessi, nelle quali possono entrare le Camere di agricoltura fra loro, ci sia anche quella di riunirsi per fare esposizioni in comune.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Fino a che si sta nella ristretta cerchia del Circondario, si può andar d'accordo con quanto esponeva l'onorevole Relatore; ma qui si parla di Compartimenti, di grandi circoscrizioni, il che vuol dire che questi compartimenti devono essere assai vasti; dunque non si tratterebbe più di esposizioni di due Circondari che avessero comuni interessi, ma bensì di esposizioni di due interi Compartimenti; mentre io vorrei che, per interesse comune, queste esposizioni potessero essere fatte da due paesi vicini appartenenti a diverse circoscrizioni. Ma su questo punto sarei anche disposto a cedere e anderei d'accordo con la Commissione. Ma perchè limitare questi concorsi? perchè volere che si facciano esposizioni solo fra due Compartimenti? Io vorrei, lo ripeto, che questa facoltà di riunirsi liberamente per fare esposizioni agricole fosse estesa a tutta Italia. Mi sembra che questo sia naturale.

PRESIDENTE. Dunque mantiene il suo emendamento?

Senatore SANSEVERINO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Comincerò dal mettere ai voti prima la parte sulla quale non cade l'emendamento. La rileggo:

« Promuovono o dirigono pubbliche esposizioni e concorsi agrarii. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora metto ai voti la parola « compartimentali. »

Coloro che l'ammettono, vogliono levarsi.

(Approvato.)

« f) Compilano e trasmettono al Ministero un rapporto annuale sulle condizioni dell'Agricoltura del proprio compartimento e fanno una proposta motivata sull'impiego dei sussidi governativi intorno alle cose agrarie della propria circoscrizione. »

(Approvato.)

« g) Constatano per mezzo dei Comizi e riferiscono lo stato delle campagne, raccolgono le notizie statistiche ed agrarie ed eseguono tutti gli altri lavori che dal Governo e dalle rispettive amministrazioni provinciali vengono loro affidati.

» Per meglio adempiere ad alcuna di queste attribuzioni o per promuovere altre opere di interesse comune, le Camere d'Agricoltura potranno entrare in reciproche relazioni. »

(Approvato.)

Ora che sono state votate le singole parti, metto ai voti l'intero articolo.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. Le Camere di agricoltura si compongono dei delegati dei Comizi agrarii della propria circoscrizione scelti nel loro seno.

» I Comizi sono tenuti ad inviare un delegato per ogni 50,000 abitanti; le frazioni si calcolano per intero.

» Le Società costituite nella circoscrizione della Camera a fine di promuovere l'agricoltura, possono farvisi rappresentare da un proprio delegato.

» I delegati durano in ufficio tre anni: sono però rieleggibili. Si rinnovano per terzo con la estrazione a sorte nei primi due anni e successivamente per anzianità.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io ho domandato la parola per un semplice schiarimento.

Al primo paragrafo di quest'articolo si dice che le Camere di agricoltura si compongono dei delegati dei Comizi agrarii, e poi nel terzo paragrafo è detto che le Società costituite nella circoscrizione della Camera affine di promuovere l'agricoltura, possono farvisi rappresentare da un proprio delegato.

Ora domando se questi delegati entrano pure a costituire la Camera di agricoltura, e se quindi questi rappresentanti hanno un voto, come l'hanno gli eletti dei Comizi agrarii.

In questo caso io proporrei di aggiungere al primo paragrafo le parole, *e dei rappresentanti delle Società promotrici dell'agricoltura debitamente riconosciute*, e sopprimerei il terzo, perchè resterebbe compreso nel primo, e i rappresentanti delle Società verrebbero essi pure a far parte della Camera e quindi avrebbero voto deliberativo.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Io prego l'onorevole Senatore Beretta a considerare che quando si dice che manderanno delegati alla Camera d'agricoltura tanto i Comizi come le Società che si occupano di promuovere l'agricoltura, si intende che ne devono far parte, e con voto deliberativo, non essendovi distinzione nè condizione in forza dell'antico adagio *quod lex non distinguit neque nos distinguere debemus*, e parmi che su questo non possa cader dubbio.

Ciò ritenuto, parmi anche che non sia necessario di trasportare ciò che si dice al terzo paragrafo in aggiunta al primo, perchè se pare bene di fare distinzione, questa è nella legge, poichè i membri necessari delle Camere di agricoltura sono i delegati dei Comizi; i membri, direi, volontari, facoltativi delle stesse Camere sono quelli delle Società d'agricoltura, che possono mandarne o no a loro piacimento, a norma del progetto di legge.

Per questo io crederei che l'osservazione dell'onorevole Beretta non avesse sufficiente importanza per alterare il testo della legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Osserverò che è sempre stata intenzione sia del proponente la legge, come anche della Commissione che l'ha esaminata, che i rappresentanti della Società d'agricoltura avessero un

voto anch'essi in queste Camere di agricoltura, e fossero messi a pari coi Delegati dei Comizii, tuttavolta che le società d'agricoltura vogliano inviarveli.

Lo scopo è stato questo: di fare un centro, un fascio di tutti gli elementi che si hanno in una data circoscrizione e in questo modo formare nella guisa più autorevole possibile la Camera di agricoltura; quindi essere conveniente di lasciare aperta la strada a quelle benemerite Società d'agricoltura che esistono già da molti anni, e che hanno precorsi i Comizii e che, da soli, hanno cercato di sciogliere i problemi che hanno attinenza coll'agricoltura.

Quanto al dettato dell'articolo, secondo l'impressione, che ne ho ricevuto, pare a me che la nuova forma suggerita dall'onorevole Beretta non dica né più né meno di quello, che dice il testo dell'Ufficio Centrale.

Quindi l'onorevole proponente potrebbe, prendendo atto di queste dichiarazioni, fatte e dall'Ufficio Centrale e dal Ministero, ritirare il suo emendamento.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io non avrei difficoltà a prendere atto di queste dichiarazioni, ma credo che se si potesse correggere direttamente la legge, e farle esprimere appunto il senso di queste dichiarazioni, si raggiungerebbe meglio l'intento.

Quando si dice che le Camere d'agricoltura si compongono dei Delegati dei Comizii agrarii, non vuol dire che i rappresentanti delle Società, che possono esservi mandati, siano parificati a questi delegati dei Comizii agrarii.

Quindi potrebbe intendersi che possono benissimo intervenire alle adunanze delle Camere di agricoltura, ma non avervi voto, possono andare ad assistere alle sedute, esprimere qualche loro desiderio, ma la votazione si farebbe solo dai Delegati dei Comizii agrarii, e ne sarebbero esclusi i rappresentanti di queste Società.

Dal momento che il signor Ministro e la Commissione dichiarano che intendono che quest'ultimi debbono essere parificati coi primi pare che ciò si potrebbe benissimo dire nell'articolo, cioè che le Camere si compongono degli uni e degli altri.

E poichè ho la parola, mi permetto di fare

eziandio osservare che una volta che si dà alle Società promotrici dell'agricoltura il diritto di farsi rappresentare come se fossero Comizii agrarii, si dovrebbe anche precisare che ciò si intende solo delle Società riconosciute; altrimenti potrebbe sorgere una società di 15 o 20 persone, le quali dicendo di essere costituite in Società promotrice dell'agricoltura, volessero, a senso della legge, mandare un loro rappresentante nelle Camere agricole senza averne diritto.

Bisognerebbe quindi dire: « Società riconosciute. »

Senatore LAUZI, *Relatore*. Crederei che si potesse soddisfare al desiderio dell'onorevole Beretta, mediante una piccola aggiunta al terzo paragrafo dell'articolo; dicendo cioè: « possono farsi rappresentare da un proprio delegato con voto deliberativo. »

Crede l'onorevole Beretta che tale aggiunta lo soddisferebbe su questo punto?

Senatore BERETTA. Bisognerebbe anche dire: « le Società costituite e riconosciute. »

Senatore LAUZI, *Relatore*. Questo è un altro punto, e ne parleremo dopo.

Dicendo nell'articolo che questi rappresentanti hanno voto deliberativo, crede ella che saranno così parificati agli altri membri della Camera? Si faceva soltanto quest'aggiunta per non alterare troppo il testo.

Così dicendo mi pare che s'intende che prenderanno parte alle deliberazioni, con diritto di voto, come gli altri membri.

Senatore BERETTA. Non vorrei parere troppo ostinato, ma mi sembra che sarebbe molto più regolare il dire che la Camera d'agricoltura si costituisce di queste due sorta di delegati.

Però non vorrei insistere molto: a me basta che si adotti una dizione dalla quale s'intenda che questi delegati sono costituiti in perfetta parità con quelli dei Comizii agrarii.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Pregherei l'onorevole Senatore Beretta a formulare il suo emendamento.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Il mio emendamento sarebbe di aggiungere al primo paragrafo: « ed anche i delegati delle Società promotrici dell'a-

gricoltura che vi si mandassero, » e sopprimerei il terzo paragrafo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento così formulato:

Senatore LAUZI, *Relatore*. Non lo accetta per le ragioni che già ha avuto l'onore di esporre.

PRESIDENTE. Il Senatore Beretta insiste nell'emendamento?

Senatore BERETTA. Pregho il Signor Presidente di rileggere l'emendamento così concordato col Senatore Scialoja.

PRESIDENTE. L'emendamento sarebbe così concepito: « e dei delegati delle Società promotrici di agricoltura debitamente riconosciute, quando queste credano farvisi rappresentare. »

Il Senatore Beretta propone che queste parole siano aggiunte al primo paragrafo dell'art. 3.

Domando di nuovo alla Commissione se accetta.

Senatore SERRA F. M. Non accetta.

PRESIDENTE. Domando al Senato se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il Signor Ministro accetta l'emendamento?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Mi pare che l'emendamento non si discosti dal concetto espresso nell'articolo; quindi io mi rimetto alle decisioni del Senato.

PRESIDENTE. Ripeto che questo emendamento cade nel primo paragrafo dell'articolo 3. Rileggo prima il testo e poi l'emendamento.

Il testo dice:

« Le Camere di agricoltura si compongono dei delegati dei Comizii agrari della propria circoscrizione scelti nel loro seno. »

Questo è il testo. Viene quindi l'emendamento « e dei delegati delle Società promotrici d'agricoltura debitamente riconosciute, quando queste credano di farvisi rappresentare. »

Comincio dal mettere ai voti la prima parte dell'articolo; poi seguirà l'emendamento.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Serra ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Ho domandato la parola per dire il motivo per il quale la Commissione non accettava l'emendamento com'era formulato, ed è che non vi si faceva distinzione tra i membri necessari e i membri facoltativi. Ma se con queste ultime parole, *quando credano di farvisi rappresentare*, s'intenda impressa a questa rappresentanza la qualità di facoltativa, senza punto detrarre all'altra qualità di necessaria, che

è propria di quella dei Comizi, la Commissione sotto questo rispetto accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora, siccome trattasi di un'aggiunta, sono sempre due parti che devono esser poste ai voti separatamente. Metto dunque ai voti la prima parte dell'articolo, che rileggo.

(*Vedi sopra.*)

Chi approva questa prima parte, sorga.

(Approvato.)

Segue l'aggiunta: « e dei delegati delle Società promotrici dell'agricoltura debitamente riconosciute quando queste credano farvisi rappresentare. »

Chi approva questa aggiunta, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo ora il secondo paragrafo.

« I Comizi sono tenuti ad inviare un delegato per ogni 50,000 abitanti; le frazioni si calcolano per intiero. »

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Domanderei una spiegazione all'onorevole Relatore della Commissione. Là dove nell'articolo si dice: *le frazioni si calcolano per intiero*, intende la Commissione, e questo lo capisco, che anche quando la frazione non arriva a 50 mila abitanti mandi un delegato. Ma se per esempio al disopra dei 50 mila vi fosse una frazione di 4 o 5 mila, dovrebbe dare per questi 4 o 5 mila di più un altro delegato? Su questo chiederei una spiegazione.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Nel concetto della Commissione, che crediamo sia anche quello del Ministero, è inteso che le frazioni minori di 50 mila, che appartenessero per avventura ad un Comizio, fossero autorizzate a mandare un delegato, come pure che il Comizio il quale avesse una frazione al disopra dei 50 mila, contasse questa frazione per intero, e fosse autorizzato a mandare due delegati in vece di uno.

Su questo proposito era nata una dubbio nella Commissione. Alcuno osservava che forse per uno o due cittadini di più risultanti dal censimento della popolazione, per esempio una popolazione di 50 mila e uno, avesse diritto di mandare due delegati; il che forse pareva troppo, e avrebbe amato dire invece nella legge che le frazioni in più eccedenti i 25 mila fossero autorizzate a mandare un altro delegato. Ad ogni modo non si sciolse questo dubbio, e si tenne il testo come è. Per cui se l'onorevole

Panattoni credesse di migliorario, la Commissione è ben disposta ad accettare.

Senatore PANATTONI. Io mi rimetterei a quello che ha detto l'egregio Relatore, che cioè le frazioni in più di 25 mila abitanti abbiano diritto a mandare un delegato.

Senatore AUDIFFREDI. E non si potrebbe togliere addirittura quest'inciso?

Senatore LAUZI, *Relatore*. No, perchè si pri- verebbe di delegato quel Comizio che per av- ventura avesse 49,999 abitanti, e questo non è nell'intenzione della legge.

Senatore SCIALOIA. Potrebbe dirsi allora: *la frazione eccedente i 25 mila abitanti.*

PRESIDENTE. Ha difficoltà il Relatore di ac-ettare quest'ultima variante proposta dall' onorevole Senatore Scialoia?

Senatore LAUZI, *Relatore*. La Commissione la accetta.

Ci sarebbe poi un'altra aggiunta da fare, ed è che all'infuori del computo della popolazione le Società di agricoltura riconosciute non mandino che un delegato.

PRESIDENTE. Siccome trattasi di un'aggiunta, prego l'onorevole Relatore ad avere la bontà di presentarla in iscritto. Il Sig. Ministro l'accetta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. In sostanza io non ho nulla in contrario da dire su quest'aggiunta, ma mi parrebbe inutile, siccome è impossibile che vi sieno delle Società d'agricoltura le quali contino più di 50 mila soci.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Mi permetto di os- servare all'onorevole signor Ministro che una Società di agricoltura può estendere la sua sfera d'azione in un territorio più o meno grande: per esempio quella del Friuli si estende a tutte le pro- vincie del Friuli che fanno certo più di 50 mila abitanti; ora potrebbe nascere il dubbio che con questa vasta sfera d'azione essa non abbia di- ritto di mandare che un sol delegato, per cui questa aggiunta è opportunissima, e il merito d'averla proposta non spetta alla Commissione nè al Relatore, ma ad un nostro onorevolissimo Collega.

PRESIDENTE. Rileggo l'inciso colla variante che propone la Commissione.

« I Comizi sono tenuti ad inviare un dele- gato per ogni 50 mila abitanti; le frazioni in più di 25 mila abitanti si calco'ano per intiero. »

Chi approva questo inciso, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora la Commissione propone la seguente aggiunta:

« Le Società d'agricoltura manderanno un solo delegato, qualunque sia la popolazione del territorio nel quale esercitano la loro azione. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. A me sem- bra che basterebbe il dire semplicemente che le Società d'agricoltura mandano un so'o de- legato, senz'altra spiegazione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la pro- posta del signor Ministro?

Senatore LAUZI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'aggiunta così redatta:

« Le Società d'agricoltura manderanno un solo delegato. »

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCIALOIA. Mi pare che in questa parte dell'articolo si cada in un equivoco se non si mettono al singolare quelle parole: « Le Società d'agricoltura manderanno ecc. » perchè facilmente intendesi che più Società esistenti in un medesimo compartimento o circondario debbano riunirsi e trovarsi d'accordo per inviare un solo Delegato che le rappresenti tutte nella Camera di agricoltura.

Io direi perciò, a scanso di ogni equivoco. « Ciascuna delle Società di agricoltura non potrà mandare che un solo Delegato, ecc. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore LAUZI, *Relatore*. Sì, accettiamo.

PRESIDENTE. L'emendamento del Senatore Scia- loia, accettato dalla Commissione, è questo:

« Ognuna delle Società promotrici dell'agri- coltura, non potrà farsi rappresentare se non da un solo Delegato. »

Chi accetta l'aggiunta voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora leggerò il terzo paragrafo dell'articolo.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Faccio osservare che questo non esiste più perchè compreso nell'e- mendamento del Senatore Scialoia già stato votato.

PRESIDENTE. Dunque non rimane più che l'ul- timo inciso dell'articolo, che suona così:

« I delegati durano in ufficio tre anni; sono però rieleggibili. Si rinnovano per un terzo con la estrazione a sorte nei primi due anni, e successivamente per anzianità. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora porrò ai voti tutto l'articolo con le modificazioni che vi sono state introdotte. Coloro che l'approvano, abbiano la compiacenza di alzarsi.

(Approvato)

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 4.

« Le Società agrarie od altre di cui al terzo paragrafo dell'articolo precedente, potranno fondersi nella Camera di Agricoltura del Compartimento nel quale hanno sede, facendone richiesta al Governo nel termine di due mesi a contare dalla pubblicazione del R. Decreto, che fisserà la circoscrizione dei Compartimenti agrari. »

« Le modalità e condizioni che fossero apposte a tale fusione dovranno essere approvate dal Ministero competente, sentito il Consiglio di agricoltura.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Faccio osservare che all'indicazione di 3 paragrafo va sostituita quella di 1 paragrafo, giusta la votazione del Senato.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'articolo 4, che si discute è stato proposto interamente dalla Commissione.

Io ne accetto il concetto, anzi fo plauso alla Commissione per l'idea dalla quale fu ispirato.

Esso collima sempre più collo scopo che il Governo si è proposto, che si è quello di unire in un sol fascio tutte quante le forze e rappresentanze agrarie. Parmi adunque lodevole il concetto propositosi dalla Commissione di poter fondere nelle Camere di Agricoltura quelle Società che lo desiderano. Se per esempio ottenessimo che la benemerita ed antichissima Società dei Georgofili di Firenze, che l'Accademia pure benemerita d'agricoltura di Torino si fondessero nelle Camere di Agricoltura, io credo che queste antiche istituzioni, portando il prestigio del loro nome, il corredo dei loro studii, le loro scientifiche suppellettili, di molto contribuirebbero allo impianto ed al prestigio di queste Camere.

Ma la legge non deve menomamente violentare tali istituzioni. Questa deve essere una fusione, del tutto volontaria, suggerita dalla riflessione, imposta, dirò così, dalla condizione delle cose.

Andando in questo concetto, che io trovo molto a proposito suggerito, crederei conveniente di accettare quella restrizione che è stata proposta dalla Commissione. Ivi si legge che questa fusione non può aver luogo se non quando è deliberata nel termine di 2 mesi a contare dalla pubblicazione del regio decreto che fisserà la circoscrizione dei compartimenti agrarii.

Io però mi permetto di osservare che i compartimenti agrarii possono essere fissati senza che sorgano subito le Camere di agricoltura, in conseguenza della proposta Panattoni che in oggi con grande maggioranza di suffragi quest'assemblea ha accolto. Dunque se la Camera d'agricoltura non esiste appena emanato il Decreto reale che determini e fissi i compartimenti agrarii, non è nemmeno il caso che queste benemerite Società d'agricoltura deliberino se vogliono fondersi in essa. D'altronde non credo che sia il caso di doverle violentare, di costringerle a deliberare subito e nel termine di due mesi.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ciò che non si può ottenere fra due mesi, si potrà forse conseguire fra due anni; forse queste benemerite Società, vedendo che sorge la Camera parallela ad esse; che quasi comuni, sono gli scopi; che identici ne sono gli individui che le compongono crederanno che valga molto meglio di fare una famiglia comune, riunire le forze, che restare separate e far meno bene nell'uno e nell'altro recinto.

Per questi motivi, mentre io fo plauso alla Commissione di quest'iniziativa tutta sua, la prego però, onde meglio sia raggiunto lo scopo, a volere sopprimere le parole *nel termine di due mesi a contare dalla pubblicazione del regio decreto che fisserà la circoscrizione de' compartimenti agrarii*.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Quando nella Commissione nacque il pensiero d'introdurre quest'articolo, si ebbe in vista di portare in questa nuova legge una disposizione perfettamente analoga a quella che già si trovava nel Decreto reale di creazione de' Comizi; e la si credè, come è detto nella Relazione, tanto più opportuna in quanto che la disposizione del Decreto reale sui Comizi, non portò frutto perchè,

essendo i Comizi limitati ad una piccola circoscrizione, nessuna Società agraria rispettabile e che aveva una sfera d'azione più estesa, volle ridursi nei limiti dei Comizi circondariali o mandamentali. Quella disposizione del Decreto reale sui Comizi limitava la facoltà di fare questa fusione entro un mese: noi abbiamo creduto di estenderla a due, ed in questo abbiamo già compreso la maggior importanza della cosa.

Spiegherò meglio il pensiero della Commissione.

Questo limite fu adottato unicamente perchè le Società agrarie potessero fondersi, e diventare Camere d'agricoltura prima che le Camere d'agricoltura fossero costituite.

Dunque non sarebbe che per la prima creazione della Camera che si renderebbe necessario questo termine; però la Commissione non ha mai inteso di escludere, che anche in seguito, ma col consenso delle Camere di agricoltura, possano avvenire queste fusioni.

Questo è per spiegare la ragione di ciò che ha fatto la Commissione. Essa non ha inteso di escludere le annessioni successive. Ma io debbo aggiungere una osservazione.

Come il signor Ministro ha benissimo osservato, questa disposizione prende un altro aspetto dopo che il Senato ha accolto un emendamento al primo articolo.

Secondo il 1. articolo, le Camere erano costituite obbligatoriamente e contemporaneamente; e allora poteva stare questa disposizione. Dal momento che le Camere nasceranno o non nasceranno, nasceranno in un compartimento e non nasceranno in un altro, poichè l'epoca, dipendendo dal voto dei Comizii, può essere diversa l'una dall'altra, la Commissione non ha difficoltà di togliere intieramente questo periodo.

Il primo paragrafo rimarrebbe quindi così: « Le Società agrarie od altre di cui al primo » paragrafo dell'articolo precedente potranno » fondersi nella Camera di agricoltura del com- » partimento nel quale hanno sede » e basta. Resterebbe poi sempre l'ultimo paragrafo.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Proponerei di togliere l'inciso che dice: « di cui al primo paragrafo dell'articolo precedente ». Siccome si tratta di Società agrarie in genere, l'articolo 4 non deve rife-

rirsi più nè al primo nè al terzo paragrafo dell'art. 3.

Si dice « le Società agrarie od altre » dunque è inutile di dire « di cui al primo paragrafo » poichè il paragrafo primo non comprendeva che « le Società promotrici dell'agricoltura », e qui si dice « le Società agrarie od altre », per cui qualunque Società che abbia attinenza coll'agricoltura potrà essere fusa secondo quest' articolo con Decreto reale nelle Camere di agricoltura.

Propongo quindi, come diceva, la soppressione dell'inciso: « di cui al primo paragrafo dell' articolo precedente ».

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Mi spiace di tediare continuamente il Senato con osservazioni, ma non posso a meno di far osservare che si è inserito quest'inciso, onde comprendere tutte le associazioni sotto qualunque denominazione, come di Accademia o altra, le quali fossero promotrici dell'agricoltura, sebbene non si chiamino Società Agrarie. Lo inserire « Società Agrarie » e quelle altre denominazioni che abbiamo copiate dalla legge dei Comizi, ci è parso ragionevole appunto per comprendervi tutte quelle che hanno un'importanza per l'agricoltura, senza limitarla a quelle che propriamente si chiamano Società agrarie.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. A proposito di queste Società agrarie od altre (parmi questa la questione di cui si tratta) io domanderei che non si dicesse: *potranno fondersi*, ma invece: *potranno domandare di fondersi*.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Nel primo paragrafo si dice: *potranno fondersi facendone richiesta al Governo del Re*; mi pare che voglia dire lo stesso.

Senatore DIGNY. Allora ritiro la mia osservazione.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Nel mio sotto-emendamento ho detto che si ommettessero le parole: « di cui al primo paragrafo dell'articolo precedente. » A me parve che non alludendo a questo paragrafo, fosse più lata questa concessione.

La mia osservazione non era che in questo senso. Del resto, me ne rimetto alla Commissione e al Ministro.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Quanto si diceva nel paragrafo terzo, che poi è stato posto primo?

« Le Società costituite nella circoscrizione della Camera a fine di promuovere l'agricoltura.... »

Quindi a me pare non sia esclusa alcuna di quelle Società che sono destinate a promuovere l'agricoltura.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Ritiro la mia proposta, per non prolungar di troppo la discussione.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Beretta ritirando la sua proposta, rileggo l'articolo 4° per metterlo ai voti.

« Le Società agrarie od altre, di cui al primo paragrafo dell'articolo precedente, potranno fondersi nella Camera di agricoltura del compartimento nel quale hanno sede, facendone richiesta al Governo. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Se la Commissione non ha difficoltà, io pregherei di togliere le parole *od altre*; quando si dice: *Le Società agrarie di cui al primo paragrafo dell'articolo precedente, ecc.*, mi pare che si sia detto abbastanza, e che queste parole non possano ingenerare dubbio di sorta.

Io pregherei la Commissione ad aderire.

Senatore LAUZI, *Relatore*. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Allora si direbbe:

« Le Società agrarie, di cui al primo paragrafo dell'articolo precedente, potranno fondersi nella Camera di agricoltura del Compartimento nel quale hanno sede, facendone richiesta al Governo. »

Chi approva questo primo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Leggo il paragrafo secondo:

« Le modalità e condizioni che fossero apposte a tale fusione dovranno essere approvate dal Mi-

nistero competente, sentito il Consiglio di Agricoltura. »

(Approvato.)

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola per una mozione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. L'emendamento che il Senato ha accolto all'art. 1. porterebbe necessariamente di rimandare l'ultima parte del progetto di legge all'esame della Commissione, giacchè evidentemente dovrà essere ritoccato l'art. 10. Siccome poi potrebbe essere introdotta, qualche modificazione agli art. 5 e 14, domando, stante anche l'ora inoltrata, a nome della Commissione che sia sospesa la discussione e sia rimandata alla tornata di domani. Nel frattempo la Commissione si occuperà di rendere consone le disposizioni degli ultimi paragrafi coll'emendamento all'art. 1 che il Senato ha adottato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io pregherei il signor Presidente a voler trasmettere alla Commissione la proposta di emendamento che io ho annunziato all'art. 10.

PRESIDENTE. Prima, se non le dispiace, metterò ai voti l'art. 4. Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora l'onorevole Digny può dare lettura della sua proposta.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Permetta, mi parrebbe più opportuno leggerla quando dovrà venire in discussione.

Del resto, eccone il tenore:

« I Comuni compresi nei Compartimenti agrari, nei quali è costituita una Camera d'agricoltura, sono tenuti di concorrere al mantenimento delle due rappresentanze agrarie, inserendo fra le spese del proprio bilancio, una somma annuale pari a lire 2 per ogni 100 abitanti.

» Metà della somma sarà corrisposta al Comitato agrario locale, e l'altra alla Camera d'agricoltura. »

Senatore LAUZI, *Relatore*. La Commissione non ha difficoltà, anzi crede suo dovere di prendere in esame la nuova redazione.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, si rimanderà a domani la discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4.)

XVII.

TORNATA DEL 1° MARZO 1872

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO. — *Congedo — Sunto di petizioni — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione delle Camere d'agricoltura — Osserrazioni e proposte del Relatore — Dichiarazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio — Proposta di due articoli addizionali del Senatore Miraglia — Avvertenze del Presidente del Consiglio — Replica del Senatore Miraglia — Dichiarazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio e del Senatore Serra F. M. — Approvazione del primo articolo addizionale proposto dal Senatore Miraglia — Osserrazione del Senatore Scialoia e del Ministro di Agricoltura e Commercio sul secondo articolo — Approvazione del secondo articolo — Proposta del Senatore Miraglia di un terzo articolo addizionale — Avvertenze dei Senatori Audiffredi e Scialoia, cui risponde il Senatore Miraglia — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Relatore — Proposta del Senatore Scialoia cui aderisce il Senatore Miraglia — Approvazione del nuovo articolo del Senatore Scialoia. — Proposta del Senatore Beretta di emendamento all'articolo 5 — Osserrazione del Senatore Scialoia, appoggiata dal Ministro d'Agricoltura e Commercio — Aggiunta del Senatore Scialoia all'articolo 5 — Avvertenza del Senatore Beretta — Risposta del Senatore Scialoia — Osserrazioni del Relatore e del Senatore Beretta — Replica del Senatore Scialoia — Appunto del Senatore Audiffredi — Modificazione proposta dal Senatore Beretta all'aggiunta del Senatore Scialoia — Reiezione dell'aggiunta Scialoia — Ritiro dell'aggiunta del Senatore Beretta — Approvazione dell'articolo 6 — Appunto del Senatore Gioranola sull'articolo 7 modificato dalla Commissione, cui risponde il Ministro d'Agricoltura e Commercio — Proposta del Presidente del Consiglio e del Relatore, di varianti all'articolo 7 — Approvazione dell'articolo 7 modificato — Osserrazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio e del Senatore Beretta sull'articolo 8 — Soppressione dell'articolo 8 — Proposta del Senatore Miraglia, d'aggiunta all'articolo 9, approvata dalla Commissione, e dal Ministro d'Agricoltura e Commercio — Avvertenza del Relatore sull'articolo 9 — Riserve del Ministro d'Agricoltura e Commercio, a cui rispondono il Senatore Miraglia e il Relatore — Schiarimento del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'articolo 9 e dell'aggiunta proposta dal Senatore Miraglia — Schiarimenti del Senatore Cambray-Digny sulla nuova redazione dell'articolo 10 da lui proposta, accettata dal Ministro — Proposta del Senatore Beretta di emendamento all'articolo 10 proposto dal Senatore Cambray-Digny — Dichiarazioni del Relatore — Oòbiezioni del Senatore Cambray-Digny contro l'emendamento del Senatore Beretta — Parole del Senatore Audiffredi in favore — Replica del Senatore Beretta in appoggio del suo emendamento, e controreplica del Senatore Cambray-Digny — Approvazione dell'articolo 10 proposto dal Senatore Cambray-Digny — Avvertenza del Relatore sulla redazione dell'articolo 11 — Proposta del Ministro di Agricoltura e Commercio di soppressione del secondo paragrafo, accettata dalla Commissione — Approvazione dell'art. 11 del progetto ministeriale — Proposta di nuova redazione dell'articolo 12 del Senatore Miraglia, accettata dal Ministro di Agricoltura e Commercio e dalla Commissione — Riserve del Senatore Panattoni, a cui risponde il Ministro di Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'articolo 12 modificato dal Senatore Miraglia.*

La seduta è aperta a ore 2 e 3/4.

È presente il Ministro di Agricoltura e Commercio ed il Presidente del Consiglio, e più tardi intervengono i Ministri della Marina, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore Costantini domanda un mese di congedo, che gli viene dal Senato concesso.

Lo stesso Senatore Segretario legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 4809. — Carrara Eugenio amministratore di una farmacia in Padova fa istanza perchè nel progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice Sanitario, qualora venga ammessa la libertà di esercizio di farmacia, sia provveduto con una giusta indennità a coloro che l'esercitano con privativa in virtù di leggi antecedenti. »

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 4810. — Marchi Camilla vedova Arrighi proprietaria di farmacia in Lunato (Brescia). »

(Identica alla precedente.)

« 4811. — Lopez Vito di Bari delle Puglie. »

(Petizione riguardante l'esecuzione delle sentenze dei giudici conciliatori, e mancante dell'autenticità.)

Seguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione delle Camere d'agricoltura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge sull'istituzione delle Camere di agricoltura.

Do la parola al Relatore signor Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Signori Senatori, la vostra Commissione come ne aveva debito, si è occupata della questione per la quale ieri il progetto di legge che è in discussione e che era rimasto all'articolo 5, fu rimandato al suo esame.

La ristrettezza del tempo non solo non permise che una Relazione fosse stampata, ma nemmeno che fosse presentata in iscritto; io mi limiterò quindi a far la mia Relazione a voce, e spero che sarà esattamente tradotta nelle note stenografiche.

Prima di venire a parlare di quelle poche

modificazioni introdotte negli articoli del progetto di legge, io debbo dichiarare come la Commissione, perdurando nel concetto che si era fatto della più stretta correlazione tra la istituzione obbligatoria delle Camere di agricoltura e l'imposta obbligatoria che doveva esserne la base economica, una volta ridotte queste (le Camere) ad essere facoltative non più del Governo ma dei singoli Comizii, e cambiato così il principio della legge, la Commissione ha confermato ciò che ieri il suo Relatore aveva l'onore di dire, che cioè non poteva concepire l'idea di un'imposta obbligatoria per una simile istituzione.

Signori Senatori; allorchè la legge che regola i diritti, i doveri e le attribuzioni dei Comuni, ha determinato alcune spese obbligatorie, lo ha fatto prima di tutto perchè ciascuna di queste spese servisse ad uno scopo di vera genera'e utilità, e quindi l'ha fatto per iscopi che la legge stessa estendeva ad ogni parte del Regno.

Valgano alcuni esempi. La legge si è preoccupata, e giustamente preoccupata, dell'istruzione primaria ed elementare; e quindi ha detto a tutti i Comuni del Regno grandi e piccoli: voi penserete all'istruzione elementare e stanzierete nel vostro Bilancio una somma a questo scopo; chè se non la stanzierete, o se questa sarà insufficiente, la Deputazione provinciale la farà inscrivere di uffizio nei vostri conti. — La legge si è preoccupata delle vie ed ha detto ai Comuni: voi manterrete le strade, voi le farete ove non sono, e perciò penserete a provvedere nel vostro Bilancio i fondi necessari, e se non lo farete, la Deputazione provinciale vi obbligherà a pagare. — Finalmente la legge si è preoccupata della salute del povero popolo che manca di mezzi per cercare il sussidio dei professionisti dell'arte salutare; e quindi ha detto ai Comuni: voi penserete a provvedere un medico, un chirurgo, una levatrice per i poveri del vostro Comune, e se non lo farete, io ve lo farò fare per forza.

Ora, questo concetto così generale e per la sua estensione a tutte le parti del Regno e per la natura veramente importantissima e rilevantissima del relativo scopo, non si può più ravvisare quando si tratta di associazioni, di Corpi che potranno nascere e non nascere, durare e non durare, come sarebbero, secondo l'articolo primo di questo progetto, le Camere di agricoltura.

Infatti, essendo lasciato all'arbitrio dei Comizi il decretare o no la creazione delle Camere di agricoltura, riservando al Governo, per cost dire, l'autenticazione di questa deliberazione, ne avverrà che in alcune parti del Regno le Camere di agricoltura saranno desiderate e saranno chieste, in altre parti non saranno nè desiderate nè domandate.

Ho detto altresì che possono durare o non durare; il che non accadeva quando era la legge che le stabiliva, poichè è noto quell'antico assioma: *Nihil tam naturale quam eo modo quidquam dissolvere quo colligatum est*; nel modo stesso con cui si creano le cose, si possono disfare.

Ora, se la vita libera e spontanea dei Comizi può chiedere l'istituzione d'una Camera di agricoltura, è di necessaria conseguenza che quando ne fossero stanchi, potranno chiedere che la Camera d'agricoltura sparisca.

Per tutti questi motivi la Commissione persiste nel suo concetto, che non sia più il caso di stabilire una vera spesa obbligatoria, cioè tale che sia attiva anche senza l'assenso dei Comuni, anche col dissenso dei Comuni; ed in questo senso ha voluto, come il Senato vedrà, intieramente modificare l'articolo 10.

Detto questo, che è l'osservazione principale, darò un breve conto delle poche modificazioni introdotte.

All'art. 5 che stiamo per esaminare, esiste prima di tutto un errore di stampa, ove dice: « Si rinnovano per terzo coll' estrazione a sorte nel primo anno » si deve dire, invece, *con estrazione a sorte nei primi due anni, e successivamente per anzianità*.

Nello stesso articolo 5 stava un intiero paragrafo o capoverso che incominciava colle parole; *spetta pure alla Camera di stabilire il numero, ecc.*, e si riferiva alla facoltà data a ciascuna Camera di fissare la pianta dei suoi impiegati e le attribuzioni di nomina e di revoca dei capi d'ufficio, i quali in modo puramente dimostrativo erano ivi indicati. Dal momento che le Camere non per necessità legislativa, ma per libera volontà dei Comizi dovranno sorgere, dal momento che ad alcuni dei nostri Colleghi arrise l'idea che possono essere i Comizi serviti anche gratuitamente, la vostra Commissione propone di togliere quell'intiero articolo e di lasciare che una Camera d'agricoltura faccia quello che più le pare quando

esisterà. In conseguenza di questo mutamento viene pure una piccola modificazione all' articolo 7, ove alle parole « *impiegati e inservienti* » seguono quelle « *non nominati dalla Camera* ».

Ora questa frase « *non nominati dalla Camera* » andrebbe soppressa; e dopo le parole « *impiegati e inservienti* » si porrebbero queste: « *in quanto quest' ultima attribuzione non sia dal rispettivo Regolamento riservata alla Camera stessa.* »

In questa parte ci rimettiamo anche al Regolamento che le Camere stesse avranno.

L'articolo 10, per rigorosa e logica conseguenza delle cose che in nome della Commissione ho avuto l'onore di esporre, è interamente cambiato, e scompare, secondo il pensiero della Commissione, il principio della spesa obbligatoria.

L'articolo 10 per conseguenza secondo il deliberato della Commissione, sarebbe così concepito:

« Art. 10. Le Camere di agricoltura provvedono alle proprie spese:

- a) Con le eventuali rendite proprie;
- b) Con redditi loro provenienti dalle annessioni di associazioni agrarie, a senso dell'articolo 4.;
- c) Con sussidi governativi;
- d) Mediante contributi di provincie e di Comuni volontariamente deliberati. »

Gli articoli 13 e 14 erano stati aggiunti nella ferma persuasione che rimanesse intatto il primo articolo del progetto di legge; ma ora divengono perfettamente inutili. Questi articoli si riferiscono all'epoca precisa in cui dovrebbero costituirsi le Camere di agricoltura; ciò che non è più possibile attualmente, anche coll'obbligo imposto ai Comuni per quell'epoca determinata di stanziare le somme che la legge loro imponeva.

Con questo principio la Commissione fin d'ora dichiara che non potrà associarsi a qualunque futuro emendamento che contenesse il principio della spesa obbligatoria per parte dei Comuni. Del resto se ne rimette alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. L'on. Relatore abbia la bontà di mandare le proposte scritte, al banco della Presidenza.

Senatore MIRAGLIA. Io prendo la parola per

proporre alcuni articoli aggiuntivi prima dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Mi permetta che domandi prima al Signor Ministro se accetta le proposte fatte dal Relatore della Commissione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Interpellato a dire se accetto le varie modificazioni proposte dalla Commissione, risponderò che non ho difficoltà ad accettarle, ad eccezione di quella che riflette l'art. 10. Quanto all'art. 10 ritengo benissimo che il medesimo doveva essere modificato, e messo in armonia col principio jeri stato adottato dal Senato, che costituisce l'articolo primo della legge; ma mi sembra che vi fosse una formola preferibile a quella in oggi proposta dalla Commissione, e sarebbe precisamente quella che jeri proponeva l'onorevole Senatore Cambray Digny, e di cui fu data lettura in sul finire della seduta.

Non credo che sia ora il tempo di esporre i motivi per cui il Governo si accosta di preferenza alla proposta dell'onorevole Senatore Cambray Digny all'articolo 10 della Commissione. Quando verrà in discussione quell'articolo, ne dirò il motivo.

Quanto alle altre modificazioni, ripeto, io non ho difficoltà ad accettarle.

PRESIDENTE. Dò la parola all'onorevole Senatore Miraglia per svolgere gli articoli aggiuntivi che intende proporre.

Senatore MIRAGLIA. Non sono state sufficienti due tornate per portare a compimento la discussione di questo progetto di legge, ma il tempo non si è sprecato inutilmente: i discorsi dei valenti oratori che mi hanno preceduto hanno dimostrato all'evidenza il benefico e benevolo provvedimento della istituzione delle Camere di agricoltura.

Io prendo la parola non già per avversare il progetto di legge o per prolungare la discussione, ma nell'unico proponimento di completare per quanto è possibile l'organamento delle Camere di agricoltura. Mi sembra che siasi omissso di determinare gli elementi essenziali per rendere valide le deliberazioni di questi Istituti: epperò prima di passare alla discussione dell'art. 5 proposto dall'Ufficio Centrale, che si riferisce alla composizione del Consiglio direttivo, è cosa indispensabile lo stabilire le condizioni per rendere valide le deliberazioni tutte prese dalle Camere di agricoltura. Ogni Corpo collettivo per deliberare si deve costituire,

e per esser valide e la costituzione e le deliberazioni, si deve nella legge determinarne le condizioni. Ogni assemblea deliberante non può procedere nei suoi atti se prima non costituisce il seggio presidenziale, e quindi è forza formare in principio il numero dei delegati dei Comizi agrari, che è indispensabile per essere legale la costituzione della Camera che procede all'elezione del suo Presidente. Or è troppo noto che un Corpo collettivo, per dirsi legalmente costituito, richiede la presenza della metà più uno dei suoi membri che lo compongono, ossia la maggioranza assoluta. E poichè l'onorevole Relatore della Commissione ha poco fa ricordato l'autorità di Ulpiano in sostegno di una proposizione da lui formulata, io ho a rallegrarmi con lui di aver saputo in una materia legislativa ricordare in Roma l'autorità di quei giureconsulti, le cui dottrine sono prevalse in Europa ad onore della patria nostra. Non dispiaccia adunque a lui ed ai ministri presenti che io pur rammenti di non essere una creazione dei tempi nostri la teoria della maggioranza assoluta richiesta nella costituzione dei Corpi collettivi, ma di essere stata a noi tramandata da quei giureconsulti romani che con egual lustro fiorirono sotto la Repubblica e sotto i Cesari, e se la memoria non m'inganna, è la legge 160, *De regulis juris*, che ha servito di norma ai legislatori moderni.

Nè questo è tutto. Costituita la Camera di agricoltura e di commercio nel modo da me proposto, bisogna altresì determinare che la maggioranza assoluta dei membri presenti è pur richiesta per la validità delle deliberazioni prese dalle Camere di agricoltura, tanto maggiormente che dal progetto di legge sono elevati a Corpi morali con personalità giuridica. La personalità giuridica di un Corpo morale genera conflitti d'interessi, ond'è che la esistenza legale delle deliberazioni di questi Istituti dev'essere determinata dalla legge per non far crollare un edificio che si è voluto costruire.

Queste poche osservazioni mi hanno determinato a proporre due articoli aggiuntivi che depongo sul banco della Presidenza, e nel caso venissero ammessi dal Senato, avrò a proporre un altro a complemento dei medesimi.

Questi due articoli aggiuntivi, sono del tenore seguente:

« La Camera di agricoltura ha un Presidente

ed un Segretario da essa nominati fra i suoi membri al momento in cui si costituisce l'assemblea. »

Poi verrebbe l'altro:

« Per la validità delle deliberazioni della Camera di agricoltura, è necessario l'intervento della metà più uno almeno dei delegati dei Comizi agrari,

» Se alla prima convocazione non interviene la metà più uno dei delegati, si farà una seconda convocazione. In questo caso la Camera delibererà validamente qualunque sia il numero dei membri. »

PRESIDENTE. La Commissione ha qualche cosa da osservare?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non disconosco che gli articoli che propone l'onorevole Senatore Miraglia da aggiungersi al progetto di legge, lo completerebbero. Io non disconosco che quando si costituisce un Corpo morale si deve anche organizzare, determinando quale debba esserne il Presidente, quale il Segretario, quale il modo delle sue deliberazioni; ma mi permetto di avvertire che ciò è già stabilito nel diritto comune. Tutti i Corpi deliberanti, quando sono riconosciuti dalla legge, hanno un modo uniforme di costituirsi e di deliberare; e quello che la legge non dice a questo riguardo, lo dicono le norme stabilite per i Corpi morali nelle leggi anteriori. Di fatti tutte le Opere pie che si sono costituite e si costituiscono dal Governo, senza l'intervento del Potere legislativo, quando presentano i loro statuti, i loro regolamenti amministrativi, questi sono approvati per Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato; ed è in questi statuti appunto, e nei regolamenti, che si prescrive come debba essere ordinata l'amministrazione, in qual modo si debba amministrare; e ciò non ha mai dato causa a reclami da parte del Potere legislativo, nè vennero mai mosse querele, nè fatte rimostranze al Governo, perchè avesse ecceduto i suoi poteri col dar tali autorizzazioni. Perciò non mi pare che sia dal nostro diritto pubblico richiesto che tutte le aggiunte proposte dall'onorevole Senatore Miraglia debbano far parte di una legge che costituisce un Corpo morale, ma che possano piuttosto venir inserite in un regolamento approvato per Decreto, sentito il Consiglio di Stato, come si pratica generalmente nei casi di creazione di Corpi morali, siano dessi

Corpi morali di beneficenza, siano di commercio e via dicendo. Così avviene quando si approva un nuovo istituto di credito o un istituto industriale; e in questi casi i regolamenti che devono stabilire le norme di amministrazione e la costituzione di questi enti sono pure approvati dal potere esecutivo.

Dunque concludo che mentre il Governo non ha da opporsi perchè si aggiunga in questa legge anche la disposizione proposta dall'onorevole Miraglia, d'altra parte era obbligo mio il dire le ragioni per cui il Ministero e la Commissione non hanno creduto a proposito di venir determinando in questo progetto di legge quale debba essere il modo di organizzare e di amministrare questi nuovi enti della cui costituzione si tratta.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Sono grato all'onorevole Presidente del Consiglio delle spiegazioni che ha dato; ma io mi sento in dovere di persistere nella mia proposta; specialmente perchè i precedenti del Senato mi confortano nello stesso divisamento.

Sono tre anni che in quest'Aula si discusse il progetto di legge sul riordinamento del notariato, ed io presi parte attiva in quella discussione. Allora si elevarono varie questioni sull'ordinamento dei collegi notarili, sulla convocazione dei notai per costituire il collegio, e si disputò se bisognasse stare ai principii generali del diritto per l'organamento di tutti i Corpi deliberanti, oppure se fosse necessario, per evitare futuri conflitti, di stabilire nella legge il modo dell'elezione ed il numero degli elettori per rendere valide le nomine dei collegi notarili, non che le deliberazioni di questi collegi ed uno di coloro i quali mi soccorsero de' loro vevoli lumi in quella discussione fu l'onorevole Relatore della presente Commissione. Allora si osservò che noi non abbiamo leggi generali sull'organizzazione dei Corpi collettivi e sulle condizioni necessarie per rendere valide le loro deliberazioni; abbiamo bensì leggi speciali sull'organamento de' corpi collettivi, come sarebbero quelle sull'organizzazione giudiziaria, quella sull'amministrazione comunale, ed altre simili.

Non esiste dunque un corpo di diritto generale comune a tutti i Corpi morali, no; variano le disposizioni legislative secondo la na-

tura degli enti che vengono ad essere creati per disposizione di legge.

Ora, io non vedo la ragione per cui si dovesse recedere dagli antecedenti del Senato. Se nella discussione della legge sul notariato e pei Collegi notarili, che in sostanza non sono veri Corpi deliberanti poichè sono sottoposti alle discipline dell'Autorità giudiziaria e del Governo, come poi possiamo trasandare in questa legge le condizioni essenziali per la validità delle deliberazioni, massime quando si è voluto dare alle Camere d'agricoltura non solo la qualità di istituti pubblici sotto l'ingerenza governativa, ma anche quella di Corpi morali con personalità giuridica?

Le obiezioni che furono sollevate dall'onorevole Presidente del Consiglio avvalorano piuttosto la tesi da me sostenuta. Io e lui siamo d'accordo nel principio, che le modalità e le esplicazioni per l'attuazione di una legge, debbano formare oggetto di Decreto reale o di regolamento; ond'è che tutta la discordanza tra me ed il Governo sta nel vedere se il determinare gli elementi costitutivi delle deliberazioni dei Corpi collettivi fosse materia legislativa o regolamentare.

Non spenderò molte parole per sostenere che spetta al legislatore di stabilire gli elementi necessari per render valide le deliberazioni dei Corpi deliberanti, ed in tutte le leggi speciali dei diversi Corpi collettivi non si è revocato in dubbio questo principio. O, in altri termini, la vita dei Corpi collettivi sta nelle loro deliberazioni; e se è il legislatore quello che dà loro la vita, s'intende facilmente che deve formar parte dell'organico del Corpo collettivo l'essenza delle proprie deliberazioni. Tutte le leggi organiche mirano a questo scopo; e se le leggi medesimo non dovessero determinare la costituzione intrinseca del Corpo deliberante per potere validamente deliberare, resterebbe in balia del Potere esecutivo di fare e disfare sull'organamento del Corpo medesimo.

In una parola, in tutte le deliberazioni dei Corpi collettivi si deve distinguere la costituzione intrinseca del Corpo medesimo per la validità delle deliberazioni, dalle modalità o formalità per divenire alla deliberazione ed assicurarne l'autenticità. Quel che riguarda la validità della deliberazione è materia altamente legislativa, il metodo e le forme per divenirsi

alla deliberazione è materia tutta regolamentare.

Perlocchè io prego l'onorevole Presidente del Senato di mettere ai voti gli accennati due articoli aggiuntivi da me proposti.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione del signor Senatore Miraglia di persistere nelle sue aggiunte, comincerò dal domandare se sono appoggiate.

Chi le appoggia, sorga.

(Sono appoggiate.)

Ora ne darò lettura.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Prendo la parola unicamente per far rilevare la portata della dichiarazione fatta dal Presidente del Consiglio; il quale ha detto che non si opponeva a che si accettassero le aggiunte dell'onorevole Senatore Miraglia, ma osservava però che se quelle disposizioni non erano state incluse nel progetto di legge, ciò deve unicamente alla considerazione che allorquando si tratta di assemblee deliberanti, ci è come un diritto comune, una prammatica, una consuetudine che le contempla; ed infatti, prendiamo pure tutti gli Statuti che regolano il modo col quale le assemblee prendono le loro deliberazioni, e vedremo che continuamente stabiliscono le stesse norme per cui si credette forse inutile d'inserirle qui; ma dal momento che se ne fa formale proposta il Governo dichiara esplicitamente di non aver alcun motivo per opporvisi, tanto più che ha pur già dichiarato che nel regolamento avrebbe inserito siffatta disposizione.

Quanto poi alla questione del presidente, faccio osservare che all'articolo 5 proposto dalla Commissione, ed anche in quello del Ministero, è detto che la Camera sceglie nel suo seno il Consiglio direttivo composto d'un Presidente, d'un Vice-presidente, e di sei Consiglieri, per cui parmi forse inutile ogni altra osservazione.

Senatore MIRAGLIA. Perdoni, ma il Presidente del Consiglio direttivo è altra cosa che il Presidente della Camera di agricoltura.

PRESIDENTE. Prima di dare lettura delle aggiunte del Senatore Miraglia per porle ai voti, domando alla Commissione se ha qualche osservazione a fare.

Senatore SERRA F. M. La Commissione è indifferente o che si ammettano o che si rifiutino queste aggiunte, perchè, come ha già osser-

vato il signor Ministro d'Agricoltura, nel Regolamento saranno stabilite le norme opportune per le nomine di cui si tratta.

PRESIDENTE. Ora do lettura degli articoli addizionali proposti dal Senatore Miraglia per vedere se sono appoggiati.

« La Camera di agricoltura ha un presidente ed un segretario da essa nominati fra i suoi membri. »

PRESIDENTE. Chi appoggia questo primo articolo addizionale, sorga.

(È appoggiato.)

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Dopo prova e controprova l'articolo è approvato.)

Ora do lettura del 2° articolo addizionale.

« Per la validità delle deliberazioni della Camera di agricoltura è necessario l'intervento della metà più uno almeno dei delegati dei Comizi agrarii.

» Se alla prima convocazione non interviene la metà più uno dei delegati, si farà una seconda convocazione; in questo caso la Camera delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti. »

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Signori, è sempre pericoloso il fare emendamenti improvvisi, perchè rare volte si incastrano bene nel testo della legge per quanto chi li propone sia persona competentissima, come l'onorevole Collega Miraglia. Per conseguenza, mi permetto di domandare: perchè mai nel computare il numero de' votanti per le deliberazioni delle Camere di agricoltura, debbano essere esclusi quelli che ieri dopo lungo dibattimento furono dichiarati membri costituenti le Camere stesse, oltre gli eletti dai Comizii, cioè i delegati delle Società promotrici dell'agricoltura. Questi sarebbero esclusi; io domando se il Collega Miraglia ha avuto presente queste particolarità e se ha voluto veramente escluderli. Credo invece che la parola nel suo emendamento abbia tradito il pensiero; e perciò dissi che gli emendamenti improvvisi sono sempre pericolosi quando si fanno in una Camera deliberante.

PRESIDENTE. Giacchè pare che la modificazione del Senatore Scialoia non incontri opposizione, sarà meglio passare alla Commissione l'intera aggiunta perchè la corregga.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Poichè il Senatore Miraglia accenna di entrare nel senso della modificazione del Senatore Scialoia sarebbe facile, parmi, il tradurla in atto evitando le parole limitative « dei delegati dei Comizi agrarii » e sostituendovi « dei membri componenti » ecc.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, rileggerò l'aggiunta del Senatore Miraglia così modificata dal signor Ministro.

« Per la validità delle deliberazioni della Camera di agricoltura è necessario l'intervento della metà più uno almeno, dei componenti, la Camera stessa.

« Se alla prima convocazione non interviene la metà più uno dei componenti, si farà una seconda convocazione; in questo caso la Camera delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti. »

Chi accetta quest'aggiunta del Senatore Miraglia, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'aggiunta è approvata.)

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Poichè il Senato si è compiaciuto di ammettere i due articoli aggiuntivi da me proposti, per essere conseguente a me stesso e per render completa per quanto è possibile la legge, debbo proporre l'aggiunta d'un altro articolo a quello che l'onorevole signor Presidente ora si è compiaciuto di leggere.

Costituita legalmente la Camera d'agricoltura è chiamata a prendere le sue deliberazioni, e bisogna nella legge stabilire le condizioni necessarie, intrinseche, per la validità delle deliberazioni. Stando al principio che la deliberazione è valida quando v'è il concorso della maggioranza assoluta, bisogna fare in modo che la legge definisca in modo preciso in che sta la maggioranza assoluta.

S' intende bene che in un Corpo elettivo non tutti i membri che lo compongono, possono e vogliono intervenire alle deliberazioni; quindi la maggioranza assoluta sta nella maggioranza assoluta dei membri presenti alle deliberazioni. E prendendo ad esempio le disposizioni scritte nella legge comunale e provinciale, certamente le deliberazioni si debbono fare previo appello nominale, tranne quando si tratta del personale, poichè la stessa legge comunale e pro-

vinciale determina che in questo caso le nomine si fanno a schede segrete.

In conseguenza sottometto alla saviezza del Senato il seguente articolo aggiuntivo:

« Le deliberazioni della Camera d'agricoltura sono prese a maggioranza assoluta di voti dei delegati presenti e con appello nominale.

» Le elezioni però del Presidente, del Segretario e del Consiglio direttivo sono fatte per schede segrete.

» Non riuscendo la maggioranza assoluta nella prima votazione, sono validamente eletti quelli che ottennero maggiori voti: a parità di voti sono eletti i maggiori d'età ».

PRESIDENTE. Faccio osservare che il Consiglio direttivo non è nominato: bisognerebbe dire: « come nell'articolo seguente. »

Senatore MIRAGLIA. Non parlo del Consiglio direttivo. Come la nomina dei membri del Consiglio si riferisce al personale, quando la Camera è chiamata a sceglierli, la votazione si fa per schede segrete: ecco lo scopo cui mira la seconda parte dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Voglia avere la bontà di farla passare al banco della Presidenza.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDIFFREDI. A me pare veramente che si dia troppa importanza a questo ordinamento delle Camere di agricoltura. Insomma non si tratta qui di deliberare un caso di diritto comune; si tratta semplicemente di deliberare sopra provvedimenti utilissimi. Tutti sanno che le Camere di agricoltura hanno un loro regolamento, e questo dovrebbe essere lasciato fare a loro stesse. Non mi sembra dunque necessario inserire nel corpo della legge tutte queste minute prescrizioni che dovrebbero invece far parte del regolamento.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Veramente quando il Senatore Miraglia ha fatto quelle due aggiunte io l'ho votate, con quella piccola modificazione che mi sono permesso di proporre al Senato, perchè riscontrando la legge che regola la costituzione delle Camere di commercio, che hanno grande analogia con quelle di agricoltura, vi ho lette alcune poche disposizioni corrispondenti a quelle da lui proposte. Ma da che in quella legge io leggo l'articolo 27 che dice: « Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione

e ogni altra cosa relativa all'amministrazione interna saranno determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera entro lo spazio di due mesi e da approvarsi dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio » io credo che sarebbe anche in questo caso sufficiente un articolo simile...

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore SCIALOIA.... perciocchè se noi entriamo in questa via di voler a tutto provvedere per legge, necessariamente qui all'improvviso faremmo un regolamento, per quanto minuzioso, imperfetto. Invece dunque di esporci a dare autorità legislativa ad articoli che riguardano cose di regolamento interno; e correre il rischio di fare un regolamento imperfetto, e nel tempo stesso di togliere implicitamente la facoltà al Potere esecutivo ed alle Camere di agricoltura di compierlo, poichè le cose debbono esser compiute dallo stesso Potere che le ha incominciate a fare; per evitare, dico, questo pericolo contentiamoci dei soli articoli che regolano la costituzione delle Camere in quanto al Presidente, e in quanto al modo generale di votare per rendere valedoli le deliberazioni. In quanto poi alle norme particolari, io pregherei l'amico e Collega Senatore Miraglia, di volere consentire che in questa legge sia introdotto un articolo simile a quello che ho testè letto, e che si trova già nella legge delle Camere di commercio.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Senatore Scialoja è perfettamente d'accordo con me; da quel valente uomo che è, ha ricordato che ben diverse sono le disposizioni regolamentarie da quelle legislative.

L'ufficio del legislatore nelle leggi organiche è di stabilire la costituzione intrinseca del corpo collettivo, perchè il corpo collettivo medesimo possa validamente deliberare; i modi speciali e di pratica attuazione per potere il corpo deliberante esplicare le sue attribuzioni sono tutte rimandate ad un regolamento o ad un Decreto regio.

Dunque siamo d'accordo in principio, ma l'articolo aggiuntivo che ho avuto l'onore di proporre, (non parlo dei due precedenti articoli, perchè sono già stati approvati) è un'appendice necessaria ai precedenti.

Quante quistioni non sono ventilate per determinare i confini tra una legge, ed un regolamento o Decreto reale. Per quanto io sappia

non vi è stato alcuno il quale abbia pensato che l'elemento necessario per la validità di una deliberazione possa essere rimandato in un governo rappresentativo al Potere esecutivo. Dunque conchiudo, siamo d'accordo coll'onorevole mio amico, e richiamo la sua attenzione unicamente su questo che io non parlo di formalità estrinseche per la validità delle deliberazioni, ma delle solennità intrinseche che danno la esistenza alla deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sempre riconoscendo il lodevolissimo intendimento dell'onorevole Senatore Miraglia nel cercar modo di perfezionare questa legge, e nello stesso tempo ammettendo che le norme da lui stabilite sono razionalissime, poichè di fatti sono adottate da tutti i Corpi deliberanti, siano o non siano stabilite per legge, tanto sono nella natura stessa di queste istituzioni, io temo non di meno che, per amor di fare una cosa perfetta, e di provvedere a tutto quel che occorre perchè questi Corpi siano ben costituiti, e possano esercitare ottimamente le loro funzioni, egli col voler determinare tutte le modalità con le quali abbiano questi Corpi ad esercitare il loro ufficio, venga a complicare assai questa legge, e ciò non ostante non arrivi a fare cosa perfetta.

Di fatti che cosa intende di ottenere l'onorevole Senatore Miraglia? Intende di voler determinare nella legge tutte le norme le quali possano assicurare la regolarità e la legalità piena di tutti gli atti, di tutte le deliberazioni delle Camere di agricoltura. Or bene; io credo di poter agevolmente dimostrare, che egli difficilmente raggiungerà questo scopo, salvo che si voglia sospendere la discussione di questo progetto di legge e rinviarla alla Commissione affinchè, conformandosi alle sue massime, essa voglia inoltre svolgerle in tutti i loro aspetti.

Ed in vero, la prima condizione che si richiederebbe perchè queste Camere potessero deliberare legalmente, sarebbe quella di assicurarsi se i Delegati inviati dai Comizi agrarii e dalle Società d'agricoltura sieno stati regolarmente nominati, sì che niuna obiezione possa farsi alla legalità del loro mandato; perchè se i membri delle Camere di agricoltura non rappresentassero regolarmente i Comizi dai quali

sono mandati, evidentemente le deliberazioni di esso Camere sarebbero difettose nella loro stessa radice.

Dunque bisognerebbe stabilire prima come il Consiglio direttivo, che convoca alla prima adunanza le Camere, debba procedere per constatare la legalità delle nomine dei delegati; poi bisognerebbe dar norme sul modo di tenere i processi verbali per impedirne le alterazioni, e via dicendo. È evidente che andando di questo passo, nell'applicazione della massima posta innanzi dall'onorevole Senatore Miraglia, lo svolgimento che verrebbe a prendere questa legge, non si potrebbe sicuramente effettuare senza prima rinviare il progetto alla Commissione affinchè ne facesse oggetto di nuovo studio.

Ma, domando io, è egli necessario di far tutto questo? Non abbiamo noi una quantità grandissima di Corpi morali i quali esercitano regolarmente ed efficacemente le loro attribuzioni con regolamenti stati approvati con Decreto reale? Vi è qualcheduno, o da parte del Ministero o da parte del Senato, il quale contrasti le norme che per consuetudine, per una pratica lunghissima, per principio non mai contestato, sono adottate per regolare gli atti e le deliberazioni dei Corpi morali costituiti? No, per certo. Dunque mi pare che accettando la proposta dell'onorevole Senatore Miraglia faremmo opera meno utile, meno vantaggiosa. Ma, ad ogni modo qui va a capello l'avvertenza dell'onorevole Senatore Scialoja; che se si vogliono improvvisare emendamenti per comp'etare questa legge nel senso proposto dall'onorevole Senatore Miraglia, si correrà rischio di fare cosa veramente imperfetta. Bisognerebbe, per evitar questo scoglio, che, avanti tutto, il Senato deliberasse di aggiungere a questa legge a'tre disposizioni che si sogliono chiamare regolamentari, e che riguardano propriamente il modo col quale abbiano le Camere di agricoltura ad esercitare le loro attribuzioni; e quindi rinviasse alla Commissione il lavoro perchè voglia completarlo in questa parte che essa ed il Ministero hanno stimata superflua, perchè già da lungo tempo sono stabilite, e da costante ed incontestata pratica avvalorate, le norme che devono regolare l'amministrazione dei Corpi morali. Laonde il Ministero per parte sua si opporrebbe all'accettazione delle nuove aggiunte dell'onorevole Senatore Miraglia, salvo che il Senato, avvisando altrimenti, non le voglia rinviare alla Commissione perchè le unisca a quelle

altre che occorrerebbero per formare il complemento del sistema.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Non è che per esprimere il voto della Commissione, che ho domandata la parola.

La Commissione esiterebbe a entrare in questa nuova via, poichè lo crede superfluo.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io sorgo per fare una formale proposta, ed è di respingere qualunque altra aggiunta ai due articoli che abbiamo già votati e sostituire a quello ultimamente proposto dal Senatore Miraglia l'articolo 27 della legge sulle Camere di commercio.

Questa mia proposta ha un immenso vantaggio, quello cioè di rendere le due leggi presso a poco identiche nelle loro disposizioni, e quindi indirettamente, di stabilire che sarà fatto per le Camere di agricoltura con regolamento, quello che con regolamento si è trovato ben fatto per le Camere di commercio. Quindi prego l'onorevole Presidente di metterla ai voti.

Per me è questa una maniera di terminare parlamentariamente la questione; perchè io credo che sarebbe pericoloso entrare in altra via per le ragioni che ho detto e per quelle che ha soggiunte anche l'onorevole Presidente del Consiglio. Difatti, o Signori, in quell'aggiunta del Senatore Miraglia si parla nientemeno e dei casi in cui si deve fare l'appello nominale, e dei casi in cui si devono fare le schede segrete, ecc.

Vedete dunque che a questo modo noi entriamo in un mare senza sponde. Quindi, ripeto, la mia proposta sarebbe di respingere qualunque nuova aggiunta alle due già fatte, e di sostituire semplicemente l'articolo 27 della legge da me citata.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Il solo pensiero che possa essere ritardata la votazione di questa legge mi spaventa. Il Governo e la Commissione del Senato non mi faranno il torto di credere che coi proposti articoli aggiuntivi io abbia voluto inceppare il corso della discussione: mi preoccupai della bontà della legge, e mi è parso con-

venevole di fare qualche aggiunta per migliorarla a mio senso quant'era possibile.

Mi basta che il Senato abbia approvato i primi due articoli da me aggiunti. Ora, per troncane ogni discussione, mi associo volentieri alla proposta fatta dal Senatore Scialoia, e ritiro il terzo articolo da me proposto.

PRESIDENTE. Domando al Senato se la proposta dell'onorevole Scialoia è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

Leggo dunque l'articolo 27 della legge sulle Camere di commercio, per metterlo ai voti.

» Le norme circa le adunanze le discussioni, » il modo di votazione ed ogni altra cosa relativa all'Amministrazione interna, saranno » determinate da un regolamento compilato da » ciascuna Camera entro lo spazio di due mesi » dal giorno del suo insediamento e da » provarsi dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio nel termine di un mese » dalla fatta trasmissione. »

SENATORE BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Beretta.

SENATORE BERETTA. Vorrei soltanto pregare il Senato ed il proponente a riserbare questo articolo come l'ultimo della legge.

PRESIDENTE. Aderisce il Senatore Scialoia a che sia collocato come ultimo articolo?

SENATORE SCIALOIA. Io non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Allora si metterà intanto ai voti, quindi si collocherà in fine della legge.

Chi approva l'articolo di cui ho dato lettura, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si passa alla discussione dell'articolo 5 come è stato proposto dalla Commissione.

« La Camera sceglie nel suo seno il Consiglio direttivo, che si compone di un Presidente, di un vice-Presidente e di sei Consiglieri. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni; sono però rieleggibili. Si rinnovano per terzo coll'estrazione a sorte nei due primi anni e successivamente per anzianità.

» La Camera si aduna in seduta ordinaria una volta all'anno nella prima metà di gennaio. Potrà però essere convocata a seduta straordinaria sull'invito del Ministero, per deliberazione del Consiglio direttivo, o dietro richiesta di un terzo almeno dei membri che la compongono.

» Il Ministero di Agricoltura può designare persona per assistere senza voto alle sedute della Camera, per dare spiegazioni e fare proposte. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ho la parola.

Senatore BERETTA. Vorrei unicamente proporre che i Consiglieri da sei fossero portati a sette, e ciò per due ragioni; la prima perchè si costituirebbe un Consiglio direttivo con un numero dispari, come ordinariamente si suol fare in casi consimili; la seconda perchè i sette Consiglieri, col Presidente e col Vice-Presidente venendo a formare il numero di nove, sarebbe più razionale la divisione per terzi di detti membri nell'occasione della rinnovazione annuale di un terzo dei medesimi.

PRESIDENTE. Acconsente la Commissione a questa variante?

Senatore LAUZI, *Relatore*. La Commissione non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Allora, prima di porlo ai voti, tornerò a dar lettura dell'articolo 5 così emendato.

« La Camera sceglie nel suo seno il Consiglio direttivo, che si compone di un Presidente, di un vice-Presidente e di sette Consiglieri. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni; sono però rieleggibili. Si rinnovano per terzo coll'estrazione a sorte nei due primi anni e successivamente per anzianità.

» La Camera si aduna in seduta ordinaria una volta all'anno nella prima metà di gennaio. Potrà però essere convocata a seduta straordinaria sull'invito del Ministero, per deliberazione del Consiglio direttivo, o dietro richiesta di un terzo almeno dei membri che la compongono.

» Il Ministero di Agricoltura può designare persona per assistere senza voto alle sedute della Camera, per dare spiegazioni e fare proposte. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io chiamo l'attenzione delle Commissioni e del signor Ministro sulla importanza che acquista questo articolo dopo l'ac-

ettazione di una delle aggiunte proposte dal Senatore Miraglia. Nell'art. 5° del progetto di legge non si provvedeva al Presidente della Camera, ma unicamente al Presidente del Consiglio direttivo; mi pare che naturalmente si intendeva da coloro che avevano compilato l'articolo, che il Presidente del Consiglio direttivo fosse anche Presidente della Camera d'agricoltura, come anche nei Consigli Comunali il Presidente della Giunta, ossia il Sindaco, è pure Presidente del Consiglio intero; altrimenti ne potrebbe nascere una specie di dualismo tra il Presidente del Consiglio direttivo, e il Presidente della Camera che in qualche caso potrebbe trovarsi in opposizione col primo. Onde io credo che appunto, conformemente a questa intenzione, converrebbe ordinare la compilazione del presente articolo in modo che si evitasse la possibilità di questi due Presidenti, e che Presidente della Camera fosse quello del Consiglio direttivo; o viceversa, se il Consiglio nascesse prima, il Presidente di esso fosse quello della Camera.

PRESIDENTE. Veramente l'articolo è già votato.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. È precisamente la stessa osservazione dell'onorevole Senatore Scialoia quella che io intendeva di fare.

Allorquando io notava all'onorevole Senatore Miraglia che, secondo me, il suo emendamento non aveva ragione di essere, perchè nell'articolo in discussione si parlava della nomina del Presidente e del Vice-presidente, egli soggiungeva che in questo articolo si parla del Presidente del Consiglio direttivo, e che egli intendeva parlare della nomina del Presidente dell'assemblea. In seguito alla quale risposta io me ne rimisi al Senato e lasciai che esso decidesse sull'utilità di adottare l'articolo quale venne proposto dal Senatore Miraglia.

In quel momento forse non si è riflettuto abbastanza; ma ora, giacchè l'onorevole Senatore Scialoia richiama l'attenzione del Senato e del Ministero sopra questo punto, e che formalmente mi invita anche ad esprimere la mia opinione, dirò che credo, a dir vero, pericoloso in un'assemblea assai piccola come sarà quella di una Camera di agricoltura, la quale

non eccederà mai il numero di 10 o 15 o tutt'al più 20 membri, di avere due presidenti, l'uno rispetto all'altro, uno direi quasi del potere esecutivo, che in certo modo si potrebbe paragonare al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed un altro, il quale, direi così, vorrebbe credersi come un presidente di assemblea legislativa.

Quando, come nel caso presente, trattasi di Corpi morali di numero così ristretto, è meglio lasciare che la presidenza sia tenuta dal Presidente dello stesso Consiglio direttivo.

Ma l'onorevole Presidente del Senato dice che l'articolo è ormai votato. Però c'è modo, mi pare, di poter acconciare la cosa: stia pure che per una maggiore solennità la Camera elegga il suo presidente, ma stabilisca anche in quest'articolo (e qui prego il Senatore Scialoia di vedere se può accettare questa mia proposta), si stabilisca, dico, che il Presidente della Camera sia anche il Presidente del Consiglio direttivo. E lo stesso parmi si potrebbe anche disporre rispetto al Segretario, cioè che il segretario della Camera fosse anche segretario del Consiglio direttivo. Così non si avrebbe una duplicazione di uffici, dannosa in Corpi molto ristretti di numero, i quali facilmente nei primi anni non avranno neanche una gran mole di lavoro. D'altronde, ripeto, queste duplicazioni non porterebbero che un incaglio soverchio e maggiori spese, cose tutte le quali certamente il Senato intende evitare.

Io crederei quindi che senza menomamente rivenire su quanto quest'assemblea ha votato, si potrebbe fare all'articolo un'aggiunta nella quale si dicesse che il Presidente ed il Segretario della Camera di agricoltura sono pur anche rispettivamente Presidente e Segretario del Consiglio direttivo. In siffatto modo si raggiungerebbe anche nel Consiglio direttivo quel numero di 9 membri di cui parlava il Senatore Beretta; e dico che si raggiungerebbe perchè il Consiglio direttivo resterebbe composto di un Presidente, un Vice-presidente, di 6 Consiglieri e di un Segretario, il quale avrebbe voto deliberativo essendo membro della Camera.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. L'articolo, come dice l'on. Presidente, è votato; quindi io non posso né debbo proporvi emendamento di sorta; il nostro Regolamento espressamente lo vieta; ma il Regolamento medesimo permette di proporre ag-

giunte agli articoli quantunque votati. Quindi a questo articolo già votato propongo un'aggiunta di un inciso, il quale si collocherà dopo la parola *Presidente*, e quest'inciso aggiunto dirà: « che sarà lo stesso Presidente della Camera. » A questo modo, non con un emendamento, ma con un'aggiunta sarebbe conseguito lo scopo che ci prefiggiamo.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io converrei pienamente nell'idea che il Presidente della Camera d'agricoltura dovesse essere anche Presidente del Consiglio direttivo; ma disgraziatamente sono votati entrambi i paragrafi dell'articolo. Nel primo si dice: « L'assemblea sceglie un Presidente. » Nel secondo si dice: « Il Consiglio direttivo sceglie nel suo seno un Presidente. »

Senatore SCIALOIA. Ma questo non è ancora votato.

Senatore BERETTA. Perdoni, è votato: ed anzi per questa ragione il Senatore Scialoia vorrebbe introdurvi un'aggiunta.

Se non fosse votato, si potrebbe introdurvi questa modificazione, che cioè il Presidente del Consiglio direttivo sarà il Presidente nominato dall'assemblea. Ma essendo già votato l'art. 5, che dice che la Camera sceglie nel suo seno il Consiglio direttivo, non saprei più come adattarvi l'inciso proposto dal Senatore Scialoia. Non è più una scelta che deve farsi, dal momento che è già prescritto qual debba essere il Presidente; per cui non saprei come si possa oggi supplire a questo difetto che riconosciamo esservi nella legge. D'altra parte però, siccome abbiamo casi identici, cioè abbiamo un Presidente del Consiglio provinciale ed un Presidente della Deputazione provinciale, che è il Prefetto, così, col'articolo già votato si avrà un Presidente della Camera d'agricoltura ed un Presidente del Consiglio direttivo.

Se si potesse ritornare sui due articoli, ripeto, mi associerei volentieri alla proposta dell'onorevole Scialoia.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Sono dolentissimo di annoiare il Senato, ma si tratta di cosa che ha una grande importanza pratica, quindi insisto.

L'articolo 5, a cui io propongo di fare un'aggiunta, dice così:

« La Camera sceglie nel suo seno il Consi-

glio direttivo, che si compone di un Presidente, di un vice-Presidente e di sei Consiglieri. »

Con l'aggiunta che io propongo, questa parte dell'articolo suonerebbe così:

« La Camera sceglie nel suo seno il Consiglio direttivo, che si compone di un Presidente, che sarà lo stesso Presidente della Camera, di un vice-Presidente, ecc. ecc. »

È evidente che quando la legge prestabilisce un individuo che deve presiedere il Consiglio direttivo, gli altri componenti il medesimo saranno di libera scelta, e il Presidente verrà nominato per legge. Si dice che tutti i membri di questo Consiglio debbono essere eletti dalla Camera di agricoltura; la Camera sceglie adunque il Consiglio direttivo, il quale sarà poi presieduto da un Presidente che sarà il medesimo che presiede la Camera e che certo è pur esso elettivo, secondo l'aggiunta del Senatore Miraglia. Io non vedo nessun'anomalia, nessuna impossibilità di esecuzione in questa mia proposta; e per conseguenza, trattandosi di ottenere una cosa che anche i contraddittori riconoscono utile, credo che, permettendo il nostro Regolamento di fare aggiunte anche ad articoli già votati, essendo la mia un'aggiunta che fa conseguire lo scopo che ci proponiamo, mi pare che dovrebbe essere accettata.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Senatore Scialoia che qui non si tratta di un'aggiunta, ma bensì di un emendamento che s'introdurrebbe nel primo paragrafo dell'articolo 5.

Vegga dunque il Senato se ciò sia conveniente, poichè l'osservare il nostro Regolamento importa assai più che quella modificazione, senza la quale certo non è per niente turbata l'economia e lo spirito della legge che discutiamo.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. La Commissione si sente in dovere di fare alcune lievi osservazioni a questo proposito. La prima è sul merito della questione. Il signor Ministro di Agricoltura ha posto a base del suo assenso alla creazione di un unico Presidente, la circostanza che le Camere di agricoltura saranno composte press'a poco di 15 o 20 membri. Ora, io non credo e non spero che, tra i delegati dei Comizi e delle Società di Agricoltura, le Camere di agricoltura saranno in così picciol numero. Da una notizia favoritami dallo stesso signor Ministro apprendo che in Prussia i membri della Camera di

Bonn ascendono a 18,000: io non credo che noi arriveremo a tanto; ma ad ogni modo se la circoscrizione delle Camere può avere un'utilità, quale egli si ripromette, debbono queste avere una grande estensione, comprendere varie provincie. Ora, se ogni Comizio agrario, in ragione della popolazione, può mandare uno, due o tre delegati, se le Società agrarie od altre simili possono anche esse mandare delegati, io credo che si arriverà ad un numero molto maggiore di membri, quasi uguale in media a quello stabilito dalla legge per i Consigli provinciali. Credo adunque, parlando sempre in merito, che se per i Consigli provinciali non nasce alcun ostacolo dai due Presidenti, dal Presidente cioè del Consiglio provinciale eletto in ogni sessione, e da quello della Deputazione provinciale, (non parlo di adesso, perchè ora è un ufficiale pubblico, cioè il Prefetto, che presiede il Consiglio, e anche nel progetto originario della legge comunale e provinciale si manteneva pure la nomina di due Presidenti uno per la Deputazione e l'altro per il Consiglio provinciale) io credo, dico, che non ne possa venire un grave inconveniente da questi due Presidenti.

Fin qui in quanto al merito della questione. In quanto poi alla forma è molto facile che io m'inganni, non essendo del parere dell'onorevole Collega Scialoia, persona tanto autorevole in ogni cosa; ma a me pare veramente che i due articoli già votati impediscano quest'aggiunta o cambiamento che sia, perchè con un articolo proposto dal Senatore Miraglia è già detto che la Camera di agricoltura immediatamente si costituisce colla nomina del suo Presidente. In seguito è detto che questa Camera che ha già il suo Presidente sceglie nel proprio seno il Consiglio direttivo composto di un presidente, di un vice-Presidente e di sette Consiglieri; ora io, a dire il vero, non trovo più possibile, dopo la votazione di questi due articoli, di aggiungere ancora che il Presidente della Camera sarà il Presidente del Consiglio direttivo.

Questa è l'osservazione che la Commissione ha creduto suo debito di sottoporre al Senato.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. L'onorevole Relatore della Commissione ha fatto l'avvertenza che avevo fatto io stesso da principio, vale a dire che, a parer mio, dopo che la scelta del Consiglio direttivo è lasciata in facoltà della Camera (e

questo Consiglio direttivo è composto di un Presidente, di un vice-Presidente e di sette Consiglieri), non si può più dire che il Presidente del medesimo sarà il Presidente della Camera stessa; perchè in allora non sarebbe più in facoltà della Camera il farne la scelta. Io credo quindi che l'espedito proposto dall'onorevole Senatore Scialoia per raggiungere quest'intento, sia ormai impossibile, in seguito alla votazione che ha avuto luogo.

Del resto, io pure sono persuaso che la Camera sceglierà precisamente a Presidente del Consiglio direttivo il Presidente della Camera stessa.

Questo è l'intendimento più naturale e più logico della legge; ma il volerne introdurre un altro in questo momento, io ripeto, credo che sia impossibile. Oltrechè, come osservava l'onorevole Presidente del Senato, non so se a termini del Regolamento possa considerarsi come aggiunta la proposta fatta dall'onorevole Senatore Scialoia, la quale non è che l'inserzione di un inciso in un'alinea.

Per queste ragioni vorrei pregare l'on. Senatore Scialoia a recedere da questa sua proposta, se pure non crede ricorrere ad altro espedito.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io ho domandato la parola perchè la questione, sebbene possa da alcuni essere considerata come lieve, rispetto all'unità o dualità de' Presidenti, non è tale se stabiliamo oggi un precedente, cioè che al Senato sia vietato il fare aggiunte ad articoli già votati.

No, Signori! L'art. 65 del nostro Regolamento è chiaro, ed io tengo sempre per l'estensiva interpretazione di quest'articolo; che infine è conforme al buon senso, perchè quando in una Camera si vota un articolo e dopo vi si scorge un difetto, un rimedio dev'essere possibile.

Nei Parlamenti più antichi di noi si fanno ripetute letture dei progetti di legge.

Nel Belgio, dopo votati gli emendamenti, si rivedono da capo a fondo, e si possono respingere o modificare; poichè, dico, veramente ripugna alla semplice ragione che quando nell'atto stesso del votare si scorge incompleta o difettosa un'idea, si debba tuttavia mandare tal quale la legge all'altra Camera acciocchè dopo

corretta ritorni a questa, esponendosi al pericolo di veder chiudere la sessione, e di ritardare o di far perdere al paese l'opportunità di grandi vantaggi per una di quelle formalità intese troppo rigorosamente, quando il Regolamento ci dà, e ci dà anzi largamente la facoltà di rimediarvi.

Ecco le parole del Regolamento:

« Le aggiunte, sia che costituiscano articoli distinti, sia che debbano annettersi ad altri, possono essere proposte anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli tra cui verrebbero ad interporli, o dei quali dovrebbero far parte, purchè le disposizioni da aggiungersi non implicino contraddizione coi voti già emessi. »

Se dunque si sostenesse che la mia aggiunta è in contraddizione coll'articolo, e si votasse in questo senso, io direi che coloro che così votassero s'ingannerebbero, però mi acquieterei, riflettendo che il Regolamento resta intatto: ma se mi si dice che l'aggiunta, solo perchè è un inciso che si debbe interporre nell'articolo già votato, è un emendamento, e non si può per conseguenza mettere a partito, io rispondo: Signori no! Coloro che pensano a questo modo danno una interpretazione contraria al senso vero del nostro Regolamento, e troppo restrittiva; ed è per questo interesse altissimo che io prendo di nuovo la parola, e dimostrerò, 1° che non è in contraddizione con gli articoli già votati; 2°: che quantunque inciso, è una determinazione del disposto con l'articolo. E perchè ogni aggiunta non può avere altro scopo che quello di determinare o di ampliare, ne segue che questa è un'aggiunta di quelle che sono permesse dal Regolamento, ed insisto per la sua ammissione.

Dico dunque che non è in contraddizione cogli articoli già votati, perciocchè dei due articoli già votati il primo dice che vi sarà un Presidente elettivo, notino, o Signori, un Presidente elettivo, scelto dalla Camera nel suo seno, il quale presiederà la Camera intiera. L'articolo che abbiamo votato in secondo luogo che cosa dice? Che vi sarà un Consiglio direttivo anch'esso eletto: cioè anch'esso composto di membri scelti dalla Camera nel suo seno. Ora, quando io vi propongo di aggiungere che tra questi membri tutti scelti dalla Camera nel suo seno, ve ne sia uno, già anch'esso scelto dalla Camera nel suo seno, come Presidente della Camera,

e come Presidente del Consiglio, io non fo che determinare la seconda scelta, perchè cada sopra uno dei già eletti, ma non metto in contraddizione un articolo coll'altro.

Ora, siccome un'aggiunta è sempre uno svolgimento od una determinazione del disposto di un articolo di legge, e siccome questa mia sarebbe per l'appunto una determinazione, ripeto che è una vera e pura aggiunta, e che come tale possa e debba essere posta a partito. Che se mai la religione del nostro Presidente arrivasse sino al punto di credere che un'aggiunta possa dirsi emendamento, solo perchè messa come inciso in mezzo ad una frase, io proporrei che in fine dell'articolo si apponga un nuovo capoverso che dica: « Il Presidente del Consiglio direttivo sarà il Presidente della Camera scelto già nel suo seno. »

PRESIDENTE. Abbia la bontà di far giungere a questo banco il suo nuovo emendamento.

Senatore SCIALOIA. Non è un emendamento, è un'aggiunta che io propongo all'art. 5.

PRESIDENTE. Tanto meglio: così si evita una difficoltà che io doveva opporre come custodo momentaneo del Regolamento del Senato.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Ho dimandato di parlare, non per impugnare i diritti che l'egregio Senatore Scialoia, che invoca con tanto calore il Regolamento del Senato, potrebbe avere a fare quest'aggiunta, ma realmente perchè non la credo necessaria.

Io penso che la scelta di un Presidente per deliberazione della Camera di agricoltura non sia di tale importanza che abbia bisogno di essere stabilita per legge. Questo è il motivo per cui io voterò contro la proposta dell'onorevole Senatore Scialoia.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Come diceva, io non sarei di avviso di votare la proposta fatta dall'onorevole Senatore Scialoia; ma per ispiegare che coll'aver messo distinte queste due nomine, non s'intende che debbano necessariamente cadere su due persone diverse, io proporrei quest'aggiunta:

« La Camera potrà scegliere la medesima persona a Presidente della Camera e del Consiglio direttivo. »

PRESIDENTE. Il Senatore Scialoia mantiene la sua proposta?

Senatore SCIALOIA. La mantengo.

PRESIDENTE. Allora domando al Senato se è appoggiata la proposta Scialoia.

(È appoggiata.)

Ora la rileggo per metterla ai voti.

« Il Presidente del Consiglio direttivo sarà lo stesso Presidente della Camera. »

Chi approva quest'aggiunta, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvata.)

Domando ora se l'aggiunta del Senatore Beretta è appoggiata.

Senatore SCIALOIA. Favorisca, signor Presidente, di darne lettura.

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta dell'onorevole Beretta:

« La Camera potrà scegliere la medesima persona a Presidente della Camera e del Consiglio direttivo ».

Senatore MOSCUZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOSCUZZA. Io credo che non vi sia bisogno di ciò. Una volta che la Camera d'agricoltura è un Corpo deliberante, mi pare che qui ci sia una specie di contraddizione; i membri del Consiglio sono liberi di scegliere chi loro più pare e piace. Il dire qui ora noi ch'essi sono liberi, mi pare, ripeto, per lo meno una cosa inutile.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io ho creduto opportuno fare questa proposta per un maggiore schiarimento agli elettori; del resto, se si crede inutile, io la ritiro.

PRESIDENTE. Essendo esaurito quest'incidente, passeremo all'articolo 6.

Ne do lettura.

« La Camera nella seduta ordinaria esamina e delibera il conto consuntivo, il progetto di bilancio, la relazione annuale delle condizioni dell'agricoltura, la proposta dei lavori da esaminarsi e reintegra il Consiglio nominando nuovi membri in luogo di quelli che escono. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 7:

« Spetta al Consiglio direttivo di eseguire la

deliberazione della Camera, di compiere, uniformandosi alle prescrizioni di essa, le attribuzioni determinate dall'art. 2, di preparare il progetto di bilancio, la relazione sullo stato dell'agricoltura, le proposte dei lavori da intraprendersi per l'anno agrario successivo, di nominare, sospendere e licenziare gl'impiegati ed inservienti, in quanto quest'ultima attribuzione non sia dal rispettivo Regolamento riservata alla Camera stessa.

« Quanto a questi ultimi potrà il Consiglio, in caso d'urgenza, sospenderli, riferendo per gli ulteriori provvedimenti alla Camera stessa. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro d'Agricoltura e Commercio ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Credo che sia un mero errore di stampa quello che è occorso in quest'articolo laddove dice: « Spetta al Consiglio direttivo di eseguire la deliberazione; parmi dovrebbe dire *le deliberazioni.* »

Senatore LAUZI, *Relatore.* L'errore di stampa esisteva anche nel testo ministeriale, dal quale venne materialmente riprodotto.

PRESIDENTE. Accettandosi dalla Commissione questa lieve correzione, rileggo l'articolo per metterlo ai voti:

« Spetta al Consiglio direttivo di eseguire le deliberazioni della Camera, di compiere, uniformandosi alle prescrizioni di essa, le attribuzioni determinate dall'art. 2, di preparare il progetto di bilancio, la relazione sullo stato dell'agricoltura, le proposte dei lavori da intraprendersi per l'anno agrario successivo, di nominare, sospendere e licenziare gl'impiegati ed inservienti, in quanto quest'ultima attribuzione non sia dal rispettivo regolamento riservata alla Camera stessa.

« Quanto a questi ultimi potrà il Consiglio in caso d'urgenza, sospenderli, riferendo per gli ulteriori provvedimenti alla Camera stessa. »

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.
Senatore GIOVANOLA. Bramerei sapere chi sono questi ultimi, dei quali si parla nell'ultimo capoverso.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sono gli impiegati ed inservienti nominati dalla Camera.

Senatore GIOVANOLA. Se così è, faccio osservare che coll'aggiunta della Commissione, il senso

non corre più, perchè non vi sarebbe più nesso tra l'una e l'altra parte dell'articolo: prima esso era un poco oscuro: ma ora, come venne emendato, diventa oscuro del tutto, e basta rileggerlo per persuaderseene.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
A me pare che in fatto sussista l'osservazione del Senatore Giovanola, e parmi pure che questo dubbio non potesse sorgere dalla mia redazione, e che il concetto fosse più chiaro. Colla prima redazione infatti si diceva che il Consiglio direttivo sospende gl'impiegati ch'esso nomina, i quali d'altronde saranno pochissimi, poichè non vogliamo creare una burocrazia coll'istituzione delle Camere d'agricoltura; ma quel qualunque impiegato nominato dal Comitato sarà da esso anche sospeso; invece se si trattasse di impiegati, o meglio di professori (come fanno i Comuni in Germania, i quali nominano professori che danno delle conferenze, ed ingegneri idraulici) queste persone che sono nominate dall'Assemblea non potranno essere licenziate dal Comitato, e solo in caso d'urgenza ed in casi di gravi mancanze potranno essere sospese dal Comitato, il quale ha l'obbligo di riferirne alla Camera. Questo era il concetto della redazione ministeriale e di quello primitivo della Commissione; ma ora ch'essa ha cambiata la sua redazione, non si potrebbe lasciar l'inciso come sta, e converrebbe sostituire alle parole *quanto a questi ultimi* le seguenti: *in questo caso il Consiglio, ecc.*

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Forse si potrebbe togliere ogni dubbio qualora s'introducessero questi lievi emendamenti: alle parole: *di nominare, sospendere e licenziare i suoi impiegati* (cioè gli impiegati del Consiglio direttivo), aggiungere: *quanto a quelli nominati dalla Camera, potrà il Consiglio sospenderli*; in questo modo il senso sarebbe pienamente chiarito.

Senatore LAUZI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore.* È indubitato che la dizione non correva più; ma il Senato vorrà avvertire che queste ultime modificazioni sono state fatte in fretta questa mattina; ora io credo che si riparerebbe a tutto, se invece di

dire: quanto a questi ultimi, si dicesse: quanto agli impiegati di nomina della Camera, potrà il Consiglio, ecc.

PRESIDENTE. L'ultimo inciso come è presentato dalla Commissione suonerebbe dunque così:

« Quanto agli impiegati di nomina della Camera potrà il Consiglio in caso di urgenza sospendersi, riferendo per gli ulteriori provvedimenti alla Camera stessa. »

Se non si fanno opposizioni, lo metterò ai voti. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo così modificato, di cui do nuova lettura.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passerà all'art. 8: ne do lettura.

« La Camera forma e delibera il proprio regolamento organico che sarà approvato dal Ministero sentito il Consiglio d'agricoltura. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Osservo che forse adesso converrebbe fondere due disposizioni, cioè l'articolo attuale fonderlo con quel tale art. 27 tolto dalla legge sulle Camere di commercio e che venne adottato da quest'Assemblea sulla proposta dell'onorevole Scialoia. Allora si adottò quell'articolo salvo a stabilirgli la collocazione: anzi il Senatore Beretta propose che fosse posto in fine della legge.

Senatore SCIALOIA. È già votato quell'articolo, e c'è precisamente un'identica clausola.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io voleva accennare quello che diceva l'onorevole signor Ministro, che cioè quest'articolo, dopo quello che venne votato a proposta dell'onorevole Senatore Scialoia, mi pare diventi affatto superfluo; perchè comprende appunto che la Camera debba fare il regolamento, ed essere questo approvato dal Ministero. Propongo quindi la soppressione di questo articolo ottavo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la soppressione?

Senatore LAUZI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo.

(Vedi sopra.)

Chi vuole che rimanga nella legge, si alzi. (Non è approvato.)

Ora passiamo all'articolo 9, di cui do lettura:

« La Camera d'Agricoltura può essere sciolta per Decreto reale, nel qual caso la sua amministrazione sarà affidata ad un Commissario governativo fino all'insediamento della nuova Camera ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Non si può revocare in dubbio il principio fermato in questo articolo, che il Governo abbia il diritto di sciogliere un Corpo elettivo; ma bisognerebbe contemporaneamente aggiungere un comma, nel quale si esprimesse il concetto che in un determinato termine il Governo fosse obbligato a ricostituirlo. Ecco perchè propongo il seguente comma a questo articolo:

« Entro tre mesi dal giorno dello scioglimento della Camera d'agricoltura saranno chiamati i Comizi agrari a nominare i delegati che debbono ricomporla ».

PRESIDENTE. Abbia la bontà d'inviarlo al banco della Presidenza.

Lo rileggo.

(Vedi sopra.)

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Per parte della Commissione non vi è ostacolo ad accettare la proposta del Senatore Miraglia; è naturale che quando la Camera è stata sciolta, la si debba ricomporre, e sono i Comizi appunto che debbono ricomporla.

L'importanza della proposta sta in ciò che fissa il termine di tre mesi a questa nuova costituzione della Camera di agricoltura. Per parte nostra, mese più o mese meno, non mettiamo importanza a ciò; se il Ministro è contento, non vi è questione, e la Commissione accetta ben volentieri la proposta del Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. La proposta che fa il Senatore Miraglia è un'aggiunta all'articolo 9?

Senatore MIRAGLIA. Appunto.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ripeterò le dichiarazioni già fatte dal Presidente del Consiglio e anche da me, che veramente non abbiamo gravi motivi da opporci a

queste proposte; le quali in certo modo si possono riguardare come superflue.

Questo fu il motivo per cui e Commissione e Ministero non credettero opportuno d' inserirle nel relativo schema di legge.

Difatti esiste una legge, per le Camere di Commercio, che è affine a quella che noi discutiamo, la quale stabilisce appunto all'articolo 4° che « ciascuna Camera di Commercio può essere sciolta per Decreto reale, e la sua amministrazione affidata ad un Commissario governativo fino all'insediamento della nuova Camera. »

Come vede il Senato, altro non abbiamo fatto se non copiare di peso l'articolo e trasportarlo in questa legge: qui non si parla niente affatto di termine entro il quale si devono riconvocare le Camere di Commercio, e fino a questo momento non si sono mai verificati inconvenienti. Credo perciò che anche nel nostro caso, ove non si facesse parola del tempo, nemmeno se ne verificherebbero; avendo il Governo del Re interesse a ricostituire queste Camere al più presto possibile.

Del resto, io lascio giudice il Senato della convenienza di accettare la proposta del Senatore Miraglia, la quale poi, quando anche fosse approvata, non guasterebbe certo l'economia della legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 9 che ri-leggo:

« La Camera d'agricoltura può esser sciolta per Decreto reale, nel qual caso la sua amministrazione sarà affidata ad un Commissario governativo fino all'insediamento della nuova Camera. »

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Fino che stava il principio posto nell'articolo primo del testo di legge tanto del Ministero come della Commissione, che legislativamente costituiva le Camere, io capisco che se fosse assolutamente necessario per motivi rilevanti di sciogliere queste Camere, il Potere esecutivo potesse anche riconvocarle; diversamente lo scopo della legge verrebbe meno. Mi permetto però di avvertire che nella prima osservazione che ho avuto l'onore di fare al Senato, dissi anche che se ora, non più dalla legge ma dal voto dei Comizi agrari dipende la creazione delle Camere di agricol-

tura, può anche essere il caso che si scioglia la Camera di agricoltura dai Comizi, i quali col dimostrarne l'inutilità, ne domandino lo scioglimento. Se questo caso avvenisse, domando se si debbono ancora ricostituire. Faccio questa interrogazione perchè, secondo questo articolo, si dovrebbero ricostituire.

La legge non indica i motivi pei quali il Ministero ha facoltà di scioglierle; dice solo: il Governo per Decreto reale ha facoltà di sciogliere le Camere. Dunque fra questi motivi vi può esser quello in perfetta relazione col principio elettivo delle stesse Camere, che non si impongono, ma si accordano a quelli che le chiedono. Può avvenire anche il caso che gli stessi Comizi desiderino e chiedano che sia sciolta la Camera, e la legge non mette ostacolo a che con Decreto reale si possa accogliere questa domanda. Ora io chiedo appunto se non si crede che l'articolo come è, con l'obbligo della riconvocazione, non trovi applicazione pel caso di cui ho fatto cenno.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Non ho preso la parola per entrare a discutere l'emendamento Miraglia, giacchè ho detto lasciava arbitro il Senato di respingerlo o di accettarlo, perchè, secondo me, esso in nulla altera l'economia della legge: piuttosto credo conveniente di dover fare alcune osservazioni in ordine a quanto già due volte ha detto il Relatore del presente disegno di legge, sia adesso, che in principio dell'odierna seduta.

Egli, citando quel testo della legge Romana, *co modo solvitur quod colligatum est*, diceva che siccome le Camere di agricoltura si costituiscono per deliberazione dei Comizii, così possono anche sciogliersi per lo stesso modo. Alla quale tesi credo di dover far riserve, anzi credo di poterla oppugnare.

Egli è vero, che per costituirsi una Camera di agricoltura secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Panattoni, si richiede la deliberazione dei Comizii, e che non si può costituire ove questa manchi; ma una volta emessa questa deliberazione, interviene anche un altro contraente, un altro ente. Nella proposta votata si disse che questa votazione deve essere consacrata, riconosciuta, convalidata mediante Decreto reale. Una volta quindi che il Gover-

no è intervenuto, che questa deliberazione è stata data dal Governo, io non credo che si possa lasciare la cosa in balia al capriccio dei Comizii, che potrebbero qualche volta per un motivo qualunque, per qualunque leggerissimo disgusto, dire che non vogliono più saperne delle Camere di agricoltura, salvo poi il giorno dopo a ritornare a mettere in campo l'idea di ricostituirla.

Io stimo che i Comizii debbono pensarci maturamente prima di dire se vogliono costituire o no questa Camera; ma una volta che la Camera è costituita occorrerà il consenso del Governo per scioglierla, perchè anche esso è intervenuto nella costituzione della medesima.

Sicuramente che niente è eterno a questo mondo, e che si potrà stabilire una Camera, e poscia il Governo stesso potrà ordinarne non solamente lo scioglimento coll'assenso delle parti, ma potrà anche, atteso l'autorità che ha di fare i compartimenti, comporla in altro modo, e quindi venire allo scioglimento della medesima. Credo anzi che debba farlo tutta volta che si riconosca che alcuna di esse non corrisponde allo scopo, e che quindi si rende perfettamente inutile. Ciò è lo stesso per la legge sulle Camere di Commercio, la quale lascia al Governo la facoltà di crearle, e lascia anche allo stesso la facoltà di poterle sopprimere. Anzi il Consiglio del Commercio che siede presso il mio Ministero dovrà, in una convocazione che avrà luogo nel corrente mese, precisamente darmi l'autorevole suo avviso se convenga ora sopprimere alcune delle Camere di Commercio, che assolutamente non soddisfano al compito loro. Dunque allo stesso modo che si può sopprimere una Camera di Commercio, si potrà sopprimere del pari una Camera di Agricoltura. Dichiaro quindi, che io non credo si debba ammettere il principio, per altro pericoloso, e che renderebbe quasi superflua questa legge, che i Comizi agrari, come sono padroni di creare le Camere di Agricoltura, così possono pure a loro avviso disfarle.

Essi da soli non bastano a crearle, perchè, come ho detto, si richiede anche l'assenso sovrano, non bastano le loro deliberazioni; conviene che intervenga anche il Decreto Reale che le riconosca, vegga il modo con cui furono fatte; e quindi da soli non possono neanche scioglierle. Ripeto, che una volta che le Camere sono costituite, non basta una semplice deli-

berazione dei Comizi perchè la Camera sia disciolta; e questo specialmente lo dico in correzione coll'articolo 10, che si discuterà dopo, e che stabilisce il contributo che si deve versare a favore delle Camere d'Agricoltura.

Senatore MIRAGLIA. Le osservazioni dell'on. Ministro di Agricoltura e Commercio facilitano il mio compito. Qual è il principio da cui è informato il progetto di legge secondo l'emendamento dell'onorevole Panattoni? È certamente quello di autorizzare il Governo a creare le Camere di agricoltura nei Compartimenti in cui i Comizi agrari ne fanno richiesta. Non appena adunque la Camera di agricoltura è istituita con personalità giuridica, riceve la sua esistenza, e non possono certamente, per lo scioglimento della Camera di agricoltura, i Comizi agrari considerare come morto l'ente legalmente costituito. Lo scioglimento della Camera per Decreto reale sostituisce all'amministrazione un'altra, ma non per questo l'ente morale è morto, perocchè la morte di un ente legalmente esistente e con personalità giuridica deve derivare da un atto della suprema potestà e non dalla volontà dei Comizi agrari.

Prego il Senato a ponderar bene le conseguenze cui andremmo soggetti se prevalessero le ragioni esposte dall'onorevole Relatore della Commissione.

Ecco perchè insisto per l'aggiunta da me proposta all'articolo in discussione.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Le osservazioni che ha avuto la bontà di esporre l'onorevole Signor Ministro, sebbene paiano in parte combattere le mie osservazioni, in sostanza però, a mio avviso, concludono che egli è meco d'accordo, giacchè ha ammesso una perfetta parità con quello che si pratica per le Camere di Commercio; cioè che potrebbe il Governo variarne la circoscrizione, o sopprimerne alcune. Con ciò è venuto a dar ragione a me che supposeva il caso in cui una Camera di agricoltura potesse essere sciolta, e non essere riconvocata nello stesso modo. Ed è per questo che avevo fatto l'osservazione se il prescrivere in genere che ogni Camera sciolta debba essere riconvocata dentro un dato termine, non ponesse un incaglio a questa facoltà del Governo. Questo era il senso della mia proposta. Infatti io aveva detto che quegli stessi Comizi i quali hanno

chiesto la formazione della Camera, possono chiederne lo scioglimento, e non ho mai escluso che il Governo debba poi accordarlo o no.

Del resto, come sta che i Comizi possono andar contro alla deliberazione presa prima, così credo vi sia maggior ragione che anche con Decreto reale possa essere modificata e cambiata.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Giova accertar bene un fatto, sul quale peraltro siamo tutti d'accordo.

Non sono i Comizi agrarii i quali istituiscono le Camere di agricoltura.

Le Camere di agricoltura sono Istituti di pubblico interesse e sono riconosciuti come enti morali; i medesimi possono possedere ed ereditare, avere, in una parola, la personalità giuridica.

La qualità di ente morale non la può dare che una suprema autorità quale è l'autorità governativa, e questa personalità non potrà esser tolta se non nello stesso modo col quale è stata accordata; questa personalità giuridica, ripeto, non la danno i Comizi.

Mi pare dunque che siamo tutti d'accordo.

L'onorevole Senatore Miraglia contempla il caso di uno scioglimento ordinario; con il suo emendamento contempla il caso che si sciogla l'ente da se stesso, e siccome la legge non provvede che ai casi generali, così credo che si potrebbe votare.

PRESIDENTE. Non essendo fatta alcuna proposta formale, rileggo l'articolo 9 coll'aggiunta proposta dal Senatore Miraglia, per metterlo ai voti.

« La Camera d'agricoltura può esser sciolta per Decreto reale; nel qual caso la sua amministrazione sarà affidata ad un Commissario governativo fino all'insediamento della nuova Camera.

» Entro tre mesi dal giorno dello scioglimento della Camera di agricoltura saranno chiamati i Comizi agrarii a nominare i Delegati che debbono ricomporla. »

Chi approva l'articolo così modificato, si alzi.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Do ora lettura dell'art. 10, com'è stato modificato dalla Commissione.

« Le Camere d'agricoltura provvedono alle proprie spese:

a) Colle eventuali rendite proprie.

b) Coi redditi loro provenienti dall'annessione di associazioni agrarie a senso dell'articolo 4. »

c) Con sussidii governativi.

d) Mediante contributi di provincie e di comuni volontariamente deliberati. »

È aperta la discussione sull'articolo di cui ho dato lettura.

Prima però debbo dare comunicazione di un emendamento presentato dal Senatore Cambray-Digny, e così concepito.

« I Comuni compresi in quei Compartimenti nei quali esistono le Camere di agricoltura sono tenuti a concorrere al mantenimento delle rappresentanze agrarie inscrivendo nel proprio bilancio una somma annuale in ragione di lire due per ogni cento abitanti, di cui la metà sarà corrisposta al Comizio agrario locale e l'altra alla Camera d'agricoltura.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io ho inteso che la Commissione non ha accettata questa proposta che io ebbi l'onore di presentare al Senato. Essa aveva per iscopo di scostarsi il meno possibile dal progetto di legge, il quale aveva stabilito come canone, che tutti i Comuni dovessero contribuire una somma in ragione di un certo numero d'abitanti, tanto al Comizio che alla Camera d'agricoltura, e mi pareva che l'aver resa facoltativa la Camera di agricoltura, non fosse una ragione per non persistere in quella disposizione, e che bastasse redigerla in modo che essa fosse obbligatoria soltanto là dove la Camera d'agricoltura sarebbe stata istituita.

Questo dunque è il concetto dal quale è mosso il mio emendamento, che, a dire il vero, non veggio alcuna ragione per ritirare di fronte alla diversa proposta della Commissione, e perchè a me pare che sostanzialmente la facoltà di volere o non volere la Camera di commercio sia compresa nel primo articolo; e sarebbe metterla non in un solo articolo ma in più d'uno, quando si venisse a rendere anche facoltativo il contributo per mantenerla.

Non illudiamoci; ordinariamente i membri delle Camere di agricoltura saranno tutte persone che faranno parte delle rappresentanze o comunali o provinciali, e là dove questi

istituti non si vorranno, si dichiarerà di non esservene bisogno; mentre se si vorranno, si saprà benissimo che ci vuole anche questo contributo.

Io son dunque d'avviso che con questo articolo, modificato nel modo che ho avuto l'onore di proporre, si provvederà agli interessi di questi Corpi quando debbono esistere, e là dove sono desiderati, per cui credo di dover persistere nel mio emendamento.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io pregherei il Senato a voler accettare la proposta fatta dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, ed a preferirla a quella della Commissione, la quale spiaceci assai abbia creduto di doversi allontanare dal suo primitivo progetto, che era pure quello del Governo.

La Commissione, come lo ha detto il dotto suo Relatore nel principio di questa seduta, ha creduto di dover rivenire sopra i suoi passi perchè riteneva che l'articolo 9 del progetto ministeriale fosse una necessaria dipendenza del principio dell'obbligatoria esistenza delle Camere di agricoltura, ed allora, secondo la Commissione, ben stava che, essendo obbligatoria l'esistenza delle Camere di agricoltura, fosse anche obbligatorio questo lievissimo contributo che si propone, il quale è invero lievissimo. Per esempio, ove si tratti di un circondario di cento mila abitanti, non si avrà che un contributo di mille lire. Il Senato vede adunque che non si tratta di stabilire nuovi balzelli, od almeno lo si fa in minime proporzioni. Ma ritornando alla Commissione il relatore diceva: dal momento che avete accettato la proposta dell'onorevole Panattoni ed avete riconosciuto che le Camere sono facoltative, o per meglio dire che, affinchè esse sorgano è necessaria la deliberazione dei Comizi che compongono un Compartimento agrario, io non veggo più perchè debba essere obbligatorio questo contributo. A ciò parmi che abbia assai bene risposto l'onorevole Digny, quando diceva che il primitivo concetto poteva benissimo uniformarsi colla proposta dell'onorevole Panattoni. Che cosa volevano e Governo e Commissione? Volevano che alla Camera di agricoltura si desse questo lievissimo e legittimo contributo. Ma può darsi che queste Camere non sorgano, che i Comizi non credano di avere queste magistra-

ture agrarie, ed allora non si darà questo sussidio. Ma se invece credono che debbano esservi queste Camere, si accorderà questo contributo, il quale è la base sicura sulla quale potranno a poco a poco aggiungersi altri cespiti; sarà questo lieve contributo il primo cemento, la prima pietra sulla quale potrà fabbricarsi un edificio di qualche consistenza. In tutto ciò non vi è nulla di contraddittorio, e dico la verità non parmi che il ragionamento della Commissione sia assolutamente logico, e che solo perchè le Camere di agricoltura non devono forzatamente sorgere per opera del legislatore, ma solo per iniziativa dei Comizi agrarii, si abbia a negare quel contributo lievissimo.

In sostanza si riconosce che le Camere d'agricoltura sono istituti di pubblico interesse, si riconosce che sono enti che mettono le loro cure, i loro studi a beneficio di alcuni determinati Compartimenti: dunque nel caso in cui tutte le rappresentanze minori sieno d'accordo di erigere queste maggiori rappresentanze, io non veggo perchè non abbiano ad avere un lievissimo contributo. D'altronde, ve lo diceva assai bene l'onorevole Cambray-Digny: inconvenienti non pare che possano verificarsi. I Comizi agrarii sono composti di proprietari locali, essi quindi saranno i giudici migliori della convenienza di sobbarcarsi a questa leggera spesa. Questi proprietari locali che seggono nei Comizi sapranno che facendo sorgere la Camera, nel tempo stesso impongono una lievissima tassa che non è che di un centesimo per persona; ripeto, questo leggerissimo balzello sanno di imporlo quando danno il loro voto per l'erezione della Camera di agricoltura. Aggiungo poi che, a dire la verità, se venisse a mancare questa, per quanto lieve contribuzione, credo che verrebbe a mancare fors'anche la base sulla quale dovrebbero cominciare a prendere consistenza le nuove Camere di agricoltura. Pregherei quindi caldamente il Senato, il quale si è mostrato favorevole a quest'istituzione, di voler compiere l'opera, votando la proposta fatta dall'onorevole Senatore Cambray-Digny.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Beretta. Senatore BERETTA. Io mi dichiaro disposto ad accettare l'emendamento, o dirò meglio, l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Io credo che se si vuole che queste Camere di agricoltura abbiano a sorgere, convenga

stabilire un contributo dei Comuni e perciò che sia indispensabile tenersi al concetto che ieri era stato proposto dal Ministero e accettato dalla Commissione. Soltanto, a semplificare l'amministrazione, io vorrei proporre un emendamento, emendamento che venne anche suggerito da alcuni Comizi agrari, e si è di dividere assolutamente il contributo dei Comuni da quello delle provincie.

A parer mio invece di stabilire che tutti i Comuni contribuiscano per le Camere di agricoltura che vengono istituite in un numero limitato, avendo inteso dall'onorevole signor Ministro che saranno 12 o 14, e quindi dovrebbero affluire a queste 12 o 14 Camere d'agricoltura, i piccoli contributi dei nove mila circa Comuni del Regno, a parer mio, dico, sarebbe più opportuno il dividere il contributo dei Comuni da quello delle provincie; vale a dire, che i contributi dei Comuni servissero unicamente per i Comizi agrari, e quelli delle provincie servissero per le Camere d'agricoltura.

Quindi, invece d'obbligare i Comuni ad una spesa di 2 lire ogni cento abitanti, proporrei che i Comuni stanziassero una sola lira per ogni cento abitanti, ed un'altra lira per 100 abitanti venisse a stanziarsi dalla provincia: il complessivo importo sarebbe perfettamente eguale, mentre le Camere d'agricoltura avrebbero una lira per ogni cento abitanti su tutta la popolazione; ed i Comizi parimenti un'altra lira per ogni cento abitanti su tutta la popolazione.

Sarebbe poi anche assai facilitata l'amministrazione, perchè, come d'ceva, fare affluire tutte queste piccole somme alla cassa compartimentale, e poi da questa farle rifluire di nuovo a tutti i Comizi, sarebbe un'operazione doppia. Oltre ciò sarebbe effettivamente assai meno gravoso per alcuni Comuni il pagare solo una lira per ogni cento abitanti anzichè due, poichè per altra parte contribuirebbero le provincie, e queste più facilmente concorrerebbero a consigliare i Comizi agrari a far costituire le Camere d'agricoltura.

Io quindi avrei concepito il mio emendamento nei seguenti termini:

« I Comuni e le provincie che si trovano nei circondari dei Comizi agrari e nei Compartimenti delle Camere d'agricoltura, devono concorrere al mantenimento di queste rappresentanze agrarie; e per ciò inscrivono nel rispettivo bilancio fra le spese obbligatorie una somma annuale in ra-

gione di una lira per ogni cento abitanti. La somma stanziata dai Comuni sarà corrisposta al Comizio o Comizi agrari, cui appartengono; quella stanziata dalle Provincie, alla Camera o Camere di agricoltura del Compartimento cui appartengono, in proporzione del rispettivo numero di abitanti. »

Ho fatto quest'aggiunta perchè mi consta che nella distribuzione può avvenire che una parte di una provincia appartenga ad un Compartimento e l'altra ad un altro. Perciò mi pare giusto che la quota che sarà loro corrisposta sia in proporzione della popolazione.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Avevo io pure domandata la parola.

PRESIDENTE. Ora però debbo darla al Relatore.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Ho l'obbligo di rispondere alla proposta del Senatore Digny. Ora io non posso tediare il Senato col ripetere le cose che ho esposte nella relazione verbale che feci in questa stessa seduta, secondo la quale se non sono riuscito a persuadere il signor Ministro con una certa solidità di ragioni, la colpa sarà dell'esponente, ma non degli argomenti che da me furono, in nome della Commissione, portati innanzi al Senato.

Ripeto che in seguito al cambiato principio questo contributo che informava la legge non si ritiene più, per parte della Commissione, una spesa obbligatoria, assolutamente obbligatoria per i Comuni.

Io non farò ora che rivolgere, per quanto le mie deboli forze lo permettano, a favore della nostra tesi, un argomento che è stato ripetuto tanto dall'onorevole Senatore Digny, quanto dal signor Ministro.

L'uno e l'altro hanno detto: ma se sono gli stessi componenti dei Comizi, se sono i proprietari, quelli stessi che popolano i Consigli comunali, i quali vengono a chiedervi di formare le Camere d'agricoltura, essi saranno ben lieti di pagare questo contributo.

Io accetto quest'argomento, ma dico: appunto perchè saranno essi che vedono la necessità, e chiedono l'istituzione delle Camere saranno anche disposti a votare spontaneamente quel contributo che crederanno necessario.

Ho già avuto l'onore di dire nella seduta di ieri, che in un circondario delle antiche pro-

vincie sarde, senza che vi fosse nessuna disposizione legislativa, i Comuni hanno continuato per molto tempo a stanziare a questo scopo spontaneamente delle somme, ed anzi ho detto che queste erano qualche volta maggiori di quelle che sarebbero imposte colla presente legge.

Dopo ciò, confermando il voto della Commissione, mi rimetto alla saviezza del Senato.

Un'osservazione però sulla proposta dell'onorevole Senatore Beretta: non ho bene inteso se egli intenda modificare l'articolo del Senatore Cambray-Digny, o quello della Commissione.

Senatore BERETTA. Quello del Senatore Digny.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Allora si introdurrebbe l'elemento delle Provincie, ciò che nell'emendamento dell'onorevole Senatore Digny non si trova, e questo farebbe una differenza non solo in fatto d'amministrazione, ma una differenza sostanziale.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non posso fare a meno di pregare l'onorevole Beretta a non volere insistere su questo suo emendamento. In sostanza, quale vantaggio crede egli di trovare a dividere questo aggravio fra le Provincie ed i Comuni? Tanto le Provincie quanto i Comuni vanno a cercare i denari nelle stesse tasche e nella stessa proporzione, perchè sarà una lira per ogni cento abitanti; ed invece di semplificare, mi pare che si complichino l'operazione senza utile risultato.

Io mi permetto di fargli osservare poi che appunto per l'osservazione che egli stesso faceva, che può accadere che una parte della provincia sia in un Compartimento agrario, ed un'altra parte in un altro; si verrebbero sempre ad aggravare direttamente i Comuni.

Io non vedo in ciò alcun inconveniente, perchè i Comuni staranno interi, non saranno mezzoin uno e mezzo in un altro Compartimento; essi non possono farsi in due pezzi.

Ma se vuol far intervenire la provincia, si crea subito una difficoltà per questo riparto in ragione di popolazione. Per conseguenza mi pare che non vi sia vantaggio alcuno, e che il sistema dei Comuni riesca molto più semplice senza dubbio, e produca minori difficoltà.

Io non nascondo all'onorevole Senatore Beretta che io pure aveva cominciato a formulare un articolo che posi sott'occhio all'onore-

vole signor Ministro con cotesta divisione appunto che l'onorevole Senatore proponeva; ma riconoscendo che invece di semplificare la cosa, la complicava, ho poi creduto bene di astenermi.

In ordine alla osservazione fatta dall'onorevole Senatore Lauzi, dirò una cosa sola.

Non v'è dubbio che quell'argomento è un'arma a due tagli, uno a favor suo, e l'altro a favor nostro; ma mi pare che egli abbia dato al Senato una notizia di fatto, la quale maggiormente mi indurrebbe a consigliargli di entrare nel nostro concetto.

Egli ha detto che ci erano degli esempi nei quali i Comuni hanno contribuito spontaneamente all'esistenza di questi istituti per somme maggiori di quelle che la legge prescrive. A me pare adunque utilissimo che la legge fissi questo limite, che i Comuni non possano volontariamente superare. Quindi questo mi conferma di ritenere più vantaggioso l'articolo che ho avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore AUDIFFREDI. Io ho veduto con piacere la proposta fatta dall'onorevole Senatore Digny; ma se il Senato me lo permette, cercherò di dimostrargli l'utilità della proposta messa innanzi dall'onorevole Senatore Beretta.

Noi coll'articolo 1° lasciamo facoltà ai Comizi di nominare o no, le Camere di Agricoltura.

Supponiamo che il Senato accolga e voti questo contributo di due centesimi per ogni abitante: or bene, se il Comizio non nominasse la Camera di agricoltura, sarebbe allora il caso di sospettare che dicesse: ebbene, non nominando la Camera di agricoltura invece di una lira, ne avrò due.

Così noi togliamo questo dubbio. Mi pare che il Comizio, quando gli fosse assicurata una lira da prelevare sui Comuni, non avrebbe ripugnanza a nominare la Camera di agricoltura, la qual cosa è precisamente nel desiderio del Ministero e nello spirito della legge.

Cosicchè se noi lasciamo ai Comizi la scelta di nominare o no questa Camera di agricoltura, potrebbero facilmente dire di no; ma se noi prescriviamo alle provincie di accordare una tassa in favore delle Camere d'agricoltura, sicuramente i Comizi non saranno rilut-

tanti a questa utile concessione. Questo è il motivo per cui io preferisco l'emendamento proposto dall'onorevole Beretta a quello dell'onorevole Digny.

Senatore BERETTA. Non posso a meno di richiamare ancora l'attenzione del Senato sul mio emendamento.

L'onorevole Digny ha osservato che colla disposizione da me proposta si complicherebbe l'Amministrazione, mentre io l'ho proposta unicamente per semplificarla.

Ora noi siamo nella più aperta contraddizione.

Io diceva che obbligando i contribuiti di tutti i Comuni a doversi versare alla rispettiva Camera d'agricoltura, essendo 9000 e più i Comuni che compongono lo Stato, ed essendo 12 o 14 le Camere d'agricoltura, ognuna di queste avrebbe a conteggiare con 800 o 900 Comuni per avere questo tenue sussidio.

Ora io domando se questa non sia una complicazione d'amministrazione, perchè la stessa Camera d'agricoltura, oltre tutta questa corrispondenza, se alcuni Comuni ritardano a mandare il sussidio, dopo ricevuto il denaro, deve suddividere questi sussidi a 100 o 200 Comuni agrari del proprio Compartimento. Pare quindi a me che questa sia una complicazione grandissima, mentre invece, secondo la mia proposta, le Camere di agricoltura non verrebbero a riscuotere che da 68 provincie, quali sono o come verranno create: quindi le Camere avrebbero a un dipresso da corrispondere con 4 o 5 provincie locchè facilita molto per avere a disposizione i mezzi, ed impedisce appunto quest'aumento di personale presso le Camere di agricoltura, cui facevasi cenno di pericolo per parte appunto di chi proponeva l'emendamento all'art. 10.

Per tutte queste ragioni io insisto sul mio emendamento, rimettendomi del resto al giudizio del Senato e del Ministero.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Mi pare che l'onorevole Beretta si sia fatto un concetto non tanto chiaro del sistema che si potrebbe seguire per effettuare le riscossioni. Egli crede che i Comuni pagheranno alle Camere, e che poi le Camere distribuiranno le quote tra i Comizi.

A me questo pare cosa semplicissima: ogni Comune ha due somme; una per i Comizii e l'altra per le Camere. Ai Comizii può facilmente

fare i pagamenti; oichè essi sono circondariali ed hanno i loro cassieri i quali sono incaricati della riscossione. Alle Camere, potrà pagare, incaricando i ricevitori provinciali di ritirare queste somme da tutti i Comuni. Sarà un sistema molto più semplice che quello di mandar le somme alle Camere, acciocchè queste facciano poi passar le quote ai Comizii. Adottando questo sistema, si entrerebbe in una operazione lunghissima, mentre col mio, la cosa sarebbe assai semplice. Io non so rendermi ragione delle difficoltà che vi trova l'onorevole Beretta. Mi renderei piuttosto ragione della difficoltà di avere queste somme in tanti bilanci quanti sono quelli dei Comuni e quelli delle Provincie, e fare così una doppia esazione. Questo sarebbe un po' più imbarazzante. Del resto poi, non veggio che ci sia molta differenza tra un sistema e l'altro.

PRESIDENTE. Domando al Senato se l'emendamento proposto dal Senatore Digny è appoggiato.

Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato.)

Lo rileggerò per metterlo ai voti.

« I Comuni compresi in quei Compartimenti nei quali esiste la Camera di agricoltura sono tenuti a concorrere al mantenimento delle rappresentanze agrarie inserendo nel proprio Bilancio una somma annuale in ragione di L. 2 per ogni 100 abitanti, di cui la metà sarà corrisposta al Comizio agrario locale, e l'altra alla Camera di agricoltura. »

Chi approva questo emendamento, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Si passa all'art. 11:

« Le Camere di agricoltura ed i Comizii agrari, godono nella pubblicazione dei loro atti dei medesimi benefizi, che le disposizioni sul bollo accordano alle Camere di commercio; e godono del pari, in materia di tasse postali, dei favori vigenti per le corrispondenze dei Comizii agrari. »

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Mi permetta, signor Presidente; mi pare che nell'articolo testè letto sia occorsa una svista nella redazione, per la quale fino da principio io feci avvertito il Senato che avrei dovuto fare una dichiarazione.

Sino alle parole « Camere di commercio » è lo

stesso articolo del progetto ministeriale: dopo, bisogna andare a capo e dire:

« Le Camere di agricoltura godono del pari, in materia di tasse postali, dei favori vigenti per le corrispondenze dei Comizi agrari. »

PRESIDENTE. Leggo l'articolo colla variante testè proposta dalla Commissione.

« Le Camere di agricoltura ed i Comizi agrari, godono nella pubblicazione dei loro atti dei medesimi benefizi, che le disposizioni sul bollo accordano alle Camere di commercio. »

« Le Camere di agricoltura godono del pari, in materia di tasse postali, dei favori vigenti per le corrispondenze dei Comizi agrari. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro di Agricoltura e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io pregherei la Commissione a lasciare l'articolo tale e quale lo aveva proposto il Governo e sopprimere l'aggiunta. È sicuramente lodevole il concetto dal quale è mossa la Commissione di stabilire che anche le Camere di agricoltura debbano godere dei favori per le tasse postali che attualmente godono i Comizi. Ma avverto che i benefizi accordati ai Comizi lo furono in seguito di Decreto Reale. Quindi, se ora interviene una legge, si verrebbe a toccare una parte che fino ad ora è stata materia regolamentare.

Non vi è dubbio che se il Ministro dei Lavori Pubblici e la Direzione generale delle Poste hanno creduto di accordare questo beneficio postale ai Comizi, lo accorderanno certamente alle Camere di agricoltura, perchè il principio al quale s'informa questo favore si è, che quando si tratta di enti di pubblica utilità si debbano far loro delle concessioni. E ciò è sempre stato fatto dal potere esecutivo, non mai per legge.

Pertanto, ove si emanasse questa disposizione, ne conseguirebbe che una materia la quale fin qui fu regolamentare, verrebbe, per così dire, quasi di traforo ad essere convertita in legge.

Sta bene invece per l'altra parte, per l'equiparazione cioè in ordine al bollo delle Camere d'agricoltura alle Camere di commercio, perchè precisamente quest'esenzione alle Camere di commercio è stata concessa dalla legge del bollo. Quindi trattandosi di estendere alle Camere d'agricoltura un beneficio concesso

alle Camere di commercio da una legge, è naturale che si faccia per legge; ma gli altri benefizi che sono concessi ai Comizi da regolamento non crederei fosse conveniente di contemplarli in quest'articolo di legge.

Pregherai pertanto la Commissione ed il Senato a voler sopprimere questa parte, persuaso che da ciò non verrà nessun danno alle Camere di agricoltura, essendo certo che il Ministro dei Lavori Pubblici non negherà loro simile esenzione, come non l'ha mai negata ai Comizi agrari.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. La ragione della proposta era evidente, perchè sarebbe cosa strana che i Comizi potessero con esenzione di tassa postale corrispondere fra di loro, coi Sindaci, Prefetti e Sotto-prefetti, e le Camere d'agricoltura dovessero affrancare le loro corrispondenze.

Quindi sul principio non c'è eccezione.

Se però al signor Ministro pare che qui non stia bene questa disposizione, dal momento che (se ho ben inteso) egli prende impegno di ottenere per Decreto reale o comunque, anche questo vantaggio per le Camere d'agricoltura, la Commissione non insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo 11 proposto dal Ministero, e che rileggo:

« Le Camere d'agricoltura ed i Comizi agrari godono nella pubblicazione dei loro atti i medesimi benefizi che le disposizioni sul bollo accordano alle Camere di Commercio. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Passiamo all'art. 12.

« Le Camere di agricoltura sono riconosciute come stabilimenti di pubblica utilità ed in tale qualità possono acquistare, ricevere, possedere ed alienare. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io pregherei l'onorevole Ministro e la Commissione ad essere compiacenti di accettare, non già un emendamento, poichè riconosco la utilità del pensiero scolpito in quest'articolo, ma di renderne migliorata la redazione.

In sostanza quest'articolo stabilisce che le Camere di agricoltura non solo sono stabilimenti

di pubblica utilità, ma sono anche persone giuridiche, sono Corpi morali assimilati alle persone; tanto è ciò vero che nello stesso articolo si fa un'enumerazione dei diritti civili che si possono esercitare dalle Camere di agricoltura, quali sarebbero quelli di acquistare, ricevere, possedere, alienare.

Ora, non mi pare che sia ufficio del legislatore di discendere all'enumerazione di atti, che sono una conseguenza necessaria della personalità civile.

Il legislatore ha il diritto di dire: io creo un ente, e sotto il rapporto del diritto pubblico, e sotto il rapporto del diritto privato. Quando l'istituto viene costituito su queste basi, allora abbiamo il Codice civile, che è quello che definisce quali siano le conseguenze della personalità civile data ad un Corpo morale, che ha la capacità di possedere beni.

Per queste considerazioni io propongo, non un emendamento, ma la seguente redazione dell'articolo ministeriale: « Le Camere d'agricoltura sono riconosciute come istituti pubblici ed in tale qualità considerate come Corpi morali godenti dei diritti civili. »

PRESIDENTE. Domando all'onorevole signor Ministro e alla Commissione se accettano questa proposta.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Io non mi oppongo né all'articolo come stava, né alla redazione che progetta l'onorevole Senatore Miraglia. Dichiaro per altro che io resterò passivo di fronte alle disposizioni che ivi esistono; ma non voterò l'articolo, perchè mi riservo all'opportunità di combatterne il principio, lo che non potrei fare qui.

Gli enti morali quando ancora sieno laici, ed opere di pubblica utilità, non debbono, al di là dei bisogni del loro istituto, formarsi un patrimonio immobiliare; giacchè così verrebbe indirettamente ad incepparsi la circo'azione delle proprietà, e si stabilirebbero dei piccoli feudi. Io dunque mi astengo dal votare l'articolo, perchè intendo riservarmi libera questa mia convinzione, per quando venga l'opportunità di farla valere.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Agricoltura e Commercio ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io credo che ove fosse votato l'articolo come lo propone l'onorevole Miraglia, non per questo verrebbero meno gli effetti della legge 5 gennaio 1850 se non erro, e dello stesso Codice civile.

In forza di quella legge, nessun Corpo morale può acquistare beni stabili se non dietro autorizzazione governativa.

Stabilendo adunque che le Camere di agricoltura siano enti morali che godano dei diritti civili e che siano riconosciuti come pubblici istituti, non si viene affatto a pregiudicare l'altra grave questione della mano-morta; si dice soltanto che questi Corpi morali possono possedere. E difatti si può ben verificare che qualche persona generosa leghi alla Camera, per esempio, la casa nella quale dovrà tenere l'ufficio, che le dia forse un giardino od un orto per fare le esperienze; ma sicuramente nel caso si volessero dare dei latifondi a queste Camere, essendo per la legge del 1850 necessaria l'autorizzazione governativa, questa sicuramente non si darebbe mai ove vi fosse fondato pericolo che le Camere di agricoltura cercassero di risuscitare uno stato di cose come quello della mano-morta che il Governo cerca di abolire in tutto e per tutto di accordo col Parlamento.

Credo quindi che sieno per lo meno esagerati i timori dell'onorevole Senatore Panattoni, che in certo modo si venga a pregiudicare quelle questioni. Epperò lo pregherei, visto altresì che egli ha avuto tanta parte in questa legge a cui diede nuova forma e nuovi principii, lo pregherei, dico, a volerla ancora accompagnare del suo suffragio.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Credo che l'articolo passerà anche senza il mio voto; perchè qui non fa che ripetere quanto è stato fatto molte volte.

Se ho dichiarato che mi asteneva dal votare quest'articolo, lo feci per un atto di lealtà: perchè, sia in vista della pubblica economia, sia per i principii che professo, io amo che venga una legge, la quale non lasci al beneplacito del Governo la quantità dei beni che può ritenere una manomorta; ma che dichia-

ri un po' meglio ciò che (come ha detto in sostanza anche il Sig. Ministro d'Agricoltura) si può permettere ai Corpi morali di ritenere. Io intendo che ciò sia quel tanto che loro strettamente abbisogna, che, in questo caso delle Camere d'agricoltura, sarebbe un potere modello o qualcosa di simile.

Ma amo che ciò non dipenda dal beneplacito del Governo: perchè ad esso spetta di accordare la facoltà di acquistare beni anco immobili, purchè gli acquisti si possano rivendere, ma l'interesse pubblico non consente che il Governo abiliti gli enti morali a ritenere la proprietà, ed a perpetuarne il possesso. Io appartengo alla scuola di coloro, che, pur contrariissimi a quel partito che avversa la proprietà, amano per altro che questa si mantenga circolante, affinché chiunque abbia capacità di lavoro ed abilità di

acquisto, possa sperare di condividere questo grande beneficio sociale.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento del Senatore Miraglia, che formerà l'articolo 12 della legge: « Le Camere di Agricoltura sono riconosciute come istituti pubblici e in tale qualità considerate come Corpi morali godenti dei diritti civili. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Come il Senato sa, vennero dalla Commissione soppressi gli articoli 13 e 14, per conseguenza la discussione della legge è esaurita; la sua votazione a squittinio segreto si rimanderà dopo quella intorno al marchio dei metalli preziosi che sarà all'ordine del giorno della seduta di domani.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).



XVIII.

TORNATA DEL 2 MARZO 1872

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO — *Congedo* — *Approvazione per articoli del progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle Provincie di Venezia e di Rovigo* — *Discussione del progetto di legge per dispensa dal servizio militare degli inscritti, renitenti, refrattarii, omessi e disertori nati prima del 1838* — *Proposta d'aggiunta del Ministro della Guerra, accettata dall'Ufficio Centrale* — *Approvazione dell'art. unico del progetto, modificato* — *Relazione di petizioni* — *Raccomandazioni dei Senatori Lauzi e Possenti sulle petizioni 4513 e 4516* — *Istanze e raccomandazioni dei Senatori Lauzi, Giovanola e Audiffredi sulle petizioni dal N. 4520 al 4525 e dal N. 4785 al 4792* — *Risposta del Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Dichiarazione del Senatore Audiffredi sulla petizione 4784* — *Proposta del Senatore Scialoia, cui risponde il Ministro d'Agricoltura e Commercio* — *Reiezione della proposta Scialoia.*

La seduta è aperta a ore 2 e 3/4.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, e della Guerra, e più tardi interviene quello della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI F. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Il Senatore Rossi Alessandro domanda un mese di congedo, che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Essendo assente il Relatore sul progetto di legge posto pel primo all'ordine del giorno, passeremo alla discussione del progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle Provincie di Venezia e di Rovigo.

Prego i componenti dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del testo del progetto di legge.

(V. *Atti del Senato*, N. 7).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'art. 1.

« Il vagantivo che si esercita sopra alcuni fondi nelle Provincie di Venezia e di Rovigo è abolito.

» Dal giorno della pubblicazione della presente legge l'esercizio del vagantivo costituirà una violazione del diritto di proprietà contro della quale saranno applicabili le leggi civili e penali. »

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. In compenso della liberazione dall'onere del vagantivo, i proprietari dei fondi che saranno riconosciuti soggetti a tale onere dovranno corrispondere ai Comuni, i cui abitanti ne hanno l'esercizio, una tassa annua che sarà determinata in ragione della perdita effettiva

che per tale liberazione risentiranno gli eserciti e ripartita fra i proprietari dei fondi liberati, giusta il danno, che ridondava ai fondi medesimi. »

(Approvato.)

« Art. 3. Per la determinazione e ripartizione della tassa che rimane imposta sui fondi soggetti all'onere del vagantivo in compenso della liberazione da quest'onere e per la risoluzione di qualsiasi questione a ciò relativa, è creata nella Provincia di Venezia ed in quella di Rovigo una Giunta di arbitri composta del Prefetto della Provincia, del Presidente del Tribunale civile e correzionale e dell'Ingegnere Capo del Genio civile provinciale.

» Le Giunte provvederanno inappellabilmente e come amichevoli compositori, visti gli elenchi dei fondi soggetti al vagantivo da presentarsi dai Comuni, e le loro domande, non che le memorie in iscritto, le quali potranno presentarsi tanto dagli stessi Comuni, quanto dai proprietari dei fondi nei termini che saranno dalle Giunte stabiliti.

» Peraltro quando insorga quistione se un fondo sia o no soggetto all'onere del vagantivo, ricusando le parti di acquietarsi alle decisioni degli arbitri, potranno appellare alla Corte d'Appello dinanzi alla quale si procederà sempre nella forma sommaria. L'appello dovrà essere interposto nel termine di giorni 60 dalla notificazione della decisione della Giunta. »

(Approvato.)

« Art. 4. Le Giunte prima di emettere le loro decisioni potranno ordinare le perizie e verificazioni che crederanno opportune. »

(Approvato.)

« Art. 5. La tassa annua s'intenderà specialmente imposta sopra i fondi liberati dal vagantivo, e sarà assicurata con ipoteca speciale a norma del Codice Civile.

» Essa sarà affrancabile secondo le prescrizioni della legge del 24 gennaio 1864, n. 1036. »

(Approvato.)

« Art. 6. L'annua tassa ed i capitali che le venissero sostituiti per l'affrancamento saranno pagati al Comune nel territorio del quale è situato il fondo liberato dal vagantivo.

» La tassa è dovuta a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge.

» Fino dallo stesso giorno comincerà l'obbligo dei soccorsi di cui nell'articolo seguente, ed i

Comuni se ne rimborseranno riscuotendo la suddetta tassa e frutti di capitali. »

(Approvato.)

« Art. 7. Durante il termine di anni venti, a datare dalla pubblicazione della presente legge, il prodotto dell'annua tassa, ed in caso d'affrancamento, i frutti dei relativi capitali, che dovranno essere contemporaneamente investiti, dovranno essere dai Comuni impiegati a sollievo delle famiglie dei comunisti che solevano vivere dei proventi del vagantivo, con soccorsi in denaro, od impiego a lavori comunali retribuiti.

» Scaduto il suddetto termine, i Comuni potranno disporre del prodotto della tassa e dei capitali di affrancazione e loro frutti come meglio stimeranno in vantaggio dei Comuni medesimi in conformità delle leggi vigenti. »

(Approvato.)

« Art. 8. È abrogata qualunque legge, uso o regolamento contrario alla presente legge. »

(Approvato.)

Lo squittinio segreto di questa legge si farà insieme a quello delle altre leggi già discusse.

Discussione del progetto di legge per dispensa dal servizio militare degli inscritti, renitenti, refrattari, omessi e disertori nati prima del 1838.

(V. Atti del Senato, N. 31).

PRESIDENTE. Essendo presente il signor Ministro della Guerra, si metterà in discussione la proposta di legge per dispensa dal servizio militare degli inscritti, renitenti, refrattari, omessi e disertori, nati prima del 1838.

Prego i componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Guerra accetta le modificazioni dell'Ufficio Centrale?

MINISTRO DELLA GUERRA. Le accetto.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura del progetto dell'Ufficio Centrale.

« Art. unico. Gli inscritti renitenti o refrattari e gli omessi nati anteriormente al 1° gennaio 1841, come pure i militari che disertarono prima del 1° gennaio 1862, sono dispensati dal servizio militare cui sarebbero obbligati a termini delle leggi e dei Decreti sul Reclutamento. »

È aperta la discussione generale.

L'onorevole signor Ministro della Guerra ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. In seguito a concerti presi col mio Collega, il Ministro della Marina, che non può intervenire per essere occupato alla Camera dei Deputati, devo pregare il Senato, per togliere ogni dubbio che questa legge si dovesse applicare alla sola armata di terra, e non anche a quella navale, a voler accogliere una piccola aggiunta che ho già comunicato all'on. Relatore, che sarebbe questa. Dopo le parole: « Gli iscritti renitenti o refrattari e gli omissi nati anteriormente al 1. gennaio 1841 come pure i militari » si dovrebbe aggiungere « dell'Esercito e della Regia Marina; », poscia continuando « che disertarono prima del 1. gennaio 1862, sono dispensati dal servizio militare cui sarebbero obbligati a termini delle leggi e dei Decreti sul reclutamento », qui pure si dovrebbero aggiungere le stesse parole « dell'Esercito e della Regia Marina. »

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta questa aggiunta?

Senatore **PLANELL**, *Relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. L'articolo adunque sarebbe modificato nei seguenti termini:

« Articolo unico. Gli iscritti renitenti o refrattari e gli omissi nati anteriormente al 1.º gennaio 1841 come pure i militari dell'Esercito e della Regia Marina che disertarono prima del 1.º gennaio 1862, sono dispensati dal servizio militare cui sarebbero obbligati a termini delle leggi e dei Decreti sul reclutamento dell'Esercito e della Regia Marina. »

PRESIDENTE. Se nessun'altro domanda la parola, trattandosi di un progetto di legge composto di un solo articolo, la votazione si farà, come d'uso, per squittinio segreto.

Avverto i signori Senatori che dopo la relazione sulle petizioni, alla quale ora procederemo, il Senato si riunirà in comitato segreto.

Relazione di petizioni.

(V. *Elenco di petizioni*, N. 1).

PRESIDENTE. Invito ora l'on. Senatore Chiesi a riferire sulle petizioni.

Senatore **CHIESI**, *Relatore*. « Petizione N. 4506. Rosario Rizzo di Monteleone (Calabria) fa istanza perchè dal Senato venga dato sollecito corso al progetto di legge relativo all'esecuzione delle sentenze dei Giudici conciliatori. »

È bene che il Senato sappia che il progetto di legge sui Conciliatori fu iniziato nell'altro ramo del Parlamento da un onorevole Deputato,

ed adottato dalla Camera Elettiva il 30 Gennaio 1868; fu comunicato poi al Senato nella tornata del 1.º luglio dello stesso anno.

L'Ufficio Centrale nominò a Relatore l'on. Senatore Lanzilli, il quale presentò la sua Relazione il 24 novembre 1868; ma quando si venne alla discussione del progetto, egli stesso propose tanti e tali emendamenti che il progetto fu, si può dire, interamente cambiato, e rimandato perciò all'Ufficio Centrale per lo studio dei proposti emendamenti. Intanto il Senatore Lanzilli, dopo aver proposto le accennate modificazioni che portavano un cambiamento radicale al progetto di legge, dimandò di essere dispensato dal far parte dell'Ufficio Centrale, e a lui fu sostituito nell'ufficio di relatore l'onorevole Senatore Conforti, il quale presentò la sua relazione il 26 aprile 1869; ma per ragioni indipendenti dal Senato, quel progetto di legge non potè essere discusso.

Dopo di ciò il Senatore Conforti si fece egli stesso iniziatore di un progetto di legge sulla esecuzione delle sentenze dei Giudici conciliatori, facendo uso della facoltà data dal nostro Regolamento a qualunque Senatore di presentare una proposta di legge; e nella seduta del 7 maggio 1869 presentò di sua iniziativa, ottenutane prima l'opportuna autorizzazione dal Senato in Comitato segreto, il progetto di legge riguardante l'esecuzione delle sentenze dei Giudici Conciliatori, a cui accenna il petente Rosario Rizzo. Ma se il Senato non ha potuto occuparsi di questo progetto, non ne è in colpa, imperocchè la Sessione è stata chiusa, e tutti i progetti di legge pendenti devono essere necessariamente ripresentati. Dunque il petente non ha ragione di lagnarsi di questo ritardo: egli deve, se crede, rivolgersi all'onorevole Senatore Conforti, perchè voglia di nuovo presentare il suo progetto di legge.

A rigore dunque la Commissione potrebbe proporre per questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice; in quanto che il Senato non può occuparsi di un progetto che non fu ripresentato dopo che fu aperta la nuova Sessione.

Ad ogni modo, siccome è in corso di studio presso una rispettabilissima Commissione un importante progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, e potrebbe facilmente, a proposito di questo progetto di legge, venire in campo la discussione anche della materia delle sentenze dei Giudici Conciliatori, la Commissione

proporrebbe che questa petizione fosse mandata agli archivi per potersi al caso prendere in considerazione quando sarà discusso il progetto di legge sull'ordinamento giudiziario.

Ed uguale proposta farebbe per la petizione N° 4508, la quale ha stretta relazione colla presente.

La petizione N° 4508 porta:

« Il Sindaco e parecchi abitanti di Dinami (Calabria) in numero di 32, fanno istanza perchè nella legge relativa alle sentenze dei Giudici Conciliatori vengano introdotte alcune modificazioni. »

Queste due petizioni accennano, com'io diceva, allo stesso argomento, e però la Commissione propone che amendue siano trasmesse agli archivi per essere a suo tempo prese in considerazione, quando si discuterà il progetto di legge sull'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, si alzi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « Petizione N° 4507. Il Sindaco del Municipio di Sciacca (Girgenti), a nome del Consiglio Comunale, muove lagnanze sulla condotta dell'agente locale delle tasse, e domanda perchè sia provveduto onde venga licenziato o traslocato. »

Sono gravissime le accuse che il Municipio di Sciacca in una solenne seduta ha mosso contro l'agente delle tasse; ed il Sindaco del luogo, eseguendo una esplicita deliberazione del Consiglio Comunale, ha presentato questa petizione al Senato, unendovi la deliberazione dello stesso Consiglio Comunale.

Ho detto che sono gravissime le accuse mosse contro quest'agente delle tasse, e tanto gravi, che il Consiglio Comunale non dubitò di asserire che l'agente medesimo è una vera calamità pel paese.

La Commissione potrebbe, a termini del nostro Regolamento, proporre l'ordine del giorno puro e semplice, in quanto che i pubblici funzionari dipendono dal Potere esecutivo, e chi ha dei reclami da muovere contro qualche funzionario, deve rivolgersi al Ministro da cui quel funzionario dipende, e se non gli è fatta ragione, egli può sempre ricorrere a S. M. il Re.

Questa è la via gerarchica a cui devono attenersi coloro che hanno reclami da fare contro i pubblici funzionari.

Ad ogni modo, sono, come dissi, tanto gravi

le accuse che si muovono contro quest'agente delle tasse, che io credo, e con me crede l'intera Commissione, che sia nell'interesse della stessa amministrazione, che questo funzionario sia giustificato, se è stato ingiustamente accusato, oppure sia fatta ragione ai reclami, se queste accuse sono fondate. E quindi, in via eccezionale, in vista della gravità dell'accusa, la Commissione propone che questa petizione sia trasmessa al Ministro delle Finanze all'unico scopo che sia appurata la verità dei fatti imputati all'agente.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta della Commissione, di rinviare cioè questa petizione al Ministro delle Finanze.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « Petizione N. 4509. Il Sindaco, a nome del Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia, fa istanza onde ottenere che venga conservato il Cantiere ed Arsenale marittimo militare stabilito in detta città. »

La Commissione non crede di dover entrare nel merito di questa domanda.

La Commissione fa presente al Senato che alla Camera dei Deputati fu presentato nella tornata del 12 dicembre 1871 dall'onorevole Ministro della Marina, di concerto col Ministro delle Finanze, un progetto di legge portante autorizzazione della spesa per la costruzione di un Arsenale militare marittimo a Taranto.

Importa qui citare alcune parole della Relazione con cui venne accompagnato quel progetto.

A pagine 2 è detto:

« Non è necessario ripetere alla Camera le ragioni già molte volte esposte, le quali rendono necessario di avere per la nostra Marina da guerra tre centri marittimi, cioè tre porti militari col rispettivo Arsenale, e che hanno consigliato di collocarli a Spezia, Venezia e Taranto. Tutti siamo d'accordo sulla convenienza dei luoghi prescelti. »

Il Ministro della Marina dunque ritiene che tre debbano essere questi porti militari, uno alla Spezia, l'altro a Venezia, l'ultimo a Taranto.

In quanto agli arsenali di Venezia e della Spezia, furono già stauziati ed approvate dal Parlamento le somme relative. Col progetto di legge che ho avuto l'onore di accennare, venne proposta l'approvazione della somma per la spesa dell'arsenale di Taranto, e certamente quest'arsc-

nale di Taranto sarà la condanna capitale degli altri arsenali attualmente esistenti nelle provincie meridionali.

Vede dunque il Senato che è una necessità di differire la discussione intorno a questa petizione al giorno in cui l'accennato progetto, se sarà dalla Camera approvato, sia portato alla discussione del Senato. Sarà allora il momento di vedere se, oltre l'arsenale di Taranto, debbano conservarsi altri arsenali nelle provincie meridionali, oppure se le provincie meridionali debbano avere il solo arsenale di Taranto.

Per conseguenza, la Commissione proporrebbe che questa petizione sia trasmessa agli Archivi per esser poi presa in esame allorquando sarà portato in discussione l'accennato progetto di legge presentato nella tornata del 12 dicembre 1871 dal Ministro della Marina.

PRESIDENTE. Chi approva la conclusione dell'onorevole Relatore, di rinviare cioè questa petizione agli Archivi, si compiaccia d'alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « Petizione N. 4510. Il Consiglio Provinciale di Massa e Carrara fa istanza perchè dal Parlamento venga respinto il progetto di legge riguardo al subreparto del contingente d'imposta fondiaria attribuito al compartimento Modenese, e qualora sia conservata la divisione del Regno in Compartimenti catastali, la provincia di Massa e Carrara venga staccata dal Compartimento Modenese, ed unita al Toscano. »

La Commissione trovasi nel caso di dover fare anche per questa petizione un'eguale proposta; inquantochè alla Camera dei Deputati fu presentato dall'onorevole Sella, Ministro delle Finanze, un progetto di legge pel subreparto delle imposte fondiarie nel Compartimento Modenese, nel quale, e precisamente nella tabella A, è appunto stabilito il subreparto del contingente per provincia ne le seguenti cifre:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| per Modena | L. 1,178,914.63 |
| per Reggio d' Emilia | » 1,269,489.20 |
| per Massa e Carrara | » 591,894.39 |

Questa petizione, elaborata con molto studio, fa molte critiche ed osservazioni a questo subreparto fissato coll'accennato progetto di legge, che fra poco verrà discusso alla Camera. Non si può dunque ora il Senato impegnare in una discussione, la quale fra pochi giorni verrà trattata alla Camera, e che dopo potrà essere

rinnovata in Senato, quando il detto progetto sarà sottoposto alle sue deliberazioni.

Per conseguenza, la Commissione proporrebbe che questa petizione venisse trasmessa agli Archivi per essere presa in considerazione, quando il progetto di legge contro il quale la petizione è diretta sarà portato alla discussione del Senato.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « Petizione N. 4512. Il Consiglio Provinciale di Reggio (Calabria) in apposita deliberazione, ragionando sulle cause che produssero i gravi danni al tronco ferroviario Bianco-Roccella, e sostenendo doversi attribuire a cattiva disposizione delle opere d'arte, emette un voto di protesta da rassegnarsi al Governo ed al Parlamento. »

Questa petizione è molto grave; è una deliberazione del Consiglio provinciale di Calabria Ultra I, il quale accusa la Società delle ferrovie come colpevole dei disastri che avvennero nel tronco a cui accenna la petizione, e raccomanda al Governo di non cedere alle esigenze di questa Società e di obbligare la Società stessa a riparare i danni a proprie spese, ed adempiere gli obblighi che sono portati dal capitolato a cui essa è tenuta.

La Commissione vostra non avrebbe potuto dare alcuno schiarimento intorno a questa petizione, trattandosi di cose di fatto; epperò ha creduto suo dovere di rivolgersi al Ministero dei Lavori Pubblici, dal quale ha potuto raccogliere importanti informazioni.

I disastri, a cui allude la petizione, avvenivano il di 8 novembre 1871. Il Ministero (e qui mi spiace che non sia presente l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, il quale credo non avrebbe a dolersi del Relatore, che non può che lodarlo), il Ministero, ripeto, avutane notizia, il di 11 novembre, nominò una Commissione tecnica coll'incarico di constatare, in contraddittorio dei delegati dell'a Società costruttrice, la natura, l'entità e le cause degli avvenuti guasti, l'importo dei lavori occorrenti alle necessarie riparazioni e il tempo per compiere gli stessi lavori. — La Commissione compì questa constatazione il di 19, ed al 28 dello stesso mese di novembre mandò il suo rapporto al Ministero, il quale due giorni dopo, cioè il 30, ordinò per telegramma la re-

dazione del processo verbale di constatazione. — La Società non volle firmare quel verbale, ed il Ministero, in vista di quel rifiuto, sentito il Consiglio delle strade ferrate, emanò il giorno 20 dicembre 1871, e fece intimare il successivo giorno 22 dicembre per mezzo d'uscieri alla Società un Decreto, il cui primo articolo era concepito nei seguenti termini: « È assegnato all'Impresa Charles, Vitali, Picard e Compagnia il termine perentorio di tre mesi dalla data del presente Decreto ad avere ristabilito provvisoriamente, ma colla dovuta sicurezza il tronco di ferrovia tra Bianconovo e Roccella per modo che si possa riattivare sul medesimo il pubblico servizio. »

I quattro articoli dello stesso Decreto contenevano le necessarie prescrizioni intorno alle opere definitive.

L'Impresa con atto del 26 dello stesso mese di dicembre oppose un formale rifiuto a dare esecuzione alle prescrizioni di questo Decreto, ed il Ministero diede ordine telegrafico alla Direzione tecnica governativa di presentare tosto un progetto pei lavori da farsi. Tale progetto essendo stato presentato il 2 gennaio 1872 ed approvato il giorno 11 successivo in linea d'arte dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero, sentito nuovamente il Consiglio delle Strade Ferrate, emanò nel giorno 16 e fece intimare nel successivo giorno 17 gennaio 1872 all'Impresa un altro Decreto, in forza del quale veniva autorizzato il Prefetto a far eseguire d'ufficio quei lavori. L'articolo primo di quel secondo Decreto era così concepito:

« Il Prefetto della provincia di Reggio di Calabria è incaricato di provvedere all'esecuzione in via d'urgenza, anche ad economia, dei lavori di riparazione del tronco di ferrovia tra Bianconovo e Roccella, ritenuti necessari a ripristinare provvisoriamente l'esercizio sul tronco medesimo, in base al progetto presentato dalla Direzione Tecnica Governativa di Reggio e giusta le prescrizioni di cui nel voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. »

Vede dunque il Senato che il Ministero non poteva in questa circostanza agire con maggior zelo e con maggiore energia e prestezza; e che ha veramente prevenuto i desiderii dei petenti. Ad ogni modo la vostra Commissione, attesa l'importanza della cosa, propone che questa petizione sia rinviata al Ministero dei Lavori Pub-

blici, all'unico scopo che gli serva di ricordo per continuare con la stessa attività ed energia a dare gli opportuni provvedimenti onde siano ristorati i danni, e siano fatti tutti quei lavori che si sono resi necessari.

PRESIDENTE. Chi accetta le conclusioni della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « Petizione N. 4513. Il Consiglio Comunale della città di Piazza Armerina (provincia di Caltanissetta) fa istanza onde ottenere che la predetta città non faccia più parte del Collegio elettorale di Caltagirone, ma venga dichiarata Sezione principale di un Collegio nella propria provincia di Caltanissetta. »

Con questa petizione ha relazione anche quella che porta il N. 4516 così concepita:

« La Deputazione provinciale di Caltanissetta si rivolge al Governo ed al Parlamento, facendo istanza perchè si addivenga ad una rettificazione della circoscrizione elettorale politica di quella provincia. »

In sostanza queste due petizioni hanno lo stesso scopo, quello cioè che sia rettificata la circoscrizione elettorale politica della provincia di Caltanissetta; e veramente sembrano alla Commissione assai ragionevoli le fatte istanze.

La provincia di Caltanissetta ha tre Circondarii; quello di Caltanissetta, quello di Piazza Armerina e quello di Terranuova di Sicilia.

Il Circondario di Piazza Armerina è importantissimo; ha sette Comuni con una popolazione di 83,804 abitanti. Ebbene, nella circoscrizione elettorale questo Circondario è tagliato fuori dalla provincia di Caltanissetta, ed è aggregato al Collegio elettorale di Caltagirone, il quale fa parte della provincia di Catania.

A dir vero, questa è un'inesplicabile anomalia.

Lo stesso dicasi per la petizione N. 4516, il cui sunto ho letto testè.

La provincia di Caltanissetta è rappresentata da quattro Deputati; ha quindi quattro Collegi che sono: Petralia Soprana, Serradifalco, Caltanissetta, Terranuova, Piazza Armerina. Quest'ultimo che è un circondario importantissimo della provincia, è escluso, ed invece è posto tra i Collegi elettorali Petralia Soprana, che è un Comune di Cefalù, Circondario della provincia di Palermo.

Vede il Senato quale anomalia!

Così nel Collegio di Terranuova è stato aggiunto il Comune di Licata, che è nella provincia di Girgenti.

Crede quindi la Commissione che assolutamente sieno molto giusti i reclami fatti dai petenti, perchè questa circoscrizione elettorale è veramente anomala.

La Commissione non pretende che il Governo presenti subito un progetto di legge per rettificare la circoscrizione elettorale di Caltanissetta; ma d'altra parte, trovando fondate le ragioni dei petenti, crede che il Ministero debba accettare il rinvio di queste due petizioni per poterle prendere in seria considerazione quando potrà occuparsi di un progetto di rettifica delle circoscrizioni elettorali.

La Commissione adunque propone il rinvio di queste due petizioni al Ministro dell'Interno perchè le prenda in considerazione quando si occuperà del riordinamento, e della rettifica delle circoscrizioni elettorali.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Io desidererei che la Commissione, restringendo le parole, estendesse la forza di questo rinvio; cioè che non fosse necessario di esprimere che si aspetti una legge generale della revisione delle circoscrizioni elettorali per provvedere a questo gravissimo inconveniente, come la stessa Commissione ha riconosciuto.

Dimodochè credo di entrare anche di più, se pure è possibile, nello spirito della Commissione, pregandola a chiedere al Senato che la petizione sia rinviata al Ministro perchè la prenda in considerazione; giacchè se veramente questi inconvenienti sono della gravità che ci viene indicata, possa prendere provvedimenti speciali, senza attendere, come diceva, l'epoca del riordinamento generale delle circoscrizioni elettorali.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI, *Relatore*. La Commissione non ha difficoltà di aderire al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Lauzi, in quantochè essa ha realmente riconosciuti oltremodo giusti e fondati i reclami che vengono fatti colle due accennate petizioni, riguardo alla anomala e irregolarissima circoscrizione elettorale di detta provincia di Caltanissetta, e crede necessario che il Ministero si occupi seriamente di una rettifica in proposito.

Senatore POSSENTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POSSENTI. Aggiungo a quella dell'onorevole Collega Senatore Lauzi una mia preghiera, in quantochè fino dal 1865, quando venni incaricato dal Ministero di una missione in Sicilia, trovandomi appunto a Piazza Armerina, e in relazione con la Giunta Municipale, e con vari Signori di quella città, trovai una quasi direi esasperazione in quella popolazione precisamente per questo motivo.

Quella città che, se ben mi ricordo, conta da 20 a 22 mila abitanti circa, è capoluogo di Circondario; perciò l'essere sottoposta al capoluogo di un'altra provincia in materia elettorale rendeva quella popolazione propriamente esasperata.

Per questo motivo io rinnovo la mia preghiera che si provveda al più presto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la modificazione proposta dal Senatore Lauzi e appoggiata dal Senatore Possenti?

Senatore CHIESI, *Relatore*. La Commissione, come ho già dichiarato, ben volentieri si associa al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Lauzi, ed ora avvalorato dal Senatore Possenti.

PRESIDENTE. Chi approva dunque le conclusioni della Commissione sopra le petizioni N. 4513 e 4516 pel rinvio delle dette petizioni al Ministro dell'Interno, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « Petizione N. 4514. Spingardi Giovanni di Scandiano (Reggio Emilia) domanda di essere riammesso al servizio nell'Esercito, ovvero in un altro impiego in qualunque amministrazione, ad esempio di quanto si sta facendo con un progetto di legge in corso presso il Senato. »

Anche intorno a questa domanda la Commissione si è fatto un dovere di prendere dal Ministero della Guerra le opportune informazioni per essere in grado di fare una proposta con fondamento.

Il risultato delle prese informazioni è questo:

Il petente, già capitano nell'artiglieria Estense: non venne, all'epoca dell'annessione dell'Emilia al Regno d'Italia, ammesso nell'esercito nazionale pel motivo che aveva seguito oltre Po

l'ex-Duca di Modena, e non era rientrato in patria nel tempo prescritto dal Dittatore Farini col Decreto del 27 settembre 1859.

Nel 1866 il petente fu con Decreto ministeriale del 23 giugno nominato capitano del 7° reggimento Volontari Italiani; ma ne fu poi licenziato con altro Decreto ministeriale del 25 successivo settembre. Il petente rinnovò la sua istanza per essere ammesso nell'Esercito italiano, ma il Ministero non credette di potere accogliere la domanda. Chiese da ultimo di essere ammesso come capitano nella milizia provinciale, ma la domanda non poté essere accolta, perchè egli aveva oltrepassata l'età prescritta per tale ammissione.

In sostanza, il petente si lagna di queste deliberazioni del Ministero della Guerra. Ma chi crede di poter muovere reclami contro le deliberazioni del Ministero, deve attenersi alla via gerarchica tracciata dalla legge, e presentare un ricorso a S. M. il Re. Il potere legislativo è incompetente per discutere e deliberare intorno a simili reclami.

Il petente domanda altresì, se non può ottenere un grado nell'Esercito, un impiego qualunque.

Anche per questa parte la Commissione, invocando un articolo del Regolamento (al momento non ricordo la data) che stabilisce che le domande per impieghi, sussidi e simili sono estranee alla competenza del Potere legislativo, ed attenendosi alle disposizioni esplicite dello stesso Regolamento, è costretta a dover proporre al Senato su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito le conclusioni dell'onorevole Relatore che sono per l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « Petizione N. 4515. Il Consiglio comunale di Piazza Armerina (Caltanissetta) fa istanza perchè venga decretata la soppressione del Corpo dei militi a cavallo.

Questa dimanda per la soppressione del Corpo dei militi a cavallo non è cosa nuova. Nella tornata della Camera elettiva, del 22 dicembre 1871, discutendosi il Bilancio dell'Interno, un onorevole Deputato ruppe una lancia contro questi militi a cavallo, deplorando tale istituzione, e domandando che venisse assolutamente soppressa. Che cosa rispose l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno?

Associandosi egli quasi interamente all'opinione emessa da quel Deputato, l'onorevole avvocato Crispi, rispose in questi termini:

« In quanto ai militi a cavallo, io condivido in massima parte l'opinione dell'onorevole Crispi, il quale colla sua esperienza aggiunge autorità alle mie parole in proposito.

» I militi a cavallo hanno potuto rendere dei servizi particolarmente ai proprietari e agli abitanti dell'Isola; probabilmente ora non sono più necessari. »

Quando il Ministro dell'Interno fa una tale dichiarazione, trattandosi di una istituzione che ad ogni modo ha il carattere di una istituzione eccezionale e speciale per una parte sola del Regno, per quanti servigi possano aver resi questi militi a cavallo, la Commissione crede di poter proporre il rinvio di questa petizione al Ministero dell'Interno, perchè voglia tenerla nel debito conto; ed è persuasa che il Ministero vorrà accettarlo specialmente in seguito alle dichiarazioni così esplicite fatte nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.

PRESIDENTE. Chi approva il rinvio di questa petizione al Ministro dell'Interno, giusta le conclusioni della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « Petizione N. 4517. Fabiani Vittorio di Pisa, dichiarandosi nell'impossibilità, per la grave malattia di una sua sorella, di obbedire alla sentenza del Tribunale di quella città che lo condanna a sgombrare dall'alloggio che occupa, ricorre al Parlamento, perchè voglia provvedere sollecitamente per legge al caso da esso lamentato. »

È veramente deplorabile; Signori Senatori, il caso a cui accenna questa petizione, e non esito anzi di soggiungere che è deplorabilissimo.

Una ragionata relazione di valenti medici di Pisa mette in rilievo e induce la convinzione, che se questa donna, sorella del petente, venisse trasferita dal luogo in cui ora si trova, ne morirebbe. Come vede il Senato, il caso di cui fa parola questa petizione merita il più vivo interesse; ma d'altra parte la sentenza del Tribunale di Pisa è un ostacolo tale che il Parlamento non può superare. Il Tribunale di Pisa con sua sentenza ha condannato il petente Fabiani a sgombrar dalla casa, da lui tenuta a pigione, qualunque possano esserne

le conseguenze per lo stato di salute della sorella. A fronte di questa sentenza, che importa un *вето* al Potere legislativo, il Senato rimane disarmato e non può prendere alcun provvedimento, che valga a impedirne la esecuzione.

La Commissione, mentre deplora il fatto, non può non esprimere parole d'elogio al potente Fabiani, che con tanta costanza, spinto da amor fraterno, tenta tutte le vie per impedire questa fatale disgrazia, da cui quasi sicuramente sarebbe colpita la sorella, se si darà esecuzione alla sentenza, onde fu colpito: ma d'altra parte a fronte di una sentenza di Tribunale, la Commissione non saprebbe indicare alcun rimedio, ed è dolente quindi di dover proporre al Senato su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, si alzi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « Petizione N. 4519: (Su quella portante il N. 4518, non si riferisce perchè mancante dell'autenticità delle firme.)

» Il Consiglio Comunale di S. Martino di Albaro (Genova) fa istanza perchè venga conservato ai Comuni il servizio dei rispettivi loro catasti. »

Trattasi qui di una quistione grave, anzi gravissima, e che interessa tutti i Comuni delle antiche provincie, i quali vogliono conservare i loro catasti come avevano da prima.

È sempre doloroso per un paese il perdere una istituzione, di cui da lungo tempo è in possesso, e quindi io credo che il Municipio di S. Martino di Albaro abbia molta ragione di fare ogni tentativo per conservare appunto i propri catasti.

La Commissione non crede di dovere ora adentrarsi nel merito di questa petizione.

Essa ha osservato che alla Camera dei Deputati nella tornata 12 dicembre 1871 venne presentato dall'onorevole ministro Sella un progetto di legge per l'approvazione del Regolamento sul riparto dell'imposta fondiaria entro i Comuni del Compartimento Ligure-Piemontese.

In questo progetto sono fatte molte concessioni e molte facilitazioni ai Comuni riguardo al catasto; anzi, vi è un titolo apposito, cioè il secondo, che tratta della conservazione dei catasti, e nella pagina 5 della Relazione che accompagna questo progetto si legge:

« In tale stato di cose, lasciando da parte per ora la questione, se convenga togliere ai Comuni la conservazione dei catasti, e procurando di conciliare le disposizioni del regolamento generale col fatto della conservazione eseguita da uffici non governativi, non ho trovato miglior via di uscita, che di mantenere la conservazione di tutti gli elementi di subreparto presso i Comuni, da eseguirsi con le norme generali derivanti dalla legge 1870, e relativo Regolamento, a cura dei catastari, ai quali però viene lasciata una larga compartecipazione nel provento dei diritti catastali. »

Come vede il Senato, questa petizione troverà sede opportuna allorchè verrà in discussione il progetto di legge da me testè accennato.

La vostra Commissione perciò vi proporrebbe che detta petizione fosse trasmessa agli Archivi per essere presa in considerazione allorquando sarà discusso in Senato il detto progetto di legge.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « Petizione N. 4520. Il Presidente del Capitolo della chiesa cattedrale di Montalto delle Marche fa istanza perchè venga modificata la legge del 15 agosto 1867, in quanto riguarda la tassa del 30 per 100 prescritta dall'articolo 18 della stessa legge, giusta l'ordine del giorno votato in proposito dalla Camera dei Deputati. »

Sono conformi a questa petizione le seguenti: 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, e così anche le altre dal 4785 al 4792. Dimodochè una sola relazione basterà per tutte.

I petenti si appoggiano ad un ordine del giorno votato nell'altro ramo del Parlamento nella tornata del 6 luglio 1870. Mi permetta perciò il Senato di tessere brevemente la storia di quest'ordine del giorno.

Quando nella Camera dei Deputati, appunto nella tornata del 6 luglio 1870, si discutevano i Provvedimenti finanziari, all'articolo 5° la Commissione propose un alinea concepito nei seguenti termini:

« L'applicazione della tassa straordinaria predetta (ossia quella del 30 per 100) alla rendita od assegnamento annuo spettante ai membri di un Capitolo, avrà luogo d'ora innanzi in modo da non ridurre la rendita o assegnamento medesimo al di sotto di una somma, che, aggiunta a quella conseguita dalla compartecipazione

alla massa capitolare, faccia un totale di lire 600.»

Questo fu l'alinea proposto dalla Commissione sui Provvedimenti finanziari.

L'onorevole Deputato Fossa propose un emendamento a quest'alinea in senso più favorevole ai Benefizi, emendamento ch'era così concepito:

« Sono esenti dalla tassa straordinaria del 30 per 100 stabilita dall'articolo 18 della Legge 15 agosto 1867, i benefici ecclesiastici, il cui reddito netto non superi le lire 800.

» Quanto ai Benefizi di una rendita superiore, la tassa sarà applicata in modo che, per effetto della medesima, il reddito non sia mai ridotto ad una somma inferiore alla predetta. »

La differenza fra queste due proposte era abbastanza rilevante. L'emendamento Fossa voleva che la rendita del Benefizio non fosse mai minore di lire 800, mentre la proposta della Commissione contentavasi di una rendita di lire 600. Di più, l'emendamento Fossa estendeva questo vantaggio a tutti i Benefizi Ecclesiastici, mentre la Commissione lo restringeva ai soli Capitoli.

L'onorevole Deputato Rattazzi si associò all'emendamento Fossa, ma sollevò un'altra questione, quella cioè dei Capitoli Lombardi. Egli disse, e virilmente sostenne che i Capitoli, i quali avevano già subita la conversione in forza delle leggi dei Governi precedenti, e i cui beni erano già stati convertiti in una rendita, non potessero essere soggetti alla tassa del 30 per 100. Egli diceva: se assoggettate questi Capitoli alla tassa del 30 per 100, li condannate ad una riduzione di rendita, perchè i beni che formavano la dote del loro canonicato sono già stati convertiti prima dell'annessione dalle leggi dei Governi precedenti, e non hanno più che una rendita. Non c'è ragione di assoggettare questa rendita ad una nuova tassa, la quale importerebbe per loro una riduzione di rendita.

S'impegnò su queste proposte di emendamenti una vivissima discussione alla Camera dei Deputati, e l'onorevole Ministro Sella non si spaventò certamente delle fatte difficoltà (non essendo uomo da spaventarsi anche quando sia colto all'impensata) ma certamente se ne adombrò, e con molta lealtà disse che trovava gravi le questioni che erano state sollevate, domandò tempo a studiarle, e promise che avrebbe presentato un progetto di legge, col quale venis-

sero risolte le difficoltà che erano state messe in campo. E se il Senato lo permette, leggerò alcune parole da lui proferite in quell'occasione.

« Io farei (egli disse) la proposizione che tutte le petizioni sopra questa materia fossero mandate al Ministero: io veggio che è materia intricatissima; se vi saranno dei punti, come questo che svolge l'onorevole Rattazzi, se si potrà provvedere, si provvederà; altrimenti si presenterà un progetto di legge. »

Ora, in forza della dichiarazione fatta dall'onorevole Ministro delle Finanze, l'onorevole Deputato Sartoretti presentò un ordine del giorno concepito in questi termini:

« La Camera » (e questo è l'ordine del giorno a cui si riportano i Capitoli che hanno presentato le petizioni al Senato) « prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro delle Finanze, e del suo impegno di provvedere in argomento con apposito progetto di legge, invia al Governo le petizioni dei Beneficiati che rec'amarono per la riduzione portata ai loro redditi per effetto delle leggi di soppressione e conversione, e passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole deputato Fossa, che aveva proposto l'anzidetto emendamento, e il Ministro delle Finanze accettarono l'ordine del giorno Sartoretti, il quale altresì fu accettato dalla Commissione di finanza, la quale anzi, in vista di questo ordine del giorno, ritirò la proposta che aveva fatta.

Quest'ordine del giorno, che è appunto quello a cui si riferiscono queste petizioni, fu approvato dalla Camera; ed a quest'ordine del giorno ha dato una splendida conferma anche il Senato nella tornata 10 agosto 1870. Ed infatti, discutendosi i Provvedimenti finanziari, all'onorevole Senatore Robecchi, il quale perorò anch'esso la causa dei Beneficiati, ridotti a gravissime strettezze in forza della tassa del 30 per 100, l'onorevole Senatore Saracco, che allora era Direttore generale del Demanio, rispose in modo tale da confermare sempre più la promessa che il Ministro delle Finanze aveva fatto alla Camera. Mi sia permesso riportare le parole dette dal Senatore Saracco in quella occasione:

« L'ordine del giorno, accettato dal Ministero e votato dalla Camera dei Deputati contiene l'invito di presentare un progetto di legge che abbia per fine di migliorare le condizioni di tutti i Beneficiati, non solamente dei Canonici, ma

di tutti indistintamente i Beneficiati minori, che al pari degli altri hanno diritto di vivere.

» Come vede il Senato, questa è una promessa formale, ed io posso soggiungere che se pur troppo la cosa si presenta di malagevole soluzione, si stanno fin d'ora raccogliendo i materiali necessari per corrispondere in qualche modo alla data parola. » Il Senatore Saracco finiva il suo discorso con queste nobili parole, che grandemente onorano chi le profferiva: « Noi abbiamo fede di riuscire e saremo lieti al pari dell'onorevole Robecchi, se potremo rendere ai membri del Clero quell'intera giustizia alla quale tengono diritto al pari di tutti i cittadini dello Stato. » Ecco in qual modo rispondeva l'onorevole Senatore Saracco, il quale teneva allora la Direzione Generale del Demanio, alle raccomandazioni fatte dall'onorevole Senatore Robecchi in favore dei Beneficiati condannati a vivere misera vita in forza della tassa soverchiamente grave del 30 per cento!

Ma non solo in quella circostanza si trattò in Senato il grave argomento di questa tassa del 30 per cento. Io stesso nella seduta 17 Agosto 1870, riferendo sulle petizioni di diversi Capitoli che facevano la stessa domanda e le stesse raccomandazioni che vengono fatte oggi, proposi che quelle petizioni fossero, se ben mi ricordo, deposte negli Archivi, perchè potessero essere prese in considerazione quando si fosse dal Ministro presentato quel progetto di legge a cui accennava l'ordine del giorno approvato dalla Camera elettiva. Se non che l'onorevole Senatore Lauzi, appoggiato dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, fece la proposta che le petizioni stesse fossero rinviate con raccomandazione al Ministro delle Finanze, il quale accettò di buon grado tale raccomandazione, e alla proposta Lauzi e Cambray-Digny si associò tutta intera la Commissione. Il perchè oggi la Commissione unanime non può che riconfermare e rinnovare la proposta fatta in quell'occasione, che cioè tutte queste petizioni sieno raccomandate agli onorevoli Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia, perchè vogliano tenerle nella debita considerazione, e sia finalmente fatta giustizia ai reclami dei petenti, appoggiati più d'una volta dal concorde voto della Camera elettiva e del Senato. E la Commissione non dubita che il Ministero vorrà di buon grado accettare la proposta raccomandazione, e presentare colla mag-

gior possibile sollecitudine il promesso progetto di legge.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Dacchè l'onorevole Relatore della Commissione credette di pronunciare il mio nome, io farò onore a questa citazione col ripetere ora quelle raccomandazioni che feci nell'occasione da esso indicata.

Molto tempo trascorse dacchè fu adottato quell'ordine del giorno dalla Camera dei Deputati, al quale si associò perfettamente il Senato.

Intanto le operazioni hanno proceduto secondo il disposto della legge, non essendo intervenuto alcun provvedimento, ed il defalco del 30 per cento è stato operato. Sicchè questa mancanza di mezzi di sussistenza, che fu deplorata in ambedue le Aule parlamentari, ha avuto disgraziatamente il suo effetto.

Quindi non sarà mai abbastanza energicamente espresso il desiderio del Senato, perchè la promessa fatta dal signor Ministro alla Camera dei Deputati, e riconfermata nel Senato, abbia finalmente un esito utile pei Capito'i ai quali si riferisce.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

-PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'onorevole Senatore Lauzi osserva esser già trascorso molto tempo dacchè il Ministro delle Finanze fece la promessa di occuparsi della questione e di presentare un progetto di legge. Forse in queste frasi potrebbe essere implicito un rimprovero al Ministro delle Finanze di non avere mantenuto le sue promesse.

A questo riguardo io mi permetto di avvertire che la questione è più grave che non si creda, perchè, se io non vado errato, l'abolizione di questa prelevazione del 30 per cento importerebbe per le nostre finanze un aggravio di 9 milioni, o per meglio dire, la cessazione d'un'entrata di circa 9 milioni. Non garentisco la matematica esattezza di questa cifra, ma parmi che sia quella che ho inteso più volte ripetere dal Ministro delle Finanze.

Comprenderà dunque agevolmente il Senato, come il Ministro delle Finanze, che giornalmente si trova costretto a proporre al Parlamento nuovi provvedimenti per rinsanguare il nostro non ancora ristorato Tesoro, debba andar molto a rilento

prima di promuovere la cessazione di una entrata abbastanza notevole.

Egli è questo unicamente il motivo per cui il Ministro delle Finanze non ha ancora potuto adempire la fatta promessa; ma io posso assicurare il Senato che non solamente il Ministro delle Finanze, ma l'intero Consiglio dei Ministri, si è occupato di questa bisogna, ed ha riconosciuto come realmente, per alcuni Ecclesiastici, sia molto dura la condizione loro fatta dalla legge attuale.

Noi però siamo fra Scilla e Cariddi, perchè se la posizione di questi ecclesiastici è molto dura, non è neppur florida la condizione dell'erario, e questo è il motivo per cui si è ancora indugiato a prendere una decisiva risoluzione, e non si è potuto presentare un progetto di legge.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Mi permetto di rispondere, potrei dire, per un fatto personale, poichè il signor Ministro ha creduto di vedere nelle poche parole che io ho pronunziate, un rimprovero verso il Ministro delle Finanze.

Ora debbo dichiarare che non era nelle mie intenzioni di fare alcun rimprovero al signor Ministro delle Finanze nè a chi che sia; ma se un'ombra di rimprovero può essere implicita nel mio discorso, questa deriverebbe unicamente, non dalle mie parole, ma dai fatti esposti con storica esattezza dall'egregio Relatore della Commissione.

Per conseguenza credo dovermi sdebitare di questa quasi imputazione del signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

In quanto poi alle ragioni, per cui fino ad ora non si è preso provvedimento veruno, cioè perchè questo potrebbe scemare in modo abbastanza sensibile i redditi dello Stato, mi permetta il signor Ministro di osservare che, siccome l'appoggio che le Camere dettero ai proponenti l'esclusione formale dei Capitoli dalla tassa del 30 per cento, era fondato sull'impossibilità per essi beneficiati di vivere con i proventi dei loro benefizi così tassati, io non credo che il Tesoro possa pensare a ritenersi una somma, quando per questa ritenuta sono minacciate di fame persone degne di tutto il rispetto.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Io l'avevo domandata avanti e contemporaneamente al Senatore Lauzi.

PRESIDENTE. Allora la parola è al Senatore Giovanola.

Senatore GIOVANOLA. Io rendo perfettamente giustizia alle ottime intenzioni dell'onorevole Ministro delle Finanze e dell'intero Gabinetto, dirò di più; io vedo che l'amministrazione finanziaria si è portata in questo affare, come in tutti gli altri, con quella giustizia e delicatezza che devono ispirare ogni Governo savio ed onesto.

Però mi sia lecito dubitare che, anche contro la volontà di coloro che rilevarono gli elementi e formarono i calcoli dell'entità dell'impegno che deriverebbe al Tesoro dal soddisfacimento di coteste istanze, sia incorsa esagerazione nel valutarne la quantità. Non si pretende già di sollevare dal contributo del 30 per 100, nè tutti i canonicati, nè una gran parte di essi; ma soltanto di tenerne esenti quei benefici, sia canonicali od altri, i quali non lasciano un'eccedenza disponibile, oltre il necessario all'onesto mantenimento del beneficiato.

Evidentemente quando i due rami del Parlamento hanno votato la legge del 1867, ebbero in mira di devolvere al pubblico Tesoro quanto vi poteva essere di eccessivo nelle rendite ecclesiastiche conservate; ma nessuno pensò mai di spogliare una ragguardevole classe dei nostri concittadini di ciò che le è strettamente necessario a campare la vita.

Anzi, in tutte le leggi che si sono fatte, di soppressione o di conversione di enti ecclesiastici, il Governo si è sempre proposto lo scopo di rendere meno difficile, meno disagiata la condizione del Clero inferiore. Il Governo, che dal 1855 in poi ha detto sempre agli Ecclesiastici poveri che avrebbe migliorato la loro condizione, sarebbe ora in contraddizione con sè stesso, se colle nuove leggi avesse gittato gli Ecclesiastici già bisognosi in condizioni ancora più difficili delle precedenti.

Ripeto quindi che, qualunque sia lo stato delle finanze, non è questa una ragione che autorizzi un Governo onesto ed umano a spogliare del necessario nessun cittadino, e molto meno uomini benemeriti della Società.

Qui non è solo ragione di giustizia, ma è ragione di umanità, ed io unisco le mie istanze a quelle della Commissione e dell'onorevole Senatore Lauzi, acciocchè il Ministro voglia soddisfare in qualche modo agli impegni già da troppo lungo tempo presi dinanzi ai due rami del Parlamento.

Noi siamo a fronte di una quantità di persone rispettabili che aspettano giustizia da due anni: noi mancheremmo a noi stessi, mancheremmo al dovere che abbiamo verso i nostri concittadini, se questa giustizia fosse ulteriormente ritardata.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Ho domandato la parola perchè voglio dichiarare che trovo giustissime le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Giovanola.

Nella posizione in cui siamo rispetto al Clero, sta di fronte la dignità del Paese ed anche del Senato, e la dignità del Paese vuole che giustizia sia fatta riguardo a questi poveri Ecclesiastici, perchè moltissimi di essi versano in miserrime condizioni, e se mossero lagnanze, ne han tutta la ragione.

Siffatti ritardi sicuramente non onorano il nostro Governo; ed io spero che i provvedimenti tanto aspettati saranno più solleciti, e che il Ministero non tarderà a prendere quelle disposizioni che sono richieste dalla giustizia e dall'onore del paese.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro di Agricoltura e Commercio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Anche il Governo, che finora fu sostenuto dai voti del Parlamento, sente l'onore e la dignità del proprio paese. L'amministrazione alla quale mi pregio di appartenere, ha preso un impegno formale avanti l'uno e l'altro ramo del Parlamento, ed essa non mancherà al suo dovere. E se ancora si richiede dal Governo un'altra dichiarazione esplicita, credo di poterla fare a nome dell'intero Gabinetto. Lungi da noi l'intenzione di sottrarci a quanto abbiamo promesso. Sicuramente anche nel Clero vi sono persone benemerite, e il Clero in generale ha poi il diritto di esser trattato co' riguardi che si usano agli altri cittadini. Ma nel tempo stesso io notava come la questione non sia così semplice come altri potrebbe credere. Era mio

intendimento ricordare che se il Ministro delle Finanze, e se il Gabinetto intero non hanno potuto ancora soddisfare ai proprii impegni, egli è perchè la questione non è facile a risolvere, egli è perchè non è agevole proporre che da un lato si scemino le entrate, mentre dall'altro lato si tratta poi di aggravare le imposte; ma frattanto a nome del Gabinetto io accetto anche il rinvio di queste petizioni, siccome propone la Giunta del Senato. E parmi che quanto alla massima, non vi sia disaccordo alcuno tra gli onorevoli Senatori che hanno preso la parola ed il Gabinetto al quale ho l'onore di appartenere.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni del Relatore su queste petizioni, che siano cioè rinviate con raccomandazione....

Voci. Vive raccomandazioni.

PRESIDENTE.... con vive raccomandazioni al Ministero delle Finanze ed a quello di Grazia, Giustizia e Culti, si alzi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « Petizione N. 4540. La Giunta municipale di Mongiana (Calabria Ultra II), fa istanza perchè nel riordinamento degli arsenali militari venga presa in considerazione e riattivata la fabbrica d'armi in detto Comune. »

La Commissione ha considerato che davanti al Senato vi ha un progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria di lire 38,500,000 sui bilanci 1872-76 per provvista d'armi ed oggetti di mobilitazione per l'Esercito, progetto già approvato dalla Camera dei Deputati.

Nella Relazione colla quale fu presentato il detto progetto di legge, a pag. 4, è detto:

« L'industria nazionale sarà chiamata a concorrere, non solo pel confezionamento delle parti d'arma, ma possibilmente dell'intero fucile, e per quanto dipende dal Governo si procurerà il modo di svilupparla, riducendo le condizioni di garanzia nei limiti consentiti dalla necessaria resistenza della canna. »

Vede il Senato che lo stesso Ministro della Guerra ha promesso nella sua Relazione, che la industria nazionale sarà chiamata a concorrere in larga parte a questa fabbricazione e riduzione d'armi; e per conseguenza la Commissione crede che la Giunta incaricata di esaminare l'accennato progetto di legge prenderà in seria considerazione la domanda della Giunta municipale di Mongiana, e diretta appunto ad ottenere che nel suo Comune sia riattivata la

fabbrica d'armi. Propone quindi che questa petizione sia depositata agli Archivi per esser presa in esame dalla Commissione che si occupa dell'indicato progetto di legge.

Senatore CHIESI, *Relatore*. « Petizione N. 4783. Il Consiglio comunale di Ozieri (Sardegna) fa istanza perchè dal Parlamento venga decretata una nuova proroga per le volture catastali. »

Colla legge 11 agosto 1870, Allegato G, fu assegnato un termine utile alla esecuzione delle volture catastali. Questo termine fu prorogato colla legge 3 maggio 1871 a tutt'ottobre dell'anno medesimo 1871.

Dopo questa proroga la Commissione non ha coraggio di appoggiare la domanda fatta con questa petizione, perchè in verità le proroghe dei termini assegnati dalle leggi non fanno che esautorare le leggi medesime. Il Ministero farà quello che crederà, ma la Commissione veramente non può raccomandare questa domanda, e per quanto dipende da lei propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « Petizione N. 4784. La Camera di Commercio ed Arti di Casertà fa istanza perchè venga dal Parlamento respinta la tassa sui tessuti. »

Pende ora avanti alla Camera dei Deputati un grave progetto di provvedimenti finanziari, e in questo progetto vi è anche quello di una tassa sui tessuti. Esso sarà fra non molto discusso alla Camera, la quale sarà chiamata a deliberare su questa tassa.

La Commissione intanto propone che la petizione sia trasmessa agli Archivi per essere presa in considerazione quando i provvedimenti finanziari verranno in discussione davanti al Senato.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Io non comprendo perchè in decisioni importanti che concernono questioni di finanza, il Senato non abbia quell'ingerenza che gli compete.

Mi pare che qualche Commissione mista fra Senatori e Deputati potrebbe avvantaggiare gli interessi del paese e sarebbe conforme a giustizia.

Noi siamo qui rappresentanti della proprietà, eppure votiamo i bilanci senza molta discussione.

Io desidererei che nella preparazione dei progetti di legge di ordinamento finanziario vi potessero esser chiamati a prender parte anche dei Senatori.

Ho fatto questa preghiera al signor Ministro, sperando che verrà esaudita, e credo che al Senato non rincresca che io abbia fatto questa dichiarazione che è conforme alla sua dignità e nell'interesse generale.

PRESIDENTE. Fa ella qualche proposta?

Senatore AUDIFFREDI. È una dichiarazione pura e semplice; del resto, mi unisco alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto che la petizione 4784 sia trasmessa agli Archivi per essere presa in esame quando verranno in discussione al Senato i provvedimenti finanziari.

Chi approva questa conclusione, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « Petizione N. 4799. La Giunta Municipale della città di Napoli porge al Senato motivate istanze onde impedire che vengano attuate le modificazioni al Banco di Napoli proposte dalla Commissione della Camera dei Deputati incaricata dell'esame dei progetti finanziari. »

La Commissione non può fare su questa petizione che la stessa proposta fatta per la precedente, cioè: che sia rimandata agli Archivi per essere presa in considerazione quando sarà discusso in Senato il progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « Petizione N. 4800. Il Consiglio Comunale di Napoli preoccupandosi dei danni che toccherebbero a quella città dalla soppressione dell'Arsenale marittimo e contemporaneo trasporto del medesimo a Taranto, progettato dal Governo, sottopone al Senato alcune considerazioni ed avvertenze da tenersi in conto per l'occasione di un tale avvenimento, onde menomare i danni che ne sentirebbe la città stessa. »

Ho già avuto l'onore di dire che pende innanzi alla Camera dei Deputati un progetto di legge presentato dal Ministro della Marina per

l'istituzione di un Arsenale in Taranto. Quando dunque verrà in discussione in Senato quel progetto di legge, sarà il caso di prendere in considerazione questa domanda.

Per conseguenza, la Commissione proporrebbe che essa sia trasmessa agli Archivi per essere presa in considerazione quando sarà in discussione nel Senato il detto progetto per l'arsenale di Taranto.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione. Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

Esaurita la relazione sulle petizioni non resta per la seduta pubblica che di annunziare che lunedì

Senatore SCIALOIA. Domando la parola sull'ordine del giorno di lunedì.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io chiederei all'onorevole signor Presidente se per lunedì, oltre il progetto di legge sul marchio dei metalli preziosi, non ancora discusso oggi, vi sono altri lavori in pronto. Dico questo, perchè bisogna che il Senato sappia se con lunedì termini questo scorcio di lavori per essere poi ripresi più tardi, ovvero se si continuerà da lunedì in poi, non arrendoci a questa legge sul marchio, come ultimo progetto all'ordine del giorno.

Domando adunque al Presidente se vi sono altri lavori in pronto. Non fo questa domanda perchè desidero che non venga presto in discussione la legge sul marchio, ma per una ragione molto patente e che mi astengo dal dire, la quale ci costringerebbe a differire, con quella delle altre, anche la votazione di questa legge.

Io domanderei insomma che la discussione e la votazione probabile di questa legge non fossero loro lontane, e ciò perchè, trattandosi di materia molto controversa, vorrei che la discussione fosse ampia, e quindi si procedesse tosto alla votazione.

PRESIDENTE. Io non posso dire che abbiamo altre leggi preparate oggi, ma di giorno in giorno se ne preparano.

Fo anche notare che abbiamo tre o quattro leggi da mettere a squittinio, e non so se venga differirlo.

Comunque però, faccia una proposta, e il Senato delibererà come crede.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Il Senato prenderà quella determinazione che crederà più conveniente; ma frattanto a nome del Governo io devo esprimere il desiderio che il Senato non abbia a terminare sin da ora le sue sedute, e che studii per quanto è possibile il modo di continuarle, e di discutere e votare i diversi progetti che dal Ministero gli furono presentati.

Il Ministero teme, che, se oggi si votasse una proroga, questa possa avere tristi effetti; perchè è evidente che, una volta dichiarata la proroga, i signori Senatori si allontanerebbero dall'a capitale e così non si radunerebbero più gli Uffici e neppure le Giunte sarebbero in numero, e non si potrebbe compiere il lavoro alle Giunte affidate; ond'è che ne verrebbe questo grave inconveniente, che anche radunandosi per esempio da qui ad un mese, il lavoro non sarebbe neppure allora preparato, perchè le Giunte non si sarebbero probabilmente potute radunare, e quindi anche allora il Senato sarebbe costretto a deliberare una nuova proroga.

Dunque il desiderio del Ministero si è che, per quanto è possibile, il Senato si tenga riunito, che non abbia a sciogliersi, che abbia a continuare i proprii lavori; giacchè il Ministero vedrebbe con molto piacere che quei progetti che vennero presentati al Senato, fossero al più presto che è possibile votati, per poterli anche presentare all'altro ramo del Parlamento e convertirli quindi in legge nella presente Sessione.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Scialoia fa dunque una proposta?

Senatore SCIALOIA. La mia proposta si è che se lunedì si deve discutere la legge sul marchio, e poi sospendere le sedute per alcuni giorni, sospendiamole prima, perchè non sia accumulato di troppo il numero di quelle leggi, che dopo la discussione si rimandano alla votazione in capo a parecchi giorni. Questo era il mio intendimento.

PRESIDENTE. Ma osservo che non si potrebbe convocare il Senato pel solo squittinio.

Senatore SCIALOIA. Ma allora si rimandi questa discussione all'epoca in cui si sia certi che la discussione possa essere ampia, e che la votazione possa seguire immediatamente la discussione, perchè trattasi in fin dei conti di

decidere se il marchio debba essere obbligatorio o facoltativo, e non vorrei che ne venisse il caso che, trionfato nella discussione uno di detti due principii, quando poi la votazione ne venisse ritardata, avesse a prevalere il principio opposto. Per cui, ripeto, vorrei che questa discussione si facesse in modo che la votazione potesse immediatamente susseguirla.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del Senatore Scialoia.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata.)

Sarà dunque messo all'ordine del giorno per la seduta di lunedì, alle ore due, il progetto di legge sul marchio dei metalli preziosi.

La seduta è sciolta (ore 5).

XIX.

TORNATA DEL 4 MARZO 1872

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Discussione del progetto di legge per disposizioni intorno al saggio e marchio dei metalli preziosi — Variante del Senatore Scialoia, Relatore, all'art. 7. — Discorsi del Senatore Audiffredi contro il progetto di legge edel Senatore De Gori in favore — Osservazioni del Senatore Sanserterino — Replica del Senatore Audiffredi — Considerazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio in favore del progetto, cui risponde il Senatore Audiffredi — Riassunto del Relatore — Avvertenze del Senatore Audiffredi.*

La seduta è aperta a ore 3.

Sono presenti i Ministri d'Agricoltura e Commercio e della Marina, e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 4812. Medaglia Gaetano, farmacista in Roma, fa istanza perchè nel progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice sanitario, qualora venga ammessa la libertà di esercizio della farmacia, sia provveduto con una giusta indennità a coloro che l'eserciscono con privativa in virtù di leggi antecedenti. »

« N. 4813. De Ponti Ercole, farm. in Milano. »
(*Identica alla precedente.*)

« N. 4814. Toti Pietro, farm. in Segni (Roma). »
(*Identica alla precedente.*)

« N. 4815. De Ponti Donnino, farmacista in Milano. »
(*Identica alla precedente.*)

« N. 4816. Gli eredi di Giuseppe De Stefani, proprietari di farmacia in Legnago (Verona). »
(*Identica alla precedente.*)

« N. 4817. Valeri Giovanni, farmacista in Legnago (Verona). »

(*Identica alla precedente.*)

« N. 4818. Turatti Alessandro, farmacista a Terrazzo (Verona). »

(*Identica alla precedente.*)

« N. 4819. Parecchi cancellieri di diverse Preture del Regno, in numero di 21, porgono al Senato motivate istanze, perchè nel progetto di legge relativo all'ordinamento giudiziario, il modo di riparto dei proventi ai cancellieri di Pretura venga stabilito per tutte le cancellerie del Regno nel modo con cui era stato adottato dalla Camera elettiva nell'ultima scorsa sessione. »

I Senatori Bufalini, Musio, Pasolini e Varano domandano un mese di congedo, il Senatore Antonini per venti giorni, il Senatore Strozzi per quindici, il Senatore Bona per otto, e i Senatori Ruschi e Balbi Senarega per sei giorni caduno, che sono dal Senato concessi.

Fanno omaggio al Senato:

I Prefetti di Torino e di Genova, degli *Atti di quei Consigli provinciali della sessione 1871.*

Discussione del progetto di legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi.

(V. *Atti del Senato*, N. 8).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi.

Domando al signor Ministro se accetta che si dia lettura del testo della Commissione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto, e tanto più che, tranne qualche lievissima aggiunta e modificazione, sono pienamente d'accordo colla Commissione.

PRESIDENTE. I componenti la Commissione sono pregati di prendere il loro posto.

Senatore **SCIALOIA**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **SCIALOIA**, *Relatore*. Prima che s'incominci la discussione, ho domandato la parola per sostituire all'emendamento nel modo col quale è formulato all'art. 7, un'altra compilazione, che dichiaro essere stata concordata col signor Ministro Guardasigilli, perchè riguarda le penalità: non vi è nessuna sostanziale modificazione; è affare piuttosto di forma.

Faccio quindi passare l'emendamento al banco della Presidenza, perchè se ne tenga conto quando si giunga alla lettura di quell'articolo.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura del progetto della Commissione con questa modificazione.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. dà lettura del progetto di legge.)

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Il Senatore Audiffredi ha facoltà di parlare.

Senatore **AUDIFFREDI**. Signori Senatori, io suppongo avrete letto con attenzione la dotta ed ampia Relazione fatta dall'onorevole signor Ministro, come pure quella della Commissione.

Da essa emerge chiaro in quali difficili condizioni si trovi l'industria dell'oreficeria che pure in questi anni ha preso da noi un grande sviluppo. L'Italia era già rinomata per tale industria, distintissimi artisti vi attendevano, e l'oreficeria italiana faceva splendida mostra in tutte le Corti.

Anche oggidì veggio con piacere che l'arte del disegno va svolgendosi, e che non si è perduto peranco il buon gusto antico. Tanto

è vero che a Firenze, a Torino, a Roma, a Napoli l'oreficeria occupa un gran numero di industriali e di operai, e i forestieri viaggiatori, che in gran numero visitano l'Italia possono ammirare i bellissimi lavori che escono dalle loro mani.

Senonchè, come voi sapete, le leggi che regolavano questo commercio, erano diverse nei diversi Stati in cui dividevasi l'Italia: in taluni vi era maggiore libertà, in altri invece era una rigorosa prescrizione, quella del marchio, cioè la garanzia che in certo modo la legge dava a questo commercio, e la bontà dell'oro era garantita da leggi rigorosissime, e su questa garanzia era fondato il gran commercio dell'oreficeria sia nell'interno come all'estero.

Ora, a questo riguardo, noi ci troviamo in una grande confusione. Abbiamo leggi diverse nelle varie parti del Regno. In Roma vigevano leggi restrittive, e voi vedete quanto sia grande il numero di orefici in questa città.

Io quindi non mi sono limitato a studiare le dotte relazioni che furono esposte, ma dico sinceramente che, peritante in una questione così grave, volli anche assumere alcune private informazioni dai maggiori fabbricanti d'oreficeria di Roma ed anche di Torino. Ho chiesto loro se sarebbe stato utile il lasciare maggiore libertà a questa industria: ho esposto loro che l'oreficeria che ci viene dall'estero non ha la garanzia chiesta dalle nostre leggi, e che l'oreficeria di Ginevra si era accresciuta ed aveva preso un grandissimo sviluppo col regime di maggiore libertà.

Voi sapete che anche gli ori di Parigi e di Londra, dove sono in vigore leggi meno restrittive, sono pure ricercati, e se ne fa un grandissimo spaccio.

Sicuramente nell'oreficeria noi abbiamo un grande interesse da tutelare, e vorremmo mantenerla, e anche, o dirò meglio, riportarla al grado nel quale era un tempo.

Nel passato moltissime leggi si sono fatte e tutte in senso più o meno restrittivo di questa industria. E perchè? Perchè realmente il compratore, non essendo in condizione di giudicare del valore intrinseco di ciò che compra, si affida in parte sulla buona fede del venditore.

Ho interrogato alcuno di questi fabbricanti distinti, e mi disse: è con la nostra buona fede, è col valore garantito del nostro oro, è colla grande industria colla quale abbiamo perfezio-

nati i disegni, che siamo riusciti a portare quest'arte ad un grado di avanzamento che quasi non speravamo. Infatti è soddisfacente il vedere che l'Italia importi molto meno di orficeria di quello che non importasse per l'addietro ed anche pochi anni fa. A quel tempo l'orficeria di Parigi regnava quasi sola, e pareva che la nostra non avesse nè quel lustro, nè quel merito che alla francese si attribuiva. Ma noi ci siamo perfezionati nell'arte di lavorare; i nostri operai hanno perfettamente imitato nell'esecuzione ciò che si faceva di più difficile all'estero. Abbiamo anzi perfezionata questa industria coll'imitazione degli ori antichi; insomma ora possiamo dire che abbiamo un'orficeria italiana molto pregiata non solo nell'interno ma all'estero. Noi quindi vorremmo sostenere il credito di questa orficeria.

A tale effetto ho interrogato direttamente alcuni fabbricanti per sapere che cosa ne pensassero, ed essi mi tennero a un dipresso questo discorso: Noi vendiamo molto perchè possiamo garantire il titolo, e sulla buona fede dei nostri fabbricanti i forestieri comprano con agevolezza.

Ma ora già ci pesa la concorrenza che ci fanno gli ori di un titolo inferiore e la mala fede che pur troppo si introduce, ci fa sicuramente del male.

Uno fra gli altri mi diceva, che gli occorre spesso di far contratti di cambio di oggetti d'oro. Tra gli avventori, ne ha trovati di quelli che in tutta buona fede, gli davano degli ori che portavano un marchio di un titolo fino e pregiato, ma che sottoposti al saggio, non corrispondevano; insomma gli avventori erano stati ingannati.

Che succedano di questi inganni in quantità straordinaria, è un fatto pur troppo vero. Io stesso ebbi occasione di vedere che due giovani sposi fecero acquisto di un finimento di un certo valore, e se lo portarono a casa. Per mancanza di prudenza e per non aver fatto esaminare il titolo di quest'oro, si è poi riconosciuto che valeva assai meno. Essi tornarono dal fabbricante, ma egli protestò; disse che la contrattazione era libera, che aveva venduto un oggetto molto pregevole pel suo lavoro, e che perciò non credeva dovere alcuna indennità. Nacque contestazione, e questi oggetti furono fatti vedere ad altri orfici: finalmente il venditore per tema di screditare

il suo negozio, accondiscese a riprendere gli oggetti e cambiarli con altri.

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Di grazia, dove avvenne questo fatto?

Senatore AUDIFFREDI. A Torino. Ora io vi ho accennato un solo fatto, ma quanti ne avvengono alla giornata!

Ormai uno che vada a comprare oggetti d'oro, si trova in questa difficile condizione; egli deve calcolare prima di tutto il valore intrinseco degli oggetti che vuole acquistare, cioè il valore dell'oro, quello delle pietre preziose, degli smalti e simili, poscia il valore della fabbricazione, giacchè una materia lavorata acquista tanto più pregio quanto maggiormente il lavoro è di difficile esecuzione. Sicuramente quello che vende, conosce perfettamente il valore intrinseco dell'oggetto che vende, mentre l'acquirente difficilmente lo può conoscere. Per accertarsene, bisognerebbe che questi oggetti li potesse far vedere alle persone dell'arte, la qual cosa non si concede che per le pietre preziose, ma non per gli oggetti in oro.

Ma ormai anche in ordine alle pietre preziose succedono delle frodi. Io osservo intanto che la difficoltà appunto di riconoscere il valore intrinseco degli oggetti d'oro è di ostacolo al maggior svolgimento di questo ramo di commercio. Mi facevano osservare gli orfici romani, che il grande smercio, che essi facevano, lo dovevano appunto alla garanzia che potevano dare che gli ori di Roma erano di un titolo superiore, avevano perciò un valore intrinseco; e mi soggiungevano: se voi date una libertà un poco estesa, voi ci pregiudicate.

Ho interrogato altri i quali mi manifestarono una opinione contraria e mi dissero: noi siamo piuttosto per la libertà: e questi sono quelli che fabbricano in grande, ma che più o meno vendono all'estero.

Essi dicono: la libertà ci favorisce, e questo è vero!

Essi vendono all'estero; e chi vende nell'interno è interessato a mantenere il suo credito presso gli avventori, mentre chi vende all'estero non ha quest'obbligo ristretto, perchè ordinariamente vende per mano di terzi ad un orfice straniero che viene a fare le sue compere, che sa apprezzare il valore dei metalli, della mano d'opera, insomma che è perfettamente consapevole di ciò che fa.

Ora, io mi permetto di fare un'altra osservazione.

Il valore degli oggetti di oreficeria cambia secondo i tempi: ci entrano per molto il buon gusto e la moda.

Un oggetto fabbricato con buon gusto ha un valore doppio, e qualche volta triplo, che non abbia l'oro stesso; ma passata la moda, il valore dell'oggetto fabbricato va scadendo: e noi vediamo in fatto che i vecchi oggetti d'oro sono poi raccolti, e ritornano nel crogiuolo dell'orefice per essere fusi, rifatti, e rivenduti sotto altre forme.

Dunque ci è un vero valore capitale, e questo valore capitale importa, fino ad un certo punto, che sia assicurato.

I poveri contadini hanno oggetti d'oro di cui si servono per far pompa, direi, della loro un po' più agiata posizione; ma in caso di bisogno, o li vendono, o li portano al Monte di Pietà; insomma, in certo modo è un capitale di guarentigia che tengono in casa loro anche per i futuri bisogni. Importa dunque, ripeto, che questo capitale sia più o meno assicurato.

Senatore DE GORI. Domando la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Ora, non sarebbe meglio che il titolo dell'oro non fosse tanto svariato, e che come si usava qui in Roma anticamente, e come si usa anche al presente, si avesse un titolo solo per l'oro, ed un solo per l'argento? Così il valore intrinseco sarebbe facilmente riconosciuto; e il cambio o la vendita potrebbero aver luogo con molto maggiore facilità.

Se si avesse il beneficio di un titolo solo, potrebbero farsi anche più facilmente le contrattazioni private.

Infatti, voi vedete che le antiche legislazioni di molti paesi preferivano un titolo solo, ed io credo infatti che un titolo solo sia da preferirsi per le ragioni che ho dianzi esposte.

La legge che vi è proposta è in senso contrario.

Se noi dovessimo provvedere ora per sempre all'avvenire di questa legislazione, vi direi: mi pare che vi sia un interesse generale ad unificare il titolo dell'oro per tutta l'Europa, perchè sono ormai tanti i rapporti di commercio fra i cittadini dei vari Stati che sarebbe utilissimo che un solo titolo dell'oro fosse in essi ammesso. Senonchè ottenere questo sarà cosa difficile per l'avvenire, ed è impossibile presentemente.

Eppure un oggetto d'oro non è tanto facilmente realizzabile in commercio appunto per la varietà dei titoli. Ognun sa che vi sono delle prescrizioni per l'entrata nello Stato degli articoli manufatti d'oro. Io proporrei che queste prescrizioni fossero osservate; e che invece di dare la sbrigliata a quest'industria nazionale, noi conservassimo alcune di queste leggi che prudenzialmente sono state fatte da tutti i Governi. E quando noi vediamo che certe prescrizioni sono più o meno uniformi in tutti gli Stati e in tutti i tempi, dobbiamo persuaderci che è un bisogno generale, permanente, degno di essere preso in considerazione dal legislatore.

Nelle leggi di tutti i paesi, su questa materia, voi trovate più o meno un certo carattere restrittivo. Noi invece propendiamo a concedere la libertà assoluta, a lasciare facoltativo il bollo, e permettiamo che siano soltanto sottomessi al giudizio dei marchiatori gli oggetti che si vogliono presentare; ma voi vedete che anche per l'industria della fabbricazione degli ori falsi in articoli di moda, si è arrivati ad un tal grado di perfezione, che ognuno può ornarsi di questi oggetti con poca spesa.

Ormai la doratura si fa con tal perfezione ed a così basso prezzo col mezzo del galvanismo e si dà a questi oggetti una sì bella apparenza, da ingannare le persone più intelligenti.

Di questo genere si fa gran commercio in Italia. Lo stesso avviene per l'argento.

Dell'argenteria *Christophle* si fa un commercio esteso; cosicchè viene ad essere alla portata delle persone anche delle classi più modeste. Così io prevedo che possa anche avvenire per i gioielli d'uso ordinario.

Noi vediamo infatti che i grandi fabbricanti di oreficeria sono propensi in generale alla restrittiva, mentre i piccoli fabbricanti chiedono la libertà, giacchè con questa è facile l'abuso.

Voi vedete che da quanto son venuto esponendo, io non posso essere favorevole a questo progetto di legge. Io vorrei prima di tutto, che come diceva, si tentasse con relazioni internazionali di riuscire, se è possibile, ad avere un solo titolo. Questo agevolerebbe di molto il commercio dell'oro, e sarebbe più facile concedere la massima libertà per tutti gli altri oggetti che servirebbero all'uso comune. Così mi pare che sarebbe tutelato l'interesse dell'acquirente non che quello del fabbricante. Finora noi non ci siamo occupati che dell'in-

teresse del fabbricante, ma se vogliamo fare una proporzione fra il numero di questi e quello dei consumatori, noi troveremo che questi saranno forse nel rapporto di dieci mila ad uno.

Sembra dunque che il dovere del legislatore sia quello di tutelare sopra tutto l'interesse dei consumatori, anzi che quello dei venditori. Infatti io osservo che nello stesso progetto di legge già in parte si provvede a questo bisogno. Io non so se la Commissione abbia assunto informazioni dirette: so benissimo che l'onorevole Scialoja aveva, nell'inchiesta che ha fatto a Genova, interrogato anche gli orefici su quest'importante questione, e che gli fu risposto in modo diverso: alcuni cioè dissero essere bene che vi sia il marchio, altri risposero di no. Io vi ho già spiegato come sta la cosa. In generale i grandi fabbricanti preferiscono le leggi restrittive, ed i piccoli la libertà assoluta.

In queste circostanze adunque mi pare che non si debba procedere leggermente, ma andar molto guardinghi in una legge di tanta importanza. Sicuramente la libertà piace a tutti, ma noi dobbiamo anche prevenirne gli abusi.

Per queste ragioni, e per non trattenermi maggiormente, io mi dichiaro poco propenso ad approvare questo progetto di legge.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore DE GORI. Molto opportunamente, a mio avviso, l'onorevole Senatore Audiffredi ha preso l'iniziativa di questa discussione, mostrandosi contrario alla legge; imperocchè egli ha chiamato così la particolare vostra attenzione, non tanto sopra una questione gravissima e da lungo tempo dibattuta, ma ha fatte note altresì le opinioni e le istanze dell'oreficeria romana da lui, a quanto ha detto, consultata intorno alla sostituzione del marchio facoltativo al marchio obbligatorio, esponendo come per le informazioni da esso attinte, questo rispettabilissimo Corpo di esercenti tanto nobile industria, sia diviso in due differenti pareri; una parte avvicinandosi all'idea di libertà e di marchio facoltativo, l'altra parte attenendosi fedele all'antica disciplina del marchio obbligatorio. Ed io penso che questa questione non poteva in nessun modo sollevarsi e discutersi più opportunamente, essendo grandemente utile che essa sia ampia, sia tranquilla, sia estesa a tutti i suoi dettagli, affinché certe apparenze, le quali possono a prima vista produrre una non esatta impres-

sione, vengano dalla maggioranza del Senato completamente dissipate.

Tutti coloro che sostengono il marchio obbligatorio si fondano sopra due argomenti: che il consumatore sia garantito della verità, della bontà, della qualità della merce che compra, e che l'Autorità non dirò che protegga, ma raccomandi questi prodotti nazionali al credito, ed alla simpatia dei compratori esteri: duplice garanzia; garanzia a favore dei consumatori per la qualità della merce comprata; credito, raccomandazione all'estero della merce che producesi nel paese. E quando fosse davvero dimostrata questa sicura garanzia, certo sarebbero argomenti gravissimi.

Ma potendo invece dimostrarsi che la garanzia non garantisce pienamente, ed il credito non accredita sempre, io spero che l'edificio del marchio obbligatorio sarebbe abbattuto: dappoichè, perchè una garanzia sia accettata da tutti, sia irrevocabile, bisogna che l'atto, col quale si garantisce, escluda qualsiasi frode, renda impossibile qualsiasi contraffazione; bisogna nel fatto che il bollo, il marchio, che si imprime sopra i metalli preziosi, sia una prova che non abbia bisogno di riprova, che anzi regga ad ogni altra prova da sè.

Ora, signori Senatori, il saggio sopra i metalli preziosi non si può eseguire che in due modi; uno meccanico e positivo, che dà risultati assoluti; l'altro indiziario, che non può dare che risultati approssimativi. Nei piccoli oggetti, negli oggetti minuti, nei lavori di filigrana, nelle catenelle di Venezia, nei lavori ove l'oro è coperto dallo smalto o dal cesello, ovvero contiene pietre preziose, il saggio non può farsi nella totalità dell'oggetto, bisogna farlo in una piccola porzione. Ora, questo è saggio che non saggia, è un saggio che dimostrerà la qualità, la bontà di quella particella dell'oggetto che viene saggiato, ma che non può garantire la totalità dell'oggetto. Eppure sono questi piccoli oggetti che formano la maggioranza della consumazione dell'oro e dell'argento; per conseguenza per la gran massa di lavori che passano nelle mani dei consumatori, il saggio meccanico, quello che dà un risultato assoluto, non si applica, e quello che si applica non garantisce la totalità dell'oggetto.

Ove poi non può eseguirsi il saggio meccanico, non può procedersi che colla qualificazione desunta dal tocco della pietra di para-

gone, o dal colore o dall'aspetto dell'oro; ma neppure questo metodo raggiunge completamente lo scopo che i fautori del marchio obbligatorio si prefiggono, in quanto che il Senatore Audiffredi sa meglio di me che la pietra di paragone non si può applicare che all'oro fine; ma all'oro inferiore non si può applicare: bisogna attenersi per conseguenza al colore; e voi vedete quanto l'indizio del colore possa essere sufficiente a tranquillizzare, quanto possa assicurare sulla bontà e qualità del metallo che si vuol saggiare. Fin qui nè la chimica nè la tecnologia hanno un metodo sicuro applicabile a tutti quanti indistintamente gli oggetti di metallo prezioso.

Ma, supponiamo un momento che la chimica e la tecnologia, nei loro continuati e imprevedibili progressi, trovino modo di saggiare i metalli preziosi, e che per conseguenza a tutti gli oggetti d'oro e d'argento possa applicarsi un marchio il quale faccia fede e risponda della loro qualità; come sarà possibile garantirsi contro la falsificazione, la contraffazione di questo marchio? Se è molto facile contraffare, falsificare tutti quanti i sigilli, tutte quante le impronte, assai più facile sarà falsificare e contraffare un marchio impercettibile, un segno quasi capillare, e come il pubblico dei consumatori potrà avere l'esperienza, la capacità, il microscopio sempre fra mano, per distinguere il bollo vero dal bollo falso?

E poi, ognuno sa la facilità grandissima colla quale un marchio si trasporta da un pezzo di metallo ad un altro. Voi vedete adunque che anche dato il caso che la chimica e la tecnologia trovassero un sistema sicuro, applicabile a tutti gli oggetti per far fede della bontà del metallo, l'immensa facilità della contraffazione e l'immensa difficoltà di sorprendere, di ravvisare questa contraffazione, farebbero sì che anche questa garanzia sarebbe una garanzia che al solito non garantirebbe.

In prova di ciò, scorriamo brevemente la serie dei fatti legislativi coi quali si è voluta assicurare realmente l'efficacia, l'irrevocabilità di questo marchio.

Guardiamo la legislazione dei paesi che hanno adottato e da lungo tempo mantenuto il sistema obbligatorio del marchio, quanto sia stata incerta e fluttuante, quanto abbia fatto e disfatto.

In Francia si è cominciato da Enrico III a disporre su questa materia, e l'onorevole Senatore Audiffredi lo sa meglio di me quanto siasi mutato e rimutato fino al 1797. Dal 1797 in poi quella legge si è cambiata molte volte; al marchio si è aggiunto il contromarchio, a questo un geroglifico, perchè sempre si dubitava che questi segni non rassicurerebbero completamente coloro che s'intendeva di rassicurare.

In Piemonte, provincia alla quale l'onorevole preopinante appartiene, da Amedeo VIII al 1826 si sono cambiate e ricambiate molte volte le disposizioni legislative intorno a questa materia.

In Toscana, fino al 1781 ci sono stati i regolamenti delle corporazioni d'arti e mestieri, come c'erano dappertutto; la legislazione adottata in quell'anno, che sciolse l'oreficeria da queste pastoie, fu ripristinata il 1815, ma fece tanto infelice prova che nel 1822 fu revocata.

Ma andiamo ad esaminare i paesi ove la questione era molto più stringente, perchè non impegnava solamente pochi esercenti l'oreficeria, ma interessava quasi tutta la popolazione; voglio parlare dei paesi della Svizzera, che sono i più antichi ed i più grandi produttori di lavori d'oro.

Nel Cantone di Neuchâtel, dove l'oreficeria, o Signori, è questione di pane, e di pane quotidiano quasi per tutti, dal 1785 al 1863 si sono variate nove volte le leggi intorno al marchio obbligatorio: finalmente nel 1865 si è sciolto questo vincolo, e si è entrati nel sistema del marchio facoltativo.

Nel Cantone di Ginevra, che tutti sapete quanto sia grande produttore di lavori d'oro, è avvenuto lo stesso.

Si dice che in Inghilterra, paese maestro di ogni civile ordinamento e cuna della libertà, il marchio seguita ad essere obbligatorio: io non lo nego, ma quanti sono i titoli dei metalli preziosi che vengono ammessi a questo marchio obbligatorio? Sono niente meno che 12: di più tutta la piccola gioielleria è esente completamente dal marchio.

Il popolo inglese così ricco di senso pratico, che nulla manomette e nulla sconvolge senza una grande e assoluta necessità, conserva come alto principio giuridico la tutela del potere sociale nel commercio dei metalli preziosi, ma

in pratica si adatta alle esigenze del tempo e della civiltà, e l'applica così largamente, che io non so se in realtà possa dirsi che in fatto in Inghilterra esista ancora il sistema del marchio obbligatorio o del marchio facoltativo.

Non invocandosi assolutamente dall'onorevole Senatore Audiffredi il marchio obbligatorio per il principio protettore, bensì, se non ho male inteso, venendo invocato in specie come opportuno per la eccezionalità della materia dell'oro e dell'argento, quasi che queste materie siano degne di speciali provvedimenti all'effetto di garantire la qualità, più che altro in vista delle condizioni di una certa parte dei consumatori; io mi permetto di fargli osservare che questo suo argomento, senza dubbio specioso, ha però il difetto di provar troppo.

Se è opportuno che il potere sociale con la sua autorità intervenga ad assicurare il pubblico che l'oro è oro, e che l'argento è argento, mi dica il Senatore Audiffredi se questa esplicazione dell'autorità sociale non sarebbe molto più opportuna in tante altre materie di ben'altra necessità, di ben altro uso comune, di ben altro pericolo che non siano le contraffazioni nell'oro e nell'argento!

Non sarebbe certo più necessaria nei commestibili, ed in ispecie in quelli la cui contraffazione è così facile, così comune? Non sarebbe necessaria nel vino, nel caffè, nel latte, che tanto continuamente si spacciano adulterati, in tutte le bevande alcoliche, delle quali ora l'uso è così frequente e così comune, e che sono così pericolose in quanto che subiscono la miscela di sostanze metalliche? Non sarebbe necessaria in tutti i prodotti chimici e farmaceutici, l'uso dei quali può dar luogo a tanti gravi inconvenienti? Non sarebbe necessaria soprattutto per le macchine, il cui uso può mettere a rischio migliaia d'esistenze in un istante? Mi permetta l'onorevole mio Collega Audiffredi che rammenti un'altra considerazione che lo preoccupa, cioè quella di volere che l'operaio, che il colono, il quale rinveste i suoi piccoli risparmi nelle collane, negli orecchini, nello spillone, nella posata d'argento, debba avere dall'autorità sociale una garanzia affinché questi risparmi siano collocati in modo giustificato, onde alla circostanza (mi permetta che lo ripeta, sebbene l'abbia sentito con un poco di rammarico) siano suscettibili d'essere portati anche al Monte di Pietà. Per me, se ci potesse

essere un provvedimento legislativo, il quale invece di assicurare i piccoli risparmi investiti in oggetti improduttivi in vista di portarli al Monte di Pietà, ponesse avanti agli occhi degli operai, dei braccianti, le casse di risparmio, le casse di assicurazione, o alcuna di quelle industrie produttive le quali in ben altro modo alimentano e fortificano lo spirito della domestica parsimonia, io darei volentieri il mio voto a una tale legislativa disposizione. (*Approvazione su tutti i banchi.*)

L'onorevole Audiffredi, facendosi eco di molte rispettabili ed autorizzate voci, dice, che col marchio obbligatorio, con questa sanzione del potere sociale, quest'industria nazionale viene accettata all'estero con favore speciale, che è un passaporto, *un pavillon qui couvre la marchandise.*

Io in questo realmente non so convincermi dell'opinione dell'onorevole Senatore Audiffredi; perchè, se questo fosse vero, le oreficerie del Piemonte e della Liguria, le quali sono assistite e raccomandate da questo marchio obbligatorio, avrebbero schiacciato le limitrofe oreficerie della Svizzera, e specialmente quelle dei cantoni di Ginevra e di Neuchâtel. Se veramente il marchio obbligatorio fosse tanto potente per accreditare all'estero un'industria nazionale, come mai l'oreficeria francese lotterebbe così duramente coll'oreficeria belgica e germanica ove il marchio obbligatorio è da gran tempo abolito, e vige solo il marchio facoltativo?

Dunque il marchio obbligatorio, mi permetta l'onorevole Senatore Audiffredi, non serve a niente.

Tanto a niente, che io pure mi farò a raccontare un aneddoto, che forse ho il ben poco invidiabile privilegio di poter raccontare: certo pochi o punti fra voi, soliti a comprare metalli preziosi anzi che a venderne, e men che mai a venderne a minuto, vi siete trovati al caso di vendere a Parigi (ben inteso prima d'essere Senatori) (*ilarietà generale*) qualche gioiello. Ebbene, cosa direste se ad onta del marchio e del contromarchio, la Zecca Parigina tanto poco si fidava di quel saggio, da volere di nuovo saggiare da sé? Dunque di fronte all'estero nulla garantisce, per quella stessa ragione per la quale precisamente non garantisce all'interno.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

Senatore DE GORI. Nè si dica che l'oreficeria svizzera è emula dell'oreficeria francese e dell'in-

glese, nella più gran parte delle sue produzioni, che sono gli orologi, perchè il macchinismo degli orologi è più perfetto in Svizzera che in Francia ed in Inghilterra. Il mio onorevole contraddittore sa invece meglio di me, come in fatto di macchinismo di orologi le manifatture inglesi siano state giudicate superiori a tutte le altre. Dunque questa concorrenza non regge in merito del macchinismo degli orologi, ma regge pel buon mercato. Dico a disegno pel buon mercato, perchè dove l'onorevole Audiffredi ha perfetta ragione è che col marchio semplicemente facoltativo, col sistema di regolata libertà, opportunamente verificata e controllata, accanto all'oreficeria di lusso, è certo che può sorgere un'oreficeria meno ricca, un'oreficeria a buon mercato. Questo è avvenuto precisamente in Germania.

Se questo avverrà in Italia, io me ne compiacerò grandemente. Io non trovo nessun male che accanto a quegli oggetti di molto valore, e per conseguenza di molto prezzo, che sono accessibili alle cospicue ed agiate fortune, ci siano anche oggetti abbastanza pregevoli, ma meno ricchi e meno costosi, che possano soddisfare gli onesti desiderii della classe meno agiata, quegli onesti desiderii a cui l'onorevole Audiffredi faceva allusione, quando ci raccontava di una coppia di giovani sposi, che erano andati a comperare degli oggetti di oro a Torino. Io credo che questo non turbi affatto l'industria dell'oro e dell'argento in ciò che è una industria ricca, una industria artistica, una industria per la classe denarosa.

Io credo anzi che si svilupperà l'oreficeria in una vastissima scala, e me ne danno prova i 12 mila operai che lavorano nei laboratori di oreficeria economica di Pforzheim, i quali non hanno punto fatto chiudere quelli di lusso di Nassau.

L'onorevole Audiffredi paventa la invasione del *Christophle* sull'argento: io invece non la pavento punto: certo non sarà mai il *Christophle* che imbandirà la mensa dell'onorevole Audiffredi e dei pari suoi: ma quando avvenga che egli e i suoi pari si assidano a un desco poveretto, loro non spiacerà certo essere serviti col pulito *Christophle* anzichè col rugginoso ferro o coll'untuoso ottone.

E poi, non è continua la progressione dei processi industriali ed artistici? La galvanoplastica non rimpiazza la scultura? la fotografia la pittura? la fusione il cesello? l'alluminio il bronzo?

il cemento il marmo? Crede l'onorevole mio contraddittore che questo andamento possa contrariarsi, arrestarsi, dominarsi?

Ma allora, per essere logici e coerenti, bisognerebbe tornare alle leggi proibitive, alle leggi suntuarie, agli Statuti delle arti e mestieri.

Per conseguenza io credo che adottando il Senato il principio che viene dal Ministro di Agricoltura e Commercio proposto, e dalla Commissione raccomandato, non faccia, per uno dei suoi primi atti in questa novella residenza, cosa che attenti ad una importante industria di molti nostri paesi ed in specie di questa nostra capitale: di questa industria che, qui nobilitata ora sono trent'anni, per la solerzia e l'intelligenza di una rispettabile e benemerita famiglia d'orafi, col consiglio e l'indirizzo di una delle più rispettabili illustrazioni del patriziato romano, non deve attendere il suo incremento dal calore artificiale del crogiuolo, ma dal calore spontaneo e vivificante della sua educazione artistica, del suo gusto e del suo genio.

(*Segni di approvazione. Molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.*)

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Sanseverino.

Senatore SANSEVERINO. Dopo quanto con tanta eloquenza ebbe a dire l'on. De Gori, io dovrei rinunciare alla parola, mentre egli ha espresso in un modo veramente splendido le opinioni che io non avrei potuto manifestare che malamente in suo confronto: nonostante mi sia permesso aggiungere poche parole, e mi si perdoni se ricorderò alcune idee già manifestate dall'onorevole Senatore De Gori.

Il Signor Senatore Audiffredi dichiara di essere poco propenso a votare il progetto di legge, essendo contrario al marchio facoltativo.

Io invece non sono per nulla propenso al marchio obbligatorio.

Se l'onorevole Audiffredi, avendo interrogato alcuni degli orafi più reputati, trovò che questi erano propensi al marchio obbligatorio, mentre i più modesti propendevano pel facoltativo, posso rispondere che qui in Roma (come ha già osservato l'onorevole De Gori), l'orafa Castellani, emulo dell'inglese Mortimer, asserisce che l'industria dell'oreficeria riprese il vigore in questa metropoli, quando fu non per legge abolito il marchio obbligatorio, ma fu per tolleranza abbandonato e lasciato alla facoltà di chi voleva servirsene.

L'onorevole Senatore Audiffredi vorrebbe che si adottasse un solo titolo dell'oro.

Io accetterei di buon grado questa sua proposta, sempre che il marchio fosse facoltativo: vorrei che chiunque vuol lavorare col titolo legale potesse farlo, ma che gli fosse poi permesso di lavorare con titoli minori; altrimenti rovinerebbe intieramente l'arte dell'oreficeria.

Se si pretende, come ha benissimo osservato l'onorevole Senatore De Gori, una guarentigia per l'oro, si potrebbe eziandio pretenderla per altri prodotti; ed il Senatore De Gori ha citato in proposito alcuni esempi, alle quali citazioni mi si conceda di fare un'aggiunta. Si potrebbe domandare per esempio una guarentigia anche per le stoffe di seta, di lana e di lino, per essere certi che in esse non sia stato introdotto del cotone, che è una materia di minor valore; la cui mistura corrisponderebbe presso a poco a quella della lega dei metalli.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Audiffredi.

Senatore AUDIFFREDI. In molte cose io non dissento dall'on. Senatore De Gori, anzi io concordo con lui pienamente in tutto ciò che è relativo al commercio di esportazione degli oggetti d'oro. Per questi, che il marchio non sia obbligatorio io non ci vedo danno di sorta; ma per il commercio interno dell'oreficeria io non ho potuto a meno di non trovar ragionevoli le osservazioni che mi hanno fatte le persone dell'arte. « Che cosa dicono gli orefici romani? » « Noi vendiamo (dicono) molta oreficeria, ma la prima assicurazione che diamo è questa: badate che è oro di Roma, che non è alterato come si usa in altri paesi. » Questa fidenza è quella che sostiene il commercio degli ori specialmente qui in Roma.

Io dunque ho fatto una concessione larga: ammetto cioè che la libertà vi sia per l'oro destinato all'esportazione; ma non posso arrendermi alla opinione che la libertà assoluta possa avvantaggiare l'oreficeria nazionale pel commercio interno.

Trovo che le osservazioni che mi hanno fatto in contrario a questa legge le persone dell'arte sono appoggiate sull'esperienza.

Ma poi qui sembra che non ci occupiamo dell'oreficeria se non riguardandola come una semplice industria. Ed io osservo che dobbiamo proteggere anche un poco i consumatori.

Mi si dice che, essendo facile contraffare i bolli, questi sono inutili.

Ma perchè abbiamo messa la legge punitiva? è appunto per evitare che il commercio si possa fare in mala fede, come si fa attualmente.

Quando si potesse dire: voi mi avete dato un oggetto marchiato, io l'ho fatto assaggiare, e questo oggetto non è tutto del valore che porta il marchio, questo marchio voi l'avete contraffatto, ed io posso intentare un processo contro voi che me lo avete venduto; questo sarebbe un ritegno, ed oltre l'utilità di questo ritegno, vi sarebbe sempre mezzo di reagire contro colui che ha commesso la frode.

Si soggiunge che le falsificazioni sono generali; che si possono falsificare il cotone, le sete, i panni, tutto; questo è verissimo, ma permettete che io dica francamente che non vi può essere confronto fra la falsificazione degli altri oggetti, che è riconoscibile, con quella dell'oro.

Quindi se io insisto per qualche provvedimento restrittivo, è appunto per facilitare lo scambio degli oggetti d'oro.

Il commercio può aver luogo non solamente fra negozianti ed acquirenti, ma ben anche fra altre persone, e se io posso dire: vi do questo garantito per oro del paese e che ha un marchio, io contraggo una responsabilità.

Così è avvenuto che si sono messi in commercio oggetti di 12 carati, mentre portavano il bollo di 18 carati; e perciò l'industriale che li ha comprati ha potuto dir con ragione: ma signore, voi mi avete venduto un oggetto che non ha il valore portato dal marchio, e questo reclamo è giustissimo. Ma se invece voi mi togliete ogni mezzo di farmi rendere giustizia, si cade sotto il diritto comune, e le contrattazioni, siano libere o no, buone o cattive, bene o male fatte, diventano irreparabili.

Per queste ragioni io credo non siano a sprezzarsi le osservazioni che mettono in campo gli stessi fabbricatori dell'oro. Ammetto benissimo anch'io che ad essi convenga lavorare nel titolo che può essere loro richiesto. Sicuramente che quando si fanno esportazioni di questi oggetti, chi viene a farne acquisto, li commette di questo o di quel titolo: per altro io non vorrei proibire agli industriali di far lavori in titolo inferiore destinandoli alla esportazione.

Diceva l'onorevole De Gori: voi non potete guarentire a sufficienza, dunque non è necessaria la guarentigia. Certamente non tutte le leggi ottengono il pieno effetto, e n'è facile

sempre la violazione, ma è appunto per questo che esistono leggi punitive. Io vorrei tutelare gl'interessi del consumatore, gl'interessi del commercio interno dell'oro, e nello stesso tempo non danneggiare quest'arte, che come dissi, prende uno sviluppo notevole in Italia.

Io convengo in ciò che disse l'onor. De Gori, che l'Inghilterra lavora oro di titolo inferiore. Ma perchè in Italia si preferiscono oggetti che hanno un marchio stabilito? Precisamente perchè si sta nella buona fede che quegli oggetti abbiano un valore intrinseco. L'acquirente di un oggetto d'oro con minore difficoltà può calcolare il valore della mano d'opera, può dire con una certa latitudine: il vostro oggetto è fabbricato con un gusto speciale, così consento a sborsarvene un prezzo maggiore.

Non è già che gli oggetti d'oro si debbano vendere a peso: io non vado fino a questo punto. Ha sentito l'onorevole Senatore De Gori che io gli dissi che gli ori subiscono un valore diverso secondo il tempo, e che continuamente si trasformano. Dunque cerchiamo semplicemente di assicurare che l'oro sia oro; ciò che non è oro non importa che sia assicurato, purchè vi sia l'apparenza.

Ma dirò anche di più che per dare questa apparenza all'oro, si arriva a fare degli ori dorati, s'impiega cioè un oro scadente di dodici carati, e poi si fa una doratura che lo copre e gli dà l'apparenza di un titolo superiore. Voi vedete che anche questa è un'industria che facilmente può trarre in inganno gli acquirenti non cauti.

Non posso mutare l'opinione mia perchè non ravviso sufficienti le ragioni che le furono contrapposte, e son persuaso che se si raccogliessero i voti generali, tanto degli acquirenti, come dei grandi industriali fabbricatori degli ori, tutti più o meno concorderebbero che v'abbia ad essere qualche cosa di restrittivo. È facile trascorrere troppo nel campo della libertà che dà appiglio ad abusi; son quindi convinto che le conseguenze non ne possano essere vantaggiose. Prima condizione della libertà è che non sia lesiva dei diritti dei terzi, ed ogni libertà che facilita la frode, io la credo dannosa e da non essere sanzionata per legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Signori Senatori, io porto opinione ben diversa da quella espressa dall'onorevole Audiffredi, e credo che, adottando il progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare e che è appoggiato potentemente dall'egregia vostra Commissione, non ne verrà certo danno nè all'arte italiana, nè all'industria degli orafi, nè al commercio dell'oreria, nè alla buona fede.

Io reputo invece che l'arte italiana, che l'industria, che il commercio, e soprattutto la buona fede ne ricaveranno notevole beneficio.

Non tema l'onorevole Senatore Audiffredi per l'arte, imperocchè se l'arte degli orafi è stata in Italia molto florida, molto grande in tempi già lontani da noi, ciò non fu sicuramente effetto del marchio obbligatorio. Nè il nostro Cellini, nè l'Orcagna, nè il Ghiberti, nè Niccolò Pisano, nè tant'altri, che furono sommi in Italia, fiorirono per questo vincolo del marchio.

L'egregio Senatore Audiffredi riconobbe nel principio del suo discorso come fra le città, in cui l'oreficeria è in fiore, vi ha pur anche Firenze. Ebbene egli non deve scordare come nella Toscana, la quale ci ha preceduto da tanti anni nella via della libertà economica, non sia in vigore il marchio obbligatorio. Questo esempio dimostra come colà l'oreficeria possa mantenersi prospera senza la obbligatoria ingerenza del Governo.

Ed un altro esempio analogo ci è porto da questa stessa città.

Se il nostro Castellani, onore non solamente di Roma, ma dell'Italia intera, poté, aiutato dai consigli di un nobile patrizio, come diceva testè eloquentemente il Senatore De Gori, far rivivere l'arte antica, egli lo ha fatto (e lo dichiara esplicitamente in un suo opuscolo) a condizione di non esser disturbato dal marchio obbligatorio, perchè egli afferma che dovrebbe chiudere le sue officine il giorno in cui i verificatori del Governo si recassero presso di lui a farvi le loro indagini ed esperienze, e pretendessero di marchiare i suoi lavori.

Se poi noi ci facciamo ad esaminare quale sia lo stato delle legislazioni estere, riconosceremo agevolmente come esse non diano conforto ai partigiani del marchio obbligatorio.

Venne dimostrato tanto dalla relazione ministeriale, quanto da quella della Commissione, che molti degli Stati di Europa non si occupano punto di questa materia. Così la più

gran parte della Germania, la Grecia e l'America non hanno ingerenza alcuna sopra l'oreficeria.

Il principio del marchio obbligatorio non impera in tutto il rigore, sennonchè nella Francia, nell'Austria e nella Russia, come lo ha riconosciuto il Senatore De Gori; in altre parti v'è bensì, ma in modo così temperato da potersi quasi scambiare con il marchio facoltativo. Così è specialmente nell'Inghilterra, la quale va sempre a rilento nell'abrogare le sue leggi, ma le modifica adattandole sempre al progresso; e ha talmente mutata la sua legge sul marchio, che questo si può considerare come facoltativo.

Dicasi lo stesso della Scandinavia e di Amburgo. Abbiamo dei paesi in cui vige assolutamente il marchio facoltativo, che è quello a cui vogliamo accostarci. Questi sono il Belgio, la Baviera e i Cantoni di Ginevra e di Neuschâtel. In Olanda esiste il bollo obbligatorio, ma non come una tassa la quale sia percepita per garanzia o come corrispettivo del servizio, che si rende dallo Stato guarentendo il titolo e la bontà dell'oreficeria, sibbene come provvedimento esclusivamente fiscale. Vede dunque il Senato che non si può dire che la maggioranza delle legislazioni estere stia contro di noi; invece la nostra tesi è tale, che ha l'approvazione di pressochè tutte le nazioni civili. Se poi ci facciamo anche a ricordare quali fatti si sianò prodotti avanti il nostro Parlamento in questa materia, parmi che ne potremo trarre argomento a favore del marchio facoltativo.

Il Senato non ignora che tre furono i progetti di legge presentati dai miei predecessori su questo argomento; due di essi, quelli formulati dall'onor. Corsi e dall'onor. Pepoli, stavano per il marchio facoltativo; non ebbero l'approvazione del Parlamento perchè non si poterono discutere; ma riteniamo questo, che due Ministri, in seguito delle indagini che fecero, credettero di dover preferire, anche negli anni addietro, il marchio facoltativo.

Venne formulato poi un altro progetto di legge il quale proponeva invece il marchio obbligatorio. Fu presentato dall'onorevole De Blasiis, e sostenuto nell'altro ramo del Parlamento dal Ministro Broglio; ebbene, malgrado che il Ministro Broglio ed una schiera di persone che dividevano la sua opinione combattessero strenuamente, quando si venne alla votazione dell'articolo primo fu respinto il principio dell'ob-

bligatorietà del marchio, e venne invece adottato il principio del marchio facoltativo, per cui quel Ministro si vide costretto a ritirare la legge.

Dunque di tre progetti anteriormente presentati due accoglievano il principio del marchio facoltativo, e il terzo, che s'informava al sistema contrario, fu respinto dall'altro ramo del Parlamento.

La questione fu pure discussa in altri recinti oltre a quelli del Parlamento e sicuramente il Senato vorrà tenere in pregio la pubblica opinione. Un congresso degli orefici è stato tenuto a Firenze: erano convocati gli orefici di tutte le parti d'Italia; si esaminò con maturità il problema e la risoluzione che presero gli orefici interessati fu favorevole al marchio facoltativo. Forse si potrà dire che l'atmosfera stessa della città in cui imperava da tanto tempo quel sistema abbia potuto influire; che il numero degli orafi toscani potesse essere in maggioranza. Questo sarà vero, ma a buon conto le conclusioni furono per il marchio facoltativo.

Ho creduto poi conveniente di sottoporre la quistione ad un'altra autorevole riunione; e siccome l'anno ora decorso appunto si radunava il congresso delle Camere di Commercio, io pregai i rappresentanti di quelle mercantili Magistrature di voler studiare il problema e di essermi larghi del loro appoggio: a grandissima maggioranza il Congresso delle Camere di commercio che si tenne in Napoli dove certo l'atmosfera non era la stessa che a Firenze, perchè a Napoli impera il marchio obbligatorio, i rappresentanti delle Camere diedero un responso favorevole al concetto del marchio facoltativo e furono contrarii al marchio obbligatorio. In conseguenza di ciò il Governo del Re ha creduto che la questione si potesse dir matura, e che fosse il caso di sottoporla a questo ramo del Parlamento.

Il Ministero confidava che finalmente questa nuova vittoria della libertà economica sarebbe conseguita; ed io spero che gli apprezzamenti del Governo non siano errati.

Dunque io dico che se noi esaminiamo tanto lo stato della legislazione estera, quando i precedenti del nostro paese, dobbiamo trarne argomento piuttosto a favore della libertà, che non a favore dell'obbligo del marchio. D'altronde, diciamolo pur francamente, le cose si sono ridotte ad un punto che è impossibile applicare presso di noi le vecchie leggi sul

marchio; leggi ispirate a vietii principii, leggi le quali violano ad ogni momento la libertà individuale: siamo in un letto di Procuste; siamo continuamente ad accettare temperamenti che, io direi quasi, sono violazioni della legge, siamo costretti a tollerarne la infrazione, poichè ci troviamo di fronte, non dirò alla sommossa, ma a dimostrazioni che bisognerebbe reprimere colla forza; e io rammento manifestazioni imponenti tanto a Venezia, come a Bologna. È quindi un sistema che non si applica, perchè bisognerebbe rovinare delle famiglie, e trascinare degli onesti negozianti nelle carceri.

Credo dunque che convenga cambiare la nostra legislazione ed informarla a quei principii di libertà economica, cui risponde nelle altre materie la legislazione italiana.

Ma esaminiamo pure la questione nella sua essenza. È proprio necessario che lo Stato garantisca che quest'oggetto è d'oro, del tal grado, e che faccia lo stesso per l'argento? Io non lo credo. Parmi che dicessero assai bene l'onorevole Senatore Sanseverino: perchè non si fa altrettanto per i panni? Ma tutte le volte che si tratta di un panno, dichiara forse il Governo: badate che questo è tutta lana, qui non c'è miscela di cotone? Se noi consultiamo poi l'importanza complessiva di questo commercio, vediamo che il commercio dei drappi di lana ha un valore molto maggiore che non abbiano le oreficerie.

Così quando si tratta di prodotti chimici; questi hanno un'importanza grandissima, e possono servire, come voi ben sapete, a imprese industriali della massima importanza, più grande certo di quella che non abbiano alcuni orecchini, anelli od altri oggetti, i quali poi, diciamo francamente, non sono una vera necessità, neppure per le classi agricole, le quali perdono ogni giorno più l'abitudine di investire i loro risparmi in oggetti d'oro e di argento.

Ben diceva l'onorevole Senatore De Gori. Se il marchio obbligatorio è ancora voluto da alcuni per questo riguardo e se esso è un eccitamento a ciò, è molto meglio toglierlo, perchè allora i contadini impiegheranno altrimenti e forse molto meglio i loro risparmi, che non in qualche oggetto di ornamento il quale poi finisce coll'esser venduto e consumato in vizi e in bagordi.

Ma vi sono altre materie, altri metalli di molto maggiore importanza che non siano l'oro

e l'argento per cui non è domandata la guarentigia del Governo. Per esempio il ferro è certo al giorno d'oggi di più grande utilità e necessità dei metalli preziosi.

Un miscuglio di zolfo e di antimonio e che so io altro, vi può fare scoppiare una macchina, far deviare una locomotiva, rovinare una nave corazzata, un bastimento di ferro.

Ecco gli effetti che può produrre il ferro adulterato. Però lo Stato non si occupa di guardare alla buona qualità del ferro, di dire se tutto il ferro che è in commercio sia buono e ben fabbricato. Si lascia che ognuno adoperi per guarentirsi tutti quei mezzi che sono a sua disposizione.

Ma quello poi su di cui vorrei che il Senato portasse la sua attenzione, è la poca entità degli oggetti che vogliamo guarentire.

Alcuni vogliono fare eccezione per l'oro come se si trattasse di oggetti di valore straordinario.

Senatore AUDIFFREDI. Non chiedo che il governo guarentisca tutti gli oggetti dello Stato.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Era precisamente per parlare degli inconvenienti di questa sua proposta; perchè io dico, quando voi non garentite gli oggetti più ragguardevoli, dovete poi garentire quelli di minore importanza?

Vi è una circostanza che è stata posta in evidenza da Frère Orban nella discussione che ebbe luogo nel Parlamento Belga allorchando si trattava la identica questione che oggi vi è proposta. Dalle accurate indagini che fece quell'egregio uomo di Stato, sapete voi, signori Senatori, quale risulti in media il valore degli oggetti d'oro e d'argento che si vuol garentire? In media per l'oro a sette lire, per l'argento a tre lire, perchè vi saranno oggetti che possono valere delle migliaia di lire, ma il più gran numero di essi si compra con poche lire.

Adunque, tutto questo apparecchio d'agenti fiscali è inteso a garentire degli oggetti che in media hanno il valore di lire sette per l'oro, e tre lire per l'argento.

Citerò ancora quello che diceva Frère Orban in quella discussione. «Ma come! Se si compra una gioia di grande valore, nessuno viene a garentirvi che la sua acqua sia di quella tale purezza e di tanti carati; ma se questa gioia viene legata in piccolo cerchio d'oro, bisogna che intervenga la garanzia del verificatore per

assicurare che quelle quattro o cinque lire d'oro sono al titolo prescritto, occorre che lo Stato spieghi la sua protezione. »

Se comprate un orologio da un fabbricante (ripeto ciò che si diceva nell'inchiesta inglese del 1856) in realtà nessuno viene a domandare che lo Stato ne garantisca il meccanismo; ma alcuni chiedono bensì che la cassa d'oro o d'argento sia marchiata come se fosse la parte più importante e bisogna che per essa lo Stato intervenga. Parmi che questi sieno gravi inconvenienti, anzi sieno assurdi.

Così per abitudine si garantiscono oggetti di piccolo valore, e degli oggetti di maggior importanza, rispetto ai quali una persona può essere ingannata per somma di denaro più ragguardevole, lo Stato non si occupa.

Almeno è poi seria la guarentigia dello Stato anche per questi oggetti d'oro che in media hanno un valore così minimo? Ve l'ha detto l'on. Senatore De Gori, è stato detto nella Relazione ministeriale che cosa garantisca il marchio.

Il marchio garantisce il titolo di quei pezzetti a cui è stato apposto, ma quando una catena è composta di molti anelli, naturalmente il bollo è stato fatto in uno solo, e quindi non vi ha alcuna sicurezza di bontà rispetto agli altri.

E giacchè l'on. Senatore Audiffredi vi raccontava alcune sue conversazioni, mi permetta il Senato che ne ricordi una anch'io, un discorso cioè il quale ha contribuito grandemente a dissipare tutti i miei dubbi su questa materia.

Io ragionava un giorno con un orefice, caldo sostenitore dell'obbligatorietà del marchio, e gli chiedeva se questa era una seria garanzia per l'industria e per il commercio. Egli mi rispose, rosso in volto, che sarebbe stata una verace guarentigia se gli orefici, ripeto la frase perchè è più caratteristica, *non avessero fatto delle porcherie.*

E nello stesso tempo prendeva in mano la catena del mio orologio, e « vedete questa catena, mi diceva, è marchiata in cima e in fondo. Gli orefici tristi, e di questi fortunatamente ve ne sono pochi, dopo il marchio levano gli anelli intermedi e ne sostituiscono altri di lega più bassa, e la garanzia, quando si tratta di orefici di mala fede, svanisce. »

Io dico la verità: più che la lettura degli economisti, più che il meditare sulla teoria,

valse quel discorso a convincermi che il miglior sistema, tanto in questa come nelle altre industrie, sia quello della libertà.

D'altronde io credo essere dimostrato che la libertà farà fiorire le arti dell'oro e dell'argento e non apporterà loro verun danno. A questo riguardo abbiamo tanti documenti che non lascian luogo a dubbio di sorta.

So che esistevano dei dubbi molto serii nel Belgio, allorquando si trattava di abolire il marchio coattivo. Un fabbricante molto perito si recò ad esaminare qual era lo stato delle cose nella Germania, ove, come già dissi, vige il sistema della libertà.

Ebbene! Il rapporto di questo inquisitore è stato letto dal signor Frère-Orban nella discussione del Parlamento Belga, ed io prego il Senato di permettermi di riferirne poche linee.

« La fabbricazione degli oggetti d'oro e d'argento ha conseguito in Germania un grado di perfezione che i Belgi sono ben lungi dal raggiungere. »

(Si trattava ancora del tempo in cui il Belgio era sotto il regime del marchio obbligatorio.)

« Io attribuisco alla libertà la floridezza di quest'industria. I Tedeschi potendo fabbricare a qualunque titolo, furono in grado di accaparrare il mercato del Mondo intiero, ed essi esportano una incredibile quantità di mercanzie. Gli sbocchi e la immensità delle mercanzie prodotte hanno consentito ai Tedeschi di dividere la loro fabbricazione e di giungere, colla specializzazione ad un risultato sorprendente di buon mercato e di rapidità di esecuzione. La tal casa, che occupa continuamente 100 o 150 operai, fabbrica esclusivamente una sola qualità di oggetti, cioè gli anelli o la catena o la chiave, ecc.

« Questa divisione del lavoro forma degli operai che divengono di una abilità notevole rispetto alla rapidità ed alla perfezione del lavoro. Essa permette altresì ai fabbricanti di provvedersi di strumenti e modelli speciali: le spese relative si ammortizzano sopra un gran numero di gioielli di un medesimo modello: ma sarebbero troppo onerose per il fabbricante che, per l'insufficienza degli sbocchi, non potesse vendere che pochi gioielli del medesimo modello. Io sono dunque persuaso che ogni legge, la quale permetta alla nostra industria di estendere la cerchia delle sue operazioni, sarà certo della più grande utilità. »

Nè certamente costui s'ingannava. La legge venne discussa nel Belgio, ma non così tranquillamente come da noi.

I fautori e sostenitori della libertà furono fatti segno a manifestazioni poco civili (cosa che parmi non avverrà nè all'onorevole Scialoja, nè a me, o ad altri), dovettero tenersi rinchiusi anche in casa, ma non ostante queste manifestazioni di piazza, fu votato il principio della libertà. La legge venne approvata nel 1868. Vi prego, signori Senatori, di ritenere come il Belgio adesso sia molto contento, per quanto non siano passati che pochi anni, di avere mutato sistema.

Era debito del nostro Ministero di chiedere le opportune indicazioni.

E ciò è stato fatto.

L'illustre Frère Orban, che tanto valse e colle sue parole e co'suoi lumi a far trionfare il principio liberale ha risposto all'egregio uomo che mi assiste nel Ministero nella qualità di Segretario generale in questi termini:

« Dopo che la legge del 5 giugno 1868 è entrata in vigore, i gioiellieri, così fabbricanti, come venditori, hanno potuto convincersi che i timori che essi avevano manifestato quando si trattò di un cambiamento di legislazione, erano assolutamente infondati.

» Essi si immaginavano che l'abolizione del controllo obbligatorio e la facoltà di vendere e fabbricare a qualunque titolo, avrebbero cagionato un turbamento profondo nelle relazioni stabilite, fatta sorgere la frode e la slealtà nelle transazioni commerciali, scossa la confidenza dei compratori, e soprattutto suscitata una concorrenza terribile, permettendo ai Tedeschi di introdurre e vendere nel Belgio i gioielli fabbricati a titolo basso, e sovente ripieni di materie eterogenee.

» L'esperienza ha dimostrato che tutti questi timori erano chimerici.

» Io sono confermato in questa opinione dalle dichiarazioni che mi furono fatte da uno dei nostri principali fabbricanti. . . »

Noi crediamo, che ciò che è avvenuto nel Belgio avverrà anche presso di noi. Noi crediamo che come la libertà non impedisce all'oreficeria di svolgersi e perfezionarsi in una delle migliori nostre provincie, cioè la Toscana, così apporgerà gli stessi effetti in tutte le altre parti dello Stato.

D'altronde io prego l'onor. Audiffredi a voler

bene ritenere che col progetto di legge che ora si discute, non si propone un sistema di assoluta astensione governativa. Non si propone di togliere tutti i mezzi i quali sono apprestati dall'attuale stato di cose per quelle persone o timide od inesperte che in qualche modo vogliono essere garantite per i commerci, per gli acquisti che fanno.

La legge nostra lascia un'ingerenza al Governo, stabilisce che esso deve mantenere il marchio facoltativo, per cui gran parte di quei danni ai quali l'onorevole Senatore alludeva, non sono sicuramente a temere.

Vi sarà qualcheduno il quale nutrirà il timore che gli oggetti che egli possa acquistare non sieno del tal grado di finezza, che vi possa essere una soverchia miscela, che vi possa essere qualche inganno? Potrà richiedere che gli oggetti che compra sieno bollati, potrà non comprare che quelli i quali portano il bollo del verificatore. La legge è preparata in guisa da dargli la desiderata cautela e la desiderata garanzia, e l'on. Senatore Audiffredi vedrà che si sono stabilite delle pene, e pene severissime ove la buona fede venisse ad essere ingannata, ove il marchio che si appone venisse in qualche modo a servire per strumento, per mezzo d'inganno.

Dunque, lasciamo che le persone le quali credono ancora conveniente che questa garanzia sia prestata per parte dello Stato, lasciamo che abbiano il modo di poter essere assicurate, ma non domandiamo, mentre la libertà al giorno d'oggi governa le transazioni, mentre non si vuole l'ingerenza del Governo se non quando è assolutamente necessaria; mentre continuamente si proclama il principio che ognuno per quanto può deve fare le sue cose da sé, non domandiamo, dico, che sia obbligatorio l'intervento dello Stato nella vendita di oggetti che, se hanno una certa importanza, sono però soverchiati alla lor volta dall'importanza che hanno tanti altri prodotti di maggior pregio e per i quali lo Stato non offre alcuna tutela.

Io spero adunque, signori Senatori, che la legge che noi discutiamo sarà approvata da voi, e che voi farete opera veramente utile al paese. Sarà questa una nuova conquista della libertà economica, e così, come io diceva sul principio, nell'arte italiana, nell'industria e nel commercio degli ori la buona fede avrà la prevalenza.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Non dirò che poche parole per non tediare ulteriormente il Senato.

L'onorevole signor Ministro diceva che la media del valore degli oggetti marchiati è di 7 lire: se così fosse, sarei d'accordo con lui, che trattandosi di poca cosa, non meritasse la garanzia del Governo.

Una cosa però mi preoccupa, ed è che non vorrei degradare l'oro.

Oramai la imitazione dell'oro è così facile, che chiunque abbia l'ambizione di avere un oggetto di bella apparenza e che gli costi pochissimo, può facilmente comprarlo.

Io stesso ho avuto di questi oggetti artificiali, fatti con una perfezione tale, che per verità mi piacevano assai, e siccome non erano guardati come oggetti preziosi, mi furono poi derubati, ed io non ne provai rincrescimento di sorta. Ma per tornare all'argomento, io volevo dire dunque che per l'uso comune colla mercanzia di ogni valore, è da guardarsi che sia veramente oro.

Chiunque sarà libero di vendere oggetti di similoro: difatti noi vediamo che questo genere di commercio è immensamente sviluppato, e credo benissimo che forse nell'avvenire gli oggetti artificiali saranno più di quelli veri. Intanto vediamo che il commercio maggiore che fa l'Italia, non è in ori contraffatti, ed è per questo che io ho creduto che convenisse avere un titolo solo dell'oro. Capisco benissimo che le merci che ci vengono dall'estero difficilmente possono avere queste garanzie. Ma quando questa spedizione avviene in grande quantità, allora certamente chi avrebbe a fare questa spedizione di oggetti falsificati, siccome niuno facilmente sfuggirebbe alla vigilanza dei doganieri, ci penserebbe. Ma ad ogni modo, io non dico che il bollo sia una garanzia assoluta: capisco anzi benissimo che non lo è, e ben vedo che l'abuso è tale, che si dice: da questo non possiamo guarentirci assolutamente: ma perciò dobbiamo forse concluderne che nulla dobbiamo fare?

È questo il motivo, ripeto, per cui io mi dichiarai poco propenso a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il signor Relatore farebbe qualche considerazione prima di chiudere la discussione generale?

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Signori Senatori, la discussione di questo progetto di legge, o

almeno la parte più importante di essa, mi pare che si riduca quasi per intero alla discussione generale. Si tratta della scelta tra due sistemi; il marchio obbligatorio cioè, od il marchio facoltativo.

Dopo le cose che sono state dette in quest'Aula, e dopochè le obbiezioni di un onorevole Senatore sono state confutate da coloro che hanno preso la parola per rispondergli: io crederei affatto soverchio l'ufficio del Relatore, se pure non rammentassi quello che diceva un eloquentissimo oratore inglese, il Cobden, cioè che l'unica figura rettorica efficace, politicamente parlando, è la ripetizione.

Dacchè adunque dalla tribuna si parla ai membri della Camera, ma l'eco delle nostre parole risuona anche al di fuori, dove la ripetizione può essere utile, permettete al Relatore che ripeta, riassumendo, gran parte delle cose già dette da altri.

Il marchio sui metalli preziosi nella sua origine si propose di raggiungere due scopi; il primo fu quello di impedire che gli orefci mescolassero nell'oro e nell'argento altri metalli, che non fossero reputati dal legislatore meritevoli del loro lavoro; l'altro fu di garantire i compratori. Questo secondo scopo non si sarebbe potuto raggiungere senza il primo, cioè senza impedire che si facessero lavori con oro e con argento diversi dall'unico titolo stabilito dal legislatore, o dai soli pochi titoli da lui permessi.

Perciò naturalmente, quando si parla d'una legislazione sul marchio, tanto quelli che difendono il marchio obbligatorio, quanto quelli che lo oppugnano, non si restringono a dimostrarne l'utilità, o l'inutilità ed il danno rispetto soltanto al compratore, ma anche rispetto all'arte medesima dell'orefice, ed al commercio degli oggetti d'oro e d'argento lavorati.

Quanto alla tutela dell'arte degli orefci, il favore che ottenne il marchio obbligatorio non fu che una trasformazione dei pregiudizii che alimentavano le giurande e le maestranze; si credette di garantire la bontà del lavoro col marchio, come prima si garantiva con tutti quegli altri processi, che poi si vide che avevano per risultato d'impedire il progresso dell'arte medesima.

L'onorevole Audiffredi diceva che l'arte è progredita in Italia, e rammentava Roma e Firenze...

Senatore AUDIFFREDI...e Torino.

Senatore SCIALOIA, *Relatore*....e Torino; ma a Roma ed a Torino vige la legge che obbliga gli orefici al marchio, mentre in Toscana l'oreficeria è libera; dunque l'esperienza da lui rammentata porterebbe a credere tutto al più che è affatto indifferente al progresso dell'arte che vi sia o non vi sia il marchio. Poichè se essa è ugualmente progredita là dove il marchio non si appone, e qua dove è obbligatorio, se ne potrebbe dedurre che i progressi dell'arte sono indipendenti dal marchio.

Potrebbe anzi dire che in alcuni luoghi si sono verificati a dispetto del marchio; ed io tengo per questa seconda opinione, non per preconcetti miei, ma per informazioni di fatti.

In effetto, o Signori, in quell'assemblea, di cui parlava testè l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio, che si tenne in Firenze da uomini dell'arte, da orefici, fu ricordato come da molti e molti anni in qua le leggi pontificie sul marchio, che erano fra le più severe, caddero in dissuetudine per vie di fatto in Bologna; e fu osservato che nel tempo stesso in Bologna i lavori ed il commercio dell'oreficeria avevano fatto il maggiore progresso. Di modo che quando qualcuno di quelli che tenevano pel marchio obbligatorio, ebbe ricordato i progressi di Bologna, sorse un Bolognese a dire che quei progressi erano appunto dovuti alla inosservanza della legge.

Vedete dunque, o Signori, che questo fatto, e molti altri che potrei rammentare, dimostrano come non solo è indipendente il progresso dell'arte dall'obbligatorietà del marchio, ma che in alcuni paesi, dove l'arte ha progredito non ostante la legislazione del marchio obbligatorio, ha progredito principalmente perchè questa legislazione o non venne rigorosamente applicata, o per tolleranza si esentarono alcuni lavori dalla sua applicazione.

Avrete udito che qualche orefice, che è più nella classe degli artisti che non in quella degli artigiani, del marchio ha fatto senza; ed anzi ha sostenuto che se del marchio non potesse far senza, non si sentirebbe in grado di progredire vicinaggiormente nell'arte sua. Dunque, o Signori, non la teoria, non il mero ragionamento che pure è autorevole e sufficiente di per se stesso, ma l'esperienza conferma che le pastoie del legislatore non sono atte per aiutare i progressi dell'arte: e notate che dico a disegno *arte*, perchè questa delle orificerie è qualche cosa più

che un mestiere, quando è veramente esercitata da uomini che sanno in materia d'arte: basterebbe rammentare che orefice era anche il Cellini.

Signori, lo ripeto, il marchio, in quanto al primo scopo che si proponeva, era una trasformazione di vecchi pregiudizi, era un impedimento che l'ingerenza governativa metteva al progresso dell'arte: e la pratica, la storia dimostrano come questo progresso abbia avuto luogo a dispetto del marchio, e non per effetto di esso. Ma uscendo fuori d'Italia, non avete udito poc'anzi dall'onorevole Ministro, avere il commercio e l'industria degli ori e degli argenti reclamato in molti Stati la libertà, essere il loro grido quello che ha fatto in diversi paesi cominciare quel movimento, che quantunque contrastato da un movimento contrario, ha finito per trionfare, ottenendo l'abolizione della legislazione del marchio obbligatorio?

In fatti, o Signori, in Prussia e in buona parte della Germania, dove non solo non vi è marchio obbligatorio ma vi è piena libertà, dove non è neppure dato alle parti di obbligare a loro arbitrio un pubblico ufficiale di apporre il marchio quando lo vogliano, in questi luoghi, dico, della Germania l'arte e il commercio dell'argenteria e dell'oreria ha fatto tali progressi che già prima dell'ultima guerra in Francia questo commercio si preoccupava della concorrenza del mercato di Pforzheim. E questa preoccupazione era giunta a tal segno che quantunque i Francesi tengano per l'intervento governativo, già un buon numero di orefici e di commercianti di queste materie reclamava anche per la Francia la libertà.

Il Senatore Audiffredi però ci diceva che i grandi orefici sono pel marchio obbligatorio, i soli piccoli per la libertà e pel marchio facoltativo.

Veramente io qui non starò, a nominare alcuno; ma se egli legge le discussioni ch'ebbero luogo nel Congresso degli orefici italiani tenuto a Firenze, e vede i nomi di coloro che si sono dichiarati per la libertà, si persuaderà di leggeri che, da poche eccezioni in fuori, i più noti orefici italiani tengono per la libertà e non per il marchio obbligatorio. Sono invece i minori che in gran numero hanno ancora il pregiudizio della utilità del marchio obbligatorio perchè, sentendo di non aver gran credito proprio, sperano di ottenerlo dal bollo, dal marchio obbligatorio. E così dicono aper-

tamente, dichiarando che essi reclamano l'intervento necessario del saggiatore perchè questi mantiene il loro credito: miserabile credito quello che ha bisogno di essere mantenuto dal bollo del Governo!

Sono i piccoli, adunque, che reclamano questo credito posticcio, artificiale, per sostituirlo al credito proprio reale che non sanno conquistarsi. Ma essi stessi, o Signori, si ingannano; essi versano nella grossa oreficeria, — dico grossa non per la quantità della materia compresa in ciascun oggetto, ma grossa per la rozzezza del lavoro, che poco costa, cioè che non aggiunge molto al valore della materia: — essi quindi dicono: valendo poco il nostro lavoro, noi preferiamo che il Governo saggi il metallo da noi in qualche modo raffazzonato, perchè questo venga comprato con fiducia da coloro che vogliono essere sicuri che in quel metallo è la lega prestabilita dalla legge. Ma ridotta a questo ufficio più modesto, l'apposizione del marchio non può più reclamarsi in favore del progresso dell'arte, della bontà del lavoro, e però si reclama in favore della garanzia del compratore: — garanzia del compratore e credito dell'artigiano orefice che pare si confondano in uno, acciocchè il primo sia allettato a comprare, e l'altro assicurato di vendere.

Ma qui, o Signori, ridotto a questo punto l'argomento, bastano le cose che sono state bellamente dette da coloro che hanno risposto alle obiezioni dell'onorevole Audiffredi. Essi han dimostrato che il marchio è piuttosto un mezzo d'inganno, è piuttosto un istrumento di frode che una sicurezza; è piuttosto un allettamento ad essere ingannato che una garanzia pel compratore. I progressi di parecchie arti, e specialmente quelli della chimica applicata ai lavori dell'oro e dell'argento, non hanno avuto soltanto per effetto il progresso dell'oreficeria, ma anche la facilità per l'orefice di consumare le frodi. Avviene questo di tutte le altre pratiche che quanto più si divulgano, e quanto più si moltiplicano gli espedienti loro, parte se ne avvantaggia, ma nel tempo stesso la frode se ne approfitta.

Ebbene, i progressi dell'arte, a cui ho fatto allusione oggi, hanno ridotto a tanta facilità le frodi sugli oggetti d'oro e d'argento marchiati, che il ricordar queste frodi ed il dimostrare non solo l'inutilità del marchio ma il suo danno, sono tutt'una cosa.

Avete udito dall'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio un'alterazione che è quasi meccanica, la sostituzione di anelli intermedi in una catena marcata ai due estremi. Avrete letto in un libretto del Castellani, che vi è stato distribuito, quanta sia la facilità di trasportare il bollo da qualunque siasi oggetto sopra un altro, in modo che non si possa conoscere la frode; ed avrete anche letto come si sieno tormentati i Governi ad immaginare dei trovati per opporvi delle difficoltà, e come agevolmente queste difficoltà sieno state vinte dalla malizia de' frodatori. Anzi uno dei saggiatori francesi più rinomati che tiene per il marchio obbligatorio, ha pubblicato un libro sulle frodi che commettono gli orefici, nel quale fa tale dipintura di queste, che chiunque legga quel libro non può che convertirsi in favore del marchio facoltativo.

Se dunque, o Signori, è così facile alterare il marchio, non può questo marchio creare quel tal credito posticcio, quel credito che reclamano i piccoli orefici; esso, invece d'essere istrumento di credito, è un mezzo ed una tentazione di frode.

Ma oltre di questo, vi proponiamo, o per meglio dire, il Governo vi ha proposto, e la vostra Commissione crede che ciò sia ragionevole, non già l'abolizione del marchio obbligatorio, e la sostituzione di una piena ed assoluta libertà, ma l'introduzione del marchio facoltativo.

Se è vero adunque che il bollo del Governo si sostituisce al credito quando l'orefice non sa crearlo a se stesso, potrà nel nostro sistema correre dal saggiatore, e volontariamente acquistarlo mediante il bollo del Governo.

Perchè dunque coloro che desiderano codesta nuova maniera di credito temono che il marchio da obbligatorio diventi facoltativo?

Quando si fa questa domanda, rispondono richiamando l'attenzione del legislatore non più a favor loro, ma a favore del compratore.

Veramente, o Signori, è molto cavalleresco questo grande interesse che hanno i venditori di tutelare i loro compratori.

Per me, io non inclino troppo ad accogliere come d'oro fino le calorose argomentazioni che i venditori fanno per guarentire gli interessi dei compratori. Nè comprendo come coloro che vogliono esser leali si preoccupino che gli oggetti da loro venduti possano essere materia di frode o d'inganno per il compratore?

Signori, una delle due: o il compratore confida nel venditore, e il venditore acquista credito appunto mostrandogli che merita la sua fiducia non ingannandolo, e quando il compratore avrà verificato che costantemente il venditore non mentisce, gli accorderà tutta la sua fiducia; o il compratore non confida nel venditore, ed allora gli dirà: o fate che l'oggetto che io acquisto sia bollato, ovvero egli stesso lo porterà a bollare.

Quando dunque vogliate fare esperienza se è vero o falso ciò che dite a favore del bollo, sostituite alla legge del marchio obbligatorio quella che concede il marchio facoltativo; e vedrete in pratica se la pubblica opinione confida tanto in questo vostro marchio da richiederlo nonostante che non sia imposto. Così anche quest'argomento, ove reggesse, starebbe a pro della legge che vi è proposta.

Udiste dallo stesso onorevole Collega Audiffredi lo aneddoto di una sposa che fu ingannata dall'orefice.

Quando egli raccontava come quell'inganno era stato impudentemente consumato, io l'ho interrotto per chiedergli dove avvenne un tal fatto, ed aspettavo trepidante che mi rispondesse: — A Firenze dove è il marchio facoltativo; — invece mi ha risposto che era avvenuto a Torino dove vige la legge del marchio obbligatorio. Se dunque il marchio obbligatorio è così impotente, perchè volete voi creare obbligatoriamente con la legge, occasione d'inganni e delinquenti, ed obbligare anche gli orefici ingannatori a mettersi in mano un istrumento per ingannare? Ma, diceva l'onorevole Audiffredi: io ne traggo un argomento *a fortiori*. Se, non ostante il marchio obbligatorio, s'inganna, immaginate che cosa avverrà quando il marchio non sarà più obbligatorio.

S'inganna e si delinque, quando la legge impone l'obbligo del marchio, ma quando il marchio non v'è, l'inganno è quasi impossibile. Perciocchè, ripeto, una delle due: o dai contraenti si vuol libera la contrattazione ed in blocco; cioè, senza distinguere il valore della materia da quello del lavoro; o se non si vuole portarla sul campo della piena libertà, ciascuno dei due, il venditore o il compratore, possono ricorrere al saggio, se lo credono sufficiente a determinare il valore del metallo. Nel primo caso, perchè e come potrebbe il legislatore sostituirsi al volere delle parti? E nel secondo è

meritevole di nota che quando si porta a saggiare un oggetto nell'atto del comprarlo, la frode e la possibilità dell'inganno, quantunque vi siano, scemano grandemente, perchè la frode d'ordinario si consuma o trasportando il bollo, o frapponendo ai pezzi bollati pezzi estranei dopo l'apposizione del bollo. Ma se il compratore medesimo, o il compratore e il venditore insieme vanno a far verificare dal saggiatore l'oggetto, le frodi sono di gran lunga meno facili. Epperò il marchio diventando facoltativo acquista anche più importanza e più veracità.

Sicchè nell'interesse stesso del marchio io chiederei che diventasse facoltativo, e cessasse di essere obbligatorio.

L'onorevole Senatore Audiffredi mi ha anche interpellato se io aveva informazioni sufficienti su questa materia.

Signori Senatori. Sino dal 1854 io doveti cominciare ad occuparmi di questa materia speciale per incarico che ne ebbi allora da quel grande ministro che fu il Conte di Cavour. Egli, volendo riformare la legislazione allora in vigore in Piemonte, ebbe la bontà di darmi il mandato di studiare la materia, come egli soleva fare senza imporre anticipatamente le sue idee, e di preparargli un progetto di legge.

Dopo aver raccolto le leggi dei vari paesi, ed allora, o Signori, non ancora il Belgio, non ancora la Svizzera avevano il marchio facoltativo, dopo, io dico, di avere raccolto le leggi dei vari paesi, e dopo lunghi studii su questo argomento, mi convinsi che non vi era da fare di meglio che estendere al Piemonte la legge Toscana.

Il Conte di Cavour, che parteggiava sempre per i principii di libertà, accettò il disegno: soltanto vari incidenti sopravvenuti impedirono che avesse corso parlamentare.

D'allora in poi, dunque, mi sono occupato di questa materia non teoricamente, ma praticamente; d'allora in poi e quando il Ministro Corsi preparò il suo progetto di legge (io allora apparteneva anche al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio) e dopo, ho continuato ad attendere a questa materia: anzi ultimamente, nel Congresso delle Camere di commercio di Napoli, io presiedeva appunto quella Sezione che discusse quest'argomento del marchio.

Dopo due giorni di discussione (non crediate, o Signori, che la materia sia cosa lieve: vi hanno ancora molti e gravi contraddittori), dopo due giorni di discussione, ad una grande maggioranza fu vinto il partito del marchio facoltativo nel seno della sezione: anzi alcuni di coloro che votarono in favore, ingenuamente confessarono (tutti uomini scevri da preoccupazioni teoriche) che quella discussione li aveva convertiti. E quando poi la proposizione fu sottoposta alla deliberazione generale del Congresso, la maggioranza si accrebbe di gran lunga a pro del marchio facoltativo. Queste sono le grandi informazioni. Le piccole informazioni individuali sogliono spesso condurre in errore, poichè consultando solo 10 o 15 individui, si può dare appunto il caso che costoro tengano per una opinione che non è conforme a quella dei più sperimentati.

Sono le grandi adunanze come quella che si tenne in Firenze dagli orofeci, ed il Congresso delle Camere di commercio di Napoli che possono darci un indizio certo della opinione di coloro, che s'intendono praticamente, ma intelligentemente di una materia.

Quanto alla inchiesta industriale noto all'onorevole Collega ch'essa ha ben altri intenti che quello di ricercare de' particolari com'è questo del marchio: si fanno delle domande generali intorno allo stato dello industrie e dei commerci. Naturalmente interrogando alcuni orofeci, se ne sono incontrati di quelli che pensano come l'onorevole Audiffredi e di quelli che credono preferibile l'opinione ch'egli combatte.

Io potrei dire molte altre cose, ma, ripeto, voi le avete già udite o lette, e qui sono state ed oralmente e per iscritto svolte e dimostrate con maestria. Una sola io ne ricorderò al Senato cessando di tediare, ed è che in Italia oggi sono in vigore molte legislazioni su questa materia del marchio degli oggetti d'oro e d'argento; che sono dove più, dove meno severe le discipline prescritte; che solo in Toscana, è vero, ma pure in questa importante provincia ch'è il cuore d'Italia, vi è libertà non assoluta, ma limitata dal marchio facoltativo, che in quel paese tale libertà è in vigore sino dal 1772, e che se per breve intervallo (parmi dal 1817 al 1830) vi fu sospesa, si senti la necessità di ristabilirla, e vi ha fatto ottima prova; che dal giorno in cui ebbe il

Conte di Cavour l'idea che vi ho detto fin oggi, quasi tutti gli Stati dove si è riformata la legislazione su questa materia, si sono messi per la via della libertà assoluta o del marchio facoltativo.

Dunque noi siamo ora in questa condizione di cose: che è necessario che spariscono queste molte legislazioni degli Stati antichi, e che nel farle sparire si scelga oramai e si dia il nostro suffragio o pel marchio obbligatorio, il quale è stato abolito di mano in mano in altri Stati, o pel marchio facoltativo che già era praticato in Italia, e di cui primi noi Italiani abbiamo dato l'esempio al mondo. Il Senato non esiterà nella scelta.

(*Segni d'approvazione.*)

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

(*Voci: Ai voti! ai voti!*)

Senatore AUDIFFREDI. Desidero solamente dire due parole in risposta all'onorevole Senatore Scialoia.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Io non vorrei che il Senato credesse che io dessi troppa importanza al fatto da me citato di quella frode.

Delle frodi ne accadono in tutti i paesi. Del resto desidero spiegare la mia opinione sopra gli orofeci di Torino, i quali credo certo non inferiori, se non superiori, a quelli delle altre parti del Regno d'Italia.

L'oreficeria in Torino ha fatto rapidi progressi pel grande concorso di tanti Italiani e per la sua vicinanza alla Francia, ed ora vi si stabilirono fabbriche di oreficeria veramente buone, nelle quali si fabbricano degli oggetti pei quali il valore della materia prima è poco in confronto del merito del lavoro.

Ora mi scusi l'onorevole Scialoia se contraddico la sua asserzione, cioè, che in generale i piccoli fabbricanti d'oreficeria sieno quelli che invocano leggi obbligatorie sul marchio, mentrechè i grandi fabbricatori vi sono contrari. Come già dissi nel precedente mio discorso, le informazioni da me attintestanno in senso inverso.

Gli orofeci di maggior abilità non impiegano oro scadente, ma quello più fino che essi sanno lavorare in modo ancora più pregevole de'oro stesso.

Sono piuttosto i piccoli fabbricanti che vorrebbero maggior libertà di vender oro inferiore per fare concorrenza agli altri.

Nei lavori di poco merito il valore dell'oro

supera di molto il valore del lavoro, quindi sono interessati a servirsi d'oro inferiore a cui sanno dare l'apparenza dell'oro più fino.

Tale almeno è il risultato delle indagini che ho fatto.

(Voci: *Ai voti, ai voti!*)

PRESIDENTE. Se non vi è altri che domandi la parola, la discussione generale è chiusa.

L'ora essendo tarda, non credo opportuno aprire la discussione sugli articoli del progetto; e si rimanderà a domani.

Avverto i signori Senatori che domani, compta la discussione di questo progetto di legge, si passerà allo squittinio segreto di tutte le quattro le leggi discusse.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).



TORNATA DEL 5 MARZO 1872

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO — *Sunto di Petizione — Proposta del Senatore Chiesi, a proposito della stessa, approvata — Omaggio — Congedi — Relazione sui titoli del Senatore Boyl — Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni intorno al saggio ed al marchio dei metalli preziosi — Osservazioni del Senatore Scialoja, Relatore, sopra una petizione riguardante il progetto di legge in discussione — Approvazione dell'art. 1. — Variante proposta dal Senatore Punattoni all' art. 2, modificata dal Senatore Miniscalchi, accettata dalla Commissione — Approvazione dell'art. 2. modificato, e degli art. dal 3 al 6. — Dichiarazioni del Relatore sul nuovo articolo 7 proposto dalla Commissione — Approvazione dell'art. 7 e dei tre ultimi del progetto — Squittinio segreto dei quattro progetti di legge ultimamente discussi — Interpellanza del Senatore Audiffredi al Ministro d' Agricoltura e Commercio — Risposta del Ministro — Nomina d' un membro alla Commissione pel progetto di legge sulla Cassazione.*

La seduta è aperta a ore 3.

Sono presenti i Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio, della Marina, e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI F. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del seguente sunto di petizione:

« N. 4818. I componenti il Capitolo di Valva negli Abruzzi fanno istanza perchè venga modificata la legge del 15 agosto 1867 in quanto riguarda la tassa del 30 p. 0/0 prescritta dall'articolo 18 della stessa legge, giusta l'ordine del giorno votato in proposito dalla Camera dei Deputati. »
Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. ha la parola.
Senatore CHIESI. La petizione di cui oggi si è letto il sunto, è conforme a quelle sulle quali ho avuto l'onore di riferire nella seduta di sabato. È un Capitolo che chiede l'abrogazione

della tassa del 30 0/0. Siccome questa domanda è pienamente conforme alle altre che sono state fatte dai Capitoli, le cui petizioni furono riferite, e siccome il Senato ha già presa per tutte una deliberazione, che cioè queste petizioni siano trasmesse con vive raccomandazioni al Ministero, crederei, che, senza bisogno di altra relazione, fosse la medesima unita alle altre, e con esse trasmessa al Ministero delle Finanze colla stessa raccomandazione.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta del Senatore Chiesi, voglia sorgere.

(Approvato.)

Fa omaggio al Senato il Signor Vito Luigi Agrusti d'un suo lavoro *Sull'organico giudiziario*.

I signori Senatori Andreucci, Serra Conto e Montanari, domandano il congedo d'un mese, che è loro dal Senato concesso.

PRESIDENTE. Il Senatore Andreucci, domanda

pure di essere esonerato, per motivi di salute, dal far parte della Commissione pel progetto di legge sulla Cassazione.

La Presidenza, prevalendosi della facoltà già accordatale, nominerà chi dovrà surrogarlo.

Prima di passare alla discussione degli articoli del progetto di legge sul marchio, do la parola al Senatore Edoardo Castelli per riferire sui titoli del Senatore Boyl.

Senatore CASTELLI EDOARDO, *Relatore*. Con Decreto reale del 18 novembre 1871, il Cavaliere Gioacchino Boyl, Contrammiraglio in riposo, è stato nominato Senatore del Regno.

Dall'esame dei titoli del nuovo nominato, l'Ufficio III ha riconosciuto che il cavaliere Boyl, oltre all'aver raggiunta l'età di 40 anni, riunisce le condizioni richieste dalla Categoria 14^a dell'articolo 33 dello Statuto, e quindi m'incarica di proporre al Senato la convalidazione della nomina a Senatore del contrammiraglio cavaliere Boyl.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'Ufficio III.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Ora annunzio ai signori Senatori che, dopo la discussione del progetto di legge sul marchio, si procederà allo squittino segreto di questo e dei tre progetti di legge discussi nei giorni passati, per cui pregherei i signori Senatori a non allontanarsi dall'Aula.

Seguito della discussione del progetto di legge sul marchio e saggio de' metalli preziosi.

PRESIDENTE. Si riprende ora la discussione del progetto di legge sul marchio e saggio dei metalli preziosi. La discussione generale essendo chiusa, si passerà a quella degli articoli.

Do lettura dell'art. 1.

« Art. 1. La fabbricazione e il commercio degli oggetti d'oro e d'argento, a qualunque titolo, sono liberi. »

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Trattasi di una lieve correzione, di sostituire cioè il segna-caso *di* a quello *a*, e dire così: « La fabbrica-
» zione e il commercio degli oggetti d'oro e
» d'argento, di qualunque titolo, sono liberi. »

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario si emenderà il testo dell'articolo in questo modo.

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. E giacchè ho la parola, se il Presidente lo permette, me ne varrò per informar il Senato di una petizione, dellaquale la Commissione ha anche dato notizia nel suo Rapporto, di parecchi tra orefici e lavoratori di Roma, e che è contro il marchio facoltativo. Gli argomenti principali si riducono a questi, che il valore dell'oro equivale al pregio della moneta, « e come la fede pubblica è garantita dal Governo sul valore delle monete, così è giusto, è necessario che sia col marchio garantita sul valore dell'oro lavorato, che alla moneta equivale. »

Siccome ieri non fu discussa questa obiezione, se il Senato me lo permette, dirò quali sono le ragioni per le quali la Commissione ha avvisato di non arrestarsi a questo argomento recato nella petizione diretta al Senato.

La Commissione ha creduto che veramente tra il valore dell'oro lavorato da un orefice ed il valore della moneta corra un rapporto matematico necessario, perchè la sostanza è la medesima, e non perchè vi sia o non vi sia apposto il bollo.

L'impronta che il Governo fa di una certa immagine su pezzi d'oro o d'argento che sono destinati a servire di moneta, non crea valore, non dà alcuna efficacia sostanziale a questo pezzo d'oro o d'argento; non fa altro che attestare che questo pezzo che porta quell'impronta contiene un certo peso d'oro e d'argento: ma il valore che questo oro od argento hanno, è indipendente affatto dall'impronta del Governo. Tanto è, Signori, che ciascuno di noi sa per esperienza come il valore di un franco battuto di oro o di argento venti anni fa era di un terzo più che non sia oggi, perchè allora si poteva acquistare un terzo più di oggetti utili che oggi non si possono collo stesso peso di oro e di argento acquistare. Ma tutto ciò è indipendente dall'impronta, la quale sta per attestare che è verificato dalla pubblica autorità, che sotto quell'impronta si contiene un pezzo d'oro e d'argento fine del tal peso. Quest'assicurazione vale a farlo accettare e passare da una mano all'altra come pegno e come strumento di concambio. Ma il bollo ha quest'efficacia? ma il bollo che si appone agli oggetti di oreficeria ha questo scopo?

Non ha questo scopo, epperò non può avere la medesima efficacia. Non ha questo scopo, perchè la moneta è destinata a servire di strumento di circolazione, ma gli oggetti lavorati non hanno punto questa destinazione. La moneta è necessario che abbia un'assicurazione in sé del peso di oro e di argento fino che contiene, acciocchè venga accettata da tutti; ma l'oggetto lavorato, l'anello, il monile non sono destinati a servire di mezzo di concambio, di strumento di circolazione. E però il bollo non proponendosi, perchè non può, questo scopo, non ha l'efficacia che ha l'impronta della moneta, cioè non ha l'efficacia di far accettare da tutti, per un valore corrispondente al peso dell'obbietto, l'obbietto medesimo come se fosse danaro, cioè, mezzo, istromento di circolazione. E non lo può, perchè non attesta punto il peso del metallo; nè il marchio è, come la impronta dal conio, una forma la quale rende sicuro chi l'osserva che, data per vera ed intatta l'impronta, intero ed intatto sia il peso ed il titolo dell'intero pezzo coniato.

Se anche il bollo (che ieri dimostrammo essere fallacissimo, anzi soggetto e strumento di frode), se anche il bollo, riuscisse ad attestare con certezza il titolo dell'oro che compone un lavoro di oreficeria, un gioiello, non pertanto non convertirebbe l'oggetto lavorato in un pezzo d'oro od'argento accettabile per un determinato valore. Perchè il valore dell'oro o dell'argento compreso in quest'oggetto è misto con quello del lavoro dell'artefice, il quale molte volte supera il valore della materia, è mutabile per sé medesimo con la moda e con le esigenze e i gusti dei vari paesi e dei vari tempi. Si può essere certi che quando si volesse rivendere un gioiello usato, non più come lavoro d'orefice, ma come peso d'oro, il compratore, dopo averlo disfatto, lo peserebbe e lo saggierebbe certamente di nuovo; siccome ogni giorno è provato dalla esperienza.

Ma, si può dire: talvolta importa a chi possiede l'oggetto di sapere quanto vale, non per il lavoro, bensì per la quantità della materia che vi si contiene. Ebbene, o Signori, chi vuol prendersi questa soddisfazione, nel nostro sistema, ne ha il mezzo a sua disposizione. Egli va dal marchiatore o saggiaiore, e questi, dopo aver provato l'oro e l'argento, gli dà col marchio l'indicazione del titolo; ed in tal guisa soddisfa quello che può essere onesto deside-

rio, ma che, come ogni altro desiderio, ripugna alla soddisfazione coatta. Nè si può ragionevolmente costringere a soddisfarlo, chi non lo ha, ordinando l'apposizione forzata d'un bollo e l'uso obbligatorio di titoli, con grave impaccio dell'industria e del commercio: ed è appunto questo impaccio che noi vogliamo eliminare, lasciando libertà a chi desidera di sapere quant'oro si contiene nell'oggetto che compra, di dirigersi al saggiaiore per averne l'assicurazione.

Lo scambio del concetto della moneta col valore di un gioiello è un errore, un pregiudizio, al quale non ha creduto d'arrestarsi la vostra Commissione, ed al quale certamente non s'arresterà il Senato.

PRESIDENTE. Non domandandosi da altri la parola su questo primo articolo, nedarò lettura per metterlo ai voti.

« La fabbricazione e il commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo, sono liberi. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 2.

« Sono mantenuti l'uffici governativi per assaggiare i lavori e le paste d'oro e d'argento che saran loro presentati.

« Gli uffici di saggio dovranno pure, a richiesta del pubblico, imprimere il marchio governativo sugli oggetti, nei quali è riconosciuto uno dei seguenti titoli:

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------------|
| Per l'oro..... | { | 1. titolo | 900 millesimi |
| | | 2. titolo | 750 millesimi |
| | | 3. titolo | 500 millesimi |
| Per l'argento | { | 1. titolo | 950 millesimi |
| | | 2. titolo | 900 millesimi |
| | | 3. titolo | 800 millesimi » |

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Vorrei pregare l'onorevole Commissione a dirmi se alla frase, che mi pare un po' troppo larga, per non dire esorbitante « a richiesta del pubblico, » non crederebbe meglio venisse sostituita la seguente: « Gli uffici di saggio dovranno pure, quando ne siano richiesti; » oppure « a richiesta degli interessati. » In tal modo non si parlerebbe del pubblico, sembrandomi questa una frase, come diceva, esorbitante.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Ministro e la Commissione non si oppongono a che invece delle parole, « a richiesta del pubblico » si dica:

« quando ne siano richiesti » ovvero « a richiesta degli interessati », darò nuova lettura dell'articolo per metterlo ai voti.

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. La Commissione ammette che si dica « a richiesta degli interessati » perchè con queste parole ci scostiamo meno dal testo della legge.

Senatore MINISCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MINISCALCHI. A me sembra che sarebbe opportuno sostituire alla frase « a richiesta degli interessati » la seguente : « quando siano richiesti », perchè a parer mio tutti indistintamente, siano o no interessati, debbono aver diritto di portare i loro oggetti d'oro o di argento al saggiatore. Io non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Formoli chiaramente la sua proposta.

Senatore MINISCALCHI. La mia proposta è questa: di sostituire nel secondo comma dell'articolo che si discute, alle parole « a richiesta degli interessati » le seguenti « quando ne siano richiesti. »

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla da osservare?

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. La Commissione accetta questa variante.

PRESIDENTE. Allora leggerò l'articolo con la variante introdotta dal Senatore Miniscalchi e consentita dalla Commissione, per metterlo ai voti.

« Art. 2. Sono mantenuti Uffici governativi per assaggiare i lavori e le paste d'oro e d'argento che saran presentati.

» Gli uffici di saggio dovranno pure, quando ne siano richiesti, imprimere il marchio governativo sugli oggetti, nei quali è riconosciuto uno dei seguenti titoli :

| | | |
|----------------|-----------|------------------|
| Per l'oro..... | 1. titolo | 900 millesimi |
| | 2. titolo | 750 millesimi |
| | 3. titolo | 500 millesimi |
| Per l'argento | 1. titolo | 950 millesimi |
| | 2. titolo | 900 millesimi |
| | 3. titolo | 800 millesimi. » |

Chi approva l'articolo 2 con questa variante, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 3. I lavori d'oro e d'argento che, senza essere al disotto del più basso dei titoli indicati dalla legge, non si ragguagliano esattamente a uno di essi, saranno marchiati, come

se fossero al titolo legale immediatamente inferiore a quello verificato col saggio.

» Non possono essere marchiati i lavori che non sono dichiarati di unica massa omogenea.

» È rifiutato il marchio se la dichiarazione è scoperta erronea dal saggiatore. »

(Approvato.)

« Art. 4. Un regolamento approvato con Decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, stabilisce la formà dei punzoni, le condizioni nelle quali i lavori d'oro e d'argento dovranno trovarsi per essere ammessi al saggio ed al marchio, il modo col quale i saggi dovranno essere ripetuti in caso di disaccordo tra il presentatore e il saggiatore, le tolleranze da concedersi per i diversi titoli, e per le diverse qualità di oggetti, le retribuzioni da pagarsi per il saggio ed il marchio, e la circoscrizione e i doveri degli Uffici di saggio. »

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Ho domandato la parola per rilevare un errore di stampa. Invece di dire *stabilisce la forma dei punzoni*, il verbo deve essere posto al futuro, e dire *stabilirà*.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo con questa correzione per metterlo ai voti.

« Art. 4. Un regolamento approvato con Decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, stabilirà la forma dei punzoni, le condizioni nelle quali i lavori d'oro e d'argento dovranno trovarsi per essere ammessi al saggio ed al marchio, il modo col quale i saggi dovranno essere ripetuti in caso di disaccordo tra il presentatore e il saggiatore, le tolleranze da concedersi per i diversi titoli, e per le diverse qualità di oggetti, le retribuzioni da pagarsi per il saggio ed il marchio, e la circoscrizione e i doveri degli Uffici di saggio. »

(Approvato.)

« Art. 5. Il Governo dovrà stabilire Uffici di saggio, nei luoghi dove il Comune o la Camera di commercio ed arti ne facciano domanda, purchè sia validamente guarentito il rimborso delle spese non compensate dalla riscossione dei diritti. »

(Approvato.)

« Art. 6. Ogni falsità commessa :

» 1. fabbricando, contraffacendo o alterando il marchio pubblico ;

» 2. imprimendolo o trasportandolo sopra og-

getti ai quali non sia stato apposto dal pubblico sagggiatore;

» è punita con le pene stabilite dal Codice penale per la contraffazione dei bolli e punzoni governativi destinati al marchio delle materie d'oro e d'argento. »

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Avverto che qui finisce l'articolo 6, perchè la Commissione ha proposto di fare della seconda parte di esso un altro articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, rileggerò l'articolo 6 per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Darò ora lettura del nuovo articolo come è stato redatto dalla Commissione. Esso è così concepito:

« Art. 7. La falsa dichiarazione che un oggetto portato al marchio è di massa omogenea o che non nasconde materie estranee, sarà punita con la pena del carcere estensibile ad un anno.

» Quando mediante la detta falsa dichiarazione si riesce a far marchiare dal sagggiatore un oggetto che nasconde materie estranee, o che è formato di massa non omogenea; ovvero quando si alterano una o più parti dell'oggetto già marchiato, o vi si nascondono materie estranee, il colpevole sarà punito con le pene stabilite dal Codice penale per l'alterazione della moneta, diminuita di un grado. »

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. Siccome la Commissione ha sostituito questa nuova compilazione a quella già formulata nello schema messo a stampa, sono in debito di esporre al Senato le ragioni di questi non gravi mutamenti. All'articolo 3, che è stato già votato dal Senato, per una clausola aggiunta dalla Commissione è stato detto:

« Non possono essere marchiati i lavori che non sono dichiarati di unica massa omogenea. È rifiutato il marchio se la dichiarazione è scoperta erronea dal sagggiatore. »

Dunque colui che va a far saggiare un oggetto per apporvi il marchio, deve dichiarare che l'oggetto è di massa omogenea, acciocchè

il sagggiatore, raschiando questa parte dell'oggetto o quell'altra, non cada nell'errore di imprimere il marchio sopra un oggetto che in una parte potrà avere un titolo, e nelle altre un titolo inferiore.

Nell'articolo 6, anche colla modificazione già introdotta dalla Commissione al progetto ministeriale non aveva sanzione questa disposizione. Vale a dire, che quando la dichiarazione era scoperta falsa, e non riusciva ad indurre in errore il marchiatore sino al punto di fare apporre il marchio all'oggetto, rimaneva senza pena alcuna. Quindi si aggiunge la prima parte dell'articolo 7 che noi vi proponiamo, nella nuova compilazione, la quale dice:

« La falsa dichiarazione che un oggetto portato al marchio è di massa omogenea, o che non nasconde materie estranee, sarà punita colla pena del carcere estensibile a un anno. »

Questa pena del carcere estensibile a un anno è quella portata dall'articolo 370 del Codice penale.

Colui che va dinanzi al sagggiatore, il quale è pubblico ufficiale, se non solamente lo inganna tacendo, ma lo inganna dichiarando il falso, è giusto che abbia una pena che non sia minore di quella che ha il testimone che tacendo il vero non conduce il giudice a scoprirlo.

Ma v'è pure l'altro caso in cui, mediante la falsa dichiarazione, si riesce ad indurre in errore il sagggiatore e si faccia marchiare l'oggetto. Allora la falsa dichiarazione ha già sortito il suo effetto criminoso, che è quello di fare apporre il marchio all'oggetto per ingannare il compratore, per tradire la fede pubblica conceduta al bollo governativo. Poichè noi conserviamo il bollo governativo, quantunque sia facoltativa l'apposizione di detto bollo agli oggetti d'oro e d'argento.

Questo ingannare la fede pubblica mediante l'uso di un marchio che dovrebbe tutelarla, merita una pena la quale noi vi proponiamo di sancire colla seconda parte dell'art. 7° che dice:

« Quando, mediante la detta falsa dichiarazione, si riesce a far marchiare dal sagggiatore un oggetto che nasconde materie estranee, o che è formato di massa non omogenea; ovvero quando si alterano una o più parti dell'oggetto già marchiato, o vi si nascondono materie estranee, il colpevole sarà punito colla pena stabilita dal Codice penale

per l'alterazione della moneta, diminuita di un grado. »

Quest'articolo, come ha udito il Senato, comprende il caso dell'alterazione dell'oggetto dopo marchiato. O che si faccia marchiare mediante falsa dichiarazione, o che si alteri dopo marchiato, l'effetto è il medesimo, poichè vi ha uguale dolo pel venditore, ed ugual danno per il compratore.

Quindi, uniti i due casi, si sono assoggettati, nella proposta che la Commissione vi fa, ad una medesima pena, e la pena che abbiamo scelta è inferiore di un grado a quella che il Codice minaccia al colpevole di alterazione della moneta. Perciocchè, come ho detto parlando della petizione di alcuni orefici di Roma, intorno all'articolo primo, il valore della moneta sta nel fino dell'oro o dell'argento che vi si contiene.

L'impronta governativa sta per assicurare tutti del fino che vi si contiene, e del peso del pezzo d'oro o d'argento.

Chi altera la moneta, (non chi la falsifica), raschiandola, od in qualunque modo diminuiandola, ovvero introducendovi qualche sostanza in sostituzione di una quantità d'oro, o d'argento sottratta, non fa altro che alterare il valore della moneta, perchè altera la massa del metallo e vi lascia sopra l'impronta la quale dice erroneamente a chi la maneggia, che quel pezzo contiene quel peso, e quel fino.

Ora, quando si è apposto il marchio ad un oggetto d'oro e d'argento, sebbene questo marchio, siccome ho detto, non equivalga all'impronta della moneta, è però un attestato pubblico che in quel pezzo lavorato si contiene quel grado di fino, cioè quel tale titolo.

Quando si altera, dopo marchiato, il titolo, la massa dell'oggetto, s'inganna il compratore per mezzo dell'impronta pubblica, e si fa credere che sia massa omogenea quella che massa omogenea non è più. Si è alterato il valore e si fa credere che sia un valore diverso servendosi dell'impronta del Governo; ecco l'analogia tra questo reato e la falsificazione della moneta.

Ma poichè, come ho detto da principio, questo pezzo marchiato non è destinato alla circolazione, e quindi questa alterazione non arreca tutto il danno che arreca l'alterazione delle monete, la Commissione propone bensì di punirla, come si punisce l'alterazione delle monete,

ma con un grado minore, attesa la gravità minore del reato.

Date queste spiegazioni, sono sicuro che il Senato vorrà dare la sua approvazione alla proposta che gli facciamo di sopprimere cioè il terzo comma dell'articolo 6 del progetto ministeriale e sostituirvi il nuovo articolo 7, del quale fu data lettura, e che contiene precisamente le cose che vi ho esposte.

PRESIDENTE. Se altri non domanda la parola, si rileggerà l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo testè letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione dell'articolo 8:

» Per l'accertamento del reato, nei casi previsti dall'articolo precedente, gli ufficiali del saggio sono parificati agli ufficiali di polizia giudiziaria. »

Senatore SCIALOIA, *Relatore*. In vece di « dall'articolo precedente » bisognerà ora dire « dai due articoli precedenti. »

PRESIDENTE. Si rileggerà dunque l'articolo con questa diversa indicazione.

« Art. 8. Per l'accertamento del reato, nei casi previsti dai due articoli precedenti, gli ufficiali del saggio sono parificati agli ufficiali di polizia giudiziaria. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo così modificato.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa all'art. 9.

« Gli attuali ufficiali del marchio, che erano retribuiti ad aggio, sono, per gli effetti della legge sulle pensioni del 14 aprile 1864, N. 1731, parificati agli ufficiali indicati nel secondo comma dell'articolo 6 della legge medesima. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 10. La presente legge andrà in vigore un anno dopo la sua promulgazione. Resteranno allora abrogate tutte le leggi esistenti intorno alla garanzia dei metalli preziosi. »

(Approvato.)

Esaurito anche questo progetto di legge, si

procederà ora allo squittinio delle quattro leggi già discusse.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini F. fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne per comodo di quei Senatori che intervengono più tardi.

I Signori Senatori sono pregati a prendere il loro posto.

Annunzio al Senato un'interpellanza dell'onorevole Senatore Audiffredi, al quale concedo la parola.

Interpellanza del Senatore Audiffredi.

Senatore **AUDIUFFREDI.** Sono pregato da diversi Senatori di diriger una interpellanza all'onorevole Sig. Ministro, riguardo alla poca sicurezza che noi abbiamo sulle vie ferrate.

Tutti i giorni si ode parlare di qualche inconveniente, che dà al pubblico cagione di inquietudine.

Noi che siamo, si può dire, sempre in viaggio per andare e venire, abbiamo ragione di temere per la nostra sicurezza personale che vediamo ogni di compromessa, ed insieme, compromesso l'interesse delle Società Ferroviarie.

Sidovrebbe, a parer mio, constatare se la linea ferroviaria fra Bologna e Roma è realmente mal costruita, come si suppone, non accadendo questi fatti così frequenti sulle altre linee del Regno.

È per questa ragione che mi rivolgo al Signor Ministro, affinché provveda a che questi inconvenienti non si rinnovino più, nell'interesse del pubblico e dell'Amministrazione medesima, nonché pel decoro del nostro paese.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io comprendo come avendo il Senato esaurito adesso il suo ordine del giorno e stando quindi per aggiornarsi per alcun tratto di tempo, siasi creduto conveniente, prima che questo aggiornamento abbia luogo, di rivolgere a quel consigliere della Corona che si trovava presente, questa interpellanza, per quanto non si riferisca direttamente a lui. Spiacemi che sia assente il Ministro dei Lavori Pubblici; ho

però fiducia che egli possa fra qualche istante comparire.

Senatore **SCIALOIA.** È indisposto.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Allora, siccome questa mia speranza non potrà realizzarsi, mi sforzerò di dare in sua vece al Senato quelle assicurazioni che egli è in giusto diritto di attendersi da chi sta al Governo.

Questo fatto di fuorviamenti che accadono con qualche frequenza, ha attirato l'attenzione non solamente del Ministro dei Lavori Pubblici, ma pur anco dell'intero Gabinetto, il quale diverse volte si è occupato di tali inconvenienti, che come dissi si rendono frequenti con rincrescimento di tutti. Ma posso assicurare il Senato, che si raccolgono tutte le informazioni opportune, perchè, prima di prendere un provvedimento, prima di apportare il rimedio, è necessario conoscere la vera causa del male. E ciò precisamente sta facendo il Ministro dei Lavori Pubblici.

L'onorevole Senatore Audiffredi avrà potuto leggere nel Giornale ufficiale come il mio Collega, appunto preoccupandosi di questo stato anormale di cose, ha nominato una Commissione composta di persone competentissime, cioè d'ispettori dei lavori pubblici, e nello stesso tempo ha prefisso alla medesima un termine assai breve, entro il quale dovrà detta Commissione compiere il proprio mandato. Non so se ben mi apponga al vero, ma credo che debba riferire entro il corrente mese.

Io posso poi da parte mia assicurare il Senato, e l'onorevole interpellante, che appena si avrà detto rapporto, appena si conoscerà in che consiste il male, si provvederà sicuramente con tutta energia, perchè, a dire il vero, egli è un debito di chi sta al Governo di provvedere alla sicurezza dei cittadini.

Mi rincresce di non essere in grado di dare al Senato più esatti particolari ed anche più tranquillanti, e di dover tenermi sulle generali; ma posso però assicurarlo che il Governo è tutt'altro che indifferente a questi fatti, e che porrà tutto quanto lo studio, tutta quanta l'energia che sta in lui, perchè siffatti inconvenienti non abbiano più a ripetersi.

Senatore **AUDIUFFREDI.** Non mi resta che a ringraziare il signor Ministro della sua cortesia, e pregarlo che voglia interessare non solo il Ministro dei Lavori Pubblici, ma tutto il Ministero a voler usare maggior sollecitudine in cose che realmente interessano tutti quelli che ac-

corrono in Roma, perchè non solamente noi, ma tutti i viaggiatori sono preoccupati di questo pericolo, il che non è senza danno del commercio di Roma, e del credito che ha l'Italia presso le nazioni. A noi risulta che la maggior parte delle disgrazie avvenute sono il frutto della trascuranza del personale che deve sorvegliare il buon andamento del servizio. Del resto, mi rimetto alle buone intenzioni che ha manifestate il signor Ministro, e spero che il Governo darà presto le opportune disposizioni in proposito.

PRESIDENTE. Esaurita l'interpellanza, annunzio al Senato che la Presidenza, prevalendosi della facoltà avuta, in luogo del Senatore Andreucci, ha nominato il Senatore Borgatti come membro della Commissione per la legge sulla Cassazione.

Dopo ciò aspetteremo ancora qualche minuto lasciando aperte le urne.

Resultato dello squittinio segreto.

Istituzione delle Camere di agricoltura:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 71 |
| Favorevoli | 56 |
| Contrari | 15 |

(Il Senato adotta.)

Abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 71 |
| Favorevoli | 69 |
| Contrari | 2 |

(Il Senato adotta.)

Dispensa dal servizio militare degli iscritti renitenti, refrattari, omissi e disertori, nati prima del 1838:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 71 |
| Favorevoli | 70 |
| Contrari | 1 |

(Il Senato adotta.)

Legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 71 |
| Favorevoli | 62 |
| Contrari | 9 |

(Il Senato adotta.)

Avverto i Signori Senatori che per la prossima adunanza saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).





TORNATA DEL 9 MARZO 1872

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Presentazione di 4 progetti di legge — Domanda di riunione del Senato in Comitato segreto, approvato — Proposta del Senatore Castelli E., approvata.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 3/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, della Marina e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 4820. La Camera di Commercio ed Arti di Napoli, per mezzo del suo Presidente, fa istanza perchè venga conservato il porto franco di Genova, e vengano fondate eguali istituzioni in altre principali città marittime in vantaggio del commercio. »

« 4821. Nobis Carlo, farmacista a Monzambano (Mantova), fa istanza perchè nel progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice Sanitario, qualora venga ammessa la libertà di esercizio di farmacia, sia provveduto con una giusta indennità a coloro che l'eserciscono con privativa in virtù di leggi antecedenti. »

« 4822. Zanini Clementina, vedova Valeri, e Valeri Enrico, proprietari di farmacia a Vicenza (*identica alla precedente*). »

« 4823. Mondinari Luigi, farmacista in Castellucchio (Mantova) (*identica alla precedente*). »

« 4824. Fiorini Costanza, vedova Bertelli, rappresentante di una farmacia in Minerbe (Verona) (*identica alla precedente*). »

« 4825. Rossi Pilade, farmacista a Brescia (*identica alla precedente*). »

« 4826. De Magri Alessandro farmacista in Sondrio (*identica alla precedente*). »

« 4827. Il Consiglio Comunale di Prato (Firenze) fa istanza perchè nel progetto di legge relativo a provvedimenti finanziari venga dal Senato respinta la tassa sui tessuti. »

Fa omaggio al Senato.

Il Direttore Generale del Banco di Sicilia, di una *Relazione* di quel Consiglio Centrale intorno al servizio di Tesoreria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Governo.

L'onorevole Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato, d'incarico del mio Collega il Ministro dell'Istruzione Pubblica, un progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e Padova.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la cessione al Governo Ottomano di un tratto di terreno demaniale in Roma, ed un altro per l'unificazione del Debito Pubblico Romano, e proroga per il cambio della rendita.

Chieggo che, secondo il Regolamento del Senato, il progetto di legge per la cessione del terreno al Governo Ottomano, e quello

relativo alla proroga per il cambio della rendita, siano mandati alla Commissione permanente di Finanze.

Debbo poi per quest'ultimo pregare il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza, imperocchè vi sono in questo momento da tre a tre milioni e mezzo di pagamenti di rendita in ritardo per le troppe formalità imposte dalla legge; e per siffatti ritardi le Opere Pie ed i Corpi morali vengono a mancare delle loro rendite.

Egli è specialmente per questo motivo che io prego il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge. Come il Senato ha inteso, l'onorevole signor Ministro chiede l'urgenza pel progetto di legge riguardante il Debito Pubblico Romano.

Se non si fanno osservazioni in contrario, si terrà per ammessa l'urgenza, e si provvederà alla più pronta spedizione di questo progetto.

Chiede ad un tempo il Ministro che siano mandati alla Commissione permanente di Finanze questo stesso progetto del Debito Pubblico Romano e l'altro che riguarda la cessione di terreno al Governo Ottomano. Se non si fanno osservazioni, i due progetti saranno mandati alla Commissione permanente di Finanze.

Debbo annunziare al Senato che è pervenuta alla Presidenza la seguente domanda:

« I sottoscritti Senatori domandano che il Senato sia costituito in Comitato segreto per discutere e deliberare sulla proposta di riforma al Regolamento interno del Senato, per la parte riguardante l'ammissione di nuovi Senatori, già presentata dal Senatore Vigliani, e presa in considerazione in altra seduta dal Comitato segreto del 2 febbraio 1871. »

Darò lettura dei nomi dei richiedenti i quali, sono i Senatori Chiesi, Menabrea, Moscuza, Lauzi, Pepoli Carlo, Cipriani Leonetto, Imbriani, Miniscalchi-Erizzo, Astengo e Chiavarina.

A termine dell'art. 78 del Regolamento, interrogo il Senato se ammette questa domanda.

(Approvato.)

La parola è all'onorevole Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la leva marittima sui giovani nati nell'anno 1851,

e per la somma da pagarsi pel passaggio dal primo al secondo contingente.

Pregherei il Senato a voler dichiarare d'urgenza anche questo progetto.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge per la leva di mare.

Come il Senato ha inteso, il Ministro della Marina chiede che questo progetto di legge sia spedito di urgenza. Non essendovi osservazioni, s'intenderà accordata l'urgenza richiesta, e questo progetto, come l'altro, saranno spediti dal Senato con quella maggior prontezza che verrà consentita dalle condizioni in cui esso si trova.

Se non si chiede che questo progetto di legge sia rimesso ad una Commissione speciale, secondo il corso ordinario, dovrà essere trasmesso agli Uffici. Saranno quindi convocati gli Uffici e molto probabilmente nella giornata di lunedì per l'esame di questo e dell'altro progetto di legge.

Senatore CASTELLI EDOARDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI EDOARDO. Relativamente al progetto di legge presentato dall'onorevole Ministro della Marina per la leva marittima, e dichiarato d'urgenza, a me parrebbe che, invece di mandarlo agli Uffici, che sarebbero forse assai scarsi di numero, sia meglio delegare la Presidenza a nominare essa stessa una Commissione speciale come si è fatto in consimili circostanze. Propongo quindi che il progetto sia rinviato ad una Commissione speciale da nominarsi dall'Ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende accogliere la proposta del Senatore Castelli.

Coloro che l'ammettono, vogliano sorgere.

(Approvato.)

La Presidenza si occuperà della nomina dei Commissari, e questi saranno prontamente invitati ad assumere l'esame della legge in discorso.

Senatore CASTELLI EDOARDO. Nella proposta che ho fatto non ho indicato il numero dei Commissari; mi pare però che la Commissione si dovrebbe comporre di cinque membri, numero corrispondente a quello degli Uffici.

PRESIDENTE. È inteso; la Commissione predetta sarà composta di cinque membri.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, scioglio la seduta.

La seduta è sciolta (ore 4 pom.)

XXII.

TORNATA DEL 26 MARZO 1872

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Proposta del Senatore Lauzi relativa alla petizione N. 4835, approvata — Proposta del Senatore Chiesi relativa a due petizioni sull'ordinamento giudiziario, approvata — Presentazione del progetto di legge per provvedimenti finanziari.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

« N. 4828. — Il Consiglio provinciale di Napoli fa istanza perchè dal Senato non vengano adottate le proposte di riforma del Banco di detta città, suggerite dalla Commissione della Camera dei Deputati sui progetti di finanza, mantenendo ferma la convenzione stipulata col Governo relativamente al servizio della Tesoreria. »

« 4829. — Penotto Benedetto, percettore delle imposte dirette nel Comune di Lentini, domanda che sieno mantenuti illesi i diritti sanciti dall'art. 103 della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte. »

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 4830. — La Giunta municipale di Chieti fa istanza perchè non vengano modificati gli Statuti del Banco di Napoli, qualora sia al medesimo affidato il servizio di Tesoreria. »

« 4831. — La Deputazione provinciale di Palermo fa istanza perchè non vengano alterati gli ordinamenti del Banco di quella città, qua-

lora venga ad esso affidato il servizio di Tesoreria. »

« 4832. — Rosario Rizzo di Monteleone (Calabria) fa istanza perchè venga dal Senato sollecitata la presentazione di un progetto di legge che provveda all'esecuzione delle sentenze dei Giudici conciliatori. »

« 4833. — Il Consiglio e la Giunta comunale di Volturara Irpina (Avellino) fanno istanza perchè col progetto di legge sull'ordinamento giudiziario non venga soppressa la sede del Mandamento in quel Comune. »

« 4834. — Mirtirini Gesualdo domanda che sieno introdotte alcune modificazioni nella legge sull'amministrazione provinciale e comunale. »

« 4835. — I Canonici del Capitolo cattedrale di Tortona fanno istanza perchè venga modificata la legge del 15 agosto 1867, in quanto riguarda la tassa del 30 per cento prescritta dall'articolo 18 della stessa legge, giusta l'ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati. »

« 4836. — Re Biagio e Mazzola Paolo farmacisti a Sonnino, fanno istanza perchè nel progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice sanitario, qualora venga ammessa la libertà di esercizio della farmacia, sia provveduto con una giusta indennità a coloro che la esercitano con privativa in virtù di leggi antecedenti. »

« 4837. — Bianchi Stefano farmacista a Milano. »

(Identica alla precedente.)

« 4838. — Bruscaini Giuseppe farmacista in Adria (Venezia). »

(Identica alla precedente.)

« 4839. — Ruzza Orsola proprietaria di farmacia a Mestre (Venezia). »

(Identica alla precedente.)

« 4840. — Pasquini Giovan Battista farmacista in Castagnaro (Verona). »

(Identica alla precedente.)

« 4841. — Scarpa Sante farmacista in Portogruaro (Venezia). »

(Identica alla precedente.)

« 4842. — Noci Galeazzo farmacista in Milano. »

(Identica alla precedente.)

« 4843. — Garlaschelli Luigi farmacista in Ponte di Valtellina. »

(Identica alla precedente.)

« 4844. — Beretta Giuseppe farmacista in Berbenno (Sondrio). »

(Identica alla precedente.)

« 4845. — Tolla Antonio chimico-farmacista di Vimercate (Milano). »

(Identica alla precedente.)

« 4846. — Conti Giovanbattista farmacista a Isola Porcarizza (Verona). »

(Identica alla precedente.)

Fanno omaggio al Senato:

I Prefetti di Salerno e di Como degli *Atti di quei Consigli provinciali relativi all'anno 1871*.

Il professore Gherardi Silvestro di un suo opuscolo: *Ragguaglio sulla dissertazione del dottor Emilio Wohwill: — Il processo di Galileo Galilei*.

L'avv. Aurelio Farsetti delle sue *Osservazioni sulle riforme giudiziarie*.

Gli Eredi Botta, tipografi, del volume III degli *Atti del Parlamento Subalpino, discussioni della Camera dei Deputati, Sessione 1855-1856*.

Il Presidente dell'Associazione veneta di utilità pubblica di una *Relazione intorno alla esazione dell'imposta sui fabbricati*.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Fra le petizioni di cui è stato letto il sunto poc'anzi, trovasene una portante il N. 4835, e che fu inviata al Senato dal Capitolo cattedrale di Tortona, petizione iden-

tica a molte altre presentate al Senato e dal medesimo già discusse, chiedente che la ritenuta del 30 0/0 sulle prebende non abbia luogo nel caso in cui la medesima verrebbe a privare i membri del Capitolo dei mezzi di sussistenza.

Relativamente a petizioni perfettamente analoghe a questa di molti Capitoli, il Senato ha già deliberato, rinviandole con speciale raccomandazione al Ministro delle Finanze.

Nella seduta del 5 marzo, essendo sopravvenuta una nuova petizione sullo stesso argomento, in seguito a proposta dell'on. Senatore Chiesi, il Senato deliberò di mandarla anche essa al Ministro delle Finanze, senza che ci fosse bisogno di una speciale discussione e rapporto della Commissione delle petizioni. Ora, presentandosi un caso perfettamente identico a quello che fu oggetto della deliberazione presa il 5 marzo, pregherei il sig. Presidente d'interpellare il Senato se acconsente a che anche questa petizione sia trasmessa allo stesso Ministro.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta fatta dal Senatore Lauzi, cioè che la petizione da esso indicata sia, come le precedenti relative allo stesso oggetto, trasmessa al Ministro delle Finanze. Chi approva questa proposta si alzi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Nella tornata del Senato del 17 agosto 1870, io ebbi l'onore di riferire su due petizioni del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale di Perugia, chiedenti che quella importante provincia non sia privata della Corte d'Appello. A proposta della Commissione il Senato deliberò che quelle petizioni fossero depositate negli Archivi, per essere poi prese in considerazione qualunque volta venisse in discussione un progetto di legge intorno ad una nuova circoscrizione giudiziaria.

Il caso si è ora verificato, imperocchè nel progetto di legge per Modificazioni all'ordinamento giudiziario presentato al Senato nella tornata del 30 novembre 1871 dall'onorevole Ministro De Falco, nel titolo 3° vi sono appunto disposizioni riguardanti la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, e la soppressione di alcune sezioni di Corte d'Appello. Quindi io credo che

le due anzidette petizioni debbano essere disotterrate dall'Archivio e trasmesse alla Commissione che si occupa dello studio di questo importante progetto di legge sull'ordinamento giudiziario. Proporrei dunque che quelle petizioni giacenti nell'Archivio fossero trasmesse alla predetta Commissione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato sulla proposta fatta dall'onorevole Senatore Chiesi per la trasmissione delle petizioni da lui indicate e di altre già depositate nell'Archivio relative alla circoscrizione giudiziaria alla Commissione che sta esaminando il progetto di legge sull'ordinamento giudiziario.

Coloro che approvano questa proposta, abbiano la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Comunicazione del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazione del Governo.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge intorno ai provvedimenti finanziari. Mi permetto di pregare il Senato a volere deliberare al più presto che sia possibile intorno a questo progetto di legge, perchè una parte di esso, cioè quella che riguarda la conversione del Prestito Nazionale, deve applicarsi entro il prossimo aprile.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro delle Finanze della presentazione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

L'onorevole signor Ministro avendo raccomandato la maggior sollecitudine, a norma del Regolamento, questo progetto verrà trasmesso alla Commissione permanente di finanza, la quale in questi pochi giorni che ancora rimangono delle vacanze nulla ometterà affinché venga prontamente esaminato e posto in istato di discussione.

L'ordine del giorno è esaurito, e non essendovi altra materia in pronto, avverto i signori Senatori che saranno convocati con avviso a domicilio, il che avverrà alcuni giorni dopo le feste pasquali.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).

XXIII.

TORNATA DEL 16 APRILE 1872

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Domanda di dimissione del Segretario Capo del Senato — Giuramento del Senatore Boyd — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. per la leva marittima sui nati nel 1851 e la fissazione della somma da pagarsi pel passaggio dal primo al secondo contingente; 2. per l'unificazione del debito pubblico romano e la proroga per il cambio della rendita; 3. per la cessione al Governo Ottomano di un tratto di terreno demaniale in Roma — Discussione del progetto di legge per l'approvazione di una convenzione per il compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio e della spesa di Lire 2,120,000 per l'apertura di una galleria nel Colle di Tenda — Osservazioni e raccomandazioni del Senatore Audiffredi, cui rispondono il Senatore Menabrea Relatore ed il Ministro delle Finanze — Avvertenza del Senatore San Martino e risposta del Presidente del Consiglio — Replica del Senatore Audiffredi e dichiarazione del Senatore San Martino — Approvazione degli otto articoli del progetto — Discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari — Considerazioni dei Senatori Audiffredi e Rossi A. — Avvertenze del Senatore Sanseverino in risposta al Senatore Audiffredi, e replica di questo.*

La seduta è aperta a ore 2 e 3/4.

È presente il Ministro della Marina, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri delle Finanze, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI, legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 4847. Carlo Corsi, farmacista in Roma, fa istanza, perchè nel progetto di legge per l'approvazione di un nuovo codice sanitario, qualora venga ammessa la libertà di esercizio della farmacia, sia provveduto con una giusta indennità a coloro che l'eserciscono con privata in virtù di leggi antecedenti. »

« 4848. Diego Antonio, farmacista in Rovigo. »
(*Identica alla precedente.*)

« 4849. Corazza-Paolucci Romana, proprietaria di farmacia in Adria. (Petizione mancante dell'autentica.) »

(*Identica alla precedente.*)

« 4850. Davico Teresa, vedova Martini, proprietaria di farmacia in Salizzole (Verona). »

(*Identica alla precedente.*)

« 4851. Pavanini Egisto, farmacista in Rovigo. »

(*Identica alla precedente.*)

« 4852. Gravellone Pietro, farmacista a Bresana d'Argine (Alessandria). »

(*Identica alla precedente.*)

« 4853. Valery Carlo, farmacista in Montagnana (Venezia). »

(*Identica alla precedente.*)

« 4854. Zambelletti Ludovico, farmacista a Milano. »

(*Identica alla precedente.*)

« 4855. Bevilacqua Caterina, vedova Bassetto, pro, rietaria di farmacia in Casale di Scodosia (Padova). »

(Identica alla precedente.)

« 4856. Bassetto Nereo, farmacista a Casale di Scodosia (Padova). »

(Identica alla precedente.)

« 4857. Cerchiari Giacomo, farmacista a Salotto di Montagnana (Padova). »

(Identica alla precedente.)

« 4858. Lizzari Andrea, farmacista in Montagnana (Padova). — (Petizione mancante della autentica). »

(Identica alla precedente.)

« 4859. La Giunta comunale di S. Pietro in Amantea (Calabria) fa istanza perchè venga approvato il progetto di costruzione di una ferrovia da Eboli a Reggio. »

« 4860. La Deputazione provinciale di Salerno emette il voto che nella legge per modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie venga stabilita la sede di una Corte d'Appello in quella città. »

« 4861. La Giunta municipale di Sanseverino (Marche) fa istanza acciò siano esaminate le ragioni già ripetute in altre circostanze al Parlamento ed al Governo sopra la questione del pagamento di un arretrato di tassa sulle bevande. »

« 4862. Il Consiglio comunale di Borgotaro (Parma) fa istanza perchè venga concessa un'altra proroga ai Comuni per le volture catastali, ed il condono delle multe incorse. »

« 4863. Il Presidente della Società Operaia di Bobbio fa istanza perchè dal Senato venga sollecitamente approvato il progetto di legge relativo alla strada nazionale da Bobbio a Piacenza. »

« 4864. Parecchi proprietari Silani, in numero di 12, di Catanzaro (Calabria) sottopongono al Senato alcune osservazioni intorno al progetto di legge sulla Sila delle Calabrie. »

« 4865. Parecchi abitanti del Comune di Santa Domenica Talao (Calabria Citeriore), in numero di 67, fanno istanza perchè nel nuovo ordinamento giudiziario venga conservata la Pretura di Scalea. »

« 4866. Il Consiglio comunale di Palermo porge al Senato motivate istanze perchè venga conservata in quella città la sede del Magistrato supremo. »

Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente del Comitato direttivo della prima Esposizione Sarda, degli *Atti relativi a quella Esposizione*;

I Prefetti di Novara, Cremona, Belluno, Cuneo, Treviso e Verona, degli *Atti di quei Consigli provinciali delle Sessioni 1870-71*;

Il Ministro di Agricoltura e Commercio, di N. 50 esemplari dei *Resoconti delle deposizioni orali ricevute dal Comitato dell'inchiesta industriale di Napoli e di Livorno*;

Il Ministro della Marina, dell'*Annuario ufficiale della Regia Marina del 1872*;

La Commissione di Storia patria e di Arti belle di Mirandola, del 1° volume delle *Memorie storiche Mirandolesi*;

Il Ministro dell'Interno, del *Calendario generale del Regno pel 1872*;

Il signor Garnier Giovanni Giuseppe, d'un suo opuscolo intitolato: *L'insegnamento commerciale*.

I signori Senatori Burci, Sanvitale, Di-Sortino, Sylos-Labini, Roncalli F., Lanzilli, Mongenet, Serra Francesco, Sagarriga, Giustinian e Di Giovanni chiedono un congedo di un mese, che viene loro accordato.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del seguente Messaggio:

« In ordine al disposto dell'articolo 10 della legge 22 aprile 1869, sull'amministrazione dello Stato e sulla contabilità generale, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere l'elenco dei contratti, registrati dalla Corte dei Conti e sui quali il Consiglio di Stato dette il suo parere nel decorso anno 1871.

» Il Presidente

» DUCHOQUÉ. »

PRESIDENTE. Debbo dare comunicazione al Senato di una domanda del barone De Margherita, il quale con sua lettera diretta alla Presidenza chiede la dimissione dalla carica di Segretario Capo degli Uffici di Segreteria del Senato.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge:

« Onorevolissimi ed Eccellentissimi Signori.

» Ragioni di salute e di età ed imprescindibili esigenze di famiglia mi obbligano, mio malgrado, a chiedere il mio ritiro dal servizio.

» Umilio perciò preghiera alle EE. VV., onde ottenere il collocamento a riposo coll'ammissione a far valere i miei titoli per la pensione che mi possa spettare a' termini di legge.

» Conto oltre a quarant'anni di servizio, dei quali gli ultimi ventiquattro prestati al Senato ognora col maggiore zelo possibile; e se sarò riuscito a meritare l'approvazione Vostra e del Senato, avrò conseguito il mio intento.

» Supplico intanto le EE. VV., di gradire l'espressione dei sensi del più riverente mio ossequio. »

PRESIDENTE. Trattandosi di un funzionario la cui nomina venne fatta dal Senato, l'Ufficio di Presidenza ha compito il dovere suo col dargliene comunicazione. Sarà poscia stabilito il giorno per procedere alla nomina di altro Segretario Capo.

Non facendosi osservazioni sulla domanda del barone De Margherita, si avrà la medesima per accettata, prendendosene atto nel processo verbale della presente Seduta.

Non posso però a meno di esprimere, a nome della Presidenza, il sentimento che essa ha provato, sentimento che sarà senza dubbio diviso dal Senato, ed è quello di rinerescimento per vederci privati dell'opera di un solerte ed intelligente funzionario, il quale in un lungo esercizio non ha dato che motivi di encomio al Senato, come all'Ufficio di Presidenza.

Trovandosi presente nelle sale del Senato il novello Senatore *Boyl*, prego gli onorevoli Senatori *Francesco Maria Serra* ed *Acton* d'introdurlo nell'Aula.

(Il Senatore *Boyl*, introdotto nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al sig. Senatore *Boyl* del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la Leva marittima sui nati nel 1851.

Si dà lettura del progetto.

(V. *Atti del Senato*, N. 35.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima sui giovani nati nell'anno 1851.

» Il primo contingente di questa leva è fissato a 1100 uomini. »

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Nei compartimenti marittimi di Venezia e di Civitavecchia saranno considerati come non esistenti temporaneamente in famiglia, per gli effetti dell'articolo 63 della legge 18 agosto 1871, n. 427 (Serie 2), gli assenti della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti.

» L'assenza dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del Comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato sia riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede. »

(Approvato.)

« Art. 3. Gli inscritti del compartimento marittimo di Civitavecchia, i quali al giorno della pubblicazione nelle provincie romane della legge organica sulla leva di mare, in data 28 luglio 1861, N. 305, erano ammogliati o vedovi con prole e che si trovino tuttavia in una di queste condizioni nel giorno indicato dall'art. 51 della legge fondamentale sulla leva marittima, in data 18 agosto 1871, N. 427 (Serie 2), saranno esenti dal servizio militare.

» Gli inscritti per cotal modo esentati, e che per ragione del numero che avranno estratto dovessero far parte del primo contingente, saranno calcolati numericamente in isconto del detto primo contingente. »

(Approvato.)

« Art. 4. Sono mantenute in vigore le esclusioni e le eccezioni riguardanti gli assoldati, i surrogati ordinari e i dispensati, contenute negli articoli 47, 48 e 49 della predetta legge 28 luglio 1861. »

Approvato.)

« Art. 5. È fissata in lire 2700 la somma da pagarsi per ottenere nell'anno 1872 il passaggio dal primo al secondo contingente in base all'articolo 74 della citata legge 18 agosto 1871. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passerà più tardi alla votazione per squittinio segreto.

Metteremo ora in discussione il progetto di legge relativo all'unificazione del debito pubblico romano.

Non essendo presente il Ministro delle Finanze, prego il Ministro della Marina a voler dichiarare se intende sostenere egli la discussione, ovvero far avvertire il Ministro.

MINISTRO DELLA MARINA. Farò avvertire il Ministro delle Finanze, non potendo io certamente

assumermi la responsabilità di sostenere questa discussione.

PRESIDENTE. Per guadagnar tempo si darà intanto lettura del progetto.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. legge il progetto.)

(V. *Atti del Senato*, N. 32.)

(Durante la lettura entra nell'Aula l'onorevole Presidente del Consiglio.)

PRESIDENTE. Consentendo l'onorevole Presidente del Consiglio di sostenere egli stesso la discussione di questo progetto in vece del suo Collega Ministro delle Finanze, ne dichiaro aperta la discussione generale.

Se non si chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli dei quali si dà nuova lettura.

« Art. 1. La semplice trascrizione delle rendite nominative del consolidato romano, ed il cambio dei corrispondenti titoli potranno farsi senza distinzione sull'istanza dell'esibitore sia esso o no l'intestatario degli antichi certificati, al quale potrà pure farsi la consegna dei nuovi titoli, salvochè fosse intervenuta denuncia di smarrimento, a termini dell'articolo 3 della legge del 29 giugno 1871, N. 339, od altra legittima opposizione per parte del proprietario della rendita o dei suoi legittimi rappresentanti. »

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

(In questo punto entra nell'Aula il Ministro delle Finanze.)

« Art. 2. In tutti i casi nei quali, o per disposizione di legge od in forza di vincoli, riserve ed altri atti qualunque relativi alle dette rendite, l'usufrutto o godimento totale o parziale delle medesime spettasse a terzi, la consegna dei nuovi certificati, all'esibitore degli antichi titoli, non potrà aver luogo senza l'intervento e consenso dei detti aventi ragione all'usufrutto o godimento della rendita, semprechè questi abbiano fatta opposizione alla detta consegna, notificandola alla Direzione generale del Debito pubblico. »

(Approvato.)

« Art. 3. Anche per le rendite di cui già siasi eseguita la semplice trascrizione e fatta la consegna dei nuovi titoli, potrà l'amministrazione del Debito pubblico ammettere l'opposizione sia

dei titolari o proprietari delle rendite e loro legittimi rappresentanti, sia dei terzi aventi ragione all'usufrutto o godimento delle medesime, all'effetto di sospendere il pagamento delle rate semestrali fino a che tra essi ed i ritentori dei nuovi certificati siano state d'accordo o giudizialmente definite le rispettive ragioni.

« Ove in seguito a tale definizione non si potesse dagli aventi diritto recuperare dagli indebiti detentori il certificato della rendita, l'amministrazione del Debito pubblico potrà procedere al rilascio di un nuovo titolo, nei modi stabiliti dall'art. 31 della legge del 10 luglio 1861, N. 94. »

(Approvato.)

« Art. 4. Per le iscrizioni delle rendite appartenenti a corpi morali, opere pie, fondazioni e simili, potrà nella trascrizione semplice mantenersi l'antica intestazione, prescindendo dalla indicazione della persona o dell'amministrazione che li rappresenta. »

(Approvato.)

« Art. 5. Il termine stabilito dall'articolo 3 della legge del 29 giugno 1871, N. 339, per la presentazione dei titoli nominativi ed al portatore già iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico romano, per la dichiarazione di smarrimento e per la produzione del documento che dà diritto alla rendita, secondo i casi ivi contemplati, è prorogato a tutto il mese di maggio del corrente anno 1872. »

(Approvato.)

« Art. 6. La caducità del diritto alla riscossione delle rate semestrali sulle rendite non unificate, stabilita dall'articolo 6 di detta legge, avrà effetto per quelle rendite di cui nel termine fissato dalla presente legge, non siano stati presentati gli attuali titoli, o non siasene dichiarata la perdita, o provato altrimenti il diritto alla rendita con documenti equipollenti. »

(Approvato.)

« Art. 7. Il pagamento delle rate semestrali delle rendite, anche in pendenza della loro unificazione, avrà luogo a favore dell'esibitore dei titoli, semprechè non esistano opposizioni o denunce di smarrimento, a termini degli articoli precedenti. »

(Approvato.)

« Art. 8. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge sono applicabili anche alle rendite per cui già siasi anteriormente

alla sua pubblicazione presentata la domanda d'unificazione. »

(Approvato.)

« Art. 9. Con Decreto Reale saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

PRESIDENTE Si procederà successivamente alla votazione per squittinio segreto su di questo progetto di legge.

Ora viene in discussione quello sulla cessione al Governo Ottomano di un tratto di terreno demaniale in Roma così concepito:

(V. *Atti del Senato*, N. 33.)

« Articolo unico. — « Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al Governo Ottomano il terreno demaniale a superficie di 7200 metri quadrati sito in Roma lungo la via del Venti Settembre e specificato nel piano firmato il 4 febbraio 1872 dal Ministro delle Finanze e dal Commissario Regio pel trasferimento della Capitale.

» I relativi atti di consegna saranno esenti da tassa di registro. »

Nessuno chiedendo la parola, e trattandosi di un progetto di legge di un articolo unico, si procederà più tardi alla votazione per squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge per l'approvazione di una Convenzione per il compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio e della spesa di L. 2 milioni 120 mila per l'apertura di una galleria nel Colle di Tenda.

(V. *Atti del Senato*, N. 30.)

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'approvazione di una Convenzione per il compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, e della spesa di L. 2,120,000 per l'apertura di una galleria nel Colle di Tenda.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che intende parlare?

Senatore AUDIFFREDI. Intendo fare una semplice osservazione sopra questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Permetta che se ne dia prima lettura, quindi avrà la parola.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. legge il progetto di legge.)

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Chiedo agli onorevoli signori Ministri presenti se, in assenza del loro collega il Ministro dei Lavori Pubblici, intendano sostenere la discussione di questo progetto di legge.

(Segni di adesione del Presidente del Consiglio.)

PRESIDENTE. Allora la parola è al Sen. Audiffredi.

Senatore AUDIFFREDI. Ho domandato la parola specialmente per ringraziare l'onorevole signor Relatore delle conclusioni favorevoli portate su questo progetto di legge. Io dico sinceramente che nella provincia di Cuneo regnava una grande trepidanza che questa concessione non venisse autorizzata dal Senato per ragioni tecniche e commerciali; ma che poi furono risolte in senso favorevole al progetto. Voi sapete in qual posizione si trova la provincia di Cuneo: essa è circondata dalle Alpi e dagli Appennini: tutti i versanti affluiscono ad un centro commerciale, che è la città di Cuneo, la quale ha avuto in quest'anno un grande sviluppo economico, specialmente per l'estesa coltivazione del bestiame; tutte le vallate alpine ed appennine mettono capo al mercato di Cuneo, portandovi grandi quantità di bestiame che i Francesi aspettano con ansietà; noi per il Colle di Tenda facciamo un commercio assai rilevante; il mezzogiorno della Francia manca di carne, ed è la provincia di Cuneo che la provvede in grandi quantità. Basti accennare alcune cifre che sono positive.

Nel 1871, 40 e più mila teste di grosso bestiame hanno attraversato il Colle di Tenda, 64 mila animali ovini e 12 mila suini, fra grandi e piccoli, o sui carri o a piedi, attraversarono il detto Colle; per questa via vanno in Francia, oltre i capi di bestiame, polli, ova, burro; insomma ogni genere necessario per la vita animale; il genere di nutrizione si va modificando e lo vediamo. Succede questo movimento, che la Francia esporta verso l'Inghilterra una gran parte dei suoi animali, e questa trae dall'Olanda, dal Belgio, dal nord della Francia una grande quantità di carne che non consumava dapprima. Or bene, siccome la traversata del Colle di Tenda è tutt'altro che agevole, anzi è molto scoscesa e soggetta ai danni della neve, accade alcune volte che questa traversata non si può assolutamente fare; e così diffatti è avvenuto ultimamente per la straordinaria quantità di neve che toccò l'altezza di sei o sette metri, ed impedì il passaggio ai negozianti.

francesi, i quali vennero a comperare il bestiame direttamente sui nostri mercati dalla parte del Moncenisio.

Diceva l'onorevole Relatore che nell'interesse di questo commercio, a noi sarebbe convenuto piuttosto servirci della strada Savona-Nizza. Io sono pienamente d'accordo coll'onorevole Relatore: questo fatto sussiste e sussisterà ancora per disgrazia nostra per alcuni anni, stantechè il Colle di Tenda non potrà essere perforato che con un lavoro di sette od otto anni; l'architetto ne fissa nove, ma noi speriamo che questo termine possa abbreviarsi perchè forse si potranno applicare altri mezzi di traforo.

Lo scopo di questa mia digressione è quello di persuadervi a favorire questo commercio; e lo si può fare agevolmente col mezzo di una via ferrata che già è progettata, ma che non ha ancora sussidii sufficienti dal Governo; parlo della via ferrata da Cuneo a Mondovi.

La città di Mondovi si trova affatto priva di vie ferrate; ma col mezzo della linea anzidetta, verrà in comunicazione verso Cuneo, e verrà d'altra parte in comunicazione verso Torino, e così sarà molto agevolato il commercio dalla parte di Savona. Noi dobbiamo far venire da Savona tutti i generi coloniali, e tutte le merci marittime, ed esportiamo verso Savona una gran quantità ancora di legname da costruzione. Insomma, questo traffico può essere molto notevole, ed i bisogni commerciali ne dimostrano sempre più l'importanza.

Io vorrei quindi pregare l'onorevole signor Ministro delle Finanze di lasciarsi intenerire un poco in nostro favore e di volerci dare qualche maggiore sussidio; e mi sia permesso di dire che in certo modo a questo sussidio noi abbiamo diritto, perchè noi abbiamo ceduto la nostra via ferrata da Cuneo a Torino a beneficio delle finanze dello Stato, ed è un vantaggio sicuramente che lo Stato ha avuto, per cui un qualche compenso ce lo deve dare. Noi abbiamo partecipato ai sacrificii senza avarizia, direi, e con pieno entusiasmo per la causa nazionale. Linee di commercio noi non ne abbiamo verso l'estero, tranne quelle che ora desideriamo sieno aperte.

Il comune di Ventimiglia ha proposto una vistosa somma per una strada provinciale da Ventimiglia a Tenda; ma questa lunga strada provinciale sicuramente nell'inverno sarà intercettata, come lo sono state anche altre in que-

st'anno, cosicchè abbiamo bisogno del traforo del Colle di Tenda; ma temporariamente ci sarebbe necessaria questa strada da Cuneo a Bastia, la quale è naturalmente in comunicazione col mare.

Io spero che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, non troverà indiscrete le mie domande; anzi parmi ch'egli sia perfettamente convinto che questa cosa è giusta, e così io me ne rimetto a lui, come spero che il Ministro delle Finanze non vorrà essere avaro verso di noi di sussidi, sussidi che da parte nostra abbiamo dati nell'interesse della causa nazionale.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Il Senatore Audiffredi mi permetterà anzitutto di rivolgere all'Ufficio Centrale una parte dei ringraziamenti che egli ha voluto indirizzarmi, per aver appoggiato questo progetto di legge. Dirò francamente che a me spetta poca parte di questi ringraziamenti, perchè, quantunque non ostile a questa legge, vedute le difficoltà che ha così bene sviluppate l'onorevole preopinante, io mi sono dimandato se invece di sollecitare il traforo del Colle di Tenda, per il quale si richiede una somma non indifferente, e, cosa assai più importante, nove anni di tempo per compirlo, non sarebbe stato meglio fare un tronco di via ferrata per collegare Bastia con Cuneo, passando per Mondovi, e quindi mettere in comunicazione quella parte del Piemonte con la strada ferrata di Savona, e così dare sfogo a tutto il commercio che quella provincia fa con le meridionali della Francia. Io mi sono tanto più trattenuto su questa idea, perchè sono persuaso che l'onorevole Ministro delle Finanze non ha quella tenerezza che desidererebbe l'onorevole Senatore Audiffredi, e quando dà con una mano, non è poi molto disposto a dare anche coll'altra.

Io credo che primo pensiero avrebbe dovuto essere quello di vedere se non sarebbe stato meglio impiegare la somma che si vuole spendere per il traforo del Colle di Tenda, ad agevolare la costruzione della via ferrata di Cuneo, Mondovi e Bastia, la quale può essere ultimata nello spazio di due o tre anni, e avrebbe somministrato così un mezzo pronto di comunicazione ai commerci di quelle provincie, a fronte del quale il traforo del Colle di Tenda seni-

bravami di secondaria importanza. Ma altre considerazioni mi hanno poi indotto a dare il mio voto favorevole al traforo del Colle di Tenda.

Il traforo del Colle di Tenda, prima di tutto debbo ricordare, essere un desiderio antico di quelle popolazioni. — Infatti fin dallo scorso secolo fu cominciato il traforo di questo monte. È vero che a que'tempi non esistevano ancora le strade ferrate, che talvolta possono anche sviare le linee antiche del commercio. Questo traforo fu ripreso, e anche molto accuratamente studiato sotto il primo impero Napoleonico, ed infine fu oggetto di un progetto di legge presentato al Parlamento Subalpino dall'illustre Paleocapa.

Tutti questi precedenti creano, per così dire, una specie di diritto per queste provincie, a vedere effettuato il desiderio che esse nutrono da tanti anni. Di più, vi è una considerazione della massima importanza, ed è, che al di là delle Alpi, sul versante meridionale, noi abbiamo un certo numero di Comuni assai importanti, che sono, per così dire, staccati dalla madre patria; poichè dal versante meridionale essi sono circondati dal territorio francese, attesochè la delimitazione della frontiera francese fu così malamente delineata, che per andare da S. Remo a Briga e Tenda, bisogna attraversare il territorio francese.

Se non m'inganno, nel 1863 o 64 fu votata dal Parlamento una legge per una strada ordinaria per unire Ventimiglia col Colle di Tenda, la quale dovette necessariamente attraversare per 20 chilometri il territorio francese.

Ora, avviene che, durante il verno, siccome il Colle di Tenda è impraticabile per le nevi, così noi abbiamo 10 o 12 comuni, che appartengono al territorio italiano, i quali sono completamente segregati, come diceva, dalla madre patria.

Questo stato di cose non può durare, ed è necessario provvedere in qualche modo, e per far cessare questo inconveniente, l'unico mezzo è quello del traforo di cui si tratta.

Vi è poi un'altra considerazione militare che non bisogna trascurare. Io desidero che la pace sussista fra i nostri vicini; ma se è giusto il detto: *Si ris pacem, para bellum*, è necessario di rivolgere gli occhi alle nostre frontiere, e di osservare quelle che sono meno difese. Ora, fra tutte le nostre frontiere

una delle meno difese è quella di Ventimiglia, dove esiste un forte di poca importanza, e quando veramente si trattasse di una guerra, si dovrebbe portarvi un'attenzione grandissima, affinché da questa parte di frontiera non venisse un attacco. E per vero, se noi abbiamo una comunicazione facile con i Comuni che appartengono al Regno Italiano, è evidente che noi avremo sempre posizioni le quali potranno essere occupate per sorvegliare questa frontiera: ma se lasciamo questo territorio, che è nostro, completamente separato dal rimanente dello Stato, è evidente che esso viene esposto ad essere occupato, non da noi, ma dai nostri avversarii. Per queste due ragioni credo che il Senato può con ogni coscienza dare il voto favorevole a questo progetto di legge, che soddisfa ad un desiderio, come diceva, nutrito da molti anni da queste provincie del Piemonte, ed inoltre perchè provvede ad esigenze indeclinabili. In quanto al desiderio di vedere costruito il tronco di ferrovia da Cuneo a Bastia per Mondovì, io unirò al voto dell'onorevole Audiffredi anche il mio, ma esso sarà forse impotente, perchè non mi credo abbastanza forte per intenerire l'on. Ministro delle Finanze. Spetta all'onorevole Audiffredi e agli onorevoli membri della Deputazione provinciale che sono così intelligenti e così zelanti del ben pubblico, il proporre che da quelle provincie si faccia qualche sacrificio per indurre l'onorevole sig. Ministro ad aiutarle, onde poter venire all'esecuzione di un tronco di ferrovia, che io credo utilissimo, e forse indispensabile.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Dopo le autorevolissime parole pronunziate dall'onorevole Senatore Menabrea, nulla mi resta ad aggiungere per raccomandare al Senato l'adozione di questo progetto di legge, anche per la parte che riguarda il traforo del Colle di Tenda.

Però a tutte le buone ragioni da lui addotte mi sia lecito aggiungerne un'altra che non fu senza influenza sul Ministro delle Finanze. È evidente che, compiuto questo traforo, si farà luogo a una diminuzione nelle spese di manutenzione di quelle strade che sono oggi gravissime. E questo è un vantaggio che in certo modo sta a compenso del capitale che si deve

spendere per quel traforo, e ciò è tanto più vero che il tracciato attuale essendo esposto a valanghe di nevi, dovrebbe entro pochi anni esser rifatto in non piccola parte. Quindi non è solo per promuovere il commercio e l'industria del paese, ma anche in un interesse di cassa che conviene approvare la spesa di questo traforo.

Quanto poi alla ferrovia Cuneo-Mondovi-Bastia, io riconosco che sono facilmente inteneribile per le opere di utilità pubblica; anzi mi è stato rimproverato molte volte di esser troppo corrivo da questo lato. Tale rimprovero però non mi sembra meritato, imperocchè infatti le finanze grandemente si avvantaggiano se il commercio e la produzione, se insomma le condizioni economiche del paese sono migliorate; ed a ciò giovano immensamente le opere pubbliche.

Vi ha nondimeno un mezzo molto facile di intenerire quel qualunque a cui sia affidato lo spinoso incarico del portafoglio delle Finanze, ed è d'insegnare coll'esempio, come dicevano anche i grandi maestri di Roma.

Rivolgo quindi al Senatore Audiffredi e ai suoi Colleghi la raccomandazione che essi fanno a me.

Senatore SAN MARTINO. Domando la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Comincino le Provincie ed i Comuni a concorrere largamente, ed il Governo terrà loro dietro.

Ce lo dimostra lo stesso progetto di legge che stiamo discutendo.

Quand'è che il Governo si decise all'impresa del traforo del Colle di Tenda? Quando le Provincie e i Comuni interessati predicarono coll'esempio, anticipando 600 mila lire in quest'opera che costa due milioni e qualche centinaio di migliaia di lire.

Ebbene, quando si applichi questo sistema su grande scala anche alla ferrovia Cuneo-Mondovi-Bastia, credo che facilmente ci si riuscirà, come diceva l'autorevolissimo Senatore Menabrea nella sua Relazione, col sussidio di un milione cui il Governo si è già obbligato.

Del resto, le cose a questo mondo si fanno una alla volta; intanto si conduce a compimento questo traforo, che le popolazioni hanno così vivamente desiderato.

Io non sono di quelli, che credono convenga addormentarsi sugli allori. Una volta deciso il traforo, sarei ben disposto per parte mia,

come lo saranno i miei Colleghi, a venire in aiuto perchè s'intraprenda anche l'altra opera, che certamente interessa molto quelle popolazioni.

Ma il segreto per persuadere e per riuscire sta in ciò, che le Provincie ed i Comuni contribuiscano largamente. Allora vedranno che col sussidio del milione, questa opera desiderata anche assai dal Governo, si potrà terminare.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore San Martino, che l'ha chiesta prima.

Senatore SAN MARTINO. Ho domandato la parola quando l'onorevole Ministro delle Finanze esternò il desiderio, che gl'interessati al congiungimento di una ferrovia tra Cuneo e Bastia facessero sacrifici per poterla più facilmente ottenere.

Non parlo della questione del traforo del Colle di Tenda, la quale mi pare sia da tutti considerata nella stessa maniera e tanto favorevolmente accolta, che non occorre più su ciò spendere parole.

Mi limiterò dunque ad osservare all'onorevole Ministro di Finanze, che il Consiglio provinciale di Cuneo ha votato un sussidio di L. 800,000 per la ferrovia Mondovi, Bastia, Cuneo.

Con questo sussidio il Consiglio Provinciale ha mostrato di non esser punto restio al dover suo. Anzi, per agevolare l'intraprendimento dell'opera, e viste le difficoltà che s'incontravano alla costruzione dell'intero tronco da Cuneo a Bastia, il Consiglio provinciale deliberò di prestarsi a che s'incominciasse a costruire il tronco da Mondovi al Tanaro, e di assicurare a quel tronco una parte del sussidio già votato.

Mi dicono che il signor Ministro ha fatto obiezioni a questa divisione del sussidio, ed io confesso francamente che me ne rincresce.

La costruzione integrale non è ancora giunta a quel grado di maturità, perchè siasi potuto formare una Società che ne intraprendesse l'eseguimento. Pare invece che pel tronco tra Mondovi e Bastia si spera maggiore facilità d'esecuzione.

Ora, mi sembra che quando questo tronco fosse costruito, chi ne intraprenderebbe l'esercizio, avendo a tenere un materiale in movimento per pochi chilometri, troverebbe esso stesso il suo tornaconto nel proseguimento fino a Cuneo.

Io credo che colla divisione del sussidio, il signor Ministro agevolerebbe l'esecuzione

dell'intera linea tra Bastia e Cuneo, e che col negarla si rechi danno a tutte le cose fin ora fatte dal Consiglio provinciale.

L'idea che i comuni debbano contribuire per somme maggiori, fu anche mia per qualche tempo, ed avendo da più anni l'onore di presiedere quel Consiglio provinciale, mi sono adoperato in tutti i modi, perchè i comuni interessati allargassero la mano ai sussidi.

Convieni però riconoscere che per la poca importanza che hanno i commerci di quei comuni, più direttamente accusati di aver corrisposto sussidi minimi, per la posizione topografica in cui si trovano, sarebbe impossibile ora pretendere dai medesimi un concorso maggiore.

Ciò che importa di constatare si è che con i sussidi che hanno già votati e con quelli votati dai Consigli provinciali, aggiungendovi una parte aliquota del sussidio già a carico del bilancio nazionale, non sia realmente possibile di cominciare questa costruzione. Io quindi unisco la mia preghiera a quella dei miei Colleghi per pregare il Ministero di portare un'attenzione benevola a questa divisione del sussidio, mentre, ripeto, gli interessati sperano con questa divisione di poter incominciare la linea, ed il suo incominciamento è di un interesse generale per tutta l'intera linea dal Tanaro fino a Cuneo, perchè può servire a far superare le difficoltà che il tronco tra Mondovi e Cuneo incontra in conseguenza delle stipulazioni per l'esercizio fatte tra il Governo e la Società dell'Alta Italia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Desidero rispondere all'ultima avvertenza, e direi, all'eccitamento fatto dall'onorevole San Martino, riguardo all'opinione espressa dal Ministero intorno alla possibile divisione del sussidio, già votato per legge, di un milione, per favorire la costruzione d'una ferrovia da Cuneo a Mondovi, Bastia. Infatti il Ministero ebbe notizia di questo desiderio, espresso particolarmente dalla città di Mondovi, che venisse, cioè, dal Governo conceduta la divisione del sussidio suaccennato, a proporzione del tronco che la città medesima spera di poter costruire di questa ferrovia; e il Ministero ha mostrato a sua volta il desiderio di secondare questa domanda del Municipio di Mondovi, alla quale credo che si associ anche

la provincia di Cuneo. Ma egli credette di trovare un ostacolo nella forma stessa della legge; giacchè il Parlamento ha votato il sussidio di un milione per la costruzione della linea interna; quindi spiegò manifesto il suo intendimento, che con quel sussidio fosse ultimata la linea la quale deve mettere in comunicazione Cuneo con Mondovi e Bastia.

Ora rimaneva da prendere ad esame se era in facoltà del Potere esecutivo il dividere questo sussidio, e così non assicurare la costruzione intera della linea, che è lo scopo precipuo della legge; e io penso che, quando s'insistesse a chiedere la divisione del sussidio, per la regolarità delle cose e per togliere ogni dubbio, il Governo dovrebbe chiedere al Parlamento la facoltà di tale divisione, per cominciare a costruire una parte della linea, nella speranza che, costruita questa parte, il fatto serva a maggiore eccitamento per la costruzione della linea intera.

Io reputo che il Ministero delle Finanze non sarà alieno dal secondare questo desiderio, sempre però presentando un progetto di legge a questo riguardo, affinchè il Parlamento possa recarvi quelle modificazioni che crederà necessarie.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Quanto disse l'onorevole Presidente del Consiglio, mi dispensa dal combattere maggiormente l'idea esposte dall'onorevole Senatore San Martino.

In quanto poi al circondario di Cuneo, siamo noi così interessati in questa linea, che come ben sa l'onorevole Senatore San Martino, ne era stata votata dalla Provincia la costruzione a proprie spese. Siccome però è difficile poter dividere gli interessi delle provincie in parti eguali, così n'è avvenuto che una parte degli interessati ha ricorso al Ministero per dirgli che la Provincia non avrebbe mai potuto assumersi un peso di questa natura, e non è da meravigliarsi che il Ministero abbia allora respinto questa decisione presa dal Consiglio provinciale.

Ma per dimostrarvi qual vivo interesse abbia il circondario dell'alto Piemonte di trovarsi in linea di comunicazione col mare, e che il Porto di Savona resti il nostro porto marittimo, quando per la linea di Tenda noi avremo il trasporto per via di terra, e per

provarvi ancora qual interesse il Governo di Francia prenda a questa comunicazione facile per il Colle di Tenda, basti il dire che a Nizza sono già concorsi diversi capitalisti per trattare la costruzione a proprie spese della linea da Ventimiglia a Cuneo. Io non dico che questo progetto possa riuscire; ma se il Governo di Francia vi ha preso vivo interesse, eguale interesse abbiamo noi di metterci in comunicazione con quella nazione.

Io ho ferma speranza, per non dire certezza, che quando sia fatto il traforo del Colle di Tenda, si formerà una Società per la costruzione della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia. Sarà forse necessario un sussidio del Governo onde sia possibile l'esecuzione di questo progetto; ma per ora voi vedete che la provincia di Cuneo non resta indietro per qualsiasi sacrificio: ha fatto a sue spese la via ferrata da Cuneo a Torino; ha votato a sue spese la linea da Cuneo a Bastia, il Governo non l'ha permessa per non aggravare troppo la Provincia è ciò ci dà maggior diritto a sperare che il Governo non lascerà mancare soccorsi in caso di bisogno.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore San Martino.

Senatore SAN MARTINO. Comincerò coll'osservare all'onorevole Audiffredi, che non accetterei di farmi campione qui di interessi locali, per far prevalere le convenienze di uno piuttosto che di un altro circondario della Provincia di Cuneo: vorrei che la linea fosse costrutta tutta per intero. Ma non essendo riescito al Consiglio provinciale di poter finora assicurare l'intraprendimento di tutta l'opera, mi pare che esso abbia operato con molta equità e con molta intelligenza, prestandosi a che si tenti di incominciare una porzione.

La Società dell'Alta Italia non è tenuta dal suo contratto ad assumere l'esercizio del tronco di Mondovi-Cuneo. L'obbligo suo non si estende che al tronco da Mondovi alla linea di Savona. Pareva a molti che questa diversità di condizione fosse una delle cause principali che impedivano di trovare una combinazione per l'attivamento della costruzione dell'intera linea. Speravano essi che il tronco che già crede assicurato il suo esercizio a condizioni moderate non dovesse esser tenuto in sospenso, quando trovasse chi ne intraprendesse l'eseguimento, ed il Consiglio provinciale non ha voluto far que-

stioni di campanile. Esso col suo voto autorevole ha, come unico rappresentante legittimo di tutti i nostri circondari, dato una decisione, ha emesso una deliberazione formale, che è ormai l'unica espressione della volontà legale della provincia, mentre le opinioni anche dei membri del Parlamento altro non sono, in suo confronto, che un'opinione privata e personale d'un individuo. Appartengo anch'io al circondario di Cuneo, ed assai mi gradirebbe che il suo interesse fosse subito e per intero soddisfatto.

Ma io assai più mi accosto al Consiglio provinciale che al Senatore Audiffredi, mentre quel Consiglio ha tentato già di far tutta la linea con un solo provvedimento; ed è solo dopo di aver con dolore riconosciuto che i suoi sforzi erano infruttuosi che tenta di lasciarla compiere a parti spezzate. Così può darsi almeno che ottenga il suo intento, mentre col non far nulla, assolutamente nulla, il solo risultato che si otterrebbe sarebbe unicamente uno zero.

Io quindi ringrazio gli onor. Presidente del Consiglio e Ministro delle Finanze per le favorevoli disposizioni che hanno dimostrato riguardo alla deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Cuneo; sono pienamente d'accordo con loro sulla convenienza che intervenga una legge perchè essi possano pagare il sussidio dell'Erario nazionale a parti spezzate, e li esorto a promoverla appena vi sia la certezza di poter intraprendere un primo tronco della ferrovia in discorso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Si dà lettura dell'articolo primo.

« È approvata la convenzione in data 15 maggio 1871, conchiusa fra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, e la rappresentanza delle provincie di Genova, Pavia e Piacenza per il compimento della strada nazionale N. 20, da Genova a Piacenza per Bobbio. »

È aperta la discussione su questo articolo. Se nessuno chiede la lettura della convenzione a cui accenna quest'articolo, si prescinderà dal leggerla. — Ognuno però nella discussione di quest'articolo potrà fare le osservazioni che crederà opportune, tanto sull'articolo quanto sulla convenzione.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 1°.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. La somma di tre milioni da anticiparsi dalle provincie di Genova, Pavia e Piacenza, a termini della convenzione predetta, sarà iscritta in apposito capitolo dei bilanci attivi delle finanze ripartitamente nei seguenti esercizi:

| | |
|-----------------------|--------------|
| Esercizio 1872. . . . | L. 500,000 |
| Idem 1873. . . . | » 1,000,000 |
| Idem 1874. . . . | » 1,000,000 |
| Idem 1875. . . . | » 500,000. » |

(Approvato.)

« Art. 3. È autorizzata la spesa straordinaria di tre milioni di lire, che sarà iscritta nel bilancio dei lavori pubblici in apposito capitolo colla denominazione: *Strada Nazionale n. 20 da Genova a Piacenza per Bobbio. Costruzione dei tronchi in lacuna nelle provincie di Genova, Pavia e Piacenza*, ripartita come segue:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Bilancio 1872 | L. 500,000 |
| Idem 1873 | » 1,000,000 |
| Idem 1874 | » 1,000,000 |
| Idem 1875 | » 500,000 » |

(Approvato.)

« Art. 4. Le somme da rimborsarsi alle tre provincie, a termini della convenzione del 15 maggio 1871, saranno iscritte nei bilanci passivi delle finanze dal 1873 al 1884 inclusivamente, in dodici eguali rate di lire 250,000 ed in apposito capitolo intitolato: *Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza della anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio*. »

(Approvato.)

« Art. 5. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 2,120,000 per aprire una galleria nel Colle di Tenda e per sistemare i due accessi sulla strada nazionale n. 13 da Cuneo al mare, secondo il progetto in data 12 agosto 1869 dell'ingegnere Capo del Genio civile, Giovan Battista Fiorio.

» Il Ministero avrà facoltà d'introdurre nel progetto quelle modificazioni che senza aumentare il costo totale dell'opera possono migliorarne le condizioni.

» Tale spesa sarà iscritta nei bilanci dei lavori pubblici in apposito capitolo colla denominazione: *Miglioramento della strada nazionale da Cuneo a Ventimiglia pel colle di Tenda*. »

(Approvato.)

« Art. 6. Nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici del 1873 saranno stanziati L. 225,000;

la residua somma di L. 1,895,000 sarà ripartita sopra gli otto esercizi successivi. »

(Approvato.)

« Art. 7. È accettato il concorso nella spesa, di cui all'articolo 5, deliberato dal Consiglio provinciale di Cuneo il 19 settembre 1870, per la somma di lire 600,000.

» I sussidi accordati per la galleria di Tenda da altri Corpi morali sono compresi in questa somma, e saranno riscossi a cura ed a profitto della provincia di Cuneo. »

(Approvato.)

« Art. 8. La provincia di Cuneo verserà nelle casse dello Stato lire 300,000 in ciascuno degli anni 1873 e 1874.

» Nei corrispondenti bilanci attivi delle finanze sarà istituito per questa riscossione apposito capitolo colla denominazione: *Concorso della provincia di Cuneo e di altri Corpi morali per il miglioramento della strada nazionale da Cuneo a Ventimiglia pel colle di Tenda*. »

(Approvato.)

Si procederà più tardi alla votazione sul complesso di questo progetto di legge. Passeremo ora alla discussione di quello sui provvedimenti finanziari. Son persuaso che il Senato non avrà difficoltà di far precedere questa discussione a quella degli altri che sono all'ordine del giorno, stante l'evidente sua urgenza chiesta dal Ministero e consentita dal Senato.

Discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

(V. *Atti del Senato*, N. 36.)

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore AUDIFFREDI. Signori. È certo che le questioni finanziarie sono le più gravi che si possano agitare in Parlamento, ed è perciò naturale che vediamo così animate le discussioni che ad esse si riferiscono: anzi noi abbiamo ragione di essere soddisfatti nel riconoscere che lo studio di tali questioni è fatto con quella accuratezza, con quella calma da meritare tutti i riguardi che loro accorda il paese. Se non che noi vediamo pur troppo frammetersi alle questioni finanziarie, la questione politica: ora, se mi fosse permesso di esternare agli Italiani tutto il mio sentimento, io loro direi, che non sono le questioni finanziarie che noi dobbiamo

complicare a questo modo; noi dobbiamo trattarle con quella spassionatazza che richiedono gli interessi del paese. Noi abbiamo fatto molto, dirò anzi moltissimo, ma sempre con quella generosità, con quella unione di vedute che ci hanno portato a superare ostacoli che credevamo insormontabili.

Il progetto che ci presenta il Ministero ha per base il principio di riconoscere un grande svolgimento economico in tutta Italia, ed è un fatto che questo svolgimento economico ha preso proporzioni da poterci incoraggiare nell'opera felicemente intrapresa.

Uno Stato non può chiamarsi consolidato, quando non abbia le sue finanze assestate. Debbo dire sinceramente che ho acquistato grande stima del Ministro Sella per la sua viva affezione alla causa finanziaria. Egli fu attivo promotore delle vie ferrate, dei lavori pubblici e di tutto quanto ha cooperato a svolgere gli interessi economici nella Penisola.

Io poi, come specialmente disposto a sostenere gli interessi dell'agricoltura, mi permetto di farvi osservare, che la vera base, o dirò meglio, la vera ricchezza fondamentale del nostro paese, riposa essenzialmente sull'agricoltura; tant'è vero, che anche le statistiche ci dimostrano come siasi accresciuta l'esportazione tanto per gli olii quanto per la seta, i bestiami e via via.

Noi vediamo che da pochi anni in qua non importiamo più quella quantità di cereali che importavamo un tempo, e difatti è cosa rincreasevole che un paese così fertile come il nostro, abbia bisogno di importare i cereali; ma io ho ferma fiducia che questo ramo d'importazione fra pochi anni sarà ridotto a pochissima cosa, perchè vedo con quanto amore i Comizi agrari si sono interessati a far conoscere le macchine perfezionate adattate al perfezionamento dell'agricoltura. Mi sia permesso di fare encomio al Comizio di Girgenti, il quale, come mi vien riferito dal suo Presidente, ha importato esso solo tre mila aratri americani.

Noi vediamo nel circondario di Roma prender voga le macchine inglesi per la semina: vediamo far buona prova le trebbiatrici, ed io credo che, nelle circostanze in cui si trova l'Agro romano, sarebbe un gran vantaggio che vi si introducesse l'aratro a vapore, come se ne è fatto esperimento vantaggiosissimo in

Lombardia or sono pochi giorni. Noi vediamo che l'applicazione dell'aratro a vapore nelle regioni specialmente in cui scarseggia la mano d'opera, ed in particolar modo nel territorio romano, io credo che potrebbe essere di un grande aiuto alla buona coltivazione delle terre, come anche nella Sila delle Calabrie.

Dunque, se mi permettete, io accennerò a quei provvedimenti, coi quali a senso mio il Governo potrebbe viemmeglio avvantaggiare l'agricoltura. Fra questi, come notava benissimo l'onorevole Ministro delle Finanze, contribuirono assai le vie ferrate, le quali hanno facilitato le comunicazioni fra le diverse provincie italiane, ed hanno agevolato alle popolazioni del mezzogiorno il modo di esaminare le coltivazioni che si usano in altre provincie. Io, come agricoltore, sono persuaso che lo studio teorico dell'agricoltura non sia sufficiente, e che torni molto più efficace la vista delle coltivazioni perfezionate: perciò è più viaggiando che studiando sui libri che s'impara l'agricoltura: ciò che resta impresso nella mente per effetto della vista vi rimane incancellabile. Basta viaggiare in Inghilterra, nelle Fiandre, in alcuni paesi della Svizzera, in certi paesi di Alemagna e nel Belgio per convincersi dal confronto, di quale immenso sviluppo sia capace l'agricoltura italiana.

Essa oggi è portata ad un certo grado d'avanzamento nell'Italia settentrionale, ma è atta a duplicare e triplicare i suoi prodotti nell'Italia centrale e in certe parti dell'Italia meridionale.

Io dico questo ad oggetto di destare la speciale attenzione degli Italiani riguardo agli interessi agricoli, perchè sono la vera base di tutti i nostri interessi economici e della ricchezza del paese.

Noi abbiamo sicuramente avvantaggiato assai le industrie; e ben lo sa l'onorevole Ministro delle Finanze, quanto abbia progredito l'industria dei pannilani e dei cotonei, e quella persino del ferro: insomma, in Italia vediamo uno svolgimento d'industria manifatturiera, che ci è di buon augurio per l'avvenire. Ma non dobbiamo dimenticare che sarà sempre l'agricoltura la parte più importante della ricchezza nazionale. Or bene, se le vie ferrate che hanno recato questo vantaggio, la facilitazione cioè delle comunicazioni e lo scambio dei prodotti delle provincie più favorite dalla natura, dal-

l'altro io credo che non abbiamo ancora fatto quanto basta. Noi abbiamo costruito le strade ferrate nell'interesse del paese; ma noi vediamo intanto che i prodotti agricoli non possono transitare oltre una certa distanza, perchè il prezzo dei trasporti assorbe loro qualsiasi guadagno commerciale.

Queste vie ferrate che noi abbiamo costruite è cosa evidente che non sono abbastanza frequentate: noi vediamo che i convogli molte volte vanno e vengono quasi vuoti, e questi viaggi di convogli quasi vuoti, sono sicuramente altrettante accuse, direi così, che facciamo al nostro sistema di tariffe. Perciò a noi conviene ridurre i prezzi in modo da agevolare il commercio. Noi abbiamo costruito ferrovie nell'interesse del commercio; è d'uopo fare tutte le riduzioni che potranno essere possibili; e sarebbe pure a desiderarsi che si facessero riduzioni proporzionali alle distanze. Mi spiegherò meglio.

Le tariffe chilometriche che noi abbiamo in proporzione delle distanze, non sono, a mio parere, razionali; in quanto che abbiamo una spesa fissa, che è quella del gran materiale mobile, e quella che occorre alle costruzioni, che costano molto: quindi tutto quello che possiamo fare per avvantaggiare il commercio, è tanto di guadagnato.

Conviene che assolutamente questi convogli non viaggino vuoti; e perchè ciò non avvenga, che cosa occorrerebbe? Occorrerebbe che quelle merci che percorrono distanze maggiori, abbiano proporzionalmente le dette riduzioni. Noi vediamo infatti che per le strade ferrate dell'Alta Italia si fanno in gran quantità contratti parziali. Ho sentito accennare che, non so se nell'anno passato, o due anni sono, circa 20,000 convenzioni speciali furono stipulate da quella Società per i trasporti. Questo dimostra evidentemente che i Direttori delle strade ferrate riconoscono il vantaggio di tali riduzioni, e ciò dovrebbe persuadere le Autorità governative a non esser restie a quelle riduzioni che tornerebbero a vantaggio del commercio. Le Società delle vie ferrate hanno in mira di favorire il commercio pel loro proprio interesse, ma si teme sempre che non si curino bastantemente dell'interesse delle finanze. Ebbene, noi vediamo che l'intelligente Direttore delle ferrovie dell'Alta Italia ha avvantaggiato altresì l'interesse finanziario; e ciò, direi, quasi a malgrado del

personale che è posto alla direzione dei lavori pubblici.

Io spero adunque che saran fatte concessioni in proposito. Una delle cose che sono a mio credere sommamente necessarie, è il credito agrario. Voi non ignorate come la proprietà sia grandemente gravata da ipoteche, ed è stato già iniziato, io credo, un progetto di legge per le casse di risparmio postali, i cui fondi dovrebbero concorrere nella gran Cassa generale di depositi e prestiti.

Io desidererei che questi depositi non venissero tutti agglomerati nella sola cassa centrale. Per quanto riguarda l'economia, bisogna che questi risparmi si concentrino direi nei capo-luoghi di ciascun circondario.

Sarebbe bene che ogni provincia avesse la sua cassa di depositi e prestiti in cui fossero depositati questi fondi, e che fosse emanata una legge che regolasse la costituzione del Credito agrario.

Voi ben vedete che il possidente che deve farsi dare a prestito i danari per migliorare i proprii fondi, se deve restituire questo capitale in una sola volta, difficilmente si decide a questo sacrificio, ed è anche difficile che riesca; ma più facilmente il possidente può restituire un capitale che ha preso ad prestito, poco per volta, a un tasso del 7, dell'8, e mettiamo anche del 10 0/0. Allora molti agricoltori si deciderebbero senza dubbio a fare miglioramenti che ora non fanno, e la proprietà non sarebbe tanto gravata; questo sarebbe anzi un mezzo per disaggiarla.

Voi vedete qui intorno a Roma uno stato d'agricoltura che in certo modo, perdonatemi l'espressione, ci fa vergogna.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Audiffredi, non le pare che le cose di cui va discorrendo, potrebbero trovare sede più opportuna in altre proposte che, o già sono dal Governo avviate, o possono esserlo? Quelle di cui tratta, a parer mio, non conducono a proposte relative al progetto di legge posto ora in discussione.

Senatore AUDIFFREDI. Convengo col signor Presidente; ma io credo che il trattar gl'interessi finanziari con una certa ampiezza anche in Senato, torni piuttosto a suo onore.

PRESIDENTE. Questa è una legge *omnibus*, ma non autorizza a parlare di tutto, perchè ci sono certe materie le quali non sono affatto

in questione. Se Ella tratta di materie che non possano condurre ad un apprezzamento migliore delle cose che formano argomento della legge, ma che invece vi sono estranee, Ella perde il suo tempo, e lo fa perdere al Senato.

Senatore AUDIFFREDI. Gli interessi economici del paese non sono estranei affatto a questa legge.

PRESIDENTE. Lascio a lei l'apprezzare l'opportunità delle cose che intende esporre.

Senatore AUDIFFREDI. È noto che nell'altro ramo del Parlamento, a proposito di questa legge *omnibus*, si sono fatti dei discorsi veramente *omnibus*, e trattate materie molto più estranee alla legge di quelle che tratto io. Io parlo degli interessi economici generali, e spero con questo d'indurre il signor Ministro a prendere quei provvedimenti che sono d'interesse generale. E, a parer mio, questo tempo non è sprecato.

Io son d'avviso che anche in questo ramo del Parlamento qualcheduno debba rappresentare gli interessi dell'agricoltura, ed è per questo che mi permetto di trattare questo soggetto con una certa ampiezza.

PRESIDENTE. Se fosse in discussione questa materia, ella avrebbe ragione. Il progetto di legge non lede punto gli interessi agrari; per conseguenza ella avrà, se vuole, un'altra occasione di fare una proposta a suo bell'agio sulla materia agraria, usando della sua iniziativa.

Ora non si tratta della materia agraria: se in seguito occorrerà qualche disposizione a tale riguardo, nelle tariffe, per esempio, ella potrà fare le osservazioni che crederà opportune. Per ora, continui.

Senatore AUDIFFREDI. A quanto parmi, sono ascoltato con un certo interesse. Volevo dire adunque che la questione dell'agro romano è di una importanza grave, gravissima, e che ha bisogno di pronti provvedimenti.

Io volevo sollecitare a quest'uopo il Ministero e nulla di più.

Vorrei oltreciò pregare l'onorevole Ministro delle Finanze di riflettere che noi abbiamo votato una legge per la riscossione delle imposte, la quale io non dubito debba nel principio riescire molto sgradita alle popolazioni. Io faccio il calcolo su me stesso. Io non possiedo che in quattro comuni; ma se in questi quattro comuni debbo recarmi sei volte per ciascuno a

pagare le imposte, per ben ventiquattro volte debbo correr dietro all'esattore. Coll'altre imposte ancora che sono già votate, questi viaggi si ripeteranno da 30 o 35 volte. Se questo stato di cose possa rafforzare il Governo, possa animare il paese a quella fiducia che noi desideriamo, io lo lascio considerare all'onorevole Ministro. Per parte mia, sono convinto davvero che il modo di percezione dell'imposte che abbiamo adottato, sia di un carattere così draconiano, sia di così difficile applicazione da non potersi spiegare. È vero che è applicato in certe parti del Regno; ma ciò non toglie che in certe altre non riesca di applicazione molto difficile. Noi dobbiamo domandare sacrifici al paese. Domandiamoli pure, ma senza molestarlo, o molestandolo il meno che si possa.

Sento sovente dagli stessi Intendenti di Finanza pronunziare queste parole: — Siamo spiacenti di dover procedere con tutto questo rigore, ma noi siamo sollecitati in questo senso. — Non è soltanto la regolarità dei conti che a noi importa; l'essenziale è che gli incassi si facciano, ma colla minor possibile molestia per i contribuenti. Ora, è chiaro che noi prendiamo una linea affatto opposta di procedimento. E da ciò nasce un malcontento che addolora. Se il signor Ministro delle Finanze udisse ciò che si dice relativamente a questa molestia, certamente sarebbe persuaso di quanto espongo: ma se non crede a me, se ne riferisca a ciò che gli diranno gli Intendenti di Finanza, le persone stesse cioè che sono incaricate della sorveglianza sulla riscossione.

Io quindi desidererei si adottasse qualche temperamento che correggesse una legge così molesta.

Del rimanente, io sono persuaso che l'attuale progetto finanziario sia basato sul sicuro, perchè si fonda sullo svolgimento degli interessi economici.

Già noi vediamo che i nostri titoli di rendita ebbero un considerevole rialzo; questa è una vera prova della fiducia riposta nel paese: duolmi per altro che in Francia non si abbia ai nostri titoli tutto il credito di cui godono presso di noi. Però, tali titoli sono in gran parte rientrati in Italia, e i nostri sistematici denigratori residenti al di là delle Alpi, si convinceranno una bella volta che l'Italia ha risorse proprie di grande importanza, per cui i nostri titoli non saranno più così avviliti come lo

furono nei tempi passati. Difatti sarebbe cosa incomprensibile che una nazione che ha tante risorse, non riuscisse a svolgerle gradatamente a proprio vantaggio.

È vero che già abbiamo fatti grandi progressi; ma ne faremo di maggiori con una saggia amministrazione e profittando di quelle risorse che possiamo ritrarne.

In quanto ai mezzi di accrescere le entrate, credo siano meritevoli di molta considerazione gli aumenti che si potrebbero fare sulle dogane.

Noi vediamo come l'America si è tratta fuori d'imbarazzo col mezzo delle dogane, ed ora la Francia prende la stessa via, tassando perfino le materie prime.

È vero che io non suggerirò mai al signor Ministro di tassare le materie prime, ma i prodotti di consumazione.

Voi sapete che Cavour, per incoraggiare i comuni a fare le spese che erano necessarie, si era prefisso di non accrescere le imposte dirette, e ciò avvenne specialmente in Piemonte ove i Comuni e le Provincie hanno largheggiato in spese pubbliche e dove le imposte comunali e provinciali, aggiunte alle tasse governative, sono elevate ad un punto, che pel piccolo possidente l'imposta diventa in certo modo gravosa ed opprimente, perchè si eleva al terzo della rendita ed in certi luoghi anche a più.

Se volete sollevare un poco il possidente, dovete accrescere le imposte indirette, che sono precisamente le imposte doganali, e qualche studio in questo senso io credo che gioverebbe all'interesse delle finanze ed a quello della classe possidente.

Ho sentito lamentare che noi davamo troppo sviluppo al credito; che ci mettevamo nelle mani della Banca Nazionale, quasi ch'è la Banca Nazionale fosse un vampiro che dovesse assorbire le ricchezze del paese: io sono di opinione diametralmente opposta. Io credo che sia stata per noi una gran fortuna di aver unito il credito commerciale al credito governativo, e son d'avviso che il corso forzoso sia stato indirettamente il modo di accrescere la ricchezza ed il credito fra noi, e voi sapete che il credito è moneta.

Io penso altresì che il credito della Banca Nazionale sia il credito dello Stato, come il credito dello Stato è il credito della Banca Na-

zionale. Ma al solo nominare la Banca Nazionale pare che si facciano venire i brividi addosso ad altri concorrenti. Si è condannato il Ministero perchè propendeva a dare alle Banche l'amministrazione delle tesorerie; invece, sarebbe questa certamente una grande economia. È forse una cosa illecita al Ministero, per avvantaggiare gli interessi dello Stato, il rivolgersi a quegli stabilimenti di credito che sono più reputati? Noi vediamo che chi ha sostenuto il credito dell'Inghilterra è stata la Banca inglese, chi ha sostenuto il credito della Francia è stata la Banca francese, chi ha sostenuto il credito dell'Austria è stata la Banca di Vienna, e chi ha sostenuto il credito d'Italia è stata la nostra Banca Nazionale. E se io dico questo, non crediate già che io abbia interessi colla Banca Nazionale. Questo io dico perchè credo sia di vantaggio al paese, per combattere le idee di coloro i quali temono che i nostri interessi siano troppo con essa complicati. Noi vediamo peraltro che la Banca Nazionale ci ha anticipato un capitale di quasi un miliardo.

Avremmo noi potuto fare tutto quello che abbiamo fatto senza queste anticipazioni? Mai più. Perciò io spero che debba cessare questa ingiusta gelosia bancaria. D'altronde, sarà vero che noi non vogliamo permettere lo sviluppo del credito? Ma noi vediamo sorgere il credito commerciale con un'abbondanza che in certo modo ci spaventa. Sicuramente il Governo non può sorvegliare, controllare tutte le Banche che sorgono, ma quella Banca a cui esso affida i maggiori interessi dello Stato fa bene se l'ha sott'occhi; esso potrebbe invigilarne una, due tre, ma non potrebbe invigilarle tutte. Il dare una tutela parziale a tutte le Banche sarebbe cosa impossibile pel Governo; bisogna che gli azionisti pensino a tutelarsi da se stessi. Voi vedete come queste piccole Banche siano sorte: è sorto un credito tale, e una quantità tale di piccoli biglietti che eccedevano il bisogno senza aver garanzia sufficiente. Nell'alto Piemonte si è finito per fare una convenzione di non accettare i piccoli biglietti quando la Banca Nazionale ha emessi quelli d'una lira; ma questi biglietti sono così scarsi che non bastano ai bisogni del commercio. Io ho sempre esortato a che si aumentassero, perchè voi sapete che colla circolazione cartacea si può difficilmente intromettere la circolazione della moneta. L'argento e l'oro sono scomparsi, ma noi abbiamo

i loro rappresentanti che sono quasi accreditati come lo è l'oro e l'argento; io invidio in queste buone condizioni, vale a dire la ricchezza della Francia, ove il credito della Banca è tale che il prezzo dell'oro è quasi uguale a quello della carta; ciò vuol dire che il credito pubblico in Francia è meglio assodato di quel che non lo sia da noi, quantunque per altro io spero ancora che, collo sviluppo dei nostri interessi economici, anche noi non tarderemo sicuramente a veder ribassato il prezzo dell'oro.

Intanto però credo necessario che si provveda al piccolo commercio ed alla piccola circolazione, e che la Banca Nazionale venga autorizzata ad emettere un maggior numero di biglietti da una lira.

Un'altra preghiera vorrei fare al Ministero relativa alle cartoline postali, sulle quali veggio presentato un progetto di legge.

Queste cartoline saranno un bel trovato, ma io lo dico francamente, preferirei veder portata di nuovo la tassa delle lettere a 15 centesimi in vece di 20, persuaso che in brevissimo tempo questa differenza sarebbe largamente compensata dall'aumento delle lettere, e che anzi con ciò si preparerebbe la strada ad una maggior riduzione, portandone di poi la tassa a soli 10 centesimi, come avvenne appunto in Inghilterra con sommo vantaggio di quel paese. Perciò francamente io credo che sia stato un grande errore quello di nuovamente portare la tassa delle lettere a 20 centesimi, e che sia sommamente più conveniente per l'erario, come diceva, e per l'interesse pubblico, il riadottare la tassa primitiva di 15 centesimi.

Un'altra osservazione ancora vorrei fare.

Noi abbiamo veduto farsi la proposta di un progetto di fortificazioni generali per l'Italia. Ora dirò che anche questa proposta non ha soddisfatto parecchie persone competenti, le quali, consultate da me, non si persuasero che questo piano di fortificazioni fosse accettabile.

Che cosa abbiamo noi fatto? Lo diceva un momento fa l'onorevole generale Menabrea, competentissimo in questa materia.

Il pericolo maggiore che noi abbiamo è precisamente nelle provincie settentrionali che possono essere invase, in caso di guerra, dalla Francia in un col Piemonte e la Lombardia, e quando essa possedesse questi territorii da

taglieggiare, sicuramente avremmo molta difficoltà a scacciarnela.

La Lombardia è difesa dalle comunicazioni che ha, per mezzo della Svizzera, con le altre provincie continentali d'Europa, ma l'alto Piemonte è completamente indifeso.

Io spero perciò che senza sprecare tanti denari in queste fortificazioni, noi penseremo a difenderci col mezzo delle fortificazioni naturali che abbiamo nelle Alpi. Le traversate degli eserciti sono rese difficili coi mezzi di difesa che abbiamo presentemente, ed è meno difficile adesso difendere il passo delle montagne di quello che lo fosse ne'tempi addietro; perchè al presente, se non si danno grandi battaglie, se non si fanno grandi carnificine, non pare che si ottenga un risultato significante. Mi giova adunque sperare che si andrà a rilento nello spendere queste somme. Noi siamo stati sempre in buon accordo coi Francesi e questo non sarebbe venuto meno sicuramente, se non fossero state le circostanze speciali che abbiamo attraversate. In Francia hanno prevalso certe idee politiche che non sono certo quelle dell'Italia; i Francesi per quelle rivoluzioni che hanno subito sono diventati incontentabili, non sanno più a qual Governo darsi in braccio, di modo che non pochi invidiano l'ordine politico dell'Italia, perchè la libertà moderata non la vorrebbero, e propendono a tornare ai governi assoluti e militari i quali determinano quelle rivoluzioni che traggono i popoli all'anarchia, come più volte è avvenuto in Francia. Del resto, sicuramente noi abbiamo buoni amici e buoni alleati nei Francesi, abbiamo il partito liberale moderato che è sinceramente un nostro alleato, e perciò spero che nessuna ragione di diffidenza ci possa portare a guerre che sarebbero un danno generale per tutta Europa, perchè in questi tempi non potrebbe scoppiare una guerra senza che tutta Europa vi prendesse parte.

Debbo dire ancora due altre parole: io venni in certo modo rimproverato per la proposta che io aveva appoggiato, che si desse cioè qualche sussidio ai Canonici poveri. (*Harità.*)

Noi non siamo mai stati avversari del Clero, come siamo e intendiamo di essere devoti osservatori della nostra religione. Ma pur troppo v'ha chi cerca di mettere discordie tra il Clero e la popolazione, e difatti noi vediamo che questo antagonismo fu causa di una certa reazione a danno del Clero.

Il clero ormai già comprende che non avrebbe tanto sofferto, lo dico chiaramente, se la Corte di Roma non si fosse gettata da tutta altra parte, dalla parte, cioè, degli interessi della Francia, come se noi non fossimo cristiani. (*Harità.*)

Io spero che queste idee non regnino nella generalità del clero italiano, e che la Corte di Roma gradatamente riconoscerà il suo torto e le sue illusioni di voler proteggere lo straniero sotto pretesto di difendere la religione, mentre la religione in Italia non è mai stata così rispettata come lo è adesso. Che il clero abbia sofferto sicuramente per l'espropriazione dei beni della manomorta è cosa certa; ma è vero altresì che l'espropriazione di questi beni ha fatto risorgere la Sicilia; e che senza l'espropriazione di questi beni della manomorta noi non faremo risorgere la fertilità del territorio dell'Agro romano.

Con ciò io ho espresso le mie idee nel modo più chiaro e più semplice che ho potuto. Mi perdonerete se mi sono troppo dilungato; ma credo che ciò che vi ho detto sia di un'utilità immediata, e mi giova sperare che il Ministero ne terrà quel conto che crederà più opportuno.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Alessandro Rossi ha la parola.

Senatore ROSSI. Per quanto io sia compreso della riserva, o dirò meglio, della larghezza che il Senato s'impone nella discussione delle leggi di finanza, e per quanto la forma complessa del progetto di legge che abbiamo dinanzi, scemi, o sotto qualche altro riguardo aumenti il merito della nostra moderazione, io credo doveroso ed utile di sottoporre all'apprezzamento dell'onorevole Ministro delle Finanze alcuni avvertimenti, nella speranza di ottenere il suffragio anche dei miei onorevoli Colleghi.

Dirò poche parole della nuova emissione di carta, onde avrei dovuto iscrivermi all'articolo 2; ma siccome intendo d'appoggiarmi più che altro agli interessi economici del paese, lo credei tema di discussione generale.

Della condizione economica del paese, nell'esposizione finanziaria, fatta dinanzi all'altro ramo del Parlamento, l'onorevole Sella ha mostrato di preoccuparsi, ed a ragione, grandemente.

Io non posso dimenticare la inchiesta parlamentare sul corso forzoso, e le lunghe ed as-

sidue conferenze, che mi fornirono l'occasione di apprezzare le rare qualità dell'onorevole Sella.

Allora, come oggi, egli fissava lo sguardo allo sviluppo delle nostre industrie e dei nostri commerci; allora come oggi, egli attendeva in un prossimo avvenire il beneficio che il lavoro nazionale deve ritrarre dalla libertà e dalla unità della patria.

Io mi associi a lui in questo duplice scopo, nelle visite che faceva la Commissione alle principali città d'Italia; e confesso che la speranza dell'avvenire veniva a mitigare la penosa impressione che ci destavano gli effetti del corso forzoso. Quelle speranze si mutarono in convinzioni, quando l'onorevole Sella assunse il portafoglio delle Finanze. A queste convinzioni egli sacrificò qualche concetto secondario, fondandovi sopra il suo sistema finanziario, dirò quasi, di preparazione.

Ed oggi egli ci propone l'aumento di 300 milioni di carta forse con minori garanzie che in passato: noi entriamo, almeno pel momento, a gonfie vele nel corso forzoso. A questi provvedimenti il paese ha risposto con segni di fiducia, e l'altro ramo del Parlamento coi voti. Ora a noi la questione è posta in questi termini: o emissione di rendita, od aumento d'imposte, od emissione di carta. Di economie possibili non è più chi muova parola, dinanzi alle maggiori spese che ci si presentano, alcune votate, altre progettate, di guerra, di marina e di ferrovie.

Convengo che, posto in questi termini, il problema, pel Senato, è assai semplice. Se io potessi fare un paragone materiale, infinitamente inferiore al subbietto, considerando il progrediente cammino del corso forzoso, direi che parmi di essere nel treno celere che scende il nostro Appennino, e di udire i freni operare ad estrema tensione. Ad evitare, se i freni cedono, il precipizio, un vigile guardiano è là per avviare il convoglio ne' binari di riparo in salita; e tutto è salvo.

Il guardiano parmi l'onorevole Sella. Egli viene a dire: — Non temete: scendiamo è vero, ma affidatevi a me come io mi affido al paese: poi ascenderemo.

Invero io riconosco all'onorevole Sella la mano robusta: anch'io nutro in buona parte la confidenza e la speranza che egli pone nell'operosità del paese. Questa fortunata ascensione dalla china pericolosa nella quale noi ci tro-

viamo, anch'io spero ottenerla, a condizione però di studiare con molta attenzione, con molto amore, i bisogni e le forze vere e reali del paese. Il movimento economico si può dire che comincia appena, e tuttora diversi ostacoli naturali ed anche artificiali ingombrano la via.

Io riconosco che il paese non ha aspettato nè il pareggio del bilancio, nè una legge sulla libertà delle Banche per incominciare. Si sono percorsi non solo i campi fertili, ma finanche le paludi del credito.

Qualche opificio s'innalza, e sorge anche qua e là qualche industria nuova come conseguenza diretta dell'applicazione dei risparmi attratti alle nuove associazioni. Laonde, separato il metallo dalla scoria, e fatta tosto o tardi giustizia di certi programmi fallaci che vediamo coprire ancora le pagine dei giornali, non può dirsi che non verranno quelle istituzioni in aiuto anche al commercio, agli scambi e alle costruzioni.

Parimenti le nostre Borse hanno mostrato di agitarsi da loro stesse e di pigliare una legittima autonomia nel corso dei nostri fondi pubblici. Vedete, o signori Senatori, veda l'onorevole Ministro che io rendo giustizia all'attività della Nazione. Ma d'altro canto non conviene spingere troppo oltre l'ottimismo, perchè la situazione generale è ancora troppo incerta e delicata sotto molti riguardi, per una Nazione come la nostra, giovane di vita e di esperienza, e che cammina tra molte spine e che alla fin fine non deve fidare che sopra se stessa.

Toccando l'aggio dell'oro, da un anno già raddoppiato, noi non ci troviamo nella condizione di poter avere un compenso nella esportazione, sempre maggiore nei paesi ove esiste un aggio sull'oro, come gli Stati Uniti d'America, come l'Austria, e per certi prodotti anche la Russia. L'Onorevole Ministro delle Finanze nella sua esposizione finanziaria, appoggiandosi alle cifre del nostro *movimento commerciale* di importazione e di esportazione, fece un quadro molto attraente della operosità del paese nell'anno decorso. Invero, se valeva far menzione di un aumento di scambi, era quello il momento, per confortare i rappresentanti del paese nell'atto che dovevasi provvedere ai bisogni dell'erario; ma l'onorevole Sella converrà meco, che non si può prendere per base di paragone coi precedenti l'anno anormale che fu il 1871.

Tutti procedono, e noi procediamo; ma io non posso ancora veder le cose in colore di rosa, come ha mostrato di vederle l'onorevole precipitante parlando della produzione agricola; e credo che nessuno possa, non che ammettere, immaginare che la nostra produzione siasi potuta aumentare di quasi 300 milioni in un anno.

Non si devono confondere i prodotti del suolo, che dipendono spesso dalle condizioni atmosferiche, e si devono prendere in lungo corso di anni, nè fare un cumulo del maggior valore dei prezzi, per esempio delle sete. Conviene considerare i fenomeni prodotti dalla guerra franco-tedesca: le nostre vie di comunicazione sostituite temporariamente a quelle consuete di scambio estero, e i depositi temporarii di merci formati nel paese: l'importazione francese trasformata a quel tempo, e la nostra esportazione del pari.

Tutto ciò va considerato benissimo, e non senza compiacenza, ma da un punto di vista che può avere molta parte subordinata, e non come base assoluta di paragone.

Il paragone sarà certo molto più veritiero coll'anno presente. Non per questo, ripeto, sarò pessimista: no, anzi credo che le previsioni del Ministro di un aumento di 10 milioni d'entrata nello spontaneo svolgersi della ricchezza nazionale, non resteranno al disotto del reale, se noi per nostra parte indirettamente non vi opponiamo contrasti, e se metteremo anzi tutto in opera per togliere gli ostacoli che inceppano la produzione. Ma non conviene nemmeno illudere noi stessi e supporci una valentia maggiore del vero.

Diffatti non è d'importanza assoluta il credere che l'alto saggio dei capitali impedisca lo sviluppo delle industrie, a fine di dedurne che qualche punto di più sul nostro consolidato distoglierà i capitali da quell'impiego per immobilizzarli nelle industrie e nel commercio. A noi occorre bensì una maggior somma di capitale per piantare gli opifici; ma i capitali a lungo corso non stanno molto a migliore mercato altrove che da noi.

A noi occorre principalmente la fiducia e la stabilità morale.

La questione (e lascio a parte la politica, che evidentemente può averci molta attinenza), la questione è d'ordine amministrativo e d'ordine morale, e l'aggio dell'oro non può essere una

regola assoluta per giudicare della passibilità del corso forzoso.

Io son ben lontano da trovare nel corso forzoso le qualità che ha trovato il mio onorevole Collega Audiffredi, quando ha detto che esso contribuisce allo sviluppo del credito.

Meno ancora opino coi protezionisti, (e sono già molti) che abbia giovato allo sviluppo delle nostre industrie.

Avendo letto con molt'attenzione gli Atti che ci stanno dinanzi, io vedo per primo l'onorevole Ministro delle Finanze essersi seriamente preoccupato del corso forzoso, fare delle riserve, dare delle assicurazioni; anzi in una certa circostanza parlò di chinino.

Un onorevole nostro Collega, a capo di una Commissione consultata dall'onorevole Sella, dette una risposta che taluni chiamarono sibillina.

L'onorevole Minghetti nella sua prerelazione rimpianse la necessità della emissione; ma il Relatore speciale ne ha fatto una questione meccanica, dirci quasi patologica.

Mi pareva quasi che non si occupasse che della capacità aritmetica del paese in cartamoneta, per vedere a quanto la nuova potesse ascendere. Ma dal punto virtuale, narrata la qualità delle spese cui la nuova emissione doveva far fronte, conclude essere legittimo, naturale, incensurabile il motivo che giustifica l'emissione medesima.

L'onorevole Sella si dee esser trovato sorpassato; per me, io dichiaro che il mio ottimismo non va fino a quel punto.

Sono assai teneri i germi di quel sospirato sviluppo economico dal quale ci attendiamo il restauro finanziario, per non circondarli di molte precauzioni e spingere lo sguardo nell'avvenire.

In Francia la circolazione a corso coatto è di franchi 2,800,000,000 e l'aggio si aggira a meno del 1/2 0/0; eppure quella Nazione esce appena da inaudite sventure, da perdite enormi; e non ha ancorà potuto comporre un sistema definitivo d'imposte.

Imaginatevi che spunti da noi una nube politica, un moto interno, una crisi parlamentare, e vedreste l'aggio dell'oro ascendere ad un saggio sproporzionato, malgrado che la nostra circolazione giunga appena alla metà, anzi per oggi tanto, forse non sia nè anche alla metà della circolazione francese.

Ditelo come vi piace; nobile orgoglio nazionale da una parte; dichiarate che sarebbe irragionevole sfiducia dall'altra, ma dovrete poi convenire che vi hanno situazioni morali che si impongono da se medesime.

È cotesta situazione reale, non immaginaria, promettente, ma non rassicurante, che io ho creduto doveroso di manifestare all'onorevole Ministro delle Finanze, perchè non creda il paese più robusto che non è, non scambi il coraggio colla forza, e per tenergli vivo nell'animo quel salutare timore che egli mostrò di avere ed ha del corso forzoso.

Queste avvertenze io spero che egli vorrà prenderle in buona parte, e il Senato consentire.

Quanto a proposte, non ho da farne.

L'articolo secondo del progetto di legge stabilisce che anno per anno, nel quinquennio, il Parlamento tornerà sopra questo soggetto. Non mi resta che formulare due voti: uno, che il partito ci torni da solo e non in cumulo di legge complessa; l'altro che la situazione generale corrisponda ancora meglio alla previsione del Ministro, tanto da ispirarci più sicure e più efficaci deliberazioni. L'istesso sentimento che oggi mi mosse a parlare, mi farà prendere domani la parola, che mi riservo, sull'articolo 4.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Non era mia intenzione certamente di prendere la parola sull'argomento di cui ora si tratta; ma alcune opinioni esposte dal mio amico Audiffredi mi costringono a fare qualche brevissima osservazione.

Mi spiace di trovarmi così sovente in contraddizione con questo mio Collega.

L'onorevole Senatore Audiffredi trova degno di biasimo il sistema di percezione ora in vigore, improntato sopra quellò della Lombardia, con alcune modificazioni ed attenuazioni di rigori.

Farò osservare all'onorevole Senatore Audiffredi, che in Lombardia non vi erano arretrati, e dove vigevano i sistemi che il preopinante predilige, gli arretrati erano forti, e forti assai.

Io sono perfettamente d'accordo con lui che in Italia, paese eminentemente agricolo, l'agricoltura debba essere la prima fonte di ricchezza; ma non credo però che l'agricoltura e l'industria possano trar vantaggio dall'au-

mento delle imposte indirette, ossia dai dazi doganali.

Il Senatore Rossi, uno fra i più intelligenti ed operosi industriali d'Italia, ha or ora asserito che trovava il corso forzoso (corrispondente ad un aumento di dazio per la differenza fra il valore della carta e quello della moneta metallica) non essere stato punto giovevole all'industria, ed avervi anzi recato non poco danno, per il dazio delle materie prime.

Quando noi imporrò nuovi dazi, le altre Nazioni, per rappresaglia, aggraveranno quelli già in corso sui nostri prodotti; e noi ora esportiamo in gran quantità la seta ed anche in minori proporzioni la canapa, la robbia ecc. Che se in quanto ai cereali siamo deficienti, egli è da sperare che quando sia maggiormente sviluppata l'agricoltura, particolarmente nelle provincie meridionali, ove è grave danno sieno tanto deficienti le vie di comunicazione, certamente avremo prodotti da sopperire non solo ai bisogni dell'Italia, ma da mandarne in gran copia anche all'estero. Citerò un esempio: in Italia prima dei politici rivolgimenti poi quali felicemente ci siamo riuniti, eravi un piccolo Stato il quale godeva di una agiatezza maggiore degli altri, sebbene meno dotato da natura, ed era la Toscana; è perchè ciò? perchè in Toscana era vecchio il sistema della libertà commerciale, nella Toscana si proteggeva lo scambio, ed il paese godeva di un gran credito.

Ho un'altra osservazione da fare all'onorevole Audiffredi. Egli crede che le fortificazioni sieno per lo meno inutili. Io ho parlato con persone tecniche, le quali....

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Sanseverino; io ho lasciato che parlasse in risposta all'onorevole Audiffredi; ma non posso non richiamarle alla mente una massima parlamentare, che, cioè, quando un progetto di legge intorno ad una data materia è sottoposto all'altro ramo del Parlamento, non è conveniente che qui se ne entri nel merito e si facciano apprezzamenti.

Senatore SANSEVERINO. Permetta signor Presidente, io considero questa questione dal solo aspetto finanziario e non militare. Del resto, finirò dichiarando all'onorevole mio amico che io non vedo, come lui, tutto color di rosa, e nell'eventualità d'una guerra, credo tutt'altro che inutile il preoccuparsi fin d'ora di fortificazioni, e lo spen-

dervi qualche migliaio di lire, quando egli non credesse, come gli Spartani, che il miglior baluardo debbano essere i petti dei cittadini. Altro non aggiungo per non meritarmi un nuovo rimprovero dall'onorevole nostro Presidente.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE La parola è al Senatore Audiffredi, ma lo pregherei di non volersi allontanare dal soggetto e di non ritornare sull'argomento delle fortificazioni. (ilarità.)

Senatore AUDIFFREDI. Volevo dire semplicemente all'onorevole Sanseverino che io non contendo menomamente che il sistema d'esazione per mezzo degli appalti funzioni regolarmente in Lombardia, ma gli contrappongo quella uguale regolarità che noi avevamo prima di questa unione generale col resto d'Italia.

È cosa di fatto che se l'esazione delle imposte andava bene in Lombardia, in Piemonte non andava meno bene sicuramente; l'esazione era esattissima anche da noi, i contribuenti non erano molestati, ed io mi augurerei che gli Italiani la volessero adottare.

Solamente voglio far presente all'onor. Ministro che colle innovazioni che abbiamo introdotte nella legge, prevedo che nella sua applicazione, se verrà fatta col dovuto rigore, s'incontreranno molte e gravi difficoltà. — Per questo io desiderava che l'esazione delle imposte fosse affidata alla Banca, perchè col mezzo della Banca vi era ancora modo di transigere: Potevamo, quasi dirci, aprire colla Banca un conto corrente, e dire: — Se mi anticipate le imposte, io vi pagherò un dato interesse; — ed in questo caso la Banca di questa facilità di credito potrà fare usufruire i proprietari, vantaggi questi che sicuramente non si otterranno cogli esattori, che sono ad un tempo appaltatori, e che certamente procederanno col massimo rigore, il che io sono persuaso sarà nocivo a quella concordia ed a quella unione, che finora ha fatto la nostra forza.

Signori, noi siamo forti perchè siamo uniti; e se l'estero ci rispetta, si è precisamente perchè ci vede concordi; perciò facciamo di tutto per conservare questa nostra unione.

Questo è il voto che io ho inteso fare, e son persuaso che il Ministero l'ha preso in questo senso.

Del resto, rispondo all'onorevole Senatore Sanseverino che non solo io non son contrario al libero scambio, ma sono anzi libero scambista.

quant'altri mai, quantunque pensi, che le innovazioni che abbiamo fatte, siano state troppo avventate, e che noi potremmo anche essere più avanzati nelle nostre industrie se fossimo stati più prudenti.

Non è forse vero che una gran parte dei manifattori in pannilani ha dovuto chiudere le sue fabbriche? Che il tessuto delle sete, che fioriva in Torino, ove si contavano circa 2000 telai, si è ridotto ora presso a poco al meschino numero di 200?

E tutti questi sacrificii perchè? Per amore di quella concordia che noi desideravamo conservare colla Francia, e per la speranza di amicarcela. Ma che cosa ne abbiamo ottenuto?

Noi sappiamo benissimo che coloro che ci muovono guerra al di là delle Alpi, non sono i liberali di Francia, ma persone che hanno verso di noi ben altre intenzioni, e che vedrebbero con piacere la nostra rovina. (*Rumori.*) Quando noi vediamo i Ministri di questa Francia

PRESIDENTE. Mi permetta, signor Senatore. Non è permesso di portar un giudizio, com'Ella

fa, sugli atti o sulle intenzioni di Ministri di un paese amico, pel quale l'Italia sente riconoscenza. (*Segni di approvazione.*)

Senatore AUDIFFREDI. Creda, onorevole signor Presidente, ch'io non mi sarei mai lasciato sfuggire parole meno che convenienti verso i nostri antichi alleati. Si persuada anzi che io sono perfettamente del suo avviso circa ai nostri sentimenti verso la Francia, che tengo come amica, al punto da non trovar necessarie le fortificazioni, perchè ho piena confidenza nella concordia, e perchè son convinto che l'opinione prevalente in Francia non sia quella di un certo partito, il quale non riuscirà, spero, ad avere il sopravvento, se vi dura il regime della libertà.

Io pure nutro simpatia per la Francia, e desidero vivamente che duri questo buon accordo tra i due Stati vicini.

PRESIDENTE. Attesa l'ora tarda, propongo al Senato di rinviare a domani alle ore due il seguito di questa discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

XXIV.

TORNATA DEL 17 APRILE 1872

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Congedi — Squittinio segreto su quattro progetti di legge — Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari — Considerazioni del Senatore Scialoia, avvertenza e raccomandazione del Senatore Menabrea, alle quali risponde il Ministro delle Finanze — Riassunto del Senatore Cambray-Digny, Relatore — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro delle Finanze, cui risponde il Relatore — Replica del Ministro delle Finanze — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane. Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri delle Finanze e della Marina, e più tardi intervengono quelli degli Affari Esteri e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente; che è approvato.

Gli onorevoli Senatori Zanolini, Di Bagno, Capponi, Centofanti e Cialdini chiedono al Senatore un mese di congedo, che viene loro accordato.

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione per squittinio segreto sui quattro progetti di legge che furono discussi nella seduta di ieri.

(Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Avverto che le urne rimarranno aperte a comodo di coloro che intervengono più tardi.

Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

Ripiglieremo la discussione generale del progetto di legge sui provvedimenti finanziari. Ha la parola l'onorevole Senatore Scialoia.

Senatore SCIALOIA. (*Movimento d'attenzione.*)

Era mio proposito tacere, nella presente occasione. Imperocchè, sebbene disposto ad approvare il progetto di legge che è in discussione, pure mi sarei, tacendo, condotto all'urna in una condizione di animo che il poeta ritrasse in quel verso:

Nè il sì nè il no nel cuor mi suona intero.

Ma poichè l'onorevole Collega Rossi citò in questa discussione un documento che mi riguarda, ed una benevola menzione di me trovo scritta nella Relazione del mio egregio amico e Collega Cambray-Digny, credo debito mio di esporre quali sono le ragioni per le quali, non ostante la mia esitanza, mi risolvo ad approvare la legge.

Il disegno dei provvedimenti finanziari comprende più parti: io comincerò dalla prima, che concerne l'aggiunta di 300 milioni alla emissione di carta con corso forzoso.

Così nuda come la ho enunciata se fosse la proposta, e se l'altra Camera del Parlamento non avesse eliminato dal progetto un'altra parte che io voglio augurarmi non ricomparisca mai più, avrei anche esitato viemaggiormente a votare questa prima proposta. Ma

dacchè il disegno delle Tesorerie è aggiornato, e la Camera dei Deputati aggiunse alla proposta ministeriale, che: « nello stanziamento del bilancio delle entrate, il Parlamento anno per anno determinerà la somma che il Governo è autorizzato a prendere dalla Banca »; io vinco la mia esitanza ed approvo questa parte della legge. Ma per spiegare questa prima parte del mio voto — e ciascuno di voi il comprende, avendo io avuto la sventura d'introdurre il corso forzoso, sento la necessità di rifarmi alquanto indietro e percorrere storicamente, sebbene con grandissima rapidità, il corso di questa, che spero sempre, sebbene meno oggi che prima, temporaria istituzione.

Dopo di avere nel 1866 introdotto il corso forzoso dei biglietti, quando nel febbraio 1867 (veda il Senato come sono rapido nella storia) abbandonai il portafoglio delle Finanze, la Banca Nazionale aveva in tutto e per tutto un corso forzoso di biglietti del valore di 457 milioni.

In quelli, o Signori, erano compresi i 278 milioni della carta con corso forzoso presa dal Governo, sicchè la circolazione propria della Banca Nazionale riducendosi a 179 milioni circa, era notevolmente minore del doppio del capitale della Banca medesima. E la prudenza con cui è governato quell'istituto, come apparisce da una importante Relazione pubblicata dal valoroso mio amico Luzzati, faceva sì che, allora come oggi, la parte di circolazione libera fosse al disotto del triplo della riserva metallica. Questa era la condizione delle cose nel 1867 al mese di febbraio.

Io quindi sono autorizzato oggi, che piglio per la prima volta, dopo tanti anni, la parola su questi fatti, sono autorizzato a respingere l'accusa a me fatta per non avere limitata la circolazione e aver permesso che fosse troppo trasmodata.

Signori, quando fu ordinato il corso forzoso fu nello stesso tempo data con Decreto, che aveva forza di legge, ampia facoltà al Governo d'ingerirsi direttamente delle operazioni della Banca; facoltà assoluta di regolare le variazioni nella ragione dello sconto.

Con queste due armi alla mano, in tempo in cui non poteva prevedersi a qual limite approssimativo l'esigenza del Tesoro da una parte, e le necessità della circolazione dall'altra, potessero portare il corso forzoso, il Governo credeva aver forza sufficiente a temperare gli

eccessi. E per vero o Signori, chi legge le cifre e i dati che si trovano impressi in quel documento che ho testè citato, vedrà come i primi notevoli aumenti nella circolazione della Banca siano cominciati nel maggio 1867, contemporaneamente alla diminuzione dello sconto, e come più tardi sia accresciuta la circolazione di slancio per il fatto del Governo, quando le finanze dello Stato furono necessitate a richiedere un'anticipazione di altri cento milioni. Se dunque il Parlamento, in vista di un ampliamento di circolazione cartacea tollerato o provocato dallo stesso Governo, credeva necessario imporre un limite che per la natura delle cose è mutevole tanto che dovette in tre anni esser per legge tre volte mutato; io non credo che per non aver prima imposto quel limite, alcun rimprovero, ancorchè leggasi in autorevoli documenti, sia da me meritato, e lo respingo.

Giunti al 1868, credette il Parlamento e sperò il paese che si potesse, o che almeno si dovesse per il vantaggio generale del commercio e dell'industria, e per maggior sicurezza del credito dello Stato, cercare il mezzo di far cessare la circolazione dei biglietti non rimborsabili, e che si dovesse ripigliare il pagamento in danaro.

Una Commissione per ciò fu nominata la quale si propose di rispondere principalmente a questi due quesiti:

1. Era necessario il corso forzoso quando fu introdotto?

2. Può oggi cessare il corso forzoso?

Le ricerche per rispondere a queste due domande furono consacrate in tre grossi volumi. Nel tempo in cui ne avvenne la pubblicazione, io fui impedito di leggerli: gravissima sventura di famiglia, seguita da mortale malattia, non permise che io lo facessi.

Debbo qui confessare un mio torto. Più tardi io non gli ho letti mai più; ma questo mio torto è alleviato da una scusa, che con la stessa franchezza io accennerò, ed è, che nel momento in cui mi accingeva a leggerli, il Parlamento, sulla proposta del Ministro delle Finanze, adottava una nuova emissione di carta.

Era adunque risoluto il problema, e risoluto da un' autorità certamente superiore, per quanto elevata fosse quella che proponeva l'opposto. Era inutile ricercare se in un momento di crisi europea, con uno sbilancio di 200 milioni, con

una cassa povera e sconcertata, alla vigilia di una fortunosissima guerra, fosse più necessario un corso forzoso, cui erasi necessitati ad aumentare, e debbo pur dirlo, a peggiorare di condizione, appunto quando si era proposto di abolirlo.

Se il Potere legislativo ha creduto anche in seguito non solamente di estendere sempre più la circolazione coatta, ma come vi dimostrerò da qui a poco, di avvicinarsi alla creazione di una vera carta moneta, in circostanze meno gravi, è questa la prova più luminosa che mi dispensa da qualunque altra, la prova dico, che conferma quanto necessaria, inevitabile fosse l'introduzione del corso forzoso. Nulladimeno io, per dire il vero, sarei stato in appresso, e sarei oggi più che mai esitante a permetterne l'ampliamento, non tanto per il fatto del suo accrescimento, quanto pel fatto di un certo peggioramento, il quale allontana il nostro biglietto da quella primitiva indole, che esso ebbe allorquando fui costretto a dichiararne forzosa la circolazione.

Allora, o Signori, molti autorevoli personaggi mi spingevano a imitare l'America, cioè a creare una carta dello Stato. Io resistetti per molte ragioni, che altra volta ho rammentate al Senato, epperò mi astengo dal ripeterle; ma fra queste ragioni ve ne fu una che credo bene ricordare, ed è che la carta rappresentata dal biglietto della Banca Nazionale, nella misura che a me parve sufficiente, aveva, oltre la garanzia dello Stato, una sua propria. Quando l'onorevole Ministro Rattazzi ebbe bisogno di altri 100 milioni, veramente accrebbe la relativa garanzia, perchè egli li prese sotto forma di anticipazione, depositando delle obbligazioni che avevano una garanzia speciale nei beni demaniali. Più tardi ancora il Ministro delle Finanze, l'attuale onorevole Ministro Sella, con un'altra ingegnosa combinazione fece sì che, sebbene fosse resa più leggera la garanzia speciale oltre di quella governativa, ve ne rimanesse però abbastanza per superare e di molto il 50 per 0/0.

Oggi, a vero dire, questa garanzia non dirò che sia cessata del tutto, ma è notevolmente diminuita, ed è questa una delle ragioni della mia esitanza.

Dico che è notevolmente diminuita, sebbene non del tutto eliminata, perchè, quantunque il Governo sostituisse all'altre garanzie i titoli del

debito suo proprio, che in fine non è se non un raddoppiamento più formale che sostanziale del debito, consistente nel mutuo stesso contratto colla Banca, pure essendosi nell'altra Camera del Parlamento introdotta nel disegno di legge la proposta d'imporre alla Banca il raddoppiamento del capitale, vi è inoltre questa speciale garanzia accresciuta di 100 milioni. Alla quale garanzia aggiungendo circa 20 milioni di fondo di riserva, e aggiunta anche una parte di quell'altra somma che dicesi riserva metallica, ed allo acquisto della quale suole essere destinata una parte dei biglietti che sono in circolazione, io calcolo che si abbia una somma di circa 250 milioni; e questa unita col valore di circa 300 milioni di effetti privati che debbono trovarsi nelle casse della Banca, sia per depositi di anticipazione, sia per cambiali scontate, costituisce, oltre della garanzia del Governo, una garanzia di circa 530 a 550 milioni, tutta speciale dell'istituto a cui appartengono i biglietti.

Questa garanzia speciale, oltre quella che è rappresentata dal deposito governativo e dalla rendita, essendo di circa un 45 per 0/0, è ancora assai notevole, perchè io mi determini anche oggi a preferire il biglietto della Banca a qualunque altra carta con corso forzoso.

Ma la quantità dell'aumento della carta sarà comportata dalla nostra circolazione senza violenti scosse? Sarà, come dicesi, assorbita dalla circolazione? È uno strumento di cui si sente ancora bisogno, o una forza che va al di là del bisogno e che perciò, invece di divenire produttiva, è cagione di perturbazione e di danni?

Questo quesito, sotto altre forme, fu proposto dall'onorevole Ministro per le Finanze ad una Commissione che io ebbi l'onore di presiedere.

La Relazione che io feci dell'avviso della Commissione, meritò dall'onor. Collega Rossi l'aggiunta di *sibillina*.

Veramente se fosse meritato questo appunto, non si rivolgerebbe a me, bensì alla Commissione intera, di cui riferivo l'opinione. Ma, tra perchè reputo che non sia meritato dalla Commissione, tra perchè, sebbene a me manchino quasi tutti i pregi e le qualità di oratore e di scrittore, pure una plebea io ne ho, che è quella della chiarezza, chiedo licenza all'on. Rossi di provargli che in quella memoria nulla vi è di sibillino.

Quel documento si propone di dimostrare che il quesito di determinare aritmeticamente quale sia la quantità di carta con corso forzoso, necessaria per servire un paese, è un problema il quale si direbbe incapace di soluzione, perciocchè trattasi di una *funzione* che dipende da molte *variabili, ciascuna delle quali è indeterminata e indeterminabile*. Ora, se si pone ad un matematico un problema somigliante, il matematico vi risponderà che è impossibile risolverlo; e se per dimostrarlo si fermerà a provarci come veramente si tratti di variabili incapaci di determinazione, nessuno potrà ragionevolmente affermare che egli risponde sibilinamente: egli risponde secondo scienza, e secondo coscienza, e tale fu per lo appunto la risposta da me data in nome della Commissione.

Però è indubitato che quando la legge prescrive ai cittadini di accettare una carta che rappresenta la moneta, questo strumento di circolazione legale, aiutato da quel tanto di moneta metallica che può attorno ad esso ancora funzionare, dovrà essere più o meno poderoso ed efficace, secondo che sarà più o meno grande la quantità degli affari, la quantità di quelle che diconsi commercialmente *operazioni*, e che rappresentano le forme dirette o indirette dello scambio nel mercato di un paese: è vero altresì che la forza e la potenza di questo istrumento non si misurano dalla quantità, ma da tanti altri elementi, molti dei quali non seguono la ragione della rapidità della circolazione e della importanza degli affari.

Questi elementi, o Signori, sfuggono ad ogni calcolo e ad ogni possibile previsione, perciocchè una somma di affari può esser maggiore nel paese, dove è minore il bisogno di istrumenti di circolazione, e possono gli affari diminuire e il bisogno dell'istrumento di circolazione crescere.

Non pertanto riman sempre vero che sopra una larga scala, quando notevolmente la circolazione aumenta, lo strumento di circolazione è probabile che debba anche e possa in una certa misura aumentare. È vero altresì che vi sono indizi i quali possono fino ad un certo punto far conoscere quando questo bisogno tende ad accrescersi, quando a scemare; e ciò a prescindere da quelle scosse violente per cui pare che si arresti ad un istante il bisogno, o pare che se ne accresca al cen-

tuplo lo stimolo, mentre che in breve tempo poi quello si risolveva alla giusta misura, e questo si calma.

Di codesti indizi, o Signori, in Italia ne abbiamo parecchi: a me basta indicarne un solo. Percorrendo appunto le tabelle di quella chiara e stupenda Relazione del Luzzati, si scorge come gli sconti e le anticipazioni, i quali nel 1866 erano di 994 milioni per i cinque Banchi principali d'Italia, nel 1870 salivano a nientemeno che a un miliardo e 529 milioni, senza contare gli sconti e le anticipazioni a cui attendono gli altri stabilimenti e i privati; e senza tener conto di quel rapidissimo maggiore incremento che hanno dovuto avere dal 1870 fino ad oggi. Ebbene, gli sconti e le anticipazioni possono in gran parte rappresentare col loro incremento il crescente bisogno della circolazione rispetto allo strumento che le occorre, sotto la forma di moneta o di carta che ne faccia le veci.

Questo ed altri indizii di simil natura, senza rendermi interamente persuaso che realmente possa senza inconvenienti essere fin da oggi richiesta tutta la quantità dei 300 milioni aggiunti a quelli già esistenti di carta moneta, m'inducono però a sperare, anzi a confidare che possano a poco a poco tutti codesti milioni, se vengono emessi con prudenza, essere assorbiti dai bisogni presenti, e da quelli che nel corso di cinque anni certamente si manifesteranno maggiori. Sicchè, non ostante l'esitanza dell'animo mio, dopo matura riflessione, io mi decido a gettare nell'urna la palla favorevole a questa parte del progetto.

Ho detto però che un'altra ragione mi determinava ad approvarlo, ed è il vedere rimesso ad un tempo che il Ministro e l'onorevole Relatore credono migliore, ed io non crederei punto tale, la proposta concernente l'affidamento del servizio di tesoreria a vari istituti di credito.

Nel 1866 io medesimo ho difeso in Senato il progetto di legge presentato dall'onorevole ministro Sella, col quale si proponeva di affidare il servizio di tesoreria alla Banca Nazionale del Regno.

Io dirò quali sono le ragioni per cui oggi io mi compiaccio che non venga presentato alla vostra approvazione, insieme con gli altri provvedimenti, quello che proponeva di affidare il servizio di tesoreria ai quattro Banchi,

de'quali uno ha il corso forzoso, e gli altri il corso legale dei loro biglietti. Si possono quasi indovinare da questo enunciato medesimo i motivi dell'apparente mutamento di opinione. Ne dirò uno fra molti, ed è che io sono sicuro, che dopo brevissimo scorcio di tempo, invece del corso forzoso de' biglietti di un Banco avremmo il corso forzoso de' biglietti di tutti e quattro. Non dipenderebbe ciò da mala amministrazione, no, Signori, nè deriverebbe da calcoli, che spesso la malevolenza altrui attribuisce a malizia, o a cupidigia di grossi guadagni. Nulla di ciò: l'effetto da me accennato deriverebbe dalla natura stessa delle cose.

Forse qualche fatto recente conforta questa mia opinione; ma io passo speditamente su di essa, perchè credo che abbia il riscontro nella coscienza della maggioranza del paese.

Non avrei votata la proposta a cui alludo, per un'altra ragione ancora, che solo aggiungo alla precedente, perchè strettamente a quella connessa: cioè che io sono fermo a credere, che non si possa se non con grande esitanza, ed esponendosi a pericoli, approvare l'aumento di 300 milioni al corso forzoso de' biglietti della Banca nazionale, sia per gli argomenti che ho innanzi ricordati, e sia perchè esiste nel paese un corso legale e non obbligatorio dei biglietti di altre Banche, il cui movimento avverterà a tempo il legislatore, se può senza inconvenienti permettere la graduale emissione di quelle somme, che debbono poi in cinque anni compiere i 300 milioni, ovvero se deve a tempo arrestarla.

Questo indice io avrei veduto spezzare con grandissimo dolore se, come io reputo, conferendo a tutte quelle Banche il servizio di tesoreria, sarebbesi implicitamente dapprima, ed esplicitamente più tardi, esteso il privilegio del corso forzoso a tutti i loro biglietti.

Nè mi rimuove dal credere gravissimo danno la estensione del corso forzoso a' biglietti delle quattro Banche, la considerazione fatta da alcuni, cioè che i biglietti di tre di esse essendo convertibili non in denaro, ma in biglietti della quarta, che godono del corso forzoso, lo svilimento dell'istromento di circolazione non sarebbe mai ragione sufficiente per indurre al cambio i portatori de' biglietti convertibili; sicchè, o legale o forzoso, il corso dei biglietti degli altri Banche tornerebbe allo stesso risultato.

Io respingo questa conclusione: perciocchè, o Signori, quando lo svilimento dello stromento

di circolazione non dipende da altre cause generali ed estrinseche, ma da quella intrinseca e propria della sovrabbondanza della sua quantità; allora, se non le moltitudini, certamente i più abili e i più interessati a sostenere il corso della carta rappresentante moneta, i quali sono il Tesoro dello Stato, i grandi Banche, ed i grandi banchieri, studiando e comprendendo il fenomeno, sapranno e potranno apportarvi rimedio. E per vero, a misura che avranno in mano fasci di carta a corso legale, il cui valore è triplo di quello de' biglietti che sono in deposito per garantirla, correranno al cambio per scemare di due terzi quella circolazione, e così diminuendo la somma totale della moneta fittizia, correggeranno la causa immediata dello svilimento dipendente dalla soverchia sua quantità. Alla quale causa è necessario che pur si pensi, quando permettiamo al Governo di accrescere la quantità della moneta di carta in una misura che potrebbe essere o diventare eccessiva.

Ma, si dirà: a questo modo quegli istituti saranno di continuo esposti a fallire!

Lo nego recisamente. Ma a guisa di ipotesi, soggiungo che se anche ciò fosse, se la necessità dello Stato, se il bene di tutta la Nazione esigessero questa possibile ecatonbe per evitare un male di gran lunga maggiore, io che ho saputo in altri tempi sacrificare me stesso e la mia libertà, sacrificerei di buon animo i miei affetti locali per alcuno di quegli istituti; e preferirei il male minore. Ma io nego l'affermazione, perchè son certo che quando cominciasse a farsi avvertire quell'indizio di cui ho parlato, il Parlamento arresterebbe a tempo l'emissione della nuova quantità di carta, e così eviterebbe il danno. Ed intanto sarà gloria e soddisfazione di quegli istituti di potere in parte colla loro prudenza e colla loro temperanza, e in parte per effetto degli ordini loro servire di bilanciari durante il movimento ordinario della gran macchina della circolazione, ed aprire in caso di pericolo una valvola di sicurezza.

Detto quali sono le speciali ragioni per le quali io mi conduco ad approvare l'aumento della emissione de' biglietti con corso forzoso, ne soggiungo ancora un'altra di ordine più generale, che forse avrà sull'animo mio, per ragioni personali, una maggiore efficacia, ma che reputo di gran rilievo per se medesima: e tale

sarà certamente stimata anche da Voi. Io ho con molta soddisfazione questa volta veduto come il Ministro delle Finanze per una via analitica, è vero, e quindi più lenta e circospetta, sia pur riuscito a sostituire ai semplici espedienti immediati e diretti, un insieme di espedienti preordinati ad un fine comune, cioè un sistema di espedienti. Questo progresso mi rende sicuro che egli sarà forzato dal suo potente ingegno di qui a pochi anni a sostituire al sistema degli espedienti un vero sistema di riforme del nostro ordinamento finanziario.

Difatti egli ragiona così: — Oggi vi hanno 80 milioni di disavanzo nel bilancio dello Stato. Io confido che l'aumento progressivo delle imposte prodotto da due fattori, l'aumento della prosperità nazionale e il miglioramento dell'amministrazione, rappresenti una somma di 10 milioni per anno, e perciò quella di 50 milioni dopo cinque anni: domando nel tempo stesso un accrescimento di 30 milioni di entrate con riforme di imposte esistenti e coll'introduzione di una nuova imposta (che a me dispiace che abbia, per la forma datale dal Ministro, perduta la probabilità di riuscire). A questo modo nel 1877 si conseguirà il pareggio, continua a dire l'onorevole Ministro, se però nel frattempo si empirà la cassa di tutti quei mezzi, che sono, come una scorta, per sopperire a' bisogni annuali, e renderci possibile di arrivare alla desiderata mèta. —

In una mia esposizione finanziaria del 16 e 17 gennaio 1867, sono un paio di pagine (della cui lettura non voglio tediare il Senato) le quali rappresentano con altre misure lo stesso concetto, salendo allora il disavanzo, benchè ridotto a circa centonovanta milioni, io proponeva di ripianarne 90 allo incirca con imposte riformate o nuove: e prevedendo un aumento di rendita erariale di 10 milioni all'anno, auguravo il pareggio in capo a dieci anni.

I dieci anni, a contare dal 1867 si riscontrano precisamente co' cinque annunziati oggi dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Anche allora bisognava al Governo una scorta per poter attendere questa che sembrò favolosa previsione, puro sogno poetico dell'immaginazione alla impazienza dei nostri connazionali. Occorrevano perciò 450 milioni per lo meno. A me pareva che a questo bisogno di cassa potessero sopperire que' beni che, quantunque in gran parte consumati, possono ancora oggi fornire

al Ministro cento milioni. Inoltre confidavo anche io in 60 milioni d'ammortamenti che si sarebbero andati di mano in mano realizzando nella parte intangibile delle nostre spese e parte dei quali oggi ingegnosamente convertite in anticipazioni il Ministro delle Finanze. Queste rimembranze mi facevano sospettare che un sentimento personale potesse entrare per qualche cosa nel plauso che fo all'onorevole signor Ministro Sella, per quello insieme di provvedimenti che oggi vi propone, e che se non contengono ancora un vero sistema, sono non pertanto un sistema di espedienti predisposti al conseguimento, non dirò del pareggio, ma di quel punto di sosta, giunti al quale potremo pensare seriamente e stabilmente al pareggio; e spiegherò quest'ultima distinzione.

Non è che io neghi i calcoli dell'onorevole Sella, quando al pareggio sostituisco l'espressione di punto di sosta: perciocchè giungere al pareggio con un miliardo di debiti, che non sono meno debiti sol perchè non se ne pagano interessi alla ragione corrente; con un miliardo di debiti dei quali se non si pagano codesti interessi, si sente enorme il peso, che si sconta in danni e pericoli gravissimi; giungere, dico, a siffatto pareggio, non è giungerci certamente in modo stabile e definitivo. Ma è un gran che, ed onorerà certamente il Ministro delle Finanze, è un gran che il giungere a quel punto che ho detto di sosta, perchè allora si potrà pensare a sostituire ad un imprestito così pericoloso, un imprestito vero e reale, qualunque ne sia la forma. Noto pertanto che per sostituire a questo imprestito pericoloso un imprestito reale, sebbene io pensi che non sia necessario un miliardo, perchè è già entrato ed entrerà anche meglio nella consuetudine generale l'uso della carta, sicchè io penso che la metà di questa somma o poco più in danaro basterà perchè sia ripreso il pagamento de' biglietti; pure una trentina di milioni dovranno aggravare il nostro bilancio per procurarci i mezzi effettivi sufficienti all'abolizione del corso forzoso. Ma, non sarà possibile che ciò sia fatto, se tutto il nostro sistema finanziario non sia nel tempo stesso amorosamente studiato, non per mutare tutto e tutto perturbare, non per fare il rivoluzionario, come altra volta mi diceva, sebbene con tuono piacevole, l'amico mio, l'onorevole Ministro delle Finanze, ma per riformarlo e convertirlo in razionale ordina-

mento che risponda meglio al fine principale al quale dee tendere il Governo, e che è quello di soddisfare ai bisogni dello Stato, senza creare inciampi od ostacoli allo svolgimento dell'industria e della libertà privata; senza sconvolgere i bilanci delle amministrazioni locali, e senza intorbidare le sorgenti delle entrate dell'uno e delle altre.

Quando adunque sarà meglio studiato il nostro sistema finanziario con questo principale intento, allora sono sicuro che quell'ingegno analitico e potente sarà egli stesso condotto a questo necessario risultato, che cioè non potrà più occuparsi esclusivamente nè di questa nè di quella tal legge finanziaria, nè della sola finanza astratta e separata quasi direi dal resto dell'amministrazione dello Stato, e dalle condizioni economiche e sociali del paese: ma dovrà abbracciare complessivamente il problema e risolverlo. Ed io confido che lo risolverà. Egli vedrà come tutte le parti che compongono la Finanza attuale sieno da riformare. Vedrà come essa consista in una fondiaria sperequata e gravata di tre decimi che non può perpetuarsi in quella forma; in un'imposta sulla ricchezza mobile che è una imperfetta tassa sull'entrate al 13, 20 per cento, la quale non è possibile che continui in quella forma e in quella misura; in una tariffa ibrida che non è nè protezionista nè libero-cambista; in un conflitto di alcuni dazi che sono tra loro contraddittorii e irrazionali come i tre o quattro che gravitano sul grano e sulla farina, all'entrata nel Regno, alla introduzione nel Comune, all'atto della macinazione; in avere in piedi migliaia di dogane più o meno arbitrarie nel seno dello Stato, con grave danno della libertà del commercio e della sicurezza delle industrie. Ed io penso che i reclami che si sollevano contro quest'ultima parte dell'attuale sistema valgano più efficacemente di qualunque altro a far rivolgere la potente intelligenza del Ministro alla soluzione del grande problema, il quale non potrà altrimenti risolversi che molto riformando e tutto riordinando, non con la intenzione di distruggere, ma con quella di riedificare in modo stabile e razionale.

La prima e certo una della più rilevanti parti di questa ricostituzione, sarà la divisione o per dir meglio la ripartizione delle imposte fra lo Stato ed i Comuni.

Questa parte solleva tutta intera la quistione del riordinamento delle amministrazioni locali,

ch'è tanta parte del riordinamento economico, politico e sociale. Quistione gravissima e complessa, ma inseparabile dalla riforma finanziaria. Il Signor Ministro l'affronterà, ed aiutato dai suoi Colleghi, la risolverà. Sono queste le mie ultime speranze, quelle che mi conducono con alacrità d'animo al voto: le quali speranze, se saranno avverate, si otterranno effetti, che formeranno pel Ministro delle Finanze e per i suoi Colleghi, che risolveranno il grande problema, una vera gloria d'uomini di Stato.

(Viri segni d'approvazione.)

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. Signori Senatori. Io non ho alcuna pretesa di essere un finanziere, e certamente non oserei prendere la parola dopo lo splendido discorso dell'onorevole Senatore Scialoia, se non vi fossi indotto, dal desiderio di avere, tanto dall'onorevole Ministro quanto dall'onorevole Relatore, alcuni schiarimenti che varranno pur anche a togliere di mezzo certi equivoci: dichiarando però fin d'ora che se do il mio voto a questa legge, non è che io ne approvi tutte le parti, ma la considero invece come una indeclinabile necessità.

Mi duole immensamente che si aumenti la circolazione cartacea, perchè veggo allontanarsi quella speranza che già si nutriva in altro tempo di vederla sparire nel corso di pochi anni. Tuttavia, se do il mio suffragio anche a questa parte della legge, io vi sono indotto, non dirò perchè ho fatto il calcolo della difficile *funzione* matematica a cui accennava l'onorevole Senatore Scialoia, ma perchè ho fatto un'osservazione generale, che io credo fondata; un'osservazione, cioè, dalla quale mi risulterebbe che un paese ben ordinato può sopportare una circolazione cartacea obbligatoria forzosa equivalente alla rendita ordinaria dello Stato.

Partendo da tal base, io non ho difficoltà a dare il mio voto anche a questa parte della legge; ma vi è uno scopo principale che intende raggiungere l'onorevole Ministro delle Finanze nel presentare i suoi provvedimenti finanziari, ed è quello del pareggio dopo un lasso di tempo di quattro o cinque anni.

Io dirò peraltro che avremmo forse qualche diritto ad essere alquanto increduli a tale proposito, perchè abbiamo veduto più volte, anche da alcune Amministrazioni delle quali io ho avuto l'onore di far parte, annunziare questo

pareggio, e questo pareggio non si è poi mai effettuato. Bisogna dire nullameno che vi furono circostanze straordinarie, le quali vennero a giustificare, dirò anzi ad assolvere i Ministri, se i loro calcoli non furono verificati dal fatto, perchè come diceva, le circostanze straordinarie che ebbero luogo, non permisero di svolgere le idee finanziarie nel modo in cui si erano proposte.

Tuttavia, parlando del pareggio a cui accenna l'onorevole signor Ministro, dai calcoli ch'egli ha fatto, io credo che, stando le cose nelle condizioni attuali, si potrà conseguire, perchè è evidente che vi è in tutta la ricchezza pubblica uno sviluppo innegabile. Non si ha che a percorrere d'anno in anno le varie parti d'Italia per facilmente riconoscere l'incremento di questa ricchezza; e quest'incremento si manifesta anche pel movimento commerciale che si estende e che va sempre crescendo. Ma per assicurare l'incremento di tale ricchezza pubblica, sono necessarie due cose; non parlerò d'una terza, giacchè l'onorevole Cambrey-Digny ne ha fatto parola nella sua dottissima Relazione.

Io non accennerò, come diceva, che due cose le quali sono puramente materiali; lo sviluppo cioè dei due fattori della pubblica ricchezza, vale a dire i lavori pubblici e la sicurezza dello Stato.

Nel fare i suoi calcoli, l'onorevole Ministro ha tenuto conto degli'impegni già presi dal Governo circa i lavori pubblici ed anche di quelli per la difesa dello Stato; ma io credo che tutti quegli'impegni non sieno ancora sufficienti per dare un efficace impulso allo sviluppo della ricchezza pubblica, e provvedere alla difesa dello Stato.

Io penso che non siano lontani dal vero i calcoli giusta i quali si crede che per compiere materialmente l'Italia, sia ancora necessaria la spesa di un miliardo per lo meno; spesa che non dovrà essere fatta nè in un anno nè in due, anzi occorreranno forse 10 anni, ma pure è indispensabile.

A questo proposito citerò semplicemente un libro, che fu pubblicato non è molto da un distinto ingegnere, amico dell'onorevole Ministro, il quale pel solo Agro Romano calcola che sia necessario un miliardo, spesa che non dovrebbe cadere tutta a carico dello Stato, ma della quale esso sarebbe costretto a sostenere gran parte. Vi sono strade ferrate da compiere, v'ha una

rete di strade ordinarie da costruire le quali debbono essere sussidiate dal Governo:—vi sono ancora porti da creare, e quel che più preme, ci è da provvedere alla sicurezza del territorio, cioè alla difesa dello Stato.

Ora, fintantochè il paese non sarà sicuro del suo avvenire, quello sviluppo di ricchezza che si manifesta al presente, può essere in un istante arrestato se non troncato; e affinché questo sviluppo si compia e i capitali vengano a versarsi negli affari, che tendono all'incremento della ricchezza pubblica, bisogna essere sicuri dell'avvenire; e noi non lo saremo mai, se non ci assicuriamo dal lato militare, cioè che non potremo essere improvvisamente colti da una guerra, in cui le sorti dell'Italia possano per avventura venir compromesse.

Io parlo, o Signori, per convincimento, e questo convincimento è diviso da molti.

Io darò soltanto un cenno di un opuscolo che è apparso in luce ultimamente, e che riassume le idee di molti relativamente alla difesa dell'Italia. Esso si riferisce semplicemente alla marina, e porta il titolo: *Racconto di un guardiano di spiaggia*, scritto con molto brio e che accenna da una parte alla necessità della difesa, dall'altra ai danni cui si va incontro col trascurare questa vitale quistione.

Siccome non so se nei suoi calcoli pel pareggio il signor Ministro abbia tenuto conto di questo nuovo elemento di spesa, io vorrei che nella risposta che egli sarà per fare ai vari oratori, che hanno presa la parola in questa discussione, potesse rassicurarmi intorno alle esigenze cui aveva accennato, cioè che in presenza di quanto resta a fare nei lavori pubblici, questi non debbano essere trascurati sotto l'influenza del desiderio del pareggio; e che inoltre si potrà provvedere, non dirò per intero, ma pure sufficientemente a tutto ciò che riguarda la difesa dello Stato. Quando avrò intesa la risposta del signor Ministro, potrò con maggiore tranquillità dare il mio voto a questo progetto di legge, che ritengo, ripeto, di una necessità inevitabile.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Anzitutto io sono in debito di dire, o Signori, che prendo la parola non senza commozione per le benevoli parole che quasi da tutti gli oratori mi sono state rivolte.

Io so di non meritare tanta benevolenza, se non per gli sforzi che vo facendo, onde poter dare assetto alle finanze pubbliche, e nel cortese accoglimento che vien fatto a questi sforzi, non posso ravvisare se non la vostra magnanimità, per cui mi permetterete che ve ne faccia un ringraziamento veramente sentito dal profondo del cuore.

Venendo ora all'argomento trattato dagli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, siccome tutti hanno concluso per l'approvazione dei provvedimenti proposti, poco per verità mi rimane a dire, tanto più che io non potrei che ripeter male ciò che è stato detto bene, ciò che è stato detto tanto splendidamente.

Io mi sono preso la responsabilità negli anni passati di proporre un aumento di circolazione cartacea. Il movente è sempre stato lo stesso per me.

Esaminando con quel metodo analitico di cui parlava l'onorevole Senatore Scialoia, che è una conseguenza degli studi cui mi son dedicato sotto la scorta anche dell'onorevole Menabrea e fra i quali ho trascorso la miglior parte della mia vita, non poteva non toccar con mano che realmente noi ci troviamo nell'andamento delle nostre finanze nella seguente condizione. Per una parte un incremento considerevole nel movimento economico della nazione, incremento che è il primo e più potente frutto della libertà e della unità che si è finalmente raggiunta. Ma dall'altra parte un incremento di spesa che naturalmente era necessario onde la Nazione, che fu per tanto tempo negletta e nei lavori pubblici e nelle altre opere, come è inutile di qui ricordare, potesse essere al più presto in condizioni degne di lei. Era quindi naturale che si avesse ed abbiasi tutt'ora una grandissima quantità di bisogni a cui provvedere.

Trattasi però di spesa che si può chiamare utile e che costituisce un collocamento (perdonate la trivialità del paragone) di capitali a larghissimo frutto.

Ma se si osserva l'andamento dei bilanci, è facile lo scorgere come le operazioni fruttifere di credito alle quali siamo stati astretti onde provvedere ai bisogni di cassa, andassero talmente aggravando le finanze da neutralizzare in moltissima parte l'incremento delle nostre entrate.

Oltre a ciò il credito pubblico provava molto stento a risorgere.

Parve quindi a me che se vi fosse modo di potere per qualche anno provvedere alle mancanze di cassa senza fare operazioni di credito fruttifero, con maggior facilità e molto più presto sarebbe giunto il momento in cui le entrate avrebbero eguagliate le spese.

Intorno all'aumento della circolazione cartacea sono compreso di tutto quel terrore di cui parlava ieri l'onorevole Senatore Rossi; e capisco la necessità di procedere in quest'argomento con tutta quella prudenza che ci è stata raccomandata dagli onorevoli preopinanti e specialmente dall'onorevole Scialoia con le splendide parole che avete or ora udito.

Altra volta, o Signori, io dai banchi della Camera, come Deputato, ho domandato la limitazione del corso forzoso. L'ho domandata essenzialmente perchè in altre operazioni come quelle che sono state indicate in questa tornata, ho visto che lo Stato ricorrendo alla Banca per avere duecento milioni ha autorizzata la Banca stessa ad emettere cento milioni di biglietti onde comprare cento milioni di riserva mediante la quale la Banca poteva aumentare la sua circolazione di trecento milioni.

Ora io diceva: se il corso forzoso ha da esser aumentato, si aumenti, ma esclusivamente nell'interesse dello Stato. Nessun altro interesse, comunque rispettabile, può giustificare una misura così grave come quella dell'aumento della circolazione cartacea.

Nei due anni che sono passati, forse senza recare gran danno al paese poteasi chiedere un aumento alla circolazione cartacea. Se però io avessi ora chiesto senz'altro un novello aumento, mi si sarebbe detto: ma così, dove si va? Dove ci fermeremo?

Quindi la necessità di assegnare dei limiti, e assegnarli sopra l'esame a fondo della condizione delle nostre finanze, ed io fui altamente lusingato che l'ordine di idee in cui entrai abbia incontrato l'approvazione e della Commissione di Finanza e dell'onorevole Scialoia. Imperocchè, o Signori, non fu senza una grande trepidazione che io proposi i provvedimenti che or sono sottoposti alla vostra deliberazione e che mi addossano una grande responsabilità.

Voglio però sperare che le cose non andranno male, e che tenendo una condotta sotto ogni rispetto altamente giudiziosa, altamente prudente, si potrà e per il naturale incremento delle entrate, e ancora per qualche tassa nuova e

aumento nelle tasse esistenti mettere il bilancio in equilibrio, ed entrare poi in quell'ordine d'idee a cui testè accennava l'onorevole Scialoia nella sua eloquente orazione.

L'onorevole Scialoia ha infatti indicato benissimo che allora, anche volendo giungere alla circolazione libera, potrà rimanere e rimarrà certamente in circolazione una quantità di carta assai maggiore che prima non fosse, per le migliorate condizioni del credito, e una volta raggiunto questo scopo, noi potremo assettarci in una maniera più tranquillante, più soddisfacente di quello che si possa fare oggi.

In questa via (di cui io non nego i pericoli, tanto più dopo aver udito le opinioni che sono state manifestate dagli uomini più competenti) credo che possiamo avventurarci se continueremo negli sforzi fin qui fatti perchè l'amministrazione si riordini, e tragga il miglior partito possibile dalle sue risorse.

Se si esamina l'andamento dell'Amministrazione, non si può non riconoscere un vero e serio progresso.

Io ricorderò gli stati dell'entrate che si vanno pubblicando, e i cui risultati oserei dire che colpiscono.

Ed invero non credo non possa far una grata sensazione il vedere che nel trimestre scorso vi fu a fronte del trimestre dell'anno passato un aumento nelle riscossioni di 31 milioni, sebbene nelle entrate straordinarie di quest'anno si sieno avute diminuzioni rilevanti nientemeno che a 16 milioni; fra i quali figurano 11 milioni pagati all'Alta Italia come anticipazione sulla ferrovia ligure, locchè in fin dei conti costituisce un prestito bello e buono, ed anche a condizioni non agevoli, essendo all'8 0/0.

Ciò premesso, voi vedete come non si possa non riconoscere un andamento incoraggiante, e come, limitando anno per anno il maggior bisogno di carta e cercando di ridurla entro i limiti i più stretti possibili, in guisa da potere quando che sia, ed ove si manifestassero troppo gravi inconvenienti, provvedere altrimenti ai bisogni delle finanze, si possa con fiducia entrare nell'ordine di idee che vi è proposto.

Voi avrete osservato, o Signori, che nel bilancio di definitiva previsione, il quale spero già siavi stato distribuito, si fa per quest'anno assegnamento per provvedere ai bisogni dello Stato sopra una somma non maggiore di 80 milioni.

Nel 1870, io vi ho chiesto 150 milioni. L'anno scorso vi chiesi pure 150 milioni, ma durante il 1871 non se ne presero che 130. Quest'anno poi spero di potere, colle riserve disponibili, sopperire con novelli 80 milioni.

Voi vedete, o Signori, che vi ha un certo progresso. È vero che vi sono delle attività che non ricompariscono più; che vi sono degli arretrati riscossi e felicemente riscossi, perchè ci hanno risparmiato delle operazioni di credito e degli aumenti, ma che sventuratamente non sono più da incassare.

Ad ogni modo, ciò parmi atto a persuadere il Senato che si possa provvedere ai bisogni dello Stato senza aumentare troppo rapidamente la circolazione cartacea, senza spendere troppo presto i 300 milioni. Imperocchè dall'ordine d'idee che vi è stato manifestato, voi scorgete come si ammetta, e lo dimostrava splendidamente l'onorevole Scialoia, che coll'incremento degli affari, coll'incremento del benessere del paese, sotto ogni punto di vista un maggior bisogno di strumenti di circolazione debba farsi sentire. Quindi la maggior circolazione di 300 milioni, se è dispensata poco a poco, potrà corrispondere a codesti aumenti di bisogni; ma se avvenisse subitamente, se, per esempio, io vi chiedessi per l'anno 1872, 200 o 250 milioni, allora dovrebbe essere minore la fiducia. Ma, avendo voi davanti un'altra prospettiva, sapendo, per esempio, che nell'anno che corre con 80 milioni vi è probabilità di poter sopperire ai bisogni dell'erario, credo che con tranquillità vorrete, o Signori, dare il suffragio favorevole a questo disegno di legge.

Sono dolentissimo che un uomo così autorevole, così competente come l'onorevole Scialoia, pel quale ho tanta venerazione, non si sia dichiarato favorevole al progetto per il passaggio del servizio di Tesoreria a più istituti.

Veramente questa materia attualmente non è davanti al Senato e non è il caso certamente di discuterla. Ma siccome per mia parte non posso ancora rassegnarmi a darmi per vinto, benchè già una volta mi sia toccato soccombere, così ritorno sopra questo argomento, perchè credo che in un paese costituzionale quando si ha la convinzione che un'idea è buona, si debba insistere, persistere, tornare ad insistere per farla prevalere.

Ora, non vorrei che l'onorevole Senatore Scialoia mi ammazzasse ancora in fascie questo pro-

getto colla sua grandissima autorità, e quindi mi permetto alcune osservazioni.

Egli disse essenzialmente che non ammette il progetto quale fu presentato, temendo che in luogo di un corso forzoso si finisca per averne cinque. Questa e non altro, se bene ho inteso, è stata l'opposizione.

Senatore SCIALOIA (*interrompendo*). Se l'onorevole Ministro delle Finanze me lo permette, spiegherò le mie idee, e così egli potrà essere anche più breve e si risparmierà fatica.

Io non ho voluto esaminare il progetto, ma ho voluto dire le ragioni per le quali io mi decideva più facilmente a votare i 300 milioni; ho soltanto accennato rapidamente a certe mie previsioni contrarie: tant'è vero che non ho espresso neppure la mia opinione positiva, cioè che cosa vi avrei sostituito; poichè la mia opinione positiva è già nota al Senato e all'onorevole Ministro delle Finanze.

Io credo che il Banco di Napoli e quello di Sicilia, ritornati ai loro principii, debbano diventare il Tesoro dello Stato cessando di essere Banche di pura circolazione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Queste parole dell'onorevole Scialoia mi persuadono della opportunità di continuare a discorrere di questo argomento; mi limito per conseguenza a dichiarare che non mi dò ancora per vinto. Quando vedo provvedimenti, per i quali il tesoro viene ad avere a sua disposizione una somma ragguardevole, non solo senza sacrifici, ma con un risparmio vistoso nel bilancio annuo e con una tale organizzazione di servizi, da soddisfare le esigenze del pubblico molto meglio di quello che possiamo far noi, e me ne appello a tutti quelli che devono andare a riscuotere una cedola di debito pubblico alla fine del semestre, io dico che questi provvedimenti non possono a meno di trionfare.

Del resto l'onorevole Senatore Scialoia ha ammesso il principio che il servizio di Tesoreria si possa dare ad istituti di credito; e se i progetti che sono stati presentati lasciano qualche cosa a desiderare e debbono essere emendati, lo sieno pure. Anzi, per mia parte, vorrei che continuasse la discussione; che il pubblico se ne preoccupasse, perchè finalmente e facilmente riesciremmo a metterci d'accordo. Ho voluto fare questa dichiarazione perchè se avessi taciuto, sarebbe sembrato che per parte mia ac-

consentissi a seppellire codesta importantissima questione.

Passando ad altro argomento, dirò all'onorevole Senatore Menabrea che nelle previsioni, mi pare si faccia assegnamento sopra una somma non piccola per lavori pubblici nel quinquennio, perchè sono partito dal bilancio attuale.

Del bilancio attuale molte partite vanno a cessare: per esempio la costruzione della ferrovia di Savona, che costa circa 8 milioni, in due anni e mezzo sarà compiuta; quindi due volte e mezzo 8 milioni, cioè 20 milioni, sono disponibili in questo *fa bisogno*, relativo al quinquennio, e lo stesso si può dire di parecchie altre partite.

Vi sono 90 milioni nel quinquennio, i quali in qualche parte certamente sono già impegnati, come per esempio per il San Gottardo, ma in qualche parte sono in previsione di altre opere che debbono farsi e deliberarsi nei cinque anni; quindi io credo che si è fatta una previsione abbastanza larga per i lavori pubblici.

L'ho già dichiarato più volte, per i lavori pubblici che sieno veramente utili, non so essere avaro, perchè trovo nei medesimi il più grande interesse per la finanza; se poi l'onorevole Menabrea, esamina bene il mio operato e se considera che differenza vi sia tra l'ordinare la spesa e il venire poi al pagamento effettivo, credo che riconoscerà che in verità le mie previsioni sono state fatte sopra basi abbastanza larghe.

Vediamo infatti, quando si tratta di bilanci consecutivi, che la spesa, sebbene ordinata presto, quando specialmente è relativa a lavori pubblici, è ben lungi dall'andare così speditamente per il pagamento, come può procedere per la ordinazione.

Certamente il momento di pagare le spese viene, non lo pongo in dubbio, ma essendomi io per il quinquennio circoscritto alle somme che si devono pagare, mi sembra di essere stato abbastanza largo; anzi dirò che da parecchi sono anche stato rimproverato di questa mia larghezza.

Per quanto riguarda la difesa dello Stato, non ho bisogno di dire all'onorevole Senatore Menabrea, quali siano state le previsioni. Si è supposto che si crescesse la spesa effettiva nel quinquennio di 20,000,000 all'anno.

Il bilancio del 1872 porta una somma che è poco lungi dai 160 milioni, essendosi concen-

trate nei primi anni le spese da farsi per il provvedimento di armi e simili, ed invece di dividere queste spese raticamente in tutto il quinquennio, si è creduto meglio di farle il più presto possibile, e qui mi pare non sianvi obiezioni di sorta.

A prima giunta parrebbe che piccola rimanesse la somma disponibile per le altre spese relative alla difesa, che non sono ancora venute davanti al Senato; ma credo che rimanga un margine tutt'altro che insufficiente. Rimangono non pochi milioni soprattutto quando, ripeto, si tenga conto che riflettono pagamenti e non solo ordinazioni di spese.

Del resto, verranno altre occasioni in cui anche di ciò si dovrà parlare. Certamente io sono di avviso che un paese debba fare tutto quanto è indispensabile per la difesa, ma non andare fino ad un enunciato così largo, come lessi in una Relazione, vale a dire che alla questione finanziaria non si debba badare né punto né poco.

Io credo che una Nazione debba difendersi proporzionatamente alle sue forze.

Bisogna bene tener conto della popolazione di un paese, per dire quanti uomini gli si possono domandare, in egual modo i mezzi bisogna chiederli proporzionatamente alle forze disponibili.

Del resto, entro pienamente nell'ordine di idee manifestato, di fare cioè quanto è indispensabile, ma naturalmente nei limiti delle forze disponibili.

Quando l'onorevole Senatore Menabrea vegga la previsione, che abbiamo fatto in questa parte, di pieno concerto col mio Collega della Guerra, egli troverà che ci siamo attenuti a una misura approssimativamente sufficiente, in guisa che non crediamo che ne possa venire, sia riguardo ai lavori pubblici, sia riguardo alla difesa dello Stato una perturbazione tale al piano finanziario da alterarne la base.

Io intendo pienamente la gravità della questione che mi ha posto innanzi l'onorevole Senatore Menabrea. Certo è che il Parlamento, deliberando adesso 300 milioni di maggior circolazione di carta, lo fa con il convincimento che se non avviene nulla di straordinario, si possa provvedere ai bisogni dello Stato con una circolazione di questa natura, purchè si facciano tutte le cose che rimangono ancora a farsi, purchè si soddisfi a tutte le condizioni che sono state indicate.

Ma se domani il Ministero venisse innanzi a proporre una spesa di 50, 60, 100 milioni che non è stata preveduta, non vi ha dubbio che il Parlamento si troverebbe molto spiacente, e potrebbe perfino dubitare che la sua buona fede fosse stata sorpresa. Imperocchè, se si decide alle deliberazioni che gli sono oggi raccomandate, egli è perchè ha il convincimento che, salvi naturalmente certi limiti che vi sono sempre nelle cose umane, siano sufficienti i mezzi che si propongono, purchè si soddisfaccia a quelle condizioni che sono state indicate, e si pongano ancora in opera gli altri mezzi, che non poterono essere tutti portati davanti al Senato, come l'onorevole Relatore avrebbe desiderato, e come avrei desiderato io stesso.

Ora, lo ripeto, io sono convinto che se l'onorevole Senatore Menabrea esamina bene tutte le proposizioni fatte, troverà che per questa parte non vi è a presumere che il piano finanziario possa essere perturbato.

Sono poi particolarmente grato all'onorevole Senatore Scialoja delle parole gentilissime che mi rivolse per quella specie di progresso che egli volle ravvisare nel mio modo di trattare le questioni finanziarie.

L'ho già dichiarato e confesso che appartengo alla scuola analitica. Preferisco procedere passo a passo, e non mettere il piede innanzi se non ho un pochino tastato il terreno in guisa da esser sicuro che il terreno stia fermo.

Io non contesto che una volta che non vi sarà più questa maledetta questione di cassa, scusate l'espressione, la quale ci ha perturbato tutti gli anni, quando ci saremo sbarazzati di questo stato di cose, si dovrà ripigliare ad esame il nostro assetto finanziario e correggere le mende che convengo anch'io vi si riscontrano e che è necessario far scomparire. E vedo con piacere l'onor. Cambrey-Digny fare dei cenni d'affermazione, perchè tutti i Ministri delle Finanze sanno perfettamente cosa significhi il dover tutti gli anni venire qui a torturare il Parlamento con bisogni, la cui soddisfazione non ammette indugio e che non permettono di studiar nulla, di discuter nulla, di far nulla di bene.

Quando queste condizioni tanto impellenti saranno un poco calmate, converrà, lo ripeto, tornare per molte cose da capo, e noi lo faremo

anche con grande vantaggio avendo gli ammaestramenti del passato; potremo fors'anco procedere per diminuzioni.

Io fin qui sono venuto avanti con aggravii di tariffe, con proposte di decimi, per cui agli occhi di molti sono un barbaro aumentatore di quote, che non esamina nè la materia imponibile nè altro. Ma io vedo la necessità di giungere un poco vicino a questo benedetto pareggio, ed in allora mediante allargamenti di certe tasse, mediante riduzione di tariffe, mediante miglior assetto, mediante perfezionamenti nell'Amministrazione, credo io pure che incontrando anche in principio delle perdite, si possano poi ottenere degli aumenti e si possa far un'opera molto più soddisfacente di quella che hanno avuto non solo io, il più infelice di tutti i Ministri, ma tutti i miei predecessori di questi dieci anni. Quindi io credo, o Signori, che il Senato possa dare il suo assenso a questi provvedimenti, certamente con animo non lieto, ma senza grave apprensione.

Imperocchè, se noi entrassimo ora in operazioni di credito, certamente faremmo peggio. Quindi io sono convinto che si possano deliberare questi provvedimenti con sufficiente tranquillità; e che quando si continui a fare tutto ciò che è necessario, non solo non verrà danno al paese, ma arriveremo presto a quel felice periodo dell'equilibrio, in cui certamente le condizioni nostre (anche come andamento economico) non potranno non migliorare di molto.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Signori Senatori, io dovrei, per debito di ufficio, riassumere la discussione che ha avuto luogo da due giorni in quest'Aula, e tale incarico non sarebbe veramente molto difficile in se stesso, inquantochè io vedo con piacere che, salvo alcune riserve, da tutte le parti in sostanza gli oratori conchiudono per l'approvazione della legge.

Potrebbe quindi parervi indiscreto, se io troppo mi dilungassi su questo proposito, giacchè poco potrei aggiungere a quello che la mia Relazione contiene. Ma l'onorevole Ministro delle Finanze ha toccato nell'ultima parte del suo discorso alcuni punti agli occhi miei così sostanziali, che io spero che il Senato mi vorrà concedere di dire qualche parola ed anche di produrre qualche numero in aggiunta a quello che lo stesso signor Ministro è venuto dicendo.

Egli vi accennava or ora quanto difficile e scabrosa sia stata sempre da dieci anni a questa parte la missione del Ministro delle Finanze del Regno d'Italia. Ma da un'altra parte ho udito, e ho letto ancora recentemente in uno scritto di un dotto ed onorevole Collega, il quale non potè intervenire in quest'Aula, concetti che starebbero in aperta opposizione con quello che è stato fatto in questo periodo di dieci anni.

Perciò tollerate, Signori, che in brevissime parole io compendii, non dirò la storia, ma il riassunto di quello che da dieci anni a questa parte è accaduto alle finanze italiane.

Nel 1862, voi sapete come si cominciarono i bilanci del Regno: si cominciarono con 480 milioni di entrata e (lasciando da parte gli ammortamenti di debiti redimibili) con 995 milioni di spese, che è quanto dire, con oltre 500 milioni di disavanzo! Teniamo bene a mente questo punto di partenza che io credo abbia una grandissima importanza in questa discussione.

È facile senza dubbio il dire che lo Stato doveva limitare le sue spese negli stretti confini delle sue forze, e aspettare i risparmi prima di estenderle.

Ma, o Signori, torniamo colla mente alle condizioni in cui versava il paese in quell'epoca. Si doveva dunque stare senza esercito e senza marina, mentre l'esercito austriaco ci minacciava dal quadrilatero, per non spendere più dei 400 milioni? Si doveva rinunciare alla costruzione di quella rete di strade ferrate che ha promosso la prosperità nel Regno d'Italia, per cui possiamo ora dire che la produzione è tanto accresciuta?

No, o Signori; io non credo che dobbiamo pentirci di quello che abbiamo fatto allora, non esitando ad impegnare l'erario in spese che erano necessarie, strettamente necessarie. Però pur troppo erano esse molto maggiori di quello che fossero le entrate.

Pertanto il problema che si presentava allora ai Ministri delle Finanze era questo:

Cercare di restringere le spese nei più stretti confini, pure facendo tutte le necessarie; cercare di allargare le entrate: e intanto combattere quello spettro cui accennava l'onorevole Ministro delle Finanze, voglio dire la deficienza di cassa. Evidentemente si era costretti a ricorrere al credito, e a porre mano alle imposte.

Ma cogli interessi crescevano le spese, i cui

aumenti si trovavano appena pareggiati dal progressivo aumento delle entrate, e la difficoltà non diminuiva.

Vennero dunque gli aumenti delle imposte, venne prima la unificazione delle tasse sul registro e bollo, venne il conguaglio, la ricchezza mobile, il dazio consumo. Vennero infine tutte quelle riforme nelle imposte, dalle quali, senza dubbio, i Ministri che le proponevano, speravano molto, ma che poi non producevano tutto quello che si era sperato.

Infatti, o Signori, non è cosa nuova: l'abbiamo visto e l'abbiamo imparato per esperienza, che le grandi imposte finiscono, è vero, per divenire produttive, ma ci vogliono degli anni perchè esse prendano il loro definitivo assetto.

Intanto, quantunque le entrate crescessero e s'introducessero nelle spese notevolissime economie, siamo andati incontrando nuovi disavanzi, e le entrate non arrivarono mai a coprire le spese.

Però, dopo un quinquennio, giunti al 67, giova vedere i risultati che si leggono nei documenti pubblicati recentemente. Essi dimostrano che nel 67 le entrate erano salite a 803 milioni, che le spese ordinarie erano diminuite di 40 milioni, e le straordinarie di 164: ma che pur troppo per le solite ragioni le spese così dette intangibili, vale a dire gli interessi, le pensioni, le garanzie di strade ferrate, ecc., erano cresciute di 300 milioni; ciononostante il disavanzo del 67, cavati fuori gli ammortamenti dei debiti redimibili, che allora cominciavano ad aumentare, era ridotto a 272,000,000.

Non entro in maggiori particolari perchè non voglio tediare il Senato; voglio solamente notare che di mano in mano che si tornava a studiare questo gravissimo argomento, si è sempre trovato che le entrate erano cresciute e diminuite le spese ordinarie, e che il disavanzo era andato diminuendo: tanto che, arrivati al 72, troviamo sempre il solito problema, ma in condizioni immensamente, straordinariamente migliori, imperciocchè noi abbiamo circa un miliardo di entrata, circa un miliardo e 100 milioni di spesa, tenuti fuori gli ammortamenti.

Io qui non posso dire al Senato le cifre esatte, perchè quel bilancio definitivo, di cui ci ha parlato il Ministro, non ci è ancora stato distribuito; ma ciò nulla toglie alla forza delle

mie argomentazioni, perchè il fatto sta che adesso, tenuti fuori i soliti ammortamenti, il disavanzo è presso a poco di un centinaio di milioni, e messi fuori di conto anche i lavori pubblici, si riduce, come si vede nella Relazione dell'altra Camera, a 64 milioni.

Ora, o Signori, se non ci siamo sgomentati a combattere un disavanzo di 500 milioni, come era al principio di questo decennio, molto meno dovremo esitare davanti a un disavanzo di 64 milioni.

A questo punto però, io non posso non toccare della grave obbiezione sollevata dall'onorevole mio Collega, il generale Menabrea, che mi dispiace di non vedere più al suo posto, imperocchè mi pare che essa miri a questo; cioè, che se è vero che, per le ragioni che or ora dirò, ci sia da vivere abbastanza tranquilli, nella persuasione che in un quinquennio, poco più poco meno, questo disavanzo di 64 milioni andrà scomparendo; non è men vero che in questi cinque anni non si potranno fare tutte le spese di lavori pubblici, di fortificazioni ed altre che sono tenute fuori di conto in questi calcoli dal Ministro, ai quali siamo venuti dietro anche noi. Ora, se queste somme che sono fuori di conto dovessero seguitare dopo il quinquennio, ed essere molto significanti, evidentemente gli interessi che ne emergerebbero e che passerebbero poi nella parte ordinaria del bilancio, potrebbero distruggere l'equilibrio ottenuto. Ho sentito dunque con vera soddisfazione una cosa che non aveva potuto constatare mancandomi gli elementi per fare questo riscontro, ho sentito, diceva, con molta soddisfazione che una gran parte di queste spese era già compresa nei calcoli del Ministero.

Mi pare anzi dover osservare che la spesa dei lavori pubblici prevista per il quinquennio ascende a 160 milioni, se non erro. Cosicché rinnarranno le spese relative alla difesa del paese, le quali, per importanti che sieno, nessuno ha creduto mai si dovessero fare in poco tempo, e non dovessero invece suddividersi in un lungo seguito d'anni.

In sostanza, o Signori, a me pare che noi dobbiamo sopra tutto renderci conto se, una volta approvato questo progetto di legge, sia sperabile che in cinque anni si facciano scomparire questi 64 milioni di disavanzo (tenuti sempre fuori di calcolo i rimborsi e le ferrovie).

Già l'ho accennato nella mia Relazione, e se volete che qualche cosa soggiunga ancora a questo proposito, io non posso non riconoscere come nella massima parte dei più importanti nostri cespiti di entrata abbiamo avuto in quest'ultimo decennio aumenti veramente notevoli, anche indipendentemente da quanto s'è ottenuto colle leggi nuove.

Delle leggi in verità ne abbiamo fatte delle buone, ma, diciamolo francamente, ne abbiamo pur fatte anche delle cattive; (*Harità.*) perchè se ne abbiamo avute di quelle che fecero aumentare le entrate dello Stato, ne abbiamo pur avute di quelle che non dettero il risultato che se ne sperava.

Ebbene se, ciò non ostante, si pon mente in specie alle imposte indirette, noi troviamo un aumento progressivo veramente meraviglioso.

Per esempio, l'imposta sugli affari, che avanti della unificazione dava appena 49 milioni, ora per l'anno 1872 si calcola a 165, somma che ha già reso nel 1871, sicchè si vede che lo sviluppo di questo ramo di imposta è veramente stato mirabile.

Le dogane anche sono in aumento, qualunque per esse poco siasi fatto soprattutto dal 1865 in poi; anzi voi avete sentito come l'onorevole mio amico e collega Senatore Scialoja notava che la nostra tariffa non è buona, non essendo nè libero-scambista nè protezionista, e che perciò meriterebbe di essere attentamente riveduta.

Ebbene, ciò non ostante, da 59 milioni che davano le dogane fino al 1864, se ne prevedono 86 pel 1872. Le privative, da 64 milioni che davano nel 1862, sono ascese adesso a 138 milioni. In sostanza non è da temere che questo movimento di sviluppo diminuisca, se esso è aiutato da una cura assidua dell'amministrazione e anche da rettificazioni che prudentemente si vadano introducendo nelle leggi.

Mi associo dunque alle parole espresse ieri dall'onorevole Rossi, quando diceva che quell'aumento di 10 milioni all'anno, che il Ministero aspetta, sarà probabilmente piuttosto inferiore che superiore al vero. Voi intendete, o Signori, che se si avranno più di 10 milioni all'anno di aumento nei prodotti, in capo a cinque anni ci avvicineremo molto a coprire i 64 milioni di disavanzo.

Ma mi si dirà: accade pur troppo che re-

stino nelle imposte importanti arretrati. A proposito degli arretrati, io non starò a dirvi come l'amministrazione sia andata sempre notevolmente migliorando; basta vedere le pubblicazioni che va facendo il Ministero delle Finanze da diversi anni, per rendersi conto di questo fatto: però noi abbiamo anche fatto qualche cosa per impedire che questo inconveniente degli arretrati si vada rinnovando. Voglio precisamente alludere a quella legge sopra la riscossione delle imposte che fu così vivamente censurata ieri dall'onorevole mio Collega il Senatore Audiffredi. Veramente questa legge non è ancora in attività; il Ministro ha creduto con molta prudenza di non sollecitarne troppo l'applicazione, perchè veramente erano necessari tanti provvedimenti che in poco tempo non si sarebbero potuti prendere.

Forse egli ha adottato adesso qualche misura allo scopo di incassare questi arretrati. Di questo, se non erro, doveva parlare ieri l'onorevole Audiffredi, imperocchè quanto alla legge, che non è ancora applicata, non mi pare che si possa dire che se n'è già sperimentata la durezza.

Comunque sia, noi dobbiamo far di tutto perchè questa legge si applichi, e si applichi regolarmente, per evitare così in avvenire quel grave inconveniente degli arretrati che si incontrava per lo passato; inconveniente il quale, notate bene, o Signori, aggrava le deficienze di cassa le quali lamentava or ora l'onorevole signor Ministro. Voi avete infatti un bell'aver votato leggi di imposte; se poi queste imposte non si riscuotono, evidentemente avverrà come se le imposte non ci fossero, o almeno fossero molto minori.

A questo proposito però, giacchè mi è avvenuto di fare una breve digressione sopra questa legge della riscossione delle imposte, vorrei pregare l'onorevole Ministro delle Finanze a dare al Senato uno schiarimento di fatto. Tutti sanno che nel Regolamento pubblicato con Decreto Reale secondo il disposto della legge, fu stabilito che quei Consigli provinciali i quali avessero deliberato di fare le nomine dei Ricevitori provinciali sopra terna proposta dalle Deputazioni, le dovessero aver fatte il 5 di maggio.

Noi siamo adunque al momento di queste nomine in tutte le provincie del Regno, od almeno in tutte quelle che hanno deciso di fare

la nomina sopra terna. Ora è venuta fuori una Circolare dell'onorevole Ministro delle Finanze, nella quale egli fa sentire esser desiderio del Governo che questo campo delle Ricevitorie provinciali sia lasciato ai privati ed agli istituti di credito che non emettono carta, e non sieno quindi ammesse le Banche di emissione nè alle aste, nè alle nomine per terna. Questo fatto io non so se veramente sia d'accordo col disposto letterale e collo spirito della legge: comunque sia, io vorrei averne una spiegazione.

L'onorevole Audiffredi ieri diceva che egli avrebbe voluto dare la riscossione delle imposte alla Banca o alle Banche principali: questo dalla legge non è stato nè prescritto nè escluso, secondo il concetto che ne avrei io; perchè evidentemente, se non ci fosse questo desiderio che ha manifestato recentemente il Ministro, la Banca o le Banche non avrebbero che a correre per ottenere le Ricevitorie.

Quando l'onorevole Ministro avrà avuto la compiacenza di dire qualche parola su questo argomento, se il Senato lo permette, ci tornerò sopra: intanto continuo.

Fra i diversi provvedimenti che sono compresi in questo progetto, e che tendono ad ottenere un aumento delle entrate, oltre quello naturale di cui ho parlato finora, se ne trova uno contro il quale si pronunziò ieri, se non erro, appunto l'onorevole Senatore Audiffredi, ed è l'aumento dei dazi d'introduzione sopra le macchine, e segnatamente sulle macchine a vapore. Egli accennava come l'agricoltura potrebbe giovarsi assai di questa importazione di macchine, e che lo aggravarne il dazio necessariamente riuscirà a carico di essa. Io mi associo a questo concetto, quantunque per ora il danno non sia molto grave.

Credo però che un giorno tornando sopra alle tariffe doganali, si potrà rettificare anche questo punto, e quindi se ne riparlerà a suo luogo. Però nel corso di questa discussione ho sentito parlare parecchie volte di queste tariffe doganali.

L'onorevole Scialoja le ha dichiarate non affatto libero-scambiste nè affatto protezioniste.

Sentii ieri l'onorevole Audiffredi, il quale, per quanto dichiarasse di non essere protezionista, parve nonostante disposto a consigliare l'imitazione di quello che si è fatto in Francia ed altrove per aggravare le tariffe doganali.

Io sento adunque il bisogno di fare a questo

proposito una dichiarazione netta. Ho detto poco fa, o Signori, come il prodotto delle dogane sia andato mirabilmente crescendo; credo che sarebbe cresciuto di più se le tariffe fossero state più miti, e credo altresì che noi uccideremmo la gallina dalle uova d'oro se si venissero ad adottare tariffe protezioniste. E questo basti.

In sostanza, tornando al progetto di legge, io credo che la speranza che dentro 5 anni si arrivi o ci si avvicini molto all'equilibrio fra le entrate e le spese, tenuti fuori i rimborsi e le spese di lavori pubblici, sia abbastanza fondata, e quindi che il Ministro delle Finanze abbia ragione di sostenere il suo concetto, che è il concetto fondamentale di tutta questa legge.

Ma sorge ora la solita difficoltà; la questione di cassa, la quale, come or ora diceva l'onorevole signor Ministro, fu l'ostacolo incontrato da tutti i suoi antecessori, si ripresenta in questo caso. Noi avremo in questi cinque anni disavanzi gradatamente decrescenti; ma li avremo. Avremo i rimborsi dei debiti redimibili; avremo le spese dei lavori pubblici; bisogna far fronte a tutto questo, e per ciò il Ministro ha valutato che occorrono 730,000,000.

Ora, o Signori, si potranno avere tra la conversione dell'imprestito nazionale e gli arretrati circa 150 milioni; ma gli altri 400 milioni, che mercè di questa legge si ottengono, sono tutti trovati affidandosi al corso forzoso.

Io non voglio, o Signori, diminuire l'impressione delle splendide parole pronunciate dall'onorevole Senatore Scialoja sul corso forzoso e sulla Banca, quindi mi terrò in strettissimi confini. Però non posso a meno di far notare al Senato, come oramai siamo ben lontani da quel tempo in cui una Commissione parlamentare constatava la necessità e la possibilità dell'abolizione del corso forzoso, e proponeva alla Camera d'invitare il Governo a presentare una legge per la convertibilità in valuta metallica dei biglietti di Banca. Pur troppo a me pare che siamo molto lontani da quell'epoca e da quelle idee.

E ciò perchè, o Signori?

Perchè in questi ultimi anni la circolazione e il debito dello Stato verso la Banca sono talmente aumentati, che ormai non è possibile pensare a far altro che mantenere questo corso forzoso finchè le condizioni finanziarie del paese

non siano completamente cambiate. Su questo proposito, ripeto, non mi estenderò.

Dirò solamente che, quantunque questa specie di provvedimenti mi abbia sempre repugnato, non posso non riconoscere che l'operazione che l'onorevole Ministro propone, presa nel suo complesso, è più favorevole al Governo di quello che non lo sia veramente alla Banca. Quindi io ho piacere di cogliere quest'occasione per dichiarare che, se sono stato, se sono e se sarò sempre un avversario del corso forzoso, non lo sono stato mai della Banca, e specialmente della Banca Nazionale, la quale, io credo sia veramente benemerita del Regno d'Italia e delle nostre finanze.

Su quest'argomento però debbo pregare l'onorevole signor Ministro a voler por mente a una circostanza la quale è notata da molti, e sulla quale diversi Colleghi hanno richiamato la mia attenzione. Estendendo così notevolmente, come si andrà facendo in questi anni, la circolazione cartacea, sarebbe forse opportuno di eliminare un inconveniente che si presenta, e che ha qualche importanza, cioè la difficoltà del cambio dei biglietti in cattiva condizione, cambio che pur troppo ora comincia a farsi necessario.

Forse sarebbe il caso che il Governo approfittasse di quest'occasione per prendere una qualche intelligenza in proposito colla Direzione Generale della Banca che certamente non si vorrà opporre, e tanto più che ne abbiamo l'esempio dalle Banche estere.

Mi è stato assicurato che la Banca inglese non rimette mai in circolazione un biglietto quando è tornato nelle sue casse, e questo naturalmente mantiene i biglietti in una molto miglior condizione dei nostri. Ho presa quest'occasione per far notare una tale circostanza al signor Ministro, e sono certo che terrà conto della mia osservazione.

Ma veniamo alle conclusioni: a noi è sembrato che nel progetto che il Ministro ha presentato, vi sieno alcune parti che meritano tutta la vostra attenzione e tutta la vostra approvazione.

In primo luogo, vi ha l'abbandono della pretesa di raggiungere in poco tempo un pareggio, che naturalmente a molti sembrava impossibile, ed il concetto veramente pratico di far entrare l'elemento del tempo in questa importante operazione, elemento che, come avete visto, ha aiutato molto finora ad avvicinarvisi.

In secondo luogo, il pensiero della conversione dei debiti redimibili.

Queste sono le parti che veramente raccomandano questo progetto, e se si considera nell'insieme, a noi non pare dubbio che esso possa e debba riuscire.

Duole, come ho accennato nella Relazione, che appunto nella parte che riguarda la soddisfazione dei bisogni di cassa, non si raggiunga la somma intiera che il Ministro si proponeva di ottenere.

Nè io rientrerò nella discussione che si è fatta or ora tra l'onorevole Scialoja e il Ministro delle Finanze sulla questione delle Tesorerie.

Già questa parte non è ancora sottoposta al Senato.

In secondo luogo sarebbe inutile che dicessi la mia opinione su questa proposta, perchè non ho mancato di esprimerla in parecchie occasioni, e tutti i miei amici sanno che essa si avvicina molto a quella del Ministro.

Io dunque non mi dilungherò per non abusare della pazienza del Senato, e noterò solamente che questo piano che il Ministro ci sottopone, è, come dice l'onorevole Scialoja, un sistema, se si vuole, di espedienti, ma un sistema: è un piano finanziario il quale si propone uno scopo alto, e procura mezzi per raggiungerlo, i quali hanno tutte le probabilità di riuscita; è un concetto ardito se si vuole, ma senza ardire, non esito a dirlo, nelle condizioni in cui siamo, non si raggiunge lo scopo.

Ora però avvi un punto sul quale non posso far di meno di tornare a richiamar l'attenzione del Ministro insieme e del Senato.

Voi avete inteso come il buon successo di questo piano si affida tutto alla speranza che nessun grave evento venga a disturbarlo. Sebbene adunque l'onorevole Audiffredi ieri dicesse che nelle questioni finanziarie non si deve mescolare mai la politica, io non posso far a meno di osservare che quando un piano finanziario acquista questa importanza, egli è evidente che si lega strettamente alle questioni politiche che interessano il paese, e che dalla soluzione di quelle dipende in gran parte la riuscita del piano medesimo.

Noi siamo dunque per forza condotti a dire una parola di politica, ed io mi limiterò ad esprimere l'opinione mia su questo proposito, non avendo in questa parte consultato nessuno dei miei Colleghi.

Dopo gli importanti mutamenti politici che abbiamo attraversato, è certo, o Signori, e gli onorevoli Ministri non hanno cessato di farcelo sentire, che, anche perchè la parte finanziaria possa avere il suo completo sviluppo, a noi conviene una politica interamente conservativa.

Noi siamo in Roma e bisogna restarci. Dopo il compimento dell'unità nazionale, le condizioni nostre esigono che abbandoniamo quella politica ardata che promosse i mutamenti, e che procuriamo di conservare quello che abbiamo acquistato. Ormai, a parer mio, due sole politiche sono possibili in Italia, e queste si riferiscono appunto alla questione di Roma. Una può essere quella della guerra al Papato, l'altra quella della conciliazione con esso.

Non ho bisogno di dire che la prima, quella della guerra, non è la mia, e che io la respingo assolutamente.

Quanto alla seconda, mi si dirà che per fare una conciliazione, bisogna esser d'accordo dalle due parti. Io ne convengo pienamente; tuttavia credo che possa adottarsi un indirizzo politico tale, che se la conciliazione non si fa, non sia nostra la colpa, e questa via io mi auguro di veder seguire dal Governo Italiano.

In questa speranza adunque io mi unisco a tutti gli altri oratori precedenti, per proporre al Senato l'approvazione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io certamente non tratterei ulteriormente il Senato, se la discussione non si fosse allontanata dalla questione finanziaria nei cui limiti è stata tenuta fino all'ultimo istante; nè occorre ch'io parlassi, prima perchè e il Relatore della Commissione del Senato, e gli oratori che presero parte a questa discussione, approvarono unanimi, salvo certe riserve e alcuni lievi appunti, i provvedimenti finanziari proposti; e inoltre, perchè l'onorevole mio Collega il Ministro delle Finanze rispose ampiamente a tutte le considerazioni poste innanzi dai vari oratori.

Ma l'onorevole Relatore Cambray-Digny, sia nella sua Relazione, sia nel ricapitolo che testè fece della discussione, accennando alla politica che il Governo dovrebbe a suo avviso seguire all'interno ed all'estero, ha espresso il desiderio di avere dal Ministero qualche spiegazione in proposito.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny avverte giustamente nella sua Relazione che una buona politica fa anche una buona finanza. Io concorro pienamente con lui in questa sentenza, chè ha, direi quasi, la forza di un assioma; ma non credo sia completa. Per completarla bisognerebbe aggiungere, che reciprocamente *con una buona finanza si fa una buona politica*: poichè l'una, è, a vicenda, cagione ed effetto dell'altra. Non v'ha dubbio che il nostro sistema finanziario, al punto in cui si trova, abbisogna della massima fiducia così dentro come fuori dello Stato; un sistema finanziario, che per la necessità delle cose prodotta dagli avvenimenti, dai quali emerse e fu compiuto il risorgimento Nazionale, ci ha prima condotti a dover fare molto a fidanza col credito, e finalmente ci ha costretti a dover imporre il corso forzoso e a spingere la circolazione cartacea a limiti abbastanza seri, abbastanza gravi; un tale sistema ha bisogno della massima fiducia e tranquillità all'interno ed all'estero. È evidente che, per non turbare questa circolazione, per evitare che si producano conseguenze le quali possano rendere questa circolazione troppo gravosa, se non anche pericolosa per la finanza e per il paese, è necessario, lo ripeto, che gli atti del Governo ispirino la massima fiducia così nel Regno come fuori di esso.

Ora, questa fiducia, o Signori, non si può ispirare se non con una politica, la quale rassicuri le Potenze che il Governo e la Nazione italiana non pensano altrimenti a suscitare complicazioni o diffidenze che possano mettere a repentaglio la pace, ovvero ad agitare con novità inconsulte il paese; ma unicamente a rafforzare la loro presente condizione, a rintracciare e far rifiorire tutte le loro risorse economiche, ad assodare il credito, ad assestar le Finanze, a far prosperare, insomma, quanto si possa, la vita della Nazione!

Nell'interno, è necessario che la politica del Governo sia tale da rassicurar pienamente così le persone come le proprietà, e da infrenare, se mai ve ne fosse bisogno, questo o quel partito, che tentasse turbare il presente ordine di cose. Imperocchè è impossibile non vedere come, a raffermar viemaggiormente la nostra situazione in Roma, sia d'uopo di molta prudenza, di molta moderazione.

Noi siamo venuti a Roma proclamando che venivamo non già a portare la rivoluzione, ma

per contrario, a impedire che la rivoluzione potesse sconvolgere lo stato delle cose: noi dobbiamo esser fedeli osservatori della nostra parola. Noi siamo venuti a Roma dichiarando che la sicurezza e l'ordine pubblico non sarebbero in nessun modo turbati, quindi è necessario che il Governo proceda bensì secondo la costituzione e le leggi; ma proceda insieme con tutta la fermezza necessaria ad ottenere che l'ordine pubblico sia saldamente mantenuto, e che i diritti di tutti, le libertà di tutti, vengano rigorosamente rispettate.

In quanto al nostro contegno, rispetto alla questione che dirò religiosa, il Governo non ha più mestieri di fare dichiarazioni. Da due anni che ha l'onore di reggere la cosa pubblica, esso ebbe occasione di compiere molti atti e di presentar molte proposte che furono suffragate dal voto del Parlamento, e dalle quali è delineato in modo chiaro e dirò anche spiccato l'indirizzo politico che il Governo intende seguire. Ora, la via gli è tracciata dalla legge; ed egli manterrà osservata questa legge. Noi crediamo che quando, mediante il concorso del Parlamento e della Nazione, nel quale ho piena fiducia, il Governo ottenga che sia rispettata rigorosamente la *libertà di coscienza*, quando il culto e la religione non corrano verun pericolo, e continuino a poter essere esercitati con piena libertà; quando insomma ognuno venga insieme tutelato nel campo de' suoi diritti, e contenuto nei limiti de' suoi doveri, noi crediamo, ripeto, che questa politica non potrà non produrre buoni frutti, e avrà il certo effetto di consolidare quell'opera grandiosa che col concorso di tutti gli Italiani abbiamo felicemente compiuta.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io sorgo solamente per rispondere ad una quasi formale interpellanza, che mi ha rivolto l'on. Cambray-Digny. È verissimo che ho scritto ai Prefetti, e agli istituti d'emissione che credeva non dovessero questi concorrere né nell'aggiudicazione sopra terne né nella prima asta alle Ricevitorie provinciali, che a termini della legge delle imposte si debbono appunto in questi giorni deliberare.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny mi ha domandato il motivo di questo divisamento, non trovando egli nella legge cosa alcuna che lo giustificasse, ed io gli dirò la ragione del fatto mio.

Allorquando si venne alla promulgazione del regolamento per l'esecuzione di questa legge, non nascondo che ho fatto il più vivo assegnamento sopra gli istituti di credito, ed anzi li ho individualmente invitati a prendere in considerazione la questione; infatti per queste Ricevitorie richieggonsi cauzioni ragguardevolissime, le quali in complesso si avvicinano a cinquanta e più milioni di lire, o qualche cosa di simile; per cui considero quasi come una fortuna che siano in quest'ultimi tempi sorti tanti istituti di credito.

Ma a questo punto confesso che ho sempre rivolto specialmente la mia attenzione agli istituti di credito e non a quelli di emissione: e ciò prima di tutto per rispetto all'opinione pubblica.

L'onorevole Senatore Digny mi insegna che vi sono parecchi i quali non credono torni conveniente moltiplicare oltre lo strettamente indispensabile le relazioni fra lo Stato e gli stabilimenti di emissione. E invero se si considera che essendo lo Stato creditore di codesti istituti, e potendo venire dei momenti di crisi tali da rendere per avventura difficile la posizione di entrambi, si capisce che vi sieno scuole reciprocamente avverse al conferimento del servizio di Tesoreria, e per conseguenza anche delle Ricevitorie provinciali a questi istituti.

Io non nascondo che in fondo non sono tanto purista, perchè, come l'ha dimostrato la mia condotta nella questione del servizio di Tesoreria, io credo fermamente, confortato in ciò anche dall'esperienza dei più importanti paesi, che si possa senza inconvenienti far capo per tale servizio a questi istituti. Nulladimeno ho creduto mio dovere di rispettare l'opinione di tutti; e siccome in genere gli istituti di emissione non possono intraprendere operazioni di tal natura senza il permesso del Governo, mi è sembrato che si dovessero favorire anzitutto i privati e gli istituti di credito d'altra natura. Quindi la mia circolare: con essa però, se ho disposto che gli istituti d'emissione non abbiano da concorrere all'aggiudicazione per terna e alle prime aste, non sono andato fin a discorrere delle seconde, imperocchè anche nell'altro ramo del Parlamento sono state manifestate opinioni conformi a quelle cui accennava l'onorevole Senatore Cambray-Digny, che, cioè, se per avventura gli istituti di emissione potessero incaricarsi delle Ricevitorie a migliori condizioni, non vi fosse ragione per escluderli.

Io però ho preferito, e credo sia da desiderarsi, che in tutti i casi questi istituti stiano in retroguardia e ho stimato mio debito dir loro: all'aggiudicazione sopra terna, o alle prime aste non concorrerete; intanto vedremo se gli altri istituti e i privati possono prendere questo servizio delle Ricevitorie a condizioni che le Provincie trovino convenienti.

E per verità non vi ha ragione perchè senza necessità, senza un forte motivo ci debbano concorrere gli istituti di emissione, i quali, capisco anch'io, essere meglio che si attengano alle operazioni di cui sono ordinariamente incaricati.

Detto questo, io naturalmente non ho fatto che indicare la ragione della mia condotta.

Che se essa debba essere modificata, se sorgano inconvenienti per le prescrizioni che ho dato, sarò io il primo a correggerle, ma credo che l'onorevole Digny e il Senato apprezzeranno le cautele con le quali m'è parso si dovesse procedere.

Certamente io voglio l'esecuzione della legge sull'esazione delle imposte e, intendiamoci bene, non vorrei far nulla che fosse di natura da comprometterne l'esito, parte importantissima del quale riposa appunto nelle buone condizioni che si facciano alle Provincie per queste Ricevitorie.

Io ho poi fiducia, che o nella totalità o nella massima parte, possano le Ricevitorie affidarsi ad altri istituti che non siano quelli di emissione.

Detto questo l'onorevole Senatore Digny vedrà se si debba tornare sull'argomento, se ci si debba tornare adesso o se sia meglio aspettare il risultato della fase attuale.

Ad ogni modo quando l'onorevole Digny e il Senato lo credano, io sarò sempre ai loro ordini per vedere quali deliberazioni si debbano prendere sopra una questione che è importante ed anche delicata.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Cambray-Digny.

Senatore **CAMBRAY-DIGNY, Relatore.** Io non pretendo che in questa seduta sia risolta la questione che ho sollevato, ma mi permetto di far osservare al Ministro che siamo molto alle strette col tempo, perchè le Ricevitorie e le Esattorie, quelle che si danno per terna, debbono essere date il 5 maggio, sicchè non c'è tempo da perdere.

Io adunque mi permetto soltanto di osservare che intendo benissimo la delicatezza colla quale l'onorevole Ministro ha voluto condursi in questa faccenda, ed ammetto pienamente la sua decisione quando si tratta della prima asta; ma quando si tratta della terna nella quale deve intervenire una Deputazione provinciale e deve deliberare un Consiglio provinciale, il quale è nominato per via di elezione e rappresenta in sostanza gli interessi della provincia, allora perchè vuole l'onorevole Ministro limitarne la libertà? In questi corpi deliberanti gli uni saranno dell'opinione che rifugge dall'adooperare gli stabilimenti di credito nella riscossione, ed altri saranno dell'opinione opposta? Perchè non lasciarne la decisione intieramente ai corpi medesimi? Ecco per me la mia principale obiezione. Io non voglio trattenere il Senato: se mi permette l'onorevole Ministro, tornerò sopra questa questione dopo fatta la votazione dell'a legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sarei anzi grato al Senato se si vorrà occupare di tale questione, perchè, essendo io da tante parti accusato di voler dare tutto a queste Banche, è chiaro che mi trovo personalmente in una posizione un poco delicata. D'altra parte si tratta di un argomento abbastanza grave per meritare tutta l'attenzione; e v'è anche da tener conto del fatto che oggidi questi istituti si trovano avvinti collo Stato dai contratti pel servizio di Tesoreria. È ben vero che fino a quando il Parlamento non voti quelle convenzioni, lo Stato non è legato, ma gli stabilimenti lo sono; per cui essi possono diventare ricevitori e tesorieri. Quindi la questione, lo ripeto, è abbastanza grave. Se il Senato, se la Commissione di finanza se ne vogliono occupare, se si vuol prendere una deliberazione in proposito, per parte mia sarei molto lieto di vedere che questa questione, la qua' forse si presenta nel suo complesso per la prima volta, sia studiata a fondo da persone di così matura esperienza come quelle che sono in tanta copia nel Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Domani si passerà alla discussione degli articoli.

Intanto prego gli onorevoli Senatori che non avessero ancora votato di venire a deporre il loro voto nelle urne.

Risultato della votazione dei quattro progetti di legge che furono discussi nella tornata di ieri:

Leva marittima sui nati nel 1851 e fissazione della somma da pagarsi pel passaggio dal primo al secondo contingente.

Numero dei votanti . . . 78

Voti favorevoli . . . 76

Contrarii 2

(Il Senato approva.)

Approvazione di una Convenzione per il compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio e della spesa di lire 2,120,000 per l'apertura di una galleria nel Colle di Tenda.

Votanti 78

Favorevoli . . . 72

Contrarii 6

(Il Senato approva.)

Unificazione del debito pubblico Romano e proroga per il cambio della rendita.

Votanti 76

Favorevoli . . . 72

Contrarii 4

(Il Senato approva.)

Cessione al Governo Ottomano d'un tratto di terreno demaniale in Roma

Votanti 78

Favorevoli . . . 76

Contrarii 2

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2, pel seguito della discussione sui provvedimenti finanziari.

La seduta è sciolta (ore 6).





TORNATA DEL 18 APRILE 1872

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Congedo — Sorteggio degli Uffici — Annunzio d'interpellanza del Senatore Cuccia — Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari — Approvazione dell'art. 1 — Istanza del Senatore Cambray-Digny, Relatore, e del Senatore Pernati sull'art. 2 al Ministro delle Finanze, e dichiarazioni di questo — Approvazione degli art. 2 e 3 — Considerazioni e proposta d'ordine del giorno del Senatore Rossi A. sull'art. 4 — Risposta del Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Rossi A. — Avvertenza dei Senatori Menabrea e Balbi-Piovera — Considerazioni del Relatore sull'ordine del giorno del Senatore Rossi A. — Osservazioni del Senatore Gallotti — Dichiarazioni del Ministro — Schiarimenti del Senatore Gallotti — Ordine del giorno proposto dal Relatore — Dichiarazione del Senatore Rossi A., e ritiro del suo ordine del giorno — Approvazione degli articoli 4, 5 e 6 ultimo del progetto — Domanda del Senatore Digny, cui risponde il Ministro delle Finanze — Squittinio segreto sul complesso del progetto di legge testè discusso.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e il Ministro delle Finanze; più tardi intervengono i Ministri della Marina, della Guerra, di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che è approvato.

Il Senatore Andreucci, per ragioni di salute, chiede il congedo di un mese, che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Essendo scaduto il bimestre per cui furono stabiliti gli Uffici, si procede al sorteggio per la rinnovazione dei medesimi.

Essi rimangono così costituiti:

UFFICIO I.

Pallieri
Amari Prof.
Balbi-Piovera

Cantelli
Araldi-Erizzo
Meuron
Vitelleschi
Antonini
Saracco
Bellavitis
Scialoia
Tabarrini
Cerruti
Acquaviva
Tanari
Miniscalchi
Pasolini
Mameli
Cipriani Leonetto
Pallavicini Francesco
Robecchi
Finocchietti
Cialdini
Moscuza

TORNATA DEL 18 APRILE 1872

De Sonnaz
Vacca
Barbavara
Panattoni
Balbi-Senarega
Chigi
Sella
San Martino
Marzucchi
Serra Francesco
Bonacci
Saluzzo
Di Moliterno
Laconi
Venini
Torremuzza
Roncalli Vincenzo
Spaccapietra
Galvagno
Colonna Andrea
Castelli Michelangelo
Benintendi
De Ferrari Domenico
Capriolo
Centofanti
Maglione
Melegari
Vercillo
Ceppi
Dalla Valle
Roncalli Francesco
Serra Domenico
Cittadella
Spada
San Cataldo
Provana
Canestri
Piazzoni

UFFICIO II.

Vigliani
De Falco
De Gori-Pannilini
Amari Conte
Cadorna Raffaele
Tommasi
Angioletti
Giustinian
Imbriani
Della Verdura

Duchoné
Di Cossilla
Quaranta
Perez
Camerata Scovazzo
Gadda
Sauli Francesco
Arese
Conforti
Manzoni Tommaso
Boyl
Guiccioli
Mauri
Marliani
Lo Schiavo
Des-Ambrois
Piacentini
Bombrini
Giovanola
Sauli Ludovico
Biscaretti
Di Monale
Tholosano
Collacchioni
Gagliardi
Oneto
Vegezzi
Bona
Arezzo Di Donna-fugata
Torre
Fenzi
Castelli Edoardo
Ricci
Mongenet
Ambrosetti
Melodia
Della Rocca
De Gasparis
D'Adda
Linati
De Ferrari Raffaele
Panizzi
Barracco
Porro
Cataldi
Besana
Colla
Di Bovino
De Gregorio
Strongoli Pignatelli
Zanolini
Magliani

UFFICIO III.

Cusa
 Ruschi
 Torelli
 Andreucci
 Di Giovanni
 Guicciardi
 Acton
 Norante
 Arrivabene
 Di Castropignano
 Mischi
 Pisani
 Mamiani
 Chiavarina
 Carradori
 Cucchiari
 Fiorelli
 Ponzi
 Pandolfina
 Tonello
 Pasqui
 Maggiorani
 Brioschi
 Borghesi-Bichi
 Griffoli
 Belgioioso
 Chiesi
 Serra Orso
 Lambruschini
 Musio
 Sant'Elia
 Pallavicino Mossi
 Pallavicini Fabio
 Sylos-Labini
 Cacace
 Bella
 Di San Giuliano
 Pernati
 Siotto-Pintor
 Della Bruca
 Giorgini
 Capone
 Sclopis
 Marsili
 Colonna Gioacchino
 Pavese
 Pironti
 Zoppi
 Montanari
 Cannizzaro

Lanzilli
 Corsi
 Persano
 Salmour
 Notta
 Malvezzi
 Villamarina
 De Luca
 Castagnetto
 Burci
 Montezemolo
 Bixio

UFFICIO IV.

Michiel
 Rosa
 Miraglia
 Durando
 Gravina
 Caracciolo
 Cianciafara
 Mezzacapo
 Iacini
 Di Pettinengo
 Atenolfi
 Grixoni
 Cornero
 Manni
 Possenti
 Cavalli
 Doria Panphili
 Menabrea
 Garzoni
 Di Bagno
 Cambray-Digny.
 Cipriani Pietro
 Coppola
 Pepoli Carlo
 Borgatti
 Casati
 Petitti
 Rossi Alessandro
 Mirabelli
 Strozzi
 Di Larderel
 Ferraris
 Ghiglini
 Fontanelli
 Del Giudice
 Padula
 Scacchi

Antonacci
Scarabelli
Varano
Buoncompagni-Ludovisi
Bevilacqua
San Vitale
Nitti
Calcagno
Pepoli Gioacchino
Borromeo
Monti
Medici
Campello
Salvatico
Gamba
Di Negro
Lunati
D'Azeglio
Gozzadini
Doria Giorgio
Gallotti
Bufalini
Capponi
Di Riso
Bonelli

UFFICIO V.

Serra F. M.
Spinola
Ginori-Lisci
De Vincenzi
Costantini
Errante
S. A. R. il Principe Eugenio
Cabella
Arconati
Tecchio
Pianell
Lauzi
Correale
S. A. R. il Principe Umberto
Riboty
Caccia
Martinengo
Astengo
Audinot
Ricotti
Audiiffredi
Sanseverino
Vannucci

Beretta
Alfieri
Sappa
Giovannelli
Monaco La Valletta
Conelli
Revedin
Sismonda
Manzoni Alessandro
Della Gherardesca
Stara
Calabiana
Irelli
Sighele
Giordano
Piazza
Pastore
Poggi
Ciccione
Di Sortino
Di Giacomo
Cadorna Carlo
Elena
Mazzara
Lissoni
Paternò
Vesme
Rossi Giuseppe
Lauri
Mayr
Castiglia
Oldofredi
Camozi Vertova
Sagarriga
Gualterio
Pallavicino Trivulzio
Bolmida
Satriano

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Caccia propone al Senato di muovere agli onorevoli Ministri di Agricoltura Industria e Commercio, e dei Lavori Pubblici, un'interpellanza sulla riforma delle tariffe delle ferrovie Calabro-Sicule.

Prego gli onorevoli Ministri presenti a voler dichiarare quando credono di poter rispondere, e a quale tornata si potrebbe fissare quest'interpellanza, avvertendone i loro onorevoli Colleghi.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi farò un dovere di avvertirli.

PRESIDENTE. Domani si fisserà il giorno in cui l'interpellanza avrà luogo, consentendolo il Senato.

Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recala continuazione della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

Essendosi chiusa ieri la discussione generale, si passa a quella degli articoli.

Si dà lettura dell'art. 1°:

« È sospesa la facoltà di alienare rendita pubblica per conto dello Stato accordata al Governo del Re dalle leggi vigenti. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Non facendosi alcuna osservazione, lo metto ai voti. Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re ha la facoltà di stipulare colla Banca Nazionale nel Regno d'Italia la convenzione contenuta nell'Allegato A.

» Nello stanziamento del bilancio dell'entrata il Parlamento, anno per anno determinerà la somma che il Governo è autorizzato a prendere dalla Banca in base alla convenzione medesima. »

Ora si darà lettura dell'Allegato A.

Allegato A.

Convenzione colla Banca Nazionale per un mutuo di 300 milioni di lire in biglietti, per l'assunzione del servizio del prestito nazionale del 1866, e per l'aumento del capitale della Banca stessa.

Tra il Governo italiano, rappresentato dal Ministro delle Finanze commendatore Quintino Sella, e la Banca Nazionale nel Regno d'Italia, rappresentata dal suo direttore generale commendatore Carlo Bombrini, si conviene quanto segue:

PARTE I.

Mutuo di 300 milioni.

Art. 1. La Banca Nazionale somministrerà al Tesoro dello Stato, a titolo di mutuo, la somma di 300 milioni di lire in biglietti, che

sarà versata a misura delle richieste che ne farà il Governo.

Con Decreto reale verrà fissata la somma per la quale saranno emessi biglietti da una lira.

Art. 2. La Banca Nazionale è dispensata dall'obbligo di tenere nelle sue casse la riserva metallica per l'ammontare dei biglietti mutuati al Tesoro ai termini dell'articolo precedente.

Art. 3. Sulle somme di cui il Tesoro sarà debitore pel mutuo suddetto, sarà liquidato e corrisposto alla Banca Nazionale l'interesse di centesimi cinquanta per ogni cento lire nei termini e modi stabiliti dall'articolo 9 della convenzione approvata colla legge dell'11 agosto 1870.

Art. 4. Il massimo della circolazione dei biglietti della Banca Nazionale stabilito coll'articolo 4 dell'a convenzione approvato colla legge del 28 agosto 1870 e coll'articolo 5 della convenzione approvata colla legge del 16 giugno 1871, è aumentato delle somme di cui il Tesoro è debitore in dipendenza dell'articolo 1.

Art. 5. Il prodotto della vendita delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico che, ai termini dell'articolo 8 della convenzione approvata colla legge dell'11 agosto 1870, doveva essere ritenuto dalla Banca Nazionale a diminuzione del suo credito pel mutuo di 500 milioni, sarà invece versato dalla Banca al Tesoro sotto deduzione della commissione alla medesima dovuta per la vendita delle obbligazioni.

Art. 6. In garanzia di tutti i crediti della Banca verso lo Stato dipendentemente da questa e dalle precedenti convenzioni, il Governo depositerà nelle di lei casse tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta, in unione al valore delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico esistenti presso la Banca e calcolata al ragguaglio di lire ottantacinque per ogni cento lire di valore nominale, occorra per uguagliare il complessivo ammontare dei crediti suddetti.

A misura che la Banca verserà allo Stato il prodotto delle obbligazioni ecclesiastiche alienate, il Governo ne rimpiazzerà l'importare con deposito di rendita consolidata 5 per cento ragguagliata come sopra all'ottantacinque.

Cesseranno per conseguenza di aver effetto le altre garanzie prima d'ora prestate dal Governo per i crediti della Banca.

Art. 7. Gli interessi della rendita depositata presso la Banca Nazionale, a termini dell'ar-

ticolo precedente saranno semestralmente devoluti al Tesoro.

Art. 8. La restituzione alla Banca del mutuo di 300 milioni di cui all'articolo 1, e di quelli precedenti di 500, 50 e 150 milioni, dovrà essere fatta almeno tre mesi prima che la Banca riprenda il cambio in numerario dei suoi biglietti.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Io pregherei l'onorevole Signor Ministro a voler dire qualche parola su quella questione che io ieri accennai.

PRESIDENTE. Permetta che si legga prima il resto dell'Allegato, e poi si aprirà la discussione sul medesimo.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Avevo domandato di parlare ora perchè è una questione che si riferisce al punto ora letto dell'Allegato.

PRESIDENTE. Potrà ad ogni modo parlar dopo.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Si dà lettura della seconda parte.

PARTE II.

Assunzione del servizio del prestito nazionale.

Art. 9. La Banca Nazionale, si assume l'obbligo di fornire al Governo, a cominciare dal semestre che scade il 1. aprile 1872, i fondi occorrenti per gli interessi e per l'ammortamento del prestito nazionale di cui il servizio continuerà ad essere fatto dall'amministrazione del Debito Pubblico.

Art. 10. La spesa per il pagamento dei premi assegnati alle obbligazioni estratte del prestito nazionale rimane a carico dello Stato.

Art. 11. In corresponsività dell'obbligo assunto dalla Banca, giusta l'articolo 9 della presente convenzione, il Governo cede alla Banca medesima una rendita consolidata 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1871 di lire diciannove milioni settantaquattromila cinquecento ventotto (19,074,528), la quale, nella ragione di lire 5,40 per ogni lire 100 di capitale nominale, corrisponde al capitale nominale del prestito nazionale di 353,232,000 lire.

Art. 12. La rendita di lire 19,074,528 da cedere alla Banca, rimane vincolata all'eseguimento degli obblighi che la Banca si assume, e verrà liberata gradatamente a misura che la

Banca consegnerà al Governo, per essere annullate, obbligazioni del prestito nazionale riscattate, e in ragione dei pagamenti fatti per gli ammortamenti semestrali delle obbligazioni rimaste in corso alla scadenza di ciascun semestre.

Art. 13. Alle scadenze semestrali del prestito nazionale, primo aprile e primo ottobre, e fino alla totale sua estinzione, la Banca verserà al Tesoro le somme occorrenti tanto per gli interessi al netto della ritenuta per tassa di ricchezza mobile, quanto per l'ammortamento delle obbligazioni vigenti: dedotte cioè quelle che fossero già state consegnate per essere annullate giusta l'articolo precedente.

Art. 14. Il Governo dal canto suo pagherà alla Banca alle scadenze 1. gennaio e 1. luglio gli interessi della rendita consolidata cinque per cento che fosse ancora vincolata, sotto deduzione della ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Art. 15. Le rate semestrali del prestito nazionale, a cominciare da quella scadente al 1. aprile 1872, che cadessero in prescrizione per gli effetti della legge sul debito pubblico dello Stato, saranno devolute alla Banca.

Art. 16. È riservata fino al 15 aprile 1872 ai portatori delle obbligazioni del prestito nazionale la facoltà di domandare agli stabilimenti della Banca la conversione dei loro titoli, ancora muniti della cedola scadente al 1. aprile 1872, in rendita consolidata 5 per cento con decorrenza dal 1. luglio 1871, ed in ragione di lire 5,40 per ogni lire 100 di valore nominale originario.

Le cartelle dei premi restano di proprietà dei portatori.

PRESIDENTE. Relativamente a quest'articolo io debbo comunicare al Senato una dichiarazione che l'Amministrazione della Banca Nazionale ha fatto in questi termini (*legge*):

Firenze, li 7 aprile 1872.

La Direzione generale della Banca concorda perfettamente nell'avviso esposto verbalmente al sottoscritto dal Ministro delle Finanze, che sia in facoltà del Governo e della Banca d'accordarsi per prorogare il termine concesso coll'art. 16 della convenzione 4 marzo p. p. ai portatori delle obbligazioni del Prestito Nazionale per domandare la conversione di esse in consolidato 5 0/0.

Perciò in risposta all'ossequiata nota distinta in margine lo scrivente dichiara per sua parte di accettare la proposta di prorogare anche fino al 31 maggio p. v. il termine suddetto, affinché i possessori del Prestito Nazionale abbiano tutte le facilitazioni possibili per presentare la loro opzione.

Dichiara eziandio, a seguito d'intelligenze pre-corse tra il prefato Ministero e la Banca, che saranno accettate per la conversione anche le obbligazioni del Prestito Nazionale mancanti della cedola scaduta il 1° del corrente aprile, purchè i presentatori contemporaneamente alla consegna delle obbligazioni, versino l'importo della cedola mancante, sotto deduzione della somma corrispondente alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

Il Direttore generale
BOMBRINI.

(Si continua ora la lettura dell'Allegato A.)

Art. 17. Qualora la Banca credesse di sua convenienza di alienare tutta o parte della rendita consolidata 5 per cento che fosse ancora vincolata, giusta l'articolo 12 della presente convenzione, le è fatta facoltà di prelevare, dietro autorizzazione del Governo, dal cumulo della rendita che tiene in deposito a garanzia, giusta l'articolo 6, una rendita corrispondente, a condizione che la garanzia medesima rimanga allo scoperto per l'ammontare di detta rendita, la quale però dovrà essere surrogata dalla rendita come sopra vincolata, a misura che avrà luogo la sua liberazione.

Gli interessi semestrali della rendita prelevata da quella costituente la garanzia, saranno della Banca pagati al Tesoro.

Art. 18. Delle operazioni indicate nella parte seconda della presente convenzione sarà dalla Banca tenuto un conto speciale.

In questo conto il Tesoro verrà addebitato dei pagamenti che si faranno dalla Banca sia per la liberazione di cartelle del prestito nazionale che si potesse effettuare, sia per il pagamento delle cedole semestrali.

Verrà accreditato da altra parte del semestre che la Banca esigerà sulla rendita inscritta per la conversione del prestito nazionale e del prodotto di quelle quote di rendita che saranno messe a disposizione della Banca per essere alienate onde procurarsi i fondi occorrenti.

Ad ogni semestre sarà regolato questo conto cogli interessi pro e contro al 5 per cento, e la differenza verrà portata a conto nuovo.

La differenza in profitto o perdita, che risulterà alla fine della operazione, sarà divisa per metà fra la Banca e lo Stato.

PARTE III.

Aumento del Capitale della Banca.

Art. 19. Il capitale della Banca Nazionale è portato da 100 a 200 milioni di lire rappresentate da 200,000 azioni di lire 1000 cadauna.

Art. 20. Il versamento su tutte le 200,000 azioni sarà portato almeno a lire 750 per azione entro il 1873.

Il Consiglio superiore della Banca stabilirà il modo di emissione delle nuove azioni e le epoche dei versamenti dei 50 milioni da pagarsi entro il 1873.

Il versamento delle rimanenti lire 250 per azione verrà deliberato dal Consiglio Superiore in una o più rate a misura che ne riconoscerà il bisogno.

Art. 21. Quando il capitale delle azioni sarà interamente versato, la Banca, sulla domanda dell'azionista, potrà cambiare le azioni nominative in azioni al portatore, e queste in quelle.

Il Consiglio Superiore della Banca determina la forma delle azioni al portatore ed i modi della loro emissione.

Le azioni al portatore non sono computate nel numero di quelle che hanno diritto d'intervenire alle Adunanze generali degli azionisti.

Art. 22. Il nuovo capitale ed il relativo fondo di riserva dovranno essere essenzialmente tenuti a disposizione delle operazioni di cui nella parte seconda della presente convenzione, e potranno poscia essere anche in totalità impiegati in fondi pubblici dello Stato.

Art. 23. Per la formazione del fondo di riserva relativo all'aumento del capitale, il Consiglio Superiore è autorizzato a prelevare semestralmente dagli utili quella somma che reputerà conveniente, purchè non sia inferiore al decimo degli utili netti eccedenti il 2 per cento del capitale versato, sinchè il totale fondo di riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale di duecento milioni.

Art. 24. Alle disposizioni contenute negli articoli 9 del Decreto legislativo 1 ottobre 1859 numero 3622, e 7 del Decreto reale 29 giugno 1865, numero 2376, sono sostituite le seguenti:

« La Banca dovrà fare alle finanze dello Stato, quante volte possa occorrere, anticipazioni sino alla somma che rappresenti i due quinti del capitale effettivamente versato, contro deposito di titoli di fondi pubblici e di buoni del Tesoro, mediante l'interesse del 3 per cento all'anno.

» In caso che la Banca abbassasse l'interesse sulle anticipazioni al disotto del 3 per cento, lo Stato godrà pur esso di tale beneficio.

» La Banca dovrà sempre tenersi in condizione di poter fare ad ogni richiesta l'anticipazione di cui sopra per un quarto, e per il rimanente dopo tre mesi dall'avutone avviso. »

Art. 25. Le anticipazioni di cui all'articolo precedente, per la parte che riguarda l'aumento di capitale autorizzato dalla presente convenzione, non saranno obbligatorie per la Banca, sinchè durano le operazioni riguardanti il prestito nazionale accennate nella parte seconda della presente convenzione.

Art. 26. La presente convenzione non avrà effetto se non sia approvata per legge.

Fatta in doppio originale a Roma questo giorno (4) quattro marzo 1872, alla presenza delle parti e di due testimoni che assieme ad esse la sottoscrivono.

QUINTINO SELLA
CARLO BOMBRINI
EPAMINONDA SEGRÈ, *testimonio*.
GIUSEPPE BOITANI, *testimonio*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 2. e sull'allegato A.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Io vorrei pregare l'onorevole signor Ministro a voler dire qualche parola sopra un argomento che io toccai ieri nel mio discorso cioè: sopra quell'inconveniente che io dissi lamentato da molti, che i biglietti della Banca in circolazione, ridotti in cattivo stato spesso arrivano a non potere neppure essere cambiati dalla Banca medesima con biglietti nuovi.

Parrebbe opportuno che, nell'occasione in cui si fa questo nuovo contratto colla Banca, si stabilisse qualcosa per togliere cotesto in-

conveniente, e regolare con norme fisse il cambio dei biglietti da farsi allo sportello della Banca medesima.

Prego dunque l'onorevole signor Ministro a fare al Senato qualche dichiarazione in proposito.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ieri, quando sentii parlare di questa questione dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, confesso che non gli risposi perchè non era in grado di farlo. Scrisi però seduta stante per avere gli schiarimenti opportuni.

Oggi non sono meglio informato di ieri, perchè non potei avere ancora riscontro alla domanda fatta; ma dichiaro che mi occuperò di questo argomento, perchè ne conosco tutta la gravità.

Quello che si debba fare per evitare gli accennati inconvenienti, non sarci al caso ora di dirlo, ma posso assicurare l'onorevole Senatore Cambray-Digny che fino da ieri mi feci un dovere d'intavolare un carteggio, onde la questione venga, se è possibile, risolta conforme ai desiderii dell'onorevole preopinante.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni date al Senato, delle quali io mi chiamo soddisfatto.

Senatore PERNATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PERNATI. Poichè l'onorevole signor Ministro si occuperà di questa questione, onde prendere qualche intelligenza colla Banca Nazionale circa il cambio dei biglietti, io mi permetterò di suggerirgli anche di vedere se non sia il caso di prendere qualche disposizione circa al ritiro dei biglietti allorchè sono sospetti di falsificazione. Quando si presenta ad un cassiere della Banca un biglietto che egli crede falso, egli lo ritira e lo annulla. Mi pare che questo procedere sia troppo speditivo, giacchè egli annulla un titolo per un motivo solo a lui conosciuto, mentre nella massima parte dei casi non lo è da chi lo presenta. Egli è questo un fatto grave per se stesso, con pericolo di abusi e di danni, massime col corso forzoso; e giuridicamente parlando, non si addice ad un debitore di annullare, di sua sola autorità, il titolo del suo debito.

Crederci perciò che si dovesse stabilire qualche norma pel ritiro di tali biglietti, ac-

ciocchè chi li presenta, non si veda privato senz'altro di un documento ch'egli ben probabilmente ha preso per un valore corrispondente al titolo che porta. Mi pare che qualche cosa debba farsi senza obbligare l'interessato a ricorrere ai tribunali; perchè sarebbe affare troppo difficile e costoso. Si potrebbe forse prescrivere l'intervento di un commissario regio a cui spetti di verificare se veramente il biglietto sia falso e dare le spiegazioni necessarie al portatore del biglietto medesimo per sua tranquillità, od ordinarne, in caso contrario, la restituzione.

Pregherei dunque l'onorevole Ministro nel trattare la questione del cambio dei biglietti, di vedere se non si potesse stabilire nell'interesse dei portatori dei biglietti che si presentano ad un cassiere della Banca, e che da questi si credono falsi, qualche provvedimento onde non vengano sequestrati ed annullati dal cassiere stesso, senza soddisfazione di sorta al portatore medesimo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non sono gran che competente, anzi non sono affatto competente in materie giuridiche. Mi pare però impossibile che una sola parte possa giudicare una questione.

Senatore PERNATI. Pure si fa così.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi pare che se un biglietto non si crede buono, non debba l'Istituto sopra cui questo biglietto è accreditato aver la facoltà di annullarlo senza che l'altra parte possa, occorrendo, deferire la questione ai tribunali. In tutti i paesi occorsero questioni per cose di questa natura, ma confesso che io non aveva conoscenza del modo con cui si praticano gli annullamenti. Può anche darsi che quando un biglietto è riconosciuto veramente falso, il portatore non insista per ottenere che si prescinda dall'annullarlo. Ad ogni modo non tralascierò di prendere in esame la questione, e giacchè ora si tratta di entrare più largamente nel sistema del corso forzoso, tanto più seri diventano i doveri ed i riguardi che si debbono avere nel trattare le questioni che si riferiscono alla validità dei biglietti, a cui si dà il valore della moneta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola metterò ai voti l'art. 2, coll'Allegato A.

Avendo già premesso che non facendosi pro-

poste sull'Allegato o sui singoli articoli, s'intendeva che fossero approvati in un coll'articolo del progetto.

Chi dunque approva l'art. 2, coll'Allegato A, si alzi.

(Approvato.)

Si dà ora lettura dell'art. 3 e dell'Allegato B.

« Art. 3. Sono approvate le disposizioni relative alla riscossione dei crediti del Tesoro contenute nell'Allegato B. »

Allegato B.

Disposizioni relative alla riscossione del credit del Tesoro.

Art. 1. I crediti dell'erario verso provincie, comuni, consorzi, Società ed altri enti morali, per acquisti di proprietà, per concorsi e rimborsi per opere pubbliche, diventano fruttiferi al 6 per cento, a contare dal giorno della pubblicazione della presente legge per quelli già esigibili, e per gli altri dal giorno in cui saranno esigibili.

Questa disposizione non deroga alle maggiori sanzioni che siano portate da contratti, atti o leggi speciali e non si applica ai casi diversamente regolati per contratti.

Art. 2. In pagamento dei debiti arretrati delle provincie e dei comuni il Governo è autorizzato ad accettare delegazioni sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati, nel modo e per gli effetti indicati nella legge del 27 marzo 1871, N. 131.

Art. 3. Le provincie, i comuni e gli altri enti che prima della pubblicazione della presente legge avessero ottenuto delle proroghe al pagamento dei debiti loro verso lo Stato, potranno eseguirne il saldo con uno sconto del 6 per cento.

Art. 4. L'annuo contributo a carico delle Società industriali e degli Istituti di credito, per concorso nella spesa di sorveglianza governativa dovrà essere versato al Tesoro in rate trimestrali anticipate, a contare dal 1 luglio 1872.

Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti l'art. 3 coll'Allegato B.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si dà ora lettura dell'art. 4 e dell'Allegato C.

« Art. 4. Sono approvate le modificazioni alla tariffa doganale contenute nell'Allegato C.; le quali andranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione della presente legge. »

Allegato C.

Modificazione alla tariffa doganale.

Art. 1. I dazi d'entrata della tariffa doganale sono modificati come segue:

Categoria prima.

Olii minerali grezzi per quintale, peso lordo (compresi i diritti addizionali) L. 19

Olii minerali rettificati, depurati e raffinati, benzina ed olii provenienti dalla distillazione pura dell'e resine (esclusa la trementina), per quintale peso lordo (compresi i diritti addizionali):

In barili L. 25
In casse » 24

Categoria seconda.

Caffè, per quintale, peso lordo (compresi i diritti addizionali) L. 60

Art. 2. Ai numeri 1 e 2 dell'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale è sostituito il seguente:

Per le merci provenienti dall'estero e dai depositi doganali o dai magazzini generali saranno applicati i precistenti diritti solo quando prima dell'attuazione dei nuovi diritti sia stata consegnata in dogana la dichiarazione pel pagamento del dazio e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera presentata in dogana la merce esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato in dogana il manifesto.

Art. 3. Sono ammessi alla importazione temporaria in esenzione dei diritti d'entrata, mediante le norme e cautele stabilite dal Ministro delle Finanze, i seguenti materiali occorrenti per la costruzione, riparazione e allungamento delle navi in ferro o miste, non che per le caldaie delle loro macchine a vapore.

Fogli o lastre di ferro, ferri angolari, ferri a T o a doppio T, ferri a T con tondino, ferro in barre, cavi di fil di ferro per l'armamento, tubi in ferro ed in rame, pennoni in acciaio e lamiere d'acciaio per fabbricarli, assi d'acciaio e di ferro per macchine marine.

Art. 4. Nella tariffa delle tare, il minimo del dazio al disopra del quale l'esazione dei diritti di entrata deve farsi sotto la deduzione della tara legale, è portato a lire 30 per ogni 100 chilogrammi, esclusa ogni eccezione: è portato a lire 50 il minimo del dazio al disopra del quale è ammessa la liquidazione a peso netto reale, in quanto però non sia diversamente stabilito dalla tariffa dei dazi doganali.

Art. 5. Al'articolo 3 della citata tariffa sulle tare, è sostituito il seguente:

Le merci soggette a dazio maggiore di lire 30 per ogni 100 chilogrammi, godranno sul peso lordo delle seguenti tare legali:

Per le casse, bauli, cofani, barili, botti e caratelli 8 per cento

Per i cassoni di legno duro, pei vasi di stagno, piombo, zinco, ferro od altro metallo, di vetro, cristallo, porcellana, maiolica, terra, creta comune e fina 15 per cento

Per le casse e bauli contenenti fiori finti e piume di ornamento lavorate 70 per cento

Per le scatole di legno o di cartone contenenti fiori finti e piume d'ornamento lavorate 30 per cento

Per i rocchetti intorno ai quali fosse avvolta qualunque materia d'origine organica filata o trafilata 15 per cento.

Quanto ai rocchetti chiedendosi dal contribuente il peso netto reale se ne svolgeranno alcuni a scelta della dogana, e il peso che ne risulterà servirà di norma per stabilire quello complessivo dei rocchetti da difalcarsi.

Ogni altro recipiente od involto è escluso dalla tara legale, e questa sarà ammessa solo quando nello stesso recipiente non si trovino merci cui non sia accordata tara.

Art. 6. I dazi sulla introduzione dei seguenti oggetti contemplati alla categoria xv della tariffa, sono modificati e stabiliti come segue:

Dazio per 100
chilogrammi
compresi i diritti
addizionali

Macchine fisse a vapore e idrauliche, esclusa la caldaia L. 6

Macchine per l'agricoltura, l'industria e le arti, esclusa la caldaia » 4

Macchine a vapore, locomotive, locomobili e macchine per la navigazione, esclusa la caldaia » 8

| | |
|--|------|
| Gazometri (serbatoi del gaz) | L. 6 |
| Macchine per la filatura del lino, del cotone, della seta, ed altri tessili . . . » | 7 |
| Apparecchi di rame e di altri metalli per distillare, per riscaldare, per raffinare » | 10 |
| Caldaje per le macchine a vapore in latta di ferro, cilindriche o sferiche, con o senza bollitore o riscaldatore » | 6 |
| Caldaje per le macchine a vapore tubolari di latta di ferro, con tubi di ferro, rame ed ottone, distesi di latta inchiodata per focolare interno, e ogni altra caldaia non cilindrica o sferica semplice » | 8 |
| Caldaje per le macchine a vapore in lamina d'acciaio d'ogni forma » | 12 |

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Rossi.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Signori Senatori, si è già votato l'art. 2, e si può dire che la legge sui provvedimenti finanziari è assicurata, anzi ieri l'onorevole Ministro delle Finanze ebbe la cortesia di esprimerne preventivamente la sua soddisfazione.

Parmi quindi poter discorrere con maggior franchezza sopra un punto che si direbbe impercettibile nel complesso della legge, ma che agli occhi miei veste una grande importanza voglio dire l'aumento del dazio sulle macchine. Io confesso che ho lamentato principalmente la forma complessiva del progetto di legge, per questo, se può dirsi provvedimento, che ci viene messo in conto per lire 220,000.

Mi è parso doloroso che dovesse applicarsi la votazione complessiva a questo articolo 4., il quale insieme abbraccia oggetti di consumo, operazioni doganali, e tariffe protettive.

Non parlerò dei primi, e nemmeno delle seconde, cioè delle modificazioni sulle tare, benchè mi abbia fatto impressione il voto della Camera di Commercio di Torino, che dubita assai dell'utilità gabellaria di questo provvedimento.

Ma, come potrei mai dare il mio voto tranquillamente riguardo all'aumento di dazio sulle macchine?

Quando ho veduto che l'onorevole Ministro delle Finanze aveva accettato per un contributo così esiguo, quella proposta della Commissione dei Quindici nell'altro ramo del Parlamento, ho dovuto dire: *Quandoque bonus dor-*

mitat Homerus. Veramente io credo che l'importazione delle macchine sia di un valore assai maggiore; ma insieme confesso che ho il presentimento che il danno indiretto, che ne avrà la finanza, sarà infinitamente superiore.

Come è che l'onorevole Ministro Sella, che tutto e giustamente si attende dallo sviluppo economico del paese, ha potuto acconsentire a questa imposta che viene a ferire l'industria nella materia prima del lavoro nazionale, che tale appunto devono oramai considerarsi le macchine?

Tutto quanto inceppa la libertà del lavoro e lo rincara è una contraddizione di principio, la quale son sicuro non esiste nella chiara e decisa mente dell'onorevole Sella.

Già, come dissi, i primi sintomi di questo risveglio economico si faceano sentire. Dalle sorte istituzioni di credito vasti opificii manifatturieri cominciavano già a disegnarsi, massime nella parte settentrionale del Regno. Ma con questa legge, che io non esito di chiamare improvvida, noi veniamo ad accrescere artificialmente gli ostacoli naturali dei costosi impianti meccanici che sono in via. La causa principale della nostra inferiorità nella produzione in confronto dei paesi più vecchi di noi nelle industrie, consiste nel difetto di macchine, e noi dobbiamo oggi accrescere la gabella sulle medesime? Già in confronto dell'estero le spese maggiori di trasporto, d'imballaggio, di montatura, di rischi e l'aggio dell'oro le incarivano del 30. 0/0; occorre perciò aumentare di tanto il capitale di fondazione; occorre ogni anno aumentare di tanto l'ammortamento a discapito degli utili, op. ure riportarlo a lunghissimi anni. Ora gli industriali dovranno mettere in conto anche l'aumento del dazio che nella media delle categorie risulta di lire 7,44 per quintale ossia del 246 0/0 sull'ammontare del dazio attuale. Una filanda di 10 mila fusi, per esempio, verrà a costare 50 mila franchi di dazio; un telaio meccanico alla Jacquard inglese per fabbriche di panni, che pesa 2500 chilogrammi verrà a costare 100 franchi di dazio! Lascio da parte altri esempi che potrei addurre per dimostrare la gravità di questo balzello infelice.

Io corsi a cercare nelle Relazione di quella Commissione quali criteri avessero consigliata la proposta all'onorevole Sig. Ministro, e devo confessare che rimasi meravigliato della poca larghezza di vedute, della poca maturità di stu-

dio con cui venne trattato un argomento di tanta importanza.

Io comprendo benissimo che nell'altro ramo del Parlamento, in un istante di stanchezza o soprattutto di gravi preoccupazioni politiche, l'articolo passasse, non dirò inosservato, ma in seguito a semplice lettura e senza discussione; però negli studi che precedettero, io non avrei mai creduto che la questione fosse stata esaminata semplicemente come un contributo di dogana (che, come dissi, non è che apparente), o tutt'al più negli interessi di quattro o cinque costruttori di locomotive. E qui mi torna opportuno ripetere quanto dissi ieri l'altro, che nelle leggi di finanza non basta formulare concetti aritmetici e statistici, ma conviene insieme munirsi di provvidenze e di precauzioni d'ordine morale.

L'onorevole Scialoia mi rispose ieri che il consulto dato a nome della Commissione ch'egli presiedeva era secondo i dettati della scienza, ed io non ho a ridire. Ma ripeterò che l'aggio dell'oro nel corso forzoso non dipende tanto dalla capacità maggiore o minore di segni di circolazione nel paese, quanto da cause di ordine amministrativo e di ordine morale; se c'è la fiducia, se ci è la quiete e la buona amministrazione, si faranno moltissimi affari, e la carta troverà la via anche delle tasche nelle quali non era abituata di entrare: si aumenteranno i depositi, si faranno speculazioni, il movimento si accrescerà ovunque, ed anche una somma di biglietti che potesse parere esuberante, troverà il suo posto senza scompiglio. Laddove invece non ci fossero questi requisiti, anche una moderata emissione potrebbe riuscire gravosa ed eccessiva.

Questo ho voluto dire per avvalorare l'espressione dell'altro giorno. Il responso novello dell'onorevole Scialoia non mi disse molto di più del vecchio.

Intanto, nella proposta che ci sta dinanzi, l'aumento del dazio si appoggia a due argomenti, l'uno legale, l'altro industriale. Legalmente, il trattato vigente colla Francia ci permette d'aumentare il dazio specifico di quelle macchine che non sono nominate nelle nostre tariffe, purchè però la misura del dazio non sorpassi quella della tariffa generale daziaria francese. Non c'è che dire in diritto, ma in fatto macchine specificatamente nominate nella tariffa non sono che le motrici a vapore, le

idrauliche e le caldaie; tutto il resto si comprende sotto il titolo generale, *macchine per l'agricoltura, per l'industria e le arti*.

Ora, ogni qualvolta un industriale domandava di daziare una macchina speciale, (e di questo potrei far fede personale) col diritto di favore di L. 1 e 15 per ogni cento chilogrammi, la dogana rispondeva che la macchina denunziata entrava nella categoria generale della tariffa. Difatti, sfido io a trovare una macchina che non serva nè per l'agricoltura, nè per l'industria, nè per le arti.

La riserva dunque espressa nel trattato colla Francia non potendo qualificarsi per un sotterfugio che non deve trovar posto in un patto internazionale, viene oggi usufruttata per entrare dal campo fiscale nel campo protezionista, ciò che non era nello spirito del trattato; nè doveva essere nello spirito dell'onorevole Sella; però il fatto sta, ed era mio debito il dirvene le conseguenze.

L'onorevole Relatore si serve dell'equivoco linguaggio che si è usato in un vicino Parlamento estero: qui non si tratta di protezionismo, si tratta solamente di ricavare qualche maggiore provento dalle tariffe. La distinzione non è molto trasparente; me ne appello al vostro giudizio, onorevoli Colleghi. Vediamo ora se val meglio il motivo industriale, cioè economico. La proposta si preoccupa del dazio che aggrava il ferro di seconda lavorazione, e gli altri metalli lavorati, da quella proposta considerati come materie prime; e con una tabella di confronto ne conduce a vedere che il dazio proposto di lire 8 per 100 chilogrammi per una locomotiva, copre poco più dell'importo del dazio che il costruttore italiano doveva pagare per l'importazione delle diverse materie prime, che la detta locomotiva compongono.

Ma si è intieramente dimenticato e taciuto che il primo e principale fattore, oso dire il 75 0/0 nella generalità delle macchine, è la ghisa, la quale s'importa esente da dazio. E il paragone si è fatto cadere appunto sopra una locomotiva, macchina forse unica dove la ghisa non entra che per il 12 per 0/0; mentre si aggravarono dello stesso dazio, anzi di un dazio maggiore del doppio dell'attuale fino al quintuplo tutte le altre macchine ove la ghisa entra come fattore in copia preponderante o quasi totale.

Le macchine di filatura vennero tolte dalla

categoria generale dell'agricoltura, dell'industria e delle arti, per portarne il dazio da lire 2 a lire 7 per ogni 100 chilogrammi. L'aumento è del 350 per cento; nelle scardassatrici, di ferro lavorato non havvi che gli assi dei cilindri e le viti; tutto il resto è in ghisa; anzi le scardassatrici che si fanno venire dall'Alsazia hanno in ghisa anche gli assi.

I mulini a fiare a 400 fusi (*self-actings*) pesano 6,500 chilogrammi, e malgrado la delicatezza di quelle macchine e la loro velocità, sopra quel peso, 4,600 chilogrammi sono in ghisa, e 700 chilogrammi in legno, materie su cui il costruttore nulla paga di dazio. Nei telai meccanici gli assi pure e le viti sono in ferro di seconda lavorazione, tutto il resto che somma al 90 per 0/0, è in ghisa, d'ottima pulitura, ma ghisa. Anche gli apparecchi sono tolti dalla categoria generale delle macchine per l'agricoltura, industria ed arti, dove pagavano L. 2, per portarne l'aumento del dazio al quintuplo, cioè a lire 10.

I gazometri industriali tanto necessari oggidi ai moderni opifici per i lavori notturni, dovranno sopportare un dazio triplo del presente; e le materie prime che li compongono, tranne la campana e i minori tubi, cioè forni, purificatori, tubi maestri sono in ghisa, che nulla paga di dazio.

Io spero che i miei onorevoli Colleghi mi perdoneranno questa digressione tecnica, la quale però serve a dimostrare la poca equità della proposta. Evidentemente, il motivo accampato degli alti dazi del ferro e del metallo lavorato, subtacendo la libera importazione della ghisa ed applicandone l'esempio ad una locomotiva soltanto, non può giustificare la legge per un aumento generale delle tariffe sopra tutte le macchine, e tanto più aggravandole sopra alcune categorie nominative di un dazio, come ho detto, ancora più alto, là dove l'analisi delle materie prime sarebbe riuscita contro il principio che volevasi far valere.

Nè si dica che, per essere la ghisa esente da dazio, non ne segue che i costruttori nazionali si trovino a pari condizioni cogli esteri pel maggior costo del calorico che occorre a fonderla. Questa obbiezione non vale per togliere alla legge il carattere eminentemente protezionista. Io non tedierò il Senato con ulteriori dimostrazioni, tanto più che l'onorevole Sella è competentissimo della materia. L'ono-

revole Sella può fare il conto di quanto costa il coke all'estero e quanto costa da noi, e vedrà che la protezione accordata da questa legge anche sulla ghisa si porta a L. 59 93 in media per ogni tonnellata. Ho detto che la legge è protezionista; infatti la disposizione si fonda sui reclami dei costruttori di macchine a vapore che hanno fatto udire la voce dei loro interessi; il Relatore dice di essersi giovato delle notizie di due costruttori di locomotive. Ma quello che mi sorprende si è che la Relazione accenni di aver fatto luogo ai voti manifestati dai costruttori medesimi nell'inchiesta industriale. Infatti l'inchiesta industriale è in corso, ma su di essa il Comitato non ha ancora profferito giudizio. Ed io che ho l'onore di far parte di quel Comitato, non saprei dire al Senato se e in qual conto sarebbero tenute le deposizioni dei costruttori, e se accolte, non suggerissero invece un ribasso di dazio sul ferro e sui metalli lavorati, locchè da molti potrebbe credersi più ovvio e più razionale.

Grandi convinzioni personali devono aver indotto lo stesso Relatore di questo progetto di legge a proporre invece l'aumento del dazio sulle macchine. Ho spinto anch'io gli occhi sugli atti stampati della Commissione d'inchiesta ed ho trovato che lo stesso personaggio che redigeva quella Relazione, consultato come industriale dal Comitato d'inchiesta in Napoli, rispose « possedere tre opifici in cui si fabbricano caldaie ed altri oggetti di rame. » Poi richiesto di quanto dovrebbe aumentarsi l'attuale dazio di entrata perchè questa produzione potesse attecchire, secondochè egli diceva, anche in Italia; rispose: « Attualmente il dazio d'entrata per le lastre di rame è di L. 8 al quintale, che equivale circa al 4 per 0/0 del valore della merce. Per rendere possibile la fabbricazione nel paese, occorrerebbe che il dazio d'entrata fosse del 10 per 0/0. » E più avanti: « Osserverò che per la mia speciale industria non occorre, eccezione fatta delle lastre di rame e delle grandi caldaie alcun dazio di protezione; anzi, sulla materia prima sarebbe opportuno venisse tolto l'attuale dazio di introduzione di 4 franchi al quintale, » la quale provvidenza avrebbe migliorato ancor più la condizione economica dell'industria del depo-

Non si dirà che quella deposizione manchi d'ingenuità; ed io comprendo benissimo che le

convinzioni del deponente dinanzi al Comitato d'inchiesta non gli si mutassero come Relatore, e non potea venirgli in mente che fosse eventualmente possibile un ribasso sui metalli lavorati.

Ma altri dirà che insorgerebbero i produttori di ferro contro il ribasso de' dazi sul ferro lavorato. Nè a questi mi rifiuto di rispondere; per quanto l'industria del ferro sembrar debba poco naturale in Italia; per quanto tra l'industria del ferro, e il pane odierno del lavoro, che sono le macchine, non possa esitarsi nella scelta, convengo che non si debba, potendolo, trascurare alcuna industria nazionale. Ma l'industria del ferro havvi modo di favorirla in via indiretta com'è quella delle costruzioni di guerra e di marina coll'appoggio eventuale, e come anche altrove, dell'ala del Governo, non tanto sotto l'aspetto economico quanto, e più, sotto l'aspetto politico.

Vedo di fatti che l'art. 3 del presente Allegato porta che sono ammessi « alla importazione temporaria in esenzione dei diritti di entrata mediante le norme e cautele stabilite dal Ministro delle Finanze i seguenti materiali occorrenti per la costruzione, riparazione ed allungamento delle navi in ferro o miste, non che per le caldaie delle loro macchine a vapore. » E segue: « Fogli o lastre di ferro, ferri angolari ed altri, ecc., ecc. »

Questa disposizione è altamente lodevole; e bene applicata ed estesa anche al materiale delle ferrovie sovvenzionate dallo Stato, servirà per tutti quanti gli attuali costruttori nazionali.

Invece alzando il dazio nelle macchine, vediamo cosa si protegge, e cosa si vulnera.

Evidentemente sono protetti quegli stessi costruttori che aveva già privilegiati ed a ragione, come dissi, l'art. 3 dell'Allegato; quei pochi costruttori che, se non fosse per offendere alcune distinte personalità, direi piuttosto copiatori di macchine.

L'industria nazionale dovrà adattarsi a commettere all'interno, per rispetto alle gabelle del ferro estero di seconda lavorazione, le macchine a vapore che qui si imitano dall'estero a prezzo di tanto incarito. Ma poi cento e cento macchine speciali per l'industria.

Può credere l'onorevole Sella, che sorgeranno da ciò le costruzioni delle macchine della filatura, della tessitura, della carta, dei prodotti chimici, ed altre?

È impossibile che colla fiducia straordinaria che egli ha nell'attitudine del paese non mi dica: qualche cosa si fa e più si farà in seguito. Anzitutto io risponderò che all'attitudine, d'altronde ammirabile, del paese, questa legge ingombra la via. E poi, io amo meglio attenermi ai fatti, e i fatti mi dimostrano che i costruttori di macchine sono rarissimi; costruzioni di macchine non attecchiscono nel lato senso della parola. Ed io temo, che per lungo tempo ancora non sorgeranno, se prima ed insieme i costruttori non riuniscano a speciali cognizioni tecniche la pratica industriale.

Questo non si cerca in un giorno. Le costruzioni delle macchine industriali, lo sa benissimo l'onorevole Sella, si dividono e suddividono in tante specialità. Un dazio anche aumentato, non vale da sé a farle sorgere e se il resto manca, non varrebbe nemmeno un dazio proibitivo.

Il costruttore delle macchine di filatura deve essere filatore egli stesso; quello dei telai meccanici deve essere tessitore egli stesso e via dicendo.

Non possono limitarsi a copiare modelli. Devono conoscere gli uffici di ogni singolo pezzo per spiegare a se stessi la relativa azione ed utilità, gli inconvenienti ed i rischi, e studiarvi sopra, con attento esame pratico, tutti i perfezionamenti possibili.

Noi vediamo i grandi costruttori inglesi avere il coraggio di apporre sulle macchine la data di costruzione quand'escono dalle loro officine onde far conoscere con questo mezzo i progressi continui dell'arte loro meccanica.

Col sistema protezionista noi dovremo aver inferiori macchine in paese o comprarle assai care all'estero.

Nulla si viene dunque a proteggere eccetto i rari costruttori a cui ho accennato e con un sistema artificiale.

A danno di chi?

A danno di tutte le industrie nazionali, che di macchine d'ogni sorta hanno bisogno, e proprio al momento in cui accennano ad una vita novella.

E come potrebbero altrimenti sopportare la concorrenza sempre crescente fatta dai trattati di commercio?

O conviene cessare, o conviene trasformarsi e dilatarsi. Questa necessità il paese la viene a riconoscere di meglio in meglio.

La canapa e la seta sono materie indigene alla nostra industria. Nella lana e nel cotone mostriamo da un pezzo la nostra valentia; ma quanto ancora si importa di tessuti esteri di ogni genere! Le fabbriche di carta non bastano quasi; nulla abbiamo in fabbriche (fioritissime altrove) di prodotti chimici; e notate che oramai quasi tutte, anche le piccole industrie, accennano a divenire per forza automatiche. Abbiamo bisogno di macchine speciali di preparazione, di apparecchi nella tessitura; si impone ogni di più la trasformazione de' telai in legno in telai meccanici; per molti tessuti il telaio meccanico è questione che risolve la concorrenza; e appunto in questo momento noi imponiamo dei nuovi balzelli alle industrie e invece di togliere i vecchi, inventiamo de' nuovi ostacoli all'operosità nazionale!

E scegliamo a ciò il momento in cui si agita una inchiesta industriale governativa per farci a manomettere le tariffe delle macchine, perchè alcuni costruttori di locomotive hanno trovato troppo alto il dazio del ferro lavorato! Mettendoci su questa via dovremo essere logici: noi dovremo domani aumentare il dazio sulle manifatture, perchè abbiamo oggi aumentato il dazio sulle macchine. Io non credo che il Senato abbia queste disposizioni, quando penso in qual modo egli scioglieva la questione del marchio sui metalli preziosi.

Alcuni tessitori genovesi, in febbraio scorso mossero innanzi al Comitato d'inchiesta industriale alcune domande di aumento di tariffa, le quali domande furono anche dalla stampa esagerate. Non lo avessero mai fatto! I giornali, governativi in ispecie, furono loro addosso. Ma il Parlamento, accettando questa legge, segue egli una via diversa da quella indicata dai tessitori genovesi? Invero io potrei dimostrare, e dimostrerò in diversa sede che gli artifici della lettera, e l'imparità di trattamenti nei patti internazionali da un lato, e dall'altro il sistema tributario portato alla esagerazione, si può dire che per molti prodotti manifatturati nazionali hanno aperto il mercato italiano al libero scambio.

Ma i trattati si miglioreranno certamente alla loro scadenza in un senso più equo, più razionale e più indipendente. E quanto ai tributi, l'onorevole Sella ne riconosce la gravità avendo lasciato trasparire anche ieri come egli

aneli al momento in cui si possa parlare di riduzione.

E qui permettetemi o Signori di tornare al mio tema favorito che in leggi di finanza conviene innalzarsi al di là delle cifre.

Al giorno d'oggi è invalso il parlare di *quistione sociale*. Io non so vedere una quistione sociale moderna nella quistione dei più e dei meno, che è vecchia come il mondo; ma una quistione operaia credo che ci sia per la trasformazione meccanica del lavoro avvenuta in questi ultimi 30 anni.

Distrutto il lavoro a domicilio, vulnerata la vita di famiglia, sorti i vasti opifici nei grandi centri manifatturieri le macchine divennero a così dire il simbolo della quistione operaia, ad affrontare la quale occorrono grandi provvidenze, non tanto legislative quanto d'ordine morale e di rispetto civile.

Intanto però le macchine sono divenute una necessità.

Si può lamentare moralmente, socialmente questa necessità, ma bisogna subirla una volta che noi accettiamo di entrare in concorrenza con tutti i popoli manifatturieri per mezzo dei trattati di commercio; non si può respingere quella necessità. Se il Tevere inonda Roma sarebbe ozioso il far voti che indietro reggi verso gl'Appennini quando è spinto al mare; lo stesso accade per le macchine; ad accettare la lotta della concorrenza occorrono armi eguali.

Ora, la soluzione della quistione operaia sta nel procurare loro il miglior ben essere ed i migliori salari possibili. Queste condizioni non si otterranno se non ci mettiamo in condizione di poter lottare ad armi pari; ed è appunto quest'arma che il Ministro delle Finanze viene a spuntarci, coll'aumento di dazio sulle macchine.

Come vedete, signori Senatori, dal punto impercettibile, che ho accennato in principio del mio discorso, si giunge naturalmente a quistioni della più alta importanza. Ciò succede quando si cercano isolatamente qua e là con poca preparazione dei cespiti anche minimi d'imposta. Qui siamo venuti (senza che l'onorevole Ministro delle Finanze ne avesse intenzione), a pregiudicare tutto un sistema.

La qual cosa se è una contraddizione nei concetti dell'onorevole signor Ministro, è anche una contraddizione in finanza; è anche una contraddizione questa gabbella alla votazione di 300

milioni di carta, accettata come un sistema di attesa e di preparazione allo sviluppo economico del paese. Ma più forte è la contraddizione al principio economico in se stesso.

Io non abuserò della pazienza del Senato facendo l'analisi comparativa delle condizioni dell'industria nazionale, e di quelle dell'industria estera, ma è evidente che noi aggraviamo con questa legge le nostre.

Nè libero-cambisti, nè protezionisti, noi accettiamo in tal guisa gli inconvenienti dei due sistemi mentre dei due sistemi abbandoniamo i benefici. Ma è da forti ed anche da generosi averne uno; è necessario avere nei grandi principii l'animo netto, come nella sua strada professa l'America del Nord. Quanto a me spero che non vengano fraintesi i miei principii che non son altri che quelli della libertà e della giustizia.

Io credo che convenga all'Italia un sistema liberale sopra una riforma equa, illuminata e sopra tutto indipendente, dei trattati di commercio. Ma se si intendesse che il Parlamento debba avviarsi sopra un altro cammino, è necessario manifestarlo, perchè esso possa pronunciarsi, e il paese trarne direzione. Non mancherebbe questa franchezza certamente all'onorevole Sella s'egli mirasse al sistema protettivo. Quanto a voi on. Senatori, io non dubito, che se quest'aumento di dazio vi fosse stato presentato in un progetto di legge separato, lo avreste respinto come lo avrebbe respinto la vostra Giunta permanente di finanza. Io, commissario della medesima, sono compreso come voi, Signori, e com'essa da considerazioni politiche di ordine superiore, e per ciò mi limiterò alla proposta di un ordine del giorno col quale spero di esprimere anche il sentimento del Senato. È il menò che nella mia coscienza di Senatore e di cittadino io possa chiedere all'onorevole Ministro delle Finanze.

Nell'altro ramo del Parlamento una sola obiezione si è fatta a quest'art. 4. L'obiezione si riferiva all'epoca della sua attuazione, che era rimasta indeterminata nel progetto della Commissione. Il deputato Michellini voleva fissarla al 1. gennaio 1873, ma l'onorevole Sella, certamente senza volerlo, ha aggravato ancora la mano su questa povera legge, proponendo ed ottenendo che l'attuazione della medesima si verificasse 15 giorni dopo la sua promulgazione.

Così, a tutte le altre disgrazie si aggiunse

la peggiore, cioè a dire l'ingiustizia, per l'effetto della retroattività. È notorio che le macchine all'estero, ed ora più che mai, devono commettersi molti mesi prima; ed io posso accertare l'onorevole Ministro delle Finanze che al giorno d'oggi moltissimi costruttori di macchine all'estero, in Alsazia per esempio ed anche in Inghilterra, domandano perfino un anno di tempo per poter eseguire le ordinazioni. Ora, quelli che hanno commesso le macchine nel 1871 dovranno subire questa nuova gabella. È questo un atto contro giustizia che deve ripugnare all'on. Ministro.... (*Mormorio al Banco dei Ministri.*)

Senatore ROSSI A. Il signor Ministro ha compreso di che io parlassi? dell'effetto retroattivo...

Io voleva soggiungere che, siccome resta ancora da farsi il regolamento doganale per l'esecuzione della legge, vorrei raccomandare al signor Ministro di riparare a tale ingiustizia, disponendo che le macchine commesse durante l'anno 1871 (e mi pare di essere molto discreto) quando si offrono le prove che veramente la Commissione fu data nel 1871, non fossero soggette all'aumento di dazio che oggi ci è proposto, aumento che, se non nell'effetto pratico della votazione, in omaggio almeno della verità e dell'amore al mio paese ho dovuto combattere.

Il mio ordine del giorno si riassume in queste parole:

« Il Senato associandosi, per l'aumento di » dazio sulle macchine, alle dichiarazioni contenute nella relazione della giunta permanente » di finanza, esprime il desiderio che le tariffe » doganali non vengano modificate fino al giu- » dizio che risulterà dalla pendente inchiesta » industriale, e passa alla votazione dell'arti- » colo 4. »

PRESIDENTE. Prego il Senatore Rossi a far passare al banco della Presidenza il suo ordine del giorno, ed intanto ha la parola il Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. (*Movimento d'attenzione.*) Siccome l'onorevole Senatore Rossi nel discorso che testè ha pronunciato si è qualche volta rivolto a me, temo che si possa concluderne esser io l'inventore della parte di disposizioni, che sono state da esso combattute. Mi sia perciò lecito di dichiarare che io mi era modestamente limitato a proporre soltanto l'aumento di dazio di circa lire dieci al quintale sull'introduzione del caffè.

Vede dunque il Senato che io mi era tenuto in un campo che certamente non avrebbe sollevato le questioni che testè si udirono, ma non sarebbe anch'esso andato immune da rimproveri. Imperocchè sfido io a trovare in materia di tasse qualche cosa che non dia luogo a reclami e ad inconvenienti talora anche abbastanza serii.

L'altro ramo del Parlamento adunque non ha creduto di ammettere la proposta mia se non in piccola parte, avendo più che altro arrotondato la cifra del caffè, portandola da Lire 57,75, a Lire 60 il quintale. Esso però si è penetrato della necessità di associare al provvedimento che riguarda l'aumento nella circolazione cartacea di 300 milioni anche un aumento di qualche importanza, nelle tasse. È sembrato alla Camera, e credo giustamente, che per provvedere alle finanze non si potesse deliberare solamente aumenti di carta, ma che convenisse mostrare il fermo proposito di voler sopperire ai bisogni della finanza in modo stabile, ricorrendo a qualche cespite di imposta.

Ma sebbene io non sia l'autore di questa parte di progetto e quindi non senta per essa l'affetto di padre, pure credo che l'onorevole Rossi abbia, non voglio dire esagerato, ma certo dipinto con colori molto accentuati gli effetti di queste disposizioni.

Anzi tutto debbo dichiarare che l'altro ramo del Parlamento, e la Commissione dei Quindici, in specie, che fu nominata, e che comprende uomini notissimi nel campo economico, ebbe tutt'altro pensiero che quello di fare del protezionismo. Essa avrà potuto sbagliare, ma il concetto protezionista non è stato né nella Commissione né nella Camera.

Il problema che si propone a risolvere era quello di recar qualche aumento sugli introiti delle finanze, non credendo di accettare il dazio da me proposto sul caffè per tema di veder accresciuto il contrabbando.

La Commissione fu colpita dai reclami che molte volte furono presentati sulla tariffa dei ferri.

Intorno a tale questione infatti si verifica questo fenomeno che i ferri pagano un dazio di entrata abbastanza elevato, un dazio che è anche superiore al 10 0/0, e che per contro le macchine finiscono per pagare un dazio inferiore a quello che corrisponde al ferro di cui esse sono composte.

Succede quindi all'atto pratico la solenne ingiustizia che l'industria nazionale delle macchine per introdurre dall'estero il ferro di cui ha bisogno deve pagare alla dogana un maggior dazio di quello che occorre per l'importazione dall'estero delle macchine bell'e fatte. In altri termini, o Signori, si ha un protezionismo, ma in senso inverso, un protezionismo per l'industria estera.

Per togliere il male si avrebbe certamente un mezzo, e sarebbe quello di ribassare i dazi sopra il ferro, che è una materia prima importantissima. Ma nelle attuali circostanze non s'ha coraggio di fare dei ribassi, mentre invece si devono aumentare da tutte le parti i proventi.

L'altro ramo del Parlamento non si è nascosto che certamente sarebbe necessario, anzichè accrescere, diminuire questo dazio perchè nessuno contesta o dubita dell'utilità delle macchine.

Ma, o Signori, quando un paese deve tassare il pane che è pure un grande elemento di produzione, (e l'onorevole Rossi, che occupa operai a migliaia, saprà senza dubbio quanto costi alla sua industria la tassa del macinato), come si possono fare diminuzioni da altre parti?

Furono pensieri di questa natura che consigliarono da una parte a togliere una vera incongruenza dalle nostre tariffe doganali senza fare per nulla del protezionismo, e dall'altra parte a procurare un certo aumento alle entrate dell'erario.

Credo che il Senato apprezzerà queste considerazioni che mi sembrano gravissime e che furon quelle le quali hanno indotto anche me ad assentire alle proposte della Commissione.

Vi assentii però senza entusiasmo, perchè in verità avrei preferito il mio caffè.

Ma, Signori, come si fa?

Quando si tratta di cose complessive, bisogna pur transigere per venire ad una conclusione.

Dunque ho creduto di dovere assentirvi e spero che anche il Senato vi assentirà.

Del resto convengo anch'io nel principio enunciato dagli onorevoli Cambray-Digny e Rossi, che cioè in materia di tariffe occorra procedere non con provvedimenti somnarii e complessivi, ma esaminare le questioni attentamente punto per punto, e attendere gli studii che sta facendo la Commissione dell'inchiesta industriale, della quale fanno parte

distintissimi membri del Parlamento, e che è presieduta dall'onorevole Scialoja, inchiesta che il paese realmente segue con interesse.

Detto questo quanto alle osservazioni in genere, perchè in ciò non posso che assentire alle opinioni dell'onorevole Rossi; soggiungerò che il provvedimento preso per se stesso non credo meriti di essere considerato sotto un aspetto così grave, con un tinta così forte, come quella che gli ha dato l'onorevole Rossi. Infatti chi ben guardi questi numeri (*indicando il progetto di legge*), non mi paiono così formidabili da dovere inceppare le industrie del paese. Per esempio le macchine fisse a vapore e idrauliche, esclusa la caldaia, sono tassate a 6 lire. Ora facendo un poco di conto, si trova che queste macchine a lire 6 per quintale si compongono di ferro, e che il buon ferro vale da 40 a 50 lire al quintale, se in istato di materia prima, e il doppio, suppongo, se lavorato. Trattasi quindi di tariffe che ammontano al 5 al 6 per cento, per cui non mi pare che si possano chiamare protettrici, mentre invece stanno veramente nei limiti delle tariffe fiscali.

Sarebbero protettrici se andassero al di là di certi confini, se avessero per scopo di creare uno stato di cose artificiali. Ma non credo che vi siano tutti i mali lamentati, e non credo poi che gli effetti ne saranno così esiziali come accennava l'onorevole Rossi.

Quanto alla questione gravissima a cui egli accennava (e che deve preoccupare non solo noi, ma più seriamente preoccuperà pure i nostri posteri) non mi pare possa essere in qualche maniera influenzata da questi provvedimenti, io se mi guardo attorno, vedo che la questione alla quale l'onorevole Rossi alludeva si presenta forse sotto un aspetto più grave, là dove le tariffe sono più basse; ma sono fatti questi indipendenti l'uno dall'altro.

Mi preme però di fare una osservazione sopra un altro ordine di idee: ed è che l'onorevole Senatore Rossi ha fatto un quadro dell'industria nazionale (mi permetta che lo dica) assai oscuro ed esagerato, e quando riguarderà il suo discorso troverà che non ho torto. Non credo che si possa dire che questa industria riguarda solo 3 o 4 fabbricanti di locomotive. La questione delle macchine è grave ed interessantissima. Come va, si sono dimandati parecchi, che in Italia si consumano tante macchine e l'industria delle macchine non ha

ancora preso quello sviluppo che è desiderabile? Vi saranno in Italia un migliaio di macchine locomotive, diceva un competentissimo Senatore; come va che se ne fanno così poche? Ebbene questa che io chiamerò protezione all'inverso per l'industria delle macchine, è entrata per molto a produrre un risultato così negativo. E di vero, un fabbricatore di locomotive vi dirà: — Come volete che vi faccia delle locomotive, se per introdurre il ferro inglese che è necessario adoperarvi vengo a pagare più tassa di quello che pagherei prendendo all'estero le locomotive belle e fatte e portandole in paese? —

La questione della fabbricazione delle macchine è molto importante, anche per la difesa dello Stato.

Signori, bisogna pensare che siamo per certi riguardi in tali condizioni, che se si guasta una piastra da corazzatura, se si guasta l'asse d'una macchina (vorrei dirlo che nessuno mi udisse), non abbiamo gli utensili per accomodarla. E questa una condizione gravissima.

Del resto, se si guarda all'andamento dell'industria delle macchine nel nostro paese, si vedrà che vi è un movimento abbastanza serio.

Per esempio, poco lungi dal paese nativo dell'onorevole Senatore Rossi, io ho veduto delle fabbriche di macchine idrovore maravigliose, e non credo che l'Italia, in materia di macchine, si limiti solo a copiare malamente ciò che si fa all'estero.

Molte interessantissime scoperte anche da noi sono state fatte, ed anzi possiamo dire di avere assistito quest'anno sotto un certo punto di vista ad un vero trionfo per l'Italia.

L'onorevole Senatore Rossi crede egli stesso quanto io affermo, e non vi ha dubbio che ora che si va sviluppando lo spirito industriale, l'Italia porterà il contributo del suo ingegno anche in questa parte, e non sarà puramente una nazione copista.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Feci queste osservazioni perchè, ripeto, le sue parole mi fecero uno spiacevole effetto.

Quanto però a l'ordine del giorno da esso proposto, non ho difficoltà di accettarlo, e convengo che in genere le tariffe non vogliono essere toccate se non dopo che sieno completati gli studi importantissimi che intorno ad essa si stanno facendo. Non saprei veramente

adesso come si possa risolvere la questione, riguardo all'effetto retroattivo ma cercherò di esaminarla. Mi scuserà quindi l'onorevole Senatore Rossi, se non posso rispondergli in questo momento, essendo necessario che io prenda prima un po' meglio cognizione dell'argomento; dopo di che non mancherò di pronunziarmi in proposito, salva però sempre la questione di principio.

Concludo dicendo che il Senato può senza tema di gravi inconvenienti, assentire al provvedimento che gli è proposto.

PRESIDENTE. Il Senatore Rossi ha la parola.

Senatore **ROSSI A.** Ringrazio prima di tutto l'onorevole Ministro della sua buona disposizione di prendere in considerazione l'ultima raccomandazione che a titolo di giustizia io gli aveva mosso sull'effetto retroattivo della legge. Nella sua risposta debbo confessare che non ho visto ribattere nessuno degli argomenti che io ho messi in campo, e non ci tornerò sopra. Io avea fatto una precisa dimostrazione, e una distinzione fra locomotive e le altre macchine in genere; ho parlato della ghisa, che è principale e preponderante fattore delle macchine, esente dal dazio, e l'onor. sig. Ministro nulla rispose a quelle dimostrazioni.

Egli ha detto invece che io ho chiamato l'Italia una Nazione copista, ma questa è una esagerazione (e prego il Ministro a prendere la parola in buona parte) la quale sembrerebbe attaccare il mio patriottismo.

È un fatto che parlando delle macchine speciali d'industria e fin anco di quelle a vapore, non ne abbiamo tra noi che manifestino l'invenzione italiana. Non dico che questo fatto continuerà lungamente, ma a che scopo, con qual vantaggio renderci superlativi? è forse nostra colpa? Siamo giovani ancora, nasciamo appena, e come ho detto, occorre far precedere alla industria delle costruzioni meccaniche speciali il corredo generale, diffuso, di speciali cognizioni tecniche e di pratica industriale. Senza questo è impossibile che in Italia sorgano buoni costruttori di macchine; saranno sempre più o meno felici copiatori di modelli esteri.

Può egli l'onor. Sella citarmi un esempio luminoso di turbine, di macchine a vapore, di telai meccanici, di macchine da filare che portino un nome italiano accettato, riconosciuto, praticato? Io sarei beato d'intenderlo perchè

per il primo vorrei scoprire questo tesoro nascosto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Le perforatrici del Moncenisio.

Senatore **ROSSI.** Io parlo di macchine industriali perchè con questa legge s'intese piuttosto di favorire, e con aria di monopolio, la grande costruzione, e si venne a nuocere a tutta l'industria manifatturiera, che è la vera fucina del lavoro nazionale.

Io avrei compreso che l'onorevole Sella avesse pensato d'imporre un dazio sulle turbine, sulle macchine idrovore: noi siamo in Italia assai ricchi di cadute d'acqua, e di terreni a bonificare colle macchine; ma non comprendo perchè abbia voluto incarire le macchine a vapore che costano già tanto per il combustibile che le deve alimentare, e che in gran parte dobbiamo ritirare dall'estero.

Ogni officio abbisogna oggi di vapore per asciugamento, per riscaldamento ed altri usi industriali. Questa legge viene a peggiorarne evidentemente la condizione, perchè 6, 8, 10 lire per ogni 100 chilogrammi per una macchina e per caldaie di un peso così potente è un dazio gravissimo!

Io desidero vivamente ed affretto con tutti i miei voti, che anche l'industria delle macchine in Italia si pianti e progredisca.

Creda l'onorevole Sella che non è per vanaghezza che gl'industriali italiani mandano fuori il denaro per le macchine occorrenti ai propri officii; ma prepariamo prima un terreno naturale, non artificiale. Proceda insieme l'istruzione tecnica, come a Milano, ad esempio, ci avviamo abbastanza bene. Io vedo uscire da quell'ottimo istituto superiore tecnico giovani bramosi e preparati che si portano all'estero a fare la pratica. Ma il cammino è lungo; occorrono alcuni anni ancora, occorre la specialità delle cognizioni e la pratica nella divisione e suddivisione del lavoro, e questo non si può fare da un momento all'altro.

Scagionatomi di quello appunto che feriva direttamente il mio patriottismo, nel quale non mi sento inferiore a nessuno, io dirò poche parole all'onorevole Ministro sul resto.

Egli rispose che la legge non era di sua iniziativa, e che l'ha accolta dalla Commissione perchè il Parlamento mostrava desiderio di fare degli aumenti di tasse per accompagnarli colla emissione di nuova carta; ha poi sog-

giunto essere impossibile di fare ogni legge perfetta.

Ammetto che è impossibile fare tutto perfetto, ma il Senato perchè è istituito? il Senato mi pare ben atto a perfezionare le leggi, od a mostrarne le imperfezioni se certe disposizioni e le più importanti non gli venissero presentate in questa forma complessa; adesso il Senato per ragioni abbastanza note, non può limitarsi su questa legge che a semplici osservazioni.

In quanto al protezionismo, ho già detto, che non credo che l'onorevole Sella abbia una dottrina protezionista, ma le conseguenze della legge, i suoi caratteri sono evidentemente protezionisti.

Anche in un altro paese si disse che l'aumento di tariffe non era protezionismo. Io chiesi solo che si uscisse da simili equivoci, perchè danno indizio di debolezza e non giovano a nulla.

Non facciamo protezionismo, ha detto l'onorevole Sella, ma la costruzione delle macchine merita poi un certo riguardo; ma se domani venissero i fabbricanti di tessuti a dirgli: ci avete incaricato di nuovo le macchine; noi non possiamo perciò produrre a pari mercato dell'estero i nostri tessuti; e noi pure che rappresentiamo forse 150,000 operai, meritiamo un certo riguardo; che risponderà loro l'onorevole Sella?

Quanto alla difesa del paese e alla delicatezza di alcune questioni l'onorevole Sella avendo ripetuto quanto ho detto io, non solo sulla convenienza, ma sul bisogno di proteggere certe costruzioni, è naturale che siamo d'accordo. Non ho detto io prima di lui, che vi sono delle industrie, uniche forse, a cui occorre l'ala governativa? Non si leggono già quelle provvidenze fin d'ora all'art. 3 dello stesso allegato che abbiamo sott'occhio? Dunque io non ho inteso di oppormi a che, per la difesa del paese non si dovesse avere riguardi alle costruzioni; anzi ho fatto voti perchè si estendano alle ferrovie, e se il senso non fosse ben chiaro, anche alle costruzioni mercantili marittime.

Quanto all'asserzione che, avendo tassato il pane, conveniva tassare le macchine, è questa una espressione già vieta e qui fuori di applicazione.

Io sono pienamente d'accordo che ci vuole un'equa ripartizione d'imposte; ma in questo

caso è facile dedurre che con questa tassa noi faremo pagare agli operai il pane ancor più caro.

Ho finito.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io non voglio entrare nella questione delle tariffe, che ha formato l'oggetto del discorso dell'onorevole Senatore Rossi e della risposta dell'onorevole signor Ministro. Però io non vorrei che il Senato restasse sotto l'impressione delle parole pronunziate dall'onorevole Rossi, il quale ha rappresentato l'Italia come completamente priva di stabilimenti per la costruzione di macchine.

Noi tutti che abbiamo visto l'Italia nei primordii della sua emancipazione, possiamo ora giudicare il progresso immenso che in essa si è sviluppato anche in questo ramo d'industria. Citerò in proposito alcuni stabilimenti. A Torino, a Milano si creano stabilimenti per la costruzione di macchine; a Torino se ne sta ora ultimando uno nel quale le macchine di precisione già si costruiscono attivamente. Anche in Sicilia si estende questo progresso: io stesso ho veduto a Palermo una fabbrica di macchine da cucire che sono più perfette di quelle costrutte in America ed in Inghilterra, e che si vendono un quarto di meno del prezzo di quelle che di là ci provengono. A Napoli vi ha, fra altri, il grande stabilimento di Pietrarsa, le cui macchine forse costano qualche cosa di più delle altre, ma che tuttavia sono convenienti. Citerò ancora la fabbrica d'armi di Brescia nella quale attualmente si fanno le armi nuove pel nostro esercito, adoperando le migliori macchine di precisione. È vero che per ora queste macchine ci vennero dall'America, ma non andrà guari che si imiteranno e faranno anche in Italia. Dovrei anche citare Genova ed alcune altre città.

Si può dunque a buon diritto concludere che l'industria delle macchine si risveglia in Italia. Io non dico che quest'industria debba primeggiare in Italia a confronto degli altri paesi, ma dico che l'industria della costruzione delle macchine può impiantarsi fra noi al paro che tutte le altre, e che si può sperare vada sempre crescendo nell'avvenire, perchè l'ingegno degli Italiani vi si confà moltissimo.

Senatore BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Balbi-Piovera.

Senatore BALBI-PIOVERA. Ho domandato la parola per appoggiare ciò che ha detto l'onorevole Senatore Menabrea.

L'industria del ferro e delle fabbriche di macchine è lontana dall'essere protetta fra noi, come disse benissimo l'onorevole signor Ministro: i ferri pagano dazio, i carboni lo stesso e le macchine estere non pagano. Com'è possibile dunque che esistano stabilimenti metallurgici per la formazione di macchine nazionali, se non possono concorrere colla fabbricazione delle macchine estere, gran parte delle quali provengono dall'Inghilterra, dove si trovano vicine le miniere di carbone, ed il ferro a bassissimo prezzo?

Dunque questo non era già un libero scambio, ma una protezione diretta pei produttori delle macchine estere.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Sono in dovere di dire qualche parola intorno all'ordine del giorno che propone l'onorevole collega Senatore Rossi, e tanto più che vorrebbe incominciare dal dichiarare che il Senato si associa alle dichiarazioni contenute nella Relazione della Giunta permanente di finanza.

A me parrebbe, ed ho consultato, se non tutti, alcuni dei membri della Commissione, che questa prima parte veramente non giova. Una volta che il Senato accetta le proposte della Commissione di finanza, e s'intende che implicitamente le accetti quando nessuno ne ha combattuti i motivi, le opinioni espresse dalla Commissione s'intendono divise dal Senato.

Quanto alla seconda parte, nella quale si esprimerebbe il desiderio che le tariffe doganali non vengano modificate fino al giudizio che pronunzierà la Commissione dell'Inchiesta Industriale, la Commissione vostra non crede conveniente che il Senato entri in questa questione. La Inchiesta Industriale è opera puramente amministrativa, e noi non dobbiamo occuparcene fino a che il Governo non ce ne comunichi i risultati. Invece un concetto che mi parrebbe dovesse essere accettato volentieri dall'onorevole Senatore Rossi e non respinto dal Ministro, sarebbe questo, che quantunque il Senato voti quest'articolo della legge, pur non ostante non si intenda pregiudicata la revisione di questa tariffa, quando venga tempo in cui si

debbano rivedere, rettificare, coordinare tutte le tariffe doganali.

Questo mi pare sia il concetto dell'onorevole Rossi. Così si può accettare per ora la proposta di legge come una necessità perchè fa parte di una legge complessiva, senza danno per l'avvenire, nè d'altronde poi l'onorevole Ministro potrebbe mai rifiutare che questa nuova variante venisse presa in esame nella revisione generale della tariffa.

Se l'onorevole Rossi si contentasse di una dichiarazione in questo senso, la Commissione sarebbe più soddisfatta che se egli persistesse nel mandare ai voti l'ordine del giorno che è stato letto al Senato.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Signori, giunto appena ieri sera, non ho potuto assistere alla dotta discussione che si è fatta sopra questo argomento, sicchè i miei onorevoli Colleghi, nell'udire le mie povere parole mi compatiranno, e vedranno in questo un segno dell'attenzione che io ho messa nell'udire le cose dette da coloro che hanno parlato prima di me.

Quando, o Signori, si impone una tassa sopra una materia grezza, e si esenta da questa tassa la stessa materia quando è lavorata, sapete che cosa si fa? Si concede protezione a coloro i quali lavorano questa materia. In conseguenza quando il ferro lavorato in Inghilterra, in Francia non viene gravato di alcuna tassa, ed invece è da noi gravato di tasse il ferro grezzo, accade questo straordinario fatto, cioè che invece di essere protetta la industria nazionale è protetta la industria estera.

Questo potrebbe farsi solo per ragioni eccezionali, cioè quando fosse tanto necessario ad una nostra industria, e fossimo tanto inetti a lavorarlo, che ci fosse necessario farlo venire di lontano, ed io non credo che questo sia il nostro caso.

Con ciò, o Signori, io non vorrei dare un appiglio a credere che io fossi un protezionista per coloro che lavorano in Italia; ma vorrei che la tassa sul ferro lavorato fosse proporzionata a quella del grezzo.

Ecco perchè, mettendo da un lato la questione del corso forzoso, che sarebbe estendere troppo il mio ragionamento, ardisco proporre all'onorevole Ministro ed alla Commissione di Finanze di discutere questa questione.

Questo o Signori è un argomento che io non posso esaminare perchè non ho piena conoscenza delle cose, e non ho avuto tempo d'informarmene dai miei Colleghi, ma questo o Signori è quello che l'onorevole Ministro delle Finanze, e la Commissione dovrebbero fare.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Gli studi stati fatti nell'altro ramo del Parlamento ebbero precisamente per oggetto di modificare le tariffe sulle macchine, in modo che corrispondessero a quelle delle materie di prima fabbricazione.

Forse non si sarà tutto preveduto, perchè in materia di tariffe Voi sapete come non si possano poi le cose tanto sminuzzare, e come bisogna per forza accontentarsi di denominazioni generiche. Qualche cosa di non previsto vi sarà, e parmi anzi che l'onorevole Senatore Rossi citasse degli esempi rispetto ai quali non si sarebbe raggiunto esattamente lo scopo avuto di mira. Ma il proposito è stato appunto quello che ho testè accennato.

Infatti, se non erro, il dazio sul ferro di prima fabbricazione attualmente è di lire 4 per quintale, ed il Senatore Gallotti osserverà che il dazio sulle macchine è stato fissato a lire 6, appunto per controbilanciare l'uno coll'altro dazio, essendovi nella fabbricazione molte parti, come i ritagli, il consumo e simili che vanno perdute, per cui parmi che possa dirsi soddisfatto il suo desiderio.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Ringrazio infinitamente il cortese signor Ministro; ma forse, per dire molto in poche parole, non mi sono bene espresso.

Ecco ciò che io ho detto: quando si impone un dazio sopra la materia grezza e non si impone sopra la stessa materia quando è lavorata e viene dall'estero, si protegge questa industria estera: poi ho detto un'altra cosa: cioè che approvo il dazio sul ferro lavorato; ma, Signori, come io non sapeva se questo dazio fosse maggiore o minore di quello del ferro grezzo, ho domandato queste dilucidazioni e ringrazio l'onorevole signor Ministro di avermele date. Credo che il dazio sopra il ferro lavorato debba essere proporzionale al dazio sopra il ferro grezzo.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Per com-

pletare la mia proposta di poco fa, vorrei pregare l'onorevole Rossi a vedere se dopo le dichiarazioni così esplicite fatte dal Signor Ministro, esso non fosse contento di un ordine del giorno concepito in questi termini.

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Signor Ministro intorno alla riforma delle tariffe doganali, e ritenendo di lasciare la questione impregiudicata, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Chiedo all'onorev. Rossi se accetta questa proposta del Relatore della Commissione.

Senatore ROSSI. Fin dall'altro giorno io ho dato gran peso alla delicatezza della posizione nella quale noi ci troviamo; in faccia alla complessività delle leggi, oggi io avrei desiderato qualche cosa di più. Chiedendo che il Senato convenisse nelle conclusioni della sua Commissione permanente di Finanza dove sono tradotti in concise parole i miei stessi concetti, mi pareva di non domandare cosa eccessiva. Quanto alla seconda parte del mio ordine del giorno dove è parola dell'inchiesta industriale e dove l'onorevole Digny mi osserva che non conviene entrare, io potrei rispondere che su quel terreno si è prima di noi appoggiata la Relazione che precede il progetto di legge.

Del resto io che guardo più che altro all'effetto pratico e vedo che questo non può andare più in là della discussione che n'è seguita, accetto l'ordine del giorno che a nome della Commissione presenta l'onorevole Relatore, e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Darò lettura al Senato dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Digny...

Senatore SCIALOIA (*interrompendo*). Dalla Commissione.

PRESIDENTE..... che è di questo tenore:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministro intorno alla riforma delle tariffe doganali, e ritenendo di lasciare la questione impregiudicata, passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole Ministro delle Finanze accetta questa proposta: prego quindi coloro che la approvano di alzarsi.

(Approvato.)

Si passerà alla votazione dell'art. 4. di cui si dà nuova lettura:

« Sono approvate le modificazioni alla tariffa doganale contenute nell'Allegato C, le quali andranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione della presente legge. »

Pongo ai voti l'art. 4. coll'Allegato C.
Coloro che lo approvano vogliano alzarsi.
(Approvato.)

« Art. 5. Sono approvate le disposizioni relative alla repressione del contrabbando contenute nell'Allegato D.

Si dà lettura dell'Allegato:

**Disposizioni relative alla repressione
del contrabbando.**

Art. 1. Nel secondo capoverso dell'art. 55 e nell'art. 65, lettera *b* del Regolamento doganale 11 settembre 1862 alle parole *cinquanta tonnellate*, sono sostituite le parole *cento tonnellate*.

Art. 2. Le disposizioni degli articoli 56, 57, 58 e 73 del Regolamento suddetto, relative alla circolazione ed ai depositi nella zona di vigilanza del caffè e dello zucchero, sono estese al pepe, al pimento, alla cannella, alla cassia lignea ed ai chiodi di garofano.

Durante il trasporto, oltre alla bolletta di pagamento o di circolazione, i colli contenenti caffè, zucchero o i generi sopra indicati dovranno essere muniti del bollo doganale quando la quantità compresa in una sola spedizione, sia maggiore di un quintale per ciascuna specie.

Art. 3. Pei depositi di caffè, zucchero, pepe, pimento, cannella, cassia lignea e chiodi di garofano nella zona di vigilanza non sono valide le bollette di pagamento non intestate al nome del depositante, o le bollette di circolazione che non siano alla di lui destinazione.

Art. 4. Nella zona di vigilanza della Sicilia i tabacchi esteri non potranno circolare quando non siano in colli muniti col bollo della dogana e non siano accompagnati da documento doganale che attesti o il pagamento del dazio, oppure la regolare estrazione da depositi.

I tabacchi trovati in contravvenzione a questa disposizione saranno considerati di contrabbando.

Sono esenti da questa disposizione:

a) I tabacchi in foglie, nella quantità non maggiore di 30 chilogrammi, se circolano nel centro principale di abitato dei comuni capoluoghi di provincia e nel recinto franco di Messina, e nella quantità non maggiore di dieci chilogrammi, se circolano nelle altre parti della zona di vigilanza.

b) I tabacchi lavorati in quantità non maggiore di cinque chilogrammi.

Art. 5. I depositi di tabacchi esteri nella zona di vigilanza della Sicilia sono sottoposti al permesso della Intendenza di finanza e a speciale vigilanza della dogana.

Sono considerati depositi quelli nei quali si custodiscono tabacchi in quantità superiore a 30 chilogrammi. Il proprietario dovrà notificare alla dogana la qualità e quantità di tabacchi esteri che introduce nei depositi, e quelli che estrae dai medesimi, ed ottenere pei primi bolletta di deposito a suo nome, e pei secondi il permesso di estrazione.

Dovrà inoltre tenere nei modi che saranno determinati dal Ministro delle Finanze, libri di carico e di scarico somministrati dalla dogana.

Si considerano in contrabbando i tabacchi mancanti di bolletta di deposito.

Pei tabacchi levati dal deposito senza il permesso di estrazione sarà inflitta al proprietario la multa di lire 2 per ogni chilogrammo.

Per la non esibizione dei libri, e per la mancanza di annotazione nei medesimi della immissione o della estrazione dei tabacchi il proprietario sarà sottoposto all'ammenda da lire 5 a 50.

Art. 6. Saranno con Decreto reale determinate le discipline per la circolazione ed il deposito nella zona di vigilanza, del pepe, del pimento, della cannella, della cassia lignea, dei chiodi di garofano, non che dei tabacchi esteri nella Sicilia, già sdoganati all'attuazione della presente legge.

Art. 7. Con Decreto reale, sentito l'avviso del Consiglio di Stato, potranno essere assoggettate a speciali discipline le barche esistenti nelle zone di vigilanza.

Art. 8. La disposizione dell'art. 1° della legge 15 giugno 1865, numero 2397, è applicabile anche quando il sale sia raccolto, estratto od ottenuto altrimenti che dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere.

Art. 9. È vietato, senza permesso dell'amministrazione, di attingere acqua dalle sorgenti e polle salse, e di asportare sabbie marine o terre salifere.

Le infrazioni a questo divieto saranno punite con multa da lire 51 a lire 200, quando non sia il caso dell'applicazione delle maggiori pene pel contrabbando.

Con Decreto reale saranno determinate le

norme colle quali potrà essere accordato il permesso di cui al primo capoverso.

Art. 10. L'ultimo capoverso dell'articolo 2 ed il primo capoverso dell'articolo 10 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3020, sono modificati nel seguente modo:

« Art. 2 (ultimo capoverso.) Colui che avrà commesso un solo contrabbando sarà punito colla multa stabilita secondo i casi dalle leggi 13 luglio 1862, numero 710 e 15 giugno 1865, numero 2396, e nei casi contemplati dal Regolamento doganale 11 settembre 1862, numero 863, con multa non minore del doppio e non maggiore del decuplo del dazio dovuto. »

« Art. 10 (primo capoverso.) In tutti i casi di contrabbando la merce od il genere che si voglia far entrare o che sia entrato in contrabbando saranno confiscati. »

PRESENTE. È aperta la discussione sull'articolo 5 e sull'Allegato D.

Nessuno chiedendo la parola, porrò ai voti l'articolo con l'Allegato.

Chi li approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

« Art. 6. Sono approvate le disposizioni relative alle franchigie doganali di Civitavecchia e di Genova contenute nell'Allegato E. »

Se ne darà lettura.

Allegato E.

Art. 1. Al giorno 1 gennaio 1875 saranno soppresse le franchigie doganali di Civitavecchia.

Art. 2. Al Governo del Re è data la facoltà di determinare le discipline per assicurare la riscossione dei diritti sulle merci esistenti nel recinto franco al suddetto giorno e che non dovessero riesportarsi o passare a depositi doganali.

Art. 3. Sul bilancio passivo dello Stato sarà aperto un credito di lire 150,000, per sussidio al municipio di Civitavecchia per la costruzione di magazzini generali, colle norme e nei tempi che saranno determinati dal Ministro delle Finanze, d'accordo coi Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 4. Fino alla cessazione della franchigia doganale, la cinta daziaria di Civitavecchia è portata alle nuove mura di fortificazione.

Continua però ad essere escluso dalla franchigia tutto il tratto della ferrovia che sta entro le nuove mura. Questo tratto di ferrovia e la stazione relativa sono considerati come posti in territorio doganale.

Il municipio provvederà nella stazione della ferrovia ai locali necessari per stabilirvi il servizio di dogana.

Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al Municipio di Civitavecchia il fabbricato della darsena per essere convertito ad uso di magazzini generali.

È pure autorizzato a cedergli la parte delle antiche mura e spazi di terreni che vi sono compresi, corrispondenti a quelle recentemente costrutte per zona di fortificazione.

Le condizioni di tutte queste cessioni saranno stabilite con Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato e previ accordi fra il municipio di Civitavecchia per una parte, ed i Ministri delle Finanze, dell'Interno e della Guerra per l'altra.

Art. 6. Entro il termine di tre anni dalla promulgazione della presente legge, il porto franco di Genova sarà convertito in magazzino generale.

Art. 7. Il Governo del Re è autorizzato a determinare per Decreto reale le norme speciali per operare detta conversione e a dichiarare per tal fine espropriabili, per causa di pubblica utilità, i magazzini esistenti nel recinto di quel porto franco a favore del Municipio o della Camera di commercio o anche del Consorzio di privati che intraprenderanno i lavori necessari.

Art. 8. Se allo scadere del triennio la conversione di che si tratta non fosse compiuta, in pendenza delle pratiche occorrenti saranno osservate le disposizioni degli articoli 35 e 42 del Regolamento doganale 11 settembre 1862, per le merci che sono immesse nel suddetto recinto. Quelle che vi esistono al giorno suindicato saranno dichiarate alla dogana nei modi che verranno stabiliti con Decreto reale ed assoggettate alle discipline dei depositi doganali.

Per le merci non dichiarate od erroneamente notificate, saranno, secondo i casi, applicate le disposizioni degli articoli 65 e 68 del Regolamento suddetto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra l'articolo 6, e l'Allegato E. Nessuno domandando la parola porrò ai voti l'articolo e l'Allegato.

Chi li approva, si alzi.
(Approvato.)

Si procederà ora alla votazione a squittinio segreto sul complesso della legge.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Se il Senato me lo permette, vorrei pregare l'onorevole signor Ministro di dire, se volesse, essendo ormai l'ora tarda, rimettere a domani la questione sopra le Ricevitorie provinciali, che s'era convenuto discutere dopo la votazione di questa legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io sarò domani agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora avrà luogo domani all'esordire della seduta.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sul progetto di legge dei provvedimenti finanziari.

| | |
|------------------------|----|
| Votanti | 80 |
| • Favorevoli | 72 |
| Contrari | 8 |

(Il Senato adotta.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 e 3/4).



XXVI.

TORNATA DEL 19 APRILE 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Omaggio — Presentazione di documenti fatta dal Ministro della Marina — Interpellanza del Senatore Cambray-Digny al Ministro delle Finanze, sulle Ricevitorie provinciali — Risposta del Ministro — Ordine del giorno proposto dal Senatore Cambray-Digny, accettato dal Ministro e approvato dal Senato — Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria di 38 milioni e 500,000 lire sui bilanci dal 1872 al 1876, per provvista d'armi ed oggetti di mobilitazione per l'esercito — Osservazioni e raccomandazioni dei Senatori Di Pettinengo, Menabrea, Chiesi e Maggiorani e istanza del Senatore Audiffredi, a cui risponde il Ministro della Guerra — Dichiarazione del Senatore Di Pettinengo — Replica dei Senatori Audiffredi e Menabrea — Protesta del Senatore San Martino — Riassunto del Senatore Mezzacapo, Relatore — Approvazione dei due articoli del progetto — Raccomandazione del Ministro della Pubblica Istruzione sul progetto di legge per la purificazione delle Università di Roma e di Padova — Dichiarazione del Senatore Manniani, Relatore — Replica del Ministro — Proposta del Senatore Lauzi — Osservazione del Senatore Vitelleschi e ordine del giorno del Senatore Serra F. M., appoggiato dal Senatore Gallotti — Istanza del Ministro della Pubblica Istruzione — Dichiarazione del Senatore Miraglia — Dichiarazioni e proposte dei Senatori Menabrea, Rossi A., Cambray-Digny e Scialoja — Proposta del Ministro della Pubblica Istruzione — Nuove osservazioni del Senatore Vitelleschi — Schiarimenti del Ministro delle Finanze — Reiezione dell'ordine del giorno del Senatore Serra F. M. ed approvazione della proposta del Ministro della Pubblica Istruzione — Rettificazione del Senatore Di Pettinengo — Risposta dei Senatori Audiffredi e Menabrea — Squittinio segreto del progetto di legge dianzi discusso.*

La Seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della Marina, e delle Finanze, e più tardi intervengono il Ministro della Guerra, e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI F.^o dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del seguente sunto di petizioni.

« N. 4867 — Parecchi abitanti del comune di Tortora (Calabria) in numero di 89, fanno istanza perchè nel nuovo ordinamento giudiziario venga conservata la Pretura di Scalea. »

« 4868 — Parecchi farmacisti di Lombardia, in numero di 30, fanno istanza perchè nel progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice Sanitario, qualora venga ammessa la libertà di esercizio della farmacia, sia provveduto con una giusta indennità a coloro che l'esercitano con privata in virtù di leggi antecedenti. »

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Presentazione di Documenti.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti documenti dei quali

il Ministro della Marina è debitore ogni anno al Parlamento:

1. Relazione sui lavori più importanti compiuti dal Consiglio superiore di Marina nell'anno 1871;

2. Relazione sui lavori eseguiti e sulle spese fatte per la costruzione dell'arsenale marittimo della Spezia nell'anno 1871;

3. Relazione sui lavori di ordinamento ed ingrandimento dell'arsenale Marittimo di Venezia eseguiti nell'anno 1871;

4. Esposizione sommaria dei lavori più importanti che ebbero luogo nell'anno 1871 nell'Amministrazione militare marittima.

PRESIDENTE. Do atto al Signor Ministro della Marina della comunicazione di questi documenti i quali saranno stampati e distribuiti ai Signori Senatori.

Interpellanza del Senatore Cambray-Digny

PRESIDENTE. Ha la parola il Sen. Cambray-Digny per l'interpellanza posta all'ordine del giorno da rivolgersi al Signor Ministro delle Finanze.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori Senatori! L'art. 78 della legge del 20 aprile 1871 relativa alla riscossione delle imposte dirette combinato coll'art. 16 della legge medesima impone ai ricevitori provinciali l'obbligo di dare una cauzione di un sesto della totalità dei tributi che essi debbono poi versare all'erario. Questa circostanza costringe tutti coloro i quali vogliono concorrere all'esercizio di una ricevitoria a provvedere una cauzione sempre di una somma rilevantissima.

E, come voi intendete, o Signori, se questa disposizione da una parte garantisce sufficientemente l'esercizio della ricevitoria e i versamenti delle imposte; dall'altra rende abbastanza difficile il trovare chi se ne voglia incaricare.

Questa difficoltà per vero è meno sentita in quelle Provincie, dove anche per l'addietro i ricevitori esistevano e davano cauzione sufficiente. Così nella Lombardia e nel Veneto, è certo che s'incontrano minori difficoltà nell'applicazione di questa parte della legge. Là è facile che il ricevitore che abbia esercitato finora quell'ufficio, sia confermato. In ogni caso le cauzioni esistono e possono esser cedute ai nuovi ricevitori.

Ma in quelle parti d'Italia dove i ricevitori provinciali non esistevano, dove le cauzioni sono da creare, Voi intendete a prima giunta quale sia la difficoltà che in questi momenti si oppone alla buona applicazione di questa parte della legge. Questa difficoltà si va naturalmente superando coll'intervento degli stabilimenti di credito, e l'onorevole Sig. Ministro, che aveva preveduto sagacemente questo pericolo, fino dal mese di ottobre decorso, ha voluto prevenirlo ed ha invitato con una circolare gli stabilimenti medesimi a prepararsi a soccorrere ai privati, o concorrere essi stessi per assumere l'ufficio.

S'intende bene, o Signori, che noi dobbiamo fare ogni sforzo perchè questa legge si vada applicando rapidamente e regolarmente, ed a questo tende appunto l'interrogazione che io oggi rivolgo all'onorevole Ministro delle Finanze.

Ricorda il Senato come in quella legge del 20 aprile 1871 due modi di nomina fossero stabiliti per i ricevitori e per gli esattori comunali. Uno cioè per concorso all'asta pubblica, e l'altro per terna.

Ora, avviene che all'art. 97 del Regolamento pubblicato per Decreto reale per l'applicazione di questa legge, è stato stabilito che quei Consigli provinciali e comunali i quali abbiano deliberato di adottare il sistema della terna, debbano aver fatto la loro nomina per il 5 maggio 1872.

Per prepararsi dunque a fare questa nomina, le Deputazioni provinciali hanno dovuto fin d'ora entrare in trattativa con quelle persone o con quegli stabilimenti che si presentassero, offrendo buone condizioni per l'esercizio dell'ufficio di ricevitore, e non è difficile intendere come al di d'oggi, che siamo al 19 di aprile, le terne sieno presso a poco tutte formate.

In questo frangente è venuta fuori la nuova circolare dell'onorevole Ministro, di cui io tenni discorso al Senato, mentre si discuteva il progetto di legge per i provvedimenti finanziari.

Sarà bene leggere questa circolare, che è brevissima.

Essa dice: « È stato da parecchi interpellato il Ministro delle Finanze onde conoscere se le Banche od i Banchi di emissione potessero concorrere all'aggiudicazione sopra terna od all'asta fatta dalla Deputazione provinciale per il conferimento delle ricevitorie provinciali, a norma della legge 20 aprile 1871.

» A questa interrogazione il Ministero ha risposto essere desiderio del Governo che questo campo delle ricevitorie provinciali sia lasciato ai privati e agli istituti di credito che non emettono moneta di carta, e non ammettere quindi che le Banche od i Banchi d'emissione concorrano all'aggiudicazione sopra terna o alle prime aste.

» Del che si rende V. S. inteso, e per suo mezzo anche codesta onorevole Deputazione provinciale, onde non avvenga che sia deliberato di invitare alle aggiudicazioni sopra terna le Banche o i Banchi d'emissione, i quali per le considerazioni sopraddette dovrebbero declinare dal prendervi parte. »

Venuta fuori questa circolare, voi intenderete, o Signori, che laddove le Deputazioni si erano messe in rapporto con le Banche di emissione per inscrivere nelle loro terne (e questo è accaduto quasi dappertutto, perchè le Banche d'emissione, senza far torto a nessun altro stabilimento, sono o le più antiche o le più solide, o le più conosciute), Voi intenderete che questa circolare produsse l'effetto di mettere nell'imbarazzo tutte queste Deputazioni, e tutti questi Consigli provinciali. In sostanza le terne non sono più complete, ed il tempo stringe troppo perchè si possano completare opportunamente.

Io intendo benissimo quale è stato il pensiero del Ministro nell'emettere questa circolare; capisco alcune delle sue ragioni; intendo che vi è pur troppo in una parte dell'opinione pubblica una certa prevenzione non so quanto giustificata contro le Banche d'emissione, e capisco che alcuni temono i casi di crisi, e vogliono prevedere quello che potrebbe accadere, se molte ricevitorie fossero nelle mani delle Banche di emissione in caso di crisi commerciale e finanziaria.

Ma io osservo in primo luogo che lo stesso pericolo si avrebbe cogli altri stabilimenti di credito; anzi, siccome in generale, meno poche eccezioni, codesti stabilimenti che son nati qua e là da poco tempo a questa parte, non hanno ancora quella solidità, a cui sono arrivate quelle poche Banche che esercitano l'emissione da molti anni, a me pare che invece di diminuire il pericolo, lo si accrescerebbe.

Comunque sia, io intendo che, quando si tratta della prima asta, il Ministro voglia esercitare quel diritto che gli dà la legge di approvare

o non approvare la scelta del ricevitore, e che gli danno anche gli Statuti delle Banche medesime; ed intendo che egli desideri che queste Banche si tengano in certo modo alla retroguardia, e lascino invece andar avanti i privati e gli altri stabilimenti di credito; ma dove quest'asta può rimaner deserta, credo venga che le dette Banche si facciano avanti.

Per questo lato dunque io, confesso il vero, non avrei nulla a dire: ma invece non parmi che l'istesso argomento sia veramente applicabile al caso delle terne, per la ragione che fra le terne e l'aggiudicazione per via dell'asta corre una grandissima differenza, in quanto che l'aggiudicazione per via dell'asta si fa dalla Deputazione provinciale al miglior offerente, senza che nessun altro se ne ingerisca; mentre invece l'aggiudicazione per via di terna si fa dal Consiglio provinciale, il quale naturalmente rappresenta gli interessi della provincia; e mi pare perciò evidente che quando la terna è stata formata mercè le trattative e mercè le indagini della Deputazione provinciale, e che è poi intervenuta una deliberazione del Consiglio provinciale, sonvi molto maggiori garanzie nella scelta del ricevitore, che non possano trovarsi nel semplice risultato per via dell'asta.

Io dunque, fatte queste considerazioni, e visto il tempo in cui siamo, e la prossimità del giorno in cui le scelte debbono essere fatte; vista la necessità di non turbare l'applicazione di questa legge che presenta abbastanza difficoltà, perchè non si vadano ad accrescere, e che anzi si debba fare ogni sforzo per eliminarle, io credo che sarebbe prudente consiglio che il signor Ministro volesse riconoscere che nel caso delle terne, quella sua eccezione sarebbe bene che non fosse mantenuta; vorrei domandare se egli respingerebbe addirittura la proposta che sarei per fare al Senato di un ordine del giorno in questo senso, la quale tenderebbe a lasciare illesa la sua circolare in quanto si riferisce alle prime aste, ma aprirebbe un campo più libero alle elezioni fatte dai Consigli sulle terne proposte dalle Deputazioni.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'altro giorno quando io rispondevo alla osservazione fatta sopra questa circolare dall'onorevole Cambrey-Digny, io

già indicava al Senato quanto la questione fosse grave e delicata. Diceva anche le ragioni che mi avevano indotto ad andare con prudenza nello ammettere le Banche o i Banchi di emissione al concorso delle Ricevitorie. Queste ragioni che vennero or ora indicate nuovamente dall'onorevole Cambray-Digny e che certamente il Senato apprezzerà, hanno, lo confesso, un peso non piccolo sopra l'animo mio, e ne hanno molto di più sopra l'animo di persone rispettabilissime, le quali tenendo per principio inconcusso che le relazioni fra lo Stato e gli Stabilimenti di emissione debbano essere le minime possibili, si indussero ad opinare, malgrado i vantaggi che vi sono, che non si debba affidare a questi istituti il servizio di Tesoreria.

Io mi trovavo quindi nel dovere di procedere con rispetto a tutte le opinioni; e poichè, come ha anche avvertito l'onorevole Cambray-Digny, la questione non è decisa in senso alcuno, nè dalle leggi che ci stanno davanti, nè dalle discussioni che fin qui si fecero, io ho creduto mio dovere di andare in ciò un pochino a rilento.

Certamente, come già diceva nell'altra seduta, tengo anzitutto in mente che non bisogna nè compromettere l'esito della legge della riscossione delle imposte dirette, nè rendere la legge stessa troppo gravosa ai contribuenti e alle Provincie. Dico ai contribuenti e alle Provincie poichè, se anzichè il mezzo, si avesse a corrispondere il due per cento per aggio di riscossione, la questione si risolverebbe in un accrescimento di centesimi addizionali in cui il Governo è disinteressato, se pure può dirsi disinteressato in ciò che tocca i contribuenti. È sempre vero però che, come questione di cassa, il Governo non c'entrerebbe affatto.

Quindi per parte mia nella circolare diramata m'era lasciato la porta aperta per le seconde aste, perchè il chiuderla recisamente mi sarebbe parso cosa imprudente.

Mi pareva poi anche di dover entrare in questa via di riserva per la considerazione che (come già indicava l'altro giorno parlando delle convenzioni pel servizio di Tesoreria) io temeva in qualche modo di vulnerare la questione di quest'ultimo servizio.

Se però devò dire la mia opinione personale, non credo che vi sarebbe vulnerazione; anzi credo che per qualche parte vi sarebbe attenuazione. Poniamo infatti che alla fine di un

semestre in cui il ricevitore provinciale abbia dovuto versare alla cassa e non abbia versato al Tesoro il prodotto bimestrale di un'imposta diretta, sorgesse mai una crisi commerciale e si avverasse quindi il caso temuto da parecchi che lo Stato non osasse insistere presso i suddetti istituti di emissione per l'esatto adempimento dei loro obblighi, per il versamento integrale di ciò che gli è dovuto; ebbene! la condizione delle cose riceverebbe a mio credere forse più attenuazione, che aggravamento dal fatto che quegli istituti avessero cassa aperta non solo per ricevere dagli esattori, ma anche per pagare i debiti, i mandati, o le altre scadenze dello Stato. Epperò quand'anche lo Stato chiedesse nulla, tuttavia essendoci entrate e spese, che dal più al meno si vanno compensando, salvo differenze che, parlando di giorni, restano poco significanti, vi sarebbe un correttivo.

Dopo però di avere indicato al Senato le ragioni per le quali ho creduto mio dovere di tenermi in una condotta la più riservata possibile, ora che l'onorevole Cambray-Digny mi mette al muro dicendo che vi sono degli inconvenienti anche nella limitazione da me fatta, inconvenienti che possono se non mettere a repentaglio, aggravare le condizioni di esecuzione di questa legge, la quale può sul principio riuscire gravosa alle provincie che non ci sono avvezze, io mi trovo messo in una condizione un poco difficile. Imperocchè se da una parte stanno tutte le ragioni di riserva che ho indicate, dall'altra parte, prescindendo da tutte le difficoltà, e prendendo le leggi come sono, non ci è dubbio che mio dovere precipuo sia di curare che l'applicazione di queste leggi riesca la meno gravosa ai contribuenti.

Ad ogni modo il Senato, che ha nel suo seno persone così competenti e che di tutto hanno conoscenza ed esperienza più di me, potrà giudicare nella sua alta saviezza quel che sia da farsi.

Stante però l'interpellanza formale fattami dall'onorevole Senatore Digny, se mi tornerrebbe poco accetta una deliberazione, la quale modificasse il divieto da me fatto agli Istituti di emissione per ciò che riguarda l'aggiudicazione sopra terna, pur manteneudola sempre in quanto riguarda la prima asta, dichiaro che per parte mia non posso che rimettermi alla saviezza del Senato, ed eseguire quelle

deliberazioni che al Senato stesso piacesse di prendere in questa materia.

Osservo poi ancora che giusta l'articolo 3, la nomina degl' esattori si fa per cinque anni. Per conseguenza questa disposizione non avrebbe vigore che per un quinquennio nel quale naturalmente non possiamo presumere che si modifichino essenzialmente le condizioni della nostra circolazione, cioè che il corso forzoso sia abolito.

Ora noi ved'amo che le crisi commerciali sono meno a temersi durante il corso forzoso che durante la circolazione libera. Epperò, questa considerazione del quinquennio, a cui m'immagino anche l'onorevole Senatore Digny limita la deliberazione che propone al Senato, è abbastanza importante per indurmi a non fare altra difficoltà.

Detto ciò non ho che ad aspettare il verdetto del Senato, verdetto che mi farò scrupoloso dovere di eseguire, qualunque esso sia.

Senatore CAMERAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMERAY-DIGNY. Comincio dal dichiarare, che è ben inteso che la mia proposta riguarda esclusivamente le nomine che si fanno adesso, le quali non durano più di un quinquennio.

Alla fine di questo si rinnoveranno le nomine, e allora il Ministro o i Corpi deliberanti potranno anche cambiare quello che fanno ora senza alcuna difficoltà. Qui io non trovo nulla da rispondere a quello che ha detto l'onorevole Ministro, e mi pare che in questa questione le nostre opinioni siano poco diverse l'una dall'altra; quindi non tratterò su ciò più lungamente il Senato e verrò subito a proporre quell'ordine del giorno che mi pare opportuno, affine di togliere di mezzo ogni difficoltà che potesse sorgere. L'ordine del giorno sarebbe il seguente:

« Il Senato,

« Visto l'art. 77 delle legge sulla riscossione delle imposte, e la Circolare del signor Ministro delle Finanze, la quale esprime il desiderio del Governo che le Banche d'emissione non abbiano a concorrere al servizio delle ricevitorie provinciali;

« Avvisando che questa raccomandazione sia prudente in quanto si propone di tener lontane le Banche d'emissione da cotesti servizi quando altri istituti o privati possano util-

mente concorrere a fornire alle provincie abili ricevitori e solide guarentigie;

« Pensa che le Banche suddette non possano per legge essere del tutto impedito dall'assumere il servizio delle ricevitorie e che perciò, astenendosi per prudenza dal concorrere alla prima asta in caso d'appalti, possano, sia per effetto di secondo esperimento d'asta, sia per nomina sopra terna, imprendere il servizio suddetto. »

PRESIDENTE. Domando al signor Ministro se accetta quest'ordine del giorno.

MINISTRO DELLE FINANZE. Per mia parte dichiaro che accetto l'ordine del giorno, con che però, come diceva testè l'onorevole Senatore Digny, sia circoscritto alla prima nomina, perchè indubbiamente la più grande difficoltà di applicazione della legge nelle provincie che non ci sono ancora avvezze, sta nel primo quinquennio; passato questo, si vedrà che resti a fare, giacchè noi non intendiamo pregiudicare per nulla la questione.

Per mia parte, ripeto, non ho difficoltà di accettare questa proposta, e di darvi, se il Senato lo vuole, immediata e direi telegrafica esecuzione, perchè è giustissima l'osservazione dell'onorevole Senatore Digny che tale questione si sta proprio in questo momento trattando in parecchi Consigli provinciali.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Digny: domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Nessuno domandando la parola, lo rileggo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'ordine del giorno proposto dal Senatore Digny, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria di 33 milioni e 500,000 lire sul bilancio dal 1872 al 1876, per provvista di armi e di oggetti di mobilitazione per l'esercito.

(V. Atti del Senato, N. 29.)

Ora viene in discussione il progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria di 38 milioni e 500 mila lire sui bilanci dal 1872 al 1876, per provvista d'armi ed oggetti di mobilitazione per l'esercito.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. legge il testo del progetto di legge.)

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

La parola è al Senatore Di Pettinengo.

Senatore **DI PETTINENGO.** La legge che è posta oggi in discussione è una novella prova dell'intelligente operosità dell'onorevole Ministro della Guerra, per provvedere l'esercito di tutto ciò che sia necessario onde esso possa all'evenienza corrispondere e soddisfare alle esigenze ed ai bisogni della patria.

E tale suo concetto era assai più evidente e completo nel progetto di legge presentato all'altro ramo del Parlamento in data del 12 dicembre 1871, del quale il presente non è che una parte.

Opportunamente l'onorevole signor Ministro diceva nella presentazione di questo progetto di legge al Senato, che quello abbracciava cumulativamente le tre parti: L'armamento, gli approvvigionamenti per la mobilitazione, e le opere di fortificazione a difesa dello Stato.

Sebbene la legge in discorso non provveda che ai due primi scopi sovraccennati, nulladimeno per le considerazioni svolte nella dotta ed elaborata Relazione del nostro Ufficio Centrale, io fo voti perchè il progetto di legge sia approvato dal Senato, onde provvedere ad una urgente necessità dell'esercito.

Però credo opportuno e prudente di confermare, come ben risulta esplicitamente nella Relazione stessa, che la presente legge non provvede che in parte al bisogno dell'armamento dell'Esercito, e che converrà completarlo quanto più presto possibile con successivi assegnamenti.

La questione del tempo è pure di grande momento; epperò io prego l'onorevole Ministro della Guerra di voler portare su di essa tutta la sua intelligenza ed attività, in quanto che un po'difficilmente noi avremo in tre anni le nuove armi, ovvero ci troveremo nella condizione di avere armi e munizioni diverse nelle stesse truppe, che è un immenso inconveniente e fonte possibile di gravissimi danni.

Io pregherei in fine il Ministro della Guerra di voler manifestare in qual modo egli intenda di soddisfare all'ultima delle proposte del nostro Ufficio Centrale la quale è espressa nei seguenti termini:

« Prima di porre termine al suo dire, l'Uf-

ficio Centrale stima suo dovere raccomandare caldamente al Governo di fare quanto può, perchè il presente progetto di legge sia seguito dall'altro sulle fortificazioni dello Stato, perchè senza un buon sistema di fortificazioni, manca all'occorrenza uno dei principali mezzi atti a procurarci la possibilità di una difesa efficace, e la costruzione delle fortificazioni permanenti richiedendo anni e molto lavoro, conviene fare per tempo, per non esporsi ad essere sorpresi, impreparati, dagli avvenimenti. »

Le parole che ho lette nel resoconto ufficiale della risposta dell'onorevole Ministro delle Finanze all'interpellanza dell'onorevole Menabrea mi affidano che dal suo canto non vi sarà opposizione sistematica acciocché si possa provvedere alle opere occorrenti per la difesa dello Stato.

E qui mi permetterò ancora di manifestare un desiderio nell'interesse generale; che cioè il sistema di difesa non si abbia a considerare limitato a talune delle provincie del Regno, ma bensì comprenda l'intero Stato, secondo le diverse condizioni e circostanze, e gli apprezzamenti di un ben inteso e completo sistema.

Senatore **MENABREA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MENABREA.** Io mi accorgo che l'onorevole Ministro, per risparmiare tempo al Senato, desidera di dare una risposta complessiva ai vari oratori che possono avere occasione di parlare su questo argomento.

Io mi limiterò ad aggiungere alcune raccomandazioni a quelle fatte dall'onorevole Senatore Di Pettinengo. Anzitutto, ioricerò al Senato ciò che ben disse già più volte l'onorevole Ministro nelle sue diverse Relazioni, e ciò che più esplicitamente è espresso in quella dell'Ufficio Centrale, che le spese cioè che ora si propongono, non sono sufficienti per provvedere all'armamento del nostro esercito e alla difesa del paese.

I 270 mila fucili che si domandano attualmente, coi 30 mila già votati per legge, formano un complesso di 300 mila armi da fuoco, le quali non sono sufficienti per il nostro armamento.

Questi fatti vennero già messi in chiaro anche dal nostro Relatore, ed è bene ricordare spesso al paese, che la somma che ora si domanda non è sufficiente. E bene si avvedeva di questa circostanza l'altro ramo del Parlamento del pari che l'onorevole Ministro, quando inseriva

nel progetto di legge una somma destinata alla costruzione di una gran fabbrica d'armi per la quale si stanno di presente facendo le ricerche opportune.

Bisogna che il paese sappia che oltre questi 300 mila fucili, che sono attualmente richiesti, ce ne vorranno altri 200 mila, almeno, per armare, secondo i progetti ministeriali, tutte le nostre forze. Anche supposto che queste forze siano ridotte a 250 mila uomini d'esercito attivo, i 300 mila fucili ora chiesti non saranno bastanti; imperocchè giusta le regole ammesse, si ritiene che il numero dei fucili non debba essere inferiore ad uno e mezzo per uomo, e così per 250 mila uomini verremo ad aumentare di 125 mila il numero di fucili occorrenti, che saranno portati a 375 mila.

Oltre gli uomini che sarebbero sotto le armi e che verrebbero a costituire l'esercito mobilitato di 250 mila uomini, ci vogliono armi per gli uomini che sono ai Depositi per alimentare l'esercito, i quali non possono essere esercitati con fucili di antico modello, e necessariamente devono avere fucili di nuovo modello, di quelli cioè che dovranno adoperare quando saranno chiamati in campo. Ammettasi pure che questi uomini siano ridotti a 100 mila, ci vorranno almeno 125 mila fucili valutando ad un quarto la riserva in armi per i Depositi; quindi si vede che in totale ci vorranno 500 mila fucili.

Io dico queste cose onde porre in avvertenza il Senato che altre domande dovrà fare il Governo sull'armamento dell'esercito.

Non parlo dell'artiglieria, di cui si tratterà a suo tempo, argomento al quale il Sig. Ministro ha pure rivolta la sua attenzione, per cui anche il Parlamento sarà chiamato a deliberare. Non parlerò delle fortificazioni relativamente alle quali l'onorevole Di Pettinengo ha dimostrato al Senato che occorre rivolga anche su questo punto la sua attenzione. Tuttavia vi è una parte compresa in questo argomento, che io credo meritare le cure più sollecite del Ministro, ed è la necessità di provvedere colla maggior alacrità possibile alla difesa della Spezia, del nostro unico arsenale marittimo.

So bene che il Sig. Ministro ha fatto quanto era in lui affinché fosse presa a questo proposito una deliberazione; ed io spero che per l'influenza ch'egli ha sopra i due rami del Parla-

mento, riuscirà a far sì che non si tardi maggiormente a prendere un provvedimento in proposito, poichè la indecisione attuale è molto incescevole. Sono circa 10 anni che si sta studiando la quistione della difesa della Spezia, e al momento in cui parliamo non è ancora sciolta. Non è più tempo di studiare ancora; gli studi fatti sull'argomento furono profondi; è tempo di agire.

Signori! per avere la menoma difesa del golfo della Spezia, per avere una diga anche la meno costosa e che richieda minor tempo a costruirla, ci vorranno 4 o 5 anni, e se lasciamo ancora passare questa campagna senza incominciare i lavori, ecco un altro anno perduto, per cui solo fra 5 o 6 anni, o chi sa quando, vi porremo mano, e chi sa quale rincrescimento ci toccherà provare per aver ritardato così urgenti operazioni.

Io mi limito a fare queste osservazioni anche per ricordare al paese che ciò che gli si domanda attualmente non è che una parte di ciò che è assolutamente necessario. Ripeterò solo quanto dissi ieri nella discussione sui provvedimenti finanziari, cioè che se noi vogliamo veramente ottenere il pareggio, se vogliamo che si sviluppi la pubblica ricchezza, bisogna difendere il nostro paese, proteggere colle armi e colle fortificazioni più indispensabili il territorio dello Stato; allora nessuno penserà a venirci a toccare, all'ora vedrete la prosperità pubblica rialzarsi maggiormente, e il tanto desiderato equilibrio divenire un fatto. (*benissimo*)

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Si tratta di una legge militare presentata dall'onorevole Signor Ministro della Guerra. Seggono oggi al Banco della Commissione tre valentissimi Generali. Ha preso la parola un altro valente Generale, l'onorevole Senatore Di Pettinengo. Non vi paia strano però, o Signori, che io, sebbene non militare, abbia il coraggio di prendere la parola intorno a questa legge. Non ho certo in animo di entrare nella discussione tecnica; non m'intendo di cose militari; peraltro vi è una questione militare che tutti gli Italiani intendono e devono intendere, ed è che l'Italia ha bisogno di un forte esercito. Questa è una questione indipendente da qualunque considerazione tecnica.

Gli Italiani vollero la libertà, l'indipendenza,

l'unità, e vogliono e devono mantenerle e difenderle a qualunque costo.

L'Italia desidera e vuole la pace. L'Italia non vuol recar disturbo a chicchessia, ma esige in pari tempo di essere rispettata nei suoi diritti.

Per farsi rispettare, o Signori, l'Italia ha bisogno di un forte esercito. I deboli sono sempre alla discrezione dei forti.

Siamo a Roma, o Signori; pare un sogno, eppure siamo a Roma; Roma è Capitale d'Italia; ed io non dimenticherò mai le memorande parole che pronunziava l'onorevole Ministro della Guerra nel 1870 dinanzi ai suoi elettori: *Roma è Capitale d'Italia, e nessun potere al mondo potrà togliercela, se non avrà prima distrutto l'esercito e schiacciata la Nazione!*

Queste parole per me sono un programma politico e devono esserlo per tutti gl'Italiani.

Perciò io dichiaro che darò il mio voto alla presente legge, come lo darò a tutte quelle che varranno a rinforzare e a rinvigorire l'esercito nazionale. (*Segni d'approvazione.*)

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Giacchè siamo in via di desiderii e di raccomandazioni, vorrei farne una anch'io, ed in un campo speciale, che è quello delle ambulanze.

La Commissione non ha mancato di parlare delle ambulanze; vedo però che per esse non si sono stanziati fondi. Eppure le ambulanze sono della massima importanza non solo nel fine utilitaro, ma ben anche nell'umanitario.

Tutti sanno che dalla celerità con cui si possono ritirare i feriti dalle file dei combattenti, e dall'agiatezza con cui si possono trasportare, dipende la vita di non pochi di quei valorosi. Sappiamo le umiliazioni a cui andò soggetta l'Inghilterra nella guerra di Crimea, quanto vi soffersse l'esercito inglese, appunto perchè le ambulanze vi si trovarono mal provviste. Ci son noti d'altra parte gli splendidi successi della Prussia nell'ultima guerra, anche per ciò che questo ramo d'amministrazione militare era colà portato al più alto grado di perfezione.

Io vedo che qui non si assegnarono fondi per le ambulanze, e sotto questa denominazione io intendo parlare generalmente di tutti i mezzi di trasporto, non solamente dei veicoli per i feriti e per gli ammalati, ma anche per i cassoni destinati al trasporto delle suppellettili farma-

ceutiche e chirurgiche, degli zaini, dei cofani, delle selle da muli per i casi in cui i feriti debbano trasportarsi per vie montuose.

Io non solamente non trovo assegnati fondi all'uopo, ma veggo che non furono ancora studiate le modificazioni da farsi a questi veicoli, locche, per dire il vero, rattrista e addolora.

Alcuni di questi veicoli importantissimi fecero bella mostra di sè nell'Esposizione di Parigi: ve ne erano di ogni sorta, non solamente della Francia, ma ben anche dell'Inghilterra, della Prussia, della stessa Italia: so che vi figurava anche un veicolo-letto di un artista italiano, che venne molto lodato.

Io vorrei far quindi una raccomandazione all'onorevole Ministro della Guerra, non solamente perchè provveda ai fondi per le ambulanze, ma perchè si solleciti dal Consiglio sanitario militare un provvedimento apposito acciò siano stabiliti i modelli dei veicoli, dei cassoni, delle barelle, non solamente di quelle a mano e ad aste snodate, che servono per condurre via il soldato dalle file dei combattenti e portarlo alle ambulanze, ma ben anche delle barelle a ruote e coperte, come si usano in Prussia, con cui si portano via i feriti gravemente, e quelli di grado superiore, per le quali basta un sol uomo, quand'anche si tratti di strade scoscese ed anguste.

Bramerei dunque che si richiamasse l'attenzione sopra questo punto, che reputo della maggiore importanza, come diceva, sia per il fine utilitaro che per l'umanitario, poichè certamente la vita dei soldati ci deve essere molto cara, per i sacrifici che fanno per la difesa e per l'onore della patria. (*Segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro della Guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. Gli onorevoli Senatori Di Pettinengo e Menabrea, benchè sotto un punto di vista diverso, raccomandano entrambi di sollecitare la fabbricazione delle armi nuove e anche di aumentarne il numero.

Circa la quantità delle armi ho già avuto occasione più volte, sia in Senato che alla Camera dei Deputati di accennare che il numero di 300 mila armi portatili che ora si vogliono provvedere, non forma certamente quel tanto a cui il Governo aspira e desidera provvedere in un tempo più o meno lungo. Il Governo rico-

nosce pienamente non solo l'utilità ma la necessità che l'intero armamento dell'esercito sia in un periodo di tempo non troppo lungo rifatto secondo i moderni perfezionamenti — Il Governo è pertanto d'accordo col'onorevole Menabrea nel riconoscere che noi non possiamo fermarci a 300 nè a 500 mila nuovi fucili, ma che conviene spingere le provviste sino ad un milione circa; ciò però richiederà tempo e spesa non lievi. L'attuale progetto non ha tutta questa portata di rimodernare l'armamento intero dell'esercito; esso si limita a completare quello che abbiamo. Come già dissi altra volta, l'esercito nostro attualmente può disporre di 600 a 650 mila fucili a retrocarica, che se sono di un modello che non è all'altezza dei progressi fatti negli ultimi tempi, giacchè i nostri sono fucili ridotti dall'antico modello; tuttavia non mancano di alcuni pregi, e potrebbero servire abbastanza bene in caso di guerra. Questi 650 mila fucili però sono insufficienti, giacchè in caso di una gran guerra converrebbe averne un numero ben maggiore, ossia un milione circa, numero che sarà appunto raggiunto quando noi avremo fabbricate le 300 mila nuove armi, come è proposto col progetto di legge in discussione.

Posto adunque il bisogno della provvista di queste nuove armi, è naturale che si proponga di fabbricarle non sopra un modello antiquato, ma bensì sopra un tipo che meglio corrisponda ai progressi fatti nell'arte della guerra ed ai perfezionamenti introdotti nella fabbricazione delle armi, ed a ciò soddisfa appunto quella prescelta del modello Wetterly. Quanto al termine entro cui le nuove armi saranno provvedute, il Governo, giusta gli impegni presi anche dinanzi all'altro ramo del Parlamento, cercherà modo di far sì che, anzichè essere provviste in cinque anni, si possano avere in 3 anni o 3 1/2 al più, e ciò a decorrere dalla metà dell'anno corrente.

Quanto poi alla somma richiesta per tale provvista, di 30 milioni di lire, compresi i tre già votati l'anno scorso, essa sarà distribuita fra gli anni 1872, 1873, 1874 e 1875, ed in quest'ultimo anno, in parte soltanto, giacchè si spera che per quell'anno sarà completata la fabbricazione delle 300 mila armi e delle relative cartucce. Frattanto io amo sperare che lo Stato potrà trovarsi in condizioni tali da potere, senza interruzione nella fab-

bricazione, completare l'armamento dell'esercito secondo il nuovo modello, portandolo ad 800 mila o meglio ad un milione di fucili, quanti occorrono, come dissi più sopra.

Osservo poi che in quanto all'accelerare maggiormente la fabbricazione di queste armi, indipendentemente dalla questione finanziaria, che potrebbe forse porre in imbarazzi il mio Collega Ministro delle Finanze, vi è pure la questione tecnica che vi si oppone, inquantochè per avere oltre ai 100 mila fucili all'anno bisognerebbe ricorrere all'estero, non potendo l'industria nostra odierna oltrepassare nella fabbricazione un tale quantitativo.

Or io non vorrei ricorrere all'estero sia nell'interesse nazionale, sia per motivi che dirò di interesse militare, giacchè non sempre si può nei grandi acquisti di armi ottenere ed assicurarsi che tutte siano di buona costruzione e di perfetta qualità; anzi si hanno poi talvolta in casi simili armi più che scadenti.

E pertanto sia per l'una che per l'altra delle allegate ragioni, io desidero di non dover ricorrere all'estero.

D'altra parte ognuno intende quanto sia necessario di sviluppare il più che sia possibile la fabbricazione delle armi nel paese, anche nell'interesse della difesa nazionale.

L'onor. Di Pettinengo accennava poi allo in conveniente che può verificarsi in caso di guerra quando l'armamento dell'esercito fosse misto, composto cioè in parte di armi nuove e in parte di armi antiche.

Io riconosco la giustezza dell'obbiezione; ma è pur questa una necessità a cui si sono dovuti sottoporre tutti gli Stati che vollero cambiare l'armamento loro, giacchè colla forza data attualmente agli eserciti, nessuno Stato è in caso di poter in uno o due anni cambiare d'un tratto tutto il suo armamento; per conseguenza è giuocoforza che si rassegnino essi ad eseguire un cambiamento cosiffatto in un periodo di qualche anno e frattanto ad avere l'esercito fornito in parte di armi nuove e in parte di armi antiche.

L'inconveniente che da ciò può derivare non è però di tanta rilevanza quando, come presso di noi si verifica, le due armi, la nuova cioè e quella antica ridotta, poco si differenziano nel maneggio, e quindi la difficoltà tecnica rimane ben lieve, giacchè il soldato che conosce l'uso delle armi antiche, può, starei per

dire, in tre o quattro ore facilmente apprendere il maneggio delle armi nuove. La difficoltà maggiore piuttosto consiste in questo, che conviene avere nell'esercito due cartucce diverse, cioè le cartucce pei fucili antichi e le cartucce pei fucili nuovi; ora succede assai di frequente in campagna che la fanteria debba rifornirsi di munizioni, ed in tal caso può darsi che le cartucce vecchie vadano appunto ai reggimenti che hanno le armi nuove e le cartucce nuove a quelli che hanno i fucili vecchi, dal che, come ripeto, possono derivare degli inconvenienti; ma anche a questi possibili inconvenienti si cercherà di ovviare nel miglior modo possibile. E a quest'uopo sarebbe intenzione del Ministero di distribuire le armi nuove a misura che sono fabbricate nella stessa quantità ad ogni reggimento, e così ogni reggimento sarebbe provvisto di una parte di armi nuove e di una parte di armi antiche sino a completo armamento.

Onde poi non avvenga che i carri, sui quali sono trasportate le munizioni, ne' abbiano di una quantità o dell'altra più di quello che occorre, dei tre cofani di cui è provveduto ciascun carro s'incomincierebbe, finchè è piccolo il numero delle armi nuove distribuite, a riempire un cofano di ciascun carro colle cartucce nuove e due con le antiche; quando la proporzione delle armi nuove sarà maggiore delle antiche si faranno due cofani di cartucce nuove ed uno di antiche, e finalmente tutti e tre di cartucce nuove, quando completo sia il nuovo armamento.

In questo modo si è certi che un carro di cartucce che arriva sul campo di battaglia ne somministra sia a' soldati provvisti di armi nuove, sia a quelli forniti delle antiche. — Certamente è questo un ripiego, e non già la desiderata perfezione, ma è pur sempre un modo di rendere gl'inconvenienti meno sensibili all'evenienza.

Date queste spiegazioni intorno alla fabbricazione delle armi, risponderò poche parole all'onorevole Di Pettinengo ed anche all'onorevole Menabrea, i quali mi raccomandavano di sollecitare per quanto possibile lo studio e la soluzione dell'altra questione riguardante le fortificazioni.

Al pari degli onorevoli preopinanti, io riconosco tutta l'importanza di questa questione; ma come ricordava lo stesso Senatore Menabrea,

il relativo progetto fu da me presentato all'altro ramo del Parlamento fin dallo scorcio dell'anno passato. Ora, io ho insistito, benchè non facesse veramente bisogno, presso la Commissione della Camera dei Deputati perchè vedesse modo di sollecitare per quanto era possibile la presentazione della Relazione e quindi la discussione di quel progetto di legge.

So positivamente che quella Commissione se n'è occupata con grandissima alacrità, e fece accurati studi su tutti i particolari di una questione così grave e così importante sempre, ben più grave nelle particolari circostanze del paese nostro, ove si tratta di erigere tutto un sistema nuovo, e nel quale sono implicate mille considerazioni, tutte del più alto interesse. Oltre a ciò, vi sono poi i pareri più disparati, e di uomini competentissimi, dei quali pur conviene tener conto. Ora, chi propende per un sistema, chi ne vorrebbe un altro. Vi sono quindi tali e tante difficoltà da risolvere appunto per questa disparità di idee, che naturalmente la Commissione parlamentare, richiesta di decidere e di dare il voto su questa questione, si trova un poco imbarazzata; tuttavia posso accertare il Senato che fra pochi giorni la Relazione sarà presentata, e sarà mia cura di pregare la Camera di discuterla e votarla il più presto possibile, onde essere in tempo di portare il progetto innanzi al Senato prima della fine di questa Sessione, e così potrà esso pure esaminarlo e discuterlo, e non perderemo, come benissimo faceva osservare l'onorevole Senatore Menabrea, il frutto di questa campagna di lavoro, ciò che succederebbe se si dovesse per avventura ritardare la discussione di detta legge oltre a maggio o giugno, quando probabilmente si prorogherà il Parlamento.

Quanto all'onorevole Chiesi non ho che a ringraziarlo per le gentili parole pronunziate non solo a mio riguardo ma ad onore di tutto l'esercito nostro.

L'onorevole Senatore Maggiorani ha poi parlato delle ambulanze.

In questa legge vi ha una parte relativa agli approvvigionamenti da guerra, che comprende le provviste di cariaggi, bardature, tutto quello insomma che costituisce il traino del servizio di campagna. In queste provviste entrano però per piccola parte i servizi sanitari, perchè per essi non furono ancora ben determinate le innovazioni da introdursi. Ma farei osservare al

Senato, ed all'onorevole Maggiorani in particolare, come in questa legge, anche riguardo agli approvvigionamenti, come riguardo alle armi, non si tratta tanto di una modificazione allo stato attuale di cose, quanto di un completamento dei bisogni dell'esercito in campagna. Come ho detto, le 300 mila armi che si richiedono non sono tanto per avere armi più perfette, quanto per completare, per avere il numero sufficiente. Così per tutti gli approvvigionamenti e cariaggi; non è tanto per le modificazioni introdotte o che si tratta d'introdurre in questi servizi, come per completare il *fabisogno*.

Noi abbiamo aumentato l'esercito, e va aumentandosi naturalmente perchè si è creduto di dare maggiore sviluppo alla difesa mobile militare del paese.

Ciò porta con sé nuovi bisogni, tra i quali la necessità d'aumentare i cariaggi, e le riserve di viveri e tutti gl'altri approvvigionamenti che occorrono ad un esercito in campagna.

Relativamente al servizio di ambulanza, noi non stiamo male quanto al numero; in quanto a qualità è un altro affare. Ci sono dei miglioramenti che si studiano, e che certamente mi preoccupano e che si faranno; ma ripeto, quanto alla mancanza di materiale, essa non è sensibile. Dai calcoli fatti abbiamo un numero di veicoli sufficiente. Questo carreggio sarà migliorato, sarà perfezionato; ma a mio avviso, è affare meno urgente che non quello di provvedere ad altre cose che mancano in modo assoluto.

D'altronde, ammesso che il nostro traino di ambulanza sia suscettibile di miglioramenti, i quali saranno mano mano introdotti, debbo però dichiarare che esso non si trova poi in condizioni così deplorabili come alcuni pretendono.

Tanto nella guerra di Crimea, come in quella del 1859, i nostri servizi di ambulanza erano meglio forniti di quelli degli altri eserciti europei.

Siamo ora, è vero, in questo ramo di servizio più indietro della Prussia, ma cercheremo di raggiungerla anche in questa parte.

Intanto mi giova ripetere che almeno per la quantità non siamo a mal punto, come forse l'onorevole Maggiorani a torto crede che ci troviamo.

Poichè ho la parola, ne profitterò per rispondere a due o tre appunti che sono nella Relazione

e che non furono accennati dagli onorevoli Senatori che presero prima di me la parola.

Il Relatore e l'Ufficio Centrale accennano alla deficienza che si avrebbe anche nelle cartucce, giacchè noi abbiamo calcolato in questa provvista di dotare di 225 cartucce ogni fucile. Il progetto ministeriale aveva voluto dare 300 cartucce per ogni fucile, e forse non nego che sarebbe più conveniente, perchè 100 cartucce sono portate indosso dal soldato in campagna, 100 sono caricate sui carri al seguito dell'esercito per averle pronte quando è necessario rifornirne i soldati, e 100 infine rimangono nei magazzini per essere poi pronte ad ogni necessità del servizio.

Però con 225 cartucce si può assicurare il servizio, dico assicurare per quanto si può dire, non solo in condizioni ordinarie, ma anche nelle straordinarie di guerra.

L'onorevole Relatore accenna come i nostri stabilimenti di artiglieria potrebbero fabbricare circa un 6 milioni di cartucce al mese, cioè in ragione di circa 20 cartucce per soldato.

Ora, se queste si aggiungono alle 25 che rimangono in serbo delle 225, si avrebbero 45 cartucce per soldato in riserva per rifornire l'esercito; quantità che, a parer mio, si può considerare sufficiente.

D'altra parte la fabbricazione delle cartucce, come tutti sanno, è una fabbricazione spiccia, e, come dico, alla giornata; e se ne possono fare anche in tempo di guerra; ma ugual cosa non è dei fucili e dei cannoni: a fabbricarli è necessario impiegare mesi ed anni.

Il difetto di cartucce non è quindi affare che ci abbia da preoccupare troppo.

L'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale avrebbe poi accennato alla convenienza che vi sarebbe di aumentare la riserva in viveri, e particolarmente in biscotto.

Noi abbiamo calcolato di avere biscotto per otto giornate in magazzino per una forza di circa 500,000 uomini. Il biscotto in tempo di guerra si fabbrica con molta celerità, ma per avviare questa fabbricazione occorre un po' di tempo. È giustissimo quindi che nel primo mese i nostri panificii né possano somministrare poco all'esercito, ma bisogna avvertire che il biscotto si può anche facilmente provvedere dal commercio.

E qui devo far presente un'altra considerazione. L'esercito che, secondo i calcoli nostri, in-

tendiamo veramente di mobilitare tosto, non sale che a 300 mila uomini. Quest'esercito deve avere la propria riserva di viveri trainata sopra appositi carri; ma per gli a'tri soldati non appartenenti all'esercito di prima linea basterà che ciascuno di essi abbia 2 razioni viveri di riserva da custodirsi nel proprio zaino: quindi col fondo proposto si avrà modo di provvedere l'esercito attivo di 12 giornate di viveri di riserva: ciò che sembra sufficiente per i primi bisogni in caso di guerra.

Aggiungasi che la questione del biscotto presenta anche una certa difficoltà di altra natura in quanto che il biscotto, per essere tenuto in buona condizione, bisogna rinnovarlo ogni anno. Ora, per averne la quantità necessaria, noi calcoliamo di tenere in serbo circa 4 milioni di razioni di biscotto, e queste dovranno essere consumate ogni anno. Ma per far consumare 4 milioni di razioni ad un esercito, che in tempo di pace si calcola di 120 a 150 mila uomini di truppa, bisogna metterlo per 30 o 40 giorni a razione di biscotto, ciò che non torna troppo gradevole al soldato: oltre a questo vi è poi anche un altro inconveniente, quello della spesa; perocchè la razione di biscotto costa tra i 5 ed 8 centesimi più che quella del pane ordinario del soldato.

Ora, mentre sopra quattro milioni di razioni io vorrei a trovarmi con una maggiore spesa di due a tre cento mila lire all'anno; se si eccede nella riserva, si eccederà anche naturalmente nella spesa.

Queste sono le ragioni per le quali io credo che non convenga eccedere nella riserva del biscotto. La quantità che se ne tiene non è abbondante, è vero, come non vi è abbondanza in nessun altro dei generi di vettovagliamento dell'esercito; vi è però quel tanto che può bastare, e che può lasciarci tranquilli per tutte le evenienze. Del resto, non ho che a ringraziare l'Ufficio Centrale, che nel complesso approva ed appoggia le proposte del Ministero, le quali già furono adottate dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore AUDIFFREDI. È stato accennato, nella riunione che ha avuto luogo per l'esame delle leggi finanziarie, il bisogno degli armamenti. Era stato a noi distribuito un progetto di difesa dello Stato che richiedeva sicuramente una

spesa enorme per la costruzione di fortificazioni, e questo progetto è stato esaminato da persone competenti e più o meno interessate.

Questo progetto pare non abbia soddisfatto l'opinione di persone molto versate in questa specialità. Uno dei motivi principali di tale disapprovazione era che restava indifesa la parte realmente più esposta, che è quella del Piemonte.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Voi sapete che la storia ci dimostra, che colle guerre che sgraziatamente nei passati anni abbiamo avuto colla Francia, la difesa delle Alpi è sempre stata considerata come una salvaguardia naturale della massima importanza per il nostro Stato: ma tuttavia questa difesa non sarebbe sufficiente senza alcune disposizioni militari, vale a dire di alcune opere nelle diverse vallate onde impedire l'invasione di eserciti nemici.

Sarebbe fare una troppo buona parte al nemico, quando egli potesse invadere il Piemonte e la Lombardia, per farne, direi, un punto militare di partenza onde poi minacciare il resto d'Italia!

Sappiamo che la vallata del Po è una delle più fertili della nostra Penisola, e delle più invadite dallo straniero.

Sicuramente l'Austria dava molta importanza ai possedimenti in Italia; e noi abbiamo veduto quali sacrifici essa ha fatto per le fortificazioni di Verona, di Mantova, insomma del quadrilatero.

Sicuramente noi non abbiamo bisogno di coprire l'Italia di fortificazioni. Noi siamo in certo modo protetti dall'interesse che ha l'Europa di mantenere la pace. Oramai si è veduto in questo terribile duello, che ebbe luogo tra la Francia e la Prussia, quali immensi sacrifici costino le guerre ai di nostri, le quali non hanno più rapporto di sorta con quelle che si sono combattute al tempo del glorioso impero di Napoleone I. Allora con pochissime forze e con grande speditezza di marcia si decidevano fatti gloriosi. E noi abbiamo veduto quanti trattati si sono fatti per istabilire lo stato d'Europa in quei tempi.

Quella instabilità non pare che debba ripetersi per l'avvenire: l'Europa stessa prenderà un assetto, e un assetto definitivo, che per fortuna nello stato presente è per noi di una certa guarentigia. A nessuna potenza conviene

che sia rotta una guerra; ma se per disgrazia questa si rompesse, sarebbe una chiamata alle armi di tutte le nazioni, e le conseguenze sarebbero così orribili, così incalcolabili, che sicuramente la diplomazia di tutte le nazioni farebbe i maggiori sforzi per impedirla.

Noi siamo protetti, speriamo, più dalle alleanze, che dalle fortificazioni di cui si sente il bisogno: ma ciò non di meno sento con piacere, come ha accennato l'onorevole Di Pettinengo, che si provvederà in generale ad un nuovo sistema di fortificazioni e che quel piano che è stato presentato non sarà forse eseguito, o sarà riveduto, perchè la difesa d'Italia ha bisogno di studio e di studio profondissimo, come testè accennava l'onorevole signor Ministro. Intanto io lo ringrazio d'aver accennato che sarà riveduto questo piano di difesa, e che anche noi che abbiamo contribuito, che anzi siamo stati, per così dire, gloriosamente g' iniziatori del movimento italiano, non resteremo indifesi qualora il nostro paese dovesse essere minacciato d'invasione dai nostri vicini. Noi speriamo di vivere con questi nei migliori rapporti aprendo loro delle vie di commercio; ed è per questo che io spero che sarà accordato un sussidio per la ferrovia che progettiamo d'aprire da Cuneo a Ventimiglia.

PRESIDENTE. Mi pare che ciò esca dai limiti della discussione. Prego gli oratori che prenderanno la parola a non allontanarsi dall'argomento speciale del progetto di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole Audiffredi confonde la proposta della Commissione di difesa non modificata, ma ridotta soltanto dal progetto ministeriale presentato alla Camera, colle idee svolte su quest'argomento delle fortificazioni in alcuni opuscoli che furono ultimamente pubblicati. Crede l'onorevole preopinante che il Piemonte sia abbandonato e che non si vogliano colà erigere fortificazioni.

Ora, le cose stanno appunto in termini affatto opposti. Difatti tanto nel progetto della Commissione di difesa quanto in quello del Ministero presentato alla Camera dei Deputati, il Piemonte vi è coperto di fortificazioni, assorbendo da solo quasi la metà di quelle che si hanno da costruire.

Si fortificano tutte le vallate, e Genova e Alessandria e Spezia; quindi, come vede il Sena-

tore Audiffredi il suo apprezzamento non è troppo esatto.

Egli, ripeto, ha forse preso equivoco ed è stato indotto in errore da opuscoli i quali non hanno nessun carattere nè officioso nè ufficiale e vorrebbero escludere il concetto di erigere le fortificazioni del Piemonte, per collocarle a Bologna, al di dietro degli Appennini o sugli Appennini medesimi; ma il progetto che sta innanzi all'altro ramo del Parlamento, e che sarà pur chiamato a discutere il Senato, quando non sia modificato, stabilisce appunto che una gran parte della difesa territoriale sia ordinata in Piemonte, nella Lombardia e nel Veneto.

L'onorevole Senatore Audiffredi mi ha poi anche attribuita un'intenzione che io non ho mai espressa, cioè che sia da rifare lo studio del sistema di difesa. Questo sistema fu lungamente discusso e studiato da persone le più competenti nella materia e fu approvato dal Ministero. Ora il Ministero intende appunto di difenderlo con tutte le sue forze tanto alla Camera dei Deputati quanto qui in Senato. In ciò credo di aver concorde l'onorevole Di Pettinengo, il quale pure fece parte della Commissione di difesa che ha elaborato quel progetto. Onde ne consegue che nè il Generale Di Pettinengo nè io abbiamo mai potuto asserire quel che il Senatore Audiffredi ci attribuisce, cioè che si debbano riprendere gli studi sulla difesa dello Stato.

Senatore DI PETTINENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI PETTINENGO. Poichè ho avuto l'onore di aver per avvocato il Signor Ministro della Guerra, non intratterrò maggiormente il Senato: solo desidero dichiarare che io fui frainteso dall'onorevole Senatore Audiffredi, poichè egli disse che io avrei proposto che si rivedesse il lavoro della Commissione di difesa. Io non aggiungerò altre ragioni a quelle espresse dall'onorevole Ministro della Guerra. Sono stato troppo onorato di far parte della Commissione per la difesa dello Stato; e malgrado che, come dice l'onorevole Senatore Audiffredi, l'opinione pubblica siasi manifestata contraria al parere emesso dalla Commissione medesima, dichiaro che mi stimo grandemente onorato di avere scritto il mio nome sotto il rapporto da essa presentato al Ministero.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Sicuramente non è mio pensiero di discutere ora un soggetto militare mentre siedono qui persone troppo più competenti di me in tale materia. Solo dirò che quello che mi aveva preoccupato si era di vedere che al piano che si era presentato si proponevano grandi spese per stabilire fortificazioni su moltissimi punti d'Italia, e solo alcuni fortificati si volevano stabilire per la difesa dei valichi alpini, ma non proporzionati al pericolo che realmente ci minaccia. Guai se la Francia potesse stabilirsi nella vallata del Piemonte, allora la causa italiana sarebbe in gran parte perduta. Non sarebbe perduta se avessimo il concorso di altre potenze; ma se noi, isolati, avessimo un urto col Governo di Francia, il Piemonte sarebbe la parte più minacciata, se non fosse difesa, direi, nell'interesse della politica europea.

Spero però che l'onorevole Signor Ministro della Guerra penserà a noi, come gentilmente ha detto il mio amico Generale Di Pettinengo.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole signor Ministro, io non avrei altro ad aggiungere, poichè egli ha rilevato l'equivoco in cui è caduto l'onorevole Senatore Audiffredi. Ma vi è una cosa che non posso ammettere col mio collega il Generale Di Pettinengo, il quale non respinse le parole dell'onorevole Senatore Audiffredi il quale diceva: la voce pubblica aver condannato il lavoro della Commissione.

Vi furono molte opinioni che si manifestarono in un senso e nell'altro; ma nessuna seria discussione, a mio parere, ebbe luogo sui lavori della Commissione di difesa e quindi non vi poté essere condanna per parte della pubblica opinione. D'altronde io credo che, per togliere ogni equivoco, e per dimostrare con quanta coscienza si è lavorato in questa questione, e vi si è lavorato per circa dieci anni, sarebbe bene, per rispondere a molti opuscoli che si sparsero nel paese, rendere di pubblica ragione i lavori della Commissione stessa, i quali sono stati fatti con amore e con coscienza, ed in seguito a ricognizioni esatte di tutto il territorio del Regno.

Senatore SAN MARTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SAN MARTINO. Io ho domandata la parola per protestare contro il senso che emerge

da quanto ci diceva l'onorevole Senatore Audiffredi, da cui parrebbe che in Piemonte vi sia un sentimento generale di paura, per un attacco che ci possa venire dalla Francia.

Io credo di conoscere il Piemonte, e non mi sono accorto che un qualsiasi sentimento di paura vi sia penetrato mai.

La guerra non è sicuramente un trastullo, e nessuno credo la voglia provocare senza necessità. Ma quando qualcuno ci attaccasse, io credo fermamente che le nostre popolazioni, fedeli alle loro forti tradizioni, prima d'invocare l'aiuto altrui, vi opporrebbero tranquille e coraggiose il proprio petto.

Voci. Bene! bravo!

Senatore SAN MARTINO. Per conseguenza se qualcuno nelle provincie subalpine desidera, nell'interesse generale della Nazione, di vedere adottato un buon ordinamento per la difesa della frontiera, non vi è certo alcuno che pensi che la mancanza di questo ordinamento possa diminuire la nostra fermezza nella difesa della patria! La nostra storia è una serie non interrotta di battaglie combattute sui nostri monti. Ne abbiamo anche perdute, è vero, ma non abbiamo per ciò cessato di combattere, e colla costanza abbiamo finito sempre per conseguire il trionfo della nostra indipendenza, e cacciare gl'invasori dalle nostre terre. Io credo di poter dichiarare al Senato che non siamo punto cangiati, e che l'Italia può far assegnamento su di noi.

(Voci segni d'approvazione.)

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Signori Senatori. Da quanto udiste dall'onorevole Senatore Di Pettinengo, e dall'onorevole mio Collega il Generale Menabrea, avete potuto comprendere la gravità della questione che qui si tratta. Dalle parole di risposta poi dette dall'onorevole Ministro della Guerra, il quale non negava il vero stato delle cose e cercava di far vedere come vi si potesse riparare sino ad un certo punto, vi sarà manifesto che l'Ufficio Centrale aveva pienamente ragione, quando nella Relazione deliberava di presentare al Senato ed al paese lo stato della questione nel suo vero aspetto. Riguardo alla legge proposta, non intendemmo di fare verun appunto, verun reclamo in proposito; ma solamente s'ebbe in mira, che il

paese sapesse come veramente stavano le cose, per non fare calcoli falsi, persuasi, che una volta rimossi gli ostacoli che oggi si oppongono, egli sarebbe disposto a fare tutto ciò che gli verrebbe chiesto. Non si trattava adunque che di mettere sul suo vero terreno la questione.

E per riuscire a ciò, bisognava che prendesse un punto di mira, e dicesse che cosa richiedono le condizioni dell'Italia; ma tenuto conto degli scarsi mezzi pecuniarii, non diceva che questo dovesse farsi oggi, come ha mostrato d'intendere l'onorevole Ministro delle Finanze l'altro giorno, credendo che l'Ufficio Centrale avesse preteso che tutto debba farsi senza tener conto dello stato attuale delle finanze.

Quanto agli appunti che l'onorevole Ministro della Guerra credeva facesse lo stesso Ufficio, torno a ripetere che esso non gli mosse nessun appunto; nè intende sollevare una questione per 20 cartucce più o meno; abbiamo preso la cifra di 100 perchè la crediamo la minima necessaria. In quanto al biscotto, non si è detto di fabbricarlo quest'oggi, si è detto solamente che si combinassero le cose in modo che quando la guerra venisse a scoppiare, si potesse provvedere l'esercito di viveri, non per otto, ma per sedici giorni, e questo non si è detto neppure come un appunto, ma solamente per rilevare questa necessità in caso di guerra.

In quanto alle parole dette dall'onorevole Senatore Audifredi; dopo le osservazioni dell'onorevole Ministro e dei miei onorevoli Colleghi, mi pare che sia inutile ritornarci sopra, poichè tutti sanno essere anzi affatto contrario il concetto che predomina, nel maggior numero degli scrittori, che hanno u'tima-

mente trattato di queste materie, che è quello di difendere particolarmente l'Italia nella parte sua continentale, piuttosto che nel resto della Penisola, poichè dicono che l'Italia ha molto meno a temere dagli attacchi marittimi che da quelli terrestri.

Con queste brevi spiegazioni io credo d'aver abbastanza giustificato le parole e le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale ha creduto di mettere in vista la questione nel vero stato in cui essa si presentava.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Rileggo il 1. articolo della legge.

« Art. 1. In continuazione dell'assegno fatto con legge 16 giugno 1871, N. 260, è autorizzata la spesa straordinaria di 38,500,000 lire delle quali :

| | |
|---|----------------------|
| a) Per la fabbricazione di 270 mila armi da fuoco portatili, relative cartucce e buffetteria | L. 27,000,000 |
| b) Per provvedere il carreggio, le bardature, gli attrezzi di accampamento, viveri di riserva, ed accessori occorrenti al servizio delle truppe in campagna | 8,000,000 |
| c) Per la costruzione di una fabbrica d'armi al di quà dell'Appennino » | 3,500,000 |
| Totale | L. 38,500,000 |

Se nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti.

Chi lo approva, voglia levarsi.
(Approvato.)

« Art. 2. La detta somma di 38,500,000 lire verrà ripartita come segue, secondo che sarà annualmente inscritta nei bilanci della Guerra »:

| INDICAZIONE DELL'OGGETTO | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | TOTALE |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| a) Fabbricazione d'armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporti..... | 4,500,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 4,500,000 | • | 27,000,000 |
| b) Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazione ai medesimi e trasporti.. | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | • | • | 8,000,000 |
| c) Costruzione di una fabbrica d'armi, al di quà dell'Appennino..... | • | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,500,000 |
| | 7,500,000 | 12,500,000 | 12,000,000 | 5,500,000 | 1,000,000 | 38,500,000 |

(Approvato.)

Ora si passerà all'appello nominale per la votazione di questo progetto di legge, ed intanto annunzio l'ordine del giorno per domani. Al tocco riunione negli Uffici per la loro costituzione, ed alle due seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge, cioè:

Parificazione delle Università di Roma e di Padova;

Sila delle Calabrie;

Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Incidente sull'ordine del giorno per la seduta successiva.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Avendo letto, come era mio debito, la dotta e cortese Relazione che l'Ufficio Centrale del Senato ha preparato sulla legge di parificazione delle Università di Roma e di Padova, vi ho notato questo paragrafo:

« Vi è noto, o Signori, che de'cinque vostri Commissari uno ha dissentito da'suoi Colleghi; e nel chiudersi la discussione occorsa nell'Ufficio Centrale, udito egli che non si accettavano emendamenti nè per la materia nè per la forma, dichiarò in nome del quinto Ufficio da esso rappresentato di respingere la legge.

» E come importa assaissimo alla imparzialità del Senato il conoscere e ponderare una per una le ragioni onde è stata mossa la mente del rappresentante del quinto Ufficio, e dubitando io di non ricordarle per appunto e di non riferirle nella pienezza di loro efficacia, così mi recavo a debito d'interrogarne esso medesimo il signor Commissario, il quale dichiarò che la sua mente e le sue ragioni intorno al proposito sarebbero state da lui esposte a viva voce nella discussione della legge innanzi al Senato. »

Come è naturale, io sono sempre, ora e poi, agli ordini del Senato; ma pregherei l'Ufficio Centrale ad avere la gentilezza di dirmi se qualcuno presenterà le ragioni di questo Commissario dissenziente. Importa a me ed al Governo che nella discussione di questa legge, la quale a prima fronte pareva un provvedimento semplice e naturale, ma che ha ora preso una certa gravità, pel rumore che hanno sollevato gli avversari del progetto, le ragioni dell'oppositore sieno rappresentate.

PRESIDENTE. Il Ministro esprime dunque il desiderio che sia aggiornata la discussione di questa legge, perchè è assente il rappresentante del quinto Ufficio, che dissenti dai suoi Colleghi, ed io debbo aggiungere che il commendatore Brioschi si è diretto con lettera alla Presidenza, domandando appunto questo aggiornamento. Prego quindi i signori dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto ed a concertarsi, perchè è bene che si sappia se accettano o no questa dilazione proposta dal signor Ministro, acciò il Senato possa prendere una deliberazione.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non sa che alcuno dei suoi membri sia stato incaricato di rappresentare in Senato le ragioni che vi avrebbe esposto il rappresentante del quinto Ufficio; noi non possiamo nè levare nè aggiungere a questo fatto: il rimanente è in facoltà del Senato.

Se il Senato vuole invertire il suo ordine del giorno, credo che ne abbia facoltà: se vuole proseguirlo, e da questo momento cominciare la discussione della legge, l'Ufficio Centrale non può che aderirvi, anzi obbedire.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Pubblica Istruzione insiste nella sua proposta?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io veramente non ho inteso fare una proposta, ma solo una domanda all'Ufficio Centrale ed al Senato, perchè non posso nascondere che, quantunque la legge sia urgente, quantunque l'andare più oltre nel tempo possa creare all'amministrazione qualche difficoltà per apparecchiare tutto quello che è necessario acciò la parificazione cominci regolarmente nel novembre 1872 (sempre sperando che la parificazione venga approvata da quest'alto Consesso), malgrado, dico, queste ragioni, che mi fanno desiderare la sollecitudine, amerei che la discussione si facesse compiuta. Non intendo con questo che sieno interrotti, nè credo che il Senato voglia interrompere i suoi lavori; ma siccome vedo altri progetti all'ordine del giorno, penso che la presente discussione si possa senza inconvenienti procrastinare di qualche giorno.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale se ne rimette al Senato. Se poi si vuole la formale proposta d'invertire l'ordine del giorno, la Commissione la fa.

PRESIDENTE. Il Ministro è d'accordo su questa proposta?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. È appunto

quella che io pregherei il signor Presidente di mettere ai voti.

PRESIDENTE. Bisogna però ch'ella la completi: a quando l'aggiornamento?

È un aggiornamento indefinito o limitato?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi duole di non essermi espresso abbastanza chiaro. In ho detto semplicemente che desidero che gli oppositori possano avere tutto il campo per isvolgere le loro ragioni; ma non intendo con questo che sieno interrotti i lavori del Senato, per cui dovrebbe essere piuttosto un invertimento del suo ordine del giorno, cioè della discussione dei progetti di legge che si trovano già iscritti.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe rimandare la discussione della legge per la parificazione delle due Università dopo discusse le altre leggi attualmente all'ordine del giorno.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nulla in contrario; e dichiara nuovamente di rimettersi a quello che il Senato delibererà in proposito.

PRESIDENTE. Ci sono all'ordine del giorno i progetti di legge relativi alla Sila delle Calabrie, all'ordinamento giudiziario e alla Cassazione unica; poi verrebbe questo per la parificazione delle Università di Roma e di Padova, È d'accordo l'onor. Ministro?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Purchè se ne faccia la discussione non oltre il mese di maggio, altrimenti il Ministero non avrebbe il tempo necessario.

PRESIDENTE. Ho detto che il Senato siederà per discutere le tre leggi che ho indicate, e poscia verrebbe a questa della parificazione delle università.

Ripeto dunque la proposta.

Al Senato si propone di rimandare la discussione del progetto di legge riguardante le Università di Roma e di Padova dopo la discussione delle leggi sulla Sila delle Calabrie, sull'ordinamento giudiziario e sulla Cassazione, o per meglio dire, sarà questa l'ultima discussione della convocazione attuale. Mi sono spiegato a sufficienza?

Voci. Sì, sì.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Chiederei all'onorevole Presidente che volesse aver la com-

piacenza di mutare la formula della proposta, e dire invece che verrà posta all'ordine del giorno quando sarà presente...-

Voci. No, no!

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ma io vedo qui all'ordine del giorno progetti la cui discussione sarà di una grandissima importanza, che possono prendere più di un mese di tempo, e si può andare così fino a giugno; ed io veramente non potrei consentire a così lunga dilazione.

Vorrei che la legge per la parificazione delle due Università fosse posta all'ordine del giorno almeno dopo quelle sulla Sila delle Calabrie e sull'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Sarebbe lasciata allora per ultima la legge riguardante la Cassazione unica....

Senatore CASATI. Ma la Cassazione dovrà essere posta in discussione prima della legge sull'ordinamento giudiziario.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Ha benissimo osservato il signor Ministro che, volendo mutare l'ordine del giorno, e fin d'ora stabilire che si discuterà la legge riguardante la parificazione delle Università di Padova e Roma dopo discusse e votate tutte le leggi di lunga lena che ci stanno davanti, è una proroga che il Ministero non sarebbe disposto ad accettare, perchè equivarrebbe ad un rigetto della legge. Ora siccome pensiero del Ministro, condiviso dall'Ufficio Centrale, sarebbe quello che la discussione possa aver luogo in presenza di quel rappresentante del quinto Ufficio che è assente, e che si oppone all'adozione di questa legge, mi pare che si potrebbe benissimo sospendere la discussione, salvo poi a rimetterla all'ordine del giorno quando il Senato lo crederà opportuno.

Voci. No, no!

Senatore LAUZI. Perdonino; supponiamo che dopo aver trattata la questione della Sila delle Calabrie, comparisse il rappresentante del quinto Ufficio, ed il Ministro fosse disposto a pregare il Senato di venire a quella discussione, benchè esista un ordine del giorno già stampato, io non vedo come non potrebbe il Senato permettere di mutarlo.

Tutti i Senatori, del resto, hanno la loro opinione rispettabile; possono non condividere la mia, ma non v'è niente d'irregolare in ciò che, sebbene abbia già un ordine del giorno stam-

pato, il Senato si riservi di mettere in discussione prima un progetto di legge che un altro, tra quelli già posti nell'ordine del giorno.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Benchè non uso alle abitudini parlamentari, faccio osservare che non mi sembra conveniente che, per l'assenza d'un individuo, si tenga sospesa una questione di tanta importanza.

La mancanza di un solo oppositore non porterà gran differenza; ci saranno certamente in quest'Aula altre persone che potranno esporre le difficoltà che incontra questa legge; in conseguenza mi pare che non si possa adottare simile proposta.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. L'onorevole sig. Ministro ha fatto atto di delicatezza quando, sapendo che uno de' membri dell'Ufficio Centrale rappresentante l'Ufficio 5° era assente, ha mostrato desiderio che la discussione si facesse ampia, come si addice all'argomento, e coll'intervento del rappresentante dello stesso Ufficio che non accettò la legge proposta.

Io, facendo eco alle parole dell'onorevole Senatore Vitelleschi, dico che il Senato deve mantenere il suo ordine del giorno, malgrado l'assenza del membro che vuolsi contrario alla legge, e che non debba interrompere l'ulteriore prosecuzione dei suoi lavori, fino al più o meno prossimo ritorno del Collega assente e dissenziente.

Quanto a me, non potrei mai acconsentire che si formulasse un ordine del giorno nel quale si stabilisse che si discutesse prima la Sila delle Calabrie, poi l'ordinamento giudiziario ed indi questa legge riguardante le due Università.

La legge sulla Cassazione ha massima importanza, ed essa sta pure in quest'ordine del giorno, ma dovrà la discussione rimandarsi sino all'incerto ritorno del Senatore lontano? Io non credo ciò decoroso nè conveniente. Per ciò propongo il seguente ordine del giorno:

« Il Senato non intende di interrompere il suo ordine del giorno e passa alla discussione del progetto di legge. »

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. L'onorevole preopinante

lodava la delicatezza del signor Ministro della Pubblica Istruzione. Io non aggiungerò altre parole a quelle già dette in lode della sua delicatezza; me ne appello alla dignità del Senato. Dobbiamo noi credere, che l'onorevole Commissario che ha esternato l'opinione del 5° Ufficio sia il solo il quale possa in questa adunanza sostenere l'opinione opposta a quella dell'Ufficio Centrale?

Io credo che se questa opinione è quella del 5° Ufficio, e se non è di una singola persona, debba essere qui tra noi qualche altro Senatore che la saprebbe sostenere. Dunque, quando un Commissario non è presente in Senato, si può mutare l'ordine del giorno, perchè la sua opinione era in minoranza? Tristo esempio che si darebbe!

Io voto perciò l'ordine del giorno proposto dall'onorevole preopinante.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io sarei dolentissimo se per puntiglio di delicatezza avessi promosso questa questione, e soprattutto se avessi mancato di convenienza verso il Senato, e veramente riconoscerei d'essere in colpa se non si trattasse che di un semplice oppositore. Ma, Signori, qui si tratta di un'opposizione la quale è indicata nella Relazione; si tratta di una opposizione la quale non è svolta nella Relazione stessa, precisamente sotto la riserva di lasciarla svolgere a viva voce durante la discussione. Io ammetto che altri vi potranno essere i quali potrebbero all'uopo esporre le idee dell'onorevole Commissario del 5° Ufficio, ma ritengo per ragioni mie proprie, per lo stesso andamento della discussione nell'altro ramo del Parlamento, che sia conveniente che non si lasci alcun dubbio sull'importanza, e sulla giustizia della disposizione proposta dal Governo.

Siccome soltanto adesso sono venuto a sapere che l'onorevole Senatore Brioschi ha scritto per invocare che si ritardasse la discussione, a cui si era riservato di prender parte, e siccome in questa lettera ha accennato che la sua missione (notate bene, o Signori, missione data dal Governo), non durerà più di otto giorni, così io prego il Senato, e se occorre, dichiaro, che è della convenienza del Governo che si ritardi di questi 8 o 10 giorni la discussione di questa legge.

Prego quindi il Senato di accordare la proroga di questi 8 o 10 giorni; cioè fino al primo di maggio.

Voci. Ai voti! ai voti!

Senatore MIRAGLIA. L'Ufficio Centrale si astiene dal dare il suo voto.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Serra essendo pregiudiziale, passa avanti a tutte le altre.

Egli propone che il Senato tenga fermo il suo ordine del giorno.

Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Fin tanto che il Ministro della Pubblica Istruzione è sembrato incerto sull'ordine del giorno, e solo desiderava, direi, di sentire le obiezioni dal labbro del Commissario del V. Ufficio, pensava anch'io che il Senato dovesse tenere fermo il suo ordine del giorno.

Ma dopo le dichiarazioni fatte dal signor Ministro, e dopo la preghiera che or ora ha indirizzata al Senato, io credo, che la questione sia cambiata, poichè è il Ministro stesso e non più un membro del V. Ufficio, che viene a domandare che sia cambiato l'ordine del giorno. La questione è ben diversa.

Soltanto io non vorrei, che fosse incerta l'epoca in cui dovrà venire in discussione questo progetto di legge, poichè tutti sanno che vi sono molti Senatori che hanno degli impegni che li obbligano ad assentarsi: e siccome alcuni di essi potrebbero avere desiderio di prendere parte a questa discussione, quando essa venisse iniziata e fatta all'improvviso, è probabile che taluni non potrebbero intervenire, e quindi la discussione stessa non avrebbe il pieno svolgimento che si desidera. Quindi, qualora venga eliminata la questione pregiudiziale posta dall'onorevole Serra, io domando che la discussione della legge di cui si tratta sia messa dopo una delle leggi che sono all'ordine del giorno, in modo tale, che si dia tempo al Commissario del V. Ufficio di ritornare.

Senatore VIGLIANI. Il Ministro ha indicato il 1. maggio.

Senatore MENABREA. In tal caso non ho più osservazioni da fare.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io sostengo l'ordine del giorno messo avanti dall'onorevole Serra. Aggiungo una considerazione, ed è che la missione all'estero dell'onorevole rappresentante del quinto Ufficio è notorio essere governativa.

Il Senato non ci ha nessuna parte.

In secondo luogo faccio osservare che queste inversioni dell'ordine del giorno non mi paiono cosa molto lodevole.

Esso venne mutato anche recentemente, e questo in seguito ad una proroga di convocazione del Senato di sei giorni; la qual cosa ha potuto riuscire molto incomoda per diversi Senatori.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io mi associo al desiderio espresso dall'onorevole signor Ministro.

Pare a me che nessuno inconveniente ci sia a variare l'ordine del giorno del Senato, in modo che questa legge si possa discutere dopo tutte le altre che sono al medesimo ordine del giorno; ma non voterei una deliberazione che fissasse oggi la discussione, per esempio, per il primo di maggio: ed il perchè si capisce facilmente.

È probabile che prima di quell'epoca sia esaurito l'ordine del giorno attuale, e debbono allora essere obbligati tutti i signori Senatori che hanno interessi altrove, di aspettare a Roma il ritorno del Commissario del V. Ufficio? Questo non mi pare ammissibile. Quindi io vorrei che il Senato deliberasse di posporre la legge e di portarla all'ordine del giorno dopo quella sull'ordinamento giudiziario, ma senza intervallo di tempo e continuando i suoi lavori.

Ecco il concetto che mi pare il più accettabile da tutte le parti.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Veramente, dacchè il Governo fa una domanda, il Senato può esaminarla.

Non mi sembrava conveniente pel Senato il subordinare alla domanda di un Senatore, per quanto rispettabilissimo, la variazione dell'ordine del giorno. Sarebbe stato un precedente molto pregiudizievole all'andamento dei nostri lavori. Ma poichè il Governo fa questa domanda, io credo che il Senato possa e debba prenderla in seria considerazione. Però anche quando il Governo fa una domanda di invertire l'ordine del giorno, il Senato deve consultare principalmente le convenienze sue proprie, della mag-

gioranza dei suoi membri, dell'andamento dei suoi lavori.

Io quindi, per questa parte, comincio dal dichiarare che avrei votato contro la fissazione dell'ordine del giorno per le ragioni dette dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, e per una altra ancora, cioè: che giunto quel giorno, se il Senato si trovasse impegnato in una serissima discussione, dovrebbe, per mantenere il suo voto, interrompere il proprio lavoro per mettersi in mezzo, come un cuneo, la discussione del progetto relativo alla parificazione delle Università. Quest'obbligo anticipato di discutere in un determinato giorno la tal legge, veramente non mi sembrerebbe dicevole al decoro del Senato.

Distinguerci dunque risolutamente queste due parti; respingerei ogni riguardo a convenienze private, e soltanto per aderire alla domanda del Governo credo che si potrebbe pigliare questo temperamento: di lasciare cioè la legge come sta all'ordine del giorno; e solamente giorno per giorno deliberare se convenga di attenerci all'ordine del giorno stesso, e cominciare la discussione di un'altra legge, per esempio: questo progetto precede nell'elenco dell'ordine del giorno quello per la Sila delle Calabrie. Sappiamo noi, o Signori, quanto tempo ci occuperà la discussione di questa legge importantissima? Non lo sappiamo; perchè se molti dei membri che compongono questa Camera hanno studiato l'arduo argomento, la legge si voterà in breve tempo; ma se per difetto di tale studio profondissimo, parecchi sentissero la necessità di essere illuminati intorno a questa grave questione, è probabile che duri tanto tempo, quanto darà agio al Governo di essere in quella condizione che esso crede utile alla discussione della legge sulle Università.

Se invece noi diciamo fin d'oggi che si deve mettere in discussione dopo tale o tal altro progetto di cui non possiamo fin d'ora prevedere la durata della discussione, io credo che facciamo indirettamente quello che l'onorevole Senatore Cambray-Digny diceva bene che non vogliamo fare, cioè, mandarla a tal giorno in cui forse, se non per difetto di tempo, per difetto di Senatori, non si potrà discutere.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi spiace

di annoiare il Senato; ma credo, dopo le parole dell'onorevole Senatore Scialoia, di poter comporre tutte le questioni, pregando io il Senato di posporre la discussione di questa legge che è all'ordine del giorno, a quella del progetto di legge sulla *Sila delle Calabrie*.

Senatore VIFELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIFELLESCHI. Mi rincresce di dissentire dall'opinione degli onorevoli Senatori Menabrea e Scialoia, ma però debbo dire che tutti gli argomenti posti in campo tendono a mascherare una cosa che di fatto resta sempre la stessa.

L'onorevole signor Ministro ci ha detto le ragioni per cui domanda che sia rinviata la discussione di questa legge: ora queste ragioni noi le sappiamo. Ripeto che parmi cosa assai strana che l'assenza di un individuo metta in questione la discussione di una legge, tanto più che, come l'onorevole Signor Ministro ha accennato, è legge assai importante, e per conseguenza giova credere che altri Senatori saranno capaci di esporre gli argomenti che avrebbe esposto l'onorevole Senatore Brioschi. Non vedo quindi la necessità di un tale ritardo per la sola assenza di un Senatore, e aderisco all'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Serra.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi pare che la questione sia ridotta a termini tali, che non vi dovrebbe esser più dissenso.

Infatti il mio Collega il Ministro dell'Istruzione Pubblica si restrinse a dire: — Prego di porre in discussione il numero quattro piuttosto che il numero tre dell'ordine del giorno. —

Parmi che la domanda sia così discreta, da non potersi respingere, tanto più se si considera che il dissenziente parlava non solo per conto proprio ma a nome di un intero Ufficio. È bene che sia stata fatta quest'osservazione 24 ore prima, non essendo presente il membro incaricato di esporre le ragioni per cui il quinto Ufficio prendeva la sua deliberazione su quella legge.

Ridotta a ciò la questione, non dovrebbe parere, ripeto, una indiscrezione il chiedere un aggiornamento, tanto più vista l'ora a cui oramai siamo giunti.

PRESIDENTE. Signori, è ora di togliere un malinteso. Si sa che chi fissa l'ordine del

giorno è la Presidenza; il Senato deve conoscere quest'ordine del giorno 24 ore prima, ma regolare l'andamento delle discussioni è commesso alla Presidenza. Se qualche volta l'ordine del giorno è stato invertito, non lo fu mai nel senso di abbreviare il tempo, ma per lasciar maggior agio allo studio delle questioni, e sempre nell'interesse della cosa pubblica.

Questo io dico perchè si è fatta allusione al disagio arrecato ai Senatori dall'aver prorogato di alcuni giorni la convocazione del Senato, mentre io sono sicuro che ciò venne fatto per buone ragioni. Il Ministro domanda ora che sia aggiornata la discussione della legge sulla parificazione delle due Università, perchè non sono state esposte le ragioni contrarie al parere dell'Ufficio Centrale, ragioni che il Commissario del quinto Ufficio si è riservato di esporre dinanzi al Senato.

La Presidenza non vi propone altro, se non che, invece di discutere subito la legge riguardante le due Università, secondo l'ordine del giorno già fissato e conosciuto, tale discussione venga invece la seconda, la terza o la quarta. Di relazioni in pronto non ci sono che quella sulla Sila delle Calabrie, quella sulla parificazione delle Università e quella dell'ordinamento giudiziario. La Presidenza vi ha proposto di mettere avanti la Sila, e l'ordinamento giudiziario e poscia la parificazione delle Università: il Ministero adesso vi domanda di metterla dopo quella della Sila: non è questione che di pochi giorni, ed il Senato delibererà come crede. Io intanto, stando al Regolamento, dopo queste osservazioni metto ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Serra, col quale egli chiede che il Senato tenga fermo il suo ordine del giorno.

Senatore VACCA. Dichiaro d'astenermi.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno del Senatore Serra, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora dovrebbe venire la proposta dell'onorevole Cambray-Digny.

Senatore SCIALOIA. Seusi signor Presidente, eliminata la questione pregiudiziale, mi pare che, siccome il Ministero ha fatto una proposta, quella cioè di mettere la legge della parificazione delle Università in discussione immediatamente dopo quella della Sila, questa sola debba essere messa ai voti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro propone adunque che il progetto di legge sulle Università, si discuta dopo quello sulla Sila.

Interrogo il Senato se approva questa proposta.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora si procederà all'appello nominale per la votazione del progetto discusso testè.

Senatore DI PETTINENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI PETTINENGO. Io prego caldamente il Senato a volermi prestare un momento la sua attenzione.

Allorquando si parlava del progetto di legge discusso oggi sull'autorizzazione della spesa ordinaria di 38 milioni e 500 mila lire per provvista d'armi e più specialmente sulle fortificazioni, da quanto mi viene ora detto da alcuni dei nostri Colleghi, le mie parole avrebbero suonato, o sarebbero state interpretate differentemente da quanto era mia intenzione di dire, per cui prego il Senato a permettermi di dare una spiegazione, la quale ha una grande importanza per me, ed anche un'importanza di merito.

Io ho qua il testo originale della stenografia che ha raccolto le mie parole, fra le quali trovo queste: « Io non aggiungerò altre ragioni a quelle espresse dall'onorevole Ministro della Guerra. Sono stato troppo onorato di far parte della Commissione per la difesa dello Stato, e malgrado che, *come dice l'onorevole Senatore Audiffredi*, l'opinione pubblica si sia manifestata contraria al parere emesso dalla Commissione medesima, dichiaro che mi stimo grandemente onorato di avere messo il mio nome sotto il rapporto da essa presentato al Ministero....»

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore DI PETTINENGO. Ora si credrebbe con ciò che io avessi voluto dichiarare di condividere la sentenza emessa dall'onorevole Senatore Audiffredi, che cioè, come lui, io credessi che l'opinione pubblica si fosse manifestata contraria alle proposte della Commissione di difesa, mentre invece io ho inteso di dire che *a fronte della sentenza del Senatore Audiffredi* io non cessava punto di condividere tutte le proposte della Commissione medesima e non

credeva ad un tale verdetto dell'opinione pubblica.

Se per caso queste mie parole non fossero abbastanza chiare, io prego la cortesia dei miei Colleghi a volermelo dire, tanto più che mi fu soggiunto che l'onorevole Senatore Menabrea avrebbe parlato contro a me in tal senso; mi è d'uopo di dichiarare francamente che le parole pronunciate dallo stesso onorevole Senatore Menabrea o per difetto di udito mio o per voce troppo bassa dell'oratore non furono da me sentite in tal senso, che io invece le credevo dirette al Senatore Audiffredi.

Senatore AUDIFFREDI. Io vedo che le parole dette da me ebbero un senso più lato di quello che era mia intenzione di loro attribuire. È vero che mi è sfuggita la parola opinione pubblica; confesso però che non presumo di interpretare l'opinione degli Italiani, nè quella parola era detta in questo senso, e se così fu intesa, io francamente la ritiro, voglio dire semplicemente che l'opinione di persone competenti non era favorevole a quel progetto di sistema di difesa che fu presentato all'approvazione del Parlamento.

Senatore MENABREA. Mi rincresce d'intrattenere il Senato, ma debbo dire alcune parole in risposta a quelle pronunciate dall'onorevole Se-

natore Di Pettinengo. È verissimo che ho inteso che l'onorevole Di Pettinengo avesse detto che egli ammetteva, come l'onorevole Audiffredi, che l'opinione pubblica si fosse manifestata contraria al parere della Commissione generale di difesa, e credetti di dover contestare quest'opinione; ma dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Di Pettinengo, la mia osservazione non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sul progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria di 38 milioni e 500 mila lire sui bilanci dal 1872 al 1876 per provvista d'armi ed oggetti di mobilitazione per l'esercito:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 89 |
| Favorevoli | 85 |
| Contrari | 4 |

(Il Senato adotta.)

Domani il Senato è convocato al tocco negli Uffici e alle 2 in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)

XXVII.

TORNATA DEL 20 APRILE 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie* — Osservazione del Senatore Guicciardi sull'art. 1, cui rispondono i Senatori Scialoia e Miraglia, Relatore — Replica del Senatore Guicciardi — Considerazioni del Ministro delle Finanze — Dubbi dei Senatori Ferraris e Guicciardi, cui rispondono il Relatore e il Senatore Scialoia — Approvazione dell'art. 1 — Domanda del Senatore Ferraris sull'art. 2 — Schiarimenti del Relatore — Proposta di emendamento del Senatore Ferraris al primo paragrafo dell'art. 2, non accettata dal Relatore — Dichiarazioni del Senatore Guicciardi, del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Scialoia — Proposta di rinvio, del Ministro delle Finanze, accettata con riserva dal Relatore.

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia e della Marina, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T., legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

(V. *Atti del Senato*, N. 10.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

Domando ai Signori Ministri se accettano il progetto dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Accettiamo il progetto dell'Ufficio Centrale, ma ci riserbiamo per parecchi articoli di sottoporre al Senato alcune osservazioni.

PRESIDENTE. Si darà dunque lettura del testo dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

« Art. 1. Le terre della Sila Regia che furono dichiarate demaniali con sentenze del Commissario Civile passate in giudicato, e la quarta parte delle difese nella Sila Badiale, già assegnate al Demanio, non ostante qua-

lunque possesso contrario, opposizione o richiamo, sono di pieno diritto devolute, nella loro integrità, al Demanio dello Stato. »

« Art. 2. Tutte le contestazioni relative alla proprietà delle terre Silane ed alla estensione delle difese sono estinte. — I possessori di queste terre nella Sila Regia sono dichiarati liberi ed assoluti proprietari dei loro possedimenti.

» Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale. »

« Art. 3. Lo Stato conserverà le Camere Chiuse di Galoppiano e di Macchialunga Poscosa, e loro attinenze, con altre parti boschive, da scegliersi dal Demanio, purchè non oltrepassino in tutto, compreso le due predette Camere Chiuse, l'estensione di 3,500 ettari. »

« Art. 4. Le terre Silane sono affrancate dalla prestazione della fida, giogatico o granetteria mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria, applicando pel modo di liquidazione le disposizioni del Bando della Regia Camera della Sommara del 9 giugno 1618.

» A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni. »

« Art. 5. Non si darà luogo a ripetizione per canoni pagati con le norme della liquidazione stabilita col regio rescritto del 9 maggio 1853. »

« Art. 6. La servitù della alberatura che pesa sulle terre Silane è estinta col pagamento di un capitale corrispondente al valore degli alberi del fondo, nella somma che sarà determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia.

» Nel determinare il valore degli alberi si terrà conto del danno arrecato all'alberatura nell'ultimo quinquennio. »

« Art. 7. Le opposizioni dei proprietari, i quali in virtù di un titolo possono dimostrare di avere liberato le terre Silane dalla servitù dell'alberatura o dal pagamento della prestazione, saranno giudicate dall'autorità giudiziaria con le norme del procedimento sommario.

» Queste contestazioni non sospendono in alcun modo il disposto degli art. 4 e 6.

» Il giudice pronunziando sulla controversia, statuirà pure sugli effetti della sua pronunziazione quanto al credito, di cui è parola negli stessi art. 4 e 6. »

« Art. 8. Nel termine di quindici anni a contare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a' termini degli art. 4 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un quindicesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

» Sino al 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo la liquidazione del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo d'interesse il valore del canone e della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi col Regolamento, e per l'esazione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

» Trascorsa la mora di quindici anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato, sarà aggiudicata al debitore. »

« Art. 9. I proprietari e loro aventi causa, potranno liberarsi dal loro debito, cedendo in una volta sola allo Stato titoli di rendita al 5 per 100 inscritta sul gran libro del Debito Pubblico Italiano al valore nominale. Non gode di questo beneficio chi paga a rate. »

« Art. 10. Per crediti di cui è parola negli art. 4 e 6, il Demanio conserva il diritto di prelazio-

ne a qualunque creditore dei suoi debitori sopra gli immobili soggetti alla prestazione ed alla servitù dell'alberatura; prendendo sopra gli stessi immobili un'iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data dell'atto che ha accertato il credito. »

» Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei Conservatori per tali iscrizioni sono ridotti alla metà. »

« Art. 11. Le terre della Sila, le quali si trovano soggette agli usi civici, sono prosciolte da tali vincoli.

» In compenso dell'esercizio di questi usi civici che competono ai Comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sarà devoluta ai Comuni medesimi ed in proporzione delle rispettive loro ragioni, la metà delle terre che appartengono al Demanio, con la eccezione di cui all'art. 3.

» L'altra metà spettante al Demanio è ceduta ai Comuni medesimi.

» È nelle facoltà del Consiglio Provinciale di deliberare se convenisse agli interessi dei Comuni di preferire la censuazione alla quotizzazione di queste terre. »

« Art. 12. I Comuni per le terre demaniali ad essi assegnate e cedute debbono pienamente rilevare il Demanio da ogni molestia di lite o di pretese che si potessero muovere per ragioni dell'esercizio degli usi civici. »

« Art. 13. Tutti i possessori di terre nella Sila sono stretti in consorzio obbligatorio per concorrere in proporzione delle terre che posseggono, e del beneficio che ne ritraggono, ad aprire strade che attraversino la Sila in ogni direzione, ed a provvedere al loro mantenimento. »

« Art. 14. Colle somme provenienti dai crediti di cui agli articoli 4 e 6, il Demanio, verrà in sussidio di quei Comuni che si adoperano più sollecitamente e più efficacemente ad aprire strade comunali. »

« Art. 15. In ogni capoluogo di mandamento, dove hannovi terre della Sila, saranno nominati tre arbitri inappellabili, uno scelto dal Prefetto della Provincia, e due dal Presidente del Tribunale civile. Questi arbitri provvedono collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4 e 6, nonché ad assegnare a ciascun Comune interessato la quota delle terre ad esso spettanti in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie

che possono sorgere per l'esecuzione di questa legge (eccettuate le cause di cui è menzione nell'art. 7) fra il Demanio ed i possessori delle terre dei Comuni, nonchè fra questi e le popolazioni. »

« Art. 16. L'arbitramento sarà pure valido per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati. »

« Art. 17. Per le ricusazioni dei periti e degli arbitri, e per quanto altro non è previsto dalla presente legge, saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura Civile. »

« Art. 18. La sentenza degli arbitri sarà resa esecutoria dal Tribunale Civile. »

« Lo stesso Tribunale, nel rendere esecutoria la sentenza degli arbitri, potrà, sul richiamo delle parti ed in camera di consiglio, modificare la sentenza medesima nel caso in cui riconoscerà d'essersi incorso in grave errore di fatto. »

« Art. 19. Nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti intorno alle acque e foreste, e sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alla presente legge. »

« Art. 20. I modi di esecuzione della presente legge saranno determinati da apposito Regolamento per mezzo di Decreto Reale. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Trattandosi di una questione molto importante domando se non sarebbe bene che il Relatore riassumesse le questioni, esponendo i motivi per i quali venne quasi essenzialmente modificato il progetto ministeriale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Vi sono alcuni articoli sopra i quali sorgerà discussione anche per le osservazioni che verranno fatte da questo banco; e l'onorevole Relatore, a parer mio, potrà a suo bell'agio esporre il concetto a cui s'informa la legge stessa, rispondendo alle osservazioni a cui ho accennato. Riguardo al primo articolo, parmi che esso non dia luogo a discussione di sorta.

PRESIDENTE. Nessuno domandandola parola sulla discussione generale, la dichiaro chiusa e passeremo a quella degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« Le terre della Sila Regia che furono dichiarate demaniali con sentenze del Commissario Civile passate in giudicato, e la quarta parte delle difese nella Sila Badiale, già assegnate al Demanio, non ostante qualunque

possesso contrario, opposizione o richiamo, sono di pieno diritto devolute, nella loro integrità, al Demanio dello Stato »

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Con quest'articolo mi pare che non sia completata la determinazione di ciò che dovrebbe essere messo in evidenza come base fondamentale della legge, scopo della quale dovrebbe essere appunto di designare i beni di pertinenza del Demanio, e definirne i caratteri, e di indicare poi a quali criteri si dovesse attenersi per riconoscere e determinare le proprietà da ritenersi passate in proprietà dei privati.

Quindi dovrebbe definire e determinare i diritti dei Comuni, non che gli usi civici di cui l'Agro Silano è gravato.

Mi pareva insomma indispensabile che nei rapporti di diritto e di fatto dovesse esser constatata chiaramente la condizione attuale della Sila.

Ciò avrebbe fornito criteri abbastanza esatti per apprezzare i provvedimenti che vengono esposti nel seguito della legge, la quale si propone di togliere di mezzo le gravi e secolari questioni che tuttora sono insolute a riguardo della Sila, che hanno causa dell'incertezza dei diritti e delle norme fin qui adoperate per definirli.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io ho domandato la parola semplicemente perchè, trovandomi all'estremità del banco, ho forse potuto meglio udire le parole dell'onorevole Guicciardi che possono essere sfuggite al Relatore. Pare che l'onorevole Collega Guicciardi dimandi che nel primo articolo della legge sia definita la posizione di tutte le questioni relative alla Sila. A me non sembra che questo metodo sia legislativo. Noi dobbiamo supporre le varie questioni già poste, già risolte, e quindi dobbiamo con disposizioni legislative provvedere all'applicazione delle risoluzioni che il legislatore ha già dato nella sua mente a quelle questioni. Certamente questo argomento della Sila è intricatissimo; vi è un intreccio dei diritti degli occupatori, o proprietari che siano, dei diritti dei Comuni e de' diritti del Demanio.

Nel conflitto di questi diritti viene il Legislatore a provvedere agli uni e agli altri in certa misura e dentro certi confini. Ciascuno

degli articoli del disegno di legge tocca ai diritti degli uni, o provvede ai diritti degli altri; ve ne ha di quelli che risolvono con una specie di transazione i diritti di tutti.

Solo dall'insieme della legge risulta la sintesi, che vorrebbe enunciata dottrinalmente in principio della legge l'onorevole Guicciardi.

Non mi pare che sia materia di un articolo questa sintetica esposizione delle varie questioni: questo è metodo scientifico, ma non legislativo.

Che cosa fa il 1. articolo?

Stabilisce un punto di partenza. Noi vogliamo rispettare i giudicati fino ad oggi: noi vogliamo riconoscere le sentenze del Commissario Regio passate in giudicato, e i provvedimenti presi dal governo del tempo intorno alla Sila Badiale. Ecco una prima questione che poteva sorgere. L'articolo 1. la risolve stabilendo un punto di partenza. Conviene l'onorevole Guicciardi in questo punto di partenza? Ecco la sola questione che è da risolvere in modo negativo o affermativo votando il primo articolo.

Risolta questa, verranno altre questioni, che saranno man mano risolte con provvedimenti speciali da ciascuno degli articoli seguenti.

Non credo perciò che si possa seguire il metodo desiderato, se ho ben inteso, dall'onorevole Guicciardi.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Comprende l'onorevole Senatore Guicciardi, competente in questa materia per essere stato rappresentante del Governo nelle Calabrie, che non ci potremmo intendere, se prima, come bene accennava l'onorevole nostro Presidente, non si stabiliscono i punti su cui cadono le controversie.

L'Ufficio Centrale, senza scostarsi dall'indirizzo dato dal Governo per comporre le discordie ragioni degli interessati, ha però recate importanti modificazioni al progetto ministeriale nella forma e nella sostanza.

Onde è che per convincere l'onorevole Guicciardi delle ragioni che hanno determinato l'Ufficio Centrale a formulare l'articolo 1, come base fondamentale di tutto il progetto di legge, è forza riassumere brevemente tutta la materia contenziosa sull'Agro Silano, e rilevare

senza equivoco alcuno quello che si trova irrevocabilmente definito con le decisioni del Commissariato civile, e quello che rimane a doversi risolvere con equità, per ripristinare la concordia in due belle provincie, e ravvicinare armonicamente gli opposti interessi.

Non intendo ripetere quanto ho avuto l'onore di rassegnare al Senato con la Relazione sullo storia dell'Agro Silano, e sulle controversie che si sono ventilate per più di tre secoli.

Ritenuto che questo agro divenne un demanio di proprietà dello Stato, e che sotto la dinastia dei Normanni e degli Svevi venne per concessioni sovrane assegnato in buona parte all'ordine *Florenze*, auspice quello abate *Gioachino*, che Dante vide nel Paradiso, d'allora in poi la Sila si divise in Sila *Badiale* ed in Sila *Regia*.

La Sila Badiale comprendeva le terre concesse al Monastero Firenze; e la Sila Regia era quella rimasta al Demanio dello Stato. Ond'è che la Sila Badiale rimase e doveva rimanere distinta dalla Regia.

Era nella natura della proprietà demaniale che i cittadini vi esercitassero gli *usi civici*, cioè il diritto di pascere gli animali, di attingere l'acqua e di legnare.

Ma in tutte le terre demaniali ed aperte si consumarono usurpazioni, e le terre usurpate presero il nome di *difese*.

Queste difese provocarono nella Sila una lotta perenne tra il Demanio dello Stato e gli occupatori delle terre, i quali sostenevano la proprietà privata delle difese medesime per virtù del continuato loro possesso; nonchè tra i cittadini ed i possessori di tali difese per l'esercizio degli usi civici nelle terre chiuse.

Non occorre per ora spendere parole intorno alle altre controversie insorte sull'Agro Silano, sulla servitù dell'alberatura e sulla natura delle prestazioni della *stida*, del *giogatico* e *granetteria*.

Ora, nel rapporto delle *difese* non bisogna dimenticare che la posizione di fatto nella Sila *Badiale* era ben diversa da quella della Sila *Regia*. Per vero, nella Sila *Regia* sonovi difese transatte per virtù di convenzioni passate tra gli occupatori ed il fisco; nonchè difese per le quali non essendo intervenuta alcuna transazione, la proprietà si trova contestata, non ostante il lungo possesso degli occupatori. Ma nella Sila *Badiale* tutta la proprietà delle di-

fese era contestata, perciocchè non esisteva alcun atto di transazione con uno o più occupatori.

Sicchè le questioni che pendevano innanzi al Commissariato civile sulla proprietà delle difese erano tre, vale a dire:

1. Se le difese nella Sila Regia non transatte costituivano una proprietà privata degli occupatori, oppure dovevano reintegrarsi al Demanio;

2. Se dalle difese transatte si dovevano reintegrare al Demanio quelle terre che oltrepassavano i confini e la estensione circoscritta con l'atto di transazione;

3. Se finalmente tutte le difese della Sila Badiale dovean ritornare al Demanio, dovendo considerarsi usurpatori gli occupatori, i quali non presentavano titolo di transazione.

Il Commissariato civile rispettò soltanto le difese transatte; e ritenendo la imprescrittibilità del Demanio Regio, reintegrò al Demanio le difese non transatte nella Sila Regia, e le terre che oltrepassavano la estensione assegnata nel titolo di transazione. Ed in quanto poi alla Sila Badiale, reintegrò al Demanio tutte le difese; se non che ordinò il distacco della sola quarta parte di queste difese per assegnarla ai Comuni in compenso degli usi civici, conservando agli occupatori il possesso delle altre tre quarte parti sino alla risoluzione di taluni dubbi elevati sulla intelligenza del Regio Decreto del 1844.

È da porsi mente che non tutte le decisioni del Commissariato civile sono passate in cosa giudicata, nè tutte le contestazioni sottoposte al suo esame, furono decise. Ond'è che nello stato attuale delle cose abbiamo che, nella Sila Regia, talune difese si trovano di già reintegrate al demanio per decisioni del Commissariato civile passate in cosa giudicata, ed altre sono ancora in controversia. Nella Sila *Badiale* poi una quarta parte delle difese è stata di già per giudicato assegnata al Demanio.

Contro l'operato del Commissariato civile si levarono doglianze sotto la dittatura e sotto il Governo della luogotenenza; e nella Relazione ho avuto l'onore di trattare distesamente tutte le ragioni accampate dai possessori, i quali erano stati colpiti dai giudicati del Commissariato civile. I lavori e gli studi fatti sotto il Governo della Luogotenenza determinarono il Ministro Minghetti a proporre un progetto di legge, col quale, stigmatizzando i due Regi de-

creti 5 ottobre 1838 e 31 marzo 1843, menava alla conseguenza di far cadere tutti i pronunziati del Commissariato civile, per difetto di autorità, con doversi, diciamolo con linguaggio dei giureconsulti romani, *jure postliminii*, rinviare tutte le controversie ai tribunali ordinarii. Ma i progetti degli onorevoli successori del Ministro Minghetti, rispettando come una necessità politica e civile i Decreti 5 ottobre 1838 e 31 marzo 1843, nonchè i giudicati pronunziati dal Commissariato civile, e l'Ufficio Centrale essendosi associato a questo sistema, chi non vede che la prima questione meritevole di essere risolta dal Senato è quella di definire se debba essere preferito il sistema di doversi rispettare i fatti compiuti con le decisioni irrevocabili del Commissariato civile, oppure metter tutto nel nulla per cominciar da capo? Ecco perchè l'Ufficio Centrale, avendo considerato che tutta la economia del progetto di legge mira a risolvere le questioni pendenti, rispettando i fatti compiuti, dovevano gli articoli 7 e 14 del progetto ministeriale modificarsi secondo l'accennato concetto, e ridotti ad un solo articolo trovano posto nel numero 1 del controprogetto.

Per tal modo si rende chiara la intelligenza dell'art. 1 in discussione, e si comprende perchè era necessario di esordire il progetto di legge, con la dichiarazione legislativa, di non doversi più mettere in controversia la demanialità delle terre di già reintegrate al demanio con sentenze del Commissariato civile passate in cosa giudicata.

Coloro adunque i quali pensano di non doversi rispettare i fatti compiuti, intendono bene che, respinto questo primo articolo, è contemporaneamente respinto tutto il progetto di legge, perchè verrebbe a mancare la base che gli serve di fondamento. Ma l'onorevole Guicciardi non vuole al certo respinta la legge, e le sue pregiate osservazioni mirano ad incarnare nell'articolo 1 quasi tutte le questioni meritevoli di essere risolte. Io prego l'onorevole Senatore a considerare che se egli non dissente sul principio di doversi rispettare i fatti compiuti, tutte le altre questioni per le prestazioni in controversia, per l'alberatura, e per il compenso degli usi civici, trovano la loro risoluzione negli altri articoli del presente progetto di legge, e potrà man mano svolgere le sue considerazioni nella discussione di tali articoli.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **GUICCIARDI.** Io non ero preparato a questa discussione che mi è giunta improvvisa, e anche quelle poche note che tenevo a tale proposito, le ho lasciate a Firenze; riescirò quindi un assai cattivo avvocato delle idee che sarò per svolgere, massimamente avuto riguardo a ciò che non ho nè attitudine nè abitudine a parlare in pubblico: il Senato dovrà quindi essermi cortese di molta indulgenza.

In ogni modo dirò che le spiegazioni date dall'onorevole Relatore mi hanno fatto l'effetto di confermarmi nella idea, che realmente questo primo articolo della legge non sia abbastanza esplicito, tantochè sono persuaso che le persone le quali non hanno fatto studio speciale di tale questione, difficilmente potranno farsene un concetto esatto, che loro fornisca criterii sicuri per poi valutare la convenienza ed opportunità dei provvedimenti che si vollero colla presente legge adottare.

Voci dal banco dell'Ufficio Centrale. Questo verrà dopo.

Senatore **GUICCIARDI.** Tutte queste cose mi parrebbe che dovessero chiaramente essere messe nel primo articolo, affinché colui che lo legge, abbia una chiara idea di ciò che si vuol fare con questa legge.

In ogni anno, quando si aprono i pascoli della Sila, gravissimi inconvenienti si verificano, che sovente conducono a lotte sanguinose, e questa legge ha appunto per iscopo di mettere termine a fatti così dolorosi. Ora il presente articolo, ripeto, non mi pare che sia redatto di maniera da fornire criterii sufficienti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Per verità ci vuole per mia parte non solo coraggio, ma temerità a prendere la parola in questa questione dopo che ha parlato e scritto come parlò e scrisse così dottamente l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ma, o Signori, ciò è una necessità. Il Ministro delle Finanze ha pure il Demanio nelle sue attribuzioni; tollerate adunque che, come sa e può, vi presenti alcune considerazioni.

Innanzitutto devo dire che per parte del Governo si domanda che sia finalmente risolta la questione della Sila.

Io credo che sia una delle glorie del Regno d'Italia il cercare di definire la questione di

proprietà dappertutto dove la proprietà era in certo modo ancora indeterminata. Risolvemmo già i feudi, deliberammo l'affrancamento del Tavoliere di Puglia e degli Ademprivi di Sardegna. Abbiamo ora la Sila delle Calabrie, che è questione importantissima. Imperocchè evidentemente non vi è alcuna specie di progresso, di civiltà possibile laddove la prima condizione di civiltà non è soddisfatta, laddove cioè la proprietà non è ben determinata.

In quali felici condizioni sia la Sila lo ha accennato l'onorevole Senatore Miraglia nella sua dottissima Relazione; e ciò ben facilmente s'intende quando si consideri che nessuna questione di proprietà può dirsi definita, mentre e proprietari e non proprietari, e utilitari e non utilitari, e che so io, tutti credono di avere un fondo di diritto; onde avviene che niun cittadino ha l'intimo convincimento che ciò che è nelle mani di Tizio spetti a lui legalmente o incontrastabilmente, per cui siano definiti i diritti e doveri di ciascuno.

Quindi è che, per mia parte, non credo di mancare alle norme di parsimonia alle quali sono costretto per l'esercizio delle mie funzioni e al debito che ho di curare tutte le entrate dello Stato, se assento con questo progetto di legge a privare l'erario di un'entrata che eccederebbe le 50,000 lire all'anno, e che anzi nel 1871, per essersi fatto un po' di ressa intorno agli arretrati, sorpassò le 120,000 lire.

Imperocchè non è solo un grande interesse sociale ed economico, ma è anche interesse delle Finanze il cercar di migliorare la condizione di questa interessantissima ed importantissima regione.

Ho detto che avrei qualche cosa ad opporre sul progetto dell'Ufficio Centrale: forse sarà più opportuno che io esponga le mie osservazioni man mano che verranno in discussione gli articoli a cui si riferiscono. Però ne accenno fin d'ora qualcheduna e per agevolare la discussione, e perchè l'Ufficio Centrale possa meglio vedere quale deliberazione si debba prendere.

Senza addentrarmi qui nel terreno strettamente giuridico, perchè davvero questo non è linguaggio per le mie labbra, e lasciando da parte la stretta questione giuridica che ha messo innanzi l'onorevole Relatore, quella cioè della prescrizione, convengo anch'io piena-

mente che bisogna dare un gran peso al possesso secolare, non interrotto, delle terre.

Anzi, una qualche volta, percorrendo come dilettante di studi naturali talune regioni che sono in condizioni un po' analoghe a quelle della Sila, veniva fra me stesso (perdoni il Senato la barbarie della conclusione), in questo pensiero, che cioè gli usurpatori di terre si potevano considerare come benemeriti dell'umanità, perchè coll'aver determinata la proprietà, coll'aver fissato il lavoro delle terre, costoro avevano realmente reso un grande servizio. (*Harità.*)

Non so infatti che specie di progresso possa fare un paese dove il luogo in cui oggi semina Tizio, serve domani ad un altro per pascolarvi; dove insomma nulla vi è di ciò che possa incuorare una popolazione alla tranquillità, all'ordine, al progresso, alla civiltà.

Quindi, per questa parte, io vengo coll'animo, col cuore, se si vuole, nella sentenza dell'onorevole Relatore, poichè non posso seguirvelo colla dottrina.

Ma pur mi pare che una certa distinzione voglia essere fatta fra usurpatori e usurpatori.

Se vi furono transazioni, questa è cosa da vedersi nei giudicati. Se vi sono anche possessi secolari, sta bene. Ma, mi si dice, che vi sono delle usurpazioni abbastanza recenti; che ve ne ha qualcheduna, ed anche d'importanza, che è più giovane del Regno d'Italia. Ciò risulta da relazioni che sono presso l'amministrazione, e ciò crea una opinione pubblica un pochino esigente sopra questo argomento.

Il progetto ministeriale faceva una certa distinzione, e mentre lasciava in possesso chi è al possesso, tuttavia attribuiva a coloro che, essendo possessori di difese transatte, avevano però allargato il possesso loro più di quello che la transazione non comportasse, attribuiva, dico, un aumento nel canone, quasi come compenso della decisione di tutte le questioni.

Eguale si faceva per i possessori di quelle tre parti delle difese della Sila Badiale di cui ha così dottamente parlato l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

A ciò si era indotti dalla considerazione, che noi abbiamo un giudicato del Commissario il quale attribuiva queste terre al Demanio.

Nel fare tale proposizione il Ministero non è condotto da avidità di pecunia, imperocchè, come siamo d'accordo coll'Ufficio Centrale, i

proventi ottenuti dal canone stabilito sarebbero impiegati nel fare strade in quelle regioni, e come vorrebbe il Ministero, ma non consente l'Ufficio Centrale, anche nel promuovere l'istruzione pubblica.

Se pertanto cerchiamo di risolvere la presente questione, non lo facciamo già per procurare al Demanio maggiori introiti, ma coll'intendimento di corrispondere ad una condizione di cose che io non so se sia giuridicamente valutata con esattezza, ma che pure non è senza peso.

Imperocchè non si può negare che vi sia qualche cosa di vero nella proposta, di non trattare alla stessa stregua le usurpazioni di ieri e quelle che datano da secoli.

Sulle altre minori divergenze, io direi che fosse più a proposito parlarne quando discuteremo gli articoli cui si riferiscono; e quantunque io non possa avere amore di paternità al progetto che si discute, perchè l'Ufficio Centrale ha interamente mutato l'ordine del progetto ministeriale, pure, se intendo bene la questione, mi pare che l'obbiezione dell'onorevole Senatore Guicciardi non debba trattenere il Senato dal dare il suo suffragio all'art. 1, che si sta discutendo in questo momento.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Infatti le questioni sono le seguenti, cioè:

Quale è la proprietà del Demanio? Quale è la proprietà degli attuali possessori? Che cosa si deve dare in corrispettivo degli usi civici ai Comuni?

Quanto ai Comuni, loro non si dà poco, giacchè, salvo certe camere chiuse o boschi che lo Stato ritiene a sé anche per necessità della difesa, servendo essenzialmente al mio Collega della Marina, per il rimanente, le terre che spettano al Demanio sono date ai Comuni, e la Commissione dispone che si possano censuare in guisa da provvedere per quegli usi civici di cui parlava l'onorevole Guicciardi.

Le varie quistioni poi relative ai possessi del Demanio, alle proprietà degli attuali possessori, ai canoni e loro affrancamenti, agli usi civici, a ciò che è dato in compenso ai Comuni, si trovano risolte nel contesto della legge, e mi pare che si possano discutere l'una dopo l'altra.

Che se il progetto lasciasse qualche cosa a desiderare e vi fosse da suggerire qualche ag-

giunta, ciò si potrebbe fare man mano che gli articoli saranno esaminati. In tutti i casi l'articolo 1. intorno al quale siamo perfettamente d'accordo Ufficio Centrale e Ministero, risolve, non vi ha alcun dubbio, con perfetta chiarezza la questione che presenta.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Prima che si passi alla votazione di quest'articolo, io desidero di sottoporre all'Ufficio Centrale ed all'onorevole Relatore alcuni dubbi che mi sono sorti dopo le parole che furono pronunciate dall'onorevole Guicciardi ed anche dall'onorevole Ministro, ponendo queste parole dette dai medesimi onorevoli preopinanti in rapporto con quelle dette dall'onorevole Relatore istesso.

Il concetto del 1. articolo, secondo che egli venne così chiaramente spiegando, si può ridurre in queste semplicissime parole, cioè che le terre della *Sila Regia*, le quali sono già state aggiudicate per decisioni che ebbero ad acquistare forza di *re judicata*, e la quarta parte delle terre della *Sila Badiale*, che sono state assegnate al Demanio, debbono (per ora faccio una sospensione della parola) *appartenere* al Demanio.

Questo concetto dell'appartenere si esprime con una parola che, nella significazione legale ha (per quanto io ritengo, e finchè l'onorevole Relatore non mi convinca del contrario, io sarò ancora per ritenere) una speciale portata, la quale non si adatterebbe, per quanto mi sembra, a ciò ch'egli venne spiegando al Senato.

Nè basterebbe la spiegazione che io sarò per richiedere sulla parola *devolute*: vi sono anche altre locuzioni, espressioni, parti o clausole dell'articolo, che mi sembrano, specialmente se raffrontate alle fatte dichiarazioni, bisognevoli di maggior chiarimento.

Devolute! Io parlo ad un'Assemblea dottissima; ed in cui stanno giureconsulti egregi; ma la parola *devolute*, l'espressione di *devolvere* non conviene fuorchè ad una cosa, a un diritto che in quel punto medesimo da uno trapassa in un altro, e tanto ciò è vero che, principalmente in materia di cose demaniali, nel linguaggio del diritto feudale, usavasi la parola *devoluzione* quando il feudo ritornava al supremo Signore e, come si diceva, si devolveva al Demanio.

E che la parola *devolvere* abbia in effetto un

significato speciale; risulterebbe dallo stesso progetto nell'articolo 11; laddove, non saprei per qual ragione, è fatta una distinzione tra una parte che si dice *devoluta*, ed un'altra che si dice *ceduta*.

E sarebbe perfettamente superflua questa mia osservazione quando non tendesse ad un effetto pratico. Ed invero, se si parla delle parti della Sila Regia che già furono aggiudicate in forza d'autorità irrevocabile, queste appartengono già al Demanio, senza che occorra alcuna dichiarazione nè di legge nè di altre autorità, chè nessun superiore all'autorità della cosa giudicata ha vi in società civile. Dunque, per questa parte, se l'articolo 1. che sta in discussione, mira unicamente a confermare l'autorità della cosa giudicata, a me pare, più che inutile e superfluo, da evitarsi, onde non dar luogo ad interpretazioni o dubbi circa i diritti individuali, di cui mi occuperò in seguito.

Dico pertanto, che non si potrebbe comprendere l'utilità o lo scopo di altre locuzioni.

Di pien diritto, si dice, ma forse per indicare come il trapasso si faccia immediatamente senza dichiarazione di sorta, e quasi quasi, come la parola medesima significa, messa in contrapposto col *fatto*.

Desidererei dunque di sapere non solo perchè sia usata la parola *devolute* riguardo alla *Sila Regia*, che è già demaniale per diritto aggiudicato, ma ancora perchè vi si sia aggiunta questa qualifica di *pieno diritto*.

Desidererei ancora sapere il perchè, a questo che sono dichiarazioni così ampie, che maggiori non si potrebbero desiderare, si sia ancora voluto aggiungere, *nelle loro integrità*.

Questa parola *integrità*, od è superflua od è perfettamente inutile, massime per la *Sila Regia*, materia di cosa anteriormente giudicata; ovvero, colla parola *integrità* si vuol indicare, per ragione, la superficie, ed allora la cosa già è definita, *totalità* per la *regia* un *quarto* per la *badiale*, e quindi si direbbe niente; ovvero la *integrità* significa tutti i diritti che vi potevano essere annessi, ed allora si dice troppo, o si dice diverso di quello che si vuole. Si dice troppo; perchè, quando codeste proprietà fossero assoggettate ad alcune restrizioni, si correrebbe il pericolo di dire niente, se non si volessero trasmettere nel Demanio quei diritti che al Demanio già competessero.

Ma la cosa ancora più grave dell'essersi e

Ministero e Ufficio Centrale accordati per significare l'espressione del trapasso colla parola *devolute*, la cosa più grave, dico, sta nella clausola seguente: *non ostante qualunque possesso o richiamo*. Io non saprei per quali ragioni, per quali considerazioni, potesse un diritto, che per caso spettasse, e come tale potesse trovarsi riconosciuto con una ragione giuridica, un diritto, per conseguenza, che si deve più di tutto rispettare, potesse, dico, dal legislatore annullarsi con una clausola, che, se non è superflua e priva di effetto, sarebbe ingiusta e viziosa.

Non si parli della *Regia*, che trovasi protetta dalla cosa giudicata; ma per le difese della *Sila Badiale* che furono semplicemente assegnate, non in modo così solenne; il Senato che sebbene legislatore (ben s'intende col concorso degli altri poteri), può far tutto, peraltro non può mai ledere un diritto acquistato, non mai fare una cosa ingiusta, non può fare ciò che la legge fondamentale e sociale pone sotto la tutela dell'autorità giudiziaria. Ora, con qual diritto il legislatore verrebbe a chiudere qualunque via all'esperimento di ragioni, le quali fossero suscettive di essere tradotte in giudizio? *Non ostante qualunque possesso o richiamo*, si direbbe dal legislatore. Ma allora bisognerebbe pure che il giudice, al quale si presentasse contestata legge, si vedesse interdotta la facoltà di esaminare il fondamento giuridico del possesso o della ragione legittima che si poté acquistare; e se il giudice facesse altrimenti, servirebbe alla sua coscienza col riconoscere e discutere un diritto che non dipende dal legislatore, ma si renderebbe fedifrago a quel rispetto, a quella osservanza che egli deve al precetto del legislatore qualsiasi. Dunque se qualche ragione, se qualche diritto esiste, il quale possa essere intinto di quel vizio a cui accennava il Ministro delle Finanze, noi non abbiamo bisogno di seguire altra via, fuor che quella del giusto e dell'onesto, ai tribunali, i quali riconosceranno dove e come stia codesta ragione. Qui appunto è il caso di riassumere quello che diceva in principio.

Forse il Ministero quando ha proposto, l'Ufficio Centrale quando credette di usare delle stesse parole ponendole in altro ordine, hanno creduto di voler significare che, a malgrado vi fosse autorità di cosa giudicata, tuttavia potesse ancora ammettersi una qualche discussione sotto qualche altro punto di vista;

ma in tal caso (giacchè l'onorevole Signor Guardasigilli mi fa un cenno affermativo) non sarebbe già colla parola dichiarativa *devolute*, ma piuttosto col riconoscere e rifermare costesti diritti.

Il legislatore, il quale può bensì disporre dei diritti demaniali dello Stato, non può disporre dei diritti dei privati cittadini, non aveva nè punto nè poco il bisogno di fare una dichiarazione che dipende unicamente dall'esecuzione di quei diritti che spettano al demanio medesimo.

Mi riassumo dunque, e dico che se il legislatore con questo articolo 1. si propone di confermare unicamente l'autorità della cosa giudicata per riguardo alle terre della *Sila Regia*; se, quanto alla quarta parte delle terre della *Sila Badiale*, si propone di farne un'assegno, quasi in via ed a titolo di divisione transazionale, la prima disposizione avrebbe la cannonizzazione, la conferma dell'autorità di *re judicata*; si verrebbe colla seconda al consolidamento della proprietà rimanente. Ma, ad ogni modo, in quella ipotesi, il legislatore lo faccia con forme, le quali significhino l'utilità e l'interesse che vi potrebbero avere coloro medesimi, i cui diritti sarebbero in parte riconosciuti, mediante l'abbandono di una parte di essi.

Ecco in qual forma, taluna delle idee dell'onorevole Senatore Guicciardi potrebbe forse trovare il suo soddisfacimento, in qual forma potrebbero scomparire quei dubbii che sorgevano nell'animo dell'onorevole Ministro delle Finanze, ed in qual forma infine noi potremmo sfuggire, od al sospetto di fare una legge che venga ad intercidere, a violare, a turbare diritti privati, oppure di concedere qualche conferma a diritti che, viziosi per usurpazione anche recente, meritino di essere richiamati a rigoroso sindacato:

Attendo le spiegazioni, che certamente non mancheranno di essermi date; e se, come spero e confido, esse saranno per soddisfarmi, non avrò altro che ad unire il mio plauso a quelli che vennero fatti dall'onorevole Ministro delle Finanze; in caso contrario, e secondo che la discussione sarà per indicarmi, mi riserverò di fare qualche proposta.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Mi riservo di

rispondere all'onorevole Ministro delle Finanze sul dubbio da lui sollevato in quanto alla diversità di trattamento per le prestazioni dovute dai diversi possessori della Sila, allorchè sarà sottoposto a discussione l'articolo 4. Non è cosa facile rimuovere l'onorevole Ministro dal suo proponimento, ma non voglio perdere la speranza di guadagnarli l'animo suo per desistere da quell'aumento del quinto da lui tanto desiderato. Per ora sento il dovere di corrispondere al cortese invito fattomi dal dotto Senatore Ferraris, ed inteso ad ottenere opportune spiegazioni sull'autorità della cosa giudicata che egli crede di essersi fuori di proposito ricordato in un progetto di legge speciale.

Ben ha osservato l'onorevole preopinante che non è ufficio del legislatore di dichiarare la efficacia della cosa giudicata. Certamente quello che si è giudicato non richiama più l'attenzione dell'autorità legislativa; e se i giudicati pronunziati offrano materia a contestazione, sta nel potere giudiziario la podestà di definirli.

Ma un altr'ordine d'idee è prevalso nell'Ufficio Centrale per ricordare nell'art. 1 del progetto di legge l'autorità delle sentenze del Commissariato civile passate in cosa giudicata, perocchè, come si è accennato nella Relazione, i proprietari delle difese, alla caduta della passata signoria, gridarono contro l'arbitrio sostituito alla legalità, ed allegando che dopo la costituzione del 10 febbraio 1848 erano cessati i poteri del Commissario civile, il quale esercitava giurisdizione straordinaria con illimitati poteri, reclamavano innanzi al potere giudiziario e con domande al Governo la dichiarazione d'inefficacia di tutti gli atti del Commissariato civile emanati dopo il 10 febbraio 1848. Non sono mancate sentenze di tribunali che hanno dichiarato nulli i pronunziati del Commissario civile *ex defectu potestatis*, ed il governo della Luogotenenza si preoccupò di questa quistione. Nè il Ministro Minghetti mancò di coraggio per sciogliere questo nodo col proposito di annullare tutti gli atti del Commissariato civile, che considerò un tribunale arbitrario ed incostituzionale.

Nè questa quistione è morta, perocchè non mancano oggidì uomini illuminati ed onorevoli nel propugnare la incostituzionalità degli atti del Commissariato civile, e sono grato all'onorevole Ministro delle Finanze per avermi cor-

tesamente comunicato, nel momento in cui la mia Relazione era in corso di stampa, un rapporto a lui indirizzato nel dicembre ultimo dall'onorevole Prefetto della provincia di Cosenza, nel quale si accenna che i giudicati del Commissariato civile si dovessero rivedere da una suprema magistratura, appunto perchè risentono d'incostituzionalità. — Bene spesso in questo mondo lo zelo guasta il bene, come la prudenza corregge il male; e se si dovesse nuovamente ritornare sulle cose decise dal Commissariato civile, si alimenterebbe nei Comuni la favilla della discordia, e verrebbe meno lo scopo cui mira la presente legge, che è quello di dar la pace a due belle provincie del regno.

Se dunque ancora ferve la quistione sull'autorità del Commissariato civile, e l'Ufficio Centrale ritiene di doversi rispettare i fatti compiuti, ben comprende il dotto Senatore Ferraris che si è parlato nell'art. 1° dei giudicati del Commissariato civile, per definire che la sua autorità essendo stata conservata dopo la costituzione del 1848, le sentenze da lui pronunziate e passate in cosa giudicata per mancanza o per rigetto del gravame, hanno prodotto l'effetto della demanialità delle terre in favore del fisco.

Non intendo poi d'entrare in discussioni giuridiche col dotto Senatore Ferraris in ordine all'a parola *appartenere*, che vorrebbe introdotta nell'art. 1, poichè non potrei stare a tenzone con lui, e d'altronde, distratto ora dalle cure della carica, mi sento una sorgente tutta inaridita.

Ciò non pertanto abbiamo la ventura di fare queste grandi discussioni scientifiche in Roma; ed Ulpiano e Papiniano non mancheranno di venirci in soccorso; e per mia buona ventura ricordo in questo momento, che il vero concetto giuridico della parola *pertinere* sta in una delle leggi del Digesto sotto il titolo *De verborum significatione*, che ha offerto materia a quella classica scuola, che camminò sulle tracce de' due Gotofredi, di svolgere ampiamente questa materia. Ma sono certo di rallegrare l'animo del dotto preopinante, che le parole *di pieno diritto devolute al demanio* esprimono nettamente il concetto *in subiecta materia*, poichè le abbiamo desunte da quelle leggi del Digesto, sotto il titolo *De jure fisci*, perocchè trattandosi di beni passati dagli occu-

patori del Demanio, bisognava adoperare le stesse parole dei giureconsulti romani *DEVOLUTA bono ad fiscum*. La devoluzione, per effetto della dichiarata demanialità delle terre, importa il passaggio dell'a proprietà al demanio, a segno tale, che qualunque possesso in contrario non pregiudica la operata devoluzione.

Sarà della saviezza del Senato apprezzare le fatte osservazioni; quanto a me dichiaro che l'Ufficio Centrale persiste per la votazione dell'articolo come è proposto.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Io mi permetterò di domandare un altro schiarimento. In quest'articolo è detto che s'intenderà di ragione del Demanio tutto che risulterà definito da sentenze passate in autorità di cosa giudicata. Ora, il Commissario Barletta era ancora nell'esercizio delle sue funzioni, quando sorsero gli avvenimenti per cui si unirono all'Italia le provincie meridionali: ne viene da ciò, che di questa grande operazione che stava facendo il Commissario Barletta, una parte venne chiusa ed ultimata, e le sentenze che vi si riferivano passarono in cosa giudicata; un'altra parte, benchè condotta quasi a termine, non ebbe fatte le sentenze definitive per sola mancanza di tempo. Ora, con questa legge, all'articolo 2 si verrebbe a determinare, che tutti questi possessi in controversia su cui già pendevano giudicati, ed a riguardo dei quali erano già emessi giudicati interlocutori dal Commissario Regio, e già fatte le altre operazioni di verifica, abbiano a rimanere senz'altro liberi nelle mani degli attuali proprietari. A me pare che in questo non ci sia parità di trattamento, nè equità, poichè in sostanza è da questione di tempo e non da disparità di diritto che si fa dipendere, se alcuni possessori vengono spodestati, e se altri vengono non solo mantenuti nel loro possesso, ma resi senz'altro liberi proprietari.

Io ho domandato uno schiarimento su questo punto per sentire se realmente l'articolo 1 di questa legge, messo a raffronto dell'articolo 2, conduca a così ingiusta conseguenza.

PRESIDENTE. Permetta, ora è in discussione l'articolo 1.

Senatore GUICCIARDI. Noto però che l'art. 1° ha stretto rapporto e riceve interpretazione dal 2°.

Nel 1° è detto che la cosa giudicata stabi-

lisce il diritto del Demanio. Per valutare la vera portata di questo concetto, era necessario avvertire come l'operazione del Commissario civile non avesse avuto compimento, e come identiche questioni si trovassero sciolte con sentenza passata in giudicato, mentre per altre già disposte, mancavano le formalità di complemento. Di conseguenza si farebbe coll'articolo 2 una diversa posizione ai proprietari posti in eguali condizioni, ad alcuni dei quali si torreb' e tutto, mentre ad altri si darebbe tutto.

Mi pare quindi che sia necessario mettere un accordo nel trattamento di questi proprietari, che non offenda la giustizia: o si dia a tutti, o si tolga a tutti.

Senatore SCIALOIA. In una legge così complicata, se a proposito di un articolo si domandano spiegazioni anticipate su di un altro e si sollevano questioni, che pur sorgendo una ad una si vedrà che sono molte e difficili, noi non verremo mai a conclusione.

Con l'art. 1° si risponde a questo semplice quesito, cioè, nell'entrare in questo ginepraio delle questioni silane, vogliamo noi partire da un punto fisso, che è quello di rispettare le decisioni del Commissario civile, e i provvedimenti sovrani del tempo; ovvero aggiungere alle gravissime questioni che dovremo risolvere per l'avvenire anche tutte le altre che, bene o male, sono state più sufficientemente risolte per il passato?

È questa una questione gravissima per se medesima, ed è questa che definisce l'art. 1.

Volere a questo proposito sapere che cosa poi faremo per tutte le altre ancora non definite, è esigenza, mi permetta l'onorevole Guicciardi, che non può essere soddisfatta in un articolo solo, perchè a soddisfarla è destinata tutta quanta la legge. Egli potrà disapprovare il modo proposto da noi per risolvere tutte le svariate quistioni o taluna di esse, e proporre tutti quegli emendamenti che crede a ciascuno degli articoli, se gli pare che il modo col quale noi proponiamo di risolverle, non sia giusto.

Ma quelle questioni non possono essere commiste e transunte tutte in un articolo, o tutte trattate ad occasione di un articolo senza il pericolo di non far nessun passo avanti nella discussione di questa legge.

Noi dunque ripeto, riserbandomi di rispondere alle questioni accennate dall'onorevole

Guicciardi, limitiamoci ora a domandare al Senato che voglia pronunciarsi sopra questo semplicissimo quesito, se cioè vogliamo, come punto di partenza, stabilire che quelle questioni le quali sono state risolte dal Commissariato civile con sentenze passate in giudicato, e dal cessato governo con atti che hanno avuto la loro esecuzione, debbano essere rispettate.

A noi è sembrato di sì, non ostante che, come disse il dotto mio Collega Miraglia, si sia sollevata una questione di *incostituzionalità*, contro, non lo stabilimento del Commissariato civile, ma il proseguimento del Commissariato stesso dopo la promulgazione della Costituzione Napolitana del 1848.

E dico ciò, perchè il Commissariato civile fu istituito sino dal 1838, e funzionò prima, durante, e dopo il 1848.

Sicchè non può neppure affermarsi che quell'istituzione sia stata fatta dopo che arbitrariamente il Re di Napoli ebbe abolita la costituzione. Ma fosse pure; quante sono le leggi, o Signori, che, quantunque non sempre conformi a giustizia, pure Voi avete rispettato e rispettate ogni giorno nella loro applicazione, ancorchè sieno state fatte dal Re di Napoli dopo il 1848?

Se vogliamo procedere con troppo assoluto rigore nelle cose umane, noi non faremo che raggirarci sempre tra quistioni già risolte per l'addietro, anzichè affrontare la risoluzione di nuovi e più urgenti problemi.

Oggi dunque si solleva una quistione generale di costituzionalità; volete voi accettarla? O volete, per entrare a risolvere le quistioni ancora vive, rispettare le estinte, stabilendo questo punto di partenza, cioè, che il giudicato sia definitivamente giudicato, e che le risoluzioni fatte per sentenze o per atti Sovrani di quel tempo già eseguiti, non sieno più sottoposte a nuovo esame?

Non intrichiamo questa questione colle altre: quella è la prima questione che si solleva nel 1. articolo.

Quanto poi alle parole *devoluzione* e *integrità*, ha già detto abbastanza il dotto Relatore mio Collega: ma acciò che sieno sempre più tranquille le coscienze degli onorevoli Senatori, sappiano che per le sentenze passate in giudicato, una parte de' possessi fu ordinato che si dovesse devolvere al Demanio, e che intanto una porzione di queste terre, devolute in diritto,

possono essere per via di fatto, o per nuove usurpazioni, ricatrate nel possesso de' primi occupatori giudicati. Noi, riferendoci a terre precedentemente indicate con due qualificazioni, cioè, quelle su cui ha definito il Commissariato civile con sentenze passate in giudicato, e quelle che si determinano come formanti la quarta parte della Sila Badiale, diciamo, che debbono entrare nel Demanio nella *loro integrità*, perchè veramente il Commissario civile definì alcune estensioni di terre reintegrate al Demanio, ed una disposizione sovrana assegnò per gli usi civici de' Comuni quella quarta parte della Sila Badiale.

Noi che con questa legge vogliamo stabilire larghe transazioni, abbandonando ai Comuni tutto ciò che potrebbe venire al Demanio, acciocchè facciano delle strade, acciocchè provvedano ad altri bisogni, noi che abbiamo queste intenzioni e che siamo mossi da questi propositi, vogliamo anche rispettare il possesso degli altri 3/4: ma intendiamo dichiarare che i demanii già limitati nella Sila Regia, e questa quarta parte della Badiale, e tutte le altre terre in cui il Commissario regio ha già pronunciato, debbano legittimamente restare al Demanio nella loro integrità.

Nè la *integrità* può dirsi che contrasti al quarto; perciocchè la quarta parte d'un tutto è una quantità determinata, che presa per se medesima può essere integra o scemata.

Avendo date queste spiegazioni agli onorevoli miei Colleghi, e in particolare all'onorevole Senatore Guicciardi, che è quanto noi interessato a fare che la discussione di questa legge cammini speditamente; spero che il Senato vorrà pronunziarsi con l'adottare o respingere questo primo articolo, il quale non fa altro che definire la questione che ho esposta.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, rileggerò l'articolo 1° per metterlo ai voti.

« Art. 1. Le terre della Sila Regia che furono dichiarate demaniali con sentenze del Commissario civile passate in giudicato, e la quarta parte delle difese nella Sila Badiale, già assegnate al Demanio, non ostante qualunque possesso contrario, opposizione o richiamo, sono di pieno diritto devolute, nella loro integrità, al Demanio dello Stato. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 2°.

« Art. 2. Tutte le contestazioni relative alla proprietà delle terre Silane ed alla estensione delle difese sono estinte. — I possessori di queste terre nella Sila Regia sono dichiarati liberi ed assoluti proprietari dei loro possedimenti.

» Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. L'articolo 1° fa tre categorie delle terre Silane; le terre della Sila Regia dichiarate demaniali con sentenza del Commissario civile passate in giudicato, le difese della Sila Badiale, assegnate per un quarto al Demanio, e per gli altri tre lasciate ai rispettivi possessori.

Chieggo se, quando venisse approvata la prima parte dell'articolo 2, e sorgesse la controversia per i tre quarti delle terre della Sila Badiale, che pure sono terre silane, i tribunali troverebbero, nel precetto che estingue tutte le controversie di questa legge, un ostacolo per definire le controversie che sorgessero tra i proprietari di essi tre quarti.

Bramerei dall'Ufficio Centrale spiegazioni in proposito.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Votato l'articolo 1. non sarà malagevole cosa rispondere alle obiezioni che nel corso della discussione si possano presentare sul contenuto degli articoli seguenti.

Non perdendo di mira lo scopo di risolvere tutte le controversie sull'Agro Silano, e posto mente che le controversie tra il Demanio ed i privati, pendenti innanzi al Commissariato civile, si riferivano alla proprietà delle difese, sostenuta dai possessori ed impugnata dal Demanio, facilmente si comprende che, prevalso nel seno dell'Ufficio Centrale il principio della prescrittibilità del Demanio Regio, si dovevano con l'art. 2. dichiarare estinte le controversie sulla proprietà delle terre nella Sila Regia, e come conseguenza di esserne proprietari i possessori. Ma per le tre quarte parti della Sila Badiale, non si doveva fare nè si è fatta alcuna dichiarazione di rimanere estinte le controversie, per la ragione semplicissima che dopo la cosa giudicata che ha attribuito al Demanio queste terre, è di già finita ogni controversia; e si

è potuto adottare il benefico e benevolo provvedimento di dichiarare proprietari di queste terre i possessori, il cui possesso è loro rimasto per la ordinata sospensione del rilascio, in omaggio della ritenuta prescrittibilità del Demanio Regio.

Era inutile adunque, anzi cosa pericolosa, esprimere nell'articolo in esame, che la estinzione della lite si riferisse unicamente a quelle tra il *Demanio* ed i *privati*, perocchè innanzi al Commissariato civile le controversie erano appunto tra il Demanio ed i privati sulla spettanza delle difese: certamente le quistioni di un ordine diverso e quelle fra privati non rientravano nella giurisdizione del Commissariato civile, e si risolvevano con le regole del diritto comune.

La difficoltà grave adunque sul contenuto di questo articolo sta nel principio da cui è informato; e l'Ufficio Centrale ed il Ministero sono in una sostanziale divergenza.

Imperciocchè, secondo il progetto ministeriale si lascia in facoltà dei possessori delle terre, o di continuare le liti pendenti, o di accettare una transazione offerta mediante il pagamento di un capitale corrispondente alla *ftda*, *giogatico* e *granetteria* ed aumentato di un quinto; e per lo contrario l'Ufficio Centrale vuole rispettato il loro possesso garantito dalla prescrizione.

Ond'è che se il Governo, nell'accettare il contro progetto dell'Ufficio Centrale, ha dichiarato, per bocca dell'onorevole Ministro delle Finanze, che accetta a malincuore il sistema prevalso in esso Ufficio Centrale, intende però sostenere di doversi da costoro corrispondere l'aumento del quinto sulle prestazioni della *ftda*, *giogatico* o *granetteria*.

Nella discussione dell'articolo 4, farò le mie preghiere al Senato per vedere respinto l'aumento del quinto sul quale insiste l'onorevole Ministro.

Impertanto non posso persuadermi come inclinandomi al sistema dell'Ufficio Centrale di rispettare il possesso garantito dalla prescrizione, si volesse poi ottenere come prezzo di questa concessione un corrispettivo. Se è vero che il possesso è titolo legittimo di proprietà, è pur vero che deve rispettarsi come legge inviolabile; ed un governo che si rispetta, non può nell'interesse del demanio richiedere un corrispettivo, allorchè piega la fronte a

questa sorgente legittima di proprietà. — Nella Relazione non ho mancato di largamente trattare questo arduo problema della prescrivibilità del Demanio Regio, e mi duole soltanto che per le mie deboli forze e per la strettezza del tempo, non ho potuto forse colpire a segno. A noi è parso che, per non errare, bisognava rimontare alle sorgenti per conoscere la vera natura del Demanio Regio nelle monarchie, non dimenticare i principii fondamentali di diritto pubblico sul patrimonio della Corona per dedurne la prescrivibilità del Demanio Regio. Chi voglia investigare la origine delle monarchie costituite in Europa, vedrà che quasi tutte ebbero il loro patrimonio, poichè lo Stato allora si manteneva più con fondi addetti alla Corona che con tributi.

E ciò non ostante, prima che un patto nazionale limitasse la facoltà del Sovrano, cotali fondi si alienavano a suo beneplacito. Nell'ex-reame di Napoli non vi era nè legge, nè patto che avesse vietato l'alienazione delle terre demaniali, e nella relazione ho presentato la storia del diritto pubblico europeo, e specialmente dell'ex-reame di Napoli sull'alienazione del Demanio regio, per dedurne che tutto quello ch'è alienabile, è prescrivibile.

Se adunque il Governo si accosta a questi principii professati dall'Ufficio Centrale, e se il dotto Collega Ferraris non ha levato la sua voce per oppugnarli, la nostra discordanza si riduce nella sostanza a formulare con maggiore chiarezza l'articolo in discussione, affine di allontanare qualunque erronea interpretazione; e sotto quest'unico rapporto, l'Ufficio Centrale non incontra alcuna difficoltà a sostituire all'articolo una nuova redazione.

Senatore FERRARIS. Io debbo fare al Senato una confessione. Io mi trovo sempre, e me ne duole, combattuto da due sentimenti, facendo delle osservazioni all'Ufficio Centrale: da una parte dal desiderio che sarebbe in me grandissimo di udire dalle eloquenti e dotte parole dell'onorevole Relatore gli insegnamenti, di cui non potrei a meno di far tesoro, e per questo e per altri argomenti; dall'altra dal timore di non aver potuto spiegare con sufficiente chiarezza un concetto che è semplicissimo, e che negli schiarimenti così ampi, così facondi e così dotti dell'onorevole Relatore, non troverebbe quel modesto soddisfacimento che io solo mi proponeva di conseguire. Ritornan-

docì sopra adunque, io vorrei proporre, se così piace all'Ufficio Centrale, una lievissima aggiunta alla prima parte dell'articolo.

Qual era il dubbio che mi avventurava di proporre? È questo: che parlandosi di terre silane nella prima parte di questo articolo 2, e terre silane essendo quelle aggiudicate anteriormente al Demanio, come le tre quarte parti che si dichiarano in potestà dei possessori; quando s'introducesse un precetto legislativo riguardo ai terreni silani in genere, s'intenderebbero comprese in quella disposizione tutt'e tre le categorie di esse terre, e ne nascerebbe questa strana conseguenza, che i proprietari di questi tre quarti di Sila Badiale, quando avessero delle questioni speciali tra loro non potrebbero più definirle, perchè troverebbero un ostacolo nella disposizione medesima della legge.

Dunque, se così piacesse, e sarà questa la seconda ed ultima proposta che io farò in questa discussione, a me sembrerebbe tolto ogni inconveniente dicendosi:

« Tutte le contestazioni relative alla proprietà delle terre Silane ed alla estensione delle difese col Demanio, sono estinte. »

Voci. Bene! è giusto.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Sono dispiacente di non poter accettare l'emendamento proposto dallo spettabile Senatore Ferraris, poichè mi sembra che potesse portare più tenebre che luce. Lodevole è al certo il suo divisamento di vedere eliminate tutte le difficoltà nella esecuzione di una legge che mira al salutare scopo di estinguere le liti; ma non vorrei che per evitare Scilla, si urtasse in Cariddi.

Pongasi mente al regio Decreto che istituì il Commissariato civile, e ne determinò le attribuzioni, e si rileverà a prima vista che il presente progetto di legge mira unicamente ad adottare quei salutari provvedimenti che potessero estinguere le controversie derivanti dagli atti del Commissariato civile nei limiti delle attribuzioni a lui deferite.

Ora, abbiamo già dimostrato quali erano le questioni che rientravano nelle attribuzioni del Commissariato civile, e l'art. 2 del progetto di legge estingue ogni controversia sulla proprietà delle terre Silane nel rapporto delle

azioni istituite dal Demanio. Ma le altre quistioni tra il Demanio ed i privati e tra i privati fra loro per una causa diversa da quella che attribuiva giurisdizione al Commissariato civile, non saranno al certo colpite dalla sanzione dell'a presente legge. Tali contestazioni si trovano già regolate dal diritto comune, e rientrano nella giurisdizione delle autorità competenti.

Piuttosto fa qualche impressione la obbiezione che, dichiarati i possessori nella Sila Regia liberi ed assoluti i proprietari nei loro attuali possedimenti, non si trova nell'art. 2 chiaramente espresso il concetto che s'intende parlare di quei possessori aventi un possesso valevole per la prescrizione.

L'Ufficio Centrale non ha creduto di far questa dichiarazione, si perchè trattandosi delle contestazioni ventilate sotto il Commissariato civile, non si revocava in dubbio il possesso durato per un tempo necessario per la prescrizione; si perchè malagevol cosa sarebbe quella di stabilire nella legge il giorno da cui avesse dovuto cominciare il possesso per profittare il possessore della presente disposizione legislativa. Ad ogni modo non sarà al certo l'Ufficio Centrale ostinato nel persistere nella redazione dell'articolo in esame, e profitterà dei lumi che daranno gli altri oratori, per divenire ad una nuova redazione, purchè rimanesse fermo il concetto di doversi considerare i possessori quali proprietari per effetto della prescrizione.

Senatore GUICCIARDI. Le disposizioni contenute in questo articolo della legge sono fra le più gravi, e le osservazioni che feci al primo articolo, in qualche modo sono giustificate dalle parole dell'onorevole Relatore, e ne dimostrano la non assoluta inopportunità, dacchè Egli dall'adozione del primo articolo fa ora scaturire la necessità di approvare il secondo come conseguenza di quello.

Col I articolo dissi che a me non pareva abbastanza bene definita e determinata la proprietà del Demanio; ora devo dire che le determinazioni prese in questo secondo articolo, peccherebbero per eccesso opposto. In esso è disposto che abbiano a considerarsi estinte e sciolte tutte le questioni in corso, e che i possessori di terre Silane, qualunque sia il titolo e modo dei loro possessi, abbiano a ritenersi liberi ed assoluti proprietari delle terre.

Questa disposizione mentre dà luogo a diversità di trattamento, come ho accennato, conduce a gravissime conseguenze.

Se la questione si volgesse unicamente fra il Demanio e i possessori, io sarei larghissimo nell'accettare qualunque transazione all'oggetto di sanare tutto quello che ci è d'irregolare nell'usurpazione di questi terreni; ma qui ci è di mezzo l'interesse dei terzi, cioè de' veri utilitari dei terreni silani, che sono i Comuni e gli usuarii, i quali vengono ad essere pregiudicati dalla facilità con cui la legge converte il fatto delle usurpazioni in diritto reale di libera proprietà. Mi pare quindi che le disposizioni di quest'articolo siano troppo assolute, e che non riguardino abbastanza alle conseguenze di una larghezza che tornerebbe a danno degli altri.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anch'io in verità ho dei dubbi sulla compilazione di questo art. 2, e siccome tutta la differenza fra il progetto ministeriale e quello della Commissione sta principalmente in certe modificazioni portate a questo articolo 2, e in altre che sono scritte nell'articolo 3, così permetta il Senato che io indichi brevemente quali sieno i miei dubbi intorno all'articolo medesimo.

Prima di tutto io convengo col dotto ed erudito Relatore che qui, in quest'articolo, non si parla, nè si è inteso parlare di altro, se non delle contestazioni fra i possessori delle terre silane ed il Demanio; e che per conseguenza tutto quello che ha rapporto a questioni di diritto privato, intercedenti fra i terzi possessori delle terre medesime, è materia regolata dal diritto comune, e non fa, nè può far oggetto della legge presente.

Ciò non pertanto, pur ritenuto questo principio, io non saprei comprendere perchè il Relatore trovi tanta difficoltà a spiegare siffatto concetto nell'articolo medesimo.

La formola come sta scritta: *tutte le contestazioni relative alla proprietà delle terre silane ed all'estensione delle difese, sono estinte*, è in verità troppo generale, troppo comprensiva.

Intendo che per coloro che veggono i motivi di questa legge, le origini che ha avuto, le ragioni che l'hanno consigliata, sia chiaro che in essa non si tratti se non delle questioni

tra il Demanio ed i possessori delle terre. Ma la formola usata rimane pur sempre troppo estesa.

Ora, domando, se si può risolvere la questione con una semplice aggiunta nella legge, col dire per esempio: « *tutte le contestazioni vertenti col Demanio* » perchè non aggiungere queste parole, e troncane così ogni possibile difficoltà avvenire nella interpretazione della legge stessa?

Io pregherei quindi il Relatore, nella ipotesi che non v'incontri difficoltà grandissime, ad aggiungere queste parole nell'articolo, non foss'altro, per renderlo più chiaro.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma credo vi sia anche qualche altra cosa da fare.

Io convergo coll'onorevole Relatore che nel concetto della legge presente, vi sono due cose a distinguere: le questioni già giudicate dal Commissario Regio, e quelle rimaste non definite, e perciò tuttavia pendenti.

Quanto alle questioni già giudicate dal Commissario Regio, avete udito che le sue decisioni erano state impugnate d'incostituzionalità, per essere cessati i poteri del medesimo per effetto della costituzione del 1848. A rimuovere questa questione era mestieri di stabilire nella legge un articolo, il quale, in questa grande transazione di controversie secolari, avesse cominciato dallo stabilire che tutto ciò che è stato deciso da quel Commissario regio e che ha preso forza di cosa giudicata, o perchè non è stato interposto, a tempo debito, appello o reclamo, o perchè è stato questo risolto con rescritto sovrano, come allora si praticava, abbia tutta l'autorità della cosa giudicata, e debba essere eseguita ad onta di qualunque reclamo od opposizione.

Restava pertanto una seconda questione, quella che riguarda le contestazioni tuttavia pendenti; perchè avete udito che delle molteplici controversie che erano sorte intorno ai possessi della Sila, talune erano state definitivamente risolte dal Commissario regio, altre, quando cadde la dinastia Borbonica, erano tuttavia pendenti.

Ora, Signori, che cosa proponeva il Ministero rispetto a queste questioni pendenti?

Il sistema del Ministero si trova negli articoli 13, 14 e 15 del progetto ministeriale.

L'art 14, che corrisponde con altra dicitura

all'art. 1, stabiliva che le sentenze del Commissario civile sulle quali nel tempo prescritto non fu interposto ricorso presso la Giunta dei gravami, e quelle che dietro l'avviso della giunta, furono regolarmente approvate con determinazione sovrana, passino in giudicato. Per le questioni poi non risolte, l'art. 13 diceva: « Tutte le cause relative alla *proprietà* delle terre silane e sulla estensione delle difese saranno intraprese e continuate nella via più spedita e sommaria, giusta le norme dell'art. 14 della legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865. »

Dunque, secondo il progetto ministeriale, le cause pendenti avrebbero dovuto essere proseguite e giudicate in via sommaria dall'autorità giudiziaria. E notate che queste cause si riferivano ad una duplice categoria di questioni; quelle cioè relative alla proprietà delle terre silane per decidere se erano soggette o no a prescrizioni; e quelle relative alla estensione delle difese, perchè oltre i possedimenti riconosciuti in quelle transazioni di cui ha parlato l'onorevole Relatore, si presumeva esservi state posteriori usurpazioni di terre.

Ora, per queste cause pendenti, nel mentre l'art. 13 del progetto ministeriale lasciava libertà alle parti di proseguire il giudizio, l'articolo 15 concedeva loro la facoltà di troncarlo, per mezzo di un'equa e mitissima transazione. Per questa i possessori delle terre Silane che preferissero evitare il giudizio, potevano divenire liberi ed assoluti proprietari degli attuali loro possedimenti, quando assumessero l'obbligo di corrispondere al Demanio un capitale eguale a venti volte la prestazione annua cui sono soggetti, ed al valore degli alberi del fondo ed i possessori di difese transate, la cui estensione sia tuttavia controversa, potevano essere mantenuti nell'integrità dell'attuale loro possesso mediante l'aggiunta di un quinto alla somma costituita dalla capitalizzazione della prestazione già per loro convenuta.

La Commissione ha seguito, Signori, un altro sistema. Per troncane ogni possibilità di lite ed ogni controversia, ha stabilito nell'art. 2. che tutte le contestazioni relative alla proprietà delle terre Silane ed alla estensione delle difese, sono estinte; e che i *possessori* di queste terre nella Sila Regia sono dichiarati liberi ed assoluti proprietari dei loro possedimenti, purchè paghino quel tal capitale stabilito dalla legge. E così

ha tolta ogni distinzione tra le terre occupate prima e le terre occupate posteriormente alle antiche transazioni.

Ora, una prima questione può sorgere: se sia giusto, se sia equo trattare con tanta differenza gli occupatori delle terre Silane per i quali già sono state dal Commissario Regio ordinate le reintegre, e quelli per i quali pende tuttavìa il giudizio. I primi hanno già perduto il possesso delle terre occupate dopo le transazioni; ed il prezzo del loro riscatto è proporzionato al prezzo della pattuita prestazione sopra la estensione delle terre loro effettivamente conceduta. I secondi pel prezzo medesimo verrebbero a godere non soltanto della estensione loro concessa, ma ancora di quella posteriormente occupata, per la quale non pagherebbero alcun capitale. Questo doppio e contrario trattamento non sembra certamente secondo una rigorosa giustizia.

D'altra parte non si comprende perchè lo Stato debba essere tanto largo di concessioni per queste occupazioni ed usurpazioni successive. Il progetto ministeriale, con quell'aggiunta del quinto, serbava al certo una regola più conforme a rigorosa giustizia.

Ma lasciando per ora tale questione, e fermandoci alla locuzione dell'articolo 2. queste parole: « *I possessori di queste terre nella Sila Regia sono dichiarati liberi ed assoluti proprietari dei loro possedimenti* », — a quali possessori si riferiscono? Di quali possessori intendono parlare? Dei possessori di ieri, dei possessori di oggi, di quelli di cento anni fa? dei possessori riconosciuti dal Commissario Regio nel '54? dei possessori precedenti al 1838, o di quali mai?

Preveggo che l'onorevole Relatore dirà: vedete, siccome si parla di contestazioni, così sono i possessori per i quali le contestazioni sono già cominciate. Ma questa spiegazione non è scritta nell'articolo; invece poco innanzi non si dice nemmeno: *tutte le contestazioni vertenti o pendenti col Demanio*, ma si dice in termini generalissimi, *tutte le contestazioni relative alla proprietà delle terre Silane ed alla estensione delle difese* sono estinte; e si aggiunge: *tutti i possessori sono dichiarati liberi ed assoluti proprietari dei loro possedimenti*. Or quali sieno questi possessori è necessario che nella legge s'indichi chiaramente; che si dica, per esempio, che s'intende parlare de' possessori anteriori al 1838, ovvero de' possessori

per i quali vi siano contestazioni, per i quali penda lite, o altra cosa simile; poichè altrimenti, nel modo come è attualmente redatto l'articolo, può ben verificarsi quello che diceva l'onorevole Ministro delle Finanze, cioè che vi sieno di quelli che diventano proprietari per avere occupate terre poco prima o poco dopo la costituzione del Regno d'Italia. Potrebbe anche avvenire che mentre si discute la legge, alcuni vadano ad impossessarsi di una porzione delle terre Silane, e dopo la votazione della legge trovandosi possessori, sieno, per effetto di questo articolo, dichiarati assoluti proprietari delle medesime.

Io pregherei perciò l'onorevole Relatore a considerare se non sia opportuno introdurre nella legge qualche spiegazione per dichiarare che le questioni di cui s'intende parlare, sono quelle tra i possessori ed il Demanio; e che i possessori di cui si occupa la legge, sono i possessori antichi, quelli coi quali pendevano già le controversie, vale a dire quelli di cui si faceva cenno negli articoli 13 e 15 del progetto ministeriale.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io non sorgo per rispondere propriamente all'onorevole Ministro Guardasigilli, perchè questo sarà il compito del mio onorevole Collega Miraglia. Vengo piuttosto per aggiungere qualche cosa a ciò che egli ha detto, non quanto all'intelligenza dell'articolo 2, in quella parte che riguarda la estinzione delle contestazioni, poichè anch'io convengo che non vi è discrepanza tra l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ferraris, e per ciò si troverà una espressione che contenterà tutti; ma piuttosto in quanto alla parte sostanziale di quest'articolo.

Sa l'Ufficio Centrale come gli obbiettivi del signor Ministro Guardasigilli non gli giungono nuovi, perchè alcuno dei suoi membri ha sollevato nel suo seno, in una forma anche più ampia, i dubbi che egli ha esposto al Senato. Questo componente dell'Ufficio Centrale è quello appunto che ora ha l'onore di parlare al Senato.

E veramente, io mi sono riservato di essere illuminato anche in pubblica discussione, per risolvermi definitivamente intorno al voto particolare sulla questione, risolta con questo articolo 2°; e per ciò sono in debito di metterla nei chiari suoi termini dinanzi al Senato medesimo.

Non parlo punto della seconda parte dell'articolo, che concerne le terre della Sila Badiale, poichè per questa parte non vi può essere dubbio alcuno. Le tre quarti parti della Sila Badiale sono state provvisoriamente dal Rè di Napoli lasciate nelle mani degli occupatori, riserbandosi di provvedere: un quarto è stato assegnato al Demanio. Oggi Voi, col votare il 1° articolo, avete commutato l'occupazione dei tre quarti in definitivo possesso. È ragionevole che l'articolo 2 converta questo possesso in proprietà, alla condizione del pagamento di quel tal capitale di cui parla la legge in altri articoli.

Il dubbio a cui alludo, si riferisce più specialmente alla seconda parte del primo periodo dell'articolo secondo, il quale dice: « I possessori di queste terre nella Sila Regia sono dichiarati liberi ed assoluti proprietari dei loro possedimenti. » S'intende già sempre sotto la condizione del pagamento di cui parla appresso la legge.

Questi possessori delle terre della Sila Regia a me è sembrato che non si trovassero tutti in eguale condizione. Alcuni erano occupatori di terre già transatte, e questi avevano un titolo il quale segnava i limiti della loro occupazione convertita da tempo antico in vera proprietà. Per essi era da ricercare quale fosse la parte che per avventura avessero occupata dopo la transazione, perchè il giudice, qualunque siasi, avesse potuto decidere se questa parte dovesse ritenersi, mercè la prescrizione, definitivamente aggiunta alla proprietà, ovvero, mancando la prescrizione, ritornare al Demanio.

Questi possessori di difese transatte sono stati in parte realmente sottoposti a giudizi singolari, e per alcuni di essi, il Commissario civile, che non credeva applicabile la prescrizione, ha ordinato, che i confini de' loro fondi fossero ridotti a quell'antico limite che era stato loro assegnato, nelle transazioni fatte dinanzi alla Camera della Sommaria, e tutto il di più fosse reintegrato allo Stato.

Queste decisioni sono state eseguite, e credo che circa 8,000 ettari sieno stati tagliati dalle difese transatte originariamente, perchè fu trovato che i loro limiti, i loro confini erano stati dagli occupatori portati al di là di ciò che si doveva.

Vi sono poi altri possessori di difese transatte, pei quali il Commissario regio non ha ancora giudicato.

A costoro si dice: Oggi, coll'art. 2, voi riterrate anche la parte che possibilmente avete occupata dopo la transazione (e loro diciamo questo perchè l'opinione che pare prevalente è quella che la prescrizione valga come titolo di occupazione); però ci pagherete, anche per questa parte occupata posteriormente, un capitale corrispondente a quello che ci pagano gli altri per le difese transatte e ridotte al loro primitivo confine. — Io credo che a colesti possessori possa benissimo tenere questo linguaggio il Governo per aggiungervi poi una condizione, cioè: che sono obbligati ad accettare questa legge, senza avere più facoltà di andare avanti ai tribunali, il che è grandissimo beneficio perchè estingue ogni lite, ogni contestazione fra gli occupatori ed il Demanio. Nè incontro difficoltà nel discendere alla larghezza che vi si propone d'usare verso questi occupatori col fine di ottenere un così grande beneficio; non dissimulo però che sull'animo mio fa qualche impressione il vedere ravvicinata la condizione di questi possessori a quella dei possessori pei quali il Commissario Regio ha già giudicato, e alle difese dei quali, per effetto di questo giudicato, è stata tolta tutta la parte occupata posteriormente alle transazioni. Questa disuguaglianza eccita qualche dubbio nell'animo mio: il qual dubbio però non è stato sufficiente ad impedirmi di aderire al mutamento più sostanziale che si è introdotto nel progetto ministeriale, dall'Ufficio Centrale di cui faccio parte: il qual mutamento consiste nel sostituire l'obbligatoria prescrizione della legge, alla volontaria accettazione di una transazione offerta.

Nel sistema ministeriale, offrendo ai possessori di cui ho parlato in secondo luogo, cioè ai possessori di difese transatte, per i cui confini vi potevano essere delle contestazioni, offrendo, io dico, anche a questi il vantaggio di poter rimanere proprietari di tutta intiera la loro occupazione, il Governo aggiungeva per essi un peso maggiore, richiedendo l'aumento di un quinto sul capitale di riscatto. Diceva però: — se non accettate questo peso maggiore, andate pure dinnanzi ai giudici, rinunciando a qualunque altro beneficio della presente legge.

Or dunque il Senato ha da scegliere tra questi due modi: l'uno che consiste nel rispetto, non dirò della giustizia assoluta, ma della giu-

stizia relativa tra due possessori di due difese, l'uno giudicato già dal Commissario civile, l'altro non giudicato ancora, ma lascia la probabilità di veder continuare parecchie liti; l'altro che, per far omaggio ad un intento che è certo importantissimo, cioè di terminare ogni lite, preferisce quest'immenso vantaggio a quel sentimento di giustizia comparativa tra due possessori, dei quali uno può dirsi che sia in fatto un po' più favorito dell'altro.

Per dire il vero, se si riducesse a questa sola parte il dubbio, io che ho già adottato, salva la facoltà di esporre al Senato questo mio dubbio, il progetto dell'Ufficio Centrale, inclinerei anche oggi ad accettarlo, perchè mi pare che nessuno dei due possessori possa veramente lagnarsi di queste disposizioni di legge rispetto allo Stato.

Non il possessore per il quale già il Commissariato civile ha pronunziata sentenza, perchè in fin dei conti il suo possesso è stato già ridotto negli antichi confini per effetto d'un giudicato, e quando noi gli domandiamo il riscatto delle terre sue da quelle prestazioni che si chiamano *ftda*, *giogatico* e *granetteria*, gli domandiamo il riscatto di una servitù; per conseguenza è giusta la nostra domanda per rispetto ad esso. Quando poi ci rivo'giamo agli altri, i quali, oltre al possesso delle antiche difese, possono averne con antiche usurpazioni estesi i confini, e diciamo loro: rimanete pure in questi nuovi confini, ma pagateci anche il riscatto delle parti aggiunte alle antiche difese transatte, noi non facciamo punto ingiustizia ad alcuno, noi veniamo a riconoscere tali vecchie occupazione e a farcele pagare ad un prezzo molto discreto, in grazia di un gran vantaggio che conseguiremo, cioè quello di estinguere per legge ogni contestazione.

Quindi io dico che, se si riducesse a questa parte il dubbio, inclinerei ancora ad un formarmi alla proposta che vi ha fatto l'Ufficio Centrale.

Se non che mi rimane un altro dubbio; e qui attendo le dichiarazioni sia del Ministero, sia del Relatore, sia di qualunque altro membro del Senato; ed è che, sia quando noi facciamo queste offerte ai possessori di antiche difese transatte non ancora giudicate, ma possibilmente estese al di là degli antichi confini, sia quando noi facciamo queste offerte ad occupatori di terre che non sono state mai soggette a transazioni, noi usiamo una espressione molto gene-

rica, chiamandoli possessori. E siccome, quando la legge non aggiunge alcuna determinazione alle sue parole, le sue parole hanno il valore che possono avere il giorno in cui la legge è eseguita, in quel giorno tutti coloro che si troveranno di fatto possessori, sarebbero compresi in questa disposizione.

Io credo veramente che non sia stato questo il concetto dell'Ufficio Centrale nè del suo Relatore. Ma quante volte, siccome temo, non apparisca da altri articoli della legge una determinazione plausibile della generica qualificazione di possessori compresa in questo articolo, e venga una tale determinazione proposta esplicitamente come emendamento, dichiaro che per parte mia sono tanto disposto ad accettarla, che ne faccio anzi una condizione per l'accettazione dell'intero articolo.

Il mio concetto sarebbe questo; che si riferissero i confini della occupazione al tempo appunto in cui il Commissariato civile procedeva alla determinazione di confini. Presa a quel tempo l'occupazione, io credo che la legge diventi giusta; e che tutti coloro che si trovavano di avere già occupate delle terre, o si trovavano di avere estesi i confini delle terre già transatte al di là di certi limiti, possano oggi diventare proprietari delle terre medesime, pagandone un prezzo che è rappresentato dal capitale de' diritti di *ftda*, *giogatico* o *granetteria*. A tal modo tutti i possessori di antiche difese diventerebbero proprietari, e le annose e complicate controversie sarebbero alline terminate senza alcuna ingiustizia e senza esorbitanti favori.

Io credo che questo si possa benissimo sacrificare al vantaggio immenso di por termine a tutte le questioni che da tanti anni ha destato la Sila.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io sono convinto perfettamente che non può essere in mente dell'Ufficio Centrale il concetto che ha espresso l'onorevole Ferraris, che cioè si venissero a risolvere con questa legge e specialmente colla redazione di questo articolo, tutte le questioni fra privati e privati, nè che si possa intendere la redazione stessa nel senso che sia dichiarato libero possessore colui che alla promulgazione della legge, occupa le terre qui menzionate. Noi sappiamo infatti che le difese

della Sila sono per lo più latifondi guardati da numerosi agenti dei possessori, talvolta da oltre 50 uomini a cavallo perfettamente armati. Ora, ammettendo che il possesso debba essere lasciato tale e quale è al momento della promulgazione della presente legge, posto il caso che mentre noi discutiamo, qualche proprietario allargasse i limiti del suo possesso, ne verrebbe che questo proprietario avrebbe diritto a godere del territorio indebitamente acquistato, e ciò ripeto, io non credo che sia nella mente dell'Ufficio Centrale. Quindi, giacchè siamo in fine di seduta, io vorrei pregare il Senato affinchè questo articolo venisse rinviato, e che domani si tenesse adunanza nell'Ufficio Centrale. Pregherei inoltre che a tale adunanza potessero intervenire i Ministri, ed anche, se mi permetterà, qualche funzionario che fosse di me più esperto della materia.

Vi potrebbe pure intervenire qualche Senatore inquantochè, mi sia concesso il dirlo, vi sono da risolvere quistioni di fatto, oltre quelle elevatissime di diritto che con tanta dottrina sono state trattate dall'onorevole Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Accetto la proposta dell'onor. Ministro, colla riserva però che l'Ufficio Centrale persiste nel non ammettere variazioni nella sostanza di quest'articolo.

PRESIDENTE. Allora la discussione di questo articolo è sospesa.

Ecco ora l'ordine del giorno per la seduta di lunedì, che si terrà alle ore 2.

1. Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:
a) Parificazione delle Università di Roma e di Padova.

b) Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Pregherei il Senato a porre, dopo la legge della Sila, all'ordine del giorno, il progetto che non credo possa dar luogo a discussione, e che riguarda appunto il Ministro delle Finanze trattando di certi decreti per prelevamento di fondi. Essendo la mia presenza reclamata nell'altro ramo del Parlamento, sarebbe conveniente, per i rapporti fra i due rami di esso, che il Ministro di Finanza potesse essere presto in libertà.

PRESIDENTE. Si metterà all'ordine del giorno dopo la legge sulle Università di Roma e Padova.

MINISTRO DELLE FINANZE. Dopo la legge sulla Sila.

PRESIDENTE. Ma vi è già posto il progetto per la parificazione delle Università di Roma e Padova.

MINISTRO DELLE FINANZE. Lo so, ma credo che quella da me proposta sia legge che non possa dar luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dunque l'ordine del giorno per la seduta di lunedì, sarebbe il seguente:

1. Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

2. Prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dello stato di prima previsione 1871 del Ministero delle Finanze.

3. Parificazione delle Università degli studi di Roma e di Padova.

4. Modificazioni all'ordinamento giudiziario. La seduta è sciolta (ore 6).

XXVIII.

TORNATA DEL 22 APRILE 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedo — Giuramento del Senatore Pignatelli — Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie — Nuova redazione del primo paragrafo dell'articolo 2, proposta dall'Ufficio Centrale — Avvertenze e suggerimenti del Senatore Guicciardi — Osservazione del Ministro di Grazia e Giustizia, cui risponde il Senatore Guicciardi — Dubbio del Senatore Gudda — Considerazioni e dichiarazioni del Senatore Scialoia, del Relatore, e del Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Guicciardi — Dubbi del Ministro delle Finanze, a cui risponde il Senatore Scialoia — Osservazioni del Relatore e proposta di rinvio dell'art. 2 — Emendamento del Senatore Guicciardi all'articolo 2, appoggiato — Rinvio dell'articolo 2 proposto dal Relatore approvato — Discussione del progetto di legge per prelevamento di somme dal fondo per spese imprevedute dello stato di prima previsione 1871 del Ministero delle Finanze — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Squittinio segreto sul progetto di legge ora discusso.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze, e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI F. legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 4869. I Canonici della cattedrale di Adria (Veneto), in numero di cinque, fanno istanza perchè venga modificata la legge del 15 agosto 1867 in quanto riguarda la tassa del 30 per 100 prescritta dall'articolo 18 della stessa legge, giusta l'ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati. »

« 4870. I Canonici del Capitolo cattedrale ed Cappellani corali in Teano (Terra di Lavoro), in numero di sedici. »

(Identica alla precedente.)

« 4871. Parecchi abitanti del Comune di Ajeta

(Calabria Citeriore) fanno istanza perchè nel nuovo ordinamento giudiziario venga conservata la Pretura di Scalea. »

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Padova degli *Atti di quel Consiglio Provinciale dell'anno 1871.*

Il cav. Alessandro Cuniberti di 50 esemplari di un suo opuscolo per titolo: *La polizia di Londra, con note ed osservazioni sulla polizia italiana.*

Il Senatore d'Azeglio chiede il congedo di un mese, il quale gli è dal Senato concesso.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo Senatore Pignatelli, prego i Senatori Gallotti e Cusa a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula, il Senatore Pignatelli presta il giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Pignatelli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

PRESIDENTE. Si prende la discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

La discussione verte sull'articolo secondo che venne rinviato. Domando al signor Relatore se l'Ufficio Centrale si è messo d'accordo coll'onorevole Ministro sopra una nuova redazione.

Senatore **MIRAGLIA, Relatore.** L'Ufficio Centrale, tenendo conto delle osservazioni presentate nella passata tornata, si è messo d'accordo col Ministro delle Finanze per una nuova redazione dell'art. 2, senza alterare in menoma parte i principii ai quali è informato, e questa nuova redazione verrà tosto passata al Banco della Presidenza.

Senatore **SCIALOIA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **SCIALOIA.** Se l'onorevole Presidente crede, ne darò prima lettura io stesso.

« Le difese della Sila Regia possedute nei limiti in cui furono effettivamente ridotte per effetto di speciali provvedimenti del Commissario civile o per effetto della limitazione e reintegrazione dei Demanii, sono dichiarate proprietà libere ed assolute dei loro possessori, e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla loro proprietà ed estensione, sono estinte. »

PRESIDENTE. Questo è il primo paragrafo dell'articolo; verrebbe poi il secondo.

Senatore **MIRAGLIA, Relatore.** Il secondo paragrafo rimane tal quale, cioè:

« Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale. »

Senatore **GUICCIARDI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Guicciardi.

Senatore **SCIALOIA.** Io pregherei l'onorevole nostro Collega di voler prender posto in un punto d'onde le sue parole potessero giungere fino al banco dell'Ufficio Centrale.

Senatore **GUICCIARDI.** La legge che è in discussione è di tanta importanza, e di tanto interesse per una Provincia alla quale sono legato da sentimenti d'affetto e di riconoscenza, che non posso dispensarmi dal prendere la parola per tutelarne i diritti, per quanto possa essere poco valida ed autorevole.

Ieri ho già fatte osservazioni relativamente al 1° articolo che a me pareva imperfetto e che

non fornisse criteri abbastanza esatti perchè il Senato potesse con sufficiente cognizione di causa pronunziarsi su questa grave questione.

Le obiezioni fattemi dall'onorevole Relatore, come già dissi, non mutarono questa mia opinione. La legge attuale, è una legge di carattere transitorio, è una legge-sentenza, se così posso esprimermi, che ha per iscopo di adottare e determinare provvedimenti sopra fatti già conosciuti, e non già di prescrivere norme, colle quali regolare e sciogliere quistioni che in future contingenze potessero verificarsi. È perciò che la forma, anzichè essere concisa e riassuntiva, doveva essere esplicita e dettagliata, e direi quasi motivata.

È per questo che a me pareva necessario che nei primi articoli della legge si fosse constatata la condizione di fatto e di diritto della Sila, e si fossero messe in evidenza le questioni da sciogliere, perchè così il Senato avrebbe potuto meglio avvisare ai provvedimenti da adottarsi. Il secondo articolo, così come venne modificato dall'Ufficio Centrale, a me non sembra che raggiunga lo scopo meglio dell'anteriore. Scopo della legge dovrebbe esser quello di far cessare gli inconvenienti che per secoli si sono ripetuti.

Ora, da un lato vi sono i possessori arbitrari che intendono mutare l'abusivo loro possesso in libera proprietà appoggiando la loro pretesa a più o meno lungo possesso; dall'altro vi sono gli usuari, che intendono conservare o rivendicare il loro diritto di uso sui terreni usurpati, appoggiati al secolare esercizio del loro diritto. Il Demanio dello Stato poi ha comune cogli usuari l'interesse.

Gli usuari impediti nel libero esercizio del loro diritto dagli arbitrari occupatori, in ogni anno protestano contro tale lesione dei loro diritti, ma protestano con fatti di violenza e di forza brutale, per cui la stessa autorità del Governo deve intervenire a reprimere fatti, che pure avrebbero per iscopo di tenere vivi i diritti anche dello Stato, e di interrompere la prescrizione a favore degli usurpatori.

Ora, la legge dovrebbe essere fatta di maniera che, se da una parte dovrebbe legittimare fatti sanciti dal tempo, almeno entro certi limiti, dovrebbe dall'altra provvedere a che non venissero sconosciuti i diritti di potere popolazioni che dall'esercizio del loro in-

contestabile diritto di usi civici, ritraggono in gran parte i mezzi della loro sussistenza.

Le popolazioni hanno la coscienza del proprio diritto, e questa coscienza è nutrita da costante tradizione di padre in figlio; non si può quindi lusingarsi che una disposizione di legge l'abbia di un tratto a distruggere; nè si può dir loro: voi d'ora innanzi non eserciterete più tali diritti, o li eserciterete in una misura minore. È per ciò che io ritengo che la presente legge non può condurre ai risultati che si profigge d'ottenere.

Il secondo articolo, anche modificato come è, transige sopra gravissime quistioni: senza determinarle, senza valutarle, dichiara estinte tutte le cause in corso. Sebbene certamente una bella cosa, se potesse riuscire accetta alle parti interessate, ma non credo che ciò possa essere, nemmeno a riguardo degli occupatori, perchè come ieri osservai, ad alcuni si fa una posizione, ad altri se ne fa una diversa; per gli uni si sancisce che debbano retrodare la terra usurpata dopo un certo tempo; per altri posti in eguale condizione si sancisce che la debbano ritenere libera e come assoluta proprietà. Quanto ai diritti degli usuari che hanno principale interesse sulle terre usurpate da reintegrare, non se ne tiene conto.

Ciò, ripeto, non mi pare conforme a giustizia, nemmeno nei rapporti degli usurpatori fra loro.

Anche il principio adottato, e dal Relatore espresso, che la prescrizione debba essere la norma regolatrice delle disposizioni della presente legge, è cosa alla quale non potrei sottoscrivere.

La questione della Sila è molto simile a quella dei Demanii.

Il Governo francese avendo abolita la feudalità, diede causa allo scioglimento di promiscuità dei beni feudali, una parte dei quali venne assegnata ai Comuni come corrispettivo degli usi civici e costituiti i Demanii comunali.

Allora si valutarono tutti questi diritti degli usuarii in ragione della loro qualità e quantità, e si assegnò loro una corrispondente quantità di terreni.

Ma anche a riguardo di questi Demanii comunali si verificavano usurpazioni immense, e nel breve tempo in cui tenni l'amministrazione della provincia di Cosenza, dovetti constatarne

un'estensione che, se ben ricordo, oltrepassa i sedici mila ettari.

Fortunatamente erano allora in vigore, come credo lo siano tuttora, disposizioni di legge, in forza delle quali, le quistioni di verifica e di reintegro riferibili ai Demanii venivano possessoriammente decise in via sommaria amministrativa. Ciò fu una vera salvaguardia per quelle popolazioni, che solo per tal modo poterono essere reintegrate nelle terre loro usurpate.

Sarebbe stato forse impossibile di potere ciò conseguire con diverso modo di giudizio che avesse posta a carico dei Comuni la produzione dei titoli di proprietà; perchè quasi ovunque, i documenti che vi si riferivano, erano smarriti.

Io ebbi occasione di visitare dei Comuni di dieci o più mila abitanti dove trovai che tutto l'Archivio poteva capire nella tasca di un abito.

Se disgraziatamente non fosse stata questa legge che autorizzava i processi sommarii la quale aveva per effetto di costringere i proprietari a farsi essi attori se volevano constatare la loro proprietà, nulla si sarebbe potuto ottenere.

Del pari, se fosse stata ammessa l'eccezione della prescrizione in materia di usurpazione delle terre demaniali, si sarebbe ottenuto lo stesso risultato; che cioè i Comuni non avrebbero potuto essere reintegrati nelle proprietà loro usurpate.

A riguardo delle quistioni di reintegro nelle terre usurpate della Sila, sulle quali ancora non venne pronunciata sentenza definitiva, avverrebbe lo stesso, se le decisioni in merito venissero devolute a dirittura ai tribunali ordinari, senza essere state precedute da decisione sommaria in via possessoria. Si farebbe col fatto *tabula rasa* del diritto del Demanio e degli usuari a ripetere le terre usurpate.

Alla Commissione pare che larghissima parte sia fatta da questa legge agli usuarii; ma ciò non pare a me, se si pone mente ai diritti che loro originariamente competevano. Le popolazioni di Cosenza e casali esercitavano gli usi civici, mediante una tenue prestazione al Demanio, su tutto l'agro Silano.

Le usurpazioni gradualmente verificatesi andarono restringendo questo diritto degli usuari, i quali, se vollero esercitare gli usi civici sulle

terre usurpate, dovettero sottostare a prestazioni cinque o sei volte maggiori di quelle che retribuivano al Demanio.

Io sono contrario alla conservazione degli usi civici, e riconosco anche che è necessità legittimare molti fatti compiuti che hanno la sanzione del tempo, per cui trovo necessario che si faccia larghissima parte ai proprietari; ma vorrei anche che ne rimanesse una parte sufficiente da poter soddisfare l'esigenze giuste degli utenti.

Diversamente, non si eviterebbero gli inconvenienti lamentati finora, e gli stessi proprietari devono avere interesse a ciò, onde vedere assicurata la proprietà delle loro terre, e non essere in ogni anno costretti a difenderle a mano armata, consumando il reddito dei loro possessi per mantenere guardiani a tutela di una proprietà che nei rapporti di libero uso finisce per essere di nome più che di fatto.

Dunque, se si troverà modo di dare a questi utenti quanto possa soddisfare alle loro esigenze, la legge scioglierà la questione in modo da evitare ulteriori inconvenienti, e sarà veramente utile; ma diversamente lo scopo che si prefigge verrà a mancare.

Ma a ciò ottenere, ripeto, non mi pare che possano giovare le disposizioni contenute in questo secondo articolo, che tagliano d'un tratto questioni gravissime, senza che nemmeno si sappia che cosa si dà ed a chi si dà.

E perchè il Senato possa in qualche modo farsi un criterio della gravità di tali disposizioni, dirò che risulterebbe dalle verifiche fatte dal Commissariato civile, come un solo proprietario, in tempi non remoti, abbia usurpato una tale quantità di terreno; che il valore dei frutti percetti nel frattempo decorso, non dalla data dell'usurpazione, ma da quella del procedimento intrapreso, sommerebbe a oltre lire 600,000. E questo che dico per un fatto speciale, è presso a poco applicabile a tutti.

È vero che ai possessori che si renderebbero proprietari, si impone un corrispettivo, ma questo corrispettivo commisurato alle tenuissime prestazioni che si davano al Demanio dello Stato è così tenue, che deve considerarsi piuttosto come una ricognizione di dominio, anziché un prezzo di cui tenere calcolo. Credo che in media si ragguagli a circa una lira per ciascun ettare di terra che si cederebbe. Egli è

per questo che vorrei si facesse una combinazione che soddisfacesse a tutte le diverse esigenze.

Se non temessi di tediarlo il Senato, vorrei anche esporre, come essendo io nella Calabria, avessi fino d'allora tentato di sciogliere tale questione e di conciliare i diversi interessi.

I possessori privati e i comuni avevano data la loro adesione, il Governo aveva pure consentito il progetto disposto, e la provincia aderiva ad entrare intermedia per l'esecuzione di molte opere principalmente stradali, che erano il corrispettivo di talune tasse da prelevarsi sui terreni silani, che, liberi da ogni altro vincolo, dovevano passare in assoluta proprietà dei privati dei comuni e dello Stato, nelle rispettive parti a ciascuno assegnate.

Ma poi mentre le cose si stavano definendo, taluno fece supporre al Governo che dall'attuazione del progetto potesse derivare guai assai gravi, e perfino sollevazioni di popolazioni, per cui, messo in pensiero di ciò, sospese le misure che aveva consigliato di adottare onde condurre al componimento progettato.

Ciò saputo dai privati possessori, che non tutti di buon animo si prestavano, e veduta la titubanza del Governo, ritirarono la loro adesione. La ragione per la quale insisteva nel volere che la legge innanzi tutto bene definisse la situazione di diritto e di fatto, era appunto perchè le disposizioni successive, destinate a transigere e conciliare, dovessero scaturire più chiare e più sicure.

Io avrei poi voluto che la legge avesse conservati al Demanio tutti i suoi diritti nel senso più stretto e rigoroso, e che invece fosse stata poi larghissima nelle determinazioni che dovevano favorire le transazioni e le conciliazioni, che più facilmente si sarebbero ottenute, se i diritti del Demanio fossero stati rigorosamente affermati.

Questa è la ragione....

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore GUICCIARDI.... e quello che vale per la Sila Regia, vale per la Sila Badiale.

Ma, poichè il Governo è disposto a rinunciare con tanta larghezza ai suoi diritti (ed in ciò fa bene, veduto massimamente che è fatto a favore della costruzione di strade) vorrei che almeno non si spogliasse di quei mezzi, che, adoperati finora per decidere le questioni

demaniali, potrebbero utilmente essere adoperati contro occupatori che fossero per creare ostacoli alla presente legge.

Mi parrebbe pur bene che, una volta assegnati ai Comuni ed agli usuari e terreni loro spettanti, la tutela dovesse essere affidata alla Provincia, alla quale dovrebbe incombere di agire per gli usuari nel caso di contestazioni che insorgessero coi proprietari, poichè gli usuari abbandonati a loro stessi non saprebbero far valere i proprii diritti e si troverebbero in una condizione peggiore dell'attuale.

A tal fine vorrei che la Provincia fosse messa in luogo e stato del Demanio per l'esecuzione del disposto di questa legge.

Queste sono le cose principali che aveva a dire, e se nella discussione mi verrà ancor in mente qualche idea, mi permetterò di esporla.

PRESIDENTE. Prima di lasciare che prosegua la discussione, parmi opportuno di domandare al Ministero se accetta la nuova redazione del primo comma del secondo articolo proposta dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io desidererei innanzi tutto che il Senatore Guicciardi formulasse il suo concetto in un articolo per poterne fare il confronto, tanto con quello proposto dall'Ufficio Centrale, quanto con quello del Ministero.

Allora soltanto il Governo potrà pronunciarsi sull'uno o sull'altro di questi articoli.

Senatore **GUICCIARDI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **GUICCIARDI.** Io comprendo la ragionevolezza delle parole dell'onorevole Guardasigilli; ma pure il Senato conosce quanto debba riuscire difficile il formulare su due piedi un articolo di legge sopra argomento così delicato ed importante.

Ad ogni modo procurerò di concretare i concetti che ho esposti, ma mi è necessario un po' di tempo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro insiste nella redazione modificata?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Aspetterò prima le dichiarazioni dell'onorevole Guicciardi.

Senatore **GUICCIARDI.** Si potrebbe procedere alla discussione degli articoli susseguenti.

Senatore **SCIALOJA.** È impossibile; in questo articolo sta tutta la legge.

Senatore **GADDA.** Domando la parola, e la domando poichè vedo che uno dei membri del-

l'Ufficio Centrale vuol dare delle spiegazioni; se il Senato me l'accorda.....

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **GADDA.** Io volevo pregare l'Ufficio Centrale perchè chiarisse alcuni dubbi sorti nella mia mente. L'articolo, come era ieri formulato dall'Ufficio Centrale, spegneva tutte le liti; come è formulato oggi, rinuncia alle liti limitatamente alle operazioni eseguite dal Commissariato governativo. Ora, io vorrei vedere possibilmente chiarita qual è la differenza di questi diversi concetti. E giacchè lo Stato deve rinunciare all'importo di queste liti ed alle loro conseguenze, vorrei sapere a che cosa si rinuncia; vorrei conoscere l'importare di queste liti la cui rinuncia noi siamo chiamati a votare dal progetto dall'Ufficio Centrale. Ecco qual era la mia domanda.

Nel primo progetto del Ministero si proponeva di terminare le liti e si offriva ai litiganti una transazione, ponendo per principio, che per chi non accetta in un dato termine la transazione, la lite debba essere finita e finita in modo sommario. Quel concetto io lo comprendo, per me è chiaro; ma invece il concetto attuale mi diventa oscuro, perchè con esso siamo chiamati a rinunciare una cosa, e mi pare, ripeto, che si dovrebbe sapere che cosa si rinuncia.

Di più, dalle osservazioni fatte ora dall'onorevole Senatore Guicciardi mi è nato un altro dubbio, ed io prego l'Ufficio Centrale a compatire, perchè trattasi di materia molto oscura.

L'onor. Guicciardi diceva che, rinunciando noi a queste liti, non rinunciamo soltanto ai diritti che appartengono allo Stato, perchè diceva, per questi anch'io sarei alquanto disposto a fare una rinuncia; ma veniamo a rinunciare a diritti di terzi, degli usuarii, e questa è la parte più importante cui noi dobbiamo mirare, perchè il concetto che informa questa legge è principalmente un largo concetto politico, che senza dubbio è degno di plauso è il concetto di tranquillare quelle popolazioni e mettere un fine alle incertezze di quei possessi. Ora, se noi, col sopire le liti, veniamo da una parte a tranquillare cinque o sei grossi proprietari, e dall'altra a gittare lo scompiglio in tutti quelli che avevano i diritti di uso, potremo dire che, votando quest'articolo di legge, facciamo cosa utile ed opportuna?

Ecco i dubbi, che domandai alla Presidenza il permesso di esporre all'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Scialoia.

Senatore SCLALOIA. Il Senato soffrirà che io sia meno breve del solito, perchè, comè vede, se la Sila è intricata e senza vie per circolarvi dentro ed uscirne con sicurezza, le questioni che intorno ad essa sorgono qui in Senato, non mi sembrano meno intricate della Sila medesima.

In effetto l'onorevole Guicciardi, a proposito di un articolo domanda un programma, parla dei diritti dei Comuni, dello Stato, dei proprietari: ha dei conati di desiderii e non li formola. È assai difficile rispondere a dubbi sollevati in questa forma, perchè non sono dubbi legislativi a cui si possa contraporre disposizione a disposizione, formola a formola per risolverli. Io m'inoltro adunque in una oscurità completa, in mezzo a dubbi sollevati, che sono incerti sentimenti piuttosto che obiezioni; e mi trovo quindi involto in una folta nebbia, che cercherò di dileguare, facendo però come il vento che, quando non ha direzione determinata ed intoppa d'ogni parte, pare che soffi a dritta e a manca. Il Senato dunque soffrirà che io sia meno breve o meno preciso del solito.

Per trovare una via in questo laberinto, io giustificherò dappriincipio la nuova redazione dell'art. 2, e mostrerò come essa, mentre non fa altro che dare maggiore precisione al concetto espresso dall'Ufficio Centrale, soddisfa anche meglio a certe esigenze generiche espresse dall'onorevole collega Guicciardi.

Quando il Commissario regio entrò a mettere ordine, per quanto era possibile, nelle faccende della Sila, e parlò della Sila regia, poichè quanto alla Badiale è più semplice la questione, distinse i demani da difese, e le difese dalle camere chiuse; distinzione la quale era già tracciata da secolari precedenti. Egli descrisse i demani regi: fece di più; compì quasi per intero la pianta di tutte le difese, cioè di tutte le occupazioni di fatto, sopra alcune delle quali erano già precedenti transazioni e per alcune altre eransi in seguito creati veri diritti di proprietà privata mediante vendite fatte dal Demanio.

Egli descrisse questi vari stati di occupazioni di fatto; li descrisse anche graficamente in massima parte. Ond'è che noi sappiamo oggi

quanti e quali sono i demani della Sila regia; quante e quali le difese, che erano terre occupate con diritto o senza diritto al tempo in cui il Commissario regio fece le sue operazioni. Ma abbiamo di più che questo Commissario regio per alcune delle difese che ha nominate e descritte ha anche giudicato; val quanto dire ha confrontato lo stato loro di fatto con lo stato di diritto, col titolo che si aveva a possederle; e quando ha trovato che il titolo a possedere non era rispondente all'estensione attualmente posseduta, ha giudicato, che il di più fosse reintegrato al demanio. Queste difese giudicate sono 21, e la parte da esse staccata e ricongiunta al demanio è di 899 ettari. Per 288 altre difese il Commissario dopo averle misurate e descritte, ha sollevato le contestazioni, ma non le ha definite. Per 5 difese soltanto non aveva compiuto le operazioni di misura.

Questo stato di fatto, come vedete, o Signori, aiuta molto il legislatore a risolvere le questioni di diritto.

Difatti noi abbiamo cominciato a risolvere alcune con l'articolo primo, quando abbiamo approvato che si rispettino i giudicati del Commissariato civile; ciò vale quanto dire che i possessori delle 21 difese giudicate, hanno legittimamente perduto gli 889 ettari aggregati al Demanio e restano, come erano già stati dichiarati, proprietari dell'altro terreno. Se non che, per fatto del giudicato, erano proprietari con due soggezioni: la soggezione dell'alberatura e quella del pagamento di una prestazione sotto forma di fida, giogatico e granetteria.

Noi vogliamo che siano riscattati da questi due pesi, ed il modo di riscatto è determinato e precisato in altri articoli del disegno di legge.

Restano le altre difese.

Per le 228 misurate, vi sono contestazioni perchè la operazione stessa della loro misura è un principio di contestazioni tra il Demanio ed i proprietari; e queste 228 difese sono la massima parte della terra occupata da privati nella Sila Regia.

L'onorevole mio Collega, da quel dotto giureconsulto che egli è, quando nell'articolo 2, dividendo il suo pensiero in due parti, vi diceva nella prima, che queste contestazioni erano estinte, e nella seconda, che i possessori erano dichiarati proprietari, compiva un concetto unico, cioè che i possessori di quelle di-

fese, sulle quali il Commissario civile aveva già sollevato contestazioni, e non le aveva ancora definite, erano dichiarati proprietari di esse difese.

Parve però ad alcuni che le parole da lui usate avessero una soverchia generalità e si temè che potessero comprendere ogni specie di contestazione di proprietà vertente fra privati e privati, e fra questi e i comuni, o fra i comuni medesimi, e tra loro e lo Stato, ancorchè d'indole diversa dalla soggetta materia: e si temè pure che potessero comprendere qualunque possesso costituito da usurpazione posteriore ed anche recentissima.

In realtà ciò non era nell'intenzione del vostro Ufficio Centrale, perchè, parlando di contestazioni sorte già al tempo del Commissario civile non poteva intendere se non delle contestazioni riferibili alla misura ed alla qualità delle difese descritte dal Commissario civile: e per conseguenza escludeva implicitamente tutte le occupazioni posteriori, tutte quelle, per esempio, di cui parla il Senatore Guicciardi, di cui egli è stato testimone, occupazioni avvenute sopra i demanii reintegrati allo Stato dal Commissario civile.

Noi dunque oggi, con la nuova redazione, esprimiamo più chiaramente questa determinazione, che può indirettamente desumersi dalla nostra prima compilazione, e diciamo: — I possessori di quelle difese che sono nei limiti in cui erano quando furono descritte dal Commissario civile, sono dichiarati proprietari di esse difese e le relative contestazioni sono estinte. Il corrispettivo consiste nel prezzo di cui all'articolo seguente. A poter poi eliminare il sospetto che i possessori avessero potuto estendere le terre da loro occupate al di là dei limiti nei quali erano, quando il Commissario civile le misurò e descrisse nel fatto, noi diciamo appunto che diventano proprietari di queste terre nei limiti in cui erano allora.

E questo diceva pur implicitamente l'onorevole mio Collega colla prima formola del progetto dell'Ufficio Centrale, quando parlava delle difese.

Ora, come vede da queste spiegazioni l'onorevole collega Guicciardi, tutte queste nostre larghezze verso i proprietari si riducono probabilmente a produrre quest'effetto verso i Comuni cioè che mentre il Commissario Regio, dalle 21 difese giudicate, ha ritagliato 899 et-

tari, dalle 228 difese da giudicare, avrebbe potuto risecarne una quantità proporzionale, la quale sarebbe venuta ad ingrassare i demani. A tal modo, i Comuni di Cosenza e di Catanzaro avrebbero avuto per la parte loro più di quello che voi loro accordate con questa legge, disponendo malamente della parte usurpata a pro degli occupatori medesimi mediante un prezzo di affrancamento.

Ora, voi disponete di una cosa che interamente non vi appartiene, disponete di una cosa che apparterebbe in parte ai Comuni. Se non erro, è questo l'obbietto che l'onorevole Guicciardi ci fa, sebbene la formuli in un modo più generico.

Io rispondo che colla presente legge nessuna delle parti è danneggiata, ciascuna anzi, dal Demanio in fuori, è favorita, anche la parte dei Comuni.

Dico favorita, parlando non da legislatore, ma da legale, perchè se noi largheggiamo verso i possessori e verso i Comuni, noi lo facciamo per il bene loro, che parte del bene dello Stato. Ebbene, Signori, io dico che sono trattati largamente, e credo poterlo dimostrare.

Applicando ai Comuni di quelle Provincie, che hanno gli usi civici sulla Sila, le regole in vigore nell'antico reame di Napoli per lo scioglimento della promiscuità, a quei Comuni spetterebbe il quarto, o al più il terzo delle terre sulle quali essi avevano il diritto di esercitare questi usi civici.

Or bene, sapete che della Sila Regia (parlerò poi della Badiale) avevano già disposto i Reali di Napoli in buona parte nei tempi antichi, e certamente noi non dobbiamo venire dopo tanti secoli a riparare anche questa, se mai vi fu, ingiustizia secolare, poichè avevano, come avete udito ieri ed oggi, fatto transazioni e nel XVII secolo e dopo.

Con queste transazioni avevano alienato una parte delle terre ai possessori delle difese transatte. Nè mancano vendite dirette di porzione dei Demani.

Questa parte di terre era sottratta di fatto agli usi civici; eccetto qualche porzione venduta con riserva di cotesti usi. Sarà stato mal fatto, ma è un male consumato, è un male del quale non possono venire a chiedere conto a noi quei Comuni; tanto più che a disimpegnarli si paga loro il terzo della prestazione di fida, giocatico o granetteria.

Quando il Commissario civile giudicò le 21 difese delle quali risecò una parte che aggiunse al Demanio, riconobbe con questo giudizio per l'altra parte, il diritto che avevano a possedere il resto, per effetto della transazione. Ecco dunque 8507 ettari, già giudicati come proprietà di quei possessori di difese transatte da cui furono sottratti 899 ettari.

Altri 40,498 ettari misurati sono possedute da difese tra le quali vi sono certamente molte, se pur non tutte transatte, e per conseguenza vi può essere in questi 40,498 ettari un 4 o 5 mila ettari, poniamo al massimo 10 mila, di usurpati.

Vi sono poi 4362 ettari di difese vendute dal fisco direttamente ad individui privati; di più vi sono due così dette *camere chiuse*, una di Galoppo e l'altra di Macchialunga Boscosa, che sommano ad altri 2026 ettari; le quali camere chiuse furono sempre, in tutti i tempi proprietà esclusiva del Demanio, non sottoposte ad usi civici durante il tempo della loro chiusura.

Se voi sottraete, dunque, dalla Sila Regia che ha 69,907 ettari, oltre di questi 2026 di estensione, tutte queste migliaia di ettari più o meno determinati ma certi, di cui vi ho parlato, che sono stati alienati in modo da sottrarli di fatto agli usi civici, anche in parte compensati dal terzo della prestazione, rimane, o Signori, una porzione certamente molto considerevole, ma non grandissima, che avrebbe a dividersi per un terzo ai Comuni e per due terzi allo Stato.

Se in questa lotta viene lo Stato e dice: i due terzi che spetterebbero a me, così del terreno come delle prestazioni, io li dono a voi; io domando, o Signori, se i comuni potrebbero mai dire al Governo: voi non avete il diritto di transigere su quelle poche migliaia di ettari che per avventura possono essere usurpati al di là delle sole transazioni fatte nei tempi andati, perchè su quelle poche migliaia di ettari io ho il diritto dell'uso civico, cioè a me ne spetta la sola terza parte.

Tutta questa legge è una larga transazione in cui sono beneficiati tutti, ed i Comuni ed i proprietari della Sila, a condizione però che gli uni e gli altri concorrano al bene di loro medesimi a migliorare la Sila con strade e con altre opere pubbliche. Il solo Stato abbandona a favore dei possessori il diritto che avrebbe di

molestarli, anche nei limiti della loro antica occupazione, ed a favore dei Comuni tutto ciò che potrebbe appartenergli nella Sila, sia come estensione di terre nello scioglimento della promiscuità, sia come riscatto delle prestazioni delle difese occupate, dando loro il capitale che ne ritira.

Ora, io non so, o Signori, come si possa dire che noi sacrifichiamo i Comuni, che non abbiamo riguardo ad essi nel fare questa larga transazione il cui risultato utile in ultimo è tutto a vantaggio e dei comuni e dei privati possessori di quelle terre?

Avendo così noi quasi risposto a delle obiezioni poco definite, e giustificato la nostra nuova redazione, io credo che il Senato ed il Governo non troveranno difficoltà ad accettarla.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Mi giova sperare che il Senato sarà largo d'indulgenza al povero Relatore, il quale ha dovuto impallidire al buio di quattro secoli di controversie, lottando altresì con quattro valorosi Ministri di Finanze, i cui progetti sono stati dal Relatore medesimo nella forma e nella sostanza immutati, e mi perdoni l'onorevole mio amico Senatore Scialoia, se si è avveduto di esser risonata male al mio orecchio la espressione di *transazione* da lui profferita affine di manifestare che il presente progetto di legge abbia a considerarsi come una transazione per comporre opposti interessi. Scialoia, Ministro, presentava il progetto in forma di transazione, e non è a meravigliare che questa idea sua prediletta non si sia potuto cancellare nell'animo dello stesso onorevole Scialoia, che ora siede al banco dell'Ufficio, Centra'e.

Sarà difetto della mia intelligenza, ma non potrò persuadermi che l'ufficio del legislatore fosse quello di offrire transazioni non proposte, o pure di transigere sopra i diritti dei privati. Sarebbe veramente una deviazione dalle regole della giustizia universale il venire avanti con un progetto di legge che mirasse a transigere i diritti delle parti che sono in collisione con quelli del Demanio dello Stato, che è pure un privato nel rapporto del diritto controvertito di proprietà. La legge dev'essere informata da un principio di giustizia, e deve provvedere alla risoluzione dei dubbi che con le norme ordi-

narie del procedimento e nell'interesse generale di due vaste provincie, darebbero luogo a maggiori complicazioni in danno della pubblica tranquillità. Ond'è che le disposizioni del presente progetto hanno eliminato il concetto ministeriale delle transazioni, ed, a parere del Relatore, tutte sono informate al principio di conservare l'equilibrio nei diritti dei litiganti, e di provvedere a norma dello stretto diritto.

Le controversie pendenti meritevoli di essere risolte dal potere legislativo, si riferiscono all'proprietà delle difese, alla prestazione della fida, giocatico o granetteria, ed alla servitù dell'alberatura, e l'art. 2 in discussione riguarda la prima quistione, sulla proprietà delle difese.

L'Ufficio Centrale sta fermo nel suo divisamento di far rispettare, come proprietà sacra, i possedimenti delle difese, per virtù della prescrizione del Demanio regio; ed essendo devotuto il Ministero ad accettare questo principio, non è sembrata bastantemente chiara la redazione dell'art. 2, pel motivo che gli occupatori delle terre, che non hanno un possesso trentenario, non meritano lo stesso favore.

Io penso che l'art. 2, nel modo da me formulato non può presentare alcun dubbio, perocchè essendosi espresse le contestazioni sulle difese della Sila Regia, e queste contestazioni riferendosi alle azioni promosse dal Demanio innanzi al Commissariato civile, mi sembra evidente che la dichiarata proprietà delle difese si riferisce a quei possessori che occupavano le terre al tempo della contestazione; cosicchè gli occupatori dei Demanii aperti, dopo la contestazione della lite innanzi al Commissariato civile, non possono profittare delle benefiche disposizioni della legge. Ma ad ogni modo, quante volte si credesse necessaria una redazione più esatta, non incontro alcuna difficoltà, sebbene a malincuore, di adottare la nuova redazione proposta dal dotto Collega Scialoia. Debbo fare però una dichiarazione: se tutti avessero la mente elevata dell'onorevole Scialoia, potrebbero ben facilmente intendere lo spirito dell'articolo in discussione secondo la redazione da lui proposta, ma temo che le menti poco elevate, e coloro che non hanno esaminato a fondo l'intricata materia delle controversie silane, troveranno tal'i dubbi sulla intelligenza dell'articolo, da vedere ben presto sorgere nuove complicazioni sulla proprietà ed estensione delle difese.

Ora, è tempo di dare qualche spiegazione ai dubbi elevati dall'onorevole Senatore Gadda, ed alle obiezioni del Senatore Guicciardi. E primamente debbo testimoniare all'onorevole Guicciardi il dovuto encomio per lo zelo da lui spiegato allorchè era Prefetto nella provincia di Cosenza nel difendere i diritti dei Comuni, ed il suo convincimento è così profondo sul diritto dei Comuni agli usi civici sulle difese, che volendo trasfondere nel Senato il suo convincimento, non risparmia argomenti per respingere l'articolo in discussione. Senonchè debbo fare osservare al Senato che l'attuale Capo politico della provincia di Cosenza egualmente rispettabile come il Senatore Guicciardi, ha indirizzato sulle controversie silane un rapporto all'onorevole Ministro delle Finanze, il quale ha avuto la cortesia di comunicarmelo, nel momento in cui la mia redazione era in corso di stampa; ed io sento il dovere di riassumere in poche parole il contenuto di questo rapporto senza peccato d'indiscretezza, perocchè, non riferendosi ad affare di personale od a cose politiche, l'onorevole Ministro lo ha comunicato appunto per apprezzare le gravi osservazioni dettate da un alto funzionario per ragioni di pubblico interesse, e nel lodevole intento di vedere estirpata dalla radice la mala pianta del brigantaggio in quella bella contrada. Ora, l'attuale Prefetto di Cosenza ha sulle cose silane un convincimento affatto opposto a quello dell'onorevole Guicciardi, perocchè non solo ritiene la legittimità delle difese controvertite, ma desidererebbe altresì che una suprema magistratura rivedesse i fatti compiuti dal Commissariato civile.

Nè questo è tutto: sostiene l'onorevole Gadda, e con ragioni meritevoli di essere apprezzate, che si dovesse abolire la fida, il giocatico o granetteria, quali angarie personali. Ecco adunque due alti funzionari, stimabili pel loro patriottismo e zelo nel tutelare gl'interessi dei loro amministrati, che si trovano discordi fra loro circa i provvedimenti, da adottarsi per estinguere le controversie silane. E come si può spiegare tanta dissonanza in funzionari sì autorevoli, ed i quali hanno con egual valore studiato una materia sì intricata? Siamo in Roma e diciamolo col linguaggio dei Romani: tale dissonanza deriva da quella *naturali hominum ad dissentiendum facilitate*.

Ciò stante, vede bene l'onorevole Senatore

Guicciardi, che l'Ufficio Centrale scostandosi dall'antico progetto dell'onorevole Ministro, da quello delle transazioni dell'attuale progetto ministeriale e conservando la prestazione della fida, giogatico o granetteria, con l'obbligo al Demanio di cederla ai Comuni, si è guardato a mantenere l'equilibrio tra i diritti dei proprietari e quelli dei Comuni.

Signori Senatori. Io vi prego a ponderare con la massima attenzione il voto che siete per dare sull'articolo in discussione. La tranquillità delle Calabrie dipenderà dalla risoluzione del quesito: se le difese costituiscono una proprietà legittima, o pure una illegittima occupazione. Dalla mia parte, non ho risparmiato fatiche per trasfondere in voi il convincimento della prescrittibilità del Demanio regio, ricordando nella Relazione le autorità più imponenti dei pubblicisti d'Europa, e gli antecedenti legislativi dell'ex-reame di Napoli; e nelle due tornate precedenti non ho mancato di dire qualche cosa sullo stesso argomento.

Non appena ebbi l'onore di essere eletto Relatore, io misurando le mie forze, avrei declinato l'onorevole incarico, se non mi avesse trattenuto un sentimento di riconoscenza verso gli onorevoli Commissari degli Uffici; ma veggo che forse non ho potuto ben corrispondere al mio compito. La dignità del Senato richiede che questo progetto di legge venga discusso con tutta quella profondità di sapere che gli è propria, e la vostra cortese attenzione mi dà forza ad essere ardito e lottare con competenti e valorosi avversari. In una materia sì grave, il Relatore è nel dovere di dare al Senato tutte le spiegazioni necessarie per portar luce sulla questione, ed io ho assunto la responsabilità morale del mio operato.

Molte cognizioni si richiedono per penetrare in questo laberinto; e poichè le parti non si possono comporre, quando il tutto è scomposto, io ho cercato di dare al progetto di legge un ordine tale, che la risoluzione di una questione potesse servir di fondamento a quelle che seguono. Se il voto del Senato sarà contrario alle nostre proposte, sarà nostro dovere di rispettare altamente la deliberazione, ed in tal caso mancando la base agli articoli seguenti, si dovrà, nell'elaborare un nuovo progetto, partire da principi diversi sul complesso della legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato permetterà che io non entri nelle molteplici questioni che ha proposte l'onorevole Relatore; molte di queste troveranno meglio la loro sede nella discussione dei successivi articoli.

Permetterà pure il Senato ch'io non m'impegni nella questione difficilissima della prescrittibilità o meno delle terre del Demanio regio. Appunto perchè è una questione intricata ed antichissima, e appunto perchè, come diceva l'on. Senatore Miraglia, è naturale negli uomini la facilità al dissenso, *pro naturali hominum ad dissentendum facilitate*, io credo che sia bene lasciarla da parte, tanto più che non spetta a noi in questo momento il risolverla.

Sia dunque per effetto di una grande transazione, come dice l'onorevole Scialoia, sia per effetto di risoluzione in conformità del diritto di antiche questioni, come vuole l'onorevole Miraglia, certo è che questa legge è informata ad un grado concetto di utilità pubblica, di definire cioè la proprietà di quelle terre, renderne certo il dominio, e mettere termine una volta a questi secolari litigi.

Ora, partendo da questo principio, io limito le mie osservazioni all'articolo 2, che ora è in discussione. E queste mie osservazioni non avranno altro scopo se non quello di indicare le ragioni per le quali da parte mia e da parte del mio onorevole Collega il Ministro delle Finanze, siamo disposti ad accettare la nuova compilazione dell'articolo proposto dall'onorevole Scialoia.

Il Senato ricorderà che rispetto a questo articolo nacquerò nell'altra tornata due questioni: la prima proveniva dalle parole troppo generali colle quali comincia l'articolo medesimo, cioè: « Tutte le contestazioni relative alla proprietà delle terre Silane ed alla estensione delle difese sono estinte. »

Parve che con queste parole non si spiegasse a sufficienza se s'intenda parlare delle contestazioni vertenti semplicemente col Demanio, ovvero anche di quelle vertenti tra i privati. Era indubitato che l'onorevole Relatore nel redigere quell'articolo non aveva voluto indicare altro se non se le questioni che pendevano tra i possessori ed il Demanio. Ciò non pertanto si disse essere utile che questo concetto venisse espresso più chiaramente nella legge.

La seconda questione che sorse, e che in verità era più grave, era quella relativa all'origine dei possessi; perciocchè l'articolo proseguiva con queste parole: « I possessori di queste terre nella Sila regia sono dichiarati liberi ed assoluti proprietari dei loro possedimenti. » Ora, di quali possessori s'intendeva parlare qui? A quale possesso si riferisce questa dichiarazione di legge, per effetto della quale il semplice possesso si tramuta in proprietà? Sarà il possesso d'oggi, sarà il possesso di ieri, il possesso delle terre usurpate recentemente anche dopo la proclamazione del Regno d'Italia, quello di cui parlava l'onorevole Guicciardi, ovvero saranno i soli possessi antichi? E risolta la questione per i possessi, come si farà per determinarne i limiti veri ed i confini?

Comprende il Senato che soli due mezzi vi sono, e vi possono essere per definire questi possessi che si vogliono rispettare e tradurre in proprietà libere ed assolute; o prendere a base il tempo, indicando l'epoca dalla quale questi possessi han dovuto cominciare; o determinarli per località e per circoscrizioni, quante volte si abbia un documento certo che fissi queste località e circoscrizioni come punti di partenza.

Se si volesse determinarli per tempo, qual tempo si richiederebbe per dichiararli legittimi? Si richiederà per avventura il tempo necessario a prescrivere, secondo le nuove leggi, vale a dire il decorso di trenta anni. Ma ammesso pure tal principio, da qual giorno si farà incominciare questo periodo di trenta anni? Da qual epoca incomincerà questo tempo necessario alla prescrizione? Si farà incominciare da trenta anni innanzi alla pubblicazione della presente legge? Ma durante tutto questo tempo i possessi sono stati soggetti a giudizi continui e litigi, e sarebbe difficile riguardar questo tempo siccome utile alla prescrizione.

Questi trenta anni li faremo invece finire al 1838, epoca in cui fu emanato il primo Decreto che creò il Commissario regio, per procedere alla soluzione delle questioni della Sila? Ma allora ritorneremo forse molto addietro. In tutti i casi gli è certo che, volendo attenerci a questo sistema, incontreremmo difficoltà molto gravi. Per esso si aprirebbe una fonte inesauribile di litigi; perocchè per determinare il diritto dei singoli possessori occorrerebbe fare una questione di tempo per ogni possesso, per

ogni difesa; e sarebbero questi litigi tanto più difficili, tanto più lunghi, inquantochè dipenderebbe la loro risoluzione il più delle volte dall'esito di prove testimoniali, difficilissime a raccogliere, e tanto più incerte quanto più di antica data.

Per evitare queste difficoltà l'onorevole Senatore Scialoja, d'accordo coll'Ufficio Centrale di cui fa parte, ha creduto che meglio di cercarla nel tempo, fosse utile di definire i limiti e le determinazioni de' possessi ai quali possa applicarsi il beneficio dell'art. 2, togliendoli da confini riconosciuti, e per lo meno accertati in documenti non controversi.

Ora, l'onorevole Senatore Scialoja ha trovato questi documenti negli atti del Commissario regio.

Avete udito, Signori, come il Commissario regio, per prima operazione, segnò la limitazione del Demanio, la limitazione delle difese, assicurò insomma, innanzi ad ogni altra ricerca, lo *statu quo* dell'epoca in cui ebbe quel mandato dal Governo, e stabilì nettamente i confini delle terre che erano rimaste al Demanio; di quelle che costituivano le diverse difese.

Intorno a queste difese si agitavano le molteplici controversie e le svariate questioni che avete udito accennare. Si questionava se fossero o non legittime, e se lo fossero per tutta la loro estensione o solamente per una parte. Rammenterete che la legittimità di quei possessi si fondava precipuamente sulla prescrizione delle transazioni; e che il Commissario che partiva dal principio dell'imprescrittibilità del Demanio regio, riteneva legittime le sole difese per le quali vi era stata transazione. Veniva poi una seconda questione, circa le usurpazioni posteriori alle transazioni, per le quali non essendovi stata transazione, erano, secondo il Commissario regio, terre che dovevano essere restituite al Demanio.

Ora, avete udito dall'onorevole Senatore Scialoja che sopra 21 difese fu giudicato dal Commissario regio; ne ritenne legittima la parte transatta, ne reintegrò al Demanio la parte che credette usurpata dopo le transazioni.

Per altre 228 non fece che descrivere i confini, nello stato in cui a quell'epoca si trovavano, riserbandosi di giudicare delle questioni che erano loro relative. Per 5 soltanto non vi fu nè giudizio nè limitazione.

Ora, dice l'onorevole Senatore Scialoia, volendo stabilire un punto certo di partenza per i possessi che vogliono dichiarare legittimi, a troncane ogni lite, prendiamo lo stato delle cose che venne fissato dal Commissario regio: allora avremo due condizioni diverse di possedimenti.

Per alcune difese vi è stato giudicato: una parte di esse è stata dichiarata di legittimo acquisto; un'altra, siccome occupata posteriormente alle transazioni, è stata reintegrata al Demanio. A queste provvede l'articolo 1° della legge.

Trattasi di cose definitivamente giudicate, bisogna rispettare quelle decisioni, ed è inutile andare più oltre discutendo intorno ad esse. Per le altre difese per le quali non vi furono giudicati definitivi, e sono tuttavia pendenti le questioni sulla proprietà e la estensione, la legge toglie queste controversie, e le toglie prendendo per limiti di questi possessi i confini di fatto che furono accertati dal Commissario regio. Con questi confini si è almeno certi di non legittimare usurpazioni, ed usurpazioni posteriori a quell'epoca.

Ora, Signori, tutti questi concetti io li trovo nettamente espressi in quest'articolo 2° nel modo come lo ha formulato l'onorevole Scialoia. E per fermo esso dice: « Le difese della Sila regia sono possedute nei limiti in cui furono effettivamente ridotte per effetto di speciali provvedimenti del Commissario civile, o per effetto della limitazione o reintegrazione di Demanii, sono dichiarate proprietà libere ed assolute dei loro possessori, e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla loro proprietà ed estensione sono estinte. »

A me pare che l'articolo sia chiarissimo. Noi volevamo un punto certo che determinasse i possessi e l'estensione delle difese, che si vogliono dichiarare proprietà libere, per impedire che divenissero tali anche le usurpazioni posteriori e troppo recenti. Ora, noi troviamo questo punto nell'articolo in esame confrontato collo stato degli atti compilati dal Commissario regio. Quelle limitazioni, o meglio, quelle descrizioni dei confini di fatto accertati dal Commissario sono il punto di partenza; tutte le difese ritenute e circoscritte in quei confini sono quelle che per effetto della presente legge si dichiararono proprietà libere.

A me pare che sotto questo rapporto l'arti-

colo sia sufficientemente chiaro e possa essere accolto dal Senato.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Guicciardi.

Senatore GUICCIARDI. Io non sono certamente in grado di poter lottare contro l'eloquenza de' miei contraddittori; ad ogni modo, avrei qualche altra osservazione a fare per avere un concetto più esatto di quanto l'Ufficio Centrale intende esprimere in questo secondo articolo come venne modificato.

Si è detto dall'Ufficio Centrale che comuni ed usuarii verrebbero largamente compensati.

È vero che nello stato attuale delle cose, ciò che cede il Governo, è tutto quello che potrebbe dare; ma non pertanto non è forse quello che spetterebbe ai Comuni, quando si avesse riguardo ai diritti loro spettanti sulla proprietà originaria.

La Sila è una estensione di oltre cento mila ettari, calcolato il solo terreno utile, che dà frutti. Di questo terreno la parte che attualmente rimane al Demanio non è che la parte più scadente, perchè naturalmente chi ha occupato arbitrariamente quei terreni ha cercato di prendersi il meglio.

Io ebbi occasione di visitare la Sila, ed ho dovuto constatare in fatto che i terreni rimasti in proprietà del Demanio, per qualità e per quantità sono molto stremati, per cui i compensi di cui s'intende disporre con questa legge, non possono essere lauti. D'altronde non credo esatto quanto dall'onorevole Scialoia venne detto, che cioè lo scioglimento della promiscuità, se avesse dovuto farsi colle norme colle quali vennero divisi i fondi, porterebbe per gli usuarii il diritto del terzo.

Credo che questo valga per la Sila Badiale, ma per la Sila Regia i diritti degli usuarii erano di quelli che si dicono *picni*, ed il loro valore veniva ragguagliato alla metà dell'intero stabile; quindi lo scioglimento della promiscuità della Sila dovrebbe dare agli usuarii la metà di essa.

Ad ogni modo, siccome non si potrebbe ritornare sul passato, senza gravissimi inconvenienti e perturbazioni, e siccome anche sono contrario alla conservazione degli usi civici di qualsiasi sorta, così vorrei pure che s'avesse a trovare un modo d'uscirne con soddisfazione sufficiente degli interessi di tutti. Ma appunto il togliere una cosa che è passata in abitudine, e

che ha servito, e serve tuttora a fornire elementi di sussistenza di numerose popolazioni, è un problema da sciogliere abbastanza arduo, che va ponderato maturatamente, affinché poi gli effetti della legge non abbiano a riuscire a rovescio dello scopo.

A chiarimento poi della mutazione di questo 2. articolo, vorrei domandare all'Ufficio Centrale qual è la norma che si dovrà seguire riguardo a tutti quei terreni, che sono tuttora in litigio.

L'articolo primitivo tagliava corto su tutte le questioni. Vi si diceva: « sono estinte. » Qui non è parlato di queste questioni, dunque rimangono. E se così è, con qual maniera di giudizio verranno decise?

Non ci sarebbe in questo articolo nulla che accennasse a questo.

Una voce dal banco dell'Ufficio Centrale. Si che c'è.

Senatore GUICCIARDI. C'è? vediamo: « Le difese della Sila Regia sono possedute nei limiti in cui furono effettivamente ridotte per effetto di speciali provvedimenti del Commissario civile e per effetto della limitazione e reintegrazione del Demanio sono dichiarate proprietà libere ed assolute dei possessori; e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla loro proprietà ed estensione sono estinte. »

Ma questo non si riferisce che a questioni già decise e non a quelle che potrebbero sorgere.

Una voce dal banco dell'Ufficio Centrale. Ma no.

Senatore GUICCIARDI. In tal caso il nuovo articolo confermerebbe il primo e sarebbe l'identica cosa.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore GUICCIARDI. Sarebbe precisamente eguale all'altro a cui si è voluto sostituire; perchè l'articolo primitivo dice: « Tutte le contestazioni relative alla proprietà delle terre Silane ed alla estensione delle difese sono estinte. »

Non saprei vedere quale variazione sostanziale ci possa essere; perchè se nella primitiva redazione è detto che sono abolite tutte le contestazioni, si dice nella seconda « i possessori diventano proprietari »; mi pare quindi che non ci sia diversità di sorta.

Scusi il Senato, se parlo poco ordinatamente e poco chiaramente, ma la mancanza d'abitu-

dine e la lunga discussione mi producono qualche confusione d'idee.

MINISTRO DELLE FINANZE. Poichè l'onorevole Relatore ha chiesto la parola per dare degli schiarimenti, ricorrerò anch'io alla sua cortesia per domandargliene qualcuno. Gli schiarimenti di cui sento il bisogno, non riguardano se non la forma dell'articolo, perocchè quanto alla sostanza lo accettiamo pienamente, come ebbe già a dichiarare il mio onorevole Collega della Giustizia da questo banco.

Dice adunque l'articolo: « Le difese della Sila regia possedute nei limiti in cui furono effettivamente ridotte per effetto di speciali provvedimenti dal Commissariato civile, o per effetto della limitazione e reintegrazione dei Demani, sono dichiarate proprietà libere ed assolute dei possessori. »

Il primo dubbio che sorge in me, e che forse è dovuto alla mia ignoranza in un argomento tanto arduo ed astruso, è il seguente.

Se qualche possessore possedesse al di là dei limiti ai quali fu ridotto dal Commissario regio, al di là dei limiti che risultavano dalla reintegrazione del Demanio, non dovrebbe anch'esso godere del beneficio dell'articolo?

Io credo che sia nella mente dell'Ufficio Centrale che goda di questo beneficio. Ma l'articolo parmi non stabilisca ciò abbastanza chiaramente, essendo redatto in guisa da concedere il beneficio della ricognizione del possesso soltanto a chi possiede nei limiti effettivamente ridotti dal Commissariato civile, e di negarlo a chi non è in queste condizioni.

Secondo dubbio. In questo articolo si parla di difese possedute nei limiti in cui furono effettivamente ridotte non solo per effetto di speciali provvedimenti del Commissario, ma anche per effetto della limitazione e reintegrazione del Demanio.

Ora, io non capisco come l'articolo, nel modo con cui è redatto, possa estendersi a quelle 228 difese, delle quali parlava testè l'onorevole Scialoia, e le quali furono bensì misurate, ma non ridotte effettivamente al limite per speciale provvedimento del Commissario, e le quali possono anche non essere state contemplate dalla limitazione e reintegrazione del Demanio.

Non so se abbia chiaramente espresso il mio dubbio. Mi pare però che non poche di quelle 228 difese, per cui il Commissario regio altro non fece che ordinare interlocutoriamente una

misurazione, possono trovarsi in condizione di non avere i loro limiti ridotti, nè per speciale provvedimento del Commissario civile, nè per effetto della limitazione e reintegrazione dei Demani, e che quindi alle stesse non sieno applicabili le disposizioni dell'articolo.

Ora, siccome è intendimento dell'Ufficio Centrale e del Ministero, che anche le contestazioni delle difese, per le quali mancano le limitazioni, sieno decise, così io chiederei se non si potesse redigere l'articolo in una forma che mettesse fuori ogni dubbiezza, seppure la dubbiezza non è effetto della mia poca abitudine in queste materie, nel qual caso domando compatimento al Senato.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Premetto quello che è nell'intenzione comune del Ministro e dell'Ufficio Centrale; che cioè non dissentiamo in nulla e per nulla nel concetto. Qui si tratta solo di vedere se la forma in cui l'abbiamo espresso, abbraccia tutti i casi e lo rende chiaramente. Ecco tutto.

Le osservazioni dell'onorevole signor Ministro sono tre, se non m'inganno.

La prima, è questa. Avendo detto l'Ufficio Centrale: « Le difese della Sila regia possedute nei limiti in cui furono effettivamente accertate sono dichiarate proprietà libere e assolute dei possessori », il signor Ministro avvertì, e mi pare con ragione, che quei vocaboli *possedute ne' limiti* possono aver la forza che avrebbero se fossero tradotti in latino con un ablativo assoluto, e allora diventerebbe condizione per il proprietario di avere al possesso un limite. Chi ha un possesso oltre al limite non avrebbe il beneficio della legge che lo dichiara proprietario, neppure per la parte che è dentro i limiti.

Certamente ed egli e noi intendiamo che il beneficio sia ridotto alla parte che è dentro i limiti. Ma se è vero, come pare, che potrebbe sorgere nell'applicazione un equivoco, e che il giudice potrebbe essere indotto ad interpretare la mente del legislatore contro la sua intenzione non è da omettere una correzione nella forma dell'articolo la quale rimuova ogni dubbio.

Sarà facilissimo eliminare questo oggetto in un modo che potremo concertare, ma che a me pare che possa consistere nel togliere la parola *possedute*...

MINISTRO DELLE FINANZE. No, no...

Senatore SCIALOIA... perchè realmentela *difesa*

per se stessa è un possesso. Dicendo dunque *le difese della Sila regia nei limiti in cui furono, ecc.*, sembra che possa eliminarsi il sospetto che il possesso ne' limiti debba essere una condizione.

Delle altre due obiezioni, una realmente sorge da un'espressione che può temperarsi; l'altra toccherebbe un poco il fondo.

Diceva che ce n'è una che ha relazione alla forma, ed è che il signor Ministro nota che l'articolo parla di limiti in cui furono ridotti per provvedimenti del Commissariato, o per effetto della limitazione de' Demanii. Certo, dice egli, la limitazione de' Demanii ha avuto l'effetto di limitare alcune difese, ed i provvedimenti speciali hanno potuto aver l'effetto medesimo; ma c'è anche la misura della difesa che non ha avuto per effetto la limitazione, ma semplicemente l'accertamento. Ebbene mettiamoci anche questa parola, se crediamo che quella parte del concetto comune non sia compresa nell'espressione usata dall'Ufficio Centrale; e diciamo: che fossero effettivamente accertate e ridotte, ecc.»

Rimane l'ultima parte dell'obbietto che è questa. Egli domanda: se vi furono provvedimenti che ridussero, questi provvedimenti quali sono? Saranno provvedimenti individuali? E sono quelli che abbiamo già contemplati forse nel 1. articolo? Io a questo rispondo che veramente si è voluto con quell'espressione comprendere anche il caso dei giudicati perchè nell'articolo noi, riconoscendo i giudicati, riconosciamo che si è definitivamente reseccato una parte della difesa e data al Demanio, e per questa parte vi è la limitazione della difesa giudicata da una parte e del Demanio dall'altra. Cotesta limitazione è rispettata anche oggi; sicchè se uno di coloro che è stato giudicato abbia usurpato in seguito, e se un estraneo occupò terra nei confini del Demanio, non è da reputarsi perciò proprietario per effetto di tale occupazione.

Quindi per la sua stessa generalità quella frase conviene che stia in quest'articolo in cui si dichiara libera ed assoluta la proprietà di quelle difese, che per speciali provvedimenti furono limitate, e che noi rispettiamo come proprietà nei suoi limiti; e di più liberiamo da tutte le servitù e prestazioni: acciochè per effetto della norma ermeneutica dell'esclusione

s'intenda che non diventa proprietà qualunque infrazione di quei limiti.

Io credo dunque che se nell'articolo si toglie la parola *possedute*, e si introduce l'altra di *accertate* dopo la parola *effettivamente*, l'articolo corre, e difatti lo leggo così modificato:

« Le difese della Sila, nei limiti in cui furono effettivamente accertate e ridotte per effetto di speciali provvedimenti del Commissario civile, o per effetto delle limitazioni, e reintegrazioni nel Demanio, sono dichiarate proprietà libere ed assolute dei loro possessori, e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla loro proprietà ed estensione, sono estinte.»

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Se non s'intendono i due Ministri, se non c'intendiamo tra di noi membri dell'Ufficio Centrale, avremo a meravigliare che gli altri non c'intenderanno sulla intelligenza di questo articolo, secondo la nuova redazione fatta dal Senatore Scialoia?

Nella sostanza, noi dell'Ufficio Centrale ed il Ministero siamo di accordo sul principio di doversi rispettare le difese che non si trovano reintegrate al Demanio, e per tal modo vedere estinte le controversie pendenti per azioni promosse dal Demanio innanzi al Commissariato civile. Siamo altresì d'accordo sul punto di considerare come usurpazioni le posteriori occupazioni fatte dai possessori delle difese oltre i limiti delle verifiche eseguite dal Commissariato civile; perocchè queste usurpazioni non avendo un legittimo possesso trentenario, non meritano il favore della prescrizione.

Ora, l'onorevole Scialoia, da quell'esperto giureconsulto che è, ha ben compreso che sarebbe cosa forse impossibile riconoscere sopra luogo quali erano le occupazioni anteriori alla istituzione del Commissariato civile, e quali le posteriori, per applicare la prescrizione alla prima e negarla alle seconde. E per vero il rimedio sarebbe peggiore del male, se si volesse discendere a questa separazione di possessi, e le liti diverrebbero in realtà immortali. Per lo che trovando l'onorevole Scialoia nelle operazioni di verifiche già eseguite dal Commissariato civile la identificazione delle difese, egli crede di avere scolpito il concetto della legge nella nuova redazione da lui proposta. Ma a dir vero, basterebbero i soli dubbi elevati dall'onorevole Ministro delle Finanze sulla intelligenza di questa nuova redazione, per rimaner convinto

che altri se ne eleveranno; e si potrebbe, a via di storte interpretazioni, anche sostenere che l'articolo 2° è una pura appendice dell'art. 1°, e che in conseguenza non si dovessero rispettare le difese tutte non transatte.

Epperò sento il dovere d'intrattenere nuovamente il Senato sulla vera condizione di fatto in cui si ritrova l'Agro Silano nella Sila Regia dopo le operazioni fatte dal Commissariato civile.

Il Commissariato civile, rigettando la eccezione della prescrizione, opposta dai possessori delle difese, giudicò di doversi rispettare soltanto le difese transatte per la estensione e confini descritti nel lavoro di Zurlo nel 1790, ed ordinò che si reintegrassero al demanio le difese non transatte, e delle difese transatte quella estensione di terre che era al di là dei confini segnati nel lavoro di Zurlo. Per lo che ordinò perizie per procedere alla identificazione, confinazione e misura delle difese per istaccare a favore del demanio tutte le terre occupate che erano fuori dei confini delle difese transatte.

Le perizie ordinate dal Commissariato civile furono eseguite, ed i periti hanno identificato le terre possedute dai rispettivi possessori, descrivendo le estensioni di terre occupate fuori i confini delle difese transatte.

Dunque si conosce in fatto qual era la estensione delle terre che, secondo il Commissario civile, si dovevano reintegrare al Demanio. Per talune di queste terre già pronunziò il Commissariato civile la reintegra, ed il Senato ha dato il suo voto all'art. 1° relativo a queste terre già reintegrate. Per le altre difese poi, sulle quali il Commissariato civile non dette provvedimenti di reintegra, provvede il 2° articolo del progetto di legge dichiarandone proprietari i possessori.

Stando così le cose, s'intende bene che le difese silane in controversia e che si vogliono rispettare, riguardano le terre che per le perizie ordinate dal Commissariato civile furono misurate, e che erano in possesso degli occupatori. Tutto quello in conseguenza che si è sul Demanio aperto posteriormente occupato, non rientra nella disposizione di questo articolo, per le ragioni di già accennate.

Date queste spiegazioni, e non potendo pel momento formulare una nuova redazione del 1° paragrafo dell'art. 2° prego il Senato di rinviare la discussione a dimani, perocchè debbo

mettermi d'accordo con gli onorevoli Colleghi dell'Ufficio Centrale onde presentare una nuova redazione di questo tanto tormentato art. 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Guicciardi ha formulato la sua proposta?

Senatore **GUICCIARDI.** L'ho in qualche modo concretata, ma non so se la forma sarà soddisfacente, perciò, desidererei consultare persone più esperte di me nella compilazione di leggi. Ad ogni modo, se si vuole pure che io manifesti il mio concetto, lo posso esporre.

Nel primo articolo della legge si determina la proprietà del Demanio. Ora, nel secondo articolo io proporrei che si dicesse:

« Sono considerate di libera ed assoluta proprietà dei privati possessori le difese transatte. L'operato del R. Commissario (Zurlo) dell'anno 1790, che venne con rescritto sovrano del 25 aprile 1843 dichiarato base alla determinazione dei limiti delle difese, servirà a determinare inappellabilmente l'ubicazione e l'estensione.

» Le difese non transatte, ma che pure, al pari delle precedenti, vennero determinate e descritte dal R. Commissario, verranno pure ammesse a transazione e i possessori saranno restituiti in tempo per esercitare tale diritto.

» Sono pure di libera ed assoluta proprietà dei privati possessori le terre alienate dal Governo direttamente.

» Le terre poi arbitrariamente occupate posteriormente all'epoca nella quale dal R. Commissario Zurlo vennero determinate e descritte le difese Silane, le quali già non fossero state reintegrate al Demanio in forza di sentenza passata in giudicato, ed a riguardo delle quali venissero rifiutate le transazioni che colla presente legge vengono offerte, potranno dal Demanio essere rivendicate colle stesse norme della giurisdizione contenziosa amministrativa, che in materia di questioni demaniale erano in vigore, e sono tuttora nelle provincie meridionali. »

Questo sarebbe il concetto della mia proposta: ad ogni modo mi riservo di meglio redigerne la forma, giacchè si soprassedesse alla discussione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento del Senatore Guicciardi è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

MINISTRO DELLE FINANZE. Non ho a dire che poche parole per appoggiare, colla mia debole

voce la proposta dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che cioè sia rinviata la discussione onde aver tempo di redigere un articolo che possa togliere ogni dubbio.

Trattasi di materia molto spinosa che può dar luogo a gravi contestazioni, e noi siamo qui radunati per trovar modo di comporle, e non per accenderne delle nuove.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale dunque propone di rinviare questa discussione.

Senatore **MIRAGLIA, Relatore.** L'Ufficio Centrale prega il Senato di sospendere questa discussione onde nella tornata di domani si possa presentare una nuova redazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta di rimandare l'articolo all'Ufficio Centrale per una nuova redazione e continuarne domani la discussione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **GIOVANOLA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **GIOVANOLA.** Proporrei che per utilizzare questo scorcio della seduta, in seguito al rinvio di questa discussione, il Senato si occupasse del progetto di legge, n. 28, di cui il Ministro delle Finanze ha chiesta l'urgenza, se pure egli vi acconsente.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ringrazio anzi l'onorevole Senatore Giovanola d'averne fatta la proposta.

Discussione sul progetto di legge per prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dello stato di prima previsione 1871 del Ministero delle Finanze.

(V. Atti del Senato, N. 28.)

PRESIDENTE. Rimandando a domani la continuazione della legge sulla Sila delle Calabrie, se non si fanno opposizioni, discuteremo il progetto di legge per « prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dello stato di prima previsione 1871 del Ministero delle Finanze. »

Poichè non v'è opposizione, allora sono pregati i Signori componenti la Commissione permanente di Finanza di prendere il loro posto.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto, e della tabella annessa.

Il Senatore, *Segretario*, **MANZONI T.** legge:

« Articolo unico. Sono convalidati i Decreti

regi indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo per le spese impreviste, stanziato al capitolo N. 215

dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1871, le quali somme trovansi comprese nei capitoli rispettivi dei bilanci definitivi del detto anno. »

Capitoli del Bilancio ai quali furono portate in aumento le somme prelevate.

| N. | DENOMINAZIONE | Somma |
|-----|---|---------------------|
| 203 | Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici - Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato (1) | 300,000 » |
| 206 | Spese generali d'amministrazione - Asse ecclesiastico (1) | 400,000 » |
| 209 | Oneri e debiti ipotecari afferenti ai beni provenienti dall'asse ecclesiastico (1) | 80,000 » |
| 211 | Spese inerenti alla vendita dei beni suddetti (1) | 77,000 » |
| 37 | Opere di fortificazione e fabbriche militari a difesa dello Stato (leggi 6 maggio e 28 giugno 1866, numeri 2886 e 2987) (2) | 365,410 57 |
| 98 | Porto di Napoli di prima classe - Prolungamento del molo militare (3) | 100,000 » |
| 105 | Estuario di Venezia - Compimento delle dighe al porto di Malamocco (3) | 100,000 » |
| 4 | Ispezioni ordinate dal Ministero (4) | 4,000 » |
| 98 | Porto di Napoli - Prolungamento del porto militare (3) | 100,000 » |
| 178 | Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete (1) | 20,000 » |
| 63 | Coniazione di una medaglia commemorativa dell'inaugurazione della capitale in Roma (5) | 80,000 » |
| 20 | Spese diverse - Sanità marittima (5) | 20,000 » |
| 21 | Mantenimento dei fabbricati - Sanità marittima (5) | 10,000 » |
| 45 | Casuali per tutti i servizi dipendenti dal Ministero (3) | 10,000 » |
| 115 | Spese di sorveglianza tecnica delle strade ferrate in costruzione (3) | 41,438 77 |
| 132 | Acquisto di casse-forti per la seconda chiusura del giuoco del lotto (1) | 15,000 » |
| 56 | Indennità fisse per gli ispettori delle imposte dirette (1) | 35,000 » |
| 99 | Compimento della rete stradale di conto nazionale e costruzione di ponti sulle strade provinciali di Sicilia (3) | 200,000 » |
| 4 | Spese d'ufficio delle Intendenze di finanza (1) | 100,000 » |
| 43 | Ispezioni ordinate dal Ministero (4) | 5,000 » |
| 43 | Università di Bologna (4) | 12,800 » |
| 98 | Porto di Napoli - Prolungamento del molo militare (3) | 200,000 » |
| 178 | Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per missioni d'ufficio (1) | 50,000 » |
| | Totale | 2,325,649 34 |

(1) Ministero delle finanze. — (2) Ministero della guerra. — (3) Ministero dei lavori pubblici. — (4) Ministero della pubblica istruzione. — (5) Ministero dell'interno.

TABELLA

Prospetto delle somme prelevate dal fondo di L. 4,058,733, iscritto al capitolo n. 215 dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1871 per le spese impreviste.

(Articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.)

| DECRETO REALE DI AUTORIZZAZIONE | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| Numero | Data | Somme prelevate | Ministero |
| 338 | 8 luglio 1871 | 300,000 » | Ministero delle finanze |
| 448 | 31 agosto | 557,000 » | Id. |
| 451 | 17 settembre | 365,410 57 | Ministero della guerra |
| 481 | 1° ottobre | 100,000 » | Ministero dei lavori pubb. Id. |
| 532 | 20 novembre | 224,000 » | Ministero dell'istr. pubb. Id. |
| 226 | 3 luglio 1871 | 80,000 » | Ministero dei lavori pubb. Id. |
| 391 | 27 luglio | 40,000 » | Ministero delle finanze Id. |
| 449 | 17 settembre | 41,438 77 | Ministero dell'interno Id. |
| 450 | Id. | 15,000 » | Ministero dei lavori pubb. Id. |
| 523 | 25 ottobre | 35,000 » | Ministero delle finanze Id. |
| 532 | 20 novembre | 167,800 » | Ministero dei lavori pubb. Id. |
| | | | Ministero delle finanze |
| | Totale.... | 2,325,649 34 | |

È aperta la discussione generale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Chieggo solo la parola per giustificarmi davanti al Senato, d'un appunto che mi pare si contenga nella Relazione.

Si tratta, come il Senato non ignora, dell'uso fatto dal Ministero, della facoltà datagli dalla legge di contabilità di prelevare dal fondo di 8 milioni stanziato in bilancio per spese impreviste, le somme necessarie per applicarle a quei capitoli che, mentre il Parlamento è in ferie, si trovassero in deficienza. Questo provvedimento venne adottato per togliere l'inconveniente delle maggiori spese.

Degli otto milioni stanziati in bilancio, quattro sono per le spese così dette di ordine obbligatorio, gli altri quattro per le altre spese.

Del fondo stanziato per queste ultime spese il Ministero ebbe a far uso di L. 2,325,649.

Osserva però la Relazione che mentre nello stato di prima previsione del 1871, era stata portata la somma di L. 350,000 per applicazione di contatori ed altri congegni meccanici e per spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato, dopo sette mesi dell'esercizio si sia dovuto provvedere a tale servizio con altre 300,000 lire, ciò che dimostrerebbe la poco solida base della primitiva previsione.

A prima giunta l'imprevidenza parrebbe grave se si dovesse spendere quasi tanto in più quanto era stato stanziato nello stato di prima previsione.

Devo però osservare, per giustificarmi davanti al Senato, che qui si trattava di un aumento riferibile non solo alle 350 mila lire scritte per prima previsione della competenza del 1871, ma alla complessiva somma di oltre un milione e mezzo per residui che prevenivano dagli anni precedenti. Quindi in realtà tutta la spesa del capitolo a cui si riferisce l'aumento, ascende a lire 2,288,000, onde si intendeva molto bene che quando nella liquidazione avvenissero delle variazioni, queste variazioni potessero tradursi in cifre abbastanza significanti. In altre parole le 300 mila lire di aggiunta alla prima previsione vogliono essere riferite alle L. 1,578,845, e non solo alle 350 mila lire.

Ma vi è di più. Questa maggiore spesa fu preveduta subito. Infatti nel bilancio di definitiva previsione, che presentai alla Camera, io chiedeva già la maggiore spesa delle 300 mila lire, e la chiedeva spiegandola con nota apposta nel bilancio stesso nella quale in sostanza di-

ceva esser necessario questo maggior fondo per provvedere al pagamento delle determinazioni delle prime perizie che si verificarono in proporzione assai eccedente quella che il Ministero ha previsto nell'ipotesi che si votasse nel dicembre 1870 la variazione proposta all'art. 3 della legge sul macinato.

Ricorderà probabilmente il Senato che per la posizione fatta dalla legge sul macinato, il mugnaio aveva tutto l'interesse a non accettare la quota, perchè allora questa non era esecutoria, finchè non interveniva un giudizio: io avevo proposto che fosse diventata esecutoria salvo poi il giudizio. La mia proposta fu fatta al finire del 1870, ed era basata sui pericoli ai quali trovavasi esposta l'amministrazione.

Il Parlamento però ha osservato con ragione che la proposta da me fatta e da approvarsi colla legge del bilancio di prima previsione dell'entrata era meglio che stesse da sé, in guisa che non diventò legge nel dicembre 1870, come io aveva chiesto, ma bensì nel giugno o luglio del 1871.

Ciò ha modificato talmente gli effetti della mia proposta (perchè le domande di perizia erano tanto maggiori), che ne è avvenuto questo fatto che già esponeva nel bilancio di prima previsione.

Questo ho dovuto dire per giustificarmi davanti al Senato e davanti all'Ufficio Centrale, della osservazione che era stata fatta sull'argomento che ci sta innanzi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Trattandosi di un articolo unico, se ne farà la votazione a squittinio segreto.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato della votazione sul progetto di legge per *prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dello stato di prima previsione 1871 del Ministero delle Finanze.*

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 72 |
| Favorevoli | 69 |
| Contrari | 3 |

(Il Senato adotta.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2, per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

XXIX.

TORNATA DEL 23 APRILE 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Congedi — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie — Nuova redazione del primo paragrafo dell'articolo 2. proposta dal Relatore — Osservazioni e proposta d'emendamento del Senatore Imbriani, cui risponde il Relatore — Replica del Senatore Imbriani e controreplica del Relatore — Proposta di sotto-emendamento del Senatore Imbriani al nuovo articolo dell'Ufficio Centrale, combattuta dal Ministro delle Finanze — Ricerca e ritiro del sotto-emendamento del Senatore Imbriani — Nuova redazione dell'emendamento del Senatore Guicciardi — Obbiezioni del Senatore Scialoia e del Ministro delle Finanze — Dichiarazioni del Senatore Guicciardi — Avvertenza e proposta d'aggiunte del Senatore Beretta cui rispondono il Relatore, il Ministro delle Finanze, ed il Senatore Mameli — Ritiro delle aggiunte del Senatore Beretta e dell'emendamento del Senatore Guicciardi — Approvazione dell'articolo 2. modificato dall'Ufficio Centrale — Dubbio del Senatore Imbriani sull'art. 3., cui rispondono il Relatore e il Ministro delle Finanze — Proposta del Relatore all'art. 3. — Controposta del Senatore Miniscalchi.*

La seduta è aperta a ore tre.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, il Ministro delle Finanze, di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene quello della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

I Senatori Ferraris, San Martino, Araldi-Erizzo e Gozzadini, chiedono un congedo di un mese, che viene loro dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato il Ministro di Grazia e Giustizia, del *Progetto del Codice penale e di polizia punitiva del Regno d'Italia*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulla *Sila delle Calabrie*.

Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Dopo la discussione fatta ieri sulla intelligenza della seconda edizione dell'articolo 2., l'Ufficio Centrale si è messo d'accordo cogli onorevoli Ministri di Finanza e di Grazia e Giustizia, e lo ha compilato in modo da sciogliere tutte le difficoltà. Il dubbio consisteva unicamente nel doversi compilare l'articolo in modo da fare chiaramente intendere che la occupazione delle terre demaniali aperte, avvenuta dopo che il Commissario civile avea fatto eseguire la misura e confinazione dei demanii che voleva reintegrare, non è compresa nella disposizione di questa legge che dichiara le difese proprietà libere dei possessori nei limiti dell'accennata confinazione.

Prego l'onorevole Signor Presidente ad esser compiacente di pazientare per qualche minuto per poter dar lettura di questa nuova edizione dell'articolo 2. che si sta ora appunto stampando.

PRESIDENTE. Ella avrà il manoscritto.

Senatore, MIRAGLIA, *Relatore*. Do lettura della nuova redazione dell'articolo in parola:

« Le difese della Sila Regia non ancora reintegrate al Demanio dello Stato sono dichiarate libere ed assolute proprietà de' loro possessori nei limiti della identificazione, confinazione e misura fatte eseguire dal Commissariato civile; e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla proprietà ed estensione delle difese medesime sono estinte. »

Segue il secondo paragrafo, che resta identico a quello del progetto dell'Ufficio Centrale.

Prego il Senato di adottare l'intero articolo 2° nel modo come viene ora proposto.

PRESIDENTE. Rimane sempre l'ultimo comma ch'è del tenore seguente: « Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale. »

I signori Ministri accettano questa nuova redazione?

MINISTRO DELLE FINANZE. Accettiamo.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Io reputo debito mio di dichiarare innanzi tutto che approvo pienamente il principio onde è informato l'articolo secondo. Il rispetto dell'attività e dell'industria dell'individuo la esercitata per immemorabile serie di anni sovra un terreno determinato, pone il vero fondamento del dominio, segnatamente presso i popoli grezzi e travagliati di barbarie. E sanamente l'Ufficio Centrale ammetteva eziandio la prescrittibilità delle terre silane rispetto al fisco, malgrado l'erronea e pertinace pretesione del fisco in quella trista e sterile lotta tra esso, i privati ed i Comuni, per sei secoli, che si chiama quistione della Sila: lotta che ha perpetuato il disagio economico nelle due Calabrie, di Cosenza e di Catanzaro, ed ha condannato alla miseria regioni floridissime col mantenere indeterminati i dritti ed incerti i domini. Il concetto della imprescrittibilità delle terre silane non poteva reggere a fronte della costante sentenza de' giureconsulti fondata su principii solenni di ordine pubblico e su testi notissimi di leggi. In tutti i trattatisti del dritto romano e del dritto municipale napoletano era insegnata la dottrina che le cose del fisco, del patrimonio del principe e delle chiese si prescrivevano con la quadragenale.

Non ho mestieri di citare autori in materia non dubbia per chiunque abbia pur notizia delle leggi dell'ex-Regno delle Due Sicilie. I difensori del fisco, che volevano confondere tutto per conseguir favore dal buio artificiale, si fondavano sui testi che dichiaravano l'imprescrittibilità delle cose del fisco e del principe con la prescrizione *longi temporis*, e mostravan di non por mente alle altre disposizioni legislative che dichiaravano la prescrittibilità di siffatte cose medesime con la prescrizione *quadragenale*, che formava la prima categoria dell'ampia e complessa prescrizione *longissimi temporis*. Senza dunque aver ricorso alla teorica distintiva del regno patrimoniale ed usufruttuario, intorno alla quale potrebbero esser varie le opinioni, con la sola applicazione della *quadragenale* noi troviamo sciolta la quistione dei domini delle terre silane in prò dell'industria e del fatto privato. L'occupazione primiera fatta dall'uomo industrioso generò le difese silane e diede origine alla proprietà singola, forma, indice ed iniziatrice di civiltà.

Approvo pertanto il concetto del secondo articolo; ma scorgo nella sua compilazione una parte pericolosa, quando si fa menzione, come punto di partenza di fatto, della estensione territoriale determinata dal Commissariato civile, che non può esser altro che la verifica di Giuseppe Zurlo. Signori, concedetemi che in questo luogo altamente io lamenti di non essere stata la presente proposta di legge preparata per parte del Governo da indagini sue proprie di fatto e da profondi studi sulle condizioni speciali giuridiche della Sila durante sei secoli. Il Governo nostro non ha fatto che accettare i fatti verificati dall'immane governo de' Borboni per mezzo di uomini suoi ligi e devoti e segnatamente nel 1791 per mezzo di Giuseppe Zurlo, uomo probo ed intelligente, ma che stimava che avesse a far tutto e per tutte le guise per impinguare il tesoro del principe; e che fu carattere eroico e tipo di fiscalità, appetto al quale ogni ministro di finanza scade. Le storie napoletane (e si possono consultare utilmente quelle di Pietro Colletta), ricordano con orrore le operazioni fiscali di questo pubblicano, che con coscienza indifferente fu ministro in Napoli di tre governi diversissimi, nel 1804 sotto il quarto Ferdinando di Borbone, poi convertito in primo; nel 1809 sotto il secondo Napoleone, in fine nel 1820 durante il reggimento costituzionale.

Ciascuno sa che il lavoro di Zurlo nel 1791 fu tutto ispirato da spirito fiscale, e per conseguente è fondamento malsicuro per ciò che concerne la posizione di fatto delle estensioni e de' confini delle difese e della loro condizione giuridica. Codesto lavoro era dunque contaminato di tabe profonda, e raccolto e compilato nell'interesse solo del Fisco, di cui non può trovarsi *bona causa, nisi sub optimo principe*. Ora Ferdinando IV, che volle compilato il lavoro da Zurlo, non era l'ottimo principe di Plinio, non era Trajano. Siffatta verifica di Zurlo poteva esser tenuta presente da Pasquale Barletta, ultimo commissario civile della Sila, pessimo strumento di governo sotto pessimo principe. Se il reggimento di Ferdinando secondo fu detto dall'onestà inglese *negazione di Dio*, l'argomento più maschio di tal negazione si ricava dalla delegazione silana del Barletta. E costui, come giudice, ben rispondeva a Zurlo come istruttore, entrambi uomini che istruivano e giudicavano i fatti col solo intento di servire al potere.

PRESIDENTE. Onorevole Senatore Imbriani, Ella sa bene che è abitudine del Senato discutere pacatamente: e sa di più che la ragione vince sempre. Le raccomando quindi quella calma, ch'è degna di Lei: esponga le sue idee e non ci metta soverchia passione.

Senatore IMBRIANI. Signor Presidente, io uso del mio diritto rivelando apertamente i convincimenti miei; e se la parola esce calda, ciò deriva dall'indole mia e dalla coscienza riboccante di quanto affermo. I miei Colleghi conoscono che non sono uso a mancar di riguardi ad alcuno, e molto meno ad essi. Ma ci ha alcune verità che fan forza alla calma ordinaria degli oratori più temperanti. — Del resto, Signor Presidente, io procurerò di seguire interamente il suo consiglio.

Dunque, continuando, la verifica di Zurlo poteva servir di punto di partenza alle decisioni del Barletta, ma doveva il Governo italiano, il Governo nostro far lo stesso? Non poteva egli, in dodici anni di Regno d'Italia, raccogliere elementi meno incerti in una precedente e larga e leale inchiesta sulle condizioni di fatto e di diritto delle controversie Silane? Questo serio e proficuo lavoro, che sarebbe servito di riscontro a quello di Zurlo, avrebbe posto il sustrato genuino e dato le mosse alla proposta legislativa: a tal modo

avrebbe convenientemente soddisfatto al bisogno indugiato di giustizia che è sentito dalle nostre popolazioni.

Nè sono vaghe le mie parole: nel lavoro di Zurlo si sono confuse due distinte condizioni di terreni silani, ed il nostro Governo, partendo dall'unico lavoro di Zurlo, è stato inconsciamente tratto nell'errore, e tale errore viene consacrato nel presente articolo, pregiudicandosi gravemente a' diritti di parecchi de' possessori della Sila. Voi avete ben distinta la Sila in *Budiale* e *Regia*; ma non tutte le condizioni de' possessori della *Sila Regia* sono della medesima natura, e se non si tien conto della diversa intrinseca natura de' possessi, che si possono ridurre a due categorie, Voi, o Signori, offenderete potentemente il diritto di molti proprietarii per quanto concerne segnatamente la *fidu*, il *giogatico*, il diritto dell'*alberatura* e le *camere chiuse*. La *Sila Regia* va distinta in *allodiale* e *feudale*. Voi confondete, nell'articolo queste due maniere, pregiudicate a' possessori degli ex-feudi e risuscitate quistioni interamente e da lungo tempo finite. Voi rammenterete, o Signori, che, aboliti i feudi nel 1806 nelle provincie napoletane (nè furono eccettuati i feudi Silani nella legge abolitiva), una *Commissione* fu scelta, detta *feudale*, per dirimere tutte le quistioni che avessero potuto insorgere pe' diritti patrimoniali dell'ex-barone, pe' diritti de' Comuni su' demani baronali, pe' diritti possibili dello Stato. Nella Commissione feudale, oltre altri egregi uomini, sedeva Davide Winspeare, autore di un pregiato lavoro sugli abusi feudali, e che fu esempio di sapienza e di rettitudine civile. Il lavoro della Commissione, cominciato nel 1807, fu compiuto nel 1810, e re Giovacchino Murat con decreto approvando l'operato e dandogli la sua sanzione definitiva, annunziava a' popoli napolitani che questa grande opera di civiltà si era compiuta. Tutti gli ex-baroni da quel punto videro diffinito il loro diritto; e fra essi gli ex-baroni silani. Come dunque si voglion turbare diritti diffiniti nelle terre feudali? Osta il fatto compiuto e legalmente compiuto fin dal 1810. — La Sila feudale rimane pertanto estranea alla presente legge, e debbe essere chiaramente indicato, il che io intendo fare proponendo un emendamento. A tal modo non s'incorrerà nel pericolo e nel danno del confondere due maniere distinte di possessi; e se la Sila allodiale rimane ancora

sub judice, la Sila feudale n'è fuori da lungo tempo.

Che ove il mio emendamento non fosse reputato necessario in questo luogo, mi riservo interamente il diritto di proporre i temperamenti opportuni negli articoli seguenti per dimostrare la differenza giuridica della *Sila allodiale* e della *feudale*, entrambe contenute topograficamente nella *Sila Regia*.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Ho prestato la dovuta attenzione alla splendida orazione dell'illustre Senatore Imbriani, ed io man mano risponderò agli appunti da lui fatti sì al principio che informa in generale il progetto di legge, che alle speciali disposizioni contenute in taluni articoli. Potrei di già esordire osservando che non avendo alcun oratore domandato la parola sulla discussione generale, e trovandosi pur votato l'articolo 1°, non sarebbe ora tempo di ritornare indietro; ma alla voce di un oratore sì patente per la vastità del suo sapere, il relatore sente il dovere di trasferire nel Senato il convincimento ch'egli in un lavoro sì arduo non ha giurato sulle parole di Zurlo e del Commissario Barletta, ma colla scorta delle dottrine giuridiche e dei fatti che si riferiscono all'agro Silano, ha guardato a quelle regole di giustizia universale che debbono informare un progetto di legge, inteso a comporre interessi opposti con grave pregiudizio della pubblica tranquillità.

L'oratore ha pronunziato severe parole contro Zurlo che presentò il suo piano sulla Sila nel 1790, e lo ha pur censurato come Ministro dell'Interno. In questo recinto io non conosco persone, e giudico i funzionari ed i ministri dai loro atti, indipendentemente dalle relazioni personali coi sovrani ai quali hanno prestato servizio. Se vi possono essere ragioni di odio contro le persone, questo non si deve scongiatamente estendere alle cose. Ora il lavoro di Zurlo del 1790 non risentiva al certo di quell'avidità fiscale da compromettere i diritti dei privati, che erano garantiti dall'autorità del tempo: che anzi proponeva al governo equi provvedimenti. E lo stesso Zurlo, divenuto ministro sotto il governo francese, fu l'autore di quel decreto del 7 giugno 1807 che dichiarò di non esser compresa nelle disposizioni legislative per la divisione dei demanii dell'ex-reame di Napoli, la Sila di Calabria per alte considerazioni politiche e di giustizia, perciocchè il suo lavoro aveva

messo in luce le gravi difficoltà per divenire ad una risoluzione. E basta leggere i decreti, i rescritti e le istruzioni ministeriali scritte da Zurlo intorno all' feudalità ed alla divisione dei demanii, per rimanere convinti che esso procedeva arditamente e con senno pratico per la libertà dei comuni, colpendo inesorabilmente la feudalità, senza però offendere i diritti di proprietà che ai proprietari derivavano sulle terre da legittima causa. Dirò ancor di più, che Zurlo ministro, in tutte le gravi quistioni demaniali, come si raccoglie dalle istruzioni sulla materia, consultava quel Davide Winspeare, il cui venerato nome è stato meritamente ricordato dal dotto oratore. Piacesse al cielo che tutti i ministri dell'età nostra consultassero, prima di emanare decreti e provvedimenti, uomini sapienti e di autorità.

Sino ad un certo punto adunque il piano eseguito da Zurlo nel 1790 deve servir di guida nella risoluzione delle complicate quistioni silane: nè coloro i quali menano scalpore contro il lavoro di Zurlo, hanno somministrato elementi da dimostrarlo assurdo od illegale.

Debbo adunque credere che sieno sfuggite all'illustre oratore le parole con le quali accennava di aver io chiuso gli occhi e seguito ciecamente tutto quello che aveano operato Zurlo ed il Commissariato civile. Basta dare uno sguardo alla Relazione per rimaner convinti che io ho esaminato tutte le ragioni accampate dagl'interessati per far valere i loro diritti. Un Relatore avrebbe mancato ai propri doveri se nelle quistioni sì gravi dell'Agro Silano non avesse esaminato i documenti e lo stato di fatto che concerne la Sila; e per poter dare al Senato tutte le opportune spiegazioni, mi sono a bella posta recato in Napoli per studiare nel Grande Archivio e profittare di quei preziosi documenti che vi si conservano con scrupolosa cura. E questo studio mi ha fatto meglio comprendere tutte le condizioni di fatto sullo stato della Sila Regia e della Sila Badiale; e se l'onorevole Senatore Imbriani si fosse trovato presente alla prima tornata, nella quale parlai appunto della distinzione tra la Sila Regia e la Sila Badiale, non avrebbe al certo lamentato di non essersi tenuto conto della distinzione delle due Sila.

Passo ora ad esaminare la seconda parte del discorso dell'onorevole Senatore.

Egli, con quella dottrina che gli è propria,

ha voluto dimostrare la qualità feudale della Sila Badiale per dedurre che le terre erano esenti da usi civici, e che le prestazioni di fida, giogatico e granetteria, si nella stessa Sila Badiale, che nella Regia, rimasero estinte come prestazioni personali per effetto delle leggi abolitive della feudalità, a tacere che potevano anche considerarsi come tributi incompatibili col nuovo sistema delle imposte. Diceva altresì l'illustre oratore che la servitù dell'alberatura non gravitava su quelle terre.

Non mi sarebbe difficile persuadere lo stesso Senatore Imbriani, della cui amicizia altamente mi onoro, che nello stesso suo sistema della concessione feudale nella Sila Regia, non erano esclusi gli usi civici e le prestazioni, e queste cose saranno più opportunamente esaminate allorchè verranno in discussione gli analoghi articoli del progetto di legge. Ma limitandosi ora la discussione unicamente al dover decidere della proprietà delle difese possedute nella Sila Regia e nella Sila Badiale, non mi sarei aspettato che il Senatore Imbriani sorgesse contro il mio sistema, mentre egli propugnando lo stesso ordine di idee va più in là per stigmatizzare le prestazioni e la servitù dell'alberatura. A che affaticarsi per sostenere la natura feudale della Sila Badiale, se col nostro progetto diamo la proprietà delle tre quarte parti della Sila Badiale, non ostante che il giudicato del Commissariato civile, rigettando la eccezione di prescrizione, ne avesse ordinato la reintegrazione al Demanio dello Stato, e se il Senatore Imbriani avesse formulato il progetto di legge, avrebbe potuto nell'ordine delle sue idee esser più largo di concessioni per i possessori? Noi, per far prevalere di doversi rispettare il possesso legittimato dal tempo, abbiamo lottato con autorità imponenti; siamo, per così dire, insorti contro le dottrine fiscali prevalse nel Commissariato civile, e ci dirà poi il Senatore Imbriani che abbiamo piegato riverenti la fronte all'autorità di Zurlo ed a quella del Commissariato civile? E par poco all'onorevole Imbriani l'essere noi riusciti a strappare all'onorevole Ministro Sella la sua adesione al nostro sistema? Ci duole adunque che, invece di trovare nel Senatore Imbriani un propugnatore validissimo del nostro sistema, egli sorga ad avversarlo come se fosse seguace delle idee contrarie manifestate dal Senatore Guicciardi.

Si tranquillizzi adunque l'onorevole Imbriani: la nostra discordanza sarà nella discussione degli articoli seguenti relativi alle prestazioni ed alla servitù dell'alberatura; ma per ora dobbiamo essere di accordo, e riunire le nostre forze per far prevalere il principio della legittimità dei possessi garantiti dall'autorità del tempo. L'onorevole Ministro Sella mi guarda attonito, poichè a suo malincuore è venuto nelle nostre idee. Ma se egli ha cooperato per farci venire in Roma, e noi vogliamo consolidarvici e rimanervi, sappia che nello stesso interesse delle sue predilette finanze, noi dobbiamo ispirarci, nella risoluzione dei dubbii fiscali, a quelle massime che ci hanno tramandato quei giureconsulti romani, i quali con egual lustro fiorirono sotto la Repubblica e sotto i Cesari.

Guardi l'onorevole Sella l'ombra onorata del giureconsulto *Modestino*, che si affaccia dall'alto di questa volta, e gli dice: « *Non puto delinquere eum qui in dubiis questionibus contra fiscum facile responderit.* » (*Ilarità generale.*)

Tanto confido nell'alta intelligenza dell'onorevole Imbriani, che dopo queste spiegazioni, spero non insisterà nelle sue opposizioni.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre nella discussione di questo progetto di legge, faccio presente al Senato che, non essendosi fatta discussione generale sul progetto medesimo, essa si dovette necessariamente fare all'articolo primo, ed ora la si continua sul secondo; per cui amo sperare che i signori Senatori, che domanderanno in seguito la parola, vorranno restringersi a quelle considerazioni speciali, che possano credersi necessarie su questo articolo 2, come quello che, dopo il primo, stabilisce, dirò così, il principio della legge.

Con quest'intelligenza do la parola al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. In risposta all'egregio Relatore, a cui mi pregio di essere stretto da lunga amicizia, io non ho che ad aggiungere poche cose. Duolmi che mi si accusi di far entrare la politica in una discussione che l'è estranea e che concerne soli interessi patrimoniali. Signori, io non poteva, combattendo la condotta de' Borboni e de' Governi precedenti rispetto alla costituzione della Sila, non accennare alle cause di tanto travaglio sociale e dirne gli au-

tori e i complici: io non potevo non pregare il Governo italiano a valutar giustamente atti compilati in tempi sventurati sotto principi assoluti ed indegni. Senza siffatta condotta di principi, non si spiegherebbe il disagio civile dei popoli e la cacciata delle spregevoli dinastie. Di così trista eredità di Governi una delle parti più gravi è la controversia silana. Cercando di scioglierla, diciamo le vere cause del male; e vediamo pienamente questo male per opportunamente correggerlo.

Il Relatore mi permetta che io gli dica che non ricorda esattamente l'indole e i fatti di Zurlo. Egli è giovane rispetto all'epoca ed all'uomo di cui parla. Io ho l'obbligo di saperne di più. Ma ad entrambi, come io ho già detto, insegneranno le storie di Pietro Colletta quanto fosse lo spirito pubblicano di Giuseppe Zurlo. Rispetto poi alle larghezze mostrate da Zurlo verso i Comuni nelle loro controversie con gli ex-baroni, le cause eran note e turpi: erano meschina arte di Governo forestiero per cattivarsi le moltitudini. Erano carezze de' padroni stranieri e mostra ostentata della civiltà dei tempi, per far velo alla prepotenza della conquista ed alla servitù de' conquistati. Lo Zurlo si prestava agli intenti del nuovo Signore.

Ma torno alla Sila.

Quando ho parlato di esenzioni di terre feudali, ho detto chiaramente che intendevo dire della fida, del giogatico e di quanto concerne l'alberatura. Ognuno sa che siffatti diritti non hanno nulla che fare coi tributi, nè co'servizi feudali e le angarie. Non è mestieri di trattenersi più a lungo sovra siffatta osservazione senza torto di me che parlo e del Senato che si degna di ascoltarli.

Riguardo alle difese allodiali ed ai feudi Silani la distinzione è così grave che basterà ricordare l'origine peculiare dei due possessi. Le difese allodiali derivano non da concessione, che ha suoi patti e la sua determinazione, ma dalla occupazione e dalla industria agraria. Per l'opposto, le concessioni feudali si facevano dal Principe, vi si determinava la condizione giuridica, si ponevano le riserve del concedente; e nei passaggi de' feudi anche per vendita, i quali si facevano con l'assenso espresso del Principe, la condizione legittima del feudo era chiarita. Basta vedere direttamente qualcuno di codesti assensi regi per discernere la diversa natura delle due terre: e se l'onorevole Ministro o il Rela-

tore ne avesser veduto un solo, avrebbero portato un differente giudizio. E se il diritto di fida e d'altro, può esser quistione, parlandosi delle terre allodiali, non può più esser tale rispetto alle terre feudali. Lo Zurlo aveva mestiere di confonder tutto nella sua verifica per far più ricca la causa dell'erario, ed ha volentieri confuso le une e le altre terre. Ma noi non lo seguiremo nella falsa via; e meglio riconoscendo i fatti e direttamente esaminandoli, non già accettandoli belli ed esaminati e classificati dall'agente di Ferdinando IV Borbone, faremo ossequio al vero, e compiremo un'opera di giustizia lungamente aspettata la quale non può esser impartita se non sotto l'impero della libertà.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Imbriani col suo emendamento aggiungerebbe all'articolo fatto dall'Ufficio Centrale, queste parole: « Le disposizioni di questo articolo non riguardano la Sila feudale. »

Dimanderò anzi tutto se questo emendamento è appoggiato. Coloro che lo appoggiano abbiano la bontà di alzarsi.

(È appoggiato.)

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io mi riserberei di fare quest'aggiunta e di svilupparla alla fine della discussione del progetto di legge, e per conseguenza si potrebbe ora passare a quella degli articoli seguenti, sui quali mi riservo di fare qualche osservazione.

PRESIDENTE. Le aggiunte, si possano fare anche dopo la votazione degli articoli, quando però non implicino contraddizione con ciò che è già stato votato, e se l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare l'annunziata aggiunta del Senatore Imbriani...

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà, intendiamoci bene, nel senso di rinviare la discussione di quest'aggiunta dopo quella degli altri articoli.

Intanto però io pregherei il Collega Imbriani a non crearci imbarazzi, poichè la sua aggiunta mira ad altro scopo che non è quello di questo articolo, mira cioè allo scopo di modificare gli articoli 4 e 6 del progetto e quindi...

PRESIDENTE. La prego a non anticipare la discussione.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Perdoni, signor Presidente, ma noi abbiamo dichiarato nell'articolo che su queste terre non si dovessero cor-

rispondere la fida, il giogatico e la granetteria non che il prezzo dell'alberatura.

L'osservazione che vuol fare l'onorevole Senatore Imbriani starà bene allorchè verranno in discussione gli articoli 4 e 6, e pregherei perciò l'onorevole Senatore di proporre questo emendamento all'art. 4, perchè quivi è la sua vera sede.

Senatore IMBRIANI. Chiarirò apertamente il mio pensiero, poichè sorge ancora dubbio sulla opportunità di porre in questo articolo il mio emendamento. — In questo articolo si fa menzione di tutte le terre silane in genere, intorno a cui si dichiara estinta ogni contesa. Or fra queste terre ce ne aveva un picciol numero (le feudali) intorno alle quali non poteva esservi, nè ci era, contesa con lo Stato, perciocchè ci era il titolo di concessione che determinava tutto e fuori delle cui parole e de' cui patti non era possibile uscire. Ci era oltracciò i trasferimenti od i passaggi pattuiti di feudi i quali facevano per iscritto certa e ripetuta fede della proprietà, dell'estensione, della franchigia de' fondi conceduti dal Re. L'adoa e il relevio pagati, l'assenso regio prestatato attestavano (mi si permetta la formola) *toties quoties* la natura distinta di siffatte terre. Quindi si prendeva ragione di tutto nella razionalità della Regia Camera della Sommaria e nei suoi registri feudali che dicevansi *quinternioni*. Nelle difese allodiali, come altre volte mi è occorso di dire, altro era il diritto del fisco, perciocchè altra era l'origine e la condizione giuridica, e l'incertezza del diritto di quelle terre ingenerò le liti. Come non si hanno nella legge a distinguere le due cose che nel fatto sono distinte, essendo diverse? Nelle terre concesse o feudali tutto è certo ed espresso; nelle terre allodiali occupate tutto è tacito ed indeterminato e può dar luogo a controversie.

A me dunque era avviso che sull'articolo secondo cadesse il mio emendamento e lo proposi. Ma convengo del pari che più specialmente si potrebbe anche proporre negli articoli 4, 6 e soprattutto nell'art. 7, nel quale ultimo si ha una dichiarazione che debbe solo essere più determinata per le terre feudali. Ed io non sarei abborrente o lontano, ove ora ritirassi l'emendamento, di serbarmelo a riproporre nella discussione dei detti tre articoli seguenti.

Ma poichè il Zurlo nella sua verifica confonde giuridicamente le due parti della Sila Regia (allodiale e feudale), e poichè l'art. 2 si

attiene alla detta verifica, io aveva assolutamente mestieri di distinguerle, facendone chiare le differenze al Senato.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Il Senatore Imbriani si preoccupa della identificazione e confinazione dei possedimenti accennati in questo articolo, allegando che il piano di Zurlo non è un documento veramente legale, per essere stato eseguito in via amministrativa nel solo interesse della causa fiscale, e senza sentirsi gli interessati. Ma prego l'onorevole Senatore ad osservare che noi con l'articolo abbiamo fatto distinzione tra la Sila regia e la Sila badiale. Non potrà cadere alcun dubbio sulle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, perocchè trovandosi di già eseguito il distacco della quarta parte, le restanti tre quarte parti continueranno a rimanere presso i possessori. Ma per la Sila regia è indispensabil cosa spiegare quali sono i possedimenti che si debbono rispettare come proprietà libera dei possessori delle difese; e siccome il Commissariato civile ha di già eseguito tale confinazione e misura, facil cosa è riconoscere le occupazioni posteriori che non meritano, perchè illegittime usurpazioni, di essere rispettate. Se non fosse così, basterebbe posseder terre demaniali occupate dopo le verifiche del Commissariato civile per trovare nella legge il titolo dell'impunità.

E noti il Senatore Imbriani che nell'articolo non si parla delle verifiche di Zurlo, le quali erano puramente amministrative; ma invece si parla delle verifiche eseguite per virtù dei provvedimenti del Commissariato civile, il che importa che la causa dei possessori è stata favorevolmente trattata, per la ragione che dal 1790, epoca del piano di Zurlo, sino al 1853, epoca delle verifiche fatte per virtù dei provvedimenti del Commissariato civile, si sono al certo consumate altre usurpazioni, e ciò non pertanto vengono rispettate.

Per lo che prego l'onorevole Imbriani a ritirare il suo emendamento, per la ragione che non si possono pregiudicare con l'adozione di questo articolo le quistioni delle prestazioni sulle quali provvede l'articolo 4 del presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Il Senatore Imbriani insiste nella sua aggiunta?

Senatore IMBRIANI. L'emendamento, come io l'aveva scritto, potrebbe essere ridotto anche a meno parole da inserirsi nell'articolo, che ver-

rebbe a suonare come segue: Le difese della Sila Regia « *tranne la parte feudale* » ecc.

Se credono d'ammetterlo così, io lo proponerò sotto questa nuova forma; il concetto mio tornerà sempre lo stesso.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Allo stato delle pochissime cognizioni che ho di questa materia, devo dichiarare di non poter accettare la proposta dell'onorevole Imbriani. Qui non si tratta nè di giogaio, nè di granetteria, nè di alteratura, nè di prestazioni di qualsiasi specie, ma bensì di risolvere le controversie intorno alle proprietà.

Si tratta di stabilire che sia dichiarato proprietà ciò che fu riconosciuto come possesso dal Commissariato civile, essendo ormai decorso abbastanza tempo per poter applicare alla ricognizione di effettivo possesso fatta dal Commissario civile la qualità della prescrizione.

Ora, le parole che l'onorevole Imbriani propone, sono superflue se si riferiscono ai possessi che già esistevano quando operava il Commissario civile; sono poi pericolose perchè potrebbero indurre a credere che vi siano delle contestazioni sopra l'estensione di queste terre, così dette feudali, e potrebbero aver per effetto che ulteriori usurpazioni, che l'Ufficio Centrale non vuole riconoscere al di là di quello che furono riconosciute in fatto come esistenti dal Commissario civile, venissero per quelle parole così intercalate nel testo della legge, ad avere qualità di proprietà.

Quindi, sempre dichiarando la mia imperizia ed ignoranza, allo stato della discussione io non potrei accettare quest'aggiunta.

Prego perciò il Senato di votare l'articolo come propone l'Ufficio.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io mi sono indotto a proporre questo emendamento sotto un unico riguardo; ed è che l'Ufficio Centrale teneva conto precipuo della verifica fatta da Zurlo laddove non poteva riconoscere per nulla o riconosceva per poco una verifica arbitraria e compilata senza garanzia di privati interessati, da un uomo rappresentante solo la fiscalità dello Stato inquisitore. Codesta verifica poteva tornar lesiva a privati e specialmente doveva tornare lesiva al diritto dei feudatari, delle cui terre, non di-

stingueva la condizione giuridica speciale rispetto al fisco.

Ma poichè io riconosco che mi rimane pieno il diritto a riproporre il mio emendamento negli articoli 4, 6 e specialmente 7, così secondando il desiderio dell'Ufficio Centrale, io lo ritiro, riserbandomi espressamente di presentarlo all'occasione degli articoli suddetti.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola metterò ai voti l'articolo proposto dall'onorevole Guicciardi, di cui si darà lettura.

Senatore GUICCIARDI. È lo stesso di quello di ieri con una piccola modificazione: se il signor Presidente lo permette, lo leggerò io stesso. Esso è così concepito:

« Sono considerate di libera e assoluta proprietà dei privati possessori le difese transatte. L'operato del regio Commissario Zurlo dell'anno 1790, che venne con rescritto sovrano del 25 aprile 1843, dichiarato base alla determinazione dei limiti delle difese servirà a determinarne inappellabilmente l'ubicazione e l'estensione. Le difese non transatte ma che pure al pari delle precedenti vennero determinate e descritte dal detto Commissario regio, verranno pure ammesse a transazioni e i possessori saranno restituiti in tempo per esercitare tal diritto.

« Sono pure di libera ed assoluta proprietà dei privati possessori le terre del Governo alienate direttamente. Le terre poi arbitrariamente occupate posteriormente all'epoca nella quale dal regio Commissario Zurlo vennero determinate e descritte le difese Silane le quali già non fossero state reintegrate al Demanio in forza di sentenza passata in giudicato ed a riguardo delle quali venissero rifiutate le transazioni che colla presente legge vengono offerte, potranno dal Demanio essere rivendicate colle stesse norme della giurisdizione contenziosa amministrativa che in materia di questioni demaniali erano o sono in vigore tuttora nelle provincie meridionali. »

PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento del Senatore Guicciardi è appoggiato.

Senatore GUICCIARDI. Fu già appoggiato, e questo è identico a quello di ieri; se vogliono che io dia qualche schiarimento, sono disposto a darlo.

Senatore SCIALOIA. Sì, sarebbe meglio.

PRESIDENTE. Il Senatore Guicciardi ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Come bene aveva osser-

vato l'onorevole Presidente, non essendosi fatta una discussione fondamentale del progetto di legge, fin da principio, ne è venuto, che nella discussione degli articoli si dovette procedere in modo molto irregolare: si dovette cioè rientrare talvolta nella discussione generale. Nel fatto l'emendamento che io ho proposto al secondo articolo non posso dissimularlo, involge il concetto direttivo della legge, ed è informato a criteri molto diversi da quelli adottati dalla Commissione.

L'Ufficio Centrale fa base della legge la conferma di tutti gli effetti di possesso, elimina i giudizi sommari in contenzioso amministrativo che erano e sono in vigore nelle provincie meridionali e sanziona i fatti compiuti.

Col mio emendamento mentre io faccio ragione a tutti i diritti degli occupatori, cui il fatto, il tempo, le transazioni intervenute e i giudicati hanno sanzionato, vorrei adottate le stesse norme di giustizia e di procedimento, per quegli altri occupatori che trovansi in identiche condizioni di fatto e di tempo, quand'anche non si fosse verificato a loro favore il compimento di quegli atti giuridici che erano richiesti per la legale sanzione dei loro diritti.

In altre parole, vorrei che gli occupatori avessero tutti lo stesso trattamento, e che non si avesse a verificare l'ingiusto fatto, che il progetto della Commissione sancisce, di reintegrare, cioè, il Demanio con terre stralciate dagli uni, mentre si rinuncia a stralciare quelle degli altri le cui usurpazioni verificate, converte in libera ed assoluta proprietà in forza della presente legge.

A me parve che questa legge perchè potesse avere utile effetto, vale a dire, perchè avesse a togliere ogni questione ed impedire fatti criminali che tutti gli anni si verificano, i quali appunto hanno causa nella reazione della popolazione usuaria contro gli arbitrari occupatori, dovesse pure dare una qualche soddisfazione agli usuari, i quali hanno convinzioni sostenute da antiche tradizioni di padre in figlio, che il loro diritto all'esercizio degli usi civici si estende a tutta la Sila.

Le arbitrarie occupazioni, che si estendono a quasi nove decimi dei terreni Silani hanno circoscritti gli usi civici o poco più di un decimo, e ancora i terreni su cui si esercitano sono i più scadenti per qualità e posizione.

Volere ora legittimare anche le più recenti

usurpazioni, il cui reintegro al Demanio e di conseguenza agli usuari, era quasi già compiuto, mi pare cosa nè giusta nè prudente, massime che trattasi di ledere i diritti di una popolazione di oltre 120,000 abitanti, i quali non tutti sono molto educati a civiltà ed al rispetto delle leggi.

Certamente, che non si può ritornare su tutte le cose che il tempo potesse avere coperte della sua sanzione; ma in tutto vi ha un limite, e gli occupatori stessi, nel loro interesse, dovrebbero desiderare che la legge soddisfacesse alle accennate esigenze, perchè diversamente le loro proprietà difficilmente saranno libere e sicure. E, come attualmente, dovranno anche in avvenire provvedere alla difesa della loro terra e della loro persona, con mercenari armati, che sono un'altra grave piaga di quella Provincia. Ed il Parlamento potrà far leggi ed applicarle rigorosamente finchè vuole, che non muterà questo stato di cose se non soddisfacendo alle accennate esigenze, che scaturiscono da speciale condizione sociale.

I proprietari stessi, se sapessero valutare rettamente i propri interessi, dovrebbero essere i primi ad aderire a larghe transazioni, se intendono avere la libera e sicura disponibilità dei loro terreni.

Queste sono le ragioni per cui avrei voluto che la legge avesse affermati e ben determinati tutti i diritti del Demanio senza rinunciarne alcuno, offerendo poi larghissime transazioni per accomodamenti cogli occupatori i quali tanto più facilmente sarebbero addivenuti a tali transazioni, in quanto avessero veduto il Governo fermo nel mantenere i propri diritti, e nel non voler esso stesso privarsi del sussidio delle proprie armi.

Di questo modo anche i renitenti che non sanno rendersi ragione del loro vero interesse, avrebbero accettate le offerte del Governo dalle quali sarebbe scaturita una nuova condizione di cose che avrebbe ridonato tranquillità e sicurezza alla Provincia e fatto cessare il brigantaggio il quale ha la sua vera radice nella falsa condizione sociale in cui si trovano talune Provincie e viene nutrito da questa lotta secolare che esiste fra possessori e contadini, nella quale i primi si adoperano di estendere e sanzionare usurpazioni, ed i secondi si sforzano di mantenervi e difendervi i loro diritti.

Io non posso consentire nella dichiarazione

che avrebbe fatto l'onorevole Imbriani relativamente ai feudi, che dice essere stati concessi senza restrizioni e senza servitù di usi civici.

Nelle Calabrie almeno, tutti i terreni concessi in feudo (e costituivano una gran parte della Provincia) erano soggetti agli usi civici.

Nel tempo in cui io fui colà dovetti anzi occuparmi di far reintegrare ai demani comunali i terreni già loro assegnati in corrispettivo degli usi civici, quando si sciolsero le promiscuità dei beni feudali, terreni che nel periodo di molti anni erano stati in massima parte tenuti dai proprietari. Vede il Senato che questo male delle usurpazioni non era ristretto alla Sila.

I criteri direttivi da cui vorrei informata la legge sono molto diversi da quelli adottati dall'Ufficio Centrale. Però devo dichiarare che, qualora dovessi consentire nei criteri da esso adottati, non avrei difficoltà a votare l'articolo 2. come venne nuovamente redatto.

Ma il mio dissenso sta appunto in ciò che non posso accettare tali criteri della Commissione perchè dubito (e desidero d'ingannarmi) che la legge votata in questo modo non sarà per raggiungere lo scopo che si prefigge, di porre termine cioè alle annose questioni silane e di ridonare tranquillità e sicurezza ad una Provincia che è conturbata appunto da questa anormale condizione sociale.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Scialoia.

Senatore SCIALOIA. Diceva benissimo l'onorevole Senatore Guicciardi, conchiudendo il suo discorso, che tra il suo emendamento e l'articolo secondo vi ha non una differenza secondaria, ma una diversità sostanziale.

Il suo emendamento è tutto un disegno di legge, il quale si differenzia dal nostro, come egli soggiungeva, pel diverso criterio direttivo. Dico questo, perchè egli, con quella lealtà che lo distingue, soggiungeva che, quante volte non fosse accolto il criterio direttivo, che egli vorrebbe sostituire al nostro, egli giudica che, come è redatto l'articolo secondo, non lascia neppure a lui alcun dubbio.

Ora, ecco in che consiste il criterio direttivo della legge che l'onorevole Senatore Guicciardi desidererebbe di sostituire al nostro, sotto forma d'emendamento all'articolo secondo.

Egli distingue, come abbiamo distinto noi, nella Sila, e parlo principalmente della Regia, le difese dai Demani. Chiama usurpazioni in

genere tutte le difese le quali non sono state transatte dinanzi alla Camera della Sommaria, e chiama anche usurpazioni tutte le aggiunte che dopo quel tempo abbiano per vie di fatto potuto i possessori fare alle difese transatte. Quindi egli dice in primo luogo che, ritenendo l'operato di Zurlo non più come un'operazione descrittiva, ma come un fatto legislativo, noi oggi dobbiamo considerare come non avvenuto qualunque possesso posteriore a quel tempo; quindi dobbiamo, per vie di fatto, entrare nella Sila coll'opera di Zurlo alla mano, descrivere i limiti che egli aveva descritto e aggregare al Demanio tutta la terra che non costituisca una delle difese di cui Zurlo aveva fatto un elenco. Nè di queste difese egli vorrebbe riconoscere il possesso, ma discuterlo coi titoli alla mano per vedere se tutte codeste difese descritte da Zurlo rispondono per la loro estensione alle difese transatte, riscando il più in favore del Demanio.

Se non che egli ammette che ai possessori di difese transatte che siano usciti dai loro antichissimi limiti, si possa offrire a titolo di grazia una transazione: libero però il Demanio di accettare o no codesta transazione. Questo, se ho ben inteso, è il sistema dell'onorevole Guicciardi.

Senatore GUICCIARDI. Io vorrei parificare, mettere cioè allo stesso livello, nelle stesse condizioni le difese transatte e quelle non transatte.

Senatore SCIALOIA. Domando però all'onorevole Guicciardi, per potermene formare un'idea, se sarebbe obbligatoria questa transazione, cioè se il Governo dovrebbe accettarla.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Ho osservato che la legge espone i suoi criteri e le sue norme; per quelli che non consentono a queste transazioni vi sono i giudizi; e io vorrei che in questo caso i giudizi fossero quelli adottati in passato, cioè i sommarii, quelli cioè che servirono a comporre tutte le questioni poichè pel solo fatto di essere ora mutato il Governo, a parere mio, non dovrebbe mutare la condizione dei giudizi e la parità di trattamento.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Siccome non ho ben compreso, farò le due ipotesi; la prima che quando

le parti la vogliono, quella transazione diventa obbligatoria e il Governo non possa negarla; la seconda, che dette transazioni non sieno obbligatorie, e resti in facoltà del Governo il farle o no.

Nella prima ipotesi, io non so purtroppo trovare gran differenza tra il suo emendamento ed il nostro sistema, perchè egli riconosce che le difese transatte, nei termini in cui erano anticamente, darebbero agli usurpatori pel tempo posteriore la facoltà di dire: io le riscatto alla condizione degli altri. Ma gli altri furono transatti appunto mediante un pagamento e noi oggi un pagamento dimandiamo sotto forma di riscatto della fida, giogatico e granetteria. Io adunque non vi so trovare una sostanziale differenza.

Vero che quando nel 1600 si fecero le transazioni vennero fatti anche altri pagamenti.

Senatore MIRAGLIA. Furono esonerati dalla fida.

Senatore SCIALOIA. Dunque l'onorevole Guicciardi dirà: se si domanderà un prezzo eguale all'antico, il Governo accetterà. Ed allora io chieggo, se nel caso opposto, nel caso in cui il Governo glie lo impone, potranno gli altri non accettare la transazione, o dovranno accettarla? Sto sempre nelle due ipotesi.

Suppongo che sia obbligatoria l'accettazione. Or bene, se è obbligatoria per le due parti, la legge verrebbe ad imporre la vendita forzata ai possessori delle terre occupate dopo il 1600 al prezzo a cui i primi possessori delle terre transatte le pagarono; lascio stare che sarebbe strano che il legislatore creasse de' compratori coatti: ma a questo patto egli risolverebbe colla legge la questione di diritto che pende dinanzi ai magistrati, val quanto dire se quel possesso antichissimo dopo il 1648 induca o no per via di prescrizione la conseguenza che il possesso è convertito in proprietà.

Questo per lo appunto hanno sostenuto e sostengono gli antichi occupatori delle terre della Sila, sia che abbiano portato le loro difese al di là degli antichi limiti, sia che abbiano occupato terre per le quali non c'è stata mai transazione. Egli adunque destinerebbe questa legge ad un solo fine, cioè a risolvere giudiziariamente una questione che pende dinanzi ai giudici: e dico, pende dinanzi ai giudici, perchè sebbene siano stati fatti ripetuti reclami al Commissario civile, e questi abbia giudicato in molti casi che la prescrizione non valga contro il Demanio, pure

per ogni singolo giudizio, quell'eccezione fu riprodotta, e molti giudizi pendono, anzi la massima parte, siccome udiste a ricordare più volte. Ora, Voi avete udito dal nostro dottissimo Relatore come sia suo particolare avviso che la prescrizione sia operativa di effetto anche contro il Demanio.

Vi sono adunque dei magistrati, e dei magistrati di prim'ordine, come il nostro Collega Miraglia, i quali pensano che la prescrizione debba operare il suo effetto. È dunque una questione dubbia, e dubbia tanto che, sebbene sia stato giudicato altrimenti, pure per magistrati che siano della scuola del nostro Relatore dovrebbe essere risolta in senso affermativo.

Ora, può il potere legislativo risolvere con una legge una questione così fatta, che è per indole suo esclusivamente giudiziaria? Certamente che no.

Se dunque l'onorevole Guicciardi non intende, come non può intendere, che il legislatore risolva questioni di tal natura, che ne risulta? Che quando il Governo offra di transigere, o quando gli altri domandino di transigere se l'uno o gli altri non si acquietano a questo principio, cioè o il Governo non creda che la prescrizione debba valere, o i privati reputino che debba essere efficace, la controversia debba essere sottoposta ai magistrati. Ma se egli intende che la transazione debba essere imposta dalla legge senza riguardo alcuno così ai proprietari come al Governo, in questo caso osserverei che imporre un prezzo oltre di quello lievissimo della capitalizzazione della fida, giogatico e granetteria, che sono pesi oggi esistenti, è imporre un prezzo che si avvicina molto al prezzo effettivo e reale dei terreni in quella vasta e selvaggia contrada; ma obbligare gli occupatori a comprare i terreni occupati è implicitamente riconoscere che il Demanio continua ad essere proprietario malgrado la prescrizione. Quindi per indiretto si torna sempre a risolvere legislativamente una questione giudiziaria: il che non può essere consentito.

A me pare evidente che se la formola che propone l'onorevole Senatore Guicciardi potesse mai produrre qualche effetto nella Sila, dovrebbe presupporre legislativamente risolta una questione, per indole sua, giudiziaria. Se lascia intatta questa questione, tutti i giudizi proseguirebbero, tutte le liti vertenti fra gli occupatori ed il Demanio si perpetuerebbero.

Fatto adunque intendere al Senato come la proposta dell'on. Guicciardi non sia un emendamento, ma importi una di queste due cose, cioè o sostituire a quella che v'è proposta, una legge che suppone la risoluzione legislativa d'una controversia giudiziaria, o fare una legge che lasci proseguire dinanzi ai magistrati le eterne questioni che ingombrano la Sila, l'Ufficio Centrale sotto un rispetto o sotto un'altro, non può che assolutamente respingerla.

L'on. Guicciardi però è mosso da un sentimento lodevolissimo. Egli è preoccupato dell'interesse dei Comuni. Voi avete poc'anzi udito dalla bocca eloquente del mio amico Imbriani quali sieno le preoccupazioni che al contrario hanno i proprietari della Sila; come essi non accettino se non col beneficio dell'inventario il pagamento della fida, del giogatico e grancteria, come si credano gravati dalle operazioni del Barletta: e perciò qualora questa legge possa essere approvata, come venne da noi proposta, essi siano i sacrificati, e non già i Comuni nè lo Stato.

L'on. Guicciardi invece fin da ieri ci fece concepire preoccupazioni in senso perfettamente opposto. Egli è preoccupato dei Comuni; egli crede che noi largheggiamo troppo verso i possessori delle difese, e che noi abbiamo il diritto di largheggiare, senza offendere i diritti dei Comuni. Questo sentimento detta al Guicciardi la sostituzione del suo articolo al nostro.

Ebbene, o Signori, dal controposto di queste preoccupazioni, Voi, uomini pratici, dovete dedurre che noi solamente, i quali teniamo la via di mezzo, siamo nella verità.

Quando due interessati si lagnano a vicenda è probabile, che chi propone una certa soluzione per conciliare i loro interessi, sia nel vero.

Ma non mi restringerò a questa osservazione generale, e rispondendo all'onorevole Guicciardi, voglio altresì calmare, ricordando alcune cifre, quella preoccupazione che può dalle sue parole essere trasfusa in Voi, signori Senatori.

La Sila, come avete udito da ieri più volte, è divisa in due grandi sezioni; la Sila Badiale e la Sila Regia.

Quanto alla Sila Badiale, noi rispettando il fatto, abbiamo proposto di assegnare ai Comuni, (perchè tanto vale dichiarare Demanio in questa legge una parte delle terre, quanto assegnarla ai Comuni), abbiamo proposto, diceva,

di assegnare ai Comuni la quarta parte del territorio della Sila Badiale. Ora, secondo la legge vigente su questa materia degli usi civici nelle provincie napoletane, ai Comuni spettava tra il quarto ed il terzo della terra su cui si esercitavano.

Se una quarta parte delle terre della Sila Badiale fu reputata sufficiente a compensare questi usi civici, noi crediamo non doverci più occupare della Sila Badiale. Vediamo ora se, per le terre della Sila Regia, noi siamo in grado di soddisfare a quelli che potrebbero essere stretti diritti dei comuni delle Calabrie. E dico stretti diritti, perchè, o Signori, nella seconda Sila è stato lungamente conteso se gli usi civici fossero estesi a tutte indistintamente le terre. Certamente per antiche consuetudini, che sono però validi titoli, i governi che si erano succeduti nel Napoletano, avevano chiuse non poche parti di terreni, dichiarandole *Camere chiuse*, cioè destinate esclusivamente a fornire legnami alla marina militare e mercantile di quel reame. Da queste *Camere chiuse* erano esclusi gli usi civici.

Da' vari governi che si sono succeduti nel Napoletano si è pure preteso che altri Demanii, cioè altre porzioni di queste, terre fossero sottratte agli usi civici.

Ma io abbandono questa parte disputabile, e dico: per la Sila Badiale è già soddisfatto coll'assegno del quarto. Quanto alla Sila Regia la sua estensione è di circa 70 mila ettari.

Di questi 70 mila ettari, 2 mila (piglio le cifre rotonde), sono anche presentemente *Camere chiuse*, sono sottratti agli usi civici. E la legge, esercitando un antichissimo diritto, porta a 3500 ettari questa estensione riservata, che altre volte era di gran lunga maggiore. Dunque rimarrebbero circa 66 mila ettari.

Di questi 66 mila ettari, 8597 sono stati già, per giudizio del Commissario regio: dichiarati proprietà di coloro che avevano transatte le difese nel 1645: rimarrebbero dunque meno di 58 mila ettari, 57,400 circa: vi erano però tutte le altre *difese* transatte sulle quali il Barletta non aveva ancora pronunziato giudizio, perchè queste *difese* possano contenere una parte usurpata al di là degli antichi limiti.

Io non metto a calcolo tutta la loro estensione per sottrarla ai 58,000 ettari perchè questa loro estensione sarebbe niente meno che di 40,098 ettari.

Suppongo che di questi 40 mila ettari delle altre difese, ce ne sia una parte usurpata proporzionale delle 21 difese giudicate.

In quelle 21 difese, la cui estensione era di circa 9 mila ettari, il Barletta ha trovato usurpati 899 ettari ch'egli ha staccati ed uniti al Demanio; e questo vale quanto dire che in media l'usurpazione sulle difese transatte e giudicate si è trovato essere di un decimo.

Supponete che nei 40 mila ettari di difese non ancora giudicate ci sia un decimo di usurpazione; vi saranno dunque 36 mila ettari di difese possedute a giusto titolo di proprietà. Se sottratte dai 58 mila questi 36 mila ettari, ben vedete che ne rimane una parte ben piccola; ce ne restano 22 mila circa.

Non parlo di altre porzioni di Demanio che si sono vendute dal 1805 al 1816. La data non antichissima ci può fare per condiscendenza ammettere che si debba per equità rispondere del fatto de' governi precedenti. Ma non credo che si debba rispondere ai Comuni di quello che hanno fatto i Governi precedenti fin da due, o tre secoli fa. Resterebbero dunque 22 mila ettari da ripartire. Supponiamo invece che siano 25 mila, 26 mila, siano 30 mila ettari di terre delle quali spetterebbe tutto al più un terzo ai Comuni e due terzi al Demanio. Dunque i Comuni avrebbero al massimo, largheggiando, diritto a 10 mila ettari; ma noi di demanio disponibile ne abbiamo (rispettando tutte le difese occupate al tempo di Barletta) 13 mila ettari e più. Dunque dando tutto ai Comuni, dando loro anche i due terzi che spetterebbero a noi, abbiamo disponibile tanta terra che supera quella che potrebbe spettare ai Comuni qualora noi procedessimo giuridicamente alla verifica e a' giudizi, come già fece il Barletta.

Se noi possiamo disinteressare i Comuni, abbandonando loro la parte di terra spettante al Demanio, diceva bene io che questa legge è nel suo complesso una larghissima transazione, nella quale entra il Governo per rispettare i diritti di tutti, abbandonando i suoi. I Comuni, certamente, non si potranno lamentare per un'altra ragione, cioè, perchè lo Stato dà loro un altro considerevole vantaggio. Sulle difese così della Sila Regia, dove esiste, come della Sila Badiale dove noi vi proponiamo di imporlo per un momento fittiziamente, gravita un diritto che si chiamava una volta di fida,

di giogatico, di granetteria, e del quale noi imponiamo ai possessori il riscatto mediante il pagamento di un capitale che spetterebbe al Demanio, ma che noi diamo ai Comuni.

Ora, io domando: se da una parte i Comuni avranno per lo meno tanta terra quanta poteva loro spettarne, e di più il capitale dei diritti di giogatico, fida e granetteria che spetterebbe al Demanio; come mai potranno lamentarsi? Come potranno sostenere che noi abbiamo menomato i loro diritti? Non valgono questi, non dirò argomenti, ma numeri, a persuadervi che le preoccupazioni lodevolissime del nostro Collega Senatore Guicciardi non hanno ragione d'essere contro la nostra proposta di legge?

Avendo sottoposte queste idee al Senato, richiamo di nuovo la sua attenzione su ciò che dappriincipio io gli facevo osservare, cioè che contemporaneamente questo disegno di legge è combattuto come dannoso ai proprietari e come dannoso ai Comuni, mentre in realtà, come appare dai risultati suoi ultimi, tornerà di grandissima utilità agli uni ed agli altri. Noi rispettando possessi antichi, mediante un piccolo peso, estinguiamo interminabili controversie; e largheggiando verso i Comuni, rispettiamo i loro diritti, e soddisfacciamo ai loro bisogni. Ed il sacrificio dello Stato noi reputiamo lieve a fronte del gran beneficio di gettare in quella contrada niente meno che il primo fondamento della civiltà umana, che è la proprietà. Sicchè, o Signori, vi raccomandiamo di chiudere gli orecchi ai reclami più o meno interessati, e di adottare il progetto di legge che vi proponiamo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Come diceva bene l'onorevole Senatore Scialoja, qui abbiamo udito i rappresentanti delle due diverse opinioni. L'on. Imbriani ha rappresentato, e con che calore l'udiste, le vedute dei possessori, e l'on. Guicciardi quelle degli abitanti dei Comuni.

Quindi io credo che, nello stato attuale delle cose, si possa realmente adottare la soluzione che raccomanda l'Ufficio Centrale. Dichiarata proprietà i possessi, ma le limita e circoscrive effettivamente alle difese che il Commissario civile ha riconosciuto, e io credo, per quanto or si possa presumere, che gli abitanti di quei Comuni si acquieteranno alle deliberazioni del Senato, quando veggano che queste sono circo-

scritte alle difese le quali erano state riconosciute a quei tempi.

Sebbene però l'articolo che stiamo discutendo, non contempi la prestazione di fida, essendo questa una questione che verrà poi; pure io mancherei alla lealtà se non dichiarassi fin d'ora da questi banchi, che del mantenimento di queste prestazioni facciamo condizione *sine qua non* dell'accettazione del progetto di legge che ci sta innanzi.

E così se i possessori delle tre quarte parti delle difese della Sila Badiale vengono con quest'articolo dichiarati liberi ed assoluti proprietari, è giusto che siano sottoposti al corrispettivo di queste prestazioni, trattandosi di terre che il Commissario riteneva come demaniali, e che ora vengono attribuite ai possessori.

Quanto ciò sia giusto lo dimostreranno i dottissimi personaggi che hanno studiato la questione, e che meglio di me possono esporre le considerazioni giuridiche, allorchando più specialmente si parlerà delle prestazioni. Io intanto ho dovuto fare questa dichiarazione, anche perchè il Senato, nel dare il suo voto, conosca gli intendimenti del Governo.

Del resto, noi siamo intimamente convinti della suprema necessità di prendere un partito, e che la peggiore soluzione sarebbe di non pigliarne alcuno.

Imperocchè Voi tutti, o Signori, potete immaginare che conseguenze abbia in quelle popolazioni il fatto di sapere che da tanto tempo pende insoluta davanti al Parlamento la questione della proprietà di quelle regioni.

Bisogna adunque venire ad una soluzione a qualunque costo; giacchè lo ripeto, il peggior partito è quello di non prenderne alcuno.

Noi però mentre crediamo di fare la più gran parte possibile ai possessori, lasciandoci strappare quelle tante concessioni di cui parlava l'onorevole Miraglia, d'altra parte non possiamo neppure essere insensibili ai reclami ai quali accennava l'onorevole Guicciardi.

L'onorevole mio amico il Senatore Scialoja ha fatto una ingegnossissima argomentazione per dimostrare che, secondo le regole vigenti nel reame di Napoli, la presente legge è favorevole ai Comuni, poichè vengono a conseguire oltre il terzo della proprietà su cui gli usi civici si esercitano.

Sia bene, quando si sottraggano tutte le terre

vendute, concesse, transatte. Ma l'amministrazione ha dei reclami i quali partono dall'editto fatto sotto il re Roberto nel 1333, e commisurano quel terzo e quel quarto, non già a ciò che rimane, tolto questo o tolto quell'altro, ma a tutti i 95 mila ettari che costituivano l'estensione della Sila. Quindi si dice: Lasciate almeno a noi Comuni i 32 o 24 mila ettari, e non 13 mila, come ce ne rimangono secondo questo progetto.

Io credo che questo ragionamento sia esagerato in un altro senso, e che la soluzione proposta da l'Ufficio Centrale si possa veramente accettare, a patto però che poi si deliberino quelle prestazioni contro cui elevava la sua eloquentissima voce l'onorevole Imbriani.

Per parte nostra, ripeto, non possiamo non farne una condizione *sine qua non*, perchè altrimenti temiamo che si lancierebbe in quelle provincie un provvedimento che, invece di accomodare le questioni di brigantaggio e di sicurezza pubblica, le risolleverebbe più che mai.

Del resto, è intendimento del Governo, come io ebbi già a dichiarare, di consacrare quello che si ricaverebbe dall'affrancazione di codesti canoni all'utile di quelle regioni, facendovi strade.

Io reclamerei anche un piccolo posto per l'istruzione pubblica, e spero che l'onorevole Imbriani in questa parte mi aiuterà. Chiedendo così dei vantaggi a favore di quelle popolazioni, sarà meno mal accetto il rappresentante di quel fisco che egli dipingeva con parole così vive.

Osservo, del resto, che il fisco, ben sovente, è la cosa di tutti, ed io non credo che vada così maltrattato.

Uno di questi giorni mi venne tra mano l'elogio di Traiano scritto di Plinio, nè deve far meraviglia al Senato, essendo impossibile vivere a Roma senza che pervenga qualcuno di quei libri anche nelle mani di un gabelliere. In questo elogio adunque mi venne fatto di leggere: « *fisci nunquam mala causa nisi sub bono principe* » e l'ho inteso. Ma non ci ho trovato quello che diceva l'onorevole Imbriani, cioè: « *fisci nunquam bona causa nisi sub malo principe*. »

In tutti i tempi, anche sotto i principi cattivi, ci furono delle usurpazioni, dei tentativi d'ingiustizia, e non sempre anche sotto i principi cattivi la causa del fisco è stata la causa mala. Qualche volta anche sotto i principi cattivi

la causa del fisco è stata la causa *bona*, ed i magistrati, che hanno giudicato in favore del fisco, non son sempre stati uomini tristi nè puntelli di tirannide, ma ben sovente, anche a costo di attirare sul loro capo l'ira de' potenti, hanno fatto giustizia. (*Bene! da varie parti.*)

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola per due rettifiche. (*Rumori.*)

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. L'onorevole Senatore Scialoia avrebbe fatto delle censure che a me pare non meritare.

Egli osserva che il mio progetto verrebbe ad invadere l'azione dei giudici: a me pare, in tal caso, che anche quello dell'Ufficio Centrale abbia questo stesso difetto, per la ragione che questo determina per legge una transazione, e la impone agli usuari senza forma o sentenza regolare di giudizio.

È ben vero che l'onorevole Senatore Scialoia dice che a questi usuarii si dà un compenso; ma, di questo compenso chi si fa giudice? un solo dei cointeressati, senza curarsi di sapere se l'altro sarà contento. (*Mormorio.*)

L'onorevole Ministro delle Finanze poi ha messo in campo un'altra osservazione, che era pura mia intenzione di fare relativamente a tali compensi, i quali sono commisurati non già all'intera estensione delle terre silane sulla quale gli usuari intenderebbero avere diritto, ma limitatamente alla parte rimasta al Demanio che è poco più del decimo, e che include generalmente i terreni meno fertili.

L'onorevole Scialoia avrebbe pure espresso un concetto che io non posso lasciare senza osservazioni. Egli disse che io difendo i Comuni, mentre l'onorevole Imbriani difende i proprietari, e che quindi essendo io l'interessato per una delle parti; sono naturalmente ostile all'altra. — Ora, questo concetto io non lo posso assolutamente accettare. — Io ho conservato relazioni anche personali amichevolissime con una gran parte di questi proprietari, che si trovano occupatori arbitrari, per fatti dei loro maggiori, e taluni anche, per essere succeduti ad anteriori occupatori in forza d'acquisti. Sono persone rispettabilissime e perfetti gentiluomini dei quali ho particolare stima; non posso quindi permettere che si abbia a ritenere essere io ad essi ostile. Le osservazioni da me fatte lo sono per l'interesse di tutti, e per la giustizia.

E se in questa discussione ebbi già particolarmente occasione di parlare a favore dei Comuni e degli usuarii, è, perchè non mi pare che la legge tuteli abbastanza i diritti, mentre quelli degli occupatori vi sono tutelati più del bisogno. Se fosse stato diversamente, avrei parlato all'opposto, perchè io pure sono nell'idea, e lo fui sempre, che si debba essere larghissimi anche coi possessori. Però non posso consentire in quanto dice l'onorevole Imbriani, che le occupazioni anche arbitrarie, recarono questo bene, d'aver migliorata l'agricoltura, e cooperato allo sviluppo della civiltà e del benessere delle popolazioni.

Se questi risultati si fossero prodotti realmente, gli usurpatori si sarebbero fatti benedire: ma purtroppo la cosa non è così.

Io ho pe corso parecchie volte la Sila, e vi trovai pianure sterminate, fertilissime, in gran parte irrigabili, abbandonate alla pastorizia e coltura vagante che rendono imagine delle lande che abbiamo nei dintorni di Roma.

I ricchi e facoltosi proprietari che tengono ora il possesso di questi terreni, per questo titolo, non avrebbero certamente diritto a riguardi.

Le obiezioni da me elevate, comprendo molto bene come porterebbero alla necessità di rifare l'intera legge, ed il mio emendamento al 2° articolo includerebbe implicitamente il suo rigetto.

La cosa è certamente grave, se si considera la necessità di pur adottare una legge che provveda in qualche modo a far cessare la condizione di cose attuale.

Il Senato vedrà se convenga rifare la legge, o se non sia meglio accettare quanto ha detto l'onorevole Ministro delle Finanze: che la peggiore delle misure è quella di non prenderne alcuna.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Dopo quanto è stato detto, mi pare che l'onorevole Guicciardi potrebbe ritirare il suo emendamento, tanto più che non venne accettato nè dall'Ufficio Centrale nè dal Ministero. L'intendimento suo era di restringere un poco i benefici della legge; ma pare che la maggioranza consenta coll'Ufficio Centrale di essere invece più larghi e di venire ad una risoluzione definitiva. Dacchè quest'art. 2 venne modificato nel senso di identificare con preci-

sione tutti i terreni i quali vengono dichiarati di libera proprietà de' possessori attuali, cessa, io penso, la ragione più forte della sua opposizione avendo ottenuto lo scopo principale cui mirava il proponente Senatore Guicciardi.

Però io vorrei esternare alcuni dubbi all'Ufficio Centrale sulla redazione dell'articolo.

Si dichiarano nell'articolo 2 « *libere ed assolute proprietà dei loro possessori le difese* » ma se queste difese fossero soggette a vincoli verso terzi, come sarebbero vincoli livellari, di censo od altri, riterremo noi con questa legge tolti siffatti diritti ai terzi? — Io credo che no; perciò vorrei proporre di inserire: « sono dichiarate *di fronte al Demanio stesso* libere ed assolute proprietà, ecc. »

E poi, dacchè noi mettemmo in quest'articolo esplicitamente, che questi possessori sono divenuti liberi ed assoluti proprietari, non so come dopo potremmo imporre condizioni che vincolano di nuovo questa proprietà che noi dichiariamo libera ed assoluta.

Mi parrebbe quindi conveniente l'accennare fin da questo articolo il vincolo sotto cui si rendono libere ed assolute le proprietà. Proporrei per conseguenza che si aggiungesse: « *salvo il disposto della presente legge per l'affrancazione delle inerenti prestazioni.* »

Noi prescriviamo negli articoli successivi che questi proprietari, tuttochè liberi ed assoluti, debbano pure pagare una somma per affrancarsi da un vincolo. Ora, mi pare che sarebbe indispensabile di accennare in quest'articolo il vincolo medesimo che si viene ad imporre nella legge.

Io sottopongo questi dubbi all'Ufficio Centrale e al signor Ministro, e presento quindi alla Presidenza i miei emendamenti.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Sono savie le osservazioni del Senatore Beretta, e spero dagli tali spiegazioni da tranquillizzare l'animo suo. Innanzi al Commissariato civile pendevano le questioni tra il Demanio dello Stato ed i privati sulla proprietà delle difese. Le quistioni di un ordine diverso tra il Demanio ed i privati, ed i privati tra loro, non rientravano nelle attribuzioni del Commissariato civile; ond'è evidente che l'articolo 2° di questo progetto di legge mira unicamente a risolvere le quistioni di proprietà tra il Demanio ed i privati, rimanendo impregiudicati i diritti dei terzi che sono sotto la protezione del diritto comune e dei

magistrati ordinari. Così, per esempio, le quistioni tra privati per terraggio o censi sulle terre silane, sulla validità delle vendite che rispettivamente abbian fatte, sulla chiamata in garanzia, non sono colpite dalle disposizioni di questo progetto di legge, perchè sono estranee alla materia a cui questo provvede.

L'aggiunta poi che vorrebbe portare l'onorevole Senatore Beretta: « salvo le disposizioni degli articoli seguenti » importerebbe che si venisse sin da ora a decidere la legittimità delle prestazioni, e la servitù dell'alberatura, mentre l'una e l'altra non sono nel sistema dell'Ufficio Centrale il corrispettivo di una transazione, a segno tale che nel caso che il Senato non ammettesse la prestazione e la servitù dell'alberatura, ben rimarrebbe l'articolo 2°, non avendo la risoluzione della questione di proprietà alcun legame con quella delle prestazioni e della servitù dell'alberatura. Nè si dica che non sarebbe assoluta e libera proprietà quella che è gravata delle prestazioni e della servitù dell'alberatura, perocchè entrambe essendo convertite in credito a favore del Demanio, lasciano libera la proprietà nelle mani del possessore.

Per lo che prego l'onorevole Collega a ritirare il suo emendamento.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Quando un distinto magistrato, come il Relatore dell'Ufficio Centrale, dice che la legge, dichiarando libera ed assoluta proprietà dei possessori i loro beni, non porta la conseguenza che debbano essere liberi da pesi di prestazioni, nè da vincoli verso i terzi, cioè da livelli, da censi, ai quali questi possessori dopo le operazioni del Commissario civile, potrebbero avere assoggettato le loro proprietà, e quindi si ha per inteso che questa libera e assoluta proprietà non pregiudica per niente gli interessi dei terzi, io mi acquieto a questa dicitura, e non insisto più oltre sul mio primo emendamento. Quanto al secondo, non so comprendere che si possa dare libera e assoluta proprietà col vincolo delle prestazioni. Allora non è più, nel senso generale, libera e assoluta proprietà, quando ha un vincolo che la lega, quando è dovuta una prestazione sopra un fondo.

Ecco la ragione per cui a me sembrava conveniente quell'aggiunta al primo paragrafo,

perchè parmi che non facendosi alcuna riserva nell'articolo, non possa più in seguito vincolarsi la proprietà libera ed assoluta.

Però, come ho già detto, mi rimetto al giudizio dei valentissimi magistrati e giureconsulti che sono in quest'Aula, e se credono non necessaria questa clausola di prudenza da me proposta, io sono pronto a ritirare il mio emendamento.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola per dare alcuni schiarimenti all'onorevole Senatore Beretta.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Ripeto che la prestazione di fida, giogatico o granetteria costituisce nel sistema dell'Ufficio Centrale un semplice credito, che, secondo il progetto ministeriale, era privilegiato, ma che nel sistema dell'Ufficio Centrale è ipotecario.

La piena proprietà dunque dei possessori resta sempre tale, non ostante il peso ipotecario. Ricordo all'onorevole Senatore Beretta, che mi fu Collega dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge delle decime ex-feudali nelle provincie Meridionali e Siciliane, che fu allora discussa questa materia del credito ipotecario per l'affrancazione delle prestazioni; ed anche egli allora convenne che i coloni inamovibili restavano sempre proprietari assoluti, non ostante il credito ipotecario pel capitale delle prestazioni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. D'altra parte nell'articolo 8, si parla d'ipoteche per questi crediti. Mi sembra quindi che non si può benissimo dichiarare libera proprietà quella che sia anche gravata di un'ipoteca, inquantochè ogni libero possessore è in facoltà di far gravare nel suo fondo un'ipoteca.

Quindi sotto questo punto di vista, salvo a modificare la dicitura negli altri articoli ove questa cosa non è chiaramente detta, mi pare che questo articolo 2 può approvarsi come è stato proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore MAMEI. L'essenza del dominio consistendo principalmente nel diritto di disporre liberamente della cosa, non ripugna il dire che la proprietà di un fondo sia libera ed assoluta, sebbene il fondo stesso sia soggetto a servitù, ad ipoteca o ad altri vincoli, che possono scemarne il valore, non già incepparne la disponibilità. Infatti l'ottimo signor Relatore e

distinto giureconsulto sa meglio di me che la definizione del dominio che si ha nei frammenti del diritto romano, col quale consuona il Codice Civile italiano, importa il concetto « *ius de re sua pro libitu disponendi*. »

Vi propongo quindi di accettare l'articolo come viene formulato dall'Ufficio Centrale.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Dopo gli schiarimenti dati dai distinti magistrati che hanno parlato; dacchè anche il signor Ministro si ritiene tranquillo sull'esposizione dell'articolo, io ritiro il mio emendamento, il quale non era che una misura prudenziale che io credeva doversi seguire.

PRESIDENTE. Resta l'emendamento Guicciardi. Domando all'onorevole Senatore se insiste.

Senatore GUICCIARDI. Io dirò che non vorrei che il mio emendamento potesse avere il carattere di frapporre ostacolo alla adesione di una legge che tanto interessa il paese.

Io non ho difficoltà alcuna di ritirarlo, posto che le considerazioni da me esposte nella discussione di questo articolo e nello sviluppo del mio emendamento potranno poi essere tenute presenti dal Senato allorchè si tratterà della votazione definitiva della legge; e gli argomenti che ho potuto addurre nel mio concetto dovrebbero avere appunto tale scopo.

PRESIDENTE. Il Senatore Guicciardi ritirando la sua aggiunta, non resta a deliberarsi che sulla redazione proposta all'art. 2 dall'Ufficio Centrale.

La rileggo per metterla ai voti.

« Le difese nella Sila Regia non ancora reintegrate al Demanio dello Stato sono dichiarate libere ed assolute proprietà de'loro possessori ne'limiti della identificazione, confinazione e misura fatta eseguire dal Commissariato civile; e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla proprietà ed estensione delle difese medesime, sono estinte.

» Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale. »

Chi approva l'articolo 2. così redatto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. Lo Stato conserverà le Camere Chiuse di Galoppiano e di Macchialunga Boscosa, e loro attinenze, con altre parti boscosche, da sce-

gliersi dal Demanio, purchè non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere chiuse, l'estensione di 3,500 ettari. »

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. In quest'articolo si parla di Camere chiuse, e si dice: « lo Stato conserverà le Camere chiuse di Galoppiano e di Macchialunga Boscosa e loro attinenze con altre parti boschive, da scegliersi dal Demanio, purchè non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere chiuse, l'estensione di 3500 ettari. »

Donde prenderà queste altre parti che deve aggregare ?

Le prenderà dalle Camere chiuse che hanno i possessori privati? E di vero, segnatamente i tenitori di feudi, tra gli altri fondi, n'avevano alcuni addimandati *Camere chiuse*, come si poteva ricavare non dalla *verifica zurlena* inesattissima ed arbitraria, ma da' titoli di concessione. Ora se lo Stato, che già possiede Camere chiuse ne' suoi Demani Silani, ha il diritto di prendere ed aggregarsi dalle Camere chiuse che sono nella proprietà privata silana porzione di terra boscosa sino a compiere la quantità statuita di 3500 ettari; prenderà egli senza compenso l'altrui? Io non posso pensare ad acquietarmi nel pensiero che lo Stato voglia usare una rapina. Certo nella mente del proponente a me pare che dovesse stare l'obbligo di siffatto compenso verso il privato, a cui si sottrae, per ragion pubblica, una parte del suo. Non resta allora che esprimerlo. E se poi il Governo ha inteso di fare questo aggregamento, scegliendo altri fondi sulle sue stesse terre demaniali, è giocoforza esprimerlo.

Io domando schiarimenti intorno a questo dubbio mio, al signor Ministro, e più ancora all'Ufficio Centrale.

Senatore MIRAGLIA, *Ralatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Ralatore*. Le *Camere chiuse* non sono di origine nuova, sono antiche, i bisogni della marina militare, e della marina mercantile hanno consigliato ai Legislatori in tutti i tempi di emanare gli opportuni provvedimenti.

L'onorevole e dotto amico Imbriani sa meglio di me, che anche la Repubblica romana mirava

appunto alla conservazione dei boschi nella Sila delle Calabrie, e Cicerone precisamente parla di questi boschi della Sila delle Calabrie, vale a dire, nell'interesse della marina mercantile e militare: il che prova che coloro i quali miravano alla prosperità dell'Italia, che è una penisola, conoscevano bene, che la forza della penisola sta nella marina, e non vi può essere marina mercantile senza il soccorso della marina militare.

Sono stati sempre gelosi i Sovrani delle Due Sicilie a conservare le Camere chiuse non solo, ma a conservare la proprietà degli alberi anche nelle parti di terra non comprese nelle *Camere chiuse*.

E il dotto Imbriani permetta che io confessi la mia ignoranza, prima della discussione di questa legge, io non aveva capita la legge decima sotto il titolo *De verborum significatione* nella quale il giureconsulto Ulpiano, che sempre mi sarà duce nella risoluzione delle questioni, parla della conservazione degli alberi.

Studiando però meglio la cosa, si rileva che questo diritto *pinis* non era un diritto feudale e con questa smania fiscale di conservare i boschi, i grandi legislatori che miravano alla grandezza d'Italia, hanno guardato sempre di buon occhio la Sila per evitare appunto le devastazioni.

Ora bisogna conoscere la posizione geografica della Sila per rimanere convinti della bontà dei pini che sono destinati alla costruzione, tanto che nella raccolta delle prammatiche ne abbiamo due dalle quali si rileva che non bastava un provvedimento legislativo per conservare gli alberi, perchè quando la terra era aperta, in tempi di commozioni politiche e per cattiva volontà dei cittadini usuari tutti questi boschi venivano ad essere tagliati in modo che ne soffriva pregiudizio il servizio pubblico.

Cosicchè, indipendentemente dalla tutela generale del Governo per la conservazione della foresta, il legislatore aveva disposto che in quelle terre le cose si facessero in modo che il diritto dello Stato fosse salvo, e appunto per evitare ogni inconveniente aveva stabilito le *Camere chiuse*.

Che s'intende per Camere chiuse? Un territorio nel quale è vietato di pascolare e di legnare.

Ora se questa era una estensione di territorio la quale era chiusa e perciò detta *Camera chiusa*, vuol dire che era vietato ogni accesso, era vietato ai cittadini il diritto di tagliare alberi, di pascolarvi animali e anche di seminare, perchè io sono stato nel grande archivio di Napoli, ed ho voluto a fondo esaminare tutte le corrispondenze dei tempi passati, ed ho rilevato che anche nei territori più esposti, era vietata la semina; ma siccome il diritto di seminare era anche civico, nel senso dei cittadini di Cosenza, per evitare le questioni, si poteva conservare, e senza vietare ai cittadini di andare a seminare, il legislatore disse: le Camere chiuse non possono essere chiuse, e conseguentemente essendo state queste Camere chiuse una proprietà del Demanio, nessuno può parlare di difese delle Camere chiuse, poichè difesa vuol dire una proprietà, un vero patronato, e Camere chiuse esprime un territorio di proprietà del Demanio, quindi nessuno può dolersi della Conservazione delle Camere chiuse. Cosicchè non so quali diritti a compenso potrebbero pretendere i proprietari.

Il compenso è il corrispettivo di una cosa; quando si tratti p. e. di espropriazioni nello interesse pubblico; ma la Camera chiusa non appartiene al proprietario della difesa; essa spetta esclusivamente allo Stato che ha avuto sempre cura di conservarla.

Ora col progetto di legge si è voluto piuttosto limitare anzichè allargare troppo queste Camere, e prego l'onorevole Senatore Imbriani a por mente ai lavori dello Zurlo: in essi sono descritte tutte le Camere chiuse, e per quante memorie ed allegazioni giuridiche mi abbiano mandate gli interessati, nessuno è insorto contro questa parte delle Camere chiuse. Dunque l'Ufficio Centrale, tenendo presente il lavoro del Ministero, non ha avuto a portare alcuna modificazione, perchè in fatto non è eccessiva questa riserva di terre per gli alberi occorrenti alla marina nostra. Di più non vi è diritto a corrispettivo.

Il signor Ministro che conosce meglio la posizione di fatto, potrà dare altre spiegazioni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. La sola spiegazione che mi credo in dovere di dare è la seguente:

« Lo Stato (si dice) conserverà le Camere chiuse di Galoppo e di Macchialunga boscosa

e loro attinenze con altre parti boscoso, da scegliersi dal Demanio, purchè non oltrepasino in tutto, comprese le due predette Camere chiuse, l'estensione di 3,500 ettari. »

Quello estendersi del Demanio, significa che lo stato ha facoltà di andare scegliendo non nella proprietà altrui tanto da fare quei 3,500 ettari, ma nelle proprietà demaniali.

Questa è l'interpretazione che io mi credevo in debito di manifestare, perchè m'immaginò che anche l'Ufficio Centrale la pensi così. Si determinò nei precedenti articoli ciò che spetta al Demanio e ciò che spetta ai possessori. Adesso stiamo per entrare in un altro ordine d'idee che è quello per la cessione delle terre demaniali ai Comuni, ma prima si stabilisce che l'amministrazione preleva anzitutto dalle terre che si vogliono cedere ai Comuni le Camere chiuse necessarie allo Stato per la Marina, allargate in guisa che 3,500 ettari di terreno restino riservati allo Stato. Ecco lo scopo di quest'articolo.

Senatore MIRAGLIA, Relat. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, Rel. Per esprimere meglio il concetto e per tranquillizzare l'animo dell'onorevole Senatore Imbriani, pregherei l'onorevole Signor Ministro ad esaminare, poichè siamo d'accordo, se le parole da aggiungere all'articolo non lasciassero per avventura qualche difficoltà, o se non fosse meglio dire, per esempio, così: « Lo stato conserverà le Camere chiuse di Galoppo e di Macchialunga boscosa e loro attinenze con altre parti boscoso da cedere al Demanio nel perimetro delle stesse Camere chiuse. »

Voci. No, no!

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Imbriani ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Poichè il signor Ministro ha dichiarato che il Governo intende di scegliere il resto delle terre da aggregare alle Camere chiuse indicate nell'articolo 3 fra le altre *terre sue demaniali* nella medesima Sila, allora ben starebbe che si aggiungesse una frase, che esprimesse codesta idea.

Voci. No, no!

Senatore IMBRIANI. Dicevo questo, stante il dubbio ingenerato dalla compilazione presente dell'articolo 5. Io mi terrei per mio conto soddisfatto della dichiarazione suaccennata.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola. -
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non so se sia già formulato quest'articolo secondo la nuova redazione. Ad ogni modo io credo che si potrebbe rimandare la seduta a domani, e sarà meglio, anche considerando che l'ora è tarda giacchè non vi sono dissensi, nemmeno coll'onorevole Senatore Imbriani.

Senatore MINISCALCHI. Domando la parola: non avrei che qualche parola a dire.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MINISCALCHI. A me pare che la cosa si possa accomodare dicendo: *entro i limiti della proprietà demaniale*.

Del resto, giacchè ho la parola, io sono ben lieto di far plauso alla facoltà data al Governo in questo progetto di legge, giacchè parmi cosa degna di seria considerazione quella che ha in mira di conservare i boschi, che sono gli elementi più necessari per la marina. La marina e l'esercito sono i primi elementi per assicurare la libertà e la prosperità del nostro paese; perciò io sono sempre pronto a dare il mio voto favorevole a tutti quei provvedimenti che tendono a questo nobile e patriottico intendimento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rimandato a domani.

La seduta è sciolta (ore 5 e 3/4).

XXX.

TORNATA DEL 24 APRILE 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — Omaggio — Giuramento del Senatore Larussa — Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie — Proposta del Relatore di aggiunta all'articolo 3° approvata — Approvazione dell'articolo 3° modificato dall'Ufficio Centrale — Istanza del Senatore Imbriani sull'articolo 4°, ed osservazioni del Senatore Caccia, a cui rispondono il Relatore e i Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze — Replica del Senatore Imbriani — Contro-replica del Ministro delle Finanze e del Relatore — Dichiarazioni e proposta del Senatore Scialoia — Emendamento sulla prima parte dell'articolo 4°, proposto dal Senatore Imbriani e ritirato — Considerazioni e proposta del Ministro delle Finanze di rinvio dell'articolo — Istanza del Senatore Caccia — Proposta del Senatore Menabrea, cui risponde il Ministro delle Finanze — Ritiro della proposta del Senatore Menabrea.

La seduta è aperta alle ore tre.

Sono presenti i ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI F. legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Fa omaggio al Senato il Prefetto di Parma, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1871*.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il Senatore Larussa, prego i Senatori Gagliardi e Miraglia di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula, il Senatore Larussa presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Larussa del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

PRESIDENTE. Ora si riprende la discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

Siamo rimasti all'articolo 3: domando all'onorevole Relatore se vi è una nuova redazione di questo articolo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Quest'articolo è così concepito:

« Lo Stato conserverà le Camere chiuse di Galoppiano e di Macchialunga Boscosa e loro attinenze, con altre parti boscosse, da scegliersi dal Demanio, purchè non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere chiuse, l'estensione di 3500 ettari. »

La variante da farsi sarebbe: sostituire alla parola *Demanio* quella di *Governo*, ed aggiungere, immediatamente dopo questa, le parole: *nelle terre demaniali*

PRESIDENTE. Leggo l'articolo colle modificazioni dell'Ufficio Centrale.

« Lo Stato conserverà le Camere chiuse di Galoppiano e di Macchialunga boscosa, e loro attinenze, con altre parti boscosse, da scegliersi dal Governo *sulle terre demaniali*, purchè non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere chiuse, l'estensione di 3,500 ettari »

I Signori Ministri accettano questa aggiunta!
MINISTRO DELLE FINANZE. Il Ministero accetta.
PRESIDENTE. Allora, se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 4. « Le terre Silane sono affrancate dalla prestazione della fida, giogatico o granetteria mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria, applicando pel modo di liquidazione le disposizioni del Bando della Regia Camera della sommaria del 9 giugno 1618.

» A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni. »

La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Io sarò brevissimo dopo le cose dichiarate ieri.

Io mostrava ieri che, oltre la distinzione nota e comune tra *Sila Badiale* e *Sila Regia*, che avean condizioni giuridiche e storie speciali, un'altra grande distinzione andava fatta, perciocchè la Sila Regia a sua volta si divideva, per le differenti condizioni giuridiche delle terre in essa comprese, in *Sila Regia allodiale* e *Sila Regia feudale*.

In quanto all'allodiale, io non entro a questione del diritto che possa avere lo Stato per la fida e pel giogatico, comunque vi potesse forse essere qualche questione intorno a ciò, potendosi considerare incompatibile il concetto della difesa privata e del dritto di fida e giogatico: perciocchè se la prescrizione giova pel dominio delle terre, debbe anche giovare per l'affrancamento di esse dalle terraggiere: *accessorium sequitur suum principale*.

Il dominio vincolato da terraggiere suppone, secondo il giudizio di Carlo Molineo, *aliquid feudale*, quando si applica a Demanio Regio di monarchia feudale. In questo caso sarebbe rimasto abolito fin dall'anno 1806, che pose fine in Napoli alla monarchia feudale con la venuta dei Napoleonidi.

A prescindere da siffatta quistione e dalle considerazioni che potrebbero accompagnarla, io mi circoscrivo soltanto ad indicar la differenza piena tra la Sila Regia allodiale e la feudale. In quanto alla Sila feudale l'origine di essa non è mica l'occupazione della Sila, fatta dell'occupatore privato indipendentemente dal volere dello Stato; ma è il fatto stesso dello

Stato che concede in feudo un Demanio suo e si costituisce in uom ligio. Se il concedente non si riserbava nulla sui fondi infeudati, ne trasmetteva il dominio utile, senza afficienza alcuna reale, tranne il vincolo nascente dalla natura stessa del feudo. Se avesse fatte riserve di terraggiere od altro (il che doveva essere esplicito, poichè le riserve non si suppongono), le terraggiere si dovevano; ma se non si fosse riserbato nulla, nulla era dovuto dal feudatario, tranne ciò che derivava dal vincolo feudale, *adua*, *relecio*, *jus tapeti* ed altri obblighi feudali.

Chi dubiterà tra noi in fatto che ci sien concessioni feudali e feudi costituiti nella Sila Regia? Lo afferma un'autorità grave pel Governo nella sua verifica dei possedimenti silani nel 1791. Il magistrato Zurlo, delegato a ciò, enumera la categoria de' feudi conceduti a privati nella Sila, segna i nomi de' feudi, dice i nomi de' feudatarii. Esistono presso gl'interessati gli assensi regii per le traslazioni di questi feudi in favore di terzi; vi si esprimono i fatti delle concessioni e de' trasferimenti feudali accompagnati da' pareri favorevoli o del Consiglio collaterale o della Regal Camera di S. Chiara, sottoscritti dal Re assenziente e registrati nei *quinternioni* della Camera della Sommaria. La lettura di un solo di siffatti documenti persuaderebbe della libertà de' fondi feudali da *afficienze reali* di terraggiere di qualsivoglia natura. I feudi dunque della Sila Regia sono in condizioni giuridiche determinate e distinte dalle difese allodiali della stessa Sila Regia: essi derivano da titoli, i quali hanno fermato nettamente i diritti delle parti.

Nessun potere al mondo può convellere costesti dritti senza attentare alle basi prime e fondamentali dell'ordine sociale. E tutto poi ciò che concerne i feudi, sia silani, sia estrasilani, non cade sotto le disposizioni della presente legge, trovandosi già difinito dalla legge del 1806 abolitiva de' feudi applicata dalla Commissione feudale che, creata nel 1807, finì le sue operazioni nel 1810. Nè si dica che i feudi silani furono esclusi dalla legge abolitiva del 1806, perciocchè codesta legge non distinse i feudi silani da' feudi fuori Sila; dunque doveva comprendere tutti i feudi e li abbracciò tutti. E il decreto che parlò della Sila e ne fece una eccezione (nel 1807) non riguardava mica i feudi, ma le quistioni tra i comuni e il fisco sui demanii dello Stato: solo questa ma-

teria era contemplata nel decreto (si ponga ben mente), e null'altro.

Giunto a questo termine delle mie osservazioni, io invoco di conoscere dall'egregio e dotto Relatore quale sia la sua opinione in siffatta materia. Uditala, io mi riservo di presentare le mie finali conclusioni.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Conosce il Senato che sulle terre silane gravano tre prestazioni; queste tre prestazioni; hanno relazioni, la prima ai pascoli, le altre due al a semina.

Non è più dubbio sulla natura di queste prestazioni, avvegnachè è stato riconosciuto non essere tributo, ma prestazioni reali o territoriali.

I più grandi monumenti che la cosa giudicata offre nei cessati domini al di là del faro, hanno stabilito unicamente che i diritti di pascolo o di terraggio non erano che diritti stabiliti « *in recognizionem domini* » che gravavano sul fondo e nulla avevano di comune con i feudi, con i tributi. E difatti sotto il colpo del Decreto del 2 agosto 1806 non soggiacquero mai a coteste prestazioni, che anzi l'articolo 12 di questo memorando Decreto espressamente disse che le prestazioni territoriali ne andavano affatto esenti.

Così dunque è chiaro che noi qui non possiamo più discutere sulla legalità e sulla giuridicità di queste prestazioni e solamente dobbiamo provvedere per la loro conversione.

Ricorda il Senato, perchè largamente è stato sviluppato nella dotta Relazione del Collega Miraglia come nel 1608 la Camera della Sommara era venuta a fare una tariffa per queste prestazioni, e la tariffa appunto mirava alla specie degli animali e al loro numero. Difatti voi la vedete graduata secondo che si entrava nelle terre silane con i diversi animali, ed è osservabile che la tariffa per queste prestazioni era rispettata non solo per i domini aperti, ma anche per le difese chiuse e transatte.

I memorandi atti depositati presso il notaro Colacino vi porgono la più piena convinzione su questa parte, indiscutibile.

Ebbene, si viene al 1836, all'opera dei Commissari, opera che ormai il Senato ha riconosciuta valida e giuridica per gli articoli che sono già sanzionati. Questi Commissari precipuamente sono quelli che dal 1838 in poi diedero opera

alle transazioni e, bisogna dire che i primi forse furono poco solerti, mentre quello che fu spedito nel 1847 fece la più gran parte dei lavori cui avete dato oggi il solenne titolo di cosa giudicata. Ebbene, questo Commissario venne ad ingerire la seguente differenza; egli venne anzi a derogare una disposizione del Commissario precedente, il quale aveva stabilito, che le tariffe, sia per i demani aperti come per le difese, fossero quelle della Sommara, cioè del 1808. Però questo Commissario, a ragione veduta, e con molto accorgimento, introdusse una distinzione; lasciò per i demani aperte le tariffe del 1608, e per i chiusi venne ad un altro ragionamento, ed è questo.

Nei demani aperti, la loro forza produttiva, la loro potenza non era mai consumata da chi immetteva un numero di animali inadeguato alla potenza stessa produttiva; dinodochè è ragionevole che chi consuma come quattro paghi per quattro. Ma quegli che ha un terreno chiuso o una difesa, indice di una più o meno fortunata usurpazione, e che l'ha tutta a sè esclusivamente dedicata, che ne usufruisce di tutta la potenza produttiva, e non può esser obbligato ad una tariffa prestabilita sul numero degli animali che immette, giacchè fu sua volontà di non introdurne di più; questi non solo ciò fece per sè, ma proibì che gli altri venissero a godere della potenza produttiva di queste glebe, e quindi egli l'ha assorbita per sè intieramente o l'ha lasciata spirare in seno alle terre medesime. Da ciò nacque la logica e ragionevole differenza per cui il Commissario del 1847 opinò che quelli che avevano le difese chiuse, non dovessero mica pagare secondo il numero e la specie degli animali, ma secondo l'estensione delle terre comprese nella difesa, cioè secondo la potenza produttiva che essi avevano a se stessi appropriata ed usufruita.

E badate, o Signori, che l'opera di questo Commissario è l'opera la più legale, e legalizzata: non vi dico già che molti dei suoi atti sono stati approvati con reale sanzione; e quindi si adopera troppo men cautamente quegli che crede combattere uno di questi atti, e lasciare salvi gli altri. Sarebbe del resto meno opportuno ora che il Senato nelle sue precedenti disposizioni ha data la forza di cosa giudicata alle ordinanze di questo Commissario.

Ma vi è di più un Rescritto sovrano del 9 marzo 1853, il quale accetta le proposte del

Commissario e per tale atto sovrano fu stabilito che non soltanto per i terreni difesi, ma anche per i terreni aperti le tariffe fossero stabilite, in ragione di estensione.

Il dotto Relatore, presentando le difficoltà che potrebbero esser fatte, ha creduto di combattere la forza dei rescritti, dicendo che questi non avrebbero la forza né sarebbero stati con fondamento considerati come decreti o leggi.

Dal punto della dottrina, questo argomento mi persuade; ma non lo intendo per il reame di Napoli, giacché a me, come al Relatore, consta che i rescritti del 1838, 43, 47 coi quali furono troncate le questioni sulle successioni dei Monaci (e tralascio di ricordare quelli circa il diritto di prescrizione dei beni ecclesiastici e tanti altri) furono niente altro che ordinari rescritti, e vennero ubbiditi, e furono base di solenni giudicati.

L'onorevole Relatore, dopo i ragionamenti astratti e dottrinari fatti per combattere la forza dell'anzidetto rescritto, viene poi al rescritto del 1833.

Questo rescritto ebbe origine quando in Sicilia nei tribunali di Caltanissetta si giudicava la grave questione dell'eredità Paternò.

In esso leggiamo che il Re dichiarò che i rescritti, meno che provvedessero sulle materie di diritto comune e con disposizioni assolute, non fossero altro che avvisi ministeriali. Con questo non si venne a dire dal sovrano che di tutti i suoi rescritti se ne facesse un fascio e non se ne rispettasse alcuno.

Dunque voi oggi siete alla presenza di questi fatti giuridici: avete un'ordinanza di un Commissario civile che avete rispettata, e non è infirmata da questa legge. L'approvazione del Re viene fuori da un rescritto. Dunque questo rescritto è razionale e legale, fondato sopra un principio di giustizia incontrovertibile; e per me ben faceva il Ministro delle Finanze, quando nella sua proposta, precisamente all'articolo 4° in ordine alle tre quarte parti delle difese badiali, diceva che la liquidazione si dovrebbe fare in base al rescritto del 1853.

Io dico che ammetto che l'Ufficio Centrale del Senato vada al concetto di ristaurare le tariffe del Commissario del 1808 per quanto riguarda i domini aperti; ma non ammetto affatto che si venga oggi qui a derogare al rescritto del 1853; e che per le difese, specialmente delle tre quarte parti della Badia, si

venga a scemar forza al rescritto del 1853, il quale, benchè più oneroso, è razionale ed opportuno. Queste sono le osservazioni che su questo articolo io mi permetto di presentare all'Ufficio Centrale.

È stato necessario per l'Ufficio rattoppare ancora questa legge con altro articolo aggiunto, per dire che non si dà luogo a restituzione del già pagato. Ma con ciò non si annienta lo stato il più giuridico, e precisamente non si attenta alla pacifica esecuzione del rescritto del 1853?

Quindi, a mio modo di vedere, la variazione che si è voluta eccezionalmente adottare ha portato l'Ufficio Centrale a tutti quei dettagli, che non arrecano che un disordine nell'economia delle disposizioni della legge.

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* L'onorevole Senatore Imbriani mi dispensa per ora di trattare l'arduo problema della natura delle prestazioni di fida, giogatico, granetteria, poichè pare che egli ammetta essere tale prestazione di natura *prediale*. Soltanto insiste perchè si faccia una distinzione tra le difese Silane feudali e quelle allodiali, partendo egli dal principio che, per la concessione feudale senza alcuna riserva, le terre erano passate in piena proprietà dei feudatari senza obbligo di alcuna prestazione.

A me pare che, anche ritenuta la natura feudale della Sila badiale, e la esistenza di feudi nella Sila regia, non si può dedurre la conseguenza, di non essere le terre feudali obbligate alla prestazione del terraggio.

Non si può rinvocare in dubbio che le terre Silane erano demaniali, e le difese costituite nella Sila badiale, dopo la concessione sovrana, divennero colonie perpetue, appunto perchè furono costituite sulle terre demaniali del feudatario, che era il Monastero. La chiesa, sotto il governo feudale, era pur feudale, e si potrebbe forse sostenere che la Sila badiale fu data in feudo al Monastero Florense, auspice l'abate Gioacchino. Molti abati erano baroni, ed il primo barone dell'ex-reame di Napoli, era l'abate di Montecassino; e sino a quando la razza umana non perderà memoria del sapere, il Monastero di Montecassino sarà ricordato con riverenza e gratitudine.

Ora, ammesso che le terre nella Sila badiale furono concesse in feudo, è certo ch'erano

aperte, e sulle medesime furono costituite le difese, e quindi un vincolo giuridico ne derivò tra il possessore ed il feudatario: il primo avea acquistato la colonia perpetua, ed il secondo dovea esigere la prestazione in ricognizione del dominio, e questo rapporto di diritto continua tra il demanio dello Stato, succeduto nei diritti del Monastero, ed i possessori delle difese.

Sotto questo punto di veduta adunque, sembra evidentemente estranea qualunque discussione giuridica sulla natura della concessione, sia della Sila feudale, che della badiale, e delle conseguenze che ne potessero derivare nel rapporto dei diritti feudali. Il terraggio che pesa sulle terre demaniali è una prestazione prediale conservata dalle leggi abolitive della feudalità, per la ragione che costituiscono veri diritti di proprietà, che di abusi feudali non eran contaminati.

Lo stesso dicasi dei feudi che potevano esistere nella Sila Regia, dei quali Zurlo fa espressa menzione nel piano da lui elaborato nel 1780. I medesimi titoli di transazione invocati dall'onorevole Imbriani dimostrano apertamente, che il fisco non rinunciò in alcun caso a questa prestazione contro la quale si mena ora tanto scalpore. Ed io ho voluto verificare nel Grande Archivio di Napoli, se in realtà tutt'i possessori delle terre Silane, allodiali o feudali pagavano la prestazione della fida, giogatico e granetteria; ed ai documenti chesi conservano, ho avuto a convincermi che la prestazione si è corrisposta da tutti sino al 1806. Nè debbo tacere che tra il fisco ed il Monastero Florense non mancarono controversie sulla spettanza della prestazione, poichè i Ministri delle finanze, per quanto possano essere larghi di concessione verso i contribuenti desiderano però che il danaro *in fiscum migrasset*, e non rare volte dovette venire a componimenti. È certo però che queste controversie oggi esistono, perchè, estinto il Monastero, la condizione giuridica dei possessori delle difese non è mutata, ed è cosa estranea per essi il sapere a chi dei due contendenti si dovea pagare la prestazione.

Nè questo è tutto, e spero di convincere lo stesso Senatore Imbriani sulla legittimità della prestazione con l'autorità dei medesimi titoli di transazione, di quella Camera della Sommaria che, a gloria delle provincie meridionali, ha meritato la riverenza di tutt'i tribunali d'Europa, perchè era ispirata nei suoi pronunziati da quei

principii progressivi di onesta libertà, a dispetto del Governo vicereale diretto da rapaci proconsoli. E l'animo mio si risveglia a nuova vita ricordando la bella leggenda scritta sulle aule di quel degno tribunale, *fiscus cum privatis aequa lance contendit*. Ora, se titoli di transazione potevano ingenerare il minimo dubbio sulla riservata prestazione, la Camera che dovette approvare tali transazioni, dichiarò espressamente che desse costituivano un censo. Ora, innanzi ad un professore della forza del Senatore Imbriani si può in poche parole accennare che la denominazione di censo per le prestazioni importa che sieno reali e per causa di riserva di dominio. Per vero, il censo di sua natura, non *personarum sed agrorum est*, e non si può riferire che all'enfiteusi, al censo detto consegnativo, o al riservativo.

Nell'Agro Silano non si trattava di censo enfiteutico, essendo sostanzialmente diversa la colonia perpetua dall'enfiteusi. L'enfiteusi suppone un titolo, ed il possesso civile del fondo enfiteutico è tutto presso il dominio diretto. Per lo contrario il distintivo della colonia perpetua sta nella mancanza del titolo, ed il possesso civile delle terre è tutto presso i coloni inamovibili, i quali sono veri proprietari col peso della prestazione, e non si darebbe certamente luogo all'a devoluzione per mancanza di pagamento della prestazione.

E qui giova ricordare quanto sono in errore coloro i quali assimilano il Tavoliere di Puglia alla Si'a di Calabria.

Le terre del Tavoliere di Puglia costituivano una proprietà del fisco, ed in origine si davano in affitto, d'onde presero il nome di *locazioni* e di locali del Tavoliere medesimo.

Dopo che Genovesi fece progredire in Napoli gli studi economici, ed il grande Gaetano Filangieri entrò nei consigli della Corona, le locazioni divennero quinquennali, e questo progresso produsse sotto il governo francese la censuazione, la quale ora è estinta, avendo gli enfiteuti affrancato il canone.

S'intende quindi che la prestazione o canone di cui oggi contendiamo, è di natura ben diversa, ma la sua legittimità non si potrebbe in alcun caso rinvocare in dubbio, essendo il censo riservativo una proprietà sacra come le altre.

Queste cose ho voluto accennare, nella speranza di conciliare al mio sistema l'onorevole

Senatore Imbriani, e risparmiargli la pena di un altro discorso: le riserve da lui fatte di ritornare sullo stesso argomento mi hanno fatto anticipare le cose già dette sulla natura prediale delle prestazioni, per vedere finalmente posto termine alla discussione dell'articolo 4.

Debbo ora rispondere all'onorevole Senatore Caccia, e veggo bene che il numero dei miei valorosi avversari si va aumentando. Questo stimabile Collega, ritenendo la legittimità della prestazione di fida, giogatico e granetteria, ha impugnata la disposizione dell'art. 4. unicamente nella parte che si riferisce al modo di liquidazione della prestazione, desiderando egli che si ritornasse al progetto ministeriale, che determinava il quantitativo della prestazione in base del rescritto 9 maggio 1853.

Sul quantitativo della prestazione, l'Ufficio Centrale non è stato unanime, perocchè l'on. e dotto Senatore Scialoja si riservò nel seno dell'Ufficio stesso di sostenere per questa parte il progetto ministeriale.

Avendo io sostenuto nel seno dell'Ufficio Centrale, che la liquidazione fatta a norma del rescritto 9 maggio 1853 costituiva una lesione del diritto dei possessori, perchè aumentava di molto quella determinata dal bando della Regia Camera della Sommara del 1618, sono dispiacente di dover dichiarare che le ragioni addotte dall'onorevole Senatore Caccia non mi hanno convinto. Io non sono ostinato, e volentieri muto parere quando mi si è dimostrato l'errore: *nemo doctus*, diceva Cicerone, *unquam mutationem consilii inconstantiam esse dixit*. Cuiaccio ha avuto la pazienza di enumerare tutte le ritrattazioni di Papiniano, e Gotofredo e di altri giureconsulti romani: e sappiamo le coscienze scrupolose che anche S. Agostino, luminare della Chiesa di occidente, ha scritto un libro *de retractione*. Ma nè la forza collettiva di due Ministri delle Finanze, e dell'onorevole Senatore Caccia può finora farmi ritrattare.

E primamente debbo accennare, che il ministero non ebbe un unico criterio nel determinare il quantitativo della prestazione, il che importa che il criterio medesimo non poggiava su solide basi. E per vero l'articolo 15 del progetto ministeriale richiedeva, come corrispettivo della transazione, la prestazione; ond'è che metteva in dubbio la legittimità della stessa prestazione. Ma nel sistema dell'Ufficio Centrale, adottato

dall'autorevole suffragio del Senato con la votazione dei primi tre articoli, si è eliminata ogni idea di transazione, cosicchè il quantitativo della prestazione si deve determinare, non in via di transazione, ma secondo giustizia, ed in omaggio alla legge che l'aveva liquidata nel tempo in cui la prestazione medesima fu costituita.

Ma nello stesso sistema ministeriale, e secondo il tenore delle lettere *a* e *b* dell'articolo 15, a noi non cape in mente sopra qual fondamento di ragione si pretendeva l'aumento del quinto per la estensione delle difese transatte, le quali erano fuori dei limiti della estensione transatta, e poi non si richiedeva l'aumento di questo quinto per le difese non transatte ed esistenti nell'altro versante della Sila. Perchè nel determinare il capitale dovuto per queste prestazioni nella Sila Regia, non si è stabilito il modo della prestazione?

Soltanto per le tre quarte parti della Sila badiale, la lettera *C* dell'art. 15 del progetto ministeriale aveva accennato, per quanto riguarda la prestazione secondo la norma di liquidazione stabilita col rescritto 9 maggio 1853. Desidererei però che l'onorevole Ministro delle Finanze mi spiegasse la ragione per la quale fu indotto a ricordare, per la prestazione dovuta dalle terre della Sila Badiale, il rescritto 9 maggio 1853.

Chechè ne sia, l'unico argomento accampato dall'onorevole Caccia contro la maggioranza dell'Ufficio Centrale, è quello di doversi rispettare il rescritto quale atto legislativo, non avendo mancato di replicare alle ragioni da me esposte nella relazione sull'autorità dei rescritti. Non intendo ripetere quello che ho scritto, ma debbo fargli osservare che un rescritto il quale approva una lista di carico fatta dal Commissariato civile, anche sotto il governo assoluto non era atto irrevocabile, poichè si poteva rivocare o modificare sul reclamo degli interessati. Ed è tanto vero che il modo di liquidazione tenuto col rescritto 9 maggio 1853 aggrava di molto la condizione dei possessori; che se questo aggravio non esistesse, la questione sarebbe di parole, ed il Ministro delle Finanze non persisterebbe nel suo sistema. Epperò conviene dimostrare che il rescritto 9 maggio 1853 è lesivo di un diritto che si trovava irrevocabilmente acquistato.

La prestazione prediale dovuta dalle terre demaniali derivava dalle consuetudini o anche dal

titolo che si era costituito nel rapporto dei debitori e dei creditori. La consuetudine o il titolo costituiva una legge inviolabile, e non era certamente lecito variare la prestazione medesima a volontà di una delle parti. Il rapporto di diritto si era costituito in modo tra il creditore della prestazione ed il debitore, che le leggi posteriori, in materia demaniale, hanno potuto sciogliere questo vincolo per la libertà delle terre, obbligando all'affrancazione ed alla commutazione; ma il capitale è stato sempre valutato sul valore della prestazione, senza che il legislatore avesse potuto variarlo, per la ragione semplicissima, che appartiene al legislatore sciogliere il vincolo delle terre nell'interesse dell'agricoltura, ma nel rapporto degli interessi pecuniari delle parti, ha dovuto e deve sempre rispettare i diritti irrevocabili.

Se dunque si ritiene oggi la legittimità della prestazione, questa potrebbe essere diversa da quella liquidata dalla Regia Camera della Sommatoria nel 1618? Fra debitore e creditore si possono immutare i vincoli di diritto, per favorire la causa del fisco? Il Demanio in questa controversia è parte, come qualunque ex-feudatario, e quindi deve sottostare a tutte le disposizioni che vigevano al tempo in cui la prestazione venne costituita.

Nè dicasi che il Commissariato con le sue liste di carico avesse facilitato il metodo della liquidazione: egli ebbe il pudore di non esigere in principio che si poteva violare la natura della prestazione ed il quantitativo della medesima, ma ricorse al sotterfugio del metodo facile e spedito per ottenere la medesima antica prestazione. Ma se gl'interessati hanno levato le loro voci sotto la dittatura e la luogotenenza ed anche presso il Ministero contro la liquidazione fatta col rescritto del 1853, ed il governo della luogotenenza ordinò, dopo lunghi studi, di sospendersi la esazione della prestazione, con quanta giustizia si potrà ora sostenere che il rescritto del 1853 sia un atto irrevocabile?

Si è detto con tante scritture che piovono nell'interesse della causa fiscale, che negli atti avvenuti vi è stata la tacita condizione di approvare le liste di carico del Commissariato civile. Ma è permesso di supporre negli atti tacite condizioni? *Non passim licere nobis interpretationibus nostris tacitas condiciones inducere*, proclamava in una delle sue *Observationes* quel Cuiaccio sulla cui tomba è scritto:

A summis conditoribus juris civilis primus et ultimus; e tre secoli non hanno smentito questa iscrizione. E concludeva questo restauratore di Papiniano, che se fosse permesso per via d'interpretazione supporre negli atti tacite condizioni, *multa negotia, multoque hominum jura subverterentur*.

Do termine al mio dire lasciando al Senato di dare il suo verdetto. Le regole immutabili della giustizia universale comandano di rispettare, nel rapporto del diritto privato, i diritti irrevocabilmente acquistati dalle parti. I rescritti di Caracalla non furono rispettati da'suoi successori, e noi preghiamo caldamente il Senato ad adottare un provvedimento legislativo, ispirato soltanto dalle più strette regole della giustizia. (*Benissimo*).

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In una materia così complicata e difficile io credo che sia pregio dell'opera il determinare colla maggiore precisione possibile le questioni che il Senato deve risolvere. Però dopo lo splendido discorso dell'on. Relatore e le tante dottrine da lui svolte, e le tante citazioni di autori antichi, giureconsulti, e scrittori da lui ricordati, permetterà il Senato che io mi circoscriva in un più modesto ufficio, in quello di una specie di Presidente di Corte d'Assisie, per fare il riassunto della discussione e presentare al Senato, le questioni che devono essere da lui risolte.

Le questioni che presenta quest'art. 4 sono due. — Prima questione: le prestazioni sulle quali deve stabilirsi il capitale per l'affrancaimento delle terre silane, devono esse abbracciare tutta l'estensione della Sila, o circoscriversi soltanto ad alcune di quelle terre?

Seconda questione: siffatta liquidazione deve farsi sulle prestazioni come furono liquidate dalla Regia Camera della Sommatoria col suo bando del 9 giugno 1618, ovvero, secondo le norme tracciate dal rescritto 9 maggio 1853?

La prima questione si suddivide in due punti, sull'uno de'quali v'è accordo, sull'altro disaccordo.

Si è d'accordo che le prestazioni non siano nè imposte o vettigali, nè tributi o angarie feudali. Di ciò conviene anche l'onorevole Imbriani, che ha mosso questa questione; epperò tutte le teorie e le discussioni sulle differenze

di tali prestazioni possono essere sbandite, perchè tutti sono d'accordo che quelle di cui ci occupiamo sono veramente prestazioni prediali; ossia una specie di censo riservativo, pagato in ricognizione del dominio diretto da coloro che per la lunga coltura della terra ne sono divenuti coloni.

Il punto sul quale cade la controversia si riduce a questo, secondo che lo riassume l'onorevole Imbriani. Nella Sila, diceva egli, vi erano e terre allodiali e terre feudali. Quanto alle terre allodiali, il colono che le ha coltivate deve certamente pagare allo Stato, che ne era il padrone diretto e ne aveva il supremo dominio, la prestazione prediale che ne costituisce la ricognizione. Ma quanto alle terre feudali, siccome una parte della Sila fu ceduta in feudo, e nelle concessioni non s'impose alcun tributo e nessun obbligo di prestazione, così coloro che posseggono queste terre del feudo, non devono nè possono essere soggetti a prestazione alcuna.

Mi pare che a questo si riduca tutta la questione mossa dall'onorevole Imbriani.

Ma avete udito, Signori, dal lungo ed erudito discorso dell'onorevole Senatore Miraglia la doppia distinzione della Sila; in Sila regia, e Sila badiale che fu propriamente quella concessa in feudo al Monastero Florense. Ora, quanto alla Sila regia, non vi può essere dubbio che i coloni i quali hanno coltivato quelle terre del Demanio, devono pagare allo Stato quel tributo che sempre hanno pagato, ossia la prestazione a titolo di *ftida*, di *giogatico*, e *granetteria* che hanno sempre corrisposto in ricognizione del dominio diretto dello Stato.

Si è detto che vi siano attualmente possessori di difese i quali sono esenti da queste prestazioni. Ma non solo ciò non è esattamente vero, per quanto è a mia notizia; ma sta in vece in fatto che in tutte le difese, anche in quelle transatte, anche in quelle riconosciute nelle antiche stipulazioni e negli antichi giudizi, fu sempre stipulato o mantenuto l'obbligo della prestazione.

La questione per conseguenza non potrebbe cadere che sulla Sila badiale, quella cioè data in feudo al Monastero.

Senatore IMBRIANI (*interrompendo*). Permetta, io non ho mai fatto questione in quanto alla Sila badiale; la distinzione unica che ho fatto, è in quanto alla Sila regia.

La Sila regia si divide in due condizioni: una riguardante le difese allodiali, e l'altra riguardante le concessioni feudali. Dico nella Sila regia, non nella badiale. Dunque c'è un'altra condizione di cose ben distinta. Ponga mente a ciò.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prendendo atto di questa dichiarazione dell'onorevole Senatore Imbriani, ne deriva che egli non mette almeno in controversia l'obbligo della prestazione, ed in conseguenza la giustizia del prezzo di redenzione stabilito per la Sila badiale.

Rispetto a questa in effetti stanno tutte le ragioni dette or ora dall'onorevole Senatore Miraglia; che quando, cioè, sul Demanio feudale, sursero e si costituirono le colonie, i coloni erano obbligati verso il feudatario, se non altro, a quelle prestazioni; epperò quando queste terre del feudo vennero reintegrate allo Stato, gli pervennero naturalmente, per lo meno, col medesimo obbligo delle prestazioni da parte dei possessori, e col medesimo diritto a favore dello Stato di esigerle. Ma vi ha, rispetto a queste terre, un'altra ragione ancor più evidente, se non più grave, ed è questa. Nel 1853 il Commissario regio decise che tutta la Sila badiale appartenesse e dovesse essere reintegrata allo Stato. Quella sua decisione fu eseguita per un quarto: per le altre tre quarte parti delle difese della Sila badiale, la decisione del Commissario regio non fu annullata, ma soltanto sospesa dal sovrano di quel tempo.

Senatore MIRAGLIA. La sospese lo stesso Commissario.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ora quando si dice ai possessori di questa Sila badiale: Voi diverrete si proprietari delle terre possedute, che secondo il giudicato doveste rilasciare, purchè paghiate un capitale corrispondente alle ordinarie prestazioni; voi vedete bene che non si lede alcun diritto, non si fa loro alcun torto, e si è larghi di concessioni, nè si usa severità a loro riguardo.

Quanto poi alle terre feudali che dice l'onorevole Senatore Imbriani trovarsi nella Sila regia, io in verità nell'esame rapidissimo che ho fatto di tutti questi documenti, non ho trovato indicazione di terre che siano state concesse libere da ogni prestazione. Anzi in un dispaccio del 2 ottobre 1116 in cui si parla della concessione della Sila badiale al Monastero Florense, l'Imperatore Arrigo VI dichiarò in

modo esplicito che sui beni che dava in donazione alla Badia di San Giovanni in Fiore conservava a favore dello Stato gli usi civici.

Nell'editto di re Roberto del 1333 che è il punto di partenza per sciogliere tutte le controversie sui diritti riservati al fisco sulla Sila regia, è espressamente riservato a favore dello Stato il diritto di prestazione per *fida, giogatico e granetteria: infra quod tenimentum Silae curia nostra habet jus plateatici, herbogii, affidature, animalium, glandagii et jus ficis*. Ed avete più volte udito che si è stati così tenaci nella conservazione di questi diritti, che anche nelle transazioni stipulate per alcune difese si è sempre mantenuto e rispettato questo diritto di prestazione. Ora, sino a che non ci si presenti un atto di concessione nel quale si sia espressamente rinunciato a questo diritto, non si può affermare che lo Stato lo abbia perduto.

Rimane la seconda questione. Si deve fare la liquidazione delle prestazioni ai termini del bando della Camera della Sommara del 9 giugno 1618, o secondo le norme stabilite col rescritto del 1853?

Intorno a questa questione vi intratterà più particolarmente l'onorevole mio collega il Ministro delle Finanze. Prego intanto il Senato a considerare non essere esatta, per quanto a me pare, l'assertiva che nel progetto Ministeriale si lasciasse dubbia, o almeno senza determinazione, come or ora si diceva, la regola a seguirsi per la liquidazione delle prestazioni.

Senatore MIRAGLIA. No... no...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In quel progetto si prendeva per punto di partenza la condizione di fatto ora vigente; la somma delle prestazioni che ora si pagava; e sopra di questa si determinava la liquidazione del capitale per la liberazione delle terre.

Ora io domando all'onorevole Miraglia, domando a tutti coloro che hanno notizia di queste cose: attualmente come si paga? Si paga secondo il bando del 1618, ovvero secondo il rescritto del 1853?

Senatore MIRAGLIA. Secondo il rescritto del 1853.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dunque il progetto ministeriale risolveva la questione, non la lasciava indeterminata; e prendeva per base lo *statu quo*, la somma delle prestazioni attuali. Ciò è evidente per gli art. 5 e 15 di quel progetto.

Ma vi è egli poi tutta quella enormezza di differenze che l'onorevole Senatore Miraglia additava, fra il sistema da lui propugnato e quello del Ministero? Io ricordo nuovamente il fatto della Sila Badiale che è la parte forse più importante della controversia. Rammentate che per questa il Commissario regio decise doversi tutta reintegrare allo Stato, e che quella decisione eseguita per una quarta parte, rimase sospesa, ma non annullata per le altre tre quarte parti delle difese stabilite in quella Sila. Ora, quando lo Stato lascia con la presente legge in libera proprietà dei possessori tutte queste terre, io credo che non imponga vincoli nè ingiusti, nè severi se mette per condizione di queste cessioni o rilasci di beni, il pagamento delle prestazioni secondo le norme stabilite col rescritto del 9 maggio 1853, che è pure il modo di pagamento attualmente in vigore.

Quanto alla Sila Regia, gli è vero che il rescritto del 1853 portò dei cambiamenti alle norme di liquidazioni segnate dal bando della regia Camera della Sommara del 1618; ma questi cambiamenti furono suggeriti dalle nuove condizioni di quelle terre; furono fatti sopra calcoli, più o meno esatti, ma tutti consigliati dai mutamenti che terre e possessi avevano subiti da oltre due secoli, dal 1618 al 1853. E quelle norme e quelle liquidazioni del 1853 costituiscono lo stato presente delle cose, il ruolo secondo il quale le prestazioni si pagano attualmente dai possessori.

Or se con la presente legge, per troncare definitivamente secolari questioni, si dice: noi vi lasciamo i beni anche al di là di quello che avete transatto; vi lasciamo anche quello che potrebbe essere da voi rivendicato, ma a condizione che pigliate un capitale corrispondente alle prestazioni che furono liquidate nel 1853, e che ora pagate di fatto; io credo, che pur lasciando da parte la questione del valore giuridico del rescritto del 1853, della quale ha parlato l'onorevole Caccia, certo è che non vi ha violazione di alcun principio di diritto o di giustizia. Questa legge, Signori, lo ripeto ancora una volta, non è che una grande transazione diretta a portare la pace fra quelle popolazioni, ad assicurare antichi possessi, a restituire una massa di terre alla coltura, a recare la civiltà dove ancora non esiste.

Con questa legge in effetto, Signori, cosa si fa?

Per i possessori si rispetta lo *statu quo*, e senza ricercare qual sia stata l'origine dei loro possessi, si dichiarano liberi ed assoluti proprietari delle loro difese. Ai Comuni per l'esercizio dei loro usi civici, lo Stato concede tutte le terre che sono state reintegrate nel 1853, e quelle che posteriormente può recuperare. Nè basta: lo Stato percepisce attualmente per quelle prestazioni che si pagano in ricognizione del suo supremo dominio, cinquantatré o cinquantaquattro mila lire annue, le quali formeranno poi il capitale della redenzione delle terre medesime. Ebbene tutte queste somme lo Stato le lascia a beneficio dei Comuni, perchè si facciano strade fra quelle selve, perchè si istituiscano scuole fra quelle popolazioni. In tal modo per questi grandi fini di pubblica utilità lo Stato abbandona tutto.

Io credo, Signori, che definito così il concetto generale di questa legge, si possa bensì più o meno discutere intorno a certi principii rigorosi di diritto, a certe questioni sottilissime di giurisprudenza, ma ove la si consideri come una grande transazione legislativa dettata da motivi di utilità pubblica, possa esser senza scrupoli approvata dal Senato.

E dirò ancora una parola.

Noi siamo a Roma, dice spesso l'onorevole Senatore Miraglia. Io non posso, nè vorrei seguire il suo esempio, e ricordare troppo soventi passi di antichi Romani, che ci tornano necessariamente alla memoria in questa classica terra; ma mi si permetta questa volta sola un po' di latino:

Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum, quod contra singulos utilitate publica rependitur, diceva Tacito. Ci ha sempre qualche cosa di severo, di rigoroso, dite pure di non equo per l'uno o per l'altro in ogni grande fatto, in ogni grande esempio, in ogni grande mutamento; ma questo poco di male particolare viene *ricompensato* dall'utilità che tutti ne frangono: *utilitate publica rependitur*.

Ma qui, nel caso nostro, o Signori, oltre la grande utilità pubblica, vi è, lo ripeto utilità per i possessori, utilità per i Comuni: lo Stato fa la parte di grande paciere ed abbandona loro tutto, terre e prestazioni.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Ma veramente io preferirei sentire prima l'opinione dell'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. A mio avviso sarebbe meglio che la discussione procedesse per divisione, che cioè si cominciasse a stabilire prima se debbasi come vuole il Senatore Imbriani, distinguere nella Sila regia due specie di terre una allodiale, ed un feudale; poscia se l'affrancamento delle prestazioni si debba fare in base al rescritto del 1853, o al Bando della Regia Camera della sommaria del 1618.

Parmi dunque meglio terminare la prima questione, sulla quale han già parlato il Relatore dell'Ufficio Centrale ed il mio Collega della Giustizia, e che sulla medesima il Senatore Imbriani dica le ragioni che crede in appoggio delle sue idee, riservando interamente la seconda questione.

PRESIDENTE. Darò dunque la parola al Senatore Imbriani, con preghiera di far passare al banco della Presidenza il suo emendamento, quando l'abbia formulato.

Senatore IMBRIANI. Lo farò passare, ma prima ho bisogno di ricordare alcune cose. Si ponga ben mente ch'io non parlo della Sila Badiale; parlo della Regia e più specialmente di quella parte della Regia che è feudale. Ogni confusione intorno a queste idee confonde dritti distinti e confondendo li manomette.

La concessione feudale della Sila Regia cade su fondi diversi da quelli su cui i casali consentini avevano alcuni diritti: la ispezione di titoli e la collocazione de' fondi fuori de' tenimenti di que' casali attesta chiaramente la franchigia delle terre concesse *ratione feudi*.

Questi studi andavano fatti prima della proposta della legge presente. Se non si appura il fatto, come vorrà vedersi la condizione giuridica di quelle terre e de' loro possessori?

Io mantengo pertanto la mia affermazione, e prego l'Ufficio Centrale di voler accertare e chiarire questo fatto dagli elementi stessi che si ricavano da' documenti esibiti e agevoli a conseguirsi. Uomini che han conoscenza intima delle condizioni silane non mancano in Senato; e costoro potrebbero esser sentiti sovra le importanti deduzioni giuridiche che io presento in onor del vero.

Una discussione più profonda faciliterà il difficile compito del legislatore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo può dare ai Comuni.....

Senatore IMBRIANI. Il Governo può dare ai Comuni quello su cui ha diritto, ma non può dare ad essi quello su cui non ha diritto, altrimenti commetterebbe un inqualificabile arbitrio, un'enorme ingiustizia. Non posso immaginare, senza offenderlo, che il voglia.

Per non parlare un'altra volta sul medesimo articolo, io, se il signor Presidente e il Ministro delle Finanze vi assentissero, amerei fare alcune osservazioni sulla determinazione delle prestazioni che si pretendono da' possessori delle terre Silane.

La bontà principale della presente legge sta nell'accertare i domini e nel determinare le terraggiere: materie del pari importanti che porranno termine alla lotta di sei secoli, ed apriranno un largo campo a' vantaggi economici e morali di quelle nobilissime provincie del Regno nostro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Scusi; bisognerebbe ora parlare della tariffa perchè o è dovuta, o non è dovuta.

Senatore IMBRIANI. Due sono le quistioni da me promosse e che nascono entrambe dall'articolo 4; esse riguardano la tariffa in generale delle terraggiere silane e la distinzione delle terre feudali della Sila Regia che hanno ad essere non confuse con le difese allodiali e non soggette a terraggiere.

PRESIDENTE. Ella deve discutere sul concetto generale dell'articolo; ella sa come è redatto l'articolo 4; lo emendi con quel concetto, salvo ciò che potrà avvenire degli articoli successivi.

Senatore IMBRIANI. Mi permetta, signor Presidente, poichè io credo di essere nel mio dritto, di distinguere le due quistioni, che sono regolate da criteri logici distinti. Quando sarà il momento della votazione, il Senato vedrà quale debba votarsi prima e quale dopo. Avendo io discorso di una di esse, concernente la natura feudale di alcune terre, libere da terraggiere, ora mi rimane ad esporre brevemente il pensiero mio sulla tariffa scelta dall'art. 4 per servir di base al capitalizzamento della fida e giogatico. Io giudico che sapientemente intorno a ciò operasse l'Ufficio Centrale, accettando il Bando della Regia Camera della Sommara del 1618, in contraddizione della proposta ministeriale che poneva la tariffa del Barletta del 1853. Una volta che il Governo per modo solenne e legale avea fermato l'ammontare delle terraggiere silane per mezzo della Camera della Sommara, non poteva più variare la posizione giu-

ridica delle parti per arbitrio di una sola. Al che si aggiunga l'esecuzione che per più secoli il Governo ha dato a codesto Bando, a codesta tariffa. Non può mutarsi più mai menomamente la condizione delle parti; e l'averlo solo tentato il Governo di Ferdinando II, mostra a che punto di arbitrio politico si fosse levato quello sterpone borbonico. Era tentativo da lui! Era convellere ogni base di dritto e distruggere ogni certezza di dominio. Bene adunque l'Ufficio Centrale ammendava il sopruso borbonico; era atto di giustizia comune, era atto di sapienza politica.

Nè si è arrestato l'Ufficio Centrale sul valore del rescritto regio che approvava il fatto fiscale di Pasquale Barletta, che certo non era Ulpiano. Ognuno sa che quando i rescritti si allontanavano dalle norme del dritto e della giustizia, se ne richiamavano le parti al sovrano medesimo, presso cui era la plenitudine della potestà e che avea errato, per ridurre i rescritti *ad jus et justitiam*. S'impugnavano poi comunemente i rescritti, come *orrettizii* e *surrettizii*, per fatti malamente affermati o malamente taciuti, onde fosse derivato l'erroneo rescritto. Ora, non essendovi più re assoluto, e la potestà sovrana essendo nei tre rami del Parlamento, a questo si ha ricorso perchè il fatto enorme del rescritto Ferdinando venga ammendato, e si ritorni, come pensa l'Ufficio Centrale, *ad jus et justitiam*, cioè al Bando del 1618, che fermò la condizione definitiva de' debitori delle terraggiere silane.

PRESIDENTE. Se ben comprendo, ella sostiene la tariffa del 1618, che è quella proposta dall'articolo 4.

Senatore IMBRIANI. Ma c'è un'altra questione che nasce dall'articolo stesso, vale a dire che io voglio fare una distinzione tra quei fondi che debbono pagare, e quelli che non debbono pagare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi perdoni l'onorevole Imbriani: forse dipende da poca intelligenza mia; ma non comprendo come si possa mettere davanti ad un Corpo come il Senato, una questione in questi termini.

Si tratta di sapere se, sulle terre feudali della Sila, sia dovuto o no una prestazione, e poscia quale sia l'entità di questa prestazione. Mi pare che il Senato debba prima risolvere la questione di diritto, se cioè la prestazione è dovuta o non è dovuta; quanto al determinare la mi-

sura della prestazione fisserà poi le norme che crederà.

La disposizione d'animo in cui vedo il Senatore Imbriani, di subordinare una questione all'altra, mi prova sempre più che tutta la legge non è che una grande transazione. Ciò è tanto vero, che l'onorevole Imbriani transigerebbe perfino sopra la questione che ha sollevato, e che, debbo dichiarare al Senato, arriva nuova affatto all'amministrazione, non essendo mai stata portata davanti al Ministero.

Quanto allo stato attuale delle cose, parmi che il Senato debba decidere. Per me non credo che a buon diritto queste terre feudali debbano avere una trattazione speciale. Ma in ciò io sono così poco competente, che non sarò certo io quello che convincerà l'onorevole Senatore Imbriani, tanto più dopo le eloquenti e dottissime parole dette dall'onorevole Miraglia e dal mio Collega Guardasigilli. Mi pare però che tutti siano concordi nel convenire, che non esistano le ragioni per fare una transazione speciale.

PRESIDENTE. Il Senatore Imbriani non ha altro da soggiungere?

Senatore IMBRIANI. No.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando perdono, se forse inavvertentemente io l'ho interrotto.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Il Senatore Imbriani sta fisso nella idea che nella stessa Sila Regia esistono difese feudali le quali non dovrebbero corrispondere la prestazione della fida, del giogatico e granetteria; e desidera talune spiegazioni sul fatto della esistenza dei feudi nelle terre medesime. Io non debbo tacere al Senato che nel volume 2. del piano di Zurlo si fa parola dei feudi nella stessa Sila Regia, ma questo fatto non muta lo stato della questione. La prestazione si è sempre pagata da tutt' i possessori indistintamente delle difese nella Sila Regia, non esclusi coloro che aveano transatto le loro difese controvertite.

Perlochè la distinzione tra la Sila Regia e la Badiale, in quanto alla prestazione sta in ciò, che i primi pagano la prestazione, perchè sono in possesso delle terre gravate; ed i secondi non pagano perchè le tre quarte parti della Sila Badiale sono state per virtù dei pronunziati del Commissariato civile dichiarate demaniali, e soltanto se ne trova so-

speso il rilascio. Epperò nel fine di meglio spiegare questa diversa posizione giuridica tra le due Sila, si potrebbe forse dividere l'articolo 4. in due, essendo evidente che col capitale da doversi pagare dai possessori della Sila Badiale e corrispondente alla prestazione, non si vengono propriamente ad affiancare le terre che non corrispondono prestazione: questo capitale è propriamente un tenue corrispettivo della proprietà dichiarata ora in loro favore, mentre pel giudicato del Commissariato civile, sarebbe demaniale.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Signori: Sono dinanzi al Senato due questioni: una d'ordine, l'altra di sostanza.

Quanto alla questione d'ordine, mi pare che abbia perfettamente ragione l'onorevole Senatore Imbriani. Le controversie a cui dà occasione l'articolo 4, sono due, e tutte due comprese nel medesimo articolo; ma questo contiene due parti, e l'una di esse si può mettere ai voti distintamente dall'altra: di codeste due parti la prima risolverebbe la questione che ha sollevato l'onorevole Senatore Imbriani, e la seconda risolverebbe l'altra questione messa in campo dall'onorevole Imbriani, dal Relatore dell'Ufficio Centrale e dal Collega Caccia.

Difatti l'articolo dice: « Le terre Silane sono affrancate dalle prestazioni della fida, giogatico e granetteria mediante il pagamento di un capitale uguale a 20 volte la prestazione netta di fondiaria. »

Fermandosi qui, se il Senato approva questa parte dell'articolo senza introdurre la distinzione tra terre feudali e non feudali, sarebbe respinta la proposta dell'onorevole Imbriani, e sarebbe risolta la prima questione.

Prosegue l'articolo « applicando pel modo di liquidazione le disposizioni del Bando della regia Camera della Sommaria del 9 giugno 1618. »

Ecco la seconda questione, cioè se debbono essere riscattate quelle prestazioni secondo la liquidazione del 1618, o secondo quella del 1853. Essendo dunque veramente due le questioni comprese in quest'articolo, ed essendo risolta la prima dalla prima parte dell'articolo e la seconda dalla seconda parte, possono essere distinte le votazioni, e quindi soddisfatta la domanda del signor Ministro delle Finanze, che io appoggio.

Per la prima questione veramente mi dichiaro contrario all'onorevole Collega Imbriani per le ragioni esposte, anche ultimamente, dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale; e per una considerazione anche più generale, ed è che tutta la legge, sebbene non comprenda più giuridicamente quelle tali transazioni che il Governo, nel primitivo progetto, offriva a ciascun individuo proprietario, è essa stessa una larga ed ampia transazione politica e legislativa, nella quale lo Stato entra a solo fine di far transigere i Comuni con i proprietari, dando ai primi ed ai secondi notevoli vantaggi mediante l'abbandono dei suoi diritti a pro degli uni e degli altri. Io credo quindi che non si debbano fare distinzioni legislative contro lo stato di fatto; perciocchè noi vogliamo considerare per quanto è possibile, lo stato delle cose quale l'abbiamo trovato: noi vogliamo mutarlo il meno che sia possibile per evitare di rivangare questioni e contestazioni antiche le quali potrebbero allontanare di molto il conseguimento di quello che è intento principalissimo di questa legge, cioè assettare le proprietà nella Sila ed introdurvi colla sanzione della proprietà, la civiltà che ancora non vi ha penetrato.

Aggiungo poi un'altra considerazione, di ordine speciale, cioè che i feudi consistenti nelle concessioni di terre demaniali sottoposte agli usi civici, avrebbero in ultima analisi, quando fossero stati costituiti senza una chiara ed esplicita condizione, avrebbero, dico, portato con sé il peso di questi usi civici, poichè lo Stato non avrebbe potuto defraudarne i comuni.

Ed oggi che cosa fa in questa ampia transazione lo Stato? Fa pagare una piccola somma dagli occupatori senza distinguere se siano o no usurpatori, per darla ai Comuni e compiere con questa parte di danaro il compenso di quegli usi civici, i quali dovrebbero essere rappresentati da una certa quantità di terreno, che stando alle pretensioni de' Comuni, dovrebbe essere maggiore di quella di cui può oggi disporre il Demanio. Per tutte queste ragioni, io voto la prima parte dell'articolo 4, com'è proposto dall'Ufficio Centrale.

Non sarei disposto però a votare la seconda parte poichè nell'Ufficio Centrale io mi ero riservato di contraddire questa proposta di liquidare la prestazione secondo le norme stabilite dalla Camera della Sommaria nel 1618. Mi

ci era opposto per ragioni identiche a quelle che mi conducono a votare la prima parte dell'articolo; cioè perchè noi dobbiamo dipartirci il meno che sia possibile dallo stato delle cose che troviamo nella Sila.

Ora, noi nella Sila troviamo i diritti di fida, giogatico e granetteria già liquidati, e già sancite le liquidazioni con sovrani rescritti, anzi applicate le misure di quelle liquidazioni sino dal 1853, e riscossi quei diritti in quelle misure, sia dal Governo precedente, sia da noi, che abbiamo esatte non solo le partite correnti ma anche gli arretrati.

Se dunque noi abbiamo col fatto riconosciuto il rescritto del 1853 che sanciva la liquidazione, se l'abbiamo eseguito, se i proprietari ci hanno pagato conformemente a quella liquidazione, io veramente, oggi che entriamo a transigere coi proprietari e coi Comuni, e vogliamo convertire quel peso in capitale per darlo ai Comuni, io, dico, non trovo ragione sufficiente per non tener conto del rescritto e rifare la liquidazione che venne già fatta nel 1853.

Anche perchè, o Signori, se voi adottaste questo principio, sarebbe impossibile non restituire ai possessori delle terre della Sila tutto ciò che il Governo dal 1853 in poi ha riscosso e per diritti arretrati e per diritti basati sopra una liquidazione che il Potere legislativo col solo conoscerla, dichiarerebbe ingiusta.

Io quindi sono per l'applicazione della liquidazione fatta nel 1853. Io credo che non convenga ritornare su quella liquidazione per non dichiararla implicitamente ingiusta, cioè per non esporsi ai danni che vi ho accennati per il passato; ed anche per non poter votare questa legge senza avere un'idea approssimativamente distinta di ciò che noi diamo ai Comuni in compenso dei loro usi civici. In effetto ordinando noi di rifare quella liquidazione sulle basi poste nel 1848, non avremo più una cifra determinata, sottoporremo all'arbitramento che potrà farsi per ciascuna difesa particolare una liquidazione che non possiamo prevedere quale sarà. Dunque noi non possiamo avere un'idea esatta di ciò che diamo ai Comuni.

Ma, o Signori, ieri avete udito che se i Comuni sono disinteressati, perchè finiranno per avere veramente quello che loro avrebbe potuto spettare, lo sono non solo perchè avranno 13,000 ettari di terreno di cui potranno disporre sotto forma di demanio concesso loro, ma anche

perchè avranno quel tanto che corrisponderà a venti volte il diritto di giocatico, fida e granetteria, quali sono oggi liquidati, ed a noi pare che veramente questa ricompensa sia giusta.

Ma se noi sottomettiamo la liquidazione a giudizi arbitrari che potrebbero infinitamente ridurre le parti di compenso che diamo in denaro, potrebbe benissimo avvenire che questa fosse ridotta di tanto che i Comuni avessero diritto di dire: potevate far voi una larga transazione, ma non mai una transazione che uscisse dai limiti del rispetto dovuto all'interesse e ai diritti miei proprii.

Io quindi, per tutte queste ragioni, domando che alla seconda parte dell'articolo vengano sostituite alle parole: *liquidate secondo il bando della regia Camera della Sommavia*, le altre: *liquidate secondo il rescritto del 1853*.

Sottometto al Senato un'altra riserva che io aveva fatto nell'Ufficio Centrale e che aveva espresso anche all'onorevole signor Ministro delle Finanze quando egli ci ha onorato della sua presenza, vale quanto dire: che considerando come nel progetto ministeriale si distinguevano le difese transatte e giudicate dall'altre difese, a me pare che non avendo più il progetto dell'Ufficio Centrale fatto questa distinzione, sia caduto in una specie di relativa ingiustizia, quando sottometteva le une e le altre alla stessa ragione di riscatto.

In effetto i possessori delle 21 difese giudicate che cosa posseggono?

Quella sola estensione di terra che prima del 1700 acquistarono per transazioni, pagandone un prezzo, e conservando il peso della fida, giocatico e granetteria. Perciocchè quel di più che occuparono dopo quel tempo, fu, per giudizio del Commissario civile, staccato dalle loro difese ed aggregato al Demanio. Tutti gli altri possessori di difese della Sila possono per avventura esser rimasti negli antichi confini, ma è cosa poco credibile che per secoli non sieno stati tentati d'invadere un po' dei terreni demaniali, quando non avevano confini certi e determinati, e in ogni modo l'esperienza ha dimostrato che questa occupazione era stata realmente estesa da' 21 sottoposti a finale giudizio. Oltre di che vi sono delle difese, che per avventura possono essere composte di terre tutte occupate senza titolo di acquisto.

Vi sarà o non vi sarà prescrizione: è una questione risolta diversamente dai magistrati.

Ma certamente non si può dire che tutti i possessori di difese siano nella identica condizione in cui si trovavano quei possessori di difese transatte le cui difese furono ridotte ai confini che avevano nel secolo XVII. Il Governo nel suo progetto offriva a tutti i possessori di difese non giudicate di diventare proprietari delle terre che potrebbero essere state interamente od in parte disputate, purchè pagassero il capitale della fida, giocatico e granetteria aumentato di un quinto, aggiungendo che se non accettavano, erano liberi di adire i tribunali, mediante la perdita di qualunque beneficio eccezionale conceduto da questa legge speciale. Avendo l'Ufficio Centrale sostituito alla libera opzione l'obbligo di accettare la prescrizione della legge, non poteva imporre un aumento sulla misura del riscatto fondandosi sulla presunzione della occupazione non giustificata da titolo.

Questo è giusto. Ma non è meno giusto che tra costoro ed i possessori di difese transatte e giudicate dalle quali si è riscattata la parte che avevano occupato dopo la transazione che è stata fatta mediante pagamento in denaro, vi sia poi una distinzione che porti tra loro una certa uguaglianza di trattamento, in proporzione della diversa condizione loro. Io quindi invertirei la proposta che era stata fatta dal Governo, ed invece di far pagare il riscatto ordinario dei possessori delle difese già giudicate e di chiedere agli altri un quinto di più, si dimandi a tutti il riscatto nella misura ordinaria, ed ai possessori delle 21 difese giudicate un quinto di meno. Vale a dire che mentre per tutte le difese non transatte o transatte, non giudicate, il riscatto si farebbe moltiplicando per venti la somma della prestazione; per le difese transatte e giudicate, il ragguaglio si farebbe alla ragione del sedici, che risponde ad un quinto meno del venti.

A questo modo, mi pare che diventi più giusta la disposizione della legge e che non si turbi quel rapporto che aveva lo stesso Governo voluto che fosse tra i possessori delle difese transatte e giudicate e tutti gli altri possessori, non già mediante aumento di peso a questi ultimi, ma mediante una diminuzione di peso ai primi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, s'intende ammesso la divisione dell'articolo. Ora il signor Senatore Scialoia dovrebbe formulare il suo emendamento alla seconda parte.

Senatore IMBRIANI. Ma io vorrei fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Il Senatore Imbriani propone un emendamento?

Senatore IMBRIANI. Sì, ma vorrei....

PRESIDENTE. Lo formoli.

Senatore IMBRIANI. Ma io vorrei dire poche cose, e dirle subito, perchè potrebbe darsi che ritirassi poi l'emendamento, e allora sarebbe inutile formularlo.

PRESIDENTE. Scusi, ma io debbo conoscere l'emendamento per poter interrogare il Senato e sentire se lo appoggia.

Senatore IMBRIANI. L'articolo 4° incomincia con queste parole: « Le terre silane sono affrancate dalla prestazione della fida, giogatico e granetteria mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria, ecc. ecc. » Ora, io proporrei di incominciare invece l'articolo con queste altre parole: « Non riguardando il presente articolo la Sila regia feudale, le rimanenti terre silane sono affrancate ecc. ecc. » il resto come nell'articolo suddetto. Vorrei cioè, che fosse intieramente messo da parte quello che concerne la Sila Regia feudale.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Imbriani.

« Non riguardando il presente articolo la Sila regia feudale, le rimanenti terre silane ecc. » come nell'artico'o.

Domando se è appoggiato questo emendamento.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. A me pare di aver già ampiamente ragionato della distinzione che intendo fare della Sila Regia feudale dalla allodiale. Ma poichè si è frainteso, o almeno non si è chiaramente veduto il mio divisamento, e poichè anche l'egregio Relatore mi attribuisce pensieri sulla Sila Badiale che non ho, e mi confonde l'origine nella Sila Regia delle difese allodiali e delle tenute feudali, mi è mestieri dichiarare e ricordar poche cose. La Sila Badiale non ha nulla che fare col mio ragionamento. Io non intendo parlare che della Sila Regia; ed in questa parte della Sila, intendo distinguere le terre allodiali e le feudali. Diverse per origine, esse sono diverse per condizione giuridica. La difesa deriva dall'occupazione dell'uomo industrioso sulla terra sterile del De-

manio: l'attività umana, fonte prima di civiltà, sottentrò all'ozio ed all'abbandono, e determinò la proprietà privata. E se l'uomo industrioso ha posseduto la difesa per 40 anni, ne ha prescrito il dominio; e se non ha pagato le terraggiere o la fida e il giogatico che si pagavano da terzi privati per godere del Demanio prima della formazione della difesa, esso defensario prescriveva anche le terraggiere: e la terra è sua e libera da affieienze reali. Ma sia che si voglia delle difese allodiali, in quanto non del dominio, ma dell'affrancamento delle terraggiere: si ritenga pure che lo Stato abbia serbato sovra esse il suo diritto. Io non intendo trattare questa questione, la quale, a vero dire, oggi a me pare in parte pregiudicata; ma intendo distinguere da codeste difese allodiali le tenute feudali della Regia Sila, le quali ultime sono determinate dai contratti delle concessioni in quanto alla estensione delle terre, alle qualità del dominio, alla libertà da ogni affieienza fiscale per l'antica origine di terra demaniale. Nelle terre feudali tanto è determinato quanto è scritto; e tanto si contiene quanto deriva dalla natura del vincolo feudale. Nulla più, nulla meno. Ammettendo il mio emendamento, voi, Signori, non farete che rispettare la fede de' legali possedimenti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È il Demanio.

Senatore IMBRIANI. La qualità di terra demaniale cessava con la concessione. E se il concessionario, tra le terre date, ne aveva alcuna, su cui si vantasse dritto da abitanti di qualche Comune, questo continuava ad esercitare il suo diritto sul Demanio baronale, come prima lo aveva esercitato sul Demanio regio. Ma quando la terra dal principe conceduta al barone, non era soggetta a codesti diritti, allora la terra passava libera al concessionario rispetto a tutti. E qui va osservato che, tranne i casali di Cosenza, nessun altro comune avea dritto di pascolo o di semina sulle terre silane, e quindi le terre silane comprese nei tenimenti dei casali cosentini eran le sole soggette a siffatti dritti. Tutte le altre eran libere terre demaniali; e concesute senza riserva alcuna in feudo dal Sovrano, passavano libere al barone. Bene adunque la Sila Regia feudale dovrebbe esser sottratta alla disposizione dell'art. 4.

Pur mi accorgo, dall'andamento di questa

discussione, che mi è forza ritirare l'emendamento, che diventa di minima importanza a fronte del gran pericolo che si corre ove dal Bando del 1618 si dovesse tornare alla tariffa del 1853, come si propone dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Scialoia. Se rimanesse il Bando del 1618 sarebbe finito il danno pe' proprietari così di difese allodiali come di feudi; ma se si ha a seguire la tariffa del 1853, tutti rimangono schiacciati ed ingiustamente schiacciati. Se ci ha dei defensarii che hanno usurpato, e voi reintegrate al Demanio le terre rivendicate. Codesta è giustizia; ma violare lo stato giuridico delle parti, modificare il Bando della Sommaria pel pagamento delle terraggiere, Bando osservato da più secoli; ma aggravare il peso reale settuplicandolo, è non solo ledere il dritto costituito, ma isterilire le fonti dell'industria agraria nelle Calabrie di Cosenza e di Catanzaro, e convertire questa legge in un gran maleficio, aumentando il disagio economico, a cui si è voluto porre un termine. Io ritiro il mio emendamento su questo articolo e voterò perchè si mantenga l'art. 4, com'è formulato dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Avendo l'onorevole Senatore Imbriani rinunciato ad una delle questioni che sollevava, io non ne parlerò più. Tratterò semplicemente dell'altra, cioè della commisurazione della prestazione da cui le terre Silane, a termini dell'articolo che si sta discutendo, si vogliono affrancare, ed a cui per altri riguardi si vorrebbero da noi assoggettare come corrispettiva della conversione di possesso in proprietà.

Già il mio Collega Guardasigilli ha dimostrato che la proposizione ministeriale non dava luogo a contraddizione. Parmi anzi che l'egregio Relatore, colle sue ultime parole, venisse precisamente nel concetto dell'art. 15 del progetto ministeriale. Forse la poco felice redazione di quell'articolo fu quella che creò l'equivoco, e che diede luogo a talune parole della Relazione e alla discussione stessa.

Infatti cosa proponeva il Ministero per risolvere la questione delle prestazioni?

Il Ministero, o Signori, era convinto che tanto per convertire il possesso in vera ed assoluta proprietà quanto per stabilire le passività si dovesse prendere per base lo stato at-

tuale delle cose, si dovesse cioè procedere a norma del rescritto del Commissariato civile del 1853, e non del Bando della Camera della Sommaria del 1618.

In questa convinzione era anche confortato dal fatto che attualmente il rescritto del 1853 è legge che trovasi nel suo pieno vigore.

Oggidi in fatti per queste prestazioni si riscuotono circa L. 53,000. Anzi l'anno scorso, avendo fatto un po' più di premura per il pagamento degli arretrati, la riscossione ascese, come già accennai in una precedente tornata, alla somma di 120,000 lire e più.

Per conseguenza noi, partendo da una questione di fatto, e cristallizzando, per così dire, l'attuale condizione di cose (salvo le ultime usurpazioni, che, per essere troppo recenti, non possono essere accettate dalla coscienza pubblica) siamo disposti a dichiarare proprietari quanti furono riconosciuti possessori dalle ultime operazioni del Commissariato civile, con che però sia tenuta ferma la prestazione quale è definita e pagata attualmente.

Siffatto temperamento è tanto più ammissibile, in quanto che, come notavano l'onorevole Scialoia e l'onorevole Guardasigilli, questa prestazione, anzi il capitale che si ricaverà da questa prestazione, andrà non a favore del Governo, ma di quei Comuni i quali vantano tanti diritti.

In conclusione, fra i possessori che credono dovere le prestazioni o di doverle soltanto in parte, e i Comuni che credono avere più terreno di quello che la legge loro assegna, interviene questo gran paciere, il Parlamento, come lo chiamò il mio Collega Guardasigilli, e col suo intervento forse non contenta nè gli uni nè gli altri, come suole avvenire in tutte le transazioni, ma procede secondo giustizia.

Alle ragioni che sono state dette per dimostrare la convenienza di man'enere in vigore il rescritto del 1853, ne aggiungerò una tutt'altro che indifferente, ed è che distruggendo quel rescritto si dovrebbe cominciar da capo tutto il lavoro fatto col rescritto stesso.

Del resto, i concetti a cui è informato il rescritto del 1853 non sembrano alla fin de' conti meritare di essere qualificati con quei termini vivi che sono abituali alla vivacissima fantasia dell'onor. Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. La chiama fantasia?

MINISTRO DELLE FINANZE. Dirò vivacissimo in-

gegno. Credeva di fare un complimento e non di dire cosa spiacevole.

Che cosa vuole infatti il Commissario civile nel proporre all'approvazione sovrana questo rescritto (*indicando il rescritto che tiene in mano*) che riguarda la fida, granetteria e giogatico?

« Ha rassegnato a S. M. (come è detto nella Relazione premessa al rescritto), che i magistrati incaricati della compilazione del regolamento hanno ritenuto non essere possibile, ora che nella Sila non si entra più per siti determinati già detti contatori, esigere la prestazione coll'antico metodo, cioè secondo il numero degli animali che si menano a pascere ed a lavorare la terra, e hanno conchiuso essere indispensabile sostituire il metodo di esigere in ragione dell'estensione delle terre, ragguagliando la prestazione alla diversa qualità e coltura, ecc.

Quei magistrati pertanto indicando i principii, hanno ritenuto per base le stesse ragioni proporzionandole allo stato della rendita della Sila, inclinando a favorire i debitori seguendo la base del *minimum*.

Tali effettivamente in quest'operazione sono i principii che hanno governato.

Si sarà caduti in errore nell'applicazione, ma effettivamente l'idea era stata di convertire coteste prestazioni da un'antica condizione di cose che non pareva più eseguibile, ad una commisurazione molto più semplice qual era quella dell'estensione delle terre.

Quindi io ritengo che se si considera tutto ciò, non si possa venire ad altra conclusione, se non quella di non doversi dipartire dal rescritto del 1853, altrimenti la legge diventerebbe retroattiva, ed allora si mancherebbe di faro verso cui navigare nella spinosa questione che ci sta davanti, o almeno mancherebbe il filo che può esserci di guida in questo vero labirinto della Sila.

Potrei fare ancora altre osservazioni come quella della non grande entità di queste prestazioni.

Ma non oso parlar di ciò davanti al Senato, il quale tenendosi nell'alta posizione assegnatagli dalle patrie istituzioni, dà soprattutto peso alle considerazioni di diritto e di giustizia.

Del resto, si potrebbe osservare che qui si tratta di una prestazione che in generale non va a una lira per ettare.

Quindi le conseguenze pratiche sarebbero meno gravi di quello che a prima giunta si potrebbe temere.

Ma, ripeto, partendo da questo punto di vista, mi preme molto dimostrare all'onorevole Relatore, il cui suffragio tengo in gran conto, che in realtà la proposta ministeriale non conteneva nè una contraddizione, nè una ingiustizia.

Tal proposta infatti riguardava i possessori di terre che già erano gravate da una prestazione, distinguendo i possessori di difese transatte, dai possessori di difese non transatte.

L'articolo 2 diceva: « sono abolite le prestazioni ecc. » ed aggiungeva: « per le prestazioni suddette sarà dovuto al Demanio un capitale eguale a 20 volte la prestazione netta di fondiaria. »

Poi giunto all'articolo 15, informandosi appunto a quel concetto di cui fece da prima cenno l'onorevole Relatore, e che poi svolse colla solita sua lucidità l'onorevole Scialoja, egli considerava i possessori di difese transatte, e diceva « per quella parte che fu transatta, non si paga che 20 volte la prestazione. Ma per la parte che fosse riconosciuta usurpazione, perchè l'estensione è maggiore della transazione, si paghi un quinto in più. »

Ed ecco venir fuori quel certo quinto di cui parlava testè l'onorevole Scialoja.

Il capitale dell'affrancazione di 20 volte la prestazione si paga per tutte le terre. Ma si fece una riduzione per le terre transatte, per le quali vi fu evidentemente una diminuzione del possesso che avevano. Imperocchè se la transazione non fosse avvenuta, questi possessori non avrebbero soltanto 8500 ettari, ma ne avrebbero 890 di più; per cui effettivamente questi possessori si trovano in una condizione diversa dagli altri.

Il concetto adunque contenuto nell'articolo 15 del progetto ministeriale sarà espresso in modo meno completo, meno preciso, ma nella sostanza è identico a quello accennato dall'Ufficio Centrale.

Il progetto ministeriale conteneva poi un'ultima disposizione, la quale parlava della Sila badiale.

Siccome il Commissario giudicò che i tre quarti della Sila badiale fossero anche proprietà demaniale, è naturale che attualmente non vi è prestazione.

Ora, o Signori, se la legge dice che questi tre quarti della Sila badiale sono dei possessori, volete voi andare fino al punto di esentarli dalla prestazione? Evidentemente non sarebbe giusto.

È per questo motivo che la proposta ministeriale per i possessori delle tre quarte parti delle difese della Sila regia, se non parlava del rescritto del 1853, lo intendeva però in vigore. Ne parlava soltanto discorrendo della Sila badiale, perchè soltanto per questa era il caso di indicare il metodo con cui si doveva fare la liquidazione delle prestazioni. Parmi quindi d'aver dimostrato che la proposta ministeriale non conteneva nè contraddizione, nè ingiustizia.

Giustificata così tal proposta, veniamo alla conclusione. Sembrami per verità che ci andiamo avvicinando di molto, come succede di sovente, quando agitandosi una materia intricata come questa, si hanno bensì diverse vedute, ma si tende ad uno scopo comune, che è quello di risolvere finalmente questa questione nell'interesse della civiltà e della giustizia.

L'onorevole Scialoja ha svolto un concetto che era incluso nelle ultime parole dell'onorevole Relatore. Vediamo, Egli disse, se si deve ritornare al rescritto del 1853. Vediamo se havvi a fare una qualche distinzione per i possessori delle difese transatte. Io rispondo che noi non abbiamo difficoltà di entrare in quest'ordine di idee.

Quanto alla redazione forse sarà opportuno, anche per risparmiare tempo, che il Senato accordi il mezzo di concertarla. Intanto si possono trasmettere all'Ufficio Centrale gli emendamenti che si credessero opportuni. E per dare l'esempio comincerò io stesso a trasmettere una proposta perchè trovo nell'articolo attuale qualche cosa di incompleto.

Non mi pare infatti chiaramente detto che ai possessori delle Sila badiali verrà poi applicata la prestazione.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Ci è una distinzione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi arrendo ai maestri. Ma per le terre Silane che non pagano oggi queste prestazioni, non si potrà, a mio avviso, sostenere davanti al Tribunale che l'articolo è ad esse anche applicabile.

Sarebbe dunque a desiderarsi che l'articolo venisse redatto con maggior chiarezza.

Quanto al mio emendamento, non ne do let-

tura al Senato perchè non abbastanza studiato. Mi limito perciò a trasmetterlo all'Ufficio Centrale unitamente ad altro comunicatomi dall'onorevole Senatore Caccia.

A risparmio di tempo, proporrei inoltre che le altre proposte vengono trasmesse all'Ufficio Centrale e che nel suo seno vi intervenga qualcuno dei proponenti per vedere se si riesce nella seduta di domani di concertare l'articolo 4. redatto in modo che più non presenti gli inconvenienti indicati nella tornata d'oggi.

PRESIDENTE. Accetta l'Ufficio Centrale?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Accetta.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. In una delle scorse sedute ho annunziato alla Presidenza che io intendeva muovere una interpellanza ai Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio sulle nuove disposizioni date sulle tariffe delle ferrovie Calabro-Sicule.

Prego l'onorevole Presidente d'invitare i Ministri che sono presenti a fissare il giorno in cui potranno ascoltarmi.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Noi ci faremo un dovere di avvertire di ciò i nostri Colleghi, ed essi dichiareranno quando potranno soddisfare al desiderio dell'onorevole Caccia.

Senatore CACCIA. Ringrazio l'onorevole Ministro.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io vorrei unire una mia proposta a quella dell'onorevole Ministro delle Finanze il quale desidera che l'articolo 4. sia rimandato alla Commissione, che dovrà sentire le opinioni dei vari Senatori che hanno fatto appunti alla legge, nonchè gli stessi Ministri per mettersi d'accordo tra loro.

Ora, sono già 3 o 4 giorni che si discute questa legge della Sila e non siamo ancora giunti a votarne il 4. articolo. Qui si tratta di una questione che è affatto speciale, e non si può intendere che studiando attentamente questa materia. Senza di ciò, è difficilissimo che ci si possa formare un concetto chiaro ed esatto della questione, per cui la maggior parte dei membri del Senato è costretta ad attenersi all'opera dell'Ufficio Centrale. Ora, io credo che difficoltà consimili a quelle che si

sollevarono finora, si ripeteranno per gli articoli successivi; reputo quindi cosa utile che non solo questo, ma tutti gli articoli siano rimandati all'Ufficio stesso, e gli onorevoli Senatori che hanno parlato in questa discussione, e quelli che avessero intenzione di parlare in appresso fossero invitati ad esporre i loro concetti e mettersi d'accordo coll'onorevole Ministro, affinché sia presentato al Senato qualche cosa di concreto in modo che la discussione, che oggi fu abbastanza lunga, possa procedere più spedatamente.

Questo sistema si è già adottato in affare molto più grave quando si trattò di votare i codici. Allora la discussione non ebbe luogo sopra ciascun articolo, ma le Commissioni si erano messe d'accordo coi Ministri, e dinanzi al Parlamento furon posti in discussione i soli articoli su cui non erano caduti d'accordo.

Ora, io non dico che si faccia la stessa cosa, ma almeno vorrei che si cercasse modo d'intendersi e che la discussione non fosse più così prolungata come lo fu in queste sedute, giacché, io lo dichiaro, e con me molti dei miei Colleghi, di questa materia m'intendo pochissimo, e piuttosto che in seduta pubblica sarebbe bene, ripeto, che cercassero di mettersi d'accordo Ministero, Ufficio Centrale ed i vari componenti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io mi permetterei di osservare che la difficoltà effettivamente con-

siste in questi primi articoli, per cui io credo che, superati questi articoli, il rimanente diventi piuttosto questione di redazione sulla quale è facilissimo di intenderci.

Sa benissimo il Signor Senatore Menabrea che quando avvi divergenza sui principii, il Senato solo è quello che può decidere. Ha udito quanta diversità di idee si è manifestata; ne ciò fa meraviglia trattandosi di una questione, che io classificherei fra quelle indeterminate nelle quali vi possono essere diverse soluzioni, e a definire le quali occorre l'intervento di una forza superiore, il legislatore.

Coi due primi articoli sono terminate le questioni di proprietà. Sulle questioni di prestazione della fida, giogatico e granetteria, siamo quasi d'accordo. Non rimane quindi più che la questione dell'alberatura; e poi credo che non vi saranno più che questioni di redazione o di poco momento, sulle quali potremo facilissimamente intenderci. Quindi io mi permetto di pregare l'onorevole Menabrea di voler consentire che si continui la discussione di questo importante progetto di legge.

Senatore MENABREA. Poiché il signor Ministro delle Finanze che è il più interessato in questa questione, ha la speranza di vederla quanto prima risolta, io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. La discussione dunque è rimandata a domani.

La seduta è sciolta (ore 5 e 3/4).



XXXI.

TORNATA DEL 25 APRILE 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO. — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie — Schiarimenti del Relatore sulla nuova redazione dell'articolo 4° — Appunti e proposta d'emendamento del Senatore Guicciardi — Dichiarazione del Senatore Scialoia — Rettificazione del Senatore Guicciardi — Istanza del Ministro delle Finanze — Reiezione dell'emendamento del Senatore Guicciardi — Approvazione della nuova redazione proposta dall'Ufficio Centrale — Osservazioni e proposte del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Beretta all'articolo 5° nuovamente redatto dall'Ufficio Centrale — Approvazione del 1° paragrafo dell'articolo, colla variante proposta dal Ministro — Schiarimenti del Relatore sul 2° paragrafo — Obbiezione e proposta d'emendamento del Senatore Larussa, a cui rispondono il Ministro delle Finanze e il Relatore — Osservazioni e proposta del Senatore Scialoia — Dubbio del Ministro delle Finanze — Nuova proposta del Senatore Larussa — Osservazione del Senatore Menabrea, cui risponde il Senatore Scialoia — Emendamento proposto dal Senatore Beretta — Arretranza del Ministro delle Finanze, e schiarimenti del Relatore — Emendamento proposto dal Senatore Cambray-Digny — Reiezione dell'emendamento del Senatore Larussa — Obbiezione del Relatore sull'emendamento del Senatore Cambray-Digny — Schiarimenti di questo — Osservazioni del Senatore Scialoia — Replica del Senatore Cambray-Digny ed approvazione del suo emendamento — Approvazione dell'intero articolo 5° — Proposta del Senatore Scialoia d'aggiunta all'articolo 5° oppugnata dal Relatore, dal Senatore Cambray-Digny e dal Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta d'aggiunta del Senatore Larussa, combattuta dal Relatore — Osservazioni dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'emendamento del Senatore Scialoia — Dichiarazione del Relatore — Proposta del Ministro delle Finanze di rinvio dell'aggiunta Larussa, approvata — Osservazione del Senatore Lauzi.

La seduta è aperta alle ore 3.

Non è presente alcuno dei Ministri.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Fa omaggio al Senato: il Provveditore dei Monti riuniti di Siena, degli *Statuti e capitoli del Monte dei Paschi e loro successive modificazioni*.

Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge relativo alla Sila delle Calabrie.

Siamo rimasti all'articolo 4°. Domando all'onorevole Relatore se si è preparata una nuova redazione di quest'articolo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Non veggio al loro banco alcun Ministro. Noi abbiamo avuto una seduta preparatoria e la maggioranza dell'Ufficio Centrale si è accordata col Ministero; ma siccome la nuova redazione si è stampata in questo momento, sarebbe bene che il Ministro delle Finanze e quello di Grazia e Giustizia leggessero il testo delle modificazioni.

PRESIDENTE. Allora si aspetteranno i signori Ministri.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Io sono agli ordini del Senato, ed alla presenza dei signori Ministri accennerò in poche parole quali sono i principii che hanno diretto le modificazioni dell'articolo 4. specialmente per ciò che riguarda la Sila Badiale.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Vorrei fare qualche osservazione relativamente all'emendamento presentato su questo stesso articolo dall'onorevole Caccia, e sviluppare alcuni concetti i quali potrebbero poi venire applicati.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Abbiamo inteso a questo proposito l'onorevole Senatore Caccia, ed abbiamo approfittato dei suoi lumi; ed egli accetta la proposta dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Il Senatore Caccia accetta la proposta dell'Ufficio Centrale?

Senatore CACCIA. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora, se il Senatore Guicciardi vuol presentare un emendamento per conto proprio, alla proposta dell'Ufficio Centrale, lo pregherei pure a voler attendere che sieno presenti i signori Ministri.

Senatore GUICCIARDI. Attenderò volentieri.

PRESIDENTE. Si sospenderà intanto la seduta, sperando che i signori Ministri non tarderanno ad arrivare.

(Entrano poco dopo nell'aula i Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia.)

PRESIDENTE. Si riprende la seduta. La parola all'onor. Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. In seguito alla discussione di ieri, l'Ufficio Centrale si è messo di accordo con gli onorevoli Ministri, approfittando altresì delle osservazioni dell'onorevole Senatore Caccia per dare nuova forma agli articoli 4 e 5 del progetto; ma prima di dar lettura delle nuove proposte debbo brevemente accennare le ragioni per le quali nel capitalizzare la prestazione di fida, giogatico e grantetteria si è tenuto un triplice sistema.

Conosce il Senato che nella Sila Regia si trovano difese transatte la cui estensione è di già circoscritta dal giudicato, nonchè difese non transatte delle quali l'articolo 2 di già votato ha dichiarato la proprietà a favore dei possessori. Il rescritto del 9 maggio 1853 ha di già accertata la prestazione in ragione della estensione delle terre. Ora, nel capitalizzare questa prestazione, per affrancarne le terre, si è considerato che se per i possedimenti che erano in controversia si è stabilito il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria, era pure conveniente e giusto ridurre di un quinto il capitale per i possessori delle difese transatte. Se per i primi era in controversia la proprietà e per i secondi no, chi non vede la giustizia della riduzione del quinto a favore dei possessori delle difese transatte?

Per quel che riguarda i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, i quali non pagano la prestazione per la ragione che queste terre sono state dichiarate demaniali, è giusto obbligarli al pagamento di un capitale uguale a venti volte la prestazione; o in altri termini, si è dato ai medesimi lo stesso trattamento dei possessori delle difese nella Sila Regia, mentre in sostanza si trovano in una peggiore condizione nella esistenza del giudicato che ha dichiarato la demanialità delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale. E se debbono pagare gli arretrati dei canoni possessori delle difese nella Sila Regia, l'Ufficio Centrale ha dovuto aggiungere per i possessori delle difese nella Sila Badiale un aumento di capitale corrispondente alle annualità passate a cominciare dal 12 aprile 1843, epoca in cui fu pubblicato il regio Decreto del 31 marzo 1843. E noti il Senato che si è adoperata la parola *annualità* non nel senso di arretrato di canone, poichè mancando il canone non vi potevano essere arretrati, ma nel senso di definire il quantitativo dell'aumento del capitale in base del beneficio che risentono questi possessori i quali dovrebbero la restituzione delle terre e dei frutti cui sono stati condannati.

Premesse queste spiegazioni per la intelligenza della nuova redazione degli articoli 4 e 5, io debbo manifestare che ho espresso la opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale, poichè io persisto in quella ch'io già ma-

nifestai, cioè che pel modo di liquidazione della prestazione si dovesse stare al disposto del Bando della Regia Camera della Sommaria del 1618.

Mi permetta ora l'onorevolissimo signor Presidente che io dia lettura degli articoli 4 e 5 nei seguenti termini:

« Art. 4. Le terre nella Sila Regia sono affrancate dalla prestazione della fida, giogatico e granetteria, mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria sulle liquidazioni avvenute secondo le norme sancite col R. Rescritto del 9 maggio 1853. Per i possessori però delle difese transatte per le quali vi furono decisioni del Commissariato civile passate in cosa giudicata, il capitale di affrancamento sarà eguale a sedici volte la prestazione.

» A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni. »

« Art. 5..... »

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Relatore, di quest'articolo ce ne occuperemo dopo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Questi due articoli sono fra loro in strettissima relazione; quindi parmi che sarebbe bene che i signori Senatori udissero anche la lettura della nuova redazione di questo articolo 5°, e pregherei l'egregio nostro Presidente a consentire che io facessi questa lettura, la quale reputo necessaria per la logica connessione dell'idee.

PRESIDENTE. Legga pure.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. All'articolo 5° è ora sostituito il seguente:

« I possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, i quali, per effetto dell'articolo 2° sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale corrispondente alla prestazione di fida, giogatico e granetteria, applicandovi, pel modo di liquidazione, le disposizioni dell'accennato Regio Rescritto 9 maggio 1853.

» A questo credito sarà aggiunto il capitale corrispondente alle annualità passate a cominciare dal 12 aprile 1843. »

Si è indicata questa data perchè il decreto del 31 marzo 1843 venne pubblicato nel giorno 12 aprile dello stesso anno. Del resto l'Ufficio Centrale se ne rimette alla saviezza del Senato.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Certamente parrà al Senato che io metta troppa pertinacia nell'op-

porni al progetto dell'Ufficio Centrale; ma le idee mie sono così diverse rapporto ai criterii direttivi dai quali avrei desiderato che fosse informata questa legge, che non posso dispensarmi di fare ancora talune osservazioni.

Io, al pari del Senato, subisco il fascino dell'eloquenza, della dottrina e del saggio ed abile argomentare dei distinti oratori dell'Ufficio Centrale, e lo subisco in modo che resto paralizzato nell'esprimere le mie opinioni. Ma nonostante tali impressioni, sorge una voce interna nell'animo mio, che, parodiando in qualche modo il detto — *eppur si muove!* — di Galileo, mi dice: eppur la ragione è dal tuo lato.

La legge, come già ebbi ad osservare più volte, è di un carattere affatto eccezionale, e di opportunità transitoria; ed io credo che il Ministero non avrebbe proposto una legge di questa natura, se non fosse stato spinto a ciò da concetti d'ordine pubblico e di sicurezza pubblica, anzichè da concetti di ordine giuridico. Ora nel progetto della Commissione prevale quasi esclusivamente il concetto giuridico.

Durante la discussione qualche modificazione, che si è aperta la strada quasi di forza, venne introdotta, perchè si vide realmente che quistioni di ben altra natura delle giuridiche erano da sciogliere; ma i provvedimenti adottati a mio avviso, non sono tali da condurre a soddisfacenti soluzioni. Perchè queste mie asserzioni possano essere rettamente valutate, occorrerebbe che io ponessi in chiaro, meglio che non si è fatto sin'ora, le condizioni speciali della Provincia cui la legge deve essere applicata, che sono quelle che le hanno dato causa esclusiva.

Non è solamente nella Sila che esiste il sistema degli usi civici, che è uno dei sistemi più disgraziati che vi possono essere in un paese; ma anche nel rimanente della Provincia, parlo della Cosentina. Fino da epoche assai remote molte delle terre di questa Provincia vennero dai regnanti d'allora costituite in feudo e donate ai Baroni.

Però queste terre, a differenza dell'opinione emessa in proposito dall'onorevole Imbriani, non erano date libere, ma bensì vincolate alla servitù degli usi civici a favore della popolazione agricola.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Guicciardi a considerare ch'egli si allontana dal soggetto rientrando in questioni già decise, ed io

non posso permetterlo. Ciò che concerne la questione di proprietà, è già stabilito dagli articoli precedenti, che il Senato ha approvato.

Senatore GUICCIARDI. Scusi, signor Presidente, ma io credo di non discostarmi dall'argomento, perchè questa mia esposizione delle condizioni in cui si trova quella Provincia, avrebbe appunto per iscopo di dimostrare che i compensi che si intende di esigere dai possessori in corrispettivo della affrancazione delle prestazioni al Demanio, di cui si tratta nell'articolo in discussione, sono in una misura troppo ristretta, e non pari al beneficio dell'affrancazione mentre poi non forniscono sufficienti mezzi per tacitare gli usuari i cui diritti vengono tanto menomati.

Se però si crede che io non debba proseguire, starò agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Io non posso fare a meno di farle osservare che quella ch'ella vuol trattare è questione già decisa colle precedenti votazioni.

Senatore GUICCIARDI. L'esposizione che intendo fare deve appunto fornire i criteri, che io non ho ancora sviluppati, i quali potranno applicarsi non soltanto al presente articolo, ma anche ai successivi man mano si verranno discutendo: del resto il Senato deciderà se io debba o no continuare a parlare.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede che si possa continuare la parola al Senatore Guicciardi.

Voci: Parli! parli!

Senatore GUICCIARDI. Questa condizione di cose fece sì che mentre i feudatari, onde avvantaggiare il proprio interesse e rendere libere le loro terre, cercavano di restringere questi usi civici; dall'altra parte le popolazioni si sforzavano di difendere i loro diritti.

Vede da ciò il Senato che questi fatti di usurpazione e di prepotenza succedevano non soltanto nella Sila, ma in tutta la provincia.

Che ne derivò da questa condizione di cose?

Una guerra guerreggiata che dura da secoli tra i nullatenenti che si sforzano mantenersi nell'esercizio degli usi civici, ed i proprietari che cercano di limitarli o toglierli. Gli inconvenienti furono così gravi, che di frequenti dovette intervenire l'autorità del Governo, finché sotto la dominazione francese si venne nella determinazione di sciogliere queste feudalità: furono valutati i diritti degli usuari; e si staccarono tante parti di terreno dai fondi concessi

in feudo ai feudatari quanto si giudicò potere essere un giusto corrispettivo degli usi civici, e si diedero ai Comuni. È in tal modo che vennero costituiti i Demani comunali.

Però, anche dopo questa legge, la guerra non cessò, perchè le terre dei Demani comunali furono oggetto di continuate usurpazioni, sia per parte dei feudatari, che cercavano riprendersi le terre stralciate dal loro possesso, sia per parte di altri. E tali usurpazioni a danno dei Demani comunali, che vale quanto dire, a danno della parte più povera della popolazione, come già ieri ho avuto l'onore di accennare, in pochi anni abbracciarono estensioni vastissime ragguagliate a migliaia e migliaia d'ettari.

Accadde cioè quanto il Senato ha già veduto essere accaduto nella Sila, ove il Demanio dello Stato esteso originariamente ad oltre centomila ettari di terreno, è ora ridotto a dodici o tredici mila, che costituiscono appunto il valore che colla presente legge si vorrebbe cedere ai Comuni in libera proprietà per compensare gli usuari del diritto d'usi civici loro spettante sugli interi centomila ettari.

Le conseguenze di questi fatti, cui ho accennato, sono stati tali, che non solo hanno perturbato ed offeso interessi materiali, hanno ingenerato una specie di ostilità tradizionale tra le due classi, i possessori cioè delle terre, ed i contadini usuari; ostilità che è la principale causa che condusse man mano quelle popolazioni all'abitudine di brigantaggio che è piaga che scaturisce da condizione sociale, e non da istintive speciali tendenze al delitto, e di ciò si può avere convinzione dal vedere quanto diversamente si conducono i briganti dai malfattori delle altre Provincie, ove questa piaga non esiste. Questi cercano tenere nascosti i loro delitti, mentre il brigante li confessa e ne fa pompa, indossa una divisa che non lasci dubbio sulla qualità del mestiere cui si è dato, e si pone apertamente in guerra colla società, come vendicatore della classe miserabile da cui esce.

Questo stato di cose, d'altra parte, ha naturalmente ingenerato nei proprietari una diffidenza e ripulsione per la classe povera, che in alcuni è spinta talvolta all'ultimo confine dell'odiosità. È perciò che io ritengo, e credo essere nel vero che l'opposizione che viene fatta da molti possessori a convenienti componimenti, per togliere di mezzo queste gravi questioni,

anzichè in grette ragioni di privato interesse materiale, ha fondamento, assai di frequente, in questa avversione di casta, se così posso esprimermi.

È pure da aggiungere che questa condizione di guerra guerreggiata fu ed è la causa principale perchè i possessori non poterono introdurre nelle loro terre Silane utili innovazioni di coltivazione che il loro interesse avrebbe suggerite.

Le popolazioni in ciascun anno cercano invadere queste terre, che dicono ad esse usurpate, e che lo sono nel fatto, onde affermare i loro diritti. Io apprezzo gli argomenti degli oratori dell'Ufficio Centrale adottati per sanzionare e legittimare il fatto di tali usurpazioni, che da essi viene pure ammesso; ma per quanto riconosca io pure che nell'ordine dei concetti di giustizia giuridica si possono trovare modi di approvazione e giustificazioni, credo che nessuno se ne possa trovare in ordine al concetto di giustizia morale. E le popolazioni che a questo secondo si attengono, perchè confortate da tradizioni di famiglia, e perchè dell'altro non sanno capacitarsi, ritengono di essere esse dal lato del diritto e reagiscono nei modi che pur troppo sono usati da popolazioni ignoranti e poco civilizzate come quelle di tale provincia.

Tutte queste cose, ripeto, hanno creato fra le classi un tale antagonismo, che lo ritengo la causa principalissima che si frappone a componimenti ragionevoli che sarebbero nel reciproco interesse.

E credo che qualora i possessori facessero tacere queste passioni di risentimento, sarebbero i primi a riconoscere che il loro utile stesso deve indurli a larghe concessioni, il cui risultato sarebbe di procurar loro terreni che ora non possono nè coltivare nè visitare, e che devono continuamente far difendere colla forza; tanto che hanno proprietà più di nome che di fatto.

Io credo quindi che provvedano male agl'interessi dei proprietari quelli che cercano con questa legge di dare il meno possibile agli usuari, mentre poi sanciscono per intero i fatti delle arbitrarie occupazioni nei possessori.

Io non potrei entrare in discussioni giuridiche, perchè non ho dottrina sufficiente; mi limiterò ad osservare, che io credo indispensabilissima una legge che sciolga la questione Silana; so-

tanto vorrei che fosse fatta in modo da riuscire attuabile con soddisfazione ragionevole di tutti.

Desidero di non essere indovino, ma credo che questa legge, fatta com'è, non condurrà allo scopo, e che susciterà un malumore, una persistenza di reazione per parte della popolazione la quale sparirà nonostante col tempo, perchè la civiltà scaturente dai contatti, dal commercio, dall'istruzione e più di tutto dalle strade, condurrà ad ogni modo a tale risultato; ma è certo che la prima applicazione, almeno a mio credere, non riuscirà favorevole.

Anche l'innovazione di questo articolo è contraria ai concetti direttivi che appunto parrebbe a me che dovessero essere adottati. E la modificazione apportatavi dall'onorevole Caccia s'accostava appunto ai miei concetti, col volere che la capitalizzazione delle annue prestazioni fosse ragguagliata a 25 per 5 riguardo alle difese che non ebbero stralciata la quota da reintegrare al Demanio, in base alle operazioni del commissario Barletta, ed al 20 per 5 riguardo a quelle per le quali la operazione di reintegro già era stata eseguita.

L'onorevole Senatore Scialoja ha riconosciuto come ci fosse una disuguaglianza di trattamento, disuguaglianza alla quale, ricorderà il Senato, io aveva accennato nelle prime osservazioni che feci su questo progetto di legge, e godo di sentire come si vada gradatamente constatando che le mie osservazioni non erano del tutto infondate, ed il signor Ministro delle Finanze nel suo discorso di ieri, a proposito della Sila Badiale, fece comprendere essere sua opinione che la legge non ha base abbastanza chiara e esatta, da poter fornire criterii di sicuro giudizio per pronunciare sopra certi punti. Questa stessa osservazione era stata fatta da me, quando dissi che la legge doveva ben definire innanzi tutto lo stato delle cose, e le condizioni di diritto, per quindi venire ai provvedimenti da adottarsi.

Non ravvisando nè giusto, nè opportuno, l'articolo in discussione, come venne modificato dall'Ufficio Centrale, persisterei nel ritenere che si debba accogliere l'emendamento dell'onorevole Caccia.

PRESIDENTE. Lo ha ritirato.

Senatore GUICCIARDI. In questo caso io farei mio l'emendamento del Senatore Caccia, e se vedessi che nel Senato ci fosse qualche disposizione ad accettare una più estesa proposta,

vorrei che il corrispettivo di affrancazione fosse molto maggiore, e ciò nell'interesse di tutti, ma più particolarmente in quello dei possessori, veduto che nelle successive disposizioni della legge è determinato, che le somme di affrancazione dovranno essere impiegate nella costruzione delle strade Silane.

I proprietari, ove bene comprendessero il loro vero interesse dovrebbero non solo prestarsi di buon animo, ma essere desiderosi che le somme di affrancazione acquistassero rilevanti proporzioni, dappoichè tutte devono essere erogate a diretto loro vantaggio, colla costruzione di strade, le quali triplicherebbero e quadruplicherebbero il valore dei loro possessi.

La transazione che io aveva intrapresa e che dapprima era stata accettata dai proprietari, come ebbi l'onore di esporre, era pressochè interamente appoggiata a questa base, che aveva per iscopo di condurli a tollerare un piccolo sacrificio, che avrebbe contentato gli usuari, per poi far loro fruire di grossissimi benefici.

È per questa ragione che io persisterei affinché si ritenga il peso del 25 per 5 sulle difese che non furono reintegrate al Demanio in forza del fatto del Barletta.

PRESIDENTE. L'onorevole sig. Guicciardi intende proporre un emendamento?

Senatore GUICCIARDI. Ho già detto che m'associa all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Caccia.

PRESIDENTE. Ma le ho già fatto osservare, che questo emendamento è stato ritirato.

Senatore CACCIA. Lo comunicai verbalmente all'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Domando ora al Signor Ministro se accetta la redazione de l'articolo 4° fatta dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Siamo perfettamente d'accordo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Mi duole che l'onorevole Senatore Guicciardi, irremovibile nelle sue opinioni diametralmente opposte al principio su cui è fondato tutto il progetto di legge, vada allargando la discussione su cose generali in un momento in cui si sta discutendo unicamente il punto sulle norme della liquidazione, cioè se in base del Bando della

Regia Camera della Sommatoria del 1618, oppure del Rescritto del 1853. E se lo stesso onorevole Ministro delle Finanze ha avuto l'abilità di strapparmi la maggioranza dell'Ufficio Centrale, essendo io rimasto in minoranza circa le norme di liquidazione, non ha osato però lo stesso onorevole Ministro di richiedere un capitale al di là di venti volte la prestazione. Come si potrebbe con una legge speciale stabilire in materia d'affrancazione di prestazioni, una norma diversa da quella che, pel diritto comune, costituisce una regola generale, con qual diritto, dico, si potrebbe aggiungere rigore a rigore? Se, essendo almeno dubbio il modo della liquidazione, si è adottato il più rigoroso derivante del Regio Rescritto 9 maggio 1853, quali ragioni può accampare l'onorevole Guicciardi per volere turbata l'armonia della legislazione?

Non voglio abusare oltre della pazienza del Senato per entrare in altre considerazioni.

PRESIDENTE. Persiste l'onorevole Guicciardi nella sua proposta?

Senatore GUICCIARDI. Persisto, e vorrei sostituire alla cifra 20 la cifra 25, ed al 16 la cifra 20. E questo credo che fosse il concetto espresso ieri anche dall'onorevole Scialoia il quale.....

Senatore MOSCUZZA (*dell'Ufficio Centrale*). No, non è quello.

Senatore GUICCIARDI. Mi pareva che avesse espresso questo concetto: non parlò del 25 piuttosto che del 20, ma disse dover essere aumentata del quinto quella dei possessori.....

Senatore SCIALOIA (*entrando in quel momento nell'Aula*). Domando la parola.

Senatore GUICCIARDI.... lo cui difese non erano state soggette a reintegri. Dunque il 20 sta come misura per le 21 difese dalle quali vennero tolte le terre di più recente occupazione, ed il quinto d'aumento deve essere aggiunto alle 228 difese, dalle quali le stesse terre di recente usurpazione non vennero tolte, sicchè la misura di capitalizzazione dovrebbe per queste essere di 25 e non di 20.

Il concetto espresso dall'onorevole Scialoia mi pare che fosse precisamente questo, perciò che egli credeva che la legge non pareggiasse i diritti dei diversi possessori, cosa che credo io pure.

Però egli vorrebbe fare l'operazione di parificazione di trattamento, in senso inverso del mio, cioè anzichè accrescere il quinto ai possessori delle 228 difese, per rilevante vantaggio

che risentono in proporzione dei possessori delle altre 21, preferisce cercare la parità di trattamento col diminuire la corrisponsione di un quinto a questi ultimi, facendo così un vantaggio agli uni e agli altri, che naturalmente va in diminuzione dell'interesse del Demanio, e conseguentemente di quello degli usuari.

PRESIDENTE. Pel regolare andamento della discussione, domando se l'emendamento del Senatore Guicciardi è appoggiato.

Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato.)

PRESIDENTE. Prego l'on. Guicciardi a volerlo formulare e mandare al banco della Presidenza.

L'Ufficio Centrale accetta quest'emendamento?

Senatore **SCIALOIA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Scialoia. Lo prego dichiarare se, ritiene la nuova redazione dell'art. 4, com'è proposta dall'Ufficio Centrale, o persiste ancora nella sua proposta di divisione.

Senatore **SCIALOIA.** Prima di rispondere alla domanda dell'onorevole signor Presidente, vorrei dire brevi parole sull'emendamento proposto dall'onorevole Guicciardi. Egli, per appoggiarlo, cita la mia opinione espressa ieri; ciò mi fa supporre che io non mi sia spiegato abbastanza chiaramente, e perciò sento il dovere di dire quale fu realmente il mio pensiero.

Io ho ieri dichiarato che, come minoranza dell'Ufficio Centrale, non accettava la proposta di commisurare il riscatto, non sulla prestazione liquidata nel 1853 dal Barletta, ma sulla prestazione indicata in modo meno preciso dal Bando della Regia Camera della Sommara del 9 giugno 1618.

Quando io sosteneva quest'opinione, il Relatore dell'Ufficio Centrale, mantenendo la compilazione dell'articolo quale egli e la maggioranza dell'Ufficio Centrale l'avevano proposta al Senato, affermava che, secondo un suo criterio, la somma fissata dalla liquidazione del 1853, poteva essere trovata sino a 7 volte maggiore di quella che sarebbe risultata da una nuova liquidazione fatta secondo i termini del Bando della Regia Camera della Sommara.

Contro quest'affermazione, che del resto reputo esagerava in fatto, io osservavo che oggi non è più tempo di esaminare se sia maggiore di tanto quanto afferma la maggioranza dell'Ufficio Centrale la liquidazione fatta nel 1853, poiché noi ci muoviamo da questo punto di par-

tenza, cioè di volere per quanto più si può rispettare le disposizioni autorevolmente fatte da coloro che, dopo averle fatte, le hanno eseguite; e di rispettare soprattutto l'esecuzione, che noi medesimi per una serie d'anni abbiamo dato a quelle disposizioni. Nel numero di queste disposizioni è il rescritto che sanciva la liquidazione del 1853, quantunque l'Ufficio Centrale in maggioranza ieri sostenesse poter questa essere superiore a quella che sarebbe dovuta secondo il Bando della Regia Camera della Sommara. Ma sostenendo questa opinione, non intesi di andare al di là, non intesi che oggi noi dovevamo aggiungere a questa misura di prestazione liquidata nel 1853 un aumento, perciocchè sarei andato contro al mio ragionamento medesimo, che era di rispettare lo stato delle cose quale noi lo avevamo trovato, quale noi lo avevamo conservato sin oggi; sarei andato contro i principii sui quali io fondava il mio ragionamento per respingere la proposta che era fatta dall'onorevole Relatore e da quella che ieri era maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Io dunque dicevo che bisogna rispettare quello che fu autorevolmente fatto e da noi eseguito; e solo osservavo che, siccome oggi per quella grande transazione politica che noi facciamo, riconosciamo l'occupazione dei proprietari delle difese senza più discutere se quella occupazione è coperta dalla prescrizione o no, se è contenuta ne' limiti di transazioni di antichi documenti, così dobbiamo avere un riguardo a coloro i quali, trovandosi an. i fa nell'identica condizione di quelli ai quali noi riconosciamo come legittima l'occupazione furono invece giudicati, ed essendo stati giudicati hanno perduto una parte del loro possesso. A me pareva che quest'accidente di esser stati giudicati i primi non dovesse cagionare una differenza di trattamento nei risultati; epperò raccomandavo al Senato di aver per essi un certo riguardo.

Questi sarebbero i 21 possessori delle 21 difese, dalle quali per effetto di giudicato del Commissariato civile, si sono staccati e dati al Demanio 609 ettari, e dicevo: se nel primo progetto ministeriale, facendo a tutti pagare il riscatto della prestazione, si aggiungeva un quinto per gli occupatori delle difese non giudicate, in questo proponendosi di imporre a' proprietari delle difese non giudicate il riscatto ordinario, se ne scemasse la misura di un quinto a pro delle difese giudicate.

Questo riguardo di equità è una parte della transazione politica che noi facciamo con questa legge.

Ora, traducendo in altri termini il mio pensiero, l'on. Senatore Guicciardi va perfettamente contro le mie premesse, perchè non rispetta più lo *statu quo*, lo muta, lo muta in peggio, ma ad ogni modo lo muta, ed io non ammetto che senza una gravissima ragione noi dobbiamo mutare lo stato delle cose quale lo troviamo oggi entrando nella Sila, con la intenzione non di risalire alle fonti primitive delle controversie per deciderle a punto di stretto diritto, ma di fare una larghissima transazione in nome della civiltà.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Ciò che io volevo esprimere su questo proposito si è che mi pare che la differenza di un quinto del valore doveva essere messa a carico delle difese dalle quali non vennero stralciate terre, e non levata a sgravio di quelle che avevano avuto stralciate tali terre, che non so vedere per qual titolo debbono avere valutato con questo ribasso l'importo delle loro prestazioni.

Non so poi vedere la ragione perchè non si possa alterare la cifra del 20 per 5 di capitalizzazione. La liberazione delle terre Silane, così vincolata a tali oneri e servitù, può essere valutata a quel prezzo che si trova conveniente e non vedo perchè non si possa valutare a una capitalizzazione anche del 30 e più per 5, come invece si potrebbe dare alla prestazione in luogo del valore attribuito, che ragguaglia ad una lira per ettare, un valore che ragguagliasse a due, a cinque, a dieci, da capitalizzare poi al 20 per 5.

Non so se dico una cifra esatta, ma credo che tutto quello che il Governo ritrae su questa vasta estensione della Sila come prestazioni di cui si liberano ora i proprietari, sia di 50 o 60 mila franchi per anno.

Si tratta di una estensione di 80 o 70 mila ettari di terreno fertile, e le prestazioni che si pagano al Governo, hanno un prezzo insigne di circa lire 50,000.

Dunque se lo Stato dicesse: Io vi do libero queste terre, ma voglio che mi paghiate una somma capitale che corrisponda a trenta, a quaranta volte il canone annuo delle lire 50,000, non so perchè non lo potrebbe fare, veduto massimamente che i criteri, coll'apprezzare il

valore delle prestazioni attuali, possono essere molto variati da quello che erano in passato.

Ripeto, dunque, che non vedo ragione perchè nella legge non si possa dare un valore ed un rapporto di commisurazione maggiore a questa prestazione. Nè basta il dire che la prestazione è ragguagliata a valutazioni già determinate, perchè il tempo e le mutate condizioni hanno aumentato tutti i valori delle produzioni, per cui anche la prestazione dovuta al Demanio può equamente ricevere un aumento di valore.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non ho che una parola a dire, per pregare il Senato a stare in quel termine medio che raccomanda non ad unanimità, e me ne duole moltissimo, ma la maggioranza dell'Ufficio Centrale, e che non combatte molto acerbamente l'onorevole Relatore, sebbene si dichiari dissenziente.

Gli uni vorrebbero che si crescesse il capitale corrispondente alla prestazione, e ieri si sono fatte delle proposizioni per tale aumento.

L'onorevole Caccia, colla sua consueta dottrina, ha indicate le ragioni che lo inducevano a venire a questa conclusione; ma sentite tutte le ragioni pro e contro, anche egli ha finito per accettare la proposta che ci sta davanti.

Del resto è regola generale, e lo abbiamo dichiarato in tutte le altre leggi d'affrancazioni, che il capitale cui si concede l'affrancazione è il ventuplo della prestazione. Dico la verità, non veggo ragione perchè si debba far un'eccezione per la Sila; tanto più che v'ha un interesse in tutti i sensi nel pigliar una deliberazione che sia in quel giusto mezzo che basti, non dirò a soddisfare intieramente tutti, essendo ciò impossibile, come ho già dimostrato ieri, ma ad appagare l'opinione pubblica. Ed io credo che gli interessi tanto dei Comuni come dei proprietari possano dirsi convenientemente tutelati, e che lo scopo politico lo scopo eminentemente civile che ci proponiamo con questo disegno di legge sia raggiunto, quando il Senato voglia dare il suo suffragio alla proposta dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Se nessun altri domanda la parola, si passerà alla votazione.

Metterò in primo luogo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Guicciardi: domando però nuovamente all'onor. Senatore

Scialoja se accetta la nuova redazione, o mantiene la divisione dell'articolo da lui proposta.

Senatore SCIALOJA. Accetto la intera redazione perchè conforme alla mia proposta.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal Senatore Guicciardi:

« Le terre della Sila Regia sono affrancate dalla prestazione della fida, giogatico o granetteria mediante il pagamento di un capitale eguale a *venticinque* volte la prestazione netta da fondiaria sulle liquidazioni avvenute secondo le norme sancite col R. rescritto del 9 maggio 1853.

» Per i possessori però delle difese, transatte per le quali vi furono decisioni del Commissariato Civile passate in cosa giudicata, il capitale di affrancamento sarà eguale a *venti* volte la prestazione.

» A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni. »

Chi approva questo emendamento abbia la bontà di alzarsi.

(Non è approvato.)

Darò ora lettura della redazione proposta dall'Ufficio Centrale.

« Art. 4. Le terre nella Sila Regia sono affrancate dalla prestazione della fida, giogatico o granetteria, mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria sulle liquidazioni avvenute secondo le norme sancite col R. Rescritto del 9 maggio 1853. Per i possessori però delle difese transatte per le quali vi furono decisioni del Commissariato Civile passate in cosa giudicata, il capitale di affrancamento sarà eguale a sedici volte la prestazione.

» A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni. »

Chi approva l'articolo, voglia levarsi.

(È approvato.)

Darò ora lettura dell'articolo 5. Il signor Ministro accetta la nuova redazione di questo articolo?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, salvo una piccola modificazione di forma.

PRESIDENTE. Allora io lo leggo, e poi Ella farà le sue osservazioni.

« Art. 5. I possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, i quali, per effetto dell'art. 2, sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale corrispondente alla prestazione di fida, giogatico o granetteria,

applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni dell'accennato Regio Rescritto 9 maggio 1853.

» A questo credito sarà aggiunto il capitale corrispondente alle annualità passate a cominciare dal 12 aprile 1843. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le mie osservazioni sopra quest'articolo 5 sono più di forma che di sostanza.

È evidente che con questo articolo si è voluto, che per le difese della Sila Badiale, la liquidazione del capitale fosse fatta colle norme medesime con le quali si fa quella prescritta dall'articolo 4.

Ora nel modo con cui è concepito quest'articolo, pare che non esprima perfettamente questo pensiero. Infatti l'articolo 5 dice così:

« I possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, i quali, per effetto dell'articolo 62, sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale corrispondente alla prestazione di fida, giogatico o granetteria, applicandovi pel modo di liquidazione, le disposizioni dell'accennato Regio Rescritto 9 maggio 1853. »

Ma nell'articolo precedente si è detto che si paga « un capitale eguale a 20 volte la prestazione netta di fondiaria » e nell'art. 5. si parla soltanto di *un capitale corrispondente*.

Pare quindi che, volendosi la medesima cosa, si debba ripetere la medesima frase, e dire: « sono dichiarati proprietari assoluti, e pagheranno un capitale uguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria, fida, giogatico e granetteria liquidate secondo le norme dell'accennato Regio Rescritto. »

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Non si può dire *liquidate*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Allora può dirsi « applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni accennate nel Regio Rescritto del 9 maggio 1853. »

Vi sarebbe una seconda osservazione a fare a questo riguardo.

Soggiunge l'articolo:

« A questo credito sarà aggiunto il capitale corrispondente alle annualità passate a cominciare dal 12 aprile 1843. »

Ora, si vuole egli tenere quest'obbligo per

tutti i 30 anni passati dal 1843 al 1873, ovvero si vuole stare a quanto si stabilisce nell'articolo precedente, val quanto dire che a questo credito sia aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni, applicando a questo pagamento le norme generali del Diritto? Ecco il dubbio che io presento. In verità a me sembrano troppo quelle trenta annate che porterebbero il capitale non più a venti, ma a cinquanta volte la prestazione annua.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. L'Ufficio Centrale accetta, lo dichiaro anche a suo nome e del Relatore, che invece di « corrispondente alle prestazioni, » si dica: « un capitale uguale a 20 volte la prestazione. »

Introdotta questa modificazione, io domanderei che si facesse la votazione di quest'articolo per divisione, giacchè la seconda parte di esso potrebbe sollevare qualche questione.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io aveva chiesto la parola per fare due osservazioni, una delle quali coincide con quella già fatta dall'on. Ministro Guardasigilli, intorno ad irregolarità di dicitura, della quale, essendo stata accettata dall'Ufficio Centrale, non occorre più far parola. L'altra osservazione cadrebbe sul secondo alinea, il quale dice: « A questo credito sarà aggiunto il capitale corrispondente alle annualità pagate a cominciare dal 12 aprile 1843. »

Non mi pare che qui si debba dire, *sarà aggiunto il capitale corrispondente*, ma soltanto *sarà aggiunto l'importare delle annualità*.

A questo proposito poi avvertirò che l'importare di queste annualità sarebbe di molto superiore al capitale stesso, perchè dal 1843 al 1873 avremmo 30 anni di arretrati, e questo sarebbe certamente contrario a ciò che intendeva stabilire il legislatore con quest'articolo.

Io quindi volevo domandare qual'era l'intendimento dell'Ufficio Centrale nell'aver proposto quest'articolo.

Senatore SCIALOIA. Io ho domandata la divisione nella votazione di quest'articolo appunto perchè.....

Senatore BERETTA. Perdoni, ho finito in due parole.

Chiedo appunto qual era l'avviso dell'Ufficio Centrale, se intendeva cioè di prescrivere

il pagamento del capitale, uguale a venti volte il canone, oppure se non si potesse modificare l'articolo nel senso di significare l'importare delle annualità.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Mi riservo di dare le opportune spiegazioni quando verrà in discussione la seconda parte dell'articolo, per ora, come diceva l'onorevole Collega Senatore Scialoia, avendo domandata la divisione, occorre esaurire la votazione sulla prima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Essendo stata domandata la divisione, darò lettura della prima parte dell'articolo per metterlo ai voti.

« I possessori delle tre quarte parti, delle difese nella Sila Badiale, i quali, per effetto dell'art. 2. sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale uguale a 20 volte la prestazione di fida, giogatico o granetteria, applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni dell'accennato Regio Rescritto 9 maggio 1853. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'onorevole Ministro delle Finanze ha veduto che finalmente poi non sono irremovibile nelle mie opinioni, e con un sorriso di compiacenza mi dimostra di esser lieto per avere votato io l'articolo alla base della prediletta sua liquidazione avvenuta a norma del Regio Rescritto 9 maggio 1853.

Ora voglio essere conseguente a me stesso, e debbo dimostrare perchè i possessori delle tre quarti parti della Sila Badiale sono obbligati per stretta giustizia di pagare oltre la somma eguale a venti volte la prestazione — un dippiù per corrispettivo delle terre, che, essendo per giudicato demaniali, restano in assoluta proprietà nelle loro mani.

Per vero ha detto l'onorevole Senatore Scialoia che con questa legge si fa una larga transazione per vedute di generale interesse, non devian- dosi però da quelle norme di giustizia che debbono informare qualunque provvedimento legislativo. Or la giustizia e l'equità richiedono che sieno trattati egualmente e con equità tutti i possessori delle difese secondo la rispettiva loro posizione di fatto e di diritto. Non deviando

da questo principio si è di già adottato dal Senato il provvedimento per i possessori delle difese nella Sila Regia, distinguendo quelli delle difese transatte e quelli delle difese non transatte; e per gli uni e per gli altri si è adottato di dovere aggiungere al credito pel capitale delle prestazioni, anche quello degli arretrati.

La posizione di fatto e di diritto dei possessori delle tre quarte parti della Sila Badiale non è identica a quella dei possessori delle difese nella Sila Regia, che anzi è peggiore, per la ragione semplicissima che il giudicato del Commissariato civile ha dichiarato demaniali queste terre con condanna dei possessori al rendiconto dei frutti dal 1838 in poi; ond'è che il Demanio potrebbe insistere in via contenziosa pel rilascio delle terre, ed indipendentemente dal rilascio potrebbe agire pel rendiconto dei frutti. Pel benevolo e benefico provvedimento di questa legge i possessori delle tre quarte parti delle difese della Sila Badiale non solo sono dichiarati proprietari, ma restano altresì assoluti dal pagamento dei frutti. Or in corrispettivo di tanti benefici è giusto ed equo che aggiungessero al credito eguagliato a quello del capitale della prestazione un dipiù come corrispettivo della dichiarata proprietà e del rilascio dei frutti. E per non involgere il Demanio in controversia, non si è fatta distinzione tra capitale e frutti, si è avuto cura di richiedere un aumento del credito corrispondente al capitale della prestazione, accennando al numero degli anni unicamente per accettare il quantitativo della prestazione, eliminata sempre ogni idea di frutti.

Conseguentemente, se l'onorevole Ministro delle Finanze vuole abbondare in equità, riducendo anche il proposto aumento del capitale, troverà consenziente me ed i riveriti Colleghi dell'Ufficio Centrale, siccome ha di già accennato l'onorevole Collega Scialoia.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Si è stabilito in principio che questa legge è un provvedimento equitativo di transazione; ma il Senato è un corpo politico, e non è una magistratura ordinaria che deve giudicare secondo le norme dettate dalle leggi. Partendo da questo dato, che noi dobbiamo provvedere nell'interesse dello Stato non come farebbe una Corte di Appello o una Corte di Cassazione, io credo che il provvedi-

mento degli arretrati, sia che questi riguardino l'art. 4, sia che riguardino l'art. 5, deve essere regolato non con norme strette di diritto ma con quelle d'interesse generale. Vi è stato mai nel mondo magistrato che abbia condannato un possessore a restituire tanti anni di frutti quanti ora se ne chiedono?

Non è possibile!

Ora, è certo che dall'articolo, come è formulato, verrebbe gran danno alle famiglie; e la rovina di queste sarebbe la rovina delle finanze dello Stato.

Partendo dall'idea generale del diritto civile che qualunque maniera di prestazione è colpita dalla prescrizione di 5 anni, come potremo noi sanzionare quest'articolo ed anche il precedente col quale condanniamo il possessore a restituire i frutti, nientemeno che dal 1843? Dunque, se noi dobbiamo transigere e non allontanarci dai principii d'interesse generale, a me pare che vi sarebbero due vie; la prima, di stabilire un periodo di 5 anni, ovvero prendere un'altra media proporzionale, ma non mai stabilire per regola generale, che si debbano contare i frutti dal 1843, tanto più che per la Sila Badiale non si è mai pagato nulla a titolo di fida, giogatico o granetteria. Ora noi, sotto un Governo costituzionale, porteremmo un aggravio ai cittadini maggiore di quello che era imposto sotto un Governo assoluto!

Io, come calabrese, quantunque da molti anni sia in Napoli, so bene che queste disposizioni le quali riguardano il giogatico o granetteria, hanno portato il malcontento nelle popolazioni calabre, e fu questa una delle cause per le quali il Governo borbonico venne odiato, ed è perciò che Barletta col suo rigore indirettamente contribuì alla caduta di quel governo. Per conseguenza, io credo che quest'articolo debba limitare di molto il periodo del pagamento della prescrizione.

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Questa volta vedrà il Senato che io vengo ad esporre opinioni meno fiscali di quelle che sono state fin qui enunciate davanti a lui.

Per la Sila Regia le prestazioni sono attualmente iscritte nel ruolo e vengono regolarmente riscosse. Vi saranno alcuni arretrati (pur troppo degli arretrati sonvene da per tutto) ma

l'amministrazione fa ogni sforzo per torli di mezzo, e il debitore sapendo che il suo debito è iscritto, ha pagato o va pagando ciò che deve.

Or bene, siccome l'amministrazione si trovava per la Sila Badiale di fronte al giudicato del Commissario civile, e non riconosceva nè poteva riconoscere nulla di ciò che era avvenuto, poteva chiudere un occhio, ma non faceva che tollerare questo stato di cose che si considerava come un'usurpazione. Quindi il fatto sta ed è che prestazioni non vi erano.

Ora se per dichiarare proprietà i possessi che rimontano a un dato tempo, i possessi stati riconosciuti dal Commissario civile, stabiliamo che l'affrancazione debbasi fare con un capitale eguale a venti volte la prestazione per le terre della Sila Regia non transatte, e a sedici volte per le difese transatte, mi pare che per i possessori delle tre quarte parti delle difese della Sila Badiale non si possa aumentare il capitale di affrancazione nella misura proposta coll'articolo che stiamo discutendo senza stabilire una differenza di trattamento troppo enorme e a mio avviso non abbastanza giustificata.

Tale almeno è la impressione che provai leggendo l'articolo e che mi mosse, appena entrato in Senato, a presentare all'Ufficio Centrale ed anche al mio Collega Guardasigilli, alcune considerazioni che spero saranno da essi apprezzate con quelle cognizioni che disgraziatamente a me mancano in questa materia.

Detto questo, nulla ho più da aggiungere e ben volentieri me ne rimetto all'Ufficio Centrale che ha studiato a fondo la questione.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Conosco la valentia dell'onorevole Senatore Larussa, e quanto sia competente nelle controversie delle materie Silane; nè potrei non essere della sua opinione se per poco si trattasse di arretrati di canone. Se non esiste canone sulle tre quarte parti della Sila Badiale, è fuori proposito parlare di prescrizione di arretrati.

Il 2 paragrafo dell'art. 5 è inteso, siccome ho di già detto, ad aumentare il capitale del corrispettivo dovuto da questi possessori in considerazione del grande beneficio che risentono per effetto della presente legge. E siccome per determinare questo capitale non ci possiamo discostare dal disposto contenuto nel 1. paragrafo di questo articolo e di già votato, è per que-

sta ragione che si è dovuto determinare un numero di anni per definire il quantitativo del credito ragguagliato alla prestazione a norma del rescritto del 1853. Del debito dei frutti si dovea tener conto per determinare questo aumento del credito, e al demanio si accredita questa somma, come corrispettivo della dichiarata proprietà, e delle conseguenze che ne derivano.

Convengo coll'onorevole Senatore Larussa che innanzi ad un Corpo politico non bisogna trattare queste questioni come verrebbero esaminate in un tribunale da un primo Presidente di Corte d'appello o da un Consigliere di Corte di Cassazione; ma non credo che, entrando in quest'aula il codice resti fuori della porta; che anzi veggo che in questo momento l'onorevole Ministro delle Finanze ha nelle sue mani un codice molto elegantemente legato.

Stando così le cose, e per alte considerazioni di ordine politico e sociale, può un Corpo legislativo scostarsi alquanto dalle norme ordinarie del puro diritto, ma non fino al punto da far grazia ai possessori con la disgrazia dei cittadini delle Calabrie. Se il Governo ha condisceso a cedere ai comuni il capitale delle prestazioni per estinguere in quelle contrade la favilla della discordia e facilitare la costruzione delle strade nell'interesse della industria e della civiltà, che direbbero i comuni all'annuncio che, diminuito il capitale, mancherebbero i mezzi per ottenere un sì salutare intento?

A me pare adunque che il temperamento proposto dall'onorevole Scialoja, ed accettato dal Ministro delle Finanze, abbia il merito della più grande equità per i possessori delle tre quarte parti della Sila Badiale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Parmi che siavi dissenso nel concetto, essendosi stabilite due misure diverse.

Per i possessori della Sila Regia, che non hanno difese transatte, abbiamo detto che il canone di affrancazione sia eguale a venti volte la prestazione. Per i possessori di difese transatte, abbiamo detto 16 volte.

Resta a vedere adesso se pei possessori della Sila Badiale, si debba adottare questa locuzione, poichè i possessori della Sila Regia hanno per molta parte pagata effettivamente questa prestazione, o la stanno pagando. Ad ogni modo è una questione che si dibatte tra l'Esattore e i privati.

Quindi chi realmente ha pagato ed è al corrente, si trova in questa posizione. Se è possessore di difese transatte, per affrancarsi, deve pagare 16 volte la prestazione. Se è possessore di difese non transatte, deve pagare venti volte la prestazione se trattasi della Sila Regia. Ora si vorrebbe che pagasse cinquanta volte la prestazione, se è possessore delle tre quarte parti della Sila Badiale.

Mi pare un po' troppo forte questo salto tra il 20 e il 50; ma per fissare la misura da stabilirsi, io lo ripeto, mi rimetto interamente all'alta saviezza dell'Ufficio Centrale e dell'egregio Relatore che ha così bene studiata la questione.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Scialoia.

Senatore SCIALOIA. Io inclino ad una transazione anche su questa parte, appunto perchè muovo sempre dall'idea che non ripeto più al Senato, ma che prego il Senato di aver sempre presente. L'argomento dell'onorevole Ministro delle Finanze di comparazione tra i possessori delle terre della Sila Regia con quelli delle terre della Sila Badiale, non regge per nulla in diritto; sarebbe lo stesso che paragonare due cose che hanno un punto di contatto nella Sila, ma che legalmente sono affatto eterogenee. Perciocchè quelli della Sila Regia o proprietari o possessori non a titolo di proprietà, pagavano al Demanio questo giogatico, fida o granetteria, e perciò il Demanio non può riscuotere che quegli arretrati che non sono pagati.

Ma per S. Giovanni in Fiore la cosa era diversa.

Nel 1844, per un avvenimento tragico, che è noto nella storia politica del nostro paese, succeduto in quelle contrade, il caduto re di Napoli volle compensare quella che egli credette prova di fedeltà datagli dagli abitanti di quei luoghi, ordinando che le terre di S. Giovanni in Fiore, cioè della Sila Badiale, diventassero libera proprietà dei possessori, e che questi fossero esonerati dalle prestazioni che pagavano allo Stato.

Quando il Commissario regio Barletta (di cui, perchè ho udito dir molto male nei giorni andati ed anche stamane, a me pare debito di imparziale giustizia esporre anche un fatto che può essergli un merito) il Barletta, dico, quando fu a giudicare il possesso degli occupatori delle difese in S. Giovanni in Fiore, osservò che il

decreto del 1844; congiungendo insieme due clausole, cioè la conversione dell'occupazione in proprietà e l'esonerazione della prestazione, non intendeva parlare se non che di quelle terre sulle quali una prestazione esisteva. Ora nella Badia non v'erano altre prestazioni che per alcune poche terre, dette colonie e terre *corse*. Dunque, disse, io rispetto il decreto sovrano per questa parte: ma dove sono gli altri occupatori nei quali dovrò riconoscere le proprietà, esonerandoli dalle prestazioni, se in S. Giovanni in Fiore non vi sono altre prestazioni?— Voi, occupatori di terre per le quali non pagate prestazione, non siete compresi nella largizione sovrana; la terra da voi occupata senza prestazione, non è vostra; rilasciatela al Demanio per intero; e di più date conto dei frutti che avete percepiti— Li condannò quindi al rilascio ed al pagamento de' frutti.

Comprenderà il Senato che l'esecuzione di questa sentenza era una cosa ben dura sulle terre badiali, massime quando essa rispondeva ad un decreto di grazia nel modo che avete udito. Però la Giunta dei gravami, che era una specie anch'essa di tribunale eccezionale, ma un tribunale superiore (perchè è bene che sappia il Senato che il Commissario regio non faceva sentenze che si eseguivano direttamente per la sua volontà, ma erano soggette a gravame devolutivo discusso da magistrati scelti fra i supremi tribunali del Regno), questa giunta trovò giuste e fondate le 40, si erano 40, decisioni del Commissario Barletta, che costituivano quasi una sola ed universale sentenza contro gli occupatori della Sila Badiale. Ed il potere sovrano non credè di contraddire a questo giudicato. Ma i reclami de' possessori delle terre di San Giovanni in Fiore, motivarono una speciale disposizione, per la quale, ordinando provvisoriamente il rilascio del quarto, il potere sovrano si riservò di provvedere in quanto al resto.

Noi abbiamo ammesso il giudicato; e volendo oggi spiegare le provvidenze riserbate dal potere sovrano napoletano, diciamo a' possessori della Sila Badiale:

« Signori, noi abbiamo buono in mano per cacciarvi dalle terre che possedete e farvi pagare tutti i frutti; invece vogliamo lasciarvi da ora in avanti proprietari liberi e assoluti de' fondi che possedete. Però bisogna che voi diate qualche corrispettivo al Demanio; al Demanio il quale piglia da una mano le somme

che voi pagherete per darle ai Comuni che hanno il diritto degli usi civici.

» I possessori della Sila Regia pagavano già al Governo la fida ed il giogatico o granetteria; cominciate dunque dal pagarla voi pure, convertendo questa prestazione in capitale. Ma dateci anche qualche cosa dei frutti, i quali sarebbero dovuti fino da quando il Barletta fece le sue decisioni e pel tempo anteriore. »

Il mio amico Miraglia, e l'Ufficio Centrale con lui, potevano proporre che fossero pagati tutti questi; ma la somma sarebbe stata enorme: egli invece vi propone che vi contentiate d'una somma in capitale corrispondente ad un numero di annate della prestazione della fida, giogatico o granetteria.

Questa è una parte della transazione che tende a convertire la occupazione in proprietà; e dico questo non perchè io sostenga che deve richiedersi un numero di annualità piuttosto che un altro. Ma non vorrei che i proprietari di San Giovanni in Fiore, consultando il disposto dell'articolo precedentemente votato, potessero affermare d'essere stati trattati peggio degli occupatori della Sila Regia. Sappiano che anche pagando quello che l'onorevole Senatore Miraglia domanda, o dieci volte di più, sarebbero sempre trattati meglio, perchè contro di loro si ha una sentenza secondo la quale il Demanio potrebbe impossessarsi delle loro terre e costringerli a pagarne i frutti arretrati.

Ecco lo stato delle cose. Faccia il Senato come crede; ma io proporrei di seguire una certa norma attinta anche dal Codice civile, che ha nelle prescrizioni dopo quello di 30 anni, quella di 10; la quale, in certi casi, ai possessori di buona fede si applica riguardo ai frutti; e quindi restringendo per transazione a 10 anni la somma delle annualità, formulerei a questo modo la seconda parte dell'articolo: « A questo credito sarà aggiunto quello di una somma eguale a 10 annualità corrispondenti alla prestazione di fida, giogatico e granetteria. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Per mia parte, ripeto, non ho che a rimettermi alla saviezza dell'Ufficio Centrale, giacchè le osservazioni da me fatte erano dettate dall'insufficiente conoscenza della cosa.

Sicuramente per mia parte non voglio fare dei favori più agli uni che agli altri. Anzi sono

stato io quello che domandai si specificasse bene la posizione di questa Sila Badiale, perchè se si stava alla antica redazione, era evidente per me che nulla si sarebbe pagato.

Essendosi ora fatta tale specificazione, non ho più alcuna osservazione a presentare intorno a quest'articolo.

Quanto al trattamento per gli arretrati, ripeto, non ho che a rimettermi a chi ne sa infinitamente più di me.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale è d'accordo?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. È d'accordo.

PRESIDENTE. Il Ministro accetta?

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto.

PRESIDENTE. Leggerò questa seconda parte dell'articolo per metterla ai voti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Se il Senato me lo permette, vorrei aggiungere una parola alle già dette.

Per maggior chiarezza di redazione non sarebbe meglio il dire: *trenta volte la prestazione?* È una semplice questione di aritmetica; dico questo per maggior semplicità.

Senatore BERETTA. La prima parte è già votata.

MINISTRO DELLE FINANZE. Qui si tratta della parte d'un articolo ch'era riservata espressamente nella votazione di ieri. Ed ora invece di votare un'alinea apposito ci potremo limitare ad aggiungere dieci a venti, e così formare trenta: la cosa, ripeto, mi parrebbe più semplice.

L'alinea che si aggiunge è così concepito:

« A questo credito sarà aggiunto il capitale corrispondente a dieci annualità passate, a cominciare dal 12 aprile 1843. »

Ora, ammesso che il capitale a pagarsi sia eguale a dieci volte la prestazione, domando io se non sarebbe più semplice tenere il solo'alinea già votato sostituendo il numero 30 al numero 20.

Questa è la domanda che io sottopongo all'Ufficio Centrale.

Senatore SCIALOIA. Da poche mie parole vedrà che ogni dubbio è tolto.

A questo credito, che risulta dalla liquidazione, e che è di 20 volte la prestazione, si aggiunge una somma uguale a 10 annualità per la prestazione della fida e giogatico.

MINISTRO DELLE FINANZE. Il credito non è che un capitale.

Senatore SCIALOIA. Il credito è quello di cui si è parlato precedentemente.

« I possessori delle tre quarte parti delle difese della Sila Badiale, i quali per effetto dell'art. 2 sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale uguale a 20 volte la prestazione.

» A questo credito (che è il capitale) sarà aggiunta una somma uguale a 10 annualità della prestazione della fida, giogatico e granetteria. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Io questo l'intendo; ma supponiamo che la prestazione sia di una lira, per fare un calcolo molto semplice.

Il primo alinea stabilisce che il capitale da pagarsi per l'affrancazione di queste prestazioni, sia di 20 lire.

A questo credito sarà aggiunta la somma di altre 10 lire. Dunque sono 30 lire.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. In conseguenza di ciò che si è detto, sono da distinguere i frutti dal capitale: il capitale si eleva moltiplicando per 20 volte la prestazione.

Allora abbiamo il rappresentante del presente e del futuro: per il passato, non si fa che aggiungere l'annuale prestazione suddetta.

L'Ufficio Centrale ha detto 20 e 10. Io ho detto 5 anni, lo che è più conforme al concetto della legge in materia di frutti. Avremmo dunque 10 o 5, ma non mai capitalizzati, il che sarebbe un grave danno.

PRESIDENTE. Il Senatore Larussa fa la proposta di pagare 5 annualità invece di 10?

Senatore LARUSSA. Questo è appunto il concetto delle mie parole.

PRESIDENTE. Allora formoli la sua proposta.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. In seguito alle discussioni che hanno avuto luogo sembra che non vi è intelligenza perfetta sul significato del 2° inciso dell'articolo 5. — A togliere ogni dubbio, che potrebbe ancora sorgere e dar luogo ad incertezze sul modo di liquidare questo capitale che va aggiunto al precedente, io credo che sarebbe cosa più semplice l'adottare il sistema proposto dall'onorevole Ministro delle Finanze.

È chiaro, ed io non vi trovo nessuna difficoltà. Se si adotta il sistema del Ministro che invece di 20 volte la prestazione di fida, giogatico e granetteria si dica 30 volte, si saprà il modo di applicare la legge, mentre se facciamo distinzione tra il capitale che presenta

da principio l'articolo e il capitale che proviene dal 2° inciso, nasceranno dei dubbii e contestazioni nelle applicazioni della legge.

In conseguenza io pregherei il Senato, e aggiungo le mie alle preghiere del Ministro, affinché cambii la cifra di 20 in 30.

Una voce. L'articolo è votato.

Senatore MENABREA. Mi permetta di far osservare che, secondo il nostro regolamento, quando gli articoli di una legge sono votati è sempre permesso di fare alla dicitura quelle piccole variazioni che non cambiano la sostanza della legge. Ora qui non si tratta di cambiare la prescrizione della legge, si tratta di vedere prima se si vuol aggiungere 10 al numero 20 già votato, e allora invece di far un inciso speciale per aggiungere il numero 10 al 20 non faremo che sostituire il numero 20 a 30.

In questo modo si sta nel regolamento, il quale permette queste mutazioni, che non portano alterazione di sorta alla legge.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Sono dispiacentissimo, ma mi opporrei a questa forma diversa, che il signor Ministro e l'onorevole Menabrea desidererebbero di dare all'art. 5.

Oltre al grave ostacolo che s'incontrerebbe nel disposto del nostro Regolamento, ve ne ha un altro, a mio avviso, più grave.

Noi abbiamo respinto l'emendamento Guicciardi di capitalizzare le prestazioni annue per 25 volte, e abbiamo detto voler anzi trattare quelli che meritano un certo riguardo con qualche larghezza. La misura del 30 potrebbe qui apparentemente far credere che siasi alterato il criterio. Matematicamente sarà lo stesso, ma come non tutti al mondo sono matematici, così molti sarebbero indotti nell'errore di credere che si è in questo articolo voluto aggravare la ragione del riscatto.

Leggendo invece la seconda parte dell'articolo, come da noi si propone, ognuno comprenderà che quelle 8 o 10 o 5 (perché non è ancor votata la cifra) annualità che si domandano di queste prestazioni fittiziamente oggi imposte per capitalizzarle, rappresentano un altro termine di transazione quello, cioè, de' frutti che si avrebbe diritto di domandare. Ognuno capisce tuttociò, e l'articolo rimane giustificato; mentre che se dite: si capitalizzerà in ragione di 30 volte, parrà l'articolo ingiusto nella forma, e nessuno capirà

il motivo che ci ha mossi. Ora, siccome io credo che dall'altro canto l'articolo è chiarissimo, così prego il Senato di votarlo nella forma che ha, la quale mi sembra più giusta e più legale, e così facendo rispetteremo anche il Regolamento, e la votazione già da noi fatta dalla prima parte.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. L'onor. Senatore Scialoia ha detto che tutti capiscono il senso di questo articolo; io credo che noi che prendiamo parte a questa discussione, possiamo comprenderlo, ma chi leggerà la legge non saprà se debba intendersi più in un modo che in un altro.

Pare quindi a me che bisognerebbe aggiungervi i motivi per rendere chiare le disposizioni di quest'alinea.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io mi permetterei di far osservare al Senato, che sono perfettamente opponente a quello che ha detto l'onorevole Senatore Scialoia.

Dopo le ragioni svolte dall'Ufficio Centrale poc'anzi, trovo invece che bisogna adottare la proposta dell'onorevole Senatore Menabrea. Infatti cosa si è detto? Che la somma a pagarsi non era annuità, ma in certo qual modo il corrispettivo di prezzo.

A me pare che abbia grande importanza la chiarezza della legge su questo punto, perchè si potrebbe poi contrastare quali fossero tali annuità.

Nel fissare coll'articolo precedente il canone d'affrancazione per taluni 20, per altri 16 volte la prestazione, Voi legislatori avete avuto un criterio che vi ha condotti.

Io desidererei che questo articolo armonizzasse meglio col precedente nel quale è detto, che i possessori diventano proprietari pagando un capitale eguale a 20 o 16 volte la prestazione.

Del resto, mi rimetto a quanto deciderà il Senato.

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Questa benedetta o maledetta Sila Badiale ci condanna a parlare anche quando siamo d'accordo nella sostanza, e non vorrei che la legge fosse tacciata di crudeltà, mentre è informata a veri principii di equità. Diceva poco fa l'onorevole Ministro delle

Finanze che non bisogna procedere in questa discussione con tecnicismo legale; ma io debbo ripetere che sino ad un certo punto bisogna consultare anche il codice nella bella edizione che sta sul banco dell'onorevole Ministro.

La legge sulla Sila sarà letta piuttosto dai legisti e dagli Interessati, che dai dotti matematici ond'è che bisogna scriverla con quella chiarezza, legalità ed ordine, da meritare piuttosto benedizione che maledizione. Se per poco si dicesse che il capitale dev'essere eguale a *trenta volte* la prestazione, sorgerebbe al certo la voce di sacrificio crudele, posto mente che il diritto comune ragguaglia il capitale della prestazione a 20 volte la prestazione medesima.

Nelle leggi, in paese retto a forme costituzionali, non sono espressi i motivi della legge medesima, onde è che non si potrebbe intendere la ragione di un capitale elevato a *trenta volte* la prestazione; mentre nella sostanza, con l'aggiunta al credito nel modo proposto col secondo comma dell'art. 5 si raggiunge il capitale di trenta volte la prestazione.

Ma avvertendo che la ragione dell'aumento di 10 deriva dal corrispettivo di quella proprietà che, essendo stata giudicata come demaniale, si attribuisce ai possessori con l'assolverli dal pagamento dei frutti, s'intenderà benissimo, che l'aumento di 10 annate di prestazione, è un capitale bastantemente tenue, a fronte del valore della proprietà dichiarata a favore dei possessori.

PRESIDENTE. Rammentando che la prima parte dell'articolo è votata, leggo l'emendamento Larussa per chiedere se è appoggiato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io, dico il vero, in questa vertenza, mi accosterei più volentieri al concetto dell'Ufficio Centrale; però, e per maggiore chiarezza della legge, crederei utile di tenere separate queste dieci annualità dalle venti precedenti; il che risolverebbe anche il dubbio indicato dall'onor. signor Presidente.

Però io confesso il vero, l'inciso 2, che ora si deve votare com'è formulato, mi pare assai poco chiaro, e desidererei che vi fosse nettamente detto, che queste dieci annate sono in corrispettività delle 20 annualità non pagate, cioè del godimento di 20 annate di queste terre, senza nessuna prestazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cambray-Digny deve ritenere che questo è già nell'emendamento Beretta, il quale dice: *a titolo dell'arretrato godimento.*

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non avrei difficoltà d'accostarmi all'emendamento del Senatore Beretta, purchè la cosa sia chiara, però il mio l'avrei formulato così:

« In corresponsività del godimento avuto dal 1843 in poi senza nessuna prestazione, i possessori pagheranno inoltre una somma eguale a dieci delle medesime annualità. »

PRESIDENTE. Do lettura dei proposti emendamenti ed aggiunte, per sapere se sono appoggiati.

Il primo è quello del Senatore Larussa, così concepito:

« A questo credito sarà aggiunta la somma risultante da cinque annualità della prestazione suddetta. »

Chi appoggia questo emendamento, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Viene in secondo luogo l'aggiunta del Senatore Beretta in questi termini, vale a dire di aggiungere all'alinea 2 dell'articolo 5 queste parole: « a titolo dell'arretrato godimento. »

Chi appoggia quest'aggiunta, voglia levarsi.

(Appoggiato.)

Viene per ultimo l'emendamento del Senatore Cambray-Digny, che dice:

« In corresponsività del godimento avuto dal 1843 in poi senza nessuna prestazione questi possessori pagheranno inoltre una somma eguale a dieci delle medesime annualità. »

Chi appoggia questo emendamento, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Domando ora ai membri dell'Ufficio Centrale se accettano questi emendamenti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. A me pare che tra la redazione dell'onorevole Senatore Cambray-Digny e quella dell'onorevole Senatore Beretta, non vi ha dissenso di sostanza, ma di pura forma, per cui sarà facil cosa l'intenderci.

Osservo però, che vi ha pure un altro emendamento, quello dell'onorevole Senatore Larussa, sul quale il dissenso non è più di forma, ma di sostanza.

Crederei quindi più conveniente che il Se-

nato incominciase a deliberare sull'emendamento dell'onorevole Larussa, intorno al quale non ho bisogno di dichiarare che io mi attengo al numero 10 piuttosto che al numero 5.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Larussa.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Ora metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny.

Senatore MIRAGLIA, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Pregherei l'onorevole Senatore Digny a ritirare il suo emendamento, poichè, se fosse ammesso sarebbe, non solo pregiudizievole alla Finanza, ma porterebbe altresì una complicazione giuridica nel rapporto dei rispettivi possessori, i quali avessero successivamente goduto le terre che oggi vengono dichiarate libere proprietà. Per vero, facendosi derivare, secondo il proposto emendamento, l'aumento del credito, come corrispettivo del godimento delle terre, il possessore il quale non avesse per un decennio percepito i frutti del fondo che era nelle mani di un precedente possessore, non sarebbe al certo tenuto verso il Demanio a pagare una somma che non ha corrispettivo pel mancato godimento.

L'emendamento adunque è in aperta opposizione col progetto dell'Ufficio Centrale, che ha stabilito l'aumento del credito, prendendo in considerazione il debito dei possessori in ragione dei frutti percepiti, ma elevando questo credito a capitale come corrispettivo del beneficio che si fa ai possessori, col dichiararli proprietari di quelle terre che, per i passati giudicati del Commissaria o civile, sarebbero demaniali.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io comincerò per rispondere alla prima parte, a quella cioè che si riferisce alla data (inclusa in quell'emendamento) del 1843, che io non ho fatto altro che togliere dalla redazione proposta dall'Ufficio Centrale, la quale dice: « A questo credito sarà aggiunto il capitale corrispondente alle annualità passate a cominciare dal 12 aprile 1843. »

Quindi io avevo creduto che s'intendesse che tutti questi proprietari, non avendo pagato niente a cominciare da questa data del 12 aprile

1843 in poi, dovessero pagare l'aumento che si proponeva. L'ho detto in altri termini, ma il concetto lo aveva tolto dalle parole stesse dell'Ufficio Centrale; e mi pare che le osservazioni medesime che l'onorevole Relatore ha opposte a quella formola mia, colla quale stabilivo il punto di partenza a questa data del 1843, si potrebbe opporre alla formola stessa proposta dall'Ufficio Centrale.

Quanto alla seconda parte, mi pare che qui siamo in un dilemma. Vogliamo esser chiari e dire nettamente in queste due parti dell'articolo che le prime venti annualità servono a troncarsi ogni prestazione avvenire, ed equivalgono al capitale corrispondente alla prestazione avvenire, e quelle dell'ultima parte dell'articolo sono un compenso delle prestazioni non pagate per il passato; se vogliamo dire queste due cose, bisogna dirle chiaramente. Nell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale questo si dice bene nella prima parte, perchè si capisce che si riferiscono alle annualità future; non si capisce però nella seconda, e nella forma in cui è adesso, mi pare addirittura che sarebbe meglio mettere una cifra solo di 30 annate, come modo di troncarsi ogni pretesa contro questi possessori.

Per queste ragioni avevo creduto utile accennare che queste dieci annate stavano in compenso del godimento anteriore. Se si crede opportuno di togliere la data del 1843, e di accennare che questa somma di dieci annualità, che si fa pagare di più, a questi proprietari, serve a compensare l'erario del godimento antecedente che hanno avuto gratuito, io non ho nessuna difficoltà; per cui ho detto fin da principio che mi associava anche a la formola dell'onorevole Beretta. Solamente avevo insistito a presentare la mia, perchè mi pareva più chiara; ma sempre nello scopo di mostrare chiaramente che questi possessori erano trattati in egual maniera di quelli della Sila Regia. Quelli della Sila Regia, che hanno sempre pagata la prestazione, si obbligano a pagare 20 volte il valore della prestazione stessa per totalmente liberarsene; invece a quelli che non hanno pagato mai, si fa pagare 20 volte la prestazione per liberarli da quelle prestazioni che dovrebbero pagare in avvenire, e si fa inoltre loro pagare 10 volte la prestazione per liquidare con lo Stato quelle prestazioni che avrebbero dovuto pagare per il passato.

Ecco il concetto che si voleva che risultasse

chiaro; la formola da me proposta non aveva che questo scopo.

PRESIDENTE. Insiste Ella dunque nel suo emendamento?

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non ho difficoltà di cancellare le parole « dal 1843 in poi » e sostituirvi quest'altre « del godimento antecedente. »

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io era disposto ad accettare questa specie di motivazione introdotta in questo articolo, sia con la formola Digny sia con quella del Senatore Beretta, perchè la reputavo soltanto superflua; ma avendoci un poco meditato sopra io credo che veramente sarebbe cosa pericolosissima.

Eccone le ragioni. Prima di tutto torno un poco indietro; e dico, far distinzione fra la prima e la seconda parte dell'articolo, è anche necessario sotto questo rapporto che sono in realtà due somme di natura diversa per gli effetti giuridici, ne convengo interamente. Ma spiegare qui che questa seconda somma è a titolo di transazione dei frutti, o del godimento antecedente, potrebbe produrre questa assai trista conseguenza, cioè che, essendo di recente il possesso passato da uno ad un altro, l'ultimo possessore del fondo potrebbe esonerarsi dal pagamento ovvero doverne solo una parte proporzionale al tempo del suo possesso, costringendo il Demanio a rivolgersi per il resto contro i suoi predecessori, con azione affatto personale.

Ove dunque si voglia qui mettere qualche inciso che spieghi esser questa una parte di credito destinata alla transazione per i frutti, si dovrebbe poi soggiungere che in ogni modo, se vi sono stati varii possessori nell'ultimo decennio, la somma da noi chiesta per transazione dovrebbe essere pagata dal possessore attuale, il quale non diventerebbe pertanto cessionario del diritto del Governo a chiedere i frutti, ma soltanto del diritto di domandare a chi di ragione la parte delle dieci annualità da lui pagate. Ora io non so se metta conto di dire tutto questo in una legge, o non piuttosto lasciarlo decidere dai Magistrati.

Noi dobbiamo evitare sofisticazioni e cavilli tra i litiganti, e però insisto perchè si voti la seconda parte dell'articolo nella forma proposta dall'Ufficio Centrale.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Debbo rispondere brevemente all'onorevole Senatore Scialoia. Io credevo che in questa questione si desiderasse la massima chiarezza, ed è per questo che ho cercato di metterne tanta quanta fosse possibile.

Naturalmente che la chiarezza porterà alla conseguenza, che di questo dovranno decidere i tribunali, ma noi dobbiamo dichiarare in senso non dubbio, se uno che abbia acquistato una di queste terre l'anno passato, e avesse trascurato di pagare un'annualità, possa andare a chiedere all'altro l'annualità stessa, e se debba decidere il tribunale.

Lo scopo della legge mi prova che vi debbe essere chiarezza.

Ora la chiarezza, secondo me, si raggiunge spiegando bene il concetto, e non tenendolo così un poco oscuro, come vuole l'onorevole Scialoia.

Del resto, per me, non ho che a rimettermi alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento del Senatore Cambray-Digny, così modificato, per metterlo ai voti:

« In corrispettivo del godimento antecedente questi possessori pagheranno inoltre una somma eguale a 10 annualità della medesima prestazione. »

Chi approva questo emendamento, voglia levarsi.

(Dopo prova e controprova quest'emendamento è approvato).

Rileggo ora l'intero articolo 5° per metterlo ai voti:

« I possessori delle tre quarte parti delle difese della Sila badiale i quali per effetto dell'articolo 2. sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale uguale a 20 volte la prestazione di fida, giogatico o granetteria, applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni dell'accennato regio Rescritto 9 maggio 1853.

« In corrispettivo del godimento antecedente questi possessori pagheranno inoltre una somma eguale a 10 annualità. »

I signori Senatori sanno che, a termine del Regolamento, adesso si deve votare l'articolo unito.

Senatore SCIALOIA. Permetta l'onorevole Presidente: si è fermato nel leggere l'articolo alla parola *annualità*, la cosa non sarebbe abbastanza chiara: bisogna leggere anche le parole: *della medesima prestazione*.

PRESIDENTE. « Eguale a dieci annualità della medesima prestazione. »

Chi intende di approvare quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io proporrei un'aggiunta a quest'articolo, perchè votandolo quale si trova, potete esser persuasi che il nuovo possessore dietro quest'articolo, non pagherà niente, perchè noi domandiamo le dieci annualità in corrispettivo del possessore precedente; dunque domani diventeranno tutti nuovi possessori della Sila, e noi colla nostra legge non verremo a riscuotere nulla. Allora perchè la cosa sia più chiara, secondo osserva l'onorevole Collega Cambray-Digny, io proporrei che si facesse a quest'articolo la seguente aggiunta:

« I possessori attuali pagheranno, *salvo regresso pel godimento precedente verso i possessori anteriori ecc.* » altrimenti non possono essere assicurati.

Senatore MIRACLIA, *Relatore*. Sono dispiaciute di non potermi associare all'idea dello stimabile Collega Scialoia.

Il 2. comma dell'articolo è stato votato, contro il mio voto, secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, ed ora sono io il primo a doverlo rispettare.

PRESIDENTE. Ella debbe tener presente che le aggiunte ad un articolo si possono proporre ogni qualvolta non implicino una contraddizione con quanto è stato votato.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Siamo di accordo, onorevole signor Presidente, e se potrò dimostrare che l'aggiunta proposta dall'onorevole collega Scialoia è in aperta contraddizione con l'emendamento proposto dall'onorevole Cambray-Digny e che è stato di già votato, parmi che il Senato dovesse respingere l'aggiunta dell'onorevole Scialoia.

Secondo l'emendamento Cambray-Digny adottato dal Senato, è il corrispettivo del godimento delle terre che obbliga il possessore a pagare un capitale corrispondente a dieci annualità della prestazione; ond'è che il debito del possessore costituisce una obbligazione personale, la quale non dà diritto di prelazione al Demanio sul fondo, e dà luogo alla eccezione di liberazione mediante la prova di non aver avuto il possesso per dieci anni.

L'onorevole Senatore Scialoja col profondo suo acume ha veduto queste funeste conseguenze, e vorrebbe ora ripararvi con un'aggiunta che è in aperta contraddizione con l'articolo votato. Egli vuol dire con questa aggiunta che l'aumento del credito in una somma uguale a dieci annualità di prestazione non costituisce una obbligazione personale, quale sarebbe quella del corrispettivo del godimento, ma un peso inerente alla proprietà che, per effetto di questa legge, è dichiarato in beneficio del possessore. Dica ora chi è mezzanamente esperto delle cose giuridiche, se questa non sia una vera contraddizione.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. A me pare che la riforma che il Senato ha adottato di questo secondo alinea, non muti nulla nella sostanza di quello che aveva precedentemente proposto l'Ufficio Centrale.

Io, senza dubbio, m'inchino alla dottrina dell'onorevole Relatore, e mi guarderei bene di intraprendere una disputa sopra gli argomenti di giurisprudenza che egli è venuto a sostenere; ma colla scorta del semplice buon senso, mi pare che l'articolo quale era formulato avesse i medesimi inconvenienti; quindi se quello non aveva bisogno di altro correttivo, non mi pare che ne abbia neanche l'attuale, e che le questioni che possono nascere, le possono decidere i tribunali.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'articolo è votato, e che per riaprire la discussione sopra un articolo votato, bisogna che sia formulata un'aggiunta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che l'aggiunta proposta dall'onorevole Cambray-Digny, e votata dal Senato non muti sostanzialmente il concetto dell'articolo come era formulato dall'Ufficio Centrale ed accettato dal Governo. Io l'avrei creduta inutile perchè effettivamente nel modo come è scritto l'articolo è evidentissimo che quel credito, o, come è detto, quel capitale non riguarda che le annualità precedenti, e non è se non un corrispettivo delle stesse. Difatti, nella prima parte di quest'articolo si vede servata nella affrancazione delle terre la norma medesima che era stata stabilita nell'articolo

precedente, cioè il pagamento di venti volte la prestazione annuale; perciò l'aggiunta espressa nei seguenti termini: *A questo credito sarà aggiunto il capitale corrispondente a dieci annualità di canone o di prestazione*, non comprende in sostanza se non un compenso per dieci almeno delle annate precedenti di prestazioni che avrebbero dovuto pagare e non han pagate, ossia per i frutti che avrebbero dovuto restituire, giusta le ragioni enunciate dall'onorevole Miraglia.

Ma però, tanto secondo il concetto dell'articolo, come era scritto prima, quanto coll'aggiunta del Senatore Cambray-Digny, certo è che questo pagamento deve essere fatto dal possessore attuale il quale viene ad affrancare la terra. L'articolo, come era prima redatto, è il seguente: « I possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila badiale, i quali per effetto dell'articolo 2 sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale corrispondente alla prestazione di fida, giogatico o granetteria, applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni dell'accennato Regio Rescritto 9 maggio 1853. »

Ora, è evidente che il pagamento dev'essere fatto dai possessori che vogliono affrancare. — Prosegue lo stesso articolo: « A questo credito sarà aggiunto il capitale corrispondente alle annualità passate a cominciare dal 12 aprile 1843. » Chi dovrà pagare queste dieci annate? È chiaro che dovrà pagarle il possessore attuale che viene ad affrancare le terre, e ne diventa libero proprietario.

Quali ragioni poi avrà questo possessore verso il possessore precedente, per esser rivaluto di tutti o di parte di questi pagamenti? Tutte quelle che sono nelle regole comuni del diritto, secondo che è intervenuta tra loro una compravendita, una transazione, una cessione od altro contratto. E saranno a norma del diritto comune, regolate le conseguenze giuridiche di quelle contrattazioni, sicchè quel pagamento può restare ora a carico del possessore precedente, ora del successivo.

A me pare quindi che la spiegazione che vorrebbe introdurre nell'articolo l'onorevole Senatore Scialoja non sia assolutamente necessaria; perchè, ripeto, a me pare evidente che così come era scritto prima, che come è stato votato dopo, il pagamento del capitale allo Stato deve essere fatto sempre dal possessore che vuole affrancare le terre.

Le questioni tra il possessore di oggi e il possessore di ieri, il possessore precedente e l'attuale, rimangono nelle regole comuni della legislazione, alle quali non si porta nessuna innovazione colla legge presente.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Io credo che, per maggior chiarezza, convenga fare una riserva.

Secondo il disposto di questo articolo, il magistrato che dovesse eseguire una sentenza, dovrebbe andare contro il possessore attuale.

Questo possessore, per esempio, ha comprato da quattro anni, e voi, Demanio, gli chiedete conto dei frutti di questi quattro anni; ma per i frutti precedenti vi dovete rivolgere contro colui che possedeva prima.

Se il possessore paga le 10 annualità, lo fa per quella tacita ipoteca, per quell'obbligo, come vogliamo dirlo, che per liberarsi ha dovuto sottostare al sacrificio di pagare anche 10 annualità.

Immaginate che questo possessore abbia comprato da 5 anni a questa parte; voi lo assoggettate al sacrificio di pagare la prestazione, l'obbligate a pagare per 10 anni, e ora gli volete anche togliere il diritto di rivolgersi contro colui che aveva posseduto prima di lui? Ciò mi pare ingiusto, perchè si potrebbe procedere anche contro al precedente possessore.

PRESIDENTE. Propone Ella un'aggiunta? la prego allora di aver la compiacenza di formularla.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Son dolente che si sia acceso un fuoco mentr'eravamo tutti di accordo prima che fusse votato l'emendamento Digny.

Ma, ripeto, trovandosi ora votato questo emendamento, non bisogna rivenirvi contro con un'aggiunta che lo contraddica. Si verrebbe a stabilire un precedente che potrebbe in altre occasioni esser funesto, non sembrandomi cosa nè conveniente nè politica che si potesse, sotto il pretesto d'interpretazione, annientare un articolo di legge già votato. Secondo il sistema dell'Ufficio Centrale, il Demanio non doveva entrare in liti coi possessori; l'aumento del credito in una somma eguale a dieci annualità di prestazione era conservato con relazione sulla

cosa, indipendentemente da qualunque godimento dell'ultimo possessore. Ma se io sono stato vinto in questo concetto, ed è prevalso quello dell'on. Cambray-Digny, di essere questo aumento un corrispettivo del godimento, bisognerebbe chiudere gli occhi alla luce, per non vedere che, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Scialoja, si vorrebbe ritornare al sistema dell'Ufficio Centrale, ch'è stato respinto dal Senato.

PRESIDENTE. Leggo ora l'emendamento proposto dall'onorevole Larussa, che è così concepito.

« Salvo ogni regresso, come per legge, contro coloro che precedentemente avessero posseduto durante il decennio. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io domando se l'onorevole Digny nel fare la sua proposta, se il Senato nell'accoglierla, abbiano considerato ciò che diceva testè l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. L'onorevole Senatore Digny propose: *in corrispettività al godimento antecedente questi possessori pagheranno una somma uguale a dieci annualità*. M'immagino, anzi, starei per dire, son sicuro, che l'onorevole Digny ha inteso che in tutti i casi il possessore del fondo debba pagare dieci annualità di prestazione, salvo poi a rivalersi verso chi di ragione.

Se non fosse così, la finanza si troverebbe in questa curiosa posizione; che cioè il possessore non pagherebbe, a ragion d'esempio, se non due annualità perchè non ha goduto il fondo che per due anni, e che poi essa finanza dovrebbe andar girando per trovare chi debba pagare le altre otto.

Il Senatore Cambray-Digny mi fa un segno negativo.

Sta bene. Era certissimo dell'intendimento del Senatore Cambray-Digny e m'immagino che anche il Senato non ha inteso la cosa diversamente.

Ora dico; se la ragione è quella, e se qualche aggiunta può togliere ogni dubbio, mi raccomando all'acume, che sempre più ammiro, dell'onorevole Relatore perchè la dubbio sia tolta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per togliere ogni difficoltà sotto questo rapporto, si potrebbe accettare la proposta dell'onorevole Larussa; val quanto dire aggiungere le parole: « salvo il regresso come per legge verso i precedenti possessori. » Locchè d'altronde è di diritto comune, ed è scritto già nel codice, ma varrebbe a riformare sempre più l'idea che, quali che sia o le ragioni particolari fra il possessore attuale ed i precedenti, è sempre l'attuale possessore che deve pagare allo Stato tutto il capitale, che è il prezzo dell'affrancazione delle terre che possiede.

Senatore **SCIALOIA.** L'emendamento che io proponeva, era appunto per dissipare l'oscurità che poteva lasciare l'emendamento del Senatore Digny. Ora siccome a tale effetto basterebbe quello dell'onorevole Senatore Larussa, per me, quantunque non siavi strettissima connessione giuridica, credo indispensabile l'aggiungerlo, appunto perchè essendosi preso per base il godimento antecedente, se questo godimento antecedente non si trova, il corrispettivo manca.

Ora, siccome son sicurissimo che nè il Senatore Digny, nè il Senato hanno avuto ciò in mente, e che d'altra parte son pure sicurissimo che senza di questa aggiunta, il giudice intenderebbe l'opposto, e che le parole non suonano quel che si è voluto dire, così io voto l'emendamento del Senatore Larussa.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti....

MINISTRO DELLE FINANZE. Scusi, domando la parola per una semplice interrogazione all'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi permetta il Senato una semplice interrogazione all'onor. Relatore, il quale veggo che ha molto studiato queste questioni, mentre io mi dichiaro profano in esse, per non dire ignorante. Vorrei dunque sapere, se quando venga fatta quest'aggiunta, sia nella sua mente tolta ogni dubbio.

Senatore **MIRAGLIA, Relatore.** No (con forza); ed io credo che sarebbe miglior consiglio non andar avanti in questa discussione la quale, non rimanendo seppellita in queste aule, aprirà una bella messe alla Curia per avversare il demanio, e forse anche turbare la pace dei possessori che hanno di mano in mano trasmesse queste terre all'ultimo possessore. Si potrebbe dire sofistica od arbitraria qualunque

interpretazione sulla intelligenza di questo articolo, se i medesimi membri del Senato ed i Ministri non s'intendono tra di loro. Dirò adunque che respingo altresì l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Larussa, perocchè se si ammettesse, com'egli sostiene, il regresso contro coloro che avevano precedentemente goduto il fondo, si verrebbe a scardinare dalle sue basi tutta la economia del progetto di legge, che è inteso a dirimere le sole questioni sull'Agro Silano nel rapporto del demanio e dei possessori delle difese. Questa legge che l'onorevole Scialoia ha sempre detto essere una larga transazione per vedute di generale interesse, non tocca i diritti dei privati tra loro, i quali, per ragion delle terre Silane, abbiano o potessero avere contestazioni. Ora, se si ammettesse l'emendamento dell'onorevole Larussa, l'ultimo possessore che non avesse goduto per dieci anni, avrebbe il regresso contro i precedenti possessori. E quale sarebbe il titolo per sperimentare l'azione di regresso? Non altro che la disposizione della presente legge. Ma se questa legge definisce unicamente i rapporti tra il demanio ed i possessori delle difese, come potrebbe essere titolo a regolare i rapporti giuridici tra i possessori e coloro dai quali hanno causa? La proposta salvezza adunque del regresso, non solo mi sembra una derisione, ma un pericolo per la pace delle famiglie, le quali sono sotto la protezione del diritto comune.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi duole di non aver insistito sul mio 30, perchè mi pare che sarebbe stata più chiara la cosa. Mi pare però che qui non trattisi *de jure constituto* ma *de jure constituendo*.

Quando un corpo come il Senato dichiara che cosa ha inteso di fare, mi pare sia lecito, a termini del Regolamento, di introdurre delle aggiunte, e credo che ciò sia avvenuto altre volte. La prospettiva che l'onorevole Relatore Miraglia ci ha fatto balenare, di cause e di questioni, mi induce a pregare il Senato che voglia portare nuovamente tutta la sua attenzione su quest'aggiunta, perchè in fin dei conti l'intendimento che ebbe l'onorevole Digny, lo manifestò, e pare che la proposta dell'onorevole Larussa non bastasse, ma che ci volesse qualche altra cosa.

Quindi io proporrei (mi spiace di dover sempre far proposte di rinvio sebbene oggi la faccia

ad un'ora abbastanza lecita) che piacesse al Senato di permettere che l'Ufficio Centrale studiasse e comunicasse domani l'aggiunta da farsi a questo articolo, onde fosse chiaramente stabilito, che spetta al possessore il pagamento di tutte le annualità.

Senatore LARUSSA. Credo che, seguendo le idee dell'onorevole Senatore Miraglia.....

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, prego l'onorevole Senatore Larussa di rimandare a domani le sue osservazioni.

Senatore LAUZI. Domando la parola sul rinvio all'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Giacchè l'art. 5 venne rimandato all'Ufficio Centrale, io mi permetterei di chiedergli se non fosse il caso di fare un'aggiunta anche all'art. 4, perchè dicendosi in esso: *A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni, e poi soggiungendosi nel 5°.*

A questo credito sarà aggiunta una somma uguale a dieci annualità della prestazione suddetta, potrebbero nascere diversità di interpretazione, trovandosi nell'un caso stabilito il diritto di regresso, nell'altro serbandosi un assoluto silenzio. Perciò mi permetto di proporre all'Ufficio Centrale anche lo studio di questa questione.

PRESIDENTE. Domani alle 2 pomeridiane si terrà seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

1. Sila delle Calabrie (*seguito*).

2. Parificazione delle Università degli studi di Roma e di Padova.

3. Comitato segreto per la discussione della proposta di modificazione al Regolamento, relativa alla verifica dei titoli per l'ammissione dei nuovi Senatori, e per altri affari urgenti di amministrazione interna.

4. Modificazione all'ordinamento giudiziario.
La seduta è sciolta (ore 6).

~~XXXXXX~~

TORNATA DEL 26 APRILE 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Proposta del Senatore Caccia, approvata — Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie. — Schiarimenti ed aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale all'art. 5 — Ritiro dell'aggiunta del Senatore Larussa — Approvazione dell'aggiunta dell'Ufficio Centrale — Osservazioni e proposta del Senatore Imbriani sull'articolo 6 — Spiegazioni del Senatore Guicciardi — Avvertenze del Senatore Larussa — Nuove osservazioni del Senatore Imbriani — Dichiarazioni e risposte del Relatore, appoggiate dal Ministro delle Finanze — Emendamenti del Senatore Deretta — Dubbi ed obiezioni del Senatore Caccia, cui risponde il Relatore.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi interviene quello di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. L'altra notte fu colto da improvvisa morte il distinto patriota Deputato Plutino; quest'oggi se ne celebrano le esequie, e Deputati e Senatori prenderanno parte al funebre accompagnamento. Pregherei quindi il Senato a voler lasciarci in libertà verso le 4 1/2, onde chi lo crede possa compiere questo pietoso ufficio.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del Senatore Caccia; domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti: chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

La seduta sarà dunque sciolta alle 4 1/2.

Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul progetto di legge relativo alla Sila delle Calabrie.

Domando all'Ufficio Centrale se ha proposto a fare.

Senatore SCIALOIA. Il Relatore m'incarica di parlare in nome dell'Ufficio Centrale, perchè egli, sebbene non assolutamente dissenziente, non è completamente assenziente alla maggioranza dell'Ufficio stesso, in nome di cui io parlo al Senato.

Prego il Senato di oncrarmi della sua attenzione, altrimenti può avvenire, come ieri, che si votino emendamenti poco considerati, e questa legge tocca tanti interessi, che veramente merita tutta l'attenzione in ciascuna delle sue parti.

Ieri dunque; a proposito dell'articolo 5° fu adottato un emendamento esplicativo dell'onorevole Cambray-Digny: dico esplicativo, perchè questa era la sua intenzione nel proporlo. Quel-

l'emendamento esplicativo consisteva nel qualificare una parte della somma che il Governo dimanda ai possessori dei $\frac{3}{4}$ delle difese della Sila Badiale per convertirli in proprietari.

Il vostro Ufficio diceva: « Noi, rispetto a questi possessori, siamo, per virtù di un giudicato, non solamente proprietari delle terre da loro occupate, ma anche creditori di tutti i frutti arretrati: abbiamo due ragioni di credito verso di loro. Nel cedere loro le terre, nell'investirli della proprietà, potremmo far loro pagare grossissime somme, ma per quello spirito di transazione che informa questa legge, domandiamo loro un capitale eguale a venti volte la prestazione di fida, giogatico o granetteria, che è quella già esistente nella Sila Regia, e che noi a questo fine estendiamo alla Sila Badiale, e domandiamo inoltre un'altra somma eguale a dieci annualità di questa fida, giogatico o granetteria: formando di queste due parti un credito totale verso i proprietari, cioè verso i possessori che per virtù di questa legge divengono proprietari dei tre quarti delle difese della Sila Badiale.

Credette l'onorevole nostro Collega Cambray-Digny che per questa seconda parte del nostro credito dovesse spiegarsi nella legge la ragione dell'esser suo. Egli credeva che questa seconda parte del nostro credito avesse la sua principale ragione nel credito più ampio che avremmo avuto verso i possessori per tutti gli arretrati dei frutti; e quindi il Senato accolse con questa intenzione il suo emendamento, che diceva:

« In corresponsività del godimento antecedente, questi possessori pagheranno inoltre una somma eguale a dieci annualità della medesima prestazione. »

• Ma in verità, dopo aver votato questo emendamento, fu osservato che le espressioni in esso adoperate, superavano le intenzioni del Senato. Avendo detto che la somma era dovuta « in corresponsività del godimento antecedente », questa parte del credito diventava un credito personale, e quindi non rivestiva più l'indole di credito reale, indole che ha il credito di cui parla la prima parte dell'articolo, e che consiste nel moltiplicare per 20 volte la prestazione di fida, giogatico o granetteria.

Di più, facendo delle 10 annate di prestazioni un corrispettivo del godimento antecedente dell'attuale possessore, si temè che si potesse sostenere, da chi possedeva da meno di 10 anni,

che, mancando il corrispettivo, non dovesse alcuna parte di questo credito allo Stato, o ne dovesse pagare soltanto la parte corrispondente al tempo del suo possesso.

Siccome manifestamente questa non era l'intenzione del proponente, il Senato credette accogliere la proposta di un'aggiunta a questo articolo, la quale valesse a spiegare l'intenzione del proponente, ch'era pur quella del corpo deliberante. Quest'aggiunta ora vi propone la maggioranza dell'Ufficio Centrale dopo avervi lungamente meditato.

Non leggo separatamente l'aggiunta, perchè si lega strettamente all'emendamento votato; quindi rileggerò l'emendamento come fu votato, e proseguirò leggendo l'aggiunta. Eccone il tenore:

« In corrispettivo del godimento antecedente, questi possessori pagheranno inoltre una somma eguale a 10 annualità della medesima prestazione; (fin qui l'emendamento, ora l'aggiunta:) la qual somma, aggiunta al credito del capitale sopraindicato (che è il capitale delle 20 volte la prestazione), sarà nelle forme e modi medesimi pagata dai proprietari. »

Rammenta il Senato che cessano di essere possessori e diventano per questa legge proprietari coloro che trovansi in possesso quando la legge viene applicata. Così quest'aggiunta dichiara manifestamente come quelle 10 annualità sono parte di un credito che sarà pagato nelle stesse forme e negli stessi modi con cui sarà pagato il credito delle 20 volte la prestazione.

Sarà dunque questo un nuovo credito reale garantito dal fondo, e verrà in ogni modo pagato dal proprietario, dal possessore convertito in proprietario, da colui insomma che si trova al possesso nell'atto in cui la legge opera in suo favore questa così vantaggiosa conversione del possesso in proprietà.

Ecco eliminato ogni dubbio.

Aveva l'onorevole nostro Collega Larussa proposto un altro emendamento il quale era così concepito: « Salvo ogni regresso, come per legge, contro coloro che precedentemente avessero posseduto durante il decennio. »

È sembrato al vostro Ufficio Centrale, e su questo punto all'unanimità, che quest'emendamento non fosse da accogliersi, non perchè noi intendiamo respingerne il concetto assolutamente, ma perchè diciamo che è estraneo interamente alla presente legge. Perciocchè, quando

in quest'articolo noi abbiamo detto in che consiste il credito, come si deve soddisfare, e chi deve pagare il debito a cui esso corrisponde; noi crediamo che chi lo paga, se ha diritto di regresso verso gli altri, questo non dipende dalla presente legge, nè spetta a questa legge dichiarare la salvezza di questi diritti, se esistono. Questa è legge direi eccezionale, legge che deve stabilire solo quel tanto che si discosta dal diritto comune; ma deve lasciare intatti i diritti e i doveri regolati secondo la legge comune; non deve pregiudicare nessuna questione.

Le ragioni *pro* e *contra* le esamineranno i magistrati; noi lo lasciamo intatto, non vogliamo pronunciarsi intorno a questo punto. Crediamo che sia estraneo a questa legge il discutere il merito dell'emendamento Larussa perchè preoccuperebbe la mente del magistrato.

Dette queste ragioni, sottomettiamo al Senato l'aggiunta che in principio del mio discorso ho spiegata, e siamo sicuri che vorrà onorarla della sua approvazione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Larussa se dopo queste spiegazioni, insiste nel suo emendamento.

Senatore LARUSSA. In seguito allo schiarimento dato dall'onorevole preopinante, io raggiungo il mio scopo; di tal che nel processo verbale della seduta i magistrati troveranno le ragioni per le quali il mio emendamento non è stato accettato. Quindi io lo ritiro.

PRESIDENTE. Domando se il Ministro accetta questa proposta dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'aggiunta proposta dell'Ufficio Centrale.

La rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. La servitù dell'alberatura che pesa sulle terre silane è estinta col pagamento di un capitale corrispondente al valore degli alberi del fondo, nella somma che sarà determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia.

» Nel determinare il valore degli alberi, si terrà conto del danno arrecato all'alberatura nell'ultimo quinquennio. »

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. È l'ultima contestata, ma ri-

guarda una delle principali e più gravi questioni della presente proposta. Deciderla in un modo o nell'altro importa molto. Una delle due decisioni possibili avrà conseguenze differentissime: io stimo debito mio chiarir questo punto, perciocchè credo che, se si ammette il concetto del Governo nella sua integrità, si venga a leder gravemente il diritto de' possessori delle difese allodiali comuni, dei possessori delle difese allodiali concesse dallo Stato o transatte, dei tenitori delle difese feudali o de' feudi. Io penso, dietro lo studio serio di codesti varii ordini di possessori, che il loro diritto va giudicato con criterii speciali, perciocchè i fatti del possesso e le origini di siffatte difese sono varii, e le condizioni giuridiche che ne derivano sono distinte, essendosi ingenerata una natura di diritto, il cui convelimento o la cui violazione turberebbe profondamente i cardini stabili, solenni e reverendi dell'ordinamento civile della società.

Io oppugno il concetto che ha ispirato al Ministero ed all'Ufficio Centrale l'articolo sesto. Io certamente non isceruo essersi valutata giustamente e secondo l'origine storica la condizione del Demanio regio e quella delle difese al odiali comuni formatesi sul detto demanio che ne portò la sua trasformazione, la quale segnò un gran progresso della società civile nel suo passaggio graduale dalla perturbazione della barbarie all'ordine ed all'organamento della civiltà di un popolo. Epperò mi sarà lecita una breve escursione storico-giuridica, la quale correggerà ogni prevenzione sul carattere delle difese allodiali, e mostrerà che il nome di usurpatori, che loro intendono d'infliggere coloro che non conoscono pienamente la materia, è affatto inapplicabile a codesta numerosa classe di cittadini solerti e laboriosi, che riducono a coltura regolare, e dissodano lande selvagge, incolte e boschive, e cominciano, come i piantatori di America, a determinare la proprietà e i benefici de' domini certi onde s'inizia ogni civiltà umana.

La conquista e la barbarie di essa aveano convertito in demanio regio gran parte delle più fertili contrade d'Europa. Napoli, che, più d'ogni altra regione, ha in Italia sofferto di tale conquista; Napoli, che tra Goti, Longobardi, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli, ha veduto perpetuarsi ed estendersi siffatto flagello, e mantenersi più a lungo o più radicata la barbarie del

demanio regio, offre più profonde tracce di tale stato di cose. Le ultime tracce sono nel demanio della Sila, che ora ci occupa. A fronte di codesta barbarie, che condannava alla sterilità spaziose terre e le sottraeva all'attività delle popolazioni, si commovevano e si agitavano queste stesse popolazioni povere, affamate ed impazienti, per indole generosa ed operosa, di spiegare sul terreno circostante la loro attività esuberante ed il loro lavoro. La parte più meschina e più ignorante di codeste turbe si contentava di pur provvedersi di legna per riscaldarsi o costruirsi una capanna, di menare a pascolare qualche capra, o pecora, o bue, unico patrimonio loro, e infine di seminare eventualmente un pezzetto di terra per ottenere un poco di grano a disfamare le singole famiglie. Eccoli sorto il dritto de' poveri abitatori de' Comuni sul Demanio regio de la Sila: ecco il dritto de' casali Cosentini sulle terre s'ane collocate presso di essi. Coloro che non fossero di siffatti Comuni prossimi, dovevano corrispondere per questi godimenti eventuali sul demanio silano al fisco un dritto minimo di fida e giegatico, quando avveniva il fatto del pascolo e della seminagione.

Ma ci avea un'altra parte di siffatte turbe più intelligente, meno povera, più operosa, più audace per coscienza di attività agraria contro uno stato sociale che sottraeva all'industria, e dannava alla sterilità il territorio loro assegnato dalla natura e da essi abitato. Codesti cittadini occupavano stabilmente il suolo demaniale, lo restituivano alla sua fecondità con le colture, coi dissodamenti, e lo difendevano dagli usuari nomadi, lo sottoponevano all'intelligenza, allo zelo, all'interesse del possessore stabile e singolo, iniziavano, come io dianzi diceva, il beneficio della proprietà individuale. Che cosa era la Sila prima del possessore stabile? un deserto, una landa, un demanio. Che cosa diveniva a mano a mano con la difesa? una terra feconda, una sorgente di ricchezza individuale e familiare, epperò una sorgente di ricchezza sociale. Che cosa avea ingenerato una siffatta maravigliosa trasformazione? il lavoro dell'individuo stabilmente fissato sopra un terreno fecondato dai suoi risparmi e dal suo sudore con l'animo di proprietario, *animus domini*. Qual più onorata origine della proprietà, quale più civile negli inizi della vita sociale e sotto l'imperio della barbarie, che l'oc-

cupazione del suolo, giustificata dal lavoro? Non si chiami codesta usurpazione, parola rinvenuta in tempi ulteriori; le si restituisca il decoro giuridico del concetto dell'occupazione, se non si vuole menomare il rispetto dovuto ai primi proprietari delle terre nel passaggio dalla comunione selvaggia alla proprietà dell'occupatore del suolo comune e sterile. Il *Demanio Regio* era la landa possibile in età incivile di barbarie ricorsa; la *difesa* è la prima conquista della civiltà; l'occupatore laborioso di una terra demaniale offre la prima forma annunziatrice della ricostituzione della società civile e la prima apparizione del terzo stato cuperoso ed indipendente tra le prepotenze della Monarchia feudale e la ignavia servile delle moltitudini.

Le difese allodiali così sorsero: il Fisco doveva combatterle, i sapienti dovevan propugnarle. Quindi la lotta giudiziaria di molti secoli, che noi oggi si procaccia di sop're. Invano si opponeva dal Fisco la imprescrittibilità di codesti domini; perciocchè la quadragenale ammetteva la prescrizione per le cose del Fisco. Ma i prepotenti, cominciando dalla dinastia angioina e finendo alla borbonica, non potevano acquetarsi a siffatta evidenza di ragioni, e resero incerti gl'infiniti proprietari delle difese Silane nel loro diritto, ed impedirono ogni progredire economico nella Sila, immobilizzando l'energia de' possessori.

Delle difese allodiali suddette facevan pure parte le terre boschive: or come si vuole distinguere, rispetto alla prescrizione, tra la parte coltivata e la parte boscosa d'una difesa? Se si può prescrivere con la quadragenale l'una parte, come non si potrà a un tempo l'altra? Se sono entrambe cose del Fisco, va loro applicata la stessa regola. Ora, lo schema di legge pei possessi del suolo è disposto ad ammettere fino ad un certo punto la prescrizione per i terreni, per gli alberi la nega in tutto. Come può ammettere questa differenza, quando si tratta sempre di *cose del Fisco*, e quando la legge non fa codesta differenza? Per me starà sempre che le terre, le prestazioni reali delle terre, l'alberatura vanno soggette del pari tutte alla quadragenale. È violare il diritto costituito il menomare nella sua applicazione l'importanza generale di questo principio.

Ma se ciò va detto per le difese nascenti dall'occupazione, come non si avranno in ogni caso

a distinguere da esse le difese nascenti da contratti col fisco? E come a più forte ragione non si avranno da esse a distinguere le tenute o difese feudali, derivanti da concessioni, senza riserva alcuna nè di alberi nè d'altro, di terre del Demanio silano, fatte dal sommo imperante? Codesta sarebbe tale ingiustizia patente, che non potrebbe mai esser commessa da un'assemblea qualunque di popolo libero, meno ancora dal Senato italiano. Questo Corpo indipendente e conservatore non lascerà violare il diritto supremo e certo del proprietario. Il comunismo delle moltitudini è intemperanza che si frena, ma il comunismo governativo è anarchia; e il comunismo co legato del fisco che spoglia sotto pretesto di consegnar la preda al proletario comune, è un connubio mostruoso d'interessi che demolisce ogni autorità dello Stato.

Nè si confonda, in quanto all'alberatura, la regalia dello Stato su tutti gli alberi tanto dei suoi demanii, quanto delle terre de'privati, col dritto di proprietà che possa aver lo Stato sulle terre sue. Le leggi che regolano la regalia suddetta intendevano a due scopi: l'uno economico di rispetto alle norme dell'economia silvana, l'altro di alta amministrazione nell'interesse della costruzione navale, sulle cui materie prime lo Stato aveva la prelazione e la scelta per il buon andamento di uno de' più eminenti pubblici servizi, quello della difesa dello Stato. Chiunque possedeva alberi che potessero inservire a codesti fini, dovea patire che lo Stato scegliesse gli alberi utili alla costruzione navale e li facesse suoi pagandoli al giusto prezzo al proprietario. Ciò si risolveva in un privilegio di prelazione nella compra che lo Stato esercitava per ragione di servizio pubblico nell'interesse di tutti i cittadini.

E tutte le vantate prammatiche non concernono che questa regalia generale su tutti gli alberi dell'ex-Reame di Napoli; non parlano punto della proprietà degli alberi silani in particolare; e han riguardo ancora all'altra regalia generale nell'interesse dell'economia silvana per evitar con la distruzione de'boschi, soprattutto no' pendii de'monti, che fatta inconsultamente (come si credeva a que'tempi non progrediti in materie di boschi, e si crede ancora da molti governi) avrebbe potuto cagionar scoscendimenti dannosi all'agricoltura, e devastazioni di torrenti e guasti ne'terreni inferiori. Quindi le pene comminate per intacco e recisione di al-

beri di alto fusto, pene enormi ed insequibili e perciò inutili, pene che sempre, consacrando anche nel reato identico la distinzione delle classi, erano diverse pe' nobili da quelle per gl'ignobili: per gli uni vi era l'aristocrazia della maggior somma di ammenda e il carcere, per gli altri l'ignobiltà e *plebeità* dell'infima somma e della galera. I bandi stessi, fatti specialmente per la Sila, e fra questi quello del 1769, non parlavano della proprietà degli altri, ma infliggevano pene per le due alte regalie manomesse.

Io non posso dunque immaginare che boschi non potessero prescriversi quando fossero passati ne'possessi privati, e fosse decorso il periodo di anni 40: sarebbe un privilegio stranissimo pe' soli boschi del Fisco, posseduti da terzi, mentre la prescrizione quadragenale per le cose tutte del Fisco non faceva distinzione alcuna, e mentre rimaneva sempre salva la doppia regalia fiscale accennata di sopra, ed accompagnava i boschi presso qualunque possessore. Nessun nega che i boschi e le terre del Demanio Regio fossero appartenute al Fisco; ma quando sono possedute e prescritte presso il terzo, la proprietà per gli uni e per le altre è passata presso il prescrivente, salvo sempre la doppia regalia dello Stato.

Sono questi principii ovvii e noti a qualunque che sia pur leggermente informato della nostra giurisprudenza storica: e se a' tempi vicereali e borbonici si potevano oppugnare, non è lecito di farlo oggi. Non è lecito a' magistrati che intendono essere stimati, affermar quello che in fine dell'unico volume de'documenti silani stampati dal Governo, si trova affermato da qualche magistrato con obbligo profondo della scienza e della propria coscienza.

*Non tali auxilio nec defensoribus istis
Tempus eget.*

L'egregio Ministro Sella farebbe alta cosa a spregiar di cotali dottrine, ed a ricordare a siffatti dottori che l'erario non debbe arricchirsi con la spogliazione de'cittadini e con la violazione del diritto.

Nè si ripeta, in nome di Dio, quel che il ministro ha fatto spesso in questa discussione suonare a' nostri orecchi e che può, per misericordia pericolosa e bugiarda, indurre per avventura taluno in errore. Ciò che togliamo al ricco lo diamo al proletario; sistema galliciano del 1847

fu codesto; fu brutto espediente di pessimo governo, fu guerra civile promossa dal dispotismo austriaco per tenersi fermo su quegli arcioni metternichiani da cui finalmente è caduto, e (per non uscir, in materia silana, dai confini della Sila) codesta infine è la teorica che i raticava Pasquale Barletta, precursore de'grasatori in quelle terre medesime, sopra cui preme perpetuamente la maledizione delle vigliacche e false dottrine, e la mano di malvagi uomini. Ma fatta la spoliazione, andrà poi veramente ai proletarii la preda? Ne dubiterebbe forse chi sa il fato ordinario delle promesse fiscali; chi sa la natura restia dell'erario e la voracità inspiegabile delle sue casse ferrate, chi sa da ultimo le necessità del nostro bilancio italiano che si travaglia indarno da 12 anni a trovare il suo pareggio?

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Guicciardi.

Senatore GUICCIARDI. Io ho due rettifiche da fare a quanto venne esposto dall'onorevole Senatore Imbriani; sono rettifiche di fatto e mi credo in dovere di esporle. Una è quella che riguarda l'asserzione che gli occupatori arbitrarii dei terreni silani abbiano usato di tale occupazione per migliorare le condizioni dell'Agro Silano, e quindi giovare all'aumento di produzione e di ricchezza di quegli incolti terre: i ed alla maggior civiltà di quelle popolazioni.

Io ho visitato ripetutamente quelle contrade, e con dispiacere che ho esternato, fino da quando mi trovavo in Calabria, agli stessi proprietari, ho conosciuto che le condizioni generali di quasi tutte quelle vaste plaghe di terre erano le più deplorevoli, e probabilmente le stesse in cui si saranno trovate mille o due mila anni fa; pastorizia e coltura vaganti, nessuna opera di dissodamento regolare, o di migliororia qualsiasi; non una casa colonica, non una stalla nè una tettoia ove ricoverare i bestiami, nulla insomma di tutto ciò che è suggerito dai dettami più elementari di una buona regola d'agricoltura.

Queste cose ho voluto accennare; e per constatare un fatto e per rettificare le asserzioni dell'onorevole Imbriani, il quale pare convinto che le avvenute usurpazioni costituiscono un fatto di civiltà, di cui deve darsi merito agli usurpatori e non biasimo. Quanto a me non intendo dedurne conseguenze.

L'altra asserzione dell'onorevole Imbriani riguarderebbe i feudi.

Io non intendo di entrare in considerazioni legali per verificare la natura dei feudi, o per sapere se i feudi concessi ai baroni dall'Imperante, potessero o non potessero considerarsi gravati di servitù.

Questo solo posso asserire: fino da ieri già ebbi ad accennare che in quasi tutta la Calabria moltissime terre erano state concesse in feudo, ma con l'onere di questi stessi usi civici dai quali è gravato il Demanio silano.

Ora: a riguardo della Sila, se esistano concessioni feudali, e di qual specie non saprei dire, perchè, per quanto ne facessi ricerca, non mi venne fatto di poter consultare verun documento originale che riguardasse a concessioni feudali. Ma se questi documenti esistono, come asserisce l'onorevole Imbriani, mi pare che la questione si potrebbe facilmente risolvere col presentare tali documenti dai quali si potrà indubbiamente rilevare se queste concessioni siano libere oppure vincolate da prestazioni o servitù.

Venendo poi all'articolo quale fu redatto dall'Ufficio Centrale, io trovo che l'onorevole Imbriani ha qui ragione quando dice che nella legge non sono bene determinati i diritti. È una osservazione che feci fino dal principio di questa discussione, e che mi pare giustissima.

Io avrei desiderato, come già lo espressi, che la legge, avuto riguardo alla sua specialità di legge transitoria destinata ad essere applicata a fatti conosciuti, avesse innanzi tutto enunciati e chiaramente determinati i diritti del Demanio, non che quelli degli usuari e possessori, ed accennate la quantità e qualità delle servitù, affinchè i provvedimenti che poi fosse per adottare il Senato, lo potessero essere con vera cognizione di causa.

Venendo a parlare ora del diritto del Demanio sull'alberatura della Sila, dichiaro che nemmeno a questo riguardo intendo di entrare in discussioni legali. Ad ogni modo pare sia ammesso il fatto, che realmente al Demanio competesse il diritto su tutta l'alberatura della Sila.

Ma da questa premessa, che risulta dalla Relazione e dal contesto della legge, si dovrebbe desumere che il corrispettivo dello svincolo di questa servitù non dovesse essere subordinato al fatto materiale dell'esistenza degli alberi, e quindi limitato soltanto a quelle località dove gli alberi si sono conservati, ma commisurato

all'estensione delle terre affette da tale servitù, che, come si è veduto, sono tutte quelle della Sila. Questo diritto del Demanio è un diritto, dirò così, potenziale di carattere perpetuo che affetta il fondo, sia che si trovi nell'attualità rivestito di alberi, sia che se ne trovi spoglio.

Io dunque non trovo giusta la determinazione della legge, che prescrive un corrispettivo di riscatto per questo diritto che ha lo Stato, limitandolo alla attualità di produzione. Anche qui si farebbe ai possessori una disparità di trattamento, favorendo i meno meritevoli.

E perchè la giustezza di questa mia osservazione meglio riesca evidente, informerò il Senato di un altro fatto, del quale ebbi occasione d'accertarmi.

Tosto che un terreno veniva occupato, l'occupatore, onde levarsi il peso di questa servitù d'alberatura, di cui il Demanio riservava a sé il diritto anche sulle difese transatte, la prima cosa che faceva generalmente, era quella di distruggere l'alberatura, perchè, come proprietà demaniale, non poteva recare alcun profitto al proprietario, il quale, per condizioni speciali di luogo quand'anche avesse voluto usarne arbitrariamente a proprio vantaggio, non l'avrebbe potuto.

A ciò è da attribuire, se, percorrendo la Sila, contrada altra volta tutta boscosa, si trovano vaste pianure affatto prive d'alberi che rendono l'immagine di quelle che si vedono nei dintorni di Roma.

Or bene questa è la condizione della maggior parte delle terre Silane, e lo svincolo del diritto d'alberatura se viene limitato ai terreni ove tuttora esistono alberi, si applicherà a ben picco a parte di essi, ed il corrispettivo de lo svincolo sarà ancora più insignificante, tanto da non meritare di farne oggetto di discussione. Non voglio qui tacere al Senato un altro fatto, che forse parrà un po' strano, ed è questo; che la conservazione anche della scarsa quantità di boschi che tuttora sono nella Sila è dovuta in gran parte al brigantaggio. I briganti fanno l'Ufficio di guardiani dei boschi del Si a; ed io ebbi disgraziatamente a constatare che essi in diverse occasioni commisero uccisioni di carbonai, perchè questi non vollero limitarsi a fare il carbone ne le località e nella misura che loro era prescritta.

I carbonai poi, difficilmente disobbedivano a tali prescrizioni perchè l'autorità non aveva modo nè di tenerli costantemente protetti, nè

di garantirli contro l'audacia dei briganti, i cui fatti crudeli e le cui sommarie esecuzioni inducevano un terrore a cui nessuno sapeva sottrarsi.

Dunque ritenuto questo fatto, che la Sila ormai ben poco conserva d'alberatura sulle terre dei possessori, mi pare, se la legge vuole essere giusta, e se vuole trattare tutti con pari equità, che debba non richiedere ad alcuno il riscatto del diritto di alberatura, o che lo debba richiedere a tutti, senza riguardo a che esistano o non esistano alberi sulle terre sulle quali il Demanio ha un diritto perpetuo, non determinato, nè limitato da condizioni di fatto transitorie, di esercitare la servitù d'alberatura.

PRESENTE. La parola è al Senatore La Russa. Senatore LA RUSSA. Nulla dovrei aggiungere a ciò che ampiamente e dottamente l'onorevole mio Collega ha testè manifestato, solamente, conservando le abitudini di magistrato, veggo che l'espressione troppo generica usata in questo articolo 6. potrebbe, nell'applicazione della legge, dar luogo a qualche controversia. In quest'articolo si dice: « La servitù dell'alberatura che pesa sulle terre Silane, è estinta col pagamento di un capitale corrispondente al valore degli alberi del fondo nella somma che sarà determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia. »

Fermiamoci qui. Si nomina il perito perchè si rechi a valutare gli alberi del fondo, e il perito quanti alberi vede, tanti ne valuta. Ora il pregio dell'opera manifestare di quale specie di alberi s'intende parlare perchè io, che sono stato forse 20 anni addietro nella Sila conosco che nella parte bassa della Sila, che è quella occupata da quelle difese, vi sono alberi gentili, vi sono ficheti, vi sono pometi, vi sono noci ed altre piante di questa specie.

Quindi io penso che, a togliere quest'ambiguità, sia opportuno precisare quale sia la specie degli alberi sui quali il Demanio conserva la servitù dell'alberatura.

Soggiungerò poi che per mezzo della posta di ieri ho ricevuto un *Memorandum*, nel quale precisamente si domanda che il Senato determini quali siano gli alberi ai quali intende sia applicato il disposto della legge, perchè d'alberi ve ne sono di diversa natura; abbiamo pini, abeti, cerri, e tante altre piante che sono il frutto dell'industria speciale de' possessori di quello difese.

Questo è quanto doveva dire su questo punto. Mi riservo poi di parlare sul paragrafo che riguarda il danneggiamento.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Debbo, dopo le parole del Senatore Guicciardi, dare alcuni schiarimenti.

Nelle difese ci è cotura, lo avete udito dal Senatore Larussa, quando segnatamente faceva menzione di alberi fruttiferi di assoluta e certa proprietà del defensario che li seminò e li allevò.

Chiunque ha visitato quelle terre, conosce che ogni maniera di coltura vi è stata tentata, e se i proprietari non han fatto di più, ciò è se i proprietari non han fatto di più, ciò è dipeso non da inerzia (chi vorrebbe, meglio del proprietario, intendere il proprio interesse?), ma dalle condizioni terribili e strane fatte dal fisco ai proprietari della Sila, mantenendoli da secoli nell'incertezza de' loro domini, e non ispirando loro fiducia ad impiegarvi i proprii capitali per trarne que' vantaggi migliori che ciascuno vuol trarre dalla cosa certamente sua. A ciò si aggiunga la mancanza assoluta di strade in quel a vasta distesa di terre e di monti, la lontananza da luoghi abitati, la difficoltà di trovar lavoratori, la poca sicurezza pubblica di quelle regioni. Non chiami il Senatore Guicciardi colpa la necessità della sventura, da cui alcune provincie d'Italia sono state più sconciamente e più profondamente travagliate.

Farò ancora un'altra osservazione intorno agli usuari ed ai diritti loro. Il Demanio non tutto era soggetto agli usi civici. Intorno a ciò si deve ritenere che il padrone del Demanio, rispettando gli usi civici secondo le varie e ristrette pratiche di diversi luoghi, poteva concederne parte volontariamente in difese, parte in feudo, e trasformare in varie guise la sua terra come proprietario ed arbitro supremo. Le difese occupate poi si fondavano eziandio sopra un diritto misto, perciocchè era l'usuario stesso vagante che occupava stabilmente il suolo demaniale, e si convertiva dalla vita nomade a vita stabile. Per tutte queste ragioni i diritti degli usuari non rimanevano violati ma determinati, ed a lato di essi si schieravano i possessori delle difese sia occupate, sia concedute, e delle tenute feudali. So il Senatore Guicciardi, che ha lasciato così lieta memoria di sè presso i suoi amministrati Cosentini, pone ben mente a questa condizione di cose, non moverà più

così forte lamento a nome dei comunisti usuari, e vedrà che i proprietari della Sila hanno meno ignobile origine ed han tenuto meno ignobile condotta industriale di quella ch'egli testè diceva.

Per tutte siffatte ragioni sinora da me discorse ed a conclusione di esse, io propongo un emendamento per determinar gli alberi il cui valore va pagato dal possessore allo Stato, essendo gli altri già del proprietario interamente, e per ridurre di un quarto il valore capitale da soddisfare allo Stato.

A questo modo con un'ampia transazione, i diritti di tutte le parti verranno tenuti presenti e considerati. È mio desiderio che l'Ufficio Centrale esamini questo emendamento che io presento formolato, e ne tenga ragione, ove ne meriti alcuna.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Rispetto le convinzioni dell'onorevole Guicciardi, ma farei perdere inutilmente tempo al Senato se volessi distesamente rispondere alle censure da lui fatte all'articolo in discussione, partendo egli da un concetto diametralmente opposto a quello dell'Ufficio Centrale, ritorna a quelle lamentazioni che oramai dovrebbero cessare. Avendo il Senato adottato il principio da cui è informato il progetto di legge, e votato i precedenti cinque articoli, la discussione è ora circoscritta al solo punto della servitù dell'alberatura, e noi speravamo di ritrovare nell'onorevole Guicciardi un valevole appoggio; perocchè il capitale corrispondente al valore degli alberi vien ceduto a quei comuni in favor dei quali egli spiega una giusta deferenza. È vero che egli si duole di una certa benignità avuta, col progettato articolo, pei possessori i quali non debbono rispondere dei danni cagionati all'alberatura in un periodo di tempo anteriore all'ultimo quinquennio. Ma come si potrebbe rimontare alle origini ed alle cause del danno in terre che hanno presentato lo spettacolo miserando di politiche perturbazioni, e di funesto brigantaggio? Con quanta giustizia si potrebbe dire ai possessori: pagate quel danno che forse non è imputabile a loro colpa o negligenza? E sarebbe facil cosa raccogliere prove in terre di vasta estensione, ed in molti mesi dell'anno abbandonate?

Vengo ora a dir poche parole in replica alle censure elevate dall'onorevole Imbriani, e debbo esser breve, anche perchè la tornata deve essere sciolta alle ore 4 1/2, per accompagnare all'ultimo asilo di pace la spenta salma del deputato Antonino Plutino, ch'è stato a me tanto caro, e che ha meritato la stima generale per le sue pregevoli qualità e noto patriottismo. Dirò adunque, che la legislazione napoletana sulla conservazione delle foreste dev'esser considerata sotto un doppio punto di veduta, cioè nel rapporto del diritto dello Stato per l'esercizio del *jus picis* e vigilanza nell'alberatura di tutto il regno, e per la conservazione del diritto speciale di proprietà sugli alberi della Sila. Convengo coll'onorevole Imbriani che nelle foreste dell'ex-reame il diritto dello Stato si limitava ad una preferenza per l'acquisto del legname necessario pe' bisogni della marina; ma per la natura regia del Demanio, gli alberi nelle terre silane appartenevano allo Stato. Non dovrebbero i Governi dimenticare che la forza della Penisola sta nella marina militare, come non l'aveano dimenticato i romani, i quali aveano selve cedue, da cui traevano legname da costruzione. Legittime erano adunque le ragioni per le quali lo Stato volle conservare la proprietà degli alberi nelle terre silane; ed è notevole che il Fisco fu così geloso di questa proprietà, che ne fece espressa riserva nelle stesse difese transatte. A tacere del piano di Zurlo, nel quale si fa espressa menzione della servitù dell'alberatura, deve sapere il Senato che in tutte le transazioni dal 1668 al 1725, non ostante che vi si contenesse la stipulazione che i possessori intendevano con la somma pagata come corrispettivo delle transazioni medesime di avere altresì comprati gli alberi, pure il Fisco e la Camera della Sommaria, con clausole speciali accettarono le transazioni, con la espressa riserva di non pregiudicare la servitù dell'alberatura.

E lo stesso onorevole Imbriani non ha potuto sconoscere che per la natura dell'Agro Silano la servitù dell'alberatura in favore del Demanio è incontrastabile; ma pare che egli si limiti a richiedere che fossero rispettati i titoli speciali di concessione, o di transazione, per virtù dei quali il Demanio non avesse più da esercitare il suo diritto sugli alberi. Ma chi mai ha rievocato in dubbio il rispetto dovuto ai ti-

toli speciali che provassero la legittima concessione di alberi fatta dal Demanio, se nello stesso regio Decreto del 31 marzo 1843 espressamente si dispose doversi rispettare tali concessioni? Le quistioni che potessero insorgere sulla efficacia di un titolo speciale che si possa opporre al Demanio contro la servitù dell'alberatura, saranno al certo decise dai tribunali ordinari; e non si è mancato nel seguente art. 7 di lasciare al potere giudiziario la definizione di tali controversie.

Ciò che adunque richiede l'onorevole Imbriani, sta nel progetto di legge. Egli vuole rispettato il titolo di concessione, e demandata al potere ordinario ogni discussione sul valor legale di questo titolo; e se questa garanzia trova nel progetto di legge, non veggo ragione per la quale egli insorga tanto contro la servitù dell'alberatura. Se lo stesso onorevole Imbriani vuole rispettato lo speciale titolo di concessione, la conseguenza ne è che per regola la proprietà degli alberi da costruzione appartiene al Demanio.

Per quanto riguarda il prezzo dell'alberatura, propone l'onorevole Imbriani un emendamento all'articolo sesto, e che è inteso ad ottenere il risparmio di un quarto del prezzo medesimo. Molte ragioni di equità ha egli allegate per ottenere la desiderata riduzione. Ma l'Ufficio Centrale osserva che bisogna tener conto delle condizioni delle due provincie di Calabria, e delle ragioni di quei cittadini per l'esercizio degli usi civici. Se il prezzo dell'alberatura viene dal Demanio ceduto ai comuni per facilitare la pronta costruzione delle strade nell'Agro Silano di questo beneficio vengono a ritrar vantaggio i medesimi proprietari di quelle terre. Non sembra conveniente adunque di far rimanere deluse le speranze dei cittadini, nè di avversare un provvedimento salutare, qual è quello della costruzione delle strade.

Del resto se l'onorevole Ministro delle Finanze voglia acconsentire al proposto emendamento, quanto alla riduzione del quarto del prezzo dell'alberatura, l'Ufficio Centrale si riserva di fare le sue proposte.

MINISTRO DELLE FINANZE. Stante la ristrettezza del tempo, vengo ad esporre, senza tanto dilungarmi, le conclusioni.

Per parte mia trovo che non vi è materia a transazione dove il diritto non è contrastato nè contrastabile.

Il dottissimo relatore ha dimostrato ciò nella Relazione, e l'ha testè nuovamente confermato.

Per quello che se ne sa al Ministero, ciò non solo è stabilito dalle prammatiche e dalle leggi, esistenti; ma quando vi fu qualche contestazione, e una simile questione appunto credo sia sorta in causa di una contravvenzione forestale, il tribunale fece ragione alla domanda del Demanio. Imperocchè, come consta da tutti questi titoli, se erano date le terre per la seminazione, per il pascolo mediante il corrispettivo della fida, giogatico e granetteria, la proprietà degli alberi era però stata rispettata, e riserbata al Demanio.

Quindi io non veggo come si possa venire a ciò che domanda l'onorevole Imbriani. Eppure ci verrei molto volentieri perchè, parto sempre dal concetto enunciato dall'onorevole Guardasigilli, che cioè in questa questione lo Stato deve fare da grande paciere. Ma in verità qui non è il caso di venire ad alcuna transazione, imperocchè non vi è un diritto contrastato.

Io ammetto, come fu osservato, che si debba far distinzione fra albero e albero, fra alberi forestali e alberi che siano stati piantati adesso, come viti, pomi e simili. Vi è differenza infatti dagli alberi di questa natura e quelle certe alberature a foresta che si aveva in mente. Non ho quindi alcuna difficoltà ad associarmi a questa proposta. Forse ci sarebbe da cavillare per parte del Demanio. Ma cederò, perchè voglio entrare, giusta il desiderio manifestato dall'onorevole Imbriani, in questo sistema di paciere.

Più in là però non potrei proprio andare.

Io pregherei quindi che fosse fatta una redazione che ovviasse bensì ai dubbi sorti, ma che nello stesso tempo conservasse la sostanza dell'articolo il quale, come ha dimostrato il Relatore, corrisponde assolutamente allo stato attuale del diritto; dichiaro però che mi duole assai non potere assentire alla dimanda più larga che ha fatta l'onorevole Imbriani.

Ieri quando si trattava della Sila Badiale, proposi io stesso un'attenuazione nel canone di affrancazione, parandomi che la somma di tutti gli arretrati che costituivano 50 volte la prestazione, fosse un po' forte. Ma qui mi pare che manchi il terreno alla proposta. Non vorrei far uso di un argomento del quale credesse poi l'onorevole Imbriani che io volessi abusare. Non è però men vero che dichiarando il Go-

verno di rimettere il tutto ai Comuni, se cedesse ora una cosa su cui manca la ragione della cessione, si farebbe bello della roba altrui; parmi quindi non sia lecito assentire all'ordine delle idee manifestate, declinando quei diritti entro i quali il Governo ha l'obbligo di contenersi.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Poichè l'Ufficio Centrale ha accennato d'esser disposto ad accettar qualche modificazione che mitigasse alquanto il rigor della legge, io mi permetto di suggerire un emendamento, che consisterebbe nel sopprimere il 2° alinea dell'articolo, quello cioè che riguarda il valore degli alberi, e che è così concepito: « Nel determinare il valore degli alberi si terrà conto del danno arrecato all'alberatura nell'ultimo quinquennio. »

Oltre che questo valore potrebbe difficilmente determinarsi da qualsiasi perito, credo che, in sostanza, si commetterebbe un'ingiustizia a danno di coloro che furono meno usurpatori degli altri.

Se qualcuno dei possessori avesse tagliato, sradicato alberi che ha sul suo fondo, non avrebbe più nulla a pagare per i danni recati nel quinquennio: invece un'altro possessore il quale si fosse limitato a troncare alcuni rami a scapitozzare gli alberi, come suol dirsi, questo sarebbe obbligato a pagare un'indennità perchè non ha fatto come l'altro che ha sradicate affatto le piante.

Io credo quindi che per usare parità di trattamento a favore di coloro che sono stati, come dicevo, meno usurpatori degli altri, si dovessero togliere le parole: « Si terrà conto del danno arrecato all'alberatura nell'ultimo quinquennio. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Se toglie l'ultimo alinea dell'articolo, allora tagliano tutto.

Senatore BERETTA. Allora si potrebbe dire invece: *dal giorno dell'emanazione della presente legge, od anche, dal giorno 1, del corrente aprile, se si credesse meglio; ma lo stabilire questo pagamento per gli anni addietro, e lo stabilirlo solamente per i danni dell'alberatura, e non per la mancanza degli alberi stessi, mi pare non giusto. Tutti i possessori potrebbero sradicare immediatamente gli alberi, tagliarli fino a terra, perchè in tal caso non sarebbero più tenuti al pagamento nè degli alberi, nè dei danni arrecati all'alberatura.*

Quanto poi alla questione sollevata sul primo alinea, si potrebbe togliere a parer mio ogni dubbio dicendo: *Gli alberi soggetti alla servitù dell'alberatura*; perchè il definire tutti gli alberi che non vi sono soggetti sarebbe cosa assai difficile.

Del resto, se l'Ufficio Centrale vuole assumersi quest'impegno, di buon grado io attenderò le sue proposte: per parte mia, ripeto, proporrei che là dove si dice: *Col pagamento di un capitale corrispondente al valore degli alberi del fondo*, si aggiungessero le altre *soggetti alla servitù stessa*. Allora non sarebbero v'utati che quegli alberi i quali sono soggetti alla servitù d'alberatura.

Infine poi, siccome leggesi nell'articolo che: *il prezzo sarà determinato d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia*, io non saprei se questa dicitura basti a togliere di mezzo ogni difficoltà; e poichè vedo che nell'articolo successivo si fa cenno dell'autorità giudiziaria, così io crederei si dovessero aggiungere anche in questo, dopo la parola *perizia*, le seguenti: *decretata dall'autorità giudiziaria*.

Questi sarebbero gli emendamenti che io sottopongo al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Le mie osservazioni cadono appunto sul secondo inciso dell'art. 6, e facendovi seria riflessione, trovo che la portata di quest'articolo o distrugge intieramente il concetto ministeriale, o porta confusione inestricabile.

Il Ministero partiva dalla seguente idea, che è stabilita nell'art. 2:

« Per le prestazioni suddette sarà dovuto al Demanio un capitale eguale a 20 volte la prestazione netta di fondiaria.

» Per la servitù dell'alberatura sarà dovuto un capitale corrispondente al valore degli alberi del fondo, nella somma che sarà determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia. »

Quando l'Ufficio Centrale ha redatto l'art. 6, mentre diceva come si estingue la servitù dell'alberatura, cioè col capitale corrispondente al valore degli alberi, pare che indicasse alberi integri, alberi cioè che stavano nella loro normalità, ma su cui pesava una servitù già riconosciuta e proclamata, e quindi per affrancare le terre da tale servitù, stabiliva quel modo di riscatto.

Quando poi, nell'inciso 2, viene a determi-

nare il valore deg'li alberi, col dire *si terrà conto del danno*, si riferisce a un'altra specie d'alberi, cioè, come diceva l'onorevole Beretta, ad alberi o totalmente recisi e fatti scomparire o ad alberi che erano stati già malamente sfrondati, o tagliati, o intaccati in parte, quindi non potevano più chiamarsi alberi con vegetazione.

Dunque voi fate diventare un fattore di valutazione di alberi interi e che hanno la loro piena vegetazione, quello che concorre unicamente nella specialità d'alberi o distrutti intieramente o danneggiati.

Di più si è venuto a limitare questi danni a 5 anni: ma d'onde partite per stabilire questo quinquennio?

Certo che c'è stato per lo meno un diffidamento a questi possessori dal primo giorno in cui la legge fu presentata, ed io raccolgo che fin dal 1863 si sono presentati vari progetti di legge.

Perchè ritenere il quinquennio, e non il settennio, o l'ottennio dal giorno in cui quel diffidamento veniva dato?

Quanto poi all'ultimo quinquennio, che l'Ufficio Centrale stabilisce in questo paragrafo, per determinare i danni, da quando decorrerà? Ignoro se vedremo la fine di questa legge, ma certo il quinquennio non si potrà stabilire.

Domanderei adunque un esplicito schiarimento. E questo tanto più è necessario, in quanto che nella Relazione, dove si parla di questa disposizione di legge, pare che non si considerino più se non che i danni arrecati. Si dice: ma sarà facile investigare la colpa di chi ha recato il danno, se prendiamo quello arrecato nell'ultimo quinquennio. Ma allora distruggete il progetto ministeriale.

Sono queste le osservazioni che io rassegnò al Senato.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore, ma vorrei rammentare al Senato la proposta fattasi sul cominciare della seduta, perciò, essendo già l'ora tarda, pregherei l'onorevole Relatore di esser breve.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Fo osservare agli onorevoli Caccia e Beretta che l'Ufficio Centrale ha temperato il rigore del progetto ministeriale che addebitava ai possessori il danno dell'alberatura avvenuto in qualunque tempo; ed in ciò il Ministero seguiva le traccie segnate nelle decisioni del Commissariato civile. Che se l'onorevole Caccia trova che nel progetto

dell'Ufficio Centrale non venne con sufficiente chiarezza espresso il concetto che il danno dev'essere valutato anche nel rapporto degli alberi distrutti, l'Ufficio Centrale è pronto a modificare il testo del suo progetto.

Nella sostanza adunque siamo di accordo; e la obbiezione elevata per sapere da qual epoca deve cominciare il quinquennio di cui è parola nel progetto, rimane facilmente dileguata, ricordando che, la legge essendo obbligatoria dal momento della sua pubblicazione, evidentemente s'intende a qual periodo di tempo si riferisce l'ultimo quinquennio. Che se non si vuole stare all'ultimo quinquennio, bisogna almeno stabilire una data precisa, per impedire che i boschi vengano distrutti nel fine

di liberarsi dal pagamento del prezzo degli alberi.

Senatore IMBRIANI. Vorrei presentare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Permetta. Se la seduta dovesse continuare, la parola spetterebbe all'onorevole Senatore Gallotti, il quale l'ha chiesta prima.

Siccome però l'onorevole Relatore accennò al pensiero di modificare la redazione dell'articolo, così, se il Senato non dissente, inviterei gli onorevoli preopinanti a comunicare i loro emendamenti all'Ufficio Centrale e mettersi con esso d'accordo per una nuova redazione.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 4 e 3/4).

XXXIII.

TORNATA DEL 27 APRILE 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Comunicazione del Ministro delle Finanze — Domanda del Senatore Miniscalchi cui risponde il Ministro delle Finanze — Dichiarazione del Senatore Gallotti — Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie — Nuova redazione dell'art. 6 — Obbiezioni del Ministro delle Finanze, cui risponde il Relatore — Schiarimenti dei Senatori Gallotti, Larussa e Guicciardi — Osservazioni ed emendamento del Senatore Imbriani — Avvertenze del Senatore Cuccia — Considerazioni del Ministro delle Finanze — Dichiarazioni dei Senatori Gallotti e Guicciardi, appoggiate dal Senatore Lauzi — Nuove osservazioni del Ministro delle Finanze — Reiezione dell'emendamento Imbriani — Approvazione della nuova redazione dell'Ufficio Centrale — Modificazioni dell'Ufficio Centrale all'articolo 7 — Approvazione dell'articolo colle modificazioni — Emendamenti dei Senatori Imbriani e Cuccia all'art. 8 — Osservazioni del Senatore Larussa — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze e del Senatore Scialoia — Approvazione dell'art. 8 coll'emendamento Imbriani — Presentazione di due progetti di legge — Urgenza dichiarata — Emendamento del Senatore Larussa all'art. 9, combattuto dal Ministro delle Finanze e dal Relatore — Avvertenze e proposta del Senatore Giovanola, a cui risponde il Ministro delle Finanze — Ritiro dell'emendamento Giovanola — Approvazione dell'art. 9 — Osservazione del Senatore Chiesi all'articolo 10, cui risponde il Relatore — Parole del Senatore Chiesi per un fatto personale — Avvertenza del Ministro di Grazia e Giustizia — Domanda del Ministro delle Finanze di dirisione dell'articolo — Approvazione del primo paragrafo dell'articolo 10 — Domanda del Ministro delle Finanze di soppressione del secondo paragrafo, accettata dal Relatore, e combattuta dal Senatore Larussa — Risposta del Ministro — Soppressione del secondo paragrafo dell'articolo 10 — Nuova redazione dell'articolo 11 fatta dall'Ufficio Centrale — Avvertenze del Relatore, del Ministro delle Finanze e del Senatore Guicciardi — Risposta del Relatore — Replica del Senatore Guicciardi, cui risponde il Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Larussa — Replica del Ministro delle Finanze — Avvertenza e proposta d'aggiunta del Senatore Scialoia — Approvazione degli articoli 11, 12, 13 e 14 modificati — Dubbio del Ministro delle Finanze sull'articolo 15, cui risponde il Relatore — Rettificazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli 15, 16 e 17 — Avvertenze del Relatore all'articolo 18 — Approvazione degli articoli 18, 19 e 20, ultimo del progetto.*

La seduta è aperta a ore 3.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura

del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizioni:

« N. 4872. — Tre avvocati di Modena fanno istanza perchè nel nuovo ordinamento delle cir-

coscrizioni giudiziarie venga conservato il Tribunale d'Appello di quella città. »

Comunicazione di un telegramma sull'eruzione del Vesuvio.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Credo mio dovere di dare al Senato comunicazione delle notizie ricevute intorno ad una sciagura che preoccupa oggi tutta Italia. È un dispaccio direttomi dal Presidente del Consiglio, da Napoli.

Ecco quanto egli mi telegrafa:

« Giunti qui alle due antimeridiane, ci recammo direttamente col questore di Napoli sui luoghi più minacciati dalla eruzione del Vesuvio.

» Due sono stati fin qui i comuni visitati dalla lava e quasi interamente distrutti, S. Sebastiano e Massa di Somma. Loro popolazione posta tutta in salvo con sue masserizie e accolta e ricoverata nei villaggi circostanti ed in Napoli. Vittime fin qui assai in minor numero di quelle annunziate nel telegramma di ieri. I morti saranno 12 al più, ed altrettanti i feriti. Due torrenti di lava e lapilli ora si avanzano uno verso Ponticelli e la Cercola, e l'altro verso S. Giorgio a Germano e Portici, da cui distano sette chilometri circa. Questi comuni sono già stati abbandonati, così pure Torre del Greco, Resina, Bosco Tre Case ed altri paeselli circostanti.

» Il municipio di Napoli provvederà a tutti ricovero. La lava, che ieri sera si inoltrava con una celerità spaventosa di un chilometro all'ora, da questa mane ha rallentato assai. Continuano però il rombo e le detonazioni nel seno del monte quasi senz'interruzione, benchè meno forti da due ore circa. Non si sentirono fin qui scosse di terremoto in nessun luogo. Popolazione alquanto sbigottita, però nessun indizio d'allarme.

» Giunta, sindaci, funzionari, agenti di P. S., carabinieri, forza militare, distaccamenti presenti e distribuiti opportunamente, dovunque occorra, per provvedere al buon ordine e a tutto. Ognuno adempie mirabilmente il proprio ufficio con zelo e devozione.

» Sua Maestà ordinò essere informato d'ora in ora stato cose. Mise disposizione prefetto lire 50,000; Giunta municipale Napoli pose disposizione Sindaco, primi soccorsi, lire 40,000; Ministro Interno lire 40,000; Ministro Lavori Pubblici lire 20,000. »

Senatore MINISCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Miniscalchi.

Senatore MINISCALCHI. Pregherei l'onorevole signor Ministro delle Finanze, a volerci dire, se, oltre i provvedimenti già presi per le gravi sventure, le dolorose notizie delle quali ci comunicava coi dispacci ricevuti dall'onorevole Presidente del Consiglio, abbia pensato il Ministero a prenderne altri maggiori per alleviare e soccorrere, per quanto sia possibile, ai mali e danni grandissimi che affliggono e minacciano tuttora le popolazioni ed i luoghi vicini al Vesuvio.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io ripeterò al Senato la dichiarazione or ora fatta all'altra Camera, che cioè il Governo, ove occorra, assumerà la responsabilità di dare gli opportuni provvedimenti in questa luttuosa circostanza, persuaso fin d'ora d'avere poi dal Parlamento un *bill* d'indennità.

Sono già a Napoli alcuni Ministri; altri partiranno questa sera, ed il Governo cercherà di far di tutto ond'essere interprete dei desiderii del Parlamento, ed oso dire, del paese intero, in condizioni così dolorose come queste.

Senatore MINISCALCHI. Ringrazio il signor Ministro, e mi dichiaro soddisfatto delle assicurazioni dateci sulle buone intenzioni del Governo di giovare, per quanto si possa, a tanta sciagura, che saranno accolte certamente con plauso da tutto il paese.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Ringrazio il mio Collega Senatore Miniscalchi della domanda fatta al Ministero, ma posso assicurarlo che io, come napoletano, non l'avrei fatta, perchè sono certo che il Re ed il suo Governo faranno, per la mia cara patria tutto ciò ch'è in poter loro di fare.

Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

La parola è al Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Conseguentemente alla discussione tenuta nella tornata di ieri, l'Ufficio Centrale, prima di divenire ad una

nuova redazione dell'articolo 6, ha inteso le osservazioni degli onorevoli Senatori Caccia, Larussa ed Imbriani, coi quali è stato di accordo nel doversi spiegare, a scanso di qualunque erronea interpretazione, che la servitù dell'alberatura si riferisce ai pini ed agli altri alberi da costruzione navale. Certamente gli alberi gentili ed i ramicelli fronzuti degli altri alberi per combustibile non si dovranno al certo valutare nel dar capitale al prezzo dell'alberatura.

Oltre a ciò si è insistito dagli onorevoli Senatori Larussa ed Imbriani, consenziente l'onorevole Caccia, che il danno cagionato all'alberatura dovesse rimontare ad un'epoca determinata, affinché non si potesse addebitare, mediante prove sempre vaghe ed incerte, ai possessori il delitto o la colpa altrui.

Fin qui l'Ufficio Centrale non ha incontrato difficoltà a secondare i desiderii degli onorevoli tre Senatori. Ma gli on. Senatori Imbriani e Larussa avendo insistito perchè fosse ridotto a tre quarte parti il debito dei possessori per prezzo dell'alberatura, l'Ufficio Centrale ha compilato l'articolo nel modo desiderato dai medesimi Senatori, salvo, in quanto al prezzo, a manifestare la propria opinione dopo gli schiarimenti che darà l'onorevole Ministro delle Finanze.

L'art. 6 dunque si propone nei seguenti termini:

« La servitù dell'alberatura, che pesa sulle terre Silane, è estinta col pagamento di un capitale corrispondente alle tre quarte parti del valore dei pini e degli altri alberi da costruzione navale, nella somma che sarà determinata per mezzo di regolare perizia.

» Si terrà conto, nell'accertare il debito dei proprietari degli alberi distrutti o danneggiati, del danno cagionato dal 1. gennaio 1870. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do la parola al signor Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non avrei obiezioni da opporre contro la sostituzione del termine del *primo gennaio 1870*, invece del *quinquennio*, perchè in primo luogo non fa una grande differenza, e poi perchè una volta entrati nella via delle transazioni non è male essere un po' larghi.

Ma ciò su cui essenzialmente pregherei l'Ufficio Centrale a non voler insistere, sarebbe quello di ridurre a $\frac{3}{4}$ il capitale che deve pagarsi dai proprietari, e dico questo perchè

invero non sono ancora riescito ad intendere una ragione che possa determinare a ridurre un diritto che abbiamo, a tre quarti del diritto medesimo. Ecco, mi trovo in questa condizione di animo: quanto agli arretrati sono anch'io piuttosto inclinato a facilitare, e ne ho dato prova nella Sila Badiale, facendomi io stesso promotore di una riduzione del tempo cui si riferivano gli arretrati. Se invece di un quinquennio si vuol ridurre, nella supposizione che questo progetto doventi legge in quest'anno, ad un triennio, ebbene, per questo spirito di transazione che ci deve condurre, sia pure. Ma la riduzione a tre quarti di un diritto chiaro, esplicito ed a mio avviso incontestabile, non vedrei proprio alcuna ragione per farla.

Quanto poi alla redazione per cui invece degli alberi del fondo, si parla di pini e di altri alberi per costruzioni navali, credo che ci sia qui un'altra non insignificante agevolezza a favore de' proprietari. Io non conosco abbastanza questa condizione delle foreste della Sila per poter dichiarare se questa sostituzione dei pini ed altri alberi per costruzione navale realmente soddisfi allo scopo che è stato enunciato ieri, o se non si raggiungesse per avventura meglio con un'altra indicazione, la quale dicesse che saranno eccettuati da questa disposizione gli olivi, le viti ed altre piantagioni simili. Ma in questo rapporto non farei molta difficoltà, salvo a rimettermene alla saviezza dell'Ufficio Centrale, che ha meglio di me chiare in mente le origini di tutti questi diritti.

Ciò su cui prego di non fare variazioni alla proposta ministeriale, perchè presenta anche una riforma molto differente, è la riduzione ai $\frac{3}{4}$ di un diritto intiero.

Senatore MIRAGLIA, *Relat.* Domando la parola.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Chiedo al Signor Relatore se non credesse bene di udire prima gli altri onorevoli Colleghi per rispondere poi a tutti.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Mi permetta di fare una dichiarazione; che cioè l'Ufficio Centrale, dopo intese le spiegazioni dell'onorevole Ministro, respinge l'emendamento degli onorevoli Senatori Imbriani e Larussa, emendamento che è inteso a ridurre a tre quarte parti il prezzo dell'alberatura. In quanto al rimanente, l'articolo può stare, tanto più che il Ministro non ha difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Rimane dunque la prima redazione dell'articolo?

MINISTRO DELLE FINANZE. No, rimane tutto l'emendamento come è stato proposto e letto dal Relatore, meno però che alle parole: « pagheranno tre quarti del valore, ecc., ecc. » si sostituiranno quest'altre: « pagheranno tutto il valore, ecc., ecc. »

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Gallotti.

Senatore **GALLOTTI.** Ho dimandata la parola solo per dire le ragioni per le quali io e taluni dei miei colleghi, abbiamo creduto che bisognava obbligare quelli che posseggono questi alberi a pagare tre quarti e non l'intero del loro valore. La prima ragione, forse l'unica, è questa: coloro che posseggono questi alberi non avranno dal Governo questa domanda: volete o non volete affrancarvi da questa servitù? Il Governo invece dirà loro: vi obbligo di affrancarvi, cioè di comperare questi alberi.

E quando si opera a questo modo, quando taluno è obbligato forzosamente a comperare alcuna cosa, ha diritto di pretendere che il prezzo ne sia diminuito, di non pagare quanto la cosa varrebbe. •

Ecco perchè, o Signori, io credo che con quella lealtà che sempre ha distinto l'onorevole Ministro delle Finanze, egli si persuaderà che si possa votare la nostra proposta, di pagare cioè tre quarte parti e non l'intero valore dell'alberatura. Queste sono le ragioni per le quali, nella riunione poco fa tenuta, io ho sostenuta questa proposta.

Senatore **LARUSSA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LARUSSA.** Una delle ragioni per cui noi proponemmo la tassa di tre quarti, è quella detta dall'onorevole preopinante. Se la legge lasciasse in facoltà del possessore di affrancare o no il suo fondo, ciò starebbe bene; ma poichè lo si obbliga ad affrancarsi dalla prestazione, conviene non attenersi al rigoroso valore della cosa, ma limitarsi ad una misura più equa. Quindi io osservo che, essendo obbligati i possessori di affrancarsi, vogliano o no, conveniva che, invece del giusto prezzo che sarebbe il totale valore stabilito dalla perizia, si pagasse qualche cosa di meno; e secondo il suggerimento del collega Imbriani si determinò la cifra di tre quarte parti. L'altra ragione, è che noi abbiamo stabilito come principio costitutivo di questa legge, il tranquillizzare le Calabrie,

ricostituire la pace, far cessare tante liti che da secoli si agitano; e venire ad una transazione.

Ora, quando si dice transazione, si vuole inevitabilmente dire: dare una cosa per prenderne un'altra.

Ma quando voi determinate che uno debba pagare l'intero valore, allora non è più transazione, è vendita forzata; anzi, nel caso attuale, sarebbe compra per forza, contro i principii ordinarii del diritto. Si può obbligare il cittadino a vendere il suo, ma non obbligarlo a comprare per forza, come nel caso nostro.

Se noi obblighiamo i possessori a comprare l'alberatura per un prezzo, non deve questo essere il prezzo reale della perizia, ma qualche cosa di meno, e così si raggiunge lo scopo di venire a transazione che riconurrà nelle Calabrie la pace e la tranquillità.

Io quindi sono d'avviso di doversi confermare il primo progetto, che già ha accettato l'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Guicciardi.

Senatore **GUICCIARDI.** Ieri avevo sollevato una obiezione contro il disposto del testo dell'articolo che non fu rilevata dall'Ufficio Centrale. Essa non soltanto a me, ma anche a diversi onorevoli colleghi che siedono in quest'Aula, pareva d'importanza; non lo sarà, perchè appunto vedo che l'Ufficio Centrale non credette di farne caso. Essa era quella che riguardava il carattere di questa servitù, di questo diritto che ha lo Stato su tutta l'alberatura della Sila. Tutti quanti i terreni della Sila erano gravati da questa servitù, in forza della quale qualunque alberatura vi crescesse, cresceva a vantaggio dello Stato. Ora, io ho anche accennato ieri come questi terreni sieno mano mano rimasti spogli d'alberatura.

Ora vorrei sapere se l'essersi spogliati i terreni dall'alberatura per fatto degli occupatori, debba portare la conseguenza di aver resa estinta tale servitù attiva che lo Stato aveva su questi terreni.

A me pare poi che, anche non avuto riguardo alla questione giuridica, da questa disposizione di legge scaturisca un'assoluta ingiustizia derivante da non parità di trattamento fra gli stessi occupatori; ed è la seguente. A quei pochissimi proprietari che non hanno distrutto l'alberatura, si fa pagare il corrispet-

tivo di riscatto della servitù: a quelli i quali furono più accorti e meno scrupolosi e la distrussero, non si fa pagare alcun riscatto, e si dichiarano prosciolti senz'altro da una gravosa servitù che pure costituisce un diritto reale che affetta il fondo, comunque si eserciti sulla produzione del fondo medesimo.

Ieri stesso, discorrendo con un ricco proprietario della Sila, che è nel numero di quei pochissimi che sono appunto in questa condizione di non aver avuto l'accorgimento di distruggere tutta quest'alberatura dei suoi terreni diceva: Verrò condannato, perchè effettivamente non feci a quei terreni il danno che vi fecero gli altri. Devo poi soggiungere che non mi pare valga la pena di fare una questione seria del riscatto di questo diritto quando ne venga limitata la valutazione all'alberatura esistente, perchè quando si verrà praticamente a constatare qual è l'alberatura che rimane da valutare e che deve quindi determinare il corrispettivo del riscatto, si troverà che la discussione, che a tale riguardo si fa ora, tende a combattere, non dirò precisamente un mulino a vento, ma poco meno, perchè l'immensa maggioranza dei terreni silani non ha più alberatura. E questo lo dico per certa scienza perchè l'ho constatato col miei propri occhi.

Ma in ogni caso vorrei che la giustizia non avesse due bilancie, e che il trattamento fosse per tutti lo stesso.

Se si vogliono liberati i terreni della Sila da questa servitù, che veramente è una servitù assurda e inopportuna che conviene togliere, lo si faccia, ed io primo lo appoggio, ma il riscatto o venga determinato per tutti, o per nessuno.

Quanto alla valutazione del diritto, mi pare che lo si debba commisurare non nella sola base a transitorie condizioni in cui possono trovarsi i terreni, ma in ragione altresì del diritto potenziale di produzione.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Imbriani. Gli faccio notare che è la terza volta che prende la parola su questa questione.

Senatore IMBRIANI. Se il Senato crede che io non debba accennare, almeno per sommi capi, le ragioni del mio doppio emendamento di ieri, passato all'Ufficio Centrale, io certo tacerò; ma oggi si vota l'articolo controverso, e vari Sena-

tori che ieri non assistevano alla tornata, potrebbero per avventura desiderare di conoscere i miei argomenti quali siano.

Voci. Parli, parli!

PRESIDENTE. Poichè il Senato è disposto a sentirlo, ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Ho udito oggi per la prima volta il signor Ministro su questo emendamento: e sono dolente di dirgli che egli ha contraddetto in modo esemplare, non adducendo argomenti in contrario, ma semplicemente mantenendo l'articolo proposto: codesto non può chiamarsi confutazione, ma pura negazione. Or non occorre che io torni sulla specificazione o almeno classificazione degli alberi da compensare allo Stato, perciocchè l'Ufficio Centrale ha accettato questa prima parte del mio emendamento, e pare che anche il Ministro vi si acqueti. Toccherò dunque della seconda parte di esso, la quale concerne la riduzione del valore da compensare. Il Governo domanda l'intero valore; io propongo che gli se ne paghino sole tre quarte parti. Ecco il sommario de' miei argomenti.

Il possessore ha il diritto incontestato di godere di tutti i frasci dell'alta alberatura finchè è in piedi, ha il diritto di godere de' possibili frutti di essa, come delle ghiande delle querce e della foglia delle bacche dei faggi, ove le querce ed i faggi vadan compresi nel legname da costruzione navale, oltre i pini e gli abeti. Questo diritto del possessore porta un difetto del valore.

Ancora quando codesti alberi si tagliavano dal Governo, le ceppaie, i rami e le parti inservibili e i residui del legname faccettato e segato andavano in beneficio del possessore. E di tali vantaggi, non minimi, va tenuto ragione nel valore da soddisfare.

Di più vi ha un altro argomento principalissimo da tener presente in pro del possessore, il quale risiede nella reuizione, ossia nel riscatto obbligatorio del valore che la legge gli impone. E di vero, riconoscendo la servitù degli alberi di alto fusto da costruzione navale, la legge poteva obbligare il possessore al pagamento di un censo annuo, con la facoltà di affrancarlo. Questo era il diritto, poichè se i cittadini possono essere obbligati a vendere in certi casi, essi non possono essere obbligati a comprare. Questa necessità ammessa contra le norme più ovvie del diritto riesce grave molto ai proprie-

tari ed è (secondo la formola romana) *incivile*. Verranno de' vantaggi a' proprietari da questa legge la quale determina i domini e li pone fuori controversia, ma questi vantaggi si sentiranno tardi dopo aperte le vie nella Sila, dopo pagate le gravi prestazioni capitalizzate, dopo pagato il valore dell'alta alberatura, dopo erogate nuove ed ingenti somme pel consorzio obbligatorio per le vie suddette: fuo a quel momento il proprietario non risente che il danno, e specialmente il piccolo proprietario. Per pagare i pesi imposti dalla legge per l'affrancamento, dovrà ricorrere a' prestiti che si faranno alla ragione che tutti conosciamo, grave dappertutto, ma segnatamente in Calabria. Per ovviare a siffatta certezza di danno grandissimo, usando dell'alto concetto di transazione che il signor Ministro dice che domini nella legge presente, io propongo che il proprietario non sia obbligato che a soddisfare tre quart. dell'intero prezzo liquidato: il solo quarto andrebbe in suo beneficio, come compenso, non esagerato punto, di tutti i vantaggi di cui è privato, di tutti i molti e sicuri disagi a cui è sottoposto. Io propongo meno un temperamento di transazione, che un provvedimento di stretta giustizia.

Richiamo tutta l'attenzione del Senato sull'importanza della mia proposta. Pensi questo autorevole Consesso a non rendere impossibile e miseranda la condizione de' proprietari silani, e specialmente de' piccoli fra essi. Pensi a non convertire in maleficio il beneficio che si vuol fare ad essi con questo schema di legge. E qui concluderò d' chiarando che se si approverà questo temperamento sul valor degli alberi, e l'altro anche da me proposto stamane all'Ufficio Centrale e da esso consentito sull'articolo che segue, intorno alla prova dell'esenzione di ogni affiecenza sulle terre per prestazioni ed alberatura che i proprietari potessero fare innanzi a' tribunali, io penso che la legge ne guadagnerà assai. Essa attesterà solennemente che gl'interessi complessi di tutti sono stati diligentemente considerati e valutati nella discussione di questa gravissima legge, con cui lo Stato, i proprietari, i Comuni porranno fine ad una contesa secolare, la mercè di pochi e semplici principii giuridici ed economici e con un poco di buona coscienza. La libertà produce i suoi frutti.

MINISTRO DELLE FINANZE. È un emendamento che intende proporre l'onorevole Senatore Imbriani?

Senatore IMBRIANI. Per la prima parte della mia proposta ho già concordato coll'Ufficio Centrale. Dunque non rimane che l'altra parte.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza l'onorevole Imbriani di darne lettura.

Senatore IMBRIANI. Ecco la mia proposta: « La servitù dell'alberatura, che pesa sulle terre silane, è estinta col pagamento di un capitale corrispondente alle tre quarte parti del valore ecc. . . . »

Dunque la parte del mio emendamento da mettersi ai voti è quella che riguarda il pagamento di un capitale corrispondente alle tre quarte parti.

PRESIDENTE. Domando al Senato se è appoggiato quest'emendamento.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Io credeva che nell'Ufficio Centrale si fosse pienamente concordato quest'articolo, e che le sagaci osservazioni già fatte dall'onorevole Senatore Imbriani, trovassero sede più adatta all'art. 7 che sta per essere discusso. Pareva oltreciò, che si sarebbe data tale ampia soddisfazione, quando si dicesse, che questi privati e questi possessori che potevano mettere avanti dei diritti di alberatura o di estrazione, avevano i magistrati a cui ricorrere per farli valere: quindi mi pareva che nell'art. 6. non si dovesse più tornare su quest'argomento.

Ora vorrei dire qualche cosa per tranquillare il Ministro delle Finanze sulla falcidia che si effettua.

Il diritto d'alberatura è di due specie; la prima consiste nell'immobilizzazione, in mano del proprietario, di quegli alberi che potenzialmente possono servire per l'uso della Marina. Però l'onorevole Ministro rifletterà che, durante questo tempo d'immobilizzazione, il proprietario ne raccoglie tutta la sfrondata e tutta la ramificazione, e se alcuno di codesti alberi è fruttifero, come le querce, ne raccoglie le ghiande; quindi, il giorno che voi venite a dichiarare libere in mano del proprietario quelle piante sulle quali non avete altro che questo diritto potenziale, io credo che questo diritto non possa abbracciare tutto il valore dell'albero, il quale, se fosse rimasto in mano del proprietario, gli avrebbe data una rendita. Quindi per questa prima specie, i tre quarti del valore sono una giusta misura.

Un'altra specie del diritto dell'alberatura è quella così chiamata *di pece*, che consiste in ciò: allorchè il possessore va ad intaccare quell'albero e ne raccoglie la pece, se la pece è bianca, pagherà dieci carlini per quintale, se la pece è nera pagherà cinque carlini; ma il demanio non è proprietario; ha solo il diritto di pigliarne qualche cosa.

Ora, quando voi liberate l'albero di questo vostro diritto di pigliare qualche cosa, e lo date libero al proprietario, certo non ve lo deve pagare per intero, perchè dell'albero egli è il proprietario. Voi avete diritto solamente di privativa su quest'operazione dell'estrazione della pece; di modo che, se l'albero non dà pece, se l'albero muore nel tempo in cui la pece non si estragga, e legna e frondi sono tutte d'utilità dei proprietari, quindi se fate pagare questi alberi per quanto valgono, appunto perchè li liberate dalla servitù, mi pare che volete un di più. Perciò credo che, ridotto il prezzo a 3/4, il Demanio trovi quanto veramente può valutare la sua proprietà nel primo caso, ed il diritto di servitù nel secondo.

In questo modo io opino che la tassa dei 3/4 potrebbe essere ravvisata giusta.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Larussa.

Senatore LARUSSA. Non ho più a dir nulla, dopo gli schiarimenti testè avuti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sono state fatte a questo proposito delle obiezioni in un senso diverso dall'onorevole Senatore Guicciardi e dagli altri onorevoli oratori che il Senato ha udito.

Rispondendo per primo all'onorevole Senatore Guicciardi, osserverò che il concetto di pareggiare le terre Silane, oggi spoglie di alberatura, colle terre boschive, mi pare che non regga, perchè tra le due terre vi ha questa differenza, che le une non hanno nulla su cui il Demanio possa esercitare questo diritto, non hanno alberi da tagliarsi, mentre le altre hanno alberi che sono proprietà del Demanio; e per conseguenza se oggi viene una disposizione di legge, per la quale si dice, tanto le terre che hanno alberi, quanto quelle che non ne hanno, da oggi innanzi saranno libere ed assolute, essendovi la suaccennata differenza, non possono queste terre trovarsi in eguale condizione e non devono avere eguale trattamento.

È pertanto naturale che una differenza si faccia.

È stato poi osservato dagli onorevoli Senatori Gallotti e Larussa che il riscatto di questa alberatura facendosi obbligatorio, vi ha una ragione di usare qualche agevolezza sopra l'assoluto diritto del Governo: ed io rispondo che la questione è complessiva, o Signori, nè bisogna dividerla: qui vi ha tutta una questione di proprietà contestabile non solo, ma contestata, ed oserei dire in qualche parte giudicata contro gli attuali possessori, e si dice da un lato: siete quindi innanzi liberi ed assoluti proprietari; e dall'altro si soggiunge: siete obbligati al riscatto delle prestazioni e delle servitù dell'alberatura. In quanto poi all'obbligatorietà dell'affrancazione di questa servitù, rispondo all'onorevole Imbriani, il quale affaccia l'argomento delle prescrizioni, che l'argomento del lavoro è per me un argomento grande, e l'ho detto anche nella prima seduta alla quale l'onorevole Imbriani non assisteva.

Senatore IMBRIANI. L'ho letto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ma mi pare che l'argomento del lavoro sia citato precisamente nel caso in cui non ha nulla a che fare, e sarebbe difficile all'onorevole Imbriani il dimostrare che il lavoro sia stato intrapreso dai proprietari nelle foreste che sono sorte spontaneamente in quelle terre: capirei l'argomento del lavoro, se si trattasse di dissodamento, ma qui nelle foreste sorte spontaneamente, mi pare che questo argomento non regga, almeno non mi sento commovere; perchè non vedo questo lavoro.

Aggiungo finalmente all'onorevole Caccia che oggi il Demanio è effettivamente il proprietario di questi alberi e li può ora tagliare. Trovandosi in queste condizioni, cedendo egli la proprietà di questi alberi, mi pare che non faccia ingiustizia domandandone il pagamento, dall'altra parte osservo in genere (e questo mi pare che risponda al desiderio di tutti, di finire cioè al più presto la discussione di questa legge che ha già tanto preoccupato questo illustre Consesso) che vi sia una grande transazione nella proposta redazione dell'articolo, prima di tutto perchè non si contemplarono che i pini e gli alberi per le costruzioni navali, in secondo luogo perchè noi andiamo a

limitare il danno a partire dal 1. gennaio 1870, e vi è transazione importante quando si consideri che il prezzo sarebbe precisamente a farsi in un momento di valore minimo, e coloro i quali abbiano la fortuna di non avere le terre spogliate d'ogni alberatura di cui parlava l'onorevole Guicciardi, ma che abbiano la fortuna di avere delle terre boschive con foreste, si lascino fare le strade, e già se ne fa una che lamba i piedi della Sila, e vedranno un tale e tanto aumento nell'a proprietà che oggi cede il Governo, che davvero non credo di far domanda ingiusta se rimango nella primitiva proposizione che si assegni tutto il valore dell'alberatura.

Io sono dolentissimo di dover insistere contro l'opinione di uomini così autorevoli come quelli che hanno parlato in senso contrario, ma mi pare che tenendo l'occhio su tutte le parti di questa legge, sia mio obbligo, anche per il buon esito, della legge stessa, lo insistere sopra quei punti in cui non risulta chiara la ragione della transazione; ed io confesso che la ragione della riduzione del diritto assoluto dello Stato sopra la proprietà di quest'alberatura, me ne duole moltissimo, sarà effetto di intelligenza per me, ma non l'ho saputa vedere.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

Senatore GALLOTTI. Anch'io aveva domandato la parola.

PRESIDENTE. Osservo al Senatore Guicciardi ch'egli ha domandato la parola per la terza volta. Ad ogni modo ora do la parola al Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Certamente è giusto quello che ha detto nel suo linguaggio gentile l'onorevole Ministro delle Finanze. Io credo che siccome un celebre romanziere inglese descrisse la Scozia di sessanta anni or sono e fece meravigliare, così fra trenta anni farà meravigliare chi dirà quale ora è la Calabria.

E questo gran mutamento dovrà accadere per la proprietà assicurata, la promiscuità tolta, la causa degli usi civici abolita, fatte le vie, la pubblica istruzione data o almeno migliorata.

Ed aggiungo ancora un'altra osservazione, ed è: che il Ministero fa come colui che tra contendenti dice: io vi do del mio, e così si stabilisca la pace.

Ma questo, o Signori, non è mai giusta ragione per dire a coloro che posseggono cotesti

alberi nelle loro terre: comperateli per forza e comperateli pel loro vero valore, senza neppur diminuirne una quarta parte. Per me non lo credo.

Io non sono Calabrese, nè posseggo nelle Calabrie un palmò di terra, ma conosco le condizioni di quelle provincie. Quivi l'interesse del denaro è altissimo; e quando i piccoli proprietari non potranno pagare le quote, questa legge, invece di giovare ad essi, sarà la loro povertà. Dovranno vendere le loro terre, e molti di essi raggiungeranno le condizioni di coloro dei quali l'onorevole Senatore Guicciardi con tanto calore prendeva le difese.

Ecco, o Signori, le ragioni per le quali, rispettando immensamente le opinioni di coloro che pensano diversamente da me, voterò per il quarto di meno.

PRESIDENTE. Il Senatore Guicciardi ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Vorrei unicamente osservare al Signor Ministro che le sue considerazioni riguardano la convenienza relativa al valore transitorio. Io la questione la faccio portandola sopra un altro campo, sul campo del diritto; ed è perciò che avrei desiderato che le persone che compongono l'Ufficio Centrale e che hanno tanta copia di dottrina in materia giuridica si fossero compiaciute di chiarire i miei dubbi finchè avessi a persuadermi che realmente il diritto attivo del Demanio sui terreni della Sila, sull'esistenza del quale non pare che faccia contestazione, abbia a considerarsi estinto una volta che gli alberi ne vengono tagliati; sicchè, all'evenienza di una riproduzione di Boschi, il Demanio non avrebbe più ragione di esercitarvi tale diritto. Nel qual caso sarebbe ragionevole che al Demanio non competesse diritto di riscatto sui terreni che si trovano in tale stato di diboscamento.

Questa sarà una teoria di diritto che sarà giusta, poichè così pare all'Ufficio Centrale, ma della quale, confesso, non saprei capacitarmi, senza ragioni che mutino la mia convinzione.

E per questo, ripeto, che avrei desiderato di conoscere a quale teoria di diritto e a quali argomenti appoggi l'Ufficio Centrale questa disposizione di legge che a me e ad altri pare così poco giustificata.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola....

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAUZI.** Perdonerà il Senato se sulla fine di questa lunga discussione io mi permetto di dire due parole. Non entro in grandi teorie: non tratto quistioni di diritto: sarò brevisimo.

Io mi restringo a pregare l'onorevole signor Ministro che presti molta attenzione alle osservazioni che in via di fatto ha presentate l'onorevole Senatore Caccia.

Non già che le cose dette dal mio onorevole Collega abbiano bisogno di essere da me avvalorate; ma mi pare che vi sia ancora da aggiungere qualche altra osservazione.

Il Ministro e l'Ufficio Centrale dicono: « Lo Stato è proprietario di queste piante »; ma questa proprietà, come ha benissimo osservato, e con una frase felice caratterizzato, l'onorevole Caccia, è potenziale, è una proprietà che lo Stato può esercitare su tutte le piante, ma che in fatto non esercita se non ad intervallo di anni. E frattanto che queste piante rimangono, come fu benissimo osservato, danno un qualche frutto, un qualche vantaggio ai proprietari del fondo.

Ma quello che volevo aggiungere è questo: che nel momento in cui, in esecuzione del proprio diritto lo Stato andrà a pigliare quelle piante per servirsene nelle costruzioni navali, non prende tutta la pianta, come non la prendono i nostri direttarii che hanno nell'enfiteusi una specie di diritto dell'alberatura, non ne prende che il tronco, e quelle che in paese si chiamano piume, o frondi che possono benissimo servire per far legna da bruciare, queste rimangono ai proprietari, ai quali rimangono anche le radici della pianta. Dunque non si può dire che lo Stato prenda l'intero valore di queste piante. Ora, coll'articolo preposto, lo Stato invece non solo prende ciò che gli spetta, ma si appropria ciò che spetta ai proprietari, non solo in linea di diritto, ma in linea di fatto.

Ora, a me pare, che sarebbe un principio di equità, quando si viene ad una transazione come questa, nella quale si obbliga il proprietario dei terreni silani a liberarsi dalle prestazioni che gravitano sul suo fondo, sarebbe, dico, cosa equa il concedere questo benedetto quarto, specialmente quando si considerano i vantaggi che necessariamente godeva il proprietario dei terreni silani, quando le piante

che stanno sulla Sila erano atterrate. Io credo che si possa fare un atto che è, non dirò di assoluta giustizia, non dirò nemmeno un dono, ma un vero e proprio atto di equità che mi pare fondato e che, per me, ha un gran peso. Mi perdoni il Senato se l'ho per un breve momento trattenuto e se ho presa anche io la parola in questa lunga discussione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. La ragione per cui io sono contrario a questa proposta, è che il Senato ha udito piuttosto le ragioni in un senso, mentre io ne ho sentito parecchie in un altro. Io ho avuti molti rimproveri perchè sono stato assai largo in questa legge verso i possessori, molto più largo che verso i Comuni. Io qui non invoco nulla per il fisco, in questo progetto di legge lo Stato è l'intermediario fra i possessori e i Comuni, quindi mi pare che quando sopra questo diritto dell'alberatura, che, ripeto, non dà luogo a contestazione, siamo a questo punto di limitarci a parlare solo di pini o di alberi per costruzione navale, il Senato apprezzerà che cosa voglia dire una circoscrizione come questa. Qui noi veniamo a parlare di ciò che esiste, e non di ciò che era anteriormente al 1870, e si viene in modo preciso a dire: ebbene pigliatevi tutti questi alberi e non pagatene che 3 quarte parti; mi pare si ecceda troppo e che per di più si offenda un sentimento di diritto abbastanza naturale.

Detto questo, vegga il Senato nella sua alta saviezza quale deliberazione si debba prendere.

Una nozione di fatto però faccio ancor presente al Senato, ed è che sono state fatte delle vendite per parte del Governo, e che se ne potrebbero fare anche oggi. Questo è un solo dato di fatto che mi premeva che il Senato sapesse.

PRESIDENTE. Se il Ministro insiste sull'articolo, come è redatto, si procederà alla votazione; ma prima metterò ai voti l'emendamento del Senatore Imbriani, che consiste solamente, se non erro, nella valutazione dell'alberatura.

Senatore **IMBRIANI.** Appunto, perchè l'altra parte è stata accettata dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Cosicché il testo varia solamente dove accenna alle tre quarte parti della valutazione.

Senatore **IMBRIANI.** E nel resto la redazione rimane come sta.

PRESIDENTE. Leggerò dunque l'articolo 6° col l'emendamento da lei proposto.

« La servitù dell'alberatura, che pesa sulle terre Silane, è estinta col pagamento di un capitale corrispondente a *tre quarte parti* del valore dei pini e degli altri alberi per costruzioni navali, nella somma che sarà determinata di accordo, ovvero con mezzo di regolare perizia. » Nel determinare.....

Senatore IMBRIANI. Quello è un paragrafo separato.

PRESIDENTE. Non accetta ella questo secondo paragrafo?

Senatore IMBRIANI. Lo accetterò al momento opportuno.

PRESIDENTE. Se non lo accetta, non si può votare l'articolo.

Senatore IMBRIANI. L'accetto.

PRESIDENTE. Rileggerò l'emendamento per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho domandato la parola per la posizione della questione.

La posizione della questione per la votazione mi pare che debba essere la seguente; cioè: che si debbano prima di tutto porre ai voti semplicemente queste parole, *a tre quarte parti del valore*, imperocchè sul rimanente la redazione dell'articolo è pienamente concordata, ed accettata dall'onorevole Senatore Imbriani, non che dall'Ufficio Centrale e dal Ministero. Quindi ripeto, l'emendamento non consiste che nelle parole *a tre quarte parti del valore*, e questo emendamento mi pare debba precedere nella votazione il resto dell'articolo.

PRESIDENTE. Farò osservare che se si procede alla votazione secondo la proposta del Ministero, si dovranno fare due votazioni, mentre se si vota nel modo da me proposto non se ne farà che una sola.

MINISTRO DELLE FINANZE. La redazione del proposto articolo, comprende parecchie cose su cui siamo d'accordo per cui se si votasse tutto insieme, il Senato potrebbe respingere anche i punti su cui concordiamo.

La questione su cui vi è dissenso non è che su queste parole: « *a tre quarte parti del valore*. »

PRESIDENTE. Se il Senato acconsente, metto ai voti le parole: *a tre quarte parti*.

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Non sono approvate.)

Ora si passa alla votazione dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale; lo rileggo:

« Art. 6. La servitù dell'alberatura, che pesa sulle terre Silane, è estinta col pagamento di un capitale corrispondente al valore dei pini e degli altri alberi da costruzione navale, nella somma che sarà determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia.

» Nell'accertare il debito dei proprietari, si terrà conto degli alberi distrutti, o danneggiati dal 1° gennaio 1870. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere. (Approvato.)

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Lasci che prima legga l'articolo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Ho chiesto la parola appunto per risparmiarle l'incomodo di leggere un'altra volta l'articolo, che ha subito alcune modificazioni.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Il testo dell'articolo 7 del progetto dell'Ufficio Centrale è stato nel 1. paragrafo modificato unicamente nel senso di coordinarlo cogli articoli 4 e 5 di già votati, ed i quali hanno ammesso una distinzione tra la Sila Regia e la Sila Radiale. Ammesso che taluni possessori abbiano un titolo speciale per dimostrare che le loro terre non sono gravate della prestazione o della servitù dell'alberatura, non era al certo esatta per essi la locuzione, di poter dimostrare di avere *liberate* le terre. Ora, poichè si ha il diritto di poter dedurre innanzi all'autorità giudiziaria che, in virtù di un titolo speciale, la terra posseduta o non è stata giammai gravata per concessione speciale della servitù degli alberi e della prestazione, o è stata liberata da questo peso mediante pagamento, è parso convenevole adottare una nuova locuzione comprensiva di entrambi i casi.

Epperò il 1. paragrafo dell'art. 7 si propone nei seguenti termini:

« Le opposizioni dei proprietari, i quali in virtù di titoli possono dimostrare che le terre da loro possedute sono esenti dalla servitù dell'alberatura o dalla prestazione, saranno giudicate dall'autorità giudiziaria con le norme del procedimento sommario. »

Gli altri due paragrafi poi dello stesso articolo restano identici al testo, coll'aggiunta della citazione dell'art. 5, perocchè il primitivo articolo 4 del progetto è stato diviso in due, che sono gli articoli 4 e 5.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 7 così modificato:

« Le opposizioni dei proprietari i quali in virtù di titoli possono dimostrare che le terre da loro possedute sono esenti dalla servitù dell'alberatura o dalla prestazione, saranno giudicate dall'autorità giudiziaria con le norme del procedimento sommario.

» Queste contestazioni non sospendono in alcun modo il disposto degli articoli 4, 5 e 6.

» Il giudice, pronunziando sulla controversia, statuirà pure sugli effetti della sua pronunziazione quanto al credito di cui è parola negli stessi articoli 4, 5 e 6. »

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa all'art. 8.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Siccome nell'art. 7 nel primo paragrafo sono citati gli art. 4, 5 e 6 per essere conseguenti a noi stessi, bisogna anche qui aggiungere la citazione dell'articolo 5, cosicchè si dovrebbe dire: « saranno tenuti ad estinguere il debito che a' termini degli articoli 4, 5 e 6, ecc. »

PRESIDENTE. Rileggerò l'art. 8 con questa variante.

« Nel termine di quindici anni, a contare dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a' termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un quindicesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

» Sino al 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo la liquidazione del debito essi continueranno a corrispondere, a titolo d'interesse, il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 0/0 sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

» Trascorsa la mora di quindici anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato, sarà aggiudicata al debitore. »

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io desidererei di proporre un emendamento sull'ampiezza del termine per il riscatto; e sarebbe che si estendesse a 20 anni; in altri termini, il mio emendamento porterebbe obbligatorio il riscatto in 20 anni invece di 15. È la sola osservazione che io faccio.

La ragione è chiara: essendo obbligatorio questo riscatto, date un respiro maggiore, non fate che gli interessi del capitale, in caso che dovesse prendersi a prestito, rendano più grave la condizione di colui che deve pagar un debito impostogli.

Senatore LARUSSA. Appoggio l'emendamento dell'onorevole Senatore Imbriani.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Per incoraggiare questo pagamento, se il signor Ministro delle Finanze lo consentisse, vorrei proporre si desse quel premio del 6 per 0/0 che si dà a tutti coloro che anticipano i riscatti.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Io aggiungerei quest'altro beneficio. Partendo dal principio dei 20 anni e non già dei 15, per le ragioni dette dall'onorevole mio Collega Imbriani, la facoltà di poter dar rendita sul Gran Libro si potrebbe dividere in due periodi uguali, 10 e 10, perchè, giusta l'articolo, il proprietario si può liberare dando in una volta tutta la rendita iscritta nel Gran Libro. Mi pare sia un po' troppo difficile che piccolissimi proprietari possano in una volta sobbarcarsi ad una rendita iscritta corrispondente a tutte le 15 annate; allora, secondo il mio concetto, dividendo in due parti di 10 anni, potrebbe il proprietario liberarsi corrispondendo in due volte le 10 annate di rendita iscritta.

Io prego che si tenga conto dell'agevolezza che si farebbe stabilendo il pagamento in due periodi uguali di 10 anni.

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Essendosi i membri dell'Ufficio Centrale concertati fra di loro, dichiarano che per parte loro accettano la proposta dell'onorevole Imbriani, cioè di portare a 20 anni il pagamento, invece di 15.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Per mia parte dichiaro che non vi è perdita, perchè si paga l'interesse sopra quello che si deve, sicchè consento che si paghi in 20 anni anzichè in 15, e così dimostrerò all'Imbriani che laddove lo posso, io sono arrendevolissimo, e dichiaro di accettare la sua proposta.

Quanto alla questione dello sconto del 6 0/0, forse non ho inteso bene la questione che sollevò l'onorevole Caccia, perchè qui si dice che si paga il capitale nel termine di 15 anni, oggi diciamo di 20: poi si aggiunge, che per la somma che resta dovuta, si paga l'interesse del 5 0/0.

Senatore CACCIA. Nel primo capoverso è detto: salvo ad essi di anticipare il pagamento.

MINISTRO DELLE FINANZE. Benissimo... Se uno, per esempio, deve 20 lire (dico 20 così per dire, tanto vale che dica 1000) deve pagare una lira ogni anno di capitale; ma nel primo anno paga una lira di capitale, più l'interesse al 5 per 0/0 delle 19 che rimangono, nel secondo anno paga un'altra lira di capitale più l'interesse al 5 per 0/0 delle 18 che rimangono, e così successivamente. Ora se paga le 20 lire in una volta, trova il suo premio, imperocchè nel ventennio non troverebbe di aver pagato l'interesse del residuo debito, quindi non avrebbe luogo a funzionare la rata come sconto. Certamente sarebbe incitata maggiormente la soddisfazione del debito tutto in una volta quando l'interesse sul debito stesso fosse del 6 per 0/0, anzichè del 5 per 0/0; ma allora probabilmente l'emendamento sarebbe considerato come aggravamento anzichè come una facilitazione.

L'altra questione di cui ha parlato l'onorevole Larussa, non cade su questo, ma sopra l'articolo seguente. In conseguenza io accetto che si dica *nel termine di venti* anzichè di 15 anni.

PRESIDENTE. Il Ministro accetta l'emendamento del Senatore Imbriani?

MINISTRO DELLE FINANZE. Sì, accetto.

Senatore SCIALOIA. Allora si dirà anche *un ventesimo ogni anno*.

PRESIDENTE. Accettando il signor Ministro l'emendamento dell'onorevole Imbriani, l'articolo 8 verrebbe modificato in questo modo. Lo rileggo colle tre correzioni:

« Nel termine di venti anni, a contare dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a' termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un ventesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

» Sino al 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo la liquidazione del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo d'interesse il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse, è conservato allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

» Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato, sarà aggiudicata al debitore. »

Metto ai voti l'articolo testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento, relativi, il primo alla spesa di 12 milioni da ripartirsi fra provvista d'artiglierie, ed istruzione alla seconda parte del contingente e per fabbricati militari; ed il secondo alla chiamata di 65 mila uomini sulla classe del 1852; operazione di leva questa, che dovrebbe compiersi nell'anno corrente. Pregherei il Senato a voler decretare l'urgenza per questi due progetti, massime poi pel primo presentato d'accordo anche col mio Collega Ministro delle Finanze, relativo ai 12 milioni, poichè bisognerebbe che queste spese si incominciassero quanto prima.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi due pro-

getti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici. Chiedo al Senato se accorda l'urgenza chiesta dal Ministro sui progetti medesimi.

Chi è di avviso che questa venga accordata, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sita delle Calabrie.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge. Do lettura dell'articolo 9, così concepito:

« I proprietari e loro aventi causa, potranno liberarsi dal loro debito, cedendo in una volta sola allo Stato titoli di rendita al 5 per 0/10 inscritta sul gran libro del Debito Pubblico Italiano al valore nominale. Non gode di questo beneficio chi paga a rate. »

Se non si domanda la parola, pongo ai voti l'articolo.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. In questo articolo trova veramente il suo posto una delle ragioni per le quali io desideravo che fosse detto 20 anni e non 15, e ciò perchè si potessero abilitare i possessori a fare questa conversione in due periodi eguali di dieci anni, per la ragione che un proprietario non potrà affrancare con rendita pubblica in una volta, ma forse potrà farlo in due, il che non porterebbe alcun danno allo Stato, e sarebbe, ripeto, una facilitazione ai piccoli proprietari.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale ha udito la proposta dell'onorevole Larussa.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non vedo troppo come possa attuarsi questo concetto dell'onorevole Larussa, perchè qui vi è un pensiero, ed è questo: anzichè pagare ratealmente in 20 anni coll'interesse di ciò che rimane ancora a pagare per gli anni che stanno a compiere i 20, si dice: volete pagare tutto in una volta? vi si fa questa enorme facilitazione di pigliare del a rendita al valore nominale. Ma la proposta dell'onorevole Larussa, che è quella di accettare della rendita per 10 anni, e consentire che si paghi l'interesse per quello che rimane; è affatto in contraddizione con tutte le regole della ma-

teria dell'affrancazione. Oggi colui viene innanzi e vi porta una rendita corrispondente a quello che vuole affrancare e così affranca; ma se no tanto varrebbe dire in certo modo: — affrancate la metà del canone —, o qualche cosa di simile, e ciò non è ammesso affatto: o offrancare tutto o non affrancare; quindi credo che non può restare l'articolo in questa forma.

Abbiamo il Tavoliere di Puglia, ed abbiamo così tutta la materia di affrancazione regolata a questa maniera, perchè altrimenti si stabilirebbe questo principio, che uno potesse presentarsi ad affrancare metà o tre quarti, ed infatti, secondo la proposizione dell'onorevole Larussa, si verrebbe a questo risultato, perchè quello che deve pagare per 20 anni comincia a pagare per dieci, e così si affranca della metà, e l'altra metà rimarrebbe da affrancarsi.

Perciò, come dissi, questa sarebbe una disposizione affatto nuova ed affatto contraria a tutta la legislazione italiana per quel che riguarda l'affrancazione.

PRESIDENTE. Dola parola all'onorevole Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è dispiacente di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Larussa, appunto per le ragioni che ha svolte tanto bene l'onorevole Ministro delle Finanze.

PRESIDENTE. Persiste il Senatore Larussa nella sua proposta?

Senatore LARUSSA. Non ci perdo nulla ad insistere. Nel mio concetto io mirai a facilitare, tanto più che siamo in una via di transazione, specialmente per i piccoli proprietari. Ora qual male avviene, se io, per esempio, al momento mi trovo con una somma tale che basti ad una rata di affrancazione, e allora compro la rendita e godo del vantaggio tra il valore nominale e il valore di borsa, ma non avendo il capitale sufficiente per compiere tutto il pagamento, dovrò pagare l'altra rata cogli interessi? Lo Stato qual danno ne risente? Sarà forse contro i Regolamenti, sarà una cosa nuova, ma però, essendo utile, si può benissimo accogliere.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Larussa insiste nella sua proposta, abbia la compiacenza di formularla.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Prima che sia votato l'emendamento dell'onorevole Senatore Larussa, credo conveniente richiamare l'attenzione del

Senato sopra gli effetti dell'art. 14 che verrà poscia in discussione.

In esso si prescrive che colle somme provenienti dai crediti di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Demanio verrà in sussidio di quei Comuni che si adoprano più sollecitamente e più efficacemente ad aprire strade comunali.

Ben vede il Senato che le somme che si avranno a ricavare dal riscatto, sia delle prestazioni, sia dell'alberatura, sono destinate alla costruzione delle strade. Ora poichè il Senato ha già consentito che, invece di percepire queste somme in 15 annualità, si abbiano a dividere in 20, stimo opportuno di far presente, che lo scopo di aprire le strade in quei paesi che ne hanno urgente bisogno, verrebbe molto indebolito nel suo risultato, perchè lo Stato avrebbe troppo lievi somme annualmente da disporre, per impiegarle in queste strade, e precisamente quando c'è maggior bisogno di por mano ad opere, per isviluppare la produzione nei terreni liberati.

Io credo che vi sarebbe un mezzo per facilitare maggiormente la sdebitazione, e questo mezzo, mentre soddisferebbe fino ad un certo segno all'intento del Senatore Larussa, di facilitare, cioè, ai possidenti, divenuti proprietari, il mezzo di sdebitarsi, verrebbe anche a fornire al Demanio più presto le somme per essere impiegate più utilmente nelle strade: e questo mezzo sarebbe, di estendere il tempo utile a tre anni. Io direi quindi: « Entro tre anni potranno i proprietari dare della rendita in pagamento del loro debito; » vale a dire io vorrei che la facoltà che dal progetto attuale è limitata ad un anno, fosse portata a tre anni, in modo che chi abbia pagato una rata o due, purchè si presenti prima della scadenza del triennio della promulgazione della legge, possa ancora ottenere di essere liberato mediante il pagamento in rendita della somma di cui rimarrebbe debitore.

Se il signor Ministro concorda nel mio pensiero, io ne faccio una proposta; altrimenti non vi insisto, perchè non voglio prolungare la discussione.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta?

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi pare che lo scopo della proposta dell'onorevole Giovanola sia questo: vista l'importanza che ci sarebbe di dare allo Stato, cioè a dire ai Comuni, perchè qui lo Stato non sarebbe che l'agente dei Comuni, il più presto possibile queste somme onde pos-

sano farsi queste strade; visto che potrebbe avvenire che non molti fossero quelli che potessero affrancare fino da principio, e che quindi dovesse aver luogo per molti la rateazione in 20 anni, si lasci per un triennio questa facoltà. Ma io avrei una osservazione a fare, ed è la seguente:

Non crede l'onorevole Giovanola che coloro che sono disposti ad affrancarsi nel primo anno aspetteranno il triennio? È una questione di apprezzamento che sottometto al Senato e allo stesso onorevole Giovanola.

Io credo che molti dei proprietari siano perfettamente in grado di affrancarsi fino dal primo anno, quando si lasci l'articolo come è, e così avremo subito una somma ragguardevole che è necessaria appunto per fare strade.

Aggiungo poi che, anche quando vi fosse una parte di questi canoni che non fosse affrancata in principio, siccome queste rate non pagate portano con sé interessi, quando lo Stato volesse, e poichè queste annualità sono garantite con ipoteca sul fondo, dico quando lo Stato volesse, facilmente le potrebbe alienare a condizioni forse assai favorevoli.

Io faccio queste osservazioni che sottopongo all'esame dell'onorevole Giovanola; del rimanente, non ho nulla in contrario, io non gli faccio opposizione, ma solo lo prego a considerare, se non vi fosse nella sua proposta un risultato contrario allo scopo che si propone; perchè temo che, quando venga determinato che l'affrancazione invece di farsi subito si possa fare entro tre anni, i proprietari (si sa, è anche nella natura dell'uomo di attendere sempre) aspettino proprio gli ultimi giorni possibili, aspettino la fine del triennio per liberarsi da ogni peso.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Io desiderava avere l'appoggio del Ministro, ma poichè non l'ho del tutto, e perchè forse, come egli mi ha fatto osservare, non raggiungerei col mio emendamento lo scopo prefisso, dichiaro che lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora domando se l'emendamento dell'onorevole Larussa è appoggiato, quello cioè di pagare in due rate di 10 anni ciascuna.

Chi appoggia l'emendamento Larussa, voglia levarsi.

(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« Art. 9. I proprietari o loro aventi causa, potranno liberarsi dal loro debito, cedendo in una volta sola allo Stato titoli di rendita al 5 per 100 inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico Italiano al valore nominale. Non gode di questo beneficio chi paga a rate. »

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Si passa all'art. 10, che io leggerò, aggiungendo la citazione dell'articolo 5 come è stata proposta dall'Ufficio Centrale. Esso è del tenore seguente:

« Per i crediti di cui è parola negli articoli 4, 5 e 6, il Demanio conserva il diritto di prelazione a qualunque creditore dei suoi debitori sopra gli immobili soggetti alla prestazione ed alla servitù dell'alberatura, prendendo sopra gli stessi immobili un'iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data dell'atto che ha accertato il credito.

» Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei Conservatori per tali iscrizioni sono ridotti alla metà. »

La parola è all'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Ho chiesta la parola per domandare uno schiarimento all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. In questo articolo è detto:

« Per i crediti di cui è parola negli articoli » 4, 5 e 6, il Demanio conserva il diritto di » prelazione a qualunque creditore, ecc. »

È bene che c'intendiamo.

Secondo le disposizioni del Codice civile, le cause di prelazione sono i privilegi e le ipoteche. Io non mi contento che si dica in genere: « Il Demanio conserva il diritto di prelazione »; importa, per evitare qualunque difficoltà, che sia ben definito se questo diritto di prelazione, che si vuole accordare al Demanio, è un privilegio od un'ipoteca.

Quanto a me poi credo che questo diritto, che si vuole accordare al Demanio, debba essere un diritto, non di privilegio ma d'ipoteca, la quale acquisterebbe il carattere d'ipoteca legale, e ciò perchè, quando si concedesse al Demanio un diritto di privilegio sopra gli immobili, a cui accenna l'articolo 10, questo privilegio sarebbe in contraddizione colle disposizioni del Codice civile italiano, il quale, fondando il sistema ipotecario sulla base della pubblicità assoluta, abolì gli antichi privilegi

sugli immobili, convertendoli in semplici ipoteche legali, e compiendo per tal modo nella materia ipotecaria una radicale riforma, che è una delle glorie principali del detto Codice.

Io adunque domando che si dichiari, se con questo diritto di prelazione, di cui parla l'articolo 10, s'intende di accordare al Demanio un privilegio, oppure una semplice ipoteca legale.

Secondo le dichiarazioni che farà l'onorevole Relatore, sottoporro al Senato le mie osservazioni in proposito.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Sono ben semplici le spiegazioni che posso dare all'onorevole Senatore Chiesi, il quale dovrà convenire, che l'Ufficio Centrale, discostandosi dal progetto ministeriale, ha dato opera a garantire davvero il diritto del Demanio senza il minimo pregiudizio del creditore del possessore delle terre.

Stando al 2° paragrafo dell'articolo 3° del progetto ministeriale, il credito spettante al Demanio doveva rimanere assicurato sopra la piena proprietà delle terre con privilegio di anteriorità ad ogni altro credito che già fosse assicurato sulle terre stesse. Ma osservò l'Ufficio Centrale che, nel Codice civile italiano, non si ha privilegio pel prezzo della cosa venduta, cosicchè nella inesistenza di un privilegio *di causa*, si avrebbe potuto intendere il privilegio del Demanio per un privilegio di *persona* che il diritto romano accordava al fisco, e senza che per questo privilegio di persona si avesse prelazione ai creditori ipotecari del compratore. Così si spiega che l'Ufficio Centrale ha sostituito al privilegio l'ipoteca legale, armonizzando questa disposizione con quelle del Codice civile; e s'intende bene che questa ipoteca dovendo essere iscritta, bisognava accordare un termine dal di dell'accertamento del capitale.

Ora, la prelazione di cui è parola nel testo dell'articolo, non è nel rapporto del privilegio, ma nel rapporto del condominio che è sciolto per essersi sostituito al condominio medesimo un capitale che dev'essere conservato sino al pagamento, e senza che con siffatto provvedimento restasse pregiudicata la ragione creditoria dei creditori ipotecari del possessore delle terre. Per vero il possessore delle difese non è il padrone dell'alberatura, ed obbligando con ipoteche le terre, non ha colpito certamente

gli alberi che appartengono ad un terzo, cioè al Demanio: ond'è che nel caso di vendita forzata di queste terre, il fondo passando nelle mani dell'acquirente col peso dell'alberatura, sarà dall'acquirente certamente ritenuto sul prezzo il capitale corrispondente al valore degli alberi.

Dunque la prelazione accordata al Demanio sulle terre pel pagamento del capitale non è un privilegio che vince i creditori anteriori, ma una vera ipoteca sulla cosa che non è stata e non poteva esser gravata dal debitore.

Senatore CHIESI. Mi duole di dover dichiarare che non posso esser pienamente d'accordo col l'onorevole Relatore.

Egli ha detto che l'Ufficio Centrale intende di accordare al Demanio un diritto d'ipoteca legale, e in ciò siamo d'accordo, e sono lietissimo della fatta dichiarazione, perchè se l'Ufficio Centrale avesse inteso di accordare al Demanio un privilegio, si sarebbe messo, come già avvertiva, in contraddizione colle disposizioni del Codice civile italiano.

Se dunque intende l'Ufficio Centrale di accordare una ipoteca legale, mi parrebbe opportuno che ciò fosse ben dichiarato sostituendo alle parole *diritto di prelazione*, quelle, *diritto d'ipoteca*.

Ma non sono poi d'accordo coll'onorevole Relatore in quanto agli effetti della iscrizione da prendersi sopra gli immobili soggetti alla prestazione ed alla servitù dell'alberatura, perchè in sostanza, questa ipoteca accordata al Demanio, si convertirebbe in un vero privilegio. E infatti secondo le idee espresse dal Relatore, questa ipoteca del Demanio, iscritta entro sei mesi dalla data dell'accertamento del credito, prenderebbe grado, non già dalla data della iscrizione, ma sarebbe preferita a tutte le altre iscrizioni accese anteriormente prima della scadenza del detto termine di sei mesi. E questa prelazione, di cui godrebbe l'ipoteca del Demanio, iscritta entro i sei mesi, sopra le altre ipoteche di data anteriore, e ciò appunto che costituisce l'essenza del privilegio e la sua differenza dalla ipoteca semplice, la quale, in faccia a qualunque creditore, deve sempre prendere grado dalla data della iscrizione. Un confronto chiarisce ad evidenza la cosa. Il Codice Napoleone accordava un privilegio ai dividendi gli immobili caduti nella divisione, ai quali era accordato un termine di 60 giorni

per l'iscrizione. Perchè questo diritto dei dividendi era un privilegio? Era un privilegio perchè, iscritto entro i 60 giorni, aveva la preferenza su tutte le altre iscrizioni, sebbene anteriori di data, ed all'incontro, se veniva iscritto dopo i 60 giorni, si convertiva in semplice ipoteca legale, e prendeva grado dalla data della iscrizione.

Si spieghi dunque nettamente l'Ufficio Centrale. O vuole coll'articolo 10 accordare al Demanio un'ipoteca o un privilegio. Se vuole accordare un'ipoteca, bisogna che questa sia sottoposta alla regola generale stabilita dal Codice civile, secondo la quale l'ipoteca produce effetto e prende grado dal momento della sua iscrizione. O al contrario intende che l'ipoteca del Demanio, iscritta nel termine di sei mesi stabilito coll'articolo 10, abbia la preferenza su quelle che in quel tempo si saranno iscritte, ed allora la sua ipoteca è una ipoteca legale di nome, ma è in fatto un vero privilegio; e io non potrei consentire all'articolo nel modo com'è formulato dall'Ufficio Centrale.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Non mi sarei mai aspettato questa opposizione dall'onorevole Senatore Chiesi, il quale dovrebbe ricordare quanto si battagliò in Senato a lorchè fu discusso il progetto di legge sull'affrancazione delle decime ex-feudali nelle provincie napoletane e siciliane, del quale progetto ebbi l'onore di essere Relatore. Fu allora che s'impegnò una grave discussione sulla ipoteca che dovea assicurare il capitale del censo sulle terre che venivano affrancate dalla prestazione, e convenne meco l'onorevole Chiesi che la prelazione che si accordava ai creditori della rendita commutata non era un privilegio, per la ragione semplicissima che la ipoteca mirava a conservare il diritto del creditore sul fondo, senza in minima parte pregiudicare i creditori del possessore, ai quali non era obbligato il fondo medesimo nella parte in cui il creditore del censo ne era il proprietario. È conveniente che al Senato si dia lettura dell'art. 17 di quel progetto di legge concepito nei seguenti termini:

« I creditori della rendita commutata conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore dei loro debitori sopra gli immobili soggetti alla prestazione, prendendo sopra gli stessi immobili una iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data della sentenza di commutazione. »

Se in questo divisamento adunque concorse l'onorevole Chiesi, non veggio la ragione per la quale egli oggi abbia mutato parere in una materia perfettamente ideatica.

Senatore CHIESI. Mi duole che l'onorevole Senatore Miraglia non ricordi bene tutte le fasi della discussione a cui ha accennato. Io ben mi rammento di aver fatto in quella circostanza la stessa opposizione che ho fatto ora all'articolo che era proposto dall'Ufficio Centrale.

Allora dovetti cedere, e non formulai alcun emendamento, perchè vidi che la mia opposizione non era appoggiata nè dall'Ufficio Centrale nè dal Ministro; ma non ebbi alcuna parte, come forse alcuno potrebbe argomentare dalle parole dell'onorevole Relatore, nella redazione della proposta che fu messa ai voti ed approvata dal Senato. Se egli vorrà rileggere quella discussione, vedrà che io cedei perchè, ripeto, la mia opposizione non trovò appoggio. Ma, qualunque siano state le disposizioni approvate nella circostanza rammentata dall'onorevole Relatore, vedo in quest'articolo, che stiamo discutendo, che si accorda al Demanio un'ipoteca, la quale ha effetto diverso da tutte le altre ipoteche, regolate dalla disposizione generale ed assoluta del Codice civile, che ne misura il grado dalla data della iscrizione. Laddove l'ipoteca di cui si tratta, purchè sia iscritta nel termine di sei mesi dall'accertamento del credito, avrebbe la preferenza, secondo il concetto dell'Ufficio Centrale, e la formola dell'articolo, sui creditori anteriormente iscritti nel detto termine di sei mesi. A parer mio, l'ipoteca, nel modo proposto dall'Ufficio Centrale, si risolve in un privilegio. Mi limito a questa osservazione nella quale persisto, non potendo acconciarmi alla proposta dell'Ufficio Centrale, della quale lascio giudice la saviezza del Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per appoggiare, se ce ne fosse bisogno, l'opinione del Relatore, mi si permetta una breve osservazione. A me pare che qui siamo in una condizione di cose essenzialmente diversa di quella di cui parlava l'onorevole Chiesi. Lo Stato, così pel diritto di prestazione su quelle terre, come per la servitù de l'alberatura, e considerato nella legge come un comproprietario. Se pertanto è un comproprietario per il diritto di prestazione, che è un

diritto reale, e per la servitù dell'alberatura, quando si viene a questa separazione di diritti e di proprietà, è naturale che si debba trovare il modo di assicurare il diritto dello Stato. Or ciò si fa dividendo la proprietà medesima, per guisa che, secondo il concetto della legge, il credito dello Stato sugli immobili soggetti a prestazione, non è che una trasformazione del già esistente diritto di comproprietà. La prestazione e la servitù si tramutano in credito, per garantire il quale si iscrive l'ipoteca. Questa ipoteca sorge in virtù di un credito stabilito per legge, e deve essere iscritta entro sei mesi, poichè quel credito non è che il rappresentante e la trasformazione del diritto di proprietà, l'ipoteca ha necessariamente effetto di prelazione risalendo alla data della proprietà medesima.

Essendo diverse dunque le condizioni delle cose, io credo che l'onorevole Chiesi vorrà consentire che la disposizione dell'articolo, come è stato formulato, non porta nessuna derogazione ai principi sanzionati dal Codice Civile.

Voci. Ai voti, ai voti!

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho obiezioni a fare: accetto pienamente la prima parte dell'articolo, quanto alla seconda parte, pregherei il signor Presidente di metterla ai voti separatamente.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Ministro domanda la divisione dell'articolo?

MINISTRO DELLE FINANZE. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora comincerò dal leggere la prima parte.

« Per i crediti di cui è parola negli articoli 4, 5, e 6, il Demanio conserva il diritto di prelazione a qualunque creditore dei suoi debitori sopra gli immobili soggetti alla prestazione ed alla servitù dell'alberatura, prendendo sopra gli stessi immobili un'iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi, dalla data dell'atto che ha accertato il credito. »

Chi ammette questa prima parte dell'articolo, voglia levarsi.

(Approvato.)

Sulla seconda parte la parola è al Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. La seconda parte di quest'articolo dice: « Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei Conservatori per tali iscrizioni sono ridotti alla metà. »

Io prego l'Ufficio Centrale di non insistere in quest'iniziativa che ha presa, proponendo la riduzione alla metà delle tasse ipotecarie: io non so vedere la ragione di questa riduzione; questa tassa è l'unica cosa che ancora rimanga alla finanza in tutta questa legge; quindi io non vedo perchè, oltre a cedere ogni ragione di proprietà ai proprietari, ed all' avere transatto in tutte le parti, come avete veduto, si voglia ancora domandare al Governo una riduzione della metà delle tasse ipotecarie.

Il signor Relatore mi potrà pur troppo citare molti precedenti di questa natura ma io credo che bisogna andare molto a rilento in tal materia.

Ci lamentiamo che le tasse non rendono, E come può essere altrimenti? Se si fa una strada ferrata, esenzione di registro, esenzione di gabella; ad ogni legge che viene fuori si trovano delle esenzioni di tasse: questo mi pare un protezionismo di cattiva lega. Quindi, come Ministro di Finanza, credo dover mio di insistere perchè le tasse siano uguali per tutti e in tutti i casi. Prego adunque l'Ufficio Centrale di non insistere in questa proposta, massime a proposito di una legge di tanta largizione per parte del Demanio.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'onorevole Ministro delle Finanze mi ha, col suo acume, prevenuto e disarmato, poichè io intendeva battere l'onorevole Sella con l'autorità dello stesso Ministro Sella, il quale nella discussione del citato progetto di legge sulla commutazione delle decime ex-feudali fu docile a consentire per la riduzione alla metà delle tasse ipotecarie e degli emolumenti dei conservatori; ed è notevole che il progetto votato nel Senato fu per ben due volte riprodotto nella Camera Elettiva.

Mi dice ora l'onorevole Ministro Sella: *qual colpa al mondo un esempio non ha?* A lui si associa l'onorevole Scialoja, e non voglio io essere peccatore ostinato, quando veggio che si sono convertiti due Ministri di Finanza.

Dirò soltanto all'onorevole Ministro Sella che egli conosce troppo le mie convinzioni per rendere fruttifere le tasse ipotecarie e quelle di registro e bollo, e non sarà lontano il giorno in cui potrò nuovamente dimostrargli che, senza aggravare le attuali tariffe, si potrebbe ben facilmente ottenere l'aumento di un quarto. Da ciò consegue che io aveva proposto la ridu-

zione della metà *in subiecta materia*, per facilitare il compito di un malagevol lavoro, e trattare con qualche equità i debitori. Ma ripeto che vedendomi pur abbandonato da un autorevole Collega dell'Ufficio Centrale, ritiro, a nome della maggioranza dell'Ufficio medesimo, il secondo comma dell'articolo in discussione.

Senatore LARUSSA. Io non guardo alla dispiacenza di alcuno, ma guardo all'interesse ed al vantaggio dei miei conterranei, e dico che, trattandosi di una quistione che riguarda esclusivamente una sola provincia, la provincia di Cosenza, che male ci sarebbe che per una sola volta (poichè fatta questa liquidazione suprema non si rinnoveranno più le questioni rinnovatesi per secoli e secoli) che male ci sarebbe, ripeto, che la finanza ceda una porzione dei suoi emolumenti in grazia della pace dell'armonia e dei sacrifici dei proprietari che non hanno mezzi di pagare? Perciò se l'Ufficio Centrale cede alla osservazione dell'on. Ministro, io credo di dover sostenere ciò che l'Ufficio Centrale aveva prima proposto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Approfitto dell'occasione per ringraziare l'onorevole Relatore anche dei suggerimenti che più di una volta egli mi ha dato nell'interesse della finanza, imperocchè devo riconoscere che in lui il sentimento della giustizia va al fondo, e siccome molte volte la finanza ha veramente ragione, e quando domanda, domanda perchè ha giusta ragione di domandare, ciò lo spinge anche a darmi qualche volta dei suggerimenti importanti per questa materia che egli conosce così bene. E sono lieto che abbia desistito, perchè contro la sua poderosa Valentia e buona memoria, che anche si rammenta la sollevata questione delle tasse ipotecarie allorchè si discuteva delle decime, mentre io me ne era scordato, sarebbe difficile lottare. Osservo poi all'onorevole Larussa che qui la questione è diversa, perchè in quella legge delle decime lo Stato non aveva alcun profitto, non era questione di lucro, non cedeva nulla, non transigeva su nulla; quindi venendo ad ordinare la liberazione di que le decime, appunto per la considerazione che era obbligatoria si assentiva a quest'eccezione speciale; ma qui, lo ripeto, le finanze fanno senza dubbio un sacrificio, tanto è che oggi hanno un reddito di lire 50,000 che

domani non avranno più; oggi hanno un diritto di proprietà sugli alberi che domani non avranno; per conseguenza nello stato attuale delle cose, è questa, per le finanze, una legge di largizione, e sta bene che s'ia così per terminare, come è grandemente desiderabile, questioni; ma non andiamo ad offendere le regole generali, che le tasse debbano rimanere le stesse per tutti.

Quindi ringrazio l'Ufficio Centrale, e prego il Senato a non voler accogliere la proposta dell'onorevole Larussa.

PRESIDENTE. L'onorevole Larussa insiste nel far sua una parte dell'articolo abbandonata dall'Ufficio Centrale?

Senatore LARUSSA. Io sono abituato a non recedere mai dall'opinione che ho manifestata.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del Senatore Larussa è appoggiata. Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata.)

L'articolo 10 rimane quindi composto della sola prima parte, che è già stata approvata.

Si passa all'art. 11.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Prego l'onorevole signor Presidente di leggere l'articolo 11 secondo la nuova redazione concordata tra l'Ufficio Centrale e gli onorevoli Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia, la quale è intesa unicamente a dileguare qualunque dubbio sul contenuto dell'articolo medesimo.

E dopo la stampa di questo articolo, si è dovuto aggiungervi un ultimo comma, che mandò manoscritto all'Ufficio della Presidenza, concepito nei seguenti termini:

« I demani silani di cui la proprietà è presentemente contesa fra lo Stato ed alcuni Comuni, è ceduta a questi Comuni, salvo il diritto che altri Comuni possono avere sui demani medesimi. »

La ragione che ci ha determinato a proporre quest'aggiunta è la seguente. Abbiamo nell'Agro Silano qua tro difese, le quali hanno presentato materia di gravi contestazioni tra taluni Comuni ed il Demanio dello Stato, e tali contestazioni non sono ancora terminate. Ora, siccome col presente progetto di legge il Demanio viene a cedere a tutti i Comuni indistintamente la metà delle terre demaniali, si è do-

vuto, per evitare future contestazioni, stabilire in modo non equivoco che la metà dei quattro demani in controversia è ceduta ai soli Comuni coi quali pende la controversia, e con espressa riserva delle ragioni degli altri Comuni per i diritti che possono vantare sugli stessi quattro demani.

Finalmente debbo fare osservare che gli articoli 12, 13 e 14 hanno subito qualche lieve modificazione di redazione concordata.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo così modificato:

« Le terre della Sila, le quali si trovano soggette agli usi civici, sono prosciolte da tali vincoli.

» In compenso dell'esercizio di questi usi civici, che competono ai Comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sarà devoluta ai Comuni medesimi ed in proporzione delle rispettive loro ragioni, la metà delle terre demaniali aperte per effetto delle disposizioni dell'articolo 1. con la eccezione di cui all'art. 3.

» L'altra metà è ceduta ai Comuni medesimi per costruzioni di strade ed altresì in compensamento di tutte indistintamente le ragioni di credito verso il demanio.

» Le terre saranno censite o quotizzate secondo che sarà determinato dal Consiglio provinciale secondo gli interessi dei Comuni.

» I demani silani, di cui la proprietà è presentemente contesa fra lo Stato ed alcuni Comuni, è ceduta a questi Comuni, salvo il diritto che gli altri Comuni possono avere sui demani medesimi. »

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. È incorso nel secondo paragrafo dell'articolo un errore di stampa. Le parole, *per effetto delle disposizioni dell'articolo 1*, debbono essere cancellate. Fortunatamente mi sono avveduto di questo errore; e ne spiego ora le ragioni.

PRESIDENTE. Il secondo paragrafo dell'articolo dunque dovrebbe, dopo, le parole: *la metà delle terre demaniali aperte*; continuare così, *con la eccezione di cui all'art. 3*.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Precisamente, o sarebbero state veramente fatali le parole, *per effetto delle disposizioni dell'art. 1*. per vero nell'art. 1. è stabilito che sono demaniali le terre reintegrate al Demanio per virtù delle

sentenze del Commissariato civile, e queste terre non oltrepassando 800 ettari, non avrebbero i Comuni a rallegrarsi della cessione fatta loro dallo Stato. Si è voluto certamente dare ai Comuni, in compenso degli usi civici, tutte indistintamente le terre demaniali a certe su le quali si esercitano gli usi civici.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Pregherei l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ad osservare, che con la dizione così lata come quella che propone, ne verrebbe che il Demanio dovrebbe cedere anche, supponiamo, quello che proviene per l'asse ecclesiastico.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. No, no, questo non c'entra.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi permetta: può avvenire questo, per una ragione di credito: ammetto che il Governo ceda una metà del Demanio Silano (come era anticamente), ma può avvenire questo, per una ragione di credito o per disposizione di leggi, il Demanio divenga proprietario di altre terre, e di queste, io credo, che non intenda parlare l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Dico ciò perchè può darsi che siavi qualche caso di proprietà di provenienza dell'asse ecclesiastico.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Siamo d'accordo col signor Ministro.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Guicciardi.

Senatore GUICCIARDI. Io debbo far precedere una dichiarazione. Allorchè si trattò dell'articolo 6, io sollevai una obiezione che, non solo a me; ma anche a qualche altro onorevole Senatore che s'edeva in quest'Aula, pareva grave. Pregai ripetutamente l'Ufficio Centrale perchè volesse chiarire il mio dubbio; esso peraltro non credette di dover usare una tale compiacenza. Dopo ciò io dovrei astenermi dal prendere la parola ulteriormente in questa discussione; però, siccome il motivo che mi spinse a superare la mia ritrosia di parlare in pubblico, fu l'interesse che porto ad una provincia, della quale tenni l'amministrazione per diversi anni, non che il desiderio che la legge abbia a risultare così conformata, da giovare in pari tempo al pubblico interesse ed alla giustizia, è perciò che io, facendo tacer ogni mia personale suscettività, continuerò ad esporre i miei concetti, ed

a fornire quelle nozioni di fatto più speciali, che particolari circostanze mi hanno permesso di potermi procurare, senza riguardo al modo di discussione che all'Ufficio Centrale piacesse di tenere.

Venendo ora all'articolo in discussione, osserverò al Senato, che esso, al pari del 2. che già abbiamo votato, include la parte più sostanziale e più grave di tutta la legge. Sono questi i due articoli sui quali mi pare che il Senato debba portare la maggior sua attenzione. Si dice in questo: « che le terre della Sila le quali si trovano soggette agli usi civici, sono prosciolte da tali vincoli. » Ne deriva che esse vengono tutte prosciolte in massa senza determinazione di qualità, nè di quantità, vale a dire senza che si abbia un criterio per apprezzare il valore del diritto che si cede.

L'articolo continua così: « In compenso dell'esercizio di questi usi civici che competono ai Comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila sarà devoluta ai comuni medesimi, in proporzione delle rispettive loro ragioni, la metà delle terre che appartengono al Demanio con la eccezione di cui all'articolo 3. »

Qui vede chiaramente il Senato come gli interessati siano tre. Ci sono quelli che vengono prosciolti dagli usi civici, vale a dire i possessori di gran parte delle terre che sono soggette a questi usi civici. C'è il Demanio cedente, e ci sono poi in terzo luogo gli usuari e i Comuni, i quali, pel fatto di tale svincolo rimangono spodestati del diritto degli usi civici loro competenti e rimangono spodestati non soltanto senza che intervenga il loro consenso, ma senz'essere stati nemmeno consultati; poichè credo che i rappresentanti naturali o diretti degli usuari non siano stati sentiti a questo proposito. Ad ogni modo non sarebbe ancora questa la considerazione che mi farebbe maggior senso, perchè capisco benissimo come in una legge come questa bisogna pur procedere con una certa larghezza non solo di concetto, ma anche di forma, sicchè taluni provvedimenti che si ritengono vantaggiosi, bisogna imporli quasi di forza; ma avrei però desiderato che fosse esposto più chiaramente il concetto pratico della legge, vale a dire avrei voluto che si fossero forniti dati di fatto, perchè il Senato avesse potuto essere edotto del valore e quantità degli enti che vengono messi in contrattazione, e che deb-

bono servire a dare il criterio della equità della transazione cui si addivene.

Ed insisterò tanto più su di ciò, in quanto che non dubito che l'Ufficio Centrale, prima di adottare provvedimenti di tanta importanza, quali sono quelli che nella presente legge si propongono, avrà attinto le informazioni di fatto indispensabili, fra le quali principalissima è quella di conoscere il valore e la quantità degli enti posti in contrattazione, e non dubito quindi che sarà nel caso di dire al Senato, su quale quantità approssimativa (non esigerei delle cifre precise) di terreno si esercitassero, e su quali si esercitino tuttora, gli usi civici, affinché il Senato possa poi vedere quale sia la somma dei vantaggi che si cedono ai possessori, e se il compenso che si dà agli usuari della metà delle terre della Sila rimaste in proprietà del Demanio, sia un compenso veramente adeguato che possa rendere contenti questi usuari, facendo giusta ragione anche ai diritti dei possessori, affinché la transazione abbia a riescire fatta con giusta bilancia, che permetta la lusinga di porre termine alle secolari quistioni ed agli odii reciproci che esistono fra possessori e contadini, scopo ultimo che, credo, si volesse raggiungere con questa legge.

Vengo ora all'ultima parte dell' articolo che riguarda la facoltà data di poter censire e quotizzare i terreni che ai Comuni son ceduti in corrispettivo degli usi civici di cui vengono privati gli usuari.

Anche qui avrei delle gravi osservazioni da fare.

Altro è discutere una cosa in principio astratto, altro è valutarne l'effetto pratico.

Io ebbi occasione di vedere applicato in luoghi meno inospiti della Sila, ma sempre nella provincia di Cosenza, questo sistema di censuazione e quotizzazione, e ricordo d'aver fatti presenti al Ministero i gravi inconvenienti di fatto che erano derivati in quei paesi dall'applicazione di pari sistema a riguardo delle terre di Demanio comunale; inconvenienti derivati da ciò che quelle popolazioni non sono in condizione d'approfittare di un beneficio, il quale, considerato astrattamente, dovrebbe essere loro utilissimo, ma che nel fatto non riesce tale, perché privi di case, di mezzi d'ogni sorta e di sufficiente coltura, non sono in grado di coltivare i terreni che loro si danno in proprietà od in censo, e sono quindi costretti a subire

le condizioni usurarie di speculatori, che con insignificanti compensi subentrano nella loro proprietà.

Or bene, le difficoltà di coltivazione nella Sila sarebbero ancora più gravi per i contadini dei Casali, fatti proprietari.

E se dovessi esprimere la mia convinzione a questo proposito, direi che io credo che ove si censissero o si quotizzassero attualmente i terreni che si concedono con questa legge ai Comuni, tali terreni divenuti proprietà degli usuari, in brevi anni passerebbero in mano dei possessori degli altri terreni silani o di ingordi speculatori, mediante inadeguato compenso, e la numerosa popolazione dei Casali di oltre centoventimila anime, che attualmente dall'esercizio degli usi civici nella Sila ritrae la massima parte della sussistenza, rimarrebbe priva di tali usi ed anche della piccolissima parte di terreno che in compenso di essi le fosse stata assegnata.

L'Ufficio Centrale si sarà preoccupato certamente di studiare e calcolare le conseguenze anche di questo provvedimento che suggerisce e poiché l'ha adottato, convien dire che sia venuta a conclusioni diverse dalle mie. Non posso quindi che esprimere il desiderio che, anche in riguardo a tale quistione, che ha base in criterii esclusivamente pratici, esso si sia apposto al vero meglio di me.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Rispondo brevemente alle due parti del discorso dell'onorevole Senatore Guicciardi.

Egli non trova un largo beneficio a favore dei Comuni con essersi loro assegnate e cedute tutte le terre demaniali aperte; per la ragione che i cittadini in origine esercitavano gli usi civici anche nelle difese.

Ma quali documenti ha egli presentati, e quali ragioni allegate per dimostrare l'esercizio attuale degli usi civici nelle difese? A tacere che per la natura stessa delle cose la difesa importando colonia, esclude l'esercizio degli usi civici, non si è saputo citare neanche una consuetudine per l'esercizio degli usi civici almeno in taluni mesi dell'anno; e nella Relazione ed in una delle precedenti tornate è dimostrato che sotto lo stesso governo della Dittatura gli usuari furono obbligati di rispettare il possesso

di coloro ai quali appartenevano le difese. Per la qual cosa se i cittadini ricevono in compenso degli usi civici tutto il Demanio silano aperto, a che andare indagando se questi usi erano, o pur no, pieni per aver diritto all'a metà delle terre? La metà delle terre si è assegnata ai cittadini per diritto proprio, e l'altra metà si è loro ceduta dal Demanio. A tutte queste terre della Sila regia, aggiungendo il quarto della Sila badiale, che si trova già distaccato a favore dei Comuni, si vede bene che non avranno di che dolersi.

Evvi ancor di più: si è dal Demanio ceduto ai Comuni il capitale delle prestazioni, compresi gli arretrati; ed è notevole che sulle tre quarto parti della Sila badiale i proprietari debbano pagare un capita'e uguale a trenta volte la prestazione con le norme della liquidazione del regio Rescritto 9 maggio 1853. A tutte queste somme aggiunto il prezzo dell'alberatura, pur ceduto ai Comuni, b'sognerà chiudere gli occhi alla luce per negare che i Comuni hanno ottenuto al di là di quello che avrebbero potuto sperare.

Passo ad esaminare con la medesima brevità la seconda parte del discorso dell'onorevole Senatore Guicciardi. Egli non trova conveniente la quotizzazione, e se noi avessimo voluto seguire il sistema tracciato dall'onorevole Prefe to che ora regge la provincia di Cosenza, ci saremmo determinati a stabilire la quotizzazione del e terre. Ma no; noi abbiamo considerato che il sistema della quotizzazione o della censuazione deve essere subordinato alla natura dei luoghi ed alla posizione in cui si trovano i Comuni nella provincia di Cosenza. È a nostra conoscenza che i Comuni sono fuori il territorio della Sila Regia, e per tale circostanza derivante dalla località, qual beneficio potrebbero raccogliere i cittadini quotizzando quelle terre che dovrebbero ben presto abbandonare? Ecco perchè si è lasciato al giudizio del Consiglio Provinciale di deliberare sul sistema della quotizzazione o della censuazione delle terre.

Ma, sia quotizzata o censita la terra, si persuada l'onorevole Guicciardi che non appena saranno aperte le strade nella Sila delle Calabrie per effetto del consorzio obbligatorio stabilito colla presente legge, i cittadini di quelle contrade ne sperimenteranno pronti e salutari benefizi. E gli stessi proprietari ritroveranno

nei cittadini i benemeriti operai, i quali si dovranno affezionare a coloro che oggi han forse ragioni di odiare; che si vuole aspettare da una popolazione vagante, che dopo di aver seminato deve barattare nel favore del proprietario delle terre, la quota del suo prodotto, per ritrovarsi nella impossibilità di trasportarlo altrove, e poco dopo ricomprarlo *quanti plurimi* dallo stesso proprietario? Ed avremmo a meravigliare che questa lotta tra il lavoro e la proprietà offra scene di sangue e di rapina?

Rimosse adunque le cause degli odii e dell'a coltivazione e pastorizia vagante, i cittadini laboriosi si affezioneranno al suolo, ed il reciproco interesse stringerà i proletari ed i proprietari in una causa comune.

Senatore GUICCIARDI. Io non ho che poche osservazioni a fare a quanto ha esposto l'onorevole Relatore.

Egli, nel dire le ragioni per cui avversa la quotizzazione, ha precisamente detto quanto sarebbe stato nella mia intenzione di dire. Soggiungo solamente che gli stessi inconvenienti preveduti per la quotizzazione, pare a me che si verifichino anche per la censuazione.

Si dirà dunque: ma che cosa si vuol fare di queste terre?

Questa è la questione grave cui era da trovare soluzione. Come massima, dirò che io puro penso che si debba venire in un'epoca più o meno lontana alla quotizzazione od alla censuazione, e meglio alla prima che alla seconda; ma ritengo che l'uno e l'altro di questi due fatti sono prematuri, e che assolutamente quelle popolazioni dei casali non sono attualmente in condizione di trarre profitto nè dalla censuazione, nè dalla quotizzazione, e la conseguenza sarà che le larghezze del Governo andranno a profitto di intriganti speculatori che raccoglieranno i benefizi destinati al povero agricoltore come compenso dei diritti di cui viene spogliato, e come elemento di conciliazione e di concordia fra esso ed i possessori.

Se poi devo a questo riguardo esporre un mio concetto, che per verità non è molto maturato, dirò che mi parrebbe bene che si passasse per un periodo intermedio, cioè, che si principiasse dal ripartire ed assegnare a ciascun mandamento la parte di terra cui rinuncia collettivamente il Demanio, sicchè la promiscuità dell'esercizio degli usi civici avesse a cessare fra gli usuari dei diversi Comuni.

Vorrei quindi che non d'un tratto venissero tolti gli usi civici, ma regolati a cura di ciascun Mandamento, se non si credesse meglio di ciascun Comune, e che venissero circoscritti alle terre passate in proprietà dei Comuni del rispettivo Mandamento. Sarebbe una circoscrizione del vagantivo nella Sila, che aprirebbe la strada alla quotizzazione, e la renderebbe più tardi possibile ed utile. La conoscenza che io ho di quei luoghi e delle condizioni di quelle popolazioni mi fa dubitare che, procedendo diversamente e di un tratto, questo abbia a condurre a poco soddisfacenti risultati.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io veramente non intendo che cosa voglia fare l'onorevole Guicciardi di queste terre. Io capisco perfettamente che quando una popolazione è nella trista posizione in cui si trovano adesso quelle delle Calabrie, quando vi ha una popolazione avezza alle pastorizie erranti, non solo, ma anche alla seminazione errante, capisco che si stenta a cambiare queste condizioni di cose, quando massime si trovano in questa popolazione uomini che considerano come una schiavitù l'essere privati di questa facoltà di errare, e nasce in quelle menti rozze un certo concetto che la terra è qualche cosa come l'aria, come il cielo che è di tutti; e quindi nasce la voglia di opporsi contro chi metta ostacolo o con siepi od in altra maniera a questo che credono loro diritto. Ma ora si viene innanzi ad una popolazione in queste condizioni e si dice: pigliatevi la terra, distribuitela, e siccome la superficie è pure bastante per dar campo ad un lavoro che basti alla vostra alimentazione, tanto è vero che anche colla pastorizia errante, anche colla seminazione errante pur vivete, invece di procedere a quella maniera, circoscrivete il vostro possesso e abitatevelo per sempre colle vostre famiglie, se la vostra virtù ve lo saprà mantenere.

Ebbene, io non nego che quando succedono trasformazioni in questa natura vi sarà taluno il quale presso a poco non saprà che farne di questa proprietà, la darà forse via per pochissimo, e continuerà a dire: niente affatto, io voglio montare a cavallo e condurre le mie pecore a pascolare dove credo, e non intendo di avere vincoli.

Da principio vi sarà anche una specie di re-

sistenza: può anche avvenire, ed io infatti mi ricordo di aver viaggiato con pastori i quali la intendevano a questa maniera e si lagnavano con me grandemente delle disposizioni che venivano a circoscrivere la proprietà e dicevano anch'essi: ci hanno dato delle terre, ma che cosa facciamo della terra? noi vogliamo pascolare dove c'è l'erba. Ma questa, o Signori, è una condizione di cose, che non è per nulla dissimile dalla barbarie.

Io credo perfettamente che quando viene una legge, la quale da una parte chiarisce e fissa i diritti degli attuali possessori e li fa definitivamente e incontestabilmente proprietari (e notisi bene che a quest'uopo deve addirittura crearli proprietari), nel mentre d'altra parte dà ai Comuni terre tuttora demaniali, io credo, dico, che con ciò si tratta di creare l'amore alla proprietà e di far passare quel paese dallo stato di barbarie allo stato di civiltà.

Vi potrà essere qualche inconveniente transitorio, ma sarebbe questa forse una ragione per fermarsi? Non è forse uno stato di cose che vogliamo conseguire, infinitamente migliore di quello da cui muoviamo?

Credo adunque che a quest'opera non dobbiamo frapporre indugio, e recheremo così largo vantaggio a quelle popolazioni infelici, dico infelici, mentre potrebbero essere felici, ma ora sono davvero infelici quelle popolazioni nelle quali è da crearsi la proprietà (tanto che vediamo i possessori costretti a difendersi colle armi alla mano). Tuttavia io credo che anche fra quelli tra i quali o per quotizzazione o per censuazione verranno ad essere distribuiti quei terreni, non mancherà chi penserà che meglio d'andar vagando per cercar l'erba onde pascolare gli armenti, oppure andar vagando a seminare oggi qua, domani là, sarà avere una buona proprietà e lavorarla, e metterci attorno per poterla ridurre in stato di mantenere la propria famiglia.

Credo quindi che il Senato possa votare non solo senza preoccupazione, ma a mio parere, con una vera soddisfazione questo articolo 11, che almeno per me, è quello che determina essenzialmente ciò che oserei chiamare il passaggio dalla barbarie alla civiltà cioè il passaggio dalla lavorazione errante alla proprietà determinata e fissa negli individui, nelle famiglie.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore JARUSSA. Dopo i lumi acquistati in questa lunga discussione, io crederei di trar profitto di taluni ricordi del nostro paese, ossia dell'ex-reame di Napoli. Fino dai tempi dai quali data il lavoro del giudice Zurlo, poi Ministro dell'interno, e della successiva legge di Napoli del 12 dicembre 1816, ed anche per quanto mi pare nella Sicilia, quando si è trattato della quotizzazione a pro delle masse, dei poveri e dei comuni, si è aggiunta sempre la clausola: « senza potere alienare nel periodo di dieci anni. » Lo scopo di tale disposizione fu di affezionare gli uomini che sorgono al nuovo ordine di rapporti, cioè al rapporto di proprietà, di stare attaccati al suolo di acquistare amore per la proprietà e migliorarla; altrimenti che avviene? Avviene che senza la clausola dell'inalienabilità per dieci anni, come diceva lo Zurlo, sia con contratti diretti, sia con contratti simulati, voi assegnate, per esempio a Tizio contadino 10 ettari di terra, ed egli il secondo giorno dice al primo che gli capita: dammi dieci ducati e ti cedo la terra. Allora sarebbe tradito lo scopo santo del legislatore di creare una nuova classe di proprietari che si affezionassero al suolo e migliorassero le terre.

Quindi è che, qualora il Senato accetti il concetto dell'Ufficio Centrale, dovrebbe, ripeto, aggiungersi la clausola della inalienabilità della proprietà, sia con contratto diretto, sia con contratto simulato per il periodo di 10 anni, giacchè tali contratti hanno valore pel periodo di 10 anni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io credo che il risultato di una disposizione di tale natura sarebbe questo. Che il proprietario che non vuole tenere le terre, le venderebbe, non vi sarebbero dei contratti simulati, ma le venderebbe forse per un decimo di quello che in realtà varrebbero. Questo e nessun altro è il risultato che si avrebbe. Perchè infatti è questo uno scopo di famiglia. Se un proprietario non si decide a lavorare, e se non sa, nè si vuole decidere a fissarsi sopra la sua proprietà, ebbene allora lo capisco che alienerà il suo fondo; ma se vuole alienare, lasciate che ne ritragga almeno il maggior profitto possibile. Se invece di essere libero e assoluto proprietario, preferisce andare al servizio di altri e lavorare terre non

sue, ebbene faccia la sua volontà, vada al servizio: non giovano questi vincoli *a priori*.

Bisogna stabilire qui questo concetto e questo stato di cose; che di queste terre, che oggi, lo ripeto, pur servono all'alimentazione di que le popolazioni, malgrado la infelice condizione delle cose, determinata bene la proprietà, messe fuori le contestazioni e ciò che appartiene ai possessori, il rimanente deve essere ripartito.

Poi che cosa avverrà? Avverrà quello che succede nelle grandi lotte della vita umana, che chi vuole, chi sa, chi ha virtù, va avanti, chi non può, non vuole o non sa, subisce le conseguenze o della sua impotenza, o dei suoi demeriti.

Dunque, io dico che chi vorrà lavorare, rimarrà sulla sua terra e la migliorerà, e diverrà poi virtuoso cittadino; chi non vuole cominciare neppure a lavorare, non crediate che con i vincoli si possa ottenere qualche cosa. Questo vincolo farà sì che il compratore gli darà poi molto meno di quello che gli darebbe se la terra non avesse un vincolo di questa natura.

Tale è almeno la mia opinione.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Vi è ancora una modificazione per riparare a quell'inconveniente accennato; io sono disposto a cedere tutte le terre, ma in certo modo vi è una questione particolare, perchè può avvenire che un ricevitore metta un'ipoteca su una terra in quella regione. Ebbene, viene una questione di espropriazione: il Demanio ne diventa possessore, e voi capite che le ragioni del possesso di queste terre sono tutt'altro in confronto di quelle dell'antico dominio Silano di cui parliamo e che per mia parte acconsento a cedere.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Ecco la parte dell'articolo su cui cade controversia; la leggo acciò il Senato l'abbia presente, avvertendo che non vi è controversia di concetto, ma di espressione. Ecco le parole: « In compenso dell'esercizio di questi usi civici che competono ai Comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sarà devoluta ai Comuni medesimi, ed in proporzione delle rispettive loro ragioni, la metà delle terre

(dice adesso l'articolo) che appartengono al Demanio per effetto delle disposizioni dell'articolo 1. con l'eccezione di cui all'articolo 3. »

Veramente quando si accordavano in genere le modificazioni apportate alla compilazione della Giunta, non vi era quella determinante: « per effetto della disposizione dell'articolo 1. » ma pareva, ragionevolmente secondo me, al Ministro delle Finanze che ove si fosse detto: « la metà delle terre che appartengono al Demanio » si potevano in questa espressione comprendere anche quelle terre che il Demanio dello Stato possiede nella Sila, ma che non fanno parte del Demanio antico della Sila medesima, ma appartengono al Demanio o perchè il Demanio è succeduto a corporazioni religiose che possedevano delle difese, o perchè il Demanio per espropriazioni fatte a' suoi debitori, o per altre ragioni ha acquistato una delle difese medesime.

Dunque le parole: « appartengono al Demanio » sono quelle che fanno nascere l'equivoco. Si era quindi per un momento convenuto fra me ed il signor Ministro delle Finanze ed il Guardasigilli che si dicesse esplicitamente « eccetto quelle terre che sono pervenute al Demanio o per effetto dell'abolizione delle corporazioni o per altri titoli particolari. »

Ma mi fa osservare l'onorevole Relatore, in questo momento, che si può raggiungere perfettamente lo stesso scopo, poichè siamo nello stesso caso. Si può raggiungere lo stesso scopo sostituendo all'espressione *che appartengono al Demanio* per determinare le terre demaniali; le parole, *la metà delle terre demaniali aperte della Sila*, perchè tutte le altre terre che abbiano potuto appartenere al Demanio, o per successione delle corporazioni religiose, o per acquisti privati, sono difese, sono terre circoscritte, sono proprietà. Ora, quando si dice *Demanii aperti nella Sila*, non si può intendere altro che le sole terre demaniali silane, e non le particolari del Demanio.

Dunque, se il Senato me lo permette, scriverò l'emendamento, e lo trasmetterò al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta quest'emendamento.

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto.

Senatore SCIALOIA. L'emendamento sarebbe concepito nei seguenti termini: *La metà delle terre demaniali aperte*. Con l'eccezione dell'art. 3,

non si può non intendere che dei veri Demani, non delle terre private che possiede il Demanio, come qualunque altro privato.

MINISTRO DELLE FINANZE. E l'altra metà?

Senatore SCIALOIA. L'altra metà è ceduta al Comune; quando si provvede intorno ad una metà, questa non può essere che una parte del tutto.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 11 con le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale ed accettate dal Ministero.

« Le terre della Sila, le quali si trovano soggette agli usi civici, sono prosciolte da tali vincoli.

» In compenso dell'esercizio di questi usi civici che competono ai Comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sarà devoluta ai Comuni medesimi ed in proporzione delle rispettive loro ragioni, la metà delle terre demaniali aperte con la eccezione di cui all'art. 3.

» L'altra metà è ceduta ai Comuni medesimi per costruzioni di strade ed altresì in compensamento di tutte indistintamente le ragioni di credito verso il Demanio.

» Le terre saranno censite o quotizzate secondo che sarà determinato dal Consiglio provinciale, avuto riguardo agli interessi dei Comuni.

» I demani silani, di cui la proprietà è presentemente contesa fra lo Stato ed alcuni Comuni, è ceduta a questi Comuni, salvo il diritto che gli altri Comuni possano avere sui demani medesimi. »

Chi approva quest'articolo così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 12. I Comuni per le terre demaniali ad essi assegnate e cedute, debbono pienamente rilevare il Demanio da ogni molestia di lite o di pretese che si potessero muovere per ragioni dell'esercizio degli usi civici, o per ragioni di credito. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 13. Tutti i possessori di terre nella Sila sono stretti in consorzio obbligatorio a norma della vigente legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, per concorrere in proporzione delle terre che posseggono, e del beneficio che ne ritraggono, ad aprire strade che attraversino la Sila in ogni direzione, ed a provvedere al mantenimento di queste. »

(Approvato.)

« Art. 14. Colle somme provenienti dai crediti di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Demanio, dedotte le spese per l'esecuzione della presente legge, verrà in sussidio di quei Comuni che nel termine di 10 anni avranno aperte strade nella Sila. »

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Ho domandato la parola per pregare il signor Ministro di dirmi chi giudica, quali siano e come si distribuiscono questi sussidi ai Comuni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. I sussidi vengono distribuiti come si usa in tutte le consimili circostanze.

Il Regolamento fisserà le norme con cui si procederà a questa distribuzione. Sarebbe difficile fare altrimenti.

Senatore GALLOTTI. Ringrazio il signor Ministro, e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 15. In ogni capo-luogo di mandamento, dove sono terre della Sila, saranno nominati tre arbitri inappellabili, uno scelto dal Prefetto della Provincia, e due dal Presidente del Tribunale civile. Questi arbitri provvedono collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, nonchè ad assegnare a ciascun Comune interessato la quota delle terre ad esso spettanti in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie che possono sorgere per l'esecuzione di questa legge, eccettuate le cause di cui è menzione nell'art. 7, fra il Demanio ed i possessori delle terre dei Comuni, nonchè fra questi e le popolazioni. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo all'Ufficio Centrale, se non convenga citare il Decreto del 10 marzo 1810 colle norme del modo di procedere di questi arbitri?

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Non occorre menzionare il Decreto del 10 marzo 1810, perchè oggi partiamo da altri principii.

Quella questione non serve che per l'accertamento dei crediti del Demanio, e per fare la ripartizione di queste somme tra i Comuni interessati.

Allora, ripeto, si partiva da altri principii, taluni sostenendo che bisognava fare rigorosa giustizia; ma oggi non si tratta che di un componimento amichevole.

PRESIDENTE. Insiste il signor Ministro delle Finanze?

MINISTRO DELLE FINANZE. Non insisto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In fine di quest'articolo si dice « eccettuate le cause di cui è menzione nell'articolo 7 fra il Demanio ed i possessori delle terre dei Comuni ecc. » Si deve dire invece: « delle terre ed i Comuni. »

PRESIDENTE. È un errore di stampa. Rileggo l'articolo con questa correzione:

« In ogni capo-luogo di mandamento, dove sono terre della Sila, saranno nominati tre arbitri inappellabili, uno scelto dal Prefetto della Provincia, e due dal Presidente del Tribunale civile. Questi arbitri provvedono collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni, di cui agli articoli 4, 5 e 6, nonchè ad assegnare a ciascun Comune interessato la quota delle terre ad esso spettanti in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie che possono sorgere per l'esecuzione di questa legge, eccettuate le cause di cui è menzione nell'art. 7, fra il demanio, i possessori delle terre ed i Comuni, nonchè fra questi e le popolazioni. »

Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 16. L'arbitramento sarà pure valido per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati. »

(Approvato.)

« Art. 17. Per le ricusazioni dei periti e degli arbitri, e per quanto altro non è previsto dalla presente legge, saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile. »

(Approvato.)

« Art. 18. La sentenza degli arbitri sarà resa esecutoria dal Tribunale civile.

» Lo stesso Tribunale, nel rendere esecutoria la sentenza degli arbitri, potrà, sul richiamo delle parti ed in camera di consiglio, modificare la sentenza medesima nel caso in cui riconoscerà d'essersi incorso in grave errore di fatto. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo all'onorevole Relatore se non si potrebbe sopprimere quell'aggettivo *grave*.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando scusa all'onorevole Ministro delle Finanze: la parola *grave* non può essere cancellata. L'arbitramento inappellabile importa che non si può levar voce contro il pronunziato degli arbitri, e per le disposizioni del Codice di procedura civile le sentenze arbitramentali si dovrebbero rendere esecutorie dai Pretori. Ma l'Ufficio Centrale ha voluto che al Tribunale civile fosse demandata la esecutorietà delle sentenze degli arbitri, appunto perchè potesse modificare non qualunque errore di fatto degli arbitri, ma quel grave errore che costituisce motivo di revocazione contro le sentenze inappellabili.

E nel fine di evitare ambagi giudiziarie si è ammesso in principio che il tribunale in Camera di Consiglio delibererà sul richiamo per grave errore di fatto e nel momento in cui è chiamato a deliberare per la esecutorietà della sentenza arbitramentale.

Mi avveggo che il Ministro di Giustizia facendo segni affermativi conviene di non doversi cancellare la parola *grave*.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo per metterlo ai voti.

« La sentenza degli arbitri sarà resa esecutoria dal Tribunale civile.

» Lo stesso Tribunale, nel rendere esecutoria la sentenza degli arbitri, potrà, sul richiamo delle parti ed in Camera di Consiglio, modificare la sentenza medesima nel caso in cui riconoscerà d'essersi incorso in grave errore di fatto. »

Metto ai voti questo articolo; chi l'approva, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 19. nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti intorno alle acque e foreste, e sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 20. I modi di esecuzione della presente legge saranno determinati da apposito regolamento per mezzo di Decreto Reale. »

(Approvato.)

Lunedì si farà la votazione per squittinio segreto di questa legge, e si continuerà poscia l'ordine del giorno.

Prima di sciogliere la seduta, debbo dare comunicazione al Senato del seguente telegramma inviato testè dal Prefetto di Napoli.

« Giunto in questo momento da Torre del Greco. L'eruzione pare in decrescenza; perfetta tranquillità. Scorsa notte senza inconvenienti, energico concorso, Delegato, Pretore, forza cittadina.

» Notizie egualmente confortanti si hanno da Torre Annunziata per la lava prima minacciante Bosco tre Case, ora deviata, e quasi da tutti i punti si accenna a decrescente eruzione. »

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).



TORNATA DEL 29 APRILE 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Omaggi — Invito per la costituzione del Senato in Comitato segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Non è presente alcun Ministro.

Il Senatore, *Segretario*; MANZONI T. legge il verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizione:

« N. 4873. Il Collegio farmaceutico provinciale di Padova e parecchi proprietari di farmacia della stessa provincia, in numero di 14, fanno istanza perchè qualora venga ammessa la libertà di esercizio della farmacia siano sancite opportune disposizioni a salvaguardia dei diritti di proprietà di ciascheduna farmacia. »

Fanno omaggio al Senato:

Il signor I. A. Olivetti delle sue *Idee finanziarie sull'imposta di capitazione.*

Il Direttore Generale delle Gabelle di 50 esemplari della *Statistica del Commercio speciale d'importazione e di esportazione dal 1° gennaio a tutto marzo 1872.*

PRESIDENTE. Il Ministro dell'Istruzione Pubblica essendo oggi trattenuto alla Camera dei De-

putati, domanda che il Senato voglia rinviare a domani la discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova.

Quindi, continuando il nostro ordine del giorno, invito i Signori Senatori a costituirsi in Comitato segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco, riunione negli Uffici per l'esame dei progetti di legge presentati nella seduta precedente.

Alle due, seduta pubblica:

1. Per la votazione a squittinio segreto della legge sulla Sila delle Calabrie;

2. Discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova;

3. Discussione del progetto di legge per modificazioni all'Ordinamento Giudiziario.

Ora si sgombreranno le tribune per dar luogo al Comitato segreto.

La seduta è sciolta (ore 3)



XXXXV.

TORNATA DEL 30 APRILE 1872.

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedo — Avvertenza del Senatore Tommasi sull'ordine del giorno — Schiarimento del Senatore Chiesi — Proposta del Senatore Vigliani, accettata — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Miniscalchi — Riserve dei Senatori Menabrea e Borgatti — Domanda d'urgenza per una petizione, del Senatore Imbriani — Avvertenza del Senatore Fauzi, cui risponde il Senatore Imbriani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Non è presente alcun Ministro, e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, F. PALLAVICINI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 4874. Il cav. Carlo Tealdi porge reclamo per essere stato erroneamente collocato nella pianta degli impiegati approvata nel Comitato di ieri del Senato, e domanda che sia operata l'opportuna rettificazione. »

« 4875. I rappresentanti di Torino al Collegio farmaceutico italiano fanno istanza perchè, qualora nel Codice sanitario venga sancita la libertà dell'esercizio della farmacia, sia provveduto con legge speciale al risarcimento dei danni che ne deriverebbero ai proprietari di farmacie privilegiate. »

« 4876. Il parroco ed alcuni coadiutori della parrocchia di Bianchi (Calabria) domandano di essere reintegrati nel possesso di alcuni fondi che allegano essere loro stati indebitamente ritolti. » (*Petizione mancante della autentica.*)

Il Senatore Di Castagnetto domanda un mese di congedo, che gli è dal Senato concesso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno per la tornata d'oggi era il seguente:

1. Votazione a squittinio segreto del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie;
2. Votazione per la nomina del Direttore degli Uffici di Segreteria;
3. Discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università degli studi di Roma e Padova;
4. Comitato segreto per l'esaurimento delle materie indicate precedentemente.
5. Discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Ma il Ministro della Pubblica Istruzione mi fa in questo momento conoscere che egli è occupato anche oggi in una discussione all'altra Camera; che però, sempre quando il Senato credesse incominciare oggi la discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università degli Studi di Roma e di Padova, egli avrebbe fatto tutto il possibile per recarsi in Senato; ma in caso diverso, quando il Senato avesse creduto continuare oggi il Comitato segreto per l'esaurimento delle materie

la cui discussione incominciò ieri, e non si poté compiere, egli sarebbesi trovato domani agli ordini del Senato.

Interrogo perciò il Senato se intende riprendere fin d'ora il Comitato segreto, e rimandare la seduta pubblica a domani, ovvero debbasi intraprendere oggi la discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università predette.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io non credo che il Comitato segreto possa occupare tutto il tempo che ordinariamente è destinato ad una seduta del Senato, per conseguenza, quando il Ministro consente ad intervenire per la discussione di questo progetto di legge, io proporrei che si cominciasse fin da oggi, per non perdere un altro giorno.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Siccome io stesso ho parlato coll'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, posso indicare chiaramente al Senato quali sarebbero i suoi desiderii.

Il Ministro è impegnato alla Camera nella discussione della Legge sulle facoltà teologiche ma siccome gli preme che non si ritardi questa discussione sulle Università di Padova e di Roma, ha detto che, quando il Senato non avesse altri lavori per occupare la sua seduta di oggi, egli piuttosto domanderebbe la sospensione alla Camera, di quella discussione, e verrebbe in Senato prima che si avesse ad incominciare la discussione di altre leggi importanti che sono all'ordine del giorno.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. A me pare tanto semplice e naturale che, quando il Senato creda per oggi di accordare al signor Ministro ciò che mi sembra di tutta convenienza, una dilazione cioè per la discussione della legge sulle Università, si debba continuare il nostro ordine del giorno, che porta il seguito del Comitato segreto per una riforma del nostro Regolamento reclamata da tutti, e la cui necessità è stata da gran tempo riconosciuta dal Senato. Mi pare adunque che il Senato sospendendo almeno per oggi la discussione della legge sulla parificazione delle Università, potrebbe proseguire il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, metterò ai voti quest'ultima proposta.

Chi crede che il Senato debba continuare oggi il Comitato segreto e rimandare a domani la discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova, voglia alzarsi.

(Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La mia preghiera è semplicissima: nell'ipotesi che domani non potesse intraprendersi la discussione della legge di parificazione delle Università, io pregherei il Senato a cominciare la discussione di una delle leggi riflettenti l'ordinamento giudiziario, che sono all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Io spero che domani il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica potrà intervenire alla seduta.

Senatore MINISCALCHI. Domando la parola.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Miniscalchi.

Senatore MINISCALCHI. Mi pare che l'onorevole Ministro abbia preso l'impegno di assistere alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. Qualora non venisse domani in discussione la legge sulla parificazione delle Università di Roma e di Padova, e che venisse al contrario in discussione la legge desiderata dal Ministro di Grazia e Giustizia, fin d'ora io domanderei al Senato la facoltà di parlare per proporre una questione pregiudiziale relativa a tutte le leggi riguardanti la pubblica istruzione.

Questa questione pregiudiziale mi darà occasione di sottoporre al Senato una proposta la quale gioverà a facilitare la discussione, e la cui importanza, almeno lo spero, sarà apprezzata dal Senato. Quindi qualunque sia l'ordine del giorno di domani, io chiederò la parola per esporre la questione pregiudiziale di cui ho fatto menzione.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Borgatti ha la parola.

Senatore BORGATTI. Io ho chiesto la parola per dichiarare che ove fosse messo all'ordine del giorno di domani il progetto di legge che

riguarda la riforma dell'ordinamento giudiziario, non intendo che sia pregiudicata quella riserva, che ho già avuto l'onore d'inserire nella Relazione, perchè vorrei fare una proposta quando si aprirà la discussione sul progetto stesso.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Signor Presidente; nel sunto di petizioni di questa mane ce n'è una del sig. Cav. Tealdi, Direttore della stenografia. Mi pare che quella petizione porterebbe un motivo di urgenza, inquanto che si tratterebbe appunto di rettificare la collocazione degl'impiegati, mettendo un nome in luogo di un altro, uno che sta dopo, metterlo avanti. Domanderei quindi l'urgenza per questa petizione affinché, essendo questo un errore materiale, come dice la petizione stessa, possa esser subito corretto.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAUZI. Mi permetto di fare una osservazione. Se ho bene inteso, l'argomento di questa petizione riguarda il Senato nelle sue cose domestiche, ed è quindi cosa da trattarsi in conferenza privata, e non può essere oggetto di discussione pubblica.

Senatore IMBRIANI. L'urgenza mi pare indipendente da ciò.

Senatore LAUZI. La petizione sarà per se stessa urgente, ma ce ne sono altre che non lo sono meno. Passando però il Senato a conferenza privata, oggi stesso può esaminar questa petizione.

Senatore IMBRIANI. Non domando che questo, che è d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Lauzi.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Senatore Lauzi che, essendo il sunto della petizione del Cav. Tealdi stato presentato in seduta pubblica, questa petizione deve essere trattata come ogni altra; e quindi l'urgenza è stata ben dimandata.

Se l'onorevole Senatore Imbriani insiste sulla urgenza di questa petizione, interrogherò il Senato se vuole accordarla.

Senatore IMBRIANI. Io insisto.

PRESIDENTE. Chi accorda l'urgenza alla petizione del Cav. Tealdi, voglia levarsi.

(È accordata.)

Il Senato si costituisce in Comitato segreto

— Si facciano sgombrare le tribune.

La seduta pubblica è sciolta (ore 3 1/4.)

XXXXVI.

TORNATA DEL 1 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — Squittinio segreto sul progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, e per la nomina del Direttore degli Uffici di Segreteria — Sorteggio degli Scrutatori — Istanza del Senatore Caccia — Discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova — Considerazioni e proposta del Senatore Cannizzaro — Appunti e proposta del Senatore Menabrea — Risposta del Ministro di Pubblica Istruzione — Dichiarazioni e rettifiche del Senatore Menabrea — Replica del Ministro — Avvertenza del Senatore Tommasi — Considerazione e protesta del Presidente del Consiglio — Nuove dichiarazioni del Senatore Menabrea.

La seduta è aperta alle ore 2 e 3¼.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono i Ministri della Marina, d'Agricoltura, Industria e Commercio, di Grazia e Giustizia ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge il processo verbale della seduta antecedente, il quale viene approvato.

Squittinio segreto del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie e per la nomina del Direttore degli Uffici di Segreteria.

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, e insieme per la nomina del Direttore degli Uffici di Segreteria.

(Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Si lasceranno le urne aperte a comodo dei Senatori che potessero sopraggiungere.

Si procede intanto al sorteggio degli scrutatori per lo spoglio della votazione pel Direttore degli Uffici di Segreteria.

Riescono eletti i signori Senatori Atenolfi, Gadda e Belgioioso.

Discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova.

(V. *Atti del Senato* N. 34.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. L'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici dichiarò, per mezzo di un suo Collega, che sarebbe pronto a rispondere alla mia interpellanza domani. Prego quindi l'onorevolissimo signor Presidente a voler mettere quest'interpellanza all'ordine del giorno subito dopo la discussione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Si metterà dunque all'ordine del giorno dopo la discussione di questa legge.

Si dà lettura del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e Padova.

(Senatore Chiosi legge:)

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. La parola è al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Signori Senatori. Leggendo la prima pagina della Relazione dell'Uff-

cio Centrale intorno a questo progetto di legge, pare che esso sia stato penetrato dell'altezza e dell'importanza dell'argomento. Leggesi difatti in questa prima pagina che l'Università di Roma *aspira a giusto titolo a tenere la cima degli ordini insegnativi*. Con quest'elegantissima frase dantesca, l'illustre scrittore della Relazione intende certamente alludere a quella tendenza, che pur troppo si svilupperà forse precocemente nell'Università di Roma, di prevalere sulle altre Università del Regno, non tanto per la gara della operosità scientifica, quanto per i vantaggi che ad essa offre la vicinanza al Governo Centrale. Contro codesta aspirazione di prevalenza, di predominio, di una Università sulle altre, io, o Signori, mi opporrò per quanto è possibile e con tutte le mie forze; ma debbo confessare che, per quanto si faccia, è impossibile che i professori che risiedono vicino al Governo Centrale della pubblica istruzione, non esercitino sull'andamento degli studi e sulla scelta del personale un'influenza maggiore di quella che eserciteranno i componenti delle altre Università lontane.

Ciò che avvenne nelle due capitali provvisorie, o Signori, conferma anziché no, questa mia previsione, e ci fa aprire gli occhi sul valore di ciò che è nascosto in quelle parole: *l'Università di Roma aspira a tenere la cima degli ordini insegnativi*.

Non è dunque cosa di lieve momento; non è cosa che riguardi soltanto gli interessi di Roma e della sua provincia il come sarà composta questa Università! È cosa che riguarda gl'interessi, l'avvenire intellettuale, e l'indirizzo degli studi in tutta la Penisola. Non è quindi a meravigliare, o Signori, se chi sta alle radici, al tronco, ai rami di quest'albero *degli ordini insegnativi*, si preoccupi molto del come sarà composta questa corporazione che ne terrà la cima. Io in verità mi sarei aspettato che, dopo che l'Ufficio Centrale avea collocato tant'alto il soggetto di questa legge, l'avesse voluto esaminare più minutamente che non fece, e avesse mostrato, che, per mezzo di questa legge, si giungerà a costituire l'Università Romana in modo che sia degna di *tenere la cima degli ordini insegnativi d'Italia*.

Ma esaminando la Relazione tanto elegantemente scritta, ho ritrovato che l'Ufficio Centrale studia questo progetto di legge soltanto dal punto di vista amministrativo e soltanto tien

conto d'interessi (del resto rispettabili) di professori, e che vi propone di chiudere gli occhi sopra alcuni difettucci che qua e là si trovano nell'espressione, sopra una mancanza di ordine nella distribuzione, che esso non afferma né nega; e soprattutto sulla poca giovevolezza dell'articolo 13, introdotto dall'altro ramo del Parlamento; il quale articolo 13, una volta che entrò nell'a legge, divenne uno dei perni cardinali di essa; e ciò in considerazione non degli interessi della scienza e dell'insegnamento, ma in considerazione di *interessi e desiderii che resterebbero assai lungo tempo non esauditi, e non soddisfatti, qualora si fosse messo mano a mutamenti e a correzioni*.

Mi permettano gli onorevoli componenti dell'Ufficio Centrale, che io non giudichi questi motivi sufficienti, perchè il Senato si astenga dal discutere in tutte le sue parti questa importante legge, e perchè la corregga ove bisogni.

A interessi che reclamano immediata soddisfazione si sarebbe potuto già provvedere, e si potrebbe tuttavia, senza pregiudicare l'ordinamento definitivo di questa Università *cima degli ordini insegnativi* italiani, e senza costringere il Parlamento a costituirla scientemente, deliberatamente in modo imperfetto.

Io mi affretto, Signori, a farvi una dichiarazione. Divideva anch'io l'opinione di molti illustri cultori di scienza in Italia, che trattandosi di costituire una Università novella nella Capitale del Regno, si sarebbe potuto far qualche cosa di meglio che applicarle quella viziosa e complicata legislazione, che è risultata dalla sovrapposizione della legge Matteucci sulla legge Casati. Ma al punto ove sono le cose e dopo il voto dell'altro ramo del Parlamento, e per una considerazione, nei giusti limiti, degli interessi che sono implicati in tale questione, io rinunzio a sostenere questa opinione ed accetto la parificazione in massima.

Però è mestieri intenderci sul significato della parificazione.

Tra le Università di prima classe, così dette, italiane di parificato non vi è che lo stipendio dei professori e le tasse degli studenti, le forme degli esami, e sino a un certo punto le norme per la nomina dei professori; ma vi è una gran differenza nel numero dei professori ordinarii che compongono queste Università. Alcu i insegnamenti in parecchie Università sono affidati ad un solo professore, in altre sono

affidati a due o più. Alcuni insegnamenti che sono in varie Università, in altre mancano totalmente. In alcune Università qualche facoltà non è completa, per esempio nell'Università di Palermo la facoltà di fisico-matematica non arriva a poter dare la laurea in matematiche perchè mancano alcuni insegnamenti dell'ultimo anno; e così via via. Di più, un limite fisso nel numero dei professori ordinarii che possono essere nominati in ciascuna facoltà, non esiste per legge che nelle Università di Torino, Pavia, Genova e Cagliari, e questo stesso limite comune alle due prime Università, è diverso per quella di Genova e per quella di Cagliari. In guisa che, allorquando si dice parificare le Università, s'intende parificare gli stipendii dei professori e le tasse degli studenti, le forme degli esami, ecc. ecc., ma non s'intende applicare un organico comune che non esiste, per tutte le Università. D fatto, non è necessario che tutte contengano le cinque facoltà, compresa la teologica, che non è abolita ancora; non è mestieri che contengano lo stesso numero di professori ordinarii, giacchè, anche secondo lo spirito della legge Casati, le diverse Università dovevano avere un numero di professori diverso, secondo la loro importanza e secondo le condizioni speciali delle diverse località. Dunque quando si ha da fare una legge di parificazione per una Università, bisogna fare l'organico speciale che riguarda quella Università, giacchè l'organico comune non è che a Torino e a Pavia e tutte le altre hanno organico diverso o non ne hanno affatto.

Bisogna inoltre provvedere al modo di riconoscere i diritti acquisiti e ai modi di comporre a nuovo l'Università che si vuole parificare con gli elementi che si ereditano e coi nuovi che si vogliono introdurre. Questo è precisamente l'oggetto della legge che abbiamo in esame.

Per meglio intendere il nesso che vi è tra le varie disposizioni di questa legge, gioverà richiamare a grandi tratti quali sieno state le influenze contrarie e opposte che hanno agito nella incubazione, nella nascita e nella metamorfosi di essa.

Dopo entrati in Roma e dopo alcuni mesi di incertezza, corse, dentro e fuori la Penisola, la voce, che il Governo italiano voleva realmente fare della Università Romana qualche cosa di grande, qualche cosa di degno della capitale definitiva.

Cultori di scienze, illuminati pubblicisti di ogni paese applaudirono a questo, che parve sapiente disegno, preordinato al fine di adempiere l'alta missione civile conciliatrice, di cui l'Italia ha assunto la responsabilità venendo qui. Invece però in alcuni degli antichi professori romani questo ingrandimento della Università con l'invasione di elementi nuovi destò il timore che la loro influenza, e forse anche i loro interessi, fossero minacciati. Di più, quest'annuncio di un vasto disegno, senza contorni precisi, fece nascere nelle altre Università il sospetto che quella di Roma si ingigantisse tanto, che volesse inghiottirle tutte. Ed io attribuisco all'azione combinata di queste due tendenze opposte, che la legge fosse stata accolta in modo che essa realmente oggi non raggiunge se non lo scopo di soddisfare alcuni interessi, d'altronde legittimi, dei professori, ma altresì d'impedire che nell'Università Romana si introducano quegli elementi, i quali si richiederebbero, per compiere l'insegnamento, e anche per mutarne l'indirizzo, e rinnovarlo in qualche sua parte. Questa non era davvero l'intenzione dell'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica. È vero che egli si proponeva non solo di rispettare scrupolosamente i diritti acquisiti degli antichi professori romani, ma anche di accordare loro considerevoli benefizi, però voleva unire a questi antichi professori un notevole numero di altri professori, scegliendoli tali che realmente dessero all'Università nuova vita e nuovo indirizzo. Per adempiere a queste onestissime intenzioni, presentò da prima un progetto di legge studiato dal Consiglio Superiore di pubblica istruzione. In questo primo progetto si riconoscevano gli antichi professori, i così detti titolari dell'Università Romana, parte come professori ordinari e parte come straordinari, però permanenti.

Così il Consiglio Superiore credeva che i diritti acquisiti fossero pienamente rispettati non solo, ma che tutti i professori avrebbero avuto un benefizio, non però in uguale misura.

Il Consiglio si proponeva prendere a modello le Università di Torino e di Pavia, modello prediletto. Voi sapete che in Torino ed in Pavia, alcuni insegnamenti sono fatti da professori ordinari, altri da professori straordinari od incaricati; lo stesso presso a poco si proponeva fare il Consiglio superiore per Roma. I titolari dell'Università Romana, destinati alle

cattedre più importanti, o che avessero un merito più evidente, sarebbero stati classificati come ordinarii, gli altri come straordinarii, come nelle Università di Torino e Pavia. Con questo mezzo rimaneva disponibile un certo numero di cattedre nuove, in parte per quelle lasciate da coloro che rifiutarono il giuramento, e in parte perchè il nostro insegnamento era più esteso e più largo che non fosse in alcune parti quello della Università Romana; di maniera tale che si sarebbe potuto aggiungere un certo numero di professori ordinarii nuovi, e tutto questo si sarebbe potuto fare, senza eccedere il numero dei professori ordinarii che sono nell'Università di Torino e di Pavia. Soltanto si sarebbe fatta un'eccezione, cioè, che gli straordinarii dell'Università di Roma invece di essere eleggibili tutti gli anni, sarebbero stati permanenti per riconoscere i loro diritti acquisiti. Anche questi che erano riconosciuti come straordinarii, miglioravano, giacchè lo stipendio che si può assegnare ai nostri straordinarii è superiore a quello che avevano gli antichi titolari dell'Università Romana.

Questo progetto fu presentato, ma appena apparve sull'orizzonte, tramontò subito. Il Ministro della Pubblica Istruzione volle essere, verso i professori titolari di Roma, assai più generoso, e volle riconoscerli tutti come ordinarii qualunque fossero le cattedre a cui erano destinati, qualunque fossero i loro precedenti scientifici. Nacque da ciò, che molte cattedre che nell'Università di Torino e di Pavia sono coperte da professori straordinarii e incaricati, qui venivano coperti da professori ordinarii; e ciò per la ragione speciale, che i titolari ci erano, e tutti erano riconosciuti come ordinarii, quindi la conseguenza necessaria, che il numero totale dei professori di ciascuna facoltà doveva essere maggiore di quello che era in Torino e Pavia.

Il Ministro infatti capi bene che questo sarebbe stato il risultato della legge, e perciò nel secondo progetto da lui composto insieme alla Commissione della Camera dei Deputati non ci era veramente alcun limite nel numero dei professori ordinarii di ciascuna facoltà; il Ministro si lasciava la mano libera, come del resto ha la mano libera in altre Università, in quella di Palermo p. e. E qui non posso esser di accordo coll'Ufficio Centrale il quale pare supponga che questo limite era implicito avendo

applicato all'Università di Roma tutto il titolo secondo della legge Casati, titolo di cui fa parte l'articolo 70, quello che parla del limite del numero dei professori ordinarii.

Ma, Signori, questo articolo 70 non contiene una disposizione generale per tutte le Università, ma un organico per l'Università di Torino e Pavia, un altro per l'Università di Genova ed un altro per quella di Cagliari.

Come si sarebbe potuto applicare l'uno o l'altro organico all'Università di Roma se non si diceva esplicitamente? Tacendo si doveva supporre che l'Università di Roma avrebbe avuto l'organico suo proprio, e non essendo questo fatto per legge, il Ministro rimaneva libero di nominare il numero di professori ordinarii che era necessario per l'insegnamento nell'Università di Roma, uniformandosi se non alla lettera, allo spirito del titolo secondo della legge Casati, la quale prescrive che le cattedre fondamentali siano di regola affidate a professori ordinarii. Se il numero di questi eccedeva in Roma quello prescritto per le Università di Torino e Pavia, ciò non sarebbe avvenuto per le nuove nomine alle cattedre vacanti le quali anche in Torino sono affidate ad ordinarii, ma perchè molti insegnamenti che in Torino e Pavia sono fatti da incaricati o da straordinarii, qui sarebbero stati fatti dagli antichi professori di Roma riconosciuti tutti come ordinarii.

L'articolo quarto era quello che obbligava di eccedere il numero di ordinarii; tacendo di un limite nel numero di ordinarii speciale per Roma, il Ministro avrebbe avuto le facoltà necessarie per porre di accordo l'esecuzione delle prescrizioni dell'articolo quarto di questa legge con l'esecuzione delle prescrizioni generali del titolo secondo della legge Casati, e coi bisogni dell'insegnamento in una Università di primo grado. Queste facoltà chiedeva il Ministro; in fondo in fondo chiedeva, nell'applicare la legge per ricostituire l'Università romana, chiedeva dico, un voto di fiducia.

La legge da lui proposta non riguardava che gli stipendi e l'applicazione di alcune norme vigenti nelle altre Università, non il numero dei professori. Io, dirò francamente, avrei accordato al Ministro questo voto di fiducia, avrei soltanto richiesto o prescritto che il Ministro nell'applicare le facoltà lasciategli non avesse messo troppo in disparte il Consiglio Superiore di pubblica istruzione.

Questa facoltà di determinare il numero di ordinarii da nominarsi in Roma, questa specie di voto di fiducia fu negato dall'altro ramo del Parlamento; dopo che furono votati tutti gli articoli la cui conseguenza era l'eccesso del numero dei professori ordinari, fu imposto l'articolo 13, al quale il Ministro si rassegnò. Fu prima proposto sotto questa forma. « Il numero dei professori ordinari non può eccedere quello che è nella Università di Torino e di Pavia. » Poi, per ragioni che forse dovremo rammentare più tardi si disse: questa formola *non vale*, e fu redatto l'articolo in questo modo:

« Il numero dei professori della Università di Roma (badate che di Padova non si parla) è fissato in conformità dell'articolo 70 della legge 13 novembre 1859 sulla istruzione pubblica. »

PRESIDENTE. Faccio osservare a l'onorevole Senatore Cannizzaro che ciò che riguarda particolarmente l'articolo 13, dovrebbe essere riservato a quando verrà in discussione l'articolo medesimo.

Senatore CANNIZZARO. Permetta, signor Presidente, siccome credo che il perno della legge stia in questo articolo, e siccome appunto mi propongo nella discussione generale di dimostrare che questo articolo tal qual'è, è inconciliabile coll'insieme della legge, così credo di poterne parlare nella discussione generale; sarò del resto brevissimo.

L'effetto di questo articolo, una volta introdotto nella legge, ne mutò la natura, poichè la prima legge era una legge di stipendi senza limiti fissi nel numero dei professori ordinari, e divenne poi una legge coll'organico dell'Università di Roma. Infatti si disse con questo articolo 13: l'Università di Roma dovrà avere l'organico delle Università di Torino e di Pavia nè più nè meno. Quindi credo che l'Ufficio Centrale abbia mal giudicato, almeno secondo il mio avviso, quando ho detto, che il Ministro non si proponeva di valicare i limiti imposti da questo articolo, e che alla fine egli non ha nominati che due professori nuovi all'Università Romana.

Non so se l'Ufficio Centrale abbia sotto gli occhi i quadri dei corsi, di cui si son fatte parecchie edizioni, dell'Università Romana, perchè in questi quadri dei corsi si può vedere come per esempio la facoltà di medicina abbia un numero di ordinarii ben superiore al nu-

mero prescritto dall'articolo 13; soltanto alcuni di questi, badate bene, non appariscono professori dell'Università Romana, perchè ancora non si sono potuti nominare; sono invece professori di altre Università destinati all'insegnamento dell'Università Romana. È una finzione temporanea che si è potuto fare prima che passasse una legge che ordini questa Università. Il Ministro non li ha potuti nominare perchè non avrebbe potuto conceder loro tutto lo stipendio, salvo che a due titolari, pei quali per ragioni speciali potè combinare gli interessi dei rispettivi professori.

Ma questa fu un'eccezione, tutti gli altri professori che insegnano e che fanno parte dei quadri dei corsi, sono professori ordinarii appartenenti ad altre Università.

Insomma io credo di non ingannarmi nell'asserire, che il Ministro si propone assolutamente di varcare questi limiti, che si vollero imporre nel numero dei professori ordinarii; e si propone di varcarli giacchè questo è richiesto indispensabilmente; altrimenti, come proverò quando si tratterà dell'articolo 13, rimarrebbero mal provveduti quegli insegnamenti fondamentali che non possono essere affidati che a professori ordinari.

Per eludere i limiti dell'articolo 13, il Ministro si propone due vie. L'una è quella di lasciare le cose come sono, di lasciare cioè che molti dei professori che insegnano nell'Università di Roma rimangano professori ordinarii alle rispettive Università. Sarebbe inverosimile che questo importuno articolo 13, che fu introdotto per tenere in fasce l'Università Romana, si abbia poi a ritorcere a danno di tutte le altre Università, ed abbia a disorganizzarvi l'insegnamento. Questo certamente avverrebbe, o Signori, perchè, per esempio, l'Università di Palermo ha perduto due dei suoi migliori professori i quali sono venuti all'Università Romana, ed a quei posti non si è potuto chiamare degli ordinari, e neppure degli straordinari, ma si è dovuto provvedere con degli incaricati; e quando si tratta di semplici incaricati, intendete bene, o Signori, che non si può scegliere, e l'insegnamento ne soffre. Vi ha uno degli incaricati, uomo di alto merito, il quale è venuto colla promessa che ben presto la cattedra sarebbe vacante, ed egli vi sarebbe proposto.

Se le cose durassero come sono, quel professore non potrebbe restare, e non si saprebbe

come provvedere all'insegnamento convenientemente. Il Ministro potrebbe dire a questo proposito che questo abuso non è nuovo, e citare ad esempio l'istituto superiore tecnico di Milano; il quale visse in parte per lungo tempo a danno di altre Università, avendo dei professori d'altre Università. Credo che ciò sia stato fuori di legge, e non vorrei che si ripetesse a Roma.

Se dobbiamo costituire l'Università Romana, dobbiamo fare in modo che essa abbia il numero di professori che le sono necessari per compiere l'insegnamento.

Il Ministro crede avere un altro espediente per sfuggire le conseguenze di questo importuno articolo 13.

Fu già detto nell'altra Camera che oltre l'articolo 70 ve n'è un altro, cioè l'articolo 73 della legge Casati, il quale s'intende applicato all'Università Romana. Ecco questo articolo: « Affine di chiamare nelle diverse facoltà i professori, di cui all'articolo 69 (val quanto dire le celebrità, gli uomini già elevati a tale reputazione, che non è mestieri discutere del loro merito), si potranno aumentare tali stipendi della metà. Questo accrescimento sarà fatto per decreto reale.

» A questo stesso fine e colle stesse riserve si potrà derogare alle norme prescritte dall'articolo 79. »

Vi ha chi crede almeno, e ciò risulta dalla discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, che il Ministro si proporrà di colmare le lacune che restano nell'insegnamento romano, giovandosi appunto di questo articolo.

Su questo articolo vi sarebbe in verità molto da dire, ma poichè io temo di eccedere i limiti di una discussione generale, mi riservo di parlare dell'applicabilità di questo articolo, quando verremo alla discussione dell'articolo 13. — Intorno al modo di provvedervi, io temo assai di mettere il Ministro nella necessità di abusare del senso di questo articolo, e stirarne molto la interpretazione.

Io temo assai che egli, per provvedere ai bisogni dell'insegnamento, non crei molti uomini illustri, dei quali certamente non abbondiamo. Vi sono fra i professori ordinari in Italia delle persone assai meritevoli, che sostengono con decoro il posto che occupano, ai quali nondimeno credo non si possa applicare la disposizione di quell'articolo.

Io credo che non vi sarà altro modo di riparare a questo inconveniente che per mezzo di una disposizione transitoria, la quale dica che nel numero dei professori ordinari indicati in quest'articolo non sono compresi quelli i quali coprono cattedre che altrove sono occupate da straordinari e che le occupano per questo caso speciale, che erano titolari prima.

Si tratterebbe imitare l'articolo 183 della legge Casati, la quale trovò in Torino anche molti insegnamenti che essa voleva affidare a straordinari ed incaricati già affidati a titolari che doveva rispettare e riconoscere come ordinari.

Ciò che ho detto fin qui, o Signori, dimostra che uno dei cardini della legge sta appunto nell'articolo 13, il quale altro non è che l'organico novello dell'Università Romana.

L'aggiunta dell'articolo 13 ha dunque mutato il carattere della legge proposta dal Ministro, l'ha fatta divenire una vera legge organica da una semplice legge di stipendio che era. Dopo ciò io credo che non si vorrà porre in dubbio l'opportunità di discuterlo maturamente, tanto più che si tratta di quella Università che mira a tener la cima degli ordini insegnativi italiani.

Questa discussione deve incominciare dall'articolo 13; il quale fu il tredicesimo storicamente, ma è il primo logicamente.

Difatto discutere l'articolo 13 vuole dire discutere ciò che noi vogliamo fare dell'Università Romana. Vogliamo copiare fedelmente il modello dell'Università di Torino? Vorremo fare qualche cosa di più grande o fare qualche cosa di più piccolo? Vogliamo fare qualche cosa di più grande in alcune parti, e di più piccolo in altre? Sono queste tutte questioni che vengono nella discussione dell'articolo 13.

In un cantuccio anche di quest'articolo vi è pure nascosta l'approvazione di tutta intera una nuova scuola di applicazione per gl'ingegneri — Difatto nell'articolo 70 indicando il numero dei professori della facoltà fisico-matematica è detto: *non compresi i professori della scuola d'applicazione*. Ciò sarà interpretato nel senso che in Roma vi sarà una scuola di applicazione, ed al Ministro resteranno libere le mani per nominare quel numero di professori che crederà necessario come li nomina nella scuola di Torino e di Milano, e questi professori potranno anche essere quanti sono nell'Istituto politecnico di Aquisgrana.

Dobbiamo noi approvare senza discussione, senza esame quasi inconsapevolmente questo nuovo grande Istituto politecnico?

Per me, prima di approvarlo, vorrei esser certo che si potrà fornire del locale e del materiale scientifico necessario; perchè in Roma o non deve esistere affatto un politecnico, o deve essere fornito ed ordinato convenientemente e decorosamente.

Naturalmente in questo articolo sarà necessaria una disposizione, la quale permetta che i titolari che ci sono nell'Università Romana che apparterebbero al corso di applicazione, godano anch'essi del beneficio di essere riconosciuti come ordinari, ma che la disposizione sia fatta in modo che non implichi la facoltà del Ministero di fare sorgere la scuola d'applicazione, prima che il paese sappia quali siano i sacrifici che deve fare.

Ciò che ho accennato credo basti per dimostrare che, secondo l'ordine logico, si deve discutere prima degli altri l'articolo 13. Dunque quando sarà il momento opportuno proporrei che si faccia precedere la discussione e la deliberazione di quest'articolo 13, siccome quella che racchiude tutta la questione generale organica che noi possiamo fare intorno all'Università Romana, e quello che noi delibereremo in quest'articolo ci guiderà nella discussione della legge e sarà anche una grande economia di tempo l'esserci intesi prima sopra ciò che vogliamo fare dell'Università Romana ed eviteremo forse inutili discussioni sopra tutti gli altri articoli.

Io credo che l'Ufficio Centrale non avrà difficoltà di accettare questa mia proposta.

Nel proporre che sia prima discusso e deliberato sull'articolo 13, io non intendo pregiudicare la questione del posto, che debbe occupare, soprattutto se rimane intatto, perchè allora non interessa qual posto occupi fra gli articoli.

Dirò ancora qualche cosa sulla ragione che si può opporre alla introduzione di emendamenti: tutte le ragioni per non mutare nulla stanno precisamente in questo che laddove si ponesse mano agli emendamenti e correzioni, potrebbe forse la legge nelle altre fasi che ha da subire trovare ostacoli.

Ma io dico francamente, che ove io proponessi di mutare qualche parte fondamentale della legge, e porre in questione o la parificazione, o il limite nel numero dei professori, o il riconoscimento dei dritti acquistati,

certamente che porremmo in pericolo tutta la legge; ma se ci limitiamo a togliere gli ostacoli che si possono frapporre ad attuare la parificazione, ad impedire che il Ministero sia costretto a stirare l'interpretazione di quell'articolo 73 o a danneggiare tutte le altre Università, allora son certo che le nostre correzioni saranno accettate tosto e senza discussione dall'altro ramo del Parlamento.

L'altra ragione contro la proposta di emendamenti è la seguente: A che vi state occupando d'organico! Ci è la panacea universale che è la legge generale dell'Istruzione pubblica!

Io non so se pregiudichi altre osservazioni di altri oratori che vorranno trattare questa questione, ma io credo che quest'argomento proverebbe troppo: ed allora leviamo questo articolo d'organico, e non ne parliamo; ma se ci è dato un organico, permettete che si discuta anche per decoro di quegli uomini che coltivano la scienza, che se non si trovano contenti di quest'organico, abbiano almeno la soddisfazione di adempiere il loro dovere nell'avvertirne i difetti.

Io crederei di poter dimostrare, che l'organico dell'Università di Torino fatto 14 anni fa, non si può decorosamente e scientificamente applicare oggi ad una Università novella; dovrà più tardi rettificarsi per Torino, ma poichè non si può rettificare immediatamente per l'Università di Torino, volete conservar'lo intatto per quella di Roma?

Ci si dice che la legge generale sarà presto presentata al Parlamento. Io credo che il signor Ministro adempirà la promessa fatta; ma, o Signori, io ho seguito da spettatore attento la storia del Parlamento, prima piemontese e poi italiano, e devo confessare che non ho fiducia che una legge generale soprattutto quando essa tocca una gran massa d'interessi giunga facilmente in porto. Io fui testimone di quello che avvenne durante il tempo che il Ministro Cibrario tenne il portafoglio dell'Istruzione Pubblica.

Quel Ministro era tormentato dalla Camera affinché presentasse una legge che provvedesse a tutti i rami dell'insegnamento. Il Ministro studiò molto e presentò un progetto di legge (il solo modo di essere tranquillo è questo). Siccome il progetto provvedeva a tutti i rami dell'insegnamento, e metteva in movimento

tanti principii, tanti diversi interessi, non giunse in porto; e se abbiamo una legge che provvede a tutti i rami dell'istruzione pubblica, la dobbiamo al Ministro Casati ed ai pieni poteri che il Governo aveva allora.

Io credo che il Signor Ministro attuale avrà abbastanza influenza da superare tutte le difficoltà; ma non credo che ciò possa far tanto presto: questa legge avrà un lungo tirocinio, e merita di averlo per la sua grande importanza. Quindi io vi dico: o questo argomento della legge prova troppo e allora leviamo l'articolo 13; è inutile parlare di organico quando dobbiamo fare presto una legge generale, lasciamo che si provveda presso a poco come ha già fatto il Ministero per l'Università Romana. Ma se vogliamo introdurre coll'art. 13 un organico nell'Università di Roma allora permettetemi che io adempia il mio obbligo come cultore delle scienze. Io vi potrei dire che nell'organico dell'Università di Torino mancano alcuni insegnamenti che sono ora richiesti dallo stato attuale di certe scienze, nell'Università di Torino c'era, p. e., un solo professore di geologia e mineralogia, e ciò se poteva essere tollerato alcuni anni fa, non può essere tollerato oggi.

Un altro perno di questa legge è l'articolo 4, ed è la nomina, il riconoscimento di tutti i titolari colla qualità di professori *ordinari*. Mi curo poco che non ci sia nella antica nomenclatura dell'Università di Roma la parola titolare; intendiamo tutti ciò che significa.

Ora, io non sono disposto a fare molta opposizione a quest'articolo, non sono disposto a turbare interessi abbastanza rispettabili, ma lo noto perchè si proceda a qualche altro esame, perchè possa aversi qualche spiegazione o dal signor Ministro o dall'Ufficio Centrale, il quale non nega che quest'articolo è meno giovevole alla scienza ed all'insegnamento di quello che era la proposta del Consiglio Superiore, che fu abbandonata.

L'Ufficio Centrale disse infatti queste parole:

« Le quali cose ci è forza di qui avvertire; perchè sopra esse il vostro Ufficio Centrale non fu concorde, e perchè non ci sfugge l'utilità proveniente da quegli articoli (che furono soppressi), rispetto al poter migliorare e ampliare l'insegnamento. »

Dunque vi sono degli articoli che sono fatti, direi, per convenienza politica.

Io trovo, lo dirò francamente, una grande contraddizione nell'operato del Ministero della Istruzione Pubblica, il quale permette che nell'Annuario scolastico dell'Università di Roma si scrivano queste parole. Dopo di aver parlato dello stato imperfetto in cui erano gli studi, e del difetto di molte cattedre, si dice:

« Dopo ciò che si è detto partitamente di ciascuna Facoltà, non possiamo ristarci dall'aggiungere come al timido Governo non bastasse d'impastoiare sì fattamente la istruzione onde non seguisse il progresso delle scienze e delle lettere, ma volle eziandio perseguitarla ed umiliarla coll'arbitrio, e colla inquisizione. Egli infatti, trascurando quanto viene prescritto dalla Costituzione Leoniana, non rare volte i Professori docenti nominava per rescritto, perchè li voleva piaggiatori e ligi a lui; e quando alcun concorso pubblicamente fu aperto, non solo i candidati erano costretti di passare al vaglio di una sospettosa polizia per esservi ammessi, ma il concorso stesso serviva di pretesto all'arbitrio, non sempre scegliendosi chi per maggioranza di voti fosse riuscito e dichiarato il più meritevole. »

Il Rettore dell'Università di Roma, nell'Annuario da me citato, dice dunque che la nomina di una gran parte dei professori, di quelli stessi che insegnarono nell'Università da lui governata, non era in conformità neppure delle leggi vigenti col governo pontificio.

Ciò è grave. In verità, noi dobbiamo riconoscere non l'arbitrio, ma le leggi che dominavano in altri tempi.

PRESIDENTE. Scusi, signor Senatore, ma questa questione versa sull'articolo quarto.

Senatore CANNIZZARO. La discussione generale versa su tutti gli articoli specialmente sul 1, e sul 4, che sono i due perni del progetto che esaminiamo. Io chiedo al Ministro spiegazioni se ciò che è detto dal Rettore dell'Università di Roma è vero, e mi riservo a prendere il partito sul voto che dovrò dare e sulle proposte che dovrò fare intorno all'art. 4 do, o le spiegazioni che il Ministro darà. Per ora insisterò perchè sia prelevata la discussione e la deliberazione sull'art. 13.

Presentazione di un Progetto di Legge.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho l'onore di presentare un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, relativo al concorso dell'Italia all'Esposizione Universale di Vienna.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto che sarà stampato e distribuito agli Uffici per gli studi ordinari.

Seguito della discussione del progetto di Legge per la parificazione delle Università di Roma e Padova.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **MENABREA.** Signori, ieri, quando si credeva che la discussione di questa legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova colle altre Università del Regno, non potesse quest'oggi essere portata innanzi a Voi, io mi riservai di prendere la parola per sottoporre al Senato una questione pregiudiziale, la quale mi avrebbe condotto ad una proposta, che aveva per iscopo di rimandare per ora ogni discussione intorno a progetti di legge concernenti la pubblica istruzione, i quali non avessero carattere d'urgenza, e toccassero nel suo organismo stesso il sistema vigente in materia d'insegnamento pubblico.

Dopo di avere udito il discorso dell'onorevole Cannizzaro, io rimango ancora più fermo nel mio primo proposito; e credo che le discussioni di questi diversi progetti di legge che sono o saranno presentati al Parlamento, non possano non essere lunghe e difficili, e che perciò sia bene esaminare quale scopo noi vogliamo raggiungere, e con quale intento debbono essi venire coordinati fra loro.

Se io pongo mente alle difficoltà che sono sorte anche nell'altro ramo del Parlamento, a proposito di leggi assai semplici, l'una relativa alla parificazione delle Università di Roma e di Padova, l'altra alla soppressione delle facoltà teologiche; quando io penso alle osservazioni che furono messe avanti testè dall'onorevole Cannizzaro, io credo che se noi ci lasciamo sfuggire l'occasione di portare la luce in tutte queste questioni, noi finiremo per non intenderci mai sull'argomento cotanto vitale dell'istruzione pubblica. Son pure d'avviso che tutte queste difficoltà nascono da ciò, che non si scorge nel complesso del sistema che si vuol

sottoporre alle discussioni del Parlamento, un nesso logico sufficiente. Vediamo il signor Ministro presentarci il progetto di legge sulla parificazione delle Università; avremo quello sulle facoltà teologiche, uno sull'istruzione obbligatoria, un altro sulla riforma dell'istruzione superiore, e via via.

Ora, o Signori, prima di intraprendere questa discussione, cerchiamo di sapere dove vogliamo arrivare; si tratta qui di creare un edificio nuovo, oppure di aggiungere altre costruzioni alle attuali?

Ma prima di aggiungere qualche cosa all'edificio esistente, non sarebbe egli più opportuno l'assicurarsi se le basi ne sono abbastanza solide, se sono conformi all'esigenza dei tempi, ed a ciò che domanda il paese?

Ed è su questo punto, che io voglio per ora fermare l'attenzione del Senato, per venir poi a fare una proposta, la quale spero sarà da esso accettata, perchè parmi debba servire a menomare le difficoltà che si presentano in così grave argomento.

Io credo che, quando si vengono a proporre leggi organiche, sia necessario esaminarle nel loro complesso, e non soltanto nelle loro parti: io credo che bisogna misurarne tutta l'estensione, tutta la portata; e per mostrarvi come bisogna andare molto a rilento nell'introdurre principii nuovi ed idee nuove in questo argomento, mi basterà citare, a modo d'esempio, una delle leggi più importanti, la quale fu non ha guari presentata all'altro ramo del Parlamento, quella cioè sull'istruzione obbligatoria. Forse nella mia opinione differirò circa i mezzi di rendere l'istruzione obbligatoria, ma infine quest'idea prevale, e penso, finirà per trionfare.

Ma si è egli pensato a tutto ciò che importa l'istruzione obbligatoria, e specialmente l'istruzione primaria laica, che si vuole oggi generalizzata?

Si è egli pensato ad una cosa, che parrà di secondaria importanza, ma che invece è indispensabile, voglio dire la diversità che corre tra l'applicazione di questa legge alle città, alle campagne ed ai grandi centri industriali?

Si è egli pensato alla questione finanziaria, che ha una grandissima importanza; giacchè volendo un'istruzione laica, avremo maestri di scuola ammogliati e con famiglia, e bisognosi perciò di stipendi che permettano loro di mantenere le loro famiglie? E se ciò non

si può fare, che cosa accadrà, o Signori? Accadrà che quei medesimi uomini i quali sono investiti di una specie di sacerdozio, poichè ad essi è affidata non solo la istruzione primaria, ma ben anche l'educazione della gioventù, alla quale debbono inculcare i sacri principii de'doveri di buon cittadino, accadrà, dico, che questi uomini si dibatteranno fra la miseria e lo stento; e se sarà così, come potranno essi ispirare quei sentimenti d'ordine che devono formare la base dell'educazione della gioventù? Non è da temere, o Signori, che questi uomini, spinti dal bisogno, insorgano, direi quasi, contro i principii sociali? *Male suada fames!*

E quello che dico, o Signori, non lo dico a caso: diffatti sarà senza dubbio a cognizione del signor Ministro della Pubblica Istruzione che si è sparso in tutte le scuole una specie d'appello che produsse in me una sinistra impressione, ed è appunto un appello degli istitutori i quali accusano la società della miseria in cui giacciono.

Si vede adunque che alla questione finanziaria conviene pensare seriamente, quando si viene a dichiarare che l'istruzione primaria deve essere obbligatoria, e che questa si vuole laica.

Voglio accennare anche ad un altro punto, ed è, che si propende a volere che l'istruzione profana debba essere separata dall'istruzione religiosa. Sia pure così. Ma si è egli pensato al modo di impartire alla gioventù l'istruzione religiosa? È presto detto: andranno questi giovani dal parroco, o dal ministro del culto, secondo la religione alla quale appartengono; ma bisognerà che le due scuole sieno associate o, per meglio dire, concordi; così si procede nei paesi, dove la separazione dell'insegnamento religioso dall'insegnamento laico, è introdotta. Per esempio, negli Stati Uniti di America, dove c'è un'infinità di sette che diversificano l'una dall'altra, vicino alla scuola laica, provvedono, non dirò il Governo, ma le Commissioni che reggono l'istruzione pubblica, perchè vi sia l'insegnamento religioso.

Io non vi ho accennato che una delle tante difficoltà che si possono incontrare nel caso preso per esempio, della istruzione primaria. Lo stesso potrebbe dirsi per le leggi che riguardano l'istruzione secondaria e la superiore, ed io non vorrei, o Signori, che colla legge che

discutiamo, sivenisse a fare un nuovo edificio che fra poco si dovesse distruggere, come accennava l'onorevole Senatore Cannizzaro.

Mi pare che sieno già troppi i decreti e le circolari che hanno modificata la legge primitiva Casati, perchè non ne ho contati meno di 230 dal 1859 al 1867, i quali hanno cambiato, anzi trasformato quella legge fondamentale della nostra istruzione pubblica.

Inoltrandoci in questa via di riforme dell'istruzione pubblica, bisogna poi tenere gran conto anche dei lagni che si fanno per ogni dove sentire; e quando parlo di lagni, non intendo far rimprovero alcuno al signor Ministro; anzi lo difenderò piuttosto, perchè conosco l'ingegno e l'alacrità che egli ha dimostrati per il bene dell'istruzione pubblica; e se talvolta egli ha smarrita la via, egli è perchè si trova in una selva molto oscura, della quale è difficile trovare l'uscita.

Ma infine, lo ripeto, non ne faccio a lui rimprovero, perchè in questa parte, siamo stati tutti colpevoli; perchè sono stati tutti colpevoli i membri del Parlamento, e i Ministri passati, se non si diede all'istruzione pubblica quella importanza che deve necessariamente avere.

Debbo dire però che, a discolpa di coloro che presiedettero all'istruzione pubblica, le questioni politiche furono tali e tante da assorbire completamente l'attenzione pubblica. Ma ora che la nostra unità è compiuta, dobbiamo seriamente occuparci dei nostri affari interni.

Certamente nessuna questione è più grave e più importante pel nostro avvenire, di quella che riguarda l'istruzione dei nostri figli.

Noi abbiamo sempre trattato da gran signori; abbiamo affidato l'educazione de' nostri figli a precettori senza più oltre occuparcene, ed intanto si sono venuti cambiando sistemi, metodi e principii d'insegnamento. In sostanza si è fatta una rivoluzione, una confusione grandissima. Ora da ogni parte naturalmente si odono lamenti. Signori, bisogna dunque fare una rivista retrospettiva, bisogna vedere ciò che abbiamo fatto e ciò che rimane a fare, per metterci al pari delle esigenze attuali.

Io devo anzi tutto notare, che non si può negare esservi nel paese un gran movimento intellettuale in ogni classe di cittadini.

Vediamo i Municipi i quali fanno spese per fondare e mantenere scuole; vediamo che il Parlamento non ha mai rifiutato fondi per l'iu-

segnamento, e che sempre ha cercato di secondare le proposte che gli venivano presentate: vediamo insomma veramente un movimento intellettuale, ed un vivo desiderio d'istruzione nella gioventù del nostro paese. Malgrado però tutto questo, la cosa non cammina a dovere, e dalle discussioni stesse che seguono nei reicinti del Parlamento, ci accorgiamo che l'ordinamento della pubblica istruzione non è ancora quale si desidera, e quale realmente dovrebbe essere.

Io dunque credo opportuno accennare, se non esaminare, alcuni degli appunti che si fanno al nostro sistema d'istruzione pubblica, anche in quella parte che concerne l'educazione della gioventù.

Questi appunti saranno forse esagerati ed anche infondati; ma la pubblica opinione se ne preoccupa; bisogna accennarli, per mostrare quanto sia razionale la proposta che io sto per sottoporre al Senato.

Incomincio dalla parte che concerne l'istruzione: ricordo anzitutto, che l'istruzione si divide in primaria, secondaria, tecnica e superiore.

Se noi osserviamo l'andamento dell'istruzione primaria, come dissi poco fa, essa prende uno sviluppo generalmente soddisfacente; ma questo sviluppo, bisogna dirlo, si limita troppo spesso ai grandi centri e alle città principali, ed è dovuto ai sacrifici che si fanno a questo proposito, sacrifici che però sono sempre compensati da notevoli progressi.

Lo stesso non si potrebbe dire delle campagne, dove molto e moltissimo ci è ancora da fare per il bene dell'istruzione, e le statistiche ci dimostrano che il numero degli analfabeti è pur troppo ancora assai considerevole.

Trattandosi dell'istruzione primaria, non debbo dimenticare l'esercito. L'esercito, Signori, provvede alla difesa ed alla sicurezza dello Stato; nell'esercito, i giovani sono educati alla disciplina, all'abnegazione ed a tutte le virtù severe che fanno un buon cittadino. Questi giovani ricevono altresì l'istruzione primaria, e così quando fanno ritorno ai loro focolari, dopo aver pagato il tributo alla patria, essi sono i primi a portare lo spirito di ordine, ed a giovare allo sviluppo dell'istruzione, specialmente nelle campagne.

Io ho creduto dover rendere questa testimonianza di lode all'esercito, il quale sarà uno dei grandi fattori dell'incivilimento in Italia.

Ma circa l'indirizzo dell'istruzione primaria si fanno alcuni appunti; si pretende che parecchi programmi siano troppo elevati per la gioventù; che troppo trascurata vi sia l'educazione fisica, che è anch'essa cosa di massima importanza, e si rimprovera anche di essere troppo uniformi, di richiedere cioè un sistema quasi uguale per tutti gli individui.

Tuttavia bisogna dire che l'istruzione primaria generalmente progredisce, ed è un fatto degno di nota, che questa proceda meglio là dove l'azione diretta amministrativa del Ministero si fa meno sentire.

Tornerò poi su questa idea, che ha una certa importanza. Passiamo ora alla istruzione secondaria.

L'istruzione secondaria è quella che suscita forse maggiori lagni.

Anzitutto, si rimprovera alla istruzione secondaria quella assoluta uniformità che costringe tutte le teste a foggarsi sul medesimo stampo, come se la varietà degli intelletti non richiedesse metodi diversi pure da quelli che vengono prescritti dai Regolamenti in vigore.

Si rimprovera anche a questo sistema il poco ordine che vi è nella distribuzione degli studi: gli studi di matematica che s'impongono alla classe ginnasiale in un'età in cui la gioventù può difficilmente intenderli, si lasciano poi trascurar per molti anni, e si riprendono quando i giovani sono già sopraffatti dagli studi letterari e di altre scienze.

Si rimprovera infine all'insegnamento liceale, il numero e la difficoltà degli esami.

Per dare un'idea degli esami, basterà notare che, per prendere la licenza liceale, occorrono nientemeno che 13 esami distinti. Non so se si sia fatto ora qualche cambiamento, ma rilevo da un Annuario della istruzione pubblica che 4 sono le prove scritte, e 9 le prove verbali.

Cosa succede? Che i giovani, oppressi dalla quantità delle materie a cui debbono prepararsi, difficilmente possono raggiungere la mèta, e vediamo infatti dalle statistiche, che molti di quei giovani che si presentano all'esame di licenza, non ottengono la promozione.

Nell'anno scolastico 1869 e 1870 per esempio, furono iscritti per la licenza liceale 4136 alunni, e ne furono promossi soltanto 1531, poco più del terzo.

Ora è evidente che qui vi è una difficoltà. Ela difficoltà sta non solo in questi esami e nel nu-

mero di essi, ma anche e più nella natura dei programmi. Chi legge i programmi dell'istruzione secondaria, è spaventato dalla quantità di materie che si devono studiare. Io ho conosciuto un distintissimo professore di storia, autore di libri reputatissimi e che fanno molto onore all'Italia, il quale mi disse, di essere stato una volta chiamato a far parte di una Commissione di esami per la licenza liceale, e di essersi rifiutato, stimandosi non abbastanza forte in istoria, per poter rispondere ai quesiti proposti nel programma.

Altri appunti ancora si fanno all'istruzione secondaria.

Le si rimprovera, come dissi, l'incertezza dei metodi, la mutabilità dei programmi e dei libri di testo, i quali diventano talvolta oggetto di speculazione. Per citare un esempio, avvertirò, che per lo studio della geometria, prima si era prescritto il Baltzer, poi il Legendre, ed ora si è adottato Euclide, con grave imbarazzo degli studiosi.

Veniamo ora all'istruzione superiore. L'onorevole Senatore Cannizzaro vi ha già accennato quali sieno le condizioni attuali dell'istruzione superiore.

Io rammenterò soltanto la molteplicità delle Università che esistono in Italia. Noi abbiamo nientemeno che 21 Università, non compresa quella di Roma. Fra queste, 17 sono governative e 4 comunali.

Ebbene, sapete, Signori, quale è il numero degli allievi in gran parte di esse? In dieci, il loro numero non oltrepassa il 183 ed in alcune discende anche a 22. Ho calcolato da una Relazione presentata dall'illustre Matteucci, che in alcune Università del Regno ogni allievo veniva a costare allo Stato più di 1800 lire all'anno. Come dianzi notava l'onorevole Senatore Cannizzaro, è difficile che in queste Università gli insegnamenti delle diverse facoltà si possano dare completamente, perchè se in alcune Università il numero dei professori eccede, in altre è insufficiente. Onde anche per questa parte si deve venire a qualche riforma, e vedere se non sia conveniente, almeno per parte del Governo, concentrare la scienza in poche Università distribuite in tutto lo Stato, anzichè sparpagliarne un gran numero, senza ottenere utili risultati per la coltura generale.

Io non mi estenderò molto sopra questo argomento: accennerò soltanto che, quando venne

presentata la presente legge al Parlamento, vari scritti furono pubblicati per sostenere la necessità di riformare il sistema attuale di insegnamento superiore, e fra questi scritti ve n'è uno di due valenti professori, i signori Corrado Tommasi-Crudeli e Blaserna, nel quale si legge, che la riforma dell'Università di Roma non può dare risultamenti utili, se non si riforma anche tutto il sistema dell'insegnamento superiore.

Un altro rimprovero che si fa all'insegnamento superiore è questo, che la scelta dei professori non venne sempre fatta per titoli scientifici, ma che talvolta v'ebbe parte la politica.

Ma io non voglio maggiormente tediare il Senato sulla questione dell'istruzione propriamente detta. Passo all'educazione.

Nelle provincie subalpine, prima dello Statuto, si può dire che l'istruzione pubblica era dominata dal clero.

Eravi bensì un Magistrato supremo detto della riforma, il quale invigilava, ma in fatto l'istruzione era in mano del clero, in virtù del diritto che pretende avere la Chiesa di educare ed insegnare: *ad eum qui regit christianam rempublicam, scholarum regimen pertinet*. Il laicato era sottoposto al dominio clericale, e si capisce come sotto un governo essenzialmente cattolico, vigessero tutte le discipline cattoliche.

Questo stesso principio era adottato più o meno negli altri Stati in cui era divisa l'Italia.

Venute le riforme costituzionali, fatta l'annessione delle varie provincie del Regno, le parti furono completamente invertite, ed il clero, che era prima dominatore, diventò dominato, e subentrò al clero l'amministrazione laica, la quale s'impadronì dell'istruzione pubblica.

Nella legge Casati vi è qualche disposizione che accenna alla libertà d'insegnamento, ma tuttavia questo principio non ebbe ancora una grande attuazione; anzi si è sempre veduto che, dopo la pubblicazione di detta legge, si è tentato di restringere questa libertà; e l'amministrazione laica ebbe sempre tendenza ad assumere la istruzione di tutta la gioventù. Ebbene, noi abbiamo imitato un paese vicino, la Francia, il cui sistema dottrinario, permetteteci che lo dica, non è altro che quello della celebre Compagnia di Gesù, la quale voleva piegare la gioventù secondo i suoi principii. I principii sono diversi, ma i metodi sono gli stessi.

Questa osservazione non è mia, ma lo dice un recentissimo libro del signor Michel Bréal

professore al Collegio di Francia, intitolato: *Quelques mots sur l'Instruction publique en France*, nel quale il valente Autore passa in rassegna i vizi dell'istruzione pubblica in Francia.

Molti conflitti sono nati delle accuse reciproche fra il clero ed il laicato. Da una parte si accusa il clero di ignoranza e di superstizione, d'ostilità alle istituzioni del paese; dall'altra, il clero accusa i laici di essere irreligiosi, di professare la morale d'Epicuro anziché quella di Cristo, di spiegare alla gioventù Lucrezio anziché il Vangelo, e di far pubblica professione di ateismo e di materialismo. Queste sono accuse reciproche, ed invece di calmarsi, gli spiriti si sono esacerbati maggiormente in occasione della presentazione dei progetti di legge sulla soppressione delle facoltà teologiche, e dei direttori spirituali in alcune scuole, senza che sia trapelato il menomo raggio di libertà d'insegnamento. Dunque siamo in presenza di due contendenti i quali si accusano a vicenda: se si trattasse soltanto di loro, direi di lasciarli dar sfogo alle proprie idee, ma vi è di mezzo qualche cosa di più serio: vi sono i nostri figli, i figli della Nazione, che possono dirsi le vittime di questa cieca lotta.

Ed è perciò che bisogna indagare che cosa vi è da fare.

Non dico che siano fondati tutti gli appunti che ho accennato; saranno esagerati, ed anche non veri; ma infine l'opinione pubblica se ne preoccupa, e le prevenzioni non sono certo in favore del Governo; prova ne sia, che voi vedete le scuole del Governo, specialmente secondarie, molto meno frequentate di quelle degli istituti privati, di Corporazioni religiose e dei Seminari.

E qui ne raccolgo la prova da alcune cifre ricavate dall'Annuario dell'istruzione pubblica, dove si vede che, sopra 4136 allievi per l'esame di licenza nell'anno 1869-70, ve ne erano di provenienti dalle scuole governative e comunali 1461, e dalle scuole private e Seminari 2670. — Il che dimostra, o Signori, che questi appunti sono tenuti veri dal pubblico, e che hanno gettato lo sgomento nell'animo dei padri di famiglia, i quali perciò mandano di preferenza i loro figli alle scuole che non sono governative.

Io citerò ancora una delle città più cospicue dello Stato, la quale certamente non è clericale,

tutt'altro: eppure in essa vi è un Liceo governativo che non conta che 500 o 600 allievi; mentre una scuola diretta da una corporazione religiosa, ne conta da 2500 a 3000.

Questi fatti, o Signori, indicano che vi è qualche cosa da fare. Ripeto dunque che nella condizione attuale della nostra istruzione pubblica, noi non possiamo procedere senza sapere dove andiamo, e senza appurare la vera condizione delle cose. Questa preoccupazione che si manifesta presso di noi, si manifesta pure in altri paesi.

Io veggio che in Francia la questione dell'insegnamento è quella che preoccupa maggiormente l'attenzione pubblica, e, cosa singolare, coloro che domandano ora la libertà, sono quelli che furono fin qui i più potenti sostenitori del sistema universitario assoluto. In una conversazione che ebbi non ha guari con un alto funzionario dell'Università di Francia, questi mi diceva: *io attribuisco in massima parte tutte le nostre sventure al sistema di istruzione e di educazione che abbiamo seguito finora*. Vi citerò un'altra volta a questo proposito il signor Bréal, il cui lavoro ho qui fra mani, il quale consacra nientemeno di 400 pagine a dimostrare la necessità di una radicale riforma nel pubblico insegnamento. Riferirò ancora le parole di un altro professore nella Facoltà delle Scienze di Parigi, il signor Bert, il quale diceva: *L'insegnamento superiore in Francia, bisogna dire altrettanto dell'insegnamento secondario, è una vecchia costruzione mal conceita, mal costrutta, male distribuita, e siccome essa sta crollando sulle nostre teste, badiamo a non farvi, con gran dispendio, riparazioni insufficienti e poco duraturi; bisogna portarvi arditamente il martello*.

E queste, o Signori, sono le opinioni di uomini che vissero ed invecchiarono nell'istruzione pubblica.

Signori, noi siamo qui per costruire, per edificare qualche cosa di nuovo; e non sarà egli conveniente esaminare attentamente quale sia la miglior via che dobbiamo seguire?

Io credo che così abbiano proceduto tutti i popoli che vollero fondare l'istruzione pubblica sopra salde basi.

Io quindi penso, o Signori, che una indagine da farsi seriamente sulle condizioni e sui bisogni dell'istruzione pubblica in Italia sia cosa non pur necessaria ma indispensabile, e debba

precedere ogni altra discussione di leggi organiche.

Io rammento, o Signori, che anche in Inghilterra vi furono gravi discussioni intorno al sistema dell'istruzione pubblica, e quel Governo procedette ad un'inchiesta parlamentare, la quale durò parecchi anni, e si estese non solamente nell'interno del paese, ma andò a cercar lumi in tutte le principali nazioni di Europa, ed anche in America.

Ed ora in Italia, sotto la direzione di un abilissimo amministratore, si compie un'inchiesta industriale; e perchè non si farebbe altrettanto per la pubblica istruzione? Ma, sia detto incidentalmente, l'inchiesta industriale mi sembra incompleta, poichè non porta le sue indagini che sulla parte materiale delle industrie nostre, e non si occupa della morale, voglio dire, per esempio, dell'istruzione degli operai, delle loro relazioni coi padroni, ecc.

Quando, o Signori, ci troviamo innanzi un così grave quesito da sciogliere, ci asterremo noi dalle opportune indagini; non vorremo noi cercare in quali condizioni realmente versi l'istruzione pubblica; non vorremo accertarci se le accuse che si vanno facendo, sieno o no fondate?

Non è egli coll'indagare in quali condizioni ci troviamo, che si potrà venire a determinare l'indirizzo da darsi all'istruzione?

Egli è per questo Signori, che io avrò l'onore di deporre sul banco della Presidenza una proposta, nella quale domando che il Senato ordini un'inchiesta sulle condizioni della nostra pubblica istruzione.

Ma, direte, o Signori: da chi dev'esser fatta questa inchiesta? Potrà esser fatta dal Ministero? Non credo, perchè non soltanto i Ministri presenti ma anche i Ministri passati sarebbero giudici e parte, mentre anzi dovrebbero essere gli interrogati. Questa inchiesta, spetta al Senato di farla.

Se vi è una occasione, o Signori, in cui il Senato debba affermare il suo potere moderatore, ella è questa, in cui si tratta di argomento che sovrasta a tutte le questioni politiche, e che ha un carattere essenzialmente sociale.

Al Senato, che è più d'ogni altro, conservatore dei grandi principii sociali, spetta l'ordinare questa inchiesta, la quale, secondo il mio avviso, produrrebbe i più benefici effetti. Io non voglio pregiudicare le cose; ma credo che

emergerà da questa inchiesta la necessità di fare una parte molto larga alla libertà dell'insegnamento. Io sono persuaso che questa inchiesta dimostrerà la necessità di chiamare i padri di famiglia a prender parte più diretta in tutto ciò che concerne la pubblica istruzione.

Tanto in Francia come da noi, che ne siamo troppo spesso imitatori, l'ingerenza diretta dei padri di famiglia nei consigli dell'istruzione primaria può dirsi esclusa; mentre negli Stati Uniti, dove l'istruzione è oggetto di tutta l'attenzione e di tutte le più grandi cure dell'intera cittadinanza, non è il Governo, non sono i Municipii che hanno la direzione delle cose riguardanti l'insegnamento primario e secondario, ma bensì Commissioni speciali, alla nomina e composizione delle quali, concorrono essenzialmente i padri di famiglia. Lo stesso avviene in Inghilterra, lo stesso in Prussia, quantunque quest'ultima, fino a' nostri giorni, sia stata sotto un regime quasi assoluto.

Ebbene, o Signori, noi abbiamo, direi quasi, escluso l'ingerenza ufficiale de' padri di famiglia nell'amministrazione della istruzione pubblica. Noi, per l'istruzione primaria, abbiamo tutto affidato ai municipii; e per molti di essi, le cose potranno andar bene; ma alcuni possono pur traviare.

Pochi mesi fa, io ho veduto, in una città di una nazione vicina, degli scandali provocati nelle scuole comunali da un'amministrazione municipale, che sembra avesse posto in non cale quanto impongono i doveri sociali. Ed è perciò, o Signori, che io credo che uno dei principali risultati dell'inchiesta, sarà appunto quello di far una larga parte ai padri di famiglia nell'ingerenza dell'insegnamento primario e secondario.

Io spero poi anche in un altro risultato: io non dico che il Ministero dell'Istruzione Pubblica sarà abolito; credo però che sarà essenzialmente modificato, e che la sua missione dovrà essere non più amministrativa, ma essenzialmente direttiva. Esso non avrà più quella ingerenza troppo minuta sopra la istruzione pubblica che ha di presente, ma diverrà il Ministero del progresso, come appunto esiste in Spagna, il quale ha l'alta missione direttiva dell'istruzione pubblica, che raccoglie tutto ciò che riguarda l'istruzione pubblica, i lavori pubblici e l'incremento di tutte le discipline

scientifiche ed economiche. Vorrei perciò che questo si chiamasse e realmente fosse un Ministero del progresso.

Un altro risultato di quest'inchiesta sarà quello di lasciare a tutti una più ampia libertà, e di sottrarre tutto che si attiene all'istruzione pubblica, alle agitazioni politiche, per mantenere questa nelle regioni più alte e più serene della scienza e del vero progresso.

Si dovrà anche lasciare alle grandi Università, ai grandi Istituti scientifici una specie di autonomia, affinché ciascheduno abbia una personalità non solo direi amministrativa, ma anche scientifica, non che la libertà dell'indirizzo e del modo d'insegnamento, che meglio parrà loro rispondere ai principii che informano le scienze moderne.

Così avviene in Germania, dove si può dire che l'istruzione fu quella che fece questa nazione così potente e grande.

Si verrà anche nelle Università a separare più spiccatamente la parte che costituisce l'insegnamento professionale, da quella di perfezionamento, o speciale.

In conseguenza, o Signori, di queste considerazioni, ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la seguente proposta:

« Il Senato, riconoscendo la necessità d'indagare le condizioni della pubblica istruzione in Italia per avviare le reclamate riforme, ordina che a tal uopo si proceda ad un'inchiesta da affidarsi ad una Commissione da esso nominata e composta di nove de' suoi membri.

» Sarà in facoltà di detta Commissione l'aggregarsi altri Senatori e di incaricare sotto Commissioni locali di procedere nelle varie parti del Regno alle indagini ravvisate necessarie.

» La Commissione d'inchiesta renderà conto al Senato del suo operato non più tardi della prossima ventura Sessione. »

Mi resta ancora a dire qualche cosa intorno alla composizione di questa Commissione. Io credo che i Senatori i quali sono stati Ministri, od hanno appartenuto in qualche modo alla pubblica istruzione, od ebbero una responsabilità diretta in questa materia, debbano astenersi dal farne parte, perchè, come dissi poc'anzi, essi debbono essere interrogati, e non interrogatori. D'altronde vi sarebbe anche un motivo di convenienza, perchè molti di quelli che furono rettori supremi della pubblica

istruzione, appartengono all'altro ramo del Parlamento.

Io non mi dilungherò maggiormente su questa questione; e termino, non col dire che spero che il Senato vorrà accogliere la mia proposta, ma che l'accoglierà, perchè lo deve, perchè così desidera il paese, e perchè questo è un compito degno dell'alta sua saviezza. E così il Senato, col portare la luce framezzo all'oscurità che regna intorno al nostro ordinamento d'istruzione pubblica, avrà ben meritato della patria, e provveduto all'avvenire del nostro paese.

(Vivissimi segni d'approvazione.)

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. La gravità dell'insolita, e certamente non prevedibile proposta dell'onorevole Senatore Menabrea, mi consiglierebbe a pregare il Senato che mi si concedesse tempo di riflettere innanzi di accingermi a rispondere ad una sì lunga serie di appunti, che io non posso non chiamare accuse, e che toccando una gravissima varietà d'argomenti, riescono ad una conclusione la quale io debbo considerare come un voto di diffidenza e di biasimo contro l'attuale Ministro della Pubblica Istruzione.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Imperocchè d'onde nasce per l'onorevole Senatore Menabrea l'improvvisa necessità di una generale inchiesta su tutta quanta l'amministrazione passata e presente della pubblica istruzione? Com'è che l'onorevole Senatore Menabrea non si è accorto prima d'ora di codesta oscurità paurosa che copre i misteri della istruzione pubblica? Io non posso almeno, malgrado le parole cortesi che l'onorevole Senatore ha voluto indirizzarmi, non posso a meno di pensare, che in due anni e mezzo di ministero, io, a giudizio dell'onorevole Menabrea, non ho saputo fare il dover mio, non ho saputo cioè dirigere e maneggiare con frutto quella inchiesta naturale e perpetua che il Governo deve fare sopra gli atti dell'amministrazione che gli è commessa.

Se dunque è nata ora la necessità di una inchiesta generale, che abbraccia tutti i rami dell'insegnamento, io dovrei credere, sarei anzi obbligato a credere, d'essere in colpa di negligenza, e di aver mancato al mio dovere.

Ma badi bene l'onorevole Senatore Menabrea alle conseguenze gravissime della proposta che egli fa in questo momento. Io, dopo lunghi studi, che forse non saranno riusciti a conclusioni le quali soddisfacciano l'onor. proponente, io dopo avere per tanto tempo taciuto ed essere rimasto, quasi direi, assente dalla vita legislativa, trovomi infine pronto a mettere innanzi alla Rappresentanza nazionale una serie di disegni di legge, i quali danno ogni opportunità di discutere sull'indirizzo generale del Ministero della Pubblica Istruzione, anzi fanno nascere la necessità di esaminare partitamente i tre grandi rami del pubblico insegnamento.

Infatti ho avuto pochi giorni fa l'onore di presentare alla Camera dei Deputati uno schema di legge per l'applicazione del principio dell'istruzione obbligatoria, e naturalmente non ho potuto preparare questo grave provvedimento, già da tanti anni invocato, senza farvi precedere una lunga e minuta disamina sullo stato della istruzione elementare in tutto il Regno, al qual uopo mi valse anche de'risultamenti della grande inchiesta che il Senato aveva ordinata nel 1869, che fu condotta a termine fedelmente dal Ministero, ed i cui Atti compendiosamente riassunti verranno presentati al Parlamento.

Io ho appaiato questo progetto di legge con un altro che ne è come il naturale complemento, voglio dire la proposta di provvedere finalmente alle pensioni dei Maestri elementari, per rendere appunto meno dura la loro condizione economica, che l'onorevole generale Menabrea ha dipinta con molta ragione come deplorevole. Anche per congegnare coi necessari avvedimenti il Monte delle pensioni dei Maestri, di cui si era fatta promessa e si era scritto il principio nella nostra legislazione scolastica fino dal 1859, ma che nessuno aveva fin qui osato di pur ricordare, anche per questo progetto, dico, ho dovuto fare un'attenta inchiesta sulle condizioni economiche e morali dei Maestri elementari. È naturale che nell'occasione in cui saranno esaminate dal Parlamento queste due proposte, si potrà vedere se l'inchiesta istituita dal Governo sopra l'andamento della propria amministrazione, sia riuscita compiuta e conclusiva, e allora si potrà dare, a ragion veduta, un voto di biasimo al Ministro, se le leggi proposte non saranno state sufficiente-

mente studiate e fondate sulla piena cognizione dei fatti.

Infine, io ho accettato l'invito autorevole fattomi nella Camera dei Deputati di presentare una legge per il riordinamento dell'istruzione superiore, e devo ora aggiungere che io mi proponevo di presentare in breve il mio lavoro sul difficilissimo tema a quest'augusto Consesso, poichè io credo che sede più acconcia di quella del Senato non si possa trovare per avviare una discussione così momentosa e difficile. Oltre a ciò, vi hanno altri provvedimenti accessori e, direi così, episodici, tra i quali è la legge per la soppressione delle facoltà teologiche, che, come mi studiai di spiegare nell'altro ramo del Parlamento, io considero come un puro accertamento legislativo di un fatto compiuto, che, contro le mie previsioni, suscitò una discussione ardente che io avrei volentieri evitato, ma che almeno riuscì consolante per la sincerità delle idee e l'altezza dei sentimenti che vi si espressero. Altre leggi sono già presentate, o in pronto, pel riordinamento dell'istruzione speciale dei Sordo-Muti e pel miglioramento delle condizioni economiche dei Professori delle scuole secondarie, nella quale proposta, che l'onorevole Menabrea ha intitolata a dirittura legge per la soppressione de'maestri di religione, v'ha qualche disposizione, non sostanziale, la quale riguarda in fatto i catechisti e i direttori spirituali; ma lo scopo vero della proposta è quello di recare qualche miglioramento negli stipendi di una classe d'insegnanti, che da lungo tempo aspetta, invoca e merita qualche provvedimento favorevole.

Ora avvertite. Se in presenza di queste leggi, che io ho deposte davanti alla rappresentanza nazionale, si venisse a dire: Non si vede chiaro; la maniera onde è governato l'insegnamento pubblico lascia luogo a sospetti e ad accuse; anche codesti nuovi progetti di legge che toccano tutti i rami dell'istruzione crescono i dubbi e le oscurità; abbiamo bisogno di portar prima la luce in queste tenebre che circondano l'amministrazione governativa; vogliamo prima di tutto esaminare se l'insegnamento pubblico è quale dovrebbe essere, e se le proposte di legge meritino d'essere esaminate: quale sarebbe la conclusione? Che si oppone un rifiuto anticipato, perentorio a tutte le mie proposte. Imperocchè, pongasi pure che si voglia dubitare della loro opportunità, della loro serietà, l'occasione di

combattele, di mostrarne l'insufficienza, di proporre un'inchiesta, sarà allora appunto che le mie proposte verranno ad essere conosciute, studiate, giudicate dal Senato. Parrà naturale allora il dire: codesti concetti legislativi non sono fondati su una sufficiente notizia dei fatti; i disordini, a cui il proponente vorrebbe portar rimedio, non sono che l'effetto d'un'amministrazione disadatta e incapace: si faccia un'inchiesta per vedere ove sia il male. Ma proporre un'inchiesta anticipata, preliminare, generale, è veramente pregiudicare tutte le questioni. Fare l'inchiesta per impedire che si esaminino quello che il Governo crede di proporre al Parlamento, me lo perdoni l'onorevole Senatore Menabrea, ma non posso rendermi conto di codesto procedimento, nè certo mi immaginava, quando egli ebbe la gentilezza di dirgermi alcune parole cortesi, che in fondo di quelle lodi vi fosse una proposta, la quale addirittura tronca ogni possibilità di una fruttuosa discussione sui progetti di legge, che in fin dei conti sono già presentati al Parlamento e alla Nazione.

Con queste poche parole mi permisi d'esprimere il mio parere rispetto al modo e all'occasione con cui viene prodotta la proposta dell'onorevole Menabrea. Intorno ad essa il Senato, nella sua saviezza, piglierà quel partito che crederà migliore. Era mio debito però avvertire la gravità delle conseguenze.

Ma perchè l'on. Menabrea non creda che la sua fulminea rassegna sull'istruzione pubblica, o piuttosto sull'amministrazione dell'istruzione pubblica, la quale doveva essere come il preludio della sua proposta, mi trovi come impreparato, così anche disarmato, mi permetterò di soddisfare, come meglio potrò, alla più parte delle sue interrogazioni. Io ho preso rapidamente qualche nota, mano mano che l'onorevole Menabrea parlava, e risponderò come me lo consentirà il caso improvviso e la varietà delle materie, che l'on. Menabrea ha toccate.

Egli cominciò col dire che io aveva presentato una legge per l'istruzione *obbligatoria laica*. Io non so d'onde egli abbia cavata questa singolare qualificazione. Nella proposta per l'istruzione obbligatoria in ispecie, ed anche in tutte le altre, che riguardano l'educazione popolare, non ho mai parlato d'*istruzione laica*; e non ho mutato di un apice le disposizioni fondamentali che reggono l'istruzione elementare; ma solo pro-

curai di ottenere che l'istruzione riescisse più feconda; e per renderla più feconda, proposi di autorizzare i Comuni i quali credano di valersi del principio dell'istruzione obbligatoria, ad applicare le sanzioni punitive, sempre però quando provino prima d'aver essi adempiuto all'obbligo di preparare scuole e maestri sufficienti alla popolazione. L'onorevole Menabrea sa bene che codesta non è neppure una novità, che è anzi un'applicazione condizionata e ristrettiva della legge 13 novembre 1859, nella quale il principio dell'istruzione obbligatoria veniva chiaramente proclamato, sebbene sia rimasto 12 anni senza applicazione.

Ho cercato di fare il debito mio, come servitore ed esecutore della legge. È questa la grande novità, che si trasforma in una specie di attentato rivoluzionario, il quale miri a tradurre l'istruzione del popolo, da religiosa in laica, da morale in immorale?

Assicuro l'on. Menabrea che nella mia proposta, di cui si è fatto troppo rumore, non v'è nulla che neppur lontanamente accenni ad una sostanziale mutazione delle regole che fin qui governarono l'istruzione elementare, secondo le leggi esistenti.

Ma l'onorevole Menabrea aggiunse: chi propone questa legge, non ha pensato come dietro di essa, e con essa, venga una questione finanziaria.

Ebbene, io ho già detto, e lo ripeto, che gemella, per così dire, alla proposta dell'istruzione obbligatoria viene la proposta dello stabilimento di un monte di pensioni per i maestri elementari: monte di pensioni, che, come tutti ricordano, era stato promesso fin dal 1859, e fin qui non aveva avuto alcun principio di attuazione.

Ma l'onorevole Menabrea tornò più volte a toccare della questione religiosa.

Io sono dolentissimo che la prima volta che si è aperta, durante la mia ormai troppo lunga amministrazione, una discussione solenne in Parlamento sull'indirizzo e la forma dell'insegnamento, codesta discussione abbia preso un carattere, che mi ha addolorato profondamente. Io ho già fatto, e chi mi conosce sa che io non so far professioni di fede secondo l'opportunità, io ho già fatto nell'altro ramo del Parlamento le più schiette, le più esplicite dichiarazioni su questo delicato argomento. Non le rinnoverò qui. Ho già avuto l'onore una volta

di discutere col Senatore Menabrea l'art. 13 della legge sulle guarentigie del Pontefice; allora appunto nacque una disputa sui Seminari, e si parlò della distinzione tra l'insegnamento clericale e l'insegnamento civile. Non m'accorsi che vi fosse allora grande dissenso, e credo anzi che il Senatore Menabrea accogliesse con benevolenza le mie spiegazioni. Adesso non faccio più dichiarazioni, ma espongo dei fatti. So che si può dire, credere, ripetere che l'indirizzo dell'istruzione pubblica sia divenuto meno religioso di quello che fosse per lo passato; ma sopra allegazioni vaghe e accenni generici, non voglio dare risposta. Non voglio, perchè non posso: non posso perchè davanti ad accuse indeterminate, non so far altro, non debbo far altro che rispondere delle mie intenzioni. Ad ogni modo, io posso assicurare il Senato che, quanto all'istruzione religiosa nelle scuole elementari, le prescrizioni date sono in tutto conformi a quelle della legge dell'anno 1859, la quale nessuno accuserà di essere irriverente alla religione. È vero che alcuni Comuni domandano con una certa insistenza d'essere liberati dall'obbligo di spendere l'insegnamento religioso. È questo un punto difficile. Quanto a me, confesso che l'insegnamento religioso, sia nelle scuole elementari, sia in tutte le altre scuole, non lo comprendo che come vera e autorevole tradizione delle dottrine religiose, e non come un esercizio puramente didattico. Ma questa è una mia opinione privata. Si ripeto, che io vorrei l'insegnamento religioso dato da coloro che hanno l'autorità e l'abitudine d'insegnare la materia religiosa. Ma questa è un'opinione mia particolare, e nondimeno io ho sempre fatto eseguire la legge, quantunque sia inclinato a preferire che all'insegnamento puramente mnemonico e macchinale del Catechismo si sostituisse l'istruzione viva del parroco, evitando le difficoltà di questa parte didattica, che spesso è affidata a persone le quali, per quanto vi siano preparate, non hanno quel complesso di cognizioni che si richiede in chi deve trattare di certe materie, e soprattutto risponderà a certe interrogazioni che porrebbero in pensiero anche un dottore di filosofia. Comunque sia, nelle scuole primarie, l'elemento religioso venne scrupolosamente mantenuto nei limiti e nelle proporzioni determinate dalla legge esistente. Ho detto che qualche Comune mostrò desiderio di svincolarsi dall'obbligo di mantenere aperte

le scuole di catechismo: ma si è loro imposto che l'istruzione religiosa venisse data, precisamente, come sembrava desiderare l'onorevole Menabrea, accanto alla scuola, o meglio nella scuola; di modo che quelli che desiderassero giovarsene, potessero farlo senza disagio, e quelli che per dichiarazione de' parenti non credessero approfittarne, ne fossero esonerati. Questa è la pratica che già ho trovata introdotta e che mantenni, perchè risponde appunto ai voti della legge che vuole l'insegnamento religioso, e al rispetto dell'autorità paterna di cui è sì geloso l'onorevole Menabrea.

Quanto poi a tutti quegli istituti in cui lo Stato viene a sostituirsi alle famiglie, vale a dire tutti i collegi convitti nazionali, l'obbligo non solo dell'insegnamento catechetico, ma delle pratiche religiose è stato rigorosamente, e, oso dire anche, coraggiosamente mantenuto.

L'onorevole Senatore Menabrea non mi citerà un fatto, lo sfido a citarne uno solo, in cui nei collegi convitti (dove di necessità il Governo trovasi sostituito alle famiglie e per conseguenza è responsabile del vero indirizzo educativo), lo sfido, dico, a citarmi un fatto, in cui l'amministrazione abbia mancato ai suoi doveri.

Non so quale altro appunto abbia il Senatore Menabrea diretto al Ministero su questo delicato proposito. Egli ora me ne rammento (mi perdoni il Senato se non procedo con troppo ordine, poichè sono costretto a seguir passo passo le tracce dell'onorevole Menabrea), egli disse che nell'istruzione secondaria la mancanza dell'elemento religioso ha fatto sì, che gli istituti governativi rimanessero pressochè deserti e si accorresse invece in altri istituti dove la scuola era purificata dall'educazione religiosa data da corporazioni ecclesiastiche.

Io non mi meraviglio punto di questo.

Ho fatto molte volte questa considerazione; ogni padre sente il dovere, anzi il bisogno di crescere con abitudini morali i suoi figliuoli; ma da noi quasi tutti i padri di famiglia sentono altresì il bisogno di essere in quest'arduo assunto soccorsi da un'autorità superiore alla paterna.

E perchè?

Codesto è davvero uno dei quesiti più gravi e difficili, che si possano presentare. Il nostro non è il caso d'una società profondamente religiosa, dove il capo della famiglia per abitu-

dine, e si può dire per tradizione secolare, legge la bibbia e il vangelo, come fonte d'ispirazione quotidiana, e ne trae insegnamento per sé e pei suoi figliuoli.

Le abitudini religiose, intime, domestiche non hanno troppo vigore in Italia. La religione non è in casa, è in Chiesa e quindi non è da stupire, e anzi deve credersi naturalissimo, se i padri di famiglia cerchino nella Chiesa e negli uomini di Chiesa un aiuto e un soccorso per infondere sentimenti religiosi e morali nella propria prole.

Io, quando verrà (se pure verrà), la questione dell'insegnamento religioso nelle scuole secondarie, dirò quali ragioni mi spingano, ragioni di profondo rispetto verso l'idea religiosa, quali ragioni, dico: mi spingano a non continuare in un sistema che non è nè degno, nè sincero, nè profittevole alle anime. Se il paese crede, come io inclino a credere, che le idee religiose debbano formar parte della istruzione anche secondaria, e che le credenze debbano esser comunicate, ripeto ancora il mio tema, da chi ne ha missione autorevole, profonda persuasione e abitudine didattica, io sarò lieto di vedere come infine si senta, che la sincerità, la serietà e il primo carattere di questa istruzione educativa, che non deve mai declinare a una maniera di ritualità cinese, di comparsa esteriore e disciplinare, con cui si avvezza la gioventù a non tener conto de' più intimi e rispettabili sentimenti. Ma io non posso qui svolgere tutta la serie dei ragionamenti che mi hanno condotto a presentare le proposte di leggi che ora verrebbero seppellite tutte quante in una volta dalla proposta dell'onorevole Menabrea; e forse anzi io manco di prudenza parlamentare accettando così improvvisamente una lotta, a cui io non potevo e non doveva esser preparato; ma preferisco la sincerità ad ogni altra virtù politica, ed ho tanta fiducia nella bontà del Senato, che non temo di perseverare nel mio errore e di accettare una prova tanto pericolosa.

L'onorevole Menabrea disse che nella istruzione primaria non vi ha progresso, o ve n'è ben poco; però riconosce che è appunto quella parte in cui qualche progresso vi è, perchè nelle altre mi pare disposto a credere che vi sia un regresso.

E' notate. L'onorevole Menabrea riconosce che, almeno in questa parte, non per merito delle Autorità scolastiche, ma pur qualche cosa

si è fatto. Negli altri rami di istruzione poi l'onorevole Menabrea è disposto a credere che v'ha, invece di miglioramento, decadenza.

Or bene: quanto all'istruzione primaria, non solo vi è qualche miglioramento, ma v'ha un miglioramento notevole, anzi un progresso straordinario, per chi sappia farsene ragione, confrontandolo con quello delle altre nazioni. Io non ho ancora potuto ottenere i dati scolastici dell'ultimo censimento, ma dalle note diligenti delle statistiche scolastiche, dalle assicurazioni, e dalle relazioni dei Consigli provinciali, ponno ricavarci sufficienti indizi sull'aumento, che in quest'ultimo decennio fu grandissimo, delle scuole elementari e degli alunni che le frequentano.

Dopo aver sentito che l'aumento fu grandissimo, voi forse vi meraviglierete dell'esiguità delle cifre che dovrò citare. Ma ogni cosa è relativa e proporzionale. Nel numero sterminato degli analfabeti, in cui devonsi comprendere anche gli infanti, la scuola guadagnò ogni anno uno su cento: in dieci anni dieci per cento. Parrà forse poca cosa, ed è pochissima ai nostri desiderii. Ma signori Senatori, considerate le difficoltà enormi, e confrontate codesta ragione media di progresso scolastico colla ragione media, ad esempio, della vicina Francia, certo più ricca e prospera nel decennio che corse dal 1859 al 1870 di quello che fosse nel tempo stesso l'Italia.

Allargate anche i confronti al periodo dal 1830 al 1870, periodo che abbracciò due momenti di fervore per le scuole, quello segnato dai primi anni dei due governi Orleanese e Napoleonico, i quali compresero ambidue essere la scuola il primo titolo di nobiltà e di forza d'uno Stato.

Ebbene! in 18 anni prosperi, la Francia non fece tanta via rispetto al crescente numero degli alunni elementari, quanta l'Italia in questi ultimi dieci anni. Io non moltiplicherò i computi e le cifre, riservandomi a presentare tutte le notizie statistiche e a trarne tutte le conseguenze, quando venga all'onore di una discussione davanti al Senato il disegno di legge per l'istruzione obbligatoria presentato testè alla Camera dei Deputati. Allora si vedrà, che se l'Italia non ha fatto miracoli, ha però superato di lunga mano molte nazioni, che sono venute in fama di coltissime. Nè certo il Senato avrà bisogno che altri gli ricordi, come in questi

dieci anni d'iniziazione, a cui le nostre plebi arrivarono non solo impreparate ma seppel-
lite nella più profonda ignoranza (e ne fanno
prova i censimenti del 1861, che in alcune pro-
vincie accusavano perfino 97 analfabeti su 100
abitanti) come in questi dieci anni pieni di do-
lorose distrazioni, col brigantaggio nel Mezzodi,
col colera, con una guerra infelice e due mosse
d'armi e di discordie civili, nuove e straordi-
narie gravezze svigorirono i Comuni, e un suc-
cedersi di novità e di urgenze politiche scemò
al Governo libertà e forza di badare alle scuole.
E nondimeno il moto, per virtù di popolo e
consenso di carità cittadina, fu sì rapido verso
il meglio, che ognuno se ne potrebbe conten-
tare, meno noi che vogliamo e dobbiamo es-
sere su questo punto incontentabili.

Ma passiamo ad altro. Se io non m'inganno,
l'onorevole Menabrea lamentò che le scuole ele-
mentari soggiacciono a soverchia uniformità
di metodi, e trascurino lo sviluppo corporeo de-
gli allievi. Lievi appunti invero, a petto degli
altri gravissimi che mosse l'onorevole Menab-
rea; pur trovandomi d'averne preso nota, ri-
sponderò brevemente.

L'uniformità trovasi per avventura nei Rego-
lamenti, che sono, quasi a dire, un modello
comune; ma non esiste del pari in realtà; im-
perocchè le scuole rurali si piegano anche troppo
ai bisogni e ai costumi delle popolazioni; gli
orari vengono osservati secondo possibilità, e
spesso secondo volontà, importando non recar
troppo disagio alle laboriose popolazioni delle
campagne. Quanto alle scuole delle città, e mas-
sime delle grandi città, vi può essere stata
qualche esagerazione dipendente da soverchio
zelo delle Autorità municipali, ma non è cer-
tamente l'amministrazione centrale che abbia
prescritto un orario eccessivo, un'immobilità
nociva allo sviluppo effettivo, un'istruzione mac-
chinale. Voi potete, signori Senatori, vedere
dall'istruzione data nelle scuole magistrali e
normali, come si raccomanda sempre di badare
più all'a sostanza che alle esteriorità. Quanto
agli appunti riguardo alla ginnastica, io non
credo che l'amministrazione li meriti.

Le cure dell'amministrazione non sono anche
in questo argomento meno vive; io potrei
dare le prove all'onorevole Menabrea che si
sono fatti e si fanno studii per vedere se negli
asili d'Infanzia, opera del sempre compianto
Ferrante Aporti, si possa utilmente introdurre

il metodo ora celebratissimo in Europa del
Fröbel.

Questo studio si fa in varii luoghi e col con-
corso del Ministero dell'Istruzione Pubblica. La
conseguenza di questo sperimento sarà preci-
samente quella di poter introdurre nelle nostre
scuole d'infanzia, come nelle scuole della pue-
rizia, vale a dire nelle scuole elementari, un
po' più di vivacità, un po' meno di sedentarietà,
e forse una maggiore varietà nelle materie e
nei lavori, varietà che contribuisce certamente
a tenere sveglia l'attenzione del bambino e ad
avvantaggiarne la salute.

Veniamo ora agli appunti di maggior gravità
mossi contro l'istruzione secondaria. Il primo
appunto è presso a poco della stessa natura di
quello che ho già esaminato rispetto alla istru-
zione primaria: una uniformità cioè penosis-
sima, che opprime, che toglie il libero svi-
luppo dell'ingegno, e poco ordine delle ma-
terie.

L'insegnamento liceale poi pare all'onore-
vole Menabrea una vera tirannide. E perchè?
Perchè vi sono esami così severi, difficoltà tali,
che la maggior parte dei giovani non possono
riuscire, non possono attraversare queste dure
prove che loro s'impongono.

Io mi sarei aspettato, a dir vero, tutt'altro
appunto dall'onorevole Menabrea, che a' suoi
tempi so essere stato un rigido esaminatore, e
del cui rigore mi abbondano esempi.

La materia degli esami è tale, che esigerebbe
una seduta intiera: se la si volesse discutere,
la materia degli esami liceali è di per sè una
lunga storia.

I membri della Commissione superiore del-
l'istruzione pubblica, i quali siedono in questa
Assemblea mi potranno rendere ragione quanto
siasi agito ponderatamente, e (posso dirlo) dopo
che ebbi l'onore di pigliare la direzione della
Istruzione pubblica, con quanta liberalità, ed
anche carità; imperocchè un onorevole mio pre-
decessore, il Senatore Menabrea non lo ignora,
aveva stabilito il sistema degli esami centrali,
sistema che ebbe per effetto di raddoppiare i
rigori, e di ottenere una efficacia grandissima
nelle prove d'esame non solo, ma anche nel-
l'opera de'maestri, i quali si sentivano esami-
nati insieme coi loro scolari. Nondimeno questo
sistema di centralità, questo sistema di chia-
mare tutte le prove degli esami liceali del Regno
nel centro del Governo, parve eccessivo; e ve-

ramente aveva prodotto alcuni degli effetti lamentati dall'onorevole Menabrea, aveva prodotto l'effetto (se non m'inganno) che sopra 100 esaminandi non arrivavano a 25 quelli che vincevano le prove.

Bisogna però che io faccia osservare all'onorevole Menabrea che quando si dice 100 iscritti per gli esami, si dice un numero di scolari che molte volte non hanno frequentato che scuole fittizie, scuole private, le quali non sono fornite dei mezzi necessari per dare una buona istruzione; per cui non conviene credere che sia proprio il modo di esame, ma è anche la qualità degli esaminandi che produce questi effetti.

Dopo che io ebbi l'onore di pigliare la direzione della Istruzione pubblica, si tolse via la centralità degli esami, e si restituì a tutti i licei, e a tutti i corpi insegnanti la facoltà di esaminare e di giudicare essi stessi gli esaminandi, e la Giunta Centrale si riservò solo l'esame dei temi scritti, non già per mutare i giudizi degli esaminatori locali, ma per giudicare del modo con cui le prove erano condotte.

Ora, con questo nuovo sistema, le proporzioni sono molto cambiate. Non si tratta più di un 25, o 28 per cento, ma si passa il 50; e se non m'inganno, anche il 60 per cento, compresi gli esami supplementari che si sono largamente accordati.

Ora, parlando con un uomo che è stato egregio professore, io domando se il 60 per cento di esaminandi, trovati idonei ed approvati, possa essere considerato come un numero troppo ristretto.

Io credo che forse se vi è da lamentarsi, è piuttosto di una soverchia larghezza. Comunque, certo è però che dopo questo rigore di esami, dopo questo sistema nuovo, che in seguito rimise alquanto del suo primitivo rigore, l'istruzione secondaria si è grandemente migliorata.

Alcuni dei lamenti mossi dall'onorevole Senatore Menabrea potevano riferirsi forse a qualche anno fa, ma ora non sono molto fondati, non rispondono alla realtà del presente.

Egli parlò anche delle difficoltà dei programmi di esame, e citò, io credo, un pò per epigramma, il fatto di un illustre scrittore di storia, che non avrebbe osato di assumere la qualità di esaminatore tanto erano difficili i temi proposti.

Ma io credo che certi temi di storia possano essere difficili o facili, secondo la profondità e la scienza colle quali si pretende che sieno svolti. Se, a cagion d'esempio, io proponessi il tema:

« Cause della caduta dell'impero romano » è certo che un uomo dotto, come non dubito che sia la persona di cui parlò l'onorevole Senatore Menabrea, potrebbe trovarlo difficilissimo, anzi se si pretendesse uno sviluppo profondo potrebbe crederla anche materia da scrivere un libro. Ma se le esigenze degli esaminatori saranno, quali dovranno essere, in relazione cioè all'età, al grado dell'istruzione degli esaminandi, al tempo e al genere della prova, lo svolgimento del tema non sarà certo così difficile come si potrebbe credere a primo aspetto. È dunque difficile (e so che parlo con chi mi può essere maestro) di poter assicurare che un tema sia estremamente arduo. Bisogna prima sapere di quale risposta si contentano gli esaminatori.

L'onorevole Menabrea ha fatto l'osservazione che è nociva la varietà dei libri di testo.

È questa una osservazione alla quale io pure mi associo. Il sistema attuale dei libri di testo non mi gradisce; ma siccome non procedo così precipitosamente, come pare che creda l'onorevole Senatore Menabrea, così benchè la mia opinione fosse risolta, pure richiamai lo studio de' miei consiglieri su codesta questione, la quale si agita già da due anni con molta ponderazione negli Uffici Ministeriali.

La stessa questione dell'Euclide, di cui toccò l'on. Menabrea non si è risolta, ed è soltanto una questione proposta. Il Ministero fu sempre cauto anche in codesto argomento dei libri di testo. Ma, Signori, giacchè si tratta di pormi sotto l'inchiesta, io naturalmente debbo dire cosa ho fatto prima di modificare un programma, prima di modificare un libro di testo, prima di variare l'ordine degli studi. Che cosa ho fatto? Ho fatto qualche cosa di insolito; ho diramato a tutti gli istituti d'istruzione secondaria una serie di domande alle quali i professori e i presidi erano invitati a dare risposta.

Tutte le risposte vennero raccolte, esaminate, vagliate, esposte per ordine; e poi si convocarono a consulta parecchi tra i presidi più autorevoli dei primari licei d'Italia, avendo avvertenza che fossero stati anche professori essi stessi; e si fece una nuova vagliatura e un

• nuovo esame di tutte le questioni che erano state trattate. Ne risultarono conclusioni ponderate, importanti. Non credendo però esaurito il difficile procedimento, in una recente circolare che, a quanto sembra, non venne avvertita dall'onor. Senatore Menabrea, ma che pur ottenne l'attenzione del pubblico, furono ancora proposti i temi più importanti e invitati i professori a nuovi studi e a nuovi consigli.

L'onorevole Senatore Menabrea volle entrare nella questione dei libri di testo. A questo proposito debbo dire che qui accade, come in molte altre istituzioni. Si comincia cioè a dare libertà sconfinata: ciascuno faccia il suo libro di testo. Io trovo, a dir vero, questo sistema poco ragionevole: perchè ciascun professore (i meno competenti più presto degli altri) si affretta a stampare un testo per imporlo quasi come una specie di gravezza e di balzello ai suoi scolari. È vero che si è detto che i libri di testo debbano essere approvati dal Consiglio scolastico, e che il giudizio di questo possa essere approvato e riprovato, occorrendo, dal Consiglio superiore dell'Istruzione pubblica. Ma si è visto che ciò non ha un effetto utile, perchè il Consiglio scolastico di una provincia ha sempre inclinazione a favorire i libri che si stampano in paese nelle stamperie del capo-luogo, per mille ragioni, e se non altro per non torre la lode alla propria città di dotta e studiosa. E quando il libro di testo è una volta approvato, si può esigere che il Consiglio superiore, che ha già tante facende alle mani, tanti imbarazzi, tanta responsabilità, esami tutta questa montagna di pubblicazioni e censure autori e Consigli scolastici provinciali e condanni l'opera loro? Si finisce (meno qualche caso, meno che non sia interessata la morale, ciò che non può accadere che raramente), che non se ne fa nulla e si lascia passare.

Ora io, per mio conto, dico, che propenderei al sistema vecchio, al sistema di affidare la compilazione dei testi a persone riconosciute competenti da tutto il paese; questi testi verrebbero naturalmente giudicati; la critica si condenserebbe tutta su di un libro, su di un testo, e riuscirebbe utilissima. D'anno in anno si verrebbe in tal modo a migliorare, completare, modificare codesti lavori; ma così, con questa specie di generazione spontanea di testi, non si approda a nulla.

Ho detto il mio parere, troppo lungamente,

su di un punto che forse non importava molto all'onorevole Menabrea; ma ch'io non potevo lasciar passare senza risposta. Egli, riguardando all'istruzione superiore, disse che abbiamo troppe università. È vero; quest'è il grido di tutti: abbiamo troppe università! e chi non lo sa? chi non lo ripete? chi non domanda la loro diminuzione? ma la questione sta nel trovare il modo di diminuirle. Non ripeterò qui la storia (benchè sia storia eloquentissima) del 1860, quando l'università di Sassari già sentenziata a morte dalla legge del 1859, benchè il numero degli studenti fosse minimo e appena eguagliasse quello de' professori, risorse. Tutto il Parlamento, il primo Parlamento italiano, si dimostrò verso lei benigno, e cancellò l'articolo di legge che l'aboliva e ne sentenziò l'immortalità. E, dirò che l'università di Sassari non morrà, non morrà neppure se l'on. Menabrea vorrà diminuire il numero delle università, e perchè? perchè non è molti giorni che la provincia e la città di Sassari (sia detto a lode di quella egregia parte d'Italia) fecero la proposta formale al Ministero di raddoppiare la somma che lo stato ha assegnato per il mantenimento di quell'ultima fra le università italiane, affinché possa più largamente insegnare le materie professionali e specialmente la giuridica e la medica.

Creda l'onorevole Menabrea che questo movimento delle Provincie e dei Comuni impedirà e al Ministro e al Parlamento di diminuire il numero delle Università almeno per legge. La diminuzione avverrà forse da sè, se vi sarà un buon ordinamento di studi liberi superiori. Io credo che quello sia il vero modo di far sì che le Università si trasformino. Ma in un secolo, che tende già ad abolire la pena di morte, non si può credere che si possa facilmente ammazzare un'Università. (*Harità.*)

E dico di più: è una delle glorie del movimento italiano che tutte le più grandi città d'Italia, come ad esempio la mia città natale, come Napoli, e tutte l'altre, avezze ad avere un centro d'affari, di pensieri, un centro di vita civile, si sieno umiliate volontariamente, o piuttosto sieno rimaste contente di abdicare ogni loro titolo politico all'unità d'Italia, ma non abbiano rinunciato alle loro glorie scientifiche e letterarie! Non troverete una città, anche fra le minori, che voglia abbandonare le sue accademie, le sue scuole, la sua Università. È questa,

ripeto, una colpa gloriosa della storia del nostro risorgimento. Tutti si piegano davanti all'unità nazionale, ma quando si tratta delle istituzioni che mantengono viva la civiltà, vivo il pensiero, tutti si ostinano a voler continuare nella vita tradizionale, a voler riaffermare la vita gloriosa del passato. Dunque quanto al numero delle università è una questione che credo (non me ne può far colpa certamente l'onorevole Menabrea, ed io non ne faccio colpa ad alcuno) bisogna aspettare, secondo me, che la modificazione sia determinata, provocata, compiuta dal libero insegnamento.

La trasformazione di certe università minori in istituti tecnici superiori sarà la prossima conseguenza dello ingrandimento delle università maggiori, dove colla libera concorrenza si riuniranno i migliori professori e accorrerà il maggior numero di scolari.

L'onorevole Menabrea ha accennato anche alla necessità di riformare i metodi insegnativi delle scuole superiori, ed ha parlato di un libro di cui non ignoro la conclusione, di un libro sulle riforme che si potrebbero introdurre nelle università del regno.

Io non approvo tutte le idee che sono esposte in quella Memoria, e che mi paiono esagerate. Secondo me, in quel libro non v'ha che la vecchia e tradizionale idea della scienza italiana, l'idea dello sperimentare, del dimostrare una dottrina solo con esperimenti preordinati, ma iniziando gli scolari all'esame ed all'indagine diretta della natura, di modo che lo scolare si associa al professore, e il professore cessa di essere maestro per diventare in presenza dello scolare uno sperimentatore, un cercatore, un osservatore.

È questo il metodo della accademia del Cimento, è il metodo galileano. Io dico che questo metodo si deve favorire, e credo che l'onorevole Menabrea, il quale pone tanta cura nelle cose dell'istruzione, non ignorerà che ho presentato all'altro ramo del Parlamento una legge appunto per cominciare a fondare in Italia grandi istituti sperimentali per la chimica, per la fisiologia e, di mano in mano che si potrà, per le altre scienze, e dentro i limiti che ci sono imposti dal tempo e dalle finanze, ci allargheremo. Io sono tutt'altro che nemico del concetto sperimentale, sebbene io sia persuaso che l'insegnamento cattedratico, orale, teorico, sarà sempre utile come un riassunto delle esperienze, come

una scorciatoia, come una conclusione. E per questo conto il tema dei due professori palermitani mi sembra esagerato.

Finalmente l'onorevole Senatore Menabrea mi lanciò un'accusa più diretta e che io vorrei vedere un poco più specificata. Forse non avrò ben compreso le sue parole; ma mi pareva che parlasse di nomine politiche, di nomine fatte nelle università con intento e spirito politico.

Senatore MENABREA. Se mi fosse lecito risponderei subito all'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre nella discussione, è bene intendere il significato della sua proposta.

Il Senatore Menabrea crede che la sua proposta escluda la discussione della legge?

Senatore MENABREA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora permetta che prima di procedere nella discussione, domandi al Senato se la sua proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata.)

La parola è all'onorevole Menabrea.

Senatore MENABREA. Mi permetta l'onorevole signor Ministro ch'io dica due parole, che forse eviteranno un divagamento della questione.

Forse mi sarò male espresso; ma nella risposta che fa il signor Ministro al mio discorso, e nella quale dice certamente cose molto interessanti, mi pare che egli si tenga in un terreno falso, quasi ch'io lo avessi accusato, mentre io non l'ho accusato niente affatto, avendo solo esposto alcuni giudizi. Quanto poi alle nomine dei professori, io non accuso lui: dissi soltanto che da 12 anni a questa parte si buccina, si suppone, si dubita che certe nomine siano state fatte più per considerazioni politiche che per considerazioni scientifiche; e questo non riguarda più l'attuale signor Ministro dell'Istruzione Pubblica che gli altri. Anch'io sono stato Ministro, e prendo la mia parte di responsabilità.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dacchè ho l'onore di tenere il Ministero, la coscienza non mi rimprovera nessuna di queste nomine fatte con tali intenti; dunque pregherei la squisita cortesia dell'onorevole Senatore Menabrea a voler chiarire la mia coscienza, aiutarmi nella ricerca di un caso in cui considerazioni politiche possano essere state il movente di qualche nomina.

Desidererei, essendo la cosa abbastanza interessante, di sentire da lui, o in privato, o meglio

ancora qui in Senato, quali sono queste nomine che mi vengono addebitate.

Senatore MENABREA. Ho accennato nel mio discorso gli appunti che più o meno fondatamente l'opinione pubblica fa generalmente a tutto il sistema della pubblica istruzione: ho dichiarato che di questi appunti molti erano esagerati ed alcuni anche falsi. Fra gli appunti che furono fatti e che si fanno tuttora, ve ne è uno che probabilmente il signor Ministro avrà sentito anch'egli prima che fosse su quel seggio, ed è, che alcune nomine di professore fossero state fatte più per considerazioni politiche che per considerazioni scientifiche; ed uno dei motivi dell'inchiesta ch'io propongo è appunto quello di dileguare queste ombre, senza volere accusare alcuno e molto meno l'attuale signor Ministro. Io non ho fatto che riferire ciò che si va dicendo per giustificare anche in questa parte la mia proposta. Non dico altro: non ho fatto, ripeto, accusa a nessuno.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Prego l'onorevole Senatore Menabrea a perdonarmi se insisto, ma la natura dell'appunto è molto grave. Finchè si viene a dire: sbagliate nei metodi, non pigliate la strada giusta nei libri di testo, siete troppo rigorosi o troppo corrivi negli esami, si può accettare benevolmente la critica. Ma quando si dice: si fanno delle nomine per spirito politico, non è già un errore del quale mi si fa rimprovero; ma è qualche cosa di peggio, è qualche cosa, mi pare, che confina colla colpa, a meno che non si possa dire che il Ministro non lo sapeva, o non l'aveva avvertito. Ma l'accusa è grave; si tratta d'intenzione: non posso quindi supporre che un uomo come il Generale Menabrea l'abbia accolta senza aver modo di specificare dei fatti.

Ora, per mia norma, per mia tranquillità, per quiete della mia coscienza, desidero di conoscere questi fatti che riguardano me od altri, perchè serviranno ad illuminarmi, giacchè, lo ripeto, è impossibile che il Senatore Menabrea abbia dette queste parole senza che nel suo pensiero, nella sua coscienza non si presentino dei fatti.

Del resto egli dopo aver parlato dell'istituzione superiore entrò nell'argomento che io ho toccato da principio, nell'argomento della educazione che naturalmente è l'avviamento alla vita morale e intellettuale della gioventù. Egli

tracciò un quadro storico delle condizioni di questa maniera di educazione prima del nostro risorgimento, e poi disse, che, sopravvenuti gli avvenimenti, i quali ebbero per conseguenza l'attuale stato di cose, il laicato prese il sopravvento. E qui, me lo perdoni, io non posso a meno di non ricordare quello che ha detto: cioè che il laicato seguì il metodo dei gesuiti (*Movimento.*)

Il principio dell'educazione laica è dunque il principio gesuitico! Io in verità da prima ho creduto di non comprendere bene, ma poi ho dovuto convincermi che non m'era ingannato. L'onorevole Menabrea dunque crede che il laicato, il quale, del resto, non è una classe, non è una società segreta, nè una casta religiosa o irreligiosa, e che non so che cosa possa essere se non siamo noi stessi, se non è tutta la nazione, l'onorevole Menabrea dunque crede che questo laicato abbia preso, come ei disse, il metodo gesuitico nell'educazione, escludendo i padri di famiglia dalla educazione della loro prole e dalla direzione delle scuole.

Io ho già detto qualche cosa sulle ragioni profonde, sulle ragioni storiche, per cui la nostra società laica non si sente capace di educare da per sè, ed ha bisogno di un educatore autorizzato che abbia qualche cosa di speciale, che abbia una tradizione, una veste, come si suol dire nel linguaggio metaforico, e qui si potrebbe dire, anche fuori di metafora. Ma che cosa è questo laicato? Di che si compone?

I padri stessi, le famiglie non sono il laicato? non ne formano parte? non ne formano anzi il tutto?

L'onorevole Menabrea mi ha detto, e giustamente, che corrono voci poco favorevoli sul sistema di educazione di certi stabilimenti governativi, e i padri di famiglia, diffidando di questi, in grandissimo numero preferiscono di mandare i loro figli in case dirette da corporazioni religiose. Io credo che il mio discorso siasi mosso precisamente da questa osservazione, e cominciai a dire il perchè io credevo che i padri di famiglia avessero più fede in queste corporazioni religiose, che non nelle scuole libere e governative.

Ma è evidente, pure, che se vanno in grandissimo numero in queste scuole religiose, ciò prova che non venne fatta loro violenza, e che

è libera sempre la scelta di andare dove meglio loro piace.

Non credo dunque che l'onorevole Senatore Menabrea, con tutto il suo ingegno, possa convincermi che io abbia male capito; ma certamente se le cose stanno, come pare a me che egli abbia esposto, trovo che ci sia contraddizione nei termini.

Finalmente egli chiuse il suo discorso così pieno, così abbondante d'idee, col citare degli autori, poco importa il nome. In questo momento vi è una concordia in Francia da Renan fino a Veuillot. Vi è la concordia dello sgomento: una concordia singolare che li conduce tutti a ripetere uno stesso grido d'allarme, una stessa preghiera di soccorso.

Io, per mio conto, confesso all'onorevole Senatore Menabrea che, come non era molto favorevole a seguire gli esempi e i consigli della stampa francese prima degli ultimi terribili avvenimenti, vi sono ancor meno disposto adesso. Allora era alterezza d'ingegno e petulanza di fortuna; adesso è qualche cosa di più compassionevole, che non lascia averè a costoro fede nella loro stessa intelligenza conturbata da cose tanto insolite, le quali a loro paiono così improbabili, che, anche dopo averle subite, cercano di negarle e di spiegarle in tutti i modi, sieno anche i meno probabili del mondo.

Per me dunque, me lo perdoni l'onorevole Menabrea, non credo che in questo momento si possa invocare l'esempio e l'autorità degli scrittori francesi, e soprattutto di quegli scrittori che sentono più vivamente lo sgomento delle orribili scene delle quali furono spettatori ed attori.

Io ho forse confusamente seguito passo passo il discorso dell'onorevole Menabrea, e mi si perdonerà se l'improvvisa difesa non poté avere l'ordine che io pure avrei desiderato.

Riassumendo, dirò che io sono intieramente a disposizione del Senato, sia per continuare questa discussione generale, sia per entrare nella discussione particolare, che fu occasione di questo preludio (me lo permetta) di combattimento. Se il Senato crede di votare l'inchiesta, io non faccio che una preghiera: io sarei superbo, sarei lieto di sentirmi rafforzato dal concorso del primo Corpo dello Stato, dal concorso di una Commissione, la quale si occupasse una volta di questa grandissima questione da cui dipende l'avvenire del paese. Io non mi

vorrei opporre all'inchiesta; solo domando che essa non sia d'impedimento alla discussione ed alla votazione di tutti i progetti di legge che io ho presentati; e sono costretto a pregare il Senato di ciò anche per una considerazione politica, di cui, come membro del Governo, debbo preoccuparmi.

Non si deve lasciar supporre, nemmeno per un momento che questa inchiesta sia un mezzo per impedire delle riforme, le quali possono essere combattute e rigettate, se il Senato lo crede, ma che devono essere esaminate, perchè sono già davanti all'opinione pubblica, e che se anche io le ritirassi non sarebbero per questo cancellate dalla memoria e dal desiderio della Nazione.

Senatore MENABREA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il Senatore Menabrea ha la parola per un fatto personale.

Senatore MENABREA. Se mi permette il Senato, risponderò poche parole al signor Ministro della Istruzione Pubblica.

Io sono dolente che egli abbia creduto che io, nel proporre l'inchiesta, volessi muovere un'accusa contro la sua amministrazione; anzi, in principio del mio discorso, ho dichiarato che io voleva piuttosto difenderlo contro vari de' suoi oppositori, e che niuno più di me riconosce l'ingegno dell'onorevole Ministro e l'operosità che egli ha mostrato nel cercare di migliorare, per quanto dipendeva da lui, le condizioni della pubblica istruzione. Ma vedendo in qual modo si sono impegnate le discussioni tanto nell'altro ramo del Parlamento come in questo, e come leggi che sembravano dover essere le più semplici, abbiano dato luogo a dibattimenti e mutazioni importanti ed a proposte radicali, appunto per venire in aiuto al Governo in questa circostanza, io ho domandato che si procedesse ad un'inchiesta, e che questa fosse fatta dal Senato.

Il signor Ministro disse, che io l'ho accusato. Io non ho accusato alcuno; dico di più, che se vi sono dei colpevoli, lo siamo tutti, io per il primo. Ho soltanto accennato agli appunti che si facevano alla istruzione pubblica, e agli effetti che ne risultavano.

Indi la necessità che, prima di accingerci ad esaminare la materia dei progetti proposti dal signor Ministro, si cercasse di vedere in quali condizioni versi l'istruzione pubblica in

Italia, affinché dall'inchiesta sinceramente, compiutamente eseguita, emergesse chiaro il sistema che si dovesse seguire.

Mi rincresce che l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, che pure ha tanta perspicacia, abbia attribuito alla parola *inchiesta*, un significato odioso. L'inchiesta che io propongo non è, non può essere odiosa, anzi è tutelare, e nell'interesse del paese e in quello dell'amministrazione stessa.

Io citai l'esempio di un gran paese dove simili quistioni sono bene intese. In Inghilterra si è gridato molto contro l'istruzione pubblica, ed il Parlamento procedette ad un'inchiesta, e che ne è risultato? Che molte cose si sono migliorate, altre sono rimaste come erano, essendosi riconosciuto che per queste, non si poteva far meglio, avuto riguardo alle condizioni del paese. Ed io penso che a tutti i progetti del signor Ministro, malgrado tutti i documenti che potrà presentare in proposito, non si crederà, non si renderà giustizia ai suoi lavori, fino a che non si saran veduti i risultati di un'inchiesta, indipendente dalla amministrazione, e che deve essere più morale che materiale. Dunque, io lo ripeto, se vi sono colpevoli, lo siamo tutti, ed io che ho avuto l'onore di essere tre volte Ministro, ho anche maggior responsabilità; il Ministero attuale risulterà meno colpevole di tutti gli altri, perchè ha dovuto accettare l'eredità di tutto quello che venne fatto da suoi predecessori.

Mi permetterò ora di rilevare soltanto una inesattezza nella quale è caduto il signor Ministro. Io non ho negato che l'istruzione primaria sia in progresso; anzi ho accennato a questo progresso per ciò che spetta alle città; solo ho soggiunto, che per le campagne eravi molto da desiderare; ed ho ricordato anche l'istruzione che viene impartita ai soldati durante la loro ferma, ed i vantaggi che questa può recare quando essi tornano alle case loro.

D'altronde, mi pare che il signor Ministro abbia terminato il suo discorso come avrebbe dovuto cominciarlo. Egli ha detto che non si opponeva all'inchiesta, perchè questa avrebbe fatto conoscere meglio la condizione delle cose; che egli anzi la desiderava, e se io fossi al suo posto, la desidererei egualmente, appunto per rimuovere tutte queste difficoltà, tutte queste opposizioni, che ad ogni piè sospinto si

muovono contro di lui e contro l'istruzione pubblica.

In quanto poi alla discussione delle leggi che egli ha proposto al Parlamento, egli converrà con me, che ora non possiamo parlare che della legge che ci sta dinanzi.

Io ho detto che la mia proposta non avrebbe avuto per effetto che di differire forse di qualche tempo la discussione di quelle leggi che hanno carattere organico; mentre non avrebbe impedito la discussione di quei progetti che hanno carattere di urgenza, come il presente sulla parificazione dell'Università di Padova e di Roma, della cui necessità sento parlare da ogni parte; e della quale io nulla dirò, perchè non ho bene studiata la questione.

Del resto, creda pure il signor Ministro, che le leggi da lui presentate nell'altro ramo del Parlamento non potranno prima di molto tempo essere discusse in Senato, e certo non lo saranno prima della futura Sessione: per cui l'inchiesta che domando, potrà allora essere un fatto compiuto.

Dunque io mi riassumo: la proposta che ho fatto, è del tutto benevola; nessuno degli appunti da me accennati contiene un'accusa contro alcun Ministro: ho detto che queste sono le opinioni del paese, e che è necessario indagare quanto vi sia di vero, per apprestare gli opportuni rimedi.

Non ho altro da aggiungere, e spero che l'onorevole Ministro riconoscerà, che la mia proposta è dettata da intenzioni tutt'altro che ostili.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io comincio dal ringraziare l'onorevole Menabrea delle parole cortesi che mi rivolse.

Ripeto poi che non posso dire altro, se non che riconosco il sussidio del Senato, sotto qualunque forma lo si dia al Governo, come un sussidio ottimo. Ma fatta questa dichiarazione, devo francamente oppormi a quella parte della proposta dell'onorevole Menabrea che riguarda il tempo dell'inchiesta.

Ora che abbiamo davanti al Parlamento i progetti di legge per l'istruzione obbligatoria, e per le pensioni, i quali necessariamente racchiudono tutta quanta l'istruzione popolare, e nella discussione dei quali si dovrà rendere

conto completo di questo ramo d'istruzione, si può ora, che sto per presentare a quest'augusto Consesso la legge della riforma sull'istruzione superiore, coi dovuti schiarimenti, e con quelle notizie che possono appoggiare una misura di tanta gravità, si può ora accettare la proposta dell'onorevole Menabrea?

A me pare che l'inchiesta non solo è fatta da parte del Governo, ma è deposta davanti al Parlamento. Naturalmente se i miei lavori saranno manchevoli, se emergerà la necessità di avere altri schiarimenti, il Senato potrà ordinare l'inchiesta su tutto l'andamento dell'amministrazione, o su alcuni punti.

L'onor. Menabrea dice: ma chi sa se queste leggi potranno venire in discussione? ma qui non si tratta di discussione, si tratta di presentazione.

Quando il lavoro del Governo sarà presentato, l'onor. Menabrea potrà riprendere la sua proposta e appoggiarsi sull'insufficienza, sulla mancanza dei dati che l'amministrazione ha fornito, per fondarvi sopra la sua domanda; io troverei ciò più logico, e l'inchiesta allora non potrebbe dirsi diretta nè al passato di tutte le amministrazioni, nè al passato della mia amministrazione personale. Ma il proporre l'inchiesta proprio alla vigilia del giorno in cui tutti i documenti saranno deposti nelle mani del Parlamento, mi pare piuttosto che tenda a dilungare il momento della discussione, invece di affrettarlo. Certo è che io non potrei rassegnarmi ad essere giudicato, senza essere stato sentito, ed esaminato.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io credo che la proposta dell'onorevole Menabrea non abbia una relazione molto intima colle proposte di leggi che l'onorevole Ministro dice di fare, o che ha già fatte, imperocchè la proposta d'un'inchiesta non versa sulla parte solamente dottrinale, sulla parte con cui si regge l'istruzione, ma versa su tutti i particolari, sulla parte pratica, sulle forme con cui l'istruzione pubblica procede nei singoli rami, e in tutte le sue applicazioni possibili.

L'onorevole Ministro ci presenterà una riforma degli studi superiori, e questa legge sarà informata ai principii generali ai quali deve informarsi; al contrario un'inchiesta sull'istruzione superiore non versa che minimamente sopra questa parte, ma invece versa sul modo

con cui l'istruzione superiore procede nei singoli rami, sul modo con cui i principii generali della pubblica istruzione sono attuati, sono rappresentati, sono eseguiti, sul risultato pratico dell'istruzione superiore in tutte le Università. E ciò che dico delle Università, lo dico dell'istruzione secondaria, ed anche dell'istruzione primaria. La mia conclusione perciò è questa, che cioè parmi che il Ministro della Pubblica Istruzione può benissimo presentare tutte le leggi che egli desidera, ma nel tempo stesso credo che il Senato possa votare una inchiesta che versa su di un campo che ha poca o nessuna relazione diretta coi principii teoretici e dottrinali ai quali sono informate le leggi già presentate o da presentarsi dal Ministro della Pubblica Istruzione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Le spiegazioni date dall'onorevole Senatore Tommasi mi pare che possano chiarire qual sia l'intendimento dell'inchiesta. Essa, come avvertiva l'onorevole Tommasi, non tende punto a mettere in chiaro quali sieno le teorie, il sistema, i bisogni dell'insegnamento nei diversi suoi rami; ma tende piuttosto a verificare qual ne sia il generale indirizzo, come sieno eseguite le leggi e i regolamenti, come osservata la disciplina. Tale mi sembra l'intendimento dell'inchiesta, che, a torto o a ragione, propone l'onor. Menabrea.

Or bene, o Signori, è evidente che tale inchiesta è diretta contro chi amministra l'istruzione pubblica; e se tale è l'intendimento della proposta, è meglio porre nettamente la questione, e mettere addirittura in chiaro lo scopo a cui si tende; altrimenti non si farà che complicare la questione, ed equivocare sulla medesima.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È evidente che se si tratta di riconoscere sul luogo qual sia l'indirizzo della pubblica istruzione, e quali i risultati di tale indirizzo, è evidente, dico, che l'inchiesta domandata ha un carattere politico, quello cioè di riconoscere se il Ministro della Pubblica Istruzione l'amministra convenientemente sotto tutti gli aspetti.

Io non ho avuto la fortuna di udire il discorso dell'onorevole Menabrea, nè di conoscere ancora in quali termini siasi da lui formulata la proposta d'inchiesta; ma dalle spiegazioni

testè date dal Senatore Tommasi, che non mi pareva contraddire all'autore della proposta, è chiaro che essa è diretta allo scopo da me indicato.

E mi confermo in questa interpretazione della proposta, richiamandomi alla mente le ultime spiegazioni dell'onorevole Menabrea, alle quali ebbi l'onore di assistere.

Infatti, egli disse che certamente l'inchiesta da lui proposta non aveva un carattere ostile verso nessuna amministrazione, ben s'intende, per quanto riguarda l'istruzione pubblica, giacchè a questa è per ora circoscritta la questione. Anzi, egli soggiunse con molta lealtà, che lo stato presente di cose poteva essere il coacervo degli errori nelle amministrazioni passate, di cui l'attuale Ministro non faceva che portar la croce, quantunque ne fosse per avventura il meno colpevole.

Ma l'onorevole Senatore Menabrea ha altresì accennato a voci che corrono di indirizzo sbagliato, di nomine fatte in altro interesse che quello dell'istruzione pubblica; voci alle quali egli non partecipava ma che potevano dipendere dall'apprezzamento di certi fatti, sicuramente, non antichi; imperocchè la pubblica opinione non si preoccupa altrimenti di quello che si sia fatto dai Ministri precedenti, bensì di quelle voci che corrono nella giornata, e che, com'è naturale, si riferiscono a fatti di recente data.

Evidentemente, un Ministro che da due anni e più è al governo della pubblica istruzione, ha in esso compiuti tanti atti, che l'opinione pubblica deve essersene occupata. Ora, è naturale che un'accusa in genere di fatti concernenti quel Ministero, debba far sorgere l'impressione, che il presente Ministro ne sia l'autore. E in effetto, che cosa soggiunge l'onorevole Senatore Menabrea?

Che procedendosi a tale inchiesta non si doveva intanto toccare alle leggi organiche, salvochè si tratti d'alcuna legge di poca importanza; ma tutto quel che riguarda il riordinamento della istruzione; tutto quel che tocca alle sue basi fondamentali, tutto questo dovesse rimanere sospeso. Per la qual cosa il Ministro dell'Istruzione Pubblica si troverebbe obbligato, quando il Senato avesse votato questa inchiesta, e qualora rimanesse al potere, d'andare il giorno dopo dinanzi alla Camera dei Deputati, e dire: Signori, il Senato ha votata

un'inchiesta sull'amministrazione dell'istruzione pubblica; quindi convien sospendere l'esame di tutte le proposte che ho presentate e vengo per conseguenza a ritirarle. Ora io domando, se un Ministro, un uomo di Stato, un uomo politico, potrebbe mai sottomettersi a queste condizioni, risolversi a tali atti? Quindi quantunque io non voglia per nulla mettere in dubbio l'intendimento franco e leale dell'onorevole Menabrea, di non voler fare una questione politica, è però chiaro che la sua proposta l'inchiede per se stessa; è chiaro che le conseguenze di questa proposta non possono non rivestire un carattere politico.

Io comprenderei tale inchiesta, quando si restringesse a una parte dell'insegnamento, all'insegnamento superiore, per esempio, affinché si esaminasse se la parte scientifica ne sia completa, ovvero se la parte sperimentale di questo insegnamento sia abbastanza provveduta di tutto l'occorrente; ma quando invece si vuole andar a ricercare i risultati di un'amministrazione, evidentemente non può esser questa che una ricerca, la quale riveste un carattere inquisitorio, un carattere di censura amministrativa.

Quantunque tale non sia l'intendimento dell'autore della proposta, l'opinione pubblica non potrebbe che interdirlo in questo senso. Quindi il Ministero non potrebbe assolutamente accettare l'inchiesta proposta in tali termini. Io prego in conseguenza l'onorevole Senatore Menabrea di volere innanzi tutto formular precisamente la sua proposizione; poichè egli ben sa che uno dei mezzi essenziali perchè un'inchiesta porti buoni frutti, è quello di ben determinarne lo scopo. Egli sa che a nessun utile approdano simili indagini, quando non sia risultato ben chiaramente definito l'oggetto. Infatti credo che l'onorevole Senatore Menabrea abbia preso parte con me a qualche inchiesta, e ad una specialmente sulla istruzione pubblica. Egli si ricorderà che nel 1862 fu nominata una grande Commissione d'inchiesta sopra tutti i rami di insegnamento, per vedere quello che occorresse di fare nel proposito. Questa Commissione ha lavorato due anni; e poi, tutto è svanito, appunto perchè non vi era stato nulla di ben definito nel compito suo. Quindi aspetto che l'onorevole Senatore Menabrea voglia formulare chiaramente la sua proposta, indicando con precisione gli obbietti che la Commissione a nominarsi dovrebbe esaminare. Ma se egli in-

tende di stare sulle generali a far sospendere tutte le riforme organiche, se egli mira a stabilire che l'inchiesta debba riguardare l'indirizzo morale dell'amministrazione e le conseguenze che questo indirizzo produce, in tal caso, ripeto, il Ministero non può accettare veruna inchiesta, perchè sarebbe una umiliazione per esso l'assoggettarsi a un sindacato speciale sulla sua amministrazione. Nessuno potrebbe accettare una tal condizione; e non che indecorosa pel Governo, oso dire che non sarebbe meno sconveniente al decoro del paese.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

Voci. Domani, domani.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Mi duole che il signor Presidente del Consiglio non abbia udito il mio primo discorso: Se egli fosse allora stato presente, avrebbe inteso che il mio intendimento è completamente diverso da quello che egli suppone. Egli ha torturate le ultime mie parole, per concluderne che io ho voluto muovere un'accusa al Ministro e che il mio intento era tutto politico. Io dichiaro per la decima volta, che in questa mia proposta non vi è niente di personale nè di politico; ma che essa si riferisce solo al complesso dell'istruzione pubblica in Italia, e che quindi riguarda non tanto il Ministro attuale, quanto, e forse più, i precedenti. Io credo che le condizioni in cui siamo, richieggano che, prima di discutere leggi, le quali hanno un carattere essenzialmente organico e che daranno luogo a grandi discussioni, vi sia qualcuno nel paese il quale cerchi di fare un po' di luce.

Il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica ha detto di aver fatto queste ricerche; le avrà fatte, e saranno anche ampie e sufficienti; ma io non so come si potrebbe impedire ad un corpo, come il Senato, di fare un'inchiesta, senza darle un carattere politico.

Io ripeto che quest'inchiesta è completamente estranea ad ogni intento politico; e mi meraviglio che gli onorevoli signori Ministri facciano opposizione in una cosa, la cui necessità dovrebbero essi sentire per i primi.

L'onorevole Presidente del Consiglio cita una inchiesta fatta sulla condizione dell'istruzione pubblica in Italia, ed osserva che non produsse grande effetto: ma ciò avvenne appunto perchè fu un'inchiesta amministrativa. Dal momento che sarà inchiesta parlamentare, che se ne dovrà

render conto al Senato, credete pure, o Signori, che non sarà infruttuosa, poichè almeno vedremo chiaramente la nostra condizione, e forse le accuse, ripeto, in gran parte ingiuste, che si fanno contro l'amministrazione presente, e specialmente contro le amministrazioni passate, spariranno.

Quanto poi alle voci sparse, sulla nomina di professori fatta per rispetti politici, son cose che si riferiscono ad un periodo di molti anni. Io non presto fede a queste accuse, dico la parola *accusa* perchè l'ha pronunciata il signor Ministro, ma io non le chiamerò tali; sono appunto che bisogna verificare e ben' chiarire, poichè renderanno molto più facili le discussioni. Diversamente, io prevengo i signori Ministri che avranno molte difficoltà da superare prima di giungere all'intento che si propongono coi loro progetti di legge, e che il migliore consiglio è di affrontare addirittura la verità, e la verità sarà quella che li salverà. (*Enissimo.*)

PRESIDENTE. Invito i signori Senatori che non avessero ancora votato, a venire a deporre il voto e la scheda nelle urne.

Estraggo intanto il nome di un nuovo scrutatore, essendosi uno de' tre primi, allontanato dall'aula.

(Rimane estratto il nome del Senatore Tabarrini.)

Ora leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, giusta le modificazioni al Regolamento deliberate in Comitato segreto.

2. Seguito della discussione del progetto di legge sulla parificazione delle Università di Roma e di Padova.

3. Interpellanza del Senatore Caccia sopra la riforma delle tariffe delle ferrovie Calabro-Sicule.

4. Discussioni del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Risultato della votazione per la legge della Sila delle Calabrie:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 76 |
| Favorevoli | 69 |
| Contrari | 7 |

(Il Senato approva.)

Il risultato dell'altra votazione si annunzierà domani.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).

XXXVII.

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — Omaggio — Risultato della votazione per la nomina del Direttore capo degli Uffici di Segreteria — Squittinio per la nomina di una Commissione di nove membri deliberata in Comitato segreto per la verifica dei titoli de' Senatori — Sorteggio degli Scrutatori — Seguito della discussione del progetto di legge per la purificazione delle Università di Roma e Padova — Mozione d'ordine del Senatore Chiesi, a cui risponde il Senatore Menabrea — Dichiarazioni del Senatore Menabrea e modificazione della sua proposta — Avvertenza del Senatore Chiesi — Risposta del Ministro della Pubblica Istruzione — Osservazioni del Senatore Imbriani in appoggio della mozione d'ordine del Senatore Chiesi — Obbiezioni del Senatore Conforti alla proposta del Senatore Menabrea — Avvertenza del Senatore Errante — Domanda del Ministro della Pubblica Istruzione — Appunti dei Senatori Chiesi, Errante, Conforti e Gallotti — Emendamento proposto dal Senatore Imbriani — Avvertenza del Senatore Lauzi, cui risponde il Senatore Imbriani — Replica del Senatore Lauzi — Reiezione dell'emendamento del Senatore Imbriani — Approvazione della proposta del Senatore Chiesi — Parole del Senatore Bellavitis — Osservazioni ed Istanza del Senatore Vitelleschi, a cui risponde il Senatore Bellavitis — Riassunto del Senatore Mamiani, Relatore — Schiarimenti e proposta del Senatore Cannizzaro oppugnata dal Relatore e dal Ministro della Pubblica Istruzione — Reiezione dell'emendamento del Senatore Cannizzaro — Ritiro della proposta del Senatore Bellavitis — Domanda del Senatore Cannizzaro, a cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo 1. — Appunto e proposta d'emendamento del Senatore Cannizzaro, appoggiata dal Senatore Amari, oppugnata dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Senatore Errante — Dichiarazioni del Senatore Amari e del Senatore Cannizzaro ai quali risponde il Ministro della Pubblica Istruzione — Considerazioni dei Senatori Errante ed Imbriani, combattute dal Senatore Tommasi — Replica del Ministro — Osservazioni dei Senatori Errante e Cannizzaro — Schiarimenti del Relatore — Emendamento del Senatore Larussa all'art. 2 non appoggiato — Ritiro dell'emendamento del Senatore Cannizzaro — Approvazione dell'art. 2 — Osservazioni del Senatore Bellavitis all'art. 3 — Approvazione dell'art. 3 — Proposta d'aggiunta del Senatore Cannizzaro all'art. 4 — Dichiarazione del Relatore ed appunto del Senatore Vitelleschi — Rettificazione del Senatore Cannizzaro, cui risponde il Ministro di Pubblica Istruzione — Mozione d'ordine del Relatore — Approvazione dell'art. 4 — Reiezione dell'aggiunta del Senatore Cannizzaro all'art. 5 — Approvazione dell'art. 5.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica e più tardi interviene il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio.

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura del

processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Fa omaggio al Senato il Direttore generale delle Poste, di dieci esemplari dell' *Indicatore postale del Regno pel 1872.*

PRESIDENTE. Annunzio il risultato della votazione stata fatta ieri per la nomina del Direttore degli Uffici di Segreteria del Senato.

Votanti 76.

Il cav. Chiavassa ebbe voti 74.

Voti bianchi 2.

È quindi nominato il signor Chiavassa.

Ora si procederà alla nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori giusta le modificazioni al regolamento recentemente deliberate nel Comitato segreto. Invito quindi i Signori Senatori a preparar le schede con nove nomi ed a depositarli nell'urna, che si lascerà aperta sino alla fine della seduta.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Il Presidente estrae a sorte i nomi dei Senatori per lo spoglio delle schede, e riescono eletti i Senatori Perez, Guicciardi e Chiesi.

Seguito della discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova.

PRESIDENTE. Si passa all'ordine del giorno che reca il seguito della discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova.

La parola è all'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore **CHIESI.** Ho chiesto la parola sulla proposta dell'onorevole Senatore Menabrea, per fare una mozione d'ordine.

La proposta dell'onorevole Senatore Menabrea è grave, gravissima, e della massima importanza. Si tratta di un'inchiesta da ordinarsi dal Senato, sull'andamento generale di tutti i rami della pubblica istruzione del Regno.

Il campo non potrebbe essere più vasto, l'argomento non potrebbe essere più interessante.

È questa la prima volta, per quanto io sappia, che viene fatta la proposta in Senato di un'inchiesta parlamentare, ed il nostro Regolamento non provvede a questo caso. Le proposte d'inchieste parlamentari sono sempre della più grande importanza, e basta leggere gli autori che trattano delle inchieste parlamentari inglesi, per vedere qual sia l'importanza che vi danno gli uomini di Stato, e i membri del Parlamento dell'Inghilterra.

Siccome noi non abbiamo ancora alcun precedente, e siccome colla proposta dell'onorevole Senatore Menabrea si tratta di stabilirne oggi uno, così io credo che il Senato debba procedere colla più grande cautela.

Nella Camera dei Deputati le proposte d'inchiesta sono considerate come qualunque altra proposta d'iniziativa parlamentare, e devono seguire il corso a cui sono soggette le proposte fatte dai Deputati, i quali presentano progetti di legge.

L'articolo 73 del Regolamento provvisorio della Camera elettiva così stabilisce:

« Le proposte per inchieste parlamentari sono equiparate a qualsivoglia altra proposta d'iniziativa parlamentare. »

E l'articolo 49 dello stesso Regolamento, parlando appunto delle proposte d'iniziativa parlamentare, stabilisce: « I progetti di legge d'iniziativa parlamentare sono prima trasmessi al Comitato privato. Se questo ne autorizza la lettura in seduta pubblica, e la Commissione delibera di prenderli in considerazione, tali progetti seguono il medesimo corso di quelli dei quali parla l'articolo precedente. »

Vedete, o Signori, con quanta cautela proceda la Camera dei Deputati nella materia delle inchieste.

Ripeto, che il Senato non ha alcuna disposizione nel suo Regolamento la quale stabilisca le norme da seguirsi nella materia delle inchieste. Ma io credo, anche seguendo l'esempio della Camera, che la proposta fatta dall'onorevole Senatore Menabrea debba considerarsi come qualunque altra proposta di legge che venga fatta da un Senatore, e che quindi debba procedersi con quelle stesse norme colle quali si procede quando un Senatore presenta un progetto di legge.

È verissimo però, che nel caso attuale, tutte le formalità preliminari prescritte dal nostro Regolamento nel capitolo riguardante le proposte di legge fatte da un Senatore, quelle cioè che si riferiscono alla lettura e sviluppo della proposta in conferenza segreta e alla autorizzazione di farne la lettura in seduta pubblica a termini degli articoli 69 e 70 del detto Regolamento, non possono più essere applicate; inquantochè la proposta dell'onorevole Menabrea è stata ieri ampiamente svolta ed è stata appoggiata. Sarebbe inutile allo stato attuale delle cose l'assoggettare la pro-

posta dell'onorevole Menabrea a tutte quelle formalità preliminari che devonsi osservare quando si tratta di un progetto di legge presentato da un Senatore, affinchè ne sia autorizzata la lettura in seduta pubblica.

Credo perciò che la proposta dell'onorevole Senatore Menabrea debba essere trasmessa agli Uffici onde essere esaminata. La proposta è seria, seriissima; gli Uffici ne faranno oggetto di studio, come se si trattasse di un progetto di legge, e se saranno favorevoli alla proposta, determineranno, se credono, i limiti, le condizioni, l'estensione di questa inchiesta. Ad ogni modo importa che questa proposta sia esaminata colla necessaria ponderazione. Io quindi propongo che la proposta dell'onorevole Menabrea sia trasmessa agli Uffici.

Ed io credo che l'onorevole Menabrea non si vorrà opporre.....

Senatore MENABREA. Domando la parola.

Senatore CHIESI.a questa mia proposta, in quanto che egli stesso ieri dichiarò che la sua non aveva altro scopo che quello di verificare se esistano, e quali e quanti gli inconvenienti che dall'opinione pubblica si lamentano intorno all'andamento dell'istruzione. Egli stesso dichiarò che questa sua proposta non aveva per iscopo di sospendere la discussione della legge relativa alla parificazione delle Università di Padova e Roma, di cui riconosceva l'urgenza. Io quindi spero che l'onorevole Menabrea vorrà anch'egli accogliere la proposta, che io ho l'onore di fare al Senato.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli oratori iscritti, debbo far presente al Senato che il nostro Regolamento non prevede il caso della presentazione di una domanda d'inchiesta, solo prevede quello in cui i Senatori facciano proposte di legge; allora è che il Regolamento prescrive che il Senato si deve riunire in conferenza privata per esaminarle.

Il Senato valuterà la differenza che passa tra una proposta di legge e quella d'un'inchiesta, e vedrà se la mozione d'ordine del Senatore Chiesi non si oppone al Regolamento.

La parola è al Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Io aveva intenzione di parlare sulla proposta dell'onorevole Menabrea che era sospensiva; ma siccome vedo una questione pregiudiziale, che è quella del Senatore Chiesi io cedo la parola al Senatore Menabrea perchè primasiadecisa la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Allora la parola è al Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. Benchè il nostro Regolamento non contempli il caso di una proposta d'inchiesta parlamentare, io credevo tuttavia che la mia potesse essere accolta e votata dal Senato.

Io non mi opporrò per altro al rinvio agli Uffici della mia proposta; se non che io mi propongo di fare alla medesima alcune modificazioni, le quali potranno agevolare l'adesione del Ministero, e far sì che egli la accolga con più favore di quello che non fece ieri. Invero, signori, la mia proposta era del tutto innocente; io mi appoggiavo sulle benevoli parole dell'illustre Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale, parlando della legge, diceva: « Certo non sono ancora, su quella riforma, nè bene delineati, nè concordati i principii, e d'altra parte è rischiosa faccenda e, quasi direi temeraria, il produrre in mezzo una legge di suprema importanza quando non sia trapassata per tutte le disamine, gli ondeggiamenti, i contrasti degli uomini più periti e sperimentati e per le lunghe filiere e distillazioni dell'opinione pubblica, la quale opera non mi sembra ancora ben consumata rispetto alle riforme di cui discorriamo. »

Ed è appunto dopo aver letto queste parole, che io mi sono domandato se l'opinione pubblica fosse abbastanza pronunciata, non solo sulla legge attuale, ma sul complesso della nuova legge di cui s'è discusso ieri. Perciò, lo ripeto, io era alieno da ogni sentimento di accusa contro il Ministero, e meno ancora di ostilità contro il Ministro dell'Istruzione Pubblica. La mia proposta riguardava non una questione politica, ma una questione eminentemente sociale, e mi pareva che dovesse essere accolta, non dirò con riconoscenza, ma con maggior fiducia, in quanto che dessa aveva per iscopo quelle indagini che l'onorevole Ministro stesso si proponeva di fare, e che avrebbero rischiarata la questione agli occhi di tutti. Ma così non la intese il signor Ministro: io non volli mai fare opposizione a che le leggi che egli intende presentare, sieno discusse dal Senato; è in diritto il Ministero di presentarci le leggi che crede opportune, ed il Senato è in dovere di esaminarle.

La mia proposta adunque non ha veruno scopo pregiudiziale; non ha altro scopo, fuor

quello di illuminare, sulle condizioni nostre, il Senato ed il paese.

E siccome il signor Ministro alla parola *d'inchiesta* da me adoprata attribui un senso ostile e quasi di accusa, che io non avrei mai pensato di dargli, io mi progongo di recare al mio ordine del giorno una modificazione, la quale, mentre farà comprendere chiaramente il mio intento, ridurrà ciò che io domando ad un semplice atto interno e quasi personale del Senato, il quale in materia così grave e delicata cerca la verità, e soprattutto cerca di illuminarsi sulle intricate questioni intorno alle quali avrà da deliberare.

In conseguenza, o Signori, il mio ordine del giorno con tali modificazioni verrebbe ad essere così formulato (*legge*):

« Il Senato, ravvisando la necessità di procedere a speciali indagini onde stabilire norme generali e sicure da servire a mature deliberazioni sulle riforme da introdursi negli ordinamenti della pubblica istruzione in Italia, delibera di nominare a quest'uopo una Commissione, composta di nove de' suoi membri, col mandato di raccogliere tutte le informazioni che possono servire a tale scopo.

» Questa Commissione avrà facoltà di aggregarsi altri Senatori e di incaricare altre Sotto-Commissioni locali di fare nelle varie parti del Regno le indagini richieste.

» Essa dovrà rendere conto del suo operato al Senato, non più tardi della prossima ventura Sessione parlamentare. »

Come vede il Senato ed il signor Ministro, qui non si tratta più che di un Corpo deliberante il quale cerca di illuminarsi, il quale, senza certe indagini necessarissime, non potrà procedere all'esame dei progetti di legge che gli verranno presentati.

Il signor Ministro deve riconoscere che con questo mio ordine del giorno non si tratta di sospendere tutte le altre leggi che il Ministero ha presentate; ma certamente nè il Ministero, nè altri potranno mai impedire che il Senato possa illuminarsi, e nemmeno opporsi a che da questi banchi sorga qualcuno a dire: ma voi presentate leggi sulle quali non abbiamo informazioni. Ed è appunto affinché queste domande non abbiano a ripetersi ogni qualvolta verrà in discussione una legge sull'istruzione pubblica, che io desidero che sia stabilita una Commissione, la quale abbia speciale mandato

di fare tutte le ricerche atte ad illuminare il paese. Così si vedrà quale sia lo stato delle cose, quali sieno i bisogni dell'istruzione e che cosa potremo risolvere a vantaggio della Nazione.

In quanto poi alla proposta dell'onorevole Senatore Chiesi, non so se egli vorrà insistervi, dopo le modificazioni che ho fatte al mio ordine del giorno, e me ne rimetto alle deliberazioni del Senato.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. L'onorevole Senatore Menabrea ha spiegato più chiaramente il senso della sua proposta; ad ogni modo, essa è per me sempre scruolosissima. Si tratta di stabilire un precedente di non poca importanza, e la proposta fatta dall'onorevole Senatore Menabrea, anche colle modificazioni che vi ha introdotte, nella sostanza non è diversa da quella fatta ieri; quindi io insisto nella mia domanda, che cioè la proposta dell'onorevole Senatore Menabrea abbia il suo corso regolare negli Uffici.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Debbo ancora aggiungere a ciò che ho già detto, che la proposta che io faccio attualmente, rientra affatto nelle idee già espresse dall'onorevole signor Ministro nel suo primo discorso; giacchè egli disse che sarebbe lieto di essere coadiuvato in queste ricerche da una Commissione di Senatori. Per conseguenza io credo di essere, anche per questa parte, completamente d'accordo con lui, tanto più che egli pure intendeva che la proposta inchiesta in nulla dovesse pregiudicare le deliberazioni che si stanno per prendere. Ritengo perciò che la mia proposta non abbia nulla di *gravissimo*, e possa perciò essere votata dal Senato.

PRESIDENTE. Per procedere regolarmente, avendo l'onorevole Menabrea modificata alquanto la sua proposta, ne darò lettura.

(*Vedi sopra.*)

Domando ora se è appoggiata. — Chi l'appoggia, abbia la compiacenza di alzarsi.

(È appoggiata.)

Domando ora se è appoggiata la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiata.)

La parola è al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dal momento

che si tratta di discutere ora la proposta fatta dall'onorevole Senatore Chiesi, io non ho alcuna intenzione di entrare in questa discussione. È evidente che si tratta di Regolamento, o fatto o da farsi, si tratta di una massima regolamentare del Senato. Io quindi mi astengo su questo proposito dal fare qualsiasi dichiarazione. Mi permetta soltanto il Senato di rispondere all'appello che gentilmente ha fatto l'onorevole Senatore Menabrea, riferendosi ad alcune parole da me dette ieri, le quali fecero credere che il suo ordine del giorno, come lo ha ora modificato, potesse essere accettato incondizionatamente. In verità avrei bisogno di rileggerlo, perchè un ordine del giorno così lungo, e presentato da persona così esperta, come l'onorevole Senatore Menabrea, vuole essere sottoposto ad un esame più minuto per potere attentamente vedere quale sia la sua parte chiara, e quale l'oscura; ma appoggiandomi a quello che ho potuto intendere dalla lettura del medesimo, fatta da lui stesso e dall'onorevolissimo Presidente, risponderò addirittura che il mio concetto è quello che il Senato attenda che il Governo venga a presentare i risultati dei suoi studi e dell'inchiesta diretta che il Governo ha fatto.

Se questi studi e queste inchieste non soddisfacessero il Senato, se il Senato sentisse allora, non adesso, il bisogno di fare nuove indagini, di determinare il punto su cui si dovesse esercitare un nuovo speciale esame, allora sarà il caso di fare un'inchiesta generale o particolare. Ma ora come è mai possibile che si discutano le leggi che si sono presentate, e si dica: badate, sono incerte, sono oscure, si stanno facendo indagini su questi fatti; il primo Corpo dello Stato ha riconosciuto questa necessità; dunque attendete che questa indagine sia fatta, e sia giunta ad un risultato, e allora si potrà decidere? Quantunque l'onorevole Senatore Menabrea ci metta tutta la sua buona volontà, è nella natura delle cose che un'inchiesta preliminare e generale di questa natura sospenda o dia luogo a sospendere la discussione della legge.

Io domando che il Governo sia giudicato nei suoi atti.

L'onorevole Senatore Menabrea si preoccupa della grande quantità di leggi che sono state presentate. Quando queste leggi verranno in discussione, avrà pienissima libertà o di approvarle o di combatterle, o di richiamare su di esse

l'attenzione del Senato, e di determinare allora l'inchiesta. Ma un'inchiesta anticipata, generale, senza sapere dove vada a finire, io credo che sia press'a poco il concetto di ieri, da quanto mi è parso d'udire.

Siccome è una questione regolamentare, io sarei incompetente ad entrare su questo terreno: ho voluto soltanto spiegare il senso delle mie parole di ieri.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Aveva chiesta la parola per dire qualche cosa sul merito della proposta del Senatore Menabrea.

Se il Senatore Menabrea, come suonavano le sue parole, avesse proposta la questione preliminare, allora ne sarebbe venuta la conseguenza che la questione preliminare avrebbe portato che non si dovesse discutere la legge.

Ho inteso poi che non si tratta più di una questione preliminare, ma di una proposta *ex integro*, che fa ora in occasione della legge.

In tal caso, questa è cosa che dipende dalla iniziativa personale, e come tale per conseguenza deve passare per le prove ordinarie, ed essere trasmessa agli Uffici.

Quindi aderisco a quanto proponeva il Senatore Chiesi, riserbandomi poi la parola sul merito.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Certamente l'onorevole Menabrea, quando ha fatto la sua proposta, non ha avuto altra intenzione se non quella di riformare la pubblica istruzione. Egli non ha avuto certamente alcuna idea avversa all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, che ora siede su quel banco; ma come il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica diceva, la natura delle cose è più forte della volontà degli uomini, la domanda di un'inchiesta conduce a conseguenze diverse dalle sue intenzioni. D'altra parte la domanda dell'onorevole Menabrea mi sembra per lo meno grandemente inopportuna.

Io veggio un Ministro il quale discute, nell'altro ramo del Parlamento, una grave questione, che è stata da molti combattuta e da lui finalmente vinta.

Veggio il Ministro dell'Istruzione Pubblica presentare alla Camera uno dei progetti più grandi che si possono immaginare per l'istruzione del popolo, vale a dire l'istruzione obbligatoria universale.

Veggio questo Ministro presentare un progetto complesso di leggi che riguardano le Università, e in questo momento l'onorevole Menabrea domandare un'inchiesta sopra la pubblica istruzione.

L'onorevole Menabrea ci dice; ma noi non ci opponiamo alla discussione delle leggi che sono presentate dal signor Ministro dell'Istruzione Pubblica durante l'inchiesta.

Ma io avrei grandissima difficoltà a votare le leggi del Ministro dell'Istruzione Pubblica, quando pende un'inchiesta sopra la pubblica istruzione.

Quest'inchiesta sopra la pubblica istruzione dimostra che, per parte dell'onorevole Menabrea, vi ha dubbio intorno agli studii fatti, e dubbi intorno all'indole delle leggi le quali dal signor Ministro medesimo vi sono presentate. Per conseguenza mi pare che sarebbe questa una specie di questione preliminare, la quale ritarderebbe la discussione di quelle leggi.

L'onorevole signor Ministro diceva: ma per presentare io una legge sopra l'istruzione pubblica obbligatoria, per presentare una legge la quale riguarda il complesso degli studii....

PRESIDENTE (*interrompendo*). Scusi, ora è questione di sapere se si debba mandare agli Uffici o no la proposta Menabrea.

Senatore **CONFORTI**. Ma si tratta anche di sapere se si possa fare l'inchiesta.

Voci. No, no!

Senatore **CONFORTI**. Io sono d'avviso contrario al rinvio agli Uffici della proposta Menabrea perchè qui non si tratta di un progetto di legge formale che cada sotto il disposto del nostro Regolamento, si tratta d'un'inchiesta parlamentare che non può essere equiparata ad un progetto di legge.

PRESIDENTE. Permetta che io faccia una dichiarazione che potrebbe facilitare la discussione. Chi crede che la proposta debba essere rigettata, non vota certo pel rinvio agli Uffici, e chi crede che la proposta abbia bisogno di una ampia discussione, voterà per il rinvio. Dunque parrebbe a me che sia il caso di vedere se debbasi mandare o no agli Uffici.

Senatore **ERRANTE**. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **ERRANTE**. Io non credo che coloro i quali vorranno votar contro, debbano astenersi

dal votare, se si debba o no mandare la proposta agli Uffici.

Questa è una questione di forma, la quale non implica necessariamente la questione di sostanza. Ove la proposta sia mandata agli Uffici, è in questi Uffici che si discuterà il merito della medesima; altrimenti la votazione non sarebbe abbastanza illuminata, quando in tal modo s'intendesse respingere implicitamente la proposta dell'inchiesta.

Ora siamo nella semplice questione di forma, e quelli che voteranno in un senso piuttosto che in un altro, non escludono l'idea di votare di poi nel merito della questione. Per questa ragione io credo che, limitandoci puramente alla questione di forma, tutto il resto verrà dopo matura discussione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Veramente sono incompetentissimo, ma nello stesso tempo sono in questione; mi permetta dunque il Senato di fare una semplice domanda.

Mi pare che l'onorevole Senatore Chiesi abbia detto che di diritto ogni proposta fatta da un Senatore passa agli Uffici; non credendo che vi sia luogo a votare sulle singole questioni se debbano o no andare agli Uffici, egli propone una questione regolamentare e dice: una proposta d'inchiesta è come un'altra proposta qualsiasi e, come tale, deve essere rinviata agli Uffici, ed allora non si vota sulla proposta concreta dell'onorevole Senatore Menabrea, ma sulla questione regolamentare. Se invece si dovrà vedere se questo rinvio agli Uffici sia una specie di approvazione, o almeno di principio di approvazione, io, quantunque incompetente, mi direi competente per l'interesse che ci avrò (se non sono indiscreto a porre così la questione) giacchè, sebbene estraneo al Senato, pure, come membro della Camera dei Deputati e del Governo, m'interessa assai che la questione sia netta.

PRESIDENTE. È puramente una questione di forma: deliberare intorno al merito di questa, è riservato agli uffici.

Dopo questa dichiarazione, do la parola all'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore **CHIESI**. Io ho domandato la parola per dichiarare che con la mia proposta non ho inteso far altro che una questione di pura

procedura, senza per nulla toccare il merito della proposta dell'onorevole Menabrea.

Del merito della proposta dell'onorevole Menabrea saranno giudici gli Uffici.

Gli Uffici nomineranno il loro Commissario, e la Commissione Centrale darà conto al Senato delle sue deliberazioni.

Io non ho avuto, ripeto, altro scopo che quello di fare, nella specialità del caso, una pura proposta di procedura.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola metto ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi. Ne do lettura.

« Il Senato delibera che la proposta dell'onorevole Menabrea, per un'inchiesta sull'istruzione pubblica del Regno, sia trasmessa per lo studio agli Uffici. »

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sono dolentissimo di dovermi intromettere in una questione alla quale dovrei rimanere per più ragioni estraneo. Ma io prego l'onorevole Presidente a considerare che secondo lo spirito della questione, non è già la proposta dell'onorevole Menabrea che viene mandata agli Uffici, ma si tratta di una proposta d'inchiesta, e deve deliberarsi, come qualunque altra proposta; e per conseguenza non perchè sia fatta dall'onorevole Menabrea, ma per la natura sua dev'essere rimandata agli Uffici.

PRESIDENTE. Io non posso mettere ai voti una formola che non è compresa nel nostro Regolamento; questa è una nuova formola. La domanda dell'onorevole Chiesi è fatta nel senso del nostro Regolamento; se il Senato poi debba decidere o no che si faccia un'inchiesta è cosa che dev'essere prima esaminata negli Uffici. Questo è il modomigliore in cui possa essere interpretato il Regolamento, e questa interpretazione non pregiudica né punto né poco, secondo me, il merito della questione.

Il Senato delibererà come crederà.

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti la proposta dell'onorevole Chiesi: « Il Senato delibera che la proposta dell'onorevole Menabrea per un'inchiesta sia mandata per lo studio agli Uffici. »

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Non si tratta qui della pro-

posta Menabrea, si tratta di un'inchiesta parlamentare, quindi una proposta d'inchiesta io credo che debba seguire la via ordinaria.

PRESIDENTE. Faccio osservare che qui non si tratta di innovare il Regolamento; il Regolamento dev'essere innovato dalla Commissione che lo studia; non è che si debba stabilire una massima, si tratta di giudicare il caso speciale. Ecco qual è la questione.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Io crederei che la proposta regolare sia quella che fa l'onorevole Chiesi, cioè che si debba mandare la proposta agli Uffici. Che si debba parlare della proposta Menabrea è una necessità; qui noi non stabiliamo massime in tesi generale, si è presentato un caso speciale, e il Senatore Chiesi chiede che si mandi agli Uffici la proposta; mi pare in conclusione che si debba accettare la proposta dell'onorevole Chiesi di mandarla agli Uffici.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Il Senato non delibera mai sulle massime, ma unicamente sui casi concreti; il Senato deve deliberare se la proposta Menabrea debba o no essere mandata agli Uffici; se deliberasse sopra una massima generale, si farebbe una specie d'Accademia, e il Senato deve deliberare sopra una questione precisa, la qual cosa ha certo molto maggiore importanza che non avrebbe la questione astratta.

Senatore GALLOTTI. Io prendo la parola solo per far intendere la ragione per cui voterò la proposta dell'onorevole Chiesi: cioè che non intendo così facendo, compromettere la libertà del mio voto quando verrà discussa la proposta Menabrea, e sarò stato istruito da dotti discorsi su questo argomento.

La proposta Chiesi poteva non essere messa sul tappeto; ma poichè questa proposta è stata fatta, chi non la votasse, mostrerebbe tenere in poco conto tanto la proposta Menabrea, quanto la proposta del Senatore Chiesi, di inviarla cioè agli Uffici, e che non meriti di essere tenuta in tanto conto da ottenere questo onore, come suole farsi di taluni ordini del giorno che neppur meritano di essere appoggiati. Io dunque ripeto che credo, lasciando intatta la questione intorno alla proposta del Senatore Menabrea, debbasi votare la proposta Chiesi.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Signor Presidente, io ho proposto un emendamento e l'ho trasmesso al banco della Presidenza; esso consiste nello aggiungere semplicemente alla proposta del Senatore Chiesi queste parole: « debba seguire il corso ordinario delle proposte di iniziativa senatoria. »

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che per il corso ordinario delle proposte di legge di iniziativa senatoria, il Regolamento provvede con norme speciali.

Senatore IMBRIANI. Questo è anche il mio pensiero, e noi non dobbiamo allontanarci nemmeno dalle norme comuni.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 69 del Regolamento:

« Ogni proposta di legge fatta da un Senatore in virtù dell'art. 10 dello Statuto dovrà dal proponente essere stesa in iscritto, firmata e deposta sul banco del Presidente, il quale ne darà tosto avviso al Senato, senza far cenno dell'oggetto della proposta, e lo convocherà sollecitamente in conferenza degli Uffici riuniti. »

Senatore IMBRIANI. Non si deve far altro che applicare questa disposizione al nostro caso.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore Imbriani nella sua proposta?

Senatore IMBRIANI. Vorrei modificarla in quanto si riferisce agli Uffici e dire che seguisse le norme comuni.

PRESIDENTE. Allora si leveranno le parole negli Uffici.

Rileggo dunque la proposta:

« Il Senato delibera che la proposta del Senatore Menabrea debba seguire il corso ordinario delle proposte d'iniziativa senatoria. »

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Io volevo pregare l'onorevole Imbriani a riflettere che il corso regolare, normale prescritto dal nostro Regolamento non può più essere adottato, giacché noi abbiamo già sorpassato il primo stadio prescritto dal Regolamento stesso in questa procedura.

Secondo il nostro Regolamento, il Senatore che vuol fare una proposta, ne avverte il Presidente, il quale ne informa il Senato senza nemmeno accennare all'oggetto della proposta.

Quindi, riunita la conferenza privata, se ne conosce l'oggetto e si delibera se la proposta debba, o no essere letta in seduta pubblica.

Letta una volta la proposta, se n'è autorizzata la lettura, il Senato in seduta pubblica delibera se la prende in considerazione, e quando la prende in considerazione allora passa agli Uffici e fa il corso che fanno i progetti di legge.

Dunque noi siamo in un caso perfettamente anormale, perchè la proposta Menabrea è già stata sviluppata; sicchè non ci rimane che scegliere un temperamento, come sarebbe la proposta dell'onorevole Chiesi, cioè mandar la proposta Menabrea agli Uffici; ma non è più possibile che il Senato ritorni indietro rifacendo tutta la via prescritta dall'art. 69, che ho già accennato.

Per conseguenza io prego l'onorevole Senatore Imbriani a riflettere che la sua proposta, la quale rimanda interamente la questione alle disposizioni contemplate dal Regolamento del Senato negli articoli 69 al 74, non è più possibile.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do la parola al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Abbiamo veduto che trattasi di una questione preliminare. La proposta Menabrea, non per nostra colpa, ma perchè è stata presentata in una forma che non era la vera, ha tutti i caratteri di una proposta di legge, e perciò dee correre lo stadio della procedura regolamentare. Io quindi insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Io torno a rammentare al Senato che il nostro Regolamento non prevede che il solo caso di proposte di legge d'iniziativa senatoria. L'onorevole Menabrea, presentando una domanda d'inchiesta, non intende certo di presentare una legge, ed il Presidente non avendo impedita la continuazione della discussione su quel tema, non ha mancato certo al Regolamento. Ora siamo nel caso che testè avvertiva l'onorevole Lauzi: infatti il Regolamento dice che trattandosi di proposta di legge, si annunzia particolarmente al Presidente, ed il Presidente convoca il Senato in conferenza, senza nemmeno far cenno dell'oggetto della proposta. Attualmente l'oggetto della proposta è troppo pubblico, è troppo noto. Il Senato convocato in conferenza che cosa fa? Fa la prima discussione e rinvia agli Uffici la proposta.

Dunque io credo che la prima discussione essendo già stata fatta ampiamente e largamente in quest'Aula, non resta altro al Senato che rinviarla agli Uffici per un nuovo studio.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola; è per la terza volta, è vero, ma.....

Voci. Ai voti!

Voci. Parli, parli!

Senatore IMBRIANI. Io credo che il Senato riunito in conferenza segreta potrebbe ancora dire che questa proposta non vada negli Uffici. Se è questa la forma tutelatrice, se potrebbe avvenir questo, non vedo perchè debba sottrarsi questa proposta che è gravissima. Mi dispiace non poter rispondere in merito; e tanto più insisto, perchè essa passi per questa prova che deve precedere le altre.

Senatore. LAUZI. Domando la parola.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore LAUZI. Dirò due sole parole. L'onorevole Senatore Imbriani ha detto che la conferenza potrebbe decidere che la proposta non vada agli Uffici: ma la conferenza, se si segue il procedimento normale, può decidere che la proposta non debba essere nemmeno conosciuta, nemmeno letta. Questo è quello che dico: ora com'è possibile stare alla procedura voluta dal Regolamento?

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, interrogo il Senato se appoggia l'emendamento dell'onorevole Imbriani.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Ora lo rileggerò per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva questo emendamento, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Rimane ora la proposta del Senatore Chiesi, che rileggo per metterla ai voti: Il Senato delibera che la proposta dell'onorevole Menabrea, per un'inchiesta sulla pubblica istruzione, sia trasmessa per lo studio agli Uffici. »

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Si ripiglia la discussione generale.

La parola è all'onorevole Senatore Bellavitis.

Senatore BELLAVITIS. L'oggetto della legge presentata era questo: si trattava di parificare gli stipendii di alcuni professori; si trattava di preservare i fondi delle tasse dell'Università di Padova agli scopi a cui erano già stati antecedentemente destinati; però questo progetto di legge fu cambiato sotto altro riguardo; ormai fu presentato al Senato e non

ho più a dire su questo. Nulla di meno mi fu di compiacenza il notare che siasi osservato che buoni frutti, provenienti dall'Università di Padova, possono destare il desiderio che alcune delle disposizioni di quell'università fossero applicate ad altre anzichè procedere in modo contrario.

Io noterei che la gara che si disse esistere fra i docenti privati e i professori nominati dal Governo, e che gli studenti per una certa prescienza sappiano scegliere tra i professori governativi ed i privati docenti, saranno cose forse utili nelle Università della Germania, ma finora non ebbero alcuna occasione possibile di mostrare la loro utilità fra noi.

Se (e parlo in ispecial modo dello studio matematico) siasi notato qualche utile risulamento, di modo che l'Università di Padova siasi favorevolmente distinta, crederei piuttosto che dovesse attribuirsi all'importanza maggiore che si diede sempre alla parte teorica dell'istruzione, in guisa che anche quando l'Università di Padova credette opportuno di distribuire l'istruzione in maniera, che dopo un corso di cinque anni e non di soli tre, gl'ingegneri usciti dall'Università potessero esercitare la loro professione, si ebbe sempre in vista, che l'insegnamento teorico mantenesse molta estensione, e questa estensione mi pare che risulti anche dallo stesso numero delle ore che ai varii insegnamenti fu stabilito. Così, lo dico in via di esempio, per l'algebra complementare e per la geometria analitica furono conservate 10 ore per settimana, mentre in altre Università credo che si discenda fin sotto alla metà di questo tempo. Io attribuisco a questa circostanza, molto più che ad ipotesi che non si sono mai realizzate, i buoni frutti che si sono ottenuti, e sono certo che l'onorevole signor Ministro vorrà tenerne conto anche quando col piano generale a cui sta attendendo, vorrà uniformare tutte le Università ad una norma comune.

Non mi rimane quindi che a ringraziare l'onorevole signor Ministro per la presentazione di questa legge, e dico ciò, perchè quando si trattò di estendere i Codici alle provincie Venete, mi era fatto lecito di domandare che l'unificazione si estendesse anche alle leggi relative all'istruzione. Ora questa legge viene ad appagare il mio desiderio, e con esso anche i desiderii di tutti quei Veneti che, come sempre, nudrirono sentimenti italiani.

avevano quello altresì che in tutte le parti della legislazione, in tutti i regolamenti, il Veneto fosse equiparato alle altre parti d'Italia.

Al Ministero attuale spetta la gloria di aver dato all'Italia l'unificazione delle leggi, come già ebbe quella di averle data la capitale definitiva e cotanto sospirata.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Vitelleschi.

Senatore **VITELLESCHI.** Onorevoli Senatori: io aveva dimandato la parola per esporre alcune semplici osservazioni sulla parificazione delle Università, quando la questione prese le proporzioni che avete udito.

Voi comprenderete di leggieri la mia trepidazione nel ritrovarmi a parlare per la prima volta in quest'Aula intorno ad una questione che ha raggiunto questo grado di elevatezza, e dopo le autorevoli persone che l'hanno trattata. L'incidente sollevato ieri è finito; e ciò nulla meno non posso nascondermi che le parole dell'onorevole Menabrea, le quali hanno lasciata una così grande impressione nel Senato, hanno, lo confesso, anche a me cambiato in certo modo il corso delle idee a tal segno che ho dimandato a me stesso, che cosa dovesse prevalere nell'animo mio: se i gravi interessi sui quali l'onorevole Menabrea aveva attirato l'attenzione del Senato, o un atto di mera giustizia, quale è la legge che ci sta dinanzi.

Ma quel che ha detto l'onorevole Menabrea nel rassicurarne che con la sua proposta non intendeva altrimenti sospendere la discussione di questa legge, mi ha dato agio a sgombrare l'animo da ogni incertezza, talchè parmi anzi che questi due interessi sieno affatto paralleli.

Infatti, elevandosi ad un certo punto di vista generale, non v'ha dubbio come nelle considerazioni dell'onorevole Menabrea, vi sieno oggetti da dare seriamente a pensare a chiunque per poco si preoccupi delle sorti avvenire del nostro paese.

PRESIDENTE. Permetta, signor Senatore, ma questa questione è già esaurita.

Senatore **VITELLESCHI.** Credo che, trattandosi della discussione generale, mi sia lecito parlare di cosa che riguarda l'istruzione.

Senza entrare nei particolari, nei quali specialmente, dopo quel che han detto persone

così autorevoli, quali sono gli onorevoli preopinanti, mi sento incompetente, io mi limiterò solamente a dire che le condizioni dell'istruzione pubblica, quali le ha descritte l'onorevole Menabrea non possono non preoccuparci: e dirò altresì che le risposte che furono date dall'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica non mi parvero sufficienti a far svanire quel che vi era di fosco in quelle apprezzazioni. Per quel che riguarda la parte del progresso scientifico, gli apprezzamenti statistici che egli ci ha esposto, non valsero a contrabilanciare nell'animo mio l'impressione prodotta da una costante osservazione fatta con criterio, forse più volgare, ma più pratico, sopra il frutto che han prodotto in questi ultimi anni in Italia le scienze e più particolarmente le lettere; e questo, a mio avviso, è tale da non darne gran conforto. Soggiungerò poi per l'altra parte, all'a quale fece allusione l'onorevole Menabrea, ossia per l'indirizzo che si è dato alla nostra istruzione, che l'invito a rimettersene ai nuovi ordinamenti contrapposti dal signor Ministro alle osservazioni che faceva sopra questo oggetto l'onorevole oratore, non valse neppur quello a rassicurarmi, non avendone per ora altro saggio che quello della abolizione delle facoltà teologiche e l'altro della soppressione dei direttori spirituali nelle scuole. Per tutte queste considerazioni, io avrei facilmente compreso il desiderio di un'inchiesta; ma ora su questa fu deliberato, e sarebbe inutile tornarci sopra in questo momento.

Solo dirò a questo proposito, che io credo che l'onorevole Menabrea avesse pure ragione quando diceva non doversi dare tutta la responsabilità dello stato presente dell'istruzione, nè ai Ministri, nè ai Ministeri che si sono succeduti, in quanto che, a parer mio, nella nostra istruzione v'era un vizio di origine; e questo mi riconduce alla parificazione alla quale mi richiama il signor Presidente.

Che cosa erano le antiche Università? Erano corporazioni o d'insegnanti, o di studenti, le quali avevano leggi, regolamenti, e forme proprie. Queste nominavano i loro professori, facevano i loro esami, davano i loro gradi: il loro carattere principale era la scienza governata dalla scienza, e la remunerazione della scienza per i frutti che produceva.

Noi abbiamo sostituito a questo l'applicazione di quella specie di sistema amministrativo che è nato, come Minerva, tutto armato dal cervello

della rivoluzione francese, noi abbiamo sostituito ispettori, rettori, presidi, tutti ufficiali del Governo. Tutto questo è una specie di esercito retto e mantenuto dallo Stato.

Può dirsi che lo Stato per mezzo di questi suoi impiegati nomina i professori, fa gli esami, distribuisce i gradi esso stesso. Questo fa sì che la scienza non prende mai liberamente quell'ordinamento proprio e non forma mai quei centri che sono necessari, perchè possa svilupparsi in ognuno di essi, secondo la gravitazione e il genio proprio alle condizioni speciali di ognuna di queste istituzioni. Ma questo non è il solo male di quel sistema; esso ne produce un altro, che è forse causa di molte delle cose lamentate ieri, ed è che lo Stato assume la responsabilità dell'insegnamento. La scienza e la giustizia non sono sottomesse alla politica; non così il Governo e lo Stato. Obbligato a scegliere fra le correnti così opposte che dividono le società moderne, quante volte non si trova esso necessariamente a dover scegliere fra l'interesse della scienza e la sua posizione politica! Nell'uno e nell'altro caso non è sempre solo la scienza, ma sovente interessi più gravi che si trovano impegnati: e vi sono tali opere di fondazione e anche più di distruzione che è ben audace chi le intraprende; e lo Stato ha, meno di ogni altro, interesse a farlo.

Questo è per il punto di vista generale. Scendendo al particolare, e venendo al fatto che ci occupa in questo momento; ci si presenta ora la legge di parificazione per le due sole Università nelle quali rimane ancora alcuna traccia del passato. Non conosco bene le condizioni nelle quali si trova l'Università di Padova, ma credo che sia retta ancora da un resto di antiche istituzioni sottoposte e modificate dal regime amministrativo moderno. Quanto all'Università romana, mi rincresce il doverlo confessare, ma non v'è più nè passato, nè presente. E qui mi si permettano, o Signori, delle parole, che se non fossero dettate dalla giustizia, lo sarebbero dalla grata memoria dei giovani anni. L'Università romana ha anche essa le sue gloriose tradizioni: ristretta, e direi monca in alcune parti, per le condizioni politiche nelle quali viveva, soprattutto negli ultimi tempi, non è stata senza gloria nella medicina: non parlo delle scienze esatte, perchè le sue illustrazioni in questo ramo, sono tuttora viventi, e nella scuola del diritto, dal Gravina al De Rossi e al

Villani, ha percorso uno stadio, del quale ogni Università potrebbe andare gloriosa.

Diceva ieri uno degli onorevoli preopinanti, che si era voluto fare dell'Università romana qualche cosa di esemplare, di tipo, di meraviglioso. Io non dubito punto delle intenzioni, ma nel fatto le cose andarono ben diversamente. Si addensò invece sopra di questa una specie di procella, alla quale certo niuno si sarebbe aspettato. L'applicazione generale delle leggi italiane, cominciò per naturale esplicazione a modificarla essenzialmente. Cessò naturalmente la direzione immediata della Congregazione degli studii e cessarono i privilegi. Il regolamento del 1870 portò via il resto, annullò la posizione dei Collegi, e introdusse altre modificazioni che ne cambiarono affatto il carattere.

Venne poscia la volta del giuramento. Io lascio qui di notare quel che vi era di delicato in quel momento in tale questione. Come non è neppure questo il momento di trattare in massima la questione del giuramento, del quale però devono tutti almeno convenire che come cosa di sommo valore e sacra debba usarsi con massima parsimonia. Ma il fatto sta che per le nostre leggi esso non era obbligatorio. Ora, io credo che, come non si ha diritto di dubitare della coscienza, finchè non sia altamente dimostrato il contrario, coloro stessi che lo hanno imposto, devono rispettare tanto la coscienza di coloro che lo hanno prestato, come quella di coloro che vi si sono recusati. La scienza è un patrimonio come un altro, e che per sovrappiù si acquista con lungo e faticoso lavoro: e però non è nè generoso nè giusto, il porre un uomo che ha fino ad ora provveduto con quella alla sua vita, porlo, dico, nell'alternativa fra la sua esistenza e la sua coscienza. Io non voglio neppure supporlo; ma quando se ne fosse pure voluto usare come di un espediente, dimanderei a quale scopo: se per un criterio scientifico, vi lascio giudicare qual criterio sia questo; se per fine politico, mi sembra che la scienza debba essere aliena il più che è possibile da questo terreno infecondo per essa.

Dopo tutte queste eliminazioni, vediamo, a che era ridotta l'Università romana. Lasciando da parte la facoltà teologica, in quella del diritto, i Professori di nove rimasero due; nella facoltà medico-chirurgica, di diciassette rimasero dieci, nella facoltà filosofico-matematica di tredici a circa sei, nella filosofia rimasero

due. In questo momento credo che in tutto sommino a diciotto i professori dell'antica Università: e mi è sembrato vedere da alcun lato di questa Camera ancora qualche baleno, benchè sotto il cielo più sereno, che minaccia i superstiti.

Da tutto questo, s'intende facilmente come la parificazione sia già fatta e che i rammarchi per l'ordine d'idee che vi ho esposto al principio del mio discorso sarebbero in questo caso affatto inutili; e quindi io la saluto con gioia e l'accetto quasi con gratitudine, perchè, non essendovi altro da parificare che l'interesse, e quel che è più, l'onore dell'Università romana, la considero, concedetemi questa parola, come una riparazione.

Io vi dissi al principio che i due interessi non trovavano più in me contraddizione e mi sembravano quasi paralleli: ed infatti se i sentimenti che vi ho espressi nelle mie premesse, non mi distolgono dall'accettare la parificazione, essi rimangono in me egualmente vivi, e nel dimandare al Senato di sanzionare questa legge, faccio pur voti per la riforma universitaria. E siccome le forme decadono, e i principii vivono eternamente, così faccio voti perchè la riforma universitaria avvenga, se non certo in quelle forme che sono oggi divenute per una gran parte inapplicabili, almeno secondo quelle norme che han fatto buona prova di sé e con le quali l'Italia ha tenuto il primato della scienza. Alla Camera dei Deputati si è votato un ordine del giorno per dimandare delle riforme per l'insegnamento superiore; io sarei ben contento se il Senato volesse imitarla, onde spingere in ogni modo e sempre alla riforma degli ordinamenti che reggono la pubblica istruzione.

Conchiudo dunque, come Romano, pregando il Senato a votare la legge di parificazione come un atto di giustizia, e come Italiano a promuovere, con tutta l'autorità che è in esso, un vasto e razionale riordinamento degli studi.

Avrei ancora una cosa a dire sopra i Collegi e sopra l'articolo 13, del quale toccò l'onorevole Senatore Cannizzaro; ma mi riservo a parlarne quando cada in acconcio, allorchè si verrà alla discussione di questi articoli.

Senatore BELLAVITIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BELLAVITIS. Volevo soltanto far osservare all'onorevole preopinante che nell'Uni-

versità di Padova oltre al Governo Italico vi fu poscia una dominazione austriaca di cinquant'anni, e ciò solo può farlo sicuro che tutto ciò che vi poteva essere di liberale nel reggimento di quelle Università fu tolto, e negli ultimi tempi i Collegi dei dottori, quantunque creda che non avessero fatto atti di troppo liberalismo, pure furono sospesi; sicchè non credo che nell'Università di Padova vi siano di quei rimasugli del Medio Evo, ai quali mi parve accennasse il preopinante, ed anche sotto questo punto di vista, penso che il Senato possa con tutta tranquillità approvare la legge attuale.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Chiusa la grande discussione che involgeva uno dei più gravi problemi del giorno, al Relatore dell'Ufficio Centrale rimane poco a dire sulla discussione generale del progetto di legge che abbiamo oggi sotto gli occhi.

L'Ufficio Centrale stimò di non pigliar parte nella discussione generale, dal momento che rimase chiaro che il Senatore Menabrea non faceva veramente una questione preliminare, e non chiedeva la sospensione del progetto di legge che stiamo discutendo.

Se noi tacemmo, non fu per freddezza d'animo, e non fu perchè tutto l'Ufficio Centrale non partecipi al grande interesse che la Nazione intera comincia a sentire circa la pubblica istruzione, il quale, come la Relazione diceva, è un segno notabilissimo dei tempi, e che fa all'Italia sperare destini molto migliori. Piacemi in questo momento di ripeterlo, e stimo di poterlo ripetere anche a nome dei miei Colleghi dell'Ufficio Centrale. Da quell'altezza sublime dalla quale guardavamo, a così dire, tutto l'universo morale, siamo costretti a discendere in un piccolo angolo di terreno, perchè questa legge ha un carattere particolarissimo, un carattere speciale e ristretto, e, se non m'inganno, mi sembra che il Senato ne sia persuaso: quindi la discussione procederà, credo, breve e semplice.

Dirò pure qualche parola sulle persone che hanno, più o meno direttamente, parlato in generale sulla legge presente.

Il preopinante rimpiangeva le libere Università italiane e in conseguenza pareva non essere per questa parte molto lieto del pareggiamento, poichè il pareggiamento vuol dire introdurre nell'Università di Roma come in

quella di Padova quell'insegnamento che vuoi chiamare ufficiale, dove la libertà entra piuttosto per via indiretta, che per via larga e maestrale.

L'Ufficio Centrale non poteva lungamente discutere questa parte: non era il suo proposito, non era il suo compito. Tuttavolta non ha mancato di esprimere nel generale la sua sentenza, che è d'invitare il Governo a proporre leggi, massime sull'alto insegnamento, che riescano a questo fine altissimo della libertà più completa, o almeno ottenuta grado a grado, così dell'insegnamento pubblico come del privato.

Ha pure discorso sul giuramento: deplora quella necessità. Nella mia individuale opinione la deploro quanto lui e più di lui, e spero e credo che il buon senso della Nazione, se non oggi, domani o dopo domani l'abolirà. Ma intanto la legge sussiste, è non possiamo per questo solo apice di legge cambiare in questo momento l'ordine generale scolastico, mentre poi e a Padova e a Roma un ordine scolastico qualunque è necessario.

Godo poi che l'illustre Bellavitis, benchè professore dell'Università di Padova, benchè forse partecipe di qualche detrimento che possa venirne ai professori, sia lieto della parificazione, l'abbia desiderata anche quando non se ne parlava, lo che testimonia pubblicamente e nobilmente dei suoi liberalissimi ed italianissimi sentimenti.

Vengo a ciò che discorreva il Senatore Cannizzaro sulla generalità della legge; e veramente sulla generalità della legge mi sembra non aver egli molto discorso. Egli si diffuse sull'articolo 13, ed io attendo che, quando si venga alla discussione dell'articolo 13, il Senatore Cannizzaro si compiaccia ripetere le sue opposizioni. Instò molto sopra una frase della Relazione, dove si discorre dell'Università romana, la quale aspira, con giusto titolo, alla *cima degli ordini insegnativi*. Egli teme che questa proposizione annunzi, direi quasi, dei privilegi, delle preferenze. Si assicuri: nulla di tutto ciò era nelle intenzioni, ed io posso accertarcelo, di chi scriveva quella frase. Le parole umane non hanno un senso assolutissimo. Vi è un modo assoluto e un modo relativo di intendere.

Che cosa è in Italia e altrove che tiene la cima dell'ordine insegnativo? Sono appunto le

Università di prim'ordine. Roma dunque non ispera se non che entrare nella sfera delle Università di prim'ordine, e ciò non mi sembra che debba dare molta ombra al mio illustre Collega.

Parve egualmente pigliare ombra dalla determinazione presa dall'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica di provvedere per qualche tempo alle cattedre vacanti non con Professori titolari, ma con Professori ordinari chiamati da altre Università. Ma egli sa molto bene, l'onorevole nostro Collega, che la legge può far tutto, fuori che fare scaturire degli eccellenti Professori.

Le Università si regolano con le leggi e con i decreti; ma i Professori, pur troppo, eccellenti e capaci non sono nè all'ordine del Ministro nè all'ordine del Senato; e se non si poteva lasciare l'Università di Roma nel languore in cui la tennero a forza i reggimenti passati, era pur necessario provvedere nel modo che tenne il signor Ministro, rimanendo rigorosamente nei termini della legge.

Queste sono le poche considerazioni che mi è parso utile di contrapporre a quelle che ho udito esporre sulla generalità della legge. Rimane ora che noi passiamo alla discussione degli articoli.

Senatore CANNIZZARO. Io desidererei dare qualche schiarimento intorno a ciò che forse non troppo chiaramente espressi ieri, giacchè vorrei che il Senato e l'onorevole Relatore conoscessero bene quali sono i miei intendimenti; come cioè io non abbia punto biasimato il Governo di aver chiamato temporaneamente a supplire alle cattedre vacanti di Roma, professori di altre Università.

Io ho soltanto detto che bisognava evitare che la cosa si riproducesse, che durasse e che una volta che si facesse la legge definitiva, era necessario che l'Università di Roma avesse i suoi professori, e che rimanessero vacanti per altre Università quelle cattedre le quali erano abbandonate dai professori che erano chiamati in Roma. Ora, questo pericolo io ho voluto evitare; si era fatto benissimo di provvedere per l'urgenza come si poteva con professori di altre Università; ma una volta che la legge sulla costituzione dell'Università romana si fa, bisogna provvedere definitivamente, e non lasciare continuare questo stato che disorganizza tutte le Università di Italia, o per lo meno alcuni insegnamenti.

Del resto, aveva citato quell'eloquente frase dell'onorevole Relatore: *toccar la cima degli ordini insegnativi*, solamente per dichiarare che l'Ufficio Centrale aveva veramente sentito l'altezza dell'argomento, e anche ridotto alla proporzione alla quale l'onorevole Relatore lo ridusse con le sue spiegazioni, ad una Università di primo grado, a me pare un argomento di alta importanza: e rimasi sorpreso nel vedere che quest'argomento di sì alta importanza era stato trattato sotto il punto di vista amministrativo, sotto il punto di vista dell'interesse; del resto, nella discussione degli articoli, la cosa sarà meglio chiarita. Per ora mi sembra che, secondo la proposta da me fatta, dovrebbe essere prelevata la discussione e la deliberazione dell'art. 13 del progetto di legge, senza punto pregiudicare le questioni che dovranno insorgere nel corso della discussione della legge.

Se mi è lecito di sostenere ora questa discussione, rammenterò le ragioni per le quali io giudicherei che per economia della discussione, quest'articolo dovesse essere discusso e deliberato prima di procedere oltre. Se il signor Presidente me lo permette svilupperò la mia proposta.

PRESIDENTE. È nel suo diritto di sviluppare la sua proposta.

Senatore CANNIZZARO. Dunque, ripeto, nel mio discorso sopra l'esame della legge, mi pare aver dimostrato che questa legge nacque senza organico, ed arrivò a noi con un organico, giacchè l'art. 13 non è che la traduzione di questo: l'Università di Roma sarà il modello di quelle di Torino e di Pavia: avrà lo stesso numero di facoltà, lo stesso numero di professori in ciascuna facoltà che hanno quelle Università; avrà professori di scienza fisica e matematica in ugual numero, non compresi quelli delle scuole d'applicazione.

Dissi come in quest'articolo è compenetrato, per dir così, tutto il concetto della Università romana.

Se qualcuno volesse proporsi di fare dell'Università romana qualche cosa di più grande che quelle di Torino e Pavia, qualche cosa che l'avvicinasse a quella di Napoli, che per numero di professori eccede quella di Torino e Pavia, ebbene! questa sarebbe l'occasione di fare la proposta e dirvene le ragioni.

Di più. Se qualcuno volesse fare qualche cosa di più piccolo, sarebbe questo il proposito di

entrare in questa discussione. Quindi a me pare che la deliberazione che si prenderà sulla materia di quest'articolo influirà sulla discussione che verrebbe a fare sugli altri articoli. Prima d'ogni altro credo che vi sarà chi, quando voterà degli stipendi, vorrà sapere press'a poco qual'è il numero dei professori cui saranno applicati. Di più in molte questioni che riguardano il numero dei titolari che potranno essere riconosciuti ordinari, e in molte altre questioni dell'applicazione verrà sempre l'utilità che sia prima deliberato sull'organico, sulla costituzione definitiva della Università romana.

Per tutte queste ragioni credo insistere su quest'ordine della discussione.

A me pare che l'Ufficio Centrale non dovrebbe avere una grande difficoltà. Cosa vuole l'Ufficio Centrale? Crede che l'articolo come sta esprima chiaramente quello che voleva esprimere, e quello che voleva esprimere soddisfaccia ai bisogni dell'insegnamento nella Università romana? Ebbene ci convincerà di ciò. Se io od altri proporremo degli emendamenti, saranno respinti: l'articolo sarà accettato tal quale è a noi giunto, ed allora siccome io non pregiudico la questione d'ordine, noi avremo fatto un lavoro anticipato, avremo votato un articolo anticipatamente e prenderà il posto che aveva, ma nella discussione questa sarà una grande agevolezza, perchè quando in qualche articolo io avessi da fare qualche osservazione, con la supposizione che i miei emendamenti fossero accettati, io mi asterrò dal farlo. Farà una economia di tempo anche il Senato il quale, una volta che ha preso la deliberazione sopra l'art. 13, ha troncato molti degli altri emendamenti che potrebbero essere proposti.

Insomma io credo che l'ordine logico della discussione porti che questo articolo, il quale comprende l'organico dell'Università romana, che comprende i limiti nei quali si vuol fare questa Università, debba essere discusso innanzi tutto.

Anche nella discussione generale mi pare di avere detto che in un angoletto, in un cantuccio di quell'articolo ci è implicito il riconoscimento della scuola di applicazione.

A questo proposito se la discussione di quest'articolo verrà subito, io desidererei di proporre o qualche ordine del giorno, o qualche emendamento all'articolo medesimo, che rico-

nosca i professori che attualmente ci sono, ma che non dia facoltà al Ministro di comporre queste scuole d'ingegneri, prima che ciò sia stato deliberato per legge.

Presento dunque questa mia proposta al signor Presidente perchè si compiaccia di metterla ai voti.

PRESIDENTE. Domando al Senato se appoggia la proposta dell'onorevole Cannizzaro.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata.)

La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore **MAMIANI, Relatore.** L'Ufficio Centrale non ingaggerà certamente una grande battaglia per questa proposta: ma non vedo alcuna ragione speciale per uscire dai regolamenti, dalle consuetudini del Senato.

Quest'articolo 13 non traccia innanzi tutto l'organico dell'Università di Roma; ne racchiude al più al più una parte, e siccome dobbiamo nell'articolo anteriore discutere appunto l'estensione, l'accumulamento dei titoli primo e secondo della legge del 1859, bisognerebbe allora posporre quest'articolo all'altro, perchè veramente è più largo, e più comprensivo dell'altro, e così a poco a poco turbèremmo affatto l'ordine di questo progetto di legge, il quale, se può essere censurabile, non lo è certo, a mio avviso, per questa parte.

Dichiaro adunque, a nome anche dei miei Colleghi, che, non vedendo nessuna necessità, nessuna ragione veramente specifica per uscire dalle costanti consuetudini delle nostre discussioni, non approviamo questa proposta: ma quand'anche il Senato credesse approvarla, non istimeremmo per questo violato verun principio, e per nulla guasta la discussione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, si riterrà chiusa la discussione generale, e si passerà alla votazione della proposta del Senatore Cannizzaro.

Ne dò lettura:

« Il Senato delibera che sia prelevata la discussione e deliberazione sull'art. 13 del progetto di legge, senza punto pregiudicare la questione del posto che potrà occupare nella legge. »

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io veramente

non dovrei entrare nell'ordine della discussione di cui naturalmente è solo padrone il Senato, ma debbo esprimere il mio avviso, che è pur quello dell'onorevole Relatore.

Ragion vera non c'è. Le ragioni che ha dette l'onorevole Cannizzaro sono così lontane dall'essere evidenti che io credo che se si dovesse cominciare dalla discussione dell'art. 13, invece di essere la discussione semplificata, essa verrebbe singolarmente a complicarsi.

Si tratta qui della parificazione di due Università, ed egli sceglie l'articolo 13, che riguarda la sola Università di Roma, e pretende che quest'articolo, il quale riguarda una parte sola della parificazione dell'Università di Roma, venga posto a capo degli altri e considerato come il cardine della discussione della legge.

Perdoni l'onorevole Cannizzaro, ma io non so comprendere quale sia l'interesse logico che lo spinge a far questa proposta. Io mi riservo naturalmente di parlare ancora sull'articolo 13, sia che si discuta al suo turno, sia che il Senato decida di anticiparne l'esame; debbo però dire che non ho sentito una ragione in proposito. Quelle dell'on. Cannizzaro sono ragioni particolari, soggettive; egli concepisce la questione così, ma non ha menomamente dimostrato che l'art. 13 sia il perno della legge; dirò anzi che è un articolo tanto incidentale, che fu aggiunto per una maggiore spiegazione. Nell'altro ramo del Parlamento è stata, o Signori, per me una questione di Bilancio che ha fatto aggiungere l'articolo 13, giacchè la Camera erasi preoccupata naturalmente, dietro una viva e lunga discussione, dietro opposizioni fatte precisamente nel senso opposto di quello che muove l'onorevole Senatore Cannizzaro.

Alla Camera si fece semplicemente questione sul numero dei Professori.

Mi scuserà l'onorevole Senatore Cannizzaro se manco a tutte le regole della strategia parlamentare per combatterlo; ma io debbo dire ciò che sento. Egli, secondo me, crede che vi sia una connessione necessaria tra l'art. 51 che determina il numero degli insegnanti (parlo della legge 13 novembre) e l'art. 13 che disegna il numero degli insegnanti, numero che non si può completare, perchè infine l'articolo concede facoltà, come è naturale, alle Autorità scolastiche, al Ministero, al Consiglio Superiore di dare altri insegnamenti mano mano che il bisogno delle scienze lo richieda; vi è dunque qualche

cosa che non è neppure definitiva nello spirito della legge. Poi, per un motivo che tutti quelli che s'intendono di contabilità comprendono subito, determina il numero dei Professori a più di 49 (parlo delle Università superiori), ma che non passi il numero dei Professori straordinari. L'articolo 51 determina la natura e la direzione dell'insegnamento, precisamente con un limite massimo imposto all'Amministrazione, perchè si contenga entro le possibilità economiche dello Stato, giacchè naturalmente si potrebbe giungere, come si fece nell'Università di Berlino, sino a 150, e dove, si può dire, crescono tutti i giorni. Vi è dunque un limite da non oltrepassare, perchè non si può spendere di più.

Ora piacque all'altro ramo del Parlamento, nella supposizione che vi fosse l'idea di arricchire troppo l'Università romana, di limitare il numero dei Professori in conformità a quello delle Università di Torino e di Pavia.

Io credo di aver anticipato, per così dire, la risposta; ho gettato lo scudo, per cui sarà più facile all'on. Cannizzaro di ferirmi.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi, signor Senatore. Ella ha già parlato due volte, la discussione generale è chiusa e non posso più concederle la parola a meno che non interroghi il Senato, se lo consente.

Senatore CANNIZZARO. Se così è, vi rinunzio.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta dell'onorevole Cannizzaro così concepita: « Il Senato delibera che sia prelevata la discussione e deliberazione sull'articolo 13 del progetto di legge senza punto pregiudicare la questione del posto che dovrà occupare nella legge. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Si passa alla discussione degli articoli:

Si dà lettura dell'art. 1.

« Lo stipendio dei professori ordinari delle Università di Padova e di Roma è stabilito in annue lire 5 mila. Questa disposizione avrà effetto pei professori dell'Università di Padova a datare dal 1 novembre 1873; per quelli dell'Università di Roma a datare dal 1 gennaio 1872. Però ai professori che in detti giorni avranno dieci o più anni di servizio, è assegnato lo stipendio di lire 6 mila. Coloro che a dette epoche fruiranno già d'uno stipendio maggiore di quello stabilito, saranno compensati della differenza con un assegnamento personale, il quale

dovrà proporzionalmente ridursi in ragione dell'accrescersi dello stipendio normale, e cesserà ove questo sia conguagliato o superato per gli aumenti progressivi. »

Senatore BELLAVITIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BELLAVITIS. Per le ragioni che ho accennate, mi dispiace che in quest'articolo sia fissata l'epoca del 1 novembre 1873, ma quando considero che se si dovesse rimandare questa legge all'altro ramo del Parlamento, si perderebbe molto tempo, io non insisto e non faccio proposta.

Senatore CANNIZZARO. Per una questione di puro ordine desidererei di sapere dal Relatore se con quest'articolo si pregiudica l'articolo 4 val quanto dire il riconoscimento dei professori titolari nell'Università di Roma a professori ordinari.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Se pregiudicasse, certamente vi avremmo fatto sopra qualche osservazione. Noi troviamo che l'ordine segue abbastanza logicamente, ed assicuro l'onorevole Senatore Cannizzaro che nella mente dell'Ufficio Centrale non entrò neppure il sospetto che dall'approvazione del 1° articolo possa essere menomamente pregiudicata la discussione del 4°.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, si passa alla votazione.

Chi approva l'art. 1, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. I professori ordinari provenienti dalle altre Università del Regno che saranno traslocati definitivamente nell'Università di Roma, godranno essi pure del beneficio accordato dall'articolo 1, mantenendo ogni ulteriore loro diritto. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. La parola *traslocati*, che io trovo in questo articolo, potrebbe forse involgere una questione importante nell'interpretazione della legge di pubblica istruzione. Io credo che, stando al senso di quella legge, non vi possa essere traslocazione di professori da una ad altra Università, ma solo una nuova nomina. Tuttavolta che in un'Università qualunque vaca una cattedra, il Ministro di Pub-

blica Istruzione deve pubblicare l'avviso di concorso, e tra i concorrenti possono essere ammessi professori di altre Università che presentino i loro titoli, ma ad uguali condizioni di tutti gli altri che si presentano. Da questa regola non sono eccettuati che quelli che riuniscono le condizioni richieste dall'art. 69. Ma anche in tal caso, ha luogo una vera e propria nuova nomina. Signori, il diritto di traslocazione da una ad altra Università non esiste nella legge; ciascun professore è addetto ad una Università speciale; fa il concorso per quella data Università ed è inamovibile, e tutte le volte che vuol essere trasferito, deve concorrere con gli altri. Signori, non è il primo caso che vacando una cattedra, si faccia il concorso, e se il Ministro intendesse di trasferire il professore in altra Università, quella Università come corpo morale ha il diritto di dire: non devo rinunciare al beneficio del concorso che mi può dare un professore più abile di quello che voi mi volete traslocare.

È già risolta la questione dell'inamovibilità dei professori, e se da un lato non vi è diritto nel Ministro di traslocare un professore, vi è dall'altro il diritto nel professore di essere promosso ad altra Università. Signori, se voi leggete tutti gli articoli della legge a questo proposito, voi non troverete un caso di traslocazione; quando si deve provvedere ad una nuova cattedra si parla sempre di concorso.

Sono stato giudice in parecchi concorsi, nei quali si presentarono professori di altra Università i quali sicuramente non avevano il diritto di chiedere di essere traslocati senza subire questa prova come gli altri, ed ho più volte giudicato contro un professore di altra Università, dando la preferenza ad altri.

Signori, ogni Università ha i suoi vantaggi; se si apre un concorso per l'Università di Roma si presenteranno cento concorrenti; se per quelle di Torino o di Palermo, se ne presenteranno meno; ma ogni cultore di scienze ha il diritto che quando si deve provvedere ad una cattedra, si apra il concorso, che per lo meno abbia il diritto di presentare la sua domanda.

Per queste ragioni credo che questa parola *traslocare* non possa essere adoperata e che in sua vece debba dirsi *servanno nominati all'Università di Roma*, e così di seguito.

Ripeto che la legge organica sulla pubblica istruzione non ammette traslocamento; è sem-

pre una nomina che succede ad un'altra nomina, è così difatti (i Membri del Consiglio Superiore lo sanno) che ogni qualvolta si tratti di nuove nomine, si apre un concorso e il Ministro non può traslocare professori, salvo quelli contemplati nell'art. 69.

Mi si mostri un articolo di legge che dia questa facoltà al Ministro, ed io allora ammetterò questo principio, che forse potrà essere utile se applicato da un Ministro che ne usi con prudenza; ma che ad ogni modo, secondo me, sarebbe male ammettere, perchè o Signori, se il Ministro avesse il diritto di traslocare per esempio all'Università di Roma un professore di sua scelta, ne verrebbe che i Professori di tutte le altre Università del Regno che volessero venire in Roma domanderebbero la traslocazione, e in quel caso perchè volete negar loro che possano presentare domande? Perchè non aprire un concorso cui possano partecipare non solo i professori delle altre Università ma tutti i cultori della scienza anche non appartenenti all'insegnamento che non concorsero per le altre Università ma che concorrerebbero per una cattedra nell'Università Romana? Sono queste le ragioni per le quali credo che quella parola *traslocati* non sia da adottarsi.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Io mi sento in dovere di appoggiare le osservazioni e la proposta dell'onorevole Senatore Cannizzaro.

Io credo che nel privilegio d'inamovibilità goduto dai professori debba comprendersi quella del luogo dell'Università, nella quale sono stati eletti, sia per concorso, sia per qualunque altro mezzo preveduto dalla legge sull'istruzione pubblica.

Ognun vede che c'è un doppio punto di vista: primo l'interesse del professore, secondo l'economia generale dell'insegnamento.

Quanto all'interesse del professore, è chiaro che non è cosa indifferente per un uomo di studio, il luogo della sua residenza. — Un uomo di studio, il quale nella sua città natale o in quella in cui ha abitato per lungo tempo, ha costituite le sue relazioni, e formata la sua biblioteca, può convenientemente per sé ed anche in servizio della scienza, continuare il suo insegnamento e tenere la cattedra in quella città. Traslocato, egli proverà un danno reale,

a cui non lo espongono la legge sull'istruzione pubblica.

C'è poi un'altra considerazione. Ammessa in tesi generale, la possibilità, il diritto di traslocazione, ne viene per conseguenza la probabilità di un cambiamento di stipendio; non dico che possa esserci il caso di diminuzione; a ciò si oppone il buon senso: ma si potrà dare il caso di aumento. Secondo la legge del luglio 1862 ci sono due ordini di università i quali differiscono principalmente per le cifre degli stipendii dei professori. Ora, ammesso il diritto di traslocare da un'Università di secondo ordine ad una di prim'ordine, certamente si potrebbe dare ad un professore un vantaggio, ed una qualità, alla quale egli non avrebbe diritto.

Credo adunque che in vista di queste ragioni, una volta messo in campo un tal dubbio, se cioè i professori possano essere traslocati, il Senato debba risolverlo in senso favorevole alla proposta dell'onorevole collega Cannizzaro.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Certo, se l'onorevole Cannizzaro ad ogni articolo di questa legge, che si presenta con aspetto così umile, e così parziale, vuol sollevare tutte le questioni generali che si riferiscono all'ordinamento dell'istruzione superiore universitaria, noi faremo difficilmente un cammino spedito. Come Ministro poi per l'Istruzione Pubblica, devo dichiarare che la questione sollevata dall'onorevole Senatore Cannizzaro, e dirò anche decisa da lui con affermazioni risolutive, è una delle questioni che da molti anni preoccupa l'amministrazione, e che è stata oggetto di molte discussioni tra il Ministero ed il Consiglio Superiore della pubblica istruzione. E se è vero che nella legge vi ha qualche disposizione che fa credere, ed io per mio conto inclino a crederlo, che ci sia una specie di affidamento ai professori che appartengono ad una Università di rimanere in quella Università, specialmente quando hanno fatto il concorso per quella, se è vero che ci sono delle espressioni in questo senso, è però vero altresì che non è scritto in alcuna parte della legge questo privilegio grandissimo, che ha in parte la magistratura, dell'inaffidabilità locale.

Ora io ho detto che inclino a credere che l'inaffidabilità debba essere, anche per titolo di prudenza amministrativa, considerata principalmente nei rapporti del modo con cui il profes-

sore venne all'insegnamento; perchè, se è vero che vi è il concorso, come lo ha dichiarato l'onorevole Cannizzaro, è pur vero che ci sono concorsi di eleggibilità, i quali evidentemente giudicano e dichiarano che un professore è eleggibile non solo per quel luogo, ma anche per altri luoghi.

Ma io credo che sia imprudente il voler trattare adesso una delle questioni più grandi e complicate che agitano l'istruzione superiore, e sulla quale farò una proposta, che dovrà naturalmente risultare in qualche modo, nel progetto di legge che avrò l'onore di presentare.

Allora sarà il caso, quando si discuterà quel progetto di legge, di vedere tutte le ragioni che militano pro o contro in una questione così ampia e complessa come questa.

Intanto credo che basterà la dichiarazione che la parola usata nell'articolo in discussione, la parola *traslocazione*, indica solamente una traslocazione non imposta, ma fatta d'accordo col professore; insomma sarà una traslocazione la quale sarà fatta, senza venire a ferire il principio.

Dichiaro dunque che questa parola non indica altro che il fatto materiale del passaggio da un'Università ad un'altra.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al Senatore Errante che l'ha dimandata prima di lei.

Senatore ERRANTE. Io cedo per un momento la parola all'onorevole Amari, dovendo parlare nello stesso senso dell'onorevole Ministro: ma quando i preopinanti si accontentino delle spiegazioni e dichiarazioni testè date, tacerei per non ripetere le cose già dette. Solo avvertirò che a me pare che tolga via qualunque dubbio l'ultima dichiarazione dell'onorevole Ministro, cioè che la questione identica sarà portata davanti al Senato in un progetto di legge che egli ha in animo di presentare al più presto.

PRESIDENTE. La parola ora è all'onorevole Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Io dichiaro che il contenuto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro mi ha pienamente soddisfatto, e consento che questo importante argomento si tratti, come è di ragione, nella discussione della legge che il Ministro ha promesso di presentare.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Dopo le dichiarazioni del signor Ministro, credo anch'io che la parola *traslocato*, potrebbe restare nell'articolo. Ma egli è che in questo progetto di legge nulla è detto intorno alla facoltà che il Ministro abbia di nominare professori di altre Università senza concorso. È questa una questione gravissima. La sola parola che indica un modo con cui i professori di altre Università possono passare all'Università di Roma è quella che contiensi nel presente articolo.

Del resto, nella legge non è indicato il modo di traslocazione. Si seguiranno dunque, domandavo io, per questi traslocamenti, dal Ministro, le norme stabilite dalla legge generale. Ripeto che questa parola *traslocati* io l'intendeva in questo senso, che l'onorevole Ministro lascia ancora in dubbio, se cioè abbia egli il diritto di traslocare all'Università di Roma altri professori, senza aprire il concorso per le cattedre che rimarranno vacanti.

L'onorevole signor Ministro ha però dichiarato che lascia impregiudicata la questione di massima.

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. La questione se il Governo ha o non ha il diritto di traslocare un professore da un'Università ad un'altra resta sospesa.

Ma è ben altra la questione che propone l'onorevole Senatore Cannizzaro, se cioè il Governo abbia il diritto, consentiente un professore di un'Università di primo ordine, di trasportarlo in un'altra.

Qui si tratta di una pretesa del Consiglio Superiore, il quale ha qualche volta sostenuto in questi ultimi tempi, che conveniva far sempre il concorso per qualunque vacanza di Università.

Anche su questo proposito vi è divergenza di opinione nel seno dell'Amministrazione, e questa divergenza di opinioni verrà decisa quando avremo davanti una legge generale.

Ripeto che l'onorevole Senatore Cannizzaro può persuadersi che naturalmente l'applicazione di questa legge si farà, sentito il Consiglio superiore; quindi bisogna trattare la cosa da tutti e due i lati, perchè i dubbi ci sono nel seno dell'Amministrazione rappresentata dal Consiglio superiore e dal Ministero.

Ora, egli ha una sufficiente garanzia senza spingerci più oltre; ed io pregherei l'onorevole Cannizzaro a non voler sollevare i dubbi che ci sono nell'Amministrazione, perchè allora qualunque legge speciale diventerebbe la legge stessa della riforma Universitaria.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Se si trattasse di formulare questa legge da noi e per i primi, intenderei l'importanza della questione se, si debba oppure no mantenere la parola *traslocazione*. Ma questa legge ci viene dall'altro ramo del Parlamento e la questione della quale ci occupiamo, e che è certo gravissima, non vi è stata sollevata. Se però lasciando da parte ogni altra osservazione, il modo com'è redatto l'articolo, non implica che si riconosca al Ministero, la facoltà di potere traslocare i professori fuori delle norme stabilite dall'articolo 69 della legge citata, allora possiamo andare innanzi e non arrestarci di più.

Qual è lo scopo di questa legge? Non altro che una parificazione.

Qual è il senso genuino di quest' articolo? Che qualunque professore che venga a Roma da un'altra Università, e che abbia uno stipendio minore, debba avere lo stesso stipendio degli altri professori di Roma. È una idea logica, e molto semplice.

Ma: si osserva dicendo, che le parole *sarà traslocato* fanno supporre che il Ministro abbia facoltà di traslocare; e questa facoltà quale sarà ed in che modo si dovrà esercitare? Ecco la questione gravissima rispetto alla quale l'osservazione fatta dal signor Ministro, era sorta prima nell'animo mio, che la traslocazione con cui si tratti di migliorare la posizione, e col consenso dal professore possa ammettersi e quindi il divieto non deve essere inteso in modo assoluto.

Abbiamo, per esempio, per la magistratura l'immovibilità ma non implica l'idea di non potersi mutare la residenza.

È questione grave ne convengo, ma non dobbiamo sollevarla in questo momento e molto meno deciderla, perchè ci porterebbe oltre ai limiti di questo progetto di legge.

In questo articolo si dice i professori che saranno traslocati, e non importa quindi andar cercando se questa traslocazione è in facoltà del Ministro e se si farà o no secondo le norme stabilite dalla legge sull'istruzione, ciò si suppone logicamente.

Questa è una ipotesi: potrà avverarsi, oppure no: nel modo come è concepito l'articolo non induce la soluzione di questa questione; lasciamola quindi impregiudicata, tanto più che si tratta di una disposizione che ci viene dall'altro ramo del Parlamento, che approvandola, la riconobbe conforme alla legge.

Ecco le ragioni che io sottometto al Senato.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Imbriani.

Senatore **IMBRIANI.** Io conchiudo nel medesimo modo dell'onorevole preopinante, ma ci vado forse per una via affatto diversa.

Io trovo che un articolo di legge non deve pigliarsi solo, ma che deve considerarsi rispetto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Ora l'articolo 69 già citato dà una facoltà al Ministro.

Il Ministro quando riconosce in un individuo un illustre rappresentante della scienza, ha il diritto d'invitarlo a coprire una cattedra che è vacante. È un atto che il Ministro, ravvisando a parer suo siffatte condizioni in quella tal persona, compie sotto la propria responsabilità.

Ma si dirà: E se il Ministro lo fa senza il consenso di quel professore? In tal caso, rispondo io, nascerà la questione a ciò relativa.

Ma intanto ora con quest'articolo com'è compilato nulla s'innova. In conseguenza la traslocazione qui non si può intendere che nel senso legale, a seconda dell'articolo 69. La facoltà s'intende esercitarsi soltanto se vi sono gli elementi voluti da quell'articolo.

Vi è un professore che abbia interesse a non essere mosso dal suo posto? Ebbene egli dirà: Signor Ministro, voi non avete diritto di far questo. Allora ne nascerà la questione che non è ancora decisa, e che si deciderà. Ma noi ora nulla pregiudichiamo.

Senatore **TOMMASI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TOMMASI.** Io credo che in qualunque modo si argomenti, quest'articolo sia inutile e che dovrebbe essere tolto dalla legge.

Prima di tutto, si ha un bel dire che non abbiamo ancora risolta la questione se i professori siano amovibili a piacere del Ministro; ma voi intanto la risolvete questa questione, poichè voi ammettete la possibilità che il Ministro possa traslocare i professori. Le considerazioni dell'onorevole Senatore Imbriani io le accetto, perchè evidentemente ciò è espresso

nell'art. 69 della legge Casati; ma questa considerazione si limita unicamente (e lo dice chiaro l'art. 69) agli uomini illustri ad uomini di grande fama e sul cui conto non ci può essere questione.

Sta benissimo, il signor Ministro può fare quello che vuole, ma questa è cosa molto grave e delicata, se esso si rende responsabile della fama di un professore che vuole traslocare.

I professori delle Università devono essere eletti o per concorso, o perchè sono uomini celebri.

Ora, se questi sono i due modi, io domando perchè in mezzo a questi due modi ben determinati si vuol metterne un altro che non è compreso nè nel primo, nè nel secondo caso?

Quando voi traslocate un Professore da una Università ad un'altra, se questo Professore è un uomo veramente celebre, il Ministro allora può farlo traslocare; ma quando questo non sia, se voi lo fate, ledete l'articolo della legge.

Per conseguenza le dichiarazioni del Signor Ministro sono buone ed io le tengo in grandissimo pregio, ma non mi hanno convinto sulla chiarezza dell'articolo.

Qui si tratta di traslocazioni già fatte, non di traslocazioni da fare, come è accaduto all'Università di Roma.

Dunque io ritengo che quest'articolo dovrebbe essere modificato, secondo diceva l'onorevole Cannizzaro, o dovrebbe essere eliminato.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non rispondo che ad una parte minima del discorso dell'onorevole Tommasi. Egli ha introdotto in una questione, che è intieramente relativa all'applicazione di questa legge, una specie d'accusa o un'indicazione di un fatto, che non ha alcun rapporto con questa legge, perchè sarebbe già compiuto, e questa legge deve regolare i fatti avvenire. Ma ad ogni modo, mi pare ch'egli intenda accennare a qualche cosa di positivo; si tratterebbe di traslocazioni già fatte. Ma quali sono queste traslocazioni già fatte? vogliamo qui discendere a questioni di persone? Io non lo farò mai; ma se l'onorevole Tommasi vuole giustificare la sua frase generica, faccia pure, io sono pronto a rispondere.

Del resto io faccio questa osservazione. Quello che si è fatto fin qui, si è fatto sempre dopo aver sentito il Consiglio Superiore, il quale ha pure le sue attribuzioni, e così si farà per l'applicazione di questa legge, che naturalmente non può essere applicata se non col concorso del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, il quale certamente manterrà la sua tesi. Non aggiungo altro. Mi pare che, parlando legislativamente, le ragioni poste innanzi dall'onorevole Imbriani devono risolvere la questione. Egli ha dimostrato che quella frase poteva riferirsi ad un principio che non è contestabile, e che lo stesso onorevole Tommasi ha riconosciuto, cioè l'applicazione dell'art. 69. Questa frase della legge non si deve accusare così, perchè è già stata vagliata e discussa nell'altro ramo del Parlamento, e bisogna dimostrare che veramente sia erronea. Mi pare che l'onorevole Tommasi abbia detto che quest'articolo sarebbe superfluo: non è vero? se è superfluo lo lasci; non pregiudicherà.

Senatore TOMMASI. Lo dico superfluo nel senso che....

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. La parola *superfluo* non ha che un senso.

Senatore ERRANTE. Ho una semplice osservazione da fare. Dal ragionamento del Senatore Tommasi nasce la possibilità del traslocamento di un professore da una Università ad un'altra: ammesso che il Ministro della Pubblica Istruzione abbia facoltà di nominare un uomo di merito a professore nell'Università di Parma o Messina, appunto perchè non si trova in altra Università, così detta di primo ordine, una cattedra vacante in quel tempo, ebbene costui perchè è già Professore, essendo uomo di meriti egregi, non potrebbe di poi essere nominato a professore nell'Università di Roma e quindi *traslocato*?

Ecco dunque che avviene il traslocamento nei modi e termini di legge.

Or basterebbe un solo caso perchè l'articolo che suppone la traslocazione, lasci intatta la questione, se si possano o no in tesi generale traslocare i professori da una ad altra Università.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Tommasi.

Senatore TOMMASI. La cedo al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Sarà questa una questione di parola, ma la credo di grande im-

portanza, precisamente perchè appunto su questa parola si fondarono molti lamenti di coloro che avrebbero voluto che questa traslocazione fosse fatta per concorso; tanto più che ho già avvertito che il passaggio avviene per effetto di nomina, come se si trattasse proprio di un nuovo professore.

È quindi non irragionevole il mio dubbio che con questa parola si possa intendere sostituito alle norme prescritte dalla legge un altro modo di traslocamento che vuolsi sia riconosciuto.

Del resto questa parola *traslocati* avrà tutte quelle interpretazioni che aveto udito, e per intendere questa legge bisognerà unirvi un dizionario perchè non nascano dubbi sul significato delle parole della legge medesima.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Poco ho da aggiungere alle ragioni dette da parecchi Senatori. Vi sono due modi nella legge del 59 per eleggere i professori, concorso od applicazione dell'art. 69. Ho già provato che la semplice applicazione dell'art. 69 basterebbe per dimostrare la possibilità e la facoltà di traslocare i professori. Ma aggiungerò di più: Sia pure ammesso che si intenda come terzo modo di elezione, la traslocazione. Ma si dice non è definito questo diritto; è ancora *sub judice* questa facoltà del Ministro; ebbene, ammettiamo che sia come principio generale non ancora deliberata e sancita. Voi siete legislatori e potete fare una particolare decisione per l'Università romana, e voi la farete in quanto che volete parificarla. Poco fa si disse che non vi era altro modo, per togliere l'Università di Roma dalle condizioni della sua inferiorità che quello usato dal Ministro, appunto per non violare alcuna legge; sia dunque come applicazione dell'art. 69, sia come fatto consentito al Ministro di trasferire un professore da uno ad un altro insegnamento, sia infine come decisione non di massima, ma unicamente speciale e locale di questo principio non ancora discusso, cioè dell'amovibilità o non amovibilità dei professori ordinari, il fatto che esiste è più che legale, e solo diventerebbe illegale quando avvenisse una decisione in contrario.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Quantunque sia incompe-

tente per le mie abitudini in questa maniera di discussioni, pare a me che potrebbe togliersi ogni equivoco nel seguente modo. Noi intendiamo che rimanga salvo il principio sull'organamento della pubblica istruzione; taluni credono che, giusta l'articolo come è redatto, sia definitivamente attribuito al Governo il diritto di traslocare un professore. Ebbene io crederci, se non m'inganno, che ogni controversia possa essere eliminata aggiungendo, dopo le parole: « I professori ordinarii provenienti dalle altre Università del Regno che saranno traslocati in Roma » le seguenti « nei modi di legge ». Pare a me che in queste poche parole s'includa che l'organico sarà a suo tempo determinato per legge, mentre, senza queste, sarebbe lecito al Governo di poter disporre a suo modo.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Le parole *nei modi di legge* sono sempre sottintese, perchè è evidente che non vogliamo far nulla contro la legge.

PRESIDENTE. Domando al Senato se l'emendamento dell'onorevole Senatore Larussa è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Insiste l'onorevole Senatore Cannizzaro nel suo emendamento?

Senatore CANNIZZARO. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole Signor Ministro, io lo ritiro.

PRESIDENTE. Avendo ritirato l'onorevole Senatore Cannizzaro il suo emendamento, rileggo l'articolo 2 per metterlo ai voti.

« I professori ordinari provenienti dalle altre Università del Regno che saranno traslocati definitivamente nell'Università di Roma, godranno essi pure del beneficio accordato dall'articolo 1, mantenendo ogni ulteriore loro diritto. »

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 3.

« Gli stipendi si accresceranno di un decimo ad ogni quinquennio d'effettivo servizio nell'insegnamento, computandosi il quinquennio pei professori attuali titolari dell'Università romana dal 1. gennaio 1872. Lo stipendio e gli aumenti non potranno eccedere la somma di lire 8 mila.

» Pei professori dell'Università di Padova la decorrenza del tempo utile per gli aumenti

quinquennali incomincerà nel giorno 1. gennaio 1867. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 3. Ha la parola il Senatore Bellavitis.

Senatore BELLAVITIS. Parmi che sia ingiustizia verso i professori dell'Università di Padova l'aver stabilito per gli aumenti quinquennali la decorrenza dall'epoca del 1. gennaio 1867, mentre la legge del 1862 porta questo aumento quinquennale a cominciare dal 1. gennaio 1863; e certamente non fu colpa dei Veneti se nel 1859 la liberazione d'Italia si fermò al Miucio. Nulladimeno per le ragioni già dette non farò alcuna proposta.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola metto ai voti l'articolo 3.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 4. Gli attuali professori titolari dell'Università di Roma e i professori ordinari della Università di Padova sono riconosciuti professori ordinari delle Università stesse. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Nel mio discorso precedente avevo letti alcuni giudizi dati nell'Annuario dell'Università romana, in cui si asseriva il fatto che alcuni professori dell'Università di Roma, detti titolari non erano stati nominati *neppure secondo le forme delle leggi allora vigenti*; queste erano affermazioni che leggeva, ripeto, nell'Annuario dell'Università romana. Ora io domando se anche costoro saranno riconosciuti per effetto di questo articolo, e non n'importerebbe neppure la questione, se saranno riconosciuti come ordinari; chieggo se saranno riconosciuti nelle cattedre che attualmente cuoprono.

Signori, io non vorrei fare ostacolo alle intenzioni generose di migliorare la condizione dei titolari; ma io vi prego di preoccuparvi almeno un tantino dell'insegnamento e di considerare la mia posizione dolorosa, direi, in questo momento di dover parlare su questioni le quali toccano le persone: non dimenticate che il professore ordinario delle Università italiane è inamovibile; non dimenticate che una volta messo in una cattedra, voi non lo potete rimuovere più; non dimenticate che alcuni rami d'insegnamento sarebbero guastati per sempre. Ebbene, io dico che il Ministro si conservi almeno la facoltà, accordando un così gran be-

neficio di trasformare i titolari dell'Università romana in ordinari, si conservi, dico, la facoltà di mutarne almeno la cattedra. Io, se il Ministro lo chiede, son pronto a scendere ai particolari. Dico al Ministro: vi hanno delle scienze sperimentali affidate ad uomini rispettabilissimi e per ogni riguardo degni di qualsiasi considerazione; ebbene, se non basta loro lo stipendio, raddoppiatelo; ma fate in modo che non sia impedito lo sviluppo necessario all'insegnamento loro affidato, che non sia impedito assolutamente l'indirizzo sperimentale, quale appunto lo vogliono i tempi e lo richiedono i progressi della scienza.

Signori, voi sapete benissimo che il Governo Pontificio non dava i mezzi per sperimentare, soprattutto nelle scienze mediche; ebbene, moltissime di quelle scienze che 15 o 20 anni fa non erano affatto sperimentali, o per lo meno si potevano insegnare senza l'aiuto delle esperienze, oggi sono divenute scienze essenzialmente sperimentali.

Queste cattedre saranno coperte da un titolare: bene, io dico, riconoscete pure ordinari i professori titolari dell'Università romana, ma affidate loro un altro ramo d'insegnamento, e non questo ramo sperimentale, tenendoli fermi nelle cattedre che occupano ed hanno fino al presente occupate; così almeno salverete i rami principali dell'insegnamento delle scienze sperimentali.

Sa il Ministro, e lo dicono tutti i documenti, che nell'Università romana le scienze mediche, la fisiologia, la patologia, la terapeutica, non erano insegnate sperimentalmente. Potevano queste scienze, essere insegnate da professori dottissimi e non era loro colpa se il Governo Pontificio aveva sempre negato i mezzi per sperimentare; ebbene questi professori, dottissime persone e della cui capacità non dubito punto, potranno con vantaggio grandissimo occupare altre cattedre nelle quali la dottrina basterà, ma non potranno sicuramente ad una certa età mutare indirizzo e diventare sperimentatori, non potranno, avendo in tutta la vita avute le loro abitudini alle osservazioni microscopiche, alla sezione degli animali, in un giorno, dico, per la parola della vostra legge, non potranno diventare sperimentatori.

Dunque io insisto, almeno su questo punto, e aspetto un'assicurazione per parte dell'onorevole signor Ministro, se tutti questi titolari

stati eletti in conformità delle leggi allora vigenti, dovranno essere mantenuti nelle cattedre che occuparono fin qui.

Chiedo quindi che nell'articolo sia introdotta un'aggiunta la quale dica, che il Ministro almeno si conserva il diritto di mutarli dalle cattedre alle quali sono destinati.

L'onorevole signor Ministro si lusingherà inutilmente se crede persuadere qualcuno dei professori a mutare la sua cattedra dopo approvata la legge. Faccia che il diritto sia riconosciuto, e vedrà se un solo dei professori non accetterà questo mutamento richiesto indispensabilmente dalle necessità dell'insegnamento.

In questa legge non si parla che di stipendi, di diritti, di professori; si parli almeno una sola volta dell'indirizzo dell'insegnamento che è lo scopo a cui queste leggi debbono più che altro mirare.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. A me piace solo fermarmi al punto di diritto, che è quello che mi sembra essere in questione.

Per lo stesso diritto per cui non era nella facoltà del Ministro di rimuovere i professori già in possesso delle cattedre, questi rimangono all'insegnamento che fu loro affidato. La legge non vuole essere retrospettiva; dirò di più non si potrebbe darle questo valore.

È avvenuto in una delle grandi città d'Italia che un professore nominato secondo il disposto della Bolla, *Quod divina sapientia*, fu pregato di desistere dal suo insegnamento e di contentarsi di una pensione. Egli si è presentato innanzi ai tribunali, ed ebbe ragione in prima e seconda istanza in virtù della citata Bolla che dice chiaramente: qualunque professore, eletto che sia, non potrà essere privato della sua cattedra.

Quello che non si può ottenere è inutilmente metterlo in discussione: il nostro onorevole Collega vorrebbe che il passato sparisse, che noi non ne sentissimo alcuna amara conseguenza, e questo è superiore a tutte le forze non solo del Ministro, ma della umanità.

Verrà poi la morte, o la vecchiezza a rimediare a tutto.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. L'onorevole Relatore mi

ha prevenuto in parte su ciò che voleva dire, perchè le sue parole contengono la sostanza di ciò che intendeva esporre al Senato. Questi professori che sono stati riconosciuti nella Università romana, come diceva l'onor. Relatore, ci sono per un diritto non dubbio e non si può più discutere se ci possano stare o non ci possano stare. Se si dovesse andare a ricercare in tutti quelli che occupano posti di diritto la loro attitudine, qual disordine e quale instabilità ne avverrebbe in ogni ordine sociale?

Io rispetto altamente il sapere dell'onorevole preopinante; ma come mai egli solo si permette di giudicare sulla inabilità dei professori? Qui non si tratta di un concorso di professori, ma di riconoscere un diritto acquisito.

Del resto, potrei aggiungere che, come nell'articolo non è stabilito precisamente che questi professori debbano rimanere nelle cattedre che occupano, si dovrà risolvere la questione con provvedimenti speciali che potranno emanarsi in seguito. Ma, dico e ripeto, che qui non si tratta di esame, e per conseguenza non è nè bello nè delicato il giudicare gli individui senza averne la missione ed il diritto.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Giacchè mi accorgo che l'onorevole Cannizzaro intende di insistere, io farò al Senato quelle dichiarazioni che credo dicevoli, perchè si tronchi, se il Senato lo crede, questa discussione.

Quando ho portato davanti alla Camera dei Deputati per due volte il mio progetto di legge, aveva ben veduto le difficoltà, che ora affaccia l'onorevole Cannizzaro; aveva ben sentito anch'io il desiderio d'una certa libertà per poter acconciare secondo gl'intenti del Governo, secondo le novità stesse che s'impongono agli alti studi scientifici, la distribuzione delle materie e anche la gradazione dei professori. Con questo intendimento aveva dunque proposto che si lasciasse al Governo facoltà, sentito sempre il parere del Consiglio della Pubblica Istruzione, di fare dei professori titolari, cioè aventi titolo legale, nell'Università di Roma, due classi, metterne cioè alcuni nella classe dei professori ordinari, metterne altri nella classe degli straordinari, che mi pare, su per giù il

desiderio ora manifestato dall'onorevole Cannizzaro.

Ma io devo dire al Senato che questa proposta incontrò la più grave ripugnanza non solo dalla parte degli interessati, e questo era naturale, ma dalla parte anche dei disinteressati, cioè di Deputati che rappresentano più specialmente questa città, e dall'opinione pubblica.

Ora, quale era il senso che faceva questa mia proposta nell'animo dei Deputati ed in quello del pubblico?

Parve che si volesse sottoporre ad un'inchiesta, ad una vagliatura tutto il corpo dei professori appartenenti alla Sapienza.

Signori, non solo io non riconosco in nessuno scienziato, per quanto alto sia il luogo che occupa, la facoltà di venire a decidere di tali questioni, ma credo che lo stesso Governo e lo stesso Consiglio Superiore non vi avrebbero aderito, perchè è veramente un tornare (come diceva ottimamente il nostro illustre Relatore) sul passato, e mettere in dubbio tutto quello che si è fatto, dichiarando l'insegnamento dato nella Sapienza come incompetente.

Questo paese così celebre, così illustre, subì pel passato, qualunque sia la cagione, uno stato di cose nell'ordine dell'insegnamento che oggi si deve sconfessare?

Prima di venire a questa conclusione, e prima soprattutto di scendere ad una disputa, che non può a meno di degenerare in disputa di persone, io prego il Senato ad aver presenti le ragioni gravissime, per cui io che avevo proposto un altro sistema, che l'avevo proposto due volte, che l'ho difeso con tutta la gravità di una convinzione profonda, mi sono dovuto convincere che vi era qualche cosa al disopra dell'interesse momentaneo (perchè è momentaneo, come ben diceva l'onorevole Relatore) dell'insegnamento, c'era qualche cosa che aveva un carattere di prudenza politica e sociale.

Per conseguenza, io credo che queste ragioni sconsiglino dall'andare avanti in una discussione, la quale, ripeto, non può avere alcun valore se non si è disposti a discutere le persone; ed io mi opporrei certamente all'a discussione di persone, e non ne avrei bisogno, perchè si opporrebbe prima di tutto il Senato, essendo troppo al disotto di lui lo scendere a tali questioni.

Ma voglio dire qualche cosa che non tocca

le persone, sibbene i criterii, dei quali io aveva in animo di valermi per applicare il mio primo sistema, cioè, per distinguere quali erano i professori che meritavano di essere considerati come ordinarii, e quali potessero essere classificati come straordinari.

Qui mi sia permesso di fare un'osservazione. Due volte l'onorevole Cannizzaro venne quasi a rinfacciarmi una pubblicazione ch'egli chiama quasi ufficiale, ed a citare delle parole le quali io ho sentito per la prima volta, lo confesso, perchè non leggo tutto quello che si pubblica in tutte le Università dello Stato. Dopo aver sostenuto che le Università sono autonome, vorrebbe forse che io dovessi leggere tutto quanto pubblicano i Rettori, i Professori, i Censori delle Università, e che io ne fossi responsabile? (*ilarità.*)

Dunque credo che da quella parte li lascierei fare. Ma, dico che anch'io ho avuto l'idea che ora viene all'onorevole Cannizzaro, e dissi: siccome ci possono essere dei professori che sono stati nominati regolarmente, secondo le leggi solenni del paese, vale a dire secondo quelle della *Sapienza*, e ve ne possono essere dei nominati meno regolarmente (quantunque questo concetto non sia troppo governativo), nondimeno ho tentato questa via.

Ma vuol sapere l'onorevole Cannizzaro che cosa n'è riuscito? Siamo venuti a questa singolare conseguenza che i professori, i quali godono una maggior fama, una maggior popolarità (io non voglio ergermi a giudice), i professori insomma più accetti erano stati eletti precisamente fuori dei termini rigorosi della Bolla *Quod Divina Sapientia*.

Io poi mi sono fatto ragione di ciò; questa nomina che si faceva per rescritto di favore, non è altro che l'art. 69 che era prima sotto il Governo Papale; era cioè quell'arbitrio che aveva il capo del Governo di scegliere persone che eransi acquistate una fama pubblica incontrastata.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Desidererei di rettificare una cosa che io realmente ho forse male espressa.

Io non ripigliava il progetto del Consiglio Superiore di riconoscere i titolari parte come ordinari parte come straordinari.

Io diceva: ha o non ha il Signor Ministro

la facoltà qualche volta di trasferire da una Cattedra ad un'altra l'insegnante il quale vi si trova destinato?

Questa sola facoltà io avrei voluto che si aggiungesse al Ministro.

Il Ministro vuole avere il diritto di traslocare un Professore da una Università ad un'altra, e non vorrebbe avere quello di trasferirlo da una Cattedra ad un'altra nell'interesse stesso dell'insegnamento?

Per queste ragioni io propongo il mio emendamento. Probabilmente sarà rigettato; ma da qui a qualche mese vedrà il Signor Ministro quali difficoltà incontrerà nell'applicare quell'articolo.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io lodo la preoccupazione e l'insistenza dell'onorevole Senatore Cannizzaro, il quale certamente, per l'amor grande che ha per le scienze, ed in ispecie per quella parte della scienza sperimentale che egli coltiva principalmente, a grande ragione ha il diritto di dire che fossero trascurati codesti studi nell'antica Università Romana. Questi d'altronde sono fatti pubblici, rapporti ufficiali fatti dall'Autorità scolastica; ma io credeva che fosse giunto agli orecchi dell'onorevole Cannizzaro, come il Governo stesso si preoccupasse grandemente di questa parte, e come appunto per ciò fosse stato presentato davanti all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge, il quale porta allo Stato una grossa spesa di un mezzo milione, coll'intendimento di fondare un istituto di chimica applicata, di chimica industriale, di fisiologia pure sperimentale, e di fisica sperimentale. Ciò saputo, io credo che scagionerà il Governo della specie di accusa che gli fa.

Quanto ai pronostici, io spero che saranno vani, e che egli stesso concorrerà a renderli vani.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro propone quest'aggiunta: «Potrà essere però mutato l'insegnamento al quale sono stati destinati, udito il parere del Consiglio superiore.»

Senatore CANNIZZARO. Si riferisce agli attuali Professori dell'Università di Roma.

Senatore MAXIANI, *Relatore*. Domando la parola sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Mi pare che si dovrebbe mettere ai voti prima l'articolo, e poi l'aggiunta.

PRESIDENTE. Certamente.

Prima di domandare se è appoggiata quest'aggiunta, chieggo all'onorevole Cannizzaro se intende chiarirne meglio il concetto.

Senatore CANNIZZARO. Sì, aggiungendovi le parole: *i professori titolari dell'Università romana*.

PRESIDENTE. Leggo l'aggiunta del Senatore Cannizzaro, per sapere se è appoggiata:

« Potrà essere però mutato l'insegnamento al quale i professori titolari dell'Università romana sono stati destinati, udito il parere del Consiglio Superiore. »

Chi l'appoggia, voglia levarsi.

(Appoggiato.)

Adesso metto ai voti l'art. 4.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'aggiunta del Senatore Cannizzaro.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Leggo l'art. 5:

« Lo stipendio dei professori straordinari sarà stabilito nel Decreto di nomina. — Questo stipendio non potrà, in qualsiasi modo eccedere i sette decimi dello stipendio normale dei professori ordinari, di cui all'art. 1. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Stante l'ora tarda, la seduta è rinviata a domani alle ore 2, per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).





TORNATA DEL 3 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — Omaggi — Risultato dello squittinio per la nomina della Commissione per l'esame dei titoli de' nuovi Senatori — Nuovo squittinio — Sorteggio degli scrutatori — Seguito della discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova — Parole del Senatore Cannizzaro per un fatto personale, cui risponde il Senatore Vitelleschi — Approvazione dell'art. 6 — Appunto del Senatore Cannizzaro all'art. 7 — Risposta del Relatore — Approvazione dell'art. 7 — Istanza del Senatore Chiesi all'art. 8 — Obbiezioni e proposta d'ordine del giorno del Senatore Alfieri — Schiarimenti del Senatore Tommasi — Dichiarazioni del Relatore — Parole del Senatore Chiesi per un fatto personale — Ordine del giorno dei Senatori Vitelleschi e Alfieri — Dichiarazione del Relatore — Schiarimento del Senatore Maggiorani — Obbiezioni del Ministro all'ordine del giorno suindicato — Ritiro della seconda parte dell'ordine del giorno dei Senatori Alfieri e Vitelleschi — Approvazione dell'ordine del giorno emendato e degli art. 8, 9, 10, 11, 12 — Dubbii e proposta d'emendamento del Senatore Cannizzaro all'art. 13, cui risponde il Relatore — Obbiezioni del Senatore Tommasi e schiarimenti del Ministro di Pubblica Istruzione — Replica del Senatore Cannizzaro e ritiro del suo emendamento — Dichiarazione e riserve del Ministro — Presentazione di un progetto di legge — Istanza del Senatore Caccia cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro della Pubblica Istruzione e della Marina, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge il verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Modena, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale dell'anno 1871*.

Il cav. Giuseppe Maria Malvezzi, di 100 esemplari d'una sua *Relazione intorno al progetto di legge relativo alla suprema Magistratura del Regno*.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato il risultato della votazione di ieri, relativa alla nomina della Commissione incaricata dell'esame dei titoli dei nuovi Senatori.

Il numero delle schede era 71, la maggio-

ranza 32. Risultarono eletti nella prima votazione i Senatori

Arese con voti 53

Desambrois » 49

Vigliani . . » 41

Non essendovi altri che abbiano raggiunta la maggioranza, bisognerà rinnovare lo squittinio per altri sei membri, per cui prego i signori Senatori a prepararé la scheda.

Intanto si procederà all'appello nominale, lasciando, come si è fatto ieri, aperte le urne per la deposizione delle schede di quei Senatori che interverranno più tardi alla seduta.

Senatore SANSEVERINO. Si potrebbe sapere quali siano i Senatori che, dopo i tre eletti, hanno raggiunto il maggior numero di voti?

PRESIDENTE. I Senatori che hanno raggiunto maggiori voti, li troverà segnati nel foglio cho

si sta distribuendo in questo momento e sono:
 Senatore Miraglia, voti 34 — Menabrea 30
 — Pepoli Carlo, 25 — Cavalli, 24 — Duchoquè,
 24 — Cambray-Digny, 21 — Piacentini, 21 —
 Chiavarina, 20 — Scialoia, 17 — Mamiani, 16
 — Imbriani, 15.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Ora si estraggono i nomi dei tre scrutatori. Riescono eletti i signori Senatori Amari conte, Gadda e Pisani.

Seguito della discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro ha la parola per un fatto personale.

Senatore CANNIZZARO. L'onorevole Senatore Vitelleschi, nel suo discorso di ieri, usò alcune espressioni che non posso lasciare passare inosservate, dal punto di vista personale.

Il Senatore Vitelleschi disse, che voleva dimostrare, ed era la sua opinione, che non si aveva diritto di discutere intorno ai meriti ed alle attitudini del personale insegnante dell'Università romana, e sostenne questa sua tesi con varie ragioni: Ma poi soggiunse che, non avendosi questo diritto, molto meno lo aveva un solo, e questo solo ero io, pel quale aveva detto che *non è nè bello nè delicato* il giudicare degli *individui*, senza averne il diritto.

Io desidererei di chiarire l'onorevole Senatore Vitelleschi ed i Senatori tutti a questo riguardo, circa la questione di diritto, vale a dire, se per la natura della questione stessa che avevamo fra le mani, noi avevamo il diritto di fare l'esame del personale insegnante; infatti l'articolo 4 dice: « Gli attuali professori titolari dell'Università di Roma sono riconosciuti ecc. » dunque noi dovevamo e, potevamo discutere l'effetto di quest'articolo di legge non pel passato, ma per l'avvenire dell'insegnamento. Se la legge, dal punto da cui la riguarda il Senatore Vitelleschi, non fosse altro che una riparazione, una riconoscenza di diritti acquisiti,

naturalmente questo esame sarebbe superfluo; ma dal punto di vista dal quale la riguardo io, se avevo il diritto di riguardare gli effetti che produrrà nell'avvenire, avevo pure il diritto ed il dovere di discutere i suoi effetti sull'insegnamento, e questi non si potevano discutere senza indicare alcune cose che riguardavano l'attitudine degl'insegnanti ad un dato insegnamento, o ad alcune parti di esso.

Di questo diritto io credo avere usato convenientemente: ho voluto appositamente prendere il foglio tal quale mi venne dalla Stenografia, ecco ciò che vi ho trovato: ho rammentato il fatto che risulta da documenti ufficiali, che cioè nell'Università romana le scienze, od alcune scienze sperimentali, non erano provvedute dei mezzi necessari: io ho detto, che quei professori i quali dirigono questi insegnamenti sperimentali, senza che sinora ne abbiano avuto i mezzi, non potranno d'ora in poi dirigere bene gl'insegnamenti stessi; ma io ho tosto soggiunto: non metto in dubbio la loro intelligenza e le loro qualità intellettuali, ma diceva che, dato questo caso, che cioè tali insegnanti i quali dirigono alcuni insegnamenti sperimentali, non avevano avuto sinora tutti i mezzi necessari, e non potevano diventare sperimentatori da un momento all'altro, in questo caso, aggiungeva, si potrebbero impiegare in qualche altro ramo d'insegnamento collo stesso titolo e grado di professori ordinarii.

Questa era la tesi che io sosteneva; certamente io non giudicava, diceva soltanto l'effetto di questa massima, che laddove un insegnante, non per propria colpa, ma per le circostanze nelle quali si trovò nello studio di una scienza sperimentale, ebbe la sventura di non avere i mezzi sperimentali sin da una certa età, non è possibile che egli subito si metta al corrente della parte sperimentale, qualunque sia la sua dottrina (sono le parole che io diceva), qualunque sia il suo zelo, qualunque sieno la sua intelligenza e le sue doti intellettuali e morali.

Io credo adunque di essere stato nel mio diritto e di averne usato convenientemente, perchè tale era il mio assunto; giacchè io voleva che si venisse a dare al signor Ministro la facoltà di mutare i titolari delle cattedre, e ciò nel momento di dare ai professori titolari dell'Università di Roma un beneficio, giacchè si lo stipendio, come anche la posizione del professore

dell'Università Romana, credo sia più elevata di quella che il titolare aveva antecedentemente, soprattutto dal lato dello stipendio.

Io credo adunque che debba cadere l'accusa dell'onorevole Vitelleschi circa il nostro diritto, e certamente non sarei io che avrei giudicato, ma il Ministro, al quale si dava facoltà di mutare i titolari delle cattedre, laddove ciò fosse richiesto da questa causa che io indicava nettamente, causa indipendente dal merito personale, ma dipendente dalle circostanze in cui un professore era stato posto nella sua carriera scientifica.

PRESIDENTE. La prego a limitarsi al fatto personale.

Senatore **CANNIZZARO.** In conseguenza di ciò, avendo esercitato un diritto con convenienza, parmi debba cadere quello che il signor Vitelleschi diceva. Creda il signor Senatore Vitelleschi, che è tanto bello e delicato il sostenere caldamente, come egli ha fatto, diritti d'individui che egli riconosce legittimi, quanto sostenere i diritti di un ente, se si voglia dire, astratto, quale sarà la scienza, soprattutto quando la si riguardi sotto il punto di vista in cui va riguardata nella legge attualmente in discussione.

Io perciò, pienamente convinto di avere, non solamente esercitato un diritto, ma adempito ad un dovere, respingo energicamente il richiamo alla delicatezza, alla quale non ho mai mancato.

Senatore **VITELLESCHI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola solamente per fatto personale.

Senatore **VITELLESCHI.** Ringrazio l'onorevole Cannizzaro di aver così ristrette, e quasi specificate le sue osservazioni di ieri, che confesso, mi parvero alquanto severe verso i suoi Colleghi professori. Epperò debbo dirgli, che se mai in quelle mie parole ci fosse stato qualche cosa di disagiata, sono disposto a ritirarle. Quanto poi alla questione in sé, credo che non ci sia mezzo pratico in un'assemblea come il Senato, di discutere sui meriti personali. La supposizione che lo stato delle antiche Università impedisse ai professori d'istruirsi, è un apprezzamento molto difficile, perchè non si può dire dove abbiano attinta la loro istruzione, mentre ce ne può essere di quelli che possono avere avuto mezzi di attingerla altrove.

In ogni modo, ritengo che il merito perso-

nale degli individui non è apprezzabile in una assemblea come il Senato; ed è appunto perciò che credetti oppormi a che si entrasse in una simile discussione che non mi pareva nè giusta, nè conveniente.

PRESIDENTE. Esaurito il fatto personale, si ritorna alla discussione della legge.

Do lettura dell'articolo 6:

« Ai professori straordinari della Regia Università di Padova, nominati in conformità del § 3 dell'ordinanza imperiale 23 ottobre 1857, non si applicherà l'articolo 90 della legge 13 novembre 1859, N. 3725; essi sono conservati definitivamente nel loro impiego, a tenore della citata ordinanza, senza venire per altro titolo equiparati ai professori ordinari. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi approva l'articolo 6, voglia levarsi.

(Approvato.)

« Art. 7. I professori non titolari dell'Università di Roma, potranno essere classificati fra gli straordinari o gli incaricati, previo il parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, e tenendo conto dei titoli per cui furono ammessi in origine all'ufficio d'insegnanti e degli altri che determinano attualmente il grado della loro idoneità all'insegnamento. »

Senatore **CANNIZZARO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CANNIZZARO.** Chiedo all'Ufficio Centrale una spiegazione su questo articolo. Qui si dice « potranno essere classificati fra gli straordinari o gli incaricati. »

Domando se lo potranno essere nell'uno, o nell'altro grado. Questa espressione *potranno essere classificati*, importa che tutti dovranno essere classificati o nell'uno, o nell'altro grado.

Senatore **MAMIANI, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MAMIANI, Relatore.** Non vedo nessuno impedimento assoluto che uno possa essere nominato nello stesso tempo e nell'uno e nell'altro grado, e anche nello stesso insegnamento, come appunto si fa oggi in alcune Università, dove un professore straordinario è spesso volte incaricato anche di due insegnamenti.

In quanto poi a dire veramente se lo saranno tutti, non posso dare assicurazione assoluta, e non mi pare necessaria.

D'altra parte, una maggiore specificazione non avrebbe nessun maggior vantaggio, perchè la cosa è lasciata alla prudenza del Ministro, previo sempre il parere del Consiglio Superiore dell'istruzione pubblica.

Senatore CANNIZZARO. Ma allora potrebbe accadere che non fossero classificati nè in una classe, nè nell'altra.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Ma l'articolo dice *potranno*, il che significa che nell'una o nell'altra dovranno esserlo.

Senatore CANNIZZARO. Sta bene.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, rileggo l'articolo 7 per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 8. I Collegi universitari dei dottori, esistenti presso la Regia Università di Roma, sono aboliti. »

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Questo articolo suscitò nella Camera dei Deputati una gravissima discussione. Importa il ricordare, che il primo progetto ministeriale presentato alla Camera, all'articolo 7 portava la seguente disposizione.

« I Collegi dei dottori, esistenti presso la Regia Università di Roma, sono aboliti. A ciascun dottore di Collegio, il quale non abbia grado di professore ordinario nella Università stessa, è assegnato un annuo emolumento di lire mille per quattro anni, incominciando dal gennaio 1872, cessando per essi ogni diritto di propina sulle tasse universitarie. »

A quest'articolo la Commissione della Camera ne sostituì un nuovo, che venne approvato, e che è appunto l'art. 8 del progetto ministeriale presentato al Senato.

Un onorevole Deputato dell'altra Camera avvertiva con molto spirito, esser facile abolire i Collegi, ma che non si possono abolire i dottori; e quindi suggeriva che si dovessero adottare misure e provvedimenti per tutelare la loro sorte. Nacque, come dissi, una forte discussione su questo punto, se, cioè, questi dottori, il cui collegio veniva abolito, avessero, o no, dei diritti da far valere in faccia allo Stato. Alcuni opinavano che potessero muovere legittime pretese contro lo Stato, e mettevano in campo la teoria dei diritti quesiti; altri erano d'opinione che non avessero alcun diritto; altri invece avvisavano che, sebbene non potessero

vantare un vero diritto giuridico, erano tuttavia raccomandati da gravi considerazioni di equità, da meritare che il Governo e il Parlamento adottassero qualche provvedimento in loro favore.

L'onor. Ministro della Pubblica Istruzione, in questa lotta di opposte opinioni, non ebbe difficoltà di dichiarare che accettava l'articolo proposto dalla Commissione, e non volle ostinarsi a difendere e sostenere il temperamento equitativo, da lui proposto colla disposizione dell'articolo 7 del progetto ministeriale, come quello com'egli diceva, che non gradiva nè a coloro che non volevano accordare alcun diritto ai dottori, dei quali si aboliva il Collegio, nè a quelli che riconoscevano in questi dottori un diritto quesito ed assoluto e che non si contentavano di un temperamento di equa transazione.

Ma se l'onorevole Ministro Correnti rinunziava per ispirito di conciliazione al benigno temperamento proposto colla disposizione dell'articolo ministeriale, non esitava a dichiarare ad un tempo che di buon grado accettava l'ordine del giorno presentato da un onorevole Deputato, col quale, lasciata impregiudicata la questione dei diritti che potessero competere ai dottori di Collegio, era invitato lo stesso Ministro a volere prendere nuovamente in esame la loro condizione, e vedere se fesse il caso di dovere adottare qualche provvedimento in loro favore. L'ordine del giorno che venne proposto da un onorevole Deputato come temperamento di conciliazione, era concepito nei seguenti termini.

« La Camera, invitando il Ministero a riprendere in esame la condizione dei dottori di Collegio dell'Università di Roma, ed a proporre, ove sia d'uopo, gli opportuni provvedimenti, passa all'ordine del giorno sulle diverse proposte. »

Con quest'ordine del giorno, accettato dalla Commissione e dall'onorevole Ministro, e posto ai voti prima della votazione dell'articolo 8°, volle la Camera significare che non si intendeva pregiudicare la questione di diritto di questi dottori, alla cui sorte si sarebbe provveduto con qualche speciale provvedimento legislativo, secondo il risultato del nuovo esame e dello studio della loro condizione che ne avrebbe fatto l'onorevole Ministro.

Come dissi, l'onorevole Ministro Correnti il

quale aveva già proposto col suo articolo 7° un provvedimento di equità in favore dei dottori di Collegio, che colla abolizione del Collegio perdevano la loro posizione, accettò di buon animo il proposto ordine del giorno, accettato pure dalla Commissione, il quale venne approvato dalla Camera.

Ed importa bene l'avvertire che l'ordine del giorno, a cui ho accennato, fu votato ed approvato dalla Camera prima della votazione dell'articolo 8°, proposto dalla Commissione.

L'onorevole Ufficio Centrale del Senato, alla pagina 7ª della dotta Relazione, parlando di questi dottori di Collegio, si esprime nei seguenti termini:

« La pluralità dei Commissarii, partecipe, come è naturale, di quel senso di giustizia e moderazione onde è animato il presente progetto di legge, e non iscorgendo d'altro lato alcun mezzo piano e spedito per riconoscere nei sopraddetti individui il fondamento ed i limiti del loro diritto, invita il signor Ministro (e spera a ciò annuente tutto il Senato) ad esaminare con iscrupolo la posizione giuridica dei dottori di Collegio, e tutto quello che può spettare loro a titolo di risarcimento, proponendo ai Corpi legislativi (qualora accada) i più congrui provvedimenti. »

L'Ufficio Centrale del Senato si è ispirato a quei medesimi sentimenti di giustizia e di equità, dai quali fu animato l'ordine del giorno approvato dalla Camera.

Io non intendo formolare un ordine del giorno: desidero solo che l'onorevole signor Ministro, anche in faccia al Senato, voglia ripetere quelle promesse e quelle assicurazioni che francamente diede riguardo alla condizione dei dottori di Collegio alla Camera dei Deputati, e che voglia rispondere all'invito che gli è fatto dall'illustre Relatore del nostro Ufficio Centrale colle nobili parole che or ora ho letto.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **ALFIERI.** Io mi sento questa volta più turbato del solito, nel prendere la parola, poichè la gravità dell'argomento per se stesso, grande più ancora questa volta che tutte le altre, fa un riscontro poco favorevole a me tra la mia incompetenza e la competenza di parecchi miei onorevoli Colleghi, innanzi ai quali può parere molta presunzione in me il favellare.

Le considerazioni che avrei voluto svolgere

su questo progetto di legge, sarebbero state di ordine morale e politico, ed avrebbero piuttosto preso il loro posto nella discussione generale.

Circostanze indipendenti dalla mia volontà, mi hanno impedito di assistere alle ultime sedute. Non tema però il Senato che usi la parola sull'art. 8, coll'intendimento d'allargare l'argomento, che vi è ora circoscritto.

Io sperò di non dare veruna occasione all'eccellentissimo nostro Presidente di richiamarmi al punto preciso della questione che ora si sta trattando. Ma mentre mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Senatore Chiesi in riguardo alle persone, non posso trattenermi dal manifestare alcuni pensieri circa la questione di massima contemplata in quest'articolo.

Mi è parso singolare che in una legge la quale, come ci venne trasmessa dall'altro ramo del Parlamento, si riferisce a casi speciali, e che mi pare intesa a regolare la posizione eccezionale del personale insegnante nell'Università di Roma, mi è parso singolare, dico, che in questa legge la quale in tutto il corso della discussione che ebbe ad attraversare nell'altra Camera, come in quest'aula, venne qualificata come di carattere eminentemente transitorio e venne ripetutamente annunziato l'intendimento del Governo di presentare una legge di riordinamento generale delle Università, si trovi un articolo, il quale condanna irremissibilmente una istituzione, che io per l'opposto, credo meritare la più seria considerazione del Governo, e di tutti coloro che avranno parte nella formazione della nuova legge organica in cui sarebbe, secondo me, una delle basi essenziali delle future Università italiane.

Io lo so; tra parecchie delle persone più competenti nella materia della legislazione scolastica ed universitaria in ispecie prevale un'opinione molto sfavorevole alle istituzioni collegiali. Un nostro autorevole Collega, in questo momento assente dal Senato, si dava vanto, quando aveva avuto una parte direttiva nelle materie di pubblico insegnamento, di aver menato delle sciabolate ai collegi (si trattava allora dei collegi dell'Università di Torino e non di quelli dell'Università di Roma).

Io temo che forse questa medesima opinione contraria all'istituzione collegiale delle Facoltà, sia fino ad un certo punto partecipata dall'ono-

revole Ministro; e quando si annunzia prossima la presentazione di un progetto per il riordinamento universitario, a me duole che nella legge in discorso, dove non ne vedo alcuna necessità, e nemmeno alcuna convenienza, si venga con una sentenza di abolizione a condannare, direi, questa istituzione.

Io ho voluto sentire dall'opinione pubblica, nelle città dove questa istituzione vige, se essa avesse dato risultati tali da menomarne il pregio e da indurre le persone, che avrebbero da occuparsi di questa materia, nel pensiero, che meglio fosse distruggerla. Ma al contrario, io ho sentito da tutte le parti, da persone di opinioni molto diverse, manifestarsi un apprezzamento favorevole di questa istituzione dei dottori di collegio, e l'opinione che ho visto prevalere, si può formulare con le parole con le quali la formulava, nell'altro ramo del Parlamento, un onorevole Deputato, « I dottori dei Collegi rappresentano veramente a Roma, e lo dico con franchezza e sincerità, tutto ciò che di meglio possa esservi dal punto di vista della scienza. E ben possibile che vi sia qualche eccezione; ma dove non esistono queste eccezioni, o Signori? È possibile che le influenze politiche degli ultimi anni abbiano potuto turbare in qualche modo questo fatto; ma però è certo, e nessuno vorrà contestarlo, che uomini assai rispettabili sotto il punto di vista scientifico, e di cui il Paese deve chiamarsi onorato, hanno fatto e fanno parte di questa istituzione. Che se essa deve cessare per disposizioni generali applicate a tutto il Regno, non è per questo che noi dobbiamo disconoscere i meriti e i servizi che gli attuali dottori di Collegio, hanno reso al paese. »

Ora, in presenza di questa testimonianza, che, ripeto, ho trovato così unanime, non intendo qual motivo abbia spinto l'onorevole Signor Ministro a volere abolire con questa legge l'istituzione.

Ognuno sa che l'ufficio principale dei Collegi, erano gli esami, e che il metodo di questi esami non era più conforme alle leggi che governano questa parte della nostra legislazione scolastica.

Ma Voi non ignorate, o Signori, che vi sono pure, se non nella forma degli esami, ciò che non rammento bene, vi sono nella facilità per essere ammessi a questi esami, delle differenze fra certe Università del Regno e certe altre. Vi

è un lagnò generale in Italia a questo riguardo; ed io ho udito per esempio che all'Università di Napoli si arriva ad ottenere i gradi con una facilità molto maggiore che non nelle altre Università del Regno; e questo porta seco il grave inconveniente di una ingiusta disparità tra gli studenti.

Or bene, perchè quando si è così tolleranti di certe eccezioni che si sono verificate dannose, si è poi così precipitosi, così tenaci a volerle far cessare delle altre, dalle quali davvero non risultarono, che si sappia, inconvenienti di sorta? E per qual motivo poi ciò si fa in questa legge, nella quale noi dobbiamo provvedere ad una situazione, che ci si dichiara transitoria, che ci si dice dover durare solo pel tempo nel quale dovrassi aspettare la riforma dell'insegnamento superiore?

Da quanto ho detto appare che io sono pienamente d'accordo coll'Ufficio Centrale, e se fossi stato presente nelle precedenti tornate, non avrei certo rifiutato il mio voto a quegli articoli nei quali si stabilisce il pareggiamento di condizioni, di stipendio e di dignità dei professori dell'Università romana.

Ma io poi non veggo come per provvedere a quella bisogna, vi sia nessuna necessità di abolire i Collegi. Volete voi (e già lo avete fatto) volete voi che gli esami dell'università di Roma si diano nello stesso modo che si danno nelle altre Università? Voi potete benissimo sospendere l'esercizio di quella funzione nei Collegi dell'Università romana; ma, lo ripeto, qualunque determinazione la quale abbia per effetto di condannare fin d'ora le istituzioni collegiali delle Facoltà, a me pare prematura, a me pare assolutamente inopportuna e pregiudizievole a quella perfetta parità nella quale si devono presentare alla discussione che ci è annunziata come prossima, della legge del riordinamento delle Università, i diversi sistemi che ci toccherà mettere a confronto gli uni cogli altri.

E qui mi sia permesso notare come, se si vuole entrare finalmente nella sincerità de' fatti, e non solo con larghezza di parole, scompagnata da ogni sorta di effetto, nel sistema della libertà per ciò che spetta all'insegnamento universitario, l'organismo collegiale delle Facoltà, un vigoroso sistema di autonomia universitaria nei singoli corpi accademici ce ne forniscono essi soli il mezzo efficace.

Anche in questa come in ogni altra cosa, il vento ora ci spinge verso l'imitazione della Germania, ma io credo che bisogna considerare le cose ed i fatti del nostro paese, e dalle cose e dai fatti del nostro paese trarre le leggi, non farle semplicemente sotto l'impressione, d'idee teoriche, che sono giuste in sé, ma che non trovano troppo spesso la loro applicazione nelle condizioni, che sono proprie della nostra Nazione.

Non bisogna nemmeno giudicare degli effetti di certe leggi da ciò che noi vediamo in altri paesi, i quali si trovano in condizioni al tutto diverse dalle nostre. Ebbene, o Signori, io ho seguito con molta attenzione i dibattimenti che, a proposito di questa legge, hanno avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento, ed ho osservato che si è manifestato un favore particolare per il sistema di libertà quale è in Germania: questo sistema, io sarei lieto che si potesse attuare in Italia, ma ne dubito assai; e non credo che la libertà d'insegnamento, che io chiamerei individuale, che la libertà data ad un singolo professore di venire ad insegnare in una Università, con metodi e con ordine di idee diverse da quelle che prevalgono nel rimanente del Corpo insegnante di quella Università, possa avere grandi effetti, possa costituire quella larga e viva concorrenza, che giova cotanto al progresso della scienza e che è l'essenza della vera libertà.

Io penso invece che in un paese, dove sono tanti Istituti universitari, come in Italia (ove tra Università ed Istituti superiori più o meno completi, credo che oltrepassino il numero di 22) penso, dico, che in questo paese, Voi non trovate più campo all'insegnamento individuale, e se Voi volete stabilire la libertà, dovete stabilire la concorrenza necessaria tra Università ed Università, tra facoltà d'un Ateneo e facoltà d'un altro.

Se in un paese, il numero degli Atenei fosse molto ristretto, se non ve ne fossero che due o tre, si correrebbe un pericolo, quello cioè che ciascun Ateneo si restringesse in un dato studio, in un dato sistema di dottrina in ciascuna facoltà, e che in esso, per così dire, si cristallizzasse, chiudendo la porta al progresso ed alle nuove manifestazioni dell'ingegno umano. Ma quando in Italia, Voi avete tante Università, che nessuno in buona fede può credere vengano soppresse (perchè anche una riduzione

ne lascierebbe sempre sussistere più d'una dozzina), io dico che non avete a temere nessun pericolo, poichè tutto ciò che vi ha veramente di distinto nella scienza, tutte le nuove manifestazioni dell'ingegno umano troverebbero o nell'una, o nell'altra di quelle Università, il loro campo propizio per manifestarsi.

Ma, o Signori, se dove esiste un'istituzione collegiale, Voi alla vigilia di presentare la legge, alla vigilia di manifestare gl'intendimenti del Governo sul modo di riordinare l'insegnamento universitario, Voi cominciate ad escludere l'istituzione collegiale dell'Università di Roma, quest'istituzione che, a detta di tutti, merita rispetto per le persone che la compongono, e la riconoscenza per i servizi che ha reso, io vi domando con qual sicurezza possiamo noi guardare la prospettiva che ci viene fatta, della discussione prossima di una legge di riordinamento universitario.

Queste ragioni mi spingerebbero a proporre addirittura l'eliminazione dell'articolo 8, ed a sostituirvi piuttosto una formola la quale provvedesse, finchè non sia promulgata una nuova legge di riordinamento generale delle Università del Regno, provvedesse, dico, alla sorte dei dottori di Collegio; ma io temerei di andare contro gli intendimenti di questo Consesso, ritardando la votazione definitiva di questa legge, e facendo sì che, per le variazioni che essa subirebbe in Senato, dovesse ritornare all'altro ramo del Parlamento. Epperò associandomi al concetto espresso dall'onorevole Chiesi, domanderei al Senato di voler deliberare anch'esso un ordine del giorno, che in una delle sue parti sarebbe conforme a quello deliberato dalla Camera dei Deputati, e nell'altra parte portasse l'invito al Ministro di tener conto del concetto che informa l'istituzione de' Collegi dei dottori nell'Università di Roma, concetto poco dissimile da quello che informava gli antichi Collegi dell'Università di Torino, prima che avessero ricevuto pur troppo, quelle certe sciabolate di cui ho fatto menzione dianzi; vorrei che il Ministro tenesse conto di questi concetti negli studi che egli ci ha annunziati pressochè compiuti, per la presentazione di un progetto di legge sul riordinamento universitario.

A me pare che questa proposta sia molto discreta, e che mentre da una parte tempera ciò che vi è di meno benevolo, se posso esprimermi così, nell'abolizione ricisa dei collegi romani

per coloro che ne fanno parte, nel tempo stesso non pregiudica veruna delle questioni che sarà opportuno sollevare, quando verranno presentate le leggi che, con insistenza di cui non possiamo a meno di sapergli grado, ha promesso l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Quindi io mi farò un dovere di deporre al banco della Presidenza l'ordine del giorno che credo uno de' miei onorevoli Colleghi sia disposto a firmare e a sostenere con me.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Tommasi.

Senatore TOMMASI. Io che ho l'onore di appartenere all'Università di Napoli, non posso consentire ad un'espressione dell'onorevole Senatore Alfieri. Parlando del modo nel quale si fanno gli esami in quell'Università, ha detto che vi si fanno assai leggermente, e con tanta indulgenza da superar quella onde si fanno nelle altre Università del Regno.

Io sono il primo a riconoscere che il rigore secondo cui in Italia si fanno gli esami, si trovi ad un livello molto basso; sono il primo a riconoscere che l'organismo che regola il modo di farli è difettoso; e sono persuaso che l'onorevole signor Ministro abbia a tutto questo provveduto colla nuova legge; ma io posso con coscienza assicurare che nell'Università di Napoli, gli esami si fanno con rigore eguale a quello delle altre Università. Questo io posso affermare personalmente, anche perchè ho sostenuto l'ufficio di professore in altra Università, che non è quella di Napoli, e posso perciò istituire de' paragoni.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non si opporrà certo alla presentazione di un ordine del giorno, nel quale fosse invitato l'onorevole Ministro a prender molto a cuore la sorte dei componenti i Collegi dei Dottori in Roma.

L'Ufficio Centrale non ha mancato di fare la medesima raccomandazione nella sua Relazione; non abbiamo seguito precisamente, nè le parole, nè i procedimenti dell'altro ramo del Parlamento perchè a noi sembra dover operare come Corpo legislativo affatto indipendente, e dirò anche non rimanere interamente soddisfatti (e qui esprimo la mia opinione personale) che si ripeta qui ciò che in altro ramo

del Parlamento è stato detto e pensato; noi pensiamo e parliamo a nostro modo. Di questa parentesi chiedo scusa al Senato.

Il preopinante egregio rimpianse l'abolizione dei Collegi dei dottori in Roma, perchè li stima molto favorevoli alla libertà. Invero non ho potuto afferrar bene il suo concetto.

È possibile immaginare un ordinamento di Collegi di dottori che si accordi, anzi che promuova la libertà dell'insegnamento; ma quello di Roma non era certamente conforme ai principii della libertà, se è vero che nessuna cosa è più opposta alla libertà del privilegio.

Ora, il Collegio principale dei dottori nella Università di Roma, vale a dire quello dell'insegnamento legale, era di diritto composto dei soli avvocati concistoriali; e questi per la storia loro, e per la loro natura, non avevano niente che fare con l'insegnamento e con la vera scienza.

Gli avvocati concistoriali, d'altra parte, avevano un ufficio assai diverso da quello dei dottori di collegio in genere, un ufficio molto diverso da ciò che veramente deve avere un Corpo insegnante, un Corpo esaminante. Questi dottori di Collegio, questi avvocati concistoriali erano consiglieri nati del Ministro della Pubblica Istruzione.

Ora, questo grande e solenne Ufficio, nel nostro Stato e dalle nostre leggi è deferito a tutt'altro Corpo di persone, a tutt'altro metodo, a tutt'altro sistema.

Ma vi è di più; questo Corpo, questi Collegi di dottori sono già per tre quarti aboliti; e bisognerebbe che noi ora li risuscitassimo da quella mezza morte nella quale erano caduti per l'articolo 20 del Regolamento del Luogotenente del Re, che venne in Roma con pieni poteri.

In questo articolo 20 i Collegi dei dottori sono ridotti a meri Corpi consultivi; e nemmeno vi si dice, quando e come devono essere consultati: onde si vede chiaro che lo spirito dell'articolo mentovato, è quello di dare una testimonianza di stima a questi Corpi e null'altro; non vi si parla nè di privilegi, nè di diritti. Come faremo noi dunque? torneremo indietro? riedificheremo ciò che è stato distrutto con un decreto di un supremo ufficiale?

Questo non si è mai usato, e non lo faremo oggi certamente.

Ma vi è di peggio ancora; questi dottori con-

cistoriali avevano il privilegio di dare gli esami. E come si ricompensavano delle loro fatiche? Ognuno lo sa. Essi si dividevano i tre quarti di tutto ciò che gli scolari versavano nella cassa governativa. Ora, le propine vogliono essere abolite. Questo, per ora almeno, è il voto del Governo, della Camera, ed è ciò che si va a compiere con questa legge.

Dunque, o conserviamo anche l'altra parte della legge, o bisogna abolire questa ancora, di pagare i dottori di Collegio con le propine secondo l'uso stabilito in Roma da lunghissimo tempo. Per tutte queste ragioni, credo avere persuaso l'onorevole preopinante, che veramente i Collegi dei dottori, in Roma, hanno poco o nulla da fare colla libertà.

Sulla parte poi dei suoi argomenti che riguarda l'insieme della legge, essendo stata chiusa la discussione generale, non credo opportuno intrattenere il Senato.

In ordine alle parole pronunciate dall'onorevole Senatore Chiesi, siccome coincidono perfettamente coi pensieri espressi dall'Ufficio Centrale, nulla avrei a ridire; se non che l'Ufficio Centrale, ogni qual volta fosse presentato un ordine del giorno conveniente, cioè nel solo significato di salvare, per quanto è possibile, i diritti di questi Collegi di dottori, certamente non lo ricuserà. Credo però di sapere, se non commetto un'indiscrezione, che il Ministero sta attivamente occupandosi della questione, e parmi quindi che, dopo il desiderio espresso dall'Ufficio Centrale, sia forse non troppo convenevole, il presentare uno speciale ordine del giorno.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Vitelleschi.

Senatore CHIESI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Trattandosi di un fatto personale ha la precedenza. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. L'onorevole Senatore Mammiani, con quella squisita gentilezza di forma che gli è propria, mi ha fatto un rimprovero, quello cioè di avere citato la discussione che si è fatta intorno all'articolo 8° all'altro ramo del Parlamento. Io però ho creduto che il citare quella discussione fosse una necessità, imperocchè l'articolo 8° del presente progetto di legge stabilisce in termini generali ed assoluti che: *i Collegi universitari dei Dottori esistenti presso la Regia Università di Roma sono*

aboliti, e nessun diritto riserva a questi Dottori di Collegio.

Per quale ragione il Ministro della Pubblica Istruzione recedè dall'articolo da lui presentato all'altra Camera, ed accettò il nuovo, proposto dall'Ufficio Centrale? Perchè prima della votazione di quest'articolo fu accettato un ordine del giorno, che lo invitava a provvedere alla sorte di questi Dottori.

Ecco la ragione per cui l'onorevole Ministro rinunziò a quell'articolo. Coll'ordine del giorno votato, come dissi, prima della votazione dell'articolo 8° si lasciò impregiudicata la questione dei diritti dei Dottori di Collegio, raccomandata all'esame e allo studio dell'onorevole Ministro.

Se dunque ho citato la discussione della Camera dei Deputati, l'ho fatto perchè ho creduto necessario che prima della votazione di quest'articolo 8, che abolisce in termini assoluti i Collegi dei Dottori senza riservare ai medesimi alcun diritto, dovesse aver luogo anche in Senato una franca ed esplicita dichiarazione, che la questione dei diritti che loro possono competere rimane impregiudicata.

PRESIDENTE. La dichiarazione dell'onorevole Chiesi può quindi ritenersi corrispondente alle disposizioni dell'articolo 36 del nostro Regolamento che vieta di fare allusione a cose dette o fatte dall'altro ramo del Parlamento, ma consente che ci si possa riferire come per via di enunciazione: bisogna prenderla in questo senso. La parola è al Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Se ho bene inteso il senso delle parole del Senatore Alfieri, credo che egli rifugga da quello che è espresso in quest'articolo, non tanto relativamente ai Collegi di Roma nello stato in cui si trovano, essendo che ci è molto di vero in quello che ha detto l'onorevole Relatore, ma bensì per la questione di principio che sembra essere contenuta in quell'articolo. Se le condizioni speciali di Roma avevano alterato di fatto questa istituzione, non si può da questo indurre per l'istituzione stessa una condanna generale ed assoluta.

Ora, non vi ha dubbio che la questione dell'intervento delle facoltà esercenti nell'insegnamento è molto controversa; perchè, che cosa era un Collegio di Roma? Era l'intervento nell'insegnamento delle parti esercenti di una facoltà. Ora, l'intervento delle facoltà esercenti

nel giudizio del merito e nella formazione della facoltà insegnante, secondo l'avviso di molti, fra i quali confesso essere anch'io, è l'espressione di un sentimento più liberale, ed è anche la forma di amministrazione o, direi meglio, di economia pratica più utile per l'andamento della scienza.

Ma ritornando all'articolo che è in discussione, per tutte le ragioni dette dall'onorevole Relatore, io non sono lontano certamente dall'accettare l'abolizione de' Collegi di Roma quali essi si trovano, inquantochè per moltissime ragioni eran diventati un Corpo che forse non rendeva più i servizi che avrebbe potuto rendere. Di più, come ha detto benissimo l'onorevole Relatore, il Regolamento del 1870 aveva loro già portato un tal colpo che era una specie di condanna preliminare alla morte che oggi li colpisce.

Quindi, per quel che riguarda i Collegi attualmente esistenti, tranne le distinte individualità che vi appartengono, per le quali io non posso non raccomandare al Senato perchè sieno considerati e rispettati i loro diritti quali sono stabiliti dalla Bolla *Quod divina sapientia*, io mi rassegno facilmente alla loro abolizione materialmente, come si trovano.

Dove però mi unisco all'onorevole Alfieri è nel rifuggire, alla vigilia di un riordinamento di studii, dal portare una condanna assoluta di questo principio, di questo concetto astratto, dell'intervento cioè della parte operativa di un Corpo scientifico con la parte che insegna la scienza nell'Università; e se l'articolo 8° dovesse avere questa significazione, sarebbe un pregiudicare una questione prima del tempo, e per noi sarebbe esprimere un voto contrario alla nostra opinione.

Questa è la ragione per cui si era cercato una formula, che facendo seguito all'ordine del giorno già accettato dall'onorevole Ministro, esprimesse questo sentimento, che cioè l'abolizione dei Collegi di Roma non si debba intendere nullamente come una espressione di condanna del sistema collegiale, in modo che ne sia pregiudicata la questione nel riordinamento che deve intraprendersi della istruzione pubblica nel nostro paese, anzi se ne debba tener conto, per vedere se, e fino a qual punto, si possa farne alcuna applicazione nel nostro insegnamento.

Io non credo che sotto quest'aspetto il si-

gnor Ministro avrà da opporre alcuna difficoltà, alla dimanda, che l'articolo non rinchiuda l'idea di una condanna del sistema, ma che se ne possa tener conto.

Questo è il nostro ordine del giorno, che è stato espresso, tranne una piccola aggiunta, come quello della Camera dei Deputati.

Quanto poi all'averlo formulato press'a poco nei termini di quello della Camera dei Deputati, io so bene che uno dei rami del Parlamento non deve prendere norma da ciò che fa l'altro; ma siccome in questo caso si vuol dire la stessa cosa, mi pare difficile il dirla in due modi.

D'altronde, siccome nella Relazione era tenuto conto di questo sentimento, ma non era espresso in modo che il Senato vi potesse dare la sua sanzione, mi è sembrato che bisognasse dargli una forma che permettesse di porlo in deliberazione.

Con ciò rimane spiegato quest'ordine del giorno che leggerò: la prima parte è quale fu votata dalla Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Da qualunque argomento e da qualunque parte ella voglia desumere il suo ordine del giorno, bisogna ch' Ella lo formoli qui per intero, e lo presenti al banco della Presidenza.

Senatore VITELLESCHI. L'ordine del giorno sarebbe così concepito:

« Il Senato, invitando il Ministero ad esaminare di nuovo le condizioni dei dottori di Collegio della Università di Roma ed a proporre, ove sia d'uopo, gli opportuni provvedimenti, e a tener conto del concetto che informa quest'istituzione, nel nuovo riordinamento, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Vitelleschi....

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta l'ordine del giorno, eccettuata l'ultima parte, dove si pretende di dare una norma per la legge futura, norma cavata da Corpo privilegiato.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta. Prima di procedere oltre nella discussione, domando se l'ordine del giorno Vitelleschi è appoggiato.

Chi l'appoggia s'alzi.

(È appoggiato.)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore **MAGGIORANI.** Non farò che una semplice osservazione sfuggita all'onorevole preopinante, ed è che i collegi sono aboliti di nome ma non di fatto.

Anche in antico, il Collegio era formato di professori insegnanti, ed oggi non ha cambiato che il nome.

Nella Bolla *Quod divina Sapientia*, si dice: *Habeatur ratio professoribus Universitatis.*

Allora i professori insegnanti erano nominati dal Sovrano sopra una terna proposta dal Collegio; ora si tratta di nominarli a concorso per titoli.

Il Collegio non è quindi morto; esso sopravvive nelle Facoltà: non ha cambiato, come ho detto, che il nome.

Gli esami si fanno nelle Facoltà; quel Corpo viene interrogato dal Signor Ministro quando gli piace, infine, ripeto, quel Corpo esiste, non trattasi che di una trasformazione, ma sopravvivono gli stessi elementi. Infatti nelle Facoltà attuali sono quasi tutti i membri dell'antico Collegio.

Ecco l'osservazione che volli fare, come pratico della materia, perchè io ho appartenuto al Collegio, come ora appartengo alla Facoltà.

Senatore **MAMIANI, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MAMIANI, Relatore.** Come stia oggi il personale (mi servo di questa parola, ancorchè non sia molto elegante) del Collegio dei dottori in Roma, propriamente non lo so: dichiaro la mia ignoranza in proposito. Ciò che so, è che nella Bolla *Quod divina Sapientia* all'art. 33 del titolo IV si dice: « Nell'Università di Roma non si formerà il Collegio legale, esercitandone le funzioni il Collegio degli avvocati concistoriali. » Dunque vi è privilegio.

Basta questo: null'altro ho da aggiungere.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non occorre che io dichiaro che accetto l'ordine del giorno proposto, non so se dall'onorevole Chiesi soltanto, ma anche dal Senatore Alfieri, in quella parte che è identica a quello già votato dall'altro ramo del Parlamento. Quanto all'ag-

giunta, pregherei gli onorevoli preopinanti a considerare che se l'autorità del Senato pesasse su questa questione in modo da rendermi meno libero, e qui mi piace di avvertire che l'onorevole Alfieri, non so se con una lieve tinta d'ironia, ha voluto dire, che il Ministro mette una insistenza nel voler presentare il progetto di legge per l'istruzione superiore, io dichiaro che vi metto tutt'altro che insistenza, e sento il gravissimo peso che mi incombe nel presentare questa legge difficilissima, e che mi vi spinge un obbligo preciso, giacchè fu votato solennemente dell'altro ramo del Parlamento, non solo un invito, ma una specie di termine perentorio.

Ricorderà il Senato che il progetto di legge, votato nell'altro ramo del Parlamento, porta con sé l'aspettativa che, prima del principio dell'anno 1873, questo disegno di legge possa essere esaminato, discusso e votato dai due rami dal Parlamento. Il che produce certamente in me non solo una certa fretta d'animo, ma quasi una pressione, che malamente si chiamerebbe insistenza da parte mia. Ed io mi sarei anzi ben guardato dall'affrontare così frettolosamente una questione di tanta importanza.

Quanto al Collegio dei dottori, io non dirò nulla; sarò sobrio, perchè, come ha avuto la bontà di dire l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, in ossequio di quell'ordine del giorno, che ora il Senato rende ancora più autorevole e decisivo, io mi sono affrettato ad aprire qualche trattativa colle persone interessate, e ho preso tutte le necessarie notizie, che già prima in parte mi erano arrivate, e posso dire che l'onorevole Maggiorani, se non m'inganno, quantunque appartenga al Collegio dei Dottori, non mi pare che abbia ben chiarito che cosa era il Collegio dei Dottori, confondendolo coll'attuale Facoltà. Certo che l'Ufficio dell'attuale facoltà universitaria in gran parte coincide, specialmente quanto al dare gli esami, cogli Uffici del Collegio dei dottori; ma il Collegio dei dottori è ben diverso: e lo dimostrarono i preopinanti, i quali avrebbero voluto trattare codesta questione come una grande questione d'organizzazione.

Ma in vero poi si tratta non di professori universitari che costituiscono una facoltà, ma di un complesso di esercenti nominati dal Governo in altro tempo, e che erano determinati

dal fatto, giacchè le antiche Università italiane non erano che scuole mantenute dall'Università dei Dottori, dei docenti e degli scolari, i quali tutti insieme costituivano questo Corpo universitario, nominavano i professori, li licenziavano, talvolta anche li destituiscono, per cui allora la cosa era tutt'altro che non sia ora. Il Collegio, massime il legale, è ora un Corpo affatto estraneo, e tanto estraneo, che anche dopo votato quest'articolo 8°, continuerà ad esistere; e voi ben sapete che il Corpo degli Avvocati concistoriali, che esisterà ancora, non si riguarda che come una delegazione data ad un Corpo assolutamente estraneo all'organizzazione universitaria e scolastica.

Quanto agli altri Collegi non occorre qui farne la storia; ma erano pur distinti dall'organizzazione scolastica, e prendendo ad esempio il Collegio medico, esso era sovente, anzi continuamente consultato come Ufficio sanitario, ed era qualche cosa di analogo al nostro Consiglio superiore di Sanità.

Non mi estendo di più, perchè pare abbastanza chiarito che non havvi in ciò alcun riscontro colle altre Università del Regno. Del resto poi faccio notare che a Bologna, dove era qualche cosa di consimile, i Collegi furono egualmente aboliti, come lo furono a Pavia; per cui non si viene a ferire alcun principio, non facendosi ora una legge di principii, ma una legge affatto particolare, e non dovendosi dare agli articoli che si votano un'estensione maggiore di quella che hanno, nè dovendo quel che si vota oggi diventare modello e norma per la riforma avvenire generale degli studi.

Detto questo, prego gli onorevoli proponenti a ritirare l'ultima parte precettiva, dirò così, la parte dottrinale del loro ordine del giorno, ed allora io non avrei alcuna difficoltà ad accettare l'altra.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Debbo una parola di risposta all'onorevole Ministro, o per meglio dire debbo uno schiarimento, perchè senza dubbio pel mio modo poco felice di esprimermi, non sono stato bene inteso.

Quando io ho adoperata la parola *insistenza*, io non ho voluto fare altro che prendere atto delle ripetute dichiarazioni del signor Ministro. Certamente non mi veniva in mente di trovare in lui uno zelo che fosse eccessivo per una ri-

forma, che da me, come da tutti i miei Colleghi è tanto desiderata. In secondo luogo, l'onorevole Vitelleschi ed io non abbiamo voluto far pregiudicare dal Senato una questione di massima. Prima di tutto non è pregiudicare una questione di massima, quando si domanda solamente che se ne tenga conto, perchè il tener conto, in questo caso, non vuol dire altro se non se mettere a confronto i varii sistemi che si presentano agli studii del Ministro sulla medesima materia. In terzo luogo, come si può dire a noi, di aver voluto pregiudicare la questione a favore di un sistema, mentre se siamo stati mossi ad esprimere quelle nostre idee, non è che in seguito al significato, che non erroneamente poteva attribuirsi all'articolo che si stava per votare?

Quell'articolo, massimamente se si guarda alla motivazione che ne dà l'onorevole Relatore, pigliava aspetto di condanna per il sistema collegiale.

E qui mi permetta il Senato che aggiunga ancora una parola in risposta alle osservazioni dell'onorevole Senatore Mamiani.

Non ho avuto mai in mente di dire, che l'istituzione del Collegio dei dottori in Roma, tal quale era, o nel modo col quale potevano per avventura in certi casi essere state fatte le nomine che spettavano al Potere esecutivo, che insomma le modalità di quest'istituzione in Roma, costituissero un elemento liberale nell'insegnamento o no, questo davvero non mi è mai passato per la mente.

Ma che in genere la forma collegiale, quando sia regolata coi modi che si convengono a popoli liberi, sia un'istituzione eminentemente liberale, che favorisce la vitalità propria dei Corpi ai quali si applica, io credo che l'onorevole Mamiani non me lo vorrà negare. E siccome niente altro si intendeva da noi salvare, se non questo principio della forma collegiale, applicata all'istituzione universitaria, alle facoltà, senza entrare nella specificazione dei metodi coi quali questa forma era applicata in Roma, o potrebbe in seguito essere applicata nel riordinamento generale delle Università del Regno, credo che non si possa in modo alcuno porre in contraddizione il nostro concetto coi principii di libertà, che noi intendevamo difendere.

Ciò detto, siccome importa principalmente a noi di non pregiudicare un risultato pratico, che

è quello di assicurare un'equa condizione ai dottori collegiali dell'Università Romana — bene inteso che la votazione del Senato su quest'articolo non significa per nulla un biasimo, una condanna, un'esclusione, nemmeno nel concetto del Ministro, della forma collegiale che potesse essere giudicata più opportuna da applicarsi al futuro ordinamento delle Università: — il mio Collega, l'on. Senatore Vitelleschi, ed io, siamo disposti a ritirare la seconda parte del nostro ordine del giorno, associandoci al concetto espresso dall'onorevole Senatore Chiesi, ch'è contemplato nella prima parte, e, come tutti conoscono, è menzionato nella Relazione unita al progetto di legge, presentato dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Qual è la parte che l'onorevole Alfieri intende ritirare?

Senatore **ALFIERI.** La seconda parte.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'ordine del giorno proposto dal Senatore Alfieri e Vitelleschi, come è stato modificato.

«Il Senato, invitando il Ministero ad esaminare di nuovo le condizioni del Collegio dei dottori dell'Università di Roma ed a proporre, ove sia d'uopo, gli opportuni provvedimenti, passa all'ordine del giorno.»

L'Ufficio Centrale accetta l'ordine del giorno come venne modificato?

Senatore **MAMIANI, Relatore.** Lo accetta.

PRESIDENTE. Il signor Ministro lo accetta?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo metterò dunque ai voti.

Chi approva quest'ordine del giorno, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora passeremo alla votazione dell'articolo 8, che rileggo.

«I Collegi Universitari dei dottori esistenti presso la Regia Università di Roma, sono aboliti.»

Se non vi sono altre opposizioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

«Art. 9. Il rettore della Università, i direttori dei gabinetti, laboratorii e cliniche delle Regie Università di Padova e di Roma, avranno uno speciale assegno nella stessa misura e nei modi stabiliti per le Università di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino.»

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

«Art. 10. Sono aboliti nell'Università di Padova, cominciando dal 1. novembre 1873, nell'Università di Roma, cominciando dal 1. gennaio 1872, tutti i dritti di propine pel rettore, preside, professori, impiegati amministrativi ed inservienti.»

(Approvato.)

«Art. 11. Le tasse universitarie prescritte dalla legge 11 agosto 1870, N. 5784, giusta la ripartizione fattane con Regio decreto 13 ottobre 1870, N. 5967, andranno in vigore per gli studenti dell'Università di Roma, coll'anno scolastico 1871-72.»

(Approvato.)

«Art. 12. Sono estese alle Università di Padova e di Roma, nei tempi rispettivamente indicati nell'articolo 10, tutte le disposizioni dei titoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1859, sulla pubblica istruzione, che sono in vigore e che non sono contrarie alla presente legge.

» Sono quindi da quel giorno abrogate la Bolla pontificia *Quod divina Sapientia*, l'ordinanza imperiale 23 ottobre 1857, la sovrana risoluzione del 28 marzo 1823, comunicata alle delegazioni imperiali colla circolare governativa del 28 aprile detto anno, N.º 12130-2109, la sovrana risoluzione 3 maggio 1828, e le altre Bolle, leggi, rescritti, motupropri ed ordinanze promulgate dai precedenti Governi.»

(Approvato.)

«Art. 13. Il numero dei professori della Università di Roma è fissato in conformità dell'articolo 70 della legge 13 novembre 1859 sulla istruzione pubblica.»

Senatore **CANNIZZARO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CANNIZZARO.** «Il numero dei professori della Università di Roma è fissato in conformità dell'articolo 70 della legge 13 novembre 1859 sulla istruzione pubblica.»

Questo articolo dal lato della redazione dice ciò che si voleva dire?

Esaminiamolo.

Incominciamo dal leggere l'articolo 70. Esso dice:

«Il numero dei professori che potranno essere nominati in ciascuna Università, è fissato in ogni facoltà come segue:

(Segue l'organico per Torino, Genova, Cagliari, ecc.)

Bisognerebbe dunque dire qui all'articolo 13, all'organico di quale di queste Università intendiamo riferirci. —

La dicitura più chiara che era stata già proposta nell'altro ramo del Parlamento, è la seguente:

« Il numero dei professori ordinari dell'Università di Roma non eccederà quello fissato per le Università di Torino e Pavia, dall'art. 70. »

Era questa più chiara perchè si diceva a quale degli organici compresi nel citato articolo 70 s'intendeva riferirsi nello stabilire il numero dei professori dell'Università romana.

Quindi mi pare che sarebbe stata opportuna questa correzione, perchè avrebbe significato precisamente quello che s'intende dire, che cioè, per stabilire detto numero, s'intendeva applicare l'organico delle Università di Torino e Pavia.

Questa redazione non fu forse accettata perchè poteva far nascere il dubbio che fosse abolito un altro articolo di questa legge contenuto nel titolo 2, che interamente è ora applicato all'Università di Roma.

Ora, l'articolo 73 in certe determinate circostanze e con certe date riserve, permette al Ministero di Pubblica Istruzione di sorpassare questo numero, di valicare questi limiti che sono prescritti dall'art. 70.

Mi pare però che anche da questo lato colla presente redazione non si guadagni nulla. Dire è fissato invece di non *eccederà* rende più oscura la cosa, che sarebbe stato bene affermare nettamente, aggiungendovi, se poi si fosse voluto, *salvo il disposto dell'articolo 73*.

Dunque il concetto di quest'articolo sarebbe stato meglio determinato dicendo: il numero dei professori ordinari dell'Università di Roma non eccederà il numero fissato per le Università di Torino e Pavia dall'articolo 70 della legge 13 novembre, salvo il prescritto dell'articolo 73; in tal modo si affermava chiaramente l'applicabilità di quest'articolo 73 all'Università di Roma.

Questa fu l'intenzione dell'altro ramo del Parlamento, questo volle esprimere, giacchè per chiarire

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Senatore che non è lecito interpretare le intenzioni espresse nell'altro ramo del Parlamento.

Senatore CANNIZZARO. Era solo per chiarire la ragione di quella proposta.

Dunque, se volete, il pensiero dell'Ufficio Cen-

trale fu che non si potesse intendere abolito l'art. 73 adottando quella proposta. Vediamo ora quest'articolo 73 che si vuol mantenere in vigore, e lodevolmente a parer mio. Ma ciò non si è fatto con una dichiarazione netta, non si afferma, è una tacita convenzione.

L'art. 73. dice, al fine di chiamare alle diverse facoltà i professori di cui all'art. 69 (val quanto dire coloro, la cui reputazione è giunta tanto alta, che non è necessario discutere sulla loro capacità), o di ritenere quelli che sarebbe meno facile da surrogare, si potranno aumentare gli stipendii della metà.

Quest'accrescimento sarà fatto per Decreto Reale previo parere del Consiglio Superiore.

Il Decreto dovrà contenere i motivi dell'aumento di stipendio. A questo stesso fine, colle stesse riserve si potrà pure derogare alle norme prescritte dall'articolo 70, vale a dire, si può eccedere il numero dei professori in una Facoltà.

Dunque per effetto di quest'articolo, si può eccedere quando si vuol acquistare una capacità superiore, quando si teme di perderla, ed allora è permesso anche di creare un insegnamento nuovo.

Ora, pare che il Ministro (come io dissi nel mio primo discorso, io ora non vorrei ripetere tutti gli argomenti, ma soltanto ripigliarli), per mezzo di quest'articolo spera avere sufficiente facoltà per poter varcare i limiti dell'organico imposto dall'art. 70, in modo da poter provvedere ai bisogni dell'insegnamento.

Prendiamo una Facoltà: la medicina, per esempio, dove precisamente le difficoltà si fanno più palesi.

Per effetto della legge voi riconoscete tutti i titolari a professori ordinarii.

Questi nella detta Facoltà sono 9, e nell'articolo 70 si ammette il limite di 11.

Restano a provvedere di professori, perchè non vi erano titolari, le cattedre di clinica chirurgica, di anatomia, di patologia chirurgica e di clinica oftalmica.

Sono dunque quattro cattedre da provvedere di professori ordinarii, e sono state provvedute chiamandoli da altre Università.

Di maniera che, oltre le undici, sono a provvedere altre quattro cattedre rimaste vacanti e che anche per la legge Casati, non possono essere coperte da incaricati, perchè sono insegnamenti fondamentali, ed anche per

lo spirito di quella legge, devono essere coperto da professori ordinarii, e ciò indipendentemente dagli impegni presi dal Ministero (che lo riguardano personalmente) con i professori che ha fatti venir qui con sacrifici ad insegnare.

Come si provvederà a queste quattro cattedre?

Signori (non so se interpreto male la legge), io credo che il signor Ministro applicherà l'articolo 73.

Io temo però che l'art. 73 non provveda a questo; a mio avviso, si dovrebbe stiracchiare un poco l'applicazione di esso, se mai si dovesse applicare ad alcuni professori ordinari che ottennero il posto per concorso o con titoli. Io forse sarò troppo scrupoloso, ma temo che sia mal compreso il senso di quest'articolo 73. Mi rammento che un precedente Ministro dell'Istruzione Pubblica, quando gli si presentò il caso di applicare l'articolo 73, dichiarò che con questo si apriva la breccia agli abusi.

Da parte mia, io credo e ritengo che l'articolo 73 è in pieno vigore, e questo lo dico perchè era sorto il dubbio che fosse stato abolito dalla legge Matteucci; ma questo articolo devesi applicare nei suoi stretti limiti, considerando come un gran male morale della pubblica istruzione, se per provvedere cogli ordinari alle cattedre delle quali si ha bisogno, si deve esagerare il merito di coloro che si devono nominare.

Signori, la causa dell'eccesso del numero di ordinari nella Facoltà medica non verrà dal fatto di aver voluto chiamare alcuni uomini celebri, ma dal fatto seguente: che nell'Università romana alcune cattedre che a Torino e Pavia sono affidate a straordinari ed incaricati, in Roma sono affidate ad ordinari per effetto dell'art. 4; questi sono gli ordinari in eccesso dell'organico, non quelli che saranno nominati alle cattedre vacanti.

Dunque a questa cosa bisognerebbe provvedere; ebbene, vi aveva provveduto la legge Casati, perchè trovò le cose in una condizione simile a quella in cui le troviamo noi coll'applicazione di questa legge. La legge Casati trovò che il numero dei professori che esistevano nelle Università era maggiore di quello che dovesse essere: allora con una disposizione transitoria disse: siano per ora quelli che sono mano mano che le cattedre saranno vacanti, si ridurrà al termine normale il numero di ordinari. È la disposizione dell'articolo 183, nel

quale è detto: « Nelle facoltà ove il numero » dei titolari delle diverse cattedre ecceda quello » che è fissato all'art. 70, la riduzione al termine normale non avrà luogo se non se per » le vacanze che si faranno in ciascuna Facoltà » negli insegnamenti che potranno essere affidati ad un altro professore, od a un professore straordinario. »

Questo precisamente è il caso che ci preoccupa oggi. Dunque io credo che l'articolo per esprimere precisamente il pensiero dell'onorevole Ministro e dell'Ufficio Centrale, deve dire: *Il numero dei professori ordinari non può eccedere quello fissato dall'articolo 70 per le Università di Torino e di Pavia, salvo il prescritto dell'articolo 73.* Così sarebbe tolto ogni dubbio sulla validità di tutto l'art. 73. E poi si dovrebbe dire: *In questo numero non verranno compresi quelli ai quali saranno affidati insegnamenti che nelle Università di Torino e di Pavia sono per regola affidati a professori straordinari o ad incaricati.*

Questi non si contano nel numero, giacchè questo numero era fatto per tutte le altre cattedre.

Non è questo solo il numero dei professori che bisogna riconoscere. Oltre i professori della scuola di applicazione, vi sono anche professori delle scuole veterinarie che nell'Università di Roma fanno parte della Facoltà medica. Sono anche professori che voi coll'articolo 4 avete già riconosciuti come ordinari.

Dunque gli undici professori sono già ridotti a quattro, sì che io credo che l'articolo dovrebbe portare quest'aggiunta: « In questo numero non saranno però compresi quei titolari dell'Università romana riconosciuti come ordinari per effetto di questa legge e ai quali sono affidati insegnamenti che apparterrebbero sia al corso d'applicazione per gli ingegneri, sia alle scuole di veterinaria e di agricoltura » giacchè nell'organico la scuola d'agricoltura non esiste.

Con questo emendamento io credo che il Ministro sarebbe pienamente in regola nell'applicazione di questo articolo, egli avrebbe l'organico di Torino nelle mani, avrebbe tutte le cattedre per i professori ordinari, perchè le cattedre ordinarie sono coperte da professori straordinari che non appartengono al corso di fisica e matematica, ma appartengono a quelli della scuola d'applicazione e di agricoltura, e così

non contando questo numero, sarebbe risolta ogni difficoltà: quindi credo di presentare questo emendamento, riservandomi di rispondere alle difficoltà che potessero farsi.

« Il numero dei professori ordinarii nell'Università di Roma, non eccederà quello delle Università di Torino e Pavia, secondo l'articolo 70. »

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Cercherò di tener dietro ai diversi appunti che l'onorevole preopinante faceva all'articolo 13 della legge. Egli trovò l'espressione indeterminata e disse: coll'articolo 70 non si dice a qual organico apparterrà l'Università di Roma, se a quello di Torino, od a quello di Pavia, od a quello di Genova.

Io rispondo, che è ovvia e non già dubbia, l'interpretazione che tutti daranno all'articolo, vale a dire, che qui si parla di una Università di primo ordine, e quindi la parificazione della Università di Roma non può essere considerata, che rimpetto a quelle di Torino e di Pavia.

Quanto all'espressione usata in altra Aula parlamentare, che si credeva più chiara, nego che fosse tale: — *Non eccederà* — si voleva dire, — *il numero dei professori notato nell'articolo 70.* — Ma egli è evidente, che anche con questa espressione *non eccederà*, non si determinava se si dovesse pigliar per norma l'eccesso dell'Università di Torino o di Pavia, ovvero quello dell'Università di Genova. Dunque il concetto non era niente più chiaro sotto questo rispetto.

Senatore CANNIZZARO. Ma io diceva espressamente *Università di Torino e di Pavia*.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Se l'espressione è tale, io mi rimetto, e la mia osservazione cade.

Quanto poi all'aggiunta che si voleva fare per iscarsare gli equivoci cioè: *salvo il disposto dell'articolo 73*, ognuno sa, o Signori, che quando l'articolo 12 dice che il primo e secondo titolo della legge del 1859 sarà esteso alle Università di Roma e di Padova, salvo le parti contrarie alla legge medesima, non v'è nessun articolo considerato, specificato in quei due titoli che non abbia la pienezza della sua esistenza ed efficacia.

Ora vengo alle considerazioni fatte dall'onorevole preopinante, per provare l'impossibilità di provvedere all'insegnamento di alcune Facoltà senza eccedere il numero dalla legge prescritto. — Fosse anche ciò, mi permetta l'ottimo preopinante che io lo dica, e credo anche a nome dei miei Colleghi, non è la bisogna nostra; il signor Ministro provvederà egli; quello che noi sappiamo di certo si è che la legge determina il numero dei professori titolari.

Perchè dobbiamo noi occuparci delle difficoltà che forse il Ministro incontrerà per rimanere nei limiti della legge?

Se avessi l'onore di essere Ministro, vorrei forse occuparmene un poco fin da questo momento; ma lasciamo a lato degli onori anche le fatiche ed i sudori al signor Ministro, se mai v'ha luogo a difficoltà ed a fatiche.

L'onorevole Cannizzaro vorrebbe però con un'aggiunta rimediare tutto e levare anche da qualche pena il signor Ministro.

Bisogna intendersi; perchè vogliamo andare noi molto più in là di quello che l'articolo domanda? Questo è alterarne lo spirito; rimaniamo nei giusti confini, che sono di voler limitare l'azione del Ministro il meno possibile. Bisogna ben specificare nella nostra mente qual è l'oggetto, qual è il fine dell'articolo 70 della legge del 1859: non solamente è un oggetto di finanza, come osservava ieri il signor Ministro, non solamente questo fine ebbe il legislatore, ma altri più importanti. Non è nel numero molto esteso dei professori titolari che può consistere l'ottimo insegnamento; il numero dei titolari deve essere anzi ristretto perchè si possano insegnamenti importanti ascrivere a professori straordinari.

Voi non dovete con i professori titolari chiudere il varco ad ingegni eminenti, ad uomini che sudano sui libri per poter salire degnamente sulla cattedra. Questo è il primo agente. Il secondo è perchè gl'insegnamenti sono molto maggiori del numero dei professori; e ciò, mi piace dirlo, è pure nelle consuetudini della Germania, dove non vi è forse professore, il quale si contenti d'insegnare una sola parte della scienza: provvidissimo pensiero, secondo me, perchè sarà sempre troppo angusta, troppo circoscritta quella mente che passi tutta la sua vita a considerare una sola porzione dello scibile. Deve anzi il professore dalla legge o dalla

consuetudine essere forzato a dilatare le sue cognizioni, a crescere nella perfezione del suo intelletto e della sua scienza.

Queste sono le ragioni principali, a mio avviso, che mossero allora il legislatore a limitare il numero dei titolari; e questo ha avuto in mente anche il legislatore attuale citando l'art. 70 e la sua disposizione principale.

Quanto all'aggiunta che vorrebbe fare il preopinante, ci mena in un campo indefinito, in un campo che esce affatto dalle intenzioni e dalle disposizioni dell'art. 13. Sicchè per tutte queste ragioni l'Ufficio Centrale mantiene l'articolo tale quale è.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Tommasi.

Senatore **TOMMASI.** Dopo la risposta fatta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, io temo di fraintendere il concetto dell'articolo della legge che stiamo votando, come il concetto degli articoli della legge Casati invocati dall'onorevole Cannizzaro. A me pare che la questione non sia semplice; nondimeno i termini suoi mi paiono molto chiari e netti, onde mi permetto di credere che la risposta dell'onorevole Relatore, Senatore Mamiani, non sia sufficiente a rischiarare tutti i dubbi messi in campo dall'onorevole Senatore Cannizzaro. L'articolo della legge che stiamo discutendo, si riferisce ad un articolo della legge Casati, il quale determina il numero dei professori. Prendendo per esempio la facoltà di medicina, l'articolo della legge Casati vuole che vi siano non più di undici professori titolari in ognuna di queste facoltà, come a Torino, a Pavia, a Pisa ecc. Ora, se i bisogni della facoltà medica di Roma attualmente esigono che il numero di questi professori sia maggiore di undici, in primo luogo, e se in secondo luogo attualmente è già sorpassato questo numero di ordinari riconoscendosi come ordinari i titolari, io domando come il Signor Ministro potrà conciliare questi fatti con i termini dell'articolo, riferendosi all'articolo 70 della legge Casati? Diceva l'onorevole Cannizzaro, e mi pare che dicesse molto bene, non v'è altro espediente che invocare l'articolo 73 della stessa legge Casati, cioè quel tale articolo il quale dà al Ministro il diritto di conferire cattedre a persone celebri per ogni riguardo. Allora naturalmente, trovando di queste persone illustri e celebri, potrà aumentare il numero dei professori come

pure potrà aumentare il numero delle cattedre, e gli stipendi. Dunque, o si ricorre all'articolo 69 della legge Casati dando il titolo di professore a uomini celebri, e allora si potrà provvedere al bisogno dell'Università di Roma, o non si ricorre a quest'articolo 69 della legge Casati, o io non capisco in qual modo l'onorevole Signor Ministro potrà conciliare questi due termini. Non so comprendere in che altro modo si possa interpretare quest'articolo.

MINISTRO D'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

Senatore **TOMMASI.** Il fatto è però codesto, che già nell'Università di Roma, rispetto alla Facoltà medica, il numero è sorpassato: ciò si rileva dall'Annuario. — Quindi, lasciando star da parte l'avvenire, il presente contraddice già all'articolo che stiamo votando. Nell'avvenire il Ministro potrà acconciarsi, ma il presente è già pregiudicato. Per la qual cosa domando all'onorevole Ministro come vorrà trarsi d'impaccio e provvedere, volendo ad un tempo rispettare l'articolo 13 della legge.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro d'Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Qui vi sono due questioni: vi è la questione legislativa, la sola degna del Senato, e ve n'è un'altra, quella delle conseguenze amministrative possibili, cioè delle difficoltà che possono nascere, sia circa le persone, sia circa all'assestamento delle persone stesse nell'applicazione delle disposizioni legislative.

Io non rispondo nulla a tutto quello che l'onorevole Senatore Cannizzaro e l'onorevole Senatore Tommasi hanno detto che non si riferisce alla questione legislativa, che è la sola che io tratto.

Pare che essi intendano di dimostrare che vi è una contraddizione nella legge, e che quindi non si debba votare quest'articolo come sta.

Quand'io abbia dimostrato che non vi è contraddizione nella legge, basterà; io non entrerò certamente in un altro terreno. Ora, cosa dice la proposta di legge?

Dice che il numero dei professori sarà quello determinato dall'art. 70. In quest'articolo si parla delle due grandi Università di Torino e di Pavia e questo numero di professori non lo contestano seriamente neppure gli oppositori.

Ora io domando: come non è applicabile per

Roma questo? Dice l'onorevole Cannizzaro, e ripete l'onorevole Tommasi: lo stato attuale dell'Università di Roma vi mostra che il numero dei professori eccede già quello stabilito dall'art. 70; e come nella legge del 1859 esiste una disposizione transitoria per autorizzare il Governo a mantenere quei professori delle Università di Torino e Pavia che fossero in eccedenza al numero normale stabilito dall'articolo 70, così anche in questa legge converrà introdurre qualche disposizione, perchè si possa rientrare in questa normalità, o sorpassarla solo per eccezione, e transitoriamente.

Ora, il fatto non esiste, perchè nell'Università di Torino, non parlo nel complesso, ma in certe Facoltà, vi avevano fino a 15 professori ordinari; e come la legge prescriveva di ridurli ad 11, così era natura e che vi fosse una eccezione, la quale dicesse che fino a tanto che questi professori continuano, si potrà tollerare questo numero eccezionale, salvo a ridurlo di mano in mano, finchè si giunga al numero normale stabilito dalla legge per tutte quelle buonissime ragioni addotte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ora, c'è questo caso per l'Università di Roma?

Non vi è punto, perchè, secondo la legge, saranno 3 i professori che avranno il diritto di passare come professori ordinari; 9 saranno nella medicina, e nella chirurgia, 6 nelle scienze matematiche, e naturali, e finalmente 1 nella filosofia e nelle lettere.

Ma l'onorevole Cannizzaro dice: Temo che teniate in conto i professori d'applicazione; vi sono i professori di veterinaria, i quali in forza di questa legge diventano ordinari.

Certamente! ma non per questo devono essere noverati nei professori delle facoltà, come sono stabiliti nella legge del 1859, la quale appunto esclude i professori delle scuole di applicazione, e non parla dei professori di veterinaria, che, in quel sistema, non sono mai stati considerati come professori universitarii. Dunque avranno il beneficio, essendo stati Professori dell'antica Università romana; avranno io credo (perchè non voglio deciderlo qui) il beneficio che porta questa legge, ma non potranno mai essere presi in conto da un sistema che li esclude, come è quello del 1859. Questo mi pare chiarissimo. Manca perciò ogni fondamento alle osservazioni dei due Senatori opposenti.

Ma l'onorevole Senatore Cannizzaro ci dice: il Ministro sarà molto imbarazzato, perchè qui appunto sta il nodo della questione; vi sono nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia, nove Professori ordinari, appena pubblicata questa legge, perchè appartenevano all'antica Università; dunque non vi sono più che due posti.

Ma rifletta l'onorevole Cannizzaro che vi sono due posti per mostrare che la legge è applicabile, che non ci è contraddizione di sorta.

Come l'Amministrazione possa provvedere a questi, è cosa che io non credo si possa tradurre qui nel Senato, perchè faccio osservare che bisognerebbe fare una discussione veramente amministrativa; ed io penso che questa non sia l'intenzione nè dell'oppositore, nè del Senato.

In ogni modo egli ha suggerito all'Amministrazione i mezzi per liberarsi da queste difficoltà, ed avrà la possibilità di nominare assai più professori di quello che sia portato dall'articolo 70 della legge del 1859. Io lo ringrazio de'suoi suggerimenti, e mi riservo a prenderli in considerazione, quando dovrò, sotto la mia responsabilità, provvedere all'applicazione di questa legge; ma mi permetterà che qui non pregiudichi la questione, nè venga davanti al Senato a fare delle dichiarazioni che il Senato certamente non mi ha richiesto.

In quanto alle osservazioni generali che riguardano l'opposizione dell'onorevole Senatore Cannizzaro, io debbo avvertirlo che molte cose ch'egli ha detto non sono (e l'ho già affermato ieri), non sono perfettamente consone (me lo permetta) colla legge, perchè, per esempio, egli crede che assolutamente ci sia un legame necessario giuridico tra gl'insegnamenti e la qualità di professori; egli crede che certe cattedre debbano essere coperte per legge, per regola (ha detto lo stesso nell'ordine del giorno che propone) da professori ordinari, e che altre cattedre per regola debbano essere coperte da professori straordinari.

Certamente ciò, come tutti i concetti messi in campo dall'onorevole Cannizzaro, dipende dall'apprezzamento scientifico; vi hanno cattedre che devono essere affidate a professori ordinari; ve ne sono altre che un Amministratore oculato, ed un Consiglio Superiore della pubblica istruzione prudente fanno occupare da giovani promettenti che sono i professori straordinari, come è avvenuto nell'Università di Padova. Ma tutto questo ha carattere amministrativo; non c'è

nulla di assoluto, di giuridico, di legale, e per conseguenza, permetta l'onorevole Cannizzaro che questi criterii si applichino da chi ha il dovere e la responsabilità di applicarli. E a questo proposito, gli devo dire, che ieri forse parve avventata la mia proposizione che i professori possono essere traslocati e non soltanto nominati quando si tratta del passaggio da una Università ad un'altra, ed io ne aveva la convinzione, ma non poteva citare i fatti. Ma, ora, qui, ho una lunga lista di professori traslocati da una Università ad un'altra con Decreto Reale, tutti fatti dei miei onorevoli predecessori, per un corso di lunghi anni.

Dunque certi dogmi ch'egli forse ha raccolto da una tradizione speciale, non sono veramente inattaccabili, indiscutibili, e questa ne è la prova. Io non credo di aver fatto nulla di questo genere, ma vedo che i miei predecessori hanno largamente usato di questa facoltà di traslocazione; e c'è anche una circolare di un mio predecessore in cui si avvertono gli insegnanti delle Università che si chiamano indebitamente di secondo ordine, che quando pubblicassero opere, che avessero un merito speciale, saranno essi traslocati nelle Università di grado superiore. Io non voglio con questo dare una risoluzione; mi basta dire che certi dogmi non sono indiscutibili; che sono piuttosto opinioni di una parte dell'Amministrazione; ma ci sono esempi in contrario, e sarà bene nella legge che si dovrà discutere di risolvere tutti questi dubbi.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Voglio semplicemente ripetere che è un conto aritmetico puro e semplice. Se il Ministro avesse avuto le mani libere allora avrebbe potuto restare nei limiti dell'articolo 70; ma essendovi l'art. 4, egli è costretto a valicare questi limiti.

Del resto, il Ministro dice che provvederà; dice che l'art. 73 gli dà abbastanza modo di provvedere. Il Ministro dice che potrà non comprendere nelle Facoltà di Medicina i professori di Veterinaria, e che potrà superare tutte le difficoltà.

In seguito a questa dichiarazione del signor Ministro, ritiro il mio emendamento, e spero che il signor Ministro provvederà a tutto. Ci raccomando poi che sia scrupolosissimo e rigorosissimo nell'interpretare l'art. 73, e non stracchi il suo significato. Altrimenti potrebbe

essere cancellato dalla nostra legislazione, come è stato messo in dubbio da molti Corpi dello Stato, ed in ispecie dal Consiglio di Stato.

Ripeto dunque che se l'onorevole signor Ministro provvederà allo insegnamento in modo conveniente e decoroso e degno di un'Università, che deve tenere la cima degli ordini insegnativi, io non insisto sul mio emendamento.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi rincresce di occupare momenti così preziosi pel Senato; ma se non m'inganno, la raccomandazione fatta con cortesia dall'onorevole Senatore Cannizzaro, ha un po' l'aria, me lo perdoni, di una lezione.

Io farò il debito mio; io ho dichiarato quello che credo che derivi da questa legge; e specialmente l'esclusione dei professori dalle scuole di applicazione, e l'esclusione dei professori di veterinaria, è un fatto che scaturisce da questa legge.

Quanto ai casi che riguardano l'applicazione dell'articolo 73, io francamente dirò che non terrò nessun conto delle sue raccomandazioni, perchè la mia opinione è interamente diversa dalla sua.

E giacchè mi ha tratto su questo terreno, dico che non credo niente affatto che recherà discredito la nomina dei professori, quando sia fatta dietro una conclamazione dell'opinione pubblica. Io sono persuaso che se l'onorevole Cannizzaro non fosse professore, come lo è, e che avessi la fortuna di sceglierlo e nominarlo, l'opinione pubblica direbbe che io ho fatto un'ottima scelta, e non avrei bisogno del parere del Consiglio Superiore, che, secondo me, è in questo caso affatto secondario; quando un Ministro prende sotto la sua responsabilità di scegliere un individuo che riconosce degno di coprire una cattedra, il Ministro può essere censurato, ma egli compie un obbligo suo, compie un diritto del Governo, che è quello di rendersi interprete in certo qual modo dell'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Se nessun altri domanda la parola, metto ai voti l'articolo 13.

Lo rileggo:

« Il numero dei professori della Università di Roma è fissato in conformità dell'articolo 70 della legge 13 novembre 1859 sulla istruzione pubblica. »

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 14. La parificazione degli stipendi stabilita dalla presente legge pei professori delle Regie Università di Padova e di Roma, non è applicabile ai professori della facoltà teologica nelle Università stesse, pei quali nulla è innovato. »

(Approvato.)

Disposizione transitoria.

« Art. 15. Onde provvedere opportunamente all'applicazione della legge 13 novembre 1859 nei riguardi degli studenti che non avessero ancora ultimati i loro studi nelle Università di Padova e di Roma, il Ministro della Pubblica Istruzione, consultate le facoltà delle Università stesse, coordinerà la distribuzione delle materie d'insegnamento e determinerà il numero degli anni di studi e la materia degli esami a cui gli studenti e i laureandi dovranno assoggettarsi. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. La votazione a squittinio segreto sarà fatta in altra tornata.

Presentazione di un progetto di legge.

La parola è al Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per un sussidio di lire 400,000 per la ferrovia da Monza a Calolzio.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Essendo presente il Ministro dei Lavori Pubblici, e l'ordine del giorno portando l'interpellanza dell'onorevole Caccia sulla riforma delle tariffe delle ferrovie Calabro-Sicule, do la parola all'onorevole Caccia.

Senatore CACCIA. Avendo io chiesto di fare la interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici, ed a quello d'Agricoltura Industria e Commercio, e non vedendo al banco dei Ministri che il solo Ministro dei Lavori Pubblici, pregherei il Senato di permettermi di svolgere la mia interpellanza quando saranno presenti ambedue i Ministri, avvegnachè sono diverse le loro mansioni, ed io ho bisogno di chiarire alcuni

fatti che riguardano anche il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io lascio che decida il Senato sul desiderio dell'onorevole Caccia; benchè ogni membro del Gabinetto possa rappresentare tutti gli altri. Per parte mia, dichiaro che sono in grado di rispondere e pel Ministero dei Lavori Pubblici e per quello di Agricoltura e Commercio, su tutto ciò che riguarda il Governo in questa discussione.

Senatore CACCIA. Io domando che il Senato deliberi se intende che io svolga la mia interpellanza anche senza la presenza del Ministro di Agricoltura e Commercio.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non so come si possa elevare a diritto quello che può essere una mera convenienza o un semplice desiderio di un onorevole Senatore.

Se il Senato bramasse di vedere qui, non solo il Ministro dei Lavori Pubblici, ma ben anche quello d'Agricoltura e Commercio, e tutti gli altri Ministri, certo saremo lieti di mostrarci ossequenti ad un suo desiderio; ma nel caso speciale non veggo veramente indispensabile la presenza del Ministro di Agricoltura e Commercio, essendovi il Ministro dei Lavori Pubblici, il quale ha la iniziativa principale e la responsabilità maggiore in fatto di tariffe ed in generale in tutto ciò che riguarda l'esercizio delle strade ferrate.

Se poi il Senato pensa diversamente, io non insisto; ma essendo l'ora tarda e potendo l'interpellanza dell'onorevole Caccia occupar molto tempo, non credo che vorrà incominciare a parlare alle ore 5 e 36 minuti. Se però non fosse che una interpellanza molto semplice, io sarei in grado di rispondere anche al momento.

Senatore CACCIA. Credo che mia la interpellanza potrà prendere qualche tempo.

PRESIDENTE. Allora si rinvierà a domani.

Invito i signori scrutatori Amari, Gadda e Pisani a procedere allo spoglio delle schede per la nomina dei Senatori mancanti alla formazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

Domani si terrà seduta pubblica alle 2 per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 e 3/4).



TORNATA DEL 4 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Omaggio — Domanda d'urgenza del Senatore Sanseverino per la petizione, N. 4878 — Proposta del Senatore Manzoni T. di rinvio della petizione al Ministero, approvata — Corno di una lettera del Direttore di Segreteria in ringraziamento al Senato per la sua nomina — Risultato dello squittinio per la nomina di cinque membri della Commissione per la verifica dei titoli di nuovi Senatori — Rinnocamento dello squittinio per un nuovo membro — Sorteggio degli Scrutatori — Discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario — Mozione d'ordine del Senatore Serra F. M. — Considerazioni e proposta sospensiva del Senatore Borgatti, appoggiata — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Parole del Senatore Borgatti per un fatto personale — Schiavitù del Senatore Vigliani — Dichiarazioni del Senatore Vacca, Relatore, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Appunti dei Senatori Panattoni, Musio e Larussa — Dichiarazioni dei Senatori Borgatti e Serra F. M. — Avvertenza del Senatore Miraglia — Replica e proposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazioni dei Senatori Borgatti e Vigliani — Ritiro della proposta sospensiva del Senatore Borgatti, ed approvazione di quella del Ministro di Grazia e Giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici e della Marina, e più tardi intervengono il Ministro di Grazia e Giustizia e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizioni.

« N. 4877. Alcuni ufficiali dell'esercito, revocati per matrimonio contratto senza permesso, domandano che venga loro estesa l'amnistia concessa col Regio Decreto 3 luglio 1871. » (*Petizione mancante dell'autentica.*)

« 4878. I Canonici del Capitolo Cattedrale di Vicenza, fanno istanza perchè venga modificata la legge del 15 agosto 1867, in quanto riguarda la tassa del 30 per 100 prescritta dallo art. 18 della stessa legge, giusta l'ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati. »

« 4879. Quattro Uscieri della Corte d'Appello di Genova, fanno istanza perchè nel Progetto

di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, venga introdotta un'aggiunta all'articolo 175 dell'ordinamento medesimo. »

Fa omaggio al Senato, il Direttore del Regio Istituto Tecnico di Udine, d'un esemplare degli *Annali scientifici di quell'Istituto dell'anno 1871.*

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Sanseverino ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Per incarico avuto da un Collega che non è qui presente, pregherei il Senato a voler dichiarare di urgenza la petizione N. 4878.

Senatore MANZONI T. Io proporrei di rinviare questa petizione al Ministero, come si fece per altre consimili.

Senatore SANSEVERINO. Io mi rimetto a quello che farà la Presidenza, in quanto che la domanda d'urgenza l'ho fatta semplicemente per incarico avuto.

PRESIDENTE. Allora domanderò al Senato, se la

proposta del Senatore Manzoni è appoggiata. Chi l'appoggia sorga.

(È appoggiata.)

La metto ora ai voti. Chi l'approva, si alzi. (Approvato.)

L'onorevole signor Cav. Angelo Chiavassa, nominato Direttore Capo degli Uffici di Segreteria, con una lettera diretta alla Presidenza, significa la sua riconoscenza al Senato, ed io mi fo un dovere di dargliene notizia.

Annunzio il risultato della votazione di ieri per completare la Commissione incaricata di verificare i titoli dei nuovi Senatori.

I Votanti erano 70.

Maggioranza 36.

Il Senatore Menabrea ebbe voti 53

Pepoli Carlo » 53

Miraglia » 52

Duchoqué » 44

Cavalli » 37

Questi cinque dunque rimangono eletti.

Coi tre d'ieri sono otto in tutto gli eletti, per cui resta da votare per un altro ancora a compimento della Commissione. Nello stesso tempo, procederemo alla votazione del progetto di legge per la parificazione dell'Università di Roma e di Padova, i cui articoli sono già stati approvati.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Estrarrò i nomi di tre scrutatori. Risultano eletti i signori Senatori Larussa, Mamiani e Sanseverino.

L'ordine del giorno porta l'interpellanza del Senatore Caccia sulla riforma delle tariffe delle ferrovie Calabro-Sicule. Il signor Senatore Caccia però facendo sapere con sua lettera che è ammalato e non può intervenire alla seduta, questa interpellanza è rinviata dopo la legge di cui si sta per intraprendere la discussione.

Discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Si passa dunque alla discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Prego i membri della Commissione a prendere il loro posto.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Signori Senatori.....

Senatore SERRA F. M. (*della Commissione*).

Scusi, debbo, prima che il Senatore Borgatti proceda oltre, come membro della Commissione e per incarico di essa, fare una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Allora ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore SERRA F. M. La Commissione fa osservare al Senato che non essendo presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e trattandosi d'una legge tanto importante, essa non assume veruna responsabilità circa le deliberazioni che possano esser prese in assenza dell'onorevole Ministro che ha presentata la legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Si assicuri l'onorevole Senatore Serra, che il Ministro di Grazia e Giustizia sarà qui a momenti di ritorno, essendosi dovuto allontanare per un affare d'urgenza.

Senatore VIGLIANI. Allora propongo che si sospenda la seduta per pochi momenti.

Senatore BORGATTI. Io sono sempre agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora la seduta è sospesa fino all'arrivo del signor Ministro di Grazia e Giustizia.

(La seduta è sospesa.)

(Dopo pochi minuti entra nell'Aula il Ministro di Grazia e Giustizia.)

PRESIDENTE. Si ripiglia la seduta. La parola è al Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Signori Senatori. Avendo l'onore di appartenere e alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per le modificazioni all'ordinamento giudiziario, e all'altra, alla quale venne commesso lo studio del progetto di legge sull'ordinamento dell'Alta Magistratura, non mancai, tanto presso l'una come presso l'altra Commissione, di dichiarare preliminarmente che, se si volevano trattare ad un tempo le due cose, bisognava unire i due progetti in uno, siccome fu fatto per lo passato ogni volta appunto che si volle trattare contemporaneamente e della Suprema Magistratura e delle modificazioni all'ordinamento giudiziario. Che se poi si volevano discutere disgiuntamente i due progetti, allora bisognava necessariamente dare la precedenza al progetto di legge per la Suprema Magistratura.

I motivi di questo mio modo di vedere, i quali d'altronde mi sembrano molto elementari, furono da me consegnati, or fa un mese, e più ancora, per essere uniti alla Relazione dell'altro progetto di legge; Relazione la quale sarebbe già stata da qualche tempo stampata e distribuita, se malauguratamente l'egregio Relatore, l'onorevole Senatore Tecchio, non cadeva malato.

Io mantengo quei motivi anche perchè dovrò valermene nella discussione in merito dell'altro progetto di legge.

Per ora, quindi, mi limiterò a pregare il Senato a permettermi di ricordare che la passata Sessione si chiuse coll'impegno formale e solenne per il Governo e per il Parlamento, di risolvere, al riaprirsi della presente Sessione, questa eterna questione della Suprema Magistratura, mantenendola intanto *integra ed impraggiudicata*. E ciò risulta dalle tornate del Senato del 23 e del 24 marzo dell'anno scorso; e dalla tornata della Camera dei Deputati del 31 marzo dello stesso anno.

L'ordine del giorno pure, presentato dall'onorevole Senatore Menabrea e votato dal Senato il 23 marzo dell'anno scorso, stabilì anch'esso che il progetto di legge relativo alla Suprema Magistratura fosse presentato *non più tardi*, (sono le parole testuali) *non più tardi del principio* della prossima sessione, che è la presente. E nell'altro ramo del Parlamento (e qui amo di prevenire un'avvertenza dell'onorevolissimo nostro signor Presidente, dichiarando che mi limito ad enunciare un fatto, il quale d'altronde non è un fatto soltanto dell'altro ramo del Parlamento, ma è un fatto che concerne ad un tempo Governo e Parlamento), nell'altro ramo del Parlamento, ripeto, gli impegni furono anche più chiari ed espliciti.

E poichè ivi si voleva persino che il progetto di legge sulla Suprema Magistratura fosse presentato dentro il giugno dell'anno scorso, l'onorevole Ministro Guardasigilli assunse di presentarlo *prima del gennaio dell'anno 1872*. Ma prima di questo tempo, invece del desiderato e promesso progetto di legge per l'ordinamento della Suprema Magistratura, fu presentato, e precisamente nella tornata del 30 novembre, quello per le modificazioni dell'ordinamento giudiziario.

Il progetto di legge relativo alla Suprema Magistratura non fu presentato che due mesi dopo, cioè al 1° febbraio; e dal resoconto uff-

ciale di quella tornata risulta che lo si volle mandare per la via lunga degli Uffici, mentre l'altro percorreva la via breve di una Commissione speciale.

Conosciuta la contraddizione, nella tornata del 24 febbraio l'onorevole Senatore Chiesi domandò opportunamente che fosse nominata una Commissione speciale anche per il progetto di legge relativo alla Suprema Magistratura: alla quale domanda si acconsentì, ma a condizione che le due Commissioni fossero separate e diverse, *onde non instabilire*, come si disse, *una necessaria connessione fra i due progetti*. Fu per tutto ciò che ne derivarono le difficoltà ed i ritardi, che sarebbero stati evitati tenendo la via piana e regolare.

Le ragioni che si addussero, e si adducono, per giustificare questo insolito procedimento parlamentare, sono in sostanza queste: che le modificazioni proposte all'ordinamento giudiziario non sono, singolarmente considerate e per se stesse, pregiudiziali della questione capitale della Suprema Magistratura; che talune di esse sono importanti ed urgenti.

Nei motivi del mio voto, che, come dissi, sarà stampato insieme alla Relazione dell'altro progetto di legge sulla Suprema Magistratura (1), ho già risposto a codeste ragioni, dimostrando che l'importanza e l'urgenza della Suprema Magistratura sono di gran lunga superiori alla importanza ed urgenza di qualsiasi altra proposta relativa a materie giudiziarie; che se si voleva provvedere a qualche bisogno urgente dell'amministrazione della giustizia, mi pareva che più opportunamente si sarebbe potuto e dovuto far ciò con un breve e separato progetto di legge, anzichè cumulare i provvedimenti, reputati urgenti, colle proposte sull'*Uditorato giudiziario* e sull'*Alunnato di giurisprudenza*, sui *Tribunali di commercio*, sulla natura ed estensione delle *attribuzioni del Pubblico Ministero*, sulla *inamovibilità dei magistrati*, sull'*ordinamento generale delle circoscrizioni giudiziarie*; proposte tutte più o meno complesse, che possono dar luogo, come daranno luogo senza dubbio, a questioni generali su tutto il sistema del nostro ordinamento giudiziario, il quale, come il sistema francese, si riassume principalmente nella Cassazione e nel Pubblico Ministero.

(1) Fu stampato successivamente.

A questi motivi, esposti già nel mio voto, aggiungo ora una considerazione di convenienza politica, la quale, secondo me, ha una grave importanza.

Col presente progetto di legge per le modificazioni all'ordinamento giudiziario, il Ministro domanda di essere autorizzato a modificare le circoscrizioni giudiziarie in tutto il Regno, abolendo tre delle attuali sezioni distaccate di Corte d'appello, e diminuendo il numero dei tribunali e delle preture.

Non sarò io certo che ricuserò il mio voto a questa domanda, la quale è stata dal Ministro stesso circondata da savie ed opportune cautele; ma come potremo noi metter mano alle circoscrizioni, e minacciare le piccole località della perdita del tribunale o della pretura, senza cominciare dall'alto, senza menare ad un tempo la falce su tutte le Cassazioni esistenti, nessuna eccettuata, senza far cessare prima di ogni altra cosa quest'assurdo di più Cassazioni, il quale dura già da 12 anni?

Che vi sia un tribunale od una pretura di più o di meno, è cosa che interessa, più che altro, le finanze; ma che vi siano più Cassazioni, mentre si vuole il sistema della Cassazione, e appena si tollera che altri parli di Terza Istanza, questa è una cosa che non interessa soltanto le finanze, ma interessa molto più la verità e la sincerità del sistema legislativo da noi adottato, interessa la giustizia distributiva, interessa il prestigio delle nostre istituzioni, come avrò l'onore di dimostrare diffusamente, con una serie luminosa di fatti, nella discussione dell'altro progetto di legge, se il Senato me lo consentirà.

Il Parlamento della Confederazione Germanica del Nord ha cominciato, non ha molto, la sua unificazione legislativa dalla Suprema Magistratura e dal Codice penale; e noi cotanto zelanti di unificazione, e spesso di uniformità, in 12 anni non siamo riusciti nè all'una nè all'altra cosa, sebbene molti *ordini del giorno* siano stati votati, per affrettare l'ordinamento della Suprema Magistratura e la presentazione del Codice penale, e molti studi siano stati fatti e dentro e fuori del Parlamento, e da Commissioni governative e dalla Magistratura.

Mi si risponderà che è fermo in noi tutti il proposito di non separarci senza aver discusso e votato anche il progetto di legge relativo alla Suprema Magistratura; ma, o si

gnori, non è la prima volta che i nostri più fermi, i nostri ripetuti propositi restano delusi, nostro malgrado, in questa questione della Suprema Magistratura, la quale si viene rimanendo insoluta di Sessione in Sessione.

Lascio al senno autorevolissimo del Senato di giudicare se queste mie apprensioni sieno infondate od eccessive, e se si possa discutere il progetto di legge, che ora è all'ordine del giorno, senza pregiudizio dell'altro sulla Suprema Magistratura, e, ciò che più importa, senza che tocchi all'altro la sorte dei progetti precedenti, che mi pare siano stati tre, presentati anch'essi e poi rinviati con un ordine del giorno alla prossima Sessione!

Per me credo che noi dobbiamo perfino dubitare di noi stessi; non già per difetto di buona volontà; ma per quella specie di forza occulta che fin qui ci ha, nostro malgrado, tratti a venir meno ai ripetuti impegni, alle ripetute promesse.

Come dissi da principio, io ho l'onore di appartenere anche alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge concernente la Suprema Magistratura, e credo che, al più tardi, domani, sarà distribuita la Relazione. Non dobbiamo noi preferire di aspettare ancora due giorni, tanto più che domani è domenica, anzichè correre pericolo di un nuovo rinvio della discussione di questa questione capitale, dalla quale doveva cominciare e non finire la nostra unificazione legislativa e giudiziaria?

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore BORGATTI. Concluderò pregando il Senato a permettermi di sottoporre alla sua approvazione la seguente proposta:

« Il Senato delibera che sia sospesa ogni discussione sul progetto di legge relativo all'ordinamento giudiziario, finchè non sia stato discusso e votato l'altro progetto di legge per la suprema Magistratura. »

Io pregherei altresì l'on. signor Presidente a permettermi di rivolgere una domanda, anzi una preghiera al chiarissimo signor Senatore Vigliani, Presidente della Commissione per l'ordinamento della Suprema Magistratura, affinché egli voglia con più precisione dichiarare al Senato quando potrà essere distribuita la Relazione riguardante cotesto argomento.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Borgatti, mi pare, se mal non m'appongo, che Ella accenni come insolito precedente parlamentare l'essersi rin-

viata una legge ad una Commissione speciale, e l'altra agli Uffici. La prego a riflettere che non vi ha nulla d'insolito in ciò: il procedimento regolare è di mandare i progetti di legge agli Uffici, e l'eccezionale è quello di rimetterli a speciali Commissioni, ogni qual volta ciò è richiesto dal Senato.

Senatore BORGATTI. Onorevole signor Presidente, mi permette di dare una spiegazione?

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore BORGATTI. Ringrazio prima di tutto l'onorevole signor Presidente di avermi dato questa avvertenza, anche perchè mi porge occasione di chiarir meglio il mio intendimento.

Io non ho certo inteso di dire parola che suoni censura, nè per gl'individui, nè per l'intero Consesso, al quale mi onoro altamente di appartenere.

Vollì dire che era insolito che la stessa materia dell'ordinamento giudiziario, (perchè nessuno vorrà negare che la suprema Magistratura non sia una parte integrante della legge giudiziaria) era insolito, ripeto, che la stessa materia si dividesse in due *diversi e separati* progetti, e si trattassero *ad un tempo*, l'uno negli Uffici, e l'altro in una Commissione speciale.

PRESIDENTE. Le sue dichiarazioni sono più che sufficienti.

Leggo la proposta dell'onorevole Senatore Borgatti:

« Il Senato delibera che sia sospesa ogni discussione sul progetto di legge relativo all'ordinamento giudiziario, sinchè non sia stato discusso e votato l'altro progetto di legge sulla suprema Magistratura. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, voglia levarsi.

(È appoggiata.)

La parola spetta al sig. Ministro di Grazia e Giustizia.

Senatore VIGLIANI. Se il signor Ministro lo permette, vorrei dire due parole, per far sapere....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi permetta l'onorevole Vigliani; mi preme anzitutto scolarmi di alcuni appunti che mi sono stati fatti.

Se l'onorevole Senatore Borgatti avesse cominciato il suo discorso colle parole colle quali lo ha terminato, io credo che avremmo potuto facilmente intenderci; la questione da lui promossa dipenderebbe da questo solo fatto. Il

progetto di legge sopra l'ordinamento e l'unificazione della Corte di Cassazione è esso in istato di poter essere portato alla discussione del Senato? La Relazione è pronta? Il Senato può sollecitamente occuparsi di quella legge?

Tutti sanno che sventuratamente, per la infermità sopravvenuta all'onorevole Relatore Tecchio, vi è stato un po' di ritardo ad avere la Relazione: nè io so se in questo momento sia compiuta, nè in qual giorno...

Senatore VIGLIANI. Domando la parola... È su ciò appunto che io volevo parlare; voleva dichiarare che...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Permetta l'onorevole Vigliani ch'io dica tutto il mio pensiero. Ella, come Presidente della Commissione, dirà poscia quando potrà venire in discussione il progetto di legge per la Cassazione. Certo, se questo progetto di legge potesse venire in discussione oggi o domani, non sarò io che moverò difficoltà; ma se quel progetto non fosse pronto per la discussione, ben comprende l'onorevole Borgatti, che sarebbe un doppio male se dovessimo rimandar quella dello schema di legge sul riordinamento giudiziario per attendere che l'altro sia pronto, ritardando così la discussione di tutti e due.

Per mia parte, mi rimetto alle dichiarazioni che farà l'onorevole Presidente della Commissione, intorno al giorno in cui crede che possa venire in discussione il progetto sul riordinamento della Cassazione; e mi rimetto all'onorevole Presidente del Senato, se crede che, potendo venire in discussione fra un giorno o due, sia opportuno di sospendere oggi la discussione presente la quale è già all'ordine del giorno, per discutere quello sulla Cassazione per primo. Se però dovesse indugiarsi ancora la discussione di quel progetto, se non fossero ancora pronti tutti gli atti necessari per portarlo alla cognizione del Senato, io allora pregherei il Senato, perchè essendo due e distinti i progetti, che han rapporto a materie diverse, e tutti due d'urgenza, ed importantissimi, discutesse subito quello che è in pronto, aspettando la preparazione dell'altro. Detto ciò, io debbo sdebitarmi di qualche appunto, che nel suo discorso ha voluto a me dirigere, sebbene con forma discreta....

Senatore BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA..... l'onorevole

Senatore Borgatti. Parmi che l'onorevole Borgatti nella sua orazione abbia fatto appunto al Ministero ed a me particolarmente di quattro cose.

Anzi tutto di aver diviso i due progetti, ed ha detto essere stata cosa improvvida e per lo meno non rispondente all'unità del concetto che deve informare e l'uno e l'altro.

In secondo luogo di non aver obbedito appunto agli ordini del giorno del Senato e della Camera dei Deputati, presentando il progetto di legge per la Cassazione, anziché proprio al principio della sessione, al primo del mese di febbraio.

In terzo luogo (e questo appunto coglie in certo modo anche il Senato) di avere inviato uno de' progetti ad una Commissione e l'altro agli uffici, indi ad una Commissione diversa.

Finalmente ha detto esser per lo meno cosa poco regolare che si discuta della soppressione di certi tribunali e di certe preture, prima di discutere della soppressione, ed unificazione delle quattro Corti di Cassazione esistenti.

Quanto alla divisione dei due progetti di legge, io debbo far osservare al Senato che non ne sono stato io il primo autore. Quando fu presentato dall'onorevole De Filippo un progetto unico di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto, per molte modificazioni all'ordinamento giudiziario, alla procedura civile e penale, e perfino alla tariffa giudiziaria, e per la unificazione delle Corti di Cassazione, esso, per la molteplicità delle materie, non approdò a nessuna conclusione e rimase non discusso nel 1868 e 1869; poi ebbe la stessa sorte nel 1870, quando fu presentato dall'onorevole Racli; laonde se veramente si volle venire ad un costrutto, bisognò dividere i diversi progetti. Fu così che la parte del progetto per l'unificazione legislativa nel Veneto poté essere discussa e votata l'anno scorso. Per la stessa ragione fu separato, dall'onorevole mio predecessore, dal resto dell'*omnibus* del 1868 e 1870, il progetto di legge sulla Cassazione, il quale sarebbe anche stato votato l'anno scorso, se non fosse sorta quella grande questione di principio, che si chiuse coll'ordine del giorno che ha ricordato testè l'onorevole Senatore Borgatti.

Io non ho fatto adunque, Signori, niente di diverso da quello che hanno fatto gli onorevoli miei predecessori; e nel dividere questi schemi di legge, sono stato mosso e consigliato

dagli stessi motivi e dal vivo desiderio di ottenere che questi progetti di legge siano finalmente discussi e votati.

Ma, dice l'onorevole Senatore Borgatti, non avete mantenuto appuntino le promesse che avevate fatte innanzi al Parlamento; di presentare il progetto di legge sulla Cassazione al principio della sessione e prima del mese di gennaio; avete incominciato dal presentare il progetto di legge sulle modificazioni all'ordinamento giudiziario, ed avete aspettato fino al 1° febbraio a presentar quello sulla Cassazione. Ai quali appunti l'onorevole Borgatti aggiunge anche l'altro, che non si è ancora presentato il progetto di un nuovo codice penale.

Io confesso che in verità la presentazione del progetto di legge sulla Cassazione ha avuto luogo col ritardo di un mese dal giorno nel quale aveva preso impegno di presentarlo. Invece dei primi giorni di gennaio, è stato presentato al 1° febbraio. Ma il Senato non tenne seduta in tutto il mese di gennaio. E il motivo del breve ritardo è stato principalmente quello delle gravi difficoltà e delle difficili questioni che incontra l'ordinamento della Corte di Cassazione unica per tutto il Regno. Il Senato non aveva già commesso al Ministero il semplice incarico di sopprimere le quattro Corti esistenti, e di riunirle in una; ma quello più difficile di riordinare la Suprema Magistratura, per modo che si trovi in condizione di sopprimere ai grandi bisogni della giustizia.

Era ed è, Signori, un problema molto arduo, il quale richiedeva uno studio assai più serio, assai più lungo di quello, che se si fosse trattato semplicemente di riunire le quattro Cassazioni in una sola. Ma perchè, dice l'onorevole Borgatti, avete allora presentata la legge sull'ordinamento giudiziario? Pel solo motivo che era in pronto, e che trattava di questioni urgentissime, la cui soluzione richiede del pari la cura e la sollecitudine del Parlamento. Si tratta, Signori, della questione dei pretori; e sapete voi in che condizione stia ora siffatta questione? Difficilmente si trovano pretori; molte preture sono deserte dei loro magistrati, per la difficoltà di trovar persone che vogliano sobbarcarsi in questa, quanto faticosa, altrettanto poco remunerata carriera. Si tratta di provvedere ad altri bisogni della giustizia, fra' quali quello importante, quanto difficile, delle circoscrizioni giudiziarie; perocchè nella

presente condizione di cose vi hanno tribunali e preture oppressi dal grande numero di cause e di processi, e tribunali e preture dove il numero degli affari è sì scarso, che mancano affatto di vita e di lavoro. Vi hanno anche tribunali presso i quali il numero stragrande de' reati, e soprattutto di processi correzionali, apporta un ritardo grandissimo al corso della giustizia, sicchè è urgente provvedere, affinchè gl'imputati non rimangano a lungo in attesa di giudizio, e l'esempio della pena segua il più dappresso possibile al delitto.

Ora, Signori, se vi era urgenza di riordinare la Suprema Magistratura, ve n'è altresì per queste altre necessità della giustizia. E siccome l'un progetto era pronto e l'altro non lo era, parmi che il Ministero non abbia commesso alcun fallo se ha presentato per primo il progetto che pel primo era in pronto. Ma, dice l'onorevole Senatore Borgatti, avete demandati i due progetti a due Commissioni diverse. L'onorevole Borgatti ricorderà che io non era nemmeno presente a quella deliberazione del Senato. Il Senato però bene si avvisò, a mio senso, quando, sulla considerazione che i progetti di legge erano divisi, e comprendevano materie diverse; che per l'uno vi era una Commissione già nominata e un lavoro già preparato, e per l'altro occorreva far tutto, e che infine la divisione del lavoro poteva, se non altro, condurre a più pronti risultati, commise i due schemi di legge a due diverse Commissioni.

All'onorevole Senatore Borgatti però non pare che si possa parlare della soppressione di alcuni tribunali e preture quando non si risolve prima la questione sostanziale della soppressione delle quattro Corti di Cassazione. — In verità io non veggio rapporto così immediato, così necessario tra l'una questione e l'altra.

La soppressione e riduzione di taluni tribunali, alla quale del resto, se non erro, faceva eco e dava approvazione lo stesso onorevole Senatore Borgatti, deriva da certe condizioni speciali. Vi sono, l'ho detto poc'anzi, tribunali e preture senza cause; tribunali e preture che ne sono sopraccaricati ed oppressi; è necessario equiparare e riordinare la circoscrizione giudiziaria. D'altronde, non si può provvedere al miglioramento della condizione finanziaria dei pretori se non si scemano di numero le preture medesime, poichè l'una cosa è su-

bordinata all'altra, non essendo disgraziatamente le nostre condizioni economiche in istato di sopperire alle maggiori spese che ne verrebbero. E tutto ciò è indipendente dall'ordinamento della Corte di Cassazione, la cui unificazione può essere utilissima alla giustizia, ma è certo di poca utilità alle finanze. Non v'è dunque alcun necessario legame tra l'un progetto e l'altro.

Ma lo dichiaro e lo ripeto, o Signori; io desidero quanto l'onorevole Borgatti che il progetto sulla Corte di Cassazione sia discusso e deliberato dal Senato il più presto possibile, perchè è questione che interessa vivamente il paese, ed è giunto, a mio senso, il momento in cui questo stato precario ed incerto di cose deve cessare, e costituirsi un magistrato unico il quale possa soprintendere alla magistratura di tutta l'Italia. Dico di più; l'unificazione della Cassazione ed il suo stabilimento in Roma può fino ad un certo punto essere considerata siccome una questione, non solo giudiziaria ma anche politica; e perciò ripongo altrettanto interesse nella discussione del progetto sulla Cassazione che in quella degli altri provvedimenti sull'ordinamento giudiziario, che devono sovvenire a certe necessità più urgenti della giustizia.

E però diceva poc'anzi, e ripeto ancora una volta, che se il progetto di legge sulla Cassazione è pronto e può venire in discussione domani o nella prossima tornata del Senato, io non ho veruna difficoltà che il Senato deliberi di ritornare al precedente suo ordine del giorno fissato prima della malattia dell'onorevole Tecchio, cominciando la discussione da quel progetto anzichè da questo sull'ordinamento giudiziario. Ma se la discussione di quel progetto dovesse essere ritardata, se per qualunque motivo si dovesse sospendere ancora e non potesse porsi all'ordine del giorno, in verità non so comprendere perchè il Senato non dovrebbe procedere alla discussione dell'altro progetto di legge che è già all'ordine del giorno, e indugiare la votazione di ambedue gli schemi di legge.

Dirò un'ultima parola sul Codice penale. Sono, quanto l'onorevole Borgatti, desideroso che cessi quest'inconveniente di una triplice legislazione penale, che è in Italia; più volte, come lui, ne ho fatto istanza; e come Ministro di Grazia e Giustizia ho messo ogni studio per farlo cessare. Ma fare un Codice non è una cosa così

facile come raccomandare che si faccia. So che si sono fatti studi accurati e molteplici per un nuovo Codice penale, e conosco i progetti che si sono elaborati. E il Senato intenderà che se tutto fosse compiuto, sarei già stato sollecito di presentarlo al Parlamento. Ogni Ministro ambisce la gloria di mettere il suo nome al Codice del suo paese, e ciò si crede facile solo da coloro che non vi prendono parte. Ma poichè, per quanto grandi sieno i pregi di quei progetti, e per quanto meritevoli di lode, rimangono pur tuttavolta questioni da risolvere, modificazioni da introdurre, io, prima di assumerne tutta la responsabilità, ho dovuto sobbarcarmi al doveroso ufficio di rivederli e modificarli, per presentare al Parlamento il definitivo progetto del Codice penale. Il lavoro è omai al suo termine, e spero di avere il poco tempo che manca per compierlo; se l'avrò, sarò sollecito di presentare il progetto assai più presto di quello che può credere l'onorevole BORGATTI. Se non avessi questo tempo, spero che altri lo faccia con sollecitudine maggiore.

Senatore BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Relatore.

Senatore BORGATTI. Ho chiesto la parola per un fatto personale, e non escirò dal fatto personale, sebbene le osservazioni che ha fatte l'onorevole Guardasigilli, e che si riferiscono a me personalmente, potessero autorizzarmi, per quanto io credo, ad allargarlo. Prego anticipatamente l'onorevole signor Presidente a richiamarmi al fatto personale se per avventura fossi tirato fuori dei limiti ad esso assegnati dal Regolamento.

Desidero prima di tutto che l'onorevole Guardasigilli si persuada che nè la mia proposta sospensiva, nè le cose che io ebbi testè l'onore di esporre al Senato, sono nè direttamente, nè indirettamente rivolte alla sua rispettabilissima persona.

La mia vita parlamentare è troppo oscura per aver potuto meritare l'onore di richiamare su di essa l'attenzione dell'egregio signor Ministro della Giustizia; ma egli potrebbe leggere nei diversi discorsi che ebbi l'onore, a più riprese, di pronunciare nell'altro ramo del Parlamento, potrebbe leggere, ripeto, le stesse cose da me dette ora in questo onorando Consesso.

E poichè il signor Ministro ha accennato alla divisione che venne fatta, nella Camera dei Deputati, del progetto di legge presentato da prima dall'onorevole De-Filippo, indi riprodotto dall'onorevole Raeli; se egli vorrà usarmi la gentilezza di leggere la Relazione della Commissione incaricata dall'altro ramo del Parlamento di esaminare il detto progetto di legge, presentato nella tornata del 20 giugno 1870, alla pagina 6, egli vi troverà che uno dei Commissari non accordò il suo voto a quella divisione, e ne addusse i motivi. Quel Commissario fui io, che ostinato sempre ne' miei convincimenti, rimasi solo anche allora! E fu per quella divisione appunto che allora pure fallì il tentativo di unificare la Suprema Magistratura, e sfuggì la occasione propizia per risolvere questa capitale questione, dalla quale, come dal Codice penale, la Germania cominciò e non finì la sua unificazione legislativa.

Cito volentieri l'esempio della Germania, non solo in omaggio al paese molto autorevole in materie giuridiche, ma perchè essendo stata la Germania l'ultima in Europa a compiere il gran fatto della unificazione, è dessa appunto, che si è trovata più in grado di giovare della esperienza degli altri Stati e di correggere gli errori che la esperienza stessa aveva resi evidenti.

L'onorevole Ministro Guardasigilli diceva che vi è un precedente parlamentare a sua giustificazione; e accennava al fatto dell'onorevole Ministro Raeli, il quale, veduto fallire il tentativo di discutere cumulativamente le riforme all'ordinamento giudiziario, e lo stabilimento della Suprema Magistratura, presentò l'un progetto separato dall'altro. Ma l'onorevole Guardasigilli sa che il di lui predecessore presentò prima il progetto di legge per l'ordinamento della Suprema Magistratura, e non l'altro relativo alle riforme dell'ordinamento giudiziario.

L'onorevole Guardasigilli fece pure allusione alla necessità di provvedere alla posizione dei Pretori. Riconosco anch'io questa necessità; se non che mi pare che appunto per questa stessa necessità il signor Ministro avrebbe dovuto astenersi dal mescolare il provvedimento relativo ai Pretori con altre proposte, le quali comprendono in complesso una riforma intera di tutto l'ordinamento giudiziario, siccome già dimostrai.

Diceva inoltre l'onorevole Guardasigilli, ri-

guardo al Codice Penale, che trattasi di affare assai grave; che un Codice Penale richiede lunghi e maturi studii. Ne convengo anch'io: ma son già dodici anni ch'esso si studia in Italia; ed è da un secolo che l'Italia può dirsi maestra specialmente negli studi del diritto penale.

E qui, se l'onorevole signor Presidente me lo permettesse, ricorderei a questo proposito un incidente del Parlamento della Confederazione germanica del Nord.

PRESIDENTE. Scusi: qui non si tratterebbe più di fatto personale.

Senatore **BORGATTI.** Se il Senato me lo permette, ricorderò questo incidente, che torna, secondo me, molto opportuno.

Voci. Parli, Parli!

Senatore **BORGATTI.** Come io diceva, il Parlamento della Confederazione germanica del Nord non si mostrò né punto né poco sollecito del Codice Civile, né del Codice di Procedura Civile, né delle altre leggi di unificazione, onde noi ci siamo preoccupati troppo da principio; ma si affrettò soltanto nella unificazione della Suprema Magistratura e del Codice Penale. E quando si discusse il Codice Penale in quel Parlamento (mi pare che fosse il 23 di maggio del 1870) vi fu un Deputato che si accinse a sostenere che potevano sussistere le varie legislazioni penali, vigenti nei diversi Stati Germanici, senza pregiudizio dell'unità federale. Il cancelliere federale, l'illustre statista Bismark, rispose che l'unificazione della legislazione penale era indispensabile alla unità politica.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. E chi lo nega?

Senatore **BORGATTI.**.....Soggiunse che la diversità delle leggi penali....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Qui siamo d'accordo.

Senatore **BORGATTI.** Permetta l'onorevole Guardasigilli che io continui, poichè il Senato me lo consente con manifesta benevolenza, e permetta pure che gli dica che non basta essere d'accordo nelle convinzioni, ma bisogna mostrare col fatto che si riconosce l'urgenza così della unificazione della Suprema Magistratura, come di quella del Codice Penale.

Il Parlamento della Confederazione Germanica del Nord adunque non badò tanto alla maggiore o minore perfettibilità del Codice Penale, quanto all'a sua indeclinabile urgenza.

E l'insigne statista Bismark, continuando il

suo discorso, aggiunse che, senza la unificazione della legislazione penale, sarebbe accaduto questo incomportabile e gravissimo sconcio, che la diversità della legislazione penale avrebbe divisi i cittadini della Federazione in classi diverse. Ora, se questo è vero in uno Stato Federale, come non deve essere a più forte ragione vero in uno Stato unitario, ed in uno Stato unitario come il nostro, nel quale, come dissi, la unificazione è stata perfino spesse volte scambiata colla uniformità?

Presso di noi, un rigagnolo dell'Appennino divide le nostre Province in due parti, in una delle quali soltanto è dato di godere del più prezioso dei privilegi, quello della inviolabilità della vita umana. Chi è che non vegga, come per ogni vita umana che è da noi sacrificata ad una legge, la quale non è eguale da per tutto, resti infranto il patto nazionale, sotto l'egida del quale tutte le nostre provincie senza distinzione costituiscono un Regno unico ed indivisibile?

Non vi è adunque cosa più urgente del Codice Penale, come, per eguale ragione, non ve ne ha altra più urgente della Suprema Magistratura.

Quindi io torno a raccomandare al Senato di pensare alla grande responsabilità che noi ci assumiamo, se, impegnando la discussione sull'ordinamento giudiziario, accada che non resti tempo per discutere e votare l'altro progetto di legge per la unificazione della Suprema Magistratura.

Senatore **VIGLIANI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **VIGLIANI.** Io darò uno schiarimento che è stato chiesto prima dall'onorevole Senatore Borgatti, e quindi dall'onorevole Ministro; ed anzi se mi fosse stato permesso di esporlo prima d'ora, io credo che avrei potuto risparmiar all'onorevole Ministro una buona parte del suo discorso.

Or dunque mi è grato di annunziare al Senato, che la Relazione dell'onorevole Senatore Tecchio è già stampata, e che al più tardi domattina potrà essere distribuita a tutti i Senatori. Certamente, se non fosse sopravvenuta all'onorevole Senatore Tecchio quell'indisposizione di cui ha fatto cenno l'onorevole signor Ministro, egli avrebbe assai prima d'ora adempiuta la sua promessa, penetrato come egli è al pari de' suoi colleghi Commissarii, dell'urgenza di questo progetto di legge, che il Se-

nato invitò il Governo a presentargli, e che il Governo ha presentato precisamente per adempiere all'invito che gli era stato fatto.

Dunque il Senato può ritenere che, quando sia nella sua intenzione di fissare per lunedì la discussione del progetto di legge sulla Cassazione, la Relazione è pronta, e sarà distribuita almeno 24 ore prima. Non ignoro che il nostro Regolamento prescrive che ne sia fatta la distribuzione 48 ore prima della discussione, ma talvolta, per gravi ragioni, il Senato crede di passar sopra a questa disposizione, ed abbreviarne i termini. Ad ogni modo il Senato stabilirà l'ordine del giorno come crederà più conveniente.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore VACCA, Relatore. Signori Senatori. Ho chiesto la parola perchè, essendo toccato a me l'onore di presiedere la vostra Commissione speciale, assumendone del pari le parti di Relatore, io sentiva il dovere di esporre liberamente al Senato le ragioni, onde la maggioranza di essa Commissione fu condotta a non aderire alla mozione sospensiva, che l'onorevole Borgatti aveva già sollevato nel seno della Commissione, e che oggi egli ha ripetuto qui con quella lealtà d'animo che altamente lo onora.

Ma innanzi tutto mi preme dichiarare, anche a nome dei miei Colleghi della Commissione, che dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, ed i chiarimenti dell'onorevole Presidente della vostra Commissione sul progetto di legge intorno alla Cassazione unica, noi ci teniamo affatto disinteressati e neutrali nella questione di priorità circa l'ordine di discussione tra i due progetti. Sente però la Commissione un altro dovere, quello di esporre, come diceva, le ragioni che, secondo l'avviso della maggioranza, dovrebbero consigliare il Senato a maturare seriamente il partito della sospensione.

Senatore MUSIO. Domando la parola.

Senatore VACCA, Relatore. Codeste ragioni si possono riassumere in due proposizioni. L'una è, che non si presenta punto dimostrata, nè dimostrabile la necessaria connessione tra i due progetti di legge, questo cioè che tocca dell'ordinamento giudiziario, e l'altro intorno alla unificazione delle cassazioni, sicché ciascuno di essi non possa stare da sè. L'altra che,

guardando la questione dal lato dell'urgenza, molto facilmente si dimostra il carattere d'urgenza del progetto di legge che ci sta dinanzi, mentre non credo facilmente dimostrabile, che questo carattere d'urgenza si possa riconoscere del pari nel progetto dell'unica Cassazione.

Non nego che le parti più rilevanti di questo progetto di legge sull'ordinamento giudiziario abbiano una tal quale connessione col progetto intorno alla Cassazione, imperocchè l'uno e l'altro hanno comunanza e di materia e di obiettivo, entrambi hanno per iscopo di provvedere all'ordinamento giudiziario; però non è men vero, che questo progetto di legge possa stare da sè, senza che vi sia ragione di preoccuparsi delle possibili mutazioni cui avrebbe a soggiacere, per una qualunque soluzione del progetto di legge sull'unica Cassazione.

E difatti, la prima parte e la più urgente di questo progetto si occupa del tirocinio giudiziario, provvede alle condizioni dei Pretori, provvede al riordinamento del servizio delle Cancellerie; e nessuno vorrà sostenere che questa parte del progetto abbia qualche cosa di comune con quello della Cassazione, e che, invertendo l'ordine della discussione, si pregiudichino quelle modificazioni delle quali potrebbe per avventura manifestarsi il bisogno, quando venisse approvato il progetto di legge sulla Cassazione unica.

La seconda parte del progetto si riferisce all'argomento dell'estensione dei limiti della competenza dei Pretori.

Ebbene, poichè, estendendo la competenza dei Pretori, il progetto non altera, anzi mantiene e rispetta i principii fondamentali delle competenze, non si comprenderebbe la maggiore urgenza del progetto dell'unica Corte di Cassazione; imperocchè qualunque sarà il fato di questa suprema magistratura, io credo di poter dimostrare facilmente che il progetto sull'ordinamento giudiziario si presenta indipendente affatto dall'indirizzo dell'unica Cassazione.

E qui mi sia lecito aggiugnere, che il concetto della estensione della competenza dei Pretori va raccomandato dal supremo ed urgente bisogno di provvedere al disordine, allo incaglio che si deplora nell'andamento della giustizia correzionale. Non voglio tacere, a conferma del mio assunto, alcuni schiarimenti, i quali posso

desumere nella mia posizione di Procuratore generale della Corte di Cassazione di Napoli, e precisamente dal Resoconto che ebbi l'onore di presentare a quel supremo Consesso, nell'inaugurazione dell'anno giuridico del 1872.

Or bene, nel mio Resoconto dimostrarai colle cifre statistiche, che la Corte di Cassazione di Napoli, nel corso dell'anno 1871, aveva discusso non meno di sei mila e più ricorsi correzionali; eppure ne aveva lasciato ancora in pendenza 3600 e più. Quest'argomento mi pare di tal peso, che assolutamente lascia desiderare, siccome urgenti, le riforme che l'onorevole Ministro ci reca innanzi col presente progetto di legge.

E da ultimo la terza parte del progetto si riferisce alla Circostrizione Giudiziaria. Già l'onorevole Ministro vi ha espresso le ragioni che fanno desiderare la pronta soluzione di codesta quistione, ed io non aggiungerò parola per avvalorare i suoi argomenti.

Ma l'onorevole Senatore Borgatti ci richiamava ad un altro ordine di considerazioni. Egli diceva: Badate, se voi date corso a questo progetto di legge, e lasciate ancora in sofferenza il disegno che si attiene all'unificazione delle Cassazioni, voi avrete capovolto l'ordine naturale e logico, imperocchè egli scorge un carattere di maggiore urgenza nel progetto dell'unificazione delle Cassazioni, mentre io lo riconosco invece nell'attuale disegno di legge che tende, a mio parere, a provvedere ai bisogni vivi ed urgentissimi dell'amministrazione giudiziaria.

Io non seguirò l'onorevole Senatore Borgatti nel concitato campo dell'unificazione delle Cassazioni. Per ragioni personali di convenienza, che il Senato spero vorrà comprendere ed apprezzare, io debbo tenermi in questo riserbo, e per le stesse ragioni dichiaro fin d'ora, che mi asterrò del partecipare alla discussione di esso progetto. Però non posso astenermi dal rispondere all'obbietto che ci faceva l'onorevole Senatore Borgatti, affermando non essere opportuno invertire l'ordine del giorno, postergando il progetto più urgente della unificazione delle Cassazioni.

In verità è questo un assunto che io non comprendo; imperocchè si può ben riconoscere un grande interesse di ridurre ad unità il magistrato supremo destinato a mantenere l'unità del diritto e l'uniformità della giurisprudenza, talchè la pluralità delle Cassazioni sarebbe,

direi quasi, la negazione dello scopo dell'istituto; ma niuno oserebbe sostenere sul serio che una riforma intesa all'incoronamento dell'edificio giudiziario, possa assumere per avventura un carattere di urgenza tale, da sovrapporsi al progetto di legge che ci sta dinanzi, il quale evidentemente risponde e soddisfa ai bisogni vivi ed urgentissimi della giustizia.

E basterà il fatto notevolissimo, che oltre a 100 Preturè rimangono deserte e non ambite, sicchè questa condizione di cose è tanto grave da far pensare seriamente ad un pronto riordinamento delle Preture, colle quali va di pari passo la questione della circostrizione giudiziaria; la quale si presenta anch'essa non meno urgente. Ed invero, come vi diceva pure l'onorevole Signor Ministro, è anche questa una questione urgentissima se per avventura il progetto del miglioramento della condizione dei Pretori si lasciasse passare; eliminando ciò che concerne la circostrizione giudiziaria, il Ministro di Grazia e Giustizia evidentemente si troverebbe in condizione da dover chiedere nuovi fondi per aumento di bilancio. Ora, io domando, se nelle presenti condizioni di un bilancio di Giustizia aggravato di troppo, si potrebbe presentare con buon successo al Parlamento una domanda di nuovi aumenti.

Ciò premesso, o Signori, per le ragioni che ho esposto, la Commissione desidera che sia seriamente valutato dal Senato il partito che sarà per adottare. Ripeto la dichiarazione dalla quale ho preso le mosse, ed è: che la Commissione si reputa estranea e neutrale nel partito che il Senato vorrà adottare; si dia pure la priorità, se si crede, al progetto per l'unificazione delle Cassazioni, ma non si dica che la Commissione ha taciuto al Senato le gravi considerazioni che raccomandano l'urgenza di questo progetto di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho chiesto la parola nel desiderio di porre termine a questa contesa e far sì che non si discutano le due leggi prima che vengano in discussione. (*Illicità.*)

Io credo che qui vi sieno due questioni: l'una è quella di sospensione, alla quale alludeva l'onorevole Vacca, ed era, se non vado

errato, il primo concetto dell'onorevole Borgatti; l'altra è una questione, che dirò d'ordine, e se pur volete, di convenienza. Se la proposta è di *sospendere* la discussione della legge attuale fino a quando potrebbe venire discussa e votata quella della Cassazione, non l'accetterei, nè l'onorevole Borgatti forse.....

Senatore BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA..... la vorrebbe in questo senso accettata. Non l'accetterei, perchè ciò supporrebbe che l'un progetto sia inseparabile o dipendente dall'altro, e che effettivamente bisogni cominciare dalla testa anzichè dalla base; mentre credo per contrario che nel caso nostro si possa cominciare indifferentemente dall'una o dall'altra; e forse sarebbe anche più razionale cominciare dalla base per poi salire al culmine che comprende il coronamento dell'edifizio; supporrebbe che i due progetti sieno siffattamente connessi da essere indivisibili; perchè supporrebbe che il progetto delle modificazioni all'ordinamento giudiziario non sia urgente: supporrebbe che la sorte di questo dovesse dipendere da quella del progetto della Cassazione: supporrebbe che non risolta questa questione, non si possa provvedere a nessun altro bisogno della giustizia; tutte supposizioni che io non posso ammettere, anzi che respingo. Perciò, intesa in questo senso la domanda, siccome sospensione della legge, io non l'accetterei, e pregherei il Senato a respingerla. Ma qui parmi che non siamo in tal condizione; la questione è puramente d'ordine e di convenienza. È questione d'ordine, perchè nell'antico ordine del giorno del Senato vi era già la legge sull'ordinamento della Cassazione, prima di questo sull'ordinamento giudiziario, e solo per la indisposizione dell'onorevole Tecchio, fu mestieri mutare quest'ordine e far precedere la legge sull'ordinamento giudiziario, che si aveva pronta, a quella della Cassazione.

Ora che le cose sono mutate e si ha in pronto quella della Cassazione, ogni questione si riduce a vedere se non sia conveniente ritornare all'antico ordine del giorno, anzichè stare all'ultimo modificato. In questo senso io accetto, che avendosi in pronto per lunedì il progetto sulla Cassazione, si cominci, se il Senato lo crede, dal discuter questo.

Rimane non pertanto una questione di con-

venienza, la quale riguarda unicamente i signori Presidenti e Relatori componenti le Commissioni delle due leggi.

Io comprendo che forse qualcuno di questi onorevoli Senatori, trovandosi presente al Senato col lavoro in pronto, possa desiderare che sia discusso prima l'uno che l'altro progetto; ma questi sono riguardi reciproci che si devono le Commissioni fra loro, e lascio la scelta alla loro rispettiva cortesia.

Per me, questo solo dico: noi abbiamo due progetti di legge, tutti e due necessari, tutti e due urgenti, che desidero siano entrambi discussi e votati dal Senato. Ora, si deve incominciare quello della Cassazione dopo dimani, ovvero intraprendere oggi quello dell'ordinamento giudiziario? Per me, quanto a questo, sono indifferente, e ne rimetto la soluzione alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Ridotti i punti di questione ad un semplicissimo criterio, quale cioè sia la legge che meglio convenga discutere in precedenza, a me pare, che il Senato farebbe opera degna della sua saviezza, a procedere addirittura alla votazione....

Voci. Ma sì, ai voti!...

Senatore PANATTONI... imperocchè a quest'ora, credo che tutti debbono aver fermato il proposito loro.

Dirò solamente, che a misura che si presentano le opinioni individuali, si vede pullulare la questione della Cassazione attraverso all'ordinamento giudiziario, a cui essa indissolubilmente appartiene.

Io quindi prego il Senato a pensare, se non sarebbe economia di tempo venire addirittura alla Cassazione, imperocchè nella disputa dell'ordinamento giudiziario, cotesta è una materia che s'infiltrerebbe di traverso. Io non dirò altro; ma il Senato conosce dagli Atti parlamentari come fosse proposta questa questione della Cassazione come parte integrante, indivisibile dell'ordinamento giudiziario, e gli Atti del Parlamento rammentano che un onorevole Collega che mi è molto vicino, ma che non nominerò, quando si trattò dell'estensione delle leggi di procedura alle provincie venete, ebbe appunto a dimostrare come si poteva separare la questione dell'estensione della legge da quella dell'ordinamento giudiziario; ma che se

si veniva all'ordinamento giudiziario, faceva mestieri cominciare dalla Cassazione.

Senatore MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MUSIO. Io volevo prevenire un equivoco, ma l'onorevole Guardasigilli lo ha meglio di me prevenuto. La questione proposta dall'onorevole Borgatti, secondo me, non è questione di sospensione; è una mera questione con cui crede che sia più conveniente discutere prima la legge sulla suprema Magistratura e poi l'altra sull'ordinamento giudiziario; ora questo non implica sospensione.

Io avevo domandato la parola, perchè fosse prevenuto questo equivoco, e finisco perchè sarebbe inutile l'insistere.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia mi ha in parte prevenuto in ciò che io intendevo dire su questa questione; ad ogni modo esporrò il mio concetto.

I diversi ordini giudiziari costituiscono una piramide alla cima della quale sta la suprema Magistratura, la Cassazione, o la suprema Corte di giustizia, come altri la chiamano. Noi abbiamo già un edificio morale giudiziario innalzato; la esperienza ha mostrato che bisogna ritoccarvi qualche cosa. Ora noi vediamo che un ingegnere, quando è richiesto a prestare l'opera sua per restaurare un edificio, un monumento qualunque, incomincia sempre dalla base per salire alla cima; perciò io non comprendo come si voglia invertire quest'ordine naturale, quest'ordine logico, di cominciare cioè prima dalla parte più ampia e che perciò abbraccia molti rapporti e molti interessi, per quindi giungere alla cima, ove l'interesse resta più circoscritto, in paragone dei rapporti giuridici che riguardano gli ordini inferiori.

A questa ragione che sarà volgare, se si vuole, ma che nullameno è calzante e razionale, io ne aggiungerò un'altra. Noi siamo chiamati a discutere la legge sulla Cassazione, mentre, almeno io, non vi siamo affatto preparati, perchè ancora non ce ne fu distribuita la Relazione. Sarebbe questo, mi si permetta l'espressione; un metterci troppo alle strette. Il voler discutere oggi o domani una legge alla quale ancora non siamo, come diceva, preparati, per metter da parte questa, sulla quale

già da più giorni abbiamo fatto gli studii opportuni, mi sembra cosa meno regolare.

Signori, la questione dell'unicità o duplicità della Cassazione, è della più alta importanza, e richiama l'interesse di tutte le diverse regioni dell'Italia. Io che sono alquanto entusiasta per gli usi inglesi, credo opportuno, invece di badar troppo a quello che si fa in Germania, di studiare le consuetudini dell'Inghilterra, che è la gran maestra in fatto di ordini costituzionali.

Quando si presentano a quel Parlamento gravi questioni, si dà tempo, si dà luogo alla riflessione; si fanno passare per diverse trafle onde non arrischiare una decisione che potrebbe poi dispiacere all'universale. Per queste ragioni io conchiudo che, essendo preparati già i lavori per la discussione della legge sull'ordinamento giudiziario, da questa si debba cominciare, e che finita questa, si passi all'altra.

Intanto avremo agio di poter prendere ad esame quella Relazione che non ci fu per anche comunicata.

Senatore BORGATTI. Domando la parola per una dichiarazione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do la parola al Senatore Borgatti per una dichiarazione.

Senatore BORGATTI. Avendo l'illustre Senatore Musio osservato che la mia proposta non potrebbe essere, con rigorosa proprietà di linguaggio parlamentare, chiamata proposta sospensiva, a scanso d'equivoci, dichiaro che ho voluto con essa unicamente ottenere l'intento, che ora acconsente, sotto altra modalità, lo stesso onorevole Guardasigilli. A me basta che si riconosca, o in uno o in altro modo, che lunedì, invece di continuare la discussione sul progetto di legge oggi all'ordine del giorno, deve aprirsi quella sulla Suprema Magistratura.

Se l'onorevole sig. Presidente me lo permette, aggiungo ancora un'osservazione in risposta all'egregio Senatore Larussa, il quale ha voluto citare l'esempio della costruzione di una casa, che si comincia dalle fondamenta e non dal tetto. La Suprema Magistratura sta all'ordinamento giudiziario come il tetto ad una casa: la casa si comincia dalle fondamenta. Questo è vero; ma è vero altrettanto che l'architetto, cominciando dalle fondamenta, ha già tutto sott'occhio il disegno della casa che egli sta costruendo. Se noi avessimo già risolta la questione della Suprema Magistratura, comprendo

anch'io che correrebbe la similitudine. Ma la questione è da risolversi; e cominciando la casa dalle fondamenta, si potrebbe correre pericolo di dover rifare da capo il già fatto, se il tetto riuscisse di una forma diversa da quella che ebbe in mente il costruttore della casa. Domando dunque, se non è manifesto che s'inverirebbe l'ordine logico della discussione, facendo precedere questo progetto a quello della Suprema Magistratura.

Voci. Ai voti!

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Prima di tutto, debbo fare una dichiarazione a nome della Commissione, a cui ho l'onore di appartenere; ed è che essa si astiene dal votare sopra la proposta dell'onorevole Borgatti. Per conto mio poi, prego il Senato a considerare questa circostanza; l'onorevole signor Senatore Vigliani come egregio Presidente della Commissione incaricata di esaminare il progetto della Cassazione unica, ha già detto al Senato che la Relazione sarà stampata dentr'oggi, e che quindi potrà esser distribuita domani, e che quindi lunedì potrebbe discutersi il progetto di legge suaccennato; seppure il Senato, tenendo fermo il Regolamento, non esigesse che questa discussione, non avesse luogo se non dopo le 48 ore dalla distribuzione.

Ora, io desidero prima di tutto che il signor Presidente, se lo crede, consulti il Senato se pensa di deflettere da questo rigore del suo Regolamento, in altri termini desidero essere informato se il Senato lunedì discuterà la legge sulla Corte di Cassazione unica o no.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Prendo la parola, non per fare un discorso, ma una semplice dichiarazione. Io ho l'onore di far parte della Commissione sul progetto di legge per l'unica Cassazione, e comprendo bene che per discutere a fondo l'organico di questa Suprema Magistratura, con un'appendice contenente importanti modificazioni a più articoli dei Codici di procedura civile e penale, non saranno forse sufficienti tutte le tornate di questo mese. Ora io prego l'onorevole Ministro Guardasigilli a manifestarmi, se nel caso che il Senato non avesse tempo di passare, dopo la discussione del progetto di legge sull'unica Cassazione, a quella delle modificazioni

all'ordinamento giudiziario, quali sarebbero le conseguenze per l'amministrazione della giustizia. Le riforme sul tirocinio giudiziario, sulla condizione dei pretori, e sulle cancellerie sono di tanta urgenza nell'interesse della moralità degli uffizi giudiziari e della buona amministrazione della giustizia, che ogni minimo ritardo è assai pregiudizievole al prestigio dell'ordine stesso. E se il Senato non avesse di già mostrato il desiderio di vedere chiusa questa discussione, io potrei in poche parole accennare che l'amministrazione della giustizia correzionale deve richiamare l'attenzione del Potere legislativo, per veder raggiunto lo scopo della pronta spedizione dei giudizi, e della efficace repressione dei reati: è la speranza dell'impunità quella che fa crescere i delitti.

Ho voluto fare questa dichiarazione, affinché il Senato vegga fin da ora, che laddove si deliberasse di doversi prima discutere il progetto di legge sull'unica Cassazione, si dovrà senza alcuna interruzione continuare le sedute, per passare alla discussione del progetto sulle modificazioni all'ordinamento giudiziario.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Rispondo subito alla interrogazione mossami dall'onorevole Senatore Miraglia, e nel rispondere non posso che ripetere ciò che ho detto fin dal principio del mio discorso. Io credo che i due progetti di legge sieno urgenti del pari: urgente quello della Cassazione, urgentissimo quello dell'ordinamento giudiziario; ma ritengo che l'uno e l'altro siano affatto separati ed indipendenti fra loro. Ed in questo, mi permetta l'onorevole Senatore Borgatti di ripetere quello che ho già detto: i due schemi di legge hanno per oggetto due cose diverse. L'unificazione della Cassazione è una questione che riguarda il culmine di questa piramide (si tolleri anche a me la metafora), il coronamento dell'edificio giudiziario. Ma sia che questa grave questione si risolva per la Terza Istanza o pel sistema della Cassazione, per una Corte unica o molteplice, occorre provvedere ad altre necessità dell'amministrazione della giustizia; i provvedimenti che furono proposti nelle modificazioni all'ordinamento giudiziario, sono appunto rivolti a questi bisogni speciali della giustizia. Però non ho consentito e non posso consentire alla proposta dell'onorevole Borgatti, considerata come sospensione della legge.

Consento che sia discusso l'attuale progetto, dopo quello della Cassazione, pel motivo che ho fede che il Senato si occuperà dell'uno e dell'altro; e convinto dell'urgenza dell'uno e dell'altro, non si aggiornerà se prima non li avrà esaminati ambedue. Io non posso supporre che vi sia alcuno il quale proponga di discutere l'una prima dell'altra legge, collo scopo di seppellire l'una o l'altra, o ambedue, mediante questo invertimento dell'ordine di discussione. Devo credere invece che l'una e l'altra discussione sarà fatta con quel grande desiderio che ha animato sempre il Senato, di servire alla cosa pubblica ed alla giustizia.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Sebbene io non possa consultare i miei Colleghi perchè non li ho vicini, tuttavia credo di interpretare la loro opinione, come esprimo la mia, dichiarando al Senato che mi asterrò dal prendere parte alla votazione sull'ordine della discussione, e sono persuaso che essi pure imiteranno il mio esempio.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Poggi.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Senatore POGGI. Se il Senato si ritiene abbastanza illuminato dalle cose dette e vuol procedere ai voti, io non intendo di trattenerlo ulteriormente; dichiaro soltanto che mi astengo dal votare.

Senatore MIRAGLIA. Dichiaro che mi astengo anch'io.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Presidente del Senato di proporre la questione in questi termini, cioè non di sospendere l'una legge, perchè non possa essere votata prima dell'altra, ma se il Senato intenda che lunedì si incominci la discussione del progetto di legge sulla Corte di Cassazione.

Senatore BORGATTI. Domando la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Come io non mi lusinavo, facendo la mia proposta, di ottenere il

benevolo risultato che ora mi posso ripromettere, acconsento pienamente alla modificazione proposta dall'onorevole Guardasigilli.

PRESIDENTE. Insiste nella sua proposta sospensiva?

Senatore BORGATTI. Giacchè è stabilito che lunedì sarà posto all'ordine del giorno il progetto di legge sulla Cassazione, non ho più motivo d'insistere nella mia proposta sospensiva, e la ritiro.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti la proposta fatta dall'onorevole Guardasigilli, di porre cioè all'ordine del giorno di lunedì il progetto di legge sulla Corte di Cassazione unica.

Siccome molti Senatori hanno dichiarato di astenersi, affinchè i Segretari possano verificare più facilmente il risultato della votazione, i Senatori che si astengono, sono pregati di uscire dai banchi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anch'io per mia parte m'astengo, e mi rimetto alla prudenza del Senato.

PRESIDENTE. Chi vuole dunque che lunedì si proceda alla discussione del progetto di legge sulla Cassazione unica, si alzi.

(Approvato.)

Comunico ora al Senato il risultato della votazione sul progetto di legge per l'unificazione delle Università di Roma e di Padova.

| | |
|----------------------|-----|
| Votanti | 72 |
| Favorevoli | 58. |
| Contrari | 13. |
| Astenuto | 1. |

(Il Senato approva.)

Il risultato dello squittinio per la nomina di un altro membro alla Commissione incaricata di verificare i titoli dei nuovi Senatori, sarà annunziato lunedì.

I signori Senatori sono convocati per lunedì al tocco negli Uffici, ed alle 2 in seduta pubblica per la discussione del progetto di legge sulla Cassazione unica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)

XL.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — Risultato dello squittinio per la nomina di un membro per la Commissione incaricata della verifica dei titoli dei nuovi Senatori — Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa di 12 milioni di lire per l'istruzione degli uomini di prima categoria delle classi 1850 e 1851 non incorporati nell'esercito, per l'acquisto di nuovo materiale d'artiglieria da campagna e per la costruzione e sistemazione di fabbricati militari — Schiarimenti e proposta d'ordine del giorno del Senatore Menabrea, Relatore — Dichiarazioni del Ministro della Guerra — Accettazione dell'ordine del giorno del Senatore Menabrea — Approvazione dei cinque articoli del progetto di legge — Discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione del Regno — Considerazioni e dichiarazione del Senatore Borgatti — Squittinio segreto del progetto di legge dianzi discusso.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della Guerra, della Marina e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

PRESIDENTE. Annunzio il risultato della votazione per la nomina di un nuovo membro onde completare la Commissione incaricata della verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

Votanti 72, maggioranza 37. Il Senatore Spinola, avendo ottenuto 52 voti, è nominato membro della predetta Commissione.

Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa di 12 milioni di lire per l'istruzione degli uomini di prima categoria delle classi 1850 e 1851 non incorporati nell'Esercito, per l'acquisto di nuovo materiale d'artiglieria da campagna, e per la costruzione e sistemazione di fabbricati militari.

(V. Atti del Senato N. 38.)

PRESIDENTE. Stante la urgenza votata in precedente seduta, viene oggi per prima la discussione del progetto di legge riguardante

l'autorizzazione della spesa di 12 milioni di lire per l'istruzione degli uomini di prima categoria delle classi 1850 e 1851 non incorporati nell'Esercito, per l'acquisto di nuovo materiale d'artiglieria da campagna, e per la costruzione e sistemazione di fabbricati militari.

I Signori componenti l'Ufficio Centrale sono pregati a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

E aperta la discussione generale.

Senatore MENABREA, Relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA, Relatore. Prima che il Senato passi alla discussione degli articoli del presente progetto di legge, io debbo rammentare la circostanza che venne particolarmente rilevata nella Relazione che il vostro Ufficio Centrale ha l'onore di sottoporvi.

Non parlerò della natura delle spese per le quali l'onorevole Ministro della Guerra chiede la somma di 12 milioni di lire. Queste spese sono bastantemente giustificate dalla necessità di trasformare il nostro materiale d'artiglieria, e da quella di provvedere agli alloggiamenti delle truppe, e ai magazzini occorrenti per i

distretti militari. Sono poi giustificate oltreciò dalla necessità di procurare ai soldati del primo e del secondo contingente, l'istruzione indispensabile, affinchè possano essere incorporati nell'esercito, e servire quando occorra.

Ma la questione principale che sollevò alcune osservazioni negli Uffici, è quella circa il modo con cui il Ministero intende far fronte alla spesa dei 12 milioni. Il Senato sa che con una legge del 1866 fu istituita la così detta Cassa militare, la quale riceve i prezzi delle affrancazioni di coloro che vogliono esonerarsi dal servizio militare, e ad un tempo è obbligata a pagare le pensioni per i riassoldati.

Questa legge stabiliva che l'amministrazione di questa Cassa fosse separata da quelle dello Stato, e vigilata da una Commissione composta in parte di membri del Parlamento. Inoltre questa Cassa era tenuta a provvedere in modo che il numero delle affrancazioni non sopravanzasse di più di un decimo quello dei riassoldamenti. Ora che cosa è accaduto nel periodo di 7 anni? Secondo i calcoli riferiti nella Relazione e nei documenti che furono pubblicati, è accaduto che il numero delle affrancazioni superò, in più del limite fissato dalla legge, di circa 4 mila il numero dei riassoldati, per cui l'esercito si trova ad avere circa 4 mila soldati di meno di quello che avrebbe dovuto avere. Ora, siccome il prezzo dell'affrancazione è stato stabilito in 3200 lire, il Ministro della Guerra dice: la Cassa militare deve all'esercito il prezzo di quei quattro mila assoldati circa che non furono incorporati, e propone in conseguenza di ricavare dalla Cassa militare, i dodici milioni di lire corrispondenti.

Questo ragionamento ha una certa apparenza di esattezza; però al vostro Ufficio Centrale parve alquanto specioso. Esso disse: sta bene che la Cassa militare non abbia dovuto pagare quei quattro mila riassoldati, ma ciò non fu per colpa della Cassa militare. Essa è un Ente morale, indipendente, il quale ha i suoi oneri, come i suoi benefizii, ma che può avere anche delle perdite; quindi è un'alea che la Cassa corre e per gli uni e per le altre. Epperciò è parso all'Ufficio Centrale che il Governo non abbia un diritto così chiaro e preciso, di distrarre questa somma di 12 milioni dai fondi della Cassa, senza assumersi la responsabilità degli oneri che alla medesima incombono.

È vero che le condizioni di questa Cassa sono abbastanza prospere, perchè si possa, senza verun pericolo di comprometterne l'avvenire, disporre di detta somma; giacchè, giusta i calcoli fatti, vi è non solamente una somma sufficiente per pagare tutte le pensioni dovute, ma c'è ancora un sopravanzo di 5 o 6 milioni per fondo di riserva, oltre ad un altro residuo di circa 17 milioni sui fondi non impiegati al servizio delle pensioni.

Ma ciò non toglie il diritto alla Cassa di pretendere che tutta questa somma sia riservata per lo scopo dalla legge stabilito. Ora, la legge in uno dei suoi articoli dice che i fondi che non sono pagati per pensioni, saranno impiegati a beneficio dell'esercito, secondo le disposizioni della legge stessa; cioè per il personale militare; e siccome il Governo propone, al contrario, che una parte di detta somma sopravanzante sia impiegata pel materiale, così, senza voler maggiormente discutere la questione di diritto, si scorge che può esservi dubbio circa la retta interpretazione, che il Ministero ha voluto dare alla legge.

Si noti ancora che potrebbe darsi che, coll'andar del tempo la Cassa non fosse più in grado di corrispondere a tutti i suoi obblighi. A cagione d'esempio, avendo essa investito i suoi capitali in fondi pubblici, che sono ora al 400 circa, potrebbe avvenire il caso che la rendita fosse ridotta al 300: onde è evidente che verificandosi questa circostanza, non potrebbe più la Cassa sopperire a' suoi impegni, e che verrebbe ad aver bisogno di quei capitali che il Ministero intende ora destinare agli usi indicati nel presente progetto di legge.

Io non dico che ciò si possa verificare; ma ad ogni modo, rimarrebbe pur sempre la questione di diritto, che in ogni ipotesi si dovrebbe rispettare. Per queste considerazioni il vostro Ufficio Centrale, affine di conciliare tutti gli interessi, sarebbe stato unanime nel proporre il seguente ordine del giorno: « Il Senato riservando i diritti spettanti alla Cassa militare, affinchè siano debitamente tutelati gli interessi affidati alla medesima, passa alla discussione degli articoli della legge. »

Essendo con ciò completamente riservata la questione di diritto, onde rimangano illesi gli interessi de' terzi, il vostro Ufficio Centrale vi

prega, o Signori, a voler suffragare del vostro voto il proposto ordine del giorno.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Premetto anzitutto che io accetto l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale; solamente vorrei esporre al Senato alcune considerazioni, le quali varranno a far risultare una certa qual differenza, benchè più apparente che sostanziale, fra l'interpretazione dell'Ufficio Centrale e quella data dal Ministero, al diritto che possa avere il Governo di prelevare dalla cassa militare la somma di 12 milioni, onde erogarla nelle spese contemplate nel presente Progetto di legge.

L'onorevole Relatore ha già indicato per sommi capi quali siano i diritti e quali i doveri che incombono alla cassa militare. Mi permetta il Senato di ritornare brevemente su questo argomento.

La legge del 7 luglio 1866, nell'istituire questa cassa militare, diede ad essa certi determinati diritti a cui corrispondono altrettanti obblighi. Tra i suoi diritti, anzi, dirò meglio, il principale de'suoi diritti, è quello di incassare i proventi delle affrancazioni. Il prezzo di queste affrancazioni è determinato ogni anno dal Governo, e nel quinquennio passato venne fissato nella somma di L. 3,200, eccetto nel 1866, all'epoca della guerra, che venne stabilito in L. 4000. Quali sono ora gli obblighi che incombono alla cassa militare sul prodotto di questi premi? Essi sono di due specie: il primo di essi è quello di dare una pensione vitalizia a quei militari che acconsentono di rimanero al servizio sotto certe determinate condizioni; pensione che è di L. 300 annue; il secondo consiste nell'obbligo di mantenere il pareggio fra il numero degli affrancati e quello dei riassoldati; e siccome sarebbe pressochè impossibile l'ottenere esattamente questo pareggio, così la legge si accontenta che si raggiunga con una certa approssimazione, come sarebbe di un decimo.

Ora, i diritti che spettavano all'a Cassa militare furono scrupolosamente osservati, e ad essa vennero difatti versati tutti i premi delle concesse affrancazioni, che nel quinquennio salirono a ben 13 mila e qualche centinaio; per contro è dietro circostanze affatto eccezionali il numero dei riassoldamenti fu assai minore, e non salì che ad 8 mila all'incirca; cosicchè mentre la Cassa da una parte riceveva per 13,

dall'altra non dava che l'8, con un avanzo per se stessa considerevolissimo.

Naturalmente la legge non poteva prevedere che si avessero ad avverare tali casi eccezionali; essa ammise tutt'al più che la differenza tra le affrancazioni ed i riassoldamenti potesse variare fra un decimo, e mai che avesse ad arrivare ad un limite così elevato.

Ora, nacque da ciò che la Cassa militare non per causa propria, ma per casi fortuiti, si venisse a trovare con un maggior incasso di 12 milioni e mezzo incirca.

Ma mentre la Cassa militare era così impinguata, chi ne pativa danno? È lo Stato, il quale trovasi presentemente con 4000 soldati di meno; e dico lo Stato e la Nazione e non l'esercito, soltanto per meglio chiarire il concetto che io voglio esprimere, benchè sia difficile fare una distinzione fra l'interesse dello Stato e quello dell'esercito. Ammessa però questa distinzione, ripeto, che chi ebbe a sopportare il danno è lo Stato, il quale dispone di 4000 soldati di meno.

Ciò posto, se la Cassa militare ha percepito 12 milioni e mezzo di lire a carico e col danno dello Stato, mi par logica e naturale la conseguenza che esso cerchi di rivendicare a sè il diritto di disporre di tale somma nello interesse ed utile suo.

A mio modo di vedere, non vi può dunque esser dubbio alcuno che lo Stato non abbia solo il diritto, ma il dovere eziandio di espropriare la Cassa militare per erogare a suo vantaggio ed a vantaggio della Nazione quei 12 milioni di lire, che la Cassa militare possiede per effetto di casi fortuiti, casi che la legge non aveva preveduto.

Un tal diritto nello Stato è naturalmente subordinato alla condizione, che le somme così prelevate si erogino a scopo di natura analoga a quello che si proponeva la Cassa militare. È ciò appunto che s'intende di fare.

Infatti che cosa rappresentano i 4000 uomini di meno che si hanno sotto le armi? Evidentemente una forza minore, di cui lo Stato potrebbe disporre in caso di guerra. Ebbene, impiegando 4 milioni di quella somma, noi ci procuriamo i mezzi onde istruire per tre mesi 40,000 uomini, cosa a cui non sapremmo altrimenti come provvedere. Inoltre con altri 4 milioni noi ci proponiamo l'acquisto di 500 cannoni di nuovo modello, di cui assolutamente

abbisogna la nostra artiglieria, senza tener conto dei fabbricati militari che costruiremo e che ci sono indispensabili.

Ci si dica orase da questi provvedimenti non sia da attenderne per lo Stato e per la vera forza dell'esercito un vantaggio ben maggiore di quello che se si fossero avuti i 4000 riassoldati. E questo è il compenso che il Governo vuol procurare allo Stato ed al paese, e che ha in mira di ottenere coll'approvazione del presente progetto di legge.

Detto ciò, debbo aggiungere che il ragionamento dell'onorevole Menabrea sarebbe giustissimo, se, anzichè applicarsi al caso di un inadempimento involontario di un suo obbligo per parte della Cassa militare, l'avesse riferito ad un altro ragionamento che il Governo avrebbe potuto fare in appoggio alle sue proposte, che pure si prestava al caso.

La Cassa militare, per una serie di fortunate circostanze, dopo aver incassata la maggior parte delle sue somme, le impiegò in cartelle fruttifere del 9 al 10 0/0, giacchè a quell'epoca il tasso della rendita dello Stato era appunto del 50 per 0/0 all'incirca.

In queste cartelle avendo impiegato un capitale di 50 milioni, a un dipresso, fatta anche astrazione dei 12 milioni che ora si vogliono togliere, e che si possono considerare come male acquistati, è facile comprendere che la Cassa militare si trova ad avere una rendita annua superiore d'assai a ciò che ammontano le sue passività, consistenti nelle pensioni vitalizie che è tenuta a corrispondere.

Considerata adunque la Cassa militare sotto il punto di vista bancario e della speculazione soltanto, veggasi in quale favorevole condizione essa si trova; nella condizione cioè di avere una rendita vitalizia di assai superiore al suo passivo; di guisa che di qui a 20 o 30 anni, essendo naturalmente estinte tutte le pensioni, quando fossero contemporaneamente cessati i proventi e gli obblighi, essa si troverebbe ad avere un capitale libero di 50 milioni, anche dedotti i 12 che si vogliono prelevare.

Se il Governo, visto questo stato di cose della Cassa estremamente favorevole, dicesse: io vi domando 5, 6 o 10 milioni, allora io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Menabrea nel rispondere: badate che questo è un vantaggio fortuito che ha avuto la Cassa, vantaggio che si può anche attribuire in parte all'abilità

della sua amministrazione, vantaggio, che ha saputo conservarsi nel mentre che ha soddisfatto a tutti gli obblighi che le erano dalla legge imposti; ed essendo una proprietà essa non deve essere impiegata in altro uso e scopo che quello pel quale la Cassa fu istituita.

Ad un ragionamento simile nulla io saprei rispondere.

Il caso nostro però è ben differente. Trattasi di un istituto creato con un dato scopo, e che, sebbene per cause indipendenti dal fatto proprio, trovasi con un avanzo che legalmente non gli spetta, e che non possederebbe quando fossero state eseguite le condizioni della legge. Di fronte a ciò è diritto, anzi obbligo del Governo di prelevare quei fondi per destinarli ad altro identico fine.

Con tutto questo, come ripeto, io accetto il proposto ordine del giorno, considerando che, come in passato è avvenuto, il numero degli affrancati abbia ecceduto quello dei riassoldati, in questo quinquennio potrebbe succedere precisamente l'opposto, ed allora il Governo sarebbe in obbligo di sovvenire la Cassa, perchè questa si troverebbe con un obbligo superiore a quello che le dà la legge, inquantochè ivi è stabilito che il numero degli affrancati sia pari a quello dei riassoldati. Ma vi è poi da considerare che questo numero dei riassoldati può essere anche limitato a piacimento del Governo. Quelli che pagano per affrancarsi, possono essere 1000, 3000, 10,000 se vuoi, inquantochè è in libertà di tutti il pagare la somma stabilita per affrancarsi; ma non è così dei riassoldati, poichè il numero dei medesimi è stabilito sempre dal Ministro della Guerra.

Ora, quando il numero dei riassoldati venisse a superare quello degli affrancati, in tal caso si restringe e se occorre, si annulla anche interamente la facoltà ai militari di ottenere il riassoldamento; ma siccome questo caso non avverrà, perchè noi abbiamo ancora un margine di 1500 riassoldamenti circa sugli anni precedenti, io credo che non sia neppure il caso di pensare a simili eventualità.

Del resto, questa della Cassa militare è una questione sulla quale si dovrà tra non molto rivenire.

Ho già avuto l'onore, in altre circostanze, così in questo come nell'altro ramo del Parlamento, di addimostrare la necessità in cui

ci troviamo di riformare interamente l'attuale legge sul reclutamento dell'Esercito.

Ebbene, io sono d'avviso che nella circostanza stessa sarà il caso di riformare altresì le basi su cui fondasi la Cassa militare, stabilendola su principii diversi dagli attuali e con nuove norme.

Però quando anche si dovesse continuare nel sistema presente, io credo che nessun inconveniente sia da temersene.

Io accetto quindi, come ripeto, il proposto ordine del giorno, non senza però far presente al Senato che, prima di presentare questo progetto di legge, furono attentamente e ponderatamente studiate tutte le questioni che al medesimo potevano riferirsi; e non è stato se non allora che si ebbe la piena convinzione che la misura di togliere questa somma alla Cassa militare per erogarla in altre spese a beneficio e vantaggio della Nazione, non solo era lecita, ma costituiva un atto doveroso pel Governo, il quale doveva cercar modo che lo Stato fosse in qualche guisa compensato del danno che risentiva dal trovarsi con 4000 soldati di meno.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Giacchè l'onorevole signor Ministro accetta l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, io non avrei nulla da aggiungere a quanto dissi precedentemente.

Solamente non vorrei che rimanesse nel Senato l'idea che la Cassa militare non abbia fatto il suo dovere.

Non è la Cassa che fu colpevole della mancanza di 4000 riassoldati di cui è deficiente l'esercito; la responsabilità cadrebbe sempre sull'Amministrazione, che non ha creduto o potuto fare maggior numero di riassoldati. D'altronde debbo notare che l'onorevole Ministro, il quale non solo è un abilissimo generale, ma anche un distinto matematico, ha applicato molto largamente il noto principio della *trasformazione delle forze*, poichè egli intende trasformare gli uomini in cannoni.

Ciò non ostante, l'Ufficio Centrale si appaga per ora delle ragioni esposte dal signor Ministro, tenendo conto della suprema necessità in cui siamo di provvedere prontamente a tutte le domande che il Ministro fa pel bene dell'esercito.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io mi associo interamente alla dichiarazione dell'onorevole Menabrea: forse mi sono male espresso; è certo che non fu mai nell'intenzione mia di far colpa alla Cassa militare che non abbia adempiuto ai proprii doveri; ho detto soltanto che essa non ha potuto soddisfare alle prescrizioni della legge, ma per circostanze affatto eccezionali e ad essa estranee. Ed invero chi dello stato attuale abbia minor colpa, è certo la Cassa militare. Se colpa e torto c'è, al Ministero piuttosto, ma non alla Cassa militare va esso attribuito.

La Cassa non fa che registrare gli affrancati e riassoldati nel numero che sono dal Ministero ammessi. Del Ministero adunque è la colpa, se tra gli uni e gli altri non fu ottenuto il pareggio, sebbene vi siano casi di forza maggiore, e quello di cui ci occupiamo è appunto uno, che fanno sì che il torto sia di nessuno. Ben volentieri adunque io mi associo a quanto disse l'onorevole Senatore Menabrea a favore di essa Cassa, la quale, mi piace aggiungere, se è stata amministrata, con fortuna, in gran parte è pure dovuto all'abilità de'suoi amministratori lo stato prospero in cui si trova; e quand'anche il numero dei riassoldati corrispondesse esattamente a quello degli affrancati, e fosse così interamente raggiunto il pareggio voluto dalla legge, essa si troverebbe pur egualmente sempre in favorevolissime condizioni, e ciò in grazia appunto del provvido e sapiente impiego che si seppe fare dei capitali di essa, e del modo intelligente con cui fu amministrata.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, porrò ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, di cui do lettura.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'ordine del giorno, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Nessuno più domandando la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa a quella degli articoli. Rileggo l'art. 1:

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 12 milioni, delle quali:

a) Lire 4 milioni per l'istruzione militare delle seconde parti del contingente di prima categoria delle classi di leva 1850 e 1851;

b) Lire 4 milioni per fabbricazione di nuovo materiale d'artiglieria da campagna;

c) Lire 4 milioni per costruzione e sistemazione di fabbricati ad uso militare.»

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'art. 1°.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. La somma di 4 milioni di cui all'articolo precedente per l'istruzione delle seconde parti del contingente della prima categoria delle classi 1850 e 1851 è aggiunta al bilancio della guerra per l'anno in corso, e verrà con regio Decreto ripartita tra i capitoli 4, 11, 13 e 14 del bilancio stesso. »

(Approvato.)

« Art. 3. Della somma di lire 4 milioni di cui all'art. 1°, per fabbricazione di nuovo materiale d'artiglieria da campagna e relative spese di trasporto, 2 milioni sono aggiunti in apposito capitolo alla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'anno in corso, e gli altri 2 milioni saranno analogamente iscritti al detto bilancio per l'anno 1873. »

(Approvato.)

« Art. 4. Della somma di lire 4 milioni per costruzione e sistemazione di fabbricati militari, 2 milioni sono aggiunti in apposito capitolo alla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'anno in corso, e gli altri due milioni saranno analogamente iscritti al detto bilancio per l'anno 1873. »

(Approvato.)

« Art. 5. Lire 12 milioni del capitale della Cassa militare, istituita dalla legge 7 luglio 1866, saranno versate al Tesoro come entrata straordinaria dello Stato, ed a rate trimestrali di lire 1,500,000.

» Il primo versamento sarà fatto il 1° luglio 1872, l'ultimo versamento sarà fatto il primo aprile 1874. »

(Approvato.)

Ora si farà l'appello nominale per la votazione a squittinio secreto sull'intero progetto di legge.

Le urne rimarranno aperte a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

Discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

(V. *Atti del Senato*, N. 27.)

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

E prima di tutto domando all'onorevole Ministro se accetta le modificazioni fatte dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome quelle modificazioni non sono che emendamenti a varii articoli del progetto presentato dal Ministero, acconsento si dia lettura del testo modificato dalla Commissione, riserbandomi man mano che verranno in discussione gli articoli emendati, di sottoporre al Senato le mie osservazioni.

PRESIDENTE. Se il Senato lo crede, si darà lettura del progetto cogli emendamenti introdotti dalla Commissione.

(I Senatori, Segretari, Chiesi e Beretta danno lettura del progetto di legge.)

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. La parola è all'onorevole Senatore Borgatti. Senatore BORGATTI. Signori Senatori.

Io sorgo oggi con qualche trepidazione temendo di apparire indiscreto, dopo di avervi trattiene, forse più del bisogno, nella seduta passata, e dopo di essere stato da voi onorato della più benevola attenzione. Vi avrei dispensato di buon grado dall'incomodo d'ascoltarmi di nuovo, se in questa questione, come avrete veduto dalla dotta ed elaborata Relazione dell'onorevole Senatore Tecchio, non mi fosse assegnata una parte tutta speciale ed individuale. Ed a questo proposito, onde attenuare l'impressione che si sarà in Voi destata al vedermi solo in una Commissione la quale raccoglie personaggi di tanta autorità, e per la posizione che occupano, e per la fama del loro sapere, io credo di poter affermare preventivamente, che nella discussione degli articoli forse non sarò solo; e questo avverrà non già per merito mio, non già perchè gli argomenti miei abbiano potuto operare una felice conversione in taluni degli onorandi miei Colleghi della Commissione, ma perchè nel seno della Commissione stessa avvi chi ha dato motivo coi proprii studii all'articolo 21 del progetto ministeriale, e che forse dimanderà, prima di me, che l'articolo stesso sia ampliato,

onde l'ordinamento della Suprema Magistratura in Italia riesca conforme agli ultimi progressi fatti da questa istituzione presso gli Stati liberi d'Europa.

Debbo inoltre premettere un'altra avvertenza.

Nel corso delle considerazioni che mi accingo a sottoporre all'autorevolissimo vostro giudizio, Signori Senatori, se avrò la fortuna anche questa volta di meritarmi la vostra longanime attenzione, dovrò spesso usare le parole *Cassazione* e *Terza Istanza*. E poichè le parole debbono essere l'esatta significazione delle proprie idee, così io stimo opportuno di avvertire che quando dirò *Cassazione*, intenderò di significare il concetto di coloro, i quali vogliono una Suprema Magistratura unica, nella forma esclusiva della Cassazione francese; e quando dirò *Terza Istanza*, intenderò di esprimere il concetto di coloro i quali, non ammettendo la necessità di un' unica Suprema Magistratura, vogliono la Terza Istanza molteplice, o le Terze Istanze, come meglio si ama di appellare questo supremo grado di giurisdizione.

E quest'avvertenza tornerà opportuna anche perchè io credo che, fra coloro i quali, ammettendo, almeno per riguardo allo stato attuale della nostra legislazione, la necessità di un' unica Suprema Magistratura, o nella forma della Cassazione, o nella forma di una Terza Istanza unica, o in una forma mista, non è difficile, a mio avviso, un accordo. Io lo credo anzi facile; e credo che da cotesto accordo soltanto possa derivare la soluzione di questa questione, che pende insoluta da 12 anni sul nostro capo.

E ad agevolare il conseguimento di questo scopo, credo pure che importi conoscere la genesi, dirò così, onde questa questione si è svolta; i fatti che si sono opposti alla sua soluzione, e la via che l'esperienza stessa del passato ci addita.

Se il Senato adunque me lo permette, io mi accingo ad un esatto ed imparziale esame dei precedenti più importanti di questa lunga e complicata questione, e domando di poterlo fare con quella rispettosa franchezza che si conviene alla sincerità dello scopo che tutti, Governo e Parlamento, vogliamo raggiungere.

Fatte queste avvertenze, vengo senz'altro all'argomento.

Si è detto, e con ragione, che i sostenitori delle Terze Istanze non sono concordi sul modo

onde innestare questo sistema negli ordini attuali ed allo stato presente della nostra legislazione essenzialmente unificatrice; ma, per essere imparziali, bisogna pur dire con eguale ragione che anche i fautori della Cassazione non sono d'accordo sugli attributi fondamentali, sugli uffici essenziali, e perfino sulle origini storiche di questa istituzione. Ed invero; non erano appena pubblicati i codici e le leggi della così detta *unificazione legislativa* del 1865, che si dubitava e si discuteva non già per la scelta fra la Cassazione o la Terza Istanza; ma si dubitava e si discuteva degli attributi più elementari della Cassazione stessa, e perfino di quello della sua *unicità*, che insino allora era stato reputato indiscutibile. E voi lo vedete, o Signori, dai due documenti ministeriali, che ci stanno sott'occhio ai numeri 5 e 6 degli Allegati. Nel primo di essi, in fatto, fra i *quesiti proposti dal Ministro Guardasigilli alla Commissione istituita per preparare un progetto di legge intorno all'ordinamento della Corte di Cassazione o di altra Suprema Magistratura del Regno*, s'incontrano i seguenti, de' quali prego il Senato a permettermi di dar lettura, poichè dovrò spesso ricordarli nel seguito del mio discorso.

« Questo Tribunale di Cassazione DOVRÀ essere UNICO per tutto il Regno? »

« POTRÀ ESSERE ALMENO diviso in Sezioni stabilite IN SEDI DIVERSE, le quali, rinnovandosi in ogni anno, possano ad un tempo avvicinare la giustizia ai litiganti, e mercè l'avvicendamento stesso di coloro che le compongono, mantenere l'uniformità della giurisprudenza? »

« Ove la Cassazione sia divisa in Sezioni ISTITUITE IN SEDI DIVERSE, ciascuna di esse avrà eguali attribuzioni, o ne verranno riservate alcune a quella che è stabilita nella sede del Governo, la quale sezione vorrà considerarsi come il centro di tutte le altre? »

« QUALORA la Cassazione sia UNICA, dovrà DI NECESSITÀ essere istituita nella sede del Governo e del Parlamento, o POTRÀ MEGLIO stabilirsi in altro luogo del Regno? »

« SE la Cassazione sarà UNICA, l'unificazione dovrà essere ordinata ed attuata SUBITO, o CONVERRÀ MEGLIO conservare PER ALCUN TEMPO le Corti supreme ATTUALMENTE esistenti, SE NON ALTRO per risolvere gli affari pendenti, e giu-

dicare dei ricorsi che si riferiscono alle precedenti legislazioni? »

« Sia UNICA O MOLTEPLICE O DIVISA IN SEZIONI, quale sarà l'ordinamento della Corte di Cassazione, E QUALI LE SUE ATTRIBUZIONI, sì nelle materie civili, che nelle materie penali? »

Voi vedete, o Signori, come, ammesso il sistema della Cassazione, ogni più elementare attributo di questo sistema diventasse argomento di dubbio e di disputazione, e s'inclinasse a cercar modo di conciliare sotto una forma qualsiasi lo stato attuale di cose col sistema della Cassazione, per quella forza occulta, che ha contrastato fin qui alle più rette intenzioni ed ai più leali propositi, come si farà viepiù palese della serie dei fatti, che, continuando, verrò esponendo.

E nell'altro documento posto al numero 6 degli Allegati, che è una circolare del Ministro di Grazia e Giustizia ai Primi Presidenti ed ai Procuratori Generali presso le Corti di Cassazione e di Appello, si legge:

« La Camera dei Deputati, nella seduta del 21 febbraio 1865, votava un ordine del giorno, accettato dal Ministero, COL QUALE invitava il Governo a studiare e presentare nella ventura Sessione un progetto di legge INTORNO ALL'UNITÀ O PLURALITÀ ED ALLA SEDE dell'a Corte di Cassazione, o per altro diverso ordinamento della Suprema Magistratura del Regno. »

Qui pure, per lo scopo a cui sono rivolte le mie considerazioni, non posso dispensarmi dal notare di volo che l'ordine del giorno del 21 febbraio 1865, che pure ci sta dinanzi al numero 1 degli Allegati, non dice tutto ciò che la circolare ai Primi Presidenti ed ai Procuratori Generali gli fece dire: in esso non si parla punto nè poco della sede, e tanto meno della unità o pluralità delle Cassazioni.

L'ordine del giorno del 21 febbraio 1865 pose la questione nei soli termini in cui poteva esser posta. Ordinare cioè la suprema magistratura secondo il sistema della Cassazione, o secondo un sistema diverso. La circolare non poteva adunque tirar da quell'ordine del giorno la questione fra l'unità e la pluralità della Cassazione, anche perchè, come si legge perfino nella pagina 26 del fascicolo di questi stessi Allegati, dare la preferenza al sistema della Cassazione, è dire ad un tempo che essa deve essere unica.

Voi non troverete infatti, o Signori, in tutta la lunga discussione che finì appunto coll'ordine del giorno del 21 febbraio 1865, un solo oratore, che difendendo il sistema della Cassazione, non si affrettasse a dichiarare che essa doveva essere *unica*, e che la sua *pluralità* è assurdo così strano ed inaudito, da non meritare tampoco il nome di questione.

Ben disse pertanto l'onorevole Ministro Raeli, nella Relazione che precede il progetto di legge da lui presentato di iniziativa al Senato, nella tornata del 29 dicembre 1870, che « ammesso il sistema della Cassazione, la sua *unicità* non può venire posta in controversia. L'uniformità di giurisprudenza non può evidentemente essere confidata che ad una sola magistratura; e il costituirne più d'una, sarebbe in vero, come fu detto argutamente, la NEGAZIONE, O MEGLIO LA CONDANNA della Cassazione. »

Ed un'altra contraddizione sugli attributi fondamentali della Cassazione voi la riscontrate, o Signori, nello stesso attuale progetto ministeriale. Infatti all'art. 2 la Corte di Cassazione è stabilita nella sua vera forma esclusiva, ed è dichiarato, che essa *non conosce del merito delle cause*; ed all'art. 21 invece è dichiarato il contrario, essendo stabilito che in qualche caso può PRONUNCIARE *anche nel merito*.

Contraddizione che è sembrata sacrilega ai difensori più ortodossi della Cassazione; laddove a me è sembrata e sembra accorta e felice, siccome quella che apre la via ad una opportuna conciliazione fra le due opposte opinioni.

Eguale una contraddizione, sugli uffici essenziali della Cassazione si scorge nella Relazione che precede il progetto Ministeriale.

Alla pagina 9 infatti si afferma che la Corte di Cassazione compie l'ufficio di *vegliare alla custodia dei limiti di tutti i poteri, mantenendo fra loro quella divisione che costituisce l'essenza dei Governi liberi*.

Laonde, per queste parole della Relazione, si direbbe che la Cassazione sembra fatta appositamente per la risoluzione non tanto dei conflitti di *giurisdizione* fra le autorità giudiziarie, quanto dei conflitti di *attribuzione* tra le autorità governative e le autorità giudiziarie.

Ma invece alla pagina 36 della Relazione stessa si accenna alla probabile istituzione di un'altra Corte Suprema, *mista dell'uno e*

dell'altro ordine, a cui, come ivi si asserisce, potrebbe meglio spettare la risoluzione dei conflitti di attribuzione.

Così, quando ciò avvenisse, come non avverrà, invece di semplificare e di fare quelle economie che la opinione liberale del paese ed i contribuenti ci domandano concordi, noi avremo sulla stessa materia dei conflitti due Corti Supreme; una per i conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie, ed una per i conflitti di attribuzione fra il potere governativo ed il potere giudiziario; mentre sta scritto nella Relazione Ministeriale, che ufficio principale della Corte di Cassazione, quello si è di *vegliare alla custodia dei limiti di tutti, si noti bene, di tutti i poteri.*

Riguardo poi alle origini storiche della Cassazione, mette conto di avvertire che non è mancato perfino chi, tratto o da vaghezza d'erudizione, o da desiderio di procacciare alla Cassazione anche il pregio dell'antichità, si è studiato di farne risalire le origini alla legislazione romana, intrecciando uno di quei lavori a mosaico, mi si passi la figura, onde si riesce qualche volta ad orpellare di vero il più manifesto paradosso.

Ed infatti mi ricordo qui opportunamente di un vecchio giureconsulto romano dottissimo, il quale viveva al tempo in cui io era allo studio di giurisprudenza in questa Metropoli, e che, chiamato, per ragione d'ufficio, ad illustrare il Titolo 2° del libro 22 dei Digesti, era riuscito, connettendo insieme diversi frammenti di quel Titolo con altri tolti da altri Titoli e libri diversi dei Digesti, e commentandoli ingegnosamente colla scorta di monumenti storici contemporanei, era riuscito, ripeto, a dimostrare con una tal quale apparenza di verità che la prodigiosa forza motrice del vapore fu dai Romani non solo conosciuta, ma ben anche applicata ai trasporti di terra e di mare.

Se non che, fatti accorti i più autorevoli fautori della Cassazione che non è con siffatte argomentazioni che si possa riuscire ad una conclusione seriamente discutibile, circoscrivono ora ogni sforzo sul terreno politico, e vengono dichiarando e sostenendo che la Cassazione, secondo lo spirito primitivo nella sua fondazione, non è un istituto giudiziario, ma un istituto politico, in cui *si commenta, come essi si esprimono, non meno la unità legislativa che l'unità politica dello Stato; e che per necessaria con-*

seguenza, essa deve decidere *soltanto* nell'interesse della legge, lasciando all'autorità giudiziaria propriamente detta l'ufficio di applicare le massime di diritto che la Cassazione da un punto unico e culminante viene dettando sovraneamente: che dovendo la Cassazione *vegliare alla custodia dei limiti di tutti i poteri*, è di sua natura un supremo potere politico moderatore o regolatore, incompatibile con un Governo assoluto, ma necessario in un Governo libero, onde mantenere tra loro equabilmente divisi i tre grandi poteri, che costituiscono la base di ogni libero reggimento.

Posta in questi termini la questione, colle parole stesse adoperate dai più autorevoli fautori della Cassazione, riesce anche più facile, a mio avviso, dedurne una conseguenza interamente opposta a quella che essi ne traggono. Infatti, in un Governo assoluto, dove tutti i poteri si concentrano e confondono nella persona del Sovrano, io comprendo assai bene che l'istituzione di un Supremo Magistrato, il quale, con talune forme e cautele, è per delegazione sovrana autorizzato ad usare quelle facoltà straordinarie, che il Sovrano potrebbe usare da se stesso senza alcuna solennità di rito, sia una preziosa garanzia ed un primo passo dalla monarchia dispotica alla monarchia temperata. Tale fu in origine la Segnatura Romana, la quale, com'è noto, altra era di Grazia, altra era di Giustizia; e tali furono pure altre Supreme Magistrature di genere consimile.

Ma in una monarchia rappresentativa, dove la sovranità può dirsi divisa in tre grandi poteri, ciascuno dei quali deve essere non solo separato, ma ancora indipendente dagli altri, io non comprendo davvero come si potrebbe avere una garanzia nella creazione di un quarto potere politico, il quale, per ciò solo, verrebbe ad alterare il patto costituzionale e a perturbare la necessaria armonia dei tre poteri fondamentali costituiti. E quando fosse mantenuto al Governo il diritto di nomina dei funzionari di questo quarto potere, si renderebbe esso tanto più pericoloso, come strumento del potere esecutivo in pregiudizio degli altri poteri costituzionalmente stabiliti.

Nel Belgio infatti, il solo degli Stati liberi di Europa, che abbia accolta e mantenuta la Cassazione francese, la pericolosa autocrazia di questa istituzione è stata, prima di tutto, temperata coll'elemento elettivo introdotto nella

nomina dei suoi magistrati. Poi essa è ivi resa vieppiù indipendente dal potere esecutivo per la stessa Carta costituzionale, mercè la quale la Cassazione non solo, ma tutta la Magistratura del Regno, esercita il suo potere per mandato diretto della Nazione, come nota il *Bivord*.

I fautori della Cassazione sono tuttavia nel vero quando affermano che l'ufficio più essenziale di questo istituto, è quello proprio di un supremo potere politico *moderatore o regolatore*, la cui origine non risale oltre il 1790. Inspirato cotesto istituto ad un concetto generale e sistematico di controllo e di diffidenza, e ad un sentimento di reazione verso gli antichi Parlamenti, la Costituente e la Convenzione, il Consolato e l'Impero stimarono di potere con esso, e mediante l'altro organo politico, il Pubblico Ministero, tenere a freno la magistratura, o, diciamolo pure coi termini proprii, incatenarla al potere politico.

Insomma, per riassumere in breve tutto ciò che concerne il carattere fondamentale, e le origini storiche della Cassazione, essa è una di quelle supreme chiavi di volta, nelle quali la grande rivoluzione francese sperò di accentrare e di congegnare solidamente tutto quell'edificio simmetrico e dispotico, dal quale, come osservò saviamente il *Datby*, non si sarebbe potuto staccare una sola particella senza che ne crollasse l'intero edificio. E noi lo abbiamo veduto crollare davvero quell'edificio più per un proprio vizio intrinseco e per la esagerazione delle sue forme dispotiche ed accentratrici, che per le vittorie delle armate tedesche.

Di ciò non hanno tenuto conto coloro i quali decantano tuttavia i successi della Cassazione in Francia, dimenticando che, anche nel concetto loro, la Cassazione non è un istituto giudiziario, ma è invece un istituto politico inseparabile da tutto il sistema di ordinamento interno, i cui successi in Francia sono ora troppo noti, perchè noi possiamo cullarci su essi, e nutrire le illusioni proprie di altri tempi e di altre circostanze.

Dirò di più che coloro i quali continuano ad illudersi in siffatta maniera, distratti da altre cure e da altri studi, non hanno forse potuto seguire il movimento della pubblica opinione in Francia; non hanno avuto campo di meditare sui tanti libri che colà furono pubblicati, specialmente in questi ultimi dieci anni, ciascuno dei quali conteneva il funesto pre-

sagio di ciò che sarebbe accaduto, e che poi accadde pur troppo; non hanno potuto scorgere che i pubblicisti di tutti i partiti, gli uomini di Governo, e l'Imperatore stesso perfino, in più occasioni, e particolarmente alla riapertura delle Camere nel febbraio del 1865, confessarono e proclamarono che nelle istituzioni dell'Impero, in tutto l'ordinamento interno, in tutta la legislazione francese, era latente il verme roditore; che eccessiva era la unificazione, eccessiva l'ingerenza del Governo, eccessiva l'azione della legge; che bisognava affrettarsi a correggere siffatti errori mediante un prudente e graduale discentramento.

E questo fu pure il programma politico-amministrativo onde col discorso della Corona venne inaugurata la prima legislatura del Regno Italiano.

E questo è stato pure l'intendimento col quale l'onorevole Presidente del Consiglio opportunamente presentò, non ha molto, nell'altro ramo del Parlamento, alcune savie riforme alla legge comunale e provinciale.

E dopo tutto ciò vorremo noi continuare a celebrare le lodi della Cassazione con le stesse forme, ora inusitate, con quelle frasi pompose, con quella rettorica vuota di realtà, che è pur essa riconosciuta siccome una delle cause che hanno accelerata la rovina della Francia, come lo dichiarò apertamente lo stesso attuale Presidente della Repubblica francese, all'Assemblea nazionale il primo di marzo dell'anno scorso, e come lo hanno proclamato e lo proclamano in coro i giornali più autorevoli d'Europa, e perfino quelli della Francia stessa?

Non basta. Tutti gli Stati liberi e meglio ordinati d'Europa, accettando dalla Francia l'*unicità* della Suprema Magistratura, ne hanno rigettata la forma, o, per meglio dire, hanno corretto sostanzialmente l'istituto della Cassazione. E noi, che ultimi ci accingiamo a fare una legge su questa materia, vorremo noi stabilire la Suprema Magistratura proprio nella forma primitiva del 1790, come se nulla fosse accaduto di straordinario in questi ultimi 82 anni, e quasi si trattasse di un'istituzione dogmatica, destinata con la sua immobilità a sfidare il corso dei secoli, e la necessaria mutabilità e progressiva perfettibilità di tutte le umane istituzioni?

Vediamo ora quali vicende abbia percorso la Cassazione in Italia dal 1859 in poi, e cerchiamo

anche dall'esperienza di questi 12 anni di trarre qualche opportuno ammaestramento.

È noto come fin dalle prime annessioni fosse da noi adottato quel sistema, che non a torto del tutto fu da taluni appellato sistema *li-vellatore*, mercè il quale, confondendosi troppo spesso l'unità politica colla unificazione civile ed amministrativa, e l'unificazione stessa colla uniformità, furono rovesciati istituti locali, e perturbati interessi, che potevano essere rispettati non solo senza pregiudizio, ma con vantaggio anzi della stessa unità politica. Ma riguardo alla Cassazione le cose procedettero in senso inverso; imperocchè di quest'istituto essenzialmente *unificatore*, legato necessariamente al sistema legislativo ed organico già prescelto, parve che si volesse fare piuttosto un espediente politico, od un mezzo per compensare certe cospicue località di danni patiti e di vantaggi perduti. Laonde avvenne che la Cassazione fu traslocata dapprima da Torino a Milano, sebbene essa non potesse ancora estendere colà le sue competenze, poichè le si oppose la legislazione austriaca tuttora vigente in quella Provincia; poi quando Torino perdetto la Capitale, le si restituì, quasi in compenso, la Corte di Cassazione. Parve che Firenze, divenuta Capitale, potesse fare a meno della Cassazione; e quindi si stabilì di abolirla a Firenze.

Venne intanto la discussione per l'unificazione amministrativa e legislativa del 1865. Nell'altro ramo del Parlamento bastarono otto tornate per discutere ed approvare in fascio tutti i Codici e tutte le leggi di *unificazione legislativa*. Ma quando la discussione toccò la Cassazione, le cose mutarono, e sorsero allora quelle difficoltà che non si erano incontrate nella discussione dei Codici e delle Leggi organiche.

I difensori della Cassazione si affrettarono a dichiarare che essa doveva esser *una*; ma dissero ad un tempo che la unificazione delle Cassazioni esistenti era un fatto molto grave; quasi che non fosse stato un fatto molto più grave la precipitata unificazione dei Codici e delle Leggi organiche. E soggiunsero che a questo fatto grave bisognava apparecchiare la pubblica opinione; come se la pubblica opinione fosse stata apparecchiata a quella *moltiplicità di Codici e di Leggi organiche*, le quali, siccome si espresse argutamente un oratore in quella circostanza, *vennero a riversarsi inaspettatamente*

sulle popolazioni italiane. Si discusse per ben tre tornate (il 19, 20 e 21 febbraio) su queste difficoltà e poi si finì, l'ho da dire? che invece delle tre Cassazioni proposte dal Ministero, se ne vollero quattro; e la ragione che si addusse fu questa: che essendo appunto la pluralità della Cassazione un assurdo enorme, quanto più grande era questa enormezza, tanto più presto sarebbe essa cessata. Ma da quel di trascorsero già sette anni, e la enormezza continua e continuerà ancora per qualche tempo, se noi approveremo l'art. 33 del progetto in discussione.

Non basta ancora, o Signori. La discussione del 1865 finì, come vedemmo, coll'ordine del giorno del 21 febbraio 1865, giusta il quale Governo e Parlamento si riservarono di deliberare sulla questione fra il sistema della Cassazione ed un sistema diverso; locchè val quanto dire, che era riservata anche la questione della Terza Istanza. Ma, in contraddizione di questa riserva, furono promulgati ed eseguiti i Codici e le Leggi organiche, ordinate tutte al sistema della Cassazione, e fu abolito il Tribunale di Terza Istanza in Lombardia, come già era stata abolita la Terza Istanza negli ex-Ducati, nelle Romagne, nell'Umbria e nelle Marche; e come fu abolita l'anno scorso a Venezia ed a Roma, all'indomani di un impegno formalmente assunto dal Governo e dal Parlamento, di mantenere impregiudicata la questione fra la Cassazione e la Terza Istanza, fino ad una nuova legge sull'ordinamento della Suprema Magistratura. Non basta ancora, o Signori: l'ordine del giorno del 21 febbraio 1865 poneva l'alternativa fra la Terza Istanza e la Cassazione; ma poco dopo, e precisamente il 10 d'agosto dello stesso anno, venne presentata al Governo del Re nonchè ai due rami del Parlamento una petizione, abilmente compilata, colla quale, in nome di una cospicua metropoli del Regno, ricca di patriottismo e celebre per le sue tradizioni di sapienza civile, si dichiarava e protestava di non volere nè la Terza Istanza, nè la Cassazione unica.

Non la Terza Istanza, perchè, come si disse letteralmente in quella petizione, che ho sott'occhio, la Terza Istanza è un istituto « vizioso, retrivo ed indegno de'la civiltà dei tempi; » non la Cassazione *unica*, perchè « l'unità della Corte di Cassazione non è necessaria, essendo falsa la credenza che alla Cassazione appar-

tenga l'ufficio di stabilire una giurisprudenza uniforme; che l'uniformità della giurisprudenza fu uno dei sogni della rivoluzione francese, e che è cosa non solamente vana, ma eziandio pericolosa; che si possono avere però diverse Corti di Cassazione e collocarle nelle città più cospicue, senza cadere nell'errore di coloro, che, per non privare Napoli, Firenze, Torino e Palermo dell'onore di un Supremo Collegio, ricorrono alle Corti di Terza Istanza e corrompono gli ordini giudiziari moderni. Che se, a dispetto della sana ragione e dell'esperienza, si anteponga ad ogni altra cosa l'uniformità della giurisprudenza e l'unità della Cassazione (dunque l'unità della Cassazione perfino, secondo questa petizione, è cosa contraria alla sana ragione e all'esperienza), anche in siffatta ipotesi la sua attuazione (l'attuazione cioè della unità della Cassazione) sarebbe immatura. »

E qui la petizione prosegue con una serie di considerazioni dedotte dalle speciali condizioni d'Italia, e da motivi di convenienza politica e via via.

Due Ministri, come risulta dalla pagina 38 del fascicolo degli *Allegati*, fecero eco a quelle considerazioni, le quali spiegano ancora la ragione delle sottili investigazioni proposte in forma di quesiti col documento, che sta nel N. 5 degli *Allegati*, di cui toccai al principio del mio discorso.

Non è ancora qui tutto, signori Senatori. Dopo quel tempo, poichè incalzava vieppiù l'urgenza di far cessare uno stato di cose, che non era decoroso nè pel Governo nè per il Parlamento, tre progetti di legge furono presentati successivamente, per l'unificazione della Suprema Magistratura, dagli onorevoli Ministri De Filippo e Raeli: l'ultimo dei quali progetti, portato dinanzi al Senato e poscia ritirato, diede luogo alla notissima discussione dell'anno scorso, la quale finì in Senato coll'ordine del giorno del 23 marzo 1871.

Nella tornata trascorsa io vi esposi già, o Signori, i diversi incidenti di quella discussione e le fasi successive; laonde per non abusare più oltre della benigna indulgenza vostra, io non ripeterò qui le stesse cose dette nella precedente tornata, alle quali mi riporto; e dimanderò piuttosto qual sia la conseguenza che dobbiamo dedurre da questo lungo e tortuoso cammino che abbiamo percorso. Forse l'animo deliberato di non arrivare mai alla mèta? No, o Signori.

Noi dobbiamo invece dedurre e confessare che vi ha una forza occulta, superiore alla volontà nostra, la quale ci fuorvia nostro malgrado, e rende i nostri propositi stranamente assurdi e contraddittorii. Ma come uscire adunque da questo interminabile ed intricato laberinto? L'uscita ci è additata, a parer mio, dall'ordine del giorno del 23 marzo dell'anno scorso, il quale, proposto dall'onorevole Senatore Menabrea, fu votato dal Senato, ed accettato perfino, come termine di conciliazione, dal compianto Senatore De Foresta, il quale in quella circostanza aveva strenuamente difesa la Terza Istanza molteplice.

Io prego il Senato di permettermi di leggere testualmente quest'ordine del giorno onde averne presenti i termini precisi:

« Il Senato invita il Ministero a presentare, non più tardi del principio della prossima Sessione parlamentare, un progetto di legge per l'istituzione di una *Corte Suprema di Giustizia* UNICA per tutto il Regno. »

Qui, come ognuno vede, è stabilita la unicità della Suprema Magistratura; dunque è esclusa la Terza Istanza molteplice. Ma vede ognuno ad un tempo, che l'unicità della Suprema Magistratura è stabilita nella forma di un Tribunale Supremo di Giustizia; dunque è esclusa la Cassazione: esclusa cioè la Suprema Magistratura in quella forma circoscritta da dighe insormontabili, per le quali, in una medesima questione di diritto civile e privato, altro è il criterio per applicare una massima di diritto, amministrando la giustizia nell'interesse privato, rappresentato dai litiganti; altro è il criterio per stabilire la massima stessa, nell'interesse generale della società, rappresentato dalla legge. Distinzione sottile troppo e troppo pericolosa, donde deriva uno dei germi di quel socialismo dispotico, che or sotto forma Repubblicana, or sotto forma Cesarea, si è radicato in tutta la legislazione francese.

Una ragione di più adunque perchè noi dobbiamo preferire l'istituzione della Suprema Magistratura nella forma stabilita dall'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Menabrea, il quale risponde ad un tempo e al progetto del Ministero, e agli studi preparatorii di questo progetto, e al progressivo perfezionamento onde l'istituzione della Suprema Magistratura si venne successivamente svolgendo negli Stati liberi e meglio ordinati d'Europa.

Risponde al progetto ministeriale in discussione; ed infatti, come già ebbi l'onore di avvertire, coll' art. 21 di detto progetto sono tolti i vincoli onde l'istituzione della Suprema Magistratura era stata inceppata all'art. 2. È la Cassazione che si trasforma, per l'art. 21, in Tribunale Supremo di Giustizia; è, in conclusione, un nuovo sistema, opposto alla Cassazione, che viene iniziato e che la bontà propria, il tempo, e le circostanze feconderanno e prepareranno ad una applicazione più ampia e compiuta.

Dissi che l'istituzione della Suprema Magistratura, nella forma stabilita dall'ordine del giorno Menabrea, risponde agli studi preparatorii del progetto ministeriale. Voi avete sotto l'occhio, signori Senatori, le risposte date dalla Magistratura del Regno ai quesiti del Ministero. Or bene, se voi sommate insieme le risposte favorevoli alla Terza Istanza *molteplice* e quelle contrarie alla istituzione di una Suprema Magistratura *unica* nella forma della Cassazione, la conclusione prepondera forse per l'istituzione di una Suprema Magistratura *unica* nella forma di un *tribunale di giustizia*. Ed a questa conclusione venne egualmente la Sotto-Commissione incaricata di presentare un progetto di legge in conformità dell'ordine del giorno del 21 febbraio 1865, la quale, nella sua Relazione *riservata ai soli Membri della Commissione*, come risulta dall'esemplare stampato che io conservo, così si esprimeva:

« Determinate le attribuzioni di questo gran Collegio GIUDIZIARIO, parvo alla Sotto-Commissione che meno esattamente si intitolerebbe Corte di Cassazione, postochè l'alto suo mandato NON SI VUOLE RISTRETTO ad annullare le sentenze sottoposte alla suprema sua censura, ma si estenderà NON RARAMENTE AD EMENDARLE E A PRONUNCIARE IN DETERMINATE MATERIE FUORI DEI CASI DI ANNULLAMENTO; e però fu ritenuto MEGLIO rispondente all'ESSENZA della sua costituzione il titolo di *Corte Suprema di Giustizia*. »

Dissi per ultimo che l'istituzione della Suprema Magistratura, nella forma stabilita dall'ordine del giorno Menabrea, risponde ai progressivi perfezionamenti onde l'istituzione della Suprema Magistratura *unica* si venne svolgendo negli Stati liberi e meglio ordinati d'Europa.

Ed in verità, o Signori, non v'è alcuno di noi, il quale ignori, che uno degli Stati, fra quelli risorti e fondati in Italia per la ristaurazione del

1815, il quale seppe più saggiamente profittare delle istituzioni e delle leggi importate in Italia dalla rivoluzione francese, fu il Ducato di Parma, le cui provincie aveano fatto parte del primo Regno d'Italia. Aiutato dall'opera e dal consiglio di magistrati, di funzionarii e di giureconsulti, che erano saliti in fama sotto quel Regno, lo Stato Parmense riuscì uno dei meglio ordinati, poichè furono ivi corrette talune delle nuove istituzioni, secondo che l'esperienza di pochi anni ne aveva già dimostrato la necessità o l'opportunità. E tra codeste istituzioni corrette fuvvi appunto la Cassazione, la quale venne trasformata in Suprema Revisione. Questo è un fatto molto importante, a giudizio mio, imperocchè esso dimostra come la Cassazione non lasciasse desiderio di sè, neppure in quelle provincie, le quali avevano voluto del resto mantenere tutta la legislazione d'origine francese.

Anche la Prussia, come ben sapete, Signori Senatori, mantenne nel 1815 tutta la legislazione francese nelle provincie Renane; ma corresse la Cassazione e la trasformò in un supremo Tribunale di Giustizia, sedente a Berlino, il quale conosce e giudica, in casi determinati, anche del merito.

L'Austria pure accettò il concetto di unicità della Suprema Magistratura; ma non nella forma della Cassazione. Ed altrettanto pur fecero alcuni degli Stati liberi della Germania, ed ultimamente la Confederazione Germanica del Nord. Il Belgio, siccome già dissi, trasformò sostanzialmente la Cassazione mediante l'elemento elettivo stabilito per tutta l'alta magistratura del Regno, in virtù della Carta costituzionale.

Per tutti questi fatti, per queste considerazioni tutte, io spero, o Signori, anzi oso dire tengo per fermo, che il Senato, coerente al suo ordine del giorno del 23 marzo dell'anno scorso, vorrà approvare l'istituzione della Suprema Magistratura nella forma di un tribunale che giudica, non nella forma di un potere politico, che rimane estraneo all'amministrazione della giustizia, si rende incostituzionale, come quarto potere politico *moderatore*, o *regolatore*, e che io oserai chiamare piuttosto *perturbatore* dei tre poteri fondamentali costituzionalmente stabiliti.

La istituzione della Suprema Magistratura in questa forma che io vengo propugnando, incoraggiato dall'ordine del giorno votato dal Senato, può e deve essere accolta, siccome termine

di conciliazione fra i due opposti sistemi. Dev'essere accolta dai fautori della Cassazione, in quanto che ad essi può bastare che sia stabilito il principio della *unicità* della Suprema Magistratura, che è il fondamento del loro sistema: dev'essere accolto dai fautori delle Terze Istanze, imperocchè ad essi può bastare che sia esclusa quella specie di Magistratura Suprema, negazione assoluta del sistema della Terza Istanza.

I propugnatori delle Terze Istanze dovranno inoltre riconoscere che, supposto ancora che allo stato attuale degli ordini nostri si potesse innestare cotesto sistema della Suprema Magistratura *molteplice*; nello stato presente della nostra legislazione sarebbe pur sempre necessario un supremo centro giudiziario, onde mantenere l'unità d'interpretazione almeno sui punti fondamentali della unificazione legislativa.

E tanto più i propugnatori delle Terze Istanze debbono acconciarsi a questo temperamento, poichè essi consentirono già docilmente a tutti quegli atti e a tutti quei fatti, che, dall'unificazione legislativa e giudiziaria delle prime annessioni fino all'ultima di Venezia e di Roma, si sono compiuti in pregiudizio della Terza Istanza ed in conferma e riconferma del sistema francese della Cassazione. E dove erano essi allora, che facevano, che pensavano? Nelle discussioni del 1865 io credo che, in questo ramo del Parlamento, appena l'egregio Senatore Musio facesse sentire la sua voce autorevole. Nell'altro ramo del Parlamento, due oratori soltanto sorsero in difesa delle Terze Istanze. Se mi è permesso, nominerò l'uno dei due, a titolo di onore. Fu egli l'illustre amico mio, il deputato Mari, il quale, coerente a se stesso, difese le Terze Istanze, dopo di avere valorosamente combattuti i Codici e il sistema delle leggi unificatrici. E quando nello scorso anno fu ripresa la discussione di questo argomento, il solo compianto De Foresta difese, in Senato, la Terza Istanza *molteplice*; ma poi finì anch'egli coll'accettare l'ordine del giorno presentato dall'on. Menabrea; col quale ordine del giorno, come vedemmo, venne esclusa essenzialmente la *pluralità* della Terza Istanza. È questo un nobile esempio che io mi permetto di raccomandare ai propugnatori delle Terze Istanze; mentre dichiaro che seguirò anch'io un siffatto esempio, non solo in omaggio del benemerito ed esperto magistrato, il quale mi onorò della sua amicizia e della sua affezione, di che serberò grata ricordanza per tutta la vita; ma

molto più ancora per debito di antica e costante mia convinzione.

Nuovo a questo amplissimo Consesso, al quale io mi pregio altamente di appartenere, sento oggi pure il dovere di dichiarare che le cose che sono venute fin qui esponendo, non sono in me una recente convinzione, ma sono invece l'effetto di antichi e profondi convincimenti, che mi studiai di propugnare costantemente e calorosamente, e dentro e fuori del Parlamento, e che ho la coscienza di non avere smentiti nel breve tempo in cui ebbi l'onore di dirigere il Dicastero della Giustizia, come lo possono attestare taluni atti della mia amministrazione.

Mi opposi, come Deputato, al sistema di unificazione legislativa e giudiziaria adottato nelle prime annessioni; e per la stessa ragione ricusai il mio voto all'unificazione legislativa del 1865. Come Ministro e come Deputato, mi opposi all'unificazione legislativa e giudiziaria della Venezia e di Roma, non già perchè non riconoscessi anch'io la necessità di estendere la nostra legislazione a queste due nobilissime provincie, venute ultime alla comune famiglia italiana, ma perchè mi pareva che quella stessa necessità dovesse esserci di sprone onde risolvere una volta queste due capitali questioni, dalle quali, siccome ebbi occasione di accennare nella passata seduta, doveva cominciare e non finire la nostra unificazione legislativa; voglio dire la questione della Suprema Magistratura e quella del Codice penale.

E che cosa è la nostra unificazione legislativa e giudiziaria con quattro Cassazioni? Un assurdo senza esempio, una mostruosa contraddizione; è la unificazione con tutti gl'inconvenienti, senza vantaggio di sorta. Cosa è la nostra unificazione legislativa senza il Codice penale *unico*? È NIENTE PIÙ CHE UNA REGOLA DI SIMMETRIA. La figura non è mia; è di uno dei più zelanti ed autorevoli fautori della nostra unificazione legislativa; e voi la potrete leggere, volendo, insieme ad altre non meno significanti, alla pagina 118 e seguenti dell'alta Relazione presentata nell'altro ramo del Parlamento, il 12 di gennaio del 1865.

Se io non temessi di rendermi troppo indiscreto verso gli egregi miei Colleghi che hanno la pazienza di ascoltarmi, vorrei pregarli, poichè nella tornata scorsa mi permisi di citare a questo proposito l'esempio del Parlamento della Confederazione Germanica, vorrei, dico, pre-

garli a lasciarmi leggere il brano di un discorso pronunciato da uno dei nostri più giovani Deputati, l'onorevole Piccoli, il quale è stato educato alla scuola giuridica della Germania, ed è molto versato nel moderno diritto comparato, e perciò non sospetto di predilezione per il sistema giudiziario francese.

Se il Senato adunque, e l'onorevolissimo nostro Presidente me lo consentono, io darò lettura di alcuni brani di questo discorso, che fu pronunciato nell'altro ramo del Parlamento in occasione della discussione del progetto di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto.

« Ora, o Signori, la questione della Suprema Magistratura è una questione cardinale; è la chiave di volta dell'edificio processuale. Io non esprimerò la mia opinione su questo argomento; accetto qualunque Corte vi piaccia, qualunque sistema vi aggrada; ma adottatene uno, sia la Terza Istanza, sia la Cassazione alla francese, sia un Tribunale misto, come venne accolto recentemente in alcuni progetti legislativi, sia la Revisione, in una parola tutto quello che volete, ma esciamo una volta da questo caos; finiamola con queste Corti Supreme, le quali rendono inutile l'unificazione dei Codici. Voi non avrete mai l'uguaglianza davanti alla legge, finchè non avrete stabilito un servizio supremo della giustizia, che sia unico, e possa procedere con norme uniformi.

» È stato dato alla luce recentemente un accurato lavoro di un consigliere di Cassazione (che a me piace di nominare, l'illustre cav. Paoli, consigliere della Corte di Cassazione di Firenze), dal quale si scorge che in Italia si riscontrano disparità enormi nell'applicazione delle leggi. In punti importanti, come ad esempio, in fatto di libertà provvisoria, è stato osservato che in Toscana ed in Sicilia si ottiene la libertà provvisoria in casi nei quali non si concede a Napoli e in Lombardia. Potrei enumerarne di molti altri, ma è inutile, perchè son ben noti a tutti, nei quali appunto ha luogo una diversità nell'applicazione delle leggi. Se voi volete l'uguaglianza, dovete anche volere un solo Magistrato supremo. Si sono veduti e si veggono parecchi paesi, i quali con legislazioni diverse hanno una Corte Suprema unica; ma non si è mai veduto che con un codice solo si abbiano parecchie Corti Supreme. Voi avete la Francia dal 1790 al 1806 con una Corte Suprema unica, sebbene la legislazione non fosse unificata; voi trovate nella

Camera dei Lordi d'Inghilterra una Corte Suprema unica, benchè siano tanto diverse le leggi di quel paese si statuarie che consuetudinarie.

» La Baviera, che ha quattro codici civili e mezzo, ha una Corte Suprema unica, la quale funge come Corte di Terza Istanza per una parte del suo territorio, e come Corte di Cassazione per i paesi nei quali è ancora in vigore il Codice francese.

» E poichè da qualche anno è venuta di moda la Prussia, citerò anche l'esempio prussiano. Sapete voi che cosa ha fatto quel Governo nel primo anno dacchè ebbe annesse le nuove provincie al regno? Si occupò forse del Codice civile? Nemmeno per sogno. Si occupò del Codice di procedura? Nominò una Commissione che lo compili. La prima cosa che egli fece, fu di unificare il diritto penale, e la seconda, di unificare le Corti Supreme.

» Egli ha trovate nelle provincie annesse tre Terze Istanze, a Kiel, a Wiesbaden, a Cassel; le ha distrutte tutte e tre con l'ordinanza reale del 27 giugno 1867 e le ha concentrate a Berlino; ha trovata una Corte di Cassazione nell'Hannover e l'ha portata a Berlino; di questi quattro tribunali ne fece uno solo, e adesso ha presentato un progetto di legge per riunire anche il tribunale all'antica Corte Suprema. Quel Governo ha pensato che, senza una Magistratura Suprema unica, e senza l'unità del diritto penale, non vi è invero l'unità dello Stato.

» Leggevo in questi giorni il nuovo progetto di Codice di commercio svizzero. Nel libro 5° è stabilito che vi sarà un solo Tribunale Supremo per il diritto commerciale; e ciò per il motivo che sarebbe inutile che la Svizzera avesse un solo diritto commerciale, se non avesse anche una Corte Suprema che ne fosse l'unico organo.

Io comprendo che queste cose sono elementari per tutti Voi; peraltro mi perdonate se, dovendo anch'io subire la indeclinabile necessità di una Corte Suprema unica, cerco, dirò così, di confortarmi coll'esempio di altri paesi, dove la unificazione fu meno eccessiva, e coll'autorità di coloro stessi che dividono certe mie opinioni, le quali, se non saranno qui accolte da tutti, saranno però da tutti apprezzate, io spero, almeno per la sincerità loro e per la costanza ond'io le ho sempre difese.

Ritorno pertanto alla conclusione dell'altro giorno: nulla vi ha di più urgente della unificazione della Suprema Magistratura e del Codice Penale.

E nella fiducia, che gli uomini benemeriti i quali sono al Governo, e l'illustre Guardasigilli, che ben merita di avere la gloria di associare il suo nome a questa opera grandissima del Codice Penale, si affretteranno a presentare questo Codice, per il quale pure molti ordini del giorno furono votati, e tanti studii vennero fatti e dentro e fuori del Parlamento, e da Commissioni governative e dalla Magistratura; dichiaro di nuovo di accettare, riguardo alla Suprema Magistratura *unica*, il progetto ministeriale *in massima*. Se non che mi occorre qui di avvertire, in conformità dei motivi da me già adottati nella *Nota* aggiunta alla Relazione dell' egregio Senatore Tecchio, che il progetto ministeriale si presta felicemente tanto al sistema puro della Cassazione, coll'articolo 2°, quanto al sistema opposto di un Tribunale Supremo, che non resti sistematicamente estraneo all'amministrazione della giustizia (articolo 21 del progetto stesso). Accettando quindi cotesto progetto, non è mestieri che io aggiunga che intendo di accettarlo, se il Ministero ed il Senato vorranno mantenere il detto articolo 21, sul quale mi riservo di portare un emendamento a suo tempo, e di proporre che, in conformità di esso, siano emendati alcuni altri articoli. Respingo poi recisamente gli articoli 33 e 34, pei motivi già esposti nella citata mia *Nota*.

La transitorietà, che si verrebbe a stabilire, in virtù dei due indicati articoli, potrebbe, contro il retto intendimento del signor Ministro, velare la continuazione di uno stato di cose, il quale non verrebbe in sostanza mutato, se non col traslocamento di una delle attuali Cassazioni.

Io dispenserò il Senato dal fastidio di ascoltarmi ulteriormente, sebbene altre non poche considerazioni avessi a fare tuttavia.

Prima però di por fine al mio già troppo lungo discorso, farò un'ultima preghiera al Senato, ed è di permettermi ancora che io ricordi un altro esempio molto opportuno ed autorevole. È noto come un distinto pubblicista milanese, l' egregio Giovanni Carcano, desse in luce in questi ultimi tempi un libro dottissimo e profondo in difesa delle Terze Istanze. Io confesso anzi che mi sembra il libro più

bello e più compiuto che siasi stampato in difesa delle Terze Istanze. Or bene, se lo leggerete, o Signori, vedrete che egli pure piegò alla necessità delle cose, mostrandosi propenso ad una transazione, e ch'egli appunto ricorda i nomi illustri di Romagnosi e dello Sclopis siccome propugnatori di una transazione. A questi nomi io potrei aggiungerne altri di autori recenti, se di ciò facesse mestieri in quest'Assemblea, nella quale siedono magistrati, giureperiti e pubblicisti, che mi sono maestri così per ingegno, come per dottrina.

Signori Senatori! Il sistema da noi adottato nell'opera del nostro assetto interno, tutta la nostra unificazione legislativa, organica ed amministrativa, sono un assurdo ingiustificabile, un'imperdonabile contraddizione, se continua, sia pure per poco tempo, sia pure sotto una forma qualsiasi di transitorietà, questo stato di cose che si è protratto per dodici anni di Sessione in Sessione con ordini del giorno e promesse, le quali debbono oggi ricevere il loro pieno ed immediato adempimento, se pure ci sta a cuore il prestigio delle nostre istituzioni, e se non vogliamo che la storia inesorabile scriva di noi che fummo piuttosto vaghi dell'uniformità, anzichè solleciti della vera unificazione; che ci mostrammo rivoluzionari ed arditi quando si trattava di unificare, perturbando gl'interessi di tutti, e che poscia diventammo eccessivamente moderati e prudenti, quando si trattò di compiere la unificazione col sacrificio soltanto di pochi.

(*Viri segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Borgatti a formulare la sua proposta.

Senatore BORGATTI. Io non ho fatto proposte.

PRESIDENTE. Mi è parso che accennasse a un ordine del giorno.

Senatore BORGATTI. Mi perdoni Signor Presidente, non ho accennato ad ordini del giorno: forse le mie parole non sono arrivate tutte fino al seggio presidenziale. Io ho accettato in massima il Progetto del Ministero in conformità dei motivi esposti anche nella *Nota* unita alla Relazione della Commissione, riservandomi di parlare di nuovo nella discussione degli articoli, e di proporre qualche emendamento.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda si rimetterà a domani il seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

Comunico intanto al Senato il risultato della votazione sul progetto di legge per l'autorizzazione della spesa di 12 milioni di lire per l'istruzione degli uomini di prima categoria delle classi 1850-51, non incorporati nell'esercito, per l'acquisto di nuovo materiale di artiglieria da campagna e per la costruzione e sistemazione di fabbricati militari.

Votanti 70
Favorevoli 67
Contrari 3

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 6).

XLI.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Omaggio — Congedi — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione — Discorsi dei Senatori Panattoni e Poggi.*

La seduta è aperta alle ore tre.

Non è presente alcun Ministro.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Fa omaggio al Senato il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del 1° volume dei *Documenti raccolti dall'inchiesta sulle condizioni della pesca in Italia.*

I Senatori Miniscalchi-Erizzo e Menabrea domandano un congedo, che è loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno, viene il seguito della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

Ha la parola il senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Faccio osservare che non c'è alcun Ministro.

PRESIDENTE. Si attenderà qualche istante la venuta del signor Ministro.

(Trascorrono alcuni minuti ma nessun Ministro compare nell'Aula.)

Il signor Senatore Panattoni può incominciare a parlare. Ciò impegnerà il signor Ministro ad essere un'altra volta più puntuale.

Senatore PANATTONI. Onorevoli Colleghi.

Io mi congratulo di veder giunto avanti a Voi, ed in grazia della vostra saviezza, un progetto di legge, ove l'onorevole Guardasigilli comincia ad essere progressivo. Mi congratulo con quei Signori della Commissione, i quali, sebbene nella palestra ove fu combattuta la quistione nell'anno decorso tanto strenuamente sostenessero i pregi della Cassazione, oggi invece piegano agli accordi e vedono la necessità di trasformarla.

L'onorevole Senatore Borgatti che, con assennate e belle parole, ieri lungamente c'intrat-tenne, ha gettato germi molto utili nella presente quistione. Se non che, pella posizione nella quale l'onorevole Borgatti trovavasi, dovè usare dei riguardi, che io rispetto.

Ma poichè noi vogliamo discutere lo schema nel quale l'avviamento al progresso incomincia, io mi auguro di aver benevolo l'istesso proponente signor Ministro; il quale, iniziando la bell'opera, non sarà sdegnoso verso chi la spinga più oltre. Anelo anche, e di gran cuore, che non mi manchi eziandio il concorso della Commissione: perchè spero che membri così onorevoli, ed a me tanto superiori, mi aiutino a raggiungere un metodo di legalità e di giustizia che possa soddisfare agl'interessi ed ai bisogni del paese.

(A questo punto entra il Ministro Guardasigilli.)

Quindi contentatevi, Signori, dei cenni che

avrò l'onore di sottoporvi. E non mi accusate di non anticipare proposte; perchè forse le presenterò, ma quando le difficoltà saranno maturate dalla vostra discussione. Nemmeno mi accagionerete, lo spero, di avere dato dei cenni anzichè larghe dimostrazioni; imperocchè non può farmi torto la temperanza di aver messo in buona via i più valenti, senza che io mi arroghi di segnare ad essi le tracce.

Prima di tutto mi conviene rivolgermi a coloro, i quali oggi potrebbero essere animati da un lodevole sentimento d'impazienza, qualora vedessero frapporsi sterili ritardi all'approvazione di qualunque buona legge.

Io non vengo a dire, *studiamo*, a persone che stimo tanto, da credere che dello studio ne abbiano ad esuberanza. Io sottopongo alla discussione alcune idee, che per avventura sono nuove, ma che non tendono a ritardare, bensì a far cammino.

Devo anche rivolgermi, se qui pure ve ne fosse qualcuno, a coloro i quali accampano l'inopportunità dello schema di legge, riguardandolo come contrario all'interesse politico e municipale. Ad essi volgo preghiere affinché lascino siffatto partito, il quale non mi pare più del nostro tempo. È meglio che essi portino le cognizioni loro in soccorso di quella disamina di cui oggi si occupa il Senato; che discutano il progetto, e che votino contro, solo quando ad essi il progetto non piaccia.

Lascino che l'Italia non tolleri più a lungo quattro Cassazioni; e si associno ad un sistema che concilia gl'interessi tutti; migliorino il progetto, altrimenti lo rigettino.

Sarebbe ozioso ricordare al Senato quanto di dotto e di bello fu detto nelle discussioni del marzo dell'anno passato. Io forse abbasserei le ragioni anche di coloro ai quali mi avvicino. Ma una cosa ricordo, e spero non debba esservi incresciosa; essa è che, nel cozzo di tante battaglie, nello sforzo per sostenere la Cassazione in contrapposto delle Terze Istanze, gli animi comunque divisi, ma però caldi per amore della scienza e del bene pubblico, si rattennero, si ravvicinarono, enunciarono un desiderio di eclettismo e proposero un miglioramento di questo Istituto. Ma il Senato, deliberando così, disse di volere una Corte Suprema di giustizia unica per tutto il Regno.

Questa Corte Suprema di Giustizia ha essenza ed attributi, che sono abbastanza rivelati dai

vocaboli che il Senato adoperò. Ma sono questi veramente e compiutamente raggiunti dall'attuale schema di legge?

Ecco, Signori, il grave mio dubbio; e sulla via del dubbio stando sempre il vero, ecco dove io v'invito a seguirmi. E non per riguardo a me, ma per rannodarci sotto la bandiera della ragione e dell'utile pubblico. Io posso per avventura sbagliare i passi, ma è mio intendimento di conseguire la migliore amministrazione della giustizia.

Il progetto cosa dice? Ho già notato che in qualche modo esso trasforma la Corte di Cassazione. Imperocchè disegna meglio la sezione regolatrice, i suoi uffizi, e quella parte (l'ordine del giorno usò molto acconciamente l'epiteto *suprema*), quella parte suprema che deve avere la Corte. Questo io credo sia molto ben fatto; ed udirete come a tale concetto di buon grado io mi accosti.

Il progetto, dopo questa prima idea, accenna le sezioni delle quali dovrà essere composta la Corte; tutte queste sezioni concentra e riunisce in Roma, in una sola sede, in un cumulo d'uffizi e di persone..... Ciò mi sgomenta, Signori, dopo l'esperienza che abbiamo fatto di quattro Cassazioni, di cui niuna è bastata a pareggiare il compito suo, meno quella di Firenze. Ed io non posso disconoscere, oltre la spesa, quanto siavi di grave nell'accentramento, nel cumulo, nello spostamento e disappunto dei magistrati, e nel disagio e dispendio degli interessati.

Se io devo interpretare quel sentimento di scontento che, non c'illudiamo, si è manifestato davanti allo schema attuale; se io devo interpretare questo gran sintomo di scontento, esso nasce appunto dall'acconcentramento smodato, dall'allontanamento della giustizia dai giudicabili. È un mal vezzo considerare che tutto si faccia per lo Stato, o per la metodica degli *Organici*; e niente si debba fare per lo popolazioni e per i contribuenti.

Il progetto amplia la rivocazione. — Ma questo rimedio della rivocazione lo concepisco, quando vi sia qualche cosa di inopinato o di scoperto. Ora però l'ampliamento di essa rivela (e bisogna, o Signori, confessarlo quando il fatto parla da sé) che vi era qualche cosa da fare per il compimento della giustizia; e che due semplici istanze giudiziali, come le accorda l'organamento attuale, lasciavano molto a desi-

derare. Quindi, non volendosi integrare il corso della giustizia con ammettere il secondo appello, ecco che si accordano agli interessati compensi magri e straordinari. Peraltro i mezzi della buona giustizia (perdonatemi, credo di dire il vero) essi non devono ottenerli per concessione; ma spettano a loro per diritto di natura, per diritto delle genti e per l'autonomia delle ragioni private.

L'attuale schema riproduce poi la già soppressa Sezione dei ricorsi.

Io non dirò, se questo ritorno a ciò che fu condannato possa avere un'apparenza di plausibilità; ma considererò che quando davanti alla Sezione dei ricorsi dovranno venire tutte le cause, cioè, non solamente quelle nelle quali basterebbe il Cancelliere, onde vedere se concorrano le forme estrinseche, ma anche quelle ove la Sezione deve fiutare, per formarsi un preventivo criterio del ricorso, e vedere se sia plausibile o no: ne sorgerà un carico di fatiche, un dispendio di tempo, un intralciamento di funzioni colla sezione civile, un pericolo per i giudicabili. Ed anzi un altro guaio può derivarne, e nella vostra rettitudine, nella vostra saggezza, voi certamente non l'avreste gradito; imperocchè forse ne deriverà l'abitudine a tagliar corto; e crescerà una remora al rimedio dei ricorrenti; sicchè l'adito alla giustizia resterà maggiormente angustiato.

Ma veramente, o Signori, è questo ciò che voleva l'ordine del giorno del Senato del 23 marzo 1871? Per ora non mi pare. E dico per ora, inquantochè avendo esordito con rispettosa fiducia; sono lungi dal rivocharla: anzi spero di essere secondato dall'intelligenza, dal senno, dall'amor patrio e del Ministro e della Commissione.

Frattanto, il concetto della Cassazione, che avete lasciato sbocconcellare nel timore che fosse respinto per intero, voi lo vaghegiate tuttora e troppo; e dico troppo perchè io stesso lo riconosco meritevole di qualche apprezzamento. La Corte di Giustizia, che volle il Senato, io non la trovo limpida e netta. Solamente trovo che le idee abitudinarie e consuete della Cassazione sono alquanto menomate, che si comincia ad introdurre una riforma omeopatica, e si discernono meglio le attribuzioni tutelari e disciplinari della Corte Suprema. Ma dove trovasi sviluppato il concetto della giustizia per soccorrere ai giudicabili?

Signori, io fin d'ora dichiaro di non anticipare una proposta. Pure quello cui io miro, e che desidero, intendo oggi almeno accennarlo: ed imploro che non lo accogliate come una novità pericolosa, e che non sentiate brividi nella prima impressione: ma vi manteniate nel sistema del savio, che è di riflettere tre volte.

Forse può essere, che ciò che io vado a dirvi non sia tanto fuori dal vero, nè sia tanto lungi dalle vostre migliori riflessioni, da non poterlo approvare.

Dichiaro adunque che quegli uffizi supremi, per i quali era principalmente sostenuta fin qui la Cassazione, io non li rigetto; ritengo che la Corte Suprema di giustizia debba avere una Sezione centrale e regolatrice, la quale sopperisca a quegli intuiti che vi siete proposti; nè di essi ho bisogno di fare un novero, perchè ne avete formato un articolo circostanziato, e le particolarità, ove occorresse, potremo discuterle a suo tempo.

Intanto v'è una parte che, dirò così, tutela la integrità della legge; una parte che tutela l'ordine giudiziario, che guarda i confini tra i poteri, e segnatamente tra le autorità giudiziarie, una parte disciplinare e che serve a mantenere il buon regime tra i funzionari e così conferisce anche al rispetto dovuto ai magistrati: tutto questo, o Signori, io lo ascrivo alle prerogative della Corte Suprema, se non che la Commissione lo affida alle Sezioni riunite: ma io non renderei l'esercizio di tali funzioni discontinuo e variabile, come potrebbe riuscire mediante l'accozzo delle Sezioni; ed invece vorrei fosse custodito da una Sezione regolatrice e centrale della Corte Suprema di giustizia. Non ho poi bisogno di dire che questa Sezione deve certamente collocarsi nella sede del Governo: ove, posta fra i Corpi deliberanti e il Potere legislativo, sarà come il culmine dell'amministrazione della giustizia.

Per altro, il Senato volle una Corte di giustizia; ma, Signori, la Cassazione non fu mai tale. La legge che la fondò nel 1790 proclamò anzi, che tale non doveva essere.

Il Senato ha voluto qualche cosa di diverso dalla Cassazione, altrimenti l'avrebbe accettata nel 1871.

Io, o Signori, non appartenevo a Voi in quel tempo; Voi che emettete il vostro voto, lo

interpretarete, Voi lo farete valere. Frattanto rispettosamente io così lo interpreto.

Per essere Corte di giustizia, bisogna che questa Suprema magistratura cessi di essere *negativa*, come era la Cassazione: vera Corte di *velo*, Corte che infrangeva, rimandava, non giudicava.

Essa dunque deve rendere giustizia anche nell'interesse dei privati. E qui non vorrei che un ribrezzo vi corresse per le ossa, se io dico nell'interesse anche dei privati, perchè una giustizia resa teoricamente e senza badare a chi paga, io non la concepisco.

Nei ricorsi trovasi investita sempre una legge applicata.

Quindi voi non persuaderete giammai chiechessia, e credo non ne abbiate mai avuta la convinzione, che s'intenda a far dispute di sole massime in Cassazione; poichè si piglia sì il fatto dichiarato, vale a dire non si rientra nelle prove; ma un fatto giuridico vi è, e la legge la trovate incarnata in quel fatto.

Nè la Cassazione decide realmente di un principio, il quale si sublimi e si astragga; ma decide del principio frammisto al concreto delle cose reclamate dal ricorrente. Detto ciò, io, concepisco che la Suprema Corte di Cassazione dal Senato chiamata suprema Corte di Giustizia, deve avere, oltre la sezione regolatrice, altre sezioni di revisione. E dico sezioni di revisione, perchè questo è il vocabolo più lato, che abbraccia l'interesse della legge e quello delle applicazioni; che quindi giova alla legalità ed anche ai terzi giudicabili. Io non dico della Terza istanza, per non rimettervi davanti quello spettro che a taluni dispiacque, mentre altri lo caldeggiavano e lo difendevano. Ora non bisogna che si riaccenda una disputa, la quale, tornando sul terreno medesimo, faccia sorgere lo stesso antagonismo. Altronde io parlo di revisione, perchè, se voi abolite le Cassazioni nei diversi luoghi ove adesso risiedono, se voi non date la Terza istanza nel sistema antico, bisogna che almeno voi facciate qualcosa che salvi l'interesse dei contribuenti e dei giudicabili. Essi godranno sì, che la sezione regolatrice custodisca in Roma il testo della legge: ma non pagano soltanto per questo, nè ricorrono ai tribunali per uno scopo teoretico; essi cercano qualcosa per i loro interessi; e siccome pagano, hanno diritto a un facile compenso.

Questo magistero della revisione, io lo trovo

nel modo che testè ho avuto l'onore di esporre, e per cui invoco tutta la vostra benevolenza; lo trovo nella Corte Suprema unica, ma di giustizia; inquantochè amo di essere fedele al voto del Senato, il quale contempera tutti gli elementi possibili, affinché si possa associare la tutela della legge e della disciplina col servizio dei privati, ed insieme colla unità della gerarchia. Tutto ciò io lo trovo nella Corte Suprema unica, perchè per me non ne concepisco che una sola: e concordo che non era nelle Terze Istanze di forma antica; perchè avevano ragione gli oppositori di ravvisarle troppo disgregate, e prive di sindacato.

Per altro io non accetterei che una sezione della Corte di Cassazione, dopo di aver cassato, decidesse il merito. Ravviso invece logico che si trovino nella Corte Suprema, collegate colla sezione regolatrice, altre sezioni riparatrici le quali alla loro volta sono sorvegliate dalla Sezione primaria della Corte medesima. A questo punto riscontrerete, o Signori, che avendo io ammesso in un tempo la unicità, e le prerogative di Cassazione nella Corte Suprema, ed avendovi associati i mezzi riparatori della revisione, che una volta si diceva del secondo appello, o della restituzione in intero: me ne sto nel preciso terreno dell'ordine del giorno, che il Senato adottò nel 23 marzo 1871. Altronde io credo di proporre un sistema, che non si dilunghi gran fatto dagli intendimenti dell'onorevole Ministro, nè da quelli alquanto più temperati dell'Ufficio Centrale, ossia della Commissione, e che, anzi, si accosti al pubblico desiderio dei contribuenti e dei litiganti.

Io parlerò franco e parlerò positivo. Mi sono mosso dalla esperienza che ho fatta nel convivere cogli interessati, ed in questa materia, se fosse possibile ottenere un plebiscito, io lo invocherei, perchè sarei sicuro di conseguire quanto vo proponendo.

La Cassazione, mentre è molto contestata tra gl'intelligenti, non piacque nè piace punto alla gran massa dei cittadini. Essa era un trovato plausibile per quella parte che agiva come istituto regolatore; ma essa fu sempre una macchina viziosa laddove, mettendo mano nell'Amministrazione della giustizia sotto pretesto di tutelare la legge, alza la cateratta delle liti, ed inerendo ai ricorsi, fa passeggiare i litiganti, e invece di un terzo grado di giurisdizione,

manda a nuovi ed indefiniti conflitti coloro i quali cercano la decisione dei piati.

D'altra parte io non disconosco che le Terze Istanze, quali furono praticate in altri tempi, e quali si discussero, e si esemplificarono in Senato, fossero alquanto difficili a difendersi, perocchè esse avevano due difetti. Servivano unicamente al bisogno dei privati, ma in tal modo che non era conciliabile con un servizio di giustizia eguale ed uniforme.

Concepisco e desidero che il trattamento giuridico dei litiganti sia eguale ovunque; quindi non mi troverete avverso all'idea, che accanto alla libera scienza ed anche alle franche controversie della giurisprudenza siavi una osservanza giudiziale, la quale offra guarentigie a coloro che devono porre il loro patrimonio nei rischi di una lite. Ma perdonatemi, se ciò non si faceva dalle Terze Istanze, non fu davvero raggiunto mediante la Cassazione francese.

Poichè affezionati all'ideale della Cassazione, avete cominciato a fare qualche passo verso la vera Amministrazione della giustizia; bisogna badare se, dopo di aver decisa la mossa avete raggiunto la meta. Su ciò io mi permetto di grandemente dubitare. Tuttavia preferirei che la soluzione fosse decisa da voi; perchè parlando a maestri, il dubbio riverento dovrebbe bastarvi affinchè scioglieste formalmente ogni difficoltà.

Per me tutto il guaio parte da questo, che in Francia quando si fondò l'Istituto della Cassazione, si aveva bisogno di molta forza, di molta centralità. Non si avevano più organi di giustizia, perchè la rivoluzione progredendo dopo il 1789 (e qui nessuno mi creda avverso alle buone iniziative dell'89), progredi troppo, rovesciò tutto l'ordine giudiziario, e non ebbe tempo a ben rialzarlo. Rovesciò gl'Istituti di giustizia che allora esistevano, e perchè? Perchè avevano, ed è vero, un po' di colorito del vecchio regime.

Caddero i parlamenti, e fino all'anno V se non erro, non si ebbe Tribunale di 2° grado nè furono istituite le Corti. Frattanto essendo interrotta l'opera scientificamente unificatrice dei Doucau, Du Moulin, Pothier e di poch'altri, che si riportavano quasi ad un centro di legalità, alle norme del romano diritto, come doveva restare la Francia in cotanto sconvolgimento?

Ecco perchè anche i gravi e dotti giuristi

dell'Assemblea andarono d'accordo sulla Cassazione, come sopra un potere, che veniva a soccorrere in tanto disordine.

Avvertite che i piati si mandavano allora da un Tribunale all'altro per esaminare gli appelli e bisognò contentarsi di un solo appello, inquantochè mancavano i giudici più distinti. Immaginatevi in tanta mediocrità quanto fosse difficile il fare buona giustizia; ed immaginatevi i conflitti, gli antagonismi di quei piccoli Tribunali! Allora s'intende che la Cassazione fosse introdotta per moderare i guai dell'unico appello, e per introdurre anche nelle forme giudiziarie la unificazione politica; ma codesto non fu ordinamento regolare nè confacente alla buona giustizia.

A questo guaio non rimedia la Cassazione che non è magistratura giudicante, e deve soltanto vegliare per la legge e per la disciplina. Bisogna reintegrare, in modo equo e non eccessivo, il rimedio agli errori ed alle sbagliature; le quali, per smania di far presto, furono introdotte dacchè venne imposto ai litiganti di contentarsi di due sentenze contraddittorie. Bisogna badare che questo metodo non dava rejudicata, ma costituiva il conflitto. Quindi non vi fu senno, nè si rispettò l'eguaglianza delle Parti, allorchè, vietando l'appello al vincitore rimasto vinto in secondo grado, si negò il confronto delle due sentenze discordi e si abolì quel compimento che viene dalla conformità.

Per altro, senza tornare alle antiche forme della terza istanza, senza retrocedere alla restituzione in intero, senza riaprire il campo degli abusi, che furono attribuiti al diritto canonico, credo facilissimo il riordinare la macchina della giustizia in modo che sopperisca agli interessi pubblici ed ai privati.

La presente discussione si fa per buona ventura in opportuno soggiorno; si fa in Roma, dove i primi germi sorsero della scienza giuridica, dove furono fondati insegnamenti imperituri: ai quali la scienza moderna potrà dare applicazioni più regolari, costituendo ordinamenti e procedimenti più consoni al costume e al bisogno dell'attualità; ma non potrebbe certo imprendere qualcosa che abbia fondamento più saldo, più ragionevole, più persuadente, e che meglio corrisponda alla ragione e agli interessi privati dei cittadini.

Permettete che io accenni a cose che voi sapete già, ed anche meglio di me; ma che

vogliono essere ricordate per il bisogno di questa discussione.

In Roma mancò sul principio un ordinamento regolare dei giudizi, ma gli appelli si davano sempre a chi deduceva la lesione del proprio diritto. Questa materia è trattata da tanti scrittori, che sarebbe difficile dire qualcosa di nuovo. Gli appelli erano confusi in origine coi ricorsi al potere. Oscura o manca era solamente la forma, e sono i procedimenti quelli che hanno variato. Roma primitiva, Roma dei Re, al certo non aveva tribunali ordinati. La Repubblica non se li compose tanto presto; aveva altro e ben altro cui sopperire. Ma vennero i giureconsulti e con i suggerimenti della scienza prepararono anche l'opera delle istituzioni. Se non che sopravvenne allora l'impero, il quale schiacciò la scienza, ed attribuì al potere ciò che doveva essere *magistero* di giustizia. Se non accadeva questo fatto politico, l'andamento libero degli appelli esisteva. Accanto agli appelli ordinari era già previsto anche il rimedio degli annullamenti, e delle rescissioni per contraddizione alle leggi: ed è qui ove taluno, scambiando il rimedio antico con le grettezze moderne, malamente crede di trovare i germi della Cassazione. Vi era in Roma la buona giustizia: ossia avevasi tanto, da poter fare di meno della Cassazione.

L'egregio Guardasigilli ha dottamente ricordato le tracce del diritto giustiniano, ed ha particolarmente ricordato *Ulpiano* il quale nella legge la *De appellationibus* diceva ad un tempo, che l'appello ripara a molte ingiustizie, ma non può far di meno che qualche altra se ne commetta. Signori! qual'è la istituzione, che non vada esposta all'errore? Io mi permetto di dire, che non credo nemmeno all'infallibilità della Cassazione! Certo è che *Ulpiano* in quel frammento viene al mio soccorso perchè intende di fare un cenno benevolo dei vantaggi malgrado i pericoli degli appelli, e perchè premette come essi fossero frequentissimi ed utilissimi in Roma.

Anche la nullità allora andava soggetta alle regole dell'appello, oppure era il Pretore che l'ammetteva negando la esecuzione; era il Pretore, autorità giudiziaria, e di alta posizione. Oh! quanto il nome decadde allorchè fu dato a tanti piccoli giurisdicenti, che rendono qualche servizio locale, ma che si caricano di soverchio! Quindi i posti vacano, ed il Guardasigilli va

tentando di farne incetta col domandare per loro qualche sussidio.

Ma in Roma gli appelli eran forse unici come adesso? Eppure vi è stato chi ha avuto la dabbenaggine di crederlo! Tutt'altro. Vedete; nel *Codice Teodosiano* al libro 11. tit. 38 vi è una legge di *Antonino* e di *Teodosio* la quale fa intendere che si andava prima di allora fino a triplicare l'appello. Codesta legge unica fissa che colui il quale appella dopo di avere subite due sentenze conformi, deva lasciarle eseguire; ma quando la cosa litigiosa è passata al vincitore, codesta legge non vieta che la causa si riveda di nuovo.

E nella legge *Unica Codice: Nec licet in una eademque causa tertio provocare*, si conferma come un principio la legittimità di un secondo appello. Tanto è vero, che a queste fonti del diritto bisogna ricorrere, ma che è facilissimo l'equivocare.

Io sono rimasto attonito di vedere, nello studio della *Legge Teodosiana*, come *Dionisio Gottofredo* abbia trovato in fallo... Chi mai? Quell'uomo insigne che si chiamava Cuiacio: il quale aveva creduto che questa legge di *Antonino* e *Teodosio* proibisse il secondo appello; e l'errore del Cuiacio era seguito, senza esame, anche dal *Perez* e dal *Pothier*, non però da *Cino*, l'antico nostro maestro. Infatti quella legge non proibiva neppure il terzo appello, ma allora faceva eseguire la sentenza.

Sapete quando sono diventate due sole le istanze? Quando venne il malvezzo di essere contenti di un sì e di un no, di una sentenza nera e di una bianca. Ciò fu sotto i Goti.

È lo stesso *Dionisio Gottofredo* che riferisce nel suo commento una legge di *Alarico* conservata da *Cassiodoro*, la quale precisamente chiarisce come egli per primo ristrinse gli appelli ad un solo. Così giungiamo a conoscere come qualche volta, mettendo mano sulla giustizia, noi crediamo di essere orgogliosi per bei trovati, mentre questi non sono altro che una tradizione di gente incolta e di tempi infelici.

Dissi, Signori, che l'impero impose agli ordini tutti, e fece degenerare quello che era portato dalla scienza ed autonomia dell'amministrazione della giustizia. Difatti, accanto al titolo *De appellationibus*, che era l'unico del trattato di *Ulpiano*, si unì allora la rubrica *de relationibus*, poi quella *de supplicationibus*: allora cominciò l'imperante a qualificarsi sacro,

e divo, non rispettò il Senato nè le Curie, e pretese concentrare tutto nelle mani del potere.

È stato poi detto che la giustizia cadde nella rilassatezza e nella troppa equità, e che si moltiplicarono gli appelli e le restituzioni in intero per colpa del diritto canonico e del feudale.

Io sono agli antipodi del Medio Evo, pure mi inchino ai servizi, benchè pochi, che anche in allora taluno rese alla Società. Se non era la molta equità di chi allora era rimasto solo ad amministrare giustizia, come sarebbonsi salvate le misere popolazioni dalle barbarie e dalle prepotenze e angherie feudali? È vero che i tempi cambiarono, è vero che le giurisdizioni canoniche non ci dettero, vari secoli dopo, quelli che già furono benefici e servigi. Ma tutto era mutato; *Oh quantum mutatus ab illo!* Signori, cogliamo la rosa e lasciamo le spine.

Prendiamo il beneficio riparatore del secondo appello: e giustizia definitiva si faccia vicino ai giudicabili, ferma restando al vertice una sezione riparatrice. Cessino pure gli antichi andirivieni, e quelle restituzioni in intero che sovente erano graziose; e non si moltiplichino le decisioni come davanti la Rota Romana. Quivi dopo l'appello, avevasi una Terza Istanza, reduplicata a piacere da una sezione che se non erro chiamavasi *dei brevi*, ma andava per le lunghe sospendendo l'*exequatur* e riaprendo, malgrado il proprio voto la discussione.

Bensi: anche il secondo appello può cagionare la nullità o la violazione di legge. Sicchè, come ultimamente era qui la *Segnatura*, ammetto che venga denunziato alla Sezione regolatrice della Corte Suprema codesto vizio, per cui la sentenza conforme è come non avvenuta.

Pertanto si reintegri, è resti equilibrato, l'ora monco rimedio dell'Appello, vi sia modo che le ragioni da una e dall'altra parte siano completamente esaurite davanti le sezioni della Suprema Corte di giustizia incaricata di rivedere le difformi sentenze. Verrà allora, e verrà tempestiva quella che chiamavasi la Cassazione, e che sarà la parte suprema della Corte unica, ossia formerà la missione straordinaria della Sezione regolatrice collocata nel centro. Codesta Sezione peraltro si deve occupare della legge, e della legge sola. Allora sta bene che essa perseguiti l'errore quante volte viene a sua conoscenza; ed a ciò possono supplire, oltre agl'interessati, gli uffiziali del Pubblico Ministero; i quali assisterebbero oziosamente alle udienze, qualora non tutelas-

sero questa povera legge per cui si era fatta una Corte di Cassazione.

Avvertite qui, o Signori, che la Corte Suprema di giustizia resta unica, senza che si reduplichi per essere divisa in sezioni. Ed avvertite che essa può, nella parte suprema e regolatrice adempire gli Uffici della Cassazione; mentre le sezioni subalterne o di revisione conoscono del merito a pro dei giudicabili e non lungi da loro. Bensi la revisione, che dirime il conflitto delle sentenze difformi, dovrà farsi senza alterazione del processo, perchè questo dovrebbe essere completato nella seconda istanza.

Qui si è preteso obbiettare: volete le due conformi, ma come volete trovare la conformità? Signori, su ciò non vi paia procace il debolissimo mio sentimento; l'idea della conformità l'ho vista sbagliata da molti, ed anche da uomini dottissimi a me grandemente superiori. L'idea della conformità l'avevano fondata chiara i Romani; essa ha elementi analoghi alla cosa giudicata; cioè dispositiva che risponda al libello, pronunziando sull'identico titolo e soggetto. Questa sarà un giudicato, perchè posa su dichiarazioni positive: ma non può formare cosa giudicata la sentenza difforme, malgrado la presunzione desunta dall'essere pronunziata in seconda istanza. A coloro i quali vengono a dirmi che la rievocatoria è una cosa giudicata, perchè il fastigio, la superiorità dei giudici, infondono maggior presunzione di giustizia, rispondo che simile presunzione non può ascriversi ad un giudicato contro l'altro. Ed aggiungo che spesse volte è finta la superiorità per la discordia dei voti; e vien demolita dalla Cassazione, censurando la sentenza nel punto di diritto, cioè dove la presunzione dovrebbe essere intangibile, a riguardo dei giudici superiori, i quali dovrebbero supplire colla scienza ed esperienza al punto di diritto: *In iure Judex suppleat*.

Ma un altro equivoco, e palpabilissimo, è incorso in questa materia.

Io dirò cosa importante, ma non so se la benignità del Senato me lo permetta.

(Dal banco della Commissione. Parli, parli!)

Senatore PANATTONI. Poichè mi viene concesso dirò cosa che, se non riuscirà efficace, almeno solleverà me, perchè io intendo scaricarmi del mio debito in faccia al paese. Può venire un tempo, e dirò che lo spero oggi e lo spero da voi; ma, comunque, tempo verrà, in cui la ra-

gione palese vinca le ripugnanze, e la giustizia torni netta, sicura e positiva.

Ed invero: non si ebbe da taluni idea esatta della conformità dei giudicati, quando si pretese di trovarla nei motivi. I motivi non hanno mai fatto la sentenza, i motivi esprimono il criterio sulle difese, e il movente della deliberazione. La reindicata cade sulla cosa e sul titolo controverso, non sta nei ragionamenti del giudice. Basti notare che abbiamo l'articolo 517 del Codice, il quale dice che la sentenza si cassa per contraddizione quando questa esista nella parte dispositiva. Ma badate, ciò è forse troppo, perchè se nei motivi vi fosse contraddizione assoluta sul principio fondamentale, e restasse ambiguo donde il giudice si parti, ossia distruggesse egli stesso in un considerando ciò che ha detto nell'altro, mi parrebbe che questa contraddizione dei motivi valesse quanto il dire che la sentenza non fu motivata.

Eppure se si sta all'art. 517, siccome non vi è contraddizione nella parte dispositiva, la Cassazione non si potrebbe accordare.

Vero è che io debbo rendere omaggio alle Corti supreme di Cassazione le quali intendono questo articolo 517 con un grano di sale, ma questo grano di sale mi pare che debba venire dalla legge e non dal senno mutabile dei giudicanti. Io so bene che quando un difensore ha la fortuna di portarsi a livello della superiore intelligenza dei Giudici di Cassazione, essi lo intendono; ma ciò non può avvenire in tutte le cause. Quindi vorrei qualche analoga spiegazione nella legge relativa alle Cassazioni; e molto più finchè non si reintegri il diritto dell'appello. Questo infatti principalmente interessa il povero privato che deve pagare e paga per la giustizia. Ma spesso la Cassazione non può ascoltarlo e guarda solo alla denunziata illegalità. Sicchè il beneficio che dà la legge è indiretto, eventuale, molto raro. Solamente quando riesce, il privato, ne trae partito; se poi non riesce la Cassazione per legge, bisogna che gl'interessati se ne vadano con Dio, ed il patrimonio è perduto.

Questa, o Signori, nella comune opinione, non si crede veramente amministrazione completa della giustizia. Perciò quando si è deliberato un ordine del giorno che vuole una suprema Corte di giustizia, unica nello Stato, fatela pure unica, fatela in modo che sia suprema; ma sia organata talmente che sopperisca ai bisogni popolari di una completa giustizia.

Del resto, fu grave contesa nella discussione del marzo 1871, quale fosse, prima della Cassazione, la portata dei Sacri Regii Consigli. Taluni volevano considerarli come Tribunali ordinari, altri come straordinari e quasi un primordio di Cassazione.

Signori, erano essi buone istituzioni, ma per quei tempi. Ora io non vi ritorno perchè sarebbero disadatti. Allora si chiamavano sacri, nè io so come il sacro, mentre entra nelle cose di coscienza religiosa e nel regime dei costumi, possa entrare nel mio e nel tuo e nell'ordinamento giudiziario, che parte da un'altra regola, ed è servito da un differente sacerdozio. E nemmeno ritorno a quei Consigli che si chiamavano regi; perchè seguono coloro i quali vogliono la divisione dei poteri; e mentre dal regio potere emana quel decreto che nomina il giudice, la giustizia procede autonoma e non deve portare se non le divise della legge.

Quindi; restino da parte tutte quelle istituzioni che parvero poco simpatiche, e pel vizio delle quali, con tanta maestria ed accorgimento, voi signori della Commissione rimaneste fra gli opposenti alle Terze Istanze. Per me, non ritorno in codesta posizione dove stavano puntate le opposte batterie; io intendo di mettermi d'accordo, tengo un sistema conciliatore. Esplico l'idea della Corte Suprema di giustizia voluta dal Senato: e su questo terreno credo che completeremo la legge. La completeremo, o Signori, perchè questo non solo fu desiderio del Senato, ma eziandio aspirazione di tutto il movimento liberale, e segnatamente in Italia.

Dissi di tutto il movimento liberale, perchè ho visto con piacere che l'avvocato parigino *Dubarle* ha nel 1872 pubblicato un libro sull'ultimo stato della giustizia in Prussia, ove trovo che i Prussiani conservano un Tribunale supremo diviso in sezioni o senati, il quale tutela le leggi, decide nel caso di difformi sentenze, e non manda a spasso i contribuenti che cercano giustizia. Questo è molto comune in altri Stati ben ordinati d'Europa.

Di più accennerò che, se non è così in Francia, ciò avviene perchè l'antico originario loro organamento giudiziario è vizioso. Noi avemmo il torto di copiarlo; essi non lo hanno corretto e noi non abbiamo avuto tanto coraggio di essere gli iniziatori della correzione. Ma frattanto *l'Hello*, il *Rey*, *l'Ortolan*, il *Ramon Bordeaux* ed altri, hanno biasinato e biasimano

questo organamento. Avverto poi, che sebbene fosse un bel libro il Codice Napolcone, ci si videro prontamente dei difetti, e più tardi ve li ha veduti il sig. *Batbie* e ne ha proposto la correzione; anzi appena fu pubblicato il nostro codice civile il sig. *Huc* stampò un parallelo, e varie volte ha fatto prevalere il pregio del codice italiano ed ha desiderato riforme in quello francese: ma, se ne è fatta forse una?

Signori, se i Francesi sono tanto restii a riformarsi, questa non è una ragione perchè ci votiamo al Dio Termine: quel Dio Termine era in Roma, ma vi era accanto ai templi degli Dei trionfali ed iniziatori, e dove Temide non stava qual muto simulacro, ma come oracolo di viva sapienza. Tuttavia, o Signori, voi sapete che i Francesi hanno vacillato quattro volte intorno ai procedimenti della loro Cassazione, e segnatamente nei rinvii una volta vollero seguire un sistema, una volta un altro. Ed è inutile che vi ricordi, perchè sono conosciutissimi, i quattro metodi che ha tenuto la Cassazione francese in questo proposito.

Cosa sono, o Signori, tutte codeste varianti? Sono una confessione implicita che qualche cosa bisognava fare per accostarsi agl'interessati, per riformare le sentenze, per non disconoscere la buona giustizia. Non dicasi poi, che si tratta di materie straordinarie. Pur troppo nei reclami di giustizia entrano anche il vizio della nullità e la violazione della legge; ma se bisogna ripararvi, non bisogna farlo con grettezza scolastica. È congruo e corrispettivo avere un poco di carità per i contribuenti, e per coloro i quali impegnandosi in un giudizio non lo fecero soltanto acciocchè uscisse fuori un oracolo di semplice Cassazione.

In Italia fu adottata è vero la Cassazione, e si obietta che è perdurata lungamente nel Napolitano, come si obietta, che il chiarissimo *Nicolini* ne ha fatto elogio. Però egli nol fece per contraddire a quella giustizia che io cerco nel mio sistema; ma per i vizi antichi delle Terze Istanze, per la difesa della legge, e per questi Uffici supremi che io mantengo nella sezione regolatrice. In questo senso ci troveremo d'accordo. Anzi io aggiungo che si potrebbe citare anche il *Savigny*, il nostro *Romagnosi* ed altri; i quali elogiarono la Cassazione, ma sempre in quel punto che io stesso apprezzo e propugno. Accettate dunque, Signori della Commissione, accetti il Senato, una vera Corte Suprema

di giustizia; che senza abbandonare in ogni dove i litiganti, tenga centrale e costante una sezione regolatrice, per vegliare alla custodia della legge, troncando possibilmente le discordanze nei punti precipui del Giure, e per fare che quando la reindicata viziosa non merita nome di sentenza, chi se ne trova aggravato torni libero a ripristinare la discussione.

Poco felicemente porto un fardello storico sulle spalle; poichè vidi diversi tribunali ed ho fatto qualche esperienza sui sistemi. Devo pur tuttavia rendere omaggio alla dottrina e abilità delle magistrature, verso le quali stetti sempre riverente anche quando fui ridotto a dubitare della Cassazione. Infatti, per quello spirito di novità che tanto animava il movimento e le aspirazioni dei tempi che furono, nel 1838 parve anche a me un progresso l'introdursi della Cassazione: essendo invalso il credere che la legge sarebbe divenuta più efficace a profitto del pubblico. Ma nella pratica dei ricorsi dovei accorgermi delle differenze; e voltandomi addietro vidi quali e quanti mezzi vi erano già perchè il buon diritto si facesse palese, e quanto sia stretta la cruna della Cassazione, quanto sia difficile il magistero di difensore, e raro il numero delle offese alla legge, che si possono raddrizzare in pro dei privati. Perciò la Corte di Cassazione ha dovuto rammollirsi. Non dico soltanto nel Piemonte, ove si ammessero i travisamenti; mi fermerò su Napoli, dove se il voto del Capone non raccolse la maggioranza nella Consulta, ottenne forse che si allargasse la censura sul fatto giuridico e che il patto male inteso potesse restaurarsi. Mi consola poi il non essere talvolta andato indarno avanti alla Cassazione toscana, chiedendo che si cassasse una sentenza per falso supposto; per questione mal posta; anzi non bastò ad una sentenza della Corte regia l'avere sotto undici argomenti rannicchiata una solenne ingiustizia, perchè la Corte suprema trovò il verso, e la sentenza dovè essere cassata.

Ebbene, quando la Corte Suprema separi le sue alte e rigide ingerenze dall'ufficio benigno di medicar le ingiustizie, allora migliorerà trasformandosi, e potrà essere qualche cosa che retribuiscia ai contribuenti un salutare servizio.

In Italia, quando venne la restaurazione del 1815, un paese abbastanza illuminato dove era buona Curia (già l'ha detto l'egregio Borgatti)

Parma, surrogò alla Cassazione un tribunale di revisione.

Ora io aggiungerò che eranvi analoghi istituti giudiziarii in Modena e Lucca. Stati piccoli, mi direte, ma per essere giusti non importa essere giganti. Il tribunale supremo in codesti luoghi completava l'ufficio di giustizia decidendo tra due sentenze contrarie; ma se le trovava conformi, l'esaminava per il capo della nullità, e della violazione della legge.

In ciò, non si trattava di fare cose nuove e difficili. Anche secondo la vecchia giurisprudenza, vi è un libro intitolato: *De exceptionibus remorantibus rei judicatae executionem*. Esso fa tutto il catalogo delle nullità, e violazioni della legge.

Bensi allora era un po' troppo sguinzagliata la libertà del procedimen'o perchè era dato a tutti i Tribunali di paralizzare la cosa giudicata. Ecco il perchè gli oppositori ebbero qualche ragione di attaccare l'antico assetto delle Terze Istanze.

Ora bisogna intenderci: ciò che atteneva alla Cassazione passi alla sezione regolatrice: ma le sezioni subalterne rivedano le sentenze che si conflittano. Il terzo grado di giurisdizione non ha bisogno di risorgere all'antica, basta che nella difformità delle pronunzie dispositive intervenga un confronto.

Dirimendo il conflitto e perchè due sentenze giungano ad essere conformi, basta che nel soggetto della lite pronunzino egualmente due classi di giudici. Ed è facilissimo, ce lo insegna lo stesso nostro Codice di procedura senza risalire ad alte dottrine ed ai fonti del diritto. Infatti il codice vuole che nelle citazioni o libelli si esprima il fatto, il titolo ossia la causa, la ragione del domandare; la sentenza, indipendentemente dai motivi, dispone all'uopo. Poscia parlando dell'Appello il Codice dice, non doversi variare l'azione.

In ciò si raggiunge la conformità, da ciò deriva la reiudicata. Basta infatti, che fra le medesime persone sia stato deciso sulla medesima cosa e di fronte a quello stesso titolo che fu base della domanda.

I mezzi di difesa, esaminati nei motivi delle due sentenze, varieranno il ragionamento, ma non, il tema; giacchè s'ia pure malamente, variamente motivata una sentenza, quando essa decide sul titolo, sulla cosa stessa, vi è conformità e reiudicata. Così ragionando, i Tribunali

Supremi cosa guardavano? guardavano se la sentenza seconda fosse viziosa negli elementi veri del giudicato; e la rescindevano quando era conformatoria; ma se era difforme essi ritenevano che non vi fosse sentenza, perchè tra due discordi pronunzie manca l'accertamento.

Io questo sistema continuerò a crederlo vero e giusto, in qualunque evento. Se il Senato delibererà una legge diversa, bisognerà che io obbedisca, bensì ripetendo con Paolo: *Dura lex, quamvis lex*.

Permettete anche, o Signori, che non si obblii il servizio pubblico e l'interesse dei giudicabili: essi pagano, e si difendono, ma per domandare giustizia. Raccomando al Senato di stare meno al tecnico, allo scolastico; e d'isolare ciò, che richiedesi per la legge, da quella giustizia pratica che esigono gli interessi privati.

Così si fece nel risorgimento delle nostre repubbliche italiane, sul principio del secolo vologente. Nella costituzione della repubblica Cisalpina 21 Messidoro anno V, fu fissato che non si facessero rinvii. Se vi era dubbio plausibile e non materiale violazione della legge, appena avesse parlato la Cassazione, era nel Corpo legislativo che discutevasi il dubbio. Infatti anche la legge francese del 1790 intendeva che la violazione dovesse risultar manifesta, per che dire era offesa la legge; l'errore doveva essere contro il testo, o derivare da falsa interpretazione. Se trattavasi unicamente di mala applicazione ossia del collegamento tra la legge ed il fatto, allora, era ferito il solo *jus litigatoris*. Nella distinzione vengo d'accordo coll'onorevole Guardasigilli; e riconosco le prerogative del *jus constitutionis*. Ma l'*jus litigatoris*, onorevole signor Ministro, non me lo strangoli riducendo straordinario il rimedio contro la sentenza revocatoria, e negando sotto qualsiasi altra forma, che l'*jus litigatoris*, mutilato dall'appello unico, trovi ospitalità nel suo progetto.

Anche la costituzione della repubblica italiana del 26 gennaio 1802, cercò di soccorrere all'uopo; e regolò l'ingerenza legislativa, affinché i dubbii non dassero ai litiganti la pericolosa necessità di defatigarsi nei ricorsi e nei rinvii. Perfino il Consiglio di Stato, in questa stessa Roma, studiò nel 1848 di conciliare le prerogative della Cassazione colla revisione delle sentenze discordi.

Dopo il nostro risorgimento ultimo, che ha

formato l'Italia, cosa accadde? Signori: io mi rallegro di vedere a quei banchi della Commissione due distinti individui, che facevano parte di una Commissione nel 1860. Essa era composta dei signori De Ferrari, Pescatore, Mancini: ma vi erano pur gli onorevoli Vigliani e Astengo. Possano questi due rispettabili Colleghi essere i padri della mia battaglia: o se vogliono, e ne sarei ben lieto, siano i paraninfi di quel connubio che io offro alla Commissione. Frattanto cosa fu detto in codesta Commissione? Fu detto che si creasse un'autorità giudiziaria suprema ed unica, e che quest'autorità giudiziaria fosse mantenuta nel gran centro italiano, che fosse un corpo superiore alle Corti d'Appello, che essa potesse anche conoscere del merito, che in sostanza sopperisse alla Legge, senza abbandonare gli interessi privati. Signori, ritorniamo un poco alla nostra origine, riprendiamo quello che una volta si pensò: questo sarà progresso. Io non osteggio l'attuale schema di legge, ma vi raccomando di riformarlo.

Nel 1865 accadde una discussione notevole. Fu presentato da me un'ordine del giorno pel miglioramento della istituzione, e non per interesse locale, allorchè taluni miravano a sospendere l'abolizione della Corte suprema di Firenze, e del Tribunale supremo di Milano. E ciò feci appunto per dar luogo allo studio di un sistema, il quale portasse ad avere un organo che servisse alla giustizia e alla legalità. Vi furono belle discussioni; io non ebbi allora la fortuna di trovarmi dal medesimo lato dell'egregio e da me rispettato amico, il Relatore di questa Commissione; pure ebbi finalmente con me il Parlamento. Or siccome l'onorevole Relatore mio amico ha cominciato a ravvicinarsi nel lavoro, e negli studi fatti su questo schema; prenda coraggio e prosegua, la via è aperta. Egli se la schiuse da sè.

Io ho detto abbastanza per esporre le mie idee. Dovrei forse intrattenermi eziandio sopra particolarità di dimostrazione; e tornare a farmi carico di tutte quelle cose che furono controverse nelle tornate del marzo 1871? Io non lo vedo conveniente: almeno per ora. Subordinando al senno vostro il mio concetto, e segnandovi una strada che concilia l'interesse della legge con quello dei cittadini; unicamente stimo dover dire come il mio sistema non conduce per niente al pericolo da certuni temuto.

Rammento che deliberaste una Corte suprema di giustizia unica. Ciò ha voluto dire che, una in sè, possa per la buona giustizia essere divisa in sezioni. Ma, benchè divise, le sezioni formando un corpo, avranno armonico movimento. Io quindi trovo la unità nell'una gerarchia e nella guida unica. In quanto al giudicabile, vedo colui che ha interesse alla giustizia, ma non alla divergenza delle massime. Perciò concepì un congegno, nel quale la sezione regolatrice mantiene l'armonia nelle sezioni subalterne di revisione; ed essendo una sola Corte, vi sarà modo di conciliare le sezioni quando non s'intendessero ultroneamente tra loro.

Detto ciò: permettetemi di volgere uno sguardo alla magistratura delle Cassazioni, che dopo tanti ed onorati travagli, se non si migliora lo schema propostoci, dovrebbe essa pure pigliare il bordone, e peregrinare colle famiglie, o chiedere il riposo. Frattanto, se non erro, io credo di aver trovato il modo che tutto si concili, senza sconci e disastri.

D'altra parte: non è egli vero che siamo accusati di essere troppo accentratori? Bisognerebbe quindi decentrare..... ma, noi accentriamo perfino la giustizia! Così per troppo unificare, arriveremo a fare una sola macchinetta... Perchè mai, non potrebbero funzionare in più sedi le sezioni della Corte benchè unica? Non temete guai; i Giudici formano un corpo solo; fra loro si avvicendano, si mutano, e vorranno o dovranno facilmente scambiarsi le idee onde ravvicinarsi nell'indirizzo. Perchè dunque le sezioni di revisione non possono funzionare fuori del tetto medesimo; e così meglio servire alla giustizia stando vicine ai giudicabili?

Conciliamo, Signori; non disconosciamo i bisogni delle località. Altrimenti torneremo a sollevare quella tale difficoltà politica e forse regionale, che si oppone pur troppo e che fin qui, ha ritardato ogni assetto giuridico in Italia.

Appunto oggi stesso piovono opuscoli da tutte le parti; i quali esprimono il lamento della giustizia disturbata e del pubblico servizio dislocato. Anche i riguardi di questa specie sono contemplati nel mio sistema.

Poco dico del come, nell'ordine delle mie idee, trovino il loro luogo eziandio gli affari penali. Io non vedo il bisogno di spingere i ricorsi penali alla Corte regolatrice, a meno che eccezionalmente sia sorto un dubbio di diritto; invece trovo che possono essere facilmente risolti dalle

Sezioni di revisione, non dovendosi disputare altro che della nullità del rito, o dell'applicazione della legge a un fatto indiscutibile. Il sistema penale si differenzia dal civile, in quanto non è possibile dopo il verdetto rappresentare e rimescolare la questione del fatto. E se mai vi fu appello nelle cause correzionali, il fatto non può destramente rimescolarsi come nel ricorso dalle sentenze civili. Dunque sulla nullità, e sulla mala applicazione negli affari penali, occorrono minori rischi, abbisognano minori cautele: e quindi può la suprema Corte di giustizia rilasciarne l'esame alle Sezioni di revisione, senza temere che esse passino a rivedere il processo.

Io spero, o Signori, di avere sciolto le mie povere vele col favore di un buon vento. La benignità con cui mi ascoltaste non solamente è testimonianza della vostra cortesia; ma è anche testimonianza dell'interesse che ponete nel ponderare tutto quanto riguarda il bene comune. Quindi confido che farete qualche conto dei miei concetti, affinché la legge sia perfezionata e raggiunga più completamente il suo fine.

Non temiate, o Signori, di alterare i Codici di procedura. Credete forse che nel mio sistema, il quale tempera e fa camminare la legge, vi sia molto da fare? Non è così: io l'ho anche esaminato.

Se invece, per esempio, di un appello solo ve ne saranno due; basta poco più che adottare nel giudizio di revisione quasi le stesse forme che nel primo appello. Solamente, nel terzo stadio non si devono mutare o aumentare le prove: imperocchè lo studio della revisione abbraccia l'esame dei due giudicati; e completa o rettifica (staute la contrarietà delle sentenze) quel risultato di giustizia che i litiganti avevano preparato nelle due precedenti istanze.

Molto meno, se fosse conveniente discondere a ciò, si potrebbe temere un aggravio della finanza. Questo non è campo per le economie! E poi, siccome bastano lire 850 mila alle quattro Corti di Cassazione che esistono adesso; giungendo a un milione o poco più, voi sopperireste ai bisogni del sistema proposto. Ma se per avventura fu sperato risparmiare due o trecento mila lire, riunendo in Roma soltanto trentanove Consiglieri oppur quarantadue; ciò sarebbe una illusione manifesta ed illusione passeggera. Come credere alle economie, sul perso-

nale quando non è fin qui bastato quello delle quattro Corti ai bisogni della giustizia, ed abbiamo in ritardo migliaia di cause? Vedrete poi, col progettato concentramento, ciò che succederà in Roma; se non adottate il temperamento mio di lasciare Sezioni di revisione nelle principali località. Certo, sulla carta vi è parso spedito d'immaginare udienze quotidiane e di tenere i giudici da mattina a sera al lavoro, senza che abbiano forse il tempo di riflettere e di concertarsi fra loro. Queste sono esigenze che si possono concepire, ma che non corrispondono in pratica. Ed io spero che voi non vorrete costringere egregi magistrati, i quali potrebbero rendere tuttavia ottimi servigi, ad abbandonare la carriera attiva, con danno del pubblico, con aumento di molte pensioni e con generale scontento degli interessati. Eppoi, quel che risparmiereste da una parte sarebbe triplicato dallo scapito dei contribuenti, obbligati a peregrinare pei loro interessi, mentre la giustizia dovrebbe amministrarsi in modo e forme soddisfacenti.

Ora dovrei domandare indulgenza, se mai avessi parlato un poco troppo franco e ardentoso. Io mi sono ispirato al senso dei pubblici bisogni, ed alla opinione che vidi prevalere intorno a quel buon servizio che si cerca da chi paga; mentre io temerei che peggiorasse, facendo diversamente da quanto ebbi l'onore di accennarvi. Ma spero che questo non deva succedere; imperocchè mi affidai al vostro senno ed amor patrio, e termino confermando questa fiducia.

Senatori del Regno, noi pure rappresentiamo l'Italia. Abbiamo davanti una legge che interessa l'intera Nazione; e di cui si sentiranno ovunque, da tutti e quotidianamente le conseguenze: una legge a cui è raccomandata la tutela dei civili interessi, e l'ultima speranza dei condannati. Facciamola bene, facciamola concordi, e senza concetti abitudinarî o esagerati. Non vi dirò: secondate la povera idea che ho avuto l'onore di raccomandarvi, ma non dispregiate. Da qualunque lato venga la verità, o muovano i tentativi per raggiungerla, riflettetevi, fatene pro. Collegli onorevolissimi, sarete benedetti dalle popolazioni, se farete una legge che veramente riesca utile alle popolazioni. (*Bravo, benissimo.*)

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Ferraris, la parola è al Senatore Poggi.

Senatore POGGI. Signori Senatori: l'ordinamento della Giustizia attende da questa legge il suo complemento gerarchico coll'istituzione di una Suprema Magistratura, la quale dia quiete, stabilità ed autorità vera a tutto l'ordine giudiziario.

Nei dodici anni che sono decorsi dacchè le fortunate vicende ci hanno concesso di ricongiungere insieme la sparsa e troppo divisa famiglia italiana, tutto si è unificato: persino Roma, la più cara delle aspirazioni degl'italiani, di quelli stessi che volevano giungervi per altre vie e con altri modi, si è unita a noi ed è diventata il nostro capo, e più non rimane ora ad unificare se non l'ordine giudiziario, e la Magistratura italiana.

Si è esternato più volte questo desiderio e si è detto di volerlo soddisfare, ma questo, che non era certamente il problema più grave dei molti che abbiamo risolti nei dodici anni passati, non venne ancor sciolto, ed attende da questa legge la sua risoluzione.

L'onorevole Ministro della Giustizia, fedele al voto del Senato, vi ha presentato un progetto, che è preceduto da una dotta relazione, quale potevamo aspettarci dalla sua dottrina e dal suo ingegno.

Dopo aver preso in esame tutte le questioni più gravi che si presentavano intorno a così importante problema, è venuto finalmente a concludere per una Corte di Cassazione unica nel luogo della residenza del Governo.

Perlocchè io non posso astenermi dal prendere in esame la questione principale stata sollevata intorno a siffatto argomento ed esaminata dall'onorevole Ministro, e di cui hanno pure discorso due eloquenti oratori che mi hanno preceduto, la questione cioè della Cassazione o della Terza Istanza.

Io non posso astenermene, ripeto, comunque l'onorevole Senatore Panattoni, al quale mi uniscono antichi legami di amicizia, abbia voluto far credere al Senato che per parte sua non è più parola di Terza Istanza, e che accetta ben volentieri la Cassazione. Imperocchè le sue proposte, quantunque presentino una fisionomia e siano espresse con un linguaggio diverso dall'ordinario, in realtà credo che rappresentino sott'altra forma la medesima questione ed il medesimo problema della Cassazione o Terza Istanza.

Ma prima di scendere a questo esame, non

posso a meno di fare a me stesso ed a Voi tutti una interrogazione. La questione che si vuole oggi decidere è dessa vergine, è una questione che non è stata punto vulnerata da ciò che si è fatto in dodici anni per l'ordinamento dello Stato, da poter dire che tutti quelli i quali sono ora chiamati a dare il voto nella presente legge, sono liberi di scegliere piuttosto un sistema che un altro, oppure tutto il lavoro fin qui compiuto ha già pregiudicato irreparabilmente e deciso la questione? A me pare che pochi fatti basteranno a rispondere a questa interrogazione. Dal 1860 al 1865, nè il Governo nè il Parlamento hanno posto in dubbio che si dovesse seguire piuttosto il sistema della Cassazione, che non quello della Terza Istanza; si è parlato sempre della Cassazione in quei primi anni; nessuno mise mai fuori la parola *Terza Istanza*: soltanto credo che un progetto fosse elaborato dal Ministro Cassinis, già nostro Collega, il quale era diretto a stabilire delle Corti di revisione; ma quel progetto non ebbe seguito perchè il Presidente del Consiglio, il Conte di Cavour, comunque non fosse legale, comprese la portata funesta di quel sistema, e lo consigliò ad abbandonarlo. Dopo cotesto disegno, rimasto sul tavolino del Ministro, nessuna proposta di Terza Istanza fu mai presentata.

Nel 1865 fu votato un ordine del giorno alla Camera dei Deputati, in quell'ordine del giorno di cui parlò testè l'onorevole Panattoni, nel quale sebbene si eccitasse il Governo a proporre una legge sulla suprema Magistratura dello Stato, nulla di speciale vi si leggeva che si riferisse alla Terza Istanza.

Nel 1866 fu nominata una Commissione dallo stesso Ministro che oggi siede a quel banco, e la Commissione fu quasi unanime nell'opinare che l'unico ordinamento della suprema Magistratura doveva attuare il sistema della Cassazione, non mai quello dell'a Terza Istanza.

Varie Commissioni della Camera dei Deputati che riferivano sul bilancio della giustizia, ebbero più volte occasione di eccitare il Governo a presentare la legge per la Cassazione unica, la quale si decideva essere, pel giudizio della opinione pubblica, il solo sistema conveniente all'Italia.

Nel 1868 fu presentato questo progetto conforme a quello elaborato dalla Commissione.

Nel 1870 fu riproposto dal Ministro Raeli, nel 1871 ne fu proposto uno simile, e final-

mente abbiamo oggi quello che è il soggetto della presente discussione. Sicchè non mai venne invitato il Governo, nè mai fu fatta una proposta formale in alcuno dei rami del Parlamento, perchè si sostituisse al sistema della Cassazione il sistema della Terza Istanza.

Questo per ciò che concerne le manifestazioni del pensiero negli atti e nei discorsi del Parlamento; ma i fatti sono anche più eloquenti delle parole.

I dodici anni che abbiamo percorsi sono tutti seminati di cadaveri di Terze Istanze. Nel 1860 fu soppressa la Terza Istanza o revisione (come oggi si usa chiamarla) in Bologna e nell'Emilia; nel 1861 nell'Umbria e nelle Marche, nel 1862 fu soppressa la Terza Istanza pel penale nella Lombardia; e in quell'occasione in Senato si esternò da alcuni oratori il desiderio che non si tardasse ad estendere la Cassazione anche nella materia civile: e il Relatore di quella legge, a nome dell'Ufficio Centrale, faceva intendere che, se non avesse trovato difficoltà dipendenti dalla non ancora pronta pubblicazione di alcuni Codici, avrebbe volentieri proposto che anche nel civile la Cassazione fosse estesa subito alla Lombardia.

E sapete chi fu il Relatore di codesta legge, che incontrava il plauso di tutti i Senatori lombardi che allora presero parte alla discussione? Fu nientemeno che il compianto Senatore De Foresta, il quale più tardi, forse per nuovi studii ed esperienze fatte, credè di scendere in una diversa opinione.

Nel 1865, finalmente, fu abolita anche la Terza Istanza nelle materie civili in Lombardia, e di più furono pubblicati tutti i Codici; cioè Codice civile, commerciale, di procedura civile, di procedura penale e della marina mercantile; la legge abolitiva del contenzioso amministrativo, la legge comunale e provinciale, la legge di pubblica sicurezza e varie leggi finanziarie, le quali tutte eran preparate e combinate col sistema della Cassazione, e non solamente nella cima dell'ordine gerarchico, ma anche nei bassi gradi.

Io rispetto il voto che la Commissione del 1866, composta di egregi giureconsulti e magistrati, emetteva sulla prima questione che fece a se stessa, invitata dal Ministro Guardasigilli; se cioè si poteva dire o no pregiudicata la questione della Terza Istanza a quel tempo, rispondendo che veramente pregiudizio non ci era.

Ma poichè fu quasi unanime nell'adottare il sistema di Cassazione; mi si permetta di credere che quella risposta fosse una concessione cavalleresca e conciliatoria, dal momento che venendo sul tema dell'istituto da adottarsi, non esitò un momento a preferire la Cassazione. E può bene ammettersi che ella credesse di non aver bisogno di fermarsi a quella preliminare questione.

Ma dopo il 1866 sono accadute altre fasi in questa materia. Vi ricorderete, o Signori, fra gli altri, di un evento che si ricongiunge colla questione presente, che cioè un distinto giureconsulto, fautore della Terza Istanza, chiamato a reggere il Ministero di Grazia e Giustizia, nell'ottobre del 1867, vi rimase ben poco, con dispiacere dei suoi Colleghi; e tra le ragioni che allora si addussero di questo così sollecito ritiro, corse voce che vi fosse ancor quella che, essendo egli favorevolissimo alla Terza Istanza, conosceva di non poter oggimai affrontare l'opinione contraria e presentare un progetto conforme alle sue vedute, ma contrario alle disposizioni dei codici e delle leggi unificatrici pubblicate da sì poco tempo.

D'altra parte, egli non si sentiva disposto a sostenere la Cassazione, e vuolsi che adducesse anche questa tra le ragioni per le quali credè di dover cedere il posto ad altri.

Di fatti il suo successore, l'onorevole De Filippo, presentò lo schema di legge per la Cassazione unica nel 1868. Ed eccoci ad altre vicende: nel 1871 fu uccisa la Terza Istanza della Venezia, senza che alcuno alzasse la voce contro questa nuova strage delle Terze Istanze, e si estesero in quelle provincie tutti i Codici modellati dall'alto in basso sul sistema della Cassazione. Poi venne la volta di Roma, e si abolì la più antica delle Terze Istanze e la più rispettabile, per dar luogo al sistema della Cassazione.

Ora come si potrà dire oggimai, o Signori, che la questione non è pregiudicata, che non è irreparabilmente seppellita la Terza istanza con i voti reiterati del Parlamento?

Se si trattasse soltanto di mettere alla testa dell'ordine gerarchico un adornamento piuttosto che un altro, se si trattasse, come si usa dire, del semplice coronamento dell'edificio, si potrebbe dire: preferiamo un sistema piuttosto che un altro; ma poichè ora non si tratta di ciò, se si volesse la Terza Istanza, occorrerebbe fare

un rivolgimento nuovo in tutto ciò che attiene alla nostra legislazione politica, civile e amministrativa.

Io dico, e credo di poter dire che non possiamo oggi far quello che in altri tempi, cioè nel 1860, si sarebbe potuto fare dai fautori della Terza Istanza. So che non manca la potestà materiale di fare anche oggi quello che non si credette di tentare allora; ma questa potestà non sarebbe sostenuta dalla ragione nè dalla prudenza politica, e non avrebbe per iscopo il bene pubblico.

Non tutto possono fare i Corpi che si rispettano. Vi è il limite del buon senso; vi è il sentimento della propria dignità che impedisce di distruggere il già fatto; vi è il riflesso al discredito che si andrebbe a gettare sopra le grandi istituzioni politiche, ove si accingessero con leggerezza più che femminile a disfare l'opera di dodici anni, nel momento in cui poco mancava per compierla.

L'odierno mio linguaggio in questa materia non può esser sospetto, come non lo è quello dell'onorevole Borgatti, il quale si chiari sempre contrario all'unificazione nel modo con cui fu fatta, e disse d'aver negato il voto a tutte le leggi unificative. Nei primi del 1860 io proposi, come Membro del Governo Toscano, un sistema di unificazione diverso da quello che si prediligeva in Piemonte, cioè dell'unificazione per via d'estensione, ma non fui ascoltato a Torino, e neppure secondato dai miei Colleghi di Toscana, dopo la cessazione dell'autonomia toscana, e questo fe' sì che fui sempre tenuto fuori da tutte le Commissioni legislative che si istituirono per ordinare il paese.

Pure mi rassegnò oggimai a quello che è stato fatto anche in un modo che non mi piaceva, e ritengo che l'opera non può più essere distrutta, per tornare ad uno stato di cose su cui sono passati dodici anni.

Data questa risposta alla interrogazione che io m'era diretta, passo ad esaminare la questione della Terza Istanza, come se non fosse stata pregiudicata.

L'istituto della Terza Istanza dovrebbe dirsi più propriamente l'istituto della doppia conforme, perchè esso mira ad ottenere l'autorità della cosa giudicata con due sentenze conformi. Esso per la sua vera indole esige che lo stato del processo, che si istruisce nell'interesse del litigante, non cambi più aspetto dopo

la prima istanza, perchè diversamente, se si ammettono nuove prove, ognuno intende che la doppia conforme vi potrà essere nell'apparenza, ma non nella sostanza. Tanto ciò è vero che il sistema della Terza Istanza come vigeva in Lombardia, era più logico, nei principii, di tutti gli altri, mentre nelle provincie romane, dove si ammetteva il cambiamento degli atti e delle prove anche dopo il primo giudizio, si soleva, per trovar la doppia conforme, procurar una quarta ed anche una quinta sentenza.

Le ragioni e i bisogni di questo istituto giudiziario si ricongiungono con le condizioni dei tempi in cui si trovarono le società umane, specialmente dopo le tenebre del medio evo. In quelle tenebre scomparve affatto ogni idea giuridica intorno al processo giudiziario. Per provare i fatti umani, massime nel penale, non vi erano che i giudizi di Dio e le torture: soltanto dopo il risorgimento dei municipi cominciarono a svolgersi le teoriche tanto del processo, quanto del diritto civile; questo svolgimento però era lento, si faceva in condizioni assai difficili, poichè le collezioni del diritto romano, che andavano adagio adagio a scoprirsi, formavano soggetto di studi faticosi, di raffronti e di elaborazioni razionali, per trar fuori dai frammenti dei giureconsulti romani le nuove teoriche che doveano servir di guida al regolamento degli atti umani nella vita civile.

Quindi nei primi tempi eravi una grande difficoltà per ben discernere quali fossero le regole del diritto atte a governare i casi pratici che si presentavano man mano ai giudici. La quale difficoltà unita all'altra di ben raccogliere e definire il fatto che si dice giuridico, cioè il fatto controverso, poneva i Giudici in grandi imbarazzi. Il processo era allora tutto scritto, le prove si raccoglievano per iscritto.

Le parti si destreggiavano e si schermivano fra loro, e per non correre il rischio di pregiudicarsi nel tessere la tela più o meno lunga ed intricata del processo, usavano di nulla concordare nei fatti, e di negare quanto più potevano le asserzioni dell'avversario.

Il giudice della lite allora non vedeva i difensori del litigante, non intendeva la voce loro; tutto doveva librare e ponderare nel silenzio della sua camera, senza che nemmeno la discussione contraddittoria lo aiutasse a distinguere il vero dal falso, l'essenziale dall'accidentale.

Quindi la facilità degli errori nel sentenziare.

Poteva egli errare nel modo di ricomporre la sintesi del fatto soggetto della controversia, sia perchè non lo credesse provato in tutti i suoi elementi, sia perchè non apprezzasse a dovere quali fossero gli elementi costitutivi delle varie questioni. Poteva errare nell'applicazione delle regole di diritto, perchè fra le opinioni dei Dottori, fra quelle dei consulenti, tra le decisioni dei Tribunali, molta era la casistica, molte le distinzioni e suddistinzioni proposte, da rendere assai scabroso l'ufficio del magistrato nell'applicare la legge.

E come si sarebbe allora potuto provvedere a questi inconvenienti che si presentavano nell'amministrazione della giustizia?

Con cercare, come si fece, un rimedio riparatore dei temuti errori giudiziarii nella garanzia d'una doppia conforme, come criterio di verità legale, cioè nella garanzia di due giudicati che risolvessero la lite nello stesso modo. Ma siccome accadeva che il giudizio di seconda istanza fosse talvolta differente dal primo, così si ricorse ad un terzo esperimento, al quale si dovevano acquietare le parti. Ma come ognuno intende, non era questa una garanzia sempre sicura della giustizia intrinseca del giudicato, poichè se, invece di fermarsi al terzo grado, si fosse andati al quarto, e poi al quinto; avremmo potuto avere una difformità di giudicato. Pure era il meglio che si potesse ideare.

Ma questo sistema, o Signori, non riparava che agli errori od ingiustizie dannose soltanto all'interesse dei privati litiganti; vale a dire ad un cattivo apprezzamento dei fatti, ad un'erronea definizione del fatto giuridico, od erronea applicazione delle regole di diritto al fatto medesimo. Vi era però un'altra serie di errori a cui potevano andar soggetti i giudicati, errori che interessavano non solamente il privato, ma anche l'ordinamento sociale; e questi potevano cadere o nella violazione delle forme di rito, che ogni paese colto si propone come norma e garanzia della rettitudine del giudicato stesso; o nella violazione delle regole di competenza, oppure dello spirito e della lettera della legge civile.

Questi errori danneggiano i privati non solo come parti litiganti, ma come cittadini, in quanto che, ripetuti di frequente, minacciano di sovvertire i principii fondamentali di ogni Società civile.

E qui pure nei secoli successivi al risorgi-

mento dei Comuni si ritornò a svolgere ed applicare la formola del diritto romano, che portava una distinzione normale nella materia degli istituti giudiziarii, fra il diritto del litigante e il diritto della Costituzione.

Ai tempi romani (e mi spiace dover dichiarare di non essere d'accordo coll'onorevole Borgatti, che tanto dottamente parlò ieri, nè coll'onor. Panattoni che ha svolto lungamente ed eruditamente al suo solito la tesi) ai tempi romani risalgono le origini del duplice rimedio contro gli errori giudiziarii; uno ordinario, e nell'interesse privato del litigante, cioè l'appello per riparare gli errori che non uscivano dal circuito del fatto contestato; uno straordinario per quegli errori che, nuocendo al privato litigante, nuocevano pure alla società intera col pervertire lo spirito delle leggi comuni a tutti, e col manometterne le disposizioni.

Del rimedio dell'appello discorre Ulpiano, il quale però non crede che conferisca sempre alla buona giustizia. Il rimedio straordinario consisteva nella restituzione in intero, o nella rescissione delle sentenze contrarie alle leggi di rito, di competenza, di merito, che si otteneva, senza bisogno d'appello, tutte le volte che il vincitore della lite, intendendo di valersi degli effetti della cosa giudicata, si sentiva opporre dal soccombente la nullità della cosa giudicata per uno di codesti vizi, nullità che dal giudice veniva tosto dichiarata.

E vogliasi o no, questo sistema di rimedi ordinario e straordinario si continuò anche per tutto quel periodo di tempo, in cui fu in osservanza in quasi tutta l'Italia la Terza Istanza. In Napoli ed in Sardegna un regio Consiglio, la Segnatura in Roma, la Regia Consulta in Toscana, tutti questi Corpi di natura mista erano chiamati a conoscere dei vizi dei giudicati dipendenti da quella triplice violazione di legge, ed essi, quando annullavano, non decidevano in fatto, ma rinviavano ad un altro Tribunale ordinario.

L'odierno sistema della Cassazione ha sostituito codeste istituzioni; e se i Francesi lo condussero nei primi in quel grado e in quelle condizioni che caratterizzano un tale istituto, ciò fu perchè essi furono i primi ad ordinarsi con le forme della libertà politica e civile; ma non inventarono essi la formale distinzione tra i rimedii ordinarii ed i rimedii straordinarii.

Se questa e non altra è la breve storia della

vita della Terza Istanza, io non crederei di andare errato se dicessi che oggimai le condizioni sono talmente variate, che della Terza Istanza non vi è più bisogno.

Un nuovo ordine di cose è succeduto all'antico mercè dei progressi del diritto in tutte le sue parti ed in tutte le sue fasi. In luogo del voluminoso processo scritto, abbiamo il processo o interamente orale, oppure ridotto a pochi atti scritti.

Ora abbiamo la codificazione intera delle leggi nelle diverse materie civili, commerciali, penali e di procedura, amministrative e finanziarie. Non discuto il merito dei codici nè i loro pregi intrinseci o di compilazione. Dico soltanto che abbiamo leggi codificate e in quasi tutte le materie.

Abbiamo altresì l'atto conclusionale (obbligatorio per tutti i litiganti) il quale riassume in se stesso tutte le diverse proposte, domande ed eccezioni dei litiganti, e contiene il compendio dei fatti che ognuna delle parti propone al giudice. Abbiamo la discussione pubblica; talchè sugli elementi costitutivi del fatto giuridico è difficile il cavillare, e più volte si ha il concordato delle stesse parti sul fatto, onde la discordia dei tribunali inferiori e superiori sull'apprezzamento dei fatti è ridotta ad una rarità.

Ed io credo che se la statistica civile, iniziata con molta opportunità e felicità, si spingesse fino ad esaminare le cause delle difformità, tra le sentenze di primo grado e quelle di secondo, si vedrebbe che queste le più volte dipendono non dal diverso apprezzamento di un fatto rimasto inalterato nei due stadi di giurisdizione, ma da discrepanze di diritto.

Quindi è che oggigiorno la doppia conforme sul fatto si ottiene facilmente anche con due gradi di giurisdizione. Se si eccettuano le questioni d'interpretazione dei contratti, e degli atti d'ultima volontà, le quali possono dar luogo ad un'alternativa di opinioni e decisioni difformi, da durare anche alla decima o duodecima istanza, per le altre il fatto, causa della controversia, è ben difficile che vada soggetto a divergenze. Tutto il disputabile d'ordinario si riduce alla questione del diritto.

Vi sarà sempre il caso di quegli errori di fatto, in cui anco gli uomini prudentissimi incappano, e derivanti dall'essere sfuggiti alcuni documenti, dal non aver bene osservato il tenore delle vicendevoli richieste delle parti, e

da altre involontarie omissioni. Ma tutti questi errori si possono riparare con la revocazione innanzi agli stessi giudici, senza che per questo il loro amor proprio possa essere offeso.

Per la questione di diritto poi, io credo che la doppia conforme si ottenga dalla Cassazione meglio che non dalla Terza Istanza. La Cassazione che non si occupa del fatto, non è costretta a sofisticare sullo spirito della legge, nè a stracchiare sul significato delle parole. Essa non è mai indotta a sacrificare la legge stessa per accomodarla (sia pure in un senso di equità) ad un fatto che in quella legge non trova a rigore la sua soluzione.

Potrà talvolta aversi una sentenza più equa con la Terza Istanza, ma per questa l'arbitrio intorno all'intelligenza della legge è sconfinato; laddove la Cassazione, se talvolta riesce un po' dura in qualche caso singolare, è più equa per l'universale, perchè dà sempre ed in tutti i casi un medesimo senso alla legge, e la sua inesorabilità nella interpretazione rassicura i cittadini, i quali allora si sentono effettivamente eguali innanzi alla medesima.

Se dunque le ragioni della Terza Istanza sono oggimai cessate, io non intendo come si possa pretendere di far risorgere quest'Istituto, il quale ebbe causa da condizioni speciali dei tempi in cui nacque, oggi del tutto sparite.

Chi chiedesse sul serio il ristabilimento della Terza Istanza, ci ricondurrebbe ad un regresso fatale, perchè, come annunziai fino dall'anno passato, l'avvenire delle istituzioni giudiziarie prepara, a mio avviso, la definizione delle liti in una sola istanza, preceduta da una piena istruzione delle prove, da vari opinamenti, innanzi agli stessi giudici, nel modo usitato presso la Rota Romana; ma una volta che il processo è bene istruito, e a tutti i dubbi proposti è stato risposto, la sentenza che si pronuncierà, costituirà la cosa giudicata, salvo il reclamo ad una Corte Suprema per quella specie di errori più volte discorsi. E quest'unica istanza dovrebbe dar luogo ad una moltiplicazione grandissima di tribunali collegiali, per porli, più che fosse possibile, in vicinanza ed a contatto dei centri più o meno grandi di popolazione.

Ormai la perpetuità delle liti ricorda una triste condizione di tempi; quando non v'era altro da fare per dar materia di distrazione e di

occupazione ai cittadini, fuorchè la varietà e la continuità delle liti.

Oggi vi è bisogno di diminuire gl'incentivi ed i pericoli delle liti, le quali sappiamo per esperienza, che il più delle volte depauperano il vincitore non meno del vinto.

Oggi che tutto cammina con la celerità del vapore, che il telegrafo divulga in pochi minuti e dappertutto notizie e fatti che prima esigevano giorni, settimane e mesi, oggi che l'attività umana ha modo di spiegarsi e di esercitarsi in tante materie d'industrie, non è più concepibile il proposito di ripristinare le Terze Istanze.

Vedete, o Signori, ciò che accade nelle grandi questioni internazionali. Ne abbiamo una gravissima in cui il Re d'Italia (e ciò fa molto onore al nostro paese) venne chiamato a nominare un arbitro, che fu scelto nella persona di un distintissimo Membro del nostro Consesso. Ebbene; per questa questione, la quale non ha mancato per un tempo di compromettere la pace fra due potentissime nazioni, si è preso il partito di deferirla alla decisione inappellabile di tre arbitri.

Ed abbiamo egualmente in pendenza un'altra questione tra la Reggenza di Tunisi ed alcuni cittadini italiani, la quale pure è stata deferita al giudizio di arbitri, sicchè pare a me di non andar errato quando vo vaticinando che l'avvenire è riservato non alla Terza, ma sibbene all'Unica Istanza.

Esaminata la natura dell'istituto della Terza Istanza, e prima di parlare della Cassazione, di cui dirò poche parole in appresso, io mi farò ad esaminare gli inconvenienti che nascerebbero dal ristabilimento della Terza Istanza.

Innanzi tutto la materia penale non può essere soggetta alla Terza Istanza.

Questo sistema della Terza Istanza vigeva anco nel penale in Lombardia, ma fu abolito quando si introdusse la nuova legislazione penale.

Noi abbiamo i giudizi orali in materia correzionale, ed in materia criminale i giudizi per giurati; questa istituzione, che pure è controvertibile come istituto giudiziario, non ho sentito ancora che abbia formato soggetto di critiche, come lo ha formato l'istituzione della Cassazione. E si che ci sarebbe da farne, anco nel rapporto che ci occupa, perchè negli affari criminali il giudizio dei giurati è incensurabile; i fatti sono

intieramente rimessi al loro arbitrio, e da questo giudizio non motivato, voi intendete bene che può essere compromessa o la vita o la libertà dei cittadini. È arco di troppo l'appello nei giudizi correzionali, perchè l'esperienza dimostra che questo non è altro che una perdita di tempo e un dispendio inutile. Dunque la Terza Istanza dovrebbe essere seguita da una Cassazione per le materie penali.

Ma non basta; volendosi formare alla Terza Istanza nel civile, vi sarebbe bisogno di un riordinamento della Magistratura nei primi gradi, non essendo possibile che i giudici di prima cognizione in civile, là dove non si potrebbe stabilire un Tribunale collegiale, fossero dispensati affatto da ogni attribuzione in materia penale.

Vengo piuttosto al lato politico della questione, il quale servirà ad illuminare non solo i fautori della Terza Istanza, ma anche i fautori della pluralità delle Cassazioni. I fautori della Terza Istanza naturalmente non si contentano di una sola Terza Istanza, ma la vogliono molteplice.

Se si fosse trattato di una sola, e se un progetto di legge fosse stato presentato dall'onorevole Ministro, il quale nel suo primo articolo dicesse: « È istituita un'unica Magistratura nella Capitale del Regno », senza dire di che natura, io sono persuaso che i partigiani della Terza Istanza non voterebbero quell'articolo; e se fosse adottato, io ritengo che dopo si darebbero per vinti e verrebbero solamente sul terreno delle modificazioni da farsi al sistema della Cassazione, sul terreno cioè sul quale venne ieri, con molto spirito di conciliazione, l'onorevole Borgatti, e sul quale possiamo vedere di intenderci.

Ciò che si vuole dai fautori di questo sistema è lo stabilimento delle Terze Istanze, ossia la pluralità della Suprema Magistratura: questo mi spiega perchè da pochi giorni incominciano a parteggiare per la Terza Istanza alcune persone di quelle città ove risiedono Corti di Cassazione, e che non hanno mai conosciuto in vita loro le Terze Istanze, perchè sono nate quando la Terza Istanza in quelle regioni era già da molto tempo tramontata. Eppure oggi diventano quasi fanatici per la medesima, ma lo divengono a condizione che sia veramente suonata l'ultima ora delle molte Cassa-

zioni: se questo non fosse, riprenderebbero i primi loro amori per l'istituto esistente.

Dove bisognerebbe farle queste Terze Istanze nell'interesse dei litiganti, perchè non dovessero troppo dispendiarsi e perchè si renda facile, com'essi vanno dicendo, l'amministrazione della giustizia?

Esse dovrebbero essere per lo meno sei; bisognerebbe farne una a Verona per la Lombardia e la Venezia, una a Torino, una a Firenze, una a Roma, una a Napoli ed una in Sicilia.

Voci dal banco della Commissione: E la Sardegna? e Venezia?

Senatore POGGI. Ho creduto di poter dire Verona per la Lombardia e la Venezia, perchè a Verona, nel decennio prima del 1849, risiedeva una sezione della Terza Istanza che si riuniva poi a Vienna, e questa sezione risiedeva in quella città come luogo intermedio tra la Venezia e la Lombardia.

Questi sarebbero i sei luoghi ne' quali converrebbe istituire le sei Terze Istanze e, se vuoi, anche le Cassazioni. Che avremmo allora, o Signori? Avremmo il regionalismo nell'ordine giudiziario, nè più nè meno di quel regionalismo da cui farebbe capolino il sistema di federazione politica, che fu tanto vagheggiato nel 1859 e 1860, e che venne dal perspicace istinto degli Italiani rigettato. Avremmo quel regionalismo nell'amministrazione della giustizia, che non si volle nell'amministrazione dal Parlamento quando fu presentato il progetto di legge delle regioni, progetto che è morto senza aver potuto ottenere gli onori della discussione. Ed il regionalismo giudiziario, o Signori, che risponderebbe in questa parte ad una resurrezione degli antichi Stati ormai sciolti, tranne Modena e Parma, riprodurrebbe presto il regionalismo anche nell'amministrazione ed in tutte le altre materie legislative.

Non c'illudiamo, o Signori: tutte le leggi concernenti il diritto pubblico interno, l'elettorale, le comunali e provinciali, le finanziarie, il contenzioso amministrativo, che fu appunto abolito in vista del sistema della Cassazione, tutte queste leggi dovrebbero essere applicate dalle sei Corti regionali. Noi non avremmo più una magistratura unica veramente italiana, alla quale non siamo ancora giunti ed alla quale intenderemmo finalmente di giungere con questa legge; e mentre abbiamo già uni-

ficato anche il personale degli ufficiali pubblici in tutte le altre materie che attengono all'amministrazione, alla finanza, alla milizia di terra e di mare, nella giudiziaria continueremo sempre ad avere una magistratura regionale, cioè piemontese, lombardo-veneta, toscana, romana, napoletana, siciliana. Oggi, in due sole Corti Supreme di Cassazione si trova l'elemento di altre provincie, e vi si è introdotto in vista dell'essere a quelle sottoposte provincie di più regioni; ma questo elemento vi figura in parca misura, e non rappresenta tutto ciò che è necessario per costituire la Magistratura italiana.

Nei Tribunali intermedi, lo abbiamo un poco l'elemento delle diverse provincie; ma se ben ci osservate va a diventare ogni giorno più raro ed è precario, perchè fintanto che durano le alte magistrature regionali, accade che coloro i quali sono desiderosi di percorrere una carriera più rapida, si slanciano volentieri fuori del loro paese, per avere avanzamenti; ma quando hanno raggiunto quel grado di avanzamento a cui miravano, cercano di ritornare nel luogo nativo, in quella terra cioè, e in quei territori che formavano prima lo Stato, in cui sono nati. E noi abbiamo la Corte di Cassazione di Napoli, nella quale nessun altro elemento che non sia Napoletano vi si è introdotto; nè ciò sia detto in senso di censura, ma per constatare un fatto che si spiega con la circostanza che Napoli ha conservata la sua giurisdizione entro quegli stessi limiti che aveva durante il dominio borbonico, e quindi non si è sentito il bisogno di mescolarvi altri elementi. Ma da ciò ne è derivato che la Cassazione di Napoli nei suoi risponsi diversifica dalle altre tutte in maggiori proporzioni di quello che non diversificano queste fra loro.

La necessità di una magistratura unica, composta de'vari elementi italiani, io credo che non abbia bisogno di essere dimostrata a Voi, o Signori, perchè intendete che fino a tanto che non vi saranno magistrati, i quali vengano da tutte le diverse provincie, e con studi giuridici e tradizioni alcun poco differenti giungano a fondersi tutti insieme e ad illuminarsi reciprocamente mediante la discussione, sarà difficile che possano trarre da una medesima legge quello spirito di unità e di uniformità che è un desiderio ed una giusta aspettativa di tutti i cittadini. Fino che avremo supreme

magistrature locali, si faccia quello che si vuole, i giudicati saranno più o meno soggetti alle influenze, alle abitudini e alle tradizioni del paese in cui i giudici sono nati. Questo, se è un danno non piccolo per le questioni d'interesse meramente privato, ma pur governato da una legge comune, è un danno gravissimo per quelle che attengono a tutto il diritto pubblico dello Stato.

Là dove vigeva il sistema della Terza Istanza, l'interpretazione delle leggi, che chiamerò politiche, era affidata a tribunali speciali e non agli ordinari. Noi abbiamo fatto, e dovevamo fare un passo, necessariamente progressivo, qual era quello di restituire alle competenze ordinarie anche il giudizio sopra le controversie regolate da leggi speciali; ce lo imponeva la forma del Governo; ma appunto per questo, contraevamo da quel giorno l'obbligo di avere una unica Suprema Magistratura.

Ma ciò non è tutto. Per l'azione reciproca equilibratrice dei grandi poteri dello Stato, è necessario in tutti i Governi, massime nei costituzionali, un supremo Corpo giudiziario nella Capitale del Regno.

Quivi abbiamo già due grandi e rispettabili Corpi che provvedono a mantenere l'uniformità nell'ordine amministrativo e finanziario. Abbiamo il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, ma questi due Corpi sono l'emanazione di uno dei grandi poteri dello Stato, non sono essi stessi un potere distinto; laddove, l'ordine giudiziario è distinto dagli altri poteri, e sta di mezzo tra il legislativo e l'esecutivo, destinato per indole propria ad esercitare una grande azione moderatrice e tenere in freno gli altri due, e ristabilire l'equilibrio all'occorrenza.

Ora, se manca all'ordinamento della Magistratura dello Stato un grande Istituto alla cima della gerarchia, il quale risieda là dove siedono gli altri, e dove è il Governo e il Parlamento, che sarà dell'ordine giudiziario ridotto in condizione più umile e più modesta? Esso sarà poco rispettato dagli altri Corpi, sarà, vogliasi o no, alla mercè se non altro degli altri poteri, cosicchè una delle grandi autorità dello Stato che provvede all'amministrazione della giustizia, si troverà in condizione inferiore a tutti gli altri ordini costituiti, e rimpicciolita in un modo permanente, non saprà farsi rispettare, nè esercitare con piena efficacia il suo magistero ed il suo gran-

dissimo e nobile ufficio. Ve lo mostri l'esempio delle quattro Corti di Cassazione che ora occorrerebbe convertire in sei Terze Istanze, o in sei Cassazioni.

È accaduto, e tutti Voi lo sapete, che molte questioni si sono presentate nei giudizi delle quattro Corti di Cassazione, e decise in diverso senso. Non è molto che fu presentata dal Ministro delle Finanze ai due rami del Parlamento una Relazione dettata dal Segretario Generale del Ministero stesso sopra la condizione della tassa sul macinato.

Là si è parlato delle liti e questioni suscitate, e delle decisioni pronunziate. Or bene, o Signori, quando io stava leggendo quella Relazione io ebbi a fermare la mia attenzione sopra una cosa per me dispiacente. Vidi notato che vari Tribunali d'appello avevano differentemente pronunziato in alcune materie, che ora non interessa dire quali siano, e che poi una delle Corti di Cassazione, quella di Torino, aveva deciso una questione importante in questo senso, cioè che non si potesse entrare di notte in un molino dove si macinava, senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria. Ebbene il Segretario Generale del Ministero delle Finanze diceva che vi era disparere, su tal punto, fra i varii Tribunali, e inavvertentemente metteva quasi alla pari la decisione della Corte di Cassazione con quella dei Tribunali inferiori in grado. Devo però confessare che non aveva torto, perchè quella Corte non sovrastava che ad una parte delle provincie italiane, e poteva bene accadere che le altre Corti pronunziassero in senso diverso. Difatti non molto tempo dopo la Corte di Cassazione di Firenze, ha emessa una decisione diversa, ha creduto cioè che, senza bisogno dell'intervento dell'Autorità giudiziaria anche di notte il delegato finanziario abbia il diritto di entrare nei molini, quando però vi si macini.

Altre questioni gravissime sono pur sorte, non di interesse puramente privato, ma di interesse eminentemente politico.

A voi sarà pervenuta la notizia di una grave questione sorta intorno ad un articolo di un Decreto Reale del 1871, con cui il Ministro delle Finanze credeva di aver diritto ad ottenere dai mugnai le chiavi del molino, oppure obbligarli a tenere aperta la porta del molino stesso, anche in tempo di notte. Ebbene, una Corte di Cassazione ha dato torto al Ministro, ed ha

detto che quella disposizione era incostituzionale. Non so cosa abbia fatto il Ministro dopo questa sentenza, se abbia cioè diramato istruzioni alle Autorità finanziarie, perchè cessino dal dar seguito a quell'articolo del Decreto Reale.

Riconosco però che non sarebbe stato obbligato a farlo, perchè la Cassazione di Firenze, che ha profferito la sentenza, non ha nel suo territorio che 5 milioni sui 26 che costituiscono la popolazione italiana, sicchè può sempre sperare che le altre Corti si pronunzino in modo diverso. Io non lo posso con ciò condannare.

E non è questa la sola questione veramente politica in cui vi sia o possa esservi materia di dissenso; ve ne sono state anche in materia di tasse.

Abbiamo avuto una gravissima questione che ha occupato la Corte di Cassazione di Napoli, quella del matrimonio del prete cattolico. La Corte di Napoli ha creduto che non potesse, in ordine alle leggi ed alla giurisprudenza che ci governa, permettersi.

Ma avanti la Corte d'Appello di Genova, sottoposta ad un'altra Corte di Cassazione, avea detto il contrario; sicchè un prete cattolico in una regione potrà pigliar moglie, in altra no.

Non è un inconveniente da disprezzarsi.

Nella materia penale le differenze non sono meno gravi.

Una Corte di Cassazione ha detto che i pretori non possono in nessun modo conoscere di tutte le cause di reati dipendenti da leggi finanziarie; tutte le altre han detto l'opposto, e questo fa sì che un pretore dentro i confini territoriali della Corte di Cassazione di Firenze è competente, più in là non lo è. Se egli è trasportato da un territorio ad un altro, acquista o perde la giurisdizione in tale materia. Un'altra grave questione ha diviso le Corti in materia civile, e concerne la successione dei fratelli germani, cioè non figli tutti degli stessi genitori.

Sicchè io domando a voi quale autorità possono avere queste Corti di Cassazione, condannate non per colpa loro, a rimaner divise ed a non intendersi insieme, e quindi a pronunziare dei giudicati difformi?

Possono avere tale e tanta autorità da esercitare il loro alto ufficio e da corrispondere alla grande missione di uno dei tre grandi or-

dini dello Stato? E come provvedere a tante discrepanze? Con progetti di legge innanzi al Parlamento?

Ma, Signori, se voi portate una di tali controversie giuridiche innanzi al Parlamento, e chiedete o in un modo o in un altro che la legge si pronunzi, voi avete una piena discussione politica, e non fate altro che introdurre nell'amministrazione della giustizia l'elemento politico.

Guai a noi se pigliassimo questa via!

Volete provvedere con delle Commissioni straordinarie che si radunino una volta, o due, l'anno nella sede del Governo, per definire le massime controverse? Ma domanderei io a quale effetto? Per dare un parere? Un parere non può essere una legge da obbligare nè i cittadini nè i tribunali. Questo partito, sarebbe quasi peggiore degli altri perchè senza un Tribunale permanente, che eserciti regolarmente le sue funzioni in ogni maniera di controversie, adito dai privati litiganti, e non dalle Autorità governative, è vano sperare veri responsi giudiziarii.

Un corpo composto anche dei più distinti Membri della magistratura, dei primi presidenti e dei procuratori generali, comunque si vogliano autorevoli per sapere e per dottrina, non potrebbe mai decidere in modo autorevole e tale da essere obbedito dalle ordinarie Magistrature.

Sicchè, chiedo io, come riparare a quest'inconveniente?

L'onorevole Panattoni vi ha parlato d'un sistema il quale non ho ancora ben raggiunto quale sia nell'a sua estensione, perchè egli non lo ha configurato con formole precise.

Quindi non capisco se la Sezione Centrale dovesse compire essa l'ufficio di togliere quelle difformità, oppure abbia un altro scopo, ed aspetto di essere illuminato per vedere se la sua proposta miri o no a rimuovere la difficoltà, di cui fin qui abbiamo discorso.

Ma vi è un altro punto di vista che deve far sentire viemaggiormente il bisogno di un'unica Suprema Magistratura.

Noi abbiamo votato di recente la legge sulle *guarentigie*. Questa legge deve essere la nostra ancora di salvezza, tanto al di dentro quanto al di fuori, è per noi come un'appendice allo Statuto. Ognuno per conseguenza deve comprendere come interessi che sia uniforme

in tutto il Regno l'interpretazione di codesta legge, onde se ne ottenga lo scopo che si volle con essa raggiungere, vale a dire che si assicuri alla Chiesa la libertà pienissima nell'esercizio del suo ministero spirituale, al corpo dei fedeli il libero esercizio del culto, e si garantisca allo Stato l'integrità del potere civile. Ma questa legge deve cominciare ora a svolgersi, e nel suo svolgimento essa può dare, e darà naturalmente luogo a gravissime quistioni, a divergenze, se non altro, per determinare quali siano i diritti spirituali e quali gli effetti civili di certi atti.

Adunque, se noi non curassimo che la interpretazione fosse uniforme, oltrecchè renderemmo quasi vano il concetto e il fine della legge, ci troveremmo sprovveduti e quasi disarmati e impotenti a fronte delle grandi innovazioni, che al seguito di questa legge la Chiesa ha potuto inaugurare.

Io intendo richiamare l'attenzione del Senato sugli effetti che la legge ha già prodotto, ma non intendo per nulla dimostrare che la Chiesa abbia bisogno della medesima per l'esercizio della sua autorità spirituale, giacchè essa prospera anco senza la tutela dei Governi, ed è più forte e rispettata, quanto meno l'autorità civile s'intromette nelle sue faccende. È il corpo dei fedeli a cui preme che la legge anzidetta abbia un'interpretazione uniforme in tutto lo Stato, ora che tutti i vincoli opposti dai tanti governi caduti sono spezzati.

Voi vedete, o Signori, come subito il Santo Padre abbia proceduto a nominare nuovi vescovi in tutte le diocesi che da molti e molti anni ne mancavano. La Chiesa in Italia oggimai si muove e cammina come un solo uomo obbediente ai suoi capi, senza discordie nel suo seno, a differenza di quello che ancora accade nella Germania e nella Francia, dove essa è attortigliata colle leggi dello Stato. La Chiesa è ritornata qui libera direttrice degli spiriti e delle coscienze dei credenti che formano la maggior parte degli Italiani, e nella sua grande unità giganteggia e non trova quasi più inciampi nei suoi movimenti. E sebbene rimanga ancora a fare qualche cosa perchè il corpo dei fedeli sia ricostituito in quella libertà che ancora non gode intera, pure la nuova fisionomia che ha preso la Chiesa in Italia deve fermare la nostra attenzione. Noi non dobbiamo per nulla temere questo ravvivamento delle forze spirituali, im-

perocchè da qui ci deve venire col tempo il più grande e migliore aiuto nel riordinamento morale della società, scossa profondamente per causa delle perturbazioni politiche che si sono succedute da molti anni; aiuto che ben poco solido potrebbero darci i provvedimenti basati sulle sole forze esteriori, e sull'educazione ed istruzione che dispregzi l'appoggio dei sentimenti interiori della coscienza; nè la rigenerazione seria e durevole di un popolo può attendersi dai maggiori progressi civili, se questi si presentano scompagnati e divorzianti dalla morale religiosa.

Ma gli urti e i contrasti tra la Chiesa e lo Stato, al seguito delle passate vicende non sono ancora dileguati, e non si dilegneranno per fretta. Or bene, l'unico Corpo moderatore ed interprete fedele ed imparziale della legge sulle guarentigie non può essere che la Magistratura, e perchè la Magistratura abbia tale autorità deve avere in cima un unico e supremo Istituto il quale risieda là dove è il Governo.

Allora i responsi dell'autorità giudiziaria saranno rispettati nel paese, e tutte le questioni che intorno a tal materia si svolgono, non più in via amministrativa, ma innanzi ai Tribunali dovranno definirsi.

Mi pare così di avere dimostrato, anco per ragioni politiche, la necessità che vi sia un unico istituto, un unico magistrato alla testa di tutto l'ordine giudiziario.

Mi duole, o Signori, che un argomento sì alto, sì importante per le sue conseguenze politiche e civili, sia stato rimpicciolito riducendolo alla stregua di un interesse municipale e di campanile, e poco meno che di persone.

Pur troppo nel passato si è fatto della Casazione un preservativo contro pericoli temuti, oppure un ristoro contro danni sofferti. La Casazione nel 1860 andò da Torino a Milano, nel 1865 tornò da Milano a Torino; la prima volta per impedire che sorgesse la questione della Capitale, la seconda per compensare Torino della perduta Capitale. Infelici espedienti ambidue, più il secondo del primo.

La prima delle istituzioni giudiziarie non può nè deve essere al servizio di piccoli e meschini interessi, nè di passioncelle fatali al bene della giustizia ed alla causa italiana. La stupenda Relazione dell'onorevole Ministro che precedo la sua proposta, e che fa tanto onore all'ingegno ed alla dottrina di lui, esprime con sincerità i

profondi convincimenti che egli nutre da molto tempo rispetto allo stabilimento del più grande istituto giudiziario, ma egli mi permetta che io, con quella schiettezza che mi è propria, e che il Senato oramai conosce in me, gli manifesti un'impressione dolorosa che provai nel leggere alcune parole contenute nella dotta Relazione, senza intendere di censurarle.

Sono desse le parole di compianto che volge all'indirizzo della Cassazione di Napoli destinata, come le altre, a fluire.

A me suonarono come grido di dolore, e mi permetta la espressione, come grido di dolore REGIONALE che dovesse inavvertentemente e involontariamente svegliare altri dolori ed altre grida più o meno giuste, più o meno forti in altre parti d'Italia, nè mi sono ingannato.

Perchè una sola delle Corti di Cassazione ha interessato il cuore del signor Ministro e non le altre? Che forse Napoli può avere esitato od esita a prestarsi ad un sacrificio, che alcune città hanno già compiuto, e che altre compiranno della perdita di un supremo ordine giudiziario, senza compianto, pel bene della Nazione? Od è forse l'antichità dell'istituzione, e degli uomini, che onorarono altamente ed onorano la Magistratura ed il fòro napolitano, che meritavano più speciale compianto e riguardo?

No, Napoli è una città eminentemente italiana; i suoi grandi personaggi sono non solo gloria sua, ma di tutta la nazione; nè essa pretende privilegio di compianto o di trattamento, come non lo pretendono le altre città d'Italia, le quali pure hanno le loro glorie fra gli uomini che studiarono leggi ed i magistrati che le interpretarono. No, Napoli non sarà certamente inferiore a quel che fu Milano nel 1860 e nel 1865. Milano onorò altamente la Corte di Cassazione che andò là a sedere, e vi rimase per circa cinque anni, ma Milano non esultò quando la vide comparire, come non si disperò quando la vide partire.

Che se l'antichità dovesse meritare una particolare parola di compianto, questa sarebbe spet-

tata al più antico fra gli istituti giudiziari, cioè all'istituto della Rota Romana, la cui fama e la cui gloria nella giurisprudenza si possono, senza tema di contraddizione, riconoscere come superiori ad ogni altro; eppure nessuno ha sparso una lacrima sovr'essa, nessun grido municipale è venuto a turbarci, nè a rendere più difficile con pictose rimostranze l'opera nostra.

Io compatisco l'onorevole Ministro, che, napolitano, ha dovuto proporre l'abolizione di quell'istituto che ha visto fiorire nel suo seno così distinti giureconsulti, che ha anche al presente dei luminari, e di cui lo stesso Ministro è certamente uno splendido faro.

La parte è dura, lo so; ma non è men dura quella degli altri che son pronti a sorreggerlo e sostenerlo; non è men dura la mia, che fiorentino, dovetti nel 1860 proclamare l'abolizione dell'autonomia toscana, ed oggi Presidente nella Cassazione di Firenze, debbo per coscienza far eco alla proposta di un'unica Suprema Magistratura. Ma dovrei io nell'interesse della mia città nativa e pel mio stesso personale interesse, di fronte al gran fatto che dobbiamo compiere, dovrò io, diceva, esitare un solo momento, bilanciare quello che convenga di fare pel bene della giustizia e della patria intera! Soffochiamo ognuno di noi questi dolori personali, chiudiamoli nel nostro seno, e diamoci concordi la mano, perchè l'ordinamento della giustizia riesca conforme ai principii di ragione ed al bene dell'Italia ricostituita.


Lasciando ora da banda questo doloroso argomento, su cui non m'era concesso di serbare il silenzio, passo a discorrere delle obbiezioni poste innanzi per iscreditare il sistema della Cassazione.

Voci. A domani, a domani!

Senatore POGGI. Se il Senato vuole, rimetterò a domani il seguito del mio discorso.

PRESIDENTE. Domani adunque seduta pubblica alle ore due per la continuazione della discussione.

La seduta è sciolta (ore 6).



XLIII.

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — — Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione — Seguito del discorso del Senatore Poggi in favore del progetto — Considerazioni del Senatore Ferraris in merito — Discorso del Senatore Mirabelli in favore.*

La seduta è aperta alle ore 3.
Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA legge il processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizioni:
« N. 4880. Il Sindaco e la Giunta Comunale di Monte San Giovanni (Roma) fa istanza perchè nel nuovo ordinamento giudiziario venga conservata la sede del mandamento in quella città, estendendone la giurisdizione ad altri Comuni che vi si trovavano anticamente sottoposti.

« N. 4881. Il Consiglio Comunale di Resina (Napoli), in vista dei disastri toccati a quel Comune per la recente eruzione del Vesuvio, ricorre al Parlamento onde ottenere alcune misure atte ad alleviarne i danni. »

Il Senatore Boyl domanda un mese di congedo, che viene dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Michele Gagliardi, delle sue *Osservazioni sulla prima parte della tesi, 7^a, proposta dal Comitato promotore pel primo Congresso giuridico italiano;*

Il dottore cav. Emilio Leone, delle *Novelle cliniche appartenenti alla medicina legale, opera di Lodovico Casper, per servire di compimento al Manuale di medicina legale*, da esso voltate dal tedesco in lingua italiana.

Il Ministro della Guerra, di 200 copie della *Relazione sulla leva dei nati nel 1849, e sulle*

vicende dell'esercito dal 1° ottobre 1870 al 30 settembre 1871.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

La parola è al Senatore Poggi per continuare il suo discorso.

Senatore POGGI. La benevola attenzione che prestate ieri, onorevoli Colleghi, al mio discorso, mi è arra sicura che vorrete continuarla anche oggi, e che così renderete più facile e più breve il residuo mio compito.

Sulla fine del mio discorso d'ieri vi diceva che avrei parlato alcun poco intorno all'indole dell'istituzione della Cassazione, contro la quale si sono lanciate molte accuse e molti strali.

L'indole di quest'istituzione ella è quella d'un rimedio straordinario ordinato contro quegli errori dei giudicati, che violano o interpretano erroneamente la legge. Esso mira a dare alla legge un senso eguale, uniforme, e a far sì che penetri lo spirito della legalità in tutto il popolo, sicchè si contragga dai cittadini l'abito di rispettare le leggi col vederne in pratica l'applicazione eguale ed uniforme in tutti i luoghi del Regno.

Se questo è un bene anche in un piccolo Stato, è un bene inapprezzabile e di cui vi è

estrema necessità in uno Stato grande, e più specialmente in una Nazione che si è ricostituita da poco tempo.

Ove mancasse un istituto consimile, noi avremmo la difformità continua nella giurisprudenza, ed avremmo il discredito della Magistratura, perchè ci mancherebbe il modo legale di riparare alla difformità dei giudicati nei Tribunali supremi. Ma appunto perchè questo istituto mira alla riparazione degli errori giuridici, non rivede il fatto, e lo ritiene quale è stato definito dalle sentenze che gli si denunciano; non lo valuta cioè rispetto alla prova e non ne forma quella sintesi complessiva costituente il fatto controverso, la quale viene fatta dai Tribunali ordinari, e ritenendo il fatto qual'è, lo pone a confronto colla legge. Se vede che la legge applicata a quel fatto è giustamente applicata, rigetta il ricorso, e la sentenza acquista il carattere di cosa giudicata irretrattabile; se vede al contrario che la legge è stata male applicata, o falsamente interpretata, o mal definito il fatto giuridico, annulla la sentenza, e rinvia ad un altro tribunale. E ciò si volle per sistema, perchè se l'istituto della Cassazione avesse anch'esso l'ufficio di esaminare e valutare il fatto, potrebbe cadere negli stessi inconvenienti in cui cadono gli altri tribunali ordinari, vale a dire, si potrebbe lasciar sopraffare dai singoli casi sottoposti man mano al suo giudizio, e perder di vista facilmente il vero spirito e il vero senso della legge.

Varie sono le obiezioni che si fanno contro questo sistema: alcune le chiamerò *intrinseche*, altre *estrinseche*. Le obiezioni intrinseche sono di più generi: io mi fermerò sopra una che fu più specialmente accennata ieri e ieri l'altro dagli oratori che ebbero prima di me la parola.

Si dice che la Cassazione è un istituto eminentemente politico e che quindi può andar soggetto a quegli inconvenienti a cui vanno esposte le istituzioni giudiziarie aventi carattere politico, e perdere di vista lo spirito della giustizia.

Per verità non saprei rassegnarmi a creder giusta questa opinione, perchè non vedo che cosa abbia di politico un istituto, il quale si propone unicamente la interpretazione della legge. Nel suo ordinamento, nel suo congegno non vi è niente che annunci una tendenza po-

litica; una disposizione a sostenere un'autorità dispotica.

Esso sta appunto lontano dai singoli fatti, che tutto di accadono, e dai quali più specialmente dipartono gli eccitamenti alle passioni, per rimanersene nelle alte e serene regioni della legge, cui esamina, studia, e raffronta con gli alti principii del diritto; e pronuncia i suoi responsi in ordine allo spirito da cui crede informata la legge medesima.

Se mi si dice che questo istituto è politico, perchè ha l'ufficio di interpretare non solo le leggi di ordine civile e privato, ma anche quelle che hanno un carattere politico, come le leggi comunali e provinciali, e tutte le altre che concernono il diritto pubblico interno dello Stato, ufficio che in passato non spettava alla Terza Istanza, io risponderci che in questo senso potrà dirsi un istituto politico, ma invece di trarne un argomento di biasimo, è d'uopo consolarsene.

Se noi volessimo tenere la Cassazione nei soli limiti del diritto civile privato, allora bisognerebbe ritornare ad un ordine di cose fortunatamente cessato, vale a dire ai tribunali straordinari e speciali sopra le materie d'ordine politico, non sempre indipendenti nei loro giudizi, come lo sono i tribunali ordinari.

Non è questo un vizio, ma un vantaggio della Cassazione, di riunire cioè le attribuzioni interpretative non delle sole leggi puramente civili, ma di tutte le leggi dello Stato, perchè i magistrati soliti ad interpretare quotidianamente le leggi di diritto comune acquistano quella finezza di criterio, e quell'abito d'imparzialità e di disinteresse, che è la dote più essenziale dei medesimi, e divengono quindi più esperti e meno accessibili alle impressioni passionate, che suscitansi talvolta intorno alle questioni di carattere politico.

Se in Francia, come fu detto, al tempo del primo Impero la Cassazione sostenesse oltre il giusto l'autorità assoluta che allora governava, io non saprei per verità affermarlo, perchè non ne ho le prove; ma se ciò fosse vero, mi si permetta di osservare che può essere accaduto, non per colpa dell'istituzione, ma degli uomini. E gli uomini, o Signori, quando escono dalla loro sfera, vale a dire quando non portano nell'ufficio della Magistratura quell'animo tranquillo e sereno che è proprio del magistrato, e si atteggiavano da politici anco nei

tribunali, sono in caso di guastare qualunque migliore istituzione che si possa immaginare, perchè qualunque sia il pregio delle istituzioni umane, anco le più perfette, se esse non sono bene interpretate ed esercitate, riescono impotenti al bene, e possono divenire strumenti del male; e rimarrà sempre vera la sentenza che una buona istituzione nè è in grado di resistere alla malvagità dell'uomo, nè vale mai il pregio di un uomo retto ed intelligente che la maneggi.

Però vi ricorderete, o Signori, che nei primi anni della dinastia orleanese la Cassazione francese diede uno splendido esempio d'imparzialità e d'indipendenza col dichiarare incostituzionale il decreto reale che poneva Parigi in stato d'assedio; fu mercè questa decisione che i cittadini vennero sottratti ai tribunali militari, e s'impedì una nuova rivoluzione. Questo è fatto certo, i supposti fatti di servilità a me non sono particolarmente noti.

Dannosa si dice ai litiganti, perchè non giudica nell'interesse loro, ma giudica nell'interesse della legge. Spieghiamoci, e facciamo ad intenderci. La Corte non giudica del merito, vale a dire non giudica del fatto, ma si occupa dell'applicazione della legge al fatto. Per altro i litiganti non possono dire che anche nell'interesse loro non si faccia il giudizio di Cassazione. Sono essi che si presentano davanti a questo Tribunale, allegando violazioni di legge dalle quali argomentano che a danno loro sia stata offesa la giustizia, e chiedono un nuovo giudizio. È vero che la natura delle violazioni da essi allegate, non riguarda esclusivamente l'interesse particolare della causa, ma quella più larga ed universale delle leggi; ma è certo però che in definitivo tale rimedio può giovare e giova anco ai litiganti.

Se per avventura potesse parere che i rinvii reiterati che si fanno dalla Cassazione a nuovi giudizi, fossero soverchi, si potrà su questo tema studiare qualche modificazione; e quanto a me, dichiaro fin d'ora che sono disposto a venire a conciliazione, purchè non si snaturi l'istituzione; il cui principale carattere è quello di non entrare nell'esame simultaneo del fatto e del diritto, ma tutte le volte che il fatto sia certamente irretrattabile e inalterabile per tutti, cioè per le parti litiganti, e per i giudici, tutte le volte che la questione sia di mero diritto, io non vedrei quasi inconveniente che, dopo un

primo rinvio, pronunciasse definitivamente la Cassazione.

Ciò che si desidererebbe di fare nel civile si è già fatto, e si fa in larga misura nel penale mercè le utili modificazioni apportate in questa parte dal codice di procedura penale, sicchè su questo tema io spero che, rispettata l'indole della istituzione, non sarà difficile, almeno per parte mia, di studiare d'accordo quelle modificazioni che possano contentare anche coloro che lamentano l'aggravio soverchio dei litiganti pei ripetuti rinvii.

Se vi sono altri difetti, e ve ne saranno pur troppo, bisogna rassegnarsi a tollerarli. In tutte le cose di questo mondo ci sono inconvenienti e vantaggi; non bisogna pretendere appunto negli istituti giudiziari quella perfezione che non si trova in nessuna istituzione umana. Ma in un gran regno costituzionale, l'istituto della Cassazione, è una suprema necessità.

Vengo alle altre obiezioni che si fanno più specialmente contro il progetto di un'unica Cassazione. Si va dicendo che coll'unicità della Cassazione, l'uniformità della giurisprudenza non si potrebbe ottenere, che è un vano desiderio, e si soggiunge che se quattro Corti non sono in grado di sopperire oggi al bisogno della spedizione dei molteplici affari, molto meno lo potrebbe una sola.

La importanza specialmente di quest'ultima obiezione può essere grave.

Quanto alla uniformità della giurisprudenza, per verità non vedo come si possa riconoscere impossibile ad ottenersi.

Se s'intende dire che l'uniformità della giurisprudenza non ci è, per questo perchè si contano varii mutamenti d'opinioni anco là dove la Cassazione è unica, io risponderei che in questo senso l'uniformità non c'è, ma soggiungerei che non devesi nè pretendere, nè volere.

Gli svolgimenti successivi che subisce il diritto, l'intelligenza che viene data dopo un lungo lasso di tempo a certe disposizioni puramente generiche delle leggi in vista delle modificazioni lente che accadono negli usi civili di un popolo, tutte queste mutazioni non solo non sono improvvise, ma salutari. L'immobilità dommatica sarebbe deplorabile ed assurda, nè a quella deve punto mirare la Cassazione.

Solo il disaccordo che s'incontra tra l'interpretazione di una legge fatta oggi in un modo e

domani in un altro opposto, è deplorabile, e fatale, ma questo deriva precipuamente dalla pluralità delle Corti. Finchè non avremo una Magistratura Suprema, la quale si riunisca tutta insieme, e che fonda le diverse opinioni, che venga a conciliare le dottrine e le tradizioni regionali, ed a trar fuori dalla legge uno spirito eguale e concorde, sarà ben difficile che la difformità cessi; dirò anzi che è impossibile, ed il fatto ce lo mostra.

Per verità, le singole Cassazioni appartenenti agli Stati disciolti dopo il 1859, non porgono grandi esempi di varietà capricciose dei giudicati nel loro seno.

In Toscana la Corte di Cassazione del 1838 non ha dato scandali d'incostanza nei suoi giudicati, e vi si scorgono quelle sole modificazioni giurisprudenziali, che tutti debbono desiderare ed approvare.

Nel Piemonte è accaduto lo stesso, e fino ad ora io non conosco divergenza grave nella sua giurisprudenza anteriore da dire che siasi contraddetta arbitrariamente e gratuitamente.

In Napoli, almeno fino a tutto il regno passato, era lodata la uniformità delle massime della Cassazione, e se dopo si riscontra qualche mutamento di opinioni a breve distanza, ciò è sì poca cosa, da non mettere il conto di fermarvisi.

In Palermo egualmente; sicchè noi possiamo dire, senza tema d'ingannarci, che le singole Corti esistenti rispetto alla propria giurisprudenza sono abbastanza coerenti a se stesse, nè vi è difformità tale di giudicati da poter generare confusione, e da dover dire che lo spirito della legge cambia da oggi a domani.

Dunque, se abbiamo già una prova nella lunga esperienza fatta col sistema di Cassazione delle diverse provincie d'Italia, noi non dobbiamo disperare che ciò accada colla unica Corte suprema.

Che se per gusto di disputare si volesse affermare come difficilissima l'uniformità della giurisprudenza anche con una sola Corte Suprema, si dovrà concedere a me che con le quattro Corti avremo non solo una difformità quadruplicata, ma l'anarchia assoluta nella giurisprudenza, e quindi il rifiutare il meglio per questo perchè non si può ottenere l'ottimo, parmi indizio di poco amore della giustizia e del pubblico bene.

Andiamo alla gran moltitudine degli affari,

la quale impedirebbe all'unica Corte di vivere e di esercitare regolarmente le sue funzioni.

Innanzi tutto è da avvertire che la molteplicità stessa delle Corti, è quella che facilita i ricorsi insussistenti e insufficienti, se non altro perchè porge maggiore comodità a presentarli.

Io comincerò a parlare del cumulo delle cause, che è piuttosto grave presso la Corte di Cassazione di Torino.

Ciò è dipeso da più ragioni. Nel 1865 quando si trattò di trasportare di nuovo la Cassazione da Milano a Torino, furono fatte e arretrate grandi modificazioni non solo nella legge organica giudiziaria, ma anche nei Codici di procedura civile e penale; di più fu diminuito notabilmente il personale della Corte suprema.

Mentre a Milano ogni Sezione della Corte decideva con 9 membri, e dava quindi luogo ad una ripartizione più larga del lavoro nei singoli membri; il personale fu ridotto a soli sette, ed inoltre si credè d'abolire nel civile la sezione dei ricorsi.

La condanna della sezione dei ricorsi, che fece gridare ieri l'altro allo scandalo l'onorevole Panattoni, perchè oggi s'intendrebbe di revocarla, mi permetta che io lo dica, avvenne veramente senza colpa della istituzione.

La sezione dei ricorsi fu condannata senza esser sentita perchè non piaceva agli avvocati; e ne seguì, cosa mirabile, che si cambiasse le parti. La giudicarono coloro che per istituto son destinati a difendere gli accusati; e i Magistrati che soli avevano maneggiato quell'istituzione sorta in Italia nel 1860, non furono nè interrogati, nè ricercati del loro parere; e la condanna fu pronunziata senza verun'ombra di giudizio.

Io mi trovava allora a Milano a presiedere quella sezione; ed uno dei distinti Colleghi miei in quella sezione avendo letto nella Relazione anteposta al progetto di Codice di procedura civile i motivi della proposta abolizione della sezione dei ricorsi, si credè in dovere di scrivere alcuni articoli per chiarire, coi fatti alla mano, e con le origini storiche di quell'istituto, la poca sussistenza delle ragioni dedotte per sopprimerla.

Ne seguì una breve e dotta polemica tra l'egregio Magistrato ed un valente giureconsulto residente a Milano.

Ma tutto fu vano; gli articoli non produssero alcun effetto a Torino; e il Parlamento

che dovea votare in blocco e Codici e leggi, prima di lasciare Torino, non fu in grado di esaminare minutamente la questione.

Si tranquillizzi adunque l'onorevole Panatoni, non si richiama oggi in vita un condannato colpevole, ma un condannato innocente, ed egli, che tanto si distingue nel perorare le cause dei poveri accusati, non deve scandalizzarsi, se si riabilita non già un colpevole, ma un innocente giudicato senza essere stato nè difeso nè chiamato a difendersi.

Or bene avanti la Corte di Cassazione di Milano, che aveva la più larga giurisdizione di tutte le Corti, non vi era un arretrato vero e proprio, perchè tale non può chiamarsi un resto di un cento o più cause, che crebbero dopo la partenza per le più lunghe ferie rendute necessarie dalla nuova installazione della Corte a Torino.

La sezione dei ricorsi che si aboliva, disbriga quasi la metà delle cause civili; tornò col Codice di procedura civile ad attribuire alla Corte di Cassazione il giudizio di molti casi di revocazione, i quali prima si dovevano decidere dai tribunali di appello.

Per ultimo fu stabilito che anche le sentenze interlocutorie, qualunque fossero, potessero portarsi alla Cassazione separatamente e prima della sentenza di merito. Da ciò le principali sorgenti di un primo e grave aumento dei ricorsi, e quindi i ritardi nello sfogo degli affari. Ma eccone un altro. Ognuno sa che il ricorso in materia civile, non sospende l'esecuzione del giudicato; ma l'esecuzione che se ne faccia, prima che la Cassazione abbia pronunziato il suo responso, può dar luogo ad una sequela di danni gravissimi a carico di chi l'esegue. Ora molti dei soccombenti, sia per avere una maggior soddisfazione contro il vincitore, sia per sottrarsi per un tempo più lungo possibile all'adempimento degli obblighi imposti dalla sentenza, nella certezza che pei molti affari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, la chiamata di una causa all'udienza si farebbe attendere per lungo tempo, facilmente si risolvevano a presentare un ricorso, non per fiducia di vincere, ma per ottenere una dilazione.

Venuto poi il giorno della discussione, rinunciavano al ricorso. Questo dico, perchè due volte nel discorso di riapertura dell'anno giuridico avanti la Cassazione di Torino, fu notato che la Sezione civile non poté lavorare quanto avrebbe

potuto, perchè un terzo almeno degli affari portati in discussione al giorno in cui si dovevano trattare, era ritirato. Adunque è certo che l'arretrato derivante da improvide disposizioni di legge, partorisce anco un arretrato fittizio, pel l'interesse dei litiganti.

Quanto alla Cassazione di Napoli, che ha pure molti arretrati, il mio compito sarà più facile, per esservi una lucida spiegazione nella Relazione ministeriale. Avanti quella Corte pendono sempre migliaia e migliaia di ricorsi, i quali risalgono a tempi remoti, e sono fermi e non risolti, perchè, secondo le leggi vigenti prima delle attuali, fatto un ricorso, non poteva dai giudici portarsi all'udienza, se le parti interessate non ne facevano premura. Quindi si ha sempre un cumulo grandissimo di ricorsi, che par che costituiscano un debito grave, ma che in realtà non è che un debito apparente; debito che sarà estinto e soddisfatto appena verrà approvata quella disposizione che è oggi nel progetto di legge, con cui si assegna un termine perentorio di un anno a chi presentò il ricorso, od ai loro eredi e nipoti per portarlo in discussione, o per ritenerlo come perento.

La Corte di Cassazione di Palermo, per quanto io mi sappia, non ha tanti arretrati da darsene pensiero.

Vengo alla materia penale.

Nella materia penale il compito delle Corti è grave: si portano molti ricorsi, e gli affari che si decidono non sono tali e tanti da impedire un arretrato più o meno forte nel seno di tre di esse. Ma nel progetto di legge vi sono disposizioni che apportheranno un grande vantaggio.

Una di queste salutari disposizioni stabilisce che la pena non debba più decorrere a favore dei condannati dal giorno in cui è pronunziata la sentenza di condanna, ma da quello invece del rigetto del ricorso.

E ciò diminuisce sensibilmente il numero dei ricorsi, perchè è accaduto finora che tutti coloro i quali sono stati condannati a pene criminali più o meno gravi, desiderando di scontrarle il più che è possibile nel carcere di custodia, avanzano il ricorso, perchè sanno di guadagnar tempo, in vista dell'arretrato esistente presso le Corti.

Ma vi è un altro provvedimento non registrato nel progetto ministeriale, e che io raccomando all'onorevole Ministro ed al Senato,

ed è il seguente. Nel Codice di procedura penale noi abbiamo una disposizione che certamente non si incontrava in nessuna delle legislazioni precedenti degli antichi Stati d'Italia, e nemmeno in Francia e nel Belgio, ed è che i condannati che ricorrono in Cassazione sono sicuri che, venendo accolto il loro ricorso, nel nuovo giudizio non possono mai peggiorare di condizione; quindi non essendovi rischio alcuno a ricorrere, ricorrono anche quelli che hanno la coscienza del loro fallo, e che in caso diverso accetterebbero la sentenza.

Questa disposizione potrà dirsi una disposizione umanitaria, ma è abbastanza utopistica e non conforme all'indole del rimedio di Cassazione.

Quando essa si togliesse, e si ritornasse al sistema precedente e comune anche agli altri paesi, in cui il ricorso si fa a rischio e pericolo del condannato, noi avremmo una grande diminuzione d'affari.

Vorrei soltanto una eccezione, per evitare il caso che nel successivo giudizio il condannato non a pena di morte, non potesse più esserlo neppure nel secondo.

Un altro caso di agglomerazione degli affari può derivare dalle semplici dichiarazioni di ricorso non susseguite dai motivi, tutte le volte che non fosse uniformemente osservato, come dubito, da tutte le Corti di Cassazione, l'obbligo di condannare i ricorrenti che non dan seguito al ricorso, nella multa prescritta dalla legge.

Ecco come si otterrebbe con queste prescrizioni gran diminuzione d'affari.

Passiamo alle obiezioni estrinseche, le quali, a parer mio, hanno un carattere più o meno spiccato, più o meno palese, che è quello di controvertere la necessità di una Suprema Magistratura, od almeno di differirne l'attuazione.

Si è parlato di accentramento e di discentramento: io, anche in questa materia, rispetto le opinioni di coloro che hanno usato queste frasi e che hanno creduto poterle applicare anche all'ordine giudiziario; ma nella questione che ci occupa, è affatto fuor di luogo il parlare di accentramento o di discentramento.

È egli infatti concepibile un buon ordinamento giudiziario senza che si abbia alla testa un unico Tribunale supremo?

Non vi è Stato il quale non abbia un unico Tribunale supremo, qualunque sia la sua natura.

In Austria vi è una Terza Istanza unica, e quella stessa Terza Istanza che risiedeva a Verona, come mi venne fatto avvertire da un nostro onorevole Collega che appartiene a quella provincia, non era che una sezione della Terza istanza di Vienna. Ed allora, sotto un governo assoluto, si riparava all'inconveniente della difformità delle massime tra Verona e Vienna, mediante una Commissione straordinaria, la quale studiava e proponeva al Governo centrale quella risoluzione che si reputava migliore, e che subito si convertiva in legge.

In Germania vi è pure un unico Tribunale Supremo. Gli stessi fautori della Terza Istanza fra noi non mettono in dubbio che vi debba essere un unico Tribunale Supremo: fanno questione di forma, ma la necessità di questa istituzione essi la riconoscono. Tra gli oppositori del sistema di Cassazione unica, alcuni esplicitamente affermano che è meglio averne più che una. Va lodato il coraggio di questa opinione, la quale è esternata in una scrittura comunicataci di recente, e di cui non ho letto che la conclusione. Basta enunciarla per non discuterla, non sapendo in verità concepire come si provveda meglio ad una eguale amministrazione della giustizia per tutti i cittadini, ed al rispetto delle leggi, con una perenne difformità della giurisprudenza in quattro o cinque regioni dello Stato, anzichè con la uniformità della medesima.

Si allega, è vero, l'esempio di Napoli e di Sicilia, che sotto lo stesso Governo ebbero due Corti di giustizia separate, eppure non ne derivarono inconvenienti. Sono dolente di entrare in questo argomento; ma, Signori, voi avete sentito ieri che mi sono spogliato, che ho tentato spogliarmi di qualunque sentimento d'interesse locale, comunque rispettabile, che potesse intorbidare il mio giudizio nella discussione di una legge sì grave; e non è generosità d'animo, che mi induce a così opinare, ma l'intimo e profondo convincimento che senza una Corte unica non si può in un gran regno costituzionale provvedere alla retta amministrazione della giustizia.

Premessa tale avvertenza, per non dispiacere a coloro i quali devono essere forse allarmati per tema della soppressione di istituti molto antichi, io risponderò che appunto vi erano due Istituti Supremi Giudiziarj, e nell'isola di Sicilia e in Napoli, perchè l'autono-

mia politica di quei paesi è durata quasi fino ai nostri giorni.

Erano due reami riuniti sotto una sola corona, ma due reami distinti, con parlamento distinto, e per conseguenza con tutte le altre istituzioni analoghe a due paesi autonomi.

Egli è vero che quest'autonomia fu grado a grado diminuita dopo il 1815, dopo cioè il Congresso di Vienna per il principio di governo assoluto con cui i Borboni presero a reggere il reame delle Due Sicilie. Ma appunto perchè si manometteva l'autonomia a danno di chi non voleva in nessun modo fondersi, non si ebbe il coraggio di distruggere l'istituto supremo.

Se inconvenienti non ne nacquerò, credo di poter rispondere sulla parola di un onorevole Collega siciliano, che siede fra i Membri della Commissione, egli è perchè si provvedeva a ripararli subito, nello stesso modo che si teneva a Vienna; vale a dire, togliendo la difformità di giurisprudenza tra le due Corti con una dichiarazione sovrana.

Con i governi assoluti era adunque facile accomodarsi, e gli imbarazzi che potevano nascere per l'esistenza di più istituti supremi, non erano irrimediabili, ma con un governo costituzionale la cosa è ben diversa. Sta in fatto che i dissidii continuano molteplici, non solo tra Napoli e Palermo, ma anche fra queste e le altre Corti, e non si trova il modo di rimediarvi.

Adunque mi pare che l'esempio di Napoli e di Sicilia non suffraghi punto contro l'istituzione di un'unica Corte Suprema. Ma vi sono altri oppositori più velati, e sono quelli che resistono ad ogni modificazione del sistema di Cassazione ordinato alla francese, nella speranza che, introdotta alcuna di esse, se ne farebbero un titolo ragionevole per rigettare la legge. Sono unitari apparenti, in effetto dissenzienti, ed io non ho che una parola da dire su di loro; la inflessibilità contro ogni modificazione, sarebbe, per parte di essi un riconoscere che miglioramenti progressivi nelle istituzioni umane non sono concepibili.

Finalmente vi è l'onorevole Collega Panattoni, il quale, comunque dichiara che con le sue proposte non mira nè ad impugnarne la convenienza di un'unica istituzione suprema, nè anche a ritardarne l'attuazione, pure, ove fosse ascoltato, produrrebbe, a parer mio, gli stessi effetti degli oppositori.

L'onorevole Panattoni vagheggia delle Corti, che chiama di revisione, locali, ed un supremo istituto nel centro. Parla di sezioni in diverse città di un medesimo Corpo unico, perchè egli ci ha parlato di un'unica Suprema Magistratura.

Ora, o queste sezioni hanno un'eguale giurisdizione ed eguali attribuzioni della sezione centrale, e allora, mi permetta il dirlo, non abbiamo l'unicità, ma la pluralità delle Corti, con dei primi presidenti di meno; o le sezioni locali hanno delle attribuzioni diverse e minori di quelle della centrale, ed allora domanderei di conoscere quali siano queste attribuzioni, perchè dal suo discorso non mi è venuto fatto di comprendere come le attribuzioni delle sezioni locali si differenziano da quelle dei tribunali di Terza Istanza. Egli dice di no, perchè della Terza Istanza non crede aver bisogno e non ne vuole; ma a buon conto ci ha ripetuto che le sue idee erano tracciate in un modo di generalità e piuttosto indeterminato, che poneva innanzi un embrione, che dovrebbe essere fecondato dal Senato. Ora, ognuno sa che i periodi delle fecondazioni sono periodi più o meno lunghi, secondo la natura dell'essere che deve fecondarsi. E non vorrei perciò che la fecondazione desiderata dall'onorevole Collega producesse l'effetto dei nuovi aggiornamenti. Non sarà questo il suo intendimento, perchè egli ha ripetutamente detto voler subito un Istituto unico; ma dubito che le sue proposte conducano ad un fine del tutto opposto. Non si allarma l'onorevole Collega della spesa maggiore che occorrerebbe per avere delle Corti di revisione locale, oltre le Corti d'Appello, ed un'unica Cassazione, perchè dice non doversi badare alla spesa nella amministrazione della giustizia.

Non potrei non far plauso a queste parole. L'onorevole Collega ha ragione quando parla così, ed io non posso che lodare lo zelo mostrato per il decoro della Magistratura e la retta amministrazione della giustizia; ma mi permetta dirgli che ho sentito sempre ripetere che non si devono fare economie in ciò che la giustizia esige; ma i fatti non sono stati mai conformi alle parole. Le economie si sono fatte in un modo troppo grave per non essere segnalate.

Oggi giorno deve far senso il sapere che le Preture non trovano più giureconsulti giovani che vogliano attendere alle medesime, perchè sanno di essere sacrificati. I magistrati nei bassi

gradi (non parlo degli alti perchè sono sufficientemente pagati), sono male retribuiti. I Pretori hanno uno stipendio così meschino, che, mi è forza il dirlo, fa onore a quelli che lo ricusano per non mettersi nel caso di lottare di continuo tra la miseria e le tentazioni di prevaricare. E questo male non è solo nelle Preture, ma anche nei Tribunali correzionali.

PRESIDENTE. Perdoni: ma questo non parmi che entri nella questione della Cassazione.

Senatore POGGI. Scusi, signor Presidente, ma io debbo rispondere alle considerazioni dell'onorevole Panattoni.

Io dico: per ora contentiamoci di due gradi ordinari di giurisdizione, non spendiamo per la creazione di un terzo grado oltre la Cassazione, quelle somme che è urgente di spendere per migliorare le condizioni dei Pretori, dei Giudici di prima istanza, dei Cancellieri e Vice-cancellieri. Al resto si penserà dopo; e il presente progetto di legge non vulnera punto le proposte dell'onorevole Panattoni, le quali possono essere riservate ad altro tempo.

Ma infine, o Signori, questo stato di cose non può nè deve durare più a lungo.

Credo di avere in ciò assenzienti anche coloro che nutrono pensieri diversi intorno all'indole dell'istituzione.

Lo stato presente della Magistratura, mi si permetta dirlo, è una violazione perenne dello Statuto. L'inaMOVIBILITÀ dei Magistrati è ridotta una parola vuota di senso. I Giudici della Corte di Cassazione sono quelli che ne mancarono nel passato, e ne mancano di presente; giacchè le leggi organiche che ci governano e i Codici parlano di un'unica Corte di Cassazione, e solo nelle disposizioni transitorie e nelle tabelle annesse alla legge si vedono figurare più Corti.

Io diceva che di presente i Giudici della Suprema Magistratura mancano della garanzia della inamovibilità; perchè essi temono di continuo della sorte dell'Istituto a cui appartengono e che tutto di dicesi destinato a perire, ma che però, nè Governo nè Parlamento, osano attaccare di fronte, nè condannare con un voto esplicito. Mancano dell'inaMOVIBILITÀ, perchè, stante la pluralità delle Corti, i Membri di esse, temono di essere bersagliati da un luogo all'altro, e nella previsione che prevalga il sistema di un'unica Cassazione, ignorano se a loro converrà per le condizioni di età o di salute

in cui ora si trovano, recarsi alla nuova sede.

Ne mancano infine, perchè varii Membri di queste Corti, aggregati provvisoriamente, sono retribuiti con stipendio minore di tutti gli altri, e quindi non hanno nemmeno l'apparenza della inamovibilità statutaria.

È mancata nel passato questa garanzia, e prova ne siano le vicende di molti Magistrati. Vi fu un Magistrato della Corte di Cassazione di Milano, il cui posto essendo soppresso, dovette rimanere come un secondo Giovanni senza Terra, per più di cinque mesi senza sapere dove sarebbe chiamato. Ed era inamovibile! Un Presidente della Corte di Cassazione di Palermo fu traslocato a Firenze e quello di Firenze a Palermo, e questi non essendo in condizione di andarvi, dovette domandare il riposo. Vi fu un altro Presidente, onore della Magistratura e delle lettere, Preside di quest'illustre Collegio e benemerito per scrivi resi negli ultimi tempi, il quale lesse il suo collocamento a riposo nella *Gazzetta Ufficiale*, perchè il suo posto doveva essere occupato dal Presidente della Corte di Firenze. Altri mutamenti di Consiglieri delle Corti di Cassazione sono seguiti posteriormente, e ognuno di voi ricorda che avvennero all'insaputa dei medesimi e senza demerito personale, tantochè si sentì poco dopo la necessità di ripararvi col revocare il decreto.

Con questo riepilogo di fatti e memorie dolorose per l'alta Magistratura, non intendo di incolpare nessuno.

È la precarietà stessa dell'istituzione che offre l'adito al sovvertimento dell'amovibilità ed all'arbitrio ministeriale.

Abbiamo visto perfino dei giudici di Cassazione, i quali pel timore che le Cassazioni non possano sopravvivere, hanno preferito scendere in una Corte d'appello, e così d'eminuire di grado e di stipendio per sottrarsi all'incertezza della sorte che loro sarebbe riserbata.

Tutti si avvedono di lottare tra due scogli, quello della morte minacciata dell'istituzione, e quello di essere, a guisa di nomadi, portati da un luogo ad un altro senza sapere quando si fermeranno; ad onta che stia scritto nella legge che la Suprema Magistratura dovendo esser unica, non possa correre il rischio di traslocamenti.

Laonde, mi si permetta di dire che non è più tempo di aggiornare il definitivo as-

setto di essa; ogni ulteriore indugio sarebbe, mi si conceda la parola, COLPEVOLE; nè il Parlamento nè il Governo potrebbero sottrarsi al giusto e ben meritato rimprovero, di manomettere la principale garanzia dell'ordine giudiziario. Ormai dobbiamo parlarci chiaro.

PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole Poggi, ma quella parola *colpevole* non è parlamentare. In Senato si può da taluni opinare diversamente da altri, ma secondo la sua espressione, perchè alcuni non professano la medesima sua opinione sarebbero colpevoli.

Senatore POGGI. Faccio osservare all'onorevolissimo Presidente che l'inamovibilità dei Magistrati è stabilita dallo Statuto e dalla legge, e per ciò non possono esservi dissensi di opinione, e la parola *colpevole* allude al futuro, non al passato; se però l'onorevole Presidente non mi passa l'espressione, sia per non detta.

Non facciamo, o Signori, che le nostre piaghe, i nostri mali si credano maggiori di quello che sono: non facciamo che i nostri avversarii ci rammentino che sotto i passati Governi le sorti della Magistratura, benchè non garantite in teorica da un articolo dello Statuto, erano in fatto (in molti luoghi) più certe e rispettate di quel che non siano oggidì sotto l'egida di una inamovibilità la quale è finora un pio desiderio pei Magistrati di Cassazione.

E se la Magistratura Suprema vive in tal condizione, come potrà ella tutelare le giurisdizioni ed i Magistrati inferiori?

L'indifferenza perseverante e più a lungo protratta in questa materia, e la prevalenza accordata ad interessi, che non voglio qualificare, finirebbe col dare ragione a coloro che dicono che delle questioni eminentemente morali non è il tempo d'occuparci, e che basta provvedere agl'interessi economici e finanziari. Io lodo perciò il Ministero, ed in special modo il Ministro Guardasigilli, che ha rotto gl'indugi, e che è venuto avanti di noi col proposito perseverante e fermo di fare accettare la sua proposta di legge.

Il tempo di pigliare un partito è venuto; e la dignità della suprema Magistratura esige, che si cessi dal tenerla in una continua incertezza delle proprie sorti, e che lo Statuto non sia per essa una parola morta.

Se a questa proposta non si volesse far buon viso neppur oggi, ebbene, o Signori, io vi dirò

francamente: ordinate tosto le sei Terze Istanze, oppure, rendete definitive con un articolo di legge le già esistenti Corti di Cassazione, aggiungendone una quinta, se lo credete, la quale sieda nella Capitale del Regno.

Riordinate le giurisdizioni delle quattro Corti, perchè non è possibile che una delle Corti, come quella di Torino, abbia giurisdizione nell'Umbria, e nelle Marche, e quella di Firenze passi sopra l'Umbria per andare a Roma, e sopra Bologna, per andare a Venezia: accrescite il personale delle Corti in cui la molteplicità degli affari lo richiede maggiore. Togliete l'inconveniente di due Corti Supreme, che a sessioni riunite decidono con undici voti invece di quindici, e trovate poi il modo di far risolvere le discordanze gravissime e moltissime da un corpo che non sia nè il Parlamento, nè una Commissione straordinaria, espedienti ambedue contrari ai principii della retta amministrazione della giustizia. Ma se nel fare tutto ciò, vi sgomentaste, o Signori, se voi temeste un regresso, allora si faccia un ultimo sforzo, e si faccia un ultimo sacrificio pel bene del paese, perchè se è il più doloroso, in quanto è l'ultimo che ci distacca interamente dal passato, e sostituisce alla giustizia finora regionale la giustizia nazionale, è il meno grave, checchè si voglia dire, di tutti gli altri che già abbiamo fatto. Vi guidi lo spirito di abnegazione e l'amore di questa patria italiana che ci ha costato tante lagrime, tanti dolori e tanti rimproveri, ed accuse maggiori degli errori commessi. Non dite, o Signori, che si son fatti oramai troppi sacrifici dalle popolazioni, e che è bene non aggiungere quest'ultimo. Dite invece che i sacrifici fatti, comunque grandi e incomparabilmente maggiori di quello che ora si chiede a quattro grandi e benemerite città d'Italia, non basterebbero, se non si facesse ancor questo, perchè si rischierebbe di compromettere tutto.

Non vi lasciate muovere nè dalle lusinghe, nè dai timori, e siate persuasi che una volta definita la quistione, tutti piglieranno il loro partito e si rassegneranno agevolmente; e i vantaggi della migliore amministrazione e del migliore andamento della giustizia lenirà ben presto il dolore del sacrificio fatto. La giustizia abbia presto in Roma il suo centro ed il suo istituto primario, qui dove il Governo della Nazione è venuto a porre la sua sede per ritem-

perarsi nelle memorie di una civiltà imperitura, qui dove il diritto ebbe il suo primo esplicitamento ed il suo moderatore nel principio cristiano. Ricordatevi, Signori, che uno Stato senza giustizia stabile e rispettata, è incapace di mantenere l'equilibrio in mezzo alle forze sociali che si dibattono fra di loro, è uno Stato che ha fragile fondamento. Se non volete un regresso e se vi preme di ridonare alla Magistratura tutta la sua dignità e tutto il suo splendore, fate che cessi questo stato anormale in cui essa si trova da dodici anni, il quale se più durasse, diverrebbe un pericolo; date il vostro voto alla proposta di legge, perchè essa è una necessità giudiziaria, è una necessità politica, è il compimento dell'unità nazionale. (*Segni di adesione*).

PRESIDENTE. Essendo assenti gli onorevoli Senatori Musio e Menabrea, do la parola all'onorevole Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Io parlo nello stesso senso dell'onorevole Poggi.

PRESIDENTE. Vi è qualcheduno che voglia parlare in senso opposto?

Senatore FERRARIS. Non dico di parlare in senso opposto, ma in senso un po' diverso.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Senatore Ferraris ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io entrero' senz'altro in argomento; debbo però fare una dichiarazione, anzi forse due.

La prima dichiarazione è questa: Nelle questioni, che sorgono in Italia, e che sebbene di interesse generale, colpiscono e toccano anche indirettamente, ma in diverso modo, le varie regioni, che prima divise, ora formano un solo Regno, vi sono taluni che hanno l'uso di guardare a chi ne deve trattare, per domandargli da qual parte esso venga, se dal Po superiore, ovvero verso la sua foce, se dall'Arno o dal Sebeto, ecc.; e se poi si agitano questioni, le quali vengono a toccare interessi professionali, si pretende ricercare se sotto la parola dell'uomo politico si nasconda il segreto pensiero del magistrato, il quale aspiri ad altri onori, ovvero di chi voglia procurarsi maggiori lucri.

Io non credo, e anzi sono certo che nessuno di Voi potrà entrare in siffatte pregiudicate opinioni; tuttavia io stimo subito dover dichiarare che da qualunque parte io venga, qualunque sia la professione a cui mi onoro di appartenere, ho cercato di studiare la questione in sé, facendo assoluta astrazione da tutti quei vin-

coli, che mi potrebbero tirare da una o dall'altra parte.

La seconda dichiarazione è questa:

Noi dobbiamo trattare un argomento di tale specialità, che oserei dirlo quasi tecnico: per esaurirlo degnamente, converrebbe entrare in molte disquisizioni di dottrina e di erudizione.

Qui seggono onorandissimi magistrati, celebratissimi giureconsulti italiani; questi usano, e con questi sarebbe opportuno valersi di argomenti e di parole degne di mettersi al paragone di quella scienza che loro è familiare. Ma qui seggono altri uomini onorandissimi che, comunque eruditi in altre discipline, non amano e quasi tengono in sospetto un linguaggio che non sia loro familiare. Infine, noi, da quest'Aula ci indirizziamo a tutti i cittadini, e con quelli correremmo lo stesso pericolo.

Io non sono da tanto che mi sia dato seguire gli onorevoli preopinanti in tutto lo sfoggio della loro dottrina; ma lo potessi anche, io me ne asterei. Io desidero e mi propongo di far sì che i miei concetti vengano esposti in modo piano e chiaro; parlerò quindi pianamente, cercando di non lasciarmi trascinare piuttosto da una parte che dall'altra; ed entro, ripeto, subito in materia.

Quale è lo scopo di questa legge?

Il nostro ordinamento giudiziario ha per base il giudizio, l'esperimento di ogni questione giudiziaria, in due gradi: prima istanza ed appellazione.

Questo è il procedimento *ordinario*, e che infatti così si qualifica.

Ma, dopo esperito il secondo grado, quando si è conosciuto da quei magistrati che sono competenti per sentenziare in appello, si debbe ammettere un ulteriore esame, un rimedio, che sia, e dicesi in fatto, *straordinario*?

Invero sarebbe difficile lo scompagnare interamente questa disamina dal rivolgere uno sguardo sul nostro ordinamento giudiziario, per avere un'idea del suo merito, de' suoi difetti, de' suoi miglioramenti.

Mi asterrò dall'inoltrarmi in questo argomento; e per seguire il consiglio dell'onorevole Presidente, che poneva in avvertenza l'onorevole preopinante, di non toccare all'ordinamento giudiziario, e perchè, effettivamente di questa materia si parlerà allorchè verrà in discussione il relativo progetto così profondamente studiato. Tuttavia mi permetterò di toccarne

così per sommi capi unicamente per quell'attinenza che ha coll'instituzione di un Collegio Supremo di giudicatura. Non parlerò della Magistratura giudiziaria italiana, essa non ha d'uopo di essere da me lodata, ora ed in questo recinto. Concedetemi però di proclamare, che se la Magistratura deve essere ammirata nei gradi superiori, perchè, comunque non retribuita in quella misura che sarebbe dovuta ai suoi meriti ed al ragguaglio del posto che deve tenere nell'ordinamento sociale, sappia tuttavia mantenersi a quell'altezza che è nella sua missione; si deve poi più ancora che ammirare, compiangere nei gradi minori, laddove gli stipendi sono così esigui che è un vero miracolo che bastino a superare, non dirò l'impulso o la spinta che ci potrebbe essere alla corruzione, ma a conservare ancora quella dignità personale così necessaria all'autorità del giudice.

Comunque, a ciò, io spero, sarà degnamente provveduto con quell'ordinamento, che aspetta radicale riforma dalla saviezza vostra. Intanto ricordiamo che il nostro ordinamento giudiziario, venuto e creato sotto tante aspirazioni, prodotto di tante conciliazioni, è lungi dal presentare quella semplificazione, che da coloro i quali non sono avvezzi a trattare di queste materie, si potrebbe a prima giunta credere, e sarebbe pur tanto desiderabile, anzi necessaria. Voi credete di avere un ordine solo di giudici di prima istanza, di giudici d'appello; e che qui si tratti unicamente di vedere se sopra questi giudici di appello si debba costituire una Magistratura superiore. Ebbene, voi avete un singolare ordinamento, per cui, tre sono gli ordini di giurisdizione, nella sola materia civile, con strana mistione, ed avvicendamento di primo e secondo grado: conciliatori e pretori; pretori e Tribunali; Tribunali e Corti d'appello, ciascuna alla loro volta, e con che non so pravvenga ancora l'altra complicazione di materia commerciale, che in talune località ha giudici speciali. Allora si aggiunge ancora questa, che se non è stranezza, è almeno anomalia: per le cause inferiori a L. 1500, il giudice legista è sottoposto in appello a giudici commercianti, mentre, se la causa è superiore alle L. 1500, il giudice in prima istanza è commerciante, mentre pronunzia in appello un Magistrato legista!

Ma a queste, come a molte altre imperfe-

zioni od anomalie, avrete modo di riparare allorchè verrà in discussione il progetto d'ordinamento giudiziario. Intanto però dovendo provvedere, qualunque sia l'ordinamento giudiziario, o qual è costituito o quale potrebbe riuscire altrimenti riformato, discutiamo ora se abbiassi a costituire una Magistratura che conosca, dopo esaurito il secondo grado, ed ove, in qual modo abbia a conoscere.

Accostandoci a questa doppia disamina che è il vero merito della presente discussione, permettete a chi da ormai quarant'anni versa nella pratica forense, che vi dichiaro (non faccio confronti) quanto miseranda sia in Italia la condizione del litigante; miseranda per le spese, miseranda per l'incertezza, miseranda in una parola per tutte le traversie a cui è soggetto colui che è costretto (e chi può essere sicuro di non esserlo?) a cercare ragione nella giustizia per mezzo dei tribunali. — Non dico che sia colpa di alcuno; certo sarà colpa del modo con cui si trovano composte le cose, e del sistema che si tenne a base per questa composizione; intanto, ritenete, il fatto è costante; e per la specialità del nostro argomento, io temo assai che, a maggior danno, si corra dietro a certe astrattezze ideali, che si ritengano possibili certe distinzioni, le quali non reggono al cimento della pratica.

Perchè un esame ulteriore può far correggere quelli che lo precedettero, v'ha chi crede di avvicinarsi maggiormente alla idealità della giustizia col moltiplicare gli esami; ma per controbilanciare i pericoli, ed attenuarne gli effetti, si studiano distinzioni tra diritto e fatto, tra mezzi e mezzi, senza avvedersi, che, in pratica, siffatte distinzioni sono fonti di discussione, di dubbi preliminari, o pregiudiziali, come dicono, e che per tal modo non solo si accrescono, ma si creano le ambagi di un cammino abbastanza per sé pericoloso, in cui deve gittarsi il cittadino, che prosegue, e difende i suoi diritti, felice se, bastandogli i mezzi pecuniarii per sostenere la lite, avrà ancora tanta forza d'animo quanta si richiede per superare tutte le durissime prove.

Questa sarebbe una proposizione che avrebbe forse bisogno di venire dimostrata, ma enterei in un campo troppo vasto: altra volta lo percorreremo; per ora, spero, me ne dispenserete. Solo faccio appello a quanti abbiano avuto o possano avere minaccia di una lite, a

quanti ne trattano o ne decidono per gli altri, e sono certo che nessuno sorgerà a contraddirmi.

Se dunque fra queste varie giurisdizioni, bene o male composte, noi dobbiamo cercare un termine ultimo, in cui si debba trovare quello che nella imperfezione delle cose umane si dice *certo*, perchè tale presuntivamente, e non possiamo dire *vero*, vediamo quale sia il modo con cui vi si possa giungere.

Il primo, il più semplice, il più naturale, sarebbe quello della seconda appellazione; e diciamolo pure, questa troverebbe in Italia riscontri tradizionali, molto più che non le altre forme delle quali dovremo ragionare in seguito.

In fatti la base, la ragione d'essere del richiamo da un giudice ad un altro, dell'appello, sta naturalmente in questo doppio scopo: emendare il possibile errore del primo giudice; dare alle parti il mezzo di fornire altre prove, di giustificare il proprio assunto, l'azione dell'una, l'eccezione dell'altra.

A siffatti due scopi, a siffatti due modi, la seconda appellazione sarebbe il vero rimedio, il punto in cui troverebbero il loro compimento, la loro soddisfazione, ed i voti di chi cerca di avvicinarsi al giusto, ed il diritto di chi ne cerca l'attuazione, a tutela delle proprie ragioni.

Però tutto debbe avere i suoi limiti.

Un doppio esame, ed il ricorso ad un giudizio più autorevole ha già lasciato largo campo a discutere; la esperienza e la ragione hanno provato, non esservi maggior certezza in questi ripetuti esami. I litiganti debbono imputare a sè soli il non avere esaurito le prove.

Se per una parte, la incertezza dell'esito del giudizio è un danno pubblico e privato, per l'altra, il lungo piatire co'suoi incidenti, co'suoi stragemmi, crea ben sovente uno stato di cose, se non fa lace, almeno molto fittizio; i fatti si complicano, prendono un aspetto artificiale, ed invece di chiarirsi, ben sovente tutto si intorbida.

E qui cade un'altra osservazione, che avrebbe bisogno di venir anche essa provata, ma che è una verità, massime per coloro che son soliti vedere le discussioni giudiziarie non dalla sedia curule del magistrato, ma da quella minore, da cui si prepara e si instruisce il piato.

Le cause non sono mai, fuorchè per casi rarissimi, così semplici, come si considerano dal legislatore, il quale, in astratto, ne segna

le norme, e crede di averle determinate, quando, per esempio, distingue il *merito* dagli *incidenti*, la questione di *fatto* da quella di *diritto*. Infatti, tranne casi rarissimi, e la natura delle cose e l'artificio degli uomini, fanno delle cause più semplici un complesso involuto. Oltre di che non avvi causa, s'a pure la meno complicata, la quale non possa presentarsi e sia poi discussa e decisa sotto aspetti assolutamente diversi, in prima e seconda istanza. Potrei citarvi l'esempio di una causa, che comunque versasse sopra un fatto solo e semplice, venne interpretata e considerata sotto punti sempre diversi in prima e seconda istanza, e nel giudizio di Cassazione e nel giudizio di rinvio, ed in un secondo giudizio di Cassazione! So che uno, od anche molti esempi non provano, che non bisogna attenersi a ciò che possa essere accaduto in una od in altra causa, sibbene sopra ciò che accade frequentemente; ma precisamente quello che ho indicato è il caso comune.

Ed anzi, a quanti qui seggono onorandissimi magistrati, sarà avvenuto molte volte che in cause già trattate ripetutamente in merito, il giudice, massime superiore, nella deliberazione abbia creduto di non approvare nè il punto di vista dell'attore, nè quello del convenuto, ma quello del primo giudice, o di introdurne un altro del tutto nuovo.

E ciò conferma sempre il concetto della varietà dei sistemi (così diciamo noi) con cui una causa può essere condotta e decisa; ma lo addito fin d'ora come uno dai maggiori pericoli che corra la giustizia. Questo lo dico in anticipazione, perchè da uno degli articoli del progetto, mi sembra appunto volersi consacrare.

Il giudice, tranne quando vi sia interessato l'ordine pubblico, chiamato dalle parti contendenti a dirimere la loro differenza, non deve, non può farsi loro tutore, essere o ritenersi più acuto dell'acutezza dell'interesse individuale; ma quello che più importa, il più delle volte, il giudice che non ha contraddittore, che non sa il perchè non siasi quel tal sistema fatto valere, che non ne può misurare i vizi, lo accarezza con una predilezione ispirata da un sentimento di giustizia, e che s'impone ben sovente con effetto opposto, non fosse altro, perchè non permette alla parte soccombente il mezzo di averlo prima discusso e combattuto. Il Giudice però, che non vede la cosa sotto lo

stesso punto di vista, lo accoglie e lo traduce in sentenza.

Perdonatemi questa digressione, torniamo al nostro cammino.

Stavamo esaminando se convenga la seconda appellazione. Se parliamo in astratto, se parliamo del desiderio di raggiungere quanto più è possibile una migliore giustizia, sembra che la seconda appellazione sarebbe il modo più ovvio, il più semplice; ma oltre all'inconveniente che vi ho indicato, vi ha il giusto ed antico dettato, che non sempre il giudice superiore giudica meglio del giudice inferiore; che è una, non dico utopia, ma un'illusione, voler credere che a forza di replicati esperimenti giudiziari, venga maggiormente in luce la verità; che ciò qualche volta possa avvenire io non lo contesto, perchè la possibilità dei casi è infinita, ed io indicava testè il diverso modo con cui una questione può essere trattata; ma sostengo del pari che non è il prostrarla che basti, o conduca a far sì che in un terzo o quarto esperimento, la luce possa meglio lampeggiare agli occhi del magistrato.

Tuttavia se vi metto innanzi gli inconvenienti che nascono da questo successivo agitarsi di interessi così contrastati, e se voi badate sopra tutto a ciò che la tradizione ci ha conservato, che cioè se è utile anzi necessario per la giustizia il secondo appello, non così accade per le successive appellazioni, voi, credo, sarete pienamente convinti, che la seconda appellazione pura e semplice, si in diritto che nel fatto, con o senza esperimenti di novelle prove, rimane assolutamente da rigettarsi, e difatti nessuno qui sorse a proporla.

Ho tuttavia creduto occuparmene, si perchè avvi chi, sebbene sotto forme larvate, e con distinzioni ipotetiche praticamente impossibili, ne avrebbe fatto materia di studio, si in ragione dei motivi esposti che mi porgono occasione di far plauso al coraggio con cui la Commissione si è inoltrata in una via, che, a mio avviso, è la migliore.

La Commissione ha fatto un gran passo: spero, per mio conto, che lo faccia intiero; il passo innanzi sta nell'aver richiamato al suo vero carattere, alla sua vera natura certi giudizi che si deferivano alla Cassazione; mentre, lungi dall'essere di competenza dei giudici del diritto, stanno rigorosamente nella sfera del

giudizio di fatto, e così di quello che dicesi di *rievocazione*.

Ma il passo si trovò arrestato sul più bello del cammino, essa ha deviato, mi sia permessa la espressione volgare, falsando, a mio avviso, o disconoscendo il concetto, base della istituzione che voleva fondare, che è la integrità della legge, il *jus constitutionis*, con distinzioni, e con definizioni attraverso le quali, nella pratica, la istituzione perderà il suo carattere, non raggiungerà, od imperfettamente raggiungerà il suo scopo.

Esclusa adunque la seconda appellazione circa un secondo richiamo della natura stessa del primo, avvi possibilità di qualche altro rimedio?

L'appello, guardato da quello dei lati, che si presenta più naturale al litigante, il quale non accusa o di rado accusa se stesso di insufficienza ma sempre o quasi si attenda di censurare il giudizio per errore; diede naturalmente luogo a ritenere che se le *due* sentenze di prima istanza e di appello fossero *conformi*, si avessero quelle presunzioni di giustizia, che invece restassero dubbie ogni qualvolta vi fosse *disformità*.

Di qui nacque quel sistema che si disse di *Terza Istanza*, perchè, sebbene rigorosamente la *Istanza* fosse sempre la stessa *Prima*, vi fosse adito ad un *Terzo Giudizio*.

Questo sistema è caldamente propugnato da distinti ingegni, dirò anzi passionatamente voluto da molti che credono di poterne celebrare i vantaggi, ed invocano anche esperienza, simpatie, e quasi tradizioni.

Ma già altri oratori mi precorsero in questo argomento: scientificamente io lo ritengo risoluto, lo reputo anzi risoluto dai precedenti voti del Senato, dall'opinione pressochè universale in Italia, infine dalla necessità che non ci permetterebbe di attuare un tale sistema.

Vorrei però indirizzarvi qualche osservazione di quel genere piano che mi sono proposto di tenere in questa discussione. Vi sono alcuni non iniziati in queste discipline, i quali credono che questo sistema della Terza Istanza sia proprio il vero mezzo di realizzare la giustizia, sedotti anche da quell'apparenza di aver chi tra due giudizi discordi pronunzia in terzo, ed in modo definitivo.

Essi non veggono, non sono colpiti fuorchè da questo fatto; ma non sanno, o dimenticano, che con questo sistema, essi sono privati del

mezzo, così necessario per l'esercizio dei diritti, per la tutela e la ricerca della verità, cioè della facoltà di fornire novelle prove, di produrre nuovi documenti.

Al vantaggio ipotetico di far pronunziare un terzo fra due discordi, sacrificano il diritto naturale, di dar maggiori prove.

Essi si condannano a subire l'immobilità del giudizio nello stato di Prima Istanza, la rinunzia a qualunque mezzo per far valere tutto ciò che sarebbe stato possibile e conveniente di far conoscere al giudice d'appello, tolgono, in una parola, distruggono la più bella prerogativa, la stessa natura dell'appello che sta sopra quei due punti: « possibilità dell'errore nel giudice; possibilità d'imperfezione nelle deduzioni. » A loro basta la possibilità dell'errore nel giudice, e la vogliono illogicamente, cioè quando il giudice superiore, il quale deve aver maggior autorità del primo, siccome quello che è chiamato a giudicare il giudizio del primo, quando il giudice superiore ha emendato la sentenza dell'inferiore: è allora che si fa nascere l'opportunità, la convenienza e possibilità di andare in Terza Istanza.

Ma se ciò nell'ordine giuridico non mi sembra sostenibile, non meglio fondate sono le opposte ragioni, miste un po' di sentimento, un po' di politica, non oso dire di interesse locale, che si pongono innanzi.

L'Italia, si dice, è una, politicamente, moralmente, ma in materia giuridica l'Italia ha molte tradizioni particolari. Perchè vorremo noi abbandonare in modo assoluto questa diversità di tradizioni? Per quale ragione, e con quale potenza vorremo noi fonderle tutte in un crogiuolo e farle tutte di un pezzo? cosa impossibile! Lasciamo che in ciascheduna parte d'Italia venga liberamente svolgendosi, attuandosi quello che è il vero concetto generatore della giurisprudenza: la giurisprudenza è l'applicazione di una regola astratta a casi concreti; ma i casi concreti che succedono alle falde dell'Etna, sono molto diversi da quelli che succedono alle falde del Monviso; sarebbe una violenza, un pericolo voler ridurre ad una uniformità impossibile, abitudini diverse, bisogni disparati, interessi locali.

Non voglio entrare nel campo politico; ma, senza esagerazione e senza timore, credo potersi ritenere che ormai siamo tutti convinti che la unità della legislazione è in massima il primo

elemento, la prima condizione dell'unità e della forza della Nazione.

Qui però stiamo nel campo della giurisprudenza, e di chi debba sentenziare definitivamente circa le differenze proposte avanti i Tribunali.

Ora, o si tratta dell'interpretazione di quella norma astratta, che si dice legge, e questa può e deve essere uguale tanto ai piedi del Monviso, come alle falde dell'Etna; o si tratta di applicare questa norma astratta ai singoli casi, e questo entra nell'apprezzamento delle circostanze che deve farne il giudice, e che costituisce la più preziosa, la più necessaria delle sue prerogative, anzi il vero scopo della sua missione, il prudente uso dell'*arbitrio boni viri*.

Collo ammettere e riconoscere nel giudice la podestà, ed anzi il debito, che, tenute ferme ed indefettibili le norme della legge, esso possa applicarle ai singoli casi, e secondo le circostanze, non è da temersi che giuridicamente la cosa possa ingenerare inconvenienti.

Nel sistema opposto di troppa prevalenza o di difformità di usi o giurisprudenza localizzata, avvi un inconveniente maggiore e che mi apparve testè quando l'onor. Senatore Poggi parlava delle due Corti supreme di giustizia (credo che così si chiamassero) di Palermo e di Napoli. E invero comunque parti dello stesso reame, distinte, divise dal mare, avrebbero potuto presentare (non dico che presentassero) diversità tra loro, senza che ferissero di soverchio, od apparissero materialmente ingiuste.

Trasportatevi invece alle separazioni talvolta necessariamente convenzionali che dividono le giurisdizioni, pensate al confine, che la maggior parte delle volte non è nemmeno naturale, tra il territorio di un Comune ed il territorio di un altro Comune, finitimi entrambi, ma sotto giurisdizioni diverse. In tal caso accadrebbe che a destra di una linea ideale, di un sentiero, di un rigagnolo, la legge s'interpretarebbe in un modo, e a sinistra in un altro. Appunto dove regioni antiche o nuove, naturali od artificiali hanno tanti punti di contatto, precisamente in questi punti di contatto finitimi si troveranno interessi pressochè uguali, ciò malgrado, regolati, esercitati in modo diverso, talvolta opposto. Siano pure codesti argomenti di un ordine inferiore. Io ritengo, quanto alla Terza Istanza, vagheggiata da taluni dei nostri concittadini, che ov'essi spassionatamente si pon-

gano a misurarne le conseguenze, forse rinunzierebbero ad un sistema che, almeno quale da essi è, meglio che desiderato, creduto, non regge alla prova sì dell'interesse vero dei litiganti, come della ragione giuridica o politica.

Messo adunque in disparte anche il sistema di una *Terza Istanza*, veduto come due gradi di giurisdizione bene esercita, con giudici probi, sapienti, ed autorevoli che soddisfanno all'interesse dei litiganti, ci rimane però ancora qualche sollecitudine?

Sì, quella della legge.

La legge è una norma più o meno esattamente scritta, prestabilita, alla quale tutti debbono obbedire, alla quale tutti debbono rendere omaggio, alla quale nessuno debbe negare reverenza.

Mi duole che le parole da me premesse in ordine al riordinamento giudiziario, vengano in certa maniera a contrastare con questa mia proposizione, con questo precetto, con questa massima. Però nell'Aule legislative deve esservi maggior libertà di quella che si abbia in qualunque altro luogo, non tanto per esaminare un sistema che attualmente ha forza di legge, e che lo potrebbe ancora avere qualora venisse confermato dalla sapienza del Parlamento, quanto, per vedere se si trovi alcun che a ridire intorno al nostro ordinamento giudiziario. La legge, sta e bisogna avvezzare tutti a rispettarla, e porre il Magistrato, e lo dico fin d'ora sebbene sia invadere un po' un'altra discussione, bisogna, dico, porre il Magistrato in tale grado d'onoranza, che tutti vengano ad inchinarsi dinanzi a lui.

In un regime costituzionale, cioè in uno Stato nel quale chi deve imperare, chi deve prevalere, è la legge, e nel quale per conseguenza il giudice finisce per essere, nei limiti della legge, l'arbitro vero, io non so in qual modo coloro, che tanto si affannano per cercare delle garanzie, ora in una od altra combinazione, che possa più o meno influire sugli interessi del paese, non abbiano veduto, che la prima garanzia è quella di una magistratura la quale sia rispettata sì dal potere esecutivo come da coloro che debbono implorarne i dettami; ma su questo ritorneremo un'altra volta.

Dunque, ripetiamo, la legge sta, ma quel precetto può essere dubbio, può essere travisato, disconosciuto, posto in non cale, velatamente od apertamente calpestato.

All'osservanza della legge tendono tutti gli ordini civili, tutti gli ufficiali amministrativi, il Principe al sommo della piramide, gli altri ciascheduno nella propria sfera.

Se minacciata, se disconosciuta, chi provvederà all'*integrità della legge* nella sfera giudiziaria?

All'*unità* della legge risponde l'*unità* di chi la interpreta, di chi ne ha il sacro deposito.

Che siavi in uno Stato nuovo formato di tanti, in prima disgiunto, maggior necessità di una sola giurisdizione, la quale venga a tutelare la integrità della legge, non mi sembra possibile non esserne assolutamente convinto.

Per me, non saprei immaginare un Collegio Giudiziario qualsiasi, al quale si affidi la cura della legge, e non sia solo, e non sia uno per tutto il Regno.

Ma precisamente perchè, meglio che nella Legislazione Francese, od in alcun testo di diritto Romano, nella natura delle cose è scritta la distinzione tra il *jus legis*, il *jus constitutionis*, ed il diritto individuale dei litiganti, noi ci dobbiam domandare quando è che la legge, *et jus constitutionis*, corre pericolo, e richiede un verdetto supremo, autorevole che ne ristabilisca, ne rivendichi l'*integrità*, l'*ingenuità*? Allorchè, uso parole scritte in uno degli articoli delle Disposizioni Preliminari del Codice Civile, allorchè in una sentenza, in un provvedimento si attribuisce ad un testo di legge un senso diverso da quello che discende dalla naturale significazione delle parole, dalla connessione delle medesime e dalla intenzione del legislatore.

Questo è il vero caso normale, in tutti gli altri casi, vi può esser ingiustizia individuale, ma la legge rimane integra; fuori di questo non avvi pericolo cui si debba riparare con rimedio straordinario.

Che una *rejudicata* abbia attribuito a Tizio piuttosto che a Sempronio una proprietà; che abbia dichiarato che un contratto passato tra Mario e Cajo, sia una locazione, piuttosto che una vendita e via discorrendo, *vi potrà essere*, o *non*, una sentenza ingiusta; lo fosse anche: se col disferenziare delle leggi non viene offesa la sua integrità, la sua autorità, non havvi ragione di pericolo, o di minaccia per tutti.

Ma sorgono qui coloro i quali si preoccupano e corrono dietro ad un fantasma di una giustizia ideale, ipotetica, e dicono: ma insomma,

voi volete fare un'astrazione impossibile, costringete il giudice, chiamato a vedere se in una sentenza si abbia bene o male interpretata la legge, a sceverare il suo giudizio, e la sentenza esaminata da tutte le circostanze di fatto, da tutti gli apprezzamenti, per dare un verdetto che stia nell'astrazione; lo condannate a respingere il reclamo contro una sentenza ingiusta, a consacrare una vera *ingiustizia individuale*, perchè non avvi ancora la *ingiustizia sociale*.

Rispondiamo, anzi tutto, che la *ingiustizia individuale*, è una semplice *ipotesi*, perchè l'esaurimento dell'a giurisdizione di merito non permette più di fare indagini, tanto meno giudizi; in ogni modo, proclamiamolo pure.

Sì, o Signori, questo è il portato della ragione, il portato della scienza, e permettetemi di dire, il portato dell'esperienza.

Se volete un secondo appello, in questo caso abbiate il coraggio di ammettere un secondo vero appello, vi sia o non vi sia disformità di sentenza; ma se respingete la seconda appellazione, che, in ipotesi, è la sola, la quale dà il modo di rivedere la supposta ingiustizia, per quali motivi potreste sceglierne una imperfetta?

Qui è tempo di venire al famoso mezzo del *travisamento* degli atti, dei documenti, delle prove, ecc. ecc., mercè cui si giunge a travisare lo scopo, ed il concetto fondamentale del reclamo in diritto. Se ne preoccupava grandemente il Ministero nel suo progetto, e più ancora la Commissione nella sua Relazione, e nelle proposte modificazioni; ma, per mio avviso, non ancora con sufficiente efficacia, ed è in questo che non concordo nemmeno nel progetto della Commissione, che non dubito sarà accettato dal Ministero.

A modo di preliminare, faccio una prima osservazione: havvi chi respinge la Cassazione (mi valgo della parola per facilità di spiegazione), perchè venuta di Francia. Venga d'onde vuole non monta; però è notevole che le istituzioni, quantunque buone in astratto, trapiantate non producono sempre i medesimi effetti. Ne volete una prova?

La Corte francese amministra la giustizia a 37 milioni, eppure è quasi al corrente; invece le quattro Corti italiane di Cassazione che amministrano la giustizia a 25 milioni, hanno quell'enorme arretrato che tutti sanno.

Ne sapete una delle ragioni, anzi forse la ragione principale che detta da un avvocato come detta da un Ministro è pur buona, anzi necessaria a sapersi?

Non revoco in dubbio i meriti insigni dei nostri supremi collegi di Cassazione; constato soltanto nella giurisprudenza di taluni una facilità, una propensione ad entrare nel giudizio del merito, o *del fatto*, sulle risultanze degli atti e delle prove; ora perchè un articolo del Codice civile dichiara che le convenzioni legalmente formate tra le parti hanno forza di legge, si pretende di considerare come *legge* gli atti, con cui i contraenti o i litiganti spiegano le loro intenzioni, come offesa delle regole probatorie lo apprezzamento che siasi fatto dal giudice del merito.

Da queste facilitazioni od ampliamenti, nate certamente da un sentimento di giustizia, fini per trovarsi, in certo modo autorizzato, pel successo ottenutosi in casi consimili, lo aumentarsi de' ricorsi, nei quali la violazione di regola di diritto, la erronea applicazione, la non applicazione, il disconoscimento dei caratteri o degli effetti giuridici, degli atti, delle prove invase i campi riservati alla vera questione di diritto consacrato alla tutela, alla integrità della legge.

Sono completamente d'accordo con l'onorevole Senatore Poggi il quale diceva la giustizia non star tanto nella legge con cui voi organizzate la Magistratura, quanto nella sapienza, nelle garanzie che vi presenta il magistrato. Non sono tra coloro che sospettano il giudice del merito di formar la sentenza in modo da eludere la censura del giudice del diritto, nè tra quelli che sospettano il giudice del diritto di lasciarsi trascinare nel fatto. No, solo mi preme di pregare gli onorevoli Colleghi della Commissione a voler provvedere in modo più efficace e sicuro, di quello per essi creduto bastante, onde non si apra e non si lasci aperto alcuno di quei varchi, per cui si ha un secondo appello, senza alcuno dei vantaggi che vi sarebbero incrementi.

Qual è il vantaggio di un secondo appello? È di presentare una seconda volta il fatto sotto tutti i punti di vista, con cui fu esaminato dal giudice.... Ma gli onorevoli miei Colleghi della Commissione accennano volermi dire qualche cosa.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Io pregherei l'o-

nor. Senatore Ferraris ad osservare l'art. 5. il quale, se non m'inganno, ripara all'inconveniente da lui accennato.

Senatore FERRARIS. L'osservazione dell'onorevole Relatore mi fa avvertito che dalle parole colle quali mi sono espresso, il mio concetto non è venuto abbastanza preciso. Vedremo dunque se, rientrando in carreggiata, io riesca a meglio spiegare il mio pensiero.

Quando una sentenza si dilunga dal retto senso della legge, quando al precetto del legislatore se ne sostituisce un altro, in allora, ma allora soltanto, ha ragione di risvegliarsi quella sollecitudine per la Cassazione, unica vera base dell'ulteriore esame dopochè il giudice del merito ha pronunziato sul fatto; allora è opportuno che un collegio superiore rivendichi e dichiari quello che è la verità legale, la genuina intelligenza della legge. Però se il giudice non ha espressamente disconosciuta la legge, ciò malgrado, potrà riputarsi che il giudicato ha offesa la legge?

Ora che cosa dice il progetto all'articolo 5?

« Sono però soggette ad annullamento per *falsa applicazione* di legge le sentenze nelle quali i giudici del merito, dopo di aver ritenute le *condizioni di un fatto* o le *clausole di un atto*, diano loro una *definizione* od un *effetto diverso* da quello che loro spetta per legge. »

Ommetto (chè forse troveranno il loro tempo) le osservazioni, che avrei a fare sulle singole parti e sulla locuzione; afferro solo il concetto generale, e dico che, a malgrado delle esclusioni che si leggono nel primo capoverso dello stesso art. 5, il secondo capoverso, che ho testè letto, finisce per riprodurre e formulare, od almeno far consacrare la conservazione delle massime di giurisprudenza, intorno al *travisamento*.

Se il giudice del diritto è chiamato ad esaminare, se il giudice del merito alle condizioni dei fatti e alle clausole di un atto ha dato una definizione, conforme alla legge, è tratto dalla natura della disamina stessa ad entrare nelle viscere del fatto, a scandagliare *se e come* il giudice del fatto abbia *stabilito* quelle condizioni; per decidere se la *definizione* sia giusta e legale, se il termine di confronto è il fatto o l'atto; per vedere se gli *effetti* attribuiti al fatto od all'atto siano *conformi* o *contrari* alla legge, bisogna apprezzare il fatto nella sua essenza; vedere se l'atto celebrato tra Tizio e Sempronio, se il fatto il quale ebbe a passare tra Caio

e Mario abbia sì o no la tale o tale altra natura, tale da potervisi applicare questa o quell'altra conseguenza. In tal caso, per questo scopo, il giudice del diritto entra a discutere, non della legge che sia stata erroneamente intesa; e per farsi grado a quella, che si vuol tuttavia dire con parola francese, *falsa applicazione* (meglio erronea, onde stare nella maggior proprietà della parola, tanto necessaria in questa materia), il giudice del diritto si farà necessariamente giudice del fatto; e noi sappiamo quali sono le conseguenze che vengono dalla larghezza della *fausse application*.

Quindi anche in ipotesi, se riscontrasse chiaro e limpido il caso previsto, in questo caso, domando io, havvi offesa alla legge? No. Vi sarà un atto al quale i giudici del merito hanno creduto di attribuire i caratteri (mi spiego con esempio sempre materiale) di vendita, mentre sarebbe di locazione o viceversa. E che perciò? Ne viene forse che in altro caso possa quella sentenza essere invocata? È perfino impossibile che nell'immensa varietà dei fatti vi si possa attagliare. Ma comunque, voglio supporre, si ripetano tutti gli stessi aggiunti, e sia possibile il dire che intanto, si applicano o si disapplicano le norme proprie. Sia pure, siamo sempre allo stesso punto: ciò non turba la integrità della legge.

Invece, qual è il pericolo del sistema di allargare il campo alla violazione di legge? Io non debbo tener conto di sospetti circa il proposito di chi formola i motivi di una sentenza, debbo presumere che il giudice proceda lealmente, e dico, che all'opposto sarebbe un caso singolare; quello nel quale per una parte si trovassero così spiccatamente stabilite le condizioni di fatto, e le clausole di un'altra, e d'altro lato fossero così apertamente disconosciuti i precetti della legge.

Praticamente succede sempre codesto, che una parte vuol trarre il criterio del giudice del merito in un senso, e l'altra lo tragge in un altro, e, per dirimere le controversie, necessariamente il giudice del diritto, invece di stare nel diritto, entra effettivamente nel fatto.

Questo interverrebbe di certo, non esito a presagirlo, e l'esperienza sarà per convincere chiunque terrà poi l'occhio all'applicazione di questa legge, se mai sarà sancita, che cioè sotto il colore del cercare le conseguenze e gli effetti delle condizioni di un fatto e di clausole d'un

atto, il vostro Collegio Supremo avrà fallito la sua missione; si avrà un giudizio di seconda appellazione, con questo inconveniente che, invece di rifare il giudizio nella sua naturale ampiezza, in tutti i suoi disparati elementi, lo si guarderà poi dal lato minore, tanto perchè vi si possa appiccicare una arbitraria ed infida censura di violata conseguenza del diritto. Non vi sarà chi non trovi modo di ricorrere, e non crediate di giungere a limitarne il numero con quei rimedi che con tanta autorità vi indicava l'onorevole Senatore Poggi; la sezione dei ricorsi, quand'anche ristabilita (non so se sia stata soppressa per voto di avvocati), non potrebbe diminuire il numero dei ricorsi tranne pel rigetto a causa di vizi preliminari, di difetti manifesti, il che si potrebbe raggiungere con semplice decreto.

Nè cotanta diminuzione si recherebbe dallo allontanare la sede del Collegio Supremo, accentrandola con unità nella capitale. Sebbene sia possibile che taluni ricorsi si facciano per dispetto subitaneo, e perchè se ne possa esperire nella stessa od in più vicina sede; perocchè non si deve fare assegnamento nè formare le leggi col proposito di renderne difficile il benefizio.

Quello che all'opposto è vero si è che, aperto il varco, col sistema proposto nell'art. 5, non mancheranno i più strenui per ingegno e per facondia, di sapere ben essi rendere difficile, impossibile il rigetto per *manifesta* insussistenza.

Invano poi si spererebbe che la Suprema Curia sedendo tutti i giorni e con giudici diversi, possa tener fronte all'accorrere dei richiami, tanto più volendola investita della cognizione dei ricorsi che forse a più migliaia si agglomererebbero, a far tempo dal 1° gennaio 1872 sino al giorno in cui entrasse in esercizio.

Al vantaggio, alla necessità che vi sia un Collegio Supremo che senza imporre colla forza, serva, coll'autorità della dottrina, a mantenere l'integrità della legge, a stabilire una giurisprudenza non immobile, ma progressiva, avvi anche questo risultato, stabilire, a capo, nelle regioni superiori della magistratura, taluni i quali più che del fatto si occupino delle parti superiori del diritto, degli studi necessari al progresso della scienza, col perfezionamento della teoria congiunta colla pratica.

Ma, o Signori, se voi volete affidar loro una

così alta e sublime missione, io ve ne scongiuro (potrei essere in errore), ma vogliate vietar loro qualunque indagine estranea al diritto, tagliate netto, segnate precisa, profonda, insuperabile la separazione.

Quindi io mi trovo ad avere delineato quale sarebbe in questa parte il mio concetto, quando v'ho detto che la Commissione aveva fatto un passo avanti, di cui non poteva a meno di lodarla, ma che mi doleva che ella non ne avesse fatto uno maggiore.

Il passo fatto è di aver restituito al fatto, al giudizio di *rivocazione* taluni casi, che non appartenevano al diritto. Mi dolgo non abbia ammessa tutta la separazione, non abbia avuto l'ardimento di restringere il giudizio di *diritto* a quello che solo può e deve farne parte.

Ma per compire questa separazione con giustizia, e con risultato, bisogna allargare la *rivocazione*; commetterla *allo stesso Giudice*; aver in esso fiducia, e dargli facoltà di rivedere se medesimo.

Dicendo *allo stesso Giudice*, o Signori, io accenno ad un concetto fondamentale che è nella mia mente, e che è il più grande omaggio che io possa rendere alla magistratura. È tempo di smettere questo sistema di continua diffidenza. Se il Giudice cade in errore di fatto, non posso, non debbo credere che egli possa ricusare di correggere se medesimo, quando l'errore gli sia dimostrato, quand'anche sia di criterio.

L'articolo 494, lo sappiamo tutti, storicamente è il portato di quella massima, per cui si diceva che i Magistrati Supremi non possono errare in punto di diritto; si diceva che *habent omnia jura in sinu pectoris*, e sebbene si ricordasse pur sempre, che *res facti prudentissimum quemque fallit*, tuttavia non si poteva ammettere vi fosse altro errore, tranne quello del non aver avvertito un fatto, non mai quello che si fosse errato nell'apprezzamento del fatto, o come si diceva di *criterio*.

Ora però il prestigio dei Collegi di giudicatura non sarà offeso, anzi accresciuto dalla facoltà, che loro si faccia, senza sospetto, senza diffidenza, di rivedere con maggior larghezza i loro giudizi di fatto.

Non scenderò per ora a maggiori particolari, riserbandomi di farlo con emendamenti; avverto, e tengo che si avverta fin d'ora che con questo prudente accrescersi dei mezzi e dei casi di *rivocazione*, si soddisfa anche il desiderio di

coloro che non vorrebbero differita di troppo l'ultima definizione dei loro piati giudiziarii, soddisfatto un altro desiderio più o meno dichiarato, ma del quale infine è d'uopo tenere qualche conto, non fosse altro per l'influenza sulle deliberazioni del Parlamento, e sullo asserito dell'opinione pubblica; perocchè, ridotta al diritto, la missione della Suprema Magistratura, collocata nella Capitale del Regno, potranno nelle varie sedi dei giudici del fatto sperimentare quei mezzi, almeno la maggior parte di quei mezzi, che si prediligono dai fautori della terza istanza, non inceppati dalla necessità delle due *disformi*, non limitati dalla facoltà di novelle prove nel giudizio di appello.

Se vi fu circostanza, in cui desidererei, di aver tutta l'autorità necessaria per fare accettare una mia proposta sarebbe codesta.

Il mio concetto si riassume in questo: un Collegio supremo, unico, che giudichi unicamente se la legge sia stata violata: l'attribuzione ai giudici del merito, agli stessi giudici, con ampiezza prudente, di rimedio straordinario di revisione.

Non mancano gli esempi, non mancano gli insegnamenti, non mancheranno le norme che ci rassicurino.

Studierassi anche e procurerassi modo di trovare Magistrati che coi loro studi, colla loro autorità conciliino sempre maggior riverenza ai loro pronunziati, senza preoccupazione politica, senza animo di parte.

Queste idee ho creduto dovervi esporre con forme meno adatte, e talvolta, con qualche calore, ma per intima convinzione, e col proposito di servire alla giustizia, di far opera utile ai litiganti.

Io non posso finir meglio fuorchè col raccomandarle al Senato per quanto so e posso, onde abbia una qualche tregua quella bufera che travolge i litiganti da una *giurisdizione all'altra*; con spese la maggior parte delle volte senza nessun utile risultato, profuse, affinchè possiate colla saviezza vostra efficacemente provvedere a far cessare gli inconvenienti, che nessuno più di noi deplora.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Signori Senatori.

Sono stato incerto, sono stato lungamente esitante a pigliare la parola nella discussione generale del progetto presentatoci dal Guardasigilli.

Mi era parso che la discussione fatta nel-

l'Aula di Firenze, terminata coll'ordine del giorno 23 marzo 1871, fosse stata così compiuta, e vi si fossero talmente rilevati i pregi ed i difetti delle due Istituzioni, che si contrastano il campo, la Corte di Cassazione e la Terza Istanza, che niente da me si potesse dire di nuovo o di meglio, di ciò che fu detto.

La mia esitazione è cresciuta assai più quando ho letto la splendida relazione del Ministro Guardasigilli che precede il suo progetto di legge.

Vi è una minuta, chiara, elegante esposizione di tutti i principii i quali informar debbono l'Istituzione di un Supremo Magistrato. Essa vi dipinge come in un quadro le necessità storiche, politiche e pratiche, che debbono far preferire il sistema di una Cassazione unica a quello della Terza Istanza. Aggiungete a questo i complimenti, le aggiunte, i chiarimenti che si leggono nella Relazione della Commissione, e per verità il mio ingegno nulla sapeva escogitare che non fosse detto, o scritto. Però la discussione, che ha avuto luogo in quest'Aula mi ha persuaso che pure ci è ancora qualche cosa da dire; giacchè si è messa in mezzo un'idea nuova, la *conciliazione*.

Ora, io piglio quest'argomento (e sarò breve): *È ella possibile una conciliazione?* E per giungere al mio scopo, comincerò dal prendere ad esaminare gli Uffici principali della Suprema Magistratura, quali sono enumerati nel progetto di legge, e venir man mano dinotando per conchiudere in che sia possibile una conciliazione.

I principali uffici del Supremo Magistrato, che non chiamerò per ora Corte di Cassazione, sono enumerati nell'art. 9. Il primo ufficio di questo Supremo Magistrato è di pronunciare sulle domande di remissione delle Cause da una ad un'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica.

Quale è lo stato attuale?

Abbiamo quattro Corti Supreme indipendenti tra loro. Se per ragione di sicurezza pubblica bisogna designare una Corte, non si può uscire dal territorio su cui impera una delle quattro Corti di Cassazione.

Vi è stata un'epoca funesta nella storia del nostro risorgimento, che per verità mi è doloroso di dover ricordare, Aspromonte. Bisognava designare una Corte, per ragioni di si-

curezza pubblica, che giudicasse coloro che, spinti da patrio amore, volevano, impazienti, battere una via che, secondo noi, invece di farci giungere alla mèta, ce ne avrebbe allontanati vieppiù. Il paese nel quale erano le Corti che giurisdizionalmente avrebbero dovuto esser prescelte era quello delle provincie meridionali dove regnava grande agitazione. La Corte di Cassazione di Napoli che per ragioni di pubblica sicurezza non poteva designare alcun magistrato che da lei dipendesse, delegò altra Corte sorella a fare la scelta fra le sue Corti. Fu giuridica questa delegazione?

Necessitas jus constituit. Questo è il solo principio, che poteva giustificarla. Fortunatamente la questione non fu discussa, poichè la magnanimità del Re concesse una generale amnistia. Oggi, o Signori, col presente progetto di legge questo sconcio viene ad essere tolto. Il supremo Magistrato che si affermerà in Roma, giudicando sulle suaccennate domande, può prescegliere qualunque Corte del Regno. Ognuno comprende che quest'attribuzione non può essere esercitata da un consiglio autonomo locale giudiziario.

Il secondo ufficio del Magistrato Supremo si è questo che esso deve nominare il magistrato, che deve procedere contro imputati di più crimini. In Ceprano e Cassino paesi limitrofi vi sono, vi possono essere malfattori imputati di più crimini. Bisogna, o Signori, designare una Corte che giudichi questi imputati venuti in potere della giustizia.

Qual è il sistema attuale?

Non può designare il Magistrato la Corte di Cassazione di Napoli, non può nominarlo quella di Firenze, perchè sono entrambe interessate. Bisogna che un Decreto Regio designi una terza Corte di Cassazione che decida quale delle due Corti deve procedere, e intanto mentre si studia di abbreviare gli imprigionamenti preventivi, i detenuti giacciono in carcere; attendendo che si determini il loro giudice. Col progetto di legge di un Supremo Magistrato che abbia sede in Roma immediatamente si determina il Giudice che deve giudicare di questi infelici.

Giudica pure la Magistratura Suprema del conflitto di giurisdizione fra le Corti di appello.

È divenuto storico un fatto che diede luogo a conflitto tra più Corti. Si trattava di un reato di uso sciente di carta falsa. Nacque contro-

versia se dovesse giudicare la Corte di Napoli o la Corte di Milano. Vi fu un decreto Regio che delegò la Corte di Cassazione di Napoli a decidere la questione. Questa pronunciò per la giurisdizione dei suoi tribunali. Intanto la Corte di Milano dichiarò nullo il decreto Regio, nulla la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli perchè *interessata*: fu pubblicato un secondo decreto che destina la Corte di Cassazione di Palermo a giudicare chi avesse ragione se la Corte di Cassazione di Napoli o quella di Milano. Intanto l'imputato era in carcere, e si andava discutendo tra le diverse Corti supreme, quale fosse il suo giudice naturale. Questo sconcio è tolto col progetto di legge in esame. Non può esservi che un'unica Magistratura: è impossibile l'autonomia locale.

Giudica il Supremo Magistrato sulle domande per dispensa, rimozione o destituzione dall'impiego di giudici inamovibili, pronuncia anche pene disciplinari. Signori, non bisogna illudersi, oggi non abbiamo una vera e propria magistratura italiana. Senza un indirizzo ed una guida comune, i magistrati son distinti in tante regioni quante sono le Corti di Cassazione. Non siamo informati di uno stesso spirito di corpo, perchè i Supremi Magistrati sono distinti. L'unità de' corpi si conserva coll'unità della disciplina, e questa è ora diversa secondo il diverso sentire delle quattro Corti di Cassazione.

Coll'instituzione del Magistrato Supremo in Roma avremo un centro Comune, diventeremo unico Corpo di Magistratura italiana, avremo la stessa disciplina, saremo informati allo stesso spirito, più stretta la fratellanza e la solidarietà. Così diventeremo più forti e più rispettati.

Dispiaceva all'on. Senatore Borgatti che non vi fosse fra gli uffici del Magistrato Supremo anche quello di dirimere i conflitti fra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative; egli ha biasimato per questo il Ministro Guardasigilli, egli anzi ha veduto una specie di contraddizione tra la Relazione e il progetto, poichè mentre nella pagina nona si legge che la Corte di Cassazione veglia alla custodia dei limiti di tutti i poteri, nel numero 9 del progetto poi si concede alla Corte di Cassazione solamente il diritto di dirimere i conflitti di giurisdizione fra le diverse autorità giudiziarie, e non quelli che propriamente si dicono di attribuzioni tra l'au-

torità giudiziaria e l'amministrativa pura o contenziosa.

La contraddizione nella Relazione non vi è, perchè bisogna leggere non solo il primo periodo del numero terzo, pagina nona, ma tutti quelli che lo seguono; ed il concetto ne risulta molto chiaro.

Io per contrario lodo il disegno di legge, poichè non si concede al Tribunale Supremo il dirimere i conflitti di attribuzione, imperocchè alle tante questioni che il Senato deve risolvere nella discussione di questo progetto di legge, si sarebbe aggiunta quest'altra gravissima, sulla quale si è discordi non solo in Italia, ma in molti Stati civili d'Europa.

Oggi è il Consiglio di Stato che decide di questi conflitti di attribuzioni. — Si dice: è desso giudice e parte; attribuiamone la conoscenza al Supremo Magistrato. — Si risponde: ma il Supremo Magistrato è ancor esso una parte. — Vengono i conciliatori e vi dicono: scegliamo un Tribunale misto, composto di magistrati e di appartenenti all'amministrazione. Come vede il Senato, è questa una questione gravissima, e non bisognerebbe certo complicare la presente discussione abbastanza difficile e larga con un'altra questione non ancora matura.

D'altronde nel progetto di legge è aggiunto questo, che il Supremo Magistrato debba giudicare di tutte le altre cause che a lui sian deferite da leggi speciali; si è lasciata aperta la porta; non si è tolto definitivamente al Supremo Magistrato il diritto di giudicare su questi conflitti di attribuzione, poichè una legge speciale potrebbe sancire che il Supremo Magistrato avesse anche il diritto di giudicare dei conflitti di attribuzioni.

Il Supremo Magistrato giudica nelle materie penali; pare che in ciò non vi sia dissenso nel Senato, nè tra coloro che sostengono la Corte di Cassazione, nè tra gli altri che vogliono la Terza Istanza od altro Magistrato Supremo di revisione: il Supremo Magistrato o rigetterà il ricorso o casserà la sentenza impugnata, rinviando la causa a nuovo giudizio. E questo è propriamente l'essenza della Corte di Cassazione.

È vero, che oggi non abbiamo un solo Codice penale, vi è però un solo Codice di procedura penale comune, e la più parte dei ricorsi, come conoscono gli esperti di questa materia, non versano che sulla violazione delle forme che tendono a mantenere l'integrità e la verità dei

giudizi, per cui anche non avendo un Codice comune, anche con due Codici penali, quello del 1859, ed il toscano, pure avendo una procedura comune, tanto più ch'è prossimo ad essere presentato, come ha assicurato l'onorevole Guardasigilli, il progetto di un Codice penale, vi è già la necessità che un Supremo Magistrato unico giudichi nelle cause penali da Corte di Cassazione. Il diritto penale fa parte essenziale del diritto pubblico; è uno sconcio che qui si condanni a morte ed in Toscana no; che in Toscana un fatto costituisca reato, e qui no. È più necessario avere un Codice penale comune, che un Codice civile e di procedura civile. E se la cosa è così, non volete istituire un Magistrato unico che applichi il Codice penale e vegli alla esatta esecuzione del Codice di procedura penale?

Dunque su questo argomento è impossibile qualunque accordo tra coloro che sostengono l'interesse generale di una unica Suprema Magistratura in Roma, con coloro i quali vogliono la conservazione delle autonomie locali giudiziarie o come sono, oppure modificate e menomate di attribuzioni.

La disputa propriamente comincia, onorevoli Colleghi, quando si tratta di giudicare dei diritti politici e civili; perchè vengono in lotta gli interessi generali cogli interessi locali. Quale deve essere la Suprema Magistratura? È essa possibile la costituzione di un Supremo Magistrato unico che non sia una Corte di Cassazione? Ecco come io pongo la questione.

Io credo, o Signori, che dove esiste un Governo rappresentativo, sia una necessità costituzionale l'istituzione di un Tribunale Supremo che non sia assoluto, che non diventi il despota della giustizia, per usare la frase del Guardasigilli.

Signori, il Macchiavelli, che ne sapeva molto dell'ordinamento delle istituzioni, nel capitolo 1° del libro III dei suoi Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio, dopo di aver detto che *un'istituzione non vive la vita sua naturale se non quando spesso è ritirata verso i principii*, ci dà questi insegnamenti. Permetta il Senato che io legga pochi versi:

« Epperò (parla delle istituzioni) quelle sono meglio ordinate ed hanno più lunga vita che mediante gli ordini suoi, si possono spesso rinnovare, ovvero che per accidente, fuori di detto ordine, vengano a detta innovazione; ed è cosa più chiara che la luce, che non si rinnovando

questi corpi, non durano. Il modo del rinnovarli è, com'è detto, ridurli verso i principii suoi, perchè tutti i principii delle sette, e delle repubbliche e dei regni conviene che abbiano in sè qualche bontà, mediante la quale ripigliano la prima reputazione e il primo aumento loro. *E perchè nel processo del tempo quella bontà si corrompe se non interviene cosa che la riduca al segno, ammazza di necessità quel corpo . . .* Questa riduzione verso il principio, parlando delle repubbliche, si fa o per accidente estrinseco o per prudenza intrinseca. »

Ora, o Signori, vediamo l'amministrazione della giustizia come deve essere ordinata nei governi assoluti.

Nei governi assoluti l'amministrazione della giustizia è parte essenziale del potere esecutivo, che è congiunto col potere legislativo: tutto si concentra in una sola mano. I magistrati non sono che mandatari del principe. Ebbene in questi governi, nei quali i magistrati non sono che i mandatari del principe, l'istituto del supremo Magistrato non può essere autonomo ed indipendente affatto dal potere esecutivo. Quando i governi assoluti hanno voluto temperarsi con forme proprie degli Stati ordinati a governo libero, hanno accolto la istituzione di un supremo Magistrato autonomo, ma si han conservato il diritto di rimuovere i giudici e di risolvere i dubbi. Quando questo corpo si corrompe, il governo lo rinnova. La riduzione al segno si fa per accidente estrinseco. Nei governi rappresentativi il magistrato diventa il terzo potere dello Stato, potere che si costituisce affatto indipendente dagli altri poteri. L'ordine giudiziario in Italia, secondo il nostro Statuto, è un potere che non ha nessuna relazione nè diretta nè indiretta col potere esecutivo e legislativo, tranne la nomina dei magistrati; ma costoro quando sono nominati divengono inamovibili, e se la Magistratura Suprema è unica, sono inamovibili anche dalla sede e diventano magistrati a vita.

Ora, o Signori, lo stato libero vive di limitazioni; il potere esecutivo è sotto il controllo dei due rami del Parlamento e dell'ordine giudiziario che nega la esecuzione ai suoi decreti quando sono in conflitto con la legge. Il potere legislativo è diviso tra la Camera dei Deputati, il Senato, il Ministero ed il Re.

E nell'ordine giudiziario le preture hanno il

controllo dei tribunali; il tribunale ha il controllo della Corte d'Appello.

Il Supremo Magistrato, non dovrebbe avere nessun controllo? Diceva l'onorevole Panattoni « io non credo all'infallibilità di questo Corpo » e tanto meno vi credo io.

Questo Corpo, o Signori, che diventerebbe senza un controllo? Diventerebbe ben presto un'autorità assoluta oligarchica, infesta a tutti gli altri poteri, diventerebbe il despota della giustizia. Non avendo esso alcuna dipendenza organica dal potere esecutivo, essendo la sua azione perfettamente libera, autonoma ed indipendente, non tarderebbe a menomare l'autorità, e la forza del potere esecutivo, negando esecuzione a' suoi decreti, e regolamenti, come creduti difformi dalla legge, perchè così vuoi colà, dove si può, ciò che si vuole.

Il potere legislativo farebbe le leggi. Il Supremo Magistrato senza controllo porrebbe sè, il suo arbitrio, in luogo della legge. Potrebbe diventare o uno strumento di tirannide governativa, o grande centro di opposizione secondo gli umori che sono nel paese.

Un Corpo senza controllo, senza freno, senza limitazione, è un Corpo che, ci dice Macchiavelli, non dura, non ha vita lunga; e se non si rinnovi e si ritiri a' suoi principii si corrompe, e il rinnovamento, soggiunge Macchiavelli, si fa mediante gli ordini e per accidenti estrinseci. Sa il Senato quali sono g'i accidenti estrinseci nei governi rappresentativi? Se il Supremo Magistrato, invece di affermar la legge, afferma se stesso, il proprio arbitrio, se il paese è agitato, se governa un Ministero poco scrupoloso, avrete la riduzione al segno mediante la violenza. Che se queste circostanze tutte non concorrano, avrete immediata la riforma legale del Corpo che ne limiti l'azione. Occorre dunque costituire il Supremo Magistrato, in modo che mediante i suoi stessi ordini continuamente sia ritirato verso i suoi principii. Così vivrà della sua vita naturale, nè morrà prematuramente per intrinseca corruzione. Ed a ciò provvede mirabilmente il sistema di cassazione; il quale ha il suo germe nel diritto de' padri nostri, ma il cui ordinamento organico è nuovo, perchè nuovi gli Stati rappresentativi. Due sono i limiti del Supremo Magistrato ordinato a sistema di cassazione; la separazione del giudizio di diritto da quello di fatto, il rinvio della causa, in caso di viola-

zione di legge, alla cognizione di altro Magistrato.

Il tribunale di revisione, quelli fondati sul principio della doppia conforme, sono stati uccisi definitivamente da' principii immortali della rivoluzione francese e dalla istituzione degli Stati rappresentativi. Essi sono stati definitivamente uccisi in Italia. Facciamo dunque riposar nella pace dei sepolcri, e il tribunal di revisione di Modena, e quello della Terza Istanza del Lombardo Veneto.

Ci diceva l'onorevole Senatore Borgatti nel suo arguto e facondo discorso, che coloro che propugnano l'istituto della Corte di Cassazione non sieno d'accordo fra loro, e per dimostrare questa proposizione, ne arrecava due argomenti. Il primo era questo: « adottato il sistema della unificazione legislativa, la pluralità delle Cassazioni è un assurdo grave, è una contraddizione del sistema unificatore, contraddizione che non potrebbe più oltre continuare senza pregiudizio della unificazione, e senza pericolo di veder menomato il prestigio delle nostre istituzioni. Ebbene, tra i quesiti proposti dal Ministro alla Commissione per preparare un progetto di legge intorno all'ordinamento della Corte di Cassazione vi è anche questo nel N. 6: *Questo Tribunale di Cassazione dovrà essere unico per tutto il Regno?* »

Ma non si avvede l'onorevole Senatore che il N. 6 contiene un quesito e non una proposta? Si facevano studi per preparare il progetto di legge, e questi studi doveano essere ampi e di tutte le opinioni. Si sapeva che alcuni fuori di questo recinto, poichè qui niuno ha osato propugnare la pluralità delle Cassazioni, si sapeva dunque come alcuni fuori di questo recinto, e fra gli altri uno dei più distinti avvocati del foro napolitano, che io per ragione di onore nomino, il Savarese, sostenessero che sieno possibili più Corti di Cassazione, anzi utili.

Ieri stesso ci è stato distribuito un opuscolo di un egregio magistrato napolitano, il quale sostiene che, sotto il rapporto politico, scientifico e pratico, l'unità della Corte di Cassazione segni un regresso nel cammino della libertà, annienti la scienza, ritardi l'amministrazione della giustizia.

D'altra parte nel regno delle due Sicilie regolate dagli stessi codici eran vissute senza danno due Corti di Cassazione, l'una in Na-

poli e l'altra in Palermo, e la rappresentanza della città di Palermo ne domandava e ne domanda la conservazione; ma, Signori, esse eran possibili, perchè il Governo era assoluto: due o più magistrati supremi, nonostante l'unità della legislazione è per governi di simil guisa lo stesso. L'unità del dritto si conserva mediante l'amovibilità de' magistrati, e la decisione del dubbio di legge riservata al Re. D'altronde la competenza dell'autorità giudiziaria è limitata al solo diritto privato, riservata al governo o ad altro corpo la controversia de' diritti politici e del contenzioso amministrativo.

Dunque anche questa opinione si doveva studiare, discutere e valutare.

Il secondo argomento si è: l'art. 2 contraddice l'art. 21.

Nell'articolo 21 il signor Guardasigilli vuole che nel secondo rinvio si possa giudicare ancora del fatto con qualche limitazione; la Commissione dice il contrario, ma le sono questioni secondarie, sulle quali potrà esservi una conciliazione.

La conciliazione però è impossibile nel principio fondamentale, poichè se voi non disgiungete il giudizio del diritto dal fatto, se non ordinate il rinvio, se concedete il diritto di giudicare al Supremo Magistrato del merito delle cause, affermereste l'infalibilità del Supremo Magistero, costituireste un Potere assoluto ed invadente non solo sopra i giudici minori, che dovrebbero non giudicare *ex animi sententia* secondo detta l'intelletto loro e la legge, ma accettare come legge la volontà del Supremo Magistrato, ma sopra tutti gli altri Poteri dello Stato, la cui azione libera ed indipendente sarebbe assorbita, o diminuita.

Si è detto che la Corte di Cassazione sia un istituto politico concentrato, che male sia riuscito in Francia, e che anche essa abbia avuto la sua parte nella catastrofe di quel paese.

Signori. In Francia si è parlato e discusso del concentramento e del discentramento nell'ordine amministrativo, ma non è giunta a mia notizia che alcuno abbia messo in dubbio la bontà dell'istituto della Corte di Cassazione, e tanto meno siasi proposto la sua riforma nei principii fondamentali che la informano. La Corte di Cassazione è un monumento imperituro del genio francese: non bisogna sconocerlo, bisogna confessarlo. La Francia a ragione n'è superba. Ma è un istituto politico! Ma in che

sensò è un istituto politico? La magistratura nei governi liberi è un Potere costituzionale, è il terzo Potere dello Stato, per cui nell'ordinarlo fa d'uopo esaminare in quali relazioni debba essere cogli altri Poteri, ed ordinarlo in modo che la sua azione sia libera ed indipendente, e contornata di freni e di limiti, mediante i quali possa esser ridotta al segno per virtù sua propria, per moti intrinseci e non per accidenti estrinseci. Sta al culmine dell'ordine giudiziario la Corte di Cassazione. E siccome tutto l'ordine giudiziario è un potere costituzionale, un istituto politico, così la Corte di Cassazione n'è il principale. Ed è in questo solo senso che sia un istituto politico. Esso non ha nessuna dipendenza nè dal Potere esecutivo, nè dal Potere legislativo, ed è difficile che diventi strumento di tirannide governativa, come si è detto in quest'Aula, perchè non essendo un Corpo assoluto, ma limitato, anche volendo non potrebbe divenirlo, perchè trova nella separazione del giudizio di fatto da quello di diritto e nei giudici inferiori la resistenza che cotrappesa la sua azione.

Si è detto: noi vogliamo un magistrato che giudichi nell'interesse delle parti. La legge abbia pure il suo custode in qualche altro istituto. Ma, Signori, la Corte di Cassazione giudica sulla istanza delle parti: essa dev'essere adita dalle parti per esplicare la sua azione, e la parte non l'adisce che per la tutela de' suoi interessi privati. Il contendente dice al Supremo Magistrato: questo giudicato è nullo, perchè il giudice era incompetente, perchè ha violato il diritto, perchè non ha osservato le forme essenziali alla integrità de' giudizi. Però (e in ciò sta l'eccellenza dell'ordinamento), mentre, o Signori, la Corte di Cassazione protegge l'interesse del litigante, rinviando a nuovo esame quelle cause nell'a cui definizione si è violato il diritto, provvede nello stesso tempo anche all'interesse generale, perchè, annullando il giudicato, richiama al segno il giudice che l'ha pronunciato, e ritirando la legge a' principii suoi, la garantisce contro le arbitrarie interpretazioni, e creando una giurisprudenza, conserva l'unità del diritto formolato ne' codici. Chi può negare che le Corti di Cassazione creano una giurisprudenza? Essa talvolta varia, e progredisce, come variano e progrediscono le idee. Ma queste varietà son poche, e diminuiscono assai più col sistema del secondo giudizio a

sezioni riunite. Il consultore Spinelli notò che in 34 anni di vita nella Corte di Cassazione di Napoli, che rappresenta due terzi delle cause di tutte le Cassazioni d'Italia, non si erano prodotti che dodici dubbi di legge. E sapete quante sono state le questioni definite a sezioni riunite nel 1870 e 1871 nel Napolitano? Non sono state che quattro nel 1870 e due nel 1871.

Si è detto che col sistema di cassazione i giudizi si prolungano e le spese si aumentano. Altri hanno dimostrato che ciò non è vero, o almeno molto esagerato. Ma sia questo un difetto proprio di tale istituto: è il difetto degli Stati liberi. Il governo assoluto è più rapido nella sua azione e spende meno del governo libero: questo si muove più lentamente, e costa più: preferireste perciò il governo assoluto al governo libero; un'assoluta oligarchia giudiziaria ad un istituto che trova nel suo congegno il modo di rinnovare e rinvigorire gli ordini della giustizia?

Signori. Io ho già cominciato dal dire che esitava a discorrere, poichè mi pareva che nulla si potesse dire di più e di meglio di quello che sia stato detto e scritto; e per verità di nuovo ho detto niente, solo ho dato uno svolgimento più largo al modo come dev'essere ordinato il Magistrato supremo in un governo libero. Su i principii fondamentali di esso, in quanto a me, è impossibile una conciliazione: essa può essere nei particolari del progetto.

Il perchè io credeva da principio che la discussione generale sarebbe stata molto ristretta, e che quella sugli articoli, lunga e larga, affinchè da essa uscisse un disegno di legge degno dell'alto senno del Senato.

Io dunque finisco, e finisco col dire: Nel 1865 abbiamo compiuto un grande atto politico che è appunto l'unificazione legislativa, che è il più forte cemento dell'unità politica. Essa non pertanto distrusse molte consuetudini ed interessi molti. Lo scontento non fu lieve. Mi trovava in quel tempo Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli nei primi di gennaio dell'anno 1866, e dovetti per ragion di ufficio fare la relazione sull'amministrazione della giustizia, all'assemblea generale della Corte.

Il Codice di Procedura Civile aveva principalmente agitato tutto il foro, fino da giungerne l'eco al Parlamento. Ben lo ricorda l'ono-

revoles Guardasigilli cui diressi un telegramma sulla fittizia agitazione.

Sapete di che discussi? dei pregi del Codice di Procedura Civile; affrontai così la pubblica opinione traviata, cercai di rischiararla. Finito il discorso; uno degli Avvocati più distinti del foro, che era tra'miei migliori amici, mi fece questo complimento: *una legge cattiva non poteva avere un interprete migliore*; gli risposi; leggete il capo primo del libro secondo di Macchiavelli relativo alle varie cagioni le quali spingono gli uomini a lodare le cose antiche e ad accusare le nuove, ed attendete a giudicare almeno un anno. Ho la previsione che nel gennaio 1867 il vostro parere non sia più quello d'oggi.

Così si è verificato.

La procedura civile oggi, benissimo si riconosce, rappresenta un progresso fatto sulle precedenti legislazioni e la biasima solo qualche curiale, che vede più spediti i giudizi e diminuito il suo lucro. Gli uomini intelligenti la vorrebbero ancora più finita e più perfetta; ma che cosa nell'umanità è perfetto, e non si perfeziona col tempo e col progresso delle idee?

Lo stesso fenomeno osserveremo, ne son sicuro, nella Venezia, e nelle provincie romane, dove l'unificazione legislativa è più recente.

Del resto, perchè tanto esitare? Nella legge organica giudiziaria comune a tutto il regno è istituita un'unica Corte di Cassazione.

La giustizia, vi si dice, è amministrata dai Conciliatori, da' Pretori, da' Tribunali dalle Corti di appello, *dalla Corte di Cassazione*, numero singolare messo in antitesi del numero plurale usato per le minori magistrature. Lo stesso linguaggio si usa nel determinare le attribuzioni di ciascun magistrato; il *singolare* in contrapposizione del *plurale* per designare che *una* è la Magistratura suprema, più i Magistrati minori.

I processi verbali c'insegnano che ciò fu fatto dopo solenne discussione.

Un articolo solo delle disposizioni transitorie ci fa sapere che vi sieno quattro Cassazioni, e la tabella delle sedi delle Magistrature ci completa la notizia, che riseggano cioè a Firenze, Napoli, Palermo e Torino.

Bisogna tuttavia vivere nel provvisorio, o compiere l'unificazione coronando l'edifizio giudiziario?

Il Senato, ch'è un Corpo eminentemente conservatore, vorrà ritornare indietro, cancellare tutto un passato, riformare il contenuto delle leggi per adattare ad un tribunale supremo, che niuno degli oppositori del disegno di legge ha saputo dirci quale debb'essere? Posta in questi termini la controversia, al Senato è risolverla. Faranno forse velo al vostro maturo giudizio gl'interessi locali? Potremmo mai immaginare che li preferireste agl'interessi generali?

Io voterò il progetto di legge colla coscienza di compiere un dovere come Senatore; qual Napoletano ho il dolore di essere stato sfornato dal mio dovere a dare questo voto.

PRESIDENTE. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore CHIESI. Io parlerei nello stesso senso degli onorevoli Poggi e Mirabelli. Ma per aderire al voto espresso dall'onorevole Senatore Mirabelli, che cioè sia ristretta la discussione generale e sia piuttosto larga la discussione degli articoli, rinuncio alla parola nella discussione generale, riservandomi a parlare nella discussione degli articoli.

Voci. A domani, a domani!

PRESIDENTE. Allora la parola.....

Voci. A domani!

Voci Domani è festa. A posdomani!

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è dunque rimandato a venerdì.

La seduta è sciolta (ore 6).



XLIII.

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Congedi — Omaggi — Commemorazione del Senatore Coppola e parole del Senatore Larussa e del Ministro di Grazia e Giustizia — Sequito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione — Dichiarazioni del Senatore Peruzzi contro il progetto, e del Senatore Imbriani in favore — Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia in risposta ai vari oppositori — Avvertenza del Senatore Borgatti — Dichiarazioni e proposta di un ordine del giorno del Senatore Panattoni — Considerazioni ed istanza del Senatore Borgatti — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

I Senatori Gozzadini, Musio e Pasolini domandano il congedo di un mese, che loro è dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Rettore della R. Università degli Studi di Roma, dell' *Annuario scolastico per l'anno 1871-72*;

La Deputazione provinciale di Perugia, di 150 copie di un opuscolo per titolo: *Riordinamento della Corte d'Appello nell'Italia Centrale*;

Il Prefetto di Brescia, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1871*.

PRESIDENTE. Onorandi Signori Senatori,

Certo con vostro vivo rammarico e di quanti lo conobbero e ne pregiarono le distinte qualità, il dì primo del corrente maggio, è morto in Napoli il Senatore Barone Giacomo Coppola, lasciando alla famiglia larga eredità di affetti ed un nome intemerato.

Nel 1848, ispirandosi al santo amore di patria e lasciando l'esercizio dell'avvocatura, nella quale erasi reso degno di considerazione e rispetto, accettò dal Governo, temporaneamente liberale, di quelle provincie, la carica d'Intendente di Potenza, e poichè il sangue versato in Napoli il 15 maggio di quell'anno, lo persuase che non era proposito dei governanti di allora mantenere lealmente il nuovo patto costituzionale, per quel retto sentire che lo distingueva, rinunziò l'elevato posto che occupava. Un tal procedere franco ed onesto, ritenuto prova manifesta delle sue convinzioni politiche, e della devozione sua al libero reggimento, lo fece segno a molestie poliziesche persecuzioni, tanto che fu costretto poco di poi a prendere la via dell'esilio. E ben io lo rammento in quei giorni di ansia che corsero dal 1849 al 1860, ospitato all'ombra dell'italo vessillo, far voti per la redenzione della patria, e con animo temprato alla sventura, attendere rassegnato il giorno della riscossa.

Nel 1860 tornato in Napoli, durante la Dittatura, resse per poco il dicastero delle Finanze; fu poscia Consigliere di Corte di Appello e indi Consigliere di Corte di Cassazione. Nel 1863 si ebbe l'onore di essere ammesso in questo Alto Consesso; e qui Voi, onorandi Se-

natori, lo rivedeste l'ultima volta allo iniziarsi della presente Sessione, avendo voluto, benchè affranto dal male che lo travagliava, e quasi presago della sua prossima fine, partecipare anch'esso al compiersi dei voti della nazione intera, assistendo all'inaugurazione del Parlamento Italiano in questa magna Capitale.

(*Segni d'approvazione.*)

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vuole ella parlare intorno al progetto di legge?

Senatore LARUSSA. No, signor Presidente; vorrei solo aggiungere poche parole di affetto a quelle da lei or ora pronunciate.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Dopo le eloquenti e meste parole pronunciate dall'onorevole nostro Presidente, renderebbersi inutile ogni altro dire; ciò non pertanto mi sento in debito di prendere la parola all'oggetto di manifestare un voto del mio cuore, per i particolari rapporti nei quali io viveva col compianto Senatore Coppola.

Calabrese io pure, piango la perdita di un egregio conterraneo, che colle sue virtù illustrò quella lontana regione. Come uomo politico del 1848, io deploro la perdita di un sì benemerito cittadino, che espì coll'esilio il suo amore per la patria comune e per le libere istituzioni. Come Consigliere della Corte di Cassazione di Napoli, io piango la morte di un esimio Collega, che nel compimento delle sue funzioni seppe meritarsi il plauso del dotto Foro napolitano e l'affetto e la stima di tutti i suoi confratelli, pei quali ebbe sempre dimostrazioni di leale amicizia. Ora che la terra si è unita alla terra, le ceneri alle ceneri, preghiamo per lui e facciamo ogni opera per imitarne l'esempio. (*Benissimo.*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Avendo l'onorevole Presidente del Senato ricordato le doti dell'onorevole Senatore Coppola testè tolto ai vivi, prego il Senato di voler permettermi che aggiunga anch'io una parola di compianto e di lode all'esimio estinto, che era altrettanto egregio cittadino quanto onorevole ed illustre magistrato.

Come Ministro di Grazia e Giustizia, trovandomi presente a questa commemorazione, avrei mancato al mio dovere se non avessi aggiunta

anch'io una parola in nome della Magistratura, per rimpiangere la perdita di un uomo che seppe riunire le virtù private a quelle di buon cittadino e d'integerrimo magistrato. (*Benissimo.*)

Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Si prosegue la discussione sul progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

Ha la parola l'onorevole Senatore Perez.

Senatore PEREZ. Se per tutta la vita non avessi, debolmente come portano le mie forze, combattuto pei principii che sono in antitesi a quelli da cui move la legge che abbiamo in esame, non avrei chiesto di parlare, temendo dar prova della pochezza del mio sapere di fronte alla molta dottrina di coloro che la proposero e la difendono.

Ma, nel timore che il mio silenzio possa essere male interpretato, sento il dovere per quanto debole esser possa la speranza dei risultati, di manifestare i motivi che mi spingono a votare contro la legge.

Questi motivi sono di due ordini: il primo, che potrebbe dirsi di metodo, riguarda quel tale sistema di leggiferare al quale appartiene il progetto che abbiamo dinanzi. L'altro concerne il merito delle sue disposizioni. Come conoscete assai meglio di me, presso i popoli dell'Europa civile due grandi tendenze e due metodi opposti prevalgono, in ragione del diverso concetto sulla natura dell'ufficio legislativo. L'uno è quello che io chiamerei *pratico, conservatore, liberale*, e di cui l'Inghilterra ci dà sì splendido esempio; l'altro è quello che veramente sarei imbarazzato a definire, ma che chiamerò di *logica astratta, assoluta*. Il legislatore, secondo il primo di questi sistemi, non crede di avere dinanzi a sé nella società cui deve dar leggi una tavola rasa dove egli scriva ciò che gli piace; non una materia informe che possa e debba modellare secondo i concetti *a priori* della sua mente. Egli sa invece d'avere dinanzi un cumulo di istituzioni umane viventi, un intreccio di cose, d'interessi, di diritti quesiti, che la storia ha creato, e che non è lecito di rimutare se non là dove e quanto l'esperienza dimostri che si dee riformare, e che la natura stessa delle cose reclama l'intervento e l'azione legislativa. In codesti

paesi si attende che l'inconveniente reiterato, insistente, reale, ammonisca della realtà della causa da cui proviene; si aspetta che gli interessati, e tutti coloro che hanno una qualsiasi relazione all'istituzione che si vuol riformare, dimostrino i mali che si lamentano, esprimano i lor desideri; illuminino il legislatore sui bisogni della riforma. Quivi insomma il legislatore non conosce altro criterio a sua guida che quello del nostro senno antico latino: *rebus ipsis dictantibus*. Guidato da questa norma, è il fatto stesso sociale che gli viene dettando quali le riforme possibili ed utili; e allora, senza rifare tutto di pianta, corregge quello che esiste.

Questo è il metodo a cui va debitore della sua grandezza il più libero popolo della terra, il popolo inglese; questo è quel metodo che inculca, col migliore degli argomenti l'esempio, il rispetto dovuto ai diritti acquisiti, alle istituzioni esistenti. Colà non s'innesta dall'alto nelle masse l'idea che basta escogitare il migliore dei mondi possibili, per essere nel diritto di attuarlo; no! In codesto paese si sa che ciò che esiste, solo perchè esiste, ha il diritto di durare e di esplicarsi liberamente, finchè le mutate condizioni sociali non reclamino imperiosamente che si trasformi o modifichi.

L'altro dei due metodi, di cui sciaguratamente la Francia ci ha dato sì lagrimevole esempio, parte dall'opposto principio, che io godo di definire con le parole di un illustre filosofo dei tempi nostri, di Ernesto Rénan.

Ne' suoi *Essais de morale et de critique*, pubblicati nel 1860, e dove si belle e non udite lezioni dava al suo popolo, così, alla pag. 37, riassume in poche parole le cagioni che, secondo lui, dettero origine alla rivoluzione francese del 1789. Ed io prego il Senato a permettere che le citi a disteso, perchè meglio si senta il valore dell'ultima frase, su cui soltanto m'importa richiamare la sua attenzione.

In fondo — così il Rénan — la rivoluzione francese, che si suole riguardare come un fatto generale della storia del mondo, è un fatto particolarissimo alla Francia, un fatto gallico, se così posso dire: la conseguenza di quella vanità la quale fu sì che il Gallo sopporti tutto, eccetto l'ineguaglianza delle condizioni; come pure, (e qui è che richiamo la vostra attenzione) come pure di quella logica assoluta che lo porta a riformare la società sopra un tipo astratto,

senza tener conto nè della storia, nè dei diritti acquisiti. »

Signori, lo dirò francamente: a me pare che il progetto, per la sua genesi, si uniformi a questi caratteri, a questo concetto dell'ufficio legislativo. Infatti dove erano i precedenti reclami che additassero gl'inconvenienti dello stato esistente, i danni di cui fosser cagione le quattro Corti supreme che abbiamo? Chi li ha formulati, e fatto avvertire il bisogno d'una radicale innovazione? Dove quel largo lavoro della pubblica opinione che precede in Inghilterra qualsiasi riforma, ed una riforma di tale importanza? Dove la parola degli interessati? giacchè, si dica quel che si vuole; ma non essendovi sentenza che non decida d'interessi privati, mal può negarsi l'interesse delle popolazioni a tutto quanto concerne il magistrato supremo che ne decide in ultima istanza, sia qualunque la forma che a tale istanza si voglia dare.

Ora, dove sono i voti, le aspirazioni, i desideri per una riforma, espressi da coloro che hanno il più diretto interesse alla esistenza di quelle Corti superiori che si vorrebbero cancellare d'un tratto? Si è forse udito il parere de' legittimi rappresentanti degli interessi locali? l'opinione dei più competenti fra gli interessati, quella cioè de' vari Fori, delle Camere degli avvocati sedenti nelle tante illustri città comprese nell'ambito su cui si stende la giurisdizione di quelle Corti, che vuol dire di tutto il foro italiano, distinto nelle sue topografiche partizioni?

Abbiamo, è vero, il parere autorevolissimo di egregi Magistrati, de' più elevati nell'ordine giudiziario. Ma nè essi esprimono i voti delle popolazioni, nè questo esser poteva il loro mandato. Il loro avviso, e neppure concorde, non è che l'opinione della scienza, astratta da ogni considerazione di pratici effetti, in ordine a ciò che più importa, la migliore e più comoda amministrazione della giustizia.

Or bene: se tale è lo stato delle cose che precedo la legge; se, ripeto, non abbiamo che i postulati della scienza, e nessuna indagine sul presupposto bisogno di questa radicale innovazione in rapporto alle popolazioni che pure hanno in essa cotanto interesse, come assentirla con sicura coscienza? Dove si tratta, o Signori, di toccare ad istituzioni sociali di cotanto interesse, e cui si rannodano sì vitali bisogni, si ha il dovere di tener conto di que-

st'interesse e dei voti di coloro che meglio possono e sanno rappresentarlo!

Ma prevedo e conosco già la risposta che mi si darà: — La Cassazione è un istituto che non mira al particolare interesse dei litiganti. Essa soddisfa ad un'alta necessità dello Stato, ed appartiene a quell'ordine d'istituzioni e di cose dove il legislatore non ha da chiedere il voto e il parere d'interessati. Chiuso nel suo gabinetto, l'uomo di Stato vedrà qual è il miglior modo di soddisfare a quest'alta necessità sociale.

Or questa ragion suprema, per quanto risulta da tutto ciò che si è detto e stampato sulla materia, si risolve, secondo i fautori del sistema di Cassazione, in due massimi capi, che sono: la necessità, o almeno la grande utilità, che siavi un magistrato che vigili alla retta osservanza delle leggi; e il bisogno di mantenere, colla costante unità della giurisprudenza, la costante unità della legislazione.

Esaminerò l'uno e l'altro di questi intenti cui si vorrebbe subordinare, anzi direi quasi immolare, tutto quanto può riguardare l'interesse dei litiganti.

Si dice: è bisogno di vigilare alla retta applicazione della legge. Sì, certamente, io rispondo; pur troppo è vero questo bisogno; e il rimedio degli appelli è dato per questo. — Ma gli appelli, ripetono i sostenitori della Cassazione, servono esclusivamente all'interesse dei privati; ma dove l'interesse non è solo del litigante, ma della società tutta con esso, allora è nell'interesse della società che si deve domandare la cancellazione della ingiusta sentenza. E la società è interessata alla ingiusta sentenza, quando questa provenne da erronea interpretazione ed applicazione di legge.

E qui la nota distinzione, inoppugnabile certo, che in ogni causa sono due questioni: la questione di fatto, la questione di diritto. E seguon dicendo che l'errore nell'apprezzamento del fatto è d'esclusivo interesse dei litiganti, ma che l'errore di diritto, l'errore nell'apprezzare ed applicare la legge, interessi non solo il litigante, ma tutta la società, perchè *la legge riguarda ed interessa non il solo litigante, ma tutti.*

Ora, egli è qui che si annida, o Signori, quello che io dirò (mi si perdoni la frase, perchè non saprei come diversamente chiamarlo)

il sofisma su cui tutto riposa il concetto della Cassazione a modo francese.

Gli è appunto nel desumere dall'interesse che tutti hanno alla esistenza ed incolumità della legge, l'interesse all'errore che fu commesso nell'applicarla in un caso particolare.

Se la sentenza violasse la legge nel senso di alterarla per tutti, o di statuire cosa cui tutti debbano sottostare, si comprenderebbe benissimo l'interesse sociale ad insorgere contro cotesta sentenza violatrice della legge. Ma chi ignora che la sentenza non obbliga che il litigante, nè fa stato od impera nei casi, anco identici, che possano riprodursi? E però se alla frase che chiama *lo errore nell'apprezzare ed applicare la legge* VIOLATOR DELLA LEGGE, si sostituisca, come vuole ragione, quella che il dica VIOLATORE DELLA GIUSTIZIA, sparisce la possibilità d'ogni equivoco, e d'ogni sofisma con esso.

E allora che resta della vantata distinzione, per la quale contro la *ingiustizia della sentenza*, derivante da erronea estimazione e definizione del fatto, non si concede che il rimedio ordinario dell'unico appello, mentre contro la *ingiustizia della sentenza*, derivante da erronea interpretazione ed applicazione della legge, si concede per di più lo straordinario rimedio della Cassazione?

Se nell'uno e nell'altro caso gli effetti della sentenza si limitano al litigante contro cui fu proferita; se la erronea applicazione della legge non ha effetti più estesi di quelli che abbia la erronea definizione del fatto; se *la giustizia è offesa* ugualmente nell'uno e nell'altro caso, ed è sotto tale riguardo soltanto che la società può sentire interesse contro la ingiusta sentenza, nessun logico fondamento rimane alla diversa misura dei concessi rimedi: o il secondo rimedio nell'uno e nell'altro caso, o in nessuno dei due. La ragione giuridica degli appelli sta tutta in quell'eterno senso morale comune che, commosso da ogni ingiustizia, ne vuole il riparo. Ed esso si commove ugualmente contro l'ingiusta sentenza, sia che tale il giudice la profferisca per erronee premesse di fatto, o per erronee premesse di diritto.

Un esempio potrà chiarir meglio il concetto; e lo prendo appunto da uno di quei testi di diritto romano che sogliono invocarsi a provare le antiche origini della Cassazione conoscitrice dei soli errori di legge.

Un minore istituisce erede Caio, a danno di Tizio, legittimo erede. Costui, frodato ne'suoi diritti, ricorre alla giustizia del magistrato, perchè dichiararsi nullo quel testamento.

Il giudice, malgrado che la legge apertamente vieti a' minori di testare sotto pena di nullità; malgrado che dagli atti in processo resulti incontrovertibile la minore età del testatore, respinge la istanza e dichiara valido il testamento.

Or bene; io domando: se a cotesta iniqua sentenza il giudice premise a motivo la maggiore età del testatore, o invece l'affermazione, che la legge non vieta a' minori il testare, non sarà uguale nell'uno e nell'altro caso la ingiustizia di quella?

Sì, certo, risponde la umana coscienza; ed essa ne vuole il riparo, non in ragione delle vie logiche per le quali il suo autore la proferi, ma per la sostanza del suo dispositivo, violatrice della giustizia ugualmente sì nell'uno, che nell'altro caso. Chè anzi, se nell'accordare i rimedi guardar dovesse a' motivi, anzichè largheggiare contro quello che è il più palese, e meno temibile, l'errore di dritto, sentirebbe doversi assai più premunire contro quello di fatto, meno per se stesso evidente, e però più temibile.

Su questa parte adunque parmi potersi concludere, che la sentenza che disconosce il diritto del cittadino, ma'è applicando, o non applicando la legge; sia che a questo risultato essa venga per errore di dritto, o per errore di fatto, questa sentenza, io dico, contiene in sé, di fronte all'intuizione del senso morale comune, uguali motivi perchè se ne accordi il riparo.

Quindi, ripeto, o per nessuno dei due casi il rimedio straordinario, o per tutti e due.

E non altro che vane distinzioni fondate sopra equivoco di parole, non sulla reale natura delle cose, poterono indurre i *geometri* politici della Francia del secolo scorso, a ideare il bisogno d'uno speciale rimedio nei soli casi della ingiustizia commessa per via d'errore di dritto. Ma sì in Francia che ovunque quell'istituzione si è voluta ripetere, l'esperienza ha mostrato come il senso comune ha lottato contro cotesta distinzione non fondata sulla reale natura delle cose. E ho udito spesso lamentare da' puritani della Cassazione che siasi inventato il *travisamento* dei fatti e degli atti come mezzo efficace a cassare; sì che per questa via, di straforo, si sia entrati nel merito.

Altri lamentò questo come un abuso. Io veggio in esso non altro che una eloquente lezione del senso comune a chi ha tentato porsi in lotta contr'esso. Coll'eloquenza del fatto ha risposto che non può lasciarsi fuorviare da una distinzione arbitraria, che nella realtà delle cose non è.

La seconda necessità, o grande scopo cui la Cassazione provvede, secondo i sostenitori della sua unicità, quello si è del mantenere inalterata e costante la giurisprudenza. Ed è questo, come già dissi, il secondo dei motivi per cui, lungi dal vedere in essa un istituto destinato ad amministrare giustizia nell'interesse dei litiganti, non la riguardano che come magistrato inteso a fini di generale interesse; donde voglion dedurre la inopportunità di consultare i bisogni e i desiderii degli interessati.

Ed anche qui, o Signori, si annida un'illusione, illusione ben facile pei francesi legislatori del 1790, pei quali un concetto domina e informa tutto l'organamento politico ed amministrativo d'uno Stato: il concetto cioè che quanto più si venga ascendendo nei gradi della gerarchia e del potere, meno si diventi fallibile, finchè, giunti al sommo, si acquisti infallibilità: ragione suprema dell'insanabile accentramento di quel paese.

Ma quest'illusione della rivoluzione dell'89 credo sia dileguata dopo ottanta e più anni di esperienza.

Signori, e nei pochi anni della mia carriera d'avvocato, e nei privati rapporti, e nei pubblici uffici, mi è sempre accaduto vedere come non siavi causa o contesa, non una sola, dove dalle due parti opposte non si invochi a sostegno della propria tesi, una decisione della stessa Cassazione, per lo più la francese: sicchè, sulla stessa questione, l'una valga a sorreggere il sì, l'altra il no.

Se questo fatto è vero, com'è verissimo, e molti fra Voi possono farne testimonianza, io non so veramente comprendere come si possa con tanta franchezza affermare quale sommo vantaggio dell'unica Cassazione il mantenere l'eguaglianza, la costanza della giurisprudenza. Or quello che dico della Francia, lo dico di tutti gli altri paesi dove la Cassazione fu istituita. E non esito ad affermare che le due Corti supreme di Napoli e di Sicilia, applicando un'unica legge, anche avanti la costituzione del Regno italiano, presentavano nelle loro deci-

sioni minor differenza di quello che presenta l'unica Cassazione di Francia. Nè le due Corti dei Conti di quelle due stesse regioni, applicando la stessa legge di contenzioso amministrativo, offrivano divergenza maggiore di quella che, senza far torto all'onorevole Corte cui mi pregio di appartenere, è dato scorgere nelle sue varie decisioni, malgrado la sollecita cura che pone in serbare costante la propria giurisprudenza.

Cotesta adunque della uniforme giurisprudenza è una illusione che sparisce dinanzi alle lezioni della esperienza, nè oggi siamo autorizzati a seriamente nutrirla.

La cagione di questa mutabilità è ben naturale, o Signori: a nessuno è imputabile, è nella natura stessa delle cose.

La stessa composizione de' Collegi; le maggioranze, che per l'alternare de' decidenti, si spostano, naturalmente inducono la impossibilità d'un'assoluta uniformità nella ragion di decidere; nè i nuovi venuti far possono a se stessi una legge di seguire ciecamente e sempre, nel presentarsi delle stesse quistioni, le soluzioni già date da' loro colleghi, quando la propria coscienza non lo consente. E crescono a mille doppi queste cagioni di mutabilità per la successione dei tempi.

Il naturale progresso della scienza del dritto, nonchè della mente istessa del magistrato, impediscono che i suoi responsi abbiano la immobilità del domma. E guai se non fosse così! Chi potrebbe allegrarsi di veder poste alla scienza del dritto, ed alla mente e coscienza del magistrato le colonne d'Ercole col loro *non plus ultra!*

E le mutate condizioni sociali spesso non mutano il valore alla legge? non costringono a quelle modificazioni nel rigore della sua applicazione, che ne serbino, relativamente, inalterato il valore?

Adunque, sia per ragioni che direi meccaniche, sia per ragioni morali, la costante uniformità della giurisprudenza è impossibile.

Ma, dato anche che questa sospirata uniformità, non fosse un'utopia, ma una realtà: a chi s'impone la massima che la Corte ha sancito? Neppure al caso che, decidendo, essa ebbe dinanzi agli occhi; giacchè non ha forza di costringere il giudice del rinvio: l'opera sua si risolve in un seguito di dottrine, cui niuno è costretto seguire.

Ma, o Signori, un alto consesso di scienziati potrebbe adempiere lo stesso ufficio. A mantenere la uniformità, fin dovè è possibile, non c'è che un sol mezzo: l'autentica interpretazione legislativa di quel testo che veramente dimostri vizioso d'oscurità.

De' due massimi uffici pertanto che darebbero ragion d'essere alla Cassazione quale ideavasi dai suoi primi inventori francesi, l'uno risolvesi in un assurdo cui ripugna la umana coscienza, ponendo differenza di rimedio là dove uguale è la ragione e il dritto al rimedio; e il senso comune ne ha già fatto giustizia, chiamando, fin dove ha potuto, al sindacato supremo, anco gli errori di fatto. L'altro si è chiarito agli occhi di tutti, una solenne utopia, come or ora ho mostrato.

E, così essendo, quali ragioni rimangono perchè alle quattro Corti supreme esistenti, debba una sola succederne? Tramutata, come è impossibile che oggi non facciasi, la missione del magistrato supremo in censore, non dei soli errori di dritto, ma anco di quelli di fatto, cessa per questo lato il carattere d'istituzione non avente a scopo l'amministrazione della giustizia nell'interesse dei litiganti; e però vuolsi ordinare nei modi che meglio rispondano allo scopo di lasciare accessibile, a chi ne ha bisogno, cotesta amministrazione della giustizia. Svanita l'illusione che, per l'unica Corte, mantengasi la costanza della giurisprudenza, cessa il supposto bisogno della sua unicità.

Una riforma adunque delle quattro Corti supreme esistenti, nel senso d'accostarle all'ufficio d'una revisione degli errori di fatto come di dritto, salvo il divieto di nuova istruzione in quest'ultimo stadio; provvedere a quel compito in cui veramente sia riconosciuto il bisogno d'un corpo avente giurisdizione per tutto il Regno, colla istituzione d'un'apposita magistratura centrale avente il mandato di provvedere a quelle tra le ingerenze segnate nell'articolo 9 del progetto, che mal potrebbero affidarsi alle quattro Corti esistenti, ecco le sole riforme che a me parrebbero utili ed opportune.

E sotto questo riguardo, io mi accosto alle idee sì dottamente esposte dal mio onorevole amico Senator Panattoni.

Non chiuderò le mie parole, o Signori, senza dire dell'appunto, che in altra seduta fu fatto da un nostro onorevole collega, alla pluralità delle attuali Corti supreme.

Dopo avere udito parole che mi attristarono, parole tendenti a menomare il prestigio di questi supremi magistrati, furono denunziati, come eloquentissima prova di mostruosa difforme giurisprudenza, due o tre casi di discordi decisioni sopra il matrimonio dei preti, e su non so quali pretese di agenti del macinato contro alla inviolabilità del domicilio. E allora dentro me stesso ebbi a confortarmi dicendo: Se da coloro che vogliono dare il colpo di grazia alle quattro Corti esistenti, non si sa altro additare, in sette anni d' unica legge da loro applicata, che queste povere divergenze, oh allora noi possiamo esser lieti della relativa conformità pelle quattro Cassazioni esistenti! Questa è la conseguenza che io seppi trarne, o Signori.

E infatti, sia pure che la notata discordanza abbia avuto luogo; che perciò? Allora solo il vostro appunto a qualche cosa varrebbe, quando mi aveste provato, che l' unica Cassazione abbia prodotto gli stessi inconvenienti.

Dirò da ultimo, che nella varietà della giurisprudenza dei quattro corpi esistenti c'è qualche cosa da cui potrebbesi trarre non lieve vantaggio; giacchè nella varia giurisprudenza d' unica Corte non si avrebbero gli utili ammaestramenti, gli elementi di studio che può presentare la diversa maniera di interpretare di più Corti; le quali esprimerebbero il pensiero di varie scuole giuridiche, ciascuna delle quali informata alle tradizioni dei Fori locali. E questo offrirebbe al legislatore più vasto e fecondo campo a' suoi studi, mezzi comparativi, perchè fra le varie interpretazioni, esso scelga, e renda autentica quella che gli sembri accostarsi più veramente allo spirito della legge.

Signori, io, come dissi in principio, non mirava ad ottenere altro effetto da queste mie dichiarazioni, che serbare inalterata agli occhi di tutti quella coerenza di principii a cui tengo altamente.

Se, per avventura, l'onorevole mio amico Panattoni, dopo le belle cose dette ieri l'altro, volesse formulare i concetti da lui annunziati, con che si verrebbe a conciliare lo stato delle cose esistenti colle reali esigenze dell'unità (e questo sarebbe un seguire i criteri di cui l'Inghilterra è maestra), io sarei pronto a sottoscrivere il contro-progetto o gli emendamenti ch'ci fosse per presentare.

Non mi resta, o Signori, che ringraziarvi della benigna udienza che vi piacque accordarmi.

Forse non ne fui indegno per questo: che se a me manca la vasta dottrina de' fautori del progetto di legge, non venni, o verrò mai meno ai principii per la ferma convinzione dei quali darò il mio voto negativo alla legge, se dovesse restare qual'è.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Mi duole altamente di dover contraddire alla parola eloquente del Senatore Perez. La efficacia della forma, di cui patisco difetto, se soprattutto si paragoni in successione immediata il mio dire al suo, toglierà autorità per avventura al mio ragionamento. Nondimeno, io oso parlare, confidente nella bontà logica della mia argomentazione e nello studio più diligente delle cause che hanno nel corso del tempo ingenerato la necessità organica dell'istituto della Corte Suprema di Giustizia o della Cassazione. Sul nome sarò indifferente, purchè si chiarisca sostanzialmente la cosa.

Signori, essendo stata trattata siffatta questione da lunga pezza, io maraviglio come si sia potuto securamente affermare, che gli studi sopra la materia non siansi ancora fatti, che non siansi sentite le opinioni delle persone più competenti, che si sia dal Governo voluto imporre codesto istituto senza necessità, con atto violento ed inconsulto di autorità e contra i precedenti degli ordinamenti e delle consuetudini nazionali italiane; che infine si sia preteso di dar patente di naturalità ad una istituzione che travaglia di doppio vizio di *forestierume* e di *dispotismo*.

Codeste parole (o il contenuto loro) il Senato ha udito, e contra siffatte parole io mi levo, perciocchè contraddette dal corso storico del pensiero organico de' giudizi e dalla somma dottrina dell'ordinamento giudiziale.

Chi vuol vedere ogni teorica del diritto in Roma antica, pecca d'*iperromanismo*. Molte dottrine non sorsero che dopo, molte proprio nell'evo medio, molte nell'età moderna, altre sono modernissime e recenti. Nel corso del pensiero giuridico, la questione del tempo è questione di sostanza; e tutto nel corso di quel pensiero si riannoda, e tutto si distingue. La determinazione di esso pensiero si viene a mano a mano ingenerando ne' varii tempi successivi, derivando da varie cause di manifestazione pros-

sima, nei luoghi, nel tempo e nelle genti presso le quali la determinazione primamente si rivela, *necessitate urgente, rebus ipsis dictantibus*. — Il legislatore quando fa una legge novella, non fa che obbedire a queste cause persistenti, a questa nuova condizione morale e sociale del popolo. Il legislatore non crea, ma dichiara il dritto; non fa che farlo passare da condizione morale a condizione giuridica, da dritto naturale od etico a dritto positivo obbligatorio. Pone il *rinculum juris* al *rinculum naturae*. La nuova teorica del diritto naturale muove da codesto principio: la nuova dottrina del potere legislativo non parte altronde. L'istituto di Cassazione non precipita improvviso dal cielo, come gli ancili di Numa, non erompe dal matto e cerebrino arbitrio del legislatore; ma segue la legge comune di ogni provvedimento giuridico, nasce dalle condizioni morali e sociali di una gente, e si determina secondo il progredire intellettuale de' sapienti, in cui si manifesta concreto e logico il sentimento della nazione. Certo noi troviamo, ne' responsi dei giureconsulti di Roma imperiale, già ravvisata una distinzione di *jus litigatoris* e di *jus constitutionis*. Troviamo l'interesse della legge distinto nei giudizi dall'interesse delle parti. Troviamo che si ravvisava la necessità sociale, che anche quando le parti si acquetassero alla illegale sentenza, la legge andasse vendicata e mantenuta, e che del pari andasse vendicata ed osservata, quando le parti della sua violazione sentissero il danno e ne reclamassero. A questa necessità era mestieri provvedere con un istituto che fosse acconcio a raggiungere il suo fine, che fosse razionalmente organizzato. Questo portato organico di tempi ulteriori e lontani, era in Roma imperiale acerbo e contrastato fieramente dalla confusione de' poteri pubblici, per forma che il potere legislativo o l'esecutivo invadevasi in tal caso il potere giudiziario. Si sentiva il bisogno di distinguere il doppio interesse, *jus litigatoris et jus constitutionis*; ma il modo di provvedere con un istituto congruo a siffatto bisogno sociale, non era ancora rinvenuto, o era malamente determinato, e dovea essere il trovato di un nuovo e rimoto periodo di svolgimento giuridico. Il secolo decimottavo era lontano assai da' primi tre secoli dell'era cristiana! Successero tempi anche più infesti al viver civile, quando la barbarie boreale ed orientale si diffuse sul

mondo latino e turbò la vita giuridica di questo. Nella ricostituzione della società moderna, dopo l'immane commistione di elementi civili ed incivili, e nell'attrito potente del dritto consuetudinario col dritto scritto, si manifestarono, dietro il pungolo segreto del bisogno antico e romano, i lamenti de' più dotti e filosofi giureconsulti. Le raccolte delle decisioni dei tribunali tentarono di stabilire almeno un *jus receptum* perchè si avesse in qualche guisa una interpretazione costante e un dritto meno incerto tra la pugna delle opinioni singole. Ma ciò aumentava il caos giuridico, e l'incertezza del dritto travagliava profondamente il cittadino, e il magistrato la faceva impunemente da legislatore, violando impunemente e *per modum arbitrii* la legge. Antonio Fabro mostrò a tutti, i danni del sistema, il cui effetto si ravvisava più esiziale ancora nelle materie penali, decidendosi le controversie non a norma del legislatore, ma alla stregua di Claro e di Farinacio. I magistrati del merito molteplici e diffusi sovente sovra vasto territorio, traendosi *grossamente* o *sottilmente* alla estimazione del fatto, talvolta facevan forza al dritto per applicarglielo: il fatto trascinava il dritto e il violava in parte. Talvolta anche il dritto era malamente interpretato. Queste violazioni rendevano incerto e vario il dritto, ed era mestieri riaffermarlo. Il giudice del merito non poteva razionalmente provvedere a codesta necessità: quindi il ricorso al principe, le delegazioni, le Terze Istanze, tre guise con cui si procurava di provvedere al gran disagio civile. Esse rimasero sfatate, e la mente del legislatore si volse a provvedere più razionalmente. Codesta dunque era una delle più gravi necessità de' popoli, di organizzare una amministrazione di giustizia suprema, la quale riducesse ad unità (dico alla maggior possibile unità, perciocchè trattasi d'istituti umani, da cui è refrattario l'assoluto) l'interpretazione e l'applicazione della legge. E siccome il giudice del merito dovendo esaminare il fatto singolo, fa talora violenza (come notammo) allo stretto ed esatto dritto per applicarlo al fatto, così per impero logico se si voleva reintegrare il dritto, era mestieri che il dritto si esaminasse distintamente e superiormente e definitivamente da un maestrato apposito. Lo senti in parte il d'Aguesseau, lo sentirono i costituenti di Francia nel 1789. Narri altri e volgarmente

narri una storia arbitraria dell'istituto di Cassazione. Noi la trarremo dalle fonti supreme ed arcane del dritto, riposte nelle leggi formali dell'intelletto umano.

Le origini e le cause sue sono antiche; esse erano innumerevoli; e movevano dal disagio comune per la incertezza del dritto (che di sua natura è il *certum*) e per l'infermità e la inadeguatezza del modo di provvedervi. La Francia aveva, prima di ogni altro popolo d'Europa, rotto col passato: e quindi affermava prima la manifestazione giuridica dell'età nuova. E quando riformava, essa riformava non solo per sé, ma proludeva alla riforma degli altri popoli non liberi ancora, con una solenne e razionale gestione di negozi del mondo civile. Ho inteso dianzi, come di autorità irrecusabile, parlare di Ernesto Rénan, il quale abusa del proprio ingegno, trattando in iscientifici libelli le materie più gravi e più delicate che agitano le coscienze e gl'intelletti umani. Uomo di passione e d'impeti di libellista, turba il sereno razionale del mondo filosofico. Vuole a uditori non i pochi e i filosofi, ma i numerosi vulghi umani che o deificano o lapidano. Tratta egli oggi della vocazione etnografica, come ieri trattò di Cristo, incompetente in entrambe le trattazioni e manomettendo con audacia (che non gl'invidia) il sillogismo storico e il sillogismo filosofico (*benissimo*).

Chiamasi da ciascuno a sua posta trovato gallico la Cassazione, chè il mondo non vedrà in siffatto istituto se non una soluzione tentata di un grave problema, la quale sarebbe stata presentata e messa innanzi da altri popoli, se altri popoli avessero avuto prima della Francia il loro 1789. E come rispondeva ai bisogni comuni della giustizia, altri popoli l'accosero. E l'accosero dietro studi, e l'hanno per mezzo dei loro migliori ingegni dimostrato; i quali acutamente discutendo i difetti dell'istituto, gli hanno valutati minori assai di ogni altro e soprattutto della Terza Istanza, forma rudimentale e inadeguata d'istituzione giuridica. Chi solo tenesse presente la grave discussione ch'ebbe luogo a tal proposito nella Consulta Napolitana nel 1835, chi ricordasse pure i profondi ragionari del Criteri e di Antonio Spinelli, non direbbe forestiera, nè leggiermente accolta, nè imposta la Cassazione; ma dinoterebbe ch'è un portato del mondo giuridico moderno, e sopperisce ad una necessità della società civile, a cui indarno provvederebbe la Terza Istanza, la

quale ormai ha fatto il suo tempo e lasciar debbe il luogo ad un istituto più razionale ed efficace. Le finalità e l'organismo di codesto magistrato sono stati egregiamente discussi ed apprezzati da valorosi ingegni italiani, e le cose che io malamente or dico; furono da essi caldamente fermate ed esposte, e a que' lavori io rimetto affinché la bontà della causa non venga oggi appo voi scemata dalla povertà dello espositore.

E qui mi giova ricordare che per conseguire il fine della interpretazione uniforme della legge e della certezza del diritto, non solo è giuoco forza di avere il magistrato, che del solo diritto giudichi se sia stato violato o no, se retamente interpretato ovvero no, ma è mestieri che questa magistratura sia unica. Le più Cassazioni possono ben adempiere uno de' fini, cioè quello di aver un giudice che si occupi solo del diritto violato, ma non provvederebbero all'altro fine ancor più essenziale, di render certo ed uniforme il diritto, sottraendolo alle varie interpretazioni di vari Collegi.

L'unicità della Cassazione è condizione intrinseca dell'efficacia dell'istituto. E se essa, malgrado l'unicità, può dissentire da se stessa, il che rende anche incerto il dritto, nondimeno codesto caso è rarissimo: laddove la diversità del giudicare di corpi differenti lo moltiplicherebbe all'infinito. Ogni istituto umano non può darvi se non qualcosa che si avvicini all'ottimo: e l'ottimo umano e concreto de' giudizi è appunto codesto.

Oltre i due suddetti vantaggi dell'istituto di Cassazione, che non si ricaverebbero altrove, emmi avviso che se ne conseguirebbe un terzo; perciocchè il dubbio della legge verrebbe meglio costituito e (dirò pure) più razionalmente verificato o sorpreso, quando o l'unica Cassazione si trovasse in tempi differenti in discordanza con se medesima, o si trovasse in discordanza costante o frequente coi giudici del merito. Sarebbe allora aperto l'adito solenne e legittimo all'interpretazione autentica del legislatore, perciocchè del dubbio della legge e' consterebbe solennemente. Questo parmi non piccolo guadagno nascente dalla bontà dell'istituzione; costituirebbe la sveglia legale del legislatore per provvedere alla lacuna o al difetto della legge.

Ma vari scopi ancora, oltre degli indicati, ha il nostro istituto di Cassazione. E se l'unicità è opportuna per adempiere i già discorsi, essa è

pur indispensabile per gli altri fini di uniformità di mantenimento di disciplina giudiziale, di giudizi di competenze e di conflitti, di eccessi di potere, di giudizi di osservanza di forma, la cui garanzia fa salvo l'esperimento dei dritti dei cittadini singoli ed assicura la retta amministrazione della giustizia; e da ultimo è indispensabile severamente per le vertenze fra lo Stato e i cittadini che si credon lesi da quello, segnatamente per gli atti del Potere esecutivo.

Signori, io crederò di aver fatto molto, se ho dimostrato che l'istituto di Cassazione risponde a un antico bisogno, più sentitamente avvertito e determinato nell'età moderna, e che non ha di francese se non l'accidente storico della priorità, che non ha nessun valore in questo caso. Quando i popoli si trovano nelle medesime condizioni e coi medesimi bisogni generati dalle identiche cause, provvedono a un medesimo modo e fondano i medesimi istituti. Questo organico formale interiore pare che non sia stato abbastanza avvertito dal mio dotto e vivace contraddittore.

Io non toccherò in ispecie del mantenimento temporaneo delle quattro Cassazioni presenti, perciocchè parmi che ciò rimanga assorbito nella discussione già fatta. Giovami nonpertanto di ammonire che non si consultino gli avvocati locali su questa questione, come il Senatore Perez facilmente richiedeva; io non credo che il vero possa venire di là, dove l'interesse personale è gravemente tocco, e da uomini avvezzi per lungo uso a contemplare non l'interesse pubblico, ma il privato. Il legislatore attinge altrove i suoi criteri, ed ha un modo di contemplare gl'interessi de' litiganti ben diverso dagli avvocati di costoro.

Signori, io voto per l'approvazione in massima dello schema di legge, e mi riservo il mio dritto sopra gli articoli speciali.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dopo gli eloquenti e calorosi discorsi proferiti or ora dai due egregi oratori contro ed a favore del progetto di legge, il Senato permetterà che io porti la mia povera parola non eloquente, chè non saprebbe esserlo, ma calma e serena, come si addice ad una questione di tanta importanza.

Se non che, o Signori, dopo l'ampia e dotta discussione che ha avuto luogo in questi tre o quattro ultimi giorni; il compito mio è reso ad un tempo e più facile e più difficile; contraddi-

zione apparente, ma realtà verissima, la quale conferma ancora una volta quella proposizione della filosofia Egheliana, che il più delle volte i contrarii, almeno quanto agli effetti, sono identici.

E per fermo, o Signori, le larghe dottrine che sono state svolte intorno al migliore ordinamento del supremo magistrato, il confronto sottilissimo che è stato fatto tra il sistema della terza istanza e quello della Cassazione, e la dimostrazione dei pregi e dei difetti dell'uno e dell'altro che fu discorsa con tanto acume dai contrarii oratori, hanno sparsa tanta luce sulla materia, e siffattamente esaurita la questione, da non esser possibile, non pure di aggiungervi un solo argomento, ma nemmeno di trattarla sotto un aspetto, che non sia stato ancora toccato ed esaurito. Può pertanto sembrare che il discutere un subbietto già largamente esaminato, sia cosa facilissima, tutto riducendosi a riassumere gli argomenti già adottati. Ma appunto perchè la questione è esaurita, sorge una difficoltà gravissima per colui che, per dovere di ufficio, è obbligato riandarne le parti, riassumerne le obbiezioni, rifermarne le conclusioni. E questa difficoltà consiste nella ineluttabile necessità delle ripetizioni, che è il difetto maggiore di qualunque discorso. Io ho bisogno pertanto, oggi più che mai, della vostra indulgenza, che io per altro cercherò di ricompensare colla mia brevità.

Tuttavia, prima di inoltrarmi in questo arringo io devo fare una dichiarazione al Senato. Nel corso della discussione sono state fatte, non solo delle osservazioni, ma anche degli appunti, delle note, le quali, con forme più o meno trasparenti, toccavano non solo la materia, ma fors'anche la persona. Il rispondervi mi sarebbe stato assai facile; e se avessi seguito il primo impulso, sarei sorto immediatamente per questo. Ma a che pro rinnovare una polemica retrospettiva, e inacerbire una questione la quale ha bisogno di mantenersi nelle regioni pure e serene del dritto?

Io non risponderò adunque a quello che ha potuto alludere alla mia persona, e lascerò da parte ogni argomento, ogni allusione che non abbia un rapporto necessario col subbietto che trattiamo. Mi restringerò all'esame puro della questione; eviterò così, se non altro, i facili richiami, e le frequenti domande per fatti personali. Mia regola e mia divisa in tutto il

mio discorso sarà questa: rispetto massimo per le persone, discussione libera delle dottrine.

Io ho ascoltato, Signori, con pronta e continuata attenzione i discorsi che sono stati profertiti; e debbo confessare che l'impressione che n'ha riportata l'animo mio è questa, che non mai come ora io sono rimasto convinto della bontà e ragionevolezza della legge che è sottomessa al vostro esame. E per fermo, fino a questa mattina, cinque oratori avevano presa la parola. Due fra essi, gli onorevoli Poggi e Mirabelli, sono stati non pure fautori, ma propugnatori fortissimi del sistema della Cassazione e della sua unificazione; e con nuovi argomenti giuridici e politici, hanno dimostrato come sia una necessità per l'Italia uscire dallo stato provvisorio in cui attualmente ci troviamo; sostituire alle varie magistrature regionali una vera magistratura italiana, con autorità e carattere di magistratura nazionale; far cessare la disformità della giurisprudenza e la diversa interpretazione delle leggi; costituire finalmente una magistratura unica che soprintenda all'amministrazione della giustizia per tutto il Regno.

Ed hanno dimostrato altresì come questo magistrato unico, nelle nostre condizioni, con la nostra legislazione e per la storia medesima del nostro risorgimento politico, non possa trovarsi nella resurrezione di quei tribunali di terza istanza che cessarono e furono successivamente aboliti, non appena le provincie, nelle quali avevano vita, son venute a far parte dell'unità nazionale.

Quanto agli altri oratori posso dire o poco o nulla. Ed invero io ho avuto ad ammirare le dotte escursioni fatte sovente nei campi della storia e delle legislazioni antiche e moderne; ma quando si è trattato di raccogliere le vele e formulare una conclusione, o io mi ingauno molto, ovvero questa conclusione o è stata nulla, o è stata conforme ai principii generali del progetto di legge; contraria non al certo.

E per fermo, il primo degli oratori che con un assai forbito e studiato discorso prese la parola nella presente discussione, fece appunti e censure ad uomini ed a cose. Appuntò me di avere nel 1866 proposti alla Commissione legislativa ed indi ai magistrati, quesiti contraddittorii. Appuntò me di avere voluto nella Relazione del progetto di legge ricercare le origini della Cassazione nel diritto romano, e tessuto all'og-

getto una specie di mosaico con citazioni di varie leggi, che gli faceva piacevolmente ricordare non so quale maestro di diritto romano di sua conoscenza, che credeva trovare nel Digesto l'invenzione della forza motrice del vapore. Appuntò me di avere scritto nella Relazione che la Corte di Cassazione compie fra i suoi uffici quello di vegliare alla custodia dei limiti di tutti i poteri fra loro, e di mantenere fra essi quella divisione di potestà che costituisce l'essenza de' governi liberi e la migliore guarentigia delle pubbliche libertà; credendo, e ben a torto, l'onorevole oratore, che io avessi inteso con ciò cambiare il carattere della Corte di Cassazione, da istituzione giudiziaria farne una istituzione politica, con dannosa perturbazione degli uffici dei poteri dello Stato. Appuntò me di avere nel progetto di legge scritti due articoli fra loro contrari, cioè gli articoli 2 e 21; l'articolo 2 il quale dice essere ufficio della Cassazione il mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e richiamare alla loro esecuzione le autorità giudiziarie che se ne allontanino; e l'art. 21 nel quale si stabilisce che quando la Corte di Cassazione pronunzia a sezioni riunite un secondo annullamento, abbia facoltà, se la causa è interamente istruita, di giudicare del merito applicando la legge al fatto che sia stabilito nella sentenza. E passando dagli uomini alle cose, l'onorevole oratore biasimò il sistema tenuto nell'affrettata unificazione legislativa del Regno, dichiarando che egli vi era stato sempre contrario; e rammentò che, fautore costante e convinto del sistema della terza istanza, ravvisava la Corte di Cassazione come un trovato francese, conseguenza ed espressione di quell'accentramento, che, a parer suo, è stato una delle principali cagioni delle catastrofi della Francia.

Ma dopo tutte queste note, questi appunti, e queste censure, a quale conclusione venne egli? La sua conclusione, per quanto a me sembra, è questa: che essendo la unificazione legislativa un fatto compiuto, ed essendo le terze istanze già soppresse nei luoghi dove prima si trovavano, non vi è ormai altra cosa a fare fuorchè sollecitare la unificazione della suprema Magistratura del Regno; e che questa nelle condizioni presenti della nostra legislazione non possa essere che una Corte suprema di giustizia, *unica per tutto il Regno*, la quale congiunga ad un tempo la facoltà di annullare e rin-

viare sui primi ricorsi, e quella di applicare la legge dichiarata al fatto constatato, nel caso di ricorso a sezioni riunite; appunto come avevo proposto nel mio progetto la mercè dell'art. 2. e dell'art. 21 che mi valsero quegli amari appunti di contraddizione rivoltimi dapprima.

Ora, o Signori, io lascio da parte gli appunti e le censure di cui potrà accadere nel corso del mio dire di tener parola. Per ora, stando alla conclusione, l'onorevole oratore ha finito per accettare il progetto; e se alle cose piccole si potessero applicare le parole serbate alle massime, potrei dire, *o foelix culpa!* felice quella contraddizione degli articoli 2 e 21, che mi hanno valso un tanto appoggio!

Più contrario in verità fu l'onorevole Panattoni. Ma anch'egli, dopo avere raccomandato di prendere in considerazione non pure l'interesse della legge, ma anche quello de' litiganti; dopo di aver dimostrato come, a suo modo di vedere, non basti una sola appellazione, ma giovi ritornare al sistema antico già usato in Italia di una seconda, soprattutto quando vi sia discordanza fra le sentenze dei due primi giudici; pur nondimeno fini col concludere che è necessario un magistrato che sia custode supremo della legge e delle giurisdizioni, il quale però non debba giudicare egli stesso della violazione della legge e del fatto, ma rimettere l'esame del merito della causa ad apposite sezioni del magistrato medesimo, stabilite nelle diverse regioni d'Italia come giudici di Revisione. Epperò, secondo è sembrato dalle sue parole, tutto il sistema dell'on. Panattoni sarebbe questo: una Corte Suprema di giustizia, divisa in una *Sezione centrale* per la tutela delle leggi e delle giurisdizioni, ed in *Sezioni di revisione* sparse nelle più cospicue città del Regno per giudicare in grado di seconda appellazione non solo del dritto ma anche del fatto, e in grado di rinvio dalla Sezione centrale del merito delle cause, le cui decisioni sieno state da questa annullate.

Ora, o Signori, io dico; potrà essere discutibile se basti un solo grado d'appello o ne bisognino due; e se in caso di disparità di sentenze tra il giudice di prima istanza e il giudice di appello debba intervenire una terza magistratura che tolga la discordanza; ma l'onorevole Panattoni è d'accordo nel ritenere che in un caso e nell'altro, vi è mestieri di un magistrato supremo, che abbia il solo mandato

di vigilare all'osservanza della legge; è d'accordo nel ritenere che questo magistrato supremo non debba giudicare e della violazione della legge e del merito dell'a causa insieme, ma, riconosciuta la violazione della legge, rinviare ad altro giudice l'esame della causa. Or bene, è appunto questo magistrato supremo che noi cerchiamo; è appunto questa magistratura centrale che noi invochiamo dal Senato di voler stabilire la mercè della istituzione dell'unica Corte di Cassazione.

Quando ci occuperemo dell'ordinamento giudiziario, esamineremo allora se sia bene limitarsi ad una sola appellazione secondo il sistema comune di quasi tutta Europa, o convenga stabilirne una seconda: per ora io mi compiaccio di annoverare l'onorevole Panattoni non tra i miei contraddittori, ma tra coloro che riconoscono la necessità di un Magistrato supremo, chiamatelo Corte di Cassazione, Suprema Magistratura, Corte Suprema di Giustizia, ovvero Magistratura Centrale; ma pur sempre una magistratura che abbia quel mandato che or si diceva, e nel quale si concentrino tutti i poteri, e tutte le attribuzioni principali della Corte di Cassazione.

L'onorevole Ferraris in fine fece egli pure degli appunti all'attuale ordinamento giudiziario: si addolorò della misera condizione dei litiganti in Italia per la lunghezza delle liti; si meravigliò che in Francia una so'a Corte di Cassazione possa bastare alla spedizione di tutti i ricorsi, e in Italia a stento bastino quattro, e lascino anzi ogni anno un largo arretrato; la qual meraviglia sarebbe per avventura cessata se l'onorevole Ferraris avesse considerato che, come si raccoglie dalle statistiche, disgraziatamente in Italia il numero delle cause è doppio, e anche triplo che non in Francia, e quello de'ricorsi per Cassazione è anche in proporzioni maggiori.

Ma in quanto al merito del progetto di legge, l'onorevole Ferraris è tra i propugnatori più puri del sistema di Cassazione; egli n'è il più ortodosso sostenitore. Però, voi lo avete udito, egli ha combattuto, ed energicamente combattuto il sistema della seconda appellazione; ha propugnato la necessità di un magistrato supremo, che si occupasse esclusivamente delle violazioni di legge, e respingesse qualunque questione abbia apparenza o carattere di questione di fatto. Ha quindi plaudito al sistema

della Commissione che era pur quello proposto dal Ministero, di ampliare cioè i casi di giudizi di revocazione presso i giudici medesimi che hanno pronunziato la sentenza, e di restringere i casi di cassazione a quelli soli di pura applicazione di legge. Ed ha per l'opposto elevato de' dubbi su l'opportunità dell'art. 5, che dà alla Corte di Cassazione la facoltà di annullare le sentenze nelle quali i giudici del merito dopo di avere stabilito le condizioni di un fatto o le clausole di un atto diano loro una definizione o un effetto legale diverso da quello che loro spetta per legge.

Egli teme che in questo modo si conceda alla Corte di Cassazione un potere eccessivo per discendere nell'esame dei fatti, mentre essa per la purità della sua origine e del suo mandato dee mantenersi custode pura della osservanza della legge. Queste osservazioni, però, su questo o quell'articolo del progetto di legge non escludono che l'onorevole Ferraris sia stato uno degli strenui propugnatori del sistema della Cassazione unica.

Fino a quest'oggi adunque non era stata proferta parola da nessun banco del Senato contro la parte sostanziale di questo progetto di legge. Vi erano state, è vero, delle differenze, delle discrepanze più o meno accentuate su questo o quel concetto speciale della legge; questioni secondarie le quali potranno essere discusse nell'esame degli articoli. Ma la sostanza, il fondamento del progetto di legge in sé stesso non ha, a quanto mi sembra, incontrato recisa ed assoluta opposizione da alcuna parte del Senato; è stata anzi accolta ed approvata da tutti coloro che ne han parlato: cammino immenso che ha fatto la questione dall'anno scorso a questo, il quale cammino dimostra come la verità ed il progresso finiscono sempre per trionfare.

Non è stato, Signori, che quest'oggi che è sorto un attacco più diretto e più efficace. L'on. Senatore Perez ha detto che il progetto di legge ora in esame, non è opportuno, perchè non v'è bisogno di venire all'unificazione delle quattro Corti di Cassazione esistenti, e le cose possono ben rimanere nelle condizioni in cui attualmente si trovano; che d'altronde il sistema di Cassazione non è che l'espressione di un concetto vago ed astratto, mal rispondente ai bisogni della giustizia; che la separazione delle questioni di fatto da quelle di diritto nel fine

di attribuir queste sole al tribunale di Cassazione e quelle ai giudici del merito, non ha carattere di realtà, stante che l'opinione pubblica si commuove tanto per l'ingiustizia che per la violazione della legge; che finalmente l'uniformità della giurisprudenza, di cui vorremmo dar ufficio e mandato alla Cassazione, è piuttosto desiderio che realtà, e se si potesse verificare sarebbe l'immobilità del dritto, il peggiore dei mali.

Signori, io comincio dal notare che le due proposizioni dell'onorevole Perez mi sembrano in grande contraddizione tra di loro; perocchè se fosse vero che la Corte di Cassazione mal risponde ai bisogni della giustizia e agli scopi delle attribuzioni che le sono deferite, la conseguenza sarebbe non già di lasciar le cose nelle condizioni in cui si trovano, ma di abolire le quattro Corti che abbiamo per sostituirvi un altro Magistrato od un altro ordine di Magistratura che meglio adempia ai bisogni della giustizia. L'onorevole Senatore Perez non è giunto tanto oltre, nè ha osato fare una somigliante proposta. Tuttavia dacchè egli ha portato sopra questo terreno la questione, io sono obbligato di allargare alquanto il mio discorso oltre i limiti entro i quali avrei voluto restringerlo, se le cose fossero rimaste nelle condizioni in cui erano restate ieri l'altro.

Io credo pertanto che in questa discussione generale il Senato debba fermare il suo esame a tre punti, sui quali si aggirano le principali obiezioni.

1° Dev'egli procedersi all'ordinamento della Suprema Magistratura del Regno, ovvero possono rimanere le cose nello stato provvisorio in cui si trovano attualmente?

2° Dovendosi procedere all'ordinamento della suprema magistratura, deve questa ordinarsi secondo il sistema già abolito della terza istanza, facendosi rivivere quello che da cinquanta e più anni si è successivamente distrutto in Italia, ovvero secondo il sistema della Cassazione al quale è informata tutta la nostra legislazione, e che è stato salutato da un capo all'altro d'Italia come un progresso?

3° Questo tribunale supremo dev'essere unico o può esser molteplice?

Signori, nessuno fino a questo momento aveva sollevata la prima questione. Io temo però che essa era nella opinione di parecchi, ricordandomi di avere letto in qualche scritto, d'altra

Parte assai pregevole, che uomini autorevoli avendo pur fede che la causa del sistema di Cassazione riuscisse trionfante nella lotta col sistema della terza istanza che vi si pone di fronte, pure pensavano essere ancora il problema immaturo e ben degno di nuovi e più accurati studi. L'onor. Perez si è fatto oggi interprete di questo sentimento, e ricordando come le leggi non si fanno se non quando la necessità delle cose lo esige, *rebus ipsis dictantibus*, e l'opinione pubblica lo richiede; ha domandato dove sia questa necessità della unificazione delle quattro Corti di Cassazione esistenti; dove la pressione della pubblica opinione; dove gli inconvenienti in conservare lo stato presente; dove gli studi per la soluzione di un tanto problema.

Ma, Signori, quello che richiede e consiglia che questa unificazione si faccia, è precisamente lo stato della giustizia, è la forza stessa delle cose.

E per fermo quando, come udiste ieri, si vedono le quattro Corti supreme dar decisioni diverse, e l'una dichiarare legittimo e legale ciò che l'altra non reputa tale, voi comprenderete bene come questo sia uno stato di cose che non possa durare, e che una norma, non dirò immutabile, ma uniforme nelle cose di giustizia sia pur necessaria, affinché la legislazione, che è una da un estremo all'altro d'Italia, riceva da per tutto una applicazione uniforme ed eguale.

Fu ben osservato l'altro giorno che, mentre in Italia si è tutto unificato, e con questa forza di coesione si è ricostituito questo gran fatto dell'unità nazionale, una cosa sola sia rimasta disgiunta e dislegata, ed è quella che doveva maggiormente unificarsi: la magistratura. Voi l'udiste: noi non abbiamo propriamente una magistratura italiana; abbiamo magistrature regionali, che più o meno conservano usi e tradizioni locali. Ora, in un paese in cui v'è unità di leggi, di esercito, di amministrazione, di finanza, unificare, per compimento di tutte le grandi funzioni dello Stato, l'amministrazione della giustizia, raccogliendola sotto una norma ed una direzione comune, è al certo uno di quei bisogni che sono più presto sentiti che espressi, e che vi chieggono soddisfazione, quando pure mancasse ogni esterno richiamo.

Ma la questione della unità o molteplicità del Supremo Magistrato non è sorta oggi: essa dura da molti anni; e ben può dirsi che le nostre quattro Cassazioni hanno per legge e per

fatto una esistenza del tutto provvisoria e temporanea. Egli è perciò mestieri uscire una volta da questo stato transitorio, e portare la stabilità e la certezza dove maggiormente deve stare, nell'amministrazione della giustizia.

D'altra parte, Signori, non è la prima volta che la legge per l'unificazione delle Corti di Cassazione viene presentata al Parlamento. Una simile legge fu proposta nel 1869 dall'onorevole Ministro De Filippo, e la capitale d'Italia era allora non a Roma, ma a Firenze; fu riproposta nel 1870 dall'onorevole Ministro Raeli; e riprodotta per una terza volta nel 1871. Si ebbe quindi l'anno scorso una larghissima discussione. Il Senato, è vero, non approvò il progetto di legge che gli era stato presentato; ma sapete il perchè? Perchè quella legge aveva de' temperamenti; stabiliva bensì il principio astratto dell'unificazione della Corte di Cassazione, ma lasciava ancora sussistenti, per un certo periodo di tempo, le Supreme Corti locali. Epperò parve al Senato che questo sistema di transazioni non potesse accettarsi, e votò l'ordine del giorno del 23 marzo nel quale si espresse con queste gravi parole: « Il Senato invita il Ministero a presentare, non più tardi del principio della prossima Sessione parlamentare, un progetto di legge per l'istituzione di una Corte Suprema di giustizia, *unica* per tutto il Regno. »

Siete dunque Voi, o Signori, che avete commesso al potere esecutivo di presentare, e subito, un progetto di legge per l'unificazione della suprema magistratura e per l'istituzione di una Corte Suprema di giustizia unica per tutto il Regno.

Potrete quindi ben discutere del modo secondo il quale questa suprema magistratura debba essere stabilita e delle funzioni che le si debbano attribuire, ma non potete accusare il governo di aver fatto cosa arbitraria, senza motivi, senza necessità, senza studiare le condizioni di fatto, come s'usa di fare in Inghilterra, e di aver invece seguito il sistema astratto, geometrico, o, come si è detto, *gallico* (perchè ora, dopo aver tanto lodato, è venuta sgraziatamente la mania di tutto biasimare nelle istituzioni francesi), il sistema *gallico* di far leggi solo che si credano astrattamente conformi ad un tipo ideale, e senza necessità. No, o Signori, la necessità esiste, e l'obbligo di provvedere a questa necessità, è stato imposto dal vostro stesso ordine del giorno. Nè io comprenderei

come il Senato, dopo avere l'anno scorso invitato il Governo a presentare non più tardi del principio della prossima sessione, un progetto di legge per la istituzione di una Corte suprema unica per tutto il Regno, venisse quest'anno a dire: sospendete il progetto, perchè non è necessario, e restino le quattro Cassazioni in quello stato che l'anno scorso Voi dicevate non poter durare che tutto al più fino al principio della nuova sessione. Se ciò accadesse, io non saprei in verità quale prestigio avrebbero ancora i decreti del Parlamento, quale autorità gli ordini del giorno di questo grande Corpo politico.

Ma si chiede se siansi fatti gli studi necessari per venire alla sicura risoluzione di un problema di tanta importanza.

In verità, o Signori, io credo che nessun progetto di legge presentato al Parlamento, sia stato mai preceduto da studi maggiori di quelli che hanno preparato questo che siete chiamati a votare. È una questione che si agita da dodici anni! Non appena fu creato il Regno d'Italia, è sorta e doveva sorgere la questione dell'ordinamento della magistratura suprema. Fin dal 1861 se ne occupò il Ministro Cassinis; e Voi avete inteso dall'onorevole Panattoni citare quel progetto di legge al quale erano concorsi eminenti giureconsulti chiamati appositamente dal Ministro. È vero che allora si propose di far rimanere le Corti locali, ma lo si propose perchè a quel tempo era troppo recente l'aggregazione delle diverse parti d'Italia, si credeva possibile riunirla nel solo concetto politico, e lasciarla divisa amministrativamente e forse anche giudiziariamente, in grandi regioni. Ciò non per tanto quale fu il pronunziato che prevalse principalmente in quella Commissione?

« Il Ministro (si legge in quei processi verbali e precisamente in quello del 22 gennaio 1861) riassume e mette ai voti se convenga creare un'autorità giudiziaria *suprema ed unica*, salvo determinarne le precise attribuzioni, e mantenere *frattanto* nei grandi centri italiani altri corpi giudiziari, superiori alle corti d'appello, salvo pure determinarne le attribuzioni. »

Dunque anche allora, anche in quei primi momenti, era già nell'animo del Ministro e della Commissione, la necessità di creare una autorità centrale suprema ed unica per tutta l'Italia. E nondimeno notate, o Signori, a quell'epoca non vi era ancora uniformità di legis-

lazione; ciascuna delle regioni italiane conservava i suoi codici, la sua procedura, il suo ordinamento giudiziario. Eppure solo perchè vi erano talune leggi comuni, specialmente quelle di tasse, di elezione, di leva ed altre somiglianti, si vide la necessità d'avere almeno per esse una magistratura unica, per risolvere le relative questioni; e infatti nella discussione successiva del 23 gennaio, si ritenne che a quella magistratura unica fossero da attribuirsi precipuamente le questioni di leggi comuni a tutta l'Italia e quelle di competenza e di conflitti. Quel concetto però non ebbe più seguito. Dicesi che fosse stato respinto come troppo regionale dal conte di Cavour; certo è che non fu proseguito, e non fu proseguito perchè alle leggi locali furono sostituiti codici e leggi comuni a tutta Italia.

In effetti, o Signori, nel 1865 fu unificata tutta la legislazione, meno il codice penale che si sta preparando; e allora quello che poteva sembrar conveniente nel 1861, non lo era più nel 1865. L'onorevole Senatore Vacca, allora Ministro di Grazia e Giustizia, vide che, unificandosi le leggi, quattro Cassazioni non potevano sussistere, e propose alla Camera un progetto di legge, il quale aboliva le Cassazioni di Palermo e di Firenze, e riduceva le quattro alle due di Torino e di Napoli.

Era già un passo, un passo immenso. Esso pertanto non fu approvato; ma non fu approvato perchè dall'una parte era parziale contro alcune Corti soltanto, e dall'altra non avevamo ancora una capitale stabile e definitiva, e gli interessi locali erano ancor vivi e prepotenti. La Camera votò invece l'ordine del giorno del 21 febbraio 1865 che invitava il Governo a presentare in una prossima sessione un progetto di legge intorno al sistema della Cassazione o ad altra suprema magistratura del Regno. Fu allora creata una Commissione composta di venti o venticinque Magistrati, Senatori e Deputati scelti fra i più cospicui delle varie parti d'Italia, e presieduti dall'onorando Cassinis che, Ministro, aveva istituita la Commissione del 1861.

Era il principio del 1866, ed io aveva l'onore di reggere, come oggi, il Ministero di Grazia e Giustizia. Mi sollecitai di proporre a quella eletta Commissione, ed a tutti i magistrati del Regno, tutti i possibili problemi che potevano contribuire alla migliore soluzione dell'ardua questione. Io ho stampato fra i documenti quei

quesiti, che possono leggersi alle pagine 4 e 7 degli *Allegati* alla presente legge.

Mi si è fatto nota dall'onorevole Borgatti di aver proposto alla Commissione quesiti contraddittorii, come per esempio quelli che si leggono nei numeri 4, 5 e 6 che sono stampati a pagine 4 e 5, nei quali si proponeva come subbietto di studio, se, prescelto il tribunale di Cassazione, dovesse questo essere unico per tutto il Regno, o potesse essere diviso in sezioni stabilite in sedi diverse, le quali, rinnovandosi in ogni anno, potessero ad un tempo avvicinare la giustizia ai litiganti, e mercè l'avvicinamento stesso di coloro che le compongono, mantenere l'uniformità della giurisprudenza; e se prescelta la divisione per sezioni della Corte di Cassazione, dovessero darsi a tutte attribuzioni eguali, o riserbare alcune a quella stabilita nella sede del Governo. Ma si è obliato che a quell'epoca la questione doveva essere esaminata sotto tutti i possibili aspetti, e tutte le possibili modificazioni, anche per preparare l'opinione pubblica a favore della soluzione prevalente. Si è obliato che le questioni medesime che io proponeva, erano state pur proposte nel 1791 in Francia, quando si discuteva del sistema della Cassazione. Si è obliato che il sistema delle Cassazioni non pure locali, ma ambulanti, ebbe per strenuo difensore l'eloquente Barnave, e non trionfò quello della Cassazione unica, se non per l'opinione prevalente di quegli eminenti giureconsulti Merlin e Tronchet. Si è obliato che con quei temperamenti che io indicava furono fatti i primi progetti per l'unificazione della Cassazione, e fin quello respinto dal Senato nel 1871.

Non è dunque a maravigliare che io abbia proposto allo studio della Commissione tutte le possibili modificazioni del gran problema che si doveva risolvere.

Ma dopo lunghi studii e mature discussioni quali furono le risposte della Commissione e dei magistrati ai quali io mi rivolsi?

Meno due, tutti coloro che componevano la Commissione, votarono che il sistema della Cassazione si dovesse mantenere a preferenza di quello della Terza Istanza, e che la Corte di Cassazione dovess'essere unica e sedere nella capitale del Regno. Uniformi furono le risposte di quasi tutta la magistratura italiana. Soltanto alcuni furono di parere che la sede fosse cosa di convenienza e non di necessità; e altresì, fu

proposto che provvisoriamente per uno o due anni si potessero lasciar sussistere delle sezioni staccate dove attualmente esistono le Corti, per non compierne ad un tratto l'unificazione, ma che nel tempo stesso fosse mestieri deferire alla Corte di Cassazione, che risegga dove ha sede il Governo, tutte le questioni che concernono interessi più generali e comuni.

Con questi concetti, o Signori, furono formolati due progetti di legge da quella eletta Commissione, i quali, con pochi mutamenti, furono sottomessi al voto del Parlamento nel 1869, dal Ministro De Filippo, e nel 1870 e 1871 dall'onorevole Raeli. Il Senato, voi lo rammentate, respinse quest'ultimo progetto nel decorso anno, per la sola ragione che non risolveva definitivamente e per tutte le città d'Italia la questione; e votò quell'ordine del giorno che poc'anzi ho ricordato.

Parmi dunque, o Signori, che non abbiano fondamento le obiezioni che si fanno al progetto d'essere ultroneo, non necessario, non preparato, nè maturamente studiato.

Il problema pertanto fu, ed è pur sempre questo; se debba ordinarsi la Suprema Magistratura secondo il sistema della Terza Istanza, o della Cassazione. — Signori, io non voglio abusare della vostra tolleranza, nè impegnarmi lungamente in siffatta questione. Essa fu già ampiamente discussa l'anno scorso, nè io potrei aggiungere argomenti a quelli che ebbi l'onore di presentare allora al Senato sul sistema della Cassazione, e che ho dovuto in gran parte ripetere nella Relazione sull'attuale progetto di legge: essi hanno trovata una esplicazione ed un commento, quanto largo altrettanto dotto, nella elegante Relazione dell'onorevole Senatore Tecchio. E gli oratori che hanno presa la parola in questa discussione, ne hanno ancor essi sì ampiamente e sì dottamente discorso, che ben può dirsi esserne esaurita la materia. Non si tratterebbe che di ripetere argomenti che ciascuno di Voi ha potuto leggere e meditare.

Non pertanto io mi limito a tre sole osservazioni, le quali, a mio senso, dimostrano sempre più la prevalenza del sistema della Cassazione su quello della Terza Istanza.

Prima però che io mi soffermi a questi brevi argomenti, permetta il Senato che io cerchi di determinare le differenze più caratteristiche che distinguono i due sistemi, affinchè, definito l'uno

e l'altro, si potesse meglio vedere quali sieno i punti di contatto e quali di differenza, e si potesse meglio giudicare dei meriti rispettivi di essi.

Il sistema di Cassazione differisce innanzi tutto dal sistema di Terza Istanza per la spiccata divisione che mette fra il giudizio di fatto ed il giudizio di diritto. La Terza Istanza abbraccia tutti e due; perchè la legge li riunisce in un medesimo Giudice sì in prima che in ultima istanza. Il sistema di Cassazione invece, lascia l'esame del fatto ai giudici del merito di prima e seconda istanza, e confida alla Corte di Cassazione l'esame puro della legge e della legalità del giudizio.

La seconda differenza fra i due sistemi sta in questo, che il tribunale di Terza Istanza, riconosciuta l'ingiustizia e l'illegalità della sentenza dei primi giudici, vi ripara egli stesso con un novello pronunciato, che abbracciando fatto e dritto, mette termine alla lite. La Corte di Cassazione per contro, riconosciuta la violazione della legge o la illegalità del procedimento, non decide come giudice supremo ed assoluto della causa; ma, rescissa la sentenza pronunciata *contra jus constitutionis*, rimette l'esame della causa ad un tribunale di merito eguale a quello che ha pronunciata la sentenza annullata, il quale la decide con piena indipendenza.

Io tralascio, Signori, ogni indagine storica sull'origine de' due sistemi. Mi si è fatto appunto di aver ricercata l'origine della Cassazione nel diritto romano, e mi si è fin detto di aver composto un mosaico di vecchi frammenti per giungere a questa dimostrazione.

Ma io non ho mai detto che nel diritto romano stesse la Corte di Cassazione così proprio come essa è costituita, o si propone di costituirla; bensì ho detto che ivi è il germe, l'idea, il principio giuridico dell'istituto di Cassazione il quale si è venuto svolgendo successivamente, prendendo forme diverse secondo le forme e della costituzione romana medesima, e dell'ordinamento politico che tenne dietro alla caduta dell'Impero. Ecco le parole proprie della mia Relazione:

« Io lo dissi altra volta, Signori, e giova ripeterlo, i principii generali che informano il sistema di Cassazione non sono di origine più o meno recente, e molto meno quel sistema è una sterile o servile imitazione francese. Quei principii per contrario trovano non pure il

loro germe, ma una larghissima esplicazione in quell'antica legislazione romana, la cui origine è ascosa nelle tradizioni e nelle favole dell'antica Italia, e che gradatamente spogliandosi de' veli e delle immagini simboliche per giungere a serena ragione ed a chiarezza di politica sapienza, sta tra le moderne legislazioni come monumento perenne e scuola eterna e misteriosa de' giureconsulti e de' pensatori.

» Chi invero da quel testamento del diritto romano che lasciò Giustiniano, imprenda a raccogliere e restaurare i frammenti de' vari giureconsulti per trarne una teoria completa ed una dottrina, facilmente ravvisa che le idee sulle quali fondasi oggi il sistema di Cassazione erano state già da quei sommi svolte e praticate. »

E qui si prosegue indicando i testi del dritto romano, dai quali quel concetto si desume. Quindi si soggiunge: « Senonchè, Signori, questi principii da cui era informata quella sapiente legislazione non vennero sempre attuati nella medesima maniera. Nella antica costituzione romana, ove con sistema affatto diverso da quelli al presente usati, le autorità ed i poteri dello Stato non venivano contenuti ed infrenati per ragioni di gerarchia e di partizioni di facoltà, ma piuttosto pel loro concorso e per la vicendevole loro contrapposizione; non si ebbe un particolare magistrato rivestito di questa missione. Le sentenze emesse contro la legge *contra jus constitutum*, erano essenzialmente nulle, nulle di diritto; e, senza che altra sentenza di magistrato superiore le avesse rescisse, il Pretore stesso ne rifiutava la esecuzione.

» Caduta la repubblica, gl'imperatori assorbendo gli uffici del Senato, dei magistrati e delle leggi, assunsero anche la potestà di rescindere le sentenze per violazione di legge. E fra la decadenza dell'impero e le paure del dispotismo non osando confidarne l'esercizio ad alcun ordine stabile di magistrati, lo serbarono a se stessi, o a loro particolari procuratori lo delegarono; nè permisero che a quel supremo rimedio si avesse ricorso se non per via di supplicazioni, e dietro loro speciale licenza. Nè si può dissimulare che i grandi principii dell'antico diritto romano, vennero nelle leggi successive di epoca men liberale invertiti e confusi. Le *supplicazioni* si cangiar-

rono sovente in *appellazioni*, e trattandosi in esse non pure della legge, ma del merito delle cause, le parti rimanevano senza schermo e senza difesa dagli arbitrii e dalle passioni di coloro che dovevano giudicare.

» Non pertanto l'antico concetto non fu smarrito, ma si venne lentamente sviluppando anche nei nostri antichi tribunali, sebbene non avesse forma più certa di quella che ebbero tutti gli altri principii in quei tempi in cui le più grandi e salutari verità vivevano confuse con gli errori più perniciosi.

» Di qui i rimedii delle *nullità*, delle *rivocazioni* e *rescissioni per contrario impero* con cui nelle antiche procedure si attaccavano i giudicati, finchè l'idea di un magistrato essenzialmente deputato a tutelare e conservare immune dalle false interpretazioni la legge, adombrata nel Regolamento pel Consiglio di Stato di Francia del 1735, venne definitivamente posta in atto con la legge del 1790. Da allora la Corte di Cassazione ha vissuto vita splendida e gloriosa in Francia attraverso i mutamenti di ogni maniera che ivi sono avvenuti, ed in quasi tutta l'Italia salvo due sole provincie. Nel Belgio, nella Prussia Renana, nella Monarchia austro-ungherese la Corte di Cassazione è stata accolta come un benefico istituto la cui utilità non possa revocarsi in dubbio.

Che se poi nel dimostrare questo concetto e nell'indicare i testi de'giureconsulti romani dai quali quel concetto io traeva, son riuscito a comporre una specie di mosaico, me ne duole; ma quando nell'opera di codesto mosaico ho per aiuto e per compagni il venerando Henrion de Pensey, il Merlin ed il Nicolini, sono in buona compagnia per non aver disdoro dell'opera mia: se non altro avrò cooperato ad un mosaico paesano e di famiglia, ad un mosaico le cui pietruzze si compongono degli aurei frammenti di Paolo, di Caio e di Ulpiano; ed un mosaico di questa fatta vale certo un pochino di più di quelli che si compongono di frammenti d'articoli di giornali, o di discorsi profferiti in questa o quella tribuna straniera.

Io lascio pure da parte, o Signori, tutto quello che concerne i diversi uffici della Corte di Cassazione, de' quali lungamente discorsi l'anno passato alla presenza vostra. Non ricorderò quindi come la Corte di Cassazione nell'esplicamento della sua azione compie quattro uffici momentosissimi, che invano si attende-

rebbero da qualunque tribunale di terza o di quarta istanza. Essa, come fu già dimostrato, custodisce l'autorità legislativa dalle usurpazioni del potere giudiziario, contenendo questo nei termini del suo mandato, annullando le sentenze che non sieno pronunziate in conformità della legge. Custodisce la indipendenza giudiziaria da ogni alieno ingerimento, provvedendo nel sapiente congegno delle proprie funzioni che l'ordine giudiziario basti a se medesimo, e trovi in se stesso modo e misura da spiegare, senza servitù come senza tirannia, la sua legittima azione. Custodisce i limiti di tutti i poteri dello Stato nello esercizio delle facoltà rispettive, regolando le competenze, risolvendo i conflitti, e negando ogni giuridico effetto a qualsiasi atto di pubblica autorità amministrativa o giudiziaria che ecceda la mèta che le fu prefinita. Custodisce la unità del diritto, e, per quanto è possibile, la uniformità della giurisprudenza, richiamando a norme comuni la interpretazione e l'applicazione delle leggi. Io tralascio tutta questa materia già discussa, e mi fermo a tre soli punti.

Io credo (e me ne appello al senno de'giureconsulti eminenti che seggono in quest'aula); io credo che per i paesi che vivono di diritto storico, avente per base il diritto romano, e per svolgimento pochi e vari statuti locali e poi consuetudini, usi e dottrine, ivi è istituito proprio e benefico il Tribunale di Terza Istanza. Non essendovi quivi un diritto codificato, non legge precisa, non precetti testuali di leggi, ma usi e consuetudini, e ricorrendosi al diritto comune romano con tutte le varie interpretazioni dei dottori, la distinzione delle questioni di fatto da quelle di diritto è più difficile a trovarsi.

Quivi il *jus* nasce più direttamente dal fatto e si compenetra con esso: *ex facto oritur jus*, e i pronunziati de'giudici hanno bisogno di un certo *equum bonum* che sappia applicare le dottrine ed opinioni diverse degli scrittori alla risoluzione delle controversie in maniera più equa, più corrispondente all'opinione ricevuta, al *jus receptum*, come dicevano i nostri padri. Io comprendo benissimo che vivendo con questo sistema di diritto storico non sia possibile una Corte di Cassazione, perchè non può trovare alcun testo positivo di legge che sia stato violato, bensì una teorica, una dottrina, una consuetudine male interpretata ed applicata. Ivi

è assai più conveniente un tribunale di terza istanza, che rettifichi il giudizio semi-giusto, semi-legale che ha potuto pronunciare il tribunale di seconda istanza.

Nei paesi all'incontro dove esiste un diritto codificato, una legge scritta, la distinzione del fatto dal diritto, della questione di fatto dalla questione di legge è una necessità inesorabile. Quivi se la difesa della giustizia, per la esatta applicazione del fatto, è commessa al tribunale di prima istanza e al giudice di appello, si ha bisogno di un altro magistrato, il quale, senza guardare al fatto, custodisca l'integrità della legge, il precetto legislativo; chè se li lasciate senza custodia, sapete Voi quale sarà la conseguenza? Che il potere giudiziario usurperà a danno del potere legislativo; sostituirà la sua volontà alla legge scritta, e legge non sarà più quella che uscì dal Parlamento, ma quella modificata, accomodata dall'arbitrio della giurisprudenza e dai pronunciati dei giudici; pronunciati tanto più pericolosi, quanto più difformi, secondo i tribunali diversi e le diverse consuetudini de' luoghi.

La seconda osservazione, Signori, è, che il sistema della terza istanza è affatto impossibile con l'attuale nostra legislazione. La dimostrazione che ne ha fatto l'onorevole Tecchio, non lascia dubbio alcuno. Se voleste sostituire alla Corte di Cassazione, il tribunale di terza istanza, bisognerebbe rifare tutta intera la nostra legislazione, perchè il sistema della terza istanza poggia specialmente sul concetto della *doppia conforme*, e questa non può aver luogo se non quando la istruzione della causa sia interamente compiuta innanzi al primo giudice.

E per fermo, per potersi dire che vi sia discordanza fra il primo ed il secondo pronunciato, è mestieri che i termini della lite sieno identici innanzi ai due giudici. Se vi fosse difformità di fatti o di prove, non vi sarebbe certo contraddizione di sentenza. Però tutte le legislazioni, che mantengono la terza istanza sul sistema della *doppia conforme*, ordinano ad un tempo che la istruzione della causa debba farsi tutta innanzi ai primi giudici e non possa per nessun aspetto mutarsi in appello. Di qui quella lunghezza di termini e quelle continue restituzioni in intero che eternavano le liti presso i primi giudici. Nel sistema della nostra procedura prevale un sistema affatto contrario:

la causa s'istruisce in appello del pari che in prima istanza: nuove prove, nuovi documenti si possono presentare. Però per devenire alla terza istanza occorrerebbe mutare tutto il nostro sistema di procedura civile. Non parlo de' giudizi penali, e soprattutto di quelli deferiti ai giurati; chè tutti convengono esser questi affatto incompatibili colla terza istanza.

Ora, io domando, se essendo appena sei anni dacchè si è riformata la nostra legislazione, riordinata la magistratura, costituito un codice di procedura civile ed un ordinamento giudiziario, sia opportuno ritornar da capo, disfare tutto quello che si è fatto per stabilire nuova forma e nuovi ordini di giudizi.

La terza osservazione, e la più grave, è quella che indicai già altra volta, cioè che il sistema della terza istanza, vogliasi o non vogliasi, sostituendo lo stesso tribunale giudice supremo del fatto e del diritto, rappresenterebbe o l'anarchia o il dispotismo nella giustizia; l'anarchia se più fossero i tribunali; il dispotismo se un solo.

E per fermo, signori, io l'ho detto altra volta e mi occorre ripeterlo, che cosa s'intende egli di fare? S'intende creare *uno* o *più* tribunali di terza istanza o di revisione?

Se create *più* tribunali di terza istanza o di revisione, *uno*, per esempio, per regione, siccome pare s'inclinerebbe dai più; ed allora voi avrete disgiunta e dislegata la magistratura del Regno, togliendole il magistrato unico che è a capo di essa; avrete stabilito per ciascuna regione una giurisprudenza difforme, informata a tradizioni e consuetudini locali; avrete spezzato l'unità della legislazione per averne affidata l'applicazione a Corti e tribunali che mancano di una regola e di una direzione comune.

Se create invece *un solo* tribunale di terza istanza per tutto il Regno, io non so innanzi tutto comprendere come possa questo unico tribunale bastare a giudicare di tutte le cause dello Stato, non solo rapporto al diritto, ma anche rispetto al fatto; non solo per le violazioni di leggi, ma ancora per le questioni di merito; quando la Corte di Cassazione che conosce del solo diritto e delle sole violazioni di legge, non basta, e, secondo voi, non potrà mai bastare al disbrigo di tutte le cause.

Ma ciò non è tutto, Signori; questo vostro tribunale supremo che cosa farà egli? Secondo

il sistema che si propugna giudicherà del dritto e del fatto: ove scovra l'illegalità e l'ingiustizia, la riparerà con un novello pronunziato, che risolva definitivamente la questione e metta termine alla lite.

Ma chi ne assicura che questo terzo pronunziato sia più legale e più giusto del primo e del secondo? Voi rammenterete certo quell'antica doglianza di Ulpiano, che sovente in appello le migliori sentenze sono riformate in peggio: *nonnunquam bene latus sententias in peius reformant*. Ora quale maggiore presunzione può avere a suo favore questo pronunziato di Terza Istanza? E perchè vi fermereste alla terza, e non cerchereste la quarta?

Limiterete invece l'ufficio di questo tribunale di terza istanza a scegliere fra due sentenze difformi dei tribunali di merito, per avere così quella che diccsi *doppia conforme*?

Ma donde desumerete questa doppia conforme? La desumerete dai motivi, o dal dispositivo? perocchè tutti sanno che possono esservi nelle sentenze ragioni di motivazione uniformi, e conseguenze tratte da queste ragioni, o sia dispositivi contrari.

E se questo tribunale di terza istanza scorge che ambedue i giudici hanno mal giudicato, sicchè la verità giuridica non possa trovarsi, a suo senso, che in un pronunziato difforme dai due, cosa farà? Conserverà l'errore o l'illegalità sol perchè la sua pronunziatione non concordando con nessuna delle emesse, non può riuscire a stabilire alcuna doppia conforme? Giudicherà invece di nuovo e irrevocabilmente la causa?

Se si presceglie questo sistema, è a mio credere il meno cauto fra tutti. Ed invero il tribunale supremo di terza istanza, giudicando senza possibilità di revisione o di censura, del fatto e del dritto, è arbitro assoluto della intelligenza della legge e del merito delle liti. È il dispotismo nella giustizia. I suoi pronunziati saranno ottimi, se sapienti e virtuosissimi ne sono i giudici: ma nel caso che pur può accadere, di errori, di trascorsi, di usurpazioni, non vi ha riparazione possibile, poichè i suoi pronunziati sono assoluti ed incensurabili. Non che il merito dei litigi, il valore, il senso, l'intelligenza delle leggi, sarà tutto in sua balia. Ed in un reggimento libero, dove la libertà è tutelata dalla limitazione dei poteri, e questa protetta e garantita

dalla loro contrapposizione, soltanto nell'amministrazione della giustizia sarà stabilito l'assolutismo, tanto più pericoloso, quanto più indipendente!

Per l'opposto la Corte di Cassazione col suo sistema degli annullamenti e dei rinvii, non può esercitare alcuna tirannia: essa può casare le sentenze illegali, ma, non potendo toccare al merito della contesa, non ha facoltà di sostituire il suo giudizio a quello che era stato pronunziato: È la Corte di rinvio che compie quest'ufficio, e lo compie colla medesima indipendenza, e sotto le stesse guarentigie. Ma la Corte di Cassazione unicamente stabilita per difendere la legge e la costituzione dello Stato, è per così dire posta tra il legislatore e la legge, per riparare gli attentati che si possono commettere contro di questa. E perchè la indipendenza della giustizia sia mantenuta, questo diritto di annullare i giudicati è esso stesso posto nelle mani del potere giudiziario, ed ordinato in maniera che non possa mai trascorrere in arbitrio od oppressione.

Però, o Signori, io sono fermo più che mai nel mio convincimento che il sistema della Cassazione alla quale è informata tutta la nostra legislazione civile e penale, sia da conservare nel supremo magistrato italiano.

Ma questa Corte di Cassazione, questo Magistrato supremo deve essere *unico o molteplice*? Ecco l'ultima questione che rimane ad esaminare.

Io lo comprendo; non è la prevalenza del sistema della terza istanza o della Cassazione, quella che occupa principalmente la nostra discussione, ma il quesito se la Corte suprema debba essere una sola, o se debbano essere parecchie. Qui sorgono tutti gli interessi locali ai quali alludeva l'onorevole Imbriani, e ben può dirsi che solo per la speranza che possano essere molteplici le Corti locali si è messo innanzi quell'idea retriva, quel sistema già respinto, della terza istanza.

Ma ove prevalga il sistema della Cassazione, la pluralità delle Corti di Cassazione, mi si permetta il dirlo, sarebbe un non senso: l'interesse locale può suggerirlo; la ragione lo combatte; l'interesse generale dello Stato lo respinge; nessun esempio di questo peregrino trovato offre l'Europa civile.

Eppur si è detto che da questa pluralità nasce-

rebbe il progresso della giurisprudenza, che la molteplicità delle Corti e la varietà dei giudicati varrebbero al miglior rischiaramento delle questioni e al maggior progredimento della scienza del diritto. Vi è stato chi non ha disdegnato scrivere che fra questa varietà appunto ha progredito il dritto in Roma antica e nel medio evo. E si è dilettrato rammentare esser cosa degna di nota la lotta evidente di opinioni e di giudizi che incontriamo nel Digesto; la inconciliabile dottrina dei Proculiani e dei Sabiniani; le contraddizioni di Bulgaro e Martino, di Iacopo ed Azone, e non so quali altri seguaci di Irnerio ed Accursio.

Ma, Signori, scherziamo noi o parliamo da senno? Da quando in qua l'amministrazione della giustizia è divenuta accademia? Da quando in qua i magistrati sono divenuti professori di dritto? Da quando in qua i tribunali sono scuole, dove i magistrati *partenti da moventi opposti*, fanno, opera più lodevole quanto più i loro pronunciati *sono fra loro inconciliabili*?

Che dirò poi di quel facile argomento della non conseguita uniformità della giurisprudenza nè tampoco dall'unica Cassazione francese? Dirò che la uniformità non è l'immobilità, e ben può progredire la scienza del dritto e la giurisprudenza, ma progredire mantenendosi una ed uniforme per tutto lo Stato. Dirò che non perchè non si è potuta conseguire una costante uniformità di giurisprudenza, la mercè di una Corte di Cassazione, vi sia ragione per tenerne quattro, affinchè quella difformità crescesse, e si vedessero tutto giorno pronunziati contraddittorii che facciano ricordare le dolorose parole di Pascal: *giustizia burlescole*, che ha per limite un fiume o una montagna! verità al di quà; errore al di là dei Pirenei! E peggio per noi, giustizia diversa secondo le diverse regioni! verità al di quà del Tronto, del Po, dell'Arno, errore al di là!

Signori, io non voglio abusare più oltre della vostra sofferenza, aggiungerò una sola parola.

Il giorno 27 novembre 1871, il Re, nell'inaugurare a Roma la seconda Sessione dell'XI Legislatura del Parlamento nazionale, proferiva queste solenni parole che commossero tutti i cuori italiani:

- ◀ Signori Senatori, Signori Deputati,
- ▶ L'opera a cui consacrammo la nostra vita è compiuta. (*Applausi vivissimi e prolungati.*)
- ▶ Dopo lunghe prove di espiazione, l'Italia

è restituita a sè stessa ed a Roma. » (*Applausi.*)
Fra i grandi Corpi dello Stato che assistevano a quella solenne inaugurazione che apriva per l'Italia un'era novella, ne mancava uno e, secondo me, il più importante; mancava il magistrato supremo del Regno d'Italia, che rappresentasse la magistratura italiana.

Mancava, o Signori, perchè, cosa singolare!, noi che siamo stati così facili ad unificare le leggi, ci siamo arrestati innanzi alla unificazione della magistratura; noi che abbiamo così facilmente unificato tutto; la direzione suprema dell'amministrazione pubblica mercè il Consiglio di Stato; la direzione suprema di finanza mercè la Corte dei Conti, ci siamo arrestati dinanzi all'unificazione dell'amministrazione della giustizia; ci siamo arrestati innanzi alla difficoltà di costituire un magistrato unico che sia tutore e custode della legge unica per tutta la Nazione; ci siamo arrestati innanzi alla resistenza incontrata nel volere istituire il centro, il rappresentante ed il tutore di tutta la Magistratura italiana: non abbiamo che corti regionali; magistrature locali. Egli è mestieri che cessi questo stato di cose. L'unità del diritto è forte e potentissimo vincolo dell'unità nazionale; e l'uniformità, non dico l'immobilità, l'uniformità della giurisprudenza, che consiste nell'intendere ed applicare la legge ugualmente, uniformemente da un angolo all'altro d'Italia, è il modo col quale questa unità di legge si esplica e mantiene in mezzo alla nazione.

Si è detto da alcuni oratori che si sia proceduto troppo affrettatamente nell'unificare la legislazione. Io porto un'opinione affatto contraria. Noi abbiamo compiuta una grande rivoluzione, e non solamente di libertà, ma di unità, di nazionalità. Si è dovuto cacciare d'Italia lo straniero; si son dovuti riunir in uno sette Stati diversi, che avevano ordini, leggi, usi e tradizioni diverse. Ora il Macchiavelli, che fu citato l'altro giorno, insegna che gli Stati che si ricongiungono o riuniscono, non si rassodano e conservano che colla forza delle armi, o coll'unità del diritto. La forza delle armi, non era vincolo efficace o possibile per uno Stato che si componeva non già colla conquista, ma colla spontanea e libera riunione delle membra staccate della medesima nazione. L'idea dell'unità nazionale era al certo un validissimo cemento per questa grande opera. Ma occorreva ancora un altro legame per consolidar questa unione figlia del

sentimento: questo legame è l'unità del dritto. L'unità del diritto noi l'abbiamo conseguita mediante l'unificazione delle leggi. Ora rimane a costituire l'unità della magistratura che possa conservare quest'unità del diritto e della legislazione. Questo avrete voi fatto il giorno in cui costituirete una Corte di Cassazione unica per tutto il Regno d'Italia. E quando ciò farete, signori, non crediate già di far cosa nuova, rivoluzionaria, come ha detto qualcuno, quasi mutaste da capo a fondo le condizioni italiane.

No, Voi non farete che richiamare in vigore ciò che è già stabilito nella legge; farete cessare uno stato provvisorio di cose che ha durato oltre il dovere. Si è ricordato molto a proposito, in effetti, nel corso di questa discussione, che nella legge sull'ordinamento giudiziario del 1865, come in quella del 1859, non si parla che di una Corte di Cassazione per tutto il Regno. Non è che nelle disposizioni transitorie della stessa legge che son mantenute le quattro Corti di Cassazione ora esistenti. Ma sono mantenute perchè nel 1865 non avevamo ancora la Capitale definitiva del Regno, e per le capitali provvisorie si temette a ragione di spostare troppo gli interessi dei cittadini per portare la Magistratura Suprema in luoghi che ben si sapeva di dover lasciare un giorno o l'altro. Ma ora che Roma è congiunta all'Italia, ed abbiamo conseguito la nostra capitale naturale e definitiva, non vi ha più ragione di mantenere quello stato provvisorio di cose. Coronate dunque, o Signori, l'edificio dell'Unità Nazionale; stabilite l'unità del Magistrato Supremo che custodisca con norma uniforme l'unità del diritto e della legislazione italiana: sarà questa una novella affermazione del nostro diritto, sarà un vincolo novello dell'unità nazionale.

(*Vivissimi segni di approvazione.*)

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Io non abuserò dell'indulgenza del Senato; e mi limiterò ad una sola e brevissima osservazione.

Io sono quell'uno, non nominato dall'onorevole signor Ministro, il quale dopo un lungo discorso finì coll'accettare il progetto di legge in discussione. Ma tanto coi motivi del voto unito in Nota alla Relazione della Commissione, quanto con ciò che ebbi l'onore di dire nella tornata di lunedì, credo di avere senza reticenze e chiaramente e ripetutamente affermato che ero di-

sposto ad accettare il progetto di legge del Ministero a due condizioni, la prima delle quali è, che l'on. Ministro mantenga, nel suo progetto, l'articolo 21. L'importanza di questo articolo piuttosto che con le mie parole, la dimostrerò, se il Senato nel consenso, con quelle stesse che si leggono nella Relazione ministeriale, e che sono riprodotte alla pagina 29 della Relazione della Commissione.

La Relazione della Commissione dice: « Che » l'animo del signor Ministro » e qui cominciano le parole testuali dell'onorevole Guardasigilli « stette lungamente in sospenso prima di adottare il concetto testè notato »: il concetto cioè dell'articolo 21, col quale si ammette che la Cassazione possa, annullata la seconda sentenza, giudicare essa stessa del merito..... « Che posto quel concetto, la Corte di Cassazione potrebbe dirsi giudice della causa anzichè giudice dei giudizi, e si turberebbe la » intelligenza e la vera idea dell'ufficio della » Corte... Che ove alla Corte si aprisse una volta, » anche in casi rarissimi, la via all'esame del » fatto e del merito della causa, per quella » stessa via potrebbesi giungere al peggior dei » mali, qual è quello di rendere un Tribunale » giudice supremo incensurabile non solo del » diritto, ma anche del fatto.

» Se la mia renitenza (così conchiude l'onorevole Ministro) se la mia renitenza ad adottare questo concetto fosse divisa dal Parlamento, mi affrettarei a cassare le parole che ho aggiunto all'articolo 21, e a riportarlo alla sua pura e prima lezione. »

E la maggioranza della Commissione si esprime riguardo al medesimo articolo in questo modo: « che essa non saprebbe discendere » ad un concetto così nuovo e sì radicale. »

Dunque vede l'onorevole signor Ministro, vede il Senato che il mio lungo discorso era rivolto ad uno scopo, la cui importanza e gravità vennero confessate ad un tempo e dall'onorevole signor Ministro e dalla maggioranza della Commissione.

Se ora il signor Ministro, vinti gli scrupoli e le perplessità, acconsente a quest'articolo, io sarò molto lieto di trovarmi d'accordo con lui, e di potergli prestare il mio debolissimo appoggio nella discussione degli articoli.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Prego il Senato ad usar-

mi indulgenza se, prima che si chiuda la discussione generale, prendo nuovamente la parola: amo che si veda chiaro ciò che facciamo.

Nella tornata d'oggi tanto l'egregio Senatore Imbria: i nelle sue calde parole quanto il signor Ministro nel suo forbito discorso, hanno vagheggiato un Magistrato Supremo: e come una somma autorità, e come una necessità. Anzi l'egregio Guardasigilli mi ha anche onorato della indicazione che il parere mio, debolissimo, specialmente in questo recinto, era molto vicino al concetto del progetto di legge presentato da lui. Fin qui veramente io godo di trovarmi d'accordo coll'onorevole Imbriani e col meritisimo Guardasigilli.

Si, io ho riconosciuto la necessità di una cognizione e di una competenza suprema nella Corte di giustizia, che il Senato volle fosse istituita. Ma con questo concordato la questione non è completamente esaurita.

Io credo che mentre l'onorevole Senatore Perez si è studiato di addimostrare che non cadrebbe il mondo lasciando le Cassazioni nella loro pluralità, non abbia inteso di avversare il concetto della unificazione di ciò che veramente appartiene a quell'istituto supremo.

Ma il progetto in discussione non si limita a questo; e svolge sotto nome di Cassazione tutto il completo sistema, salvo qualche modificazione. Ma il Senato nella tornata del 23 marzo 1871 discusse largamente tutta la materia; e passò ad occuparsi dell'amministrazione della giustizia, o come nelle Terze Istanze, o in altra guisa più apposita.

Neppure l'onorevole De Foresta, il quale, involontariamente sì, ma pure ci ha fatto il torto di lasciarci in tanta bisogna, e l'onorevole Musio, che è qui comparso, e non ha poi potuto trattenersi per la discussione: neppure essi avversavano quell'a parte dell'istituto supremo a cui deve essere affidato ciò che attiene all'ordinamento pubblico, alle discipline giudiziarie ed all'interesse assoluto e netto della legge.

Dunque, se io mi trovo, e schiettamente lo dichiaro, d'accordo col progetto di legge in questa parte, credo che esso non fornisca tutto il tema della discussione, e che perciò convenga francamente intenderci.

Il Senato mi pareva che avesse deliberata una formola sulla quale appunto fosse possibile intenderci. Che cosa volle il Senato col suo ordine del giorno, dicendo Corte suprema di giustizia?

Il Senato volle di certo la unicità della istituzione come la vogliamo tutti noi; e dico tutti perchè io credo d'aver interpretato che anche l'onorevole Perez la vuole. Egli ha fatto osservazioni di maggiore o minore opportunità; tuttavolta non nega quello che è bisogno supremo; cioè, che in certe materie deva esservi unità.

Ma nella grande questione se si dovessero surrogare le Terze Istanze, sorse un sistema medio, e meglio, una via di conciliazione. Sì, via di conciliazione, me lo conceda il dottissimo uomo che è l'onorevole Senatore Mirabelli; perchè se conciliazione non potrebbe essere laddove si contrastasse la più volte ricordata parte della Suprema Magistratura che attiene all'ordine pubblico, viceversa conciliazione vi può essere, anzi esservi deve se vogliamo servire il paese, laddove si tratta di amministrare bene la giustizia.

Quindi volentieri io mi accordo coll'onorevole Guardasigilli, ed accetto anche l'articolo formulato da lui intorno agli attributi di quella che egli chiama Corte di Cassazione, e che io chiamo Sezione regolatrice della Corte suprema di giustizia. Ma appunto perchè dopo il voto del Senato dobbiamo occuparci di una Corte suprema di giustizia, bisogna che dividiamo gli uffici supremi della Corte da ciò che appartiene alla giustizia.

Dichiaro perciò che se non ho fatto alcun controprogetto, se non ho messo in campo una serie di articoli, perchè non fossero di barriera all'esame del progetto che l'onorevole Guardasigilli ha presentato al Senato, non mi sono però limitato ad embrioni, nè ho accennato a idee vaghe.

Parlai della Corte unica, suprema e di giustizia; e definii che la Corte suprema dovesse avere appunto una sezione regolatrice, residente nell'a capitale; ma dovesse avere poi altre sezioni di revisione destinate a completare la idea della Corte suprema di giustizia. Ma appunto perchè non concessi, non concedo e non concederò mai, e resterei scismatico e solo, se si volesse prescindere da ciò che riguarda la retta amministrazione della giustizia dirimpetto agl'interessati; per questo io dissi che la Corte suprema di giustizia poteva essere unica in sé, e divisa in sezioni: e perciò, invece che le sezioni risiedessero in sei o sette sale sotto un medesimo tetto, dissi che pote-

vano essere più utilmente ravvicinate ai giudicabili.

Il ravvicinamento della giustizia ai giudicabili è uno dei canoni primarii. Ed il mio sistema è quello che meno sposta; quello che sconvolge meno la magistratura; quello che si mostra più acconcio alla bene intesa economia, e quello da ultimo che risparmia lo strazio dei contribuenti, i quali dopo aver dovuto pagare per un concentramento, dovrebbero maggiormente angustiarsi per causa dei pello-grinaggi. Che si peregrini per il Governo io lo consento; il Governo è individuo, salvo ben inteso il non essere di soverchio accentratore; ma la giustizia è autonoma perchè indipendente, perchè non ha che fare col Governo. E la giustizia appartiene come le proprietà ai privati, appartiene alle località; inquantochè i cittadini che hanno diritti sulle cose hanno anche ragione di difenderle con facilità, hanno anche un titolo assoluto all'amministrazione della buona giustizia.

Quindi è bene intenderci lealmente; ciò a cui io non consento e non posso consentire, è il concentramento ed il volere esagerare l'unificazione nella giustizia. Basti infatti la unificazione del diritto; perchè sono d'accordo anch'io, che nel diritto vi sarebbe disuguaglianza se non vi fosse unità. Ma il concentramento dell'amministrazione della giustizia, non lo posso reputare conveniente; ed è per questo, che dissi: Voi, rappresentanti d'Italia, fate una legge che contenti il paese, e che renda felici le popolazioni.

Qui, o signori Senatori, non ho altro a dire avendo chiarito abbastanza il mio concetto. Ho per altro il dovere, onde la schiettezza si concreti in qualche forma, di pregare il Senato che si riconduca la questione al punto in cui era, quando noi fummo chiamati a discutere il presente schema in quest'Aula.

Il punto consisteva nel deliberato del 23 marzo 1871, che cioè vi fosse un Istituto, una Suprema Corte di giustizia unica nel Regno.

Io intanto non mi oppongo a che si passi ad esaminare lo schema del signor ministro. Non fo un preventivo controprogetto. Peraltro mi riservo a che, come dissi, la legge sia migliorata: e ciò a condizione che noi fin d'ora ci prometiamo di star fermi nelle intenzioni del Senato, che cioè questo progetto di legge, il quale è tutto pieno del concetto della Cassazione, anzi parte dall'idea di riformar la Cassazione qual era, possa

e debba ravvicinarsi a ciò che il Senato vol'e, intendo dire alla Corte Suprema di Giustizia.

La distinzione che cerco, non è nominale.

E inutile che mi si risponda: volete questionare, se l'istituto proposto dobbiamo chiamarlo Corte suprema di giustizia e non Cassazione? Io non mi occupo delle povere dispute di parola. È finito il tempo che si vada a studiare le *rubriche*: io studio l'interesse degli Italiani. Ma l'interesse degli italiani è, che se vi deve essere un istituto supremo, vi sia anche la buona amministrazione della giustizia.

Detto questo, la più modesta di tutte le formole, per intenderci chiaramente su quest'indirizzo, è quella che ho l'onore di presentarvi in forma di ordine del giorno:

« Il Senato, tenendo ferma la deliberazione del 23 marzo 1871 che sia istituita nel Regno una Corte suprema di giustizia, passa all'esame del progetto posto in discussione. »

Varie voci: Unica, unica!

Senatore PANATTONI. L'ordine del giorno è firmato da parecchi miei onorevoli Colleghi; ma, spero consentiranno che io aggiunga la parola *unica* per contentar tutti. Del resto, avendo io detto: *una Corte suprema*, mi pareva si dovesse sottintendere Corte unica; ma siccome non voglio che si rinnovino qui quistioni analoghe a quelle del Concilio di Nicea, io vi pongo anche la parola *unica* e rileggo:

« Il Senato tenendo ferma la deliberazione del 23 marzo 1871 che sia istituita una Corte suprema di giustizia unica nel Regno, passa all'esame del progetto posto in discussione. »

Le conseguenze io non le svolgo adesso, ho già detto di riservarle per quando si discuteranno gli articoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Panattoni è firmato dagli onorevoli Senatori Piacentini — Monaco La Valletta — Pasqui — Lauzi — Ferraris — Moscuza — De Luca — Nitti — Pisani — e Meuron.

Senatore BORGATTI. Io m'era prefisso, e già l'avevo annunciato alla Commissione, di presentare, in forma d'emendamento all'articolo primo, cotesto medesimo ordine del giorno, per una conseguenza logica delle ragioni per le quali mi sono indotto ad accettare in massima il progetto di legge.

Laonde, mano mano che si procederà nella discussione degli articoli, presenterò quegli e

emendamenti che discendono necessariamente dal concetto dell'art. 21.

Non potendo accettare la istituzione della Suprema Magistratura nella forma della Cassazione; ed accettandola invece nella forma stabilita coll'ordine del giorno del 23 marzo 1871, io mi trovo pienamente d'accordo cogli onorevoli proponenti; nè posso credere che il Senato abbia voluto solo per una questione di parole variare la formula stabilita già nelle nostre Leggi; sostituendo cioè alla formula « *Corte di Cassazione* » quella di Corte Suprema di giustizia.

E mi confermo tanto più in questo mio giudizio quando penso che quella formula fu accettata dal compianto Senatore De Foresta, che prima aveva difeso il sistema delle Terze Istanze, e dall'onorevole Senatore Musio, che mi dispiace di non vedere fra noi in questa circostanza.

Questi due illustri avversarii della Cassazione non si sarebbero indotti ad accettare l'ordine del giorno Menabrea, se, nella forma ond'esso venne espresso, non fosse stato compreso il concetto della esclusione della Cassazione.

Io mi permetto pertanto di pregare il mio

egregio amico, l'onorevole Senatore Panattoni, a ritirare il suo ordine del giorno per ripresentarlo in via di emendamento all'articolo primo. Ben inteso che, chiudendosi ora la discussione generale e passando alla discussione degli articoli, deve rimanere impregiudicata qualsiasi questione.

Sarò lieto se l'onorevole Senatore Panattoni, e gli altri egregi nostri Colleghi che hanno sottoscritto l'ordine del giorno, vorranno condiscendere alla mia preghiera.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Quante volte abbiasi per inteso che tanto vale che questo emendamento sia messo ai voti oggi, quanto presentarlo quando verrà in discussione il 1° articolo, io certo non ho ragioni da insistere.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola al Relatore, secondo la consuetudine del Senato.

La parola è al Relatore.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Dunque, stante l'ora tarda, la continuazione è rimandata a domani alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 6).

XLIV.

TORNATA DELL'11 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Congedi — Omaggi — Relazione sui titoli del Senatore Cutinelli — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione del Regno — Riassunto del Senatore Tecchio, Relatore — Presentazione di tre progetti di legge — Urgenza chiesta ed accordata — Rettificazione del Senatore Perez accettata dal Relatore — Proposta d'inversione dell'ordine del giorno del Senatore Beretta, approvata — Approvazione per articoli dei due progetti di legge: 1. Per l'autorizzazione di una spesa pel concorso dell'Italia all'Esposizione Universale di Vienna nel 1873; 2. Rinnovamento della facoltà al Governo di accordare un sussidio di L. 400,000 per la ferrovia da Monza a Calolzio — Ripresa della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione del Regno — Dichiarazioni del Senatore Chiesi all'art. 1° — Domanda del Senatore Corsi di divisione dell'articolo — Considerazioni e proposta d'emendamento al primo paragrafo, dei Senatori Panattoni e Borgatti, oppugnata dal Ministro — Parole del Senatore Borgatti per un fatto personale — Osservazioni del Senatore Bonacci — Proposta del Senatore Castelli E., approvata — Squittinio segreto sui due progetti di legge dianzi discussi.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri della Marina e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

I Senatori Sella, Paternò, Mazara domandano al Senato un congedo di un mese, che viene loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Giuseppe Antognone, di una sua *Monografia sulla tassa pontificia dei 350 mila scudi*;

L'Associazione Veneta di utilità pubblica, di tre copie de'suoi *Atti e della Relazione sui Concorsi da stabilirsi a favore dei giovani veneti da spedirsi alle Indie*.

Relazione sui titoli del Senatore CUTINELLI.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Senatore Pepoli, per riferire sui titoli del nuovo Senatore Giovacchino Cutinelli.

Senatore PEPOLI C., *Relatore*. Signori Senatori,

La Commissione speciale da voi testè eletta, ed incaricata di esaminare i titoli per la validità della nomina dei nuovi Senatori, dava opera immediatamente a sdebitarsi delle avute incombenze.

Sul primo caso che la Commissione oggi vi sottopone a decidere, volle darmi l'onore di riferire.

Con Decreto Reale in data del 15 novembre 1871, si nominò a Senatore del Regno il signor Cutinelli Gioacchino, marchese di Campo Maggiore.

Il mentovato Decreto si fondava sull'art. 33, categoria 21 dello Statuto del Regno.

La Commissione adunque pigliò in esame i documenti che all'uopo le furono presentati, e cioè:

1° Vide il certificato dell'Ufficio di Stato Civile della città di Napoli, il quale palesa che il signor Cutinelli Gioacchino è nato il giorno

17 marzo 1829, talchè nulla vi è di contrario alla legge in quanto all'età.

2° Osservò attentamente, e conobbe regolari tutte le prove dei pagamenti delle tasse da lui pagate nel triennio 1869, 1870 e 1871. talchè si mostra ad esuberanza che nella nomina della quale parliamo, furono bene appropriati i titoli citati dall'art. 33, categoria 21.

Laonde la Commissione ad unanimità propone al Senato che voglia col suo voto convalidare la nomina del signor Cutinelli Gioacchino, marchese di Campo Maggiore, a Senatore del Regno.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione per dichiarare Senatore il signor Giovacchino Cutinelli, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Dichiaro convalidata la nomina del Senatore Cutinelli e ammesso a prestare giuramento.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione del Regno.

La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Signori Senatori.

I discorsi delle tre prime tornate non accennavano a battaglia campale. Ieri d'improvviso la battaglia fu indetta; non senza che altri accettasse la sfida, e, se non m'inganna l'avviso, questa legge riportasse il trionfo.

Chiamato dal debito del mio ufficio a concludere la discussione generale, riferirò quei soli asserti, que' soli propositi che non consentono alla sostanza del disegno di legge, e per avventura non sieno stati oppugnati direttamente dagli oratori che la legge patrocinarono.

L'onorevole Borgatti, per antiche propensioni o convincimenti, preferirebbe al sistema della Cassazione il sistema della Terza Istanza: ma, piegandosi, come buon cittadino, alle urgenti necessità dell'amministrazione della giustizia in Italia, non muove contrasto alla approvazione delle parti principalissime ed essenziali dello schema ministeriale.

L'onorevole Panattoni, comechè non ammetta il nome della Corte di Cassazione, ne ammette il sistema, sotto nome o colore di *Sezione Centrale Regolatrice*, com'ei diceva

nella tornata del 7, o di *Corte Suprema di Giustizia*, com'ebbe a dire nella tornata di ieri.

L'onorevole Ferraris ammette e il nome e il sistema della Corte di Cassazione; sol che si circoscriva esattamente il mandato della medesima, così da interdirla *efficacemente* ogni ingresso negli esami del fatto, e restringerla da doverlo a vendicare le *lesioni* della legge.

Gli onorevoli Poggi e Mirabelli della Corte di Cassazione sono fautori accesi e strenui difensori. Ai loro discorsi mi recherei ad onore di sottoscrivermi; salvochè non so condescendere alla supposizione dell'on. Poggi che, ove al sistema della Cassazione si surrogasse il sistema rivale, i Tribuna'i di Terza Istanza, o di Revisione, basterebbe che nel Regno fossero sei, quando invece io credo, e ho buono in mano per dimostrare, che non basterebbero neanche *dodici*.

Quanto agli onorevoli Panattoni e Ferraris; io non dimentico che, allato al sistema della Cassazione, ei bramerebbero qualche nuovo o maggiore rimedio o compenso ai giudizi erronei nel merito: rimedio o compenso, che l'on. Panattoni si attenderebbe da certe sezioni ch'ei chiama *riparatrici*; e l'on. Ferraris dalla facoltà che si faccia ai Giudici del merito di correggere da per sé medesimi le proprie loro sentenze. Non dimentico codesti desiderii de' due onorevoli Senatori: ma sarebbe fuor di luogo lo esprimere di presente il parere della Commissione; perchè da un lato, i desiderii non sono ancora concretati a forma di emendamenti o di aggiunte; e perchè dall'altro, i due Senatori, non fuorchiodendo la Corte di Cassazione, e l'uno tollerando, l'altro laudando che ella stia in cima alla gerarchia giudiziale, natural cosa è che si riservino di esplicitare i proprii concetti nella discussione degli articoli della quale non è per anco venuta la occasione o il momento.

Quanto all'onorevole Borgatti, devo reputare che almeno per ora non sia necessario indicare il come o il perchè de' nostri dissentimenti, se alla perfine ei non rifiuta alla legge il suo voto.

Ciò solo mi preme avvertire che lo istituto della Cassazione non è offeso di quella macchia per la quale precipuamente l'onorevole Borgatti non lo amerebbe.

Secondo lui, lo istituto della Cassazione,

innanzichè giudiziario, è *politico*, e mesce in uno due ordini di idee che devono mantenersi sempre e con ogni cura sceverate e distinte.

Non nego che i creatori della Corte di Cassazione francese siano stati mossi principalmente da ragioni politiche: dalla ragione di togliere al Potere esecutivo (allora per la prima volta diviso dal Potere legislativo), togliere, diceva, al Potere esecutivo la facoltà di cancellare sentenze proferite in ultimo grado di istanza; la quale facoltà, per la ordinanza del 1579 e le successive, esercitavasi *nel Consiglio del Re*: e dall'altra ragione potissima di stringere tutti gli Stati o gli scompartimenti del Regno in un fascio *unitario*, e repulsare gli istinti *federalivi*, mediante un Tribunale Supremo che facesse sentire ogni dove la voce e lo impero del diritto generale, e obbligasse a chinarsi dinanzi al diritto generale tutte le tradizioni dei vecchi Stati, tutte le consuetudini de' vecchi Parlamenti.

Ma, checchè vogliasi dire dei rispetti politici; fatto è che colla Corte di Cassazione, istituita quando la Francia non aveva e non era possibile che di corto avesse i suoi codici, si mirò a questo precisamente, ad innalzare sulle rovine delle tante e si varie giurisprudenze *regionali* una giurisprudenza *nazionale*, la quale servisse di luce e guida ai compilatori dei codici, e a coloro che mano mano i codici avrebbero dovuto applicare.

Or codesta mira, assai più direttamente che nell'ordine politico, si svolge e si estrinseca nella sfera la più alta dell'ordine giudiziario; e lungi da secondare o da comportare una qualche mescolanza o confusione del potere esecutivo nelle cose della giustizia, riesce propriamente ad imprimere nel supremo grado dell'ordine giudiziario quella autorità, quella maestà, per la quale, bastando a se stesso e al suo compito, ei può e deve fermamente obviare alla intromissione, allo ingerimento di qua sivoglia potere che non sia il potere di essa sola la legge.

Niuno ignora che la parola « *politica* » è abusata spesso e frantesa. Essa ha per padre ed autore Aristotile, che la fece sinonima della parola « *sociale* »: e, in questo senso, ammetto anch'io che la Corte di Cassazione sia uno istituto *politico*; perchè niente è più essenziale, niente è più necessario alla *società* che la legge

e i magistrati che la custodiscono e la tutelano. Ma se altri assume la parola « *politica* » per significar l'arte di governo; quell'arte che, piuttosto di ispirarsi alla somma e prima e costante giustizia, si ispira alle mutabili *opportunità* del momento, e poggia ora ad orza, ora ad ostro, secondochè conferisce ai computi *del prudente arbitrio*; e invoca o accorda a vicenda compiacimenti e sorrisi; io respingo, la Commissione respinge con tutta la forza degli animi suoi, dalla Corte di Cassazione, non dico il sospetto, ma sin anco la ipotesi che a lei punto o poco si acconci il nome o l'ombra di istituto politico. — Nessuno dei patrii istituti, nessuno (in questo senso) è meno politico della Corte di Cassazione; perchè nessuno ha, come ha dessa e dal genio suo proprio, e dagli attributi onde è fornita, il debito a un tempo stesso e il potere di resistere a tutti i conati e di mandar vani tutti i congegni che *l'arte di governo* le volesse suggerire od imporre.

Un solo e recentissimo esempio, o signori. È famoso l'articolo quinto del regio Decreto 25 giugno 1871, proposto e controsegnato dal Ministro delle Finanze, che obbligava i mugnai a consegnare le chiavi delle loro abitazioni ag' Agenti fiscali, affinchè questi potessero accedere a quelle liberamente. Se la Corte di Cassazione fosse un potere politico, anzichè prettamente giuridico o giudiziario; se la Corte di Cassazione, piuttosto che per adagiarsi alla *politica* istituita, non fosse per *conservare* intatti i diritti dei cittadini, e quelli massimamente che sono scritti nel patto fondamentale; se la Corte di Cassazione non avesse il mandato di mantenere gli altri poteri, e specialmente l'esecutivo, nei loro limiti naturali; credete voi che la Corte di Cassazione di Firenze avrebbe dichiarato incostituzionale, illegittimo il detto articolo quinto?

Taluno risponderà: se così non avesse dichiarato la Corte di Cassazione, così bastava che dichiarasse il Parlamento. Ma, oltrecchè i richiami e le petizioni al Parlamento in materia giuridica o giudiziaria perturbano il corso ordinario dei lavori parlamentari, che tanti sono e si gravi; oltrecchè, a revocare l'articolo quinto del Decreto 25 giugno 1871 non sarebbe bastato un *ordine del giorno*, e molto meno l'*ordine del giorno* di una sola delle due Camere: egli è da badare che il Parlamento, appunto perchè in lui prevale e deve prevalere la ragione

politica alla ragione giuridica, trovasi spesse volte nella necessità di declinare da certe questioni, di lasciarle in sospeso, e forse eziandio di apparentemente pregiudicarle coi propri voti, pur di evitare, sin quanto è fattibile, quelle crisi che niuno può prevedere se saranno per essere soltanto ministeriali o se anco parlamentari. In somma, le vere questioni giuridiche non possono avere una vera soluzione, scevra e pura di ogni considerazione che non sia tutto giuridica, salvochè dalla Corte Suprema, cui dato è in mano il deposito della legge, il diritto di ciascuno e di tutti. —

Non vorrei spendere parola sul tema delle tre istanze, perchè non credo che mai una idea sia stata o possa essere sì virilmente e saldamente combattuta, quanto il fu quella della Terza Istanza nella presente occasione. Cominciava l'onorevole Panattoni col dire che le terze istanze sono troppo disgregate, non hanno controllo, non hanno sistema. Proseguiva l'onor. Poggi, dicendo che le terze istanze ci ricondurrebbero il *regionalismo* nell'amministrazione della giustizia. Terminava l'onor. Mirabelli, affermando sapientemente che le terze istanze non sono possibili se non sotto i governi assoluti. E taccio dell'onorevole Ministro Guardasigilli, che dianzi nella sua Relazione, e ieri nello splendido suo discorso, ha fatto fede pienissima che le Terze Istanze sono incompatibili, inconciliabili coi nostri ordini processuali.

Ma certe parole di ieri dell'onorevole Panattoni mi fan presagire che egli intenda rigenerare le Terze Istanze, dando loro la veste di *Sezioni riparatrici*, e tuttavia sottoponendole a non so qual sindacato. Ond'io non mi accingo a contendere qui, per digresso, di codesta intenzione; la quale, se facesse mestieri, sarà dibattuta nella discussione particolare; ma mi sento in dovere di chiarire l'asserto mio, posto contro all'onorevole Poggi, che cioè, a cui piacesse i Tribunali di terza istanza in Italia, ne occorrerebbero non *sei* solamente, come suppone l'onorevole Poggi, ma *dodici* per lo meno.

Parlo colle prove alla mano. Nella Venezia, dopo la sua redenzione, abbiamo avuto per ben cinque anni, dal'ottobre 1866 al settembre 1871, un Tribunale di terza istanza *more austriaco*, che estendeva la sua giurisdizione sopra circa due milioni quattrocento mila abitanti, secondo la statistica del 1862.

Quel tribunale, che teneva sedute assidue, lunghissime, segrete, non intercalate da concioni di Avvocati o di Parti, ha potuto per verità esaurire le cause che nel quinquennio gli vennero presentate; ha potuto esaurirle, senza lasciare arretrati. Poniamo invece che le udienze fossero state pubbliche, conforme vuole lo Statuto e ripetono i Codici di procedura del Regno: poniamo che il Tribunale di terza istanza, anzichè secretamente e da *se more austriaco*, avesse dovuto, prima di giudicare, udir le arringhe degli avvocati e *in fatto e in diritto*, e le conclusioni del Pubblico Ministero; non è egli evidentissimo che delle cause non avrebbe potuto smaltire che la metà appena appena? — Dunque nella sola Venezia, per soli 2,400 mila abitanti, le funzioni della Terza Istanza dovrebbero essere affidate non ad una ma a due Tribunali o Corti che dir si vogliono. Fate adesso il riscontro dei 25 o 26 milioni che vivono sotto il sole d'Italia; e ditemi se non sarebbero pochi anche i *dodici* Tribunali di Terza Istanza che nella mia moderazione ho asserito che sarebbero indispensabili, con quale vantaggio dei contribuenti, con quale vantaggio della giurisprudenza, altri sel vegga.

Replicheranno: il Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di giustizia di Vienna, quand'ebbe sede in Verona, estendeva la sua giurisdizione sopra cinque milioni circa di abitanti: eppure era un solo. — Nego che fosse un solo. Quel Senato, a beneplacito del suo presidente, si divideva in più Aule, ciascuna indipendente dall'altra ed autonoma ne' suoi pronunciati; e, ch'è il medesimo, quel Senato si divideva in più Tribunali; sì, e per tal modo che talora è accaduto che l'una delle due Aule decidesse il diverso, il contrario da ciò che a un tempo stesso decidevasi nell'altra. — Anche qui basti un esempio. Si agitavano nel Supremo Senato di Verona due cause, in ciascuna delle quali trattavasi di vedere se a giudicare di un certo credito dell'erario fosse competente l'autorità giudiziaria, o piuttosto l'autorità politico-amministrativa. Le cause, comechè due nello esteriore, erano invero una sola ed identica: perchè tutte e due riflettevano lo stesso titolo creditorio, la prima per una *rata*, la seconda per l'altra *rata*. Or bene, in un medesimo giorno uscirono dal Senato Lombardo-Veneto le due sentenze: coll'una la causa fu detta di competenza giudiziaria, coll'altra fu

detta di competenza politico-amministrativa: meravigliarono gli avvocati, meravigliò il fisco: si seppe poi che le due cause erano state decise in due Aule diverse. —

Del rimanente, non voglio ripetere che anche il Senato Lombardo-Veneto decideva senza ascolto di parti o di patrocinanti; bensì devo notare che alla competenza dell'autorità giudiziaria erano allora sottratte e tutte le cause tributarie, e tutte quelle che diconsi del contenzioso amministrativo. Dopo di che, voi potete fare stima, o Signori, se un solo Senato, o Tribunale di Terza Istanza, varrebbe oggidi a sopperire il suo compito per cinque milioni di cittadini Lombardo-Veneti; oggidi che è aperta e libera la discussione; oggidi che all'autorità giudiziaria anche le cause per i tributi, anche le cause del contenzioso amministrativo sono state provvidissimamente rivendicate.

Ma, come ho accennato, sul principio della tornata di ieri scoppiò la battaglia contro il disegno di legge, contro il sistema della Cassazione, e più ancora direttamente contro la unicità della Corte.

L'onorevole Perez ci disse in primo luogo, che non possiamo, non dobbiamo procedere alla unificazione delle quattro Corti locali, perchè la pubblica opinione nol chiede, nol reputa nè utile, nè necessario: se lo chiedono i magistrati, gli uomini della scienza pura e astratta, non lo chiedono gli avvocati, gli uomini della pratica.

Ci disse in secondo luogo, che la Corte di Cassazione ha fatto mala prova anche in Francia. E a questo proposito, citando un frammento dei saggi di morale e di critica di Ernesto Rénan, ha considerato la Corte di Cassazione come una parte di quel sistema accentratore che trasse la Francia poco men che all'eccidio.

Ci disse, in terzo luogo, che la Corte di Cassazione non giova alla uniformità della giurisprudenza; che anzi la uniformità della giurisprudenza non fu se non una illusione dei francesi.

Ci disse in quarto luogo, che per quelle stesse ragioni per le quali si ammette sotto forma di Cassazione il terzo grado di giurisdizione nelle questioni *del diritto*, per quelle stesse ragioni lo si dovrebbe ammettere eziandio nelle questioni *del fatto*.

Ci disse finalmente che col sistema dell'unica

Corte di Cassazione si allontana semprepiù la giustizia dai litiganti, e si accrescono soverchiamente i fastidii loro e i dispendi.

All'onorevole Perez hanno valorosamente risposto e l'onorevole Imbriani e l'onorevole Ministro Guardasigilli.

Pochissimo aggiungerò.

Quanto alla prima obbiezione: non v'ha, che io sappia, o che io immagini, bisogna alcuna nella quale la pubblica opinione siasi manifestata tanto ricisamente e tanto unanimemente quanto in codesta, della utilità, della necessità, della urgenza di unificare le Corti di Cassazione.

Negli esordii del 1861 il Ministro Cassinis interrogava sulla materia una Commissione di elettissimi magistrati e pratici giureconsulti: e la Commissione, ch'ebbe a Relatore l'onorevole Astengo, rispondeva a favore della *Corte di Cassazione, unica, centrale*.

Nell'anno stesso il Ministro Miglietti, spiegando i suoi concetti sulla Suprema Magistratura, propugnava fervidamente il partito della Corte di Cassazione, *unica* in tutto il Regno.

L'ordinamento del 13 novembre 1859, aveva già inchiusa e posta in sodo l'idea dell'*unicità* della Corte di Cassazione.

La legge del 2 aprile 1865, concedendo al governo la facoltà di estendere l'ordinamento del 13 novembre 1859 alle Provincie Toscane (le sole allora che non lo avessero) cresimava e ribadiva il sistema dell'*unica* Cassazione.

Alla legge del 2 aprile 1865 s'è conformato puntualmente il nuovo Ordinamento Giudiziario 6 dicembre 1865, che cogli articoli 127, 128 definisce la Corte di Cassazione siccome una e sola.

Poco appresso la Commissione dei venticinque, nominata dai Ministri Vacca e De-Falco, ha respinto (secondochè leggesi nella Relazione dell'onorevole E. Castelli) ha respinto la idea di una Corte di Cassazione *con sezioni staccate*, e si è pronunciata pel sistema assoluto di una Corte di Cassazione *unica*.

La Commissione dei Quindici della Camera dei Deputati, esaminando il vasto disegno dei provvedimenti finanziari per l'anno 1866, così scriveva nell'articolo III, circa l'amministrazione della giustizia: « La pubblica opinione ha ormai pronunciata la sua sentenza sulla necessità di avere una sola Corte di Cassazione, nell'interesse dell'uniformità della giurispru-

denza, e de' altezza dei pronunciati del Collegio supremo, e della pubblica finanza. »

E la relazione 24 aprile 1866, compilata per la stessa Commissione dall'onorevole Correnti, aggiungeva: « Generale il lamento per la pluralità delle Corti di Cassazione....., a questo sconcio vuolsi *immediatamente* porre rimedio: il che non sarà disagiata se si stabilirà una sola Corte di Cassazione, come richiede l'indole stessa di questa istituzione, essenzialmente conservatrice. »

Non ho sotto gli occhi le pagine delle discussioni occorse nel Senato intorno a questo proposito: ma so di certo che il Senato non ha mai posto in forse la necessità dell'unificazione delle Corti di Cassazione: e se nel 23 marzo 1871 gli piacque lasciare impregiudicata ogni questione che tocchi alla suprema Magistratura giudiziaria, ciò per altro volle formalmente stabilito, che la suprema Magistratura avesse ad essere *unica* in tutta l'Italia.

Or dunque vede l'onorevole Perez, che della pubblica opinione in questo soggetto furono e sono testimoni autorevoli, e irrefragabili, propriamente coloro a' quali, giusta lo Statuto, appartiene il diritto e il dovere di interpretarla, di certificarla, di soddisfarla; e voglio dire i rappresentanti della Nazione nell'una e nell'altra Camera del Parlamento.

Quanto alla seconda obbiezione: affè di Dio che, se Ernesto Rénan avesse mai apposto alla Corte di Cassazione di Parigi taluna delle colpe onde la Francia fu poc' anzi condotta pressochè allo sterminio, mi verrebbe subito alla memoria quel luogo di Cicerone, ov'è scritto: « *nescio quomodo, nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur a quodam philosophorum* » (*De Orat.*): al che il Cuiaccio, quel celeberrimo dottore che tutti sanno, soggiungeva del proprio: « *item merito de doctoribus dici potest* » (*Ad. l. 5 §. De ann. leg.*).

Signori, sarei infinito, abuserei troppo a lungo della indulgenza vostra se volessi riferire, anche in epilogo, le attestazioni via via pubblicate dagli statisti, e dai giureconsulti d'ogni paese, degli eminenti servigi che la Corte di Cassazione ha renduti alla Francia nell'amministrazione della giustizia.

Non parlo del Bentham, del Savigni, del Romagnosi, del Nicolini, del Mittermaier.

Ma non posso non ricordare che il Merlin e il Tronchet, sin da quando l'Assemblea Nazio-

nale stava per istituire il Tribunale di Cassazione, ed era d'uopo toglier di mezzo il partito di Robespierre che di quel tribunale voleva fare un istrumento politico, hanno illustrato i pregi ed i profitti del sistema puro della Corte o del tribunale di Cassazione si chiaramente e si nobilmente da cattivargli, non che la fiducia, l'affetto di chiunque nella retta osservanza della legge ravvisava la più grande necessità della patria.

Non posso non ricordare che Bonaparte alla Corte di Cassazione il 27 termidoro, anno X, diceva: « Nella stessa guisa che il primo sostegno dello Stato è la fedele esecuzione delle leggi, nella stessa guisa la Corte di Cassazione è una delle più felici istituzioni che assicurano la stabilità dello Stato. »

Non posso non ricordare che il signor di Flaugergues, uno de' membri più insigni della Camera de' Deputati, nella tornata del 17 dicembre 1814 diceva: « dalla democrazia la più dissoluta sino al dispotismo il più concentrato, noi abbiamo corso e compiuto ogni stadio possibile: ma (cosa notevolissima) in tutte codeste trasformazioni, in tutte codeste catastrofi fu rispettata sempre la Corte di Cassazione: non si sono giammai sollevati lamenti contro di lei. Immutabile nella sua base, questa nuova creazione, intorno alla quale s'è cangiato tutto, ha veduto *undici governi* che si son rovesciati l'un l'altro. La Corte di Cassazione è stata giudicata senza ascolto e senza difesa. Essa non ha trionfato che per la virtù delle opere sue. »

Non posso non ricordare il panegirico che della Corte di Cassazione nell'anno 1829 ha tessuto il Meyer nel suo trattato dello Spirito, dell'Origine e del Progresso delle istituzioni giudiziarie; del quale trattato mi duole non potervi leggere tutt'esso il capo 6 del libro 6, intitolato: « Della Corte di Cassazione. »

Non posso non ricordare ciò che ne scriveva il Bonnier nell'anno 1843, e che fu già registrato nella mia Relazione.

Non posso non ricordare che in tempi a noi più vicini il Dalloz, dopo aver riferite le parole del Flaugergues, testè recitate, ha conchiuso così: « Vere, e riconosciute come tali nel 1814 da tutti gli uomini seri, queste espressioni hanno la stessa verità, la stessa esattezza oggigiorno. »

Ed or che dovremo dir noi, che sappiamo come alla Corte di Cassazione non sia venuta

meno giammai la riverenza della Nazione, non dico nel tempo degli *undici governi* che la Francia avea veduto quando parlava il Flaugergues nel 1814, ma nè al tempo della ristorazione, nè a quello degli Orleansesi, nè a quello della seconda repubblica, nè a quello del secondo impero, nè a quello della terza repubblica? noi, che sappiamo come non abbia osato contro la Corte di Cassazione aprir bocca nè anco il Governo della *Comune*, nè accendere le ferali sue faci il petrolio? (*Bene, bravissimo!*)

La terza obbiezione si è questa: che l'uniformità della giurisprudenza fu una illusione dei francesi; e che la Corte di Cassazione francese cambia continuamente e si disdice nelle sue decisioni; attalchè chiunque attinge agli anali di lei, rinviene a vicenda per l'una, e per l'altra delle tesi contrarie, resonsi egualmente propizi.

Che nei primi tempi successivi alla grande rivoluzione, quando non v'erano codici, o quando i codici sursero nuovissimi, e poco meno che sconosciuti, intravvenute sieno non poche variazioni, non poche difformità nelle sentenze della Corte di Cassazione francese, non io lo voglio contendere. Ma dopo che i codici furono pubblicati, attuati, esperiti, diminuirono assai ne la Corte le oscitanze, le discrepanze; e certo è che nei propri avvisi la Corte si mantenne ferma e costante, semprechè non abbiano chiesto altrimenti il progressivo sviluppo della scienza, e le ragioni del diritto più maturamente e più ponderatamente discusse.

Ma, sia pure imperfetta la vagheggiata uniformità nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: dovremo per questo abdicarne a tutto i suffragi? o a qual'altro soccorso ricorreremo per trovar modo da scemare i dubbi nella interpretazione delle leggi, e insieme coi dubbi scemare lo incitamento o il pretesto a le liti e quindi i dolori e gli spendii dei litiganti? Io non dirò con Bacone, che « *variant iudicia propter aemulationem curiarum*: » ma ben dirò che varia è la giurisprudenza delle Corti secondo le varie scuole a le quali educati furono i Magistrati che le compongono. La scuola *storica* vuole trovar tutto nella tradizione nelle consuetudini: la scuola *razionale* vuole trovar tutto nella pura ed assoluta ragione. Qual sarà il rimedio, il compenso, lo spediente da diminuire, sin dove è possibile nei nostri giudizi le tante e si gravi e si frequenti discordanze,

in seguito delle quali un dottissimo magistrato ha potuto scrivere che « in verità, le condizioni del cittadino, sebbene retto dalla medesima legge, non sono eguali nelle diverse provincie d'Italia? » Il compenso, il rimedio, lo spediente è codesto; raccogliere i magistrati, da qualunque regione provengano, a qualunque scuola appartengano in un solo Collegio che animato da un solo spirito, guidato da un solo intento, vorrà e saprà innalzare l'edifizio della giurisprudenza italiana.

La quarta obbiezione consiste nello affermare, che siccome per la via della Corte di Cassazione si apre in certo modo un terzo grado di giurisdizione nell'e questioni *del diritto*, così un terzo grado di giurisdizione si debba aprire eziandio nelle questioni *del fatto*: laonde chiamano vizioso il sistema della Corte, che versa unicamente sulle questioni dell'una specie, senza metter mano in quelle de l'altra.

Signori: lo dimostrò Cicerone, e fu rammentato nella nostra Relazione; la questione del fatto è tutta *congetturale*; il che significa che per iscioglierla, e por fine alla lite, è mestieri fermarsi colà dove sorge e si assolda quella presunzione in virtù della quale si dice che « *res iudicata pro veritate habetur* ». Voler andare più innanzi, sarebbe inutile, e forse pericoloso; dappoichè niuno è che non abbia sentito a ripetere le cento volte l'aforismo di Ulpiano, che non di rado il nuovissimo giudice riforma in peggio le sentenze degli anteriori.

Il Nicolini, tra gli altri, ha commentato largamente questo concetto; e ci ha ammoniti che, se ammettiamo il terzo giudizio, non v'è ragione nessuna per non concedere il quarto, il quinto, e così via via; e che alla fin delle fini verremo a trovarci innanzi d'un tribunale che sarà proprio arbitrario e disotico.

Ciò quanto *al fatto*: ma quanto *al diritto*, la bisogna corre altrimenti: nel diritto non è luogo a congetture: se v'hanno dubbi, essi devono cessare, la mercè della legge: la legge deve essere certa, e guai se nol fosse! è colpa nostra, è nostro difetto, se non veggiamo in lei la certezza: il *quid certum* in lei risiede: occorre trovarlo; e, per trovarlo, dev'essere libero l'adito a quel tribunale che è istituito appunto per manifestare la legge a cui non seppe o non volle sanamente conoscerla, a cui non seppe o non volle rettamente applicarla.

Da ultimo ci venne opposto che la unifìca-

zione della Corte di Cassazione allontana sempre più la giustizia dai litiganti con iscapito del tempo loro e della pecunia.

Io comprenderei l'obbiezione fin tanto che si trattasse della *istruzione* delle cause. Nello stadio della istruzione della causa, ragion vuole che la Parte, come meglio è possibile, sia vicina al suo avvocato, e l'avvocato lo sia al tribunale: ma quando la istruzione è ormai piena e compiuta; quando è interdetta ogni nuova aggiunzione di fatti, di prove, di documenti; quando non rimane che una questione, un problema di legge; quando a decifrare questo problema, a far palese da che parte stia la ragione giuridica, basta di spesso (e dovrebbe bastare assai più frequentemente) anche il solo ricorso, la denuncia, la esposizione de' mezzi del ricorrente; io non so più vedere come debba avverarsi un danno, uno scapito di grande rilievo, per ciò solamente che la Corte di Cassazione non è vicina a colui che le indirizza, le trasmette il ricorso.

Non vi paia strano, o Signori, se a questo punto io trascrivo alcune parole che leggonsi nel rapporto 31 luglio 1850 col quale lo Schmerling, Ministro di Giustizia, sottoponeva all'Imperatore il progetto di una sola Corte suprema di giustizia e di Cassazione (sic) per tutto l'Impero Austriaco. « Il grande pensiero » così scriveva il Ministro « il grande pensiero che vostra Maestà si è proposta, di ristabilire l'unità politica di tutte le Provincie e di tutte le schiatte della Monarchia per poterla trasfondere nella vita del popolo, dee ricevere una corrispondente espressione anche riguardo all'amministrazione della giustizia, colla istituzione di una sola Corte suprema di giustizia per tutte le Provincie dell'Impero: l'alto scopo della *unità giuridica* di tutte le parti dell'Impero non può essere raggiunto che qualora nel centro dello Stato vi sia anche un tribunale supremo di Giustizia per costituire e conservare una sola *giureprudenza* per tutte le Provincie... Le difficoltà che possono sorgere ad un'amministrazione più sollecita che sia possibile della giustizia dalla lontananza di diverse parti della monarchia da Vienna, devono, in forza dei progressi sempre crescenti nella estensione dei mezzi più celeri di comunicazione, considerarsi come insignificanti a paragone dei vantaggi di una *giureprudenza unitaria*... »

Forsechè queste parole non si attagliano medesimamente a' casi nostri?

Del resto, io ripenso meco medesimo che nel Regno abbiamo avuto, ed abbiamo, e sempre avremo la Sardegna. Quell'isola è divisa dal continente per lungo spazio di mare; ma quando abbiamo sentito mai che i suoi cittadini si lagnassero, come quasi di detrimento, dell'essere obbligati a mandare i loro ricorsi di cassazione alla lontanissima metropoli del Piemonte?

Ciò che della Sardegna, perchè non dovrebbe ripetersi di ogni paese, di ogni altra regione d'Italia? Qualche scomodo, e qualche dispendio sosterranno di certo i lontani da Roma più che non i vicini: ma al bene pubblico, alla pubblica necessità forza è che si pieghino le passioni e gl'interessi di ogni loco e di ogni classe di cittadini.

Nella presente discussione, taluno avvertì che la Prussia ha impartito alla Corte di Cassazione il mandato di decidere anche le questioni del merito. Credo, per verità, che tale mandato sia ristretto a capi rarissimi. Ma checchè ne sia, la Prussia, o Signori, e tuttessa la Germanica Confederazione del Nord ci offre la prova che codesto partito covava il disordine e doveva essere cancellato.

La Confederazione Germanica del Nord, per lo studio di uomini sapientissimi ha dettato a' nostri di un progetto stupendo di Codice di procedura, e soprattutto nella materia civile.

Che si legge in codesto progetto?

Leggo il paragrafo 807: « Contro le sentenze definitive, pronunziate in grado di appello, ha luogo il rimedio della querela di nullità. »

Leggo il paragrafo 808: « La querela di nullità può consistere soltanto in ciò che la decisione siasi fondata sulla violazione della legge. La legge è violata se una norma di diritto non è stata applicata, o fu applicata male. »

Leggo il paragrafo 813: « La insinuazione della querela di nullità deve contenere la precisa indicazione dei motivi della nullità. »

Leggo il paragrafo 814: « 1) Qualora la querela di nullità sia fondata su ciò che il giudizio d'appello abbia violato la legge nell'applicarla allo stato di fatto su cui è fondata la sua decisione; si richiede la indicazione della legge violata, o la indicazione di quelle conclusioni legali nelle quali dovrebbe essere contenuta la violazione della legge.

« 2) Qualora la querela di nullità sia fondata su ciò che cose di fatto *con violazione della legge* sieno state ritenute come sussistenti o come non sussistenti; si richiede, oltre l'indicazione accennata al numero 1, anche l'indicazione di queste cose di fatto;

« 3) Qualora la querela di nullità sia fondata su ciò che la legge sia stata violata relativamente alla procedura; si richiede la indicazione dei fatti costituenti la mancanza. »

Leggo finalmente il paragrafo 826: « Per la ulteriore pertrattazione e decisione (cioè da parte del giudizio di appellazione dopo emanata la sentenza di nullità) valgono le seguenti disposizioni... *Le norme di diritto che il supremo Tribunale di giustizia ha posto per fondamento dell'annullazione della sentenza sono da prendersi a base della decisione.* »

Non è egli cotesto, o Signori, il nostro sistema, il sistema puro e mero della Corte di Cassazione?

Un'altra osservazione e finisco.

Nessuno ha revocato in dubbio, pur dalla lungi, che il sistema della Cassazione, della Cassazione *unica*, non sia un'assoluta necessità nei giudizi penali, e massimamente nei giudizi per giurati. Come dunque o perchè non dovrebbe ammettersi il sistema della Corte di Cassazione, della Corte di Cassazione *unica*, quando si tratta di giudizi civili; nei quali, per quantunque possano essere gravi gli interessi che vengono in lotta, non si discutono mai interessi o diritti così gravi e così sacri, quanto son quelli che si agitano nella Corte di Assise, dove decidesi della libertà, dell'onore, della vita dei cittadini?

Signori Senatori:

Se v'ebbe tempo in che potesse sospendersi o differirsi la unificazione delle Corti di Cassazione ci fu quello nel quale l'Italia stava indarno sospirando la sua capitale.

Quel tempo ormai non è più. La nostra capitale la abbiamo: la abbiamo definitivamente, per sempre, veggenti tutte e consenzienti le nazioni civili. E pertanto venuto il giorno di romper le more: è venuto il giorno di insediare quassù la Corte di Cassazione, in questa maestra antichissima del diritto, in mezzo a questi venerati monumenti delle arti, in questa città che da tanti secoli attende un unico Tri-

bunale che faccia rispettare da tutti e dappertutto il regno della giustizia.

La legge, diceva Cicerone, la legge non è che un muto magistrato: il magistrato è la legge parlante: *vere dici potest, magistratum legem esse loquentem; legem autem mutum magistratum* (*De legibus*, 3). Inauguriamo la Corte unica di Cassazione; ed avremo allora, non più nel nome solo o nella astrazione, ma nella realtà e negli effetti, la unicità della legge.

Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. D'incarico del mio Collega Ministro delle Finanze, occupato nell'altro ramo del Parlamento, ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti progetti di legge:

1. Modificazioni all'a dotazione immobiliare della Corona.

2. Autorizzazione della vendita di beni già ecclesiastici a trattativa privata.

Nello stesso tempo, pure d'incarico del predetto mio Collega, domando al Senato che voglia concedere che questi due progetti di legge vengano mandati alla Commissione permanente di finanza, e siano dichiarati d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e mandati alla Commissione permanente di finanza.

Interrogo il Senato se consente l'urgenza richiesta.

Chi accorda l'urgenza, si alzi.

(Approvato.)

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome anche del mio Collega il Ministro delle Finanze, un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati, per l'autorizzazione di una spesa per costruzione di ponti sopra strade nazionali da iscriversi nei bilanci dei Lavori Pubblici per le annate 1872-1873, e ne domando la discussione d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al Signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo

progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici; e interrogo il Senato se accorda la chiesta urgenza.

Chi accorda l'urgenza, sorga.
(Approvato.)

Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Rigliando la discussione del progetto di legge, do la parola al Senatore Perez che l'ha chiesta. Debbo però metterlo in avvertenza che egli non può va ersene che per un fatto personale.

Senatore PEREZ. Io non rientrerò affatto nelle questioni che si sono agitate: intendo solo pregare l'onorevole Relatore d'una rettificazione. Egli ha creduto che io avessi posto in bocca a Rénan dei biasimi sulla istituzione della Cassazione francese.

Non rammento d'aver detto la benchè minima parola di ciò; e ne fo appello a miei onorevoli Colleghi; io non ho citato Rénan che ad un solo scopo.

Trattavasi di porre in rilievo la differenza sostanziale dei caratteri del legislatore inglese di fronte a quelli del legislatore francese.

Dopo di aver definito il carattere del legislatore inglese, io passava a' francese, e per darne, un'idea, non credetti poter trovare migliori parole di quelle con cui Rénan definisce la tendenza di quel popolo a tutto riformare sopra un tipo astratto, e secondo i dettami d'una logica assoluta, senza tener conto nè della storia nè dei dritti quesiti; ad immaginare sempre riforme sociali soprattutto astratte, senza considerare i fatti reali che rappresentano.

Non ebbi altro scopo che questo nella mia citazione; nè poteva per altro far dire a Rénan ciò che non risulta che abbia mai detto. Mi permetto quindi di pregare ancora una volta l'onorevole Relatore, a voler fare questa rettificazione, come pure a far sì che non corra per le stampe quella ironica sua frase verso il Rénan, che parvemi avere udito nel discorso da lui testè pronunziato.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Mi duole d'aver frainteso le parole dell'onorevolissimo nostro Collega Perez. Io le aveva intese e notate così, come quest'oggi

le riferiva. Per la rettificazione ch'egli domanda, basta la sua stessa parola, e a questa io m'inchino riverente.

Senatore PEREZ. Ringrazio l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Essendo chiusa la discussione generale, si passa a quella degli articoli.

Proposta del Senatore Beretta di inversione dell'ordine del giorno.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Stante che sono all'ordine del giorno le due leggi già dichiarate d'urgenza dal Senato, l'una per il rinnovamento della facoltà al Governo di accordare un sussidio di lire 400 mila per la ferrovia da Monza a Calolzio, l'altra per l'autorizzazione di una spesa pel concorso dell'Italia all'Esposizione universale di Vienna nel 1873, io pregherei il Senato a volersi occupare di queste leggi prima di procedere oltre nella discussione di quella che ci sta dinanzi.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del Senatore Beretta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

Chi approva che si inverta l'ordine del giorno e che si proceda alla discussione dei due progetti di legge che verrebbero dopo quello della Corte di Cassazione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Approvazione per articoli e squittino segreto di due progetti di legge, l'uno per l'autorizzazione di una spesa pel concorso dell'Italia all'Esposizione di Vienna nel 1873, l'altro per rinnovamento della facoltà al Governo di accordare un sussidio di lire 400 mila per la ferrovia da Monza a Calolzio.

(V. Atti del Senato N. 39 e 41.)

PRESIDENTE. S'intraprende la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa pel concorso dell'Italia all'Esposizione universale di Vienna nel 1873.

(Il Senatore. Segretario, Chiesi legge il progetto.)

(Vedi infra.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 500,000 per provvedere al concorso dell'Italia all'Esposizione universale di Vienna nell'anno 1873. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2. « Tale somma sarà stanziata per lire 50,000 al capitolo 41ter del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, esercizio 1872, e per lire 450,000 al capitolo 47 del bilancio medesimo per l'anno 1873. »

(Approvato.)

Si dà lettura dell'altro progetto relativo al Rinnovamento della facoltà al Governo di accordare un sussidio di lire 400 mila per la ferrovia da Monza a Calolzio.

Articolo unico.

« È rinnovata al Governo del Re l'autorizzazione di concedere alla Società anonima Brianza concessionaria della ferrovia da Monza a Calolzio la somma di L. 400,000 a titolo di sussidio per le spese di costruzione.

» La predetta somma verrà stanziata in apposito capitolo del bilancio passivo dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1873, e sarà pagata ad opera ultimata ed a condizione che la strada venga aperta regolarmente all'esercizio entro l'anno 1873. »

È aperta la discussione generale.

Non domandando alcuno la parola, essendo questa legge di un solo articolo, si rimanda alla votazione a squittinio segreto, al quale ora procederemo.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte per que' Senatori che possono ancora sopraggiungere.

Si ripiglia la discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

Leggo l'articolo 1 del progetto di legge sulla Corte di Cassazione come venne emendato dalla Commissione.

TITOLO I.

Della composizione e delle attribuzioni della Corte di Cassazione.

Art. 1. « La Corte di Cassazione ha sede in Roma.

» Essa è composta di un primo Presidente, di tre Presidenti di sezione, di quarantadue Consiglieri, di un procuratore generale, di tre avvocati generali e di sette sostituti procuratori generali. La Corte ha un cancelliere e dieci vice-cancellieri; l'ufficio del pubblico ministero, un segretario e un sostituto segretario.

» Entrerà in funzione il primo gennaio 1873. »

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Caldo partigiano della Cassazione unica, io mi credevo in dovere di prendere la parola nella discussione generale, dopo di avere nel 1868 a Firenze, e nel 1871 qui a Roma, eccitato il Governo a presentare un progetto di legge per l'unica Cassazione. Giunse il mio turno d'iscrizione troppo tardi, e non volendo abusare della pazienza del Senato, rinunciai alla parola, riserbandomela nella discussione degli articoli.

Dovrei ora dire su questo articolo 1 le ragioni del mio voto; ma per non ripetere le cose dette con tanta dottrina e con tanta eloquenza dai valentissimi difensori del progetto, dall'onorevole Ministro, ed oggi stesso dall'esimio Relatore, mi limito a dichiarare che io mi associo ai loro argomenti ed accetto l'articolo.

L'onorevole Senatore Perez ieri nel suo splendido discorso, al quale fo plauso, sebbene non possa accettarne le idee ed i concetti, eccitava il Senato a seguire l'esempio della sapienza inglese. Egli vi diceva: gli Inglesi rispettano le istituzioni esistenti, e le modificano solo quando la pubblica opinione è concorde nel riconoscerne la necessità. Ebbene, o Signori, io dico al Senato: seguiamo il consiglio dell'onorevole Perez, imitiamo l'esempio della sapienza inglese. La Cassazione esisteva a Napoli, esisteva a Palermo, esisteva a Torino, esisteva a Firenze; negli altri paesi era in vigore la Terza Istanza. Ebbene: che cosa ha fatto il Parlamento Italiano? Ha distrutto tutti i tribunali di Terza Istanza, e a queste Terze Istanze demolite ha sostituito in tutta Italia il sistema della Cassazione.

La Cassazione adunque esiste in tutta Italia,

e noi stessi abbiamo distrutto le Terze Istanze dove erano in vita. E vorremo ora rifare i tribunali di Terza Istanza, demoliti pochi anni sono colle stesse nostre mani? Questa certamente non sarebbe opera da Parlamento Inglese. Seguiamo adunque il consiglio dell'onorevole Perez; iniziamo, lo ripeto, la sapienza britannica, e teniamoci fermi al sistema della Cassazione, che noi stessi abbiamo messo in vigore in tutta Italia.

Ma egli vi soggiungeva: l'Inghilterra modifica e riforma le istituzioni esistenti, quando queste riforme sieno riconosciute necessarie. Ebbene, o Signori, la prima riforma necessaria di questo sistema della Cassazione, qual'è? È quella di ridurla ad una sola, facendo scomparire la pluralità delle Cassazioni.

Ho avuto occasione altre volte di dire che la Cassazione non può essere che una sola, e che la pluralità delle Cassazioni è un assurdo. Or ora in questa stessa seduta l'onorevole Relatore nel suo splendido discorso vi diceva che l'opinione pubblica in mille modi ha fatto sentire la necessità di un'unica Cassazione. Seguiamo dunque anche in ciò l'esempio della sapienza inglese; abbattiamo queste Cassazioni molteplici e riduciamole ad una sola, la quale abbia sede in Roma capitale del Regno.

L'onorevole Panattoni nel suo primo eloquentissimo discorso ed anche nella seduta di ieri ha detto: Bando agli equivoci; importa che c'intendiamo bene. Ed io pure a lui mi associo nel dire che occorre intendersi bene e bandire ogni equivoco sull'ordine del giorno dell'onorevole Menabrea approvato dal Senato. Egli ha dato tanta importanza all'ordine del giorno Menabrea, che ne aveva formato persino oggetto di un suo ordine del giorno da discutersi e votarsi prima della discussione degli articoli. Mosso dai consigli e dalle preghiere dell'onorevole Borgatti, ritirò il proposto ordine del giorno, ma si riservò di presentarlo come emendamento a questo primo articolo.

Importa, o Signori, ora che si tratta di votare il primo articolo, che sia ben definito, sia ben determinato il concetto e il significato dell'ordine del giorno Menabrea, approvato dal Senato nella seduta del 23 marzo 1871. È mestieri che non nascano equivoci, e lo stesso onorevole Panattoni insisteva ieri francamente e lealmente sulla necessità di bene intenderci. Ebbene, l'onorevole Menabrea nella celebre

discussione che si fece a Firenze nel marzo 1871 nell'occasione appunto del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno, nella quale il compianto Senatore De-Foresta propugnò il sistema della Terza Istanza, l'onorevole Menabrea, dico, propose da prima un ordine del giorno nel senso della Cassazione unica.

L'ordine del giorno era così concepito; « Il Senato, invitando il Ministero a presentare al più presto un progetto di legge, col quale si provveda alla costituzione di una Corte unica di Cassazione per tutto il Regno, sospende intanto la discussione della presente legge. »

L'onorevole Menabrea non si dimostrò punto contrario all'unica Cassazione; egli mirava solo ad ottenere che si sospendesse la discussione di quel progetto di legge, poichè credeva che con esso si sarebbe anzi ritardata la definitiva istituzione dell'unica Cassazione. Infatti quel progetto di legge costituiva nella città di Roma la Corte di Cassazione, manteneva in vita le Corti di Napoli, Palermo, e Torino sino alla definitiva costituzione di una Corte unica di Cassazione per tutto il Regno, e condannava a morte la Corte di Cassazione di Firenze, la cui giurisdizione era trasferita nella nuova Corte di Cassazione di Roma.

Era questo sistema che non piaceva all'onorevole Menabrea, il quale lungi dal mostrarsi contrario alla costituzione di un'unica Corte di Cassazione nella sede del Governo, dichiarava anzi esplicitamente che per parte sua non poteva approvare il progetto che si stava discutendo, e di cui domandava la sospensione, appunto perchè una volta approvato e messo in esecuzione, avrebbe ritardata a tempo indefinito la promessa presentazione del progetto di legge per la costituzione di una sola Corte di Cassazione per tutto il Regno.

E perchè non si creda che io vada interpretando a capriccio le intenzioni del Senatore Menabrea nel presentare quel suo primo ordine del giorno, mi permetta il Senato di leggere alcune parole dello stesso Senatore Menabrea, che ho trascritto dal testo dei resoconti ufficiali delle nostre sedute.

Ecco come si esprimeva l'onorevole Menabrea:

« Qui non si tratta di decidere, se dobbiamo avere una Corte di Cassazione o una Corte di Revisione; ma si tratta di vedere se con que-

sto progetto di legge dobbiamo far cambiare la giurisdizione delle attuali quattro Corti di Cassazione che esistono, e trasportare a Roma quella di Firenze... Colla legge attuale non si scioglie veruna delle difficoltà che ora esistono... Bensì, quando fosse promulgata la presente legge, la costituzione di una Corte unica di Cassazione potrebbe essere rimandata indefinitamente a motivo degli interessi contrari. »

Su questo primo ordine del giorno dell'onorevole Menabrea s'impegnò una viva discussione, in seguito alla quale il Senatore Menabrea modificò il suo ordine del giorno nei termini riportati nella dottissima Relazione dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, e ripetuti dall'onorevole Panattoni, cioè: « Il Senato invita il Ministero a presentare non più tardi del principio della prossima Sessione parlamentare, un progetto di legge per la istituzione d'una Corte suprema di giustizia unica per tutto il Regno ».

Nel primo ordine del giorno accennava l'onorevole Menabrea alla costituzione di *una Corte unica di Cassazione per tutto il Regno*, e nel secondo, cambiata la formula, indicava la istituzione di *una Corte suprema unica di giustizia per tutto il Regno*. Ma importa il notare che nel proporre la nuova formula faceva questa esplicita dichiarazione, esprimente il vero concetto da cui era animato: « Io non voglio pregiudicata alcuna questione, perchè non sono giudice competente (sono sue parole) in materia così grave; io aveva accennato nel mio ordine del giorno all'istituzione di una Corte di Cassazione unica; ora presento l'idea sotto un punto di vista più largo, sostituendo alla Corte unica di Cassazione la indicazione di un Tribunale supremo di giustizia unico per tutto il Regno ».

Questo nuovo ordine del giorno non diverso dal primo nel concetto e nello scopo del proponente, fu vivamente combattuto dagli onorevoli Senatori Astengo ed Errante, che seggono ora al banco della Commissione. E siccome gli oppositori non dissimulavano il sospetto che la seconda formula mirasse a favorire il sistema appunto della Terza Istanza, l'onorevole Senatore Menabrea non esitò a dichiarare francamente, per togliere ogni dubbio ed equivoco, che non intendeva di pregiudicare alcuna delle

questioni che erano state il soggetto di quella importante discussione. Ecco le sue parole:

« Mi pare che l'onor. Astengo ed anche l'onorevole Errante abbiano dato alle mie parole un'interpretazione ben diversa da quella che io ho inteso dar loro. Essi credono che io col mio ordine del giorno, abbia respinto l'idea di una Cassazione unica. Ma niente affatto (si ponga ben mente a queste parole), niente affatto.

» Io non sono giudice competente, anzi mi dichiaro incompetentissimo in questa materia: ma siccome vi sono uomini eminenti nella magistratura, i quali hanno propugnato l'una e l'altra opinione, cioè quella di un Tribunale supremo di Revisione e quella di una Corte unica di Cassazione, io ho voluto formulare il mio ordine del giorno in modo che questa questione non fosse pregiudicata. »

Quando adunque l'onorevole Senatore Panattoni accarezza tanto l'ordine del giorno dell'onorevole Menabrea, approvato dal Senato, quasi sperando che il Senato, coll'accettazione di quest'ordine del giorno, abbia pressochè rinnegato il sistema della Cassazione, — permetta che io glielo dichiari — s'inganna a partito. Ho riportato testè le parole profferite dall'onorevole Senatore Menabrea nel proporre e giustificare il suo ordine del giorno, e credo che queste parole varranno a dileguare ogni dubbio sul concetto vero dell'onorevole proponente, sul concetto vero che mosse il Senato ad approvarlo.

L'onorevole Relatore, nella seduta di quest'oggi, col suo splendido discorso ha dichiarato e provato come l'opinione pubblica domandi da assai tempo come una necessità indeclinabile la definitiva costituzione d'un'unica Cassazione nella capitale del Regno. Ha citato voti di Commissioni, progetti di Ministri, voti della Magistratura, voti della Camera; e quanto al Senato ha detto semplicemente di non ricordare se vi siano stati voti espliciti in favore dell'unica Cassazione, ma essere certissimo che il Senato non si è opposto mai al progetto di una Corte di Cassazione unica. Non sarà discaro all'on. Relatore che io in questa parte supplisca a questo vuoto, rammentando appunto un voto del Senato. Io ebbi l'onore, nella tornata del 17 agosto 1870, di riferire sopra una petizione del Consiglio Comunale di Girgenti, il quale domandava che fosse conservata la Cassazione di

Palermo. Io, Relatore, a nome della Commissione dichiarai fermamente che questa non poteva appoggiare la petizione in discorso, in quanto che più Cassazioni sono un assurdo, e la Cassazione non può essere che una e sedere nella capitale del Regno.

Dopo fatta questa dichiarazione, a nome della Commissione proposi l'ordine del giorno puro e semplice per quella petizione.

Ebbene, o Signori! Quest'ordine del giorno puro e semplice fu approvato senza osservazioni dall'intero Senato.

Ecco dunque come anche il Senato, quando gli si è offerta opportuna occasione, ha espresso voto favorevole all'istituzione di una Cassazione unica per tutto il Regno.

Io non voglio stancare più oltre la pazienza del Senato, anche per non rientrare nel campo già chiuso della discussione generale, e mi limito a dichiarare francamente che darò con tutto l'animo il mio voto a questo progetto di legge, riservandomi di accettare tutte quelle modificazioni nel corso della discussione degli articoli, che varranno a migliorare il sistema della Cassazione senza alterarne la sua vera indole e natura.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Corsi.

Senatore CORSI. Ho domandato la parola per pregare il Senato di vedere se sia il caso di fare una divisione dell'articolo, cioè di mettere semplicemente in votazione la prima parte dell'art. 1: *È istituita nella città di Roma la Corte di Cassazione del Regno*, poichè l'alinea che viene dopo potrebbe dare luogo a difficoltà.

Se il Senato permette, dirò le ragioni per cui fo questa domanda.

A me pare singolare (sarà un mio errore, e non sarà gran male), ma mi par singolare che si cominci a stabilire il corpo che deve fare, senza andare intesi definitivamente su ciò che deve fare.

Io credo, che appunto perchè siamo sulla questione della unicità della Cassazione, questa questione debba essere prima risolta. Io approvo l'articolo primo, ma in quanto al primo alinea io ci avrei le mie difficoltà.

A spiegazione di questa mia idea, senza rientrare nuovamente nella discussione generale, dirò che io accetto l'unicità della Cassazione con sede in questa finalmente definitiva capitale.

Se la questione fosse intatta, non pregiudici-

cata, io, secondando il mio intimo senso, avrei dato il mio consentimento all'istituzione di varie Corti di revisione con ordinamento di provvedere quando rivedono.

Quanto al numero di queste Corti di revisione, il Senatore Poggi diceva che ce ne vogliono 5, mentre il Relatore dice che sarebbero necessarie 12. Ma qui non è questione di Corti di revisione, qui non è nemmeno questione di Terza Istanza. Io alla Terza Istanza non avrei dato il mio voto perchè penso che se il giudizio in una controversia giuridica deve essere unico, deve essere unico il Tribunale giudicante.

Se ne volete 2, potete volerne 3, se ne volete 3, potete volerne 4, e via via; e noi siamo a Roma dove si volevano tre sentenze conformi.

Dunque io non avrei approvato la Terza Istanza, perchè opino, come dissi, che il giudizio deve essere uno. Ammetto, anzi è bene, che questo giudizio cominci dal Tribunale di Circondario; perchè le parti trattino la cosa come meglio credono nel senso dei rispettivi loro interessi, e se la sentenza che interviene, piace alle parti, è una sentenza come un'altra, e abbiamo il giudizio uno. Se poi l'uno o l'altro dei contendenti o pel tutto o per una parte, crede di appellarsi, n'è aperta la via al secondo stadio della discussione, la quale deve portare poi l'unico giudizio, che è la sentenza della Corte d'Appello, ed il principio sta, giacchè, come bene si esprimono i francesi: *« L'appel met le jugement au néant »*, ed il processo giudiziario continua in un secondo stadio, ma è lo stesso, e così non è chiuso il primo colla sentenza: *« non deducta deducam, non probata probabo »*.

Si usa la parola *sentenza* anche per i giudicati del Pretore e tribunale circondariale, anche perchè molte sentenze sono accettate, e difettano talvolta le parole più precise. Fatto sta che questa parola *sentenza* è adoperata per qualificare quell'atto il quale nella sua vera essenza non è poi sentenza perchè vi è appello da essa. Ora, la Terza Istanza violerebbe questo principio.

Ma è inutile andare più innanzi, poichè non è ora questione di Corti di Revisione, nè di Terza Istanza, è questione di unicità, di una sola Cassazione in Roma, e questa ripeto, io l'approvo.

La difficoltà, secondo me, sta nello stabilire il modo con cui debba funzionare questa Cassazione; ed io sarei d'avviso che quella pro-

posta nel progetto di legge che ora discutesi, non convenga. Io la desidererei diversa, e quantunque non sia il caso di rifare lo schema di legge proposto, ma solo di abbandonare alcuni articoli e modificarne altri, nel mio concetto, non contesto però che la mutazione sarebbe radicale. Ora, io non potrei ammettere che si esamini tutto il modo di comporre la Corte, senza stabilire prima il sistema col quale essa debba funzionare. Ecco la ragione per la quale io domando la divisione. Se il Senato però mi permette che io dica fin d'ora quale sarebbe il mio concetto il quale si riferirebbe essenzialmente all'art. 23 del progetto di legge, io lo dirò. Il mio concetto è questo: L'art. 23 stabilisce che il Guardasigilli potrà fare istanza presso il Ministero Pubblico della Cassazione di presentare la domanda di Cassazione di una sentenza della quale le parti, o per necessità o per altre ragioni, non si lagnino, e questo nell'interesse della legge.

Ora, quello che si può fare quando le parti tacciono, io credo che si debba far sempre, e che la Cassazione non debba cassar sentenze che nell'interesse della legge. sull'istanza del Ministero Pubblico presso le Corti d'Appello, trasmettendo la loro istanza al Pubblico Ministero della Corte di Cassazione.

Nè paventate che non si avesse un vero giudizio dove non v'è contraddittorio; questo vi ha nel senso che il Pubblico Ministero contraddice alla sentenza, e la Corte pronuncia dove, secondo essa, sta il vero; dinanzi alla sezione de' ricorsi non vi è che il postulante, e la sezione, ammettendo il ricorso, dà una sentenza, decide, pronuncia, e non temete che manchino gli atti, le scritture e lo sviluppo ampio. Il Pubblico Ministero instante dà le conclusioni finali motivate delle parti in fatto ed in diritto; v'ha la sentenza egualmente condotta. Nè si potrà omettere la facoltà al Pubblico Ministero di domandare gli atti alle parti per levarne d'ufficio quelle copie che crede necessarie; e ben anche potrebbe lo stesso Pubblico Ministero, che, secondo dirò in appresso, è presente alla votazione della causa, far trattene gli atti limitando a nuovi termini la ritenzione di essi nei due casi accennati.

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione cogli elementi predetti vedrà se debba portare la domanda alla Corte. Nè io dubito punto che magistrati distinti di grado elevatis-

simo con una non contestabile volontà e desiderio che la legge sia tutelata, intesa, interpretata come vuole ogni uomo dabbene, non si taceranno mai, non ometteranno il loro più sacro dovere ed officio, e sarà un vero giudizio che dovrà spedirsi in udienza pubblica come ogni altro giudizio, e la Corte di Cassazione ben segnerà, colla sentenza che emanerà cassando o no, l'alta dottrina dei membri che la compongono.

Escirà dalla sua sentenza quella norma pei casi futuri consimili, che alla fine dei conti è il principale risultato e scopo della suprema Corte, anche lorquando, come ora si propone, giudica principalmente sul ricorso delle parti. Ma si dirà: la sentenza errata rimarrà coi suoi effetti. Ciò è vero. Ma se, quando le parti tacciono, la prima sentenza è considerata come una transazione, su tal punto può ammettersi una assimilazione.

Ma sono poi molte le ragioni perchè si debba istituire una Cassazione nell'interesse dei privati?

Vedo che si tratta di 42 Consiglieri, tre Presidenti, si tratta di un corpo di un numero personale, e ciò perchè dovrà occuparsi di tanti affari che gli sarebbero portati dinanzi dai ricorrenti, e questi saranno molti, da formare presto una congerie immensa di ricorsi in Cassazione; se a Napoli essi sono 4000, a Torino 2000, a Palermo non so quanti precisamente, ma un numero considerevole, vi saranno gli arretrati immensi, e quali sieno le conseguenze di un tal fatto già molti lo sanno o lo sapranno di poi, giacchè l'esperienza altrove segnala tanti sconvolgimenti d'interessi per le necessariamente indugiate decisioni. L'esperienza poi dimostra pure che cosa avviene della Cassazione quando non trapassò nella Corte cassante quella epicheia giuridica che in alcuni casi è preta, assoluta giustizia e che Tu guida nella prima sentenza.

Perciò io veggio che precisamente il ricorso fatto alla Cassazione così frequente, è piuttosto un impegno, un tentativo di molti di non soddisfare il loro debito di dismettere beni, dividere eredità, cessare da una servitù, insomma per tante altre ragioni, le quali non riguardano che l'interesse di chi ricorre, non quello di ripararsi da patita ingiustizia.

Che se poi si considera che il rimedio del ricorso in Cassazione non può essere pratica-

mente il beneficio di chi è meno provvisto di mezzi, di chi è povero, e se a regola di prudenza di bi'anciare la cosa se borsalmente convenga, e non convenendo, la sentenza che violò la legge, dura. Questa non durerà pei casi consimili, quando la Cassazione è posta nelle mani del Pubblico Ministero che è il custode primo della legge.

Del resto, la violazione assoluta della legge è cosa abbastanza rara per quietare, se alcune violazioni rimangono, e per vedere che essa è tratta dai ricorrenti per lo più con un'operazione che studiano sul fatto, cioè dimostrando un *travisamento* del fatto.

Ma se, secondo il mio concetto, la Cassazione non funziona che nell'interesse della legge, bisogna per altro dare alle parti litiganti quella maggior assicuranza che i giudicii sieno il risultato sempre di profondi studi, meditazioni, discussioni, per le quali si giunga al vero.

Quegli uomini sommi nella sapienza legale lasciateli in buona parte nelle magistrature, giacchè, nel mio concetto, la Corte di Cassazione non si dovrebbe comporre che di 12 membri, e voi avrete maggiore assicuranza di moderati, savi e dotti giudicati. La Provvidenza non è sempre larga di uomini sommi in tale copia da provvedere dappertutto, e tale idea era quella che più dissuadeva un celebre guardasigilli dal consentire facilmente a l'istituzione di una Corte di Cassazione.

Del resto, il mio pensiero varierebbe solo il progetto in discussione nel modo suaccennato; il resto sta. Ogni altra competenza, officio, dovere, costituzione della Corte, anche nel senso che rasenti il corpo politico, starebbero: pronto a dare ancora più larghe missioni se si potesse senza vulnerare la vera costituzione della Corte! Intorno alle maggiori assicuranze dirò che si otterrebbe quando si tornasse a comporre le Sezioni delle Corti di Appello di sette votanti.

Io che per ufficio veggio le cose davvicino, debbo dire che vi è gran differenza tra l'averne un numero di votanti e l'averne un altro; poi è d'uopo che il Pubblico Ministero interveniente all'udienza abbia già emanate le sue conclusioni in iscritto, comunicate alle parti nei casi dalla legge stabiliti, e quando poi ne è richiesto dal Tribunale o Corte nella spedizione della causa, e questa è rinviata, ammesse come di ragione, le osservazioni delle parti siccome credessero, è necessario che le sentenze civili im-

prescindibilmente rechino l'articolo di legge che è base del giudicato; è bene che il Pubblico Ministero presenzi pure le votazioni, nè temasi che possa influire sui Giudici. Nell'antico Piemonte interveniva come l'uomo del Re; ora intervenga come uomo della legge, che è la vera sovrana. Quando veggio un rinvio di Cassazione, un secondo giudizio e un dispendio gravissimo, e ciò per tutelare la legge, io non posso che dolermene quando, nell'interesse della legge stessa, è mio fermo convincimento che si può provvedere sempre e meglio, col limitare, nell'interesse della legge, la Cassazione.

È vero che il progetto modifica in alcune parti l'ordinamento attuale della Cassazione, spingendola sino al punto di farla talvolta giudicante altresì in materia civile; è vero che il Ministro Guardasigilli studiò, meditò immensamente per trovare quella via migliore possibile; ma anche nel senso del progetto ci rimane ancora a fare. Il vero scopo della Cassazione è di tutelare la legge: ammetto che il progresso, gli studi maggiori nelle contingenze successive possano far declinare la stessa Corte di Cassazione dai primi suoi giudicati. Ma tale contingenza, se fu frequente, spero sarà per essere più rara per l'avvenire, e questa rarità si otterrà, se nel progetto si dirà in modo che si allontani dal mezzo introdotto ed in opposizione alla legge stessa costituente la Cassazione, quello voglio dire del travisamento del fatto. Dissi poi a coloro che, secondo il mio concetto, dovranno sottostare ad una sentenza errata in diritto, che non si può provvedere mai a tutto ed a tutti, che i cittadini sono sottoposti a tali pubbliche necessità, che a ciascuno possono far danno. Ma sappiasi che fortunatamente l'errore in diritto assoluto è raro assai, che è più frequente il rigetto che l'accoglimento del ricorso in Cassazione, che per lo più è il risultato di artificiosi congegni che pur troppo senza lesione della probità di veruno si verificano.

D'altra parte, seggono qui magistrati distintissimi i quali potranno all'uopo suggerire ciò che crederanno opportuno. La mia domanda era soltanto per la divisione dell'articolo primo, giacchè la prima parte io la voto, ma non potrei votar l'altra come si trova. Rinnovo dunque la mia preghiera al Senato, di fare il meglio che sia possibile, raccomandando però di sopprimere ad ogni modo il mezzo del travi-

samento, perchè con questo mezzo, se lo conservate, avrete non una Cassazione, ma un Tribunale di Terza Istanza.

E siccome io, per ragioni urgenti domestiche, dovrò allontanarmi dal Senato, non posso fare se non proporre ciò che una lunga esperienza mi detta.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Io non abuserei davvero, se anche lo potessi oggi, della pazienza del Senato. Ma ieri si creò per me il bisogno di dire poche parole; in quantochè, avendo firmato un ordine del giorno presentato da quattordici Colleghi, l'egregio Senatore Borgatti dichiarò che vi aderiva, perchè manteneva intatte le tendenze che il Senato esternò nel marzo 1871; ma reputava più utile che fosse convertito in emendamento all'articolo primo del progetto.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore PANATTONI. D'altra parte però nel presentare l'accennato emendamento, sento il bisogno, dopo le cose state dette a mio riguardo, di dichiarare che io pure sono caldo, e dirò anzi bollente, quanto l'onorevole Chiesi, per la Corte di Cassazione, e per l'unicità di questa Corte, come istituzione regolatrice.

Io non ho fatto questione alcuna su di essa: solamente ho avvertito che tra la giustizia e la Corte di Cassazione rimaneva un vuoto, nel quale io bramava qualche cosa per la giustizia.

Risponderò poi all'onorevole preopinante, che se il Senato nel 23 di marzo 1871 avesse deliberato in modo dispositivo, anzichè fare un ordine del giorno, il quale ordinariamente prelude al modo della soluzione, invece di decidere definitivamente le dispute, comprenderà l'onorevole Chiesi che sarei stato poco logico a proporre unicamente ai miei onorevolissimi Colleghi l'ordine del giorno di ieri. Imperocchè quello che fosse stato allora deliberato definitivamente, non avrebbe bisogno di essere rimesso ai voti: essendo ormai portato, almeno in questo recinto, al valore, non dirò di legge deliberata, ma di vincolo interno per il Corpo che deliberò.

Inoltre io e gli amici miei stimavamo conveniente di ricordare l'ordine del giorno del marzo 1871 come un punto di partenza; si chiami pure preparamento o preludio alla discussione sugli articoli.

Ma per intendersi francamente su questo progetto di legge, io ebbi l'onore di dirvi fin dal principio, che esso fa un certo passo e dena-

tura un poco la Corte di Cassazione francese; sicchè, per dirlo alla francese, anche *au pis aller*, io non faceva contro-progetti ed accettava che si cominciasse a discutere sul presente progetto. Perciò io volgeva una fiduciosa parola ai signori della Commissione, come la volsi allo stesso Guardasigilli: e pregava essi di vedere se trovassero modo di conservare il loro concetto della Cassazione colla sua unicità, senza dimenticare la giustizia e le popolazioni. Su questo punto nulla è stato replicato fin qui; solamente si è detto qualche cosa degli avvocati che combattono sostanzialmente e in ogni modo la Cassazione. Ma ciò si poteva convenientemente risparmiare, perchè i Corpi e le classi bisogna rispettarle e non fare l'inventario dei peccati rispettivi, lo che porterebbe a fare anche dei confronti.

Per me non fui tra coloro che si presero di mira, e che non stanno in quest'aula: bensì devo, e voglio essere l'avvocato delle popolazioni; appunto per santificare quest'ufficio nobile, e per unire a questo titolo l'alto onore che mi dà la mia posizione di parlare degli interessi dei contribuenti ad un consesso così distinto.

Sia pure che l'onorevole Senatore Menabrea, da cui mosse l'ordine del giorno, non esplicasse in principio il suo concetto; esso, come tutti i parti, ebbe le sue fasi: ma da ultimo, dopo la discussione e coll'assenso del dotto e compianto De Foresta, il Senatore Menabrea concretò, come io lo riferiva, l'ordine del giorno che fu approvato, e divenne per lo meno un indirizzo per il Senato.

Ora, e ò si riproduce nel primo articolo del progetto in discussione. Quindi anch'io ne chiedo la divisione; e perchè? perchè se addirittura si cominciasse a dire: *è istituita in Roma la Corte di Cassazione del Regno*, mi parrebbe che veramente con un piccolo tratto si vibrasse un colpo di sciabola che taglierebbe fin dal principio il nodo gordiano.

Questo io non vorrei per alte e morali ragioni. Ed ecco perchè, fedele al mio sistema, alla mia volta ri, eterò la frase che usò nel suo discorso l'egregio Senatore Chiesi, dicendo: bisogna essere, come sempre, leali per riuscire al proponimento di intenderci. Appunto per intenderci io debbo sdebitarmi in faccia ai Colleghi dell'obbligo di mantenere il buono della Cassazione, senza però mettere in oblio ciò cui maggior-

mente intendono e desiderano i giudicabili. Ripeto dunque che non posso abdicare quelle aspirazioni alla buona amministrazione della giustizia, per le quali pronunziar quel povero discorso che voi faceste parere meritevole di qualche cosa, colla vostra benignità nell'ascoltarlo. Esso per lo meno ebbe il merito di esprimere un fine conciliativo, e di mostrare che tendeva al minore spostamento possibile.

Pertanto, io proporrei che si dicesse: *è istituita in Roma una Corte suprema di giustizia*, invece della formola del progetto, che dice: *è istituita nella città di Roma la Corte di Cassazione*. Niuno potrebbe negare che nell'epiteto *suprema* io mantenga alla Corte gli attributi della Cassazione. Anco nel concetto del Senato, quando col ricordato ordine del giorno, detti agli studi questa formola, c'era dentro sempre qualcosa di Cassazione, c'era dentro sì qualche espediente di giustizia suprema, perchè il Senato stesso nemmeno accettava le sole Terze Istanze. Quindi facciamoci un poco di coscienza; il paese attende un esito il quale non deve essere per noi soli, non deve essere per il trionfo di principii didattici, o abitudinari, oppure regionalistici, e neppur è questo un caso di amor proprio, nè di genio francese o di genio italiano. Trattasi invece di trovare il modo di arrivare ad un alto istituto conservatore, mirando pure ad estendere i mezzi della giustizia.

Io non pregiudico nulla in quel largo modo col quale presento questo primordiale emendamento; voglio solo che si lasci più che sia possibile aperta nella discussione del progetto la via alle riforme, anche nell'intendimento della giustizia.

Siamo d'accordo che l'istituto chiamato Cassazione venga a Roma; siamo d'accordo che la Corte Suprema non possa essere che unica; siamo anche d'accordo che essa pei suoi fini non si possa occupare della giustizia; ma pensiamo a che questa sia amministrata senza concentrazione ovunque si tratta dei giudicabili.

Ma l'odierna Cassazione, fingendo di non volerlo, se ne occupa pur troppo. Ed occupandosi coi suoi rinvii, accadono andirivieni, spese e defatigamenti. Uno dei distinti membri della Commissione, l'onorevole collega Senatore Miraglia, potrà dirvi come ha pronunziato in dicembre la sesta sentenza in una causa di *certi Francesi* contro il *Sanna*; e già sento rumoreggiare un altro ricorso che aprirà il varco ad ul-

teriori sentenze. Nè starò a darvi altri esempi; ma ne ho notati e freschissimi. E siccome accade che i ricorrenti mutano sempre il tema della nuova discussione, piaccia a Dio che il sistema di Cassazione non sia quello che moltiplichi le spese e allunghi le liti.

Cosicchè, mentre avete tanto rimproverato alla Terza Istanza di barattare le carte in mano; piaccia a Dio, non vi succeda involontariamente che si barattino le carte in mano piuttosto col sistema della Cassazione e dei rinvii.

Dunque, salvo l'istituto Centrale per gli uffici supremi, che suole chiamarsi Cassazione, introduciamo nel primo articolo il modesto mio emendamento, e lasciamo la porta aperta più che si può. Per questa porta entrerà qualche cosa di conciliante: lo vedremo negli articoli, intanto io lo auguro, lo spero.

È un debito, è un sacro debito del Guardasigilli; egli che molto sa, e che si può molto onorare difendendo un'idea e difendendola benevogliam dall'eminente posto in cui è, difendere largamente gl'interessi della giustizia in Italia, non quelli solo della legge.

Dunque spero prima in lui, spero poi nel concorso degli onorevoli membri della Commissione. Essi hanno avuto un delicatissimo deposito, quello di studiar modo per raccogliere il frutto delle discussioni fatte replicatamente in Senato.

Mi si permetta di assumere da un grande uomo, da Cicerone, questo detto: *nihil hic prejudicati afferatis*. E Voi in ispecie, che vi trovate nei tribunali superiori, Voi che vi trovate più specialmente nella Corte di Cassazione, ricordate, ripensate quante volte ripullula nel cuore del galantuomo e nell'intelletto del magistrato il desiderio che la giustizia sia fatta più largamente.

Certo, devo dire che, per loro benignità, nè il Guardasigilli nè il Relatore meritissimo della Commissione hanno detto parola che possa rincrescermi, anzi che minimamente mi scoraggisca nel desiderio di agevolare e svincolare l'amministrazione della giustizia.

Dunque possiamo, volendo, trovarci finalmente d'accordo; vediano come, in che, e fin dove si potrà trovare questo buon accordo, cui mira quel poco che le mie forze oggi mi permettono di dire e che ho detto, giacchè avete la bontà di concedermelo.

Dunque lasciamo da parte il desiderio dell'ono-

revole Collega Corsi il quale taglierebbe corto; farebbe cioè una Cassazione la quale sarebbe una forbice, riducendo il disputabile all'interesse solo della legge, senza che si guardasse niente al fatto giuridico per cui ricorrono i litiganti. Eppure codesto è appunto quello che fa girare il capo; perchè è molto raro che ci sia un giudice tanto supino, il quale legga bianco in un articolo che dica nero. È poi ovvia l'arte di cui si suole suffragare ai clienti, l'arte di configurare i fatti giuridici in modo, che pigliano il mantello della legalità e passino rivestite come articolo di legge le ingiustizie di cui i privati si lagnano. (*Harità.*)

Io mi fermo volentieri in questo momento; in cui mostrandovi rallegrati, mi date a sperare che farete qualche cosa di cui si rallegrerà il paese. Quindi passo alla Presidenza questo semplicissimo emendamento.

« È istituita in Roma una Corte suprema di Giustizia. »

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Borgatti ha parola.

Senatore BORGATTI. Ieri io pregai l'egregio amico e Collega Senatore Panattoni di ritirare il suo ordine del giorno: avendo egli condisceso alla mia preghiera, ne lo ringrazio. Ma non posso pretermettere che, pregandolo a ritirare l'ordine del giorno, gli dissi ad un tempo che egli poteva riproporlo in forma di emendamento all'articolo 1°, e che ov'egli non lo avesse fatto, l'avrei fatto io stesso in sua vece.

Dunque non posso non appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole Collega.

Se il signor Presidente me lo concede, dirò brevissime parole anche io per raccomandare al Senato questo emendamento, benchè gli argomenti addotti dall'onorevole Collega non abbiano bisogno che io ne aggiunga de' nuovi.

PRESIDENTE. Allora, se parla in favore dell'emendamento Panattoni, mi permetta che domandi prima se è appoggiato.

Chi appoggia l'emendamento del Senatore Panattoni, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Senatore BORGATTI. Non già perchè, io diceva, l'emendamento Panattoni abbia bisogno che io aggiunga argomenti nuovi a quelli da lui addotti; ma perchè desidero di cogliere questa occasione propizia per chiarire vie meglio l'ordine delle mie idee.

Quale è la questione principale che si pre-

senta in questa prima parte dell'articolo primo?

La Suprema Magistratura deve essere una Corte di Cassazione, oppure una Corte di Giustizia? Lo che inchiude, a mio avviso, quest'altra questione: deve questa Suprema Magistratura avere un carattere meramente giudiziario, oppure dev'essere un potere politico, com'è veramente la Corte di Cassazione, secondo lo spirito di questa istituzione tutta francese?

L'egregio nostro Relatore, nelle sue dotte e lucide conclusioni si è studiato di escludere dalla Cassazione ogni carattere politico; ed io ne sono rimasto assai soddisfatto, vedendo per esse confortata la opinione mia dall'autorità di un magistrato sì distinto, e sì meritamente stimato. Ma debbo dichiarare ad un tempo che questa mia disposizione di animo è rimasta delusa quando l'onorevole Relatore stava per concludere il suo discorso. Imperocchè, tratto dalla forza del vero, anche l'onorevole Relatore ha dovuto riconoscere che la Cassazione ha un mandato molto diverso da quello che le sarebbe proprio come istituzione meramente giudiziaria.

Egli ha ripetuto in fatti ciò che si legge alla pagina 9 della Relazione ministeriale.

« La Corte di Cassazione compie un altro ufficio ancor più grave ed importante, ed è quello di vegliare alla custodia dei limiti di tutti i poteri, mantenendo fra loro quella divisione che costituisce l'essenza dei governi liberi, e la salvaguardia maggiore di tutte le libertà pubbliche e private. »

Se la Corte di Cassazione deve esercitare questo ufficio eminente, questo ufficio sovrano, dirò così, io non saprei più comprendere come si possa escludere da questa istituzione ogni carattere politico.

Nel discorso che ebbi l'onore di pronunciare al Senato nella tornata del giorno 6, io mi trattenni alquanto su questo ufficio politico della Corte di Cassazione, e mi studiai di dimostrare che essa non potrebbe esercitare un ufficio siffatto in Italia, a meno che non si facesse quello che credo nessuno di noi vorrà fare ora sicuramente; modificare cioè il nostro Statuto Costituzionale.

In America la Cassazione esercita questo potere supremo, e lo esercita anzi tutto l'ordine giudiziario, siccome potere superiore a tutti i poteri costituiti; ma ciò avviene in virtù della Costituzione. Nel Belgio pure la Cassazione, e tutte le autorità giudiziarie in genere esercitano

un potere, che si può dire affatto indipendente; ma ciò deriva da quella Carta Costituzionale, siccome ebbi l'onore di dimostrare nella seduta del 6.

Quando la Magistratura Suprema fosse anche da noi investita di questo supremo potere moderatore, io credo che si renderebbe incompatibile col nostro Statuto fondamentale.

Del resto, non è solo per l'ordine del giorno del 23 marzo dell'anno scorso che io appoggio l'emendamento Panattoni; ma lo appoggio inoltre perchè mettendo io a base del mio sistema l'articolo 21 del progetto ministeriale, non potrei accettare l'articolo 1, se fosse mantenuta la denominazione: *Corte di Cassazione*. Nella parola Cassazione è inchiuso il concetto di una istituzione che ha per suo esclusivo carattere di non conoscere mai del merito. E cotesta parola diventa impropria quando si ammette, come si ammette all'articolo 21 del progetto ministeriale, che alla Suprema Magistratura non è inesorabilmente interdetto di occuparsi anche del merito.

Queste sono le poche osservazioni per le quali debbo dichiarare che voterò anch'io l'emendamento del Senatore Panattoni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vorrei volentieri serbare la parola ai due onorevoli Senatori che l'hanno domandata prima di me, se non mi corresse l'obbligo di togliere di mezzo immediatamente un equivoco, che il Senatore Borgatti ha fatto campeggiare in questa discussione, attribuendomi idee, che non sono state mai nell'animo mio. Però io sottometterò al Senato poche osservazioni, e lascerò la parola agli eminenti Senatori, che l'hanno domandata, riservandomi di parlare sopra gli emendamenti che si potranno presentare sopra i singoli articoli.

Non dirò nulla dell'emendamento presentato dal Senatore Corsi, perciocchè, in quanto alla divisione dell'articolo, si risolve in una semplice questione di voto.

Se si vuol votare la prima parte dell'articolo, la quale dice: « La Corte di Cassazione ha sede in Roma », e poi l'altra che ne determina la composizione, il Senato è liberissimo di farlo.

Questo solo m'importa di dichiarare, che cioè io non accolgo il concetto della Corte di Cassazione come la vorrebbe l'onorevole Senatore

Corsi; val quanto dire riserbata unicamente all'azione del Pubblico Ministero, e tolti assolutamente i ricorsi delle parti. Cosa singolare! Nel momento in cui da parecchie parti si muovono doglianze che col sistema della Cassazione sono poco protetti, poco difesi i diritti dei litiganti, si vorrebbe togliere anche alle parti la facoltà di ricorrere alla Corte di Cassazione. Chi non vede che a quell'accusa si darebbe un nuovo argomento? La Corte di Cassazione, mi permetta l'onorevole Corsi, si trasformerebbe secondo il suo sistema in una grande accademia, in una specie di università, dove il Pubblico Ministero verrebbe a pronunziare e provocare massime giuridiche, le quali poi non avrebbero nessun valore, perchè gli altri Magistrati non sarebbero nè potrebbero essere obbligati a eseguirle.

Che se si volesse invece stabilire che le decisioni della Corte fossero obbligatorie per tutti i Magistrati, non occorrono parole per dimostrare che essa allora diventerebbe potere legislativo. Epperò la proposta dell'onorevole Corsi produrrebbe la conseguenza, o di esagerare il concetto e l'ufficio della Cassazione, o di farne una accademia di giuristi; ed io non ho l'onore di essere il Ministro dell'Istruzione Pubblica per istituire università od accademie che profferiscano massime di giurisprudenza.

Quanto alla proposta dell'onorevole Senatore Panattoni è assolutamente necessario intenderci bene. Se l'onorevole Panattoni intende che la Corte Suprema (che poi vedremo se dovrà essere formata nel concetto di una Corte di Cassazione o di una Corte di Revisione) sia istituita a Roma come unica Suprema Magistratura del Regno; questo è già il concetto nostro, ed io non ho ad oppormi; ma se con quella formola che egli propone, cioè *una Suprema Corte di Giustizia*, intende che, oltre di questa, ve ne debbano essere altre, allora è un'altra idea, un sistema affatto diverso. Qui dunque bisognante intenderci.

Che cosa vogliamo? Che la Corte unica Suprema del Regno si stabilisca a Roma: sarà Cassazione, sarà Terza Istanza, ma vogliamo una Corte unica? questo è il concetto della legge attuale. Volete invece più Corti? Allora è una questione diversa; e voi uscite dai termini dell'ordine del giorno del 23 marzo 1871, comunque vogliate interpretarlo, e presentate al Senato un nuovo concetto.

L'onorevole Senatore Panattoni diceva: Voi Mi-

nistro di Giustizia, che vi occupate tanto del concetto astratto della giustizia, perchè non vi occupate invece un po' più degli interessi dei privati?

Sarebbe questa la più amara accusa che mi potesse rivolgere l'onorevole Panattoni, se le parole non gli fossero sfuggite nel calore dell'improvvisazione.

Trascuro io gli interessi dei privati? Ma io non muto niente da ciò che già abbiamo nell'ordine giudiziario. Già lo dissi l'altro giorno: noi non facciamo che rifermare le leggi organiche del 1859 e del 1865, vigenti già in Italia, le quali stabiliscono la Corte di Cassazione, e la stabiliscono *unica*, benchè provvisoriamente ne conservino quattro. Faccio anzi qualche cosa di più nell'interesse delle parti. Propongo di accrescere i casi de' giudizi di revocazione, e per guisa che sotto certe condizioni, quello che voi volete col giudizio di Terza Istanza, o col Tribunale di revisione, già ve lo concede il progetto di legge, estendendo il rimedio della revocazione a casi più numerosi che non sono quelli finora contemplati. E questo ho proposto, affinchè tutto ciò che è errore, mal giudicato, ingiustizia, come diceva l'onorevole Perez, possa essere riparato da altri giudici più vicini ai litiganti, e con forme di giudizio facili e spedite. Mi sono adunque occupato seriamente non solo del concetto astratto (che però non cessa di essere tuttora efficace della legge, giacchè senza di essa finirebbe la legge l'ufficio suo), ma mi sono occupato con uguale sollecitudine degli interessi privati.

Che cosa dirò poi all'onorevole Senatore Borgatti? Egli adotta la formola proposta dall'onorevole Senatore Panattoni; fa però un passo più innanzi e dichiara che vuole un magistrato unico, non ne vuole più d'uno; non vuole sezioni separate, non divisione di uffici; crede anzi che abbiamo fatto male nel non unificar prima le attuali Corti supreme. Ma poi soggiunge che questa Corte di Cassazione unica non la vuole nel sistema puro che è inteso e che ora è vigente; la vuol temperata, almeno fino a un certo punto, e come è proposta nel progetto ministeriale all'articolo 21 (*Il Senatore Borgatti fa cenno di assenso*); la vuole non col nome di Corte di Cassazione, ma con quello di *Corte Suprema di Giustizia*.

Signori, se ci limitiamo a questo....

Senatore BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Speravo che le mie parole non potessero dare occasione ad un fatto personale.

Senatore BORGATTI. Scusi, signor Ministro, è soltanto per confermare quanto Ella ha detto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La ringrazio. Dunque diceva: se ci limitiamo a questo, non è che questione di parole, e possiamo facilmente intenderci. Farò solo osservare all'onorevole Senatore Borgatti che i nomi non mutano le cose; ed io che ho parlato di Corte di Cassazione, aveva nonpertanto scritto l'art. 21, che attribuisce in certi casi estremi anche un certo giudizio del merito a questo Supremo Magistrato. Nondimeno io non credetti di essere caduto in contraddizione, perchè nelle cose giuridiche *Quod principale est sequimur*. Noi dobbiamo vedere qual'è il concetto principale della Magistratura suprema, quale l'ufficio principale che le vogliamo affidare, e secondo questo designarne il nome. Ora il Magistrato Supremo ha per ufficio principale quello di vigilare all'osservanza esatta della legge, di cassare, di rescindere le sentenze che non siano pronunziate conformemente alla legge. Di qui il nome di Corte di Cassazione. Che poi la differenza del nome non valga a mutare i criteri principali della legge, si deduce anche dal confronto delle legislazioni.

A Napoli avemmo la Corte di Cassazione dal 1808 al 1819; eppure la Corte di Cassazione aveva in certi casi potere di giudicare nel merito poichè giudicava le questioni di competenza, e nella contrarietà de' giudicati, rescindeva il posteriore, ed ordinava l'esecuzione del precedente. Nel 1819 alla denominazione di *Corte di Cassazione* fu sostituita quella di *Corte suprema di Giustizia*. Eppure non vi fu Corte di Cassazione istituita con più puri principii del sistema di cassazione che la Corte suprema di Giustizia napoletana, la quale durò dal 1819 al 1860. In Francia, come già in Napoli dal 1810 al 1819, la Corte di Cassazione giudica le questioni di competenza; nel caso di più giudicati contrari, rescinde il secondo e fa eseguire il primo; in certi casi dichiara ancora la inappellabilità della sentenza; e si chiama Corte di Cassazione. Per l'opposto la Corte suprema di giustizia di Napoli non poteva che annullare e rinviare; neppure le questioni di competenza erano regolate definitivamente da essa; il giudice di rinvio doveva decidere. E ciò non per tanto, malgrado queste

mutazioni, ebbe nome di Corte suprema di giustizia e non di Cassazione.

Guardiamo alla Baviera. Ivi la Corte di Cassazione è formata presso a poco secondo il sistema del nostro progetto di legge, vale a dire che di regola annulla ma in caso di Camere riunite, giudica anche nel merito; Eppure si chiama Corte di Cassazione.

Se dunque v'è chi pensa che il nostro Supremo Magistrato debba essere nominato *Corte di Giustizia*, anzichè Corte di Cassazione, sarà poco il danno; e se il Senato accetta la proposta, io osservo che ciò non muta la sostanza delle cose. Purchè questa Corte sia unica istituita come l'abbiamo concepita, e abbia sede in Roma, si sarà raggiunto lo scopo principale.

Ma qui viene la mia disgrazia. L'onorevole Borgatti dice: a questa Corte di Cassazione voi avete voluto dare un carattere politico, ed è questo che io non voglio. L'onorevole Relatore (soggiunge egli) ha sbandito questo timore, ma in alcune parole della Relazione, si dice che la Corte di Cassazione compie un altro importante ufficio, quello di mantenere la custodia di tutti i poteri, come guarentigia suprema di libertà; e con ciò, conchiude l'onorevole Borgatti, voi date alla Corte di Cassazione un carattere politico.

Io più di Voi, onorevole Borgatti, non voglio la politica mescolata al potere giudiziario, io più di Voi credo che la peggiore delle giustizie sia quella che abbia tendenze politiche. Ma non è in questo senso che io ho parlato del potere della Corte di Cassazione. Non è già come potere politico che la Corte di Cassazione custodisce e mantiene i confini dei poteri fra di loro; bensì come potere giudiziario soltanto. Ed io domando all'onorevole Borgatti: che altro fa la Corte di Cassazione quando regola le competenze, se non definire i limiti dei poteri giudiziari? Quando risolve i conflitti tra la potestà civile e l'autorità giudiziaria, tra l'autorità giudiziaria e la militare, che altro fa se non determinarne i confini?

E non solamente la Corte di Cassazione, ma tutte le Corti ed i Tribunali, non sono forse chiamati ad esaminare la legalità degli atti di cui si domanda l'esecuzione? E quando trovano che l'atto di cui si chiede la esecuzione parte da una potestà che non aveva facoltà di proffe-

rirlo, che altro fanno se non se negargli l'esecuzione giudiziaria?

E negli articoli 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo non è detto forse che contro le ordinanze dell'autorità amministrativa si può fare ricorso all'autorità giudiziaria? E se l'autorità giudiziaria trova che l'ordinanza amministrativa ha violato il diritto del privato, non annulla già l'atto amministrativo, perchè non ne avrebbe il diritto, ma non gli dà esecuzione in quanto tocca il diritto privato violato. Nello stesso modo procede l'autorità giudiziaria, quando le si presenta un decreto od altro atto del potere esecutivo che esca dai confini della legge, essa non lo annulla, ma non le concede la esecuzione giudiziaria.

Io adunque non ho mai inteso con queste parole di dare alla Corte di Cassazione il carattere di potere politico, nè di ammettere che essa possa mai valicare i confini di potere strettamente giudiziario.

Questo ho detto ed ho largamente dichiarato nel discorso che ebbi l'onore di profferire al Senato nella tornata dell'8 marzo 1871. E prego il Senato di permettere ch'io ripeta quelle mie parole. Si vedrà da esse se io effettivamente abbia commesso il peccato di costituire la Corte di Cassazione come nuovo potere dello Stato, che possa invadere gli altri.

Ecco come io mi esprimeva in quell'occasione:

« La Corte di Cassazione, o Signori, compie un altro ufficio ancor più grave ed importante, quale è quello di vegliare alla custodia dei limiti di tutti i poteri fra loro, e di mantenere fra essi quella divisione di potestà, che costituisce l'essenza dei Governi costituzionali, e la salvaguardia maggiore di tutte le libertà pubbliche e private.

» Essa compie questo gravissimo mandato, quando regola la competenza; quando risolve i conflitti di giurisdizione; quando annulla le sentenze ed i giudicati per eccesso di potere.

» Io vorrei poter svolgere tutti questi concetti ma il tempo m'incalza, e devo rimandarne ad altra occasione un più largo svolgimento.

« Ma non posso ristarmi dal notare che la Corte di Cassazione compie questo importante ufficio in una materia ancor più delicata e difficile, quando è chiamata a discernere le condizioni legali degli atti delle pubbliche autorità, ai quali deve il giudice accordare o recusare la esecuzione giudiziaria.

» Nè coll'esercitare questa prerogativa suprema il potere giudiziario esce dai suoi confini: esso impedisce solamente che altri esca dai propri. Imperocchè non è già che, siccome gli antichi Parlamenti, esso assuma carattere politico, e rifiuti di ricevere e registrare gli atti o i decreti che sono o ei giudica abusivi; ovvero che a titolo di superiore, eserciti su di essi una censura diretta ed irritante, che li mette nel nulla; funesta confusione sarebbe questa, invaditrice di tutti i poteri dello Stato. Ma siccome all'autorità giudiziaria non è lecito profferire certe condanne, o imporre certe obbligazioni se non in virtù di atti che abbiano certi determinati caratteri, così è della essenza del suo mandato lo esaminare la natura dell'atto di cui le si chiede l'esecuzione, e da qual potere esso proviene.

» E quando trova che non offre le condizioni necessarie alla sua esecuzione, l'autorità giudiziaria, nei termini de' suoi poteri, non fa che negare la condanna richiesta. Ma poichè tutte le disposizioni imperative e punitive hanno bisogno della sanzione attribuita al potere giudiziario per esser eseguite; così è che l'obbligo in cui sono tutti i poteri attivi di ricorrere a lui per un mezzo di coercizione, lo costituisce giudice necessario dei loro eccessi, e quindi custode legale dei loro legittimi confini.

» Vero è che questo ufficio giudiziario è esercitato, come diceva l'onorevole Musio, da tutta la Magistratura nella cerchia della rispettiva competenza. Ma quale sarebbe, o Signori, l'effetto dell'esercizio di questo delicato potere lasciato in balia di ciascun giudice? Nei tempi facili, con una Magistratura vigorosa ed audace, il potere giudiziario potrebbe invadere ogni altro potere; negare esecuzione ad ogni atto il più legittimo. Nei tempi difficili, con un governo prepotente ed una Magistratura debole, ogni arbitrio sarebbe tenuto per legge. Ora appunto perchè quell'importante, e delicato ufficio non degeneri in un potere anarchico o invadente, conviene che sia rigorosamente mantenuto entro i suoi legittimi confini, e che in caso di rigore o di deferenza eccessivi siano le cose vigorosamente riportate ai principii loro. E questo supremo potere di conservazione e di tutela dei confini reciproci di tutte le autorità viene appunto ad essere raccolto e riunito presso la Corte di Cassazione,

che, alla Magistratura tutta soprintendendo, invigila, con regola uniforme, la maniera con la quale quel gravissimo mandato è da essa inteso ed esercitato.»

Io spero che l'onorevole Borgatti, dopo queste mie dichiarazioni mi vorrà rendere giustizia e riconoscere ch'io non ho mai concepito il pensiero di dare alla Corte di Cassazione il carattere di corpo o potere politico, il quale esca dai puri termini e confini del potere giudiziario. Del resto l'onorevole Borgatti, che si è tanto occupato di questa materia; avrà letto come membro della Commissione il mio progetto; avrà veduto che io ho enumerato ad uno ad uno gli uffici della Corte di Cassazione, e non uno ne avrà trovato il quale abbia carattere politico, e collochi la Cassazione sopra gli altri poteri dello Stato.

Credo di avere scolpato il progetto e il suo autore da questa strana ed immeritata accusa. Quanto alla sostanza della questione, ripeto, che dobbiamo chiaramente intenderci, se cambiando la locuzione dell'art. 1 si voglia proporre che non una, ma più Corti supreme si debbano istituire, (nel qual caso è un sistema opposto persino all'ordine del giorno del 1871); oppure si vuole una Corte unica suprema ed in Roma, ma si dissente soltanto in questo se debba aver nome di Corte di Cassazione o di Corte suprema di giustizia. Adottando il concetto della Cassazione il cambiamento di nome si riduce a questione di parole.

Tuttavia debbo dichiararvi, o Signori, che io credo più proprio il nome di Corte di *Cassazione* per due, — per tre — anzi per quattro ragioni.

La prima è che in tutti i nostri Codici si dice: Corte di Cassazione; in tutte le leggi speciali, in quella sulla guardia nazionale, nella legge elettorale, in tutte le leggi amministrative è usata la parola *Cassazione*. Ora, se Voi sostituite in questa legge la denominazione di Corte Suprema di Giustizia, converrà fare una nuova edizione di tutti i Codici, oppure dovrete dire: noi avevamo una Corte di Cassazione, ora ne abbiamo cambiato il nome senza però cambiarne la natura e gli uffici.

La seconda ragione è che nel Napoletano avevamo anche noi il nome di Corte suprema di Giustizia, poi l'abbiamo abbandonato nel 1860, perchè nel 1860 in tutta Italia il magistrato supremo prese il nome di Corte di Cas-

sazione. Se ora mutiamo ancora, faremo credere che o la sostanza pure sia cambiata, o che per noi si mutano a capriccio e senza ragione leggi e nomi di tribunali, ciò che effettivamente non è.

La terza ragione è che la Corte di Cassazione non spiega propriamente la sua giurisdizione fuorchè quando cassa, rescinde il giudicato; perchè allora toglie di mezzo, anzi annulla il diritto che era stato acquistato in virtù del giudicato medesimo; laddove quando rigetta il ricorso nulla aggiunge e nulla toglie ai pronunziati dei giudici di merito. Però il suo nome più adatto è quello di Corte di Cassazione: *quod pricipale est, sequimur.*

La quarta ragione finalmente sta in ciò, che in quasi tutta l'Europa il Supremo Magistrato ha questo nome. Così si chiama in Francia, così nel Belgio, così nella Prussia, nella Baviera, così insomma in tutti i paesi che hanno questa grande istituzione; epperò mutare un nome quando con esso possiamo intenderci nell'Europa intera, sarebbe cosa nè utile, nè opportuna.

Io credo che l'onorevole Borgatti, e se non lui, il Senato, possa essere l'ago di queste mie dichiarazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Borgatti ha la parola per un fatto personale.

Senatore **BORGATTI.** Se non dispiace al Senato, vorrei fare qualche breve osservazione, onde non rimanerò sotto l'impressione di parole espresse con qualche vivacità.

Ma siccome ho chiesto ad un tempo la parola per parlare di nuovo sul merito dell'articolo I, in risposta alle argomentazioni dell'onorevole signor Ministro, così prego l'onorevole Presidente a serbarmi la parola anche sul merito. Ora del fatto personale.

PRESIDENTE. La prego a tenersi unicamente al fatto personale.

Senatore **BORGATTI.** Io sarei dolentissimo se l'onorevole Ministro credesse che io abbia il proposito di voler creare imbarazzi e difficoltà in questa discussione. Faccio appello ai miei Colleghi della Commissione, e dimando loro se le cose che ora vengo sostenendo dinanzi al Senato, non le abbia già sostenute nella Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non penso affatto questo.

Senatore **BORGATTI.** Se io dovessi mai pensare, o sospettare che l'impegno che io metto nel

sostenere le mie antiche e profonde convinzioni fosse attribuito a personalità, non oserei più davvero di aprir bocca in tutta questa discussione, sia per rispetto al signor Ministro, sia per riguardo al Senato.

Del mio intendimento di sostituire la formula *Corte di Giustizia* a questa che è nel progetto, mi ricordo di aver francamente fatto menzione al signor Ministro un giorno in cui per caso ebbi ad incontrarmi seco lui nelle sale del Senato. E mi ricordo egualmente che quando egli ebbe saputo che io avrei accettato il suo progetto, in contemplazione dell'articolo 21, e con qualche altra riserva, rispose che riconosceva anch'egli essere la denominazione *Corte di Giustizia* più propria.

E siccome nella sua eloquente orazione di ieri, il signor Ministro mi fece l'onore di mettermi fra coloro che hanno dichiarato di accettare il suo progetto, io non posso non ritenere per fermo che egli acconsentirà che sia mantenuto l'articolo 21 del suo progetto, e che si sostituisca la formula *Corte di Giustizia*, siccome più propria, anche a giudizio suo.

E per ultimo, rispondendo all'appello del signor Ministro, dichiaro ancora una volta che accetto francamente il suo progetto, purchè sia in massima mantenuto l'articolo 21, e la transitorietà delle sezioni temporanee sia stabilita secondo il voto della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Errante.

Senatore **ERRANTE.** Il tempo del Senato è troppo prezioso perchè io ne abusi. Quando io domandai la parola, si fu appunto perchè volevo persuadere coloro che intendevano sostenere che tanto nelle parole della Relazione dell'onorevole Guardasigilli, quanto nel progetto di legge, non v'è nulla che possa dare un carattere politico alla Corte di Cassazione.

In quanto alle parole inserite dal Ministro nella sua Relazione, egli le ha spiegate in modo così chiaro, che per parte mia nulla avrei da aggiungere.

In quanto al progetto poi, io lo credo pienamente conforme all'ordinamento giudiziario; sicchè non avendo nulla da aggiungere a quanto è stato splendidamente esposto dall'onorevole Ministro e dal Relatore, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. La parola allora è all'onorevole Senatore Bonacci.

Voci. A domani a domani!

PRESIDENTE. Si può ancora continuare.

Senatore BONACCI. Dirò solo brevi parole, chè, essendo l'ora tarda, non intendo abusare della pazienza del Senato.

Se da coloro che disputano su questo articolo non si facesse che una questione di nomi, io non avrei difficoltà di accettare la denominazione di Corte regolatrice, o quella di Corte suprema di Giustizia, o altra qualunque, purchè rimanesse salva la cosa. Ma siccome dalla discussione che si è fatta, ho compreso che la questione di parola si traduce qui in una questione di sostanza, credo sia debito di ognuno che dovrà dare il suo voto su questo articolo, che dovrà fare la sua professione di fede. Ed è appunto per ciò che io mi sento obbligato di manifestare liberamente quello che io penso riguardo al nome e al merito dell'istituto della Cassazione. Comincio pertanto dal dichiarare che si debba mantenere il nome di Corte di Cassazione, quand'altro non fosse, per eliminare gli equivoci dalla questione. Quando noi avremo votato la prima parte dell'articolo, come venne riformato dalla Commissione e accettato dal Ministro Guardasigilli, noi avremo con ciò stabilito il principio che informa tutta la legge, ossia l'unicità della Corte di Cassazione e la sua residenza nella capitale del Regno, ed avremo altresì eliminata dal campo della disputa la questione della Terza Istanza o Corte di Revisione, come altri la chiamano.

Io credo che noi dobbiamo accettare il sistema della Cassazione pura, e mantenerne eziandio il nome, sì perchè la stessa parola Cassazione, come testè bene diceva l'onorevole Ministro Guardasigilli, si trova scritta in tutti i nostri Codici, e sì perchè è consacrata omai dall'uso universale in tutta l'Europa.

Non intendo poi ritornare sulla questione stata lungamente, e forse anche troppo lungamente agitata, della preferenza da darsi alla così detta Terza Istanza, o Corte di Revisione, invece della Cassazione. Quello che ne hanno detto i dotti oratori che mi hanno preceduto reputo sia più che bastante perchè ognuno possa aver formato un saldo convincimento intorno all'importante soggetto della controversia. Dal canto mio io ebbi già altra volta l'occasione di dichiarare ampiamente la mia opinione sul detto argomento; nè ora mi farò a ripetere le cose allora dette. Solo dirò che la mia convinzione

da quell'epoca, lungi dall'indebolirsi, si è resa ognora più ferma e incrollabile.

Mi si permetta tuttavia di dichiarare come da me s'intenda che la Corte di Cassazione adempia ad un ufficio politico.

La Corte di Cassazione non è a vero dire che un istituto giudiziario; ma come tale essa è per così dire il culmine, il coronamento dell'edificio della magistratura; e soprattutto è Corte regolatrice avente il mandato di vegliare assiduamente alla custodia delle leggi, di contenere nell'osservanza delle medesime i magistrati inferiori che tendessero ad allontanarsene, massime qualora trasmodino nei loro poteri, invadendo indirettamente le attribuzioni del potere legislativo.

Ecco in che consiste principalmente la missione politica della Corte regolatrice. Tutti gli scrittori francesi ripetono, approvandolo, il detto del Cambacérès, che la Corte regolatrice adempie un alto mandato o missione politica.

La missione politica della Corte di Cassazione, lo ripeto ancora una volta, consiste nel mantener distinto e separato il potere giudiziario dal potere legislativo, nel far sì che il potere giudiziario non invada le attribuzioni del potere legislativo.

Ma si dirà: Come è che il potere giudiziario può invadere le attribuzioni del potere legislativo?

In molti modi. Non dirò già che i giudici o i tribunali si arroghino il diritto di far leggi. Questo certamente non fanno nè possono farlo. Essi però usurpano le prerogative del potere legislativo ogni volta che travisano il senso letterale e lo spirito delle leggi, o ne fanno una torta applicazione. E per questo appunto fu istituita la Corte di Cassazione, per richiamare cioè all'osservanza delle leggi i magistrati che tendessero ad allontanarsene. Questa missione politica nulla ha poi di contrario, (come da taluno supponevasi) allo Statuto fondamentale del Regno. Che anzi, chi ben considera, vedrà come sia dessa, la Corte regolatrice, un congegno, non che utile, necessario alla completa attuazione della Costituzione politica che ci regge.

Ognuno sa che la Costituzione italiana, come tante altre, è fondata sulla distinzione e separazione dei poteri, legislativo, giudiziario ed esecutivo. Dalla confusione dei quali poteri, siccome avverte il Montesquieu, nasce appunto

il despotismo. Il perchè col riunire in una sola persona il potere legislativo e il giudiziario, si crea di necessità il despotismo; mentre se quello che fa la legge è giudice nello stesso tempo, può cambiare la legge secondo i casi e le circostanze. Quindi la legge non ha più stabilità, non ha più certezza. Bisogna pertanto che il potere legislativo rimanga separato dal potere giudiziario, e così del pari il giudiziario dal legislativo, affinchè si abbia vera libertà, ossia l'impero della legge e non dell'umano arbitrio.

A questo intento è preordinata la Corte di Cassazione secondo il sistema francese e italiano; tale è la sua missione politica.

Diverso è il caso della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America.

Questa non solo ha una missione politica ma è in se stessa un Corpo politico, ed ha un potere in qualche modo superiore allo stesso Corpo legislativo.

La Corte americana infatti ha la facoltà niente meno che di annullare le leggi sancite dal Parlamento, quando le giudica contrarie alla Costituzione. Essa in tale ipotesi ricusa di applicarle, e per tal modo ne paralizza ogni effetto.

Questo è il potere sommo che ha la Corte Suprema americana, senza pur dire dell'alta giurisdizione che esercita nel decidere le questioni giuridico-politiche fra i diversi Stati della Unione.

Nulla di simile può dirsi della Cassazione come è costituita in Italia, come lo è in Francia e nel Belgio. Essa ha di certo una missione politica, ma non è punto un Corpo politico; niuno poi le ha mai riconosciuto il diritto o il potere di annullare o negar forza esecutiva alle leggi sancite dai supremi poteri dello Stato.

Può bene la Corte di Cassazione in certi casi, come lo possono tutti i tribunali di qualunque grado, non applicare un regolamento emanato dal potere esecutivo, qualora mai si trovasse in conflitto con una legge, o trascendesse le facoltà date dalla Costituzione al potere esecutivo.

Ma una volta che si ha la vera legge, la legge sancita dal Potere legislativo, nessun potere giudiziario, e nè tampoco la Cassazione, al modo come è costituita in Italia, ha o può avere il diritto di non applicarla quando deve essere applicata.

L'ufficio della Corte di Cassazione nel sistema italiano ha solo per compito di mantenere il potere giudiziario dentro i suoi limiti, di regolarne le competenze, di scioglierne i conflitti, di vegliare all'osservanza delle forme giudiziali sicchè non sieno violate impunemente; e finalmente di rescindere i giudicati che si fondassero essenzialmente sopra una falsa od erronea interpretazione ed applicazione della legge riguardante il merito della causa decisa.

Ora dirò come avvenga che il potere giudiziario tenda di sovente ad invadere il potere legislativo. Questo deriva a mio avviso, dacchè dovendo esso giudicare del fatto si trova per certa guisa costretto a mirare le cose da un punto di veduta al tutto diverso e contrario da quello in cui le mira il legislatore. La vista del giudice si concentra, per così dire, tutta nella specialità particolarissima del fatto che deve giudicare, laddove il legislatore spazia necessariamente nel vastissimo campo delle generalità e della universalità dei casi a cui deve provvedere. Di qui avviene che al giudice, il quale non sappia sollevarsi alle vedute del legislatore, una data legge sembri talora troppo dura applicata a quel caso particolare su cui egli deve render giudizio, e non avendo il coraggio di ripetere il celebre detto di Ulpiano *dura lex sed tamen lex*, egli, sotto il falso pretesto di temperarne il rigore con una menzognera equità, ne contorce il dettato, ne fa una illogica e illegale interpretazione ed in fatto la travisa, la delude, la viola. Ed ecco come avviene che i Magistrati, anche senza volerlo, anzi con ottime intenzioni, facilmente trascendono nell'ufficio d'interpretare ed applicare le leggi, e fanno talvolta mal governo delle forme le più salutari dei giudizi, di cui non bene apprezzano l'importanza, e solo considerano l'impaccio che sembrano di prima giunta recare ad una più spedita giustizia.

Ed è perciò appunto che alla Corte di Cassazione venne sottratta la cognizione diretta del fatto, onde potesse più facilmente mirare le cose dal punto di vista generale da cui le contempla il legislatore. Quando la causa giunge alla Corte suprema, avendo già percorsi tutti i gradi della giurisdizione ordinaria, il punto di fatto dee reputarsi definitivamente assodato: rimane a vedere se la legge fu bene o male applicata, e se le forme essenziali del rito furono rispettate; e tale è il compito della Corte

di Cassazione. Questo compito si traduce in sostanza nel dovere di tutelare la legge, ma conviene pensare, che, tutelando la legge, essa non fa in sostanza, che tutelare i diritti e la libertà di tutti cittadini.

Dirò poi che l'esser la Cassazione costituita nel modo che ho indicato; per lo scopo cioè di vegliare alla esecuzione della legge e per richiamare quei poteri giudiziari che se ne allontanassero all'osservanza esatta della medesima, non impedisce che si possa introdurre nel suo organismo qualche utile miglioramento o riforma. Così per esempio io non credo che si snaturi la Corte di Cassazione, se in qualche caso dovesse essa medesima giudicare definitivamente il merito della causa, quando per far ciò non si richiedesse un nuovo apprezzamento delle prove del fatto, una nuova istruttoria della causa da giudicarsi. Dato questo potere alla Corte di Cassazione, entro ben definiti confini, io penso altresì che non ne verrebbe nemmeno alterata l'essenza propria di codesto istituto. Sonovi certe cause in cui il punto di fatto è immutabile e tutta la controversia si restringe unicamente sul punto di diritto. Il fatto talvolta è così semplice che non ammette possibilità di cambiamento, nè su di esso cade o può cadere controversia di sorta.

Per esempio, si tratta di un testamento segreto, di un testamento consegnato al notaio per scheda chiusa; si tratta di vedere se l'atto del notaio che ha ricevuto questo testamento peccchi di nullità perchè omessa o alterata la formula quasi sacramentale prescritta dalla legge.

Del fatto nessuno dubita; la questione volge solamente sul punto di diritto, che è di sapere se la formola usata sia sufficiente, e se quindi il testamento sia valido o nullo. Ognuno vede che in questo caso la questione di fatto si confonde e compenetra con quella di diritto. Niente vieta in conseguenza che, quando la Corte di Cassazione dovesse giudicare a classi unite, il suo ultimo pronunziato facesse stato senza rimando ad altra autorità inferiore, che non avrebbe scopo ragionevole. Ciò che si è detto di questo caso specialissimo, potrebbe ripetersi di altri casi non pochi.

Dirò di più: il potere di cui si discorre esiste attualmente nella Corte di Cassazione e ne usa in vari casi la sezione penale; ne usa cioè tutte le volte che essa cassa e annulla una

sentenza perchè il fatto stabilito nella sentenza medesima non costituisce reato, non presenta vale a dire i caratteri giuridici sia di un crimine, sia di un delitto, sia di una contravvenzione. In questi casi la sezione penale giudica veramente essa il merito della causa, tenendo fermo bensì il punto di fatto deciso irrevocabilmente dai giudici del merito.

Ora, se tanto può fare la sezione penale senza perdere perciò l'essenza di Corte di Cassazione, non vedo il perchè non potrebbe farlo, in casi perfettamente analoghi, la sezione civile, o meglio ancora la Corte intiera, senza che potesse dirsi con ciò alterata la sua fondamentale istituzione e natura.

Si lederebbe di certo l'essenza della Cassazione se le si volesse dare l'autorità di mutare la specie del fatto, d'istituire una nuova istruttoria della causa; allora l'istituto della Cassazione sarebbe radicalmente cambiato; sarebbe, non più una Cassazione, ma una vera Terza Istanza. Questo io non lo voglio, e credo che nessuno di quelli che si dichiararono fautori della Cassazione lo vorranno.

Queste cose io già le accennava altra volta in cui ebbi l'onore di dichiarare innanzi al Senato la mia opinione sull'argomento della Cassazione. Dissi allora che l'istituto della Cassazione poteva a mio avviso migliorarsi, come tutte le istituzioni umane si migliorano quando se ne sono veduti gli inconvenienti, senza per questo distruggerle.

Una delle cose che diceva doversi studiare era appunto questa: se fosse possibile cioè di introdurre nella sezione civile qualche cosa di simile a quello che fa la sezione penale, quando annulla senza rinvio per mancanza di reato nella specie del fatto accertato dai primi giudici.

Dette queste cose per chiarire il mio voto, altro non mi resta che ringraziare il Senato della benignità con cui si è piaciuto ascoltarimi, e dichiarare concludendo che voterò l'articolo come è stato redatto dalla Commissione.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. L'importanza della discussione di questo progetto di legge fa desiderare che le sedute del Senato possano essere abbastanza lunghe, senza che però esse debbano protrarsi fino ad un'ora così tarda come quella

d'oggi; io quindi proporrei che, in luogo di incominciare le sedute nostre alle due come facciamo ora, si incominciassero invece all'una, che così si potrebbero terminare ad un'ora più discreta che non quella d'oggi, che segna già le 6 1/2 passate.

PRESIDENTE. Parendomi generalmente appoggiata la mozione del Senatore Castelli, la pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Lunedì dunque la seduta incomincerà al tocco.

Annunzio al Senato che fra i progetti di legge presentati oggi dal Ministro delle Finanze havvene uno riguardante la dotazione della Corona, pel quale il Signor Ministro fece istanza fosse mandato alla Commissione permanente di finanze, e siccome per ciò è necessario il voto del Senato, così prego i Signori Senatori che acconsentono a questo invio, ad alzarsi.

(Approvato.)

Risultato dello squittinio sui due progetti di legge dianzi discussi.

Autorizzazione d'una spesa pel concorso dell'Italia all'Esposizione universale di Vienna nel 1873.

| | |
|------------|----|
| Votanti | 71 |
| Favorevoli | 67 |
| Contrari | 4 |

Il Senato approva.

Rinnovamento della facoltà al Governo di accordare un sussidio di L. 400,000 per la ferrovia da Monza a Calolzio.

| | |
|------------|----|
| Votanti | 71 |
| Favorevoli | 67 |
| Contrari | 4 |

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 6 3/4).



XLV.

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — Omaggio — Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione — Dichiarazioni e riserva del Senatore Borgatti — Dichiarazioni e proposta del Senatore Panattoni — Parole del Relatore per fatto personale — Emendamento del Senatore Perez all'art. 1 — Considerazioni del Senatore Miraglia (della Commissione) in risposta al Senatore Panattoni — Obbiezioni del Senatore Caccia all'emendamento Perez — Schiarimenti del Senatore Perez — Considerazioni del Senatore Astengo — Avvertenza del Senatore Pasqui — Obbiezioni del Ministro di Grazia e Giustizia agli emendamenti proposti dai Senatori Perez e Panattoni — Osservazioni del Senatore Perez, cui risponde il Senatore Astengo — Dichiarazioni del Senatore Panattoni e del Relatore — Domanda del Senatore Scialoja di divisione dell'art. 1 — Schiarimenti e proposta del Senatore Panattoni — Dichiarazione del Senatore Vacca — Reiezione degli emendamenti Perez e Panattoni al 1° paragrafo dell'art. 1 — Approvazione del 1° paragrafo dell'articolo 1 — Riserva e proposta del Senatore Borgatti al secondo paragrafo dell'articolo — Osservazione del Senatore Caccia — Proposta del Senatore Imbriani di sospensione del resto del 1° articolo, approvata — Approvazione dell'articolo 2 — Dubbio del Senatore Ferraris all'art. 3, chiarito dal Ministro di Grazia e Giustizia — Mozione del Senatore Castelli — Osservazione del Ministro — Ritiro della mozione — Approvazione degli articoli 3 e 4.

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina, e più tardi intervengono i Ministri de' Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI F. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, ch'è approvato.

Fa omaggio al Senato:

Il fotografo Lodovico Tuminello, di due fotografie rappresentanti *Il Congresso medico italiano* ed *Il Congresso telegrafico internazionale*, tenutisi sul finire del 1871.

Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.

Roma, a dì 10 maggio 1872.

« Il sottoscritto pregiassi trasmettere a S. E. »
» il Presidente del Senato del Regno, il pro- »
» getto di legge d'iniziativa della Camera dei »
» Deputati e da questa approvato nella seduta »
» d'oggi, concernente la »
» Proroga del termine per far domanda di »
» volture catastali.

» Il Presidente »
» G. BIANCHERI. »

Questo progetto sarà stampato e distribuito, per fare il corso stabilito dal Regolamento.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione, rimasta all'art. 1.

La parola è all'onorevole Senatore Borgatti. Senatore BORGATTI. La discussione, nell'ultima seduta, versò sopra questi due punti: il carattere politico, o giudiziario della Cassazione; la sua denominazione.

Chiare e precise, secondo il consueto, furono le spiegazioni e dichiarazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli, tanto sull'uno come sull'altro punto. Ma riguardo al primo punto, sono dolente di dover dichiarare che mantengo la mia opinione; e che per ora mi limito a prender atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro. In quanto al secondo punto, cioè sulla denominazione, le spiegazioni e dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro mi hanno abbastanza tranquillato. Egli diceva, se ben mi ricordo: la questione della denominazione di Corte di Cassazione è questione di parole e non di sostanza, poichè si può ammettere questa denominazione senza che resti perciò pregiudicata la questione dell'art. 21, e sia impedito al Senato di attribuire alla Magistratura Suprema facoltà giudiziarie, che non sarebbero veramente proprie della *Cassazione*, secondo lo spirito primitivo fondamentale di questa istituzione. Se così è, e se la Commissione è del medesimo avviso, come ne sono stato assicurato, io non insisto altrimenti; ben inteso però che, alludendo all'art. 21, io vi alludo *in massima*, perchè mi riservo di proporre un emendamento all'articolo stesso, onde allargarne il concetto più che sia possibile. In questo modo si aprirà la via ad un nuovo sistema, che la bontà propria, il tempo e la esperienza feconderanno e condurranno, siccome io tengo per fermo, ad applicazioni più ampie e compiute.

Del resto, la mia linea di condotta in questa questione è nettamente e francamente tracciata nel mio voto motivato, il quale è riportato in fine della Relazione della Commissione. Non posso e non voglio discostarmi dalle cose ivi affermate e svolte nel mio discorso del 6 corrente.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Io devo prima di tutto pregare l'onorevole Guardasigilli a rettificare una sua apprensione. Siccome nel primo mio discorso dichiarai che il progetto aveva qualcosa di progressivo di fronte al precedente assetto della Cassazione; così non è possibile che io abbia avuto l'intenzione poco ossequente di accusare l'onorevole Guardasigilli per non es-

sermi minimamente occupato della giustizia. Egli ha introdotto in questo progetto alcune disposizioni che migliorano certamente in qualche parte la legislazione. Ciò basterebbe a chiarire il malinteso. Bene è vero che le mie rispettose parole erano, più che da sterile ossequio, mosse dal desiderio della pubblica utilità e del buon servizio degli interessati; di che mi permetto dire che ho avuto occasione di crudirmi, per la esperienza fatta nella mia non breve carriera. Ma parlando in questo senso, io non ho avuto in mira di avversare la discussione della legge attuale; molto meno ho fatto all'onorevolissimo Guardasigilli e alla Commissione censure amare od accuse.

Ho detto altra volta, e sono franco per ripeterlo e sostenerlo, che l'equivoco può essere nella mente di taluno; ma non è di certo nella mia coscienza. Ho detto che sono franco; e quindi non mi terrei con coloro, i quali respingessero assolutamente la presente legge, senza dar luogo ad una conciliante discussione, ed alla possibilità di migliorare quel tanto che attiene ai servizi della buona giustizia. Ho detto ancora qual è il mio concetto, nè vedo il bisogno di tornare a svolgerlo e a dimostrarlo. Imperocchè, o le parole già dette bastano; o diversamente non saprei quale altro modo mi fosse dato adoprare per farmi intendere.

Io concepisco l'istituto di Cassazione; e ho detto che questo istituto non può essere che unico.

Ho ritenuto peraltro che è un potere straordinario ed insufficiente: e perciò sostengo che accanto ad esso vi possano essere sezioni le quali avvicinino il servizio alla buona amministrazione della giustizia.

Signori, si sono affacciati diversi metodi. Vi può essere quello cui si limita questo progetto di legge: cioè di allargare, per la più facile giustizia, i mezzi della rievocazione. Questo è un sistema che mi pare caldeggiato sempre più dall'onorevole Ferraris. E io di certo non lo contrasto; perchè tutto quanto conferisce al buon andamento della giustizia, di certo non può essere che favorito da me. L'onorevole Ferraris però non si è manifestato; e potrebbe essere che abbia emendamenti da proporre; speriamo dunque che i suoi intendimenti mirino almeno a migliorare le disposizioni dell'attuale progetto di legge nelle diverse sue parti.

Vi è un altro metodo, ed è quello di ampliare l'Ufficio della Cassazione. E se io non erro, mi parve che anche l'onorevolissimo nostro Collega Bonacci dicesse, che non gli sembrava ripugnare alla Cassazione qualche ampliamento intorno all'apprezzamento del fatto giuridico; cosa che sono lieto di udire da quel magistrato intelligentissimo che egli è. Il fatto giuridico è infatti impossibile di astrarlo e di reciderlo; e vi sono fatti l'apprezzamento dei quali è indispensabile per acquistare un criterio intorno all'applicazione della legge.

Per codesto metodo per altro, prego l'onorevole ed abile nostro Collega a riflettere che bisogna bene definirne i modi e i limiti, perchè altrimenti si rischia di cadere nell'ineguaglianza e nell'arbitrio. Infatti, allargando i termini degli apprezzamenti sul fatto, se non si combina la norma larga sì, ma positiva, cui devono attenersi i Giudici della Corte può accadere che, in qualche caso, procedano in modo franco, ed in altro caso siano troppo rigidi, e così la via della Cassazione non resulti costante e sicura. Questa è la parte più delicata del tema nostro.

Vi è il metodo, quasi affine, dell'onorevole Borgatti; quello in cui si è barricato costantemente. Esso era esposto nella dichiarazione fatta da lui in piè della Relazione; e consiste nell'ampliare, per mezzo dell'articolo 21, gli Uffici giudiziarii della Cassazione.

Io ho per altro rispettosamente avvertito, e torno ad avvertire, non per gara d'idee, nè per contesa scolastica, ma per la pubblica utilità, che dubito se veramente si raggiunga il buon fine, od almeno quel fine che io mi proponeva.

Voglia il Cielo che si apra così un miglior varco, un riparo ai rimedii, che la giustizia attende: e invece non si dislochino e non si travaglino sempre più le popolazioni. Può star bene ch'esse non sieno giudicate da 4 o 5 Cassazioni. Peraltro quando avessimo una Cassazione in certo modo anfibia, che attraesse a sé tutti i ricorrenti, senza accordare loro nessun rimedio locale, e tutto dovesse riportarsi alla Cassazione centrale, ne seguirebbe quel concentramento contro cui abbiamo gridato, e il paese grida molto più di noi.

Io imploro dal Senato, che oggi non si faccia invece un passo anche più spinto in questa pericolosa e dolorosa concentrazione, con cui

non bisogna confondere la ragionata e desiderata unificazione.

Quindi, poichè si può staccare dall'Istituto centrale una parte del servizio giudiziario, intendetemi bene, fin dove si può, io vorrei distaccarlo.

Vi è un altro metodo, quello dell'on. Perez, che chiamerei il più largo e più spinto di tutti, e che certamente nella deliberazione dovrebbe avere la preferenza. A questo accennava io stesso, benchè non amico delle 4 o 5 Cassazioni. Peraltro, vedendo che dal proponente Ministro, e dall'Ufficio Centrale, nessun passo si faceva per intenderci sopra un punto conciliativo, mi sono astenuto dall'insistervi; ma se l'onorevole Perez v'insiste, io non rifiuterò di appoggiarlo, perchè il suo assunto sta contro il concentramento della giustizia, che spiace a me ed al paese. Codesto sistema sarebbe quello di convertire in qualche maniera l'assetto concentrativo della Cassazione, collocando sezioni laddove attualmente esistono le diverse Corti supreme.

In quanto a me, benchè trovi che codesto sistema sarebbe migliore dell'accentramento, ho studiato il modo di non scostarmi tanto dal Guardasigilli e dalla Commissione. Quindi mi presto ad ammettere il concentramento delle funzioni supreme, e che appartengono ad una sezione regolatrice; senza che vi sia il concentramento ancora del servizio giudiziario, e relativo ai ricorsi dei litiganti.

Per questo io bramava il titolo di Corte Suprema di giustizia: ma non sono alieno dall'accogliere uno di quei compensi che mi si affacciavano udendo l'onorevole Relatore, vale a dire, che si seguisse l'esempio di qualche altra Nazione, la quale adottò il nome di Corte Suprema di Giustizia e di Cassazione.

Mettendo la parola Cassazione, è diletuato, mi pare, uno degli obbietti del Guardasigilli, che era il gran timore di dover ristampare una quantità di leggi. E si che l'attuale progresso non è parco di ristampe! Altronde l'egregio Guardasigilli poteva ritenere, che se anche non si mettesse la parola Cassazione, quando si è intesa la cosa, diviene facile, che nell'applicazione tutto quanto era detto della Cassazione, si possa riferire all'istituto che la rappresenta. Da quello che ho detto ben si rileva, che io mi avvicino, e non fo questione di mere parole.

Passo ora ad altre avvertenze. La Suprema

Corte di Giustizia, o di Cassazione, appunto perchè è unica, deve avere una sede; deve avere un capo solo: e fin qui sta bene. Ma perchè non può avere questa Corte braccia efficaci ed utili diramazioni?

Ora io concepisco questa Corte unica, che abbia una classe la quale funzioni come Cassazione nella sede del Governo. Indubabilmente bisogna che vi sia una classe regolatrice, la quale serva a tutte le materie speciali che voi avete contemplate nel progetto di legge. Su ciò io non intendo di fare questione, se non in quanto l'esame dell'articolo richiami a qualche osservazione speciale sul più o il meno delle attribuzioni di codeste parti della Corte.

Come poi possa costituirsi una classe speciale che rappresenti la Cassazione avente sede nella capitale del Regno, io lo spiegherò più largamente e francamente; per rispondere, ed, occorrendo, combattere qualunque dubbio o insinuazione, che io volessi tenere su ciò un concetto duttile e non positivamente definito.

Ma, stabilite le funzioni dell'istituto supremo e fissata la classe prima di questa Corte, che rappresenterebbe la Cassazione, allora resta a pensare agli interessi dei particolari.

Essi, ricorrendo, non si preoccupano dell'assetto che piaccia al Governo, piaccia alla Commissione, piaccia al Senato di dare a questo istituto centrale, e dicasi pure unificatore; ma si preoccupano molto di essere dislocati, di perdere il filo dei loro interessi, di spendere il doppio, e di vedere concentrati i servizi supremi della giustizia. Questo è ciò di cui bisogna che noi pure ci preoccupiamo. Imperocchè le leggi non sono fatte per noi; nè dobbiamo darci argomenti per discussioni accademiche; ma le leggi sono un tentativo per soddisfare ai bisogni e ai desiderii delle popolazioni.

Quindi la Corte unica, avente il suo centro nella capitale del Regno, avente a capo un solo primo Presidente, e quindi avente una vera gerarchia unica; perchè, oltre la prima classe di cui ho parlato, ed istituita per fini che io accennava, non può aversi una seconda classe, cioè quella cui spetta la risoluzione dei ricorsi nell'interesse delle parti?

La classe prima può essere forse divisa in sezioni: ma codesta seconda classe dovrebbe essere divisa di necessità ancor quando la volete concentrare in Roma; poichè dovendo supplire agli affari di tutto il Regno, si civili

che criminali, non può bastare una sezione sola. Or dunque, se codesta seconda classe, che serve ai ricorsi, deve avere più sezioni, e se le sezioni, quando le concentrate in Roma, non moltiplicano le Corti di Cassazione; perchè mai temereste di guastare la unificazione, qualora l'unica Corte prestasse servizi più vicini agli amministrati, lasciando sezioni di seconda classe per i ricorsi delle Parti nelle località consuete?

In questo senso e perchè sarebbe inutile spendere ulteriori parole, affinchè le idee si concretino e cominciamo ad intenderci, io avrei redatto un abbozzo di proposte, non un controprogetto, un abbozzo di proposte da sottoporsi all'esame del Guardasigilli e della Commissione. Veramente, in questa materia s'incontrano molte difficoltà, ed anche si rischia, non volendo, di cadere in malintesi; sicchè è meglio studiare qualche cosa di positivo, ed intenderci sopra una tavolozza preparata all'uopo.

Questo è ciò cui ho mirato, abbozzando modestamente una sintesi delle mie idee, che, invece di controprogetto, sono come un prospetto, un corollario di ciò che io ho avuto l'onore di esporre nella precedente tornata.

Io mi farò un dovere di leggerlo questo bozzetto; e lo presenterò al banco della Presidenza. Farei poi un'altra rispettosa preghiera, quella cioè che, per non correre il grave rischio di deliberare troppo affollatamente e troppo precipitosamente, piacesse al Senato di farla tirare dalla stamperia; affinchè tutti i deliberanti, tutti i membri di questo onorevolissimo consesso, fossero in grado di esaminarlo e votare con miglior cognizione.

Qui termino, perchè non ho avuto l'intenzione di ampliare la discussione. Io, se me lo permette il Senato, leggerò queste mie povere idee; poi, se altri avessero da fare diverse proposte, tornerebbe bene che anch'essi le producessero, affinchè francamente e il signor Ministro e la Commissione potessero riflettere e dire con sicurezza qual è il rispettivo loro sentimento.

Io non sono venuto qui con la presunzione di aver forza, modo ed arte onde persuadere alcuno: io sono venuto qui per esprimere il sentimento della mia coscienza. Se in ciò persisto alquanto, egli è per farmi quasi interprete di quanto bramano gli interessati, e di quanto tornerebbe necessario e gradito al paese.

Se non vi riuscissi, dovrò rimproverarne la mia pochezza: ma certamente non avrò mancato alla mia missione, nè allo onesto fine che mi sono proposto.

La mia è una proposta da coordinarsi colle altre parti del progetto di legge. Ed eccola (*legge*):

» È istituita nel Regno una Corte suprema di Giustizia (*aggiungete pure e di Cassazione*, perchè così avrete anche i termini di rapporto con altre leggi). A capo della Corte sta un primo Presidente, ed essa è divisa in due classi: (così vedete che io ritengo l'unicità del Corpo e l'impianto di una gerarchia unica).

» La prima classe può dividersi in sezioni per il migliore andamento degli incarichi suoi; ma funziona stabilmente nella capitale come magistrato regolatore. Essa tutela l'ordine giudiziario; provvede all'uniforme e retto andamento del medesimo, dirime i conflitti di giurisdizione, cura la osservanza delle leggi, e per l'interesse delle medesime ne cassa le violazioni, e fa Decreti nelle materie speciali da questa legge indicate. »

Qui la mia proposta contiene disposizioni assai conformi al vostro progetto, e colle quali, dal più al meno, potrei dire soddisfatto alla brama della Cassazione.

« La seconda classe decide sul ricorso delle parti, tanto nella materia civile quanto nella penale. Essa è divisa in cinque sezioni aventi a capo altrettanti Presidenti di sezione; ed uno di essi risiede in Roma, uno in Napoli, uno in Torino, uno in Palermo, ed uno in Firenze. »

« Ma se qualcuno credesse che io ambisca di fare un vantaggio al paese dove dimoro, dica in *Bologna*.

« Nella materia civile le sezioni esaminano le sentenze di ultima istanza e quelle pronunciate in rinvio, come pure le interlocutorie non riparabili in definitivo.

» A tale effetto le parti sono ammesse a discutere le nullità di rito, la vulnerata giustizia, l'eccesso di competenza, la contraddizione nei giudicati, e la violazione o la falsa applicazione della legge, di fronte ai fatti ritenuti nelle sentenze e nell'interesse delle parti.

» Per altro, qualora la sezione, pronunciando sugli accennati motivi, non possa definitivamente esaurire il giudizio, inquantochè si appalesi incompleta la istruzione o errato il

fatto, rinvia le parti a provvedersi avanti una Corte o Tribunale pari in grado a quello che pronunziò, affinchè, completato il procedimento, sia resa giustizia, e resti finita la lite tra le parti medesime. »

Con questo sistema si divide l'interesse delle parti da quello privilegiato della legge.

« Nelle materie penali le sezioni della Corte Suprema decideranno, sia rigettando il ricorso, sia moderando l'errore o l'eccesso nell'applicazione della legge penale, sia annullando il giudizio e rinviandolo ad altra Corte d'Assise; oppure trattandosi d'appello Correzionale, ad altra Corte d'appello. Anche la decisione delle cause penali sarà destinata dalle sezioni della Corte Suprema.

» Tanto nel Civile che nel Penale, sollevandosi il dubbio dell'inammissibilità dei ricorsi, dovrà la parte intimata, o il Pubblico Ministero, contestarla preliminarmente, e la sezione nel suo prudente arbitrio dichiarerà se deva procedersi a una discussione separata o congiunta col merito. »

Quest'ultima proposta tenderebbe a risparmiare e supplire la progettata Camera dei ricorsi, eliminando questa ruota di più, questo perdimento di tempo, questo raddoppio di spesa.

Io, Signori, termino perchè non devo qui fare la difesa delle mie proposte. Se, dopo un tranquillo, pacato e maturo esame, avverrà che le idee nostre si accostino; io non faccio questioni di forma: se troverò chi meglio chiarisca e migliori le mie idee, io sarò lieto di modificarle. Solamente quando si pretendesse di leggere fra i rigli lo spazio, e si volessero immaginare equivoci ed incertezze che non sono nell'animo mio, allora, o Signori, io risponderò. La discussione per altro non prenderà quell'aspetto passionato che non fu mai nelle franche ma pacate abitudini mie, quello cioè dei fatti personali; dai riscaldamenti mi tenni vergine anche nell'altro ramo del Parlamento.

Ho quindi l'onore di presentare al Banco della Presidenza la mia proposta.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, domando se la proposta del Senatore Panattoni è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

Faccio presente al Senatore Panattoni che il

suo non è un emendamento all'articolo 1, ma quasi un nuovo progetto, e che non si potrebbe mettere ai voti che quella parte che corrisponde al primo articolo, riservando le altre per gli articoli successivi cui si possano riferire.

Senatore PANATTONI. Mi permetto di far presente che io ho creduto di sottoporre tutto in una volta il mio concetto perchè potessero la Commissione ed il Senato prenderne cognizione, chè allora saranno minori gli emendamenti, e minore fors'anche la discussione.

PRESIDENTE. Io lodo il suo proponimento, ma ripeto che se si viene alla votazione bisogna che tutti questi suoi concetti prendano il loro posto secondo gli articoli cui corrispondono.

Senatore PANATTONI. Allora ne verrebbe la divisione; ma io amo sperare che, se la Commissione si è fermata sulla discretezza della mia proposta, forse vi farà viso non ostile.

Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Intanto do la parola all'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la soppressione delle Facoltà teologiche nelle Università dello Stato, già votato dall'altro ramo del Parlamento. Nello stesso tempo, sciogliendo un obbligo che in parte mi sono imposto io, ed in parte mi fu imposto nell'altro recinto, presento pure al Senato, e raccomando alla sua benevolenza un progetto di legge per l'ordinamento degli studi superiori nelle Università dello Stato. Infine ho l'onore di presentare un altro progetto da lungo tempo studiato, e che mi permetto di aggiungere essere di grande urgenza per la nuova sede del Governo e per le complicazioni che vanno tutti i giorni a nascere, il progetto di legge cioè per regolare gli scavi delle antichità e per determinare i modi della conservazione dei monumenti nazionali e degli oggetti di belle arti che interessano la storia nazionale.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Si riprende la discussione. La parola è all'onorevole Perez.

Senatore PEREZ. Ho presentato un emendamento di cui non tengo copia. Vorrebbe il signor Presidente darne lettura o farmelo passare?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Pregherei l'onorevole Presidente di accordarmi due minuti per rispondere all'onorevole Panattoni circa un fatto personale e senza punto entrare nella questione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. L'onor. Panattoni nel suo discorso ha supposto che l'altro giorno io ammettessi, sull'esempio di una legislazione straniera, questi due nomi insieme congiunti: *Suprema Corte di Giustizia e di Cassazione*.

È verissimo che io, citando alcune parole dello Schmerling, ho detto e dovevo dire che quelle parole si leggono nel Rapporto del 31 luglio 1850, col quale ei proponeva la istituzione d'un Tribunale supremo, designato coi nomi testè ricordati « una sola Corte Suprema di Giustizia e di Cassazione per tutto l'Impero Austriaco »; ma io non ho punto aderito al primo di quei due nomi e all'unione di entrambi; chè anzi, secondo me, ebbesta unione è impossibile col sistema dell'istituto del quale parliamo.

Lo Schmerling aveva ragione: aveva bisogno di quei due nomi, perchè, conformandosi ai Codici e Regolamenti di procedura civile e penale, che vigevano allora nell'Impero Austriaco, egli intendeva tener distinto il supremo magistrato civile dal supremo magistrato penale. Al supremo magistrato civile manteneva le attribuzioni di tribunale di terza istanza; ed ecco il motivo pel quale ei dovette dire « *Suprema Corte di Giustizia* ». Al supremo magistrato penale non conferiva altri attributi che quelli che sono proprii della Cassazione; ed ecco il motivo pel quale alle parole « *Suprema Corte di Giustizia* » ei soggiungeva le altre « *e di Cassazione* ».

Ma anche colà la cosa è mutata ai di nostri: imperocchè pel progetto del Codice o Regolamento di procedura civile che fu compilato in seguito alla legge fondamentale sul potere giudiziario, 21 dicembre 1867, scomparirebbe la così detta *Suprema Corte di Giustizia*: ed anche alle materie civili estenderebbe la sua giustizia la Corte di Cassazione. È quindi unico il nome del Supremo Tribunale nella Monarchia Austro-Ungherese (se venga approvato il progetto) ed è quello appunto unicamente di *Corte di Cassazione*.

Questo io doveva avvertire solamente perchè non si credesse che, citando il rapporto dello Schmerling del 31 agosto 1850, io avessi voluto

ammettere in una Suprema Magistratura il dualismo di due magistrature distinte e con diversi attributi.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Perez.

Senatore PEREZ. Per adottare una formola che nell'articolo 1 ponga nettamente le idee da me annunziate nella seduta del 10 corrente, le quali riconoscevano da un lato il bisogno dell'unico Magistrato supremo, e dall'altro, la necessità d'avvicinarlo quanto più sia possibile a' litiganti, ho presentato un emendamento da sostituire al primo articolo del progetto, ed è questo:

« È istituita una Suprema Corte di Giustizia del Regno distinta in sezioni, l'una delle quali centrale con sede in Roma, e le altre nelle città di Torino, Firenze, Napoli, Palermo.

» Sono convertite in sezioni della Suprema Corte di Giustizia del Regno le attuali Corti di Cassazione istituite nelle ultime quattro delle indicate città, con giurisdizione sui territori che rispettivamente saranno loro assegnati dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

» Alla sezione Centrale, oltre alle attribuzioni determinate dalla presente legge per tutte le sezioni, e che eserciterà nell'ambito del territorio che le verrà assegnato dalla legge sull'ordinamento giudiziario, apparterrà esclusivamente il conoscere e pronunziare sulle seguenti materie:

» 1. Sulla dimanda di rimessione delle Cause da una ad un'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospezione;

» 2. Sulla designazione della Corte che deve procedere contro imputati di più crimini commessi in diverse giurisdizioni, e sulla precedenza dei giudizi per crimini attribuiti a diverse competenze per ragioni di materia o di persona;

» 3. Sulla designazione della Corte di appello che, nei casi stabiliti dalla legge, deve procedere a giudizio penale contro i componenti d'altra Corte.

» 4. Sui conflitti di giurisdizione fra l'autorità giudiziaria e i Tribunali militari di terra e di mare.

» 5. Sulle controversie relative alla materia tributaria;

» 6. Per quei casi in cui dopo l'annullamento d'una prima sentenza si dovrebbe far luogo per le leggi attuali, ad una pronuncia a sezioni riunite. »

Per quanto io creda che le parole da me

dette nella precedente tornata del 10 diano sufficiente sviluppo a questo emendamento, pure sento il bisogno d'aggiungere qualche altra considerazione, la quale serva a miglior chiarimento de' miei concetti.

Risponderò dapprima ad un appunto che all'onorevole Guardasigilli piacque indirizzarmi; e col rispondere per giustificarmi della contraddizione appostami, credo farmi strada migliore allo sviluppo dell'emendamento.

Egli dicevami: avete biasinato il sistema di Cassazione. Or come poi, nella conclusione del vostro discorso, proponete che rimangano le attuali Cassazioni?

Veramente, posta in questi termini, la contraddizione sarebbe troppo evidente, tale che, anche nella mia pochezza, dovrei arrossirne.

Ma richiamando bene alla memoria dell'onorevole Ministro il vero senso delle mie parole, spero che egli stesso si convincerà che contraddizione non ci è.

Io non biasimai in modo assoluto il concetto della Cassazione; soltanto notai la vanità della distinzione su cui si fonda il concedere solamente come mezzo di Cassazione l'errore di diritto e non l'errore di fatto.

E soggiungeva: tutto quanto si è detto della legge violata da un errore di diritto, è un gioco di parole; l'errore commesso nell'applicarla ad una specie particolare, ad una causa, non altera la legge, non la muta, non la vizia in se stessa: *viola*, non la legge, ma *la giustizia*, che è lo scopo supremo che si propone ogni legge. Quindi, o che la giustizia sia violata travisando il senso della legge, o che sia violata travisando la natura e la definizione del fatto che servi di base al giudicato, l'ingiustizia e nell'uno e nell'altro caso è la stessa.

E però quell'interesse di tutta la società, su cui si fonda il rimedio straordinario della Cassazione, o non esiste in nessuno de' due casi, o esiste in entrambi.

Questo era l'ordine delle mie idee, quando io trovava monco il concetto della Cassazione. E dico *monco*, in quanto che come rimedio straordinario l'ammetto; giacchè nei casi in cui l'errore risulta evidente dagli atti stessi del processo, o dal senso della legge falsato, codesta ingiustizia di natura si manifesta, pone la sentenza che ne è viziosa in una condizione speciale, per la quale la giustizia sociale reclama straordinario rimedio, quando all'ordinario del-

l'appello non è più luogo. Sotto questo riguardo, il rimedio della Cassazione mi parve e mi pare ammissibile; ma ritenni fondata sopra una vanità di parole la limitazione a concederlo per gli errori di dritto.

Ma, nell'esporre coteste idee, soggiunsi che la Cassazione, o comunque si voglia chiamare, nel rivedere la sentenza denunziata, deve arrestarsi alla istruzione della causa, quale trovavasi avanti il giudice che profferì la sentenza.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore PEREZ. Questo concetto, che limita di tanto la revisione, fa sì che si diversifichi del tutto dalla Terza Istanza, e che quindi non abbia tutti gl'inconvenienti che sono a quella attribuiti, nascenti dal bisogno della *doppia conforme*, inconvenienti che io riconosco.

Ora l'ufficio della Cassazione così integrato, mentre non è, come ho detto, quello della Terza Istanza, non è neppure quello della Cassazione a modo francese.

Io potevo adunque benissimo, e senza contraddirmi, respingere cotale magistratura quale fu ideata da' legislatori francesi, ed accettarla quando fosse integrata secondo gli esposti criterii.

Questa maniera di ravvisare l'ufficio della Cassazione, sì che potesse conoscere dell'errore di fatto, nonché di dritto, trovasi appoggiata da un fatto costante ovunque sono state impiantate Cassazioni. Altissimi magistrati, che certamente sapevano i limiti che la legge segnava al loro mandato, non si sono arrestati a conoscere degli errori di dritto; e, dove la ingiustizia, risultante dall'errore di fatto, appariva enorme, trovarono modo a cassare la sentenza.

Quest'istinto, questo bisogno della umana coscienza, conculcato dagli ideologi del 1790, può ben parere una deviazione di fronte alla *purità* dell'istituto di Cassazione quale fu da coloro ideato; ma tale non è di fronte all'ultimo senso della ragione e della giustizia.

Io quindi, nel vagheggiare quell'istituto col l'accennata riforma, non altro faceva che volere tradotto in legge ciò che nel fatto è stato un deviamiento, se vuoi, ma necessario e costante.

Comunque sia di queste idee, ciò che è certo si è, che scopo delle mie parole era questo: dimostrare come quella prevalenza assorbente

dell'interesse sociale, che si vuole attribuire ai giudizi di Cassazione, non ha fondamento, e, che invece la prevalenza è dell'interesse dei privati, dei litiganti; e che se l'interesse sociale vi è pure, non è maggiore di quello che si connette a qualunque giudizio.

Così viene a cadere l'essenziale argomento dello escludere ogni considerazione dell'utile dei litiganti nell'ordinare quel magistrato: e resta evidente come si debba tenere ben conto della importanza che ha per essi l'ordinarlo in un modo o in un altro, non essendo possibile dimenticare che ogni cassazione o rigetto toglie o concede diritti a' privati.

In quest'ordine d'idee, mi pareva che tutto quanto, nei limiti del possibile, possa avvicinare a' litiganti l'amministrazione della giustizia, anche da quest'alta magistratura, fosse da cercare con tutto l'impegno.

Nè per dimostrare la prevalenza dell'interesse sociale su quello dei litiganti, parevami avere miglior fondamento la ragione desunta dal bisogno dell'uniformità di giurisprudenza. E credo aver dimostrato che questa ragione spariva di fronte alla costante esperienza, la quale ci mostra, come per ragioni che non si possono disconoscere senza rinnegare l'indipendenza del magistrato e la progressività del pensiero e della scienza, la desiderata uniformità non è stata che un sogno. Quindi, io diceva: rimosso anche quest'altro de' motivi che lo vorrebbero porre in disparte, risorge predominante, esclusivo l'interesse dei litiganti.

A questo interesse io credo provveda il progetto da me presentato. Rispettando le Corti attuali (salvo a meglio determinarne le circoscrizioni territoriali che, come osservava un onorevolissimo nostro Collega, presentano delle mostruosità), e convertendole in Sezioni dell'unica Cassazione, si raggiunge lo scopo d'avvicinare agli interessati, per quanto è possibile, l'accesso all'ultimo grado della giustizia.

Ma io non disconosceva dall'altra parte, che nelle attribuzioni della Corte suprema ci è certamente una parte d'interesse sociale, se non esclusivo, preponderante. E questa parte è di tale natura, da non doversi affidare alle diverse Sezioni locali, come quella che risponde a un generale interesse dello Stato e della cosa pubblica. Io credo aver reso omaggio a questa veduta, quando alla Sezione centrale, sedente nella Capitale, ho attribuito cotale fa-

coltà. Le quali non starò a dire che sieno complete nel mio emendamento; e, sotto questo riguardo, non mi opporrò certamente ad ammettere tutto quanto potesse essere suggerito per completarle.

Ho accennato quelle che mi si presentavano come più ovvie e più certe, e sarò lieto di estenderle, purchè le riconosca nei limiti segnati dal criterio d'un vero interesse dello Stato.

Resta che io dica qualche parola in ordine alle circoscrizioni, che sono indicate col riferirsi alla legge sull'ordinamento giudiziario. Non mi era da un lato possibile confermare la circoscrizione attuale, essendo evidente che presenta taluni difetti ed inequaglianze che dovrebbero sparire: per esempio, l'enorme massa degli arretrati che sono alla Corte di Napoli potrebbe non più avverarsi, quando alla Sezione centrale di Roma si aggiungessero i tre Abruzzi. La incongruenza che Venezia dipenda dalla Sezione di Firenze, potrebbe forse sparire aggregandola a quella di Torino. In altri termini, non avendo bene sotto gli occhi tutti i dati per risolvere questo problema, a me parve che miglior partito fosse quello di riferirsi all'ordinamento giudiziario, dove sarà da vedere come e fin dove debbano esser corrette le circoscrizioni attuali.

Qualche altra parola e finisco.

Ho creduto che, siccome le precipue funzioni della Sezione centrale sono tutt'altro che di semplice cassazione, benchè d'altro lato, secondo il mio progetto, avrebbe queste comuni con tutte le altre Sezioni, potesse meglio rispondere all'indole della istituzione, il chiamarla *Corte Suprema di giustizia*. Ma non annetto un gran valore a tal nome; nè credo possa altri temere ch'esso nasconda reconditi fini, quando rifletta, che ho detto chiaro abbastanza nello stesso articolo da me proposto il vero fine cui miro.

Io non posso che raccomandare quanto più so vivamente ai miei onorevoli Colleghi questo emendamento: il quale collo svolgimento che avrebbe in tutta la legge, e colla sua applicazione, verrebbe ad evitare le gravi perturbazioni, di cui sarebbe cagione il progetto ministeriale, ove mai fosse tradotto in legge. Perturbazioni ed inconvenienti gravissimi, un solo dei quali basterebbe a renderla esiziale.

E cotesto inconveniente io non saprei ri-

trarlo con parole migliori di quelle che ha usato l'onorando nostro Collega, Relatore della Commissione, benchè si caldo fautore del ministeriale progetto. Egli infatti, nella tornata del 9 marzo 1871, quando appunto trattavasi pure dell'unica Cassazione, diceva:

« Portate nella Capitale quest'unico magistrato, ed i ricorsi diminuiranno, perchè nelle cause in Cassazione costa assai il patrocinio degli avvocati; perchè la pecunia è ogni dì più rara; perchè l'accesso alla Corte centrale unica sarà più costoso, che non gli accessi alle Corti regionali. »

Io credo, Signori, che non si possano preferire parole più forti, più efficaci, per dimostrare il grave danno e la ingiustizia che nasceranno dall'unica sede della Cassazione. Da quelle non sospette parole evidentemente risulta, come quest'ultimo grado della giustizia non diventerebbe accessibile che ai soli ricchi, e sarebbe negato a' poco abbienti ed a' poveri. Ma questo sarebbe un dare la prevalenza al danaro ed alla prepotenza del ricco; sarebbe, se non negare palesemente, rendere quasi impossibile a' più questo supremo rimedio contro le ingiuste sentenze. E allora potremo affrettarci a cancellare dal nostro Statuto queste parole:

LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI.

(Sensazione.)

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del Senatore Perez.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Faccio osservare al Senatore Perez, come già feci col Senatore Panattoni, che il suo emendamento è un concetto formulato in modo da non potersi mettere in contrapposto agli articoli.

La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Signori Senatori:

L'ordine del giorno dell'onorevole Panattoni, convertito nell'ultima tornata in emendamento all'articolo I, ha impegnato la vera battaglia che deve decidere del destino del progetto di legge; nè le eloquenti parole dell'onorevole Tecchio, Relatore della Commissione, il quale nella tornata medesima ha con ragionamenti, con esempi e con dottrine riassunto la ben lunga discussione e risposto a tutte le contrarie obiezioni, valsero a smuovere l'onorevole Panattoni. Che anzi, egli, qual no-

vello Anteo, ha ripreso le sue forze proponendo un secondo emendamento, e con tanta copia di dottrina ha svolto l'uno e l'altro emendamento, da ritrovare in altri preopinanti valorosi alleati.

I nostri riveriti avversari sono uomini troppo serii da non dichiarar guerra ai nomi, perchè, qualunque sia per essere il destino delle Corti di Cassazione, hanno meritamente tributato la dovuta riverenza alle quattro Corti di Cassazione tuttora viventi. Il nome di Corte di Cassazione deve risuonare grato, anche pensando che per le Corti di Cassazione in momenti difficili, le bilance della giustizia non furono spezzate dalla spada di Brenno.

Il buon nome accredita le istituzioni, e se una Corte di Cassazione deve nascere a spese di quattro, qual ragione vi sarebbe a non conservare un nome che risveglia tante gloriose reminiscenze?

Se in tutte le organizzazioni giudiziarie degli Stati del continente europeo retti a forma rappresentativa, si è dato alla suprema Magistratura il titolo di *Corte di Cassazione*, qual ragione vi sarebbe a cancellare questo titolo glorioso che in Italia si trova adottato da più di sessant'anni?

È chiaro adunque che l'emendamento del Senatore Panattoni, di sostituire cioè al titolo di *Corte di Cassazione*, quello di *Tribunale Supremo di Giustizia*, mira a ben altro scopo, qual è quello di immutare le basi fondamentali ed organiche della Corte di Cassazione, e mentre si fanno dichiarazioni di non doversi richiamare in vita le *Terze Istanze*, nella sostanza poi, sotto pretesto di doversi riparare una ingiustizia, dovrebbe il supremo tribunale giudicare sul fatto e sul diritto.

Ed i nostri avversari, nel propugnare il loro sistema, trovano bello e fatto il lavoro nell'articolo 21 del progetto ministeriale, col quale si vorrebbe riservata alla Corte di Cassazione, che pronunzia a sezioni riunite, la cognizione del merito della controversia. Questo benedetto art. 21, invocato da tutti i nostri avversari, è divenuto celebre nei fasti parlamentari; e da oggi in poi i Ministri dovranno essere cauti nel formulare l'art. 21 dei loro progetti di legge, per impedire che si scatenino tutti i venti che producono poi il naufragio dei medesimi.

Questo prolegomeno vale a scansare tutti gli equivoci, e la posizione è netta ed esplicita.

Coloro i quali sono seguaci del vero sistema della Cassazione, debbono rimaner convinti che il fine per cui si vorrebbe sostituito alla Corte di Cassazione il Tribunale Supremo di Giustizia, è unicamente quello di immutare le basi organiche del sistema di Cassazione sotto pretesto di riparare alle ingiustizie dei giudici del merito. E che questo sia il fine dell'emendamento Panattoni, venne apertamente dichiarato da lui e dagli altri preopinanti seguaci del suo sistema, con quella lealtà che li distingue.

La Commissione della quale ho l'onore di far parte, respinge tutti gli emendamenti, ed avendomi dato il mandato di svolgere le ragioni per le quali è dispiacente di non potere accettare tali emendamenti, io non farò una sterile ed imperfetta ripetizione delle cose già dette distesamente dal dotto Relatore della Commissione nell'ultima tornata. Parmi che molti dei nostri Colleghi pensino che dovesse la Corte di Cassazione conoscere della ingiustizia dei pronunziati giudiziari, e facendo per tal modo armonizzare il fatto col diritto, si verrebbe ad un tempo a dare un indirizzo valevole per la conservazione del diritto, facendone risentire i benefici effetti ai litiganti. Le forze unite dei nostri avversari si sono concentrate su questo punto, insistendo altresì, che non bisogna stare a quel sistema di Cassazione *gallicana*, la quale non ha dato felici risultamenti. Ond'è che se io potrò dimostrare che le basi fondamentali del sistema di Cassazione trovano la loro sorgente nel diritto storico, e che tutti i Tribunali Supremi di Europa, cumulando il giudizio delle nullità delle sentenze con quello dell'ingiustizia delle sentenze medesime, trascorsero in quell'arbitrio deplorato dai pubblicisti, i quali prepararono le salutari riforme per vedere adottato il sistema di Cassazione, mi sarò sdebitato del mio assunto.

Rammentiamoci che il giudizio è un misto di quistioni di diritto e di fatto. Con le solennità giudiziarie, le leggi proteggono i diritti dei particolari, l'innocenza, la libertà, e così si assicura la giustizia. Sotto l'usbergo di tali solennità, i litiganti fan valore le loro ragioni nei giudizi. Delegare ai magistrati la facoltà di giudicare senza appello, altro non sarebbe che conceder loro l'infalibilità. D'ingiustizie se ne narrano in tutti i paesi, ed in quei paesi specialmente che si vantano di avere le migliori forme giudiziarie. In Roma, dove i di-

ritti dei cittadini erano tenuti in gran conto, vi era il gravame dell'ingiustizia, che aveva per oggetto di riparare l'errore del primo giudice per lesione del diritto della parte, *jus litigatoris*; vi era altresì il gravame unicamente nel rapporto del *jus constitutum*, che senz'aver riguardo all'ingiustizia sulla questione di fatto, mirava a togliere l'efficacia ad una sentenza che conteneva una lesione espressa della legge. *Sententiam contra manifestam juris formam datam, nullas habere vires palam est*, c' insegna l'imperatore Alessandro nella leg. 2. cod. *quando provocare non est necesse*. E la ragione ce l'addita Ulpiano nella leg. 4. dig. *De re jud.* elegantemente dicendo: *Condemnatum accipere debemus eum qui rite condemnatus est, ut sententia valeat; coeterum, si aliqua ratione sententia nullius momenti sit dicendum est condemnationis verbum non tenere*.

Innanzi ad un Corpo legislativo non occorre entrare nelle ragioni per le quali le nullità delle sentenze per violazione del *jus constitutum* erano di pieno diritto, *ipso jure*; nè in quelle per le quali in Europa prevalse la teorica di doversi le nullità sperimentare per via di gravame.

Quello ch'è certo si è, che tutti i Tribunali Supremi di Europa si arrogarono la facoltà di riunire e confondere il rimedio per ingiustizia con quello per offesa al diritto costituito, e ne avvenne quello che ne dovea avvenire: l'arbitrio più smodato era la prerogativa di quei Tribunali che doveano dare l'esempio dell'osservanza delle leggi. Che ha che fare la ingiustizia della sentenza con la nullità della sentenza medesima? La verità nei giudicii è legale e non morale, e la ingiustizia di un Tribunale di appello, non si potrebbe riparare da un terzo tribunale che può pure incorrere in errori di fatto. Ciò ch'è chiaro per uno, non presenta agli occhi di un altro che una luce vaga ed incerta; ond'è che non si comanda alla convinzione degli uomini. Ma la lesione del *jus constitutum* dev'essere riparata da un tribunale, unicamente nel fine di conservare la purità del diritto, e per alte ragioni sociali, massime per evitare che il giudice si arrogasse la facoltà di sostituire alla legge il proprio arbitrio.

Per non essersi fatta questa distinzione nei tribunali supremi di Europa vennero turbate tutte le regole della buona amministrazione

della giustizia, per ragioni non al certo imputabili a quei tribunali, che con la loro sapienza hanno contribuito al risorgimento delle sane discipline giuridiche, ma per difetto di buona organizzazione giudiziaria. *Cancerio* pel Senato di Catalogna, *Anneo Rubessio* per la Francia, il *Cardinal De Luca* per la Rota Romana, ed il *De Franchis* pel Sacro Consiglio Napoletano, ci attestano quello che accadeva in questi supremi tribunali, d'altronde meritamente celebrati, a causa della confusione del giudizio d'ingiustizia e di nullità delle sentenze.

S'immaginò che i tribunali supremi potevano sostituire alla legge l'equità, e quindi sotto il pretesto di equità calpestare le leggi. Nella storia dei grandi Presidenti dei tribunali supremi è celebrato il nome di *Antonio Romano*, Presidente del Sacro Consiglio Napoletano, il quale si gloriava di levare a cielo la potenza dei giudici dei tribunali supremi col sostituire alla legge la equità: *Sunt enim, egli dice, supremi Consiliiarii judices aequitatis, et laxiores esse debent in judiciis definiendis quam judices inferiores, qui in omnibus tenentur sequi jura, et judicare secundum acta et probata, et debent cavere ab aequitatis pretextu, sed exactam legum observantiam attendere, uti legum executores. Judices autem majores non ita stricte adstringuntur sequi legum rigorem, sed super illum ex aequitate dispensare possunt: nam si potest judex supremus justis de causis non judicare secundum leges, tanto magis poterit secundum aequitatem. Aequitas enim suum locum habet in aula et concistorio Principis: idcirco tam Princeps, quam sacrum nostrum consilium quod Principem repraesentat, possunt uti aequitate contra jus scriptum, dixit P. ceses de Franchis Grammaticus, Regens Lanarius, Regens de Ponte, Jassonus, Consiliarius Pratus.*

Al rumore di tanti inconvenienti si levarono le voci dei grandi scrittori del secolo XVI. In quel secolo gli sforzi degli italiani furono rivolti a spargere nuova luce nell'amena letteratura, nell'erudizione, nelle antichità, nelle scienze speculative. Tutti questi rami dell'umano sapere concorsero a rendere amena ed a richiamare alla sua sublimità la scienza del diritto. Tal è l'origine della scuola storica fondata in Italia da *Andrea Alciato*, la quale preparò quella scuola erudita di Francia e di Olanda, che camminò sulle traccie del *Cujac*

cio, del Nood e dei due Gotofredi. Fu allora che si cominciò a gustare la vera teorica delle nullità, e man mano i lessicografi, cominciando da Brissonio fino a Vicat, esposero il vero senso di quelle nullità, le quali producevano l'effetto giuridico della inefficacia delle sentenze pronunziate contra *jus constitutum*. Conosciuta la separazione delle nullità delle sentenze, dalla ingiustizia delle sentenze medesime, fu facile al presidente Bouhier di stigmatizzare in Francia l'abuso dei tribunali supremi che sotto il pretesto di riparare una ingiustizia sostituiscono, sotto la maschera di equità, alla legge l'arbitrio. Dove saremmo noi, egli esclamava, se fosse permesso ai magistrati di preferire in giudizio ciò che essi immaginano di essere il più equo, a ciò che è ordinato dal legislatore? *Stulta videtur sapientia, quae lege vult sapientior videri.*

L'on. Collega Imbriani, in una delle precedenti tornate, citò opportunamente il Presidente Fabro nella sua opera *De erroribus pragmaticorum*. Questo grande scrittore è salutato qual *audacissimus interpretum* da quel Gian Vincenzo Gravina, al cui venerato nome esordisce il Presidente Montesquieu l'immortale opera sullo spirito delle Leggi. E poichè il Collega Mirabelli ha detto che a me è caro il nome di Papiniano, mi piace di ricordare con quanta forza il presidente Fabro, nella sua *Jurisprudentia papiniana*, insorge contro gl'inconvenienti della pretesa equità, che egli chiama *cerebrina*. Nè si dovrebbero dimenticare le auree parole del gran cancelliere D'Aguesseau nella sua Mercuriale sull'autorità del magistrato. Periglioso, egli diceva, strumento della podestà del giudice, ardito a formar giornalmente regole nuove, questa *equità* arbitraria fassi, se è permesso di così favellare, una bilancia particolare, ed un peso proprio per ciascuna causa. S'essa comparisce qualche volta ingegnosa a penetrare nell'intenzione segreta del legislatore, ciò è meno per conoscerla, che per eluderla: essa la scandaglia da nemico cavilloso, piuttosto che da ministro fedele: essa combatte la lettera con lo spirito, e lo spirito con la lettera; ed in mezzo a questa contraddizione apparente, la verità sfugge, la regola sparisce, ed il magistrato rimane l'arbitro.

Parmi di scorgere che il mio discorso non abbia convinto l'onorevole Panattoni. Ma non

voglio perdere la speranza di convertirlo, ricordandogli il nome di un illustre Italiano che al cader del secolo passato raccomandava a coloro cui, per l'altezza del grado e per dottrina, i destini della patria erano affidati, di doversi creare un tribunale che unicamente vigilasse alla custodia del diritto. Intendo parlare di Giuseppe Galanti, nome celebrato nei lavori statistici e nei suoi saggi politici. Egli scrisse il suo *testamento forense*, che per sua volontà non dovea esser pubblicato per le stampe. Ma un avvocato veneziano riuscì ad averne il manoscritto, e poté in lui più il pubblico beneficio, che la privata volontà del modesto autore; ond'è che un'opera sì grave fu mandata per le stampe in Venezia nel 1806, coi tipi di Antonio Graziosi.

Il Galanti rilevò coi più vivi colori gli abusi dei tribunali nel sentenziare sulle nullità delle sentenze, mescolandovi l'esame della ingiustizia delle sentenze medesime: epperò lasciò agli Italiani il seguente legato: « Son cose diverse, testava il grande uomo, sentenza *nulla* e sentenza *ingiusta*, come in un prete distingueremo sacrificio nullo da sacrificio sacrilego. Una sentenza giusta può essere nulla, ed una sentenza ingiusta può essere legittima e valida: ingiusta quando lede il diritto del litigante, nulla quando lede la legge espressa. La sentenza nulla, continua il Galanti, che sarebbe quella *contra jus constitutum*, non esiste, onde non passa mai in giudicato. La sentenza ingiusta, con gravame o senza, passa in giudicato. Or avviene che si confonde dai tribunali supremi la sentenza nulla e la sentenza ingiusta, e che sotto l'esterior colore di nullità si volle rachiudere la querela d'ingiustizia. A tali abusi ci sospinge *acerbum omnino genus judicii.* »

E noi Italiani possiamo ripudiare questa eredità? E l'onorevole Panattoni, versato nei buoni studi, e che è tanto desideroso di vera giustizia, potrà non commuoversi alle auree parole del Galanti? Potrà respingere un sistema che con tanto affetto è stato propugnato in Italia da un sapiente Italiano? Mi avveggo che le mie povere parole non hanno la forza di commuovere l'animo suo, ma per non lasciare intentato alcun mezzo, gli domando in grazia di ritirare il suo emendamento, e dirò con Cicerone: *magna a te gratia habenda est.*

Passo brevemente alla seconda parte del mio

dire, cioè a rispondere alle obiezioni di coloro i quali fan temere che col sistema puro di cassazione, la Corte di Cassazione senza alcun controllo verrebbe a formare una giurisprudenza dispotica. Se la tirannia avesse a temersi dalla Corte di Cassazione, beati sarebbero quei popoli che avessero la fortuna di non dover sottostare ad altra specie di tirannia.

Dal diritto son derivate le disputazioni del foro, e dalle disputazioni del foro è derivata la giurisprudenza, che è ausiliaria della legislazione. Nella grande opera della giurisprudenza, la quale si forma *post magnas varietates*, concorrono tutte le autorità del potere giudiziario, gli uomini del foro, i cattedratici e gli scrittori; e la indipendenza delle Corti di merito mantiene a freno la stessa Corte di Cassazione. La pubblica discussione, solennità dei giudizi, la critica severa degli atti del potere giudiziario contenuta nelle Riviste di giurisprudenza, contribuiscono a costituire quel salutare controllo alla suprema magistratura che volesse arrogarsi il potere di far monopolio della giurisprudenza. E per fermo, più di ottant'anni di esperienza hanno dimostrato in Francia ed in Italia, che nelle controversie più spinose del dritto, la fermezza delle Corti di merito ha esercitato tale salutare influenza, che la stessa Corte di Cassazione ha dovuto abbandonare la propria giurisprudenza. Se volessimo fare un rapido esame dei principali punti di giurisprudenza prevalsi sulla sostanza nelle Corti di merito e della stessa Corte di Cassazione, che non ha avuto difficoltà di rivenire dalle dottrine precedentemente ammesse, non la finiremmo giammai. Mi piace però di accennare taluni punti principali di controversie per giustificare la nostra proposizione.

Per fermo in Francia si disputò dal 1804 al 1825, se la regola che la collazione non si deve al legatario, abbia luogo quando il legatario riunisce la qualità di erede del testatore. La Corte di Cassazione di Parigi per venti anni decise di no; e per lo contrario le Corti di merito andavano in opposta sentenza, nè mancò il signor Ravez, primo Presidente della Corte d'Appello di Bordeaux, di scrivere una monografia in sostegno della massima prevalsa nelle Corti di merito. Qualo fu la conseguenza di questa lotta pacifica? Che la Corte di Cassazione di Parigi, con decisioni a sezioni riunite del 6 luglio 1826, ritrattando la propria opinione si uniformò a quelle delle Corti di me-

rito; e questa nobile ritrattazione fu, al dir del Sirey, considerata come un grande avvenimento per la giurisprudenza.

In Napoli la Corte di Cassazione per molti anni riteneva in massima che l'azione possessoria nelle servitù discontinue, non fondata sopra alcun titolo, era ammissibile; ma i tribunali di merito, con una costante perseveranza, ritenevano la massima opposta. Fu nel 1848 che quella Corte Suprema di Giustizia a sezioni riunite piegò alle dottrine dei tribunali di merito.

Sulla quistione se il terzo possessore che ha acquistato come franco e libero il fondo enfiteutico, possa opporre la prescrizione decennale al dominio diretto pel pagamento del canone, la Corte di Cassazione ritenne la negativa; ma fu tale la fermezza delle Corti di merito, che quella di Cassazione dovette ritrattarsi.

E prima del 1° maggio 1862, epoca in cui furono introdotti nelle provincie meridionali i nuovi ordinamenti giudiziari, come chiuse la sua gloriosa carriera quella Corte Suprema di giustizia? Rendendo un omaggio alla costanza delle Corti di merito che erano in opposizione alla Corte Suprema in una gravissima quistione di diritto. Quella Corte Suprema avea per molti anni persistito nel rincalzo della massima, che le opposizioni ai quadri esecutivi per crediti dei Corpi morali, andavano soggette alla perenzione triennale, come qualunque istanza giudiziale, e le Corti di merito respingevano questa massima con nobile indipendenza giudiziaria. Ebbene: con decreto a sezioni riunite di aprile 1862, del quale ebb'io l'onore di essere estensore, fu rigettato il ricorso.

Questi esempi bastano a dimostrare che la giurisprudenza si riconduce alla sua vera missione dopo studi profondi e progressivi. I giuriconsulti, che sono i benemeriti operai che concorrono alla grande opera della giurisprudenza, hanno il dovere di sottoporre ad un esame critico le opinioni della Corte di Cassazione e delle Corti di merito, per ricondurre la giurisprudenza alla vera sua missione. Nei grandi paesi di Europa si pubblicano *Riviste critiche* di giurisprudenza, intese a scrutinare gli atti della magistratura, unicamente nel nobile fine di veder conservata la purità dei principii; e perchè non restasse falsato il sistema critico dalle penne di uomini inesperti, o dal veleno di biasimatori astutamente audaci, gli scrittori

ne sono magistrati di alto rango, distinti professori di diritto: cosicchè la magistratura, la cattedra ed il fòro compongono il tribunale conservatore della giurisprudenza, rilevandone gli errori che vi si potrebbero introdurre. Se arriveremo a vedere l'unica Cassazione in Roma, in quest'alma città nella quale dettarono responsi quei giureconsulti che con egual lustro fiorirono sotto la Repubblica e sotto i Cesari, non si potrà temere che la Corte di Cassazione perseveri pertinacemente negli errori.

In Roma la magistratura non potrà dimenticare che torna altamente ad onore di chi, riconosciuto avendo il proprio errore, muta parere. *Nemo doctus unquam mutationem consilii, inconstantiam dixit esse.* Non farebbe certamente torto ad una Corte l'errore in questa nebbia di terrena ignoranza; ma farebbe certamente torto la ostinazione a persistere nell'errore dopo che la verità si è presentata nell'ampio suo splendore. *Non est*, son parole di Seneca, *levitas a cognito et damnato errore discendere, et ingenuo fatendum est: aliud tenturi, deceptus sum.*

Haec vero superbiae stultitiae perseverantia est. Quod semel dixi, quaecumque est, fixum ratumque sit. E chi potrebbe per vero agognare alla umana infallibilità? E senza divergere dalle materie del diritto, mi piace ricordare che il gran Cuiaccio ha avuto la pazienza di rilevare le ritrattazioni di Papiniano, e Dionigi Gotofredo quelle degli altri giureconsulti romani.

Se non si è adunque per lo passato avuto a dubitare che la Corte di Cassazione ha senza preoccupazione riesaminate importanti questioni, riconoscendo il proprio errore, potremo dubitarne per l'avvenire ed in Roma? Sarebbe desiderabile che quando si dovrà inaugurare la Corte di Cassazione di Roma non si dimenticassero le belle e modeste parole che il Presidente della Corte di Cassazione di Parigi, Signor Desèze, pronunciava nel 5 novembre 1827 in occasione della riapertura di quella Corte: « Noi proclamiamo, egli diceva, facendone un dovere, che queste discrepanze di opinione non sono state mai un ostacolo a tutti quei sentimenti di stima, di giustizia, di confraternità, di confidenza che mai non debbon cessare dall'esistere tra magistrati che, comunque separati di paesi, di funzioni, di potere, vi-

vono tutti sotto l'impero dello stesso monarca e sono gli onorevoli servi delle stesse leggi.

« Senza sorpresa quindi, o Signori, abbiamo spesso osservato, ed anche nelle occasioni più notevoli non poche Corti Reali abbandonare volontariamente la propria giurisprudenza per seguir quella che la Corte di Cassazione avea stabilita; come del pari senza rammarico abbiamo veduto altre Corti emettere in diverse circostanze non meno importanti opinioni opposte alle nostre e perseverarvi malgrado delle nostre decisioni. È pure accaduto qualche volta che la Corte di Cassazione, penetrata dei motivi, coi quali si combattevano quelli che l'avevano indotta, non ha fatto veruna difficoltà di rivenire dalla opinione che dapprincipio avea emessa, per seguir quella delle Corti. Del rimanente, non sono questi sforzi che possono costar caro a' magistrati; non si può ad essi rimproverare di mettere del dominio nell'autorità, o della debolezza nella deferenza.

Essi non ci veggono per contrario che della dignità e della giustizia e riguardano alcune collisioni d'opinione siccome utili, siccome presentate dalla nobiltà e spesso proficue all'ordine pubblico.»

Il mio compito è finito. Spetta ora a voi, rispettabili Colleghi, di decidere sui due sistemi che vi sono stati presentati.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato, anche a nome del mio collega Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento e relativo alla costituzione di Consorzi per l'irrigazione.

PRESIDENTE. Do atto al Signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione.

Ha la parola il Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Tardi, e mio malgrado, mi è dato di prendere parte a questa gravissima discussione, la quale certo sarà memoranda negli annali del Senato italiano.

Il campo della discussione generale è chiuso, ed io non oserò fare in esso una escursione al punto in cui siamo, ed a fronte di due emendamenti. Però essendo stato preceduto dall'onorevole Senatore Miraglia nel combattere l'emendamento dell'onorevole Panattoni, mi limito a dire poche parole in opposizione all'emendamento dell'onorevole Perez.

Mi gode l'animo soprattutto che egli abbia dichiarato come la Terza Istanza non sarebbe stata istituzione da adottare. Questo ha potuto dire con profonda conoscenza, giacchè egli appartiene ad un paese, ove ancor son pochi anni che la Terza Istanza aveva funzioni speciali nelle cause di diritto ecclesiastico, e in relazione della istituzione della Monarchia Apostolica colà ancora si svolgevano quelle discipline dettate dal Re Alfonso. Il dotto preopinante conosco come laggiù era un sogno, un'illusione di ottenere una doppia conforme se non dopo cinque o sei sentenze; non vi erano giudici abbastanza onde comporre tribunali, e poter decidere una causa mercè la doppia sentenza conforme.

Così adunque quel valent'uomo rifuggiva dall'adottare il partito della Terza Istanza, e con piacere ho udito che egli ha rotto una lancia in favore dell'istituzione della Cassazione.

Io non do molta importanza alla parola Corte Suprema di Giustizia invece di Cassazione, quando la cosa che vuolsi è la stessa, l'onorevole preopinante nell'accettare l'istituzione in genere della Cassazione certamente diventa campione di essa contro coloro che l'hanno voluta combattere da tutti i lati, e precisamente dal lato che la Cassazione non offre una uniformità di giurisprudenza. Ma, o Signori, è ormai palese che coloro che a piena gola lanciano questa accusa, altro non fanno che scambiare la uniformità, con la più assoluta immobilità, col più feroce dommatismo. —

Essi non vogliono comprendere che il Magistrato deve seguire il progresso della scienza giuridica — che il Magistrato deve coltivare le scienze economiche, e quelle affini — che il Magistrato, scansando di piegarsi per smania di conformità ad un precedente responso già

chiarito erroneo, deve seguire i dettami della sua coscienza, e che quindi se la Cassazione per volger di tempo, per sviluppo di più profonde teoriche muta i suoi responsi, non attenta all'uniformità razionale, illuminata che debbono essi addimostrare.

Ma l'onorevole preopinante dopo avere accettato l'istituzione in genere della Cassazione, e così scartata la tanto ripetuta obiezione testè accennata, veniva ad un concetto che egli tenta giustificare dicendo che nella istituzione della Cassazione è d'uopo fare una radicale distinzione tra giudizi che concernono l'interesse de' privati e quelli che han riguardo all'interesse generale della giustizia.

Or poichè molte, anzi la maggior parte delle attribuzioni della Cassazione intendono all'interesse dei privati, io trovo ragione, egli testè diceva, che l'istituzione della Cassazione si rompesse in quattro congeneri istituzioni le quali ragionevolmente potrebbero, avvicinandosi ai litiganti, riuscire meglio, nel tornaconto dei privati stessi, ad attendere alla decisione de' ricorsi di cadauna regione.

Ma qui io prego l'onorevole preopinante a riflettere come egli si colloca inavvedutamente in una posizione molto difficile, e dà causa vinta a coloro che sono gli oppositori sistematici della Cassazione, per quanto essa non assicuri la uniformità de' suoi responsi.

Mi permetterà che io gli ricordi che l'uniformità di giurisprudenza è impossibile in astratto ed in concreto fra quattro Cassazioni situate in varie regioni, sottoposte inevitabilmente a differenti influenze, e forse forse attratte dalla loro vita precedente a ribadire tali sistemi, tali tradizioni che sono una difformità e, permettetemi la frase, che darebbero lo scandalo di una deplorabile scissura in uno de'tre Poteri dello Stato.

E direi di più che i cittadini litiganti, in vista di tal cozzare di responsi, di contraddizioni di giurisprudenza, muteranno i loro domicili, e planteranno le loro tende in quella regione ove ha stanza quella Cassazione che dice lecito e giuridico ciò che un'altra ha detto illegale, o vietato. Vedremo l'emigrazione dei litiganti, e sarà tutta una specialità di questa nostra Italia.

Ma ha pensato il preopinante quali disastrosi effetti verrebbero fuori dalle ripetute e

frequenti contraddizioni fra le quattro Cassazioni?

Ne verrebbe la rovina del sistema, e noi che siamo convinti propugnatori della Cassazione, ci troveremmo in un mare veramente molto tempestoso e sarebbe difficile assai il giustificarcene.

Consideriamo inoltre, o Signori, che le materie che vengono in oggi al giudizio della Corte di Cassazione sono molto diverse da quelle che venivano in altri tempi.

Una volta la Cassazione era chiusa nell'ordine veramente giuridico; non vi era altra materia innanzi a lei che le questioni civili e penali. Ma oramai la Cassazione è chiamata a giudicare molte altre materie, come sarebbero i giudizi in base della legge elettorale, della legge comunale e provinciale, delle leggi d'imposta e via dicendo, per cui ha davanti a sé un campo molto più svariato, e più vasto. Or da ciò evidente emerge, come sempre più sarebbero possibili le occasioni in cui si vedrebbero quelle difformità di responsi, che tanto abbiamo testè biasimato.

Io bramo ancora un poco seguire l'on. preopinante nella parte più ingegnosa del suo ragionamento per giustificare l'impianto di quattro Cassazioni. Egli ha distinto i giudizi che possono dalla Cassazione essere resi, in giudizi d'interesse sociale, ed in giudizi d'interesse privato.

A questa distinzione io mi oppongo: io non posso riconoscere dinanzi alla Cassazione giudizi d'interesse privato. Quando la Corte di Cassazione ha per sua missione di annullare le sentenze pronunciate in ultima istanza, nelle quali si sono ommesse o violate le forme di procedura prescritte sotto pena di nullità, o si sia violata, o falsamente applicata la legge, io non vedo in queste attribuzioni, o Signori, giudizi d'interesse privato; e innanzi questo odierno arcopago io non veggio che giudizi d'interesse generale, io non veggio che una continua e solenne ricerca se la legge sia stata violata o falsamente applicata dai Magistrati di merito, non mica nella causa di tale o tale altro cittadino, ma nella sentenza di ultima istanza. La missione della Cassazione sarebbe altamente offesa, o stranamente alterata, se compisse la tutela dell'applicazione della legge in tutt'altro interesse, che in quello della civile comunanza nel suo complesso.

Dove è dunque questa distinzione che mi si

mette innanzi di giudizi privati e di giudizi di interesse pubblico?

Io comprendo e concordo col mio. Collega preopinante che vi sono dei giudizi che riguardano diritti esercitati da classi intere di cittadini, invece che di singoli fra essi; ma sempre, o Signori, è la stessa missione quella della Cassazione, il tutelare l'esatta applicazione della legge. Rispetto alla legge nella materia tributaria, rispetto alla legge nella materia elettorale, rispetto alla legge nella materia di conflitti di giurisdizione, rispetto alla legge che concerne la proprietà privata, la successione di privati, le contrattazioni di privati: è sempre una legge, che, sovranamente imperando, deve essere rispettata da tutti. Adunque, quando si vuol dire che occorrono quattro Cassazioni perchè sia resa giustizia nell'interesse dei privati ci si dice cosa meno esatta, e che attentando alla missione della Cassazione adombra più presto un'altra serie di concetti. E difatti, l'onorevole preopinante, con una moderazione di cui io gli fo i più grandi elogi, è venuto a dire che il cessare delle quattro attuali Cassazioni offender potrebbe, o più presto arrecar potrebbe uno spostamento d'interessi molto grave.

Signori, egli è vero, io il proclamo, che molte delle leggi che abbiamo elaborato, e potremo elaborare, hanno avuto od avranno questo risultato di spostare degli interessi. Ma chi è quegli che in questa nostra Italia dove otto plebisciti hanno spostato il più grande degli interessi, l'autonomia delle regioni, dove la legge sull'istituzione della Corte de' Conti ha attribuito ad un unico magistrato i giudizi di più che 20 mila contabili, al certo più numerosi de' litiganti in tutte le Cassazioni, dove diverse leggi hanno unificato il contenzioso amministrativo, il servizio del Tesoro, l'amministrazione del Debito Pubblico, del Lotto, e via dicendo, chi sarà, io dico, in Italia, che per riguardi d'interessi locali esiterà un momento di approvare una legge quale è l'attuale che alfine in Roma, vera capitale d'Italia, viene ad unificare uno de' tre grandi poteri statutarie e viene ad attuare in Roma quel che soltanto in Roma poteva esser fatto e codificato, l'unificazione della Corte di Cassazione?

Grandi, immensi sacrifici sono stati consumati; ebbene, essi non sono stato un ostacolo, ma un battesimo di quella unità che l'Italia ha

voluto e vorrà come suo unico mezzo di vita nazionale.

Signori, io vedo l'Italia, e ne godo immensamente, percorrere una parabola ascendente di prosperità, di soddisfazione e di progresso, ma oggi mi sembrerebbe che se una legge da noi fosse approvata, la quale non conservasse l'unicità della Cassazione, ma sanzionasse la istituzione di 4 Corti di Cassazione, essa segnerebbe la fine della parabola non pure, ma il suo corso discendente. E dove ci arresteremo, senza che questo fatale esempio non si faccia strada nelle altre nostre istituzioni unificate, e forse ci potrebbe apparire quel tremendo spettro del regionismo dopo 13 anni d'immensi sacrifici durati per soffocarlo, ed irrimediabilmente seppellirlo!!!

Io credo fermamente che il Senato del Regno Italiano non ismentirà in Roma le sue patriottiche tradizioni oggi che è alla vigilia di sanzionare una legge, che completa l'unificazione legislativa già incominciata al 1866, e che nella nostra eterna Capitale deve essere promulgata.

Io vi domando, o Signori, il rigetto dell'emendamento proposto dal Senatore Perez.

Senatore PEREZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEREZ. Rendo grazie all'onorevole Senatore Caccia delle gentili parole che ha voluto usare verso di me; ed io, per dimostrarli che non insisto sul titolo di Corte suprema di giustizia, sono pronto a sostituire nell'emendamento, *Con te suprema di Cassazione*.

Le questioni poi che si riattaccherebbero alle attribuzioni della Corte, o per meglio dire, ai mezzi di annullamento delle sentenze, mi pare che non abbiano opportuna sede nell'esame che ora si fa dell'articolo 1. Sarà materia da trattarsi in seguito nella discussione degli altri articoli; quindi non intratterò il Senato su tale argomento. Soltanto m'importa di chiarire il senso delle osservazioni da me fatte in ordine ai danni che sarebbero provenuti dal concentrare in un'unica sede l'esercizio di tutte le attribuzioni della Cassazione. Parlai d'interessi profondamente perturbati, non in quel senso, che mi permetto di dire quasi volgare, dell'interesse, cioè, delle città dove hanno sede le attuali Corti. Questo è tal danno che di fronte, non dirò ai sacrifici, ma alle necessità subite dalle maggiori città per quell'antico sospiro

onde vollero la unità della patria, sarebbe ben povera cosa.

La questione io la vedevo, e la vedo, sotto altro aspetto, indipendente da questo: il grave disturbo dei litiganti; la ineguaglianza tra poveri e ricchi nella possibilità di fruire della giustizia; ed ho creduto che, quali pur fossero le attribuzioni da accordare alla Cassazione, gli è certo che in ogni causa che essa decide c'è interesse di parte, e talora gravissimo. Io reputava questo interesse preponderante, e tale che debba indurre il legislatore ad osservare anche nella costituzione di cotale magistrato quel principio di ragione e di dritto che vuole avvicinato quanto si può, e fin dove si può, l'ufficio del Magistrato a chi ha bisogno di ricorrere a lui.

Chiarito il senso dei disturbi e dei gravi inconvenienti che sarebbero derivati da quest'altro accentramento, mi resta di nuovo a dire brevi parole sopra la lamentata disparità di giurisprudenza. Su questo mi permetterò di richiamare l'attenzione dell'onorevole Senatore Caccia all'esperienza che abbiamo di sette anni, e non vedo davvero che la disparità sia stata cotanta da potersi veramente dire smisurata; tale da essere chiamata enorme di fronte a quella che presenterebbe l'unica Cassazione; quindi la importanza che si vorrebbe attribuire a questo motivo per concentrare in unica sede l'amministrazione della giustizia superiore, mi pare che cada.

La pluralità delle Cassazioni, così come nei 7 anni già scorsi (e notate che sono 7 anni di prova, come diceva, perchè una legislazione nuova per tutti è naturale produca varietà d'interpretazioni finchè l'uso e l'esperienza non l'abbiano resa familiare), se non è stata di sì gran danno all'unità della giurisprudenza, non è a temere che il sia col proceder degli anni.

In ordine al timore dell'onorevole Caccia, che la disparità di giurisprudenza farebbe sì che i giudicabili sottoposti alla giurisdizione di una Corte di Cassazione emigrerebbero per andare sotto altra giurisdizione, mi permetterò far notare che non abbiamo finora vedute di queste emigrazioni (che in fondo in fondo si neutralizzerebbero per reciprocità), si ch'è da sperare non si vedrebbero nemmeno quando si accettasse il mio emendamento.

E voglio concedergli che la disparità giunga a tale da commuovere il legislatore e l'uomo di Stato. Che interessa ciò al litigante? Egli

cerca giustizia, o quella che a lui par tale; e si dorrà se gli pare di non ottenerla. Ma quanto al sapere ciò che si pensa e si fa da altra Corte di Cassazione, è cosa che, come litigante, il commove ben poco.

Quindi non pare da questa disparità debbano uscirne que' lamenti che teme l'onorevole preopinante. Usciranno invece, e ben serii e reali, dalle maggiori spese, disagi ed impacci di cui sarà cagione il concentramento di questo ramo della giustizia. La copiosa ed erudita facondia dell'onorevole Miraglia mi ha sempre più confermato nel concetto che dalla pluralità delle Corti o Sezioni non siano a temere quei mali di cui si fa sì viva ed esagerata pittura; chè anzi in essa si ha uno di quei fattori concomitanti alla formazione d'una sana giurisprudenza, cui, secondo l'onorevole Senatore, concorrono magistrati, avvocati e scrittori.

L'unica obiezione che seriamente può farsi contro la pluralità delle Corti o Sezioni, sarebbe quella che nasce dal non potersi ammettere in talune materie divisione di giurisdizione, come quelle che non sono per loro natura ristrette all'ambito di un territorio. Ma precisamente l'onorevole Senatore Caccia citava quelle stesse materie che io nell'emendamento ho esclusivamente assegnato alla Sezione centrale. Dopo ciò, non mi resta che pregare il Senato a volermi concedere di sostituire alle parole *Corte Suprema di Giustizia* quelle di *Suprema Corte di Cassazione*.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Ho chiesto la parola allorchè ho inteso affermare che negli anni trascorsi dal 1866 a questa parte, non siansi verificate tra le quattro Corti di Cassazione tali divergenze e contrarietà da rendere necessario, da rendere urgente il presente progetto di legge.

Il mio compito è quello unicamente di dare qualche schiarimento al Senato sopra questo punto importantissimo, perchè convengo anch'io, che se non si fosse verificato finora alcun inconveniente, se non vi fossero state divergenze sopra punti di grave momento, convengo, dico, che gli interessi locali, i quali in questa questione vengono sempre innanzi, potrebbero per avventura trovare più facilmente un appoggio.

Signori Senatori:

Nel discorso di uno dei precedenti oratori io ho sentito fare un cenno di uno scritto dell'onorevole Consigliere Paoli, membro distintissimo di una delle quattro Corti di Cassazione, di quella cioè di Firenze, di quella Corte suprema che, secondo il presente progetto, non dovrebbe nemmeno rimanere in vita provvisoriamente, cosicchè la mia voce non può certamente essere sospetta nella presente questione.

Il Commendatore Paoli ha fatto uno studio particolare delle principali divergenze che si sono manifestate tra le quattro Corti di Cassazione del Regno nei primi tre anni posteriori alla promulgazione delle nuove leggi italiane.

Voi sapete che, per ricorrere in Cassazione, bisogna avere percorso il primo e il secondo grado di giurisdizione, cosicchè poche cause potevano essere portate dinanzi alla Corte di Cassazione nei primi tre anni che corsero dopo che i nuovi Codici vennero posti in vigore. Voi sapete altresì come non immediatamente dopo la promulgazione della legge si portino davanti ai Tribunali questioni che riguardano l'interpretazione della legge stessa, e generalmente passa un qualche tempo prima che nascano controversie sulle nuove leggi; e questo tempo deve aggiungersi a quello che è necessario per esaurire i due gradi di giurisdizione, prima di poter avere una sentenza della Corte di Cassazione. Quindi in quel primo triennio avrebbe dovuto essere molto raro il caso di discrepanza e di contrarietà fra le quattro Corti di Cassazione sopra le nuove leggi comuni a tutta Italia. Laonde le contrarietà avvenute nei primi tre anni possono servire di norma per far presumere il maggior numero di tutte quelle che succedessero dappoi e che succederanno nell'avvenire.

Il Commendatore Paoli ha pubblicato due scritti: uno sulle materie penali, l'altro sulla materia civile, nell'intendimento di far conoscere al paese la somma urgenza di mettere riparo ai gravi inconvenienti della pluralità delle Corti di Cassazione, e mostrare la necessità che, qualunque sia il sistema che si voglia adottare, sia questo adottato prontamente, perchè cessi il più presto possibile l'attuale stato di cose.

Egli ha dichiarato che si limitava a rilevare le sole discrepanze più importanti, e lo ha dichiarato con queste parole: « sceglierò tra le

discordanze quelle soltanto che cadono su punti essenziali nell'una e nell'altra materia, (la penale cioè e la civile), in seguito delle quali, in verità, può dirsi che le condizioni del cittadino, sebbene retto dalla medesima legge, non sono eguali nelle diverse provincie d'Italia.»

Se voi riscontrerete questi ottimi scritti del Consigliere Paoli, troverete nelle materie penali divergenze di ogni specie tra le diverse Corti di Cassazione; ne troverete in materia d'amnistia, in materia di libertà provvisoria, in materia della indicazione del nome dei reati, nella questione sul fatto principale; ne troverete ancora in materia di contravvenzioni, e così via via in altre materie penali.

Se dallo scritto del Consigliere Paoli sulla materia penale, passerete a quello sulle materie civili, troverete delle contraddizioni sulle forme stesse del ricorso e del contro-ricorso in Cassazione; ne troverete intorno al così detto travisamento o falso supposto, sul punto se vi sia o no luogo al ricorso in Cassazione per errori di tale natura; ne troverete intorno agli effetti del rinvio della Corte di Cassazione, nell'ammissibilità o no di nuovo ricorso contro la sentenza pronunciata dalla Corte di rinvio in conformità di quella pronunciata dalla Corte di Cassazione che ha fatto luogo al rinvio; ne troverete ancora intorno agli appelli in materia elettorale, perchè non vi è nemmeno uniformità sulle preture, se dalle decisioni dei Consigli comunali in tale materia si debba ricorrere alla Corte di appello, ovvero alla Deputazione provinciale. Troverete altre contrarietà intorno alla natura e agli effetti delle incompetenze dei tribunali civili e commerciali, cioè dei tribunali civili in materia commerciale e dei tribunali commerciali in materia civile; ne troverete sopra l'articolo 489 del Codice di procedura civile intorno alla reiezione dell'appello, quando l'appellante non presenti in tempo la sentenza e gli atti del primo giudizio; insomma troverete contrarietà in quasi ogni sorta di materie. E quel dotto magistrato ha conchiuso i suoi scritti con le seguenti parole:

«Soddisfatto così il compito che mi era proposto, parmi di aver raggiunto l'intendimento a cui mirava quando mi accinsi a questa rassegna, che fu quello di mostrare, come per alcune fra le principali discordanze, nate nella giurisprudenza delle quattro Corti di Cassa-

zione del Regno, rimanga offeso il principio della eguaglianza del cittadino davanti alla legge.

» Ed è questo un male a cui ognuno di leggeri comprenderà che fa d'uopo porre riparo con pronti, sapienti ed efficaci rimedi.

» Imperocchè io mi avviso che non sia da tollerarsi (o almeno da tollerarsi per lungo tempo), che, esempigrazia, un pretore, secondo le province nelle quali è mandato ad amministrare giustizia, abbia in una la giurisdizione di conoscere delle contravvenzioni finanziarie, ed in un'altra commetta eccesso di potere, se per avventura ne conosca e ne giudichi; — che sotto l'impero della stessa legge comunale le importanti e delicate questioni sulla capacità di un cittadino, ad essere elettore ed eligibile, si giudichino in secondo grado dalle Deputazioni provinciali in Piemonte e sieno invece deferite in secondo grado alle Corti d'appello nelle altre provincie del Regno; — che il soldato muti legislazione e competenza col mutare di stanza del suo reggimento, e se, eccedendo la consegna, commetta un reato, egli abbia ad essere giudicato dai tribunali civili in Palermo, ed invece per il reato medesimo venga giudicato dai tribunali militari in Firenze; — che, se un usciere sottoscrive, ma non scrive l'atto di notificazione del ricorso, ciò sia cosa indifferente nelle provincie di Terraferma, e sia ragione di insanabile nullità nelle provincie di Sicilia; cosicchè in una parte del Regno ad un cittadino soccombente per sentenza proferita in grado di appello, sia fatta abilità di sperimentare di nuovo, e forse con miglior fortuna, le sue ragioni, mentre in altre parti, perchè si trovi nella stessa condizione giuridica, è dura necessità di rassegnarsi alla sentenza. »

E così prosegue via via, per le diverse materie: « Certo, egli aggiunge poi, non ignoro che anco là dove la Cassazione è unica, le massime giudiziarie si modificano e si mutano; sia perchè la giurisprudenza, come la scienza, è progressiva; sia perchè è nella natura delle cose, che col mutare degli uomini mutino nell'identica questione i pareri; sia perchè finalmente anco lo stesso Collegio, anco lo stesso Magistrato può sentire nella sua coscienza il dovere di mutar opinione, quando, in seguito di nuovi studi e di nuove meditazioni, la opinione precedentemente avuta, gli appaia meno conforme alla legge e alla giustizia.

» Ma questo obietto non vale a scemare il pregio, il vantaggio della *unicità* della Cassazione (nella forma in che ora io ne ragiono), se pur non si voglia confondere la *stabilità* colla *unità* della giurisprudenza. Ed il male, che oggi soprattutto si lamenta, e che vien fatto chiaro dalla mia rassegna, non dipende dal difetto della *stabilità*, ma sibbene dal difetto della *unità*. Imperocchè, quando la massima di una sola Cassazione regge e governa tutte le controversie e le decisioni di tutti i tribunali di uno Stato, la eguaglianza de' cittadini non rimane alterata; e quando la massima muta, muta per tutti. »

Signori, noi abbiamo attualmente in campo questioni gravissime: abbiamo, per esempio, quella di sapere se, giusta il nostro Codice civile, possa il prete ammogliarsi. Ebbene, o Signori, supponete che due Corti di Cassazione si contraddicano (la cosa non è tanto ipotetica), ed avverrà appunto quella trasmigrazione di cui parlava l'onorevole Senatore Caccia, perchè mentre una Corte suprema avrà deciso che non è permesso al prete d'ammogliarsi civilmente, il prete cambierà residenza e prenderà moglie sotto la giurisdizione di un'altra Corte suprema.

Così nella quistione del giuramento in materia penale. In una parte d'Italia uno potrà dire io per la mia religione o per non aver religione, non posso giurare, e gli si risponderà: siete padrone di non giurare. Invece in un'altra parte d'Italia gli si risponderà dal Presidente: siete ad ogni modo in obbligo di giurare perchè così impone la legge a tutti i cittadini. In una parte la deposizione del testimone non giurato avrà valore, e in un'altra non ne avrà alcuno.

Questi e tanti altri gravissimi esempi, che è qui inutile aggiungere dimostrano che è assolutamente necessario, che è urgente che questo stato di cose abbia un termine.

Sarebbe assai meglio non avere alcuna Corte di Cassazione, anzichè averne parecchie, poichè almeno non si avrebbe il continuo spettacolo di sentir dire dalle Corti Supreme questo è bianco nell'Italia meridionale, questo è nero nelle provincie Piemontesi, questo è verde in altra regione, quando si tratti sempre della medesima legge.

Con queste deplorabili contraddizioni la fede dei cittadini nella giustizia, e il prestigio della

Magistratura si dileguano, e il giureconsulto al quale vien domandato un parere sul diritto di una persona, è obbligato anzitutto a chiedere: dove è il vostro domicilio, dove avete i vostri beni; poichè se appartenete alla tale regione, la legge è interpretata in un senso; se appartenete ad un'altra regione, è interpretata in senso opposto.

Io domando, o Signori, se questo stato di cose può ancora durare, e se è vero che l'esperienza abbia dimostrato non esservi alcun male a mantenere quattro Corti di Cassazione in Italia

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pasqui.

Senatore PASQUI. Prendendo per la prima volta la parola in questo augusto Consesso, sento il dovere di dichiarare che io non intendo di oppormi alla *unicità* della Corte di Cassazione, avente la sua sede principale in questa città; ma vorrei pur conservare le sedi subalterne, o aggregate, che dir si vogliono, le quali già esistono, nelle varie Regioni del Regno (ed altre ancora ove occorran): per i gravissimi riflessi già esposti dagli onorevoli Senatori Panattoni e Perez.

Nè da questo concetto mi distoglie il riflesso delle *discordanze* singolari di giurisprudenza, fra le sedi stesse, già verificatesi: saviamente poste in rilievo e raccolte dal mio onorevole Collega, il commendatore Paoli, e tanto opportunamente ricordate nel rispettivo loro assunto dagli onorevoli Senatori Borgatti, Poggi ed Astengo.

Perchè la causa di queste *discordanze* (necessario portato degli usi e dei costumi, e delle consuetudini volgari, popolari, curiali e giuridiche delle varie regioni nelle quali trovansi situate quelle Corti che il prelodato Collettore non si trattene dall'indagare) ben fu con occhio profondamente filosofico e sagacemente politico, veduta e indicata dall'illustre professore Serafini, nelle varie potenze e attitudini della mente italiana, irrecusabilmente derivanti, dalle condizioni geografiche di questa Penisola, che si sprolunga dai climi Nordici ai climi Africani.

E non ostanti quelle singolari *discordanze*, il valentuomo non dubitò di encomiare e dire *bellissima* la Giurisprudenza *indipendente* e originale delle nostre Corti: dove, a mano a mano, tu vedi fondersi lo scrupolo dell'interpretare, che è proprio del Settentrione d'Italia, e che

talvolta sospira verso la interpretazione autentica, con la libertà filosofica del Centro e con gli ardimenti e le eleganze del Mezzogiorno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono dolente di dover prendere per la terza volta la parola in questa discussione; ma ho dovere d'ufficio di esprimere la mia opinione sugli emendamenti che sono stati presentati. Se non che la via essendomi stata già largamente spianata dai dotti e convincenti discorsi degli onorevoli Miraglia, Caccia ed Astengo, io posso restringermi a poche osservazioni.

Io comincio dal ringraziare l'onorevole Borghetti, per le sue franche e leali dichiarazioni; si direbbe che tra me e lui sia avvenuto in quest'occasione quel che avvenne ai due amici, che trovandosi in luogo oscuro, e credendosi nemici, avevano cominciato reciprocamente a combattersi; allorchè ad un tratto si apersero gli occhi e venne la luce: si riconobbero amici, e si abbracciarono.

Io voglio sperare che le nostre reciproche spiegazioni e dichiarazioni abbiano stabilita la concordia, e che non avremo più oltre a combatterci.

Ringrazio anche l'onorevole Panattoni delle dichiarazioni che egli ha fatte per togliermi quell'amaro che mi era rimasto dalle sue parole. Non di meno, mentre il principio del suo discorso mi faceva sperare che saremmo venuti a facilissimo accordo non solo nelle parole, ma anche nella sostanza della legge, eccoci pur troppo, nella conclusione, novellamente agli antipodi. Avevo cominciato a sperare questo accordo quando egli dicevasi contento che si allargassero d'alquanto i rimedi della revocazione, affinchè i litiganti trovino soddisfazione ai loro diritti presso i giudici locali, e che nel tempo stesso si estendesse d'alquanto la competenza della Corte di Cassazione per farne anche una tutela e una salvaguardia ai diritti dei litiganti, senza però alterare la purezza dei suoi principii. Noi potevamo intenderci su questo terreno; perchè parevami che queste due modificazioni si potessero fino ad un certo punto conciliare coll'indole del giudizio di revocazione, e con la natura delle attribuzioni della Corte di Cassazione, alla purezza del cui istituto io ho tanto affetto, e forse maggiore di quanto ne mostrava l'onorevole Senatore Miraglia.

Ma nella fine del suo discorso l'onorevole

Panattoni è ritornato alla sua idea favorita, di avere cioè un magistrato che avesse una Camera nella sede del Governo, e altre Camere o Sezioni in parecchie parti d'Italia, che, a suo dire, sarebbero cinque, cioè le quattro esistenti oltre la centrale. E qui per verità io non so comprendere anzitutto perchè abbia obbliato Milano e Venezia, perocchè se le Sezioni dovessero collocarsi nei diversi centri, non vi sarebbe ragione di non moltiplicarle secondo i bisogni dei litiganti, e non avvicinarle a loro ancor più!

Questo concetto pertanto dell'onorevole Senatore Panattoni si è riprodotto con qualche maggiore precisione dall'onorevole Perez, il quale ha presentato un vero controprogetto. Secondo questo, si istituirebbe una Corte Suprema in Roma, e si convertirebbero in Sezioni le attuali Corti di Torino, Firenze, Napoli e Palermo. La Sezione in Roma poi avrebbe oltre le attribuzioni comuni a tutte le altre, anche certe attribuzioni speciali in materia d'ordine e d'interesse più generale. Le Sezioni locali sarebbero vere Corti di Cassazione, ma non conoscendo di quelle materie speciali e più importanti che spetterebbero alla Sezione centrale, sarebbero Cassazioni inferiori, specie di succursali alla Cassazione centrale.

Riducendo in altre parole le cose al proprio loro nome ed alla nuda realtà, noi che ci siamo qui raccolti in virtù di un ordine del giorno del Senato col mandato e col proposito di formare un magistrato unico che soprintenda alla magistratura di tutto il Regno, invece di ridurre le quattro Cassazioni ad una, saremmo riusciti ad accrescerle a cinque. Sarebbe invero un grande acquisto dopo tanto discutere e per tanti giorni!

Prima però di dire quello ch'io penso intorno a questo progetto, io debbo osservare che non ho inteso di mover censura al concetto espresso dall'onorevole Perez nel suo precedente discorso. Solo mi pareva che nelle sue proposte vi fosse in verità una certa contraddizione. Le spiegazioni da lui date possono attenuare questa impressione, ma a mio giudizio, non la tolgono del tutto: Qual è infatti il suo concetto? La Corte di Cassazione, egli dice, si fonda sopra due concetti che si risolvono in due astrattezze, anzi (parmi proprio che abbia adoperata questa parola) sopra due *vanità*. La prima è la distinzione della questione di fatto dalla questione

di diritto, che dice essere impossibile, perchè il fatto è congiunto col diritto, e fa tanta sinistra impressione e reca tanto danno la violazione del fatto, quanto la violazione della legge: sono ingiustizie pari. Però l'onorevole Perez vorrebbe che questa Corte di Cassazione, o altro magistrato supremo che sia, annullasse le sentenze non solo quando trovi violata la legge, ma anche quando giudichi male estimado il fatto.

Quale mescolanza o scambio inesatto di idee, si racchiuda in queste proposizioni è stato già largamente dimostrato dall'onorevole Miraglia. Io accenno solamente alla distinzione fondamentale su cui il dotto senatore addusse sì copiosi argomenti. In ogni giudizio vi è un interesse, un diritto privato; *jus litigatoris*; e la legge tutela questo diritto col giudizio di prima istanza, col giudizio di appello, in taluni casi anche con quello di revocazione: se volete, aggiungete un secondo, un terzo giudizio d'appello, ecco tutto quello che la società può fare per l'interesse, pel diritto del privato. Ma oltre, anzi al di sopra di questo vi ha un interesse, un diritto più generale; l'interesse della legge che dev'essere tutelata contro gli errori e le usurpazioni del poterè giudiziario.

Se il magistrato potesse intendere ed applicare la legge a suo modo, allora noi avremmo bensì la legge scritta, ma l'avremmo indarno; poichè la legge parlata, la legge vivente, come diceva l'onorevole Tecchio, ricordando un passo di Cicerone, colle sue interpretazioni potrebbe mutare improvvisamente la legge scritta. E per fermo, Signori, la legge non è che una regola, un principio, una disposizione generale; regola, principio e disposizione che nei singoli casi vogliono essere concretati ed applicati. Ora se in questo lavoro di pratica applicazione il giudice, per errore o per arbitrio, dà alla legge un significato ed una interpretazione che non era nella mente del legislatore, e peggio se i molti teplici giudici che sono in uno Stato, intendono ed applicano la legge in forma diversa, essi indubitabilmente non fanno se non sostituire la loro volontà privata a quella generale della legge, e da giudici tramutansi insensibilmente in legislatori, sostituendo alla autorità della legge quella dei loro pronunziati. Ora ad evitare appunto questo gravissimo dei mali è istituita la Corte di Cassazione, il cui mandato è di mantenere l'esatta osservanza

della legge e di richiamare alla loro esecuzione le autorità giudiziarie che se ne allontanano.

Ma lasciando da parte queste osservazioni, e ritenendo il concetto dell'onorevole Perez, è dunque, a suo senso, una vanità quella distinzione, tra la questione di fatto e la questione di diritto, su cui si fonda l'istituto della Cassazione. E una seconda vanità l'onorevole Perez ritrova nell'altro concetto della Cassazione, che è quello di intendere a mantenere l'uniformità della giurisprudenza, perchè la Cassazione (egli dice) muta continuamente i suoi responsi e le sue massime.

Ma se fosse vero che noi ci trovassimo a questo doloroso estremo e che il grande istituto della Cassazione non si riduca in sostanza che a quelle due vanità dell'onorevole Perez, non sarebbe egli una contraddizione stranissima il dire: conserviamo le quattro Cassazioni che già esistono; anzi aggiungiamone una quinta?

Mi permetta l'onorevole Perez, di ripetere che se effettivamente le cose stanno così come ce le ha rappresentate, la sua proposta di ieri e d'oggi, contiene la più strana contraddizione. Il miglior sistema da proporre sarebbe invece quello di sopprimere le Cassazioni tutte, per istituire un magistrato diverso.

Detto ciò, veniamo a considerare questo sistema di una Cassazione Centrale e di quattro Cassazioni locali, con attribuzioni speciali alla Cassazione Centrale, e attribuzioni più ristrette e limitate alle altre quattro.

Ma l'onorevole Perez, se il tempo glielo ha permesso, ha dovuto certamente vedere negli allegati da me presentati al Senato, che questa idea non è nuova, è già idea vecchia; disgraziatamente siamo invecchiati di sei anni da che si agita questa questione, e da che quell'idea comparve e fu formolata.

Nei quesiti che io proposi alla Commissione, e pei quali l'onorevole Borgatti mi accusava di contraddizione, io indicava appunto come una delle questioni da esaminarsi questa; se cioè vi fosse mai qualche temperamento da seguire per rispettare, per lo meno in via temporanea e provvisoria, gl'interessi locali nel tempo stesso che si costituisse un magistrato supremo unico per tutto il Regno. I quesiti notati sotto i numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 erano questi:

« 2. Il magistrato supremo del Regno sarà esso un tribunale di terza istanza, che giudi-

chi ad un tempo del fatto e del diritto, ed in questo caso quali temperamenti e quali modificazioni sarà d'uopo introdurre nelle leggi di procedura?

« 3. O vi sarà invece una Corte di cassazione istituita per l'esatta osservanza delle leggi e per conoscere delle sentenze delle autorità giudiziarie, col solo oggetto se siano o no conformi alla legge?

« 4. Questo tribunale di cassazione dovrà essere unico per tutto il Regno?

« 5. Potrà essere almeno diviso in sezioni stabilite in sedi diverse, le quali, rinnovandosi in ogni anno, possano ad un tempo avvicinare la giustizia ai litiganti e mercè l'avvicendamento stesso di coloro che le compiono, mantenere l'uniformità della giurisprudenza?

« 6. Ove la cassazione sia divisa in sezioni istituite in sedi diverse, ciascuna di esse avrà eguali attribuzioni, o ne verranno riservate alcune a quella che è stabilita nella sede del Governo, la quale sezione potrà considerarsi come il centro di tutte le altre?

« 7. Qualora la cassazione sia unica dovrà di necessità essere istituita nella sede del Governo e del Parlamento, o potrà meglio stabilirsi in altro luogo del Regno?

« 8. Se la cassazione sarà unica, l'unificazione dovrà essere ordinata ed attuata subito, o converrà meglio conservare per alcun tempo le Corti supreme attualmente esistenti, se non altro per risolvere gli affari pendenti e giudicare dei ricorsi che si riferiscono alle precedenti legislazioni? »

Or bene, quella Commissione eletta di uomini autorevolissimi, nella quale figuravano parecchi magistrati, avvocati e statisti italiani, opinò, meno due soli voti, che il supremo magistrato del Regno dovesse essere una Corte di Cassazione; opinò concorde che questa dovesse essere unica per tutto il Regno, e che dovesse aver sede ove risiede il Governo ed il Parlamento. Ritene soltanto che si potesse conservare provvisoriamente nelle città di Napoli, Palermo e Torino una Sezione temporanea di Corte di Cassazione; che queste Sezioni temporanee esercitassero nel rispettivo distretto le attribuzioni che nelle materie civili e penali appartengono alla Corte di Cassazione, meno certe questioni d'interesse più generale che erano deferite esclusivamente alla Corte

di Cassazione stabilita nella sede del Governo.

Ma sapete voi per quanto tempo, secondo la Commissione, doveva durare questo stato di cose? dovevano rimanere queste sezioni temporanee? Un solo anno!

Però, Signori, voi leggete nel progetto di legge preparato da quella Commissione l'articolo 1° dove è detto:

« È istituita nella Sede del Governo una Corte di Cassazione, destinata a mantenere in tutto il Regno la esatta osservanza delle leggi. »

E l'art. 7, ove si legge:

« Le attuali Corti di Cassazione sono soppresse. »

Poi sotto il titolo di *disposizioni transitorie* vi sono gli articoli 8, 10, 11 e 17 così concepiti:

« Art. 8. In ciascuna delle città di Napoli, Palermo e Torino è istituita una sezione temporanea di Corte di cassazione.

« Art. 10. Le sezioni temporanee esercitano nel rispettivo distretto le attribuzioni che nelle materie civili e penali appartengono alla Corte di cassazione creata colla presente legge, salvo le limitazioni seguenti.

« Art. 11. Spetta esclusivamente alla Corte di cassazione stabilita nella sede del Governo di conoscere:

« 1. Dei ricorsi per la cui decisione è prescritto l'intervento di quindici votanti;

« 2. Dei conflitti di giurisdizione tra corti o tribunali dipendenti da diverse sezioni staccate;

« 3. Dell'azione civile contro i funzionari dell'ordine giudiziario, nei casi deferiti alla Corte di cassazione dal libro terzo, titolo secondo, del codice di procedura civile, e in quelli di ricorso per annullamento di sentenze proferite nella stessa materia dalle corti d'appello;

« 4. Dei casi di ricasazione dei giudici e dei funzionari del Ministero pubblico; e dei casi di rimessione di causa da una ad altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospizione;

« 5. Dei provvedimenti disciplinari attribuiti alla Corte di cassazione dalla legge sull'ordinamento giudiziario;

« 6. Dei ricorsi per annullamento di sentenze pronunciate tra privati e l'amministrazione dello Stato in materia:

« a) di contribuzioni di qualunque natura,

diritti di gabelle e altre imposte o tasse dovute allo Stato;

« b) di intelligenza ed esequimento di contratti di appalto di dette contribuzioni e tasse, e per somministranze e lavori d'ogni genere nell'interesse dello Stato;

« c) di esecuzione delle leggi e dei regolamenti sul catasto e sulle miniere;

« d) delle relative contravvenzioni;

« 7. Dei ricorsi in materia elettorale;

« 8. Dei casi di annullamento di sentenze sia civili, sia penali, promosso dal ministero pubblico nell'interesse della legge;

« 9. Di tutti indistintamente i ricorsi di qualunque natura che saranno presentati dal giorno dell'attuazione della presente legge in appresso.

« Art. 17. Le sezioni temporanee cesseranno un anno dopo l'attuazione della presente legge. »

Eppure benchè si trattasse di un solo anno e di un provvedimento che rispettava molti interessi, quel progetto è stato respinto tutte le volte che fu presentato al Parlamento.

Fu presentato dal Ministro De Filippo nel 1869 con allungare la durata delle Sezioni temporanee da uno a due anni; e non ebbe accoglienza. Fu presentato dall'onorevole Raeli nel 1870, estendendo la durata delle sezioni temporanee fino a tre anni; e non ebbe suffragi. Fu difeso da me nel 1871, come un mezzo di transazione; ed il Senato lo respinse, perchè disse che quella soluzione non era soddisfacente ai bisogni della giustizia, ed occorreva uscire una volta da questo stato transitorio, e costituire veramente un magistrato unico per tutta l'Italia.

Da qui l'ordine del giorno del 23 marzo 1871 nel quale, come si è più volte ripetuto, il Senato si espresse con queste gravi e perentorie parole: « Il Senato invita il Ministero a presentare non più tardi del principio della prossima Sessione parlamentare un progetto di legge per la istituzione di una Corte suprema di giustizia unica per tutto il Regno. »

Ora, Signori, dopo il voto dell'anno scorso con cui era respinto dal Senato, il progetto di una Corte di Cassazione Centrale con sezioni separate, vorrà il Senato medesimo dichiarare oggi che si debba tornare a quel sistema già prima condannato? E qual prestigio, permettetemi di dirlo, qual prestigio avrà innanzi l'autorità dei suoi pronunciati, se

dopo aver detto l'anno scorso al Governo: « No, noi non approviamo il vostro progetto di legge, perchè con esso non si costituisce una Corte unica per tutto il Regno, ma si conservano sezioni che non debbono rimanere; » si venisse poi quest'anno a dire al Governo, che si è uniformato a quel voto del Senato: ritirate il vostro progetto di legge, dove non vi sono sezioni, ritornate all'altro, a quello delle sezioni, che l'anno scorso è stato respinto? In verità sarebbe tale anomalia, tale enormezza (me lo perdoni il Senato) che non saprei come qualificare.

Del rimanente, egli conviene pure confessare che questo sistema di una Cassazione centrale con delle sezioni staccate, soprattutto quando non sarebbe un espediente provvisorio e temporaneo, ma un sistema definitivo e duraturo come lo propone l'onorevole Perez, avrebbe i medesimi inconvenienti che hanno le quattro Corti di Cassazione come oggi esistono, e forse anzi inconvenienti maggiori, perchè non pure manterrebbe quella diversità di giurisprudenza che è stata deplorata e che è una delle precipue ragioni per le quali vuolsi far cessare questo stato di cose, ma istituirebbe ancora una differenza di cause e di materie che urterebbe a quel gran principio della eguaglianza della giustizia.

E qui permettetemi che dichiaro non parermi esatto quanto disse l'onorevole Senatore Perez che i casi di difformità fra l'una e l'altra Corte siano pochi e di poca importanza.

Di già l'onorevole Astengo ha citato una lunga serie di divergenze verificatesi nel periodo de' soli primi tre anni da che sono state pubblicate le nuove leggi; altro se ne potrebbero citare. Or, per non ricordare che qualche esempio; si può egli tollerare che in un medesimo Regno, sotto la medesima legislazione, la divisione fra i fratelli si faccia in una maniera al di là del Tronto ed in altra maniera al di quà? Si può egli credere di poca importanza che in una parte d'Italia si creda peccaminoso sì, ma legalmente valido il matrimonio civile del prete, ed in altra sacrilego ed illegittimo? Che in una parte d'Italia si riconosca legittima una famiglia e si dia dritto di successione ai figli, in un'altra si tolga a questi sventurati figli della colpa fino il diritto agli alimenti?

Io non mi fo giudice di queste e di altrettali questioni gravissime; domando unicamente,

se questa discordanza di sentenze tra le Corti Supreme sia cosa tollerabile, o di poca importanza.

E se dalle civili passate alle cose criminali, vi pare, o Signori, di poco conto la divergenza, per la quale una Corte di Cassazione, per una forma violata, per la lettura, per esempio, d'un documento, per una parola mancante nella formola di un giuramento, annulli la sentenza di condanna, e l'altra rigetti il ricorso? Vi sembra cosa lieve e facilmente tollerabile che per una discrepanza di sentenze in una questione di diritto da una Corte si rigetti il ricorso e si mandi un uomo al patibolo, dall'altra si annulli la sentenza e si rimetta la causa ad altro giudizio?

Se non che si oppone e si ripete, che anche una Corte di Cassazione sola spesso muta le sue massime e le sue sentenze. Udite or ora con quanta difficoltà questo caso si verifica. Ma non è egli vero per lo meno che l'inconveniente sarà quattro volte maggiore con quattro Cassazioni? E qui notate, Signori, che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Pasqui, lungi dal sostenere il suo concetto, ne sono la critica maggiore, o per meglio dire ne spiegano meglio la impossibilità.

Egli infatti attribuisce le discrepanze dei giudicati, non già a colpa de' giudicanti ma alla forza delle cose, agli usi, alle tradizioni curiali, alle consuetudini locali. Ebbene: sono appunto questi usi, queste tradizioni, queste abitudini locali, che egli riconosce così prepotenti, che bisogna togliere per costituire una magistratura che abbia usi, consuetudini, tradizioni, sentimenti non più locali, ma nazionali. Ed il mezzo migliore per riuscire a questo grande scopo è appunto quello di dare all'intera magistratura un capo unico che invigili con regola uniforme alla osservanza delle leggi.

Egli è vero che la Corte di Cassazione, anche unica, varia tal volta nei suoi pronunziati. Questi indubbiamente si risentono di quelle condizioni di tutte le cose umane, che è di vivere nel tempo, e d'improntare da questo i suoi progressi e la sua mobilità. Lo studio più maturo di una questione può cangiarne la risoluzione: il progresso stesso della scienza del diritto può consigliare una interpretazione più sapiente, un'applicazione più saggia di una disposizione di legge. Ma tutto questo quando è fatto da una Corte unica non prende carattere locale;

è uniforme per tutto lo Stato, e mantiene quell'unità nel progresso, che lungi dall'essere difetto, è uno de' precipui pregi del sistema di Cassazione. Se non altro, il mutamento sarebbe generale ed operativo per tutti, e vi sarà un periodo di tempo nel quale una massima generale regolerà la giurisprudenza di tutta Italia, ma sarà finito per sempre il male gravissimo che nel tempo istesso una massima prevalga in un punto, e la massima opposta in un altro.

Ma io ho detto che quel sistema di una Corte centrale con delle sezioni locali peggiorerebbe piuttosto anzichè migliorare il presente sistema, perchè stabilirebbe una disuguaglianza di giustizia e di attribuzioni affatto intollerabile. E per fermo, Signori, a prescindere dalla condizione inferiore o poco autorevole che si farebbe con questo sistema alle sezioni locali; io domando quale differenza mettete Voi fra questioni d'interesse generale, e questioni d'interesse particolare, quando tutte han fonte nella legge, e sempre deve giudicarsi; non d'altro che della violazione della legge? Vi saranno dunque leggi che si possono più o meno impunemente violare? E secondo quella distinzione, se si tratta, per esempio, di questione di tasse, di contribuzioni, d'intelligenza ed eseguitamento di contratti d'appalto, sarà questione d'interesse generale e sottomessa alla magistratura centrale; e non sarà lo stesso se si tratta di una questione successoria? Se si tratta di pagare più o meno un'imposta, è questione che spetta alla Sezione centrale; e se si tratta di vedere se una proprietà sia mia o di un altro in forza di un contratto di diritto civile, sarà questione di poca importanza, che si giudica in modo diverso? Ma perchè mai siffatta differenza?

Ma v'ha di più. Tra le questioni deferite alla Corte centrale, secondo l'onorevole Perez, v'è quella delle competenze. Ebbene, se si tratta di stabilire quale sia il giudice competente, sarà mestieri ricorrere alla Sezione centrale; e quando poi si tratta di vedere se il giudice competente ha giudicato bene o male, in conformità della legge o contro; se ha condannato bene o male l'accusato alla pena di morte o alla pena perpetua; se ha bene o male risolto a chi per legge spetti un patrimonio e simili, allora sarà questione di importanza minima che la si lascia alla varia estimazione delle Sezioni specia-

li? Singolare sistema di contraddizioni che peggiorerebbe, anziché migliorare, il sistema attuale, e che io son certo non può essere approvato.

Non dirò parola del nome da darsi al supremo magistrato, perocché parmi aver tutti convenuto dover conservare quello di Corte di Cassazione, che meglio risponde alle sue attribuzioni, e che è appunto quello col quale è designato in tutta la nostra legislazione, e nella maggior parte delle legislazioni civili di Europa.

La questione vera, o Signori, sta in questo: Si vuole un magistrato unico, una Corte di Cassazione unica, che abbia giurisdizione sopra tutta la magistratura italiana; ovvero si vogliono più Corti, o quell'ò che vale lo stesso, più Sezioni locali e staccate dalla medesima Corte?

Questa questione si risolve sostanzialmente in quest'altra: Volete, voi, mantenuta nello Stato l'unità della legislazione, e l'uniformità, notate, non dico già l'immobilità, ma l'uniformità della giurisprudenza contro le inevitabili divergenze delle interpretazioni giudiziarie, e la possente influenza delle tradizioni e degli usi locali? Volete una magistratura italiana diretta e guidata nelle applicazioni della legge da un unico magistrato supremo? Ovvero vi contentate che la legge, in apparenza una per tutta la Nazione, sia in realtà difforme da un luogo all'altro, secondo la varietà degli usi e dei costumi, secondo le tradizioni e le scuole diverse di coloro che l'applicano; e che la magistratura, mancante d'una regola e di una divisione comune, rimanga disgiunta e dislegata, locale e regionale, anziché veramente nazionale e italiana?

Ecco, Signori, la gravissima questione che risolverete col vostro voto. Togliendo alla magistratura il magistrato unico che sia a capo di essa, Voi le togliereste unità di norma e di direzione; Voi manterreste per ciascuna regione una giurisprudenza disforme, informata a tradizioni e consuetudini locali, la quale non solo farebbe lentamente, ma infallibilmente perdere il beneficio di una legge a tutti comune, ma, io lo temo fortemente, allenterebbe ancora, con la varietà del diritto, i legami di connessione e d'omogeneità dello Stato.

Io comprendo, Signori, quanto dolore deve costare alle città che sono state per tanti anni

sede delle Corti di Cassazione ed ai nobili rappresentanti delle dette città, a veder cessare questi supremi tribunali di giustizia, che erano abituati a mirare con venerazione, a rispettare con fiducia, come giudici e tutori dei loro diritti e delle loro ragioni. Io comprendo non solo questo dolore, ma lo sento; lo sento più di tutti, perchè son magistrato appartenente ad una fra le più cospicue di queste Corti.

L'onorevole Poggi mi fece rimprovero nel suo eloquente discorso del *grido di dolore* che disse aver io emesso, nella Relazione, per la Cassazione di Napoli. Ebbene; io non mi smento, nè mi vergogno di quel grido di dolore: *Homo sum et humani nihil a me alienum puto*. Lo confesso: il voto che domando al Parlamento, mi costa uno dei più amari dolori della mia vita; ed io non voglio affettare sentimenti che non ho, o fare, fuori di tempo, facile pompa di eroismo e di sacrificio. Io dico le cose quali le sento nell'animo; se non le dicessi, mi si leggerebbero in viso, tanto è franca ed aperta la mia fisionomia. Ma mi renda giustizia l'onorevole Poggi, io non sono stato egoista nel mio dolore; parlai non solo di Napoli, ma di Firenze, di Palermo, di Torino; non accennai a Roma ed alla Rota Romana; perchè in verità mi è parso che Roma non avesse nulla da compiangere se al vecchio, comunque illustre ordine della Rota Romana, viene a sostituirsi quello nuovo ed ampissimo della Corte di Cassazione. E se rincalzai un poco le mie parole per la mia Napoli, io feci per divenire alla medesima conclusione che Voi, onorevole Poggi, presentaste al Senato. Io feci per dire che se a malgrado quelle care e lunghe memorie della mia travagliata e affannosa vita, era costretto a domandarvi la cessazione di quella Corte, era prova che in me il convincimento della ragione vince l'affanno del sentimento, e che perciò, mettendo ognuno da banda i sentimenti che l'interesse o l'affetto locale può ispirargli, ci dessimo la mano per compiere questo ultimo sforzo, questo ultimo sacrificio locale, che è la unificazione giudiziaria, più importante forse e più efficace di tutte le altre.

Si, o Signori, io sono profondamente convinto che questa unificazione sia una ineluttabile necessità. Io son convinto che la magistratura in Italia non può riprendere quel carattere di autorità e di grandezza che è dovuto all'alto suo ufficio, se non si raccoglie e riunisce in un centro comune che la regoli e la rappresenti. Io son

convinto che quando al diritto storico, al diritto consuetudinario, al diritto locale si è, per la natura stessa delle cose e della nostra politica condizione, sostituito il diritto codificato, un codice comune a tutta la nazione, sia divenuta necessità egualmente ineluttabile confidare la custodia di questo codice, l'osservanza di questo diritto ad un magistrato unico, il quale con norme uniformi ne invigili la eguale applicazione da un estremo all'altro d'Italia. Io sono convinto che uno dei primi vincoli dell'unità di una nazione è l'unità del diritto e l'uniformità della giustizia, e che perciò uno dei più grandi pericoli che potrebbe correre l'unità nazionale, sarebbe quello di un diritto e di una giurisprudenza regionale. Io son convinto che nessuna cosa può riuscire tanto utile al consolidamento delle nostre istituzioni quando il vedere qui, a Roma, allato al Governo nelle cui mani è il potere, sedere la Corte di Cassazione italiana, alla quale è affidata la tutela del diritto e la difesa delle leggi per tutti e contro tutti.

Ebbene, o Signori, se Voi, che avete fatti tanti sacrifici per ricostituire questa grande nazione, per rifare l'Italia, trovate troppo grave il compiere quest'ultimo, che è pure il coronamento dell'edificio, rigettate il progetto. Ma se volete che l'unità d'Italia si raffermi e si consolidi coll'unità delle leggi e l'uniformità del diritto, compilate questo ultimo atto, e sanzionate il progetto di legge che vi è stato presentato.

(*Vicissimi segni d'approvazione*).

Senatore PEREZ. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Le ricordo che ha già parlato due volte; e la prego di attenersi al solo fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dichiaro che non ho inteso pronunciare parola che potesse offendere alcuno; non ho inteso alludere a persona.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Perez.

Senatore PEREZ. L'onorevole Ministro non aveva bisogno di questa dichiarazione, perchè nel suo discorso è stato, come sempre, cortese, ed ha cercato di attenuare quanto più era possibile la censura di ciò che gli è parso doversi respingere, o biasimare.

Non insisterò molto sull'appunto di contraddizione, che mi si fece. Dirò soltanto poche parole. Nell'idea enunciata da me, che cioè debbasi ammettere come mezzo di cassazione

non solo l'errore di diritto, ma anche quello di fatto; voi potete vedere, sì, una modificazione della Cassazione; ma certo non tale, che si tramuti in *Terza Istanza*; giacchè ho dichiarato che io limitava la facoltà del conoscere l'errore di fatto col divieto di nuova istruzione, dovendosi stare al processo quale era avanti il giudice che pronunciò la sentenza.

Quindi sarà forse una Corte di *Revisione* che risulta dal mio concetto, non però una *Terza Istanza*. Non è la pura Cassazione francese, ma qualche cosa di mezzo fra la *Terza Istanza* e la Cassazione. Per altro, non è di ciò che occorre parlare per ora, giacchè non intendo pregiudicare monomamente siffatta quistione, che troverà sede più acconcia quando si parlerà delle attribuzioni della Cassazione.

Ed ora dirò qualche cosa intorno alla difformità di giurisprudenza che si vuol presentare deplorabile, mostruosa, intollerabile solo quando si tratti di più Sezioni. Ma fra le due difformità di giurisprudenza, dell'una, o delle più Corti, la quistione riducesi a questo: è a darsi maggiore importanza a quella che accade nello spazio, o a quella che accade nel tempo? V'ha chi commovesi alla prima soltanto, e vi dice: È egli possibile tollerare che la stessa disposizione di legge *al di quà del Tronto* sia applicata d'un modo, e d'altro modo *al di là*? Ed io rispondo: Vi par tollerabile che la stessa disposizione di legge *oggi* si debba applicare d'un modo, e *domani* d'un altro? Davvero non so perchè si debba essere tanto sensibili a questa difformità che segue nello spazio, e non a quella che segue nel tempo. Se qualche cosa ci fosse a notare sui maggiori danni dell'una o dell'altra, direi che riesco men biasimevole, no, dico meglio, men meritevole delle cure del legislatore, la divergenza che avviene per ragione di spazio. Se in una regione infatti prevale una massima nell'applicare una disposizione di legge, il cittadino di quella trova in essa una norma sicura per saper come saranno regolati i suoi dritti, sia qualunque la massima diversa od opposta adottata in altra regione. Ma quando esso veda che oggi i suoi dritti sono apprezzati d'un modo, domani d'un altro, si genera la incertezza e il danno che ne consegue.

Signori, è inutile dissimularlo; dall'una e dall'altra parte vi sono inconvenienti....

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

Senatore PEREZ. E dacchè l'uniformità che si

pretende, è impossibile, tutta la questione riducesi ad adottare quel sistema che ne presenti di meno, e che offra mezzi migliori a poter riuscire, nei limiti del possibile, all'uniformità. E qui torno a dire che la difformità derivante da pluralità di Sezioni appresterebbe elementi maggiori e più fecondi criterii alla scelta della interpretazione migliore e più certa: perchè quella varietà derivando dalla varietà delle scuole degli attuali grandi centri giuridici, darebbe miglior materia di studi a colui che solo in ultima analisi può far cessare, (come e quanto si può) la difformità, che sempre deriva da incertezza del testo: ed è il legislatore colla sua autentica interpretazione.

Mi sia ora permesso rispondere a talune parole che potrebbero per avventura parere non senza relazione alla proposta che ho avuto l'onore di presentare.

Si è parlato del dolore che sentono necessariamente coloro che appartengono alle Città dove siedono attualmente le Corti di Cassazione, che si vorrebbero far cessare. Quanto a me ho dichiarato e dichiaro apertamente che non ho mai guardato da questo mediocre punto di vista la questione. Potrò ingannarmi, ma l'ho guardata sempre nell'interesse, che certo non è municipale, perchè di tutti gli italiani; nell'interesse del miglior comodo dei litiganti, della più facile ed equa amministrazione della giustizia: cose tutte che sono ben altro che un egoistico interesse di municipio.

Udii porre anche in antitesi l'indole dell'attuale insigne magistratura che siede nelle varie Corti di Cassazione, con quella che siederà nell'unica che si vagheggia sedente in Roma.

Fu detta *regionale* la prima, *italiana e nazionale* l'altra.

Ma, Signori, i magistrati che applicano la legge italiana, sol perchè l'applicano in una località che non sia la capitale, e non su tutto il territorio del Regno, cessano forse d'essere magistrati italiani?

Dunque noi non abbiamo pretori italiani! Non abbiamo giudici di tribunale italiani! Non abbiamo Consiglieri d'appello italiani! ma ne abbiamo solo dei *municipali*, dei *circondarziali*, dei *provinciali*!

Mi perdoni il Ministro, ma questo mi pare un equivoco di parole. E stia sicuro che sono e saranno italiani quant'altri mai i Consiglieri

che seggono nelle varie Cassazioni, o che sederebbero nelle ideate Sezioni.

Quanto al difetto di uniformità, già dissi abbastanza; ed ora aggiungo che, dove fosse accettato il principio dell'unica Cassazione distinta in Sezioni locali, potrebbesi nella legge che dovrebbe esplicitarlo, trovare il mezzo di ricondurre la varia giurisprudenza a quella unità che si possa.

Queste Sezioni non sarebbero tra loro separate dalla muraglia della China; e si può nella legge ideare qualche modo perchè si intendano, si illuminino a vicenda, e portino quel concorso di lumi giuridici, di cui l'onorevole e dottissimo Miraglia ha fatto parola come di una necessità per la formazione d'una buona e sana giurisprudenza.

Quanto a' temuti inconvenienti cui si è accennato circa la disparità di pronunzia sopra materie di generale interesse, vi si potrebbe ovviare coll'estendere le attribuzioni della Sezione Centrale.

Voglia finalmente il Senato permettermi che per non lasciarlo sotto l'impressione di quella lettura che fece l'onorevole Astengo, io contrapponga un'altra brevissima lettura d'un brano di un opuscolo, giuntomi ora, scritto da un magistrato, da un sostituto Procuratore Generale, d'autorità forse non inferiore a quella che l'onorevole Astengo invocava in suo pro.

In quest'opuscolo leggesi: « Sin dai primordi dell'istituzione della Cassazione in Francia s'era fortemente dibattuta la questione se la legittima de' figli fosse parto di eredità; e se rinunziata a questa, il figlio donatario potesse ritenere la legittima, imputandola nella donazione, e cumulandola colla quota disponibile.

Al 18 Febbraio 1818 la Corte di Cassazione fu di parere: non potersi cumulare la riserva e la disponibile; ma la imputazione della donazione doversi fare esclusivamente nella quota disponibile. Agli 11 agosto 1829 la Cassazione tenne ad un altro sistema: imputare prima nel donato la quota di riserva; indi, se eravi di bisogno, anche la quota disponibile. Ai 17 maggio 1843 essa ammise completamente il cumulo. Però le Corti d'appello contrastarono sempre quest'ultima giurisprudenza, e resisterono alla Corte di Cassazione; mentre questa alla sua volta annullò sempre que' giudicati sino al 1862; quando a' 27 no-

tembre 1863 la Corte RESOLATRICE muta nuovamente la sua giurisprudenza, e ritorna alla primitiva del 1818!

Così la vita più lunga d'una Cassazione, quella della francese, non è stata sufficiente per fermare la giurisprudenza sua propria sopra un punto di diritto che presenta appena qualche difficoltà. E dopo quarantaquattro anni d'abbandono della prima sua giurisprudenza, e dopo di avere oscillato nell'intermedio tempo con vari sistemi, ritorna alla prima giurisprudenza, e non si può essere ancora sicuri se vi persisterà.

Non dirò altro, e credo che queste parole saranno abbastanza eloquenti per distruggere l'impressione prodotta dalla lettura dell'altro opuscolo.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Stavo pensando, nell'udire le dotte parole dell'onorevole Perez, se la mutabilità della giurisprudenza, che egli crede essere un male, sia propria solamente della Corte di Cassazione unica, e non ugualmente propria delle quattro Corti di Cassazione.

Ora pare a me che ciò che egli chiama un male, e che per me non lo è, perchè la mutabilità della giurisprudenza è necessaria per non persistere in un errore, quando si riconosce che errore vi fu, pare a me, dico, che la mutabilità di giurisprudenza si verifichi in ciascuna delle quattro Corti di Cassazione, come si verifica nella Corte unica.

Per conseguenza, col sistema attuale, abbiamo quadruplicato il male notato dal Senatore Perez. Se questo è un male per la Corte Suprema unica, lo è egualmente per ciascuna delle quattro Corti ora esistenti, e sta come uno a quattro. Ma nel sistema delle quattro Corti di Cassazione abbiamo inoltre l'altro male; che non abbiamo nel sistema della Corte suprema unica, quello cioè di avere contemporaneamente (e qui sta il vero male), di avere, dico, contemporaneamente e costantemente, sia per causa di tradizioni diverse, sia per causa di studi diversi, sia per altre ragioni, una giurisprudenza che si contraddice, la giurisprudenza di una Corte di Cassazione che combatte quella di un'altra Corte.

Quindi mi pare che le ragioni dell'onorevole Perez, se potrebbero addursi per abolire il si-

stema di Cassazione, non possano addursi per mantenerne quattro.

Quanto all'osservazione fatta che tutti i giudici indistintamente sono italiani, risponderò che, sebbene tutti i giudici siano egualmente italiani, pure, quando in ogni regione manterrete una Corte suprema di Cassazione, e questa Corte avrà le sue massime e la sua giurisprudenza diverse da quelle delle altre Corti supreme, il giudice italiano di diritto diventerà un giudice regionale di fatto, perchè egli nel pronunciare le sue sentenze si atterrà alla giurisprudenza di quella Corte di Cassazione sotto la di cui giurisdizione dovrà amministrare la giustizia. Avrete in sostanza dei giudici italiani, che renderanno giustizia regionale.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola....

Senatore PANATTONI. Domando la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Sono stato invitato da quell'egregio e dottissimo Collega che è il Senatore Miraglia a far atto di conversione, aderendo alle cose che egli tanto gravemente andava discorrendo. E per verità se questa fosse materia nella quale potesse ammettersi la duttilità dell'opinione, io vorrei far questo sacrificio sopra l'ara del merito, che è quella dell'onorevole Miraglia. Peraltro, quando egli mi oppone il rispetto dovuto alla distinzione tra il *jus litigatoris* e il *jus constitutionis*; di certo mi farà il favore di ricordarsi come questa distinzione ricevuta, ormai ed accettata da tutti, entrò pure fra le basi del mio discorso.

Se egli spera poi di convertirmi esponendo i difetti di quella equità che troppo abbondò negli antichi tribunali supremi, e che talvolta produsse rilassatezza e varietà di giurisprudenza, mi farà il favore di ricordarsi che questo, il quale era pure il difetto delle Terze Istanze, fece sì che di esse io non fossi caldeggiatore, almeno in quell'assetto che prima avevano.

Quanto poi a raccomandarmi il principio di non transigere colle nullità, che è principio tanto sacro, e per cui, dove trovisi violato il rito e la legge, bisogna che le sentenze si ritengano come non avvenute, io sono tanto concorde con lui che, appunto per questo, io ammetto l'istituto supremo della Cassazione.

Ammiro adunque la dottrina dell'onorevo-

l. issimo Commissario; malgrado che dubiti se l'autorità dei Presidenti e del *Fabro in Papi-nianum*, e del testamento che Egli citò, non quadrino forse troppo agli ultimi termini della nostra discussione.

Avverto poi alla squisita intelligenza dell'onorevole Miraglia, che giova considerare in questo punto come diversifichi il mio sistema da quanto è stato detto dai veri oppositori al progetto. Ho sentito infatti proscrivere le reduplicate Cassazioni, ed è stato anzi detto che queste reduplicate Cassazioni creerebbero la difformità costante e la disuguaglianza del trattamento giuridico, e prenderebbero l'aspetto del regionalismo. Ma io spero che coloro i quali hanno rigettata codesta proposta, avranno presente che appunto per questo io ho mirato a fare la Corte suprema unica, e se vuoi dire, anche una Cassazione (perchè poi della parola non dobbiamo troppo preoccuparci), Corte suprema la quale abbia le sezioni sue come membra di un corpo unico, abbia un primo Presidente ed un Procuratore generale; abbia una gerarchia omogenea di Presidenti di Sezione e di Avvocati generali; abbia modo di riunione e di intelligenza per l'armonia delle opinioni: e così, senza concentrare il servizio in un punto solo a danno dei giudicabili, possa bensì concertare la maniera d'intendersi ed avere una certa uniformità di sistema e di dottrine.

Io vorrei che infine fosse fatta giustizia, o che si provasse il mio torto, cosa che non fecero nè il Guardasigilli nè la Commissione; se pur la verità non esigesse che fosse riconosciuto, che tutti gli sconci spariscono nel mio sistema, e che si evitano perfino i regionalismi e le divergenze delle quali ho sentito, e non ingiustamente, a lamentarsi i preopinanti.

Vero è che circa le divergenze sulle quali parlò l'onorevole Astengo, e sulle quali scrisse il valente Consiglier Paoli, devo dire che si esagera la portata del suo lavoro, e lo affermo inquantochè ho testè avuto comunicazioni con lui. Credo dunque potere assicurare, che a quell'egregio uomo non ripugna che si concilii la divisione dei servizi, inquantochè egli brama soltanto la unicità dell'istituto, affinché cessi l'autonomia delle varie Cassazioni, e che le divergenze nel sistema di giudicare non si presentino numerose, come accadde negli ultimi tempi.

Non dirò poi, nè lo crede lo stesso rispettabile

Paoli, che si schivino tutte e per sempre le varietà dei giudicati: perchè ciò è quasi impossibile, e non lo dissimulava neppure l'onorevole Senatore Astengo.

La varietà non si eviterà mai, neppure quando con danno e lamento degli interessati, avrete concentrato tutto in un corpo, ed in un sito solo. Unificate, sì, affinché sia difficile che si disgreghino i sistemi giudiziari, e non si abbiano multiformi e varie giurisprudenze; ma per unificare non vi è bisogno di spogliare le popolazioni e le località interessate.

Dunque, riconoscete che nel mio concetto non si deve temere di regionalismo; perchè non si tratta di Cassazioni poste in diverse regioni. Nel mio sistema non si deve temere neppure la sbrigliatezza che poteva avere ciascuna Corte di Cassazione, perchè ritenevasi separata, indipendente ed autonoma.

Io concepisco la Corte Suprema unica, con alla testa l'istituto che si chiama Cassazione; concepisco che sia poi diviso in sezioni, non funzionanti nello stesso ovile, ma che unificate come corpo si riuniscano annualmente e possano conferire. L'efficacia delle sezioni riunite farà in modo che l'andamento della giurisprudenza non presenti divergenza tanto esagerata; e che riducasi a giusti limiti il movimento di un istituto Supremo qual è la Cassazione per la legge e per l'ordine pubblico.

Signori si può ritenere che il progetto di legge, così modificato, sarà bene accolto e riuscirà; ma persuadetevi, il vostro eccesso d'unicità non è consentito da molti di coloro i quali discutono ragionevolmente la materia: e non dissentono poi, anzi lo riprovano tutti gli interessati, ed i contribuenti, cioè coloro che debbono essere serviti nelle cose di giustizia. Vi raccomando, onorevoli Colleghi, quest'ultima considerazione.

D'altra parte si possono avere diverse opinioni circa le forme secondarie; sono divisi i giuristi intorno all'organamento della Magistratura, e sul modo di comporre un Corpo Supremo: ma la esorbitanza del concentramento niuno saprebbe sostenerla; vi prego di non convertirla in legge.

Che poi questa Corte Suprema si dovesse chiamare di giustizia, non è un'invenzione mia; l'inventò nel 1866 la Sotto-Commissione, appunto nominata allora dallo stesso Guardasi-

gilli che siede ora a quel banco. Un tal concetto fu condiviso anche dal Senato nella deliberazione del marzo 1871.

Vorreste voi stessi recederne adesso? Signori, mentre io non dubito della lealtà di quelle dichiarazioni che avete fatto in proposito, e della quale prese atto l'onorevole Senatore Borgatti, non oso recedere dalla formula che il Senato adottò. Deliberino i Colleghi, qui presenti del Senato, ma variare un ordine del giorno non può dipendere da me.

Dopo tutto ciò, chiudo questa mia franca dichiarazione, dicendo che mi rassegnerò soltanto ai voti della maggioranza; ma per impulso di convinzione, ed in faccia all'aspettativa del paese, io non ritiro le mie proposte. Ringrazierò per altro e mi associerò a chi volesse migliorarle in prò della giustizia.

Dandomi una spiegazione colla gentilezza sua solita, l'onorevole Relatore ha avvertito che egli non era del parere di Schmerling relativamente a quel dualismo che il prefato Ministro ammetteva nell'istituto di Magistratura Suprema, immaginato in Austria. Anch'io vo d'accordo col Relatore meritissimo, perchè l'istituto di Schmerling era la terza istanza con la sovrapposta Cassazione. Ma io di terza istanza non ho parlato: unicamente propongo che, o si chiami Corte di Giustizia, o anche di Cassazione, non si concentri smodatamente con danni gravi e con ragionevole scontento.

La Corte Suprema non perda i vantaggi della Cassazione centrale: abbia delle Sezioni, che seggano in varie località; ma come corpo unico che ha membri uniti da colleganza omogenea; un corpo che mosso da uniforme indirizzo, non può recare confusione nella giurisprudenza. Invece esso porterà grande vantaggio nel servizio pubblico: e sarà ben accolto dalle popolazioni. Per esse, e non per gara di concetti o per smania di centralità, è istituita l'amministrazione della giustizia e la custodia dell'ordine e della legge.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento?

Senatore **TECCHIO, Relatore.** La Commissione dichiara di persistere nel progetto ministeriale, colle lievi modificazioni che furono da essa portate all'articolo 1, e che furono già accettate dal signor Ministro.

I discorsi pronunziati in proposito, e quelli soprattutto degli onorevoli Miraglia, Caccia, e Astengo renderebbero inutili ogni altra parola.

Solamente noi crediamo che, quando si volessero istituire sezioni, delle quali sotto vario nome hanno parlato gli onorevoli Panattoni e Perez, sarebbe assolutamente distrutta l'idea di quella unicità che fu pronunciata e cresimata dal Senato col suo ordine del giorno 23 marzo 1871.

Fu già detto più volte, che il Senato ha bensì voluto lasciare impregiudicata ogni altra questione, ma quanto a quella della unicità, la volle sciogliere e l'ha sciolta colle parole che oramai non occorre ripetere.

PRESIDENTE. Allora si dovrebbe passare alla votazione degli emendamenti; ma avverto nuovamente il Senato che gli emendamenti, quali furono presentati, non si possono mettere ai voti in una sola volta, perchè abbracciano l'insieme del progetto di legge e son piuttosto il concetto fondamentale di una nuova legge che non una modificazione o surrogazione dell'articolo 1.

Prego quindi gli onorevoli Panattoni e Perez a formulare i loro emendamenti per quella parte sola che si riferisce all'articolo 1 della legge.

Senatore **PEREZ.** Secondo me, il mio emendamento sarebbe il primo articolo di una legge che dovrebbe informarsi al principio che ha per base l'unicità conciliata colla pluralità.

PRESIDENTE. Le faccio però osservare che il suo emendamento non modifica soltanto l'articolo 1, ma ha relazione anche cogli articoli 8 e 9.

Leggo l'emendamento Perez riportato alla prima parte dell'articolo 1°:

« È istituita una Suprema Corte di Cassazione del Regno, distinta in Sezioni, l'una delle quali centrale, con sede in Roma, e le altre nelle città di Torino, Firenze, Napoli, Palermo.

» Sono convertite in Sezioni della Suprema Corte di Cassazione del Regno le attuali Corti di Cassazione esistenti nelle ultime quattro delle indicate città, con giurisdizione sui territori che rispettivamente saranno loro assegnati dalla legge sull'ordinamento giudiziario. »

Rileggo l'art. 1° come sta nel progetto della Commissione:

TITOLO I.

Della composizione e delle attribuzioni della Corte di Cassazione.

« Art. I. La Corte di Cassazione ha sede in Roma.

» Essa è composta di un primo Presidente, di tre Presidenti di sezione, di quarantadue Consiglieri, di un Procuratore generale, di tre Avvocati generali e di sette Sostituiti Procuratori generali. La Corte ha un Cancelliere e dieci Vice-Cancellieri; l'Ufficio del Pubblico Ministero un Segretario e un Sostituito Segretario.

» Entrerà in funzione il 1° gennaio 1873. »

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Mi pare che nei giorni andati alcuno de' nostri Colleghi avesse domandata la divisione di quest'articolo per la votazione.

PRESIDENTE. Sì, l'onorevole Senatore Corsi, ma ora non è presente.

Senatore SCIALOIA. Se non è presente chi la domandò, la domando io; perchè l'emendamento Perez ha relazione colla prima parte dell'articolo, che dice: « La Corte di Cassazione ha sede in Roma. » Questo primo articolo contiene tre cose: la proclamazione dell'unicità della Corte; il nome di Cassazione; l'indicazione della sede in Roma. A questo triplice concetto n'è contrapposto un altro, ed è quello dell'onorevole Perez: l'unicità astratta, la divisione concreta; quindi non più una Sede in Roma unicamente, ma tante sedi, e poi abbandonato il nome di Corte di Cassazione per pigliare quello di Corte di Giustizia. Ciò, mi pare, sarebbe un capovolgere il concetto della Commissione.

Ripeto adunque che l'emendamento Perez parmi debba esser contrapposto alla prima parte dell'articolo primo della Commissione.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'emendamento Perez abbraccia tutto l'articolo.

La divisione dell'articolo si farà quando verremo alla votazione dell'articolo stesso; ora si deve votare sull'emendamento Perez.

Prego anche all'onorevole Panattoni a voler formulare il suo emendamento a questa parte dell'articolo.

Senatore PANATTONI. Come emendamento io proponevo soltanto che, quanto alla denominazione della Corte suprema si aggiungessero le parole esprimenti le di lei qualità: dicendo cioè « Corte suprema di Giustizia e di Cassazione », perchè in tutti i suoi atti la Corte non cassa sempre, fa anche giustizia.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Non accetta.

PRESIDENTE. Questa non è questione solo di

nome, è questione di sostanza; perchè ella propone anche altre variazioni...

Senatore PANATTONI. Per questo, dico francamente che non posso accettare nè il 1° nè il 2° articolo.

PRESIDENTE. Contrapponga allora un articolo suo al primo.

Senatore PANATTONI. Non saprei proporre altro emendamento che quello di dire che nella Corte suprema vi saranno quattro o cinque sezioni staccate.

PRESIDENTE. Allora si metterà prima ai voti l'emendamento Perez; prego intanto il Senatore Panattoni a voler redigere il suo.

Senatore PANATTONI. Se l'onorevole Presidente crede di farlo, metta pure ai voti l'emendamento Perez, che è più largo.

Senatore VACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA. Ho chiesto la parola per confermare una dichiarazione che già ebbi l'onore di fare in Senato, allorchè, dovendo venire in discussione il disegno di legge sul riordinamento giudiziario, fu sollevata una questione relativa all'argomento che ora trattiamo. Io ebbi allora a dichiarare che ragioni di convenienza attinenti alla mia posizione d'ufficio, ed il mio individuale apprezzamento mi suggerivano il partito della perfetta astensione in questa grave discussione.

Sono rimasto fedele al mio proposito nella discussione generale; non me ne allontanerò nella discussione degli articoli e nella votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Leggo la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Senatore Perez per metterla ai voti:

« È istituita una Suprema Corte di Cassazione del Regno distinta in Sezioni, l'una delle quali centrale, con sede in Roma, le altre nelle città di Torino, Firenze, Napoli e Palermo.

» Sono convertite in Sezioni della Suprema Corte di Cassazione del Regno le attuali Corti di Cassazione esistenti nelle ultime quattro delle indicate città, con giurisdizione sui territori che rispettivamente saranno loro assegnati dalla legge sull'ordinamento giudiziario. »

Chi approva questa prima parte dell'emendamento Perez, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Ora passeremo alla votazione dell'articolo...

Senatore PANATTONI. Prego l'onorevole Presi-

dente a dar lettura dei tre primi paragrafi del mio emendamento che si riferiscono a quest'articolo. Io li ho già trasmessi al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Ma con questo ella intende emendare tutto l'articolo.

Senatore PANATTONI. Sì, tutto l'articolo.

PRESIDENTE. L'emendamento Panattoni non ha bisogno di essere appoggiato, perchè fa parte del primo che ha presentato. Lo rileggo.

« È istituita nel Regno una Corte Suprema di Giustizia e di Cassazione.

» A capo di essa sta un primo Presidente.

» Essa è divisa in Classi e Sezioni. »

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Allora resta l'articolo.

Il Senatore Scialoia insiste nella domanda di divisione?

Senatore SCIALOIA. Certamente.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Borgatti ha la parola.

Senatore BORGATTI. Pregherei l'onorevole Presidente a dirmi se ora si tratta di votare l'intero articolo primo, perchè io avrei a fare qualche dichiarazione, ed anche una proposta sulla seconda parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Il Senatore Scialoia ha appunto domandata la divisione.

Senatore BORGATTI. Allora mi associo al Senatore Scialoia, e sulla seconda parte dell'articolo mi riservo la parola.

PRESIDENTE. Come vuol dividere l'articolo l'onorevole Scialoia?

Senatore SCIALOIA. Mettendo ai voti prima il solo paragrafo: « La Corte di Cassazione ha sede in Roma. »

PRESIDENTE. Allora metto ai voti questa prima parte dell'articolo 1°: « La Corte di Cassazione ha sede in Roma. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo la seconda parte.

« Essa è composta di un primo presidente, di tre presidenti di sezione, di quarantadue consiglieri, di un procuratore generale, di tre avvocati generali e di sette sostituti procuratori generali. La Corte ha un cancelliere e dieci vice-cancellieri; l'ufficio del pubblico ministero un segretario e un sostituto segretario.

» Entrerà in funzione il primo gennaio 1873. »

La parola è al Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Antico e costante avversario della istituzione del Pubblico Ministero, come è stata importata dalla Francia in Italia, non posso lasciar passare questa circostanza, siccome non ne lasciai passare giammai alcuna altra nel corso della mia carriera parlamentare, senza fare qualche dichiarazione e qualche riserva.

Ma non farò solo dichiarazioni e riserve; farò ancora una proposta.

Io non intendo, o Signori, di sollevare ora la questione sull'istituzione del Pubblico Ministero, giacchè comprendo che una questione siffatta tornerà più opportuna nella discussione dell'altro progetto di legge sulle riforme all'ordinamento giudiziario.

Qui dirò soltanto che il Pubblico Ministero, com'è stabilito nella nostra legge, che l'ha tratto dalla legge francese, è uno dei mezzi onde si volle incatenare la Magistratura al potere politico; o in altri termini, accentrare la istituzione giudiziaria in tutto il sistema dell'ordinamento interno.

Di qui la ragione per la quale in una delle passate sedute io diceva che i funesti effetti delle istituzioni francesi dovevano esserci di opportuna lezione.

E poichè uno degli oratori, che parlarono dopo di me, parve meravigliare che io facessi dipendere l'ordinamento giudiziario dall'ordinamento amministrativo; e disse, se ben ricordo, che l'una cosa non ha che fare coll'altra; così io mi permetterò di ripetere anche una volta che tutte le istituzioni interne si collegano fra di loro, e sono coordinate sempre ad un unico sistema di diritto pubblico interno.

Il grande errore della Francia sta appunto in ciò, che tutte le interne istituzioni sono troppo assorbite ed accentrate in un potere unico; il potere politico od amministrativo.

A conforto di questa mia opinione citerò un'opera non sospetta, perchè scritta da un Magistrato francese, noto per la sua devozione al governo imperiale, e perchè fondata sui rapporti annuali dei Primi Presidenti e dei Procuratori Generali: è l'opera del Poitou « *La liberté civile et le pouvoir administratif en France* » pubblicata a Parigi nell'anno 1869.

Sapete, o Signori, a quale conclusione viene il Poitou? A questa; che la magistratura in

Francia non è più una istituzione; è un ramo della burocrazia generale: i magistrati non sono più se non impiegati del Governo come tutti gli altri, dominati anch'essi principalmente dalla propria carriera e dalla smania dell'avanzamento e della *croce*.

Nelle provincie dell'ex-Regno delle Due Sicilie la istituzione del Pubblico Ministero aveva il pregio di essere meno dipendente dal potere esecutivo. Ma colla legge francese, locchè è quanto dire colla legge nostra, il Pubblico Ministero è l'organo del potere politico presso la Magistratura. E questo è ciò che non può e non dev'essere ammesso in uno Stato retto a forma rappresentativa.

Ma per ora io mi limiterò alla questione particolare degli Avvocati Generali; e guarderò il Pubblico Ministero unicamente dal lato, dirò così, gerarchico.

La ragione dell'ordine gerarchico del Pubblico Ministero in Francia sta tutta in quel concetto, proprio dell'ordinamento generale di quel paese: la *simmetria* il *parallelismo*.

Laonde voi vedete al fianco dei Primi Presidenti delle Corti i Procuratori Generali eguali ad essi per il grado e per lo stipendio; al fianco dei Presidenti di sezione gli Avvocati Generali; al fianco dei Consiglieri i Sostituiti Procuratori generali, mantenuta sempre la uniforme corrispondenza di grado e di stipendio.

Questo parallelismo fu in parte, in parte piccola se volete, infranto nella nostra legge giudiziaria: in essa non esistono gli Avvocati Generali presso le Corti d'appello. E quando il Governo nostro, per i poteri avuti nel 1865, tentò di ristabilire presso le Corti d'appello gli Avvocati Generali, fu universale il grido di disapprovazione, e bisognò lasciar cadere inadempiuto il Decreto Reale relativo agli Avvocati Generali.

Cotesta unanime disapprovazione dimostra davvero che in Italia la pubblica opinione si è già pronunciata unanime contro la istituzione del Pubblico Ministero. E poichè l'egregio Relatore della nostra Commissione ricordò la Commissione così detta *dei Quindici*, nominata nell'altro ramo del Parlamento, la quale ebbe a Relatore, nel 1866, l'onorevole Correnti ora Ministro, e la ricordò siccome argomento della pubblica opinione in favore della *unica* Cassazione, mi si permetta di ricordare anch'io quella Commissione, alla mia volta, come ar-

gomento contro il Pubblico Ministero. La Commissione dei Quindici propose, se pure me ne ricordo esattamente, niente meno che di restringere l'ufficio del Pubblico Ministero alle sole materie penali.

Uno dei paesi d'Europa che, dopo l'Italia, ha più largamente imitata la Francia nella legislazione civile e negli ordini interni, è il Belgio. Or bene, nel Belgio si comprese che la simmetrica corrispondenza di grado e di stipendio, fra i funzionarii del Pubblico Ministero e la Magistratura Giudicante, era cosa incompatibile colla dignità ed indipendenza della Magistratura. E colla legge del 20 maggio 1845 e del 17 maggio 1863 fu ivi riordinata la gerarchia del Pubblico Ministero per forma che i funzionarii del Pubblico Ministero sono in massima inferiori di grado e di stipendio, avuto riguardo all'ordine gerarchico della Magistratura Giudicante.

Quindi, per la detta legge, venne stabilito che presso la Corte di Cassazione vi fossero soltanto degli Avvocati Generali, i quali però non solo non sono corrispondenti nel grado e nello stipendio ai Presidenti di Camera, come in Francia e da noi, ma restano inferiori di grado e di stipendio perfino ai Consiglieri; locchè val quanto dire che presso la Corte di Cassazione del Belgio non vi hanno veramente Avvocati Generali.

Presso le Corti d'appello vi ha nel Belgio un primo Avvocato Generale, il quale mantiene, per la legge del 1863, la corrispondenza di grado e di stipendio col Presidente di Camera; ma gli altri Avvocati Generali hanno grado e stipendio inferiori a quelli dei Presidenti di Camera.

Non parlo nè della Prussia nè dell'Austria, dove il Pubblico Ministero tiene costantemente grado e stipendio inferiore a quello della Magistratura.

Nel tribunale supremo di Berlino il Procuratore Generale, che è il primo funzionario del Pubblico Ministero in quel Regno, percepisce uno stipendio corrispondente a quello del Vice-Presidente del tribunale supremo medesimo.

Ora, signori Senatori, riservando la questione, dirò così, di principio generale e fondamentale del Pubblico Ministero, mi limito a dimandarvi che vogliate approvare il mio emendamento, col quale chieggo per ora l'abolizione dell'ufficio di Avvocato Generale presso la Cassazione.

Udite che fu unanime ed universale la disapprovazione, quando lo stesso ufficio si volle ristabilire presso le Corti d'Appello, e bisognò lasciar passare dimenticato il Decreto, onde cotesto impopolare ufficio era risorto. Evitiamo adunque di rendere impopolare questa legge che stiamo discutendo, e mostriamo al paese che anche questo ramo del Parlamento, il quale per proprio carattere deve procedere più cauto nelle innovazioni, sa però anch'esso, ora come sempre, fare ragione alle innovazioni quando sono richieste da una vera, savia e costante opinione del paese.

Occorre appena che io dichiaro che i benemeriti personaggi, che ora coprono cotesto ufficio di Avvocato Generale, e che lo hanno illustrato coi loro pregi personali, nulla debbono perdere per la soppressione dell'ufficio stesso. Saranno essi adoperati, con maggiore profitto dello Stato, nei gradi più eminenti della Magistratura o della Gerarchia Amministrativa.

Propongo pertanto che nella seconda parte dell'art. 1° siano tolte le parole: *di tre Avvocati Generali*.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal Senatore Borgatti è appoggiato.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Io voleva solamente far osservare che queste parole dell'articolo 1° *entrerà in funzione il 1° gennaio 1873* potrebbero dar luogo ad un grave inconveniente. Tutti sanno a quali vicende possono andare incontro le leggi nella loro discussione.

Dovendo questa essere discussa nell'altro ramo del Parlamento, potrebbe essere in qualche parte emendata e corretta, e quindi ritornare in Senato o prolungarsi la discussione in guisa che non potesse andare in esecuzione al principio del 1873.

Domando alla Commissione se, in considerazione di ciò, non credesse esser meglio di non fissare questa data così positivamente.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Faccio osservare all'onorevole Senatore Caccia che la Commissione per ora non può dargli spiegazioni in proposito perchè in questo momento la discussione verte solamente sulla seconda parte dell'articolo e non sulla terza, ma che la Com-

missione stessa ha già fatto i suoi riflessi su questo proposito, e quando verrà in discussione la terza parte dell'articolo, si riserba di esprimere la sua opinione.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Mi permetto di avvertire che il secondo capoverso di cui si tratta, pregiudica questioni che debbono essere risolte più tardi.

Qui si stabilisce il numero dei funzionari; ma, secondo che si ammetterà la Sezione dei ricorsi, o no, questo numero può andar soggetto a modificazioni. Vorrei quindi che questo secondo capoverso fosse messo ai voti dopo che sia stata decisa questa questione; come pure il terzo, il quale incomincia colle parole: *Entrerà in funzione, ecc.*: insomma quanto rimane ancora da votare dell'articolo primo.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione aderisce alla proposta sospensione.

PRESIDENTE. Siccome la proposta dell'onorevole Imbriani è pregiudiziale, la pongo ai voti prima di quella del Senatore Borgatti.

Chi è d'avviso che la seconda parte dell'articolo primo debba riservarsi per essere votata a suo tempo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passeremo all'art. 2. Lo rileggo.

« La Corte di Cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le autorità giudiziarie che se ne allontanano. Essa non giudica del merito delle cause, ma delle sentenze se siano o no rese conformemente alla legge. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 3.

« La Corte di Cassazione annulla le sentenze pronunciate in ultima istanza, nelle quali si siano omesse o violate le forme della procedura prescritte sotto pena di nullità, o si sia violata o falsamente applicata la legge. Annulla per gli stessi motivi i provvedimenti dati in ultima istanza in affari di volontaria giurisdizione. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **FERRARIS.** Chiederei spiegazione intorno ad un dubbio, che mi sarebbe sorto alla lettura di questo terzo articolo, e che forse avrebbe potuto trovar miglior luogo all'articolo secondo.

Le spiegazioni e dichiarazioni, che bramerei di ottenere dall'onorevole Commissione e dall'onorevole Guardasigilli, potrebbero, fino ad un certo punto, chiarirlo.

Il dubbio è questo: si è detto nell'articolo secondo che la Corte di Cassazione non conosce del merito delle cause; ma delle sentenze.

Poi nell'articolo 3, che ora è in discussione, si parla e delle sentenze e de' provvedimenti in affari di volontaria giurisdizione.

Potrebbe nascere il dubbio, e di questo vorrei essere chiarito, se la Corte di Cassazione, riguardo ai provvedimenti in materia di giurisdizione volontaria, conosca anche del merito, e se quindi l'articolo secondo significhi una limitazione.

Io non credo che questo possa essere l'intendimento dell'onorevole Guardasigilli, che aveva fatto la proposta, nè della Commissione, che l'accettò.

Tuttavolta sarebbe opportuno che, introducendosi tal distinzione, venisse anche questo dubbio interamente chiarito e tolto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non era nella mente del Ministro allorchè propose la legge, certo poi non era nella mente della Commissione, che la Corte di Cassazione dovesse avere facoltà di conoscere del merito, allorchè trattasi di provvedimenti di volontaria giurisdizione.

L'art. 2° determina quali sono le attribuzioni generali della Corte di Cassazione, e perciò la voce *sentenza* è ivi adoperata nel suo significato generalissimo. Siccome però si era fatta quistione se effettivamente la parola *sentenza* comprenda anche i provvedimenti di volontaria giurisdizione, così per rimuovere e risolvere la quistione, si aggiunse nell'art. 3: *annulla per gli stessi motivi (cioè di pura violazione di legge) i provvedimenti dati in ultima istanza, in affari di volontaria giurisdizione.*

I provvedimenti sono dunque equiparati alle sentenze in quanto sono deferiti alle attribuzioni della Corte di Cassazione.

Senatore **FERRARIS.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **FERRARIS.** Io aveva domandato soltanto una spiegazione, e questa che venne data corrisponde anche alla mia opinione. Era un dubbio che poteva sorgere. Sicuramente non possiamo vincolare l'azione dei Magistrati i quali dovessero pronunziare sopra questi atti, ma l'interpretazione è così piana che credo non produrrà alcuna difficoltà nella giurisprudenza.

Senatore **CASTELLI E.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CASTELLI E.** Nel progetto che stiamo discutendo vi è una disposizione secondo la quale molto opportunamente, a mio avviso e di molti miei Colleghi, si allarga il giudizio di rinvocazione. I risultati che si otterranno da quest'allargamento sono noti a tutti e sono di un'utilità incontestabile. Siccome però, io credo che non si sia stabilito un allargamento sufficiente, e che ci sieno altri casi in cui meglio convenga deferire al giudizio di rinvocazione che al giudizio di Cassazione, certe sentenze, come sarebbero quelle nelle quali vi sia omissione di forme prescritte a pena di nullità, perciò io mi riservo di proporre un'aggiunta in proposito. Quindi chiederei che non si pregiudicasse la mia proposta colla votazione dell'art. 3, locchè si otterrà facilmente, quando nel votare si sospenda ogni deliberazione sulla parola *omessa*.

Questa sospensione nulla pregiudica in definitiva, perchè: o sarà accettata la proposta che io farò di estendere i giudizi di rinvocazione ai casi di omissione di forme, e starà bene l'articolo quale sarà stato votato, o non si approverà la mia proposta, ed allora, siccome non è interdetto dopo che un articolo è votato, il farvi aggiunte, si potrà completare l'articolo col rimettervi la parola *omessa*.

Io quindi chiedo che si ometta per ora nella votazione dell'articolo la parola *omessa*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che se l'onorevole Castelli vorrà considerare il modo con cui è formulato questo articolo, vedrà che la sua riserva non sarebbe pregiudicata menomamente se anche si approvasse come sta scritto.

Io non so fino a qual punto potrò seguirlo nella proposta che farà quando si tratterà dei casi di revocazione per sottoporre a questo rimedio di legge anche le omissioni delle forme sostanziali della procedura. Ma l'onorevole Castelli deve considerare altresì che anche nel giudizio di revocazione si potrebbero commettere nullità con omissione di forme sostanziali. Naturalmente anche queste nullità dovrebbero dar luogo a ricorso di Cassazione; perchè sarebbe strano che una sentenza fosse sottratta al magistrato supremo quando mancasse degli elementi giuridici prescritti dalla legge, sol perchè proferita in giudizio di revocazione.

Ora l'art. 3, dice: « *La Corte di Cassazione annulla le sentenze pronunciate in ultima istanza.* » Dunque quando non vi è nessun altro rimedio, si ricorre a quello straordinario del ricorso in Cassazione. Ma se fosse ancora ammissibile il rimedio della revocazione, è naturale che prima si dovrebbe esaurir questo; poi se per caso anche la sentenza in grado di revocazione cadesse in uno di questi errori, sarebbe oggetto di Cassazione. È la stessa cosa che avviene per la eccezione della cosa giudicata, la quale pure si propone in giudizio di revocazione, purchè non abbia già formato oggetto di discussione innanzi il giudice di appello. Che se invece ha fatto oggetto di discussione innanzi al giudice di appello o nel giudizio di revocazione, allora può formare oggetto di ricorso per Cassazione.

Parmi quindi che nulla rimanga pregiudicato; perciocchè ritenuto tra i casi di Cassazione anche quello della omissione delle forme, benchè questa medesima omissione dia luogo eziandio al giudizio di revocazione, rimarrà sempre applicabile il rimedio della Cassazione alla sentenza proferita in grado di revocazione, ogni qualvolta sia caduta essa stessa in quel vizio.

Io credo quindi che l'articolo possa essere

votato come è scritto, senza pregiudizio di veruna questione.

Senatore CASTELLI E. Quantunque io non sia pienamente persuaso che la cosa proceda nei termini rappresentati dal Signor Guardasigilli, e tema ancora che lasciando questa parola si possa pregiudicare la questione dell'estensione del giudizio di revocazione all'omissione di forme prescritte a pena di nullità, queste stesse dichiarazioni che fa il Signor Ministro mi acquetano perchè, quantunque questa parola si trovi nell'articolo, si potrà sempre intendere che l'estensione abbracci i casi che ho accennati, quindi non insisto per la sospensione.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia levarsi.

(Approvato.)

Voci. A domani, a domani!

Senatore CASTELLI. Si può ancora votare l'articolo 4, che forse non darà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 4.

« La omissione o violazione delle forme prescritte sotto pena di nullità in atti anteriori alla sentenza, non dà luogo ad annullamento se non quando risulti manifestamente dall'atto, e quando la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente ne' modi stabiliti dalla legge.

» Le nullità che derivano da omissione o violazione delle forme prescritte nell'interesse d'una delle parti, non possono essere opposte dall'altra; nè può opporre alcuna nullità di forme la parte che vi abbia dato causa, o che vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti l'articolo 4.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si rimanda il seguito della discussione a domani al tocco.

La seduta è sciolta (ore 6).

N. LVI.

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Congedo — Omaggi — Approvazione per articoli del progetto di legge per l'autorizzazione d'una spesa sui bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1872 e 1873, per la costruzione di ponti sopra strade nazionali, e dell'annessa tabella — Squittinio segreto sul progetto — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione — Domanda di schiarimenti del Senatore Conforti, cui risponde il Senatore Vigliani — Dichiarazione del Senatore Bonacci — Replica del Senatore Conforti, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore Larussa — Dichiarazioni del Relatore — Obbiezioni del Senatore Conforti e Larussa — Spiegazioni del Senatore Miraglia — Proposta d'aggiunta del Senatore Conforti all'art. 4, combattuta dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Relatore — Osservazioni e proposta di un nuovo articolo, del Senatore Ferraris — Schiarimenti e ricerca del Senatore Vigliani — Parole del Senatore Conforti per fatto personale, cui risponde il Senatore Vigliani — Replica del Senatore Ferraris — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Rettificazione del Senatore Ferraris — Rinvio dell'art. 5 — Dubbi dei Senatori Bonacci e Conforti sull'art. 6, cui rispondono il Relatore e il Ministro di Grazia e Giustizia — Avvertenze dei Senatori Larussa e Bonacci — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Proposte d'emendamento del Senatore Poggi, e di soppressione del secondo capoverso, del Senatore Bonacci — Avvertenza del Senatore Larussa — Approvazione della prima parte dell'art. 6, e ritiro dell'emendamento del Senatore Poggi — Dichiarazione del Relatore — Approvazione della seconda parte dell'articolo 6 — Proposta del Senatore Larussa di variante alla prima parte dell'art. 7, combattuta dal Senatore Miraglia — Proposta di modificazione, del Senatore Castelli E., cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Appunto del Senatore Caccia sul secondo paragrafo dell'articolo, cui rispondono i Senatori Astengo e Poggi — Schiarimento del Ministro di Grazia e Giustizia — Dubbio del Senatore Conforti, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Senatore Bonacci.*

La seduta è aperta a ore 2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene quello della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore Giorgini domanda un mese di congedo, che gli è dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Marco Schönfeld di un suo progetto finanziario per titolo: *Appello al popolo italiano per salvarsi dalle tasse.*

Il signor Ignazio De Paola d'un suo libro intitolato: *Della indegnità e dei diritti dei discendenti dello indegno.*

Approvazione del progetto di legge per autorizzazione d'una spesa sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1872 e 1873, per la costruzione di ponti sopra strade nazionali.

(V. *Atti del Senato*, N. 44.)

PRESIDENTE. Prima di riprendere la discussione del progetto di legge per l'ordinamento della

Corte di Cassazione, propongo al Senato di discutere il progetto di legge già dichiarato d'urgenza, per autorizzazione di una spesa sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1872 e 1873, per la costruzione di ponti sopra strade nazionali.

Se non vi sono opposizioni, si procede a questa discussione.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Senatore SCIALOIA, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA, *Relatore.* Mi pare che avendo l'altro giorno il Senato decretato d'urgenza questo progetto di legge, e la lettura di questo quadro mostrando come si tratti di ponti che sono su fiumi e torrenti che tagliano strade nazionali, cioè strade importantissime, l'urgenza e la necessità di votarlo immediatamente sono tanto evidenti, che mi dispensano da qualunque parola.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 1:

« Sono autorizzate le straordinarie spese occorrenti nella complessiva somma di lire un milione cento cinquantasei mila duecento, per la costruzione dei ponti sopra strade nazionali, indicati nel quadro annesso, le quali spese saranno iscritte in appositi e separati capitoli dei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1872 e 1873. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È accettata l'offerta del Consiglio provinciale di Treviso, fatta colla deliberazione 4 settembre 1871, di concorrere alla spesa della costruzione del ponte metallico sul Piave a Ponte di Piave, nella strada nazionale Callalta, per la somma di lire cinquantamila da pagarsi in due rate annuali, la qual somma verrà iscritta in apposito capitolo del bilancio attivo delle Finanze per gli anni 1872 e 1873, col titolo: *Concorso della provincia di Treviso per opere stradali.* »

(Approvato.)

Si dà ora lettura della tabella:

| Numero progressivo | Opere da costruirsi | Totale ammontare delle opere | Esercizi | |
|--------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|
| | | | 1872 | 1873 |
| 1 | <i>Strada nazionale Tirolese, o di Canal di Brenta, n. 45. —</i> Costruzione di un ponte stabile sul Brenta a Curtarolo, lungo il tronco da Padova a Cittadella (Padova) | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
| 2 | <i>Strada nazionale Callalta, da Treviso a Trieste, n. 49. —</i> Costruzione di un ponte sul Piave a ponte di Piave (Treviso) | 511,000 | 200,000 | 311,000 |
| 3 | <i>Strada nazionale Callalta, da Treviso a Trieste, n. 49. —</i> Costruzione di un ponte sul Tagliamento fra San Michele e Latisana (Udine) | 140,700 | 50,000 | 90,700 |
| 4 | <i>Strada nazionale del Pulfero, n. 52. —</i> Costruzione di un ponte sul torrente Torre (Udine) | 161,000 | 100,000 | 61,000 |
| 5 | <i>Strada nazionale del Pulfero, n. 52. —</i> Costruzione di un ponte sul torrente Molina o Malina (Udine) | 73,500 | 40,000 | 33,500 |
| 6 | <i>Strada nazionale da Livorno al confine mantovano, n. 21. —</i> Costruzione di un ponte sul torrente Fegana al suo sbocco nel Serchio (Lucca) | 120,000 | 50,000 | 70,000 |
| | | 1,156,200 | 515,000 | 641,200 |

Chi approva questa tabella, si alzi.
(Approvato.)

Si passa all'appello nominale, lasciando aperte le urne a comodo di quei signori Senatori che sopraggiungessero nel corso della seduta.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Seguito della discussione della legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione della legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione. La parola spetta all'onorevole Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Ieri per un urgente motivo io non potei assistere alla discussione e votazione del 1° articolo e dei successivi. In verità io non intendo di venire a discutere articoli che sono stati votati: non ne avrei il diritto; ho il dritto però di domandare delle spiegazioni all'onorevole Ministro Guardasigilli e alla onorevole Commissione, come ancora ho il diritto di presentare un articolo aggiuntivo.

L'onorevole Ministro, nella sua dottissima Relazione, dice, che egli non volle adottare la frase, la quale si trova nella legge organica francese, nè quella che trovasi nella legge organica napoletana; quantunque quelle due leggi organiche fossero state ordinate da uomini sapientissimi. Ma il progresso naturalmente è tale, che anche le cose degli uomini sapientissimi possono essere migliorate.

Egli dunque volle sostituire alle parole *forme essenziali del rito*, queste: *forme prescritte a pena di nullità*.

Ora, o Signori, a me pare che queste parole stiano bene in un Codice di Procedura Criminale, ma non possono essere dette in una legge organica sulla Cassazione in maniera ricisa ed assoluta.

Vorrei sapere dall'onorevole Ministro Guardasigilli, vorrei sapere dall'onorevole Commissione, se sia vero che si annullano le sentenze unicamente per le forme, le quali sono prescritte a pena di nullità; la qual cosa a me parrebbe assai grave. Nel termine di 5 giorni si ha il diritto di ricorrere in Corte di Cassazione per le nullità, le quali sono seguite durante la istruzione; mentre non vi sono forme le quali sieno prescritte a pena di nullità durante quel periodo. Voi avete d'altra parte

non solamente le forme le quali sono prescritte a pena di nullità, ma gli atti i quali sono composti di alcuni elementi costitutivi; e quantunque la pena di nullità non sia prescritta per gli atti i quali contengono certi determinabili elementi, non pertanto si annullano gli atti i quali mancano degli elementi costitutivi.

Voi avete l'ordinamento giudiziario: ebbene nell'ordinamento giudiziario voi trovate più di cento disposizioni: nessuna è a pena di nullità.

Ebbene tutte le disposizioni, o almeno la maggior parte delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, che non sono prescritte a pena di nullità, fanno annullare una decisione, qualunque volta quelle prescrizioni non sieno state rigorosamente osservate.

E riflettete che nell'ordinamento giudiziario non solamente ci sono delle prescrizioni giurisdizionali, ma ci sono delle semplici prescrizioni di procedura, specialmente per ciò che riguarda il giudizio dei giurati.

Voi nell'articolo 3 avete detto che le sentenze si annullano per le sole forme, le quali sono prescritte a pena di nullità; io vi domando se avete inteso, senza altra intenzione, ripetere un articolo che si trova tanto nel codice di procedura civile, quanto nel codice di procedura penale, oppure avete inteso di restringere il campo alle nullità.

Io amerei che l'onorevole Guardasigilli e l'onorevole Commissione mi dicessero: Noi con questo articolo abbiamo voluto modificare l'ordine dei giudizi e restringere il numero delle nullità che si riscontrano nelle due procedure. — Se questa fosse l'intenzione del Guardasigilli e della Commissione, io potrei presentare qualche articolo aggiuntivo; ma se questo articolo non è che una vana ripetizione che non porta a nessuna conseguenza, che non modifica nulla, allora sarò contento di aver dato al Ministro ed alla Commissione l'occasione di chiarire il concetto dell'articolo in questione.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Benchè io non avessi la fortuna di trovarmi presente quando l'egregio nostro Collega Conforti esordì il suo discorso, tuttavia dall'ultima parte di esso parmi di avere abbastanza compreso il senso delle sue osservazioni.

Egli richiama l'attenzione del Senato sopra una

delle materie più delicate ed astruse quale è quella delle nullità nei giudizi si civili che penali. Tutti coloro che sono un po' addentro nella materia giudiziale sanno quale sia stato il battergliare degli scrittori e degli interpreti, e quale la difficoltà dei Legislatori nel determinare quegli atti, che devono essere sottoposti a nullità per inosservanza delle formalità prescritte dalla legge.

Quando le legislazioni non erano codificate, prevalse generalmente il principio che distingueva le formalità essenziali dalle formalità non essenziali, le sostanziali dalle accidentali. Si riteneva quindi che dovessero produrre nullità quelle formalità che riguardavano l'essenza dei giudizi, non così le altre.

Così erano vizi capitali l'omettere la citazione delle parti, la incompetenza del giudice, il difetto di mandato, la mancanza in una sentenza degli elementi senza dei quali sentenza non vi sarebbe, e soprattutto nei giudizi penali si tenevano come essenziali e sostanziali tutte quelle formalità le quali riguardavano la difesa, la quale, ritenuta come cosa sacra, faceva sì che, ogni qualvolta fossero violati o menomati o trascurati i principii che ne regolavano i diritti, dessero luogo a nullità.

Ma quando s'introdusse il sistema della codificazione, una maggiore semplicità si ottenne in questa materia, e allora si riconobbe essere alquanto pericolosa questa classificazione delle formalità essenziali e non essenziali; perocchè si comprenderà facilmente come questa distinzione tra le formalità essenziali e le non essenziali, le sostanziali e le accidentali, desse facilmente luogo a molte diversità di giudizi — perchè nella pratica accadeva sovente che un giudice ritenesse per sostanziale una formalità, mentre un altro giudice non la ravvisava sostanziale, e perciò credeva che la sua inosservanza non potesse dar luogo a nullità.

Per ovviare a questo inconveniente, a queste difficoltà, a questa varietà di giudizi, parve opportuno l'adottare il sistema che distingue le formalità prescritte sotto pena di nullità, dalle formalità prescritte senza la pena di nullità.

Quelle che sono prescritte sotto pena di nullità, debbono essere rigorosamente osservate a pena che l'atto debba essere dichiarato nullo; le altre sono rimesse alla coscienza del giudice, e possono, quando vengano trascu-

rate, dar luogo a provvedimenti disciplinari; Però l'atto è bensì irregolare, ma valido.

Questo è il sistema che prevalse in Europa ed in tutti i Paesi dove la legislazione sopra i procedimenti civili e penali è stata ridotta a codice. Però non si può dire che questo principio sia stato sempre ed esattamente osservato dal nostro legislatore. Se questo è in tutto vero nella materia penale, non è sempre vero, o almeno non si presenta collo stesso grado di evidente chiarezza, nei procedimenti civili.

Quanto ai procedimenti penali, l'onorevole Conforti sa benissimo, come non si abbia nullità se non quando è sancita dalla legge: abbiamo l'articolo 849 del nostro codice di procedura penale, che in termini chiarissimi stabilisce questa norma; cioè che nessun atto abbia ad essere annullato, salvo che la legge stessa abbia colpito di nullità l'omissione o la violazione delle formalità prescritte dalla legge.

Quanto ai procedimenti civili, si tenne una via un pochino diversa. Noi abbiamo avuto in Italia diversi codici di procedura civile; quello che ci regge, si potrebbe per verità considerare come il terzo di tali codici, partendo da quello che nel 1859 è stato pubblicato nelle provincie subalpine: esso si potrebbe dire quasi il nipote di quello, perchè, secondo l'ordine storico di questi codici, si vede che, come quello del 1859 era una riforma del codice del 1859, così questo che ora ci regge, e che è del 1865, non è altro che una riforma del codice del 1859. Ora in questo codice sul processo civile, non troviamo più una disposizione la quale corrisponda perfettamente a quella dell'art. 849, che sta scritta nel codice di procedura penale; troviamo invece che in qualche modo si fa rivivere in questo codice la distinzione antica fra le formalità essenziali e le non essenziali.

Dico che sembra che si faccia rivivere quella distinzione, benchè io creda che non la si faccia rivivere nella stessa forma e cogli stessi effetti, e cercherò dimostrarlo al Senato.

L'art. 56 del Codice di Procedura Civile dice:

Non può pronunziarsi la nullità di alcun atto di citazione, e di altro atto di procedura, se la nullità non sia dichiarata dalla legge; fin qui noi troviamo una disposizione che corrisponde a quella che è registrata nel Codice di Procedura Penale. Segue poi lo stesso articolo, e dice nel primo capoverso: « Possono tuttavia

annullarsi gli atti che manchino degli elementi che ne costituiscono l'essenza. »

Qui abbiamo un principio molto più largo, il quale considera come tacitamente apposta la sanzione della nullità, quando la formalità omessa o violata, ha un carattere essenziale. Pertanto la legge che noi stiamo esaminando, avendo dovuto conformarsi naturalmente al sistema di Procedura Penale e Civile in vigore, ha richiamato nell'articolo in discussione, ed in quelli che abbiamo votato nella tornata di ieri, come in altri che verranno in discussione in appresso, ha richiamato, dico, la violazione e l'omissione delle forme che sono prescritte sotto pena di nullità.

Questo linguaggio, quanto al procedimento penale, avrà un'applicazione molto facile, per la ragione che io ho avuto già l'onore di esporre, in quanto che non si applicherà che a quelle formole che sono prescritte sotto pena di nullità.

Quanto al procedimento civile, avrà un'applicazione la quale esige che, pel criterio del giudice, oltre la nullità espressamente sancita dalla legge, si ritenga che esiste anche nullità tacitamente sancita, cioè sancita nel Codice di Procedura Civile all'art. 56, di cui ho dato lettura, per l'inosservanza di quelle forme che dal Giudice siano giudicate essenziali.

Io crederei pertanto che, ritenute queste spiegazioni, e fatta la distinzione cui accennava, le locuzioni che si trovano negli articoli di questa legge relativamente all'osservanza delle forme, possono stare bene ed abbastanza corrispondere all'intenzione dell'onorevole Conforti, quando si ritenga che, parlandosi di formalità prescritte sotto pena di nullità, si intendano anche quelle che sono essenziali nei giudizi civili, perchè esse hanno annessa la tacita sanzione di nullità. Forse se noi volessimo entrare in questa occasione a riprodurre altre distinzioni tra essenziali, e non essenziali, distinzioni che non si potrebbero in ogni caso applicare che nei giudizi civili, incontreremmo gravi difficoltà, tali da dar luogo a inconvenienti e questioni, che importa evitare, ed alle quali, sono persuaso che non vuole l'onorevole Conforti aprire la porta. Quindi io vorrei pregare l'onorevole Conforti a desistere dal fare altre osservazioni, e contentarsi delle spiegazioni, che, come interprete della Commissione, ho avuto l'onore di dare a lui ed al Senato.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Bonacci.

Senatore BONACCI. Nella tornata precedente, prima di votare l'art. 4, io aveva fatto a me stesso la difficoltà ora sollevata dall'onorevole Conforti, e che io trovo assai ragionevole. Ma credetti di poter dare il mio voto con tranquilla coscienza, riflettendo che anche nel codice francese e nel nostro si trovano le stesse espressioni; però la giurisprudenza non ha mai dubitato e non dubita, che, oltre le nullità precisamente scritte nella legge, ve ne siano delle altre che, sebbene non scritte nella legge, pure derivano dall'essenza medesima delle cose, ed hanno lo stesso valore, se non anche maggiore, delle prime; mentre consistono nella violazione delle forme che sono *de substantia iudicii*, talchè lo stesso legislatore non potrebbe fare che non fossero tali, perchè il legislatore non può cambiare l'essenza delle cose. Laonde, quando leggo nell'articolo: *le forme di procedura prescritte sotto pena di nullità*, intendo non solo delle forme a cui la legge ha materialmente annessa la pena di nullità, ma ancora di tutte le forme sostanziali di rito giudiziale, la cui omissione o violazione importa nullità *ipso jure*, ancorchè non espressa nella legge.

Tuttavia, a scanso di equivoci, credo non sarà inopportuno dichiarare esplicitamente che colle accennate espressioni non s'intende pregiudicato alle nullità sostanziali.

Ad ogni modo, questa nostra discussione medesima servirà alla giusta interpretazione della legge. In questo senso unicamente io l'ho votata, e mantengo il mio voto.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io ringrazio l'onorevole Presidente della Commissione per le dilucidazioni favoritemi: però confesso che quello che egli disse, non mi appagò compiutamente.

Egli, per ciò che riguarda la materia civile, dice che, quando si tratta di atti i quali manchino degli elementi che li costituiscono, naturalmente devono essere annullati; ma nella materia penale non è possibile annullare una sentenza, se non si sia caduti in una nullità per difetto delle forme prescritte dalla legge.

Questo non corrisponderebbe in primo luogo all'articolo 849 del Codice di procedura penale.

L'articolo 849 parla delle forme le quali sono prescritte dalla legge sotto pena di nullità.

Ma allora, io domando, tutte quante le dichiarazioni, e tutte quante le forme le quali sono stabilite nel Codice di procedura penale che cosa sono?

Sono vani consigli, vale a dire, che un Giudice istruttore potrà fare ciò che vuole; per esempio, si tratta di prova generica; questa prova generica la faccio del tutto contro alla legge, ma la parte avrà il diritto, nel termine di 5 giorni, di domandare la prescrizione di quegli atti, o di ricorrere alla Corte di Cassazione per la nullità. Ha questi diritti. Anzi io ricordo questa massima: che allora quando si tratta di una forma, quantunque questa forma non sia prescritta a pena di nullità, si dà il diritto di farla eseguire. E se per avventura il tribunale si rifiuta di eseguirla, questo costituisce un titolo di nullità.

Faccio osservare all'onorevole Presidente della Commissione, che nell'Ordinamento Giudiziario ci sono molte prescrizioni giurisdizionali, e molte prescrizioni di semplice forma. Ebbene, nessuna di quelle forme è stata prescritta a pena di nullità; e noi abbiamo annullato tutte quelle sentenze in cui non era stata seguita a capello l'ordinanza giudiziaria. Dico dunque che queste espressioni che si trovano nell'art. 5 sono espressioni o troppo anguste, o troppo ardue.

Ma io certamente credo che sarebbe stato miglior partito se non si fosse lasciato di esprimersi nelle forme essenziali del reato, perchè queste espressioni contenevano non solamente la forma che riguarda gli atti, ma eziandio tutte le forme prescritte a pena di nullità. In qualunque modo, quando mi si dice che questa maniera di esprimersi non arreca alcuna modificazione alla legge di procedura, che i giudizi, come sono stati istituiti, rimangono immutati nella forma, io mi contento di questa spiegazione, e mi astengo dal presentare un articolo aggiuntivo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Vigliani hanno già dato, a mio credere, risposta soddisfacente alle obiezioni del Senatore Conforti. Nonostante tollerò il Senato che io spieghi perchè

nel progetto di legge abbia sostituita la frase « forme prescritte sotto pena di nullità » alla frase « forme essenziali del rito » la quale trovavasi nell'antica legge organica napoletana del 1817. Il Senato vedrà che questa sostituzione di parole benchè non muti l'essenza delle cose, era però utile.

Comincio dal dichiarare che nella prima compilazione dell'articolo 4° io aveva adoperata precisamente la formola che piacerebbe all'onorevole Senatore Conforti, cioè: « forme essenziali del rito. » Ma, studiando un po' meglio la questione, si avvertì a ragione che questa locuzione avrebbe create difficoltà grandissime nell'applicazione, quando si fosse messa a confronto con quella adoperata nei Codici attualmente in vigore.

Nel 1817 erasi usata nella legge organica napoletana la frase: « forme essenziali del rito » perchè allora non eravi ancora il Codice di procedura che fu pubblicato poi nel 1819. Era pertanto naturale che si adoperasse una formola più generale, onde comprendere tutte le formalità di cui il legislatore avrebbe poi tenuto conto nel Codice che stava elaborando per ciò che riguarda la clausola di nullità.

Ma l'espressione « forme essenziali del rito », lo ha già detto l'onorevole Vigliani, lo sanno tutti, ha fatto sorgere infinite questioni per definire quali forme debbano riguardarsi come essenziali e quali no, e la discrepanza delle opinioni si tradusse necessariamente in discrepanza di giurisprudenza, nel ritenere come essenziali o non essenziali le medesime forme della procedura.

Ora, quale fu il concetto che determinò la compilazione dell'articolo 4°? Quello di aver cura che la formola adoperata nell'art. 4° corrispondesse esattamente alle disposizioni tanto del Codice di Procedura Civile quanto del Codice di Procedura Penale.

L'onorevole Senatore Vigliani ha già osservato che la disposizione dell'articolo 56 del Codice di Procedura Civile, contiene la regola generale che non possa pronunciarsi la nullità di alcun atto di citazione o di altro atto di Procedura, se la nullità non è dichiarata dalla legge; che tuttavia possono annullarsi gli atti che manchino degli elementi che ne costituiscono l'essenza. Questa è infatti la regola generale; ma quando si viene a specificare le nullità per le quali si può portare ricorso per cassazione, l'articolo 517 dice:

« La sentenza pronunziata in grado di appello può essere impugnata col ricorso per Cassazione :

« 1. Se le forme prescritte sotto pena di nullità sieno state omesse o violate nel corso del giudizio, sempre che la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente. »

Ora, cosa avverrebbe se si adoperasse un diverso linguaggio? Null'altro che creare una sorgente di nuove questioni. E però la locuzione dell'articolo 4° del progetto non fa che riprodurre quella del Codice di Procedura.

Si è ricordato poc'anzi l'articolo 849 del Codice di Procedura Penale, e l'onorevole Conforti ha osservato che le forme degli atti che precedono il termine di cinque giorni stabilito nell'articolo 457 per proporre le domande di nullità, non sono, meno poche, prescritte espressamente sotto pena di nullità; e ciò non pertanto nessuno dubita che la nullità può esistere anche quando il legislatore non l'abbia espressamente minacciata, sol che si faccia domanda della esecuzione di quella forma. Vedasi però come la legge si esprime a questo proposito :

« Art. 460. La dichiarazione relativa alla domanda di nullità dovrà esprimerne l'oggetto... e non ha luogo che nei seguenti casi :

» 1. Se il fatto non è qualificato dalla legge crimine o delitto di competenza della Corte di Assise;

» 2. Se vi è stata violazione od omissione di forme prescritte sotto pena di nullità. »

Dunque non è linguaggio nuovo, quello dell'art. 4; è il linguaggio usato già dalla legge. Vedasi del pari come si esprime la legge pei ricorsi successivi al giudizio definitivo.

« Art. 610. In caso di condanna dell'accusato se nella sentenza... vi sarà stata violazione od omissione di qualche formalità che il presente Codice prescrive sotto pena di nullità, questa omissione, o violazione darà luogo all'annullamento... purchè la nullità non sia o non possa essere sanata dal silenzio.

» Lo stesso avrà luogo quando siasi omissa o ricusato di pronunziare sia sopra una domanda dell'accusato, sia sopra una requisitoria del pubblico ministero, diretta a prevalersi di una facoltà o di un diritto accordato dalla legge, ancorchè la pena di nullità non sia testualmente annessa alle mancanze della formalità di cui si è domandata o richiesta la ese-

cuzione; in questi casi però il ricorso non sarà ammesso se non quando ne sia stata fatta riserva. »

Vedete dunque, signori, che la formola adoperata nell'articolo corrisponde precisamente all'linguaggio adoperato dal legislatore sia nella materia civile che nella materia penale; perocchè con questa legge, meno pei casi diversamente regolati, non si vuol portare innovazione alle disposizioni vigenti.

Ma chiedeva l'onorevole Conforti: che cosa sarà per la violazione delle disposizioni della legge organica giudiziaria, le quali non sono prescritte a pena di nullità? Che cosa avverrà se p. e. la causa, invece di essere decisa da tre giudici, è decisa da due, invece che da dodici giurati, è decisa da dieci?

Ma l'on. Conforti è troppo esperto giureconsulto per non comprendere che in questi casi non si tratta più soltanto di forme; si tratta di giurisdizione; e tutte le violazioni delle regole di giurisdizione costituiscono nullità per se medesime e senz'uopo di espressa disposizione della legge, giacchè si risolvono in mancanza od in eccesso di potere. Un giuri non composto di dodici giurati non è giuri, un tribunale non composto di tre giudici non è tribunale. Ed è in questo senso che generalmente è ritenuto che le disposizioni della legge organica debbano essere osservate sotto pena di nullità, benchè questa non sia espressa.

Credo che queste dichiarazioni potranno convincere l'onorevole Conforti, che, essendosi adoperata la formola stessa della legislazione vigente, e non avendosi avuto in pensiero di portar innovazione, l'articolo sia stato bene votato.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io non mirava ad altro fine, se non ad avere delle spiegazioni le quali lasciassero le cose nello stato in cui si trovano. Debbo però dire al signor Ministro che non è vero che nell'ordinamento giudiziario si tratti sempre di cose giurisdizionali; nell'ordinamento ci sono anche le forme dei giudizi, ed esse non sono prescritte a pena di nullità, e ciò non pertanto fanno annullare le sentenze che ne difettano.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Mi limito solamente ad un'osservazione quanto alle materie civili. Io preveggo un dubbio, che presso noi, consiglieri di Cassazione, potrebbe nascere; imperocchè l'articolo 56 del Codice di Procedura Civile, nel capoverso dice: *possono tuttavia annullarsi gli atti che mancano degli elementi che ne costituiscono l'essenza*. Poi nell'articolo 5, che dovremo discutere, si leggono queste parole; che non formano materia di ricorso per Cassazione quelle cose nelle quali le decisioni sono confidate dalla legge alla coscienza ed al prudente arbitrio dei giudici.

Ora, mettendo in comparazione il detto articolo 56 con ciò che noi diremo nell'articolo 5, che non vi sia materia di ricorso per Cassazione. . . .

Senatore TECCHIO, *Relatore*. L'articolo non è ancora in discussione.

Senatore LARUSSA. . . ne nascerà certamente una contraddizione. Tizio, per esempio, ricorre perchè non siansi osservate le formalità essenziali per questi tali atti. Dall'avvocato della parte resistente si oppone che la legge lascia all'arbitrio del giudice il vedere se quel tale requisito sia o no essenziale, e se la Corte d'Appello abbia affermato o no avere tal carattere.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Larussa a non anticipare la discussione dell'articolo seguente, ma a tenersi a quello di cui ora si discute.

Senatore LARUSSA. Permetta, signor Presidente. Parmi che qui vi sia una questione di diritto, perlochè, onde allontanare questi probabili incidenti, conviene, a mio avviso, ripetere nell'articolo 4, almeno per le materie civili, quanto sta scritto nel capoverso dell'articolo 56 del codice.

In tal modo non ci sarà più dubbio di sorta.

Io dunque concludo che, non ostante le manifeste dichiarazioni degli onorevoli preopinanti, sia conveniente aggiungere, come diceva, all'articolo 4 il capoverso dell'articolo 56 del codice di procedura civile.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola,

Senatore TECCHIO, *Relatore*. L'onorevole Senatore Conforti ha detto che egli si asteneva dal fare qualunque proposta, quando gli fosse dichiarato, che non si intese per nulla di por-

tare modificazioni a ciò che leggesi nel Codice di procedura civile e penale in quanto alle materie di nullità. Ora, io credo che, senza legarci in interpretazioni le quali per verità non ci legherebbero molto, quando non fossero scritte nella legge, la domanda dell'onorevole Conforti ha il suo perfetto esaurimento nella terza parte di questa legge, imperocchè in questa terza parte il ministro ha proposto un titolo che ha per nome: *Modificazioni al Codice di procedura civile e penale per l'attuazione della Corte di Cassazione*.

Questo titolo fu dalla Commissione confermato coi voti suoi. Ne viene adunque che la cosa è chiara senza bisogno di interpretazione, che cioè tutti quegli articoli o parte di articoli del Codice di procedura civile e penale che non sono mutati in quest'ultima parte della presente legge, rimangono perfettamente intatti, tanto più che l'art. 3 e finale della legge medesima stabilisce così: « I precedenti articoli del Codice di procedura civile e penale, saranno stampati nelle edizioni ufficiali di detti codici in sostituzione di quelli che portano i numeri medesimi. »

Io spero che questa dichiarazione potrà appagare gli onorevoli Conforti e Larussa.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Le dichiarazioni dell'onorevole Relatore mi hanno viemaggiormente confermato che non si porta alcuna modificazione nei codici di procedura civile e penale. Non pertanto avevo ragione di domandare una spiegazione, perchè le contraddizioni nei giudicati non avvengono altrimenti se non perchè la legge non è abbastanza chiara, e qualcuno, soffermandosi a questo articolo, che parla di pene di nullità, potrebbe essere indotto in errore. Voi dovete considerare che questa legge è una specie di Statuto, e siccome vi si intersecano alcune disposizioni di leggi esistenti, possono naturalmente nascere delle dubbiezze. Ora, nell'art. 4 è detto: « Le nullità che derivano da omissione o violazione delle forme prescritte nell'interesse d'una delle parti, non possono essere opposte dall'altra; nè può opporre alcuna nullità di forme la parte che vi abbia dato causa, o che vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato. »

Perciò io domando semplicemente: questa disposizione riguarda essa tanto i giudizi civili

quanto i penali? Se riguarda anche i giudizi penali, io incontro, una grave difficoltà, perchè allora, a cagion d'esempio, potrebbe un imputato od un difensore rinunciare ad una forma essenziale, potrebbe rinunciare alla pubblicità del giudizio....

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

Senatore CONFORTI... Se vi ha rinunciato, non è possibile, a me pare, che faccia sanare la nullità, perchè in un giudizio penale è da osservarsi l'ordine pubblico. Per conseguenza io vorrei una spiegazione, la quale mi chiarisse dell'intendimento dell'art. 4, e propriamente del capoverso: *Le nullità, ecc.*

Lo ripeto, desidero queste spiegazioni. Se poi non mi soddisfacessero, mi riserberei di proporre un'aggiunta.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Larussa, che l'ha chiesta prima.

Senatore LARUSSA. Mi prendo la libertà di chiedere la parola in quantochè, come ho inteso, l'onorevole Collega Relatore, rispondendo alle mie osservazioni, diceva che quando si faranno le nuove edizioni del Codice di Procedura civile sarà tolto il capoverso...

(Voce dal Banco della Commissione:) Non sarà tolto nulla!

Senatore LARUSSA. Allora mi scusino, non avevo bene inteso le parole dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. La parola al Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Conforti, essertissimo giureconsulto, conosce pur troppo che nei giudizi civili e nei giudizi penali sonovi delle nullità assolute, che non possono essere sanate con l'accettazione espressa o tacita delle parti; ond'è che l'articolo in discussione, dichiarando di non ammettersi ricorso per Cassazione contro quelle sentenze che il ricorrente abbia accettate espressamente o tacitamente, non ha inteso al certo di pregiudicare le disposizioni del codice di procedura penale relative a quelle nullità di ordine pubblico che si possono sempre ed anche di ufficio elevare in Corte di Cassazione. Per fermo le nullità sono *assolute* o *relative*. Le nullità *relative* sono quelle che non possono essere esposte se non da coloro in favore dei quali sono pronunciate; e poichè questa nullità non è reputata interessare che colui in cui favore è pronunciata, è meno una nullità che una facoltà dal legislatore accordata a certe persone per fare annullare un atto.

Bene adunque si è disposto col l'articolo 4 di già votato, che queste nullità relative non si possono opporre dall'altra parte, e per la stessa ragione dispone l'articolo in discussione, che le sentenze accettate dal ricorrente non possono essere impugnate dopo l'accettazione della parte, stante che essa con l'accettazione ha rinunciato al mezzo di nullità che le veniva dalla legge.

In quanto alle nullità assolute, non si può rinvocare in dubbio che la causa di queste nullità può essere l'interesse pubblico, o l'interesse dei privati. La nullità è reputata fatta per rapporto all'interesse pubblico, quando il primo e principale oggetto della proibizione della legge è il bene della società, la conservazione delle cose e dei diritti appartenenti al pubblico; ed in questa classe rientrano quasi tutte le nullità pronunziate dalle leggi di procedura penale, nelle quali materie il grande oggetto del legislatore è l'interesse pubblico. Ora, il dubbio elevato dall'onorevole Conforti si presenta nel rapporto dell'accettazione espressa o tacita da parte del Ministero Pubblico nei giudizi penali, sostenendo che non si può disporre dal Pubblico Ministero colla tacita o espressa accettazione del diritto d'impugnare una sentenza in materia penale. Ben grave al certo è stata questa questione sollevata più volte innanzi alle Corti di Cassazione; ma appunto per dirimere questa questione si è scritto l'articolo in disamina; perciocchè se il Pubblico Ministero dovesse necessariamente per disposizione della legge produrre il ricorso, frustranea sarebbe un'accettazione espressa o tacita, perocchè non si potrebbe rinunciare a ciò di cui non si può disporre. Ma se è nella facoltà del Pubblico Ministero d'impugnare di ricorso una sentenza con un rimedio straordinario, qual ragione vi sarebbe a non rispettare l'accettazione della sentenza medesima? Arroge che quando si tratta di appello, l'esecuzione volontaria, o acquiescenza data dal Procuratore del Re alla sentenza, non toglie al Procuratore Generale il diritto al gravame, e ciò prova che l'azione pubblica è bastantemente tutelata. Ma quando si tratta di un rimedio straordinario, non evvi alcuna ragione da far disdire dallo stesso Procuratore Generale quello che ha precedentemente voluto.

Se dunque l'acquiescenza del Procuratore Generale ad una sentenza è nei suoi poteri, si

potrebbe dire che in questo atto vi sarebbe una nullità assoluta e non valevole ad impedire il gravame straordinario.

A nome della Commissione adunque pregherei l'on. Conforti di ritirare il suo emendamento.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Quello che voglio dire è che questa seconda parte dell'articolo 4, se male non mi appongo, si trova nel codice di procedura civile....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Precisamente, è l'articolo 57.

Senatore CONFORTI. Ora a me sembra che questo articolo stesse bene nel Codice di procedura civile, e che qui stia male assai, per la ragione che, in fatto di procedura civile, si può tutto rimettere alla volontà delle parti, le quali possono a loro grado fare quelle transazioni che meglio loro convengano; ma in procedura penale, questo non regge, e non ha ne può aver luogo; direi dunque...

PRESIDENTE. Permetta, Ella non può parlare sopra l'articolo, perchè è votato: può per altro, se crede, proporre un'aggiunta.

Senatore CONFORTI. Io propongo dunque l'aggiunta seguente:

« L'omissione o violazione delle formalità stabilite dalla legge nell'interesse di una delle parti, non può essere opposta dall'altra. La parte non può opporre la nullità di forma quando essa, o chi agisce per essa, vi abbia dato causa, o quando vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato. »

E questo non è altro che l'articolo 57 del Codice di procedura civile.

(Voci dal Banco della Commissione.) Ma l'articolo è già stato votato!

Senatore CONFORTI. È per questo che io propongo un'aggiunta, o almeno mi si diano schiarimenti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se l'onorevole Conforti considererà nuovamente l'articolo, vedrà che il suo concetto è già nell'art. 57 del codice di procedura civile, e vuolsi ora farne una regola comune sì ai giudizi civili, come ai penali, per quanto però la differenza delle due materie lo consenta.

La distinzione delle diverse specie di nullità l'ha già indicata benissimo l'onorevole Miraglia, ed è nella ragione generale che le nullità che derivino da omissione o violazione di forme prescritte dalla legge nell'interesse di una delle parti, non possano essere opposte dall'altra, e che la parte non possa opporre la nullità di forma, quando essa, o chi agisca per essa, vi abbia dato causa, o quando, potendolo, vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato.

Nel codice di procedura civile vi sono parecchie nullità di questa specie. Ve ne sono pure alcune nel codice di procedura penale, comunque più rare, perocchè le forme di questi giudizi sono più d'interesse pubblico. Egli è evidente che queste forme comprendono non pure l'interesse di ambedue le parti, il Pubblico Ministero e l'accusato, ma dell'intera società, se posso così esprimermi, e la loro violazione può essere dall'uno e dall'altro invocata siccome motivo di nullità.

Vi sono non pertanto anche in questi giudizi delle forme che concernono l'interesse più speciale di una delle parti, e per queste in verità parmi che si possa stare all'art. 56 del codice di procedura civile. Tutto sta a distinguere la natura di queste forme, lo scopo ed il fine delle medesime.

Io ho veduto, per esempio, un giudizio nel quale un accusato domandò ed insistette perchè si ascoltasse un testimone, che non era stato citato; il Presidente aderì alla domanda; e intanto lo stesso accusato ne fece un motivo di annullamento, dicendo che erasi ascoltato un testimone non compreso nella lista. Ora, non mi pare che sia lealtà il chiedere una cosa per poi ricorrere e fare annullare il giudicato appunto per il motivo che fu concessa.

Casi di tal fatta se ne possono verificar molti; così in un giudizio erasi fatto ascoltare fuori della Corte un testimone a difesa. Il difensore dell'accusato non fu avvertito che poteva esser presente all'audizione del testimone: ma la deposizione riuscì favorevole all'accusato, il quale ne domandò lettura nella pubblica discussione. Ebbene; ad onta di ciò, nel ricorso per Cassazione, si addusse a motivo di nullità la lettura di quella dichiarazione, perchè il difensore non era stato avvertito che poteva essere presente a l'audizione del testimone!

Parmi giusto adunque che la parte il cui diritto ed il cui interesse non è stato ferito in

alcun modo dalla nullità commessa, o che ha dato essa stessa cagione alla nullità, non possa servirsene per fare annullare il giudicato. Ed è per evitare quest'inconveniente che fu scritto quest'articolo, il quale, nel senso indicato, a me sembra di grandissima ragione e convenienza.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Rel.* Io voleva semplicemente aggiungere che le cose esposte dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli hanno la loro piena conferma nell'articolo 640 del Codice di procedura penale, che è uno degli articoli che resterà intatto ed incolume.

Quest'articolo appunto termina la sua prima parte con queste parole: « Quest'omissione e violazione darà luogo, sull'istanza della parte condannata o del pubblico Ministero, all'annullazione della sentenza di condanna e degli atti che l'hanno preceduta, a cominciare dal primo atto nullo, purchè la nullità non sia o non possa essere sanata dal silenzio. » Ecco adunque evidente che il Codice di procedura penale contempla le nullità che sono e possono essere sanate dal silenzio, e che colle dichiarazioni fatte nell'articolo di questa legge di cui parliamo, nulla si intese di innovare a ciò che dallo stesso Codice di Procedura Penale è sancito.

Senatore **CONFORTI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CONFORTI**. Io ammetto benissimo quello che dice l'onorevole Relatore, che cioè ci sono delle nullità che si sanano col silenzio, e di quelle che sono insanabili perchè d'ordine pubblico; ma allora io domando: quest'articolo in materia penale quale significazione ha?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'ho indicato poco fa, lo *status quo* debitamente spiegato.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Conforti intende fare la sua aggiunta, lo prego di formularla.

Senatore **CONFORTI**. Dopo le spiegazioni che mi furono date, ed avendo inteso che le cose rimangono nello *status quo*, non insisto più.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'art. 5.

« Gli errori di fatto non danno luogo a ricorso per cassazione; ma a domanda di revocazione o di revisione nei casi e nelle forme stabilite dalla legge. Sono del pari estranee alle attribuzioni della Corte di Cassazione le controversie che concernono valutazione di fatti, estimazione di prove, o interpretazione di atti, e tutte le decisioni confidate dalla legge alla

coscienza od al prudente arbitrio dei giudici.

» Sono però soggette ad annullamento per falsa applicazione di legge le sentenze nelle quali i giudici del merito, dopo di avere stabilite le condizioni di un fatto o le clausole di un atto, diano loro una definizione od un effetto diverso da quello che loro spetta per legge.»

La parola è al Senatore Ferraris.

Senatore **FERRARIS**. Con molta opportunità, nel chiudersi della seduta di ieri, l'onorevole Senatore Edoardo Castelli eccitava una spiegazione dall'onorevole Signor Ministro, se con la votazione che si stava per fare sull'articolo 5° e che quindi si estese anche all'articolo 4°, nella quale votazione si comprendeva la formola della omissione o violazione della solennità di rito, se con la votazione, l'ammissione, la deliberazione di questa formola si trovasse esclusa quella estensione del rimedio della revocazione, di cui si era già da altri tenuto parola.

L'onorevole Ministro dichiarava che, siccome si trattava unicamente di comprendere nei mezzi di Cassazione l'omissione o violazione delle forme, che si fosse commessa nelle *sentenze di ultima istanza*, e siccome non potevano di *ultima istanza* ritenersi le sentenze per le quali fosse ancora possibile il rimedio della revocazione, la questione rimaneva intatta.

Questa è la spiegazione data dall'onorevole Ministro, e questa spiegazione io ricordo perchè nel trattare dell'articolo 5° è opportuno fin d'ora il rammentare che qui comincia effettivamente a segnarsi la distinzione tra errori di diritto ed errori di fatto, e così i caratteri che distinguono il ricorso in Cassazione per errore di diritto da quelli che potrebbero avere a base errori che siano o si pretendano essere errori di fatto.

Altra volta, nella discussione generale, ho cercato di dimostrare, e riassumo quello che ho dichiarato, e qui ripeto essere il mio concetto fondamentale, cioè che se la Cassazione deve stare nei limiti delle proprie attribuzioni, e aggiungo, se deve essere possibile, vuolsi mantenere rigorosamente limitata alle questioni di diritto.

Stabilita ed ammessa questa prima proposizione, ne viene un'altra, quasi di necessaria conseguenza, quella pure ricordata dall'onorevole Castelli e da me fatta nella discussione generale e dimostrata, che cioè, limitata al puro diritto, la missione della Corte di Cassazione,

forse la giustizia non permettesse che in tutti i pronunziati nei quali fosse incorso quello che si può dire (lo accenno in genere) errore di fatto, non fosse più ammissibile alcun rimedio all'infuori di quello limitatissimo, che sta indicato al numero 4 dell'articolo 491 del Codice di procedura civile.

Mi compiacqui nell'udire confermato dall'onorevole Castelli che quando in si fatto ristretto limite si conservasse ancora il rimedio di revocazione per errore di fatto, se ne potesse talvolta trovare offesa l'amministrazione perfetta, o almeno meno imperfetta, di quella che noi diciamo giustizia.

Mentre adunque debbo fare, anzi ripetere, la riserva di colorire intieramente il mio disegno allorchè si tratterà dell'articolo 491, volendo limitata la competenza della Corte di Cassazione al puro diritto (spiegherò che cosa intendo per puro e mero diritto), debbo fin d'ora premettere che io proporrei, e suppongo fin d'ora che sia necessariamente ampliato, il rimedio di revocazione, in modo però che non trascenda in un secondo appello e non ne emerga una confusione, altrettanto esiziale all'amministrazione della giustizia, quanto sia l'attual sistema. E comunque io debba restringere il mio discorso all'articolo 5 del progetto, fino alla riserva relativa all'articolo 491 dell'*Appendice*, debbo aggiungere pure l'altro riserva di un altro espediente, che per me, sebbene forse di ordine secondario, diviene sostanzialissimo ed è quella della sospensione o no dell'esecuzione delle sentenze impugnate, di cui si fa parola nell'articolo 15 del progetto.

Sto dunque rigorosamente alle materie dell'art. 5, ma colle due riserve, direi quasi, di due presupposti, che mi sono stati necessari e che mi è bastato per ora di indicare.

Io temo che l'articolo 5, quale si trova concepito, sebbene già con un indirizzo che si avvicina a quello da me desiderato, non serva allo scopo cui mira.

Ma per spiegarvi le mie idee è necessario premettere qualche osservazione sui dati statistici che ci sono somministrati dagli *Allegati* che l'onorevole Ministro con altrettanta lealtà e diligenza annetteva al suo progetto di legge.

A pag. 128: *Affari civili e commerciali della Corte di Cassazione negli anni 1869 e 1870*, trovo che di affari civili ve ne furono 1960; cioè 1786 civili proponenti dritto, 173 commerciali,

1 di conflitto. Totale 1960. Sebbene vada a tutto l'anno 1870, credo non andare errato ritenendo che non vi si possa trovar compreso alcuno dei ricorsi che in siffatta materia si potessero indirizzare alle Corti di Cassazione per le cause che furono decise dai Tribunali delle provincie già pontificie, e siccome queste provincie stanno nella proporzione di poco oltre il 20% al totale della popolazione italiana, credo di stare anche nella verità, ed anzi in una approssimazione molto tenue, portando almeno a 40 i ricorsi che si avrebbe potuto introdurre, qualora quelle provincie fossero già state annesse al Regno negli anni 1869-1870. Così avremo una cifra tonda di 2000 ricorsi in materia civile.

Sebbene la mia dimostrazione versi specialmente sulla materia civile, permettetemi che io vi faccia un'indicazione sommaria per gli affari penali, di cui è tuttavia necessario il tener conto.

Negli anni 1869-1870 si presentarono ricorsi tra materie criminali, propriamente dette, correzionali, contravvenzionali e di guardia nazionale, nel numero enorme di 8574. Aggiungendo collo stesso ragguaglio quelli che sarebbero stati presentati dalle provincie già pontificie, e credo di non andar troppo lungi dal vero, aggiungendovene altri 256, avremo così un totale di 8830 ricorsi in materia penale, presentati alle 4 Corti di Cassazione.

Ora, vediamo quante cause si sono spedite in materia civile, e quante in materia criminale dalle 4 Cassazioni.

La media dei due anni delle 4 Corti di Cassazione in materia civile è di 1056 sentenze. Fra le quattro Corti corrono differenze notevolissime; mentre la Corte di Napoli sta tra le 418 e le 420, la Corte di Torino tra le 406 e le 401, le due altre stanno a cifre più limitate, Palermo tra 131 e 115, Firenze tra 74 e 111, naturalmente per minor ambito di giurisdizione, in confronto a quello delle due prime.

Comunque, non andiamo ora cercando né spingendo le nostre ricerche statistiche oltre il bisogno: ci basti il sapere che 4 Corti spedirono 1056 ricorsi in materia civile. In materia penale se ne spedì un numero veramente enorme e quasi incredibile, se non si vedesse dalle tavole che ci sono rassegnate (pag. 132), le quali dobbiamo tenere per autentiche, di 8,221 ricorsi in media annua, ripartiti: Napoli tra i 5126 e i 6594, Torino tra i 1030 e i 1049,

Palermo tra i 951 e i 957, Firenze tra i 361 e i 375.

Fissati questi elementi del passato, applichiamoli a quelli che si proporgono; fra le proposte havvi quella di un congegno affatto speciale, quale risulta dall'articolo 10; congegno che io accenno, ed anzi ritengo per dimostrazione, sebbene, lo dico fino da ora, non sia quello che possa da me esser passato senza sottoporvi, come mi riservo, i miei dubbi in contrario.

Ma prima ricerchiamo quante sieno state le udienze tenute da queste 4 Corti di Cassazione, e ciò per vedere in qual modo, per ragion di tempo, si possa dare sfogo ai ricorsi che vengono presentati.

Le Corti tengono tre udienze per ciascuna settimana; ma siccome bisogna sottrarre i 90 giorni che sono consacrati alle vacanze, così 52 settimane, che compougono l'anno solare, si riducono a 39. Delle 13 settimane, che corrispondono alle vacanze, ripartitosi il servizio per metà, tra civile e penale, ne aggiungo la metà, ed ho 45 settimane che, in ragione di tre udienze settimanali, ci danno 9 mesi che, con le 13 settimane che sono assegnate alle ferie, fanno 42 settimane. Ora facendo questo conto mi è venuto 135 udienze annuali: prendendo la media delle sentenze pronunziate dalle due Corti che ne spedirono di più, si hanno tre cause per ciascheduna udienza.

E faccio un appello agli egregi nostri Colleghi che siedono in quei supremi collegi, di contraddirmi se, parlo ora delle materie civili, non sia quello di tre cause o sentenze per ciascheduna udienza il numero massimo; ed anzi, non mi sarà contraddetto, che in questo numero di tre si comprendano molte di quelle sentenze che figurano nelle statistiche, ma che, versando sopra punti pregiudiziali o di semplice rito, non richieggono nè tempo, nè studio soverchio.

È adunque in ogni modo dimostrato che le quattro Corti di Cassazione, in media, non possono spedire più di tre cause civili per udienza. Facendo gli stessi computi per le materie criminali, avremmo tale un numero che effettivamente riesce per me una meraviglia come si sia potuto dare sbrigo a cotanta mole, perciocchè, dividendo le 137 udienze per le 8321, avremo circa 32 cause o affari spediti per udienza, ed avremo in media tra le quattro

Corti un numero che risulta in modo anco più meraviglioso, ove si rifletta alla media annua della Corte di Napoli, che è di 6562: sono dunque tanto più costretto a non inoltrarmivi di più, mancandomi ogni elemento di spiegazione ragionata e sto per dire naturale.

Ora, vediamo qual è il sistema adottato dall'onorevole Ministro, a cui egli appoggia probabilmente la possibilità dello sbrigo di tutti questi ricorsi, ed a cui aderi la onorevole Commissione. Si propone nell'articolo 10 che la Corte di Cassazione tenga udienza tutti i giorni, meno i feriat.

Non vi dispiaccia che discenda a questi particolari perchè, se vogliamo fare opera praticamente possibile, se vogliamo fare un parto vitale, è necessario che lo facciamo in tale guisa che possa sollevarsi e camminar colle sue gambe, se pur vogliamo che raggiunga la mèta.

Ora piaccia al signor Ministro seguirmi nei miei computi: sono 365 i giorni dell'anno; ma sono 52 le domeniche, e fatta una media, si possono le altre feste calcolare a 13 in ciascun anno; per cui la cifra tonda, dedotti 65 giorni dai 365, resta di 300 giorni. Ma abbiamo anche le ferie ordinarie che sono di 90 giorni. Considerando...

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Ferraris di avvertire che questo riguarda l'art. 10.

Senatore FERRARIS. Domando senza, vedrà che riguarda l'art. 5, che io voglio restringere al puro diritto, e vedrà l'onorevole Presidente, se mi mantiene la parola, e l'Assemblea, se mi continua la sua attenzione, che io sto precisamente nell'argomento, perchè voglio dimostrare che, se non resechiamo tutto quello che è di mero fatto, rendiamo assolutamente impossibile la Cassazione, e per aprirmi la via a questa dimostrazione, è appunto necessario cominciare dalla parte pratica. Le cifre sono poco dilettevoli, ne convengo, ma sono fatti ai quali (giacchè parliamo di fatto e di diritto), è necessario che il legislatore cominci pel primo a conformare le sue previsioni, come i giudici, se vogliono amministrare bene la giustizia, debbono anzitutto ben considerare il fatto a cui si deve la norma della legge applicare.

Profitto però dell'osservazione dell'onorevole nostro Presidente per raccorciare, per quanto sia possibile, tutti questi particolari. Dunque

supponendo che dei 90 giorni delle ferie annuali (art. 94, Regolamento generale giudiziario, 14 dicembre 1865) difalcazione solo la metà all'incirca, mettasi 50 giorni, ci rimangono nell'anno 250 giorni, non feriat, e così mettasi 250 udienze all'anno.

Temo che sarà difficilmente raggiunta la vostra previsione. Voler sperare che magistrati già provetti, che hanno dovuto spendere gran parte della loro vita e consumare gran parte della loro salute negli studi gravissimi e soprattutto nella faticosa occupazione delle udienze, possano consacrarvi nientemeno che quasi tre sopra quattro giorni. Io temo non vi sia costituzione che nell'età richiesta per Consiglieri della Corte di Cassazione, vi possa bastare. Comunque, abbiamo 250 udienze le quali, applicate a 2000 cause, ci danno nientemeno che otto cause per ciascheduna udienza, cosa che ora sappiamo esser assolutamente impossibile.

Tuttavia, ecco qui dove entro nelle avvertenze opportunissime, che si facevano dall'onorevole Poggi e da altri Senatori, della speranza cioè che, anche col congegno dell'attuale legge, senza toccare la sua sostanza, vengano dimolto scemati i ricorsi.

Se non mi facessi carico di questa diminuzione, riescirebbe imperfetta, e forse si ritorcerebbe contro il mio assunto medesimo, la dimostrazione che sto per intraprendere.

Io dunque suppongo addirittura che le limitazioni che ci sono proposte, abbiano a produrre nientemeno che la riduzione di un quarto dei ricorsi, giacchè l'aumento delle spese, a cui si troveranno assoggettati i ricorrenti, la minor vivacità che vi potrà essere nello insorgere e nella passione della parte soccombente, e mettasi anche del suo patrocinatore, nel rivolgersi alla Corte, quando questa non sia più così vicina ed al litigante ed al patrocinatore; ed in fine altre cause possono produrre una limitazione che, quantunque io non abbia dati precisi, credo non potrà superare il 25 0,0, e così ridurre del quarto i ricorsi.

Avremo dunque almeno 1500 ricorsi in materia civile. Questi 1500 ricorsi, supponendo pure debbano subire un'altra diminuzione per mezzo del congegno della Sezione dei ricorsi, e Voi vedete che io abondo nel sistema del progetto che stiamo discutendo, giacchè ammetto la sezione dei ricorsi, ammetto che questa porti una gran diminuzione, e voglio anzi supporre che

questa riduzione sia anch'essa nientemeno che del quarto..... (*segni, che paiono negativi, del Senatore Poggi*)..... Di più? Quando si tenga conto della riduzione che ho già prima computata del quarto sul totale, vedrà l'onorevole Senatore Poggi come non possa essere di più.

Quando si trovi o si verifici scemato quel numero di ricorsi od imprudenti o precipitosi, per cui si è fatta la riduzione, del quarto, si troverà di molto scemata l'applicazione e l'efficacia di quei rimedi, che più prestamente ci somministrerebbe la sezione dei ricorsi.

Ciò non pertanto voglio ancora supporre che la depulsione operata dalla sezione dei ricorsi sia anch'essa del quarto sui 1500, e così di 375.

Ma facciamoci un po' un'idea pratica: sa il Senato quale sarebbe il compito di questa sezione dei ricorsi? Ad esaminare, nientemeno che 1500 ricorsi, che si suppongono presentati in ogni anno, se vuole stare al corrente, il che vuol dire, nelle 250 udienze dovrebbe dar evasione a sei ricorsi per ogni udienza. E nell'ipotesi già fatta, che sopra questi sei ricorsi ne sia respinto un quarto, vi sarebbero 375 sentenze di rigetto che dovrebbero motivarsi. La sezione dei ricorsi dovrebbe intanto, per 1500 ricorsi, udire l'esposizione del relatore, udire l'avvocato del ricorrente, udire il pubblico Ministero e ripetere queste quattro operazioni per sei, avrete ventiquattro volte ripetuti questi atti in ogni udienza; non vi è sezione dei ricorsi che possa bastare a tanto carico. Dunque esaurire gli atti di udienza, deliberare per 1500 ricorsi, ammetterne 1125 a discussione contraddittoria su semplice decreto, motivare il rigetto per 375, tutto questo viene a formare un compito, che io auguro all'Italia possa trovare magistrati così saldamente costituiti da potervi reggere. Ora, alla sezione civile, cui la sezione dei ricorsi ha mandato 1125 ricorsi, se abbiamo 250 udienze per ogni anno, e se non più di tre ricorsi si possono spedire per ogni udienza, avremo 750 ricorsi spediti; quindi su 1125 ricorsi avremo un arretrato annuale di 375 ricorsi; vedete dunque che se voi non mutate l'attuale sistema, per cui la Cassazione va errando, ed invade il campo riservato ai giudizi di merito; se non limitate rigorosamente al puro diritto il compito della Cassazione, voi siete già certi di dare alla magistratura, che state per creare, un compito impossibile, di correr pericolo di ri-

durre a massima, a stato ordinario il diniego di giustizia, e che quindi vedreste risorgere più vive che mai quelle lagnanze di cui voi a giusta ragione non avete potuto tener conto nella votazione di ieri, e così dovrete tollerare vi si venisse a dire; essere inutile e pericoloso il proseguire una perfezione, una uniformità ideale, collo instituire un'alta Magistratura la quale mantenga l'integrità della legge, l'uniformità della giurisprudenza, se quella magistratura inutilmente invocata fosse nell'impossibilità di rispondere.

Dunque vi è un'assoluta necessità (ripeto, verrò forse a noia di chi m'ascolta) di ridurre la Cassazione al puro e vero diritto. — E quali sono le questioni, i mezzi che bisogna scartare perchè la Cassazione non esca dalla sua missione di giudicare del diritto? Sono quelle che con parola, la quale oramai ha un significato, una determinazione intesa da tutti, son dette di *travisamento*.

Gli è col mezzo e col colore e sotto il pretesto del *travisamento* or degli atti, or delle prove, or dei documenti, che si vanno proponendo a le Corti regolatrici ricorsi fondati sopra mezzi che, comunque possano avere una qualche attinenza col diritto, mentre si abusa ad ogni piè sospinto dell'assioma, o regola *ex facto jus oritur*, ne la sostanza non sono che appelli larvati o mezzi di censura del giudizio di merito, invano esperiti, talvolta sotto altra forma, sotto altro aspetto tentati. Ma volete Voi provvedere a la razionale, sebbene regressiva, uniformità di giurisprudenza, e tutelare l'integrità della legge? In allora mantenete tutti in questo che è già amplissimo campo, impedito rigorosamente, inesorabilmente che se ne travalichino i confini.

Però non dimentichiamo le molto savie e prudenti osservazioni fatte da alcuni dei nostri Colleghi che combattevano il principio della Cassazione unica. Essi vi dicevano e vi rappresentavano non convenire, essere ingiusto il sacrificare l'interesse individuale a quello che essi chiamavano interesse sociale; non potersi sacrificare la giustizia distribuita a ciascun cittadino a quella astrazione, che non si intendesse e non si potesse raggiungere con l'unità di giurisprudenza. Ebbene, io temo, che ritornerebbero a rivivere le loro ragioni, se voi permetterete colla formola che sta nell'articolo 5, ora in discussione, che la Cassazione

potesse entrare, anche per ind'retto, nel fatto, e non provvedesse efficacemente al diritto.

Il *fatto*, cui si mirava e si deve mirare, non è quello contemplato, da un solo dei lati, talvolta artificiale; è quello che discutendosi in sede appropriata, permette al giudice di riparare i possibili errori; e vi ho già indicato che a mio avviso vi è modo di soddisfarvi; ma di questo ragioneremo nell'articolo 494. Però, non facendo la separazione franca e precisa, se nella sede del diritto noi apriamo un varco ad una discussione di fatto incompleta ed artificiale, quegli oppositori, che si fondano su principii santissimi e che nessuno di noi può ricsare, potrebbero appuntarci di non essere sempre perfettamente coerenti a noi medesimi, e di aver radicata e stabilita una contraddizione nella nostra stessa legge.

Ora mi sono, per quanto potevo, e restringendomi a questo punto di vista, aperta la via ad esaminare l'articolo 5 quale viene proposto.

Già l'onorevole Senatore Conforti vi faceva notare, e l'avvertenza è pur consegnata nella stessa Relazione della Commissione, che qualora (e non mi attento di sedere a scernere in materia così importante e difficile) volessimo stare propriamente ai severi e giusti insegnamenti della legislazione, questo nostro progetto non vi si potrebbe dire conformato. Vi sono di chiarazioni piuttosto speculative che pratiche; di teoria, anzichè precettive; non è la legge che parla col suo precetto imperativo e proibitivo, ma è il legislatore che, mentre formula il precetto, sembra studioso di persuadere e d'indirizzare, quasi di guidare per mano coloro che debbono applicare la legge, renderne ragione a coloro che vi debbono essere soggetti.

Ma rifare quello che si è fatto, mettere innanzi delle formule che sono difficilissime a trovare, soprattutto da chi non può avere nessuna autorità da controbilanciare quella dell'onorevole Ministro e degli onorevoli nostri Colleghi che compongono la Commissione, sarebbe stata opera vana o imprudente o tomeraria.

Tuttavia, se per gli articoli dal 1° al 4° noi abbiamo potuto sanzionare anche le vedute della Commissione, questo articolo 5° non mi sembra rispondere nè convenire al linguaggio della legge, e che vi siano anzi dizioni, che si pretendono, ed a taluno potranno apparire chiare. ma che, gettate in balia delle disputazioni, sa-

ranno fomite e sorgente d'interminabili discussioni, di dubbi, di incertezze.

Comincio dal leggere nella prima parte dell'articolo:

« Gli errori di fatto non danno luogo a ricorso per Cassazione. »

Ma, qui si tratta di determinare il compito dei giudici del dritto, di determinare i caratteri, ed i confini, e questo si raggiunge con precetti diritti e positivi, e non per formule indirette ed esclusive o negative; si soggiunge ancora: « ma a domanda di revocazione o di revisione nei casi e nelle forme stabilite dalla legge; » Qui parliamo di Cassazione, non di revisione o revocazione; il contrapposto tra i due rimedii potrà talvolta essere un criterio, non è il mezzo, la formula adatta a caratterizzare la Cassazione: la legge poi regolerà a suo tempo la revocazione o la revisione.

Ma si dirà; questo potrà essere più o meno ben detto e formulato: è questione di gusto, di filologia; od è questione di sostanza?

A me pare sia proprio questione di sostanza; negli articoli precedenti si contengono quasi indicazioni o dichiarazioni staccate; non vi è quel getto preciso, con cui s'è definito il compito della Corte Suprema: si accenna lo scopo finale dell'istituzione (art. 2), la sua potestà di annullare (art. 3), le regole speciali per inammissibilità di reclami per certe nullità (art. 4); non ancora quella formula positiva, larga con cui si pianta fin da principio la base di quello che si vuole stabilire.

Debbo confessare un peccato di superbia, tengo qui la mia proposta d'emendamento. Certo questo sarà più che lontano dall'essere bene visto e bene accetto al Ministro ed alla Commissione; non pretendo che la mia formula sia la migliore, anzi nemmeno accettabile, tuttavia ho voluto prevenirvene dacchè ho osato dirvi che questa prima parte dell'art. 5 non mi pare formula né legislativa in genere, né adatta alla materia in specie.

Vediamo ora la seconda parte dell'articolo.

« Sono *del juri* estranee alle attribuzioni della Corte di Cassazione, ecc. »

Nella legge veramente gli avverbi, le transizioni, se non assolutamente necessarie, sono superfluità; e qui esercitiamo ufficio e potestà di legislatori; abbiamo a determinare noi ciò che costituisce il carattere della Cassazione: facciamo o arditamente, non procediamo per

mezzo d'argomenti indiretti. Checchè ne sia di questa operazione, vi piaccia la formola: « Sono estranee alle attribuzioni della Corte di Cassazione le controversie, ecc. »: è quella che conviene e suolsi adottare per le dichiarazioni di competenza.

Sia pure che qui, in certo modo, si vorrebbero escludere dalla competenza della Cassazione, ma ciò viene per indiretto; quello che si deve statuire qui, non è la competenza, ma il carattere della istituzione.

Procediamo: « valutazione di fatti, estimazione di prove o interpretazione d'atti, ecc. »

Io mi sono fatto a ricercare qua' e fosse la differenza fra *valutazione* ed *estimazione*, e forse la dizione fu così studiata per evitare la parola *apprezzamento*, sospetta di origine francese. Ma, anzitutto, abbiamo adottato la *Cassazione* e la *falsa applicazione*, e quando si incomincia a prendere in prestito, è meglio pigliare il complesso, altrimenti sviammo la effigie che vogliamo riprodurre: non dico che s'è bene o sia male, ma in fine, volere o non volere, bisogna confessare che abbiamo voluto effigiare un'istituzione, di cui è pericoloso omettere taluno dei caratteri distintivi. Ciò di cui non mi sono potuto fare un'idea precisa è quella *valutazione* dei fatti; sarebbe, per quanto io avviso, *determinazione degli aggiunti del fatto*. Supposto già nella sua essenza principale indicata, o fuori di controversia, i fatti si *qualificano*, si *determinano*, non si *valutano*; tutto questo però vi dimostra che se noi usciamo dai limiti precisi del precetto imperativo della legge, corriamo pericolo di fare delle frasi, e le frasi si debbono schivare nelle leggi, e tanto più in leggi organiche sostanziali come questa. Se mi fosse possibile di farvi fin d'ora assistere ad una di quelle udienze di quel supremo Collegio che vogliamo istituire, e di prevenire e riprodurvi le discussioni e controversie che si faranno dai più profondi, dai più acuti, dai più facondi patrocinatori, Voi vedreste a quali e quante interpretazioni sarebbero soggette queste ed altrettali vostre parole, che ora sembrano innocenti, ingenuè, chiarissime, ma che, lanciate in mezzo alle disputazioni forensi, vi desterebbero tanto dissenso che finireste (forse m'inganno, ma sono di questa idea) finireste per dire come l'autore del primo Codice civile francese allorchè seppe del primo commento di Toullier: quel detto era un errore

od un'esagerazione, ma per questa materia, coloro che stanno quotidianamente in mezzo alle discussioni, sanno che la mancanza di previsione, l'ambiguità del concetto finisce in una vera calamità.

Procediamo; qui abbiamo la *falsa applicazione* della legge: non mi piace nè per la sostanza, nè per la forma, tuttavia accettiamola, ma dobbiamo domandarci il perchè, avendo prima fatto la distinzione tra violazione e falsa applicazione di legge, qui si preveda soltanto il caso di *falsa applicazione*. Vero, che quando sono determinati gli aggiunti del fatto, e si tratta solo di stabilirne gli effetti giuridici, si verifica piuttosto il caso di *falsa applicazione*; ma dato pure che la maggior parte delle volte si traduca in falsa applicazione, e non anche tradursi in violazione. Ora, se specificate la *falsa applicazione*, si dirà che è tassativa, e che fu così spiegata per escludere la violazione della legge. Novella prova cotesta, Signori, che nelle leggi bisogna adottare formole larghe, ma precise, *astratte* per la loro generalità e comprensività, *concrete* per la giusta designazione della loro pratica applicazione.

Avvi ancora un'altra locuzione, che non arrivai a spiegarmi, circa la quale, spero, la dottrina de' miei egregi Colleghi dissiperà i miei dubbi, ed è quella *danno loro una definizione*.

Se, come dicono i giuristi, *definitio in jure periculosa*, qui, che cosa vuol dire *definizione*? Apro i codici della legge positiva, e vi scorgo come essa sancisca delle norme, determini i caratteri sostanziali od accidentali degli atti, della solennità de' riti; ma *definizioni* propriamente dette, nè nel senso scientifico, nè nel senso giuridico, non ve ne sono, non ve ne debbono essere; dal *concorsio*, o dalla *mancanza* di quei caratteri si deduce l'esistenza, od il difetto dell'atto del rito; sono adunque sempre determinazioni di fatti, di elementi, di criterii e simili, *definizioni*, non mai.

Il giudice del merito non dà mai *definizione*, ma, supposto pure dovesse darla, so per una o per altra ragione non la dà, in allora, adottata la formola proposta, la sentenza sfuggirà alla censura dei giudici del diritto, perchè questi non vi troverebbero formulata la *definizione* voluta dalla legge. Dunque qualifica, determinazione, apprezzamento, tutte quelle altre locuzioni che sembreranno più opportune, convenienti, non certamente *definizione*.

Ma queste che sono a mio avviso, così degne di essere pigliate in qualche considerazione, si riassumono poi tutte e si riducono alle mie premesse in questo senso, che cioè, malgrado dello studio che avete creduto di usare per distinguere e separare le questioni di diritto e le questioni di fatto, la vostra formola merita anch'essa di venir ristudiata: (questo è il mio debole avviso, e qualora piacesse al Senato di approvarla e poi venga tradotta in legge, faccio voti che il mio vaticinio sia disperso) e ritengo che, adottata questa formola, non solo vi saranno le questioni di *travisamento* come con impropriaione della legge, si fanno ora, presso talune delle Corti italiane, ma anche quelli che furono finora restii ad ammettere questo largo *travisamento* dovranno dire: il legislatore ha voluto effettivamente aprire una più larga via; furono udite le querele di chi, sollecito di veder riparate quelle sentenze, che si pretendono ingiuste, denunciava, quasi scandalo, che il giudice del diritto non avesse facoltà di emendarle, pure in fatto. La nuova legge dunque ha voluto allargare la carriera, aprire la via a tutti questi mezzi.

Io ritengo men giusto siffatto sistema: vorrei invece vedere consecrato definitivamente il sistema opposto, che mi sono ingegnato di esprimere in una formola, che mi lusingo veder approvata dal Senato. Ma prima di leggerla, ancora una osservazione.

I ricorsi che nel sistema attuale furono presentati in ciaschedun anno, li abbiamo veduti essere di 2000. Preveggo mi si dirà; sono 2000 ma perchè? Perchè avvi l'abuso del così detto *travisamento*: basterà adunque riscacciare questo mezzo, estirpare questa gramigna per produrre diminuzione notevole. Io ci faccio assegnamento, ma con che il rimedio s'ia applicato con la debita efficacia. Ove non avessi avuta questa speranza, e se non vi facessi assegnamento avrei avuto scrupolo di votare la Cassazione unica, appunto perchè avrei col mio voto contribuito a formare uno strumento sublime, egregio nella sua apparenza, nobilissimo nel suo scopo, inappuntabile in teorica astratta, ma in pratica, non maneggiabile, inefficace.

Faccio adunque anch'io grande assegnamento sulla diminuzione, ma voglio antivedere i pericoli che questa diminuzione non avvenga,

limitando la Cassazione ai casi di pura e vera violazione di diritto.

Tuttavolta, niuno ignora esservi una scuola la quale vorrebbe che la Cassazione, per stare nei limiti e compiere lo scopo della sua istituzione, non dovesse mai conoscere di altro, tranne che quando risultasse espressamente violato un testo di legge positivo (come diciamo noi). Secondo questa opinione il rimedio della Cassazione potrebbe essere diretto soltanto contro quella sentenza la quale, giusta la dichiarazione che si legge in uno degli articoli preliminari del Codice civile, abbia attribuito alla legge un senso diverso da quello portato dalle sue parole, secondo la naturale loro significazione e la intenzione del legislatore.

Tuttavia ho voluto anche io fare un sacrificio della mia opinione (perchè questa sarebbe la mia opinione personale) e portare la mia pietra all'edificio della conciliazione. Imperocchè, veggio anche io, che se ad un fatto, quale è stabilito da lui per giudizio supremo del suo criterio, il giudice dal merito abbia attribuito conseguenze giuridiche non conformi alla legge, in questo caso la sua sentenza, se non viola un testo, disconoscerebbe la sostanza del diritto.

Ma anche ammettendo siffatta estensione, essa, mi posso ingannare, non mi sembra indicata con precisione nell'articolo 5. Anzi vi trovo una parola la quale, confido, sarà dallo stesso signor Ministro, e dalla onorevole Commissione lasciata in disparte. È detto: « le decisioni confidate dalla legge alla coscienza ed al prudente arbitrio dei giudici. »

Ma Signori, vi ha egli una decisione che non sia affidata alla coscienza dei giudici? Che cosa ha voluto dire il proponente?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il potere discrezionale.

Senatore FERRARIS. Vogliamo fondare una istituzione italiana e ci serviamo sempre di parole non nostre. Nei nostri dizionarii, nei nostri antichi insegnamenti non abbiamo scritto il potere discrezionale.

(Rumori diversi.)

Faccio per rispondere all'onorevole Ministro il quale ha detto « potere discrezionale. »

Voce dal banco della Commissione. Perciò non l'abbiamo scritto.

PRESIDENTE. Prego a non far dialoghi.

Senatore FERRARIS. Ho dovuto rispondere all'interruzione.

Sempre, non in alcuni casi soltanto, bisogna affidarsi alla coscienza del giudice. Non concepisco che siervi decisioni non affidate alla coscienza del giudice, cioè al suo sentimento di giustizia; anzi, credo che questa sia la prima e principale dote del giudice, e che per conseguenza, non dubito esistere nell'animo di tutti i magistrati italiani.

Dunque se colla parola *coscienza* avete voluto indicare quella dote dell'animo che costituisce il pregio essenziale del giudice, sarebbe superflua o suscettiva di dar luogo ad interpretazioni lontane dall'intendimento della proposta. Se volevasi invece intendere quel giudizio che il magistrato fa, non per applicazione o per uso della cognizione e del dritto, ma applicando le regole della logica, del diritto probatorio, allora l'espressione mi sembra meno propria.

Io mi proponeva di dire poche parole; ma credo che effettivamente sono state molte e anche troppe. Vengo adunque senza altro al mio emendamento il quale sostituirebbe l'articolo 5 e si compirebbe cogli articoli 15 e 494.

« Il ricorso per Cassazione non è ammesso per titolo di travisamento o di erronea estimazione degli atti, dei fatti, delle prove, dei documenti quali stabiliti nella sentenza impugnata, tranne in quanto la sentenza vi avesse attribuito o supposto effetti non ammessi dalla legge. »

Una brevissima spiegazione vi chiarirà il concetto da cui sono partito.

Siccome disponiamo e determiniamo quali sieno le condizioni richieste pel ricorso in Cassazione, io comincio dal determinare che il ricorso in Cassazione ammesso pel solo diritto, non deve ammettersi per titolo di querela con carattere di fatto.

E però dichiaro quali sono codesti titoli respinti. Comincio dalla parola *travisamento*, perchè parola intesa da tutti, tale da non aversi timore non corrisponda al concetto. Vi sono delle parole, e massimamente nelle discipline forensi, che hanno in se stesse tale significazione, che è impossibile disconoscerla, *travisarla*. Tuttavia, siccome è possibile che si richiegga migliore spiegazione e forse per mantenere ancora la dignità della legge con quel criterio da cui non deve mai dipartirsi,

io aggiungo *erronea estimazione* quella che si adatta e conviene ed ai fatti ed alle prove, e sta a capello per confermare cosa si sia inteso per travisamento. Ma il progetto parla soltanto delle condizioni di fatto.

• Effettivamente quattro sono gli elementi del fatto. In primo luogo gli *atti* che costituiscono e rappresentano le vicende successive e dello svolgimento giudiziario; quei fatti che hanno servito a questi atti di base e di materia.

Le prove che sono dedotte da scritti, da deposizioni orali, da perizie, da congetture, le altre prove che sono ammesse dalla legge, infine i *documenti*. In questi quattro elementi può cadere l'errore di fatto, cioè l'estimazione erronea; tutti è necessario sieno indicati nella legge per escluderne ogni reclamo.

Le locuzioni *condizioni di fatto*, le *clausole di un atto* mi sembrano imperfette, e meno proprie; un fatto, non può avere delle *condizioni*, può avere soltanto una qualifica e una determinazione: un atto può non avere varietà di *clausole* o non essere le clausole sue quelle che danno materia a decisione.

Accetto poi le parole della Commissione, cioè *quali sono stabiliti*. Si potrebbe dire *espressamente dichiarati*, ma la parola *stabiliti* ha significazione ampia e del resto sufficientemente precisa, perchè mi paia rispondere al nostro concetto.

Ma forse che in tutti i casi noi dovremo rispettare questa estimazione, e non potrà essere materia a ricorso in Cassazione? No. *In quanto la sentenza vi avesse attribuito o supposto effetti non ammessi dalla legge.*

In vece nella formola dell'articolo 5 del progetto, vi sarebbe il dubbio che dovesse risultare sempre, in *terminis*, o di quella che si indica pur *definizione*, o di *effetti diversi*. Ma per riscontrare se ciò sia avvenuto, bisognerebbe che il giudice del diritto entrasse in disamina non appropriata alla sua missione, ma per contro, se, ritenendo gli atti, i fatti, i documenti e le prove, quali stabiliti in genere, riconosce che loro siano stati attribuiti effetti, dalla legge, e dico non ammessi, allora procede nel suo ufficio. E non direi nè *contrarii*, nè *diversi*, perchè anche in queste parole vi sono delle gradazioni di significato, e perciò, cause di dubbii che è opportuno evitare; dicendo *effetti non ammessi dalla legge*, si usa

una espressione generica, che tutto comprende, che tutto abbraccia nel suo concetto.

Io avrò l'onore di far passare il mio emendamento all'art. 5 al seggio della Presidenza. Non lo raccomanderò maggiormente alla vostra benevolenza. Solo io dichiaro che, sebbene non vi sia un abisso tra la formola del progetto ed il mio emendamento, sarà quanto meno materia ed occasione di seria disamina. E prego l'onorevole signor Ministro e la onorevole Commissione a volersi persuadere che non si tratta di sinonimie esteriori di forma, sibbene di forma che ha l'importanza, e, nella soggetta materia, l'effetto, sulla sostanza e sulle sorti della istituzione.

Del resto, ripeto, lo affido alla vostra benevolenza, e quand'anche non fosse accettato, com'è proposto od emendato anch'esso, sarò pago di aver adempiuto al debito mio, e di avere spiegato quello che la mia convinzione mi imponeva.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento, del Senatore Ferraris:

« Il ricorso per Cassazione non è ammesso per titolo di travisamento, od erronea estimazione degli atti, dei fatti, delle prove, dei documenti quali stabiliti nella sentenza impugnata, tranne in quanto la sentenza vi avesse attribuito o supposto effetti non ammessi dalla legge.»

Chi appoggia questo emendamento, si alzi. (Appoggiato.)

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Chiunque abbia prestata la dovuta attenzione al lungo discorso pronunziato dall'onorevole Ferraris, e non abbia d'altra parte esaminato con molta attenzione il nostro progetto, potrebbe facilmente essere condotto nella supposizione, che tra l'onorevole Ferraris, la Commissione ed il Ministero esista una grande discrepanza.

Per verità, quando io intendeva l'on. Ferraris prendere le mosse da lontani principii e prepararsi molti e molti argomenti per discendere poi a muovere ciò che pareva un attacco contro l'articolo 5, io, che aveva (debbo confessarlo) qualche cognizione delle idee manifestate dall'egregio mio amico Ferraris, ero alquanto sorpreso, che per discendere alla conseguenza che avevo preveduta, debbo dire, con qualche esattezza, egli cercasse da sì lontani principii i suoi argomenti ed i suoi mezzi; imperocchè io posso e debbo anzitutto dichiarare

al Senato, che tra le idee dell'onorevole Ferraris e il testo del progetto nell' articolo 5, la differenza non è che di forma e di parole.

Nel seno della Commissione, e credo pure nel gabinetto del signor Ministro, si era molto discusso se, nel formulare l' articolo 5, convenisse fare una menzione espressa di quel *travisamento* che l'onorevole Ferraris ha creduto esplicitamente nominare nella sua proposta; ed io vi dichiaro che propendeva precisamente, come l'onorevole Ferraris, a far uso di tale parola, la quale, e nelle decisioni delle supreme Corti e nei libri di dottrina legale, e nei diari forensi è sparsa a piene mani, e si può dire che ha ottenuto la cittadinanza curiale, se non filologica; e quindi volendo esprimere il concetto di far cessare l'ammissione del *travisamento* come mezzo di ricorrere in Cassazione, pareva anche a me ovvio e naturale, che addirittura si nominasse il *travisamento* e lo si escludesse dai mezzi di cassazione. Ma siccome questa parola non è generalmente ricevuta e nemmeno generalmente adoperata in questo senso, poichè, per quanto a me consta, presso alcune Corti supreme, ed in qualche Foro, si usa un'altra parola che, a mio parere, val meno ancora, quella cioè di *snaturamento* del fatto (dirò tra parentesi che la parola *snaturamento* non si trova nemmeno registrata nei nostri dizionari); era sembrato che convenisse evitare e l'una e l'altra di queste parole, cioè il *travisamento* e lo *snaturamento*, e parlare invece di falsa interpretazione degli atti, di falsa estimazione delle prove, di falsa valutazione dei fatti, perocchè è parso al Governo ed anche alla Commissione che tutte queste espressioni presentassero in sé un sistema assolutamente e chiaramente esclusivo del *travisamento*.

Dobbiamo dunque ritenere per fermo, che la questione suscitata dall'onorevole Ferraris non può ridursi che a questione di forma, giacchè, quanto a sostanza, l'ho detto, e lo ripeto, noi ci troviamo d'accordo: non vuole l'onorevole Ferraris che il *travisamento* costituisca motivo di Cassazione; non l'ha voluto il Ministero; non lo vuole la Commissione.

Cerchiamo dunque la formola che meglio venga adottare; vediamo di nuovo, se realmente si debba riconoscere la necessità di usare la parola *travisamento*, ma ciò richiede un esame un po' più tranquillo, e la Commissione non

ricuserà di farlo, per chiarire se la espressione che l'onorevole Ferraris ha stimato surrogare a quella del progetto, abbia veramente l'importanza ch'egli le dà, e meriti di essere inserita nella legge.

Ma voi mi concederete di dire frattanto qualche parola a difesa di questo articolo 5, che mi sembra sia stato un po' aspramente censurato in ogni sua parte dal mio ottimo amico Ferraris, con l'intendimento dell'avvocato che vuole giungere alla sua mèta. Io credo che l'articolo 5, quando sia bene esaminato da chi tenga conto delle condizioni della nostra legislazione e guardi l'intento cui l'articolo mira, debba trovare una facile assolutoria.

Voi dovete considerare, o Signori, che alcuni mezzi esistono, i quali sono dalla legge attuale annoverati fra quelli che aprono la porta alla Cassazione; intende la nuova legge togliere questi mezzi alla Cassazione e farli passare fra quelli di rinvocazione. Questa mutazione non sarebbe sicuramente da ammettersi senza una grave ragione, non si potrebbe fare questa variazione, salvo dimostrando che alcuni mezzi i quali ora appartengono alla Cassazione, debbono invece per la loro natura essere annoverati fra quelli che danno luogo alla rinvocazione.

La linea di separazione tra il fatto e il diritto, in generale, non è così nitida e chiara, che non lasci luogo a qualche dubbio, quindi di alcuni mezzi fu disputato e si poteva disputare, se dovessero essere considerati come mezzi di diritto o come mezzi di fatto. Considerati come mezzi di diritto, abbiamo codici di procedura civile i quali li ammisero, come fa l'attuale codice, fra i mezzi di cassazione: ma abbiamo avuto altri codici che riguardarono questi medesimi mezzi piuttosto come mezzi di fatto, che come mezzi di diritto; e quindi li annoverano fra i motivi che danno luogo a ricorrere per rinvocazione o revisione: e così era in quello dei nostri codici che ci resse prima di quello del 1865.

Volendo adunque operare questa variazione, era naturale che si facesse un articolo con formola negativa, cioè un articolo il quale avvertisse, che il legislatore nuovo, quanto ai mezzi di cassazione intende assolutamente di attenersi al puro diritto, e non considera più come mezzo di cassazione qualunque errore che si possa dire di fatto; che però alcuni errori di fatto

troveranno un rimedio nella revocazione o nella revisione.

E appunto voi trovate questa dichiarazione sul principio dell'art. 5; essa è una specie di transizione dalla legislazione attuale a quella che noi vogliamo introdurre.

Ha lo stesso carattere la disposizione che segue dove si dice: « Sono del pari..... e qui mi permetta l'egregio mio amico Senatore Ferraris che difenda anche questo povero avverbio *del pari*, aspramente accusato, perchè mi sembra veramente che volendo aggiungere una cosa ad un'altra, il legislatore fosse abbastanza autorizzato, dopo avere parlato di una cosa, a dire che *del pari* un'altra sarà considerata nello stesso modo. Dunque, dopo aver detto che in generale gli errori di fatto, quali che sieno, non daranno più luogo alla Cassazione, ma solamente potranno essere corretti o colla revocazione o colla revisione, è naturale che il legislatore dica:

« Sono del pari estranee alle attribuzioni della Corte di Cassazione le controversie che concernono valutazioni di fatto ecc. » e tutto il resto come l'avete inteso dire e ripetere più volte dall'onorevole Ferraris.

E l'onorevole Ferraris il quale riconosce e deplora che il travisamento sia stato finora compreso tra i mezzi di Cassazione, dev'essere più facile di qualunque altro ad ammettere la necessità di questa dichiarazione. Se mai non fosse sorto il dubbio del travisamento, non occorre che il legislatore se ne occupasse, ma poichè questa questione non solamente è sorta, ma ha preso larghe proporzioni, e fu variamente decisa, era assolutamente necessario che il legislatore dichiarasse che d'ora in poi il travisamento ed ogni altra simile questione non avrebbe potuto più risuonare nell'aula della Cassazione. Non crediate però, o Signori, che noi qui intendiamo di fare una legge nuova; m'importa di fare questa dichiarazione perchè non vorrei che le cose che discutiamo in quest'aula, trovassero un'applicazione meno sincera e meno giusta in altri recinti. Dico dunque che noi con questa disposizione non intendiamo se non dichiarare più nettamente, più francamente la natura che ha il rimedio della Cassazione, anche secondo la legislazione che ci regge.

Non è vero che il travisamento sia stato ricevuto come mezzo di cassazione davanti a tutte

le quattro supreme Corti italiane. La Corte di Cassazione di Firenze, che ho l'onore di presiedere, fu costante nel non riconoscere questo mezzo; e l'onorevole Ferraris, che è così dotto nelle materie legali, e che segue con attenzione il corso della nostra giurisprudenza, non ignora le cose che io dico in questo momento. Quindi il travisamento è uno precisamente di quegli argomenti che presentando una natura dubbia, una natura disputabile, ha potuto dividere anche i sommi magistrati nel giudizio, se alla Cassazione o alla revisione dovesse appartenere, oppure non appartenere nè all'una nè all'altra, come a me pare che debba essere e come sarà secondo il progetto che esaminiamo.

Ha pure l'onorevole Ferraris chiamata in particolar modo la vostra attenzione sopra le parole del primo periodo dell'articolo 5 che così suonano « e tutte le decisioni confidate dalla legge alla coscienza od al prudente arbitrio dei giudici. » Per suo avviso, tutte le leggi sono confidate alla coscienza ed al prudente arbitrio del giudice. Ma mi perdoni l'onorevole Ferraris. Tutte le leggi sono confidate alla coscienza dei giudici, questo sta bene; è confidata alla coscienza dei giudicanti la legge com'è confidato l'esame scrupoloso del fatto: ma quanto al prudente arbitrio, non ho certo bisogno d'insegnare all'onorevole Ferraris, perchè, comunque mio amico, mi precede di qualche anno, che ci sono leggi le quali legano il giudice e gli comandano di giudicare in un modo determinato, talchè si rende ribelle alle leggi, se se ne scosta. Ce ne sono altre, le quali, non potendo ricevere dal legislatore una norma fissa e determinata, una norma che a tutti i casi giustamente si applichi, lasciano al prudente arbitrio, alla saviezza del giudice, dell'uomo illuminato e dabbene l'applicare le norme ai casi occorrenti, secondo che giustizia e coscienza suggeriscono.

Quelli che seggono nei corpi giudiziari e quelli che esercitano la professione di avvocato presso questi Corpi o presso le Corti Supreme, sanno che è sorta più d'una volta la questione, se l'applicazione di queste leggi discrezionali apra mai l'adito alla Cassazione, quindi dobbiamo lodare il Ministro che nel presente progetto di legge abbia voluto troncarla, secondando quell'ottimo voto dell'onorevole Ferraris il quale brama vedere scemate le questioni che vanno e non dovrebbero andare

avanti alle Corti di Cassazione. Sicchè io penso che faremo opera savia, in questa parte, seguitando il Ministro, che seppe così bene tener conto della esperienza nelle sue proposte.

Probabilmente l'onorevole Ferraris, che si dà molto pensiero degli affari civili, e che, direi, se ne preoccupa quasi esclusivamente, ha considerata la importanza di questa disposizione, rispetto alla sola materia civile, nella quale non è grande il numero delle disposizioni che si affidano alla coscienza e al prudente arbitrio del Giudice. Ma nella materia penale, questo accade molto più frequentemente, ed è appunto perciò che importa far altamente e francamente sentire ai giudici ed ai cittadini, che per l'applicazione di simili disposizioni non è permesso rivolgersi alla Cassazione.

Parmi quindi che la prima parte dell'articolo 5 sia sufficientemente scagionata dalle censure che le sono state mosse dall'onorevole Ferraris per la parte filologica e per la parte legale.

Vengo alla seconda parte. La seconda parte vuole essere considerata come una spiegazione od un temperamento della prima. Dopo avere dichiarato in modo assoluto che, per errori di fatto, non si può ricorrere in Cassazione, e che alla Cassazione sono estranee tutte le violazioni di fatto, tutte le estimazioni e gli apprezzamenti delle prove, tutte le false interpretazioni degli atti, l'articolo viene ai travisamenti, e qui conveniva pur provvedere che questa definizione non andasse oltre i limiti convenienti, cioè che non andasse sino a sottrarre alla Cassazione quegli apprezzamenti di fatto, i quali ledono il diritto, in quanto che sottraggono ad una disposizione di legge un fatto che dovrebbe cadere sotto il suo dominio. Come ognun sa, questo avviene ogni volta che il giudice, dopo avere stabilito il fatto della causa, attribuisce al fatto stesso, agli atti che stanno innanzi a lui, un carattere legale che non è il vero, oppure effetti legali che non sono quelli che la legge attribuisce a quel fatto.

Or bene, in questo caso, chi dirà che il giudice abbia errato in fatto?

Il giudice ha errato in diritto, perchè ha sconosciuto un carattere legale del fatto, perchè ha disconosciuto gli effetti legali che un fatto debbe produrre.

Non piace all'onorevole Senatore Ferraris

che si parli di definizioni, e ci ammonisce gravemente che ogni definizione è pericolosa.

Sapevamo, ed è troppo vecchio fra i legali l'aforismo, poichè sta fra le regole *juris antiqui*.

Ma, io domando, se quest'articolo fa alcuna definizione; se fa menzione di definizioni, egli è perchè più di una ne abbiamo.

È verissimo che chi fa dei codici, dee badare a far poche definizioni, e se è possibile, non farne nessuna; ma è pur vero che non è mai stato fatto finora un codice che non contenga qualche definizione. E se voi percorrete i nostri codici, e soprattutto il codice civile, vi troverete più d'una definizione, massime nella materia contrattuale.

Ora, se la definizione che il codice fa della vendita, se la definizione che fa dell'enfiteusi, ad un giudice piace applicarla alle locazioni o al contratto di Società, non sarà questa una violazione della legge? È troppo diversa la natura di tali contratti e sono troppo dissimili gli effetti che da un contratto o dall'altro derivano, perchè confonder si possano senza violare il diritto: se voi mi falsate la definizione, mi falsate la maggiore premessa del sillogismo, per parlare coi dialettici, e da questa falsa premessa del sillogismo voi non potete dedurre che conseguenze fallaci.

È perciò necessario prendere riserve per le false definizioni. Le false definizioni di diritto debbono essere e saranno, come sono, motivi di Cassazione fino a che esisteranno Cassazioni. In quanto agli effetti legali, non mi dilungherò maggiormente, perchè anche l'onorevole Senatore Ferraris gli ammette, ma lo prego di riflettere, e credo se ne persuaderà, che ammettendo egli come mezzo di Cassazione l'alterare gli effetti legali di un atto, ammetterà pure la falsa definizione nei casi in cui la legge è da questa definizione violata, perchè dalla definizione precisamente scaturiscono gli effetti legali.

Ciò premesso, io dichiaro in nome della Commissione, che prenderemo in esame la proposta dell'onorevole Senatore Ferraris, e vedremo qual parte di essa, a nostro avviso, si possa accogliere, e come essa possa anche essere innestata nel nostro articolo; ma dobbiamo pregare fin d'ora l'onorevole Ferraris a persuadersi, che l'escludere dal nostro articolo tutto ciò che egli non ha accolto, sarebbe un mettere la scure a

cose che sono necessarie, e che non si possono togliere senza rendere la legge imperfetta.

Io non chiuderò queste mie osservazioni, senza profittare dell'occasione che mi si offre di dare qualche spiegazione intorno alla parte statistica del discorso dell'onorevole Ferraris, poichè questa parte mi porge il destro di sfatare alquanto uno spauracchio, che nella discussione sulla Cassazione ho sempre inteso mettere avanti, e che è un'arma di grande effetto per coloro cui l'unità della Cassazione non garba.

Io ho creduto di astenermi dal prender parte nella discussione generale, perchè è stata sostenuta da altri miei Colleghi in modo così splendido, chè veramente la mia parola nulla di utile avrebbe potuto apportare, ma ho sempre desiderato che si presentasse l'occasione per chiarirvi un pochino intorno a questo grande arretrato, che sta davanti alle nostre Cassazioni.

L'onorevole Senatore Ferraris non ha per niente esagerato; egli ha per le mani l'allegato del Governo, e vi ha riferito le cifre che vi sono scritte; e quelle cifre sono veramente imponenti, non è chi lo neghi. Ma qui occorre esaminare un fenomeno, che noi diremo soltanto giudiziario, ma un fenomeno che ha carattere veramente sociale.

Onde mai avviene, ognuno deve domandarsi, onde mai avviene che in questa nostra Italia, che non conta che 26 milioni di abitanti, vi sia un cumulo di criminalità, un ammasso di piati civili che di tanto superano e le criminalità e i litigi che vediamo portati avanti alla Corte di Cassazione unica di Francia, la quale amministra la giustizia per trentotto milioni; tra la Francia continentale, insulare e coloniale, poichè anche alle colonie la Cassazione di Parigi amministra la giustizia? Se di questa disparità non si potesse dare ragione che fosse desunta da circostanze straordinarie, voi ben comprendete, o Signori, come l'Italia avrebbe di che coprirsi di vergogna; quest'Italia sarebbe una specie di sentina di delitti, un campo di litiganti, mentre altri paesi sarebbero quasi esemplari di moralità ad onta che fatti recenti e tremendi ci avvertano, che l'Italia non pare che abbia tanto da arrossire in faccia a un altro paese vicino dove la criminalità si presenterebbe in misura molto più ristretta.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

Senatore VIGLIANI. Io penso che questa grande differenza nel numero dei crimini e dei li-

tigi, di fronte ai nostri vicini d'indole somigliante, di comune origine, retti da leggi consimili, trovi una spiegazione non difficile per chiunque segua la nostra storia nell'ultimo decennio. L'Italia negli ultimi dieci anni mutò successivamente tutti i suoi ordini amministrativi, mutò intieramente il suo sistema tributario, mutò poi tutta intiera la sua legislazione.

Alle sette legislazioni che governavano le diverse parti d'Italia, una legislazione unica è succeduta.

Fu grande benefizio, non vi ha dubbio, ma non vi è nessuno che ignori, come le leggi nuove partoriscono nei primi anni dell'applicazione loro, molte liti; liti che derivano dal passaggio da una legislazione all'altra, liti che derivano dalla insufficiente cognizione delle nuove leggi per parte dei cittadini e per parte di quelli che li debbono guidare; perocchè si trovano più difficilmente consulenti che siano abbastanza periti delle leggi nuove per dare buoni consulti; quindi molti errori, molti dubbi, molte quistioni, quindi molti fatti che danno luogo a procedimento.

Noi abbiamo avute leggi di una singolare natura ripiene di difficoltà nella loro esecuzione: abbiamo sgraziatamente un sistema tributario alquanto complicato, che fu, come avviene in generale nelle leggi che si discutono nelle assemblee politiche, che fu rimpinzato di regole, di eccezioni, di limitazioni, di disposizioni insomma, le quali sono fecondissime di liti. Abbiamo quindi avuto un gran numero di controversie portate avanti ai tribunali ed anche alla Cassazione in materia tributaria, dopo che fu abolito il contenzioso amministrativo, il quale si occupava di questa maniera di litigi. Abbiamo avuto una legislazione, la quale ha operato sicuramente grandi riforme nel Regno, quella dell'abolizione dei Corpi monastici, della soppressione di molti enti ecclesiastici, e queste leggi, le quali, mi si permetta il dirlo, sono lontane dal presentare nel loro insieme quella ponderazione, quell'esattezza anche di linguaggio, che è tanto desiderabile, hanno aperto davvero le cateratte ai litigi, cosicchè abbiamo visto un contendere continuo tra il demanio e un'istituzione nuova, che chiamiamo del Fondo per il Culto, tra i corpi aboliti e gli individui, che appartenevano a questi Corpi, circa il modo di applicare queste leggi. Voi probabil-

mente avrete osservate le statistiche che si sono man mano pubblicate intorno alle liti che vertono avanti ai nostri magistrati, e ne avrete forse, o anche senza forse, notata una del nostro Collega Mirabelli, il quale in una delle sue belle orazioni inaugurali avvertiva il grande numero delle cause demaniali, delle cause per tasse, delle cause relative a beni ecclesiastici che stavano davanti ai tribunali della provincia Napolitana. Lo stesso avveniva, poco più o poco meno, davanti a tutti i tribunali del Regno.

Tutte queste sorgenti di liti, la Dio mercè, vanno disseccandosi, e speriamo che a corto andare diventeranno aride.

Abbiamo avuto un'altra causa pur notevole di incaglio nel servizio della giustizia, voglio dire il mutarsi e rimutarsi della Magistratura.

Noi abbiamo avuto due ordinamenti della Magistratura e frequenti mutazioni di Magistrati. Chi non sa quali siano le conseguenze di questi continui spostamenti della Magistratura?

I magistrati naturalmente devono avere qualche tempo per recarsi ai loro posti e prenderne possesso: quando sono nuovi, hanno pur anche bisogno di qualche tempo per imparare ad esercitare le loro funzioni con quella regolarità che lo spedito maneggio degli affari richiede. Tutto questo non si fa in un momento. Noi abbiamo perduto, a scapito del servizio della giustizia, non solo mesi, ma, starei per dire, anni intieri, per queste cause.

Abbiamo dovuto anche, per effetto delle nostre rivoluzioni, introdurre nei Corpi giudiziarii molti uomini nuovi licenziando coloro che avevano servito i governi antichi e non erano adatti a nuovo ordine di cose. Era necessario che il Governo confidasse la tutela delle nostre istituzioni e delle nostre leggi, a uomini degni della sua fiducia e di quella del paese. Ma queste mutazioni non si sono fatte senza un vero discapito nell'andamento della giustizia, e furono causa di una straordinaria lentezza e quasi di una interruzione non breve nell'azione dei Magistrati.

Abbiamo pure avuto una Corte di Cassazione che dovette cambiare di domicilio; stava a Milano e si fece tornare agli antichi suoi lari di Torino. E sapete, o Signori, che effetto produce per la Giustizia uno di questi traslocamenti? Sei mesi almeno di tempo perduto; tre mesi si spendono nell'apparecchiarsi a partire, e tre altri mesi nello stabilire le nuove tende. Quando un

Corpo giudiziario perde sei mesi d'esercizio delle sue funzioni, sapete ciò che accade? È il caso dell'*abyssus abyssum invocat*, l'arretrato produce l'arretrato, spaventa, scoraggia il magistrato, e quindi le cifre dell'arretrato, invece di diminuire, vanno aumentando, e il male si fa cronico.

Parlerò ancora di una circostanza che parmi di non lieve momento nel servizio della giustizia in Cassazione. In Piemonte era limitato assai il numero degli avvocati che potevano far sentire la loro parola davanti la Corte di Cassazione; si esigevano condizioni di ammissione, che io credo rassicuranti, le credo tali che senza di esse non si può avere un buon servizio della Cassazione. E poichè si cita sempre la Francia, e la si segue nel copiarne le istituzioni, io dico che, quando la si copia, vorrei che la si copiasse per bene. Sapete che cosa avviene dinanzi la Cassazione in Francia? La Cassazione in Francia esiste con una schiera nobile ed eletta di avvocati, i quali soli hanno diritto di introdurre e sostenere domande avanti ad essa, il che fa sì che si introduce un molto minor numero di domande, e le discussioni davanti a quella Corte procedono severe, sobrie, ordinate. Ma invece, avanti alle nostre Cassazioni ammettiamo giovani avvocati non esperti, ed anche semplici procuratori, come avviene in Toscana, dove, per buona sorte, il piccolo numero degli affari non permette quasi che si sentano le conseguenze dannose di tale larghezza. Ma se in Toscana esistesse un numero di ricorsi uguale a quello che notasi in altre Corti di Cassazione, per esempio in quella di Palermo, io credo che con questo sistema ci sarebbe anche a Firenze un arretrato, e non potrebbe essero altrimenti, poichè, per quanto siano fermi ed attenti i Presidenti a mantenere la discussione entro i dovuti limiti, non è tuttavia possibile il ridurre persone che non conoscono bene la istituzione della Cassazione, a osservarne i giusti confini. Questi sono inconvenienti che io vi espongo perchè ogni giorno li veggio, ogni giorno li tocco con mano.

Dirò ancora qualche cosa intorno all'arretrato nella materia penale. Questo è certamente il più spaventoso.

Noi abbiamo avuto una serie di pacifiche sì, ma pure rivoluzioni; abbiamo avuto più guerre, abbiamo avuto moti politici non lievi, donde è seguito naturalmente un grandissimo

numero di reati, e Voi sapete che le rivoluzioni, le guerre e i disordini politici si lasciano sempre dietro conseguenze funeste.

Abbiamo avuto il brigantaggio, fonte terribile e feconda di reati gravissimi, in una parte importantissima ed estesissima del Regno.

Fortunatamente questa piaga è nel suo declinare, e possiamo quasi dire, che sta per cessare.

Cessato il brigantaggio, cesserà una gran fonte di delitti, un gran numero di procedimenti penali gravi e complicati.

Abbiamo avuto nuove istituzioni giudiziarie, pregevoli soprattutto pel loro carattere liberale, ma che esigevano studio e pratica e diedero luogo sul principio a molti errori giudiziari che partorirono molti richiami alle Cassazioni; abbiamo dovuto introdurre nuove istituzioni; e ciò accadde principalmente per l'attuazione del giuri e delle Corti di Assise; queste sono istituzioni che richiedono un certo grado di coltura popolare nel paese dove si vogliono introdurre.

Noi ci siamo troppo affrettati ad introdurle, lo dico francamente, e non ne faccio colpa al Parlamento, poichè il Parlamento ha la fortuna di essere rimasto estraneo alla introduzione di questa istituzione, anzi io mi permetto di esprimere la persuasione, e l'attingo dal linguaggio che molti membri del Parlamento tennero con me, cioè che se si fosse dovuta esaminare nel Parlamento quella istituzione, con quella attenzione con cui si va ora esaminando la legge sulla Cassazione, molto probabilmente i giurati non esisterebbero ancora in Italia, od esisterebbero in modo assai diverso da quello molto infelice con cui sono ordinati. Ma ad ogni modo noi abbiamo introdotto e dobbiamo attuare questa istituzione, e Voi sapete quali ne sieno state le conseguenze nell'esito dei procedimenti penali: esse sono incalcolabili.

Moltissimi sono gli annullamenti delle sentenze penali pronunciati dalle Corti supreme, per vizi occorsi nei giudizi delle Assise. Noi non abbiamo naturalmente potuto improvvisare abili presidenti delle Assise; non abbiamo potuto a un tratto far penetrare nelle menti e negli usi del foro e del paese un'istituzione che è alquanto complicata; abbiamo insomma fatto una legge formalistica secondo il nostro costume. Gli inglesi, che stabilirono i primi questa istituzione, credete Voi, Signori, che ammettano

le nullità che tuttodi ammettiamo noi contro i verdetti? Parlate ad un inglese di toccare un verdetto, ed egli vi guarderà quale un eretico in questa materia; ditegli che i giudici togati annullano un verdetto dei giurati ed egli ne riderà; un verdetto non può essere corretto che da quel medesimo magistrato che ha assistito alla sua prolazione, che ha seguito tutto il corso del dibattimento, quel magistrato ha solo l'autorità perchè solo ha i mezzi razionali di richiamare sulla retta via i giurati. Ma lo può fare un altro magistrato che nulla vede, che nulla ha sentito, e che forma il suo giudizio sopra una vana formalità, spesse volte frivola, futile, ridicola, che avanti ai giurati non avrebbe niun valore; io lo ripeto, è cosa questa che farebbe ridere gli inglesi, o Signori, e compassionarci. Ebbene, per cause siffatte, noi annulliamo una gran parte dei dibattimenti, il che accresce enormemente il lavoro dei magistrati, le spese a carico dello Stato, e dà principalmente ragione dei molti processi che abbiamo davanti ai nostri tribunali, perchè noi non solamente abbiamo i processi che ci dà la criminalità, ma abbiamo altresì i processi che ci dà l'ignoranza di coloro che debbono applicare la legge. Noi moltiplichiamo per gli errori giudiziari il medesimo processo, lo facciamo comparire due o tre volte avanti l'autorità giudiziaria, e questa non è l'opera degli assassini, o dei ladri, ma di coloro che sono incaricati di giudicare e reprimere e ladri e assassini.

Abbiamo anche un'altra istituzione che fu sempre feconda di processi davanti le Cassazioni, quella della Guardia Nazionale. Anche la Guardia Nazionale, istituzione cittadina e militare, doveva avere norme affatto semplici nel suo ordinamento, e singolarmente nei suoi giudizi disciplinari, doveva pigliar le forme semplici di un giudizio di famiglia. Ma così non è: noi, copiando anche qui altre leggi, abbiamo pensato di stabilire molte forme, abbiamo giudizi irti di formalità anche per le piccole contravvenzioni al servizio della Guardia Nazionale, e a queste moltiplicate formalità abbiamo unita la solita clausola di nullità della quale mi pare tanto tenero l'onorevole Conforti, e che frutta molti ricorsi in Cassazione.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore VIGLIANI. E sapete che cosa è avvenuto? Siccome è data la facoltà di chiedere alla Corte

di Cassazione l'annullamento della sentenza per difetto di una di quelle formalità che sono prescritte dalla legge sotto pena di nullità, i poveri Consigli di disciplina della Guardia Nazionale, ignoranti delle cose del diritto, hanno commesso nei primordi della istituzione a migliaia le nullità; tutti i ricchi (e notate che la Guardia Nazionale si compone naturalmente degli abbienti) feriti da una sentenza, si valevano di tutti i rimedi legali contro le condanne. E come la legge sulla Guardia Nazionale ammette anche il ricorso alla Cassazione, noi dopo il 1848 abbiamo avuto in Piemonte, e lo sa benissimo l'egregio mio amico Ferraris, un grandissimo numero di processi per contravvenzioni riguardanti la Guardia Nazionale.

Come avvocato dei poveri a Torino nel 1850 e 1851, dovetti meravigliarmi veramente come quell'ufficio risuonasse continuamente di reati per violazioni della legge della Guardia Nazionale: e assistendo poi alle udienze della Cassazione, in ogni udienza udiva continuamente riferire per lo meno tre o quattro cause di Guardia Nazionale.

Ora ciò che è avvenuto in Piemonte, si rinnovò in tutte le altre parti d'Italia, e si rinnovò a Roma, dove pure si è introdotta la Guardia Nazionale con un ordinamento, che pareva proprio nato fatto per generare processi e incagliare il servizio della Guardia stessa.

Io credo di avervi esposte, o Signori, almeno le principalissime cause che hanno potuto produrre nell'ultimo decennio quel numero stragrande di liti civili e di processi davanti ai nostri Magistrati, e quindi anche davanti alle Corti di Cassazione. Io sarò molto felice, se queste spiegazioni, che ho creduto di dover dare, approfittando di un'occasione, che mi ha offerto l'onorevole mio amico Senatore Ferraris, saranno tali da dissipare dalle menti vostre, o Signori, quelle apprensioni, che giustamente vi hanno dovuto ingenerare le nostre statistiche criminali.

Odo ogni giorno farmisi questa domanda: come farà quest'unica Cassazione a giudicare ciò che quattro non possono? Ed io rispondo: vedrete succedere il miracolo che l'una sarà più che le quattro; mi spiego. Prima di tutto, coll'una cesserà la causa ed il pretesto di avere degli arretrati che sono causa dell'esistenza delle quattro; ed in secondo luogo, coll'una noi avremo un servizio ordinato, un servizio uni-

forme, un servizio che, alleviato dalle cause straordinarie di aggravamento che vi accennai, aiutato dai lavori delle precedenti Corti di Cassazione, e agevolato dai miglioramenti introdotti da questa legge, potrà meglio corrispondere ai voti ed ai bisogni della giustizia italiana. (*Virissimi segni di approvazione.*)

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Conforti per un fatto personale; poi l'avrà l'onorevole Senatore Ferraris.

Senatore CONFORTI. L'onorevole Senatore Vigliani nel suo splendido discorso, nel parlare delle diverse cagioni che originarono l'accrescimento dei delitti, e per le quali si vede nello stesso tempo un grande arretrato presso le Corti di Cassazione, ha pur parlato della nullità, ed ha detto: i nostri giudizi criminali sono molto impacciati, imbrogliati, pieni di nullità che dappertutto si incontrano, e questa è la ragione per cui i giudizi si moltiplicano, perchè naturalmente gli annullamenti debbono accrescere le pubbliche discussioni. Ma nel dire queste cose, che eran bellissime, si è rivolto a me, ed ha detto che io sono tenero delle nullità.....

Io non mi sarei aspettato dall'onorevole Collega queste parole, e certo quando le ha pronunziate.....

Senatore VIGLIANI (*con ricaciti*). Domando la parola per un fatto personale.

Senatore CONFORTI... non ha pensato a quello che propriamente era la schietta verità.

Alle udienze io ci sono andato per mesi ed anni, e credo di essere stato severo, e ho domandato l'annullamento quando la nullità era evidente ed impossibile a respingersi; e dove ricordare l'onorevole Senatore Vigliani che al principio di questo anno io ho letto un discorso, che ho mandato alle stampe, e che depositerò domani sul tavolo della Presidenza, nel quale ho deplorato che il Codice di procedura penale fosse intricato e pieno di dubbiezze, e tale che è impossibile che un presidente di Corte d'Assise, per quanto abile ei sia, non debba inciampare in nullità, e perciò render nulle le discussioni, la sentenza e tutto il giudizio.

Crederei oltreciò che fosse dovere di un Ministro prendersi la brigada di far correggere non poche disposizioni di quel Codice, ed ho lamentato che mentre gli avvocati presso le Corti d'Assise domandano talvolta la lettura di un documento,

o la lettura di un rapporto, per esempio di un carabiniere o di un funzionario pubblico, in cui quasi per miracolo si trova un piccolo indizio, una piccola notizia, fanno ressa presso il Presidente per avere quella lettura, perchè dicono che essa è necessaria alla difesa e a dimostrare l'innocenza degli imputati. Il Presidente della Corte d'Assise la ordina, e quegli stessi avvocati vengono poi presso la Corte di Cassazione e domandano l'annullamento di quella sentenza servendosi di quella medesima lettura per cui essi hanno fatto tante istanze. Per la qual cosa io mi riservo di presentare un piccolo progetto che tenderà a correggere alcuna disposizione del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Vigliani, per un fatto personale.

Senatore **VIGLIANI.** Sono lietissimo che le poche mie espressioni all'indirizzo dell'onorevole Collega Conforti lo abbiano costretto a fare una professione di fede, e per verità ne prendo atto con molto piacere, perchè mi pare che questa non sia pienamente concorde con quello che egli disse riguardo all'art. 4, mentre adesso è venuto precisamente a citare un caso che il Ministro ha creduto di contemplare nel suo progetto, cioè che l'avvocato si serva di una circostanza promossa da lui stesso, per invocare poi davanti la Cassazione l'annullamento della sentenza.

Sono lieto veramente, ripeto, che egli abbia avuto occasione di fare questa professione di fede, e di dichiarare oltreciò che egli intende proporre un progetto per correggere questi vizi della nostra legislazione, ed io godo dichiarare all'onorevole Conforti che mi avrà amico ed alleato nella buona impresa.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Ferraris per un fatto personale.

Senatore **FERRARIS.** L'onorevole mio amico Senatore Vigliani, il quale se di poche decine o di poche centinaia di giorni io precedo nella vita materiale, mi supera di tanto e per l'autorità dell'ufficio e per quella maggiore della dottrina, ha creduto necessario di appuntare di qualche lunghezza il mio discorso, e vi aggiunse la promessa che ne sarebbe facile la confutazione. Tale promessa veggo con piacere e gratitudine non essersi potuta attenere, perchè egli stesso non ha potuto tenersi in quegli stessi

confini nei quali egli credeva di potersi circoscrivere.

Ma il dotto mio amico Vigliani ha creduto che io avessi detto quello che non ho punto detto; ha supposto che io avessi parlato del numero degli affari criminali come indizio di uno stato morale dell'Italia non perfettamente conforme a quello che si verifica.

Ha creduto che io avessi parlato dell'arretrato sì civile come criminale. Ebbene, nè l'una nè l'altra cosa io ebbi a toccare, e sicuramente, per rimanermi negli stretti confini che mi erano assegnati e che mi si ricordavano dall'onorevole nostro Presidente, io non andai dove avrei potuto e voluto andare, qualora avessi potuto avere la facoltà e l'autorità dell'onorevole mio confutatore.

Degli *arretrati* io non ho punto toccato; tuttavia, giacchè ne parlò l'onorevole mio amico Vigliani, per la parte penale, vorrei fosse avvertito, che gli arretrati, col 1° gennaio 1872, risultano bensì di 9160, ma che per 8753 si applicano agli affari *civili* e per soli 412 ai *criminali*; di maniera che non poteva venirmi in mente, nè poteva dal mio discorso dedursi, che io volessi segnare la soverchia criminalità in Italia, o appuntare in qualche modo i giudici che conoscono di questa materia. Anzi non solo non parlai dell'aumento dei criminali, ma dichiarai come mi meravigliassi che tanta fosse la diligenza dei magistrati supremi che conoscono delle materie criminali, da avere sbrigato, in media annuale, nientemeno che 8221 ricorsi. La conseguenza contraria sarebbe stata, per quanto io credo, la sola e vera legittima.

Rimangono dunque piene ed intiere le conseguenze, del resto non contrastate, e mi preme constatarlo, delle cifre che ho recate in mezzo.

L'onorevole Vigliani credette prendere occasione da quello di cui avevo ragionato per deplorare le soverchie nullità che si riscontrano nella nostra legislazione, la soverchia facilità con cui si ammettono, l'abuso che se ne fa da chi le propone.

Io mi associo con lui in queste opinioni, anzi in questi sentimenti, e comunque non abbia avuto l'onore di sedere come magistrato, sempre, ma, mi affido, tanto più nella discussione che attualmente ci occupa, se alcuna cosa ho potuto recarvi di meno indegna dell'autorità del consesso avanti a cui mi trovo, sarebbe l'essermi

talmente svestito della qualità che mi onoro di tenere, da sembrare talvolta che io abbia voluto esser soverchiamente severo verso quei colleghi nel fóro, le cui orme mi onoro di seguire. Nemmeno indirettamente adunque avrebbe potuto colpirmi la parola, che io ebbi a notare, e non rilevo maggiormente.

Accennava già nel mio discorso dell'altro ieri, che sicuramente non ebbe e non si vindicò l'attenzione che forse le cose dette sotto questo punto di vista potevano meritare, accennava già come le nostre leggi fossero formalistiche, e quando mi fosse dato di esporre tutto il mio pensiero in questo argomento, io vi dimostrerei che pur troppo il male è giunto a tal segno, che se noi non vi apportiamo opportuno rimedio, e se non vi concorre quella Corte Suprema che noi vogliamo istituire, in verità che l'Italia e la giurisprudenza italiana finiranno per non aver nulla da invidiare alle sottigliezze bizantine. Tanto manca che io volessi spingere la Suprema Corte in questo dedalo di cavilli e di questioni di forma, di rito. Già ebbi a segnalare i vari difetti che meglio e più ampiamente mi riservo di spiegare, quando verrà in discussione l'ordinamento giudiziario.

Un'ultima parola a questo riguardo, giacché ho parlato di cifre, e sarà non assolutamente inutile alle discussioni e alle deliberazioni del Senato, saper ancor questo.

Una ricerca ho fatto per conoscere quanti siano i pubblici funzionari che partecipano all'amministrazione della giustizia in Italia.

Ne dirò le cifre, e senza ulteriore commento, potrete argomentare una delle cause non ultima, dello stato della nostra giurisprudenza.

Noi abbiamo niente meno che il numero di 4401 funzionari divisi in questo modo: 1966 nei collegi giudiziari, 625 nel pubblico ministero, 1810 pretori. — Totale 4401.

Avvertite ai meschini stipendi della grandissima maggioranza, alla condizione che le leggi nostre fanno a coloro che esercitano la più sublime missione sociale, e poneteli in raffronto con quelli che dovrebbero desiderarsi per garantire, colla dignità dei giudici, una buona amministrazione della giustizia.

Fino a che non riordinerete la giurisdizione, fino a che non ridurrete il numero dei giudici, fino a che non li pagherete meglio, fino a che non darete loro quelle soddisfazioni a cui hanno diritto, gli altri provvedimenti riesciranno sem-

pre insufficienti. Io temo che si mancherà sempre nella base, perchè nel giudice si richiede non solo la dottrina e l'eloquenza, qualità così necessarie in certi uffizi giudiziari, ma si richiede altresì l'autorità personale, che nel giudice non può nascere che dall'opinione e coscienza del proprio valore, e in tutti da quel concorso di prerogative e di vantaggi, che lo fanno da tutti rispettato, cominciando dal potere esecutivo fino all'ultimo cittadino.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi dispiace di dover allungare la discussione di un articolo che è innocentissimo, e ch'io non credevo davvero avesse a trovare tanta opposizione. Ma le ultime parole dell'onorevole Senatore Ferraris mi obbligano ad una risposta.

Io comprendo che sia possibile di portare delle modificazioni nell'ordinamento giudiziario ed una riduzione nel numero dei tribunali e delle preture, e voi conoscete che già un progetto di legge informato a questi principii è sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Dire però che la nostra Magistratura sia per numero eccedente il bisogno, in verità mi pare troppo arrischiata asserzione. Se paragonate il numero dei magistrati italiani colla magistratura francese, Voi trovate che, in proporzione di popolazione e di territorio, la francese è assai maggiore. Per le Corti d'Appello è vero che prevale alcun poco la magistratura italiana; ma i tribunali civili sono proporzionatamente molto di meno in Italia: non parlo poi dei pretori, che, in confronto dei giudici di pace francesi, fatta proporzione di popolazione, sono per lo meno di un terzo inferiori in numero.

Le tavole statistiche, che ho unite al progetto di legge per l'ordinamento giudiziario, fanno ampia dimostrazione di quanto affermo. Non credo poi che il Governo abbia mancato mai di rispetto alla magistratura, e che le parole ultime sfuggite dal labbro dell'onorevole Senatore Ferraris esprimano esattamente il suo pensiero. Il Governo ha sempre osservato, come deve osservare, il massimo rispetto per la coscienza e dignità dei giudici e per l'indipendenza della magistratura.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Se mi permette l'onorevole

signor Ministro, io gli dirò che non intesi mai di accusare menomamente nè l'attuale Ministero, nè l'attuale Ministro, nè alcun altro, di voler far pressione sulla coscienza dei Magistrati: tutto all'opposto; ho detto unicamente in linea di considerazione generale che, onde si possa raggiungere questo rispetto tanto degli uni quanto degli altri, sarebbe a desiderarsi che si verificassero quelle date condizioni a cui ho accennato.

PRESIDENTE. Progherei gli onorevoli oratori a non trattare argomenti che non riguardano la presente legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto le dichiarazioni dell'onorevole Senatore Ferraris e me ne compiaccio. Del resto, riguardo a quanto egli diceva per dedurne che la Corte di Cassazione, come sarà composta, non possa riuscire nel compito suo, io non credo necessario di ripetere al Senato la dimostrazione che si legge nella Relazione che precede il progetto, dove al numero XIX sono svolte le molte e gravi ragioni per le quali è da credere fondatamente che la Corte di Cassazione ben potrà, nel modo come vien costituita, corrispondere ai bisogni della giustizia ed all'ufficio suo.

Venendo ora alla questione relativa all'articolo in discorso, le spiegazioni ampiamente date dall'onorevole Senatore Vigliani hanno in verità giustificato, a mio giudizio, le parole ed il concetto dell'articolo medesimo; il quale ha appunto l'intento di sottrarre tutte le questioni di fatto, sotto titolo di travisamento, od erronea interpretazione di fatti o contratti, dalle attribuzioni della Corte di Cassazione.

Vi è però un altro genere di questioni, quelle che riguardano la definizione legale dei fatti, gli effetti giuridici di essi, le *quaestiones nominis* di cui parlava Cicerone. Sono coteste questioni legali che devono di necessità essere di competenza della Corte di Cassazione; ed a questo fine è scritto il secondo comma dell'articolo 5.

Ma l'onorevole Ferraris tra l'altro censurava che esso cominci con una forma negativa. L'onorevole Senatore Vigliani ha già indicate le ragioni per le quali venne compilato in quella guisa. Ma mi permetta l'onorevole Ferraris di aggiungere che l'articolo medesimo, che egli propone, comincia precisamente con forma ne-

gativa, perchè dice: *il ricorso in Cassazione non è ammesso, ecc.*

Veda adunque che ci sono materie per le quali un articolo di legge non può cominciare con una proposizione affermativa, ma negativa, e potrei, aprendo a caso un codice qualunque, trovare mille disposizioni di tal natura.

Non aggiungerò parole perchè, avendo la Commissione accettato di prendere nuovamente ad esame questo articolo, io non ho difficoltà che sia studiato l'emendamento proposto dall'onorevole Ferraris, e qualora sia riconosciuta necessaria qualche modificazione nella locuzione dell'articolo 5 per meglio rischiararne il concetto, io certamente non sarò alieno dall'accettarla perchè mio solo scopo è che questa legge riesca il più possibile perfetta, come richiede la sua grandissima importanza.

PRESIDENTE. Domando se la Commissione accetta l'emendamento proposto dal Senatore Ferraris.

Senatore VIGLIANI. La Commissione, come ha già dichiarato, si riserva di prenderlo in esame, e domani, all'aprirsi della seduta, dirà il suo parere.

PRESIDENTE. Sull'articolo 5° dunque rimane sospesa la discussione.

Passeremo all'articolo 6. Ne do lettura.

« Le sentenze che contengono motivi erronei in diritto, e quelle nelle quali si sia erroneamente citato l'articolo della legge applicato, non sono soggette ad annullamento quando la parte dispositiva non contiene violazione o falsa applicazione della legge.

» La Corte di Cassazione si limita in questi casi a sostituire i motivi legali ai motivi erronei, ed a citare l'articolo di legge che deve applicarsi. »

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Bonacci.

Senatore BONACCI. Ho chiesta la parola solamente per richiamare l'attenzione del signor Ministro Guardasigilli e della onorevole Commissione sopra una parola meno esatta, a mio parere, che si trova inserita nel comma dell'articolo che cade in discussione.

Si noti bene che io non faccio questione sulla massima, ma soltanto sulla redazione del capoverso.

È massima costante di giurisprudenza che quando una sentenza pecca solamente nei motivi per errori di diritto, ma però nella parte

dispositiva è giusta, non ha luogo il rimedio della cassazione. In questo siamo perfettamente d'accordo; se non che a me non piace la redazione dell'articolo là dovè, per esprimere questo concetto, nel suo capoverso, dice: *La Corte di Cassazione si limita in questi casi a sostituire i motivi legali ai motivi erronei*. Nel progetto ministeriale si leggeva invece *si limita a correggere i motivi*.

Non so se questo modo di esprimersi della Commissione sia esatto; a me veramente non pare. La Corte di Cassazione non *SOSTITUISCE* i motivi; bensì censura, critica i motivi delle sentenze denunziate, qualora sieno erronei, e dà i motivi legittimi del suo pronunziato.

Senatore CASTELLI. E. Il progetto ministeriale diceva *correggere*.

Senatore BONACCI. Lasciando la redazione come sta, parrebbe che la Corte di Cassazione dovesse rifare la sentenza impugnata, o cambiare la motivazione falsa nella vera. Forse sarebbe meglio usare la parola *correggere*.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Riterrei l'articolo ministeriale, senonchè alla parola *correggere* sostituirei l'altra *censurare i motivi*.

Dico questo perchè quando la Commissione dice: « La Corte di Cassazione si limita in questi casi a sostituire i motivi legali ai motivi erronei, ecc. », pare che la Corte di Cassazione dovesse fare una sentenza contraria, lo che non è regolare. Direi quindi: La Corte di Cassazione si limita a *censurare i motivi erronei*.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Il motivo dal quale la Commissione fu mossa a fare questa lieve modificazione al dettato ministeriale, è derivato da ciò: che si volle evitare quella specie di polemica che sorgeva tra qualche Corte di Cassazione e le Corti d'Appello.

Non sempre tutte le Corti di Cassazione erano, parve, abbastanza moderate nelle loro censure dei motivi di giudici d'appello.

Talvolta, parve che fossero un po' aspre, e per questo si evitò la parola *correggere*, come si eviterebbe volentieri anche la parola *censurare*, perchè non importava di *correggere*, non importava di *censurare*; bastava solo so-

stituire i motivi che la Corte di Cassazione credeva regolari, ai motivi che invece aveva stimato erronei.

Questo è stato il motivo da cui è partita la Commissione, il quale ebbe anche l'approvazione dell'onorevole signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che in verità la formola prescelta non sia che una formola più civile, più conveniente, per esprimere la medesima idea; perciocchè quando si disapprovano o si censurano i motivi, che altro si fa se non dirne le ragioni, le quali poi sono le vere, alle quali si doveva appoggiare la sentenza?

Ora, per non adoperare la parola *censurare* o *disapprovare*, e per togliere quell'uso in cui talvolta è caduta qualche Corte di Cassazione, di essere anche aspra in questa disapprovazione, quasi elevando una polemica, che nei responsi della Corte suprema è sconveniente, si è adoperata la frase *sostituire i motivi legali ai motivi erronei*.

Io credo che l'onorevole Senatore Bonacci possa contentarsi di questa formola.

Quanto al concetto, conveniamo tutti che si riduce a questo: che la Corte di Cassazione dica nella sentenza non essere la ragione legale del pronunziato quella che è espressa nella sentenza impugnata; ed essere invece la ragion vera questa o quest'altra, che viene sostituita come la vera e legale motivazione della dispositiva che si rispetta e mantiene siccome conforme alla legge. Con queste spiegazioni parmi che l'articolo potrebbe essere votato, perchè esprime appunto questo concetto e nulla più.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Io credo che la Commissione abbia fatto benissimo a riformare alquanto il dettato di quest'articolo 6. Veramente la parola *correggere* è più propria di un maestro di scuola, anzichè di un Collegio giuridico, che in una sentenza vuole osservare le regole fondamentali di procedura.

La Corte di Cassazione trova erronea la motivazione della Corte di merito.

Essa adempie ad un compito negativo, censurando quella tal motivazione. Se si arrestasse

qui la sua funzione, qual sarebbe allora il motivo legale, che sorregge quel pronunziato? Allora vi sarebbe una sentenza non ragionata nè in diritto nè in fatto, perchè, tolto il ragionamento erroneo, mancherebbe poi il motivo legale su cui avrebbe base quella tale sentenza in esame.

In conseguenza, la Corte di Cassazione ben fa, e lo fa ogni giorno, quando censurando il ragionamento erroneo, vi sostituisce il vero; compiendo così il proprio ufficio; facendo in modo che si abbia una sentenza ragionata in diritto ed in fatto.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. In quanto a massima, siamo tutti perfettamente d'accordo. Io non ho fatto altro che osservazioni sull'espressione. Non mi so persuadere che la parola *sostituire* indichi il concetto che si vuole esprimere. Però io accetterei un'altra espressione conciliativa.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Mi parrebbe meglio che si dicesse: *si limita ad esprimere i motivi legali invece dei motivi erronei*, perchè dicendo *sostituire* pare che debba ricorreggere la sentenza.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione accetta la parola *esprimere*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io lascierei la parola *sostituire*, perchè meglio di ogni altra esprime quello che appunto si fa. Ed è anche cosa facile, perchè, come osservò l'onorevole Senatore Larussa, ogni decisione si compone di fatto e di diritto. Ora, quando si dice che la motivazione in diritto è erronea, si devono necessariamente sostituire i motivi legali agli erronei, se vuolsi giustificare la decisione. Lascerei, come diceva, adunque la parola *sostituire*.

PRESIDENTE. L'onorevole Poggi propone di modificare la seconda parte dell'articolo in questi termini: « La Corte di Cassazione si limita in questi casi ad esprimere i motivi legali invece dei motivi erronei, ed a citare l'articolo di legge che deve applicarsi. »

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Io proporrei una formola

più spiccica; proporrei la soppressione di questo capoverso, perchè in fondo la cosa è sempre la stessa. In verità io non vedo il bisogno di questo ultimo capoverso. Quando l'articolo dicesse: le sentenze che contengono motivi erronei in diritto, e quelle nelle quali sia erroneamente citato l'articolo della legge applicata, non sono soggette ad annullamento, purchè la parte dispositiva non importi violazione o falsa applicazione della legge; conterrebbe quanto basta per esprimere la massima che si vuole stabilire, o meglio confermare. Tutto il di più mi pare superfluo. Sembrami dunque che si possa sopprimere addirittura il capoverso (che credo inutile), senza che per ciò l'articolo ne resti menomamente pregiudicato.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Per quanto a me sembra, quest'aggiunta nel progetto della Commissione è copiata letteralmente dalla legge napoletana del 1817; dov'è precisamente quest'articolo; e la ragione per cui quei nostri legislatori avevano così disposto è chiarissima. La Corte di Cassazione è Corte regolatrice, trova una motivazione erronea e la disapprova, ma essa deve dare le norme alle Corti subordinate. Ecco perchè la legge del 1817 prescriveva che, confermandosi il dispositivo di una sentenza mal motivata, si dovessero indicare le ragioni per le quali la parte dispositiva di quella sentenza veniva confermata. Perciò io credo che con molto senno la Commissione, imitando in ciò la legge napoletana, abbia fatto l'aggiunta in discorso, che io non credo inutile, anzi utilissima.

PRESIDENTE. C'è un emendamento a quest'articolo che è quello dell'onorevole Poggi. Comincio a domandare se è appoggiato.

Chi appoggia l'emendamento del Senatore Poggi, voglia alzarzi.

(È appoggiato.)

Il Senatore Bonacci poi domanda la divisione dell'articolo. Si voterà intanto la prima parte, e poi la seconda.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Siccome l'onorevole Bonacci propone la soppressione....

PRESIDENTE. Questa si riferisce alla seconda parte.

Intanto si può votare la prima.

La rileggo:

« Art. 6. Le sentenze che contengono motivi

erronei in diritto, e quelli nelle quali si sia erroneamente citato l'articolo della legge applicato, non sono soggette ad annullamento quando la parte dispositiva non contiene violazione o falsa applicazione della legge. »

Chi approva la prima parte dell'articolo 6, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Ho chiesto la parola solo per dichiarare che io mi associo alla proposta del Senatore Bonacci, e che quindi ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ritirando il Senatore Poggi il suo emendamento, rileggerò la seconda parte dell'articolo 6 per porla ai voti.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione dichiara che essa mantiene il capoverso di quest'articolo come venne proposto. Non sarà forse di un'assoluta necessità, ma certo è di una grande utilità, massime che, siccome sinora si è fatto nel modo indicato dall'onorevole Senatore Bonacci, se la legge ora tacesse del tutto, forse lascierebbe supporre che volesse continuare la pratica antica.

Ora, siccome l'articolo 2. già votato dice che la Corte di Cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le autorità che se ne allontanano, egli è evidente che il modo di richiamare l'autorità giudiziaria alle leggi, dalle quali si allontani, è principalmente quello indicato al capoverso di questo articolo.

PRESIDENTE. Rileggo dunque la seconda parte dell'articolo 6:

« La Corte di Cassazione si limita in questi casi a sostituire i motivi legali ai motivi erronei e a citare l'articolo di legge che deve applicarsi. »

Chi approva questa seconda parte, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 7. Lo rileggo:

« Non è ammesso ricorso per cassazione contro le sentenze appellabili, anche quando per difetto di appellazione siano passate in cosa giudicata: nè contro le sentenze definitive che il ricorrente abbia accettate espressamente o tacitamente.

» Non si può ricorrere per cassazione di sentenza contumaciale soggetta ad opposizione, se non sia scaduto il termine utile per proporre la opposizione. »

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. La mia osservazione non riguarda la sostanza, ma il modo con cui è redatta la prima parte dell'articolo 7.

Io proporrei questa formola, secondo me, più semplice, e più regolare.

» Non è ammesso ricorso per cassazione contro la sentenze appellabili (*sta bene*), e *in qui contro quelle passate in cosa giudicata per difetto di appellazione, nè contro le altre ecc.*

La ragione è questa. Io non comprendo come possano esservi sentenze appellabili che siano passate in cosa giudicata: allorchè la sentenza è appellabile, non è passata in cosa giudicata. Quando è passata in cosa giudicata, non è più appellabile; ora, le sentenze appellabili ecc. Io toglierei dunque quelle parole *anche quando ecc.* dimodochè resterebbe la proposizione, e il soggetto sarebbe sempre uno. È una cosa da nulla, ma pregherei fosse presa in considerazione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Pregherei l'onorevole Collega Larussa a desistere da ogni altra discussione, perocchè l'articolo è scritto con tanta chiarezza da eliminare qualunque dubbio. Se siamo d'accordo che contro le sentenze per loro natura appellabili e non appellate, non compete ricorso per Cassazione, la formola che vorrebbe sostituita l'onorevole Collega, non trarrebbe ad alcuna conseguenza.

Io credo piuttosto che sia incorso un errore di stampa nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 7, dove si legge che non è ammesso ricorso *contro le sentenze definitive che il ricorrente abbia accettate*. È evidente che alla parola *definitive* si debbano sostituire le altre di *ultima istanza*.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Si potrebbe correggere la parola *definitive* e dire: *nè contro le sentenze di ultima istanza*.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Il contenuto in questo articolo 7 non è nella sua sostanza che una riproduzione di ciò che già esiste nell'articolo

517 del Codice di Procedura civile: nella prima parte infatti di esse art. 7 si spiega un poco maggiormente ciò che è nella prima parte dell'articolo 517, e ciò che si contiene nell'alinea è una letterale ripetizione di questo articolo. Di più, siccome fra le disposizioni ultime del progetto vi sono le modificazioni che si propone d'introdurre al codice di procedura civile, si comprende anche l'art. 517, e così avremmo che la stessa disposizione in questa legge si troverebbe in due parti della medesima, prima nell'articolo 7, poi nell'articolo 517.

Questa ripetizione per me non avrebbe altro effetto fuor quello di riportare le disposizioni primitive dell'articolo 517, coll'aggiunta delle parole che si contengono nell'articolo 7.

« Anche quando per difetto di appellazione siano passate in cosa giudicata; nè contro le sentenze definitive che il ricorrente abbia accettato espressamente o tacitamente. »

Ora, siccome si è creduto conveniente di modificare l'articolo 517, così mi sembra che senza fare due articoli diversi, si potrebbero aggiungere alla correzione dell'articolo 517 le suddette parole che si sono aggiunte nell'articolo 7 del progetto.

Io quindi propongo che si sopprima l'articolo 7. del progetto, e che ciò che vi è di più di quanto è stabilito nell'articolo 517 del Codice di procedura Civile, si aggiunga alle modificazioni proposte all'articolo medesimo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Come ricorderà bene la Commissione, questo articolo 7. fu scritto nell'attuale progetto per tre motivi.

Il primo, perchè nel concetto di fare una legge generale per la Corte di Cassazione è sembrato utile non omettere alcuna delle disposizioni generali che riguardano questo istituto.

Il secondo per risolvere con esso due questioni che hanno dato luogo a diversità di giurisprudenza, se cioè fosse ammissibile o no il ricorso per Cassazione contro le sentenze appellabili, quando per difetto di appellazione siano passate in giudicato, e contro le sentenze contumaciali soggette ad opposizione, ed in qual termine questo ricorso dovesse essere prodotto.

Il terzo per rendere la risoluzione di queste questioni comune alle materie penali ed alle civili. Perocchè comunque nel Codice di Pro-

cedura civile si legga l'ultimo comma dell'articolo 517, dove si dice: « Non si può ricorrere per cassazione di sentenze contumaciali se non sia scaduto il termine per fare opposizione »; una disposizione simile non si legge nel Codice di Procedura penale, donde i gravi dubbi e le diverse opinioni sull'oggetto.

Lo scopo dunque di questo articolo è di togliere queste ambiguità e di risolvere queste questioni. E circa al modo come è compilato parmi in verità che così quale è scritto, esprima con chiarezza il concetto da cui è informato.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. La Commissione prega l'onorevole signor Presidente di volere al primo comma dell'articolo 7. sostituire alle parole *nè contro le sentenze definitive* le parole, *nè contro le sentenze di ultima istanza.*

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Ho chiesto la parola sull'ultimo inciso di questo articolo 7. Questo inciso, meno una correzione di dizione, non è che una disposizione che già si trova nel Codice di procedura all'articolo 517. Se non che credo che, in vista delle modificazioni che si sono fatte, e dei principii che si sono proclamati, questo secondo comma potrebbe sembrare, in materia civile, una stonatura.

Nell'articolo 517 era detto che si ammetteva ricorso contro sentenze pronunciate in grado di appello, e pareva allora che questo fosse unicamente il giudizio contro cui si potesse produrre ricorso, ma coll'articolo che avete approvato, cioè il 3, avete fatto una novella modifica, oltre quella fatta nella correzione dell'articolo 517. Avete detto che *la Corte di Cassazione annulla le sentenze pronunciate in ultima istanza, ecc. ecc.* parole molto gravi che non mi diffondo a spiegare, perchè molto più comprensive.

Ad ogni modo ormai è certo il concetto che chi non ha pugnato in ultima istanza, questi non può più aver accesso in Cassazione, nè più chiaramente questo si poteva dire di ciò che si è fatto colle parole: *Anche quando per difetto di appellazione siano passate in cosa giudicata.*

Si viene a dire che il litigante a cui non piacquero sperimentare l'ultimo stadio del giu-

dicio, e che volenterosamente ha fatto passare in cosa giudicata la sentenza, non ha diritto al ricorso.

Quindi è stabilito che coloro i quali non vengono ad un giudizio di ultima istanza e che ne hanno sfuggita la prova, non possono avere adito al ricorso.

Vediamo ora l'ultimo comma in materia civile che cosa dice: « Non si può ricorrere per Cassazione di sentenza contumaciale, soggetta ad opposizione, se non sia scaduto il termine utile per proporre opposizione. »

Dunque Voi qui dite, che contro una sentenza opponibile, quando sia scaduto il termine utile per fare opposizione, si può ricorrere in Cassazione. Ammettete adunque che vi possa essere ricorso contro una sentenza opponibile, e venite con ciò a disdire le parole dell'articolo 3 della legge in esame, che cioè *la Cassazione annulla le sentenze pronunciate in ultima istanza.*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ed in appello.

Senatore CACCIA. Ma l'articolo non lo dice.

Qui non si parla dei contumaci di appello, e non saprei in materia civile quali possano essere. Prego perciò il signor Ministro a volermi dare qualche spiegazione in proposito,

PRESIDENTE. Non ha più nulla da aggiungere?

Senatore CACCIA. Dopo quanto ho detto, domanderei alla Commissione la sua risposta per chiarirmi sulla maniera com'è concepito quest'articolo.

Se poi si consente di aggiungere la parola *in appello*, allora è finito tutto.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. La contumacia si può verificare nei giudizi di prima istanza come nei giudizi d'appello, e si può fare luogo ad opposizione tanto contro le sentenze contumaciali di prima istanza, quanto contro quelle in appello, purchè il convenuto, se si tratti di prima istanza, o l'appellato, se si tratti di appello, non sia stato citato in persona propria.

Questa è la base dell'opposizione in materia di procedura civile.

Quando voi avete una sentenza di prima istanza resa in contumacia non è possibile che andiate in Cassazione anche spirato il termine dell'opposizione, perchè è sentenza appellabile, e vi dice la prima parte dell'articolo in discussione che contro le sentenze appellabili non

potete andare in Cassazione: conseguentemente nella seconda parte quando si dice che il ricorso in Cassazione per le sentenze contumaciali non è ammissibile, che dopo spirato il termine per farvi opposizione, si allude necessariamente a quelle sentenze che sono suscettibili di ricorso in Cassazione, vale a dire si allude necessariamente alle sentenze contumaciali di ultima istanza.

Dunque vi è perfetta armonia fra la prima parte dell'articolo e la seconda, perocchè i pronunziati in contumacia di prima istanza non sono suscettibili di ricorso in Cassazione, essendo appellabili.

Senatore CACCIA. Io oppugno l'espressione non il principio.

Trovo che il capoverso secondo che dice che non si può ricorrere, ecc. non si accorda col primo, ma siccome la Commissione ha accettato l'aggiunta del Collega Miraglia che rende più chiaro il concetto, così io proporrei di aggiungere qui pure: *non si può ricorrere in Cassazione da sentenza contumaciale non pronunziata in Corte d'Appello.*

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. In materia civile, che si possa aggiungere per sentenza non pronunziata in ultima istanza, starà; ma faccio avvertire che queste sono disposizioni comuni alla materia civile e penale, sistema che in pratica può produrre molte difficoltà.

In materia penale, quando una sentenza è appellabile, non esiste il rimedio della opposizione: quando è inappellabile, allora soltanto è soggetta a opposizione. Dunque sarebbe, se mai, meglio dire: « Non si può ricorrere in Cassazione per sentenze contumaciali in ultima istanza. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Poggi ad osservare che il secondo comma dell'articolo dice: « Non si può ricorrere per Cassazione di sentenza contumaciale *soggetta ad opposizione.* » Dunque semplicemente per le sentenze che sono soggette ad opposizione, non si può ricorrere, se non sia scaduto il termine utile per proporre l'opposizione. Ma se la sentenza non è soggetta ad opposizione si ricorre nel termine legale.

Il suo dubbio è quindi spiegato dalle parole aggiunte opportunamente dalla Commissione, cioè: « sentenza contumaciale soggetta ad opposizione ».

Quanto poi alle cose dette dall'onorevole Caccia, io lo prego di considerare che l'articolo si compone di due parti, una delle quali spiega l'altra. Comincia l'articolo dal dire: « Non è ammesso ricorso per cassazione contro le sentenze appellabili, anche quando per difetto di appellazione siano passate in cosa giudicata, nè contro le sentenze definitive in ultima istanza che il ricorrente abbia accettate espressamente o tacitamente. »

Con ciò è confermato il principio che contro le sentenze appellabili non è ammesso il ricorso. Rimaneva l'ipotesi delle sentenze contumaciali, ed a ciò provvede il secondo comma dell'art. 7. Ma di quali sentenze contumaciali s'intende parlare? Evidentemente di quelle non appellabili; di quelle profferite in ultima istanza: Così le due parti dell'articolo si spiegano l'una l'altra da non potere ingenerare dubbii o questioni.

Essendo per tal guisa d'accordo le due parti dell'articolo, la legge risulta chiarissima, e parmi che l'articolo possa rimanere come sta, sostituendo solo le parole: *di ultima istanza* alla parola *definitive*.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Avevo fatto la mia proposta, solo perchè credevo che si potesse redigere l'articolo in modo chiaro. Dopo le spiegazioni dell'onorevole Ministro, io non mi oppongo a che si lasci, se si vuole, come ora sta scritto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo per metterlo ai voti.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Credo che questo articolo susciti una gravissima questione, la quale non è nuova, ed è stata lungamente discussa dagli autori e dai tribunali.

Per poterla discutere brevemente, io prego l'onorevole Ministro e la onorevole Commissione a dare gli opportuni schiarimenti su queste ultime parole, le quali si trovano nella prima parte dell'articolo 7 « e contro le sentenze definitive, che il ricorrente abbia accettato espressamente o tacitamente. »

Secondo queste parole, se in una sentenza cri-

minale il Pubblico Ministero esegue la decisione della Corte, il termine a ricorrere non è passato; ma intanto perde il diritto a ricorrere contro la sentenza.

Parimenti se l'imputato accetta improvvisamente una sentenza, ma ripensandovi nel termine utile vuol ricorrere per annullamento presso la Corte di Cassazione, ha perduto il diritto al ricorso.

Io rammento all'onorevole Guardasigilli che in Napoli fu trattata una causa gravissima, nella quale portò le conclusioni il cavaliere Nicolini.

Trattavasi di un certo Cordamone, il quale, era imputato di falsità. La Camera di Consiglio decise *non farsi luogo* a procedimento e questa formola di *non farsi luogo*, secondo quella legge, era formola definitiva. Il Pubblico Ministero pose in libertà il Cordamone, il quale se ne andò pe' fatti suoi.

Nel termine prescritto il Pubblico Ministero portò ricorso in Corte di Cassazione.

S'impegnò una discussione vivissima; si stamparono volumi; ed il Nicolini con dottissime conclusioni sostenne che nè il Pubblico Ministero, nè l'imputato, perdono mai il diritto a proporre ricorso sino a che non sia scaduto il termine utile per ricorrere, non ostante l'accettazione tacita od espressa di una sentenza criminale.

La Corte di cassazione, con sentenza conforme alle conclusioni del Nicolini, decise che il ricorso doveva essere ricevuto, e che in materia criminale il Pubblico Ministero e l'accusato perdono il diritto a ricorrere solamente dopo il trascorrimento del termine.

La giurisprudenza ha costantemente così deciso, e gli scrittori sono unanimi in questa opinione.

PRESIDENTE. Pregho l'onorevole Senatore Conforti a lasciarmi rileggere il primo comma di quest'articolo modificato.

« Non è ammesso ricorso per Cassazione contro le sentenze appellabili anche quando per difetto di appellazione siano passate in cosa giudicata, nè contro le sentenze di ultima istanza che il ricorrente abbia accettate espressamente o tacitamente. »

Senatore CONFORTI. Io proporrei di togliere le ultime parole, cioè: « nè contro le sentenze di ultima istanza che il ricorrente abbia accettate espressamente o tacitamente. »

Senatore ASTENGO. In materia civile.

Senatore CONFORTI. Si tratta di materia civile e penale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore Conforti ha richiamato il Senato all'esame di un'importante questione. Le parole espresse nell'articolo non erano però state scritte a caso e senza la dovuta ponderazione; esse erano dirette a risolvere una questione che, come avete udito, fu dottamente ed ampiamente dibattuta, e che parmi potersi risolvere in una maniera uniforme così per le materie civili come per le penali, nel senso che quando una parte accetta la decisione, o volontariamente e nei modi legali la eseguisce, non possa più ricorrere in Cassazione.

Se sia bene o male risolta lo vedremo; ma il fine dell'articolo era appunto di risolvere questa questione in modo generale e positivo.

Debbo dire pertanto che, per quanto concerne i ricorsi degli imputati, come avvocato generale di Corte di Cassazione, non ho mai veduto in dodici anni il caso di un imputato, che avendo dichiarato nelle forme prescritte dalla legge di accettare la sentenza, abbia ricorso poi per Cassazione; e la Cassazione abbia dichiarato ammissibile il suo ricorso.

Bensi è sorta la questione se un procuratore generale, dopo avere scarcerato un imputato in seguito a decisione di non esservi luogo a procedere, con ordine di rilascio in libertà, potesse, finchè non fosse scaduto il termine, ricorrere per cassazione. Le opinioni sono state diversissime così negli scritti de'giureconsulti, come anche nella giurisprudenza francese e straniera. E per quanto rammento, la Corte di Cassazione di Napoli finì per decidere che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto nel proposto caso scarcerare l'imputato, dacchè ne aveva l'ordine, ma facendo riserva del ricorso, e non avendola fatta, non poteva più ricorrere. La questione pertanto ha perduto gran parte d'importanza nel nuovo Codice di procedura, perchè, quando si tratta di decisione che abbia ordinata la scarcerazione dell'imputato, la legge stabilisce pel Pubblico Ministero il termine di soli tre giorni per domandare la cassazione, e durante i tre giorni l'esecuzione della sentenza rimane sospesa. Ma se il Pubblico Mini-

stero durante questi tre giorni eseguisce la sentenza, e indi produce ricorso in Cassazione, per verità può sembrar cosa grave e contraddittoria che egli chieda che si annulli una decisione, che ha già volontariamente eseguita, per rimettere in carcere l'imputato. Se v'è una questione di diritto che importi di far risolvere, si potrà chiedere l'annullamento della sentenza nell'interesse della legge, ma sarebbe grave ammettersi che ciò si faccia a danno dell'imputato.

S'aggiunga che ora non v'è nemmeno quel pericolo che vi era nel sistema napoletano, giacchè, secondo quella procedura, dovevansi scrivere i motivi delle sentenze dopo la loro pronunziazione e prima della notificazione al Pubblico Ministero; d'onde nasceva che, essendo spesso le motivazioni assai lunghe, dal giorno in cui si pronunciava la deliberazione fino a quello in cui il Pubblico Ministero ne avesse avuto notificazione per poter ricorrere in Cassazione, passava moltissimo tempo.

Da qui la necessità di provvedere affinché, pur conservando la facoltà di ricorrere al Pubblico Ministero, non fosse prolungata la prigionia dell'imputato; e la regola che il Pubblico Ministero potesse eseguire la sentenza, pur conservando il diritto a ricorrere. Ora che i termini sono abbreviati, ora che soli tre giorni sono concessi al Pubblico Ministero per ricorrere dopo la pronunziazione della sentenza, se egli la eseguisce entro il termine di legge, non parmi equo che possa poi ricorrere contro la sentenza che ha eseguita.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Bonacci.

Senatore BONACCI. Dico una sola parola. Io mi associo intieramente alle osservazioni dell'onorevole Conforti. In materia penale, è una massima gravissima quella che si vuol sanzionare con quest'inciso; e la coscienza non mi consente di accettarla così alla leggiera. Io credo che in materia civile la cosa stia bene; ma in materia penale, il caso è ben diverso, ed io già mi proponeva di esprimere il mio voto in questo senso, quando l'onorevole Conforti mi ha prevenuto, e godo che l'abbia fatto tanto meglio di me. La massima che si vuole introdurre così alla sfuggita avrebbe, per mio avviso, gravissime conseguenze.

In materia civile, convengo che la parte ha piena libertà di accettare, sia espressamente,

sia tacitamente, una sentenza, ma in materia penale io credo che ciò non possa essere; credo che non si debba privare nè il Pubblico Ministero, nè l'accusato o il condannato del beneficio del termine che gli dà la legge a provvedersi in Cassazione, sotto il pretesto della tacita o espressa accettazione della sentenza che si vuole denunciare. Quindi io voterò contro l'articolo, qualora non si tolgano queste ultime parole, o non se ne limiti l'applicazione alle sole materie civili.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Conforti.

Voci. A domani, a domani!

Senatore CONFORTI. Signor Presidente, questa è una questione gravissima, ed io pregherei il Senato di rimandarla a domani, perchè entrare

nei particolari ora che siamo oltre le 6, non so fin dove ci potrebbe condurre.

PRESIDENTE. Allora la discussione è rimandata a domani alle due pel seguito della discussione.

Comunicherò intanto al Senato il risultato della votazione sul progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa sui bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1872 e 1873, per la costruzione di ponti sopra strade nazionali:

Votanti . . . 72

Favorevoli . 68

Contrari . 4

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4.)

XLVII.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO. — *Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione — Proposta della Commissione di nuova redazione dell'articolo 5. — Dubbi del Senatore Bonucci — Chiarimenti del Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Bonacci — Avvertenza del Relatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Poggi — Domanda del Senatore Panattoni — Dichiarazione del Relatore — Spiegazioni del Senatore Bonacci — Dichiarazioni del Senatore Pasqui — Approvazione dell'articolo 5. — Nuova redazione dell'articolo 7. — Proposta di aggiunta del Senatore Imbriani — Osservazione ed emendamento del Senatore Scialoia — Dichiarazione dei Senatori Conforti e Larussa, e del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Miraglia — Schiarimento del Senatore Conforti — Approvazione dell' articolo 7. — Nuova redazione dell'articolo 8 — Obbiezioni del Senatore Conforti, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta soppressiva del Senatore Conforti — Approvazione dell'articolo 8 per parti e per intero — Approvazione dei primi 7 numeri dell'articolo 9 — Domanda del Senatore Borgatti sul numero 8, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dei numeri 8 e 9 — Proposta d'emendamento del Senatore De Luca al numero 10 — Schiarimenti del Relatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Reiezione dell'emendamento del Senatore De Luca, ed approvazione dei numeri 10, 11, 12 e 13 — Osservazione del Senatore Pasqui, e risposta del Ministro — Approvazione dell'intero articolo 9 — Schiarimento chiesto dal Senatore Ferraris sull'art. 10 — Considerazioni e proposta del Senatore Larussa — Osservazioni del Senatore Poggi in risposta ai Senatori Ferraris e Larussa — Dichiarazioni del Senatore Mirabelli — Dubbi del Senatore Imbriani — Schiarimenti del Senatore Poggi e del Ministro — Repliche dei Senatori Imbriani e Larussa — Osservazioni del Senatore Conforti — Approvazione dell'articolo 10.*

La seduta è aperta a ore 2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Fa omaggio al Senato: il Senatore professore Scacchi, a nome della Società Reale di Napoli, del Rendiconto e degli Atti dell'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche, della stessa Reale Società, per gli anni dal 1852 al 1872, non che di due Memorie intitolate: *Il Monte Volture ed il Tremuoto del dì 14 agosto 1851 del Profes-*

sori Palmieri e Scacchi; L'incendio vesuviano del mese di maggio 1855 dei Professori Guarini, Palmieri e Scacchi.

Seguito della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

Domando alla Commissione se è pronta a riferire sulla nuova redazione dell'articolo 5.

Senatore SERRA F. M. Alcuni membri della Commissione, che non avevano avuto contezza degli emendamenti proposti, si sono riuniti negli Uffici per esaminarli.

Senatore VIGLIANI. Prego il signor Presidente a voler attendere alcuni momenti la venuta dell'onorevole Relatore, il quale sta concertando appunto coi Colleghi e col signor Ministro, relativamente all'a proposta dell'onor. Ferraris.

(In questo momento entra nell'aula il Relatore.)

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione ha preso, come aveva promesso, in attesa considerazione l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Ferraris all'art. 5.; e quantunque essa creda che le frasi adoperate nell'articolo stesso possano soddisfare alle idee ed ai desiderii dell'onorevole proponente, tuttavia, trattandosi di dare maggiore chiarezza all'articolo, la Commissione è venuta nella determinazione di modificarlo nei seguenti termini:

« Non è ammesso ricorso alla Corte di Cassazione per errore di fatto, per travisamento, estimazione od interpretazione di prove, atti o documenti della causa, nè pel modo con cui il giudice abbia fatto uso del suo prudente arbitrio nei limiti determinati dalla legge.

» Sono però soggette a Cassazione le sentenze le quali attribuiscono ai fatti in esse stabiliti, o agli atti o documenti della causa, una definizione o un effetto diversi da quelli attribuiti loro dalla legge. »

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Ferraris accetta la nuova redazione?

Senatore FERRARIS. Dichiaro d'accettarla dal momento che la formola venne notevolmente migliorata.

PRESIDENTE. Il signor Ministro l'accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 5 come è nuovamente redatto dalla Commissione.

(Vedi sopra.)

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BONACCI. Il presente articolo si riferisce tanto alle materie civili quanto alle materie penali, come quasi tutti gli articoli di questo progetto. Questo sistema, mi si permetta dirlo, genera non poco imbarazzo nella discussione.

Intanto farò qui notare una cosa che interessa specialmente il diritto penale. Il ricorso per cassazione (dice il progetto) non è ammesso per errore di fatto. Per il civile la cosa cammina da sé.

È evidente che per un errore di fatto in materia civile, non si può ammettere il ricorso in Cassazione, perchè per l'errore di fatto, anche evidentissimo e che scaturisca dagli atti della causa, provvede il rimedio della revocazione. In penale il rimedio della revocazione non vi è.

Nell'articolo del progetto ministeriale, quale era stato accettato dalla Commissione, si era creduto di provvedere a questo col riservare per l'errore di fatto il rimedio della *revisione*; ma il rimedio della revisione tutti sanno (i legali almeno) che è ristretto a pochissimi casi, rarissimi, straordinariissimi: il caso che quello che si credeva ucciso ricomparisca, si mostri vivo; il caso di una sentenza basata su testimoni che poi si scuoprano falsi e vengano condannati per falsa testimonianza: il caso di due sentenze fra di loro contraddittorie, in modo che per un medesimo fatto, per un identico crimine la colpevolezza degli uni implichi la innocenza degli altri. Ecco i soli casi in cui si può invocare il rimedio della revisione.

Vi sono però altri errori di fatto a cui la revisione non provvede e ai quali fino ad oggi provvedeva e provvede il rimedio della Cassazione. Io temo che con questa disposizione noi pregiudichiamo, e non poco, la sorte dei ricorrenti in materia penale.

Dirò ciò che mi si presenta di primo intuito alla memoria. Prendo per esempio il caso di un errore di fatto circa l'età del condannato, caso che si è più volte verificato in Francia e anche in Italia.

Una Corte d'Assise, o un tribunale correzionale, ha condannato un minore di età, senza tener conto di questa circostanza di fatto emergente dagli atti della causa; la Corte di Cassazione francese ha cassata la sentenza, e lo ha fatto, non solo quando la prova dell'età emergeva dagli atti del processo, ma ancora quando questa prova risultava da nuovi documenti irrefragabili.

Addurrò un altro esempio non impossibile a verificarsi. Suppongasi un errore che prenda la Corte d'Assise circa la risposta dei giurati; errore, non che impossibile, facilissimo a veri-

ficarsi, e verificatosi talvolta, in quei processi complicati, in quei processi *monstres* (mi si passi l'espressione) in cui vi sono migliaia di quesiti o parecchie decine di accusati e di condannati. In questi processi la mente dei giudici è molto affaticata, e quindi può darsi benissimo che essi prendano un solenne abbaglio circa il responso del giuri, supponendo, p. e., non ammesse le circostanze attenuanti a favore di un tale accusato, mentre erano state ammesse; ovvero ritenendo esclusa la circostanza della provocazione quando era stata affermata, e via discorrendo. È evidente dunque che si possono verificare nella sentenza denunciata degli errori di fatto, la cui prova emerga dagli atti medesimi; e con la redazione dell'articolo come sta si verrebbe a togliere il rimedio che ora si ha di far annullare la sentenza che ne fosse infetta. A me pare che questo sia un grave inconveniente, e per conseguenza invocherei dalla Commissione, e dalla cortesia dell'onorevole signor Ministro Guardasigilli, che si modificasse la redazione dell'articolo in modo che non si precludesse quindi innanzi la via a riparare quest'enorme ingiustizia, ricordandosi che si tratta di materia penale che è essenzialmente d'ordine pubblico.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per verità pare a me che l'articolo, come era scritto nel progetto ministeriale, potesse dare minor occasione a questioni; ma secondo l'una compilazione e l'altra, io credo che le difficoltà promosse dall'onorevole Senatore Bonacci non abbiano fondamento, e che basti considerare il concetto dell'articolo medesimo, per vedere che i pericoli che si temono, non possono verificarsi. Infatti qual'è il concetto dell'articolo? Questo solo, che la Corte di Cassazione è giudice del diritto e non del fatto. *Quaestio facti in arbitrio est iudicantis; quaestio juris auctoritati legis reservatur.*

Quando adunque si tratta di estimazione di fatti, o di interpretazione di atti, ogni questione è di competenza del giudice del merito. Ma nel progetto, che ho avuto l'onore di presentare al Senato, si provvedeva ad altri casi, nei quali l'errore non fosse più di fatto ma di legge; allorché cioè il giudice abbia scambiato le conseguenze giuridiche che sono dalla legge attribuite ad un

fatto già accertato e messo fuori di discussione. Quando il fatto è fuor di dubbio, ma il giudice lo definisce diversamente da quanto determina la legge, o ne deduce conseguenze giuridiche diverse da quelle, che la legge ha stabilite, la Corte di Cassazione rescinde la sentenza; nel primo caso perchè la definizione legale del fatto è in contraddizione col fatto stesso stabilito, e si risolve in falsa applicazione della legge; nel secondo caso perchè l'effetto giuridico attribuito al fatto è diverso da quello che gli attribuisce la legge.

Non si poteva però permettere che nella Corte di Cassazione si ricominciasse ad istruire sui fatti, per ricercare, secondo gli esempi dell'onorevole Bonacci, se effettivamente l'imputato sia di età minore, o maggiore. Questioni sono queste che debbono essere riserbate ai giudici del merito; altrimenti, se si aprisse la via a queste indagini, l'imputato nel suo ricorso potrebbe presentare una fede di nascita qualunque. Ma allora sorgerà la questione, p. es., se la fede riguardi veramente lui od un'altra persona, e si dovrà necessariamente procedere ad investigazioni ed istruzioni novelle. E dove si arresterebbe allora questo nuovo stadio di indagini e di ricerche?

Del rimanente l'onorevole Bonacci può facilmente vedere che, stabilita una volta la distinzione fra questione di fatto e questione di diritto, come è nel concetto dell'articolo, non si va incontro ai pericoli da lui accennati.

Se infatti, negli atti della causa è stabilito che il condannato è di età minore, e nondimeno gli fu applicata la pena prescritta per i colpevoli di età maggiore, si verifica la seconda ipotesi dell'articolo, che dichiara soggette a cassazione le sentenze le quali diano ai fatti in esse stabiliti od agli atti e documenti della causa effetti diversi da quelli determinati dalla legge.

Dicasi lo stesso dell'errore nell'interpretazione del verdetto: se in base al verdetto il giudice dice omicidio premeditato quello che dal verdetto apparisce essere omicidio semplice, o dice frode il fatto che il verdetto definì per furto, o furto semplice quello che il verdetto definì come qualificato, la Corte di Cassazione annulla; ma non perchè faccia nuovo esame dei fatti, sibbene perchè ai fatti già stabiliti i giudici del merito hanno attribuito una definizione diversa da quella data dalla legge: è una *quae-*

stio nominis, come diceva Cicerone, la quale si risolve in falsa applicazione della legge.

Parmi dunque che gli scrupoli dell'onorevole Bonacci trovino risposta tranquillante nella seconda parte dell'articolo.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Bonacci.

Senatore BONACCI. Io credo di non essermi spiegato abbastanza, e che il Signor Ministro (certo per mia colpa) non abbia ben compreso la mia obbiezione. Io non dubito che la qualificazione del fatto sia nelle attribuzioni della Corte regolatrice: questa è massima elementare, inconcussa.

Quando i giudici del merito stabiliscono il fatto, e mi dicono: il fatto è questo, esso risulta dalle tali e tali circostanze; e poi mi dicono che è furto, per cagion d'esempio, quello che è appropriazione indebita; mi dicono che è assassinio quello che è omicidio semplice; mi dicono che è rapina quello che sarà truffa, in questi casi entra bene la Corte regolatrice giudice supremo del diritto. Questa, lo so bene, è una questione di diritto e non una questione di fatto. A ciò provvede la seconda parte dell'articolo.

Invece, io suppongo il caso che la sentenza medesima del Tribunale o della Corte cada in errore di fatto, e mi dica, per esempio, che è maggiore d'età quello che è realmente minore, e che risultava tale evidentemente da documenti autentici depositati negli atti.

In Francia, lo ripeto, hanno cassato benanco sopra documenti nuovi (quando erano irrefragabili), hanno considerato che era cosa ripugnante all'ordine pubblico che un minore per esempio condannato a morte per errore siffatto si mandasse al supplizio, ognora che fosse stata presentata alla Corte di Cassazione la prova evidente che questi era minore di età.

Ma, prescindiamo per ora da questa questione; riserbiamola all'altro articolo dove si parla dei nuovi documenti che non si possono presentare alla Corte; ora non trattiamo di ciò.

Io parlo dei fatti risultanti dagli atti medesimi della causa. La Corte d'Assise dice che dal verdetto dei giurati non sono state ammesse le circostanze attenuanti per il tale accusato, e invece dal verdetto originale dei Giurati risulta che sono state ammesse.

La Corte d'Assise dice che i giurati hanno risposto *no* al quesito sulla provocazione, e in-

vece risulta che i giurati hanno detto *si*. Questo è un travisamento del verdetto, e conseguentemente oggi si cassa, poichè il verdetto è la base fondamentale della sentenza. Ora, ponete che venga sanzionato l'articolo come sta scritto: Quando in esso si dice che l'errore di fatto non dà mai luogo a rimedio di Cassazione, io non trovo come si possa aprire l'adito alla Cassazione, verificandosi i casi che io ho supposto. Quindi a me pare che la difficoltà sussista tuttora, e dovrebbe a mio giudizio essere rimossa con una modificazione dell'articolo stesso. L'inconveniente nasce, lo ripeto, perchè si sono unite le materie civili colle materie penali, le quali non hanno fra esse una perfettissima analogia. Imperocchè gli affari civili sono regolati massimamente dal diritto privato; il diritto pubblico ci entra piuttosto indirettamente che direttamente; nelle materie penali invece la cosa procede in senso al tutto contrario; si tratta d'ordine pubblico, si tratta di materie che interessano altamente l'ordine pubblico.

Ecco perchè, non per vano scrupolo, ma per impulso di mia coscienza, ho creduto di fare queste poche osservazioni.

Senatore PANATTONI. Io dichiaro di aderire ai concetti dell'onorevole Bonacci.

PRESIDENTE. Si metterà ai voti l'articolo.

Senatore POGGI. Desidererei conoscere il parere della Commissione sul dubbio espresso dall'onorevole Bonacci.

PRESIDENTE. La Commissione ritiene l'articolo?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione a questo punto riterrebbe l'articolo come è concepito; salvo a vedere in seguito; in altri articoli successivi, e specialmente in quello di cui parlava l'onorevole Senatore Bonacci, relativo ai documenti producibili in Cassazione, o in altro articolo dell'Appendice, se per avventura occorra qualche spiegazione o qualche disposizione che possa togliere i dubbi od i pericoli dall'onorevole Bonacci additati. L'attuale articolo dovrebbe stare, secondo l'avviso della Commissione, nella formola generale nella quale è concepito.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono d'avviso che l'articolo debba rimanere come è, perchè, ripeto, la seconda parte provvede al caso sup-

posto dall'onorevole Senatore Bonacci. Quando si dica che c'è luogo a cassazione allorchè si attribuisce ai fatti stabiliti nelle sentenze ed ai documenti della causa una definizione od un effetto diverso da quello che loro spetta per legge; io in verità non so quale caso si possa verificare in cui la Corte di Cassazione, vista la contraddizione tra i fatti e i documenti, e la definizione e gli effetti ad essi attribuiti dal giudice di merito, non possa porvi riparo. Tali sono gli esempi che ha addotti l'on. Senatore Bonacci. Se vi è questione di età, ed è dimostrato da un documento della causa che l'imputato è minore, e nondimeno fu condannato come maggiore a pena diversa da quella stabilita dalla legge; è evidente che la Corte di Cassazione rescinde il giudicato per erronea applicazione di legge. Del pari, se i giurati dichiararono di ammettere le circostanze attenuanti e nondimeno la Corte non ne tenne conto, e non ha diminuita, come doveva, la pena di un grado, la Corte di Cassazione rimedia annullando, perchè il fatto preso per base della sentenza, è diverso da quello che credettero i giudici.

L'onorevole Senatore Bonacci ammette che sia nella competenza della Cassazione questa facoltà; solo teme che or cessi di esserlo. Io ritengo invece che le è conservata con le parole di quest'articolo, perchè, comunque non si dia ricorso per titolo di travisamento di fatti, si dice però che « Sono soggette ad annullamento per falsa applicazione di legge le sentenze nelle quali i giudici del merito dopo aver stabilito le condizioni di un fatto, le clausole di un atto, diano loro una definizione od un effetto diverso da quello che loro spetta per legge. »

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Io non avrei difficoltà nessuna ad accettare questo articolo nonostante la locuzione, che mi lascia luogo a dubbi.

Però debbo osservare che le Corti di assise alle quali spetta rilevare l'età minore dell'accusato in seguito alla fede di nascita che sia in processo, possono per inavvertenza non vedere il documento, e condannare l'imputato come maggiore.

Se noi avessimo in penale la revocazione come l'abbiamo nel civile, non vi sarebbe difficoltà, perchè questo sarebbe proprio un'er-

rore di fatto che darebbe luogo alla revocazione.

Ma siccome non l'abbiamo, spetta alla Corte di Cassazione a correggere l'errore.

Io, per me, nonostante la locuzione poco felice dell'articolo, non mi tratterrei dal farlo, perchè credo che una formola puramente generica della legge, comunque espressa, debba sempre interpretarsi in conformità dei principii di giustizia, ma non si può negare che questa seconda parte dell'articolo possa far nascere dei dubbi che sarebbe bene dilleguare con un più preciso linguaggio.

Non è questo un errore cadente sulla interpretazione di un atto o di un documento, ma è un'ommissione vera e propria nascente dal non aver visto in processo quell'atto e quel documento, per cui ne può essere derivato che il ricorrente sia stato condannato ai lavori forzati, quando in ragione dell'età doveva esserlo soltanto alla reclusione od alla relegazione.

Si dovrà sempre correggere; ma perchè adoperare una locuzione che ponga in dubbio la competenza della Corte di Cassazione?

Qui si tratta di non aver visto la fede di nascita, non di averla male interpretata; sarebbe bene dunque che l'articolo fosse modificato.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Mi pare che per maggiore intelligenza, quando siamo d'accordo che debba intendersi l'articolo nel modo che propone l'onorevole Bonacci, il Senato dovrebbe venire ad una dichiarazione in proposito. Ecco perchè io mi sono accostato al desiderio del Senatore Bonacci: non è questione della forma dell'articolo, è questione se convenga rimanere nell'incertezza in cosa che riguarda l'ordine pubblico.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Io, per parte mia, non voglio contendere che qualche cosa occorra fare nel senso dell'onorevole Bonacci: ma non già perchè la sua tesi sia pregiudicata da questo articolo, come è proposto, o perchè l'articolo sia venuto a restringere qualche disposizione del Codice di Procedura Penale, o della legge di ordinamento giudiziario.

Nè dal Codice di Procedura Penale, nè dalla legge dell'ordinamento giudiziario, abbiamo di-

sposizione alcuna che permetta di produrre innanzi la Corte di Cassazione, documenti o prove che non abbiano appartenuto al giudizio, o sia per istabilire che un fatto fu travisato, o che fu negletto dal Giudice Correzionale o dalla Corte di Assise.

Al silenzio della legge ha provveduto la giurisprudenza.

Così, per esempio, nella materia tanto importante della regolare costituzione del Giuri, certamente, o Signori, non troverete nella legge dell' Ordinamento Giudiziario, nè nel Codice di Procedura Penale, che innanzi alla Corte di Cassazione si possa addurre come *mezzo* di nullità, che uno dei giurati non aveva le qualità richieste dalla legge: e tuttavia il *mezzo* fu ammesso, perchè la Costituzione del Giuri è cosa essenzialissima e di ordine pubblico, dalla quale è impossibile declinare.

D'altro canto, se la sentenza della Corte d'Assise disdicesse al verdetto dei Giurati, è evidente che, quantunque il caso non sia espressamente contemplato dalla legge, la sentenza potrebbe e dovrebbe essere annullata, perchè il verdetto fa parte intrinseca della sentenza; e la contraddizione tra l'una e l'altro non potrebbe mai essere tollerata.

Senatore BONACCI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Ho chiesta la parola per un fatto che direi quasi personale, mentre mi accorgo di non essere stato ancora compreso. Il caso che io suppongo, non è già quello che immagina l'onorevolissimo Relatore; egli immagina che dal processo non risulti l'età del condannato; mentre io per lo contrario immagino che ciò risulti; che ci sia un documento autentico dal quale apparisca l'età del condannato; ma che la sentenza, in contraddizione al detto documento autentico, lo ritenga *de plano* per maggiore. I giudici non hanno posto mente a quel documento, o non lo hanno veduto. Questo è il caso mio, la mia ipotesi.

Io non parlai di documenti nuovi; ho detto però e mantengo che in Francia sono andati più avanti, e hanno cassato anche nel caso che nel processo non fosse il documento autentico dell'età, perchè nè il difensore, nè le parti avevano pensato a presentarlo. — Devo dire per esattezza che nella Cassazione francese c'è stata oscillazione su questo proposito, ma però

la giurisprudenza finale è andata nel senso più benigno, e si è cassato anche per documenti nuovi, evidenti ed irrefragabili.

In quanto poi al potersi presentare in Cassazione documenti nuovi, io domando il permesso di dire che nella legge attuale questa disposizione l'abbiamo. Abbiamo l'articolo 662 del Codice di Procedura penale, che dice: « Trascorso questo termine il cancelliere comunicherà gli atti, il ricorso, e i *documenti presentati* al Pubblico Ministero ecc. ecc. » Dunque le parti possono presentare documenti alla Cassazione e all'articolo 661 si dice: « I ricorsi e i *documenti* trasmessi alla Corte di Cassazione saranno dal cancelliere annotati in apposito registro e immediatamente ne sarà data notizia agli avvocati ecc. ecc. »

Di più, in materia di giurati, trattandosi di cause eminentemente d'ordine pubblico, tutte le Cassazioni del mondo hanno ritenuto e ritengono che non solo si possano esibire documenti nuovi, ma che anzi debba la Corte ordinare, ove d'uopo, un'inchiesta formale, come si è fatto più volte, e dalla Corte di Napoli, e da quella di Toscana, e da quella di Torino, nonchè da quella di Francia, per vedere se il giurato è cittadino, se ha l'età, se è pazzo o sano di mente, e se insomma ha i necessari requisiti per essere giurato.

Senatore PASQUI. Domando la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Tecchio.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Io debbo respingere un'opinione che mi ha attribuita l'onorevole Senatore Bonacci, la quale non è né poteva essere nell'animo mio.

Io non ho mai detto, che la Corte di Cassazione non possa esaminare se il Giuri sia stato legalmente o non legalmente costituito: ho detto solo, e ripeto, che la legge non ha disposto nulla in proposito; e che ciò non ostante la giurisprudenza ha provveduto come volevano le eminenti ragioni dell'ordine pubblico.

PRESIDENTE. Ora la parola è al Senatore Pasqui.

Senatore PASQUI. Io aveva fatto adesione all'avvertenza messa innanzi dal signor Senatore Bonacci; ora però la ritiro perchè il caso da lui argutamente fatto presente al Senato parmi trovi il suo scioglimento nella disposizione attuale.

Egli accennava al caso che si potesse riputare

d'età maggiore chi effettivamente fosse minore. Questa non sarebbe che erronea interpretazione, e vi si potrebbe provvedere per le considerazioni molto opportunamente svolte dall'onorevole Ministro; per cui ritiro, come diceva, la mia adesione.

PRESIDENTE. Rileggo il nuovo art. 5 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si riprende la discussione dell'art. 7.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nel desiderio di evitare ulteriori questioni, dichiaro che siccome ciò a cui voleva appunto provvedere il progetto coll'ultimo comma dell'art. 7 si trova risolto espressamente nella materia civile, dove si tratta dell'accettazione espressa o tacita delle sentenze, e nella materia penale sonovi altre disposizioni che contengono i medesimi o pressochè i medesimi principii, propongo io pure di lasciare la legislazione nello stato in cui si trova e di togliere dall'art. 7 le ultime parole. Potrebbe quindi l'articolo stesso essere così redatto:

« Non è ammesso ricorso per cassazione contro le sentenze appellabili, nè contro quelle che per difetto di appellazione sian passate in cosa giudicata. » Il resto di questo primo comma sarebbe tolto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta del Signor Ministro?

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Ringrazio il signor Ministro della concessione fatta, ma mi parrebbe che la cosa non fosse molto chiara, perchè qui quando si parla delle *sentenze appellabili*, anche quando per difetto ecc., si viene in seguito a comprendere ancora le sentenze correzionali che in seconda istanza, vale a dire in appello, sono rese dai Magistrati di appello. Ora, invece si viene a ritenere senza alcun dubbio che in un caso penale, vale a dire in un caso correzionale, allora quando vi sia un'accettazione tacita e chiara.....

Voci: Si toglie anche questo.

Senatore CONFORTI. Allora bramerei che si leggesse la nuova formola qual è proposta.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Anch'io bramerei sentire come verrebbe formulato quest'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione mantiene la formola proposta ieri?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione mantiene la formola di ieri, che corrisponde a quella dell'articolo 7, sino all'ultimo inciso, del quale ha fatto cenno il signor Ministro.

PRESIDENTE. Allora il primo comma dell'articolo 7 sarebbe così concepito:

« Non è ammesso ricorso per Cassazione contro le sentenze appellabili, nè contro quelle che per difetto di appellazione siano passate in cosa giudicata. »

Il primo comma si fermerebbe qui, e poi seguirebbe:

« Non si può ricorrere per Cassazione di sentenza contumaciale soggetta ad opposizione, se non sia scaduto il termine utile per proporre la opposizione. »

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io mi proponeva di portare un emendamento, lavorando sopra più larga tela di considerazioni nel medesimo verso del Senatore Conforti. Ora il signor Ministro, e con esso la Commissione, propongono di recidere dal primo capoverso dell'articolo 7 le ultime parole, che reputano aver dato luogo alle obiezioni fattegli. Io convengo che questo secondo consiglio ripara ad una parte del male, ma non ripara a tutto per la materia penale. Epperò stimo debito mio di espor brevemente i miei argomenti perchè si scerna tutta l'importanza della questione, e si vegga come l'emendamento che presento, superisca ad un grave bisogno, chiarendo una dottrina di supremo ordinamento di giustizia.

Con la nuova formola, che il Ministro consente, si lasciano le cose com'erano; non s'innova punto. Si abbandona al criterio vario della giurisprudenza una questione che è necessità decidere, affinchè si abbia in materia grave un *diritto certo*.

Si stima oggimai come errore nella scienza il credere, come taluni ancor fanno, che si possa rinunciare espressamente o tacitamente al beneficio dei termini a ricorrere in materia penale. Se n'è quistionato lungamente nella suprema Corte di giustizia di Napoli da uomini competentissimi. E i più autorevoli giu-

reconsulti ritengono che non si possa in nessuna guisa rinunciare ai termini. E come si potrebbe, trattandosi di provvedimento di ordine pubblico, perciocchè *interest reipublicae* che le violazioni solenni della giustizia penale siano denunziate e corrette? Nè il pubblico Ministero ha facoltà di non giovare di un rimedio dato, se nel decorrimento dei termini egli scorge l'errore; anzi il termine appunto gli è dato a ciò, per meditare e provvedere.

Fino all'ultimo momento dei termini egli deve aver questa libertà e questa facoltà, ed il legislatore ha voluto che potesse no: ricorrere, ma che dovesse aver il termine intero per riflettere se debba ricorrere o no. Quel termine aperto è dato per attirare la sua attenzione specialmente sulla cosa, e non può esimersi da quest'obbligo, senza violare la legge che lo stima necessario: il termine in materia penale è obbligatorio.

Hanno ragionevolmente propugnatò i giureconsulti, che codesta teorica è così severa, nella giustizia penale segnatamente, che un Pubblico Ministero, il quale ha dato le sue requisitorie e le ha vedute accolte e seguite dalla Corte di merito, ove si accorga dell'errore della Corte e denunzi ne' termini l'errore di esse, può pretendere che la decisione sia corretta in Cassazione. Non osta nè può ostare il fatto precedente del Pubblico Ministero in materia di ordine pubblico; egli, se scorge l'errore della decisione, anche quando vi abbia cooperato, ha l'obbligo di farlo correggere. Ogni acquiescenza espressa o tacita non nuoce; debbe provocare, per correggere siffatto errore, finchè i termini, d'altra parte brevissimi, sono aperti.

E come nol può il Pubblico Ministero, nol può tampoco la parte privata e condannata. Non può questa precedentemente rinunciare a nessuno dei suoi mezzi di difesa, non può consentire precedentemente di non valersi delle garanzie che la legge ha riputato indispensabili per l'appuramento del vero e per l'applicazione esatta del diritto nell'interesse pubblico della difesa. Non si vuol difendere? La legge le assegna il difensore. Confessa spontaneamente il reato? La legge vuole che la confessione sia *vestita*, come diceva l'antico Foro. Vuole essa, per tedio di vita e per fastidio superbo di sè e delle cose, rinunciare in suo danno a' termini? Nol può, perciocchè è materia di ordine pubblico, ed *interest reipublicae* la difesa degl'imputati, interessa alla società intera che il reo non abbia a

subire più pena che non si meriti, e che l'innocente sia dichiarato innocente, e non corra il rischio di pena alcuna.

Io dunque propongo, in via di emendamento, che, a togliere ogni fluttuazione di giurisprudenza per l'avvenire, si dichiari esplicitamente quale sia la mente del legislatore, aggiungendosi al capoverso 1 del 7° articolo, secondo la compilazione stampata e presentata dalla Commissione, le seguenti parole: *L'accettazione espressa o tacita non ha luogo in materia penale.*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho domandata la parola soltanto per fare una dichiarazione. Noi non tocchiamo in questo articolo la questione dell'accettazione espressa o tacita delle sentenze penali, e lasciamo le cose come sono nel Codice di procedura.

Una volta che si tolgono le ultime parole che erano scritte nell'articolo, le quali erano dirette a risolvere la questione che fu suscitata, mi pare inutile rinnovare ora la questione medesima. E ciò tanto più perchè quella questione sorta sotto l'impero dell'antica legislazione, difficilmente potrebbe sorgere adesso, mentre il Codice di procedura civile regola espressamente questi casi, e nel Codice di procedura penale vi sono disposizioni sufficienti per risolverla nel medesimo senso.

Ridotta la cosa a questi termini, credo in verità che l'onorevole Imbriani potrebbe prescindere dal presentare quell'aggiunta.

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Io volevo sottoporre al Collega Imbriani un'osservazione che in parte è compresa in quelle fatte dall'onorevole Ministro; ma vi fo un'aggiunta.

La mia osservazione è questa: il Collega Imbriani lamenta un difetto del Codice di procedura penale, e lamenta pure che in questo articolo non si modificano le disposizioni del Codice di procedura civile e penale. Ma quello che reputiamo dovere essere modificato lo è già stato in appendice di questa legge, nella quale appendice si trovano appunto tutte quelle modificazioni che il Governo e la Commissione credono che si debbano apportare alle disposizioni di quei codici.

Se dunque egli crede che l'accettazione delle

parti, la esecuzione della sentenza, nei giudizi penali, quando la sentenza è appellabile, non possa mai indurre la conseguenza che diventi inappellabile, questa è una proposta che egli potrà fare, quando si tratterà di discutere l'appendice, e potrà indicarla come una disposizione da aggiungere a quelle del Codice di procedura penale.

Lasciando l'articolo 7 presso a poco come è, anzi con una modificazione che a bella posta proporrò al Senato, credo che la questione resti intatta, e si determina non solo pei casi pei quali è già provveduto, ma anche per quelli cui vuol provvedere il legislatore, senza che si sia obbligati a modificare questo istituto della Cassazione.

Ed appunto per questo io direi :

« Non è ammesso ricorso per Cassazione contro le sentenze appellabili » (è questo il principio dell'articolo), ed aggiungerei a vece delle seguenti parole che si leggono nell'articolo, queste altre: « anche quando per fatto del ricorrente nei casi indicati dalla legge sia passata in cosa giudicata. »

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

Senatore IMBRIANI. Domando parola.

Senatore SCIALOIA. Perché, quando la legge indica che l'esecuzione o la mancanza dell'appellazione fanno diventare inappellabile una sentenza, come nelle cause civili, non sarà ammesso ricorso in Cassazione?

Quando la legge non induce dal fatto del ricorrente, dalla sua quiescenza e dall'esecuzione della sentenza, che questa non sia più impugnabile, come sarebbe il caso che propone l'onorevole Senatore Imbriani, non sarebbe più applicabile questa sanzione di legge.

Io vorrei che considerasse il Senato che questa legge che noi facciamo, non deve semplicemente potersi riferire allo stato presente delle disposizioni che leggiamo nei nostri Codici di Procedura, ma a tutte quelle modificazioni che il legislatore potrà introdurre in questo giudizio. Per altro io proponeva questa sostituzione di parole, poichè nello stato presente delle disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale, potrebbe stare la parte dell'articolo fino alle parole *passata in cosa giudicata*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il sig. Ministro cede la parola al Senatore Conforti?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parli pure.

Senatore CONFORTI. Io accetto compiutamente l'articolo nel modo come adesso è redatto.

Il mio emendamento riguardava semplicemente le ultime parole, vale a dire *non contro le sentenze definitive che il ricorrente abbia accettato espressamente o tacitamente*. Quando queste siano tolte, come lo consentono l'onorevole Ministro e la Commissione, io accetto compiutamente l'articolo.

Si è voluto risolvere per legge una questione la quale i Tribunali avevano sempre deciso in questo modo, che non si potesse ricorrere in Cassazione se prima non si sperimentava il grado d'appello. Quando si procede saltuariamente, la Corte di Cassazione non può ricevere il ricorso. Se ci è stata qualche divergenza, quest'articolo viene a rimuoverla compiutamente.

Voi non volete dare tre giorni di tempo ad un condannato alla pena dell'ergastolo per pensare se debba o no presentare il ricorso, mentre il progetto ministeriale, mentre la Commissione, quando si tratta di condanna capitale, vale a dire, della pena di morte, ribadiscono il chiodo e preferiscono che non solo si debba produrre il ricorso per parte del difensore, ma se il difensore lascia passare il termine senza produrre il ricorso, il Pubblico Ministero ha l'obbligo di mandare il processo in Cassazione. Allora i motivi che si presentano dal difensore che viene eletto dopo il termine stabilito, vengono discussi nell'interesse della parte.

Voi avete riguardo per il condannato a morte: sta bene: abbiate un poco di riguardo al condannato ai lavori forzati a perpetuità. Talora si propende forse più per l'uno, che per l'altro. Ma io veggio che gli uomini si ammazzano, ma non si condannano da se stessi ai lavori forzati a perpetuità.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho domandato la parola per far osservare al Senato a che cosa si riduce quest'art. 7, tolte le ultime parole che io consento si tolgano perchè, come dissi, le questioni che erano dirette a risolvere le credo già risolte dai codici di procedura civile e di procedura penale. Si riduce a decidere due

controversie. La prima è questa: si può ricorrere direttamente in Cassazione quando si tratta di una sentenza appellabile, ovvero bisogna prima esperire il rimedio dell'appellazione? La seconda è questa: se è trascorso il termine per appellare, per guisa che la sentenza sia passata in cosa giudicata, si può ricorrere egualmente per Cassazione?

A questo provvede la prima parte dell'articolo, dicendo che contro le sentenze appellabili non vi è ricorso per Cassazione, e che se pure sono passate in giudicato, perchè la parte non abbia fatto appello nel termine voluto dalla legge, non può ricorrere per cassazione, giacchè doveva prima sperimentare il giudizio di appello.

Resta un'altra controversia che riguarda le sentenze contumaciali, e la seconda parte dell'articolo dispone coerentemente ai premessi principii che non si può ricorrere per Cassazione, finchè non sia trascorso il termine per fare opposizione, giacchè quando v'ha il rimedio ordinario, vano è tentare il rimedio straordinario.

Ecco le quistioni che la giurisprudenza più ricevuta aveva risolte nel senso espresso nell'articolo propostovi, e che ora vengono ad essere risolte per legge.

Perciò pregherei l'onorevole Imbriani a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Dichiaro che ritiro il mio emendamento, che tendeva soltanto a correggere una espressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Avendo l'onorevole Imbriani ritirato il suo emendamento, io rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Larussa.

Senatore LARUSSA. Desidero fare un'osservazione riguardo all'ultima parte dell'articolo; si dice in essa:

« Non si può ricorrere per Cassazione di sentenza contumaciale soggetta ad opposizione, se non sia scaduto il termine utile per proporre la opposizione. »

Questo comma dell'articolo è perfettamente inutile, perchè l'identica disposizione sta sanzionata nell'ultima parte dell'articolo 517 del Codice di Procedura civile, come scorgesi dall'appendice al presente progetto di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non vorrei dire che poche parole che ho già ripetute varie volte in questa discussione, cioè: che questa disposizione ci è, è vero, nel Codice di procedura civile, ma non nel Codice di procedura penale, e sol perciò si è creduto utile ripeterla in quest'articolo.

Senatore LARUSSA. Ringrazio il Signor Ministro della spiegazione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Mi rincresce di dover prolungare questa discussione, ch'è stata suscitata dall'onorevole Conforti

Senatore CONFORTI. (Me ne pento.)

Senatore MIRAGLIA. No, anzi gli son grato per aver egli avuto il merito di portar molta luce nella quistione.

Voglio dire che se l'onorevole Ministro Guardasigilli consente che si tolga l'ultima parte del 1° comma dell'articolo 7, deve restare come si trova la prima parte, relativa alla inammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze appellabili, anche quando per difetto di appellatione siano passate in cosa giudicata. Esporrò brevemente le ragioni per le quali si è introdotta nel progetto di legge questa disposizione.

Certamente, avuto riguardo al gravame ordinario dell'appellatione, non si può sperimentare il rimedio straordinario di cassazione. La regola di diritto è che il rimedio straordinario è contro le sentenze di ultima istanza.

In Francia era così rigoroso questo principio, che contro le sentenze appellabili e non appellate, non si ammetteva il rimedio straordinario di *ritrattazione*; e se si veniva a scovire posteriormente la falsità del documento o il dolo personale che aveva servito di base alla sentenza passata in cosa giudicata, si prorogava il termine per l'appellatione. Ma il codice di procedura civile italiano ha seguito un altro sistema ammettendo il ricorso per rinvocazione che corrisponde à *la requête civile* dei Francesi, anche contro le sentenze di prima istanza.

Rimane oggi adunque il solo dubbio se le sentenze appellabili, e non essendo state appellate nel termine stabilito dalla legge per sperimentare il gravame ordinario dell'appellatione, potessero essere impugnate di ricorso per cassazione, essendo il termine stabilito per questo gravame più lungo di quello voluto dalla legge per l'appella-

zione. Per esempio, il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali civili è di sessanta giorni; e quello del ricorso per cassazione è di novanta. Si potrebbe impugnare di ricorso per cassazione nell'ottantesimo giorno una sentenza di tribunale civile che non è stata appellata nel termine di sessanta giorni? No, ris, onde l'articolo in discussione è giustamente, per la ragione semplicissima che si trova passata in cosa giudicata quella sentenza che non è stata appellata: chi non ha voluto il gravame ordinario, non può volere il gravame straordinario.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per un semplice schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Miraglia, sarebbe una la questione, mentre invece son due quelle che l'onorevole Ministro e l'onorevole Commissione han cercato di risolvere.

Qui si tratta di due casi: non si può ricorrere in Cassazione quando si tratta di una sentenza appellabile, perchè si deve prima sperimentare l'appello; non si può nemmeno ricorrere in Cassazione se, per difetto d'appello, si è fatta passare la sentenza in cosa giudicata.

Senatore MIRAGLIA. Quando l'onorevole Senatore Conforti dice che è d'accordo colla Commissione, cessa il bisogno di un emendamento perchè son d'accordo anch'io.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 7 per porlo ai voti:

« Non è ammesso ricorso per Cassazione contro le sentenze appellabili, nè contro quelle che, per difetto di appellazione, siano passate in cosa giudicata.

« Non si può ricorrere per cassazione di sentenza contumaciale soggetta ad opposizione, se non sia scaduto il termine utile per proporre l'opposizione. »

Chi approva questo articolo voglia sorgere. (Approvato.)

« Art. 8. Contro le sentenze preparatorie o interlocutorie le quali, senza risolvere definitivamente alcun punto controverso, provvedono alla istruzione della causa, non è ammesso ricorso per cassazione se non dopo la sentenza definitiva, ed unitamente al ricorso contro di questa. L'esecuzione, anche volontaria, di esse non rende inammissibile il ricorso; ma le nullità incorse non danno luogo ad annullamento.

quando le dette sentenze non abbiano influito sulla sentenza definitiva.

« Contro le sentenze di competenza, e contro le sentenze incidentali che nel corso del giudizio decidano definitivamente una questione incidentale, è ammesso il ricorso prima della sentenza definitiva sul merito, per quanto concerne la competenza o la questione incidentale decisa. »

Senatore BONACCI. Domando la parola per uno schiarimento su quest'articolo 8, redatto nuovamente dalla Commissione d'accordo col signor Ministro.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione s'è messa d'accordo col signor Ministro che questo capoverso dell'articolo 8 debba cominciare colle parole: *Nelle materie civili e commerciali, contro le sentenze ecc. ecc.*

Senatore BONACCI. Bramerei vedere la precisa forma di quest'emendamento.

Senatore CASTELLI E. Premette le materie civili e commerciali.

Senatore FERRARIS. Domando uno schiarimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonacci rinunzia alla parola?

Senatore BONACCI. Vi avevo rinunciato perchè credevo che la nuova redazione della Commissione troncasse affatto la discussione sulla quale mi proponevo di parlare; ma non conoscendo ancora la nuova redazione dell'articolo, mi riservo la parola.

PRESIDENTE. Rileggo la nuova redazione dell'articolo 8.

(*Vedi sopra, aggiungendo in principio del capoverso le parole: Nelle materie civili e commerciali.*)

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Bonacci ha la parola.

Senatore BONACCI. Avrei bisogno di avere sotto gli occhi l'articolo.

PRESIDENTE. Pare che la Commissione rinunzi alla sua redazione, ed accetti quella del progetto ministeriale.

Rileggo dunque l'articolo come fu proposto dal Ministro, coll'ultima aggiunta.

« Art. 8. Contro le sentenze interlocutorie o d'istruzione non è ammesso ricorso per Cassazione se non dopo la sentenza definitiva, ed unitamente al ricorso contro di questa. L'esecuzione

zione, anche volontaria, di esse non rende inammissibile il ricorso; ma le nullità incorse non danno luogo ad annullamento quando le dette sentenze non abbiano influito sulla sentenza definitiva.

» Nelle materie civili e commerciali contro le sentenze di competenza, e contro le sentenze incidentali che nel corso del giudizio decidano definitivamente un punto controverso, è ammesso il ricorso prima della sentenza definitiva sul merito, per quanto concerne la competenza o la questione incidentale decisa. »

PRESIDENTE. La parola spetta al Sen. Ferraris.

Senatore FERRARIS. Mi pare che colla nuova redazione venga chiarito quel dubbio sul quale desideravo qualche spiegazione dall'onorevole signor Ministro e dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora, se nessuno domanda più la parola.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Bramerei che la onorevole Commissione e l'onorevole signor Ministro Guardasigilli mi dessero una spiegazione; questa prima parte dell'art. 8 riguarda tanto la materia civile quanto la materia penale?

Voci. Sì, sì!

Senatore CONFORTI. Ebbene, se riguarda l'una e l'altra materia, vediamo quali ne sarebbero le conseguenze. Vi è detto: « Contro le sentenze interlocutorie o d'istruzione non è ammesso ricorso in Cassazione se non dopo la sentenza definitiva, ed unitamente al ricorso contro di questa. L'esecuzione anche volontaria di esse non rende inammissibile il ricorso; ma le nullità incorse non danno luogo ad annullamento quando le dette sentenze non abbiano influito sulla sentenza definitiva. »

Dunque in materia penale la Corte di Cassazione darà un giudizio di fatto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È una sventura che questa legge sollevi difficoltà ad ogni piè sospinto; tuttavia io sono certo che se la si consideri attentamente, moltissime difficoltà non sorgerebbero neppure.

Invero, qual è il timore dell'onorevole Senatore Conforti? Egli lo trae dalle ultime parole di quest'articolo, dove si dice: « Ma le nullità incorse non danno luogo ad annullamento, quando le dette sentenze non abbiano influito

sulla sentenza definitiva. » Ora, qual è il concetto che si è voluto esprimere? Che quelle sentenze interlocutorie e d'istruzione, le quali non hanno avuto seguito, nè hanno avuto influenza nella sentenza definitiva; quand'anche contengano nullità, non danno luogo a Cassazione.

La Corte certamente le può riprovare come Corte regolatrice; ma perchè dovrà annullare il giudizio definitivo per nullità verificatesi in una sentenza preparatoria, d'istruzione, la quale (sentenza, non nullità, notate) non ha avuto più alcuna influenza nella sentenza definitiva? Sarebbe un rescindere il giudicato senza ragione. Supponete, per esempio, che siasi ordinata una perizia e che nella sentenza che l'ha ordinata sia occorsa una nullità; che però nella sentenza definitiva di questa perizia non siasi tenuto conto, perchè non ha avuto influenza sulla decisione della causa (per esempio, se fu dichiarata prescritta l'azione). Perchè annullare il giudizio definitivo? Così pure in materia penale. Si ordina, per esempio, l'audizione di certi testimoni, ma poi questi testimoni non sono più ascoltati nella pubblica discussione perchè si credono inutili, vengono rinunziati e quindi non influiscono nella sentenza definitiva. Or suppongasì che quella sentenza preparatoria o di istruzione che aveva ordinata l'audizione dei testimoni, contenesse una nullità. Domando io: vi è necessità di annullare l'ultimo giudizio per un vizio, dirò accademico, che non ha portato alcuna influenza nella sentenza definitiva?

Ecco lo scopo dell'articolo. Questo progetto di legge, lo confesso, è stato formulato col pensiero di ridurre il più possibile le cause di cassazione ed evitare quei prolungamenti eterni dei giudizi, degli annullamenti e de' rinvii, che non mutano nulla, ma traggono in lungo l'amministrazione della giustizia.

Io credo pertanto che questa disposizione di legge sia legittima, giusta, economica, e soprattutto conforme a quel concetto che tutti abbiamo, di istituire un tribunale che provveda ai bisogni della giustizia e della legalità, senza moltiplicare ed eternare le liti.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Certamente è cosa oltremodo desiderabile, che i giudizi, specialmente quando si tratta di giudizi criminali, siano

spediti, ma non si può prescindere dalla osservanza di quelle forme, le quali possono avere una influenza nella decisione definitiva.

Ora io domando all'onorevole Ministro.

I giurati che cosa dicono quando danno il loro verdetto?

I giurati dicono semplicemente *sì* o *no*.

La Corte di Cassazione, essendo collocata in sì alto grado, da cui non può discendere per discutere fatti, può calcolare se quelle nullità, se quelle sentenze abbiano o no avuto influenza?

Ce ne potrà essere qualcheduna, ce ne potrà essere qualche altra, ma allora la Corte di Cassazione ha un arbitrio sconfinato, è Corte del fatto, e sostituirà il suo arbitrio a quello della legge.

Quindi io credo che da questo articolo debbano essere tolte le ultime parole.

PRESIDENTE. L'onorevole Conforti propone un cambiamento nell'articolo?

Senatore CONFORTI. Propongo che siano tolte le ultime parole del primo paragrafo dell'art. 8:

« ma le nullità incorse non danno luogo ad annullamento quando le dette sentenze non abbiano influito sulla sentenza definitiva. »

PRESIDENTE. Allora si metterà a voti l'articolo separatamente.

Se nessuno chiede più la parola, procederemo alla votazione.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione, riferendosi alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro, persiste nella redazione dell'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione dunque mantiene la primitiva redazione.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Quella s'intende concordata col signor Ministro.

PRESIDENTE. Metterò allora ai voti la prima parte dell'articolo ottavo.

La rileggo.

« Contro le sentenze esecutorie o d'istruzione non è ammesso ricorso per Cassazione, se non dopo la sentenza definitiva ed unitamente al ricorso contro di questa. »

Questa è la parte consentita dall'onorevole Conforti.

La metto ai voti. Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Rileggo la seconda parte dell'articolo:

« L'esecuzione, anche volontaria, di esse non rende inammissibile il ricorso; ma le nullità incorse non danno luogo ad annullamento quando le dette sentenze non abbiano influito sulla sentenza definitiva. »

(Approvato.)

Adesso leggo la terza parte dell'articolo:

« Nelle materie civili e commerciali contro le sentenze di competenza, e contro le sentenze incidentali che nel corso del giudizio decidano definitivamente un punto controverso, è ammesso il ricorso prima della sentenza definitiva sul merito, per quanto concerne la competenza o la questione incidentale decisa. »

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 9.

(Vedi *infra*.)

Senatore DE LUCA. Domando la parola sul paragrafo 10.

Senatore BORGATTI. Domando la parola sul paragrafo 8.

PRESIDENTE. L'articolo essendo composto di molti paragrafi, se nessuno domanda la parola sull'insieme dell'articolo medesimo, io credo conveniente di mettere in votazione i singoli paragrafi, e dar quindi la parola ai Senatori De Luca e Borgatti, quando saremo ai paragrafi sui quali intendono parlare.

« Appartiene altresì alla Corte di Cassazione il pronunciare:

» § 1. sulle domande di remissione delle cause da una ad un'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospensione. »

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 2. sulla designazione della Corte che deve procedere contro imputati di più crimini commessi in diverse giurisdizioni, e sulla precedenza dei giudizi per crimini attribuiti a diverse competenze per ragione di materia o di persona. »

(Approvato.)

« 3. sulla designazione della Corte d'appello, che nei casi stabiliti dalla legge deve procedere a giudizio penale contro i componenti di altra Corte. »

(Approvato.)

« 4. sull'azione civile contro i consiglieri

della Corte di Cassazione, delle Corti di appello o di assise, contro i procuratori generali od i loro sostituti. »

(Approvato).

« 5. sulle domande di revisione delle condanne criminali. »

(Approvato).

« 6. sulle domande per regolamento di competenza fra Corti d'appello, o fra tribunali o pretori non dipendenti dalla stessa Corte d'appello. »

(Approvato.)

« 7. sui conflitti di giurisdizione fra le Corti di appello, o fra tribunali o pretori non dipendenti dalla stessa Corte di appello. »

(Approvato.)

« 8. sui conflitti di competenza per ragione di materia nei casi di rinvio al pretore ad al tribunale correzionale, che si tenga incompetente per diversa definizione di reato. »

La parola è all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Ho chiesto la parola sul paragrafo 8, per rivolgere una preghiera all'onorevole Ministro Guardasigilli.

Nella tornata del 6 io diceva che, se è vero quello che vennero affermando alcuni dei più autorevoli difensori della Cassazione, pare che *uno dei più gravi ed importanti uffici* di questa istituzione sia quello di vegliare alla custodia dei limiti di tutti i poteri. Ne conseguirà logicamente che se vi ha materia che debba ritenersi di competenza esclusiva della Corte di Cassazione, è quella dei conflitti di attribuzione fra il potere amministrativo ed il potere giudiziario. Ma siccome allora io notai questo, soltanto per mettere in evidenza le incoerenze dei propugnatori della Cassazione, riservandomi di fare ad altro tempo una formale proposta, farò ora pure una eguale riserva, e mi limiterò a rivolgere all'onorevole Ministro Guardasigilli una preghiera; ed è che egli, con quella operosità che lo distingue, voglia rivolgere il suo studio a questa materia e presentare al più presto che potrà quel progetto di legge che è già enunciato all'art. 13 della legge sul contenzioso amministrativo; la quale è rimasta incompleta.

Occorre appena che io dichiaro che con questa mia preghiera non intendo di vincolare in modo qualsiasi la libera iniziativa del signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho accennato anche nella Relazione presentata al Senato quale sia l'importanza di questa questione, la quale d'altra parte è già indicata nella legge sul contenzioso amministrativo. Il Senato comprende pertanto che è questa questione di molta difficoltà, come lo mostrano anche gli studi che sono stati fatti in diversi paesi per risolverla.

Per ciò io non posso prendere formale impegno davanti al Senato di presentare oggi o domani un progetto di legge sull'oggetto, bensì di studiare la questione, d'accordo col Ministro dell'Interno, nella speranza di poter proporre un progetto di legge che riesca a soddisfare la doppia esigenza della giustizia e dell'amministrazione, col costituire per la risoluzione dei conflitti di attribuzioni un magistrato che tenga il mezzo tra le autorità giudiziarie e le amministrative, senza che l'una preponderi sull'altra. Questo studio prometto di fare, e nel più breve tempo possibile.

Senatore BORGATTI. Ringrazio l'onorevole Ministro della fatta dichiarazione.

PRESIDENTE. Rileggo il paragrafo 8 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Paragrafo 9. « Sui conflitti di giurisdizione fra le Autorità giudiziarie e i tribunali militari di terra e di mare. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Paragrafo 10. « Sulle domande per dispensa, rimozione o destituzione dall'impiego di giudici inamovibili. »

La parola è al Senatore De Luca.

Senatore DE LUCA. Progo l'onorevole Ministro e la onorevole Commissione a darmi uno schiarimento sopra questo paragrafo 10, la cui dicitura non mi sembra esatta.

Ed invero in esso si legge:

« La Corte di Cassazione pronunzia sulle domande per dispensa, rimozione e destituzione dall'impiego di giudici inamovibili. »

Ma *pronunziare*, nel senso di tutto l'articolo, vuol dire *decidere, sentenziare*; ed a me pare che la Corte di Cassazione non sia, nè possa

essere investita di questo dritto, di questa facoltà.

Lo Statuto dice: *La giustizia emana dal Re, ed il Re istituisce i magistrati.* La dispensa quindi, la rimozione, la destituzione appartengono al Re che istituisce i magistrati. È ovvio che chi istituisce, destituisce. Tutto al più la Corte di Cassazione, ed in questo convengo, dà il suo parere; parere grave, autorevole, ma sempre parere. Il Ministro può chiedere alla Corte di Cassazione se convenga dispensare, rimuovere o destituire un giudice inamovibile; ma il Re solo pronunzia la dispensa, rimozione o destituzione di esso.

Trovo pure nel paragrafo in discorso le parole *sulla domanda.* Domanda di chi? Se la dicitura resta come sta, potrebbe forse sorgere nella mente degli agenti del Pubblico Ministero, o de' Presidenti de' Collegi l'idea di arrogarsi il diritto di promuoverla; ed a me pare che l'esercizio di tale delicatissimo dritto debba riservarsi al solo Ministro Guardasigilli.

Finalmente mi permetto di osservare che la parola *destituzione* dovrebbe essere cancellata dal paragrafo. La legge prevede i casi di destituzione, ed una volta verificati, dev'essere applicata inevitabilmente. La dispensa o rimozione di un giudice inamovibile può essere questionabile, ed è bene che si operi dietro l'avviso autorevole del Supremo Magistrato; ma la destituzione dovrebbe essere riservata soltanto in casi in cui un giudice fosse incorso in un reato; ed allora la legge provvede da sè, e non vi è bisogno di parere.

Senatore TECCHIO, *Relatore.* Domando la parola.

Senatore DE LUCA. Io propongo quindi il seguente emendamento al paragrafo 10:

« Dà il suo parere sulla domanda del Ministro Guardasigilli per la dispensa e rimozione di giudici inamovibili. »

Attendo dalla cortesia dell'onorevole Commissione e dell'onorevole Ministro gli schiarimenti richiesti.

PRESIDENTE. Ha la parola il Relatore.

Senatore TECCHIO, *Relatore.* Il paragrafo 10, al quale accenna l'onorevole Senatore De Luca, riceve la sua esplicazione dagli articoli 203, 204, 205 e 206 della legge d'ordinamento generale giudiziario del 6 novembre 1865.

L'articolo 203 parla appunto della dispensa dall'impiego per le cause ivi indicate: l'articolo 204 parla della destituzione; l'articolo 205

parla della rimozione; e finalmente l'articolo 206, dice che la destituzione e la rimozione dall'impiego per le cause espresse nei precedenti articoli 203, 204 e 205, è ordinata con Decreto Reale, previa declaratoria conforme della Corte di Cassazione a sezioni unite.

Ecco dunque che la Corte di Cassazione non dà solamente un parere, ma fa veramente un giudizio.

Senatore DE LUCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE LUCA. Ho chiesto da chi debba essere promossa la domanda, ed ho espresso il mio sentimento che tal facoltà spetti unicamente al Ministro. Parmi che, restringendola così, si ovvii a molti inconvenienti che potrebbero sorgere nel seno stesso della magistratura, e si aumentino le guarentigie del Giudice inamovibile.

Si è detto che ciò è abbastanza spiegato dalle leggi organiche e di procedura; ma noi ora stiamo facendo una nuova legge organica, ed essa sola avrà impero. Era necessario quindi o di trascrivere esattamente quelle disposizioni che si volevano conservare, o di tacere, lasciandole in vigore. Ma poichè se ne è fatto un paragrafo nuovo, e si è variato nella dicitura, ne consegue che il legislatore ha voluto portare la modificazione che nell'articolo si legge.

Mi permetto da ultimo di osservare all'onorevole Senatore Tecchio, che la espressione *dichiara* da lui indicata, se non come sinonima, che non lo è, equivalente alla parola *pronunzia*, essa, dico, non solo esprime una idea affatto diversa, ma non è neppure esatta.

Ma che cosa dichiarerà la Corte di Cassazione? Per quanto io mi sforzi di pensare parmi che non possa dichiarare altro che il suo parere.

Ma egli conchiude sostenendo come opportuna ed esatta la parola *pronunzia*; ed io credo che la parola *pronunzia* non può applicarsi che alla parte decisiva di una sentenza, o di un'autorità. Si inseriscono le conclusioni, si espone il fatto, si considerano le ragioni, ma si pronunzia soltanto la decisione, la condanna.

Ora, nella specie, questa parola non appartiene che al Re, il quale pronunzia la dispensa, la rimozione o la destituzione del Giudice inamovibile.

Quindi, se è inesatta la parola *pronunzia*, e quella di *parere* non piace, pregherei la Com-

missione, nella sua incontestata dottrina, a sostituirne un'altra più adatta e confacente.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Io credo che nella nostra legislazione la parola *pronunciazione* e la parola *dichiarazione* valgano perfettamente lo stesso; si pronuncia dichiarando, e si dichiara pronunciando. In sostanza, la legge ha voluto che la dichiarazione o la pronuncia, che dir si voglia, appartenga (nelle materie di che si tratta) alla Corte di Cassazione, a sezioni unite; talché senza tale pronuncia o dichiarazione non possa il Potere esecutivo procedere alla dispensa, rimozione, o destituzione di un Giudice inamovibile.

Senatore DE LUCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE LUCA. Sono dolente di non poter essere soddisfatto de' chiarimenti dati dall'illustre Relatore della Commissione.

Se la *pronuncia* equivale ad una sentenza, allora non veggo la necessità del Decreto Reale. In questo caso la sentenza si esegue con le solite forme, in nome del Re sì, ma senza il bisogno di un Real Decreto che le dia vita. Ed allora è la Corte di Cassazione che direttamente destituisce, rimuove o dispensa il Giudice inamovibile. Ma se si conviene che la dispensa, destituzione o rimozione si opera direttamente con Real Decreto, allora di necessità ne consegue che, in sostanza, la voluta pronuncia non è che un parere, un avviso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dirò una sola parola: in questo articolo non si fa che compendiare le varie attribuzioni della Corte di Cassazione. La parola *pronuncia* è parola generica; e significa essere nelle attribuzioni della Corte di Cassazione il proferire quella serie di deliberazioni. Indi l'articolo viene enumerando le diverse materie su cui la Corte pronuncia, cioè sulle domande di remissione, sulla designazione delle Corti, sui conflitti ecc. e qui al numero 10 dice: *sulle domande per dispensa, rimozione o destituzione dall'impiego di giudici inamovibili*.

È dunque nulla più che una indicazione sommaria; il resto sta nella legge organica del 1865, che non è abolita e di cui vennero testè letti dall'onorevole Relatore gli articoli che fanno al caso. Ma poi chi debba fare questa domanda, quali siano gli effetti della pronunciazione, co-

me si proceda sopra queste domande, ecc. tutto sta nella legge del 1865, che non viene modificata. Per queste ragioni credo che l'onorevole Senatore De Luca possa cessare dall'insistere sopra una proposta, la quale, permetta che lo dica, non ha ragione di essere.

Senatore DE LUCA. Ma allora se tutto ciò è nella legge, trovo superfluo questo comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Luca vuole fare una proposta?

Senatore DE LUCA. La mia proposta l'ho indicata.

PRESIDENTE. La prego di scriverla.

Senatore DE LUCA. Mi permetta il Senato un'ultima osservazione.

Se per esempio, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, il Re non emanasse il Decreto di dispensa, di rimozione o di destituzione, la *pronuncia* del Supremo magistrato resterebbe senza effetto? Ma può concepirsi sciamamente che un *pronunziato* della Cassazione resti senza effetto? Sostenere così la proposizione sarebbe incivile, ingiurioso al supremo magistrato il quale non *pronuncia* inutilmente. Dunque? dunque è gioco forza conchiudere, che non è un *pronunziato*, ma un parere.

Da questo dilemma non si esce: o l'atto che si domanda alla Cassazione è una sentenza, un *pronunziato* magistrale, ed allora è inutile e supervacaneo il Real Decreto. O si riconosce la indispensabilità di esso, ed allora l'atto della Cassazione non è più una sentenza, ma un *parere*.

Ma siccome nessuno impugna che spetta al Re il decretare la destituzione, rimozione o dispensa del Giudice inamovibile, e che il Re è libero di decretarla o no, così nessuno può attribuire all'atto della Cassazione, valore diverso da quello di un *parere*, autorevole, rispettabile, sì, ma, ripeto, sempre parere. E siccome dalle parole dell'on. signor Ministro, ogni dubbio non si è dileguato dalla mia mente che le parole della presente proposta non vengano a turbare menomamente le cose già stabilite, con altre leggi esistenti apposite, in materia gravissima, così io mi credo nel dovere di insistere nel mio emendamento, che depongo sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Rileggerò l'emendamento per chiedere se è appoggiato: « Dà il suo parere sulla domanda del Ministro Guardasigilli per

la dispensa, rimozione o destituzione dall'impiego dei giudici inamovibili. »

Chi l'appoggia, voglia levarsi.
(È appoggiato.)

Lo metto ora ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

« 10. sulle domande per dispensa, rimozione o destituzione dall'impiego di giudici inamovibili; »

Chi approva il numero 10, si alzi.

(Approvato.)

« 11. sulle domande di annullamento nell'interesse della legge contro le sentenze del tribunale supremo di guerra e marina; »

(Approvato.)

« 12. sulle domande di annullamento contro le sentenze dei Consigli di disciplina della Guardia Nazionale; »

(Approvato.)

« 13. sulle altre materie attribuite alla Corte di Cassazione dai codici di procedura civile e penale, o da leggi speciali. »

(Approvato.)

Senatore PASQUI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PASQUI. Ho domandata la parola per fare un'aggiunta a questo articolo. Io veramente volevo farla al numero dieci, ma posso farla anche adesso. Trattandosi che pel numero dieci di questo articolo, la Cassazione si dovrebbe occupare di materie obbiettive, e non vedendo in nessuna parte di questo articolo stesso accennato alcun provvedimento speciale a questo proposito, domando se non fosse conveniente che l'applicazione della disposizione di questo numero dieci si facesse in Camera di Consiglio. Perchè trattandosi come dissi, di materie obbiettive, se si dovesse pronunciare in udienza pubblica, mi parrebbe che ciò potesse recare non poco danno al magistrato la cui condotta, i cui rapporti morali dovessero essere obbietto di deliberazione per parte della Cassazione; tanto più che questo magistrato è sempre in aspettazione del Decreto reale.

Ecco quanto sottometto alle considerazioni del Senato e del Sig. Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io l'ho detto

poco prima che con ciò non si muta nulla; le cose restano come stanno, e le forme di procedura sono nelle leggi organiche. Qui non si è fatto che ricordare le attribuzioni della Corte di Cassazione, non altro che questo, onde riunire sotto un solo articolo tutto ciò che essa è chiamata a fare.

In quanto poi al decidere in Camera di consiglio o in adunanza pubblica sopra le domande indicate al n. 10, l'on. Senatore Pasqui conosce che ciò è regolato dalla procedura. Vi sono disposizioni che indicano in quali casi si procede in adunanza pubblica, ed in quali in Camera di consiglio.

Vi possono essere varie circostanze che determinino la via da tenersi, e forse ordinariamente si pronunzia in Camera di consiglio; ma, come dissi, è materia già regolata dal Codice di procedura, e credo che non bisogna portarvi innovazione con questa legge.

Senatore PASQUI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PASQUI. Appunto perchè mi pareva che nelle leggi organiche non ci fosse abbastanza chiarezza riguardo a questa parte di procedura, io credevo che fosse opportuno farlo qui, affinchè si provvedesse in modo da non pregiudicare la dignità del funzionario.

PRESIDENTE. Si passa alla votazione dell'intero articolo 9.

Lo rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 10. La Corte di Cassazione è divisa in tre sezioni: la sezione dei ricorsi, la sezione civile, la sezione penale.

» Ciascuna sezione tiene udienza in ogni giorno non feriato: decide col numero di sette votanti. Se in una sezione manca il numero dei votanti stabilito dalla legge, questo è compiuto coi consiglieri di altra sezione; ma quelli che hanno votato nella sezione dei ricorsi non possono giudicare dello stesso affare nella sezione civile. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Quest'articolo 10 contiene due disposizioni principali.

1. L'introduzione della sezione dei ricorsi dichiarata e sancita nella prima parte.

2. Il modo con cui dovranno comporsi le

sezioni e tenersi le udienze, oggetto questo del capoverso.

Io ho già avuto l'onore di accennare come intorno alla sezione dei ricorsi, io abbia qualche dubbio, ma che tuttavia non avrei difficoltà di ammetterla.

Dalla discussione che non mancherà al certo d'aver luogo in questo recinto, su tale argomento, non dubito, potrò attingere le ragioni a cui abbia a conformarmi per dare in definitiva il mio voto.

Io mi propongo, ora, di esporre al Senato e di far presente al signor Ministro ed alla Commissione i miei dubbi intorno all'intrinseco ed estrinseco del modo con cui si vorrebbero composte le sezioni e tenute le udienze.

Il congegno proposto consiste in questo, che ciascheduna delle sezioni della Corte di Cassazione tenga udienza in tutti i giorni non feriat, e che assegnando, in ipotesi, secondo il sistema della Commissione a tutte le Corti, oltre il Primo Presidente, 42 Consiglieri, tre Presidenti di Sezione, che vuol dire 45 giudici, si avrebbe per ciascuna sezione un numero di 15; i quali istituirebbero tra loro una specie di turno, per modo che se dal n. 1. al 7. dovessero sedere per esempio nel primo giorno, nel secondo sarebbero dal 2. all'8., nel terzo dal 3. al 9., e così di seguito.

Con questo sistema, cominciando dall'*intrinseco*, temo venga a trovarsi un ostacolo nella prima sorgente da cui deve derivare quella uniformità di dottrina, che deve della Corte di Cassazione formare come un solo pensiero: collettivo bensì, perchè elaborato da un collegio progressivo, perchè da uomini egregi; ma procedenti sempre per gradi, come si conviene a chi ha la missione di illuminare, o di segnare una via difficile ed intricata.

Ora, la diversità nella composizione, fatta quasi saltuaria, alternativa, temerei che lascierebbe, e darebbe modo, anzi quasi certezza, che finirebbe per introdursi diversità, ben sovente contrarietà nel metodo, nelle teorie, in tutta quella serie di processi, per cui nasce, si svolge, si estrinseca il voto di un Collegio, diversità e contrarietà che finirebbe per prodursi anche nelle sue decisioni.

Le quali differenze, e diversità, se non struggerebbero, certo nuocerebbero al vero scopo della Istituzione, detrarrebbero inoltre all'autorità dottrinale dei pronunziati della Corte.

Questo è il dubbio che si riferisce quasi alla parte intrinseca, al merito della Istituzione. Vi ha un altro dubbio, che si riferisce piuttosto all'*estrinseco*, e che forse è più importante di quello, che a prima giunta vi possa apparire.

In fatti, col congegno proposto, un ricorso, e le questioni, che da ciascheduno di essi possono sorgere, e che, ora, come devesi sperare, sotto l'impero dell'articolo 5, testè votato, non può non presentare importanza, potrà avere uno od un altro esito, secondo che sarà spedito in un giorno anzichè in altro, da un collegio di giudici, che può essere non solo diversamente composto, ma quasi intieramente cambiato.

Non basta ancora.

Ora per uno, ora per altro impedimento, sia pure sincero e legittimo, vi sono delle surrogazioni, che debbono essere, sia pure servate le norme generali, affidate al presidente di sezione o al primo presidente, ma che potrebbero dipendere da eventualità, apparire, non dico essere, prodotto di artificiali, od artificiose combinazioni in modo da aversi per questa o quella causa, una maggioranza piuttosto che un'altra. Quando pure tutto sia proceduto regolarissimamente, non mancheranno mai i sospetti e le calunnie. Nella composizione dei Collegi, materia gelosissima, tutto deve essere, per quanto possibile, predeterminato.

Quindi io sono in grandissima esitazione in merito di questo modo di composizioni del Collegio supremo giudicante.

Si contrapporrà, che bisogna pure trovare modo di sbrigare i ricorsi, di non lasciare accumulare arretrati. È vero; ma badiamo a non cadere, per indiretto, nel sistema delle sezioni che abbiamo condannato; studiamo altro congegno e mercè la riduzione prodotta dal voto sull'art. 5, se si adottassero ancora le ampliamenti che v'ho già annunziato, sul rimedio di revisione e rievocazione, confido potrebbe supplire e bastare. Anzi io ritengo che non si richieda un numero così grande di giudici e che soprattutto sia da rigettarsi un sistema, che produce una variazione periodica, giornaliera, nel modo con cui ciascuna sezione deve trovarsi composta.

Non faccio, per ora, proposte; sono dubbi non ancora esaminati, e degni dell'attenzione del Senato; massime che, appunto per questa, ed altre analoghe ragioni, venne differita ogni risoluzione sulla seconda parte dell'articolo 1.

Aspetto quindi le spiegazioni che non dubito mi saranno dalla cortesia del signor Ministro e da quella della Commissione fornite, e quando occorresse, pregherò il signor Presidente di nuovamente accordarmi la parola.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Non mi occupo della seconda parte dell'art. 10, di cui ha ragionato l'onorevole preopinante. Sieno quali si vogliano le cure del legislatore, non sarà mai possibile ottenere l'uniformità nei pronunziati giudiziari. I Collegi sono composti da uomini, ed è talune volte inevitabile la difformità dei loro giudizi. L'esperienza dimostra che l'intervento di un giudice, anziché di un altro nella discussione di una causa, ne fa mutare la decisione.

Ogni uomo giudica secondo i dettami della propria coscienza, e non segue volentieri l'opinione altrui. Laonde è affatto inutile torturarsi la mente per raggiungere uno scopo impossibile.

Mi soffermo invece alla prima parte dell'articolo, ove leggesi :

« La Corte di Cassazione è divisa in tre sezioni: la sezione dei ricorsi, la sezione civile e la sezione penale. »

Rendo lode alla sagacia dell'onorevole Guardasigilli, autore di codesto progetto. Ritenuta l'unicità della Suprema Magistratura, faceva mestieri di una nuova sezione, affinché non fosse ritardata l'amministrazione della giustizia, primo bisogno dei popoli.

Mi allontano però dal progetto, inquantochè io non ammetto una sezione di ricorsi, ma sibbene una terza sezione per affari speciali.

Ragionando sul proposito, inevitabilmente debbo aver riguardo agli articoli susseguenti al decimo, nei quali sono specificate le attribuzioni della nuova sezione.

Nell'art. 11 dicesi: « La sezione dei ricorsi pronunzia prima sull'ammissione dei ricorsi per annullamento in materia civile e commerciale. »

Nell'art. 12 ravvisasi meglio specificato tale concetto dicendosi: « che la sezione dei ricorsi pronunzia la inammissibilità nei seguenti casi :

1. Se il ricorso non sia stato presentato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, o se non vi siano stati uniti gli atti ed i documenti sui quali è fondato.

Fermiamoci qui. Codesta disposizione accresce il dispendio dei litiganti, ritarda il compimento dei giudizi, e non giova in alcun modo

alla sezione civile, che deve occuparsi del merito. Io, per la lunga esperienza nel foro, sia come avvocato, sia come Consigliere di Cassazione, conosco essere pochissimi i casi nei quali debbe dichiararsi l'irricevibilità del ricorso, o per vizio di forma, o perchè decorsi i fatali. Ma se pure fossero moltissimi, non sarebbero di peso alla sezione di merito, bastando uno sguardo fugace agli atti per provvedere analogamente.

So bene, che dopo la pubblicazione del nuovo Codice di procedura, che prescrive, in pendenza del ricorso per Cassazione, rimanere sospesa l'esecuzione delle sentenze portanti l'arresto personale, si siano moltiplicati i ricorsi irricevibili; ma questo non toglie forza al mio assunto.

Siffatti ricorsi sono sempre non accompagnati dal deposito di multa. Ora, dovrà durarsi molta fatica a conoscere se siavi o no negli atti la ricevuta constatante il deposito?

Mi soffermo ora all'ultima parte del primo comma; « se non vi siano stati uniti gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato. » Qui la cosa è diversa. Il Magistrato deve ben ponderare il processo per giudicare se il ricorrente abbia esibito tutte le scritture necessarie a sorreggere i suoi appunti. Occorre questa osservazione. I ricorsi non riguardano mai una sola disputa, ma ne racchiudono molte. Mi rammento che mesi indietro proposi alla Corte di Napoli un ricorso che comprendeva 38 mezzi di annullamento svolti in 94 fogli di carta. Fortunatamente il carattere era bello, perchè diversamente non avrei saputo come sciogliere il mio compito. In mezzo a tanta materia, col progetto in esame si obbliga la sezione dei ricorsi a studiare tutta la causa, ed alla perfine ottenerne il risultamento di dichiararsi inammissibile qualcheduno dei mezzi proposti. Qual pro alla sezione di merito? Essa dovrà di bel nuovo rileggere il processo per la discussione di tutti gli altri mezzi non colpiti da irricevibilità. Così le parti soggiacciono a doppia spesa, e non possono celeramente ottenere lo scopo cui mirano.

Arroge al detto, che taluni mezzi di irricevibilità siano di tale natura da non potersi esaminare se non nella sezione civile. Per esempio: l'inammissibilità desunta dall'accettazione tacita ed espressa della sentenza impugnata, non può avere altra sede che nella sezione civile, ove la parte resistente è nel grado di dare le prove della sua eccezione.

Proseguiamo. Nel num. 2 dell'art. 12 è detto:

« se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso. » Domando io: dovrà durarsi molta fatica per affermare che contro quella tale sentenza la legge non consente il rimedio straordinario di cui si tratta? Bastano pochi istanti di riflessione. Laonde non si fa un gran servizio alla sezione civile sgravandola di questo pondo assai lieve.

Andiamo avanti. Le ipotesi specificate nei numeri 3, e 4, potrebbero dispensare la sezione di merito da talune discussioni. Ma io ritorno sempre a quel che or ora dicevo: non avviene mai che in un ricorso si svolga una sola tesi. Moltissimi sono gli appunti contro i pronunziati in ultima istanza. La Sezione dei ricorsi dichiara che non sussiste in fatto l'ommissione, o la violazione di forme, o che queste non siano prescritte a pena di nullità: dirà che la nullità era stata sanata sia espressamente, sia tacitamente. E bene! Qual beneficio si sarà reso alla giustizia ed al paese? La causa dovrà discutersi nell'altra sezione sopra i rimanenti capi del ricorso. Ecco una grave perdita di tempo, e dell'opera del Magistrato, col detrimento di coloro che sospirano la finale definizione delle loro vertenze.

Proseguiamo ancora. Nel n. 5, si prevede la seguente specie: « Se l'oggetto del ricorso sia estraneo alla competenza della Cassazione, o se i motivi siano manifestamente insussistenti. »

A fede mia, non mi è occorso mai di vedere verificata l'ipotesi di un ricorso estraneo alla competenza del Supremo Collegio. Non vi sono avvocati cotanto inesperti da udirlo fuori la cerchia delle sue attribuzioni. Ma se ciò pur potesse verificarsi, uno o due avvenimenti non debbono fare stato, per quel dettato della Sapienza Romana, che quel che accade rare volte, non debba richiamare le cure del legislatore.

Resta la seconda parte del detto numero 5, « se i motivi siano manifestamente insussistenti. » E qui ricordo la precedente osservazione, che i ricorsi sono sempre complessivi di più mezzi, perlocchè se per avventura fosse insussistente uno di essi, saranno fondati gli altri. Conseguentemente doppio esame nelle due sezioni: doppio dispendio: maggiore perdita di tempo.

Il progetto dice: *manifestamente insussistenti*.

Codesto avverbio è assai elastico. Quel che appare manifesto per un giudicante, non lo è per un altro.

Rarissimi sono i casi in cui si sostenga una ipotesi letteralmente respinta dalla legge.

Così, per esempio, niuno di certo imprenderà a sostenere che il testamento olografo non debba essere tutto di carattere del disponente; che un contratto non costituisca legge fra le parti, e via via. Le controversie giudiziarie quasi sempre offrono delle dubbiezze, perlocchè occorre fare uso dell'ermeneutica legale, traendo pro dei canoni riguardanti l'interpretazione.

L'onorevole Guardasigilli ben rammenterà la quistione agitata in Napoli rispetto al testamento segreto non sottoscritto in ciascun mezzo foglio. Si esaminò allora l'intelligenza dell'articolo 782 del Codice Civile. Domandavasi praticamente cosa importa la sottoscrizione in ciascun mezzo foglio? E mestieri di tale sottoscrizione in ciascuna delle due pagine che costituiscono un foglio intero? Quella Corte sulle uniformi conclusioni del dotto giureconsulto, che ora degnamente siede nel banco ministeriale, ritenne la validità del *mistico*, quantunque una sola pagina del foglio intero si vedesse sottoscritta. Posteriormente, in un'altra causa, e con l'intervento di diverso Pubblico Ministero si andò in opposta sentenza.

Intendo in tal modo concludere, che nelle materie legali la massima parte delle cause presenta quistioni dubbie, nelle quali ora occorre attenersi alle parole, ora penetrare nello spirito della legge.

Dal qui premesso risulta che la sezione dei ricorsi, per scemare la sua responsabilità, nel dubbio, si appiglierà al prudente partito di rinviare le cause a discussione plenaria davanti la Sezione Civile. In cotal guisa si verificherà l'inconveniente di cui più volte ho parlato; cioè sciupio di tempo e di denaro.

Ma mi si domanderà. Che cosa ne volete fare di questa terza sezione? Io desidero che vi sia, ma col nome di Sezione speciale; e metterei nel computo di essa il giudizio nelle cause relative alle ipotesi indicate nei diversi numeri dell'articolo 9 del progetto. Aggiungerei ancora i ricorsi nelle materie elettorali, e quelli riguardanti le imposte in genere siano erariali, siano provinciali, o comunali.

Siffattamente daremo alla terza sezione una dote sufficiente di affari e disarcicheremo la sezione civile di non poche attribuzioni. In questo modo si farà eziandio il vantaggio dei litiganti, e si raggiungerà lo scopo cui mira l'onorevole

Ministro col progetto di legge in discussione.

Chiudo il mio ragionare non già con un argomento, ma colla semplice narrazione di un fatto.

Mesi fa visitò Napoli un egregio giureconsulto francese. Egli assistè alle discussioni nei diversi Collegi giudiziari e si mostrò soddisfatto della maniera come funzionavano.

Gli avvocati primari napolitani non mancano di compiere verso di lui le parti di cortese ospitalità. Interrogato che cosa pensasse della Sezione dei ricorsi, senza esitazione rispose così.

— La maggioranza dei giureconsulti francesi la ritiene come una superflua istituzione. — Ma perchè, allora gli si disse, non si abolisce? — Ei rispose: — Si trova da molto tempo installata e non è così agevole abbattere quel che esiste. —

Signori. Noi non siamo nella stessa posizione. Nel reame di Napoli, durante il Governo francese, fuvvi la Sezione dei ricorsi; ma dopo il 1815 coi nuovi codici si tolse, come ufficio di cui non si sentiva il bisogno. Nel Piemonte esisteva pure la Sezione anzidetta, ma il nuovo codice l'abolì, e per quanto sappia, niuno ha mosso querela di ciò. Perchè dunque al presente vogliamo creare una novità non reclamata dal foro, ed anzi censurata da molti scrittori, e di cui non evvi urgente bisogno?

Ora, senza abusare oltre dell'indulgenza avuta dal Senato ad ascoltarmi, mi riassumo in questi sensi. Vi sia nella Corte di Cassazione una terza Sezione col nome di *Sezione speciale*, e non di *Sezione dei ricorsi*.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Ho chiesto la parola per dare qualche notizia al Senato, oltre quelle che avrà raccolte dalle Relazioni dell'onorevole signor Ministro e della Commissione.

Pochi, in quest'Assemblea, sono coloro che hanno visto in funzione la sezione dei ricorsi, e questi pochi non sono contrari alla medesima. Gli altri ne discorrono, certamente con non minore competenza, ma gli effetti pratici non li conoscono.

Io, avendo avuto l'onore di presiederla per quasi quattro anni, mi credo in dovere di spiegare al Senato i vantaggi pratici di questa istituzione, i quali forse non sono noti all'onorevole Senatore Larussa, per essere la Corte di Cassazione di Napoli sprovvista di un tale convegno.

Se gli affari che si portano innanzi alla Corte di Cassazione fossero in tal numero e quantità, che una sola sezione, composta di un discreto numero di membri, anche maggiore di quelli che sarebbero assegnati oggi alla sezione dei ricorsi, potesse deciderli tutti, allora non vi sarebbe bisogno di pensare ad un convegno che aiuti a sbrigare le cause civili, per le quali una sola sezione non basta.

La sezione dei ricorsi nacque nello stesso tempo della istituzione della Cassazione; ed è un fatto ch'essa risolve, senza rinviare alla sezione civile una gran parte delle cause.

Per quel tempo che fu in esercizio nella Cassazione di Milano, cioè per circa sei anni, quasi la metà dei ricorsi sono stati decisi dalla medesima con sentenza di rigetto motivata, e quindi una metà meno d'affari si è presentata innanzi alla sezione civile. Questo è ciò che risulta dall'esperienza di sei anni; l'utilità in questa parte non può esser contrastata da nessuno. Ma per l'altra metà si va dicendo: vi è un raddoppio e di spesa e di fatica presso la Corte di Cassazione, e quindi un ricorrente deve fare due volte la sua difesa. Io non nego che questo sia un inconveniente; ma se ben si riflette, l'inconveniente non è così grave, da doverlo valutare fino al punto di respingere la sezione dei ricorsi, che decide definitivamente quasi la metà delle cause.

Prima di tutto, la procedura innanzi alla sezione dei ricorsi, quale almeno fu tracciata dal codice di procedura del 1859, e che oggi si vuole ristabilire, dispone che si presenti dal ricorrente la sola copia della sentenza denunciata e il ricorso motivato, e non altro; quindi la spesa è ben piccola. Poi si fa la discussione pubblica dal solo difensore del ricorrente. In questo, per avventura, se il Senato lo credesse, non ci sarebbe difficoltà di proporre, qualche temperamento, con cui si dicesse che tutte le volte che la sezione dei ricorsi credesse non necessaria la discussione pubblica del ricorso, in quanto gli paresse ammissibile, potesse ometterla, come si costuma in Francia; e soltanto le fosse vietato di pronunziare il rigetto del ricorso, senza la discussione fatta in udienza pubblica, e con l'invito del difensore a intervenire; così la discussione pubblica sarebbe ristretta a un minor numero di cause.

È un fatto che, dichiarato l'invio della causa avanti la sezione civile, il ricorrente se rad-

doppia la sua fatica, non però la spesa, può contare, con molta probabilità, che il suo ricorso nella più parte dei casi sarà accolto; giacchè la statistica dei sei anni ha dimostrato che una porzione non piccola, anzi la maggiore dei ricorsi ammessi alla discussione contraddittoria è seguita da una sentenza di cassazione. Quindi il ricorrente si può adattare a passare ad un secondo stadio in cui frequentemente riesce vincitore.

Avvertiva l'onorevole Senatore Larussa che qualche volta l'intimato produce innanzi alla sezione civile i documenti, dai quali, per esempio, risulta che il ricorso è stato presentato fuori del termine, che è stata accettata la sentenza; ma allora si intende benissimo che non vi è gran pregiudizio per l'intimato, il quale, col dedurre una semplice eccezione, ottiene una pronta risoluzione della causa; e il ricorrente che doveva conoscere quali eccezioni pregiudiziali potevano opporgli, imputi a se stesso, se si è impegnato un giudizio, nel quale doveva prevedere che per fatto proprio, sarebbe stato soccombente.

Ma, tranne questi casi, è indubitabile che il lavoro rimane diviso tra due sezioni, senza correre il rischio della difformità dei giudicati.

Lo scopo precipuo dell'istituzione di un unico magistrato supremo è quello d'impedire più che si può la difformità contemporanea o quasi, dei giudicati, affinché non s'incorra nell'inconveniente che dall'oggi al domani uno stesso tribunale muti la interpretazione della legge.

Colla sezione dei ricorsi questo si ottiene, perchè quando ammette alla discussione contraddittoria, non motiva nulla, e non motivando, non si può dire che la sezione civile, col rigetto del ricorso, si ponga in contraddizione con essa. Imperocchè il decreto ammissivo della sezione dei ricorsi non esprime alcuna massima, e sol perchè inclina le più volte a credere che la sentenza denunziata non abbia ben risolto la questione, sente il bisogno che le ragioni del ricorrente siano sottoposte alla prova della discussione contraddittoria.

Sarà questo un opinamento tacito della sezione dei ricorsi, ma non mai un giudizio irrettrabile.

Si potrebbe piuttosto dire che vi è un inconveniente possibile che, rigettando i ricorsi per una metà delle cause, la sezione dei ricorsi possa trovarsi una qualche volta in contradi-

zione colle massime che avesse già emesse, o fosse per emettere in cause congeneri la sezione civile.

Non nego che l'inconveniente sia possibile, ma ripeto ciò che ebbi l'onore di avvertire nella discussione generale.

In sei anni che sono passati a Milano con questa sezione, non è mai succeduto un caso di vera contraddizione tra la sezione civile e la sezione dei ricorsi, sia perchè una sezione che riconosce essere stata fissata dall'altra una massima, la quale non poteva dirsi erronea, ha reputato sempre conveniente di attenersi alla medesima, comunque inclinasse ad una diversa, stimando più opportuno il mantenere una giurisprudenza già fissata da poco tempo, anzichè lasciarsi sedurre dalla prospettiva di una decisione in apparenza più perfetta, e più conforme a certe idee astratte; sia perchè alcuna volta si usava di fare una riunione dei membri delle due sezioni per raccogliere il parere comune sopra qualche grave questione di diritto che potesse agevolmente dar luogo a dissensi o dispareri.

Quindi gli inconvenienti della difformità, sia nel caso dell'ammissione, sia nel caso della reiezione, non si sono presentati.

Questa è la storia genuina della vita della sezione dei ricorsi; ha provveduto a mantenere la uniformità dei giudicati: e nel tempo stesso se ha prodotto l'inconveniente di assoggettare i ricorrenti ad un poco più di dispendio nelle cause e ad una maggiore perdita di tempo, ha sollevato peraltro la sezione civile da un soverchio lavoro e risparmiato l'arretrato.

Nel sistema delle due sezioni, una per gli affari speciali, come diceva l'on. Larussa, ed una per le cause del diritto comune, vi è un gran pregiudizio, che cioè si abituano dei giudici a trattare soltanto materie speciali; e quindi difficilmente potrebbero formarsi quel completo e pratico criterio che si contrae con l'abitudine di studiare ed interpretare tutte quante le leggi attinenti sia al diritto civile comune, sia al diritto pubblico dello Stato, e non soltanto alcune leggi speciali.

Poi, non è vero che si possa fare la separazione tra le questioni speciali e le questioni comuni, poichè nel giudicare questioni dipendenti da leggi speciali, si possono presen-

tare questioni di diritto comune, come pure questioni di rito e di procedura; onde il pericolo della difformità dei giudicati, se può esser minore con due sezioni aventi eguali attribuzioni, ma sopra materie diverse, non è per niente dileguato.

Farò ora un'altra osservazione per viemiglio rispondere a quello che diceva l'on. Senatore Larussa, sulla difformità dei giudicati. È un fatto, che dove c'è stata la sezione dei ricorsi, le difformità contemporanee sopra le stesse questioni o non si trovano, o sono rarissime, mentre alla Corte di Cassazione di Napoli, come avvertiva l'altro giorno, per le mutazioni dei giudici, codeste differenze sono frequenti, tantochè, se si aprono gli Annali di giurisprudenza, vi riscontriamo opposti giudicati a breve distanza gli uni dagli altri, solo perchè sono variati alcuni magistrati, mentre di tali differenze la sezione dei ricorsi di Francia, con un periodo lunghissimo di vita, non ne offre che pochissimi esempi.

L'onorevole Larussa ha creduto di dire che in Francia la maggioranza dei giureconsulti non è favorevole alla sezione dei ricorsi. Mi dispiace di dover in questo emettere una diversa opinione, perchè è un fatto che, dacchè tale sezione esiste in Francia (ed è coeva colla Cassazione medesima), più volte fu messa in pericolo di essere abolita dinanzi al Parlamento, ma tutte le volte uscì sempre vittoriosa, poichè, se non si dissimulavano gli inconvenienti della istituzione, si finiva col riconoscere che questi erano superati dai vantaggi che arrecava al pratico andamento dell'istituto della Cassazione ed alla uniformità della giurisprudenza.

Io ripeterò le parole dette dall'illustre Troplong già Presidente della Corte di Cassazione francese, quando non era ancora in quelle funzioni, cioè nel 1848.

Egli, dopo aver accennato ai diversi attacchi mossi in più tempi contro tale istituzione, finiva col dire che ne sortì sempre vittoriosa, « e che era da sperare fosse lo stesso anche oggi, e che l'Assemblea, illuminata dai fatti e dalle alte considerazioni d'ordine pubblico, che ha sott'occhio, non vorrà privare l'amministrazione della giustizia di un istrumento indispensabile al suo regolare andamento. »

Poche parole mi restano a dire sulle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Ferraris ri-

guardo al modo di composizione delle tre Sezioni della Corte.

Si dice nell'articolo che ciascuna di queste Sezioni tiene udienza in ogni giorno non feriato, e che decide col numero di 7 votanti.

Io convengo coll'onorevole Ferraris che una Sezione composta di sette giudici dovendosi modificare tutti i giorni, può dar luogo all'inconveniente da lui deplorato che in alcuni giorni della settimana si abbia una maggioranza di giudici, diversa da quella dei giorni precedenti, e che quindi si corra il pericolo dell'e difformità dei giudicati.

Per evitare questo pericolo, io reputerei miglior partito che le Sezioni fossero composte di nove giudici, secondo il sistema in vigore alla Cassazione di Milano, prima del 1866.

Così potremmo mantenere sempre una maggioranza eguale ed ottenere il vantaggio di una meno gravosa ripartizione del lavoro tra i diversi Consigli. Sottopongo perciò questa mia osservazione al signor Ministro ed alla Commissione. Non crederei poi che fosse conveniente il dire che le Sezioni devono sedere tutti i giorni, perchè questa è materia disciplinare che non è necessario inserire in un articolo di legge, tanto più che potrebbe alcuna volta convenire di restringere le udienze ad un minor numero di giorni.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Quando l'onorevole Guardasigilli amichevolmente mi annunziò di voler creare una sezione dei ricorsi, per verità gli espressi un'opinione contraria per una ragione che ora indicherò. Costituendo una sezione dei ricorsi, si deve fare un doppio esame. La sezione dei ricorsi discute il merito di ciascun ricorso; ella vede se mai sia manifesta, o pur no, la violazione della legge nella sentenza denunziata; se crede che i motivi sieno manifestamente insussistenti, rigetta il ricorso; quando poi vede che essi presentino dei dubbi di violazione di legge, rinvia la cognizione della causa alla sezione civile, che ne fa il secondo e più maturo esame.

Ora io domando a me stesso: perchè si vuole rendere così difficile lo annullare una sentenza di Corte di appello, da richiedere un doppio esame? Mi pare ciò un fatto troppo grave, poichè non si offende solo la forma, ma si tocca la sostanza della cosa; dappoichè, ripeto, una sentenza di Corte d'appello, creando una sezione

de' ricorsi, non potrebbe essere annullata senza un duplice esame.

Ciò mi rammenta quello che ora si fa nell'estimazione delle istruzioni presso la Camera di consiglio e la sezione d'accusa. Se la Camera di Consiglio si avvisa che il fatto non costituisca reato, o pure, costituendolo, sia un delitto, tronca il procedimento nel primo caso, e rinvia la causa, nel secondo, al pretore o al tribunale correzionale. Se vede manifesta la prova del crimine, invia il processo alla sezione di accusa. Questa fa un secondo esame e fa quello che con altro ordinamento avrebbe potuto fare la Camera di Consiglio. Però, comunque grave sia questo fatto, non pertanto io che ho voluto ed ho votato l'unica Cassazione, debbo rassegnarmi alla sezione dei ricorsi per la necessità che impone il numero degli affari in Italia. Non è possibile discutere 1719 ricorsi quanti oggi se ne producono con la sola sezione civile, ancorchè tenga udienza ogni giorno. Nella sezione dei ricorsi si discuteranno sommariamente i 1719 ricorsi; quasi una metà di essi, giusta l'esperienza fattane presso la Corte di Cassazione di Francia, per manifesta insussistenza de' motivi, sarà definitivamente rigettata, e l'altra metà sarà il lavoro della sezione civile.

A ciò si aggiunge, che la necessità del duplice esame per lo annullamento della sentenza, il tempo e la spesa maggiore che occorre per la definizione di un ricorso, contribuiranno a persuadere i contendenti ad acquietarsi alle sentenze de' giudici di appello.

Io quindi voterò la sezione dei ricorsi, ma la voterò solo come una indispensabile necessità per la spedizione degli affari.

In Francia si dubita se debba sopprimersi la sezione dei ricorsi, ma perchè se ne dubita? I ricorsi che si producono in Francia, i ricorsi presentati alla Cancelleria sono stati: nel 1866, 759; nel 1867, 842, 85 più dell'anno precedente. Eppure l'arretrato nel 1866 fu di 779 ricorsi; nel 1867, di 887. Il Guardasigilli, presentando la statistica all'Imperatore, fece l'elogio della Magistratura, cui disse non imputabile quell'arretrato. Ora in Francia può ben sostenersi che una sezione civile, tenendo udienza ogni giorno, possa compiere intero il suo ufficio. Ma non si può tenere una simile opinione in Italia, dove i ricorsi annuali ascendono a 1719 circa.

L'esempio dell'arretrato fatto dalla sezione dei ricorsi in Francia mi dà il modo di rispondere ad un'osservazione dell'onorevole Senatore Ferraris.

La sezione dei ricorsi, signori Senatori, deve tenere udienza ogni giorno, e il numero di 15 Consiglieri è insufficiente; toglietene coloro che si ammalano, e le malattie non sono rare in un Corpo composto di uomini maturi di età, non computate chi è occupato per ufficio pubblico, chi è in permissione di assenza, e chi è in aspettativa per ragioni di salute o di famiglia, e voi dovete convenir meco che senza supplenti non si potrà tenere udienza ogni giorno. Ma col sistema dell'uso de' supplenti si disordinano le altre sezioni, che anche esse debbono tenere udienza ogni giorno.

Se non si costituisce la sezione de' ricorsi, in modo che possa andar innanzi da sè, senza aver d'uopo di supplenti, ne avverrà un gravissimo e doppio danno peggiore di quel che abbiamo oggi, poichè avremo un primo arretrato nella sezione de' ricorsi, e ne avremo poi un secondo alla sezione di merito, se anche questa non possa reggersi da sè.

Conchiudo dunque col dire che voterò la sezione de' ricorsi come uno spediente indispensabile per la spedizione degli affari, e mi unirò a coloro che vogliono piuttosto accrescere che diminuire il numero de' Consiglieri de' quali si compone la Corte di Cassazione, secondo il progetto di legge emendato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parli pure prima il Senatore Imbriani.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Son pronto a secondare l'invito fattomi dal Signor Ministro ritirando il mio emendamento, poichè parmi chiaro che non ci sia luogo a provvedere oggi specificamente in una quistione che si trova già autorevolmente decisa e razionalmente fermata dalla giurisprudenza, e dalla scuola. Il legislatore indarno provvederebbe, quando hanno già stabilmente provveduto i costumi e le pratiche del foro. Accetto pertanto la nuova formulazione del capoverso primo, che modifica la precedente, e che decideva in senso *incivile* ed irrazionale la

controversia del valore della rinunzia tacita od espressa in materia penale.

Signori Senatori; io veggio che nessuno accetta per se stessa la sezione civile de' ricorsi; ciascuno ne scorge i difetti ed i pericoli, ma l'accetta come una necessità per rendere possibile il compito della Camera civile della Cassazione unica e per economia di tempo e nell'interesse delle parti.

Noi dimostriamo e riteniamo che la Cassazione o è unica o perde l'efficacia del suo istituto. Ed essendo unica, per un vasto Stato sarà sopraffatta dal cumolo delle sue incombenze, e darà luogo ad una giustizia molto lenta epperò dannosa. La sezione de' ricorsi sorge da codeste necessità, attribuendole una o più categorie di affari di natura determinata come li veggiamo enunciati negli articoli seguenti, affari che non concernono la competenza ordinaria e pura della Corte di Cassazione. In secondo luogo le annette ancor l'esame della recettibilità e della ammissibilità del ricorso: esaminare se è prodotto ne' termini e con le garanzie esterne volute dalla legge, e se i mezzi prodotti riguardano i casi in cui si apre l'adito alla Cassazione, tutto ciò non ha nulla che fare col merito del ricorso, e cade convenientemente e con grande utilità delle parti nella giurisdizione della Sezione di ricorsi. A tal modo ci ha una gran serie d'affari, che presto si decide, e che nulla toglie alla serietà della discussione di merito, e che sgombra dal ruolo della Cassazione un gran numero di cause, e permette che la stessa Cassazione più presto le espedisca e con ponderazione più piena.

Tutto questo si comprende: ma due dubbi potenti si accolgono nell'animo mio, che io sommetto all'estimazione del Senato.

1. Io veggio fatto un dritto disuguale alle parti contendenti. Non accade discorrere della parte *resistente* al ricorso; essa si trova impregiudicata e nelle condizioni normali ordinarie. Se la sezione dei ricorsi dichiara *irrecettibile* o *inammissibile* il ricorso, essa ha vinto senza occuparsene e senza dispendi; se lo dichiara ammissibile, lo trasmette alla sezione di Cassazione, ed allora la parte resistente si difenderà, come oggi fa, un'unica volta, e con grande economia di tempo, come oggi non fa, e può fare anche col sistema erroneo delle Cassazioni regionali.

Ma non è così della parte ricorrente, la quale

ha una diversa condizione e molto più grave. Essa è obbligata in molti casi a passare per un doppio esame del ricorso ed a sottostare ad una doppia spesa. Nel primo innanzi alla sezione dei ricorsi, dove si discute della *recettibilità* e della *ammissibilità* del ricorso, e di qualcosa altro più grave, come or ora vedremo.

Debbe assistere per far che il ricorso non corra pericoli, e non le venga negato di discuterlo in merito innanzi alla sezione di Cassazione, stadio grave, in cui debbe il ricorrente difendersi e farsi difendere e spendere separatamente in *limine litis* pel solo fine di passare alla discussione in merito.

Essa parte in questo periodo, combatte per non perdere il dritto a discutere, ma non propriamente per guadagnar nulla. Essa se ottiene di passare dalla sezione de' ricorsi alla sezione di Cassazione, dovrà di nuovo in un distinto stadio farsi difendere in merito e sobbarcarsi a doppia spesa, perchè ci ha un doppio giudizio.

Frattanto il resistente non è sottoposto che ad un solo giudizio e ad una sola spesa. Questa disuguaglianza è *incivile*, e alle due parti è fatta una condizione di spese e di disagi disuguale. Questo stabilimento turba il concetto dell'uguaglianza giuridica de' litiganti in faccia alla legge. Codesta quasi rasenta una violazione di Statuto politico.

2. Ma se ciò è molto, vi ha ancor dippiù se si pon mente alla facoltà che vien concessuta alla sezione de' ricorsi dal comma 5. dell'art. 12 dello schema di legge che ci occupa.

E di vero, facoltà grande è questa, e che ha i suoi pericoli. Il comma statuisce che la sezione de' ricorsi dichiara non ammissibile il ricorso se i suoi *motivi sieno manifestamente insussistenti*. Dunque la sezione *pregusta* pure, *subdora* e *deliba* il merito de' motivi. Da ciò può derivare un errore ed un arbitrio più facile, perciocchè sembrando con la *delibazione*, che è una sommarissima estimazione, insussistenti i motivi, il ricorso potrà esser dichiarato inammissibile.

Siffatta sezione, non studiando profondamente i fatti, può credere facilmente che non sussistano i motivi; e tratta da zelo del suo ufficio di sgombratrice e spazzatrice di ricorsi, potrebbe cadere in violazione del dritto delle parti; e anche quando non vi cadesse, potrebbe agevolmente dar luogo a togliere autorità alla sua

decisione: il che tornerebbe solo per sé in gran disagio civile, che andrebbe evitato.

A ciò si aggiunga che nel caso ancora che alla sezione de'ricorsi non sembrano manifestamente insussistenti i motivi, e passi il ricorso all'esame in merito della Cassazione civile, s'incorrerebbe in un altro forte danno se questa ultima sezione trovasse e giudicasse manifestamente i sussistenti i motivi del ricorso.

Quale contrarietà di giudizi sorgerebbe allora, che turberebbe le coscienze ed inferirebbe in modo solenne l'autorità regolatrice dell'istituto di cassazione!

Desidero che il signor Ministro, che la Commissione mi diano de' chiarimenti che possano dileguare siffatti dubbi, i quali fan violenza al mio intelletto, e non permettono ancora che io mi acqueti nella proposta ministeriale.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parli pure l'onorevole Poggi.

Senatore POGGI. Ho domandato la parola per dare all'onorevole Senatore Imbriani uno schiarimento di fatto circa alle spese che egli crede raddoppiarsi per il doppio giudizio. Avanti la Sezione dei ricorsi non si produce che la copia autentica della sentenza denunziata od il ricorso, non altro. Se il ricorso è rigettato, avanti a quella Sezione, la spesa è finita, senz'altro il ricorrente paghi neppure un soldo a favore dell'intimato che non è comparso, nè poteva comparire. Se invece va avanti all'altra Sezione, il ricorso rimane tale e quale, come pure la copia della sentenza che era necessaria avanti la prima Sezione; sicchè per questa parte non ci sarebbe nessuna maggiore spesa. Il maggior dispendio dipenderà dall'intervento dell'avvocato avanti la sezione dei ricorsi, ma quella è piccola cosa. Ma se il Senato lo credesse, potrebbe adottare la modificazione di cui ho parlato, cioè di restringere l'intervento dell'avvocato in quei soli casi in cui la Sezione dei ricorsi lo reputasse necessario prima di venire al rigetto del ricorso; ed allora anche questa spesa il più delle volte potrebbe essere risparmiata.

Sicchè l'onorevole Imbriani, il quale ha sentito la necessità di cotale istituzione, se teme qualche inconveniente dal lato della spesa, non ci pensi più che tanto, perchè si ridur-

rebbe a ben piccola cosa, e sarebbe compensata dal minore dispendio nel caso del rigetto innanzi all'a Sezione dei ricorsi.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nè l'ora tarda, nè le mie condizioni di salute mi permettono di trattare per disteso, in questo momento, la grave questione della sezione dei ricorsi: ciò nonpertanto sottometterò al Senato poche osservazioni, che spero potranno chiarire i motivi gravissimi che mi hanno consigliato a rimetterla nel presente progetto di legge, e se non distruggere pienamente, almeno attenuare assai le obiezioni che sono state emesse contro la sezione dei ricorsi.

È possibile una Corte di Cassazione unica per un Regno di 25 milioni e con quel numero enorme di cause che avete inteso indicare poc'anzi, la quale abbia per gli affari civili la sola sezione civile?

Io credo che sia tale problema che nessuno può sperare di risolvere; tale difficoltà che nessuno può pretendere di superare.

Se dunque si vuole una Corte di Cassazione unica (e occorre volerla per gli uffici a cui è destinata) bisogna anche provvedere in modo che abbia la materiale possibilità di servire agli interessi dei litiganti.

Qual via si deve dunque tenere?

Dividere la Corte di Cassazione per sezioni, aventi tutte le medesime attribuzioni? Ma allora tanto vale averle tutte in un solo luogo, quanto averle disseminate, come si proponeva nei giorni scorsi, nelle diverse città dello Stato, e le difficoltà già accennate e discusse ricompariscono; diversità di pronunciati, diversità di giurisprudenza, divisione della magistratura italiana. Che se le sezioni sono raccolte nella stessa città, ben è sperabile che le contraddizioni siano più rare perchè i giudici possono intendersi prima intorno alle questioni più importanti; tuttavia sono pur sempre sezioni diverse, ciascuna delle quali giudica secondo le proprie abitudini e tradizioni; l'uniformità diventa se non impossibile, difficilissima.

Che resta dunque a fare? O dividere la Corte in sezioni per ragion di materie; oppure dividerla in sezioni per la ammissibilità e pel merito de' ricorsi, come fu stabilito in Francia e altrove, e come è proposto nel progetto; formando cioè una sezione de' ricorsi, e una se-

zione civile, la prima per giudicare solamente sull'ammissibilità, la seconda sul merito dei ricorsi medesimi.

Circa la divisione per materie, l'onorevole Larussa che se ne è fatto propugnatore, ha creduto esser cosa facilissima l'attribuire alla sezione dei ricorsi le materie speciali contenute nell'articolo 9 e le cause elettorali, di imposte e di tasse; ma non ha forse esaminate le statistiche. Se le avesse esaminate, avrebbe veduto che in quei tredici numeri dell'articolo 9, si contengono casi che rarissimamente si portano alla Cassazione. Io credo che in un anno, appena appena possano giungere a cento. È dunque materia assai scarsa che non potrebbe occupare un'intera sezione; mentre abbiamo d'altro canto da 1200 a 1500 cause civili all'anno.

Per quello poi che riguarda le cause d'imposte e di tasse e le cause elettorali, ripeterò l'ottima osservazione del Senatore Poggi. Prima di tutto, perchè creare tribunali speciali per materie speciali col pericolo di infondere in questi tribunali costumi ed abitudini giudiziarie ristrette sempre alle medesime questioni, alle medesime materie? Ma che avverrà poi quando queste cause presentino da un lato questioni speciali, e dall'altro questioni comuni? questioni di diritto, e questioni di forme, questioni attinenti alla legge speciale, e questioni attinenti al diritto civile? Si manderà il ricorso alla sezione speciale od alla sezione civile? o prima all'una, poi all'altra? oppure si farà un giudizio *a priori* per sapere a qual sezione si debba mandare? Sarebbe in tutti i casi un sistema difficilissimo, che poi non raggiungerebbe lo scopo. Aggiungo anzi che per le materie penali io mi ero preoccupato della medesima difficoltà, e nel primo progetto aveva ideato di dividere la Corte di Cassazione in quattro sezioni; quella dei ricorsi, la civile e due penali, l'una cioè per le cause trattate avanti la Corte di Assise, e l'altra per quelle trattate innanzi a giudici correzionali.

Ho però dovuto riconoscere che si sarebbe incontrata la medesima difficoltà, perchè vi sono questioni comuni ad una materia ed all'altra, come sono la definizione dei reati e tutte le questioni di procedura, p. e. sulla lettura de' documenti, sul modo e le forme dell'audizione dei testimoni e simili. Le due sezioni penali avrebbero potuto trovarsi in disaccordo sulle medesime questioni e creare così quella difforme giurisprudenza che noi vogliamo evitare.

Fortunatamente questa difficoltà non sussiste, ed è assai minore nelle materie civili, dove la divisione tra le funzioni della sezione dei ricorsi e quelle delle sezioni civili, è reale e positiva. Non dico che sia impossibile una contraddizione tra di loro, ma sarà rarissima. E intanto avremo ottenuto un gran bene, provveduto ad una grande necessità. Tutto sta a ben definire le attribuzioni della sezione de' ricorsi, perchè appunto le censure che ha suscitate dipendettero quasi esclusivamente da ciò che le si era voluto attribuire l'ufficio di esaminare almeno indirettamente se il ricorso fosse fondato. Ove ciò si stabilisse, le contraddizioni colla sezione civile potrebbero essere frequenti e gravissime. Ma se si considera il tenore dell'art. 12, si trova che per quanto le attribuzioni della sezione dei ricorsi siano gravi, non usurpano però mai quelle della sezione civile. Esse comprendono non solo la forma esterna del ricorso; p. e. sul tempo in cui fu presentato, e sui documenti che l'accompagnano, ma anche la questione se le sentenze siano o no suscettibili di ricorso; ed anche qualche cosa di più; poichè la sezione de' ricorsi dichiara inammissibile il ricorso se i motivi sono *manifestamente insussistenti*.

L'ufficio di questa sezione, Signori, non occorre dissimularlo, è de' più ardui; il confine che la separa dalla sezione civile è de' più delicati e sottili: pur vi è; è le attribuzioni rispettive non si confondono. Se i magistrati che comporranno la sezione de' ricorsi comprenderanno tutta l'importanza della loro missione, sarà la sezione più utile, quella che renderà maggiori e migliori frutti nella amministrazione della giustizia, togliendo quel gran numero di cause, che sono il frutto di mal fondate speranze de' litiganti, o la conseguenza di poco accurati studi forensi.

Se poi la sezione dei ricorsi, contro le nostre speranze, si mostrerà debole od incerta; se, meticolosa o timida, preferisse rinviare i ricorsi alla sezione civile anche quando avrebbe dovuto dichiararli inammissibili, dovremo confessare che l'istituto e avrebbe mancato al suo scopo e non dovrebbe più rimanere. Ed allora il Parlamento deciderà se effettivamente debba farsene cessare.

Ma nel concetto con cui la vogliamo istituire ed ha funzionato in Francia ed in Italia fino dal 1865, ed anche a Napoli, durante l'epoca della

antica Cassazione, io spero che l'opera ne dovrà riuscire benefica, sceverando una grandissima parte di mal fondati ricorsi, a sollievo della sezione civile.

Ma, diceva l'onorevole Imbriani, voi raddoppiate la spesa, raddoppiate la durata delle liti. Non credo; perciocchè se si raddoppia per quei ricorsi che sono ammessi e rinviati alla sezione civile, s'abbrevia di molto per quelli che sono rigettati; con che poi indirettamente si abbrevia anche per gli altri il tempo che debbono attendere presso la Cassazione. E siccome il numero de'ricorsi respinti dalla sezione dei ricorsi sta al numero di quelli ammessi e rinviati alla sezione civile, come 3 a 1, od almeno come 2 ad 1, avremo sempre questo compenso che per metà di quelle cause è abbreviata di molto la durata del giudizio, oltre l'altro compenso di avere diminuito per metà le vessazioni alle parti. E infatti vedasi qual'è il sistema presente. La parte che ricorre in Cassazione notifica il ricorso al suo contraddittore e lo obbliga a nominarsi un avvocato ed a presentare il suo controricorso, affinché sia discusso nella sezione civile, udite le due parti, tanto sulla ricevibilità quanto sul merito.

Per contrario, secondo il sistema che noi proponiamo, colui che ricorre, non notifica il ricorso al suo contraddittore se non dopo averne ottenuta l'autorizzazione dalla sezione de'ricorsi. Chi ha guadagnato la lite si tiene all'ombra del giudicato fino a che la sezione de'ricorsi abbia dichiarato ricevibile il ricorso. Il ricorrente del pari fa minori spese, poichè, se anche il ricorso viene rigettato, non sopporta che le spese fatte per se solo, non quelle dell'altra parte.

Resta uno scrupolo però all'onorevole Imbriani. Come si fa, chiede egli, a decidere ascoltando una parte sola? Ma delle due l'una: o il ricorso si ammette, e la parte che non fu citata, lo dev'essere per la discussione ulteriore nella sezione civile; ed allora saranno udite e l'una e l'altra; o il ricorso non è ammesso, e non se ne può dolere colui che non è stato citato poichè ha guadagnato senza dispendio nè molestia: non se ne può dolere neppur colui che ha prodotto il ricorso, perchè è stato ascoltato, ed anzi senza contraddittore. Io quindi non credo che l'interesse del litigante sia menomamente leso, e parmi che l'andamento della giustizia riesca più spedito e meno dispendioso per le parti.

Del resto, io lo ripeto, se si vuole la Cassa-

zione unica non v'è altro mezzo che quello di dividere il lavoro tra la sezione dei ricorsi e la sezione civile.

Epperò io raccomando l'articolo alla vostra approvazione.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Comunque i dubbi non mi sieno stati dileguati, nondimeno io veggio che siffatti difetti (che pur vi sono nella sezione de' ricorsi) recan danni molto minori all'amministrazione della giustizia di quelli che verrebbero dalla mancanza di essa sezione.

E così io l'accetto come un fatto necessario per l'unicità della Cassazione, della cui bontà sono intimamente convinto. Io confido solo, o almanco spero, che, scemando, col progredir del tempo, lo spirito litigioso degl'italiani in genere, e segnatamente de' meridionali, i ricorsi vogliano scemare, e ridursi a quella quantità che possa essere con economia di tempo spedita dalla Corte di Cassazione, e per tal forma si renda inutile la sezione de' ricorsi, che oggi il Senato con me subisce.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Io volentieri mi unirei all'avviso dell'onorevole Signor Ministro, se nella pratica fosse vero che in ogni ricorso sottoposto alla Corte di Cassazione si dovesse esaminare un solo motivo. Allora potrebbe ottenersi lo scopo di respingersi senza ulteriore discussione il ricorso per avventura inammissibile o manifestamente insussistente. Avviene peraltro diversamente, perciocchè pochissime sono le cause in cui l'inammissibilità colpisca l'intero ricorso. Evvi nella massima parte delle cause tanta copia di mezzi connessi fra loro, da produrre questa conseguenza.

Taluni appunti saranno dichiarati impertinenti dalla Sezione dei ricorsi; per gli altri dovrà farsi rimando alla Sezione civile.

Ecco l'inconveniente da me deplorato; sciupio di tempo e doppia spesa; niun vantaggio per la sezione di merito, che sarà sempre obbligata a studiare l'intero processo per esaurire il suo compito.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io non voglio fare l'elogio di questa Sezione dei ricorsi, perchè in

verità quei medesimi che l'hanno sostenuta, non ne hanno dissimulato gli inconvenienti; ma ci sono certi mali minori che bisogna accettare. Si vuole una Corte di Cassazione unica? La maggioranza del Senato ha detto, sì: almeno il primo articolo, che è il fondamento della legge, è stato votato. Si vuole dunque una Corte di Cassazione possibile? Questa è la questione. Ora quattro Corti di Cassazione sono state impotenti a spedire i ricorsi; la Corte di Cassazione di Napoli ha un gran numero di ricorsi civili arretrati; quella di Torino ha due mila e più ricorsi arretrati. L'unico mezzo adunque atto ad impedire che si accumulino un gran numero di ricorsi senza potere essere spediti, è la sezione di ricorsi.

La sezione speciale, proposta dall'onorevole Larussa, offre maggiori inconvenienti, sia per le sue diverse attribuzioni, sia per le contraddizioni in cui si potrebbe trovare colla Sezione civile.

Per la qual cosa, io pregherei gli onorevoli oppositori a credere, che la Corte unica di Cassazione non può fondarsi in Roma senza la Camera dei ricorsi; il non volere questo, torna lo stesso che non volere la Corte unica di Cassazione.

D'altra parte nel modo in cui sono formulati gli articoli riguardanti la Sezione dei ricorsi, non si trova quella contraddizione la quale si sarebbe altrimenti trovata, se la redazione fosse stata diversa.

PRESIDENTE. Se non si domanda da altri la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(V. sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia levarsi.

(Approvato.)

Voci: A domani, a domani!

PRESIDENTE. Dunque la seduta pubblica è rinviiata a domani al tocco.

La seduta è sciolta (ore 6).

XLVIII.

TORNATA DEL 16 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Giuramento del Senatore Cutinelli — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione — Variante proposta dal Relatore al terzo paragrafo dell'art. 1. rimasto sospeso — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Emendamento proposto dal Senatore Borgatti, combattuto dal Senatore Serra F. M., della Commissione — Replica del Senatore Borgatti — Avvertenze del Senatore Mirabelli — Spiegazioni del Senatore Serra F. M. — Osservazione del Senatore Ferraris in appoggio all'emendamento Borgatti, cui rispondono il Relatore e il Senatore Mirabelli — Parole del Senatore Borgatti per fatto personale, cui risponde il Senatore Serra F. M. — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Conforti contro l'emendamento Borgatti — Nuove parole del Senatore Borgatti per fatto personale — Replica del Senatore Conforti — Approvazione della seconda e terza parte e dell'intero articolo — Desiderii del Senatore Panattoni sull'articolo 11, cui risponde il Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Poggi, e fornito dal Ministro di Grazia e Giustizia — Riserva del Senatore Mirabelli — Approvazione dell'articolo 11 — Aggiunta proposta dalla Commissione al numero 2 dell'art. 12 — Dubbio del Senatore Panattoni sul numero 5 — Schiarimenti del Relatore — Approvazione dell'art. 12 — Proposta del Senatore Mirabelli d'aggiunta all'art. 13, appoggiata dal Ministro di Grazia e Giustizia, e modificata dalla Commissione — Proposta del Senatore Larussa non accettata dalla Commissione — Proposta del Senatore Castelli E., combattuta dal Relatore e dal Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Castelli E. — Osservazione del Senatore Errante — Parole del Senatore Imbriani contro la proposta del Senatore Castelli E., del Senatore Miraglia in favore, del Senatore Astengo, contro — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di rinvio dell'aggiunta del Senatore Castelli E. alla Commissione — Approvazione dell'articolo 13 — Proposta del Senatore Poggi di aggiunta all'articolo 14, combattuta dal Relatore e dal Ministro di Grazia e Giustizia, appoggiata dai Senatori Mirabelli e Bonucci — Proposta della Commissione di emendamento al numero 1 dell'articolo 14 — Approvazione dell'articolo 14 emendato — Emendamento del Senatore Ferraris all'articolo 15, combattuto dal Senatore Errante, appoggiato dal Senatore Larussa — Avvertenze del Senatore Panattoni — Risposta del Senatore Ferraris al Senatore Errante — Osservazioni del Senatore Miraglia contro l'emendamento Ferraris — Proposta d'emendamento del Senatore Larussa — Domanda del Senatore Castelli E.*

La seduta è aperta alle ore 2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente: che viene approvato.

Legge pure il seguente sunto di petizione:

« N. 4882: Il Presidente del Collegio Farma-

ceutico residente a Milano, colla scorta di parecchi documenti, rassegna al Senato il voto che nell'approvazione del nuovo Codice sanitario non venga sancita la libertà di esercizio della farmacia. »

Giuramento del Senatore Cutinelli.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale il

Senatore Cutinelli, invito i Senatori Imbriani e Mirabelli a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Cutinelli presta il giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al marchese Cutinelli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione.

Siamo rimasti all'articolo 11, che leggerò per porlo in discussione.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Il Senato ricorda che, votata la prima parte dell'art. 1 di questo progetto di legge, furono lasciate in sospenso le deliberazioni relativamente al secondo e terzo paragrafo dell'articolo stesso; e ciò perchè taluno aveva desiderato di conoscere quale sarebbe per essere la costituzione organica della Corte, prima di stabilire il numero dei membri che debbano comporla.

Ora, siccome l'art. 10, votato ieri, ha stabilito in quali e quante Sezioni debba la Corte di Cassazione esser divisa, così parrebbe omai giunto il momento di riprendere la discussione del primo e secondo capoverso avanti accennati.

PRESIDENTE. Secondo la proposta della Commissione ritorneremo dunque all'articolo 1, del quale rileggo i due capoversi non ancora approvati, per metterli in discussione:

« Essa è composta di un primo Presidente, di tre Presidenti di Sezione, di quarantadue Consigliere, di un Procuratore generale, di tre avvocati generali e di sette sostituti Procuratori generali. La Corte ha un Cancelliere e dieci vice-Cancellieri; l'ufficio del Pubblico Ministero un Segretario e un sostituto Segretario.

« Entrerà in funzione il 1° gennaio 1873. »

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Ho domandato la

parola per dichiarare che, avuto riguardo al tempo dell'anno in cui siamo attualmente, non potendosi aver certezza che questa legge possa entrare in attività col 1° gennaio 1873, la Commissione proporrebbe che il secondo capoverso di questo art. 1 fosse così concepito:

« Entrerà in funzione non più tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, e in quel giorno che sarà stabilito con Decreto reale. »

PRESIDENTE. Accetta il signor Ministro questa variante?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto; però invece di: *e non più tardi di sei mesi*, direi semplicemente: *sei mesi dopo*, ecc., per non lasciare in una questione di tanta importanza un troppo lungo ritardo.

È una semplice osservazione; del rimanente non faccio alcuna opposizione, ma direi più volentieri: *Essa entra in funzione sei mesi dopo la promulgazione della presente legge*.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore **BORGATTI**. Nella seduta di lunedì ebbi l'onore di annunciare un emendamento a questa seconda parte dell'articolo 1; dissi cioè che domandavo che ne venissero tolte le parole *di tre Avvocati Generali*.

Ebbi egualmente l'onore di svolgere brevemente i motivi principali che mi avevano condotto a questa proposta.

Non ripeterò le cose allora dette e neppure mi impegnerò in un più largo sviluppo dei miei concetti: solo nel caso che le cose da me esposte lunedì scorso siano contraddette, oppure occorranò schiarimenti, pregherò fin d'ora il Senato a permettermi di ritornare sull'argomento. Voglia il signor Presidente avere la bontà di serbarmi la parola. Ma intanto profiterò della facoltà che ho ottenuta di parlare, per fare una lieve rettificazione intorno ad un fatto da me accennato nella seduta di lunedì. Io citai allora l'esempio del Belgio, e lo citai appunto per rafforzare la mia tesi, la quale si riduce in sostanza alla dimanda di abolizione dell'ufficio di Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione.

Nel Belgio, io diceva, per le leggi del 20 maggio 1845 e del 17 maggio 1863, le due gerarchie, quella cioè del Pubblico Ministero, e quella della Magistratura, presso la Corte di Cassazione, sono stabilite per ordine di grado,

di precedenza, e di stipendio nel modo seguente :

Primo Presidente e Procuratore G. lire 16,000
 Presidenti di Camera » 13,000
 Avvocati Generali » 11,000
 Consiglieri » 12,000

Ciò che dimenticai allora fu che colla legge successiva dell'8 giugno del 1869 questa medesima gerarchia, presso la Corte di Cassazione, è stabilita nel modo seguente :

Primo Presidente e Procuratore G. lire 16,000
 Presidenti di Camera » 13,000
 Consiglieri » 11,000
 Avvocati generali. . . . » 12,000

Rimané però sempre vera la mia tesi; cioè che la corrispondenza di grado e di stipendio tra le due carriere parallele non è nel Belgio sistematicamente osservata; e che presso la Corte di Cassazione vi hanno bensì degli Avvocati Generali, che sono due soltanto, in virtù dell'art. 121 di quest'ultima legge sul riordinamento giudiziario; ma sono inferiori di grado e di stipendio ai Presidenti di Sezione o di Camera, com'ivi si dice, e mancano affatto i Sostituti del Procuratore Generale.

Ripeto che mi riservo la parola per il caso che occorra di dare qualche ulteriore schiarimento, oppure di rispondere a qualche osservazione, che fosse fatta in contraddizione delle cose che ebbi l'onore di sottomettere sommariamente al Senato nella seduta di lunedì.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Serra.

Senatore SERRA F. M. L'onorevole Senatore Borgatti disse nella seduta di lunedì, e lo ha ripetuto oggi che egli non intende di provocare la discussione sulla questione generale dello stabilimento del Ministero Pubblico e della carriera parallela. Se mal non ritengo egli disse l'altro giorno che si riservava di ciò fare quando si sarebbe discussa la legge del riordinamento giudiziario. Disse in quella tornata che per convincimenti suoi egli era contrario alla istituzione del Pubblico Ministero: che i suoi precedenti parlamentari lo costringevano a profittare di qualunque occasione che si presentasse opportuna per combattere questa istituzione.

Io rispetto i convincimenti, rispetto la posizione, in cui dice di trovarsi l'egregio Collega; voglio sperare che egli tollererà che mantenga la contraria opinione io, cui nel-

l'autunno del 1859 per incarico dell'uomo illustre che allora governava il Ministero della Giustizia, toccò di compilare la legge di riordinamento giudiziario, che ha la data del 13 novembre di quell'anno, legge per la quale appunto fu stabilita la istituzione del Pubblico Ministero parallelo nella carriera al Corpo giudicante. Non la vuol promuovere l'onorevole Borgatti; non sarò io certamente quello che promuoverò oggi intempestivamente cosiffatta questione. Dirò invece che per mio avviso non è nemmeno discutibile in principio generale, se abbiano ad esservi presso questa magistratura suprema, custode del deposito sacro della legge, abbiano ad esservi, dico, funzionari i quali ne denunzino le violazioni nell'interesse generale e ne tutelino l'esatta osservanza quando queste violazioni siano denunziate da privati ricorrenti.

La questione pertanto, dopo che il Senato ha votato la prima parte dell'articolo primo, si riduce ai termini in cui l'ha oggi posta l'onorevole Borgatti, e a dire se i Coadiutori del Procuratore generale presso questa Corte suprema abbiano a chiamarsi tutti sostituti Procuratori generali, o invece abbiano ad esservi uno o più Avvocati generali parificati nel grado e nello stipendio ai Presidenti di Sezione. Questa, se non m'inganno, è la questione se e come la pone oggi l'onorevole Borgatti.

Il Signor Ministro Guardasigilli nel suo progetto di legge propone dieci di questi coadiutori del Procuratore generale, così distinti: tre Avvocati generali e sette sostituti Procuratori generali.

La Commissione credette che un Avvocato generale solo bastasse per rappresentare il capo dell'Ufficio assente o impedito, in quella che veramente può dirsi direzione suprema dell'ufficio. Ma l'onorevole Signor Ministro insistette, e la maggioranza della Commissione condiscese ai suoi desiderii. L'onorevole Borgatti vi si oppone.

Io, non a nome della Commissione, ma per conto mio proprio, difendo la tesi ministeriale; ed anzi tutto se non temessi di attirarmi addosso le osservazioni di coloro fra i nostri onorevoli Colleghi, che combatterono in principio generale il sistema della Cassazione pura, e per ragioni veramente attendibili, ed anche perchè è un'importazione d'oltre Alpi, io mi permetterei di ricordare al Senato che presso

la Corte di Cassazione francese, i sei sostituti del Procuratore Generale sono tutti chiamati Avvocati Generali (deve ritenere però il Senato che io questo esempio lo invoco in quanto alla qualificazione, non in quanto al resto), giacchè non ignoro che questi, quantunque qualificati Avvocati generali, non sono pareggiati nello stipendio ai Presidenti di Sezione o di Classe. E ciò detto, mi prevarrò di una felice espressione dell'onorevole Collega ed egregio mio amico Senatore Ferraris.

Giacchè abbiamo preso a mutuo dalla Francia questo sistema, effliamo completamente la Francia, diceva l'onorevole Ferraris; ed io dirò: effliamo la Francia in quanto chiama Avvocati generali tutti i sostituti del Procuratore Generale.

Ma, prescindendo da questa argomentazione, io credo che ve ne siano altre, le quali appoggiano il progetto del signor Ministro, e suffragano la mia conforme opinione.

La legge del 13 novembre 1859 creava un Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione che allora doveva trasmigrare a Milano. Le leggi posteriori conservarono gli Avvocati generali che erano nelle Corti di Cassazione di Napoli, di Firenze e di Palermo.

Ora, parrebbe a me suprema sconvenienza che mentre quelle Corti che avevano un'esistenza separata, distinta, autonoma, avevano l'Avvocato Generale, eguale misura di trattamento si rifiutasse alla Corte unica che le assorbe tutte, e le concentra in sé.

Mi parrebbe all'opposto supremamente consentaneo a quel savio proposito di accrescere l'autorevolezza e il prestigio di quest'unica Corte, il prevalersi anche di questo mezzo, ed elevando al grado e allo stipendio parallelo altrettanti funzionari della Procura generale, quanti sono i Presidenti di Sezione nel Corpo giudicante.

D'altra parte non credo che sfugga al Senato la considerazione che, qualora questa legge venga adottata come io confido abbia ad esserlo, insieme ai corpi giudicanti di queste quattro Corti di Cassazione, scompariranno le quattro Procure Generali, e con esse gli Avvocati Generali attuali. Ora, Signori, io credo che siavi non solamente convenienza, ma giustizia e giustizia stretta che, almeno a tre di questi benemeriti funzionari un'eguale

posizione di grado e di stipendio sia fatta nella Corte suprema e unica.

Farò un'altra osservazione.

È generale la preoccupazione di chi si interessa alla buona amministrazione della giustizia, generale, dico, la preoccupazione degli animi intorno all'avvenire che sembra riservato alla magistratura italiana. È pur troppo, o Signori, noto che, quanti sono in Italia giovani che per potenza d'intelletto, e per mezzi finanziari, sono in posizione da poter intraprendere lunghi corsi di studi inferiori e superiori, dovendo esporsi a replicati e difficili esperimenti, compiere un tirocinio più o meno lungo, tutti rifuggono dalla carriera della Magistratura.

E perchè, o Signori? Perchè la carriera della Magistratura nelle attuali condizioni non presenta prospettiva di sorta a chi vi consacra gli anni migliori della sua vita; ne presenta una ben triste per chi la continua in età avanzata.

In vece, quanti hanno intelligenza e censo consacrano la loro intelligenza e il loro censo ad altre carriere le quali non richiedono così lunghi e continuati studi, nè esigono tanti esperimenti, e promettono per contro progressi più celeri, e retribuzione più proporzionata.

In questo recinto siedono parecchi illustri magistrati i quali per esperienza propria, al pari di me ed anche meglio, sanno quanto faticoso ufficio sia quello di coloro che debbono consacrare il loro ingegno e la loro attitudine a sostenere nei dibattimenti penali le ragioni della legge e della società.

Una lotta incessante con i più strenui uomini del foro, una continua tensione di mente onde non soccombere alle astuzie di avversari spesso versatissimi, trepidazione d'animo perenne, emozioni fortissime, sono tutte circostanze che in pochi anni ne logorano le potenze della mente e del corpo.

È una vita, o Signori, che per molti anni non si può continuare.

Qual è la sorte che nelle attuali condizioni noi riserbiamo a questi benemeriti campioni della legge e della società?

Arrivati ad una certa età, bisogna che essi si ritirino; domandino di essere posti in quiescenza per motivi di salute.

Io so che la legge organica giudiziaria precedente e l'attuale, ammettono il passaggio dal Ministero Pubblico al corpo giudicante.

Ma so pure che ciò non è permesso che in via di pura eccezione, e l'esperienza mi porta a manifestare il vivissimo desiderio che queste eccezioni siano per quanto è possibile assai più ristrette di quello che in fatto non si esperimenta.

Mi dirà l'onorevole Senatore Borgatti, mi dirà qualchedun altro di voi, Signori; ma pure, conservando i tre avvocati generali, come l'onorevole Ministro propone, e Voi consentite, rimediate forse a questo male? Io convengo che a tutti gl'inconvenienti non si rimedia, ma almeno vi si riparerà in parte.

Lasciate a questi benemeriti uomini, che tutta la loro vita, la loro età migliore logorano in questo faticoso servizio, la speranza almeno di potere un giorno conseguire, non dirò un posto di riposo, perchè i Magistrati non riposano mai, ma almeno una posizione che sia meno agitata, meno intranquilla.

Io credo che a queste ragioni siasi ispirato l'onorevole Signor Ministro nel proporre il suo progetto. Queste considerazioni credo meritino l'attenzione benevola del Senato; in grazia delle medesime io confido che il Senato stesso vorrà respingere l'emendamento dell'onorevole Borgatti, e accettare il progetto ministeriale, sì, e come fu formulato.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Ieri, a proposito della Sezione dei ricorsi, il chiarissimo Senatore Imbriani disse: tutte le istituzioni di questo mondo trovano dei grandi difensori. L'istituzione del Pubblico Ministero non poteva attenderne uno nè più autorevole, nè più consciencioso dell'onorevole Senatore Serra.

Io lo ringrazio per due ragioni: per le benevoli espressioni adoperate a mio riguardo, e per la precisione colla quale egli ha posto la questione, nel modo stesso in cui fu mio intendimento di porla.

Se, nella seduta di lunedì, toccai in genere della istituzione del Pubblico Ministero, lo feci soltanto per ciò che era necessario a chiarire il mio scopo.

E mi ricordo di averlo dichiarato, riservandomi di svolgerne ampiamente le mie idee sulla istituzione quando verrà in discussione il progetto di legge relativo alle riforme dell'ordinamento giudiziario.

In quella occasione si potrà trattare la qui-

stione generale dell'istituzione del Pubblico Ministero con minor fretta e con più ampio sviluppo di argomentazioni. Ora, come desidera l'onorevole Senatore Serra, io mi limiterò unicamente a domandare la soppressione dell'Ufficio di Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione.

L'onorevole Serra diceva che la mia proposta si riduce propriamente a questo: che invece di dieci funzionari rappresentanti il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, io ne vorrei sette soltanto, col nome di Procuratori Generali sostituti....

Senatore SERRA (*interrompendo*). Domando la parola... Permetta... non ho detto questo; ho detto che Ella non voleva i tre Avvocati Generali.

Senatore BORGATTI. Bene; allora io aggiungo che la mia proposta mira in sostanza a questa conclusione: che invece di avere, fra il Procuratore Generale e i suoi Sostituti, questi funzionari intermedi che si chiamano *Avvocati generali*, non vorrei, presso la Cassazione, se non il Procuratore Generale e i suoi Sostituti, siccome si è fatto per le Corti di appello. Ecco tutto.

E in questo modo vede ognuno che non si tratta tanto di questione di *nome*, quanto di questione di *ufficio*. Si tratta, in altri termini, di togliere una ruota inutile da questa già troppo complicata macchina del Pubblico Ministero. Si tratta di rompere, anche presso la Corte di Cassazione, come già fu fatto presso le Corti d'appello, questa sistematica e gallica corrispondenza tra le due carriere parallele: quella della Magistratura giudicante, e quella del Pubblico Ministero.

Nel Belgio, come notai, il Pubblico Ministero ha un Capo, il quale non ha sotto di sé se non degli Avvocati Generali, i quali coprono un ufficio che non corrisponde veramente a quello che ora noi intendiamo di stabilire. Ed infatti lo stipendio ad essi assegnato non corrisponde a quello di Presidente di Sezione, come dovrebbe per la simmetrica ragione dell'ufficio di *Avvocato Generale*.

L'onorevole Senatore Serra, se ben ricordo, aggiunse che gli Avvocati Generali dovevano essere conservati per una ragione di giustizia; e che si doveva avere riguardo a coloro, che ora occupano questi posti presso le attuali Cassazioni.

Quella Corte unica che noi stabiliamo con questa legge non è (egli affermava, per quanto ricordo), se non una fusione delle quattro Corti esistenti. E se si raccolgono nella Corte unica tutti i Magistrati ora addetti alle Corti esistenti, perchè vorreste congedare gli Avvocati Generali, i quali hanno acquistato tanti titoli di benemerenzza verso il paese?

Ma io prego l'onorevole Senatore Serra a ricordarsi che prevenni già io stesso, nella seduta di lunedì, questa obiezione; e che dissi che non bisognava guardare alle persone ma all'ufficio; e che il riguardo alle persone non doveva mai e che il riguardo alle persone non doveva mai trattenerci dal fare ciò che noi stimiamo necessario od opportuno di fare.

Dissi apertamente che la soppressione dell'ufficio di Avvocato Generale non doveva per guisa alcuna tornare a pregiudizio de' diritti e della carriera dei funzionarii benemeriti, che illustrarono quell'ufficio coi loro pregi personali. Dissi pure che essi avrebbero potuto prestare la loro opera, con maggiore profitto dello Stato, o nella Magistratura giudicante, o nella Carriera Amministrativa.

A me pare che l'onorevole Senatore Serra abbia accennato ancora alla necessità di mantenere l'ufficio di Avvocato Generale per animare sempre più la gioventù a percorrere la carriera giudiziaria.

Io non credo che noi dobbiamo badare a questo; e mantener un ufficio soltanto perchè può allettare la gioventù ad abbracciare la carriera degl'impieghi giudiziarii. Noi dobbiamo piuttosto ricordarci degl'impegni che abbiamo tutti, Governo e Parlamento, di fare ogni economia possibile, togliendo dal nostro troppo complicato meccanismo burocratico tutto ciò che non è strettamente indispensabile al servizio.

So bene che si risponderà che la soppressione degli Avvocati Generali è una economia di poco. Ma, o Signori, bisogna tener conto anche dell'effetto morale che si ottiene abolendo certi uffizii, di cui il pubblico non conosce la assoluta necessità. Bisogna anche considerare che è dalle piccole economie che si può arrivare ad una economia complessiva abbastanza ragguardevole.

Dalle prime annessioni fino alla discussione per le leggi della unificazione amministrativa e legislativa, io fui notato sempre tra coloro i quali aspiravano a riforme radicali, col triplice intendimento, di restringere l'azione del

Governo ne' suoi limiti naturali e ragionevoli, di rendere l'azione stessa più facile e spedita, e di ottenere ad un tempo rilevanti economie.

Ma se questo era opportuno allorchè si discutevano le leggi di unificazione amministrativa e civile, adottate queste leggi e dato, comunque sia, un assetto allo Stato, io stesso per il primo riconobbi, e lo dichiarai più volte nell'altro ramo del Parlamento, come si può vedere anche dalla tornata del 3 di marzo 1869; riconobbi, ripeto, io stesso per il primo, che le radicali riforme e le grosse economie non sarebbero state possibili senza nuove ed inopportune perturbazioni.

E ben mi ricordo di aver dimostrato nella citata seduta del 3 di marzo del 1869 che ora bisogna, in materia di riforme e di economie, procedere a gradi, profittando di ogni discussione e d'ogni occasione per migliorare le leggi già adottate, per indirizzarle sempre ad uno scopo prestabilito, ad uno scopo cioè di libertà e di semplificazione, e per fare tutte quelle economie che sono possibili senza pericolose perturbazioni e senza pregiudizio dei pubblici servigii.

Io quindi non ho mai prestato fede a certi programmi ministeriali *di economie fino all'osso*; e il fatto mi ha vieppiù convinto che quelle rilevanti economie, che si potevano ottenere con un sistema diverso di ordinamento interno, ora non sono possibili se non con un lavoro lento e graduale di trasformazione. Ed ecco la ragione principale ond'io dimando l'abolizione dell'ufficio di Avvocato Generale. Sarà essa un primo passo nella via di graduale e prudente riforma del Pubblico Ministero; faremo una piccola economia, la quale sarà successivamente seguita da altre più rilevanti; e così le economie saranno accompagnate dall'altro più importante vantaggio; la riforma compiuta di una istituzione dannosa per molti riguardi.

Nè la Commissione ha del tutto dissentito da me. Io credo anzi di poter affermare che la maggioranza di essa accoglierebbe con piacere la riduzione dei tre Avvocati Generali, proposti e desiderati del signor Ministro, ad uno soltanto.

Il desiderio del signor Ministro di portare a tre gli Avvocati Generali sembrò eccessivo a tutti.

Che se al bisogno del servizio un solo Av-

vocato Generale non bastasse, non potrebbero sempre sopperire i Procuratori Generali Sostituti? Io non comprendo come, nella stessa guisa che nel Belgio, paese il quale si costituì colle istituzioni francesi, retto a monarchia rappresentativa anch'esso, bastano per il servizio del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione un Procuratore Generale e due Avvocati Generali soltanto, non possano bastare a noi un Procuratore Generale e sette Sostituti Procuratori Generali.

Domando perdono al Senato se dichiaro francamente che la cosa esorbita e che la proposta ministeriale è eccessiva.

Mantengo pertanto il mio emendamento; e spero che il Senato vorrà riconoscere che la mia proposta merita tutta la sua attenzione.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mirabelli. Ma prima domando se l'emendamento Borgatti è appoggiato.

Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. L'emendamento dell'onorevole Senatore Borgatti appare molto modesto, ma per verità tocca essenzialmente la costituzione del Pubblico Ministero, del quale istituto io ho un'opinione così diversa da quella dell'onorevole Senatore Borgatti, che lo reputo come uno dei più bei trovati della civiltà moderna; mirabile strumento d'ordine e di libertà, qual parve al Montesquieu.

Nella legge organica giudiziaria vi è il titolo del Pubblico Ministero diviso in due capitoli; il primo, che ha per titolo: Della costituzione del Pubblico Ministero; il secondo: Delle attribuzioni del Pubblico Ministero.

Proprio sotto il capitolo primo si legge nell'articolo 130, che il Pubblico Ministero sia rappresentato presso la Corte di Cassazione e le Corti d'Appello da procuratori generali, da avvocati generali e da sostituiti procuratori generali.

Noi facciamo una legge sulla Cassazione. È opportuno in quest'occasione mutare profondamente la costituzione del Pubblico Ministero, abolendo gli avvocati generali?

Fin dalla prima epoca del nostro risorgimento è incominciata la discussione sul migliore ordinamento del Pubblico Ministero nei Governi liberi: vi deve essere un Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie? Quali

vogliono essere le sue attribuzioni? Deve pigliar parte solo nelle materie penali, ovvero anche nelle materie civili? Dev'essere un giudice inamovibile investito delle funzioni rinvocabili del Pubblico Ministero; ovvero rappresentante del Potere esecutivo, che faccia carriera parallela e distinta da quella della classe giudicante? Ed in questo secondo caso quale debb'essere la sua costituzione organica?

Questioni gravissime, che non si possono risolvere quasi di straforo, senza profonda discussione.

Abbiamo una legge la quale stabilisce quali sono le attribuzioni del Pubblico Ministero, ed in conformità di esse designa il grado e gli stipendi degli uffici che devono rappresentare.

Che cosa è l'Avvocato generale presso la Corte di Cassazione?

Signori, non bisogna illudersi; l'ufficio del Procuratore generale, degli Avvocati generali, de' sostituiti Procuratori generali, è uno ed indivisibile. Tutti hanno le stesse attribuzioni sotto la direzione del Capo, per cui delegazione procedono; ma il Procuratore generale è uno, e gli uffici da adempiere sono molteplici. Il Procuratore generale non prende, non può prender conoscenza di tutti gli affari civili e penali che si presentano alla Corte di Cassazione i quali, come avete sentito, solo nelle materie civili sono 1719, e molto più numerosi nelle materie penali. Il Procuratore generale dunque in modo di regola è rappresentato presso le Sezioni dagli Avvocati generali; e siccome giusta il progetto queste sono tre, così sapientemente sono stabiliti tre Avvocati generali onde ciascuno possa dire la sua parola nella Sezione che il Capo gli assegna.

Donde trae autorità colui che rappresenta il Pubblico Ministero presso una Sezione civile o penale? Dal grado e dal proprio merito. Queste due qualità sono così connesse, che hanno quasi la dipendenza di effetto a causa. Come si potrà avere a rappresentante del Pubblico Ministero presso le Sezioni civili e penali della Corte di Cassazione un uomo che abbia l'attitudine che non si richiede per i Presidenti di Sezione e dei Consiglieri, l'attitudine della parola, parola ornata, elegante, spesso eloquente, calma, e talvolta anche passionata, un uomo che possa stare a paro con le sommità del foro, e che è costretto a pigliar l'iniziativa negli affari, senza l'autorità del grado e dello stipendio che vi è

annesso? Chi volete che abbia speciali qualità, oltre quella di una profonda dottrina giuridica, e si contenti di avere il grado e lo stipendio di sostituto Procuratore generale, di semplice Consigliere? Abbassando anche più il Pubblico Ministero, avverrà che non si troveranno che degli uomini mediocri, degli uomini poco atti a compierne gli uffici.

Nelle provincie meridionali ciò ha cominciato ad avvenire. Le condizioni di eligibilità degli uffiziali del Pubblico Ministero sono quasi le stesse di quelle dei giudici; nell'esordire la carriera è indistinta e confusa; il Pretore può essere nominato uffiziale del Pubblico Ministero o giudice; del pari gli aggiunti giudiziari sono scelti per l'una o per l'altra carriera, secondo i loro desideri e le rispettive attitudini.

Chi non preferisce di esser giudice, che è inamovibile, che ha innanzi a sé una carriera progressiva a percorrere, irresponsabile, perchè la sua responsabilità si confonde con quella del Corpo, a quella di sostituto procuratore del Re, che è amovibile, responsabile e coll'avvenire di una carriera, dove trova mancante un grado, quello di Vice-presidente?

Quello che deploriamo nelle provincie meridionali, dove abbiamo ancor viva la memoria dei servizi che ha renduti il Pubblico Ministero alla scienza giuridica è appunto questo: l'abbassamento del Pubblico Ministero.

Finchè il Pubblico Ministero continuerà ad avere le attribuzioni, che ora ha, bisogna nominarvi a rappresentarlo chi possa degnamente rispondere a sì importante ufficio; il che non si ottiene senza elevarlo nel grado e stipendio, e metterlo a paro della classe giudicante.

Stando le quali cose, pregherei l'onorevole Senatore Borgatti a ritirare il suo emendamento, poichè, come io diceva, mentre pare diretto a risparmiare poche centinaia di lire, tocca essenzialmente la costituzione del Pubblico Ministero. Questa questione, o Signori, possiamo farla più opportunamente quando verrà in discussione l'ordinamento giudiziario: allora vedremo come debba essere costituito il Pubblico Ministero se e quali modificazioni si debbano arrecare nella sua costituzione organica. Non potrebbe ora il Senato di strafarò, conservando al Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione tutti gli uffici che dà la legge organica, annullare e distruggere gli avvocati generali. Sarebbe questo provvedimento un fatto

troppo grave, troppo radicale ed alieno dalla natura conservatrice del Senato, che ridonderebbe a danno della stessa classe giudicante.

Già ci è stato segnalato l'inconveniente, che mentre nella legge organica giudiziaria si è dichiarato il parallelismo delle due carriere della magistratura giudicante e della magistratura re-quirento, pure non per modo d'eccezione, ma frequentemente dalla classe dei Pubblici Ministeri si scelgono i Consiglieri della Corte di Cassazione.

Signori, è questa una necessità. Quando l'uffiziale del Pubblico Ministero ha prestato eminenti servizi, bisogna compensarlo; se la legge non fissa nella sua carriera, il grado convenevole, è giusto che si usi della eccezione e se ne usi spesso trasferendolo nella magistratura giudicante. Se sopprimete gli Avvocati generali, ne verrà di conseguenza che il sostituto Procuratore Generale sarà nominato Consigliere o Presidente di Sezione della Corte di Cassazione. Non si può dire ad un sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione; finchè potrete prestar servizio, finchè non sarete collocato a riposo, rimarrete immobile al posto attuale.

Per conseguenza io voterò contro l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Borgatti, se egli non esaudisce la mia preghiera di ritirarlo.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Ho chiesto la parola per dare qualche spiegazione all'onorevole signor Senatore Borgatti. Egli ha creduto che io intanto appoggiassi il progetto ministeriale, inquantochè essendovi attualmente funzionari investiti di grado e stipendio di Avvocati generali, era giustizia, era convenienza il conservarli. È vero che io ho addotto questa ragione, ma non è l'unica.

La ragione principale sulla quale io mi fondo è quella cui dava maggiore sviluppo l'onorevole signor Senatore Mirabelli, quella cioè, di offrire ai funzionari più distinti del Ministero Pubblico, la prospettiva di una posizione che serva d'incentivo alle intelligenze più svegliate onde entrare e perseverare in quella faticosissima carriera. Non dissi dunque che si dovesse conservare l'ufficio di Avvocato generale per riguardo alle persone che ne sono oggi investite ma dissi che si dovessero pur conservare nell'interesse stesso del servizio onde servire di eccitamento e di compenso a quelli che logo-

rano la salute e la vita in quel faticosissimo aringo di lotte continue e incessanti.

Non ne fece l'onorevole Borgatti questione di persone, e molto meno io.

Io non dissi che egli proponesse la riduzione a soli 7 dei coadiutori del Procuratore Generale, bensì che, pur rimanendo dieci, nessuno di essi avesse la qualità di Avvocato generale.

L'onor. Borgatti, crede che, nelle condizioni attuali nostre, noi economie radicali non ne possiamo, non ne dobbiamo fare, ed io convengo con lui completamente. Però mi duole, e l'onorevole Borgatti mi consenta di dirlo, mi duole di cuore che un magistrato egregio come lui abbia potuto parlare di economia, non di centinaia di lire come diceva l'onorevole Mirabelli, ma neppure di migliaia quando si tratta del più urgente, del più grave e importante bisogno della società, quale è quello dell'amministrazione della giustizia. (*Segni d'approvazione.*)

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io mi rallegro che siano sorti a difendere e a tutelare la dignità e i servigi degli ufficiali del pubblico Ministero due egregi magistrati, i quali, sedendo fra i giudicanti, si trovano in miglior grado per farne più conveniente e più disinteressato apprezzamento.

Ho però creduto di domandare la parola, allorché l'onorevole Senatore Mirabelli ci disse che siccome noi ora trattiamo unicamente della Corte di Cassazione, non possiamo portarvi la discussione sulla legge dell'ordinamento giudiziario, ed anzi si debbono ritenere come incòncussi e quindi nemmeno indirettamente modificare tutti i principii che vi si trovano sanciti.

Mi sembra che la proposizione non sia assolutamente esatta, che, per occasione dell'istituzione della Corte di Cassazione, non veniamo a rimaneggiare fondamentalmente le istituzioni giudiziarie in modo che non vi si possano attagliare, e vi facessero contrasto, questo lo capisco; ma che discutendo una legge organica della maggiore importanza, e della istituzione che sta sopra le altre nell'ordinamento giudiziario, noi dobbiamo usare la più ampia libertà di azione nello stabilirla, purché non la facciamo assolutamente incompatibile colle norme generali di massima, coi principii della legge generale, ecco la proposizione, che mi sembra la più giusta.

E facendone immediata applicazione al pub-

blico Ministero, venne già ricordato, ed io sono pure di quell'avviso, che noi ora non dovremmo nè toccare alla istituzione, nè mettere in dubbio se debba conservarsi; imperocchè, quando anche si potesse dubitare, che l'istituzione del Pubblico Ministero dovesse trovarsi profondamente e radicalmente modificata presso i giudici del merito, presso la Corte regolatrice, difficilmente si potrebbe immaginare come la medesima potesse funzionare senza l'aiuto ed il concorso dell'ufficio che diciamo del Pubblico Ministero.

Non vorrei nemmeno pretendere che sia da provvedere ora al modo con cui questo pubblico Ministero dovrà esercitare il suo ufficio presso la Corte di Cassazione; tanto mi sembra piano e facile il modo con cui esplicherà il suo mandato.

Avvi però un punto che mi sembra gravissimo di natura quasi preliminare, e che, se non è ora necessario di risolvere, ritengo non doversi pregiudicare, e che invece temerei pregiudicato dalla formola dell'articolo 1.

L'ordinamento attuale, Vi fu già rammentato, ha per base la parità nei gradi e negli stipendi tra le due carriere, di giudicanti e di Pubblico Ministero.

La semplice denominazione degli uffici nell'articolo può lasciare la questione impregiudicata, mentre non stabilisce nè gradi nè confronti; ma se il denominarli, di fronte alla esistenza della legge attuale, volesse significare che debba esservi quella parità di grado, non parlo dello stipendio, non potrei assentirvi a malgrado delle dotte, e savie considerazioni esposte dall'onorevole Senatore Serra, che ci disse aver avuto così gran parte nello studio e preparazione del progetto, che fu la legge del 1859.

Ripeto che non ne posso fare una questione di stipendio, e mi si permetta anche, nemmeno di insegne esteriori. Io concederò, o per lo meno lascio per ora in sospeso, se al Procuratore Generale si debba dare lo stesso stipendio del primo Presidente, e se a quei collaboratori del Procuratore Generale che stanno immediatamente dopo di lui, od agli altri suoi collaboratori si debbano dare assegnamenti eguali ai Presidenti di sezione, od ai Consiglieri.

Lascio, dico, questa indagine, o risoluzione in sospeso.

Quello che non potrei ammettere, perchè, a

mio avviso, contrario ad un principio che oserei dire costituzionale, ed è inoltre per me prodotto quasi da un sentimento, che però la mia ragione trova giusto, si è la parità tra coloro ai quali la legge affida la missione di giudicare, e coloro che presso i Giudici coprono gli uffici di Pubblico Ministero.

Senza ricordare cose troppo lontane, è certo che l'ordinamento del Pubblico Ministero ha, storicamente, fuori e dentro Italia, varie origini, ma stando ora esclusivamente a quello, di cui voglio parlare, al grado, d'onde noi, in Italia, abbiamo preso a mutuo perfino la designazione di Procuratore Generale e quella di Avvocato Generale?

L'abbiamo presa da un reame nel quale, essendovi una magistratura così indipendente, che in gran parte si creava per se medesima, per mezzo della venalità degli uffizi, ed anco, per l'aggiunzione di elementi politici, acquistava una soverchia preponderanza, fu pel Principe necessità di avere degli Ufficiali che, cominciando dalle insegne esteriori nel grado, e in tutte quelle cose che costituiscono o significano l'autorità, venissero posti in grado di controbilanciare l'autorità del Collegio giudicante, e con attribuzioni politiche, diciamolo pure, dei Parlamenti Francesi.

Ma noi non solo non abbiamo alcun timore della prevalenza politica dei nostri supremi Collegi di giurisdizione; anzi, nel mio concetto, è nella natura del nostro regime costituzionale, è interesse di tutti, è una necessità, assicurare loro, una posizione superiore. Ora, il dichiarare che gli ufficiali del pubblico ministero (abbiano pur le benemerienze che giustamente vennero ricordate) debbano avere lo stesso grado, vestire le stesse insegne, forse che non vi contrasta? forse che non apparisce meno conveniente, vi sia parità tra chi giudica e chi propone?

Per me, io non saprei così facilmente ammetterlo.

Se adunque l'articolo riserva intatta la questione, senza né confermare, né modificare la legge organica, io non avrei nessuna difficoltà ad aderirvi; ma se per caso si volesse *di strarzo*, (mi sembrerebbe in tal caso potersi dire con migliore appropriatezza,) dedurre che, approvando questo articolo tal quale si trova, si venga a confermare ed a consecrare di nuovo l'assoluta parità tra le due carriere,

tra i due uffici, desidererei, che il Senato non vi consentisse.

Ma, stando nella specialità della proposta dell'onorevole Borgatti, io ho seguito con attenzione i discorsi degli onorevoli Senatori Serra e Mirabelli, e cercava, ed aspettava che essi mi manifestassero una vera ragione del perchè quei tre, tutti tre che rappresentano i primi gradi nella collaborazione del Procuratore Generale, dovessero avere e denominazione e grado di Avvocato generale.

Se si vogliono rimunerare i servigi che questi magistrati, come più anziani, abbiano già reso, e retribuirli maggiormente per la qualità delle funzioni, cui debbono attendere, non avrei alcuna difficoltà, e in questo divido compiutamente l'opinione con tanta forza espressa nelle ultime parole del Senatore Serra. Ma che quei magistrati debbano attingere il grado e l'autorità e la ricompensa dei loro servigi in quanto venga loro conferito il titolo di *Avvocati generali*, anzichè di sostituti del Procuratore generale, non lo saprei comprendere.

Si dirà che qualche volta, come le insegne esteriori, così il titolo, si convertono in una ricompensa preziosa al Magistrato che ne viene e se ne trova insignito. Però, ammettendo questa possibilità, non posso indurmi a credere nè che questo contribuisca alla buona amministrazione della giustizia, nè che questa sia ragione sufficiente per ledere quel principio, che ho indicato, e che io ritengo così sostanziale, della superiorità da assegnarsi al Magistrato giudicante. Starei per dire che ufficiali i quali hanno l'alta missione di sostenere i diritti, di tutelare gl'interessi della società, non dovrebbero essi medesimi ambire questa, che io oserei chiamare quasi ostentazione di autorità: un titolo che non risponde a niente di reale.

Che il Procuratore generale si chiami così, perchè curatore della legge, sia; ma l'*Avvocato generale* non presenta nè l'ufficio, nè la ragione dell'ufficio; non si saprebbe se *Generale degli avvocati*, o *Avvocato Generale*, perdonate il bisticcio.

Si ridurrebbe dunque ad una questione di stipendio; ma di questo parleremo, allorchè si tratterà dell'articolo 38 del progetto in cui si indica la tabella degli stipendi.

Intanto, senza continuare nelle ragioni espresse dall'onorevole Senatore Borgatti, e perchè nulla si pregiudichi intorno alla massima che

sta nel riconoscere e nell'attribuire una superiorità ai magistrati giudicanti, io m'indurrò anche a votare con questo scopo, la sua proposta.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Nella presente occasione pare a me, pare alla onorevole Commissione, che non debba punto disputarsi di insegne, di gradi e di stipendi, quantunque non si possa menar buona la supposizione dell'onorevole Ferraris, che le insegne de' capi della Corte di Cassazione e del Pubblico Ministero siano cosa insignificante del tutto e irrilevante. Ognuno ricorda che il Montesquieu, a questo proposito, diceva che la magistratura vive di onore, come vivono di onore le milizie; e se nelle milizie i vari gradi hanno diverse insegne, e appunto le diverse insegne distinguono i gradi militari, non saprebbe vedere il perchè non dovessero avere diverse insegne, secondo i diversi gradi, i membri della magistratura o giudicante o inquirente.

Ma questa materia non è in discussione; e molto meno, in occasione del presente progetto di legge, deesi porre in discussione la costituzione o la necessità del Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero è istituito dalla nostra legge organica giudiziaria. Il Pubblico Ministero finora è riguardato siccome necessario, perchè l'amministrazione della giustizia proceda in conformità delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario e dei Codici di procedura. Troppo grave farebbesi e troppo profonda innovazione nel sistema dell'ordinamento giudiziario e dei Codici di procedura, se in questo momento si mettesse mano nella esistenza stessa del Pubblico Ministero.

La quistione di oggidi è assai semplice; si tratta cioè di vedere se, nella Corte di Cassazione unica, oltre il Procuratore generale, vi abbia ad essere uno o più Avvocati generali.

Che ve ne abbia ad essere almeno uno degli Avvocati generali, sembra che non debba mettersi in forse, giacchè anche attualmente ciascuna delle quattro Corti di Cassazione, oltre il Procuratore generale, ha o dovrebbe avere un Avvocato generale. La quistione adunque sta tutta nel sapere, se alla Corte unica occorran tre piuttosto che un solo avvocato generale. E qui dirò sinceramente che da principio la maggioranza della Commissione aveva opinato che basterebbe un solo Avvocato ge-

nerale; ma poi la Commissione ha stimato di poter aderire al desiderio del signor Ministro, il quale era confortato da non lievi ragioni. Trattavasi di fare una sola Corte di Cassazione delle quattro che sono nel Regno; trattavasi di comporre tre Sezioni, le quali dovessero ciascuna tener udienza ogni giorno; era naturale che le parti del pubblico Ministero presso ciascuna di queste Sezioni potessero essere dirette da un Capo, il quale attendesse al buon servizio di quella a cui viene più propriamente destinato dal Procuratore generale.

Il Procuratore generale per sé ha già tanti uffici di ordine giudiziario e di ordine amministrativo e disciplinare, ha tante corrispondenze col Guardasigilli, è tanto volte richiesto a dar pareri al Potere esecutivo sopra materie gravissime, che è assai difficile lo sperare che egli possa dedicare l'opera propria immediatamente all'una, all'altra, a tutte tre le Sezioni.

Queste sono le principali considerazioni per le quali la Commissione ha acceduto al voto del signor Ministro che ha proposto per la Corte unica tre Avvocati generali.

Senatore **MIRABELLI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MIRABELLI**. Ho domandato la parola per far notare al Senato che l'Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione non costituisce ufficio di onore, e d'insegne, com'è piaciuto dire all'Onorevole Senatore Ferraris; il sostituto Procuratore Generale, ha lo stipendio di 9 mila lire uguale a quello del Consigliere.

L'Avvocato Generale ha lo stipendio di 12 mila lire uguale a quello del Presidente di sezione.

Dunque non è questione di dare o togliere un titolo, è questione di distruggere l'interno ordinamento del Pubblico Ministero, togliendo quelle gradazioni che sono designate dalla legge; e perciò io diceva essere inopportuno l'emendamento perchè toccando l'essenza dell'interno ordinamento del Pubblico Ministero si viene ad abbassarlo ancora più di quello che sia, la qual cosa non può essere nelle intenzioni del Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Borgatti...

Senatore **BORGATTI**. Scusi, onorevole Sig. Presidente: siccome mi è stata rivolta una preghiera, desidererei di dare una risposta a chi mi ha fatto l'onore di rivolgermela. E prego inoltre il sig. Presidente a permettermi di par-

lare anche per un fatto personale, dovendo dire poche parole all'onorevole Senatore Serra.

Non abuserò della tolleranza del Senato, ma essendo io il proponente dell'emendamento tanto contrastato, il Senato consentirà che aggiunga qualche osservazione alle cose già dette.

L'onorevole Senatore Mirabelli mi ha pregato di ritirare il mio emendamento; ma io sono dolente di non potere, come sinceramente desidererei, aderire al desiderio dell'onorevole Collega.

Forse io potrò sembrare a lui ed al Senato molto ostinato. Ma, come ebbi l'onore di dichiarare in una delle passate sedute, in queste questioni, o io ho il torto della ostinazione, o il merito della costanza.

Se questa ultima condizione è fondata, come credo, il Senato troverà ragionevole la mia insistenza.

L'onorevole Senatore Serra, me lo perdoni, è stato aspro verso di me: le sue parole, almeno argomentando dall'accento loro, mi hanno fatto l'effetto di una censura rivolta perfino alla qualità di Magistrato, onde io sono onorato. Dichiaro pertanto che non posso lasciar passare quelle parole senza qualche osservazione.

L'onorevole Senatore Serra ha detto:

Io non mi aspettava mai che la parola *economia* uscisse dal labbro di un Magistrato: quando si tratta di amministrazione di giustizia, ogni desiderio di economia deve tacere.

Ma io prego l'onorevole Senatore Serra a considerare che se dovesse esser presa questa sua massima in modo assoluto, noi non potremmo mai metter mano sui nostri organici e sulla nostra legge dell'ordinamento giudiziario. Eppure vi abbiamo messo la mano più e più volte nel corso di pochi anni.

Ma la nostra legge stessa, in confronto della legge francese, alla quale è informata, quante sostanziali innovazioni non ha essa introdotte, specialmente allo scopo di rendere meno dispendiosa l'amministrazione della giustizia!

E poi, non è forse per questa legge medesima, alla quale l'onorevole Serra ha prestato il concorso del suo sapere e della sua esperienza, che noi ci siamo liberati dall'ufficio di Avvocato Generale presso le Corti di Appello?

Io non ho potuto fin qui udire una sola ragione che mi persuada della necessità di conservare presso la Corte di Cassazione un ufficio

che fu giudicato superfluo nelle Corti di Appello.

Ho già detto e ripetuto che nel Belgio gli Avvocati Generali stanno presso la Cassazione in luogo dei Procuratori Generali Sostituti. La differenza di territorio e di popolazione fra i due Regni non può influire per niente sull'ufficio di Avvocato Generale.

Se nel Belgio non vi sono che due ruote, perchè da noi ne occorreranno tre? cioè il Procuratore Generale, tre Avvocati Generali, e sette Procuratori Generali sostituti!

La stessa Commissione, e Voi lo vedete dalla Relazione, ha pure esitato prima di acconsentire alla proposta del signor Ministro.

E qui mi viene acconcio di dichiarare all'onorevole signor Senatore Mirabelli, che io non ho tentato di ottenere di straforo l'abolizione dell'ufficio di Avvocato Generale: dissi fino da lunedì che questo era lo scopo della mia proposta, la quale è rivolta a due cose: ad iniziare la riforma del Pubblico Ministero, e a produrre un'opportuna ed utile economia.

E ritornando all'onorevole Senatore Serra, gli ricorderò che due Ministri, gli onorevoli De Filippo e Raeli, misero già anch'essi la mano sulla nostra legge giudiziaria; e fra le riforme da essi proposte, eravi quella pure del Pubblico Ministero.

E lo stesso signor Ministro De Falco, non ha proposto anch'esso la riforma dell'ordinamento giudiziario, allo scopo di migliorarlo e di renderlo ad un tempo meno dispendioso?

La Commissione *dei Quindici*, che fu ricordata dall'onorevole Senatore Tecchio, propose nel principio del 1866 diverse riforme all'ordinamento giudiziario, fra le quali primeggiava quella della istituzione del Pubblico Ministero. E il Governo vi aderì in massima. In brevi termini: la istituzione del Pubblico Ministero, com'è stabilita dalla nostra legge, non solo è viziosa, ma è causa ad un tempo di inutile e dannoso dispendio.

Spero che, dopo queste osservazioni e dichiarazioni, nessuno potrà accusarmi di fare proposte che non sieno opportune e convenienti.

Non posso adunque rinunciare al mio proposito; non posso ritirare una proposta, che mi è stata dettata da un sentimento profondo e sincero di dovere.

Mancherei a me stesso e alla mia coscienza, se non persistessi affinché la mia proposta sia posta ai voti. Se il Senato la respingerà, accetterò col dovuto rispetto la sua deliberazione; ma non passerà occasione senza che io ritorni alla prova; e lo farò specialmente nella discussione dell'altro progetto di legge; e lo farò con una proposta molto più larga e sostanziale.

E se anche allora sarò sfortunato, non rinuncierò per questo alla speranza di riuscire nel mio intento in altre circostanze.

Farò come fanno nei paesi più educati alle abitudini parlamentari coloro che legano la propria carriera ad una determinata idea, ad un determinato sistema; vi persisterò fino alla morte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore SERRA F. M. La domando anch'io per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro.

Senatore SERRA F. M. Ma il signor Ministro ha già fatto cenno di cedermele.

PRESIDENTE. Allora ha la parola il Senatore Serra.

Senatore SERRA F. M. Io mi limiterò a poche parole in risposta all'onorevole Senatore Borgatti.

Io non ho avuto intenzione di censurare lui, come non l'ho mai, di censurare alcuno de' miei Colleghi.

Se egli ha creduto che il tuono della mia voce accennasse a qualche censura, anche questa volta chiederò venia all'onorevole mio amico Ferraris, se ripeto ciò ch'egli disse nel concludere il suo splendido discorso: « Se qualche cosa ho detto che sembri per avventura troppo vivace, perdonatemele, perchè mi bolle tuttavia il sangue, quantunque io sia nato in una provincia settentrionale. » Ora, a molto maggior ragione, l'onorevole Borgatti perdonerà a me che, quantunque vecchio, pure sono nato sotto un clima eminentemente vesuviano. (*ilarità.*)

Senatore BORGATTI. Se me lo permette il signor Presidente, io non dirò che due sole parole di ringraziamento all'onorevole Senatore Serra per le cordiali sue espressioni. Dichiaro in pari tempo che io non aveva bisogno di queste sue gentili parole, avendo avuto sempre prova della sua benevolenza a mio riguardo.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono stato lungamente in forse se dovessi prendere la parola in questa discussione, poichè l'aver io avuto l'ufficio di Avvocato generale presso una delle Corti di Cassazione del Regno, avrebbe per avventura potuto far sorgere in altri il dubbio che il mio voto non fosse affatto disinteressato. Ho però creduto che avrei offeso me, non meno che il Senato, se avessi sospettato che nell'animo di alcuno di Voi potesse sorgere un dubbio qualunque sopra un sospetto così lontano dal vero. Io non ricordo chi dell'antica Grecia abbia detto che non si sarebbe assoggettato ad un giudizio pubblico, nemmeno se i giudici fossero stati suo padre o sua madre...

Senatore CONFORTI. Demostene.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ringrazio l'onorevole Senatore di avermi ricordato il nome di quel grande. Ebbene, io sono più audace; mi assoggetto al giudizio di tutti quanti Voi siete, perchè sono sicuro che, appellandomi a Voi, nessuno sospetterà che io sia mosso da un interesse personale qualunque. (*Bene!*)

E poichè il mio nome è stato più volte ripetuto, dicendosi che fu per mio desiderio che questo articolo sia stato mantenuto così come si legge, tollererà il Senato che indichi le ragioni che mi hanno persuaso a proporlo.

Non credo neppure io che sia questo il momento di trattare la grande questione del pubblico Ministero. Riguardato da lungo tempo, e dirò anche dai più, come strumento potentissimo di libertà, di giustizia e di legalità; si è veduta in questi ultimi anni sorgere una scuola novella che si è messa a combattere l'istituzione del Pubblico Ministero. Verrà il giorno in cui questa questione potrà essere trattata a fondo; e poichè vi hanno di quelli che si dicono profondamente convinti che bisogna demolire o scemar d'importanza codesta istituzione, io fin d'ora dichiaro che per antica esperienza e per profonda convinzione porto opinione contraria; porto opinione che anzi bisogna rialzarla. Si potrà questionare del modo con cui si debba istituire il pubblico Ministero, della maggiore o minore indipendenza dal potere esecutivo che gli si debba accordare; ma come istituzione, io sono convinto che sia di quelle che stanno e staranno, come sta e starà la

Cassazione; perchè il pubblico Ministero compie nei giudizi di merito pressochè l'ufficio medesimo che compie la Corte di Cassazione sopra quei giudicati. Il Pubblico Ministero invigila alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia; alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica; promuove la repressione dei reati, fa eseguire i giudicati, veglia alla esecuzione ed all'osservanza delle leggi di ordine pubblico. Presso la Corte di Cassazione poi è il vero rappresentante della legge, e fra la lotta degli interessi, colla sua parola calma e serena sostiene innanzi al supremo magistrato la tutela della legge per far riformare o rescindere le sentenze che sieno state pronunziate in conformità o in opposizione della stessa. Ma di questa questione generale discorreremo altre volte: per ora non abbiamo dinanzi che una questione affatto particolare; anzi dirò una mera applicazione di quello che già è stabilito nelle leggi. Che cosa infatti è stabilito presentemente dalla legge? Presso ciascuna delle Corti di Cassazione il pubblico Ministero è rappresentato da un Procuratore generale, da un Avvocato generale, e da sostituti Procuratori generali. Ed è forse questa un'arbitraria disposizione? Non parmi; è nella natura stessa delle cose.

Il Procuratore Generale ha la corrispondenza col Governo, e funzioni molteplici come Capo dell'ufficio del pubblico ministero; i suoi sostituti cooperano con lui nell'adempimento di questi doveri. Ma havvi un ufficio speciale, quello di portare la parola, di pronunziare le conclusioni all'udienza innanzi alle sezioni: quest'ufficio è più specialmente deferito agli Avvocati generali. I sostituti lo compiono anche essi egregiamente, e con saviezza, il più delle volte non pure lodevole, ammirabile; ma non lo dovrebbero che in caso di impedimento degli Avvocati generali.

Quanto sia ardua, e talora anche penosa, sempre poi delicata questa missione, l'ha accennato già l'onorevole Mirabelli; e per verità non può affermarsi che sieno moltissimi coloro i quali possano adempiere con dignità e decoro questo grave ufficio di sostenere nelle udienze quell'importante compito, al quale appena bastano sette od otto consiglieri; perciocchè mentre questi riferiscono una causa ciascuno, l'Avvocato ge-

nerale deve concludere in tutte, ed in pubblico, e soventi all'improvviso, rispondendo immediatamente alle osservazioni ed obbiezioni di avvocati chiarissimi.

Io non dirò, signori, con l'onorevole Mirabelli, che la sua parola debba essere appassionata; questo è stato forse uno de' fatti che hanno talora nuociuto al credito di questa grande istituzione. La parola del pubblico ministero debbe essere al contrario, senza passione, ferma, serena, imparziale, come è la legge in nome e nell'interesse della quale egli parla; ma appunto per questo è maggiore la difficoltà; appunto per questo il compito di questi magistrati del pubblico Ministero è difficilissimo.

Ed io domando, o Signori, a quali persone quest'ufficio onorevolissimo è stato conferito? Non parlo della Francia; ma anche in Italia l'ufficio del Pubblico Ministero è onorato da nomi chiarissimi nei fasti della nostra magistratura. E per non parlare dei vivi, nel Piemonte hanno funzionato da Avvocato Generale, il *Sicardi*, lo *Sclopis*, il *Coller*, il *Persoglio*, il *Barbaroux* ed altri illustri magistrati; di Napoli citerò i nomi eminenti del *Poerio*, del *Nicolini*, del *Winspeare*, del *Cianciulli*, del *Vecchioni*, ciascuno dei quali rappresenta una gloria d'Italia.

Ora, o Signori, credete voi che questi Avvocati generali adempiano un ufficio di così poca importanza, da destar meraviglia e sorpresa perchè si hanno un grado superiore a quello del semplice Consigliere, e pari a quello del Presidente di Sezione?

Se il compenso e gli onori devono essere adeguati non pure al grado ed all'ufficio ma ancora all'importanza del lavoro ed alle difficoltà della missione, io credo giustissima quella legge che dia agli uni quel grado e quei compensi medesimi che sono dati agli altri.

Ebbene, o Signori, nell'attuale progetto di legge che cosa si stabilisce? Null'altro che quello che si trova negli ordinamenti presenti e per le ragioni medesime che ho ora indicate.

E poichè fondiamo una Corte di Cassazione che raccolga in sè tutte le altre; ed abbia tre sezioni, è una conseguenza necessaria e di pura giustizia il conservare rappresentanti del Pubblico Ministero, oltre il Procuratore Generale, anche tre Avvocati generali, cioè uno per sezione, come appunto è di presente, con un nu-

mero corrispondente di Sostituti Procuratori generali.

L'onorevole Borgatti ha citato il Belgio, questo paese delle grandi libertà, nel quale, a suo dire, non v'hanno Avvocati generali. Ma è precisamente l'opposto. La Corte di Cassazione ha un Procuratore generale, e due Avvocati generali; non sostituti, perchè nel Belgio, piccolo paese, non v'è bisogno di molti uffiziali del Pubblico Ministero; e bastano quelli che intervengono all'udienza. E siccome ivi le sezioni sono due, vi sono appunto due Avvocati generali. È vero che il loro grado e stipendio non è come presso di noi pari a quello di presidente di sezione; ma è tuttavia qualche cosa d'intermedio fra il Presidente ed il Consigliere giacchè, a quanto mi sembra, secondo l'ultima legge l'avvocato generale ha 11,000 lire di stipendio mentre il Presidente ne ha 12,000, ed il Consigliere 10,000. La questione si risolve quindi fra il sistema belga e quello proposto nel progetto, ad una differenza di mille lire per ciascuno; sicchè per i tre Avvocati generali la economia sarebbe di tre mila lire soltanto. Ma io osservo che creando una Corte di Cassazione che deve sedere a Roma, che deve avere magistrati del Pubblico Ministero capaci di stare a paro con tutta l'avvocheria d'Italia, e di poter portare la parola della legge in questa città dove il senno giuridico è una tradizione gloriosa, non sia fuor di luogo il chiedere che si mantengano, almeno, le cose come già sono ordinate con la legge del 1865.

- Non aggiungerò parola lasciando alla saviezza del Senato la risoluzione di questa inattesa controversia.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io pure non aggiungerò nulla a quanto hanno detto i precedenti oratori, e parmi veramente che la questione sia stata discussa nella sua pienezza: l'onorevole Ministro di Giustizia vi ha, quasi direi, posto il suggello.

Solamente voglio far notare al Senato, che da qualche tempo si muove una guerra implacabile, terribile contro il Pubblico Ministero, quel Pubblico Ministero il quale è deputato a difendere la società.

Certamente l'onorevole Borgatti non ha altra intenzione che di far prevalere...

Senatore BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore CONFORTI... una idea che sorge spontanea dal fondo della sua coscienza. Nelle diverse provincie italiane vi sono stati vari sistemi, forse nella provincia dove è stato educato l'onorevole Borgatti non esisteva il Pubblico Ministero, o esisteva in condizione molto inferiore a quella dei magistrati giudicanti.

Quando non si è avvezzi a certe istituzioni, è difficile che si accettino senza ripugnanza.

Dunque, come dicevo, questa istituzione del Pubblico Ministero è aspramente combattuta.

Un grave scrittore lombardo, l'onorevole Carcano, ha scritto nientemeno che un volume di 500 pagine per atterrare compiutamente il Pubblico Ministero.

Ora, l'onor. Borgatti ha smascherato le sue batterie; quando ha detto: io fo un primo passo domandando la soppressione degli avvocati generali; la qual cosa ci svela ch'egli vuole l'abolizione o la umiliazione del Pubblico Ministero.

In verità questo è troppo: la istituzione del Pubblico Ministero è un'istituzione mirabile, una barriera, un argine contro gli attentati alla libertà ed all'ordine. Infatti, o Signori, il Pubblico Ministero veglia all'osservanza della legge, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei Corpi morali, e delle persone che non hanno la capacità giuridica, ecc. Voi vedete che il Pubblico Ministero esercita un ufficio altissimo a tutela della Società.

D'altra parte, io non ho saputo comprendere la meraviglia dell'onorevole Senatore Borgatti nel vedere un avvocato generale con grado e stipendio uguale a quello de'Presidenti di sezione.

Ma io domando: dove è la contraddizione? Come, un Avvocato generale, non è egli un magistrato, non fa esso parte dell'ordinamento giudiziario? Gli uffiziali del Pubblico Ministero possono entrare anche nella magistratura giudicante. È vero che la legge organica giudiziaria, dice, che vi entrano per eccezione, ma ciò qualche volta è anche più forte della disposizione legislativa, perchè talora fu necessità fare entrare questi funzionarii nella magistratura giudicante, e talora vi entrarono per insanguarla per ritemprarla, e ciò era nella natura delle cose.

Dunque domando: quale è la contraddizione?

che un Avvocato generale sia pareggiato ad un Presidente di sezione, mentre la posizione e l'ufficio di un Avvocato generale è stato spesso causa di fare stabilire una delle più filosofiche giurisprudenze, come avvenne in Napoli per mezzo del cavaliere Nicolini, e di quegli altri egregi uomini dei quali ha fatto menzione testè l'onorevole signor Ministro.

Io non veggio contraddizione alcuna tra la parità dell'Avvocato generale e la parità del Presidente di Sezione, per la qual cosa io non saprei perchè si muova una guerra così terribile, così nuova contro quest'istituzione.

Trovo poi la cosa molto inopportuna ed anzi potrebbe proporsi la questione pregiudiziale sull'emendamento dell'onorevole Senatore Borgatti perchè *non erat hic locus*, non trattandosi qui di emendare l'ordinamento giudiziario ma solamente di istituire una Corte di Cassazione,

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Non uscirò dai limiti del fatto personale. Il Senato riconoscerà nella sua giustizia che io non posso stare sotto l'impressione di talune parole dette dall'onorevole Guardasigilli e ripetute anche dall'onorevole Senatore Conforti; secondo le quali potrei apparire sistematicamente avverso alla istituzione del Pubblico Ministero, per un fine ben lontano dal mio intendimento e dai miei principii.

Se l'onorevole Ministro Guardasigilli e l'onorevole Senatore Conforti avranno la compiacenza di leggere quello che è già negli Atti ufficiali del Senato, e che io ebbi l'onore di esporre nella seduta di lunedì, vedranno che io non sono ostile a questa istituzione per sè stessa, ma nel modo ond'essa è ordinata e per le attribuzioni che ha colla nostra legge.

E vedranno perfino che io mi dichiarai propenso in massima al sistema, che era in vigore nell'ex Reame delle Due Sicilie, poichè con quel sistema era in qualche modo garantita la indipendenza della magistratura.

Ma quando la legge nostra definisce il Pubblico Ministero; *il rappresentante del potere esecutivo*: e poi viene confondendo in esso attribuzioni politiche e giudiziarie; e poi mette nelle sue mani la carriera del magistrato che deve giudicare il Pubblico Ministero; quando esso si presenta come parte in giudizio, io dimando se si possano ancora celebrare le lodi ed i fatti di

questa istituzione, la quale fu meno assurda e contraddittoria perfino sotto i nostri Governi assoluti.

Ora, prego l'onor. Senatore Conforti, prego l'onorevole Ministro Guardasigilli a considerare che in questo senso soltanto, e non in senso diverso, mi mantengo, e mi manterrò costantemente avverso al Pubblico Ministero.

Un'ultima considerazione ed ho finito. L'ultima legge Beiga, da me già citata, all'art. 150, se non erro, si limita a stabilire che il Pubblico Ministero esercita i doveri del suo ufficio secondo le attribuzioni ad esso delegate dalla legge.

Raccomando di nuovo la mia proposta alla benevolenza del Senato.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Io non ho detto cosa alcuna che potesse certamente offendere l'onorevole Borgatti: ho detto che egli sostiene un'idea che è nella sua convinzione. Rispetto poi al modo dell'ordinamento del Pubblico Ministero, la questione sarà decisa, quando si discuterà l'ordinamento giudiziario.

Se l'onor. Borgatti intende che il Pubblico Ministero debba essere più indipendente, io dichiaro che sono con lui. Infatti, in uno dei miei discorsi inaugurali, io ho sostenuto il principio della inamovibilità del Pubblico Ministero, ed ho detto che le espressioni che si trovano nella legge sull'ordinamento giudiziario, erano poco convenienti.

PRESIDENTE. Siccome l'emendamento dell'onorevole Borgatti cade nella seconda parte del primo alinea dell'articolo, si potrebbe passare separatamente alla votazione di ciò che rimane dell'articolo primo.

Leggerò la seconda parte, la prima essendo già stata approvata:

« Essa è composta di un primo Presidente, di tre vice-Presidenti di Sezione, di quarantadue Consiglieri. »

Chi approva questa parte dell'articolo, sorga. (Approvato.)

Ora viene l'emendamento Borgatti.

Egli propone si dica soltanto: *di sette sostituti procuratori generali*, ecc.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Bisogna che siano messe ai voti soltanto le parole: *tre Avvocati generali*, poichè l'onorevole Borgatti vuole la soppressione di questi. Chi non vorrà i tre Avvo-

cati generali, non voterà; quelli che li vogliono, voteranno.

Senatore PANATTONI. Io dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Chi approva le parole: « tre Avvocati generali », voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora rileggo tutta la seconda parte dell'articolo.

« Essa è composta di un primo presidente, di tre presidenti di sezione, di quarantadue consiglieri, di un procuratore generale, di tre avvocati generali e di sette sostituti procuratori generali. La corte ha un cancelliere e dieci vice-cancellieri; l'ufficio del pubblico ministero ha un segretario e un sostituto segretario.

» Entrerà in funzione non più tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge ed in quel giorno che sarà stabilito con Decreto reale. »

Chi approva questa seconda parte dell'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Adesso rileggo l'intero articolo 1, per metterlo ai voti.

« La Corte di Cassazione ha sede in Roma.

» Essa è composta di un primo Presidente, di tre Presidenti di sezione, di quarantadue Consiglieri, di un procuratore generale, di tre avvocati generali e di sette sostituti procuratori generali. La Corte ha un cancelliere e dieci vice-cancellieri; l'ufficio del pubblico ministero ha un segretario e un sostituto segretario.

» Entrerà in funzione non più tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge ed in quel giorno che sarà stabilito con Decreto reale. »

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Si passa ora all'art. 11. Ne do lettura:

« La sezione dei ricorsi pronuncia :

» 1. Sulla ammissione dei ricorsi per annullamento in materia civile e commerciale; eccettuati quelli che sono presentati dal Pubblico Ministero nell'interesse della legge;

» 2. Sulle domande per regolamento di competenza fra Corti d'appello o fra tribunali o pretori non dipendenti dalla stessa Corte d'appello;

» 3. Sui conflitti di giurisdizione in materia civile, o commerciale, fra Corti di appello o fra tribunali o pretori non dipendenti dalla stessa Corte;

» 4. Sulle domande di rimessione delle cause da una ad un'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospensione nei casi stabiliti dalla legge :

» 5. Sulla autorizzazione dell'azione civile contro la sezione civile della Corte di cassazione o contro alcuno dei consiglieri di detta sezione, contro una Corte d'appello, contro alcuna delle sue sezioni o alcuno dei suoi consiglieri, contro una Corte d'Assise o alcuno dei suoi giudici, contro i procuratori generali o i loro sostituti.

» Se l'azione civile è proposta contro la sezione dei ricorsi o contro alcuno dei consiglieri della medesima, pronunzierà sulla dimanda di autorizzazione la sezione civile, e sul merito la sezione penale. »

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Premetto che io ho tenuto e terrò una linea molto discreta ed astensiva nel progresso di questa legge. Per altro, in certe grandi occasioni, mi permetterò di sottoporre delle avvertenze; e se altri le trova buone, ne faccia suo pro.

Io non ho combattuto il numero di 42 consiglieri della Corte di Cassazione centralizzata in Roma.

Temo che forse saranno pochi all'uopo; e credo che gli egregi commissari abbiano misurato i magistrati provetti alla stregua del loro zelo, del loro desiderio, dei loro concetti.

Ma non sempre accade che questi generosi moventi trovino poi riscontro, ed effettualità nella pratica.

Appunto perchè non vorrei che tanto facilmente questa centralizzazione di giustizia divenisse occasione di ampliamento e causa di maggiori spese, io mi permetto di invitare la solerzia ed intelligenza della Commissione ad osservare se non fosse possibile regolare il servizio della Sezione dei ricorsi in modo che assorbisse il minor numero di persone ed il minor tempo possibile.

Mi spiego: vorrei che il personale, così si chiama, che verrà scelto e creduto necessario, risultasse più proporzionato all'uopo.

Comincia l'articolo 11 dal dire: « La Sezione dei ricorsi pronuncia sull'ammissione ». Quindi altri capoversi dell'articolo medesimo accennano ad altrettanti atti della sua eccezionale giurisdizione, i quali si raggirano su cose non contenute, ma sopra provvedimenti d'ordine pubblico.

Io dunque vorrei qui trarre profitto di un'idea che era messa innanzi dall'onorevole Senatore Poggi.

Comunque io sia disposto a prendere molto

dall'onorevole Poggi in questa legge, a dire il vero, nulla io prenderei dall'onorevole Senatore, se non fosse tal cosa da parermi evidentemente consona al servizio del paese.

Diceva l'onorevole Poggi che si potrebbe l'ammissione dei ricorsi ridurre molto semplice, perchè, quando sull'ammissione non si presenta ragione di disputare, può anche farsi a meno di aprire la udienza chiamando l'avvocato del ricorrente. Quindi la non contrastata ammissione si risolve in formalità preparatoria che potrebbe restare definita in Camera di Consiglio, e senza contestazione. E per verità se il Ministero pubblico e il Relatore si trovassero d'accordo ed avvertissero di questa loro concordia il Presidente, io non troverei male che questa dichiarazione di ammissione fosse deliberata in Camera di Consiglio.

Devo bensì aggiungere, Signori, che mi piace poco la formula di *ammissione* dei ricorsi; perchè il ricorso io lo credo un diritto.

Ammetto che la legge e il paese, nonchè il decoro stesso della giustizia, consiglino di non perdere tempo nel discutere i ricorsi nei quali manchino evidentemente le formule necessarie per essere discutibili. Ma il ricorso è ammissibile per l'autonomo diritto degl'interessati; e solamente un preavviso può esser plausibile per aprire su di esso la discussione.

Io non presento alla Commissione proposta veruna; dico che essa veda di abbreviare in questa parte le forme e di risparmiare tempo e spese, e veda di referire l'ammissione non al ricorso, che è libero per le parti, ma alla discussione.

Quanto ai capoversi di quest'articolo, mi pare che tutti contengano casi di diritto non discutibile o di volontaria giurisdizione, e che quindi non sarebbe male che la Commissione facesse sentire che questa parte di servizio darebbe pochissimo da fare alla sezione. Forse, così facendo, verrà fuori qualcosa di buono da questa Camera di ricorso. Io era tra coloro che la credevano superflua; resti almeno tale da sembrare utile. E risparmiando qualche poco il tempo dei magistrati, facciamo sì che il numero non risulti scarso all'uopo, e che non manchino titolari per sopperire ai lavori non pochi dell'intera Corte.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. La Commissione, senza entrare nel merito della questione accennata dall'onorevole Panattoni, crede di do-

ver avvertire, che se le di lui osservazioni possono venir prese in seria considerazione, ciò sarà allora quando si tratterà delle modificazioni proposte al Codice di procedura civile, e specialmente all'art. 526, che è appunto uno degli articoli modificati. Egli è quello il momento di esaminare se in qualche caso per avventura si possa declinare dalle norme del provvedimento stabilito per ciò che riguarda le ammissioni dei ricorsi.

Attualmente noi siamo nella sola materia delle competenze; siamo ad un articolo, il quale determina le attribuzioni della Sezione dei ricorsi. La materia delle attribuzioni è ben altra e più grave cosa di quella del determinare se in qualche caso, per maggiore brevità, la Sezione dei ricorsi possa fare a meno dall'indire l'assolto dei ricorrenti.

Io pregherei pertanto l'onorevole Panattoni di voler riserbare ad altro loco le sue osservazioni; e se egli vorrà fare qualche proposta, la Commissione non rifiuterà certamente di prenderla nel debito esame.

Senatore **PANATTONI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PANATTONI**. Ho già dichiarato che proposte non ne faceva; che sottoponeva soltanto dei rispettosissimi desideri; perchè avvertenze non oso chiamarle, quando ho l'onore di parlare a persone di tanto merito. Non ho dunque bisogno di aspettare all'art. 526: ho detto abbastanza; e la Commissione sa già che cosa desidero. Pur troppo temo che se la Commissione non tiene ricordi fin d'ora, riserbando molte cose a quando si arriverà all'Appendice che contiene gli articoli da riformarsi, avremo davanti tanti rinvii ai quali si riferiscono tutte le riflessioni che si vanno facendo; avremo allora una accumulazione di cose tali che sarà difficile appurare. Per ciò io consegno con fiducia le idee da me manifestate alla ponderazione dell'onorevole Relatore ed alla responsabilità della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego la Commissione ad osservare che al numero 5 di questo articolo, da essa modificato, c'è un'omissione di parole che credo avvenuta per semplice dimenticanza. Vi si dice:

« La sezione de' ricorsi pronuncia... sull'au-

torizzazione dell'azione civile contro la sezione della Corte di Cassazione o contro alcuno dei Consiglieri di detta Sezione... » Ma, dopo le parole « contro la Sezione civile » bisognerebbe aggiungere « o penale », perchè la Commissione certamente ha voluto comprendere il caso che l'azione civile riguardi non solo i Consiglieri, ma anche tutta la Sezione. Ora, essendo due le Sezioni, la civile e la penale, occorre comprendere l'una e l'altra nell'articolo, altrimenti non vi sarebbe giudice per giudicare dell'ammissione di questa azione civile se fosse proposta contro la sezione penale.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Relatore.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Al n. 5 adunque si direbbe: « Sull'autorizzazione dell'azione civile contro la Sezione civile o penale della Corte di Cassazione o contro alcuno dei Consiglieri di dette Sezioni. »

È evidente che qui non era corso che un errore di stampa.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Vorrei uno schiarimento tanto dalla Commissione che dall'onorevole Ministro.

Al n. 2 di quest'articolo si dice che la sezione dei ricorsi pronuncia: « sulle domande di competenza per regolamento fra le Corti d'appello o fra tribunali o pretori non dipendenti dalla stessa Corte di appello. »

Se si attende alla Relazione ministeriale, che parla di questo articolo, il n. 2 si occuperebbe soltanto delle domande per regolamento di competenza in materia civile, e non in materia penale.

E credo sia lo stesso anche nel n. 3, dove si dice: *sui conflitti di giurisdizione in materia civile e commerciale*, ma non si parla di materia penale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non c'è regolamento di competenza in materia penale, la parola regolamento di competenza è solamente nel codice di procedura civile.

Senatore POGGI. Ma c'è un regolamento anche nella materia penale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non è questo il nome; si chiamano questioni di competenza o conflitti di giurisdizione: il regolamento di competenza fra Corti d'appello, o fra tribunali e pretori è solo nel codice di Procedura Civile.

Senatore POGGI. Ma non di meno, per ciò che riguarda i conflitti in materia penale, ci deve essere qualche cosa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono regolati dal codice di procedura penale.

Senatore POGGI. Allora mi riserverò di fare una domanda d'aggiunta all'articolo 14.

PRESIDENTE. Se non si domanda più la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Senatore PASQUI. Domando la parola per una semplicissima osservazione.

Al n. 4. si parla di *rimessione* delle cause. Ora questa parola *rimessione*....

Senatore VIGLIANI. Questa parola si legge nel codice, e non si può parlare diversamente da quel che il codice ha stabilito.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Vi sono alcuni affari urgenti, per i quali sarebbe utile determinare chi abbia a pronunziar definitivamente, la sezione dei ricorsi, oppure la sezione civile, e cito ad esempio le cause elettorali.

In Francia le cause elettorali sono definitivamente decise della sezione dei ricorsi, poichè il tempo che scorre pel doppio esame, renderebbe frustranea la produzione del ricorso tostochè prima della sua discussione si facessero le elezioni.

Di più; nel progetto si adotta un principio speciale che il ricorso sospende l'esecuzione delle sentenze impugnate, in alcuni casi, come nullità di matrimonio, ed arresto personale, e taluni vogliono estendere le eccezioni.

Ora, se quest'articolo fosse votato come sta, o più se si estendessero le eccezioni, ne avverrà che in queste materie si addoppieranno i ricorsi, se non altro per godere del beneficio della sospensione per due o tre anni, quanti ne debbono scorrere per decidersi definitivamente un ricorso.

Io vorrei proporre un emendamento, ma veramente non so se vada allegato all'articolo 11 od al 13

Senatore VIGLIANI. Il suo posto è al 13.

Senatore MIRABELLI. Allora mi riservo la parola all'art. 13.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 11 per metterlo ai voti.

« Art. 1. La Sezione de'ricorsi pronuncia:

» 1. Sulla ammissione dei ricorsi per annullamento in materia civile o commerciale;

» 2. Sulle domande per regolamento di competenza fra Corti di appello, o fra tribunali o pretori non dipendenti dalla stessa Corte di appello;

» 3. Sui conflitti di giurisdizione in materia civile o commerciale fra Corti di appello, o fra tribunali o pretori non dipendenti dalla stessa Corte;

» 4. Sulle domande di rimessione delle cause da una ad un'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospensione, nei casi stabiliti dalla legge;

» 5. Sulla autorizzazione dell'azione civile contro la Sezione civile o penale della Corte di Cassazione o contro alcuno dei consiglieri di dette Sezioni, contro una Corte d'appello, contro alcuna delle sue Sezioni o alcuno de'suoi consiglieri, contro una Corte d'assise o alcuno de'suoi giudici, contro i procuratori generali, avvocati generali o i sostituti procuratori generali.

» Se l'azione civile è proposta contro la sezione dei ricorsi, o contro alcuno dei consiglieri della medesima, pronunzierà sulla domanda di autorizzazione la sezione civile, e sul merito la sezione penale.»

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 12. La sezione de'ricorsi nel pronunziare sulla ammissione del ricorso, con sentenza motivata, lo dichiara non ammissibile:

» 1. Se non sia stato presentato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, o se non vi siano stati uniti gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato;

» 2. Se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso;

» 3. Se sia stato fondato sopra omissione o violazione di forme che non sussista in fatto, o di forme che non siano prescritte a pena di nullità;

» 4. Se la nullità sia stata sanata espressamente o tacitamente;

» 5. Se l'oggetto del ricorso sia estraneo alla competenza della Corte di Cassazione; o se i motivi siano manifestamente insussistenti.

» Fuori di questi casi la sezione de'ricorsi, con decreto non motivato, ammette il ricorso a discussione contraddittoria e lo rimette alla sezione civile. »

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Uno degli onorevoli membri della Commissione avrebbe proposto, e la Commissione si è persuasa di accettare, una breve aggiunta al numero 2, di quest'articolo 12, la quale pare veramente che sia divenuta opportuna, ora che trattiamo esclusivamente delle materie civili, dopochè si tolse l'ultimo inciso della parte prima dell'articolo 7 di questa legge.

L'aggiunta consisterebbe in queste parole, il numero 2 dice: « Se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso », e si aggiungerebbe: « o contro sentenza dal ricorrente accettata espressamente o tacitamente ».

PRESIDENTE. Il signor Ministro aderisce?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È giustissimo. accetto: soltanto ometterei la ripetizione delle parole « o contro sentenza » e direi invece « o che sia stata, ecc. »

Senatore PANATTONI. Anche qui io mi permetto di richiamare l'attenzione dei Collegli onorevolissimi su quanto ha di grave l'ultima parte del paragrafo 5 di quest'articolo, ove trovasi scritto « se i motivi siano manifestamente insussistenti. » Io dubito, a fronte di queste parole, malgrado la speranza più rosea della Commissione, che davanti alla sezione dei ricorsi si impegnerà una vera questione: e per usare una frase sincopata, mi permetterà di dire che si preoccuperà *il merito della cassazione*; perchè vi entreranno tutte le questioni possibili sul titolo e sul diritto controverso.

Desidererei che l'onorevolissima Commissione ponderasse quei rischi che potrebbero derivarne. D'altra parte, fedele al mio proposito, non faccio una proposizione; ma bramerei che, chi si adopra in questa legge, la renda migliore.

Senatore PASQUI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PASQUI. Ho domandato la parola per fare la stessa osservazione sulla parola *ammissibile*, che si trova sul principio di questo articolo, crederei che si dovesse dire *ammissibile*.

Senatore VIGLIANI. È un errore di stampa.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Malgrado la osservazione dell'onorevole Panattoni, la Com-

missione insiste nella redazione, già accettata, dell'articolo ministeriale.

La discussione che ieri ebbe luogo relativamente alla sezione dei ricorsi, ha eziandio chiarito e giustificato il senso e l'opportunità delle ultime parole del numero 5 di questo articolo, che non piacerebbero all'onorevole Panattoni.

Del resto, nella nostra Relazione fu anche (crediamo) abbastanza dimostrato come per le ultime parole dell'articolo, ben diverse da quelle dell'articolo 509 del Codice di procedura civile del 1859, sia tolto affatto il pericolo del *dualismo* tra la Sezione dei ricorsi e la Sezione civile.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 12:

« La Sezione de' ricorsi nel pronunciare sulla ammissione del ricorso, con sentenza motivata lo dichiara non ammissibile :

» 1. Se non sia stato presentato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, o se non vi siano stati uniti gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato;

» 2. Se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso, o che sia stata espressamente o tacitamente accettata dal ricorrente;

» 3. Se sia stato fondato sopra omissione o violazione di forme che non sussista in fatto, o di forme che non siano prescritte a pena di nullità;

» 4. Se la nullità sia stata sanata espressamente o tacitamente;

» 5. Se l'oggetto del ricorso sia estraneo alla competenza della Corte di Cassazione; o se i motivi siano manifestamente insussistenti.

» Fuori di questi casi la Sezione de' ricorsi, con decreto non motivato, ammette il ricorso a discussione contraddittoria e lo rimette alla Sezione civile. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 13. La sezione civile pronuncia:

» 1. Sui ricorsi per annullamento ammessi dalla Sezione dei ricorsi;

» 2. Sulle domande di annullamento nell'interesse della legge contro le sentenze in materia civile e commerciale;

» 3. Sull'azione civile autorizzata dalla Sezione dei ricorsi;

» 4. Sull'autorizzazione dell'azione civile proposta contro la Sezione dei ricorsi, o contro alcuno dei consiglieri della medesima.

» Se l'azione civile è proposta contro la se-

zione civile o contro alcuno dei consiglieri della medesima, pronuncia la sezione penale. »

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Ho già annunziato che vi sono delle controversie in alcuna materia, la cui risoluzione è cosa urgente, nè bisogna richiedere per esse un doppio esame. Tali sono i ricorsi sulle materie elettorali.

Il Senato comprenderà che, trattandosi di elezioni, la discussione del ricorso non fatta immediatamente rende cosa inutile il ricorrere, ed annulla così questo diritto. In conseguenza io propongo un emendamento, o meglio un'aggiunta a quest'articolo 13.

L'aggiunta sarebbe questa:

« I ricorsi in materia elettorale sono direttamente presentati a questa Sezione. »

Aggiungo che su ciò v'è già l'esempio della Francia, dove i ricorsi in materia elettorale sono decisi definitivamente dalla Sezione de' ricorsi.

In quanto alla compilazione però dell'aggiunta, quando alla Commissione non piaccia, può essa formularla nel modo che meglio crede, e più risponda all'orditura dell'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per me accetterei l'emendamento proposto dall'onorevole Mirabelli, salvo il giudizio della Commissione. E questa aggiunta si potrebbe mettere in un altro numero dell'articolo, al primo o al quinto, come si vuole, e dire per esempio così:

« Sui ricorsi in materia elettorale che le saranno direttamente presentati. »

Si potrebbe anzi mettere quest'aggiunta dopo il numero 4 di questo articolo, per non alterarne la numerazione.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Domando alla Commissione ed al Ministro se credono più conveniente che giudichi definitivamente di questi ricorsi la sezione civile, ovvero la sezione dei ricorsi. Parrebbe a me la sezione civile, perchè in Francia abbiamo due esempi, cioè per materia elettorale e per materia d'espropriazione per ragione di pubblica utilità. Le cause riguardanti materia elettorale sono direttamente portate alla sezione dei ricorsi: quelle

riguardanti espropriazione per causa di pubblica utilità direttamente alla sezione civile.

Abbiamo dunque l'uno e l'altro esempio.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La maggioranza della Commissione sarebbe d'accordo in questa redazione che pare la più semplice.

« La sezione civile pronuncia (avverto che vi è un errore di stampa: si deve dire *sezione* e non *scissione*). »

« 1. Sui ricorsi per annullamento ammessi dalla sezione dei ricorsi, e sui ricorsi in materia elettorale. »

Così sarebbe chiarissimo che per le materie elettorali non fa bisogno di adire la sezione dei ricorsi.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Coerentemente a quanto esposi ieri, e traendo profitto della mozione fatta dall'onorevole Senatore Mirabelli, direi che si possa portare direttamente alla sezione civile senza il passaggio preventivo alla sezione dei ricorsi un'altra materia pure urgentissima, quella cioè delle imposte si dirette che indirette. Così si farebbe economia di tempo, e si otterrebbe lo scopo di abbreviare il procedimento. Siffatte questioni interessano tanto lo Stato, che le Province e i Municipi, nonchè i privati ed i contribuenti.

Laonde è giocoforza introdurre una eccezione alla regola generale stabilita per i casi ordinari.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento del Senatore Larussa?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione non crede di poterlo accettare.

PRESIDENTE. Persiste il Senatore Larussa nel suo emendamento?

Senatore LARUSSA. Persisto.

PRESIDENTE. Prego la Commissione a formulare la sua modificazione.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La proposta della Commissione sarebbe, come diceva, concepita nei seguenti termini: « sui ricorsi per annullamento ammessi dalla sezione dei ricorsi e sui ricorsi in materia elettorale. »

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Mi pare che la proposta

dell'onorevole Senatore Mirabelli dovrebbe essere aggiunta all'art. 11, di guisa che i ricorsi in materia elettorale fossero presentati e decisi dalla sezione dei ricorsi.

L'onorevole Senatore Mirabelli ha già indicato che in Francia è questo il sistema. Quando si tratta di ricorsi in materia elettorale chi decide è la sezione dei ricorsi. E ciò mi pare anche conveniente per la natura stessa delle questioni alle quali danno luogo questi ricorsi. La sezione civile è riservata per la decisione di questioni di merito, di questioni di maggiore importanza.

La sezione dei ricorsi invece ha per compito di impedire che il ricorso in certi casi vada alla sezione civile, e di decidere sul merito di quelle questioni che sono, dirò così, di un'importanza secondaria nelle gravi funzioni affidate alla Corte di Cassazione.

Quindi sarebbe più naturale, a senso mio, che ai cinque numeri già votati dell'art. 11, se ne aggiungesse un sesto così concepito:

« La sezione dei ricorsi pronunzia sui ricorsi in materia elettorale. »

PRESIDENTE. La Commissione, accetta questa proposta?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La maggioranza della Commissione è dolente di non poter accettare la proposta dell'onorevole Senatore Castelli; e se non fosse per altro per riguardi di procedura.

* Dinanzi alla sezione dei ricorsi non si fa luogo a contraddittorio delle parti: or la materia elettorale è cosa così grave e gelosa, che pare a noi non si possa sottrarre un ricorso di questa specie alla discussione contraddittoria.

Se i ricorsi in materia elettorale sono sottoposti alla sezione civile, ha luogo senz'altro la discussione contraddittoria; se invece si investe della competenza di giudicare direttamente su codesti ricorsi la sola sezione dei ricorsi, la pronunzia farebbesi senza contraddittorio.

Per ciò la maggioranza della Commissione mantiene la proposta aggiunta all'articolo 13.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola metto ai voti l'articolo.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. L'unica ragione per la quale l'onorevole Relatore della Commissione ha creduto di non poter assentire all'aggiunta che io avevo proposta, sarebbe quella che da

vanti alla sezione dei ricorsi non vi è contraddittorio della parte contro la quale ha avuto luogo il ricorso.

Questa ragione sicuramente ha un peso; ma siccome le ragioni che determinano la mia proposta sono per me prevalenti alla difficoltà che mi è stata opposta, io non posso a meno d'insistere sulla medesima, e la giustifico con quest'osservazione.

Le attribuzioni che il progetto dà alla sezione dei ricorsi consistono nel pronunciare sull'ammissione dei ricorsi in materia civile e commerciale; e questo è un compito certo non lieve, dovendo essa esaminare tutti i ricorsi; ma per le altre cose il compito suo è di poco momento.

Essa infatti pronuncia: sulle domande per regolamento di competenza: e queste sono rarissime, eccezionali; sui conflitti di giurisdizione: e questi sono anche più eccezionali; sulle domande di rimessione delle cause, e sull'autorizzazione dell'azione civile: lievissime occupazioni.

Dunque, ripeto, tutto il lavoro, al quale essa deve maggiormente attendere, è quello dell'esame dei ricorsi prima di trasmetterli. Ma quest'esame, che non è contraddittorio, non equivale sicuramente al lavoro che è affidato nel merito alla sezione civile per tutti i ricorsi, che la sezione dei ricorsi le ha trasmesso. Ora, noi abbiamo istituito la sezione dei ricorsi appunto per alleggerire notevolmente il lavoro della sezione civile, la quale da sè, come abbiamo riconosciuto, non potrebbe bastare al gravissimo compito.

In conseguenza io trovo che, aggiungendo alle sue attribuzioni anche quella di giudicare sui ricorsi in materia elettorale, si verrebbe ad aggravare di troppo il suo compito, e dubito che, anche sedendo tutti i giorni, non potesse disimpegnare tutte le sue attribuzioni senza che rimanesse un nuovo arretrato non certamente come quello che si deplora adesso, ma che tuttavia devesi cercar di schivare interamente se è possibile. Nè mi muove la considerazione che d'ordinario davanti alla Sezione dei ricorsi non ci sia il contraddittore; per questi casi invece ci sarà. Sarà un piccolo male, anzi non sarà affatto un male. Vuol dire che per la massima parte dei casi pronuncerà in Camera di Consiglio sentendo il solo ricorrente, e nel

caso di ricorso in materia elettorale sentirà anche le parti.

Io quindi credo che le ragioni di affidare il ricorso in materia elettorale piuttosto alla Sezione dei ricorsi che alla Sezione civile, prevalgono all'unica difficoltà che mi è stata opposta dall'onorevole Relatore. E quindi io insisterei e proporrei formalmente (perchè si tratta di un'aggiunta, e si può fare, malgrado che l'articolo sia già votato), che all'articolo medesimo si aggiunga un sesto numero nel quale sia detto che la Sezione dei ricorsi pronunzia anche sui ricorsi in materia elettorale.

Senatore LARUSSA. Appoggio la proposta, questa era la mia mozione di ieri.

PRESIDENTE. Domando se l'aggiunta proposta dall'onorevole Castelli è appoggiata.

(È appoggiata.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io in sostanza non ho grande difficoltà sia che venga adottato il sistema propugnato dalla maggioranza della Commissione di deferire cioè queste questioni elettorali alla Sezione civile, ovvero quello proposto dall'onorevole Senator Castelli di deferirle alla Sezione dei ricorsi. Nondimeno pregherei l'onorevole Castelli a considerare che la precipua ragione che lo muove a fare questa proposta è quella che la Sezione dei ricorsi, al suo modo di vedere, è meno gravata di affari che la Sezione civile. E se così fosse realmente sarei d'accordo con lui; ma mi pare invece che la Sezione dei ricorsi abbia a riuscire più gravata di quello che non lo sarà la Sezione civile; perciocchè la Sezione dei ricorsi deve esaminare tutti i ricorsi, alcuni rigettandoli, altri ammettendoli all'esame della Sez. civile, sicchè dei 1200 a 1400 ricorsi annui la Sezione civile non avrà da esaminare se non quelli che le sono inviati dalla Sezione dei ricorsi vale a dire un terzo o la metà al più; ma la Sezione dei ricorsi li ha da esaminar tutti e decidere per tutti le gravi questioni che abbiamo indicate.

Ora mi pare che sarebbe aggravare di troppo la sezione dei ricorsi, mentre sarebbe giusto ed utilissimo lo stabilire un conveniente equilibrio di lavoro fra tutte. Ma v'è un'altra considerazione più grave; ed è che se si deferiscono alla sezione de'ricorsi le cause elettorali dovrà giudicarne come la sezione civile, non

solo cioè rigettando i ricorsi ove li trovi inammissibili ma anche annullando le sentenze ove li trovi fondati. Or voi vedete che sarebbe l'unica derogazione, l'unica eccezione fatta all'indole della sezione de' ricorsi; laddove in tutti gli altri casi l'annullamento non può essere proferito che dalla sezione civile (o penale, per gli affari penali). E parmi che sia prudente cosa il conservare la facoltà di proferire gli annullamenti sempre ed unicamente presso una sola e medesima sezione, se non altro per osservare più costante uniformità di giurisprudenza.

Per queste ragioni pregherei l'onorevole Senatore Castelli a non insistere nella sua proposta.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Se le considerazioni esposte dal Signor Ministro avessero potuto convincermi che realmente il compito che è già dato dall'art. 11 del progetto alla sezione dei ricorsi, sia così grave, che l'aggiungervi ancora l'esame dei ricorsi in materia elettorale facesse preponderare il peso a carico di essa in confronto di quello che pesa sulla sezione civile, io non avrei alcuna difficoltà di recedere dalla proposta che ho fatto; ma questa convinzione, dico il vero, non è potuta entrare nell'animo mio. Io considero che i ricorsi che saranno presentati alla sezione civile, potranno, colle attribuzioni che sono date dall'art. 11 alla sezione dei ricorsi, tutto al più diminuire di una metà il totale del lavoro deferito a quella sezione. Ma rifletto che la metà, che pure vien trasmessa alla sezione civile, richiede sempre una discussione contraddittoria, richiede sempre una decisione motivata; questo è molto più grave di quello che sia il compito della sezione dei ricorsi, la quale ogni volta che trasmette i ricorsi alla sezione civile, pronuncia senza motivi, pronuncia contro una sola delle parti senza contraddittorio delle altre. Di guisa che ha tempo da fare il doppio di quello che può fare con equal numero di affari la sezione civile.

In conseguenza io non posso che insistere nella mia proposta, chiedendo che venga messa ai voti.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onorevole Errante.

Senatore ERRANTE. Se la sezione dei ricorsi

abbia più o meno da fare della sezione civile è un'incognita che nessuno a questo punto potrebbe risolvere: su tal proposito non si possono dunque addurre ragionevolmente argomenti nè pro, nè contra.

La questione è piuttosto di attribuzioni che d'altro.

La sezione dei ricorsi in tutti gli attributi che le si danno, non decide mai del merito, ma soltanto dell'ammissibilità o no dei ricorsi. Questo che ora ci si propone, è un caso di pura eccezione. Infatti all'articolo 12 della presente legge sta scritto: « La sezione de' ricorsi nel pronunciare sull'ammissione del ricorso con sentenza motivata, lo dichiara non ammissibile:

1. Se non sia stato presentato ne' termini e nelle forme prescritte dalla legge, o se non vi siano stati uniti gli atti e i documenti su i quali il ricorso è fondato, » e così di seguito.

Di guisa che l'ufficio della sezione de' ricorsi non è quello di giudicare sul merito di essi, ma di dichiararli o pur no ammissibili.

Essa esamina soltanto il merito, in modo preliminare e superficiale nel caso che i motivi siano manifestamente insussistenti; ma sempre per respingere il ricorso, giammai esaminando il merito del ricorso per ammetterlo.

Ora, con la proposta del Senatore Castelli si chiedono due eccezioni in un'unica volta: si vorrebbe che ne' ricorsi per le questioni elettorali, stante l'urgenza, non si passi per la trafila della sezione de' ricorsi, e sia pure: si vorrebbe inoltre che invece della sezione civile, giudichi in merito quella de' ricorsi: ma ciò è contro la istituzione della sezione de' ricorsi, e si darebbe un esempio pericoloso; senz'altro motivo, che l'ipotesi, non dimostrata, che la sezione civile sia più gravata della sezione de' ricorsi. Non tocchiamo, o Signori, l'ordine e l'armonia della legge, per non ingenerare novità pericolosissime. Che le questioni elettorali siano dunque decise indilatamente, ma che lo siano dalla sezione civile, soltanto competente per legge a sentenziare sul merito de' ricorsi.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Ho chiesto di parlare solo per manifestare in materia grave le ragioni del mio voto di assenso compiuto alla proposta della Commissione rispetto al giudizio in materia elettorale lasciato pieno alla sezione civile di Cassazione e non pieno alla sezione

de' ricorsi, come avvisa il Presidente Castelli, uomo per me altamente autorevole, e da cui questa volta duolmi dissentire.

Le ragioni son tre. Innanzi alla sezione dei ricorsi manca la garentia piena della discussione, perciocchè manca la contraddizione.

Perchè attribuendo alla sezione de' ricorsi la disamina del merito si fa un'eccezione al nostro principio organico di Cassazione; ed un'altra eccezione si fa sottraendo, come nota il Senatore Errante, alla sezione civile l'esame del merito del ricorso. Signori, io mi attengo al rigor della dottrina, e non mi piace di venirle menomando autorità ed efficacia con eccezioni, che non sono se non altrettante violazioni della teorica. Quando si lascia alla sezione civile la disamina intera del ricorso in materia elettorale non si fa che cominciare fin da oggi a riconoscere quel principio di far a meno della necessità della sezione de' ricorsi, a cui forse un giorno deverremo. Nè ci trasciniamo l'esempio della Francia: le cose non imitabili non vanno imitate, ed ai legislatori che vengono più tardi è dovere di perfezionare con criteri migliori gl'istituti che accettano o che trovano. Tale è l'andamento razionale del corso del pensiero giuridico umano.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. Se il Senatore Miraglia intende parlare in senso contrario, è meglio lo faccia prima, perchè io parlerei nel senso del progetto del Ministero.

PRESIDENTE. In questo caso ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Io vengo in soccorso dell'onorevole Senatore Castelli, e prendo la parola unicamente per dichiarare che mi associo alla sua opinione.

Nel seno della Commissione io manifestai la mia opinione contraria alla istituzione della sezione dei ricorsi, ed ho votato l'articolo 10 sull'unica considerazione che è da sperare che questa sezione dei ricorsi possa facilitare il compito della sezione civile. Se dunque si è voluta la sezione dei ricorsi ad immagine e similitudine di quella di Francia, ed in Francia le cause elettorali si decidono dalla sezione dei ricorsi, non veggio la ragione per la quale non si dovesse tenere lo stesso sistema nella nostra Corte di Cassazione.

Nè mi smuove la opinione che fu messa in campo che non bisogna gravare la sezione dei ricorsi, perocchè, se valesse questa ragione, anche in Francia, dove si ha esperienza della sezione dei ricorsi, si è considerato che i giudizi elettorali non turbano il celere corso degli affari in quella sezione.

Dirò ancor di più, per rispondere alla obbiezione, che la sezione dei ricorsi deve per suo istituto pronunziare sulla semplice ammissibilità dei ricorsi. Questa è la regola, ma nella legge stessa vi sono le eccezioni; e perchè non aggiungere fra queste eccezioni quella della disamina dei giudizi elettorali?

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. Io ho chiesto la parola per dire la ragione del mio voto nel senso della proposta della maggioranza della Commissione appoggiata dal Ministero, e questa ragione è più pratica che teorica.

Io accetto la Sezione dei ricorsi come un mezzo necessario onde possa funzionare un'unica Corte di Cassazione per tutto il Regno; ma osservo che l'esperienza mi ha dimostrato i grandi inconvenienti che derivano dagli arretrati dei ricorsi davanti a detta Sezione, i quali arretrati bisogna principalmente evitare. Bisogna assolutamente che la Sezione dei ricorsi sia sempre in corrente, ed a questo proposito io posso dire al Senato che molti ricorsi non si presentano alla Corte di Cassazione, quando vi è la Sezione dei ricorsi, la quale pronunzi sollecitamente sulla ammissione o sulla reiezione dei ricorsi stessi.

Il litigante che perde la lite e ha poca ragione, specula sul tempo, e con un ricorso in Cassazione si lusinga di ottenere una transazione dal suo avversario. Ma se sa che in breve tempo, senza che il suo avversario sia stato molestato, la Sezione dei ricorsi deve esaminare se vi sia fondamento di ragione nel suo ricorso, e non trovandolo plausibile, lo rigetta senz'altro, condannandolo nelle spese e nella multa, oh allora ci pensa due volte prima di ricorrere e senza convinzione di aver ragione non fa uso di quel mezzo straordinario contro il giudicato della Corte di Appello.

Ciò stante, quando mi trovo nell'alternativa di aumentare il lavoro piuttosto ad una che ad un'altra Sezione, e conseguentemente di rendere più probabile il pericolo di accrescere l'arretrato piuttosto per l'una che per l'altra, io mi

sento inclinato ad accrescere di preferenza il lavoro della Sezione civile che quello della Sezione dei ricorsi.

Preferisco tra i due arretrati possibili quello che riguarda la Sezione civile, anche perchè una volta ammesso il ricorso alla discussione contraddittoria la parte vincitrice in appello, alla quale il ricorso deve essere notificato, dopo la sua ammissione, si astiene facilmente dal procedere alla esecuzione forzata della sentenza impugnata per il pericolo della Cassazione di detta sentenza reso probabile dall'ammissione del ricorso alla discussione contraddittoria, ed evita così prudentemente di esporsi al rifacimento dei danni. Invece, fino a che la Sezione dei ricorsi non ha pronunciato sulla ammissione o sulla reiezione, la parte vincitrice trovasi nella più grande incertezza; se poi la Sezione dei ricorsi rigetta prontamente il ricorso, ogni dubbio ed ogni incertezza cessano tosto per l'una come per l'altra parte, e mentre il vinto perde ogni inutile illusione, per contro il vincitore resta definitivamente rassicurato nei suoi diritti.

Io preferisco adunque di attribuire la cognizione dei ricorsi in materia elettorale alla Sezione civile per non accrescere di troppo il compito della Sezione dei ricorsi, e debbo soggiungere che io non sono dell'avviso di coloro i quali credono che sarà lieve il lavoro di questa Sezione, perchè è bensì vero che alle sue udienze non vi è il contraddittorio dell'altra parte, contro la quale è diretto il ricorso, ma vi è, come per la Sezione civile, la relazione del ricorso fatta all'udienza dal Relatore; vi è lo sviluppo orale dei mezzi di Cassazione fatto dall'Avvocato del ricorrente; vi sono finalmente le conclusioni del Pubblico Ministero, e tutto ciò richiede l'impiego di molto tempo, che non permette alla Sezione dei ricorsi di spedire molti affari in ogni udienza.

Ora, siccome tutti i ricorsi dal primo all'ultimo devono essere esaminati dalla Sezione dei ricorsi, certo è, e l'esperienza lo ha dimostrato quando avevamo la Sezione dei ricorsi nelle antiche provincie, certo è, dico, che la Sezione dei ricorsi ha una grandissima quantità di lavoro senza bisogno di aumentarlo maggiormente coll'attribuirle la cognizione dei ricorsi in materia elettorale, e bisogna anzi che sia molto solerte per tenersi in corrente, come è necessario.

Sia adunque per queste ragioni, sia perchè si tratta di conoscere del merito di un ricorso, e di annullare una sentenza pronunciata da una Corte di Appello, ancorchè in materia elettorale, lo che è ufficio proprio della Sezione civile, anzichè della Sezione dei ricorsi, io voterò contro la proposta dell'onorevole Senatore Castelli, e conformemente a quella della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Signor Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome si tratta di due proposte contrarie che escono dai banchi della medesima Commissione, le quali tutte e due meritano una grande considerazione, io pregherei la Commissione stessa ed il Senato a voler consentire di esaminarle un momento insieme per vedere di accordarsi in questa questione.

Io muoverei questa preghiera per mantenere nella discussione di questa legge così importante quell'accordo che ci è stato fino adesso da parte della Commissione. Questo è il mio desiderio che spero vorrà essere accolto.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La maggioranza della Commissione non fa nessuna difficoltà alla proposta sospensiva del Signor Ministro.

Senatore CASTELLI E. Allora si potrebbe votare l'articolo 13, salvo a concordare tra noi se l'aggiunta debba collocarsi all'articolo 11 od invece all'articolo 13.

PRESIDENTE. Secondo questa intelligenza, rileggo l'articolo 13 per metterlo ai voti:

« La sezione civile pronuncia:

- » 1. sui ricorsi per annullamento ammessi dalla sezione dei ricorsi;
- » 2. sulle domande di annullamento nell'interesse della legge contro le sentenze in materia civile e commerciale;
- » 3. sull'azione civile autorizzata dalla sezione dei ricorsi;
- » 4. sull'autorizzazione dell'azione civile proposta contro la sezione dei ricorsi, o contro alcuno dei consiglieri della medesima.

» Se l'azione civile è proposta contro la sezione civile o contro alcuno dei consiglieri della medesima, pronuncia la sezione penale. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 14:

« La sezione penale pronuncia:

- » 1. su tutti i ricorsi in materia penale;

» 2. sull'azione civile promossa contro la sezione de' ricorsi o la sezione civile, o contro alcuno dei consiglieri delle medesime. »

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Qui si tratterebbe dell'aggiunta di cui ho parlato dianzi, vale a dire d'inserire un terzo numero in cui si dicesse pronunzia *sui conflitti di giurisdizione in materia penale*. La Commissione va d'accordo?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Noi crediamo in verità che l'idea dell'onorevole Poggi sia compresa nel numero 1 di questo articolo 14, perchè in questo numero si dice:

« La sezione civile pronunzia:

» 1. sull'ammissione e sul merito di tutti i ricorsi in materia penale. »

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Mi permetta l'onorevole Commissione, ma il linguaggio usato negli articoli 9 e 11 è ben diverso; perchè si comincia a dire che la Corte di Cassazione pronunzia sui ricorsi che le vengono presentati, poi nel numero 7 dell'articolo 9 si dice: *sui conflitti di giurisdizione ecc.*; nell'8 *sui conflitti di competenza*, e finalmente all'articolo 11 si dice: *la sezione dei ricorsi pronunzia: 1. sull'ammissione dei ricorsi per annullamento in materia civile e commerciale; 2. sulle domande per regolamento di competenza ecc.; 3 sui conflitti di giurisdizione in materia civile e commerciale, ecc.*

Ora, non si tratta di un ricorso che si presenta in merito alla sezione penale, ma di un conflitto che vien deferito da un Procuratore Generale, e che non ha la forma del ricorso.

Io quindi non intendo come, dopochè si è creduto di specificare, dirò così, minutamente ed anche oltre il bisogno in precedenti articoli, si debba lasciare in quest'articolo 14 un vuoto intorno a cosa di tanta importanza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'onorevole Poggi a considerare che nell'articolo precedente, val quanto dire nell'articolo 11, è stata una necessità lo specificare tutte le materie deferite alla sezione dei ricorsi; perocchè dividendo i ricorsi in materia civile fra la sezione dei ricorsi e la sezione civile, era

mestieri assegnare accuratamente gli uni ad una e gli altri all'altra sezione.

Difatti se l'articolo 11 si fosse limitato alle parole *sull'ommissione dei ricorsi per annullamento in materia civile e commerciale*, sarebbe rimasto dubbio chi dovesse giudicare le domande per competenza, per conflitto di giurisdizione, per remissione di cause da un tribunale ad un altro, per motivi di sicurezza pubblica e per le altre materie che sono indicate nell'articolo medesimo. Ma nella materia penale quando si dice che la sezione penale giudica *sopra tutti i ricorsi*....

Senatore POGGI. Ma non dice così; se dicesse così, allora.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA..... mi perdoni; ecco l'art. 14.

« La sezione penale pronunzia:

1° Su *tutti* i ricorsi in materia penale. »

Dunque, qualunque materia che può essere oggetto di ricorso in materia penale, è sottoposta all'esame di questa sezione. E noti che qui per ricorso s'intende in generale ogni *domanda* rivolta alla Corte di Cassazione in materia penale.

Parmi dunque che non possa sorgere verun dubbio.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Ma mi permetta l'onorevole Ministro e la Commissione che io dica che vi possono essere anche dei conflitti i quali sono cosa ben diversa dai ricorsi.

Vi possono essere dei conflitti tra un tribunale, ed un altro, al quale sia stata rinviata una causa da un pretore; questa deve andare avanti la Corte di Cassazione, ma non è un ricorso; qui nessuno ricorre alla Corte di Cassazione, non vi è ricorso nè domanda di ricorso, è un conflitto di giurisdizione, di competenza; e quando appunto la legge ha nel codice di Procedura penale la parola *tecnica*, che è ben diversa dalla parola *ricorso*, non comprendo perchè si voglia rinunziare ad un'aggiunta che servirebbe alla maggior chiarezza.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Mi pare che in quest'articolo si potrebbe aggiungere la parola *domanda* per soddisfare l'onor. Senatore Poggi. Si potrebbe dire allora:

« Su tutte le dimande e ricorsi in materia

penale », perchè in materia penale si procede sempre per via di azione: basta che si dica *su tutte le domande* per comprendere tutti gli affari contenziosi penali.

Anche la parola *ricorsi* è una parola generale e sinonima di domanda; ciò non ostante essa si suole usare in senso tecnico: adoperandosi entrambe le parole *dimanda* e *ricorso*, si tolgono tutte le difficoltà.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha la parola.

Senatore BONACCI. Anche io m'assocerei alle osservazioni dell'onorev. Senatore Poggi, tanto più che anche l'onorev. Senatore Mirabelli è pure d'avviso che qualche modificazione a questo proposito bisogna farla. Io credo che, così come è, l'articolo non sia abbastanza chiaro; se sulla massima siamo d'accordo, perchè non dobbiamo fare qualche cosa nella redazione?

Nell'articolo 11 è fatta distinzione tra ricorso e conflitto, domande di regolamento, di competenze, ecc., e se ne fece una minuta enumerazione. Invece, qui, nell'articolo 14 non si fa distinzione di sorta. Si dice: « La Sezione penale pronuncia su tutti i ricorsi in materia penale. » Non si parla più dei conflitti nè d'altro. Ora io domando: i conflitti in materia penale chi li giudica? Si sa che lo spirito della legge li vuole mandati alla Sezione penale, ma pure non può asserirsi che non si senta la necessità di un miglioramento nella redazione, che lascia certo qualche cosa a desiderare. Faccio osservare di più che i conflitti si portano in Cassazione per via di requisitoria del Pubblico Ministero; non è quindi un ricorso propriamente detto. Ora, mi pare che in conseguenza un'aggiunta, una modificazione si debba fare per indicare che questi conflitti sono di esclusiva competenza della Sezione penale.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Essendo stato sollevato il dubbio che la materia di conflitto non venga sempre portata innanzi alla Corte di Cassazione in via di ricorso, quantunque per verità una domanda del Pubblico Ministero ci debba sempre essere, tuttavia la Commissione, per togliere ogni dubbio in proposito, sarebbe di avviso che si potesse redigere il N. 1 dell'articolo 14 in questi termini:

« La Sezione penale pronuncia: 1° su tutti i ricorsi e conflitti di giurisdizione in materia penale. »

Gli onorevoli preopinanti acconsentirebbero? Senatore POGGI. Sta bene.

PRESIDENTE. Accetta il signor Ministro questa modificazione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 14 colla modificazione introdotta:

« La Sezione penale pronuncia:

» 1. Su tutti i ricorsi e conflitti di giurisdizione in materia penale;

» 2. Sull'azione civile promossa contro la Sezione de' ricorsi o la Sezione civile, o contro alcuno dei Consiglieri delle medesime. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 15. Nelle materie civili e commerciali il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, salvi i casi concernenti nullità di matrimonio, arresto personale e gli altri atti eccettuati dalla legge.

» Fuori dei casi stabiliti dalla legge il ricorso per Cassazione sospende nelle materie penali l'esecuzione della sentenza. Se la causa è individua, il ricorso di uno degli accusati o condannati sospende l'esecuzione della sentenza anche rispetto agli altri e l'annullamento giova a tutti. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io ho già annunziato un mio emendamento a quest'articolo 15, ed ho già avuto l'onore di farlo passare alla Commissione. Ora ne esporrò brevemente le ragioni.

Fra le lagnanze che venivano sporte in genere contro il sistema di Cassazione, hanno campeggiato quelle con cui si lamentavano gli inconvenienti e i pericoli dell'esecuzione di una sentenza ingiusta. La Corte di Cassazione, annullando, dopo un tempo più o meno lungo, trova la maggior parte delle volte una sentenza già consumata ed eseguita.

Moltissimi sono gli inconvenienti che nascono da questa esecuzione.

Non parlerò del caso in cui si tratta di demolizione, che, una volta eseguita, talvolta non è più possibile di reintegrare; vi sono degli altri casi che vengono ad interessare perfino altre parti che non sono quelle contendenti.

Ne abbiamo l'esempio nella sentenza che di-

chiara nulla una iscrizione ipotecaria, e ne ordina la cancellazione; la quale cancellazione eseguita viene a produrre rapporti ed interessi assolutamente diversi non solo tra le parti contendenti, ma ancora riguardo a terzi.

Il caso più frequente è quello di condanna al pagamento di una somma.

Chi è stato perdente avrà una sostanza considerevole, ma non può ridurla in danaro sonante nel brevissimo termine dei cinque, o dei trenta giorni dal precetto giudiziale, per soddisfare il suo debito. Egli può trovarsi sottoposto a conseguenze gravissime: espropriazione, sacrifici non proporzionati nemmeno al vantaggio che ne proviene alla parte vincitrice.

Dunque bisogna trovarvi qualche rimedio.

Dichiarare che una sentenza inappellabile, profferita da un giudice superiore (sia questo un tribunale di circondario, ovvero una Corte d'appello) possa, senza distinzione, trovarsi sospesa dal semplice ricorso, sarebbe una lesione troppo grave all'autorità di una sentenza che non è più impugnabile fuorchè con un rimedio straordinario.

Però, a conciliare il rispetto e il prestigio, che dev'essere conservato a quella pronuncia, col salvare gli interessi che potrebbero venirne irrevocabilmente lesi, vi è un rimedio naturale, quello della cauzione.

La cauzione ha questo vantaggio, di dare alla parte vincitrice l'assicurazione che, rigettato il ricorso, conseguirà quanto le era stato aggiudicato.

La parte soccombente avrà avuto il disagio della cauzione, non avrà avuto quello molto più grave di aver dovuto subire la esecuzione, e vedersi, molte volte, ridotta all'impossibilità di ottenere il reintegro da un avversario, o venuto meno, o di cattiva fede. Capisco che è un espediente; chi non trova o non ha i mezzi da prestare cauzione, dovrebbe pure subire i danni della esecuzione della sentenza; ma è proprietà di tutti gli espedienti di non soddisfare che alla maggiore parte e non all'universalità dei casi.

Vi potrebbero essere due obiezioni, a mio avviso, di qualche fondamento. La prima che somministrando una via di mantenersi contro le esecuzioni di sentenze inappellabili, si accrescono, o si facilitano i ricorsi.

Invero, se crediamo di antivenire ai ricorsi imprudenti, precipitosi, o non fondati, sarebbe,

io temo, vana speranza; ma partire da questo principio, sarebbe del tutto contrario all'istituzione medesima del Collegio supremo, istituito appunto perchè fornisca il mezzo di riparare alle sentenze nelle quali colla lesione della legge siavi anche quella degli interessi privati individuali. Fosse anche vero che la facilità di sottrarsi all'esecuzione mediante la cauzione, rendesse qualche volta accessibile un ricorso che invece si sarebbe trasandato, io non ci vedrei questo gran danno; anzi credo che staremmo perfettamente nell'indole della istituzione che vogliamo meglio ordinare.

L'altra obiezione potrebbe essere questa: che in fine, la cauzione, medicina, come dicono i giuristi, di mali analoghi, paralizza il diritto alla parte vincitrice, e non assicura poi così compiutamente nemmeno i diritti, allorchè, reietto il ricorso, si debba poi eseguire.

Avverto però che dicendo cauzione, si dice cauzione *idonea*, la quale debba soddisfare a tutte le esigenze dalla legge prescritte, a piena salvezza dei diritti della parte vincitrice, e poi un carico abbastanza grave per lo stesso ricorrente da credere che non se ne varrà, salvo quando creda di avere un diritto ben fondato a ricorrere.

Partendo da questo principio io quindi crederei che anche in materia di separazione di coniugi che si vorrebbe dalla Commissione eccettuare, si dovesse ammettere la sospensione dell'esecuzione della sentenza. Negli altri casi nei quali non si ammetterebbe l'eccezione che è indicata nella prima parte di quest'articolo, si dovrebbe dare facoltà di opporsi a colui al quale è intimato precetto di esecuzione di una sentenza, mediante una cauzione idonea da presentare in conformità della legge.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Il sistema che ci si mette innanzi in forma di emendamento muta sostanzialmente le condizioni attuali della legge.

Tutti sappiamo che il ricorso in Cassazione si riguarda come un rimedio straordinario, e per questo, finchè la sentenza profferita in grado d'appello non è annullata, si attribuiscono alla medesima tutti gli effetti della cosa giudicata. E ciò avviene non solo per le sentenze profferite in grado di appello, ma in taluni casi, anche per le sentenze di prima istanza. Nel-

l'articolo 363 del Codice di Procedura Civile sta scritto: Sull'istanza delle parti può essere ordinata la provvisoria *esecuzione* della sentenza con cauzione, o *senza*, se si tratti: 1° di domanda fondata su titolo autentico o scrittura privata riconosciuta, o sentenza passata in giudicato: 2° di apposizione o di rimozione di sigilli, o di compilazione d'inventario, ecc.

Sicchè per legge vi sono de' casi in cui le sentenze soggette ad appello ottengono la *esecuzione*, e *talcolta senza cauzione*.

Ma ci ha di più, il sistema che si propone, sembra a prima giunta di facile attuazione, ma in fatto suscita molte liti; quando si dice che si potrà dare cauzione per sospendere l'esecuzione d'una sentenza, si suppone che ciò sia la cosa più agevole di questo mondo: ma si dovrebbe prima determinare il danno che deriva dalla sospensione dell'esecuzione d'una sentenza, per potersi offrire la cauzione in danaro.

Or quando si tratta d'una lite per rivendicazione d'un immobile, per un diritto necessario e che so io, riesce impossibile determinare sin da principio la probabile iattura, molto più che s'ignora per quanti anni si dovrà attendere la decisione della Corte di Cassazione, e di conseguenza per qual periodo di tempo si debbano calcolare nella cauzione da darsi i danni possibili per la negata esecuzione della sentenza: ed ecco una nuova sorgente di liti; ecco un nuovo stimolo a proporre ricorsi assurdi, nell'unico scopo di togliere l'esecuzione al giudicato.

Si aggiunga a ciò, che la maggior parte dei ricorsi viene respinta; ciò mostra che la presunzione della giustizia sta per la parte che ha vinto: e si osservi in fine che abbiamo noi stessi sancito all'articolo 2, che la Corte di Cassazione non giudica del merito delle cause, ma delle sentenze se siano o no rese conformemente alla legge. In quanto alle parti si ritiene che la sentenza abbia deciso in merito conforme a giustizia.

Il voler sospendere l'esecuzione della sentenza profferita in grado di appello è dunque un sistema che si oppone alla legge attuale, che sconvolge e perturba l'ordine e l'armonia dei giudizi, è una grande rivoluzione contro i precetti e le massime di tutti i legislatori.

Per queste considerazioni, a nome, suppongo,

della maggioranza della Commissione, respingo l'emendamento che ci è stato proposto.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Larussa.

Senatore LARUSSA. In appoggio delle osservazioni opportunamente fatte dall'onorevole Senatore Ferraris, aggiungo le seguenti altre, frutto della mia lunga esperienza in 40 anni di avvocheria appo la Corte d'appello della Calabria.

Nel corso degli avvenimenti umani sonvi taluni fatti di loro natura irrettrabili.

Sia qualunque il rispetto alla presunzione di verità sorgente dal giudicato, ed alla necessità di darvi esecuzione, nonostante il rimedio straordinario del ricorso per Cassazione, pure sovente è mestieri soprassedere ad oggetto di risparmiare gravi iatture.

Mi spiego. Il magistrato di ultima istanza avrà ordinato la demolizione, per esempio, di un edificio.

Il vincitore si affretta a dare esecuzione alla sentenza, e fa abbattere quell'opera, per la quale si era profusa cospicua somma. Il soccombente adisce la suprema Corte, e questa cassa il pronunziato perchè non conforme alla legge. Qual pro di codesta tarda giustizia?

L'edificio è già adeguato al suolo. Se anche si rifacesse, non sarà l'opera primitiva intempestivamente distrutta. Ecco sciupato un capitale che ne richiede un altro per risarcire il proprietario del danno patito!

Altro caso. Il magistrato di merito avrà ordinato la cancellazione di una iscrizione ipotecaria.

Il Conservatore, eseguendo il giudicato, radia: la Corte di Cassazione annulla la sentenza. Sarà questo un rimedio che giunge tardi, perchè nel tempo intermedio altri creditori hanno, colle loro iscrizioni, acquistato un grado che non potrebbe loro essere tolto da un avvenimento posteriore.

Vado più in là. Durante l'esercizio della mia professione, ho avuto gravissime cause per giudizi di graduazione al seguito di espropriazione forzata. Nel contrasto fra i diversi creditori la Corte colloca, a mo' di esempio, Tizio in secondo grado: il giudice delegato chiude la nota; ed il cancelliere rilascia il mandato esecutivo, sia sulla Cassa dei Depositi, sia a peso dell'aggiudicatario detentore del prezzo.

Il fortunato Tizio si affretta a riscuotere la somma attribuitagli.

Intanto il creditore collocato in terzo luogo ha fatto uso del ricorso per Cassazione, e vince annullandosi la sentenza che l'aveva pregiudicato. La Corte di rinvio si uniforma alle massime adottate dal Collegio regolatore, ed ha luogo una seconda chiusura definitiva, detta voto di graduazione. Codesto creditore, pago del suo trionfo, si rivolge alla Cassa, o all'aggiudicatario per introitare il denaro. Troppo tardi, gli si risponde! Il prezzo è di già esaurito. Intanto quel Tizio, che in virtù della prima sentenza aveva esatto il denaro, trovasi fallito, decotto. Ecco dileguato le giustesperanze di colui che con dispendio e gravi molestie aveva ottenuto completa vittoria sul suo avversario!

Dal sin qui detto, signori Senatori, agevolmente rileverete che dovrebbe sempre darsi effetto sospensivo al ricorso per Cassazione nel caso raffigurato di liberazione di denaro proveniente dai giudizi di espropriazione.

Nè si dica che in massima non possa impedirsi al creditore di esigere quel che il giudicato gli attribuisce. Sta bene tale principio per regola generale.

Nella fattispecie non trattasi di volontari rapporti personali tra creditore e debitore, ma di correlazioni fortuite con terze persone, di cui forse ignoravasi anche l'esistenza.

Intanto, a rimuovere qualunque obbiezione al mio assunto, traggo profitto dalla disposizione che leggesi nel secondo comma dell'art. 75 del Codice di procedura civile.

Il legislatore diè facoltà al magistrato di poter ordinare l'esecuzione provvisoria della sentenza in quanto all'arresto personale, nonostante il ricorso per Cassazione o domanda per revocazione. Cotesto potere discrezionale dovrebbe conservare anche in tutte le ipotesi delle quali ho discorso. In cotal modo sarà conciliato il principio generale di doversi eseguire i giudicati, nonostante il rimedio straordinario, con le eccezioni suggerite da una necessità giuridica.

Se il Senato si degnerà far buon viso all'emendamento che vado a deporre sul Banco della Presidenza, sarà fatto pago un mio antico desiderio di vedere riformata a tale riguardo la vigente legislazione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Io penso che la questione sorta sulla sospensione della esecuzione dei giudicati, presenti nuovamente una delle tante difficoltà che sorgono da questo progetto di legge.

Prima di tutto io credo che dobbiamo sgombrare il terreno da certe esorbitanze, che accadono nelle esecuzioni provvisorie; perchè queste non hanno attinenza diretta colla Corte di Cassazione.

Pur troppo, giacchè sono nel tema, dirò che si abbonda, ed anche stranamente, nella esecuzione provvisoria, e piaccia al cielo che questa discussione ammonisca i Tribunali ad essere non tanto corrivi in coteste delicate materie.

In quanto però alla questione della sentenza di ultima istanza, bisogna che io domandi venia al Senato, e specialmente alla Commissione, se vado a dire cosa che risale ai miei principii. Penetrato come io ero che altro fosse l'interesse della legge, altro l'interesse dei privati: io trovavo nella Cassazione un orizzonte sereno e ben definito, finchè essa fissava massime interpretative, e difendeva la legge coll'alto presidio della sua sapienza. Ma quando è piaciuto chiamare *cosa giudicata* una sentenza di secondo grado, una sentenza di cui non è ben accertata se non la presunzione di superiorità che le conferisce la legge a fronte della sentenza revocata; allora si comincia a sentir pericolosa la esecuzione.

Ma il pericolo o il vizio, a parer mio, sta nel sistema. Il privato che si mette in lite fa una specie di compromesso, un quasi contratto, e corre quel rischio che s'incontra necessariamente in ogni giudizio. Se dunque per lui avvi qualche cosa di serio, è la sentenza revocatoria che diventa cosa giudicata: e che gli nega ciò che gli attribuiva la prima sentenza, e forse lo spoglia ad un tempo del possesso o del diritto anteriore alla lite. Salvate l'interesse di chi litiga: lasciate la via aperta a poter sentire proferita una sentenza conforme, ed allora la esecuzione non presenta esorbitanze, anzi, allora non vi è nessuna difficoltà. Chi ha litigato infruttuosamente per due volte, ed ha provato due gradi di giustizia contraria, non può lagnarsi della esecuzione, come quando ha sofferto una revocatoria. Si può perdere per un

contratto sbagliato, si può perdere per un giudizio ingiusto o per una malaccorta difesa: ma codeste sono eventualità inevitabili, perchè essendovi consenso di due giudicati, la legge può non permettere di andar più oltre.

Adesso vi trovate, o Signori, in un imbarazzo che ha qualche cosa di sostanziale, riflettendo ai pericoli della esecuzione; ma la falsa posizione risulta unicamente da questo, che dopo una sentenza in favore venendone una contro, ciò basti per spostare i patrimoni.

Ecco qual è la ragione per cui la presente questione per me è gravissima, e risale alle regole di buona giustizia alle quali io cercava di attingere.

Devo però dire che è difficilissimo trovare il riparo che si desidera dai miei onorevolissimi Colleghi Larussa e Ferraris: e molto più trovarlo in una legge come questa, perchè bisognerebbe fare una disposizione molto antica. Bisognerebbe conferire alla Cassazione un potere che è quasi di merito, affinchè esaminare che cosa mai abbia fatto quel tribunale, che sentenziando il secondo ebbe la balia di disporre dei patrimoni; ma allora sarebbe trasportare la Cassazione fuori di quell'orbita nella quale è stata posta.

Se diversamente si vuole trovare un rimedio, il mezzo veramente vi era, ma bisogna che io ne deplori l'abbandono. Il rimedio era di giustizia ed apparteneva alla giurisprudenza comune, più che ai Codici moderni.

Quando accadevano certi casi straordinarii, era dato un rimedio straordinario; e si poteva ottenere qualche provvedimento dai tribunali. Ora ciò non lo credo conciliabile col sistema dei procedimenti attuali.

La esecuzione relativa alle ipoteche è un poco più complicata: perchè interessa, fors'anche indirettamente, terze persone. Generalmente nelle cause tra uno ed altro litigante, la questione finisce tra loro due; quella invece delle ipoteche può abbracciare anche altri. E qui siamo al solito: non vorrei che si uscisse dal tema della legge attuale; ma qualche cosa si potrebbe più facilmente fare nella materia delle ipoteche. Infatti non si può liberamente prendere il possesso dopo la sentenza ultima che spostò la proprietà: ma invece bisogna ricorrere al conservatore e quindi potrebbero esservi dei mezzi di opposizione. Ma se questi mezzi di opposizione si abbiano

a sperimentare davanti alla Cassazione, me ne rimetterò al senno vostro, perchè ho dei dubbi. Ma oramai la Cassazione è diventata qualche cosa nei termini della quale io non entro più.

Trovo peraltro che l'onorevole Guardasigilli aveva compreso fra le materie ove non bisogna precipitare l'esecuzione, anche la separazione personale tra i coniugi, ma la Commissione non lo consente. Eppure, se per il ricorso in Cassazione si sospende l'esecuzione dell'arresto personale, ciò avviene *ratione materiae*, ossia per un motivo intrinseco. Ora, nella questione delle separazioni personali, mi concederà il Senato di non approfondire troppo le ragioni della materia; essa non solamente è grave, ma è anche solletticosa. Il Senato intende le difficoltà, e si penetrerà che metter mano addirittura dopo la sentenza sulla separazione o non separazione dei coniugi, è cosa molto rischiosa quando penda tuttavia un ricorso che potrebbe rescindere quella sentenza.

Dunque, tornando al mio proponimento, mi basta di aver fatto quest'avvertenza. Getto anch'io il mio piccolo granellino, quando non mi sembra superfluo: ma gli altri, che mietono le spighe in questo campo della Cassazione, forse faranno meglio di me, ed io ne sarò lieto.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Ha detto opportunamente l'onorevole Senatore Errante quando faceva avvertire che la formula generica da me proposta avrebbe potuto lasciare in dubbio che le sentenze inappellabili non potessero aver la esecuzione, nemmeno quella provvisoria, che si concede, in certi casi, anche alle sentenze di prima istanza. Dico, fu opportunissima questa sua osservazione; ma la risposta alle obiezioni che ne dedusse, mi sembra invece trovarsi in questo, che la sospensione per mezzo della Cassazione non potesse applicarsi alle sentenze inappellabili, pronunziate in quei casi, nei quali l'esecuzione provvisoria è autorizzata perfino per le sentenze di prima istanza. Con eguale opportunità l'onorevole Larussa vi ricordava il caso dell'arresto personale, in cui la legge dà la facoltà di sospendere l'esecuzione delle sentenze quando vi sia ricorso in Cassazione, il che vi dimostra che l'espedito della Cassazione, come mezzo di sospendere l'esecuzione, si trova precorso

da una facoltà che la sospende *senza cauzione*, tanto manca sia così contrario alla natura intrinseca del rimedio della Cassazione.

Ma l'onorevole Senatore Errante, a nome, credo, della Commissione, faceva un'altra avvertenza relativa all'idoneità della cauzione, e questa avvertenza bipartiva in due osservazioni. In primo luogo diceva che la cauzione sarebbe materia di una nuova lite. Rispondo negli stessi casi da lui contemplati e ricordati; nella esecutorietà provvisoria delle sentenze di prima istanza, essendovi l'alternativa con o senza cauzione, quest'obbietto o questo rimprovero si dovrebbe anche alla legge attuale, rimprovero che non credo fondato mentre la cauzione non è una di quelle controversie la cui pronta risoluzione è regolata dalla legge con norme affatto speciali.

L'onorevole Errante ha ancora notato la quasi impossibilità od inapplicabilità pratica quando si trattasse del rilascio di un immobile, in cui non si saprebbe nemmeno quale cauzione si dovesse e si potesse prestare. Questo sarebbe un caso particolare, in cui però viene naturalmente l'applicazione delle disposizioni generali intorno al *sequestro giudiziario*.

Mi sembra adunque per non diffondermi in maggiori particolari, e senza ripetere quello che disse l'onorevole Panattoni sull'abuso che si fa della facoltà di esecutorietà provvisoria, che la questione sia sufficientemente discussa.

Voglio però supplire ad una dimenticanza, e spiegarvi un'altra ragione di interesse comune a tutte le parti per facilitare i mezzi di sospensione dell'esecuzione delle sentenze.

Il progetto vieta il ricorso per le sentenze che non toccano al merito, riservandolo per la sentenza definitiva, la quale definisce la questione di diritto in modo definitivo, ma non il merito della dimanda, o delle eccezioni, per le quali si debbano esaminare incumbenti di prove e di perizia. Questo esperimento conduce talvolta a spese gravissime che superano il patrimonio di persona di agiatezza non comune. Il rimedio della Cassazione salva entrambi dalle spese, che, in caso di annullamento, sono perdate per tutti.

È dunque un'altra ragione che cioè, per mezzo della cauzione, si vengono a sospendere le sentenze impugnate.

Prego adunque la Commissione a volere se-

riamente considerare tutti gli inconvenienti che ho avuto l'onore di esporre.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. La discussione ha preso sì larghe proporzioni che ci siamo discostati troppo dallo scopo cui mira il 1° comma dell'articolo 15. Non si tratta ora di rifare da capo tutto il sistema sulla esecuzione delle sentenze; ma l'articolo in discussione ha avuto unicamente in mira di eliminare qualunque dubbio che si poteva elevare intorno alla esecuzione delle sentenze delle Corti di Appello relative a nullità di matrimonio. Per ferma il Codice civile dichiara espressamente che la opposizione al matrimonio sospende la celebrazione del matrimonio medesimo, sino a sentenza passata in cosa giudicata, per la quale sia rimossa l'opposizione. Ma l'articolo 113 dello stesso Codice, relativo a nullità di matrimonio, è sembrato a taluni non essere sufficientemente chiaro per ritenere che, per passarsi a matrimonio, dovesse la sentenza che dichiara la nullità di un precedente matrimonio, passare in cosa giudicata. Ond'è che per tal motivo l'onorevole Ministro ha voluto spiegare che tra i casi di rimaner sospesa l'esecuzione delle sentenze per ricorso per Cassazione, evvi quello di nullità di matrimonio. Ma io portai opinione nel seno della Commissione che non occorre alcuna dichiarazione, per un dubbio, che, a mio modo di vedere, non sussiste; e dissi allora che non bisognava toccare una materia così delicata della esecuzione delle sentenze, non ostante ricorso per Cassazione, avendo il codice di procedura civile a tutto provveduto.

Ma ora che la battaglia si è impegnata, sento il dovere di prendervi parte, e non ostante che resti appena un quarto d'ora per chiudersi la tornata, io dirò in poche parole che non bisogna portare alcuna innovazione al codice di procedura civile, il quale nell'articolo 520 ha stabilito che il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo i casi eccettuati dalla legge.

Che si pretende dagli onorevoli preopinanti? Una radicale riforma al sistema della esecuzione delle sentenze, dovendo, a loro modo di vedere, rimaner sospesa la esecuzione delle sentenze in pendenza del ricorso per Cassazione, o almeno darsi una idonea cauzione nel

favore del ricorrente. Questa proposta non significa altro che sconvolgere dai suoi cardini fondamentali tutto l'edifizio del procedimento giudiziario; perciocchè si dovrebbe per la medesima ragione sopprimere dai codici la teorica della esecuzione provvisoria delle sentenze di prima istanza, esecuzione che si può dare per disposizione del magistrato senza cauzione.

Chi potrebbe assumere la responsabilità di questa riforma, che sarebbe perturbatrice di tutti gli atti della vita civile e del credito commerciale.

La legge ha dovuto talmente assicurare la ragione creditoria in materia commerciale, che ha autorizzato i giudici di commercio di prima istanza a ordinare in tutti i casi, niuno eccettuato, la esecuzione provvisoria delle loro sentenze senza cauzione; e la medesima facoltà ha dovuto dare per gli affari urgenti ed in determinati casi ai giudici civili. Ed in grazia di questa distinzione tra la materia civile e la commerciale, ne avviene che i giudici di appello possono accordare *inibitoria* per la indebita esecuzione disposta dai giudici di prima istanza in materia civile; ma non potrebbero concedere tale inibitoria nelle materie commerciali.

Per la natura stessa delle cose si spiega la necessità delle sentenze di prima istanza in materia commerciale, ed anche in taluni casi nelle materie civili; ond'è che non è a maravigliare che le sentenze di seconda istanza debbano essere eseguibili non ostante il rimedio straordinario di Cassazione.

Il doppio grado di giurisdizione garantisce a sufficienza i diritti dei litiganti, e se si dovesse aspettare l'esito del ricorso per Cassazione per potersi mandare ad esecuzione le sentenze dei giudici di appello, nè verrebbe tale perturbamento, nelle contrattazioni e negli atti della vita civile, che bisognerebbe dispicere dell'amministrazione della giustizia.

Ma debbo sottoporre alla saviezza del Senato un'altra considerazione. Non bisogna essere troppo facili a portare innovazioni alle leggi: ne abbiamo fatte troppe, anche in materia di esecuzione di giudicati. Il codice di procedura francese è così rigoroso, che un rimedio straordinario di Cassazione o di ritrattazione non sospende la esecuzione delle sentenze impugnate.

E pure il nostro codice di procedura è andato molto avanti, ed ha dato al magistrato, chiamato a rivocare (*requête civile*), la facoltà di sospendere secondo le circostanze la esecuzione della sentenza impugnata con questo rimedio.

Ha considerato il legislatore che un grave errore di fatto (poichè a questo motivo si possono compendiare quasi tutti i motivi di rievocazione) può determinare il giudice a sospendere *interim* la esecuzione, posto mente alla forza dei motivi adottati.

Ed ora che si vengono ad allargare i motivi di rievocazione, chi non vede che i litiganti trovano tutte le garanzie per ottenere, per i gravi errori di fatto, la sospensione delle sentenze in pendenza del gravame?

Sembra evidente adunque che, ristretto il campo giuridico innanzi alla Corte di Cassazione alle sole controversie del diritto, non sarebbe prudente consiglio quello di volere che rimanesse sospesa la esecuzione delle sentenze del giudice del merito. L'allegata violazione del diritto non dev'essere una ragione per arrestare la esecuzione di quella sentenza che deve avere il suo corso per la natura stessa dei giudizi. Nè è da pretermettere che se le liti sono un male, ed è di pubblico interesse che sien diminuite, oh quanti ricorsi si presenterebbero alla Corte di Cassazione per stancare la parte che ha riportato la vittoria! L'esperienza ci dimostra che molti appelli insussistenti si producono per guadagnare tempo, e con la rovina dello stesso appellante che deve pagare le spese.

Mi avveggo che l'ora è bastantemente avanzata, e pongo termine al mio dire, dichiarando, a nome della Commissione, di non accettare i proposti emendamenti.

Non aggiungerò che una parola sullo *arresto personale*. Per quanto ricordo debbo dire che nel seno della Commissione convenne lo stesso onorevole Guardasigilli di non doversene far parola nell'articolo in discussione, poichè sarebbe una innovazione all'art. 750 del Codice di procedura civile. La Commissione sta ferma nel suo proposito, perocchè non è questo il momento di esaminare la teorica personale in materia civile e commerciale, e nello stato attuale delle cose, l'arresto personale è forse l'unica garanzia della ragione creditoria in commercio. Se la legge concede

ai giudici di Prima Istanza di ordinare la esecuzione dell'arresto personale, non ostante appello e senza cauzione; e se dà la stessa facoltà ai giudici di appello, non ostante il ricorso per Cassazione, sarebbe segno di sapienza legislativa una disposizione che potrebbe essere considerata come una indiretta abolizione dell'arresto personale medesimo? Bisognerebbe piuttosto avere il coraggio di abolire l'arresto personale, anzichè rinviarne la esecuzione ad un tempo lungo ed indeterminato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha la parola il Senatore Errante. Senatore **ERRANTE.** La cedo al signor Ministro.

Voci. Ai voti, ai voti!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se però il Senato vuol andare ai voti.....

PRESIDENTE. L'emendamento Ferraris non è ancor letto.

Ne do lettura.

« Nelle materie civili e commerciali il ricorso per Cassazione sospende l'esecuzione della sentenza impugnata nei casi concernenti nullità di matrimonio, arresto personale, e negli altri eccettuati dalla legge.

» In tutti gli altri casi il ricorrente in Cassa-

zione può opporsi all'esecuzione della sentenza impugnata mediante cauzione.

» Nelle materie penali, fuori dei casi ecc., ecc.»

Chi appoggia questo emendamento, si alzi. (È appoggiato.)

Leggo ora l'emendamento all'art. 15 dell'onorevole Senatore Larussa, il quale propone si aggiunga, dopo le parole *arresto personale*, « demolizione di opere, cancellazioni d'iscrizioni ipotecarie e liberazione di denaro proveniente da giudizio di graduazione, salvo la facoltà al magistrato di merito di ordinare l'esecuzione con cauzione, o senza, nonostante il ricorso.»

Chi appoggia questo emendamento, voglia levarsi.

(È appoggiato.)

La parola spetta all'onorevole Senatore Errante.

Voci. A domani, a domani!

PRESIDENTE. Domani i signori Senatori sono invitati, a mezzogiorno negli Uffici, per esaminare il progetto di legge per nuova proroga di termine per le volture catastali, e al tocco in seduta pubblica pel seguito della discussione.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4.)

XLIX.

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO. — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione* — *Proposta di aggiunta all'articolo 13, del Relatore, approvata* — *Dichiarazioni del Relatore circa i vari emendamenti all'articolo 15* — *Considerazioni del Senatore Larussa* — *Appunti dei Senatori Errante e Mirabelli* — *Mozione d'ordine del Senatore Scialoia, appoggiata* — *Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Proposta sospensiva del Senatore Imbriani, combattuta dal Senatore Scialoia* — *Schiarimento del Senatore Imbriani* — *Ritiro dell'emendamento Larussa* — *Dichiarazione del Relatore* — *Approvazione della mozione d'ordine del Senatore Scialoia* — *Dichiarazioni dei Senatori Panattoni, Errante e Ferraris* — *Proposta sospensiva dell'articolo 15, del Senatore Castelli E., accettata dal Ministro e dalla Commissione, approvata* — *Appunti del Senatore Bonacci all'articolo 16* — *Emendamento del Senatore Conforti* — *Dichiarazione del Ministro e del Relatore* — *Emendamento del Senatore Bonacci* — *Osservazioni del Senatore Ferraris sull'emendamento Conforti, cui risponde il Ministro* — *Considerazioni del Senatore Bonacci in appoggio del suo emendamento* — *Obbiezioni dei Senatori Miraglia e Pansqui* — *Emendamento del Senatore Conforti* — *Dichiarazione del Senatore Ferraris* — *Domanda della Commissione, di rinvio di tutti gli emendamenti, approvata* — *Proposta del Senatore Castelli E. di soppressione dell'articolo 17* — *Aggiunta proposta dal Senatore Mirabelli* — *Obbiezioni del Senatore Scialoia contro la soppressione dell'articolo* — *Replica del Senatore Castelli E.* — *Controreplica del Ministro e del Relatore* — *Dichiarazione del Senatore Castelli E.* — *Approvazione dell'articolo 17* — *Proposta del Senatore Castelli E. d'aggiunta all'articolo 18, combattuta dal Ministro e dal Senatore Poggi* — *Replica del Senatore Castelli E., a cui rispondono il Senatore Serra F. M. e il Ministro* — *Schiarimenti del Relatore* — *Dichiarazione del Senatore Serra F. M.* — *Ritiro dell'aggiunta del Senatore Castelli E.* — *Approvazione dell'articolo 18.*

La seduta è aperta a ore 2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro della Marina. Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Cesare Forleo, del suo *Discorso e Conto morale letti al Consiglio d'amministrazione dell'Asilo provinciale di mendicizia dei circondari di Lecce e di Gallipoli*;

Il signor Annibale Nave, di *Quattro fotografie estratte dai lavori del fu Pittore Fracassini di Roma.*

Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

Siamo rimasti all'articolo 15.

La parola spetterebbe all'onorevole Errante, ma non essendo presente, la do al Senatore Larussa.

Senatore LARUSSA. Ieri io ho presentato un emendamento, e l'ho svolto; vorrei quindi.....

PRESIDENTE. Permetta; il suo emendamento, unitamente a quello dell'onorevole Ferraris, è stato trasmesso alla Commissione.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola per l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Mi pare che a questo punto sarebbe opportuno sciogliere la questione che fu sospesa circa i ricorsi in materia elettorale; cioè, se tale materia debba esser compresa nell'art. 11, che riguarda la Sezione dei ricorsi, o nell'art. 13, che riguarda la Sezione civile.

Ha sentito il Senato come ieri su tale materia vi fosse qualche discrepanza: la Commissione si è riservata di esaminare *ex professo* le ragioni dell'una parte e dell'altra; e, dopo mature considerazioni, è venuta nella deliberazione che meglio sia l'affidare i ricorsi in materia elettorale alla Sezione civile che non a la Sezione dei ricorsi, soprattutto per due motivi.

In primo luogo, di sua natura la Sezione dei ricorsi non è destinata a giudicare del ricorso, ma solamente ad ammetterlo o non ammetterlo a discussione contraddittoria; e quindi se le si desse il potere di giudicare direttamente e definitivamente essa sola de' ricorsi in materia elettorale, si altererebbe il mandato naturale di questa sezione.

In secondo luogo, fu lungamente indagato se per avventura la soma degli affari sarà per essere maggiore nella Sezione dei ricorsi o nella Sezione civile; e si è creduto che, specialmente nei primi tempi, la Sezione dei ricorsi sarà più aggravata d'affari che non la Sezione civile; e che quindi non conveniva dare a lei, in via di eccezione, l'attribuzione di giudicare sui ricorsi in materia elettorale, attribuzione che ben può rimanere, secondo la regola, alla Sezione civile. Questi sono i motivi pei quali la maggioranza della Commissione persiste nella indicata deliberazione.

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni della Commissione, domando all'on. Ministro se accetta l'emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vorrei sapere quale emendamento.

PRESIDENTE. C'è questo solo, cioè che nell'articolo 13, dopo che al numero 1, è detto: « *pronuncia sui ricorsi per annullamento ammessi dalla sezione dei ricorsi* » al numero 2 si debba dire: « *sui ricorsi in materia elettorale.* »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Questo l'accetto, perchè è secondo l'opinione da me ieri espressa.

PRESIDENTE. La Commissione adunque propone di aggiungere all'articolo 13 un secondo numero consentito dall'onorevole Ministro, così concepito: « *sui ricorsi in materia elettorale.* »

Chi approva questa aggiunta all'art. 13 si alzi: (Approvato.)

Ora viene l'art. 15 sul quale cadono gli emendamenti Larussa e Ferraris.

Domando alla Commissione se li accetta.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Riguardo all'articolo 15, la Commissione ha studiato gli emendamenti dell'onorevole Ferraris, e dell'onorevole Larussa; ma non ha creduto di poterli accogliere per le seguenti considerazioni:

Gli articoli 363 e 364 del Codice di procedura Civile stabiliscono che il primo Giudice nella sua sentenza può in parecchi casi ordinare la esecuzione provvisoria, non ostante appello, anche senza cauzione. L'articolo 484 dello stesso codice stabilisce che la esecuzione provvisoria accordata dal primo giudice non può essere interdetta dai giudici d'appello, salvo quando occorresse il caso di *inibitoria*, perchè l'esecuzione provvisoria fosse stata accordata fuori dei casi indicati dalla legge. L'articolo 520, dello stesso Codice, stabilisce che il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo nei casi eccettuati dalla legge.

Ora, nella Commissione si disse: dacchè il Magistrato d'appello, quantunque giudice di merito, è tenuto a rispettare decisioni del giudice di prima istanza per quanto spetta all'esecuzione provvisoria, come mai si potrà deferire alla Corte di Cassazione, che giudica solo della legge, il conoscere e il decidere se come la esecuzione debba essere sospesa?

Chi ha per sé una sentenza, per qualunque impugnata in sede di cassazione, ha per sé la presunzione del buon diritto. Ora, alla parte vittoriosa in ultima istanza perchè mai si vor-

rebbe togliere la facoltà di procedere alla esecuzione, quella facoltà che le poteva essere, e forse le fu accordata anche dopo la prima soltanto delle sentenze?

Del resto, se si volesse mettere mano a questa bisogna, occorrerebbe innanzi tutto sconvolgere o dare nuovo ordinamento a tutta la teorica, a tutte le disposizioni che riguardano la esecuzione; nè sembra prudente che a ciò il Senato si accinga quasi come per incidente, in questa legge che tratta solo della Corte di Cassazione.

Signori, se mentre erano e sono quattro le Corti di Cassazione, non venne mai proposta veruna modificazione all'articolo 520, quantunque lunghissimo fosse il tempo in cui si dovevano aspettare le decisioni delle Corti; non si sa come sorgerebbe il bisogno di modificare l'art. 520 proprio in questo momento in cui la nuova costituzione ed organamento della Corte unica, ci dà ragionevole speranza che i ricorsi possano essere esauriti assai più celeremente che in addietro nol fossero.

Nondimeno la maggioranza della Commissione crederebbe che si potesse aggiungere un capoverso a quest'articolo 15 della legge, non senza avvertire che per tale aggiunta, non ha per anco potuto sentire le osservazioni e l'avviso del signor Ministro.

Il capoverso sarebbe così concepito: « La Sezione dei ricorsi, nell'ammettere il ricorso alla discussione contraddittoria, può, per gravi motivi, ordinare che la esecuzione della sentenza impugnata non possa aver luogo che mediante cauzione, od altro modo di assicurazione. »

Questa disposizione già si trovava nell'articolo 591 (se non erro) del Codice di Procedura Civile del 1859; ma quell'articolo ne faceva un privilegio pel solo Demanio ed altre amministrazioni dello Stato. È evidente che codesto privilegio non è compossibile coi nostri ordini statuali e col grande principio dell'eguaglianza della legge per tutti.

Pare alla maggioranza della Commissione che, rendendo generale quella disposizione, ed esplicandola nel modo che abbiamo additato, si verrebbe, per quanto è possibile, a soddisfare anche ai voti degli onorevoli Ferraris e Larussa.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Larussa.

Senatore LARUSSA. Io non comprendo perchè

si voglia deviare dalla norma indettata colla seconda parte dell'articolo 750 del Codice di Procedura Civile pel caso dell'arresto personale.....

Senatore TECCEIO, *Rilatore*. Se permette l'onorevole Senatore Larussa, vorrei pregarlo a parlare dell'arresto personale quando verrà in discussione l'articolo che ne tratta particolarmente, perchè qui abbiamo soltanto una questione generale.

Senatore LARUSSA. Mi perdoni l'onorevole Collega. Io intendevo svolgere il mio emendamento sul citato articolo nel seguente modo:

« Il ricorso per Cassazione, e la domanda per rinvocazione sospendono l'esecuzione dell'arresto, salvo che sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria quanto all'arresto, non ostante ricorso per Cassazione o domanda per rinvocazione, e mediante cauzione. » Laonde io dicevo: il legislatore ci ha già additata la via da seguire in un caso speciale.

Esso dà al magistrato di merito la facoltà di disporre o no l'esecuzione provvisoria pendente la discussione del ricorso. Ora, ripetendo quel che ieri osservava, ben può serbarsi lo stesso sistema, in quei casi gravissimi, nei quali sarebbe di gran nocimento permettere l'esecuzione della sentenza. Trattasi di distruggere un opificio, un fabbricato di pregio, di cancellare un'iscrizione ipotecaria per somma rilevante, di riscuotere vistose somme, provenienti da espropriazioni.

Perchè in codeste ipotesi non adottare il principio che il ricorso sospenda, salvo al giudice di merito statuire l'esecuzione provvisoria?

Esso che conosce l'importanza della causa, e l'indole delle diverse discettazioni, nonché le condizioni speciali dei litiganti, sarà in grado di usare del suo prudente criterio in quanto all'esecuzione.

Io non saprei uniformarmi al temperamento proposto dalla rispettabile Commissione, di attribuire cioè alla Sezione dei ricorsi la facoltà di poter accordare la soprassessoria dal momento che dichiara ammissibili i ricorsi prodotti. Comprendo bene a quale fonte siasi attinto.

Per le leggi napolitane sul contenzioso amministrativo, era fra le attribuzioni della Corte dei Conti, l'ordinare la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei Consigli di Prefettura. Quella Corte però, come magistrato

d'appello, giudicava in merito, ed avea sott'occhio gli atti relativi alla controversia.

Laonde, sapientemente erasi stabilito che quando essa ordinava la comunicazione del reclamo alla parte, potesse anche disporre di sospendere l'esecuzione della decisione impugnata fino ai provvedimenti definitivi. Non potrà farsi lo stesso presso la Sezione dei ricorsi. La Corte di Cassazione non giudica del fatto, sendo essa istituita a sola salvaguardia del dritto. Arroge che presso la Sezione anzidetta non evvi discussione contraddittoria, per cui chi ottenne la sentenza favorevole, ne vedrebbe impedita l'esecuzione, senza essere stato inteso.

Sono queste mie idee, che ho creduto sottoporre alla saviezza del Senato.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Sarò brevissimo. Ieri ho domandata la parola dopo quanto era stato detto dall'onorevole Ferraris: il mio concetto è questo.

Col vostro emendamento mutate essenzialmente l'indole e l'andamento di questa istituzione; Voi fate una vera rivoluzione, di cui non prevedete le conseguenze. Questa è la mia tesi, e la dimostrerò in poche parole.

Finora il sistema che ci regge è questo: che anche delle sentenze soggette ad appello, si possa in taluni casi ottenere la esecuzione provvisoria, con o senza cauzione per motivi urgentissimi. Ove poi si tratti di sentenza proferita in grado di appello allora: *Pro veritate habetur*: e per questo diviene esecutoria ed acquista forza giuridica e virtù operativa.

Or, la vostra proposta produce un'innovazione che non ha nulla da fare, non ha attinenza di sorta colla Corte di Cassazione. Sonvi in questo progetto parecchie disposizioni le quali vi stanno per dare maggior ordine e luce a tutto il concetto dei poteri della Corte di Cassazione: ma in verità, con cinque o sei articoli tutt'al più, si avrebbe potuto provvedere all'unificazione di essa, determinando solamente quei punti che possono essere disputabili.

E disputabili erano e sono i seguenti, cioè: se debba esservi una terza istanza, od invece un tribunale di Cassazione; e dando la preferenza a quest'ultimo, se debba esservene un solo con residenza nella Capitale del Regno, o quattro

e più, conservando le attuali Corti di Cassazione nel modo e luoghi come ed ove stanno.

Ecco le due questioni principali che si agitarono anche in Senato nell'altra Sessione, quando eravamo ancora in Firenze. La questione della terza istanza è stata decisa con grande maggioranza, e non fu veramente oggetto di tutta quella seria discussione che ebbe luogo altra volta. Si riconobbe facilmente, che la terza istanza era un sistema antiquato, morto e sepolto da quasi un secolo, che perpetuava le liti; sicchè passavano talvolta le generazioni, pria che si ottenessero le due sentenze conformi: sarebbe stato lo stesso che sostituire la portantina alle strade ferrate! Però le opinioni furono divise in quanto all'unicità della Corte di Cassazione. Ma, ammessa l'unicità della Corte, allora nacque un'altra importantissima questione riguardante la Corte di Cassazione stessa, cioè se si dovesse oppur no ammettere la Sezione dei ricorsi.

In quanto a me, vedeva tutti i dubbi che presentava logicamente la Sezione dei ricorsi; ma come necessità indispensabile, stinnai di dovermi ammettere, essendo impossibile che 1700 cause si potessero decidere da un'unica Sezione. Ora, quando si tratta di necessità ineluttabile, essa deve vincere la stessa logica; per queste ragioni aderii anch'io alla creazione della Sezione dei ricorsi. Però nel modo con cui si è stabilita, parmi che sia e che debba essere piuttosto la porta per cui si entra nell'aula della Giustizia; anzichè veramente l'aula in cui si renda la giustizia.

In fatti tutte le questioni che si fanno preventivamente innanzi ad essa, son quelle in cui si esamina se si debba oppur no ammettere il ricorso; ma in quanto al merito del ricorso si stabilisce, che la sezione dei ricorsi può solo respingerli, allora quando il torto è manifesto.

Ora, è disputabile se tale attribuzione si debba logicamente concedere ad essa; ma ad ogni modo, si tratta d'un esame a prima vista, di quelle ta i ingiustizie, che saltano agli occhi di chicchessia.

Ma, tanto la Sezione dei ricorsi, che la sezione civile, non debbono mai esaminare la questione di merito nell'interesse delle parti. Questa è la teoria che informa la istituzione della Corte di Cassazione e che abbiamo riconfermata all'art. 2° quando abbiamo detto: «Essa

non giudica del merito delle cause, ma delle sentenze se siano o no rese conformemente alla legge. » Non so veramente comprendere come si possa attribuire alla Corte di Cassazione, ossia alla Sezione civile e molto meno a quella dei ricorsi l'esaminare il merito della causa e il valore della sentenza, nell'interesse esclusivo delle parti in modo da poter determinare se veramente sia il caso di sospenderne l'esecuzione. Una tale questione è tutta speciale ai giudici di merito, ed ove si voglia attribuire alla Corte di Cassazione avrei meglio preferito che fosse lasciato aperto l'adito ad un giudizio di terza istanza, anzichè ammettere che la Sezione dei ricorsi o la Sezione civile possano sospendere l'esecuzione delle sentenze, già rese in grado d'appello: perchè ciò ingenera la confusione e l'assurdo.

Quando si è detto che la Corte di Cassazione nel modo come è concepita, sia troppo ideale, che le parti in fatto hanno un interesse eguale a quello della legge nell'istituzione della Cassazione, si è detto a parer mio una cosa verissima: però bisogna distinguere il modo come si intende quest'interesse. Le parti per le quali la sentenza fu resa in appello non hanno diritto a ricorrere se non per violazione della legge; è per quest'unica via che si va alla Cassazione: tutte le volte però che ci è violazione della legge, allora si annulla la sentenza per difendere la legge, ma si annulla del pari per necessità logica e giuridica, nell'interesse delle parti, perchè annullata la sentenza, la parte già soccombente in appello se ne giova: e le cose ritornano allo stato precedente a quello, in cui venne proferita in grado di appello la sentenza di merito. Ed ecco perchè sono le parti le quali instano per presentare i ricorsi, sono esse che traggono profitto immediato dalle sentenze annullate. Però ove si voglia nel sistema della Cassazione, mutare la base fondamentale, temo che non faremo più una legge di Cassazione, ma entreremo in un pelago senza confine.

Se fosse indispensabile che quest'emendamento si dovesse discutere nel presente schema di legge e decidersi istantaneamente direi, si faccia pure la discussione: ma badate che le conseguenze che ne derivano sono gravissime; però, io ripeto che questa discussione non è punto indispensabile perchè affatto estranea all'indole della legge che noi discutiamo.

Che cosa sia la Corte di Cassazione, quali le sue attribuzioni, quale la sua virtù giuridica; l'abbiamo già nel Codice di procedura, e non dobbiamo alterare le cose in modo per cui talune disposizioni di esso rimangano poi incomprendibili, o mostruose.

Data l'ipotesi, che si dia la facoltà a chi perde la lite in grado di appello, di ottenere la sospensione della esecuzione di una sentenza, allora diventa derisoria la facoltà in chi vince in prima istanza, di poter ottenere l'esecuzione della sentenza prima che sia discussa la causa in appello.

Una volta, che la sentenza d'appello ha deciso nel merito si suppone per legge che quel giudicato sia conforme a giustizia. Vi è un rimedio estremo che è quello del ricorso per Cassazione, ma è rimedio straordinario, che non deve sospendere la esecuzione delle sentenze, che nell'interesse delle parti sono definitive.

D'altronde questa facoltà è stata tutt'al più concessa, in casi rarissimi e veramente eccezionali, ai giudici di merito, e possono essi esercitarla benissimo, perchè conoscono il merito della causa e sono in condizione di prevedere le conseguenze delle disposizioni che danno nell'interesse delle parti; ma il voler deferire al Tribunale supremo istituito per tutelare la legge quest'arbitrio è del tutto incomprendibile e strano. Riassumendo, dico, il sistema che ci si propone, viene a disfare disposizioni salutari che si trovano nei codici, e la proposta è del tutto estranea alla essenza della Corte di Cassazione.

Si citava l'esempio dell'arresto personale e si diceva che anche in grado di appello il giudice di merito può ordinare di sospenderne la esecuzione fino all'esito del ricorso in Cassazione.

Ciò si comprende per due ragioni: Primo, perchè si è il magistrato di merito che agisce secondo le proprie attribuzioni; e poi perchè trattasi di danno personale e perciò di non possibile riparazione. Ma in quanto ai beni, questa teoria non ha ragione di essere, e produce gran male, molto più ove si tratti di affari commerciali, che per l'indole loro abbisognano di provvedimenti celerissimi e risoluti.

La nuova teoria sconvolge l'ordine e la stabilità de' diritti, e de' possedimenti. Si dirà: il vincitore in appello potrà fallire; è una possibilità e se vuolsi un male comune a tutte le faccende umane; si dirà: il ricorso potrà os-

sere ammesso ed allora la esecuzione delle sentenze riesce intempestiva: fra i ricorsi che si propongono sono in minor numero gli ammessi, di quelli che vengano respinti: bisogna inoltre osservare, che talvolta sono essi ammessi per motivi di pura forma; talvolta per cause inerenti non a tutto il giudizio, ma ad una parte del giudizio; e vorreste stabilire come teoria generale che la sezione dei ricorsi, o la sezione civile possano sospendere per questi pericoli ideali la esecuzione di tutte le sentenze? Pensateci bene, o Signori, prima di distrurre una sanzione benefica, che ha per sé la esperienza de' secoli.

Concedendo questa facoltà a chi perde, e che ha contro di sé la presunzione che nasce dal giudicato, ne derivano due gravissimi mali; il primo è questo: che moltissime persone che non proporrebbero ricorso, si spingono innanzi appunto per cercare di sospendere la esecuzione di una sentenza che nuoce ai loro interessi e talvolta i loro capricci.

Così aprite maggiormente la via ai ricorsi, e credo che ciò non sia né inutile, né desiderabile. Di più, quali sono i modi per determinare la cauzione di cause per lo più d'interesse indeterminato? Si tratta di rivendicazione d'immobili, o di dritti successorii o di nullità di testamenti, si tratta di questioni insomma i cui limiti non si conoscono; ebbene, qual cauzione farete dare a colui il quale pretende la sospensione della sentenza? Deve essere idonea non è vero? E sulla questione della idoneità chi sarà il giudice? la Corte di Cassazione?

Dovrà essa dunque fare tutti gli esperimenti onde convincersi se veramente la cauzione sia idonea? dovrà per questo ricorrere ad atti d'istruzione, chiedere, che si presentino documenti, discutere la idoneità della cauzione, in presenza delle parti? Compito questo davvero della Suprema Corte regolatrice!

Ma per quanto tempo durerà la sospensione della sentenza? finché verrà decisa la causa in Cassazione? ed evvi un'altra incognita per antivedere i danni possibili che derivano dalla sospensione della sentenza.

Non aprite una via la quale è contraria a tutte le disposizioni delle leggi attuali, che traggono origine da leggi antichissime, e la quale è altresì di esito incertissimo, e ch'io reputo fatale.

Il sistema attuale è più semplice e più giuridico e razionale: la sentenza profferita in grado d'appello ha forza esecutoria e ben a ragione;

non bisogna togliere qualunque prestigio all'autorità de' giudici di merito: la presunzione della giustizia e della verità è in favore della sentenza; la violazione della legge non si suppone, bisogna prima dimostrarla; sarebbe assurdo il presumere che chi perde, abbia per sé il favore della legge.

Per queste considerazioni, io che non ebbi per ragioni d'ufficio l'onore di fare parte della Commissione nell'ora in cui si adunava per discutere l'emendamento dell'onorevole Ferraris, mi sono fatto debito di dichiarare le ragioni che mi determinano ad un voto negativo.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Mi sono compiaciuto nell'apprendere che la Commissione non abbia accettato né l'emendamento dell'onorevole Senatore Ferraris né quello dell'onorevole Senatore Larussa; ma questa compiacenza è stata breve, e si è mutata in rincrescimento quando ho inteso che siasi sostituito altro emendamento col quale un privilegio stabilito a favore del Tesoro, stabilito dall'antica procedura piemontese, si estende a tutti i contendenti, e si fa regola generale.

Già l'onore Senatore Larussa e poscia l'onorevole Senatore Errante, vi hanno esposta la loro opinione che questo emendamento viola l'essenza stessa della Corte di Cassazione; poiché quali sono i *gravi motivi* per i quali si potrebbe sospendere una sentenza che è riguardata come cosa giudicata? Questi *gravi motivi* non potrebbero essere che di fatto: esaminare, a modo d'esempio, se colui che ha ottenuto la vittoria sia ricco o povero; quale conseguenza, nell'interesse speciale del ricorrente, possa produrre l'esecuzione della sentenza, in argomento di cancellazione di una iscrizione, di demolizione di un edificio, di liberazione di somme in giudizio di gradi e simili, tutte indagini di fatto. Ora, d'onde attingerebbe la Sezione dei ricorsi le notizie opportune? Ricordiamo che la Sezione dei ricorsi procede udendo un solo ricorrente. Costui produce naturalmente innanzi la Sezione dei ricorsi quei soli titoli o documenti che crede atti a sostenere il suo ricorso e la dimanda di sospensione, a differenza di ciò che si fa in Francia. In Francia nella sentenza è la narrativa concordata dalle parti che comprende la storia di tutto il procedimento, narrativa che presso di noi è stata abolita.

Ora, dove attingerà la Sezione dei ricorsi la sua convinzione di fatto, i *gravi motivi* per sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata? Dai soli documenti del ricorrente senza che sieno controbilanciati da quelli del vincitore della lite, e senza neanche udir costui!

Ciò, per verità, mi pare enorme, e mi pare ancora più enorme considerando il sistema del nostro codice di procedura civile.

Una sentenza dei tribunali ordina l'esecuzione del suo pronunciato con o senza cauzione; la Corte d'Appello non può rinvocare questo provvedimento, senza udire le parti contendenti in pubblica udienza, nello stesso modo solenne che procede per tutte le cause. Coll'emendamento presentato dalla Commissione, deviandosi dalle regole elementari de' giudizi, la Corte di Cassazione sospenderebbe l'esecuzione di un giudicato senza udir la parte e senza avere i suoi documenti: maggiore garanzia di forme per rinvocare una clausola provvisoria contenuta in una sentenza di primo grado; minor garanzia per sospendere un solenne giudicato.

Siccome colui che ha vinto la lite in seconda istanza, corre il pericolo, se l'emendamento fosse accolto, di veder sospesa l'esecuzione della sentenza senza sapere che siasi ricorso e senza che sia udito, non mancherà d'informarsi se siasi o pur no prodotto un ricorso, e quando si discuta per presentare documenti e memorie contro i documenti e le ragioni del ricorrente ed impedire che si pronunzi la sospensione della sentenza. Nasce così per natura stessa delle cose un procedimento nuovo, cui finirà per riconoscere la Corte di Cassazione.

In conseguenza io credo che l'emendamento proposto dalla Commissione di fare regola generale di un privilegio del Tesoro, accolto con molta timidezza nell'antico Codice piemontese, sia poco felice, poichè questo privilegio è stato sepolto dal nostro Codice di procedura civile, non bisogna risuscitarlo, per dargli più larga applicazione.

Senatore IMBRIANI. Pregherei la Presidenza a voler permettere che si alternino gli oratori per vantaggio della discussione. Già due onorevoli Senatori han ragionato in un senso; se ci è altri che volesse parlare in senso contrario, egli dovrebbe aver la precedenza su di me.

In ogni caso io mi dichiaro pronto a dir la mia opinione.

Senatore PANATTONI. Io non parlerò nè pro nè

contro, ma in merito; prego quindi l'onorevole Presidente a lasciar parlare il Senatore cui spetta la parola: solo desidero che mi sia riservata la parola prima di chiudere la discussione sull'articolo.

PRESIDENTE. Allora ha la parola il Senatore Scialoja.

Senatore SCIALOIA. Parlerò adunque io, poichè gli altri non vogliono parlare.

Mi pare che qui sorgano tre questioni. La prima è: vi debbono o no essere casi di eccezioni per cui la legge debba prescrivere che sia sospesa l'esecuzione della sentenza definitiva inappellabile quando contro di essa vi è ricorso in Cassazione? Seconda: nell'ipotesi affermativa, debbono i casi essere tassativamente indicati dalla legge, la quale deve prescrivere la sospensione? Terza: se si va nella opposta sentenza, a chi deve essere deferito l'esame dell'importanza della causa, per decidere se debba avvenire la sospensione di una sentenza?

Credo che bisogni procedere direttamente all'esame di queste tre questioni per poter venire a qualche conclusione.

Vi debbono o no essere casi di eccezioni? A questa prima questione si risponde da alcuni no, risolutamente no; perchè, anche ammettendo un solo di questi casi, si snaturerebbe l'indole stessa della Cassazione.

Ma contro questo assoluto purismo, io osserverei una cosa semplicissima, cioè, che nel nostro Codice di procedura civile sono parecchi casi nei quali l'esecuzione di una sentenza è sospesa.

Dunque, per me, non si può armarsi di questo principio, e riportare, combattendo, un'assoluta vittoria; perciocchè per quanto esso sia vero, è vero altresì che la legge già esistente, la legge positiva, ha renduto in più di un caso omaggio alla necessità, ed ha transatto su questo principio. Quindi a me non pare che, con questo solo argomento logico, possa chiudersi la porta all'esame del quesito, se debbono o no esservi altri casi oltre quelli prescritti testualmente dalle leggi vigenti, nei quali possa o debba avere luogo la sospensione di una sentenza.

Non crediate, o Signori, che, posta la questione, io voglia farvi un discorso per risolverla; la mia intenzione è ben altra, mi basta per ora di aver notato questo, cioè che l'assoluta eccezione preliminare non regge.

Rimarrebbe quindi l'altra questione, cioè: Qualora si possano aggiungere altri casi di sospensione a quelli che la legge indica, debbono questi al pari degli altri sospendere l'esecuzione pel solo effetto della legge, o debbono essere sottoposti alla disamina di un magistrato?

E qui veramente io, che non sono intervenuto nell'adunanza della Commissione, inclinerei a credere che non debbano essere sottoposti all'esame dei magistrati, o per lo meno che debbano essere così limpidamente tracciati, che il magistrato debba riconoscere la loro qualità e la loro importanza dalla più semplice e superficiale ispezione.

Sotto questo aspetto, io non accetterei quella indicazione un po' vaga ed indeterminata di *gravi casi*.

La gravità porta una disamina del merito, una ponderazione, che deve necessariamente aprire l'adito alle parti di dire le loro ragioni, di presentare i loro documenti; e qui sono d'accordo coll'onorevole Senatore Errante nel pensare che, se si battesse questa via, noi con siffatte eccezioni andremmo forse contro l'indole stessa della Cassazione. Quindi per lo meno io desidererei che, a quella gravità di casi, fosse aggiunta qualche altra determinazione, come quella, per esempio, dei casi nei quali si scorgesse apertamente che l'esecuzione diventa un danno irreparabile.

Dico questo per modo di dire, perchè neppure sopra questa seconda questione, voglio venire a conclusione: a me basta averne indicata la gravità.

Rimane dunque la terza; se sia dubbio che almeno in tutti i casi possa, senza grande inconveniente, sottomettersi il caso grave alla ponderazione, all'estimazione del giudice; o se non sia invece meglio che, se qualcheduno ve ne ha da aggiungere a quelli indicati dalla legge, si segua il sistema della legge medesima, e si indichino tassativamente ed imperativamente come casi di necessaria sospensione.

Io inclinerei a quest'opinione; ma mi basta aver indicate queste tre gravissime questioni, per indurne che il loro esame non può essere fatto qui quasi improvvisamente. Per la qual cosa io propongo che venga questa discussione rinviata all'appendice dove si parla di modifi-

cazioni ai Codici di procedura civile e penale per l'attuazione della Corte di cassazione.

Io credo che sia più logico il far così, e più utile, perciocchè appunto nel Codice di procedura civile io leggo l'articolo 520 e l'articolo 750, che precisamente parlano di questa materia.

Diffatti nell'articolo 520 è detto: « Il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo i casi eccettuati dalla legge. »

Ora introducendo quest'articolo tra quelli che devono essere modificati nel caso che qualche cosa vi si debba aggiungere, credo che si provveda meglio all'esigenza della presente discussione.

L'art. 750 prevede il caso, per esempio, del ricorso in Cassazione relativo ad esecuzione di arresto personale, ed anche a nullità di matrimonio, e prescrive la sospensione. Ripeto dunque, che a me sembra che la discussione vada maturamente, diligentemente, ampiamente fatta, ma fatta all'occasione di quell'articolo, quando si vedrà se sia il caso di modificarlo. Da questa discussione potrà anche risultare, che nessuna modificazione vi debba esser fatta. Lascio quindi intatta la questione, faccio solo una mozione d'ordine, per poter far cammino, e perchè la cosa possa essere maturamente ponderata; perocchè, come avete udito, una parte della Commissione non è intervenuta nell'adunanza, il Ministro non è stato interpellato: se qui vogliamo per via di dibattimenti interderci, corriamo il rischio d'impiegare due giorni senza venire a conclusione alcuna.

Sicchè a nome dell'utilità e della logica, vi domando che si sospenda questa discussione o si rinvii al tempo in cui verrà in esame l'appendice che tratta di questa materia.

PRESIDENTE. Chi appoggia la proposta dell'onorevole Scialoja, sorga.

(È appoggiata.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vi sono tre ordini di emendamenti. Quello proposto dall'onorevole Ferraris, il quale, ritenendo la prima parte dell'art. 15, vorrebbe aggiunte queste parole: « In tutti gli altri casi il ricorrente in Cassazione può opporsi all'esecuzione della sentenza impugnata, mediante cauzione. Nelle materie penali ecc. »

Vi è poi l'emendamento dell'onorevole Larussa,

col quale vorrebbe che dopo le parole *arresto personale*, che sono scritte nell'art. 15, si aggiungessero le seguenti: « demolizioni di opere, cancellazioni d'iscrizioni ipotecarie e liberazione di danaro proveniente da giudizio di graduazione, salvo la facoltà al magistrato di merito di ordinare l'esecuzione provvisoria con cauzione o senza, nonostante il ricorso. »

V'è da ultimo l'emendamento proposto dalla maggioranza della Commissione che, seguendo un sistema intermedio tra quello larghissimo dell'onorevole Ferraris, quello alcun poco più ristretto dell'onorevole Larussa, e quello ristrettissimo del progetto di legge, darebbe alla Sezione dei ricorsi la facoltà di sospendere l'esecuzione della sentenza. « La Sezione dei ricorsi, si dice in questo emendamento, nell'ammettere il ricorso alla discussione contraddittoria, può per gravi motivi ordinare che l'esecuzione della sentenza impugnata non possa aver luogo che mediante cauzione od altro modo di assicurazione. »

Quanto a me non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Ferraris, e nemmeno quello dell'onorevole Larussa. Non mi farò a dimostrarne le ragioni, perchè furono già ampiamente svolte da altri.

Quanto all'emendamento del Senatore Larussa, già l'onorevole Miraglia dimostrò come con quella proposta si verrebbe a turbare tutto intero il sistema della Corte di Cassazione.

Lo stesso dee dirsi e forse in più larghe proporzioni per rispetto all'emendamento dell'onorevole Senatore Ferraris; come or ora hanno dimostrato gli onorevoli Tecchio ed Errante. A dimostrarlo basterà, quanto all'emendamento dell'onorevole Ferraris, di aggiungere un argomento che parmi gravissimo, e tale da dover fare impressione anche sull'animo suo.

Che cosa vogliamo noi? Vogliamo che i ricorsi per cassazione, come rimedi straordinarii, siano limitati a casi veramente gravi, nei quali vi sia una manifesta violazione della legge, onde richiamare i giudici all'osservanza più esatta della medesima.

Or se si concede che resti sospesa l'esecuzione delle sentenze pel solo fatto della presentazione di un ricorso, noi non faremo che moltiplicare il numero dei ricorsi, perchè non vi sarà più litigante il quale non voglia ricorrere, chiedendo la sospensione della sentenza.

Peggio è poi se si dichiara che spetti alla

Sezione de' ricorsi il deliberare se debba o non debba ammettersi questa sospensione, giacchè per tal modo il giudizio di Cassazione verrà ad essere non più duplice, diviso cioè tra la sezione de' ricorsi che ammette o non ammette il ricorso alla discussione di merito e la sezione civile, che decide nel merito, ma triplice, dovendosi prima di tutto discutere se si debba o no sospendere l'esecuzione della sentenza.

E notate che la sezione dei ricorsi, alla quale si vorrebbe dare questo ufficio, verrebbe ad essere in certo modo anche giudice di merito, per la parte almeno che riguarda la necessità di sospendere la esecuzione della sentenza e l'idoneità della cauzione. Or come giudice di merito voi non potreste rifiutarle le facoltà necessarie per decidere; e p. e. quelle d'istruire, di ricercare, di richiedere nuovi documenti per formarsi un giudizio esatto dell'affare e pronunziare *ex animi sui sententia*.

Or chi non vede che ammettendo questo sistema si viene a turbare sostanzialmente tutto l'ordinamento della Corte di Cassazione?

Per le medesime ragioni, e per quelle che sono state svolte dagli oratori che mi hanno preceduto, io veggo del pari gravi difficoltà nel temperamento proposto dalla Commissione. In effetti il ricorso per cassazione, lo abbiamo già detto, è un rimedio straordinario, il quale indirettamente protegge il diritto dei litiganti; ma principal mandato della Corte di Cassazione è quello di mantenere l'esatta osservanza della legge, e di richiamare alla loro esecuzione le autorità giudiziarie che se ne allontanano. Epperò essa non giudica propriamente dell'interesse dei litiganti, ma di quello della legge; non *de jure litigatoris*, sed *de jure constitutionis*; nè conosce del merito delle cause, ma delle sentenze, se sieno state o no pronunciate conformemente alla legge. Ora, quando date a questa Corte di Cassazione la facoltà d'immischiarsi nelle questioni di fatto, per conoscere se debba eseguirsi o no una sentenza, ne mutate sostanzialmente il carattere; nè v'ha dubbio che la Cassazione verrebbe ad avere talune indagini e decisioni di merito tra i suoi uffici. Oltre a ciò, come ho già osservato, questo potere concesso alla sezione dei ricorsi, obbligherebbe a mutare tutto il sistema della procedura; perocchè questa dà in certi casi facoltà ai giudici di ordinare l'esecuzione provvisoria delle sentenze non ostante appello, e questa esecu-

zione non può essere allora sospesa se non la mercè di una nuova sentenza e dietro una particolare discussione fatta in contraddizione delle parti. Eppure secondo il proposto sistema benchè la parte avesse già ottenuto un giudicato in ultima istanza, potrebbe la sezione dei ricorsi ordinarne la sospensione, udito il solo ricorrente, e senza avere sott'occhio che i soli documenti prodotti da costui.

E se questo parrà a voi, come pare a me, grave nelle materie civili, che diremo per le materie commerciali? L'art. 409 del Codice di procedura civile, che tratta delle cause avanti ai tribunali di commercio, dice che « le sentenze sia in contraddittorio, sia in contumacia possono in ogni caso, sulla istanza della parte, essere dichiarate provvisoriamente esecutive, non ostante opposizione o appello, con cauzione o senza. » Ora, mentre per la sollecitudine speciale che richieggono gli interessi commerciali, la legge dà facoltà al giudice di prima istanza di ordinare la esecuzione della sentenza, non ostante opposizione o appello, il sistema proposto viene a dire che avanti la Cassazione si può ottenere una sospensione di queste sentenze, quando pure, confermate in appello, abbiano il carattere di giudicato.

Oltre di che come potremo guardarci dal pericolo di una decisione arbitraria, od almeno di una sorpresa dell'animo dei giudici, dacchè dovrebbero decidere sui soli documenti che al ricorrente piacque di presentar loro? Dacchè dovrebbero decidere *audita una parte*, e senza che quella che ha per sè il giudicato, abbia fatto sentire la sua ragione? Sarebbe, io lo confesso, un sistema, non pure affatto nuovo, ma gravissimo e pericoloso. Non voglio dire che questa facoltà possa tramutarsi tutt'affatto in arbitrio; ma è pur sempre un pericolo il dare alla sezione dei ricorsi una missione di tanta importanza ed obbligarla a decidere sui soli documenti prodotti dalla parte ricorrente.

L'onorevole Senatore Scialoja, signori, metteva la questione sotto un punto di vista più esatto. Egli si fece a sceverare le varie questioni; ed esaminò dapprima quella affatto generale: se alla regola che il ricorso non sospende l'esecuzione della sentenza si debbano fare eccezioni; poi l'altra, se queste eccezioni debbano essere comprese in una formola generale ed astratta, od in una enumerazione tassativa fatta dalla legge ed operativa appunto per forza di legge indipen-

dentemente dall'arbitrio del giudice; e finalmente, se volendosi lasciare la facoltà di sospendere il giudicato all'estimazione delle circostanze speciali del fatto, l'esame di queste circostanze debba affidarsi ai giudici del merito, o alla sezione dei ricorsi.

Circa il primo quesito io osservo che invero di eccezioni alla regola della non sospensione della sentenza per effetto del ricorso, ve ne sono già nella legge. Vi è quella dell'arresto personale, pel quale il principio è che il ricorso sospende la esecuzione a meno che il giudice non la ordini espressamente. Vi è quella per le opposizioni al matrimonio; e vi dovrebbe essere per la medesima ragione quella per i casi di nullità di matrimonio, e fors'anche della separazione dei coniugi, ed altre simili, nelle quali l'esecuzione della sentenza può creare una condizione di cose affatto irreparabile dopo l'annullamento della sentenza eseguita. Questa irreparabilità di effetti può bene ravvisarsi in altri casi oltre quelli enunciati dalla legge; epperò può ritenersi giusto fare anche per essi un'eccezione al principio che il ricorso per cassazione in materia civile, non sospende l'esecuzione della sentenza.

Tuttavia io debbo esprimere il voto che queste eccezioni siano ristrette il più che sia possibile, perchè altrimenti le eccezioni distruggono la regola, che è fondata sopra considerazioni altissime di diritto. E in ogni modo, se vi devono essere eccezioni, è necessario, a mio senso, che siano tassative e determinate dalla legge istessa, per evitare il pericolo di interpretazioni estensive, e per non concedere soverchio arbitrio ai giudici.

Che se poi si volesse far dipendere la sospensione non dalla legge, ma dalla decisione de' giudici, io allora preferirei che questa facoltà non si attribuisse alla Sezione de' ricorsi, ma ai giudici del merito, perchè questi, conoscendo già l'indole delle parti e il merito della causa, sono al caso di poter pronunziare un giudizio di questa fatta con maggior maturità e migliore consiglio. D'altronde vi è già un esempio di questa specie nel codice di procedura civile rispetto all'arresto personale. Se non che, seguendo questo concetto, la regola dovrebbe essere l'inversa di quella dell'art. 750, cioè, che il ricorso non sospende la esecuzione della sentenza, salvo che sia stata ordinata la sospensione provvisoria mediante cauzione.

Ma, io lo ripeto, quanto a me inclinerei al sistema accennato dall'onorevole Senatore Scialoia, di non dare questa facoltà all'arbitrio nè della sezione dei ricorsi, nè dei giudici di merito, ma di stabilirne i casi tassativamente per legge. Perciò io mi accosto all'opinione dell'onorevole Scialoia di non occuparci ora di cosiffatte questioni, ma di rimandare la materia a quando si parlerà delle modificazioni al codice di procedura civile. Quivi si potrà, volendo, aggiungere un articolo nel quale si comprendano quei casi di eccezione che la Commissione si farà intanto a studiare con quella prudenza ed acume che la distinguono.

Se questa proposta è accolta, credo che l'articolo 15 potrebbe essere votato attualmente in termini generali con la seguente formola: « Nelle materie civili e commerciali il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, *salvo i casi eccettuati dalla legge.*

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Signori Senatori, io avviso che nulla torni più esiziale del porre eccezioni ad una regola, segnatamente nel fatto della competenza. Portare un'eccezione ad una teorica, importa il biasimo della teorica stessa; importa scorgere ch'essa sia inapplicabile in taluni casi, ch'essa non sia generale e comprensiva. L'istituto di Cassazione o debb'essere accettato tutto, o rifiutato; e tanto più dico ciò, in quanto che non veggio neppur l'ombra della necessità nella specie, della necessità la quale spesse fiate è un'improvvida consigliera di eccezioni. Ma, ripeto, codesta necessità neppur milita nella specie nostra.

Di che trattasi oggi? Trattasi di vedere se e quanti casi ci debbono essere di soprassessoria di esecuzione in appello, e chi debba esserne giudice dopo prodotto il ricorso per Cassazione. Io seguirò, nel trattar di ciò, l'ordine inverso a quello tenuto dal Senatore Scialoia, amico mio.

Ma chi oserà negare che la Cassazione non decide mai in merito, che la quistione di esecuzione o sospensione sia merito od accessorio del merito? E allora ciascuno dovrà convenire che la Cassazione non debbe mai entrare a discutere se l'inibitoria vada pronunziata, e se debba essere accompagnata da garanzia di cau-

zione, ovvero no. Il giudicare di cotesta inibitoria è parte dilicatissima di valutazione di fatto, e solo il giudice di merito, che ha esaminato pienamente il fatto principale, può convenientemente giudicare del fatto accessorio, della sospensione della esecuzione del giudicato in pendenza del rimedio straordinario del ricorso. Siffatto esame accessorio debbe tener conto dell'indole della controversia, della natura della cosa litigiosa, della condizione delle parti. Quistione dilicatissima è questa e di sua natura eccezionale e rara, dappoichè viola la norma salutare e generale di ordine pubblico della esecuzione de' giudicati dopo esauriti i rimedi ordinari.

Se questa norma mancasse dove sarebbe il termine de' giudizi? Tornerebbe vana la giustizia che la società debbe rendere alle parti. La presunzione civile della verità riposa nella sentenza non impugnata per appello, o nella decisione definitiva profferita in grado di appello. Di questa estimazione eccezionale di fatto, di questi giudizi rari e difficili di fatto, si vuol dunque investire un magistrato che per *modum regulae* non giudica del fatto, e che è il meno acconcio a conoscerlo? La Cassazione a mio avviso, per reverenza alle regole da noi stessi fermate, e per non uscir punto da esse, non dovrebbe discendere a codesto esame di soprassessorie.

Ma che direm poi dell'opinione della Commissione che commette codesto esame non alla Cassazione civile, ma alla sezione de' ricorsi? Attribuire questa giurisdizione alla sezione che non esamina per regola in contraddittorio? Da cui la parte vincitrice e resistente può esser condannata a non veder eseguito il suo giudicato senza essere stata sentita? Si oppone tanto codesto al concetto della giustizia, è tanto cosa *incivile*, che una parte *inaudita* possa esser lesa nel suo dritto, che io credo che non mi sia mestieri d'insistere perchè non venga tal sentenza accolta, perturbatrice di ogni criterio di buona procedura.

E poi chi non vede il pericolo di un tale provvedimento? Chi non veda che si darebbe un grande adito a' ricorsi, i quali sarebbero prodotti talvolta nel solo fine di arrestare l'esecuzione? La Cassazione già aggravata riceverebbe allora un tal soprassello, che farebbe tornare assolutamente impossibile l'opera sua con grave scapito dell'alto fine civile che dovrebbe

compiere nell'interesse della giustizia di garanzia e della retta interpretazione della legge.

Ma io veggio una grave irregolarità nella nostra discussione. Noi abbiamo il compito di discutere una legge di Cassazione e di porre alcuni articoli di procedura civile e penale in armonia e in concordia con la legge suddetta. Questo è nulla più dobbiamo fare. Ma voler discutere di altra materia, distinta assai, della esecuzione cioè delle decisioni di appello e della soprassessoria di esse, è uscir dal campo legale in cui siamo costituiti, è trattar materia estranea. Non facciamo, o Signori, permettemi la parola, una legge *omnibus* in materia giudiziaria, come pur troppo l'abbiam veduto in materia finanziaria con pessimo ed infelice esempio: non trattiamo o decidiamo di strarfora una quistione delicatissima, mentre trattiamo altre cose. Le leggi, o Signori, van trattate nelle forme loro più semplici, e quanto più sono determinate, tanto riescono più mature, ponderate e potenti. Non introduciamo una nuova maniera di discussione di legge *per occasionem*, modo di legislazione per sorpresa; sarebbe un triste antecedente di legislatore, che il Senato non vorrà dare.

Io pertanto propongo sulla materia delle inibitorie la *questione pregiudiziale*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'onorevole Imbriani ad osservare che oltre gli articoli relativi alla Cassazione, questo progetto di legge contiene pure un'appendice in cui si modificano le disposizioni della procedura civile e penale che sono connesse coll'ordinamento della Cassazione. Resterà a vedere se sia utile introdurre fra queste modificazioni, delle disposizioni intorno alla materia in discorso ma non si può proporre una questione pregiudiziale contro l'attuale disamina. Vi sono parecchi articoli del Codice di procedura civile che di necessità devono essere modificati; e non veggio inconvenienti perchè quando si tratti di queste modificazioni si vegga del pari se sia il caso d'introdurre quella di cui parliamo.

Per ora giova stabilire il principio: che nelle materie civili e commerciali il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, salvi i casi eccettuati dalla legge. Quali sieno questi casi e queste eccezioni, lo vedremo dopo.

PRESIDENTE. Prego il Signor Ministro di osservare che vi sono gli emendamenti: per en-

trare nella via da esso proposta bisognerebbe che essi fossero ritirati.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. La questione pregiudiziale ha la precedenza sulla sospensiva.

PRESIDENTE. Ed è perciò che la votazione si farebbe prima sulla mozione dell'onorevole Senatore Imbriani; dopo sulla proposta Scialoia, in ultimo sulla modificazione all'articolo. Per ciò diceva all'on. Ministro che per divenire alla votazione dell'articolo, bisognerebbe che quelli che hanno fatto altre proposte, le ritirassero.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Io non sono nell'ordine di quest'idea; attenderei che si calmasse un poco questa discussione.

PRESIDENTE. La parola allora è all'onorevole Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Io invito il Senatore Scialoia a riflettere che non è perfettamente esatto quel ch'egli afferma. La modificazione proposta alla procedura per quanto concerne i casi di revocazione, che s'intenderebbe aumentare razionalmente, togliendola alla giurisdizione di Cassazione, riguarda l'organamento e la parte sostanziale della legge nostra. Si tratta appunto di estendere o ridurre la sua competenza; è necessità adunque intrinseca della quistione nostra il dover modificare ciò che concerne la revocazione o ritrattazione che vogliasi dire, delle decisioni. Ciò è porre in armonia le due leggi. Ma che cosa ha di comune la Cassazione coi casi d'inibitoria da darsi alla esecuzione della sentenza di merito? E non è siffatta quistione in tutto distinta da una legge di pura Cassazione, e abbastanza grave ed importante da non dover confondersi con altre senza grave pericolo in materia gravissima che tende ad arrestare l'esecuzione dei giudicati? Io pongo pegno che nessuno tra noi potrebbe indicare tra gli articoli da riformare nelle procedure civile e penale, un solo che non si riferisca allo scopo semplice di coordinarlo alla materia, a cui si provvede con la presente legge, ma tenda a trattarne altra estranea. L'articolo della revocazione citato rientra normalmente *et nutu suo* in questa categoria di coordinamento.

Senatore SCIALOIA. L'onorevole Imbriani sup-

l'one che nell'appendice si modifichino i soli articoli dei codici di procedura civile e penale in discordanza cogli articoli di questo progetto che stabilisce ed ordina la Cassazione. Se egli rilegge con la solita sua sagacia e colla attenzione che mette a questa grave materia, quegli articoli, ne troverà parecchi i quali non sono corretti perchè in opposizione cogli articoli di questa prima parte della legge, ma cambiati o modificati solo per compierne il concetto. E di fatto alcuni di questi articoli, anche non modificati non repugnerebbero alla legge ora in discussione. Per esempie, noi abbiamo accresciuto i casi della revocazione e quindi diminuito quelli della Cassazione. Domando: è indispensabile che questo si faccia perchè la Cassazione funzioni? Signori no. Non altro si fa che alleggerirla di parte del soverchio lavoro, modificando l'articolo di procedura civile, in modo che si determinano e si aumentano i casi di revocazione, e così parecchi altri articoli sono stati modificati, ripeto, non per altro fine che per compiere il concetto della Cassazione.

Ora questa nostra proposta a che tende? A rimandare a quell'appendice, invece di farlo su quest'articolo, l'esame di questa questione: ci debbono essere dei casi nei quali il ricorso per Cassazione sospenda l'esecuzione? L'onorevole Ministro ne aveva indicato alcuni in quest'articolo 15 concernenti la nullità di matrimonio, separazione di coniugi, arresto personale, e poi aveva aggiunto, *ed altri eccettuati dalla legge*.

Oggi la mia proposta è di togliere quest'indicazione tassativa di casi, e mandare l'esame di questa materia e dei casi di eccezione per cui è sospesa l'esecuzione della sentenza, alle modificazioni che crederemo o nodi apportare alle disposizioni relative nel Codice di procedura civile, come facciamo per quelli di revocazione.

PRESIDENTE. Questa è la proposta dell'onorevole Scialoia; quella del Senatore Imbriani è diversa e bisogna prima ch'io chiarisca il senso di entrambe.

L'onorevole Imbriani dice: io credo che in principio non debba farsi alcuna eccezione, ma lasciare la legge qual'è rimandando la materia di cui ora si occupa il Senato ad un Regolamento.

In secondo luogo propone la questione preliminare.

Il Senatore Scialoia dice: io non credo che si debbano discutere ora questi emenda-

menti ma rimandarli a quando si discuteranno le modificazioni al Codice di procedura.

. La prima proposta dell'on. Imbriani non si può mettere ai voti, perchè è troppo astratta e perciò contraria alle prescrizioni del Regolamento.

Quanto alla seconda parte, può benissimo esser messa ai voti, e se il Senato non l'accoglierà, allora verrà la proposta Scialoia.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Mi pare che non si possa dar luogo a quistione preliminare, perchè nell'art. 15 che stiamo discutendo trovo indicati per iniziativa del Governo alcuni casi, e poi v'è in discussione una proposta per aggiungere altri. Onde se il Senato accogliesse la proposta Imbriani, verrebbe a pronunciarsi non più sulla quistione preliminare, ma in merito, perchè si rigetterebbe *a priori* l'aggiunta di altri casi oltre quelli indicati dal Ministro.

Ora siccome la sospensione dell'esame di una questione ha la precedenza, io dico che in questo caso la questione preliminare, risolvendo la questione di merito, bisogna che sia posposta alla sospensiva.

Del resto poi non fo questione, e mi rimetto alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Il Senatore Imbriani crede che non vi sia luogo a deliberazione; il Senatore Scialoia invece crede il contrario: ora io, a termini del Regolamento nostro

Senatore IMBRIANI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Poichè il Senatore Scialoia, per confutare il mio argomento, insiste sopra una osservazione che, se non è solida, è certamente speciosa, il Senato mi consentirà di leggeri che io richiami la sua attenzione sulle cose da me dianzi dette, e che non occorre ripetere. La revocazione è qui trattata per solo riguardo alla Cassazione, perciocchè molti casi ora di Cassazione debbono passare a casi di revocazione per iscemare il compito della Cassazione. Si tratta adunque di cosa strettamente legata a questa legge e che entra anzi nell'essenza sua, trattandosi de' confini della competenza della Cassazione.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. In questa questione?

Senatore LARUSSA. Sì signore, in questa questione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Io ritirerei per ora il mio emendamento, e mi uniformerei precisamente alle idee svolte dall'onorevole signor Ministro, e dall'onorevole Collega preopinante, per questa semplicissima ragione.

Noi abbiamo l'articolo 15, il quale contiene le regole e le eccezioni per due casi: ora, se resta l'articolo 15 come si legge, non si potrebbe più riesaminare la questione portata dall'articolo 520; in queste fluttuanze trovo che la proposta del Guardasigilli è la migliore.

PRESIDENTE. Questa è la questione dell'onorevole Imbriani; se passa la mozione dell'onorevole Scialoia, non è più questione del suo emendamento.

Senatore LARUSSA. Resterebbe dunque l'articolo.

PRESIDENTE. Vedremo che cosa resterà. Ora si tratta della questione pregiudiziale; cioè l'onorevole Imbriani propone che non si debbano discutere gli emendamenti proposti.

Metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Viene quindi la proposta sospensiva dell'onorevole Scialoia, che cioè la questione di cui parla l'articolo 15 sia rimandata al tempo in cui verrà in discussione l'appendice che tratta delle modificazioni al codice di procedura civile.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. A nome della Commissione, debbo dichiarare che essa crede la questione abbastanza matura, epperò si astiene dal votare la proposta dell'on. Scialoia.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha nulla da soggiungere?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi rimetto alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta dell'onorevole Scialoia.

Chi l'approva, sorga.

(Dopo prova e controprova la proposta è approvata.)

L'onorevole Ministro propone la prima parte dell'art. 15 nei termini seguenti:

« Nelle materie civili e commerciali il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, salvo i casi eccettuati dalla legge. »

Ha la parola l'onorevole Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Nella tornata di ieri ebbi occasione di dire al Senato che le difficoltà di questa legge erano giunte a tale, che io mi

permetteva di sottoporre rispettose e discrete osservazioni, senza prendere più parte attiva al compimento della legge medesima.

Bensi poc'anzi l'onorevole Senatore Errante, trattando la questione di sospendere o no l'esecuzione delle sentenze mediante un pronunciato di Cassazione, ebbe a dire che valeva meglio l'averne introdotta la terza istanza.

Io devo, o Signori, fare una dichiarazione al pubblico, e specialmente a taluni che non apprezzarono esattamente le mie parole. Pertanto, onde non essere frainteso, io prego tutti di avvertire che non ho sostenuto le terze istanze, nominalmente e disgregate, ed incensurate com'erano: ma intesi di ricavarne ciò che vi era di consono alla regolare e completa amministrazione della giustizia, e ciò che vi era di utile, di buono per le popolazioni, di più confacente al servizio delle località. Io ho avuto l'onore di dirlo fin da principio e di sostenerlo costantemente.

Peraltro, il mio primo discorso domandava in tesi che si allargasse il servizio della giustizia, togliendo l'assurdo di due sentenze contraddittorie, e lo scambio tra l'ultima istanza e l'unica revisione, e non dando esecuzione alla revocatoria che solleva il conflitto, ma non lo dirime. Ammettevo poi una Magistratura Suprema e centrale con facoltà di Cassazione per la uniformità dei principii direttivi. Io ho tuttora la disgrazia di non essere del parere di molti, che rispetto; i quali, parificando la presunzione di maggiore autorità dei secondi Giudici alla garanzia di giustizia, che suole e può emergere dalla revisione o confronto delle due sentenze discordi, ascrivono pregio di definitivo a un giudicato revocatorio.

Ma ormai diceva, fatto pur troppo vero, l'onorevole nostro Collega Senatore Errante, codesta questione è oltrepassata; e ciò costituisce uno dei gravi motivi delle difficoltà che s'incontrano, ed è la ragione per cui mi astengo dal prender parte attiva alla discussione. Nulladimeno, quando mi accorsi da un lato che per ora almeno io non riusciva, ma dall'altro vidi che in quest'Aula si allargava un poco l'idea di mantenere quattro Cassazioni, a me parve che non si dovesse, ed anzi nemmeno giovasse, giungere a tanto: bensì trovai che forse, rettificando codesta idea, poteva combinarsi qualche cosa di buono, e che per lo meno meritava ponderazione.

Ecco il perchè io ebbi l'onore di leggere nella tornata del 13 una proposta, che per me diveniva sussidiaria: nella quale si unificava il servizio della Corte Suprema, anche come Cassazione; e scansando il dannoso e sempre riprovato concentramento, lasciando tra i giudicabili le Sezioni, si toglievano i rischi della pluralità delle Corti.

Quella proposta, piuttostochè la mia tesi, era un compenso. Essa non era buona per completare l'amministrazione della giustizia; giacchè lasciava in disparte il rimedio della revisione delle due sentenze difformi, salvo bensì il riproporlo nella riforma dell'ordinamento giudiziario. Peraltro, codesta mia proposta conciliava la unità col decentramento, toglieva molti inconvenienti, e ravvicinava almeno il servizio della Cassazione unica, ma ripartita in Sezioni, alle località ed alle popolazioni di questo non troppo concentrato Regno.

Dunque sono stato sempre consentaneo al mio fine, cioè di adoprarmi per il buon servizio della giustizia; ed è consona la mia condotta, anche quando mi astengo dal prender parte alla discussione ovunque si prosegue a divergere dal modesto, ma fermissimo concetto mio.

Signori: ad ogni piè sospinto, voi vedete nell'imbarazzo uomini di altissimo merito, i quali dopo tante prove di dottrina e di pratica, hanno potenza per concepire molto meglio di me la importanza e l'oggetto di questa legge. Voi lo vedete; ad ogni piè sospinto sorgono nuove difficoltà, scaturiscono ragioni di grave dissenso.

In uno di quei dottissimi libri che si scrivevano in questa città circa diciotto secoli indietro, io mi ricordo di aver letta una frase molto acconcia dei nostri maggiori. « *Res dērenit ad eum finem a quo incipere non poterat.* » Io temo che faremo tale un accatastare di emendamenti, che dovremo persuaderci che la legge è foggjata in modo, da riuscire più difficile di quello che noi non avessimo pensato.

Se me lo permettete, vorrei esprimere un desiderio che parmi utile e non irriverente. Siccome è proprio degli uomini savi, e voi siete savissimi, il pensare e ripensare prima di venire all'opera, oserò dire, che noi non dobbiamo essere innamorati di ciò che iniziammo su questa, che è una prima prova per unificare e riformare gli ordini superiori della giustizia in Italia.

Come nel Parlamento inglese si fanno tre letture della legge; questa nostra sia una prima discussione della proposta gravissima, di unificare e migliorare le funzioni giudiziarie in modo da renderle più ordinate e uniformi.

Una legge la dovremo fare: sapete che io ho sempre sostenuto che non si dovesse sospendere indefinitamente, e che non si dovesse rigettare completamente il progetto, come persone autorevoli ed esperte avevano consigliato. Ma tali e tante sono le difficoltà, e più gravi di quelle che nel primo giorno avevamo presagite, da dover oggi desiderare ed esprimere ognora più, che dopo la discussione soprassediate, tanto quanto occorra per riprodurvi uno schema perfezionato, e che ottenga una deliberazione più sicura, più concorde e meglio accetta agl'interessati.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. È una semplice dichiarazione che debbo fare. Ho detto che il sistema della Terza Istanza sarebbe stato per me preferibile a fil di logica, a quello di rimettere al giudizio della Corte di Cassazione la questione della sospensione della esecuzione della sentenza; ma questo non importa che io abbia mai opinato che le Terze Istanze siano preteribili alla Suprema Corte di Cassazione, la quale, secondo me, è un portato della scienza; la Corte di Cassazione è per me preferibilissima a tutte le Terze Istanze possibili. Questa è la dichiarazione che mi correva l'obbligo di fare al Senato, dopo quanto fu detto dall'onorevole Panattoni. In quanto poi al sospendere o non sospendere la discussione al punto in cui siamo, è questione che riguarda più il Senato che me personalmente, e per questo mi taccio.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissione consente alle conclusioni alle quali è venuto l'onorevole signor Ministro su quest'articolo? Mi pare che l'onorevole Ferraris avesse domandato la parola.

Senatore FERRARIS. Io aveva domandato la parola per esaminare appunto la questione, ma le ultime dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro mi muovono a dichiarare che per ora rinuncio a parlare, riservandomi a tempo e luogo a fare quelle istanze che saranno del caso.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. L'articolo 15, secondo la proposta ministeriale verrebbe conservato, togliendosi solo la parte dove è detto: « salvo i casi concernenti nullità di matrimonio, separazione di coniugi, arresto personale, e gli altri eccettuati dalla legge » e vi si sostituirebbero le parole: « nelle cause civili e commerciali il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, eccetto i casi preveduti dalla legge. » In queste parole.....

PRESIDENTE. Mi permetta, rileggerò la proposta testuale fatta dall'onorevole signor Ministro.

« Nelle materie civili e commerciali il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, salvo i casi eccettuati dalla legge. »

Senatore CASTELLI E. Domando la parola sopra questa redazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Diceva adunque che appunto ritenendo questa redazione, non si avrebbe che una testuale ripetizione della corrispondente disposizione del Codice di Procedura Civile, articolo 520. Dunque mi pare inutile di mantenere questo speciale articolo, posto che la legge di procedura dispone già in termini identici.

Quanto alla parte penale, egualmente dispone il Codice di procedura penale dove è accennato che il ricorso in Cassazione sospende l'esecuzione della sentenza, ed il resto ch'è aggiunto.

Dunque tanto per una parte come per l'altra, è evidente che noi qui ripetiamo in un articolo speciale ciò che già è posto in altri articoli dei due Codici di Procedura civile e penale, che appositamente trattano di queste materie.

Mentre quindi vi era ragione di mantenere l'articolo 15, quando vi erano le parole « salvo i casi concernenti nullità di matrimonio, separazione di coniugi, arresto personale, » ora non ha più ragione di essere mantenuto. Io quindi propongo che sia senz'altro soppresso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quest'articolo era stato proposto per tre motivi. Il primo, l'ho detto altra volta, perchè volendosi formare una legge che potesse essere considerata come lo statuto della Corte di Cassazione, parve conveniente comprendervi tutte le disposizioni con-

cernenti e la sua istituzione, e le sue attribuzioni, e gli effetti dei ricorsi ad essa diretti, e le conseguenze infine dei suoi pronunziati.

Il secondo motivo fu questo, che al caso di eccezione per l'arresto personale ed agli altri già indicati nella legge, si volevano aggiungere espressamente quelli della nullità di matrimonio e della separazione dei coniugi.

Il terzo motivo finalmente fu, che sebbene, nella materia penale, sia stabilito il principio che il ricorso per cassazione sospende l'esecuzione della sentenza, e che nelle cause individue, se gli accusati o i condannati sono più, il ricorso di uno sospende l'esecuzione della sentenza anche riguardo agli altri, non è però detto quale sia l'effetto di questa sospensione e del successivo annullamento. Ora volevasi appunto risolvere questo dubbio, dichiarando espressamente che in questi casi di cause individue l'annullamento ottenuto da uno degli accusati o condannati giovi a tutti.

Comprendo che uno di questi motivi sia cessato, col rinvio della questione intorno alle sospensioni in materia civile, e colla nuova compilazione dell'articolo. Ma sussistono gli altri due, e specialmente quello di regolare gli effetti degli annullamenti nelle cause individue in materia penale.

Del rimanente se il Senato crede opportuno di conservare per le addotte ragioni l'articolo, sebbene in parte sia la ripetizione di ciò che è scritto nell'art. 520 del Codice di Procedura Civile, io ne sono lieto; so per contro questa innocente ripetizione, urta i nervi di qualcuno, io non mi oppongo a che l'articolo sia soppresso.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Non è già che mi urti i nervi la disposizione che l'onorevole Signor Ministro chiede che sia mantenuta, come piace ad esso di dire, ma perchè le ragioni che ha addotte per mantenerla non mi persuadono.

Quanto alla prima parte, il Signor Ministro conviene che è una ripetizione dell'art. 520 del Codice di procedura civile: quanto alla seconda, la differenza si riduce unicamente a questo, che è nato il dubbio se a termini del corrispondente articolo del Codice penale, il ricorso di uno degli imputati e l'annullamento nel suo interesse, giovi a tutti gli altri.

Dunque conseguenza logica sarebbe, che all'articolo corrispondente del Codice di procedura

penale si aggiungesse qualche clausola dicendo: l'annullamento giova a tutti, ma non è mestieri far qui un nuovo articolo speciale mentre nella materia provvede il suddetto Codice di procedura. Quindi converrei col Signor Ministro che giovi per far cessare ogni dubbio esprimere nel Codice di procedura penale, che l'annullamento giova a tutti: ma persisto nel credere e nel proporre, che qui sia il caso di sopprimerlo intieramente.

PRESIDENTE. Il Signor Ministro insiste nel mantenimento dell'articolo?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La soppressione è una innocua vittoria, che non voglio ricusare.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **SCIALOIA**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il Senatore Tecchio ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Come ha sentito il Senato, il Signor Ministro non si oppone a che sia soppresso quest'articolo. A me sembra però (parlo solamente come individuo perchè non ho avuto tempo di sentire tutti i membri della Commissione) che quelle stesse ragioni per le quali fu rinviata sostanzialmente la prima parte dell'articolo a quando si parli dell'articolo 520 del Codice di procedura civile, servano opportunamente per rinviare tutto l'articolo perchè quando si parlerà, se non erro dell'articolo 652 del Codice di procedura penale, si vedrà se occorra di introdurre qualche modificazione.

Senatore **SCIALOIA**. Io rinunzio alla parola perchè volevo fare la stessa mozione.

PRESIDENTE. L'articolo 15 adunque è rinviato. Do ora lettura dell'articolo 16:

« Alla Corte di Cassazione non possono prodursi atti o documenti relativi alla causa che non sieno stati presentati ai giudici del merito; salvo per ciò che riguarda i mezzi d'inammissibilità del ricorso.

» Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa possono, relativamente alle questioni proposte col ricorso contro uno o più capi della sentenza, elevare anche d'ufficio, i motivi di nullità che derivano da violazione o da falsa applicazione della legge. »

Senatore **BONACCI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BONACCI**. Signori Senatori, non avrò molte osservazioni da fare; occuperò per poco tempo l'attenzione vostra.

Quest'articolo si compone di due parti ben distinte, che potrebbero assai convenientemente venire separate.

La prima parte fa divieto ai ricorrenti di produrre atti o documenti relativi alla causa, che non sieno stati presentati ai giudici del merito; salvo per ciò che riguarda i mezzi d'ammissibilità del ricorso.

È da ritenere che questa disposizione si riferisce tanto alla materia civile, quanto alla penale.

A me, dico il vero, da una parte pare inutile questa disposizione, dall'altra dannosa.

Quando la Corte di Cassazione sa (e lo sa perchè la legge glielo ricorda, e glielo impone il suo mandato) che essa non può giudicare del merito delle cause, ma si soltanto delle sentenze, ossia della conformità o non conformità di queste sentenze colla legge, è evidente che, nel mandato stesso, la Corte conosce che non può tener conto di certi documenti, che tenderebbero a mutare lo stato della causa. Però è dimostrato dal fatto e dalla pratica costante che le Corti di Cassazione, di regola, non tengono conto dei nuovi documenti quando essi tendono a cambiare lo stato della causa. Ma se ciò è vero, bisogna pur pensare che si danno dei casi, specialmente in materia penale, in cui la regola patisce eccezione, e sanzionando l'articolo nel modo come giace, io temo che si pregiudichi grandemente la sorte dei ricorrenti.

Citerò un esempio che mi viene primo alla memoria. Tutti sanno che in Cassazione si può proporre per la prima volta l'eccezione della cosa giudicata in materia penale. Uno è stato giudicato e condannato per un determinato reato. Però costui era stato assolto in altro giudizio dall'identico reato; ma, sia per idiotaggine, sia per altra ragione qualunque, non ebbe egli l'avvertenza di esibirne la prova ai giudici del merito. Ebbene, secondo la legge attuale egli non potrà esibirla tampoco alla Corte Suprema, e per tal modo rimarrà privato del beneficio di una difesa che cuopriva per sempre il supposto reato; che consacrava la sua innocenza; che gli assicurava dalla Corte regolatrice un annullamento senza rinvio della sua condanna. Da ciò vedete quanto sia funesto e pericoloso il sanzionare questo divieto generale e assoluto di produrre nuovi atti e documenti davanti alla Corte di Cassazione.

E come vi è questo caso, ve ne possono es-

sere anche altri moltissimi. Vi può essere, per esempio, il caso dell'indulto sovrano particolare, ossia della grazia. Vieterete voi al ricorrente di esibirne il documento alla Corte di Cassazione onde rendere nulli gli effetti della sentenza condannatoria? Vi è il caso di dover dimostrare davanti la Corte l'incapacità di un giurato, colla esibizione, a modo d'esempio, della sentenza di condanna per uno di quei reati che lo rendono inabile a quell'ufficio. Ebbene, stabilirete voi che la Corte di Cassazione non debba ricevere o tener conto di questi e simili documenti? Ciò mi parrebbe esorbitante e fuori di ragione. Io credo adunque che questa disposizione si dovrebbe omettere, lasciando alla prudenza e giudizio della Corte di Cassazione di conoscere di quali documenti essa possa e debba far conto. E basti così della prima parte dell'art. 16.

Una obbiezione assai più grave vengo a fare sulla seconda parte, la quale, a mio debole avviso, parmi che ferisca una delle attribuzioni più vitali della Corte regolatrice. La seconda parte dell'articolo 16, giusta la redazione ministeriale, era così concepita:

« Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa possono, relativamente al capo impugnato della sentenza, elevare, anche d'ufficio, le nullità che derivano da violazione o da falsa applicazione della legge. »

Leggendo quest'articolo, di primo tratto io mi rallegrai vedendo che si era proclamato un principio che io reputo di altissima importanza, principio, che tempo indietro ebbi occasione di difendere in uno scritto reso di pubblica ragione, cui mi farò debito di presentare, a titolo di rispettoso omaggio, al Senato. Però, rileggendo meglio l'articolo stesso, e più la redazione della Commissione, mi avvidi tosto che, mentre sembrava volessesi riconoscere nella Cassazione uno dei suoi più eminenti attributi, che è quello di elevare mezzi d'ufficio, questa facoltà veniva in sostanza ridotta quasi a nulla, se non anzi ad una pura illusione.

La detta facoltà infatti vorrebbe circoscritta al solo ed unico caso di violazione o falsa applicazione della legge riflettente il merito della causa.

E qui mi è d'uopo rammentare (me lo permetta il Senato), che tre sono gli ordini delle leggi a cui la Corte di Cassazione ha il compito di vegliare incessantemente a ciò vengano eseguite nei giudizi, e sono: le leggi *giuris-*

dizionali, che riguardano le competenze; le leggi *procedurali*, che riguardano l'ordinamento del giudizio; e finalmente le leggi *decorative*, che sono quelle con cui si decide il merito delle cause.

Fra queste leggi, primissime, per l'importanza giuridica e per la loro attinenza all'ordine pubblico, sono le leggi *giurisdizionali*, ossia le leggi che riguardano le competenze; talchè le nullità derivanti da difetto di competenza sono sempre state riguardate di ordine pubblico, massime nei giudizi penali, e perciò da potersi proporre in qualunque stato di causa, ed anche per la prima volta in Cassazione, e da doversi elevare d'ufficio, ancorchè le parti non le avessero dedotte.

Ora, mi pare che con questa disposizione si venga a togliere assolutamente alla Corte regolatrice anche questo diritto essenzialissimo, diritto che nessuno aveva mai finora pensato di contrastarle.

Vengono in seguito le leggi *procedurali*. Lo so anch'io che vi sono delle forme secondarie, volontarie, dirò così, ed accessorie, le quali, non osservate scrupolosamente, il silenzio delle parti basta a sanare il vizio derivante dalla loro omissione o violazione, essendo queste in verità forme che interessano piuttosto il privato che il pubblico. Ma se ciò è vero, è vero non meno che vi sono delle forme sostanziali, delle forme che costituiscono l'essenza propria del giudizio, e senza le quali non vi ha più vero giudizio. Ora, domando io, se la Corte di Cassazione incaricata dalla legge di vegliare alla esatta osservanza di essa, e alla integrità dei giudizi, possa passare oltre con indifferenza, vedendo un procedimento in cui fossero vilipeso e manomesse le forme più sostanziali e salutari di ogni giudizio? Domando io se possa passar oltre con indifferenza, qualora specialmente si tratti di un procedimento penale in cui si veda fatto strazio delle più importanti forme del rito? Non dirò che ciò sia in un procedimento che abbia avuto per risultato una condanna di morte, poichè per questa si fa una eccezione, ma dirò bene in un procedimento che abbia avuto esito con una condanna ai lavori forzati a vita, o a tempo, o alla reclusione.

E poi, qualunque sia la condanna, una sentenza penale è sempre una cosa gravissima per l'interesse della società, la quale domanda non

che sia punito un cittadino qualunque, ma sì che sia punito il vero colpevole. Che se è immenso danno per la società, ed è certamente immenso, che i colpevoli sfuggano il meritato castigo, è danno; erò assai maggiore se la pena venisse a colpire l'innocente.

Ora io dico, che se si manomettono impunemente le forme solenni dei giudizi, la vita degli innocenti, l'onore, la libertà, la proprietà loro sarà in balia del caso per non dire di più.

Quindi la esatta osservanza delle forme sostanziali dei giudizi, e specialmente dei giudizi penali, è d'interesse pubblico ed eminentemente sociale.

E poichè la Corte di Cassazione è la custode legittima di codeste forme protettrici della vita, della libertà, dell'onore e dell'avere dei cittadini, ne segue che privandosi la detta Corte della facoltà ad essa inerente di rilevare d'ufficio codeste nullità derivanti appunto dalla violazione delle medesime forme è una ferita all'istituto medesimo della Cassazione, ed io temo che con questa disposizione noi ne prepariamo la certa rovina. Mi si dirà: lasciate che le parti ricorrenti le proponano; se le parti non se ne lagnano, ciò mostra che non ne furono pregiudicate. Rispondo prima di tutto che ciò è in contraddizione col fine che noi abbiamo assegnato alla Cassazione. Noi abbiamo sempre detto, diciamo, e ripetiamo altamente che il fine della Cassazione non è tanto l'interesse privato di questo o quel cittadino, quanto l'interesse generale, e la tutela dell'ordine sociale e della legge.

Ora io dico, che vi sono delle forme sostanziali nei giudizi, a cui le parti non possono rinunciare anche volendo. E però se il ricorrente ci rinunciasse pure espressamente, non che tacitamente, questa rinunzia sarebbe nulla *ipso jure*; perchè ognuno può rinunciare al proprio diritto, ma non può rinunciare al diritto pubblico.

Questa massima è scritta nelle leggi Romane; è ripetuta in tutti i Codici del mondo; e noi l'abbiamo anche sanzionata espressamente non è gran tempo all'art. 12. della legge che va innanzi al Codice civile, e che può dirsi la legge regolatrice di tutte le altre leggi, voglio dire: *Le disposizioni intorno all'interpretazione ed applicazione delle leggi in generale.*

Se adunque le forme sostanziali dei giudizi sono d'ordine pubblico, come certamente lo

sono; se tanto più sono d'ordine pubblico quelle dei giudizi penali, perchè ci va di mezzo il pericolo di tutti i cittadini, io dico che la Corte deve rilevarle d'ufficio ancorchè la parte vi avesse rinunciato.

Questa è la giurisprudenza costante che si osservò e si osserva in tutte le Cassazioni. Tacerò delle Cassazioni italiane per giusti riguardi, ma in Francia (e si ricordi che la Cassazione nostra è istituita ad immagine e similitudine delle Cassazione francese), in Francia dico non si è mai dubitato di questa verità; che anzi in Francia si ritiene che le nullità riguardanti la violazione nelle leggi decisorie sieno meno importanti delle nullità riguardanti le forme dei giudizi, e lo si ritiene con ragione; perchè la nullità per mala applicazione della legge decisoria è piuttosto un'ingiustizia che una vera nullità. Quando il giudice applica male la legge, fa piuttosto danno all'individuo, al diritto della parte, di quello che sia all'interesse generale della società, e quindi più facilmente si ammette che la parte vi possa rinunciare.

Ed in verità nei giudizi civili non si annulla mai o quasi mai per mala applicazione della legge decisoria se non è dedotta dalla parte. E perchè? Perchè la parte può rinunciare al proprio diritto; ma si può benissimo, anche in materia civile, annullare d'ufficio quando vi siano di quelle nullità sostanziali per cui non vi è giudizio.

Che cosa farebbe la Corte di Cassazione se le venisse innanzi, per esempio, una sentenza informale, ovvero una sentenza pronunciata da giudici che non avessero assistito alla discussione della causa?

Questo è un vizio di forma, a cui potrebbe talvolta la parte non badare, e conseguentemente potrebbe non dedurlo; ma la Corte regolatrice non mancherebbe certo di rilevarlo essa d'ufficio, fosse anche in materia civile. Ed a proposito dei vizi di forma, le leggi Romane dicevano che un giudizio eseguito o una sentenza pronunciata *contra solitum judiciorum morem* non era un giudizio, non era una sentenza, ma piuttosto un'ombra, una larva di giudizio o di sentenza, e che tali pronunciati sono nulli assolutamente e mai non acquistano forza di cosa giudicata.

La parte può rinunciare ai suoi diritti, ma non può rinunciare al diritto della società. Ora, il diritto della società esige che le cause si

decidano secondo le forme stabilite dalla legge *juris ordine servato*. Queste forme non sono mica arbitrarie, ma sono mezzi necessari per lo scoprimento della verità, per la retta amministrazione della giustizia. E quando poi si tratta di giudizi penali, sono inoltre mezzi necessari per assicurare la punizione dei veri colpevoli e la salvezza degli innocenti, per cui chiunque manomette le forme dei giudizi penali, costui mette in grave pericolo la sicurezza di tutti i cittadini.

Che poi la Corte di Cassazione francese non solo usi di questa facoltà, ma la consideri anzi come un dovere, io credo averlo dimostrato collo scritto di cui ho parlato in principio, e che sottoporro all'attenzione del Senato. Però mi permetta ancora il Senato di qui ripetere le parole di uno scrittore sommo nelle materie criminali, il Nonguier.

Ecco che cosa dice il mentovato scrittore: « Posto il ricorso del condannato, la missione devoluta alla Corte di Cassazione consiste unicamente a statuire sul capo o capi della sentenza della Corte d'Assise stata denunciata per mezzo di questo ricorso, il quale, essendo formato nell'interesse esclusivo del ricorrente, non può ritorcersi contro di lui.

» Però sopra il capo o i capi della sentenza denunciata l'effetto è pienamente devolutivo e completo in questo senso che la Corte di Cassazione può e deve supplire d'ufficio i mezzi di annullazione che non fossero stati invocati dal condannato. » Ed altrove dice: « Se esiste nella sentenza denunciata un vizio di tal natura da portare con sé l'annullamento, la Corte di Cassazione legalmente investita della causa, deve supplire d'ufficio allorché pure questo mezzo non fosse stato denunciato. »

Ma si dirà che questa è dottrina francese. Rispondo: è verissimo, ma si rifletta che la nostra Corte di Cassazione è esemplata sul modello francese; si rifletta che gli articoli del nostro codice riguardanti la Cassazione, sono la traduzione fedele del codice d'istruzione criminale francese.

Ad ogni modo, perchè non si dica che mi appoggio esclusivamente all'autorità di scrittori francesi, recherò l'opinione di un sommo pubblicista e giureconsulto italiano, voglio dire di Giandomenico Romagnosi.

Questo insigne scrittore ci ha lasciato una bellissima opera, che si può dire quasi il suo testamento, perchè pubblicata dopo la sua

morte, da lui non potuta pubblicare in vita per le tristi circostanze dei tempi. Quest'opera è intitolata *La scienza delle Costituzioni*.

Ebbene, in quest'opera il Romagnosi pone come congegno necessario una Corte di cassazione, che però egli intitolava: *Corte conservatrice giudiziaria*.

E perchè non si dubiti che questa non fosse una vera Corte di cassazione, leggerò alcuni articoli del suo progetto.

« La Corte conservatrice (egli dice) conoscerà unicamente se la sentenza del tribunale sia o no conforme alla legge (precisamente quello che abbiamo stabilito noi); essa la casserà quando la troverà disforme; essa rigetterà l'istanza di Cassazione se la legge non fu violata.

» Quando casserà, essa rimetterà la causa ad altro tribunale, il quale pronunzierà come crederà di ragione sul punto che formò l'oggetto della cassazione. »

Ora dirò quello che egli pensava che si dovesse statuire intorno ai mezzi d'annullamento da farsi valere d'ufficio.

Vi prego di porvi tutta l'attenzione:

« Allorché una parte avrà ricorso alla Corte conservatrice non allegando tutti i motivi di cassazione, si dovranno far valere a di lui favore anche gli altri motivi non allegati, purché emergano dagli atti della causa. I giudici e il Pubblico Ministero saranno tenuti a supplire d'ufficio. »

Avete udito?

Non dà soltanto facoltà, ma impone, obbliga, saranno tenuti. Ma la cosa non si arresta qui. Il Romagnosi non si contenta neppure di questo; egli vuole che se mai la Corte conservatrice mancasse a questo sacro dovere, avesse luogo un ultimo ricorso. Egli, sopra la stessa Corte conservatrice giudiziaria, sopra tutti i poteri dello Stato, aveva progettato di porre un'ultima Corte che era intitolata la Camera dei Giudici del Senato.

Laonde, in tale ipotesi, nell'ipotesi cioè che la Corte conservatrice giudiziaria avesse mancato al suo dovere di rilevare d'ufficio dei mezzi di nullità sostanziali, potevasi ancora ricorrere al collegio dei giudici del Senato.

Ecco le sue parole:

« La violazione di quest'articolo darà luogo a ricorrere alla Camera dei giudici del Senato. Il ricorso alla Camera dei giudici del Senato dovrà contenere i nuovi motivi non contem-

plati dalla Cortè. La Camera dei giudici trovandoli sussistenti ordinerà alla Corte conservatrice di rivedere la causa a sezioni riunite.

» L'avvocato che dicesse il primo giudizio sarà escluso dal secondo: esso dovrà pagare del proprio la metà delle tasse della revisione. »

Con tutte queste cautele voleva che si procedesse: tanta era l'importanza che questo nostro pubblicista poneva al debito di rilevare d'ufficio le nullità sostanziali dei giudizi.

E perchè tutto questo? Perchè Egli, il grande uomo, vedeva bene nella violazione della legge e specialmente nella violazione delle forme sostanziali dei giudizi, massime penali, vedeva, dissi, il pericolo della Costituzione, il pericolo di tutta la società, vedeva il danno pubblico.

Ma si dirà: a questo si provvede col ricorso nell'interesse della legge. Nego, Signori; non si può ricorrere nell'interesse della legge quando ricorre la parte, e la parte, per ignavia o negligenza del suo difensore, trascurando i motivi di nullità veramente sostanziali e sussistenti, si limita ad allegare dei mezzi di nessuna importanza o al tutto infondati. Per questa ipotesi, non infrequente, col sistema che si va a sanzionare, la Corte non può fare altro che chiudere gli occhi sulle nullità evidentissime della causa. Vede la Corte, per esempio, che alcuno dei giurati era inabile; non importa, si va avanti perchè il mezzo non è dedotto. Vede che all'accusato è stato impedito il diritto della libera recusazione dei giurati; non importa, il mezzo non è stato dedotto, si va avanti. Vede che invece di dodici giurati hanno giudicato soltanto undici; non importa, si va avanti per la stessa ragione. Vede che le questioni proposte ai giurati sono irregolari, incomplete, o complesse, capziose, suggestive; vedo che il verdetto è estorto; non importa, la parte non lo ha dedotto, la Corte non può farci niente. Potrà il pubblico Ministero riparare almeno egli a questi enormi difetti ricorrendo nell'interesse della legge? No, Signori, il Ministero Pubblico non può ricorrere nello interesse della legge se non quando non vi è stato ricorso della parte, ovvero questo sia dichiarato irricevibile. La Corte regolatrice deve dunque di necessità in questo caso rigettare il ricorso della parte perchè i mezzi da essa proposti non hanno legittimo fondamento; nè il Pubblico Ministero ha facoltà di ricorrere nell'in-

teresse della legge, perchè vi è stato il ricorso della parte.

Io credo quindi che, col togliere alla Corte regolatrice questo potere, noi lasceremo passare senza rimedio una quantità assai rilevante di violazioni di forme giudiziarie, e di forme gravissime, che interessano altamente l'ordine pubblico. Queste violazioni passeranno facilmente in consuetudine, con quanto vantaggio della buona e retta amministrazione della giustizia, lascio a voi a immaginarlo.

Io richiamo su ciò tutta l'attenzione del Senato; prego caldamente il Senato di voler esaminare colla usata sua ponderazione e sapienza questa questione perchè dessa non solamente è una questione giuridica di non poco momento, ma è una questione altamente politica. Si tratta di vedere se la Corte regolatrice, la quale ha una missione veramente politica, cioè la missione di tutelare la libertà e la sicurezza pubblica, e di tutelare la legge, abbia a rimanersi impotente e muta spettatrice davanti alle più manifeste violazioni della legge medesima; si tratta di vedere se questa Corte regolatrice abbia da essere un'istituzione veramente seria, ovvero una pura apparenza, una oziosa Accademia, come hanno immaginato alcuni. Si è detto: vedete, la Corte di Cassazione cos'è? Giudica nell'interesse della legge e non delle parti, quasi l'interesse della legge potesse essere distinto e diverso dall'interesse delle parti, quasi la legge fosse una personalità fittizia ed a sè; e soggiungono, l'interesse della legge è un ente astratto che non ha bisogno d'essere tutelato. Quelli che così ragionano, non intendono, o sfuggono di non intendere la vera natura della missione propria della Corte regolatrice. L'interesse della legge è un ente astratto: sì, ma questo ente astratto, rispondo io, si concreta in tutti i cittadini, e per ciò, difender la legge vuol dire difendere la libertà, la sicurezza, l'onore, gli averi di tutti i cittadini, non che delle parti che sono in giudizio.

Diceva bene il Montesquieu. Questo insigne pubblicista ha detto un gran paradosso, ma un paradosso degno di lui, di quel genio grande che era il Montesquieu, un paradosso che contiene una gran verità.

Egli ha detto: « È più libero un cittadino che domani deve essere condotto al supplizio in un paese libero e dove impera la legge, la

sola legge, dove insomma la libertà è conosciuta e praticata, che non sia un Pascià in Turchia. » Che significa ciò? significa l'importanza massima che vi sieno buone leggi, e soprattutto che queste leggi siano veramente eseguite ed applicate da chi ne ha la missione; significa l'importanza somma di tutelare e mantenere le forme dei giudizi.

Infatti le leggi di procedura, le leggi giudiziarie sono le più importanti leggi che esistono nel mondo (è lo stesso Montesquieu che lo afferma) perchè esse sono la salvaguardia dell'onore, della vita e della libertà dei cittadini. Importa quindi sommamente che vi sia chi vegli efficacemente alla loro osservanza e ne reprima le violazioni; importa sommamente che questa grande missione sia mantenuta alla Corte di Cassazione.

Io dirò quello che diceva il Dupin :

« L'arbitrio è più pericoloso e più intollerabile in materia criminale che in qualunque altra materia. Atteniamoci dunque invariabilmente a questa regola, che ogni processo criminale non può essere validamente istruito e giudicato che osservando scrupolosamente le formalità richieste dalla legge; altrimenti non ci sarà giustizia, ma violenza e tirannia. »

Darò termine al mio dire con le parole di un altro illustre scrittore francese di cose penali — voglio dire Helie :

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

Senatore BONACCI. Mi permetta il Senato di leggere alcune parole di questo insigne scrittore, e ho finito.

« Ciò che fa la forza della giustizia non è il numero delle condanne che essa pronuncia o la gravità delle pene che essa infligge, ma si è l'opinione che tutti i suoi giudizi, tutti i suoi pronunciati siano fondati, che tutte le sue misure sieno giuste. Non per altro la coscienza pubblica s'inchina davanti ai suoi decreti, se non perchè essa vi scorge la sanzione de'suoi proprii apprezzamenti.

» Ora quest'opinione non si crea che alla vista di quelle forme tutelari che circondano tutti gli atti dell'azione giudiziaria e sembrano tenerne lontani tutti gli errori. È in questo senso che il nostro antico Ayrault ha potuto dire che la giustizia, propriamente parlando, non è altro che una formalità. Perciocchè sono le forme che assicurano la libertà dei cittadini col guarentirne la difesa; sono le forme

che danno ai giudizi la loro forza col guarentirne la imparzialità; sono le forme che rivestono la giustizia medesima della sua maestà perchè esse fanno testimonianza della calma e saggezza dei suoi atti.

» Sopprimete le forme e diminuite le garanzie che circondano oggidì i giudizi, e voi togliete immediatamente alla giustizia una parte della sua potenza; forse voi avrete giudizi più solleciti, forse avrete condanne in maggior numero, ma manterrete voi alla medesima altezza la confidenza nella indipendenza e imparzialità del giudice, la fede nella verità dei suoi pronunciati? »

Io termino con la più viva preghiera al Senato, perchè voglia ponderare nella sua sapienza le brevi riflessioni da me esposte e penetrarsi dell'altissima importanza della questione che ebbi l'onore di sollevare.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Onorevoli Senatori. Io m'associa all'opinione dell'onorevole Senatore Bonacci. Dissento però in una cosa da lui, e glie l'ho manifestato anche in una lettera che gli scrissi in occasione del dottissimo fascicolo che egli dette alle stampe.

Il disaccordo è in questo: che la Corte di Cassazione ed il Pubblico Ministero non sono in obbligo di proporre i motivi di nullità in cui si può essere incorsi durante il giudizio, ma hanno semplicemente la facoltà di farlo, quando credono che sia utile elevarli d'ufficio.

Ed in quell'occasione io gli scriveva: « Immaginate per esempio che si trattasse di un Tropmann, quell'assassino il quale uccise un'intera famiglia, e che io, come Pubblico Ministero, trovassi, a modo d'esempio, che un testimone invece di giurare di dire tutta la verità, null'altro che la verità, avesse giurato semplicemente di dire la verità, null'altro che la verità.

In occasione somigliante io non presenterei un motivo d'ufficio. Il Pubblico Ministero come la Corte di Cassazione, secondo il progetto che stiamo discutendo, non hanno il dovere, ma solo la facoltà, di elevare motivi d'ufficio.

La facoltà di elevare in casi gravissimi motivi di ufficio è dettata dalla stessa natura delle cose. La stessa sua limitazione, in certi casi, non sarà osservata, perocchè la natura delle cose è più forte della legge.

Nel presente Codice di Procedura è scritto

così: Trattandosi di una causa capitale, ove il ricorso non sia stato prodotto dal difensore, o sia stato presentato fuori del termine indicato dalla legge, il Pubblico Ministero, restando intanto sospesa l'esecuzione della sentenza, manderà d'ufficio gli atti, e la Corte destinerà un avvocato per esaminarli ed elevare i mezzi di annullamento, salvo al Pubblico Ministero presso la Cassazione, e alla stessa Corte, la facoltà di elevarne altri d'ufficio, e salvo alla stessa Corte, se è d'uopo, di pronunziare pene disciplinari contro lo stesso difensore.

Vedete bene, o Signori, che, secondo il vigente Codice di Procedura, il Pubblico Ministero e la Corte possono elevare motivi d'ufficio solo quando si tratta di causa capitale.

Ebbene, alla Corte di Cassazione di Firenze avvenne il seguente caso:

Era stato condannato un accusato di estorsione per un fatto che non costituiva reato.

Come Pubblico Ministero, poichè il difensore non aveva proposto questo motivo, io lo produssi d'ufficio, e domandai che si annullasse la sentenza di condanna senza rinvio.

La Corte di Cassazione ammise il motivo ed annullò la sentenza senza rinvio.

In conseguenza io pregherei tanto l'onorevole Ministro, quanto l'onorevole Commissione a consentire, che l'articolo sia concepito in altri termini: vale a dire *per violazione di forme prescritte a pena di nullità, che non possono essere sanate dal silenzio delle parti, o per falsa applicazione della legge*. La competenza è di ordine primario.

Di più, io domanderei una spiegazione all'onorevole Ministro ed alla Commissione.

Nelle nostre antiche leggi il Pubblico Ministero nelle cause criminali in Corte di Cassazione rimaneva in Camera di Consiglio: adesso la nuova legge esclude il Pubblico Ministero. Io vorrei essere chiarito sino a qual termine i Consiglieri della Corte di Cassazione hanno il diritto di elevare d'Ufficio questi motivi.

A me pare che lo possano soltanto durante la discussione della causa, ma non lo possano allorquando sono ritirati nella Camera di Consiglio, perocchè in questo caso la causa sarebbe decisa senza le conclusioni del Pubblico Ministero.

Questa spiegazione io domando all'onorevole Ministro ed alla Commissione, perchè dai termini in cui è concepito l'articolo, questo non apparisce.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Bonacci.

Senatore BONACCI. Io non arrivo a intendere in che modo mi trovi in disaccordo coll'onorevole Conforti.

Egli dice che i motivi da sollevarsi d'ufficio debbono essere dichiarati e discussi in udienza. In ciò io sono pienamente con lui; perchè non ho pensato mai che il Pubblico Ministero non dovesse interloquire sulle questioni che la Corte credesse di sollevare d'ufficio: io credo che quando si fa la relazione della causa, il Consigliere relatore dovendo fare una breve storia della causa medesima, sia allora il momento appunto di far presenti alla Corte, e quindi anche al Pubblico Ministero, i difetti radicali che vi potessero essere stati nel corso del procedimento o del giudizio. Il Pubblico Ministero, che è presente, darà il suo avviso tanto sui mezzi che ha proposto la parte ricorrente ed il suo difensore, quanto sui mezzi che rileva il relatore, e tutto ciò in pubblica udienza.

Dichiaro poi, a scanso di equivoci, non volendo che le mie parole sieno fraintese, che io quando parlo di motivi da rilevarsi d'ufficio, intendo sempre di quelle nullità che sono di ordine pubblico, delle nullità insomma veramente sostanziali ed insanabili.

Dichiaro di più che se io dovessi interloquire sulla riforma del codice di procedura penale, proporrei di togliere moltissime formalità secondarie, che ora intralciano anzichè giovare al buon andamento della giustizia primitiva, e forniscono troppi mezzi di annullamento. Ma ora non si tratta di ciò.

Mi preme però che si sappia che io difendo il diritto che ha la Corte Suprema di rilevare d'ufficio i mezzi d'ordine pubblico, quelli che, intaccando la sostanza del giudizio, interessano tutti i cittadini; di questo diritto io non vorrei che la Corte fosse spogliata.

Su questo io insisto con tutte le forze dell'animo, e proporrò a questo fine un emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pregherei l'onorevole Senatore Bonacci e l'onorevole Senatore Conforti di aver la cortesia di formulare le aggiunte o modificazioni che proporrebbero a questo articolo.

La frase *nullità essenziali, o sostanziali* non indica ancora quali siano quelle che essi intendono. Vogliano quindi aver la cortesia di presentare una proposta formulata con un linguaggio legislativo, e che sia d'accordo col resto della legislazione. E certamente è nell'animo mio come in quello della Commissione di mantenere illesi i poteri della Corte di Cassazione e l'osservanza purissima della legge.

È necessario però aver presente una formola certa e definita, per poterla discutere.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Io ringrazio il signor Ministro delle sue dichiarazioni, e prometto domani di portare l'emendamento proposto.

Senatore CONFORTI. Io ho già scritto l'emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome l'onorevole Senatore Bonacci ha impugnato la prima e la seconda parte di questo articolo, e siccome in una questione così importante non si possono improvvisare emendamenti e modificazioni durante la discussione, nè prendere intorno ad essi una risoluzione, per quanto sapienti siano i membri della Commissione, io credo che sarebbe miglior partito che gli onorevoli Senatori i quali si propongono di fare emendamenti su questo e sugli articoli successivi, li presentassero formulati alla Commissione, acciocchè possa riferirne nella prossima tornata.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola per l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. In seguito alla proposta dell'on. signor Ministro e dell'offerta anche degli onorevoli Senatori Bonacci e Conforti, se non erro, io pregherei possibilmente quei Senatori che vogliono fare delle proposte, di mandarle formulate alla Commissione prima del mezzogiorno di domani, perchè essa abbia il tempo necessario di studiarle e venir quindi al Senato a farne la relazione, poichè altrimenti su queste formole che riguardano materia importantissima e soprattutto di ordine pubblico, ci troveremmo forse al caso d'oggi, di non sapere cioè, qual sia il voto dei singoli membri.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Io sono pronto anche adesso a formulare il mio emendamento. Io ac-

cetto la redazione dell'articolo ministeriale con questa lieve modificazione:

« Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa possono, relativamente al capo o capi impugnati della sentenza.... elevare anche d'ufficio le nullità che derivano da violazione di *forme sostanziali e d'ordine pubblico*, o da falsa applicazione della legge. »

Senatore FERRARIS. Pregherei l'onorevole presidente a lasciar svolgere l'emendamento al senatore Conforti, che potrebbe portare qualche schiarimento.

PRESIDENTE. Ma parmi si sia detto di mandare gli emendamenti formulati alla Commissione....

Senatore CONFORTI. Del mio emendamento posso dare lettura subito; esso è così concepito:

« Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, e la Corte stessa possono, relativamente al capo impugnato della sentenza, elevare, anche di ufficio, motivi di nullità che derivano da violazione di forme prescritte a pena di nullità, che non possono essere sanate dal silenzio delle parti, e che derivano da falsa applicazione della legge.

Senatore BONACCI. Mi associo all'emendamento dell'onorevole Conforti.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io sperava che l'emendamento dell'onorevole Conforti desse modo di provvedere ad un punto che mi sembra gravissimo, e sul quale mi sembra non essersi avvertito nella proposta ministeriale ed insufficientemente supplito con quella della Commissione.

Una delle lagnanze che abbiamo udito in questa medesima seduta, e che sembra abbia fatto, come doveva, impressione, consisteva nel rispetto ai principii salutari, che nessuna parte possa trovarsi lesa in qualche suo diritto, se non sia stata udita, e posta in grado di addurre le sue osservazioni e le sue difese.

Il progetto del Ministro ammetteva nel Pubblico Ministero e nella Corte il diritto di elevare d'ufficio *nullità*; la Commissione lo restringe ai *motivi* di nullità.

In ambedue le ipotesi, la parte che difende ed ha interesse che la sentenza non sia annullata, resterebbe frustrata nella sua aspettazione; colla posizione creatale, ed aggiudicatale colla

sentenza, senza che essa lo sappia, senza che le sia dato mezzo di tutelare il suo diritto.

L'onorevole Conforti, diceva: in qual tempo si potranno proporre questi mezzi d'ufficio? Ed io credeva che la risposta a codesta sua domanda sciogliesse il dubbio. Ma nessuna risposta venne fatta; ed io temo non si possa fare con risultato di togliere il pericolo che ho segnalato. Il Pubblico Ministero ha l'ultimo la parola: dopo che esso ha pronunciato il proprio voto, non è più permesso alla parte, tanto nelle materie civili come nelle penali, di mettere innanzi qualsiasi opposizione. La parte ha la facoltà invero, dal Regolamento, di far passare delle semplici note, ma le deve far passare *immediatamente*, così che si deve, dirò così, improvvisare sopra un *motivo di nullità* stato elevato d'ufficio dal Pubblico Ministero, senza che le sia dato tempo per escludere il supposto in fatto, o per combattere la proposizione di diritto.

Se poi chi solleva il motivo d'ufficio, è la stessa Corte, cioè la Sezione giudicante, essa non può farlo che dopo esaurita la pubblica discussione, quando la parte, a cui danno si solleva, non ha avuto nemmeno ragione di sospettare che esistesse, o si potesse proporre quel motivo di nullità, che distrugge la Sentenza che egli aveva diritto di ritenere non impugnata, tranne che coi *motivi*, che esso ha combattuto.

Il che si verifica anche negli stessi giudizi penali, lorchè avvi contraddittorio di *parte civile*. In tutti i casi si verifica una Sentenza *proferita inaudita parte*.

Io prego quindi la Commissione a voler porre mente a queste gravissime conseguenze del suo sistema, e che in parte si trovano conformi alle osservazioni dell'onorevole Senatore Conforti, ma che poi a quanto mi sembra, non risulterebbero dall'emendamento che esso ha proposto.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Faccio osservare all'onorevole Ferraris che questa questione viene dopo. Ora si tratta semplicemente di vedere se il Pubblico Ministero e la Corte potessero elevare nullità d'ufficio; come poi debba essere la cosa, è una questione che verrà dopo; l'ho avver-

tita per avere una spiegazione che non mi è ancora stata data.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Osservo all'on. Ferraris che la sua difficoltà aveva minore importanza nel modo con cui era concepito l'articolo nel progetto ministeriale, ma non diventa neppur gravissima pel modo con cui, *mutatis mutandis*, è ritenuto dalla Commissione. Quando la facoltà di elevare motivi d'ufficio era limitata (rispetto al capo impugnato della sentenza) a quelle nullità che derivano da violazione o da falsa applicazione della legge, si comprende bene che in qualunque momento della discussione, sia all'udienza, sia nella Camera di Consiglio, si fosse rilevata la violazione della legge relativamente al capo di sentenza che fu impugnato, nessuna parte avrebbe potuto dolersi di non essere stata ascoltata, perchè era già determinata la questione sulla quale era chiamato l'ufficio della Corte di Cassazione. Quando invece si estenda quella facoltà dell'annullamento d'ufficio anche alla violazione delle forme, allora la cosa muta carattere; e può sorgere la necessità di determinare il modo ed il tempo in cui i motivi medesimi possono essere rilevati e discussi.

Però io dichiaro ancora una volta essere utile che ciascuno degli onorevoli proponenti indichi le modificazioni che vuol portare al progetto, affinchè la Commissione le possa mettere in armonia con tutta la legge.

Quanto poi alle parole che si vorrebbero adottare di *forme sostanziali*, io mi limito a chiedere quali sieno a' termini di legge le *forme sostanziali*? Se noi vogliamo dare alla Corte di Cassazione la facoltà di rescindere, a suo giudizio, le sentenze, allora valeva meglio istituire un tribunale di terza istanza, perchè almeno quel tribunale deve esaminare il merito delle cause....

Senatore BONACCI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Egli è indispensabile, secondo me, di ben determinare il potere di codesta Corte di Cassazione, di circoscriverlo alla scrupolosa osservanza delle disposizioni che sono scritte nelle leggi e delle forme stabilite a pena di nullità nei codici di procedura civile e penale; perchè altrimenti le si darebbe un potere stragrande,

quello di rescindere i giudicati a suo arbitrio.

PRESIDENTE. Prego nuovamente gli onorevoli Senatori che intendono proporre emendamenti, a volerli formulare. Ora ha la parola il Senatore Bonacci.

Senatore BONACCI. Io faccio osservare che l'articolo essendo concepito tanto per le materie civili quanto per le penali, io mi troverei in qualche imbarazzo a formulare la mia proposta, in modo più particolareggiato di quello che abbia fatto poc' anzi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma allora le distingua, le divida.

Senatore BONACCI. Negli affari civili è rarissimo il caso che si debbano sollevare motivi di nullità d'ufficio.

Questo caso però disgraziatamente si verifica di frequente nelle materie penali.

In quanto all'obbiezione che faceva l'onorevole Senatore Ferraris, mi pare che essa non abbia luogo nei ricorsi penali, mentre, sia la parte condannata, sia il ministero pubblico che ricorre, i motivi di nullità dovendosi tutti discutere in pubblica udienza, non vi è mai pericolo che si pronuncii *inaudita parte*.

La parte è sempre rappresentata, vuolsi dal difensore d'ufficio, vuolsi dal ministero pubblico presso la Cassazione.

In quanto finalmente alla formula dell'emendamento, ripeto quanto ho detto. Qualora si dovessero enumerare ad una ad una le nullità sostanziali bisognerebbe fare un trattato anziché formulare uno o più articoli. I legislatori francesi non cisonoriusciti. Quando non vi è legge che determini quali sieno le formalità sostanziali e quali le accidentali, bisogna lasciarle determinare dalla scienza, e dalla giurisprudenza. Io dunque proporrei l'emendamento in questi precisi termini:

« Il pubblico ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa, possono, relativamente al capo o ai capi impugnati della sentenza denunciata, proporre anche d'ufficio le nullità sia per violazione di forme sostanziali interessanti l'ordine pubblico, sia per falsa applicazione della legge. »

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di scrivere il suo emendamento.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. La Commissione prenderà in serio esame l'emendamento che intende pro-

porre l'onorevole Bonacci; ma lo prego a formularlo in modo che non resti alterato il concetto che informa l'articolo in discussione, il quale dev'essere applicabile anche alle materie civili. Imperciocchè nel rapporto del capo di una sentenza impugnata di ricorso, può la Corte di Cassazione ed anche il Pubblico Ministero elevar d'ufficio mezzi di annullamento per la natura stessa della istituzione della Corte di Cassazione; non potendo rinvocarsi in dubbio che il mezzo di diritto si eleva anche di ufficio dai giudici del merito: *ut quae desunt advocatis partium, suppleat iudex*. Se farà d'uopo, e dopo letto l'emendamento dell'onorevole Bonacci, ritornerò sull'argomento.

Senatore PASQUI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pasqui.

Senatore PASQUI. Mi pareva, se non ho male inteso, che l'onorevole Senatore Bonacci, rispetto alla ricerca che pure venne messa in campo da alcuno degli onorevoli Senatori, del tempo cioè in cui queste questioni di nullità per violazione o falsa applicazione di legge potessero dalla Corte di Cassazione elevarsi, lo avesse indicato, dicendo che oltre della relazione, non si desse tempo ad elevare tali questioni: e questo per me correrebbe tanto nelle questioni civili, quanto nelle criminali: perchè nell'une e nell'altre v'è un giudice il quale fa la relazione della causa: e durante quella relazione, tanto dai Consiglieri, quanto anche dal Pubblico Ministero, secondo il concetto dell'onorevole Bonacci, si ha tempo di fare l'elevazione di queste nullità.

Se poi ho parimenti bene inteso il concetto dell'onorevole Senatore Bonacci, mi pareva che egli volesse dare ai giudici della Corte e al Pubblico Ministero la facoltà di elevare questioni per ogni specie di violazione o falsa applicazione di legge, non come è nell'articolo della Commissione, che dice: « Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa possono, *relativamente alle questioni proposte col ricorso*, ecc. » Mi pareva, che l'onorevole Bonacci non l'avesse ristretta a ciò che era stato proposto pel ricorso, ma anche *ex-officio*, onde tutelare l'ordine pubblico in tutta quanta la sua estensione.

Quanto poi al desiderio dell'onorevole signor Ministro, cioè che l'emendamento dell'onorevole Senatore Bonacci venisse a specificare i casi di queste nullità, mi pare difficile appagarlo.

Quando si è detto *nullità sostanziali*, è già detto quanto basta: perchè la giurisprudenza sotto questo rapporto ha stabilito che *nullità sostanziali* sono tutte quelle circostanze (sia di *commissione*, sia di *omissione*) per le quali vengono meno le *quiddità*, ossia gli *elementi essenziali degli atti*. Questa non è una specificazione che si possa fare *a priori*; e se si facessero indicazioni speciali e s'inserisse nella legge un articolo, il quale contenesse in proposito una *tassativa* indicazione, sorgerebbe la questione, che in una pratica di 40 anni di Magistratura, io rammento di aver sentito elevare più volte se l'articolo che si credeva tassativo fosse piuttosto dimostrativo; e tale avendo dichiarato la giurisprudenza, è sembrato per questo che la previdenza del legislatore non avesse raggiunto al suo scopo.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Proponrei questo emendamento, di cui do nuovamente lettura.

« Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa possono nelle cause penali, relativamente al capo impugnato della sentenza elevare, anche d'ufficio le nullità che derivano da violazione di forme prescritte a pena di nullità che non possono esser sanate dal silenzio delle parti, o che derivano da falsa applicazione della legge ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole proponente ad inviarlo al banco della Presidenza.

Il Senato ha udito la lettura dell'emendamento dell'onor. Senatore Conforti; domando se è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Il Senatore Ferraris ha presentato il seguente emendamento.

Senatore FERRARIS. Permetta, se la Commissione accetta le parole *nelle cause penali* che si trovano nell'emendamento dell'onorevole Senatore Conforti scomparirebbe o scemerebbe la ragione di essere di una parte del mio emendamento.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Quando piaccia al Senato rinviare alla Commissione questi emendamenti, essa vedrà quello che è più opportuno di fare.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento dell'onorevole Senatore Ferraris:

« Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa possono, relativi-

vamente alle questioni proposte col ricorso contro uno o più capi della sentenza, elevare anche d'ufficio, i motivi di nullità, anche per violazione di articoli di legge non stati indicati nel ricorso con che la parte contro-ricorrente sia posta in grado di conoscerlo preventivamente. »

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Senatore Bonacci, il quale propone una parte dell'articolo ministeriale con qualche modificazione.

Lo leggo:

(Vedi sopra.)

Chi l'appoggia.....

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Qui non parmi sia il caso di vedere se questi emendamenti siano o no appoggiati, ma se debbano essere rinviati alla Commissione.

PRESIDENTE. Mi permetta, è questione di Regolamento; io devo prima vedere se gli emendamenti sono appoggiati.

Interrogo il Senato se l'emendamento del Senatore Bonacci è appoggiato?

Voci. È appoggiato.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se ne accetta il rinvio.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Mi sembra che l'onorevole Bonacci voglia estendere anche il suo emendamento alla parte prima dell'articolo 16, perchè egli nel suo primo discorso ha parlato anche della parte prima di questo articolo che riguarda i documenti presentabili o non presentabili.

Io lo pregherei di non estendere il suo emendamento a questa parte.

Senatore BONACCI. Propongo di togliere anzi la parte prima di questo articolo 16.

PRESIDENTE. Allora, se la Commissione non fa altra opposizione, l'articolo e l'emendamento sono rinviati alla Commissione.

Si passa all'articolo 17.

Senatore CONFORTI. Ma io non ho ancora ricevuto una spiegazione rispetto al Pubblico Ministero.

Senatore VIGLIANI. La riceverà domani.

Senatore CONFORTI. Ebbene a domani; ma desidero anche questo, cioè che tanto la Corte di Cassazione come il pubblico Ministero possano ele-

vare motivi di nullità a favore delle parti sino alla pubblica discussione; ma che non possano ciò fare in Camera di Consiglio, quando il pubblico Ministero vi è escluso.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo 17.

« La cassazione della sentenza importa l'annullamento delle sentenze e degli atti successivi, ai quali la sentenza annullata abbia servito di base.

» Se la sentenza si compone di più capi, e la nullità non si riferisce che ad alcuni di questi, saranno questi soli annullati; gli altri rimangono fermi, salvo che siano dipendenti dal capo annullato. »

Senatore **CASTELLI E.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CASTELLI E.** Anche a rischio di attirarmi una seconda volta l'accusa d' avere i nervi eccitabili, io sono costretto a ripetere ciò che ho già sottoposto al Senato relativamente all'articolo 15.

L'articolo 17 del progetto dispone:

« La Cassazione della sentenza importa l'annullamento della sentenza e degli atti successivi, ai quali la sentenza annullata abbia servito di base.

» Se la sentenza si compone di più capi, o la nullità non si riferisce che ad alcuni di questi, saranno questi soli annullati; gli altri rimangono fermi, salvo che siano dipendenti dal capo annullato. »

Ora, queste prescrizioni si trovano testualmente negli articoli 543 del codice di procedura civile e 676 del codice di procedura penale. Infatti l'articolo.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prescinda pure dal leggerle, nessuno le mette in dubbio.

Senatore **CASTELLI E.** Dunque si tratterebbe di una pura e mera ripetizione, che per me non è solamente superflua, ma vizia la legge: perchè in una legge il ripetere in due sue parti diverse la stessa disposizione, è sicuramente un difetto.

Dunque, senza spendere altre parole, posto che il punto non è controverso, e si tratta d'una mera ripetizione, propongo che l'articolo 17 sia soppresso.

Senatore **MIRABELLI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mirabelli.

Senatore **MIRABELLI.** L'onorevole Senatore Castelli domanda la soppressione dell'art. 17 per-

chè il suo contenuto è nella legge di procedura civile, e nella legge di procedura penale.

E ben si avvisa nel fatto. Però dal leggerlo ripetuto nel progetto, piglio l'occasione di proporre una giunta all'articolo, che dovrebbe formare l'ultimo capoverso.

Cosa avviene nella pratica? Una Corte di Appello discute, se mai sia da ammettersi una prova per testimoni, e si decide l'affermativa; si compie l'esame testimoniale e si procede oltre nel giudizio. Frattanto la Corte di Cassazione annulla, poichè crede che la prova sia inammissibile. Si giudica in rinvio la causa, e la Corte di Appello accoglie l'opinione della Corte sorella, di essere cioè ammissibile la prova testimoniale. Questa seconda sentenza è accettata, o pure si ricorre di nuovo in Corte di Cassazione che a sezioni riunite rigetta il ricorso.

Quest'esame testimoniale che si è compilato in esecuzione della prima sentenza, standosi alla lettera dell'articolo 17 dovrebbe essere dichiarato nullo; e si dovrebbe compilare in forza della seconda sentenza un altro esame testimoniale.

Ecco un secondo esempio:

Una sentenza di Corte di Appello condanna taluno al pagamento di una somma; si ricorre in Corte di Cassazione, e questa annulla la sentenza. Si ritorna in rinvio, e si ripete la stessa condanna. In esecuzione però della prima sentenza poscia annullata vi è stata un'espropriazione forzata; l'aggiudicatario del fondo ha pagato il prezzo, ed ha fatto dei miglioramenti sull'immobile. I creditori iscritti sono stati tutti soddisfatti. Per l'articolo 17 è nulla l'espropriazione, l'aggiudicazione, la cancellazione delle iscrizioni, il pagamento de'creditori, mentre l'errore dell'annullamento della sentenza è stato corretto.

Già la giurisprudenza, sebbene con qualche timidezza, per ragioni d'equità ha ritenuto che quando una 2^a sentenza sia uniforme alla prima, tutti gli atti d'istruzione che si siano fatti in esecuzione della sentenza cassata riprendono il loro corso.

Perciò vorrei che a questo inconveniente si provvedesse colla seguente aggiunta: « Se però l'autorità cui la causa fu rinviata pronunzia sentenza conforme a quella annullata, la sentenza e gli atti ai quali questa abbia servito di base, riprendono il loro vigore. »

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Mirabelli è appoggiata.
(È appoggiata.)

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. L'emendamento proposto dall'onorevole Mirabelli provverebbe solo una cosa, cioè che nell'articolo del Codice di procedura civile da me citato vi è una mancanza alla quale conviene che si supplisca; ma non esclude punto che tutto ciò che si conterrebbe nell'articolo 7 del progetto, sia una pura e mera ripetizione di ciò, che vi è negli articoli 443 e 676 del Codice di procedura penale.

La conseguenza sarebbe che, senza pregiudicare il merito dell'emendamento proposto, potrebbe essere conveniente di aggiungerlo, come modificazione all'articolo 543 del Codice di procedura civile, ma starebbe pure sempre la mia opinione, secondo la quale l'articolo 17 dovrebbe essere soppresso. E ciò perchè, modificando varii articoli di due Codici, niente osta a che fra i modificabili si ponga pure l'art. 543 coll'aggiunta che propone l'onorevole Mirabelli. Non si altererebbe così l'economia del progetto, il quale si distingue in due parti; nell'una si parla delle attribuzioni della Corte di Cassazione e dello statuto di questa suprema Magistratura; nell'altra si propongono modificazioni ad alcuni articoli dei Codici.

Quindi io insisto perchè, votata la soppressione dell'articolo 17, si ponga poi ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Mirabelli il quale, ove venga approvato, dovrà essere aggiunto all'art. 543 del Codice di procedura civile.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io pregherei (e spero che la maggioranza della Commissione si accosterà a questa mia preghiera) di lasciare l'art. 17 del progetto come si trova.

La ragione è questa.

È vero che noi abbiamo rimandato qualche altro articolo, e precisamente il 15 alla discussione delle modificazioni che si dovranno introdurre ad alcuni articoli del Codice di procedura civile, ma non abbiamo inteso per questo che tutti gli articoli i quali sono riprodotti in questa parte della legge, e che si trovano scritti in qualche altra legge e specialmente nei Codici di procedura civile e di procedura penale, debbano di regola essere eliminati da questo progetto.

Il vero è che non importa che un articolo sia

scritto in uno di quei Codici perchè sia eliminato da questo disegno di legge, e noi già avremmo contravvenuto a questa massima, ammettendo alcuni articoli i quali già leggonsi in essi Codici. Noi abbiamo voluto distinguere soltanto tra questi articoli quelli che riguardano o un'attribuzione della Corte di Cassazione, o un modo di esercizio di facoltà o di potere della Corte di Cassazione, o l'indicazione degli effetti che deve avere l'esercizio di un Potere della Corte medesima espliciti per mezzo di una sua sentenza. Tutti questi articoli riguardando la composizione, la natura, le facoltà e l'esplicazione delle facoltà della Corte di Cassazione, sono compresi in questo disegno di legge. Questa è la gran linea di demarcazione. Quanto agli articoli che contengono, come l'art. 15, casi di eccezione per la sospensione o no della sentenza di giudici che non sono giudici di Cassazione, ma giudici di appello, può ben affermarsi che sieno materia più di procedura nei giudizi d'appello che di Cassazione. Ripeto che, non perchè un articolo sia stampato nel Codice di procedura civile o nel Codice di procedura penale, debba solo per questo essere eliminato dal presente disegno di legge. Era questo un sistema che si sarebbe potuto seguire sin da principio, ma noi ne abbiamo seguito un altro; abbiamo creduto cioè che tutti quegli articoli o nuovi o riprodotti che contengono, come diceva, o attribuzioni della Corte, o modo di esercizio di queste attribuzioni o effetti che dipendono dall'esercizio di esse, debbano essere tutti compresi in questo schema di legge.

Ora, noi dobbiamo essere conseguenti; noi abbiamo già consacrato questo sistema votando molti di questi articoli, e non converrebbe ora prendere un'altra via in occasione di questo, mettendoci così in contraddizione colle votazioni precedenti. Io quindi inviterei l'onorevole nostro Collega a non insistere sulla sua proposta.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Rispondendo all'invito che mi fa l'onorevole collega Scialoia di ritirare la mia proposta, io sono dolente di dovergli dire che non posso secondare il suo desiderio.

Prima di tutto osserverò che dalla Relazione stessa della Commissione risulta che, nel primo esame che la Commissione intraprese di questo

progetto, vide in realtà il difetto che in una legge di organamento della Cassazione si fossero introdotte disposizioni già contemplate nel Codice di procedura. E primo pensiero della Commissione, come è detto esplicitamente nella Relazione, era quello di separare una cosa dall'altra, e quindi di togliere dal progetto tutto ciò che fosse già contemplato in detti Codici. Se non che la Commissione ha creduto di non adottare in modo assoluto tale soppressione, ma di rimettersene in proposito al giudizio del Senato. Quindi la vera opinione della Commissione era che quest'amalgama non dovesse esistere.

L'onorevole Senatore Scialoja mi dice che negli articoli già discussi ve ne è alcuno in cui questo difetto esisteva egualmente, e pure l'abbiamo votato. Io dico che se tra i già votati ve ne sono, sono ben pochi quelli che contengano veramente la riproduzione di disposizioni contenute nel Codice di procedura; ve ne sarà qualcuna che più opportunamente dovrebbe far parte del Codice di procedura; ma non sono propriamente disposizioni contenute in questo Codice. Dato poi anche che fosse vero questo, se non si è pensato prima a fare questa correzione, dovrà essere introdotta ora, massimamente che l'art. 15 è già riconosciuto che non debba farne parte.

Si è già deviato dunque da quel sistema, che, secondo l'onorevole Senatore Scialoja, si è adottato nei primi articoli.

L'onorevole Senatore Scialoja aggiunge ancora: se voi sopprimete l'art. 17, sarete forzati a sopprimerne vari altri successivi; ed io l'ammetto e lo proporrò perchè sono conseguente al mio modo di vedere. Siccome nel principio di questa discussione ho fatto alcune osservazioni a questo proposito, continuerò a farle perchè trovo realmente che altri articoli successivi hanno la pecca stessa che hanno gli articoli 15 e 17.

Quindi io credo che le considerazioni, sicuramente non prive di valore, fatte dall'onorevole Senatore Scialoja, non siano però così importanti da determinare il Senato a mantenere disposizioni, la cui utilità è positivamente negativa.

In conseguenza io insisto perchè si voti la soppressione di quest'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È questa una

questione di metodo che non mi attendeva di vedere sollevare al punto a cui è già arrivata la discussione della legge, e che credo non abbia alcuna opportunità. Del resto, se l'art. 17 fosse rimasto come fu scritto, si sarebbe potuto dire: che si trova già nei corrispondenti articoli della procedura civile e della procedura penale, e che si risolve in una ripetizione. A questo avrei risposto, come risposi già alla Commissione, e come ho poco prima dichiarato, che, volendosi fare una legge completa sulla istituzione della Cassazione, e dovendosi indicare al Senato gli uffici tutti di questo magistrato per comprenderne l'indole e le attribuzioni, affine di scegliere fra questo istituto e quello di un tribunale di terza istanza, era opportuno, e direi anzi necessario, riunire nel medesimo progetto tutto quello che è nella legge in rapporto alla Cassazione e ne rappresenta l'intero concetto; tanto più che, per quanto sapienti, non tutti i Senatori hanno tanta dimestichezza coi codici di procedura penale e civile da sapervi rintracciare tutte le disposizioni che concernono questo magistrato.

Fu per questo, lo ripeto ancora una volta, che parecchie disposizioni che si trovano in altri Codici ed in altre leggi, furono riprodotte nel progetto attuale. Ma presentemente vi è anche una modificazione importante, che si vuole aggiungere alle leggi esistenti, sulla proposta dell'onorevole Mirabelli, e che credo utilissima così rispetto alla materia civile come alla penale. Si tratta di dichiarare che non restino annullati gli atti d'istruzione compilati in forza di una sentenza annullata dalla Corte di Cassazione, allorchè la Corte di rinvio viene a riconoscere legale quel primo pronunciato della Corte di merito. È infatti cosa grave annullare le prove raccolte e gli atti di istruzione compilati in seguito ad una sentenza cassata, quando nel giudizio di rinvio e dietro il giudicato definitivo, sia riconosciuta la legalità di quegli atti di istruzione. Perchè mai dovrebbero esser rifatti, con nuove spese e nuove dilazioni?

Ora se questo concetto viene ammesso dal Senato, e acquista il carattere di una disposizione generale di procedura, credo che l'utilità dell'articolo 17 sia ancora più dimostrata.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, metterò ai voti prima l'articolo poi l'aggiunta del Senatore Castelli.

Senatore TECCHIO, Relat. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Come fu esposto nella nostra Relazione, la Commissione ha lungamente meditato se si dovesse ridurre a sommi capi il progetto di legge, e precisamente a quei capi soli che importano radicali mutazioni nel sistema della Corte Suprema, o che toccano la nuova composizione, od organizzazione della Corte unica; o se fosse invece opportuno di mantenere nel progetto anche le disposizioni che, quanto alle Corti di Cassazione, il signor Ministro ha desunte e dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.

È verissimo ciò che dice l'onorevole Castelli, che la Commissione aveva deliberato di seguire il metodo più breve e più semplice: ma è altrettanto vero che, in seguito alle considerazioni fatte dal signor Ministro nel seno stesso della Commissione, questa ha dichiarato.....

Senatore **CASTELLI E.** Permetta: la maggioranza.....

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. La maggioranza della Commissione ha dichiarato che per parte sua desisteva dal portare innovazioni allo schema ministeriale.

Io per me non ho responsabilità in siffatta deliberazione; subito dopo quella conferenza della Commissione col signor Ministro, non sentendomi bene in salute, fui costretto ad allontanarmi da Roma, ma ebbi dall'onorevolissimo presidente della Commissione la notizia di quella e delle altre deliberazioni, secondo le quali ho conformato la relazione, ed ho pregato lo stesso onorevolissimo presidente a darne lettura a tutti i commissarii, prima che venisse distribuita e portata alla pubblica discussione.

Ora, dal momento che la maggioranza della Commissione ha così deliberato, e il Senato entrò in questa via, e furono già approvati parecchi articoli, sarebbe pericoloso, a metà della via stessa, il cambiare metodo per tornare ad un'opinione che la Commissione ebbe un tempo, ma che poi, udite le ragioni del signor Ministro, fu abbandonata.

Queste sono le riflessioni che debbo rappresentare al Senato come Relatore; spetta alla saviezza del Senato di provvedere.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 17.

« La cassazione della sentenza importa l'annullamento delle sentenze e degli atti successivi, ai quali la sentenza annullata abbia servito di base.

» Se la sentenza si compone di più capi, e la nullità non si riferisce che ad alcuni di questi, saranno questi soli annullati; gli altri rimangono fermi, salvo che siano dipendenti dal capo annullato. »

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Mirabelli, come il Senato ha sentito, ha proposto un'aggiunta a quest'articolo, ma, appunto perchè è un'aggiunta, la Commissione potrà riferirne domani in principio della seduta, ed intanto si potrebbe votare l'articolo come è proposto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti.....

Senatore **CASTELLI E.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CASTELLI E.** Credo bene di avvertire che qualora il Senato deliberasse la soppressione dell'articolo 17, questo non deve assolutamente pregiudicare per nulla l'aggiunta Mirabelli, perchè tutta la differenza consisterebbe nel per la via piuttosto infine di quest'articolo anzichè di quello del Codice di Procedura cui corrisponde.

PRESIDENTE. Quando l'articolo 17, fosse respinto, non vi sarebbe più luogo ad aggiunta, e l'onorevole Mirabelli potrebbe poi proporla come articolo nuovo; per cui la questione non è per nulla pregiudicata.

Senatore **CASTELLI E.** Mi permetta: in questo caso, quando l'articolo fosse soppresso, all'onorevole Mirabelli non resterebbe a dire tranne che: propongo che ai corrispondenti articoli tali dei Codici di Procedura si aggiunga questo inciso.

PRESIDENTE. Il Senatore Mirabelli, ripeto, può sempre fare una proposta d'aggiunta ai detti articoli.

Metto dunque ai voti l'art. 17, testè letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Sull'aggiunta domani la Commissione potrà fare le sue proposte.

« Art. 18. Quando la sentenza è annullata per violazione delle norme di competenza, la Corte di Cassazione statuisce sopra di questa, e rimanda la causa all'autorità giudiziaria competente che designa.

» Quando la sentenza è annullata per altri motivi, la Corte di Cassazione rinvia la cognizione della causa ad altra più vicina autorità giudiziaria, uguale in grado a quella che pronunzia la sentenza. Se la Corte o il Tribunale che pro-

nunziò la sentenza annullata è ripartito in più sezioni, il rinvio è fatto allo stesso magistrato; ma ad altra sezione composta giudici diversi da quelli che proferirono la sentenza annullata. »

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Naturalmente, secondo il mio sistema, dovrei proporre egualmente la soppressione di questo articolo, ma la questione ormai è pregiudicata dal voto del Senato, epperò non insisto, e mi limito quindi a proporre solamente un'aggiunta.

È detto molto opportunamente in questo articolo 17, ed è un'utile innovazione che introducesi con questo progetto, che « se la Corte o il tribunale che pronunziò la sentenza annullata è ripartito in più sezioni, il rinvio è fatto allo stesso magistrato, ma ad altra sezione composta di giudici diversi da quelli che proferirono la sentenza annullata. »

Evidentemente questo è nell'interesse delle parti che il rinvio si possa fare allo stesso magistrato, ma a diverse sezioni, ed è anche un vantaggio per il principio che stabilisce la Corte di Cassazione, poichè il magistrato la cui sentenza venne annullata, conosce più direttamente i motivi che hanno determinato la Corte di Cassazione ad annullarla.

Ma per me la proposta non è completa; qui si dice: « se la Corte o il tribunale che pronunziò la sentenza annullata è ripartito in più sezioni », e non si comprende il caso non tanto raro di un tribunale che abbia una sola sezione composta però di un numero sufficiente di giudici per poter istituire un nuovo giudizio con giudici diversi.

Non so se sia stato ciò suggerito dal sentimento dell'economia (e sarebbe un'economia ben meschina perchè si tratta della differenza di 100 franchi dall'aver o non avere un vicepresidente), comunque vi sieno parecchi collegi giudiziari nei quali il personale supera oltre il doppio il numero necessario per poter votare.

Tant'è che la legge sull'ordinamento giudiziario, preoccupandosi di questa circostanza, autorizza il potere esecutivo in questi casi a dividere in due sezioni questi tribunali se l'interesse del servizio lo richieda.

Or dunque, postochè si vuol fare il beneficio alle parti di andare davanti lo stesso Collegio che ha pronunziato la prima sentenza nei

casi in cui questo Collegio, Corte o tribunale sia diviso in varie sezioni, perchè lo stesso beneficio non si farà a quei litiganti i quali hanno adito un tribunale in cui si può nuovamente giudicare con giudici diversi?

Io quindi proporrei (e in ciò mi lusingo di non trovare opposizione, che non saprei veramente spiegarmi) che dopo le parole: « Se la Corte o il Tribunale che pronunziò la sentenza annullata è ripartito in più Sezioni; » si aggiungesse « o se il numero dei giudici titolari di un tribunale non ripartito in Sezioni è eguale o maggiore del doppio di quello prescritto per la validità delle sue pronunzie, il rinvio è fatto allo stesso Collegio composto di giudici diversi da quelli che proferirono la sentenza annullata. »

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di formulare il suo emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io lascio la questione alla saviezza e alla prudenza dell'onorevole Commissione. Per mia parte trovo non poca difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Castelli, perchè è già una grande innovazione quella che si fa al sistema attuale di procedura, che cioè quando si tratta di Tribunali o Corti divise in più Sezioni si rimandi la causa non ad altra Corte, ma ad altra Sezione. Non dobbiamo dimenticare che la legge, ordinando di rinviare ad altra Corte o Tribunale, mirava ad evitar il pericolo che l'animo dei giudici di una Corte o Tribunale medesimo non si trovasse anche involontariamente preoccupato dal giudicato precedente. Or noi facciamo già un gran passo ordinando il rinvio alla medesima Corte o Tribunale quando sia diviso in più sezioni; ma giungere al punto di rimandare la causa al o stesso Tribunale, od alla stessa Corte (e credo che non ce ne sieno che una o due composte di una sola sezione, quella di Messina e di Catania).

Dal Banco della Commissione. Ce ne sono tre.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Comunque sia, rimandarle alla stessa Corte solo perchè abbia dei giudici in numero sufficiente da poter giudicare, con votanti diversi, sarebbe, a mio senso, gravissima cosa. Questa raccolta di giudici non costituirebbe nemmeno una Sezione a sè, ma

farebbe parte dello stesso Collegio che ha pronunziata la sentenza annullata, epperò si potrebbe facilmente supporre guidata dagli stessi sentimenti e dagli stessi principii. D'altronde lo spirito di corpo è pur potente; e noi dobbiamo fare in modo che la causa sia riesaminata senza nessuna preoccupazione di animo, sia pure involontaria.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Io sono del parere dell'on. Ministro. È abbastanza grave il passo che si fa di rimandare la causa alla stessa Corte ed allo stesso tribunale sebbene composto di sezioni diverse, perchè non ci è da dubitarne, lo spirito di corpo si risente dai tribunali; e se si crede, nell'interesse delle parti, per minor dispendio, di far questo passo al quale, se avessi dovuto pigliar l'iniziativa, non mi sentirei disposto, si faccia, ma non si spinga più in là e fino al punto di rinviare ai tribunali in cui ci sieno sezioni dissidenti che nel corso dell'anno giudicano separatamente, e che quindi tengono ognuna alla sua sfera d'azione, al suo proprio modo di vedere. Vi è poi anche il pericolo di mettere dei giudici che più specialmente conoscano in materia criminale, a pronunciare, in difetto di numero, nelle materie civili.

Quindi io mi contenterei del passo abbastanza grande che fa la legge, ma spingerlo più in là mi pare che non potrebbe farsi senza pericolo.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Io non aveva avvertito quando ho preso la parola su questo articolo, la circostanza che ci sono tre Corti di Appello composte di una sola sezione; quella di Sardegna, quella di Messina e quella di Catania. Questo è un argomento che afforza la considerazione che io ho sottoposto al Senato.

L'onorevole Guardasigilli e la Commissione hanno trovato che si poteva, senza alcuno inconveniente, anzi con vantaggio dei litiganti, deferire allo stesso corpo il secondo giudizio in seguito dell'annullamento. Si è detto in caso che sieno composti di diverse Sezioni; lo che vuol dire, nei casi in cui possono giudicare nello stesso Collegio giudici diversi da quelli che hanno pronunziato per la prima volta.

Ora, perchè la Sardegna, Catania, e Messina non potranno godere di questo beneficio, e quelle popolazioni che sono separate dal mare, dovranno

venire in terra ferma per sostenere il secondo giudizio? Io non saprei come giustificare questa differenza di trattamento. Quindi l'argomento che vi sia del pericolo, che vi siano delle intelligenze in certo modo in una Corte che non è divisa in sezioni, assolutamente non regge, e si risolverebbe quindi questo beneficio in un privilegio per quelle popolazioni che hanno la fortuna di avere la Corte di appello e i tribunali divisi in sezioni.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. L'onorevole Castelli ha citato la Corte di appello di Sardegna, e io che ho l'onore di presiederla, non posso tacere in questa discussione. Il Senato deve sapere che in Sardegna vi sono sei tribunali di circondario, e due di essi quello di Cagliari e quello di Sassari divisi in due sezioni. Dunque per quello che riguarda i rinvii ai tribunali, la legge provvederebbe abbastanza.

Rimarrebbe la Corte di Appello, ma anche per questa la questione può facilmente risolversi.

La Corte di Appello di Sardegna è composta di 14 membri, compreso il primo Presidente, o dirò meglio il Presidente unico, perchè quando non vi è un secondo, non vi può essere propriamente parlando un primo Presidente; se questo poi sia stato un trattamento giusto per quell'antica parte del Regno è questione da discutersi in altra circostanza più favorevole. La Corte di Appello di Sardegna è composta dunque di 14 membri compreso chi ha l'onore di parlare in questo momento davanti al Senato: ora è evidente che si può facilmente dividere in due sezioni, composte di 7 membri ciascuna, e che, anche togliendo da questi 14 membri i quattro che devono presiedere le Corti di Assise, sempre rimarranno due sezioni composte ognuna di 5 membri, ed avremo sempre il numero legale dei Giudici per decidere in una causa civile.

Da tre o quattro anni a questa parte si è costumato di proporre per la Corte di Appello di Sardegna una sezione unica promiscua, quindi quando il Signor Ministro Guardasigilli abbia la cortesia di dichiarare che Egli si prevarrà della facoltà accordatagli dalla legge organica giudiziaria, ed approverà al principio del nuovo anno giuridico la divisione della Corte in due sezioni, la legge di cui ci occupiamo potrà

avere applicazione senza obbligare i litiganti sardi ad adire un'altra Corte di rinvio, ed io sono pronto a votare l'articolo siccome è proposto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Da parte mia credo che se la Corte d'Appello di Sardegna si divida in due sezioni, l'articolo trova naturalmente applicazione, perchè si dice che se la Corte, o Tribunale, è diviso in più sezioni, sarà rimandata la causa ad altra sezione.

La questione sta nel vedere se questa divisione si possa fare per decreto reale, o se si debba fare per legge. Io non ho difficoltà di prendere in considerazione questo caso della Corte d'appello di Sardegna, e di provvedervi nel miglior modo possibile.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 18, colla modificazione che vorrebbe introdurre il Senat. Castelli:

« Quando la sentenza è annullata per violazione delle norme di competenza, la Corte di Cassazione statuisce sopra di questa, e rimanda la causa all'autorità giudiziaria competente che designa.

» Quando la sentenza è annullata per altri motivi, la Corte di Cassazione rinvia la cognizione della causa ad altra più vicina autorità giudiziaria, uguale in grado a quella che pronunciò la sentenza. Se la Corte o il Tribunale che pronunciò la sentenza annullata è ripartita in più sezioni, se il numero dei giudici titolari di un Tribunale non ripartito in sezioni, è eguale o maggiore del doppio di quello prescritto per la validità delle sue pronuncie, il rinvio è fatto allo stesso Collegio composto di giudici diversi da quelli che proferirono la sentenza annullata. »

Senatore TECCHIO, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore.* Ho domandato la parola per dare al Senato, a nome della Commissione, lo schiarimento che sarebbe provocato dall'osservazione e richiesta dell'onorevole Senatore Serra. A ciò noi crediamo che abbia provveduto abbastanza la legge sull'organamento giudiziario. L'art. 44 dice: « I Tribunali civili e correzionali possono, per Decreto Reale, ove la necessità del servizio lo richieda, e lo consenta il numero del personale, essere divisi in più Sezioni », e l'articolo 69 poi dice: « È applicabile anche alle Corti di Appello il di-

sposto della prima parte dell'articolo 44 », che è quello che ho letto testè.

Dunque è evidente che il desiderio dell'onorevole Serra potrà essere soddisfatto, semprechè il Ministro aderisca.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho già dichiarato che non mancherò di prenderlo in considerazione.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Avendo l'onorevole Ministro aderito alla mia proposta, e la Commissione essendo acquiescente, io prendo atto delle dichiarazioni del Ministro e della Commissione, e all'evenienza del caso proporrò la divisione della Corte in due Sezioni.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento del Senatore Castelli?

Senatore TECCHIO, *Relatore.* La Commissione da me interrogata rispose che essa persiste nel suo proposito, senza ammettere di conseguenza l'emendamento del Senatore Castelli.

PRESIDENTE. Il signor Ministro lo accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho indicato le ragioni per le quali non posso accettarlo: quanto poi al poter dividere le Corti in Sezioni, quando il numero dei giudici sia sufficiente, è cosa che si potrà fare ove ne sia dimostrato il bisogno e la convenienza.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Se la dichiarazione che l'onorevole signor Ministro ha fatto relativamente alle Corti di appello, la fa egualmente per i tribunali composti e suscettibili di essere divisi in sezioni, io non insisto, perchè allora il mio scopo è raggiunto.

Nella mia giurisdizione, per esempio, il tribunale di Cunco, che è importantissimo, è composto di sette giudici, ed ha una sezione sola perchè si risparmino cento lire nella nomina di un vice-presidente.

Dunque si potrà dividere in due sezioni, e allora le cause potranno essere rimandate al giudice locale, come stabilisce l'articolo.

Ritenendo in proposito le dichiarazioni del signor Ministro, che all'occorrenza, come dicevo, sarà provocata per Decreto reale la divisione in due Sezioni, io ritiro il mio emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso fare altra promessa che di prendere in consi-

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1872

derazione le proposte che mi si faranno in proposito, e di provvedere a termini di legge.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 18 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva questo articolo voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani al tocco.

La seduta è sciolta (ore 6).

L.

TORNATA DEL 18 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Congedo* — *Comunicazione del Presidente del Consiglio* — *Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge* — 1. *Per modificazione alla dotazione immobiliare della Corona* — 2. *Autorizzazione della rendita di beni già ecclesiastici a trattativa privata* — *Squittinio segreto sul complesso delle due leggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione* — *Ricerca del Relatore circa gli emendamenti agli articoli 16 e 17* — *Approvazione dell'art. 19* — *Approvazione dei 3 primi paragrafi dell'art. 20* — *Emendamenti al paragrafo 4 del Senatore Bonacci, il primo accettato dal Ministro e dalla Commissione* — *Avvertenza del Ministro* — *Ritiro del secondo emendamento, ripreso dal Senatore Pasqui, e reietto* — *Approvazione dei paragrafi 4, 5 e 6 e dell'intero articolo* — *Nuova redazione del capoverso dell'art. 21* — *Osservazioni e proposta del Senatore Ferraris* — *Mozione d'ordine del Senatore Bonacci, appoggiata dal Ministro e dal Senatore Conforti* — *Sospensione dell'articolo* — *Schiarimento sull'articolo 22 chiesto dal Senatore Panattoni fornito dal Senatore Poggi e dal Ministro* — *Approvazione dell'articolo 22* — *Avvertenza ed emendamento del Senatore Conforti all'art. 23* — *Istanza del Senatore Bonacci cui risponde il Ministro* — *Osservazioni del Senatore Bonacci* — *Obbiezioni del Senatore Poggi* — *Dichiarazioni del Senatore Miraglia* — *Schiarimenti del Senatore Conforti* — *Avvertenza del Senatore Mirabelli, cui risponde il Ministro* — *Approvazione dell'art. 23, coll'emendamento Conforti, e del 24* — *Emendamento del Senatore Imbriani all'art. 25, appoggiato dai Senatori Bonacci e Larussa, combattuto dal Relatore e dal Ministro* — *Considerazioni dei Senatori Imbriani e Bonacci in favore dell'emendamento* — *Nuove osservazioni del Senatore Conforti* — *Avvertenza dei Senatori Errante e Scialoia* — *Dichiarazione del Relatore* — *Reiezione dell'emendamento Imbriani e approvazione dell'art. 25* — *Proposta del Senatore Mirabelli di rinvio dell'articolo 26, accettata dalla Commissione, e combattuta dal Senatore Castelli E.* — *Replica del Senatore Mirabelli* — *Osservazioni dei Senatori Bonacci e Pasqui* — *Approvazione degli articoli 27 e 28* — *Dubbio del Senatore Imbriani sull'articolo 29* — *Schiarimenti del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Proposta suppressiva del Senatore Imbriani di parte dell'articolo, combattuta dai Senatori Astengo e Panattoni* — *Dichiarazione del Senatore Larussa* — *Osservazioni del Senatore Miraglia in appoggio dell'articolo* — *Schiarimenti dei Senatori Conforti e Panattoni* — *Ritiro dell'emendamento del Senatore Imbriani* — *Nuovi chiarimenti dei Senatori Panattoni e Astengo* — *Approvazione degli articoli 29, 30, 31 e 32* — *Proposte dei Senatori Larussa e Borgatti, combattute dal Senatore Astengo* — *Emendamento proposto del Senatore Mirabelli* — *Ritiro della proposta di rinvio del Senatore Borgatti, e proposta di soppressione dell'articolo* — *Nuova redazione dell'articolo 33 proposta dal Senatore Scialoia, accettata dalla Commissione* — *Proposta del Senatore Larussa* — *Obbiezioni del Senatore Scialoia all'emendamento Mirabelli* — *Parole del Senatore Mirabelli in appoggio del suo emendamento* — *Dichiarazioni dei Senatori Poggi e Miraglia* — *Reiezione degli emendamenti Larussa e Mirabelli* — *Approvazione del nuovo articolo 33 e 34* — *Varianti proposte all'articolo 35 dal Senatore Scialoia e approvazione dell'articolo 35 modificato e del 36 e 37* — *Avvertenza del Senatore Vigliani sull'articolo 38.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, e i Ministri degli Affari Esteri, delle Finanze, della Guerra, dei Lavori Pubblici, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Il Senatore Sagarriga Visconti domanda il congedo di un mese, che gli è dal Senato accordato.

Comunicazione del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di partecipare al Senato che l'onorevole commendatore Cesare Correnti, Ministro dell'Istruzione Pubblica, ha rassegnato le sue dimissioni, e che con decreto di ieri, S. M. nell'accettarle ha incaricato dell'*interim* di quel Dicastero l'onorevole Ministro delle Finanze, commendatore Sella.

Approvazione per articoli del due progetti di legge: 1. Per modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona; 2. Autorizzazione di vendita di beni già ecclesiastici a trattativa privata.

(V. *Atti del Senato N. 42 e 43.*)

PRESIDENTE. Prima di riprendere la discussione della legge sulla Cassazione, si potrebbero votare due progetti di legge, che non daranno forse luogo a discussione, il primo dei quali è per modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona.

Se non vi sono osservazioni, si dà lettura del testo di questo progetto.

Leggo l'articolo primo:

« Alla dotazione immobiliare della Corona, stabilita colla legge del 26 agosto 1868, N. 4547, sono aggiunti:

» 1. Il palazzo del Quirinale in Roma, colle opere di adattamento da eseguirsi nella parte detta *della Lunga Manica e della Palazzina*, col giardino e colle contigue dipendenze, cioè:

a) Il fabbricato detto la Panatteria;

b) Il fabbricato detto di San Felice;

c) I locali rustici detti del Boschetto;

d) Parte del convento detto di Sant'Andrea, espropriato al noviziato dei gesuiti col Regio decreto 9 ottobre 1871.

» 2. Le scuderie reali da costruirsi sopra terreno adiacente a detto convento di Sant'Andrea, espropriato collo stesso decreto.

» 3. Le tenute riunite di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina, acquistate con atto 3 gennaio 1871 nei rogiti Vitti, che si approva colla presente legge. »

Se nessuno domanda la parola su quest'articolo, lo metterò ai voti.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

» Art. 2. La spesa per l'acquisto delle tenute di Castel Porziano e riunite, sarà iscritta sul bilancio delle Finanze pel 1872 (parte straordinaria) in apposito capitolo sotto la denominazione: *Acquisto delle tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina, assegnate in dotazione alla Corona.* »

(Approvato.)

» Art. 3. Per le costruzioni di adattamento della *Lunga Manica* e della *Palazzina* nel Quirinale e per le nuove scuderie di cui all'articolo 1, le Finanze corrisponderanno la somma di lire 2,000,000 all'amministrazione dei beni della Corona, a cura della quale saranno eseguite le opere e sarà fornita giustificazione dell'intera erogazione della somma assegnata.

« Tale spesa verrà iscritta sul bilancio delle Finanze, metà per il 1872 e metà per il 1873, in apposito capitolo (parte straordinaria) colla denominazione: *Costruzione di edifizii complementari al Quirinale e di nuove scuderie reali.* »

(Approvato.)

Ora si passerà alla discussione dell'altro progetto di legge, per autorizzazione di vendita di beni già ecclesiastici a trattativa privata.

Si dà lettura del testo del progetto.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.º

« L'articolo 1, N. 6, della legge 22 aprile 1869, N. 5026, è applicabile ai contratti per la vendita dei beni già ecclesiastici pei quali avvenne diserzione d'asta fino al 31 dicembre 1871. »

Nessuno domandando la parola, metto ai voti quest'articolo. Chi lo approva, voglia levarsi.»

(Approvato.)

« Art. 2. La vendita a privata trattativa dei singoli lotti avrà luogo, previo parere unanime della Commissione provinciale di sorveglianza. Ove si tratti di un lotto il cui prezzo nell'ultimo incanto superò le lire 8000, e quando la Commissione provinciale non sia stata unanime nel parere della vendita di un lotto a trattativa privata, non potrà procedersi all'alienazione senza deliberazione preventiva della Commissione generale di sindacato, la quale si pronunzierà dietro motivata proposta della Commissione provinciale. »

(Approvato.)

« Art. 3. È derogato alle disposizioni della legge 15 agosto 1867, N. 3848, in quanto siano contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

Ora si procederà allo squittinio segreto sul complesso di queste due leggi.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione. .

Domando alla Commissione se ha qualche cosa a proporre circa l'articolo 16 e l'aggiunta all'articolo 17.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione ha studiato lungamente le quistioni che si riferiscono all'articolo 16 ed all'aggiunta proposta dall'onorevole Mirabelli all'articolo 17; ma crede opportuno che per oggi non si parli di questa bisogna, perchè converrà ancora prendere qualche concerto se è possibile, perchè la Commissione possa fare al Senato proposte assolutamente determinate e concordi.

Crederei quindi che si potrebbe intanto procedere alla discussione degli articoli successivi.

PRESIDENTE. Allora leggerò l'articolo 19 per metterlo in discussione.

« Non vi è luogo a rinvio nelle materie civili e commerciali e di volontaria giurisdizione:

» 1. quando la sentenza è annullata perchè la causa non era di competenza dell'autorità

giudiziaria, o perchè contenga provvedimenti che eccedono i poteri dell'autorità medesima;

» 2. quando è annullata per contraddizione di giudicati tra le stesse parti e sul medesimo oggetto; nel qual caso la Corte di Cassazione annulla la seconda sentenza ed ordina l'esecuzione della prima;

» 3. quando è annullata per avere riformato in grado di appello una sentenza inappellabile: nel qual caso la Corte di Cassazione ordina la esecuzione della sentenza contro la quale si era prodotto indebitamente l'appello;

» 4. quando è annullata nel solo interesse della legge; e negli altri casi dalla legge stessa determinati.»

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

» Art. 20. Non vi è luogo a rinvio nelle materie penali:

» 1. quando la sentenza è annullata perchè la causa non era di competenza dell'autorità giudiziaria, o perchè contenga provvedimenti che eccedono i poteri dell'autorità medesima;

» 2. quando la sentenza è annullata per contraddizione di giudicati relativi alla stessa parte e al medesimo oggetto; nel qual caso la Corte di Cassazione annulla la seconda sentenza ed ordina l'esecuzione della prima;

» 3. quando la sentenza è annullata per avere riformato in grado di appello una sentenza inappellabile; nel qual caso la Corte di Cassazione ordina l'esecuzione della sentenza contro la quale si era indebitamente appellato;

» 4. quando la sentenza che ordina di procedersi a giudizio penale, o che condanna, è annullata perchè il fatto non costituisce reato, o ha cessato di essere punibile; nel qual caso la Corte di Cassazione vieta ogni procedimento penale, e rimanda, se vi ha luogo, la causa innanzi al magistrato civile per gli interessi civili;

» 5. quando la sentenza è annullata per aver applicato al reato, di cui l'imputato è stato dichiarato colpevole, una pena maggiore di quella stabilita dalla legge; nel qual caso la Corte di Cassazione applica la pena dovuta per legge;

» 6. quando la sentenza è annullata nell'interesse della legge, salvo al condannato il diritto di domandare lo sperimento di un nuovo giudizio. »

È aperta la discussione.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Io avrei da fare qualche osservazione limitatissima sulla redazione dei paragrafi 4° e 5°. Quindi, se l'onorevole signor Presidente crede di metter ai voti separatamente i vari paragrafi, io aspetterò a parlare quando gli anzidetti paragrafi verranno in esame; o se crede altrimenti, parlerò subito.

PRESIDENTE. Ella non ha da fare osservazioni sui primi tre paragrafi?

Senatore BONACCI. Non ho che da proporre un lieve emendamento sui paragrafi 4° e 5°.

PRESIDENTE. Allora rileggo i tre primi paragrafi.

(Vedi sopra.)

Se nessuno domanda la parola, li pongo ai voti.

Chi li approva, si alzi.

(Approvato.)

Sul paragrafo 4° letto testè ha la parola il Senatore Bonacci.

Senatore BONACCI. Su questo paragrafo 4° proporrei un emendamento in questo senso. Là dove dice: « *Quando la sentenza che ordina di procedersi a giudizio penale,* » proporrei si dicesse invece: « *Quando la sentenza che rinvia al giudizio penale.* » E ciò perchè veramente di sentenze che ordinano procedersi a giudizio penale, non ne abbiamo. Capisco che con la locuzione attuale, si è inteso di significare il medesimo concetto, ma siccome la legge che abbiamo, si serve delle parole *rinvio al giudizio penale*, mi parrebbe più conveniente che si usassero i medesimi termini del Codice di procedura penale.

Questo sarebbe il primo mio emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se permette, fermiamoci a questo emendamento, il quale è accettato per mia parte.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Anche la Commissione l'accetta.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Avrei da proporre anche un altro emendamento. Dopo il punto e virgola, là dove si dice: *nel qual caso la Corte di Cassazione vieta ogni procedimento*, io lo-

glierei queste parole: *vieta ogni procedimento*, perchè mi sembrano inutili.

La Corte di Cassazione veramente non fa se non annullare senza rinvio, quando il fatto ritenuto per costante dalla sentenza denunciata, non costituisce reato. È per conseguenza di questa declaratoria della Corte suprema che non si possa più procedere in via penale per quel medesimo fatto; ma non si è usato mai di mettere questa formula: che la Corte vieta il procedimento.

Io cancellerei dunque queste parole, che non mi paiono necessarie, e ridurrei così l'articolo: *Quando la sentenza che rinvia al giudizio penale, o che condanna, è annullata perchè il fatto non costituisce reato, o ha cessato di essere punibile, nel qual caso la Corte di Cassazione rimanda, se vi ha luogo, le parti ecc.* Anche questo cambiamento desidererei, perchè veramente in questo caso non si rinvia la causa al giudizio civile, perchè la causa in senso penale più non esiste, ma si rimandano le parti a provvedersi per gl'interessi civili davanti al tribunale civile; e mi pare, se non erro, che l'articolo 675 della procedura si serva delle stesse espressioni.

Questi sono gli emendamenti che io proporrei.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto il primo emendamento proposto dall'onor. Bonacci, che consiste nel sostituire le parole *che ordina il rinvio a giudizio penale* alle altre *di procedersi a giudizio penale*, perchè quelle parole sono più corrispondenti al linguaggio adoperato dal Codice di procedura penale, benchè le une e le altre indichino la medesima cosa.

Non potrei invece accettare il secondo emendamento che propone l'onorevole Bonacci, col quale vorrebbe che si sopprimessero le parole: *nel qual caso la Corte di Cassazione vieta ogni procedimento penale*.

E invero che fa la Corte di Cassazione quando annulla e non rinvia? Sostituisce alla sentenza annullata un pronunciato che sia rispondente alla legge; ed il caso che contempla il legislatore in questo articolo, è quello in cui il fatto non costituisce reato, od ha cessato di essere punibile.

Ora, qual'altra cosa deve fare il magistrato, allorchè il fatto imputato non costituisce reato

od ha cessato di essere punibile, se non vietare che si proceda per esso?

Parmi per ciò che questa formola adoperata nel progetto sia giusta; significando appunto il concetto che vuol essere espresso, cioè che non si proceda più contro l'imputato per un fatto che non è soggetto a pena.

Non posso finalmente accogliere neppur l'altro emendamento che consiste nel sostituire le parole *e rimanda, se vi ha luogo, le parti*, invece che *la causa innanzi al magistrato civile per gli interessi civili*; perchè questa è la formola adoperata letteralmente nel codice di procedura penale.

Ecco infatti l'articolo 675 del Codice di Procedura penale: « Allorchè la sentenza sarà annullata perchè il fatto che ha dato luogo alla condanna non è qualificato crimine, o delitto o contravvenzione dalla legge, o avrà cessato di essere punibile, la Corte di Cassazione non ordinerà alcun rinvio, se non vi è parte civile in causa: nel caso contrario *rimanderà la causa* per fare statuire sugli interessi civili ecc. »

Per le premesse cose, meno la variante della prima frase, io credo l'articolo debba rimanere qual'è.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. In quanto a quest'ultima disposizione io non voglio insistere; ma faccio osservare che è una formola nuova che non si è mai usata. Però se la Commissione, se il signor Ministro, se il Senato credono che si possa adoperare, io non insisto nel mio emendamento.

Senatore PASQUI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PASQUI. L'onorevole Bonacci ha proposto un emendamento che io appoggio.....

Senatore VIGLIANI. Lo ha ritirato.

Senatore PASQUI. Io riprendo io, perchè ogni qualvolta trovo scritto che la Corte di Cassazione vieta ogni procedimento penale, e rimanda ecc. importa alla Cassazione, che vi sia la parola sacramentale. Questo è il sistema: se piace al Senato di variarlo, non ho che dire; ma nei quindici anni che appartengo alla Corte di Cassazione ho veduto sempre che si è detto la Corte cassa e dice non esser luogo a rinvio.

PRESIDENTE. Favorisca scrivere la sua proposta.

Senatore PASQUI. Io dunque come ho detto,

propongo questa variazione, cioè: il testo ministeriale dice: « nel qual caso la Corte di Cassazione vieta ogni procedimento, e rimanda, ecc., ecc. » ed io vi sostituirai queste altre parole: « nel quale caso la Corte di Cassazione dice non essere luogo ecc. »

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del Senatore Pasqui è appoggiato.

Chi l'appoggia, sorga.

(Non è appoggiato.)

L'onorevole Senatore Bonacci ha ritirato il suo emendamento; e il signor Ministro ha variato una parola nel testo del progetto al N. 4, col consenso della Commissione: quindi, se nessuno più domanda la parola, rileggo i tre ultimi paragrafi per metterli ai voti:

« 4. Quando la sentenza che ordina il rinvio al giudizio penale, o che condanna, è annullata perchè il fatto non costituisce reato, o ha cessato di essere punibile; nel qual caso la Corte di Cassazione vieta ogni procedimento penale e rimanda, se vi ha luogo, la causa innanzi al magistrato civile per gli interessi civili;

» 5. Quando la sentenza è annullata per aver applicato al reato, di cui l'imputato è stato dichiarato colpevole, una pena maggiore di quella stabilita dalla legge; nel qual caso la Corte di Cassazione applica la pena dovuta per legge;

» 6. Quando la sentenza è annullata nell'interesse della legge, salvo al condannato il diritto di domandare lo sperimento di un nuovo giudizio. »

Chi approva questi tre ultimi paragrafi dell'articolo 20, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora si vota l'articolo intero, che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo....

Senatore BONACCI. Perdoni, signor Presidente, io aveva domandato la parola per....

Una voce. Non è permesso parlare mentre si fa la votazione.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti i tre paragrafi testè votati, io ho chiesto se nessuno più domandava la parola...

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io aveva chiesta la divisione della votazione. Il Senatore Bonacci a-

veva detto che intendeva proporre qualche emendamento ai numeri 4, e 5 dell' articolo 20; si era parlato sul numero 4, restava a parlarsi sul 5, sul quale non si era ancora aperta la discussione.....

PRESIDENTE. Ripeto che io ho detto che, se non ci era più nessuna osservazione, rileggeva i tre ultimi numeri per metterli ai voti. Era allora che si doveva domandar la parola.

Ora, questi tre ultimi paragrafi sono votati; resta però sempre in facoltà del Senatore Bonacci o d'altri Senatori di proporre un'aggiunta o di fare una dichiarazione.

Senatore BONACCI. Il mio emendamento sarebbe una variazione, non sarebbe un'aggiunta.

Senatore VIGLIANI. Ma l'articolo è già votato.

PRESIDENTE. Non si può ritornare sulla votazione: io dico e ripeto che spiegai già chiaramente che lo metteva ai voti, e che nessuno allora si oppose.

Ora non mi resta che mettere ai voti l'intero articolo 20.

Lo rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 21. Quando, dopo l'annullamento di una prima sentenza, la seconda pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncia a Sezioni riunite.

» Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa, statuisce sul merito, ritenuta la decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato, senza che pel medesimo competa altro ricorso.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Rel.* La Commissione, ha mantenuta nella forma, in cui fu proposta dal Ministro, la prima parte di questo articolo; quanto alla seconda parte ossia al capoverso ne farebbe due distinti capoversi; il primo sarebbe così concepito:

« Se la sentenza pronunciata dai giudici di rinvio è conforme alla decisione della Corte di

Cassazione, non è ammesso, sul punto di diritto deciso, ricorso per annullamento. »

Il secondo sarebbe:

« Se la seconda sentenza è annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso, e rimanda la causa ai giudici che pronunciarono la prima sentenza annullata per l'esecuzione del giudicato, e, se occorre, pel corso ulteriore della causa. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 21, la cui prima parte resta inalterata.

« Quando, dopo l'annullamento di una prima sentenza, la seconda pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncia a Sezioni riunite.

» Se la sentenza pronunciata dai giudici di rinvio è conforme alla decisione della Corte di Cassazione, non è ammesso, sul punto di diritto deciso, ricorso per annullamento.

» Se la seconda sentenza è annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso, e rimanda la causa ai giudici che pronunciarono la prima sentenza annullata per l'esecuzione del giudicato, e, se occorre, pel corso ulteriore della causa. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Sarei lontano dal concordare colla prima parte dell'aggiunta, ossia della nuova redazione del capoverso di questo articolo proposta dalla Commissione, e divisa in due parti o capoversi.

Tuttavolta mi sembra, che per ragione di tempo e di precedenza, ed anche in ordine logico, la prima parte dell'aggiunta dovrebbe esser posta in capo dell'articolo: si provveda anzitutto al caso, nel quale la prima sentenza della Cassazione sia stata secondata dal giudice di rinvio. Si venga poi al secondo caso che è quello regolato e previsto come primo nell'ordine della dicitura, colle parole: *Quando dopo l'annullamento di una prima sentenza, ecc.* Il primo caso a succedere e da regularsi in questa legge, è quello in cui il giudice di rinvio siasi conformato al voto della

Corte di Cassazione; è una cosa che deve succedere dopo, quella di regolare il caso in cui il giudice di rinvio non siasi conformato al verdetto della Corte regolatrice. Questo è unicamente per l'ordine.

Vengo alla terza parte dell'articolo, che è la seconda dell'aggiunta.

Mi accorgo che a quest'ora sarebbe opera perduta il voler ritornare al sistema della Commissione che essa ha creduto di abbandonare, chè anzi è ritornata essa medesima sui suoi passi, anzi è andata tanto oltre, che ha accettato la proposta del Ministro, che essa aveva dapprima respinto. Quanto a me, non ho che a deplorare questo passo, che è un vero snaturamento del giudizio di Cassazione. Il Senato farà, nella sua saviezza, quello che crederà; ma il precedente è pericoloso, e per la massima in genere, e per le conseguenze speciali nella materia che stiamo discutendo.

Tuttavolta prego la Commissione a voler vedere, se almeno non sia il caso di conservare quello che era preveduto nello stesso progetto ministeriale pel caso in cui la *causa non è pienamente istruita*. In astratto, si fa presto a dire, il punto di diritto è questo; ma, in pratica, la distinzione è difficilissima, massime per le applicazioni alla molteplice varietà dei casi speciali, e per tradurla in una sentenza di merito, bisogna valutare tanti particolari, che porterà la parte, nella sede più sublime, più solenne, della discussione del diritto, avanti le Sezioni riunite, ad entrare in discussioni estranee, a prendere conclusioni, e ben sovente, trarrà la Corte Suprema a sentenziare in modo imperfetto, se, anche da un punto di vista nuovo o speciale, la causa richiedesse ulteriore maturazione.

Non vengo a precisare i casi particolari, io credo che l'onorevole signor Ministro nella sua proposta ha misurate le conseguenze di un'imperfetta istruzione della causa.

Quindi le mie preghiere sarebbero queste: che la prima parte dell'aggiunta della Commissione qualora, dopo maturo studio venga adottata, anche forse perchè conforme ad una giurisprudenza sebbene non unanime, si ponesse in capo all'articolo. Quanto alla seconda parte, deplorando che si sia così improvvisamente receduto da quello che informa la sostanza del sistema della Corte di Cassazione, costringendola a pronunziare non solo sulla giustizia del merito; ma sul merito medesimo, e deplorando

che, aperto questo varco, poco per volta, la Corte di Cassazione venga a dar luogo, e quasi ad introdurre per indiretto il sistema delle combattute e respinte terze istanze, io prego la Commissione e il signor Ministro acciocchè almeno vogliano provvedere, come già l'articolo ministeriale, pel caso in cui la causa non si trovasse sufficientemente istruita, per ricevere uno scioglimento immediato.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Trattandosi qui dell'articolo il più vitale di tutta questa legge, e siccome ancora non conosciamo bene i termini della redazione che noi dobbiamo oggi discutere, io farei istanza perchè si stampasse questo emendamento, questa nuova redazione della Commissione, e ci fosse così dato tempo di poter riflettere e di poter bene studiarlo, prima di accingerci ad una deliberazione che può avere gravi conseguenze; e che perciò la discussione si rimandasse alla prossima tornata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi unisco ancora ben volentieri alla proposta dell'onorevole Bonacci. È vero quel ch'egli dice: in questo articolo sta, se non tutta la legge, almeno la sua parte più caratteristica, più nuova, più importante. Il sistema sin qui vigente è che, annullata la seconda sentenza per gli stessi motivi per cui era stata annullata la prima, la causa è sempre rinviata, e la nuova Corte a cui la causa è rinviata è costretta di decidere secondo il principio di diritto stabilito dalla Cassazione.

Il Ministero aveva seguita una via di mezzo; dava la facoltà alla Corte di Cassazione, secondo che trovava la causa pienamente istruita o no, di applicare, o non applicare essa stessa il punto di diritto al fatto stabilito nella sentenza. Era già un gran passo. Ora la Commissione propone di farne uno ancor più ardito, poichè non solo la Cassazione *dovrebbe* sempre applicare essa la legge al fatto stabilito, ma rimandar la causa ai primi giudici per la sola esecuzione. Qui però sorge una seria difficoltà, giacchè la sentenza dei primi giudici è stata già annullata. Essi furono spogliati della cognizione di quella causa; come potranno ripren-

derla ed essere giudici dell'esecuzione dell'ultimo pronunciato della Corte di Cassazione?

Io perciò mi unisco alla proposta dell'onorevole Bonacci, che sia studiata più seriamente questa questione. Debbo anche aggiungere che mi sembra assai grave il principio ultimamente proposto, che cioè, se dopo il primo annullamento la sentenza profferita in grado di rinvio decida in conformità del principio di diritto deciso dalla Corte, non sia ammissibile un secondo ricorso alla Corte di Cassazione. Per verità sembra a primo aspetto molto convincente l'argomento col quale si dice, che se la Corte di Cassazione ha giudicato in un senso e la Corte di rinvio si è uniformata al pronunciato della Cassazione, sarebbe strano ricorrere alla Corte di Cassazione quasi per provocarla a mutar opinione sul soggetto medesimo. Ma a questa obiezione può darsi risposta. Quando la Corte di rinvio decide in senso opposto a quello giudicato dalla Corte di Cassazione, questa deve, sul secondo ricorso, giudicare a sezioni riunite, per stabilire il punto di diritto che diventa obbligatorio. Per l'opposto nel sistema che venne ora proposto, il punto di diritto obbligatorio non risulta più dal pronunciato delle sezioni riunite, ma dalla concordanza d'una sezione della Corte di Cassazione, e di una della Corte d'appello. Voi vedete che è un cambiamento radicale che non può essere precipitosamente adottato.

Anch'io perciò sono del parere, che quest'articolo sia rimandato alla Commissione per ulteriore studio, onde poterlo prendere in esame e discutere con maggiore conoscenza di causa.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io mi associo alla proposta dell'onorevole Senatore Bonacci e dell'onorevole Guardasigilli, perchè nel modo con cui è redatta questa disposizione si porta una grande alterazione al concetto della legge per la Corte di Cassazione, ed è necessario che si ponderi bene, e si abbia tempo sufficiente per studiarla.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Allora si sospende l'articolo 21.

Si passa all'articolo 22, che leggo:

« Per le decisioni a Sezioni riunite, la Corte di Cassazione pronuncia col numero di diecinove votanti.

Per queste decisioni la Sezione civile si unisce a quella dei ricorsi quando si tratta di affari civili, e alla Sezione penale quando si tratta di affari penali. Se non è raggiunto il numero di diecinove, questo sarà compiuto con consiglieri dell'altra Sezione. »

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Domanderei uno schiarimento.

Se dalla Sezione dei ricorsi fosse stata fatta qualche dichiarazione sul principio, crede la Commissione che sarebbe bene, allorchè si tratta di stabilire in definitiva una massima normale, chiamare coloro i quali hanno già esternato un voto nella questione?

PRESIDENTE. La Commissione ha qualche osservazione da fare intorno al desiderio manifestato dal Senatore Panattoni?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Veramente non ho bene afferrato il senso delle sue parole.

Senatore PANATTONI. Io domandavo se, dato il caso che la Sezione dei ricorsi avesse pronunciato in principio qualche dichiarazione sulla causa, sarebbe conveniente chiamarla a fare parte delle Sezioni riunite? Non potrebbe esservi il pericolo che essa fosse vincolata del suo voto precedente? Se il caso non ci fosse, è bene che se ne dia qualche schiarimento.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Il caso contemplato dall'onorevole Senatore Panattoni non si verifica mai. Quando la Sezione dei ricorsi ammette, non motiva, e quindi può benissimo farsi luogo alla riunione delle due Sezioni. Quando la causa torna una seconda volta alla Cassazione, anche la seconda volta deve ripassare per la Sezione dei ricorsi, ed è in seguito dell'ammissione decretata la seconda volta dalla Sezione dei ricorsi, che si può far luogo alle Sezioni riunite.

Quindi non ci è pericolo di pregiudizio.

Senatore PANATTONI. Ringrazio l'onorevole Senatore Poggi dello schiarimento, perchè parmi sia soddisfacente. Se non che, mi pare di aver sentito che la causa deve ritornare alla Sezione dei ricorsi, anche quando, dopo un primo rinvio, la causa si ripresenta per passare alle Sezioni riunite. Ora, io pregherei davvero su questo punto l'onorevole signor Ministro e la Commissione e spiegarsi, perchè se il ricorso fu già ammesso, e fu tale da essere

discusso in Cassazione, ed anzi vi sono stati rinvii, che bisogno può esservi che la Sezione dei ricorsi debba fare un nuovo decreto di ammissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che è costante e indubitato sempre il sistema di rinviare.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. La cosa accade sempre così anche quando alla Sezione dei ricorsi torna la seconda volta una causa; perchè ivi potrebbero anche essere motivi diversi per cui la Corte di rinvio avesse pronunziato nel senso stesso della prima sentenza annullata, senza offendere la massima fissata dalla Corte di Cassazione. Si fa allora un nuovo esame dalla Sezione dei ricorsi, la quale potrebbe riconoscere fondati i diversi motivi di un eguale pronunzia, e rigettare in tali casi il ricorso.

Questo è pur il costume della Francia di passar sempre la trafila della Sezione dei ricorsi, ed anzi là (come da noi a Torino), la Sezione dei ricorsi è quella che nello ammettere la seconda volta il ricorso, dichiara che la causa sarà trattata a Sezioni riunite in vista della riconosciuta necessità che concorra l'identità dei mezzi che si propongono per l'annullamento della seconda sentenza, con quelli che diedero luogo alla prima Cassazione.

Senatore PANATTONI. Allora accetto lo schiarimento, giacchè altrimenti non saprei vedere la ragione di doversi rivolgere alla Sezione dei ricorsi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« Art. 22. Per le decisioni a Sezioni riunite la Corte di Cassazione pronuncia col numero di diciannove votanti. Per queste decisioni la Sezione civile si unisce a quella de' ricorsi, quando si tratta di affari civili, e alla Sezione penale, quando si tratta di affari penali. Se non è raggiunto il numero di diciannove, questo sarà compiuto con consiglieri dell'altra Sezione ».

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 23. Il Pubblico Ministero presso la corte di Cassazione può d'ufficio o per incarico del Ministro di Grazia e Giustizia deferire alla Corte medesima le sentenze in ultima istanza, nelle quali si siano omesse o violate le forme

della procedura prescritte sotto pena di nullità, o si sia violata o falsamente applicata la legge, quando alcuna delle parti non abbia reclamato nel tempo stabilito, o il ricorso degli interessati sia stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione, ove trovi fondata la domanda, pronuncia l'annullamento nell'interesse della legge.

» Lo stesso Pubblico Ministero può, a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia o di quello della Guerra o della Marina, denunziare, nell'interesse della legge, alla Corte di Cassazione le sentenze del tribunale supremo di guerra e marina. La Corte di Cassazione pronuncia in questo caso a Sezioni riunite. »

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Siccome nella seconda parte di quest'articolo si dice :

« Lo stesso Pubblico Ministero può, a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, o di quello della Guerra o della Marina denunziare ecc. » e nella prima parte si dice al contrario. « Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione può d'ufficio o per incarico del Ministro di Grazia e Giustizia ecc. », io domanderei che si usasse la stessa espressione « può a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Questa facoltà è già nel Codice militare per la Guerra e per la Marina, dove è detto che il Ministero di Guerra e di Marina, può richiedere che si deferiscano le sentenze del supremo tribunale di guerra per essere esaminate nell'interesse della legge.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per fare un'altra osservazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. È un mio dubbio. In quest'articolo 23 leggansi queste parole: « Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione può di ufficio, o a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, deferire alla medesima la sentenza in ultima istanza, ecc. » Nel modo con cui è concepito questo articolo, il quale è identico a quello del vigente Codice di procedura penale, si possono deferire alla Corte di Cassazione per farle annullare, nell'interesse della legge, solamente quelle sentenze, le quali abbiano corso i rispettivi gradi di giurisdizione. Dove ché, se

per avventura siasi emanata una sentenza illegittima da un tribunale e questa sentenza illegittima non sia stata appellata perchè l'imputato per esempio, ha lasciato passare il termine, o per un'altra circostanza qualunque, la sentenza di prima istanza sia passata in cosa giudicata, il Ministero Pubblico non potrebbe chiedere l'annullamento, nell'interesse della legge, di quella sentenza nella quale si sieno violate le norme della procedura, oppure sia stata applicata una pena maggiore di quella che doveva essere applicata all'imputato.

Io non ho trovato mai ragionevole che il Ministro possa unicamente denunziare in Corte di Cassazione per fare annullare nell'interesse della legge quelle sentenze illegali le quali hanno corso tutti i gradi di giurisdizione. Ho trovato poi ragionevole che il Ministero Pubblico avesse la facoltà di denunziare alla Corte di Cassazione le sentenze illegali, e che sono passate in cosa giudicata, sia per negligenza delle parti sia per un'altra cagione qualunque: per conseguenza io proporrei questo emendamento: dove si dice: *la sentenza in ultima istanza*, sostituirei le parole: *la sentenza passata in cosa giudicata*.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Le osservazioni testè fatte dall'onorevole Senatore Conforti, mi richiamano alla mente un emendamento, o meglio un'aggiunta che io volevo proporre.

Io non so perchè nel nostro Codice di Procedura penale, tanto nell'Albertino piemontese quanto in quello del 1859, non che nell'altro del 1865 siasi trascurato un articolo che trovasi nel Codice d'istruzione Criminale francese, e che io reputo savissima e molto provvido. Oltre il diritto che si dà al Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione di ricorrere nell'interesse della legge per tutte le sentenze inappellabili proferite in ultima istanza, quando la parte non ha ricorso nel termine voluto, vi è un altro articolo importantissimo ed è l'articolo 441, in virtù del quale dietro ordine del Guardasigilli, il medesimo Procuratore generale è autorizzato a ricorrere in Cassazione, non solo contro qualunque sentenza che sarebbe stata appellabile, ma che non fu appellata, come sono quelle di cui parlava l'onorevole Conforti, ma contro qualunque atto giudiziario che fosse manifestamente esorbitante e contrario alla legge.

Questa disposizione mi pare savissima, perchè oltre alle sentenze indicate dall'onorevole Conforti, vi possono essere altri atti arbitrari scandalosissimi. In questi casi non può certamente il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione coi poteri ordinari che ha, domandarne l'annullamento, ma dietro l'ordine espresso del Ministro di Grazia e Giustizia lo può fare. Con questo articolo se venisse aggiunto alla nostra legge, mi par che si salverebbe ogni cosa; aggiungo che a tenore della giurisprudenza ricevuta in Francia, l'annullamento che si fa in questi casi, giova anche alle parti, a differenza del caso di puro annullamento nell'interesse della legge.

Nè si può temere che da quest'aggiunta, ch'io propongo, potesse derivare aggravio alla Corte di Cassazione, perchè il Ministro certamente non darà l'ordine di ricorrere se non in casi veramente gravissimi e straordinarissimi; in quei casi cioè, in cui sarebbe sommanente deplorabile che non vi fosse un rimedio.

Quindi, io mi associerei in parte alla proposta dell'onorevole Conforti, non per una modificazione all'articolo presente, che mi pare non si debba e non si possa modificare in quel senso, ma si per aggiungere alla legge un articolo nuovo analogo al 441 del Codice d'istruzione criminale francese.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho difficoltà di accogliere la proposta fatta dall'onorevole Conforti; di sostituire cioè le parole: *sentenze passate in cosa giudicata* alle parole *sentenze in ultima istanza*.

Quanto alla proposta dell'onorevole Senatore Benacci, in verità per il momento io non saprei comprendere quali atti giudiziari diversi dalle sentenze, possano dar fondamento ad annullamenti nell'interesse della legge. Non parmi che vi possa essere importanza pari al carico non lieve che si verrebbe a dare alla Corte, se per entro ai volumi di atti che le sono deferiti, potesse anche andar cercando le nullità commesse dai giudici in atti istruttori, i quali non abbiano poi avuta alcuna influenza nelle sentenze.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Io farei riflettere che vi è un gran numero di atti che non si possono portare in Cassazione come ben diceva l'onorevole

Senatore Conforti, i quali pure meritebbero talvolta di venire annullati, almeno nell'interesse della legge.

Quanto alle sentenze appellabili, delle quali si è fatto decorrere il termine utile dell'appello per negligenza delle parti, io non potrei convenire che si debba per questo aprir l'adito a Cassazione, ed opino che si debba mantenere il principio che non si possa ricorrere per farle annullare, sia ad istanza della parte, sia ad istanza del Pubblico Ministero, nell'interesse della legge. Trovo invece più razionale il sistema francese che in casi straordinarissimi lo si possa in via meramente eccezionale e con ordine espresso del Ministro Guardasigilli.

Potendo verificarsi il caso di un'ordinanza (a modo di esempio) del Giudice Istruttore scandalosissima, di un eccesso di potere evidente, mi parrebbe bene che vi fosse un rimedio straordinario per riparare a siffatti scandali giudiziari. Ed appunto per rimediare a siffatti scandali, in Francia si è sanzionato l'art. 441.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Io sarei di parere che non convenisse accettare nè la preposta dell'onorevole Conforti, nè quella dell'onorevole Bonacci.

Prima di tutto la proposta dell'onorevole Senatore Conforti porterebbe ad una conseguenza molto grave; perchè quando si dicesse invece delle sentenze di ultima istanza possono denunciarsi per interesse della legge anco quelle appellabili, e passate per difetto d'appello in cosa giudicata, si verrebbe indirettamente ad offendere il disposto dell'articolo già votato, e col quale si negò alla parte la facoltà di ricorrere contro le sentenze appellabili o non appellate. Imperocchè nell'art. 25 è detto che nel caso d'annullamento di sentenza nell'interesse della legge in materia penale le parti possono giovarsene. Questo sarebbe il primo inconveniente. Quanto all'altro poi, dico che voler aprir la via a denunciare alla Cassazione tutti quanti gli errori giudiziari che si possono commettere nei molteplici atti della società civile, è cosa troppo grave e superiore alle forze di un istituto qualunque.

La Cassazione non deve essere investita del mandato di rimediare a tutti gli errori giuridici che non sono terminati con una sentenza di tribunale. Stiamo nei limiti più modesti. Non idolatriamo quest'istituto, quasi esso possa aver

forza di virtù e giustizia di vedute tali e tante da correggere ogni errore di tal genere.

Se ciò è nel codice d'istruzione criminale francese, non ne viene la conseguenza che debba portarsi anco nei codici nostri. Da una imitazione servile di tutto quel che s'è fatto in Francia dobbiamo guardarci, tanto più se si riflette che un errore inserito in un atto giudiziario, comunque gravissimo, non può portare a conseguenze; e se le porta, ciò deriva dalla sanzione che abbia ricevuto da un decreto o sentenza di giudice, nel qual caso la via al ricorso è aperta.

Per queste ragioni, io opinerei che l'articolo debba essere lasciato qual è senza modificazione alcuna.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Nel seno della Commissione io propugnai l'opinione ora manifestata dall'onorevole Conforti, e conseguentemente mi associo alla sua proposta. Quando si tratta di annullamento nell'interesse della legge, si possono condannare non solo gli errori di diritto nei quali sono incorsi i giudici di seconda Istanza, ma anche quelli commessi dai giudici di prima Istanza.

Per difetto di appellazione, ha potuto una delle parti acquietarsi ad una sentenza che ha violato o fatto una falsa applicazione della legge; ma è di pubblico interesse che un errore funesto non andasse ad esempio, ed a questo mira l'annullamento nell'interesse della legge.

Precipualemente poi negli affari di volontaria giurisdizione è salutare l'annullamento nell'interesse della legge, perciocchè la violazione della legge a favore della parte che ha ottenuto un provvedimento, non potrebbe essere riparata in Appello; essendo troppo noto che il Pubblico Ministero negli affari di volontaria giurisdizione, non agendo come parte principale, non ha diritto ad appellare. Le più belle requisitorie di Merlin riguardano annullamenti nell'interesse della legge, contro provvedimenti dati in materia di volontaria giurisdizione dai Tribunali di Prima Istanza. Se, per esempio, un Tribunale di Prima Istanza, si permette sotto il pretesto di equità di autorizzare la vendita dei beni immobili di un minore senza le formalità volute dalla legge, e simili violazioni si moltiplicassero nei Tribunali, qual mezzo legale, vi potrà essere per ricondurre i Giudici alla

esatta osservanza della legge, se non l'annullamento nell'interesse della legge? Il Ministro di Grazia e Giustizia certamente non potrebbe far valere la sua voce sul merito dei pronunziati giudiziarii; e guai se un Ministro prendesse ingerenza negli atti dell'amministrazione della giustizia.

Senatore CONFORTI. Faccio osservare all'onorevole Poggi che queste domande d'annullamento nell'interesse della legge per parte del Pubblico Ministero sono rarissime.

Io stesso nello spazio di otto anni ho domandato soltanto due volte l'annullamento nell'interesse della legge.

Ma io domanderei: non è scandalosa cosa, per esempio, lasciare inviolata una sentenza in cui un giudice di prima istanza ha commesso, per esempio, un eccesso di potere, ha violato le forme essenziali del procedimento, ha male applicato la legge?

Ora, se la Corte di Cassazione è specialmente deputata a richiamare all'osservanza della legge i giudici che se ne allontanano, io non saprei vedere la ragione per cui debbano rimanere inviolate le sentenze de' primi giudici, che per trascuraggine delle parti, sono passate in cosa giudicata.

Nè vi sarebbe altro rimedio, perchè il Ministro di Grazia e Giustizia nulla potrebbe fare, non potendo per legge metter le mani in un campo che non gli appartiene, per cui rimarrebbe la legge invendicata.

Per queste ragioni io credo che si debba cambiare la dizione, e che a vece delle parole « le sentenze in ultima istanza » si debba dire « le sentenze passate in cosa giudicata. »

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. L'osservazione fatta dall'onorevole Miraglia mi ha suscitato un dubbio.

Nell'articolo 3. si dice, « che si possa produrre ricorso per annullamento, non solo contro la sentenza in materia contenziosa, ma anche contro i provvedimenti dati in ultima istanza in affari di volontaria giurisdizione. »

È lecito al Pubblico Ministero di denunciare le so'e sentenze pronunciate in linea contenziosa, ma anche i decreti o provvedimenti pronunziati in linea di volontaria giurisdizione?

L'articolo che discutiamo tace su ciò, e la monca compilazione può dar argomento a dedurre che il Procuratore generale presso la

Corte di Cassazione possa d'ufficio o per incarico del Guardasigilli promuovere l'annullamento nell'interesse della legge della sola sentenza passata in cosa giudicata pronunziata in linea contenziosa e non de' provvedimenti dati in affari di volontaria giurisdizione. A rimuovere ogni difficoltà sarebbe prudente consiglio completare l'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io convengo coll'onorevole Mirabelli, perchè quella stessa facoltà che si dà alle parti di ricorrere contro la sentenza, sia data anche per i provvedimenti di volontaria giurisdizione. Credo però che non ci sia bisogno di spiegarlo; perchè in tutti gli articoli della legge si è già adoperato l'identica parola di *sentenza*, intendendosi tanto la sentenza propriamente detta, quanto i provvedimenti di volontaria giurisdizione. Credo anzi che vi sia una grande ragione per non mutar qui il linguaggio seguito in tutta l'attuale legge: giacchè se questa spiegazione si facesse qui, si dovrebbe ripetere anche in tutti gli altri articoli. Il concetto generale già spiegato nell'articolo 3, è che i provvedimenti di volontaria giurisdizione sono pareggiati, per rispetto al ricorso per cassazione, alle sentenze.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Mi dichiaro intieramente soddisfatto delle spiegazioni avute dal signor Ministro.

PRESIDENTE. Domando ora alla Commissione se accetta l'emendamento proposto dal Senatore Conforti.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Il signor Ministro l'accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora rileggerò l'articolo 23 con quest'emendamento, per metterlo ai voti.

« Il pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, può d'ufficio, o a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, deferire alla Corte medesima le sentenze passate in cosa giudicata, nelle quali si siano omesse o violate le forme della procedura prescritte sotto pena di nullità, o si sia violata o falsamente applicata la legge, quando alcuna delle parti non abbia reclamato nel tempo stabilito, o il ri-

corso degli interessati sia stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione, ove trovi fondata la domanda, pronuncia l'annullamento nell'interesse della legge.

» Lo stesso pubblico Ministero può, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia o di quello della guerra o della marina, denunziare, nell'interesse della legge, alla Corte di Cassazione le sentenze del Tribunale supremo di guerra e marina. La Corte di Cassazione pronuncia in questo caso a sezioni riunite. »

Chi approva l'articolo 23, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 24.

« Annullata, nell'interesse della legge, una sentenza in materia civile o commerciale, l'annullamento non reca alcun pregiudizio ai diritti delle parti. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 25.

« Annullata, nell'interesse della legge, una sentenza in materia penale, il condannato può scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio o l'esecuzione del primo benchè annullato, se l'annullamento ha avuto luogo per violazione od omissione delle forme della procedura. Se ha avuto luogo per essersi pronunciata una pena maggiore di quella stabilita dalla legge, la Corte di Cassazione applica al reato la pena che gli è dovuta. Se ha avuto luogo perchè il fatto non costituisce reato, o ha cessato di essere punibile, la Corte di Cassazione vieta ogni procedimento.

» Se poi l'annullamento nell'interesse della legge ha avuto luogo perchè la pena da applicarsi è maggiore di quella inflitta, esso non pregiudica al condannato, e serve solo per richiamare i giudici all'osservanza della legge. »

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Chi ha votato per l'istituto di Cassazione, ama di vederlo costituito ed attuato nella sua purità. Fra costoro sono io. Avrei parlato contra il comma quinto dell'articolo 20, se, per errore, non fosse stato messo ai voti in fascio prima che fosse discusso; messo ai voti, io dico, a malgrado che si fosse chiesta la parola su di esso, ed a malgrado che si fosse statuito di discutere per divisione l'ar-

ticolo 20 per quanto concerneva i due commi 4 e 5. Signori, tra le ragioni precipue che han fatto forza al mio convincimento per la Cassazione, ci ha la separazione organica e normale tra l'apprezzamento del fatto e la questione di diritto. Io desidero che non sia con eccezione alcuna violato o manomesso codesto principio. Ciò sarebbe una dimostrazione della inesattezza del principio e della impossibilità di applicar la regola fermata. Io non porrò mai nella legge stessa che fonda la norma, una violazione della norma.

Propongo adunque il seguente emendamento al secondo inciso dell'articolo 25:

« La Corte di Cassazione rinvia, perchè dal giudice del merito si applichi al reato la pena che gli è dovuta. »

Senatore BONACCI. Io mi associo di gran cuore all'osservazione dell'onorevole Senatore Imbriani. Era appunto questo l'emendamento che io volevo proporre al numero 5 dell'articolo 20. Tanto in quell'articolo quanto nel presente si ripete il medesimo concetto; che la Corte di Cassazione applica la pena dovuta. Ora a me pare che questo concetto snaturi affatto l'indole della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione non può applicare la pena in nessun caso.

Per applicare la pena, e specialmente la pena graduabile, bisogna conoscere e giudicare il merito della causa, sviscerarla intieramente, sentire l'imputato o accusato. Il giudice che applica la pena ha un criterio razionale, un criterio morale che non è soltanto il criterio assoluto della legge, ma è un criterio che si appoggia a mille ammiccoli di fatto che sfuggono alla competenza della Corte Suprema.

Per esempio, si deve applicare la pena dovuta ad uno che ha commesso un furto qualificato, che è punibile, secondo il Codice penale sardo, da 3 a 10 anni di reclusione; il giudice che applica la mentovata pena, ha una latitudine, e può applicare 3, 5, 7 o 10 anni. Come farà la Corte di Cassazione a spaziare in questa latitudine? Come farà ad applicare la legge? Eppoi la Corte di Cassazione in questi casi pronuncia delle condanne, e ciò mi pare una cosa nuova, una cosa assolutamente ripugnante all'istituto della Cassazione.

Laonde in quell'articolo avrei voluto dire che la Corte di Cassazione fa quegli annullamenti

parziali che chiamansi *per istralcio* (*par retranchement*), come si usa dire in Francia.

In questo caso la Corte di Cassazione non va al di là dell'ufficio suo, che è quello di cassare, ma semplicemente toglie quello che vi è di troppo nella pena. In altri termini, cassa e annulla una parte della sentenza, lasciando sussistere le parti rimanenti; il che è nelle sue attribuzioni.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Io debbo proporre la questione pregiudiziale. Il Senato non può mai disdire i proprii voti e le proprie deliberazioni. Nel numero cinque dell'articolo venti leggesi: « che quando la sentenza è annullata per avere applicato al reato di cui l'imputato è stato dichiarato colpevole, una pena maggiore di quella stabilita dalla legge, la Corte di Cassazione applica al reato la pena che gli è dovuta per legge. »

Il Senatore Imbriani proponendo che questo articolo 25 venga emendato nel modo da lui indicato, viene manifestamente a contraddire all'accennata disposizione.

Ora, il nostro Regolamento ci vieta di porre in discussione una tale proposta.

Senatore **LARUSSA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LARUSSA**. Io mi associavo di buona voglia a quel che gli onorevoli preopinanti aveano osservato. Intanto pel modo come si è proposta la votazione dell'ultima parte dell'articolo 20, non ho potuto su di essa manifestare i miei pensieri.

Credo però che ora, discutendosi l'articolo 25, ben possiamo riesaminare in principio la questione che si agita. Finchè una legge non è votata nel suo complesso, è lecito ritornare sui propri passi per mettere in armonia i diversi articoli che la compongono.

Ne abbiamo frequenti esempi nella discussione avvenuta in Francia, allorchè compilavasi il Codice civile.

Le diverse disposizioni di una legge debbono mettersi in armonia, altrimenti, lungi dall'avversari un'opera, le di cui parti rispondessero ad unico fine, si avrebbe un mosaico imperfetto. Laonde, a mio modo di vedere, non è impedito nella progressiva discussione del pro-

getto di legge di rimuovere le discordanze che per avventura possono rilevarsi.

Mi si permetta dire che, con la facoltà data al Supremo Collegio di applicare i taluni casi la pena dovuta al reato, si è snaturata la nobile istituzione della Corte di Cassazione, ed indirettamente si è aperta la via alla terza istanza. La Corte suddetta deve esclusivamente occuparsi del diritto, e non discendere ad opposizione di fatto.

È debito del solo giudice di merito spaziare nel grado della pena. Tale funzione non potrebbe compiersi opportunamente dalla Suprema Magistratura che non vede l'imputato. Epperò ogni giorno, presso la Corte di Cassazione, allorchè si verifica il caso raffigurato dall'articolo 25, si usa la formula: « Annulla e rinvia la causa ad altra Corte d'Assise, affinchè, senza l'intervento dei giurati, applichi la pena conveniente. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È stata proposta la questione pregiudiziale. Io debbo appoggiarla, perchè non credo che si possa tornare sopra cosa già decisa. Non vorrei però che quest'articolo rimanesse sotto le censure che furono mosse dagli onorevoli preopinanti.

Ben può credere il Senato che le difficoltà proposte non sono giunte nuove, e neppure l'osservazione dell'onorevole Senatore Larussa, cioè, che ogni giorno la Cassazione annulla sentenze e rimanda la causa alla Corte d'Assise, perchè senza l'intervento dei giurati applichi la pena, che è dovuta al reato per legge. In verità, non è proprio cosa nuova questa, o sentita per la prima volta. La modificazione non pertanto è stata esaminata lungamente e ponderatamente, ed io stesso ho dovuto per questa disposizione introdotta nella legge, rispondere a non poche obiezioni fattemi dalla Commissione.

Ma quale è il principio che ci ha guidati? Quello di semplificare i giudizi, e abbreviarli il più possibile. Ora sapete voi quali fatti si sono verificati? Che per una pena di sei mesi di carcere, un individuo è rimasto detenuto per quasi due anni, perchè mentre si è ricorso in Cassazione ed annullata la sentenza, e rimandata la causa per l'applicazione della pena, e per decidere se doveva essere di sei mesi, di dodici, o di venti, il condannato

seguitava a star in carcere. Ora, per evitare questo ed altri simili inconvenienti, si è proposta questa disposizione, lo confesso, non come un concetto che risponda rigorosamente al sistema di Cassazione, ma come una deviazione, come una eccezione: deviazione ed eccezione però che, secondo il mio modo di vedere, potranno riuscire a grandissimo bene.

Che cosa in effetti si fa con questa disposizione?

Già nella legge attuale è stabilito che se il fatto non costituisce reato, od ha cessato di essere punibile, la Corte di Cassazione annulla e vieta ogni procedimento. Non così nell'antica legislazione, secondo la quale bisognava sempre rinviare. Or abbiamo innanzi un altro caso, quello in cui si è applicata una pena diversa da quella stabilita dalla legge. Le ipotesi in questo caso sono necessariamente due. Si è applicata una pena minore di quella che doveva applicarsi? In questo caso si è già detto nel progetto che si deve annullare e rinviare ai giudici del merito, i quali giudicheranno qual sia la pena da applicarsi al reato. Si è applicata invece una pena maggiore di quella stabilita dalla legge? In questo caso qual è il bisogno di annullare e rimandare ad un altro giudice perchè mitighi la pena? Perchè protrarre la decisione definitiva mentre la si vuol rendere più mite?

Convengo anch'io fino ad un certo punto in quel che diceva l'onorevole Senatore Bonacci, che alcune difficoltà possono sorgere in tal sistema, in quanto la pena ha sempre una latitudine, e nei limiti di essa dee proporzionarsi alle condizioni *di fatto*, sicchè l'applicazione di essa fa parte del giudizio di merito. Ma prima di tutto, quando si rimanga al sistema della legislazione attuale, che cosa si fa nel caso ora detto? Si rinvia la causa, fermo il verdetto come è scritto, perchè la Corte di Assise senza nuovo giudizio di fatto applichi al reato ritenuto nel verdetto la pena dovuta.

Ora io non so perchè questo giudizio medesimo che dee fare la Corte d'Assise, non lo possa fare del pari la Corte di Cassazione, la quale allorchè legge il verdetto contenente i particolari del fatto, non ha che a compiere il giudizio ed applicare a quel fatto così come è stabilito la pena dovuta per legge.

Nè la latitudine della pena è oggetto di gravissima difficoltà, perchè anche per essa la Corte

di Cassazione ha già tracciata la via. La Corte di Assise in effetti che è stata presente alla discussione della causa ed ha potuto estimare il fatto, ha dimostrato già nella sentenza qual fosse il grado del dolo del colpevole, quali le condizioni del reato, e dietro queste considerazioni ha applicato il *maximum* o il *minimum* della pena, oppure un termine medio.

Quale difficoltà adunque per la Corte di Cassazione di sostituire essa medesima la pena vera e legale dovuta al reato, purchè osservi que'le stesse proporzioni che ha seguite la Corte di Assise, cioè il minimo, il medio od il massimo del grado che aveva applicato? Io non ne veggio alcuna.

Son questi, Signori, i motivi per i quali mi è parso conveniente di introdurre nel progetto di legge questa derogazione al sistema puro della Cassazione, la quale derogazione, secondo me, non potrà produrre male, bensì molto bene risparmiando la protratta detenzione dei condannati; è una eccezione e derogazione che si farebbe a favore, non mai contro l'accusato.

Io credo che in grazia di queste osservazioni possa l'articolo guardarsi con minori scrupoli, e poichè il principio è già stato votato nell'articolo 10, parmi giusto che lo si mantenga anche qui. Il ritornare sulla votazione precedente non parrebbe nè ragionevole, nè decoroso, seppur fosse possibile. Il Senato non è Consiglio di Stato, è un Corpo politico. Una volta votato un articolo di legge o un principio, esso non può che mantenerlo.

Senatore BONACCI. Domando la parola sulla questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Imbriani, che l'ha chiesta prima.

Senatore IMBRIANI. Ma conveniamo di una cosa di cui non possiamo disconvenire.

Il principio votato nell'articolo 20, § 5° si voleva discutere, ma non si è discusso; è una questione di lealtà.

È stato votato: noi non abbiamo sentito che si metteva ai voti: sta bene; ma avevamo annunciato prima che dovevamo discutere quell'articolo: è questione di lealtà.

Vedermi opposta la questione pregiudiziale è qualche cosa che

PRESIDENTE. Vorrei ch'ella stesse nei limiti della questione pregiudiziale, non che discutesse l'articolo 20, che è già stato votato.

Io chiamai alla votazione rileggendo l'articolo:

dunque non ci è più nulla da dire sull'articolo: per nulla è impegnata la lealtà del Senato.

Quest'articolo poi, benchè votato, lascia campo di esporre tutte le sue idee: quello è un apprezzamento individuale.

Senatore IMBRIANI. Io la ringrazio, signor Presidente, del dritto che in me riconosce di piena discussione della mia proposta. Ed io prego i signori Senatori a por mente alla gravità della materia e della obbiezione da me fatta alla dottrina eccezionale che s'intende professare nell'art. 25, quando si autorizza la Corte di Cassazione a valicare i suoi confini legittimi e a dar opera ad applicare direttamente la pena. Prego il Senato a por mente che la *pregiudiziale* opposta intende a non far discutere una questione grave di competenza, pretendendo che sia stata pregiudicata da una risoluzione precedente. Ma codesta teorica non fu mai discussa; l'art. 20 fu votato e non discusso punto, comunque la discussione speciale fosse stata richiesta. È questione di lealtà, e a ricordarlo invoco la lealtà del Senato. Or pare al Senato, che senza discussione alcuna si debba decidere una dottrina sì grave e sì anormale, e poi si debba invocare un precedente per non discuterla almeno, quando se ne presenta in altro articolo di legge l'occasione?

Si dice in merito che l'eccezione gravissima si fa per economia di giudizi. Per dir vero io non veggio l'indugio, quando non si tratta che di applicare la pena minore, semplicemente dichiarata con l'annullamento parziale dalla Corte di Cassazione; cosa agevole e senza impedimento alcuno e da trattarsi in via di urgenza presso la Corte di rinvio. E codesta Corte è sola acconcia a valutare il grado della pena, che spesso ha un massimo e un minimo, ed ha confini incerti nel medio. Chi può, tranne il giudice del fatto, valutar convenientemente ciò? E esso innanzi a cui il fatto si è svolto e si è manifestato in tutte le sue gradazioni ed in tutta l'importanza, e si è valutato? Oltre dunque la incompetenza originale della Corte di Cassazione a valutar i fatti pienamente e ad ingerirsi nel fatto, correrebbe un gran rischio la giustizia se l'estimazione di esso fatto per l'applicazione esatta della pena ridotta nei confini del grado, si facesse da altro giudice che da quello del merito. Ci sarebbe violazione della competenza e del principio, e danno ancora della esatta giustizia. Nessuna ragione adunque giu-

stificherebbe per ogni rispetto la esorbitante eccezione. Si badi bene d'altra parte a non offrir noi stessi ragione a' sostenitori della Terza Istanza, dichiarando con tante eccezioni il difetto dello istituto di Cassazione. Basterebbe questa sola considerazione a rattenerci per non isdruciolare mai nella poco considerata via in cui possiamo esser tratti.

L'onorevo e Ministro afferma che è vano che torni il giudice del merito ad applicare la pena, quando il fatto è ritenuto. Codesto non parmi sia esatto tanto nelle Corti di Assise, quanto presso i tribunali correzionali. Il giudice ha la ampiezza del grado, e debbe scernere la graduazione della pena in quei confini: or, come può farsi codesto senza valutare nelle circostanze sue il fatto, e chi può far ciò meglio e più acconciamente che il giudice del merito?

Badi bene il Senato a non seguir la Commissione in questa china. Ricordi che la questione pregiudiziale non può opporsi, quando si è in una eccezione, la quale può essere stimata utile in un caso, non utile in un altro; utile nell'articolo 20, dannosa nell'articolo 25. La eccezione al dritto comune della Cassazione, appunto perchè è eccezione, non forma regola, e può ammettersi in un caso e non ammettersi in un altro caso distinto, contemplata da altro articolo.

Senatore BONACCI. Ho domandato la parola per combattere la questione pregiudiziale; perocchè io sostengo che qui non vi è questione pregiudiziale.

La disposizione dell'articolo 20, al N. 5. è totalmente diversa da questa che ora si discute.

Nell'art. 20 al N. 5 si pone uno dei casi in cui ha luogo la Cassazione senza rinvio: « quando la sentenza è annullata per aver applicata all'imputato una maggior pena di quella stabilita dalla legge; nel qual caso la Corte di Cassazione applica la pena dovuta per legge. »

La questione che io intendeva sollevare in ordine a questo capoverso potrebbe facilmente ridursi ad una questione di formula, ad una questione di redazione.

Sebbene io non possa, lo dico francamente, lodare il modo di redazione di quest'articolo, tuttavia io credo e confido che la giurisprudenza della Corte Suprema che dovrà applicarlo, lo applicherà nel modo più razionale.

Io credo che quando si dice che, denunciata una sentenza che applica al condannato una

pena maggiore di quella stabilita dalla legge, la Cassazione in questo caso applica la pena dovuta, si possa intendere, per via d'interpretazione, questo concetto in un modo virtuale; perchè quando la Corte di Cassazione, per esempio, vede che ad un reo al quale si dovevano applicare soli venti anni di lavori forzati, se ne sono dati invece 25, la Corte medesima, cassando questa sentenza nella parte eccessiva della pena, viene così in certa guisa ad applicare al ricorrente la pena dovuta.

Quando pertanto l'art. 20 al N. 5 dovesse essere interpretato in questo modo, e lo sarà, io confido, perchè i principii razionali fondati sulla essenza immutabile delle cose, sogliono essere più forti delle disposizioni positive contrarie, io non troverei nessuno inconveniente in quell'articolo, tranne una poco esatta locuzione.

Al tutto diverso però è il caso dell'art. 25 che stiamo discutendo. L'art. 25 che ora sta in discussione riguarda l'annullamento della sentenza nell'interesse della legge, sia per violazione di forme di procedura, sia per falsa applicazione di legge, e tanto nel primo quanto nel secondo caso si fa l'annullamento totale della sentenza. L'articolo concede al condannato di poter profittare dell'annullamento in ambedue i casi, con che però nel primo si assoggetti a nuovo sperimento giudiziale; nel secondo caso invece impone alla Corte di Cassazione di applicare la pena dovuta. Quindi io credo che in questo caso col dire: *la Corte di Cassazione applica la pena dovuta*, si stabilisce un principio assai più vasto e più largo di quello che si sarebbe stabilito nell'art. 20 che precede.

Per conseguenza io credo che non sia il caso di questione pregiudiziale, non verificandosi identità di specie fra l'art. 20 e il 25; e che sarà opportuno adottare il temperamento che suggeriva l'onorevole Imbriani al quale io, come già dissi, di tutto cuore mi associo. Io dico che in questo caso si ferisce nel più vivo l'istituzione della Cassazione, convertendola in un vero tribunale di merito.

Io mi associerò sempre e farò plauso a tutte quelle riforme che potranno migliorare l'istituto della Cassazione, purchè però non ne resti alterata e lesa la sostanza: quando noi tocchiamo la sostanza di una istituzione, allora noi ne prepariamo la certa rovina, allora quelli che sono avversi alla Cassazione avranno ragione

di combatterci, e ben ci combatteranno dicendo: vedete la tanto lodata vostra Corte di Cassazione! era una macchina impotente che non poteva funzionare; Voi siete stati costretti dalla necessità stessa delle cose a doverla snaturare per farla agire in qualche modo. Io dico pertanto e ripeto: non tocchiamo la sostanza della Cassazione; miglioriamola negli accessori, miglioriamola in tutto ciò che si può, purchè rimanga sempre intatta la sua essenza, e ricordiamoci che quando si ferisce la sostanza di una istituzione, questa è condannata a perire.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Io dico in primo luogo che contraddizione vera non c'è tra l'articolo 20 e l'articolo 25, perchè nell'articolo 20 si parla dell'annullamento nell'interesse della parte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non è lo stesso?

Senatore CONFORTI. Nell'articolo 25 si parla dell'annullamento nell'interesse della legge; in tal caso per giovarsene, che cosa bisogna? Bisogna che la parte domandi di essere assoggettata ad un nuovo giudizio. Questa è la differenza che corre tra le due disposizioni.

Ma veniamo al merito della questione promossa dall'onorevole Bonacci.

Quali sono le ragioni per le quali l'onorevole Bonacci dice che la Corte di Cassazione non possa applicare la pena, quando si è ecceduto nell'applicazione dal giudice di merito? Eccola. Egli dice: quando voi avete una diversa graduazione per lo stesso delitto, non può la Corte di Cassazione, che non è Corte di merito, graduare la pena a tenore delle circostanze, perchè questo esce dalla sua competenza.

Fo osservare all'onorevole Bonacci, che il difensore in Corte di Cassazione nel produrre il motivo dell'applicazione di pena maggiore di quella che è richiesta dalla legge, può benissimo ragionare intorno alla graduazione della pena, quando sa che la Corte suprema non manda ad altri, ma l'applica essa stessa.

D'altra parte quando la Corte di Cassazione manda per semplice applicazione di legge, non vi è presso il Tribunale, a cui s'invia la causa, novello dibattimento.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Si è fatta una questione pregiudiziale: intendiamoci bene sul senso di

tale questione. Se si vuole che l'articolo, sul quale si ragiona, non possa essere discusso, perchè avvenga un altro su cui si è discusso precedentemente, e in cui trovasi una disposizione conforme a questa, non ci sarebbe la questione pregiudiziale nel vero senso della parola. Ma vi è qui un'altra questione, quella cioè di merito, la quale poggia sulla massima che il Senato non possa nè debba contraddirsi.

Ora vediamo che cosa dice l'art. 20, già votato; al num. 5:

« Non vi è luogo a rinvio nelle materie penali: quando la sentenza è annullata per avere applicato al reato, di cui l'imputato è stato dichiarato colpevole, una pena maggiore di quella stabilita dalla legge: nel qual caso la Corte di Cassazione applica la pena dovuta per legge. »

Che cosa dice l'art. 25? « Se ha avuto luogo l'annullamento per essersi pronunciata una pena maggiore di quella stabilita dalla legge, la Corte di Cassazione applica al reato la pena che gli è dovuta. »

Abbiamo dunque il principio identico, le parole sono le stesse, e credo che il Senato non possa dire nel primo caso: la Corte di Cassazione applica la pena da sè; e nel secondo: la Corte di Cassazione rinvia la causa per l'applicazione della pena dovuta. Ma ci si oppone: vi è fra i due casi una certa differenza; nel primo caso sono le parti che reclamano l'annullamento della sentenza; qui invece l'annullamento proviene dalla legge e si fa nell'interesse della legge: ma riesce nell'un caso e nell'altro a beneficio dei condannati. Possiamo noi mettere un articolo in contraddizione manifesta coll'altro? E dire che quando la Cassazione annulla nell'interesse della legge, l'applicazione della pena non si debba fare dalla Corte di Cassazione? Io credo che il Senato non possa ammettere due principii opposti, per la contraddizione, che nol consente.

Messa in questi termini la questione, che cosa ci si è risposto? ma badate che noi avevamo le nostre buone ragioni per non votare il num. 5 dell'art. 20, ragioni che non ci fu concesso di esporre. In verità, saranno state ragioni pregevolissime; però il Senato ha dovuto prevederle; ed allorchè approvò il num. 5 dell'articolo 20 ha definito e dichiarato che quelle ragioni erano insussistenti.

Ad ogni modo insisto su questo: essere del tutto impossibile che il Senato ammetta un prin-

cipio che contraddice a quello già votato; sarebbe lo stesso che disdirsi manifestamente!

Senatore SCIALOIA. Aveva domandato la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Aveva domandato la parola per dire le cose che ora, precedendomi, sono state esposte dall'onorevole Errante. Io convengo perfettamente che si può opporre la pregiudiziale, non per togliere la parola agli oratori, ma per evitare le contraddizioni. Ma io prego i miei Colleghi ad osservare che dopo questa discussione si può considerare l'emendamento come respinto, perchè furono esposte ragioni che sono sentite da tutti. Queste ragioni provano che per propria convinzione il Senato adotta la massima, e non per evitare antinomie che deriverebbero dalla votazione dell'articolo 20.

Per questa sola ragione io pregherei che non s'insistesse sulla pregiudiziale, e si mettesse piuttosto a partito l'emendamento.

L'emendamento non può passare; le ragioni che ci han fatto tacitamente votare l'articolo 20 sono evidenti, e ci faranno votare anche questo. La votazione dopo la discussione toglierà ogni sospetto che l'articolo 20 sia passato inavvertito.

PRESIDENTE. A proposito della questione pregiudiziale, bisogna fare un'avvertenza, ed è che la questione pregiudiziale può sempre farsi senza togliere la discussione; e perciò dissi all'onorevole Imbriani che ciò non gli toglieva punto il diritto di esporre le sue ragioni come ha fatto il Senatore Bonacci.

Ha la parola il Relatore.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Il Relatore aveva posta la questione pregiudiziale per mandato della Commissione; ma giacchè la questione fu ampiamente discussa nel merito, la Commissione confida pienamente nel voto del Senato, e così non insiste perchè sia posta ai voti la pregiudiziale; ma aderisce a che si ponga ai voti invece l'emendamento, dichiarando la Commissione stessa che per parte sua voterà contro il medesimo.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del Senatore Imbriani per metterlo ai voti.

Nell'articolo 25 dove si dice:

« Se ha avuto luogo per essersi pronunciata una pena maggiore di quella stabilita dalla legge, la Corte di Cassazione (ecco l'emendamento:)

rincia perchè dal giudice del merito si applichi al reato la pena che gli è dovuta. »

Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Imbriani.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo 25, per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo 25, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 26. Le decisioni della Corte di Cassazione non sono soggette ad opposizione, nè a rinvocazione. Quando pronunciano l'annullamento deve esservi trascritto l'articolo della legge che era stato violato.

» Queste decisioni saranno trascritte sui registri delle autorità giudiziarie le cui sentenze sono state annullate: saranno mensilmente stampate e trasmesse a tutte le autorità giudiziarie del Regno. »

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Si è rinviata la discussione dell'articolo 21, del quale vi sono tre edizioni.

La Corte di Cassazione pronunciando a Sezioni riunite, o rigetta, o rinvia; è questo l'emendamento scritto dalla Commissione in emenda di quello dell'onorevole Ministro, col quale si dà facoltà alla Corte di Cassazione di pronunciare nel merito. Secondo il nuovo emendamento presentato dalla Commissione, la Corte di Cassazione *deve* pronunciare nel merito.

Ora, pongasi che sia votato l'articolo 21, emendato, come ci è venuto a dire ora la Commissione; quali sarebbero le conseguenze? Che contro le sentenze della Corte di Cassazione, si dovrebbe ammettere il giudizio per revocazione. È questa una necessità derivante dal nuovo principio, che essa giudichi nel merito. Se giudicando nel merito può commettere quegli errori che commette oggi il giudice del merito, deve darsi anche contro le sentenze della Corte di Cassazione il giudizio per revocazione.

Per modo d'esempio il « giudizio di revocazione si ammette, se fu basato il giudizio sopra documenti riconosciuti e dichiarati falsi dopo la sentenza ec.... »

Ora, supponete che dopo la sentenza della Corte di Cassazione sia riconosciuto falso quel documento su cui ha fondato essa la sua sen-

tenza: innanzi a chi si presenterà il ricorso per la revocazione della medesima?

Per conseguenza io prego il Senato a voler rinviare la discussione di questo articolo, in seguito di quella dell'articolo 21, onde vi sia concordanza di principii fra i due articoli.

PRESIDENTE. Il Ministero e la Commissione accettano il rinvio?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Dovendovi essere una connessione tra l'articolo 21 e le deliberazioni che sono inserite in quest'articolo 26, la Commissione non ha difficoltà ad ammettere la nuova proposta dell'onorevole Mirabelli, ed accetta il rinvio.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Mi pare che il dubbio e le osservazioni presentate dall'onorevole Mirabelli non possano giustificare la domanda che sia rimandato questo articolo dopo la discussione dell'articolo 21, perchè abbiamo l'articolo 549 del codice di procedura che stabilisce in termini espressi che le sentenze della Corte di Cassazione non sono soggette nè ad opposizione nè a rinvocazione.

Stabilito questo principio, non può esser messo neppure in dubbio che non gioverebbe esaminare adesso il possibile caso che la Corte di Cassazione, pronunciando in merito, commetta alcuna di quelle nullità, che, a termini dell'articolo 21, potrebbero dar luogo a giudizio di revocazione, perchè è assolutamente escluso che dopo le sentenze della Corte di Cassazione si possa ricorrere ad altro tribunale. Nel Codice di procedura civile, si parte da un principio diverso, cioè a dire che, pronunciando la Corte di Cassazione a Sezioni riunite, essa rinvia, contro il suo giudicato, e quindi non è possibile il giudizio di revocazione, perchè essa non giudica nel merito. Ma supponete che il Senato modifichi questo principio della procedura; dovrebbe naturalmente subirne tutte le conseguenze, e quindi ammettere il giudizio di revocazione.

Quindi io insisto perchè il Senato non rinvii la discussione dell'articolo 26 dopo quella dell'articolo 21.

PRESIDENTE. Domando, se la proposta del Senatore Mirabelli è appoggiata.

(È appoggiata.)

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Io mi associo alla proposta dell'onorevole Senatore Mirabelli, affinché si sospenda questa discussione dell'art. 26, perchè anche io avrei qualche difficoltà ad opporre al principio che non si ammettesse mai nella Cassazione il rimedio dell'opposizione; e soprattutto avrei un dubbio che accenno fin d'ora. Abbiamo cause in cui la Cassazione può condannare alla pena di multe, a mo' d'esempio un usciere, un cancelliere od un ufficiale giudiziario, e ciò fa *inaudita parte*.

Io non so se si potesse a questa parte precludere la via a difendersi, se avesse delle ragioni da opporre, come si fa con i testimoni quando non si presentano ai Tribunali o Corti d'Assisie, i quali testimoni si condannano a multe, ma poi si sentono le loro difese, se ne hanno da opporre.

Così per esempio per aver fatto un atto irregolare, un usciere, un cancelliere, o chi so io, è condannato alla multa a termini dell'articolo 850 che dà alla Corte questa facoltà. Parmi che ai medesimi non si possa precludere la via a dire le loro ragioni, perchè potrebbero discolarsi e quindi venire assolti.

Concludo quindi che la questione merita ponderazione, e che quest'art. 26 deve essere posto in correlazione con l'articolo 21.

Senatore PASQUI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PASQUI. Mi permetterei osservare in rapporto all'avvertenza dell'onorevole Senatore Bonacci, che per mia parte ammetto che è stato fatto qualcosa, vale a dire che la Corte di Cassazione ha ammesso il condannato a produrre prove in sua difesa.

PRESIDENTE. Adunque s'intende rinviato l'articolo 26 alla Commissione.

Leggo l'articolo 27:

« La Corte di Cassazione invigila sulle Corti d'Appello, i Tribunali e le Preture; può richiamarli all'osservanza della legge ed ammonirli. Essa ha giurisdizione per l'applicazione delle pene disciplinari sopra i propri membri, eccettuato il primo Presidente, e sopra i Presidenti e Giudici delle Corti d'Appello, dei Tribunali e delle Preture, qualora le Corti ed i Tribunali, a cui spetterebbe, ricusano, omettono, o non sono in caso di esercitarla.

» La Corte di Cassazione pronuncia a sezioni riunite sulle domande per dispensa dall'Ufficio, destituzione, o rimozione dall'impiego di giudici inamovibili. »

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 28. Al principio di ogni anno giuridico è stabilita per Decreto reale la composizione delle sezioni della Corte di Cassazione.

» Il primo Presidente presiede alla prima sezione: può presiedere alle altre ove lo stimi conveniente. Esso presiede alle adunanze solenni ed alle sezioni riunite. »

(Approvato.)

« Art. 29. Presso la Corte di Cassazione il Pubblico Ministero è sempre udito nelle sue conclusioni: non assiste alle deliberazioni della Corte.

» Le funzioni del Ministero Pubblico sono esercitate direttamente dal Procuratore generale, e per delegazione dagli Avvocati generali e sostituti. Il Procuratore generale interviene personalmente in tutti gli affari che trattansi a sezioni riunite. In caso d'impedimento è supplito dal primo Avvocato generale o da chi ne fa le veci. »

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io domanderei degli schiarimenti intorno a questa parte del primo comma, sulle parole cioè: *Il Pubblico Ministero non assiste alle deliberazioni della Corte*.

Quali sono le ragioni di questa disposizione?

Io sarei di opinione contraria, desidero conoscerne le ragioni, affinché possa manifestare la mia opinione in proposito.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quest'articolo è stato scritto nel progetto per omaggio ad una opinione generalmente manifestata, ed ai precedenti progetti sulla Corte di Cassazione. Io non dissimulo però che la mia opinione personale sarebbe contraria. Per me credo che nella Corte di Cassazione, il Pubblico Ministero sia parte integrante della Corte medesima e debba assistere alle sue deliberazioni. Questo

è il mio concetto. È poi un sistema che si è praticato presso di noi napoletani per sessant'anni, e che ha sempre portato le migliori conseguenze. Dovendosi non pertanto fare una legge per tutto il Regno, osservo che già nella legge del 1859 si era fatta una eccezione per le materie penali, dicendosi che il Pubblico Ministero non può per le materie penali assistere alle deliberazioni della Corte di Cassazione.

Dopo quell'epoca si è generalmente manifestata l'opinione che il sistema medesimo si dovesse seguire nelle materie civili. Però nei progetti presentati dai miei predecessori vi è stato sempre un articolo in questo senso.

Per non accrescere difficoltà ho seguito l'andazzo; e poichè si era tolto al Pubblico Ministero la facoltà di assistere alle deliberazioni nelle materie penali, credetti conveniente di fare lo stesso per le materie civili, anche per evitare una differenza di disposizioni, che difficilmente si sarebbe potuta giustificare, tra la materia penale e la materia civile.

Il Pubblico Ministero infatti è sempre lo stesso; e, nell'una materia come nell'altra, fa sentire la parola pura e serena della legge, sia che si tratti di perseguire un colpevole o di difendere un innocente, o di giudicare una questione di proprietà fra attore e convenuto. Ora, una volta che si è voluta introdurre, anche per la Corte di Cassazione, una separazione tra la magistratura giudicante ed il Pubblico Ministero e si è tolta a questo la facoltà di assistere alle deliberazioni della Corte di Cassazione in materia penale, mi parve che fosse una conseguenza dello stesso concetto il non accordargliela nelle materie civili.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io prendo atto delle dichiarazioni del Ministro, il quale ha confessato di aver accettato la proposta menò per convincimento proprio che per gli altrui, i quali gli sono sembrati da doversi seguire.

Dirò dunque che è questione questa gravissima; e che non mi basta l'opinione oggi corrente, la quale, come Dante cantò, piega talvolta in falsa parte.

È mestieri richiamare a più maturo esame la dottrina dell'istituto del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione. La scienza si

vantaggerà riesaminando i criterii che regolar debbono siffatta materia.

Signori, il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione è diverso assai da quello che sia presso i tribunali di merito.

Presso di questi egli ha due uffici, di accusatore o di parte, è di uomo di legge; presso il magistrato di Cassazione è puro uomo di legge. Non occorre oggi discutere se que' due uffici presso le Corti di merito sieno incompatibili nella stessa persona, e se sarebbero più congruamente, e più razionalmente esercitati da persone distinte. Di ciò vedremo noi a suo tempo, quando verrà in esame tal questione.

Ma certo oggi che di Cassazione sola ragioniamo e dell'ufficio del Ministero Pubblico presso di essa Corte, noi possiamo apertamente affermare che la ragione informatrice del Ministero Pubblico di Cassazione e il dritto vigente non riconoscono altra qualità in lui che quella di uomo di legge, il quale nelle sue conclusioni non abbia che a tener presente e vivo e rappresentato questo alto ed unico interesse e ad invitare i magistrati perchè il loro ufficio si compia valutando le sue conclusioni. Se questo è il dover suo e non altro, si spiega chiaramente perchè non debba assistere innanzi ai tribunali di merito nel tempo delle deliberazioni loro, essendo ivi accusatore, e possa assistere in Camera di Consiglio della Cassazione dove non è che uomo di legge, ed è interessato alla esatta osservanza della legge, almeno tanto quanto è il giudice.

Dottrina è questa certa e sicura, che in tempi di libertà segnatamente va proclamata, ne' quali l'esercizio de' poteri pubblici si purifica, e ciascuno assume la dignità del proprio ministero o lo esercita sotto la tutela solenne non della coscienza altrui, ma della propria.

E si dubita che, rimanendo il Pubblico Ministero in Camera di consiglio, possa far indebita pressione sui magistrati deliberanti? Codesta è la più grave accusa che si possa fare a giudici supremi, dubitando dell'onestà e della fermezza loro; e non so come il Pubblico Ministero non potrebbe poi efficacemente influire sovra i loro animi rimanendo da fuori, e tanto più efficacemente influire in quanto mostrerebbe di non farlo. Quando gli uomini sono servili, obbediranno al comando de' padroni tanto da presso che da lontano e con minore pericolo di essere scoperti. Non si dica codesto argomento

per onore della magistratura, e per onor del vero. Chi ciò asserisce, o Signori, calunnia il Pubblico Ministero che presume corruttore, calunnia la Magistratura suprema che presume corruttibile. Codesti timori sono per altri tempi, quando nessun sindacato di potere esecutivo era possibile; non oggi, la mercè delle libertà nostre che guarentiscono al pubblico ufficiale onesto di esser onesto. L'organamento nazionale dello Stato, che la civiltà dei tempi ogni di più manifesta e determina, pone, nell'interesse comune dei tre poteri e nel diritto rispettivo e vicendevole di essi, il supremo fondamento di guarentigia della esplicazione loro. Chi pone mente più addentro nella storia moderna civile, e non si attiene costretto e vincolato a vecchi criteri ed alle forme esterne degl'istituti umani, vedrà di leggieri la giustezza di quanto affermammo di sopra. Io dunque propongo che si sopprima il comma ultimo del primo capoverso dell'articolo 29: *Non assiste alle deliberazioni della Corte.*

E se questa dichiarazione paresse troppo ampia, potrei consentire, per riguardo alle materie penali, una eccezione, giacchè ciò ha dato già mezzo ad altre disposizioni prese. In tal caso, senza sopprimer nulla, farei l'aggiunzione al detto comma delle seguenti parole: *nelle materie penali.* L'esclusione del Pubblico Ministero nelle questioni penali fermerebbe la regola della presenza facoltativa del Ministero Pubblico in Camera di consiglio nelle materie civili in genere. E aspetterò tempo più opportuno perchè la teorica possa ricevere la sua applicazione universale.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. Io credo invece che bisogna mantenere la disposizione proposta dal Ministero ed accettata dalla Commissione.

Anzitutto io osservo che nella nostra legislazione il Pubblico Ministero è il rappresentante del Potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria ed è posto sotto la direzione del Ministro di Grazia e Giustizia. Noi non siamo ora chiamati a riformare l'ordinamento giudiziario vigente, e dobbiamo ritenerlo come sta. Ripeto adunque che, secondo l'ordinamento giudiziario, il Pubblico Ministero è il rappresentante del Potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria e di procedura; osservo che, secondo i nostri Codici di procedura davanti ai nostri Tribunali ed alle Corti d'Appello il Pubblico

Ministero non può assistere alle loro deliberazioni nè in materia civile, nè in materia penale.

Ma se non può intervenire, nè assistere alle votazioni nelle cause civili e penali dinanzi alle Corti d'Appello e ai Tribunali, non saprei vedere perchè invece dovesse assistere alle deliberazioni della Corte di Cassazione.

Comprenderei che si potesse fare una distinzione tra le cause nelle quali il Pubblico Ministero agisce come parte, come nei procedimenti penali ed in alcuni affari civili, e le altre cause nelle quali interviene unicamente nell'interesse della legge e conchiude, non come parte, ma nell'interesse pubblico.

Ma questa distinzione, se volesse adottarsi, bisognerebbe adottarla e applicarla indistintamente per i Tribunali e le Corti d'Appello, come per la Corte di Cassazione.

Ma noi ora facciamo solamente la legge per la Corte di Cassazione, e per farla in armonia coi principii dell'ordinamento giudiziario, dobbiamo, a parer mio, statuire che il Pubblico Ministero non debba assistere alle deliberazioni della Corte di Cassazione nè in materia civile, nè in materia penale, come non assiste a quelle della Corte d'Appello e dei Tribunali.

Signori Senatori, il Pubblico Ministero ha per l'ultimo la parola, ed è giusto che l'abbia, sovra tutti i ricorsi che si presentano in Cassazione, sia in materia civile, sia in materia penale; ma egli adempie e deve adempiere quest'ufficio in pubblica udienza dove intervengono i difensori delle parti, e benchè costoro non possano parlare dopo il Pubblico Ministero, pure hanno il diritto, a termini del Regolamento giudiziario, di far passare immediatamente delle memorie scritte alla Corte, su ciò che ha detto il Pubblico Ministero. Ora, se il Pubblico Ministero, invece di dire tutto quello che crede sopra un ricorso in pubblica udienza, aspettasse a presentare ai giudici qualche nuova osservazione, qualche nuovo argomento in Camera di Consiglio, allora la parte che ha contro di sé le conclusioni del Pubblico Ministero non potrebbe sapere cosa questi avesse detto od aggiunto in Camera di Consiglio per far trionfare la opinione espressa in pubblica udienza, e diverrebbe illusorio il diritto di far passare delle memorie scritte alla Corte.

Una volta che il Pubblico Ministero ha detto quello che credeva dire in pubblica udienza,

ha finito il suo compito, e non resta alla Corte che deliberare e pronunziare.

Persuadetevi, o Signori, che nell'animo dei litiganti fa sempre una cattiva impressione il sapere che il Pubblico Ministero, il quale ha in pubblico sostenuto il ricorso o il controricorso, assista alle deliberazioni della Corte in Camera di Consiglio, ed ivi possa sostenere nuovamente la sua opinione contro i Giudici che lo combattessero in quel consesso.

Colui che ha avuto le conclusioni contrarie in pubblica udienza, non si crede allora in condizione giuridica uguale a quella del suo avversario, il quale ha un ausiliario, e un ausiliario potente nel Pubblico Ministero che può ancora combattere per lui quando la lotta è ultimata, e non rimane che attendere le notizie dell'esito.

Ritengo dunque che sia un gran progresso lo stabilire, che come davanti ai tribunali ed alle Corti di Appello, così anche davanti alla Corte di Cassazione il Pubblico Ministero debba solamente parlare in pubblico e non possa poi assistere alle deliberazioni dei Giudici.

Quindi io voto, con piena convinzione di votare una cosa utile per la giustizia, l'articolo in discussione come è stato proposto dal Ministero e accettato dalla Commissione.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Io comincio dall'aderire a quanto ha detto testè l'onorevole Astengo. Aggiungo che il Pubblico Ministero forma parte integrante dell'ordinamento della Corte di Cassazione; ma è istituito per tutt'altre funzioni che per quelle di deliberare e decidere. Infatti egli è un ufficiale promotore; egli ha l'iniziativa di molti atti e fa la requisitoria, denuncia le sentenze viziose per l'interesse della legge, e conclude con un voto consultivo sulle domande dei ricorrenti. Ma per questo solo egli, benchè abbia una posizione elevata e indispensabile, occupa una posizione tutta sua; Infatti egli parla pella legge, parla per interesse pubblico, ma parla come parte; e se tutela la legalità, deve attendere il giudizio della Corte, e non promiscuarsi coi giudici.

D'altronde, come mai in Cassazione si concepirebbe un collegio giudicante composto di determinati individui, quando dovesse aggiungersi a loro e mescolarsi nelle deliberazioni anche il Pubblico Ministero? Io dimando cosa succe-

derebbe nella Camera di Consiglio; quale sarebbe l'indipendenza del voto decisivo qualora chi ha discusso come parte pubblica, sia pure come parte della legge, venisse ad inframmettersi nelle deliberazioni. Al Pubblico Ministero è permesso certamente di mandare schiarimenti, o di avere qualche necessaria comunicazione coi giudici. Ciò si fa anche dai difensori in un modo molto limitato. Fin qui peraltro si tratta di schiarimenti; e lungi dall'imporre ai decidenti, credo che possa giovare, giacchè la lunga esperienza mi ha insegnato a stimare i buoni giudici, ed ho riscontrato che essi profittano e non perdono quando si mettono in contatto colla difesa. Ma il fare entrare il Ministero Pubblico nella deliberazione dei giudici, è cosa grandemente diversa. Ciò costituirebbe una confusione ed un pervertimento assoluto delle funzioni. E ritenendo pure che l'accesso del Pubblico Ministero nella Camera di Consiglio sia immune da sospetto e diffidenza, io domando, anche per rispetto alla pubblica opinione, che i giudici restino soli nel segreto delle loro deliberazioni.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Larussa.

Senatore LARUSSA. Io non intendo ragionare sulla questione, ma mi credo, in coscienza, nel debito di rassegnare, che nei 10 anni in cui ho l'onore di sedere nella Corte di Cassazione di Napoli, non si è mai dato il caso che la presenza del Pubblico Ministero abbia influito sulle nostre decisioni, od alterato in menoma parte l'indipendenza nostra.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore LARUSSA. Non ho inteso mai, sia dalle parti, sia dagli avvocati, lamenti per il sistema che in Napoli....

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

Senatore LARUSSA.... sempre si è verificato, cioè della presenza del Pubblico Ministero in Camera di Consiglio. E l'onorevole Guardasigilli, che per tanti anni ha funzionato come Avvocato generale, conosce che, a malgrado l'amicizia che da tanti anni ci lega, spessissime volte ho combattuto le sue conclusioni, nè egli, se n'è doluto, nè la giustizia ha sofferto alcun male.

Quindi io credo che questo fatto, che io posso attestare, valga a dileguare qualunque sospetto dalla mente di coloro che devono dare il loro voto.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Miraglia.
Senatore MIRAGLIA. La Commissione ha studiato a fondo la quistione discutendo il progetto ministeriale, nè intendo aggiungere altre osservazioni a quelle or ora presentate dall'onorevole collega Astengo. Non è quistione di rispettabilità di persone; ed io che in undici anni ebbi l'onore di presiedere tre Corti d'Appello ed in tempi difficili, ho trovato negli uffiziali del Ministero Pubblico, magistrati così prudenti e stimabili, da non veder turbata quell'armonia ch'è necessaria per l'andamento del pubblico servizio. La indipendenza delle proprie opinioni fortifica quell'accordo ch'è necessario per mantenere il prestigio dell'autorità giudiziaria.

Perlocchè non è per una diffidenza verso gli uffiziali del Pubblico Ministero, che la loro presenza non si è voluta nelle deliberazioni che deve prendere la Corte di Cassazione, ma per lasciare liberi i giudicanti di apprezzare nel santuario della loro coscienza la opinione ch'egli abbia manifestata.

Alle ragioni svolte dagli onorevoli preopinanti, voglio aggiungerne un'altra di non minore importanza.

Il giudice che oggi svelasse il segreto della votazione, compromette la propria dignità, e perchè inmemore dei propri doveri, potrebbe essere tradotto a giudizio disciplinare. Per la solidarietà adunque che è tra i membri di un collegio, i quali han preso parte ad una deliberazione, è escluso dalla Camera di Consiglio lo stesso cancelliere che forma parte integrante del collegio.

Nessuno ha diritto di sapere se una deliberazione si è fatta ad unanimità od a maggioranza di voti, e soltanto nei governi dispotici si aveva il registro dei voti segreti, ch'era uno strumento in mano di Ministri, per fulminare i giudici.

In un governo rappresentativo, si guarderebbe bene un Ministro di richiedere un primo Presidente a fargli conoscere il segreto della votazione; e bisognerebbe disperare della magistratura, se si trovasse un primo Presidente che si prestasse a violare il sacro dovere del segreto della votazione.

In ciò sta la vera indipendenza del potere giudiziario, indipendenza la quale è stabilita dalla legge non a favore delle persone, ma

come una guarentia eminentemente costituzionale.

Così essendo le cose, chi non riconosce la necessità di dover escludere dalla Camera di Consiglio il Pubblico Ministero? Nei giorni nostri si mena molto scalpore contro questa istituzione, massime perchè gli uffiziali del Pubblico Ministero sono considerati come rappresentanti del Potere esecutivo. Bisogna dunque allontanare anche il sospetto che il Governo potesse conoscere per mezzo dei suoi rappresentanti i voti manifestati nelle deliberazioni da ciascun membro della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Ho domandato la parola non per oppormi all'articolo, che trovo ragionevole e che approvo come sta, ma per rettificare alcune parole dell'onorevole Panattoni. Egli ha detto che il Pubblico Ministero, in Corte di Cassazione, è parte; la qual cosa non è vera.

Il Pubblico Ministero specialmente in Corte di Cassazione è rappresentante della legge.

Il Pubblico Ministero in Corte di Cassazione non esercita azione penale; ma promuove l'annullamento di quelle sentenze che violarono le forme prescritte a pena di nullità, od erroneamente applicarono la legge. Basta leggere l'articolo secondo del codice di procedura penale, per riconoscere che il Pubblico Ministero esercita l'azione penale unicamente presso le Corti di appello, di assise, i tribunali e le preture.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Bisogna che io dia uno schiarimento all'onorevole Conforti; egli prende il valore del vocabolo *parte* in un senso che non è quello in cui io l'ho adoperato.

Ho detto che il Pubblico Ministero parla in udienza, ed ha una parte tutta sua; infatti egli non appartiene all'una od all'altra delle parti litiganti; egli è il rappresentante della legge; ed appunto per ciò egli dà un voto consultivo a nome della legge. Quindi non converrebbe che egli entrasse dove si raccolgono i voti, nè che continuasse a spiegare la sua influenza in Camera di Consiglio. Questo è il vero valore che ho dato al vocabolo *parte* aggiungendo *pubblica*.

Io credo dunque di non essere tanto in contraddizione con l'onorevole Conforti.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Aggiungerò, poichè il Senato il consente, poche osservazioni alle sonanti parole dell'onorevole Panattoni. Egli parla di opinione pubblica, che talvolta non è l'opinione retta; anzi è combattuta dai sapienti di una nazione, che son sempre i pochi. Ha parlato anche di cose che ripugnano alla coscienza. Sì, ci ha cose che ripugnano alla coscienza; ma badi di che coscienza egli parli.

Gli stolti e gl'ignoranti ed i tristi non han diritto a coscienza: le coscienze loro sono in turbinio, a seconda della falsa causa che le agita e commuove. Io non voglio nulla da coteste coscienze, che non possono dar nulla. A me solo pesa la coscienza del sapiente che non può non essere onesta. Le altre non entrano in calcolo morale. E ci ha malauguratamente tempi, in cui siffatta coscienza è rara.

Nè mi si dica che il Pubblico Ministero possa sostenere in Camera di Consiglio argomenti non dedotti in discussione pubblica, e quindi possa tendere un agguato giudiziario alla parte che non possa rispondervi non essendo essa più presente in questo stadio della controversia.

Se ciò potesse avvenire, esso si screditerebbe appo i giudici che vedrebbero lo agguato e ne farebbero ragione. Ma se ciò potesse avvenire (io ripeto), senza che il Ministro, di cui è agente, il punisse; e se il Ministro non lo avesse per avvenura ispirato, non cedesse sotto il sindacato immediato della Camera mossa dalla indegnata e giusta opinione pubblica, io dispererei delle libere istituzioni e di questa menzogna sfacciata che avesse osato chiamarsi libertà. Meglio varrebbe la selvatichezza e la misantropia del filosofo Ginevrino; meglio varrebbe l'odio alla società civile.

Signor Presidente, io mi accorgo che il Senato non propende al mio emendamento. Io prevedo il suo voto, e rispettando il mio, ritiro l'emendamento proposto all'art. 29.

Senatore PANATTONI. Mi rincresce dover rettificare da capo un altro malinteso. Io non avrei mai pensato che all'onorevole Imbriani potesse rincrescere un riguardo delicato alla opinione pubblica. Egli è tale uomo cui l'opinione pubblica ha fatto anzi un bel piedistallo. Dunque di certo egli travolge le mie parole, ascrivendo ad esse un senso che non è quello che io ho inteso di esprimere. Ecco ciò che solo io ho espresso. Io, muovendomi da quanto aveva accon-

ciamente avvertito l'onorev. Senatore Astengo, ho fatto qualche altra avvertenza in un ordine analogo d'idee; ed ho concluso con una riflessione morale che non feriva l'onor. Imbriani, che non nominai. Quale effetto, domandava io, dopo le addotte ragioni, produrrebbe sulla opinione generale, vedere il Pubblico Ministero, che è un agente del Potere esecutivo, sedersi in Camera di consiglio, e prendere una posizione la quale forse non converrebbe nè ai giudici, nè a lui stesso?

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Sebbene l'onorevole Senatore Imbriani abbia dichiarato di non insistere nel suo emendamento, tuttavia io debbo fare una dichiarazione di fronte ad alcune parole che egli ha pronunziate. Io non ho mai inteso nè intendo, nel sostenere la disposizione del progetto ministeriale accettata dalla Commissione, che vieta al Pubblico Ministero di assistere alle deliberazioni della Cassazione, non ho mai inteso, dico, e non intendo di dubitare nè punto nè poco della probità e delicatezza degli Uffiziali del Pubblico Ministero davanti alle Corti Supreme nell'adempimento dei loro doveri e nell'esercizio delle loro attribuzioni; di quella probità e delicatezza che deve avere qualunque funzionario pubblico senza eccezione. Ma per la stessa ragione per la quale io non dubito punto di questi delicati sentimenti del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, io non ne dubito nemmeno per alcuno degli Uffiziali del Pubblico Ministero presso le Corti di appello e presso i Tribunali. Ora, quando il Pubblico Ministero presso le Corti di appello, o presso i Tribunali, non agisce e non parla come parte, ma si limita a prendere la parola e concludere nell'interesse della legge, allora esercita quelle medesime attribuzioni, compie quei medesimi uffizi che sono propri del Pubblico Ministero presso la Corte Suprema di Cassazione. Dunque il legislatore non deve stabilire una distinzione irragionevole tra gli uni e gli altri, e se ha creduto che non convenga che il Pubblico Ministero assista alle deliberazioni dei Tribunali e delle Corti di appello, deve, per essere logico, per essere conseguente, per non pregiudicare nell'opinione dei cittadini la moralità degli uni a vantaggio degli altri, seguitare ad applicare lo stesso principio per tutti, e non fare differenze odiose.

Del resto, posso dichiarare al Senato che in tutte le Commissioni legislative, delle quali ho avuto l'onore di far parte, ogniqualvolta si è trattato della Corte di Cassazione, ho sempre sostenuto con tutte le mie forze il principio che il Pubblico Ministero presso quella Corte non debba mai assistere alle deliberazioni dei giudici, come non assiste alle deliberazioni delle Corti di appello e dei Tribunali. La Commissione dei *Venticinque*, così appellata, l'ultima Commissione, cioè, che studiò e preparò un progetto di legge sulla Suprema Magistratura del Regno, non ha dubitato di proporre che il Pubblico Ministero davanti la Corte di Cassazione non potesse assistere alle sue deliberazioni. So bene anch'io che il Pubblico Ministero non sostiene e non sosterebbe mai in Camera di Consiglio un'opinione contraria a quella che ha prima sostenuto in udienza pubblica, e che non vi sosterebbe che quella medesima opinione che ha già sostenuto in pubblico. Ma ciò non mi pare nè utile, nè conveniente, perchè i giudici debbono deliberare tra di loro, dopo avere sentito le parti e le conclusioni del Pubblico Ministero in pubblica udienza.

Se poi il Pubblico Ministero non prendesse alcuna parte alla discussione e deliberazione dei giudici, allora permettetemi che vi dica francamente che egli sarebbe un testimone inutile.

PRESIDENTE. Nessuno domandando più la parola, rileggo l'articolo 29, per metterlo ai voti. *(Vedi sopra.)*

Chi lo approva, abbia la bontà di alzarsi. *(Approvato.)*

« Art. 30. La Corte di Cassazione nel mese di gennaio di ciascun anno, invierà al Ministro di Grazia e Giustizia una relazione contenente lo stato dei ricorsi prodotti e delle decisioni proferite nel corso dell'anno precedente, colle proposte che stimerà opportune pel miglioramento della legislazione.

« Questa relazione sarà deliberata a Sezioni riunite, udito il Pubblico Ministero. Una copia della stessa sarà comunicata dal Ministro di Grazia e Giustizia al Senato ed alla Camera dei Deputati. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Si passa ora al

TITOLO II.

Disposizioni transitorie e generali per l'attuazione della Corte di Cassazione.

« Art. 31. La facoltà di ricorrere per rinvocazione o per Cassazione contro le sentenze proferite prima dell'attuazione della presente legge, è regolata dalle leggi anteriori. Secondo le norme stabilite dalle leggi medesime, saranno proseguite e giudicate le domande per rinvocazione o per cassazione introdotte prima della attuazione della presente legge.

« Le domande per rinvocazione o per cassazione, non ancora introdotte all'attuazione della presente legge, saranno introdotte e giudicate secondo le norme da essa stabilite; ma i termini per ricorrere per rinvocazione o per cassazione, i quali abbiano cominciato a decorrere, saranno regolati dalle leggi anteriori. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'articolo 31.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 32. I ricorsi in materia civile presentati alle Corti di Cassazione di Firenze, di Napoli, di Palermo e di Torino prima dell'attuazione del vigente Codice di procedura civile, sui quali non sia intervenuta decisione, saranno perenti se, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, una delle parti non abbia chiesto al Presidente che la causa sia portata in discussione.

« Questa domanda sarà consegnata alla cancelleria della Corte di Cassazione, presso la quale pende il ricorso, e annotata accanto alla iscrizione del ricorso sul registro di cui è parola nell'articolo 527 del Codice di procedura civile. »

(Approvato.)

« Art. 33. Nelle città di Napoli, Palermo e Torino continuerà a sedere una Sezione temporanea di Corte di Cassazione per giudicare i ricorsi in materia civile e penale introdotti prima del primo gennaio 1872, e non decisi prima dell'attuazione della presente legge. Queste Sezioni cessano quando abbiano esaurite le cause medesime, e in ogni caso col 31 dicembre 1875.

« Se i detti ricorsi debbono essere giudicati a Sezioni riunite, saranno, ad istanza della

parte più diligente o del Pubblico Ministero, trasmessi alla Corte di Cassazione in Roma e da questa giudicati secondo le leggi attualmente in vigore. Ove sorga questione sulla competenza delle Sezioni riunite, la Sezione dei ricorsi della Corte di Cassazione pronuncia sull'incidente in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Credo opportuno sottomettere alla saviezza del Senato le seguenti osservazioni.

Queste non riguardano il principio affermato nella prima parte dell'articolo 33, ma sibbene le note cronologiche in esso segnate.

Come risulta dagli Allegati annessi al progetto presso la Corte di cassazione sedente in Napoli, parlo della sezione civile, evvi un arretrato di circa 7 mila cause. Ammettiamo, ipoteticamente, che, col ritrovato della perenzione indettata coll'articolo 32, potessero cancellarsi dai ruoli 2 mila ricorsi. Ne resterebbero pendenti 5 mila.

L'esperienza constatata che in ogni anno non possono decidersi che da 400 a 450 cause. Supponiamo, per rendere più agevole il calcolo, che se ne desse sfogo a 500.

Ne risulta essere indispensabile il periodo di anni dieci per dileguarsi l'arretrato esistente.

Di codesto cumulo di cause non può darsi colpa al Collegio, perciocchè, giusta i precedenti regolamenti, doveansi discutere soltanto i ricorsi pei quali le parti facevano espressa domanda.

Noi abbiamo ricorsi che segnano l'epoca della prima installazione della Cassazione.

Appare da ciò non essere sufficiente il periodo di 3 anni, come sta scritto nel progetto, ossia che al 31 dicembre 1875 debba chiudersi la sezione temporanea.

Nè voglia credersi, o Signori, che io discorra per proprio interesse. Non sono Napoletano, ma Calabrese, ed in Catanzaro è la mia famiglia ed ivi sono le mie proprietà. Epperò torna indifferente a me stare in Napoli o nell'alma Roma. Parlo adunque per coscienza, essendo convinto dell'impossibilità che la sezione di Napoli potesse esaurire i ricorsi pendenti nell'epoca designata.

In conseguenza è sano consiglio prolungare l'esistenza di siffatta sezione, mettendo in ar-

monia la nuova formola adottata con l'articolo 33.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Chiunque degli onorevoli miei Colleghi abbia avuto la pazienza di leggere la *Nota* che si trova alla pagina 43 della Relazione della Commissione, avrà certamente veduto che il mio voto per questa legge è subordinato a due condizioni: la prima è che prevalga la massima stabilita coll'art. 21 del progetto del Ministero; la seconda è che sia tolta la transitorietà locale nel modo in cui il Ministero e la maggioranza della Commissione la determinano coll'articolo 33.

Dell'importanza del sistema ammesso dall'articolo 21 nulla dirò ora per non uscire d'argomento. Ma mi sia lecito di avvertire soltanto che nel corso di questa stessa seduta gli onorevoli Senatori Bonacci, Conforti, e Ferraris hanno concordi proclamato che coll'articolo 21 suddetto viene snaturata la Cassazione; e l'onorevole Guardasigilli ha dichiarato che *in essa sta tutta la legge*.

Riguardo all'articolo 33 io non potrei che ripetere le cose già dette nel mio voto e quelle espresse colla consueta chiarezza dall'onorevole Relatore in nome della minoranza della Commissione.

Ognuno di Voi, o Signori, avrà veduto le petizioni che in questi ultimi giorni sono state indirizzate al Parlamento da talune città, le quali sono sedi di Corte di Cassazione. Ed al tenore di quelle petizioni avrà potuto di leggieri argomentare quanto importi procedere cauti nell'ammettere la transitorietà locale e nell'approvare l'articolo 33; se pure si vuole davvero e francamente e realmente la unificazione della Suprema Magistratura.

Vero è che la transitorietà locale per le tre Corti di Napoli, Palermo e Torino è subordinata ad una limitazione di tempo; ma i nostri precedenti parlamentari ci offrono esempi non pochi della facilità colla quale gl'interessi locali riescono a deludere i più fermi propositi del legislatore, a render vana la perentorietà di tempo, anche in quei casi in cui la legge si esprime con formule indeclinabili ed assolute.

Io credo, Signori, che mantenendo tal quale l'art. 33 e ammettendo di più il successivo articolo 34, col quale è stabilito che ciascuna sezione temporanea sarà per Decreto reale

suddivisa in due, e che quelle di Napoli e di Torino potranno avere perfino un primo Presidente ed un Procurator generale; invece di una vera ed immediata unificazione, noi non faremo altro, colla legge presente, se non che proclamare in astratto la unificazione, mantenendo intanto lo stato attuale di cose, eccetto una delle quattro Corti, la quale verrebbe traslocata da Firenze a Roma.

In altri termini: noi faremo la unificazione della Suprema Magistratura a spese soltanto di una delle quattro città, che attualmente hanno una Corte di Cassazione.

Non intendo con ciò di pronunciare una censura qualsiasi contro il Governo. Ho l'abitudine di esprimere sempre con rispettosa franchezza le mie opinioni, senza badare alle persone. Non dubito del resto che l'intendimento dell'onorevole Guardasigilli non sia eguale al mio e a quello di tutti gli onorandi miei Colleghi. Non dubito che il signor Ministro non sia sinceramente convinto che le tre sezioni temporanee di Napoli, Palermo e Torino cesseranno entro il tempo stabilito. Ma, come dissi, gl'interessi locali e la forza delle cose hanno più volte deluso ogni più fermo e leale proposito in queste materie. D'altronde noi non dobbiamo neppure dimenticare che, sebbene ognuno di noi possa sinceramente augurare all'onorevole Guardasigilli di rimanere lungo tempo alla carica che egli occupa e che illustra colla sua dottrina, colla sua eloquenza, e colla sua operosità; pur tuttavia potrebbe anche succedere che egli non si trovasse più al Potere quando fosse per scadere il termine perentorio della transitorietà delle indicate Sezioni.

Ma queste ragioni sono già svolte e nel mio voto e nella Relazione della Commissione; laonde è superfluo ripetere le cose già dette.

Mi permetterà soltanto il Senato di pregarlo anche una volta a procedere cauto, com'esso usa costantemente; imperocchè ammettendo i due ricordati articoli, 33 e 34, noi correremo il pericolo di perder tempo e fatica, senza ottenere il vantaggio della unificazione, e commettendo di più una ingiustizia verso la benemerita città di Firenze.

Che se vi hanno considerazioni politiche, le quali possano consigliare il Governo e il Parlamento a tollerare la sopravvivenza delle Corti attuali di Cassazione, in questo

caso sarebbe stato men male accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Perez.

Io quindi propongo la soppressione dell'articolo 33; e per necessaria conseguenza proporrò pure la soppressione dell'articolo 34.

Che se al Senato non piacesse di aderire alla mia dimanda di soppressione, proporrei allora che i due articoli fossero rinviati alla Commissione, ond'essa volesse riesaminare la questione con maggiore ponderatezza.

Credo di non commettere alcuna indiscretezza avvertendo il Senato che nella Commissione uno dei membri della minoranza aveva perfino preparati alcuni emendamenti rivolti a stabilire la transitorietà in modo rispondente al mio concetto. Nessuno di noi poteva prevedere che la discussione procedesse oggi così rapidamente da arrivare fino all'art. 33.

Vegga adunque il Senato, vegga la Commissione se non sia savio consiglio di sospendere per oggi la discussione dell'articolo 33 e dell'articolo successivo, affinchè si abbia tempo di esaminare se vi sia modo, come io credo, e lo crede con me la minoranza della Commissione, di conciliare la immediata unificazione voluta dal principio fondamentale della legge, colla necessità di alcune disposizioni transitorie, le quali non contraddicano il principio stesso della legge, come lo contraddicono evidentemente gli articoli 33 e 34. Se questi articoli restano come sono, e di più venga respinto l'emendamento che mi sono riservato di proporre all'articolo 21, la discussione del quale è rimasta sospesa, dichiarato, mi si conceda di ripeterlo, che deporrò nell'urna una palla nera. Non sarei coerente a me stesso, se facessi diversamente.

Insisto pertanto affinchè sia messa ai voti la mia proposta sospensiva, nella fiducia che la Commissione e l'onorevole Ministro vogliano aderirvi.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. L'onorevole Larussa vorrebbe che si modificasse l'articolo 33 del progetto in modo che la durata provvisoria della Corte di Cassazione di Napoli fosse maggiore di quella che sarebbe stabilita ai termini di questo articolo. Per contro l'onorevole Borgatti, coerente a quanto sostenne nel seno della Commissione, vorrebbe che non fosse approvata questa disposizione transitoria, e che in un modo o in un altro cessassero immediatamente e definiti-

vamente le quattro Corti di Cassazione; senza creare alcuna sezione temporaria a Napoli, a Palermo e a Torino.

Sono due opinioni, come vede il Senato, diametralmente opposte.

Incominciando da ciò che ha detto l'onorevole Larussa, io, a dir vero, ho fiducia che il numero dei ricorsi che andranno perenti in forza dell'articolo 32, che abbiamo votato, sarà di molto, ma di molto maggiore dei 2000 che ha calcolato presuntivamente l'onorevole preopinante; e quando egli ci ha detto che questi ricorsi rimontano all'anno 1809, ci ha detto abbastanza per farci comprendere che un gran numero dei ricorsi che figurano sui registri della Corte di Cassazione di Napoli, deve cadere in perenzione.

Sa infatti il Senato che, sino all'attuazione nelle Province Meridionali dell'attuale Codice di procedura civile, i ricorsi in Cassazione non erano portati all'udienza, se una delle parti non ne faceva istanza, cescicchè tutti i numerosi ricorsi che dal 1809 in poi sono stati abbandonati, o perchè la lite è transatta, o perchè è cessato l'interesse di ottenere la cassazione della sentenza impugnata, o perchè non si aveva fondata speranza di buona riuscita, o per altre ragioni che figurano sempre nei registri della Corte di Cassazione di Napoli; e quando rimontano al 1809, ed abbracciano così un periodo di oltre sessant'anni, si comprende bene quanto debbano essere numerosi.

Si è tentato più volte, ma non si è riuscito mai a far passare in legge una disposizione transitoria, la quale facesse scomparire dall'arretrato questo gran numero di ricorsi morti, e questa disposizione è nuovamente proposta nel presente progetto di legge.

Solo dopo un anno che questa legge sarà in osservanza, si potrà sapere a quanto ascenda veramente questo numero di ricorsi che debbono scomparire dai ruoli, e però nello stato attuale delle cose, non possiamo fare calcoli non solo positivi, ma nemmeno approssimativi; ma, ripeto, io ho la convinzione che sarà molto maggiore di duemila, il numero dei ricorsi che cadranno perenti.

Non possiamo adunque giudicare con fondamento che il tempo assegnato dall'articolo 33, del progetto per l'esaurimento dell'arretrato sia per riuscire troppo breve.

D'altronde qui non si tratta di fare una di-

sposizione speciale per la sezione di Cassazione di Napoli, ma di fare una disposizione comune alle tre sezioni di Torino, di Napoli e di Palermo, e non avendo noi i dati sufficienti per misurare il tempo necessario per spedire i ricorsi pendenti.....

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

Senatore ASTENGO..... non vi sarebbe ragione per non accettare il giudizio del Ministero su tale punto.

Posso dire di più, che nei precedenti progetti non si andava tanto in là quanto si è andato col presente, giacchè, se ben ricordo, non si accordavano che due anni per la spedizione dell'arretrato, mentre ora si propone di accordarne tre, ed inoltre si attribuiscono immediatamente alla Corte di Cassazione da stabilirsi in Roma tutti i ricorsi dal primo gennaio 1872, in appresso.

D'altronde, o Signori, è cosa troppo urgente l'unificazione giudiziaria e la cessazione dello assurdo stato di cose che abbiamo con quattro Corti di Cassazione, che si contraddicono tutti i giorni nelle questioni più importanti.

Quest'anomalia deve cessare al più presto possibile e per ragioni di giustizia e per ragioni politiche. Se fosse possibile farla cessare immediatamente col portare subito davanti alla Corte di Cassazione di Roma, tutti quanti i ricorsi che sono pendenti davanti alle quattro Corti attualmente esistenti, sarebbe un gran bene il farlo.

Ma si è sempre sentito e si sente il bisogno, la necessità di adottare qualche provvedimento transitorio....

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore ASTENGO... di temperare i troppo rapidi spostamenti d'interessi, e nello stesso tempo di non aggravare di troppo, fino dal suo nascere, la nuova Corte di Cassazione, che altrimenti sarebbe soffocata sin da principio in un mare di affari arretrati.

Non vi ha dubbio che in virtù di questo articolo la nuova Corte di Cassazione, la quale sarà chiamata a conoscere dei ricorsi presentati dal 1 gennaio 1872, avrà già molto lavoro appena entrerà in funzioni, ma questo lavoro non sarà soverchio, e non farà nascere un nuovo arretrato.

Se poi avvenisse che alla fine del 1873, rimanesse ancora qualche parte di arretrato nelle sezioni di Napoli, di Torino e di Palermo, non

potrebbe però mai essere di molta importanza, e potrà venire agevolmente spedito dalla Corte di Cassazione di Roma. Io impertanto non potrei associarmi alla proposta dell'onorevole Senatore Larussa di allargare maggiormente il tempo transitorio stabilito dall'articolo 33 del progetto.

Quanto alla proposta dell'onorevole Borgatti, io sarei con lui d'accordo che, se vi fosse un mezzo praticamente possibile di far cessare immediatamente senza gravi inconvenienti le Corti di Cassazione di Torino, di Napoli e di Palermo sarebbe bene accettarlo. Ma ho la convinzione che respingendo il provvedimento temporario proposto dal Ministero ed accettato dalla maggioranza della Commissione, si creerebbe un ostacolo gravissimo all'approvazione finale del presente progetto di legge.

Io quindi il temperamento transitorio l'accetto come una necessità, e non credo che si possa temere che sia questo un mezzo per mantenere ancora lungamente in vita le tre Corti di Cassazione di Palermo, di Napoli e di Torino, avvegnachè questo pericolo poteva esservi quando in altri progetti si proponeva di lasciare temporaneamente queste Corti come erano, e di lasciare loro la cognizione dei nuovi ricorsi che venissero presentati sino alla loro cessazione finale.

Ma col presente progetto si fanno cessare immediatamente le quattro Corti di Cassazione, attualmente esistenti, e si stabiliscono delle semplici sezioni temporanee, le quali hanno il limitato ufficio di spedire i ricorsi presentati innanzi al 1872, e non possono conoscere quelli presentati dopo, ed inoltre non possono in nessun caso durare oltre tre anni.

Non si potrebbe certamente impedire al Potere legislativo di fare, col tempo, delle nuove leggi di proroga; ma intanto allo stato del presente progetto è indubitabile che il massimo termine della durata di questa sezione temporanea è il 31 dicembre 1875. Non potrei del resto ammettere che si commetta una ingiustizia verso la benemerita città di Firenze, perchè non si mantengono le altre tre Corti di Cassazione, ma si creano solamente delle sezioni temporanee per spedire gli arretrati ove ne sono. E siccome la Corte di Cassazione di Firenze per la diligenza e solerzia dei membri benemeriti che la compongono, e per la minore estensione del suo territorio, non ha

arretrati, sarebbe cosa assurda che si stabilisse una sezione temporaria a Firenze per esaurire un arretrato che non esiste.

Finalmente il rinvio degli articoli 33 e 34 alla Commissione non mi parrebbe di alcuna utilità. Si è discusso nel seno della Commissione se convenisse o no adottare il provvedimento transitorio proposto dal Governo. Vi furono manifestate delle opinioni che si dovesse respingere, e si dovesse trovar modo che la Corte di Cassazione in Roma potesse sbrigare tutto l'arretrato, ma queste opinioni non poterono trionfare perchè trovarono resistenza nella maggioranza.

Ora, quando non si propone nulla di nuovo, quando si tratta di adottare il sistema del Governo appoggiato dalla Commissione, oppure di respingerlo, mi pare perfettamente inutile di rimandare quest'articolo alla Commissione, la quale certamente non potrebbe che dire quello che ha detto nella sua Relazione e conformarvi il suo voto. Questa, credo almeno, sia anche l'opinione dei miei Colleghi della Commissione che, in questa come nella maggior parte delle altre disposizioni, ha accettato il progetto ministeriale. Credo perciò di poter respingere, anche a nome della Commissione, il rinvio proposto dall'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Per liquidare il passato dopo attuata una unica Corte di Cassazione, si sono manifestate in questo recinto tre opinioni.

La prima è quella del progetto, nella quale sono d'accordo il Guardasigilli e la Commissione; la seconda è propugnata dall'onorevole mio amico Senatore Larussa il quale crede che il termine stabilito nell'articolo 33 o sia troppo breve, o debba essere indeterminato; la terza, ed è la estrema, che bisogna immediatamente togliere tutte le sezioni e che tutti i ricorsi pendenti debbano essere trattati dall'unica Corte di Cassazione.

Per verità io credo che, e politicamente, e per il bene della buona amministrazione della giustizia, il sistema del progetto Ministeriale sia il migliore, purchè però vi si introducano alcune modificazioni.

Quando si scriveva l'articolo 33 si supponeva che il progetto potesse divenir legge e mettersi in esecuzione il 1° gennaio 1873. Ora, essendosi

già votato che la legge dovesse mettersi in attuazione almeno sei mesi dopo la sua pubblicazione. . .

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

Senatore MIRABELLI. . . ne viene per conseguenza che i ricorsi in materia civile e penale introdotti prima del 1 gennaio 1872 non debbano andar definiti dalla Corte di Cassazione di Roma.

Ne traggio poi una seconda osservazione. Poichè si prolunga sino al 1874 l'attuazione dell'unica Corte di Cassazione, e forse più oltre, sappiamo noi, se in quell'epoca a Firenze non vi saranno arretrati? Noi lo ignoriamo.

Ora nell'articolo 33 si dice che le sezioni cessano quando abbiano esaurita la definizione degli arretrati e in ogni caso col 31 dicembre 1875. Dunque sono due i casi per i quali cessa la vita di queste sezioni, o quando manchi la materia di discutere, o nel 1875. Non possiamo prevedere se la Corte di Cassazione di Firenze nel momento dell'attuazione dell'unica Corte di Cassazione abbia degli arretrati. Supponete che li abbia; volete trattare Firenze in modo diverso da quello che trattate Palermo, Torino e Napoli? Per conseguenza propongo un emendamento, cioè che dove si dice: « Nelle città di Napoli, Palermo e Torino » si aggiunga Firenze.

Mi pare molto pericolosa l'opinione di coloro i quali credono che immediatamente si debbano abolire le sezioni e che tutti gli affari arretrati siano trattati dalla Corte unica di Cassazione. Vi sono politicamente grandissime difficoltà delle quali lascio giudice il Senato, il quale ha appreso dalla lunga discussione di questo progetto che il fondamento principale delle opposizioni è stato appunto la lesione degli interessi locali. E per verità, i ricorsi sono stati già prodotti, i ricorrenti hanno anticipata parte degli onorari e delle spese agli avvocati, e si son fatti degli studi.

Ora, trasportare tutto questo cumulo d'affari in Roma, questo *onus camellorum multorum*, oltre che danneggia gli interessi dei ricorrenti e degli avvocati, produrrà altri fastidi. L'unica Corte di Cassazione, per impiantarsi, ha certamente bisogno di tempo; occorre trovare, restaurare, mobiliare i locali; i consiglieri devono cercare casa e stabilirvisi con le loro famiglie; il corso della amministrazione della giustizia rimane quindi arrestato indubitatamente. Ond'è che

ai clamori nascenti dalla lesione degli interessi locali per l'istituzione dell'unica Corte di Cassazione in Roma, clamori, che non abbiamo curati a fine di proteggere e far prevalere gl'interessi generali, non aggiungiamo quegli altri che necessariamente derivano dal modo con cui s'intende eseguire la legge, e che possiamo evitare. Non facciamo che si produca una bancarotta della giustizia; dappoichè è facile il prevedere, che le Corti temporanee, oltrechè non vien meno neanche per un istante il corso dell'amministrazione della giustizia, potranno spedire in minor tempo e meglio, maggior numero di cause di quelle che possa spedire la Corte unica centrale: per quanto si possa regionalmente comporre questa Corte unica di Cassazione, in ogni Sezione non sederanno che ben pochi i quali sieno della regione cui la causa si riferisce, e sappiano bene le leggi e la giurisprudenza speciale. Vi occorre dunque maggior tempo a spedire un affare e vi è minore garentia della giustizia del pronunciato.

È dunque miglior consiglio conservare le Corti temporanee in ciascuna sede, soddisfacendo così per quanto si può agli interessi locali.

Ma si mette in mezzo l'interesse generale. Su di che mi si permetta di osservare, che noi credevamo che questo progetto di legge fosse andato in attuazione nel 1873, e già questa si è prolungata al 1874.

Non c'è un gran male; è anzi un gran bene, che si prolunghi per altri tre anni la vita delle sezioni locali.

Per noi abbiamo già un esempio in ciò che fu fatto per la Corte dei Conti.

Quando si è costituita l'unica Corte dei Conti, è rimasto uno stralcio, è rimasta una sezione per liquidare tutti i conti arretrati. Quest'esempio è seguito nella disposizione dell'articolo sottoposto alla discussione. Io quindi prego il Senato a votarlo emendato nelle date, e coll'aggiunta di Firenze in continuazione delle parole Napoli, Palermo, Torino.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. L'onorevole Senatore Astengo ha dichiarato, a nome della Commissione, che essa non crede opportuna la sospensione dei due articoli, ed il loro rinvio alla Commissione stessa. Poichè la Commissione non aderisce, non insisterò ulteriormente sulla dimandata sospensione.

Ma permetta l'onorevole Senatore Astengo che io gli ricordi, che non ho mai disconosciuto la necessità di una transitorietà in genere: ho detto e sostenuto, dico e sostengo, che questa transitorietà può e deve essere stabilita in modo diverso da quello proposto dal Ministero e dalla maggioranza della Commissione. Ho detto e sostenuto, e mantengo ora più che mai ciò che dissi e sostenni, che se la conservazione delle Cassazioni attuali non è consigliata da motivi politici, dal rispetto d'interessi locali, bisogna allora trasferirle immediatamente alla Sede centrale come si fa per quella di Firenze; imperocchè, sottratte esse alle influenze locali e messe sotto la sorveglianza di un Capo unico, responsabile, si potrà allora avere una garanzia sicura che le cause arretrate siano spedite nel termine perentorio stabilito dalla legge.

E ciò è dimostrato non solo nel mio voto, ma più diffusamente e più concludentemente nei motivi della minoranza della Commissione, come ognuno potrà convincersi leggendo ciò che è scritto alla pagina 39 della Relazione della Commissione.

Vi prego, o Signori, di ponderare tutto ciò che viene esposto nelle petizioni inviate da alcune delle città interessate alla conservazione delle Cassazioni attuali. Voi vedrete nel vostro senno e nella vostra prudenza se convenga al Senato di accordare la sopravvivenza delle tre Cassazioni di Napoli, Palermo e Torino.

Io desidero sinceramente d'ingannarmi; ma se il Senato o il Parlamento ammettono le *Sezioni Temporanee*, nel modo stabilito dall'articolo 33, la *unicità*, che s'intende di conseguire colla presente legge, rimarrà, per un tempo non breve, una illusione. La storia del passato dovrebbe esserci di ammaestramento, come ebbi l'onore di dire e dimostrare diffusamente nel mio discorso del 6 di questo mese. Se siamo impotenti di decretare la immediata unificazione in questo momento di zelo unificatore, saremo molto più impotenti nell'avvenire.

E così anche questa volta avremo finito senza adottare una risoluzione logica e compiuta. Non avremo nè la Cassazione unica, nè la Terza Istanza.

L'onorevole Senatore Mirabelli propone, per via di emendamento, che tra le *Sezioni Tempo-*

raanee conservate localmente sia compresa anche la Cassazione attuale di Firenze.

Io dovrei respingere cotesto emendamento, per essere coerente. Ma è fuor di dubbio che se si vogliono assolutamente conservate in forma di *Sezioni Temporanee* le Cassazioni di Napoli, Palermo e Torino, bisogna pure per giustizia conservare anche quella di Firenze.

L'argomento speciale, che si desume dal fatto della mancanza di cause arretrate nella Cassazione di Firenze, non è attendibile; e ve lo disse lo stesso on. Senatore Mirabelli, colla usata lealtà e franchezza. Il motivo della conservazione delle Corti attuali, in forma di *Sezioni Temporanee*, non è tanto quello delle cause arretrate, quanto quello di convenienza politica, di riguardo a certi interessi locali, a certe condizioni speciali. Ma questo motivo milita egualmente, e forse a più forte ragione, per la città di Firenze.

Laonde è naturale che quando fosse respinta la mia dimanda di soppressione dell'articolo 33, non potrei ricusare il mio voto all'emendamento dell'onorevole Senatore Mirabelli. Attendo pertanto con fiducia di successo la deliberazione del Senato.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore SCIALOJA. Essendosi questa materia ampiamente discussa nel seno della Commissione, credo anche io che non sia il caso di rimandarla per nuovi studi. Sebbene io faccia parte della maggioranza della Commissione, ho solo inteso con ciò esprimere la mia particolare opinione su questo argomento. Passo ora ad avvertire come nell'articolo 33 non possono più stare quelle indicazioni di date precise le quali avevano relazione a ciò che disponeva l'articolo 1° nel quale era detto che la Cassazione in Roma cominciava a funzionare col 1° gennaio 1873.

A questa data fissa se n'è sostituita una mobile, e si è detto: *entro sei mesi dopo che questa legge entrerà in esecuzione*; e anche questo spazio di tempo non si è determinato, perchè si è detto, che il giorno preciso in cui, dentro quello spazio di tempo dovrà entrare in funzione, sarà determinato con Decreto Reale.

Se dunque la data del giorno in cui la Cassazione comincia a funzionare non è più fisso, ma mobile, bisognerà necessariamente che l'articolo 33 corrisponda a questo emendamento introdotto nell'articolo 1, ed a questo fine proporrei che l'articolo 33 fosse così concepito:

« Nelle città di Napoli, Palermo, e Torino continuerà a sedere una sezione temporanea di Corte di Cassazione per giudicare i ricorsi in materia civile e penale introdotti (diceva l'articolo) prima del 1° gennaio 1872 » (che sarebbe stato l'anno precedente a quello fissato perchè la Cassazione cominciasse a funzionare.) Questa stessa idea io l'esprimerei dicendo: « introdotti fino al 1. gennaio dell'anno precedente a quello in cui la Corte di Cassazione entrerà in funzione a Roma, e non ancora decisi. »

« Queste sezioni cessano quando abbiano esaurito le cause medesime, e in ogni caso (diceva l'articolo) col 31 dicembre 1875, (val quanto dire 3 anni dopo la istituzione della Corte di Cassazione. » Dirai quindi: « col 31 dicembre del terzo anno dopo di quello in cui comincerà a funzionare in Roma la Corte di Cassazione. »

Con questa mia redazione le sezioni di Corte di Cassazione avranno eventualmente un poco di vita anche più lunga; ma siccome sarà difficile precisare il termine di quelle funzioni locali, per fare che vi sia una data fissa, piglio il più lungo, cioè, il 31 di dicembre del terzo anno da quello in cui entrerà in funzione la Corte di Cassazione a Roma.

Ho depositato l'emendamento sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento Scialoia?

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. La Commissione dichiara di accettare l'emendamento dell'onorevole Scialoia, e in generale poi dichiara, che, come ha veduto il Senato, nella Relazione furono scritte colla maggior esattezza possibile, tutte le ragioni che erano state addotte così dalla maggioranza, come dalla minoranza della Commissione medesima intorno alla questione della quale oggi ci occupiamo. Quindi per parte della Commissione non occorre aggiungere altro, perchè le ragioni addotte e dall'una dall'altra parte sono tali che ciascuno può farne giusto criterio, senza bisogno di ulteriore discussione.

Senatore **LARUSSA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LARUSSA**. Aderisco al concetto espresso dall'onorevole Senatore Scialoia, di lasciare indeterminata l'epoca in cui debbono cessare le sezioni temporanee.

Non accetto però il principio di sanzionarsi

un periodo invariabile di tre anni. Al già detto aggiungo queste altre considerazioni.

La massima parte delle cause pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione di Napoli riguarda fatti avvenuti pria del nuovo Codice. Posso affermare di essere io relatore di ricorsi nei quali si svolgono fatti che risalgono all'origine della Monarchia napoletana. Pochi giorni prima di venire qui proposi una causa riguardante una cappellania istituita nel 1604, la discussione della quale occupò due udienze.

Abbiamo ora altresì, dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo, tutti gli affari provenienti dalla divisione dei Demani ex-feudali. Le liti che mettono capo ad avvenimenti consumati sotto l'impero del nuovo codice non sono molte.

Presso la Cassazione di Napoli, per quanto al momento possa ricordarmi, di dritto nuovo controverso non abbiamo esaminato che la questione del matrimonio del prete, della successione degli unilaterali, e della sottoscrizione nel testamento mistico. Talune altre dispute importanti si riferiscono all'asse ecclesiastico, ed alle regole di procedura nei giudizi.

Consegua dal fin qui detto che sarebbe mal fatto obbligare magistrati appartenenti ad altre regioni d'Italia, a volger le loro cure allo studio di annosi processi, pei quali è indispensabile essere abituati alle tradizioni giuridiche del foro napoletano.

Quindi propongo che venga prolungato il periodo di tre anni proposto dall'onorevole Scialoia.

PRESIDENTE. Faccia una proposta.

Senatore **LARUSSA**. Propongo almeno 5 anni.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del Senatore Larussa è appoggiata.

(È appoggiata.)

PRESIDENTE. L'onorevole Borgatti....

Senatore **BORGATTI**. Io ho proposto la soppressione dell'art. 33.

PRESIDENTE. Allora Ella sa che la sua proposta non può essere messa ai voti; chi sarà dell'opinione sua respingerà l'articolo.

Senatore **MIRABELLI**. Io ho proposto che venga aggiunta *Firenze* alle altre città nominate nell'articolo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del Senatore Mirabelli.

(È appoggiata.)

Senatore **BORGATTI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Siccome io proposi la soppressione dell'articolo 33, mosso dal desiderio di togliere una disposizione transitoria, la quale è in contraddizione collo scopo della legge, cioè coll'immediata unificazione, io non potrei quindi votare l'emendamento del Senatore Mirabelli se non nel caso che la soppressione del detto articolo sia respinta. Soltanto nel caso che il Senato deliberi di mantenere le sezioni temporanee di Napoli, Torino e Palermo, potrei accettare l'emendamento Mirabelli; perchè allora non si tratterebbe più di unificazione immediata, e si entrerebbe invece in una via di convenienze politiche e di riguardi locali, che non potrebbero non essere apprezzati anche per Firenze.

PRESIDENTE. Non si può far questo.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Nel seno della Commissione io pure proposi che si dicesse: « nelle città di Napoli, Palermo, Torino e Firenze continuerà a sedere una Sezione temporanea, ecc. »

Mi parve da principio che fosse un'eccezione odiosa l'escludere Firenze, e il particolare mio affetto per quella benemerita città, mi spinse a farne la proposta anche prima di domandare se si trovasse in condizioni pari a quelle altre Corti di Cassazione di cui in quest'articolo si parlava. Ma mi si fece intendere, e con ragione, che per Napoli, Palermo e Torino si era proposto di lasciare una Sezione temporanea, non per fare unicamente piacere a queste città, ma perchè avevano un grande arretrato, e sarebbe stata incomoda cosa rovesciare al centro in un tratto, tutti questi arretrati. Per Firenze però non era la stessa cosa, non solo perchè non vi era grosso arretrato, ma perchè non vi era arretrato di sorta; di maniera che, ammesso anche che questa legge non andasse in vigore pel primo gennaio 1873, dal passato possiamo arguire che in questo breve scorcio di tempo arretrati non ve ne saranno.

Avete udito dal nostro onorevole Collega Larussa, che l'arretrato di Napoli è così grande perchè cominciò dal 1809, e come anche presentemente si discutono ricorsi che rimontano a quella remotissima data.

Ora, se oggi non vi è arretrato alcuno alla Corte di Cassazione di Firenze, ripeto, non è presumibile che se ne faccia uno, e uno grosso in pochi mesi, e se si voglia, anche in uno o

due anni: vi potranno essere otto o dieci ricorsi, ma arretrati no certo.

Fu questa la ragione per la quale io mi convinsi che se si fosse ammessa in quest'articolo anche l'eccezione per Firenze; questa sarebbe stata respinta anche da quella nobile cittadinanza e dal sentimento e dalla suscettività generosa di quella città, poichè sarebbe sembrato un favore eccezionale e senza ragione; mentre con ciò si mira semplicemente ad esaurire gli arretrati per le Corti di Cassazione di Napoli, Palermo e Torino.

Sarebbe quasi sembrata una burla: questa parola fu perfino pronunziata nel seno della Commissione, ed io, cedendo alla forza delle ragioni, ritirai il mio emendamento; e per queste medesime ragioni lo combatto ora in pubblica discussione.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. La Corte di Firenze non ha per ora arretrati, perchè di recente ha cominciato ad aver giurisdizione su di un esteso territorio, essendosi unificata la legislazione veneta e romana; credo però che anche colà vi siano pendenti più ricorsi.

Senatore VIGHIANI. Nemmanco uno civile!

Senatore MIRABELLI. Mi pare che l'onorevole Poggi abbia assicurato che ve ne sia un paio di centinaia in materia penale. Ora noi non sappiamo se, quando anderà in vigore la legge che discutiamo, vi saranno arretrati; chi può conoscere l'avvenire?

Ora che abbiamo nell'art. 33 determinato il quando debba cessare la Corte di Cassazione nelle diverse regioni, quando cioè non vi sia arretrato; perchè non includervi anche la Corte di Cassazione di Firenze? Quando si metterà in esecuzione questa legge vi sarà o non vi sarà arretrato?

Senatore POGGI. Domando la parola.

Senatore MIRABELLI. Se non vi sarà arretrato, la Cassazione di Firenze cesserà immediatamente; ma se l'arretrato c'è, è giusto che prosegua a definirlo al pari delle Corti sorelle.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore POGGI. Ho domandato la parola per dichiarare che quanto al civile sta benissimo che non vi è arretrato come ha detto l'onorevole Vighiani; quanto al penale, vi era un arretrato al principio dell'anno e potrebbe darsi che alla fine dell'anno corrente più non ci fosse.

Poi è a calcolarsi che non andando in vigore questa legge che fra qualche tempo, fra un anno o due per esempio, qualche arretrato ci sia; ma io credo che non sarebbe tale da richiedere che si formasse una sezione per esaurire questo arretrato. Quanto ad affari civili, non potrei garantire dopo la cessazione di quella Corte quanto ad affari penali ardirei dire che quando anderà in esecuzione questa legge, gli arretrati non saranno tali, ripeto, da richiedere una sezione apposita dopo la cessazione della Corte.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Mirabelli accenna alla possibilità di un arretrato negli affari attribuiti alla conoscenza della Corte di Cassazione di Firenze. Per ciò che riguarda le materie civili ha di già esclamato con impeto generoso il primo Presidente di quella Corte, di non esservi il minimo ritardo nella celere spedizione degli affari che sono al corrente. Per quel che riguarda la giustizia penale, io ho a rallegrarmi con lo stimabile Collega Poggi, che presiede la sezione penale di quella Corte di Cassazione, per lo zelo spiegato con intelligente operosità nel dar celere corso agli affari penali dalla provincia romana.

Ed il Senato sentirà con compiacimento che se per la quantità dei reati le Corti di assise del distretto di Roma sono in permanenza, e dalla mia parte con un inflessibile rigore si fanno spedire gli atti alla Corte di Cassazione, non appena sono decorsi i termini per la presentazione dei motivi di annullamento, alla sua volta la Corte di Cassazione di Firenze discute con tanta sollecitudine i ricorsi, che molti e molti di essi sono stati decisi prima dei due mesi dal di della spedizione degli atti. E la celere spedizione della giustizia penale produce già i suoi frutti, poiché i reati sono in diminuzione, la sicurezza personale è garantita, ed i malvagi hanno perduto la speranza dell'impunità.

Non bisogna adunque immaginare un arretrato di affari in un momento in cui questi sono posti tanto al corrente da desiderare che si continui sempre con la stessa alacrità. Se questo timore per poco fosse fondato da dover far conservare una Sezione della Corte di Cassazione in Firenze, questo solo timore screditerebbe l'unica Cassazione che vogliamo inaugurare. Ognuno direbbe a buon diritto che se la sola Corte di Cassazione di Firenze di

ristretta giurisdizione, non basta a mantenere al corrente gli affari, a più forte ragione l'unica Cassazione dovrebbe ben presto presentare uno spaventevole arretrato con grave lesione della cosa pubblica e dei diritti dei privati.

A nome della Commissione adunque raccomandando al Senato di votare l'articolo di legge com'è stato proposto dalla Commissione medesima, di accordo col Ministero.

PRESIDENTE. Metto ai voti prima l'emendamento Larussa che propone si dica, invece del terzo anno, il quinto.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Viene ora l'emendamento Mirabelli che consiste nell'aggiungere anche Firenze all'indicazione delle città di Napoli, Palermo e Torino.

Senatore PANATTONI. Dichiaro che mi astengo dal votare questo emendamento.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento Mirabelli, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Rileggo ora l'articolo 33, come venne modificato, per poscia metterlo ai voti, pregando prima il signor Ministro di dire se accetta le modificazioni introdotte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. L'articolo 33 è così concepito:

« Nelle città di Napoli, Palermo e Torino continuerà a sedere una Sezione temporanea di Corte di Cassazione per giudicare le cause in materia civile, commerciale e penale introdotte prima del primo gennaio dell'anno precedente a quello in cui la Corte di Cassazione entrerà in funzione e a Roma, e non decise prima dell'attuazione della presente legge. Queste Sezioni cessano quando abbiano esaurite le cause medesime, e in ogni caso nel terzo anno dopo di quello in cui comincerà a funzionare in Roma la Corte di Cassazione.

» Se le dette cause debbono essere giudicate a Sezioni riunite, saranno, ad istanza della parte più diligente o del Pubblico Ministero, trasmesse alla Corte di Cassazione in Roma e da questa giudicate secondo le leggi attualmente in vigore. Ove sorga questione sulla competenza delle Sezioni riunite, la Sezione dei ricorsi della Corte di Cassazione pronuncia sull'incidente in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero. »

Metto ai voti l'articolo 33.

Chi lo approva, sorga.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Leggo l'art. 34.

« Ciascuna Sezione temporanea sarà per Decreto reale suddivisa in due; l'una per le materie civili, l'altra per le penali.

» Le Sezioni temporanee di Napoli e Torino saranno composte di un primo Presidente o di un Presidente di Sezione, di undici Consiglieri, di un Procuratore generale o di un Avvocato generale, di tre sostituti Procuratori generali, e di un Cancelliere o Vice-cancelliere, e tre Vice-cancellieri o Vice-cancellieri aggiunti. La Sezione di Palermo sarà composta di un primo Presidente o di un Presidente di Sezione, di otto Consiglieri, di un Procuratore generale o di un Avvocato generale, di un sostituto Procuratore generale, di un Cancelliere o Vice-cancelliere e di due Vice-cancellieri aggiunti. Presso ciascuna Sezione l'ufficio del Pubblico Ministero avrà un Segretario, e un sostituto Segretario.

« Finchè durano le Sezioni temporanee, la Corte di Cassazione in Roma avrà un primo Presidente, due Presidenti di Sezione, trentatré Consiglieri, un Procuratore generale, due Avvocati generali e quattro sostituti Procuratori generali, un Cancelliere e sei Vice-cancellieri. L'ufficio del Pubblico Ministero avrà un Segretario e un sostituto Segretario.

Chi approva quest' articolo, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'art. 35.

« I ricorsi in materia civile e penale introdotti davanti le attuali Corti di Cassazione dal primo gennaio 1872, e non decisi fino al 31 dicembre dello stesso anno, saranno dalle rispettive cancellerie trasmessi con gli atti, pel 15 gennaio 1873, alla Corte di Cassazione in Roma. La Sezione dei ricorsi e la Sezione civile giudicheranno promiscuamente dei ricorsi in materia civile secondo le forme stabilite dalle leggi attualmente in vigore.

» Gli avvocati che hanno sottoscritti i ricorsi o controricorsi eleggeranno, nel detto termine, domicilio nella città di Roma per gli effetti stabiliti dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale. »

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Scialoia.

Senatore SCIALOIA. Nell'art. 35 bisogna introdurre emendamenti consentanei a quelli del-

l'art. 33, val quanto dire, bisogna sostituire alla data fissa la data mobile, essendo mobile la data del giorno in cui la Corte di Cassazione funzionerà in Roma. Quindi io propongo questa modificazione: « I ricorsi in materia civile e penale introdotti davanti le attuali Corti di Cassazione dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui la Corte di Cassazione entrerà in funzione a Roma e non decisi fino al giorno in cui detta Corte comincerà a funzionare, saranno quindici giorni dopo dal rispettivo Cancelliere trasmessi cogli atti alla Corte di Cassazione in Roma, ecc. »; come nel testo. Come vede il Senato, questi non sono che mutamenti necessitati dai precedenti.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, rileggo l'articolo così emendato per metterlo ai voti.

« Art. 35. I ricorsi in materia civile e penale introdotti davanti le attuali Corti di Cassazione dal primo gennaio dell'anno precedente a quello in cui la Corte di Cassazione entrerà in funzioni a Roma, e non decisi fino al giorno in cui detta Corte comincerà a funzionare, saranno 15 giorni dopo dalle rispettive cancellerie trasmessi con gli atti alla Corte di Cassazione in Roma. La Sezione de' ricorsi e la Sezione civile giudicheranno promiscuamente dei ricorsi in materia civile secondo le forme stabilite dalle leggi attualmente in vigore.

» Gli avvocati che hanno sottoscritti i ricorsi e controricorsi eleggeranno, nel detto termine, domicilio nella città di Roma per gli effetti stabiliti dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pregherei l'onorevole Scialoia, dove dice, 15 giorni dopo, a dire piuttosto: entro 15 giorni.

Senatore SCIALOIA. Non trovo difficoltà, come termine estremo.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 35 con questa variante, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 36. Sono ammessi a patrocinare davanti la Corte di Cassazione in Roma gli avvocati che abbiano esercitato il patrocinio per un decennio davanti una Corte di Appello.

» Gli avvocati già ammessi prima della pubblicazione della presente legge a patrocinare davanti una Corte di Cassazione, od altro tribunale supremo, conservano il loro diritto davanti la Corte di Cassazione. Se il bisogno del

servizio lo richieda, la Corte potrà, sentito il Pubblico Ministero in Camera di Consiglio, ammettere alla difesa dei poveri in materia penale qualunque altro avvocato. »

(Approvato.)

« Art. 37. All'epoca in cui entrerà in funzione la Corte di Cassazione in Roma cessano le Corti di Cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino. Dai magistrati che le compongono e dagli ufficiali del Pubblico Ministero presso le stesse, saranno composte la Corte di Cassazione e le Sezioni temporanee indicate negli articoli precedenti. Non si procederà a nuove nomine che quando manchi il numero de' magistrati necessari alla composizione della Corte di Cassazione.

» Nei casi di mancanze o di impedimento dei consiglieri o degli ufficiali del Pubblico Ministero presso le Sezioni temporanee, potranno con Decreto reale essere applicati presso le stesse, consiglieri d'appello o sostituiti procuratori generali di appello, purché il numero dei consiglieri d'appello sia sempre minore di quello dei consiglieri di Cassazione.

» Potranno anche essere nominati a supplire ai bisogni del servizio nuovi consiglieri d'appello o sostituiti procuratori generali di appello in soprannumero. Cessato il bisogno, essi saranno mantenuti nelle Corti di appello. »

(Approvato.)

Si passa all'articolo 38 ed ultimo.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Pregherei l'onorevole Presidente ed il Senato di arrestarsi all'articolo

38, perchè la Commissione intende di metterlo in armonia colla forma data dal Ministro al Titolo III, cioè all'Appendice.

Nella ventura tornata di lunedì essa indicherà le modificazioni che intende proporre.

L'Appendice diventerà un annesso, e l'annesso sarà indicato nell'articolo 38; verrebbe quindi votato coll'articolo 38, salvo a votare partitamente quegli articoli che dessero luogo a speciale discussione.

Senatore FERRARIS. Si facciano prima stampare.

Senatore VIGLIANI. Non c'è nulla da far stampare perchè l'Appendice sta come è, si muti solo il Titolo.

PRESIDENTE. Ora annunzio il risultato della squittinio segreto sulle due leggi dianzi discusse.

Modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona.

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Favorevoli | 68 |
| Contrarii | 2 |

(Il Senato approva.)

Autorizzazione della vendita di beni già ecclesiastici a trattativa privata.

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Favorevoli | 68 |
| Contrarii | 4 |

(Il Senato approva.)

Lunedì si terrà seduta pubblica al tocco per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4.)

LI.

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Omaggi — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione — Nuova redazione dell'art. 15 sospeso — Proposta del Senatore Larussa consentita dal Ministro e dalla Commissione — Approvazione dell'art. 15 emendato — Nuova redazione dell'art. 16 sospeso — Dichiarazione del Senatore Bonacci — Avvertenza del Senatore Panattoni — Approvazione dell'art. 16 emendato — Proposta del Ministro all'aggiunta del Senatore Mirabelli all'art. 17, accettata dal proponente e dalla Commissione — Osservazione del Senatore Bonacci, cui risponde il Ministro — Approvazione dell'aggiunta — Nuova redazione dell'art. 21 sospeso — Avvertenze e raccomandazioni dei Senatori Larussa e Imbriani — Dichiarazioni dei Senatori Borgatti, Bonacci, Imbriani e Miraglia — Appunti e riserve del Senatore Mirabelli — Osservazioni e riserve del Ministro sulla nuova redazione proposta dalla Commissione — Emendamenti dei Senatori Bonacci e Imbriani — Riassunto e conclusioni del Relatore — Dichiarazione del Senatore Conforti in appoggio dell'emendamento Imbriani — Schiarimento del Senatore Scialoia — Obbiezioni del Senatore Mirabelli al terzo paragrafo dell'articolo della Commissione — Dichiarazioni del Ministro — Obbiezione del Senatore Conforti — Dichiarazioni del Senatore Panattoni — Osservazioni del Senatore Astengo — Appunti del Senatore Mirabelli — Dubbio del Senatore Miraglia — Schiarimenti dei Senatori Astengo ed Imbriani e del Ministro — Approvazione della prima e seconda parte del nuovo art. 21 — Reiezione degli emendamenti dei Senatori Imbriani e Bonacci alla terza parte dell'articolo — Proposta del Senatore Vigliani sulla rotazione della terza parte dell'articolo — Approvazione del primo periodo della terza parte del nuovo articolo — Dichiarazioni del Ministro e del Senatore Poggi sull'ultima parte — Schiarimenti del Senatore Vigliani — Obbiezioni del Ministro, cui rispondono i Senatori Castelli E. e Vigliani — Replica del Ministro — Dichiarazioni del Senatore Vigliani e del Ministro — Approvazione dell'ultima parte dell'articolo e dell'articolo intero — Dichiarazione del Relatore sull'art. 26 rimasto sospeso — Obbiezioni del Senatore Mirabelli, combattute dal Senatore Miraglia — Approvazione dell'art. 26.*

La seduta è aperta alle ore 2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Si dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il ff. di Sindaco di Roma, di 20 copie del *Rendiconto morale dell'Amministrazione Comunale di Roma;*

Il Deputato G. A. Angeloni, d'un suo lavoro per titolo: *Studio e proposte intorno alla legge di affrancamento del Tavoliere di Puglia;*

Il Prefetto di Porto Maurizio, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale dell'anno 1871.*

I Senatori Campello, Giustiniani, Michiel, Meuron e Menabrea domandano un congedo, che è loro dal Senato accordato.

Seguito della Discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione.

Per procedere con ordine, domando alla Commissione se ha qualche proposta da fare sull'art. 15 che rimase in sospenso.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Era rimasto sospeso l'art. 15 in seguito agli emendamenti proposti dagli onorevoli Senatori Larussa e Ferraris.

La Commissione aveva, nell'ultima tornata, proposto un temperamento imitato dal Codice di procedura civile del 1859; non senza però avvertire che la gravità della materia poteva per avventura richiedere nuovi studi.

La Commissione si è dunque radunata di nuovo, e dopo avere maturamente richiamati ad esame l'articolo ministeriale e gli emendamenti, ha deliberato a maggioranza di voti di riformare l'art. 15 nei termini che oggi furono in istampa comunicati al Senato. Voi non dimenticate, o Signori, che stavano in presenza o in conflitto varie opinioni.

Ritenevano alcuni che l'art. 15 si dovesse lasciare così com'era concepito nel progetto ministeriale. Ritenevano altri che si dovessero indicare tassativamente i casi nei quali, non per domanda di parte, ma *ipso jure* si debba fare luogo alla sospensione della esecuzione della sentenza, pendente il ricorso in Cassazione. Altri reputavano finalmente che non fosse possibile e forse fosse pericoloso determinare tassativamente i casi di sospensione *ipso jure*, e che tornava meglio lo affidare allo stesso giudice del merito la facoltà di ordinare, sopra istanza della parte interessata, la sospensione della esecuzione in certi casi determinati.

Quest'ultimo è il partito nel quale conviene la maggioranza della Commissione, la quale col primo capoverso dell'articolo 15, determina i casi nei quali il Giudice del merito, se ravvisi pericolo di danno irreparabile, può, sopra istanza della parte, ordinare la soppressione della esecuzione.

L'articolo pertanto sarebbe concepito così:

« Art. 15. Nelle materie civili e commerciali il ricorso per Cassazione non sospende la esecuzione della sentenza impugnata, salvi i

casi concernenti nullità di matrimonio, e gli altri eccettuati dalla legge. »

Questa prima parte corrisponde alla prima parte dell'articolo ministeriale, solo che la Commissione ha ommesso tanto il cenno dell'*arresto personale*, quanto il caso della *separazione dei Coniugi*.

Fu ommesso il cenno dell'arresto personale; perchè la sospensione dell'arresto, in caso di ricorso per Cassazione, è specificamente regolata dall'articolo 750 del Codice di Procedura Civile; e quindi si verifica rispetto ad essa, uno dei casi *eccettuati dalla legge*, a cui si riferisce espressamente la prima parte dell'articolo 15.

Fu ommesso il caso della separazione dei Coniugi: perchè, se la Sentenza avesse ordinato la separazione, ognuno vede come sarebbe strano e duro il sospenderne la esecuzione pendente il ricorso per Cassazione, e cioè il costringere a rimanersene frattanto uniti di letto e mensa, quei Coniugi, dei quali il giudice del merito ha riconosciuto e giudicato, dover aver luogo la separazione: e se all'incontro la sentenza avesse respinta la domanda di separazione, e ordinata la riunione del coniuge, che in fatto vive separato dall'altro, la esecuzione, a cui si volesse procedere pendente il ricorso per Cassazione, equivale, se innocua, alla libertà personale del coniuge riluttante, dappoichè, secondo le nostre leggi di Procedura, codesta esecuzione non si risolverebbe se non che in una azione di risarcimento di danno.

Ciò posto, quanto alla prima parte dell'articolo ministeriale, la Commissione ha poi soggiunto il primo capoverso, che leggo al Senato:

« Però nelle materie civili l'autorità giudiziaria può, sull'istanza delle parti interessate, per motivi di pericolo o di danno irreparabile, ordinare nella sentenza che la esecuzione non abbia luogo se non mediante cauzione, quando si tratti di cancellazione d'ipoteca, di demolizione di opere, o di consegna di cosa mobile, o pagamento di somme, o valori. »

Senatore **LARUSSA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LARUSSA**. Innanzi tutto ringrazio la onorevole Commissione di aver fatto buon viso alla mia mozione dell'altro di, quando discutevasi l'art. 15 del progetto in esame.

Ora mi limito ad osservare che la seconda parte del detto articolo, emendato in conformità

della mia proposta, può essere tolta, perciocchè essa è letteralmente riprodotta nell'appendice, cioè nell'articolo 520 del Codice di procedura ora modificato. Non è regolare che l'identica disposizione fosse espressa due volte. Una sola volta il legislatore deve indettare i suoi precetti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quanto alla forma, non sono alieno dall'accettare la proposta dell'onorevole Senatore Larussa, perchè nella legge sull'ordinamento della Cassazione è opportuno si enuncino in termini generali e comprensivi gli effetti del ricorso; è poi nella procedura che vanno meglio determinate le eccezioni a quel principio generale. E una volta che si dica nell'art. 15: *Nelle materie civili e commerciali il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza impugnata, salvo i casi eccettuati dalla legge*, sarà detto abbastanza.

Quando poi verremo ad esaminare l'art. 520, che tratta appunto di quei casi eccettuati dalla legge, sarà il luogo e il momento di fare l'aggiunta proposta dalla onorevole Commissione. Ed allora potrò, quanto al merito della stessa, sottomettere al Senato alcune osservazioni.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Avrei bisogno di sapere dall'onorevole signor Ministro se egli intende che l'art. 15, da dover esser posto ai voti, abbia a constare della sola prima parte, come egli l'ha letta testé, o se invece intende che l'articolo debba comprendere anche il seguente capoverso che riguarda le materie penali: « Fuori dei casi stabiliti dalla legge, il ricorso per Cassazione sospende, nelle materie penali, l'esecuzione della sentenza. Se la causa è individua, il ricorso di uno degli accusati o condannati sospende l'esecuzione della sentenza anche rispetto agli altri, e l'annullamento giova a tutti. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, si deve aggiungere anche questa parte.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Allora, per me, non avrei difficoltà ad accogliere la proposta dell'onorevole Senatore Larussa, accettata dal Ministro, se però i miei Colleghi della Commis-

sione non hanno a fare osservazioni in contrario.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Il signor Ministro non avrebbe difficoltà che l'emendamento fosse unito all'articolo 520: ma si riserva a fare delle osservazioni sul merito dell'emendamento medesimo.

Mi pare che, per economia di tempo, si potrebbe discutere sin d'ora sul merito dell'emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei il Senato a permettermi di riserbare queste osservazioni per quando verrà in esame quell'articolo del Codice, ed intanto a proseguire la discussione ed a prendere una risoluzione sulle proposte della Commissione.

PRESIDENTE. Il Ministro accetta la nuova redazione della Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto la redazione dell'articolo 15 com'è; quanto all'aggiunta che vuol farsi, desidererei sia rimandata all'articolo 520, ed allora mi riservo di fare le mie osservazioni in proposito: saranno due sole parole, non più.

Senatore CASTELLI E. Allora sospendiamo tutto l'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che l'articolo 15 possa essere messo ai voti in questi termini:

« Nelle materie civili e commerciali il ricorso per Cassazione non sospende la esecuzione della sentenza impugnata, salvi i casi eccettuati dalla legge.

» Fuori dei casi stabiliti dalla legge il ricorso per cassazione sospende, nelle materie penali, l'esecuzione della sentenza. Se la causa è individua, il ricorso di uno degli accusati o condannati sospende l'esecuzione della sentenza anche rispetto agli altri e l'annullamento giova a tutti. »

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo 15 in questa conformità per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

L'articolo 16 fu anche sospeso; vi è un emendamento della Commissione. La parola è al Relatore.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Rispetto all'articolo 16, il Senato ricorda le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Bonacci, e da qualche

altro con lui. La Commissione ha creduto che potesse essere soddisfatto il voto dell'onorevole Bonacci, e ad un tempo giovati i rispetti della giustizia, mercè le distinzioni introdotte nell'emendamento che oggi tutti hanno sott'occhi, e di cui do lettura :

« Art. 16. Alla Corte di Cassazione, nelle materie civili e commerciali, non possono prodursi atti e documenti relativi alla causa che non siano stati prodotti innanzi ai giudici del merito, salvo per ciò che riguarda i mezzi di inammissibilità del ricorso: nelle materie penali possono prodursi gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato.

» Nelle materie civili e commerciali, il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, e la Corte stessa, possono, relativamente alle questioni proposte contro uno o più capi della sentenza, elevare d'ufficio, nel corso della pubblica udienza, i motivi di nullità, che derivano da violazione o da falsa applicazione della legge.

» Nelle materie penali il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa possono, relativamente ai capi impugnati della sentenza, elevare d'ufficio, nel corso della pubblica udienza, i motivi di nullità che derivano da violazione o falsa applicazione della legge, o da omissione o violazione delle forme prescritte sotto pena di nullità, che non possono essere sanate dal silenzio delle parti. Sui motivi di nullità elevati d'ufficio devono essere sentiti il Pubblico Ministero e le parti comparse all'udienza. »

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Ringrazio l'onorevole Commissione di avere aderito al mio emendamento, e mi dichiaro pienamente soddisfatto, e pronto a votarlo in tutta la sua estensione.

Senatore PANATTONI. Domanderei la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. La proposta dell'onorevole Commissione dice che non si possono presentare documenti nuovi, salvo ciò che riguarda i mezzi di inammissibilità dei ricorsi. Pregherei la Commissione di uno schiarimento: io intendo le prove della inammissibilità: giacchè il ricorso è la proposta; se però contro il ricorso si eccipisca e si affacci una inammissibilità, domando se sono i riscontri di questa inammissibilità quelli che possono esser presentati?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Sono precisamente quelli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si presentano motivi o ragioni d'inammissibilità. Se si vuol provare, per esempio, che il ricorso è stato prodotto fuori termine, o che la parte ha accettato la decisione, si presenta il documento che mostra l'epoca della notificazione o l'esecuzione data alla sentenza, d'onde l'inammissibilità del ricorso. Quindi la parola *mezzi* è qui sinonima delle parole *motivi, ragioni...*

Senatore TECCHIO, *Relatore*. È la parola generica.

Senatore PANATTONI. Se si metterà una parola più chiara, sarà meglio.

Senatore BORGATTI. Sarebbe da preferirsi la parola *motivi*.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Sento da qualcuno che sarebbe preferibile la parola *motivi*, la quale veramente a me piace più che la parola *mezzi*, che è tratta dal francese.

La Commissione aderisce che alla parola *mezzi* si sostituisca la parola *motivi*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 16 corretto per metterlo ai voti.

« Art. 16. Alla Corte di Cassazione, nelle materie civili e commerciali, non possono prodursi atti e documenti relativi alla causa che non siano stati prodotti innanzi ai giudici del merito, salvo per ciò che riguarda i motivi di inammissibilità del ricorso: nelle materie penali, possono prodursi gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato.

» Nelle materie civili e commerciali, il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, e la Corte stessa, possono, relativamente alle questioni proposte contro uno o più capi della sentenza, elevare d'ufficio, all'udienza, i motivi di nullità che derivano da violazione o da falsa applicazione della legge.

» Nelle materie penali il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa possono, relativamente ai capi impugnati della sentenza, elevare d'ufficio, all'udienza, i motivi di nullità che derivano da violazione o falsa applicazione della legge, o da omissione o violazione delle forme, prescritte sotto pena di nullità, che non possono essere sanate dal silenzio delle parti. Sui motivi di nullità elevati d'ufficio devono essere sentiti il Pubblico Ministero, e le parti comparse all'udienza. »

Si procede alla votazione.

Chi approva l'articolo 16, voglia levarsi.

(Approvato.)

Invito l'onorevole Relatore a riferire sull'aggiunta alla prima parte dell'articolo 17.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Il Senato nell'ultima tornata approvò tanto la prima parte quanto il capoverso dell'articolo 17: ma fu lasciata in sospeso la votazione circa l'aggiunta che era stata proposta dall'onorevole Senatore Mirabelli.

Ora, la maggioranza della Commissione, accostandosi alla intenzione dell'onorevole Mirabelli, propone la formola che sto per leggere, da aggiungersi alla prima parte dell'articolo 17:

« Però l'autorità giudiziaria a cui la causa fu rinviata, ove pronuci in conformità della sentenza annullata, e la sua pronuncia passi in giudicato, può valersi degli atti d'istruzione e delle prove raccolte in conseguenza della sentenza annullata. »

Le ragioni che giustificano quest'aggiunta sono state già svolte dall'onorevole Senatore Mirabelli nella precedente tornata, nè fa bisogno di ripeterle.

PRESIDENTE. Accetta quest'aggiunta l'onorevole Ministro Guardasigilli?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non mi oppongo all'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Mirabelli ed accettata dalla Commissione; però mi permetto di sottomettere alla Commissione stessa un'osservazione intorno alla compilazione dell'aggiunta medesima.

Anzitutto debbo domandar senza al Senato se aspetto questo momento per fare le mie osservazioni, ma non le avrei potuto fare prima d'ora, perchè appunto in questo momento ricevetti le modificazioni stampate proposte dalla Commissione.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Se il Signor Ministro non ebbe prima questi stampati, certamente la colpa non è nostra; perchè ieri sera e questa mattina io espressamente raccomandai che il primo esemplare fosse inviato all'onorevole Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Di chiunque sia la colpa, questa era una dichiarazione che io doveva fare, perchè altrimenti poteva sembrare mancanza di riguardo verso la Commissione il non averle comunicate prima d'ora le mie osservazioni.

Nell'ultima parte pertanto di quest'aggiunta si dice: « e la sua pronuncia passi in *giudi-*

cato, può valersi degli atti d'istruzione e delle prove raccolte in conseguenza della sentenza annullata »; locchè farebbe supporre che l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa, quando pronunzia non possa valersi delle prove, ma debba attendere che la sua sentenza passi in giudicato.

Ora tutti sanno che nel medesimo giudizio si risolve prima la questione principale, poi se vi ha luogo, si fa uso delle prove e degli atti d'istruzione che hanno potuto esser raccolte. Il dire adunque « quando passi in giudicato, può valersi ecc. » porterebbe a questa conseguenza che si dovrebbe sospendere il giudizio ed aspettare che la sentenza passi in giudicato, per poi valersi delle prove raccolte e degli altri atti d'istruzione per decidere la causa. Io quindi credo che si debbano togliere quelle parole: « e la sua pronuncia passi in giudicato. » Infatti cosa può accadere? Può accadere che la risoluzione del giudizio di rinvio sulla questione di diritto passi in giudicato, ed allora passa in giudicato egualmente l'uso che si è fatto degli atti e delle prove; oppure che non passi in giudicato, e allora col ricorso che si riproduce alla Corte di Cassazione contro di questa, resta impugnata tutta la sentenza, la parte che concerne la risoluzione della questione di diritto e l'uso che si fa delle prove.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Per le ragioni dette in ultimo luogo dal signor Ministro, la Commissione accetta la soppressione delle parole, e la sua pronuncia passi in giudicato.

Senatore **MIRABELLI**. Ringrazio l'onorevole Commissione ed il signor Ministro per avere fatto buon viso al mio emendamento.

Senatore **BONACCI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BONACCI**. Vorrei uno schiarimento dall'onorevole Senatore proponente o dalla Commissione; vorrei sapere cioè se questo articolo si riferisce alle sole materie civili, od anche alle penali, perchè, quando si riferisca anche alle penali, avrei qualche eccezione da opporre. Se si riferisse alle sole materie civili, crederei che si dovesse dichiararlo espressamente.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Secondo il parere della Commissione quest'aggiunta deve riferirsi all'una ed all'altra materia, perchè dell'una

e dell'altra materia parla l'articolo; e se non si fa eccezione per le materie penali, è evidente che la stessa norma che si dà per le materie civili, debba aver luogo anche per le penali.

Senatore BONACCI. Allora non saprei concepire come, dopo una sentenza annullata, che ha ordinato, per esempio, l'audizione di un testimone che non doveva essere ascoltato, e che fu annullata per questo dalla Cassazione, si abbia a ritenere dalla Corte di rinvio come valido quell'esame di testimone ordinato dalla sentenza che è caduta sotto l'annullamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se permette l'onorevole Bonacci, mi pare che il suo dubbio resti già chiarito e risoluto dalla legge e dai principii generali che la informano.

Che cosa decide in effetti la Corte di Cassazione nel caso che si è esemplificato? Decide che quel testimone non doveva essere ascoltato, che quella perizia non doveva essere fatta; ed annulla perciò la sentenza che ordinava di sentire quel testimone, o di fare quella perizia; poichè giova ben avere presente che la Corte di Cassazione, col suo pronunciato, non sostituisce già un giudicato a quello che ha rescisso, ma soltanto annulla e rinvia. Ora, se la Corte di rinvio giudica nella medesima maniera, che cioè il testimone doveva essere ascoltato, e la perizia doveva essere fatta; essa, conseguente ai principii proclamati, ritiene la legalità della perizia o della prova.

Si potrà ricorrere di nuovo in Cassazione, e la Cassazione a Sezioni riunite potrà anche ripetere che non si doveva ascoltare quel testimone o fare quella perizia; e allora resterà tolta di mezzo e la perizia e la prova testimoniale.

Mi sembra, pertanto, che essendo questo lo spirito della legge, la disposizione in discorso possa e debba riferirsi senza inconvenienti, tanto alle materie civili che alle penali, salvo sempre la diversa forma di procedimenti.

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta, prima di metterla ai voti.

Quest'aggiunta deve esser collocata dopo l'articolo 17? . . .

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Andrebbe di seguito alla prima parte dell'articolo 17 senza farne un nuovo capoverso.

« Art. 17. La Cassazione della sentenza importa l'annullamento delle sentenze e degli atti successivi, ai quali la sentenza abbia servito di base. Però . . . » ora viene l'aggiunta.

PRESIDENTE. Leggo l'aggiunta al primo paragrafo dell'articolo 17 già votato.

« Però l'autorità giudiziaria a cui la causa fu rinviata, ove pronuci in conformità della sentenza annullata, può valersi degli atti d'istruzione e delle prove raccolte in conseguenza della sentenza annullata. »

Chi l'approva, abbia la compiacenza di alzarsi. (Approvato.)

Ora viene l'articolo 21 rimasto sospeso che la Commissione propone di emendare.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Il partito proposto dapprima dal signor Ministro non potè essere accettato dalla maggioranza della Commissione, siccome quello che deviando (e lo confessava egli stesso l'onorevole Ministro) dal sistema puro della Cassazione, attribuirebbe alla Corte suprema, nel caso preveduto da questo articolo, il giudizio del fatto.

La maggioranza della Commissione avea pertanto proposto di mantenere, salvo un qualche mutamento di redazione, la disposizione attuale del Codice di Procedura Civile (articolo 517, capoverso) e del Codice di Procedura penale (articolo 633, capoverso).

Ma a questa disposizione, che a molti pare troppo assoluta, fu desiderato un qualche temperamento: e alla maggioranza della Commissione è sembrato che non fosse nè irragionevole nè difficile di secondare codesto desiderio.

Laonde, senza che la Corte di Cassazione abbia punto ad impigliarsi nel giudizio del fatto, la maggioranza della Commissione è venuta nella determinazione di proporre al Senato che, dopo le parole « quando, dopo l'annullamento di una sentenza, la seconda pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncia a sezioni riunite, » sulle quali eravamo d'accordo col Signor Ministro, il capoverso venga concepito così:

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso: e, se si tratta di materia civile o commerciale, rinvia la causa ai giudici che han pronunciato la prima sentenza per gli ulteriori provvedimenti di giustizia; se si tratta di causa penale ordina il rinvio ad altri giudici, in conformità delle leggi sul procedimento penale. »

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Con la nuova redazione dell'articolo 21, che al momento mi è riuscito leggere, parmi che....

Senatore MERLANI. Domando la parola.

Senatore LARUSSA... parmi che siasi trasformato l'Istituto della Corte di Cassazione.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore LARUSSA. Finora abbiamo ritenuto che codesto Supremo Collegio debba versare le sue cure solamente nelle disamine di dritto, essendo alio stesso estranee le investigazioni di fatto. E mi rammento di essersi fatta asprissima guerra all'onorevole mio amico, il Senatore Panattoni, quando egli proponeva di sostituirsi al nome di Corte di Cassazione quello di Suprema Corte di Giustizia. Al presente, colle modificazioni introdotte nella nuova compilazione, diamo causa vinta al Collega onorevolissimo. E di vero, con tale redazione, il supremo Magistrato, dopo aver definito il punto di dritto, discende a farne applicazione alla causa. Laonde, a mo' di esempio, dopo aver cassato la sentenza in ultima istanza, che dichiarò prescritto il credito di Tizio, dovendo applicare il principio affermato senza far rinvio, dovrà assolutamente dire: « Di conseguenza condanna Tizio a pagare lire tot. cogli interessi alla ragione... dal di... e via via... » Domando. In cotai modo non resta radicalmente mutata l'indole del collegio di Cassazione nel modo come fu ideato in Francia?

Sarà un collegio di altra natura. E se è vero il principio filosofico, che il nome deve rispondere alla natura della cosa, non vi sarà ragione a conservare ulteriormente la denominazione di Corte di Cassazione.

E qui mi sovvegno di quel che opportunamente l'onorevole Senatore Mirabelli osservava nella precedente tornata, doversi cioè modificare l'art. 26 in cui è detto: le deci-

sioni della Corte di Cassazione non essere soggette a rinvocazione. E per fermo, stabilito il principio che la Corte di Cassazione debba essa stessa fare l'applicazione del concetto di diritto, inevitabilmente dovrà assolvere o condannare. Dato il caso che un giorno si scoprisse la falsità del titolo sopra cui il giudizio è fondato, che si rinvenisse un documento decisivo prima non prodotto per fatto dell'altra parte, non dovrà forse ritrattarsi il pronunciato della Suprema Magistratura? Potrei indicare altri casi, ma la saviezza del Senato ben può prevederli.

Signori! Noi siamo italiani e non dobbiamo obliare il precetto di quel grande italiano che fu il Macchiavelli. « Ogni istituzione dee ritrarsi ai suoi principii fondamentali: diversamente si corrompe e perisce. »

Ritenuto non doversi adottare appo noi il sistema della terza istanza, ma invece quello della Corte di Cassazione come nel 1790 fu creata in Francia, non dobbiamo alterarne il congegno. Essa debbe stare solamente a salvaguardia del diritto e delle forme sostanziali dei giudizi. Ogni altra funzione di merito non le compete. Non possiamo per vie indirette sanzionare ciò che direttamente riproviamo.

E così do termine al mio dire, con che ho inteso combattere il complesso dell'ultima redazione dell'articolo 21.

Senatore MERLANI. Mi permettano i miei egregi Colleghi che io, propugnatore dell'istituto della Cassazione, torni sovente a ricordare i principii fondamentali di siffatto ordinamento: questo richiamo servirà a dimostrare come ogni eccezione torni in violazione, e come ogni manomissione di principii è discreditato dell'istituzione, ne proclama l'insufficienza e il difetto, e diviene norma razionale ai lodatori della terza istanza.

L'Ufficio della Corte di Cassazione è semplice ed univoco; e questa sua condizione ne assicura il buon andamento e i benefici effetti che ne derivano. Essa lascia il fatto e la valutazione del fatto ai tribunali di merito, e non provvede che alla retta intelligenza e quindi alla esatta applicazione della legge ed al rispetto delle forme: vigila perchè il diritto formale e il sostanziale siano osservati. Per estimare il fatto dopo averlo raccolto, i giudici del fatto provvedono, e le parti hanno un doppio esperimento per far va-

lere le loro ragioni per mezzo dei rimedi ordinari. La Cassazione, rispettando il fatto già verificato ed estimado, provvede che non si applichi al fatto un diritto inesatto e malamente interpretato, provvede alla retta applicazione ed alla uniformità del diritto. La semplicità dell'ufficio lo rende efficace e potente.

Se si avessero dei casi, in cui si facesse ad esorbitar dall'ufficio suo ed applicasse essa direttamente la legge ed impartisse giustizia condannando od assolvendo le parti, la Cassazione non vi sarebbe più: e la formola sua, che annulla o conferma, che rimette o rigetta, dovrebbe cedere ad un'altra che condanna od assolve. Sarebbe terza istanza senza il vantaggio del riesaminare il fatto.

E come per applicare il diritto, segnatamente trattandosi di pena, è mestieri valutare in parte il fatto, così in realtà dovrebbe entrar nel fatto che per essa è materia estranea.

Non si parli che ciò sarebbe economia di giudizio, perciocchè quando si viola la efficacia dell'istituzione, ogni ragione di espedienza è d'importanza subordinata; e se la giustizia è meglio impartita e più esattamente e con un dato ordinamento, non si può violarlo per una ragione estranea che non è di giustizia, ma di economia di tempo.

Ma non regge la ragione o lo spediente dell'economia: perciocchè il rinvio per applicazione solo di formola obbligatoria è cosa agevolissima, che in via di urgenza si esegue in brevissimi termini dalla Corte di merito che non trae seco dispendi. È un indugio capillare, ma ch'è accompagnato dall'osservanza del diritto comune della Cassazione, che, senza eccezione, è serbata entro i confini suoi.

Ma vi ha un'ultima osservazione, che per ragione di merito va in primo luogo, e che si attiene all'indole dell'istituto. Quando si dichiara dalla Cassazione il diritto che va applicato, le Corti di merito ricevono un monito solenne, e il passaggio per l'applicazione alle Corti stesse segna un atto manifesto ed esemplare, di cui l'intera magistratura di merito rimane avvertita. Questa solennità si riferisce alla esemplarità de' giudicanti, e il volerlo diminuire, è volerne scemare l'importanza.

Si ponga da ultimo mente che sono rarissimi i casi contemplati nell'articolo. Dalla statistica giudiziaria si raccoglie che vi ha pochi casi di sezioni riunite. Ed anche per codesto

riguardo io ripugno alla violazione del principio fondamentale.

Io son dolente che la Commissione abbia rinnegato la sua prima proposta, ed abbia nella maggioranza consentito col Ministro da cui aveva prima dissentito. Son dolente che uomini certamente competenti ed autorevoli e che aveano per solide ragioni (come apparisce dalla relazione) confutato il concetto ministeriale, oggi sien tratti ad approvarlo. Io prego il Senato di star con la Commissione impenitente e non con la Commissione pentita: il pensiero vergine del magistrato e la sua logica pura si erano manifestati nella prima formulazione; ma sono rimasti soffocati da considerazioni di ordine secondario, ed in ogni caso estranee, con doloroso abbandono, se non oblio, de' principii.

Dirò in fine che io non accetto neppure il primo comma dell'articolo che stabilisce una doppia *conforme spuria*, risolvendo una gravissima questione. Il dritto a ricorrere per gli stessi motivi (che meglio si direbbero ragioni) è doppio, nè so come si possano privar le parti di questo diritto comune loro. Questa garanzia viene scemata, nè si ammette il secondo ricorso quando la Corte di rinvio ha seguito il giudizio della Cassazione. Or due osservazioni contrastano a siffatta teorica che si vorrebbe statuire, mentre la scuola sinora ha fluttuato ed ha del pari fluttuato la giurisprudenza. Sarebbe una doppia conforme dichiarata ed anormalmente dichiarata, perchè l'uno de' giudici non avrebbe la estimazione del fatto: il concorso della duplice funzione di estimatori del fatto ed applicatori del dritto, è il fondamento razionale della terza istanza. E se si vuole ammetterlo, violiamo il principio di Cassazione, e nel tempo stesso non ammettiamo intero il principio di Terza Istanza. Ancora, se il rimedio di Cassazione nel caso di doppio ricorso per le identiche ragioni riceve la sua maggiore autorità dalle sezioni riunite, e se codesto rimedio è meno nell'interesse della parte che nell'interesse della esatta applicazione della legge, come si potrebbe il vero tener autorevolmente definito senza il giudizio delle due sezioni riunite (*non junctis aulis*)? Argomenti gravi son questi, e questioni gravi, che la Commissione tocca oggi e non risolve. Io mi rimetterei per questa parte alla giurisprudenza, nulla intempestivamente innovando.

— Mi riservo di domandare la parola, ove trovi che nel seguito della discussione sian sorti argomenti che meritino risposta.

Senatori BORGATTI. Ho troppo insistito sulla importanza di quest'articolo ventuno, di questo *ormai celebre*, di questo *fatale* articolo, come lo chiamò il dottissimo Miraglia, perchè io debba tediare di nuovo il Senato, ripetendo cose già dette e ridette.

D'altronde la mia opinione ora è confortata dal voto della grande maggioranza della Commissione; e potrei apparire temerario, se io volessi di nuovo mettere alla prova la benevolenza, di cui mi ha ripetutamente onorato il Senato.

Sento anzi il dovere di cogliere questa occasione per ringraziare il Senato, poichè forse sarà l'ultima volta che avrò l'onore di parlare in questa discussione; come ringrazio la maggioranza della Commissione di aver fatto suo l'emendamento, che io più volte mi riservai di proporre all'articolo 21, e di essere venuta in mio soccorso.

Mi sia concesso soltanto di avvertire che, piuttosto che da me, la importanza di questo articolo 21 è stata segnalata dai fautori del sistema puro della Cassazione, col dire, come hanno detto e scritto, che questo sistema (il sistema cioè che viene iniziato col detto articolo) *importa un mutamento radicale nella giurisdizione e nel concetto della Corte regolatrice* (pagina 45 della relazione Ministeriale): che « la istituzione della Cassazione è snaturata »: che per questo mal capitato articolo « può essere distrutta tutta la legge. »

Affinchè anche quegli onorevoli nostri Colleghi, i quali distratti da altri studi non hanno potuto occuparsi *ex professo* di questa materia, possano formarsi un criterio preciso della questione che ora si discute, se il Senato me lo consente, io mi permetterei di fare un paragone.

Noi fautori di questa innovazione, che si vuole introdurre coll'articolo 21, somigliamo i *novatori eterodossi*. In altri termini: verso i fautori del sistema puro della Cassazione francese, noi siamo una specie di *liberi pensatori*; e gli egregi contraddittori, me lo permettano, somigliano a quei puri *ortodossi*, i quali preferirebbero mille volte di morire sotto le rovine della propria Chiesa, piuttosto che fare la più piccola concessione sul dogma della loro credenza.

Si ricordino però gli onorandi nostri contrad-

ditto che tutte le istituzioni di questo mondo caddero appunto quando si pretese di immobilizzarle e cristallizzarle con quella celebre professione di fede: *sit ut est, aut non sit*: la Cassazione sia com'è, o non sia. Ma badino gli onorevoli miei avversarii che al buon senso, al senso pratico delle popolazioni, potrà apparire strano, che ad un concetto astratto, al culto di una pura teorica, l'interesse ed il comodo dei litiganti siano sacrificati al segno, che anche dopo un secondo ricorso essi debbano contentarsi di *una massima di diritto*, e andare peregrinando per le provincie del Regno, onde trovare una autorità giudiziaria che conformi la propria coscienza alla massima di diritto stabilita sovraneamente dalla Corte regolatrice, e ponga fine alla lite. E qui mi soccorrono opportunamente queste savie parole, che si leggono alla pagina 46 della Relazione ministeriale.

« Ma d'altra parte (così si esprimeva l'onorevole Ministro Guardasigilli, dopo di avere significati i suoi dubbii e i suoi timori intorno all'articolo 21, com'era stato proposto da lui medesimo) io ho dimandato a me stesso, se, per tener fermo il concetto vero della Corte di Cassazione, fosse assolutamente necessario non deviarne mai, anche in ipotesi molto difficili ad avvenire. E mi è sembrato che non valesse la pena di moltiplicare i giudizi e allungare l'ansia delle parti, quando il risultato a cui si deve giungere è non pure preveduto, ma certo ed immancabile. Oltre di che, si son levati tanti clamori, si è attaccata per tante guise diverse, questa che dicesi tirannia e prepotenza della Corte Regolatrice d'imporre in taluni casi la propria sentenza agli altri giudici, che mi è sembrato, che qualche cosa dovesse concedersi a questo timore della pressione, che il voto della Cassazione potesse fare su quello dei giudici del rinvio. »

« Nè infine era poca sul mio animo l'autorità della Commissione speciale del 1866, la quale avvisò che nei casi di secondo ricorso, seguito da nuovo annullamento, la Corte Regolatrice debba applicare essa medesima il principio di diritto da essa deciso. »

Nel mio discorso del giorno 6 mi studiai di dimostrare, e mi parve di farlo nel modo il più evidente, che questo formalismo dogmatico della Cassazione, tutto proprio dell'indole francese, venne infranto, prima a Parma, dopo la restaurazione del 1815, mediante l'opera

ed il consiglio di giuriconsulti e di magistrati, che si resero celebri sotto il primo Regno d'Italia.

Dissi poscia come anche la Prussia, mantenendo la legislazione francese nelle Provincie Renane, spezzasse anch'essa il dogma francese riguardo alla Cassazione. Imperocchè cotesto istituto fu conservato dalla Prussia sotto forma di tribunale supremo, il quale compie ad un tempo l'ufficio di Cassazione, ed annullata una sentenza, applica esso stesso la massima di diritto al fatto, che diede origine alla controversia, non dopo il secondo, ma dopo il primo ricorso.

Così procede la Cassazione in Baviera; e così pur venne stabilito ultimamente per la Suprema Magistratura della Confederazione Germanica del Nord.

E noi che ultimi facciamo una legge su questa materia, e la facciamo quando è ancora fresca in questa eterna Metropoli la memoria di un altro dogma, vogliamo proprio con questa legge, la quale è, si può dire, la prima per la sua importanza che discutiamo in Roma, vogliamo, ripeto, anche noi consacrare un dogma, il dogma della Cassazione?

Io rispetto le convinzioni degli onorandi nostri contraddittori, poichè tutte le profonde e leali convinzioni vanno rispettate; ma, o Signori, sopra le convinzioni di noi tutti sta la necessità suprema di far cessare questo stato di cose, che dura da ben dodici anni. Badino gli onorevoli contraddittori che se anche questa discreta e ragionevole concessione ci fosse negata, e la legge fallisse, tutta la responsabilità, e lo dichiaro anche una volta, dovrebbe cadere sopra coloro, i quali nel corso di tutta questa discussione non hanno voluto vincere soltanto; ma hanno voluto anche stravincere.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Bonacci.

Senatore **IMBRIANI.** Signor Presidente, l'aveva domandata anch'io.

PRESIDENTE. Scusi, ma ella, Senatore Imbriani, si era solamente riservato di domandarla.

Senatore **IMBRIANI.** In questo caso la domando ora.

PRESIDENTE. A suo tempo l'avrà: ora può parlare il Senatore Bonacci.

Senatore **BONACCI.** Io prendo la parola solamente per dichiarare il mio voto.

Io rispetto altamente coloro che in fatto di Cassazione hanno idee diverse dalle mie, o pro-

fessano principii diversi; ma non ho difficoltà nè arrossisco di dichiararmi francamente ortodosso, per servirmi della frase dell'onorevole Borgatti; intendiamoci però bene; ortodosso sì, ma non superstizioso.

Io ammetto il progresso nel sistema della Cassazione, ammetto lo sviluppo dei buoni germi che essa contiene; ma però non voglio che ne sia alterata la natura, o sovvertiti i principii sui quali essa è fondata.

Già ho dichiarato in qual senso avrei accettato le modificazioni ed il perfezionamento che si volessero introdurre nell'articolo 21 del progetto; ma dichiaro ora francamente che non posso accettare quell'articolo nella guisa che veniva di presente formulato dall'onorevole Commissione d'accordo coll'onorevole Senatore Borgatti.

Io dico che con questo sistema si viene a snaturare la Cassazione, si viene a deviarla dalla sua vera missione, ed a far sì che nel giudizio di fatto abbia la prevalenza un giudizio di ultima istanza, qualunque esso sia.

Consento in massima che si cerchi il modo di evitare il rinvio a seguito dell'annullamento che si fa a sezioni riunite, quando cioè il punto di diritto resta fissato invariabilmente per giudizio della Corte suprema; una modificazione in questo genere io l'ammetto; ed in quali casi possa effettuarsi, ebbi già l'onore di dichiarare al Senato. Questi casi non sono rarissimi, e meno rari; sono, per mio avviso, tutti quelli in cui la questione di fatto si confonde assolutamente colla questione di diritto, quelli in cui vera questione di fatto propriamente non esiste, non essendo il punto di fatto nè contestato nè contestabile.

Recai l'esempio del testamento mistico e della disputa insorta a proposito della formola dal notaio usata nell'atto di consegna. Qui il fatto è semplicissimo e non ammette controversia possibile; tutta la questione cade sul punto di diritto. Io credo adunque che quando la Corte di Cassazione avesse deciso che quella formola è sufficiente per la validità del testamento, oppure che non è sufficiente, e che dopo un primo rinvio la causa ritornasse alla Corte Suprema per conflitto di apprezzamento giuridico tra la Corte di rinvio e la Corte di Cassazione, questa, giudicando a Sezioni riunite, nell'ipotesi di un secondo annullamento, potrebbe e dovrebbe giudicare essa in modo definitivo proclamando sia la validità, sia la nullità dell'atto testamentario che

forma il soggetto della lite. Quello che dissi del testamento mistico, potrei ripeterlo di mille altri esempi in cui parimenti il punto di fatto si presenta immutabile, semplicissimo, superiore ad ogni contestazione possibile. In questi casi il rinvio parrebbero veramente una assoluta superfluità.

Dirò di più: io non sarei lontano dall'aderire alla riforma anche in altra ipotesi, quando cioè la sentenza dei primi giudici e quella di appello fossero perfettamente conformi in linea di atto. Allora la Corte di Cassazione ritenendo costante il fatto, come lo ebbe ritenuto la sentenza di ultima istanza, come lo ebbero ritenuto i primi giudici, noi avremmo una forte presunzione della giustezza del giudizio di fatto, avremmo quella che i fautori del sistema della Terza istanza chiamano *doppia conforme*, ed io converrei facilmente che anche in quest'ipotesi potrebbe risparmiarsi il secondo rinvio dopo il giudizio a Sezioni riunite. Nè con ciò si verrebbe ad adulterare la natura della Cassazione, la quale non giudicherebbe in fatto, ma solo riterrebbe il fatto nel modo che venne associato dalla doppia conforme.

Però accettando la riforma come ora ci è stata proposta nell'articolo che cade in discussione, ci mettiamo per una via troppo pericolosa. Suppongo il caso che in prima istanza il fatto sia stato giudicato in un modo e in Corte d'Appello in un altro. La Corte d'Appello ha errato in diritto, e perciò la sua sentenza viene annullata. Si rinvia la causa, e la Corte di rinvio si uniforma alla sentenza annullata. Torna la causa in Corte Suprema, la quale pronunzia che la Corte di rinvio ha essa pure errato.

Ora, io credo, che se la Corte d'Appello ha errato in diritto, vi sia anche una fortissima presunzione che possa avere errato anche in fatto.

Abbiamo tre decisioni, quella dei primi giudici, che forse è conforme perfettamente al giudizio della Cassazione, quella della prima Corte d'Appello, che è affatto difforme, ed è perciò annullata, e quella della Corte di rinvio che aderisce a quest'ultima, e viene quindi essa pure annullata. Ora, nel conflitto di questi giudizi affatto diversi, a quale dà ragione la Corte Suprema in linea di fatto?

Essa dà ragione all'ultimo, a quel giudizio che la Corte Suprema medesima è obbligata ad

annullare. Questa mi pare cosa molto grave e pericolosa.

Nè si dica che la Corte di Cassazione mette qualche cosa del suo nell'ultimo e definitivo giudizio, perchè, ove mai ciò fosse, sarebbe evidente che l'Istituto della Cassazione sarebbe affatto sovvertito. In conclusione, io stimo che questo sistema che si vuole inaugurare, sia molto pericoloso, e non sia già un perfezionamento dell'Istituto della Cassazione, ma piuttosto un innesto spurio del sistema della Cassazione sul sistema della Terza Istanza; anzi dico che esso, senza avere i vantaggi dell'uno o dell'altro, riunisce in sé i difetti di entrambi.

Quindi dichiaro di nuovo che al concetto che informa il secondo capoverso dell'articolo 21, nella grandissima latitudine onde è concepito ed espresso, io non potrei prestare la mia adesione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. L'onorevole Senatore Borgatti mi consentirà che io liberamente e direttamente gli contraddica, e ciò non sarà certo senza dichiarargli prima la mia piena osservanza verso di lui; anzi in ciò non dovrà scorgere se non la forza de' miei convincimenti i quali m'impongono di dir cose, che altrimenti avrei taciuto. Come si può affermare che i sostenitori puri della Cassazione somiglino agli ortodossi cattolici, i quali per non modificar nulla al loro principio, e per contrastare a quello che criteri più adulti giustamente volean modificato, si esposero a perder tutto ed a patire la jattura dello scisma? Duolmi che il Senatore Borgatti abbia dimenticato che appunto in questa parte, che oggi ci occupa, dell'istituto di Cassazione, gli ortodossi han modificato molto; ed in quarantasette anni di vita della Cassazione (quanti ne corsero dal 1790 fino al 1837.) il caso del *doppio ricorso* in Cassazione *per le identiche ragioni* è stato chiamato quattro volte ad esame solenne, ed ha dato luogo nella stessa Francia a quattro provvedimenti distinti. Come dunque ha egli osato affermare, egli peritissimo giureconsulto, che noi vogliamo mantenere intatto ed intangibile *subjecta materia* ciò che fu statuito primamente ne l'origine della Cassazione nel 1790? Che noi non vogliamo apportarvi modificazione alcuna? che noi abbiamo proclamato il nostro *Sillabo giudiziario*, ed amiam piuttosto cadere col nostro istituto, che modificarlo, e diciamo del nostro istituto, *aut sit ut est, aut non sit?* Signori, la storia

che narrerò brevemente di questa parte della Cassazione, farà certo ognuno, che il Senatore Borgatti si è allontanato immensamente dal vero.

La legge del 1790 avea disposto che la Cassazione, annullando per espressa violazione del *jus constitutionis*, ossia del *jus constitutum*, rinviava ad altra Corte di merito, che rimaneva libera di seguire quello che a lei pareva giusto. Ciò stabiliva l'eternità delle liti e la fluttuazione del dritto. Nel 1807, sotto Napoleone I, fu statuito, per ammendare il difetto del primo ordinamento, che la Cassazione, annullando la sentenza e trovando resistente al principio proclamato il secondo giudice di merito, elevava il dubbio di legge ch'era risoluto dal Potere esecutivo e dal suo Capo, l'Imperatore. A tal modo si corresse il primo male, generandone un secondo, e facendo giudice il Potere imperiale: violazione dell'indipendenza de' poteri, possibile sotto la negazione della libertà e la mancanza di garanzie, che erano il fondamento dello Stato Napoleonico.

Proclamata, con la caduta de' Napoleonidi nel 1814, la Carta Francese, fu avvertito il difetto del provvedimento del 1807, e dopo studi profondi e continue proposte, finalmente nel 1828 fu pubblicata una novella legge su tal punto, e si statui che quando la Cassazione avesse, dopo due annullamenti per le medesime ragioni, rinviate le parti contendenti presso il terzo giudice di merito, costui fosse libero nella sua sentenza, e con questa sentenza ponesse un termine definitivo al litigio.

Da ultimo, nel 1837, sembrando che fosse irrazionale questo modo di risolvere le quistioni e che tornasse in vilipendio del magistrato superiore di Cassazione, dopo diligenti e novelle cure sulla materia, si fece legge che fermò dover la seconda Corte di rinvio sobbarcarsi a'la norma definitiva pronunciata dalla Cassazione.

Ecco dunque un lavoro continuo per quarantasette anni; ed ecco il frutto di una profonda modificazione per questa parte all'istituto di Cassazione. Pare pertanto che gli ortodossi della Cassazione accolgano le modificazioni e le provochino essi stessi, e lo hanno dimostrato specialmente nel caso nostro. Ma non possono accogliere novità, che snaturano l'istituto e cangiano le norme fondamentali del sistema. Tale a noi pare la proposta fatta oggi dalla Commissione, opposta a quella che ieri ci fece: e tale

per davvero è. E se l'on. Borgatti vi aderisce, l'on. Borgatti propugnatore confesso della Terza Istanza, ciò deriva dal vedere in questa proposta uno sprazzo della Terza Istanza. Mi perdoni l'on. Borgatti se osservo che egli è logico a voler confondere le due istituzioni per produrre il discredito della Cassazione. Tanto importerebbe la eccezione che oggi si propone al principio.

Non è un passo innanzi, che l'onorevole Borgatti vuol fare, ma un passo indietro, un passo verso la vagheggiata Terza Istanza, che dovrebbe aver fatto il suo tempo. E per seguirlo nella sua metafora, egli non è riformatore, nè cattolico in *subjecta materia*: egli va più su e va fino al giudaismo degli organici giudiziari, ai quali pare che amando accenni.

Nè si citi il fatto de' popoli germanici, i quali per antagonismo nazionale, odiando tutto che, secondo loro, sa di francese, e riconoscendo non pertanto la bontà della istituzione, cercano di apportarvi novità, meno per amor di riforma, che per statuirvi una differenza. Così hanno statuito un sistema misto, che l'ingegno italiano rifiuta, avendo da lung'ora studiato i due sistemi ed avendoli entrambi provati. La terza istanza appartiene al medio evo giudiziario, la Cassazione all'età nova ed alla civiltà organica presente. La Germania, che riconosce ancora il diritto divino in politica, che nega il dritto nazionale del plebiscito, e che tiene ancora la Chiesa serva dello Stato, non può riconoscere l'istituto puro dell'organico della Cassazione, ed adottando per superbia di nazione un sistema misto di magistrato supremo, viola a un tempo la terza Istanza e la Cassazione. Se queste mie son bestemmie per molti, poichè gl'ingegni servili inchinano alla germaneria, come dianzi alla francioseria, certamente tali non le reputerà il Senato italiano, che vorrà aver in queste quistioni, criteri migliorii e propri.

Senatore BORGATTI. Io non verrò meno all'impegno assunto di non più prendere parte a questa discussione, che già è sul finire; ma non potrei lasciar passare una osservazione dell'onorevole Senatore Imbriani, ed un'altra dell'onorevole Senatore Bonacci, senza una brevissima risposta.

Il Senatore Imbriani, pel quale professo altissima stima, diceva che bisogna scoprire dove è rintanata la lepre. Io non vorrei infliggere una pena all'egregio Collega; ma dacchè egli

stesso quasi se l'assume, permetta che lo obblighi a leggere il mio discorso del giorno 6. Ivi egli vedrà che *la lepre non è rintanata o nascosta*, ma è invece scoperta, alla vista di tutti. No, io non ho coperto o nascosto niente, perchè io potrò più presto peccare per eccessiva franchezza che velare il mio pensiero.

Assunsi di difendere la legge, siccome ho detto più volte, a condizione che essa fosse coordinata non al sistema puro della Cassazione, ma al sistema di cui l'onorevole Guardasigilli poneva la prima base coll'articolo 21; e dichiarai ripetutamente che il tempo e la esperienza avrebbero fatto il resto. Dunque vedo l'onorevole Senatore Imbriani che io non mi contenterò certo dell'articolo 21, come fu proposto da principio dal Guardasigilli, e neppure come viene ora proposto, a mia preghiera, dalla onorevolissima Commissione: io aspiro ad un'applicazione molto più larga del principio che si contiene nella proposta attuale. Ma per ora accetto questa prima applicazione, perchè ho fede nel tempo, nella esperienza, e nella bontà di questo sistema, che viene iniziato. E perchè vorrete voi, fautori ortodossi della Cassazione, opporvi perfino ad un esperimento? Nei Governi, che noi chiamiamo costituzionali, le riforme procedono a gradi, e per via di emendamenti, siccome ebbi l'onore di dire più vol e nell'al ro ramo del Parlamento. Facciamo adunque questo esperimento.

Di che temete? Se la esperienza ci consiglierà di tornare indietro; ebbene torneremo alla Cassazione pura. Il potere legislativo non è in mano di un sovrano assoluto; è in nostre mani, e potremo fare liberamente ciò che la esperienza ci suggerirà.

L'onorevole Bonacci, il quale alla molta esperienza congiunge molta dottrina, avvisava alle difficoltà pratiche che si potranno incontrare. Ma io prego l'onorevole Senatore Bonacci di considerare che questa non è veramente questione puramente giuridica e di diritto privato; è questione di diritto pubblico.

E sa meglio di me l'illustre Senatore Bonacci che in una questione di diritto pubblico bisogna guardare prima di tutto al sistema che si vuole stabilire. La esperienza mostrerà se il sistema, che verrà iniziato, mercè l'emendamento che si propone all'articolo 21, debba essere o no allargato successivamente, oppure se si debba abbandonare affatto. Le difficoltà

pratiche, che si potranno opporre, saranno rimosse con successivi provvedimenti legislativi.

Ripeto, che se mi contento per ora di questo primo passo, è perchè ho fede nei buoni risultati di questo nuovo sistema; ho fede in una più larga e compiuta applicazione del sistema stesso. E questa fu la ragione per la quale io credetti e credo tuttavia che, ove il Senato approvi l'emendamento ora proposto all'articolo 21, possa la legge essere accettata ad un tempo, tanto dai fautori della Cassazione, quanto dai fautori del sistema opposto, ai quali mi onoro di appartenere anch'io.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Parliamoci chiaro, se vogliamo davvero che la Corte di Cassazione funzioni secondo la purità dei principii, bisogna per questo ormai divenuto troppo celebre articolo 21, stare al primitivo progetto della Commissione. E duolmi di essermi dovuto separare dalla Commissione, non potendo accettare l'emendamento dalla maggioranza proposto all'accennato articolo 21.

Non farò certamente un lungo discorso per esporre le ragioni della mia discordanza, ma accennerò brevemente i motivi per quali non do il mio voto a quest'emendamento.

Tale emendamento si può dividere in tre parti: la prima parte si riferisce ad una radicale innovazione al sistema vigente; cioè a dire, si stabilisce in principio che l'accordo su di un punto di diritto tra la Sezione civile che annulla una Sentenza, e la Corte di rinvio che segue le norme segnate dal decreto di annullamento, costituisce cosa giudicata, a segno tale, che è vietato il ricorso per cassazione alla parte che è rimasta soccombente nel giudizio di rinvio. E non è questa una contraddizione evidente collo stesso principio ammesso nell'articolo medesimo, che per definirsi un punto di diritto in controversia si richiede la dissonanza tra le due Corti di merito e la Corte di Cassazione in Sezione civile ed in Sezioni riunite? Come si può comprendere che la sentenza in grado di rinvio contenente decisione uniforme al decreto di annullamento pronunziato dalla Sezione civile dovesse chiudere l'adito al ricorso della parte soccombente, la quale per la prima volta sarebbe ricorrente in Cassazione? Avremo adunque il sistema della

doppia conforme tra una Corte di merito e la Sezione civile della Corte di Cassazione.

Il sistema di Cassazione per tal modo adottato non presenterà più d'oggi in poi alcuna garentia pei litiganti. In Francia non si è mai dubitato che contro la sentenza pronunciata in grado di rinvio uniformemente al principio ritenuto col decreto di annullamento, si possa produrre ricorso; e bene spesso la Sezione civile, ritornando sulla propria opinione, ha annullato. Lo stesso sistema si è tenuto nella Corte di Cassazione di Napoli; ed è celebre negli annali della giureprudenza la quistione sulla successione dei figli naturali alla madre. Io nella prima mia gioventù sostenni con le stampe, che i figli naturali succedevano alla madre come i figli legittimi, e questa mia opinione venne quasi derisa nel Foro. Si presentò poscia una causa celebre, e la Corte di Cassazione annullò una Sentenza di Corte di Appello, che avea ritenuta la opinione da me professata. Essendosi la Corte di rinvio uniformata alla massima della Corte di Cassazione, questa ebbe la virtù, sul ricorso della parte soccombente, di annullare e rinviare la causa; o in altri termini, la Corte di Cassazione si avvide che essa la prima era caduta in errore.

La seconda Corte di rinvio seguì la massima della prima Corte, cosicchè la causa ritornò in Corte di Cassazione per essere decisa a Sezioni riunite. Due valorosi avvocati, cioè gli onorevoli Mancini e Pisanelli, trattarono colla più grande valentia questo punto di diritto, e le Sezioni riunite della Corte di Cassazione, annullando la sentenza impugnata, stabilirono il punto di diritto, che per le leggi civili napoletane i figli naturali succedevano alla madre come i figli legittimi. Ora, col sistema che si vuole adottare con l'emendamento proposto dalla maggioranza della Commissione, non si potrà ottenere più la riparazione di un errore giudiziario commesso dalla Sezione civile della Corte di Cassazione, e nel quale errore fosse caduta una Corte di rinvio.

Il secondo emendamento della maggioranza della Commissione sta nell'attribuire alle Sezioni riunite della Corte di Cassazione la facoltà di applicare il punto di diritto al fatto della causa, il che torna allo stesso, si viene cioè a giudicare sul merito della contestazione. Si rallegrì l'onorevole Panattoni, il quale ha ottenuto il suo intento. Se passerà questo emendamento se ne

vedranno ben presto le funeste conseguenze; ed a poco a poco vedremo la Corte di Cassazione diventare un Tribunale di Terza Istanza. Nè si dica che la Corte di Cassazione, applicando il diritto al fatto, non porta alcun mutamento al giudizio di fatto che dev'essere rispettato; perciocchè non bisogna essere anche mezzanamente esperto delle cose del Foro, per non comprendere che nelle svariate condizioni dei fatti di una causa, influisce non poco il convincimento sull'apprezzamento dei fatti medesimi; e potrà bene spesso presentarsi il caso nell'applicazione del diritto al fatto, di giudicare una vera quistione di fatto.

Il terzo emendamento consiste nel doversi rinviare ai medesimi giudici, la cui sentenza è stata annullata, gli ulteriori provvedimenti di giustizia sulla causa medesima. Ma se è vero che, dopo pronunciata la sentenza, il giudice cessa di esser giudice, con qual diritto gli si può imporre di rifare la propria opera, solo perchè sono cangiati i principii che avean servito di base al suo pronunziato?

Si vuole che il giudizio di *ritocazione* si facesse da giudici diversi da quelli che hanno pronunziato la sentenza impugnata, per evitare che la preoccupazione per la propria opinione rendesse elusorio il gravame; e poi si vuole che nel caso di annullamento non fossero preoccupati sulla stessa causa. Ma si obietta che non è la stessa quistione quella rimandata agli stessi giudici del merito. Questa obiezione nulla prova, poichè il giudice che, per esempio, aveva deciso della prescrizione dell'azione, a mal in cuore e con preoccupazione risolverà tutte le questioni di merito che deve esaminare per essere stata dalla Corte di Cassazione respinta la eccezione di prescrizione.

Potrei distendere le mie argomentazioni su tutte le tre parti dell'emendamento, ma come membro della Commissione, e rispettando altamente la opinione della maggioranza, parmi di aver detto quanto basta.

Senatore MIRABELLI. Ho domandato la parola non per fare un discorso, nè per ripetere quello che i preopinanti hanno molto lungamente e saviamente discusso intorno ai due emendamenti presentati all'articolo 21 della Commissione, ma unicamente per dichiarare la ragione del mio voto.

Col primo emendamento si dispone così;

« Se la sentenza pronunciata dai giudici di

rinvio è conforme alle decisioni della Corte di Cassazione, non è ammesso, sul punto di diritto deciso, ricorso per annullamento. »

Quest'innovazione, per verità, non offende profondamente il dritto vigente, fa finire la lite ed impedisce che si scemi il prestigio dell'autorità giudiziaria. Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza, viene a dichiarare che il giudice abbia violata o falsamente applicata la legge al fatto stabilito. Il secondo giudice, che segue l'avviso della Corte di Cassazione, riconosce che la legge debba essere intesa nel modo insegnato dalla Corte di Cassazione, e che il primo giudice abbia commesso un errore. Ciò basta a tutela dell'interesse delle parti, ed anche della legge, interpretata due volte conformemente. Concedendosi un nuovo ricorso sul punto deciso, la lite continua con danno certo de' contendenti, e se la Corte di Cassazione muti avviso, dà un cattivo esempio di leggerezza, volendo e disvolendo a poco intervallo la stessa cosa fra le medesime parti, menoma la fiducia che si dee avere ne' suoi pronunciati. Per conseguenza questo primo emendamento, perchè non offende l'istituto della Cassazione, abbrevia il giudizio e cresce fiducia ne' pronunciati del magistrato, io lo voterò.

Non posso però votare il secondo emendamento, il quale snatura essenzialmente il sistema di Cassazione, e non porta grande beneficio alle parti.

Quante sono le cause che si decidono a Sezioni riunite? Già ebbi l'onore di dire altre volte al Senato che per molti anni, nelle provincie meridionali, che pure sono un terzo del Regno d'Italia, non vi furono che poche sentenze pronunciate a Sezioni riunite. Essendo così rare queste cause, vogliamo per esse offendere il sistema di Cassazione?

E poi io trovo una certa diversità tra la compilazione dell'emendamento presentato dalla Commissione e quella proposta dall'onorevole Ministro.

L'onorevole Ministro dava *facoltà* e non *dovere* alla Corte di Cassazione di giudicare nel merito, il che equivale alla frase *applicare al fatto* il punto deciso, e ciò non era gran male, perchè quando la Corte di Cassazione, nel fatto stabilito nella sentenza non trovava l'elemento certo del suo giudizio, avrebbe potuto rinviare.

La Commissione fa un passo di più; *impon*e alla Corte di Cassazione di applicare al fatto

stabilito nella sentenza il punto deciso; dal che segue, che quando trovi compilato inesattamente il fatto (il fatto oggi si compila dal giudice, non si compila più dalle parti), quando trovi inesattamente compilato il fatto, debba a quel fatto, senza poterlo rettificare, applicare il dritto com'essa lo intende.

Nel progetto del Ministro si dice:

« Se la causa non è pienamente istruita, pronuncia il rinvio. »

Nell'emendamento della Commissione:

« La Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso: e, se si tratta di materia civile o commerciale, rinvia la causa. »

Dunque vi è sempre applicazione del punto deciso al fatto, e vi è sempre rinvio.

Ma quando deve farsi sempre il rinvio, si faccia per tutto; imperocchè applicare al fatto il punto deciso e rinviare la causa ai giudici, che han pronunciato la prima sentenza, per gli ulteriori provvedimenti di giustizia è un metodo che impedisce la rettificazione del fatto, può far cadere la Corte di Cassazione in errori di fatto, può farle ritenere un fatto diversamente da quello che è stabilito nella sentenza, e non dà alcun vantaggio reale alle parti.

Per conseguenza io non voterò questo secondo emendamento, e mi riservo espressamente all'articolo 26 di proporre; qualora quest'emendamento sia votato, *che si ammetta il ricorso per revocazione in que' soli casi* che la Corte, a Sezioni riunite, applichi al fatto stabilito nella sentenza il *punto di diritto* definitivamente deciso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dissi altra volta e devo ripetere oggi che quest'art. 21 contiene una delle più grandi questioni che possa presentare il sistema organico della Cassazione.

L'emendamento proposto dalla Commissione si compone di tre parti.

Nella prima si dichiara « che se la sentenza pronunciata dai giudici di rinvio è conforme alla decisione della Corte di Cassazione non è ammesso, sul punto di diritto deciso, ricorso per annullamento. »

Nella seconda parte, che è conforme al sistema di legislazione attualmente vigente, si

dichiara « che quando, dopo l'annullamento di una sentenza, la seconda pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronunzia a sezioni riunite. »

La terza parte muta grandemente il sistema attuale. Secondo questo sistema, se la seconda sentenza sia cassata per gli stessi motivi per cui fu cassata la prima, l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa, deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto il diritto sul quale essa ha pronunciato. Per lo che quando la Corte di Cassazione decide un punto di diritto a sezioni riunite, questo punto non può essere messo più in controversia; resta stabilito e definito come se fosse legislativamente dichiarato (sempre però per la causa di cui si tratta). Ma anche in questo caso la Corte di Cassazione dee rinviare il giudizio ad altri giudici, i quali, liberissimi nella estimazione novella del fatto, sono soltanto obbligati a rispettare quel punto di diritto che fu deciso dalla Corte di Cassazione.

La Commissione, che prima aveva mantenuto il sistema attualmente vigente, ora con la nuova compilazione del 3° comma dell'articolo 21 sostituisce a questo sistema quest'altro: che la Cassazione applica in questo caso essa medesima il punto di diritto deciso al fatto stabilito nella sentenza.

Io prego perciò il Senato di dividere le parti di questo articolo e di votarle separatamente.

Quanto alla prima, mi duole il dirlo, ma vi sono contrario. A me pare che, con quel sistema, non solo si alteri sostanzialmente l'ordinamento della Cassazione, ma si ledano grandemente gli interessi delle parti. Ove sia adottato, si andrà incontro a difficoltà gravissime, ed a pericoli ancora più gravi.

E invero Signori, quale è il concetto di questo primo emendamento? Eccolo.

Se si ricorre alla Corte di Cassazione, e questa annulla e rimanda la causa ad altro Tribunale, o ad altra Corte, e la decisione di questo Tribunale o Corte di rinvio è conforme alla decisione della Corte di Cassazione, non è più permesso, sul punto di diritto deciso, altro ricorso per annullamento.

Nel sistema vigente il pronunziato irretrattabile, immutabile, obbligatorio, non si veri-

fica che in una sola e ben più rilevante ipotesi; quando cioè i giudici di rinvio si siano messi in opposizione alla Corte di Cassazione, e questa a sezioni riunite abbia deciso il punto di diritto controverso: questa sola decisione è obbligatoria. Ed ancora si richiedono tre condizioni; che la parte ricorrente sia la stessa ed agisca colle medesime qualità; che i motivi del ricorso sieno i medesimi, e che la Corte di Cassazione, a sezioni riunite, giudichi il punto stesso di diritto che aveva già precedentemente definito.

Secondo la proposta attuale, diventerebbe irrevocabile il primo pronunziato della sezione civile della Cassazione, solo che vi si conformi quello della Corte di merito.

Ma vedete, signori, a quali difficoltà si va incontro con questo sistema.

Prima di tutto i ricorrenti non sono più gli stessi: ricorrente nel primo giudizio era quello che aveva perduta la lite, e sul suo ricorso la Corte di Cassazione ha pronunciato.

Per l'opposto, nel secondo giudizio il ricorrente sarebbe quello che prima aveva guadagnato, e che poi perdette in Cassazione, e presso la Corte di rinvio.

E notate che, secondo il sistema di procedura della Corte di Cassazione, non è necessaria la presenza delle parti per la discussione de' ricorsi. Epperò ben può accadere che colui, contro del quale era stato prodotto il primo ricorso, confidando nel suo diritto e nell'autorità della cosa giudicata, non si sia presentato alla Corte di Cassazione per far valere le sue ragioni contro il ricorrente; ed abbia in sua contumacia veduto annullata la decisione che gli aveva dato vinta la lite.

Opposizione contro il pronunziato della Corte di Cassazione non è ammessa dalla legge. Ed a costui non rimane che far valere le sue ragioni presso il giudice di rinvio. Ma se questo si uniforma al pronunziato della Corte di Cassazione, ogni rimedio gli è tolto per far sentire innanzi a questa la sua voce e le sue ragioni. Con questa uniformità di pronunziati non vi è più luogo a ricorso, e rimane irrevocabilmente giudicato il punto di diritto deciso.

Ma proseguiamo. Noi abbiamo stabilito già nell'art. 5, che la Corte di Cassazione può annullare le sentenze, quando trova che le definizioni date al fatto dai primi giudici sono in contraddizione colla legge. Ora immaginate, per esempio,

che una Corte d'Appello abbia ritenuto che un atto contenga una donazione, e la Corte di Cassazione dichiari invece che non ha i caratteri della donazione. Essa non è obbligata a dire che ha invece i caratteri, per esempio, della vendita, o di altro contratto. La Corte di Cassazione si limita ad annullare la decisione solo perchè la definizione data al fatto è in contraddizione della legge, e quell'atto non ha i caratteri veri della donazione.....

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA..... e riavvia la causa alla Corte di merito. La Corte di merito accoglie il pronunciato della Cassazione, decide anche essa che effettivamente quell'atto non contiene una donazione; ma siccome decide la causa, qualifica poi il fatto per compra e vendita. Si potrà dire ancora che i due giudicati siano conformi?

Io ne dubito; eppure la premessa è conforme: il contratto non è donazione.

Ora, se togliete alla parte il diritto di ricorrere per cassazione per decidere se sia compravendita, solo perchè il giudicato è stato conforme a quello della Cassazione, che aveva dichiarato non essere donazione, date forza obbligatoria e irrevocabile ad una decisione che in se stessa è unica, e senza le guarentigie delle decisioni a sezioni riunite. Io potrei moltiplicare gli esempi, per dimostrare che la Corte di rinvio giudica spesso una questione diversa da quella che è stata esaminata dalla Corte di Cassazione, o muove da principii diversi, benchè sembri che le decisioni siano conformi.

Eppure coll'emendamento si toglierebbe alla parte la facoltà di fare riesaminare la questione dalla Corte di Cassazione.

Ormai, o signori, io debbo domandare: vogliamo o non vogliamo costituire una Corte di Cassazione? o vogliamo farne invece un simulacro?

Se vogliamo costituire una Corte di Cassazione, rispettiamo le forme e le attribuzioni che sono in tutte le migliori legislazioni. Ma se recidiamo una delle sue attribuzioni da una parte, una norma di procedura dall'altra, non faremo più una Corte di Cassazione, ma un trovato diverso che non saprei neppur definire.

E questo concetto che dalla sentenza della Corte di rinvio non vi sia luogo a ricorso quando sia conforme al pronunciato della Corte

di Cassazione, è un trovato nuovo che sorge ora per la prima volta: la Commissione non ne aveva prima parlato. Nella Cassazione francese, che vive da tanti anni, nella legislazione belga, dovunque, si è sempre ammesso, per quanto io sappia, il secondo ricorso, ed è così che la Cassazione ha migliorato la giurisprudenza, apportandovi quei lumi e quei miglioramenti che la scienza somministra.

È per queste ragioni che io ho grande difficoltà ad accettare la prima parte dell'articolo, e pregherei la Commissione a non insistere sulla medesima.

Quanto alla seconda parte dell'articolo, circa i *giudizi a sezioni riunite*, siamo tutti d'accordo, essendo già il sistema attuale. Ma la questione sorge sulla terza parte diretta a definire che cosa si debba disporre circa la forma e gli effetti delle decisioni a sezioni riunite.

Quale autorità dovrà avere questo pronunciato sugli eventi futuri del giudizio? a chi si appartiene spiegarne le conseguenze? Ecco, o Signori, le quistioni importanti che conviene risolvere; le quali questioni sono state sempre considerate così ardue e delicate che, come notava poc'anzi l'onorevole Imbriani, in Francia sono state decise in quattro modi diversi; e se aggiungiamo i vari metodi tenuti dalle legislazioni della Germania, possiamo dire essere state decise in cinque o sei modi diversi. Anzi, chi si prenda la cura di percorrere i vari progetti di legge che sono stati formati in Francia dal 1816 al 1837, nel qual anno finalmente la questione venne risolta con la legge del 2 aprile, trova moltiplicati i modi e le forme di risoluzione di questo grave problema.

La Corte di Cassazione, o Signori, secondo l'istituto suo, od annulla i giudicati o rigetta i ricorsi. Quando rigetta il ricorso non fa che respingere l'azione di rescissione, che si era proposta contro il giudicato: questo rimane quale era, e non vi è più nulla a vedere. Quando cassa la sentenza, il primo giudicato è rescisso ed annullato; ed allora sorge il quesito, quale debba essere l'influenza di questo pronunciato della Corte di Cassazione.

Voi avete udito che la legge del 1790, che prima istituì la Corte di Cassazione in Francia, si occupò della questione.

Essa stabilì nell'articolo 20 che quando una

sentenza fosse cassata due volte, e un terzo tribunale avesse giudicato in ultima istanza nello stesso modo già deciso dai primi due, la questione dovesse prima essere sottoposta al Corpo legislativo che ne doveva fare oggetto di una declaratoria di legge, la quale dopo di essere sanzionata dal Re, fosse obbligatoria anche per la Corte di Cassazione a cui la questione veniva rinviata. Lo stesso dispose la legge del 3 settembre 1791 nell'articolo 21 con formola ancor più precisa: « Allorchè dopo due Cassazioni la sentenza del terzo tribunale sarà impugnata cogli stessi mezzi prodotti contro le due prime, la questione non può essere agitata avanti la Corte di Cassazione, senza essere stata sottoposta al Corpo legislativo, il quale farà un decreto declaratorio della legge a cui la Corte di Cassazione sarà tenuta di uniformarsi. »

Nel 1807 fu pubblicata (ai 16 settembre) una legge sull'interpretazione delle leggi. E l'articolo 1 diceva precisamente che « vi ha luogo a interpretazione della legge, allorchè la Corte di Cassazione abbia annullato due sentenze di ultima istanza, proferite tra le stesse persone e nel medesimo affare, ed impuguate cogli stessi mezzi. L'interpretazione (soggiungeva) sarà data nella forma de' regolamenti di pubblica amministrazione. » Ma era il tempo in cui il governo trovavasi concentrato nelle mani d'un potere assoluto, il quale, padrone della legge, s'era indotto anche a credersi padrone dei giudizi. E infatti tutto risolvevasi in ciò che l'Imperatore, sentito il Consiglio di Stato, dichiarava la legge, e con ciò decideva la causa. Sicchè voi ben comprendete l'enormezza di un sistema pel quale il potere amministrativo si interponeva, o piuttosto si sovrapponeva al potere giudiziario. Quel sistema non pertanto fu confermato dal Codice di procedura penale del 1808, dove nell'articolo 410 era detto che « allorquando, dopo una prima cassazione, la seconda sentenza di merito sarà impugnata per gli stessi motivi, si procederà secondo le forme stabilite dalla legge 16 settembre 1807. »

Nel 1814, ristaurato il governo Borbonico sotto forma costituzionale, la prima cosa che parve necessaria di fare fu che il diritto d'interpretare la legge tornasse al potere legislativo. Le due Camere adottarono le seguenti risoluzioni: « 1. Allorchè dopo la cassazione di una prima sentenza d'ultima istanza, la seconda pronunciata nella stessa causa e tra

le medesime parti, è impugnata per gli stessi motivi, la Corte di Cassazione pronuncia a Sezioni riunite sotto la presidenza del Cancelliere di Francia; — 2. Se la sentenza di una Corte o tribunale è stata cassata due volte, e il terzo tribunale giudica nello stesso modo che i due precedenti, e la sua sentenza viene impugnata per gli stessi motivi, si fa luogo alla interpretazione della legge. In conseguenza la Corte di Cassazione sospende provvisoriamente il giudizio e ne riferisce al Re per mezzo del Procuratore generale; — 3. La declaratoria interpretativa è proposta, discussa, adottata e promulgata come ogni altra legge; — 4. Pubblicata la declaratoria interpretativa, la Corte di Cassazione decide. »

Il Re però non accolse e non sanzionò queste risoluzioni delle due Camere. Rimase in vigore il sistema del 1807; ma essendo questo affatto contrario ai principii costituzionali, si studiarono nuovi progetti di legge per risolvere quel problema. Vari ne furono compilati negli anni 1816, 1817 e 1818 i quali diedero luogo a lunghe discussioni, che condussero alla legge del 30 luglio 1828, la quale dispose così: « 1. Allorchè dopo la Cassazione di una prima sentenza di ultima istanza, la seconda proferita tra le stesse parti nella medesima causa è impugnata per gli stessi motivi, la Corte di Cassazione pronuncia a Camere riunite; — 2. Se la Corte di Cassazione ha annullato due sentenze proferite tra le stesse parti, nella medesima causa ed impuguate per gli stessi motivi, la causa è rinviata ad una Corte reale, la quale pronuncia in assemblea generale; — 3. Nella successiva sessione legislativa sarà proposta alle Camere una legge d'interpretazione. »

Ma voi ben vedete, signori, come questa legge, che fu giustamente detta deplorabile, inaugurasse un sistema che non solo contraddiceva al carattere della Cassazione, ma le toglieva autorità e prestigio, giacchè la Corte reale a cui, come ultimo rimedio, la Cassazione inviava le parti, era libera di statuire a suo modo ed anche in opposizione alle massime già adottate dalla Cassazione. L'unità della legislazione era per ciò stesso annullata; la gerarchia della autorità era invertita; la Corte inferiore aveva poteri maggiori della Corte superiore, dalla quale ciò non ostante le venivano delegati. Eppure quella legge durò fino all'anno 1837, allorchè fu sancita la legge

del 2 aprile, che è ancora in vigore oggidì. Questa legge abolì l'interpretazione autentica nei casi di secondo annullamento, e dispose: « 1. Allorchè dopo l'annullamento di una prima sentenza proferita in ultima istanza, la seconda pronunciata nella stessa causa, tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sarà impugnata per gli stessi motivi, la Corte di Cassazione pronunzierà a sezioni riunite;— 2. Se la seconda sentenza è annullata per gli stessi motivi; la Corte o il tribunale a cui la causa è rinviata, dovrà conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto da essa deciso. »

Per le disposizioni adunque di questa legge, quando la Corte di Cassazione giudica a sezioni riunite, sul punto di diritto deciso, non si può promuovere su di questo altra controversia. La causa è però sempre rimandata ai giudici del merito, i quali, quanto al punto di diritto deciso, devono conformarsi alla decisione delle sezioni riunite; ma sono liberi di giudicare la causa per altre estimazioni di fatto, ovvero per altri punti di diritto, sui quali è concesso, come d'ordinario, il ricorso per cassazione.

Di qui la molteplicità dei ricorsi, e la difficoltà di trovare un limite alle liti.

Questo sistema, come avete udito, è stato modificato nella Baviera ed in Prussia; quivi la Corte di Cassazione non pure giudica del punto di diritto, ma essa medesima ne fa l'applicazione ai fatti della causa.

Ora, o Signori, occorre risolvere anche noi questo grave problema. Fino al 1860, nelle provincie napoletane, dopo un primo annullamento a Sezioni riunite, se la Corte di rinvio persisteva a giudicare in opposizione al pronunziato della Corte suprema, questa, sul terzo ricorso proponeva il *dubbio di legge*, il quale veniva risolto dal Re con *Rescritto Sovrano*. Nel Piemonte, introdotta la Cassazione nel 1847, si seguì la legge francese del 1837. Il sistema medesimo è stato seguito nei Codici del 1859, e poi in quelli del 1865; e negli uni e negli altri è stabilito che se la seconda sentenza sia cassata per gli stessi motivi per cui fu cassata la prima, l'autorità giudiziaria, a cui è rinviata la causa, deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto sul quale avrà pronunziato.

Gravi obiezioni sono state non pertanto

mosse contro questo sistema; e, notate bene, non solo in Italia, ma anche in Francia.

Il Marcadé, uno dei giureconsulti francesi più eminenti, ha scritto un lungo capitolo per combattere la legge del 1837, e indicare gli effetti erronei che, secondo lui, derivano da quel sistema.

In Italia le obiezioni principali si riducono a tre.

Prima di tutto, si dice: quando è deciso definitivamente il punto di diritto, a che pro rimandar la causa ad un'altra Corte, perchè faccia un giudizio in base ad un punto di diritto già esaminato e deciso?

In secondo luogo, si aggiunge: come volete voi, giudici di Cassazione, imporre i vostri convincimenti alla coscienza dei giudici del merito? Poichè avete risolto il punto di diritto, applicatelo voi stessi al fatto; ma non imponete ai giudici del merito di seguire la vostra opinione senza discuterla; se ciò fate, dov'è l'indipendenza giudiziaria?

In terzo luogo si osserva che le liti possono, con quel sistema, indefinitamente protrarsi. Talvolta i giudici del merito per sottrarsi al punto di diritto stabilito dalla Cassazione, prendono altra via, danno altra configurazione al fatto, ricorrono ad altra disposizione di legge; con che danno luogo ad altri ricorsi, ad altri rinvii, a nuove decisioni a Sezioni riunite, ed al prolungamento indefinito dei litigi.

Allorchè, Signori, io studiai il progetto di legge sottomesso al vostro suffragio, questa questione mi si presentò naturalmente con tutte le sue difficoltà. E giacchè l'onorevole Borgatti ha avuto la cortesia di leggere una parte della mia Relazione, io prego il Senato a permettermi di leggere tutto quel capo che riguarda siffatta questione, affinchè vegga tutte le difficoltà della materia e le ragioni che stanno pro e contro quell'articolo che ora si discute.

Io diceva così nella mia Relazione, a pagina 45:

« E qui mi è debito, o Signori, di dichiarare che non poco ha tenuto sospeso il mio animo il dubbio già enunciato, se anche dopo un secondo annullamento a Sezioni riunite, debba rinviarsi dalla Corte di Cassazione la causa ad un nuovo collegio, perchè applichi, senza discuterlo più oltre, il punto di diritto difinito dalla Cassazione, o fare che questa corregga essa medesima il giudicato, e pronunzi senza

altro il rinvio. Imperocchè quest'ultimo sistema importa quasi un mutamento radicale nella giurisdizione e nel concetto della Corte regolatrice, qual è stato sempre ricevuto.

» Quando la Corte, potrebbe dirsi, non sia giudice dei giudizi, ma giudice della causa, benchè in quella parte di essa che non esce dalla sfera del diritto, si tribu l'intelligenza ed il vero concetto del suo ufficio, e scade quasi dall'alto seggio in cui è collocata. Ed ove lo si aprisse una volta, anche in casi rarissimi, la via all'esame del fatto e del merito della causa, si potrebbe per quella via istessa giungere al peggior de'mali, qual è quello di rendere un tribunale giudice supremo ed incensurabile non solo del diritto, ma anche del fatto. E potrebbe anche dirsi che la Corte di Cassazione è essenzialmente ordinata a regolare e reggere il generale andamento della giurisprudenza nella vera e retta interpretazione delle leggi; e che però mancherebbe al suo scopo se in casi pur rari, ma i più gravi, come lo dimostra la ripetuta contraddizione della Corte con gli altri giudici, pronunziasse la sua sentenza senza che la norma da essa proclamata avesse forza ed autorità nella giurisdizione ordinaria.

» Ma d'altra parte, io ho dimandato a me stesso, per tener fermo il concetto vero della Corte di Cassazione, fosse assolutamente necessario non deviarne mai, anche in ipotesi molto difficili ad avvenire. E mi è sembrato che non valesse la pena di moltiplicare i giudizi e allungare l'ansia delle parti, quando il risultato a cui si deve giungere è non pure preveduto, ma certo ed immutabile. Oltre di che si son levati tanti clamori, si è attaccata per tante guise diverse, questa che dicesi tirannia e prepotenza della Corte d'imporre in taluni casi la propria sentenza agli altri giudici, che mi è sembrato che qualche cosa dovesse concedersi a questo timore della pressione che il voto della Cassazione potesse fare su quello dei giudici del rinvio.

» Né infine era poca sul mio animo l'autorità della Commissione speciale del 1866, la quale avisò che nei casi di secondo ricorso, seguito da nuovo annullamento, la Corte regolatrice debba applicare essa medesima il principio di diritto da essa deciso.

» È per queste ragioni che, senza adottare in tutta la sua lititudine ed in modo assoluto una tale opinione, ho proposto nell'articolo 21, che ove la sentenza sia annullata per gli stessi

motivi per cui fu annullata la prima, e la causa si trovi pienamente istruita, la Corte di Cassazione possa pronunziare nel merito della causa, applicando al fatto stabilito il punto di diritto già deciso, e rinviare l'esecuzione a' primi giudici. Con queste norme e limitazioni mi è parso che un tal sistema, senza turbare l'armonia delle idee che i formano il concetto della Cassazione, introduca una lodevole economia ne' giudizi.

» Ma se la mia renitenza ad adottare questo concetto fosse divisa dal Parlamento, mi affrettarei a cassare dall'articolo 21 quelle parole che vi ho aggiunte, per riportarlo alla sua pura e prima lezione. Conseguenza di questo mutamento sarebbe che l'articolo 517 del codice di procedura civile e l'articolo 683 della procedura penale dovessero rimanere quali sono, senza quelle modificazioni che, appunto per rispondere all'idea del progetto, ora io vi ho introdotte. »

L'art. 21 pertanto da me proposto era così concepito:

« Quando, dopo l'annullamento di una prima sentenza, la seconda pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncia a Sezioni riunite.

» Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima e la causa sia pienamente istruita, la Corte di Cassazione può pronunziare nel merito, applicando al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso. Se la causa non è pienamente istruita, pronuncia il rinvio, e l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa, deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato, senza che pel medesimo competa altro ricorso. »

La Commissione credette da prima di non accettare il sistema da me proposto, e mantenere invece quello attualmente vigente secondo il Codice di procedura civile e di procedura penale. Se non che ora la Commissione ha creduto di fare essa pure un passo in questa complicata materia; un passo però che non è quello che io proponeva, perchè, secondo il mio concetto, si lasciava *in facoltà* della Corte di Cassazione di applicare o non applicare il punto

di diritto deciso al fatto stabilito nella sentenza, secondochè trovasse o non trovasse pienamente istruita la causa. In questo secondo caso, secondo il mio progetto, la Corte avrebbe dovuto pronunciare bensì il principio di diritto, ma rimandare la causa ai giudici per il proseguimento ulteriore del giudizio.

La Commissione invece ha tolta questa facoltà, ed ha reso obbligatorio per la Cassazione di applicare il punto di diritto da lei deciso al fatto stabilito nella sentenza.

Io non pertanto non respingo la proposta della Commissione; ma mi premo di notare che ora abbiamo innanzi tre formole diverse per risolvere questa gravissima questione. E quello che importa principalmente di esaminare è, se il metodo ultimamente proposto dalla Commissione costituisca per sé solo una tale modificazione che alteri sostanzialmente e distrugga i caratteri fondamentali della Corte di Cassazione. Io non credo a questo pericolo, e perciò non respingo la proposta; perchè effettivamente come è concepito l'articolo della Commissione, la Corte di Cassazione non si fa giudice del fatto, ma al fatto, che trova già stabilito nella sentenza, e che per essa è intangibile, applica il punto di diritto che ha deciso. Non fa altro insomma che pressochè quello stesso che fa la Corte di Assise a cui si rinvia la causa, fermo stando il verdetto: il fatto è stabilito e giudicato, e non si tratta che di applicarvi le disposizioni della legge.

Non respingo la proposta della Commissione, perchè in una materia tanto controversa e risoluta in sì diverse maniere, non trovo inconveniente che si tenti un altro sistema, il quale offra probabilità di ovviare alle difficoltà del presente sistema.

Non respingo l'articolo proposto, perchè non mi pare, che i timori messi innanzi dagli onorevoli Mirabelli e Miraglia abbiano serio fondamento, nè che, ammettendosi questo concetto, sia mestieri di ammettere altresì contro le decisioni della Corte di Cassazione il rimedio della revocazione.

E invero la Corte di Cassazione non giudica del fatto; questo è già stabilito nella sentenza: solamente a quel fatto applica il diritto, e contro le questioni di diritto non vi è istanza per revocazione.

Ma si dice: e se i fatti, che erano stabiliti nella sentenza, sono smentiti da documenti de-

cisivi scoperti dopo la sentenza, ovvero se la sentenza sia fondata sopra documenti riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sua pronunziatione, si dovrà anche in questi casi negare il rimedio della revocazione? No, certo. Se non che il giudizio di revocazione non si farà contro il pronunziato della Cassazione, perchè essa non ha mutato nulla al giudizio di fatto, ma contro il pronunziato dei giudici del merito, che ha stabilito il fatto della causa. In tal guisa col sistema proposto, si verranno a stabilire con più precisione i limiti che distinguono il giudizio di fatto, dal giudizio di diritto. Il fatto è nella sentenza dei giudici del merito: la Cassazione non lo tocca, soltanto, per rapporto alla legge, una volta stabilito il punto di diritto deciso la Cassazione lo applica a quel fatto. Epperò se il fatto può essere mutato o richiamato in questione, in un giudizio di revocazione, questo potrà proporsi, ma contro il pronunziato dei giudici del merito che ha giudicato del fatto, e non già contro il pronunziato della Corte di Cassazione, che al fatto stabilito ha applicato il punto di diritto deciso.

Diceva l'onorevole Bonacci: ma che farà la Corte di Cassazione se non trova stabilito nella sentenza un fatto certo, determinato, al quale possa applicare il principio di diritto? Rispondo: che in tal caso rinverrà la causa, perchè mancherebbe la condizione prevista dall'articolo che parla di fatto già stabilito nella sentenza. Annulerà per la legge violata, e rinverrà la causa per gli ulteriori provvedimenti di giustizia. E questi provvedimenti in certi casi, possono bene essere un proseguimento di istruzione, un accertamento ulteriore di fatti o di prove.

La difficoltà che mi resta è, se la causa debba rinviarsi, per gli ulteriori provvedimenti di giustizia ai primi giudici, siccome si propone dalla Commissione, o ad altri.

E qui io accoglierei volentieri l'opinione dell'onorevole Miraglia, perchè in verità non parmi conveniente che il giudice, il quale ha deciso una volta irrevocabilmente la causa, ritorni nuovamente a giudicare della questione medesima. Ben è vero che anche la Corte d'Appello quando rettifica la sentenza, può rinviare la causa ai primi giudici; ma allora non vi è giudicato; i giudicati di prima istanza sono sottoposti per loro natura alla Corte d'Appello, che è pur essa giudice di merito. Nel caso nostro invece si ha

un giudicato definitivo proferito dalla Corte del merito e rescisso dalla Corte di Cassazione. Ora, pur applicando il punto di diritto deciso al fatto già stabilito, pare a me che sarebbe più conveniente farne il rinvio, per i provvedimenti ulteriori di giustizia, ad altra Corte, secondo il sistema ordinario della Cassazione. Nè parmi che ne debba venire grande nocimento alle parti, perchè dal momento che (come si è già stabilito) il rinvio si fa ad un'altra Sezione della stessa Corte o tribunale, le parti non possono averne danno, e pertanto il sistema di cassazione è mantenuto ancora nella sua purezza.

Raccogliendo quindi le mie idee, io non approvo la prima parte dell'art. 21, e pregherei la Commissione di ritirarla, perchè concerne una questione nuova, e non parmi opportuno di moltiplicare le questioni di questa legge, che ha già occupato il Senato per quindici giorni.

Rispetto alla seconda parte dell'articolo siamo tutti d'accordo.

Quanto alla terza, non ostante i dubbi che ho già espresso, accetto la compilazione proposta; desidererei soltanto che il rinvio si facesse con le regole generali de' rinvii, anzichè, per regola generale, al primo giudice; e questo desidererei tanto più, inquantochè si stabilirebbe con tal metodo una regola uniforme per i giudizi civili come per i penali.

Nelle leggi le eccezioni non mi piacciono; preferisco attenermi quanto più si possa alle regole generali ed uniformi.

PRESIDENTE. Debbo comunicare al Senato due emendamenti uno dell'onorevole Senatore Bonacci, e l'altro dell'onorevole Senatore Imbriani.

L'onorevole Senatore Bonacci, emendando la terza parte dell'emendamento della Commissione, vi aggiunge la frase seguente.

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima e il punto di fatto non sia soggetto a contestazione, la Corte di Cassazione applica, al fatto stabilito nella sentenza, il punto di diritto deciso e se si tratta di materia civile e commerciale ecc. » come il testo.

L'emendamento Imbriani è così concepito:

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima e il punto di fatto non sia soggetto a contestazione. »

Senatore **BONACCI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BONACCI.** Mi pare che l'emendamento da me proposto, mentre restringe entro ragionevoli confini il concetto della riforma che si vuole introdurre, non alteri per nulla l'essenza della Cassazione.

Io dissi già che quello che fa la Sezione penale allorchè cassa senza rinvio, lo potrebbe fare in casi analoghi la Sezione civile.

Quando il fatto è di sua natura immutabile e non è soggetto a contestazione possibile, quando esso non ha dato nè potrebbe mai dar luogo a controversia, allora la questione di fatto veramente non esiste, ovvero si identifica perfettamente colla questione di diritto; allora io credo che il secondo rinvio dopo annullamento sia assolutamente inutile, e che si possa quindi senza danno abolire. E non si creda che la riforma da me proposta riuscirebbe poco proficua, quasi chè il caso da me figurato sia unico, o si ripeta raramente; mentre chiunque sia versato nella scienza e pratica del Foro, dovrà meco convenire che siffatti esempi di cause civili in cui la questione di fatto sia nulla, e tutta la controversia si agiri unicamente sul punto di diritto, se ne hanno moltissimi e frequentissimi. Ho indicato, per modo d'esempio, l'ipotesi del testamento mistico, ma potrei indicarne tante e tante altre. Ricorderò il caso mentovato poco fa da uno dei nostri onorevoli Colleghi, riguardante la successione dei figli naturali; la controversia intorno alla successione dei fratelli o sorelle unilaterali in concorso dei germani e delle germane, controversia che ha tenuto e tiene ancora perplessa la giureprudenza delle nostre Corti; e molte questioni di nullità di matrimonio, per tacere di mille altre. Ricorderò anzi a questo proposito un'acuta quanto giusta osservazione fatta dal nostro esimio Pisanelli, nella sua pregiata monografia sui giurati, che cioè nel diritto moderno le questioni di puro fatto tendono ogni giorno più a scomparire dai giudizi civili o a restringersi almeno in gran parte di numero, dacchè massimamente la prova testimoniale viene circoscritta entro i più angusti confini. Non dico già per questo che nei giudizi civili non predomini spesso la questione di fatto su quella di diritto, o che non si diano controversie intricate e difficilissime sul punto di fatto: dico però che i casi contrari in cui la questione di fatto quasi non

esiste, non sono così rari come di primo tratto si potrebbe supporre.

Riassumendo, concludo che coll'emendamento da me proposto non si altera affatto l'istituto della Cassazione, e si ottiene in una moltitudine ben considerevole di casi di poter risparmiare l'ultimo, e veramente non necessario rinvio.

PRESIDENTE. L'onorevole Imbriani propone un emendamento. Prego l'onorevole Vigliani ad ascoltarlo.

Senatore IMBRIANI. Il mio emendamento consiste nel riprodurre l'ultimo comma della prima proposta della Commissione, invece dell'ultimo comma della seconda proposta.

Esso suona così:

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi, per cui fu annullata la prima, l'autorità giudiziaria, a cui fu riavviata la causa, statuisce sul merito, ritenuta la decisione della Corte di Cassazione, sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato, senza che pel medesimo competa altro ricorso. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del Senatore Bonacci.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Ora domando se è appoggiato l'emendamento del Senatore Imbriani.

Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore CONFORTI. L'aveva domandata io.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Io l'avevo domandata prima. Sarò brevissimo.

Tre sono le parti dell'articolo 21, secondo la formola del nostro emendamento, distribuito al Senato.

Quanto alla prima parte, l'onorevole Senatore Mirabelli la accetterebbe; il signor Ministro invece la oppugna. Quanto alla seconda parte, siamo tutti d'accordo che si rimanga qual'è. Quanto alla terza, abbiamo il consenso del signor Ministro, tranne che per l'inciso che riguarda la designazione de' giudici a cui debba rinviarsi la causa per gli ulteriori provvedimenti di giustizia (sul quale inciso non occorre per ora discutere), ma abbiamo all'incontro la opposizione dell'onorevole Bonacci, dell'onorevole Imbriani, e d'altri.

Rispetto alla prima parte, il signor Ministro la oppugna, fra le altre ragioni, perchè ei vi

ravvisa questione nuova, che solleverebbesi in mezzo alle tante che si agitano in questa materia.

Debbo invece, a nome della Commissione, dichiarare al signor Ministro che la Commissione ha appunto creduto necessario di sciogliere la questione, perchè questa è abbastanza vecchia, e sono sovr'essa discordi le Corti di Cassazione del Regno. La Corte di Cassazione di Torino e la Corte di Cassazione di Firenze hanno stabilita la loro giurisprudenza nel senso conforme alla prima parte del nostro emendamento. La Corte di Cassazione di Napoli ha una giurisprudenza del tutto opposta. Della Corte di Cassazione di Palermo posso dire soltanto che dalle fatte indagini non apparisce ch'essa abbia avuto occasione di pronunciarsi in questo proposito.

Adunque, se la questione esiste, se vi è giurisprudenza contraria fra due Corti di Cassazione da un canto ed un'altra Corte dall'altro, il Senato ben vede che non senza ragione la Commissione ha procurato di sciogliere un punto sì controverso.

Per conoscere se meriti accoglienza la soluzione proposta dalla Commissione, o se invece debba preferirsi una soluzione diversa, potrà farsi luogo ad apposite disquisizioni; ma intanto che bisogna sciogliere la questione, non può mettersi in dubbio.

Quanto alla seconda parte, che formerebbe il primo capoverso dell'articolo della Commissione, non ne parliamo, perchè siamo tutti d'accordo.

Quanto alla terza, ossia al secondo capoverso dell'articolo della Commissione, ho sentito con grande mia meraviglia e rammarico mettersi in mezzo la ipotesi, e starei per dire l'accusa, che la Commissione con questo capoverso abbia voluto alterare, snaturare l'essenza e l'ufficio della Corte di Cassazione.

Se si desse alla Corte di Cassazione, nel caso qui preveduto, il mandato di giudicare il merito, di statuire sul merito, di indagare di nuovo il fatto, di sindacare e mutare gli apprezzamenti ed i criteri dei giudici del merito, la essenza ed il mandato della Corte di Cassazione sarebbero invero alterati e snaturati; e non credo che alcuno della Commissione (la maggioranza no certamente) avrebbe aderito a questo temperamento; ma noi abbiamo invece ritenuto che, così dettando, non si faccia punto

escire la Corte di Cassazione dai propri suoi limiti, dall'indole del suo mandato.

Il nostro secondo capoverso non dice che la Corte di Cassazione abbia a giudicare essa medesima il fatto, e decidere se i giudici del merito lo abbiano o no rettamente apprezzato: ma dice solo, che la Corte di Cassazione *ap- plica al fatto stabilito nella sentenza dei giu- dici del merito*, il punto di diritto da essa Corte di Cassazione deciso.

È vano e fallace l'asserto che la Corte di Cassazione non deve guardare il fatto. Altro è che la Corte non lo debba guardare per correggere in quanto ad esso gli apprezzamenti e i criteri de' giudici del merito: altro è che non debba guardarlo necessariamente, e sempre, per conoscere se la legge sia stata bene o male applicata a quel fatto, sì e come lo ha stabilito il giudice di ultima istanza. E appunto perchè, a tenore del secondo capoverso, nel caso di secondo annullamento a Sezioni unite, la Corte di Cassazione non fa che applicare al fatto stabilito nell'a sentenza dei giudici del merito il punto di diritto da essa Corte di Cassazione deciso, appunto per questo la Corte sta propriamente, come io diceva, nei limiti e nell'es- senza del suo mandato.

L'onorevole Senatore Imbriani ha dichiarato che quando egli vedesse una ragione prepo- tente per declinare, nel caso di che si tratta, dalle norme generali che determinano l'ufficio della Corte di Cassazione, forse ei si accoste- rebbe al partito da noi proposto o ad altro analogo temperamento.

Or bene, per conto mio, posso affermare che, per quante volte io abbia parlato con uo- mini del Foro circa il sistema della Cassazione, mi parve di potere in ogni altro punto persua- dere gli avversari, tranne che in questo, del nuovo rinvio dopo il secondo annullamento. Nessuno sa persuadersi che dopochè la Corte di Cassazione ha giudicato due volte (e la se- conda volta a Sezioni riunite) in una causa me- desima, tra le stesse parti, in uno stesso senso, *un punto di diritto*, vi abbia bisogno o utilità di rinviare la causa ad un altro giudice del me- rito, non perchè questi giudichi *ex novo* (ciò sa- rebbe contraddizione gravissima all'autorità della Corte Suprema, ciò sarebbe un eternare le liti, ma pur se ne vedrebbe un qualche motivo), non perchè il giudice di merito giu- dici *ex novo*, ma unicamente perchè come

macchina, e come servo, debba giurare *in verba magistri*, debba egli stesso material- mente trascrivere nella nuova sentenza ciò che ha scritto la Corte di Cassazione.

Dacchè niuno dubita che la Corte di Cassa- zione possa dare, dopo il secondo annullamento, al giudice del merito l'ordine di applicare il punto di diritto in conformità della di lui de- cisione, non è meglio che ella faccia questa applicazione da sè? Non verrebbero forse a di- minuirsi i rinvii, i nuovi ricorsi, i dispendi e con essi i tanti clamori delle parti e di coloro che avversano la Cassazione?

Questo, o Signori, è il motivo pel quale la maggioranza della Commissione, senza inten- dere punto di declinare dal vero e puro siste- ma della Corte di Cassazione, ha adottato lo emendamento che io ebbi l'onore di esporvi, e sul quale attendiamo la vostra deliberazione.

Debbo adesso soggiungere una parola per ciò che riguarda l'emendamento proposto dal- l'onorevole Senatore Bonacci.

Egli ammetterebbe in sostanza questo nostro capoverso, ma vi farebbe un'aggiunta per la quale si dicesse: « Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu au- nullata la prima, e se il punto di fatto non sia soggetto a contestazione, la Corte di Cassa- zione applica ecc. »

Rispondo che quando si produce il ricorso per Cassazione, il fatto è omai stabilito, il fatto non può essere soggetto a contestazione: fu ufficio del giudice del merito lo accertare il fatto; nè la Corte di Cassazione può mettervi mano; per effetto della sentenza di ultima istanza, il fatto deve ritenersi per *concordato*, appunto perchè il giudizio in questa parte è irretrattabile, incensurabile: egli è proprio il caso di dire con Cicerone: « *quum de facto conrenit.* »

Quando la sentenza del giudice di merito, che è l'unico competente ad estimare il fatto, lo ha apprezzato e *stabilito*, come dice la legge, in un determinato senso, sul fatto non vi è più luogo a contestazione; altro è che sia stato contestato dapprima: certamente lo poté essere, e sono rarissimi i casi nei quali di- nanzi al Giudice del merito non v'abbia con- testazione sul fatto, che dà origine al diritto, all'azione od alla eccezione; ma quando contro la sentenza di merito non è più possibile se non il ricorso in Cassazione, il fatto (dobbia-

mo ripeterlo) è stabilito. Non si può dunque aggiungere al capoverso la clausola proposta dal Senatore Bonacci « e se il fatto non sia soggetto a contestazione. »

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Ho domandato la parola non per fare un discorso, ma una semplice dichiarazione.

La prima parte dell'articolo 21, che si trova propriamente nello emendamento presentato dalla Commissione, con tutte le mie forze la respingo, e sono dell'opinione dell'onorevole Miraglia e dell'onorevole Ministro. Non aggiungo altre ragioni, perchè quelle che sono state svolte dai due preopinanti sono, secondo il mio parere, invincibili.

Vengo alla seconda parte. Questa seconda parte dell'articolo, ha avuto delle metamorfosi veramente straordinarie, e bisogna dire il vero, l'onorevole Ministro e la onorevole Commissione sono passati per diverse fasi.

L'onorevole Ministro allorquando presentava il suo progetto di legge, così compilava la seconda parte dell'articolo 21:

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi, per cui fu annullata la prima, e la causa sia pienamente istruita, la Corte di Cassazione può pronunciare nel merito, applicando al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso. » Ma il Ministro mostrava la maggior titubanza rispetto a questo punto, e dichiarava nella relazione, colla quale accompagnava il progetto di legge, che egli era pronto a ritirarlo quante volte il Parlamento fosse stato di diverso parere.

Ebbene, che cosa fece la Commissione dopo ponderato esame?

La Commissione dopo ponderato esame fece un emendamento all'articolo dell'onorevole Ministro, e si espresse nei seguenti termini: « Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, l'autorità giudiziaria, a cui è rinviata la causa, statuisce sul merito, ritenuta la decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto, sul quale essa ha pronunciato, senza che pel medesimo compete altro ricorso. » Quindi la onorevole Commissione, allorquando fece il primo esame, si mostrava compiutamente puritana, e volle mantenere la Corte di Cassazione precisamente nei termini in cui era stata istituita.

Nel corso della discussione che cosa è accaduto? Che mentre il Ministro nel suo progetto di legge parlava di una semplice possibilità, vale a dire che la Corte di Cassazione poteva applicare al fatto stabilito il diritto, ora è venuta la onorevole Commissione a dichiarare in termini precisi, che la Corte di Cassazione deve applicare al fatto stabilito il diritto.

L'onorevole Relatore della Commissione ha voluto dimostrare che la Corte di Cassazione, allora quando applica il diritto al fatto, non esce dalle sue attribuzioni, perchè non entra nella questione di fatto: domando scusa all'onorevole Relatore, non è questo l'ufficio della Corte di Cassazione; l'ufficio della Corte di Cassazione è di annullare o di rigettare.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

Senatore CONFORTI. Non è ufficio della Corte di Cassazione l'applicare al fatto il diritto; questo è ufficio del Giudice a cui si rinvia la causa.

Ma d'altra parte si dice. Il Magistrato a cui si rinvia per la seconda volta la causa, è costretto a decidere non secondo la sua coscienza, ma secondo il dettame della Corte di Cassazione, il che non sembra regolare.

Ma io rammento all'onorevole Castelli di aver letto una sua Relazione, quella che egli prepose ad un altro progetto sulla Corte unica di Cassazione, ove è detto che non vi è umiliazione alcuna del tribunale o della Corte, a cui si rinvia la causa, imperocchè essa fa ciò che vuole la legge.

D'altra parte l'emendamento della Commissione non ha utilità pratica, dappoichè, come tutti sanno, pochissimi sono i casi delle sezioni riunite.

Per la qual cosa io presento come emendamento all'articolo della Commissione il primo emendamento che la Commissione fece all'articolo 21 del progetto ministeriale.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. L'ha già presentato il Senatore Imbriani.

Senatore CONFORTI. Mi associo compiutamente all'emendamento del Senatore Imbriani.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Scialoia.

Senatore SCIALOIA. Ho domandato la parola unicamente perchè l'onorevole Senatore Conforti ha redarguito il Ministero e la Commissione di una specie di inconseguenza, ed ha censurato la mutabilità delle nostre opinioni in così grave materia...

Senatore CONFORTI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore SCIALOJA. Non che io scorga alcunchè di offensivo in queste sue osservazioni, ma credo bene di spiegare questa apparente variazione, questa apparente mutabilità; e dimostrare all'onorevole Conforti che egli facilmente si è illuso nell'estimarla.

La maggioranza della Commissione non accettò la proposta del Ministero appunto perchè essa non disponeva che la Cassazione dovesse applicare il punto di diritto deciso in grado di secondo rinvio, ma avesse semplicemente la facoltà di farlo. Era questa facoltà che a noi, per le ragioni che dirò appresso, non persuadeva; e però per via di emendamento noi proponemmo di continuare piuttosto nel sistema attuale.

Pare a prima giunta strano l'affermare che noi oggi, proponendo che la Cassazione sia obbligata a fare quel che non volevamo che avesse arbitrio di fare, non abbiamo disdetta la nostra prima opinione, ch'era quella di non consentire sulla proposta ministeriale. Eppure no, o Signori.

Quando la legge dispone che la Cassazione applichi il punto di diritto, non v'ha nulla che vada contro la natura ed essenza della istituzione. Ma se le si desse solamente la facoltà di farlo, allora implicitamente le si conferirebbe quella di distinguere, di esaminare, di stimare il fatto; e si farebbe cosa contraria all'indole della istituzione, la quale importa che il Magistrato di Cassazione non debba entrare in simile estimazione.

E per vero io domando: quando il supremo Magistrato ha stabilito il punto di diritto, se lo applicasse in una causa ed in un'altra no, come potrebbe motivare l'esercizio od il non esercizio di questa sua facoltà altrimenti che stimando lo stato del fatto per differenziarlo?

Ecco perchè a noi parve che, dando alla Cassazione facoltà di applicare o di non applicare il punto di diritto, implicitamente le si conferiva la facoltà di scendere per indiretto alla disamina del fatto, la quale facoltà è contraria alla sua natura, contraria alla sua essenza.

Ma quando la legge ordina che la Cassazione applichi al fatto, tal quale si trova stabilito nella sentenza, il punto di diritto da lei solennemente deciso, risolve in modo consen-

taneo alla sua natura una delle questioni che avete udito che è tanto agitata.

Ed ho detto che la risolve senza snaturare la istituzione, perchè non le dà menomamente la facoltà di stimare il fatto per arguire dalla condizione di esso fatto, se possa o no applicare il punto di diritto.

Noi adunque vi proponiamo disporre che senza estimazione alcuna del fatto, cioè prendendolo quale fu stabilito dai primi giudici, la Cassazione applichi puramente il dritto.

Ed abbiamo preferito questo sistema al sistema vigente che per primo emendamento contrapponemmo alla proposta ministeriale, perchè, ritornando sopra l'esame della questione abbiamo veduto che il sistema che noi propugnavamo, cioè l'attuale, se conserva intatta l'indole della Cassazione, offende in qualche modo e per un altro verso l'autorità giudiziaria: perchè suppone che il giudice supremo che ha risolto il punto del diritto, lo abbia risolto, non come giudice, ma come legislatore, talmente che in grado di rinvio il giudice del fatto non possa più ragionarvi sopra: sicchè anche quando la risoluzione del punto di diritto apparisca al suo giudizio contraria al giusto ed alla legge, sia condannato, come schiavo, ad applicarla contro la sua coscienza.

Per eliminare quest'offesa alla libertà illimitata che deve avere l'autorità giudiziaria nei suoi pronunziati, per ischivare quest'inconveniente senza turbare l'indole della Cassazione, noi abbiamo sostituito al nuovo sistema, che avevamo contrapposto a quello del Ministero, non più la facoltà di applicare o non applicare, che porterebbe implicita la estimazione del fatto, ma la necessaria applicazione dal diritto al fatto stabilito ed estimato direttamente dal giudice competente.

Ho voluto dare queste spiegazioni, per le quali credo chiaramente dimostrato il mio asserto, cioè che era una pura illusione quella dell'onorevole Collega Senatore Conforti, quando redarguiva il Ministero e la Commissione di variazione e di mutabilità di opinione.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. L'ho chiesta io per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'avrà dopo l'onorevole Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Prendo la parola unicamente perchè si misuri l'estensione delle con-

seguenze che verrebbero a nascere dal fatto, che si conceda alla Corte di Cassazione di applicare il punto deciso al fatto controverso.

Prendo un esempio dal giudizio di divisione.

Si discute innanzi ai giudici del merito se mai debba aprirsi la successione a norma del testamento, oppure a norma di legge.

La Corte d' Appello dice, a norma del testamento, quindi ordina, che si divida la successione a favore di Tizio, Caio, Sempronio: nomina i periti, ordina la formazione della massa, dà insomma tutti quei provvedimenti, che la legge dispone si diano.

Viene la Corte di Cassazione e vi dice, che il testamento sia nullo. Dovendo applicare al fatto il punto deciso, deve disporre la divisione a favore non più degli eredi testamentari, ma de' legittimi, e dar tutte quelle provvidenze solite in simili casi.

Ora io dico, in tutte queste provvidenze che la Corte di Cassazione andrà a dare, può errare. Può errare nei nomi, può emettere disposizioni contraddittorie, può dare oltre quello che è domandato, o meno di quello che è domandato; per tutti questi fatti c'è il ricorso per revocazione, e l'errore l'ha commesso la Corte di Cassazione, non l'ha commesso la Corte del merito.

Scelgo un altro esempio.

La Corte d' Appello rigetta una domanda di pagamento perchè la scrittura, su cui è fondata crede sia nulla. La Corte di Cassazione per contrario ritiene che sia valida, e naturalmente, non essendovi questioni secondarie, deve condannare, poichè, come potrebbe in altro modo applicare al fatto il punto deciso? Limitarsi a dichiarare che la scrittura sia nulla, non è applicare al fatto il punto deciso, è solo decidere definitivamente il punto controverso, ed è quello che si fa oggi. Applicando il diritto al fatto, occorre in taluni casi, o assolvere o condannare, altrimenti si fa una seconda dichiarazione di diritto.

Comprendo la distinzione che faceva l'onorevole Senatore Bonacci. Se si potesse trovare una formola che imponesse alla Corte di Cassazione di rigettare la domanda, se ciò fosse la conseguenza necessaria del punto di diritto deciso, forse a lui mi unirei per accettarla. Per modo di esempio: la Corte di Appello, rigettando la prescrizione, condanna al pagamento di una somma; la Corte di Cassazione per contrario accoglie

l'eccezione della prescrizione. Applicandosi al fatto il punto deciso non si dee che rigettare la domanda e condannare il soccombente a tutte le spese del giudizio. Perchè rinviare in questo caso l'applicazione del punto deciso sul fatto alla Corte di Appello, e non farne l'applicazione la stessa Corte di Cassazione?

Quando però non si tratta di assolvere, ma di condannare, vi possono essere errori, e si dovranno promuovere innanzi la Corte di Cassazione tutti quegli incidenti che nascono innanzi alla Corte di merito; rettificazioni di errori, ricorsi di ritrattazione e simili. Si è detto di essersi voluto dalla Commissione evitare quella pressione che il sistema attuale fa sulla coscienza de' Giudici del merito, di doveré applicare la legge in modo diverso di quello, che detta la loro coscienza. Confesso di non aver mai compreso la forza di questo argomento. La Corte di Appello che cosa fa quando pronunzia sugli appelli?

La Corte di Appello dice al tribunale, nell'esempio da me citato: avete errato; il sistema da adottare è quello della successione legittima e non testamentaria, e siccome la Corte può, revocando, avocare e disporre, o rinviare la disposizione, così non vi è stato mai un tribunale il quale abbia creduto offesa la sua coscienza e dignità quando, dovendo ritenere come deciso dalla Corte il punto controverso, ha dovuto, per effetto del rinvio, applicarlo al fatto. Ora la Corte di Cassazione non fa che decidere il punto controverso, e ne rinvia l'applicazione al fatto; non ho mai inteso che il Giudice inferiore non debba obbedire all'autorità superiore. Questo è nella gerarchia....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. No, no.

Senatore MIRABELLI. Questo è nella natura delle gerarchie.

La Corte di Appello dipende dalla Corte di Cassazione. Quando questa, secondo il sistema attuale, accoglie a Sezioni riunite, il motivo di annullamento fondato sull'essersi rigettata l'eccezione di prescrizione, o viceversa, e rinvia la causa al Giudice del merito, non fa che quello stesso che fa la Corte di Appello verso il tribunale.

Quando la Corte di Cassazione ha definitivamente deciso che nella causa la prescrizione debba essere rigettata, o debba essere accolta, la Corte di Appello in rinvio, deve nel primo caso accogliere la domanda, riget-

tarla nel secondo, poichè già trova decisa la parte di diritto della causa. La Corte di Cassazione è autorità che comanda al Giudice del merito, come la Corte di Appello comanda a' tribunali, i superiori comandano agli inferiori; i giudicati non sono che comandi dell'autorità giudiziaria.

In conseguenza io credo che in ciò non vi sia punto lesione nè della coscienza nè della dignità dei Giudici del merito.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io debbo dichiarare che rimango nella opinione espressa circa la prima parte dell'articolo 21. Quanto al terzo comma di quest'articolo, io non esito a dichiarare che se dal sistema adottato dalla Commissione dovessero veramente derivare le conseguenze accennate dall'onorevole Mirabelli, io non potrei assolutamente accettarlo, e credo che probabilmente non lo manterrebbe nemmeno la Commissione proponente. La Corte di Cassazione non dee discendere in questi casi all'esame di fatti, nè ad ordinare il modo di dividere per esempio una successione. Questo non è nella mente mia, e neppure, io credo, della Commissione.

Il concetto da cui parmi che la Commissione sia mossa nel far la proposta, e da cui certamente sono mosso io nell'accettarla, è questo solo, che una volta che la Cassazione ha deciso il punto di diritto su cui, secondo il sistema attuale, non può farsi ulteriore esame o discussione, invece di rimandar la causa ad altro giudice perchè lo applichi ai fatti della causa, lo applichi invece addirittura essa stessa; ben inteso sempre, in quanto al punto solo di diritto deciso ed al fatto già stabilito.

Il Senatore Mirabelli proponeva il caso di un testamento in cui si disputa se sia nullo o valido. Ora, in questo caso la Corte di Cassazione non può tutto al più che dire per esempio: « attesochè sebbene la legge disponga che il testamento mistico dev'essere firmato in tutti i mezzi fogli, tuttavia se si tratta di una carta unica piegata in due, questa costituisce in sostanza un solo foglio, epperò la legge è adempiuta anche se la firma è una sola. » — Applicando quindi questo punto di diritto al fatto stabilito nella sentenza, dichiara il testamento valido. Ma più di questo certo

non fa, nè può fare. Dicasi lo stesso dell'esempio della successione, la Corte di Cassazione si limita a definire le norme legali secondo le quali i diritti degli eredi debbono essere regolati; ma spetta al giudice di merito il disporre i modi della divisione e le parti spettanti a ciascuno. Epperò si dice nell'articolo: rinvia per gli *ulteriori provvedimenti* di giustizia. E lo stesso delle altre questioni.

La medesima cosa si verifica nelle materie penali. Se per esempio una testimonianza assunta sia nulla perchè il testimone non poteva essere sentito, oppure perchè fu sentito con forme non ammesse dalla legge, la Corte di Cassazione a Sezioni riunite dichiara in diritto che il testimone doveva deporre colle tali o le tali forme; applicando quindi il punto di diritto deciso al fatto, dichiara nulla l'audizione di quel tale testimone, e rinvia la causa per i provvedimenti ulteriori. E se trattasi di pena, applica al reato stabilito nella sentenza la pena dovuta per legge.

Insomma questo sistema non fa che mutare una sola cosa, del sistema attuale: quella d'imporre al giudice di rinvio l'obbligo di uniformarsi al pronunciato della Corte di Cassazione, e dare alla stessa Corte di Cassazione, che pronunzia sul punto di diritto, l'ufficio di applicarlo al fatto, che trova stabilito nella sentenza. L'esecuzione poi di questo pronunciato e le conseguenze giuridiche di esso spettano al giudice del merito. Questo e non altro è il senso che io attribuisco all'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Conforti per un fatto personale.

Senatore CONFORTI. L'onorevole Senatore Scialoja ha detto che ho censurato l'operato della Commissione.

Gli uomini che compongono la Commissione sono uomini rispettabilissimi, ed io li rispetto.

Io ho voluto fare la storia delle variazioni da essa proposte, delle quali però non intendo censurarla.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. È sorta, all'occasione di quest'articolo, una grave contesa tra quelli che si chiamano ortodossi e quelli che si chiamano meno ortodossi nella materia della Cassazione.

Io non mi frammetterò in codesta contesa; e mi risparmiarò qualunque professione di fede, perchè altra volta ho avuto l'onore di

spiegarmi in Senato. Solamente avvertirò che proseguo a fare in questa discussione semplici avvertenze, per interesse della giustizia.

Il primo paragrafo del nuovo articolo della Commissione (che chiamano *emendamento*) è combattuto da molti, cominciando dall'onorevole Guardasigilli: ed io sto con loro. Per l'interesse bene inteso dei Giudicabili, mi sono protestato sempre poco benevolo ai rinvii. Dovrei dunque essere d'accordo colla Commissione, ognora che in questa occasione essa rende i rinvii meno frequenti. Peraltro essa fa ciò in tal modo da non mantenere la eguaglianza e la giustizia tra le parti litiganti, Ed invero, tostochè la Corte a cui fu rinviata la causa siasi messa d'accordo con le massime della Cassazione, allora colui che si stimi leso, non dovrebbe, a tenore del progetto, trovarsi aperta la via al ricorso per annullamento.

Quanto sia il disequilibrio e la poca giustizia di questo sistema, è stato detto da altri; sicchè io non starò a ripeterlo. Per me o non vi devono essere rinvii, o se vi sono, devono accordarsi ad ambe le parti. Ed ecco il perchè aderisco all'onorevole Guardasigilli; e non trovo conveniente che, ammesso il sistema dei rinvii, si neghi di ascoltar la parte a cui il primo rinvio sia riuscito funesto.

In quanto al secondo paragrafo dell'articolo riformato, io sono d'accordo colla Commissione, e godo che anche il Signor Ministro, il quale dava alla Corte di Cassazione un'arbitraria facoltà adoprando il *può*, accetti invece il *deve*. Bisogna infatti che la Corte suprema seguiti nelle sue decisioni un metodo positivo, quale risulta dalla proposta della Commissione.

Peraltro l'onorevole Guardasigilli aveva concepito un altro caso, che nella riforma dell'articolo rimarrebbe indeciso; ed era questo. Se la Corte di Cassazione, esaminando la causa, avesse visto, indipendentemente dal diritto, un vuoto nei fatti elementari del giudicato, così che il diritto non potesse concepirsi pieno ed esatto a cagione di questo vuoto negli estremi che riposano sul fatto, si dovesse decretare il rinvio affinchè il vuoto stesso venisse completato dai Giudici del merito. Se io ho ben inteso il concetto del Signor Guardasigilli, trovo che può esservi realmente qualche caso che richieda una tale contemplazione: imperocchè la Corte non deciderebbe sul fatto, ma troverebbe incompleta la dichiarazione in quei casi misti

nei quali è difficile isolare il fatto dal diritto. L'Onorevole Guardasigilli diceva, e bene: se la Cassazione nell'esaminare la causa trovasse che vi è un vuoto nelle dichiarazioni, per cui essa non può formarsi un preciso e completo concetto sul punto di diritto, allora deve avere facoltà di fare il rinvio, affinchè sia completata la dichiarazione.

Ciò non porta a giudicare in fatto, ma sibbene ad apprezzare se il fatto dichiarato fornisca gli elementi necessari per decidere in diritto; altrimenti, io non saprei concepire come la Cassazione potesse dare l'ultimo suo responso, se il fatto fosse manchevole, oppure il punto di diritto potesse essere deciso in un modo o in un altro secondo che i fatti elementari siano o non siano completi.

Dopo queste osservazioni, mantengo il mio sistema di non fare proposte per la legge che si discute. Io lascierò al senno degli onorevoli Commissari il proferire il loro definitivo parere; e lascierò che essi prendano la responsabilità di fare all'opera propria quelle riforme che loro piaceranno.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Dopo le parole dette dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli, poco mi resterà a dire; imperocchè egli ha veramente in modo chiarissimo dimostrato, qual sia il concetto della disposizione in discussione, secondo la maggioranza della Commissione che l'ha proposta. Se non che io ho sentito una voce che diceva: ma allora questa disposizione sarebbe perfettamente inutile, perchè manterrebbe ciò che si osserva presentemente.

Mi permetta il Senato che dimostri con brevi parole dove veramente stia la differenza fra il sistema attuale e quello che si vorrebbe inaugurare con la disposizione in discorso.

Supponiamo precisamente il caso proposto dall'onorevole Mirabelli, il caso cioè di un testamento impugnato.

Il tribunale civile avrà, per esempio, deciso essere valido il testamento: si andrà in appello e la Corte d'appello se crederà che il tribunale abbia giudicato male, riformerà la sentenza, ma non rimanderà la causa al tribunale perchè dichiararsi nullo il testamento. La nullità la dichiarerà essa stessa. La causa sarà bensì rimandata al tribunale, ma per l'ulteriore suo corso, non già perchè il tribunale abbia di nuovo

a pronunziare sulla validità o nullità del testamento, ma perchè provveda intorno alla divisione dell'eredità secondo la legge, anzichè secondo il testamento annullato. In questo caso il tribunale di prima istanza che procede agli ulteriori atti che sono richiesti dalla pronuncia della Corte d'appello, prende per punto di partenza il giudicato di essa Corte.

Invece, che cosa avviene nel sistema della Cassazione come è attualmente?

Supponete che la Corte d'appello abbia detto che il testamento è valido: che la sua sentenza sia stata annullata, e che la Corte alla quale fu rinviata la causa abbia nuovamente deciso come la prima Corte d'appello. La Corte di Cassazione, annullando a Sezioni riunite la nuova sentenza della Corte di rinvio, si limita di nuovo a cassare, secondo il sistema attualmente vigente, e senza fare alcuna pronunzia sulla validità o nullità del testamento, rinvia nuovamente la causa ad una terza Corte, la quale è bensì obbligata a conformarsi alle decisioni della Corte di Cassazione sul punto di diritto, sul quale essa ha pronunziato, ma deve con questo vincolo applicare al fatto della causa il punto di diritto deciso dalla Corte di Cassazione, vale a dire, pronunziare la nullità del testamento.

Invece, che cosa propone la Commissione? Propone che la Corte di Cassazione a sezioni riunite, annullando la seconda sentenza della Corte d'appello, alla quale era stata rinviata la causa, non si limiti a cassarla e a rimandare la causa ad una terza Corte perchè dichiari la nullità del testamento, ma questa nullità la dichiari la stessa Corte di Cassazione a sezioni unite, ma si arresti a questa dichiarazione, che è l'applicazione al fatto del punto di diritto deciso per la seconda volta dalla Corte suprema, e rinvii solamente la causa per ulteriori provvedimenti di giustizia.

Ciò risulta chiaramente dal testo dell'articolo proposto dalla Commissione, perchè ivi si statuisce solamente che la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito, nella sentenza impugnata, il punto di diritto deciso. Nell'esempio proposto il punto deciso dalla Corte di Cassazione è soltanto quello dell'interpretazione del testo di legge da cui dipende la validità o nullità del testamento controverso.

Quanto poi al modo di dividere la successione, alla determinazione della quota spettante a ciascuno dei pretendenti alla formazione dei

lotti e via discorrendo, nulla è stato deciso dalla Corte di Cassazione, e questa in conseguenza non può pronunziare nulla in proposito, altrimenti non si limiterebbe ad applicare al fatto stabilito nella sentenza impugnata il punto di diritto deciso, ma darebbe dei provvedimenti sovra punti che non hanno formato oggetto della sua decisione.

Eccovi, o Signori, in che consiste la diversità che vi è fra il sistema attuale e il sistema che vi ha proposto la Commissione, il quale evidentemente rispetta meglio la dignità e la coscienza del giudice di merito, il quale deve bensì rispettare ed osservare, come diceva l'onorevole Senatore Mirabelli, il giudicato dell'autorità giudiziaria, e conformare al medesimo i suoi ulteriori provvedimenti, ma non deve essere costretto a giudicare esso stesso contro le proprie convinzioni, contro la propria coscienza.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Ridotto a questa interpretazione l'emendamento della Commissione, mi pare che la differenza tra esso e il sistema attuale, che è quello riprodotto dall'onorevole Imbriani, si riduca ad una quistione di forma e non di sostanza.

In effetti, giusta l'emendamento dell'onorevole Imbriani, se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui è stata annullata la prima, l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa, statuisce sul merito, ritenuta come giudicato la decisione della Corte di Cassazione.

Così nell'esempio del testamento, la Corte di Cassazione a sezioni riunite, ritenendo che il testamento sia nullo, accoglie il motivo fondato sulla dichiarata validità del testamento, annulla e rinvia. In esecuzione di essa, secondo la interpretazione data dalla Commissione al suo emendamento, la Corte di Cassazione dovrebbe dire: *pronunziando sul ricorso, dichiara nullo il testamento*, e rinvia. Ma allora vi è l'accordo tra tutti; perchè mutare?

La Corte d'appello dirà così: «Ritenuto che il testamento è stato dichiarato nullo per effetto di sentenza della Corte di Cassazione, dichiara aperta *ab intestato* la successione, ecc.» Vorreste forse che si dicesse nel dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione e non nelle considerazioni?

Ma le Corti oggi ritengono come deciso, come giudicato il punto di diritto che si contiene e nelle considerazioni e nel dispositivo; dispongono e provvedono nel merito, applicando al fatto il punto deciso.

Quando Voi dite che la Corte di Cassazione debba applicare il punto di diritto deciso al fatto, dite che debba far quello che oggi fa la Corte di merito; altrimenti non vi sarebbe alcuna applicazione del diritto al fatto. Ma se non intendete questo, usate una formola inesatta.

Un altro esempio tolto dalla prescrizione :

La Corte di appello ha dichiarato prescritta la domanda di pagamento di una somma, la Corte di Cassazione la ritiene come non prescritta. Secondo la lettera dell'emendamento, dovendo essa applicare al fatto il punto deciso, dovrebbe aggiungere la condanna. Se non può far ciò, ma deve rinviare anche questo, l'applicazione al fatto si fa non da essa, ma dalla Corte di merito, si conferma il sistema vigente, si dice lo stesso del contenuto nell'emendamento dell'onorevole Imbriani con una formola meno esatta.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Mi dispiace di dover prendere la seconda volta la parola; ma forse questa discussione non sarà inutile per la retta intelligenza dell'emendamento proposto.

L'onorevole Senatore Astengo, per le cui opinioni ho molta deferenza, ha detto che quando, per esempio, un testamento impugnato ed annullato dalle Corti di merito per vizio di forma, si ritiene dalle sezioni riunite della Corte di Cassazione di essere insussistente la nullità estrinseca, la Corte di Cassazione applicando al fatto il punto di diritto, invece di cassare e rinviare, dichiara valido il testamento.

Mi permetto di far osservare all'onorevole Collega, che se nei giudizi i fatti che danno luogo alle controversie fossero semplici, si potrebbe forse convenire che nel proposto esempio la dichiarazione fatta dalla Corte di Cassazione della validità di un testamento, farebbe terminare il giudizio senza ulteriore dispendio delle parti.

Ma i fatti sono molteplici e svariati, e bene spesso i giudici del merito trovando sufficienti alla decisione della causa, i motivi principali,

credono di non dover discendere all'esame degli altri.

E per non divergere dal proposto esempio, suppongasi che un testamento sia stato impugnato per vizio di forma e per incapacità del testatore, e che le Corti di merito, avendo riconosciuta la nullità per vizio di forma, abbiano dichiarata la nullità del testamento, senza bisogno di discendere alla disamina del motivo di nullità per vizio intrinseco. Se la Corte di Cassazione a Sezioni riunite dichiarasse la validità del testamento per aver riconosciuto di non esistere il vizio di forma, si potrebbe ritornare ai giudici del merito per fare discutere il motivo di nullità per la incapacità del testatore?

Una volta dichiarato valido un testamento, non sarebbe lecito impugnarlo per altri motivi: osterebbe ad ogni istanza la cosa giudicata. Attendo dalla cortesia dell'onorevole Astengo le sue spiegazioni su questo grave dubbio.

Senatore ASTENGO. È cosa utilissima che ci spieghiamo chiaramente sul significato di questa nuova disposizione, ed io seguirò a ragionare per maggior chiarezza sugli esempi proposti dagli onorevoli preopinanti.

L'onorevole Senatore Miraglia ha osservato che, quando il fatto è semplice, non vi può essere difficoltà, e che la difficoltà si presentano nei fatti complessi.

Egli ha supposto che un testamento sia impugnato per due motivi, per incapacità del testatore, o dell'ufficiale pubblico, o per nullità di forma.

Io sono perfettamente d'accordo che quando la Corte d'Appello ha giudicato che il testamento è nullo per incapacità del testatore o del notaio, è inutile che esamini l'altra questione della nullità per vizio di forma.

Quando vi è un motivo sufficiente per pronunciare la nullità, è superfluo lo esaminare e decidere se ve ne sia un altro.

Ma per qual motivo s'impugnerà davanti la Corte di Cassazione la sentenza che ha così pronunciato, e quale sarà il punto di diritto che si discuterà in Cassazione?

Non è il punto della validità o della nullità in astratto del testamento e così la validità o nullità *in genere* del testamento, ma il solo punto di diritto relativo alla capacità o all'incapacità del testatore o del notaio, che ha formato il soggetto della decisione della Corte di

appello. La Corte di Cassazione non potrebbe esaminare nè decidere niente di più.

Ora, quando la Corte di Cassazione una prima e una seconda volta a Sezioni riunite casserà la sentenza che aveva dichiarato che il testamento è nullo per l'incapacità del testatore o del notaro, non potrà applicare al fatto altra decisione di diritto tranne quella che riguarderà la nullità per incapacità del testatore o del notaro. Ma se rimarrà a decidersi un'altra questione, quella cioè accennata nell'esempio proposto cioè della validità o nullità di testamento per vizio di forma, la Corte di Cassazione non potrà pronunciare in modo assoluto la validità del testamento, e se lo facesse, non si uniformerebbe al prescritto dell'articolo proposto dalla Commissione e lo violerebbe, la quale cosa non si deve certamente temere trattandosi di una Corte di Cassazione.

Esso invece deciderà solamente che l'opposto difetto di capacità del testatore o del notaro non osta alla validità del testamento in questione, e rimanderà la causa ai giudici del merito per gli ulteriori provvedimenti di giustizia, tra i quali vi sarà quello di pronunciare sull'altra nullità per vizio di forma.

Che cosa in fatti si dice nell'articolo proposto? Non sarà inutile che io lo ripeta ancora una volta. Vi si dice che la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso, e che, se si tratta di materie civili o commerciali, rinvia la causa ai giudici che hanno pronunciata la prima sentenza per i provvedimenti di giustizia. Un provvedimento di giustizia nel caso indicato, è precisamente quello di pronunciare se sia nullo il testamento per un altro vizio intorno al quale non vi è nuova decisione nè della Corte di appello, nè della Corte di Cassazione.

¶ Quindi non esagerate gli effetti dell'articolo proposto: consideratelo come sta realmente secondo la sua lettera e secondo il suo spirito, e vedrete, o Signori, che non può produrre alcun male, e si accorda meglio del sistema ora vigente col rispetto dovuto alla dignità e alla coscienza dei giudici del merito.

E per questo punto mi permetta l'onorevole Senatore Mirabelli che gli osservi che egli ha confuso il dispositivo con i motivi di una sentenza. La sentenza sta nel dispositivo. I motivi sono le ragioni della sentenza, ma non sono la sentenza.

Ora, per quanti motivi Voi abbiate nella sentenza della Corte di Cassazione, per quante censure vi troviate dei motivi della sentenza della Corte d'appello, fin a tanto che il dispositivo delle sentenze della Corte di Cassazione sarà limitato a cassare, a distruggere la sentenza impugnata, vi mancherà sempre l'applicazione del punto del diritto al fatto della causa, e così nell'esempio proposto vi mancherà sempre la sentenza che dichiarerà valido o nullo il testamento.

Finchè avrete la seguente formola *per questi motivi cassa la sentenza, rinvia ad un'altra Corte perchè, ritenuto il punto di diritto deciso, pronunzi nel merito*, sarà bensì vero che la nuova Corte alla quale sarà fatto codesto rinvio, non potrà decidere il punto di diritto diversamente dalla Corte di Cassazione, ma sarà ugualmente vero che dovrà ancora applicare al fatto della causa la detta decisione di mero diritto, perchè la Corte di Cassazione non lo avrà ancor fatto.

PRESIDENTE. Non chiedendosi da altri la parola, siccome s'è domandata la divisione, l'articolo deve essere messo ai voti partitamente. La Commissione insiste nella sua redazione, il Ministro ne rigetta una parte. L'ordine della votazione sarebbe questo: prima l'emendamento Imbriani, poi quello dell'onorevole Bonacci, e finalmente l'articolo proposto oggi dalla Commissione, paragrafo per paragrafo.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Mi pare che si dovrebbe anzitutto votare la prima parte dell'articolo, che è affatto indipendente da tutto il resto.

PRESIDENTE. Ma prima si debbono votare gli emendamenti.

Senatore VIGLIANI. Domando scusa, l'emendamento Imbriani non ha relazione alcuna colla prima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti la prima parte dell'articolo, e poi le altre due su cui cadono gli emendamenti.

L'onorevole Senatore Imbriani accetta la prima parte?

Senatore IMBRIANI. Io voterò contro la prima parte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se l'onorevole signor Presidente me lo permette, darò qualche spiegazione.

Quest'articolo è composto, come ho già detto, di tre parti. La prima parte è proposta dalla

Commissione e non accettata dal Ministero; la seconda parte è accettata da tutti; alla terza parte sono stati proposti degli emendamenti dai Senatori Imbriani e Bonacci.

Se l'onorevole signor Presidente lo consente, sarebbe opportuno cominciare a mettere ai voti la prima parte, la quale contiene una proposta che il Ministero non accetta; poi venire alla seconda su cui siamo tutti d'accordo, e per ultimo passare alla votazione sugli emendamenti proposti alla terza parte.

PRESIDENTE. Parini che l'onorevole Imbriani abbia proposto un emendamento che abbraccia l'intero articolo.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Le tre parti delle quali è composto quest'articolo debbono essere votate distintamente. Sulla prima vi è un dissenso tra Ministero e Commissione; sulla seconda siamo tutti d'accordo. Quanto al mio emendamento, cade sull'ultima parte, siccome quella che era la prima proposta di modifica della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'art. 21. Lo rileggo:

« Se la sentenza pronunciata dai giudici di rinvio è conforme alla decisione della Corte di Cassazione non è ammesso, sul punto di diritto deciso, ricorso per annullamento. »

Chi approva questa prima parte dell'art. 21, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvata.)

Viene ora la seconda parte:

« Quando, dopo l'annullamento di una sentenza, la seconda pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncia a sezioni riunite. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora viene l'emendamento Imbriani sulla terza parte, come quello che è più completo. Esso è così concepito:

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa statuisce sul merito, ritenuta la decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto, sul

quale essa ha pronunciato, senza che pel medesimo competa altro ricorso. »

Chi approva questo emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

Adesso leggo l'emendamento proposto dal Senatore Bonacci, il quale consisterebbe nell'aggiunta delle seguenti parole: *e il punto di fatto non sia soggetto a contestazione*, da intercalarsi nella proposta della Commissione dopo le parole: *se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima*.

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Non è approvata.)

Viene ora la terza parte dell'articolo, come viene proposta dalla Commissione.

La leggo:

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso; e se si tratta di materia civile o commerciale, rinvia la causa ai giudici che han pronunciato la prima sentenza, per gli ulteriori provvedimenti di giustizia; se si tratta di causa penale, ordina il rinvio ad altri giudici in conformità delle leggi sul procedimento penale. »

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Siccome l'onorevole Ministro avrebbe accettato in questa parte la proposta della Commissione, meno quanto riguarda la qualità dei giudici di rinvio, avendo egli fatto riserva circa le parole: « rinvia la causa ai giudici che han pronunciata la prima sentenza », queste parole dovrebbero essere riservate votando l'articolo, e sentiremo poi quale è la proposta che fa il signor Ministro.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe fare la divisione e votare il primo periodo fino alla parola *deciso*.

Voci: Sì, sì.

PRESIDENTE. Rileggo il primo periodo per metterlo ai voti.

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La mia proposta sarebbe questa: « Rinvia la causa per gli ulteriori provvedimenti di giustizia in conformità della legge ». Io proporrei così una formula generale tanto per i giudizi civili come per i penali; e siccome quando si è parlato de' giudizi civili, si è detto « ad altra Corte o Tribunale » e lo stesso è detto per i giudizi penali, così in regola generale manterrei il rinvio per gli ulteriori provvedimenti di giustizia ad altra Corte o tribunale in conformità della legge.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FOGGI. Mi pare che il testo del Signor Ministro sia più coerente alla legislazione presente; e lo preferirei quindi a quello della Commissione.

Senatore VIGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Io credo dover esporre al Senato le ragioni per le quali la Commissione, in questa parte, non ha creduto uniformarsi alle disposizioni che ora stanno scritte nel c. dice di procedura civile.

La Commissione ha potuto seguire questo sistema quanto ai procedimenti penali, perchè ha considerato che nel procedimento penale, dovendosi d'ordinario rinviare il dibattimento pel giudizio, questo non si poteva più fare avanti quei giudici, dai quali questi atti erano stati compiuti la prima volta.

Quanto alla materia civile, è sembrato che la cosa si presentasse sotto un aspetto diverso, perchè quando si doveva rimandare la causa perchè si giudicasse di nuovo, era ben naturale che s'intendesse rimandata ad altro giudice, così prescrivendo la procedura vigente.

Ora, la Commissione non si occupò che della questione di diritto, e per alcune questioni che possono sorgere, le è sembrato che non vi fosse ragione di obbligare le parti ad andare a cercare il Giudice naturale.

Dove si dovranno dunque fare questi rinvii?

Naturalmente debbono farsi dove il litigio è stato incoato. Epperò è sembrato alla Commissione che si sarebbe andati precisamente contro lo scopo principale di queste modificazioni abbastanza importanti, proposte all'articolo 21, e si sarebbe anzi distrutto in gran parte il beneficio di queste disposizioni a danno delle parti, qualora noi avessimo proseguito ancora

in quella via di rinvii, la quale precisamente si è voluto abbandonare.

Ora, per abbandonare il sistema dei rinvii, bisogna ritornare ai tribunali ordinari, naturali, a quei tribunali i quali erano investiti della questione e della contestazione.

Per questi tribunali, che nel sistema attuale, non avrebbero più nessuna ragione di esser considerati sospetti od incapaci a proseguire il giudizio, è sembrato alla Commissione che si potesse disporre altrimenti, se si voleva essere conseguenti alla modificazione che si introduce nell'art. 21, e non obbligare le parti in questo caso a ricercare altri giudici fuori di quelli che la legge stabilisce per loro beneficio, e perchè sia loro fatta ragione.

La Commissione sarà ben lieta di udire le considerazioni che l'onorevole Ministro sarà per fare, e se queste saranno abbastanza gravi per distruggere quelli che io ho avuto l'onore di sottoporre al Senato, sicuramente non sarà dessa che vorrà ostinarsi in un avviso che riconoscesse meno conforme a verità. Ma nello stato attuale delle cose, la Commissione crede dover mantenere la sua proposta.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prima di tutto comincio dal domandare: si dice nell'art. 21: « in materia civile rinvia la causa ai giudici che hanno pronunciato la prima sentenza »; ma quali sono questi giudici?

Senatore VIGHI. Quelli che profferirono la prima sentenza annullata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Questo non è detto.

Senatore VIGHI. Lo spiegheremo meglio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In secondo luogo perchè si deve mandare al primo giudice che ha pronunciato la prima sentenza la quale è stata annullata e non piuttosto al secondo che ha potuto pur modificare il pronunciato dei primi giudici e della prima sentenza?

Permettetemi un'altra osservazione. Il giudice a cui rimandata la causa, è un giudice in certo qual modo prevenuto: la sentenza, da lui pronunciata è stata annullata dalla Corte di Cassazione la quale, dopo aver rilevato l'errore commesso, gli imporrebbe di seguire gli ulteriori esplicamenti e le ulteriori conseguenze del punto di diritto rettificato.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ora domando io con quale animo questo giudice potrà procedere agli ulteriori provvedimenti di giustizia? Poco anzi si è voluto che la Corte di Cassazione applichi il punto di diritto deciso al fatto fra le due ragioni per questa di non fare che imponesse la sua sentenza ai giudici inferiori; e qui invece vuoi non solamente imporre il punto di diritto deciso, ma obbligare lo stesso giudice la cui sentenza è stata annullata a procedere in conformità del pronunziato della Cassazione.

Quale necessità vi ha egli di non rimandare la causa a giudici nuovi, i quali non avendo preoccupato l'animo dalle precedenti sentenze annullate, possono con maggior religione e maggiore esattezza eseguire il pronunziato della Corte di Cassazione?

Se noi avessimo mantenuto il sistema della procedura attuale, di rimandare, cioè, la causa ad altra Corte o Tribunale, io convengo che sarebbe un distrarre un po' troppo i litiganti dai loro giudici, non dirò naturali, perchè i giudici naturali sono tutti quelli stabiliti dalla legge, ma per lo meno dai loro giudici più vicini. Ma dacchè noi abbiamo stabilito, che quando la Corte o tribunale è composto di più sezioni, il rinvio si faccia ad una sezione diversa da quella che aveva giudicato, perchè non si deve seguire il medesimo sistema? perchè anche nel caso presente il rinvio non si dovrà fare ad una sezione che non ha prima giudicato della causa?

Per queste ragioni io credo che sarebbe miglior consiglio seguire un precetto generale e dire: *sarà rinviata la causa per gli ulteriori provvedimenti di giustizia in conformità delle leggi*, cioè secondo le disposizioni che abbiamo precedentemente stabilite.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore CASTELLI E. L'onorevole Ministro impugna i termini della redazione proposta dalla Commissione per varie considerazioni. Una di queste è che non convenga rimandare alla stessa autorità giudiziaria, che ha già pronunziata la sentenza impugnata, perchè è un giudice prevenuto, od anche, se non lo si voglia dire prevenuto, è un giudice al quale si impone di fare diversamente da ciò che aveva fatto una prima volta.

Ma questo, non succede egli tutti i giorni quando una Corte d'Appello rinvia la sentenza di un

tribunale civile o correzionale? È formale disposizione del Codice di Procedura Civile quella dove è detto, che la Corte d'Appello che annulla una sentenza non solo interlocutoria, ma definitiva di un tribunale di prima istanza, o ritiene la causa essa stessa, o, se non la ritiene, la rimanda ai medesimi giudici. E questi stessi giudici ai quali fu rinviata la sentenza, sarebbero, nel caso supposto dall'onorevole Guardasigilli, i giudici ai quali s'impone una legge malgrado loro.

La seconda osservazione che io devo sottoporre al Senato in risposta all'onorevole Ministro, è che il sistema ch'egli vorrebbe adottare, andrebbe incontro a difficoltà pratiche frequentissime.

Qui si prevede il caso di un secondo annullamento.

Per principio generale, in caso di primo annullamento, secondo il progetto si rimanda allo stesso tribunale, se questo si compone di diverse sezioni.

Ora dunque, quando è annullata per la seconda volta la sentenza d'una Corte d'Appello, vuol dire che due Sezioni hanno già interloquuto e non potranno interloquere la terza volta, ed in questo caso bisogna necessariamente mandare ad una Corte diversa, e non solo ad una diversa Sezione, locchè sarebbe in contraddizione col principio di rimandare allo stesso Corpo composto di giudici diversi.

Io quindi credo che le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro non bastino ad infirmare la redazione proposta dalla Commissione.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. La Commissione è dolente di non poter recedere dalla sua proposta, imperocchè l'argomentazione fatta dall'onorevole signor Ministro, lungi dall'infirmarne le basi, viene a darle maggior appoggio e maggior vigore.

Secondo l'opinione del signor Ministro, si dovrebbe dire che le cause sono rinviate in conformità della legge.

Incomincio dall'osservare che prendo errore il signor Ministro, quando crede che il rinvio si faccia alla stessa Corte: questo può avvenire nelle materie penali, ma nelle civili è detto chiaramente che il rinvio si fa ad altra Corte eguale in grado o la più vicina.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (*interrompendo*). Ma questo l'abbiamo già votato.

Senatore VIGLIANI. Mi perdoni, s'è detto secondo l'attuale procedura, e quando saremo all'Appendice vedremo come la cosa si deciderà.

Come osservava dunque, il rinvio si fa ad una Corte eguale in grado e la più vicina, e per conseguenza la formola « in conformità della legge » credo non renderebbe nemmeno il concetto che si vuol esprimere.

Osservo poi essere cosa assolutamente contraria al vero, che il primo giudice, quello a cui la Commissione propone di rinviare il litigio, sia prevenuto nel senso che già abbia pronunciato sopra la stessa questione, sulla quale sia chiamato a pronunciarsi di nuovo: quel giudice non è chiamato a pronunciar di nuovo sopra la stessa questione, perchè quando la sua sentenza è riformata dal Tribunale d'Appello, e poi viene rinviata la causa, egli non è più chiamato ad occuparsene; il giudice cui la causa è rinviata è obbligato a ritenere che il punto che fu oggetto di discussione avanti la Corte di Cassazione, è assolutamente, irrevocabilmente deciso; questo giudice è incaricato unicamente degli ulteriori provvedimenti di giustizia, come dice con forme molto esatte, secondo me, l'articolo proposto dalla Commissione. Io poi ripeto, che il giudice più conveniente sarà sempre il più vicino, cioè quello che può compiere questi atti con maggior facilità e con minor dispendio. Si dice che la parte dovrà comparire avanti i primi giudici » se l'espressione non è ben chiara, la chiariremo dicendo invece: *i primi giudici che pronunciarono la prima sentenza*, e così sarà tolto ogni dubbio.

Avanti questi giudici, le parti hanno il vantaggio di trovarsi presenti, di avere il domicilio nei luoghi più prossimi, di avere il loro patrocinante e tutti i mezzi per difendersi. Per tutte le quali ragioni, la Commissione non sa comprendere come la parte si possa privare di questo beneficio, per cercare un altro giudice, il quale non presenta nessuna maggior garanzia, e presenta invece maggiori inconvenienti. Quindi la Commissione persiste nel suo emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prima di tutto

faccio osservare che fu già votato l'articolo 18, nel quale è detto che quando la sentenza è annullata, la Corte di Cassazione rinvia la cognizione della causa ad altra più vicina autorità giudiziaria; ma si è aggiunto che se la Corte o tribunale che pronunciò la sentenza annullata è ripartito in più Sezioni, il rinvio si fa allo stesso magistrato, ma ad altra Sezione composta di giudici diversi da quelli che profferirono la sentenza annullata: è dunque un rinvio di Sezione a Sezione. Per rispetto poi alla convenienza dell'un sistema o dell'altro non aggiungerò parole a quelle che ho detto poc'anzi; a me pare assai grave mandare l'affare ai giudici medesimi che hanno già deciso.

Aggiungerò che se nell'articolo si dice soltanto, che, deciso il punto di diritto, in materia civile e commerciale, si debba rinviar la causa ai giudici che hanno pronunciato la prima sentenza annullata per gli ulteriori provvedimenti di giustizia, si proclama la necessità del rinvio, che secondo l'articolo dovrebbe aver luogo in tutti i casi. Ed intanto il Senato ha già votato l'articolo 19, nel quale è detto che nelle materie civili e commerciali non vi è luogo a rinvio in quattro casi quivi indicati; e non credo si voglia derogare a questa disposizione per i casi di annullamento a sezioni riunite. Ora, invece, se voi dite in generale « si rinverrà la causa per gli ulteriori provvedimenti di giustizia in conformità della legge » abbracciate tutte le diverse forme e i diversi casi che sono stati contemplati nelle varie disposizioni della presente legge.

In verità io temo molto che se in questa legge si proceda da eccezione in eccezione, e da emendamenti in emendamenti si finisca per fare della Corte di Cassazione un simulacro di Cassazione; e si corra rischio di far perdere alla legge stessa quel carattere e quell'importanza che può renderla una delle principali leggi votate dal Senato nella presente Sessione.

Senatore VIGLIANI. La Commissione sente il dovere di dichiarare dinanzi al Senato, che non può in alcun modo accettare le parole pronunciate dal signor Ministro: queste sono imputazioni, che non si possono soffrire in silenzio.

E poichè si dice a noi, che della Cassazione facciamo un simulacro, ci sia permesso rispondere, che invece noi crediamo con queste disposizioni di aver reso un vero servizio al concetto della Cassazione, rendendola più ac-

cetta alle popolazioni, rendendola più utile alla giustizia. Dirò di più: noi crediamo di aver reso pure un servizio al Ministro proponente, facendo che Egli apponga il nome ad una istituzione, la quale noi confidiamo sarà in realtà più utile, più conveniente e benefica che non è la Cassazione creata in Francia, dove fu oggetto di molte censure, delle quali alcune certamente non fondate, ma altre tenute per fondate da tutti i più eminenti giureconsulti.

Fatta questa dichiarazione per purgare interamente la Commissione dall'imputazione che abbia fatto della Cassazione un simulacro, giacchè ci siamo pochissimo scostati dalle proposte del signor Ministro, per secondare i suoi desideri e le sue inclinazioni, aggiungerò soltanto una parola per la questione che ci occupa, dicendo che converrà aggiungere, come annunzierai testè, la parola « *annullata* » dopo le parole « *prima sentenza* »

PRESIDENTE. Mi pareva che fosse pensiero della Commissione studiare ancora la questione.

Senatore VIGLIANI. Abbiamo studiato abbastanza, e mi par tempo di finirla coi rinvii, giacchè su questo punto segnatamente siamo ritornati due o tre volte!

Venendo dunque alla questione, ripeto ancora, che le parole « *in conformità della legge* » sarebbero molto inesatte ed imperfette, mentre crediamo molto più esatte quelle da noi usate: « *per gli ulteriori provvedimenti di giustizia* » le quali parole significano che se ci sono dei provvedimenti di giustizia da fare, si faranno; se non ce ne sono, non si faranno. Ma in materia civile notiamo che sarà difficilissimo, per non dire impossibile, che ciò non avvenga, perchè se non ci sono provvedimenti di giustizia da dare, ce ne saranno sempre per le spese; ma ciò non accade nei giudizi penali: per conseguenza abbiamo consentito di dire, *in conformità delle disposizioni generali della legge*. Quanto alle materie civili, ripeto sarà un caso impossibile, e se non ci sarà nulla da fare, colla nostra espressione, *per gli ulteriori provvedimenti di giustizia*, non imponiamo nessun obbligo, ma lasciamo che il giudice di rinvio compia quelle parti che il giudizio richiede.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quando ho

detto che a forza di eccezioni ed emendamenti si poteva riuscire a fare della Corte di Cassazione un simulacro di Cassazione, non ho inteso alludere certamente alla Commissione, tanto più che essa non ha fatto che approvare pressochè per intero il progetto che io ho presentato al Senato.

Io ho detto soltanto che se mai si entri in una via di eccezioni e si moltiplichino gli emendamenti e le modificazioni, allora il sistema di cassazione verrebbe a sformarsi nella sua essenza ed a mutarsi sostanzialmente. In questo senso ho profferite quelle parole. L'onorevole Vigliani poteva perciò astenersi dal fare quel discorso concitato che ora ha fatto, inquantochè doveva ben comprendere che io non poteva alludere con quelle parole alla Commissione, tostochè questa aveva approvato e seguito pressochè tutt'intero il mio progetto.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lo ripeto: non è che in questo senso che ho parlato delle eccezioni e degli emendamenti che si andavano moltiplicando; ma per quel che riguarda il progetto in sé, avendo la Commissione seguito le proposte del Ministero, avrei contraddetto me stesso se avessi voluto rivolgere ad essa quelle parole.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Vigliani.

Senatore VIGLIANI. Le parole da me rivolte al signor Ministro, se non fosse altro, hanno avuto il buon effetto di portarlo a spiegare le sue espressioni, le quali, nella sua intenzione, come ha lealmente dichiarato, non erano dirette alla Commissione.

Ma come esse suonavano, come venivano da esso pronunziate, e pel momento in cui le pronunziava, mentre si discuteva una proposta fatta dalla Commissione, comprenderà il Senato che potessero far credere, o per lo meno accogliere la presunzione, che quelle parole fossero ad essa rivolte.

PRESIDENTE. Ora dunque non rimarrebbe che mettere ai voti la seconda parte del terzo comma dell'articolo 21.

« E se si tratta di materia civile e commerciale, rinvia la causa ai Giudici che hanno pronunziata la prima sentenza *annullata* per gli ulteriori provvedimenti di giustizia; se si tratta

di causa penale, ordina il rinvio in conformità della legge. »

Metto ai voti quest'ultima parte dell'articolo. Chi approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo 21, chi approva l'intero articolo 21 come fu modificato voglia alzarsi.

(Approvato.)

Vi era pure l'articolo 26 che rimase sospeso.

La Commissione ha qualche proposta a fare?

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. La Commissione lo conserva com'è, perchè come hanno già osservato gli onorevoli preopinanti, rispondendo al Senatore **Mirabelli**, essa non crede che vi sia possibilità di opposizione, o di revocazione, poichè la Corte di Cassazione non fa che applicare il punto di diritto al fatto stabilito dalla sentenza, e non entra punto nel fatto medesimo.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'articolo 26 per metterlo ai voti. Esso è così concepito:

« Le decisioni della Corte di Cassazione non sono soggette ad opposizione, nè a revocazione. Quando pronunciano l'annullamento, deve esservi trascritto l'articolo della legge che era stato violato.

» Queste decisioni saranno trascritte sui registri delle autorità giudiziarie le cui sentenze sono state annullate: saranno mensilmente stampate e trasmesse a tutte le autorità giudiziarie del Regno. »

Senatore **MIRABELLI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MIRABELLI**. Se l'intelligenza dell'articolo or ora votato fosse quella che ha dato la onorevole Commissione, io non avrei alcuna osservazione a fare, ma tutta la nostra discussione, tutte le dichiarazioni dell'onorevole **Guardasigilli** e della Commissione non legano certamente la Corte di Cassazione, nello applicare ed interpretare l'articolo.

Ora io credo che si applichi al fatto il punto deciso assolvendo o condannando, se tutta la decisione della causa dipende dalla soluzione dell'unico punto deciso. Se poi vi sono altre quistioni da risolvere, si rinvia la cognizione della causa al giudice del merito per le ulteriori provvidenze.

Ho ben compreso ciò che dice la Commissione; essa dà all'articolo una intelligenza molto ristretta; ma, ripeto, se le sue dichiarazioni legassero la Corte di Cassazione, che deve applicare l'articolo 21, non farei alcuna osservazione sull'articolo 26, ma poichè temo, che come è formulato l'articolo vi si dia un'intendimento più largo di quello che dà la Commissione, timore fondato sul naturale significato delle parole e sulla considerazione che non sarebbe stata necessaria tanta discussione e tanti attriti per dire quello che oggi si fa (perchè non si fa diversamente da quello che oggi dice la Commissione di doversi fare) io credo di doversi ammettere il rimedio di revocazione contro i possibili errori di fatto, nei quali può incorrere la Corte di Cassazione nel formulare la sua sentenza.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore **Miraglia**.

Senatore **MIRAGLIA**. A dir il vero, e dopo votato dal Senato l'emendamento alla seconda parte dell'art. 21 con le spiegazioni date dall'onorevole **Astengo**, parmi che non si potrebbero verificare gl'inconvenienti deplorati dall'onorevole **Mirabelli**. Dovendo la Corte di Cassazione ritenere come vero, indubitato il fatto stabilito dai giudici del merito per applicarvi il punto di diritto, nel caso che posteriormente si riconoscesse come falso quel fatto che era ritenuto per vero, evidentemente la revocazione si dovrà fare innanzi ai giudici del merito, non avendo la Corte di Cassazione conosciuto e giudicato su quel fatto che avea servito di base alla sentenza impugnata.

Prego dunque l'onorevole Collega **Mirabelli** a non insistere nel suo emendamento.

Senatore **MIRABELLI**. Dopo queste solenni dichiarazioni che si fanno sull'intelligenza dell'articolo, io ritiro la mia mozione.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 26 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Voci. A domani a domani.

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta pubblica al tocco pel seguito della discussione.

La seduta è sciolta (ore 6.)

L. E. E.

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione — Approvazione dell'articolo 38 ultimo della legge — Discussione dell'Appendice per modificazioni ai codici di procedura civile e penale — Avvertenza del Relatore — Lettura dell'art. 1. colle unnesse modificazioni all'articolo 494 del Codice di procedura civile — Osservazioni del Senatore Larussa sugli emendamenti a questi articoli proposti dalla Commissione — Dichiarazione e proposta soppressiva del Relatore al N. 4 — Opposizioni e schiarimenti del Ministro in risposta al Relatore e al Senatore Larussa — Osservazioni dei Senatori Castelli E., e Miraglia — Dichiarazione del Relatore — Appunti del Senatore Imbriani — Avvertenza del Ministro — Replica del Senatore Imbriani — Approvazione per parti e per intero degli articoli 494, 498 e 517 — Emendamento della Commissione al N. 2, accettato dal Ministro — Avvertenza del Senatore Miraglia — Schiarimento chiesto dal Senatore Mirabelli fornito dal Ministro — Approvazione dell'art. 517 emendato, e dei 518, 520, 525. — Domanda del Senatore Panattoni sull'articolo 526, cui rispondono il Relatore ed il Ministro — Approvazione dell'articolo coll'aggiunta proposta dalla Commissione al N. 3; del 527, 528, 529, 531, 532, 547 e dell'art. 1 dell'Appendice al progetto di legge — Approvazione dell'art. 460 del Codice di procedura penale colle correzioni della Commissione, accettate dal Ministro — Proposta del Senatore Conforti all'articolo 650 — Avvertenza del Ministro — Ritiro della proposta — Approvazione degli articoli 650, 652, 659, 667, e dell'art. 2 dell'Appendice — Proposta soppressiva del secondo paragrafo dell'art. 681 del Senatore Miraglia, appoggiata dal Senatore Errante — Osservazioni del Relatore e del Senatore Vigliani — Replica del Senatore Errante — Schiarimenti del Ministro e considerazioni del Senatore Larussa in favore della proposta, cui risponde il Senatore Vigliani — Nuove considerazioni del Senatore Miraglia e del Ministro — Istanza dei Senatori Imbriani e Conforti — Avvertenza del Senatore Vigliani — Reiezione della seconda parte dell'articolo 681, e ritiro della prima parte — Approvazione dell'articolo 683 e dell'articolo 3 dell'Appendice — Presentazione di un progetto di legge — Mozione d'ordine del Senatore Vigliani pel rinvio della discussione del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Vacca — Avvertenze del Senatore Tecchio — Dichiarazione del Senatore Serra F. M. — Approvazione della proposta Vigliani — Squittinio segreto sul complesso della legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione.*

La seduta è aperta alle ore 2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri della Marina e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, MANZONI T. dà lettura del

processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Lo stesso legge il seguente sunto di petizioni:

» 4883. — Palmieri Giovanni, farmacista

in Monte S. Giovanni (Umbria), fa istanza perchè qualora venga ammessa la libertà di esercizio della farmacia sia provveduto con una giusta indennità a coloro che l'eserciscono con privativa in virtù di leggi antecedenti. »

« 4884 — Il Consiglio Comunale di Fuscaldo (Cosenza), con una sua deliberazione porge motivate istanze perchè venga dal Senato approvato il progetto di legge per la costruzione della ferrovia Eboli-Reggio. »

« 4885 — Il Capitolo della Cattedrale di Nusco, in provincia d'Avellino ed il Capitolo della Cattedrale di Bitonto (Bari), fanno istanza perchè venga modificata la legge del 15 agosto 1867 in quanto riguarda la tassa del 30 0/0 prescritta dall'articolo 18 della stessa legge giusta l'ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati. »

I Senatori Antonacci, Mongenet, Ginori-Lisci, Della Gherardesca, Griffoli e Vanucci, domandano il congedo di un mese che è loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

Siamo rimasti all'articolo 38 di cui do lettura:

« La legge sull'ordinamento giudiziario coll'annessa tabella degli stipendii, le leggi sulla procedura civile e penale colle modificazioni contenute nel seguente titolo III, ed ogni altra disposizione relativa alla Corte di Cassazione si applicano, in tutto quello che non è contrario alla presente legge, alla Corte di Cassazione del Regno ed alle sezioni temporanee.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto reale le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge. »

È aperta la discussione su questo articolo. Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora rimane l'Appendice: di questa si è già data lettura al Senato. Si rileggerà ora partitamente per metterla ai voti.

APPENDICE.

TITOLO III.

Modificazione ai codici di procedura civile e penale per l'attuazione della Corte di Cassazione.

Art. 1.

Gli articoli 494, 498, 517, 518, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 536 e 547, del codice di procedura civile, sono modificati come segue:

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Come ha sentito il Senato dalla lettura di questo primo paragrafo, che diede ora l'onorevole Presidente nostro, agli articoli già indicati si sono uniti anche gli articoli 518, 547, e ciò in conseguenza della determinazione presa dal Senato nella tornata di ieri, relativamente allo articolo 21 della legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo, che fra gli articoli che bisogna modificare ci sia anche l'articolo 520.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Dopo l'art. 518 bisogna aggiungere anche il 520, poichè anche questo è una conseguenza della deliberazione presa dal Senato.

PRESIDENTE. Si leggeranno dunque l'uno dopo l'altro gli articoli coi rispettivi numeri, e poi sarà l'articolo dell'appendice che li comprende. Leggo l'articolo 494:

« Le sentenze pronunciate in contraddittorio dalle autorità giudiziarie in grado di appello, possono essere rinvocate sull'istanza della parte.

» 1. Se la sentenza sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra ;

» 2. Se siasi giudicato sopra documenti riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza, o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della sentenza stessa;

» 3. Se dopo la sentenza si sia recuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria;

» 4. Se la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto che risulti dagli atti o documenti della causa.

» Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso quando il fatto non sia un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.

» 5. Se la sentenza sia contraria ad altra sentenza precedente passata in giudicato, pronunciata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto.

» 6. se la sentenza abbia pronunciato sopra cosa non domandata;

» 7. se abbia aggiudicato più di quello che era domandato.

» 8. se abbia ommesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda o della eccezione dedotti per conclusione speciale, salvo il disposto dell'articolo 370 capoverso ultimo;

» 9. se contenga disposizioni contraddittorie;

» 10. se manchi di alcuno dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 361.

» La domanda di revocazione pei motivi indicati ai N. 5, 6, 7, 8, 9, e 10 del presente articolo non ha luogo quando questi sieno stati proposti come punti di controversia e decisi nella sentenza di ultima istanza. »

È aperta la discussione.

Senatore **TECCHIO**, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Rispetto al N. 10 di quest'articolo, io pregherei l'onorevole Presidente di avvertire che venne fatta una modificazione, che forma parte degli emendamenti stampati e distribuiti ieri: cioè il numero 10 sarebbe così concepito:

« Art. 494. N. 10. Se sia nulla a norma del N. 1 dell'articolo 361, o se manchi di alcuno dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dello stesso articolo.

» La domanda di revocazione pei motivi indicati ai numeri 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo, non ha luogo quando questi siano stati proposti come punti di controversia e decisi nella sentenza. »

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa modificazione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho difficoltà che sia messa in discussione.

Senatore **LARUSSA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LARUSSA**. Soffriranno gli onorevoli

Senatori, che anche questa mane mi renda loro molesto prendendo la parola nella finale discussione della legge sulla Cassazione.

Con l'articolo in esame si è sostanzialmente deviato dal sistema in osservanza, mercè l'articolo 494 del Codice di procedura civile. Molte attribuzioni date dalla Legge al Supremo Collegio nell'articolo 517 si sono allo stesso tolte, investendone in sua vece il Magistrato di merito, con detrimento del principio direttivo, cioè del rimedio straordinario della revocazione, altra volta detto di ritrattazione.

Per quanto io sappia, per quanto gli scrittori insegnano, si è reputato utile cosa adire una seconda volta il magistrato di merito, ad emendare gli errori, nei quali era incorso per innocente inavvertenza, o rimuovere le ingiustizie nascenti da cause estranee allo stesso. Così si ritratta la sentenza che fu l'effetto del dolo della parte: si revoca il giudicato fondato sopra documento falso: si rescinde, qualora si fosse recuperato, un documento sottratto dall'avversario: se accidentalmente siasi incorso in un errore di fatto dimostrato dagli atti della causa: se la sentenza sia contraria ad altra che abbia l'autorità della cosa giudicata. Queste sono le ipotesi indicate nei 5 numeri dell'articolo 494 surricordato.

Non è dato però al magistrato riesaminare una seconda fiata la causa per rimuovere gli errori della sua mente. Egli non sarebbe più indifferente. Il suo amor proprio compromesso col reclamo di revocazione sovente potrebbe sospingerlo a declinare dalla dirittura via. Esaminate pur come meglio vi piace le ipotesi dei numeri 6, 7, 8, 9 e 10 costituenti la novità del sistema di revocazione, e voi vi ravviserete che trattasi di ritornare sopra i propri passi e correggere il mal fatto. Come pretendere che il giudice proclamasse il suo errore dichiarandosi inadatto al proprio compito?

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **LARUSSA**. Continuo il mio dire. Si è cercato un rimedio a codesto inconveniente da me rilevato, proponendo che il giudizio di revocazione si agitasse presso altro magistrato di egual grado. Ma tale espediente è peggiore del male che vuolsi scansare. E per fermo: si obbligano le parti a trasferirsi altrove, provvedersi di secondi difensori, sopraccaricarsi di spese.

Ma questo non basta. Una lunga esperienza mi ha dimostrato che se lo stesso giudice dif-

facilmente emenda il proprio errore, un altro non superiore a lui, per quella tale gelosia che ravvisasi sempre fra gli eguali, ben volentieri si presta ad accogliere qualsivoglia ricorso. Nè crediate, Signori Senatori, essere questo un concetto astratto. Anni indietro ebbi a riferire due cause nella materia in esame. Nella prima, la Corte di merito, composta degli identici giudici che aveano precedentemente deciso, fu reietto il ricorso di revocazione. Nella seconda, che per fortuita combinazione non fu trattata da tutti i medesimi giudicanti, fu accolto il ricorso e rescissa la prima sentenza. Codesto ultimo pronunziato però soggiacque alla censura della Corte di Cassazione che lo annullò.

Alle cose appena accennate aggiungo: rarissime sono le cause nelle quali il soccombente si querela per un solo motivo. Per l'opposto sono moltissimi i mezzi con cui s'impugna una sentenza. Ora, col sistema proposto, i motivi che ricadono nelle ipotesi contemplate dai N. 6 a 10, formerebbero oggetto del ricorso per revocazione. Tutti gli altri di competenza della Cassazione darebbero luogo al corrispondente ricorso. Ecco raddoppiate le liti, ritardato il corso della giustizia e moltiplicate le spese. Quel che la Corte Suprema avrebbe fatto con unica discussione e con una sola sentenza, sarà l'opera di due Collegi che provvederebbero con due separati pronunziati. La Corte di Cassazione si occuperebbe delle sole violazioni di diritto. La Corte di merito pronunzierebbe sugli altri capi riguardanti le ipotesi di cui trattasi col nuovo progetto.

E notate che la sentenza emessa sul ricorso per revocazione può essere soggetta ad impugnamento presso la Suprema Magistratura. In cotal modo sempre più si riproduranno gli inconvenienti, da me or ora deplorati.

Colleghi rispettabilissimi; non vogliamo disfare quel che ieri fu fatto. Il codice del 1865 migliorando il procedimento napolitano ritratto dal francese, ben delineò le funzioni della Corte di Cassazione, e dei magistrati di merito. Nella Procedura Civile, coll'articolo 494, si stabilirono i casi della revocazione. Coll'articolo 517 quelli del ricorso per annullamento. Non vogliamo dopo 7 anni immutare un sistema riconosciuto utilissimo, spogliando il Supremo Collegio delle sue proprie attribuzioni, per arricchire il giudice di ultima istanza di un po-

tere pria non mai usato, e che lo renderebbe, sarei per dire, onnipotente.

Conchiudo che non sia accolta la nuova proposta relativa all'articolo 494.

PRESIDENTE. Ha la parola il Relatore della Commissione.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. La Commissione crede che il presente articolo sia uno dei più opportuni al progetto di legge, e sia precisamente quell'articolo, senza l'adozione del quale, sarebbe assai difficile che la Corte di Cassazione riuscisse a compiere nel debito modo le sue funzioni.

Egli è evidente che in tutti i casi, che sono indicati dopo il N. 4 del presente articolo 494 (giacchè i quattro primi numeri formano tema del giudizio di revocazione anche secondo il codice di procedura attuale,) egli è evidente, dico, che in tutti quei casi, piuttosto che errore di diritto, evvi errore di fatto, evvi omissione materiale, omissione od errore che potrebbero essere emendati dai giudici stessi che proferirono la sentenza, quando loro si presentasse il libello di revocazione.

Ma, anche per togliere quell'idea che è sorta nell'animo dell'onorevole Senatore Larussa, cioè che i giudici del merito quando hanno pronunciato una sentenza nella quale sia incorsa un'ommissione od un errore di fatto, si sentano in certo modo compromessi nel proprio onore, e quindi vogliano andare troppo a rilento a riconoscere la omissione o l'errore e pronunciare la revocazione; anche per togliere (dico) questa idea, il signor Ministro ha introdotto la modificazione soggiunta all'articolo 498, che fu pure accettata dalla Commissione.

Sinora le domande di revocazione si proponevano e si propongono agli stessi giudici che hanno pronunciata la sentenza della cui revocazione si tratta. D'ora innanzi le domande di revocazione, si presenteranno ad un'autorità giudiziaria pari in grado o più vicina a quella che ha pronunciata la sentenza impugnata; e se la Corte o il Tribunale che hanno pronunciata la sentenza impugnata si trovano divisi in più Sezioni, non sarà d'uopo di ricorrere ad un tribunale o ad una Corte diversa, ma la prima Corte o il primo tribunale si dichiarerà in una Sezione diversa da quella che ha giudicato dapprima.

Io pregherei l'onorevole Larussa a voler riflettere se mai possa credersi che vi abbia bisogno di vero e proprio giudizio di Cassazione

per gli errori o le omissioni indicate ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, dell'articolo 494 (modificato), o per quelle indicate nel numero 10 che si riferisce ai numeri 2 e 3 dell'articolo 361.

Secondo la procedura attuale, si dovrebbe ricorrere in cassazione anche per questo solo, perchè nella sentenza fu ommesso materialmente di trascrivere le conclusioni delle parti, quantunque delle conclusioni delle parti i giudici si siano di proposito occupati nella sentenza medesima; si dovrebbe ricorrere in Cassazione anche per questo solo, perchè per accidente il cancelliere nella trascrizione della sentenza, notificata alle parti, dimenticò di riferire i motivi del giudicato, o la data della sentenza, o la sottoscrizione di qualche giudice, o la sottoscrizione di esso medesimo il cancelliere. Ma non è egli manifesto che questi, se pur sono errori, non sono che errori od omissioni di fatto che non debbono portar con sé l'aggravio e il dispendio di dover adire la Suprema Corte di Cassazione per ottenere non già la riforma del giudizio di merito (che sfugge alla competenza della Corte Suprema), ma un giudizio di annullamento che costringa di nuovo le parti ad andar davanti ad un giudice diverso per la correzione, per la rettificazione di que' materiali errori o per sopperire a quelle materiali omissioni?

Credo che bastino queste semplici considerazioni perchè il Senato possa convincersi che se v'ha articolo in questa legge (oltre agli articoli principalissimi, già dalla grande maggioranza accettati), se v'ha articolo di questa legge che meriti pronta approvazione, certamente gli è questo del quale parliamo.

E giacchè ho facoltà di parlare, debbo ricordare al Senato che l'onorevole Senatore Ferraris, nei suoi primi discorsi, ha dichiarato ch'egli intendeva proporre, ed ha infatti proposto e rimesso sul banco della Presidenza, ulteriori modificazioni all'articolo 494.

Quantunque l'onorevole Ferraris sia assente, mi pare debito di lealtà di dare lettura della di lui proposta al Senato; avvertendo per altro che la Commissione ha deliberato di non accettarla.

L'onorevole Ferraris adunque proporrebbe che il N. 4 dell'attuale articolo 494 del Codice di procedura civile si modificasse in questi termini:

« Se la sentenza sia l'effetto di un errore di

fatto che risulti dagli atti o documenti della causa;

» Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sull'averé;

a) ritenuto come costante, ovvero inesistente un fatto escluso, ovvero risultante dagli atti o documenti della causa;

b) attribuito agli atti o documenti della causa conseguenze inconciliabili colle manifeste risultanze degli atti e documenti stessi.

c) omesso nella motivazione un atto, un documento della causa, un fatto stato specificamente dedotto, capace di produrre una sentenza diversa. »

E proporrebbe che nel N. 10 si dicesse: « se la sentenza abbia omesse o violate forme prescritte a pena di nullità, o manchi di uno dei requisiti ecc. »

La Commissione, quanto al N. 4, non può adire all'emendamento, siccome quello che mirerebbe propriamente ad erigere, sotto nome di giudizio di revocazione, un terzo grado di giurisdizione, a cui spetterebbe di riesaminare, e censurare da capo a fondo le sentenze dei giudici del merito.

Quanto poi all'emendamento proposto al N. 10, col quale si vorrebbe dare alla sede di revocazione il giudizio delle omissioni o violazioni di forme prescritte a pena di nullità, la Commissione non lo può accogliere, poichè, per esso, la sede di revocazione verrebbe propriamente ad usurpare le funzioni della Corte di Cassazione.

Nondimeno la maggioranza della Commissione non avrebbe difficoltà ad accettare l'emendamento del N. 4 dell'articolo 494 nella parte che toglie dal detto numero i due avverbi *incontestabilmente e positivamente*, i quali da un lato sembrano troppo assoluti, e dall'altro lato, poco o nulla influiscono nella parte dispositiva del detto numero. Ma sulla soppressione dei due avverbi occorre sentire la opinione del signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non potrei accettare la soppressione dei due avverbi *incontrastabilmente e positivamente*, che sono scritti nel numero 4 dell'art. 494; e ciò per due ragioni.

La prima perchè mi sono proposto di in-

trovare il meno possibile modificazioni alle leggi attualmente esistenti; e siccome quel numero 4 non è che la riproduzione testuale del n. 4 dell'articolo 494 del Codice di procedura civile, dopo soli sei anni da che quel Codice è in vigore, non parmi conveniente che vi si portino modificazioni, non consigliate da evidente necessità.

La seconda ragione è che quelle parole *incontrastabilmente* e *positivamente* non sono oziose; esse hanno un senso ed un significato speciale in questo articolo.

Il legislatore ha voluto escludere dai casi di rinvio quelli che si fondano sopra mera interpretazione di fatti, e che si risolverebbero in controversie indefinite ed arbitrarie, le quali non avrebbero altro fondamento che il pretesto di essersi scambiata o snaturata l'indole dei fatti su cui verte la causa. Per la rinvio si richiede che siavi contraddizione manifesta tra il fatto stabilito dal processo e quello ritenuto dal giudice; epperò il legislatore ha con molto accorgimento e molta prudenza scritto nell'articolo: « supposizione di un fatto la cui verità è *incontrastabilmente* esclusa, incostanza di un fatto la cui verità è *positivamente* stabilita. »

Quindi per mia parte pregherei che l'articolo rimanesse come è scritto nel Codice di procedura civile.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione aveva già dichiarato che non aveva difficoltà a togliere queste due parole ove il signor Ministro non avesse fatta opposizione; ma dopo che l'onorevole Ministro crede utile che quelle parole rimangano, la Commissione è pure d'avviso che non sia fatta alcuna modificazione all'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ringrazio la Commissione.

Dirò una parola sulle obiezioni dell'onorevole Larussa, e sopra una nuova modificazione che si vorrebbe aggiungere alla compilazione di quest'articolo.

Quanto alle obiezioni dell'onorevole Larussa io mi permetto di osservare che quei medesimi casi di rinvio che sono scritti nel progetto all'articolo 494, sono casi di rinvio secondo il Codice di procedura civile francese, e lo erano anche nelle nostre leggi di procedura napoletane. Ora, l'onorevole Senatore Larussa sa benissimo che le difficoltà da lui indicate non si sono quasi mai verifi-

cate nei sessant'anni da che perdura in Francia il Codice di procedura, e nei ciquant'anni che perdurarono le nostre leggi di procedura.

D'altra parte egli è vero che, nel concetto del chiarissimo autore del Codice di procedura civile del 1865, si stimò che giovasse mutare questi casi in casi di cassazione anziché di rinvio, pel timore che il giudice difficilmente sarebbe venuto a confessare il proprio errore. Dee notarsi però che sono meno errori volontari che involontari, ed io non posso credere che vi sieno giudici, i quali, chiariti dell'errore, sieno restii a ripararlo nell'interesse della verità e della giustizia.

Aggiungeva l'onorevole Larussa, che vi possono essere in una medesima sentenza casi di rinvio e motivi di cassazione, e sarebbe difficile definire quale delle due vie prescegliere.

Ma l'onorevole Larussa sa benissimo che questa stessa questione è sorta sotto l'impero del Codice di procedura francese; ed anche sotto l'impero delle leggi di procedura civile napoletane. E che cosa si disse? *Quod principale est, sequimur*. Si segua la via della rinvio o della cassazione secondo che il vizio principale è caso di rinvio o di cassazione. E se è evidente il motivo di cassazione, si può bene andar difilato alla Corte di Cassazione; chè l'annullamento della sentenza, rescindendola in tutte le sue parti, ripara tutti gli errori.

Sembrami perciò che le obiezioni promosse dall'onorevole Senatore Larussa, non abbiano tal valore da far respingere questa modificazione portata alla legge di procedura, nel fine di lasciare la riparazione degli errori di fatto ai giudici stessi del merito, e di riserbare il giudizio per cassazione soltanto alle nullità di diritto.

Per le stesse ragioni però avrei qualche difficoltà sull'aggiunta portata all'ultima ora dalla Commissione al N. 10 dell'art. 494, dove al primo concetto, cioè *se la sentenza manchi di alcuno dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 361*, si è voluto aggiungere anche quello *se sia nulla a norma del N. 1 dell'art. 361*.

Confesso che anche nella maniera nella quale era compilato l'articolo nel progetto ministeriale già accolto dalla Commissione, vi sia forse qualche soverchia larghezza; perchè nel Codice di procedura civile al N. 2 dell'ar-

articolo 361 è dichiarata nulla la sentenza *se siasi omissa alcuno dei requisiti indicati nei numeri 4, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 360*: e i casi de' numeri 6 e 7 sono assai gravi.

Il N. 6 dice infatti: *quando la sentenza manca de' motivi in fatto e in diritto*, e il 7: *quando manca il dispositivo*.

Ora, se una sentenza manca di motivi in fatto ed in diritto, non è vera sentenza; e se manca di dispositivo, lo è a: cor meno, perchè nulla dispone. Laonde il deferire in questi casi la causa al giudizio di revocazione perchè aggiunga i motivi e il dispositivo, si risolve nel dire che rifaccia la sentenza. Ma allora è veramente non più una rettifica, ma la pronunzia di un'altra sentenza; perocchè l'obbligare un giudice ad aggiungere i motivi di fatto e di diritto al pronunziato di un altro, è cosa nè facile nè lieve.

Erano dunque già cose molto gravi. Ciò non pertanto io le aveva indicate nel progetto di legge, perchè a mio giudizio si può dare al giudice di revocazione la facoltà di revocare una sentenza che manchi di motivazione o di dispositivo, e supplire a queste parti importantissime di una sentenza.

Il giudice di revocazione in questi casi, pensava io, compie un doppio ufficio: quello che avrebbe compito la Corte di Cassazione e quello che spetterebbe ai giudici di rinvio. Invece di annullare per mancanza di motivi e rinviare, il giudice di revocazione compie d'un tratto questo duplice dovere: se mancano i motivi li fa; se manca il dispositivo ce lo scrive; o per meglio dire, sostituisce una sentenza legale ad una illegale. Non pertanto, lo confesso, il caso è assai grave, perchè confonde il giudizio di annullamento con quello di merito e io non sarei alieno dal togliere del tutto dai casi di revocazione quello segnato al numero 10 « se, cioè, la sentenza manchi di alcuno dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 361. »

Ma ben più grave sarebbe l'aggiunta ora proposta: *se sia nulla o nulla del N. 1 dell'articolo 361*. È più grave non pure per la questione che si deferisce al giudice di revocazione, ma per la natura de' due giudizi; perocchè in tutti i casi di revocazione, è sempre un errore di fatto od una omissione che si tratta di rettificare: qui per l'opposto il giudice di revocazione

dovrebbe pronunziare la nullità della sentenza, e pronunziarla pel maggiore de' vizi; quello del difetto del numero de' giudici stabilito dalla legge, o della loro assistenza alla discussione della causa. In vero il N. 1 dell'art. 361 dice che la sentenza è nulla se siasi violato l'articolo 357; e l'art. 357 è così concepito: « Non possono concorrere alla deliberazione della sentenza se non quei giudici che hanno assistito alla discussione della causa. Il numero dei votanti deve essere quello stabilito dalla legge sull'ordinamento giudiziario. »

Adunque, se si accetta l'aggiunta proposta, si farebbe oggetto di giudizio di revocazione il caso in cui una sentenza sia pronunziata da giudici che non hanno assistito al dibattimento, o da un numero di giudici minore di quello stabilito dalla legge; il caso insomma in cui sia mancato il tribunale giudicante, e la facoltà di giudicare. Ora, se vi è cosa che deve essere riserbata alla Corte di Cassazione, è certamente quella della tutela delle giurisdizioni e delle competenze, ossia di quelle forme giurisdizionali che più direttamente costituiscono e rendono legittimo il giudicato.

Nel caso di cui si tratta la sentenza sarebbe stata pronunziata da giudici non intervenuti alla discussione, o da un numero di giudici minore di quel che la legge richiede. Dunque non vi è propriamente sentenza, e non essendovi sentenza, manca l'oggetto di un giudizio di revocazione, appunto perchè la sentenza non ha esistito, nè esiste per difetto di giurisdizione.

Per queste ragioni io (senza far proposte, chè temerei, nella presente disposizione degli animi, la Commissione le respingesse), pregherei nonpertanto il Senato e la Commissione ad attenersi alla forma antica già dalla Commissione approvata, per riserbare alla Corte di Cassazione le attribuzioni sue proprie per la tutela delle giurisdizioni.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Io farei una sola osservazione in risposta all'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

La difficoltà che può opporre l'onorevole Ministro ad ammettere che si estenda al giudizio di revocazione la violazione del N. 1 dell'arti-

colo 361, consiste essenzialmente in ciò: egli dice: si è voluto l'art. 357, il quale prescrive che non possono concorrere alla deliberazione della sentenza se non quei giudici che hanno assistito alla discussione della causa. Questa omissione portando nullità, fa sì che veramente non c'è, si può dire, sentenza.

La Corte di Cassazione, che ha l'incarico di mantenere regolarmente i principii stabiliti dalla legge, per garantire l'esistenza di un atto giudiziario, è naturale che giudichi quali siano e quali non siano i giudici, i quali hanno commesso la nullità. Ma io pregherei l'onorevole Guardasigilli a riflettere che il caso è quasi identico con quello che è prescritto dal N. 9 dell'art. 360.

Ivi è detto: « se manca la sottoscrizione di tutti i giudici che hanno pronunciato, la sentenza è nulla tuttavia; » e consentiamo di attribuire al giudizio di revocazione la correzione di questo errore, che porta nullità, senza che il Guardasigilli trovi che vi è inconveniente. Ma che differenza sostanziale v'è tra una sentenza la quale non è sottoscritta da tutti i giudici, come la legge richiede perchè la sentenza sia valida, e il caso in cui invece l'abbia sottoscritta uno che non vi ha assistito? Mi pare che per l'efficacia di un atto giudiziario il caso sia identico, sia quando un giudice abbia firmato senza aver assistito, o che avendovi assistito, non abbia firmato. Io quindi crederei che non senza ragione la Commissione ha creduto di aggiungere fra i casi di revocazione anche questo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi permetto una sola osservazione, giacchè non intendo di insistere più oltre.

Mi pare che vi sia una gran differenza fra il n. 9 dell'articolo 360 e l'articolo 357. Nel n. 9 dell'articolo 360 si dice che la sentenza deve contenere la sottoscrizione di tutti i giudici che l'hanno pronunciata, e del cancelliere. Si suppone dunque che la sentenza sia stata fatta regolarmente dai giudici che dovevano farla e che hanno assistito all'udienza, ma che per errore manchi una sottoscrizione.

Il giudizio di revocazione in questo caso ha uno scopo, quello di rettificare un errore involontario. Ma nell'articolo 357 si tratta di cosa ben più

grave, cioè che non vi è stato il numero di giudici che dovevano fare la sentenza, o che questi giudici non hanno assistito al dibattimento, sarebbero state violate le due fondamentali sostanziali della giurisdizione, quali sono il numero dei giudici e l'udienza pubblica.

Se noi non lasciamo la tutela di queste forme sostanziali alla Corte di Cassazione, in verità non saprei a che fine istituirle.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Nel seno della Commissione io ho sostenuto la opinione ora manifestata dall'onorevole Ministro Guardasigilli, e prego la maggioranza della Commissione medesima a non insistere nella sua proposta.

L'esempio addotto dall'onorevole Castelli si riferisce ad una nullità di forma; poichè tal è la mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei giudici votanti.

Non ignora l'onorevole Castelli che la sentenza esiste dal momento in cui si è formata la maggioranza; cosicchè la sottoscrizione essendo una formalità estrinseca, non invalida la sentenza medesima per omessa sottoscrizione derivante da caso fortuito. Da ciò è avvenuto che talune Corti hanno ritenuto che per la morte di un giudice che non ha sottoscritto, non perde il suo valore giuridico la sentenza medesima, ed io, come magistrato, ho redatto in questo senso una sentenza stampata in tutte le Gazzette giuridiche d'Italia.

Ed in questo senso decise pure la Corte di Cassazione di Napoli a sezioni riunite.

Non ignoro che altre Corti di merito, hanno deciso diversamente, e che la stessa Corte di Cassazione di Napoli ha cangiato giureprudenza; ma questa dissonanza prova appunto quanto sia grave la questione. Checchè però ne sia, è fuori controversia che la questione in parola essendo di nullità per vizio di forma, si è potuto rimandare la disamina di questa questione al giudizio di revocazione.

Il caso preveduto dal n. 1. dell'articolo 361, codice di procedura civile, non riguarda una nullità per vizio di forma, ma si riferisce alla inefficacia della sentenza pronunciata da giudici che non hanno preso parte alla discussione della causa, o da un numero di votanti diverso da quello stabilito dalla legge organica giudiziaria.

Si tratta adunque d'illegale costituzione del

Corpo giudicante, ed è evidente che questa nullità non può essere riparata che dalla sola Corte di Cassazione. Se le forme sostanziali del rito costituiscano nullità da aprir l'adito a ricorso per Cassazione, non sarebbe un anacronismo il consacrare nella legge organica della Cassazione che una sentenza viziosa nella sua essenza, per essere emanata da un corpo illegalmente costituito, dovesse rinvocarsi dallo stesso giudice, e non già annullarsi dal tribunale supremo conservatore della legge e delle giurisdizioni?

Spero adunque che la maggioranza della Commissione vorrà ritirare il suo emendamento.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io veggio indursi coll'articolo 494 del Codice di procedura civile una novità che non è riforma, e che nega una conquista già fatta dai nostri Codici del 1865. Oltredichè la causa informativa della disposizione è una mera ragione di *espeditenza*. La Commissione turba la razionale distinzione delle competenze con criterii poco scientifici, mossa solo da una causa estranea di scemar cause alla Cassazione e passarle al giudice di revoca. Sporrò per sommi capi il mio concetto.

Senatore VIGLIANI. Ma finiamola.

Senatore IMBRIANI. Finiamola pure; ma vorrei che si finisse bene.

La procedura francese e la napoletana del 1819, avevan malamente determinati i giudizi di revoca e quelli di Cassazione. Il Codice Italiano del 1865 emendò la legislazione primitiva a tal riguardo e soddisfece ad un desiderio della scuola. Si ritenne che fosser casi di revoca in genere gli errori derivati dal fatto della parte (*factum partis*), laddove gli errori derivati dal fatto del giudice (*factum iudicis*) davan luogo al giudizio di Cassazione. Secondo questo normale, evidente ed adeguato concetto, si ordinarono due giurisdizioni distinte con proprie condizioni determinanti. Le due competenze per la prima volta furono saldamente statuite, perchè discendevano da norme razionalmente applicate, ottenendosi una semplicità ed una agevolazione di giudizi.

Con la proposta della Commissione noi si torna alla confusione passata, noi si rinnega un progresso scientifico già fatto. Dopo sei anni, l'Italia si pente di aver consacrato un

sano principio e di aver fatto ossequio alla scienza correggendo le sue leggi. Si pretende per tutta ragione della proposta che a tal modo si scemerà il grave compito della Cassazione. Fosse ciò pure, e' sarebbe sempre un espediente che viola il concetto delle giurisdizioni: e le disposizioni legislative hanno *cause intrinseche* di essere, le quali saranno unicamente o certo principalmente considerate.

Uno spedito non è che *causa estrinseca*, e non può mai offendere lo spirito informatore di una istituzione: ciò sarebbe, a dir vero, snaturarla. E non cesserò di ripetere che a tal modo noi, a forza di modificazioni, discredittiamo l'istituto che intendiamo costituire.

Io pertanto propongo che i casi di revocazione vengano ridotti nei termini genuini del Codice pel 1865, e che vengano cancellati dall'articolo 494, presentato dalla Commissione, tutti i capoversi dopo il quinto, i quali saranno a tal modo reintegrati ai casi di Cassazione dell'articolo 517.

Al volume delle leggi è mestieri, o Signori, accostarsi con riverenza e non cercar di modificarlo ogni lustro. Le legislazioni non si correggono, ma si perdono con tanta facilità di mutar leggi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho domandato la parola per richiamare l'attenzione del Senatore Imbriani sopra una sola osservazione, ed è, che i casi che egli accenna spettavano già al giudizio di revocazione nel Codice francese; e nelle nostre leggi napoletane.

Senatore IMBRIANI. Non nel Codice italiano del 1865.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nel Codice del 1865 è stata fatta una innovazione, ma il sistema seguito per sessant'anni non aveva dati inconvenienti. Ed è opinione di molti, nella quale io consento coll'onorevole Imbriani, che quando si sono delegate alla Corte di Cassazione questioni di fatto, se ne è snaturata l'indole. E questioni di fatto anzichè di diritto son quelle di vedere se la sentenza abbia pronunziato sopra cosa non domandata; se abbia aggiudicato più di quello che era domandato; se abbia omesso di pronunziare sopra alcuno dei capi della domanda; o se la sentenza contenga disposizioni contraddittorie.

Aggiungete che la Corte di Cassazione ha per mandato di mantener l'esatta osservanza delle leggi, e di richiamare alla loro esecuzione le autorità giudiziarie che se ne allontanano. I suoi pronunziati costituiscono d'ordinario punti di diritti decisi, e si formolano in massime di giurisprudenza. Ora io non so, nei casi indicati, quali punti di diritto deciderebbe la Cassazione, quali massime di giurisprudenza verrebbe a fermare.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Mi sia lecito di aggiungere una considerazione, a cui ho accennato nel mio dire sinora, ma che non ho esplicitamente fatto. La Commissione non può negare il regresso che si farebbe in questa parte della legisla-zione nostra, riponendo de' casi di Cassazione fra i casi di revocazione. Ma (ella dice) ciò tor.a utile a scemare il compito pesante assegnato alla Corte di Cassazione, con grande economia di tempo. Ora, neppur ciò regge gran fatto: perciocchè i ricorsi in Cassazione pei casi indicati, non hanno luogo punto di frequente e di essi fa in larga scala ragione la Sezione civile de' ricorsi. Come il Senato discerne apertamente, neppure la *causa di espedienza* ha fondamento alcuno. E tolta codesta causa, qual altra se ne può affermare che compensi il grave danno di confondere sostanzialmente la materia delle competenze?

Prego il Senato di non accettare una novità legislativa, che non solo non è richiesta dalla scienza, ma è negata da essa: novità strana che, come dissi dianzi, non sarebbe certo riforma.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Mi pare che il Senatore Imbriani abbia domandato la divisione.

Senatore IMBRIANI. No. è una soppressione che io domando.

Senatore VIGLIANI. Il Senatore Imbriani accetta adunque i primi quattro numeri, e domanda la soppressione dei successivi.

Senatore LARUSSA. Accetta fino al N. 5 inclusive.

PRESIDENTE. Allora rileggo i primi cinque numeri per metterli ai voti.

« Art. 491. — Le sentenze pronunziate in contraddittorio dalle autorità giudiziarie in grado di appello possono essere rinvocate sull'istanza della parte:

» 1. se la sentenza sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra;

» 2. se siasi giudicato sopra documenti riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza, o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della sentenza stessa;

» 3. se dopo la sentenza si sia recuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria;

» 4. se la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto che risulti dagli atti o documenti della causa.

» Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è i contrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso, quando il fatto non sia un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.

» 5. se la sentenza sia contraria ad altra sentenza precedente passata in giudicato, pronunziata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto.»

Chi approva l'art. 491 sino al N. 5 inclusivamente, voglia levarsi.

(Approvato.)

Mediante la divisione si dà agio a votare secondo la proposta del Senatore Imbriani, la soppressione dei N. 6, 7, 8, 9 e 10.

Do lettura di questi numeri come venivano proposti dalla Commissione.

« 6. se la sentenza abbia pronunciato sopra cosa non domandata;

» 7. se abbia aggiudicato più di quello che era domandato;

» 8. se abbia ommesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda o della eccezione dedotti per conclusione speciale, salvo il disposto dell'art. 370 capoverso ultimo;

» 9. se contenga disposizioni contraddittorie;

» 10. se manchi di alcuno dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 361.

» La domanda di revocazione pei motivi indicati ai numeri 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo, non ha luogo quando questi siano stati proposti come punti di controversia e decisi nella sentenza.»

Chi approva l'art. 491 dal N. 6 fino alla fine, voglia levarsi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo 494 intero.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 498. La domanda per revocazione si propone davanti l'autorità giudiziaria pari in grado e più vicina a quella che ha pronunciata la sentenza impugnata.

» Se però la Corte o il Tribunale che ha pronunciata la sentenza, sia diviso in più sezioni, la domanda di revocazione sarà proposta e giudicata da una Sezione composta di giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza impugnata. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 498.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 517, e prego la Commissione a badare se la redazione è esatta.

Senatore VIGLIANI. Si ritor. a al progetto ministeriale.

PRESIDENTE. « Art. 517. La sentenza pronunciata in ultima istanza può essere impugnata col ricorso per Cassazione:

» 1. se le forme prescritte sotto pena di nullità sieno state omesse o violate nel corso del giudizio, semprechè la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente;

» 2. se sia nullo a norma del n. 1 dell'articolo 361, o se manchi di alcuno dei requisiti menzionati nei numeri 2 e 3 dello stesso articolo 361, e contro questa omissione non sia conceduta dalla legge la domanda di revocazione;

» 3. se contenga violazione o falsa applicazione della legge;

» 4. se abbia pronunciato su cosa non domandata;

» 5. se abbia aggiudicato più di quello che era domandato;

» 6. se abbia ommesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda o dell'eccezione dedotti per conclusione speciale, salvo la disposizione dell'art. 370, capoverso ultimo;

» 7. se contenga disposizioni contraddittorie;

» 8. se sia contraria ad altra sentenza precedente tra le stesse parti sul medesimo oggetto e passata in giudicato.

» Vi è luogo a ricorso per Cassazione nei casi indicati nei numeri 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo, quando abbiano formato punto di controversia sul quale la sentenza ha pronunciato. »

Domando alla Commissione se, così come l'ho letta, questa parte dell'articolo va bene.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Io pregherei l'onorevole Ministro di dichiarare se egli non crede che dopo ciò che fu stabilito con l'articolo 494, non si debbano cancellare dal num. 2 di questo articolo 117 le parole che dicono: « e contro questa omissione non sia conceduta dalla legge la domanda di revocazione. »

La domanda di revocazione contro le omissioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 361 è omessa; pare quindi che non occorran le parole testè accennate.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Permetta l'onorevole Relatore di osservare che il caso che prevede questo articolo, è quello che la sentenza in grado di revocazione cada in una nullità, indicata nei numeri 2 e 3 dell'articolo 361. In questo caso non essendovi più luogo a giudizio di revocazione, si deve di necessità ricorrere per Cassazione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Il dubbio elevato dall'onorevole Guardasigilli è ragionevole, ma il Codice di procedura civile vi ha provveduto col secondo comma dell'articolo 509 così concepito:

« Contro le sentenze pronunziate nelle cause per revocazione di sentenze di seconda istanza è ammesso il ricorso in cassazione. »

Perlocchè se la Corte di appello nel giudizio di revocazione incorre in quelle violazioni di cui ha parlato l'onorevole Ministro, si verificherà il caso del ricorso per cassazione; ond'è che si potrebbero togliere dall'art. 517 quelle parole che ha letto l'onorevole Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ritenuto così il senso dell'articolo, consento che dal paragrafo 2 siano tolte le parole *e contro questa omissione non sia conceduta ecc.*

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Dunque dal numero secondo dell'articolo 517 si tolgono le parole: « e contro questa omissione non sia conceduta dalla legge la domanda di revocazione », poichè così ha pure consentito il Signor Ministro.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo così emendato per metterlo ai voti.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Ho domandato la parola per avere una spiegazione dalla Commissione e dall'onorevole Ministro.

L'articolo 517 finisce così:

« V'è luogo a ricorso per Cassazione nei casi indicati ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, quando abbiano formato punto di controversia sul quale la sentenza ha pronunciato. »

Adunque, se la Corte abbia pronunciato su cosa non domandata, o aggiudicato più di quello che era domandato, se abbia ommesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda o della eccezione, o dia disposizioni contraddittorie, o violi la cosa giudicata, v'è luogo a ricorso, quando queste cose abbiano formato punto di controversia sul quale la sentenza ha pronunciato.

Nella discussione di alcuna di queste controversie, può nascere una questione di fatto oppure di diritto, e può la Corte, risolvendo il punto controverso, decidere una questione di fatto e definire una questione di diritto. Ora, quando si dice che compete il ricorso per Cassazione, nei casi indicati nei numeri 4, 5, 6, 7, 8, quando abbiano formato punto di controversia, sulla quale la sentenza ha pronunciato, potrebbe nascere il dubbio che anche quando si fosse decisa la causa, definendo una questione di fatto e non già di diritto, si debba sempre ammettere il ricorso.

Io credo che non siasi potuto derogare con questo capoverso al principio fondamentale della istituzione; e che allora *solamente* competa il diritto al ricorso, quando si sia violata la legge o falsamente applicata nel decidere il punto controverso. Spero che nè il Guardasigilli, nè la Commissione abbiano avuto diverso intendimento nel compilare quel capoverso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Faccio osservare all'onorevole Senatore Mirabelli che sotto questo rapporto noi non abbiamo mutato nulla da ciò che è già scritto nel Codice di procedura civile. Le cose rimangono integre come già sono nella legislazione attuale. La sola differenza è, che, secondo il nostro sistema, se si tratta di quei quattro casi, bisogna prima ricorrere per rinvocazione.

Se il Giudice di rinvocazione rettifica l'errore,

il giudizio è finito; se non lo rettifica, si ricorre alla Cassazione la quale provvede colle forme ordinarie, e colle sue attribuzioni ordinarie.

La differenza adunque, ripeto, è questa sola, che attualmente si va difilato alla Cassazione per quei quattro motivi e, secondo il sistema della presente legge, si dà alle parti il rimedio della rinvocazione per rettificare quegli errori; e si concede il ricorso per cassazione sol quando nel giudizio di rinvocazione l'errore non sia stato emendato.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. Rileggo l'intero articolo 517 per metterlo ai voti.

« La sentenza pronunciata in ultima istanza può essere impugnata col ricorso per cassazione:

» 1. Se le forme prescritte sotto pena di nullità sieno state omesse o violate nel corso del giudizio, semprechè la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente;

» N. 2. Se sia nulla a norma del numero 1 dell'art. 361;

» N. 3. Se contenga violazione o falsa applicazione della legge;

» N. 4. Se abbia pronunciato su cosa non domandata;

» N. 5. Se abbia aggiudicato più di quello che era domandato;

» N. 6. Se abbia ommesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda o della eccezione, dedotti per conclusione speciale, salvo la disposizione dell'articolo 370, capoverso ultimo;

» N. 7. Se contenga disposizioni contraddittorie;

» N. 8. Se sia contraria ad altra sentenza precedente fra le stesse parti sul medesimo oggetto e passata in giudicato.

» Vi è luogo a ricorso per Cassazione nei casi indicati nei numeri 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo quando abbiano formato punto di controversia sul quale la sentenza ha pronunciato.

» Non si può ricorrere per Cassazione di sentenza contumaciale soggetta ad opposizione se non sia scaduto il termine utile per proporre l'opposizione.

» Contro le sentenze interlocutorie o d'istru-

zione le quali, senza risolvere definitivamente alcun punto di controversia, provvedono alla istruzione della causa, non è ammesso ricorso per cassazione se non dopo la sentenza definitiva, ed unitamente al ricorso contro di questa. La esecuzione, anche volontaria, di esse non rende inammissibile il ricorso; ma le nullità incorse non danno luogo ad annullamento quando le dette sentenze non abbiano influito sulla sentenza definitiva.

» Contro le sentenze di competenza e contro le sentenze incidentali che nel corso del giudizio decidano definitivamente un punto controverso, è ammesso il ricorso prima della sentenza definitiva sul merito, per quanto concerne la competenza e la questione incidentale decisa. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Parni che la Commissione sia d'accordo circa il numero 2 dell'articolo 517.

L'onorevole Presidente ha letto come si trovava stampato cioè: « Se sia nulla a norma del numero 1 dell'articolo 361. » Bisogna cancellarvi le parole « del numero 1 » e fermarsi alle parole « dell' articolo 361. »

Di ciò pare che anche il signor Ministro convenga.

PRESIDENTE. Signori, è impossibile intenderci a questo modo, ed io prego la Commissione a mandarmi un testo fisso e corretto.

Do lettura dell'articolo 517 concordato tra la Commissione ed il signor Ministro Guardasigilli.

« La sentenza pronunciata in ultima istanza può essere impugnata col ricorso per cassazione:

» 1. Se le forme prescritte sotto pena di nullità siono state omesse o violate nel corso del giudizio, semprechè la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente;

» N. 2. Se sia nulla a norma dell' articolo 361;

» N. 3. Se contenga violazione o falsa applicazione della legge;

» N. 4. Se abbia pronunciato su cosa non domandata;

» N. 5. Se abbia aggiudicato più di quello che era domandato;

» N. 6. Se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda o della eccezione dedotti per conclusione speciale, salvo la disposizione dell'articolo 370, capoverso ultimo;

» N. 7. Se contenga disposizioni contraddittorie;

» N. 8. Se sia contraria ad altra sentenza precedente fra le stesse parti sul medesimo oggetto e passata in giudicato.

» Vi è luogo a ricorso per Cassazione nei casi indicati nei numeri 4, 5, 6, 7 e 8, del presente articolo quando abbiano formato punto di controversia, sul quale la sentenza ha pronunciato.

» Non si può ricorrere per Cassazione di sentenza contumaciale soggetta ad opposizione, se non sia scaduto il termine utile per proporre l'opposizione.

» Contro le sentenze interlocutorie o d'istruzione le quali, senza risolvere definitivamente alcun punto di controversia, provvedono alla istruzione della causa, non è ammesso ricorso per Cassazione se non dopo la sentenza definitiva, ed unitamente al ricorso contro di questa. La esecuzione, anche volontaria di esse non rende inammissibile il ricorso; ma le nullità incorse non danno luogo ad annullamento quando le dette sentenze non abbiano influito sulla sentenza definitiva.

» Contro le sentenze di competenza e contro le sentenze incidentali che nel corso del giudizio decidano definitivamente un punto controverso, è ammesso il ricorso prima della sentenza definitiva sul merito, per quanto concerne la competenza e la questione incidentale decisa. »

Nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 518. — Il ricorso per Cassazione deve essere proposto nel termine di giorni sessanta.

» Per coloro che abitano fuori di Europa il termine è di giorni centoventi.

» Il termine decorre dalla notificazione della sentenza o del provvedimento di volontaria giurisdizione, a norma degli articoli 367, 396 e 437. Se si tratti di sentenza contumaciale, il tempo decorre dalla scadenza di quello stabilito per fare opposizione. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 520. Il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata,

salvi i casi concernenti nullità di matrimonio, e gli altri eccettuati dalla legge.

» Però nelle materie civili l'autorità giudiziaria può, sulla istanza della parte interessata, per motivi di pericolo di danno irreparabile, ordinare nella sentenza che, in caso di ricorso per Cassazione, la esecuzione non abbia luogo se non mediante cauzione, quando si tratti di cancellazione d'ipoteca, di demolizione di opera, di consegna di cose mobili, o pagamento di somme o valori. »

È aperta la discussione su quest'articolo. Se non si domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 525. — Il ricorso coi documenti annessi deve essere consegnato, nel termine stabilito per ricorrere, all'a cancelleria della Corte nelle ore in cui deve stare aperta. Il termine utile per fare la consegna s'intende scaduto nel momento in cui, a norma dei regolamenti, si chiude la cancelleria della Corte nell'ultimo giorno del termine, ancorchè festivo.

» Il cancelliere, ricevuto il ricorso, ne fa annotazione in apposito registro, e ne rilascia dichiarazione, se richiesto. Nel giorno stesso o nel successivo lo presenta al presidente della sezione dei ricorsi per la nomina di un Relatore.

» Gli atti saranno quindi trasmessi al pubblico Ministero per le sue conclusioni.

» Otto giorni almeno prima dell'udienza stabilita per la discussione, il cancelliere ne dà avviso per mezzo dell'usciera all'avvocato del ricorrente nel domicilio eletto ai termini dell'articolo 524.

» La discussione ha luogo secondo l'ordine del registro; non pertanto saranno riferiti a preferenza quei ricorsi che per domanda motivata del ricorrente, sono dal presidente dichiarati di urgenza. »

(Approvato.)

« Art. 526. — La sezione dei ricorsi, sentiti in pubblica udienza il relatore, l'avvocato del ricorrente ed il pubblico ministero, pronuncia sull'ammissione del ricorso.

» Il ricorso, con sentenza motivata, è dichiarato non ammissibile:

» 1. se non sia stato presentato nei termini e nelle forme stabilite;

» 2. se non siano stati uniti il mandato, il certificato di deposito o il decreto di ammis-

sione al beneficio dei poveri, la copia autentica della sentenza impugnata e gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato;

» 3. se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso;

» 4. se sia fondato sopra omissione o violazione di forme che non sussista in fatto, o di forme che non siano prescritte a pena di nullità;

» 5. se la nullità sia stata sanata espressamente o tacitamente;

» 6. se l'oggetto del ricorso sia estraneo alla competenza della Corte di Cassazione; o se i motivi siano manifestamente insussistenti.

» La parte il cui ricorso è dichiarato non ammissibile non può riproporlo: essa è condannata alle spese ed alla perdita del deposito.

» Se però si tratta di sentenza preparatoria, interlocutoria o incidentale, contro cui il ricorso non sia ammissibile prima della definitiva, esso può essere riproposto congiuntamente a quello contro la definitiva. »

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione, per mettersi in armonia colla precedente deliberazione del Senato, proporrebbe una lieve modificazione a quest'ultimo capoverso che ha aggiunto all'articolo 526.

Dove dice: « Se però si tratta di sentenza preparatoria, interlocutoria o incidentale, » si dica invece: « interlocutoria o di istruzione... »

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. A questo punto torrebbe opportuno ricordare all'onorevole Commissione, se credesse di risparmiare tempo ai giudici e spese alle parti introducendo in questo articolo qualche cosa che suonasse in questo senso: che cioè quando il Pubblico Ministero e il Relatore non trovano difficoltà alla ammissione del ricorso, non vi sia bisogno di fissare l'udienza per discuterne davanti la sezione, ma essa pronunziasse in Camera di Consiglio una sentenza ordinatoria.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Mi rincresce di dovere rispondere all'onorevole Panattoni che

la Commissione non crede di poter accettare la sua proposta.

Bisogna seguire la regola generale. Sarebbe malagevole e forse pericoloso il fare una deviazione dal principio che i ricorsi si riferiscono in pubblica udienza; ed è solo alla pubblica udienza, e in seguito alla relazione, che il Pubblico Ministero può e deve esprimere il proprio voto.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Dirò due sole parole, unicamente perchè il mio concetto sia meglio inteso dalla Commissione, mentre io non faccio proposte. Il diritto del ricorso procede da sé; ma il ricorso può incontrare difficoltà che ne attraversino l'ammissione. Se le incontra, capisco che allora si faccia luogo alla citazione del difensore ed alla discussione interlocutoria su tali difficoltà; ma se il Pubblico Ministero e il Relatore, che sono gli unici cognitori in assenza della parte vincitrice, non trovano difficoltà alcuna sulla discussione di quel ricorso davanti la Camera civile, perchè si dovrebbe discutere senza argomento di controversia, e fare un Decreto pubblico? Questo è ciò che sottometto al senno della Commissione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Rispondo solamente all'onorevole Panattoni, che non v'è alcun aggravio per la parte ricorrente perchè se questa non vuole presentarsi all'udienza non ha l'obbligo di farlo, e il ricorso viene egualmente ammesso specialmente quando non v'è contestazione per parte del Pubblico Ministero.

Senatore PANATTONI. Signor Presidente, se mi permette, dico che sono remissivo; ma fo avvertire che la parte ricorrente non può essere profeta, in conseguenza non sa se vi sarà o non vi sarà contestazione del Pubblico Ministero.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prendo la parola per una sola osservazione.

Prego l'onorevole Senatore Panattoni di osservare che sarebbe molto singolare che la sezione dei ricorsi prima si riunisse e discutesse; e trovando poi ammissibile il ricorso, dica alle parti essere inutile la loro presenza, e laddove lo ritenga per contrario non ammissibile, le invitasse a parlare! non sarebbe un sistema serio.

Le coscienze debbono andare vergini alla discussione.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Sono nella necessità di dare una spiegazione perchè non vorrei essere messo in una situazione un poco difficile. Io ho detto semplicemente che quando il Pubblico Ministero non fa opposizione all'ammissibilità del ricorso, non c'è bisogno della discussione. Io poi del resto non ho fatto proposte.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'articolo 526 cogli emendamenti concordati tra la Commissione e l'onorevole Ministro, per metterlo ai voti:

« La sezione dei ricorsi, sentiti in pubblica udienza il relatore, l'avvocato del ricorrente ed il Pubblico Ministero, pronuncia sull'ammissione del ricorso.

» Il ricorso, con sentenza motivata, è dichiarato non ammissibile:

» 1. se non sia stato presentato nei termini e nelle forme stabilite;

» 2. se non siano stati uniti il mandato, il certificato di deposito o il decreto di ammissione al beneficio dei poveri, la copia autentica della sentenza impugnata e gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato;

» 3. se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso;

» 4. se sia fondato sopra omissione o violazione di forme che non sussista in fatto, o di forme che non siano prescritte a pena di nullità;

» 5. se la nullità sia stata sanata espressa mente o tacitamente;

» 6. se l'oggetto del ricorso sia estraneo alla competenza della Corte di Cassazione; o se i motivi siano manifestamente insussistenti.

» La parte il cui ricorso è dichiarato non ammissibile non può riproporlo: essa è condannata alle spese ed alla perdita del deposito.

» Se però si tratta di sentenza interlocutoria o d'istruzione, contro cui il ricorso non sia ammissibile prima della definitiva, esso può essere riproposto congiuntamente a quello contro la definitiva. »

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Qui occorrono due brevi avvertenze.

In primo luogo. Le parole *interlocutoria* o

d'istruzione sono ormai le parole adottate dal Senato; ed è perciò che fu necessario di ripristinarle anche in questo capoverso.

In secondo luogo, nell'articolo 12 del progetto di legge, il num. 2 del testo ministeriale diceva:

« La Sezione dei ricorsi nel pronunciare sull'ammissione del ricorso, con sentenza motivata lo dichiara non ammissibile:

» 1. Se non sia stato presentato nei termini e nelle forme, ecc.;

» 2. Se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso. »

Il Senato ha aggiunto a questo num. 2 le parole: « o che sia stata tacitamente o espressamente accettata dal ricorrente. »

Ne segue pertanto che questa stessa aggiunta dev'essere posta nel num. 3 dell'articolo 526 del Codice di procedura civile; e quindi prego il signor Presidente di leggere il num. 3 in questi termini:

« 3. Se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso, o che sia stata espressamente o tacitamente accettata dal ricorrente. »

FRESDENTE. Rileggo allora il paragrafo terzo dell'articolo 526, coll'aggiunta ora proposta dalla Commissione.

« 3. Se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso o che sia stata espressamente o tacitamente accettata dal ricorrente. »

Metto ai voti l'intero articolo 526 modificato come ho letto, e come venne indicato dal signor Relatore.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 527. Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, la Sezione dei ricorsi, con decreto non motivato, ammette il ricorso a discussione contraddittoria e lo invia alla Sezione civile.

» Con lo stesso decreto ordina che copia del ricorso, dell'elenco delle carte presentate, della dichiarazione di consegna, e del decreto di ammissione del ricorso, sia notificata alla parte contro cui è diretta la domanda per Cassazione. Il Cancelliere, negli otto giorni successivi alla pubblicazione del decreto, ne notifica una copia per mezzo dell'usciera all'avvocato del ricorrente nel domicilio eletto, a termini dell'articolo 524.

» Copia del ricorso e dei documenti sopra indicati è notificata all'altra parte nella forma

delle citazioni nel termine di giorni trenta, e per coloro che abitano fuori d'Europa nel termine di giorni sessanta, da quello in cui il decreto di ammissione è stato notificato all'avvocato del ricorrente. La Sezione dei ricorsi può autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami a norma dell'articolo 146.

» La notificazione importa l'offerta di comunicazione delle carte descritte nell'elenco. L'atto di notificazione è sottoscritto dall'usciera nello originale e nella copia.

» Alla notificazione del ricorso è applicabile la disposizione del capoverso dell'art. 145. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 528. L'originale dell'atto di notificazione è consegnato alla cancelleria della Corte entro il termine di giorni trenta successivi alla notificazione. Quando le persone a cui fu notificato il ricorso sono più, il termine comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.

» La consegna dell'atto di notificazione si eseguisce presso la cancelleria nelle forme e nelle ore indicate dall'art. 525. Il cancelliere, ricevuto l'atto, lo unisce al ricorso, e ne fa annotazione al num. del registro ove ne è segnata la presentazione.

» Il ricorrente che omette di notificare il ricorso o di presentare in cancelleria l'atto di notificazione nei termini e nelle forme stabilite, decade dalla sua domanda, ed è condannato alle spese ed alla perdita del deposito. »

(Approvato.)

« Art. 529. — Chi, a norma dell'articolo 470, voglia unire le sue istanze a quelle del ricorrente già ammesse dalla sezione dei ricorsi, deve far notificare e presentare ricorso di adesione nei modi e nelle forme sopra indicate.

» La notificazione di questo ricorso deve farsi all'avvocato del ricorrente e alle parti contrarie nel termine stabilito per la notificazione del ricorso principale.

» Il ricorso di adesione è presentato alla cancelleria nel termine di giorni venti dalla notificazione. »

(Approvato.)

« Art. 531. — La parte a cui fu notificato il ricorso può far notificare un controricorso nel termine di giorni 30 dal giorno della notificazione del ricorso, e può opporre le sue eccezioni contro l'ammissibilità ed il merito del ricorso inviato alla sezione civile.

» Il controricorso deve essere presentato nella cancelleria nei cinque giorni successivi alla notificazione, e se sianvi annessi documenti, deve averne l'elenco in fine.

» Sono applicabili al controricorso le disposizioni degli art. 522, 524 e 528, primo capoverso.

» Colla presentazione del controricorso si devono restituire alla cancelleria i documenti e le carte prese in comunicazione.

» La notificazione del controricorso sana le nullità di forma della notificazione del ricorso. La parte che non ha presentato controricorso può farsi rappresentare all'udienza da un avvocato munito di mandato speciale, per sostenere le sue ragioni, senza che possa produrre nuovi atti e documenti. »

(Approvato.)

« Art. 532. — Nei casi di urgenza, la sezione de' ricorsi può abbreviare i termini stabiliti negli articoli 527, 528 e 531.

» Quando la sezione de' ricorsi abbia stabilito un termine minore di giorni 20 per notificare il ricorso principale e presentare l'atto di notificazione, il termine per la notificazione e per la presentazione del ricorso di adesione è uguale a quello stabilito dalla sezione dei ricorsi. »

(Approvato.)

« Art. 536. — La discussione della causa all'udienza ha luogo d'ufficio e senza istanza di parte secondo l'ordine del registro indicato negli articoli 525 e 528.

» Le cause urgenti sono chiamate a discussione secondo l'ordine d'iscrizione sul ruolo d'urgenza. Fra le cause iscritte sul ruolo di urgenza, il Presidente può dare la priorità a quella che non ammetta dilazione. »

(Approvato.)

• Leggo l'ultima proposta della Commissione sull'art. 547.

« Se la sentenza pronunciata dai giudici di rinvio è conforme alla decisione della Corte di Cassazione non è ammesso sul punto di diritto deciso, ricorso per annullamento.

» Quando dopo l'annullamento di una sentenza, la seconda pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncia a sezioni riunite.

» Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso: e rin-

via la causa ai giudici che han pronunciato la prima sentenza annullata per gli ulteriori provvedimenti di giustizia. »

Domando al Signor Ministro se accetta la redazione della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome quest'articolo non contempla se non l'applicazione di un principio già approvato nella seduta di ieri, io credo che non ci sia più luogo a discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 547.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. I dell'appendice, la di cui parte sostanziale rimane concepita nei seguenti termini:

« Gli art. 494, 498, 517, 518, 520, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 536 e 547 del Codice di procedura civile sono modificati come segue: »

(Nel resto vedi sopra.)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo II.

« Gli articoli 460, 461, 650, 652, 659, 667 e 683 del Codice di procedura penale sono modificati come segue:

» Art. 460. — La dichiarazione relativa alla domanda di nullità dovrà esprimerne l'oggetto.

» Questa domanda potrà esser fatta contro la sentenza di rinvio alla Corte di assisie fino al termine dei cinque giorni di cui nell'articolo 457.

» Essa è diretta alla Corte di cassazione, e non ha luogo che nei cinque casi seguenti:

» 1. se il fatto non è qualificato dalla legge reato, ovvero se non è qualificato crimine o delitto di competenza della Corte di assisie;

» 2. se nella sentenza o negli atti d'istruzione che la precedettero o la susseguirono, sia al termine de' 5 giorni, vi è stata violazione od omissione di forme prescritte sotto pena di nullità;

» 3. se il pubblico Ministero non è stato sentito;

» 4. se la sentenza non è stata pronunciata dal numero dei giudici determinato dalla legge, ovvero se alcuno di essi non ha assistito a tutte le adunanze;

» 5. se l'accusato è stato rimandato avanti giudici incompetenti.

» Le domande di nullità non proposte nel detto termine non sono più ammesse, e le nullità s'intendono sanate dal silenzio. »

Se non si domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 461. — Tostochè la dichiarazione summenzionata è stata ricevuta dal cancelliere, il procuratore generale presso la Corte di appello la trasmetterà al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, la quale sarà tenuta di pronunziare senza ritardo.

» Le domande di nullità della sentenza di accusa, o degli atti di istruzione fino al termine dei cinque giorni di cui nell'articolo 457, non proposte in questo termine, non sono più ammesse, e le nullità si intendono sanate dal silenzio. »

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.
(Approvato.)

L'articolo 462 è soppresso.

« Art. 650. — Se la condanna è di morte, il difensore, dovrà sotto la sua responsabilità, produrre il ricorso nel termine voluto dalla legge, quand'anche il condannato non lo volesse.

» Ove il ricorso non sia stato prodotto dal difensore, o sia stato prodotto fuori del termine indicato dalla legge, il Pubblico Ministero, restando intanto sospesa la esecuzione della sentenza, manderà d'ufficio gli atti alla Corte di cassazione, la quale destinerà un avvocato ed esaminerà i mezzi d'annullamento che egli produrrà, salvo al Ministero Pubblico presso la Corte di cassazione ed alla stessa Corte, la facoltà di elevarne altri d'ufficio anche per nullità di forme non dedotte o sanate dal silenzio delle parti: e salvo alla stessa Corte, se vi è luogo, il pronunziare pene disciplinari contro il difensore che ommise di produrre entro i termini legali il ricorso ».

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per una sola osservazione, ed è questa. Nell'articolo 650 è detto: « salvo al Ministero Pubblico presso la Corte di Cassazione ed alla stessa Corte la facoltà di elevarne altri d'ufficio anche per nullità di forme non dedotte, o sanate dal silenzio delle parti. »

A me pare che in questo modo si vengano a stabilire due metodi, l'uno per il caso di condanne ai lavori forzati a perpetuità, l'altro per il caso di condanno capitali.

Io credo che il metodo giudiziario debba essere uno; e quindi se si riserva il diritto al Pubblico Ministero di elevare d'ufficio motivi di nullità, dovrebbero questi riguardare anche le

nullità sanate dal silenzio, giusta quello che è prescritto in tutti gli altri casi.

Sarebbe dunque mio avviso di togliere le parole « o sanate dal silenzio delle parti. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La ragione della differenza nasce dalla diversità della pena. La pena di morte è la più terribile di tutte le pene, e per essa ci sono già nel codice moltissime eccezioni alle regole ordinarie. Così per esempio, se il condannato non produce ricorso, lo dee produrre d'ufficio il Pubblico Ministero, e se anche tutti lo obbliassero, la Corte di Cassazione esamina la causa d'ufficio.

Mi pare dunque che sia giusto in materia così grave, e per una pena irrevocabile, il principio di umanità proposto dalla Commissione.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io ho fatto questa proposta non perchè sia amico della pena di morte (e questo non occorre lo dica, chè le mie opinioni sono abbastanza conosciute), ma soltanto perchè, trattandosi di procedura, parrebbe a me che non dovessero essere due i metodi da adottarsi, perchè in questo caso potrebbe accadere che i difensori innanzi alle Corti d'assise, volentieri faranno passare sotto silenzio alcune nullità per poter poi ricorrere in Cassazione, e dedurre motivi di annullamento, che non potrebbero essere prodotti in altre cause.

Del resto, la mia fu una semplice osservazione: la Commissione e l'onorevole Ministro ne faranno quel caso che crederanno.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 650.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 652. Durante i tre giorni e, se vi è stata domanda di cassazione, sino alla ricevuta della sentenza della Corte di Cassazione; sarà sospesa la esecuzione della sentenza.

» Se la causa è individua, la domanda di cassazione di uno degli accusati o condannati sospende la esecuzione della sentenza anche riguardo agli altri, e l'annullamento giova a tutti. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 659. Chiunque domandi la cassazione deve, o nella sua dichiarazione o nei 10 giorni successivi depositare, a pena di decadenza, nella cancelleria della Corte, del tribunale o del pretore che ha profferito la sentenza impugnata; il ricorso motivato, nel quale dovranno indicarsi con precisione le formalità omesse e gli articoli della legge violati.

» Nello stesso termine dovranno essere depositati nella cancelleria, nei casi preveduti dall'articolo 656, i documenti comprovanti l'eseguito deposito della multa o la indigenza del ricorrente, e nei casi preveduti dall'art. 657, i documenti comprovanti la costituzione in carcere del condannato o la di lui ammissione alla libertà provvisoria, o la domanda presentata al tribunale o alla Corte per la costituzione in carcere o per l'ammissione alla libertà provvisoria. Il cancelliere ne spedisce ricevuta, e consegnerà o restituirà immediatamente il ricorso ed i documenti all'ufficiale incaricato delle funzioni del pubblico ministero.

» Se i documenti designati nel precedente capoverso non sono stati depositati nei dieci giorni successivi, la domanda per cassazione si ha per rinunziata, e la sentenza sarà eseguita. »

C'è varietà di redazione per questo articolo?

Senatore VIGLIANI. Si dovrebbero sopprimere in principio dell'articolo le parole « a pena di decadenza » aggiunte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 659 con questa modificazione.

(Vedi sopra.)

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 667. Le udienze della Corte di Cassazione sono pubbliche.

» Le parti non vi compariscono in persona.

» Possono comparirvi per mezzo dei loro avvocati, e possono anche farvi depositare soltanto le loro memorie sottoscritte da un avvocato.

» Nel caso preveduto dagli articoli 657 e 659, dovranno essere presentati a l'aprirsi della udienza, se non fossero stati depositati prima nella cancelleria, i documenti comprovanti la seguita costituzione in carcere del condannato o la ottenuta ammissione alla libertà provvisoria.

» La Corte di Cassazione, sentita la relazione

fatta da uno dei Consiglieri deputato dal presidente, visti i documenti e le memorie delle parti, e sentiti i loro avvocati se sono presenti e il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, o rigetterà la domanda, o annullerà la sentenza.

« Le sentenze, sia che rigettino la domanda, sia che annullino la sentenza impugnata, saranno motivate e pronunziate in pubblica udienza. »

(Approvato.)

« Art. 681. Quando una domanda di cassazione sarà stata rigettata, la parte che l'avrà fatta non sarà più ammessa a rinnovarla contro la stessa sentenza per qualsiasi motivo.

» Se il ricorso è stato interposto dal condannato, la pena temporanea contro di lui pronunciata comincia a decorrere dal giorno della sentenza di rigetto, se trovasi detenuto. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'art. 681 del Codice di procedura penale è concepito nei seguenti termini: « Quando una domanda di Cassazione sarà stata rigettata, la parte che l'avrà fatta non sarà più ammessa a rinnovarla contro la stessa sentenza, per qualunque pretesto e motivo. »

La maggioranza della Commissione ha aggiunto a questo articolo il seguente comma.

« Se il ricorso è stato interposto dal condannato, la pena temporanea contro di lui pronunciata comincia a decorrere dal giorno della sentenza di rigetto. »

Io propongo, a nome della minoranza della Commissione, la soppressione del proposto secondo comma dell'art. 681. Nello stato attuale della legislazione e secondo l'art. 71 del Codice penale, la pena temporanea comincia a decorrere per i detenuti dal giorno della sentenza di condanna, e non già da quello del rigetto del ricorso.

Il Senato non ignora che l'onorevole Ministro Guardasigilli presenterà al più presto il progetto di un nuovo Codice penale, e sarà allora il caso di esaminare se debba riformarsi la disposizione dell'art. 71 dell'attuale Codice penale. Ed a tacere che non può costituire materia di organico di Cassazione la teorica della durata delle pene, si verrebbe, adottando la proposta della maggioranza della Commissione, a pregiudicare uno dei punti più importanti della legislazione penale.

Dirò ancor di più: non sembra conveniente chiudere la presente discussione, che ha avuto per oggetto di costituire in Roma l'unica Cassazione del Regno, sanzionando una massima estremamente rigorosa, e che io credo lesiva dei sacri diritti della difesa. La sventura ha pure i suoi diritti, e se il codice penale contiene un benevolo e benefico provvedimento, vogliamo noi inaugurare la Cassazione alterando nelle sue basi fondamentali il codice medesimo, in pregiudizio di coloro che ricorrono a quella Corte di Cassazione che deve essere considerata come l'ultimo asilo dell'innocenza?

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Io mi associo pienamente a quanto ha detto l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La maggioranza della Commissione ha messo questo capoverso per diminuire, per quanto è possibile, il numero dei ricorsi: del resto, se ne rimette alla saviezza del Senato.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Questo principio è in contraddizione manifesta a quello stabilito dall'articolo 71 del codice penale, in cui sta scritto: «ogni condanna temporaria riguardo ai detenuti comincerà a decorrere, non già dal giorno del rigetto del ricorso, ma dalla data della sentenza.» È cosa troppo grave s'avventare i condannati, stabilendo che non possono proporre ricorso, senza incorrere nel pericolo, in caso di rigetto, di non veder computato in favor loro il tempo trascorso in carcere durante il ricorso; d'altronde ciò non andrebbe compreso in questo progetto, nel quale si parla solo delle facoltà e degli attributi della Cassazione. Sarebbe andare al di là dei limiti che ci siamo prefissi. Per queste ragioni la minoranza della Commissione, di cui fo parte, esige che sia tolta questa ultima disposizione dall'articolo controverso.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. La minoranza della Commissione insiste per la soppressione del secondo comma del proposto articolo, non al certo nel desiderio di avversare la votazione del presente

progetto di legge, ma appunto per evitare che non venisse adottato dal Senato per una disposizione, a mio modo di vedere, severa ed interamente estranea all'organico della Corte di Cassazione. Non ignora il Senato che, non ostante la benefica disposizione dell'art. 71 del codice penale, il Ministero di Grazia e Giustizia opinava che la durata della pena dovesse cominciare per i detenuti dal giorno del rigetto del ricorso per Cassazione. Per quanto grave fosse l'autorità di un Ministro sulla interpretazione di una legge, la magistratura non deve piegare riverente la fronte che soltanto al nome santo della legge. Perlocchè, impegnata questa questione innanzi alla Corte d'Appello delle Puglie da me presieduta, si decise che il tempo decorso per i detenuti dal dì della sentenza di condanna in materia criminale o correzionale a quello in cui la sentenza diventa irrevocabile, si computa per la durata della pena. La sentenza della Corte fu da me redatta e si trova pubblicata nei periodici giuridici. Il Ministero Pubblico impugnò di ricorso per cassazione questa sentenza, ed era nel suo diritto.

La pubblica opinione si commosse per la risoluzione di una questione che interessava molti e molti infelici condannati che si trovavano ancora detenuti mentre avevano espiata la pena; e nella Corte di Cassazione di Napoli, che ha tante gloriose reminiscenze, non vi fu causa trattata con tanto studio e diligenza, quanto questa. La Corte di Cassazione a rapporto dell'onorevole Consigliere Piroñti e sulle uniformi conclusioni, non ricordo bene se dell'onorevole avvocato generale De Falco, ora Ministro, o del degno sostituto procurator generale La Francesca, rigettò il ricorso del Pubblico Ministero. Questo grave decreto che altamente onora la Corte di Cassazione di Napoli, fu con telegramma comunicato dall'illustre procurator generale Vacca, nostro stimabile Collega; e come si sparse la fama di un decreto sì autorevole, la Corte di Cassazione di Napoli acquistò un nuovo titolo di benemerenzza per la scienza e per la umanità.

In questo stato della legislazione penale e della giureprudenza, saremmo noi benedetti se volessimo di traforo immutarla, sostituendo il rigore alla benignità, e scardinando dalle sue basi fondamentali il Codice penale?

Il Ministro Guardasigilli nel suo progetto non aveva accennato ad alcuna modificazione

al sistema del Codice penale; e quali studi si sono fatti per isviscerare nella legge organica della Cassazione la riforma dell'articolo 71 del Codice penale? Qual pubblicista ha levata la sua voce in Italia contro questo articolo? Siamo in un momento in cui in Europa si stanno facendo profondi studii per computare nella durata della pena il carcere preventivo, e vogliamo essere noi i primi a dare l'esempio non solo di non doversi computare il carcere preventivo, ma anche quello decorso dalla sentenza di condanna alla data del decreto di rigetto del ricorso? Se prevalesse questo sistema, non sarebbe con buoni preliudi inaugurata in Roma la Corte di Cassazione.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Poichè i membri della Commissione, i quali sostennero che quest'articolo non dovesse far parte del progetto di legge, stimarono dilungarsi alquanto nell'esporre i motivi della loro opinione, il Senato comprenderà facilmente, come la maggioranza della Commissione non possa dal canto suo, come avrebbe desiderato, rimanere silenziosa, come avrebbe desiderato, rimanendo silenziosa, rimettendo del resto la risoluzione della questione al senno di quest'onorevolissima Assemblea.

E invero ai membri della minoranza, i quali vorrebbero che nulla si innovasse a questo riguardo nello stato presente della legislazione, parrebbe che la maggioranza avesse sostenuto un principio di grande rigore, e avesse dimenticato quasi i principii di umanità, conculcato, in una parola, principii fondamentali di giustizia, come mi pare dicesse l'onorevole Senatore Miraglia. Per verità, se la cosa giungesse a tal punto, non oserei dirmi membro della maggioranza, e vorrei che il Senato lo dimenticasse. Ma io sono ben lontano dal dividere le opinioni, che sono state messe innanzi dagli onorevoli preopinanti.

So che v'è in Italia e fuori una scuola, la quale ha inalberata la bandiera della mitezza nei giudizi penali, ed in ogni parte cerca favorire gli accusati, ed anche i condannati, ai quali si dà il nome d'infelici, di miseri, di disgraziati.

Io sono lontano dal voler sostenere che costoro siano sempre dei malfattori, dei bricconi, dei nemici della società; ma credo di essere nel vero quando, assevero, che coloro i quali

furono già condannati e si rivolgono alla Corte di Cassazione, hanno contro di loro la più grande presunzione di essere nemici della società.

Ora io vi domando, o Signori, se convenga il largheggiare d'indulgenza e di umanità con costoro: domando se convenga dire a costoro: ricorrete alla Corte di Cassazione: la Corte di Cassazione spenderà lungo tempo a provvedere sopra il vostro ricorso, poichè sgraziatamente, voi lo sapete, le nostre Corti di Cassazione non possono spedire prestamente la loro bisogna; voi guadagnerete tutto quel tempo che correrà pel giudizio di Cassazione, che andrà in diminuzione della vostra pena: voi, per esempio, che siete condannato ai lavori forzati, avrete due o tre anni che passerete nelle carceri, e che vi saranno poi computati come passati a scontar la pena: voi che siete condannato alla reclusione (che non è di una durata così estesa come quella dei lavori forzati), voi che dovete passare in reclusione tre anni, avete la speranza di non andarci affatto, perchè tre anni li potete guadagnare avanti alla Corte di Cassazione; voi avrete soddisfatto la giustizia, e in vece della pena dovuta, ne sconterete una minore.

Che cosa significa questo sistema? A mio modo di vedere, questo non è altrimenti un sistema di umanità, non un sistema di mitezza, ma è un sistema di rilassatezza che snerva, e disarmo la giustizia; ed io credo che se in Italia si voglia riflettere seriamente, sarebbe tempo omai di smetterlo, sarebbe tempo di sentire che coi bricconi, coi ladri abbiamo bisogno di essere un po' più forti, un po' più robusti, meno rimessi.

Non dico con ciò che per noi si debba mancare a quei riguardi che i principii fondamentali della giustizia, come diceva l'onorevole Miraglia, richiedono; ma dico che noi nulla dobbiamo aggiungere a quei riguardi che sono richiesti dalla stretta ragione della giustizia penale.

Io non so poi come l'onorevole Miraglia, parlando dell'articolo speciale che noi abbiamo nel Codice, lo presenti come un gran favore che egli abbia potuto fare introdurre nella giurisprudenza, quando si discusse di questa materia. Ma un magistrato che pronunciasse diversamente, nello stato attuale della legislazione, andrebbe contro il suo dovere. Come poi questo principio si possa dire fonamen-

tale per la giustizia, questo non lo posso intendere. Il ricorso in Cassazione sospende (come abbiamo dichiarato in questa stessa legge) l'effetto della sentenza; ma colui che nel suo interesse sperimenta questo mezzo estremo della Corte di Cassazione, dev'essere apparecchiato a subirne le conseguenze: è perciò che la sua sentenza, la sua condanna non diventa definitiva, se non in quel giorno in cui il suo ricorso alla Corte di Cassazione sia stato respinto; e allora divenendo giudicato ciò che era da prima revocabile, secondo le norme dei giudizi penali, comincia a decorrere la pena.

In buona logica all'effetto precede la causa. Or bene, o Signori, ciò che si è fatto per un esagerato principio di umanità, largheggiando di favori coi condannati, che cosa ha prodotto? Ha prodotto un numero infinito di ricorsi alla Cassazione. Io non so quale sarà il difensore che non dica al suo cliente: ricorrete alla Cassazione.

Si, questo sistema, è scritto nel Codice attuale, che non fu discusso in Parlamento, ma nell'antico non esisteva. Ed io credo che se coloro i quali hanno l'ufficio gravissimo di provvedere alla cosa pubblica, avessero discusso quest'articolo, non lo avrebbero ammesso; e perciò la maggioranza della vostra Commissione ha creduto cogliere questa occasione per recedere da una via che stima disastrosa, e conduce principalmente quel gran cumulo di ricorsi in Cassazione, che noi tutti deploriamo.

Signori, se noi vogliamo veramente essere conseguenti, se vogliamo diminuire i ricorsi in Cassazione, non diamo maggiori eccitamenti a ricorrere a chi ne ha già troppi.

Questo è il voto che la Commissione raccomanda alla vostra saviezza, non dico all'umanità, perchè qui non si tratta di umanità, si tratta di una retta, di una ferma giustizia.

(Segni d'approvazione.)

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Tutte le ragioni egregiamente esposte dall'onorevole Presidente della Commissione e rappresentante della maggioranza, dimostrano sempre più che la questione che si porta innanzi al Senato, per lo meno, è intempestiva e prematura.

Si tratta nientemeno che di distruggere un articolo di legge che attualmente esiste in beneficio di coloro che ricorrono.

Si è detto: bisogna essere severi; la sentenza comincia ad essere esecutiva dal giorno in cui viene rigettato il ricorso; perchè largire un beneficio a costoro?

Vedgiamo quale è il beneficio, e quale sarebbe il danno.

Il beneficio, secondo me, non è di grandissimo momento perchè finalmente il condannato si trova in carcere, ed è privo di libertà; è questione di maggiore o minore gravità della pena. È dunque un beneficio relativo; ma il danno della rievocazione di tal beneficio sarebbe incommensurabile perchè tutta la pena che il condannato ha sofferto mentre pende il ricorso, è cancellata; e l'esecuzione della sentenza comincia dal giorno in cui il ricorso è respinto dalla Corte di Cassazione.

Si aggiunge: bisogna incutere un salutare sgomento nell'animo di coloro che vogliono ricorrere, quasi che i condannati sapessero se la legge sia stata o no violata, e non se ne rimettessero intieramente alla coscienza dei loro difensori.

Cosa ne avverrebbe?

Che sulla coscienza dei difensori peserebbe gravissimo il dubbio ogni volta che si debba ricorrere in Cassazione, perchè, senza volerlo, si correrebbe il rischio di aggravare moltissimo la condizione di coloro ai quali si vorrebbe giovare; e questo dubbio sarebbe penosissimo per tutti i difensori di animo delicato, giacchè producendo il ricorso, ci sarebbe il pericolo di condannare il cliente a genere due o tre anni di più in carcere.

Così, in caso di rigetto, per l'errore del difensore pagherebbe il fio il cliente sfortunato; e avverrebbe a un dipresso un inconveniente simile a quello pei gerenti responsabili dei giornali per i quali altri pecca od erra, e scontano essi la pena degli errori o dei peccati altrui.

Si dice che generalmente si tratta di grandi scellerati, di assassini. Si tratta, rispondo, di ogni specie di reati, e per conseguenza anche di non grandi malfattori.

Dissi che questa disposizione non entra per ragione logica nella materia dell'ordinamento della Cassazione: quando il Ministero presenterà il progetto del nuovo Codice penale, allora si esamineranno ponderatamente le ragioni *pro* e *contra*.

Se non si approva ora l'articolo, rimangono

le cose come sono per legge: e non si farebbe una innovazione la quale parrebbe non avesse altro scopo che togliere ai condannati questo ultimo rifugio salutare, e fare che i ricorsi diminuiscono per non gravare di troppo l'unica Cassazione che si è stabilita.

Per queste considerazioni, rieto, togliendosi quest'articolo, la questione resta impregiudicata, e verrà discussa a suo tempo e decisa con maturo giudizio.

Noi non possiamo togliere un beneficio che già esiste nella legge, non vogliamo rinnegare il progresso che si è fatto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso tacere in una questione così grave qual è quella che si è sollevata con quest'articolo.

Faccio notare agli onorevoli Panattoni, Errante e Miraglia, che realmente quest'articolo non fa parte dell'ordinamento della Cassazione; ma è una modificazione che si introdurrebbe al Codice di procedura penale.

Il principio da cui si è mossi è che, siccome il ricorso per Cassazione sospende l'esecuzione della sentenza, debba sospenderla tanto *pro* quanto *contro* l'accusato; e che, per conseguenza, non possa computarsi per l'espiatione della pena, se non il tempo che decorre dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Legalmente il concetto è conforme a ragione. Ma nel Codice del 1859 è stabilito un principio opposto; che, cioè, la pena per i detenuti comincia a decorrere dal giorno della pronunziamento della sentenza.

Se non che si è osservato contro questo sistema e dai Procuratori generali nei loro discorsi annuali, e da coloro che hanno scritto sul Codice penale dell'anno 1859, che esso non riesce che a moltiplicare i ricorsi inutili. Ben si comprende infatti che al condannato giova sempre il ricorso; poichè, pur avendolo rigettato sta sempre per lui che, invece di andare al luogo di pena, passa tutto il tempo che decorre, fino alla decisione, nel luogo di custodia.

Le legislazioni che si sono occupate recentemente di questo problema, hanno seguito un sistema medio, che, in certo modo, è conforme a quello che si è proposto dalla Commissione nell'articolo 681.

Si è distinto: se si tratta di ricorso del Pubblico Ministero, oppure di ricorso del condannato ammesso; in ambi i casi, la detenzione del carcerato è computata nella pena.

Se infatti il Pubblico Ministero prolunga ad un arrestato la detenzione col suo ricorso; ovvero, se al ricorso del condannato viene fatta ragione, è giusto che gli si conti quel tempo come pena, perchè non è errore, nè colpa sua se il giudizio si è prolungato, ma colpa ed errore del giudice. Ma se per lo contrario il ricorso è del condannato e non è ammesso, perchè infondato, allora si è reputato giusto che egli incominci ad espiare la pena dall'epoca in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Una disposizione simile si era proposta nel progetto del Codice penale del Belgio; ma non venne ammessa nel Codice belga del 1867, dove all'articolo 30 si seguì un principio di grandissima libertà, stabilendo che « ogni detenzione subita prima che la condanna sia divenuta irrevocabile, in conseguenza del reato che dà luogo a questa condanna, sarà imputata sulla durata delle pene che portano privazione di libertà. » Una disposizione pressochè simile a quella del progetto del Codice belga è stata scritta nel progetto del Codice penale, che spero di presentare quanto prima al Parlamento. La Commissione ha creduto di introdurre questa disposizione nel presente progetto di legge, nel fine di scemare grandemente il numero dei ricorsi inutili.

Ma siccome la questione è assai grave, e può offrire serie dubbiezze, io pregherei la Commissione di riservare questa questione a quando si tratterà del Codice penale.

Io spero di presentare presto questo progetto di Codice; allora sarà il momento opportuno di discutere questa materia. Ora parmi convenga rimandarla, tanto più che, se fosse respinta la proposta, verrebbe pregiudicata la questione.

D'altra parte, le osservazioni degli onorevoli Miraglia ed Errante mi fanno impressione; ed io non vorrei inaugurare questo gran fatto dell'unificazione delle Corti di Cassazione con un principio di rigore, bensì giusto e ragionevole, e in ciò convergo coll'onorevole Vigliani, ma pur sempre di rigore, con cui si viene a derogare ad un sistema più mite e più benigno.

Io pregherei perciò la Commissione a voler

rimandare quest'articolo al tempo in cui si parlerà del Codice penale.

Se la Commissione non consente, io mi asterrò dal voto per non pregiudicare la questione.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Larussa.

Senatore LARUSSA. Io intendeva precisamente esprimere i pensamenti con che l'onorevole Guardasigilli ha dato termine al suo dire.

Noi viviamo in un secolo di progresso, noi Italiani siamo educati alla scuola umanitaria dell'illustre Beccaria. Epperò non vogliamo avere il disdoro di tornare indietro, e mentre col Codice penale del 1859 si era fatto un passo avanti sanzionando un principio liberale, non dobbiamo ora chiudere una solenne discussione rifiutando quel beneficio, ed invece plaudire a un concetto che informava nel Napoletano il codice dei Borboni.

Perchè mai il tempo necessario per l'esame del ricorso in Cassazione non dovrà essere calcolato a pro dell'infelice condannato?

Qual colpa ha egli mai, se la decisione della sua causa viene protratta per uno, due o più anni? Forse la carcere è un luogo di delizie? La sola perdita della libertà è una pena non lieve.

Signori Senatori: non facciamo che l'istituto di una unica Cassazione in Roma sia inaugurato a spese degli infelici, che, quantunque rei, pure non lasciano di essere cittadini di una civile e libera nazione.

Laonde conchiudo che voglia il Senato rifiutare l'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 681 del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Mi consenta il Senato di aggiungere ancora poche parole per purgare la Commissione da certe imputazioni veramente gravi che le vennero fatte. Il venirci a dire che noi introduciamo un principio retrogrado, il venirci a cantare che torniamo ai Codici dei Borboni, sono cose veramente deplorabili, che nella lunga mia carriera, colle molte occasioni che ho avuto di manifestare i miei principii, non posso tollerare in pace.

Comincerò dal dire all'onorevole Larussa, che egli s'inganna grandemente, se crede venir a stigmatizzare i Codici dei Borboni. Io vorrei che il governo dei Borboni fosse stato così buono come sapienti erano le sue leggi, e che i Borboni avessero applicato queste leggi, come

furono promulgate. Noto poi che i Napoletani con ragione potrebbero dire in quest'Assemblea, che le migliori leggi che si avessero in Italia, meglio improntate di principii filosofici, le meglio meditate, erano appunto quelle del regno delle Due Sicilie; ma sgraziatamente in quel regno le leggi....

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore VIGLIANI.... erano in continua antitesi coll'applicazione loro. Quindi io dico che se in questa parte si tornasse anche ad una disposizione dei Codici Borbonici, si farebbe cosa assai opportuna.

Quanto all'imputazione fattaci, cioè che il principio che noi sosteniamo sia retrogrado, io me ne appello, e credo che basti, alle savissime parole dell'onorevole Ministro della Giustizia, il quale ha fatto il miglior commento di questa disposizione, ed ha precisamente spiegato quali sieno le ragioni che devono consigliare questa riforma.

Egli vi ha dimostrato come realmente questa disposizione, quale sta scritta nell'attuale Codice di procedura, sia una fallacia, sia una cosa che moltiplica i ricorsi in Cassazione. Ora, noi lamentiamo appunto, e principalmente, che uno dei maggiori inconvenienti che incontra la Corte di Cassazione, sta nel numero stragrande dei ricorsi, che si moltiplicano in modo da esserne la Corte sopraffatta; e perchè dunque non adopreremo quell'efficace rimedio che possa allontanare siffatto inconveniente?

Non si contesta il bisogno di questo provvedimento, ma si domanda che lo si rimandi: ma, o Signori, questa è la storia dell'ammalato, che per paura della medicina, che non sa decidersi a trangugiare, preferisce.....

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

Senatore VIGLIANI... tenersi la febbre addosso; per cui io vi prego a voler amministrare al paese, che ne ha vero, urgente bisogno, questo rimedio, ed a non voler più tollerare questo male.

Si dice poi che questa disposizione appartiene al diritto penale, e qui mi permetto di dissentire dall'onorevole Ministro della Giustizia.

Io non nego che questa disposizione si trovi nel diritto penale, o che vi si possa anche introdurre, ma dico e sostengo che appartiene anche alla procedura, e come tale l'abbiamo considerata e registrata nel Codice di procedura pe-

nale. Dico pure che appartiene alla Cassazione, poichè quest'articolo parla precisamente degli effetti che debbono avere i ricorsi in Cassazione, quando siano introdotti dagli imputati nel tempo stabilito.

Or perchè rinverremo ad un'altra legislazione questa riforma, che si presenta oggi come opportuna?

Non si porgono con molta facilità, o Signori, ai Parlamenti, le occasioni di fare cotali riforme, di introdurre tali benefiche modificazioni. Voi sapete come le leggi organiche, le quali abbracciano, dirò, un sistema intero, difficilmente possano discutersi in Parlamento; quindi i Parlamenti accorti colgono l'occasione favorevole, come fanno gli Inglesi, per introdurre quelle modificazioni che si giudicano opportune. Ed ora che a noi questa opportunità si mostra, non dobbiamo lasciarla sfuggire. È verissimo che l'egregio nostro Guardasigilli sta sollecitamente lavorando intorno al nuovo Codice penale, ma chi di noi si può lusingare che questo Codice diventi presto il Codice penale d'Italia?

Io auguro di cuore al signor Ministro della Giustizia tanta vita ministeriale che basti per apporre il suo nome, che vi starebbe benissimo, in fronte al Codice penale italiano, ma egli ha dichiarato precisamente in Senato, che un'opera di tanta mole e di tanta importanza avrebbe preso almeno dieci anni in Parlamento per giungere a riva. Ora io domando a lui, che fece tal professione, se vorrà convincere me ed il Senato ad attendere per tutto questo tempo un miglioramento, che noi possiamo fare oggi.

Per tutte queste considerazioni, la Commissione crede dover mantenere la sua proposta.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ringrazio l'onorevole Senatore Vigliani per aver reso giustizia alla bontà della legislazione penale napoletana; l'odio contro un governo corrotto, che calpestava quella legislazione, non si deve estendere scongiatamente alle cose. La Francia reclamava, e non prima del 1832 si tentò la riforma del Codice penale, mentre in Napoli fin dal 1819 aveva imperio un Codice penale pieno di filantropia e di umanità. Questo Codice, per la natura del governo, conteneva disposizioni orribili in quanto ai reati politici e di religione,

ma nel dippiù era dettato da principii conformi alla più alta filosofia e civilizzazione. Diceva l'illustre Procurator generale Dupin, nel 1832, innanzi alla Camera dei Pari, che non vi era miglioramento che allora si discuteva nella Camera dei Pari, che non esistesse in Napoli sin dal 1819. Il paese dunque che fu la culla di Vico, di Filangieri e di Pagano, fu il primo in Europa a presentare le solide basi di un sistema penale.

Donde nasce adunque che in Napoli, sotto il governo della luogotenenza, si riuscì ad introdurre il Codice penale piemontese del 1859, mentre non si era scontenti del Codice penale del 1819? Perchè il governo della luogotenenza non si limitò a riformare i soli due titoli relativi ai reati politici e di religione, e conservare le altre disposizioni che garantivano a sufficienza le persone e le proprietà, prima base del sistema sociale? Io ebbi l'onore di prendere parte a quei lavori, e forse l'unica ragione per la quale i napoletani si adattarono a ricevere il Codice penale del Piemonte, fu appunto il benevolo e benefico provvedimento dell'articolo 71 del Codice penale piemontese, mentre per le leggi napolitane il tempo decorso dalla sentenza di condanna a quella del rigetto del ricorso non si contava per la durata della pena. Giova riportare le parole della Commissione, per gli studi legislativi istituita in Napoli con Decreto del 6 febbraio 1861, nella Relazione presentata a S. A. R. il Principe luogotenente, per estendere alle provincie meridionali il Codice penale piemontese, con le quali rilevo in poche e gravi parole questa salutare innovazione.

« Nel sistema delle pene che il Codice piemontese ha seguito non v'è un cambiamento radicale al sistema delle pene costituito dal Codice francese del 1810, ed accolto in parecchi codici moderni.

» Pure vi ha delle novità parziali che non lasciano di essere miglioramenti degni di lode. Fra questi vuolsi annoverare l'abolizione della pena dell'esilio. Il computo del tempo di espiazione della pena nelle condanne a pene temporanee, porge pure un innovamento di giustizia e di umanità; imperocchè dove le leggi nostre del 1819 ritennero il principio rigoroso che la condanna pei detenuti s'intende cominciata ad espriare dal momento in cui è divenuta irrevocabile, il Codice novello ferma che debba intendersi cominciata ad espriare dal

momento della sua pronunziamento, perchè non torni a danno del giudicabile quello che le leggi istituiscono per suo beneficio. »

E l'onorevole signor Ministro, Guardasigilli, che essendo membro di quella Commissione, portò i suoi lumi per fare adottare il Codice penale piemontese, potrebbe si presto dimenticare quell'innovazione che nel 1861 salutava a nome della giustizia e della umanità? E più non far sentire la sua autorevole voce, Egli che ha promesso di presentare un progetto di Codice penale, il quale dovrà vie maggiormente tutelare i diritti santi dell'uomo? Egli sa meglio di me che la pompa dei supplizi, la durezza delle pene, e la prolungata prigionia sono state piuttosto di ostacolo al miglioramento della razza umana.

Non mi si dica che i ricorsi per Cassazione si sono moltiplicati perchè i condannati sono sicuri che non decorre inutilmente il tempo sino all'esito del ricorso, per la durata della pena, e che conseguentemente ciò dovrà portare nell'unica Corte di Cassazione un grande arretrato di affari. Se valesse questo argomento, che cioè per far presto bisogna eliminare le cagioni che producono la quantità dei ricorsi, bisognerebbe disperare dell'istituto della Corte di Cassazione. Con quanta giustizia si potrebbe negare un salutare rimedio per la quasi impossibilità di discutere tutti i ricorsi!

In tale ipotesi sarebbe miglior consiglio quello di conservare le attuali quattro Corti di Cassazione, che togliere la speranza agli infelici condannati di avvalersi di un rimedio legale. E quale avvocato da oggi in poi produrrà un ricorso per Cassazione, nel timore che il rigetto del ricorso dovesse prolungare la prigionia del ricorrente? Oltretutto sta in fatto che i ricorsi si discutono dopo qualche anno, ed il Senato non si turberà al pensiero che questo anno di angosce pel ricorrente debba essere inutile nel rapporto della durata della pena.

Non mi dilungo in altre considerazioni; e se l'onorevole Senatore Vigliani è stato ringraziato pel meritato elogio tributato alle leggi napolitane, egli, ritirando la sua proposta, ringrazierà me che sono innamorato dell'art. 71 del Codice penale piemontese.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io mi permetto novellamente di invocare dalla Commissione non altro che la sospensione di quest'articolo.

La invoco, non tanto per le ragioni di merito, perchè, ripeto, ve ne sono nell'un senso e nell'altro; ma perchè in questa nobile gara di lodi nella quale l'onorevole Vigliani loda la legislazione napolitana, e l'onorevole Miraglia loda la legislazione venuta dal Piemonte, mi par meglio che ci raccogliessimo in un concetto di benignità, che certamente sarà lodato.

Ma il motivo principale pel quale prego la Commissione di recedere in questo momento dalla sua proposta, è questo: noi abbiamo in discussione una legge di grandissima importanza, legge che unifica la Cassazione del Regno e la stabilisce a Roma; e, come ho detto altra volta, la istituzione della Corte di Cassazione a Roma è una necessità non solo giudiziaria, ma anche politica.

Ora, io non vorrei che ci fosse screzio sopra questioni secondarie quale è questa, che può ben essere rimandata ad altro momento. Vorrei che ci fosse invece un fascio di volontà, concordia, e non disunione per la votazione di questa legge.

Io pertanto rinnovo la preghiera, che la Commissione non insista. Spero che il Codice penale possa esser discusso e votato prestissimo.

Una voce dal banco della Commissione. In dieci anni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non saranno dieci anni; spero che saranno assai meno. Il Codice civile si è approvato in sei mesi, mentre sarebbe occorso lunghissimo tempo; e non solo il Codice civile, ma il Codice di procedura civile, il Codice di commercio, tutta insomma la legislazione si è approvata in poco tempo. Chi sa che un giorno il Senato e la Camera dei Deputati non approvino anche il codice penale con un solo articolo di legge, salvo a rivederlo, e discuterlo o modificarlo dopo un certo numero di anni.

È dunque materia che può essere rimandata, senza danno. Ma ripeto, non vorrei che per questa questione sorgessero discrepanze che potessero pregiudicare all'esito della votazione di questa legge. Per questa principale ragione, della grande importanza, utilità e necessità di questa legge, io spero che si metterà per ora da parte la questione che è stata sollevata, e che minaccia ancora una volta di dividerci.

PRESIDENTE. Ha la parola il Signor Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Il Senatore Vigliani ha fatto un elogio pomposo del Codice penale de' Borboni di Napoli. Noi altri di laggiù crediamo d'intenderci un po' più addentro in siffatta materia. Mi permetta che gli domandi, se egli crede che sian parti splendidi di legislazione tutta la lunga serie di articoli che riguardavano reati contro lo Stato e il Sovrano e tutta l'altra lunga serie che concerneva i reati contro la religione? Codesta legislazione attestava l'oblio di ogni criterio di reità vera e di penalità razionale: attestava la ferocia del despota e del prete del medio-evo, segnatamente con la dottrina dell'attentato, con la dottrina dello *sciente non rivelante*, con la pena di morte frequente ed esacerbata, con la teoria de' reati contra la divinità; mentre diecinueve secoli fa, sotto il despotismo di Roma imperiale, si proclamava dal a sapienza legislativa: *Dcorum injuriae diis cura*. Certo grandi pensatori ha avuto Napoli, ed alcune dottrine loro furono tollerate in quel codice *delle Corti speciali*, ed accennavano a quello che il codice penale sarebbe co' à divenuto, ove la maledizione de' Borboni non avesse pesato di tutta la sua selvatichezza su quelle generose provincie del mezzogiorno. L'on. Vigliani ha scelto poi malamente il luogo della lode, quando si tratta di rinnovare una disposizione irrazionale e soprattutto inopportuna al presente. Come si vorrebbe far risentire ai condannati la conseguenza di un fatto non loro, l'indugio de' magistrati ne la spedizione de' giudizi? E chi poi ponga mente all'asprezza del nostro carcere, si accorgerà di leggieri che pressochè di nulla non si vantaggierà il condannato. Nel nostro sistema di espiazione imperfettissimo, la società è debitrice di molto ai condannati, ch'essa dovrebbe migliorare e ch'essa per vecchio costume perverte. Quando il carcere di prevenzione ed il sistema di espiazione saranno riformati, allora potremo discutere della novità proposta, non oggi.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Due sole parole dirò su quest'aggiunta.

Io pregherei l'onorevole Commissione a rinunciare a questo articolo, non per altro che che per la sua inopportunità.

Noi abbiamo un Codice penale che contiene una disposizione diversa. Il Ministro sta elab-

borando un nuovo Codice penale, il quale sarà presentato probabilmente nella ventura Sessione: adunque potremo allora discutere questa importante questione.

D'altra parte, se questo articolo fosse accettato nel progetto della Cassazione, che si sta discutendo, non porterebbe alcuna utilità, perchè questo progetto potrà divenir legge ed andare in attuazione forse non prima del 1874.

Ora, se bisognerà aspettare ancora molto tempo per vedere eseguita tale disposizione, è chiaro che sarà mo'to più opportuna la proposta di questo articolo quando si discuterà il Codice penale, in cui troverà anche più acconcia sede di quella che avrebbe nell'attuale progetto.

V'è poi un'altra osservazione. Se i giudizi fossero spediti con celerità, se i condannati potessero vederli esauriti in poco tempo, io sarei dell'avviso della Commissione; ma disgraziatamente i giudizi sono d'ordinario molto lunghi, ed un condannato, per esempio, a tre anni, può stare in carcere, prima che si discuta il suo ricorso, tre o quattro anni.

Ora, perchè volere che torni a danno dell'imputato un rimedio che gli viene dato dalla legge? Questa disposizione adunque, oltre ad essere inopportuna, perchè non può andare subito in vigore, è anche poco giusta nelle attuali condizioni nostre. Epperò, se v'è modo e tempo di discuterla con più calma in altra occasione, io non veggio la ragione perchè vi si insista.

Prego quindi la Commissione a rinunciare a questo articolo.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Invoco nuovamente tutta l'indulgenza del Senato, se per la terza volta mi permetto di parlare, dovendo dire qualche parola su d'un argomento che a me pareva già esaurito.

Intenderà facilmente il Senato come a me più che a qualunque altro pesi in questo momento il mostrarmi in qualche modo direi contrario e dissenziente dal Ministro Guardasigilli, mentre, per verità, vorrei mostrarmegli discendente. Ma interpreto della maggioranza della Commissione, non posso rinunciare a quei convincimenti che con tutta l'energia di cui l'anima mia è capace, ho avuto l'onore di esporvi.

Noi siamo profondamente persuasi che la riforma da noi proposta non solo è riforma utile,

ma è di tale natura, da rendere possibile all'unica Corte di Cassazione l'esplicarsi in Roma, e compiere il proprio mandato. Precisamente per le ragioni che accennava il Ministro della Giustizia, noi vogliamo che la Corte di Cassazione abbia tutti quei mezzi che le sono necessari, e senza dei quali non potrebbe sussistere. Voi avete inteso che questo capoverso riguarda il beneficio concesso a quei condannati che ricorrono in Cassazione, il cui ricorso è respinto; e pregodi ben badare a questa circostanza: quinon si parla di quei condannati che ricorrono in Cassazione e riescono, ma di quelli i quali ricorrono ingiustamente, e dei cui ricorsi tutti hanno detto, che sono precisamente una delle cause principali dell'agglomerazione negli scaffali delle Corti di Cassazione.

Ora, se la cosa sta così, se conscienziosamente, francamente vogliamo che la Cassazione sia posta in grado di adempiere alle sue funzioni, se siamo persuasi che la cosa che si tratta di fare, è giusta, noi vi preghiamo, o Signori, di volerla fare adesso, e non rinviarla a domani, giusta il detto del Saggio: *quod vis facere, fac cito*.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Dovrei pregare l'onorevole Presidente a voler mettere ai voti la seconda parte dell'articolo invece della prima perchè se questa è respinta diventa inutile la prima.

PRESIDENTE. Allora si porrà ai voti la seconda parte dell'articolo 681.

La rileggo:

« Se il ricorso è stato interposto dal condannato, la pena temporanea contro di lui pronunciata comincia a decorrere dal giorno della sentenza di rigetto, se trovasi detenuto. »

Senatore **MIRABELLI**. Dichiaro che mi astengo dal votare.

PRESIDENTE. Chi approva la seconda parte dell'articolo 681, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato.)

Non occorre ch'io metta più ai voti la seconda parte dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore e si passa all'articolo 683 di cui do lettura.

« Se la sentenza pronunciata dai giudici di rinvio è conforme alla decisione della Corte di Cassazione, non è ammesso, sul punto di diritto deciso, ricorso per annullamento.

» Quando dopo l'annullamento di una sentenza, la seconda pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncia a sezioni riunite.

» Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso, e ordina il rinvio in conformità della legge. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo II dell'Appendice.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo III:

« I precedenti articoli dei codici di procedura civile e di procedura penale saranno stampati nelle edizioni ufficiali di detti codici, in sostituzione di quelli che portano i numeri medesimi. »

Se non vi sono opposizioni metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Resta così esaurita la discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Cassazione. Essendo sempre all'ordine del giorno le interpellanze dell'onorevole Caccia, poichè è presente l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, gli domando se non ha nulla da opporre a che queste interpellanze siano poste all'ordine del giorno di domani.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Accetto.

PRESIDENTE. Ci sarebbe poi il progetto di legge per l'ordinamento giudiziario e quello per una proroga delle volture catastali; quindi, terminate le interpellanze, se il Senato non ha nulla in contrario, si comincerà la discussione del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome anche del mio Collega delle Finanze, un progetto di legge già

approvato dall'altro ramo del Parlamento per il bonificamento della vallata di Fiume Piccolo presso Brindisi.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto, che seguirà il corso ordinario.

Mozione d'ordine del Senatore Vigliani.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. L'onorevole nostro signor Presidente ha annunziato che due progetti di legge si trovano all'ordine del giorno, uno che riguarda le modificazioni all'ordinamento giudiziario, l'altro le vulture catastali.

Non può esservi dubbio che la piccola legge che riguarda le vulture catastali, come d'urgenza, debba avere la precedenza, ma sicuramente questo progetto non occuperà il Senato che per poco.

Rimane però a vedere se, dopo la lunga discussione che il Senato ha sostenuto con grande pazienza e docilità intorno alla legge della Cassazione, convenga ora entrare in un'altra discussione, che forse sarebbe anche più lunga, intricata e penosa perchè verserebbe su di un tema molto importante, e che per conseguenza richiederebbe tutta l'attenzione del Senato, e prenderebbe sicuramente un tempo considerevole. Pare a me che ogni considerazione dovrebbe persuadere a ritardare questa discussione.

Sicuramente è incresevole che non si possa ora intraprendere: ed io, quant'altri mai, desidero che si possa, ma al mio desiderio in particolare si oppone un ostacolo invincibile.

Le funzioni di cui sono rivestito, ed alle quali da tre mesi circa non posso attendere, reclamano assolutamente la mia presenza alla Corte di Cassazione di Firenze, ed ho motivo di credere che non pochi altri miei Colleghi si trovino in una condizione non dissimile, così che sarebbero pure costretti ad abbandonare quest'aula.

Intenderà facilmente il Senato, come, prescindendo dalla mia persona, sia sicuramente desiderabile almeno, che un certo qual numero di persone avvezze ad occuparsi di questa materia, si trovino presenti quando s'intraprendesse questa discussione. Per queste considerazioni di alta convenienza, che sarei lieto se fossero anche apprezzate dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, io proporrei che fosse,

almeno per ora, rinviata la discussione sull'ordinamento giudiziario sino a quel giorno che il Senato crederà di stabilire, tostochè abbia occasione di riunirsi per qualche altra legge che esiga assolutamente la sua riunione. Formulo dunque in questo modo la mia proposta, perchè mi immagino che dopo la grave e faticosa discussione testè compiuta, non pochi Senatori sentiranno il bisogno di qualche riposo. Credo anche che l'onorevole Ministro sarà obbligato a sostenere a tra discussione in altro recinto, e non potrà nemmeno trovarsi subito presente in Senato.

Per queste ragioni, ripeto, crederei assolutamente conveniente che la discussione di questa legge sull'ordinamento giudiziario fosse rinviata a tempo più opportuno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io comprendo ed apprezzo le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Vigliani.

Nonpertanto, pur rimettendomi alla prudente risoluzione che vorrà prendere il Senato sul subbietto, ho il debito di sommettere al suo giudizio poche osservazioni. Quanto alla mia persona, dopo la discussione del bilancio che avrà luogo alla Camera domani o doman l'altro, io sarò agli ordini del Senato; il quale intanto sarà occupato dalla interpellanza dell'onorevole Caccia al mio collega Ministro dei Lavori Pubblici, e dall'altra breve legge sulle vulture catastali.

Quanto poi all'importanza della legge di modificazione all'ordinamento giudiziario, io già dissi, quando si trattò di decidere se dovesse precedere la legge per la Corte di Cassazione o quella per l'ordinamento giudiziario, che io credevo urgenti tutte e due le leggi. Urgente quella per la Corte di Cassazione, urgente del pari quella per l'ordinamento giudiziario, specialmente per quanto concerne i pretori, che è materia importantissima, a cui bisogna provvedere il più presto possibile.

Il Senato, allora, convinto di questa necessità, per quella diligenza che lo distingue, si dichiarò pronto a discutere l'una legge e l'altra successivamente, e promise non separarsi se tutte e due non fossero state discusse. D'altronde io non credo che la legge sull'ordinamento giudiziario abbia a dar luogo a quella

larga discussione a cui ha dato luogo quella sulla Cassazione.

Osserverò altresì che per le dichiarazioni fatte, sono oggi quindici giorni, e per le deliberazioni allora prese dal Senato, gli onorevoli membri che fanno parte di quell'Commissione e specialmente l'onorevole Relatore Vacca, sono rimasti a Roma aspettando la discussione di quella legge, che censentirono fosse discussa dopo l'ordinamento della Corte di Cassazione.

Ora, dopo tanta aspettazione non mi parrebbe conveniente dire a queste onorande persone che aspettino ancora, o vadano via, finchè venga un'altra opportunità per discutere questa legge.

Per queste ragioni io pregherei il Senato a continuare questo importante lavoro nel quale si è impegnato, riducendolo, per quanto è possibile, in brevi confini.

Senatore VACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA. La Commissione che ho l'onore di rappresentare, ebbe già l'opportunità di esporre i suoi intendimenti, i quali perfettamente si accordano colle dichiarazioni testè fatte al Senato dal signor Ministro Guardasigilli.

E la Commissione sente ora il dovere di riconfermare le stesse dichiarazioni e gli stessi desiderii.

Pare a me che sia dimostrata ad evidenza, non dirò solo l'alta convenienza, ma bensì l'urgenza del discutere senza indugio la legge del riordinamento giudiziario, la quale era già posta prima all'ordine del giorno, e poi cedè la priorità alla legge sull'ordinamento della Cassazione.

Io non aggiungerò parole a quelle che già ebbi l'onore di sottoporre al Senato, per dimostrare quale e quanta sia l'urgenza di codesta legge. Mi fermerò solamente alla parte sostanziale di essa, che si attiene al migliorare la condizione dei Pretori. Vi sono, com'ebbi occasione di notare altra volta, oltre a cento preture, delle quali nessuno vuol sapere, e rimangono deserte a cagione della posizione non invidiabile, nè desiderabile che si è fatta ai Pretori. Ora, io domando se questo fatto deplorabile e perturbatore della giustizia, non reclami, non esiga pronti e solleciti provvedimenti. Le riforme presentate dall'on. Guardasigilli provvedono con bastante efficacia a questo supremo bisogno. Ed aggiungerò che s'ingan-

rano coloro che credono potersi isolare e separare la parte del progetto che riguarda la condizione dei Pretori dall'altra che tocca delle circoscrizioni giudiziarie. Sono due questioni inseparabili che si completano come mezzo al fine, sicchè staccando l'una dall'altra, non si conseguirebbe l'intento.

Difatti l'onorevole Guardasigilli altra volta vi ha dimostrato, ed a me ora giova ripetervele, che riducendosi alcuni Tribunali, ed alcune Preture veramente parassite per manco di affari, si avranno i mezzi, si avrà l'agevolezza di migliorare la condizione dei pretori: senza di ciò si andrebbe incontro a difficoltà insuperabili, dovendosi sopraggravare ancora più il bilancio della Giustizia già troppo gravato.

Per non abusare più oltre dell'indulgenza del Senato, non tornerò sulla dimostrazione della urgenza indisputabile del provvedere alla semplificazione della Giustizia Correzionale. Non è chi ignori le disordinate condizioni in cui versa questa parte importantissima dell'amministrazione giudiziaria: lo attestano le statistiche con la inesorabile logica delle cifre, e codesto disegno di legge intende appunto a soddisfare a si vive esigenze.

Sento quindi il dovere di dichiarare che mi associo interamente alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, facendo voti perchè il Senato veglia intraprendere la discussione del progetto dell'ordinamento giudiziario.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Tecchio.

Senatore TECCHIO. Se si trattasse solamente di migliorare davvero la condizione economica dei pretori, io pregherei vivamente il Senato a discutere senza indugio il progetto di legge. Ma anche senza riflettere quanto sia lieve il miglioramento proposto alla condizione economica dei pretori, egli è da considerare ch'esso non è proposto se non in via subordinata ad una nuova circoscrizione giudiziaria di tutto il Regno: e chi crede che le norme per la nuova circoscrizione giudiziaria di tutto il Regno si possano concordare, e la circoscrizione si possa eseguire in breve tempo, io ritengo che s'inganna a partito.

Oltre di che, o Signori, nella proposta legge v'è una materia, la quale, secondo me, è di tale e tanta importanza, che, guai a noi, guai alla giustizia se non venisse maturamente e sotto ogni aspetto scrutata e ponderata, voglio

dire quella dell'aumento della competenza dei pretori.

Si vuole aumentarla per ragione di territorio, diminuendo il numero delle preture; si vuole aumentarla nella materia civile; si vuole aumentarla nella materia penale.

Ora, come sarebb'egli possibile (io non entro nel merito della questione), come sarebb'egli possibile di stabilire così di repente quali siano le condizioni, quali le modificazioni sotto cui abbiano a tornar ammissibili ta'i e tanti aumenti di competenza?

Le *preture* le abbiamo noi? Io non credo, o Signori, che abbiamo *preture* costituite. Secondo altre leggi organiche, e in ispecie secondo l'organico giudiziario austriaco nel Lombardo-Veneto, esistevano vere *preture*; e capisco anch'io che le *preture* potevano bastare al loro ufficio quand'anche avessero una larga competenza. Noi non abbiamo che il solo pretore. Il giorno che il pretore è impedito da qualche infermità, o debba per affari d'ufficio escire dalla propria residenza, o sia assente per qualsiasi altra ragione, la *pretura* è deserta; e certamente non possiamo fare grande assegnamento sul vice-pretore.

Il vice-pretore, innanzitutto, non si ha in tutte le *preture*: anche quando lo si ha, è senza stipendio, nè si può ragionevolmente credere che sempre possa e voglia sobbarcarsi alle tante cure che, giusta la legge, incombono al pretore: e ad ogni modo, il vice-pretore non ha tutte le qualità che la legge per l'Ufficio di pretore ha prescritte.

Ciò dimostra che la materia ha bisogno di gravissima discussione; ed io, per parte mia, quantunque persuaso che convenga allargare la competenza delle *preture* (dico delle *preture*, non dico dei pretori), e che sia necessario aumentare il più presto, e non di poco, gli stipendi dei pretori, vedo che la importanza e la difficoltà delle materie comprese nel progetto di legge intitolato: *modificazioni all'ordinamento giudiziario* è tale e tanta che (mi duole il dirlo) sarebbe

una vera illusione il supporre che la discussione se ne potesse compiere in pochi giorni, e specialmente quando il Senato è ormai stanco per la lunghissima e profondissima discussione, che oggi ha terminata, e mentre i calori estivi accennano a crescere in modo da persuaderci a dovere interrompere i nostri lavori.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del Senatore Vigliani.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata.)

La metto ora ai voti.

Senatore SERRA F. M. Io dichiaro di astenermi dal votare.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta del Senatore Vigliani, che cioè si debba rimandare a tempo più opportuno la discussione della legge per modificazioni sull'ordinamento giudiziario, sorga.

(Dopo prova e controprova la proposta è approvata.)

Si procede ora all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto sul progetto di legge per la istituzione di una Corte di Cassazione unica.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Annunzio il risultato della votazione sul progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione del Regno.

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 81 |
| Astenuti | 1 |
| Favorevoli | 48 |
| Contrari | 32 |

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 per le interpellanze del Senatore Caccia all'on. Ministro dei lavori pubblici, intorno alla riforma delle tariffe sulle ferrovie Calabro-Sicule, e per la discussione del progetto di legge sulle vulture catastali.

La seduta è sciolta (ore 6).

LIII.

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO. — *Congedo.* — *Omaggio.* — *Messaggio del Ministro delle Finanze* — *Interpellanza del Senatore Caccia al Ministro dei Lavori Pubblici intorno alla riforma delle tariffe delle ferrovie Calabro-Sicule* — *Risposta e dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Replica del Senatore Caccia* — *Presentazione di tre progetti di legge.* — *Urgenza dichiarata pel progetto riguardante la proroga al pagamento delle tasse in favore dei gravemente danneggiati dal Vesuvio* — *Proposta del Senatore Vacca, approvata* — *Approvazione per articoli del progetto di legge per proroga di termine per le rotture catastali* — *Relazione di petizioni* — *Dichiarazioni del Ministro delle Finanze alla petizione num. 4819 bis, cui risponde il Senatore Chiesi, Relatore* — *Sospensione della Relazione sulle petizioni* — *Relazione della Commissione di Finanza, ed approvazione dei cinque articoli del progetto di legge per proroga dei termini al pagamento delle tasse per contribuenti danneggiati dal Vesuvio* — *Seguito della Relazione di petizioni* — *Dichiarazioni del Ministro delle Finanze alla petizione num. 4820, e del Ministro di Grazia e Giustizia alla petizione num. 4832* — *Raccomandazione del Senatore Larussa, e dichiarazioni dei Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici a proposito della petizione n. 4832.*

La seduta è aperta a ore 3.

Sono presenti il Ministro dei Lavori Pubblici, ed il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Il Senatore Acquaviva, domanda un congedo che gli viene dal Senato concesso.

Fa omaggio al Senato:

Il sindaco di Bergamo d'una *Relazione d'una Commissione intorno all'eventuale costruzione di un tronco di ferrovia fra Treviglio e Cologno.*

Si dà lettura d'un messaggio dell'onorevole Ministro delle Finanze, riguardante alcuni schiarimenti domandatigli da varii Senatori nella tornata del 18 aprile.

Roma, 22 maggio 1872.

« Allorchè nel Senato del Regno venne in discussione il progetto di legge per provvedimenti finanziari, nella tornata del 18 aprile ultimo è stata fatta la raccomandazione al Governo di prendere in esame il procedimento usato dagli istituti di emissione allorchè si presentano ad essi biglietti falsi o falsificati, giacchè sembrava che fosse opportuno di adottare qualche misura, la quale offrisse guarentigie più efficaci a tutela degli interessi del pubblico.

« Il sottoscritto, che assunse l'impegno di occuparsi di siffatta questione, non ommise tosto di informarsi del sistema in uso presso gl'istituti d'emissione nei casi surriferiti e delle disposizioni che fossero state impartite dagli Uffici competenti su tale materia.

» Egli dunque venne a conoscere che la Banca nazionale dopo l'emanazione del Decreto legislativo del primo maggio 1866, N. 2873, che impose il corso forzoso ai suoi biglietti, appoggiandosi al disposto negli articoli 327 e 300 del Codice penale italiano, ed a quello negli articoli 235 e 241 del Codice penale toscano, prescrisse a tutte le sue sedi e succursali che presentandosi un biglietto supposto falso od alterato, fosse immediatamente trattenuto per sottrarlo alla circolazione, e venisse inviato alla competente autorità per l'ordinario procedimento.

» Importando però che il possessore non fosse pregiudicato nelle ragioni che riputasse di poter far valere, la Banca nazionale quindi dispose che all'atto della scoperta, il biglietto supposto falso o falsificato venisse sottoscritto dal cassiere dello stabilimento e dall'esibitore per guarentirne l'identità, e che fosse ad esso rilasciata una dichiarazione di ricevimento contenente tutti i dati caratteristici del biglietto, la quale avesse a valergli compiuto il giudizio penale, o per riavere il corrispondente valore dalla Banca, se il biglietto fosse stato giudicato genuino, o per ripeterne i danni dai rei qualora ne venisse constatata la falsità.

» Successivamente anche la Direzione generale del Tesoro colla sua circolare del dieci ottobre 1867, N. 49692-8131 prescrisse il procedimento analogo a quello stato adottato dalla Banca nazionale, nel quale però non venne compresa la cautela di far sottoscrivere i biglietti sospetti di falsità dal cassiere dello stabilimento, e dall'esibitore.

» Alle disposizioni impartite dalla Banca nazionale nella massima parte adottate anche dalla direzione generale del Tesoro si uniformarono tutti gli istituti d'emissione, ed attualmente esse servono a tutelare gli interessi tanto degli istituti stessi quanto degli espositori dei loro biglietti.

» Raccolte siffatte notizie, importava di riconoscere se l'adottato sistema provvedesse sufficientemente a garantire gli interessi del pubblico, o se fosse necessario, siccome venne fatto presente nella tornata del 18 aprile ultimo del Senato del Regno, di escogitare qualche misura che offrisse garanzie più efficaci.

» A tale effetto il sottoscritto sottopose la vertenza all'esame del Consiglio di Stato, con in-

vito di manifestare il suo avviso intorno al valore del sistema in atto.

» Ed esso nell'adunanza del 15 maggio stante, ha osservato che le due firme del cassiere e dell'esibitore che si appoggiano al biglietto sospetto, sono sufficienti per accertarne l'identità, senza che occorra la apposizione di alcun bollo che annulli il foglio o lo dichiari falso, che gli atti che si compiono col consenso o almeno senza l'opposizione da parte dell'esibitore cioè: trattenimento del biglietto, rilascio di ricevuta, compilazione di processo verbale, escludono la necessità dell'intervento d'un Delegato governativo, o d'un Ufficiale di polizia giudiziaria il di cui ricorso sarebbe da riserbarsi solamente nel caso di opposizione.

» Inoltre il Consiglio di Stato ha considerato che non si possa in alcun modo contestare negli istituti di emissione l'interesse ed il diritto non solo d'impedire che il biglietto comparso alla loro cassa, falso od anche semplicemente sospetto, rientri in circolazione, ma anche di trattenere il corpo del reato perchè l'autorità proceda alla scoperta del reo.

» Ed in virtù delle suesposte osservazioni e considerazioni, il Consiglio di Stato espresse il suo avviso che nulla sia da innovare in un sistema che mentre non presenta alcuna cosa contraria alla legge, provvede al fine al quale esso intende senza offesa di alcun interesse.

» Laonde il sottoscritto appoggiandosi alle accennate conclusioni, ritiene che sia il caso di mantenere il sistema usato. Egli però, in ossequio alle raccomandazioni fatte dall'alto consenso presieduto dall'Eccellenza Vostra, ha l'onore di farlo l'esposizione del sistema stesso e dell'avviso dato dal Consiglio di Stato intorno alla sua efficacia, affinché, qualora lo creda, possa servire ad illuminare gli onorevoli Senatori che in quella occasione ebbero ad occuparsi di siffatta vertenza.

» Q. SELLA. »

Interpellanza del Senatore Caccia al Ministro de' Lavori Pubblici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta l'interpellanza del Senatore Caccia sulla riforma della tariffe delle ferrovie Calabro-Sicile.

Essendo presente l'onorabile signor Ministro dei Lavori Pubblici, do la parola al Senatore Caccia per isvolgere la sua interpellanza.

Senatore CACCIA. Non avrei dato luogo a questa interpellanza, se in me non fosse la convinzione che danno notevole, vuoi all'interesse dello Stato, vuoi a quello dei cittadini, arreca il ritardo, se non la mancanza, di un pronto provvedimento per la riforma alle tariffe relative all'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule.

Fu determinato a porre mente a questa questione dai molti reclami che Cittadini, Consigli comunali, Camere di commercio e Consigli Provinciali han levato senza dar tregua; ed era questa la ragione per la quale io affacciava il vivo desiderio di vedere al Banco dei Ministri il Ministro di Agricoltura e Commercio, come quegli cui sono stati indirizzati tutti questi reclami, ripetutamente rinnovati, e che da lui sono stati riscontrati con promessa di tenerne serio conto.

Ebbi anche per altro occasione di avere ingerenza in questioni che riguardavano una specialità delle anzidette tariffe, e così venni nella persuasione che il ritardo delle riforme delle tariffe costituisca un impegno mancato dal Governo, costituisca un danno incessante alle aziende dello Stato, costituisca poi un marasma ed una perturbazione allo sviluppo degli scambi ed all'incremento dei commerci di ben dieci provincie.

E sarà mia opera insinuare negli animi vostri, Signori Senatori, la mia convinzione, così che per la interpellanza che svolgo, verrà fatta abilità a cadauno di noi di trovare nelle risposte del Ministro quanto occorra per dimostrarci la necessità che egli provveda agli impegni presi dal Governo, ed alla salvezza degli interessi dello Stato e dei cittadini. Mi auguro pure che il Senato non lasci quest'occasione per prendere in seria considerazione l'andamento di uno dei più importanti servizi dello Stato.

Un illustre nostro Collega diceva alla sua volta, che il Senato rispetta se stesso, quando fa rispettare la sua autorità. E non è tempo troppo lontano, che il Senato volle conoscere l'andamento dei servizi pubblici, e specialmente quelli che interessano altamente le amministrazioni dello Stato.

Il Senato rammenta, come dopo le meno felici vicende della Società Vittorio Emanuele, fu, per la legge 31 agosto 1868, data opera alla costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule a spese dello Stato, e per 640 chilometri, di

cui 311 nelle Calabrie, e 329 nelle provincie della Sicilia.

Per altra legge del 28 agosto 1870 fu determinata la costruzione di altri chilometri 630, cioè, 436 nelle Calabrie e 194 nella Sicilia: in tutto saranno 1270 chilometri di ferrovia di cui per le Calabrie 747, e per la Sicilia 523.

Voi, Signori, conoscete che la questione dell'esercizio di una ferrovia non solo è una questione amministrativa e finanziaria, ma è ancora altamente una questione economica, e fa mestieri considerarla rispetto all'influenza che esercita sul movimento della produzione e degli scambi.

Percorsa l'Italia da un punto all'altro da ferrovie, sarebbe poco prudente e poco sagace quegli che vorrebbe studiare il problema dell'esercizio di una ferrovia isolatamente e con calcoli tecnici e speciali, ommettendo d'intendere con ben divisati raggruppamenti d'interessi e con unità di reggimento quanto cospira a svolgere il movimento generale ferroviario della Penisola.

Così l'esercizio delle Ferrovie Calabre non potrà non venire considerato siccome avente solidarietà ed unità di reggimento con quello delle Ferrovie Meridionali.

E le Ferrovie Siciliane non potranno neppure esse venire studiate per ciò che concerne il loro esercizio isolatamente e separatamente, dalle Calabro-Meridionali, e non venir preparate ad unificarsi con la grande rete della terra ferma. E niuno meglio ha saputo esprimere questo concetto, che l'attuale Ministro dei Lavori Pubblici, quando alla Camera elettiva presentando la convenzione per il novello esercizio da affidare alle Meridionali, diceva:

« Le Ferrovie Calabre sono la continuazione delle Meridionali: le Sicule ne sono la naturale appendice. »

Un plauso generale si levò in favore del Governo, quando affidò alle Meridionali l'amministrazione e l'economia della gestione del gruppo ferroviario Calabro-Siculo, mercè la convenzione del 28 ottobre 1871 convertita in legge nello scorso dicembre.

I principii che testè ho esposti fanno la più bella giustificazione di quell'operato del Governo. E il Ministro che presentava questa convenzione al Parlamento, non solo la dimostrava ricca di tutti i pregi che da me sono stati accennati poco avanti, ma pure assicurava che

nessa intendeva essenzialmente ad un gran risultato, quello, cioè, di diminuire nel Governo l'onere delle sovvenzioni chilometriche verso alle Meridionali; e le sue parole non possono essere più concise e più precise.

Egli diceva:

« Altra non meno grave considerazione indusse il Governo a preferire la Società delle Ferrovie Meridionali per lo accollo dell'esercizio delle linee Calabro-Sicule, ed è quella che la Società stessa, essendo evidentemente interessata a sviluppare il traffico delle nuove linee per accrescere il provento della propria rete, farà cosa utile anche allo Stato, perchè tale aumento d'introito renderà più lieve l'onere del Governo per le sovvenzioni chilometriche dovute alla Società. »

Queste ragioni erano evidenti; ebbero la forza di fare, alla quasi unanimità dai due rami del Parlamento, approvare celeramente la convenzione.

Mi giova pure, o Signori, ricordare a me stesso le belle parole che in una Relazione si dicevano a proposito dell'avvenire di questa operazione del Governo:

« Nel trasporto dei cereali l'aumento fu ancor più notevole. Difatti nel 1859 questo trasporto dall'Adriatico al Tirreno non raggiunse che 28 mila quintali ed ascese nel 1870 a ben 650 mila quintali.

» Risultati così sorprendenti, se in parte sono dovuti alla congiunzione non interrotta di Napoli colle ferrovie dell'Adriatico, debbono ascrivarsi in buona parte alla *mittezza della tariffa di trasporto*. Difatti un quintale di grano è trasportato da Foggia a Napoli per 75 centesimi. Napoli poi è approvvigionato di bestiame non soltanto dalle Puglie e dagli Abruzzi, ma eziandio dalle Romagne e dalla provincia di Ravenna, malgrado l'enorme loro distanza da quella popolosa città.

» Questi rapidi cenni sul movimento proprio della rete meridionale ci danno a sperare che lo stesso sviluppo prenderanno i trasporti sulla rete Calabro-sicula, soprattutto quando sarà compiuta la linea che da Napoli scende al mar Jonio per Potenza, attraversando la vasta provincia di Basilicata.

» Cespiti importantissimi di produzione delle provincie Calabro-sicule sono gli agrumi, le frutta fresche ed i legumi. Il commercio degli

agrumi si fa ora difficilmente e con grave spesa per via di mare, e quello delle frutta fresche e dei legumi è pure ristrettissimo. Da qualche tempo si tentarono spedizioni di legumi freschi da Torre Annunziata e Napoli a Vienna con buon successo.

» Compiuta la rete Calabro-sicula, questo ramo di commercio prenderà una grande estensione coll'estero e noi vedremo, mercè ben combinate tariffe, i frutti prelibati di cui son ricche la Calabria e la Sicilia attraversare a gran velocità il nostro continente per figurare sui mercati di Vienna, Berlino e Pietroburgo ove saranno posti a disposizione delle borse più modeste.

» Noi quindi dobbiamo dall'incremento attuale della produzione nelle provincie meridionali trarre lieto augurio per l'avvenire, giacchè esso ci dà buon fondamento a sperare che i sacrifici a cui si sottopone il paese saranno fra breve compensati da un proporzionale aumento delle forze produttive delle provincie che verranno successivamente dotate della nuova rete di ferrovie. »

E per compimento della mia dimostrazione debbo ricordare gli articoli 16 e 18, che il Ministro, seppe con sagacia inserire nella Convenzione pattuita colla Società delle Meridionali. L'articolo 16 è così testualmente concepito:

« L'esercizio della rete Calabro-Sicula sarà fatto cogli stessi regolamenti, e norme in vigore sulla rete Meridionale in quanto vi possono essere applicabili come se la nuova rete facesse parte integrante della rete propria di quella Società. »

E coll'articolo 18 il Governo si riservava il diritto di stabilire le tariffe dei trasporti si a grande come a piccola velocità.

Tutto questo, come avete inteso, o Signori, è un fatto che ha cominciamento dal 28 ottobre 1871. Siamo pervenuti quasi alla fine di maggio, e nessuna delle provvidenze che pareva doversero celeremente venir fuori è stata messa alla luce del giorno.

Alle rimostranze, ai voti così unanimi, non si dà soddisfazione, non si volge attenzione — le linee sono aperte — i bisogni degli scambi sono flagranti — tutti si affidano, e tutti confidano nell'opera del Ministro, questa flata anche reclamata dall'interesse dello Stato. Ma silenzio, e forse indifferenza, o la risposta.

Mi è facile prevedere come il Ministro m'incalzerà dicendo che da me si vuole che le tariffe delle Meridionali si adattino per una operazione macchinata all'esercizio delle ferrovie Calabro-sicule, e così sarebbe attuata la uniformità.

Prego il Ministro, se ciò avesse in mente di rispondermi, di non darsi la pena di farlo. — Avvegnachè mi è noto, e so che le tariffe sono proporzionali, cioè inteso ad apprestare il compenso delle spese di esercizio, o differenziali perchè inteso a progressivo ribasso secondo la distanza che percorrono le merci, o sono speciali quando intese a vincere la concorrenza de' trasporti, per fiumi o per mare. Conosco anch'io che le ferrovie Calabro-sicule dal lato della spesa dell'esercizio, sia ordinario, sia straordinario, hanno qualche differenza colle ferrovie meridionali.

Conosco che nel percorso di 175 chilometri in Sicilia vi sarebbe forse poco da attuare le tariffe differenziali. Conosco pure che il percorso sulle ferrovie nelle Calabrie e nella Sicilia non ha concorrenza fluviale, ma soltanto marittima.

Ma tutto ciò conoscendo, non mi azzardo troppo nel dire che due mesi al più sarebbero stati sufficienti per fare questo lavoro di applicazione di tariffe dall'uno all'altro esercizio. Vi spingevano a farlo, signor Ministro, e la legge, e le vostre promesse come pure lo interesse soprattutto dello Stato, e quello dei particolari.

Ma, signori Senatori, ancora io v'ho detto poco su quanto riguarda la mancanza, l'indifferenza di provvedimenti su questa materia informata da tanta urgenza. Credo far chiaro il Senato di un altro antecedente più serio e più grave.

Le tariffe delle ferrovie Calabro-Sicule hanno avuto delle vicende, e specialmente per il trasporto degli zolfi, ebbero due variazioni dal febbraio 1868 al 30 maggio 1870. E quel Ministro di Agricoltura e Commercio, che tanto desiderai fosse presente a questa interpellanza (quando funzionava da Ministro dei Lavori Pubblici), crede opportuno con Decreto del 20 maggio 1871 venire a fare altra modificazione delle tariffe calabro-sicule, soltanto per la parte che riguardava gli zolfi. Appena pubblicata la riforma la tariffa levò alte grida una città siciliana, reputandola nociva ai suoi particolari interessi.

Il Governo, a cui debbo professare la più gran lode, seppe adoperarsi in siffatta congiun-

tura colla più matura prudenza, o il Ministro dell'Interno cui ho l'onore di riconoscere la più austera lealtà, seppe egli principalmente in questa faccenda così bene regolare gli atti del Governo, così bene assegnare un legale indirizzo, che ben meritò gli elogi di tutti. Avvegnachè, o Signori, il Ministro dell'Interno, cui le varie Commissioni delle città siciliane si presentarono, credè dar loro assicurazione che, se con novello Decreto venne revocato quello del 20 maggio, non sarebbesi frapposto lungo indugio per adottare provvedimenti di vera giustizia.

E difatti dopo qualche mese, il Ministro dell'Interno ed i suoi Colleghi, fermi nel concetto che bisognava risolvere sotto un profilo generale ogni richiamo relativo alle tariffe attuali, veramente insopportabili, avvisarono di far emettere dal Ministro dei Lavori Pubblici un decreto informato dalla più grande pubblicità, o per il quale chiamarono a convenire in Roma i Presidenti delle Camere di Commercio di Sicilia, tre Ispettori del Genio civile, due Capi di divisione dei Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Commercio, ed il Direttore delle costruzioni delle ferrovie in Sicilia, acciocchè, riuniti in Commissione, dessero opera a proporre quelle riforme che occorressero alle tariffe delle ferrovie Calabro-Sicule.

E nel mese di novembre si è costituita a Roma questa Commissione, e nella prima seduta fu dal Presidente invitata a proporre le modificazioni che crederrebbe occorrere nell'interesse dell'Isola nelle tariffe ferroviarie attualmente in vigore.

E quando alcuno affacciò la domanda, se il Ministro avesse degli impegni, il Presidente della Commissione rispose, non averne alcuno, e che il Governo attendeva che dalla Commissione si manifestassero i di lei voti per adottare un finale provvedimento.

Ebbene, tutti i convocati trassero a Roma, e compirono il loro dovere, mercè le più assidue cure, ed in ripetute sedute.

E fu il frutto di questi lavori e delle ampie discussioni avvenute in questa congrega di uomini speciali, di funzionari governativi, quello che non poche proposte di ribasso alle tariffe generali vennero indicate.

Si propose il ribasso delle tariffe del carbone, della lignite, dello carrubo, dei cereali, delle granaglie e delle farine, del sal-gemma,

del gesso, delle lane, del riso, delle macchine anche agrarie, delle fave, delle semenze di canape, delle pietre di costruzione ed altre. Si propose il ribasso della tassa fissa sul vino, o sulle fave.

Nè restavano segreti i verbali delle sedute della Commissione, avvegnacchè il Ministero ne faceva eseguire la più larga comunicazione.

Ma quel Ministro, il quale aveva già col suaccennato decreto invitato tutte le notabilità Siciliane a dare quel loro parere sulle riforme delle tariffe; che aveva veduto compiere siffatta opera nella sede del Governo, sotto i suoi occhi, che era appoggiato dai risultati di profonde discussioni e dai voti emessi da funzionari governativi chiamati a quella Commissione, dava fondata ragione a ritenere che, delle loro proposte avrebbe fatta quell'estimazione che meritavano e che, se non in via definitiva avesse adottato i provvedimenti proposti dalla Commissione quasi all'unanimità, avrebbe per lo meno dato fuori provvedimenti transitorii, per non far durare il marasma, l'inceppamento attuale, ed avrebbe rimesso al momento di attuare le patruzioni racchiuse negli articoli 16 e 18 della succennata Convenzione del 28 ottobre 1871, le definitive modificazioni.

Niente di tutto questo è avvenuto, o Signori; distiamo già per setto o otto mesi da quel giorno in cui la Commissione chiuse le sue sedute, e le tariffe delle ferrovie Calabro-Sicule sono nello stato in cui erano.

Nella fiducia che, dalle nozioni che ho presentato al Senato, sorgano abbastanza giustificati i motivi per cui io mi sono mosso a questa interpellanza, dichiaro che aspetto dal Ministro tale una risposta che tranquillerà Voi e me; e mi riservo, udita questa risposta, di proporre al Senato le opportune deliberazioni.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Onorevoli Senatori, io mi affretto a dire, come io creda che l'onorevole Senatore Caccia verta in un equivoco, in un'opinione non perfettamente vera, verta in un convincimento, che non può essere il mio, e spero che non sia il vostro.

Egli vi disse, che il Governo ha avuto nelle sue mani una questione riguardante le tariffe delle ferrovie di Sicilia: tale questione

(ho scritto le parole dell'onorevole Caccia, imperocchè mi son sembrato gravissimo) poteva essere risolta in un mese, ed al più in due; ed invece la lasciò giacente cinque o sei mesi, quanti ne corrono da dicembre a maggio, senza prendere alcuna decisione. E l'onorevole Senatore Caccia è così convinto di questa sua opinione, che giunse fino a censurare aspramente il Governo, perchè ritarda le desiderate disposizioni con nocumento dei cittadini e delle stesse finanze dello Stato; che arriva fino a dire, che il Governo, ed in questo caso si intende il Ministro dei Lavori Pubblici, si rende responsabile dell'indifferenza mostrata per provvedimenti, i quali sono della massima urgenza.

Io, a dire il vero, se potessi dividere l'opinione ed il convincimento dell'onorevole Senatore Caccia, esiterei a prendere la parola davanti a Voi per difenderlo in questo caso l'operato del Governo: e tanto più esiterei, in quanto che la questione delle tariffe delle ferrovie di Sicilia, sorta, dirò quasi, dalle piazze, e passando per gli ordini rispettabilissimi dei Consigli comunali, dello Camere di Commercio, e dei Consigli provinciali, è arrivata fino al Governo, ed ora viene elevata al Senato del Regno.

Cosicchè io, o per i gravi appunti che faceva l'onorevole Senatore Caccia, o per l'attitudine presa dall'opinione pubblica e dai diversi Corpi costituiti dello Stato riguardo a questa questione, ed aggiungerò ancora per l'importanza della stessa materia, debbo domandare al Senato, che mi permetta di parlare piuttosto lungamente per chiarirla perfettamente sotto i varii suoi aspetti.

Il Governo non può restare sotto questa censura; fa d'uopo che esso spieghi chiaramente quello che ha fatto, ed i suoi intendimenti.

L'onorevole Caccia mi faceva l'onore, ed io gliene son grato, di ricordare i miei concetti, i miei principii in fatto di strade ferrate, e citava quanto io ho scritto e quanto io diceva nell'altro ramo del Parlamento, quasi per mettere in contraddizione il Ministro di ieri col Ministro d'oggi. Concludeva poi col dire: *per altro nulla si è fatto*: e commentava questa sua conclusione colle parole di *indifferenza*, di *ritardi* ed altre simili. Ora vediamo, se veramente le cose siano in questi termini.

L'onorevole Senatore Caccia sa, e questo è la sola parte in cui sono perfettamente d'accordo con lui, che la questione delle tariffe

non è solamente questione amministrativa, non è solamente una questione finanziaria, ma è questione altamente economica; dirò anzi che l'influenza delle tariffe ferroviarie è così grande, che da essa viene determinata l'utilità delle strade ferrate per le popolazioni e per il commercio, perchè le tariffe sono in certo modo l'essenza di questo nuovo mezzo di comunicazione.

E siccome non esito a dire che la vita o il deterioramento delle Nazioni moderne si collega strettamente collo sviluppo delle strade ferrate, così dall'ordinamento delle tariffe dipendono essenzialmente il commercio non solo, ma il benessere delle Nazioni e degli Stati. Tanto è importante ai miei occhi la materia delle tariffe, che non so se economicamente ed anche politicamente ve ne possa essere una maggiore; e questa stessa importanza avrebbe dovuto far comprendere all'onorevole Senatore Caccia, che non bisogna corrervi sopra, ma bisogna maturar o lungamente ogni modificazione, e che non basta bene spesso, per prendere una decisione, l'avviso di una Commissione, per quanto autorevole essa sia.

Io tengo in gran conto gli studi fatti dalla Commissione, che noi abbiamo chiamato dal seno della Sicilia; io do grandissimo peso a quello che ha detto, ed apprezzo immensamente i suoi consigli; ma i consigli di una Commissione non sempre sono valevoli a risolvere una questione. Chi sia a capo dell'amministrazione, chi deve prendere la responsabilità, e la grave responsabilità di una risoluzione, certamente non può essere addebitato, se non ha seguito il parere di una Commissione consultiva; e quante volte non è intero il convincimento, che vi lasciano nell'animo i lavori di una Commissione, non è forse un dovere quello di proseguire le indagini per altra via? Dimodochè il non aver seguito immediatamente l'avviso di questa Commissione, non si deve per verun modo addebitare al Governo nè come ritardo nè come indifferenza.

Mi duole veramente, che l'onorevole Senatore Caccia nel gettare censure così aspre contro il Governo, non abbia pensato alle conseguenze tanto più grandi, quanto più le sue parole sono autorevoli e perchè pronunziate in quest'aula, e per la persona donde derivano.

E bisogna che il Senato si penetri di tutta l'importanza della questione, e sia ben per-

suaso che il Governo in questa, come in tutte le altre, credrebbe di mancare al suo debito, se per pressioni o per altre ragioni si allontanasse da quella calma e serenità di giudizio, che chi ha il peso gravissimo della cosa pubblica deve sempre serbare.

Prego adunque il Senato di permettermi di discutere colla massima calma questa questione e di permettermi un po' di storia. Però, per togliere fin da principio quella impressione che potesse fare nell'animo vostro, o Signori, l'asserzione dell'onorevole Caccia, che bastava un mese, o al più due mesi per applicare le tariffe delle ferrovie Meridionali alle Calabro-Sicule, io ricorderò che l'Alta Italia, vecchia società, la quale ben pondera tutto ciò che debba fare in materia di tariffa per migliorare i proventi della sua rete, l'Alta Italia, dico, avendo voluto apportare l'ultima riforma, che io stesso ho approvato alcuni mesi or sono, ha impiegato due anni di tempo, di studi, di ricerche per vedere quali fossero le modificazioni da fare alle sue tariffe.

L'Alta Italia ha prima mandato i suoi ufficiali a percorrere tutte le provincie, ove si estendono le sue reti, per riconoscere quali fossero i bisogni del commercio, quali fossero le necessità, quali fossero le modificazioni da introdurre nelle tariffe, acciòche favorissero lo svolgimento del suo traffico. Ma se l'Alta Italia, regolarmente costituita com'è, ha impiegato due anni, solamente per fare delle modificazioni ad una tariffa in vigore da tanto tempo, domando io, se un Governo debba in quest'aula sentirsi muovere censure così gravi, perchè in un mese, o al più in due, non è giunto a compire ciò che quella Società appena ha raggiunto in due anni.

Dirò di più: che la stessa Società delle ferrovie Meridionali, dopo gli studi per le modificazioni delle tariffe, studi lunghissimi, studi coscienziosissimi, ha dovuto ritornare al Governo, confessando di essersi ingannata: e di ravvisare la necessità d'introdurre nuove modificazioni, e di rifare in alcune parti il cammino già percorso.

L'onorevole Caccia, per quanto mi parve, volle mettere il Governo in contraddizione con se stesso, dicendo che emetteva un decreto per abbassare alcune tariffe, di cui parlerò più tardi, e successivamente lo teneva prima ancora che avesse effetto. Ma questo fatto ap-

punto avrebbe dovuto persuadere l'onorevole Caccia, quanto sia delicato il toccare le tariffe.

Quindi, io credo, o Signori, che voi, uomini prudentissimi, anziché incitare il potere esecutivo ad essere corrivo in questa materia di tariffe, siate per dirgli, di esaminare ed esaminare seriamente tal sorta di questioni, perchè ufficio del Governo non è di far presto, ma di far bene.

E dico l'ufficio del Governo non essere di far presto ma di far bene, specialmente quando si tratta di una materia tanto importante e complicata come quella delle tariffe ferroviarie.

Le tariffe ferroviarie debbono considerarsi nei loro effetti come le tariffe doganali; le tariffe ferroviarie hanno sopra lo svolgimento economico delle nazioni la stessa grande influenza che possono avere le tariffe doganali; ed io sono anzi di parere che sia molto più difficile l'argomentare con sicurezza, ed il decidere intorno ad un sistema generale di tariffe ferroviarie che non lo sia intorno alle tariffe doganali.

Le tariffe doganali possono far ricco o povero uno Stato, possono essere giuste od ingiuste; esse sono anzi la vera esplicazione o dei principii della libertà del commercio, oppure degli interessi del protezionismo. Dove questi ultimi sono postergati ai primi, come fra noi, le tariffe doganali non possono avere che uno scopo finanziario, determinato però sempre da un giusto apprezzamento economico, affinché l'imposta sia contenuta in quella misura, che non impedisce alle industrie ed ai commerci nazionali di vivere e di prosperare, e le une e gli altri non siano messi in condizioni inferiori in paragone dell'estero.

Come le tariffe doganali non devono servire al protezionismo dello Stato fra Stato e Stato, così anche le tariffe ferroviarie non devono intervenire per alterare le condizioni delle industrie e dei commerci interni.

E non fatto me lo dimostra meglio dell'origine stessa di questa questione, niuna cosa me lo dimostra maggiormente che le circostanze accennate dall'onorevole Senatore Caccia. Quanto egli vi ha detto, mostra quali difficoltà s'incontrino ogni qualvolta vogliansi mutare le tariffe ferroviarie, ed offre una prova luminosissima, che le tariffe ferroviarie non hanno altro effetto se non quello che hanno le tariffe doganali.

L'onorevole Caccia disse, che la Commissione,

chiamata dal Ministero, aveva proposto riduzioni di tariffe per molti articoli e aveva tolte alcune altre categorie di tariffe, ed anche senza necessità; ma specialmente si era fermata a discutere intorno al trasporto dello zolfo. Ora io intendo, o Signori, di sviluppare appunto tale argomento, perchè dalle difficoltà di un caso particolare, voi, o Signori, possiate agevolmente dedurre le infinite difficoltà di un riordinamento generale delle tariffe ferroviarie. Bene spesso colla più buona intenzione del mondo si possono rovinare intere provincie; si possono distruggere le industrie di un territorio, insino si possono produrre mali gravissimi coll'affrettare le risoluzioni.

Ognuno sa che la principale esportazione della Sicilia è quella dello zolfo, e che gli zolfi costituiscono la ricchezza principale di quell'Isola; ma le miniere da cui si estraggono, sono ripartite in modo, che, differentemente possono essere affetto dai provvedimenti che ora si prendessero intorno alla tariffa. Vi sono due città (mi dispiace il dover discutere di cose locali, ma sventuratamente se ne è discusso anche di troppo in pubblico, e quindi è meglio che si sappia tutto, acciocchè ce ne possiamo fare un giudizio esatto), vi sono, dico, due città vicine, Catania e Messina, le quali possono avere un diverso punto di vista nel considerare la questione della tariffa degli zolfi: Catania, siccome più prossima alle miniere di zolfo, naturalmente esporta annualmente all'estero una maggior quantità di questo prodotto; e quindi può sopportare una tariffa elevata; Messina invece trovandosi molto più distante dalle miniere, ne esporta una minore quantità, e quindi ha interesse di veder ridotto le tariffe per accrescere la sua esportazione.

Il commercio degli zolfi in Sicilia dai documenti ufficiali risulta ripartito in questo modo. Il primo porto di esportazione degli zolfi è Girgenti, che ne esporta annualmente oltre 800 mila quintali; quindi viene il porto di Licata, che ne esporta circa la metà: in terzo luogo viene il porto di Catania, che nell'ultimo quinquennio, 1866-70, ne esportava in media 200 mila quintali all'anno, quantità questa che si è notevolmente accresciuta in seguito all'apertura della linea di Leonforte.

Tien dietro al porto di Catania, quello di Terranova che ne esporta circa 140 mila quintali all'anno; quindi vengono i due porti prin-

cipali della Sicilia, Palermo e Messina, che ne esportano soltanto 50 mila quintali all'anno.

Come, e perchè si fa questa esportazione dal porto di Messina?

Il porto di Messina naturalmente per la sua giacitura e per la lontananza dalle miniere, è meno acconcio degli altri al commercio degli zolfi: non di meno, siccome Messina commercia grandemente coll'America in frutti, impiega lo zolfo per zavorra, e siccome lo zolfo siciliano è ricercatissimo in America, così tanto si esporta di zolfo quanto è necessario per farne zavorra.

Diro di più, che i negozianti di Messina hanno in mano gran parte del commercio degli zolfi, ma ne fanno la spedizione dai porti originari.

Ora, la questione che ha tanto agitato una parte della Sicilia, se non la Sicilia tutta, è la seguente. Quelli di Messina hanno detto: ribassate quanto più potete le tariffe per il trasporto degli zolfi. L'impresa, che nello scorso anno esercitava le ferrovie di Sicilia propose di portarla a 6 centesimi per il percorso da Catania a Messina per tonnellata-chilometro, in luogo dei 12 stabiliti dalla tariffa generale; il Governo accordò invece la tariffa speciale di otto centesimi; in seguito la Commissione ripropose la tariffa di centesimi 6 circa; ma la Camera di Commercio di Messina, non contenta di quest'ultima proposta, reclama una tariffa ancora più bassa, cioè di quattro centesimi per tonnellata-chilometro.

Il commercio di Catania se ne è allarmato (giustamente o ingiustamente non so; ora accenno i fatti: parlerò poi dei miei convincimenti), temendo che uno speciale trattamento per il percorso Catania-Messina potesse trasferire il commercio degli zolfi proprio del porto di Catania, a quello di Messina.

In questo stato di cose, che provvedimento avrebbe dovuto prendere il Governo, anzi dirò meglio, che cosa ha fatto il Governo?

Il Governo ha fatto solamente quel che doveva e che poteva fare; il Governo ha voluto studiare questa questione in tutta la sua ampiezza.

Perchè il Senato si faccia un concetto dell'importanza di questa questione, sappia che annualmente escono da Sicilia da 170 a 200 mila tonnellate di zolfo, che rappresentano un valore di oltre 20 milioni.

Se io fossi non il Ministro dei Lavori Pubblici, ma il direttore di una Società ferroviaria, mi farei il quesito: qual è il maggior utile che posso ritrarre dalle mie ferrovie? E crederti aver compiuto il mio dovere, quando avessi fatto entrare la maggior quantità di denaro nella cassa della Società. Ma come Ministro dei Lavori Pubblici, mi debbo invece proporre due scopi: il primo, cioè, che le strade ferrate riportino al bilancio delle finanze quanto più è possibile di ottenere; ma in secondo luogo, che contemporaneamente non ne sia danneggiata, anzi ne sia favorita l'economia del paese.

La questione degli zolfi vuol essere poi considerata sotto un aspetto più ampio, cioè, non soltanto nel rispetto dell'utilità per la Sicilia, ma anche sotto quello della sua importanza industriale, importanza che si estende ben oltre ai confini d'Italia.

Mi ricordo che tre anni fa, a Parigi, due uomini rispettabilissimi e notissimi in Europa per i loro studi, specialmente intorno agli zolfi, mi invitarono ad una riunione. L'uno era l'Hofmann, professore di chimica in Berlino, uno dei primi chimici viventi, l'altro il signor Kuhlmann, il grande industriale francese; che anni sono mandò a bella posta l'unico suo figlio in Sicilia per studiare la questione degli zolfi. Dopo lunga discussione, la conclusione a cui vennero quei signori, partendo da profonde ragioni e da fatti importantissimi si fu, che fra non molti anni, o lo zolfo ammazzerà la pirite, o la pirite ammazzerà lo zolfo.

Quindi tale questione è assai più grave che non possa essere quella di poche tonnellate di più o di meno da esportarsi da un porto; è questione di vita per tutta la Sicilia, perchè lo zolfo è il prodotto suo principale.

Verrà un giorno in cui si dibatterà questa questione, e la esamineremo ampiamente per vedere che cosa debba fare il Governo, quali concessioni dovrà stabilire sia relativamente alle strade ferrate, sia relativamente alle dogane, sia con altri provvedimenti, per far vivere e prosperare questa grande industria, per far sì che non si verifichi quella parte del vaticinio testè riferito, che è sfavorevole a noi. E a quest'uopo gioverà particolarmente il concorso dei proprietari delle miniere a cui deve tornar conto il migliorare coi nuovi mezzi suggeriti dalla scienza il sistema di produzione dello zolfo per diminuirne il prezzo del costo.

Ma nelle condizioni in cui ci troviamo attualmente, quale è il nostro debito? Quello di non fare alcuna cosa, la quale possa pregiudicare la produzione degli zolfi.

Ciò che propone l'onorevole Caccia, ciò che propongono talune Camere di commercio ed altri, sarebbe funesto alla produzione degli zolfi.

Si dice: ma perchè non modificate voi le tariffe, in modo da render possibile di portare questi zolfi, non solamente da Leonforte a Catania, ma da poter ancora andare agevolmente al porto di Messina per essere esportati?

Prima di tutto dirò, che se mai questa modificazione di tariffe potesse portare realmente un abbassamento nel prezzo degli zolfi, e potesse giovare alla produzione degli zolfi in Sicilia, la si potrebbe fare.

Ma la riduzione delle tariffe sulla linea da Leonforte a Catania sarebbe a beneficio di pochi possessori di miniere.

Ora, la maggior parte delle miniere degli zolfi è disgraziatamente lontana dalla ferrovia Leonforte-Catania; quando col compimento delle altre linee tutte le miniere principali si troveranno a portata di una strada ferrata, sarà il caso di vedere quali radicali modificazioni convenga introdurre nelle tariffe dei trasporti. Ma siccome attualmente poche miniere si possono vantaggiare dalla strada ferrata da Leonforte a Catania, egli è chiaro che se abbassassimo le tariffe da Leonforte a Catania in modo da dare un gran beneficio ai produttori delle miniere che sono vicine a questa linea, ne verrebbe uno di questi due fatti; o i prezzi degli zolfi ribasserebbero, o non sentirebbero alcuna riduzione. Nel secondo caso noi toglieremmo i denari dalle casse dello Stato per dare un guadagno, per fare, dirò così, un regalo a pochi produttori. Se invece i prezzi degli zolfi si abbassassero di modo che le miniere prossime alle ferrovie potessero fare più seria concorrenza alle miniere meno favorite, ne verrebbe naturalmente, che non metterebbe più conto, lavorare nelle miniere lontane dalle ferrovie; e quindi in luogo di far cosa utile alla industria degli zolfi in Sicilia, se ne paralizzerebbe lo svolgimento.

Posta così la questione, non solo essa è molto ardua, ma dirò che sia insolubile per ora, e fino a che la rete ferroviaria nell'Isola non sia compiuta; giacchè ne possiamo togliere il denaro dalle casse dello Stato per darlo a pochi produt-

tori, nè possiamo danneggiare menomamente lo sviluppo di questa grande industria.

Laonde, intendimento del Governo si è di maturare seriamente la questione, per cercare tutti i temperamenti necessari per risolverla; ma per risolverla nel senso dell'onorevole Caccia, bisognerà aspettare che siano completate le strade ferrate di Sicilia, perchè dobbiamo badare alle condizioni economiche generali di quel paese, ed evitare il pericolo che con tariffe poco calcolate si favoriscano gli uni a danno degli altri.

Considerando poi la questione sotto diverso aspetto, il Governo ha anche dovuto porsi un altro quesito.

Nel costruire le strade ferrate nella Sicilia, come in altre provincie italiane, non dobbiamo noi evitare che il loro esercizio riesca oneroso alle finanze dello Stato? Il principale dei prodotti, di cui si può nutrire il movimento ferroviario nella Sicilia, è lo zolfo: per farvene un concetto, considerate, o Signori, che ogni centesimo di ribasso di tariffa, compiuto che saranno le ferrovie, e questo avverrà fra due o tre anni, corrisponderà a centomila lire di minor prodotto.

La cosa è ancora più grave, perchè il commercio dello zolfo è in progresso, e sempre più lo sarà dopo l'apertura della ferrovia, e facilmente questa perdita di 100 mila lire potrà essere doppia.

Io non so che cosa direbbe il Collega delle Finanze, qualora noi non temessimo il debito conto degli effetti di queste modificazioni di tariffa pel pubblico erario.

Dunque se anche noi non temessimo di recare un turbamento nell'industria degli zolfi, ribassando radicalmente le tariffe su tutte le linee siciliane, troveremmo sempre dannoso questo ribasso per la diminuzione dei prodotti e così per le finanze dello Stato, le quali, dopo i sacrifici fatti per la costruzione, devono sostenere le gravi spese di esercizio di queste ferrovie.

E avendo consultato uomini competentissimi in questa materia, mi accertai che nella Sicilia lo zolfo non può, senza pericolo di perdita per lo Stato, essere trasportato allo stesso prezzo, che è in vigore sulle ferrovie continentali, perchè nell'Isola si hanno brevi percorrenze, ed il movimento delle merci ha luogo quasi interamente dal centro dell'Isola ai diversi porti in cui lo zolfo viene imbarcato, cosicchè i va-

goni ritornano in gran parte vuoti dai porti alle miniere, per essere poco notevole il movimento d'importazione nell'Isola in confronto di quello dell'esportazione. Si aggiunge la difficoltà che quelle linee presentano per le pendenze ed altre condizioni di tracciato, le quali aggravano pur esse le condizioni dell'esercizio.

Queste mie osservazioni per altro riguardano la linea da Leonforte a Catania, che è linea interna. Quanto alla linea da Catania, o per dir meglio da Siracusa per Catania ed Acireale a Messina, che è linea litorale, abbiamo adottato provvedimenti diversi.

Quando si tratta di tariffe, per quanto agevole ad altri sembri il comprenderne il meccanismo, pure vi sono tante considerazioni a fare, e tante ragioni che possono indurci a modificarle in un modo o nell'altro, che non tutti se le immaginano.

Sulla linea da Siracusa a Messina, noi necessariamente abbiamo dovuto ridurre le tariffe pel trasporto dello zolfo, acciocchè il mare non facesse concorrenza alle ferrovie.

Questa è una delle principali ragioni che ha indotto anche la Società delle Meridionali a ribassare grandemente le sue tariffe continentali: altrimenti le sue linee non avrebbero potuto lottare col cabottaggio, e quindi senza tariffe tenuissime, non avrebbero dato che uno scarso prodotto.

Ma questa ragione, che vale per le linee litorali, noi non la troviamo per le linee interne, per cui vede l'onorevole Senatore Caccia che se il Governo non ha ancora risolta la questione, non è stato per indifferenza, per negligenza, o per mancanza di desiderio di fare il bene delle finanze e della Sicilia, ma per le gravi considerazioni che ho avuto l'onore di esporre, e dalle quali appare che questa questione non potrà essere maturamente risolta sino a che altri elementi non sorgano, sino a che altri tronchi ferroviarii non siano completati.

Quanto poi all'applicazione generale delle tariffe delle Meridionali alle Calabro Sicule, io dirò, che questo studio certamente non è leggero ne richiede un solo mese, come è stato asserito; però dai dati già raccolti pare che ci convenga estendere alla parte continentale, senza alterazioni, le tariffe generali delle meridionali; quanto alle linee di Sicilia, spero che quasi tutte le modificazioni proposte da quegli onorevoli uomini, che compo-

nevano la Commissione ricordata, potranno essere adottate; quanto allo zolfo, non mi dilungo di più a parlarne, perchè ho espresso diffusamente quali sono i nostri divisamenti.

L'onorevole Caccia ci parlava pure di uniformità di tariffe. Anche questo è un concetto cui io non potrei sottoscrivere, perchè in nessun paese del mondo trovo quell'uniformità ideale di tariffe che egli immagina; nella stessa Russia, dove tutte le strade ferrate sono sotto le mani del Governo, vi ha varietà di tariffe. E necessariamente bisogna che le tariffe siano varie per le diverse condizioni dei luoghi. Se si imponesse all'Alta Italia di uniformarsi, per la tariffa dei cotonei, alle Romane, quella società risponderebbe, che appunto per la differenza della tariffa può trasportare il cotone dell'Egitto da Genova a Trieste. Questo fatto al pari di moltissimi altri, che potrei citare, dimostra la necessità che le tariffe siano differenti. Come un cappello solo non si adatta a tutte le teste, così una tariffa sola non può convenire a tutte le ferrovie.

Alcune tariffe possono essere utili nella valle del Po e dannose in altre parti del Regno, e viceversa. Ed è appunto la difficoltà di adattare le tariffe ferroviarie ai bisogni delle diverse località, che ci ha finora impedito di estendere le tariffe delle Meridionali alle linee Calabro-Sicule.

Spero di essere stato abbastanza esplicito per aver fatto comprendere al Senato le molteplici difficoltà che si sono incontrate e che esistono tuttora, nonché l'importanza e la gravità dell'argomento.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Dirò ancora poche parole che possano esprimere la disperazione che ha invaso l'animo mio nell'aver inteso dal Ministro, che bisogna studiare; nel non aver avuto da lui una sola promessa, ma vaghe manifestazioni di altri bisogni, di chiarimenti, ed infine nell'aver sentito, che quando finirà i suoi studi, li applicherà allorchè la rete sarà compiuta.

Ciò davvero mi ha costernato. Per avventura studi così profondi come il Ministro ha enunciato, io credeva che non fossero necessari in questa materia, e dopo che il Ministro dei Lavori Pubblici era entrato pienamente nelle più sode e più belle teoriche che reggono la materia delle tariffe.

Il Ministro ha già impiantato, ha già attuato nelle tariffe delle ferrovie della Sicilia, come altrove, la grande distinzione di tariffe proporzionali e di tariffe speciali. Infatti nel cuore della Sicilia, da quel *Leonforte* di cui vi ha fatto parola a Catania, la tariffa è di 12 centesimi la tonnellata di zolfo, per ogni chilometro, e da Catania a Messina e da Catania a Siracusa è di otto centesimi per chilometro ad ogni tonnellata.

Dunque la teoria delle tariffe generali e delle tariffe speciali, il Ministro l'ha accettata ed è in esecuzione.

Dunque la questione non ha menomamente quella grande importanza teorica che il Ministro ha cercato di darle, come se tutto si dovesse laggiù creare. Aggiungo poi che quando il Ministero rievocò il Decreto per cui le tariffe speciali da Messina a Catania erano state ribassate a sei lire per l'intero percorso, e vi surrogò la tariffa di otto centesimi per chilometro, proclamò anch'esso altamente che una tariffa speciale bisognava adottare tra le due città, e bisognava farlo perché trattavasi di vincere la concorrenza marittima.

Il Ministro ha pensato farci coprire da terrore, come se la mia interpellanza, le mie insistenze portassero un cataclisma nella produzione degli zolfi: è andato fino a vedere che le pirati faranno concorrenza agli zolfi: ha parlato di perdite gravissime e per lo Stato e per il paese: ha rammentato le dottrine di uomini sommi, ha voluto sollevare il suo vicino Collega Ministro della Finanza, mostrandogli la perdita de'dazi di esportazione. Signori, nulla di tutto questo: il Ministro è uscito dalla carreggiata; la questione si riduce a sapere se la differenza tra il costo dello zolfo pronto ad essere imbarcato in Catania, su quello che sarebbe pronto ad essere imbarcato in Messina, è tra le cinque e le otto lire per tonnellata.

La questione si riduce, se fosse caso adottare il voto quasi unanime della Commissione che proponea la tariffa degli zolfi si riducesse a centesimi 6 per tonnellata, ed a due millesimi di diritto fisso.

Ora io domando, o Signori, se per risolvere una questione di 5 lire in faccia a 8 corre pericolo la produzione degli zolfi; se seriamente tale risoluzione vi mette al rischio di essere sopraffatti dalle pirati.

Il Ministro non ha voluto onorarmi di una

graziosa attenzione; io non ho toccato la questione della speciale tariffa dello zolfo, tra Catania e Messina, ed il Senato è testimone se io mossi parola per accennare a tale speciale circostanza. Io non domandai giustizia parziale, domandai misure generali, domandai al Ministro di provvedere a tutti gli articoli della tariffa generale, e speciale. Vi sarà lo zolfo: e deve perciò il Ministro lasciar inascoltate le altre domande legalmente sporte? Ma mi viene alla mente che nel verbale del 4 luglio 1871, redatto in Napoli per l'inchiesta industriale sotto la presidenza del nostro Collega Scialoja, fu detto e sostenuto che nel 1870 il Governo Ottomano domandava 500 mila quintali di sal gemma, e che, non ostante ne' Comuni prossimi a Lercara abbondasse quel minerale, non poté venir tratto al porto di Palermo per lo speso di trasporto, comprese quelle volute delle tariffe ferroviarie.

Vi ho detto che per voto della Commissione si ribassano le altre tariffe per il trasporto degli agrumi, delle pietre da costruzione, dei cereali, del carbone fossile, ed altro. Or bene! cosa hanno di comune i gravissimi discorsi del Ministro sulla trazione degli zolfi con gli articoli testè cennati? Togliete, Signor Ministro, questi ostacoli uno per uno, studiate pur quanto volete la questione degli zolfi, adagiate in tal congiuntura le tariffe meridionali, adoperando i criteri che tutti conosciamo. Ammirai nel Signor Ministro la buona fede di ripetere ciò che io avea detto intorno alle gravi difficoltà che si offrono per estendere una tariffa da un paese ad un altro, nella qual congiuntura egli ci ha regalato l'esempio dello stesso cappello per vari uomini. Io invero, forse con frasi diverse, avea detto che non si posa una tariffa sopra di un'altra: io conveniva, prima che il Ministro lo dicesse, che questo adagiamento delle tariffe richiede degli studi, perché lo speso di esercizio devono essere tenute in considerazione, e devono essere tenute in considerazione le concorrenze marittime e fluviali.

Il signor Ministro ha creduto tacermi d'inesattezza quando ho detto che si poteva svolgere questa bisogna al più in due mesi. Ma i due mesi da me cennati fan parte di ben 7 mesi dacchè la bisogna è nelle vostre mani; di voi che avete fatta nel 28 ottobre 1871 la Convenzione con le Meridionali; di voi che pattuiste i due articoli 16 e 18, i quali vi obbligano a mettere l'e-

esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule in pareggio coll'esercizio delle ferrovie Meridionali, ed a stabilire le novelle tariffe dei trasporti su quelle linee.

So sono 7 mesi dacchè la Convenzione è stata fatta, come è che non poteasi in due mesi compresi nei sette, venire alla non grave opera delle novelle tariffe? Il Ministro con i suoi talenti, e come maestro, qual'è, in questa materia, ha portato la questione in un vasto campo dove io non lo posso seguire; oltrechè per me la questione è troppo povera, troppo misera; per me è questione di tariffe già in esercizio, e da modificare, sia per l'avvenuta congiunzione di trouchi, sia per soddisfazione di novelli bisogni; per me le modilleche sono meramente degne di studi di quegli uomini pratici di cui ha dozzina il Ministero, e nulla più.

Inoltre avete a tale scopo costituita, avete chiamata in Roma una Commissione composta di uomini in tal materia autorevolissimi. Ebbene, questi hanno riconosciuto che non è questione da studiare in quelle vaste proporzioni da voi additate, e con chiarissimi sviluppi vi hanno mostrato le ordinarie applicazioni, e le riduzioni che sarebbero da fare in quelle tariffe.

Non è caso di studi, ma di volontà di esaudire voti legalmente rassegnati, di compiere promesso del Governo, di attuare sanzioni di legge.

Io, pieno di disperazione nell'animo, non posso non ascrivere a tale noncuranza una delle cause della condizione in cui quelle ferrovie si trovano. Soltanto pago di avere compiuto il mio dovere verso il Senato ed il paese, adotto il silenzio per ultimo partito.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. In questi sei mesi, che l'onorevole Senatore Caccia ci rimprovera trascorsi senza dell'altro le modificazioni delle tariffe, avvenne il passaggio del servizio della rete Calabro-Sicula da una Società ad un'altra; si è dovuto organizzare un personale per l'esercizio, e fu costituito un controllo efficace nell'interesse del Governo. Non si può dire quindi che abbiamo passato questo tempo senza occuparci delle ferrovie di Sicilia, quantunque non siamo stati in grado di prendere una decisione sulle modificazioni delle tariffe, che abbiamo ammesso in massima dover essere riformate.

Non mi pare quindi che fosse il caso di

formulare quelle aspre censure che mi sono sentito fare quest'oggi dal Senatore Caccia.

Vi si disse, o Signori, che, per causa delle tariffe ferroviarie, fu impedita l'esportazione del sal gemma dalla Sicilia in Turchia, con grande jattura del commercio. Ora, mi importa di dichiararvi che il sal gemma non era nemmeno specificamente classificato nella vecchia tariffa, e che non è venuta nessuna domanda in proposito; che se fosse venuta e si fosse riconosciuta la possibilità di aprire questo nuovo ramo di industria, saremmo stati ben lieti di prendere immediatamente, e secondo il progetto della Commissione, una disposizione speciale per il sal gemma.

Quanto alle altre modificazioni fatte, o che stanno concludendosi, giacchè si devono concordare fra la Società esercente ed il Governo, non si deve credere che sieno molto gravi. Pel carbon fossile, ad esempio, il ritardo della modificazione di tariffa non ha potuto essere causa di forte danno, perchè questa merce non paga ora 10 o 20 centesimi per tonnellata-chilometro, ma soli sette, e la Commissione propone di togliere un centesimo e ridurre la tassa a centesimi sei. Ugualmente per la lignite, se è stata proposta la tariffa a 6 centesimi, ora è in vigore la tassa di 7 centesimi.

Dunque non vi è tale urgenza di provvedimento da essere così severi con un'amministrazione. Negli uffici ministeriali per le strade ferrate, da molto tempo si sta studiando seriamente per riformare le tariffe; ma queste tariffe costituiscono dei volumi, poichè comprendono e classificano tutte le materie di cui si può far commercio, e non sono così facili a comprendersi ed a giudicarsi nei loro effetti, come sembra all'onorevole Caccia.

Convengo peraltro con lui che, fatta astrazione della questione dello zolfo, che è la principale, le altre proposte della Commissione si possono più facilmente accettare; ed anzi è intendimento, come è dovere del Ministero, di adottare un sistema complesso di tariffe per la Sicilia. Ma, quando l'onorevole Senatore Caccia vuole impieciolare tanto la questione della concorrenza che fanno le piriti allo zolfo, da portarla tutta sulla differenza di L. 3 75, che ne verrebbe dalla proposta tariffa, io debbo a mia volta osservare che l'economia sulla spesa di trasporto già fin d'ora arreolata dalla ferrovia

allo zolfo, che va a Catania, è di L. 30 per tonnellata.

Un egregio membro della Commissione, anzi uno dei più autorevoli nelle scienze mineralogiche, che abbiamo in Italia, l'ispettore Giordano, ci diceva, di considerare bene la questione della pirite rispetto allo zolfo, perchè se deve venir tempo in cui lo zolfo farà concorrenza alla pirite, è necessario, onde ciò avvenga, non un ribasso di due lire o 50 centesimi, o di lire tre, ma un ribasso sui prezzi, di 40 o 50 lire per tonnellata. Infatti attualmente si verifica questo fatto, che i pochi proprietari delle miniere, i quali si avvantaggiano della riduzione di L. 30, non vendono lo zolfo un centesimo di meno di quello che lo vendono quelli che debbono pagare 30 lire di più pel trasporto. Dunque, come io diceva, mi parrebbe inutile cosa di venire ad un ribasso di tariffe in questo momento, giacchè sarebbe lo stesso che far danno alle finanze senza recare vantaggio all'economia generale del paese, e ciò a solo beneficio di pochi produttori. Ora, il vantaggio non deve essere esclusivo a pochi produttori, ma deve essere generale per tutti, e deve tornare ad utile dell'industria nazionale. Questo era il tema che io mi proposi, e sul quale aveva interesse di esporre al Senato le ragioni, le quali avevano indotto il Ministro dei Lavori Pubblici a non prendere finora una risoluzione in proposito.

Presentazione di tre progetti di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge adottati dall'altro ramo del Parlamento.

Il primo relativo alla proroga del pagamento delle imposte dirette dei comuni gravemente danneggiati dall'eruzione del Vesuvio, e di questo domando l'urgenza; il secondo relativo a disposizioni concernenti il pagamento di arretrati dovuti per la tassa stabilita dall'editto pontificio 7 ottobre 1854 e abrogazione dell'articolo 7 della legge 16 gennaio 1871, num. 260, allegato B; e finalmente il terzo, per cessione ai municipii di Milano, Torino e Parma dei teatri demaniali situati in quelle città.

PRESIDENTE. Do atto al Ministro delle Finanze della presentazione di questi tre progetti di legge, che saranno stampati e passati agli Uffici.

Senatore VACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA. Tra le leggi che presentava testè l'onorevole Ministro delle Finanze al Senato vi è quella che riguarda la proroga del pagamento delle imposte dirette dai comuni danneggiati dal Vesuvio; ebbene io credo che bisognerebbe tener conto adesso della condizione in cui versa il Senato.

Io dubito che oggi ci possiamo trovare in numero. Io allora indirizzerei all'onorevole Ministro delle Finanze questa domanda:

Credo esso che, ove per avventura il Senato non si trovasse in numero legale così presto per discutere e votare questa legge, ne potrebbe venire un imbarazzo per lui, tanto da non poter dare sfogo a questi provvedimenti, che certamente sono raccomandati da motivi d'urgenza?

Questa è la domanda che intendeva rivolgere al Ministro delle Finanze, e aggiungo che ove la posizione fosse questa, e motivo d'urgenza vi fosse, mi permetterei allora, ricordando le consuetudini del Senato, in caso di legge di vera urgenza, di pregarlo a volersene occupare oggi stesso, seduta stante.

MINISTRO DELLE FINANZE. Credo che questo sia uno dei progetti di legge che per la loro indole cadono sotto l'esame della Commissione di Finanza, poichè si tratta di una disposizione evidentemente assentita dall'opinione pubblica. Uso tenere per certo che abbia anche l'assenso morale di questo alto Consesso. Quanto alla materia, mi sembra che la stessa meriti d'esser trattata con ogni sollecitudine.

Senatore VACCA. Potrei questa stessa preghiera rivolgere alla Commissione di Finanza, poichè il Ministro è di questa stessa opinione.

Senatore DES AMBOIS. Se il Senato credo inviare questo progetto di legge alla Commissione di Finanza per urgenza massima, posso dire che la Commissione è pronta a riunirsi per prenderlo in esame e riferire senza indugio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'urgenza domandata dal signor Ministro.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora la seconda proposta del Senatore Vacca, che la Commissione di finanza abbia ad occuparsene e riferirne seduta stante.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Approvazione per articoli del progetto di legge per una nuova proroga del termine per le volture catastali.

(V. atti del Senato N. 45.)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione della legge per una nuova proroga del termine per le volture catastali.

Prego i Signori componenti l'Ufficio Centrale a pigliare il loro posto.

Si dà lettura della legge:

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale. Se non si domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli. Rilleggo l'articolo 1.

« È concesso un nuovo termine utile per presentare la domanda di volture catastali, di cui le leggi 11 agosto, 1870, N. 5784 e 3 maggio 1871, N. 202, a tutto l'anno 1872.

» Coloro i quali, entro l'anzidetto periodo di tempo, e per l'avvenire, non avranno fatto regolare domanda di volture, incorreranno nella multa eguale al doppio ammontare dei diritti applicabili alla voltura da eseguirsi. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono condonate le multe nelle quali potessero essere incorse le parti interessate per non aver fatto la domanda di voltura nei termini delle citate leggi, e che non fossero state pagate. »

(Approvato.)

« Art. 3. Per tutte le intestazioni che dovevano introdursi o sostituirsi anteriormente alla pubblicazione della legge 11 agosto 1870, di cui non si posseggono i titoli, l'Ufficio incaricato della conservazione dei catasti dovrà effettuare la voltura anche in appoggio ad un certificato di notorietà del Sindaco, rilasciato in carta libera o senza dritto di registro. »

(Approvato.)

« Art. 4. Le domande di volture coi documenti su cui si fondano le domande stesse, potranno presentarsi dagli obbligati a tutto il 15 dicembre 1872 al rispettivo Ufficio comunale, dal quale, nei casi in cui ciò sia necessario, verranno gratuitamente trasmesso allo Ufficio catastale.

» Però la esecuzione delle volture non potrà aver luogo che previo il pagamento dei diritti dovuti. »

(Approvato.)

« Art. 5. Trascorso il mese di dicembre 1872, l'Ufficio catastale dovrà procurarsi gli atti necessari per le volture censuarie relative ai beni di coloro che gli risultassero in contravvenzione, ed in caso di mancanza od irreperibilità di documenti, dovrà chiedere d'Ufficio al Sindaco del comune dov'è situato l'immobile, il certificato di notorietà come all'art. 3.

« Il detto Ufficio catastale, in base ai documenti che avesse potuto ottenere od al semplice certificato di notorietà che si sarà procurato, dovrà compiere d'Ufficio il passaggio d'intestazione catastale, ed esigere i diritti e le multe da chi di ragione. »

(Approvato.)

Intanto che si attende la relazione sulla legge che sta esaminando la Commissione di finanza, si passerà alla relazione delle petizioni.

La parola è al Relatore della Commissione.

Relazione di Petizioni.

(Vedi negli atti del Senato l'elenco N. 1 bis.)

Senatore **CHIESI. Relatore.** Come sta notato nell'elenco, le petizioni segnate coll'asterisco vennero a tempo debito trasmesse all'Ufficio Centrale, ed alle Commissioni dei relativi progetti di legge. Quindi io ometterò tutte quelle che sono notate appunto con asterisco e passerò addirittura alla petizione che porta il numero 4819 bis: « I componenti il Capitolo di Valva negli Abruzzi, fanno istanza perchè venga modificata la legge del 15 agosto 1867 in quanto riguarda la tassa del 30 per 100 prescritta dall'articolo 18 della stessa legge, giusta l'ordine del giorno votato in proposito dalla Camera dei Deputati. »

L'ultima volta che io ebbi l'onore di riferire sulle petizioni, tenni discorso su molte, dirette al medesimo scopo della presente, colle quali si domandava che venisse modificata la legge del 15 agosto 1867 nella parte che impone la tassa del 30 per 100 sull'asse ecclesiastico. In seguito a discussione, alla quale presero parte più oratori, il Senato a grande maggioranza approvò la proposta della Commissione, vale a dire che quelle petizioni fossero tutte trasmesse con raccomandazione agli onorevoli Ministri di Finanza e di Grazia e Giustizia, affinché potessero prenderle in considerazione e proporre all'uopo opportuni provvedimenti al Parlamento.

Perciò quanto a questa petizione, ed anche quanto alle altre segnate coi numeri 4869 e

4870, dirette tutte al medesimo scopo, io, a nome della Commissione, rinnovo la stessa proposta, che cioè queste tre petizioni numero 4819 bis, 4869 e 4870 siano inviate con raccomandazione ai Ministri di Grazia e Giustizia e di Finanza, perchè siano prese nella debita considerazione.

PRESIDENTE. Se il Senato approva le conclusioni della Commissione...

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Debbo dichiarare che si sta preparando un progetto di legge intorno a questo argomento.

Ho indicato nell'altro ramo del Parlamento, che non è stato fin qui possibile concretare questo progetto, essendo mestieri di raccogliere prima i dati necessari per conoscere il vero stato delle cose. Ho accennato come cagione del ritardo fossero le liquidazioni, che sventuratamente nell'applicazione della legge in vigore non sono andate così sollecite come per ogni rapporto sarebbe stato a desiderarsi. Ora però queste liquidazioni procedono abbastanza rapidamente.

Non aspettandomi a questa discussione non ho portato meco i numeri. Rammento però che nel 1871 si fecero iscrizioni di rendita due volte e mezzo di più di quelle fatte in tutto il triennio precedente 1868-69-70. Ciò prova con quanta alacrità vadano compendosi le liquidazioni. Nell'ultimo quadrimestre si ebbero anche migliori risultati.

Pur troppo non siamo ancora arrivati al termine, nè possiamo lusingarci di giungervi entro il 1872. Vedo però che per qualche provincia già comincia a spuntare l'aurora del giorno in cui le liquidazioni potranno essere ultimate.

Sventuratamente, quando fu fatta la legge attuale, non pareva che la stessa dovesse dar luogo a così grave lavoro per mettere in chiaro le tante questioni che ha sollevato. Nacque da ciò una condizione di cose poco soddisfacente per le parti interessate, e meno soddisfacente per il Governo. Ma ora le cose sono giunte al segno che quanto prima speriamo di poter presentare il progetto di legge che si sta studiando. Non dico in questa stessa Sessione, perchè la stagione è già troppo inoltrata, ma certo nella Sessione prossima avendo già dati sufficienti per farci un criterio abbastanza chiaro delle conseguenze che, nei rapporti fi-

nanziarii, deriveranno dalle misure che si vogliono proporre.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore.

Senatore CHIESI, *Relatore*. A nome della Commissione ringrazio l'onorevole Ministro delle Finanze delle date spiegazioni, colle quali appunto ha esplicitamente e francamente dichiarato di aver preso in seria considerazione tutte quelle petizioni, riguardanti la tassa del 30 per cento imposta sull'asse ecclesiastico, che sono state trasmesse, per precedente deliberazione del Senato al Ministero, e d'aver anzi preparato il lavoro necessario per potere nella prossima Sessione presentare al Parlamento un progetto di legge.

Io credo che queste esplicite dichiarazioni e promesse dell'onorevole signor Ministro delle Finanze saranno sentite con grande soddisfazione dal Senato, e faranno un'ottima impressione in tutto il Regno, perchè in realtà erano molti i reclami e i lamenti che da tutto parti si muovevano contro la detta tassa.

PRESIDENTE. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro le conclusioni della Commissione sussistono ancora?

Senatore CHIESI, *Relatore*. Le conclusioni della Commissione sono sempre per il rinvio al Ministero con raccomandazione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dall'ultima eruzione del Vesuvio.

(V. Atti del Senato, N. 51.)

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dall'ultima eruzione del Vesuvio, così concepito:

(Vedi infra.)

Do la parola all'onorevole Relatore della Commissione di finanze per la sua relazione verbale.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Allorquando il Ministro delle Finanze annunciava al Senato la catastrofe prodotta dall'ultima eruzione del Vesuvio in Napoli nel mese scorso, il Senato sorse unanime ad incoraggiare il Ministro delle Finanze a proporre qualche disposizione legislativa, che potesse tornare più utile e più soccorrevole a quelle infelici popolazioni, e nel

numero delle disposizioni che si sono prese a questo fine, vi è il presente progetto di legge, il cui scopo è manifesto.

Si tratta di concedere una dilazione a tutte le scadenze che intercedono da maggio a dicembre, e di allargare i termini per i reclami, giacchè per queste imposte colà sono ancora in vigore le leggi antichissime che vi erano per le contribuzioni fondiaria, e di allargare altresì i termini per le verifiche che devono fare le autorità chiamate a riconoscere ed a constatare la verità de' reclami medesimi.

Questo progetto venne già approvato dalla Camera eletta, e per organo mio la Commissione di finanze lo propone alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà a quella degli articoli.

Rileggo l'art. 1. « È data facoltà al Governo di sospendere la scadenza dei pagamenti delle imposte dirette dal 1. maggio al 31 dicembre 1872 a favore di quei contribuenti compresi in quei Comuni che verranno indicati con Decreto Reale come danneggiati dal Vesuvio. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'articolo primo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. I contribuenti che non avranno presentato i loro reclami per disastri, a termini delle leggi vigenti, non godranno delle sospensioni di cui all'articolo precedente. »

(Approvato.)

« Art. 3. I termini prescritti dalle leggi nei quali dovranno presentarsi i reclami per disastri, sia a nome dei contribuenti, sia a nome dei Sindaci, sono prorogati di trenta giorni, e le Autorità chiamate dalla legge a verificare i danni ed a pronunciare sull'ammissione o ripulsa dei reclami, compiranno il loro lavoro entro il mese di ottobre di questo anno. »

(Approvato.)

« Art. 4. Gli atti per reclami, per le verifiche e per ogni altro provvedimento stabilito dalla legge, saranno in carta libera rilasciati e compiti gratuitamente. »

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge e dell'altro testè votato si farà in una prossima tornata.

Seguito della relazione di petizioni.

PRESIDENTE. Si riprende la relazione delle petizioni.

Senatore **CHIESI, Relatore.** « Petizione N. 4820. La Camera di Commercio ed Arti di Napoli, per mezzo del suo Presidente, fa istanza perchè venga conservato il porto franco di Genova, e vengano fondate eguali istituzioni in altre principali città marittime in vantaggio del commercio. »

Colla legge 11 maggio del 1865 contenente diversi provvedimenti finanziari, sotto il titolo 4. riguardante l'abolizione di franchigie e privilegi doganali all'articolo 12 è stabilito quanto segue: « Saranno soppresse le franchigie doganali delle città di Ancona, Livorno e Messina, vi saranno ordinati dei magazzini generali, e cesseranno gli oneri speciali in esse vigenti a compenso delle mentovate franchigie. Il porto franco di Genova sarà convertito in magazzino generale. »

La Commissione adunque in vista di questa disposizione di legge, crede non poter far altro che proporre l'ordine del giorno puro e semplice riguardo a questa petizione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io ringrazio la Commissione della proposta che fa, e prego il Senato a volerla accettare.

Su ciò fa mestieri togliere ogni illusione. È da un pezzo che si mette innanzi ogni genere di difficoltà per impedire la soluzione della questione.

La piazza di Genova è fra le più importanti di Italia. Essa sola dà circa un terzo dei prodotti doganali che si riscuotono in tutto lo Stato.

Or bene l'amministrazione finanziaria è convinta che il porto franco è un fomite grandissimo per il contrabbando, ed ha sempre insistito perchè ne fosse decretata la soppressione, ciò che fu fatto prima colla legge del 1865, ed ora con quella degli ultimi provvedimenti finanziari. Avverto anzi che la legge del 1865, la quale stabiliva la soppressione del porto franco, ordinava che si facessero i magazzini generali ed a quest'uopo assegnava una somma che in parte è stata già spesa.

Ora io capisco benissimo che, se la Camera di commercio di Genova si è rivolta alle altre

del Regno, queste, per la solidarietà d'interessi che esiste fra tutte le Camere di commercio, abbiano consentito a presentare petizioni al Parlamento onde far rievocare la decretata soppressione.

Ma io prego il Senato ad accogliere la proposta della Commissione perchè bisogna togliere le illusioni.

La legge dev'essere applicata: il Parlamento con piena cognizione di causa e più di una volta, ha votata la soppressione del porto franco di Genova, e credo che petizioni come queste non possano essere accolte altrimenti che come ha proposto il Relatore, cioè coll'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

Metto ai voti la proposta della Commissione. C'è l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Senatore **CHIESI, Relatore.** « Petizione N. 2832. Rosario Rizzo di Monteleone (Calabria), fa istanza perchè venga dal Senato sollecitata la presentazione di un progetto di legge che provveda all'esecuzione delle sentenze dei Giudici Conciliatori. »

L'ultima volta che io ebbi l'onore di riferire sulle petizioni, tenni parola di una petizione dello stesso Rosario Rizzo di Monteleone che faceva una eguale domanda.

Dissi allora come il progetto di legge per le sentenze dei Conciliatori d'iniziativa parlamentare era già stato approvato dalla Camera, ma, presentato al Senato, aveva dovuto rimanere in sospeso per gravi difficoltà insorte durante la discussione.

Si fece perciò iniziatore di questo stesso progetto di legge l'onorevole Senatore Conforti, e il Senato lo prese in considerazione nella tornata del 7 maggio 1870.

Ma neppure questo secondo progetto, iniziato dall'onorevole Senatore Conforti, poté essere discusso, e ciò non per colpa del Senato, ma per la sola ragione che fu chiusa la Sessione.

Ai termini del nostro Regolamento, tutti i progetti di legge, che non sono stati discussi quando si chiude la Sessione, debbono essere ripresentati. Non avendo l'onorevole Senatore Conforti ripresentato il suo progetto, il Senato non poteva occuparsene.

E perciò a nome della Commissione delle

petizioni, riferite nella seduta del 2 marzo 1872, dichiarai che per la petizione del signor Rosario Rizzo poteva proporsi l'ordine del giorno puro e semplice, inquantochè il progetto, di cui si sollecitava la discussione, era rimasto in sospeso per ragioni indipendenti dal Senato. Ad ogni modo, siccome era pendente un progetto di legge sull'Ordinamento Giudiziario, e poteva questa materia delle sentenze dei Conciliatori essere trattata e discussa nella discussione di quel progetto di legge, la Commissione propose che quella petizione fosse trasmessa agli archivi per esser presa in considerazione quando venisse in discussione in Senato il progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, quindi la Commissione fa oggi, anche per questa petizione, la quale non è altro che la ripetizione della prima, la stessa proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome vi è una domanda così insistente da parte di quelle popolazioni che credono necessaria quella modificazione al modo di esecuzione delle sentenze dei conciliatori, e siccome, come bene osservava l'onorevole Relatore, vi è in disamina presso il Senato un progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario e per alcune modificazioni ai diversi codici di procedura, così io credo che si possano inviare queste petizioni alla Commissione incaricata dell'esame di quello schema di legge, perchè possa tenerne quel conto che più le parrà conveniente quando venga in discussione la detta legge.

Senatore **CHIESI, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CHIESI, Relatore.** La proposta della Commissione aveva lo stesso scopo; perchè, mandando questa petizione agli Archivi, era inteso che ne sarebbe poi stata richiamata, per prenderla in considerazione quando fosse venuta in discussione la legge sull'Ordinamento Giudiziario. Ad ogni modo però in seguito alle osservazioni dell'onorevole Signor Ministro, la Commissione aderisce a che questa petizione sia trasmessa alla Commissione che ha studiato il progetto di legge sull'Ordinamento Giudiziario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « Petizione N. 4834. Minirini Gesualdo, domanda che siano introdotte alcune modificazioni nella legge sull'amministrazione provinciale e comunale. »

Un progetto di legge è stato presentato alla Camera dei Deputati, riguardante appunto alcune modificazioni da introdursi nella legge provinciale e comunale. La Commissione quindi propone che questa petizione sia trasmessa agli archivi per essere a suo tempo presa in considerazione da quella Commissione che verrà incaricata dell'esame del progetto di legge a cui ho accennato, quando dalla Camera dei Deputati sarà portato dinanzi al Senato.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI (*Relatore*). Petizione 4859, alla quale è conforme l'altra segnata col N. 4884.

« La Giunta municipale di S. Pietro in Amantea (Calabria) fa istanza perchè venga approvato il progetto di costruzione di una ferrovia da Eboli a Reggio. »

Questa domanda è per verità di sommo momento. Importa perciò che io brevemente accenni a ciò che è avvenuto intorno a un'eguale domanda alla Camera dei Deputati.

Allorchè nella Camera dei Deputati si discusse il progetto di legge per Convenzioni colle Società ferroviarie, nella seduta 26 luglio 1870, un onorevole Deputato ad uno degli articoli di quel progetto fece un'aggiunta concepita nei seguenti termini:

« A complemento della rete delle Calabro-Sicule, il Governo del Re è autorizzato a studiare e provvedere a tempo opportuno per la costruzione della linea Eboli-Reggio (versante Tirreno), servendosi di tutti i sussidi che possono essere dati dalle provincie, dai comuni e corpi interessati. »

Quest'aggiunta d'articolo era firmata, oltre che dal proponente, da 27 Deputati.

Il proponente dimostrò tutta l'importanza di questa linea sia dal lato strategico, sia dal lato economico e commerciale.

Ma sorse l'onorevole Ministro delle Finanze, il quale dichiarò recisamente che egli non poteva accettare quella proposta, perchè si trattava d'una linea di grande estensione, che avrebbe portato una spesa di 100 milioni e

forse più. Egli mise in rilievo che il nostro credito avrebbe scapitato grandemente qualora nell'attuale nostra condizione finanziaria il Ministero avesse assunto l'impegno di fare una linea che certamente è molto importante, ma che importa una spesa sì enorme. Fu viva la discussione che suscitò questa proposta, ed un onorevole Deputato propose un ordine del giorno più temperato, così concepito:

« La Camera invita il Ministero a fare compilare uno studio della linea Eboli-Reggio. »

Il Ministro delle Finanze, che aveva in modo assoluto e reciso respinta la prima proposta, dichiarò che non aveva difficoltà di accettare quest'ordine del giorno, inquantochè con esso il Ministero non assumevasi impegno di sorta, tranne quello di far studiare accuratamente la linea di cui era questione.

Ad ogni modo, in seguito ad altre proposte, dopo viva discussione, la Camera adottò il seguente ordine del giorno, proposto dalla Commissione che riferiva sul progetto di legge sulle Convenzioni ferroviarie:

« A complemento della rete Calabro-Sicula, la Camera invita il Governo a studiare ed a provvedere a tempo opportuno per la costruzione delle linee Siracusa-Licata ed Eboli-Reggio sul versante Tirreno. »

Sebbene l'onorevole Ministro delle Finanze dichiarasse di non voler accettare verun impegno per la costruzione di quella linea, è certo però che egli dichiarò che non aveva difficoltà d'iniziarne gli studi; e alle parole dell'onorevole Ministro delle Finanze si associò anche l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

Infatti, mi consta che all'uopo si stanno facendo studi presso il Ministero dei Lavori Pubblici. Mi risulta anzi che è stato presentato all'onorevole Ministro un progetto per questa ferrovia da un ingegnere di Napoli, a nome di diversi capitalisti, e che l'onorevole Ministro non solo ha autorizzato gli studi per questa linea, ma ha altresì accordata una proroga per dare campo a che questi studi possano essere ultimati.

In questo stato di cose la Commissione crede di poter proporre che questa petizione e l'altra n. 4884 siano trasmesse all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, allo scopo che gli studi iniziati per la linea di cui è parola, siano proseguiti e compiuti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non negherò che le nostre condizioni finanziarie dal 1870 fino ad oggi abbiano migliorato. Io però persisto nel credere che non è ancora giunto il momento d'intraprendere l'esecuzione di una terza linea, oltre le due che abbiamo, di cui una longitudinale già compiuta lungo l'Adriatico, l'altra che si sta facendo da Eboli-Potenza che va al Basento ed a Reggio.

La domanda che si fa, nasce da un desiderio plausibilissimo, quello cioè di una linea Tirrena, ma, ripeto, non siamo evidentemente in condizioni finanziarie da intraprenderne la costruzione, tanto più che i proventi di quelle già costrutte sono ben lungi dall'essere tali da spingerci per questa via.

Quindi se l'invio della petizione al Ministero è a titolo di studio, va benissimo, non è mai male andare via via studiando onde tenerci pronti. Ma il mio Collega ed io dobbiamo dichiarare che nelle nostre previsioni per quinquennio approvate dal Parlamento, in occasione degli ultimi provvedimenti finanziari, non abbiamo tenuto conto alcuno di un'opera di questa mole.

Se adunque la nostra adesione non significa promessa (poichè non bisogna lasciare sperare ciò che non si può mantenere); se, come dichiarò lo stesso Relatore, non si ha da prendere il rinvio in altro senso che in quello di studio, senza alcun impegno (poichè anche l'ordine del giorno approvato dalla Camera lascia il Governo giudice della opportunità), premesse le fatte dichiarazioni, io non mi oppongo al rinvio.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Dopo le cose dette in occasione della relazione delle petizioni di diversi Municipi di Calabria, mi limito a pregare gli onorevoli Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici di affrettare gli studi per la ferrovia di cui è parola. Come calabrese, conosco l'importanza di codesto cammin di ferro che abbrevierebbe oltremodo la distanza da Napoli a quella lontana regione, ricca di prodotti naturali e pur benemerita della causa nazionale. La linea dell'Jonio non è ancora completa, e quando lo sarà, è lunghissima, perlocchè non risponde interamente allo scopo di accelerare le comunicazioni fra i cittadini e lo scambio delle derrate di quelle fertili provincie, quali sono le tre Calabrie. Se è vero che la linea

retta è più breve della curva, non conviene mettere tempo in mezzo per avere in pronto gli studi necessari per una tanta opera. Comprendo bene che le finanze dello Stato non tollererebbero al momento una grave spesa, ma bisogna incominciare a far qualche cosa, perchè il proverbio dice: *chi ben comincia è alla metà dell'opera*. Arroge constarmi che varie provincie spontaneamente sonosi offerte di concorrere allo scopo con la generosa offerta di più milioni.

Così sarà reso pago il voto dei calabresi, di cui io mi onoro di rendermi interprete appo il Governo del Re.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sento con piacere che l'onorevole Senatore, mentre desidera vivamente che questa linea sia fatta, nondimeno, con quella prudenza che sempre lo distingue, ammette che attualmente le finanze dello Stato non ne comporterebbero la spesa. Però io aggiungo un'altra osservazione. Si tratta di una linea difficilissima, e che non mai abbastanza sarà studiata; o mi piace di aggiungere a quel che diceva l'onorevole Relatore, che non un ingegnere solo, ma due per conto di molti comuni di diverse provincie, hanno dimandato di fare degli studi. Ora gli studi che vanno facendo, ed alcuni dei quali già conosco, sono totalmente discrepanti fra loro, perchè gli uni propongono un tracciamento costeggiante il Tirreno; gli altri invece studiano una linea che, allontanandosi dal mare, vada per il Vallo di Diano e per Castrovillari a raggiungere la linea Crati-Cosenza, o poi per la pianura di Sant'Eufemia si svolga anch'essa lungo il Tirreno.

Quando adunque questa linea, che è difficilissima, sarà studiata bene, il Governo si prenderà ogni cura, affinchè gli studi siano verificati, e venuto il tempo opportuno, penserà al da fare.

Con queste spiegazioni noi accettiamo il rinvio della petizione.

Senatore CHIESI, Relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI, Relatore. Mi permetta il Senato una dichiarazione. La Commissione, nel proporre il rinvio al Ministero, aveva appunto esplicitamente dichiarato che non intendeva che l'onorevole Ministro s'impegnasse a far

eseguire questa linea, ma unicamente a promuovere e completare gli studi necessari. E in questo senso, ripeto, che la Commissione propone il rinvio delle due accennate petizioni al Ministro dei Lavori Pubblici.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, Relatore. « Petizione N° 4861. La Giunta municipale di San Severino (Marche), fa istanza acciò siano esaminate le ragioni già ripetute in altro circostanze al Parlamento ed al Governo sopra la questione del pagamento di un arretrato di tassa sulle bevande. »

Oramai questa petizione non ha più d'uopo di essere riferita, in quanto che l'onorevole Ministro delle Finanze oggi stesso ha presentato un progetto di legge in proposito. Quindi la Commissione si limita a proporre che la petizione stessa sia deposta agli Archivi, per essere poi trasmessa alla Commissione, la quale si occuperà del progetto di legge anzidetto riguardante appunto il pagamento di un arretrato della tassa sulle bevande imposta da un Editto Pontificio.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, Relatore. « Petizione N. 4874. Il cav. Carlo Tealdi porge reclamo per essere stato erroneamente collocato nella pianta degli impiegati approvata nel Comitato segreto del 29 aprile ultimo, e domanda che sia operata l'opportuna rettificazione. »

Forse l'esame di questa petizione avrebbe trovato sede più opportuna nel Comitato segreto, perchè riguarda appunto un impiegato del Senato. Ad ogni modo però, essendo al ricorrente piaciuto di presentarla in seduta pubblica, la Commissione si crede in dovere di riferire su di essa.

Il cav. Tealdi crede di essere stato lesa nei suoi diritti, colla nuova Pianta degli impiegati del Senato, approvata in Comitato segreto, in quanto che, a parer suo, egli era, come Direttore della Stenografia Capo non solo degli Stenografi, ma ben anche dei Revisori. E siccome nella nuova Pianta si è nominato un Capo all'uffizio dei Revisori, egli si duole che sieno state pregiudicate le sue prerogative.

Il ricorrente è caduto in un manifesto errore. Lo stesso Regolamento del Senato toglie di mezzo ogni dubbio ed equivoco in proposito, coll'articolo 104 nel quale è stabilito:

« Il personale pel servizio interno del Senato si divide in quattro Uffici, cioè:

- » 1. Segreteria, revisione e stampa.
- » 2. Stenografia.
- » 3. Biblioteca e Archivio.
- » 4. Economato e Cassa. »

Il Ricorrente, come Direttore degli Stenografi, è certamente capo di uno degli uffici contemplati in quest'articolo del Regolamento, ed ha sotto di sé tutto il Corpo Stenografico; ma il Direttore degli Stenografi non ha mai avuto e non può avere sotto la sua dipendenza i Revisori, perchè questi, a termini dell'articolo 104 del Regolamento da me dianzi citato, fanno parte di un altro ufficio, cioè di quello della Segreteria del Senato.

Che cosa ha fatto il Senato approvando la nuova Pianta?

Ha creduto che fosse necessario dare un Capo ai Revisori, ed aumentarne il numero. Ma questo Corpo dei Revisori, non ostante che gli sia stato dato un Capo, rimane nella stessa posizione in cui era prima, rimane cioè sempre come una sezione della Segreteria, colla sola differenza, che prima questi Revisori non avevano un Capo diretto, mentre oggi lo hanno.

Il Corpo dei Revisori col suo nuovo Capo non cessa di far parte della Segreteria come per Finanzi, perchè il Senato in Comitato segreto non ha modificato il suo Regolamento che in una sola parte, in quella cioè che riguarda la convalidazione dei titoli di nuovi Senatori. In tutto il resto il Regolamento rimane integro. Quindi come il Direttore degli Stenografi non aveva prima sotto la sua dipendenza i Revisori, così non li deve avere ora, in quanto che questi col loro Capo diretto restano sempre, come io diceva, una sezione della Segreteria.

Per conseguenza la Commissione crede che non siano fondati i reclami del Capo degli Stenografi, e con dispiacere è obbligata a proporvi l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni del Relatore della Commissione su questa petizione.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. «Petizione N. 4877. Alcuni Ufficiali dell'Esercito revocati per matrimonio contratto senza permesso, domandano che venga loro estesa l'amnistia concessa col Regio Decreto 3 luglio 1871. »

Col Regio Decreto 3 luglio 1871 l'onorevole Ministro della Guerra fu autorizzato a condonare le pene disciplinari, nelle quali erano incorsi gli Ufficiali dell'Esercito, che avevano contratto matrimonio senza permesso.

L'art. 1 del detto Decreto è così concepito: « Il Ministro della Guerra è autorizzato a condonare le pene disciplinari, nelle quali, a termini delle leggi e dei Regolamenti militari in vigore, sono incorsi Ufficiali od Impiegati assimilati d'ogni grado, presentemente in servizio effettivo, in aspettativa od in disponibilità per avere senza il Nostro assentimento, anteriormente al 1 aprile 1871, contratto matrimonio secondo i riti legali allora vigenti, ovvero dopo promulgato il vigente Codice civile e prima del 1 aprile 1871, contrattato semplice unione illegittima, ma conforme ai riti della propria religione. »

Questo Decreto di amnistia non contempla quegli Ufficiali che furono revocati per contratto matrimonio senza permesso, ma solo gli Ufficiali che sono presentemente in servizio effettivo, in aspettativa od in disponibilità. Quando si tratta del diritto di grazia, che è una prerogativa riservata alla Maestà del Re, nessuno può pretendere che ne sia allargato il beneficio a persone non contemplate nel Reale Decreto. Gli interessati che ne furono esclusi devono rivolgersi, non al Parlamento, ma al Trono, invocando la sovrana clemenza.

La Commissione perciò si crede in debito di proporre nel caso della petizione di cui si tratta, l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Chi approva queste conclusioni della Commissione, si alzi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. «Petizione N. 4881. Il Consiglio Comunale di Resina (Napoli), in vista dei disastri toccati a quel Comune per la recente eruzione del Vesuvio, ricorre al Parlamento onde ottenere alcune misure atte ad alleviarne i danni. »

A questa petizione ha già risposto il Senato momenti sono approvando il progetto di legge all'uopo presentatoci dall'onorevole Ministro di Finanza in questa stessa seduta.

Certamente, se in questa seduta non fosse stato presentato dall'onorevole Ministro di Finanze il progetto, che, dichiarato d'urgenza, abbiamo immediatamente approvato, la Commissione avrebbe vivamente raccomandato la petizione, di cui è parola; ma i voti del Consiglio Comunale ricorrente essendo stati opportunamente prevenuti dall'onorevole Ministro di Finanze colla presentazione di una legge, e dal Senato coll'approvarla, nulla più resta alla Commissione da poter proporre alle deliberazioni del Senato.

E con questa si chiude la serie delle petizioni, sulle quali mi venne affidato l'incarico di riferire.

PRESIDENTE. Il Senato è convocato per domani al tocco negli Uffizi per l'esame dei progetti di legge dal Ministero presentati; e per la prossima Seduta pubblica i signori Senatori saranno convocati con avvisi a domicilio.

La Seduta è sciolta (oro 5 30).

LIV.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1872

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Domanda di urgenza per la petizione n. 4887, approvata — Omaggi — Messaggi del Presidente della Corte dei Conti e del Presidente della Camera dei Deputati — Giuramento del Senatore Porta — Presentazione del bilancio di definitiva previsione per 1872 e di 16 progetti di legge — Proposte dei Senatori Chiesi e Cuccia approvate dal Ministro delle Finanze — Proposta sospensiva del Senatore Scialoja, alla quale aderiscono i Senatori Chiesi e Audinot.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della Guerra, della Marina, delle Finanze e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizioni:

« N. 4886. Il parroco ed alcuni coadiutori della parrocchia di Bianchi (Calabria) domandano di essere reintegrati nel possedimento di alcuni fondi che a' legano essere loro stati indebitamente ritolti. »

(Petizione rappresentata coll'autentica.)

« 4887. Il Presidente della R. Accademia Raffaello di Urbino, a nome dell'Accademia stessa, ricorre al Senato onde ottenere che dal Governo vengano adottate alcune misure atte a provvedere alla conservazione del palazzo dei Duchi di Urbino qual monumento storico e nazionale. »

« 4888. Careno Giovanni e Tola Antonio farmacisti a Vimercate (Milano) fanno istanza perchè qualora venga ammessa la libertà di esercizio della farmacia, sia provveduto con una giusta indennità a coloro che l'esercitano con privativa in virtù di leggi antecedenti. »

« 4889. Giuseppe Andreani rappresentante il collegio farmaceutico italiano nella provincia di Macerata. »

(Identica alla precedente.)

« 4890. La presidenza del Collegio farmaceutico Italiano delle provincie Napoletane. »

(Identica alla precedente.)

Senatore CHIESI. Chiedo la parola per domandare che venga dichiarata d'urgenza la petizione n. 4887 riguardante la conservazione del palazzo dei duchi d'Urbino, quale monumento storico nazionale.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni si intenderà accordata l'urgenza su questa petizione.

Fauno omaggio al Senato:

Il Cavalier G. Agosti, d'un suo opuscolo intitolato: *Miglioramento del Corpo Sanitario Militare.*

Il Signor P. Bozzo, d'un suo opuscolo intitolato: *La vera scienza dell'economia politica della ricchezza relativa al diritto.*

Il Signor Carullo Assuero, degli *Atti ufficiali dell'associazione dei segretari e degli impiegati comunali nella Provincia di Terni di Lavoro.*

Il Ministro delle Finanze dell'*Annuario delle Finanze per l'anno 1872*.

Il Presidente della R. Accademia dei Lincei, della *Collezione completa degli atti pubblicati fino ad ora da quella R. Accademia*.

L'Ab. V. E. Stellardi, prefetto della R. Basilica di Soperga, della *Collezione diplomatica riguardante il Regno di Vittorio Amedeo II nella Sicilia*.

L'Avvocato Garilli Raffaele, d'un suo opuscolo intitolato: *Parma nei suoi più gravi interessi*.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica, dell'*Annuario scolastico per 1871-72*.

Il direttore della stazione sperimentale agraria di Udine, del 1° volume degli *Annali per l'anno 1871*.

Il Cavaliere Luigi Volpicella, d'un suo libro intorno *alla vita ed alle opere dell'antico giuriconsulto Bonello Andrea di Barletta*.

Il Ministro dei Lavori Pubblici della *Situazione al 1. trimestre 1872 delle strade comunali obbligatorie*.

La Società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi, di tre esemplari della *Relazione e del bilancio del 1872*.

L'Ab. Benedetto Scalfi, del e sue *Notizie di Santopadre*.

Il Sindaco di Savona, dei *Prospetti dei risultati del censimento generale di quella popolazione al 31 dicembre 1871*.

Il Prof. Corleo Simone, della sua *Storia dell'Penflessi dei terreni ecclesiastici di Sicilia*.

I prefetti di Udine, Macerata, Girgenti, Trapani, Massa e Carrara, Bologna e Sondrio, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1871*.

Il Conte Carlo Pepoli, di due suoi *Discorsi accademici sulla scuola Bolognese di pittura, e sul dramma musicale*.

Il Conte Pompeo Gherardi, degli *Atti della R. Accademia Raffaello in Urbino*.

PRESIDENTE. Si darà lettura di due messaggi. Senatore, Segretario, CHIESI (legge):

« Firenze, 17 giugno 1872.

» In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, N. 3863, il sottoscritto si pregia trasmettere a questo onorevole Ufficio di Pro-

sidenza l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del corrente mese di giugno.

» Il Presidente
» Duchocqué. »

« Roma, addì 21 giugno 1872.

» Il Presidente sottoscritto pregiassi trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno il progetto di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, e da questa approvato nella seduta d'oggi, concernente: Computazione a favore degli impiegati civili, pel conseguimento della pensione di riposo, della interruzione di servizio per causa politica.

» G. BIANCHERI. »

PRESIDENTE. A questo progetto di legge, di cui parla il messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, verrà dato corso secondo il Regolamento.

Essendo presente nelle sale del Senato l'onorevole Senatore Porta, invito i signori Senatori Cerruti o Maggiorani a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Porta, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Senatore Porta del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per l'approvazione del bilancio di definitiva previsione delle entrate e spese per l'anno 1872. D'accordo poi col mio collega il Ministro dei Lavori Pubblici, ho l'onore di presentare il progetto di legge per l'approvazione di una convenzione per la costruzione del tronco di ferrovia da Udine a Pontebba; il progetto di legge per l'approvazione di una convenzione per l'istituto di studi superiori in Firenze. D'accordo coi Ministri d'Agricoltura e Commercio e dei Lavori Pubblici, il progetto di legge per le convenzioni concluse con diverse Società di

navigazione; d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici, il progetto di legge per la sistemazione del Canale Bussè nella provincia di Verona; per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per riparare i danni cagionati dalle piene del Po e del Ticino; un altro riguardante l'approvazione di contratti di vendita o di permuta di beni demaniali.

D'accordo col Presidente del Consiglio, un progetto di legge per la concessione d'indennità di alloggio agli impiegati civili residenti in Roma; — per il riparto dell'imposta fondiaria nei Comuni del Compartimento Ligure-Piemontese; — per aumento degli stipendi degli insegnanti nelle scuole secondarie; — per approvazione di opere per lo stabilimento di un laboratorio di scienze sperimentali nell'Università di Roma; — per provvigioni ai rivenditori di generi di privativa. Finalmente, d'accordo col Ministro dell'Interno, il progetto di legge relativo a provvedimenti per i danneggiati dalle inondazioni del Po e del Ticino.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi diversi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti, secondo il nostro Regolamento.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato, d'accordo col Ministro delle Finanze, un progetto di legge per la spesa di L. 33,800,000 per la difesa della Spezia.

Per incarico poi del Ministro dei Lavori Pubblici, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la sistemazione del Porto di Catania.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi progetti di legge, che avranno il solito corso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato, d'accordo col Ministro delle Finanze, un progetto di legge per la ricostituzione dell'antico Ufficio ipotecario di Mantova.

È questo un progetto di molta urgenza, ma che non presenta difficoltà; prego perciò il Senato a volerlo dichiarare di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione del progetto

di legge testè menzionato, pel quale ha domandate l'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, s'intende accordata.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Tra i progetti di legge stati presentati ve ne sono parecchi, i quali, a mio credere (salvo deliberazione in contrario del Senato), dovrebbero essere trasmessi alla Commissione permanente di finanza, cioè: il progetto di legge relativo ai bilanci; quello relativo alla sistemazione del Canale Bussè; quello per riparazioni alle opere idrauliche dei terreni che furono danneggiati dalle inondazioni del Po e del Ticino; quello relativo a contratti di vendita e permuta dei beni demaniali; quello relativo al riparto dell'imposta fondiaria dei Comuni del Compartimento Ligure-Piemontese; quello relativo alla provvigione che si fa ai rivenditori di generi di privativa demaniale, e quello infine dei provvedimenti relativi ai Comuni che furono danneggiati dalle inondazioni del Po o del Ticino, giusta il precedente dal Senato stesso stabilito nell'analogo progetto relativo ai danneggiati dal Vesuvio.

Per questi, io credo non vi sia difficoltà. Ora sorge un'altra questione intorno ad alcuni altri progetti di legge; cioè, a quello presentato dal mio Collega il Ministro della Guerra per le opere di difesa nel golfo della Spezia; a quello per la costruzione di un tronco di ferrovia da Udine a Pontebba, a quello per l'approvazione delle convenzioni di navigazione, a quello per l'indennità d'alloggio agli impiegati civili residenti in Roma, a quello relativo all'aumento degli stipendi degli insegnanti nelle scuole secondarie; a quello relativo allo stabilimento di un laboratorio di scienze sperimentali nell'Università di Roma. Qui abbiamo sei progetti di legge che certamente danno luogo a spese, ma non so bene se sia nelle consuetudini del Senato di mandarli alla Commissione permanente di finanza.

Finalmente vi sono altri tre progetti di legge per i quali effettivamente non occorre spesa, e sono: quello per l'approvazione di una convenzione coll'Istituto di studi superiori in Firenze; quello relativo alla costituzione degli uffici ipotecari di Mantova, di cui testè ha parlato il Ministro di Grazia e Giustizia, e quello relativo al porto di Catania.

Ho creduto bene di presentare un quadro della natura di questi progetti di legge, acciò il Senato possa deliberare intorno al modo di procedere all'esame dei medesimi.

Sotto incontestabilmente vogliono essere trasmessi alla Commissione permanente di finanza, se sono forse dubbi, a su gli altri tre non posso dire se non che non danno luogo a spesa.

Veda l'onorevole Signor Presidente come sia meglio provvedere all'uopo.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Siccome gli Uffici sarebbero scaduti, e bisognerebbe quindi procedere alla rinnovazione dei medesimi, io mi permetto di chiedere al Senato che voglia confermare gli Uffici attuali ancora per altri due mesi, e ciò per evitare perdita di tempo, non solo nella estrazione, ma altresì nella nuova loro costituzione. Questo, parmi, agevolerebbe assai l'esame delle leggi da disentarsi.

Faccio adunque la proposta che siano confermati gli attuali Uffici per altri due mesi.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato sulla proposta fatta dal Senatore Chiesi, cioè che per evitare perdita di tempo, debbano essere confermati gli Uffici attuali per altri due mesi.

Se non vi sono opposizioni, s'intende approvata.

Quanto ai progetti di legge che l'onorevole Ministro desidera siano deferiti alla Commissione permanente di finanza, saranno a quella Commissione rinviati, se non vi sono osservazioni in contrario.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Dopo la classificazione fatta dall'onorevole Ministro delle Finanze dei vari progetti da lui presentati, ritenendo accettata la parte che riguarda quelli da rinviarsi alla Commissione di finanza, per la seconda parte io proporrei che si nominassero Commissioni speciali, perchè, io dico a me stesso: siamo convocati per mercoledì: in quel giorno cominciano i nostri lavori: sono costituiti gli Uffici: ma se dobbiamo aspettare che questi si riuniscano, che nominino il Relatore, che si faccia la Relazione, e si stampi, dovranno passare ancora 6 o 7 giorni prima che si possano discutere i progetti di legge. Parmi che a questo inconveniente si potrebbe ovviare, quando il Senato

deliberasse di nominare oggi Commissioni speciali per questi progetti di legge poi quali potremo nella settimana ventura aver pronte le relazioni.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onorevole Senatore Caccia, il quale vorrebbe che si nominassero Commissioni speciali per i progetti di legge indicati dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Senatore CACCIA. Mi permetto d'aggiungere ancora che sia demandata al Presidente la nomina di queste Commissioni.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Il Senatore Caccia ha fatto una proposta complessa: io ne farei una speciale e distinta. Proporrei cioè che fosse nominata una Commissione speciale per il progetto di legge per la difesa del golfo della Spezia, perchè, se vi è legge che debba essere esaminata da uomini speciali, è certamente questa.

Quindi, secondo i precedenti del Senato, proporrei che questa legge fosse deferita ad una Commissione speciale composta di 7 membri.

PRESIDENTE. Il Senatore Caccia accetta questa proposta più specifica?

Senatore CACCIA. Accetto.

PRESIDENTE. Intende il Senato che le Commissioni siano nominate dalla Presidenza?

Senatore CACCIA. Io aveva appunto pregato il Senato di demandare la nomina delle Commissioni alla Presidenza.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non so, se sia lecito da questo banco intromettersi in questioni di assoluta e, starei per dire, interna competenza del Senato; ma mi permetterei di appoggiare la proposta dell'onorevole Senatore Caccia colla modalità da lui indicata, e che fu poi anche appoggiata dall'onorevole Chiesi.

Si ponga mente ai vari progetti di legge che non vanno, per la loro natura, alla Commissione permanente di finanza, o si vedrà che si dividono in due o tre gruppi.

C'è prima di tutto la legge militare che è quella che ha specialmente meritata l'attenzione dell'onorevole Senatore Chiesi; poi, come sono alcune relative all'istruzione pubblica, come quella per l'aumento degli stipendi agli insegnanti delle scuole secondarie, e quella re-

lativa all'istituzione di un laboratorio sperimentale in Roma.

Vi sono poi parecchi progetti relativi ad opere pubbliche come le convenzioni marittime, la ferrovia della Pontebba, la legge relativa al Porto di Catania, quella per la costituzione dell'ufficio ipotecario di Mantova e quella finalmente relativa alle indennità di alloggio agli impiegati civili aventi sede in Roma. Io crederei perciò che se questi progetti di legge fossero divisi per tre o quattro Commissioni, si potrebbe tenere un ordine perfezionamento logico.

Io non vorrei aver fatto atto indiscreto coll'appoggiare la proposta dell'onorevole Senatore Caccia, ma l'ho fatto in considerazione della stagione inoltrata in cui siamo ed in quella pure della urgenza di tutte queste leggi, perchè occorre anche riflettere che dall'altro ramo del Parlamento non furono più ammesse in questi ultimi tempi se non quelle leggi sulle quali l'indugio di una deliberazione riusciva di danno pubblico.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. L'onorevole Ministro delle Finanze ha diviso per gruppi le varie leggi state presentate al Senato, sette delle quali sarebbero di competenza della Commissione permanente di finanza; e senza dubbio queste sono leggi le quali devono essere inviate alla detta Commissione, che se ne occuperà con la maggior sollecitudine possibile e ne riferirà.

Quanto alle altre leggi, credo che il Senato debba prenderne prima una certa cognizione, perchè possa delegare al Presidente la nomina di Commissioni speciali, o fare una specie di eccezione al Regolamento. Io credo quindi che

sarà meglio aspettare la prossima convocazione del Senato, perchè allora ciascuno avrà potuto esaminare queste leggi, farsene un criterio, prima di ordinare che siano rinviate a Commissioni speciali, le quali allora potranno essere scelte dal Presidente su un numero maggiore di Senatori, di quello che non si ha al presente.

Premessa questa avvertenza, io non mi oppongo a che queste leggi siano demandate a Commissioni speciali.

PRESIDENTE. Siccome non vi furono osservazioni in contrario, credo si possa rimandare a mercoledì la scelta di queste Commissioni.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ho domandato la parola per dire che non insisto sulla mia proposta, e aderisco a quella sospensiva, fatta dall'onorevole Senatore Scialoia.

Senatore AUDINOT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDINOT. Signori, noi possiamo bene riunirci, trovandoci in Roma, per prendere atto delle comunicazioni del Governo; ma dico ancora che non possiamo deliberare senza la presenza dei nostri Colleghi, i quali, essendo convocati per il giorno 26, non potevano essere presenti oggi a questa seduta.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Io ho già dichiarato che aderiva alla proposta sospensiva fatta dall'onorevole Senatore Scialoia, e quindi ritiro la mia.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, la seduta è sciolta (ore 3 3/4).

LV.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1872

Presidenza del Vice-Presidente **VIGLIANI.**

SOMMARIO — *Congedi — Omaggi — Accertenze dei Senatori Scialoja e Chiesi sulla nomina delle Commissioni speciali — Osservazioni e proposte dei Senatori Cambray-Digny e Scialoja — Mozione del Senatore Gadda — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Urgenza dichiarata di tutti i progetti di legge presentati — Osservazione dei Senatori Miraglia, Scialoja e Cambray-Digny — Schiarimenti del Senatore Miraglia, e risposta del Ministro delle Finanze intorno al progetto di legge per la ricostituzione dell'Ufficio ipotecario di Mantova — Approvazione delle curie proposte fatte per le Commissioni speciali — Approvazione per articoli del progetto di legge per la leva militare sui giovani nati nel 1852 e del relativo ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale — Discussione del progetto di legge per la cessione ai Municipii di Milano, Torino e Parma dei teatri demaniali situati in quelle città — Dichiarazione e istanza del Senatore Gadda, Relatore, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dei due articoli del progetto, e di quelli: 1° pel bonificamento della Valletta di Fiume Piccolo presso Brindisi; 2° per disposizioni concernenti il pagamento degli arretrati dovuti per la tassa stabilita nell'editto Pontificio 7 ottobre 1854, e abrogazione dell'articolo 7 della legge 7 giugno 1871, N. 260, Allegato B — Comunicazione della nomina delle curie Commissioni speciali.*

La seduta è aperta alle ore tre.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, delle Finanze, della Guerra, dei Lavori Pubblici, d'Agricoltura e Commercio e della Marina.

Il Senatore, Segretario, **MANZONI T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

I signori Senatori: Camozzi Verlova — Bufalini — Sylos-Labini — Di Sortino — Lauzi — Atenolfi — Serra F. — Strozzi — Casati — Rossi A. — Cittadella — Serra D. — Giovanelli — Cavalli — Salmour — Cialdini — Belgioioso — Callotti — Della Gherardesca — Costantini — Araldi-Erizzo — Di Bagno — Balbi Senarega — Bellavitis — Sagariga-Visconti — Roncalli F. — Borghesi-Bichi — Pernati — Ferraris — Monaco La Valletta — Benintendi — Cossilla — Pallieri, chiedono un congedo, che loro è dal Senato concesso.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Clemente Dabbene d'un suo opuscolo per titolo: *La proca testimoniale in materia civile.*

Il Prefetto di Pesaro degli *Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione 1871.*

Il signor Nicola Gavotti d'un suo scritto sulla *Difesa navale delle coste.*

PRESIDENTE. Prima d'intraprendere il nostro ordine del giorno, sarà bene ricordare al Senato che nell'ultima tornata si fecero due proposte, la prima di deferire alla Commissione permanente di finanze l'esame di alcuni progetti di legge i quali per loro natura sono di sua competenza; la seconda di nominare per alcuni progetti Commissioni speciali; ma il Senato non ha creduto in quella tornata di deliberare intorno a quest'ultima proposta, riservandosi di farlo in

questa. Io debbo quindi sottoporre ora alla votazione del Senato questa proposta, e qualora non si facciano altre osservazioni, io passerò senz'altro ad interrogare il Senato in proposito.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Mi pare che vi potrebbe essere una terza idea fra queste due; val quanto dire, che si potrebbero scegliere alcuni de' più importanti progetti di legge fra quelli presentati, o per questi nominare Commissioni speciali, mandando gli altri, come prescrive il nostro Regolamento, agli Uffici, che si potrebbero radduare domattina.

PRESIDENTE. Affinchè il Senato abbia presente quali sono i progetti di legge ai quali si tratta di provvedere, io stimo bene di darne lettura:

Disposizioni intorno all'aumento degli stipendi degli insegnanti nelle scuole secondarie; Approvazione di una convenzione per l'istituto di studi superiori in Firenze; Autorizzazione di spesa per lo stabilimento di un laboratorio di scienze sperimentali nella Regia Università di Roma; Ricostituzione dell'antico ufficio ipotecario in Mantova; Difesa del golfo della Spezia, fabbricazione di artiglierie di grande potenza e costruzione di una nuova fonderia per i cannoni di grosso calibro; Approvazione di convenzioni marittime; Approvazione di una convenzione per la costruzione del tronco di ferrovia da Udine a Pontebba; Sistemazione del porto di Catania; Computo a favore degli impiegati civili, pel conseguimento della pensione di riposo, dell'interruzione di servizio per causa politica.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Nella breve seduta dell'altro giorno io ebbi l'onore di fare la proposta che il progetto di legge per la difesa nazionale fosse deferito ad una Commissione speciale di sette membri....

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore CHIESI. appunto perchè trattavasi di un progetto d'indole speciale che meritava di essere preventivamente studiato da uomini di speciale competenza, e tal proposta io feci, avuto anche riguardo ai precedenti del Senato.

Non venne su di essa presa veruna deliberazione, per cui io la rinnovo oggi, ed insisto perchè il detto progetto sulla difesa nazionale sia deferito ad una Commissione speciale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Prendo la parola per un semplicissimo schiarimento.

Dall'elenco testè letto dall'onorevole signor Presidente, risulterebbe che le altre leggi già furono trasmesse alla Commissione di finanza: sta proprio così la cosa?

PRESIDENTE. Precisamente; io ho detto che leggeva soltanto l'elenco di quei progetti di legge che non erano stati trasmessi a speciali Commissioni, essendo quelli relativi alla materia finanziaria già stati deferiti alla Commissione permanente di finanze.

Ha ora la parola il Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io domando perdono al Senato se, non essendo stato presente all'ultima adunanza in cui si parlò di questa materia, forse dirò cose già espresse da altri in quella occasione.

Prima di parlare del modo di disporre il lavoro intorno a queste leggi che sono state recentemente presentate, non posso non lamentare la circostanza che ha portata questa discussione.

Dall'elenco dei progetti che è stato letto, mi pare risulti che ve ne sono, tra questi, tre o quattro di gravissima entità, e che ce ne sono poi altri che toccano interessi locali certamente importanti e meritevoli di essere sollecitamente trattati.

Ora, io non posso non lamentare il fatto dell'essere il Senato posto nell'alternativa o di non potere studiare abbastanza profondamente questi importanti argomenti, o di rimandarli ad un tempo lontano, con danno grave della cosa pubblica e degli interessi dei privati.

Io vorrei dunque prima di tutto pregare e caldamente pregare gli onorevoli Ministri a fare in modo, almeno, che simile caso non si riproduca per l'avvenire, perchè è crudele per il Senato di trovarsi spesso in questa alternativa. È avvenuto, per troppo, in passato questo caso che noi abbiamo vivamente lamentato, e accaduto veramente per una o due leggi, ma un esempio come l'attuale non si è verificato mai.

Io prego dunque caldamente i signori Ministri a preoccuparsi in avvenire della distribuzione dei lavori tra le due Assemblee in modo che un fatto di questa natura non si abbia a ripetere.

«Ciò premesso, scendendo a parlare della di-

verse leggi che ci sono presentate, mi associerei al concetto del mio onorevole collega Scialoja, il quale per sollecitare il più possibile la trattazione degli accennati progetti di legge e garantire che essa sia fatta coscienziosamente, propugnava l'idea di mandare alcuni de' più importanti fra di essi a Commissioni speciali, e il numero maggiore possibile alla Commissione di finanza, alla quale si potrebbe anche mandare, se il Ministro non dissente, quello della ricostituzione dell'ufficio ipotecario di Mantova, e trattare le altre leggi il più sollecitamente che si possa con i mezzi ordinarii. Senonchè mi pare che il Regolamento in qualche parte obblighi a certe dilazioni le quali per queste leggi minori specialmente non sarebbero giustificate. Si richiede p. e. che passino due giorni tra la distribuzione della Relazione e la discussione pubblica, e un tempo più o meno lungo scorcio sempre per la stampa delle Relazioni medesime. Ora, stando alle disposizioni che si presero in passato ed a quelle del Regolamento, io trovo tutti gli elementi perchè il Senato abbrevi questi termini, ed anche, per le leggi di poca importanza, dispensi dalla distribuzione stessa della Relazione.

Io credo che bisogna appigliarsi a questo partito, anche per evitare che i Senatori che sovrappiungessero in questi giorni non sieno poi costretti a trattarsi giorni interi senza avere occupazione al Senato.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io aveva domandato la parola per chiarire la mia proposta, e ne approfittavo anche per dichiarare che, mi associo interamente a ciò che ha detto l'onorevole collega Chiesi, quanto alla legge militare; io però proporrei di aggiungervi la legge per le convenzioni marittime, per la quale pure bisognerebbe nominare una Commissione speciale, trattandosi di legge che ha carattere di specialità.

Nella competenza della Commissione di finanze, mi pare che, oltre le sette leggi indicate, potrebbe anche entrare quella per la ricostituzione dell'ufficio ipotecario in Mantova.

Quanto agli altri progetti, io li manderei pel corso ordinario agli Uffici, onde questi nominino gli Uffici Centrali, i quali poi presentino nel più breve tempo possibile le loro Relazioni. In tal modo si avrebbe un lavoro compiuto,

che potrebbe soddisfare al bisogno di avere una continuità di lavori pronti per le sedute del Senato, senza scostarci gran chè dal nostro Regolamento.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io non intendo aggiungere nessuna considerazione relativamente ai varii progetti di legge presentati al Senato. Vorrei solo chiamare l'attenzione del Senato sopra un progetto di legge che non è stato presentato ora, ma che lo fu già da molto tempo, e per il quale è già pronta la Relazione. Io vorrei che il Senato, nello stabilire il proprio ordine del giorno, avesse presente anche questo progetto di legge, che è quello per i consorzii d'irrigazione. È un progetto molto interessante e di cui il Senato, se lo crede, potrebbe occuparsi con sollecitudine, perchè qualora, relativamente a tale progetto, venga accettata la proposta quale è fatta dall'Ufficio Centrale, cioè di accogliere il principio già votato dall'altro ramo del Parlamento, non potrebbe dar luogo ad alcuna discussione importante e lunga. Il progetto, ripeto, è di molta importanza; ma le questioni giuridiche che vi si ammettono vengono tutte riservate, giusta il concetto già accolto dalla Camera dei Deputati. In esso non si fa che dare un'interpretazione legislativa alle disposizioni già vigenti.

Io quindi, giacchè il Senato in questo momento discute sul suo ordine del giorno, aggiungerei alle cose dette dagli onorevoli miei Colleghi, ed alle quali perfettamente mi associo, anche la preghiera di volere nell'ordine del giorno dare il posto dovuto a questo progetto di legge per il quale la Relazione, come dissi, è già pronta per essere distribuita.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ho domandato la parola solamente perchè mi pare che alla Commissione speciale cui fosse rinviato il progetto di legge per le convenzioni marittime si potrebbe inviare anche quello relativo alla strada ferrata da Udine alla Pontebba.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Anzitutto io cortamente non impredo a disculpare il Ministero dell'addebito che gli ha fatto l'onorevole Senatore Digny.

Che siamo bianchi bianchi non vorrei sostenere, tanto più che i Ministri debbono portare la colpa di ciò che possono e di ciò che non possono fare.

Prego però di osservare che nelle ultime sedute del Senato era stato manifestato il desiderio che si differissero le sedute fino a che non fossero pronti i bilanci; onde i signori Senatori non venissero troppe volte incomodati. Ciò risulta anche dal fatto che rimasero pendenti davanti al Senato parecchi progetti di legge, come appunto sono quelli che figurano nell'ordine del giorno che abbiamo sott'occhio, e quello cui accennava l'onorevole Gadda. Anzi intorno al progetto cui accennava l'onorevole Gadda il Ministero non può a meno di sollecitare le deliberazioni del Senato, trattandosi di un argomento importantissimo, che non può senza gravi danni essere trascurato.

Vi è un altro progetto ancora per il quale il Ministero fa al Senato vive sollecitazioni, ed è quello relativo alle Facoltà teologiche.

Venendo ora ai progetti di legge che sono da poco innanzi al Senato, mi pare che sia stato proposto dal Senatore Diguy che quello distinto col N. 64, relativo alla ricostituzione dell'Ufficio ipotecario delle provincie di Mantova, sia trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

Questa proposta fu appoggiata anche dal Senatore Scialoja, o per parte nostra non abbiamo difficoltà di accettarla. Ora, quando fosse approvata, sarebbe anche questa una questione risolta.

Venne poi proposto dall'onorevole Senatore Chiesi che fossero inviati ad una Commissione speciale i progetti relativi alla difesa del golfo della Spezia, alla fabbricazione di artiglierie di gran potenza e alla costruzione d'una fonderia per i grossi cannoni. Tale proposta sulla quale non sono state fatte opposizioni, venne già appoggiata dal Ministero in Senato nell'ultima tornata.

Gli altri progetti che sono davanti al Senato possono classificarsi in due gruppi.

Gli uni sono di ordine economico e riguardano i lavori pubblici cioè: le Convenzioni marittime, quelle per la ferrovia della Pontebbana e del Porto di Catania.

Alla Commissione speciale proposta dal Senatore Scialoja converrebbe affidare questi tre progetti.

Gli altri riguardano l'istruzione pubblica, e sono quelli per l'aumento di stipendio agli stu-

seguitanti delle scuole secondarie; per l'approvazione di una convenzione per l'Istituto di studi superiori in Firenze; e per l'autorizzazione di spese per un laboratorio di scienze sperimentali nella R. Università di Roma.

Noi non abbiamo che da aspettare la deliberazione del Senato intorno al modo di trattare questi due gruppi di progetti che presso a poco esaurirebbero la materia sottoposta all'esame del Senato.

Io mi sono permesso di fare queste osservazioni, unicamente per accennare il carattere dei principali provvedimenti, intorno ai quali rimarrebbe ancora a prendere partito.

PRESIDENTE. Due proposte sono state fatte, l'una delle quali riguarda l'urgenza dei diversi lavori di cui deve occuparsi il Senato; l'altra, il modo con cui si debba procedere nell'esame preliminare dei diversi progetti di legge.

Incomincerò dall'interrogare il Senato sopra la questione d'urgenza, per sapere se la s'intende applicare a tutti i progetti che sono ancora da mettere allo studio. Passeremo quindi ad esaminare le diverse proposte fatte circa il modo di discutere questi progetti.

Interrogo il Senato sopra l'urgenza di tutti i lavori di cui dobbiamo occuparci.

Coloro che ammettono l'urgenza, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Tutti i lavori che stanno davanti al Senato sono dunque dichiarati d'urgenza: e perciò esonerato anche il Senato dall'osservanza dei termini ordinarii che sono stabiliti dal nostro Regolamento, sia per la distribuzione delle Relazioni, sia per l'apertura della discussione in seguito alla distribuzione delle Relazioni stesse.

Ora veniamo al modo con cui il Senato intende procedere allo studio di questi progetti.

È stato proposto che qualche progetto venga unito a quelli già stati comunicati alla Commissione di finanza. Si è fatto principalmente cenno dagli onorabili Senatori Scialoja e Digny del progetto di legge per la ricostituzione dell'ufficio ipotecario di Mantova.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Il progetto di legge relativo alla ricostituzione dell'ufficio ipotecario di Mantova è stato presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia, non già dal Ministro delle Finanze, e per quanto io abbia letto, questo pro-

getto di legge non porta onere alle finanze.

Quindi io vengo a sottoporre quest'idea al Senato.

Un progetto di legge presentato dal Ministro Guardasigilli ed inteso unicamente ad assicurare i diritti de' creditori e de' terzi con l'adempimento di talune formalità ipotecarie, parmi che debba seguire la via ordinaria tracciata dal Regolamento del Senato, o al più, che si debba nominare una Commissione speciale, incaricandola dell'esame del medesimo.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Miraglia corrispondono ad un pensiero che mi si affacciava intorno a questo progetto di legge.

Questo progetto riguarda non solamente argomenti di finanze, ma riguarda principalmente un argomento toccante il dritto civile.

È noto come nella composizione della nostra Commissione di finanze da qualche tempo sia invalso il principio di avere in vista particolarmente l'elemento finanziario.

Una volta si riferivano i bilanci dei vari Ministeri da Relatori diversi, e allora la Commissione di finanze soleva comporsi di elementi che rappresentassero i vari rami di amministrazione.

Da qualche tempo però, come dissi, è invalso nel Senato il sistema che mira particolarmente agli elementi finanziari nella composizione della Commissione di finanze.

Vedrò quindi il Senato se, ciò stante, non sia da prendersi in considerazione l'osservazione fatta dall'on. Senatore Miraglia, in ordine al progetto di cui si tratta, quello cioè che riguarda la ricostituzione dell'ufficio ipotecario di Mantova, progetto che contiene realmente qualche disposizione relativa ad una parte delicata del dritto civile, e se questo non debbe essere piuttosto affidato all'esame di una Commissione speciale, anziché mandato agli Uffici pel corso ordinario.

Fatte queste osservazioni, prego gli onorevoli proponenti, come prego pure il Ministro delle Finanze che ha aderito alla loro proposta, a voler dichiarare se persistono nel volere che questo progetto di legge sia mandato alla Commissione di finanze.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Scialoia.

Senatore SCIALOIA. Per me persisto nella considerazione che, sebbene nella Commissione di

finanze, che è composta di 15 membri, vi sieno persone speciali in materia finanziaria, si può dire che di specialissime le quali siensi occupate esclusivamente di finanza, non ce n'è neppure una; sono tutte persone o venute dal Foro o dalla Magistratura che in gran parte occupano i principali posti dello Stato, come sono il Consiglio di Stato, la Corte de' Conti e via via. Queste persone credo che del Codice civile si possano intendere quanto basti per giudicare con piena cognizione di causa circa la istituzione di un ufficio ipotecario.

PRESIDENTE. Io non ho inteso punto detrarre alla dottrina degl'onorevoli membri della Commissione di finanze; ma dobbiamo giudicare gli uomini non da ciò che sono indubitabilmente, ma da ciò che rappresentano, dell'ufficio cioè di cui sono investiti.

Ora, l'ufficio di membro della Commissione di finanze, credo che nessuno lo potrà contestare, rappresenta una capacità finanziaria, non una capacità giuridica.

Mi permetto di aggiungere, che in fatto attualmente non vedo un magistrato nella Commissione di finanza: una volta vi solevano, dico, per la ragione che si solevano distribuire i diversi bilanci, ed ogni ramo d'amministrazione era rappresentato da un membro del Senato, che si riteneva più particolarmente competente in quella materia. Ora voi sapete, che è da noi invalso il principio che si faccia una sola Relazione di tutti i bilanci, e per conseguenza questo lavoro è più proprio di un finanziere che non di un magistrato: per conseguenza, ripeto, la nostra Commissione di finanza, com'è attualmente costituita, credo che rappresenti piuttosto l'elemento finanziario, il che non impedisce che la presenza in essa dei giureconsulti e magistrati possa essere di somma utilità.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non insisto né abbandono la mia proposta; mi rimetto a ciò che farà il Senato: mi permetto solamente di osservare, che non ammetterei come buona la ragione portata avanti dall'onorevole Collega nostro il Senatore Miraglia, che cioè questa legge non porti onere al bilancio dello Stato: perchè vi possono essere cose che interessano altamente la finanza senza portare aggravio al bilancio, come se ne possono essere altre,

cho invece di aggravio portino un'entrata allo Stato: non ammetterei dunque codesta ragione per concludere che questo progetto di legge non debba essere mandato alla Commissione di finanza.

D'altronde io osservo, che questa legge è stata presentata al Senato da due Ministri, cioè da quello di Grazia e Giustizia e da quello delle Finanze (ed è per questo che nel fare la mia proposta ho domandato se il signor Ministro di Finanze la consentiva); la materia è dunque evidentemente di competenza anche del Ministro dello Finanze.

Ora io trovo, che se non si tratta di cosa di grandissima importanza, si tratta di ristabilire un ufficio per soddisfare agli interessi locali di una intera provincia.

Ora io vorrei che questi interessi locali fossero soddisfatti, e che non venisse il caso in cui questa legge si rimandasse a novembre. Ecco la ragione che mi muove: considerando poi che nella Commissione di Finanza siedono giuriconsulti che certamente comprendono l'importanza del progetto di legge, non veggio ragione per abbandonare la proposta che ebbi l'onore di fare al Senato.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Non è questione dell'alta intelligenza di tutti gli onorevoli membri che compongono la Commissione delle finanze, e se nella discussione dei progetti di legge si dovesse soltanto considerare la valentia delle persone, per me manderei tutti i progetti di legge alla Commissione di finanza, tanta è la mia riverenza per le persone che la compongono.

Ma la questione è ben altra, e la mia proposta mira a ben altro scopo, qual è quello di non ammettere in principio che le leggi relative agli affari della giustizia e che regolano i rapporti giuridici dei cittadini debbano essere subordinato a vedute di finanza.

L'onorevole Senatore Digny conosce meglio di me, che quando lo scopo principale di una legge non è quello di stabilire un onere di finanza o di procurare proventi all'erario, non deve certamente un tal progetto esser domandato per la discussione alla Commissione di finanza.

Ora, il progetto di legge presentato dal Guardasigilli di accordo col Ministro delle Finanze riguarda forse una questione di finanza? niente affatto; e basta leggere la Relazione che è

stata fatta non dal Ministro dello Finanze, ma da quello di Grazia e Giustizia per rimaner convinti che la materia trattata nel progetto di legge è tutta di diritto civile. E quando giungerà il momento della discussione potranno forse esser sollevate gravi quistioni intese a veder conservata la ragion creditoria di coloro che hanno iscritto le loro ipoteche, o dei terzi acquirenti degl'immobili.

Giudicherà il Senato se le accennate quistioni sieno di finanza o pure giuridiche, e conosciuta la natura del progetto di legge delibererà se debba esser esaminato dagli Uffici, o pure dalla Commissione permanente di finanza.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Il Ministero se ne rimette al Senato.

Noi avevamo accettata la proposta degli onorevoli Senatori Digny e Scialoja, parendoci che, seguendo quella si sarebbe guadagnato tempo. Ma non vorremmo che per discutere la proposta stessa andasse questo tempo perduto.

Siccome però gli Uffici ipotecari dipendono dall'Amministrazione finanziaria, e siccome il grosso del problema è di vedere se meglio convenga, per comodo delle popolazioni interessate, di andare ad inscrivere le ipoteche all'Ufficio di Cremona anziché a quello di Mantova, noi credevamo che le persone le quali si sono occupate di finanza fossero atte ad esaminare questo progetto.

Del resto, ripeto, il nostro scopo era di risparmiare tempo, e ce ne rimettiamo al Senato, poichè credo che nello scopo medesimo siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Essendo mantenuta la proposta di rinviare alla Commissione di finanza il progetto di legge relativo alla ricostituzione dell'Ufficio ipotecario di Mantova, io devo mettere ai voti la medesima.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Vi ha pure la proposta d'invviare ad una Commissione speciale il progetto di legge per la difesa del Golfo della Spezia e per fabbricazione di artiglieria, ecc.

Pongo ai voti questa proposta. Coloro che l'approvano, si alzino.

(Approvato.)

Fu pure proposto che i progetti di legge riguardanti: l'approvazione di convenzioni marit-

tine, la concessione della ferrovia da Udine alla Pontebba e la sistemazione del porto di Catania siano rimandati essi pure ad una Commissione speciale.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

È stato finalmente proposto che siano rimandati ad una Commissione speciale altri tre progetti che riguardano l'istruzione pubblica, cioè: per disposizioni intorno agli stipendi degli insegnanti; disposizioni relative all'Istituto superiore degli studi di Firenze; ed autorizzazione di spesa per il laboratorio di chimica nella R. Università di Roma.

Metto ai voti la proposta.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora non rimane più che un solo progetto di legge, il quale sarà mandato agli Uffici per essere esaminato, ed a quest'uopo essi saranno convocati per domani al tocco.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Il progetto di legge riguardante l'indennità di alloggio agli impiegati residenti in Roma credo non sia stato trasmesso alla Commissione di finanze, o almeno io non l'ho avuto; parmi peraltro che il signor Presidente non l'abbia indicato.

PRESIDENTE. Parmi di averlo indicato, tuttavia rileggerò l'elenco di tutti questi progetti di legge:

I bilanci. Approvazione dei diversi contratti di vendita dei beni demaniali. Disposizioni relative all'imposta fondiaria nei Comuni del dipartimento Ligure Piemontese. Autorizzazione di una spesa straordinaria per riparare ai danni cagionati dalle piene del Po e del Ticino. Provvedimenti per i danneggiati dalle recenti inondazioni del Po e del Ticino. Provvigione ai rivenditori di generi di privativa; e poi aveva indicato il progetto di legge riguardante l'indennità di alloggio agli impiegati civili residenti in Roma.

L'onorevole Presidente della Commissione di finanze potrà dire se questo progetto è stato trasmesso alla Commissione da esso presieduta.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. È bene che sia stata data lettura di tutti questi progetti perchè ve-

ne sono due che non figurano nè nella lista trasmessa alla Commissione di finanze, nè nell'altra trasmessa alle Commissioni speciali. Dei due progetti che non figurano in tali liste uno è quello riguardante la concessione d'indennità di alloggio agli impiegati civili residenti in Roma e l'altro per la sistemazione del Canale Bussè nella provincia di Verona.

PRESIDENTE. Se non si fa alcuna proposta per questi due progetti di legge s'intende che saranno trasmessi agli Uffici pel solito corso.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Io proporrei che anche questi due progetti venissero trasmessi alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni metto ai voti la proposta del Senatore Caccia.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

Dunque anche questi progetti saranno trasmessi alla Commissione di finanze, per cui non rimane più che il progetto di legge per la Computazione a favore degli impiegati civili, per conseguimento della pensione di riposo, e della interruzione di servizio per causa politica; e questo sarà esaminato domani negli Uffici.

L'ordine del giorno recherebbe la votazione a squittinio segreto dei progetti di legge per Proroga del termine per le volture catastali, e Proroga di pagamento d'imposte dirette nei Comuni gravemente danneggiati dal Vesuvio.

Questa votazione sarà rimandata insieme a quella degli altri progetti che stanno per discutersi.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Vorrei completare quanto si è stabilito per la nomina delle Commissioni speciali: aggiungere cioè che la nomina di queste Commissioni venga deferita alla Presidenza.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta testè fatta dall'onorevole Senatore Caccia, si alzi.

(Approvato.)

La Presidenza si occuperà dunque di queste varie nomine in modo che queste Commissioni possano tosto mettersi all'opera.

Se non si fanno osservazioni circa il numero dei membri di ciascuna Commissione, queste saranno composte, secondo il solito, di cinque.

Approvazione per articoli di quattro progetti di legge.

(V. *Atti del Senato*, N. 37, 50, 52 e 53.)

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la Leva sui giovani nati nel 1852.

Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, Moscuza, Chiesi, Mezzacapo, Manzoni T. e Sanseverino a volersi recare al banco delle Commissioni.

Si dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra* e N. 37 degli *Atti del Senato*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nel 1852. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a sessantacinquemila uomini. »

(Approvato.)

« Art. 3. Gli iscritti designabili che sopravvanzano dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 13 luglio 1857, n. 2161. »

(Approvato.)

« Art. 4. In esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che lo compongono.

« Il distretto vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nella legge del reclutamento. »

(Approvato.)

« Art. 5. Gli iscritti di questa leva nella provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in quella provincia la legge sul reclutamento dell'esercito, erano ammogliati o vedovi con prole e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro arruolamento, saranno esenti dal servizio militare. »

(Approvato.)

« Art. 6. Saranno parimenti esenti dal servizio militare quegli iscritti della stessa provincia di Roma che nel suindicato giorno 29

novembre, si trovavano già insigniti degli ordini sacri o vincolati con la professione di voti solenni ad un ordine monastico, se cattolici, ovvero avevano già ottenuta la necessaria abilitazione del loro ministero, se acattolici, appartenenti a comunioni religiose tollerate nello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 7. Gli iscritti che in virtù dei precedenti articoli 5 e 6 verranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che per ragione del loro numero avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento. »

(Approvato.)

Prima di passare ad un altro progetto di legge debbo far osservare al Senato che l'Ufficio Centrale mentre opinava per l'approvazione del progetto di legge in discussione, proponeva il seguente ordine del giorno:

« Il Senato dichiarando non pregiudicato lo esame sulla questione della durata della permanenza sotto le armi del contingente di prima categoria, passa alla discussione della legge. »

Prego il Ministro della Guerra a dichiarare se accetta quest'ordine del giorno.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io non ho difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Allora lo porrò ai voti come un preliminare della votazione che dovrebbe poi seguire a squittinio segreto, poichè quest'ordine del giorno, mentre ha tratto a tutto il progetto di legge, essenzialmente si riferisce a quella parte che determina la durata del servizio.

Coloro dunque che approvano l'ordine del giorno testè letto, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Sarà proceduto in seguito allo squittinio segreto; intanto si passa alla discussione del progetto di legge per la cessione ai Municipi di Milano, Torino e Parma dei teatri demaniali situati in quelle città. Se ne dà lettura.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato* N. 52.)

È aperta la discussione generale.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io credo mio dovere di accennare al Senato un fatto avvenuto nel frattempo decorso dalla pubblicazione della Rela-

zione: in essa si accenna che pendeva in Cassazione una lite coi *jalehattisti* del teatro della Scala e della Canobbiana di Milano. Mi viene ora partecipato dal Demanio che la Cassazione ha respinto il ricorso dei *jalehattisti*.

Credo mio dovere partecipare al Senato prima della votazione questo fatto intervenuto.

Giacchè ho la parola, mi permetterò di fare una preghiera al signor Ministro delle Finanze. Fra gli stabili che si cedono al Municipio di Milano si trova l'Arena. L'Arena è in affitto per contratto che scade col 1872; ora, la convenzione che noi approviamo, avrebbe un effetto retroattivo; ed io ho notizia che l'attuale conduttore ha fatto pratiche presso l'Intendenza di Finanze di Milano per rinnovare l'affitto. Io prego l'onorevole Ministro di Finanze, sia per ragioni di giustizia e più ancora per ragioni di delicatezza, di non dare corso a tali pratiche di affitto, mentre l'attuale cessione dello stabile che fa risalire la proprietà nel Municipio ad un'epoca anteriore a quella in cui verrebbe a scadere l'affitto, non permette alla Finanza di stipulare un nuovo contratto. Certo non potrà sfuggire all'Amministrazione Finanziaria una tale circostanza; tuttavia ho creduto mio debito richiamarvi l'attenzione dell'onorevole Ministro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ringrazio l'onorevole Senatore Gadda di aver richiamato la mia attenzione sopra questo punto, perchè in verità convengo che sarebbe un grave inconveniente se dopo l'approvazione per parte del Senato, di questa legge si facessero atti come questi cui allude l'onorevole Gadda. Io darò le disposizioni necessarie perchè non avvengano; per il passato non posso naturalmente nulla, ma d'ora innanzi non avverranno.

Senatore GADDA. Ringrazio l'onorevole Ministro delle Finanze delle dichiarazioni fatte.

PRESIDENTE. Se altri non chiede la parola la discussione generale s'intende chiusa e si passa a quella degli articoli.

« Art. 1. Sono approvate le convenzioni stipulate nei giorni 14 febbraio 1870, 6 luglio 1870 e 30 maggio 1870, colle relative scritture in appendice, tra le finanze dello Stato ed i Municipii di Milano, Torino e Parma, per la cessione gratuita da quelle a questi dei Teatri demaniali situati nelle rispettive città. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Pel pagamento convenuto a favore del Municipio di Parma coll'atto 30 maggio 1870, sarà inserita sul Bilancio straordinario delle finanze per l'anno 1872 la somma di lire 42,300 in apposito capitolo colla denominazione *Cessione del Regio Teatro di Parma.* »

(Approvato.)

Si passerà poi alla votazione di questa legge per squittinio segreto insieme alle altre già discusse.

Viene ora in discussione il progetto di legge pel *Bonificazione della Vallotta di Fiume Piccolo presso Brindisi.*

Gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale sono pregati a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 50.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 181,000 pel colmamento e risanamento della Vallotta di *Fiume Piccolo* presso Brindisi, da stanziarsi in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per il 1872, colla denominazione: *Bonificazione dell'agro Brindisimo.* »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Le opere occorrenti a questo scopo sono dichiarate di pubblica utilità. »

(Approvato.)

« Art. 3. Pel concorso nella spesa, deliberato dalla provincia di Lecce in lire diciottomila, da pagarsi nel 1872, e dalla città di Brindisi in lire ventisette mila quattrocento settantacinque, pagabili in tre rate annuali a partire dal 1872, sarà inserito apposito capitolo nei bilanci attivi delle Finanze per gli anni 1872, 1873 e 1874, colla denominazione: « Concorso della provincia di Lecce e della città di Brindisi nelle opere di bonificazione dell'agro Brindisimo. »

(Approvato.)

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge per disposizioni concernenti il pagamento degli arretrati dovuti per la tassa stabilita nell'Editto Pontificio 7 ottobre 1854 ed

abrogazione dell'articolo 7 della legge 15 giugno 1871.

Se ne dà lettura.

(Vedi *infra* e Atti del Senato N. 53.)

E aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Quei Comuni delle Marche, che abbiano già pagato un ventesimo del loro debito accertato al 31 dicembre 1871 per gli arretrati della tassa dei 350,000 scudi stabilita coll'editto pontificio 7 ottobre 1854, o che si prestino a soddisfarlo entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, pagheranno il restante loro debito in altre 19 rate annuali consecutivo ed uguali, senza interessi, la prima delle quali nel 1873. »

Se non si fanno osservazioni, metterò ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 2. La stessa facilitazione è accordata anche ai Comuni della Provincia di Roma che fossero in eguali condizioni per il loro debito arretrato a tutto il 31 marzo 1871.

« Da quel giorno s'intenderà abolita la tassa suddetta, rimanendo in questa parte derogato l'articolo 7 della legge 16 giugno 1871, N. 260, Allegato B. »

(Approvato.)

« Art. 3. I Comuni potranno anticipare il saldo del loro debito verso lo Stato con uno sconto in ragione del 6 per cento. »

(Approvato.)

Adempiendo al mandato conferito dal Senato alla Presidenza per la formazione delle Commissioni che debbono occuparsi dei diversi progetti di legge, ho l'onore di comunicare al Senato la composizione delle Commissioni medesime.

Quella che dovrà esaminare i progetti di legge riguardanti le Convenzioni marittime, la ferrovia della Pontèbba e il porto di Catania è composta dei signori Senatori: Barbavara, Miniscalchi, Possenti, Gadda, Bixio.

Quella a cui sono demandate le leggi che riguardano l'istruzione pubblica, cioè per l'Istituto di studi superiore in Firenze; approvazione di spesa per lo s'abilimento di un laboratorio di scienze sperimentali in Roma; aumento degli

stipendi agli insegnanti delle scuole secondarie, è composta dei signori Senatori: Mauri, Amari prof., Cannizzaro, Mamiani, Tabarrini.

Per il progetto di legge che concerne la difesa del porto della Spezia, la Commissione è composta dei signori Senatori: Menabrea, Brioschi, Acton, Pettinengo, Cadorna R.

Si fa osservare che non sarebbe opportuno di procedere oggi alla votazione dei progetti di legge che sono stati approvati per articoli e sia meglio differirla ad altra tornata. Intanto occorre che il Senato voglia occuparsi dell'ordine del giorno per la tornata da tenersi successivamente, o domani o in altro giorno.

È noto al Senato che presentemente non abbiamo più che un altro progetto di legge del quale sia pronta la Relazione, la quale sarà fra breve distribuita perchè già stampata, quella cioè che riguarda il Bilancio dello Stato, il quale in realtà è il progetto più importante fra tutti quelli di cui il Senato è chiamato ad occuparsi.

Ora, non potendo il Senato discutere il progetto di legge del bilancio nella seduta di domani se non abbreviando quei termini che soglionsi osservare fra la distribuzione della Relazione e la discussione, interrogherò il Senato se crede che convenga applicare questa dispensa, la quale sarebbe già in massima deliberata colla dichiarazione d'urgenza, se crede, dico, che convenga applicarla a questo progetto di legge.

Ben s'intende che quando fossero in pronto Relazioni intorno ad altri progetti di legge, si potrà sospendere la discussione dei bilanci per intercalarvi quella di un altro progetto, se così crederà il Senato.

Interrogo dunque il Senato se intende tener seduta domani, ponendo all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per l'approvazione dei bilanci dello Stato.

Coloro che sono di questo avviso, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

Domani adunque il Senato è convocato negli Uffici al tocco, ed alle due in seduta pubblica per la discussione del progetto di legge per l'approvazione dei bilanci dello Stato.

La seduta è sciolta (ore 4).

LVI.

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1872

Presidenza del Vice-Presidente **VIGLIANI.**

SOMMARIO — *Congedi* — *Commemorazione dei Senatori Ceppi, Pallavicini Fabio e Vercillo* — *Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Per approvazione di contratti di vendita o permuta di beni demaniali; 2. Riparazione ai danni cagionati alle opere idrauliche dalle inondazioni del Po e del Ticino; 3. Proccedimenti ai danneggiati dalle inondazioni del Po e del Ticino; 4. Prerogione ai rivenditori di generi di plicativa; 5. Indennità d'alloggio agli impiegati civili residenti in Roma* — *Discussione del progetto di legge per l'approvazione del Bilancio di definitiva previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1872* — *Acceitance del Senatore Cambay-Digny, cui risponde il Ministro delle Finanze* — *Dichiarazioni del Senatore Cambay-Digny, e del Ministro* — *Approvazione delle categorie e dei totali della parte ordinaria e straordinaria fino alla categoria 67 inclusive del bilancio dell'entrata* — *Osservazioni del Senatore Amari prof. sulla categoria 68 a cui risponde il Ministro delle Finanze, e approvazione dell' articolo 1. del progetto di legge* — *Discussione del bilancio degli Affari Esteri* — *Domande del Senatore Mamiani al Ministro degli Affari Esteri* — *Risposta e schiarimenti del Ministro* — *Istanze del Senatore De Gori alla categoria 9* — *Schiarimenti del Senatore Miniscalchi* — *Risposta del Ministro* — *Replica del Senatore De Gori e schiarimento del Senatore Miniscalchi* — *Approvazione delle categorie e dei totali parziali e generali del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri* — *Discussione del Bilancio del Ministero delle Finanze* — *Approvazione delle categorie e totali del Titolo I. Spesa ordinaria* — *Mozione del Senatore Chiesi, approvata.*

La seduta è aperta alle ore tre.

Sono presenti i Ministri del' a Marina, delle Finanze e degli Esteri, e più tardi intervengono pure i Ministri di Agricoltura e Commercio e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è dal Senato approvato.

I Senatori Sorra Orso, Vaninucci, Giustinian, Sauli F., Balbi Piovèra, Canestri e Giovanola, chiedono un congedo di un mese, il quale viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi,

Frequenti pur troppo sono le perdite che questo gravissimo Consesso è dalla sua costitu-

zione destinato a deplorare. Nel breve intervallo in che tacque il Senato, abbiamo avuto la sventura di perdere tre onorevoli Colleghi: il conte Lorenzo Ceppi, il marchese Fabio Pallavicini e il barone Luigi Vercillo.

Il conte Ceppi era ad un tempo magistrato di tempra antica, e solertissimo amministratore. Stato al fianco dell'illustre nostro Collega il conte Ottavio di Revel, Ministro delle Finanze di venerata memoria, allorchè le franchigie costituzionali furono dalla magnanimità di Re Carlo Alberto concesse alla maturità dei tempi ed al voto del savio e devoto suo popolo, il Ceppi manifestò tosto quei severi e liberali principii a cui l'animo suo era da gravi studi informato. Comizi popolari lo mandavano a se-

dere nella Camera dei Deputati, e tra essi acquistò alta stima, per fermezza di carattere e per larghe cognizioni legislative. Passò dalla amministrazione delle Finanze alla Corte di Cassazione di Torino, ed al Consiglio di Stato, e si mostrò non meno sapiente nel giudicare che nel consultare. Veniva aggregato al Senato nel 1860, epoca del più splendido svolgimento dei destini italiani.

Quanta fosse la di lui autorità in questa Assemblea, lo sanno tutti coloro che ne raccolsero ed ammirarono la parola sempre opportuna, sobria, severa, e piena di saviezza pratica e di seria dottrina. Il Ceppi, comechè legato da forti vincoli di famiglia e d'incressi a la sua natale Torino, seguiva tuttavia, per nobile sentimento patrio, il Senato a Firenze; ma colà colto da improvviso accidente, n'ebbe la salute gravemente alterata, e dovette ritirarsi a vita privata, avendo riservato le ultime sue fatiche al solo servizio del Municipio di Torino, del quale anche negli ultimi suoi giorni, era uno dei più zelanti ed apprezzati amministratori. Ebbe il Ceppi titolo di nobiltà gentilizia in premio di egregie virtù e di veri meriti.

A rendervi, o Signori, in poche parole la esatta imagine della virtuosa e severa natura di questo insigne Collega, che ora piangiamo estinto, io vi dirò che in ogni atto della sua svariata, lunga e luminosa carriera, fu e si mostrò tenacemente: *Virtutis recte cultus rigidusque satelles.*

Il marchese Fabio Pallavicini, uscito da antica e chiara famiglia patrizia di Genova, entrò nella vita pubblica quando la gloriosa sua patria era divenuta serva dello straniero. Fu Uditore di Stato coll'ottimo nostro Collega Grifoli sotto il Primo Impero francese; seguì Napoleone il Grande in Russia, ed assistette al solenne conmiato di Fontainebleau.

Sotto la Ristorazione, fu ammesso nella carriera diplomatica, e andò Ministro plenipotenziario del Re di Sardegna alle Corti di Napoli, di Baviera e di Sassonia e alla Confederazione Germanica; ovunque si mostrò degno di quella nobile schiera di diplomatici subalpini che, sebbene rappresentanti allora di uno Stato secondario, solevano riportare i primi onori, tanto che meritavano di essere additati a modello da un celebre scrittore di diplomazia di una grande nazione, non facile a dispensare i suoi encomi a virtù straniera.

Il Pallavicini, assunto alla dignità di Senatore nell'anno 1861, quando la sua salute già era stanca e malferrina, non potè prestare nei lavori senatorii un efficace concorso: però si dimostrò a tutti e costantemente uomo di alto sentire, di tatto delicato e di fede non dubbia agli ordini liberi.

Del barone Vereillo, di Cosenza, poche parole mi è concesso dirvi.

Nominato Senatore per censo nel 1863, appena fece mostra di sé in Senato. Vi comparve per prestare il giuramento e prender possesso dell'edicola, e più non vi si fece vedere.

Debbo supporre che l'età avanzata o la salute cagionevole non gli permettessero di compiere l'ufficio senatorio con quella diligenza che pur dovrebbe essere un dovere religioso a quanti ambiscono e sono ammessi all'onore di appartenere a quest'eminente Consesso.

L'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto di legge per l'approvazione del Bilancio; ma dopo la seduta di ieri sono state stampate e distribuite alcune Relazioni sopra progetti di legge che a me pare potrebbero meritare la preferenza nella discussione su quello del Bilancio, e che essendo di minore importanza, lascierebbero così maggior agio al Senato di esaminare la questione certo più importante del Bilancio stesso.

Se non si fanno opposizioni, si passerà a discutere i progetti di legge dei quali sono state distribuite le Relazioni, che sono i seguenti:

1. Approvazione di contratti di vendita o permuta di beni demaniali.
2. Riparazione ai danni cagionati alle opere idrauliche dalle inondazioni del Po e del Ticino.
3. Spese straordinarie per i rovvimenti pei danneggiati dalle inondazioni del Po e del Ticino.
4. Provvigione ai rivenditori dei generi di privata.
5. Concessione d'indennità d'alloggio agli impiegati civili residenti in Roma.

Approvazione per articoli di cinque progetti di legge.

(V. Atti del Senato N. 55, 57, 58, 59 e 60.)

Si incomincerà la discussione dal progetto di legge per l'approvazione di contratti di vendita o permuta di beni demaniali. Se ne dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:
(V. *Atti del Senato*, N. 55.)

Articolo unico.

« Sono approvati i seguenti contratti:

1. Di vendita al municipio d'Este della caserma già convento di San Francesco in quella città, pel prezzo di lire 32 mila, come da istrumento nei rogiti Crescini dottor Vincenzo, del 18 aprile 1872;

2. Di permuta fra l'Amministrazione del Demanio ed il Regio Spedale degl'Innocenti di Firenze, del fabbricato demaniale dell'ex-convento di San Paolino coll'altro denominato Orbatello, di spettanza del detto ospedale, sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni convenute nell'istrumento 27 aprile 1872, rogato dottore Antonio Spighi;

3. Di vendita alla provincia di Massa e Carrara del palazzo già ducale, situato sulla piazza degli Aranci, nella città di Massa, pel prezzo di lire 85 mila, come da istrumento nei rogiti Luciani Giuseppe, del 20 luglio 1871;

4. Di rinunzia, pel corrispettivo di lire 12 mila, a favore della Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri in Milano del diritto di reversione trasferito sul fabbricato di via San Paolo in quella città, dalla legge 7 luglio 1868, n. 4176, come da istrumento nei rogiti Lazzati Antonio, del 16 marzo 1872;

5. Di vendita alla provincia di Pavia del fabbricato detto del Gesù, pel prezzo di lire 32.918, come da atto convenzionale concluso presso l'Intendenza di Pavia al 1° febbraio 1872;

6. Di vendita al comune di Pozzo Maggiore del latifondo o salto detto *Plano de Murtase* pel prezzo di lire 525 mila, come da atto concluso avanti l'Intendenza di Sassari ai 5 febbraio 1872;

7. Di vendita alla provincia di Rovigo di parte del fabbricato dell'ex-monastero detto delle Monache, coll'annessa chiesa della SS. Trinità, pel prezzo di lire 22,364 79, come da istrumento nei rogiti Pignolo Odoardo, del 4 gennaio 1872;

8. Di permuta di fabbricati e terreni fra il Demanio ed il municipio di Torino, come da convenzioni concluse presso l'Intendenza di finanza in Torino ai 20 luglio 1871 e 15 aprile 1872;

9. Di vendita alla Società del tiro a segno provinciale in Treviso di una zona di terreno

lungo i bastioni di quella città per attivarvi un bersaglio, al prezzo di lire 2195 00, come da istrumento nei rogiti Tessari Tito, del 19 giugno 1871. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, si passerà alla votazione per squittinio segreto sopra questo progetto di legge, che consta di un articolo solo, a norma delle disposizioni del nostro Regolamento.

Si passa al progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria, per riparazioni ai danni cagionati alle opere idrauliche dalle inondazioni del Po e del Ticino.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato*, N. 57.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 2,200,000 per riparazioni ai guasti cagionati alle opere idrauliche dalle piene del Po e del Ticino nel 1872.

» È pure autorizzata la spesa straordinaria di 150,000 lire per concorsi e sussidi a termini di legge per opere idrauliche di terza e quarta categoria, danneggiate dalle piene del Po e del Ticino nel 1872.

» Dette spese saranno iscritte in appositi capitoli della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici. »

(Approvato.)

« Art. 2. Saranno inserite nel bilancio dell'entrata le rispettive quote di rimborso. »

(Approvato.)

Si farà poi votazione per squittinio segreto sull'insieme della legge.

Viene ora in discussione la legge per provvedimenti per i danneggiati dalle inondazioni del Po e del Ticino.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato*, N. 58.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si procederà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È data facoltà di sospendere le scadenze dei pagamenti delle imposte dirette a tutto il 31 dicembre 1872, a favore dei contribuenti compresi in quei Comuni, che verranno indicati con Decreto reale, come danneggiati dalle inondazioni del Po e del Ticino. »

Se non si fanno osservazioni, pongo ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Sarà stanziata nella parte straordinaria del Bilancio dell'Interno, la somma di L. 200,000, istituend. un nuovo capitolo (69-*quattora*) *Soccorso ai danneggiati di danni delle inondazioni del Po e del Ticino.* »

(Approvato.)

« Art. 3. Quando il Consiglio Provinciale di Ferrara deliberi di contrarre un prestito, per provvedere alle opere pubbliche necessarie a riparare i danni cagionati dalla inondazione del corrente anno, verrà iscritta nel Bilancio dello Stato, per un termine non maggiore di venti anni, a cominciare dal 1872, una somma non superiore al 200 d'interesse, su quel capitolo che sarà mutato dalla Provincia e che il Governo avrà riconosciuto come assolutamente indispensabile al fine sopra indicato, ma che non potrà mai eccedere la somma di 10 milioni di lire. »

(Approvato.)

« Art. 4. La Provincia di Ferrara provvederà ai rimanenti interessi e alle rate di ammortamento con la sovrimposta alla imposta orariale sui fabbricati e sui terreni; e su questi prodotti destinati al servizio dell'imprestito, potrà rilasciare all'assuntore dell'imprestito stesso, tante delegazioni a carico del ricovitore provinciale dell'imposta diretta, quante corrispondano ai bimestri compresi nel termine a cui si estenderà l'ammortamento. »

(Approvato.)

« Art. 5. Finché non sia contratto l'imprestito dalla Provincia di Ferrara, il Governo ha facoltà di anticipare alla Provincia medesima le somme riconosciute necessarie, e non eccedenti lire due milioni, contro rilascio di tante delegazioni quante corrispondano alla somma anticipata coll'interesse in ragione del 3 per cento. »

(Approvato.)

Sarà poi proceduto alla votazione a squittinio segreto sopra il complesso della legge.

Segue il progetto di legge relativo alla provvigione dei rivenditori dei generi di privativa.

Si dà lettura del progetto.

(V. *Atti del Senato*, N. 59.)

« Articolo unico.

« Dal giorno che sarà indicato con Decreto Reale è accordata ai rivenditori dei generi di

privativa sul prezzo del sale, la riduzione di lire 1, 50 per ogni quintale metrico, in luogo delle provvigioni fissa stabilita dall'articolo 4 della legge 21 aprile 1862, n. 563.

È aperta la discussione generale

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà a suo tempo, all'a votazione a squittinio segreto sopra l'unico articolo della legge.

Segue il progetto di legge, per le indennità di alloggio agli impiegati civili residenti in Roma.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato*, N. 60.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Agli impiegati civili e di ruolo delle amministrazioni dello Stato che hanno sede stabile in Roma, è concessa un'indennità d'alloggio nella seguente misura:

Di lire 20 mensili agli impiegati celibi;

Di lire 25 mensili ai coniugati senza prole;

Di lire 30 mensili ai coniugati, la cui famiglia sia formata almeno di tre persone.

Una simile indennità di lire 15, 20 e 25 mensili è concessa agli uscieri ed inservienti stabili non provvisti di abitazione gratuita. »

È aperta la discussione sull'art. 1.

Se nessuno fa opposizione, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 2. Per l'esecuzione dell'articolo precedente durante il 1872, è autorizzata una spesa di lire 500,000 che verrà iscritta in un capitolo apposito del Bilancio passivo delle Finanze, col titolo di *Indennità d'alloggio agli impiegati civili sede in Roma*. Con Decreti Reali verrà poi ripartita detta somma fra i capitoli dei Bilanci di ciascun Ministero, relativi a detto personale.

(Approvato.)

Si procederà alla votazione di questa legge contemporaneamente agli altri progetti.

Discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa pel 1872.

(V. *Atti del Senato*, N. 54.)

Passiamo ora alla discussione del progetto di legge per l'approvazione del Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa pel 1872.

Si dia lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Progo Onorevole Relatore Caccia, di rendere posto al banco della Commissione.

Ha la parola il Senatore Cambrey-Diguy.

Senatore CAMBREY-DIGUY. Signori Senatori! Essendo io stato assente dalla ultima seduta della Commissione di finanza, e non avendo per questo potuto prender parte ai suoi lavori, sento il dovere di esporre al Senato ed al signor Ministro delle Finanze, pochissime e brevissime osservazioni intorno ai Bilanci, che ora sono sottoposti alla nostra approvazione.

Incomincerò col rivolgere l'espressione dei miei ringraziamenti all'onorevole signor Ministro, il quale ha voluto tener conto di alcune osservazioni che, in una recente occasione, io mi presi la libertà di fare intorno alla forma dei Bilanci.

È bensì vero che egli ha tenuto fermo il suo concetto di avere, ed è, un bilancio di previsione esclusivamente di cassa, nel qual concetto io persisto a non concedere, ma ho deciso ascritto che nella forma data ai Bilanci attuali, almeno si può vedere come le cifre di cassa si vengano formando e si può tener conto dei risultati amministrativi del Bilancio medesimo, indipendentemente da quel pagamento di cassa; quindi ritenuto che da l'anno passato a questo, nella forma del Bilancio, abbiamo fatto un gran passo. Però, mi credo in dovere di sottoporre all'onorevole signor Ministro e al Senato una osservazione.

Parrei che una cosa importante manchi ancora in questo bilancio, quale esso è stato presentato al Senato. Ci manca che l'onorevole signor Ministro voglia indicare i mezzi coi quali egli conta di coprire la *deficienza* di cassa.

Infatti Voi avete il voto tanto dai propositi che ci sono stati comunicati, quanto dalla detta Relazione dell'onorevole Senatore Caccia, come in questo bilancio risulti alla fine dell'anno una deficienza di 253 milioni.

Nella legge all'articolo 3 si provvede in parte inserendo un nuovo capitolo di entrata per la somma di 9 milioni, da prendersi dalla Banca; per lo che rimane una partita di 163 milioni, la quale non è detto come sarà coperta.

Mi pare che anche a termini della legge di contabilità, sia opportuno che questo sia detto;

poichè in sostanza, l'importante è che questo documento, che si presenta al pubblico, tranquillizzi il paese; questo è lo scopo, ripeto, che si propone la legge di contabilità, tranquillizzare il pubblico, sopra il modo col quale viene assicurato dal Parlamento il servizio di cassa.

È verissimo che all'onorevole Relatore della Commissione, quest'osservazione non era sfuggita; e che egli ci ha risposto dicendo, che dai risultati dei conti mensili del Tesoro, che il Ministro molto diligentemente viene pubblicando, si vede che le entrate corrispondono alle previsioni, ed i pagamenti sono al di sotto di quello che porterebbero i dodicesimi del Bilancio che ci è presentato; in sostanza che i pagamenti saranno minori di questa previsione, e minori anche laggiù.

Io dico peraltro: ma se noi raffinchiamo adesso le prime previsioni, se soprattutto facciamo una previsione di cassa, che deve essere esatta, e se sappiamo che i pagamenti saranno minori, allora riduciamo la cifra del passivo, e presentiamo al pubblico un bilancio che non abbia questa deficienza. Forse queste osservazioni non avrebbero avuto luogo, o forse avrebbero avuto un'altra forma se a questo bilancio quale fu presentato al Senato, fosse stato unito un conto del Tesoro. Io ho avuto occasione di vedere il conto del Tesoro, prodotto col Bilancio presuntivo del 1871, nel progetto presentato all'altro ramo del Parlamento. È vero che per giudicare dei risultati, bisogna moltiplicare le cifre delle riscossioni presuntibili nell'annata e la cifra del pagamento presuntibile, per cui ne risultano differenze notevoli.

I pagamenti diminuiscono: da 1563 milioni che erano previsti divengono 1548; gli incassi crescono: da 1337 milioni che erano previsti divengono 1385; motivo per cui il resto finale di cassa che sarebbe stato di 118 milioni nella prima previsione, ora, date queste variazioni, e supposto che rimangano ferme tutte le altre cifre di questo conto del Tesoro, diverrebbero 118 milioni, se non isbaglio.

Qui però mi si presenta l'occasione di fare al signor Ministro un altro quesito. Non si capisce bene, essendo diminuite le spese ed aumentati gli incassi, perchè sia stato necessario di portare a 90 milioni l'emissione che da principio era prevista in 80.

Per questo vi saranno delle ragioni che il

signor Ministro vorrà avere la compiacenza di manifestarci.

Intanto però, anche ridotto così questo conto, si presenta sempre con un aspetto assai grave. Ho detto che il resto di cassa alla fine del 1872 sarebbe di 148 milioni, ma per ottenerlo oltre l'aumento di 10 milioni dell'emissione dei biglietti, risulta che si calcola d'averlo in circolazione alla fine dell'anno, tutti i 300 milioni di buoni del Tesoro, di avere preso tutte le anticipazioni che si ha diritto di prendere dalle Banche, e di restare sempre con 117 milioni di debito verso l'Amministrazione del Debito Pubblico.

Conseguentemente vedo il Senato, che questa situazione, se fosse vera, non sarebbe molto brillante, perchè di 148 milioni, 117 dovrebbero essere pagati subito, al principio cioè dell'anno successivo, e il Ministero rimarrebbe con una cassa non molto abbondante, avendo già esaurite tutte le risorse.

Io capisco benissimo quale è la risposta che può darsi a tutto questo; mi si dirà che questa previsione d'incassi e di pagamenti non si verifica; i pagamenti saranno molto minori, gl'incassi saranno pure minori, ma non nella stessa proporzione dei pagamenti, e ne verrà fuori un miglioramento di cassa che permetterà di essere tranquilli.

Si citerà, come del resto l'ha citato il signor Ministro anche nella Relazione, l'esempio dell'anno anteriore, nel quale i pagamenti furono di 221 milioni, e gli incassi furono 110 milioni minori del previsto, sicchè ci furono 111 milioni di miglioramento nelle condizioni della cassa; ma io torno a dire: e perchè allora non si fanno queste riduzioni giacchè si vuole un Bilancio di previsione di Cassa, nel quale si avrebbe diritto di pretendere la maggior possibile esattezza?

Io considero un fatto giuridico che emerge da questo modo di fare i Bilanci: noi colla deliberazione che staremo per prendere, diamo alla Corte dei Conti la facoltà di autorizzare la spedizione del mandato e il pagamento per una somma di 148 milioni di più di quello che sappiamo di poter fare. Questo fatto a me non pare certamente normale e non veggo in esso che la conseguenza solita di voler un Bilancio di cassa, esclusivamente di cassa, e non un Bilancio di competenza.

Io non dirò di più; non ho per altro potuto

a meno di cogliere questa circostanza per dimostrare gli inconvenienti di questo sistema che io persistero sempre a combattere quanto saprò e potrò.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Intendo perfettamente come esaminando il prospetto, che precede il Bilancio stato presentato alla Camera dei Deputati relativamente alle risultanze presunte del conto delle tesorerie del 1872, faccia a prima giunta una certa impressione il paragonare ciò che si presuppone doversi incassare nell'anno per effetto del bilancio, con quello che si presuppone doversi pagare per le autorizzazioni che si chieggono al Parlamento.

Da questa situazione, ammesso che si collocino tutti i 300 milioni di buoni del Tesoro e che si domandino alle Banche i 76 milioni di anticipazione a cui esse sono astrette in virtù dei loro statuti, sembrerebbe che si abbia in fine dell'anno un fondo di cassa di 118 milioni e che poi se ne debbano pagare 117 per il Debito Pubblico per le scadenze del 1. gennaio 1873. Ha quindi ragione l'onorevole Cambry-Digny di domandare spiegazioni intorno a questo fatto, ed è debito mio di darle al Senato senza far perdere maggior tempo di quello che sia strettamente indispensabile.

Bisogna anzitutto notare che il bilancio, come è fatto attualmente, riesce, per quanto riguarda l'entrata, una semplice valutazione fondata in genere sul risultamento degli anni precedenti. Nulla però impedisce che si eccedano impunemente le entrate previste. Imperocchè, una volta che il Governo è autorizzato a riscuotere, in base alle leggi esistenti, le entrate, queste sono quello che sono. E infatti la Commissione del bilancio nell'altro ramo del Parlamento ha osservato, come avrebbe anche fatto la Commissione di Finanza in Senato, che partendo dai dati ottenuti durante i primi quattro mesi di esercizio del 1872 vi era da presupporre ragionevolmente degli aumenti abbastanza considerevoli, mi pare, di circa sei milioni.

Quanto però alle spese la questione, è molto diversa. L'autorizzazione che dà il Parlamento è un limite massimo che non si può in alcuna maniera eccedere. Ora, quali sono le conseguenze che derivano da ciò?

Siccome i fatti non possono essere interamente d'accordo colle previsioni, così avviene

che i fatti stanno sempre al di qua delle previsioni e danno per risultato che le spese saranno inevitabilmente inferiori a quelle autorizzate dal Parlamento. Imperocchè superiori non possono esserlo, e in verità riuscirebbero cosa strana che fossero proprio eguali senza lasciar campo a quella specie di margine che è sempre tra la previsione ed i fatti.

Qualunque perciò sia il modo con cui si facciano i bilanci, rimarrà sempre la questione dell'apprezzamento dei bisogni di cassa, apprezzamento che si fa nei limiti più stretti quando si delibera il pagamento capitolo per capitolo.

Del resto, per tranquillare l'onorevole Cambrey-Digny dirò che, come egli avrà osservato nello stato di prima previsione del 1873, ho dimandato lo stanziamento di 50 milioni per poter provvedere ai bisogni di cassa della prima parte di quest'anno, adesso non occorre discuterlo sull'ammissibilità della cifra. Di ciò si discorrerà a suo tempo. Ma intanto è un fatto che la posizione risultante dal prospetto C' unito al bilancio di definitiva previsione presentato all'altro ramo del Parlamento non deve allarmare: giacchè per i bisogni di cassa dei primi giorni del 1873 si può perfettamente deliberare quando verranno in discussione gli stati di prima previsione di quell'anno.

Quanto all'anno 1872 basterebbe per i bisogni di cassa che le previsioni si avverassero come sono state indicate in bilancio, anche prescindendo dal miglioramento che ci fu introdotto prima della votazione nell'altro ramo del Parlamento.

Ma lasciamo stare un piccolo incidente di contabilità, di cui non vale la pena parlare nella questione che si sta discutendo.

Sembra a me che il bilancio possa essere deliberato colla presupposizione che se nell'anno nulla succede di straordinario, i mezzi posti dal Parlamento a disposizione del Potere esecutivo bastino a provvedere al bilancio medesimo.

Confesso però che ho creduto fosse mio dovere e cosa conforme ai desideri del Parlamento e del Paese, il domandare i minori mezzi possibili con riserva di chiederne dei maggiori, quando sorgessero nuovi bisogni. Sembrami esser sempre buona regola che il Potere esecutivo domandi il meno possibile, tanto più quando si può provvedere con mezzi che non richiedono lunga preparazione.

Io sarei pienamente d'avviso coll'onorevole Senatore Cambrey-Digny che non fosse opportuna una presunzione di conti del Tesoro, come quella che ci sta innanzi, qualora si dovesse provvedere ai bisogni di cassa con una operazione di credito. Certamente in questo caso, l'onorevole Senatore Cambrey-Digny e tutti i Senatori competentissimi in questa materia, mi avvertirebbero che vogliansi fare le operazioni con lunga previsione, e lasciare un margine in modo da non tormentare quotidianamente il credito pubblico.

Ma siccome siamo stati disgraziatamente stretti a fare uso di un aumento di circolazione cartacea, mi sembra che non ci resti di fronte altro problema che questo, esser cioè desiderio del Parlamento e del Paese che la circolazione cartacea si accresca bensì, ma non al di là di ciò che sia strettamente necessario.

Ora siccome ho considerato che sorgendo il bisogno di un nuovo aumento vi sarebbe sempre tempo a deliberarlo, così mi pare bene di starci in quei limiti esigui che l'onorevole Senatore Digny ha riconosciuto e che prima di lui aveva anche riconosciuto l'altro ramo del Parlamento.

Ma l'onorevole Senatore Digny ha fatto una altra obbiezione.

Egli ha detto: col vostro progetto di legge Voi avete prima chiesto 80 milioni di circolazione cartacea. In seguito di ciò nell'altro ramo del Parlamento si fecero degli aumenti all'entrata e delle diminuzioni nelle facoltà dei pagamenti, in modo che la posizione di cassa si è per questi fatti migliorata di circa 20 milioni. Or come va, che invece di calare, come la logica vorrebbe, gli 80 milioni a 60, avete al contrario chiesto non solo 80, ma 90 milioni?

La domanda è giusta e io devo delle spiegazioni sopra questo fatto che pare contraddittorio.

Io comincerò a dire che quel miglioramento di 20 milioni, introdotto dalla Camera dei Deputati, entrava già in quell'apprezzamento sommario che io facevo intorno alla posizione di cassa quando domandava gli 80 milioni.

Io presumeva che i pagamenti non sarebbero stati tanti, quali si chiedeva autorità di fare. Se il lavoro della Giunta ebbe per effetto di andar limando, riconoscendo più minutamente le cose, in guisa di portare la cifra di previsione più vicina al vero, è però certo che questo fatto entrava già in quella previsione

sommaria, per cui limitavo la mia domanda a soli 80 milioni.

E parimenti se fu osservato che si poteva presumere qualche aumento nelle entrate, non nascondo che sopra quegli aumenti avevo pur fatto qualche balbettamento, senza che il punto dell'anno in cui oravvino mi permettesse di poterli concretare in cifre.

Epperò il miglioramento dei venti milioni introdotto nello stato di cassa dall'altro ramo del Parlamento, entrava già negli apprezzamenti sommarj che mi facevano domandare 80 milioni.

Ma in questo caso (si aggiunge) perchè avete domandati 90 milioni?

Fin qui mi sono giustificato di non aver ridotta la cifra da ottanta a sessanta milioni.

Dov'ora rispondere per avere anzi accresciuta la domanda da 80 a 90 milioni.

Mi occorre anzitutto avvertire che dopo la presentazione del bilancio si sono midate deliberando delle leggi speciali le quali portano aumento di spese. Siccome tali leggi non hanno ancora compiuto il loro stadio parlamentare, o stanno tuttora davanti a questo augusto Consiglio, e evidente che non potevano portarsi in bilancio gli oneri in esso indicati.

Io però ho dovuto come cassa tener dietro a tutte queste variazioni, le quali quando venissero approvate recherebbero le seguenti maggiori spese nell'anno 1872, cioè:

Per l'adornata di alloggio agli impiegati residenti in Roma 500,000 lire.

Per l'anticipazione alla Provincia di Ferrara di cui si è parlato in questa stessa seduta, L. 2,000,000. A cramento non è questo un onere per la Finanza, trattandosi di una somma di cui l'erario sarà rimborsato quando la Provincia avrà fatto il prestito. E però un bisogno di cassa di cui uovesi intanto tener conto.

Per lo stabilimento di un laboratorio di scienze sperimentali nella Università di Roma, il pagamento autorizzato in quest'anno rilevarebbe a L. 1,000,000 lire.

Per opere di beneficenza onde provvedere ai bisogni più urgenti di tanta povera gente che è stata messa nelle condizioni le più deplorabili nel ferrarese L. 200,000.

Per i lavori a farsi intorno ad opere idrauliche per i danni arrecati dal Po e dal Ticino e per altri provvedimenti presentati dal Ministro dei Lavori Pubblici L. 408,000 lire.

Occorrono pure per i propositi fatte dal Ministro della Guerra sei milioni e dugento mila lire.

Le maggiori spese rilevarebbero perciò in complesso pel 1872 a più di dodici milioni.

Mi affretto ad osservare che, fra questi 12 milioni, sette non vanno a carico alle finanze, perchè i cinque relativi allo sborso per conto del Ministero della Guerra, sarebbero rimborsati collo riserva della Cassa militare, cosa che il Senato perfettamente conosce, e gli altri due sarebbero da prelevarsi sul prestito della Provincia di Ferrara, per cui l'onere veramente alla situazione finanziaria dell'anno, anziché di 12, sarebbe di soli cinque milioni.

Ma prescindendo adesso dalla questione del passivo finanziario, riconoscerà l'onorevole Senatore Digny e con lui riconoscerà anche il Senato come in previsione che tutte le leggi autorizzanti maggiori spese, ricevessero l'approvazione anche di questo ramo del Parlamento, mi sembrasse cosa prudente, e anche dirai di buona regola, il domandare l'occorrente per provvedere al pagamento di queste maggiori spese avendo tanto più limitata la mia domanda a 80 milioni, per ciò che si conteneva nel bilancio presentato al Parlamento.

Spero così di avere date sufficienti spiegazioni al Senato intorno alla domanda dei 90 milioni, e di avere, non dirò rigorosamente dimostrato, ma almeno indicate le ragioni per le quali mi pare che i mezzi chiesti possano probabilmente bastare per i bisogni dell'Esercito durante l'anno 1872.

Avrei ancora altri argomenti, deducibili dai conti del Tesoro che si sono fin qui pubblicati, e che certo l'onorevole Senatore Digny conosco benissimo, seguendo egli attentamente tutto quello che si pubblica. Ma allora la questione sarebbe portata sopra un terreno diverso da quello su cui la portò l'onorevole Digny.

Resta però sempre la divergenza dei metodi fra l'onorevole Digny e me. Ma siccome egli non entrò addentro nella disamina, così credo bene di astenermi anch'io di parlare.

Osservo soltanto che intanto è un vantaggio non piccolo che i bilanci siano presentati colla loro situazione del Tesoro e coi loro conti amministrativi come è prescritto dalla nuova legge di contabilità dovuta in grandissima parte all'onorevole Senatore Digny.

Constatati questi vantaggi, confesso che rimango sempre nello stesso ordine d'idee.

Io però mi sono fatto un dovere di premettere al bilancio quei quadri di cui l'onorevole Digny aveva manifestato desiderio quando mosse la sua interpellanza.

Sono anche desideroso di dare i bilanci accompagnati da tutti quegli elementi che possono fornire ai membri del Parlamento la ragione di quello che si fa. Ma confesso che non sono ancora riuscito a persuadermi della opportunità di abbandonare un concetto molto semplice per gattarci nelle difficoltà che riscontro in altri paesi i quali hanno norme contabili più complicate.

Quando l'altro giorno ho ricevuto dal mio Collega Ministro degli Esteri conti amministrativi della Prussia per il 1868 non ho potuto a meno di osservare con qualche compiacenza, che i nostri conti amministrativi di quell'anno sono già stati approvati. Non poterono esserlo sventuratamente quelli del 1869 e 1870 per la strettezza del tempo, ma essi sono stati presentati.

Quindi, essendosi fatto tutto quello che dipende dall'amministrazione, possiamo già dire che li intendiamo virtualmente approvati, tanto più che l'altro Ramo del Parlamento ebbe già questi conti e poté riferire intorno ai medesimi.

Solo per difetto di tempo non ho potuto avere la consolazione, per me indicibile, di presentarli all'approvazione del Senato.

Ma è intanto evidente che siamo molto avanti.

Del resto a mio giudizio non si deve perdere di vista la semplicità, perchè quando le cose si presentano un poco complicate, perdiamo, per altri rispetti, molti dei vantaggi che oggi abbiamo.

Ma, ripeto, è una grande questione, e come l'onorevole Digny volle lasciare la cosa impregiudicata, così io mi credo in obbligo di seguirlo nella discrezione della quale diede prova, essendosi limitato ad accennare in modo conciso le sue idee.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Qualunque sia la nostra divergenza sulle questioni di metodo e di forma, cui ha accennato l'onorevole Ministro, io non posso non riconoscere che egli ha dato una spinta molto energica al riordinamento e al

perfezionamento della contabilità, ed ha migliorato tutte queste parti in modo notevolissimo.

Quindi io posso attestare, che se divergenze ci sono, esse sono sincere e non nascondono alcuna specie di secondi fini.

Intanto prendo atto della dichiarazione che l'on. Ministro ha fatto non ha guari, che cioè, questo scoperto di 148 milioni egli crede poterlo coprire mediante i movimenti di tesoreria indicati nel conto del Tesoro e che in sostanza, se non è incorso equivoco, egli crede che questo apparente scoperto sarà molto minore di quel che apparisca dal Bilancio, quale fu a noi presentato, appunto perchè egli ritiene che le entrate saranno maggiori e le spese minori.

Mi pare di poter constatare questo come risultato della discussione.

E credo importante constatarlo, perchè io ho fatto quell'osservazione appunto affinchè ne emergesse chiaro al pubblico che noi lasciamo questo scoperto, perchè sappiamo o crediamo di aver il modo di farvi fronte.

Mi limiterò dunque a pregare l'onorevole Ministro affinchè per l'avvenire voglia unire ai Bilanci di definitiva previsione, che egli presenterà al Senato, anche il conto del Tesoro; perchè appunto è quello che serve a togliere di mezzo i dubbi e le difficoltà a cui io ho accennato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho alcuna difficoltà di prendere impegno, nell'ipotesi che tocchi a me a presentare al Senato un novello Bilancio di definitiva previsione, di annettervi il prospetto C, presentato nell'altro ramo del Parlamento. Era mio intendimento che questo prospetto, che mi ha sempre giovato per tenermi al corrente delle votazioni che andava man mano facendo la Camera sui Bilanci, fosse unito al progetto di legge ora in discussione secondo i desiderii in addietro manifestati dall'onorevole Senatore Digny. Se fu dimenticato, è mia la colpa, ma è forse da attribuirsi alla fretta che si dovette usare nell'occasione in cui i Bilanci furono presentati al Senato.

Ma sono certo che chiunque dovrà presentare i Bilanci di definitiva previsione pel 1873, non mancherà di unirvi questo prospetto.

Del rimanente, io devo osservare che di fronte ai 163 milioni indicati nel prospetto C, stanno 33 milioni di esaurimento di cassa, in questo

sensò, cioè: al 31 dicembre 1871, vi erano 151 milioni in cassa, e se bastassero 118 milioni per far fronte ai bisogni, resterebbero disponibili 33 milioni.

Vi sarebbero anche 70 milioni circa di Buoni del Tesoro disponibili, perchè la circolazione di essi al 31 dicembre 1871, era di 231 milioni, e potendosi andare ai 300 milioni, resterebbero 70 milioni; dunque avremmo già circa 100 milioni. Aggiungendo a tale somma quella delle anticipazioni delle Banche, noi abbiamo una riserva di tesoreria che può benissimo far fronte ai 163 milioni di scoperto. Imperocchè, come ha testè accennato l'onorevole Senatore Digny, nello scorso anno i pagamenti furono inferiori alle previsioni di circa 110 milioni, e si profitto delle corrispondenti riserve per restituire alle Banche le anticipazioni, per rallentare l'alienazione dei Buoni del Tesoro; e tuttavia si trovarono le casse impinguate forse più di quello che sarebbe stato necessario. Naturalmente adesso si trovano disponibili questi mezzi che l'Erario ebbe cura di porre in serbo, ma che può sempre ripigliare ogni qual volta sia necessario per il servizio dello Stato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, previste definitivamente per l'anno 1872, giusta la tabella A annessa alla presente legge, e provvederà allo smaltimento dei generi di privata, in conformità alle tariffe in vigore. »

Spero che il Senato vorrà dispensare la Presidenza dalla lettura di queste tabelle per risparmiare tempo, come ognuno ne sente il bisogno in questa stagione.

Non facendosi osservazioni, la Presidenza si terrà per dispensata, e si darà lettura solamente dei titoli e delle cifre, mettendo ai voti solo i totali dei singoli titoli, intendendosi approvate le categorie sulle quali non sorga opposizione.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI, legge:

PARTE PRIMA.

ENTRATA

(Escluso l'Asse ecclesiastico)

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

Imposta fondiaria.

| | | | |
|-----------------------------------|----|-------------|---|
| Tassa sui fondi rustici | L. | 148,417,000 | » |
| Tassa sui fabbricati | » | 70,000,000 | » |
| | | <hr/> | |
| | L. | 218,417,000 | » |
| | | <hr/> | |

Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

| | | | |
|--|----|-------------|---|
| Imposta sui redditi di ricchezza mobile. | L. | 181,574,300 | » |
| | | <hr/> | |

Tassa sulla macinazione.

| | | | |
|--|----|------------|---|
| Tassa sulla macinazione dei cereali. | L. | 58,954,000 | » |
| | | <hr/> | |

Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.

| | | | |
|---|----|-------------|---|
| Tassa sulle concessioni | L. | 21,091,900 | » |
| Tassa sui redditi delle mani-morte | » | 4,843,500 | » |
| Tassa sulle Società commerciali ed industriali ed altri istituti di credito | » | 3,100,000 | » |
| Tassa del 10 per cento sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie. | » | 7,515,700 | » |
| Tassa di registro | » | 40,019,860 | » |
| Tasse ipotecarie | » | 4,500,000 | » |
| Carta bollata e bollo | » | 32,213,760 | » |
| | | <hr/> | |
| | L. | 113,284,720 | » |
| | | <hr/> | |

Tassa sulla coltivazione e sulla fabbricazione

| | | | |
|--|----|-----------|---|
| Tassa sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia | L. | 147,900 | » |
| Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose e delle polveri da fuoco | » | 2,016,790 | » |
| | | <hr/> | |
| | L. | 2,164,690 | » |
| | | <hr/> | |

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1872

| | |
|---|--------------------|
| <i>Dazi di confine.</i> | |
| Dogane e dazii marittimi L. | 92,041,610 » |
| <hr/> | |
| <i>Dazi interni di consumo.</i> | |
| Dazi interni di consumo L. | 66,211,760 » |
| <hr/> | |
| <i>Privative.</i> | |
| Tabacchi L. | 73,311,527 20 |
| Sali » | 75,618,951 » |
| | <hr/> |
| | L. 148,930,477 20 |
| <hr/> | |
| <i>Lotto.</i> | |
| Lotto L. | 7,357,000 » |
| <hr/> | |
| <i>Proventi di servizi pubblici.</i> | |
| Poste L. | 21,430,000 » |
| Telegrafi » | 7,810,000 » |
| Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato » | 2,565,260 » |
| Proventi delle cancellerie giudiziarie » | 4,460,000 » |
| Diritti ed emolumenti catastali » | 1,528,800 » |
| Tasse del pubblico insegnamento » | 2,278,500 » |
| Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero » | 1,050,000 » |
| Diritti di verificazione dei pesi e delle misure » | 1,000,000 » |
| Saggio e garanzia di metalli preziosi » | 55,740 » |
| Proventi eventuali delle Zecche L. | 112,450 » |
| Proventi degli Archivi dello Stato » | 12,000 » |
| Concessioni diverse governative » | 4,510,800 » |
| Monta dei cavalli-stalioni » | 118,800 » |
| Prodotti diversi di dateria in Roma » | <i>per numeria</i> |
| | <hr/> |
| | L. 47,631,350 » |
| <hr/> | |
| <i>Entrate eventuali.</i> | |
| Multe e pene pecuniarie inflitte dalle Autorità giudiziarie L. | 853,120 » |
| Multa e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte » | 660,000 » |

| | |
|---|----------------|
| Multe per contravvenzioni alle leggi sui pesi e sulle misure e sulla macinazione dei cereali L. | 74,200 » |
| Entrate eventuali diverse per i Ministeri » | 3,257,300 » |
| | <hr/> |
| | L. 4,811,020 » |
| <hr/> | |

Rendite del patrimonio dello Stato.

| | |
|---|-----------------|
| Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato L. | 10,340,000 » |
| Interessi di titoli del debito pubblico, d'azioni industriali e di credito » | 15,522,370 » |
| Fondo d'ammortizzazione nel Veneto » | 10,000 » |
| Rinfianco degli interessi sui certificati di corso ilato romano di speciale emissione, e neambianti contitoli del prestito 1860-1861, dipendentemente dalla sovrana disposizione del 26 agosto 1868 » | 703,018 » |
| | <hr/> |
| | L. 32,575,388 » |
| <hr/> | |

Rendite di patrimoni amministrati.

| | |
|--|-----------|
| Rendite di enti speciali amministrati dal Demanio dello Stato L. | 512,000 » |
| <hr/> | |

Rimborsi e concorsi nelle spese.

| | |
|--|--------------|
| Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del bilancio dello Stato L. | 24,041,500 » |
| Ricupero di somme anticipate dallo Stato per spese censuarie » | 0,200 » |
| Rimborso di spese, di coazioni e di anticipazioni » | 356,500 » |
| Proventi delle carceri » | 1,004,000 » |
| Ritenuto sugli stipendi o sulle pensioni » | 5,700,000 » |
| Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesso o non | |

| | |
|---|--------------|
| alienate (Legge 11 agosto 1870, N. 5784, o R. Decreto 14 stesso mese, N. 5791 L. | 13,813,000 » |
| Quota di interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di boni ecclesiastici » | 340,000 » |
| Somme dovute dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia al Tesoro dello Stato a termini degli articoli 9 e 13 della convenzione (allegato A dei nuovi provvedimenti finanziari) corrispondenti ai fondi al netto della ritenuta per tassa di ricchezza mobile, occorrenti pel servizio degli interessi e dello ammortamento delle obbligazioni del prestito nazionale 1836 (Scadenze 1. aprile e 1. ottobre 1872) » | 43,225,022 » |
| | <hr/> |
| L. | 90,047,212 » |

Metto ai voti il totale del Titolo primo in L. 90,047,212.
(Approvato.)

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

| | |
|--|-------------|
| Rimborsi o concorsi nelle spese per opere stradali straordinario L. | 3,523,007 » |
| Concorso nelle spese per opere idrauliche straordinario » | » |
| Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinario ai porti marittimi . . . » | 1,665,000 » |
| Restituzione di anticipazioni a società diverse, concessionario del servizio postale marittimo » | 730,000 » |
| Concorsi e rimborsi per parte di società di strade ferrate, o di enti morali interessati nella costruzione di ferrovie » | 7,887,000 » |
| Rate dovute al Governo dal Municipio di Genova per la cessione dell'arsenale marittimo di quella città e del | |

| | |
|---|---------------|
| cantiere della Foce (Legge 31 dicembre 1870, N. 6177) L. | 0,000,000 » |
| Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870, N. 5784 o R. Decreto 14 stesso mese, N. 5794) » | 18,758,011 11 |
| Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Legge 2 aprile 1865, N. 2920 o R. Decreto 15 settembre 1867, N. 3924) » | 1,015,000 » |
| Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato » | 1,410,770 » |
| Rimborso della spesa di campioni di pesi e misure, e prodotto della vendita di tavole di ragguaglio » | 5,000 » |
| Capitale ricavabile dalla vendita di titoli di rendita venuti in proprietà dello Stato » | 53,000 |
| Cespiti vari d'introiti per tasse ratizzi e altro per le opere di bonifiche. » | 800,000 » |
| Affrancamento del Tavoliere di Puglia (Legge 20 febbraio 1865, N. 2168) » | 1,352,078 60 |
| Residuo capitale, prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, autorizzata colle leggi 21 agosto 1862, numeri 793 e 794, ed eseguita senza l'intervento della società anonima. » | 3,384,000 » |
| Capitale ricavabile dalla vendita di beni di conto dell'istruzione pubblica in Sicilia amministrati dal Demanio » | 100,000 » |
| Prodotto della vendita delle polveri rimasto nei magazzini dopo la soppressione della privativa » | 300,730 » |
| Somme da pagarsi nel 1872 dai comuni a sconto del loro debito per dazio di consumo a tutto dicembre 1869 (articoli 2 e 3 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, N. 5784) » | 2,404,300 » |
| Residui attivi per gli stralci delle cessate amministrazioni » | 10,876,000 » |
| Residui attivi diversi » | 26,710,000 » |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Vendite di carbon fossile esistente nei magazzini secondari della regia marina, e di vecchio materiale navale L. | 675,000 | » |
| Intercessi sulle delegazioni rilasciate dai comuni debitori del dazio-consumo governativo a tutto il 1870, giusta la Legge del 27 marzo 1871, N. 131, serie seconda . . . L. | 500,000 | » |
| Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della cassa dei depositi e prestiti, deduzione fatta della somma di lire quattro milioni a titolo di fondo di riserva (art. 27 della legge 17 maggio 1863, N. 1270) . . . » | 3,405,000 | » |
| Mutuo della Banca Nazionale nel regno d'Italia fatto al Tesoro dello Stato per effetto delle convenzioni stipulate dopo l'introduzione del corso forzoso dei biglietti . . . » | <i>per memoria</i> | |
| | <hr/> | |
| | 93,526,084 80 | |
| Motto ai voti questo totale. (Approvato.) | | |

PARTE II.

ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

Senatore AMARI, *prof.* Domanda la parola.

PRESIDENTE. Domanda la parola su tutta questa parte?

Senatore AMARI, *prof.* La domando sulla categoria 68 del Titolo primo.

PRESIDENTE. Allora l'avrà quando verremo a quella categoria.

Il Senatore, *Segretario*, CETTI legge:

TITOLO I. *Entrate ordinarie.* — « N. 68. Prodotto dell'Amministrazione dei beni devoluti al Demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 L. 10,500,000. »

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Questa somma comprende l'entrata non indifferente risultante da quella parte di beni ecclesiastici di Sicilia, che apparteneva alle disciolte corporazioni religiose, e che per effetto di una legge anteriore del luglio 1862, era stata soggetta al provvedimento

eccezionale dell'enfiteusi, prescritta in generale, come ben ricorda il Senato, per tutti i beni ecclesiastici. Or questa legge è una di quelle che hanno sortito felicissimo effetto.

La soprintendenza delle Commissioni che furono create nelle varie provincie per provvedere prima all'asta e poi con trattativa privata alla consunzione di questi beni ecclesiastici, la soprintendenza dico, fu affidata al professore Simone Corleo, il quale nella Camera dei Deputati era stato il proponente la legge e che poi fu incaricato dell'esecuzione e che la condusse a fine. Non contento di questo, egli ha pubblicato ultimamente un bel volume intitolato *Storia della consunzione dei beni ecclesiastici di Sicilia*, dal quale io credo che si possano ricavare molti utili ammaestramenti. Ma per non tediare il Senato con citazioni e cifre che ora sarebbero inutili, io dirò brevemente che si sono concessi in Sicilia in pochi anni, tra per asta pubblica e per trattativa privata, su per giù 200,000 ettari di terreno che erano isteriliti dalla manomorta, e che ora sono in potere di coltivatori che possono farli fruttare a beneficio proprio e del paese.

Ma v'ha di più. Tali beni non avevano dato di massima entrata se non che L. 3,470,000, e siccome non si potevano né mettere all'asta né dare per trattativa privata a quel prezzo, furono proposti per L. 2,773,000. Or bene, il risultato dell'operazione diede il ricavo d'una rendita di lire 5,970,000, quasi sei milioni. Questa, come ognun vede, è una bellissima operazione, ed io ho creduto di richiamare su questo particolare l'attenzione del signor Ministro delle Finanze, perché se egli presenterà una legge per l'abolizione delle corporazioni religiose di Roma, alcuna delle quali certamente in tal caso bisognerà conservare, io penso che si potrebbe utilmente seguire quest'esempio, il quale, mentre da un lato aumenterebbe di molto l'entrata toglierebbero dall'altra grandissimo danno economico della manomorta.

Io prego dunque il signor Ministro a voler dire, se i risultati pubblicati per lo stampo sieno esatti, e se le sue idee concordano con quelle che ho avuto l'onore di esporre.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Permetta l'onorevole Senatore Amari, che adesso io non entri a par-

laro in qual modo si presenterà la legge, alla quale egli ha fatto allusione, poichè altrimenti saremmo trascinati in un campo che, se non altro, non vedo figurare all'ordine del giorno.

Ma poichè egli ha accennato alla operazione che venne fatta in Sicilia, colga ben volentieri quest'occasione per fare eco alle sue parole. Effettivamente è un fatto che l'Italia può proprio oggi con una vera soddisfazione registrare nei suoi annali, sia per i risultati ottenuti, sia per il modo con cui fu eseguita.

Ed invero si ebbe un risultato importantissimo, come giustamente accennava l'onorevole Senatore Amari, perchè questi beni, la cui rendita media si valutava meno di 3 milioni, diedero all'asta pubblica o per trattativa privata, quando l'incanto andò deserto, circa 6 milioni di rendita, per canoni enfiteutici, ossia poco meno che il raddoppiamento del reddito.

È facile capire quali felici conseguenze economiche abbia avuto nell'isola la disammortizzazione di presso che duecento mila ettari di terra. Io ricordo con compiacenza, e credo che lo ricorderanno con compiacenza i miei Colleghi della Commissione d'inchiesta, che quando ci recammo nella provincia di Palermo nel 1867, si resistè vivamente acciò non fosse, come era stato proposto, sospesa questa operazione.

E poichè l'onorevole Senatore Amari ha parlato della Soprintendenza che ha compiuto i suoi lavori, non posso non ricordare qui a ragione di encomio il professore Cerleo; il quale propose la legge come Deputato e quando la legge fu approvata dal Parlamento si incaricò egli stesso senza stipendio di porla in esecuzione. Ora ha anche la soddisfazione di aver portato al suo termine l'idea stessa che aveva propugnata in Parlamento, rendendo così uno splendido servizio al paese e dando esempio ad un tempo di fermezza di propositi e di disinteresse il più commendevole.

È certo che per le condizioni economiche della Sicilia, la buona riuscita dell'operazione, ebbe effetti splendidi.

Se però io colsi con piacere l'occasione offertami di fare questa dichiarazione, non debbo da ciò inferire che in egual modo si debba procedere nella disammortizzazione dei beni ecclesiastici nella provincia di Roma.

Bisognerebbe anzitutto esaminare se le condizioni sono le stesse, o per far ciò, converrebbe entrare in una questione che è complicatissima

o che non è questo il momento opportuno di trattare, anche perchè non trovasi all'ordine del giorno.

È certo che l'operazione in Sicilia è riuscita in modo da non potersi desiderare migliore, e che ne risultò un fatto economico che si può registrare con vera soddisfazione negli annali del nostro paese, ma se debbasi poi fare allo stesso modo in altro luogo, è una questione nella quale mi pare fuori di proposito entrare oggi.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Ringrazio l'onorevole Ministro, e dichiaro che non volevo trarlo in una discussione nella quale egli dovesse manifestare le sue idee sopra di un argomento così delicato e importante. D'altronde, se io desidero che si affretti la presentazione di questo progetto di legge, io non sono certamente sì indiscreto da interrogarlo sul modo con cui si dovesse condurre l'enfiteusi, o altro modo di concessione di queste terre.

Perciò non mi resta altro che rallegrarmi dell'esattezza delle cifre e dei risultati ch'io aveva accennato, i quali sono utili a tutta la nostra patria ed in particolare ad una delle sue più belle provincie.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'incidente sollevato dall'onorevole Senatore Amari, si procederà oltre nella discussione del Bilancio.

PARTE II.

Entrata dell'Asse ecclesiastico

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

| | |
|--|--------------|
| Prodotto dell'Amministrazione dei beni devoluti al Demanio nazionale in forza delle leggi 7 lugl. 1806 e 15 agos. 1867 L. | 12,000,000 » |
| Rendita di canoni, censi, capitali ed annue prestazioni » | 70,000 » |
| Rimborso dal Fondo per il culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canoni, de censi e livelli al medesimo asseguati dall'art. 2 della legge 15 agosto 1867 » | |

L. 12,070,000 »

Chi approva questo Titolo primo, si alzi.
(Approvato.)

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

| | |
|--|-----------------|
| Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico | L. 30,000,000 » |
| Rimborsi e prodotti di natura varia ed eventuale | 90,000 » |
| Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (articolo 5 della legge 15 agosto 1867) comprese le rate di tassa che scadono nel 1872 per gli svincoli e le rivendicazioni compiute a tutto il 1871 | 6,000,000 » |
| Prezzo di alienazione dei certificati di rendita e di affrancazione di canoni e ricupero di capitali ceduti da enti morali ecclesiastici, a complemento della tassa straordinaria del 30 per cento (articolo 18 della legge 15 agosto 1867) | 285,000 » |
| Prodotto dell'alienazione dei titoli del debito pubblico pervenuti al Demanio in forza della rivendicazione di cuti di regio patronato | 3,000 » |
| Tassa del 30 per cento sulle corporazioni religiose di Lombardia | 80,000 » |
| Fondo di cassa degli agenti delle riscossioni pel ramo <i>Asse ecclesiastico</i> al chiudimento degli esercizi 1869 e 1870 | 9,800,000 » |
| | <hr/> |
| | L. 53,104,000 » |

Metto ai voti il totale del titolo secondo; chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Riepilogo

PARTE PRIMA

Entrata (escluso l'Asse ecclesiastico)

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

| | |
|--|---------------------|
| Imposta fondiaria | L. 218,417,000 » |
| Imposta sui redditi di ricchezza mobile | 181,574,300 » |
| Tassa sulla macinazione | 58,054,000 » |
| Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari | 113,384,720 » |
| Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione | 2,104,000 » |
| Dazi di confine | 92,041,010 » |
| Dazi interni di consumo | 68,211,700 » |
| Privative | 148,061,477 20 |
| Lotto | 79,357,000 » |
| Proventi di servizi pubblici | 47,031,350 » |
| Entrate eventuali | 4,844,020 » |
| Rendite del patrimonio dello Stato | 32,575,368 » |
| Rendite di patrimoni amministrati | 512,000 » |
| Rimborsi e concorsi nello spese | 90,047,212 » |
| | <hr/> |
| | L. 1,130,570,127 20 |
| Titolo II. - <i>Entrata straordinaria</i> | 93,526,084 80 |
| | <hr/> |
| | L. 1,230,102,212 » |

Pongo ai voti il totale della Parte Prima; chi lo approva, si alzi.
(Approvato.)

PARTE II.

ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

| | |
|---|-----------------|
| Titolo I. - <i>Entrata ordinaria</i> | L. 12,070,000 » |
| Titolo II. - <i>Entrata straordinaria</i> | 53,104,000 » |
| | <hr/> |
| | L. 65,234,000 » |

Chi approva il totale della Parte Seconda, si alzi.

(Approvato.)

Riassunto generale.

Entrata ordinaria . . . L. 1,148,040,127 20
Entrata straordinaria . . . » 146,000,684 80

Totale L. 1,295,336,212 »

Pongo ai voti il totale del riassunto generale; chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti l'articolo 1 della legge con cui viene approvata la Tabella che è stata letta e votata.

Rileggo l'articolo:

« Art. 1. Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, previste definitivamente per l'anno 1872, giusta la tabella A annessa alla presente legge, e provvederà allo smaltimento dei generi di privata, in conformità alle tariffe in vigore. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

La relazione all'articolo 2 vengono in discussione i Bilanci dei diversi Ministeri.

Discussione del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri.

Secondo l'ordine dei Bilanci, si dovrebbe incominciare dal Ministero delle Finanze; ma siccome si trova presente l'onorevole Ministro degli Affari Esteri, che credo abbia speciale premura che il suo Bilancio venga discusso, se consente l'onorevole Ministro delle Finanze, si darà principio dal Bilancio del Ministero degli Esteri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore **MAMIANI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Mamiani ha la parola.
Senatore **MAMIANI.** Desidero rivolgere breve interrogazione al signor Ministro degli Esteri sopra alcuni avvenimenti annunziati più volte dalle gazette ed intervenuti nei Principati Danubiani. Ognuno già intende che id qui parlo della sventurata persecuzione ripetutamente accaduta contro la popolazione ebrea.

Per due ragioni, noi Italiani, poniamo interesse ai Principati Danubiani: la prima, perchè

nel trattato di Parigi, il Conte di Cavour, non fu certamente l'ultimo a cooperare con l'abile sua parola, e colle sue alte viste diplomatiche, perchè quelle popolazioni acquistassero una quasi compiuta indipendenza.

Ognuno sa poi che le popolazioni rumene si vantano con ragione di essere un vivo rampollo della stirpe latina, e per verità lo mostra patentemente la loro lingua tutta piena di parole che possiamo chiamare o italiane o latine.

Ma la stirpe latina fu da un nostro gran poeta chiamata gentile, *gentil sangue latino*: o gentilezza vuol significare nobiltà, e un popolo manifestasi di animo nobile principalmente nell'amore operoso della umanità o della giustizia.

Io spero che tutte le tristi nuove cose nei giornali di Europa su quelle crudeli persecuzioni, sieno state molto amplificate, perchè le nuove, cammin facendo, s'ingrandiscono, e forse anche della crescente prosperità di quella giovane nazione, può essere invidioso qualche vicino Potentato.

Sono poi certo che per l'opera del Governo rumeno nulla si è permesso per prevenire, o almeno reprimere, con energia tali persecuzioni.

Udiamo pure dalle gazette, che la diplomazia non è rimasta inerme; si è parlato principalmente dell'azione delle potenze segnatarie del trattato di Parigi.

Ora non mi rimane se non che rivolgero al signor Ministro degli Affari Esteri queste due speciali domande:

1. Desidero sapere dalla sua cortesia quanto vi sia di vero in sostanza, nei luttuosi casi della Moldavia a danno dell'inerme e sventurato popolo ebrea.

2. Similmente domando se vi sia stata e vada ancora procedendo un'azione diplomatica per impedire almeno il ritorno di quelli orribili fatti e, nel supposto che tale azione diplomatica abbia sussistito e sussista, desidero di sapere quale è stata l'azione e la cooperazione speciale della diplomazia italiana in proposito.

Ecco le due mie brevi interrogazioni.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. L'onorevole Senatore Mamiani desidera avere da me qualche informazione intorno ai fatti deplorabili avvenuti in Romania sui quali egli chiama l'atten-

zione del Senato. Egli desidera sapere se vi fu qualche azione diplomatica onde prevenire il rinnovarsi di questi fatti, e se il Governo italiano ha fatto quanto era in poter suo di fare, se ha esercitato quell'azione che gli poteva legittimamente competere per tutelare in nome dell'umanità ed in favore della numerosa popolazione israelitica che si trova in Romania, la causa della tolleranza religiosa.

Io dovrei entrare in molti particolari, se se avessi da esporre all'onorevole conte Mamiani la storia di questi fatti dolorosi, e dell'agitazione contro gli ebrei che si andò estendendo in varie località della Romania.

Certo lo stato delle cose che esiste in Romania a questo riguardo, è altamente deplorabile; e in più occasioni la passione e i pregiudizi popolari proruppero in scene di violenza, che sembrano di altri tempi, e che contrastano colla moderna civiltà.

Io posso assicurare l'onorevole Senatore Mamiani, che il Governo italiano diede in ogni occasione istruzioni formali, precise, insistenti, al suo Rappresentante, di adoperarsi presso il Governo dei Principati, e nell'interesse stesso di quel paese a cui l'Italia non fu mai avara di prove di simpatia, perchè si potesse un termine alle persecuzioni, e si provvedesse a tutelare efficacemente la vita e la proprietà degli israeliti.

Ho detto nell'interesse di quel paese; poiché è bene che il Governo e il popolo rumeno sappiano qual deplorabile impressione producono nell'Europa civile questi fatti; è bene che il popolo rumeno conosca come queste persecuzioni non possano fare agli israeliti tanto danno quanto ne fanno ai loro stessi persecutori.

In quest'anno, nell'inverno scorso, i disordini e i tumulti cagionati per conflitti cogli israeliti, avvennero con maggiore intensità, e non ho che a ricordare al Senato le scene che avvennero specialmente a Wilkow e a Cahul. In questa circostanza l'Agente italiano si associò a tutti gli atti compiuti dagli Agenti delle altre potenze; e stante le istruzioni che aveva ricevute, non poteva certamente mostrarsi meno attivo, nè meno volontoso degli altri. Egli firmò insieme cogli Agenti dell'Inghilterra, della Francia, dell'Austria e della Germania delle note, le quali furono anche fatte di pubblica ragione. Gli Agenti di questi Governi constatavano invece che l'autorità centrale in Romania era

animata dal desiderio di prevenire e di reprimere tali disordini; ma io credo che l'azione da essi Agenti spiegata non sia stata inutile per far sentire al Governo centrale la necessità di dare severe istruzioni alle autorità locali. Dunque noi procedemmo in questa vertenza d'accordo col Governo che ho poc'anzi nominato, o specialmente d'accordo col Governo britannico.

L'onorevole Senatore Mamiani sa che in Inghilterra l'opinione pubblica si è commossa per questi avvenimenti, e che nel Parlamento britannico si sollevarono autorevoli voci per difendere quella stessa causa, in favore della quale si è oggi udita in questo illustre Consesso l'eloquente voce del Senatore Mamiani.

In questi ultimi tempi, il Governo inglese, si rivolse al Governo italiano, come a potenza segnataria della convenzione del 1858, o degli atti costitutivi dell'esistenza politica dei Principati Danubiani, affine di chiedergli se era disposto ad associarsi a quell'azione diplomatica che poteva concertarsi, per ottenere che la situazione degli israeliti in Romania fosse efficacemente garantita, e fossero rispettato lo loro vite e le loro proprietà. Il Governo ha assai volenterosamente aderito a quest'invito, e i due Governi hanno potuto concertare il loro pieno accordo in quest'affare.

Io posso adunque assicurare l'onorevole Senatore Mamiani che il Governo, come non ha mancato nel passato, così non mancherà nell'avvenire di adoperarsi in favore di una causa, che è la causa dell'umanità e della civiltà.

In altri paesi d'Oriente purtroppo, non ha molto, avvennero dei conflitti destati dal fanatismo religioso fra le popolazioni cristiane o gli israeliti. Nei conflitti avvenuti in alcune città dei Principati Danubiani, nessuno degli israeliti danneggiati apparteneva alla nazionalità italiana; non così a Smirne, dove, purtroppo, avvennero, non è molto tempo, deplorabili conflitti; ed in questa occasione i funzionari del Consolato italiano tennero una condotta veramente degna di ogni elogio, ed alla quale sono lieto qui di poter rendere omaggio. Merita pure riconoscenza il Vescovo greco, che si adoperò per salvare la vita di alcuni israeliti italiani. Il Governatore turco diede anch'esso prova di energia nel compiere i suoi doveri.

In Janina avvenne pure lo stesso; o anche colà il nostro Consolo si intromise efficacemente per vedere di calmare gli animi in-

spriti e per ricondurre la calma nei rapporti tra gli israeliti e le popolazioni cristiane.

Questi sono gli schiarimenti che posso dare all'onorevole Senatore Mamiani, e spero che egli vorrà tenersene soddisfatto.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mamiani.

Senatore MAMIANI. Ringrazio il signor Ministro degli Esteri delle minute informazioni che si è compiaciuto darmi intorno allo fatto dimando. Io non dubitava che il Governo italiano non fosse intervenuto in un affare così importante dove l'umanità parla e comanda a tutti gli animi gentili e bon fatti; ma dalle sue parole io veggio con giubilo che la nostra azione è stata viva, è stata continua, è stata di una particolare efficacia.

Veggio poi con dispiacere che i tumulti sanguinosi propagatisi a Smirno ed in qualche altra parte dell'Albania o dell'Asia Minore, abbiano avuto promozione funesta dai Principati Danubiani su cui ne dovrebbe cadere la responsabilità; spero però che quei popoli i quali si volgono affettuosamente all'Italia, ed anch'essi esclamano: *salve magna Parens*, non troveranno discaro che questa antica madre li rimproveri con amore assennato e con efficace severità.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola sulla discussione generale, si passerà alla lettura per capitoli del Bilancio del Ministero Esteri:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

| | | | |
|--|----|-----------|---|
| Stipendi del personale del Ministero | L. | 204,350 | » |
| Stipendi del personale all'estero | » | 818,150 | » |
| Assegni del personale all'estero | » | 2,673,410 | » |
| Indennità diverse, viaggi o missioni | » | 598,670 | » |
| Spese d'ufficio del Ministero » | » | 71,050 | » |
| Spese segrete | » | 100,000 | » |
| Spese dragomannali | » | 185,000 | » |
| Spese di posta, telegrammi o trasporti | » | 192,820 | » |
| Sovvenzioni | » | 302,040 | » |

Senatore DE GORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sulla categoria *Sovvenzioni*?

Senatore DE GORI. Sì, signore.

PRESIDENTE. Allora permetta che si vada alla fine della lettura del titolo primo, poi avrà la parola.

| | | | |
|-----------------------|----|---------|---|
| Provvigioni | L. | 31,220 | » |
| Casuali | » | 151,300 | » |

Totale della spesa ordinaria L. 5,296,970 »

Ha la parola il Senatore De Gori.

Senatore DE GORI. Al lo schiarimento che intendo domandare all'onorevolissimo Ministro, dovrei trovare risposta negli allegati al Bilancio: ma quantunque io ne abbia fatto insistente ricerca non mi è stato possibile ottenerli, anzi in questo momento dalla cortesia del Direttore degli uffici mi vien detto che saranno distribuiti in seguito, così è giuoco forza che io domandi all'onorevole Ministro se per avventura nel capitolo che contiene la somma destinata alle sovvenzioni, vi fosse una parte anche molto modesta per sussidiare ed incoraggiare scuole italiane a Costantinopoli. Non parlerò delle condizioni politiche o civili dell'immensa popolazione che conserva la nazionalità italiana la quale abita sulle rive del Mar Nero e sulle costiere del Bosforo, non rammenterò al Senato, perchè tutti lo sanno meglio di me, come sia viva l'influenza italiana, nei due modi più potenti con i quali l'influenza nazionale si esercita in lontani paesi, voglio dire la lingua o la scrittura, che si chiama franco il dialetto che si parla comunemente in tutto l'Oriente, o l'altra conservi il carattere latino di fronte al carattere arabo; ma rammenterò come 34 mila sudditi italiani dipendono dalla giurisdizione del tribunale consolare di Costantinopoli, e siano sotto la protezione della Legazione italiana, e come questa popolazione siasi rivolta premurosamente al Governo all'oggetto di fondare scuole o stabilimenti di educazione o di istruzione sotto il protettorato italiano. Eppure ad onta di insistenti domande di questa numerosissima e rispettabilissima colonia italiana, menochè un piccolo asilo infantile femminile popolato da circa cento fanciulle in Pera, ed una scuola maschile in Galata, l'una o l'altra aperte per l'assistenza che detto un egrogio nostro Collega tanto benemerito della colonia italiana in Oriente, l'onorevole Senatore Cerruti, niente altro vi esiste.

Neppure uno stabilimento d'istruzione secondaria esiste dove 34 mila sudditi italiani aventi cittadinanza italiana, parlando o scrivendo italiano, hanno il loro domicilio; ci è, mi correggo, vi è un terzo istituto e appunto d'istruzione secondaria, tenuto da una corporazione religiosa, la quale è molto solerte a trovare occasione di stabilire le sue tende con una sollecitudine che meriterebbe di essere imitata dal Governo. In conseguenza io vorrei sapere se in queste lire 302,000 che vengono intitolate *sovvenzioni*, ve ne sia una parte, benchè minima, destinata a sussidiare, od almeno a promuovere la prima fondazione di scuole italiane in Costantinopoli.

Giacchè poi ho il piacere di vedere accanto all'onorevole Ministro degli Affari Esteri, anche l'onorevole Ministro delle Finanze che in questo momento ha la cura dell'istruzione pubblica, mi permetterà che dica anche una parola, la quale forse potrebbe essere da lui raccolta.

Uno stabilimento d'istruzione secondaria in Oriente, come il ceto commerciale di Trebisonda aveva offerto, non è gran tempo, al Governo di istituire, potrebbe avere una immensa utilità per il paese. Ben sa il Governo come generalmente si compone il personale importantissimo in tutti gli scali d'Oriente aggregato ai Consolati, voglio dire il personale Dragomannale, che è, si può dire, il mezzo di comunicazione tra tutti gli interessi nazionali e i tribunali e le autorità locali. Ebbene questo personale si recluta fra persone che sono andate a far fortuna in Oriente, o almeno hanno tentato di farvela, vi si sono poi stabiliti, ivi hanno stabilito le loro famiglie, hanno imparato qualche cosa delle lingue orientali, si sono resi pratici di quelle costumanze, e così esercitano, individualmente assai bene, ma senza nessuna istruzione espressamente preordinata, l'importantissimo ufficio di Dragomanno.

Le potenze che hanno rapporti continui e molto diffusi in Oriente, come sarebbero la Russia e l'Austria, hanno degli istituti d'istruzione espressamente preordinati a quest'effetto. La Russia ha il collegio Dragomannale, l'Austria ha il collegio Orientale, del quale credo sia stato allievo anche qualcuno dei nostri onorevoli Colleghi.

Ora io credo che ove il Governo pensasse o a istituire, o a convertire qualche cosa degli istituti che in Italia hanno per scopo l'istruzione orientale, in una fondazione di questo

genere, sia a Costantinopoli, sia a Trebisonda sia a Salonico sia dove meglio possa sembrare conveniente, potrebbe essere di una grandissima utilità, non solo ai nazionali che si dedicano a quella carriera, ma bensì al Governo, il quale deve reclutare il suo personale dragomannale, senza che espressamente osca da un istituto nazionale.

Per conseguenza riassumo le mie domande.

Nel capitolo *sovvenzioni* di 300 mila lire, vi è nulla di assegnato per le scuole italiane sul Bosforo?

E quando non vi sia, ha l'onorevole Ministro degli Affari Esteri l'intenzione di proporre una sovvenzione almeno nei bilanci futuri, convinto della sua necessità?

Senatore MINISCALCHI. Io dirò qualche cosa in risposta a quello che ha detto il mio onorevole Collega ed amico De Gori.

Da qualche tempo il Collegio che a Napoli si chiamava Collegio Cinese, è stato cambiato in R. Collegio Asiatico, destinato appunto a formare degli allievi, i quali potessero servirvi più tardi nell'Oriente sia nei consolati, sia nella diplomazia, sia nel commercio. Questo Collegio fu regolato da due decreti reali dietro proposta del Ministro Bargoni, i quali stabilivano il modo riguardante tanto l'amministrazione, quanto il sistema didattico.

Naturalmente in tutte le cose c'entra sempre la questione di Finanza: *Quid valeant humeri quid ferre recusent*; ed in uno stabilimento qualsiasi bisogna sempre aver mente e calcolare di quali mezzi possa disporre.

Nel tempo in cui ebbi l'onore di essere Conservatore del Collegio Asiatico, ho proposto all'ex-Ministro Correnti un programma di studi, programma che io consideravo che fosse il più adatto ad ottenere lo scopo, era un programma in sostanza fondato sopra il sistema della Scuola delle lingue orientali viventi di Parigi, sul sistema che si segue in Inghilterra su quello della scuola di Vienna, e di quella di Pietroburgo, i regolamenti delle quali scuole, che mi furono procurati dalla gentilezza dell'onorevole Ministro degli Affari Esteri, io ho attentamente studiati.

In seguito di questo, si aprse una scuola di Cinese, scuola che io dirò francamente considero come la migliore che esistesse in Europa. Ne era professore un giovane cinese che conosceva assai bene la sua lingua, oltre

a. vantaggi che ha sempre un maestro nativo, possedeva pure quelli grandissimi e molto rari di avere avuta un'educazione europea e di conoscere perfettamente il latino, il francese e l'italiano ed abbastanza anche l'inglese, con sufficienti cognizioni di greco e di sanscrito; era insomma un professore che non era facile trovarne uno simile. Questo professore continuò il suo corso: non aveva naturalmente molti allievi perchè questi studi sono sempre seguiti da pochi, attesochè sono lunghi e faticosi e danno una tarda remunerazione ed uno scarso compenso, e quindi non si può nè sperare nè credere che possano avere molti cultori.

Pure, il giovane che seguiva questo corso, che era Romagnolo, fece dei progressi abbastanza rapidi ed importanti, come ho avuto occasione di osservare negli esami che si fecero nella passata primavera. Credo quindi che per lo studio del cinese, si sia benissimo provveduto.

Abbiamo convenuto pure nell'opportunità di attivare, prima di ogni altra, la cattedra di arabo, che è il fondamento delle lingue orientali, perchè non si può parlare, scrivere o leggere bene il turco, senza avere una perfetta cognizione dell'arabo, cognizione che si rende sino ad un certo punto importante, anche per le lingue dell'Indostan e del Malese.

Avendo sempre l'idea di fare degli allievi, i quali possano in seguito servire all'uso della diplomazia o del commercio, ho prescritto nel programma che vi fosse l'obbligo che gli allievi sostenessero l'esame, non solo di tradurre queste lingue dell'Oriente, ma che dovessero oltre ciò dar saggio di parlarle e scriverle, ed anche d'essere capaci di interpretare lettere, firmani e documenti diplomatici ed ufficiali; ed a quest'uopo, dopo molte ricerche siamo riusciti a trovare un maestro nativo, il quale fu però educato in Europa, e che quindi come il professore di cinese, offre pure quelle qualità assai rare di pronuncia e di cognizioni pratiche delle lingue che ha un indigeno, con quelle che ha acquistato per gli studii fatti in Europa.

Il mio progetto dunque, quando aveva l'onore di presiedere a quel collegio, era quello di andare ogni anno aumentando una cattedra.

Dopo questa cattedra d'arabo, che io insisto a tenere come il fondamento delle lingue orientali, aveva intenzione di stabilire una cattedra

di turco, che è la lingua diplomatica dell'Oriente, poi una di persiano, e finalmente una della lingua dell'Indostan che è una delle più estese e principali tra quelle parlate nelle Indie: se le circostanze lo avessero permesso, o il Governo avesse voluto in qualche modo aiutare il collegio che fu ad ora vive di entrata propria ed ha una sostanza abbastanza importante che, ben amministrata, può dare un provento anche forse maggiore, era mia intenzione di stabilire una cattedra anche di giapponese ed una di malese, perchè il Giappone è un paese col quale i nostri rapporti commerciali vanno facendosi sempre più importanti, e la lingua malese in sostanza è la lingua franca di tutte le grandi terre ed isole di quella vasta regione.

Credo adunque di avere in parte anticipata la risposta: riguardo poi all'avvenire degli stabilimenti nostri, son d'avviso che qualche cosa si sia fatto in Oriente, e faccio voto perchè le scuole nei paesi orientali sieno meglio condotte e più frequentate, essendo una questione vitale ed importantissima quella di mantenere l'antica preponderanza, che il nostro paese ha sempre avuto tradizionalmente in Oriente.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. L'onorevole Senatore De Gori mi ha chiesto se nel capitolo *Sovvenzioni* cui corrisponde una somma di lire 270,000 fosse compresa qualche parte assegnata a sussidiare le scuole italiane in Oriente.

Certamente in questo capitolo è compresa una somma di 60 mila lire che sono assegnate come sovvenzione di chiese cattoliche, collegi italiani e Società di beneficenza.

Di queste 60 mila lire, 50 mila sono spese precisamente in sussidio a collegi ed alle scuole italiane in Oriente ed anche in alcuni paesi di America.

Malgrado la cortesia abituale del linguaggio dell'onorevole Senatore De Gori, mi parve sentire nelle sue parole un rimprovero latente, un rimprovero che il Governo italiano trascurasse questa questione, che a buon diritto gli sembra assai importante.

Ora certamente sarebbe desiderabile che il Governo facesse anche più di quello che fa per queste scuole; ciò è verissimo.

L'onorevole Senatore De Gori ammetterà che questa è una questione di Bilancio; e certo non manca nè nel Ministro degli Esteri, nè nel Mi-

nistro della Pubblica Istruzione la buona volontà di occuparsi a promuovere le scuole italiane all'estero, in modo che corrispondano ai nostri reali interessi. Ma tutto non si può fare in una volta.

Le difficoltà che ci sono ad aumentare le somme del Bilancio, non ignora l'on. De Gori; però egli stesso dovrà riconoscere che qualche cosa si è fatto.

Qualche tempo fa, le sovvenzioni per le scuole italiane in Oriente, non figuravano che per 30 mila franchi nel Bilancio degli Esteri.

Ora, in ciascun Bilancio dei due Ministeri degli Esteri e della Istruzione Pubblica, venne fissata la somma di L. 50 mila, per cui sono 100 mila franchi che si spendono per questo intento.

Ora certamente questi 100 mila franchi, io credo non bastino per promuovere in Oriente le scuole italiane come veramente dovrebbero esserlo.

È necessario, è utile ad interessi assai considerevoli dell'Italia, che la lingua italiana sia conservata in Oriente, e sia conservata non già solo come una rovina del passato, le cui vestigia si vanno poco a poco perdendo, ma vi sia conservata come la prova di una attività presente, di una attività chiamata ad un incontestabile avvenire.

Per me credo, che gli eccitamenti dell'onorevole Senatore De Gori, l'accoglienza che questi eccitamenti hanno ricevuto nel Senato, l'interesse che si prova sempre nel Parlamento italiano tutte le volte che si tratta di promuovere il benessere delle nostre colonie all'estero, faranno vincere quella specie di naturale retrosia che abbiamo, ogni qual volta si tratta d'aumentare, nelle condizioni finanziarie dello Stato, i nostri Bilanci.

Frattanto posso dire all'onorevole Senatore De Gori, che di questa somma, stanziata nel Bilancio, noi cerchiamo fare il miglior uso possibile.

Noi abbiamo colla somma aumentata, sussidiato e stabilito nuove scuole, dove ci sembrava che più urgente se ne manifestasse il bisogno.

Abbiamo provveduto a migliori locali, e ad accrescere, in alcune di queste scuole, il numero dei corsi e degli insegnanti.

Noi abbiamo al presente 26 scuole estere tra maschili e femminili sussidiate dal Governo, e questo numero tende ad aumentarsi.

Prima della fine dell'anno una nuova scuola sarà stabilita a Beirut, dove pur era reclamata. L'onorevole Senatore De Gori ha detto che quanto esisteva a Costantinopoli era affatto insufficiente. Io pure riconosco che quanto esiste a Costantinopoli è affatto insufficiente, benché, d'altra parte, il problema dei collegi in Oriente non sia molto semplice; mentre non credo facile il poter sostenere la concorrenza degli stabilimenti diretti dalle corporazioni religiose.

Ad ogni modo se non si è fatto finora nulla, direi, che si avvicini a quanto le circostanze reclamano in Costantinopoli, io non ho che una sola giustificazione da dare all'onorevole Senatore De Gori, ed è che le cose, specialmente quando siamo costretti a rimanere in limiti molto angusti, è meglio farle una per volta. Abbiamo cercato promuovere per quanto ci era possibile un maggior sviluppo del collegio di Alessandria d'Egitto; e invece di disseminare, senza ottenere alcun risultato veramente apprezzabile, le scarse risorse di cui potevamo disporre, in favore di Costantinopoli dove tutto c'era a creare, ci parve miglior partito impiegare in Alessandria d'Egitto, ove c'era un Istituto il quale deperiva, e che si trattava di rialzare per salvarlo da una morte certissima. Abbiamo dunque cercato di fondare su basi abbastanza solide, di dare una maggior garanzia di vita avvenire al collegio di Alessandria, a cui il Governo concede 30 mila franchi di sussidio all'anno.

Questo collegio dà buoni risultati.

Nell'anno venturo vi sarà stabilita, oltre questo collegio, una scuola tecnica, la quale io credo sarà molto utile, come quella che risponderà alle condizioni della colonia italiana colà stanziata.

Abbiamo un collegio a Tunisi, che dà esso pure risultati abbastanza soddisfacenti, ed è stabilita a Tunisi anche una scuola femminile, della quale quella Colonia ha ogni ragione di lodarsi.

Le altre scuole nostre nel Levante sono ad Aleppo, Atene, Cairo, Suez, Calcedonia, Damasco, Galatz, Sulina, Salonico. Scutari, Seratevo, Smirne e Tripoli di Siria.

Questi sono gli schiarimenti che era mio debito dare all'onorevole Senatore De Gori, e posso assicurare l'onorevole Senatore, che il Governo sente tutta l'importanza della questione su cui

egli ha chiamato l'attenzione del Senato, e che non può certo dimenticare che le scuole ed i collegi sono un vincolo morale che unisce le nostre colonie alla madre patria, la quale non deve nè può dimenticare quelli fra i nostri concittadini, che colle loro industrie e col loro commercio promuovono all'estero gl'interessi materiali e morali del nostro paese.

Senatore DE GORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE GORI. Io mi compiaccio prima di tutto, di aver procurato al Senato dall'onorevole nostro Collega e mio amico Miniscalchi, la notizia del diverso indirizzo che, dietro alla sua proposta, ha preso il collegio già detto Chineso di Napoli, e che ora si chiama collegio Asiatico; inquantochè quell'istituto, destinato da principio all'istruzione degli orientali che venivano a far la loro educazione in Italia, sia stato, per saggio consiglio dell'egregio Miniscalchi, destinato invece per gli Italiani i quali devono andare a fare i loro affari, o quelli del Governo, in Oriente.

Io mi compiaccio di questo nuovo titolo di benemerenzza dovuto all'onorevole Senatore, ed egli mi permetta che io gli faccia un augurio, augurio il quale forse non cadrà a proposito, se egli, come ha detto, e con dispiacere io ho sentito, si è ritirato dall'alta sorveglianza del Collegio di Napoli: il mio augurio sarebbe quello che quando egli avesse completato il numero delle scuole, avesse dato il perfezionamento a questo insegnamento, anche con quelle dottrine le quali sono indispensabili agli affari di Oriente.

Inquantochè oltre la lingua occorre altresì avere delle cognizioni di certe dottrine, non dirò di legislazione ma di giurisprudenza orientale, per mezzo delle quali i dragomanni, possono opportunamente sostenere presso i tribunali e presso le autorità, le ragioni dei nazionali.

L'onorevole signor Ministro mi ha fatto il favore di darmi la cifra che grava su questo capitolo per sovvenzioni alle scuole in Oriente. Io spero che egli mi avrà per scusato, se gli ho domandato questa cifra, ma non poteva saperla, dappoichè non l'abbiamo, come dovrebbe pure aversi sott'occhio.

Sono grato che egli me l'abbia precisata in 100 mila lire.

Mi permetto però di richiamare alla memoria

dell'onorevole Ministro, che io non ho fatto una domanda in genere sopra i sussidi che il Governo italiano somministra alle scuole nelle Colonie; io ho localizzata la mia domanda a quel gran centro di popolazione italiana, che ha niente meno di 34 o 36 mila sudditi italiani, i quali vivono concentrati nello stesso paese.

L'onorevole Ministro comprendo molto bene come vi sia necessità di promuovere l'istruzione sotto il vessillo d'Italia in quel gran centro di affari: lo conosco molto meglio di me, inquantochè certamente non possono sfuggire all'onorevole Ministro due circostanze di fatto, una presente, l'altra imminente.

La circostanza presente è, che mentre nel Bosforo scuole italiane non vi sono che in una misura microscopica, il Bosforo stesso è inondato da scuole di altre potenze, le quali appunto sotto il prestigio dell'abito religioso, hanno diffuso grandemente le loro scuole, ed anche, se non dall'abito religioso, dall'indole religiosa, inquantochè l'onorevole Ministro m'insegna che vi è una Potenza grandissima e preponderante la quale appunto amalgama in una mano il potere politico, col potere religioso, e dell'uno si serve a propaganda dell'altro.

L'altro fatto imminente sono le ferrovie ottomane sia in Europa sia in Asia, le quali faranno capo a Costantinopoli, che se già adesso è un gran centro di attività come l'anello fra due mondi, fra due civiltà, fra due razze, è per divenire molto più imponente, anzi va a divenire il focolare delle civiltà fra l'Occidente e l'Oriente.

L'onorevole Ministro, il quale sa e sente questa verità meglio di me, mi rassicura con quelle parole, le quali contengono molto più di quello che non abbia detto.

Io le terrò a memoria; e se nel dirigergli questa domanda è stato ben lungi da me ogni idea di rimprovero, stia certo però che ove anche nel Bilancio dell'anno prossimo, Costantinopoli restasse dimenticata, il rimprovero allora davvero spunterebbe.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Miniscalchi.

Senatore MINISCALCHI. Devo rendere vive grazie all'onorevole mio Collega ed amico per le parole cortesi che ha pronunciato a mio riguardo.

Compiuto questo debito, debbo poi dichiarare che io non merito veruna delle lodi che ha vo-

luto attribuirmi; io ho avuto tutto il buon volere e tutto lo zelo possibile per l'attuazione di questa istituzione; godo poi mi si presenti l'occasione di rendere pubblica testimonianza di lode all'aiuto ch'ebbi in quell'arduo compito per tutto ciò che riguarda la parte amministrativa dall'onorev. mio Collega ed amico barone Gallotti, presidente del Consiglio d'amministrazione del Collegio Asiatico.

Debbo quindi dichiarare che la trasformazione non è seguita né per opera mia, né per consiglio mio; fu opera del Ministro Bargoni; e quando io fui richiesto dall'onorevole Correnti di assumere l'ufficio di conservatore del Collegio di Napoli, trovai il Collegio già trasformato, e non vi ebbi allora parte alcuna.

Debbo pure giustificarmi da un'osservazione, ovvero, per meglio dire, dimostrare all'onorevole amico che aveva già anticipato il suo desiderio. Io parlai solamente della parte tecnica, parlai delle lingue orientali, parlai dell'importanza di liberarci da questo giogo dei dragomanni che è tantodannoso per le nostre relazioni col l'Oriente; e quindi ho dimenticato di dire che oltre alle scuole di lingue orientali, si è stabilita una scuola di geografia fisica, un'altra di storia antica e moderna, ed una terza infine di matematica.

Questo cose dovevo dirle, trattandosi di argomento che poteva lasciare qualche dubbio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il totale della spesa ordinaria in lire 5,200,970.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

| | |
|--|----------|
| Assegni provvisori e d'aspetta- tiva L. | 31,000 » |
| Indennità ai regi agenti all'estero per spese di cambio » | 40,000 » |
| Capitolo aggiunto per residui 1871 e retro, non arcenti riferimento a quelli iscritti nello Stato di prima parer- sione pel 1872. | |
| Trasporto della capitale da Fi- renze a Roma. (Indennità ag- gl' impiegati dell' Ammini- | |

strazione centrale). - Spese
per adattamento di mobili
ed altre accessorie . . . L.
 122,475 » |

**Totale della spesa straordi-
naria L.**

 193,805 » |

Chi approva il totale del titolo secondo, spesa straordinaria, in lire 193,805, si alzi.
(Approvato.)

Riepilogo.

| | |
|--|--------------------|
| Titolo I. - Spesa ordinaria L. | 5,200,970 » |
| Titolo II. - Spesa straordinaria . . . » | 193,805 » |
| Totale generale L. | 5,400,835 » |

Pongo ai voti il totale generale; chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

**Discussione del Bilancio del Ministero
delle Finanze.**

Ora si passerà al bilancio della spesa del Ministero delle Finanze.

PARTE PRIMA.

DEBITO PUBBLICO, GUARENTEGIE E DOTAZIONI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Debito pubblico.

Rendita consolidata inscritta nel Gran Libro.

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Rendita consolidata 5 0/0 L. | 327,468,365 19 |
| Rendita consolidata 3 0/0 » | 3,408,136 43 |
| | L. 333,876,501 62 |

(Approvato.)

*Rendita perpetua ed inalienabile
in nome della Santa Sede inscritta
nel Gran Libro.*

| | |
|---|-------------|
| Rendita 5 per cento perpetua ed inalienabile in nome della Santa Sede (articolo 4 della legge 13 maggio 1871, N. 214 e Regio De- creto 24 febb. 1872, N. 710) L. | 6,450,000 » |
|---|-------------|

(Approvato.)

*Debiti iscritti separatamente
nel tiran Libro.*

(Interessi e premi.)

| | |
|--|--------------|
| Debita feudale 5 per cento (Regi Editti 21 agosto 1838 e 27 maggio 1843) Sardegna | 167,632 90 |
| Obbligazioni del prestito Hambro 5 per cento (legge 26 giugno e Regio Decreto 22 luglio 1851) Sardegna | 3,505,475 . |
| Obbligazioni 4 per cento con premi (legge 26 marzo e Regio Decreto 13 giugno 1849) Sardegna | 565,120 . |
| Obbligazioni 4 per cento con premi (legge 9 luglio 1850 e Regio Decreto 5 giugno 1851) Sardegna | 544,000 . |
| Obbligazioni del Comune di Sampierdarena 5 per cento con premi, passate a carico del Tesoro dello Stato (legge 11 luglio 1858 e Regio Decreto 31 maggio 1859) Sardegna | 22,400 . |
| Prestito inglese 3 per cento (Legge 8 marzo 1855) Sardegna | 1,194,853 90 |
| Obbligazioni 5 per cento (Decreto 31 ottobre 1849) Toscana | 409,920 . |
| Obbligazioni 5 per cento (Decreto 13 giugno 1851) Toscana | 514,000 . |
| Obbligazioni 5 per cento (Decreti 10 febbraio 1861 e 19 febbraio 1861) Toscana | 2,214,775 . |
| Obbligazioni 5 per cento (Notificanze 16 aprile e 25 novembre 1859) Lombardo-Veneto | 989,994 10 |
| Debito 3 per cento (Decreto 3 ottobre 1825 e Chirografo 21 luglio 1828) Modena | 13,963 38 |
| Debito 5 per cento (Decreti 15 e 16 giugno 1827) Parma | 106,752 41 |
| Obbligazioni 5 per cento del prestito lombardo-veneto 1859 (legge 3 settembre 1868, N. 4580) Veneto | 2,222,222 22 |

| | |
|---|---------------|
| Prestito nazionale 5 per cento con premi (Regi Decreti 28 lugl. 1860 e 18 maggio 1867) L. | 17,330,687 27 |
| Prestito Parodi di Genova del 20 gennaio 1846 (Convenzione 7 dicembre 1860 e protocollo finale 31 luglio 1868, reso esecutivo col Regio Decreto 18 agosto stesso anno) Stato ex-Pontificio | 340,650 . |
| Prestito R. Caschidi di Parigi del 10 agosto 1857 (Convenzione 7 dicembre 1860 e protocollo finale 31 luglio 1868, reso esecutivo col Regio Decreto 18 agosto stesso anno) Stato ex-Pontificio | 6,405,500 . |
| Prestito 5 per cento del 18 aprile 1861 e 16 marzo 1864 (Convenzione 7 dicemb. 1866, protocollo finale 31 lugl. 1868, reso esecutivo con Regio Decreto 18 agosto stesso anno) Stato ex-pontificio | 3,217,890 . |
| Certificati di rendita emessa con Editto 28 gennaio 1863 (debito ex-pontificio) | 483,763 46 |
| Obbligazioni in capitale di lire 60,000,000 emesse l'11 aprile 1866 (debito ex-pontificio - Prestito Blount - Convenzione 12 aprile 1866) | 2,992,962 50 |
| Obbligazioni dell'antica Società della strada ferrata di Novara (Legge 1 aprile 1869, N. 4983) | 241,808 . |
| Obbligazioni 5 e 3 per cento della ferrovia di Cuneo (Regio Decreto 23 dicembre 1859, N. 3821 e tabella annessa) | 437,620 . |
| Obbligazioni 3 per cento delle ferrovie Calabro-Sicule (Legge 31 agosto 1868, N. 4587) | 7,200,390 . |
| Obbligazioni 3 per cento della Società della ferrovia da Torino a Savona (Convenzione 19 novembre 1868 approvata colla legge del 28 agosto 1870 N. 5878) | 380,620 . |
| Obbligazioni 5 per cento della ferrovia Genova-Voltri (Con- | |

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1872

| | |
|--|------------------|
| venzione 20 settembre 1868 approvata colla legge del 28 agosto 1870, N. 5858) L. | 62,775 > |
| Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 15 agosto 1867, N. 3848 e De- creti Reali 8 e 15 settem- bre 1867, N. 3912, 3918, 26 maggio 1868, N. 4682; Leg- ge 11 agosto 1870, N. 5781 e Regio decreto 14 stesso mese, N. 5701) > | 18,581,957 50 |
| | <hr/> |
| | L. 70,233,732 76 |

(Approvato.)

Debiti non inclusi nel Gran libro.

(Interessi e premi).

| | |
|---|-------------|
| Carta monetata dell'isola di Sardegna tolta dal corso (Legge 27 febbraio 1856 e Decreto Reale 29 agosto 1858) L. | 4,587 65 |
| Assegni diversi (debito modenese > | 3,828 92 |
| Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (De- creto 8 dicembre 1841) > | 1,700,000 > |
| Debito perpetuo dei comuni della Sicilia (Decreto dittato- riale 17 ottobre 1861) e De- creto Reale 20 aprile 1863 N. 1223) > | 1,437,000 > |
| Prestito contratto nel 1836 dall'ex-duca di Lucca Carlo Lodovico di Borbone colla casa M. A. Rothschild e fi- gli di Francoforte sul Meno (Art. 6 della Convenzione A approvata colla legge 23 marzo 1871, num. 137) > | 53,226 60 |
| Obbligazioni emesse a favore della società per la vendita dei beni demaniali (Legge 24 novembre 1864, N. 2006 e Decreto 9 aprile 1865, N. 2405) > | 6,000,500 > |
| Obbligazioni emesse dalla So- cietà anonima della Regia cointeressata per l'esercizio del monopolio dei tabacchi | |

| | |
|---|------------------|
| nel Regno, garantite dal Governo (art. 1 della con- venzione approvata colla legge 24 agosto 1868, N. 4544) L. | 11,139,000 > |
| Interessi dell'8 per cento sul prestito di 45,000,000 di lire fatto dalla Società delle fer- rovie dell'Alta Italia a sensi della convenzione 1 gennaio 1869, approvata colla legge 28 agosto 1870, N. 5857 > | 4,362,319 44 |
| Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legati</i> nelle provincie napoletane > | 102,994 43 |
| Interessi di capitali diversi do- vuti dalle finanze dello Stato. > | 1,337,700 > |
| Annualità e prestazioni di- verse > | 4,388,930 > |
| | <hr/> |
| | L. 30,020,956 94 |

(Approvato.)

Debito variabile.

| | |
|---|------------------|
| Pensioni ordinarie L. | 61,200,000 > |
| Interessi dei buoni del Tesoro o relative spese di negocia- zione > | 14,125,085 > |
| Interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dalla Società anonima per la Regia cointeressata dei ta- bacchi > | 525,460 > |
| Interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dalla Società anonima per la vendita dei beni del Regno d'Italia > | 47,700 > |
| Interessi alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme ver- sate in conto corrente colle finanze dello Stato > | 162,830 > |
| Garanzia ed interessi a Società concessionarie di strade fer- rate ed a quella dei canali <i>Carour</i> > | 51,443,335 > |
| Vincito al lotto > | 48,608,528 > |
| | <hr/> |
| | L. 176,203,550 > |

(Approvato.)

Dotazioni.

Casa Reale.

| | | | |
|---|----|-------------------|---|
| Dotazione della Corona | L. | 12,250,000 | » |
| Appannaggio a S. A. R. il Principe ereditario Umberto di Savoia | » | 1,000,000 | » |
| Appannaggio a S. A. R. il principe Tommaso Alberto Vittorio di Savoia duca di Genova | » | 300,000 | » |
| Appannaggio ed assegnamento per spese di rappresentanza a S. A. R. il principe Eugenio di Savoia Carignano. » | | 300,000 | » |
| | L. | <u>13,850,000</u> | » |

(Approvato.)

Parlamento.

| | | | |
|---|----|---------------------|---|
| Fondo per le spese del bilancio interno del Senato del Regno | L. | 480,000 | » |
| Fondo per le spese del bilancio interno della Camera dei Deputati | » | 866,187 67 | » |
| | L. | <u>1,346,187 67</u> | » |

(Approvato.)

Rimborso di prestiti.

Titoli da acquistarsi a contante.

| | | | |
|--|----|------------|---|
| Debito feudale 5 per cento (Regi Editti 21 agosto 1838 e 27 maggio 1843 Sardegna - (Estinzione a valore integrale delle rendite da estrarsi in settembre 1872) | L. | 495,800 07 | » |
| Obbligazioni del prestito Hambro 5 per cento (Legge 26 giugno e Regio Decreto 22 luglio 1851) Sardegna - (Estinzione mediante acquisti al corso da farsi nel 1872) » | | 1,804,525 | » |
| Obbligazioni dello Stato 4 per cento con premi (Legge 26 marzo e Regio Decreto 13 | | | |

| | | | |
|---|----|--------------|---|
| giugno 1840) Sardegna - (Estinzione al valore integrale delle obbligazioni da estrarsi il 31 gennaio e 31 luglio 1872) | L. | 820,000 | » |
| Obbligazioni dello Stato 4 per cento con premi (Legge 9 luglio 1850 e Regio Decreto 5 giugno 1851) Sardegna - (Estinzione al valore integrale delle obbligazioni da estrarsi il 30 novembre 1871 e 31 maggio 1872) | » | 536,000 | » |
| Obbligazioni del Comune di Sampierdarena 5 per cento con premi, passate a carico del Tesoro dello Stato (Legge 11 luglio 1858 e Regio Decreto 31 maggio 1859) Sardegna - (Estinzione al valore integrale di N. 70 obbligazioni da estrarsi in settembre 1872) | » | 35,000 | » |
| Prestito inglese 3 per cento (Legge 8 marzo 1855) Sardegna - (Ammortamento al 1 maggio ed al 1 novembre 1872) | » | 805,346 04 | » |
| Obbligazioni 4 per cento (Decreto 31 ottobre 1849) Toscana - (Estinzione al valore integrale delle obbligazioni da estrarsi in ottobre 1872) | » | 1,474,200 | » |
| Obbligazioni 5 per cento (Decreti 10 febbraio 1861 e 19 febbraio 1863) Toscana - (Estinzione al valore integrale di N. 61 obbligazioni da estrarsi in dicembre 1872) | » | 20,500 | » |
| Obbligazioni 5 per cento (Notificazioni 16 aprile e 25 novembre 1850) Lombardo-Veneto - (Estinzione della rendita della serie da estrarsi il 1 giugno 1872) | » | 4,109,950 61 | » |
| Debito 5 per cento (Decreti 15 e 16 giugno 1827) Parma - (Estinzione al valore al corso) | | 240,000 | » |
| Obbligazione 5 per cento del prestito Lombardo-Veneto 1859 (Legge 3 settem: 1868, | | | |

TORNATA DEL 27 DICEMBRE 1872

| | | | |
|---|-----------------|--|----------------------|
| N. 4580) Veneto - (Rimborso della serie da estrarsi il 1 luglio 1872) | L. 2,962,062 96 | vara (Legge 1 aprile 1869, N. 4983) - (Rimborso delle 80 obbligazioni da estrarsi nell'anno 1872) | L. 28,480 • |
| Prestito nazionale 5 per cento con premi (Regi decreti 28 luglio 1866 e 18 maggio 1867 - Ammortizzazione al 1 aprile e 1 ottobre 1872) | • 30,154,808 73 | Obbligazioni 5 e 3 per cento della ferrovia di Cuneo (Regio decreto 25 dicembre 1850, N. 3821 e tabella annessa - (Estinzione al 1 luglio 1872 e 1 gennaio 1873) | • 52,100 • |
| Prestito Parodi di Genova del 20 gennaio 1846 (Convenzione 7 dicembre 1866 e protocollo finale 31 luglio 1868, reso esecutorio col R. Decreto 18 agosto stesso anno) Stato ex-Pontificio - (Estinzione mediante acquisti al valore al corso) | • 301,350 • | Obbligazioni 3 per cento delle ferrovie Calabro-sicule (Legge 31 agosto 1868, N. 1587) | • 541,500 • |
| Prestito Rothschild di Parigi del 10 agosto 1857 (Convenzione 7 dicembre 1866 e protocollo finale 31 luglio 1868, reso esecutorio col R. Decreto 18 agosto stesso anno) Stato ex-Pontificio - (Estinzione mediante acquisti al valore al corso) | • 2,140,000 • | Obbligazioni 5 per cento della ferrovia Genova-Voltri (Convenzione 30 settembre 1868, approvata colla legge del 28 agosto 1870, N. 5858) | • 14,250 • |
| Prestito 5 per cento del 18 aprile 1860 e 26 marzo 1861 (Convenzione 7 dicembre 1866 e protocollo finale 31 luglio 1868, reso esecutorio col R. Decreto 18 agosto stesso anno) Stato ex-Pontificio - (Estinzione delle obbligazioni da estrarsi in luglio 1872) | • 953,602 • | Carta monetata de' fucoli di Sardegna tolta dal corso (Legge 27 febbraio 1856 e Decreto reale 29 agosto 1858, (Annualità per l'estinzione) | • 23,041 33 |
| Certificati di rendita emessi con Regio Decreto 28 gennaio 1863 (debito ex-pontificio). | 1,433,333 33 | Rimborso dei capitali diversi infruttiferi | • 21,500 • |
| Obbligazione in capitale di lire 60,000,000, emesse l'11 aprile 1866 (debito ex-pontificio). | | Obbligazioni emesse a favore della società per la vendita dei beni demaniali (Legge 24 novembre 1864, N. 2000 e Regio Decreto 9 aprile 1865, N. 2465) - Rimborso del settimo quindicesimo delle obbligazioni emesse | • 14,140,000 • |
| Prestito Blount - Convenzione 12 aprile 1866) | • 67,037 50 | Obbligazioni emesse dalla Società anonima della Regia cointeressata per l'esercizio nel monopolio dei tabacchi del Regno, garantite dal Governo (art. I della Convenzione approvato colla legge 24 agosto 1868, N. 1544) - (Estinzione delle 31,600 obbligazioni da estrarsi al 1° aprile ed al 1° ottobre 1871) | • 15,800,000 • |
| Prestito contratto nel 1836 dall'ex-duca di Lucca, Carlo Lodovico di Borbone, colla casa M. A. Rothschild e figli di Francoforte sul Meno - (Estinzione al 1 luglio 1872 e 1 gennaio 1873) | • 44,860 • | | <u>78,831,547 67</u> |
| Obbligazione dell'antica società della strada ferrata di No- | | Chi approva questa somma, si alzi. (Approvato.) | |
| | | <i>Titoli da riceversi in pagamento.</i> | |
| | | Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 15 agosto 1867, N. 3848 e Decreti | |

reali 8 e 15 settembre 1867, N. 3912 e 3918, 26 maggio 1868, N. 4082; Legge 11 agosto 1870, N. 5784, e regio Decreto 14 stesso mese, N. 5794) - Ammortizzazione al 1 aprile ed al 1 ottobre 1872 L. 27,428,100 »
 Chi approva questa somma, si alzi.
 (Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

| | |
|---|-------------|
| Appannaggio ed assegni a principi e personale di servizio dell'ex-casa ducale di Parma L. | 260,181 80 |
| Assegnamenti vedovili alle due principesse vedove del principe di Salerno e del principe di Siracusa » | 229,500 » |
| Assegnazione straordinaria a S. A. R. il principe ereditario per spese di rappresentanza a Roma » | 500,000 » |
| Pensioni straordinarie » | 3,660,000 » |
| Restituzione di prestiti già a carico delle divisioni amministrative delle provincie, passati allo Stato in forza della Legge 23 ottobre 1850 » | 108,500 » |
| Contributo al Municipio di Genova per la via <i>Carlo Alberto</i> » | 60,000 » |
| Pagamento all'azienda dei prestiti in Firenze del debito delle già carovane dei facchini di Livorno passato a carico dello Stato » | 19,088 » |
| Indennità pel riscatto del pedaggio sullo Schelda e relativi interessi (Legge 26 maggio 1864, N. 1787) » | 58,972 49 |
| Assegno dovuto alle Case pie delle povere mendicanti e del rifugio in Livorno » | 15,000 » |
| Annualità pel rateato pagamento all'impresa Tommaso De-Rosa del montare liquidato per la costruzione del tronco da Montesarchio a Pontelandolfo (Benevento) della strada provinciale Vitulanese » | 89,250 » |

| | |
|---|---------------|
| Spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Legge 2 aprile 1865, N. 2226 e regio Decreto 11 maggio successivo N. 2325 L. | 963,000 » |
| Interessi sui mutui fatti al Tesoro dalla Banca Nazionale » | 4,050,000 » |
| Interessi sovra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito. » | 1,179,000 » |
| Pagamento di arrotrati agli ospedali toscani in esecuzione della transazione stipulata il 20 gennaio 1871 (seconda rata). » | 167,185 80 |
| Regolazione delle somme versate in conto dell'imposta prediale delle provincie Venete e di Mantova con certificati o bollette relative a versamenti fatti in conto del prestito forzoso emesso dal Governo austro-ungarico colla Legge 25 maggio 1866 e passato a carico dell'Italia a termini della convenzione A del 6 gennaio 1871, approvata colla Legge 23 marzo stesso anno, N. 137 » | 900,000 » |
| Acquisto delle tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina, assegnate in dotazione alla Corona » | 4,500,000 » |
| Costruzione di edifizii complementari al Quirinale e di nuove scuderie reali » | 1,000,000 » |
| | <hr/> |
| | 17,559,007 38 |

(Approvato.)

PRESIDENTE. Siamo ora giunti all'a parte seconda: Spese d'amministrazione e private; e pare che possiamo arrestarci.

Domani si terrà seduta pubblica alle due e si continuerà la discussione dei Bilanci; si aggunderanno all'ordine del giorno quei progetti di legge di cui siano presentate le Relazioni prima della seduta.

Senatore CHIESI. Domando la parola.
 PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Nella seduta dell'altro giorno fu dichiarata d'urgenza una petizione presentata dall'Accademia-Raffaello d'Urbino.

Siccome è stata dichiarata d'urgenza, così, onde questa dichiarazione sia una realtà, la Commissione per mio mezzo prega l'onorevolissimo signor Presidente ed il Senato a volere

nell'ordine del giorno di domani comprendere la Relazione di questa petizione.

PRESIDENTE. Non facendosi nessuna osservazione porrò all'ordine del giorno di domani anche la petizione di cui ha fatto menzione l'onorevole Senatore Chiesi.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

LVII.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1872

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — Osservazioni del Senatore Cambrey-Digny sul processo verbale — Congedi — Omaggio
 Discussione del Bilancio del Ministero della Marina — Approvazione delle categorie e dei totali
 parziali e generali — Approvazione per articoli del progetto di legge per l'approvazione di con-
 cenzioni marittime — Raccomandazione del Senatore Bixio, cui risponde il Ministro dei Lavori
 Pubblici — Proposta del Senatore Amari, prof., per la nomina di una Commissione sul progetto
 di legge per la consecrazione dei monumenti d'arte — Mozione d'ordine sottoscritta da dieci Se-
 natori — Seguito della discussione del Bilancio del Ministero delle Finanze — Approvazione delle
 categorie e dei totali parziali e generali dalla 95 alla 281, ultima — Discussione del Bilancio del
 Ministero della Guerra — Approvazione delle categorie e dei totali parziali e generali — Di-
 scussione del Bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica — Dichiarazione del Senatore
 Menabrea, cui risponde il Ministro delle Finanze incaricato del portafoglio della Istruzione
 Pubblica — Schiarimento chiesto dal Senatore Amari fornito dal Ministro suddetto — Istanza
 del Senatore Chiesi sulla categoria 8, « Regie Università » cui risponde lo stesso Ministro —
 Eccitamento e proposta del Senatore Chiesi sulla categoria 20 « Accademie e Istituti di
 Belle Arti » — Risposta dello stesso Ministro — Approvazione delle categorie e dei totali
 parziali e generali — Discussione del Bilancio del Ministero d'Agricoltura e Commercio —
 Istanza del Senatore Bixio sulla categoria riguardante il sussidio all'Esposizione di Napoli
 delle industrie non ittine, cui risponde il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e
 schiarimenti del Senatore Beretta — Approvazione delle categorie e dei totali parziali e ge-
 nerali — Spiegazioni del Senatore Chiacarino intorno alle istanze del Senatore Bixio, e
 nuove dichiarazioni di questo — Discussione del Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici
 — Appunti e raccomandazioni del Senatore Bixio sulla categoria 20, « Porti, spiagge e fari »
 — Risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Nuovi appunti del Senatore Bixio a cui rispon-
 dono il Senatore Possenti, il Ministro dei Lavori Pubblici e il Senatore Menabrea — Os-
 servazioni e raccomandazione del Senatore Beretta — Schiarimenti e istanza del Senatore Possenti
 — Risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione delle categorie e dei totali del Ti-
 tolo I, spesa ordinaria.

La seduta è aperta alle ore 2 e mezzo.
 È presente il Ministro della Marina, e più
 tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pub-
 blici, delle Finanze, della Guerra e di Agricoltura,
 Industria e Commercio.

Il Senatore Segretario MANZONI T. dà lettura
 del processo verbale della tornata precedente
 che viene approvato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.
 PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io vorrei fare una semplice rettificazione al verbale ora letto. Si dice in esso, che io feci un'osservazione relativa alla contabilità dello Stato. Veramente la mia osservazione era qualche cosa di più importante: si trattava di sapere come si coprisse il disavanzo che risultava dal bilancio; e questa non è certo una questione di formalità o di contabilità, ma una questione assai sostanziale. Io mi limito a fare quest'osservazione onde rettificare il concetto espresso nel verbale che non mi pare giusto.

PRESIDENTE. Rileggerò le parole del verbale alle quali si riferisce l'osservazione dell'onorevole Senatore Cambray-Digny, per vedere se realmente non corrispondano al concetto delle osservazioni da esso fatte nella seduta di ieri. (*legge*)

« Il Senatore Cambray-Digny fa alcune osservazioni e domanda schiarimenti sopra qualche punto riguardante la contabilità dello Stato. »

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non è un punto riguardante la contabilità, ma un punto capitale riguardante l'amministrazione sostanziale dello Stato: quando si domanda come fa il Ministro a coprire il disavanzo, non si può considerare questa come una questione di contabilità.

PRESIDENTE. Si farà cenno nel processo verbale della tornata d'oggi, della rettificazione fatta dall'onorevole Senatore Cambray-Digny.

I Senatori Sanseverino, Garzoni, principe Doria e Irelù, domandano un congedo d'un mese, che loro viene dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato:

Il Direttore Generale delle ferrovie meridionali, di parecchi esemplari della *Relazione letta il 12 corrente al Consiglio d'Amministrazione di quelle strade ferrate*.

Trovandosi in questo momento assente il Ministro delle Finanze, ed essendo presente il Ministro della Marina, propongo al Senato di interrompere la discussione del Bilancio del Ministero delle Finanze e di passare intanto a quella del Bilancio del Ministero della Marina. Se non si fanno osservazioni, terrò il Senato come assenziente.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Bixio ha la parola.

Senatore BIXIO. Veggo che non è presente il Ministro dei Lavori Pubblici, ma raccomanderei la discussione del progetto di legge relativo alle Convenzioni marittime, sia perchè

la Relazione è già presentata, sia perchè il termine utile per l'esecuzione spira col primo luglio.

PRESIDENTE. Era mia intenzione di porre in discussione in questa tornata la legge a cui accenna l'onorevole Bixio, e appena sarà terminata la discussione del Bilancio della Marina, passeremo a quella sulle Convenzioni marittime, giacchè in questo momento non si trova nell'Aula il Relatore.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Prima che incominci la discussione, io credo di dover ricordare al Senato che venne tempo fa presentato un progetto di legge relativo alla conservazione dei monumenti di antichità e di belle arti, il quale ancora non venne distribuito agli Uffici. Ora, siccome questo progetto di legge richiede uno studio di uomini speciali, così credo che sarebbe forse bene nominare fu d'ora la Commissione che avesse ad occuparsi dell'esame di quel progetto di legge, nel tempo delle prossime vacanze parlamentari, per poterne poi riferire alla riapertura della Sessione.

PRESIDENTE. Il Senato ha udita la proposta dell'onorevole Senatore Amari. Ma siccome questo progetto è stato presentato dal Ministro Correnti negli ultimi giorni in cui fu al Ministero, unitamente ad un altro di maggior entità riguardante l'ordinamento degli studi superiori, io crederei che, prima di prendere la deliberazione proposta dal Senatore Amari, convenga aspettare che sia presente il Ministro delle Finanze, che regge interinalmente il Ministero della Pubblica Istruzione, per sentire se mantiene questo progetto di legge.

Senatore AMARI, *prof.* Io non ho difficoltà di attendere la venuta dell'onorevole Ministro delle Finanze.

Discussione del Bilancio del Ministero della Marina.

PRESIDENTE. Si apre ora la discussione generale sopra il Bilancio del Ministero della Marina.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione Centrale.

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------|
| Ministero (Personale) . . . L. | 310,748 | » |
| Ministero (Materiale) . . . » | 24,108 | » |
| Consiglio Superiore di Marina » | 85,042 | » |
| Totale L. | 419,955 | » |

Chi approva questo totale, sorga.
(Approvato.)

Armamenti navali.

| | | |
|---------------------------|-----------|---|
| Armamenti navali . . . L. | 1,784,298 | » |
|---------------------------|-----------|---|

(Approvato.)

Marina militare.

| | | |
|---|-------------------|----------|
| Stato Maggiore generale della Regia Marina . . . L. | 2,380,056 | » |
| Corpo del Genio navale . . . » | 213,226 | » |
| Commissariato generale della Regia Marina . . . » | 673,500 | » |
| Corpo sanitario militare marittimo . . . » | 417,350 | » |
| Corpo Reale Equipaggi . . . » | 4,181,077 | » |
| Corpo Reale Fanteria Marina » | 1,107,742 | » |
| Pane e viveri . . . » | 4.165,716 | » |
| Casermaggio, corpi di guardia, ecc. » | 209,354 | » |
| Giornate di cura e materiali d'ospedale » | 323,130 | » |
| Distinzioni onorifiche . . . » | 108,498 | » |
| Totale L. | 13,768,658 | » |

(Approvato.)

Servizio del materiale.

| | | |
|--|-------------------|----------|
| Legnami diversi . . . L. | 1,629,780 | » |
| Canape, cavi, stoppa ed altri materiali » | 965,338 | » |
| Materie grasse e resinose, droghe e colori » | 696,697 | » |
| Macchine, metalli, utensili, ecc. » | 3,586,233 | » |
| Artiglierie e munizioni . . . » | 363,268 | » |
| Carbon fossile ed altri combustibili » | 1,460,857 | » |
| Mercedi agli operai » | 3,937,180 | » |
| Conservazione dei fabbricati » | 291,927 | » |
| Fitto di bacini, scali di alloggio e di locali » | 20,000 | » |
| Riproduzione del naviglio . . . » | 2,800,000 | » |
| Totale L. | 15,751,280 | » |

(Approvato.)

Servizi diversi.

| | | |
|---|----------------|----------|
| Scuole di Marina L. | 202,588 | » |
| Servizio scientifico (Person.) » | 144,643 | » |
| Servizio scientifico (Mater.) » | 165,370 | » |
| Spese di giustizia » | 50,500 | » |
| Spese giuridiche di patrocinio legale » | 24,082 | » |
| Spese diverse pel servizio del Genio Militare » | 12,025 | » |
| Noli, trasporti e missioni . . . » | 94,541 | » |
| Assegnamenti diversi » | 22,826 | » |
| Totale L. | 716,984 | » |

(Approvato.)

Marina mercantile.

| | | |
|---|----------------|----------|
| Corpo delle Capitanerie di porto L. | 743,891 | » |
| Conservazione dei fabbricati » | 13,087 | » |
| Fitto di locali ad uso delle Capitanerie di porto » | 15,899 | » |
| Spese varie per la Marina mercantile » | 49,490 | » |
| Totale L. | 822,367 | » |

(Approvato.)

Spese comuni.

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------|
| Dispacci telegrafici govern. L. | 20,914 | » |
| Casuali » | 121,704 | » |
| Totale L. | 142,618 | » |

(Approvato.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti il totale della spesa ordinaria in L. 33,386,158.

Chi lo approva, si alzi.
(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

| | | |
|--|-----------|---|
| Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione L. | 1,518 | » |
| Paghe di aspettativa e disponibilità » | 215,000 | » |
| Miglioramento dell'armamento delle navi corazzate in costruzione » | 694,116 | » |
| Lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell'arsenale di Venezia » | 3,233,819 | » |
| Arsenale di Spezia » | 4,305,753 | » |

| | | |
|---|-------------------|----------|
| Ultimazione di costruzioni navali L. | 2,391,329 | » |
| <i>Capitoli aggiunti per residui 1871 e retro non aventi riferimento a quelli iscritti nello stato di prima previsione della spesa pel 1872.</i> | | |
| Trasferimento della Capitale da Firenze a Roma (indennità agli impiegati dell'Amministrazione Centrale) Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie » | 47,328 | » |
| Miglioramento dell'armamento delle navi corazzate già in mare » | 38,232 | » |
| Trasformazione delle carabine della Reale Marina in armi a retrocarica » | 23,924 | » |
| Primo approvvigionamento dell'arsenale di Venezia » | 5,964 | » |
| Residuo fondo per costruzioni navali assegnato con leggi anteriori a quella del 18 maggio 1865 » | 139,072 | » |
| Regolarizzazione dei pagamenti fatti dal Tesoro Napoletano-Siculo e dalla Depositeria di Firenze » | 10,556 | » |
| Spese di stampa » | 7,694 | » |
| Totale L. | 11,113,805 | » |

PRESIDENTE. Pongo ai voti il totale della spesa straordinaria in L. 11,113,805.
Chi l'approva, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Riepilogo

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

| | | |
|--|-------------------|----------|
| Amministrazione Centrale L. | 419,955 | » |
| Armamenti navali » | 1,764,298 | » |
| Marina militare » | 13,768,656 | » |
| Servizio del materiale » | 15,751,280 | » |
| Servizi diversi » | 716,984 | » |
| Marina mercantile » | 822,367 | » |
| Spese comuni » | 142,618 | » |
| TITOLO I. - Spesa ordinaria L. | 33,386,158 | » |
| TITOLO II. - Spesa straordin. » | 11,113,805 | » |
| Totale generale L. | 44,499,963 | » |

PRESIDENTE. Pongo ai voti il totale generale in lire 44,499,963.

Chi intende d'approvarlo, sorga.
(Approvato.)

Terminata così la discussione del Bilancio della Marina, converrà che si attenda per pochi istanti l'arrivo del Ministro delle Finanze.

Se non che, per non far perdere tempo al Senato, proporrei che si mettesse in discussione uno dei progetti dei quali venne già distribuita la Relazione; il progetto cioè relativo alla sistemazione del Canale Bussè nella provincia di Verona; la Relazione è presentata dall'onorevole Duchoqué.

È presente l'onorevole Duchoqué?
Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Allora, secondo la proposta fatta dall'onorevole Senatore Bixio, proporrei al Senato di passare alla discussione del progetto di legge per l'approvazione di convenzioni marittime, e chiedo al signor Ministro della Marina se intende sostenerne la discussione nell'assenza del suo Collega il Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DELLA MARINA. Acconsento.

Approvazione per articoli del progetto di legge per l'approvazione di Convenzioni marittime.

(V. Atti del Senato, N. 66.)

PRESIDENTE. Allora si darà lettura del progetto di legge e prego gli onorevoli membri della Commissione a prendere i loro posti.

Si dà lettura del progetto di legge.
(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.
Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono approvate le qui unite convenzioni.

» a) Convenzione addizionale per il prolungamento alle Indie della navigazione fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto, stipulata addì 12 ottobre 1871 con la Società R. Rubatino e C. modificata dall'annessa dichiarazione (A).

» b) Convenzione stipulata addì 14 aprile 1872, per la rescissione dei contratti postali con la Compagnia di navigazione Adriatico-Orientale, e per la sostituzione da Brindisi ad Ancona e Venezia, del servizio della Compagnia

di navigazione a vapore Peninsulare ed Orientale a quello dell'Adriatico-Orientale.

• c) Convenzione per un servizio regolare di navigazione a vapore da Venezia o da Messina per Costantinopoli e viceversa, stipulata addì 14 aprile 1872 con la Società anonima La Trinacria, modificata dall'annessa dichiarazione (B).

• d) Convenzione addizionale per modificazione al servizio postale fra il continente e l'isola di Sicilia e intorno alle coste della Sicilia, stipulata addì 14 aprile 1872 con la Società di navigazione a vapore J. e V. Florio e Comp.

• e) Convenzione addizionale a quella del 21 novembre 1861, approvata per legge 13 aprile 1862, n. 551, per la concessione del servizio postale fra il continente, l'isola di Sardegna e l'arcipelago toscano, stipulata addì 14 aprile 1872 con la Società R. Rubattino e C. e modificata dall'annessa dichiarazione (C).

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

• Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato per l'adempimento delle condizioni, di cui nelle accennate convenzioni, ad inscrivere nel Bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1872 al capitolo 42, Servizio postale e commerciale marittimo, la maggiore spesa di lire cinquecento quarantasei mila (L. 546.000).

• È pure autorizzata l'iscrizione nello stesso capitolo del Bilancio 1872 della somma di lire trecento trentun mila ottocento tre e centesimi quattordici (L. 331,803 14) a rimborso dei diritti di passaggio del canale di Suez nei viaggi delle Indie eseguiti dalla Società Rubattino negli anni 1870 e 1871.

(Approvato.)

• Art. 3. Sarà iscritta al capitolo del servizio postale e commerciale marittimo nel Bilancio 1873 ed anni successivi la maggior spesa di lire un milione cento sessantacinque mila quattrocento quaranta (L. 1,165,440).

(Approvato.)

• Art. 4. Sarà inoltre stanziata nel solo Bilancio 1873, a titolo di indennità alla Società Adriatico-Orientale per danni e rimborso di spese per la rescissione delle convenzioni apprese collo leggi 3 agosto 1862, 23 agosto 1863, 23 giugno 1871, la somma di lire due

milioni (L. 2,000,000) da pagarsi sotto deduzione del debito della Società stessa verso il Governo a saldo dell'antipazione ac cordatale di L. 1,500,000 per la prima delle citate leggi.

(Approvato.)

• Art. 5. È data facoltà al Governo di convenire con la Società la Trinacria per un approdo settimanale a Catania nel viaggio da Messina al Pireo e Viceversa.

(Approvato.)

Sarà proceduto più tardi alla votazione per squittinio segreto.

Senatore BIXIO. Domando la parola per una raccomandazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Nella Relazione che precede il progetto di legge sulle convenzioni marittime, presentato dal Ministero, è detto che l'Italia colle sue maggiori isole è bagnata dal mare per 5844 chilometri. Questa misura delle coste d'Italia è data da due Ministeri, con tale differenza che veramente non è la cosa più lusinghiera per noi, perchè se ne può desumere che veramente ignoriamo quanto si svolgono le nostre stesse coste! Io ricordo una pubblicazione autorevole del Ministero della Marina, fatta in Torino nel 1863 nella quale lo svolgimento delle coste era indicato undici mila e tanti chilometri, e non vi si comprendeva naturalmente la Corsica, non vi si comprendeva l'Istria e talune altre parti che è inutile ricordare.

Ora, io non intendo di muovere discussione su tale misura; per conto mio (stando alle mie ricerche), sono d'opinione che le coste italiane tutte quante si svolgono oltre i dodici mila chilometri; ma ad ogni modo mi parrebbe conveniente che il Governo, o rivolgendosi al Consiglio d'Ammiragliato, o a chi meglio crede, determini, nel modo che lo si può fare allo stato delle conoscenze d'oggi, quanto si svolgono non da capo a capo, ma nella loro naturale struttura, le coste italiane, geograficamente considerate, e politica a parte.

Raccogliendo della nostra idrografia quel poco d'esatto che abbiamo pubblicato, quello che si trova nelle idrografie inglesi e francesi, quel poco che rimane di pubblicazione austriaca e del Regno di Napoli, qualche dato approssimativo possiamo già averlo. Forse meglio che sulle carte idrografiche, lo si potrebbe fare basandosi sulla topografia d'Italia, che ora è quasi

completa, poichè le carte idrografiche segnano in un rapporto troppo piccolo, perchè si possa determinare lo svolgimento della costa. A me quindi parrebbe che la cosa sia, se non facilissima, certo abbastanza facile.

Chiedo dunque al Ministro, se ha difficoltà a far eseguire la determinazione di cui ho parlato.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non solo non faccio opposizione a quel che ha detto l'onorevole Senatore Bixio, ma anzi mi unisco perfettamente a lui nel desiderare che si possa aver presto la esatta misura delle coste italiane.

Gli studi topografici intrapresi dallo stato maggiore, e quegli idrografici dalla marina militare sono a buon punto, così che io credo che colla scorta di essi e valendoci anche di quegli altri mezzi che l'onorevole Senatore ha indicati, potrò, d'accordo con i Ministri della Marina e della Guerra, in un tempo prossimo togliere ogni incertezza sulla lunghezza delle nostre coste.

Senatore BIXIO. Ringrazio l'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Essendo ora presente il Signor Ministro delle Finanze e l'onorev. prof. Amari avendo fatta la proposta che si provveda allo studio di un progetto di legge, presentato dall'onorevole Correnti negli ultimi giorni del suo Ministero, per la conservazione degli oggetti di belle arti e di antichità, prima d'invitare il Senato a deliberare, credo bene invitare l'onorevole Ministro delle Finanze a dichiarare se egli, come reggente il Dicastero dell'Istruzione Pubblica, mantenga quel progetto di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non posso che aderire alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Amari, onde si deliberi intorno alla questione importantissima della conservazione degli oggetti che si trovano negli scavi, perchè avvengono spesso fatti molto dolorosi che fanno lamentare assai da tutti quelli che si occupano d'archeologia, l'assenza di una legge a questo riguardo.

PRESIDENTE. Mantenendo l'onorevole Ministro Sella la proposta di legge dell'onorevole Correnti, potremo deliberare sulla proposta del Senatore Amari, la quale consiste nel deferire alla Presidenza l'incarico di nominare una Commissione speciale che nelle vacanze parlamentari abbia ad occuparsi del progetto di legge riguardante la conservazione degli oggetti d'arte, provenienti dagli scavi.

Domando all'onorevole Senatore Amari, di

quanti membri desidera che questa Commissione sia composta.

Senatore **AMARI, prof.** Mi sembra che potrebbe essere composta di cinque membri.

PRESIDENTE. Interrogo prima il Senato se intende deferire alla Presidenza, secondo la proposta Amari, l'incarico di comporre la Commissione che dovrà occuparsi del progetto di legge riguardante la conservazione degli oggetti d'arte provenienti dagli scavi.

Coloro che approvano, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

Il Senatore Amari propone altresì che la Commissione sia composta di cinque membri.

Coloro che approvano questa proposta, vogliono sorgere.

(Approvato.)

Debbo ora comunicare al Senato una domanda presentata in questo momento alla Presidenza:

« I sottoscritti Senatori, chiedono che le sedute del Senato, abbiano a continuare senza interruzione, fino alla fine degli attuali suoi lavori. »

Firmati: Arese, Bucci, Amari prof., Di Giovanni, Menabrea, Ruschi, Cadorna, Chiavarina, De Gori, Miniscalchi-Erizzo.

Coloro che approvano questa proposta, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

La proposta essendo approvata, il Senato sederà senza interruzione fino a che i suoi lavori siano esauriti.

Seguito della discussione del Bilancio del Ministero delle Finanze.

Ora riprenderemo la discussione, interrotta nella seduta di ieri, del Bilancio del Ministero delle Finanze, rimasta al Capitolo 95.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

PARTE SECONDA

SPESE DI AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

Ministero.

| | | | | | |
|-----------------|---|---|----|------------------|------------------|
| Personale | . | . | L. | 2,542,750 | » |
| Spese d'ufficio | . | . | » | 140,718 | » |
| | | | | <u>Totale L.</u> | <u>2,682,468</u> |

(Approvato.)

Corte dei conti.

| | | | |
|---------------------------|----|------------------|----------|
| Personale | L. | 1,117,300 | » |
| Spese d'ufficio | » | 90,000 | » |
| Totale L. | | 1,207,300 | » |

(Approvato.)

Tesoreria centrale.

| | | | |
|---------------------------|----|---------------|----------|
| Personale | L. | 7,000 | » |
| Spese d'ufficio | » | 18,000 | » |
| Totale L. | | 25,000 | » |

(Approvato.)

Direzione generale del Debito pubblico.

| | | | |
|---------------------------|----|----------------|----------|
| Personale | L. | 580,000 | » |
| Spese d'ufficio | » | 148,000 | » |
| Totale L. | | 728,000 | » |

(Approvato.)

Spese di generale servizio.

| | | | |
|---|----|----------------|----------|
| Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento al- l'estero delle rendite del De- bito pubblico | L. | 718,084 | » |
| Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della Società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi (art. 6 della convenzione 26 luglio 1868 e articolo addi- zionale 20 giugno dello stesso anno) | » | 230,300 | » |
| Totale L. | | 948,474 | » |

(Approvato.)

Servizi speciali ed Amministrazioni esterne.

Intendenza di finanza.

| | | | |
|-------------------------------|----|------------------|----------|
| Personale | L. | 5,512,000 | » |
| Spese d'ufficio | » | 1,083,836 | » |
| Fitto di locali non demaniali | » | 100,800 | » |
| Totale L. | | 6,705,702 | » |

(Approvato.)

Contenzioso finanziario.

| | | | |
|---------------------------|----|----------------|----------|
| Personale | L. | 234,000 | » |
| Spese d'ufficio | » | 24,500 | » |
| Totale L. | | 258,500 | » |

(Approvato.)

Controlli della Società della Regia cointeressata per la fabbricazione e vendita dei tabacchi.

| | | | |
|---|----|---------------|----------|
| Personale della Delegazione o delle Ispezioni per il con- trollo della Società della Re- gia cointeressata per la fab- bricazione e vendita dei ta- bacchi | L. | 78,400 | » |
| Spese d'ufficio ed indennità della Delegazione e delle Is- pezioni pel controllo della So- cietà della Regia cointeressata per la fabbricazione e vendita dei tabacchi | » | 17,200 | » |
| Totale L. | | 95,600 | » |

(Approvato.)

Amministrazione del Lotto.

| | | | |
|--|----|-------------------|----------|
| Personale | L. | 644,128 | » |
| Spese d'ufficio fisse | » | 24,200 | » |
| Indennità, spese per l'esecu- zione delle estrazioni e di- verse | » | 223,300 | » |
| Spese di materiale | » | 105,932 | » |
| Aggio di esazione | » | 9,733,974 | » |
| Totale L. | | 10,731,534 | » |

(Approvato.)

Amministrazione esterna del Tesoro.

Servizio del Tesoro.

| | | | |
|--|----|------------------|----------|
| Personale dei Tesorieri pro- vinciali | L. | 158,431 | » |
| Spese d'ufficio dei Tesorieri provinciali | » | 210,666 | » |
| Trasporto fondi e spese even- tuali diverse | » | 221,744 | » |
| Ricevitori generali e circon- dariali delle Province Meri- dionali | » | 465,647 | » |
| Servizio di Tesoreria nel ter- ritorio ex-pontificio | » | 47,500 | » |
| Pagamento di somme risul- tanti da mandati annullati nel conto speciale del Te- soro o reclamate dai cre- ditori | » | 115,000 | » |
| Totale L. | | 1,218,988 | » |

(Approvato.)

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1872

Foglio zecco e monetazione.

| | | | |
|---|----|----------------|----------|
| Personale | L. | 55,900 | » |
| Spese d'ufficio | » | 6,560 | » |
| Perdita per tolleranza in più sul peso o titolo delle monete. | » | 184 | » |
| Spese d'esercizio della zecca di Roma | » | 41,000 | » |
| Totale L. | | 103,584 | » |

(Approvato.)

Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari.

| | | | |
|---|----|-------------------|----------|
| Personale | L. | 1,177,879 | » |
| Spese d'ufficio ed indennità fisse | » | 171,800 | » |
| Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale o diverse | » | 601,400 | » |
| Fitto di locali | » | 68,830 | » |
| Aggio di esazione ai Contabili | » | 6,114,395 | » |
| Spese di coazione e di liti | » | 517,935 | » |
| Restituzioni e rimborsi | » | 2,780,800 | » |
| Carta bollata, macchine e punzoni | » | 172,320 | » |
| Officine per fabbricazione delle carte-valori | » | 411,530 | » |
| Mantenimento e miglioramento delle proprietà demaniali | » | 2,458,270 | » |
| Stabilimento metallurgico di Mongiana | » | 24,075 | » |
| Stabilimento minerario d'Agordo | » | 502,855 | » |
| Stabilimento delle allumiere nella Provincia di Roma | » | 160,000 | » |
| Contribuzioni sui beni demaniali | » | 7,293,260 | » |
| Totale L. | | 22,785,419 | » |

(Approvato.)

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del Catasto.

| | | | |
|---|----|-----------|---|
| Personale degli Ispettori | L. | 557,826 | » |
| Indennità fisse per gli Ispettori | » | 168,200 | » |
| Personale degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto, e degli Esattori governativi a stipendio fisso. | » | 3,772,380 | » |

| | | | |
|---|----|-------------------|----------|
| Spese d'ufficio degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto | L. | 730,820 | » |
| Spese eventuali, indennità, materiale e diverse. | » | 155,240 | » |
| Fitto di locali. | » | 140,827 | » |
| Spese diverse occorrenti per servizio della conservazione del Catasto | » | 500,015 | » |
| Aggio di esazione ai Contabili | » | 16,795,165 | » |
| Spese di coazione e di liti | » | 91,215 | » |
| Restituzioni e rimborsi | » | 48,676,000 | » |
| Totale L. | | 71,247,688 | » |

(Approvato.)

Servizio del macinato.

| | | | |
|---|----|------------------|----------|
| Spese per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali | L. | 4,266,386 | » |
| Aggio di esazione ai Contabili | » | 2,653,003 | » |
| Rimborsi e restituzioni di tasse | » | 478,000 | » |
| Totale L. | | 7,397,389 | » |

(Approvato.)

Amministrazione esterna delle Gabelle.

Spese comuni ai diversi rami

| | | | |
|--|----|------------|---|
| Stipendi agli Ispettori superiori della Guardia doganale, ed al personale dei relativi uffici, ed agli Ispettori e Sottospettori delle Gabelle | L. | 538,405 | » |
| Spese d'ufficio agli Ispettori superiori della Guardia doganale, e spese d'ufficio e di giro ag'li Ispettori e Sottospettori delle Gabelle. | » | 158,392 | » |
| Soldi ed assegni per il personale della Guardia doganale | » | 12,325,564 | » |
| Fitto di locali in servizio della Guardia doganale | » | 412,481 | » |
| Spese di caserme e diverse per la Guardia doganale | » | 867,038 | » |
| Costruzione, riparazioni e manutenzione dei piroscalfi, delle paranzelle e degli atri legni doganali, e sostituzione dei battelli che si rendono inservibili | » | 485,000 | » |

| | |
|---|---------------------|
| Sussidi e remunerazioni alle Guardie doganali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti L. | 69,540 » |
| Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni » | 718,000 » |
| Spese per trasporto stampati, magazzino, conservazione di registri e diverso » | 32,100 » |
| Totale L. | 15,630,520 » |

(Approvato.)

Dogane.

| | |
|---|--------------------|
| Personale L. | 3,805,320 » |
| Assegni fissi per spese d'ufficio ed indennità diverse » | 128,800 » |
| Compensi agli Agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte » | 48,000 » |
| Fitto di locali » | 184,383 » |
| Spese di materiale e diverso per le Dogane » | 348,500 » |
| Restituzione di diritti, rimborsi e depositi » | 580,583 » |
| Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani » | 104,178 » |
| Totale L. | 5,280,854 » |

(Approvato.)

Dazio di Consumo.

| | |
|--|-----------|
| Spese relative alla riscossione del dazio di consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti L. | 557,070 » |
|--|-----------|

(Approvato.)

Tasse di fabbricazione e di coltivazione.

| | |
|---|-----------------|
| Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazzose e delle polveri da fuoco, e restituzione della tassa per gli alcool che vengono esportati L. | 68,000 » |
| Spesa per la coltivazione dei tabacchi in Sicilia » | 11,000 » |
| Totale L. | 79,000 » |

(Approvato.)

Sali.

| | |
|--|---------------------|
| Stipendi e spese d'ufficio agli impiegati delle saline. L. | 110,045 » |
| Paghe agli operai delle saline » spese eventuali diverse » | 410,306 » |
| Stipendi ed indennità agli impiegati e pesatori dei magazzini delle private. » | 968,800 » |
| Spese di materiale e diverse per i magazzini dei sali e trasporto fondi » | 154,000 » |
| Fitto di locali » | 191,130 » |
| Indennità ai rivenditori dei sali » | 4,005,685 » |
| Compra di sali » | 2,003,880 » |
| Trasporto di sali » | 4,177,500 » |
| Sale agrario industriale » | 217,670 » |
| Bonificazione ai salatori di pesci » | 272,400 » |
| Spese per l'otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale » | 31,375 » |
| Totale L. | 13,143,391 » |

(Approvato.)

Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria.

| | |
|---|--------------------|
| Personale degli Archivi delle finanze L. | 48,315 » |
| Spese d'ufficio degli Archivi delle Finanze » | 3,594 » |
| Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'ufficio » | 446,802 » |
| Dispacci telegrafici governativi » | 172,151 » |
| Spese per i trasporti effettuati dalle Società ferroviarie per conto dell'Amministrazione finanziaria » | 70,000 » |
| Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato » | 225,815 » |
| Casuali » | 278,700 » |
| Totale L. | 1,245,467 » |

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

| | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione L. | 5,120 » | Censimento territoriale della Provincia di Roma (Materiale) L. | 10,400 » |
| Assegnamenti di disponibilità » | 630,000 » | Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati . . . » | 270,891 » |
| Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse Amministrazioni state soppresse » | 300,000 » | Impianto del catasto dei fabbricati » | 500,000 » |
| Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi » | 482,116 » | Quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati, devoluti alle Provincie a sensi dell'art. 14 dell'Alleg. O alla legge dell'11 agosto 1870, n. 5784 . . . » | 8,000,810 » |
| Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate . . . » | 15,000 » | Compensato ai Comuni sull'Era-rio nazionale per gli anni 1871-72-73, uguale al 30 per cento della massima somma ch'essi potevano sovrainporre a titolo di centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile sulla base dei ruoli del 2° semestre 1860 ed anno 1870 (Art. 15 dell'Allegato O alla legge 11 agosto 1870, n. 5784) . . . » | 3,130,144 » |
| Spese straordinarie di stampa e diverse per l'attuazione della nuova Legge di contabilità generale . . . » | 41,357 » | Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici — Spese diverse per l'attuazione delle Legge sul macinato » | 121,014 » |
| Personale straordinario per lavori relativi al Debito pubblico » | 236,398 » | Sussidio di un milione di lire al Municipio di Venezia per la costruzione di magazzini generali (Allegato B alla legge 11 agosto 1870, n. 5784) » | 100,000 » |
| Rimborsi di capitali dovuti dalle Finanze dello Stato . . . » | 747,911 » | Lavori di adattamento per riduzione di locali di proprietà privata a magazzini di deposito di sali » | 20,000 » |
| Spesa per ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento ed eronumsto di conio italiano . . » | 2,000,000 » | Costruzione di stabili per le Guardie doganali . . . » | 27,000 » |
| Spesa per aggio sull'oro relativa ai diversi pagamenti da farsi all'Estero » | 6,188,582 » | Costruzione di un locale in Napoli ad uso di ufficio per le operazioni sulle merci nazionali » | 10,000 » |
| Acquisti eventuali di stabili » | 35,815 » | Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini quando cessò la privativa . . » | 41,220 » |
| Spesa per la valutazione dei beni demaniali » | 37,855 » | Sussidi ed indennità straordinarie ad impiegati ed operai | |
| Censimento territoriale delle Antiche Provincie (Personale) » | 413,688 » | | |
| Censimento territoriale delle Antiche Provincie (Materiale) » | 23,000 » | | |
| Censimento territoriale delle Provincie Lombarde (Personale) » | 531,000 » | | |
| Censimento territoriale delle Province Lombarde (Materiale) » | 59,600 » | | |
| Censimento territoriale della Provincia di Roma (Personale) » | 164,651 » | | |

| | | | | | |
|---|------------|---|--|-------------------|----------|
| addetti alla fabbricazione dei tabacchi, licenziati in seguito al riordinamento del servizio delle manifatture . . . L. | 250,000 | • | la Società delle strade ferrate Romane sino a tutto il 30 giugno 1868 (Regio Decreto 30 ottob. 1870, n. 0081) L. | 1,785,167 | • |
| Compra tabacchi . . . • | 389,458 | • | Rimborso delle spese del già Dominio di Lombardia anteriori al 31 marzo 1860 . . . • | 118,908 | • |
| Provvista di materiali per le manifatture di tabacchi . . . • | 107,510 | • | Costruzione di dogane nelle città franche, e sussidi a quei Municipi che costruirono magazzini generali (Legge 11 maggio 1865, n. 2208, art. 14) . . . • | 1,200,000 | • |
| Trasporto dei tabacchi lavorati . . . • | 251,517 | • | Garanzia d'interessi ed ammortamento delle obbligazioni della Società dei canali Cavour per gli anni 1866, 1867, 1868 (Decreto Reale 5 settembre 1869) . . . • | 1,000,000 | • |
| Paghe agi operai delle manifatture tabacchi . . . • | 853,915 | • | Spesa straordinaria per la fabbricazione e pel cambio delle nuove cartelle del consolidato 5 e 3 per cento . . . • | 942,973 | • |
| Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della Pubblica Istruzione in Sicilia in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati . . . • | 100,000 | • | Totale L. | 07,351,591 | • |
| Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indicanti agi impiegati dell'Amministrazione centrale) — Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie . . . • | 581,168 | • | (Approvato.) | | |
| Spese per l'Inventario dei beni della Corona . . . • | 12,528 | • | PARTE III. | | |
| Pagamento di debiti della Casa Borbonica nell'Italia Meridionale . . . • | 161,214 | • | ASSE ECCLESIASTICO | | |
| Resti passivi dell'anno 1870 e degli anni precedenti per la Provincia di Roma . . . • | 31,917,315 | • | TITOLO I. | | |
| Resti passivi dell'anno 1867 e degli anni precedenti per le Province della Venezia e di Mantova . . . • | 100,000 | • | SPESA ORDINARIA | | |
| Resti passivi dell'anno 1861 e degli anni precedenti per le Province Siciliane . . . • | 2,200,000 | • | Spese generali d'amministrazione . . . L. | 5,480,555 | • |
| Resti passivi dell'anno 1861 e degli anni precedenti per le Province Toscane . . . • | 100,000 | • | Aggio di esazione ai Contabili (R. Decreto 18 agosto 1868) . . . • | 3,348,550 | • |
| Restituzioni di cauzioni di contabili e di appaltatori versate nella Cassa delle Province ex-Pontificie (Marche ed Umbria) . . . • | 00,000 | • | Contribuzione fondiaria . . . • | 9,298,020 | • |
| Liquidazione di conti e transazioni di liti tra il Governo e | | | Oneri e debiti ipotecari afferenti ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . . • | 1,330,070 | • |
| | | | Assegni agi Investiti dei benefici di Regio Patronato . . . • | 109,055 | • |
| | | | Totale L. | 19,865,150 | • |
| | | | (Approvato.) | | |

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

| | |
|---|--------------------|
| Spese inerenti alla vendita dei beni L. | 1,964,484 » |
| Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi » | 884,555 » |
| Spese diverse per l'attuazione delle Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico » | 793,115 » |
| Totale L. | 3,642,154 » |

(Approvato.)

PARTE IV.

FONDO DI RISERVA

| | |
|---|--------------------|
| Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (Articolo 32 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026) L. | 4,000,000 » |
| Fondo per le spese impreviste (Art. 32 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026) » | 4,000,000 » |
| Totale L. | 8,000,000 » |

(Approvato.)

Capitoli aggiunti per residui 1871 e retro non avuti riferimento a quelli iscritti nello Stato di prima previsione pel 1872.

| | |
|--|-----------|
| Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungherese, ed approvata colla Legge 23 marzo 1871, numero 137 L. | 192,000 » |
| Restituzione di fondi speciali a Corpi morali delle Provincie della Venezia e di Mantova a termini dell'articolo 7, lettere b, c, d, e, della Convenzione A, approvata colla Legge 24 marzo 1871, n. 137 » | 659,186 » |

| | |
|---|-----------|
| Residui spese per la fabbricazione delle monete di bronzo autorizzata colla Legge 24 agosto 1862, n. 788 L. | 747 » |
| Concentramento nella Zecca di Milano del servizio della monetazione e della stampa delle medaglie » | 12,477 » |
| Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme erogate per conto delle ferrovie Calabro-Sicule, rappresentate da Buoni del Tesoro in circolazione (R. Decreto 30 ottobre 1870, n. 6081) » | 355,920 » |
| Liquidazione di conti reciproci fra il Governo e la Società delle ferrovie Romane dal 1. luglio 1868 a tutto giugno 1870, in bas. agli articoli 9 e 11 della Convenzione 30 settembre 1868 (R. Decreto 30 ottobre 1870, n. 6081) » | 292,130 » |
| Pagamenti di diversi debiti della Società della ferrovia di Savona (Articolo 6 della legge 28 agosto 1870, numero 5858). » | 11,776 » |
| Amministrazione esterna del Debito Pubblico (Spese residue di personale e diverso di ufficio) » | 24,684 » |
| Spese per il concentramento negli Archivi delle Finanze, di quelli delle Direzioni compartimentali del Debito Pubblico state soppresse » | 36,482 » |
| Restituzione delle quote d'imposta di ricchezza mobile, ritenute sugli stipendi, e sulle pensioni e sugli altri assegni personali fissi, il di cui ammontare imponibile non eccede le L. 400, o che eccedendo non supera le L. 500 imponibili » | 284,613 » |
| Spesa straordinaria per l'unificazione del debito del Monte Veneto e per l'iscrizione della rendita proveniente dal debito pontificio » | 3,248 » |
| Spesa straordinaria per la prov- | |

| | | | |
|--|-----------|---|-------------|
| vista di cassa forti alle Prefetture e Sotto-Prefetture per la custodia dei titoli del Debito Pubblico L. | 58,614 » | del 28 luglio 1860. L. | 147,021 » |
| Obbligazioni 5. 40 per cento (Decreti 25 luglio e 24 settembre 1859) - Romagna » | 472,838 » | Spese per l'attivazione dell'estimo riveduto dei terreni e per l'accertamento della rendita dei fabbricati nella Provincia di Roma » | 40,000 » |
| Spese diverse per l'impianto delle Intendenze di finanza istituite con R. Decreto 26 settembre 1869, n. 5286 » | 222,728 » | Spese residue del 1871 e retro per costruzioni, riparazioni e manutenzioni di edifici in servizio dell'amministrazione gabellaria » | 19,050 » |
| Commissioni temporanee delle vario Corti dei Conti per gli affari arretrati » | 10,027 » | Spese residue diverse del 1871 e retro comuni ai vari rami gabellari » | 41,745 » |
| Resti passivi dell'anno 1861 o precedenti dalle Provincie Napolitane » | 400,000 » | Spese residue diverse del 1871 e retro pel ramo delle polveri » | 13,920 » |
| Passività lasciate dal Governo Pontificio » | 4,752 » | Spese residue diverse del 1871 e retro pel ramo tabacchi » | 80,038 » |
| Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale, e spese di trasporto mobili, carte d'ufficio ed altre accessorie pel trasferimento della Capitale da Torino a Firenze » | 63,763 » | Spese per la consegna delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi alla Società della Regia cointeressata » | 39,772 » |
| Rimborso ai Comuni della Toscana per effetto della legge di perquazione della imposta fondiaria » | 100,000 » | Spese pel compimento delle nuove fabbriche a Rialto in Venezia » | 148,295 » |
| Concorso dello Stato nelle spese per l'erazione di un Ospedale civile nel Comune di Soragna (Decreto del Governo Parmense del 27 settembre 1858) » | 4,000 » | Attuazione d'un nuovo trattamento metalurgico presso lo stabilimento minerario di Agordo » | 4,000 » |
| Acquisto di cassa per la seconda chiusura del giuoco del Lotto » | 15,000 » | Acquisto per parte delle Finanze dello Stato di una casa di proprietà degli Eredi Ricci » | 70,000 » |
| Rimborso di compensi fatti dagli Esattori dell'Isola di Sardegna in seguito a rettifiche catastali » | 80,000 » | Spese afferenti all'azienda dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni amministrate dal Demanio per conto del Fondo per il culto » | 9,471,968 » |
| Restituzione ai Comuni per effetto della legge 11 agosto 1870, n. 5784 (Allegato (1)), delle somme riscosse per tassa sulle vetture pubbliche di 1. e 2. categoria per gli anni 1867, 1868, 1869 e 1870 dove esistono ed hanno la loro sede gli esercenti di vetture » | 130,164 » | Beni delle Prelature e dei Vescovadi in sede vacante in Sicilia » | 67,448 » |
| Spese diverse residue 1870 e retro pel Preclito Nazionale | | Compra dell'isola di Montecristo » | 100,000 » |
| | | Ricostruzione del palazzo governativo di Sassari » | 12,590 » |
| | | Riparazioni, ampliamenti e miglioramenti nel locale e nei meccanismi della manifattura dei tabacchi in Bologna » | 178,845 » |
| | | Restauro alla volta ed alle pareti della grande aula del palazzo ducale di Genova » | 19,000 » |

| | |
|---|-----------------|
| Acquisto di macchine e meccanismi diversi necessari all'officina delle carte-valori per la fabbricazione delle cartoline postali L. | 6,000 » |
| Censimento territoriale dell'isola del Giglio » | 15,000 » |
| Spese per le operazioni di riconsegna dei capitali della cessata Regia ex-pontificia dei sali e tabacchi » | 30,000 » |
| Totale L. | 51,000 » |

(Approvato.)

Riepilogo

PARTE I.

DEBITO PUBBLICO, GUARENTEGIE E DOTAZIONI.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Debito pubblico

| | |
|---|----------------|
| Debito consolidato L. | 333,876,501 02 |
| Rendita perpetua ed inalienabile in nome della Santa Sede inserita nel Gran Libro » | 6,450,000 » |
| Debiti inseriti separatamente nel Gran Libro » | 70,233,732 76 |
| Debiti non inclusi nel Gran Libro » | 30,629,056 94 |
| Debito variabile » | 176,203,550 » |

Dotazioni

| | |
|-------------------------|--------------|
| Casa Reale L. | 13,850,000 » |
| Parlamento » | 1,346,187 67 |

Rimborso di prestiti.

| | |
|---|---------------|
| Titoli da acquistarsi a contante L. | 78,830,547 57 |
| Titoli da riceversi in pagamento » | 27,423,100 » |

L. 738,856,676 56

TITOLO II. *Spesa straordinaria* » 17,550,607 38

Totale della Parte I L. 756,416,283 94

PRESIDENIE. Chi approva questo totale della Parte I, si alzi.
(Approvato.)

PARTE II.

SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale.

| | |
|--|-------------|
| Ministero delle Finanze L. | 2,692,468 » |
| Corte dei Conti » | 1,207,300 » |
| Tesoreria Centrale » | 25,000 » |
| Direzione Generale del Debito pubblico » | 729,086 » |
| Spese di generale servizio » | 964,474 » |

Servizi speciali ed Amministrazioni esterne.

| | |
|---|--------------|
| Intendenze di finanza L. | 6,705,702 » |
| Contenzioso finanziario » | 258,500 » |
| Controllo della Società della Regia cointeressata per la fabbricazione e vendita dei tabacchi » | 95,600 » |
| Amministrazione del Lotto » | 10,731,534 » |
| Amministrazione esterna del Tesoro (Servizio del Tesoro » | 1,218,988 » |
| Regie Zecche o monetazione » | 103,584 » |
| Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari » | 22,785,340 » |
| Amministrazione esterna delle Imposte dirette e del Catasto » | 71,247,688 » |
| Servizio del macinato » | 7,397,389 » |
| Spese comuni ai diversi rami » | 15,636,520 » |
| Dogane » | 5,289,854 » |
| Amministrazione esterna delle Gabelle (Dazio - consumo » | 557,670 » |
| Tasse sulla fabbricazione e coltivazione » | 79,000 » |
| Sali » | 13,143,391 » |
| Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria » | 1,245,467 » |

L. 162,114,564 »

TITOLO II. — *Spesa straordinaria* » 67,351,591 »

Capitoli aggiunti per residui 1871 o retro » 13,940,482 »

Totale della Parte II L. 243,400,637 »

PRESIDENTE. Chi approva il totale della Parte II, si alzi.
(Approvato.)

PARTE III. — ASSE ECCLESIASTICO.

| | |
|---|---------------------|
| TITOLO I. — <i>Spesa ordinaria</i> L. | 19,865,150 » |
| TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i> » | 3,642,151 » |
| Totale della Parte III L. | <u>23,507,301 »</u> |

PRESIDENTE. Chi approva il totale della Parte III, si alzi.
(Approvato.)

PARTE IV. — FONDO DI RISERVA.

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Fondo di riserva L. | <u>8,000,000 »</u> |
|-------------------------------|--------------------|

PRESIDENTE. Chi approva questo totale della Parte IV, si alzi.
(Approvato.)

RICAPITOLAZIONE

| | |
|--|-------------------------|
| PARTE I. — Debito pubblico, guarentigie o detrazioni L. | 756,410,283 94 |
| • II. — Spese d'amministrazione e privato » | 243,400,037 » |
| • III. — Asse ecclesiast. » | 23,507,301 » |
| • IV. — Fondo di riserva » | 8,000,000 » |
| Totale generale L. | <u>1,031,330,224 04</u> |

PRESIDENTE. Chi approva il totale generale del Bilancio del Ministero delle Finanze nella complessiva somma di L. 1,031,330,224 04, si alzi.
(Approvato.)

Discussione del Bilancio del Ministero della Guerra.

Ora si passerà alla discussione del Bilancio del Ministero della Guerra.

Senatore **MENABREA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MENABREA.** Io desidererei che il Senato, profittando della presenza del Ministro della Guerra, procedesse anche alla discussione del progetto di legge relativo all'autorizzazione della spesa straordinaria per la difesa del golfo

della Spezia, essendo di urgenza anche questo progetto.

PRESIDENTE. Appena discusso il Bilancio della Guerra, interrogherò il Senato, per sapere se intendo mettere anche questa legge in discussione.

Dehho però avvertire il Senato che venne fatta preghiera dall'onorevole Ministro delle Finanze, perchè si proseguiva con sollecitudine nella discussione dei bilanci.

È aperta la discussione generale sul Bilancio della spesa pel Ministero della Guerra.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione dei Titoli.

Se ne dà lettura:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

| | |
|---|--------------|
| Amministrazione Centrale (Personale) L. | 1,140,500 » |
| Amministrazione Centrale (Materiale) » | 90,000 » |
| Stati Maggiori » | 3,045,340 » |
| Esercito » | 80,897,270 » |
| Carabinieri Reali » | 19,141,190 » |
| Veterani ed Invalidi » | 1,262,070 » |
| Istituti militari » | 945,000 » |
| Reclusione e Stabilimenti penali militari » | 550,180 » |
| Personale dell'Amministrazione esterna della Guerra » | 3,873,140 » |
| Servizio sanitario » | 1,827,100 » |
| Pano » | 20,610,240 » |
| Foraggi » | 10,815,110 » |
| Letti, legna, lumi e spese di casermaggio » | 4,417,460 » |
| Trasporti, spese d'alloggio alle truppe in marcia ed altro relativo » | 3,870,530 » |
| Materiali per servizi amministrativi dell'Esercito e dei suoi magazzini » | 303,040 » |
| Rimonta e depositi d'allevamento di cavalli » | 2,073,370 » |
| Materiale d'artiglieria » | 5,067,240 » |
| Fitti d'immobili ad uso militare » | 536,060 » |
| Lavori ordinari o spese diverse pel servizio del Genio militare » | 3,848,540 » |

| | | |
|--|--------------------|----------|
| Spese pel Corpo di Stato Maggiore e per le Biblioteche militari L. | 440,980 | » |
| Spese di leva » | 121,400 | » |
| Ordine militare di Savoia » | 398,610 | » |
| Spese di giustizia criminale militare » | 22,600 | » |
| Dispacci telegrafici governativi » | 42,000 | » |
| Paghe di aspettativa ad Ufficiali » | 435,400 | » |
| Casuali » | 212,000 | » |
| Totale della spesa ordinaria L. | 165,980,290 | » |

PRESIDENTE. Chi approva questa cifra totale della spesa ordinaria, si alzi.
(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

| | | |
|--|-----------|---|
| Paghe di disponibilità ad Impiegati L. | 39,650 | » |
| Paghe ad Ufficiali in aspettativa ed altri in eccedenza per riduzione di quadri ed indennità di vestiario agli Ufficiali della milizia provinciale » | 1,859,570 | » |
| Carta topografica delle provincie Meridionali » | 296,400 | » |
| Collegio militare » | 118,900 | » |
| Fabbricazione di armi portatili a retrocarrica, cartucce e buffetterie e loro trasporto » | 6,366,480 | » |
| Lavori occorrenti alla difesa dello Stato e fabbricazione di artiglierie di grosso calibro (Legge 16 giugno 1871, numero 260) » | 2,726,070 | » |
| Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni relative e trasporti » | 3,000,000 | » |
| Spese militari del 1869 e precedenti nelle provincie meridionali L. | 716,220 | » |
| Resti passivi dell'anno 1861, o degli anni precedenti nelle provincie Toscano » | 18,530 | » |
| Demolizione di parapetti dei fronti della cittadella di Messina rivolti verso la città » | 37,100 | » |

| | | |
|--|-------------------|----------|
| <i>Capitoli aggiunti per residui 1871 e retro non accenti riferimento a quelli iscritti nello stato di prima previsione pel 1872.</i> | | |
| Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione Centrale — Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie) L. | 309,250 | » |
| Armamento della Guardia Nazionale mobile (Legge 4 agosto 1861, n. 143) » | 279,710 | » |
| Spese arretrate delle guerre anteriori al 1861 » | 33,900 | » |
| Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato anteriori al 1871 (Leggi 6 maggio e 28 giugno 1866, n. 2886 e 2987) » | 1,347,300 | » |
| Magazzini ed officine al Borgo Dora in Torino (Legge 19 agosto 1862, e Regio decreto 29 novembre 1866 convalidato con Legge 3 settembre 1868, n. 4592) » | 20,000 | » |
| Fortificazioni a difesa dell'Arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1857) » | 9,580 | » |
| Trasformazioni d'armi portatili (Leggi 28 luglio 1867, n. 3821, 28 dicembre stesso anno, numero 4141, e 21 marzo 1869, n. 4053) » | 14,870 | » |
| Spese straordinarie casuali » | 37,340 | » |
| Totale della spesa straordinaria L. | 17,230,260 | » |

PRESIDENTE. Pongo ai voti il totale della spesa straordinaria.

Chi l'approva, sorga.
(Approvato.)

Riepilogo.

| | | |
|--|--------------------|----------|
| TITOLO I. — Spesa ordinaria L. | 165,980,290 | » |
| TITOLO II. — Spesa straordinaria » | 17,230,260 | » |
| TOTALE L. | 183,210,550 | » |

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi.
(Approvato.)

Il Senatore Menabrea avrebbe proposto che si intercalasse alla discussione del Bilancio in questo momento la discussione del progetto di legge relativo alla spesa per opere di costruzione da farsi per la difesa del golfo della Spezia; siccome il Ministro delle Finanze aveva manifestato il desiderio che si proseguisse sollecitamente nella discussione del Bilancio, così stimo bene di interpellarlo se consente a che si faccia questa sospensione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non è un desiderio che io mi sono permesso di manifestare all'onorevole Presidente, ma è una necessità.

PRESIDENTE. Quando la discussione di una legge è incominciata non si suole, per regola, sospendere, tuttavia ho creduto mio debito interpellarlo in proposito.

MINISTRO DELLE FINANZE. È una necessità in cui si trova il Governo di disporre di una parte dei mezzi che il Bilancio pone a sua disposizione.

Se il Senato crede di passare a discutere un altro progetto di legge, mi porrà nella condizione di prendere sopra di me forse qualche libertà preventiva sui mezzi che dal Bilancio possono essere messi a disposizione del Ministero.

Mi limito a quest'osservazione. Del rimanente il Senato, nella sua saviezza, giudicherà dell'opportunità o no di interrompere la discussione del Bilancio per passare ad altri progetti.

Discussione del Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.

PRESIDENTE. Vedremo verso la fine della seduta se rimarrà tempo per discutere il progetto di legge di cui ha fatto cenno il Senatore Menabrea; intanto si procederà alla discussione del Bilancio della Pubblica Istruzione.

Senatore **MENABREA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **M. ABBE.** Prima che s'intraprenda la discussione del Bilancio della Istruzione Pubblica, io mi credo in debito di fare una dichiarazione al Senato.

In occasione dell'attuale legge per la parificazione delle Università di Padova e di Roma colle altre Università del Regno, io ebbi l'onore di proporre al Senato un'inchiesta intorno alla condizione generale dell'istruzione pubblica in Italia.

Il Senato ha creduto che questa proposta avesse a seguire la via ordinaria, cioè rimandarla agli Uffici, acciò venisse poi deliberato in seduta pubblica, se dovesse esser approvata o respinta.

Io non credo che per ora sia opportuno riprendere questa discussione, perchè la stagione inoltrata ed i lavori urgenti del Senato non lo permettono.

Tuttavia debbo dichiarare che non è mio intendimento ritirare questa proposta d'inchiesta, e ciò per diversi motivi.

In primo luogo, io non vorrei che si potesse credere che la mia proposta avesse per oggetto di fare il minimo atto di opposizione al Ministro pel quale io ebbi la massima considerazione, e che non siede più sui banchi ministeriali.

L'inchiesta da me proposta non aveva uno scopo personale, ma aveva in mira un oggetto assai più elevato che non una semplice questione politica, voglio dire la questione sociale.

Io ritengo inoltre che questa inchiesta debba esser fatta indipendentemente dall'azione diretta del Ministero, il quale potrà però aiutarla, ma non farla da sé: poichè, non bisogna farsi illusioni, o Signori, noi siamo in presenza di due nemici: uno che ci vuole ricondurre ai tempi di Gregorio VII, l'altro che vuole rinnovare la barbarie col predominio o colla tirannide della forza brutale.

Ora, per combattere questi due nemici, secondo me, non vi ha che il mezzo potente di una larga istruzione del popolo, fondata sui veri principii della morale.

Ma per conoscere in qual modo abbiamo da adoperarci in questo gran negozio della riforma della istruzione pubblica, credo che noi dobbiamo attenerci ai risultati di accurate indagini sulle nostre condizioni presenti, e che perciò un'inchiesta debba precedere ogni altro provvedimento a questo riguardo.

Io non credo che l'amministrazione del Governo sia sufficiente a quest'opera, ma che questa debba farsi all'infuori della sua azione, affinchè non si abbia a credere, o si possa solo supporre che vi sieno influenze le quali possano, direi, nascondere o travisare quelle verità che debbono emergere da tale inchiesta. Ed è per questo motivo che, se per ora non insisto che l'inchiesta venga messa in discussione in Senato, mi riservo tuttavia di riprodurre questa questione, tosto che saranno riaperto le sedute del Parlamento.

E mi confermo tanto più in questa mia opinione, dacchè il signor Ministro delle Finanze interinalmente e degnamente incaricato del portafoglio del Ministero d'Istruzione Pubblica, dichiarava nell'altro ramo del Parlamento che l'inchiesta sulla istruzione secondaria era indispensabile.

MINISTRO DELLE FINANZE, REGGENTE IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE, REGGENTE IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non ho certamente nulla da obiettare intorno alla riserva che fa l'onorevole Senatore Menabrea di riprendere, al riaprirsi delle sedute del Senato, la sua proposta relativa ad un'inchiesta circa l'istruzione pubblica.

Sono però costretto, alla mia volta, di fare anch'io una riserva. Imperocchè io devo confessare, come ho già dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, che se non fossi stato trattenuto per una parte dalle ristrettezze del Bilancio e per l'altra parte dalla considerazione che un Ministro provvisorio deve limitarsi a provvedere agli affari correnti e mettere il meno che sia possibile le mani in pasta, avrei creduto debito mio di aprire direttamente, per iniziativa del Governo, un'inchiesta intorno alle condizioni dell'istruzione secondaria. E le ragioni io ebbi già ad accennarle nell'altro ramo del Parlamento, e del resto le capirà di leggeri chiunque consideri le condizioni delle cose in questa parte della pubblica istruzione.

L'onorevole Senatore Menabrea afferma però che siffatta inchiesta dovrebbe avere luogo all'infuori dell'azione governativa, perchè, secondo lui, il Governo non avrebbe attitudine a farla, e facendola, non si avrebbero risultati nè sufficienti, nè soddisfacenti.

Ora, non tanto per me quanto per il mio successore, avrei qualche osservazione a fare intorno al principio affermato così risolutamente dall'onorevole Senatore Menabrea.

Io vedo attualmente fatta con qualche solennità per iniziativa e per opera del Governo, un'inchiesta, l'inchiesta industriale, e mi pare che sia presa molto sul serio dalla classe di cittadini a cui si riferisce e che dia dei risultati abbastanza importanti.

Io sono quindi autorizzato a credere che se il Governo avesse, nei limiti del Bilancio, il modo di fare un'inchiesta sopra qualche parte

dell'istruzione, essa potrebbe dare dei risultati egualmente soddisfacenti.

Aggiungo inoltre, che osservando gli altri paesi costituzionali, si vede come in generale il Parlamento deliberi le inchieste o lasci poi al Potere esecutivo il compito di farle, a meno che trattisi di inchieste dirette contro il Potere esecutivo stesso, ciò che non è nell'intendimento del Senatore Menabrea, come egli medesimo ebbe a dichiarare.

Io intendo perfettamente e mi rendo conto delle ragioni sulle quali l'onorevole Menabrea appoggia la sua proposta.

La questione della istruzione pubblica è una delle più gravi questioni dei tempi moderni, che solleva maggiori controversie e maggiori diversità di opinioni.

È quindi naturale che trattandosi di un'inchiesta sulla pubblica istruzione si creda esser meglio che questa abbia luogo all'infuori di ogni ordine di idee preconette e anche all'infuori d'ogni azione che potrebbe esercitare l'amministrazione più in un senso che nell'altro, onde esser certi che coloro i quali la fanno, si propongono per iscopo, non di far prevalere a qualunque costo i loro sistemi, ma bensì di indagare la vera condizione delle cose, e constatare i bisogni cui si deve provvedere per il bene del paese.

Fatta questa dichiarazione, che spero sarà convenientemente apprezzata dall'onorevole Senatore Menabrea, considerando tanto più che per la mia posizione di Ministro interinale sono in dovere di lasciare al mio successore il campo più libero che sia possibile, devo soggiungere che nulla ho ad obiettare intorno all'opportunità di chiamare seriamente l'attenzione del paese sopra la questione dell'istruzione pubblica.

Io ho parlato specialmente della istruzione secondaria, perchè, a mio avviso, è l'istruzione secondaria di cui è più urgente di occuparsi. Ma non voglio ora con ciò negare l'importanza dell'istruzione universitaria e dell'istruzione elementare, le quali anch'esse meritano certamente la nostra attenzione.

Concludo pregando l'onorevole Senatore Menabrea a tener conto della riserva che ho fatto in principio, onde non vincolare in qualsiasi modo il Governo. Imperocchè, per fare delle inchieste, occorrono anzitutto dei mezzi, ed i nostri Bilanci sono tanto assottigliati, che si

stenta a fare qualche cosuccia. Quando però si avessero i mezzi, io vorrei riservare al Governo la libertà d'azione. « crederei non essere, nella sostanza, in opposizione alle intenzioni del Senato, e direi anche alle intenzioni dell'onorevole Senatore Menabrea, la cui autorità in questa materia è da tutti riconosciuta.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io capisco la riserva intorno all'inchiesta che intende fare l'onorevole Ministro, e senza entrare nella discussione sul merito del sistema che propongo, rispondo, che veramente io non esiterei ad additare al signor Ministro delle Finanze, e personalmente all'onorevole Sella, un'inchiesta sull'istruzione pubblica, perchè conosco la sua competenza in questa materia; ma dal momento che egli assunse il portafoglio dell'Istruzione Pubblica, credo assai meno alla sua infallibilità.

Però dichiaro che in questa circostanza io non intendo nè voglio rifiutare l'aiuto del Ministero, anzi vorrei ch'esso aiutasse quest'inchiesta benchè non fatta da lui.

Farò osservare che in altri paesi, dove si è agitata una simile questione, generalmente è il Parlamento che se ne è occupato. Accennerò il Parlamento inglese, il quale a tal fine fece un'inchiesta che durò parecchi anni, e che diede buonissimi frutti, dei quali si vedono ora gli effetti in Inghilterra.

Ritenga dunque l'onorevole signor Ministro, che la mia proposta non contiene nulla di ostile al Governo, e che solo la feci per venire in aiuto al Governo stesso, affinché, senza idea preconcepita, si veda chiaramente cosa sia d'uopo fare per migliorare le condizioni intellettuali e morali del popolo, ed istuggire così ai pericoli da cui la società è minacciata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, rimane chiusa la discussione generale, e si passa a quella dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione Centrale.

Ministero e Provveditorato centrale (personale) L. 263,697 »
Consiglio Superiore di pubblica

istruzione (personale) L. 29,375 »
Ministero, Provveditorato centrale e Consiglio Superiore di pubblica istruzione (materiale) » 52,640 »
Ispicazioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc. » 37,490 »

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* In questo capitolo io veggio che non è notata la spesa proposta già per una istituzione la quale, secondo me, ha molta importanza. Fu istituita per Decreto Reale del gennaio del corrente anno, una Giunta centrale cioè che desse consiglio al Ministro della Pubblica Istruzione intorno agli studi relativi alla storia ed alla archeologia. Io ho l'onore di appartenere a questa Giunta, a far parte della quale furono chiamati uomini rispettabilissimi e di grande riputazione in così fatti studii. Questa Giunta ha già preparato dei lavori, i quali, io credo che il Ministro dell'Istruzione Pubblica avrà potuto apprezzare per la loro importanza. Ora, egli è certo che la mancanza del fondo necessario per le spese di viaggi e di diaria ai componenti la detta Giunta domiciliati fuori di Roma, ed alcuni anco nelle provincie più lontane dalla capitale compromette l'esistenza della Giunta stessa. Io non ho bisogno di dire al Senato che a questo riguardo non ho alcun interesse pecuniario nè di ambizione, e che per questo appunto mi fo innanzi a trattare l'argomento. Interesse pecuniario certamente non ne ho, perchè io ho potuto e potrò venire a Roma senza sostenere le spese di viaggio; e quanto all'ambizione di questa specie, credo che nessuno la voglia supporre in me. Ne parlo adunque unicamente, come ho detto, per l'importanza che ha quella istituzione, ed anche per riguardo ai valentuomini, che mi onoro di avervi a compagni. Vedendo da un lato mancare il fondo per assicurare la continuazione delle tornate mensuali alla Giunta e riflettendo allo stesso tempo sulla tiepidezza con cui l'onorevole Ministro si comportò quando fu proposta la soppressione di tal fondo nel Bilancio, è nato qualche dubbio presso alcuni dei membri della Giunta, ed anche nel pubblico intorno l'esistenza della Giunta stessa. Io desidero che il signor Ministro spieghi le sue intenzioni su questo particolare per rincorare i membri della

Giunta e soddisfare al loro legittimo sentimento di dignità; e voglia con ciò rendere alla Giunta quel credito che necessariamente è scosso dalla incertezza della sua posizione. Sarebbe spiacevolissimo che il pubblico potesse credere effimera un'istituzione la quale ha tutta la ragione d'essere, e, quale io credo che sia, nell'intenzione del signor Ministro di conservare.

MINISTRO DELLE FINANZE, REGGENTE IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE, REGGENTE IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Trovo legittima la domanda dell'onore. Amari intorno agli intendimenti del Governo rispetto alla Giunta Archeologica, dopo che non è stato accettato nell'altro ramo del Parlamento l'aumento proposto al capitolo 4. del Bilancio dell'Istruzione Pubblica, onde soddisfare il rimborso di spese che spettano agli egregi personaggi quando sono chiamati alle sedute di questa Giunta anche dalle parti più lontane del Regno.

Trovo anche naturale che possa essere sorta in alcuni l'impressione di cui parlò testè l'onorevole Senatore Amari, soprattutto per il fatto che io dissi poche parole per sostenere l'aumento proposto al suddetto capitolo.

Non ho però bisogno di dimostrare a l'onorevole Senatore Amari come vi sono dei momenti, in cui il Parlamento desidera che si vada presto alla conclusione. In tali momenti non si vogliono lunghi discorsi. Allora il Ministero deve limitarsi a far le sue domande; la Giunta del Bilancio esprime il suo avviso, e poi senz'altro si viene alla deliberazione anche perchè le discussioni le molte volte furono fatte nelle sedute della Giunta stessa.

Ora, la questione di cui testè parlò l'onorevole Senatore Amari sorse precisamente in uno di quegli istanti in cui era assoluta necessità il ridurre ai loro minimi termini le controversie che si portavano davanti al Parlamento.

Quanto al convincimento mio sopra l'utilità di quell'istituzione, lo dimostrai nelle poche parole da me pronunciate in quella circostanza, e lo dimostrai meglio ancora coi miei atti, avendolo già rivolto parecchi importanti quesiti.

Ma indipendentemente dalla mia opinione personale, che veramente non ha molto valore trattandosi di materia nella quale non ho com-

petenza, parmi che basti enunciare lo scopo dell'istituzione per capire quanto essa, in un paese come l'Italia, e massime in Roma, sia utile non solo, ma eserci quasi dire necessaria. È infatti evidente, che il Ministro della Pubblica Istruzione ha assoluto bisogno d'essere assistito da consultori speciali nelle questioni archeologiche che sorgono tanto frequentemente e che per il nostro paese hanno una grandissima importanza.

Ma per meglio dimostrare come da noi si apprezzasse la Giunta archeologica, mi limiterò a dire che il decreto di sua istituzione fu promosso dal mio predecessore, col plauso di tutti o quasi tutti quanti si interessano a questa scienza.

Venendo alla spesa, il Parlamento può benissimo aver riconosciuta l'utilità, anzi la necessità di quell'istituzione, mercè la quale il Ministro poteva farsi assistere da una Commissione di persone ragguardevoli, ma ha portato la questione su d'un altro terreno. Egli si convinse che per ora non conveniva aggravare il Bilancio trovandosi tanto più in condizioni di dover fare riduzioni anche sulle spese poco meno che necessarie.

Si capisce quindi benissimo come il Parlamento si sia limitato a raccomandare al Potere esecutivo di trovar modo di farsi assistere da consultori, i quali risiedano in Roma, o che abbiano occasione di venire di frequente, e che sieno in condizioni da potersi venire senza recare onere alla pubblica finanza.

E per verità gli esempi di Commissioni o di Consigli gratuiti sono frequentissimi nella nostra Amministrazione. Anzi abbiamo sin troppo sopra questi esempi, e per i Consigli governativi, e per quelli Provinciali e Comunali. Da tutte le parti si domanda al patriottismo dei cittadini, il sacrificio della perdita del tempo, della spesa di andata, di venuta, di soggiorno, senza alcuna indennità.

Vede quindi l'onorevole Senatore Amari che, anche tolto dal Bilancio il fondo, non ne viene la conseguenza che non sia stata giudicata utile l'istituzione. I Consigli Provinciali hanno forse indennità? Eppure, chi vorrà negare la loro utilità, non solo, ma anche la loro necessità? Ma questa è un'altra questione.

Io prego adunque l'onorevole Senatore Amari, non so o per quanto riguarda me, che non vale la pena di parlarne, anche perchè è già co-

nosciuta la mia opinione in proposito, ma per quello che riguarda l'altro ramo del Parlamento, a non considerare il rifiuto del proposto aumento come una manifestazione contraria alla istituzione di quella Giunta.

Per quanto riguarda me, devo aggiungere che in quella circostanza io era in una condizione delicata, dovendo già chiedere degli aumenti per parecchi capitoli del Bilancio. L'onorevole Senatore Amari, che ha provato ad esser Ministro dell'Istruzione Pubblica, sa in quali pene ci troviamo quando discutendosi il Bilancio, si deve andare chiedendo degli aumenti sopra questo o quell'altro capitolo, senza potere insistere troppo, poichè qualche volta, a domandare troppo, nulla si ottiene.

Del resto, devo annunciare al Senato che gli egregi personaggi i quali compongono la Giunta archeologica, non solo non sono venuti meno alla fiducia in loro posta dal Governo, ma continuano le loro sedute e i loro lavori con nobilissimo esempio. Laonde, mentre in migliori tempi si potrà riproporre l'aumento sul capitolo di cui ha parlato l'onorevole Senatore Amari, per ora intanto siamo assicurati che questa Giunta continua i suoi utilissimi ed importantissimi lavori, dando nello stesso tempo al Governo l'aiuto dei suoi lumi, di cui, almeno per quel che io penso, ha una vera necessità.

Spero che queste dichiarazioni possano soddisfare l'onorevole Senatore Amari.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Sono lieto delle parole dell'onorevole Ministro, perchè da un lato soddisfano alle legittime esigenze dei membri della Giunta e dall'altro assicurano quest'Istituzione che pareva veramente fosse minacciata.

PRESIDENTE. L'incidente essendo esaurito si continuerà la lettura dei capitoli del bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge:

| | | |
|--|----|-----------|
| Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc. | L. | 37,400 » |
| Totale L. | | 383,211 » |

(Approvato.)

Amministrazione Provinciale.

| | | |
|--|----|-----------|
| Amministrazione scolastica provinciale (Personale) | L. | 360,920 » |
|--|----|-----------|

| | | |
|---|----|-----------|
| Amministrazione scolastica provinciale (Indennità di trasferta ai Provveditori e spese d'ispezione delle scuole primarie) | L. | 163,255 » |
| Totale L. | | 524,175 » |

(Approvato.)

Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore.

| | | |
|--|----|-------------|
| Personale dirigente, insegnanti, di segreteria e di servizio addetto alle Università | L. | 3,888,003 » |
| Regie Università (Materiale) | » | 1,200,894 » |

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Quando fu discussa in Senato la legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova, allorchè si venne alla discussione dell'art. 8, il quale portava l'abolizione dei Collegi universitari dei Dottori, esistenti presso la Regia Università di Roma, fu da varii oratori perorata la causa di questi Dottori, i cui Collegi venivano soppressi.

La Camera dei Deputati, nella stessa occasione aveva approvato un ordine del giorno così concepito: « La Camera, invitando il Ministero a riprendere in esame la condizione dei Dottori di Collegio dell'Università di Roma, ed a proporre, ove sia d'uopo, gli opportuni provvedimenti, passa all'ordine del giorno sulle diverse proposte. »

Nel Senato, e precisamente nella seduta 3 maggio 1872, gli onorevoli Senatori Vitelleschi e Alfieri, animati dagli stessi sentimenti di giustizia e di equità onde fu ispirato il citato ordine del giorno della Camera dei Deputati, presentarono il seguente ordine del giorno: « Il Senato, invitando il Ministero ad esaminare di nuovo le condizioni del Collegio dei Dottori dell'Università di Roma, ed a proporre, ove sia duopo, gli opportuni provvedimenti, passa all'ordine del giorno. »

Quest'ordine del giorno fu accettato dalla Commissione che riferiva sul detto progetto di legge, fu accettato dall'onorevole ex-Ministro Correnti, e fu a grandissima maggioranza approvato dal Senato.

Io dunque prego l'onorevole Ministro Sella, che ora regge il Ministero della Istruzione Pubblica, a volere occuparsi seriamente della con-

dizione di questi Dottori di Collegio, e a dare piena esecuzione ai citati ordini del giorno votati dalla Camera e dal Senato.

MINISTRO DELLE FINANZE, REGGENTE IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE, REGGENTE IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Siccome da un solo mese fa circa presi il portafoglio dell'Istruzione Pubblica interinalmente, e in un momento in cui il Parlamento non solo teneva tante sedute, ma aveva davanti a sè un numero tale di progetti di legge, che per verità era quasi indiscrezione d'insistere perchè fossero approvati, se non tutti, almeno in una certa porzione, così ho creduto che fosse assolutamente meno opportuno di presentare altri progetti di legge.

Quindi, visto che qui si trattava precisamente di un altro progetto di legge, devo confessare schiettamente, perchè se mi tenessi in frasi vaghe non direi il vero, che pensai bene di lasciare al mio successore il compito di studiare e promuovere i provvedimenti opportuni per risolvere la questione.

Io credo di essere sdebitato dinanzi al Senato, se non pensai di accrescere il numero dei progetti di legge in questo scorcio di sessione, quando rimaneva troppo breve tempo alle sue deliberazioni.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CHIESI. Io non ho avuto in animo di fare alcun addebito all'onorevole signor Ministro che regge interinalmente il portafoglio della Pubblica Istruzione; e capisco benissimo come in mezzo a tanta mole di affari, onde è sopraccaricato col peso di due Ministeri di tanta importanza, quali sono quelli delle Finanze e della Pubblica Istruzione, non abbia ancora potuto provvedere alla sorte dei Dottori di Collegio della Romana Università. Ad ogni modo io lo prego, quando farà la consegna dell'asse ereditario del Ministero dell'Istruzione Pubblica al suo successore, di ricordarsi di comprendere fra i debiti di questa eredità anche questo, che le venne addossato dalla Camera dei Deputati e dal Senato in favore dei Dottori di Collegio dell'Università di Roma.

PRESIDENTE. Esaurito così l'incidente, si ripiglia la lettura dei capitoli del Bilancio.

| | | |
|---|------------------|---|
| Regie Università (Materiale) L. | 1,200,894 | » |
| Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari | 167,557 | » |
| Istituti di studi superiori e di perfezionamento non appartenenti ad Università (Personale) | 617,300 | » |
| Istituti di studi superiori e di perfezionamento non appartenenti ad Università (Materiale) | 338,332 | » |
| Scuole di medicina-veterinaria (Personale) | 120,247 | » |
| Scuole di medicina-veterinaria (Materiale) | 117,850 | » |
| Totale L. | <u>6,451,152</u> | » |

Chi approva questo totale, sorga.
(Approvato.)

Archivi.

| | | |
|--|----------------|---|
| Archivi di Stato in Toscana, Venezia, Mantova e Grando Archivio di Napoli (Personale) L. | 185,210 | » |
| Archivi di Stato in Toscana, Venezia, Mantova e Grando Archivio di Napoli (Materiale) | 45,721 | » |
| Totale L. | <u>230,931</u> | » |

(Approvato.)

Istituti e Corpi scientifici e letterari.

| | | |
|--|----------------|---|
| Istituti e Corpi scientifici e letterari, e musei (Personale) L. | 239,904 | » |
| Istituti e Corpi scientifici e letterari e musei (materiale) | 280,230 | » |
| Biblioteche nazionali non appartenenti ad Università (Personale) | 104,405 | » |
| Biblioteche nazionali non appartenenti ad Università (Materiale) | 147,329 | » |
| Totale L. | <u>861,937</u> | » |

(Approvato.)

Belle arti.

| | | |
|--|---------|---|
| Accademie ed Istituti di belle arti (Personale) L. | 731,556 | » |
|--|---------|---|

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ieri ebbi l'onore di chiedere che la polizione dell'Accademia-Raffaello d'Urbino, che era stata dichiarata di urgenza, fosse riferita nella seduta d'oggi.

So il Senato assento, io crederei che fosse questo il momento opportuno per riferire sopra questa petizione, rimettendomi però alla saviezza dell'onorevole Presidente e del Senato.

PRESIDENTE. Io credo che ella possa benissimo riferire ora su questa petizione, seguendo in tal guisa l'ordine della discussione.

Senatore CHIESI. Il Presidente della Reale Accademia-Raffaello d'Urbino a nome dell'Accademia stessa ricorre al Senato per ottenere che dal Governo vengano adottate efficaci misure atte a provvedere alla conservazione del palazzo dei Duchi d'Urbino, qual monumento storico e nazionale. Se il Senato crede, posso dar lettura della petizione.

Voci. Non occorre.

PRESIDENTE. Il Senato la dispensa da questa lettura.

Senatore CHIESI. Non è mestieri che io faccia gli elogi di questo grandioso palazzo, meraviglioso per vastità, per architettura, per preziosi oggetti d'arte, che è veramente un monumento storico e nazionale. Tutti i libri che contengono la storia d'Urbino s'accordano nel celebrare l'importanza e la sontuosità di quel monumentale palazzo ducale. Ma se ciò è vero, è vero altresì che questo palazzo è ora ridotto a condizioni assai deplorabili; imperocché per colpa degli uomini e dei tempi, fu destinato ad usi che non sono corrispondenti alla nobiltà e magnificenza di un sì splendido edificio.

Per non dir cose che è bello il tacere, mi limiterò a mettere in rilievo, che persino le carceri ed i magazzini del sale sono concentrati in quel palazzo monumentale. Crede perciò la Commissione delle petizioni che l'illustre e benemerita Accademia-Raffaello abbia tutte le ragioni per invocare dal Governo e dal Parlamento ogni maniera di pronti ed efficaci provvedimenti, che valgano a cessare lo strazio che si fa di quel prezioso monumento e a gelosamente custodirne e conservarne la magnificenza e lo splendore.

La causa dei monumenti sparsi nelle varie città italiane è per l'Italia una causa sacra,

perchè i monumenti sono un patrimonio ed una gloria nazionale.

E a questo proposito, non posso rimanermi dal ricordare al Senato le belle parole che furono profferite dall'ex ministro dell'Istruzione Pubblica Correnti nella Camera dei Deputati nella seduta del 22 aprile 1870: « Se questi monumenti, in cui vive o splende il genio di un passato irrevocabile, si lasciano cadere in rovina, è una parte della vita e dell'anima nazionale che muore, è un focolare d'ispirazione che si spegne, è una forza perduta, che nessuno potrà mai più riaffermare o riprodurre ».

Anche nella seduta del Senato del 13 giugno 1870 gli onorevoli Senatori Menabrea e Conforti, ai quali mi associò io pure con la mia debolissima e povera parola, perorarono la causa della conservazione dei monumenti nazionali.

L'onorevole Correnti (in allora la questione si aggirava sui monumenti che avevano carattere ecclesiastico, perchè si trattava appunto dell'applicazione e dell'esecuzione delle leggi del 1866 e 1867 riguardanti la soppressione delle corporazioni religiose, e la liquidazione dell'asse ecclesiastico) l'on. ex-Ministro Correnti, dico, premesse alcune parole di ringraziamento agli oratori per l'incoraggiamento che gli davano a spendere le somme necessarie alla conservazione dei monumenti italiani, avvertiva molto opportunamente che in Italia, oltre i monumenti di origine e di natura ecclesiastica, a cui avevano accennato i profferiti discorsi con riferimento alle leggi del 1866 e del 1867, lo quali portano la soppressione delle corporazioni religiose e la liquidazione dell'asse ecclesiastico, vi sono ben altri monumenti di natura civile, che meritano eminentemente la qualificazione di monumenti nazionali, e la tutela e protezione dello Stato.

Ebbene, in questa occasione l'ex-ministro Correnti fra questi monumenti nazionali di natura civile, meritevoli della cura e della tutela del Governo, annoverò appunto il Palazzo dei Duchi d'Urbino, esprimendosi con queste parole: « Uno dei più bei monumenti del risorgimento dell'arte, il quale adesso (prego l'onorevole Ministro Sella ad ascoltare bene le parole del suo ex-Collega) « viene, lasciatemi dire la parola, utilizzato dal Demanio, ed in qualche parte anche senza troppo rispetto alle bellezze artistiche che contiene. Uno dei saloni

di quel famoso palazzo, uno dei saloni più pregiati per le pitture e gli ornati che lo abbelliscono, era adoperato come magazzino di sale. »

L'onorevole ex-Ministro Correnti finì col promettere agli oratori che egli, per parte sua, avrebbe preso tutti i provvedimenti che sarebbero stati necessari, onde tutelare e difendere i monumenti italiani. « Per parte mia (egli disse), non posso che assicurarli che nei limiti del mio Bilancio farò tutto quello che mi sarà possibile, affinché l'Italia pigli quell' alto posto negli studi che le sue aspirazioni ed il suo passato le assegnano. »

Io veramente temeva che in quell'occasione l'onorevole Ministro delle Finanze, Sella, che era presente ed al fianco del suo Collega l'onorevole Correnti, volesse versare molta acqua per spegnere il fuoco che aveva suscitato quella discussione in favore della causa dei monumenti; ma no, o Signori; l'onorevole signor Ministro delle Finanze (e ciò sia detto a suo onore) si associò con nobilissime parole ai sentimenti espressi dal suo Collega, e disse:

« Certo, io non posso non consentire col mio Collega Ministro dell'Istruzione Pubblica. Anche occupandosi di gabelle, non si può essere insensibili a certe bellezze artistiche, ed anzi io confesso, che vedo con piacere che in Italia si sviluppa una specie di culto dell'antico con più energia che in addietro. »

» Io vedo con piacere questo risveglio del gusto delle cose antiche, e ciò tanto per i monumenti, quanto per gli archivi. »

Ma l'onorevole Sella aggiunse, e molto saviamente, che dovevano far sacrifici e darsi pensiero della conservazione dei monumenti nazionali anche i Comuni o le Provincie, non essendo possibile che lo Stato faccia tutto, veda tutto, conosca tutto, e concludeva: « Per conseguenza io accetto, per parte mia, gli eccitamenti che ci sono stati fatti a che il Governo provveda, meglio che può, alla conservazione dei monumenti; ma, come Ministro delle Finanze, insisto perchè i Corpi morali, le Provincie ed i Comuni concorrano alle spese per quanto può essere necessario. »

E l'onorevole Ministro delle Finanze in quella occasione, nella quale si trattava in genere della causa dei monumenti nazionali, aveva ben ragione di fare appello alla diligenza e alla liberalità dei Corpi morali, dei Comuni e delle Provincie; ma nel caso speciale, per-

metta l'onorevole Sella, che ora regge anche il Ministero della Pubblica Istruzione, che io gli dica che, trattandosi del Palazzo Ducale di Urbino, non possiamo ricorrere al Comune o alla Provincia, perchè si tratta di un palazzo demaniale, e tutti gli obblighi perciò si concentrano nei due Ministeri della Pubblica Istruzione e delle Finanze, i quali devono intendersi fra loro per prendere gli opportuni provvedimenti alla conservazione di questo monumentale palazzo.

Quindi con tutto le mie forze o con pienissima fiducia, a nome della Commissione delle petizioni, della quale ho l'onore di essere Relatore, io mi rivolgo all'onorevole Ministro Sella perchè voglia provvedere prontamente, e coi mezzi più efficaci, a che quell'insigne monumento, che fa tanto onore non solo all'illustre patria di Raffaello, ma a tutta Italia, sia gelosamente custodito e conservato in tutto il suo splendore.

Io spero che l'onorevole Ministro Sella vorrà accettare la proposta che, col mio mezzo, fa la Commissione delle petizioni, che cioè la petizione dell'Accademia-Raffaello di Urbino sia rinviata al Ministero collo più calde raccomandazioni, onde si prendano tutti i provvedimenti necessari a che questo monumentale palazzo sia debitamente conservato.

MINISTRO DELLE FINANZE, REGGENTE IL MINISTERO D'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE, REGGENTE IL MINISTERO D'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non ho alcuna difficoltà nè di accettare il rinvio della petizione sulla quale ha riferito l'onorevole Senatore Chiesi, nè di rinnovare la dichiarazione che ho fatto altra volta, imperocchè io convengo che il palazzo di Urbino sia uno dei monumenti più importanti che ricordino il miglior tempo dell'arte italiana.

Ho visitato questo palazzo nelle condizioni di animo in cui si trova chi andava considerando quel che doveva essere la splendidissima Corte di Urbino alla fine del XV secolo, come ce ne dà idea il *Perfetto Cortigiano* del Castiglione.

Nel vedere ora questo palazzo destinato in parte ad uso di abitazione di un sotto-Prefetto, senza rappresentanza, e in parte ad uso di altri modestissimi uffici, confesso che si prova una impressione veramente strana.

Il contrasto è vivissimo. Si ha in una pic-

cola città uno dei più grandiosi palazzi, anzi una delle più grandi Reggie che siano in Italia.

Ma il problema del palazzo di Urbino non è tanto facile a risolvere, perchè nelle condizioni in cui si trovano le nostre finanze, domandare allo Stato che vi faccia a proprie spese e senza il corrispettivo di un profitto le riparazioni che occorrono, non è possibile.

Ciò che resta a farsi è solo di trarre il miglior possibile partito di questo palazzo, destinandolo ad un uso conveniente, benchè più modesto e non così brillante come quello a cui lo destinava la magnifica Corte di Urbino.

Ed io credo che il Comune potrebbe fare molto a questo riguardo, aiutando, per esempio, a trovare altro locale per magazzini di generi di privativa, e collocandovi invece scuole o destinandolo ad altro uso; ma sempre in guisa da far vedere che si vuol tenere come un monumento dei più importanti che noi abbiamo, senza però sostenere il carico gravissimo di mantenerlo senza farne nulla.

Ma a qualunque uso lo si voglia destinare, io ritengo che non potrà mai essere tale da non suscitare nell'animo del visitatore delle considerazioni filosofiche, intorno all'andamento delle cose umane.

Quindi io accetto di buon grado il rinvio, e spero che le considerazioni state fatte in questo Consesso avranno anche l'effetto di promuovere la risoluzione del problema col concorso di tutti.

Si dice sempre al Governo: faccia, faccia! Ma il Governo molte volte deve rispondere: facciamo!

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle fatte dichiarazioni e di aver accettato il rinvio della petizione colla raccomandazione fatta dalla Commissione, e non dubito ch'egli provvederà in modo efficace affinché questo monumentale palazzo sia degnamente conservato e mantenuto in tutto il suo splendore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione delle petizioni per il rinvio della petizione dell'Accademia-Raffaello al Ministro dell'Istruzione Pubblica, il quale ha dichiarato già di accettarlo o di prendere un particolare interesse per la conservazione del palazzo monumentale di Urbino.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Quest'incidente è esaurito.

Si continua ora la lettura dei capitoli del Bilancio.

Belle arti.

| | | |
|---|-----------|---|
| Accademie ed Istituti di belle arti (Personale) . . . L. | 731,556 | » |
| Accademie ed Istituti di belle arti (Materiale) . . . » | 398,308 | » |
| Spese diverse per belle arti » | 489,412 | » |
| Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Personale) » | 264,005 | » |
| Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Materiale) » | 184,362 | » |
| Totale L. | 2,068,633 | » |

Chi approva questo totale, si alzi.

(Approvato.)

Istruzione secondaria.

| | | |
|--|-----------|---|
| Istruzione secondaria classica e tecnica (Personale) L. | 2,855,290 | » |
| Istruzione secondaria classica e tecnica (Materiale) . » | 1,327,000 | » |
| Convitti nazionali (Personale) | 135,047 | » |
| Convitti nazionali (Materiale) » | 300,128 | » |
| Totale L. | 4,624,365 | » |

(Approvato.)

Istruzione magistrale ed elementare.

| | | |
|---|-----------|---|
| Sussidi all'istruzione primaria L. | 1,544,750 | » |
| Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre (Person.) | 725,360 | » |
| Educatrici femminili (Person.) | 156,280 | » |
| Educatrici femminili (Mater.) | 169,733 | » |
| Istituti dei sordi-muti (Person.) | 31,840 | » |
| Istituti dei sordi-muti (Mater.) | 147,080 | » |
| Totale L. | 2,775,043 | » |

(Approvato.)

Spese diverse.

| | | |
|--|--------|---|
| Incoraggiamento affine di promuovere studi ed opere utili di scienze, lettere ed arti L. | 35,560 | » |
| Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani » | 25,460 | » |

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1872

| | | |
|---|----------------|----------|
| Casamenti nazionali (Personale) | 6,232 | » |
| Casamenti nazionali (Materiale) | 31,872 | » |
| Indennità di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero L. | 24,237 | » |
| Dispacci telegrafici governativi | 500 | » |
| Casuali » | 56,180 | » |
| Totale L. | 183,041 | » |

| | | |
|--|----------------|----------|
| Biblioteche nazionali di Brera e Parma L. | 2,800 | » |
| Scavi di Velleia » | 3,883 | » |
| Archivio di Mantova » | 900 | » |
| Fondo per istituzione di corsi normali secondo il Decreto reale 3 aprile 1870, n. 5620 | 5,000 | » |
| Riparazioni al Collegio di musica in Palermo » | 24,800 | » |
| Archivio di Stato in Firenze » | 15,000 | » |
| Collegio Langone di Milano » | 9,025 | » |
| Galleria di belle arti in Firenze | 15,000 | » |
| Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma, e Nazionale di Firenze » | 20,000 | » |
| Acquisto della Galleria Gualterio » | 28,000 | » |
| Università di Pisa » | 840 | » |
| Istituto sordo-muti di Roma » | 20,563 | » |
| Collegio medico-ecursio di Napoli » | 17,540 | » |
| Sussidii ad insegnanti invalidi, vedove ed orfani » | 5,000 | » |
| Totale L. | 859,886 | » |

Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)
Si passa al Titolo II, e se ne dà lettura.

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

| | | |
|---|---------|---|
| Università di Catania L. | 18,446 | » |
| Università di Cagliari » | 19,535 | » |
| Università di Palermo » | 18,777 | » |
| Università di Napoli » | 109,964 | » |
| Università di Parma » | 12,556 | » |
| Università di Torino » | 52,000 | » |
| Università di Pavia » | 28,460 | » |
| Università di Siena » | 500 | » |
| Scuola degli Ingegneri in Napoli » | 28,275 | » |
| Palazzo Ducale in Venezia » | 10,000 | » |
| Assegni di disponibilità » | 29,478 | » |
| Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione » | 22,335 | » |
| Assegni di servizio, gratificazioni e compensi pel personale delle Biblioteche » | 39,790 | » |
| Spese diverse di belle arti » | 33,520 | » |
| Ristauri di quadri e pitture » | 35,000 | » |
| Ristauri straordinari di monumenti antichi » | 35,000 | » |
| Scavi straordinari » | 45,000 | » |
| Provvista straordinaria di macchine e strumenti per gabinetti scientifici dell'Università di Roma » | 65,359 | » |
| Scuola degli Ingegneri in Torino » | 15,000 | » |
| Osservatorio astronomico di Milano » | 26,800 | » |
| Scuole secondarie » | 28,243 | » |
| Museo civico di Milano » | 2,000 | » |
| Università di Modena » | 6,500 | » |

Capitoli aggiunti per residui del 1871 e retro non accenti riferimento a quelli inseriti nello Stato di prima previsione pel 1872.

| | | |
|--|--------|---|
| Università di Bologna L. | 16,800 | » |
| Università di Padova » | 9,228 | » |
| Università di Pisa » | 1,260 | » |
| Istituto superiore di perfezionamento in Firenze » | 30,000 | » |
| Scuole di applicazione degli Ingegneri » | 20,000 | » |
| Scuola di medicina veterinaria | 10,000 | » |
| Accademia di belle arti in Modena » | 6,000 | » |
| Galleria di belle arti in Firenze | 1,524 | » |
| Biblioteca universitaria di Padova » | 2,820 | » |
| Palazzo Ducale di Venezia » | 21,186 | » |
| Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'Amministrazione Centrale - (Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie) » | 32,238 | » |

| | | | |
|---|----|------------------|----------|
| Spesa per l'eclisse solare del 1870 | L. | 6,565 | » |
| Trasporto dall'Inghilterra della salma di Ugo Foscolo e sua deposizione nel tempio di S. Croce di Firenze | » | 2,225 | » |
| Osservatorio astronomico di Firenze | » | 24,308 | » |
| Resti passivi delle Provincie Veneto | » | 52,520 | » |
| Residuo fondo comune nelle Provincie Napolitano | » | 90,080 | » |
| Riparazioni all'edifizio dell'Archivio di Venezia | » | 53,629 | » |
| Scuole elementari del Veneto | » | 3,171 | » |
| Istituto di belle arti in Lucca | » | 8,000 | » |
| Biblioteca di Lucca | » | 2,342 | » |
| Biblioteche universitario e nazionali | » | 1,913 | » |
| Misura del grado europeo | » | 15,168 | » |
| Concorso al monumento Leonardo da Vinci | » | 13,269 | » |
| Ministero Istruzione Pubblica | » | 500 | » |
| Totale L. | | 1,291,690 | » |

PRESIDENTE. Metto ai voti questo totale.
Chi l'approva, si alzi.
(Approvato.)

Riepilogo.

TITOLO I. - Spesa ordinaria.

| | | | |
|---|----|-------------------|----------|
| Amministrazione Centrale | L. | 383,211 | » |
| Amministrazione provinciale | » | 524,175 | » |
| Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore | » | 6,451,152 | » |
| Archivi | » | 230,931 | » |
| Istituti o Corpi scientifici e letterari | » | 861,937 | » |
| Belle arti | » | 2,068,633 | » |
| Istruzione secondaria | » | 4,624,365 | » |
| Istruzione magistrale ed elementare | » | 2,775,043 | » |
| Spese diverse | » | 183,041 | » |
| Totale L. | | 18,102,488 | » |

TITOLO II. - Spesa straordinaria

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|----------|
| TOTALE GENERALE L. | | 19,394,178 | » |
|---------------------------|--|-------------------|----------|

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, sorga.
(Approvato.)

Discussione del Bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

PRESIDENTE. Assecondando il desiderio espresso dal signor Ministro, propongo al Senato di passare alla discussione del Bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola si passa alla lettura dei capitoli.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

| | | | |
|-----------------------------|----|----------------|----------|
| Ministero (Personale) | L. | 294,910 | » |
| Ministero (Spese d'ufficio) | » | 40,470 | » |
| Totale L. | | 335,380 | » |

PRESIDENTE. Metto ai voti questo totale.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Agricoltura.

| | | | |
|---|----|------------------|----------|
| Boschi (Spese fisse) | L. | 950,590 | » |
| Boschi (Spese diverse) | » | 151,800 | » |
| Spese di personale e di amministrazione relative ai boschi inalienabili dello Stato | » | 102,850 | » |
| Agricoltura, colonie agricole, istruzione, esposizioni, esperienze e medaglie d'onore | » | 441,720 | » |
| Razze equine | » | 1,064,405 | » |
| Caccia e pesca | » | 5,870 | » |
| Bonifiche ed irrigazioni | » | 39,510 | » |
| Totale L. | | 2,756,745 | » |

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

Industria e commercio.

| | | | |
|-----------------------------------|----|---------|---|
| Ufficio dei saggi (Personale) | L. | 14,900 | » |
| Ufficio dei saggi (Spese diverse) | » | 7,680 | » |
| Marchio (Spese fisse) | » | 73,275 | » |
| Marchio (Spese diverse) | » | 42,350 | » |
| Marchio (Spese obbligatorie) | » | 116,837 | » |
| Miniere e cave (Spese fisse) | » | 116,038 | » |
| Miniere e cave (Spese diverse) | » | 27,120 | » |

| | | |
|---|------------------|----------|
| Ispezioni alle Società industriali ed agli Istituti di credito L. | 34,100 | » |
| Privative industriali o diritti d'autore (Personale) » | 6,500 | » |
| Privative industriali o diritti d'autore (Materiale) » | 19,620 | » |
| Premi ed incitamenti all'industria ed al commercio » | 130,380 | » |
| Pesi e misure (Spese fisse) » | 419,500 | » |
| Pesi e misure (Spese varie) » | 110,000 | » |
| Totale L. | 1,118,598 | » |

(Approvato.)

Insegnamento industriale e professionale.

| | | |
|--|------------------|----------|
| Scuole ed Istituti superiori L. | 206,700 | » |
| Istituti tecnici di Marina mercantile e scuole speciali » | 1,213,036 | » |
| Scuole d'arti e mestieri » | 60,150 | » |
| Insegnamento industriale e professionale (Spese varie) » | 110,030 | » |
| Insegnamento industriale e professionale (Propine d'esami) » | 65,630 | » |
| Totale L. | 1,656,538 | » |

(Approvato.)

Economato generale e Statistica.

| | | |
|--|------------------|----------|
| Materiale dell'Economato generale L. | 3,071,147 | » |
| Statistica » | 65,070 | » |
| Totale L. | 4,037,117 | » |

(Approvato.)

Spese comuni ai vari servizi.

| | | |
|--|----------------|----------|
| Studi e documenti sulla legislazione L. | 16,992 | » |
| Fitti di locali » | 61,020 | » |
| Riparazioni e adattamenti di locali » | 17,720 | » |
| Indennità di tramutamento agli impiegati » | 18,903 | » |
| Telegrammi » | 374 | » |
| Casuali » | 41,520 | » |
| Totale L. | 156,529 | » |

PRESIDENTE. Pongo ai voti il totale del Titolo primo in lire 156,529.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato!)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

Agricoltura.

| | | |
|---|----------------|----------|
| Boschi (Spese diverse straordinarie) L. | 69,870 | » |
| Riparto dei beni demaniali-comunali nelle Provincie Meridionali » | 14,105 | » |
| Sussidi annui agli ex-agenti forestali » | 36,870 | » |
| Subriparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna o pensionatico nelle Provincie Venete » | 1,000 | » |
| Colonie delle isole di Lampedusa e Linosa » | 52,530 | » |
| Spese per la distruzione delle cavallette » | 30,864 | » |
| Studi pel bonificamento ed irrigazione dell'Agro-Romano » | 20,000 | » |
| Totale L. | 225,239 | » |

(Approvato.)

Industria e commercio.

| | | |
|--|--------|---|
| Premio annuo all'inventore dei calcaroni per la fusione dello zolfo in Sicilia L. | 2,295 | » |
| Sussidio al Comitato incaricato degli studi preparatorii per la Carta geologica d'Italia » | 23,078 | » |
| Pubblicazione delle tavole di ragguglio dei pesi e delle misure » | 18,370 | » |
| Pesi e misure (Provvista di campioni metrici ad alcuni Comuni) » | 7,000 | » |
| Sussidio all'Esposizione di Napoli sulle industrie marittime » | 30,000 | » |

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Vorrei rivolgere al signor Ministro una preghiera riguardo all'esposizione di Napoli per le industrie marittime. Ho cercato tante volte di poter leggere il catalogo degli oggetti esposti, ma non mi fu possibile averlo; e quel poco che ebbi fra le mani, l'ho trovato

pieno di errori e fu poi tolto dalla circolazione: e so di nomi di espositori scambiati con altri o di ricompense proposte agli uni invece degli altri. Ora io chiedo al Ministro, in occasione che si discutono i fondi di sussidio per l'Esposizione se possiamo sperare di avere almeno un catalogo esatto, e se possiamo sperare che ve ne abbiano tanto copie quanto importa perchè sia letto dai molti interessati. Giacchè sono nell'argomento chiedo che si faccia poi la stessa distribuzione del catalogo e delle Relazioni dei giurati all'Esposizione di Parigi nel 1867, di cui furono stampati taluni volumi, che sono preziosissimi; ma non mi fu possibile averli che assai tardi e che pochi conoscono; allo stesso Ministero non li trovai nè alle nostre biblioteche: e perchè non si distribuiscono?

Ritornando all'Esposizione di Napoli prego il signor Ministro di dirmi se potremo avere almeno un catalogo esatto. Non vorrei che avvenisse per l'esposizione di Napoli quello che successe per quella di Milano, di cui non si è potuto saper nulla.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Il catalogo dell'esposizione di Napoli, veramente è stato redatto, ma non è stato reso di pubblica ragione; e se non fu distribuito si fu perchè in quella disgraziata Esposizione le spese hanno talmente superato gli introiti, che non si è potuto accrescere il disavanzo ordinandone una larga pubblicazione e distribuzione; però io credo che sia giusto il desiderio manifestato dal Senatore Bixio; perchè quando ha luogo un'Esposizione come quella di Napoli, che era internazionale ed interessava una parte notevole, cioè la marina che viene meritamente tenuta in singolare pregio, è giusto dico, che, chi concorre, abbia diritto di sapere ciò che si fa. A questo riguardo io dirò, che ebbi dalla Commissione Reale che presiedette l'Esposizione, una minuta Relazione, ed io prendo impegno di rendere questa di pubblica ragione. Veramente non sarà il catalogo che domanda l'onorevole Senatore Bixio, ma ad ogni modo sarà qualche cosa che potrà constatare quello che si è fatto, e i non scarsi vantaggi che da questa Esposizione si son potuti trarre.

Senatore BIXIO. Ringrazio l'onorevole Ministro per la sua risposta, che va al di là di ciò

ch'io domandava, perchè preferisco la Relazione dei giurati e delle cose meritevoli di distinzione al semplice catalogo.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Ho inteso che il Collega Senatore Bixio ha accennato all'Esposizione industriale di Milano, ed io mi faccio un dovere di dire qualche parola, perchè ebbi l'onore di presiedere quell'Esposizione.

L'Esposizione industriale di Milano fu fatta unicamente da una Società privata senza intervento del Governo, il quale non ha accordato che un lieve sussidio di L. 10,000. L'Esposizione industriale di Milano ha pubblicato il catalogo di tutti gli oggetti che vennero esposti. L'Esposizione ebbe luogo soltanto nel settembre dell'anno passato, e si sta ora elaborando una Relazione secondo il giudizio dei giurati, per rendere conto dell'importanza dell'Esposizione medesima. Questa Relazione verrà a suo tempo pubblicata, e giacchè il Senatore Bixio desidera di conoscerla, si farà in modo che anche il Senato possa a suo tempo prenderne cognizione.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Ringrazio l'onorevole Senatore Beretta; sapeva perfettamente che avrebbe parlato, anzi ho detto prima quelle cose appositamente perchè parlasse, e ciò mi porta anche a spiegare perchè dissi le cose stesse.

Secondo me, il paese nostro non si rende abbastanza conto dell'importanza somma che le Esposizioni internazionali ed anche le nazionali hanno per l'estero.

Io ho dovuto, nella mia vita commerciale all'estero, sperimentare quale importanza hanno. Quando un paese è nelle condizioni industriali in cui è il nostro, deve desiderare di farsi noto al mondo, e miglior modo delle Esposizioni non v'ha, tanto più se internazionali; ma anche le nazionali valgono, perchè chi ottiene delle distinzioni, può esser certo di collocare convenientemente i suoi prodotti, altrimenti è molto difficile il farlo.

Nei paesi, segnatamente dove si vende tutto all'asta, basta mandare l'attestato della distinzione avuta per essere tenuti in conto, tanto più se si ebbe l'avvertenza di far risultare per mezzo del Console del paese

dove si intende commerciare, l'autenticità della Casa speditrice.

Questa questione è di una importanza capitale nel commercio estero; ed io posso dire all'onorevole Beretta che m'importa di avere un rapporto sulla Esposizione industriale della Lombardia, perchè so che trovò all'estero molti che la apprezzarono.

Molte industrie della Lombardia, come di Napoli e di Palermo, troverebbero collocamento, se si provasse che sono di quelle stesse Case che fecero buone prove alle Esposizioni di Londra, Parigi, Firenze e Milano. Ma noi esponiamo poco e pubblichiamo ancor meno.

Per esempio, sono pochissimi quelli che abbiano la Relazione dei giurati dell'Esposizione di Parigi del 1867: di quella di Firenze è lo stesso; ci vuol molto per trovarne qualche copia. Io scommetto, se in questo momento mandiamo un usciere a cercare le Relazioni nella Biblioteca del Senato, non ci sono; quella dei giurati all'Esposizione del 1867 l'ho presa al Ministero, ma scommetto che alla Biblioteca nostra manca.

PRESIDENTE. Se non c'è, provvederemo, e ne faremo raccomandazione alla Commissione della Biblioteca.

Senatore BIXIO. Ringrazio il signor Presidente: ho voluto spiegare il perchè avevo l'aria di eccitare la risposta dell'onorevole Beretta.

PRESIDENTE. Si ripiglia la lettura delle categorie del Bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Senatore CHIAVARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIAVARINA. Io prego il Senato a voler permettermi di ritornare un momento sull'osservazione che fece dianzi l'on. Senatore Bixio.

L'onorevole Bixio ha parlato del catalogo e delle Relazioni dei giurati dell'esposizione del 1867 a Parigi.

In questa questione io mi trovo in una doppia posizione, prima, come Commissario Regio a Parigi, poi, come Questore del Senato, e, secondo le parole dell'onorevole Bixio, mi toccherebbe un rimprovero per il catalogo dell'Esposizione di Parigi, e per la mancanza delle Relazioni dei giurati nella biblioteca del Senato.

Io prego anzitutto l'onorevole Bixio ad osservare, che il catalogo dell'Esposizione ita-

liana a Parigi era forse uno dei migliori; tanto è vero che l'unico difetto che venne notato, fu che ne mancavano copie per lo smercio che poteva farsene.

Inquanto poi alle Relazioni dei giurati, ho l'onore di presentarle al Senato, quali esistono nella Biblioteca.

Non vi saranno forse tutte le relazioni di tutti i giurati, ma vi sono tutte quelle che si pubblicarono.

Ho creduto dover dare queste spiegazioni al Senato, come dianzi ho detto, sia come Questore del Senato, sia come Commissario Regio alla Esposizione di Parigi.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Io posso assicurare ed assicuro che le Relazioni dei giurati non son complete ancora oggi, e parmi che esse avrebbero dovuto essere pubblicate molto tempo prima. Assicuro che sono andato all'Ispettorato delle Miniere, e ci è voluto molto sforzo per avere quella del 1867 con preghiera dell'Ingegnere Axerio. Quella Relazione fu d'uopo farla venire da Firenze. Lo so anche io che le Relazioni che dico sono pregevoli.

Io credo di averlo studiate al pari dell'onorevole Senatore Chiavarina.

Ricordo di avere avuto personalmente in dono la Relazione dell'onorevole De Gori, nostro Collega. Ho veduto quelle del Cantoni e del Finocchietti, e ne ho lette parecchie altre, non meno importanti; ma ora sono andato a cercarle dove dovevano essere, e non le ho trovate. E siamo al 1872, e non sono ancora tutte pubblicate.

Senatore CHIAVARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIAVARINA. Prego l'onorevole Senatore Bixio ad osservare che queste Relazioni portano le date del 68 e 69. In quanto al loro complemento, non posso rispondere. Io ho solamente risposto alla sua asserzione, che cioè non si trovassero nella biblioteca del Senato; e prima ancora di prendere la parola, ho voluto accertarmi del fatto, ed ho avuto l'onore di presentarle in questo momento al Senato, quali si trovano nella biblioteca.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Quando io ho detto che nella Biblioteca non ci erano, non l'ho detto tanto positivamente, ho detto scommetto; perchè sono

andato a fare ricerca della Storia delle matematiche del Libri, tanto importante per l'Italia, o non l'ho trovata. Ho mandato poco fa a cercare un'opera che fu pubblicata ultimamente, della potenza delle navi corazzate e delle bocche da fuoco in relazione all'attacco e difesa delle coste del colonnello Rosset, direttore dell'arsenale di Torino, che è pure un'opera di grande importanza e non vi si trova; non è quindi sorprendente se io ho potuto argomentare che ne mancassero altre.

PRESIDENTE. Molte opere mancano nella nostra Biblioteca, e si vanno facendo acquisti nella misura dei fondi assegnati; ma quanto al caso attuale, pare che l'onorevole Bixio avrebbe perduto la scommessa, se l'avesse fatta.

L'incidento essendo esaurito, si ripiglia la lettura dei rimanenti capitoli del Bilancio.

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Esposizione universale di Vienna L. | 50,000 » |
| Totale L. | 130,733 » |

(Approvato.)

Economato generale e statistica.

| | |
|---|------------------|
| Spesa per l'impianto dell'Economato generale L. | 8,000 » |
| Spesa per il censimento » | 291,091 » |
| Sussidi agli impiegati e torcolieri già addetti alla Tipografia Camerale di Roma » | 20,000 » |
| Sussidi al personale già inser- viente nell'Archivio Came- rale di Roma . . . » | 6,000 » |
| Totale L. | 325,091 » |

(Approvato.)

Spese comuni ai vari servizi.

| | |
|---|-----------------|
| Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione L. | 3,250 » |
| Assegni di disponibilità. » | 11,940 » |
| Totale L. | 15,196 » |

(Approvato.)

*Capitoli aggiunti per residui 1871 e retro non
aventi riferimento a quelli iscritti nello
Stato di prima previsione pel 1872.*

| | |
|--|----------|
| Tipografia Camerale in Roma L. | 70,920 » |
| Archivi della Tipografia Came- rale in Roma . . . » | 9,283 » |

| | |
|--|------------------|
| Spese per lo scorporo ed il ri- parto dei terreni ademprivili in Sardegna . . . L. | 21,000 » |
| Trasporto della Capitale da Fi- renze a Roma - (Indennità agl' Impiegati dell' Ammini- strazione centrale) - Speso di adattamento e di trasporto, mobili e carte d'ufficio ed altre accessorio . . . » | 212,443 » |
| Esposizione universale di Parigi nel 1867 . . . » | 550 » |
| Resti passivi per l'anno 1867 e precedenti per le Provincie Veneto e di Mantova . . . » | 4,812 » |
| Totale L. | 313,008 » |

(Approvato.)

Riepilogo.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

| | |
|---|---------------------|
| Amministrazione centrale L. | 335,380 » |
| Agricoltura . . . » | 2,756,745 » |
| Industria e Commercio . . . » | 1,118,598 » |
| Insegnamento industriale e pro- fessionale . . . » | 1,656,536 » |
| Economato generale e statistica | 4,037,117 » |
| Spese comuni ai vari servizi » | 156,520 » |
| Totale L. | 10,060,905 » |

PRESIDENTE. Chi approva questo totale della parte ordinaria, si alzi.

(Approvato.)

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

| | |
|---|--------------------|
| Agricoltura . . . L. | 225,230 » |
| Industria e Commercio . . . » | 130,733 » |
| Economato generale e statistica | 325,001 » |
| Spese comuni ai vari servizi » | 15,196 » |
| Capitoli aggiunti per residui 1871 e retro . . . » | 313,008 » |
| Totale L. | 1,009,267 » |

PRESIDENTE. Chi approva il totale della spesa straordinaria, si alzi.

(Approvato.)

| | | | |
|----------------------------------|----|-------------------|---|
| Titolo I. - Spesa ordinaria | L. | 10,000,005 | » |
| Titolo II. - Spesa straordinaria | » | 1,009,267 | » |
| Totale L. | | <u>11,070,172</u> | » |

PRESIDENTE. Chi approva il totale generale nella somma di L. 11,070,172, si alzi.
(Approvato.)

**Discussione del Bilancio del Ministero
dei Lavori Pubblici.**

Ora si passa alla discussione del Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione Centrale.

| | | | |
|-----------------------------------|----|----------------|---|
| Ministero (Personale) | L. | 557,005 | » |
| Ministero (Materiale) | » | 51,030 | » |
| Dispendii telegrafici governativi | » | 32,968 | » |
| Totale L. | | <u>641,003</u> | » |

(Approvato.)

Lavori Pubblici.

Real Corpo del Genio civile.

| | | | |
|---|----|------------------|---|
| Personale | L. | 1,829,600 | » |
| Spese d'ufficio | » | 194,900 | » |
| Spese di trasferte, d'indennità e diverse | » | 402,000 | » |
| Totale L. | | <u>2,426,500</u> | » |

(Approvato.)

Strade.

| | | | |
|---|----|------------------|---|
| Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali, e spese eventuali | L. | 6,958,100 | » |
| Concorsi nei consorzi obbligatori per opere stradali | » | 200,000 | » |
| Totale L. | | <u>7,158,100</u> | » |

(Approvato.)

Acque.

| | | | |
|--|----|------------------|---|
| Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria e dei canali demaniali irrigatori | L. | 4,207,000 | » |
| Assegni ed indennità fisse al personale tecnico subalterno addetto a' servizio delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria e dei canali irrigatori, affitti di locali ed altre prestazioni relative al servizio medesimo | » | 771,200 | » |
| Concorsi e sussidi per opere idrauliche consortili e comunali | » | 218,000 | » |
| Spese eventuali per le opere idrauliche | » | 403,300 | » |
| Totale L. | | <u>5,604,500</u> | » |

(Approvato.)

| | | | |
|--|----|----------------|---|
| Bonifiche (Personale di custodia) | L. | 136,500 | » |
| Bonifiche (Interessi di capitali ed indennità per espropriazioni in Val di Chiana) | » | 8,888 | » |
| Fitto di locali in servizio delle bonifiche | » | 4,612 | » |
| Totale L. | | <u>150,000</u> | » |

(Approvato.)

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Bixio.

Senatore BIXIO. Non ho preso la parola nella discussione generale, perchè il tempo non mi pare molto propizio a raccomandazioni in termini generali; tuttavia non posso a meno di ripetere in pubblico le raccomandazioni fatte in privato all'onorevole De Vincenzi, che oltre ad essere un valent'uomo, è mio particolare amico. I porti d'Italia non sono nelle condizioni in cui devono essere. L'Italia non cura abbastanza i suoi porti.

Io non dico cose nuove.

Prendo in mano la Relazione sulle spese per i Lavori Pubblici dal 1861 al 1870 del Ministero e vado a vedere la spesa, che l'Italia ha fatto nel decennio, e vado a vedere a che punto è l'escavazione.

Vedo che in dieci anni l'Italia non ha speso che due milioni 900 mila franchi per escavazione e provviste di materiale per tutti i porti del Regno.

Vedo che nei porti d'Italia non si possono fare operazioni di carico e scarico che in piccolissime proporzioni, e nei migliori, come Genova, al massimo a 200 tonnellate al giorno; mentre non ci ha porto di qualche importanza nel mondo marittimo dove la scaricazione non possa giungere a 600 tonnellate, e lo stesso dicasi pel carico e assai più.

Il Ministro dice, nella sua Relazione che ho sott'occhio, che una delle cose più importanti da farsi è precisamente quella di scavare i porti; ma dice altresì nella Relazione stessa, che in tutte le coste d'Italia si hanno 500 cavalli di forza motrice applicata alle draghe.

Ora, 500 cavalli di forza in tutte le coste d'Italia vuol dire il corrispondente di una sola draga come le si costruiscono oggi in Inghilterra.

Le draghe d'oggi che fanno in 10 ore due mila tonnellate di lavoro, hanno precisamente presso a poco quella forza.

Di questo passo verrà tempo in cui i bastimenti dovranno fuggire i porti d'Italia come appestati, verrà il tempo in cui i nostri bastimenti dovranno assolutamente ristarsi dal venire dall'Inghilterra e da altri punti commerciali importanti, perchè non potranno eseguire le loro operazioni in un tempo ragionevole. E i bastimenti che avranno spese giornaliere di 5 o 6 mila franchi, verranno in Italia a stare da 25 a 30 giorni in un porto, mentre in altre coste se la sbrigheranno in 6 a 10 giorni.

Queste sono le condizioni di Genova, senza far parola di altri porti inferiori. Non si potrebbero sbarcare od imbarcare a Genova più di 200 tonnellate al giorno! È in queste condizioni che dobbiamo rimanere?

Il Ministro dice nella Relazione, e lo dice anche in quella della legge sulle convenzioni marittime votata questa mattina, che bisogna scavare i nostri porti. Ed io lo prego di farlo. E lo prego ancora di raddrizzare le idee ai nostri ingegneri dei lavori pubblici: bisognerebbe che il Consiglio superiore dei lavori pubblici avesse bene in mente che i porti d'oggi non sono più i porti d'una volta. Non si tratta di avere soltanto della superficie d'acqua al coperto dalle traversie; ma si tratta di avere porti ove prontamente si carichi e scarichi, si tratta di mettere i bastimenti letteralmente alla calata ed a contatto dei vagoni, e questo non si può fare che nel porto di Brindisi, il solo in cui lo si faccia.

E poi bisogna avere superficie maggiori, banchine da carico con binarii ed acque in in tale profondità presso queste banchine, che i bastimenti vi si possano avvicinare, ripeto, di traverso per caricare e scaricare da tutti i boccaporti e valersi delle macchine che oggi hanno i bastimenti stessi, capaci di muovere fino a 600 tonnellate almeno al giorno; questo è l'importante: o bisogna che i nostri Ingegneri dei porti lo comprendano. Ma come si vuole che ciò si possa fare senza banchine, senza acque accanto ad esse?

Io ho sentito parlare alla Camera de' Deputati di grandi approdi a Terranova! Non c'è un mezzo ettare di superficie! A Portotorres non ci si entra! In dieci anni noi abbiamo speso, compreso il materiale, 2 milioni. Potrei leggere la stessa tabella presentata dal signor Ministro annessa al Bilancio per confermare le mie parole, ma ciò farebbe perdere del tempo, e d'altronde l'onorevole Ministro la conosce.

Dunque concludo col dire: procedendo a questo modo la marina a vapore sfuggirà i nostri porti, ed oggi il materiale a vapore trasporta già tante merci quanto tutto il materiale a vela; così è almeno in Inghilterra.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Faccio osservare al Senato ed all'onorevole Senatore Bixio che la cifra di 2 milioni da lui citata è destinata in parte alla manutenzione delle opere d'arte dei porti e dei fari, ed in parte all'escavazione ordinaria, cioè per conservare e migliorare la profondità normale dei porti. Alle escavazioni poi straordinarie, cioè a quelle che hanno per iscopo di mutare le condizioni dei porti principali, si è provveduto coi fondi assegnati a ciascun porto con apposite leggi, e che sono stanziati nella parte straordinaria del Bilancio.

L'onorevole Bixio può facilmente riscontrare questo fatto, ove consideri, ad esempio, che i grandi scavamenti fatti a Brindisi si eseguirono con parte dei 6 milioni iscritti fra le spese straordinarie. E se egli osserva attentamente la Relazione, presentata dai Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici il giorno 12 dicembre 1871 alla Camera dei Deputati, vedrà che i due milioni circa che figurano per l'escavazione dei nostri porti nell'ultimo decennio,

non riguardano che la conservazione e sistemazione ordinaria, dirò così, dei porti stessi.

Non occorre poi che io mi estenda in molte parole sul proposito della escavazione dei porti, perchè lo stesso onorevole Bixio ha citato le parole del Ministro dei Lavori Pubblici, che sono consone perfettamente al concetto ed al desiderio che egli esprimeva.

Debbo invece rispondere ad un'altra osservazione, e sdebitare gli ingegneri del Governo, di un appunto che fa loro l'onorevole Senatore Bixio.

Premetto che il Corpo del Genio Civile Italiano ha non molti ingegneri per le opere marittime, ma essi sono assai valenti, e di certo e per studi e per esperienza possono stare al pari degli stranieri. Essi sanno perfettamente rendersi conto dei bisogni, ai quali devono provvedere coi loro progetti; e le Commissioni locali che vengono istituite per ciascun progetto di porto, non mancano per certo di ricordar loro questi bisogni del commercio, ove mai dagli ingegneri fossero stati dimenticati, o posposti a quelli della difesa. In fatto tutti i progetti di banchine intorno ai porti, che gli ingegneri fanno, sono quasi sempre per banchine d'approdo, perchè avviene rarissimo di costruire banchine di ormeggio.

Riguardo al porto di Genova, l'onorevole Senatore Bixio dovrebbe sapere che devono costruirsi altre non poche banchine, e devono servire d'approdo e non d'ormeggio, e con tutte quelle comodità di carico e di scarico che sono richieste dalla navigazione.

Convengo con lui che molto, moltissimo, vi è da fare intorno ai porti, ma sostengo d'altra parte che in questi ultimi dieci anni qualche cosa si è fatto. E se mi associo perfettamente al desiderio da lui manifestato, e spero che si possa in seguito spendere molto più, onde migliorare definitivamente i nostri porti, debbo nondimeno aver riguardo alle condizioni attuali delle finanze, che non permettono di intraprendere lavori in quella larga misura che vorrei io pure.

Nell'intendimento di seriamente provvedere ai nostri porti, il Ministero dei Lavori Pubblici ha accresciuta la somma per le opere marittime nel suo preventivo quinquennale: e ritengo che con la somma che ci proponiamo di spendere nel venturo decennio, potremo condurre i porti a tale stato da non temere che giammai

il commercio si allontani dai lidi italiani. Già vi sono progetti per migliorare ed ampliare i porti di Napoli, di Brindisi e di Genova; ma non potendo rivolgere ad un tempo a tutti i porti le nostre cure, noi siamo entrati nella via, come risulta dalla Relazione presentata alla Camera dei Deputati, di provvedere, per ora, e di preferenza, ai principali porti che servono al gran commercio.

Concludendo, dichiaro che faremo il possibile per migliorare i nostri porti, perchè la vita della nazione consiste principalmente nel commercio e nella marina.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Mi si permetta, perchè le cose non sieno diversamente interpretate, che io legga quella parte della Relazione del signor Ministro in cui dice:

« Noi abbiamo bisogno principalmente di aumentare la profondità dei nostri porti e si calcola che oltre di ciò che richiede la ordinaria manutenzione per accrescerne i fondali dovremo escavare ancora circa dieci milioni di metri cubi. Il nostro materiale di escavazione annualmente non può scavare che metri cubi 1,250,000; sarà dunque necessario di accrescerlo ».

Ed io prego perchè lo si accresca questo materiale, perchè se dobbiamo scavare 10 e non abbiamo materiale che per scavar 1, dovremo attendere dieci anni e ciò non è ammissibile.

Io vorrei pregare l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici a far pubblicare uno specchio in cui ci fosse, come per la marina militare, la classificazione del materiale che abbiamo, e fosse soprattutto indicato la profondità a cui possono scavare i nostri curaporti, e si vedrebbe che con quel materiale che abbiamo, non è possibile andare avanti se non è almeno raddoppiato.

E posto che ho la parola su questo argomento importante, mi permetta il Senato ed il Ministro che io richiami l'attenzione del Governo sopra il fatto di taluni stanziamenti meno opportuni.

Per esempio, sono proposti tre milioni di spesa per il porto di Catania: questa legge pende davanti al Senato. Ora io dico: accanto a Catania, a pochi chilometri, v'è il porto di Augusta, che è senza contrasto uno dei primi

porti del Mediterraneo. Ebbene, non vi è neppure una calata dove mettere i piedi all'asciutto, non si saprebbe come fare per caricare o scaricare una cassa qualunque; insomma, non vi è come sbarcare né imbarcare, e si stanziavano tre milioni per il nuovo porto di Catania! Il Municipio di Catania spende non so quanti milioni per quel porto; ed è una gran fortuna che il Comune di Catania lo possa fare. Catania è una città straordinaria o fa piacere trovarvisi: ma quanto al porto, a me pare molto difficile vi si sappia riuscire. Io ho studiato la storia del porto di quella città e questa storia suona così: sforzi impotenti. Per me il porto di Catania è quello d'Augusta: gli Inglesi saprebbero riuscire, ma dubito che i nostri sappiano. Certo le difficoltà sono enormi a Catania. Ad ogni modo, se il Comune vuol fare, faccia: ma deve lo Stato consentire tre milioni a Catania o nulla ad Augusta; nulla o quasi, tranne il bacino, a Messina; nulla o quasi a Siracusa, a Trapani lenti, ed eterni a Girgenti. Ad ogni modo, lasciamola lì. Vi è poi Augusta, ripeto, a pochi chilometri di distanza, e il Governo non vi fa niente. Vi è Messina, che è un porto estremamente importante, come posizione, ma la natura singolare di quel paese ha fatto che vi trovi oggi 70 metri d'acqua nella maggior parte dei suoi 63 ettari di superficie ancorabile. Vi sono altri 6 circa ettari in prossimità della cittadella che potrebbero scavarsi, ma fin qui non lo si è fatto, oppure ricordo d'avervi veduto un cavafango inoperoso.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non c'è cavafango.

Senatore BIXIO. Domando scusa, c'è, ed è ancorato in vicinanza del bacino. Lo stesso dicasi di Girgenti, che ha una caricazione estremamente importante; ma ha da 4 metri $1\frac{1}{2}$ a 2 metri $1\frac{1}{2}$ d'acqua, c'è là pure un cavafango da sette ad otto mesi ancorato, che non fa niente; l'ingegnere che dirige i lavori del porto di Girgenti crede esser meglio che i 1300 metri di gettata, che devono essere fatti, siano prima ultimati!

E notate bene che a Girgenti, lo ripeto, c'è una caricazione estremamente importante di zolfo e di sal gemma, e non ci si può andare! C'è un altro porto lì vicino, Trapani. Trapani, l'ho già detto altre volte, produce 100 mila tonnellate di sale. Oggi dai nostri lo si tras-

porta nelle Indie con 35 o 40 0/0 di maggior prezzo del sale inglese; malgrado questo a Trapani si carica con difficoltà e nei bastimenti importanti si è costretti a caricare in rada.

Marsala ha una caricazione importantissima, sono 11 mila tonnellate di vino che si potrebbero caricare; ma a Marsala manca la profondità d'acque per il grosso naviglio, e così si spedisce il vino a Palermo gravandolo di spese. Ho già avuto occasione di dire in Senato che a pochi passi del piccolo porto di Marsala vi è l'antico artificialmente interrito; ma questo lo si lascia vasto com'è, come la paura lo ha ridotto! Ora, per concludere, per i porti della Sicilia, non credo il signor Ministro che si sia troppo facilmente accordato molto a Catania, o pochissimo agli altri porti che ho indicati?

Il Ministro mi ha obiettato che le calate di cui io lamento la mancanza vi erano, e tanto più a Genova; ed io lo so bene che vi sono, ma non da merci, non da potervi avvicinare con bastimenti importanti.

Il Ministro della Marina, che siede accanto al Ministro dei Lavori Pubblici, potrà confermare le mie parole, e dire che quei quattro chilometri di calata di cui parla la Relazione ministeriale per Genova, servono in gran parte per l'armeggio delle navi ed il passaggio delle persone, ma non per movimento di merci a sbarco diretto dalla nave. Ripeto che le calate di Genova sono strette in gran parte senz'acqua quanto importa, e senza rotale, tranne le pochissime del passo nuovo.

Creda a me l'onorevole Ministro, creda a me, quando dico che i nostri ingegneri ed i nostri ispettori dei porti non sanno cosa sia la marina d'oggi o non si rendono conto dei progressi marittimi; essi hanno benissimo studiato sui libri, ma non hanno veduto i lavori d'altri paesi o non si curano d'applicarsi, ciò che torna lo stesso.

Senatore POSSENTI. Domando la parola.

Senatore BIXIO. Io non ho inteso offendere né l'onorevole Senatore Possenti, né il Corpo dei nostri ingegneri; i miei sono apprezzamenti che faccio in pubblico, ed ho il diritto di farli.

Quanto alla obbiezione del signor Ministro per le maggiori somme spese per l'escavazione, io rispondo, che ho pure le cifre notate dallo stesso Ministro.

Quanto alle somme da spendersi, a me pare che i porti rendano del buon denaro e come

dogana e come diritti marittimi; e se noi facciamo degli sforzi per costruire delle ferrovie, possiamo farne anche per i porti; rimano che si facciano con discernimento, e senza preoccupazione d'influenza parlamentari.

Come spiegare i milioni proposti per porti nuovi e problematici, e le undici mila lire date a Cagliari in dieci anni? Come spiegare le tredici mila date a Trapani, ed i due milioni a Porto Corsini? E come spiegare il nulla a Porto Torres, il nulla a Taranto?

Per Taranto, adesso vi è una proposta del Ministro della Marina, a Taranto dove non si sa come imbarcare una botte d'olio, ed io stesso ho veduto cacciare le botti in mare per imbarcarle o sbarcarle; o non è questo uno dei primi porti d'Italia?

Come lo si lasciò fin qui una nuda spiaggia in tutto il suo perimetro?

Eppure Taranto, oltre di essere un gran porto ed unico oggi per le Calabrie e per la Basilicata, è anche un gran centro ferroviario; o non solo non vi si è fatto nulla né dal Comune, né dalla Provincia, né dal Governo, ma neppure si è demolito quella vergogna di ponte che chiude l'antico porto interno!

Che cosa si direbbe a Genova (l'ho detto altre volte, ma giacché non ha servito che a far mormorare i coltivatori d'ostrie a Taranto, lo ripeto ancora), che cosa si direbbe a Genova, se a taluno venisse in mente di chiudere il porto con un ponte? Che cosa deve dirsi di noi vedendovi le cose che dico, e come lo dico?

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Posenti.

Senatore POSSENTI. Io non ho che poche parole da dire e poche considerazioni da sottomettere all'imparziale giudizio dell'onorevole Senatore Bixio.

Sono 12 anni dacché l'Italia si va facendo e per farsi, essa ha già a quest'ora contratto un debito d'oltre quattro miliardi, rispetto ai quali l'onorevole Sella vi ha posto avanti in molti grossi volumi il modo con cui quei miliardi furono spesi. Forse vi sarà stato qualche sperpero, qualche spesa inutile, e che so io; ma i conti consuntivi ci danno ragione dell'integrità del loro impiego. Inmensi sono stati i lavori, le opere, le creazioni tutte che in questi dodici anni l'Italia ha visto sorgere dal nulla; è dunque naturale che tutte le varie parti di questa

creazione non siano complete, siccome è del pari naturale, che non si possono far sorgere i porti d'Italia, come sorse Minerva bell'e armata dalla testa di Giove.

Nota di più, che l'Italia a proporzione di superficie e di popolazione è forse il paese che ha la maggior estensione di coste, e che in proporzione di sviluppo di coste, ha il maggior numero di porti; qual meraviglia adunque se in 12 anni non si è potuto provvederla di tutti i lavori marittimi desiderabili? Un secolo, almeno, Signori, io credo che ci vorrà per raggiungere quest'intento.

Quanto agli ingegneri, se l'onorevole Sella ed il Parlamento vorranno dare i fondi necessari per l'occorrenza personale, o lo centinaia di milioni che ci vogliono per i maggiori lavori che si desiderano dalle varie provincie d'Italia, stia pur sicuro l'onorevole Senatore Bixio, che le opere occorrenti, i nostri ingegneri saprebbero farle e le farebbero per bene; chè se ora non lo fanno, gli è appunto perchè mancano le centinaia di milioni che occorrono, ed il personale necessario per compilarne i progetti e dirigerne l'esecuzione.

Certo è che ci vuole un poco di pazienza, perchè io credo invero che se, come l'onorevole Senatore Bixio si lagna nella sua specialità dell'insufficienza dei lavori marittimi, altri uomini specialisi lagnassero dell'insufficienza delle strade ordinarie o delle ferrovie, dei lavori d'arginatura e di bonifiche, dei materiali di guerra o di marina, dei lavori di difesa dello Stato, delle scuole, della sicurezza pubblica, dei servizi d'ogni genere; e se tutti si levassero in coro a formulare speciali accuse alle diverse amministrazioni dello Stato, in verità, io credo, che sarebbero tanto da non finirne più.

PRESIDENTE. Ha la parola il Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non vorrei che il Senato restasse sotto la impressione delle parole dell'onorevole Senatore Bixio, o potesse e si supporre che i porti italiani fossero del tutto negletti, e che in questi dieci anni non si fossero spesi per essi che due milioni.

È vero quanto l'onorevole Bixio disse; che, cioè abbiamo speso 2,051,000 lire per le escavazioni; ma, come io testè osservava, delle spese per escavazioni, alcune sono comprese fra le ordinarie, altre fra le straordinarie. Sono iscritte fra le ordinarie, specialmente quelle

spese che provvedono alla manutenzione ordinaria dei porti; e sono invece calcolate le escavazioni fra le spese straordinarie, quando si riferiscano a porti nuovi, oppure a sistemazione radicale dei porti esistenti.

D'altra parte non è positivamente vero che abbiamo speso poco per i porti, poichè l'onorevole Senatore Bixio, che ha nelle mani la mia Relazione, ha potuto vedere che nel passato decennio lo Stato ha speso per essi la cospicua somma di 67 milioni.

L'onorevole Bixio, scendendo ai particolari, avvertiva che manca il tal porto, che al tal porto fanno difetto certe opere, al tal altro mancano certo altre. Io non lo contesto punto; ma lo prego a considerare che il nostro risorgimento politico data da ben pochi anni, e che, se noi volessimo enumerare tutte le cose, le quali ci mancano in ogni genere, troveremmo che ci manca, o ci manca moltissimo. Bisogna solamente vedere se in questi pochi anni abbiamo fatto tutto quanto, compatibilmente colle nostre forze, potevamo fare, e se per l'avvenire ci sia o non ci sia un criterio che guidi l'Amministrazione pubblica.

Che cosa si legge in questo stesso documento? Noi stessi abbiamo detto di sentire la necessità di accrescere nel futuro decennio la spesa per i porti, di modo che da 67 milioni, che abbiamo speso nel passato decennio, intendiamo portarla ad una somma di 85 milioni almeno, ed avendo in mira il maggior sviluppo del nostro commercio, ci siamo proposti di provvedere essenzialmente ai principali porti.

Ed è ben naturale, che quando si tratta del commercio e del gran commercio della nazione, ci convenga anzitutto provvedere ai porti principali; questo è quello che il Ministero ha sempre avuto in animo di fare nel passato, questo è quello che il Ministero vuol fare anche in avvenire.

Io non avrei voluto poi che l'onorevole Bixio fosse qui venuto a dire, che i nostri ingegneri non sono usciti mai d'Italia per vedere i grandi lavori marittimi delle altre nazioni, e che non hanno neppure il concetto esatto di ciò che debbono essere i porti nelle condizioni attuali della navigazione. Noi abbiamo degli egregi uomini di eletta coltura fra gli ingegneri del Governo; abbiamo degli uomini che furono per lungo tempo fuori d'Italia tanto a loro spese, quanto a spese dello Stato, per istudiare

o per esaminare le opere delle altre nazioni, o che si tengono costantemente informati dei progressi dell'arte e dei bisogni della navigazione.

E certamente i grandi progetti che si sono fatti dei nostri porti, non solo sono stati approvati e lodati dall'opinione pubblica italiana, che pur certamente è tale da doversi tenere in pregio, ma sono stati lodati anche dagli stranieri.

Il porto di Brindisi è stato lodato grandemente da tutti.

L'onorevole Bixio sa che si discusse o lungamente intorno alla sistemazione del porto di Genova; ebbene, vuol egli sapere qual'è l'opinione degli ingegneri o degli uomini tecnici stranieri? Il porto di Genova ha riscosso le lodi di tutti coloro che sono intelligenti della materia.

I lavori fatti e che si stanno facendo nel porto di Venezia e nell'estuario di Venezia, non sono di poco conto, e certamente la scienza italiana se ne può vantare. Non parlo poi dei progetti dei lavori per i porti di Bari, di Catania, di Messina, di Reggio e di altri non pochi, che furono oggetto di lunghi studi e di serie discussioni, le quali dimostrarono la valentia e la scienza dei nostri ingegneri.

Alla domanda poi dell'onorevole Bixio, che cosa sono le nostre draghe; risponderò che le nostre draghe sono quello che dovevano essere; noi non potevamo distruggere il materiale che già si possedeva. Ma ne abbiamo acquistato diverse degli ultimi tipi, e delle vecchie, alcune si poterono riformare ed adattare: altre di tipo alquanto antico ci servono sufficientemente e le adoperiamo ove si tratti di piccoli lavori, o di iniziare le escavazioni in bassi fondi.

Quanto alla poca profondità dei nostri porti lamentata dall'onorevole Senatore, dirò che per sistema si mantiene sempre la profondità di otto metri come normale nei nostri principali porti commerciali; ma a seconda delle circostanze e della importanza dei porti varia fra i sei ed i nove metri.

Queste mie osservazioni devono dimostrare all'onorevole Bixio, che noi conveniamo con lui per riguardo all'avvenire e forse abbiamo anche noi gli stessi concetti. Quello che ci può dividere, è che egli desidera, o desidera molto, perchè non ha in mira che gli interessi del nostro commercio; ma coloro che si trovano nel caso di mettere in atto questi desideri, che pur

ci sono comuni, debbono prima di ogni altra cosa fare i conti col Ministro delle Finanze e coi contribuenti che debbono fornire i mezzi; e qui sorgono le difficoltà; poichè, ripeto, se volessimo schierarci innanzi tutti i bisogni che rimangono ancora da soddisfare nel Regno d'Italia, avremmo veramente da spaventarci. Ma se guardiamo a quello che abbiamo saputo e potuto fare in così poco tempo, ed in mezzo a tante difficoltà e politiche ed economiche, dobbiamo trarre argomento per aver fiducia in noi stessi, e per essere sicuri di un rapido progresso morale e materiale della nazione, progresso già evidente agli occhi di tutti, e che in parte deriva dal modo con cui sono state condotte le opere pubbliche, non dico da me, ma da tutti i miei predecessori.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Mi permetta il Senato di aggiungere poche parole a quelle che vennero pronunciate dall'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici e dall'onorevole Senatore Possenti, perchè non vorrei che il Corpo rispettabile degli ingegneri di ponti e strade rimanesse, per così dire, sotto l'impressione delle gravi parole dell'onorevole Senatore Bixio, che il Senato sa quanta autorità e fama goda giustamente nel paese specialmente nelle questioni speciali che ha toccato.

Io credo che i rimproveri fatti a quegli uomini egregi che consacrano la vita e l'intelligenza al miglioramento delle opere pubbliche in Italia, potrebbero fare sul loro animo una dolorosa impressione, se non sorgesse una voce per rinfrancarli o sostenerli.

Il Ministro parlò, e disse la verità; ed io avendo avuto l'onore di reggere per qualche tempo il dicastero dei Lavori Pubblici, mi tengo in dovere di dichiarare, che ebbi relazione intima d'affari con molti di tali funzionari, ed essendo anche un poco del mestiere, sempre trovai in loro uomini dotti ed amanti del loro dovere, e che sempre dimostrarono la massima attitudine ai lavori loro affidati.

Oltre i lavori accennati dall'onorevole Ministro, io citerò il porto di Livorno, il quale fu cominciato sotto il Governo Granducale, ed ultimato sotto il Governo attuale; e l'onorevole Bixio mi concederà che quei lavori sono meritevoli di lode. Certo quel porto non è compiuto, e ci vogliono ancora parecchi milioni, ma

ciò che si è fatto è già un'opera assai notevole. Citerò il porto di Pa'erno nel quale pochi anni sono non potevano entrare che piccole navi, ed ora dopo compiuti que' lavori, vi entrano navi di grande portata. Citerò il porto di Messina, che fra poco sarà provveduto di un bacino di carenaggio. Infine non ripeterò ciò che si è detto del porto di Brindisi, opera che certamente farà onore al Governo italiano, come non parlerò del porto di Genova nel quale molto si è fatto con sano criterio, ma dove molto rimane ancora a fare, perchè bisogna pur dire che il commercio di Genova è cresciuto al di là di ogni previsione.

Ed è perciò che i lavori che occorrono pel porto di Genova, non hanno progredito in quella misura che la necessità del commercio avrebbe richiesto, ma non bisogna perciò tacciare gli ingegneri del Governo di trascuranza o di insufficienza.

Diro ancora qualche parola relativamente alle escavazioni. Io deploro, per parte mia, lo sperpero della forza escavatoria per tutto lo Stato, ma, come antico Ministro dei Lavori Pubblici, so che non vi è porto che non voglia avere la sua draga a vapore. Questa è talvolta una condizione essenziale dell'esistenza di quei porti. Ora è impossibile il poter provvedere a tutte coteste esigenze.

È questa una necessità inerente alle condizioni delle cose in Italia, dove è immensamente da fare, non solamente in ordine ai porti, ma ancora alle strade ferrate ordinarie ed ai lavori pubblici in generale, e specialmente poi per quelli che riguardano la difesa dello Stato. Ma parmi che prima di tutto bisogna provvedere alle cose più importanti. Credo che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Bixio in via tecnica, siano giustissime perchè coi bisogni attuali del vapore, colla speditezza con cui si fa il commercio, bisogna avere banchine larghissime, che abbiano la profondità d'acqua sufficiente per gli approdi. Ma se ciò è verissimo, come niuno lo nega, non bisogna accusare troppo chi è a capo dell'amministrazione, e gli ingegneri che si trovano alla direzione di questi lavori, se non si fece tutto ciò che si doveva fare; e se le cose non sono quali si potrebbero desiderare, non si deve ascrivere a loro colpa, nè a difetto della loro intelligenza, ma piuttosto a difetto di mezzi finanziari, perchè in ogni occasione essi hanno sempre mostrato di non essere

per nulla inferiori agli ingegneri ed amministratori delle altre nazioni.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. È possibile che io abbia detto con voce più potente di quello che avrei dovuto quello che ho detto, ma pur debbo ripeterlo: ho detto la verità. È sfolto qualunque autorità, non importa quanto sapiente, a dirmi se trova in Italia un porto che per facilità di caricazione si rassomigli a quello di Marsiglia, che si rassomigli al porto di Trieste che sono i nostri due porti rivali. All'infuori di Brindisi o d'un breve tratto a Genova, non vi è in Italia un porto dove la merce si imbarchi e sbarchi direttamente dalla nave al vagone, dalla nave al magazzino.

I vostri ingegneri saranno sapientissimi, ma io vi dico che i nostri porti sono in una condizione (la parola vera sarebbe, *vergognosa*), commercialmente parlando.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Poichè siamo sul titolo che riguarda lo acquo, i porti, ecc., e vi trovo la spesa per manutenzione e riparazione di opere idrauliche in lire 4,200,000, io vorrei fare una raccomandazione al signor Ministro dei Lavori Pubblici, ed è che volosse curare affinché questa spesa sia fatta meglio di quello che pare si faccia. L'occasione del recente terribile disastro della provincia di Ferrara mi spinge a fare questa raccomandazione.

È opinione generale che se quell'arginatura fosse stata ben mantenuta (poichè in questo capitolo si parla di manutenzione) o fosse stata ben sorvegliata, non sarebbe accaduto un disastro, che cagiona già una spesa straordinaria da 2 a 3 milioni al Governo, ed un danno di 30 o 40 milioni ai proprietari ed alla Provincia di Ferrara.

Come dico, è opinione che non sia stato ben eseguito l'argine, o male mantenuto, e soprattutto male sorvegliato nell'occasione della ultima piena. Questa piena fu inferiore a molte altre che in questo secolo avvennero, ed inferiore d'oltre un metro all'ultima piena del 1868, dalla quale, come dalle precedenti, non si ebbero a lamentare in quella Provincia nessuna rottura d'argine.

Se quel tratto d'arginatura era difettoso, era obbligo di vegliare scrupolosamente e con mag-

gior cura ed energia su di esso, ed in questo modo il paese sarebbe rimasto salvo.

So che si è detto che il Governo ha già aperta un'inchiesta.

Io mi voglio lusingare che dall'inchiesta risulti che nessun appunto possa ascriversi all'ufficio degli ingegneri. In ogni modo però emergerà, se fu effetto realmente di forza maggiore, o se vi fu trascuranza.

In questa occasione debbo fare altresì un'avvertenza che mi fu suggerita da alcune persone tecniche, mentre appunto mi trovavo lungo il Po.

So che l'affidamento della manutenzione e custodia dell'arginatura è diviso ancora per province, anzichè per zone, secondo la lunghezza del fiume, per cui succede come quando l'Italia era divisa in parecchi Stati, che l'arginatura destra del Po è mantenuta e sorvegliata da uno speciale ufficio tecnico, e l'arginatura sinistra da un altro, senza veruna corrispondenza fra di loro; per cui operando ciascuna direzione tecnica nel senso di giovare alla propria parte, si fanno talvolta lavori che respingono l'acqua dalla parte opposta e quindi cagionano danni allo stesso paese.

Queste osservazioni mi permettono di fare, e, come dico, io spero che dall'inchiesta verrà fatta palese la causa di tanto disastro, e sarà almeno una soddisfazione per i proprietari danneggiati, se si proverà che fu l'effetto di forza maggiore.

In questa occasione devesi encomiare il Governo per i provvedimenti che ha dato, e devo essergli riconoscente, a nome di quella popolazione, del sussidio che ha largito a quegli infelici che giacciono senza casa e senza lavoro; e devo essere grato poi a tutta l'Italia, la quale concorse, e spero continuerà ad alleviare gli indescrivibili danni di quegli infelici che subirono tanto disastro.

Senatore POSSENTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POSSENTI. Quale possa essere stata la causa della terribile sventura avvenuta, lo si vedrà dall'inchiesta.

Per ora, io almeno, non ho nessun dato per asserire come sia accaduta, nè mi è lecito far ipotesi sopra argomento di tanta gravità; debbo però far osservare all'onorevole mio amico Senatore Beretta che il distribuire i custodi piuttosto per province divise dal Po, anzichè per

dipartimenti fluviali abbracciati entrambe le sponde e dipendenti da un solo ufficio, gli è un rimedio di nessun utile risultato rispetto ai vantaggi che egli se ne ripromette, mentre sarebbe causa di non pochi inconvenienti amministrativi.

È impossibile che i custodi e gli ingegneri di diversi uffici i quali si trovano sulla destra o sulla sinistra sponda facciano opere che si possano colludere fra loro.

Un fiume di 400 o 500 metri d'ampiezza con 16 o 18 di profondità non permette siffatte colusioni; gli stessi enormi moli rocciosi che la Repubblica Veneta ha costruiti a Polesella non hanno una azione qualunque a danno della destra riva Ferrarese del Po; mentre poi i custodi delle due sponde, diretti e sorvegliati dagli ingegneri della rispettiva provincia, ponno fare ed hanno fatto sempre buonissima prova. Ne abbiamo l'esempio nelle provincie di Mantova e di Venezia, ove i regolamenti di custodia degli argini sono rigorosi e rigorosamente adempiuti per antichissima abitudine.

Forse in riva destra il rigore dei regolamenti non ha applicazione da così lungo tempo, perchè nelle Romagne la manutenzione degli argini si conservò per tempo più lungo nel diretto esercizio dei consorzi degli interessati mentre sulla sinistra del Po i lavori idraulici sono da maggior tempo eseguiti esclusivamente dagli ingegneri governativi, perlochè la sorveglianza e guardia degli argini vi è forse fatta con maggiori precauzioni e rigori.

Il motivo principale però per cui ho chiesto la parola, riflette l'osservazione dell'onorevole Beretta, che sospetta tanto più di negligenza nella custodia degli argini nel caso della seguita rotta, dacchè essa avvenne con una piena minore d'un metro di altre che non ebbero rotte in quella località.

Le rotte degli argini non avvengono quasi mai per troppa altezza di piene che li trascinino, se la piena minaccia di sormontarli è sempre possibile l'evitarlo con soprassogli; le rotte invece generalmente seguono a piena più o meno ribassata; le grandi rotte del 1839 a Castelfranco e Casteltrivellino non avvennero nel colmo della piena, ma dopo che essa erasi già sbassata d'oltre un metro. Quando l'acqua è altissima, impedisce alla scarpa dell'argine attaccato dalla piena di scivolare nel fiume, il lungo contatto ne rammollisce le parti; sicchè

quando l'acqua si abbassa, manca il sostegno alla terra rammollita e comincia a dilamare, sicchè a poco a poco l'argine si assottiglia finchè, reso incapace a sostenere la pressione, si rompe.

Nessuna delle rotte seguite nelle grandi piene del 1868 e nella minore attuale avvenne per sormonti; tutte invece seguirono per effetto di sifoni sottopassanti la base dell'argine; e questa maniera di rotte, più forte, 90 casi su 100, è irremediabile.

Anche la rotta di Guarda Ferrarese dicesi avvenuta per questa causa; l'inchiesta lo farà conoscere, e se vi saranno stati colpevoli, il signor Ministro saprà fare giustizia.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Ringrazio l'onorevole Senatore Possenti degli schiarimenti che ha dati; ma quando diceva dell'arginatura a destra e sinistra, io non accennava alla custodia, ma bensì a difetto della direzione tecnica. Diceva che la costruzione di alcune opere per la difesa di una sponda talvolta possono pregiudicare la sponda opposta; è questo il senso delle mie parole circa l'idea, la necessità che era stata segnalata, che le due sponde dipendessero da una sola direzione tecnica, perchè l'una non facesse opera che l'altra potesse danneggiare.

Quanto alle cause del disastro, io spero come dissi, che l'inchiesta possa dimostrare che non ci fu colpa; questo mi auguro, ma desidero che l'inchiesta si faccia e si faccia rigorosamente, per dare almeno una soddisfazione ai proprietari danneggiati, e dimostrar loro, che devono attribuire tanto disastro unicamente a forza maggiore e non a colpa.

Senatore POSSENTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POSSENTI. Mi permetta il Senato di dire due sole parole, approfittando della occasione in cui siamo entrati in questo argomento.

Io ho dovuto accorgermi che fino da dodici anni fa, la questione delle opere idrauliche non è stata mai conosciuta in Italia nella vera sua entità; m'intendo dire come tanto il Ministero dei Lavori Pubblici, quanto gli stessi ingegneri del Governo, non essendosi mai trovati in circostanze di occuparsi di questo genere di lavori, che non esisteva nè punto nè poco,

nò nelle antiche provincie subalpine, nè in tutto le provincie meridionali, non potevano avere ideo esatto della sua importanza.

Sta in fatto che di tutto le proposte di lavori pubblici fatte dagli Uffici del Genio Civile per sorviro alla formazione dei bilanci preventivi, del Ministero dei Lavori Pubblici, per secondare i progetti di bilancio dell'onorevole Ministro delle Finanze, sta in fatto, dico, che le proposte dei lavori idraulici furono sempre più decimate, ed è pur di fatto, che la soppressione di taluno di quei lavori non ha mancato di avere tristissime conseguenze.

Io dunque prego il signor Ministro, perchè in questa terribile occorrenza, in cui si è dovuto vedere come un piccolo buco d'acqua fattosi nell'argine ha sommerso 700 chilometri quadrati di territorio, del quale fortunatamente una metà è di valli; ma se invece avesse allagato, come nel 1839, soli terreni coltivati, che in generale sono fra i più fertili, i più censiti, quelli che pagano i carichi più forti di tutta Italia, quanto maggiore sarebbe stata la disgrazia, che tuttavia fu ed è enorme!

Io raccomando dunque tanto all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, quanto all'onorevole suo Collega delle Finanze ad andar più a rilento nel depennare dai preventivi degli Uffici del Genio Civile le proposte di lavori idraulici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Il Ministro delle Finanze non solamente non fece dei tagli nelle nostre proposte per il Bilancio, ma come l'onorevole Possenti ben conosce, ha invece aumentato le somme, o di molto, per le opere idrauliche. Egli sa ugualmente che tanto l'onorevole Ministro delle Finanze quanto il Ministro dei Lavori Pubblici hanno intendimento di aumentare il Corpo del Genio civile, senza di cui è impossibile provvedere alle opere pubbliche come si vorrebbe e specialmente alle opere idrauliche.

Spero che l'onorevole Possenti sarà soddisfatto di queste spiegazioni, e non avrà più ragione di ripetere le sue lagnanze.

Senatore POSSENTI. Ringrazio l'onorevole Ministro delle sue spiegazioni e delle sue promesse.

PRESIDENTE. Si riprende la lettura.

Porti, spiagge e fari.

| | | | |
|---|-----------|------------------|----------|
| Personale subalterno del servizio marittimo | L. | 284,500 | » |
| Pigioni per servizio dei porti (Spese fisse) | » | 17,580 | » |
| Materiale per l'illuminazione dei fari e fauci | » | 592,530 | » |
| Manutenzione, riparazione dei porti, spiagge e fari | » | 2,000,000 | » |
| Sussidi per opere ai porti di 4.ª classe (Art. 10ª della Legge 20 marzo 1865, Allegato A) | » | 29,202 | » |
| Totale | L. | 3,514,002 | » |

Chi approva questo Totale, sorga.
(Approvato.)

Riepilogo delle spese per lavori pubblici.

| | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|
| Real Corpo del Genio civile L. | 2,486,500 | » |
| Strade | 7,158,160 | » |
| Acque | 5,604,590 | » |
| Bonifiche | 150,000 | » |
| Porti, spiagge e fari | 3,514,002 | » |
| Totale | L. | 10,004,152 |

(Approvato.)

Ferrovie.

| | | | |
|---|-----------|------------------|----------|
| Rimborso alle Società delle strade ferrate e di navigazione postale per viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) | L. | 600,100 | » |
| Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società privata (Spese fisse) | » | 313,500 | » |
| Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese variabili) | » | 55,000 | » |
| Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule | » | 1,380,450 | » |
| Totale | L. | 2,355,140 | » |

(Approvato.)

Telegrafi.

| | | | |
|---|----|-----------|---|
| Personale dei Telegrafi di direzione, manutenzione ed esercizio (Spese fisso) | L. | 3,065,210 | » |
|---|----|-----------|---|

| | |
|--|--------------------|
| Retribuzioni ad incaricati di uffici di terza categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Spesa d'ordine) L. | 601,500 » |
| Indennità di missioni e surrogazioni, di traslocazioni, di cauzioni e di traduzione dalle lingue straniere » | 95,980 » |
| Assegnamenti per spese d'ufficio, pigioni e pernottazioni negli uffici » | 263,968 » |
| Spese d'esercizio e di manutenzione » | 817,858 » |
| Rimborsi alle Amministrazioni estere ed agli uffici telegrafici (Spese d'ordine) . . . » | 828,954 » |
| Spese telegrafiche per conto di diversi (Spese d'ordine) » | 116,965 » |
| Servizio telegrafico semaforico » | 203,610 » |
| Totale L. | 5,990,461 » |

(Approvato.)

Poste.

| | |
|--|-------------|
| Personale dell'Amministrazione delle poste L. | 3,339,000 » |
| Personale degli uffici di 2.a classe » | 1,610,000 » |
| Personale dei corrieri, dei messaggieri, portalettere e serventi » | 1,375,000 » |
| Assegnamenti per spese d'ufficio e per pigioni . . . » | 467,000 » |
| Assegnamenti ai titolari degli uffici postali italiani all'estero » | 27,100 » |
| Assegnamenti di giro agli Ispettori ed agli Impiegati che prestano servizio negli uffici presso le stazioni delle ferrovie » | 60,000 » |
| Canoni ai Mastri di posta » | 19,640 » |
| Trasporto delle corrispondenze (Spese fisse) » | 2,980,000 » |
| Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze . . . » | 860,000 » |
| Servizio postale e commerciale marittimo » | 6,920,452 » |
| Indennità per missioni, traslocazioni di viaggio agli Impiegati sugli ambulanti e di servizio di notte . . . » | 220,000 » |

| | |
|--|---------------------|
| Spese diverse per il materiale L. | 230,000 » |
| Premio ai rivenditori dei francobolli ed ai titolari degli uffici postali di 2.a classe sui francobolli da essi venduti (Spesa obbligatoria) . . . » | 260,000 » |
| Rimborsi alle Amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine) » | 400,000 » |
| Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate (Spesa d'ordine) » | 200,000 » |
| Aggio del 25 per cento ai Consoli sulle tasse dei vaglia emessi (Spesa d'ordine) » | 45,000 » |
| Rimborsi event. uali (Spesa d'ordine) » | 100,000 » |
| Totale L. | 19,124,192 » |

(Approvato.)

Casuali.

| | |
|---|-----------|
| Casuali per tutti i servizi dipendenti dal Ministero L. | 186,501 » |
|---|-----------|

(Approvato.)

Riepilogo della spesa ordinaria.

| | |
|--|---------------------|
| Amministrazione Centrale L. | 641,403 » |
| Lavori pubblici » | 19,004,152 » |
| Ferrovie » | 2,355,146 » |
| Telegrafi » | 5,990,461 » |
| Poste » | 19,124,192 » |
| Casuali » | 186,501 » |
| TOTALE della spesa ordinaria L. | 47,302,355 » |

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale della spesa ordinaria, si alzi.
(Approvato.)

Domani si terrà seduta pubblica alle 2 precise.

Prego i signori Senatori a volere essere solleciti ad intervenire, giacchè io intendo aprire la seduta all'ora fissata per secondare il desiderio esternato da molti Senatori, di giungere al più presto possibile al compimento dei nostri lavori, e poter così far ritorno alle loro famiglie.

Nella seduta di domani sarà continuato l'ordine del giorno d'oggi, coll'aggiunta di quegli altri progetti di legge dei quali fossero presentate le Relazioni.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

LVIII.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1872

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Congedi* — *Comunicazione della nomina della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per la conservazione degli oggetti di belle arti e antichità* — *Seguito della discussione del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici* — *Osservazioni del Senatore Tommasi sulla categoria 135 (Bonifiche) cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici* — *Approvazione dei totali parziali e generali* — *Squittinio segreto su 8 progetti di legge precedentemente discussi* — *Discussione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti* — *Approvazione dei titoli parziali e generali* — *Discussione del bilancio del Ministero dell'Interno* — *Osservazioni e istanza del Senatore Menabrea alla categoria 45 (Gazzetta Ufficiale) appoggiate dal Senatore Amari, prof.* — *Dichiarazioni del Ministro delle Finanze* — *Approvazione dei totali parziali e generali e degli articoli 2, 3 e 4 del progetto di legge* — *Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria di 33 milioni e 800 mila lire per la difesa del golfo della Spezia* — *Osservazioni ed appunti del Senatore Bixio, a cui risponde il Ministro della Marina* — *Avvertenze e raccomandazione del Senatore Acton* — *Spiegazioni del Senatore Bixio e del Senatore Acton* — *Dichiarazione del Ministro della Guerra in risposta al Senatore Acton e Bixio* — *Replica del Senatore Bixio* — *Riassunto e raccomandazioni del Senatore Menabrea, Relatore, cui risponde il Ministro della Guerra* — *Domanda del Senatore Bixio* — *Approvazione dei 2 articoli del progetto* — *Approvazione per articoli dei seguenti progetti: 1. Sistemazione del porto di Catania; 2. Sistemazione del canale Bussè* — *Discussione del progetto di legge per la ricostituzione dell'ufficio ipotecario di Mantova* — *Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7* — *Interrogazione del Senatore Miraglia sull'articolo 8 cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia* — *Dichiarazioni del Senatore Miraglia e del Senatore Sappa, Relatore* — *Approvazione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ultimo della legge* — *Risultato della votazione a squittinio segreto sulle 8 leggi* — *Mozione d'ordine del Ministro delle Finanze appoggiata dal Senatore Cambrey-Digny* — *Squittinio segreto su altri 8 progetti di legge* — *Approvazione per articoli dei progetti di legge: 1. Aumento degli stipendi agli insegnanti nelle scuole secondarie; 2. Riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese; 3. Stabilimento d'un laboratorio di scienze sperimentali nella R. Università di Roma; 4. Costruzione della ferrovia da Udine alla Pontebba; 5. Discussione del progetto di legge per lo stabilimento di un Istituto di studi superiori in Firenze* — *Schiarimenti all'articolo 1 chiesti dal Senatore Calorna R. forniti dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Cambrey-Digny* — *Approvazione dei 2 articoli del progetto; 6. Discussione del progetto di legge per convalidazione a favore degli impiegati civili, della interruzione di servizio per causa politica* — *Avvertenza del Senatore Borgatti cui risponde il Senatore Cuccia, Relatore* — *Approvazione degli articoli 1, 2* — *Schiarimento chiesto dal Ministro delle Finanze sull'art. 3, fornito dal Relatore* — *Nuova avvertenza del Senatore Borgatti* — *Spiegazioni del Ministro delle Finanze* — *Osservazioni del Senatore Bixio cui risponde il Ministro delle Finanze* — *Approvazione dell'art. 3* — *Risultato della votazione segreta di 8 progetti di legge, cioè: 1. Sistemazione del canale Bussè; 2. Ricostituzione dell'ufficio ipotecario in Mantova; 3. Sistemazione del Porto di Catania; 4. Provvigione ai rivenditori di generi di pirateria; 5. Bonificazione della Valletta di Fiume Piccolo; 6. Contratti di vendita o permuta di beni demaniali; 7. Indennità d'alloggio agli impiegati residenti in Roma; 8. Difesa*

del Golfo della Spezia — Squittinio segreto dei rimanenti 7 progetti di legge, cioè: 1. Stabilimento di un laboratorio di scienze sperimentali nella Università di Roma; 2. Aumento di stipendio agli insegnanti delle scuole secondarie; 3. Riparto d'Imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese; 4. Bilancio definitivo di verifiche dell'entrata e della spesa pel 1872; 5. Ferraria da Udine alla Pontebba; 6. Istituto di studi superiori in Firenze; 7. Computazione a favore degli impiegati civili pel conseguimento della pensione dell'intercessione di servizio per causa politica.

La seduta è aperta a ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, della Marina e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, PALLAVICINI F. dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

I Senatori Tinori-Lisci, Campe'lo e Di Monale, domandano un congedo, che è loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. In adempimento dell'incarico dato alla Presidenza di costituire una Commissione speciale, la quale abbia ad esaminare il progetto di legge relativo alla conservazione degli oggetti di belle arti e di antichità, ho l'onore di comunicare al Senato i nomi dei membri chiamati a comporla, e sono i signori Senatori: Amari professore, Tabarrini, Miraglia, Di Giovanni e Irioschi.

Seguito della discussione del Bilancio dei Lavori Pubblici.

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del Bilancio dei Lavori Pubblici, di cui siamo restati al Titolo secondo, categoria N. 51).

Se ne dà lettura:

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

Spese comuni e generali.

| | | |
|--|------------------|----------|
| Assegnamenti di disponibilità L. | 69,000 | » |
| Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi » | 51,700 | » |
| Concorso nella pubblicazione del giornale <i>Il Genio Civile</i> » | 13,750 | » |
| Trasporto della Capitale da Firenze a Roma . . . » | 4,006,916 | » |
| Totale L. | 4,144,366 | » |

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Lavori pubblici.

Strade.

| | | |
|---|---------|---|
| Strada nazionale di Valle Roja, n. XV - Sistemazione del tratto fra l'abitato di Airole ed il confine francese - Porto Maurizio - (Spesa ripartita) . . . | 279,513 | » |
| Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n. XX - Costruzione di tronchi in lacuna nelle provincie di Genova, Pavia e Piacenza . . . | 629,480 | » |
| Strada nazionale da Aosta in Francia per il Piccolo San Bernardo, n. X - Compimento della linea tra la Thuille ed il confine francese - Torino (Spesa ripartita) . . . | 305,830 | » |
| Strada nazionale da Torino alla Svizzera per il Gran San Bernardo, n. IX - Sistemazione dei tronchi fra Montalto e Borgofranco e fra Bart e Donnaz . . . | 107,780 | » |
| Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo, confine svizzero, n. IX - Sistemazione del secondo tronco in circondario di Ivrea fra il rivo Chiusuma ed il tratto già sistemato presso la rupe Bandesia . . . | 30,000 | » |
| Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo, confine svizzero, n. IX - Ristaurazione in muratura del ponte sul torrente Valgrisanà . . . | 15,400 | » |

| | | | |
|--|-----------|--|----------|
| Strada nazionale dello Stalvio, n. III - Ricostruzione di due paravalanghe in legno nel tronco da Borinio alla quarta casa di ricovero, e diverse altre opere di riordinamento della strada (Sondrio). L. | 28,000 » | Strada nazionale da Firenze a Forli. n. XXVIII - Costruzione di un ponte sul rivo delle Marinaio (Firenze) L. | 15,000 » |
| Strada nazion. e del Tonale, n. II - Ricostruzione di un tronco in Valcamonica, allo sbocco del fiume Oglio nella valle Rabbia, e costruzione in muratura del ponte Dazza (Brescia) » | 33,530 » | Strada nazionale da Livorno al confine Mantovano, num. XXIV - Costruzione d'un ponte sul torrente Pegana al suo sbocco nel Serchio (Lucca) » | 50,000 » |
| Spese straordinarie per le strade già provinciali nella Liguria, nel Piemonte e nella Sardegna » | 105,820 » | Strada nazionale da Mantova a Monselice, n. XLI - Rinnovazione del tratto dal termine della traversa interna dell'abitato di Montagnana in Borgo S. Zeno, sino al ponte di S. Fidenzio sullo scolo consorziale Vainpadore (Padova) » | 10,000 » |
| Strada nazionale dalla Spezia a Reggio, num. XXIII - Deviazione del tratto compreso fra le Braglette ed il Piagneto, e ricostruzione dei ponti sui torrenti Biola e Canalaccio (Reggio Emilia) » | 100 » | Strada nazionale detta di Valarsa, n. LIX - Sistemazione sopra nuova sede del tronco dal pozzo di Fabrega al sedere del Thiene (Vicenza) » | 10,000 » |
| Strada nazionale da Spezia, a Cremona, num. XXIII - Opere di riparazione per assicurare il passaggio fra le sommità delle svolte di Piantonia ed il bosco della Maddalena, minacciato d'interruzioni da considerevoli frano (Parma). » | 18,000 » | Strada nazionale Bellunese, numero XLVIII - Sistemazione del tratto attraversante il torrente Cubbia fra il ponte sul Cismon e l'abitato di Arsiè (Belluno). L. | 20,075 » |
| Strada nazionale dal Modenese al Fiorentino per l'Abetone, n. XXV - Ricostruzione del ponte sul torrente Limestone ad un sol arco (Firenze) » | 25,000 » | Strada nazionale Bellunese n. XLVIII - Sistemazione e miglioramento del tronco di strada denominata la <i>Riva di S. Maria Maddalena</i> presso Castelnuovo (Belluno). » | 20,750 » |
| Strada nazionale da Firenze ad Ancona, n. XXVIII - Rettifica del tratto dal ponte San Salvatore al Cancello Giorgini (Macerata) » | 22,600 » | Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Ricostruzione e miglioramento del tronco di strada nella località denominata la <i>Riva di Belluno</i> fra Feltre e Buero (Belluno) » | 20,000 » |
| Strada nazionale da Verona a Modena, n. XLII - Ricostruzione del ponte Molino sul Tartaro (Verona). » | 33,000 » | Trasporto di fondi dai capitoli 67 a 72 del Bilancio 1868 (Treviso, Udine e Vicenza) » | 25,300 » |
| Strada nazionale d'Aprica - Costruzione del tronco da Edolo fino alla Tresenda (Brescia-Sondrio) » | 9,070 » | Strada nazionale da Fano al confine romano detta già Lauretana - Costruzione del ponte sul Potenza presso le rovine dell'Elvia (Macerata). » | 6,000 » |
| | | Strada nazionale Sannitica - | |

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1872

| | | | |
|---|---------------------|---|-----------|
| Rettifica del tronco fra la via Croco ed il primo rettilineo della Piana di Sopino (Campobasso) L. | 43,930 » | PRESIDENTE. Metto ai voti questo totale. Chi l'approva, sorga. (Approvato.) | |
| Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta n. XLV - Costruzione d'un ponte stabile sul Brenta a Curtarolo lungo il tronco da Padova a Cittadella (Padova) . . . » | 75,000 » | <i>Acque.</i> | |
| Strada nazionale Collalta da Treviso a Trieste n. XLIX - Costruzione di un ponte sul Piave a Ponte di Piave (Treviso) » | 200,000 » | Fiume Santerno in Provincia di Ravenna — Rettifica del tronco fra la Botta Monte Bottone e Bazzine superiore (Spesa ripartita) . . . L. | 100,000 » |
| Strada nazionale Collalta da Treviso a Trieste n. XLIX - Costruzione di un ponte sul Tagliamento fra S. Michele e Latisana (Udino) . . . » | 50,000 » | Fiumi Brenta e Bacchiglione nelle Provincie di Padova e Venezia — Sistemazione secondo il piano Fossombroni-Paleocapa (Spesa ripartita)» | 500,000 » |
| Strada nazionale del Pulfero n. LII - Costruzione d'un ponte sul torrente Torre (Udino) » | 100,000 » | Canal Naviglio di Modena - Costruzione di un magazzino idraulico nei pressi di Bastiglia. » | 12,000 » |
| Strada nazionale del Pulfero n. LII - Costruzione di un ponte sul torrente Molina (Udine) » | 40,000 » | Canali Cavetta e Revedoli — Venezia - Allargamento ed approfondimento dei canali per la navigazione . . . » | 20,000 » |
| Costruzione e sistemazione della rete stradale nelle Provincie Napolitane (Spesa ripartita) » | 5,683,756 » | Torrento Quaderna - Bologna - Sistemazione del diversivo del torrente stesso dal ponte della Fiorentina alla cassa di colmata dei Torrenti Idice e Quaderna (Spesa ripartita) » | 200,000 » |
| Apertura e sistemazione della rete stradale dell'isola di Sardegna (Spesa ripartita) » | 3,090,440 » | Fiume Reno - Ferrara - Ampliamento del magazzino idraulico di S. Prospero » | 10,000 » |
| Completamento della rete stradale di conto nazionale o ricostruzioni di ponti sulle strade provinciali di Sicilia (Spesa ripartita) » | 2,112,860 » | Fiume Po - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nella sezione di Rovere » | 16,000 » |
| Lavori straordinari alle strade nazion. nella Prov. di Roma » | 29,600 » | Fiume Oglio - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nelle vicinanze di Gazzuolo » | 10,000 » |
| Sussidi per la costruzione delle strade comunali obbligatorie » | 2,794,923 » | Fiume Mincio - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nei pressi di Felonica » | 10,000 » |
| Spesa pel completamento della statistica stradale . . . » | 8,000 » | Fiume Montone - Ravenna - Costruzione di una casa di guardia presso il ponte di S. Pancrazio . . . » | 6,000 » |
| Strada nazionale da Cuneo alla Francia per il colle dell'Argentera, n. XIV - Completamento dei tronchi in lacuna » | 117,260 » | Fiume Ronco - Ravenna - Costruzione di una casa di guardia in un punto centrale da determinarsi » | 6,000 » |
| Indennità ai proprietari per antiche espropriazioni in Lombardia » | 20,510 » | Fiume Po - Rovigo - Amplia- | |
| Totale L. | <u>16,193,817 »</u> | | |

| | |
|--|--------------------|
| mento del magazzino idraulico di Polesella L. | 10,000 » |
| Fiume Po - Ramo detto Po di Venezia - Rovigo - Costruzione di un molo nuovo in Sasso d'Istria sopra corrente al Mondracchio del Sostegno a Cavanella di Po » | 25,000 » |
| Fiume Po - Ramo detto di Goro - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico in Arano » | 15,000 » |
| Fiume Adigo - Verona - Costruzione di un magazzino idraulico presso Bonavigo . . . » | 19,000 » |
| Riparazione e sistemazione delle opere idrauliche danneggiate dalle piene straordinarie dell'autunno 1868 » | 1,636,760 » |
| Fiume Montone - Forlì - Costruzione di un alloggiamento idraulico con magazzino » | 10,500 » |
| Fiume Ombrone - Grosseto - Sistemazione del quinto e sesto tronco dell'arginatura destra, e lavori a due magazzini idraulici » | 10,600 » |
| Fiume Brenta - Padova - Piccola fabbrica da erigersi a Couchè presso Codovigo per ricovero dell'ingegnere di sezione e del personale idraulico in tempo di piena » | 16,000 » |
| Canale Cavetta - Ricostruzione del ponte di legno a Cava Zuccherina » | 8,000 » |
| Totale L. | 2,730,860 » |

(Approvato.)

Bonifiche.

| | |
|---|------------|
| Lago di Bientina L. | 327,510 50 |
| Maremma Toscana » | 321,588 50 |
| Stagni di Vada e Collemazzano » | 18,950 93 |
| Opere di bonificazione nel Napoletano, a carico esclusivo dello Stato » | 248,079 42 |
| Paludi di Napoli, Volla e contorni » | 74,130 00 |
| Torrenti di Somma e Vestivo » | 191,474 60 |

| | |
|--|--------------------|
| Bacino Nocerino L. | 62,600 » |
| Regi Lagni » | 193,554 61 |
| Bacino inferiore nel Volturno e Bagnoli » | 544,410 44 |
| Torrente di Nola » | 117,285 21 |
| Stagni di Marcianise » | 10,858 64 |
| Piana di Fondi e Monte San Biagio » | 38,938 62 |
| Agro Sarnese » | 385,575 92 |
| Bacino del Sele » | 140,957 83 |
| Vallo di Diano » | 209,784 54 |
| Bonifiche Pontine » | 21,000 » |
| Concorso nel bonificamento delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi - Concorso dello Stato al decimo della spesa L. | 63,300 » |
| Val di Chiana - Sistemazione idraulica - Arezzo - Lavori al canale maestro nei recinti dicolmata dei torrenti Foenna e Salarno » | 30,000 » |
| Totale L. | 3,000,000 » |

(Approvato.)

Spese comuni ai servizi stradali ed idraulici.

| | |
|---|------------------|
| Resti passivi del 1861 e precedenti per le Province Toscane L. | 39,870 » |
| Resti passivi del 1867 e precedenti per le Province Venete e di Mantova » | 195,100 » |
| Totale L. | 234,770 » |

(Approvato.)

Porti, spiagge e furi.

| | |
|--|-----------|
| Porto di Savona di terza classe - Apertura di una darsena per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita) L. | 449,700 » |
| Porto di Genova di prima classe - Costruzione di banchine per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita) » | 534,700 » |
| Porto di Viareggio di terza classe - Sistemazione della bocca del porto-canale (Spesa ripartita) » | 93,000 » |
| Nuovo porto di Livorno di prima classe - Continuazione dei lavori (Spesa ripartita) » | 227,000 » |

| | | | |
|---|--------------------|--|-----------|
| Nuovo porto di Livorno di prima classe - Sistemazione della via Vittorio Emanuele (Spesa ripartita) L. | 50,800 » | Porto di Cotrone di seconda classe - Costruzione di una banchina in legno L. | 11,200 » |
| Porto di Pesaro - Saldo di spesa » | 819 20 | Porto di Gallipoli di terza classe - Costruzione delle opere di protezione del porto (Spesa ripartita) » | 209,500 » |
| Porto di Civitavecchia - Sistemazione del moletto al porto » | <i>per memoria</i> | Porto d'Ancona di prima classe - prolungamento del molo (Spesa ripartita) » | 200,600 » |
| Porto di Civitavecchia - Sistemazione del molo e della calata dello scalo di porta Livorno alla bocca della darsena » | 20,000 » | Porto di Rimini di terza classe - Prolungamento del molo murato destro con parapetto per metri lineari 20 » | 20,000 » |
| Porto d'Anzio - Prosecuzione del ricarico della scogliera e relativo impianto » | 22,000 » | Porto Corsini di terza classe - Miglioramento del porto (Spesa ripartita) » | 182,400 » |
| Porto d'Anzio - Prosecuzione della sottofondazione della banchina del molo occidentale » | 8,000 » | Estuario di Venezia - Compiimento delle dighe al porto di Malamocco ed escavazione dei canali di grande navigazione (Spesa ripartita) » | 498,710 » |
| Porto di Terracina - Ricarico della scogliera a difesa del molo ed espurgo della cava degli scogli » | 2,500 » | Lavori di escavazione per la erezione della stazione ferroviaria marittima nella laguna Veneta (Spesa ripartita) » | 253,140 » |
| Porto di Terracina - Continuazione delle sponde murali del canale in surrogazione delle vecchie palafitte, ed acquisto dei legnami ed altri materiali per lavori medesimi » | 8,000 » | Porto di Palermo di prima classe - Opere di difesa alla cala del porto - Costruzione e sistemazione di banchine nel porto medesimo (Spesa ripartita) » | 358,800 » |
| Porto di Napoli di prima classe - Prolungamento del molo militare (Spesa ripartita) » | 751,000 » | Porto di Messina di prima classe - Completamento dei bacini di carenaggio (Spesa ripartita) » | 686,500 » |
| Porto di Napoli di prima classe - Restituzione ai fratelli De Santo di somma trattenuta a garanzia dei lavori eseguiti per la costruzione di braccio del molo di San Vincenzo » | 20,387 » | Porto di Messina di prima classe - Costruzione e collocamento di una boa » | 15,000 » |
| Porto di Castellammare di Stabia di terza classe - Costruzione del molo di protezione (Spesa ripartita) » | 345,459 » | Porto di Girgenti di terza classe - Costruzione di un molo nuovo (Spesa ripartita) » | 289,300 » |
| Porto di Salerno di terza classe - Consolidamento e compimento dell'antemurale (Spesa ripartita) » | 200,500 » | Porto di Bosa di terza Classe - Costruzione del porto col concorso del Comune di Bosa (Spesa ripartita) » | 230,300 » |
| Porto di Santa Venere di terza classe - Costruzione del porto nel golfo di Santa Eufemia (Spesa ripartita) » | 402,900 » | Fari sul litorale Toscano » | 14,790 » |
| | | Nuovi fari sul litorale napoletano, cioè alla punta Infreschi, Otranto, Tremini, Matinata, S. Paolo in Taranto, | |

| | | |
|--|------------------|----|
| Capo Suvero, Capo d'Armi, Barletta L. | 1,220 | » |
| Faro dell'isola di Tavolara Costruzione del faro e prov- vista delle macchine d'illumi- nazione » | 13,663 | » |
| Totale L. | <u>6,190,888</u> | 20 |

(Approvato).

Riepilogo delle spese per lavori pubblici.

| | | |
|---|-------------------|----|
| Strade L. | 16,193,817 | » |
| Acque » | 2,730,800 | » |
| Bonifiche » | 3,000,000 | » |
| Spese comuni ai servizi stra- dali ed idraulici. » | 234,770 | » |
| Porti, spiaggio e fari » | 6,190,888 | 20 |
| Totale L. | <u>28,356,315</u> | 20 |

PRESIDENTE. Chi approva il totale delle spese
pei lavori pubblici, sorga.

(Approvato.)

Strade ferrate.

| | | |
|---|------------|---|
| Concorso del Governo per la costruzione della strada fer- rata da Bussolengo a Bardo- nèche (Articolo 29 della con- venzione 4 gennaio 1869, approvata colla legge 28 a- gosto 1870, n. 5857) (Terza ed ultima rata). L. | 8,000,000 | » |
| Spese di sorveglianza tecnica delle strade ferrate in co- struzione (Spese fisse) » | 297,100 | » |
| Spese di sorveglianza tecnica delle strade ferrate in costru- zione (Spese variabili) » | 114,000 | » |
| Spese per la Commissione di liquidazione della contabilità arretrata delle ferrovie del- l'Alta Italia » | 15,000 | » |
| Ferrovia del litorale ligure » | 14,700,000 | » |
| Costruzione della stazione di Venezia (Terza rata di rim- borso alla Società delle fer- rovie dell'Alta Italia). » | 462,963 | » |
| Acquisto dalla Società delle ferrovie Romane della linea da Firenze a Massa per Pi- stoisia (Quinta e sesta rata del prezzo della linea) » | 10,504,407 | » |

| | | |
|--|------------|---|
| Liquidazione di conti e tran- sazione di liti fra il Governo o la Società delle ferrovie Romane fino a tutto giugno 1868 L. | 3,683,050 | » |
| Pagamenti da farsi per conto della Società delle ferrovie romane all'Impresa Fiocca e De Rosa costruttrice della linea S. Severino-Solofra » | 11,000 | » |
| Restituzione alla Società delle ferrovie Romane per altret- tante pagate all'Amministra- zione dei telegrafi in dipen- denza di spese fatto sulla linea da Ancona al confine già peritico » | 2,400 | » |
| Costruzione della ferrovia da Savona a Bra e da Cairo ad Acqui (Terza rata del prezzo dei lavori) » | 10,939,327 | » |
| Concorso del Governo nella spesa della traversata di Mantova e della ferrovia Mo- dena-Mantova per Borgo- forte » | 800,000 | » |
| Costruzione della strada ferrata da Asciano a Grosseto, e servizio delle obbligazioni emesse per far fronte alla spesa della costruzione stessa » | 2,311,532 | » |
| Costruzione delle ferrovie Ca- labro-Sicule, del tronco fer- roviario da Girgenti a Porto Empedocle e delle gallerie di Stalletti e di Lercara » | 28,000,000 | » |
| Concorso dello Stato nella spesa occorrente per le esperienze da farsi su di un tratto di strada fra il confine italiano a Lanslebourg, del sistema funicolare inventato dall'in- gegnere Agudio » | 300,000 | » |
| Ferrovia S. Severino-Avel- lino » | 7,450 | » |
| Tronco da S. Niccolò a Pia- cenza » | 11,150 | » |
| Ferrovia Napoli-Ceprano » | 20,000 | » |
| Ferrovia Sarno-San Severino » | 10,000 | » |
| Ferrovie Calabro-Sicule Com- pimento dei lavori di co- | | |

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1872

| | | |
|---|------------------|----------|
| struzione appaltati all'impresa Vitali, Charles, Picard e C., giusta gli articoli 3 e 11 della legge 31 agosto 1868, n. 4587 L. | 2,653,388 | » |
| Concorso del Governo per la costruzione della ferrovia Monza-Calolzio » <i>per memoria</i> | | |
| Tronco Moretta-Rigoroso » | 120 | » |
| Continuazione de' lavori della ferrovia da San Severino ad Avellino » | 700,000 | » |
| Totale L. | 3,353,508 | » |

(Approvato.)

Telegrafi.

| | | |
|--|------------------|----------|
| Conferenza telegrafica internazionale L. | 13,391 | » |
| Riordinamento e miglioramento della rete telegrafica » | 1,009,495 | » |
| Totale L. | 1,022,886 | » |

(Approvato.)

Capitoli aggiunti per residui 1871 e retro non accenti riferimento a quelli iscritti nello Stato di primo previsione pel 1872.

| | | |
|--|----------------|----------|
| Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale) Spese per l'acquisto e adattamento di mobili, ed altre accessorie L. | 186,605 | » |
| Trasporto della Capitale da Torino a Firenze - Lavori » | 32,842 | » |
| Monumento in Torino alla memoria del Magnanimo Re Carlo Alberto » | 28,910 | » |
| Adattamento del locale di S. Filippo in Torino per uso del Ministero dei Lavori pubblici » | 10,925 | » |
| Totale L. | 259,282 | » |

(Approvato.)

Strade.

| | | |
|--|-------|---|
| Strada nazionale del Sempione, n. VI - Ristauvo del ponte sul Toce alla Masone (Novara) L. | 2,360 | » |
|--|-------|---|

| | | |
|---|--------|----|
| Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo n. IX - Sistemazione del Tronco nel Circondario di Torino L. | 10,100 | » |
| Strada nazionale del Monginevro, n. XII - Riforma di tratti saltuari » | 12,850 | » |
| Strada nazionale del Monginevro, n. XII - Trasporto di un tratto fuori dell'abitato di Chiomonte (Torino) » | 1,500 | » |
| Strada nazionale dello Stelvio, n. III - Sistemazione al passo della Porrettina (Sondrio) » | 3,730 | » |
| Strada nazionale dello Spluga - Costruzione d'un paravalanghe nella Valle di Codera - Saldo de' lavori » | 1,975 | 09 |
| Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n. XX - Ricostruzione del ponte sul torrente Bobbio (Pavia) » | 4,310 | » |
| Strada nazionale alle miniere carbonifere di Montemassi (Grosseto) » | 5,320 | » |
| Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Sistemazione della riva di Pozzo a San Gabriele presso Busche (Belluno) » | 3,780 | » |
| Strada nazionale Pontebbana, n. LI - Costruzione di scogliere e riparazione di muri di sponda lungo il torrente Fella ed il fiume Tagliamento (Udine) » | 1,527 | » |
| Strada nazionale di Alemagna, n. XLVII - Ricostruzione del Ponte sul Piave a Capo di Ponte nell'e Alpi (Belluno) » | 20,440 | » |
| Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta, n. XLV - Allargamento del tratto a San Marino presso San Lorenzo » | 6,330, | » |
| Strada nazionale di Alemagna, n. XLVII - Sistemazione delle pendici franose verso Ampezzo (Belluno) » | 720 | » |
| Strada nazionale del litorale da Genova al confine francese, | | |

| | | | | | |
|--|----------------|-----------|--|--------|---|
| n. XVIII - Costruzione dei ponti sui passi a guado (Genova e Porto-Maurizio) L. | 6,935 | » | condo ad Albereto, il terzo a Bastiglia L. | 2,400 | » |
| Strada nazionale del litorale da Genova al confine francese, n. XVIII - Costruzione di un ponte sul torrente Roja presso Ventimiglia » | 43,950 | » | Canale Bussè in provincia di Verona - Rinnovazione della parte del sostegno a conca sul naviglio alla Bragadina » | 8,500 | » |
| Strada nazionale da Arona alla Svizzera per Pallanza, n. VII - Complemento della linea fino al confine svizzero fra Caudobio ed il torrente Valnara (Novara) » | 27,120 | » | Fiume Po - Provincia di Piacenza - Costruzione d'un magazzino idraulico in un punto centrale da determinarsi » | 10,000 | » |
| Strada nazionale da Pavia al Mantovano - Costruzione di un ponte di chiatte sul Po fra Viadana e Brescello (Cremona e Reggio Emilia) » | 6,394 | » | Fiume Po - Parma - Costruzione di due idrometri, l'uno a Zibello, l'altro a Cattaro » | 3,000 | » |
| Strada nazionale di Valle Pre-gallia - Costruzione della strada da Chiavenna al confine svizzero verso Castasegna (Sondrio) » | 1,290 | » | Fiume Po - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nella sezione di Sabbioneta » | 16,000 | » |
| Riparazioni urgenti alle strade nazionali per guasti cagionati dalle alluvioni del 1868 (Emilia, Lombardia e Piemonte) » | 61,020 | » | Torrente Parma - Provincia di Parma - Costruzione di cinque idrometri lungo il torrente, tre a sinistra e due a destra » | 1,500 | » |
| Strada nazionale da Firenze a Forlì, n. XXVII - Ricostruzione di un tratto presso la rupe Pantera (Firenze) » | 122 | » | Torrente Enza - Provincia di Parma - Impianto di due idrometri l'uno a Desenzano l'altro a Coenza » | 600 | » |
| Resti passivi del 1861 e precedente per le provincie napoletane » | 5,860 | » | Fiume Secchia - Provincia di Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nella sezione di san Benedetto » | 16,000 | » |
| Totale L. | 237,633 | 69 | Fiume Sile - Provincia di Venezia - Costruzione di un magazzino idraulico a Cava Zuccherina » | 15,000 | » |

(Approvato.)

Acque.

| | | | | | |
|--|--------|---|---|--------|----|
| Naviglio grande di Milano - Costruzione d'un argine sulla sponda sinistra del Ticino L. | 12,000 | » | Lavori straordinari per la navigazione del Tevere » | 27,700 | » |
| Canale Martesana e fossa interna di Milano - Pavimentazione del fondo del canale nel tronco tra il ponte di Colombirolo e Cernusco » | 18,000 | » | Fiume Po - Ferrara - Costruzione di una coronella in Guardia Ferrarese di fronte ai tre froldi uniti dell'argine destro detti Antonelli, Nugarolo e san Guglielmo, ed altra coronella, detta di Capo d'argine » | 20,800 | » |
| Canale-naviglio di Modena - Costruzione di tre idrometri, l'uno ai molini nuovi, il se- | | | Fiume Tagliamento - Sistemazione e ritiro d'argine ai Biasini (Udine)-Saldo de' lavori » | 654 | 78 |
| | | | Fiume Reno - Ferrara - Costruzione di una stalla e rimessa per gli alloggiamenti idraulici di Argenta e S. Alberto » | 2,426 | » |
| | | | Canale demaniale irrigatorio Carrarese - Massa - Ricostru- | | |

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1872

| | | |
|--|---------|----|
| zione di un tratto del canale lungo il torrente Carrione L. | 4,000 | » |
| Canale demaniale di san Pietro - Modena - Costruzione di un torna-cana'o » | 4,800 | » |
| | ----- | |
| Totale L. | 169,380 | 73 |
| (Approvato.) | ----- | |

Porti, spiagge e fari.

| | | |
|--|---------|---|
| Porto di Brindisi di prima classe - grande restaurazione L. | 200,876 | » |
| Porto di Ortona di terza classe - Prolungamento del molo » | 36,640 | » |
| Porto di Palermo di prima classe - Prolungamento del molo » | 12,910 | » |
| Fari all'isola di Pianosa e della Formica maggiore di Montecristo - Costruzione d'un quartiere per abitazione dei fannisti, ed opere di consolidamento » | 10,000 | » |
| Nuovi fari sul litorale Napolitano, cioè a Capo Palinuro, Capo Colonna in Bari, san Cataldo, san Vito e Capo Miseno » | 16,894 | » |
| Porto di Ancona di prima classe costruzione d'un bacino di carenaggio » | 3,737 | » |
| Porto di Genova di prima classe - Ulteriore prolungamento del molo nuovo per altri 300 metri » | 6,304 | » |
| Porto di Siracusa di terza classe - Costruzione di scali di a'agio e banchina » | 7,457 | » |
| | ----- | |
| Totale L. | 303,807 | » |

(Approvato.)

Riepilogo delle spese per lavori pubblici.

(Capitoli aggiunti)

| | | |
|-----------------------------------|---------|----|
| Strade L. | 237,633 | 69 |
| Acque » | 169,380 | 78 |
| Porti, spiagge e fari » | 303,807 | » |
| | ----- | |
| Totale L. | 710,821 | 47 |

(Approvato.)

Ferrovie.

| | | |
|--|-----------|---|
| Traforo del Moncalasio - Legge 15 agosto 1857, n. 311 L. | 1,208,777 | » |
| Pagamenti a farsi per conto della società delle ferrovie romane ai signori Incontri, Paratoner e Nannoni per depositi fatti a loro favore come proprietari espropriati della Linea Aretina » | 1,150 | » |
| Differenza fra la spesa e la rendita derivante dall'esercizio delle ferrovie Calabro-Siene dal primo settembre 1868 al 31 dicembre 1869 » | 17,885 | » |
| Indennità alla scaduta Società della ferrovia Aretina » | 84,650 | » |
| | ----- | |
| Totale L. | 1,402,462 | » |

(Approvato.)

Riepilogo dei Capitoli aggiunti.

| | | |
|-----------------------------|-----------|----|
| Spese comuni e generali L. | 259,282 | » |
| Lavori pubblici » | 710,821 | 47 |
| Strade ferrate » | 1,402,462 | » |
| | ----- | |
| Totale L. | 2,372,565 | 47 |

(Approvato.)

Riepilogo della spesa straordinaria.

| | | |
|---|-------------|----|
| Spese comuni e generali L. | 4,144,368 | » |
| Lavori pubblici » | 28,356,335 | 20 |
| Strade ferrate » | 83,582,896 | » |
| Telegrafi » | 1,022,886 | » |
| Capitoli aggiunti » | 2,372,565 | 47 |
| | ----- | |
| Totale della spesa straordinaria L. | 119,479,048 | 67 |

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti il totale della Spesa straordinaria di questo bilancio, darò la parola al Senatore Tommasi che intende muovere qualche osservazione al signor Ministro dei Lavori Pubblici sulle bonifiche.

La parola è al Senatore Tommasi.

Senatore TOMMASI. Mi permetto di chiedere all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici qualche schiarimento intorno alle bonifiche nel Napolitano, e specialmente di quelle della pianura di Capaccio, in Provincia di Salerno.

L'onorevole Ministro non può ignorare che in quei paesi esiste un Consorzio, o meglio una contribuzione, da 18 anni, di tutti i proprietari proporzionata ai loro redditi, la quale costituisce un fondo destinato alla bonifica. Ebbene, io posso assicurare l'onorevole Ministro che, mentre si sono eseguite delle opere importanti al di qua del Sele, nella pianura di Eboli, al di là e proprio nella vasta e fertilissima pianura di Capaccio, dopo tanti anni, non si è fatto veramente nulla. Io non so che parte possa avere in quest'opera il Ministro; credo però che debba averne qualcuna, capace a porre fine a tanta desolazione. Ivi non sorge nessun abituro, tanta è la pestilenza nei mesi estivi; la coltivazione vi è imperfetta, grandi tratti restano incolti, e la poca coltivazione è tutta dagli operai delle vicine colline. La è una questione codesta che implica l'igiene e la ricchezza, o la povertà del paese; e poichè si paga dai proprietari, si ha diritto, dopo tanti anni, che qual cosa si faccia. Io dunque prego l'onorevole Ministro che voglia occuparsene di proposito, richiamandovi l'attenzione del prefetto e del Consiglio provinciale.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Senatore Tommasi sa bene che le opere di bonificazione nelle provincie napoletane si eseguiscano, per la maggior parte, col prodotto delle tasse speciali che sono pagate dagli interessati compresi in un esteso raggio di territorio, cioè in quel perimetro, che deve aver vantaggio dal risanamento delle paudi. Gli interessati costituiscono all'uopo una specie di consorzio, che si chiama colà *confidenza*. I contributi annuali non sono tali da far modo di provvedere ad un tempo per il bonificamento della intera *confidenza*; perciò mano mano che alcune parti di ciascuna bonifica si completano, si rivolgono le rendite a migliorare le altre. Ora, nel caso per il quale feci premura l'onorevole Senatore Tommasi, dopo compiute le bonifiche di una parte della *confidenza del Sele*, si incominceranno le opere dal lato opposto. Ed a quest'uopo gli ordini necessari vennero dati dall'Amministrazione Centrale all'Ispettore delle bonifiche per le Provincie Napoletane, acciocchè si proceda a studiare il modo di risanare e rendere produttiva la grande pianura di Pesto; che è importantissima, e dalla quale certamente si potranno trarre grandi profitti.

Del mio interessamento per questi lavori l'o-

norevole Senatore Tommasi può star sicuro; o tale sicurezza può anche dedursi dallo stesso bilancio, nel quale sono stanziato le somme da spendersi per una buona organizzazione del servizio delle bonifiche. Nella prossima sessione io spero di poter render conto al Parlamento dello stato e delle spese di tutte le bonifiche napoletane e dei provvedimenti che si saranno presi e che si vanno attuando, affinché i lavori siano spinti colla maggiore alacrità possibile.

Senatore TOMMASI. Ringrazio l'onorevole Ministro dei suoi propositi, e mi dichiaro interamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il totale della spesa straordinaria del Ministero dei Lavori Pubblici nella somma di 119,479,048 67.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Riepilogo Generale.

Titolo I. Spesa ordinaria L. 47,302,355 »

Titolo II. Spesa straordinaria » 119,479,048 67

Totale L. 166,781,403 67

Pongo ai voti il totale generale del Ministero dei Lavori Pubblici nella somma sopraindicata.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Ora si farà l'appello nominale per procedere alla votazione a squittinio segreto sopra otto progetti di legge stati precedentemente discussi, i quali sono:

Proroga del termine per le volture catastali.

Proroga di pagamento d'imposte dirette nei comuni gravemente danneggiati dal Vesuvio.

Leva militare sui giovani nati nel 1852.

Cessione ai Municipii di Milano, Torino e Parma dei teatri domaniali situati in quelle città.

Convenzioni marittime.

Arginatura del Ticino.

Autorizzazione di una spesa straordinaria per riparare ai danni cagionati dalle piene del Po e del Ticino.

Disposizioni concernenti il pagamento degli arretrati dovuti per tassa stabilita nell'editto pontificio 7 ottobre 1854 e abrogazione dell'art. 7 della legge 16 giugno 1871.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte pel corso della seduta, onde possano votare quei Senatori che sopraggiungeranno.

Discussione del Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

Si procede alla discussione del Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

È aperta la discussione generale su questo Bilancio.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione dei capitoli.

Se ne dà lettura:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Ministero (Personale) L. | 382,000 » |
| Ministero (Spese d'ufficio) » | 60,525 » |
| Totale L. | 443,125 » |

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Amministrazione giudiziaria.

| | |
|--|---------------------|
| Magistrature giudiziarie (Personale) L. | 20,052,922 » |
| Magistrature giudiziario (Spese d'ufficio) » | 925,058 » |
| Archivi (Personale). » | 312,177 » |
| Archivi (Spese d'ufficio). » | 60,906 » |
| Spese di giustizia » | 6,362,799 » |
| Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione di sentenze penali » | 30,131 » |
| Pigioni » | 115,182 » |
| Riparazioni » | 182,447 » |
| Spese di viaggio e tramutamento ed indennità di missione » | 150,578 » |
| Totale L. | 28,201,260 » |

(Approvato.)

Culti.

| | |
|--|------------------|
| Fabbricati sacri ed ecclesiastici L. | 704,770 » |
| Assegni di culto nella provincia di Roma » | 33,800 » |
| Totale L. | 738,570 » |

(Approvato.)

Spese diverse e comuni.

| | |
|--|------------------|
| Spese postali. L. | 13,000 » |
| Dispacci telegrafici governativi » | 63,582 » |
| Sussidi a vedovo ed a famiglie d'impiegati dipendenti dall'amministrazione » | 92,725 » |
| Casuali » | 43,444 » |
| Totale L. | 212,751 » |

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

| | |
|--|-----------|
| Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione L. | 314,600 » |
| Assegni di disponibilità. » | 700,025 » |
| Assegno per la riedificazione della basilica Ostiense » | 391,948 » |
| Spese straordinarie alla Chiesa di S. Andrea in Mantova » | 27,038 » |
| Somma a calcolo per sussidi alle cancellerie giudiziario ed agli uscieri in mancanza di proventi e pel pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge » | 60,000 » |
| Rimborso di somma all'arciconfraternita della Carità di San Gerolamo in Roma in seguito al soppresso privilegio della cancelleria criminale in detta città ed altre spese relative » | 22,000 » |
| Assegnamento straordinario a favore del collegio Italo-Greco di S. Adriano in Calabria. » | 51,000 » |

Totale L. **1,567,811 »**

(Approvato.)

Capitoli aggiunti per residui 1871 e retro non aventi riferimento a quelli iscritti nello Stato di prima previsione pel 1872.

| | | |
|---|----|--------------------|
| Statistica giudiziaria | L. | 10,000 » |
| Stampa della raccolta delle leggi e degli atti governativi | » | 1,850 » |
| Congruo | » | 8,057 » |
| Indennità di decime | » | 8,552 » |
| Assegni diversi di culto | » | 21,940 » |
| Speso sul fondo di spogli e sedi vacanti in Sicilia | » | 116,814 » |
| Spese diverse di culto | » | 842 » |
| Costruzione di edilizi sacri | » | 34,754 » |
| Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le provincie Toscane | » | 234 » |
| Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le provincie Venete e di Mantova | » | 46,939 » |
| Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le provincie napoletane e siciliane | » | 15,000 » |
| Trasporto della capitale da Firenze a Roma - (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale) - (Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie) | » | 29,358 » |
| Totale L. | | 1,863,081 » |

(Approvato.)

Riepilogo

| | | |
|--|----|---------------------|
| TITOLO I. — Spese ordinaria. | | |
| Amministrazione Centrale | L. | 443,125 » |
| Amministrazione giudiziaria | » | 28,201,260 » |
| Culti | » | 738,570 » |
| Spese diverse e comuni | » | 212,751 » |
| Totale L. | | 29,595,706 » |
| TITOLO II. — Spesa straordinaria L. 1,863,081 » | | |
| Totale L. | | 31,458,787 » |

PRESIDENTE. Pongo ai voti il totale generale della spesa ordinaria e straordinaria in L. 31,458,787. Chi l'approva, sorga.
(Approvato.)

Discussione del Bilancio del Ministero dell'Interno.

Si passa alla discussione del Bilancio del Ministero dell'Interno.
Se ne dà lettura:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

| | | |
|---------------------------------------|----|------------------|
| Ministero (Personale) | L. | 678,367 » |
| Ministero (Spese d'Ufficio) | » | 57,200 » |
| Manutenzione dei locali | » | 18,170 » |
| Totale L. | | 753,827 » |

(Approvato.)

Consiglio di Stato.

| | | |
|---------------------------|----|------------------|
| Personale | L. | 388,895 » |
| Spese d'Ufficio | » | 20,000 » |
| Totale L. | | 408,895 » |

(Approvato.)

Archivi dello Stato.

| | | |
|---|----|------------------|
| Personale | L. | 246,106 » |
| Spese d'ufficio | » | 28,586 » |
| Fitti di locali | » | 30,327 » |
| Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse | » | 17,270 » |
| Totale L. | | 322,289 » |

(Approvato.)

Amministrazione provinciale.

| | | |
|----------------------------------|----|--------------------|
| Personale | L. | 6,064,680 » |
| Indennità di residenza | » | 173,250 » |
| Spese d'Ufficio | » | 683,826 » |
| Spese diverse | » | 65,350 » |
| Totale L. | | 7,587,106 » |

(Approvato.)

Opere Pie.

| | | |
|--|----|-----------|
| Servizi vari di pubblica beneficenza | L. | 160,050 » |
|--|----|-----------|

(Approvato.)

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1872

Sanità interna.

| | | | |
|---|----|------------------|----------|
| Personale | L. | 17,280 | » |
| Spese diverse | » | 87,210 | » |
| Sidlicomi (Personale) | » | 81,213 | » |
| Sidlicomi (Spese di cura e mantenimento) | » | 1,048,325 | » |
| Sidlicomi (Fitti di locali) | » | 4,500 | » |
| Totale L. | | 1,238,528 | » |

(Approvato).

Sanità marittima.

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------|----------|
| Personale | L. | 336,378 | » |
| Spese diverse | » | 102,810 | » |
| Manutenzione dei fabbricati | » | 134,960 | » |
| Fitti di locali | » | 20,560 | » |
| Totale L. | | 684,708 | » |

(Approvato).

Sicurezza Pubblica.

| | | | |
|---|----|-------------------|----------|
| Servizio segreto | L. | 750,000 | » |
| Ufficiali di sicurezza pubblica (Personale) | » | 2,932,305 | » |
| Spese d'ufficio | » | 153,904 | » |
| Guardie di sicurezza pubblica (Personale) | » | 4,708,100 | » |
| Indennità di trasferta e grati- ficazioni agli ufficiali ed alle guardie di pubblica sicu- rezza | » | 297,405 | » |
| Spese diverse per gli ufficiali e per le guardie di pubblica sicurezza | » | 286,400 | » |
| Fitti di locali | » | 235,958 | » |
| Manutenzione dei locali e del mobilio | » | 134,560 | » |
| Pulizia ed illuminazione straor- dinaria dei locali | » | 48,700 | » |
| Gratificazioni e compensi ai Reali Carabinieri | » | 152,970 | » |
| Indennità di via e trasporto d'indigenti | » | 350,160 | » |
| Totale L. | | 10,050,552 | » |

(Approvato.)

Amministrazione delle carceri.

| | | | |
|---|----|--------|---|
| Ispezioni amministrative | L. | 15,500 | » |
| Ispezione sanitaria e tassa- zione delle parcelle farma- ceutiche | » | 3,200 | » |

| | | | |
|---|----|-------------------|----------|
| Personale | L. | 4,143,216 | » |
| Indennità, gratificazione e sussidi e vestiario dei guar- diani | » | 270,547 | » |
| Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia | » | 17,518,411 | » |
| Trasporto dei detenuti | » | 1,528,653 | » |
| Servizio delle manifatture nello caso penali | » | 848,325 | » |
| Fitti di locali | » | 204,338 | » |
| Manutenzione dei fabbricati | » | 1,732,040 | » |
| Totale L. | | 26,273,830 | » |

(Approvato).

Servizi e spese comuni a tutti i rami.

| | | | |
|---|----|------------------|----------|
| Funzioni pubbliche e feste go- vernative | L. | 14,100 | » |
| Ricompense per azioni gene- rose | » | 7,900 | » |
| Gazzetta Ufficiale | » | 41,610 | » |
| Spese di stampa | » | 72,080 | » |
| Spese di posta-lettere | » | 3,500 | » |
| Indennità di trasloco | » | 110,136 | » |
| Ispezioni amministrative | » | 110,170 | » |
| Dispacci telegrafici | » | 510,760 | » |
| Casuali | » | 596,140 | » |
| Totale L. | | 1,476,386 | » |

(Approvato).

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

| | | |
|--|-------------|---|
| Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione L. | 14,890 | » |
| Assegni di disponibilità | 254,943 | » |
| Sussidi alle famiglie povere ed alle vedove d'impiegati non aventi diritto a pen- sione | 68,930 | » |
| Figli dei morti per la causa nazionale | 9,210 | » |
| Tiro a segno nazionale | 5,000 | » |
| Indennità alla guardia nazio- nale e soprassoldo alla truppa per servizio di sicurezza pub- blica | 113,579,790 | » |
| Assegni agli ex-ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia nel 1848 e nel 1849 | 24,700 | » |

| | | | |
|--|-----------|--|-------------|
| Assegni a stabiliment di beneficenza L. | 178,288 » | zione centrale, spese di adattamento e di trasporto mobili e carte d'Ufficio ed altri accessori) L. | 90,288 » |
| Assegnamenti per professori giubilati del teatro San Carlo di Napoli » | 17,587 » | Casermaggio dei Reali Carabinieri » | 46,540 » |
| Raccolta degli Atti del Parlamento » | 67,030 » | Assegnazioni corrispondenti agli introiti del fondo comune per le Province Napolitane » | 48,870 » |
| Costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare in Torino » | 169,461 » | Amministrazione provinciali (locali e mobili) » | 1,726 » |
| Costruzione e riduzione di carceri giudiziarie a sistema cellulare » | 819,140 » | Assegnazioni corrispondenti agli introiti del fondo comune per le Province Siciliane » | 076 » |
| Compimento delle opere di costruzione di un carcere giudiziario in Sassari » | 199,015 » | Vaccino (Personale) » | 500 » |
| Costruzione di vetture cellulari per trasporto dei detenuti » | 83,000 » | Vaccino (Spese generali) » | 1,887 » |
| Costruzione di un nuovo carcere in Palermo » | 897,045 » | Adattamento ad uso di carcere di pena del già monastero di San Tommaso nella città di Noto » | 41,000 » |
| Costruzione di un carcere penitenziario presso Cagliari » | 494,502 » | Resti passivi dell'anno 1861 e degli anni precedenti per le Province Napoletane » | 1,285,824 » |
| Indennità d'alloggio temporaneo agli impiegati traslocati da Firenze in servizio dell'amministrazione centrale, del Consiglio di Stato, del Senato e della Camera dei Deputati » | 74,220 » | Spese diverse per teatri » | 15,553 » |
| Casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza » | 69,510 » | Resti passivi del 1861 e degli anni precedenti per le Province Siciliane » | 56,055 » |
| Costruzione di una casa per l'ufficio di sanità marittima alla Spezia » | 5,000 » | Opere straordinario di adattamento ai fabbricati delle case di pena » | 6,610 » |
| Arredamento del nuovo Archivio di Stato in Roma » | 3,000 » | Armamento della guardia nazionale » | 71,477 » |
| | | Spese arretrate dell'Emilia » | 5,700 » |
| | | Assegni a danneggiati politici delle Province Napoletane » | 357 » |
| | | Resti passivi dell'anno 1861 e degli anni precedenti per le Province Toscane » | 19,498 » |
| | | Resti passivi dell'anno 1867 e degli anni precedenti per le Province di Venezia e di Mantova » | 34,764 » |
| | | Fondo in massa per sovvenire diversi stabilimenti di beneficenza, il cui mantenimento è passato a carico delle Province e dei Comuni » | 2,000 » |
| | | Emigrazione » | 50,325 » |
| | | Riparazioni alle rovine di Todi » | 31,920 » |
| | | Inclusione o coniazione di una medaglia commemorativa del | |
| <p><i>Capitoli aggiunti nei residui 1871 e retro, non aventi riferimento a quelli iscritti nello Stato di prima previsione per 1872.</i></p> | | | |
| Acquisto del Lazzaretto di Sallera San Giuliano presso Modena (legge 7 febbraio 1869, N. 4867) » | 55,615 » | | |
| Trasporto dell'Archivio governativo di Milano » | 23,180 » | | |
| Trasporto della capitale da Firenze a Roma (indennità agli impiegati dell'Amministra- | | | |

| | | |
|--|-----------|---|
| l'inaugurazione della capitale in Roma L. | 80,000 | » |
| Provvista d'armi per lo guardia di pubblica sicurezza » | 15,000 | » |
| Rimborso di spese delle cessate divisioni amministrative delle Antiche Provincie » | 40,302 | » |
| <hr/> | | |
| Totale Spesa straordinaria L. | 6,136,738 | » |

PRESIDENTE. Chi approva il totale del Titolo secondo, Spesa straordinaria, nella somma di lire 6,136,738, si alzi.

(Approvato.)

Riepilogo

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

| | | |
|--|------------|---|
| Amministrazione centrale L. | 753,827 | » |
| Consiglio di Stato » | 408,895 | » |
| Archivio dello Stato » | 322,289 | » |
| Amministrazione provinciale » | 7,587,106 | » |
| Opere Pie » | 100,050 | » |
| Sanità interna » | 1,238,528 | » |
| Sanità marittima » | 684,708 | » |
| Sicurezza pubblica » | 10,050,552 | » |
| Amministrazioni delle carceri » | 26,273,830 | » |
| Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami » | 1,476,386 | » |

Totale L. 48,956,171 »

Titolo II. - Spesa straordinaria » 6,136,738 »

Totale generale L. 55,092,909 »

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale per la spesa straordinaria, sorga.

(Approvato.)

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Prima che si venga alla votazione definitiva del Bilancio dell'interno, mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato e del signor Ministro che fa ora le funzioni di Ministro dell'Interno, sopra una questione materiale, sul formato cioè della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ognuno avrà provato per propria esperienza, quanto sia incomodo il formato della *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Di più si riconosce che questo formato non è in armonia cogli stampati che si distribuiscono alla Camera dei Deputati ed al Senato.

Prendiamo per modo d'esempio una relazione: questa relazione è stampata in un formato determinato tanto nell'uno come nell'altro ramo del Parlamento, poscia viene ristampata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; ma bisogna fare, non dirò una nuova composizione, ma una nuova impaginazione per rimetterla nel formato della *Gazzetta Ufficiale*.

Veniamo ai rendiconti del Parlamento; questi prima compariscono nel formato della *Gazzetta Ufficiale*, quindi abbiamo da quando a quando volumi i quali riproducono questi medesimi rendiconti ristampati in altro formato cioè in quello delle Relazioni.

Io credo che sarebbe molto più semplice e nello stesso tempo molto più economico, e su questo punto me ne appello al signor Ministro delle Finanze, il quale è buon matematico e sa che cosa è economia, sarebbe dico più economico adottare un solo formato per tutti gli stampati che escono dal Parlamento.

Faccio osservare che questo sistema è seguito nei paesi costituzionali; per esempio nel Belgio, si è adottato un formato piccolo, che è molto comodo. Attualmente in Francia il *Giornale Ufficiale* è stampato in piccolo formato, e si evita così quella perdita di tempo e di spesa cui si va incontro nel nostro sistema. Perciò io pregherei il signor Ministro di pensare a questa bisogna, ed a mettersi d'accordo tanto con la Presidenza della Camera quanto con quella del Senato, per provvedere alla pubblicazione uniforme degli stampati delle due Camere.

Dette queste cose, mi permetto di fare ancora qualche osservazione circa il modo di pubblicare i rendiconti parlamentari. Il sistema parlamentare è il sistema della pubblicità, e bisogna dire che le cose che si fanno meno in Italia, sono appunto quelle che riguardano le Camere, perchè pochissimi giornali pubblicano i rendiconti quali dovrebbero essere; vi lasciano sempre infinite lacune, o i giornali liberi non sono esatti, ciascun giornale facendo figurare nel proprio rendiconto ciò che può essere utile ai proprii interessi, e trascurando le parti im-

che interessanti, delle quali non vuole che si parli. Sicchè pochi sono realmente in Italia coloro che sanno ciò che si fa nelle due Camere.

Eppure sarebbe necessario che il pubblico ne fosse edotto. Non vorrei però proporre il sistema che fu già una volta adottato in Francia, cioè quello di redigere un rendiconto succinto ufficiale che tutti i giornali fossero obbligati a pubblicare. Questo sistema fece già cattiva prova colà, e sarebbe presso noi un menomare la libertà della stampa. Una cosa si potrebbe fare; si potrebbe immediatamente dopo le sedute, mandare a tutti i Prefetti, e da questi ai Sottoprefetti, un succoso rendiconto telegrafico delle sedute. Questo sistema è adottato già da alcuni giornali; cito ad esempio un giornale di Firenze, *La Gazzetta d'Italia*, la quale ogni sera pubblica un rendiconto telegrafico assai esteso di tutto ciò che si dice nelle Camere. Ora, se il Governo inviasse ai Prefetti rendiconti telegrafici cosiffatti, io sono certo che i giornali tutti sarebbero molto lieti d'inserirli nelle loro colonne, e si saprebbero così abbastanza esattamente e presto le cose principali e le più importanti a sapersi intorno ai lavori del Parlamento.

Vi sono poi in provincia certi giornali i quali hanno il privilegio degli annunci giudiziari, e questi giornali si potrebbero costringere a pubblicare un rendiconto ristretto che si farebbe in ciascuna delle due Camere, il quale sarebbe poi riprodotto in questi giornali, che sogliono essere i più sparsi, in ragione appunto del loro privilegio.

Io sono persuaso che se verremo a dare più pubblicità a ciò che si fa in Parlamento, e le cose saranno riprodotte con maggiore verità, il pubblico e il governo ci troveranno un gran vantaggio.

Vi è poi un'altra idea che rientra sempre nello stesso sistema. Abbiamo veduto in Francia un sistema adottato sotto l'Impero, che ha giovato molto, ed è la pubblicazione del *Monitore* facendolo affiggere a tutti gli Albi pretorii dei Comuni.

Da noi si potrebbe fare la stessa cosa per i giornali che hanno il privilegio degli annunci giudiziari. In questo modo in ogni Comune si potrebbe da tutti leggere il giornale, che si può dire semi-ufficiale, della Provincia, e si avrebbe un'idea un po' più esatta dei resoconti del Parlamento.

Io non faccio proposte a questo riguardo, solo sottopongo queste idee al Senato ed al Ministero, quando vogliano rivolgermi la loro attenzione.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io aggiungo le mie istanze a quelle dell'onorevole Senatore Menabrea, e credo che veramente sia cosa molto dispendiosa ed incomoda il modo con cui si pubblicano i rendiconti nel *Giornale Ufficiale*.

Il Senato ricorderà che in altre occasione io ebbi a richiamare la sua attenzione a questo riguardo. Ora però che si trovano presenti i Ministri, io vorrei esortarli a procurare un accordo su questo particolare fra le due Camere, per venire finalmente a qualche risultato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Dallo raccomandazioni dei due onorevoli preopinanti ben si vede come abbiassi a fare con due distinti bibliofili. Essi lamentano, con ragione, che le pubblicazioni periodiche fatte dal Parlamento sieno parte in un formato, e parte in un altro, e sieno inoltre come quelle della *Gazzetta Ufficiale*, in un formato talmente incomodo da non potersi nemmeno tenere in biblioteca.

Io convengo pienamente con loro sulla opportunità di provvedere a questi difetti, tanto più che si potrebbe anche conseguire un risparmio sulla spesa, facendosi oggidì degli atti del Parlamento una doppia edizione, una nel formato degli atti che si distribuiscono per uso interno e l'altra nel formato della *Gazzetta Ufficiale*.

Dichiaro perciò che non esito di prendere l'impegno di farmi interprete delle fattemi raccomandazioni presso il Ministro dell'Interno.

Parimenti dichiaro che mi farò interprete presso il mio collega dell'Interno delle raccomandazioni fattemi dall'onorevole Senatore Menabrea intorno alle altre due questioni.

Mi permetto però di osservare che per quanto riguarda la pubblicazione dei telegrammi relativi ai rendiconti parlamentari, le disposizioni dovrebbero essere prese dalle Presidenze dei due rami del Parlamento.

Imperocchè se il Ministero trasmettesse egli stesso degli estratti anche concisi nelle varie parti del Regno, ognuno vede di quali e quanti appunti potrebbe esser fatto segno, o come ta-

lora potrebbe anche esser rimproverato di parzialità.

Parmi quindi che la domanda andrebbe più opportunamente rivolta alla Presidenza dei due rami del Parlamento anziché al Ministero.

Ad ogni modo di buon grado manifesterò il desiderio dell'onorevole Senatore Menabrea al mio Collega, acciò occorrendo promuova esso stesso le disposizioni opportune; come pure gli manifesterò l'altro suo desiderio intorno all'admissione all'albo pretorio delle discussioni parlamentari, sovente quest'ultima questione si connetta, a mio avviso, così strettamente colla precedente da formarne una sola.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Ringrazio l'onorevole signor Ministro dell'accoglienza che ha fatto alle mie proposte; io non ho domandato che si prendesse ora una deliberazione a questo riguardo, solo ho raccomandato all'onorevole Ministro che volesse pensarci, e venire su questo proposito ad un accordo colle Presidenze dei due rami del Parlamento; questo era il mio scopo.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la Presidenza del Senato, certamente essa farà in modo che sia ottenuto lo scopo che si vorrebbe da coloro che hanno sollevato questo incidente.

Non essendo fatta alcuna proposta, pongo ai voti la somma totale della spesa ordinaria e straordinaria per il Ministero dell'Interno nella somma di L. 55,092,909.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Esaurita così la discussione dei Bilanci, si passa alla votazione degli articoli del relativo progetto di legge. Il primo essendo già stato approvato, si dà lettura dell'art. 2°. Esso è del tenore seguente:

« La spesa del Regno per l'anno 1872 è definitivamente approvata nella somma di *mille cinquecento quarantotto milioni trecento trentacinque mila ventidue lire e centesimi sessantuno*, ripartitamente fra i diversi Ministeri e distintamente per capitoli, secondo la tabella B annessa alla presente legge. »

Chi approva l'articolo 2, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 3. È fatta facoltà al Governo del Re di ritirare nell'anno 1872 dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia la somma di *novanta*

milioni di lire in conto del mutuo di trecento milioni di lire, approvato coll'articolo 1° dell'allegato A alla legge 19 aprile 1872, n. 750.

« Questa somma sarà iscritta nel Bilancio d'entrata al capitolo 67-d. »

(Approvato.)

« Art. 4. Rimangono convalidati per l'anno 1872 gli aumenti introdotti nei residui passivi, le cui somme sono già incluso nella cifra stanziata all'art. 2. »

(Approvato.)

Si procederà più tardi alla votazione per squittinio segreto sul complesso della legge.

Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria per la difesa del Golfo della Spezia.

(V. Atti del Senato, N. 65.)

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria per la difesa del Golfo della Spezia.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi legge.)

(Vedi infra.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Io non ho che a fare ologi della Relazione presentata dall'onorevole Senatore Menabrea intorno a questo progetto di legge. Sono perfettamente d'accordo in quello che dice la Commissione come se io stesso avessi in proposito conferito coll'onorevole Menabrea.

Ma il progetto in esame ha tale importanza che io non posso a meno di chiedere al Senato perchè voglia permettermi di esporre alcune considerazioni.

Il grave argomento è stato largamente discusso nell'altro ramo del Parlamento, e non poteva e non doveva essere altrimenti, perchè è interessantissimo per tutti come difesa generale dello Stato e come base della nostra difesa marittima; ma nel progetto che ci sta dinanzi, so è vero che *la questione della postazione della diga rimane impregiudicata*, come lo afferma la Commissione referente, è vero altresì che i criterii del Governo sono messi in tutta evidenza nella Relazione che precede il progetto,

e sono questi i criteri che a me paiono meritare qualche osservazione perchè taluni di essi io non esito a dirli erronei. I criteri del Governo sono riassunti alla pagina 3 della Relazione Ministeriale laddove è detto :

« La struttura e la posizione della diga saranno tali da non pregiudicare il regime idraulico del golfo, da permettere le evoluzioni della nostra squadra e da conservare al golfo la sua condizione di porto di rifugio nell'interesse generale della navigazione mercantile. »

Tre sono adunque i criteri direttivi del Governo :

1° Regime idraulico del Golfo;

2° Aiupiezza della superficie ancorabile coperta dalla diga capace di permettere le evoluzioni della squadra ;

3° Conservazione del golfo della Spezia come porto di rifugio della marina mercantile.

Di questi tre criteri, come il Governo gli intende, io ne combatto due nel modo più reciso.

Ho delle osservazioni e delle raccomandazioni per l'altro, per quello fondamentale per me, e credo per tutti, per quello cioè della superficie necessaria alle evoluzioni della flotta che colla *diga interna sarebbe assolutamente insufficiente, e colla mediana neppure lascia spazio bastevole al movimento del materiale il più comunemente in uso oggi nella marina militare.*

Il regime idraulico del Golfo non credo che oggi debba dare alcun pensiero al Governo. Il porto di rifugio della Spezia non deve preoccupare il paese e il Governo al punto da subordinarvi il dove collocare la diga subacquea, il numero dei passi e la loro ampiezza.

La prima cosa però che bisogna fare, esaminando quest'argomento, è uno sforzo sopra di se stesso. Noi siamo nati e vissuti nella marina a vela, e bisogna spogliarsi delle idee che in essa abbiamo acquistato. Bisogna cominciare dallo stabilire, locchè mi pare non ammetta dubbio, *che la marina militare d'oggi e dell'arvenire è, e sarà a vapore.*

Per me tutti i paragoni che sono stati fatti nell'altro ramo del Parlamento di Cherbourg, Plymouth, Portsmouth, Pola ed altri porti, meno Kiel, non hanno base di confronto, perchè tutti questi porti sono stati costruiti per la marina a vela. Subirano delle trasformazioni, potranno ancora essere utili, non lo contesto; ma non è da essi che bisogna prender norma oggi per l'orientamento di un porto per la marina

militare, che ripeto si compone *tutta, tutta* di materiale a vapore.

Bisogna che noi facciamo una cosa nuova; come il materiale che vi si deve costruire, riparare e muoversi a grande velocità al coperto di qualunque attacco.

In Inghilterra ed altrove si discute l'argomento, noi dobbiamo orientare il nostro porto per la marina militare che dev'essere ed è, o sarà, ripeto, marina a vapore.

Perchè dunque andiamo noi preoccupandoci del porto di rifugio per la marina mercantile a vela? Perchè dovremo noi lasciarci dominare dal concetto che la Spezia rimanga un porto di rifugio pel commercio, mentre di un tal porto non abbiamo bisogno, almeno non è indispensabile per la marina commerciale, mentre lo è oggi per la marina militare. Abbiamo a poca distanza i porti di Genova, Portoferraio, Longone, Livorno, Santostefano, lo stretto di Bonifazio, ed i porti della Sardegna; abbiamo il miglior mare del mondo, le migliori coste del mondo, forse troppo buone dal punto di vista della difesa!

L'onorevole signor Ministro della marina, che mi è maestro, si mostra egli pure tanto preoccupato della necessità del porto di rifugio che io combatto. Io non posso che contentarlo e pregarlo insieme di voler distinguere l'importanza grandissima per noi oggi di abbandonare, trattandosi della Spezia, qualunque pensiero che si riferisca alla marina commerciale per pensare unicamente alla sicurezza ed all'ampiezza del porto della marina militare, porto dove abbiamo già speso tanto, e che è urgente di garantire da qualunque attacco e di orientare nello scopo *unico di porto militare.* Più rifletto a questa necessità, e più mi persuado della influenza che hanno sopra noi queste cose; la pratica degli anni che abbiamo vissuto nella marina a vela, era tanto bella! ma bisogna riflettere! L'ammiraglio Jurieu De La Gravière nell'ultima sua opera: *La marine d'aujourd'hui*, pubblicata in questi giorni dimostra a quali errori può condurre, chi, come l'Imperatore Nicolò, che dirigeva la marina, narra del suo tempo, dirigesse oggi la marina militare coi concetti della marina a vela. Certo era bella la marina a vela allora, era in gran parte la pratica e l'istinto dell'uomo di mare che conduceva la nave, oggi è la scienza meccanica in gran parte. Si dovrebbe ringraziare la

Provvidenza, ma gli uomini sono fatti così! Questo che dico non s'indirizza a nessuno personalmente; tutti i nemici del mondo sono in lotta, ma la scienza vince tutti e guai s'ella dovesse vendicarsi!

Oggi siamo in pieno vapore in terra, in pieno vapore in mare; spogliamoci de le nostre idee!

Ripeto e concludo dunque che il porto della Spezia deve essere un porto militare della massima importanza per noi, e non un porto di rifugio per la marina mercantile.

L'altro concetto che sento di dover combattere è la preoccupazione degli ufficiali del Genio, degli ingegneri preposti ai lavori, è quello cioè che la costruzione d'una diga, che chiuda in gran parte il golfo, possa alterarne il regime idraulico in modo tale da impensierire. Si tranquillizzino essi, e si tranquillizzi il Governo. Siamo oggi ben lontani da quel tempo in cui occorre i miracoli della scienza idraulica mercè i quali i Veneti salvarono la immortale Laguna. È la questione di cui io faceva cenno ieri. L'escavazione dei bacini o porti inglesi sulle sponde dei loro fiumi, Tamigi, Tyne, Mursey e Clyde, quella dello stretto di Suez, ecc. ecc., attestano cosa si possa fare oggi per vincere qualunque interrimento, fosse pure quello di ben altro fiume, dai rigagnoli che mettono nel golfo, e dalle magre che mette fuori.

Rimane ch'io vi dica delle preoccupazioni che io ho per la « postazione della diga », che se fosse collocata a 2800 metri dall'arsenale, tra il Pezzino e la punta di S. Bartolomeo, sarebbe lo stesso che rovinare assolutamente il Golfo; se fosse collocata tra S. Maria e S. Teresa, cioè a 4 mila metri, sarebbe insufficiente, e appena soddisferebbe se collocata tra Maralungo e la batteria delle Scuole, cioè da 5 a 6 mila metri dall'arsenale.

Le obiezioni ch'io faccio alle due dighe interna e mediana sono d'indole più marittima che militare, e come tali mi paiono avere tale prevalenza sull'orientamento da darsi al Golfo, come porto militare, che mi sorprese moltissimo di non averle udite prima da chi si è occupato del grave argomento. Una diga a 2800 metri dall'arsenale riduce la superficie ancorabile del nuovo porto in modo che la nostra squadra non vi si potrebbe muovere. Basta infatti osservare, che il diametro dei cerchi di evolu-

zione del materiale navale d'oggi, non può valutarsi a meno di un chilometro, ed ha bisogno di 10 minuti di tempo per descriversi.

Lo stesso può dirsi per la diga mediana a 4 mila metri. No, la marina nostra non vi avrebbe quella libertà di movimento che è pur necessaria; ed io non so persuadermi come, chiamati ad orientare un porto, andiamo facendolo così ristretto, da obbligare le nostre navi a rallentare la loro marcia alcuni chilometri prima di giungere in porto, porto la cui superficie sarebbe tanto ristretta, da non darle il tempo di arrestare la macchina, e darle azione inversa, operazione che esige altri dieci minuti di tempo.

L'onorevole Menabrea ha appartenuto alla Commissione con altro dei più illustri ingegneri d'Italia, di cui tutti deploriamo la perdita, l'on. Paleocapa, ed avevano d'accordo concluso per la diga foranea. Ora, per considerazioni affatto estranee alla marina militare, questa diga foranea sarebbe abbandonata. Io davvero non comprendo come noi potremmo lasciarci imporre da un bisogno d'altri tempi.

Qui bisogna dirci tutto: il vapore ci ha sorpresi alla Spezia, la Spezia fu un pensiero della marina a vela. I porti della marina militare, segnatamente dei deboli Stati, non debbono essere sulla spiaggia, ma nei fiumi, e molto indentro; ed io ho la convinzione profonda che il nostro gran porto militare debba in avvenire essere a Roma (*sensazione*). Sissignori, a Roma; non è questione che di tempo, questione di vapore, di draghe. Il Tevere ha anche oggi più acqua a Roma che non il Tamigi a Londra, per cui il porto nostro dovrà farsi a Roma, e non sono le lettere politiche, nè le ire cattoliche d'oggi che possano impedire il corso delle cose umane. Roma è la capitale dell'Italia nostra, ed avrà pure il suo porto militare, il quale avrebbe anche potuto farsi sull'Arno, come sul Po.

In effetto, il porto della prima marina militare del mondo, dell'Inghilterra, non è nè a Plymouth, nè a Portsmouth, ma dentro al Tamigi, a Chatham, a Woolwich, a Sheerness, ed ancora in quali condizioni? in quelle che, a bassa marea, vi si è in secco, e non vi si può camminare che con molte difficoltà.

Il male presente, ripeto, si è che noi abbiamo incominciato, come tutti gli altri, il nostro arsenale massimo al tempo della marina a vela,

e colle idee d'allora; fortunamente che oggi, se non altro, siamo nel fondo del Golfo. Ma le idee rimangono, e ne siamo nutriti tutti, malgrado che il vapore solehi tutti i mari, e sia la sola forza motrice nelle azioni militari delle squadre. Per riparare a questa anomalia, bisogna coprire il nostro arsenale da ostacoli insuperabili, ed a distanza tale, quanto basti perchè i cannoni nemici non riescano a raggiungerlo, ed il passo per giungere al vasto porto, sia al minimo di un 200 metri, e difeso non da piccole batterie, ma da un forte *monstru* munito di 80 o 100 pezzi di artiglieria del miglior modello. Si scelga il tipo dei forti d'Anversa, colle modificazioni che ho veduto proposte per Bologna dal Comitato del Genio. Insomma, non sieno piccole batterie; ma molti pezzi riuniti in opera corazzata ed ampia nella posizione conveniente che difenda il passo. Bisogna aver presente le mutate condizioni delle cose e lo stato industriale in cui siamo oggi.

Un tempo le coste d'Italia, segnatamente la parte settentrionale ed anche intorno a Napoli, Livorno e Venezia, avevano elementi marittimi capaci di riparare, di rimettere a nuovo, di armare le navi della marina militare: oggi non vi sono più in Italia; il vapore ed il ferro ci hanno resi assolutamente servi dello straniero. Oggi un bastimento da guerra che abbia un'avaria qualunque, non la potrebbe con uguale facilità riparare, e bisogna che il Governo si assicuri, pel caso di guerra, delle officine, perchè esse mancano quasi totalmente, e quelle che abbiamo sarebbero indifese. Pensateci in tempo, perchè nella condizione delle nostre case industriali, ben poco potrà fornire il paese con sicurezza, per corazze, macchine e pezzi di grossa fucinazione. Scoppiata una guerra, noi non avremo che le nostre forze, e allora guai agli imprevidenti!

Ho bisogno ancora di dire una cosa, perchè già molti, questo affare della marina a vela non se lo vogliono levare di capo. Perchè volete escludere dalla Spezia la marina a vela, mi si domanderà; ed io rispondo: non è che io voglia escluderla, ma mi oppongo perchè si orienti la Spezia in modo da farne un vero porto di rifugio per la marina a vela, cioè con la diga interna o mediana, cioè coi due passi ampi di oltre 700 metri, ecc. Io dico che la marina a vela avrà sempre un magnifico porto in quello che sarà orientato per la marina militare a va-

po. Gli inconvenienti che essa vi incontrerà saranno sempre minori di quelli che essa incontra sulle coste inglesi, in quelle dei mari del Nord e del mondo intero, che sono, con poche eccezioni, tutte peggiori delle nostre. Io me ne appello all'onorevole Ministro della Marina, che cosa succede oggi? Un bastimento qualunque che trovandosi in prossimità delle coste che ho accennato, voglia subito entrare in porto, deve naturalmente aspettare l'ora della marea, attendere un pilota ed un rimorchiatore che lo conducano all'ancoraggio; ebbene, dico io, quando un bastimento sarà davanti al porto della Spezia, se i venti saranno in tale direzione che ne rendano difficile l'entrata, o prenderà un rimorchiatore o, se non vorrà entrarvi, non avrà molta distanza per andarsene a Porto S. Stefano, a Livorno o a Porto Ferrajo, a Longone, e buon viaggio.

Il passo che io domando per il porto della Spezia, avrebbe una larghezza non maggiore dell'entrata del vecchio porto di Marsiglia; ora, quale sarebbe il bastimento che non vorrebbe andare al Pireo, quale quello che non andrebbe a Sydney che nell'interno è forse uno dei più gran porti del mondo? Si dice che in generale i marini, quando arrivano da lunghe navigazioni vedono *grosse* loro par sempre di *trovar terra* — e sarà ed è — ma sono questi i criteri su cui stabiliremo il nostro massimo porto militare? A me par di no, ed assolutamente di no.

Io comprendo perfettamente che anche per la marina militare, e così per tutte, se si trattasse di uno stretto continuato, di un canale, o che so io, capisco benissimo, dico, che allora ognuno desidererebbe che fosse largo; ma qui trattandosi di un passo, quando avete cento metri da una parte e cento dall'altra, essendovi acqua sufficiente, mi pare che possano bastare.

Prima di terminare questa mia qualunque esposizione, io sento il dovere d'insistere ancora sopra gli inconvenienti della poca ampiezza del porto, dato che la diga si portasse, non dico ai 2500 metri, che ciò mi pare impossibile, ma ai 4 mila metri. In questo caso è certo che se la nostra squadra dovesse entrare *in ordine*, la si troverebbe costretta a rallentare la marcia a qualche distanza dalla costa, e questo in talune circostanze di guerra potrebbe essere un gravissimo inconveniente. Questi inconvenienti, insieme ai molti altri di cui ho indicato ta-

luni, saranno forse riconosciuti dagli opposenti, ma si risponderà che la diga francese costa molto più denaro, ed esige molto più tempo. Rispondo, che a questa difficoltà dei lavori ordinari si può supplire oggi con mezzi straordinari, trattandosi di opere di difesa di urgenza. Con materiale abbondante e rimarchiatori, con rotale da terra e costruzione della diga fuori d'acqua fino alla ultimazione, per poi demolirla a pelo d'acqua. Con questi mezzi straordinari, dico, si può far presto, e certo quanto al tempo, non ce ne vorrebbe molto più di quello che, senza questi modi, si impiegherebbe anche nei lavori d'urgenza. Cui cottimi, il vapore e le ferrovie e la volontà, si fa presto: tutta la questione è che il Governo voglia e scelga bene chi deve eseguire.

Si porteranno forse innanzi le ragioni di finanza; si dirà che ciò costerà molto più. Le ragioni di finanza potranno far sì che gli stanziamenti del Bilancio non sieno niente più di quello che son oggi; ma il Governo dovrebbe essere pienamente certo che cogli stanziamenti dell'attuale Bilancio, se vuole, per fare le fortificazioni dello Stato, ed in specie quelle della marina, troverebbe, ne sono sicuro, i capitali necessari da Società che prenderebbero niente di più di quello che ha stanziato in bilancio. Si potrebbero essi eseguire i lavori in un tempo assai più breve, e sarà l'ultima parola che dirò.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io ringrazio prima di tutto l'onorevole Bixio per le parole gentili che volle dirgermi e che sento di non meritare in tutta la loro estensione. Io non posso però in nessun modo accettare l'asserzione dell'onorevole Senatore, che io sia troppo saltatamente incatenato alla vela, e che per conseguenza non apprezzi, come si conviene, la navigazione a vapore. Io vorrei che l'onorevole Bixio non portasse di me questo giudizio.

Io cominciai la mia carriera sulle navi a vela, sono molto tenero per la vela, sono intimamente convinto che la navigazione a vela sia quella che forma veramente i marinai, ma con tutto ciò ho accolto come un vero progresso la navigazione a vapore, nè ho mai negati gli immensi vantaggi che essa ha recato, sia alla marina commerciale, sia alla marina da guerra.

Fatta questa dichiarazione, dirò qualche cosa intorno a quanto espose l'onorevole Bixio re-

lativamente alla diga ch'egli vorrebbe la più esterna possibile. Io sarei del suo avviso e converrei pienamente con lui, se si potesse senza inconvenienti eseguirlo.

Però devo premettere anzitutto che io non sono dell'avviso dell'onorevole Bixio, in quanto disse, essere il golfo della Spezia destinato soltanto alla Marina da guerra; mentre io credo non cesserà di essere egualmente utile a quella del commercio.

Io, nella mia lunga carriera, ho sempre considerato il golfo della Spezia come un golfo di rifugio, nel quale naturalmente vanno e la marina da guerra e la marina mercantile, i bastimenti a vapore ed i bastimenti a vela.

È innegabile l'incremento continuo della marina a vapore; ma non vuolsi dimenticare che ancora oggidì almeno due terzi dei bastimenti sono a vela; quindi è naturale che quelli i quali trovandosi in cattivo tempo tra il Capo Corso e la costa ligure, ed hanno bisogno di un rifugio, cerchino dirigersi al golfo della Spezia, come uno dei più sicuri ricoveri che offrano le nostre coste.

Io assolutamente non credo che un bastimento in certe posizioni, per esempio, nelle acque del Capo Corso, possa indifferentemente andare a Porto Ferrajo, a S. Stefano, a Livorno, a Genova o a Porto Fino. Io credo che un bastimento sorpreso da una bufera, da un gran colpo di vento, come suole accadere in quella latitudine, assolutamente non abbia altro rifugio che il golfo della Spezia.

Io mi sono trovato molte volte in mare, e forse mi ci sarò trovato contemporaneamente all'onorevole Bixio. Ora io gli domando, se quando ci occorre rifugiare al golfo della Spezia, avremmo potuto indifferentemente andare a Portoferrajo, a Livorno o ad altro porto.

Sarei dolente se la sua risposta fosse affermativa, giacchè io dovrei contraddirlo.

Io mi ricordo benissimo che, trovandomi una volta al Capo Corso, ho cercato di andare a Portoferrajo, ma non vi riuscii; e la ragione sta in ciò, che coi venti forti di libeccio, il vento, irrompendo furioso da terra, costringe a bordeggiare per entrar alla fonda; ma quando il vento è molto forte, non permette che lo spiegamento di pochissime vele, lochè rende impossibile di prendere l'ancoraggio col bordeggiamento.

Per chi versa in qualche pericolo al Capo

Còrso od in quei paraggi, non vi è altro rifugio che il golfo della Spezia.

Bisogna per conseguenza prendere in seria considerazione questi bisogni della navigazione: ciò che io credo abbia consigliato di non adottare la diga esterna, perchè bisognerebbe lasciare un grande intervallo fra l'estremità della diga e la parte occidentale del Golfo, affinché i bastimenti potessero entrarvi; perchè quando essi entrano col vento in poppa, ed hanno superato la Palmaria, il vento gira subito, e sono obbligati di porre più vele che sia possibile, perchè vi ci si è colti da rafficoni terribili. In sostanza, se non si lasciasse un'apertura sufficientemente grande, si correrebbe rischio di non entrare e di andare contro alla diga.

Osserverà l'onorevole Bixio: prendete un vapore e fatevi rimorchiare; ma io domando se, quando si poggia di notte, ed in quelle notti specialmente in cui imperversa minaccioso il vento di libeccio, sia possibile il chiedere un rimorchiatore per farsi trarre nel porto. La cosa mi pare un po' problematica.

Ragionerò ora della diga, indipendentemente da queste osservazioni. Alla Camera dei Deputati già ho francamente espresso il mio giudizio che la diga interna possa benissimo bastare per la difesa della Spezia. Io non credo, come non crede l'onorevole Bixio, che gl'interimenti possano più aver luogo, stante i mezzi che abbiamo per scavare i porti: questo pericolo non si ha più da temere. Circa alla distanza che vi sarebbe dalla diga all'arsenale, distanza di circa tre mila metri, io son d'avviso che essa basti per i bastimenti che vogliono entrare per ancorare, che basti per le evoluzioni che dovrebbero fare per uscir fuori e per schierarsi lungo la diga e difenderla.

L'onorevole Senatore Bixio dice che colla velocità che hanno i nostri bastimenti, non si arriva in tempo da poter fermare, entrando nel passo piccolo della diga interna. Osserverò all'onorevole Bixio che dalla diga interna fino alla estremità della Palmaria ed al Tino, vi è una distanza di circa quattro mila metri, e che un bastimento, il quale entri nel golfo del Tino, comincia certamente a rallentare un po' la sua marcia per arrivare all'imboccatura, e non deve quindi aver alcun timore di non poter rallentare ancora quella velocità che gli rimane, quando entra nel porto.

Relativamente alle evoluzioni, l'onorevole Se-

natore Bixio diceva che abbiamo bastimenti molto lunghi, i quali prendono per conseguenza molt'acqua per compire il loro circolo di evoluzione. Ma io credo veramente che per l'evoluzione che deve fare il bastimento per ancorare, come per l'evoluzione che deve fare per uscire o per schierarsi davanti alla diga (le quali evoluzioni sono le sole che in buona sostanza si debbano fare in quel tratto di mare) vi sia spazio sufficiente, tanto più che io credo non sia necessario eseguire circoli intieri di evoluzione.

Supponiamo un bastimento che entra: esse segue una linea più o meno obliqua o retta, e non ha bisogno di grandi evoluzioni. Così il bastimento che esce e che deve andare a schierarsi in battaglia davanti alla diga, ha modo di fare l'evoluzione occorrente senza compiere intieri circoli. Per conseguenza io credo che non sarebbe assolutamente un ostacolo la diga interna alla necessaria evoluzione dei bastimenti.

D'altra parte io penso che la diga non abbia altro scopo se non quello d'impedire al nemico un colpo di mano.

Se non fosse necessario di premunirsi contro questo pericolo, le fortificazioni intorno al Golfo potrebbero per sè sole impedire, anche senza la diga, ai bastimenti di spingersi fino all'arsenale.

Certamente se ci limitassimo alle fortificazioni che si possono fare sulla riva diritta e sinistra, la nostra flotta correrebbe il pericolo di essere abbordata per un colpo di mano; imperocchè, chi potrebbe impedire al nemico di entrare di notte ed andarla ad investire? E non solo di notte, ma anche di giorno; perchè, se un ammiraglio abbastanza ardito entra nel golfo e dà l'abbordaggio ai nostri bastimenti, le nostre fortificazioni sarebbero paralizzate, giacchè potrebbero nuocere tanto al nemico quanto alle nostre stesse navi.

Per conseguenza nella diga io non veggio che il modo di impedire un colpo di mano, e non do pertanto una grande importanza a che sia fatta più fuori che dentro. Inoltre credo che la diga interna possa soddisfare benissimo anche alla difesa del Golfo.

Aggiungo qualche parola per rispondere all'asserzione dell'onorevole Senatore Bixio, che in Italia non si è ancora in grado di riparare i nostri bastimenti in ferro. Certo non siamo molto avanti nelle costruzioni in ferro; ma che non siamo nemmeno in grado di poter riparare

i nostri bastimenti in ferro, e quanto non posso assolutamente ammettere.

Tanto nei nostri arsenali, quanto negli stabilimenti metallurgici e nei cantieri, si comincia a fare qualche cosa anche assai bene in ferro, e più di quello che non siano le semplici riparazioni.

Noi abbiamo costruito bastimenti in ferro a Livorno, ne abbiamo fatti a Napoli e alla Spezia, e posso assicurare l'onorevole Bixio che sono ottimi bastimenti, che saranno seguiti da non meno buoni lavori in quel genere di costruzione.

Non ho altro da osservare.

Senatore ACTON. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ACTON. Siccome dalla lettura dei discorsi che si sono fatti sull'arsenale della Spezia, o da tutte le memorie che si sono pubblicate da vari anni, sembra che la generalità si sia fermata sopra una delle due dighe, cioè, sull'interna ed intermedia, ad esclusione della foranea; e siccome una di queste due dighe, l'interna o l'intermedia, porterebbe, secondo l'onorevole Bixio, alcuno inconveniente, e questo potrebbe lasciare una triste impressione, qualora si adottassero queste due dighe; e quantunque il Ministro della Marina abbia perfettamente dimostrato che lo spazio interno che rimane dietro una qualunque di queste due dighe sia sufficiente per una squadra, io credo di poter addurre anche qualche altro argomento per dimostrare maggiormente che lo spazio che rimane è sufficientissimo per una flotta, sia che manovri per ancorarsi o manovri per uscire.

Come ha detto benissimo l'onorevole Ministro della Marina, non tutti i bastimenti hanno bisogno di un chilometro di spazio per fare un'evoluzione, quando entrano molti insieme in un porto; essi vanno uno dietro l'altro ed occupano piccolissimo spazio, relativamente al numero. Posso addurre degli esempi: io ho visto entrare in un porto assai più piccolo di quello che rimarrà la Spezia, parlò di Siracusa, una flotta a vela, la quale non aveva mezzi, come hanno le navi a vapore, di fermare l'abbrivio; eppure tutti i bastimenti che la componevano, quando furono dentro il porto, si ancorarono contemporaneamente in perfetto buon ordine.

A Plymouth ho visto una flotta inglese, della quale faceva parte un grosso vascello a tre ponti, il *Trafalgar*, entrare ed ancorarsi die-

tro la diga, e constava quella flotta di un gran numero di bastimenti.

Io sono d'accordo coll'onorevole Ministro della Marina, che, quando, cioè, si adottasse una delle due dighe, sia l'interna che l'intermedia, avremmo sufficiente spazio per una flotta e per le sue manovre.

Mi permetto di aggiungere una raccomandazione al signor Ministro della Guerra, e gli sarei grato se potrà in proposito darmi qualche affidamento.

Nello adottare la diga interna o intermedia, si crede da molti che si debbano pure costruire dei forti isolati in mare. Io credo che questi forti isolati non siano utili. Abbandonati a loro stessi, con un presidio assai piccolo di uomini, non saranno validamente difesi, quando fossero assaliti. D'altronde una volta costruita la diga, che sarà quasi come la base di un'isola, potrà essere armata di cannoni nel centro, e così potrà battersi quella zona intermedia di acque sulla quale avessero poca efficacia le batterie laterali del golfo. Così in fatto sulla diga di Plymouth e di Cherbourg, quindi credo che sarebbe una spesa inutile.

Però se questi forti saranno disegnati dalla Commissione, io vorrei che il Ministro della Guerra facesse procedere la costruzione della diga.

Nella Relazione dell'onorevole Senatore Menabrea (che in siffatta questione è maestro), si parla di questo; ma, malgrado ciò, io vorrei che l'onorevole signor Ministro della Guerra lesse una certa assicurazione che si facesse prima la diga di quei forti isolati, poiché, altrimenti, è naturale che si triplicherebbero la spesa ed il tempo. Le barche che scaricano dei materiali, invece di buttarli tutti sopra una linea, andrebbero a buttarne una porzione sulla diga e una porzione sulle basi dei due forti isolati, per cui, come dissi, si triplicano il lavoro ed il tempo.

Desidererei dunque una certa assicurazione dall'onorevole signor Ministro, onde tranquillizzarmi.

Questa raccomandazione io fo, perchè veggio l'importanza che si faccia presto a chiudere il porto della Spezia con una diga.

Dopo la triste campagna del 1866, mi sono trovato con l'attuale Ministro della Marina sulla spiaggia di Ancona con le macchine spente ed

alcune delle navi in riparazione; guai se fossimo stati attaccati in quella posizione!

Abbiamo perciò sperimentato la necessità di un porto chiuso.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Io non voglio contraddire l'onorevole ed autorevole signor Ministro; solo desidero dire la mia opinione: è un apprezzamento che io faccio, non obietterò nulla al Ministro, sebbene io abbia più di un dubbio, ma ho pure piena fiducia in lui come uomo di mare o come patriota.

Debbo però dare uno schiarimento: circa le risorse in opera ed altro in talune parti delle coste italiane non sono stato esattamente inteso dal signor Ministro. Io non ho detto che gli arsenali nostri non potessero e non sapessero fare, ho detto, ed ho voluto dire, che dagli arsenali difesi in fuori, il governo, occupata un'aguerra, non troverebbe risorse notevoli in paese: avrei forse detto più esatamente se avessi spiegato che, rotta una guerra marittima, le nostre coste indifese come sono, sarebbero presto nella impossibilità di fornire al governo qualche aiuto. So benissimo che a Livorno, a Piombino, oggi a Palermo, a Genova, a Sampierdarena segnatamente, a Sestri, a Savona, a Napoli si sono fatti e si possono far lavori di qualche utilità.

La spiaggia di Sestri, il porto di Savona, Livorno, la spiaggia di Piombino ed altri luoghi sarebbero ben presto inutilizzati: del resto rigorosamente parlando, le industrie metallurgiche non hanno ancora quello sviluppo e non sono ancora così specializzate da farvi assegnamento per rifare una marina militare come lo si poteva fare un tempo.

Altre cose e molte si potrebbero fare da noi anche coi mezzi che abbiamo in combustibili e minerali; abbiamo per esempio un'isola di ferro: nessuno la tocca, l'Italia ha un'isola di ferro o la lascia là, o quest'isola costa allo Stato molto denaro; se ne è parlato tante volte! Sono io stesso Presidente di una Commissione amministrativa per l'industria del ferro, e Dio sa quello che ho detto, forse più di quello che avrei dovuto dire; un progetto di legge si è presentato all'altro ramo del Parlamento, ma la Camera dei Deputati ora è chiusa, ed il progetto di legge è là, sempre progetto; la Camera ha autorizzato il governo a fare non

so che cosa, e non so che cosa farà; ma fatto sta che di quell'isola non ce ne serviamo per niente. Stabilimento propriamente detto di costruzioni navali importante ve ne è uno, ed è quello di San Bartolomeo. Non c'è un cantiere sulle coste d'Italia dove il Ministro metterebbe una fregata. Non metterebbe evidentemente una fregata sulle coste e sulle spiagge: un bastimento che costa 8 o 10 milioni non si mette sulle spiagge; e poi avrebbe bisogno di uno scalo, di uno scalo serio. Non dico che non siano cose serie i cantieri per i bastimenti a vela così come ci sono, ma non c'è nessun luogo ove sia uno scalo, salvo a Sampierdarena, ma anch'esso non si prolunga in mare, ed è sopra una spiaggia.

Di quello che possa essere a Napoli, a Castellammare, se io fossi un nemico, me ne consolerei; ma siccome io sono Italiano, me ne piange il cuore, perchè tutto quello che è là sparisce in un giorno. Castellammare è un boccone per il comandante di due bastimenti, forse di uno. E cosa ci rimane sulle coste dell'Italia? Bisogna avere un punto sicuro, e punto sicuro non vi sarebbe che San Bartolomeo.

Dunque dicendo che non si potrebbe fare, in date circostanze, intendeva dire questo, senza dimostrarlo, perchè il Ministro della Marina e quello della Guerra lo sanno meglio di me, e non hanno bisogno che io lo dica loro.

Ora mi corre il debito di dire all'Ammiraglio Acton, nostro Collega, che per citare un porto di piccola superficie dove una flotta a vela si poteva ancorare, non mi aspettavo udire citare Siracusa.

Mi permetta poi, tra parentesi, che gli dica che la flotta a vela se non ha le ruote del vapore, ha le vele; che il bastimento a vela si ferma molto prima del bastimento a vapore; questo non deve fermare la macchina nè dare indietro una volta che è giunto al porto, per mezzo delle vele opposte si ferma subito o quasi subito.

E poi ha scelto veramente il porto più grande d'Italia per far fare questa manovra; ha scelto Siracusa, con un porto che la tavola del Ministro dei Lavori Pubblici stabilisce di 634 ettari di superficie ed io credo che ne ha 660; e così il più gran porto del Mediterraneo, più grande di quello di Marsiglia, ed anche di quello di Genova che ne ha soli 230, per cui non so veramente che cosa mi abbia voluto provare.

Avesse almeno scelto porti piccoli . . .

Senatore ACTON. Domando la parola.

Senatore BIZIO. . . . ma ha parlato di Plymouth, di Portsmouth. Plymouth è uno dei primi gran porti dell'Inghilterra e che non ha le difficoltà della rada di Spithead.

Si citino dei porti piccoli, e mi si dica ancora se siano coi bastimenti d'oggi possibili le evoluzioni che sono indispensabili; i legni sono adesso di molto maggior portata, ed il mio per esempio oso dire che si prenderebbe a bordo il vascello di Nelson; i bastimenti d'una volta erano bagattelle in confronto agli attuali, per cui non è possibile istituire confronti.

Mi permetta l'onorevole Ammiraglio Acton che io dica che egli ha parlato come se io non avessi avuto nulla a rispondere.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Acton.

Senatore ACTON. Farò osservare all'onorevole Bizio che appunto presi per esempio Siracusa e Plymouth, perchè so che la loro area è più piccola di quella che avrà il porto della Spezia dopo la costruzione di una delle due dighe proposte. Quanto al resto, è palese che una nave a vapore è più padrona delle sue manovre che non lo sia una nave a vela.

PRESIDENTE. Ha la parola il Ministro della Guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io mi limiterò a dire poche parole in risposta alla osservazione fattami dall'onorevole Acton intorno al modo di procedere nell'eseguimento dei lavori, per la difesa del Golfo.

Egli, l'onorevole Acton desidera che qualunque sia la diga, l'interna o la mediana, si costruisca prima la diga e poscia i forti avanzati. Questa, se debbo dirlo, è anche l'opinione mia personale, opinione la quale si fonda sulla circostanza, che sarebbe difficile di poter avere contemporaneamente in pronto il materiale da gettare in mare per la simultanea erezione della diga e dei forti. Di fronte a questa difficoltà, mi par naturale che debba essere data la precedenza a quello fra i lavori che più preme, ed in questo caso è senza dubbio la diga.

A questo proposito, debbo però aggiungere che siccome nulla di preciso è stabilito nel progetto di legge ed avendo già nominata un'apposita Commissione tecnica nella quale sono rappresentati particolarmente gli interessi della guerra e della marina si militare che mercan-

tile, così questa Commissione stabilirà essa stessa l'ordine secondo il quale dovrà procedersi nei lavori per la difesa della Spezia; ed in quanto e me io dichiaro fin d'ora che mi atterro intieramente alla proposta che si dia la preferenza alla diga e che indi si erigano i forti se sarà necessario di costruirli.

In quanto poi alle osservazioni fatte dall'onorevole Bizio, farò presente al Senato che veramente nel progetto di legge non è stata fissata la postazione della diga; tutti sanno anzi che nella Camera dei Deputati fu sollevata questa questione ed anche lungamente trattata, e fortunatamente, dirò così, la conclusione è stata poi, che si lasciasse al Governo la facoltà di scegliere quella diga che avrebbe creduta più utile nell'interesse della difesa, dopo avere naturalmente a questo riguardo sentito il parere delle persone tecniche. In questo modo l'ubicazione della diga non è per nulla pregiudicata.

Che la diga si debba costruire, questo è stabilito dalla legge, assegnando essa una somma apposita. Da ciò ne deriva naturalmente al Governo l'obbligo di eseguirla, nè vi si potrebbe esso esimere, salvo che per una circostanza di forza maggiore venisse a trovarsi nell'impossibilità di costruirla; ma in tal caso sarebbe suo dovere di ritornare al Parlamento per esporgli in forza di quali circostanze egli sia stato impedito di dar seguito alla legge.

D'altra parte poi la legge non fissando la posizione della diga, io come Ministro della Guerra non potrei fin d'ora esplicitamente pronunziarmi, se per la diga interna, la mediana o la più foranea, riservandomi di prendere questa decisione d'accordo col mio Collega della Marina, dopo che la Commissione tecnica che, come dissi, ho già nominata, avrà pronunciato il suo verdetto. Del resto, convengo anch'io che la questione dell'a posizione della diga, è questione piuttosto di marina che di Genio o d'Artiglieria, quindi io mi rimetto intieramente al parere del mio Collega il Ministro della Marina.

Ma l'onorevole Senatore Bizio essendo entrato in alcuni particolari relativi alla parte che spetta all'artiglieria nell'a soluzione della questione, ed avendo accennato come a suo modo di vedere sarebbe quasi un errore gravissimo il costruire la diga interna o la mediana anzichè quella esterna, io dirò a mia volta che se la Commissione, come ho ragione

di credere, darà invece la preferenza alla interna o alla mediana, io assumerei e con tutta sicurezza la responsabilità che spetta al Governo; perchè le difficoltà avanzate dall'onorevole Senatore Bixio, se hanno un qualche peso considerato sotto un dato aspetto, il problema è però così complicato, che deve essere trattato sotto molti altri punti di vista; ed io mi permetto di dire che l'onorevole Bixio l'ha considerato appunto sotto uno solo di questi aspetti, e non ha tenuto conto degli altri.

Non intendo con ciò di negare che prese le cose nel loro complesso, ciascuno dei tre sistemi non abbia per sé dei vantaggi o degli inconvenienti, e ciò mi rende ora appunto peritoso nell'emettere il mio giudizio, volendo prima, come nuovamente dichiaro, sentire l'avviso che sarà per emettere la Commissione; ed allora, dopo essermi messo d'accordo col mio Collega della Marina, prenderemo il nostro partito; e sia che venga prescelta la diga interna, la mediana o la foranea, ne assumeremo volentieri la responsabilità.

Per ora però io pregherei il Senato di non volersi internare maggiormente in questa discussione tecnica: perchè allora bisognerebbe entrare nelle viscere della questione; e a trattarla convenientemente non basterebbero cinque o sei sedute, poichè se si possono addurre argomenti di molto valore a favore di un sistema, come ha fatto l'onor. Bixio a difesa di quello da lui propugnato; molti pure se ne potrebbero portare contro; ed io potrei dimostrare che la diga esterna è molto debole, e può assai facilmente arca lere che il nemico la occupi, ed una volta occupata si renda così padrono del Golfo.

Senatore BIXIO. Non è occupabile, perchè la diga è sott'acqua.

MINISTRO DELLA GUERRA. Dico occupabile intendendo parlare dell'entrata; perchè quando la diga è esterna, occupata l'entrata, è più facile ad essere presa, ed in ciò consiste appunto lo svantaggio suo sulla diga interna, la quale essendo difesa da otto forti, il nemico, per prenderla, deve prima prendere gli otto forti. Invece se è esterna, non deve esso prendere che un forte soltanto: ciò che è ben più facile che prenderne otto: sto per dire che se la squadra nemica può impadronirsi della diga esterna in 24 ore, per occupare la diga interna gli occorreranno invece 6 o 7 giorni.

Del resto, il Ministro della Marina mi assicura che si può colla squadra manovrare facilmente si colla diga interna e si colla mediana: ond'io mi tranquillizzo perfettamente, o credo che tanto per la marina, come riguardo alla sicurezza della difesa, importi scegliere quella che sarà più conveniente tenendo pur conto della condizione del tempo. Per noi il tempo ha importanza grandissima, o lo stesso Relatore della Commissione pienamente ne conviene, come risulta dalla sua Relazione.

E veramente, quando fosse stabilito che per la diga esterna occorran quattro anni di tempo nella sua costruzione e per l'interna due soltanto, sarebbe questo già un grande elemento per dare la preferenza all'interna.

L'onorevole Bixio dice: bisogna provvedere con mezzi molto efficaci, con macchine per trasportare i materiali. Io convengo anch'io, ma sono tutte cose che per averlo occorrono sempre due o tre anni. Volendo stare in paese e non ricorrere all'estero, bisogna prendere quello che il paese ci può dare.

Ora, se fra 15 o 20 anni, come spero, anche nel paese nostro le industrie saranno convenientemente sviluppate in modo da poter tosto avere tutto quel che ci occorre, evidentemente ciò non può pretendersi da un paese nuovo come è il nostro, e certamente non può esso avere i mezzi straordinari che possiede l'Inghilterra. Del resto, suppongasi puro che si possa disporre di questi mezzi straordinari, resterà pur sempre che, se sarà così diminuito il tempo per la costruzione della diga esterna, lo sarebbe pure nella proporzione medesima per la diga interna, e se a far l'una occorrerebbero per esempio sei anni, per l'altra ne basterebbero tre.

Come scorgesi, vi hanno delle ragioni per far propendere la bilancia dalla parte della diga più interna; ma la questione è impregiudicata; la scelta della diga deve farsi dal Governo, sentito il parere di un'apposita Commissione, e il Governo che la sceglierà, ne renderà poi conto ai due rami del Parlamento, qualora avessero a sorgere difficoltà impreviste.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Avevo domandata la parola; quando l'onorevole Ministro della Guerra diceva che il nemico s'impadronirebbe facilmente della diga; mi parve che avesse capito una diga

fuori di acqua, e questo non era il mio pensiero: però dopo la rettificazione fatta dall'onorevole Ministro della Guerra, non ho nulla da aggiungere. Solo mi piace fare osservare all'onorevole Ministro, che egli pur dichiarando di non voler dir nulla, ha pur detto che quello ch'io sostengo ha sei volte meno valore di quanto egli coi suoi colleghi propone. Ha detto che un forte è peribibile in un giorno, e che per sei forti ce ne vogliono almeno sei, cosa vuole ella ch'io dica? Nella mia convinzione tutti i suoi piccoli forti e batterie sono una cosa molto debole; io conosco delle piazze marittime a molti forti, e disgraziatamente non sono tutte straniero; tacerò delle nostre e dirò: prendiamo per esempio Pola.

Io conosco Pola, la quale aveva molti forti ma che si credeva forse sicura per questo? Gli Austriaci hanno o devono avere a quest'ora ricostruito il forte Alessandro, ampliandolo molto e corazzandolo; non è dunque una questione di numero ma di forza di forti.

Io non dico che il Ministro sia per le piccole batterie, ma certo che la proposta per la Spezia me lo farebbe credere. Ora io, anche indipendentemente dalle altre ragioni chiedo: e da chi le farete comandare queste batterie? Da un tenente o un sottotenente uscito ieri dall'Accademia? Io vorrei un forte con cento cannoni, un forte comandato dal generale Ricotti, dico il generale Ricotti per dire un generale, un uomo che abbia una riputazione da conservare e qualche cosa da temere. I piccoli forti non servono che a spendere le forze. Sono costretto ad entrare in certe cose, e non vorrei, ma devo dirle per rispondere.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. Io debbo anzitutto ringraziare l'onorevole Bixio per ciò che volle dire intorno alla Relazione della Commissione di cui egli ha lodato i principii, e approvate le conclusioni. Io non entrerò nella questione tecnica sollevata fra il Ministro della Guerra, quello della Marina, l'onorevole Senatore Bixio e l'onorevole Senatore Acton. Io non sono ufficiale di marina, e non posso perciò interloquire in questa materia.

Avrei però voluto evitare affatto ogni discussione sulla questione tecnica, perchè mi pare che vi sieno idee talmente disparate a questo

riguardo, che forse sarebbe stato meglio lasciar in disparte questo argomento.

I dispareri che vi sono sulla questione marittima, furono il motivo principale per cui si tardò finora la costruzione delle difese al golfo della Spezia.

Io dovetti fin da principio occuparmi della questione, e fui propugnatore della diga esterna; e debbo dire, che nella Commissione in cui se ne trattò, trovavasi un distinto capitano della Marina mercantile il quale divideva la nostra opinione, come pure quella dell'onorevole Senatore Bixio. Ebbene, dopo qualche tempo, quell'ufficiale marittimo si pensava di avere acconsentito alla diga esterna. Si studiò da capo la questione, e si venne a proporre in ultimo una diga intermedia, fra Maralongo e Castagna, lasciando libero, per sito di rifugio, Porto Venere.

Vi furono altre opinioni di capitani marittimi, i quali volevano un maggior spazio libero. Vi furono lagnanze della Marina mercantile, la quale diceva: « Voi occupate il porto di rifugio che dovrebbe essere lasciato alle nostre navi, quando il mare imperversa. » Ed allora si fece altra proposta, quella di trasportare la diga più verso l'interno.

Io dico queste cose, non per criticare, ma per prendere in certo modo la difesa di quei poveri ingegneri, alquanto maltrattati dall'onorevole Senatore Bixio.

Ma, Signori, gli ingegneri che cosa fanno?

Essi eseguiscano quelle opere che dalle persone dell'arte sono loro indicate come indispensabili.

Dicono gli intelligenti: si faccia la diga all'esterno: ebbene si terrà conto del tempo e della spesa, e si porrà mano all'opera.

Volete farla in altro sito? Sia pure, si faranno gli stessi calcoli, e si procederà. E non si dia a credere l'onorevole Senatore Bixio, che gli ingegneri in generale, come pure gli ufficiali del Genio non conoscano che cosa sia una diga, come se questa fosse un'incognita. Mi permetta l'onorevole Bixio di ricordargli, che nell'arsenale della Spezia furono appunto fatti lavori con quelle potenti macchine dotte draghe a vapore, colle quali si possono tagliare da 1000 a 1200 metri di terra al giorno, e se ne vedono ancora alla Spezia oggigiorno.

Si è parlato di mezzi straordinari, di trasporti con battelli a vapore, di strade ferrate, ecc.

Ma è appunto perchè gli ingegneri conoscono a quali e quanto difficoltà si va incontro per muovere quelle immense masse, che vanno molto a rilente a fare proposte, perchè all'atto pratico sanno le gravi difficoltà che si hanno a superare, compresa quella del tempo che si deve impiegare, che è cosa essenziale per noi, difficoltà che si rivolgono poi contro l'opera stessa che si tratta di compiere.

Mi permetta ancora l'onorevole Bixio di rettificare alcune altre sue asserzioni intorno a cose di fatto. Egli vi parlò dell'estensione che rimarrebbe al porto della Spezia, qualora si facesse la diga più esterna che sarebbe ancora più di 900 metri. Ora, supponiamo che la metà sola possa essere occupata dalle navi da guerra; ognuno vede che si avrebbe ancora una ampiezza di 450 ettari, cioè uno dei più grandi porti del mondo.

Si noti che la massima velocità dei vapori attuali non va al di là di cinque o sei metri per minuto secondo; dunque la distanza di tre mila metri dalla *Bucca* per giungere alla *Darsena*, dove si trova dappertutto un fondo di 10 o 12 minuti, non mi par piccola. Ora, con 10 o 12 minuti di tempo, è evidente che per l'effetto stesso della resistenza dell'acqua, si ferma qualunque nave. Faccio questo calcolo, non per entrare nel terreno altrui, ma per dire che simili calcoli li sappiamo fare anche noi, quantunque non marinai.

Un'altra questione ha toccato l'onorevole Ministro della Guerra, ed è la vera, quella cioè del tempo. Sono otto anni che si sta contendendo se la diga si deve fare all'esterno, intermedia, oppure nel fondo; e appunto perchè ci sono dispareri tra coloro che si occupano di marina, noi abbiamo fatto l'arsenale, abbiamo speso 26 milioni, lasciando tutto il nostro materiale marittimo allo scoperto.

Venga una nave nemica, venga un corsaro ardimentoso; egli può entrare all'impensata nel porto, distruggere i nostri stabilimenti e rovinare la nostra marina. Ecco la posizione nella quale ci troviamo alla Spezia. (*Sensazione.*)

Io spero che non vi sarà guerra; io spero che la pace durerà, pel bene del mondo, dell'Italia e delle nazioni circonvicine; ma della pace nessuno può rispondere.

Ebbene! Scoppi una guerra fra uno, due anni, se noi non avremo più marina, la metà dell'Italia è perduta! (*Sensazione.*)

Io lo dico pensatamente, perchè è mio intimo convincimento che il giorno in cui noi non avessimo più marina, la metà dell'Italia sarebbe perduta, ed avremmo a fare non poco per difenderci nella valle del Po. Ma se abbiamo la nostra flotta protetta, ed un porto, come la Spezia, per darle rifugio, noi possiamo sfidare i nostri nemici da qualunque parte essi vengano, perchè la nostra flotta non rimarrà già alla Spezia per difendere l'arsenale; l'arsenale si difenderà da sé, ma essa uscirà dal Golfo per correre le coste, e se mai il nemico volesse tentare uno sbarco, glielo impedirà.

Credele pure, o Signori, che quando avremo 15 o 20 navi a vapore, noi non cercheremo di esporci per avere la gloria del trionfo in una battaglia navale, ma ce ne varremo per impedire gli sbarchi che si tentassero, ed allora anche l'Italia meridionale, che è più lontana dal centro delle nostre forze di difesa, può stare tranquilla.

E questo, o Signori, lo dico con profondo convincimento, non si potrà ottenere se non il giorno in cui avremo posto al sicuro il nostro arsenale marittimo.

Sicchè torno a dire, che non è una questione tecnica, se la diga si debba fare a destra o a sinistra, più o meno lunga, più avanti o più indietro: la questione è di farlo, e di fare il più presto possibile.

Il Signor Ministro mi ha fatto l'onore di nominarmi Presidente della Commissione che dee giudicare di queste opere: io sono stato da prima promotore d'idee che mi premeva veder trionfare, eppure io mi acconco a quella proposta che ci permetterà di allestire il più presto possibile un sistema di difesa che valga a proteggere da sé solo il Golfo della Spezia, e permetta al nostro naviglio di uscire, per vegliare le coste.

Questi, o Signori, sono i miei sentimenti, e se li esprimo con qualche calore, egli è perchè sono il frutto di seri studi e di profondo convincimento; o mi è doloroso il vedere che, per questioni che non conducono a nulla, siensi perduti già sette anni, e sette anni, o Signori, possono essere la vita di un popolo! (*Viri segni di approvazione.*)

Detto queste cose, mi permetterò ancora di fare alcune raccomandazioni all'onorevole Ministro della Guerra.

Nel progetto di legge si parla della fonda-

zione di uno stabilimento di fonderia. La Commissione ha espresso il desiderio che la fonderia per grossi cannoni fosse collocata in un sito riparato e di facile approdo.

Io pregherei il Signor Ministro a voler indicare qual sito egli avrebbe scelto per questa fonderia. Ha tempo di riflettere; ma lo pregherei di tenere a mente queste mie raccomandazioni.

Ora, terminando, io non posso non rammentare al Ministro e al Senato, che col fare le fortificazioni della Spezia, noi non abbiamo provveduto che ad una parte sola della difesa dello Stato: colle fortificazioni della Spezia noi avremo fatto sicuramente molto, ma sarebbe un errore gravissimo il credere che tutto si debba limitare a quest'opera.

Il Ministro aveva presentato un progetto complessivo per la sistemazione della difesa dello Stato: le parti di questo progetto non possono essere disgiunte le une dalle altre, perchè tutte sono coordinate tra loro a stabilire un sistema generale di difesa dello Stato.

Ora, io dico anche a nome della Commissione, io ho speranza che il Senato vorrà accogliere i nostri desideri, cioè che il Ministro dichiari che egli si preoccupa, che si occuperà, perchè l'intero disegno presentato al Parlamento venga eseguito nel più breve termine possibile, giacchè il tempo lo consiglia, e la nazione lo reclama. (*Segni di approvazione.*)

Senatore PIÙ. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Bixio ha già parlato parecchie volte su quest'argomento e lo invito alla brevità. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Io prendo atto del tempo che l'onorevole Menabrea ha fissato, perchè un bastimento percorra il tratto dall'entrata della diga fino al fondo del Golfo.

L'onorevole Menabrea calcolando la velocità, che non ho ancora verificata, stabilirebbe per questo tragitto 10 minuti di tempo, io dico, e me ne appello all'onorevole Ministro della Marina, che 10 minuti di tempo bastano appena per formar la macchina e daro indietro.

In questa discussione l'onorevole Menabrea e al suo posto, come uomo superiore e come, direi quasi, principe degli ingegneri nostri (mi permetta che lo chiami così) egli mi rimprovera che io parli degl'ingegneri dei porti e spiagge con linguaggio ardente, ed io consento che sia vero: rispondo però all'onore-

vole Menabrea che io non cito nomi ma opere eseguite, e oro dire che sebbene egli citi ad esempio qualcheduna di queste opere come Livorno citato ieri, io penso che porto più commercialmente primitivo di Livorno non vi sia; — basti dire che il porto di Livorno ha la stazione ferroviaria nelle sue acque e da molti anni, ma non vi si può accostare, così come a nessuna delle sue baucine! Cosa può importare a me del saper d'un ingegnere che non produce? io parlo degl'ingegneri con un po' di acrimonia per i lavori che si fanno, o che malgrado l'opinione contraria dell'onorevole Menabrea, io ripeto, e potrei provarlo, che mentre egli li porta ad esempio, sono i migliori lavori del mondo, come fan fede fra gli altri quelli di Livorno dove c'è una stazione ferroviaria nel porto ove non si può entrare.

Lo so bene che le *draghe* della Spezia erano a vapore; le ho viste più di una volta; avevo molta amicizia col generale Chioldo, ed ho veduto come si faceva quel servizio: lavoravano a metà potenza di quello che si fa oggi. Non si arrivava neppure a mille, ed oggi si va a due mila. Dippiù ora ogni *draga* ha sei *belle* a vapore le quali esportano una quantità di materia che una volta non la si supponeva neppure possibile di esportare.

Ad ogni modo i lavori dei porti d'Italia, ognuno li può vedere. Vorrei benissimo che le mie parole toccassero la fibra a qualcuno il quale mi rispondesse, *procurando* che i nostri porti sono in ben altre condizioni di quelle in cui li dissi. Io lo bacierei! Ma non hanno fatto nulla. I nostri porti non sono porti, sono rifugi, sono rade!

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Risponderò alle due osservazioni state fatte dall'onorevole Senatore Menabrea.

Quanto alla nuova fonderia da impiantarsi, i due rami del Parlamento hanno già raccomandato al Ministero di stabilirla in posto sicuro. Purtroppo i nostri grandi stabilimenti di produzione per la guerra, cioè le fabbriche d'armi, le fonderie e gli arsenali per circostanze da noi indipendenti nella più gran parte si trovano a Torino ed a Napoli, due località che non sono al sicuro in caso di guerra.

Quanto alla fabbriche d'armi, una legge recente ha stanziati i fondi per impiantarne una

al di qua dell'Appennino, e verrà essa costruita sul Tevere o sull'Arno.

In questo progetto si propone di erigere una nuova fonderia, e qui il problema è un po' complicato ed ha anche attinenza colla questione della difesa delle coste.

Per la difesa delle coste s'impiegano cannoni il cui peso va ognora crescendo, ed ora si fanno già di 25 o 30 tonnellate. Queste masse cotanto pesanti sono di difficilissimo trasporto, perchè i veicoli delle ferrovie non reggono, i ponti delle strade ferrate sono minacciati, nei passaggi bisogna rinforzarli, ne ciò deve sorprendere, perchè allorchando si costrussero queste strade, non si calcolava dovessero trasportare dei pesi così enormi. Quindi tali cannoni fusi a Torino non si possono trasportare alle coste marittime senza incontrare seriissime difficoltà. Dunque prima condizione è che la fonderia sia lungo il mare, giacchè questi cannoni si fanno appunto per la difesa delle coste e per armare batterie sul mare in riva al quale già avendosi così questi materiali, è anche più facile imbarcarli e trasportarli ove occorra.

Posto adunque che è sul mare, ed in luogo ben sicuro, che questa fonderia si deve costruire, il Ministero sarebbe di parere di erigerla a Venezia o alla Spezia; forse preferibilmente a Venezia, sia per le spese già fattevi per adattare lo scalo di San Bartolomeo a costruzioni di marina, sia perchè alla Spezia vi sarebbe anche la difficoltà di trovare il numero occorrente di operai, non essendovi in quel porto grandi riserve.

Nullameno il Ministero lascia per ora sospesa la scelta ed indecisa la cosa; pur promettendo di tener conto delle raccomandazioni fattegli, in quanto solo però esse non siano contrarie alla massima imprescindibile, che questa fonderia sia posta in un porto e in un punto sicuro.

Per ciò poi che è dell'altra raccomandazione che la Commissione ha fatto al Ministro onde si occupi seriamente di completare il piano di difesa dello Stato, dirò che il Ministro ha presentato un progetto complessivo, ma l'altro ramo del Parlamento ha creduto di suddividerlo in vari progetti per far più presto, perchè veramente tutto il problema complessivo è cosa grave assai, ed il Ministero ha creduto di accondiscendere e di suddividere questo la-

voro nell'intenzione appunto di accelerare le decisioni del Parlamento; ma mentre si esaminavano talune parti mi sono sempre preoccupato perchè non fossero omesse le altre, e mi gode l'animo di annunziare che la Commissione della Camera dei Deputati ha già persino nominato il Relatore su altra gran parte delle fortificazioni che formano il complesso del progetto.

Naturalmente sino alla riapertura del Parlamento non si potrà presentare quella Relazione nè avrà luogo la discussione. Contuttociò io farò tesoro delle raccomandazioni del Senato, e mi adoprerò perchè il lavoro progredisca per quanto si potrà rapidamente, essendo anche nel mio interesse personale di aver la soddisfazione di portare a termine questi lavori.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Io ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni date e della accoglienza che ha fatto alle raccomandazioni della Commissione.

Quanto ai vari progetti che su tale argomento pendono nell'altro ramo del Parlamento, io debbo rinnovare la raccomandazione che, se si pensa alla Spezia ed agli Appennini, non si dimentichino le provincie Meridionali, perchè quelle provincie, tutti sanno, che sono prive di un punto di appoggio.

Noi avremo provveduto per la marina mettendola al sicuro, ma ciò non basta; bisogna che questa abbia un rifugio dove siano dei magazzini, e dove si possono fare tutti i movimenti necessari alla difesa.

Rinnovo quindi le mie raccomandazioni.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Poichè veggio tutti i signori Ministri presenti, mi permetto di fare un'altra raccomandazione che prego sia accolta, e sarebbe, che al riaprirsi del Parlamento si presenti un progetto di legge speciale, perchè il Governo sia autorizzato a dare i lavori di cui ci occupiamo a trattativa privata. Noi abbiamo veduto che cosa è seguito per i lavori dell'arsenale della Spezia: fallimenti, liti e tutto quello che segue. Il Governo adunque ci rifletta.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. In continuazione degli assegni fatti

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1872

con le leggi 10 giugno 1871, n. 260, e 26 aprile 1872, n. 801, è autorizzata la spesa straordinaria di 33,800,000, delle quali:

- A) Per una diga subacquea attraverso il golfo della Spezia 2,900,000 »
- B) Per le opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo della Spezia » 18,700,000 »
- C) Per la fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste 11,600,000 »
- D) Per la costruzione di una

| | |
|--|---------------------|
| fonderia di cannoni di grosso calibro L. | 600,000 » |
| Totale L. | 33,800,000 » |

(Approvato.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 1. — Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. L'anzidetta somma di 33,800,000 lire verrà ripartita sui bilanci della guerra nel modo seguente:

| Oggetto della spesa | Bilanci del 1° quinquennio | | | | | Totale per il 1° quinquennio | Riavanzati sui bilanci del 2° quinquennio dopo quello del 1876 | Assegnamento complessivo |
|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------|
| | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | | | |
| a) Per una diga attraverso il golfo della Spezia | | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 200,000 | 2,900,000 | » | 2,900,000 |
| b) Per le opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo della Spezia | 500,000 | 1,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 3,300,000 | 10,600,000 | 8,100,000 | 18,700,000 |
| c) Per la fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste | 500,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 6,500,000 | 5,100,000 | 11,600,000 |
| d) Per la costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro | 500,000 | 300,000 | 100,000 | » | » | 600,000 | » | 600,000 |
| Totale per i bilanci | 1,500,000 | 3,900,000 | 5,100,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 20,600,000 | 13,200,000 | 33,800,000 |

Chi approva quest'articolo, si alzi.
(Approvato.)

Approvazione per articoli di due progetti di legge.

Si passerà alla discussione del progetto di legge per la sistemazione del porto di Catania. Si dà lettura del progetto.
(Vedi infra e Atti del Senato, N. 68.)
È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Per la sistemazione del porto di Catania, invece del progetto menzionato all'art. 1 della legge 31 luglio 1870, numero 5783, si eseguirà quello presentato dal municipio e modificato dall'ufficio del Genio civile di Catania in data 23 aprile 1872, da compiersi entro 10 anni dall'approvazione del contratto. »

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Alla spesa occorrente per l'attuazione del nuovo progetto, lo Stato, la Provincia e i Comuni del Circondario di Catania non concorre-

ranno se non per la quota loro competente sulla somma di lire 3,300,000 stabilita per il progetto primitivo, rimanendo ogni eccedenza di spesa ad esclusivo carico del municipio di Catania. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le opere per la sistemazione del porto di Catania sono dichiarate di pubblica utilità. »

(Approvato.)

« Art. 4. Rimangono ferme tutte le altre disposizioni sancite dalla legge 31 luglio 1870, N. 5783. »

(Approvato.)

Sarà proceduto a suo tempo alla votazione per squittinio segreto sul complesso di questo progetto di legge.

Ora si passa alla discussione di quello per la sistemazione del canale navigabile di Bussè, in provincia di Verona, del quale si dà lettura.

(Vedi infra e Atti del Senato. N. 69.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, si passa alla discussione degli articoli

« Art. 1. È accordata al Consorzio delle opere di bonificamento delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi la somma di lire 180,000 a titolo di concorso dello Stato nella spesa che esso consorzio sostiene per la sistemazione del canale navigabile Bussè, in conformità del progetto approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 21 ottobre 1871. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il pagamento di questa somma verrà fatto in due rate eguali, da corrispondersi: la prima, allora che sarà constatato l'eseguimento regolare di una metà dei lavori: la seconda, dopo la finale collaudazione delle opere compiute, e dopo la consegna al Governo di esse e dei loro accessori. »

(Approvato.)

« Art. 3. Per far fronte a tale spesa saranno stanziati nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici ed in apposito capitolo, denominato: *Concorso nella spesa di sistemazione dell'ultimo tronco del canale navigabile Bussè in provincia di Verona, lire 90,000 pel 1873, ed altre lire 90,000 pel 1874.* »

(Approvato.)

Si procederà più tardi allo squittinio segreto anche su questo progetto di legge.

Discussione del progetto di legge per la ricostituzione dell'ufficio ipotecario di Mantova.

(V. Atti del Senato, N. 61.)

Si passerà alla discussione del progetto di legge per la ricostituzione dell'antico ufficio ipotecario di Mantova.

Senatore MINISCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MINISCALCHI. Propongo che sia discusso prima il progetto di legge per la costruzione del tronco di ferrovia da Udine alla Pontebba, il quale deve far parte, come fu già stabilito dal Senato, delle convenzioni marittime che sono state già votate, e che mi pare strettamente legato alle medesime.

PRESIDENTE. È stata fatta istanza di non separarci prima d'aver esaurito l'ordine del giorno; sicché questo progetto potrà essere discusso dopo gli altri che rimangono.

Senatore MINISCALCHI. Allora ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Si passa dunque alla lettura del progetto.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi legge:)

(Vedi infra.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbioneta, ad eccezione dei Comuni di Rodigo e Gazzoldo, la frazione Scorzarolo del Comune di Borgoforte, non che le frazioni San Lorenzo, Ronchi e Balconcello, del Comune di Curtatone, le quali già formavano parte del detto mandamento di Marcaria, sono distaccati dall'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona, a cui furono provvisoriamente aggregati colla legge 20 luglio 1864, n. 1833, e restituiti all'antico loro ufficio ipotecario di Mantova.

« I Comuni di Rodigo e Gazzoldo, compresa la frazione di S. Fermo, continueranno a dipendere dall'ufficio ipotecario di Castiglione delle Stiviere. »

Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Tutti i protocolli, i registri ed altri atti riguardanti le iscrizioni e trascrizioni relative a beni situati nei mandamenti e frazioni indicati nell'articolo precedente, i quali per gli articoli 2 e 11 della citata legge si trovano presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona, saranno trasferiti presso l'ufficio delle ipoteche in Mantova. »

(Approvato.)

« Art. 3. La frazione Pozzolo già aggregata al Comune di Marmirolo ed all'ufficio ipotecario di Mantova, restituita al Comune di Goito col R. Decreto del 14 ottobre 1871, n. 515, è aggregata all'ufficio ipotecario di Castiglione delle Stiviere. »

(Approvato.)

« Art. 4. La frazione Borghetta del Comune di Valeggio Veronese, già aggregata a quello di Volta ed a l'ufficio ipotecario di Castiglione delle Stiviere, è restituita all'ufficio delle ipoteche di Verona.

» La frazione alla sinistra del Mincio del Comune di Monzambano, già aggregata allo stesso Comune di Valeggio ed all'ufficio ipotecario di Verona, e poscia per l'art. 1° N. 2 del Regio Decreto 14 ottobre 1871, n. 515 restituita all'antico suo capoluogo di Monzambano, è aggregata all'ufficio ipotecario di Castiglione delle Stiviere.

» Lo stesso ha luogo per la frazione di Monzambano già aggregata al Comune di Ponti sul Mincio, e per l'articolo 1. N. 1 dello stesso R. Decreto restituita a Monzambano. »

(Approvato.)

« Art. 5. Le frazioni dei Comuni di Sernione e di Pozzolengo di cui ai numeri 9 e 10 del citato R. Decreto 14 ottobre 1871, state già aggregate al Comune di Peschiera ed all'ufficio ipotecario di Verona, ed ora restituite ai loro antichi Comuni sono trasferite alla dipendenza dell'ufficio ipotecario di Brescia sotto la cui giurisdizione si trovano i suddetti due Comuni di Sernione e Pozzolengo. »

(Approvato.)

« Art. 6. La frazione del Comune di Gambellava, ancora dipendente dall'ufficio ipotecario di Verona, ne è disgiunta ed aggregata a quello di Vicenza. »

(Approvato.)

« Art. 7. Il Comune di Ponti sul Mincio, dipendente dall'ufficio ipotecario di Verona, è aggregato a quello di Castiglione delle Stiviere.

» Quelli di Ostiano, d'Isola Dovareso, o di Volongo compresi ora nella provincia di Cremona e dipendenti dall'ufficio di conservazione delle ipoteche di Castiglione delle Stiviere, sono aggregati a quello di Cremona. »

(Approvato.)

« Art. 8. Le inserzioni e trascrizioni ipotecarie, i relativi annotamenti d'ogni specie, e tutte le altre formalità ipotecarie già state eseguite negli uffici da cui rispettivamente ora dipendono i Comuni e le frazioni di Comuni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6 o 7, dovranno essere riprodotte entro il corrente anno 1872 presso gli uffici delle ipoteche ai quali quei Comuni e frazioni di Comune vengono colla presente legge aggregati.

» In questo caso soltanto le dette formalità ed operazioni ipotecarie conserveranno l'efficacia e la priorità ad esse per diritto competenti.

» Anche dopo il 31 dicembre 1872 ed in ogni tempo, finchè il diritto non ne sia estinto a termini di legge, le formalità e le operazioni che erano già state eseguite nei precedenti uffici potranno riprodursi presso gli uffici ai quali i Comuni e le frazioni di Comuni vengono quindi innanzi aggregati.

» In questo caso però gli effetti ipotecari incominceranno dal giorno in cui le formalità o le operazioni saranno state eseguite nei nuovi uffici.

» Nulla viene inteso rispetto alla rinnovazione delle iscrizioni indicate nell'articolo 31 del Regio Decreto 25 giugno 1871, n. 281, serie 2. »

(Approvato.)

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Veggo bene non esser questo il momento di far discorsi, ed è per questa ragione che non ho domandata la parola nella discussione generale di questo progetto di legge. Ma non posso tacere che l'art. 8°, di cui or ora si è data lettura, contiene una disposizione lesiva dei diritti dei privati, i quali alla loro volta hanno già adempiuto a tutte le prescrizioni della legge mediante la seguita iscrizione ipotecaria e trascrizione. S'intende bene che la nuova legge senza vizio di retroattività può richiedere per la conservazione di un diritto ipotecario l'adempimento di talune formalità nell'interesse dei terzi; ond'è che il Codice civile ha stabilito che le ipoteche tacite o ge-

nerali si dovessero rendere pubbliche mediante l'iscrizione ipotecaria, sotto pena della perdita del grado.

La parte interessata che abbia omissso di pubblicare tale ipoteca nel termine stabilito, non ha certamente diritto di dolersi. Ma quando la ipoteca è stata di già iscritta, e trascritti gli atti traslativi di dominio, per la mutata circoscrizione degli uffici ipotecari, non si può al certo imporre il trapasso delle iscrizioni e trascrizioni a cura delle parti interessate nel termine di sei mesi e sotto pena della perdita dell'antiorità nel grado ipotecario in quanto alle iscrizioni, e della poeriorità negli atti di passaggio di dominio.

Questo trapasso di atti da un ufficio ad un altro non è nell'interesse delle parti o dei terzi, ma è richiesto per la mutata circoscrizione degli uffici ipotecari; o in altri termini, costituisce un atto di amministrazione interna dei pubblici uffici, e da doversi effettuare a cura dei conservatori delle ipoteche sotto pena del risarcimento dei danni per le loro omissioni. Per non gravare i conservatori delle ipoteche di questa responsabilità, si avrebbe potestà di turbare i diritti acquistati dai cittadini, i quali hanno scrupolosamente osservato le formalità volute per la pubblicità delle iscrizioni e delle trascrizioni. Che cosa ha da fare un cittadino per riprodurre la iscrizione ipotecaria nel nuovo ufficio, se il fatto della riproduzione è per la natura stessa delle cose lavoro dei conservatori?

Forse nel fatto la riproduzione imposta alle parti interessate nelle frazioni di comuni non darà luogo ad inconvenienti; epperò mi riserbo di presentare un emendamento che ho di già preparato, dopo intese le spiegazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli e dell'onorevole relatore della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per non allungare la discussione, io risponderò brevissime parole alle obiezioni ed osservazioni dell'onorevole Senatore Miraglia.

Prima di tutto io osservo, che ben può affermarsi che il medesimo principio il quale ha informato e giustifica le disposizioni degli articoli 36 a 38 della legge transitoria del 30

novembre 1865 per l'attuazione del Codice Civile del Regno d'Italia, informa e giustifica le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del presente progetto di legge. Imperocchè io, in verità, non veggio grande differenza fra le disposizioni di una legge la quale per motivi di utilità pubblica e di progresso legislativo muta la forma delle iscrizioni ipotecarie, e quella di una legge che per motivi di utilità pubblica cambia l'ufficio ipotecario o circoscrive diversamente il territorio soggetto alla sua giurisdizione. E se nel primo caso l'art. 38 della legge transitoria ha potuto disporre senza lesione di alcun diritto che i privilegi e le ipoteche che secondo le leggi anteriori erano iscritti senza determinazioni di una somma certa, o senza specifica designazione degli immobili dovessero, per conservare il loro grado, essere nuovamente iscritti entro un biennio, secondo le forme stabilite dal nuovo codice; a me pare che non vi sia lesione di alcun diritto se il medesimo principio si segua nei casi contemplati dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

Aggiungerò all'onorevole Senatore Miraglia, che non sono poi affatto nuovi questo sistema e questa disposizione; perocchè la legge attuale non provvede che alla ricostituzione dell'antico ufficio ipotecario di Mantova, e al definitivo ordinamento delle disposizioni dettate dalla legge del 20 luglio 1864, quando per lo smembramento dei territori in discorso tolti all'Austria e ricongiunti al Regno d'Italia, fu mestieri assegnarli ai diversi uffici ipotecari, ai quali, in quella condizione provvisoria, si trovavano più dappresso, e dai quali conviene ora ritogliarli per restituirli alla definitiva loro sede amministrativa e giudiziaria.

Ora, in quella legge del 20 luglio 1864 si era approvato una disposizione similissima e pressochè identica a quella dell'attuale progetto di legge. In effetti, nell'art. 3 si diceva che l'iscrizione delle ipoteche, prenotazioni, annotazioni di pegni di qualunque specie fatte nell'ufficio di Mantova riflettenti territori e mandamenti indicati nell'articolo precedente, non conserveranno la loro efficacia e la priorità se non saranno prese di nuovo presso l'ufficio delle ipoteche di Cremona entro l'anno 1864.

Ora, è la disposizione medesima, che in senso inverso viene riprodotta per le iscrizioni ipotecarie iscritte in uffici diversi da quelli ai

quali vengono aggregati o restituiti i diversi comuni o frazioni di comuni di cui si parla nella presente legge.

Ma nè l'ora nè la materia consigliano di inoltrarmi in una lunga discussione; però io non insisterò sulla questione, e mi limito ad una semplice osservazione.

Le iscrizioni, alle quali possono applicarsi le osservazioni dell'onorevole Miraglia, sono al certo poche di numero.

Ora, io posso assicurare il Senato e l'onorevole Miraglia, che, affine di evitare ogni possibile pregiudizio agli interessati, io ed il mio onorevole Collega il Ministro delle Finanze raccomanderemo ai Procuratori del Re, ed ai Conservatori delle ipoteche di fare il possibile onde le iscrizioni medesime siano riprodotte sia ad istanza delle parti e senza nessuna loro spesa, siccome è prescritto dalla legge, sia pure, ove occorra, d'ufficio per tutto quello che possono essi fare direttamente, affinché ogni diritto resti salvo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Mi astengo dal proporre emendamento per la seconda delle ragioni date dall'onorevole Ministro, perocchè mi persuado che non si avranno a deplorare inconvenienti. Ma permetta l'onorevole Ministro che io risponda alla prima parte del suo ragionamento. Io non ignoro le disposizioni della legge del 1864 ricordata nell'art. 1 dello stesso progetto di legge; ma il caso di cui si tratta è ben diverso; e tanto è ciò vero, che nell'art. 8 in discussione si citano gli articoli 3 e seguenti, e non l'articolo 1°. Io potrei distendermi in altre considerazioni, ma che dire ora che si sente la impazienza per la votazione di tante leggi e dei bilanci? Mi limito adunque a pregare l'onorevole Guardasigilli, perchè voglia dare le analoghe istruzioni ai Procuratori del Re ed ai Conservatori per coadiuvare gli interessati, e specialmente le persone incapaci nel trapasso da un ufficio all'altro delle iscrizioni e trascrizioni.

Senatore SAPPÀ, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SAPPÀ, *Relatore*. Dopo le parole dette dall'onorevole Ministro, e dopo la dichiarazione dell'onorevole Miraglia veramente non avrei più ragione di parlare. Credo però di dover dichiarare all'onorevole Senatore

Miraglia e al Senato che questa osservazione non era sfuggita alla Commissione di finanza che ha esaminato il progetto. Chi ha letto la relazione, vedrà che essa termina appunto con una raccomandazione al Ministro di adoprare, nella sfera delle sue competenze, tutti quei mezzi onde gli interessati non possano essere esposti a una decadenza del loro diritto, che sarebbe una vera ingiustizia.

Del resto, non soggiungerò altro, poichè la questione mi pare esaurita, l'onorevole Senatore Miraglia avendo dichiarata di non fare proposta.

PRESIDENTE. Non essendo fatta alcuna proposta, l'art. 8 è approvato.

« Art. 9. Le rinnovazioni di cui nella prima parte del precedente articolo saranno eseguite a cura delle parti interessate o di quelli a cui, secondo le disposizioni del Codice civile, ne corre obbligo, senza pagamento di tassa e spesa di carta bollata e senza diritto di emolumento pel conservatore delle ipoteche. »

(Approvato.)

« Art. 10. In caso di impedimento o di mancanza di rappresentante legale o di procuratore, e specialmente in caso che alcuno degli interessati sia assente o straniero, per cui esista il pericolo che trascorra il termine stabilito dall'articolo 8 senza che si provveda alla iscrizione presso i nuovi uffizi di ipoteche, i pretori di mandamento, in seguito di rappresentanza di qualsiasi autorità o persona, dovranno provvedere alla nomina di curatori speciali affino di addivenire alla esecuzione dei prescritti atti. »

(Approvato.)

« Art. 11. Le rinnovazioni anzidette saranno eseguite nelle forme stabilite nel Codice civile o colle indicazioni espresse negli articoli 1937, 1987, 2000, 2038 dello stesso Codice. »

(Approvato.)

« Art. 12. L'ufficio delle ipoteche indicherà nel suo registro se si tratti di ipoteca di prima iscrizione ovvero di rinnovazione già inserita negli antichi uffizi, ed in questo caso vi riporterà progressivamente per data e per numero tutte le rinnovazioni precorso sino all'iscrizione originaria. »

(Approvato.)

« Art. 13. Gli uffici delle ipoteche ai quali vengono aggregati i comuni e le frazioni sopraindicate non rilasceranno certificati relativi ad iscrizioni, trascrizioni od altri annotamenti

riprodotti in virtù della presente legge, se non a datare dal 1° gennaio 1873. »

(Approvato.)

« Art. 14. Dal giorno decimo quinto successivo alla pubblicazione della presente legge le iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, relative a beni immobili posti nei comuni e frazioni che per questa legge cambiano di circoscrizione ipotecaria, dovranno essere prese presso i nuovi uffici ai quali essi sono rispettivamente destinati. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a squittinio segreto degli otto progetti di legge già accennati al Senato.

Ho l'onore di annunziare il risultato delle votazioni:

Progetto di legge relativo a provvedimenti per i danneggiati dalle inondazioni del Po e del Ticino:

| | |
|---------------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Voti favorevoli | 68 |
| » contrari | 2 |

(Il Senato approva.)

Autorizzazione di una spesa straordinaria per riparare ai danni cagionati dalle piene del Po e del Ticino:

| | |
|---------------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Voti favorevoli | 65 |
| » contrari | 5 |

(Il Senato approva.)

Disposizioni concernenti il pagamento degli arretrati dovuti per la tassa stabilita nell'editto Pontificio 7 ottobre 1854, e abrogazione dell'art. 7 della legge 16 giugno 1871:

| | |
|---------------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Voti favorevoli | 63 |
| » contrari | 7 |

(Il Senato approva.)

Leva militare sui giovani nati nel 1852:

| | |
|---------------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Voti favorevoli | 64 |
| » contrari | 6 |

(Il Senato approva.)

« Cessione ai Municipi di Milano, Torino e Parma de' teatri deminiali situati in quelle città. »

| | |
|---------------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Voti favorevoli | 65 |
| » contrari | 5 |

(Il Senato approva.)

« Approvazione di Convenzioni marittime. »

| | |
|---------------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Voti favorevoli | 65 |
| » contrari | 5 |

(Il Senato approva.)

« Proroga di pagamento delle imposte dirette nei Comuni gravemente danneggiati dal Vesuvio. »

| | |
|---------------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Voti favorevoli | 68 |
| » contrari | 2 |

(Il Senato approva.)

« Nuova proroga del termine per le vulture catastali. »

| | |
|---------------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Voti favorevoli | 64 |
| » contrari | 6 |

(Il Senato approva.)

Come i signori Senatori hanno potuto intendere, noi ci troviamo collo stretto numero legale per poter procedere alle nostre votazioni, ed è quindi di somma necessità che nessuno si allontani da Roma, se si deve rimandare la seduta a domani, e dall'aula del Senato, se si crede che si debba protrarre questa seduta fino all'esaurimento dei nostri lavori.

Intanto prego i signori Senatori a riprendere i loro posti:

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io farei la proposta di procedere alla votazione per squittinio segreto dopo che fosse esaurito l'ordine del giorno del Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle Finanze fa una proposta che tende ad un'economia di tempo, per cui noi possiamo di nuovo aprire le urne per votare le otto leggi già discusse e che ancor restano a votarsi, ed intanto lasceremo le urne aperte e seguiranno a discutere gli altri progetti di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Scusi; la mia proposta era perfettamente il contrario, giacchè tendeva a che non si procedesse alla votazione del bilancio, se non quando siansi discussi e votati quei progetti di legge, intorno ai quali il Ministero chiese l'urgenza.

PRESIDENTE. Era precisamente intendimento mio di riservare per ultima la votazione del

bilancio, che non entra nelle otto leggi che già sono pronte per la votazione.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io proporrei che non si facesse a' tra votazione se non contemporaneamente a quella del bilancio.

PRESIDENTE. Non è possibile secondare il desiderio del Senatore Cambray-Digny, perchè non abbiamo urne sufficienti, per cui siamo obbligati a far due votazioni, riservando però per ultima quella del bilancio.

Se non si fanno altre osservazioni, si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto di altre otto leggi.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Approvazione per articoli di 4 progetti di legge.

Sono pregati i Signori Senatori di riprendere i loro posti.

Continueremo la discussione dei progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

Progetto di legge per « aumento degli stipendi degli insegnanti nelle scuole secondarie. »

(V. Atti del Senato, N. 61.)

Si dà lettura dell'articolo unico.

« A cominciare dal 1° gennaio 1873 gli stipendi degli ufficiali, ed insegnanti dei licei, degl'istituti tecnici, dei ginnasi, delle scuole tecniche e normali, nominati nell'annessa tabella, sono cresciuti del 10 per cento in quanto non eccedano quelli delle tabelle F' e G della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica.

Tabella.

| | |
|--|-------------|
| Presidi | } di liceo; |
| Professori titolari | |
| Professori reggenti | } |
| Direttori di ginnasi e scuole tecniche; | |
| Professori titolari delle classi ginnasiali superiori; | |
| Professori reggenti delle classi ginnasiali superiori; | |
| Professori titolari delle classi ginnasiali inferiori e delle scuole tecniche; | |

Professori reggenti delle classi ginnasiali inferiori e delle scuole tecniche;

Incaricati di ginnasi e scuole tecniche;

Professori e maestre assistenti delle scuole normali;

Presidi

Professori titolari } d'istituti tecnici. »

Professori reggenti }

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando di parlare, constando la legge d'un solo articolo, si manda alla votazione per squittinio segreto.

Si passerà alla discussione dell'altro progetto di legge per il « riparto dell'imposta fondiaria del compartimento liure-piemontese. »

Se ne dà lettura.

(Vedi infra e Atti del Senato, N. 56.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non chiedendosi la parola, si procede a quella degli articoli.

« Art. 1. I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento liure-piemontese rimangono fissati, per gli anni 1873, 1874 e 1875, quali risultarono dall'applicazione della legge 14 luglio 1861, n. 1831, e delle successive disposizioni legislative e regolamentari sulla materia. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Nelle provincie del compartimento liure-piemontese nelle quali non furono dalla Commissione provinciale esaminati o risolti i reclami ammessi dalla legge 31 dicembre 1870, n. 6179, sarà provveduto dal Governo all'esame e alla risoluzione dei reclami stessi mediante regio decreto previo il parere del Consiglio di Stato.

« I reclami predetti saranno trasmessi al Ministro delle Finanze entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, e il riparto del contingente provinciale d'imposta in contingenti comunali sarà comunicato al Consiglio provinciale convocato in straordinaria adunanza e determinato dal Ministro delle Finanze, udito il Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

Si procederà poi allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Segue la discussione del progetto di legge per lo stabilimento di un laboratorio di scienze sperimentali nella Regia Università di Roma.

Se ne dà lettura.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato*, N. 63.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire cinquecento mila per i lavori di stabilimento di un laboratorio di chimica, di fisiologia e di fisica, annesso alla regia Università di Roma. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Questa spesa sarà stanziata sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1872, 1873 e 1874, e precisamente, quanto a lire cento mila, sopra l'esercizio 1872, e quanto a lire duecento mila, sopra ciascuno degli altri due esercizi; e sarà inserita fra le spese straordinarie col titolo: *Lavori di stabilimento dei laboratori di chimica, di fisiologia e di fisica della regia Università di Roma.* »

(Approvato.)

Si procederà più tardi a squittinio segreto sul complesso della legge.

Viene ora in discussione il progetto di legge per la costruzione del tronco di ferrovia da Udine alla Pontebba.

(V. *Atti del Senato*, N. 67.)

Si dà lettura del progetto di legge.

« Articolo unico. È approvata la convenzione, coll'annesso capitolato, stipulata il dì 6 maggio 1872 fra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici e la Banca generale di Roma, per la costruzione e l'esercizio della strada ferrata da Udine alla Pontebba, colle seguenti modificazioni:

a) All'art. 2 della convenzione, dopo il capoverso che comincia colle parole *Il capitale occorrente* e termina colle parole *il rimanente in obbligazioni*, si aggiunge il capoverso seguente:

« Il servizio, ossia l'interesse e l'ammortizzazione delle obbligazioni, non potrà mai esigere più che lire 15,000 per chilometro della linea concessa. »

b) All'art. 6 della convenzione si aggiunge in fine il seguente capoverso:

« Sulle somme dovute per le garanzie dei primi tronchi aperti all'esercizio, sarà fatta una ritenuta del 10 per cento, che si pagherà quando tutta la linea concessa sia aperta. »

c) All'art. 7 della convenzione si sostituisce il seguente:

« Quando il prodotto lordo raggiunge il limite in cui si annulla la sovvenzione chilometrica garantita dal Governo, la società rimborserà annualmente al Governo le somme pagate, coll'interesse del 4 per cento, mediante corrisponzione del 40 per cento sull'eccesso del prodotto lordo oltre il limite suddetto.

« Il rimborso verrà applicato all'estinzione, prima dell'interesse, poscia del capitale. »

d) All'art. 8 della convenzione si elimina la parola *perciò* nella penultima linea.

e) All'art. 9 della convenzione, nella terza linea, alle parole *sia autorizzata la* si sostituiscono le parole *a provveduto alla*.

f) All'art. 3 del capitolato si aggiungono in fine le parole *di cui all'art. 10 della convenzione*.

g) All'art. 20 del capitolato, in fine del primo capoverso, si tolgono le parole *in mezzo*.

h) All'art. 37 del capitolato, terza linea, si sostituiscono alle parole *linea concessa* le parole *linea Udine-Pontebba*.

i) All'art. 59 del capitolato, seconda linea, alle parole *delle condizioni generali* si sostituiscono le parole *di tutte le disposizioni generali*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, constando il progetto di un solo articolo, se ne rimanda la votazione a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge per l'approvazione d'una convenzione per l'Istituto di studi superiori in Firenze.

(V. *Atti del Senato*, N. 62.)

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto di legge per l'approvazione di una convenzione per l'Istituto di studi superiori in Firenze.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Nell'ordine del giorno non trovo notato questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Nell'ordine del giorno, che ho sott'occhi, questo progetto è anzi messo pria a degli altri che furono discussi.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Nell'ordine del giorno che trovo distribuito è segnato, dopo la conven-

zione per la costruzione della ferrovia da Udine alla Pontebba, il progetto di legge per la computazione a favore degli impiegati civili della interruzione di servizio per causa politica. Questo progetto di legge fu anch'esso dichiarato d'urgenza, gli Uffici si sono riuniti, fu nominato il Relatore, e si è fatta la Relazione. Chiederei dunque al Presidente che sia portato in discussione anche questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Credo poterlo dare la miglior risposta dicendolo, che sarà discusso questo come gli altri progetti, il Senato avendo deliberato di non separarsi, se non dopo d'aver esaurito il suo ordine del giorno. Si procede dunque alla discussione del progetto di legge che è stato annunciato.

Se ne dà lettura.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvata e resa esecutoria l'annessa convenzione, conclusa in Roma fra il Ministro della Pubblica Istruzione, e i rappresentanti dei Consigli provinciali e comunali di Firenze, e ratificata dai Consigli medesimi colle deliberazioni del giorno 16 febbraio 1872. »

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA R. Desidero un semplice schiarimento.

Nella convenzione annessa a questa legge, all'art. 15 è segnata, fra le altre cessioni che si fanno al Municipio di Firenze: « la porzione demaniale dell'ex-convento della SS. Annunziata, con gli edifici compresi fra il detto ex-convento, la via della Sapienza, la piazza di S. Marco, ecc.

Ora, fra questi edifici, vi ha una caserma di cavalleria, ed anzi una cavallerizza coperta, delle quali abbiamo penuria in Italia.

Io desidererei sapere se è inteso che questa cessione si debba fare definitivamente, ed a quale epoca: ed aggiungerei, parlando anche nell'interesse del Municipio di Firenze, che siccome in detta città non c'è luogo adatto ove collocare lo squadrone di cavalleria stanziato nel locale testè accennato, sarebbe costretto il Ministero della Guerra a destinare altrove lo squadrone, medesimo.

È bensì vero che nella medesima convenzione vi ha la clausola: « appena venga a libera disposizione del Demanio. » Ma naturalmente se

questa clausola fu stabilita, lo fu con la preventiva idea che sia già fissato almeno un termine, quantunque lontano. Quindi, riferendomi a quell'epoca, io desidero conoscere come sarà allora provveduto.

PRESIDENTE. Ha la parola il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELLE FINANZE, REGGENTE IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non ho in questo momento sotto gli occhi il testo della Convenzione, ma, se ben mi ricordo, ivi è detto che quei locali « saranno rimessi per uso dell'Istituto man mano che ritorneranno a libera disposizione del Demanio. »

Ora, io capisco come sotto un certo punto di vista l'interpretazione di questa condizione potrebbe farsi in guisa da stabilire che il locale a cui allude l'onorevole Senatore Calorna o nel quale il Governo tiene la caserma di cavalleria, è fin d'oggi a libera disposizione del Demanio, dando a questa parola il suo più largo significato, e che perciò debba passarsi subito al Municipio di Firenze.

Ora però il senso dato alla parola Demanio, non è altro che quello burocratico, e significa Amministrazione demaniale, la quale piglia i locali a sua libera disposizione, quando l'Amministrazione che li occupa non ne ha più bisogno o non ne fa più uso.

Non vi è dunque, sotto questo punto di vista, da preoccuparsi della convenzione.

Bensì in passato si intavolò qualche trattativa per fare altrove la caserma di cavalleria; ma poi se ne abbandonò il pensiero, essendosi veduto, come ben diceva l'onorevole Senatore Cadorna, che per il momento non conveniva spostarla.

Si può adunque, a mio avviso, votare questa convenzione senza inquietudine. Imperocché fino a quando l'Amministrazione della Guerra avrà bisogno di quei locali, essi saranno a sua disposizione. Quando non ne avrà più bisogno, allora solo torneranno a disposizione del Demanio.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ho domandato la parola solamente per dire all'onorevole Senatore Calorna che non vi è motivo di preoccuparsi di quella convenzione che mette a disposizione dell'Istituto di studi superiori in Firenze quei locali che sono in via della Sapienza, quando saranno liberi.

Del resto, non vi è nessuna fretta: evidentemente ci sarebbe ora troppo locale per questo Istituto. Ciò che domanda l'onorevole Senatore Cadorna, sarà cosa che potrà venire presa in considerazione, quando l'Istituto debba di molto allargarsi; ma ora, ripeto, non vi è da preoccuparsene. D'altronde il Senato, il Ministero, e l'onorevole Senatore Cadorna, non ignorano che il Municipio di Firenze è pronto a fare grandi sacrifici per mantenere in Firenze una caserma di cavalleria, e per crearla se occorre.

Dunque non è per parte del Municipio di Firenze, che si tenterebbe di portar via l'unico locale in cui possono stare alcuni squadroni di cavalleria.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'art. 1.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Nell'istituto superiore di Firenze non saranno conferiti altri gradi universitari, fuori di quelli che si danno attualmente.

(Approvato.)

Questa legge sarà votata a squittinio segreto colle altre leggi discusse.

Discussione del progetto di legge per la computazione a favore degli impiegati civili, pel conseguimento della pensione di riposo, della interruzione di servizio per causa politica.

(V. Atti del Senato, N. 70.)

Segue il progetto di legge per la computazione a favore degli impiegati civili, pel conseguimento della pensione di riposo, della interruzione di servizio per causa politica.

Avverto il Senato che questo progetto è di iniziativa parlamentare.

Se ne dà lettura.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Senatore ARESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Arese.

Senatore ARESE. Io vorrei domandare se sia cosa conveniente per il Senato il discutere un progetto di legge di cui la relazione viene distribuita nel momento stesso in cui si dà lettura del testo della legge. Non credo che il nostro Regolamento lo permetta.

PRESIDENTE. Debbo far osservare all'onorevole Arese, che il Senato ha autorizzato anche la semplice lettura delle relazioni; siccome poi

ha dichiarato d'urgenza tutti i progetti di legge che erano stati presentati, e fra questi vi era quello di cui si tratta, l'obbligo di lasciare decorrere il termine legale dalla distribuzione della relazione alla discussione, sarebbe tolto di mezzo da quella deliberazione, cioè dall'urgenza stata votata.

Ciò non toglie però che il Senato sia giudice della convenienza di occuparsi ora di questo progetto di legge.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Bixio.

Senatore BIXIO. Prego l'onorevole Arese di non insistere sulla sua proposta sospensiva, giacché, trattandosi di progetto di legge d'iniziativa dell'altro ramo del Parlamento, questo potrebbe fare un senso un troppo favorevole; e d'altronde si tratta di cosa di non grande importanza per lo Stato, e che non pare possa dar luogo ad una lunga discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Arese, fa egli una proposta?

Senatore ARESE. Non faccio una proposta, mantengo però quello che ho detto.

PRESIDENTE. Non facendosi altra osservazione, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Coloro i quali, avendo prestato servizio effettivo e retribuito da stipendio, per nomina ottenuta regolarmente, sia in uffici civili, sia nelle milizie di terra e di mare, ai governi provvisori istituitisi in Italia negli anni 1848 e 1849, per ragioni politiche, al cessare di questi, non continuarono nel servizio, o vennero più tardi dimessi dai Governi delle restaurazioni e furono poi riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale, avranno diritto a che sia loro computato per gli effetti della pensione od indennità, il tempo della interruzione.

« Questo stesso diritto avranno gli impiegati di nomina pontificia, che furono dimessi dall'ufficio per cagione politica dopo i movimenti insurrezionali del 1830 e del 1867. »

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Io avrei avuto qualche osservazione a fare sopra questo progetto di legge; ma siccome mi sarei trattenuto piuttosto sulla forma, anzi che oppormi alla sostanza del progetto, così mi limiterò a chiedere all'Ufficio Centrale ed all'onorevole suo Relatore qualche spiegazione, la quale valga a rimuo-

vere ogni dubbio sulla interpretazione della legge che stiamo discutendo; e sulla quale mi sarei permesso di proporre alcuni emendamenti, se il tempo lo avesse permesso.

Questa legge è necessaria, siccome quella che viene opportunamente a far cessare una distinzione, che si era voluto introdurre tra gli impiegati che ebbero nomina dai Governi assoluti e quelli che furono nominati da quei Governi provvisori, agli sforzi dei quali dobbiamo la nostra origine.

La legge presente adunque non è che una legge d'indole interpretativa; inter, relativa, cioè, dei decreti e delle leggi precedenti, relativi a questa materia.

Mi limiterò pertanto a chiedere qualche spiegazione sul senso dell'ultima parte dell'articolo primo.

Io non ho davanti a me il testo della legge, ma, se ho bene inteso le parole onde questa parte dell'articolo è formulata, mi pare che si accenni agli impiegati che avevano una nomina del Governo pontificio.

Ora, per questi impiegati provvede già il diritto comune: provvedono cioè le leggi precedenti e la giurisprudenza stabilita.

Gli impiegati di nomina pontificia, destituiti o sospesi per mero motivo politico, non hanno bisogno di questa legge interpretativa.

Non vorrei che per una formula poco felice della legge, si dovesse poi mettere in dubbio il diritto di tutti gli impiegati non contemplati da questa speciale disposizione; ossia gli impiegati di nomina pontificia che vennero destituiti o sospesi per avvenimenti anteriori o posteriori agli anni 1860 e 1867.

Sarei grato pertanto all'onorevole relatore se si compiacesse di rinnovare ogni mio dubbio in proposito.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore BORGATTI. Insisto poi tanto più onde sia tolto ogni dubbio a questo proposito, perchè ho visto che nell'altro ramo del Parlamento la ragione addotta per giustificare questa disposizione fu questa: che il Governo pontificio non aveva una legge sulle pensioni, e che le pensioni si accordavano soltanto per beneplacito del Sovrano.

Ora, questo non è vero: il Governo pontificio aveva una legge sulle pensioni; non era sempre osservata, per arbitrio del Sovrano, non

già per difetto della legge, la quale anzi era una legge savia, giusta ed equa.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Il Governo del Re, quando ancora aveva i pieni poteri sulle provincie Romane, si affrettò di provvedere alla sorte dei destituiti politici in queste provincie, e non volendo adoperare misure diverse da quelle che si erano usate per le altre provincie, emanò, come si era fatto dal Popoli per la Romagna, un decreto riparatore per i destituiti politici di Roma, in cui erano precisamente contemplati coloro che erano stati nominati dal Governo pontificio e i quali dopo per fatti politici o per sentenza arbitraria di cotesto Governo restaurato, erano stati destituiti.

Ma però in quel decreto si accenna agli avvenimenti del 1848-49, e si fu per ciò che nella Camera dei Deputati da taluno affacciò il dubbio se disposizioni che fossero in corso di applicazione per i destituiti politici della provincia di Roma, ma circoscritte agli anni 1848-49, si potrebbero estendere a quegli altri che furono destituiti per gli eventi del 1867 e 1870. Egli è perciò che all'articolo si aggiunse una disposizione che estende lo stesso beneficio ad individui che era giustizia venissero posti sotto l'egida di un decreto riparatore, ed io ho detto l'onorevole Borgatti.

Questa è la spiegazione di siffatto inciso.

Senatore BORGATTI. Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole relatore, e ne lo ringrazio.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni all'art. 1. questo articolo si intenderà approvato.

« Art. 2. Per l'applicazione del precedente articolo, essi dovranno presentare, se furono impiegati civili, il decreto di nomina regolare od atti equipollenti, e dovranno pure comprovare di non aver ripreso servizio durante il tempo dell'interruzione sotto i Governi restaurati; se militari, dovranno produrre i documenti all'uopo richiesti dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1865, N. 2247. »

(Approvato.)

« Art. 3. Sono ammessi al beneficio della presente legge coloro soltanto che prima del 31 luglio 1872 avranno presentata l'occorrente domanda al Ministero delle Finanze. Essi potranno, anche prima della liquidazione della loro pensione od indennità presentare analoghe documentate

domande alla Corte dei Conti, la quale pronuncierà sullo medesimo ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge 14 aprile 1864, N. 1731, escluse quello di coloro che avessero già riportata definitiva liquidazione di pensione od indennità. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io domando solo se colle dichiarazioni che sono fatte nella relazione si intenda di mutare il carattere dell'art. 3. Secondo il concetto di quest'articolo, è ammesso al beneficio della presente legge soltanto chi avrà presentato l'occorrente domanda prima del 31 luglio 1872.

Forse non avrò letto con sufficiente attenzione la Relazione. Mi è però sorto il dubbio che si contenesse in essa qualche interpretazione troppo larga. La esperienza mi dimostra, è vero, che le dichiarazioni fatte nel Parlamento non sono poi dai magistrati prese in tanta considerazione. Ad ogni modo non vorrei ampliazioni.

Confesso che nell'altro ramo del Parlamento non ho dato il mio suffragio favorevole a questo disegno di legge, perchè vedo pur troppo che le pensioni vanno molto allegramente inuanzi e mi pare giunta l'ora di fermarsi un poco. Tuttavia non entrerei ora a far discussioni.

Domanderei soltanto se le dichiarazioni della Relazione cambino qualche cosa al testo letterale del progetto, secondo il quale sarebbe ammesso al beneficio della legge chi solamente prima del 31 luglio 1872 abbia presentato l'occorrente domanda al Ministero. Credo necessario questa dilucidazione perchè l'onorevole relatore capirà l'importanza della limitazione che ci vuole e che è stata voluta ogni qual volta si trattò di leggi di questa natura.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore CACCIA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è pur esso entrato nelle vedute del signor Ministro, anzi ha dato un'interpretazione ancora più specificata e ristretta, perchè ha detto, che non solo è il termine perentorio quello del 31 prossimo luglio, ma che il Ministro delle Finanze è la sola ed unica autorità cui devono presentarsi le domande. Cosicché se ad altri fossero state presentate queste domande, non sarebbero mai suffragate dal voto della legge, e quindi non sarebbero giovate dai benefici di questa legge coloro che le hanno prodotte.

Questo è il sentimento dell'Ufficio Centrale, che venne così a dare un'interpretazione restrittiva anzichè allargativa, e questa è invitato il Senato di accettare volando questa legge.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Siccome qui si tratta di perenzione di un diritto che questa legge viene a riconoscere e a garantire colla sua interpretazione autentica, così mi pare che il tempo che si stabilisce per la domanda da farsi al Ministro delle Finanze sia troppo breve. D'altronde, come farà l'impiegato a comprovare d'avere in tempo debito presentato la domanda prescritta da questa legge sotto minaccia di perenzione del proprio diritto?

Se questa domanda, coi documenti che vi fossero uniti, si perdesse per una delle tante cause onde si smarriscono qualche volta le carte negli uffici governativi, chi ne risponderebbe?

Vorrei essere tranquillato anche su ciò; affinché non avvenga che per una prescrizione di forma, per una esigenza burocratica, un povero impiegato si veda deluso nella sua legittima speranza, e torni inutile per lui questa provvida legge.

Se le circostanze di tempo, in cui ci troviamo, lo consentissero, avrei proposto un emendamento anche su questa parte della legge, parendomi non opportuno nè necessario di vincolare l'esercizio di un diritto riconosciuto alla presentazione di una domanda al Ministro delle Finanze; domanda che potrebbe, ripeto, smarrirsi con pregiudizio del diritto stesso.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA, *Rel.* Io vorrei che l'onorevole collega riconoscesse che non si tratta di termine ristretto, perchè il Ministro delle Finanze è dal Marzo 1871 che aprì il termine per la presentazione di codeste domande, e a suo senso si chiudeva al 30 Giugno 1871; se non che essendo la legge rimasta tanto tempo presso la Camera elettiva avvevne che il termine si è allargato di oltre 13 mesi, e per la legge attuale è disteso al Luglio 1872. Quindi non parliamo di termini ristretti, non parliamo di coerenza, siamo stati larghissimi, e possiamo dire che ben per tempo furono avvisati tutti gli interessati onde presentassero le loro domande.

Il Collega parla di perdita di documenti; ma io lo prego di considerare, come magistrato, che questo è un caso che risolverà chi ha da decidere sulle pensioni. Quel Collegio vedrà se c'è stata la forza maggiore, e che quindi il diritto non può esser perento. Deciderà bensì con il corredo di tanti equipollenti se, e come fu eseguita la presentazione della domanda, o come, e se non ne fu presa nota. Per queste considerazioni non può non esser lasciato al magistrato l'applicare la legge alle già menzionate contingenze.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Prima di tutto mi importa di dichiarare, che sebbene io abbia avuto l'onore di servire il governo Romano negli anni 1848 e 1849, la mia nomina di Segretario Generale e di sostituto Ministro, era del Governo Costituzionale, anteriore al Governo provvisorio. Se ciò non fosse, mi sarei imposto il riguardo di astenermi dal prender parte a questa discussione. Osserverò poi all'onorevole Senatore Caccia che ricordo anch'io la ingiunzione fatta anche in passato a tutti gl'impiegati di nomina dei governi provvisori di presentare le loro dimande e i loro titoli al Ministro delle Finanze. Ma allora trattavasi di una mera cautela, onde l'onorevole Ministro delle Finanze, difensore zelante ed accorto degl'interessi dell'erario, fosse illuminato e potesse conoscere e giudicare se il Governo dovesse per iniziativa propria presentare questa legge ed assumerne la responsabilità.

Invece ora si tratta di una legge già presentata per iniziativa parlamentare; di un diritto che viene riconosciuto in conseguenza dello spirito onde sono informate le leggi precedenti relative a questa materia. E per ciò non trovo nè ragionevole, nè equo, nè necessario che l'esercizio di un diritto siffatto sia vincolato all'obbligo di presentare una dimanda al Ministro delle Finanze.

L'onorevole relatore, da quel dotto giurista che egli è, sa assai bene che coteste inutili formalità trovano poco favore in giurisprudenza, e non sempre i Tribunali si credono tenuti ad interpretarle nello stretto senso letterale.

Diceva l'onorevole relatore che, in caso di smarrimento dei documenti, che vanno trasmessi al Ministro delle Finanze, gl'interessati

potranno rivolgersi ai Tribunali. Ma è appunto per risparmiarli a questa dura e costosa necessità che io avrei voluto correggere la legge anche in questa parte.

In ogni modo, siccome il rimedio che io proporrei, quando avesse l'onore di essere accolto dal Senato, rimanderebbe la legge all'altro ramo del Parlamento; e cagionerebbe un nuovo ritardo pericoloso; così mi contento delle spiegazioni date, e non insisto ulteriormente.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Veramente non sono io che dovrei difendere questo progetto di legge. Devo però osservare che la massima a cui si informa è di iniziativa del Senato e venne da esso imposta in occasione di un altro disegno di legge analogo, quello, cioè, relativo al *condono del biennio agli impiegati*, ecc., ecc.

In quest'occasione il Senato disse: è ora di finirli con simili progetti, e quando se ne dovessero per necessità presentare ancora, prima di approvarli, vogliamo sapere quale ne sarà la portata.

E infatti, venuto per iniziativa parlamentare un progetto analogo, il Senato lo rimandò incaricando il Ministero di aprire delle indagini sulle domande presentabili, di esaminare i loro titoli, e, solo dopo quest'esame, ripresentare la legge, da non aver però effetto che per coloro, i quali, all'atto della sua presentazione, avessero già inviate le domande corredate dei documenti opportuni.

E ciò è necessario, perchè, se si presentassero leggi siffatte all'approvazione del Parlamento prima di aver esaminato la domanda degli interessati, bene vede l'onorevole Borgatti quali gravi disturbi e conflitti potrebbero poi derivare, e come l'onere supposto dalla legge per le finanze dello Stato, potrebbe gradatamente aumentare contro gli intendimenti di chi votò la legge stessa.

Nel caso attuale però il Parlamento ha creduto che si potesse ancora concedere un breve termine, perchè qualche interessato possa essere in tempo di presentare i suoi titoli.

Senatore BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BIXIO. Capisco perfettamente che il Ministro delle Finanze il quale ha dato il suo voto contrario al progetto, e nella sua qualità di Mi-

nistro ha una mano potente sempre sulle chiavi della Cassa, si preoccupi di questo fatto.

Ma mi permetto dire che questa è una questione anche un po' politica, e lo sarà anche quando lo si volesse dimenticare. Se il Senato ha preso talune iniziative, queste non possono mai essere contro i diritti altrui. Anell'io sono pensionato, e non vedo perchè un altro, che vi abbia diritto, non debba esserlo. Prego perciò il Senato a voler considerare che tutti questi sono cittadini che Governi nemici al nostro paese hanno messo in condizione da doversi venire in loro aiuto con la legge che stiamo discutendo. L'Italia ha speso molto denaro, e non tutto sarà stato bene speso, e questi che il governo spenderà, non saranno certo milioni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non vorrei passare per così crudele agli occhi del Senato. Ma devo osservare che nella presente Sessione, oltre questo progetto, che pure fra qualche anno potrà dare un aggravio di L. 300,000, ne ho visto presentare altri di iniziativa parlamentare, i quali, dal conto che ho fatto, importeranno complessivamente la spesa che arriva presso a poco al milionetto.

Io vorrei bene che si potesse largheggiare, ma d'altra parte debbo tener occhio ai contribuenti: devo pure tener conto di tanti altri bisogni di cui anche nell'odierna seduta fece premura così viva l'onorevole Senatore Bixio.

Tutti domandano denaro. Se perciò l'onorevole Bixio mi trova crudele, egli ben vede che lo sono apparentemente per necessità, mentre nel sono affatto per indole.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Essendo esaurito l'ordine del giorno, si procederà allo spoglio delle votazioni e quindi alla votazione delle rimanenti leggi discusse.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Risultato delle votazioni:

« Progetto di legge per la sistemazione del Canale Bussò nella provincia di Verona. »

Votanti 70

Voti favorevoli 64

» contrari 6

(Il Senato approva.)

« Ricostituzione dell'ufficio ipotecario di Mantova. »

Votanti 70

Voti favorevoli 68

» contrari 2

(Il Senato approva.)

« Sistemazione del porto di Catania. »

Votanti 70

Voti favorevoli 68

» contrari 4

(Il Senato approva.)

« Provvigione ai rivenditori di generi di privata. »

Votanti 70

Voti favorevoli 63

» contrari 7

(Il Senato approva.)

« Bonificazione della Villetta di fiume Piccolo presso Brindisi. »

Votanti 70

Voti favorevoli 60

» contrari 10

(Il Senato approva.)

« Approvazione di contratti di vendita o permuta di beni demaniali. »

Votanti 70

(Il Senato adotta all'unanimità.)

« Concessione d'indennità d'alloggio agli impiegati residenti in Roma. »

Votanti 70

Voti favorevoli 67

» contrari 3

(Il Senato approva.)

Spesa straordinaria di 32,800,000 per la difesa della Spezia, per la fabbricazione di artiglierie di gran potenza e per la costruzione di una nuova fonderia di cannoni di grosso calibro.

Votanti 70

Voti favorevoli 69

» contrari 1

(Il Senato approva.)

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per la votazione delle leggi che ancora rimangono.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini F. fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di annunziare il risultato delle votazioni.

« Progetto di legge per autorizzazione di una spesa per lo stabilimento di un laboratorio di scienze sperimentali nella Regia Università di Roma. »

Votanti 70
 Voti favorevoli 66
 » contrari 4

(Il Senato approva.)

« Aumento degli stipendi agli insegnanti nelle scuole secondarie. »

Votanti 70
 Voti favorevoli 62
 » contrari 8

(Il Senato approva.)

« Riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese. »

Votanti 70
 Voti favorevoli 63
 » contrari 7

(Il Senato approva.)

« Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1872. »

Votanti 70
 Voti favorevoli 69
 » contrari 1

(Il Senato approva.)

« Costruzione del tronco di ferrovia da Udine alla Pontebba. »

Votanti 70
 Voti favorevoli 57
 » contrari 12
 » astenuto 1

(Il Senato approva.)

« Approvazione di una convenzione per l'Istituto di studi superiori in Firenze. »

Votanti 70
 Voti favorevoli 63
 » contrari 7

(Il Senato approva.)

« Computazione a favore degli impiegati civili pel conseguimento della pensione a riposo, dell'interruzione di servizio per causa politica. »

Votanti 70
 Voti favorevoli 36
 » contrari 34

(Il Senato approva.)

Essendo compiuti i lavori del Senato per questo scorcio della Sessione, per la prima seduta i Signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 7.)

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

A

- Abolizione dell'onere del *vagantivo* nelle provincie di Venezia e di Rovigo.** — Progetto di legge (N. 4) — presentazione, pag. 16 — discussione, 998 — votazione e approvazione, 1079.
- Abrogazione della legge 4 maggio 1865, relativa all'anzianità del grado di sottotenente ed alla pensione degli allievi del terzo anno di corso dell'Accademia militare.** — Progetto di legge (N. 17) — presentazione, pag. 36 — discussione, 208 — votazione e approvazione, 214.
- Acquaviva Luigi Duca d'Atri.** — Congedo accordato, pag. 111.
- Affrancamento delle enfiteusi nelle Provincie della Venezia e di Mantova.** (Proroga del termine per l') — Progetto di legge (N. 10) — presentazione, pag. 24 — discussione, 41 — votazione e approvazione, 109.
- Aggregazione dei comuni di Manziana e di Canale al circondario di Roma e al mandamento di Bracciano.** — Progetto di legge (N. 70) — presentazione, pag. 1081 — discussione, 1228 — votazione e approvazione, 1231.
- Alfieri di Sostegno Marchese Carlo.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 5 — verifica dei titoli e ammissione, 16 — viene introdotto nell'aula e proclamato Senatore, avendo prestato giuramento nella seduta Reale, 21 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito nelle Provincie Romane, 53 e 73 — id. a quella relativa al trasferimento della sede del Governo a Roma, 131, 173, 182 — relatore del progetto di legge per la prescrizione degli stipendi ed altri assegni personali, ne sostiene la discussione, 207 — domanda uno schiarimento sull'art. 5 del progetto di legge per i matrimoni degli ufficiali, 282 — fa alcune osservazioni sullo schema di legge relativo all'ordinamento dell'esercito, 559, 561, 562, 563 — parla nella discussione della legge per l'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice civile, 581 — fa una proposta per l'esame preliminare della legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 607 e 609 — parla nella discussione della stessa legge, 849, 972, 982 — annunzia e svolge un'interpellanza sopra una circolare del Ministro degli Esteri di Francia, 1008 — domanda l'urgenza sopra una petizione, 1067 — prende parte alla discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari, 1082, 1085, 1089 — id. di quello riguardante l'istituzione di Magazzini generali, 1127
- Amari Comm. Prof. Michele.** — Si associa ad un ordine del giorno relativo al compimento del tratoro del Moncenisio, pag. 77 — prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della Sede del Governo a Roma, 123, 166, 173, 191, 195, 196 — sollecita uno schiarimento sull'art. 5 della legge pei matrimoni degli ufficiali, 283 — parla sul progetto di legge relativo all'ordinamento dell'esercito, 473, 498, 499, 518, 525, 526, 530, 531 — annunzia un'interpellanza al Ministro della Pubblica Istruzione sopra la conservazione di monumenti in Palermo, 607 — la svolge, 691 e 694 — parla sopra una proposta per la discussione preliminare del progetto di legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 610 — prende parte alla discussione della legge sulla riforma degli ufficiali, 632 — parla sullo schema di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 797 e seguenti — congedo, 994.
- America (V. Trattato).**
- Angioletti Comm. Diego.** — Fa osservazioni sopra una proposta di rinvio di una legge ad una Commissione speciale, pag. 275 — parla sul progetto di legge relativo ai matrimoni degli ufficiali, 291 e 292 — prende parte alla discussione del progetto di legge relativo all'ordinamento dell'esercito, 392 e seguenti.
- Antonacci sig. Giuseppe.** — Congedo accordato, pagina 111.
- Antonini Conte Prospero.** — Congedo accordato, pagina 1047.
- Araldi-Erizzo Marchese Pietro.** — Comunicazione di una sua lettera con cui dichiara di essere favorevole alla legge per l'accettazione del plebiscito delle Provincie Romane, pag. 78 — congedo, 348, 696, 994.
- Arconati-Visconti Marchese Giuseppe.** — Fa una dichiarazione del suo voto alla legge sul plebiscito delle Provincie Romane, pag. 84 — congedo, 940.

Arese Conte Francesco. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, pag. 169 — congedo, 994 e 1095.

Arrivabene Conte Giovanni. — Parla sopra una proposta tendente a differire la nomina degli Uffici Centrali fin dopo verificati i titoli dei nuovi Senatori, pag. 18 — id. sopra una interpellanza fatta dal Senatore Chiesi al Ministro della Guerra, 28 — id. sul progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 160 — parla per una mozione d'ordine, 381, 387, 388 — fa alcune osservazioni sul progetto di legge per l'ordinamento dell'esercito, 525 — presenta un ordine del giorno sul progetto di legge relativo alle guarentigie al Sommo Pontefice, 949 — parla sullo stesso argomento, 952 — congedo, 994.

Astengo Comm. Giacomo. — Ragiona nella discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, pag. 184, 190, 195 — combatte un ordine del giorno per la sospensione della legge sulla Corte di Cassazione,

534 e 598 — è chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice sanitario, 902.

Atti dello Stato civile della Real Famiglia. — Lettura del verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto di nascita del Conte di Torino, pag. 15.

Id. del verbale di deposito dell'atto di accettazione del trono di Spagna per parte di S. A. R. il Principe Amedeo, 174.

Audiffredi Cav. Giovanni. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della Capitale, pag. 113 e 139 — congedo, 1080.

Audinot Comm. Rodolfo. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, pag. 874.

Autori delle opere dell'ingegno. (Modificazioni alla legge sui diritti degli) — Progetto di legge (N. 3) — presentazione, pag. 16.

Id. altre disposizioni per riguardo anche alla sua applicazione nella Provincia Romana — progetto di legge (N. 42) — presentazione, pag. 533 — disposizioni speciali per la nomina di una Commissione, 534 — discussione, 619 — votazione e approvazione, 620.

B

Bacino di carenaggio di Messina. (Lavori a complemento del) — Maggiore spesa — progetto di legge (N. 37) — presentazione, pag. 343 — discussione, 534 — votazione e approvazione, 605 e 614.

Balbi-Piovera Marchese Giacomo. — Congedo accordato, pag. 111 e 994 — prende parte alla discussione del progetto di legge per provvedimenti finanziari, 1103 e 1104.

Balbi-Senarega Marchese Francesco. — Congedo accordato, pag. 78 e 1161.

Belgioloso (Barbiano di) Conte Luigi. — Congedo accordato, pag. 1080.

Bellavitis Prof. Conte Giusto. — Parla sopra una proposta di differire l'esame delle leggi fin dopo verificati i titoli di nuovi Senatori, pag. 17 — id. sul progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 169 e 177 — id. sul progetto di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto, 222 — congedo, 348 — fa alcune osservazioni sullo schema di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 873 e 952 — congedo, 1160.

Beretta Comm. Antonio. — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 5 — è chiamato a far parte della Commissione di Finanze, 39 — fa una proposta sull'articolo 5 della legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 181, 185, 191 — congedo, 718.

Bevilacqua Marchese Carlo. — È nominato Com-

missario all'Amministrazione del Debito Pubblico, pag. 39 — congedo, 78.

Bixio Comm. Nino. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la determinazione della sede e giurisdizione dei Tribunali militari, pag. 244, 258, 260, 267 — annunzia un'interpellanza sopra disposizioni relative al commercio internazionale e ne svolge i punti principali, 276 e seguenti — parla sopra una mozione d'ordine, 391 — id. sul progetto di legge per l'ordinamento dell'esercito, 474, 477, 504 — svolge la sopra indicata interpellanza sopra il commercio internazionale, 634 e seg. — parla sopra un'interpellanza del Senatore Riboty al Ministro della Marina, 1028, 1032, 1035 — prende parte alla discussione sul progetto di legge relativo alla ferrovia del S. Gottardo, 1206 e 1210 — id. a quella dello schema di legge sul trattato di commercio cogli Stati Uniti d'America, 1219, 1222, 1223.

Bonaccolti Comm. Filippo. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 7 — verificaione dei titoli e ammissione, 21 — presta giuramento, 42 — è chiamato a far parte della Commissione dei progetti di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto, e per lo stabilimento della Cassazione nella sede del Governo, 112 — prende parte alla discussione dell'ultimo di questi progetti, 319 e seguenti — Relatore dello schema di legge per l'estensione alla Provincia Romana degli art. 24

INDICE

- e 25 delle disposizioni transitorie del Codice civile, ne sostiene la discussione, 573 e 574.
- Bonelli Marchese Raffaele.** — Congedo accordato, pag. 14.
- Borghesi-Bichi Conte Scipione.** — Congedo accordato, pag. 42.
- Burci Prof. Comm. Carlo.** — È chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice sanitario, 902.
- C**
- Caccia Comm. Gregorio.** — Riferisce sui titoli del Senatore Pallavicini Francesco, pag. 21. — è chiamato a far parte della Commissione di Finanze, 39 — riferisce sul progetto di legge riguardante nuove e maggiori spese sui bilanci 1869 e 1870, 106 — domanda schiarimenti sull'art. 9 della legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 202 e 203 — riferisce sui titoli del Senatore Cianciafara, 290 — sostiene, a nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale, la discussione dello schema di legge per la riforma degli ufficiali, 621 e seguenti — fa la proposta per la nomina di una Commissione speciale per l'esame della legge sulla riscossione delle imposte dirette, 688 e 690 — riferisce sui titoli del Senatore Magliani, 696.
- Calcagno Comm. Francesco.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 6 — verifica dei titoli e ammissione, 42 — presta giuramento, 987.
- Cambray-Digny Conte Guglielmo.** — Relatore del progetto di legge per la proroga dei termini per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, ne sostiene la discussione, pag. 37 — è chiamato a far parte della Commissione di Finanze, 39 — parla nella discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Province Romane, 70 — riferisce sui titoli del Senatore Nitti, 236 — sostiene una mozione d'ordine, 387 — prende parte alla discussione dello schema di legge per il riordinamento dell'esercito, 416 e seguenti — relatore del progetto di legge sulle convenzioni finanziarie coll'Austria, ne sostiene la discussione, 569 — id. del progetto di legge per la proroga al pagamento degli arretrati del dazio consumo dovuti dai Comuni, 618 — parla sopra il modo di comporre la Commissione per la legge sulla riscossione delle imposte dirette, 688 — relatore del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, ne sostiene la discussione, 704, 705, 712, 714, 715, 716 — parla sul progetto di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 973, 975 — relatore di quello concernente il censimento della popolazione, ne sostiene la discussione, 995 e 996 — parla su quello dei conti amministrativi del Regno, 1055 e seguenti — fa osservazioni sopra una petizione, 1078 — relatore dello schema di legge per provvedimenti finan-
- ziari, ne sostiene la discussione, 1087, 1089, 1096, 1120.
- Camozzi-Vertova Nobile Comm. Gio. Battista** — Congedo accordato, pag. 78, 367, 1095.
- Campello (di) Conte Pompeo.** — Congedo accordato, pag. 1080.
- Canali Cavour.** — Approvazione della convenzione colla Società — progetto di legge (N. 19) — presentazione, pag. 40 — discussione, 104, votazione e approvazione, 110.
(V. Divieto.)
- Cantelli Conte Gerolamo.** — È nominato Commissario per la legge sull'ordinamento dell'esercito, pag. 35 — parla sul progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 133 — fa una proposta per la fissazione di una discussione, 386 e seguenti — fa osservazioni sul progetto di legge relativo all'ordinamento dell'esercito, 436.
- Capponi Marchese Gino.** — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Province Romane, pag. 79 e 83 — id. di quello sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 920.
- Capriolo Comm. Vincenzo.** — È nominato Questore, pag. 5 — riferisce sui titoli del Senatore Posenti, 16 — relatore del progetto di legge per la determinazione della sede e giurisdizione dei Tribunali militari territoriali e speciali, ne sostiene la discussione, 241 e seguenti.
- Casati Conte Gabrio.** — Fornisce spiegazioni circa il modo di nominare Commissioni a squittinio di lista negli uffici, pag. 30 — congedo, 40 — riferisce sui titoli del Senatore Rosa, 112 — prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 126, 192, 193 — Appoggia una proposta per la discussione preliminare del progetto di legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 608 — relatore del progetto di legge per compensi alla città di Firenze, propone un ordine del giorno, 1042 — rivolge alcune parole di commiato al Senato ed alla città di Firenze, 1230.
- Casse di risparmio postali.** — Progetto di legge (N. 52) presentazione, pag. 948.
- Castagnetto (Trabucco di) conte Cesare.** — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Province Romane,

- pag. 59 — congedo, 111 e 217 — parla nella discussione del progetto di legge sulle garanzie al Sommo Pontefice, 761 — congedo, 994.
- Cataldi Comm. Giuseppe.** — Comunicazione di una sua lettera di dichiarazione di voto, pag. 111.
- Censimento generale della popolazione del Regno.** — Progetto di legge (N. 49) — presentazione, pag. 766 — discussione, 995 — votazione e approvazione, 1020.
- Ceppl Conte Lorenzo.** — Congedo accordato, pagina 1080.
- Cerruti Comm. Marcello.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 7 — verificaazione dei titoli e ammissione, 21 — presta giuramento, 35 — relatore del progetto di legge per il trattato di commercio cogli Stati Uniti d'America, ne sostiene la discussione, 1221 e 1225.
- Chlavarina Conte Amedeo.** — Riferisce sui titoli dei Senatori Cerruti e Di Larderel, pag. 21 — parla sopra una proposta per autorizzare una riunione di Comitato segreto, 30 — riferisce sui titoli del Senatore Norante, 112.
- Chiesi Comm. Luigi.** — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 5 — propone che venga scelta una Deputazione per felicitare il Principe Amedeo per la sua esaltazione al trono di Spagna, 10 — riferisce sui titoli dei Senatori De Sonnaz, Guiccioli, 22 — domanda al Ministro della Guerra alcune spiegazioni sopra l'istituzione dei distretti militari e sopra modificazioni portate nel corpo dei bersaglieri 24 e 29 — parla sul progetto di legge relativo alla proroga dei termini per lo affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, 37, 38 — propone che sia affidato ad una Commissione speciale l'esame dei progetti di legge sull'unificazione legislativa nel Veneto, e sulla Corte di Cassazione unica, 79 — parla sul progetto di legge per l'accettazione del plebiscio nelle Provincie Romane, 84 — id. su quello relativo al riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese, 102 e 103 — propone un ordine del giorno in omaggio alla città di Firenze in occasione della discussione della legge sul trasferimento della Capitale a Roma, 131 — parla sul progetto di legge relativo a disposizioni per gli allievi dell'Accademia militare, 214 — id. sullo schema di legge per l'unificazione legislativa nelle Provincie Venete, 224, 228, 229, 232 — riferisce sopra un elenco di petizioni, 234 — parla sul progetto di legge relativo alla sede dei Tribunali militari 262 e 263 — id. su quello concernente i matrimoni degli uffiziali, 284 — parla sopra un ordine del giorno sospensivo circa la legge relativa alla Corte di Cassazione, 381 — fa alcune avvertenze sull'articolo 2 del progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito, 497 — id. sull'art. 3, 506 — id. sopra alcuni altri articoli, 536 — id. sull'articolo 21, 553 — id. sull'articolo 32, 565 — a proposito della stessa discussione fa una raccomandazione in favore degli individui che prestarono servizi nell'esercito, 566 e 568 — parla sul progetto di legge per la riforma degli uffiziali, 629 — id. su quello per le guarentigie al Sommo Pontefice, 845 e 976 — fornisce schiarimenti sul corso di una petizione, 1067 — riferisce sopra un elenco di petizioni, 1076 e seguenti — fa osservazioni sull'articolo 74 del progetto di legge sulla leva di mare, 1146 e 1147 — propone che sia nominata una Commissione speciale sul progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 1163 — parla sullo schema di legge relativo all'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, 1164 e 1174.
- Cialdini Comm. Enrico.** — Parla sopra una interpellanza del Senatore Riboty al Ministro della Marina, e di concerto col Senatore Menabrea presenta un ordine del giorno, pag. 1030, 1031, 1035, 1036, 1037.
- Cianciafara Comm. Giuseppe.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — verificaazione dei titoli e ammissione, 200 — presta giuramento, 991.
- Cibrario Conte Luigi.** — Annunzio della sua morte, pag. 14.
- Cipriani Commendatore Prof. Pietro.** — È chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice sanitario, pag. 902.
- Circoscrizione giudiziaria (V. Modificazioni e Aggregazione).**
- Cittadella Conte Giovanni.** — Congedo accordato, pag. 78 e 986.
- Codice sanitario.** — Progetto di legge (N. 7) — presentazione, pag. 16 — proposta per la nomina di una Commissione speciale, approvata, 733 — composizione della medesima, 902.
- Comitato segreto.** — Domanda di dieci Senatori per una seduta, onde trattare sui locali da destinarsi pel Senato a Roma, pag. 30 — altre simili, 131, 216 — id. per deliberare sopra alcune modificazioni al regolamento interno, 216.
- Commissioni permanenti del Senato:**
- Di Finanza — votazione, pag. 36 — risultato, 39.
 - Di contabilità interna — votazione, 36 — risultato, 38 — surrogazione di un membro, 219 — risultato, 234.
 - Per la Biblioteca — votazione, 36 — risultato, 38.
 - Per la sorveglianza del Debito Pubblico — votazione, 36 — risultato, 39.
 - Per la sorveglianza del fondo per il culto — votazione 36 — risultato 39.
 - Per la Cassa dei Depositi e prestiti — votazione, 36 — risultato, 39.

- Per la Cassa militare — votazione, 36 — risultato, 78.
- Computo** delle campagne di guerra ai militari di terra e di mare, riformati con diritto a pensione. — Progetto di legge (N. 40) — presentazione, pagina 344 — discussione, 555 — votazione e approvazione. 571 e 584.
- Comunicazioni :**
- Del decreto di riconvocazione del Parlamento, pag. 3
- Di altro di nomina del Presidente, 4.
- Di altri quattro di nomina dei Vice-Presidenti, 4.
- Di altri 25 di nomina di egual numero di nuovi Senatori, 5 e seguenti.
- Di lettera del Presidente della Camera dei Deputati che annunzia la sua costituzione, 20.
- Di lettere del Presidente della Corte dei Conti per invio di elenchi di registrazione con riserva, 20, 34, 112, 254.
- Di lettera del Prefetto di palazzo che annunzia che S. M. riceverà il primo giorno dell'anno la Deputazione del Senato, 35.
- Dei documenti diplomatici relativi alla questione di Roma, 39.
- Della relazione sui lavori annuali all'arsenale marittimo della Spezia, 78.
- Di lettera degli ingegneri Grattoni e Sommeiller in risposta all'ordine del giorno del Senato, 110.
- Di lettera del Presidente della Corte dei Conti per invio di elenco di contratti registrati, 254.
- Di lettera del Ministro degli Esteri con cui trasmette un indirizzo della Camera dei Deputati di Bukarest al Parlamento italiano in congratulazione del voto per il trasferimento della Capitale a Roma, 695.
- Del trattato relativo alla navigazione del mar Nero e del Danubio, 1010.
- Dei protocolli della conferenza di Londra, 1010.
- Di lettera del Sindaco di Firenze in ringraziamento dell'ordine del giorno votato dal Senato in onore di quel Municipio, 1080.
- Della relazione dei lavori degli arsenali di Venezia e di Spezia per l'anno 1870, 1105.
- Concorso** dell'Italia nella costruzione della ferrovia del S. Gottardo. — Progetto di legge (N. 71) — presentazione, pag. 1115 — discussione, 1183 — votazione e approvazione, 1230.
- Condono** del biennio dello stipendio a favore degli impiegati civili dell'ex Regno delle due Sicilie. — Progetto di legge (N. 63) — presentazione, pagina 992 — discussione, 1019 — votazione e approvazione, 1094.
- Conforti Comm. Raffaele.** — Parla sopra una proposta tendente a differire la nomina degli Uffici Centrali fin dopo verificati i titoli di nuovi Senatori, pag. 18 — in surrogazione del relatore sul progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Provincie Romane, ne sostiene la discussione, 88 — è chiamato a far parte della Commissione sui progetti di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto, e per lo stabilimento della Cassazione nella sede del Governo, 112 — parla nella discussione della prima di dette leggi, 231 e 232 — id. nella seconda, 350, 358, 377, 388, 596 — parla sugli articoli 17 e 18 del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercito, 550 e 552 — parla sul progetto di legge relativo alla riscossione delle imposte dirette, 727 — id. su quello concernente le guarentigie al Sommo Pontefice, 843 e seguenti — parla sul progetto di legge relativo alle volture catastali, 984 — id. su quello concernente provvedimenti finanziari 1087 e 1088 — id. su quello relativo all'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, 1175 — raccomanda al Ministro Guardasigilli la presentazione del nuovo Codice penale, 1217.
- Conti amministrativi** del Regno dell'anno 1862 a tutto il 1868. — Progetto di legge (N. 56) — presentazione, pag. 987 — discussione, 1050 e seguenti — votazione e approvazione, 1094.
- Id. delle Provincie della Lombardia degli anni 1859-60 e delle Marche e dell'Emilia dell'anno 1860. — Progetto di legge (N. 60) — presentazione, pag. 992 — discussione, 1071 — votazione e approvazione, 1094.
- Contratti** vari di vendita e di permuta di beni demaniali a trattative private — progetto di legge (N. 61) — presentazione, pag. 992 — discussione 1042 — votazione e approvazione, 1105.
- Convenzione** per la cessione al Municipio di Genova di quell'arsenale marittimo e del cantiere della foce, e lavori all'arsenale marittimo della Spezia. — Progetto di legge (N. 21) — presentazione, pag. 43 — discussione, 104 — votazione e approvazione, 109.
- Id. col Municipio di Napoli relativa alle pensioni degli impiegati del Dazio consumo in quella città. — Progetto di legge (N. 28) — presentazione, pag. 215 — discussione, 383 — votazione e approvazione, 398.
- Id. postale e altra per lo scambio di vaglia postali col Belgio. — Progetto di legge (N. 31) — presentazione, pag. 215 — discussione, 367 — votazione e approvazione, 398.
- Id. postale e addizionale colla Gran Bretagna. — Progetto di legge (N. 32) — presentazione, pag. 215 — discussione, 367 — votazione e approvazione, 398.
- Id. postale col Portogallo. — Progetto di legge (N. 39) — presentazione, pag. 343 — discussione, 570 — votazione e approvazione, 571 e 584.
- Id. colla società Adriatico-orientale e colla compagnia Rubattino. — Progetto di legge (N. 47) — pre-

- sentazione, pag. 633 — discussione, 1095 — votazione e approvazione, 1105.
- Convenzione fra le Finanze ed il Municipio di Milano per cessione di stabili e costruzione di un carcere cellulare** — Progetto di legge (N. 75) — presentazione, pag. 1159 — discussione, 1229 — votazione e approvazione, 1230.
- Convenzioni finanziarie coll'Austria in esecuzione del trattato di pace del 1866.** — Progetto di legge (N. 38) — presentazione, pag. 343 — discussione, 569 — votazione e approvazione, 571 e 585.
- Correale di Terranova Conte Franc. Maria.** — Legge un discorso nella discussione generale del pro-

getto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Provincie Romane, pag. 51.

- Corte di Cassazione (V. Stabilimento, Estensione).**
- Cossilla (Nomis di) Conte Augusto.** — Congedo accordato, pag. 994.
- Costantini Cav. Dottor Girolamo.** — Congedo accordato, pag. 111 e 772.
- Credito fondiario (V. Estensione).**
- Cusa Barone Niccolò.** — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 6 — annunzio della sua ammissione in Comitato segreto e prestazione del giuramento, 696.

D

- D'Affitto di Montefalcone March. Rodolfo.** — Comunicazione del Decreto di nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 4.
- Dazio (V. Proroga, Pagamento, Parificazione).**
- Debito Pubblico (V. Unificazione).**
- De Falco Comm. Giovanni.** — È chiamato a far parte della Commissione sui progetti di legge per l'unificazione legislativa e per lo stabilimento della Cassazione nella sede del Governo, pag. 112 — annunzio della sua nomina a Ministro di Grazia e Giustizia, 219.
- De Foresta Conte, Giovanni.** — Prende parte alla discussione del progetto di legge sull'unificazione legislativa nelle Provincie Venete, pag. 225, 226, 227 — id. a quella della legge sulla Corte di Cassazione, 298 e seg., 596 e 603 — id. a quella della legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 851, 871, 873, 880, 881 — relatore del progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle Provincie di Venezia e Rovigo, ne sostiene la discussione, 998 e seguenti.
- De Gori Pannillini Conte Augusto.** — È nominato membro della Commissione di Finanze, pag. 39 — parla sul progetto di legge relativo all'accettazione del plebiscito delle Provincie Romane, 97 — prende parte alla discussione dello schema di legge per l'ordinamento dell'esercito e fa alcune proposte, 451 e seg. — parla sul progetto di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 874 e 893 — relatore dello schema di legge per l'approvazione dei conti amministrativi del Regno riassume la discussione, 1063 — prende parte alla discussione del disegno di legge sui Regozzini generali, 1128 e 1133 — congedo, 1182.
- Della Gherardesca Conte Ugolino.** — Congedo accordato, pag. 994.
- De Luca Comm. Nicola.** — Parla sopra una proposta di deferire al Presidente la nomina di alcuni Uffici Centrali per l'esame di leggi riprodotte, pagina 19 — in occasione di un'interpellanza sul com-

mercio internazionale marittimo, discorre di alcuni provvedimenti necessari pel porto di Ancona, 666 — fa alcune osservazioni sul progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, 715 — id. su quello relative alle guarentigie al Sommo Pontefice, 838 e 850.

Deputazioni:

- Per felicitare S. A. R. il Principe Amedeo per la sua esaltazione al trono di Spagna, pag. 10.
- Per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 33.
- Per felicitare S. M. il primo giorno dell'anno, 35.
- Per assistere alla cerimonia del trasporto e tumulazione della salma di Ugo Foscolo, 1158.
- Per ossequiare S. M. nel suo ingresso a Roma, proposta adottata, 1182 — estrazione a sorte dei membri, 1207.
- Des Ambrois Comm. Luigi.** — È nominato membro della Commissione di Finanze, e Commissario all'Amministrazione del fondo per il culto, pag. 39 — è chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice sanitario, 902.
- De Sonnaz Conte Maurizio.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 7 — relazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 22.
- De Vincenzi Comm. Giuseppe.** — È nominato membro della Commissione di Finanze, pagina 39.
- Di Giovanni Cav. Francesco.** — È nominato membro della Commissione di Finanze, pag. 39.
- Di Lardarel Conte Comm. Federigo.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — verificaione dei titoli e ammissione, 21 — presta giuramento, 35 — congedo, 328.
- Di Menale Comm. Alessandro.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 6 — verificaione dei titoli e ammissione, 21 — presta giuramento, 40 — congedo, 994.
- Discorso della Corona, pag. 1.**

INDICE

Di Sortino (Specchi-Gaetani) Marchese Ignazio. — Congedo accordato, pag. 111 e 696.
Divieto di attingere acque salse e di esportare alghe o terra salifere, e vigilanza dei tabacchi nelle zone doganali della Sicilia — progetto di legge (N. 8) — presentazione, pag. 21.
Id. di aprire fontanili in prossimità delle acque del *Canale Cavour* — progetto di legge (N. 62) — presentazione, pag. 992 — discussione, 1016 — votazione e approvazione, 1094.
Doria Pamphili Principe Andrea Filippo. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 7

— verificaione dei titoli e ammissione, 36 — presta giuramento, 482.
Dragonetti Marchese Luigi. — Annunzio della sua morte, pag. 218.
Duchoqué Comm. Augusto. — È nominato membro della Commissione di Finanze, pag. 39 — relatore del progetto di legge per l'iscrizione in bilancio di assegni dovuti a diverse Opere Pie di Napoli e della Toscana, ne sostiene la discussione, 1075.
Durando Comm. Giacomo. — È nominato Commissario per la legge sull'ordinamento dell'esercito, pag. 35.

E

Errante Comm. Vincenzo. — Riferisce sui titoli del Senatore Calcagno, pag. 42 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Province Romane, 72, 76 — è chiamato a far parte della Commissione sui progetti di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto, e per lo stabilimento della Cassazione nella sede del Governo, 112 — parla nella discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 136 — id. di quello relativo all'estensione alla Provincia Romana degli art. 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice civile, 578 — combatte un ordine del giorno per la legge sulla Corte di Cassazione, 593 e 600 — parla sul progetto di legge per la riforma degli ufficiali, 628 — id. su quello per le guarentigie al Sommo Pontefice, 847 — è chiamato a far parte della Commissione per lo esame del Codice sanitario, 902.

dazio-consumo, e sulla tassa di fabbricazione dell'alcool, della birra, delle acque gazoze e della polvere da sparo. — Progetto di legge (N. 20) — presentazione, pag. 40 — discussione, 208 — votazione e approvazione, 214.

Estensione alla Provincia Romana degli art. 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile. — Progetto di legge (N. 34) — presentazione, pag. 274 — discussione, 573 — votazione e approvazione, 586 e 604.

Ripresentazione dopo le modificazioni della Camera dei Deputati, 1081 — altra discussione, 1160 e seguenti — votazione e approvazione, 1212.

Id. alla Provincia Romana della giurisdizione della Corte di Cassazione di Firenze. — Progetto di legge (N. 41) — presentazione, pag. 605 — discussione, 611 — votazione e approvazione, 614.

Id. alle Province di Venezia, Mantova e Roma della legge sul credito fondiario. — Progetto di legge (N. 51) presentazione, pag. 811 — discussione, 997 — votazione e approvazione, 1040.

Esercito (V. Ordinamento).

Estensione alla Provincia Romana delle leggi sul

F

Fabbricati (V. Revisione).

Farina Comm. Paolo. — Fa una proposta per ritardare la nomina degli Uffici Centrali sin dopo l'ammissione di nuovi Senatori, pag. 17, 18, 19 — fa osservazioni sopra il sistema da tenersi nel procedere all'esame della legge per l'ordinamento dell'esercito, 29 e 30 — id. sopra una proposta di Comitato secreto per trattare dei locali pel Senato a Roma, 31 e 32 — congedo, 40 — parla

come relatore sul progetto di legge per la cessione al Municipio di Genova di quell'arsenale marittimo, 105 — annunzio della sua morte, 634.

Fenzi Comm. Emanuele. — È nominato Commissario all'Amministrazione del debito pubblico, pag. 29 — rinunzia a tale nomina, 152.

Firenze (V. Iscrizione).

Fondo (V. Soppressione).

G

Gallotti Barone Giuseppe. — Prende parte alla discussione dello schema di legge sulla riscossione delle imposte dirette, 714, 715, 716, 717 — id. a quella

della legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 852 — parla sull'art. 1 del progetto di legge concernente le volture catastali, 984 — congedo, 994.

Galvagno Comm. G. Filippo. — Parla sul progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, pag. 169, 171, 173.

Ginori-Lisci Marchese Lorenzo. — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 5 — congedo, 100 — prende parte alla discussione del progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito, 482 e 517 — parla sullo schema di legge per l'estensione alla Provincia Romana degli art. 24 e 52 delle disposizioni transitorie del Codice civile, 583 — id. su quello relativo ai provvedimenti finanziari, 1115 — id. su quello concernente provvedimenti speciali di pubblica sicurezza, 1214 e 1215.

Giorgini Comm. Gaetano. — Congedo accordato, pag. 394.

Giovanelli Principe Giuseppe. — Congedo accordato, pag. 1080.

Giovanola Comm. Antonio. — Riferisce sui titoli dei Senatori Mongenet e Alfieri, pag. 15 e 16 — propone che sia demandata alla Presidenza la compilazione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 19 — congedo, 733.

Giustinian Conte Giambattista. — Congedo accordato, pag. 42 e 308.

Gottardo (V. Concorso).

Gozzadini Conte Giovanni. — Congedo accordato, pag. 111.

Griffoli Cav. Giuseppe. — Congedo accordato, pagina 1080.

Guardabassi Comm. Francesco. — Congedo accordato, pag. 994.

Guardia Nazionale (V. Riforma).

Guarentigie delle prerogative al Sommo Pontefice ed alla Santa Sede e relazioni dello Stato colla Chiesa. — Progetto di legge (N. 43) — presentazione, pag. 586 — discussione a proposito della nomina di una Commissione speciale per lo esame — discussione in merito del progetto, 734 e seg. — votazione e approvazione, 985.

Guevara Di Bovino Duca Giovanni. — Congedo accordato, pag. 111.

Guicciardi Comm. Enrico. — Propone un emendamento all'art. 2 della legge relativa alla ferrovia del San Gottardo, pag. 1207, 1208, 1209, 1211, 1212.

Gulectoli Marchese Ignazio. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 6 — verifica dei titoli, ammissione e proclamazione in ufficio, 22 — riferisce sui titoli del Senatore Piacentini, 218.

I

Imperiali Marchese Giuseppe. — Congedo accordato, pag. 78 — annunzio della sua morte, 986.

Impiegati (V. Stato).

Imposta (V. Riparto, Riscossione).

Inalienabilità di alcuni boschi dello Stato e loro passaggio all'Amministrazione forestale. — Progetto di legge (N. 65) — presentazione, pag. 993 — discussione, 1043 — votazione e approvazione, 1105.

Incompatibilità parlamentari. — Progetto di legge (N. 1) — presentazione, pag. 16.

Inscrizione in bilancio di assegni dovuti a diverse Opere Pie di Napoli e della Toscana e delle somme occorrenti per il pagamento degli arretrati e per l'esecuzione delle transazioni stipulate. — Progetto di legge (N. 58), — presentazione, pag. 992 — discussione, 1075 — votazione e approvazione, 1105.

Id. di rendita consolidata sul Gran libro del Debito Pubblico e cessione di taluni edifici demaniali a favore della città di Firenze. — Progetto di legge (N. 59) — presentazione, pag. 992 — discussione, 1041 — votazione e approvazione, 1079.

Interpellanze:
Del Senatore Chiesi al Ministro della Guerra sopra l'istituzione dei distretti militari, e sopra alcune

modificazioni nel corpo dei bersaglieri, pag. 24, Del Senatore Menabrea al Ministro dei Lavori Pubblici sopra il compimento del traforo del Moncenisio e approvazione di un ordine del giorno, 76 e 77.

Del Senatore di S. Martino al Ministro dei Lavori Pubblici sopra le comunicazioni ferroviarie delle Province settentrionali con Roma, 198.

Del Senatore Rossi Alessandro al Ministro della Guerra sulle forniture militari — annunzio, 219 — svolgimento, 246 — ripresa, 268 e seguenti.

Del Senatore Bixio a diversi Ministri sopra disposizioni di commercio internazionale — annunzio e designazione dei punti principali, 276 e 277 — fissazione del giorno per lo svolgimento, 584 e 606 — discussione, 634 e seguenti.

Del Senatore Amari prof. al Ministro della Pubblica Istruzione sopra la conservazione di monumenti in Palermo — annunzio, 607 — svolgimento, 691.

Del Senatore Riboty al Ministro della Marina sull'ordinamento della Marina militare — annunzio, 912 — svolgimento, 1021.

Del Senatore Alfieri sopra una circolare del Ministro degli Esteri di Francia, 1008.

J

Jacini Comm. Stefano. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento

della Sede del Governo a Roma, pag. 118, 147, 160, 182.

L

Lauzi Nobile Giovanni. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la prescrizione degli stipendi ed altri assegni personali, pag. 204, 205, 207 — id. di quello sull'unificazione legislativa nelle provincie Venete, 229 — id. di quello relativo ai Tribunali militari, 261 — id. di quello riguardante i matrimonii degli ufficiali, 281 e 286 — congedo, 308 — parla nella discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercito, 524 e 553 — id. in quella dello schema di legge sulla leva dei nati nel 1850 e 51, 572 — id. in quella della legge per l'estensione alla Provincia Romana degli art. 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice civile, 579 — combatte una proposta per la discussione preliminare della legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 607 e 609 — prende parte alla discussione della legge per la riforma degli ufficiali, 621 — parla sopra la proposta per la nomina di una Commissione speciale sul progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, 689 — id. per quella del Codice sanitario, 733 — prende parte alla discussione della legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 851 e 864 — è chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice sanitario, 902 — fa un'osservazione

sopra la forma di un ordine del giorno da votarsi in onore della città di Firenze, 1042 — domanda alcune spiegazioni sul progetto di legge pel condono del biennio agli impiegati dell'ex Regno delle due Sicilie, 1049 e 1050 — parla sopra una petizione, 1078 — id. sul progetto di legge relativo ai Magazzini generali, 1127, 1129, 1132, 1133 — domanda schiarimenti sugli articoli 4 e 5 del progetto di legge concernente provvedimenti speciali di pubblica sicurezza, 1216 e 1217.

Leva militare sui nati negli anni 1850 e 1851. — Progetto di legge (N. 41) — presentazione, pagina 344 — discussione, 571 — votazione e approvazione, 586 e 604.

Id. di mare. (Legge fondamentale sulla) — Progetto di legge (N. 66) — presentazione, pag. 993 — discussione, 1139 — votazione e approvazione, 1212.

Linati Conte Filippo. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, pag. 114 e 116.

Lovera Di-Maria Comm. Federico. — Annunzio della sua morte, pag. 991.

Lunati Avv. Giuseppe. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore del Regno, pag. 8 — verifica dei titoli e ammissione, 59.

M

Macinato (V. Modificazioni).

Magazzini generali. (Istituzione di) — Progetto di legge (N. 64) — presentazione, pag. 993 — discussione, 1126 — votazione e approvazione, 1212.

Magliani Comm. Agostino. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 504 — verifica dei titoli e ammissione, 696. — presta giuramento, 723 — è chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice sanitario, 902 — relatore del progetto di legge sui Magazzini generali, ne sostiene la discussione, 1134.

Mameli Comm. Cristoforo. — È nominato Commissario all'Amministrazione del fondo per il culto, pag. 39 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Provincie Romane, 43, 51, 68, 70 — id. di quello sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 766 e seguenti — fornisce spiegazioni sopra un articolo del progetto di legge sulla leva di mare, 1155.

Mamiani della Rovere Conte Terenzio — Comunicazione del decreto di nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 4 — dà lettura del progetto di risposta al discorso della Corona, 22 — riferisce sui titoli del Senatore Lunati, 59 — parla nella

discussione dello schema di legge per l'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice civile, 573, 575, 579, 580, 582 — relatore dello schema di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice ne sostiene la discussione, 795 e seguenti — prende parte alla seconda discussione sulla legge relativa all'attuazione del Codice civile nella Provincia Romana, 1160, 1161, 1173.

Manni Conte Giuseppe Angelo. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 7 — annunzio della sua ammissione in Comitato segreto e prestazione del giuramento, 696.

Manzoni Conte Tommaso. — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 5 — riferisce sui titoli del Senatore Petitti, 16 — fa una proposta di riconfermare gli Uffici Centrali per certi progetti di legge ripresentati, 16 — riferisce sui titoli del Senatore Mezzacapo, 22 — congedo, 42.

Marliani Comm. Emanuele. — Parla nella discussione del progetto di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, pag. 763 e 895.

Marzocchi Comm. Celso. — Comunicazione del decreto di nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 4 — congedo, 994.

- Matrimoni degli ufficiali e degli assimilati militari.** — Progetto di legge (N. 27) — presentazione, pag. 126 — discussione, 230 e seg. — votazione e approvazione, 398 — ripresentazione e rinvio al precedente Ufficio Centrale, 992 — seconda discussione, 1047 — votazione e approvazione, 1079.
- Mazara Marchese Cristoforo.** — Congedo accordato, pag. 308 — appoggia una proposta di emendamento sul progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, 717 — congedo, 986.
- Menabrea Conte Luigi Federico.** — Fa osservazioni sopra una domanda per riunione di Comitato segreto, pag. 32 — è nominato Commissario per la legge sull'ordinamento dell'esercito, 35 — id. nella Commissione di Finanza, 39 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Provincie Romane, 61, 74, 84, 91 — muove un'interrogazione e propone un ordine del giorno sul compimento del traforo del Moncenisio, 76 e 77 — parla sul progetto di legge per la cessione al Municipio di Genova dell'arsenale marittimo di quella città, 105 — id. su quello relativo al trasferimento della sede del Governo a Roma, 152, 170, 171, 178, 179, 185, 190 — fa osservazioni sul progetto di legge relativo agli allievi della Accademia militare, 208, 210, 212 — id. su quello relativo ai Tribunali militari, 246 e 267 — id. su quello concernente i matrimoni degli ufficiali, 285 — nella discussione del progetto di legge sulla Corte di cassazione propone un ordine del giorno, 380 — lo svolge, 587, 588, 591, 599 — relatore del progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito, ne sostiene la discussione, 426 e seg. — prende parte alla discussione della legge sulla riforma degli ufficiali, 626 — prende parte alla discussione di un'interpellanza fatta dal Senatore Bixio sopra il commercio internazionale, 683 — parla sopra una proposta di nomina di una Commissione speciale per il progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, 690 — ragiona sullo schema di legge concernente le guarentigie al Sommo Pontefice, 822, 852, 853 e seg. — parla in occasione di una interpellanza del Senatore Riboty al Ministro della Marina, e di concerto col Senatore Cialdini presenta un ordine del giorno, 1030, 1031, 1035, 1036 — in occasione della discussione dei conti amministrativi del Regno dal 1852 a tutto il 1868, fa alcune osservazioni, 1050 — domanda spiegazioni sull'art. 81 del progetto di legge sulla leva di mare, 1118 e 1149 — parla sull'art. 91 dello stesso progetto, 1150 e 1151 — relatore dello schema di legge per il concorso dell'Italia nella costruzione della ferrovia del San Gottardo, ne sostiene la discussione, 1197, 1205, 1208.
- Mezzacapo Comm. Luigi.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — verifica-
- zione dei titoli e ammissione, 22 — presta giuramento, 22 — è nominato Commissario per la legge sull'ordinamento dell'esercito, 35 — prende parte alla discussione della stessa legge, 441 e seg. — id. di quella sulla riforma degli ufficiali, 621 e seg.
- Michiel Conte Luigi.** — Congedo accordato, pag. 42.
- Miniscalchi-Erizzo Conte Francesco.** — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercito, pag. 485 — relatore dello schema di legge relativo alla convenzione colla società Adriatico-orientale e colla compagnia Rubattino, ne sostiene la discussione, 1095 — congedo, 1160.
- Ministero.** — Annunzio delle dimissioni del generale Govone da Ministro della Guerra e della nomina in sua vece del generale Ricotti-Magnani, pag. 16 — id. delle dimissioni del comm. Raeti da Ministro di Grazia e Giustizia e della nomina a tale carica del Senatore De Falco, 219.
- Miraglia Comm. Giuseppe.** — Parla sul progetto di legge relativo alle guarentigie del Sommo Pontefice, pag. 880 e 957.
- Mischi Marchese Giuseppe.** — È nominato Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti e nella Commissione di Finanze, pag. 39 — congedo, 571.
- Modificazione degli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale 20 novembre 1859.** — Progetto di legge (N. 55) — presentazione, pag. 983 — discussione, 997 — votazione e approvazione, 1020.
- Id. dell'art. 3 della legge sul macinato. — Progetto di legge (N. 68) — presentazione, pag. 1065 — discussione, 1126 — votazione e approvazione, 1138.
- Id. della circoscrizione giudiziaria dei Mandamenti di Palombara e di Rivarolo Ligure. — Progetto di legge (N. 69) — presentazione, pag. 1081 — discussione, 1182 — votazione e approvazione, 1212.
- Mongenet Cav. Baldassarre.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 7 — verifica-
- zione dei titoli e ammissione, 15 — presta giuramento, 63 — congedo, 348, 696, 1080.
- Montanari Comm. Antonio.** — Prende parte alla discussione del progetto di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, pag. 801.
- Montezemolo (Cordero di) Marchese Massimo.** — Propone che venga demandata al Presidente la nomina degli Uffici Centrali per alcune leggi riprodotte, pag. 19 — congedo, 1047.
- Musio Comm. Giuseppe.** — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Provincie Romane, pag. 47, 68, 70 — id. di quello per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 177 e 178 — id. di quello sull'unificazione legislativa nelle Provincie Venete, 227 e 229 — id. di quello relativo ai Tribunali militari, 259 — id. di quello sulla Corte di Cassazione, 313 e seg. — id. di quello sull'ordinamento dell'esercito, 426 e 432 — parla sopra una proposta per la discussione preliminare del pro-

INDICE

getto di legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 608 — id. sul progetto di legge per l'estensione della giurisdizione della Corte di Cassazione di Firenze alla Provincia Romana, 611 e 613 — prende parte alla discussione della legge per

le guarentigie al Sommo Pontefice, 741 e seg. — parla sullo schema di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle Provincie di Venezia e di Rovigo, 1003, 1004, 1017 — congedo, 1080.

N

Nazari Comm. Giovanni Battista. — Anunzio della sua morte, pag. 1081.

Nitti Cataldo. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — verificaione dei titoli e ammissione, 236 — presta giuramento, 448 — congedo, 1182.

Norante Cav. Costanzo. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 6 — verificaione dei titoli e ammissione, 112 — presta giuramento, 218.

Notta Commendatore Giovanni. — Congedo accordato, pag. 994.

O

Omaggj col nome dei donatori per ordine alfabetico:

A.

Arrivabene Conte, Senatore: *Una pagina di Storia contemporanea del Belgio*, pag. 234 — **Alghero** (Giunta Comunale): *Conto morale per l'esercizio 1869*, 991 — **Assensio** R., Console d'Italia a Havre: *Les questions de droit maritime au Congrès de Naples*, 994.

B.

Botta (Eredi) Tipografi: *Discussioni della Camera dei Deputati - Parlamento Subalpino, sessione 1853, 1854, vol. X, pag. 14* — **Battaglia** Cav. Avv. Aristide: *Il diritto pubblico ed il Papa*, 20 — **Bianchi** Cav. P.: *Atti della diciottesima Consulta della Società degli Insegnanti di Torino, Statuto organico e Regolamento della medesima*, 34 — **Boeri** Cav. Lazzaro: *Pensieri sul regime ipotecario*, 34 — **Botta** (Eredi) Tipografi: *Atti del Parlamento subalpino della sessione 1853-54 - Discussioni della Camera dei Deputati, vol. VI, 34* — **Bona** Vincenzo, Tipografo: *Memoria del Prof. I. Porro sul trasforo del Moncenisio*, 216 — **Bartalini** Dottor Cesare: *Opuscolo sul riordinamento dei Monti riuniti di Siena*, 586 — **Borroni** Dottor Luigi: *Del potere temporale dei Papi, e del diritto degli Italiani a costituirsi in Nazione*, 586 — **Botta** (Eredi) Tipografi: *Atti del Parlamento subalpino, discussioni della Camera dei Deputati, sessione 1853-54, vol. VII, 695* — **Bollo** Sebastiano: *Catastrofe toccata alla nave TERESA nel porto Chinese Chapà* (quinta pubblicazione), 795 — **Bzzari** Cav. Mario: *Lettere al Deputato Majorana Calatabiano, sulle proposte finanziarie*

del Ministro Sella, 986 — **Bartalini** Dottor Cesare: *I capitoli dei Monti dei Paschi*, 986 — **Bu- falini** Avv. Prof. Francesco: *Enciclopedia legale amministrativa, vol. 1, 2 e 3* 986 — **Botta** Prof. Vincenzo: *Raccolta di alcuni atti esicbrati in Nuova-York, in onore dell'unità italiana* 994 — **Belluzzi** Conte Settimo di San Marino: *Leges statulae reipublicae Santi Marini; Codice penale della Repubblica di San Marino; Memorie storiche della Repubblica di San Marino di Delfico, vol. 8; Ricordi storici della Repubblica di San Marino di Fattori e Album della Repubblica di San Marino dedicato alla memoria del Conte Luigi Cibrario*. 1047 — **Boggio** Pietro Antonio, Notaio: *Disorso finanziario politico* 1080.

C.

Castiglia Augusto, Cappellano: *Opuscolo politico religioso popolare: Il Papa e l'indipendenza italiana*, pag. 34 — **Cavalli** Conte. Senatore: *Dello Statuto delle tre giurisdizioni di Telvona, Iuono e Castel Alto, con la dichiarazione italiana del testo latino, anno 1721 175* — **Cornaglia** Dottor Alberto: *Progetto di ferrovia Pinerolo-Carignano-Chieri* 217 — **Corpo di Stato** Maggiore generale: *Carta topografica della Sicilia, riprodotta col sistema di foto-incisione* 234 — **Calandra** Avv. Claudio: *Manuale idraulico legale* 586 — **Comitato Centrale** per l'Esposizione Nazionale dei lavori femminili (Il Segretario del): *Catalogo ufficiale degli oggetti che figurano nell'esposizione medesima* 615 — **Comitato del Genio**: *Della vita e delle opere del Comm. Domenico Chiodo, Maggiore Generale del Genio, del Maggiore T. Calderai*, 718 — **Cuniberti** Cav. Alessandro: *Riflessioni e proposte sulle questioni del discentramento*,

delle regioni e della sicurezza pubblica, 756 — Comitato medico fiorentino: *Rapporto intorno all'interpretazione dell'art. 82 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica*, 837 — Console d'Italia a New-York: *Atto della Banca Nazionale degli Stati Uniti nel 1864, colle successive modificazioni*, 860 — Carullo Assuero: *Primo Bollettino degli atti della costituzione della Società dei Segretari ed Impiegati comunali della Provincia di Terra di Lavoro*, 986 — Codronchi Conte Giovanni, Sindaco d'Imola: *Antichi Statuti manoscritti della provincia d'Imola*, 1011 — Costantini, Senatore: *Statuti manoscritti di Cavarsere nel Veneto*, 1158 — Cagnardi Avv. Cesare: *Memorandum al popolo di Galliate per la festa nazionale del 1871*, 1158 — Canonico Prof. Tancredi: *Introduzione allo studio del diritto civile, - Del diritto penale*, 1158 — Camera di commercio ed arti di Venezia: *Rapporto del Comitato di statistica e prospetti statistici della navigazione e del Commercio di Venezia nel 1870*, 1158.

D.

Direttore Generale delle Gabelle: *Statistica del commercio speciale d'importazione e d'esportazione nei primi nove mesi del 1870*, pag. 14 — Domodossola (Sindaco) *Atti di fondazione degli Istituti di beneficenza di Gian Giacomo Galletti* 34 — Direttore Generale delle Gabelle: *Movimento commerciale del Regno durante il 1869* 34 — Direttore Generale dei Telegrafi: *Relazione statistica dell'Amministrazione dei telegrafi per l'anno 1869*, 111 — De Gaetani A.: *L'indipendenza del Papa fatta precipua guarentigia dell'unità italiana*, 111 — Deputazione provinciale di Bologna: *Atti del Consiglio Provinciale della sessione ordinaria del-1870*, 111 — Durio Pietro, Monsignore: *Inscrizioni mortuarie dettate a memoria del fu Senatore Conte Cibrario*, 215 — De Valladaros y Saavedra D. Ramon, Console di Spagna a Napoli: *Cenni biografici dei componenti il primo Ministero spagnuolo sotto la monarchia costituzionale di S. M. il Re Amedeo I di Savoia* 215 — Direttore Generale delle Gabelle: *Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatasi nel 1870*, 217 — Direttore del R. Istituto tecnico di Udine: *Annali scientifici dell'Istituto pubblicati negli anni 1867, 1868, 1869, 1870*, 399 — Direttore della scuola di nautica di Viareggio: *Statistica e distribuzione dei premi agli alunni di quelle scuole elementari per l'anno scolastico 1869-70*, 533 — De Negri: *Raccolta dei lavori eseguiti dalla Società di piscicoltura nazionale italiana riguardanti la pesca e la piscicoltura nel mare mediterraneo*, 586 — De Viti Francesco: *Saggio di Lessilogia*

italiana, 634 — Direttore della Banca Nazionale nel Regno d'Italia: *Rendiconto delle operazioni fatte nel 1870*, 695 — Direttore della Banca Nazionale Toscana; sede di Livorno: *Bilancio del 1870*, 695 — Direzione della R. Scuola Superiore di Commercio di Venezia: *Notizie e dati raccolti dalla Commissione organizzatrice per l'esposizione internazionale marittima di Napoli*, 986 — Direttore Generale delle Gabelle: *Statistica del Commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi nel primo trimestre 1871*, 986 — Direttore Generale delle Ferrovie Meridionali: *Relazione del Consiglio d'Amministrazione della Società di quelle ferrovie, all'Assemblea Generale degli Azionisti*, 1126.

E

Errera Prof. Alberto: *Monografie degli Istituti di previdenza, di cooperazione e di credito dell'industria e del commercio*, pag. 34 — Ersoch Giovacchino, architetto: *Progetto per lo stabile collocamento in Roma dei due rami del Parlamento*, 254 — Errera Prof. Alberto: *Atlante statistico, industriale, commerciale e marittimo per il Veneto*, 991.

F.

Florio ing. Filippo: *L'ingegnere mugnaio, manuale pratico per gli Ingegneri civili incaricati delle perizie giudiziarie*, pag. 383 — Fontanella Aristide: *Considerazioni sulle Compagnie di navigazione a vapore peninsulare ed orientale in Italia* 459 — Fabretti Domenico: *Memoria (due) sul sistema tributario dei Comuni*, 695.

G.

Graffagni Cav. M. Procuratore Capo: *Discorso pronunziato all'Assemblea dei Procuratori di Genova il 30 novembre 1870*, pag. 20 — Guiccioli Marchese, Senatore: *Opuscolo sur le gouvernement du Pape et sur les réformes*, 42.

L.

Lezzi Carlo: *La questione pontificia delineata nella vita e nelle opere di Eusebio Reali*, pag. 902.

M.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Fascicolo del mese di Gennaio 1870, serie 2^a del Bollettino industriale; Opere pie. Abruzzo e Molise; Trattura della seta; Annali del Ministero; Situazione mensile dei conti del mese di agosto; I Comizi agrari del Regno; Istituti industriali e scuole militari*, pag. 14 — Ministro della Guerra: *Relazioni della Commissione di vi-*

gilanza sull'amministrazione della Cassa militare degli anni 1867-68-69, 20 — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Bollettino industriale del Regno d'Italia* (Serie 2^a) 20 — Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio: *Statistica forestale del Regno d'Italia e Bilanci comunali nel 1869*, 111 — Ministro dell'Interno: *Statistica degli Asili infantili nel 1869*, 111 — Mezzopreti Prof. Cav. Emidio: *Discorso letto all'apertura della sessione 1870 del Consiglio Provinciale di Sassari*, 131 — Ministro dell'Istruzione Pubblica: *Relazione della Commissione pel riordinamento degli Archivi di Stato*, 152 — Municipio di Bologna: *Statuti civili di Bologna, anno 1532; Statuti dell'Università dei mercatanti di Bologna, riformati nel 1550; Raccolta delle addizioni allo Statuto dei mercanti, anno 1701*, 175 — Ministro di Grazia e Giustizia: *Statistica giudiziaria civile e commerciale dell'anno 1869*, 217 — Manfredi ing. Angelo: *Osservazioni sulla nuova proposta dell'ingegnere Possenti, di sistemazione del basso Po* 217 — Ministro della Guerra: *Annuario militare del 1871*, 308 — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Bollettino industriale del Regno d'Italia* (fascicoli marzo, aprile e maggio 1870, serie 2^a) 634 — Ministro Guardasigilli: *Statistica penale dell'anno 1869* (2^o vol., 1^a parte) 695 — Ministro dell'Istruzione Pubblica: *Il duomo di Monreale illustrato dal padre Benedetto Gravina* (fascicoli dal 30 al 40 per compimento dell'opera) 695 — Manfredi ing. Angelo: *Risposta alla terza appendice del Senatore ingegnere Possenti alla nuova proposta di sistemazione del basso Po*, 695 — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Bollettino industriale del Regno d'Italia* (fascicolo del mese di giugno 1870, 2^a serie) 756 — Ministro della Marina: *Annuario ufficiale della Regia Marina pel 1871* 756 — Manfrin Pietro, Deputato al Parlamento: *Il sistema municipale inglese e la legge comunale italiana*, (2^o vol.) 756 — Mantellini Comm. Giuseppe, Consigliere di Stato: *I conflitti d'attribuzioni fra le autorità giudiziaria e amministrativa in Italia* 756 — Ministro della Guerra: *Relazione sulla leva dei giovani nati nel 1848 e sulle vicende dell'esercito dal 1^o ottobre 1869 al 30 settembre 1870* 795 — Miraglia Dottor Bisagio: *La legge e la follia ragionante, considerazioni medico-legali* 902 — Manfroni Francesco: *Il dottor Vincenzo, operetta educativa* 986 — Ministro dell'Interno: *Statistica carceraria* (3^o vol.) 991 — Magni Avv. Basilio: *Orazione alla Sacra Maestà di Vittorio Emanuel II* 1080 — Mattei Prof. Giuseppe: *Nuovo ritrovato per guarire e prevenire il tifo bovino o peste bo-sungarica*, 1158 — Martemucci Avv. Domenico: *Osservazioni sulla condizione dei pretori in Italia e sul modo di migliorarla* 1158 — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Bollettino Industriale del Regno d'Italia* (fascicoli dei mesi di luglio, agosto e settembre del 1870, serie 2^a) 1158 — Ministro delle Finanze: *Annuario del Ministero delle Finanze pel 1871*, 1158.

N.

Norsa Cav. Cesare: *Opuscolo sul conflitto internazionale delle leggi cambiarie, ecc.*, pag. 1126.

O.

Osio Cav. Luigi: *Documenti diplomatici tratti dagli Archivi milanesi*, pag. 20.

P.

Presidente del R. Istituto musicale di Firenze: *Atti dell'Accademia musicale*, pag. 14 — Prefetti di Salerno, Ferrara, Pavia, Bergamo, Venezia, Catania, Ancona e Bologna: *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1869 e 1870*, 14 — Presidente della R. Deputazione di Storia Patria di Torino: *Vol. X e XI della Miscellanea di Storia italiana*, 14 — Padelletti Guido: *Teoria della elezione politica*, 14 — Prefetto di Reggio (Emilia) *Statistica generale di quella provincia* 20 — Piantanida G. J.: *L'arte e la scienza della Statistica* 34 — Pierantoni Prof. Augusto: *La Chiesa cattolica nel diritto comune* 40 — Presidente della deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna: *Statuti Bolognesi* (fascicoli 4, 5 e 6, tomo I; fascicolo I, tomo II) *Statuti di Ferrara* (fascicolo 1^o) 111 — Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino: *Relazioni sui mercati dei bozzoli nel 1870*, 111 — Pasella Pietro: *Opuscolo sulla libertà della Chiesa* 175 — Procuratore Generale presso la Corte d'Appello delle Puglie: *Rendiconto amministrativo della Giustizia in quelle provincie nell'anno 1870*, 215 — Prefetto di Pisa: *Bilancio preventivo di quella provincia pel 1871*, 215 — Prefetto di Grosseto: *Atti di quel Consiglio Provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria degli anni 1869 e 1870*, 275 — Prefetto di Parma: *Atti del Consiglio Provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 440 — Prefetto di Reggio di Calabria: *Primi saggi statistici sulle condizioni amministrative, economiche e morali di quella Provincia*, 615 — Prefetti di Torino e di Como: *Atti dei Consigli Provinciali dell'anno 1870*, 634 — Prefetto di Treviso: *Atti del Consiglio Provinciale dell'anno 1870*, 688 — Prefetto di Novara: *Deliberazione emessa dal Consiglio Provinciale relativa alla concessione fatta ai signori Villoresi e Meraviglia per derivazione di un Canale irrigatorio dal fiume Ticino*, 688 — Pagano Prof.

Vincenzo: *Primi elementi di enciclopedia universale ad uso dei Ginnasi, Licei ecc.* (2^a dispensa) 695 — Prefetto di Padova: *Atti del Consiglio Provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 695 — Pedrazzini G.: *Memoria sulla costituzione di una Società Italiana di navigazione a vapore*, 795 — Presidente del R. Istituto musicale di Firenze: *Atti dell'Accademia musicale per l'anno 1870*, 837 — Prefetti di Modena, Ferrara e Macerata: *Atti di quei Consigli Provinciali delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 860 — Prefetto d'Udine: *Relazione della Commissione sulla circoscrizione giudiziaria in quella provincia* 902 — Prefetto di Porto Maurizio: *Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione ordinaria del 1870*, 922 — Piombanti Claudio: *Opuscolo intorno alla professione dei Farmacisti del Regno*, 986 — Prefetti di Ravenna, Cuneo, Belluno, Gigena e Genova: *Atti dei Consigli Provinciali delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 986 — Prefetto d'Udine: *Atti del Consiglio Provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 991 — Prefetto d'Ancona: *Atti del Consiglio Provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 994 — Prefetto di Chieti: *Atti del Consiglio Provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 1008 — Prefetti di Rovigo e di Massa: *Atti di quei Consigli provinciali del 1870*, 1080 — Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino: *Carta lineare indicante i corsi legali accertati nel 1870 alle Borse di Torino e di Parigi della vendita italiana 5 0/0*, 1080 — Prefetto di Sondrio: *Atti del Consiglio Provinciale degli anni 1866, 1867, 1868 e 1869*, 1095 — Prefetto di Pesaro: *Atti del Consiglio Provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 1126 — Prefetti di Cantuzano e di Caserta: *Atti del Consiglio Provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 1158 — Prefetto di Forlì: *Atti del Consiglio provinciale della sessione 1870*, 1182.

R.

Ruschi Rinaldo, Senatore: *Esposizione agraria e industriale della città di Pisa*, pag. 14 — Rettore della R. Università di Torino: *Orazione inaugurale degli studi dell'anno scolastico 1870*, 40 — Rizzari Mario: *Situazione finanziaria del Regno d'Italia*, 42 — Rossi Alessandro, Senatore: *Della educazione e della cultura di se stesso di Guglielmo Chaming, con sua prefazione*, 152 — Rubattino e Comp. (Società di navigazione): *Resoconto statistico della navigazione fra i porti d'Italia, l'Egitto e le Indie*, 215 — Rubattino e Comp. (Società di servizi postali per la Sardegna): *Resoconto statistico delle operazioni fatte nel 1870*,

994 — Raimondo Lodovico: *Considerazioni sopra alcune parti del progetto riguardante le riforme organiche giudiziarie*, 1095.

S.

Strada Cav. E., Generale di cavalleria: *Schermo e tiro, cenno sulla cavalleria e sulle contabilità; sulle razze di cavalli e cani e caccia* (Parte 2^a) pag. 20 — Somma Dottor Antonio: *Esame critico sul Porto Ulisseo* (Memoria storica-geologica) 40 — Sindaco di Ravenna: *Lavoro dell'ingegnere Bavarini sul movimento marittimo commerciale del Porto Corsini*, 215 — Sesta Dottor Angelo: *Intimi rapporti fra la costituzione fisica e morale dell'uomo con la costituzione politica della Società*, 517 — Sindaco di Mongiana: *Deliberazione di quel Consiglio Comunale per il ripristinamento dei lavori di quello stabilimento metallurgico* 308 — Strambi Angelo: *Giornale, Il nuovo eco del Tirreno contenente un saggio storico biografico della questione pontificia*, 837 — Sacchi Ferdinando: *Pianta di Roma*, 994 — Serpieri I. B.: *Opera in lingua francese e greca per titolo: « Aperçu général sur la question des minerais terres du Laurium, avec documents à l'appuis*, 1080.

T.

Tregolina (Di) Dott. V.: *Componimento poetico sopra Roma liberata capitale d'Italia*, pag. 14.

U.

Ugo Cav. Achille: *Pensieri intorno alle quarantigie da istituirsi pel potere spirituale del Sommo Pontefice*, pag. 695.

V.

Vacca Comm. Giuseppe Senatore: *Discorso inaugurale pronunziato davanti la Corte di Cassazione di Napoli*, pag. 216 — Valuzzi Pacifico, Deputato: *L'Adriatico in relazione agli interessi nazionali dell'Italia*, 991.

Z.

Zanolini, Senatore: *Statuti della Compagnia dei fabbri della Città di Bologna, anno 1579; Statuti della Compagnia degli orefici della Città di Bologna, anno 1672; Statuti ed ordini per l'onoranda arte dei fabbricatori di tele, delli Tovagliari, anno 1734*, pag. 175.

Ordinamento dell'esercito (approvazione delle basi generali dell'). — Progetto di legge (N. 6) — presentazione, pag. 16 — si determina di deponerle l'esame ad una Commissione speciale, 29 e 30 — comunicazione del risultato della nomina, 35 — discussione, 392 e seg. — votazione e approvazione, 571 e 585.

Ordini del giorno:

- Del Senatore Menabrea in commemorazione del compimento del traforo del Moncenisio, pag. 77.
 Del Senatore Chiesi in omaggio alla città di Firenze in occasione della discussione della legge per il trasporto della capitale a Roma — proposta, 131 — votazione e approvazione, 206.
 Del Senatore Vigliani sul progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma — proposta, 155 — votazione e approvazione, 173.
 Del Relatore sul progetto di legge per l'anzianità del grado di sottotenente, e per la pensione agli allievi del 3.º anno di corso dell'accademia militare — proposta, 208 — approvazione, 213.
 Del Senatore De Foresta sul progetto di legge per la Corte di Cassazione — proposta, 313 — lettura, 379 — svolgimento, 587.
 Del Senatore Menabrea sullo stesso argomento — proposta, 381 — svolgimento, 587 — approvazione, 603.

- Del Senatore Lauzi sul progetto di legge per l'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice civile, 582 e 583.
 Del Senatore Mamiani sullo stesso argomento, 582.
 Del Senatore Ricci sul progetto di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 813.
 Del Senatore Arrivabene sullo stesso argomento, 842 e 949.
 Del Senatore Scialoia idem, 949.
 Di altri Senatori diversi idem, 949.
 Dei Senatori De Luca e Conforti id., — presentazione, 953 — adozione, 954.
 Del Senatore di S. Martino idem, 971.
 Dei Senatori Menabrea e Cialdini sopra un'interpellanza del Senatore Riboty al Ministro della Marina — presentazione, 1031 — adozione, 1038.
 Dell'Ufficio Centrale sullo schema di legge per compensi a Firenze, in favore dello stesso Municipio, 1042.

I

P

Pagamento degli arretrati del Dazio consumo dovuto dai comuni. — Progetto di legge (N. 45) — presentazione, pag. 611 — discussione, 615 — votazione e approvazione, 621.

Pallavicini Principe Francesco. — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — verifica dei titoli e ammissione, 21 — presta giuramento, 35.

Pallieri Conte Diodato. — È nominato membro della Commissione di Finanze, e di quella per il Debito Pubblico, pag. 39 — riferisce e sostiene la discussione sopra il progetto di legge per la proroga del termine per le volture catastali, 983.

Parificazione daziaria per l'esportazione di alcune merci per la via di mare. — Progetto di legge (N. 57) — presentazione, pag. 987 — discussione, 994 — votazione e approvazione, 1040.

Pasolini Conte Giuseppe. — È nominato membro della Commissione di Finanze, e per la cassa dei Depositi e Prestiti, pag. 39 — id. per l'Amministrazione del Debito Pubblico, 214 — parla nella discussione del progetto di legge per l'abolizione del vagantivo nelle Provincie di Venezia e di Rovigo, 1001 — congedo, 1160.

Pasqui Comm. Zanobi. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — verifica dei titoli e ammissione, 21 — presta giuramento, 35 — propone due emendamenti agli articoli 10 e 11 della legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 204 — fa un'osservazione sull'art. 6 della legge sui matrimoni degli ufficiali, 288 — id. sul progetto di legge per l'ordina-

mento dell'esercito, 536 — fa una proposta sull'art. 8 della stessa legge, 538 — la ritira, 540 — fa un'osservazione sull'art. 10 del progetto di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 859 — id. sull'art. 3 di quello concernente l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle Provincie di Venezia e di Rovigo, 1002 — domanda schiarimenti sull'art. 2 dello schema di legge relativo al matrimonio degli ufficiali, 1048 — domanda spiegazioni sull'art. 119 della legge sulla leva marittima, 1154 e 1155.

Passaggio mediante pagamento dalla 1.ª alla 2.ª categoria e riassoldamento con premio. — Progetto di legge (N. 33) — presentazione, pag. 216 — viene rinviato alla Commissione dello schema di legge per il riordinamento delle basi dell'esercito, 275.

Id. del Comune di Volongo dalla provincia di Brescia a quella di Cremona. — Progetto di legge (N. 74) — comunicazione, pag. 1158 — vien deferito ad una Commissione speciale, 1183 — discussione, 1229 — votazione e approvazione, 1230.

Pastore Generale Giuseppe. — È nominato Commissario per la legge sull'ordinamento dell'esercito, pag. 35 — id. per la cassa militare, 78 — propone che il progetto di legge per il passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria e per il riassoldamento con premio venga rinviato alla Commissione della legge sull'ordinamento dell'esercito, 275 — parla sul progetto di legge relativo ai matrimoni degli ufficiali, 280 — propone un articolo di aggiunta allo stesso progetto, 295 — prende parte alla discus-

INDICE

sione del progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito e vi fa parecchie proposte, 400 e seg. — id. di quello per la riforma degli ufficiali, 621 e seg.

Paternò di Spedalotto Comm. Giuseppe. — Congedo accordato, pag. 34.

Pepoli Conte Carlo. — Riferisce sui titoli dei Senatori Riboty, Di Monale e Bonacci, pag. 21 — congedo, 40.

Pernati di Momo Cav. Alessandro. — Congedo accordato, pag. 100 e 111 — prende parte alla discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, 697, 708, 711.

Petitti Baglianti di Roreto Conte Agostino. — Comunicazione del decreto di nomina al Senatore, pag. 8 — verificaione dei titoli e ammissione, 16 — prestazione del giuramento, 22 — è nominato Commissario per la legge sull'ordinamento dell'esercito, 35 — parla sullo stesso progetto di legge, 512, 515, 565.

Petizioni per ordine alfabetico dei petenti:

A

Arezzo (Toscana) Alcuni impiegati comunali, pag. 111 e 235 — Adria (Giunta Municipale d') 216 e 232. Ancona (Camera di Commercio ed Arti) 1047, — Ancona (Giunta Municipale) 1080.

B

Bassano (Veneto) Municipio, pag. 215 e 232 — Banca popolare operaia di Bari (Presidente e Direttore Generale della) 991.

C

Caltagirone (Sicilia) Giunta Comunale, pag. 34 e 235 — Colucci Giuseppe 111 — Comuni (Diversi) delle Province di Venezia e di Mantova 217 e 322 — Chioggia (Parecchi abitanti) 217 e 232 — Camera di Commercio ed Arti di Terra di Lavoro 695, 995, 1079 — Collegio farmaceutico italiano residente in Milano 991 — Chiavenna (Camera di Commercio ed Arti) 1158 — Colonna di Sciarra Principe 1158, 1160, 1161.

D

De Medici Luigi, pag. 991, 1078, 1079.

E

Este (Padova) Giunta Municipale, pag. 215 e 232.

G

Galluzzo (Sindaco), pag. 40 e 235 — Gallicchio (Basilicata) Parecchi abitanti 290 e 1076 — Giunta Comunali di Charvensod, Gressan, Jovençon e

Sarre (Provincia di Torino) 634 e 1076 — Genova (Deputazione Provinciale) 695, 1076, 1077.

I

Ispettore Capo di Sicurezza Pubblica presso la Prefettura dell'Umbria, pag. 34.

M

Minerbe (Sindaco di), pag. 217 e 232 — Miraglia Carmine 254 e 922 — Montieri (Grosseto) Giunta Municipale 695 — Monti Elisabetta, vedova Riva Palazzi 991.

P

Pigurt Giuseppe di Annecy, pag. 34 — Piana dei Greci (Sicilia) Sindaco e Giunta Comunale 111, 235, 236 — Presidenti delle Banche popolari di Padova e di Milano 986 — Palermo (Parecchi abitanti) 991.

S

Spezia (Sindaco a nome del Consiglio Comunale), pag. 20, 234, 235 — Sculari Giuseppe 111 — Spezia (Sindaco a nome del Municipio) 986 e 1077 — Serino (Consiglio Comunale) 986, 1077, 1078 — Santa Lucia di Serino (Consiglio Comunale) 991 e 1073 — Idem 1106.

T

Terracina Antonio Maria pag. 532 e 1076 — Torino (Consiglio Comunale) 1080.

Pettinengo (De Genova di) Conte Ignazio. — È nominato Commissario per la legge sull'ordinamento dell'esercito, pag. 35 — relatore del progetto di legge relativo a disposizioni per gli allievi dell'Accademia militare, ne sostiene la discussione, 208 — annunzia aver a rispondere ad alcuni appunti mossi contro l'amministrazione della guerra in occasione di una interpellanza sulle forniture militari, 255 e 328 — svolge la sua risposta, 268 e 273 — parla sul progetto di legge relativo ai matrimoni degli ufficiali, 280 — prende parte alla discussione della legge sull'ordinamento dell'esercito, 399 e seg.

Piacentini Avv. Giuseppe. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — verificaione dei titoli e ammissione, 218 — presta giuramento, 696 — legge un discorso sopra il progetto di legge per l'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, 1161.

Fleblscito delle Province Romane (Accettazione del). — Progetto di legge (N. 13) — presentazione, pagina 36 — discussione, 43 e seg. — votazione e approvazione, 110.

Poggi Comm. Enrico. — Riferisce sui titoli del Senatore Pasqui, pag. 21 — fa alcune osservazioni per l'esame preventivo del progetto di legge sopra l'ordinamento delle basi dell'esercito, 29 e 30 — ragiona sul progetto di legge relativo all'accettazione del plebiscito nelle Province Romane, 86 e 94 — è chiamato a far parte della Commissione per l'unificazione legislativa nel Veneto, e per lo stabilimento della Cassazione nella sede del Governo, 112 — parla sul progetto di legge relativo a disposizioni per gli allievi dell'Accademia militare, 210 — relatore del progetto di legge sui matrimoni degli ufficiali, ne sostiene la discussione, 281 e seg., 1047 — domanda la facoltà di coordinare gli articoli della stessa legge, 308 — prende parte alla discussione del progetto di legge sulla Corte di Cassazione, 329 — id. di quello relativo all'ordinamento dell'esercito, 498, 521, 535, 536 — id. di quello concernente l'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice civile, 577 — id. di quello concernente le guarentigie al Sommo Pontefice, 734 e seg. — è chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice sanitario, 902 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul vagantivo nelle Province di Venezia e di Rovigo, 998, 1000 e seg., 1038 e seg. — relatore del progetto di legge per l'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle di-

sposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, ne sostiene la discussione, 1160, 1165 e seguenti.

Ponzi Prof. Giuseppe. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — verificaione dei titoli e ammissione, 42 — presta giuramento, 114.

Portici tenuta (V. Vendita).

Possenti Comm. Ing. Carlo. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 5 — verificaione dei titoli e ammissione, 16 — presta giuramento, 35.

Proscrizione degli stipendi ed assegni personali. — Progetto di legge (N. 12) — presentazione, pag. 24 — discussione, 204 — votazione e approvazione, 214.

Promulgazione nelle Province Venete e di Mantova delle leggi concernenti le tasse di mano-morta e delle carte da giuoco. — Progetto di legge (N. 54) — presentazione, pag. 948 — discussione, 997 — votazione e approvazione, 1020.

Proroga (V. Tavollere, Affrancamento, Dazio, Volture catastali).

Provvedimenti finanziari. — Progetto di legge (N. 67) — presentazione, pag. 1065 — discussione, 1082 — votazione e approvazione, 1138.

Id. speciali di pubblica sicurezza. — Progetto di legge (N. 78) — presentazione, pag. 1163 — proposta e nomina di una Commissione speciale approvata 1163 e 1164 — discussione, 1213 — votazione e approvazione, 1230.

Q

Quota (V. Riparto).

R

Rettificazioni alle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile nella Provincia Romana pubblicate col R. Decreto 30 novembre 1870, N. 6030. — Progetto di legge (N. 30) — presentazione, pag. 215 — Discussione, 584 — Votazione e approvazione, 586 e 604.

Revedin Conte Luigi. — Congedo accordato, pag. 234 e 1041.

Revisione della rendita dei fabbricati in Firenze. — Progetto di Legge (N. 35) — presentazione, pag. 334 — discussione, 568 — votazione e approvazione, 586 e 604.

Riassoldamento (V. Passaggio).

Riboty Comm. Augusto. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 5 — verificaione dei titoli e ammissione, 21 — presta giuramento, 63 — annunzia un'interpellanza al Ministro della Marina sull'organamento di quel ser-

vizio, 912 — la svolge, 1021 — domanda uno schiarimento circa l'applicazione della legge sul matrimonio degli ufficiali, 1048 — relatore del progetto di legge sulla leva di mare, ne sostiene la discussione, 1147 e 1152.

Ricci Marchese Alberto. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la guarentigia al Sommo Pontefice e propone un ordine del giorno, pag. 812 — parla nella stessa discussione, 945.

Riforma della legge sulla Guardia Nazionale. — Progetto di legge (N. 5) — presentazione, pag. 16.

Id. degli Ufficiali e degli assimilati militari. — Progetto di legge (N. 26) — presentazione, pag. 126 — discussione, 621 e 669 — votazione dichiarata nulla per mancanza di numero legale, 687 — nuova votazione e approvazione, 729.

Riparto dell'imposta fondiaria nel Compartimento Ligure-Piemontese. — Progetto di legge (N. 18)

- presentazione, pag. 40 — discussione, 102 — votazione e approvazione, 109.
- Riscossione** nel 1871 dell'Imposta sui fabbricati e, nel Compartimento Ligure-Piemontese, dell'imposta sui terreni. — Progetto di legge (N. 29) — presentazione, pag. 215 — discussione, 276 — votazione e approvazione, 289.
- Id. delle Imposte dirette.** — Progetto di legge (N. 48) — presentazione, pag. 688 — nomina di una Commissione speciale per esaminarle, 694 — discussione, 696 — votazione e approvazione, 729.
- Risposta** al discorso della Corona. — Ne viene demandata la compilazione alla Presidenza, pag. 19 — lettura ed approvazione, 22 e 23.
- Robecchi Comm. Giuseppe.** — Parla nella discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma pag., 185 — id. di quello per le guarentigie al Sommo Pontefice, 756 e 771.
- Roncalli Conte Francesco.** — Congedo accordato, pag. 111 — domanda la votazione di un articolo di legge per divisione, 531 — fa alcune osservazioni sull'art. 4 del progetto di legge relativo alla proroga per il pagamento degli arretrati del dazio consumo dovuti dai Comuni, 616 e 619 — congedo, 756 e 1067.
- Rosa Comm. Pietro.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 6 — verificaione dei titoli e ammissione, 112 — presta giuramento, 114.
- Rossi Comm. Alessandro.** — È chiamato a far parte della Commissione permanente di Finanze, pag. 39 — annunzia un'interpellanza al Ministro della Guerra sopra le forniture militari, 219 — la svolge, 246 — replica sullo stesso argomento, 252 e 272 — è nominato membro della Commissione di contabilità interna, 234 — parla nella discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercito, 421 e seg. — congedo, 696 e 994.
- Rossi Comm. Giuseppe.** — Congedo accordato, pag. 111 e 328.
- Ruschi Cav. Rinaldo.** — Riferisce sui titoli del Senatore Ponzi, pag. 42.

S

- Sagarriga-Visconti Cav. Girolamo.** — Congedo accordato, pag. 111, 290, 718, 994.
- Sagredo Conte Agostino.** — Parla sopra un'interpellanza fatta dal Senatore Chiesi al Ministro della Guerra, pag. 29 — congedo, 111 — annunzio della sua morte, 218.
- Salmour (Gabaleone di) Conte Ruggiero.** — Congedo accordato, pag. 795 e 994.
- San Gottardo (V. Concorso).**
- Sanità (V. Codice).**
- San Martino (Ponza di) Conte Gustavo.** — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, pag. 127 — muove interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici sopra le comunicazioni ferroviarie tra le Province settentrionali e Roma, 198 e 201 — parla sul progetto di legge concernente la guarentigie al Sommo Pontefice, 799 e seg. — fa una mozione d'ordine, 963.
- Sanseverino Conte Faustino.** — Relatore del progetto di legge per la soppressione del fondo territoriale nella Province Venete e di Mantova, ne sostiene la discussione, pag. 729, 730, 731 — congedo, 986 e 994 — propone che sia nominata una Deputazione per ossequiare S. M. nel suo ingresso in Roma, 1182.
- Sanvitale Conte Luigi.** — Congedo accordato, pag. 14, 111, 994.
- Sauli Marchese Francesco.** — Congedo accordato, pag. 860 e 1080.
- Savi Prof. Comm. Paolo.** — Annunzio della sua morte, pag. 696.
- Scialoja Comm. Antonio.** — Propone che si differisca la nomina delle Commissioni permanenti fin dopo verificati i titoli dei nuovi Senatori, pag. 10 — parla sullo stesso argomento per la nomina degli Uffici Centrali, 17 — id. sopra una domanda di riunione in Comitato segreto per trattare dei locali del Senato a Roma, 31 e 32 — è chiamato a far parte della Commissione di Finanze, 39 — relatore del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, ne sostiene la discussione, 115 e seg. — parla sullo schema di legge relativo ai Tribunali militari, 265 — appoggia una proposta per la nomina di Commissione speciale sul progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, 690 e 691 — parla sullo stesso progetto, 726 e 727 — prende parte alla discussione della legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 851, 879, 880, 915 — presenta sulla stessa legge un ordine del giorno, 949 — lo svolge, 950 — parla nella discussione dello schema di legge per provvedimenti finanziari, 1100, 1111, 1116 — congedo, 1182.
- Sciopsis di Salerano Conte Federigo.** — Congedo accordato, pag. 217.
- Sedute (V. Tornate).**
- Sella Cav. Giovanni Battista.** — Congedo accordato, pag. 175.
- Serra Conte Francesco.** — Congedo accordato, pag. 1041.

Serra Marchese Domenico. — Congedo accordato, pag. 78, 217, 994.
Serra Marchese Orso. — Congedo accordato, pagina 1106.
Sicurezza (V. Provvedimenti).
Sila delle Calabrie. — Progetto di legge (N. 11) — presentazione, pag. 24.
Slotto-Pintor Comm. Giovanni. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, pagina 165 — id. di quello riguardante le guarentigie al Sommo Pontefice, 734 e seguenti.
Sismonda Comm. Angelo. — Congedo accordato, pag. 290.
Somministrazione di fondi alla Commissione dei sussidi in Roma. — Progetto di legge (N. 50) — presentazione, pag. 811 — discussione, 990 — votazione e approvazione, 1020.
Soppressione del fondo territoriale nelle Provincie Venete e Mantovana. — Progetto di legge (N. 36) — presentazione, pag. 334 — discussione, 729 — votazione e approvazione, 732.
Spese nuove e maggiori sui bilanci 1869-70 colle corrispondenti economie sui bilanci stessi e precedenti. — Progetto di legge (N. 22) — presentazione, pag. 43 — discussione, 106 — votazione e approvazione, 110.
Spinola Marchese Tommaso. — È nominato Questore,

pag. 5 — viene eletto membro della Commissione di Finanze e Commissario alla Cassa dei Depositi e prestiti, 39.
Stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo. — Progetto di legge (N. 24) — presentazione, pag. 79 — si determina che ne sia demandato l'esame a una Commissione speciale, 79 — è incaricata la Presidenza della nomina della Commissione, 109 — comunicazione della scelta dei componenti 112 — discussione, 297 e seguenti, 381 587 e seguenti — ritirato, 605.
Stara Conte Giuseppe. — Congedo accordato, pagina 100.
Stato degli impiegati civili. — Progetto di legge (N. 2) — presentazione, pag. 16.
 Id. di prima previsione dell'entrata per l'anno 1871. — Progetto di legge (N. 14) — presentazione, pag. 36 — discussione, 106 — votazione e approvazione, 110.
Stati di prima previsione della spesa per l'anno 1871. — Progetto di legge (N. 15) — presentazione, pag. 36 — discussione, 106 — votazione e approvazione, 110.
Strozzi Principe Ferdinando. — Congedo accordato, pag. 1213.
Sylos-Labini Cav. Vincenzo. — Congedo accordato, pag. 111, 217, 696, 994.

T

Tasse (V. Promulgazione).
Taverna Conte Carlo. — Congedo accordato, pag. 100 — annuncio della sua morte, 118.
Tavoliere di Puglia. (Proroga dei termini stabiliti dalla legge 26 febbraio 1865 per l'affrancamento delle terre del) — Progetto di legge (N. 9) — presentazione, pag. 24 — discussione, 37 e 38 — votazione e approvazione, 109.
Tecchio Comm. Sebastiano. — È chiamato a far parte della Commissione sui progetti di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto e per lo stabilimento della Cassazione nella sede del Governo, pag. 112 — relatore della prima di queste leggi, ne sostiene la discussione, 222 e seg. — parla sul disegno di legge relativo ai matrimoni degli uffiziali, 285, 287, 292, 294 — relatore di quello sulla Corte di Cassazione, ne sostiene la discussione, 297, 359 e seg., 600, 612 e seg. — parla nella discussione della legge sull'ordinamento dell'esercito, 404 e 415 — id. in quella della legge sulla riscossione delle imposte dirette, 710 — id. in quella dello schema di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 809, 940, 954 — relatore del disegno di legge per provvedimenti speciali

di pubblica sicurezza, ne sostiene la discussione, 1213, 1214, 1216, 1217.
Tommasi Comm. prof. Salvatore. — È chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice sanitario, pag. 902.
Tonello Comm. Michelangelo. — È nominato Commissario all'Amministrazione del fondo per il culto pag. 39 — id. per la cassa militare, 78.
Torelli Comm. Luigi. — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo al concorso dell'Italia nella costruzione della ferrovia del San Gottardo, pag. 1183 e 1204.
Tornate del Senato durante la sessione:

| | 1 ^a Seduta | 5 | Dicembre | 1870 | pag. | 3 |
|--|-----------------------|---|----------|---------|------|-----|
| | 2 ^a | » | 6 | » | » | 14 |
| | 3 ^a | » | 13 | » | » | 20 |
| | 4 ^a | » | 22 | » | » | 34 |
| | 5 ^a | » | 23 | » | » | 40 |
| | 6 ^a | » | 27 | » | » | 42 |
| | 7 ^a | » | 28 | » | » | 59 |
| | 8 ^a | » | 29 | » | » | 78 |
| | 9 ^a | » | 30 | » | » | 100 |
| | 10 ^a | » | 23 | Gennaio | 1871 | 111 |
| | 11 ^a | » | 24 | » | » | 131 |

INDICE

| | | | |
|---------------------------|----------|------|----------|
| 12 ^a Seduta 25 | Gennaio | 1871 | pag. 152 |
| 13 ^a » 26 | » | » | » 174 |
| 14 ^a » 27 | » | » | » 197 |
| 15 ^a » 10 | Febbraio | » | » 215 |
| 16 ^a » 20 | » | » | » 216 |
| 17 ^a » 1 | Marzo | » | » 217 |
| 18 ^a » 2 | » | » | » 234 |
| 19 ^a » 3 | » | » | » 254 |
| 20 ^a » 4 | » | » | » 275 |
| 21 ^a » 6 | » | » | » 290 |
| 22 ^a » 7 | » | » | » 308 |
| 23 ^a » 8 | » | » | » 338 |
| 24 ^a » 9 | » | » | » 348 |
| 25 ^a » 10 | » | » | » 367 |
| 26 ^a » 11 | » | » | » 383 |
| 27 ^a » 13 | » | » | » 399 |
| 28 ^a » 14 | » | » | » 419 |
| 29 ^a » 15 | » | » | » 440 |
| 30 ^a » 16 | » | » | » 459 |
| 31 ^a » 17 | » | » | » 480 |
| 32 ^a » 18 | » | » | » 506 |
| 33 ^a » 20 | » | » | » 533 |
| 34 ^a » 21 | » | » | » 555 |
| 35 ^a » 22 | » | » | » 571 |
| 36 ^a » 23 | » | » | » 586 |
| 37 ^a » 24 | » | » | » 605 |
| 38 ^a » 25 | » | » | » 615 |
| 39 ^a » 30 | » | » | » 634 |
| 40 ^a » 31 | » | » | » 653 |
| 41 ^a » 1 | Aprile | » | » 669 |
| 42 ^a » 3 | » | » | » 688 |
| 43 ^a » 18 | » | » | » 695 |
| 44 ^a » 19 | » | » | » 718 |
| 45 ^a » 20 | » | » | » 733 |
| 46 ^a » 21 | » | » | » 756 |
| 47 ^a » 22 | » | » | » 772 |
| 48 ^a » 24 | » | » | » 795 |
| 49 ^a » 25 | » | » | » 814 |
| 50 ^a » 26 | » | » | » 837 |
| 51 ^a » 27 | » | » | » 860 |
| 52 ^a » 28 | » | » | » 882 |
| 53 ^a » 29 | » | » | » 902 |
| 54 ^a » 30 | » | » | » 922 |
| 55 ^a » 1 | Maggio | » | » 940 |
| 56 ^a » 2 | » | » | » 963 |
| 57 ^a » 13 | » | » | » 986 |
| 58 ^a » 27 | » | » | » 991 |

| | | | |
|--------------------------|--------|------|----------|
| 59 ^a Seduta 1 | Giugno | 1871 | pag. 994 |
| 60 ^a » 2 | » | » | » 1008 |
| 61 ^a » 3 | » | » | » 1021 |
| 62 ^a » 5 | » | » | » 1041 |
| 63 ^a » 6 | » | » | » 1047 |
| 64 ^a » 7 | » | » | » 1067 |
| 65 ^a » 13 | » | » | » 1080 |
| 66 ^a » 14 | » | » | » 1095 |
| 67 ^a » 15 | » | » | » 1106 |
| 68 ^a » 16 | » | » | » 1126 |
| 69 ^a » 17 | » | » | » 1139 |
| 70 ^a » 24 | » | » | » 1158 |
| 71 ^a » 26 | » | » | » 1160 |
| 72 ^a » 27 | » | » | » 1182 |
| 73 ^a » 28 | » | » | » 1213 |

Torrearsa (Fardella di) Marchese Vincenzo. — Comunicazione del decreto di nomina a Presidente del Senato, pag. 4 — fa una breve prolusione alle sedute del Senato, 5 — rende conto al Senato dell'intervento della Presidenza alla funzione dell'accettazione della Corona di Spagna da S. A. R. il Principe Amedeo, 9 — annunzia con elogio necrologico la morte del Senatore Cibrario, 14 — rende conto del ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione che recava l'indirizzo del Senato, 35 — id. per gli omaggi a S. M. il Re di Spagna, 42 — id. per le felicitazioni del capo d'anno, 112 — annunzia con elogio necrologico la morte dei Senatori Sagredo, Taverna e Dragonetti, 218 e 219.

Trasferimento della sede del Governo a Roma. — Progetto di legge (N. 23) — presentazione, pag. 47 — discussione, 112 e seg. — votazione e approvazione, 214.

Trattato di commercio e di navigazione cogli Stati Uniti d'America. — Progetto di legge (N. 72) — presentazione, pag. 1115 — discussione, 1219 — votazione e approvazione, 1230.

Tribunale Supremo di Guerra e Marina. — Continuazione di sua sede in Firenze fino al 1° gennaio 1873 — progetto di legge (N. 46) — presentazione, pag. 633 — discussione, 1043 — votazione e approvazione, 1079.

Tribunali militari territoriali e speciali (Determinazione della sede e della giurisdizione dei). — Progetto di legge (N. 16) — presentazione, pag. 36 — discussione, 236 — votazione e approvazione, 289.

U

Ufficiali (V. Riforma, Matrimoni).

Ufficio di Presidenza:

Presidente e Vice-Presidente, pag. 4 — votazione per la nomina dei Segretari e dei Questori, 5.

Uffici del Senato. — Estrazioni a sorte, ogni due mesi, a termini del regolamento.

1^a 5 dicembre 1870, pag. 40.

2^a 1 marzo 1871, » 219.

3^a 13 maggio » » 987.

Ugo Foscolo. — Spesa per il trasporto e la tumulazione della sua salma nel tempio di S. Croce in Firenze — progetto di legge (N. 76) — presentazione, pag. 1159 — discussione, 1228 — votazione e approvazione, 1230.

Unificazione legislativa nelle Province della Venezia e di Mantova. — Progetto di legge (N. 25) — presentazione, pag. 79 — si determina di nomi-

nare una Commissione speciale per esaminarlo, 79 — è incaricata la Presidenza della nomina della Commissione, 109 — comunicazione del risultato della nomina, 112 — discussione, 222 — votazione e approvazione, 289.

Id. del Debito Pubblico Pontificio. — Progetto di legge (N. 73) — presentazione, pag. 1115 — discussione, 1227 — votazione e approvazione, 1230.

V

Vagantivo (V. Abolizione).

Vannucci Prof. Comm. Atto. — Congedo accordato, pag. 440.

Vendita a trattativa privata della tenuta di Portici alla Provincia di Napoli. — Progetto di legge (N. 77) — presentazione, pag. 1159 — discussione, 1228 — votazione e approvazione, 1230.

Venini Cav. Eugenio. — Congedo accordato, pag. 111.

Vigilanti Comm. Paolo Onorato. — Comunicazione del decreto di nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 4 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Province Romane, 95 — è chiamato a far parte della Commissione dei progetti di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto, e per lo stabilimento della Corte di Cassazione nella sede del Governo, 112 — prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma e propone un ordine del giorno, 166, 171, 180, 181, 187, 189, 191 — nella discussione dello schema di legge per la determinazione della sede e giurisdizione dei Tribunali militari territoriali e speciali svolge alcune proposte, 236 e seg. — parla a proposito di un ordine del giorno sospensivo proposto dal Senatore

Menabrea sul progetto di legge relativo alla Corte di Cassazione, 384 e seg. — ragiona sull'art. 1 del progetto di legge per l'ordinamento delle basi dell'esercito, 434 e 438 — come Presidente fa la commemorazione necrologica del Senatore Farina, 634 — id. del Senatore Savi, 696 — propone che sia nominata una Commissione speciale per l'esame del Codice sanitario, 733 — prende parte alla discussione del progetto di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 734 e seg. — come Presidente annunzia con cenni di elogio la morte del Senatore Imperiali, 986 — id. del Senatore Lovera, 991 — id. del Senatore Nazari, 1081 — rivolge al Senato parole di commiato nell'occasione dell'esaurimento dei lavori, 1229.

Villamarina (Pes di) Marchese Salvatore. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roira, pag. 161 — id. di quello sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 748 e seg.

Volongo (V. Passaggio).

Volture catastali. — Proroga del termine stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1870 — Progetto di legge (N. 53) — presentazione, pag. 948 — discussione, votazione e approvazione, 983 al 985.

Z

Zanolini Comm. Antonio. — Congedo accordato, pag. 42 e 348.